This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

HARVARD LAW LIBRARY.

Received Oct. 7, 1901.

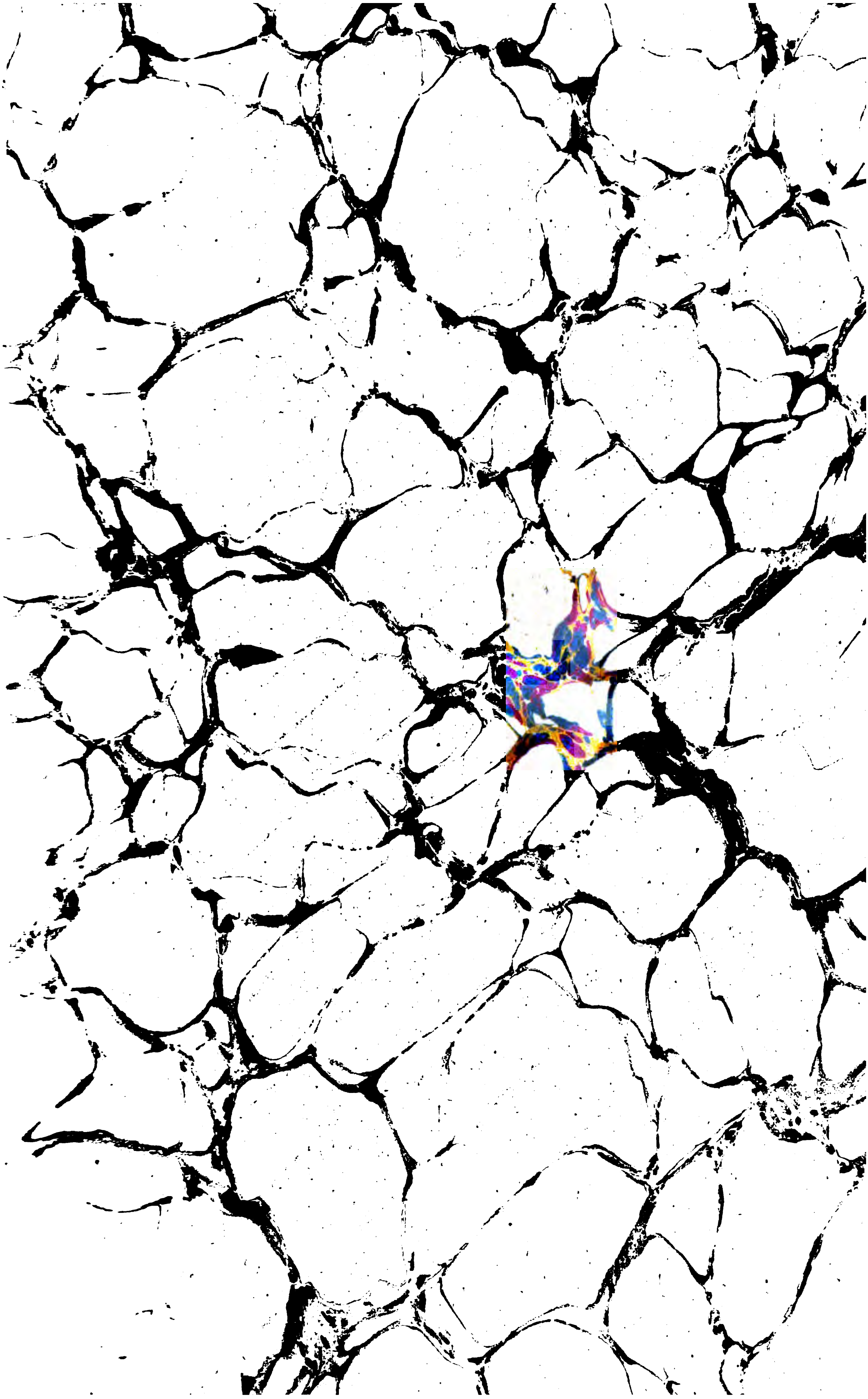

LA
CORTE SUPREMA DI ROMA

RACCOLTA PERIODICA COMPLETA

DI TUTTE LE SENTENZE CIVILI E PENALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DI ROMA

COMPILATA DAGLI AVVOCATI

CESARE BAUDANA VACCOLINI

E

ANGELO LIVIO FERRERI

E APPROVATA DALLA PRIMA PRESIDENZA DEL SUPREMO COLLEGIO

REDATTORE: AVV. CESARE BAUDANA VACCOLINI (giuniore)

ANNO XXIII

1897

MATERIA CIVILE

Parte Prima - Giurisdizione speciale.

Parte Seconda - Giurisdizione ordinaria.

ROMA

STABILIMENTO BONTEMPELLI

1897

Rec. Oct. 7, 1901.

LA CORTE SUPREMA DI ROMA

Direttori { Prof. Cesare Baudana Vaccolini / Avv. Angelo Livio Ferreri

Redattore: Avv. Cesare Baudana Vaccolini *(giuniore)*

COLLABORATORI

Ghiglieri Francesco, Senatore, Primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma;
Miraglia Giuseppe, Senatore, Primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma, a riposo;
Vigliani Paolo Onorato, Senatore, Primo Presidente di Corte di Cassazione, a riposo;
Pascale Emilio, Senatore, Proc. Gen. alla Corte di Cassazione di Roma;
Manfredi Giuseppe, Senatore, Proc. Gen. alla Corte di Cassazione di Firenze;
Tondi Nicola Deputato, Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione di Roma;
Canonico Tancredi, Senatore, Presidente di Sezione alla Corte di Cassazione di Roma:
De Cesare Michelangelo, Senatore, Idem;
Del Bel Luigi, Primo Presidente della Corte di Appello di Genova;
Noce Vincenzo, Idem, di Messina;
Miraglia Giuseppe, Senatore, Idem, di Firenze;
Bonelli Gioacchino, Idem, di Ancona;
Ridolfi Giovanni Battista, Idem, di Bologna;
Municchi Carlo, Sen., già Proc. Gen. del Re, Pref. di Napoli;

Puccioni Leopoldo,
Serra Vittorio,
Caselli Enrico,
Traisc Filippo,
Cardona Michele,
Masi Giorgio,
Risi Antonio,
Campus Antonio,
Onnis Efisio,
Barletti Paolo,
Ferro-Luzzi Giovanni,
Rocco-Lauria Luigi,
Bandini Agostino,
Brunenghi Giuseppe,
Capaldo Roberto,
Mosconi Gaspare,
Fiocca Antonio,
Petrella Ugo,
Croce Giov. Battista,
Floreno Girolamo,
Miglio Ettore,
Samengo Giuseppe,
Basile-Basile Emanuele,
Nazari Augusto,
De Gennaro Pasquale,
Falconi Nicola, Deputato,
Pugliese Antonio,
Primavera Angelo,
Innocenti Alessandro,
Penserini Francesco,
Scalfaro Orazio,
Casaburi Vincenzo,
Spaziani Antonio,
Lucchini Luigi, Deputato,
Petrilli Oreste,
Smilari Alessandro,
Romano Vincenzo,
Perfumo Enrico,
Mosca Francesco,
Ricci Giovanni,
Nistta Ilario,
Lo Jacono Alfonso,
} Consiglieri della Corte di Cassazione di Roma;

Piccolo-Cupani Vincenzo, Dep.,
Benedetti Antonino,
Alaggia Cesare,
Mazzella Paolo;
} Consiglieri della Corte di Cassazione di Roma

Tommasi Leonardo Maria, Pres. di Sez. alla Corte d'App. di Roma;
Tocco Giuseppe, Idem, di Catanzaro;
Quarta Oronzo, Sost. Proc. Gen. del Re alla Corte di Cass. di Roma;
Cosenza Vincenzo, Idem;
Giolitti Giovanni, Deputato al Parlamento;
Baccelli Giovanni, Consigliere della Corte dei Conti;
D'Aloisio Franc. Saverio, Consigliere della Corte d'App. di Firenze;
Pelagatti Vincenzo, già R. Economo Generale in Bologna;
Comparato Paolo, Cancell. Capo della C. di Cass. in Roma;
Pierantoni Augusto, Senatore, Prof. ord. di Diritto Internazionale nell'Università di Roma;
Nocito Pietro, Deputato, Prof. ordinario di Diritto e Procedura Penale nell'Università di Roma;
Galluzzi Giuseppe, Prof. ord. di Diritto Canonico, ivi;
Meucci Lorenzo, Profess. ord. di Dir. Amm., ivi;
Fusinato Guido, Dep., Prof. ord. di Dir. Int. nell'Un. di Torino;
Barsanti Pio, Prof. ord. di Diritto Pen. nell'Un. di Macerata;
Pasquali Ernesto, Dott. agg. alla Un. di Torino;
Cereseto G. Batt., Prof. par. nella Univ. di Genova;
Marsili Servilio, Professore di Diritto Penale e Filosofia del Diritto nella libera Università di Camerino;
Calabresi Giovanni Battista, Sost. Avv. Gen. Erariale in Roma;
Riccardi Giuseppe, Idem;
Genovesi Raffaele, Sost. Avv. Er., ivi;
Vanni Giovanni, Referendario al Consiglio di Stato;
Bonelli Aristide, Giudice del Trib. Civ. e Pen. di Roma;
Carretto Giacomo, Pretore in Cavour;
Natali Nunzio, Uditore al Tribunale di Roma;

Baccelli Augusto, Senatore,
Bartoccini Nicola,
Bonacci Teodorico, Deputato,
Bonelli Gustavo,
Buonvino Michele,
Dialti Dario,
Leti Giuseppe,
Pacelli Francesco,
Palomba Carlo,
Pasini Enrico,
Pasquali Gustavo,
Piacentini Leopoldo,
Repetti Emilio,
Sepe Giovanni
Stampa Virginio,
Tabet Eugenio,
Villa Giovanni;
} Avvocati esercenti in Roma;

Rodino Luigi, Avvocato in Parma;
Blasucci Donato, Avvocato in Napoli;
De Bury Giovanni, Idem;
Marghieri Alberto, Idem;
Cassin Marco, Avvocato in Cuneo;
Bassano Oscar, Avvocato in Livorno;
Accolla Francesco, Avvocato in Siracusa;
Marcucci Francesco, già Cons. deleg. della Pref. di Genova;
Avezza Giuseppe, Conservatore delle ipoteche in Asti;
Artom Giuseppe, Ispettore demaniale superiore in Napoli;
Armelisasso Antonio, Capo Sezione alla R. Corte dei Conti;
Ferreri Giuseppe, Idem;
Pistolesi Alfredo, Vice-Segretario idem;
Marasca Antonio, Segretario comunale.

LA CORTE SUPREMA DI ROMA

MATERIA CIVILE

PARTE PRIMA

GIURISDIZIONE SPECIALE

Sezioni unite 7 gennaio 1897, n. 8 (1).

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Filippi (avv. Savagnone, Demma e Cuccia) -

Banca popolare Segestana di Castellammare del Golfo (2)

RILASCIO D'IMMOBILI (Procedura per): Usciere - Richiesta di parte - Aggiudicatario in espropriazione forzata - Mandato - Mobili rinvenuti nell'immobile - Nomina del custode - Indennità - Obbligo dell'aggiudicatario - Rivalsa (*Cod. di proc. civ., art. 748*).

USCIERE: Attribuzioni *ex lege* **- Richiesta di privati - Mandato.**

Non sono a confondere le attribuzioni che ha l'usciere direttamente dalla legge con le richieste che a lui fanno i privati per l'esercizio di quelle attribuzioni; le prime costituiscono come il contenuto della qualità ufficiale che riveste l'usciere; le altre annodano rapporti di mandato tra il richiedente e l'usciere, e, come conseguenza, creano eziandio altri rapporti di diritto con le persone che hanno parte nell'affare che forma il soggetto del mandato.

Nella procedura di rilascio d'immobili l'usciere non agisce d'ufficio, ma a richiesta di parte; cosicchè, venendo tale richiesta fatta dall'aggiudicatario in espropriazione forzata, soggiace il richiedente alle regole del mandato.

Le formalità, che, secondo l'art. 748 del codice di procedura civile, l'usciere compie nell'immettere l'aggiudicatario nel possesso dell'immobile, le compie sol perchè richiesto, ed è quindi l'aggiudicatario tenuto a corrispondere al custode nominato dal-

---

(1-2) I *fatti* della causa sono riassunti dalla Corte nei seguenti *considerati:*

« Considerato che con verbali del 30 novembre e 14 dicembre 1888 la Banca popolare Segestana di Castellammare del Golfo, aggiudicataria di taluni fondi urbani espropriati a danno dei germani Pasquale e Maria De Blasi, maritata Casale, ne pigliava possesso a mezzo di usciere, il quale, non trovati sul luogo gli espropriati e trovati invece in alcune camere alquanti mobili ad essi appartenenti, non consentendo la Banca a custodirli, tale incarico affidò a Vincenzo Filippi, che, accettandolo, dichiarò volere le dovute indennità.

Che i mobili furono riconsegnati ai detti Blasi Casale nel 19 maggio-25 luglio 1890, e nel 18 aprile dell'anno seguente il Filippi trasse innanzi al pretore di Alcamo la Banca Segestana, e chiese il pagamento di lire 1165 come indennità di custodia e di lire 38,80 spese dei verbali di consegna e riconsegna.

l'usciere la dovuta indennità per la custodia dei mobili rinvenuti nell'immobile, salva la rivalsa verso chi fu ingiusta causa di esse.

Considerato essere evidente nella specie che la dimostrazione della fallacia delle affermazioni del tribunale, si risolva in dimostrazione diretta della esattezza della tesi del ricorrente, perchè niuno dubita, nè per le chiare disposizioni della legge al riguardo si potrebbe dubitare, essere al custode dovute le indennità; ma solo il tribunale richiede che, per conseguirle, il custode debba rivolgersi esclusivamente alla parte condannata, e non possa chiederle all'aggiudicatario, e il ricorrente Filippi sostiene invece il contrario.

Considerato che la fallacia della prima proposizione del tribunale si rivela sol che si voglia considerare che gli uscieri sono bensl dalle leggi deputati a taluni incarichi, e rivestiti all'uopo di speciali poteri; ma nelle materie governate dai codici civili, quei poteri non si attuano e non si esplicano *di ufficio*, ma invece l'usciere agisce ed opera nell'orbita delle sue attribuzioni soltanto se e quando il privato lo richiede; onde la illazione che non sono a confondere le attribuzioni che ha l'usciere direttamente dalla legge, con le *richieste* che a lui fanno i privati per l'esercizio di

---

Che il pretore ai 22-27 giugno 1891, rigettando talune eccezioni della Banca, senza per altro addurre alcun motivo all'uopo, accolse la domanda, riducendo però la chiesta somma a lire 314,50.

Che la Banca interpose appellazione principale, e per incidente si gravò Filippi, pretendendo tutta la somma originariamente dimandata; ma il tribunale di Trapani, con sentenza 24-31 dicembre 1891, respinse l'appello incidente, accolse quello principale, e, rivocata la sentenza pretoriale, dichiarò inammissibile la domanda del Filippi pel precipuo motivo che l'art. 748 procedura civile mette le spese a carico della parte condannata al rilascio, e quindi Filippi non poteva rivolgersi pel pagamento alla Banca, ma doveva spiegare la sua azione contro gli espropriati.

Ma la corte di cassazione di Palermo, addì 19 settembre 1892, accogliendo il ricorso di Filippi, annullò il pronunziato del tribunale e rinviò la causa a quello di Palermo, il quale, con sentenza del 13 ottobre 1894 pubblicata il 3 novembre successivo, si uniformò pienamente al deciso del tribunale di Trapani, onde il Filippi ha chiesto lo annullamento di questa seconda sentenza, ed ha ripetuto quanto sostenne col primo ricorso e fu plaudito dalla cassazione locale, che, cioè, nel caso, l'usciere, procedendo alla immissione dell'aggiudicatario in possesso di un immobile, in contumacia della parte condannata, nomini un custode ai mobili rinvenuti nell'immobile, il custode ha azione in giudizio contro l'aggiudicatario per esser pagato delle indennità di custodia, salvo all'aggiudicatario farsene rivalere dalla parte condannata.

Deduce poi il ricorrente altro motivo di nullità che dovrebbe esaminarsi dalla sola Sezione Civile di questa Corte, col quale impugna la sentenza, per essere stata estesa da un giudice che era concorso come votante nella sentenza annullata renduta dal tribunale di Trapani.

Considerato che il discorso della sentenza denunziata, che è quello stesso del primo tribunale, alquanto ampliato, tutto si compendia in queste proposizioni: 1° Che, in tema di rilascio d'immobili, lo usciere agisce per *mandato della legge*, essendo l'immissione in possesso l'atto compitore ed ultimo dell'espropriazione; 2° Che l'art. 748 procedura civile parla di operazioni che fa l'usciere, alle quali lo aggiudicatario, cui solo preme la immissione in possesso, è estraneo, nè quindi potrebbe essere esposto a pagare spese, le quali talora potrebbero essere anche molte, per inconsulti provvedimenti presi dall'usciere nell'effettuare la consegna; 3° Che, a differenza di quanto il codice civile dispone pel sequestrante, l'art. 748 procedura civile mette le spese tutte a carico della parte condannata, senza aggiungere che le debba anticipare l'aggiudicatario, dal quale si potrebbero anticipare quelle necessarie al solo trasporto dei mobili; 4° E finalmente che, se il legislatore avesse voluto accordare al custode azione contro l'aggiudicatario pel pagamento delle indennità, l'art. 748 sarebbe stato inutile, perchè, alla bisogna, sarebbero state sufficienti le disposizioni del codice civile sul sequestro e sul deposito ».

quelle attribuzioni. Le prime costituiscono come il contenuto della qualità ufficiale che riveste l'usciere; le altre annodano rapporti di mandato tra il richiedente e l'usciere, e, come conseguenza, creano eziandio altri rapporti di diritto con le persone che hanno parte nell'affare che forma il soggetto del mandato. Nè la cosa procede diversamente, allorchè trattasi di rilascio d'immobili in seguito a spropriazione forzata, perocchè questa si provoca, e la relativa procedura contro il debitore si mena innanzi se lo vogliono e quando lo vogliono i creditori, e quello, il rilascio cioè, allorchè la parte condannata non consegni l'oggetto mobile, o non rilasci lo immobile, ed è preceduto dal *precetto*, il quale atto è notificato dall'usciere, ma solamente quando ne sia richiesto dalla parte. E se dunque lo usciere nella procedura di rilascio di immobili non agisce di ufficio, ma a richiesta di parte, la conseguenza irrefutabile è, che la parte richiedente l'usciere (la quale nella specie è l'aggiudicataria Banca) è niente altro che il mandante di costui, e perciò sottoposto in genere alle regole del mandato.

Considerato che non meno della prima sia fallace la seconda proposizione dei giudici di merito. E, per fermo, è vero che nell'art. 748 procedura civile è indicato ciò che l'usciere deve fare quando, nell'immettere taluno in possesso di un immobile vi trovi dentro dei mobili, e la parte condannata sia contumace; ma non è men vero che quelle formalità l'usciere compie, sol perchè richiesto dalla parte istante, il che vale quanto dire che l'usciere svolge il mandato nelle forme già prestabilite dalla legge: formalità (sarebbe perfino inutile ripetere) che in tanto hanno un'attuazione per parte dell'usciere, in quanto chi le richiese volle che le formalità stesse fossero compiute. E se è così, e se indubitato principio di logica è che chi vuole il fine vuole altresì i mezzi atti a raggiungerlo, ne discende che la parte la quale richiese l'usciere per la immissione in possesso, ove si verifichi la ipotesi dell'art. 748, s'intende che fin dal momento dell'incarico, assunse l'obbligo di consentire a custodire i mobili (come espressamente dice il citato articolo), ovvero di consentire che lo usciere li faccia trasportare altrove e ne affidi la custodia ad un terzo. Ora, se nel mandato che l'istante ha conferito all'usciere, giusta il detto fin qui, è virtualmente ma necessariamente compresa la nomina del custode, pel caso esso medesimo istante non voglia custodire i mobili, riesce manifestamente assurdo dire che lo aggiudicatario è bensì interessato alla immissione in possesso, ma è invece estraneo alla nomina del custode, quando, lo si vuol ripetere, il legislatore, a riscontro della immissione in possesso dell'aggiudicatario, ha posto l'obbligo di costui, o di custodire i mobili, o di farli custodire da colui che viene nominato dall'usciere. E, se dunque la parte istante che conferì il mandato è tenuta a tutte le conseguenze di esso, e se è indubitato che la custodia dei mobili ne è una, torna manifesto doversi conchiudere che le spese (quali che siano) che dalla esecuzione del mandato stesso derivano sono a carico del mandante, salvo a rivalersene da chi fu ingiusta causa di esse.

Nè si dica che per le spese occorrenti alla custodia dei mobili nell'art. 748 è scritto: *il tutto a spese della parte condannata*, senza aggiungere che debbono essere anticipate dall'aggiudicatario, e che se mai una tale anticipazione il legislatore avesse voluta sarebbe stato inutile il ricordato articolo (le quali osservazioni costituiscono le altre proposizioni della impugnata sentenza), imperocchè, pure trascurando la contraddizione nella quale cadde il tribunale nel ritenere la sopra trascritta frase così generica dell'art. 748 applicabile alle indennità del custode, ma, per contrario, non applicabile alle spese di trasporto dei mobili, egli è a considerare, che non faceva mestieri che il legislatore parlasse dell'obbligo per la parte istante di anticipar le spese, a ciò provvedendo, come si è detto, le regole generali che governano il mandato; ma

bene, per contrario, occorreva che espressamente scrivesse la frase sopra riferita dell'art. 748 procedura civile, perchè nel fatto ipotizzato dall'articolo se da un lato alla custodia dei mobili ha interesse la parte condannata, dall'altra banda l'aggiudicatario ha interesse ad avere libero e sgombro d'ogni impaccio l'immobile nel cui possesso materiale vuole immettersi; ora, siccome l'aggiudicatario, in luogo di custodire esso i mobili li fa custodire da altri, così avrebbe potuto in seguito sorger contesa tra la parte condannata e l'aggiudicatario sul se, almeno parzialmente, e per quanto il consentiva l'interesse di quest'ultimo nella custodia dei mobili, dovesse contribuire le spese; ma il legislatore volle evitata ogni controversia: decise che tutto pagasse la parte condannata, e ciò quindi dovette dichiarare esplicitamente; ma questa disposizione di legge intesa a regolare i rapporti della parte condannata con l'aggiudicatario non menoma gli obblighi da costui contratti verso il custode, in dipendenza dello esplicamento del mandato conferito all'usciere. Laonde niuna della ragioni addotte dalla impugnata sentenza è accettevole e la loro confutazione ha dimostrato: *a*) che il custode, pel pagamento delle sue indennità, ha diritto di rivolgersi all'aggiudicatario, che è tenuto a pagare, salvo rivalsa, per effetto del mandato da lui conferito all'usciere d'immetterlo in possesso dell'immobile nelle forme di legge; *b*) che a ciò non osta la disposizione dell'art. 748 procedura civile, perchè essa è scritta nell'interesse dell'aggiudicatario di fronte alla parte condannata, ed è senza influenza su quei rapporti giuridici che il legale e corretto procedere dell'usciere fa nascere tra l'aggiudicatario e il custode dei mobili. E alla fatta dimostrazione vuole aggiungersi l'argomento indiretto che, cioè, se dovesse l'art. 748 intendersi come ha fatto la denunziata sentenza, si dovrebbe dar nota al legislatore di poco senso pratico, perocchè egli avrebbe allora renduta la immissione in possesso dell'aggiudicatario sommamente difficile, per non dire di più, giacchè sarebbe stato assai malagevole all'usciere trovare testimonj, operai custodi, ed altre persone per avventura occorrevoli alla bisogna, quando costoro avessero dovuto far conto di aspettare il pagamento delle rispettive indennità *dalla parte condannata,* la quale è poi, nel più dei casi, lo espropriato cui nulla è rimasto o che almeno prontamente non può pagare.

Considerato che dovendosi per le fatte osservazioni annullare la impugnata sentenza, riuscirebbe ozioso lo esame del mezzo di cui dovrebbe conoscere la sezione civile di questa Corte, perchè non potrebbe, in qualsiasi caso, salvare dalla cassazione la denunziata sentenza.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso di Vincenzo Filippi proposto avverso la sentenza renduta dal tribunale di Palermo nel 13 ottobre 1894, e pubblicata al 3 successivo novembre, e però questa annulla, e dichiara che il custode giudiziale dei mobili nominato ai sensi dell'art. 748 procedura civile abbia diritto a chiedere le indennità di custodia dall'aggiudicatario che dimandò la immissione in possesso del fondo, salvo a costui la rivalsa dalla parte condannata al rilascio del fondo medesimo.

Rinvia la causa per nuovo esame al tribunale civile di Messina, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Sezione civile 13 gennaio 1897, n. 24.

GHIGLIERI P. P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Azzimari (avv. Magrone) - *Romagnini*

ELETTORATO AMMINISTRATIVO COMUNALE: Ineleggibilità per condanna penale - Amnistia concessa col regio decreto 23 aprile 1893 - Reato previsto dall'art. 203 del codice penale - Indulto.

L'amnistia accordata col regio decreto reale 23 aprile 1893 riguardò solo i reati, la cui punibilità, anche applicata nel massimo grado, non poteva eccedere la pena di tre mesi di reclusione, e non quelli punibili con pene superiori.

Nel caso del reato previsto dallo art. 203 del codice penale, l'indulto della pena per effetto del regio decreto di amnistia 23 aprile 1893 lascia impregiudicata la nota di reità derivante dalla condanna, e non fa venir meno la ineleggibilità ai termini dell'art. 30 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto in fatto, che il sig. Francesco Azzimari di Luigi, con sentenza del 6 luglio 1893, fu condannato dal tribunale penale di Cosenza alla pena di reclusione per giorni 37 ed alla multa di lire 200, come responsabile del delitto previsto dall'art. 203 codice penale, per essersi rifiutato di consegnare all'usciere incaricato per la vendita cose sottoposte a pignoramento ed affidate alla sua custodia.

Tali pene gli furono condonate per gli effetti della sovrana indulgenza 22 aprile 1893.

Posteriormente l'Azzimari essendo stato eletto consigliere comunale di Acri, fu la sua elezione impugnata da Saverio Romagnini.

Rigettato il reclamo dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale, egli ricorre alla corte di appello di Catanzaro, la quale, con sentenza del 28-31 luglio 1896 accolse il ricorso e dichiarò lo Azzimari ineleggibile a consigliere comunale.

Ritenne la corte di merito, che nell'art. 30 della legge comunale sono esclusi dall'elettorato i condannati per abuso di fiducia e frode di ogni specie e sotto qualunque titolo.

Che sotto cotesto precetto legislativo era certamente compreso il reato dell'art. 203 codice penale, siccome quello che froda il dritto del cittadino, che si è affidato alla legge, e la pubblica autorità che quella garentia accordava.

Che invano si ricorreva all'amnistia, imperocchè col detto decreto reale l' amnistia fu limitata ai reati punibili con pena non superiore ai tre mesi di reclusione e sei mesi di detenzione. All'Azzimari erasi condonata la pena, perchè il reato pel quale fu condannato era punibile con pene superiori e non si potea dir coperto dall'amnistia.

Codesta sentenza vien denunziata per cassazione.

Con l'unico motivo si sostiene la violazione degli art. 86 codice penale e 830 e 832 codice procedura penale, assumendosi dal ricorrente che il reato pel quale riportò condanna, potendo esser punibile, indipendentemente da altre circostanze intrinseche, con pena non superiore ai tre mesi, ciò bastasse per farlo comprendere nell'amnistia.

Che codesto motivo non sia in dritto fondato. Col decreto reale del 23 aprile 1893 l'amnistia essendo stata limitata ai reati punibili con pena non superiore ai tre mesi di reclusione e sei mesi di detenzione, era evidentemente riferibile a quei reati, la cui punibilità, anche applicata nel massimo grado, non poteva eccedere i limiti anzidetti. Codesto concetto si evince chiaramente dal testo del citato decreto, che parla di reati *punibili* e non già di reati *puniti*. Basta quindi che un reato possa esser punibile con pena superiore a quelle designate dal detto decreto, per non poter essere compreso nell'amnistia.

Che se il reato di cui si rese responsabile il Francesco Azzimari, comunque punito nel fatto con pena di 37 giorni di reclusione, era però punibile con 3 a 30 mesi di reclusione e con multa da lire 300 a 3000, ben si avvisava la corte di merito allorchè riteneva di non essere il caso dell'amnistia, ma dell'indulto, il quale se condona la pena lascia impregiudicata la nota di reità derivante dalla condanna.

Che per le discorse cose sia da rigettarsi il ricorso.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso proposto da Francesco Azzimari.

Sezione civile 14 gennaio 1897, n. 35 (1).

MASI P. ff. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Rossi (avv. GUARINI) - *Commissione elettorale provinciale di Potenza* (2)

ELETTORATO: Cosa giudicata - Requisiti che possono acquistarsi e perdersi - Condanna penale - Non ottenuta riabilitazione - Incapacità elettorale.

In materia elettorale la cosa giudicata non ha effetto definitivo ed assoluto quando trattasi di circostanze transitorie e di requisiti che per loro natura, se mancano in un anno, possano acquistarsi in un altro, e viceversa.

Proclamata per giudicato l'incapacità elettorale per subita condanna penale, fino a che non si è ottenuta la riabilitazione e permane lo stato di fatto dal giudicato stesso constatato e dichiarato, non è dato riproporre la stessa quistione cogli stessi elementi già esaminati dalla precedente sentenza.

Considerato che il *mezzo primo* di cassazione, il quale denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1351 codice civile non può essere accolto, perchè esso mezzo pare schivi di cogliere nella sua interezza e nella sostanza il vero concetto della impugnata sentenza. Questa, infatti, non ha, in via assoluta e generale, affermato potersi respingere il reclamo di un richiedente la iscrizione nelle liste elettorali con la semplice *exceptio rei judicatae*, nè ha ritenuto che le sentenze, le quali provvedono su tale materia, formino giudicato, i cui effetti non mai possono venir meno. Se la sentenza ciò avesse detto, certamente sarebbe il caso di esaminare se, e fino a qual punto, avesse posto in oblio le regole che governano la eccezione di giudicato così bene insegnate da Giuliano nella *Legge 7, § 4 ff. De espet. rei judic.*, e poi riprodotta nei moderni codici; e se avesse altresì disconosciuta la natura stessa del diritto elettorale; perocchè i diversi elementi che la legge stessa richiede per integrarlo, sono contingenti, e in conseguenza possono, in dati momenti, concorrere in un individuo, e, per contrario, in altri momenti possono difettare, e quindi pos-

---

(1-2) La CORTE ha premesso le seguenti considerazioni *in fatto:*

« Che il sig. Federico Rossi da Melfi, vice segretario nell'amministrazione del Fondo per il culto fu dalla corte di appello di Roma, nel 30 aprile del 1886, dichiarato colpevole di corruzione come agente principale per avere, di accordo con tale Adriano Buonamano, scrivano di detta amministrazione, compiuto mercè rimunerazione un atto ingiusto dipendente dal suo ufficio non soggetto a retribuzione col beneficio delle attenuanti già ammesse dalla sezione di accusa e condannato alla pena pecuniaria di lire 2550 e alla sospensione dai pubblici ufficj per la durata di mesi tre.

Che, procedutosi nel 1895 alla revisione delle liste elettorali, la Commissione provinciale di Basilicata, contrariamente a ciò che fatto aveva quella comunale, cancellò dalla lista politica e amministrativa di Melfi il Rossi, che indarno fece reclamo alla corte di appello di Potenza, che con sentenza del 24 aprile, pubblicata ai 4 maggio 1895, lo respinse, e poscia fece ricorso per annullamento contro la detta sentenza, perchè tal ricorso fu dichiarato inammessibile da questo Collegio con pronunziato del 16 marzo 1896.

Che la Commissione elettorale comunale di Melfi respinse la domanda del Rossi con la quale chiedeva essere iscritto nelle liste del corrente anno 1896, e la Commissione provinciale di Basilicata, addì 8 maggio 1896, rigettò a sua volta il reclamo del Rossi e pel motivo stesso addotto dalla prima Commissione, perchè cioè fino a quando non fosse annullata la sentenza di appello del 1893 doveva rimanere ferma.

Che a 2 giugno 1896 il Rossi impugnò la suddetta deliberazione; ma la corte di appello di Potenza, con sentenza 14-21 luglio, rigettò il ricorso, ed ora il Rossi ha chiesto lo annullamento di questa sentenza per due motivi ».

sono far conferire, o no, ad un cittadino il diritto all'elettorato.

Ma la denunciata sentenza, per contro, senza bandire regole generali, fece una opportuna e razionale distinzione, la quale, per quanto riguarda il fatto della causa presente, in sostanza si riduce a questo: che, proclamata da sentenza passata in giudicato la incapacità del Rossi per subita condanna penale per reato di corruzione, non avendo egli ottenuta la riabilitazione, permaneva lo stato di fatto constatato e dichiarato dal giudicato, ed in conseguenza dovevano restar fermi gli effetti del giudicato medesimo. E che questo fu il pensiero della corte di appello apparisce manifesto dacchè ella ebbe cura di esprimere che quel giudicato sarebbe venuto meno ove un qualunque ammesso rimedio giuridico ne avesse modificati gli effetti, col presentare nello interesse del Rossi un fatto nuovo che avesse eliminate le conseguenze del giudicato penale. Segue da ciò che a torto il Rossi denunzia la violazione dell'art. 1351 codice civile, perchè alla corte di appello si presentava nel 1896, così come le si era presentata nel 1895, quella stessa e medesima quistione con gli stessi e medesimi elementi di fatto riguardanti non già circostanze transitorie o requisiti che possono eventualmente acquistarsi e perdere, ma la capacità elettorale perduta per condanna penale: in fondo dalla corte di appello il Rossi sulla questione chiedeva un *bis in idem*.

Nè egli si appone quando volendo sostenere la *diversità dell'oggetto* della causa, per escludere il giudicato, dice che l'oggetto sia la *lista dell'anno*, pel quale esso Rossi chiese la iscrizione, perchè con ciò si confonde la *lista*, col *diritto all'elettorato* del quale egli chiedeva e chiede la dichiarazione.

Nè i casi di giurisprudenza pur dal ricorrente voluti addurre favoriscono la sua tesi, che anzi la contrastano, perchè, studiate attesamente, si raccoglie che essi non ammisero la esistenza della cosa giudicata, precisamente quando trattavasi di elementi, di circostanze, di requisiti che per loro natura se mancano in un anno possono acquistarsi in un altro e viceversa. Dunque deve respingersi il primo mezzo del ricorso.

Considerato che il *secondo motivo* del ricorso per contrario deve essere accolto, imperocchè Rossi in via subordinata, e ritenuta pure la esistenza del giudicato, sostenne, e ne formò uno speciale motivo del reclamo di appello (il terzo), che, in grazia della disposizione del nuovo codice penale, egli era riabilitato di ufficio, e quindi cessò ogni effetto della condanna da lui riportata nel 1886, per quanto si attiene al dritto elettorale, e la impugnata sentenza, nè con la motivazione, nè colla parte dispositiva, tenne conto alcuno del mentovato motivo di reclamo, del quale, siane poi qualunque il valore, non avrebbe potuto nè dovuto trascurare lo esame.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il primo mezzo del ricorso proposto dal sig. Ferdinando Rossi avverso la sentenza renduta dalla corte di appello di Napoli (sezione di Potenza) a 14-21 luglio 1896, accoglie invece il secondo mezzo, e in relazione ad esso annulla la sentenza, e rinvia la causa per novello esame alla corte di appello di Napoli.

Sezione civile 7 gennaio 1897, n. 7.

GHIGLIERI P. P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Saitta ed altri di Sant'Angelo di Brolo (avv. Gregoraci G.) - *Aria ed altri di Sant'Angelo di Brolo e Procuratore generale del re in Messina*

ELETTORATO: Reclamo alla corte d'appello - Termine - Parti interessate - Produzione di documenti - Notificazione della decisione impugnata.

Parti interessate, *ai sensi degli art. 32 e 48 della legge elettorale politica e di quella comunale e provinciale,*

debbono intendersi, non solo i cittadini, la cui iscrizione viene in contestazione sia per iscrizione, che per cancellazione, ma anche tutti coloro, che, valendosi del diritto del reclamo concesso ad ogni cittadino, esercitano la azione popolare; e quindi anche per costoro il termine a proporre ricorso alla corte d'appello è di dieci giorni della notificazione loro fatta della decisione della commissione elettorale provinciale.

E' inammissibile il reclamo alla corte d'appello per la cancellazione di alcuni elettori dalle liste per analfabetismo, quando il reclamante, non solo non abbia prodotto il certificato della seguita pubblicazione degli elenchi, ma non siasi neppure curato di esibire la notificazione fattagli della decisione impugnata, per così giustificare di aver proposto il reclamo nel termine di legge.

Il procedimento dei giudizj elettorali, per i principj dai quali viene informato, deve aver corso celere e spigliato; e spetta al reclamante, non solo di esibire i documenti in giustificazione del suo reclamo, ma anche l'obbligo di provare con documenti di averlo proposto nel termine utile dalla legge designato, sotto pena di sentirlo dichiarare inammissibile.

Considerato *in diritto* che col ricorso in esame si propongono due motivi di annullamento contro la denunziata sentenza.

Si assume col primo la violazione e falsa applicazione degli art. 46, 51 e 53 della legge comunale e provinciale, per avere la corte di merito dichiarato inammissibile il reclamo sul motivo, che non erasi giustificato di essersi proposto nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione degli elenchi, ritenendo di non potersi considerare come parti interessate coloro che esercitano l'azione pubblica, come essi ricorrenti.

Si sostiene poi col secondo la violazione degli stessi articoli, per avere la corte ritenuto obbligatoria per essi ricorrenti la giustificazione di essersi in termine utile proposto il reclamo.

Considerato in ordine al *primo motivo* di annullamento, di non potersi porre in dubbio di avere errato la corte di merito nel ritenere, di doversi considerare parti interessate unicamente gli elettori la cui iscrizione si contesti. Ormai è pacifica la giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che parti interessate, di cui è parola negli art. 32 e 48 della legge elettorale politica, e di quella comunale e provinciale, debbono intendersi non solo i cittadini, la cui iscrizione viene in contestazione, sia per iscrizione, che per cancellazione, ma anche tutti coloro, che valendosi del dritto del reclamo concesso ad ogni cittadino, esercitano l'azione popolare, e quindi anche per costoro il termine a proporre ricorso alla corte d'appello è di 10 giorni dalla notificazione loro fatta della decisione della commissione elettorale provinciale. La sentenza adunque della corte di Messina sotto codesto rapporto meriterebbe di esser cassata.

Se non che, la corte stessa esordiva nella parte motiva premettendo, che tre soli documenti si erano esibiti dai reclamanti, in sostegno del reclamo, e cioè: 1° copia autentica della decisione impugnata; 2° taluni atti di notorietà assunti davanti al pretore di Sant'Angelo di Brolo; e 3° certificato circa l'analfabetismo di un tal Michele Guidara.

Che da codesta constatazione di fatto della corte di merito si evince, che i reclamanti, non solo non produssero il certificato della seguita pubblicazione degli elenchi, ma ancora non curarono di esibire la notificazione loro fatta dalla decisione impugnata, per giustificare di aver proposto il loro reclamo nel termine di 10 giorni quali parti interessate.

Che dalla mancanza di qualsiasi giustificazione sulla proponibilità in termine utile del reclamo si deduce imprescendibile la conseguenza, che il reclamo da essi proposto, sia che il termine fosse di giorni 15 dalla pubblicazione degli elenchi, come ritenne la corte di merito, sia che fosse di 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, come sostengono i ricorrenti, sarebbe sempre inam-

missibile, e quindi la cassazione della sentenza denunziata non potrebbe approdare a risultamento diverso.

Ora in cotesto stato di cose, basta sostituire la ragione vera di diritto a quella errata della corte di merito per mantenere fermo il dispositivo della sentenza denunziata sulla inammissibilità del reclamo, dispositivo che è conforme alla legge.

Nè poi giova alla difesa ricorrente il sostenere, che la corte di merito nel dichiarare inammissibile il reclamo per non essersi giustificato di averlo proposto nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, sia venuto a ritenere, che il reclamo stesso fosse stato prodotto nei 10 giorni dalla notificazione della decisione ai ricorrenti. Nulla di ciò ritenne la corte, nè lo poteva, senza tener presente detta notificazione, che per constatazione della corte stessa non venne esibita.

Considerato che neppure sia fondato in diritto il *secondo motivo*. Anche per giurisprudenza di questo Supremo Collegio trovasi riconfermato, che il procedimento dei giudizj elettorali, per i principj dai quali viene informato, deve aver corso celere e spigliato; e che spetti al reclamante non non solo di esibire i documenti in giustificazione del suo reclamo, ma anche l'obbligo di provare con documenti di averlo proposto nel termine utile dalla legge designato, sotto pena di sentirlo dichiarare inammissibile.

Che per le discorse cose sia a rigettarsi il proposto ricorso.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso.

Sezioni unite 8 gennaio 1897, n. 13 (1).

GHIGLIERI P. P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Taverna (avv. CASANOVA) - *Stanga Trecco* (avv. BERETTA e PARENZO) (2)

PRESA D'ACQUA (Servitù di): Forma della bocca o edifizio derivatore - Stagione iemale - Prati coltivati a marcita - Graduale elevazionedel terreno - Modificazione delle opere di stabilimento della forma di derivazione *(Cod. civ., art. 621).*

L'art. 621 del codice civile se dà facoltà a chi vi ha interesse di far stabilire la forma della derivazione dell' acqua per colui che ha diritto di

---

(1-2) I *fatti* della causa sono riassunti come segue nella decisione della CORTE:

« Il conte Taverna e i marchesi Stanga sono utenti dalla roggia Cottica, quello superiore con 11 bocche di erogazione per i suoi vasti prati, questi per fondi inferiori. Nel 1865, volendo Taverna fare alcune innovazioni nell'uso di quelle acque, ed aprire un cavo, vi si opposero li Stanga, e le questioni furono risolute con compromesso a tre arbitri che dovessero stabilire i nuovi lavori da farsi ed in qual modo si dovesse usare di quell' acqua; e quanto alla stagione jemale si lasciarono le cose come erano state stabilite da una convenzione del 1860, cui era unita una relazione e tipo di tre ingegneri. Nel 1873 li Stanga citarono Taverna, ed allegando abuso ed eccesso dell' uso dell'acqua jemale, chiedevano che fosse inibito al Taverna di usare dell'acqua oltre quanto era necessario per la lodevole irrigazione dei suoi prati, a norma della relazione e tipo del 1860.

Furono ammesse prove e perizie ad istruttoria della causa così iniziata, ed una sentenza del tribunale passata in giudicato del 20 luglio 1885 decise non aver diritto Taverna ad usare maggior acqua di quella necessaria ad una lodevole irrigazione dei prati indicati nella relazione del 1860. In seguito a che, li Stanga proposero nuova domanda, perchè venissero regolate con forma stabile le bocche di erogazione che fino allora erano senza determinata forma, e per l'uso libero di esse, l'acqua veniva a mancare per gli utenti inferiori.

Il tribunale ordinò una perizia, perchè fossero proposti i mezzi per regolare tale uso dell'acqua jemale per le undici bocche del conte Taverna onde fossero tutelati i diritti di tutti gli utenti. Eseguitasi la perizia, il tribunale accolse le proposte dei periti, e mandò eseguirsi le opere da essi indicati. Sull' appello del Taverna, che lamentava fra l' altro che la perizia non provvedeva al caso dell' alzamento

usarne per un determinato servizio, vuole però che tale stabilimento sia fatto in modo che sia assicurato il diritto dell' utente per potere avere l'acqua necessaria a quel determinato servizio, e sia impedito l'eccesso.

Non ponendo in dubbio una delle parti in causa che l' altra abbia diritto a usare dell'acqua di una roggia nella stagione jemale per l'irrigazione dei prati coltivati a marcita, e, non negandosi che con le opere suggerite

---

del suolo dei prati coltivati a marcita e pei casi di forti geli, la corte di Milano con sentenza del luglio 1893 confermò quella del tribunale, ed aggiunse in dispositivo una riserva a favore di Taverna di dover avere una maggior quantità di acqua pel caso che forti geli ne avessero fatta nascere la necessità.

Su ricorso di Taverna la corte di cassazione di Torino, con pronuncia del 21 giugno 1894, annullò la sentenza milanese pel secondo, terzo e quarto, mezzo i primi due per omessa motivazione e pronuncia, il quarto per violazione delli articoli 621, 668 codice civile, perchè colle opere proposte dai periti ed ordinate dalla corte, in rapporto al caso d' inalzamento graduale dei prati tenuti a marcita, e nei tempi di forti geli, veniva ad essere menomato il diritto del Taverna, che non avrebbe potuto col sistema degli stramazzi proposto dai periti più avere quell'acqua che sarebbe stata necessaria per la lodevole irrigazione dei suoi prati; e censurò la corte di merito perchè per l'innalzamento graduale del livello dei prati aveva detto che fosse obbligo del Taverna di tenere i prati in modo che potessero usufruire dell' acqua secondo la forma e modo di erogazione stabiliti, e quanto al gelo si era limitato a dire che fosse riservato al Taverna all'occorrenza il diritto ad una maggior quantità di acqua, mentre in tal modo non erano rimasti tutelati i diritti del Taverna.

Ripresa la causa davanti la corte di Brescia, questa, con sentenza 29 luglio-2 agosto 1895, confermò quella di Milano. Considerò la corte che Taverna non poteva invocare il possesso quinquennale dell'uso dell'acqua, perchè dopo il 1885 non ebbe un pacifico possesso di essa circa il modo di usarne, essendovi sempre stata questione al riguardo, e non potendosi dire che ne avesse usato secondo una *determinata forma*, tale non essendo, secondo la scienza idraulica, l'uso dell'acqua a bocca libera. Senza alcuna forma speciale, non si poteva invocare l' alinea dell'art. 621 codice civile.

Indi passa la corte a fare un lungo esame della perizia giudiziale che trova giusta ed esatta nei suoi rilievi o nei criteri assunti dai periti, per venire alla finale conclusione di proporre l'apposizione delli stramazzi per regolare la erogazione delle acque a beneficio dei prati del conte Taverna; rileva gli appunti da questo fatti alle perizie, e li trova infondati. Prende poi in esame le due obbiezioni fatte a riguardo dell'alzamento dei prati per causa delle marcite e dell' influenza delle gelate, che possono impedire, a causa dell'apposizione degli stramazzi, l'erogazione dell' acqua necessaria alla lodevole irrigazione; e la corte osserva che non può apprezzare il fatto dell' innalzamento dei prati, non indicandosi a quali periodi di tempo avvenga, non avendosi nozioni circa l' entità dell' opera e delle spese occorrenti: ed in ordine ai geli si è a fronte dell'incertezza, e se avvenendo possano produrre effetti più o meno grandi, i periti non avrebbero elementi per proporre provvedimenti in proposito. Sicchè conclude non essere il caso di occuparsi di tali questioni, e solo l'esperienza potrà col tempo fornire gli elementi per prendere provvedimenti in proposito, come hanno detto i periti, e di coerenza hanno dichiarato anche i signori Stanga di essere pronti in ogni tempo ad acconsentire modifiche alle opere eseguite quando non tutelino il diritto del Taverna, locchè, dice la corte, può essere inteso anche riguardo al fatto dell'innalzamento dei prati. Quanto al carico delle spese per l'esecuzione delle opere proposte dai periti, ritiene la corte che debbano sopportarsi per metà dai contendenti, perchè, avendo Taverna intrapreso innovazione nei suoi fondi, diede motivo alli Stanga di dubitare fosse per abusare del suo diritto, che originò la presente lite. Onde divise le spese della perizia, e nulla disse in dispositivo per il costo delle opere.

Contro questa sentenza ricorre nuovamente in cassazione Taverna e la denuncia per sei mezzi, uno da esaminarsi a Sezioni Unite e gli *altri* a Sezione Semplice.

Ed il primo denuncia la nuova violazione dell'art.621 del codice civile, violazione che diede luogo alla cassazione della prima sentenza della corte di Milano, ripetuta ora dalla corte del rinvio.

E si dice: la Corte di Cassazione annullò la prima sentenza perchè, confermando la sentenza del tribunale che aveva

dalla perizia giudiziale non sia provveduto per la lodevole irrigazione dei prati nella occorrenza dei forti geli e per i prati coltivati a marcita soggetti ad una graduale elevazione del terreno, viola l'art. 621 del codice civile la sentenza, che alle lagnanze del proprietario, avente il diritto ad usare dell'acqua, perchè sia mandato ai periti di modificare le proposte opere di stabilimento della forma di derivazione, che restando come erano proposte avrebbero leso il suo diritto ed impedito di poter derivare l'acqua necessaria nella stagione jemale ad una lodevole irrigazione, non dà ascolto e rigetta la istanza del proprietario suddetto, non perchè infondata in fatto e non sorretta dalla legge, ma perchè, allo stato attuale delle cose, non si hanno dati per calcolare il graduale elevamento dei prati coltivati a marcita, e perchè le gelate sono cosa incerta, e, potendo essere più o meno gravi, non possono i periti proporre opere opportune, ritenendo dover bastare al proprietario le opere proposte nello stato attuale dei luoghi e delle cose e provvedere esse abbastanza alla lodevole irrigazione dei terreni, salvo in avvenire a chiedere e fare adottare modificazioni alle opere progettate che saranno per rendersi necessarie.

In diritto:

Osserva il Supremo Collegio che il dedotto mezzo è fondato.

La violazione dell'art. 621 del codice civile si è ripetuta nella sentenza della corte di Brescia, come erasi commessa dalla corte di Milano, la cui sentenza venne dalla Corte di Cassazione di Torino annullata. Invero l'art. 621 del codice civile, se dà facoltà a chi vi ha interesse di far stabilire la forma della derivazione dell'acqua per colui che ha diritto di usarne per un determinato servizio, vuole però che sia assicurato il diritto dell'utente, per potere avere l'acqua necessaria a quel determinato servizio, e sia impedito l'eccesso. Ora non si poneva in dubbio dai marchesi Stanga che il conte Taverna avesse diritto ad usare dell'acqua della roggia Cottica nella stagione jemale per l'irrigazione dei prati coltivati a marcita, e non si negava che con le opere suggerite dalla perizia giudiziale, mandate eseguirsi dalla denunciata sentenza, non si provvedesse per la lodevole irrigazione dei prati del Taverna nelle occorrenze dei forti geli, facili ad

mandato eseguirsi le opere suggerite dai periti per regolare la presa d'acqua dovuta al conte Taverna dalla roggia Cottica, aveva imposto una restrizione al diritto di servitù attiva che competeva al Taverna riguardo ai prati a marcita, il cui suolo è soggetto a graduale elevamento, imponendogli un aggravamento di oneri, oltre quanto poteva comportare lo scopo di impedire un eccesso di uso o un abuso dell'acqua in danno delli altri utenti; e non poteva bastare a garantire i diritti del Taverna, per riguardo ai casi di gelo, la riserva fattagli di ottenere in tali circostanze una maggiore quantità di acqua oltre quella che dalle ordinate opere veniva limitata. Ora la corte di rinvio, giudicando sulla istanza del conte Taverna perchè fosse provveduto appunto sulle due emergenze da esso dedotte, cioè pel caso di graduale elevazione di livello dei prati a marcita e pel caso di gelo, osservò che nulla di certo e definito si aveva presentemente per conoscere quali fossero gli elevamenti di terreno, e nulla si aveva per istabilire quali e quando si verificassero dei geli; e, non dovendosi oltre ritardare la definizione di quel lungo giudizio, *si limitò* a dar atto di una riserva di provvedimenti a darsi in tali future emergenze, riserva, che nella motivazione disse essere consentita dalli stessi conti Stanga, senza nemmeno farne alcun cenno in dispositivo come aveva fatto la corte di Milano. Quindi, si dice, vi è perfetta antinomia fra i motivi accolti dalla cassazione per annullare la prima sentenza e quelli spiegati dalla corte di rinvio, che in sostanza ripete li errori della sentenza cassata, mantenendo la perizia e le opere da essa proposte, che lasciano il diritto del Taverna senza garanzia esposto a nuovi litigi.

Gli altri cinque mezzi sono da esaminarsi a Sezione Semplice ».

Vedi, a pag. 12 qui seguente, la sentenza della Sezione Civile nella presente causa.

avvenire in Lombardia, e pei prati coltivati a marcita soggetti ad una graduale elevazione del terreno, d'onde le lagnanze del Taverna, perchè fosse mandato ai periti di modificare le proposte opere di stabilmento della forma di derivazione, che, restando come erano proposte, avrebbero leso il suo diritto ed impedito di poter derivare quell'acqua che era necessaria nella stagione jemale ad una lodevole irrigazione dei suoi prati. Ma la corte di rinvio non credette di accogliere le istanze del Taverna, non perchè fossero infondate in fatto e non sorrette dalla legge, ma perchè allo stato attuale delle cose non si avevano dati per calcolare quel graduale elevamento dei prati coltivati a marcita, che sarebbesi potuto in seguito verificare, e perchè le gelate erano cosa incerta; e, potendo essere più o meno gravi, non potevano i periti proporre opere opportune, e doveva bastare pel Taverna che le opere proposte nello stato attuale dei luoghi e delle cose provvedessero abbastanza alla lodevole irrigazione dei suoi terreni, salvo in avvenire a chiedere e fare addottare quelle modificazioni alle opere progettate che sarebbero per rendersi necessarie. Ma con ciò riesce evidente che, mentre non sono ragioni sufficienti quelle che si possono dire tecniche, cioè la mancanza di dati per calcolare gli elevamenti del terreno dei prati e la probabilità e intensità delle gelate, perchè bene potevasi con accurate perizie e calcoli di approssimazione superare queste difficoltà, d'altra parte se si aveva da provvedere tanto al presente che alle irrigazioni future di terreni tenuti in quel determinato modo di coltivazione, non si provvedeva alla tutela dei diritti del Taverna col riservargli la facoltà di chiedere modificazioni alle opere, che si volevano intanto far eseguire, diritti che dovevano invece essere tutelati con quelle stesse opere che si ordinarono, le quali, se ad un tempo dovevano servire per impedire l'eccesso, dovevano pure garantire intatto l'uso delle acque a chi ne fruiva nella quantità necessaria a quel determinato servizio, e non poteva rimandarsi il Taverna a fare nuove istanze in un tempo avvenire che avrebbero potuto incontrare nuove opposizioni ed ostacoli. Onde deve la Corte accogliere il dedotto mezzo e rimandare la causa per un nuovo giudizio sul punto deciso, a norma dell'art. 547 della procedura civile.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza della corte di appello di Brescia del 29 luglio-2 agosto 1895, e rinvia la causa alla corte d'appello di Parma, che provvederà a senso dell'art. 547 della procedur civile e sulle spese;

E rimette l'esame degli altri cinque mezzi del ricorso alla Sezione Semplice del Supremo Collegio.

Sezione civile 8 gennaio 1897, n. 14 (1).

GHIGLIERI P. P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. diff.)

Taverna (avv. CASANOVA) - *Stanga Trecco* (avv. BERETTA e PARENZO) (2)

PRESA D'ACQUA (Servitù di): Bocche di derivazione - Mancanza di forma determinata - Apprezzamento di fatto (*Cod. civ. art. 621*).

Non viola l'art. 621 del codice civile, ma emette un mero apprezzamento di fatto incensurabile la sentenza, che, ritenendo le bocche di derivazione libere ed indisciplinate, dichiara mancare quella forma determinata nell'uso dell'acqua voluta dalla legge per potersi applicare la seconda parte del citato art. 621.

(1-2) La CORTE, a Sezione Semplice, rigettava il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia, dei 29 luglio-2 agosto 1892.

Vedi, a pag. 9 precedente la decisione contemporanea delle Sezioni Unite in questa causa.

Sezioni unite 18 gennaio 1897, n. 41.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Pintus (avv. Poddigue) - *Comune di Sassari, Tissi e Muros* (avv. Ponzi e De Murtas)

ESAZIONE D'IMPOSTE: . Cauzione - Esecuzione - Indennizzo di danni - Esattore - Aventi causa - Giudizio di rendiconto - Incompetenza giudiziaria - Improponibilità d'azione.

a) *Nè l'esattore, nè i suoi aventi causa possono proporre davanti l'autorità giudiziaria domanda, con cui, adducendosi l'inesistenza di debito, si chiegga l'indennizzo dei danni in dipendenza dell'esecuzione promossa sulla cauzione esattoriale dai comuni consorziati, se non è prima esaurito il giudizio di resa di conti avanti la speciale giurisdizione della corte dei conti.*

b) *In tal caso l'improponibilità dell'azione si risolve in incompetenza temporanea dell'autorità giudiziaria, la quale, soltanto a conti fatti e definitivamente approvati dall'autorità competente, può con sicurezza conoscere se vi sia stato realmente un danno e per colpa di quale tra i due contraenti sia quel danno avvenuto.*

Il fu Antonio Baloco tenne l'esattoria del consorzio dei comuni di Sassari, Tissi, Muros ed Ossi per il quinquennio 1878-1882.

Nel 13 dicembre 1883 il Comune di Sassari, qual rappresentante il consorzio, trasmise al mentovato Baloco un precetto pel pagamento di lire 126711,81 che diceva dovute al consorzio da quel cessato esattore, oltre quanto spettava alla ricevitoria provinciale, il cui credito, unito a quello dei comuni, dava un totale di lire 193847,58.

Il Baloco ottenne dal prefetto di poter sostituire la data cauzione in beni stabili col deposito di obbligazioni del debito pubblico, aumentandola peraltro di lire 55000. Ciò avvenne il 20 decembre 1883.

Sotto questa medesima data il prefetto emise altri due decreti, con uno dei quali dichiarava decaduto il Baloco da ogni privilegio per la esazione dei residui, dando ai comuni il diritto di esigerli per proprio conto, mentre con l'altro ordinava la vendita delle cartelle date in cauzione. Tale vendita però non fu eseguita.

Nel 10 febbraio 1885 i cauzionanti del Baloco signori Pintus e Salis-Solinas protestarono con atto d'usciere contro il prefetto e contro il sindaco di Sassari per tenere responsabili i comuni consorziati di tutti i danni e perdite che potessero verificarsi nella esazione dei residui, e si opposero inoltre alla vendita della data cauzione sino a che non fosse avvenuta la liquidazione dei detti residui.

Successivamente anche l'ex-esattore Baloco fece notificare al sindaco di Sassari simile protesta, al seguito della quale furono intraprese delle pratiche amministrative che non approdarono a nulla.

Compiuta l'esazione dei residui l'ex-esattore rimaneva sempre in debito, e fu quindi venduta la cauzione.

Avendo il Baloco ceduto ogni suo diritto al cav. Maurizio Pintus uno dei suoi cauzionari, questi, a mezzo del suo procuratore generale ad negotia, ragioniere Luigi Panosetti, con citazione del 1 dicembre 1892, chiamò in giudizio avanti il tribunale di Sassari i quattro comuni consorziati, e negando ogni suo debito verso di questi ultimi, e dicendosi anzi creditore di alcuni di essi, dedusse di avere risentiti gravi danni per effetto della dichiarata sua decadenza dai privilegi esattoriali, e chiese quindi la condanna dei convenuti comuni al risarcimento di tali danni.

I comuni di Sassari, di Tissi e di Muros, comparsi al giudizio, eccepirono la incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della proposta domanda, devoluta per sua natura all'autorità amministrativa, e il tribunale di Sassari, facendo diritto a tale eccezione, con sentenza del 18 luglio 1894, dichiarò la propria incompetenza.

Il Pintus si gravò di tal sentenza avanti la corte d'appello di Cagliari, la quale, con altra sentenza del 9-21 marzo 1895, riformò la pronunzia di primo grado, e in riparazione della medesima, dichiarò inammessibile la domanda spiegata coll'atto del 1 dicembre 1892, e condannò l'attore in tutte le spese.

Con tempestivo ricorso del 7 agosto 1895 il cav. Pintus ha denunziato la suindicata sentenza di appello, e ne chiede l'annullamento per quest'unico mezzo. « Eccesso di potere e viola- « zione degli art. 517 n. 3, 4 e 6 del « codice di procedura civile, e 493 dello « stesso codice, in relazione agli arti- « coli 73, 18 e 86 della legge 20 aprile « 1871 sulla riscossione delle imposte; « 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 sul « contenzioso amministrativo; e 1151 « del codice civile ». Perchè il solo capo di contestazione discusso e risoluto dal tribunale era quello della competenza o incompetenza dell'autorità giudiziaria; ed essendo questo l'unico tema del giudizio di appello, doveva la corte tenere presente l'art. 493 del codice di procedura civile, il quale dispone, che quando in prima istanza si è pronunziato soltanto sulla competenza, anche in appello si pronunzia unicamente su questa. Invece la denunziata sentenza, nel tempo che ha riconosciuto fondato l'appello e competente l'autorità giudiziaria a conoscere della proposta domanda per risarcimento di danni, si è creduta autorizzata a prendere cognizione della domanda medesima; ha poi confuso la dichiarazione generica al diritto ai danni con la liquidazione di questi; e in base alla sola considerazione che i danni lamentati dal Pintus non erano accertati, per non essere ancora avvenuta la resa dei conti e l'approvazione di questi per parte della competente autorità amministrativa, ha dichiarato inammissibile l'avanzata domanda.

Diritto:

Considerato che le osservazioni e i rilievi che hanno condotto l'impugnata sentenza a pronunziare la riforma del giudicato di primo grado, e a dichiarare, in riparazione del medesimo, l'inammessibilità della proposta domanda per risarcimento di danni, si possono riassumere nelle seguenti proposizioni.

Male il tribunale, in materia di risarcimento di danni per effetto di un atto amministrativo, ha ritenuto incompetente l'autorità giudiziaria, perchè ciò è in contraddizione coll'art. 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, e nella specie anche coll'art. 73 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Il tribunale avrebbe potuto trovare non pienamente giustificata la domanda per la mancanza della resa del conto avanti il potere amministrativo: ma in tal caso doveva dirla inammessibile, e non dichiararsi incompetente, perchè le lesioni al patrimonio materiale e morale di un cittadino vanno sempre giudicate e riparate dall'autorità giudiziaria.

Nella specie più corretta maniera di decidere era quella di dichiarare inammessibile la spiegata domanda, perchè, per poter parlare di danni risentiti dall'ex-esattore, converrebbe che fosse accertato il nessun debito di lui verso i comuni consorziati. Ma ciò non è, perchè la corte dei conti non ha assodato la sua posizione contabile, e di conseguenza la sua domanda non può ammettersi. Si discutano i conti dall'autorità competente a farlo, e dal risultato che se ne otterrà verrà fuori, o meno, il diritto ai danni interessi oggi preposteramente domandato, non essendo il potere giudiziario competente a regolare i conti medesimi. Il tribunale di primo grado ha errato nel principio, e la sua sentenza va quindi riparata.

Considerato che dal complesso di queste osservazioni e di questi rilievi dei giudici del merito risulta con la massima chiarezza che l'unica ragione di decidere della impugnata sentenza fu dai detti giudici desunta dalla circostanza del non ancora esaurito giudizio di resa di conto avanti la speciale giurisdizione della corte dei conti; poichè se non è prima accertato, mediante tal giudizio, che la gestione dell'esattore Baloco è stata definitivamente liquidata e per parte del Ba-

loco medesimo, o degli aventi causa da lui, il relativo contratto di appalto è stato scrupolosamente eseguito, nè allo stesso Baloco, nè ai suoi aventi causa può essere concessa apertura di bocca per reclamare pretesi danni dipendenti dal fatto della causa appellante, ossia dal fatto della pubblica amministrazione, che è l'altra parte contraente.

Considerato che questo essendo il vero concetto espresso dalla denunziata sentenza, riesce agevole il convincersi che non hanno alcun fondamento le accuse a lei mosse di omessa pronunzia e di eccesso di potere, con violazione degli articoli 493 e 517 n. 3 e 6 del codice di procedura civile; poichè non è punto vero che i giudici di secondo grado abbiano trascurato di pronunziare sulla eccezione d'incompetenza proposta con formale incidente e risoluta separatamente dal merito con la sentenza di primo grado.

La verità è che la impugnata sentenza, sotto la formula non troppo esatta della inammessibilità della sperimentata azione per risarcimento di danni, ha inteso riconoscere e sanzionare la improponibilità dell'azione medesima fino a che il resultato finale della tenuta gestione non sia stato accertato avanti la competente autorità amministrativa, e la speciale giurisdizione della corte dei conti sia stata completamente esaurita. E ciò la sentenza ha sanzionato rettamente, perchè la suindicata improponibilità di azione si risolve sempre in una incompetenza temporanea dell'autorità giudiziaria, la quale soltanto a conti fatti e definitivamente approvati dall'autorità competente può con sicurezza conoscere se vi sia stato realmente un danno, e per colpa di quale, tra i due contraenti, sia quel danno avvenuto.

Il proposto ricorso deve essere pertanto rigettato.

Per questi motivi:

La Corte, pronunziando a Sezioni Unite;

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile, e la legge del 31 marzo 1877 n. 3761;

Rigetta il suindicato ricorso.

Sezioni unite 26 febbraio 1897, n. 143.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Società Italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo (avv. CRAVERA) - *Vaglini* (avv. BERARDI)

FERROVIA (Trasporto di viaggiatori per): Viaggiatori - Danni - Colpa della società - Vettura corrispondente alle condizioni del piano stradale - Competenza giudiziaria.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria la domanda di risarcimento di danni promossa contro la società delle ferrovie dal passeggero, che, durante il viaggio, essendosi spinto al di fuori del vagone, abbia urtato colla testa contro il muro del vicino cavalcavia, ove l'indennizzo sia fondato sulla colpa della società, per avere essa posto in uso sulla linea, su cui avvenne l'infortunio, una vettura non corrispondente alle condizioni del piano stradale, senza corredare la vettura medesima di apposito avviso, che mettesse in avvertenza i passeggeri del pericolo a cui si sarebbero esposti con lo sporgersi troppo dalla finestra (1).

Ad escludere in tal caso la competenza giudiziaria non rileva che da parte del danneggiato sia contestato alla società ferroviaria che la distanza dal muro del cavalcavia delle rotaie sia minore di quella prescritta dalla legge sui lavori pubblici e dai vigenti regolamenti ferroviarj; come nulla rileva che la vettura, nella quale viaggiava il danneggiato, sia stata regolarmente approvata dalla competente autorità amministrativa (2).

Considerato in *diritto* che la corte d'appello di Milano nella denunziata sentenza, partendo dal concetto che l'obbligo della ricorrente Società al ri-

(1-2) Confronta la sentenza dei 15 dicembre 1894 in causa *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo* c. *Battaglia* (V. questa RACCOLTA: 1894, Civ., II, 411, in nota).

sarcimento dei danni reclamati dal Vaglini non può dipendere che da un fatto colposo, ha preso a rilevare che l'ora nominato Vaglini desume la colpa dalle seguenti tre circostanze: 1° Che il cavalcavia, contro il quale urtò col capo, non è alla distanza dalle rotaie voluta dalla legge; 2° che su quel tronco di via aveva essa Società introdotto delle vetture di maggiori dimensioni di quelle già in uso; 3° e che la detta Società non si era curata di porre in avvertenza i passeggeri di non affacciarsi e sporgersi dai finestrini della vettura in vicinanza del cavalcavia situato presso la stazione della Rotta.

Osserva poi la sentenza medesima, che, di rincontro, la convenuta società ha attribuito la capata del Vaglini nel muro del cavalcavia all' imprudenza dello stesso Vaglini, il quale, in vicinanza a quel cavalcavia, sapendo che il treno diretto su cui si trovava sarebbe passato dalla stazione della Rotta senza fermarsi, non solo si affacciò al finestrino del vagone, ma si sparse in fuori con la persona, o busto che voglia dirsi, per poter gettare, siccome gettò, sul marciapiede della stazione, una lettera, diretta ad un tal Sevi, trattenendosi inoltre in quella pericolosa posizione per osservare se la lettera veniva raccolta dalla persona a cui l' aveva gettata.

E, dopo aver fatto risaltare, che unico oggetto dell'avvenuta contestazione quello era di definire se l'evento dannoso lamentato dal Vaglini dovesse attribuirsi al fatto colposo della Società di avere posto in opera in quella linea delle vetture di dimensioni straordinarie non corrispondenti a quelle del piano stradale, o piuttosto dal fatto colposa dello stesso Vaglini di essersi soverchiamente esposto con la persona fuori della vettura onde procurarsi la comodità di gettare la sua lettera sul marciapiede e comunicare con persona ivi esistente, passa a discorrere dei mezzi di prova proposti da ambedue le parti a sostegno del rispettivo loro assunto, e riconoscendoli idonei a porre in essere le diverse circostanze dalle quali dovrà risultare la colpa dell'uno o dell'altro contraente, ne autorizza lo esperimento.

Considerato che, questo essendo l'unico tema della causa presente, risulta di tutta evidenza che la causa stessa, tanto rispetto alla cosa domandata, quanto rispetto alla ragione del domandare, interessa esclusivamente la competenza dell'autorità giudiziaria. Infatti, l'interessa sotto l'aspetto della cosa domandata, perchè l'attore Vaglini altro non chiede che una somma a titolo di risarcimento di danni. E la interessa pure sotto l'aspetto della ragione o causa del domandare, perchè l'attore sunnominato allegò a fondamento della sua domanda una pretesa colpa contrattuale risultante da un fatto complesso della Società, in parte positivo e in parte negativo, dal fatto cioè di aver posto in uso in quella linea una vettura di dimensioni non corrispondenti alle condizioni del piano stradale, senza corredare la vettura medesima di apposito avviso, che mettesse in avvertenza i passeggeri del pericolo a cui si sarebbero esposti con lo sporgersi di troppo dalle finestre. Nulla rileva che per parte del Vaglini sia stato contestato alla Società, che la distanza del muro del cavalcavia dalle rotaie è minore di quella prescritta dalla legge sui lavori pubblici e dai vigenti regolamenti ferroviarj; come nulla rileva che la vettura nella quale viaggiava il Vaglini sia stata regolarmente approvata dalla competente autorità amministrativa; poichè tanto la distanza dell'opera d'arte dalle rotaie, quanto le maggiori dimensioni della vettura, sono in sostanza allegate dal Vaglini come circostanze di fatto concorrenti a dimostrare l'obbligazione contrattuale della Società, nella sua qualità di esercente una impresa di trasporto, di rendere avvertiti i passeggeri da lei trasportati dei pericoli a cui possono trovarsi esposti in grazia dei mezzi di trasporto a loro offerti. Gli atti amministrativi che collaudarono la linea ferroviaria Pisa-Firenze, costruita, come è notorio, tanti anni avanti l'emanazione della legge sui lavori pubblici 20 marzo

1865, e che hanno approvato la vettura in cui viaggiava il Vaglini, in realtà nella causa presente sono fuori di contestazione, e non sono in alcun modo presi di mira dall'attore, il quale si limita ad obbiettare al suo contraente una pretesa negligenza nel l'esecuzione del contratto di trasporto tra di essi stipulato.

Considerato che, per il chiaro disposto dell'art. 5 della legge sui conflitti di attribuzione 31 marzo 1877 n. 3761, la cognizione degli altri motivi di omessa pronunzia e mancata motivazione, proposti dalla Società col suo ricorso del 26 febbraio 1896, diretto alla corte di cassazione sedente in Torino, è riservata alla detta Cassazione, alla quale per ciò devono essere rinviati gli atti della causa.

Per questi motivi:

Veduti pure gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

La Corte di Cassazione sedente in Roma, pronunziando a Sezioni Unite;

Dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della causa di risarcimento di danni promossa da Egisto Vaglini contro la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo;

Riserva la pronunzia sulle spese alla sentenza definitiva sull'interposto ricorso della Società;

E ordina che gli atti della causa siano rinviati alla corte di cassazione sedente in Torino.

Sezioni unite 10 febbraio 1897, n. 102 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE A. G.

(concl. conf.)

Mistretta ed altri di Alcamo (avv. Somma e Cuccia) - *Comune di Alcamo* (2)

IMPIEGATI DAZIARJ: Scioglimento del corpo - Ragioni disciplinari - Licenziamento - Provvedimento amministrativo - Impugnativa - Incompetenza giudiziaria.

Sciolto per ragioni disciplinari il corpo degli impiegati daziarj di un comune, non può dagli impiegati licenziati impugnarsi davanti all'autorità giudiziaria il merito del provvedimento amministrativo che li esclude dal servizio.

(1-2) Precede nella sentenza il seguente riassunto dei *fatti* della causa:

« Per deliberazione del 14 settembre 1895, il regio commissario del comune di Alcamo, per gravi motivi disciplinari, che avean recato danno alla percezione dei dazj comunali, sciolse il corpo degli impiegati daziarj, incitando chiunque volesse entrare in quel corpo a farne domanda. Licenziati per tal modo in massa gli antichi impiegati, con successiva deliberazione del 21 settembre 1895 procedette alle nuove nomine in via di esperimento, giovandosi in parte del personale già esistente, e lasciandone fuori un'altra parte. Con quest'ultima deliberazione revocava espressamente una deliberazione della giunta municipale del 26 aprile 1895, ratificata dal disciolto consiglio agli 8 maggio 1895, in virtù della quale gli individui del corpo disciolto in linea provvisoria erano stati nominati sino al 31 dicembre 1895.

Le deliberazioni del regio commissario furono debitamente pubblicate, vistate dal sottoprefetto ed approvate dalla giunta provinciale amministrativa in sede di tutela.

Nel 13 ottobre 1895, gli esclusi si rivolsero in via contenziosa alla giunta provinciale amministrativa di Trapani, esponendo, che, senza avere essi commessa mancanza alcuna, il regio commissario li avea capricciosamente licenziati con atto del 21 settembre. Chiedevano perciò la revoca di quel provvedimento e la riammissione in servizio. Soggiungevano però che in ogni caso, avendo essi avuta la nomina dal consiglio comunale duratura sino al 31 dicembre 1895, avean diritto al pagamento dello stipendio sino a quel giorno, anche quando il comune non li avesse riammessi in servizio.

Il regio commissario osservò che senza dubbio il comune per ragioni disciplinari avea diritto di sciogliere il corpo daziario, e, sebbene tale atto fosse d'impero, e perciò non soggetto al sindacato della giunta provinciale amministrativa, in linea contenziosa, pure non intendeva

Osserva che la domanda fatta dagli impiegati daziarj contiene due capi: l'uno, principale, riguardante il merito dell'atto amministrativo col quale fu pronunciato lo scioglimento, e mediante il quale furono essi esclusi dal servizio con·la successiva deliberazione del commissario; l'altro capo non sta da sè, ma è conseguenziale e dipendente dal primo, in quanto che per esso si domanda il pagamento dello stipendio, presupponendo la ingiustizia del licenziamento, che forma oggetto del primo capo. La materia in contesa, adunque, sta tutta nel primo capo; l'esame quindi della competenza deve innanzi tutto sul medesimo versare.

Osserva che ai termini dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sono deferite all'autorità giudiziaria quelle controversie nelle quali si faccia quistione di un diritto civile o politico, che si pretenda leso da un atto amministrativo; però, sotto la denominazione di *diritto civile*, non vanno compresi che quei diritti perfetti di ragion privata o individuale, non modificabili per alcun riguardo dal potere pubblico nello svolgimento delle sue facoltà esecutive.

Osserva che la nomina agli impieghi pubblici non è un contratto puro e semplice di locazione d'opera, che costituisce un diritto patrimoniale privato secondo le norme del codice civile, poichè nel fatto della nomina ad un impiego pubblico si esplica per parte del potere un rapporto d'imperio di esclusiva ragione di diritto pubblico amministrativo; ond'è che nella soggetta materia è inconcusso il principio della revocabilità per parte del potere pubblico, come è indiscutibile la facoltà del nominato di svincolarsi da ogni obbligo mediante rinuncia. Evidentemente adunque manca nel fatto della nomina quel vincolo giuridico di ragion privata, che, creandosi col mutuo consenso, non può sciogliersi che col comune dissenso; ed all'inverso, essendo le nomine agli impieghi un fatto di pubblico interesse, lascia il vincolo che avea sotto la potestà del potere pubblico, e però non attribuisce al nominato che un puro interesse, governabile esclusivamente secondo le leggi amministrative.

Osserva che tuttociò non toglie che la facoltà di revocare possa essere vincolata da leggi speciali. Difatti l'art. 111 della legge comunale e provinciale, riconoscendo nel n. 2 il diritto dei comuni di nominare e revocare i loro impiegati, fa salve in ogni caso le disposizioni delle leggi speciali; però nel caso in esame non solo non esiste legge o regolamento speciale, che restringa la facoltà del comune, ma trattasi di revocare una nomina, fatta *jure imperii*, per ragioni disciplinari, le quali farebbero eccezione anche ad una regola d'incensurabilità, ove esistesse, salvi bensì i modi e le forme determinati dalla legge in tali casi.

Posta in tali termini la questione, se sfugge dalla competenza giudiziaria, rientra naturalmente in quella della giunta provinciale amministrativa, a norma del n. 12 dell'art. 1 della legge 1 maggio 1890, che, sottraendo la materia alla competenza gerarchica, attribuì al giudice del contenzioso amministrativo l'esame in merito dei licenziamenti degli impiegati, o delle loro punizioni disciplinari. Nella specie la quistione sollevata dai reclamanti era quella di sapere se sussistevano buone ragioni di licenziamento; spetta adunque alla giunta provinciale amministrativa di Trapani di esaminare, a norma delle leggi amministrative, se ed in quanto possa essere censurato il fatto di che si dolgono i reclamanti.

---

sfuggire la discussione circa la giustizia del provvedimento, e all'uopo presentava i documenti che giustificavano la misura dello scioglimento. In quanto poi alla domanda per il pagamento dello stipendio, osservò che, come azione di risarcimento di preteso danno, rientrava nella competenza dell'autorità giudiziaria.

In vista della elevata quistione d'incompetenza, la giunta provinciale amministrativa ha rimesso gli atti a questa Corte di Cassazione ».

Osserva in fine che della competenza circa il secondo capo della domanda non occorre che si occupi la Cassazione, se pria non sarà risoluta la quistione principale dalla quale essa dipende.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite;

Dichiara di competenza dell'autorità amministrativa la controversia sollevata dai sopraddetti impiegati, intorno al provvedimento amministrativo che li escluse dal servizio.

Sezione civile 18 febbraio 1897, n. 120 (1).

PUCCIONI P. ff. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.).

Demanio dello Stato: Ricevitore del registro e bollo in Amendolara (avv. er. GENOVESI) -

Cappellania del Rosario in Montegiordano (avv. SANTOMARTINO) (2)

SVINCOLO (Tassa di): Prescrizione quinquennale - Termine - Decorrenza - Necessità della liquidazione (*Legge 3 luglio 1870, n. 5723*).

Negli svincoli delle cappellanie e beneficj ai termini della legge 3 luglio 1870 n. 5723 la prescrizione quinquennale della relativa tassa non può, in mancanza di domanda, cominciare a correre se non dalla liquidazione fatta d'ufficio dal ricevitore demaniale, anche nel caso in cui i beni dotalizj trovinsi presso colui che allo svincolo ha diritto.

In diritto:

Attesochè la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema ha fermata la massima che, in senso di soppressione di beneficj semplici e cappellanie, e di svincolo dei beni che ne costituiscono la dote in pro dei patroni, la prescrizione dell'azione dell'Amministrazione, per domandare in giudizio la relativa tassa, non incomincia a decorrere dal giorno della pubblicazione del decreto 17 febbraio 1861, nè da quello della legge 3 luglio 1870, che al ricordato decreto, nell'art. 2, diè piena esecuzione.

E questa massima fu illustrata considerando che, a differenza della tassa di trasferimento per successione aperta, quella di cui si discorre non è altrimenti dovuta che sotto la condizione che lo svincolo sia avvenuto, ed il passaggio, condizione per esigere la tassa del 30 per 100, sia veramente seguito. E si soggiunge che, essendo lo svincolo stesso sottoposto al pagamento della tassa, art. 2 della ricordata legge, prima che questo pagamento non si fosse avverato, almeno nella prima rata, non era potuta incominciare a decorrere contro l'Amministrazione la prescrizione quinquennale, sino a quando non si sia

---

(1-2) La CORTE espone come segue i *fatti* della causa:

« Era investito della cappellania del SS. Rosario della Chiesa madre dello Sale di Montegiordano, in quel di Oriolo, il sacerdote P. Andrea Giambra, il quale, giusta le tavole di fondazione, ne era altresì il patrono passivo. La denuncia dei beni dotalizj fu fatta il 24 dicembre 1867, e l'investito Giambra, con istrumenti 24 novembre 1872 e 11 febbraio 1883, donava la proprietà dell'immobile denominato Cardone, dotalizio della cappellania, ai suoi nipoti. Con atto 18 febbraio 1888 fu fatta ingiunzione al Giambra di pagare lire 1792, come prima rata della tassa di svincolo dei beni della suddetta cappellania, ed il precetto fu più tardi notificato, il 26 ottobre 1890, allo stesso Giambra e agli altri interessati.

I precettati si opposero, mettendo innanzi molte ragioni di merito, ma codeste ragioni furono respinte; se non che gli opponenti opposero altresì l'eccezione di prescrizione dell'azione a riscuotere la tassa.

La corte con la sentenza impugnata ha discusso questa eccezione, conside-

verificata la condizione, art. 2020 codice civile.

Qualche incertezza in verità si riscontra, consultando i responsi di questo Collegio, nel determinare il *dies a quo* della prescrizione, escluso il giorno dell'attuazione della legge di soppressione; se, cioè, dal giorno del pagamento della prima rata della tassa, o da quello della domanda di svincolo, o, dove manchi questa domanda, dal giorno della liquidazione della tassa fatta di ufficio.

Ma, poichè questo Supremo Collegio non ha ragione di rifiutare la massima fondamentale già stabilita, e la sentenza invece le si è opposta, dichiarando che la prescrizione di cui si discorre è incominciata a decorrere dal 3 luglio 1870, è il caso di accogliere il ricorso dell'Amministrazione.

Nè mette conto arrestarsi alla considerazione che, nella fattispecie, non era da domandare lo svincolo, perchè i beni erano nel possesso dell'investito e patrono insieme, conciossiacchè di fronte al pensiero che prevalse nella giurisprudenza, che il diritto cioè di esigere la tassa sia diritto condizionato al pagamento parziale di essa, o, quanto meno, alla volontà manifestata di conseguire col fatto la proprietà dei beni del beneficio, è indifferente che il possesso di essi si trovi, o non si trovi presso colui che ha diritto allo svincolo.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa per novello esame alla corte d'appello di Trani, che provvederà pure per le spese di cassazione.

Sezioni unite 1 aprile 1897, n. 217.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Golfarelli, esattore di Rocca S. Casciano (avv. BERTI) - *Fantacci*

ESAZIONE DI IMPOSTE: Esecuzione mobiliare privilegiata - Sospensione - Ordinanza del prefetto - Separazione dei mobili pignorati - Comproprietario della cosa pignorata - Condebitore dell'imposta - Nullità del pignoramento - Incompetenza giudiziaria.

---

rando che essendo il Giambra patrono ed investito, divenne comproprietario dei beni della cappellania per effetto delle disposizioni dell'art. 5 ultimo comma della legge 15 agosto 1867 e 3 della legge 3 luglio 1870. Che perciò essendosi consolidata la proprietà con l'usufrutto per ministero di legge, dovrà dalle epoche indicate agire l'Amministrazione per la riscossione della tassa, essendosi in quello estinto l'usufrutto.

Ma l'Amministrazione invece nemmeno dopo il 1870 curò questa riscossione, e nemmeno se ne diede carico dopo il primo istrumento del novembre 1872, nel quale il Giambra dispose di parte dei beni dotalizj della cappellania, sicchè si era verificata la prescrizione degli anni 5 dell'art. 123 della legge di registro, a contare da quando la tassa stessa divenne esigibile; tassa di svincolo, che non è se non la doppia tassa di successione fra estranei.

Per queste ragioni la corte dichiarava estinta l'azione del demanio.

L'Amministrazione ricorre per violazione dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1870 n. 5723, e 2120 codice civile.

La corte ha errato ammettendo che prima dell'avvenuta liquidazione possa incominciare a decorrere il termine per la prescrizione. Ha errato perchè, se per l'art. 2 della legge 3 luglio 1870 la condizione dello svincolo è il pagamento della tassa, e questo suppone la liquiquidazione, bisogna necessariamente ammettere che, fino a quando la liquidazione della tassa non è seguita, non può cominciare a decorrere la prescrizione quinquennale, in applicazione del principio dell'art. 2120 codice civile, secondo cui pei diritti condizionati non corre sino a quando non siasi verificata la condizione.

Nella specie poi la liquidazione della tassa avvenne, siccome ritenne la corte di Catanzaro nella sentenza che fu cassata nel novembre 1887, onde all'epoca dell'ingiunzione 18 febbraio 1888 non era decorso il termine per la prescrizione ».

L'esecuzione mobiliare privilegiata introdotta sull'istanza dell'esattore, finchè è in corso, può esser sospesa soltanto in forza di ordinanza motivata del prefetto; e la sola azione che può essere esperimentata avanti l'autorità giudiziaria mentre sono in corso gli atti di esecuzione mobiliare e prima che tali atti siano compiuti è quella per la separazione di tutti o parte dei mobili pignorati, che può essere esperita da chiunque, essendo estraneo al debito pel quale fu eseguito il pignoramento, pretende avere diritto di proprietà o altro diritto reale sui mobili stessi.

L'art. 72 della legge 20 aprile 1871 non è soltanto applicabile nei rapporti tra esattore e contribuente iscritto nei ruoli, ma concede a chiunque che si creda gravato dagli atti dell'esattore la facoltà di ricorrere al prefetto; e solamente il terzo estraneo al debito dell'imposta è esente dalla regola solve et repete.

E' incompetente l'autorità giudiziaria a provvedere sulla dimanda di chi, essendo comproprietario della cosa pignorata e condebitore dell'imposta, chiede dichiararsi la nullità del pignoramento per il doppio motivo di non essere stato a suo riguardo preceduto dalla notificazione del precetto, e di essere in parte caduto sopra immobili per destinazione.

Considerato in *diritto* che in relazione alla eccepita incompetenza dell'autorità giudiziaria l'impugnata sentenza ha preso ad osservare, che le disposizioni della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, di che nell'art. 72, si riferiscono alla relazione fra contribuente inscritto nei ruoli ed esattore, e non già a quelli di un terzo non iscritto, contro del quale, non avendo un titolo esecutivo, non può iniziare atti di coazione per il pagamento di una qualsiasi imposta; mentre l'articolo 5 della succitata legge ingiunge all'esattore di riscuotere le imposte dirette erariali in conformità dei ruoli a lui consegnati. L'appellato Golfarelli (continua a dire la sentenza) non scorgendo nel suo ruolo il nome dell'appellante Zenobia Fantacci, mal si comprende come siasi indotto ad agire contro di lei, e come adesso voglia far ricorso alla incompetenza della autorità giudiziaria, perchè non torna ozioso ripetere come la Fantacci, nella specie, non sia un contribuente moroso, non essendosi a suo riguardo ottemperato per parte dell'esattore a quanto prescrivono gli art. 25 e 31 della legge 20 aprile 1871.

Considerato che questi rilievi della denunziata sentenza rivelano da se stessi come la sentenza medesima non abbia ricordato che l'esecuzione mobiliare privilegiata introdotta all'istanza dell'esattore, finchè è in corso, può essere sospesa soltanto in forza di ordinanza motivata del prefetto, perchè l'esecuzione medesima si svolge sempre sotto l'influenza della regola del solve et repete; e unicamente per moderare il rigore di questa regola l'art. 72 della legge ammette il ricorso al prefetto, concedendo tal facoltà a chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore.

Considerato che la sola azione che può essere esperimentata avanti l'autorità giudiziaria, mentre sono in corso gli atti di esecuzione mobiliare e prima che tali atti siano compiuti, è quella per la separazione di tutti o parte i mobili pignorati; azione che è espressamente contemplata dall'art. 6 d. della citata legge 20 aprile 1871, e può essere sempre messa in movimento nel modo tracciato dall'art. 647 del codice di procedura civile, da chiunque, essendo estraneo al debito pel quale furono pignorati, pretende avere diritto di proprietà o altro diritto reale sui mobili antedetti.

Considerato che la signora Fantacci con la sua opposizione al pignoramento fatto eseguire dall'esattore Golfarelli, non intese esercitare e non esercitò certamente la suindicata azione in separazione; poichè oltre a non essersi uniformato al disposto del citato articolo 647 del codice di rito, espressamente dichiarò di far valere le sue ragioni di condominio sui mobili e semoventi pignorati, all'unico scopo di far pronunziare la nullità del pignoramento per il doppio motivo che non era stato preceduto a suo riguardo

dalla notificazione del precetto, ed era in parte caduto sopra immobili per destinazione.

Considerato che l'impugnata sentenza ha in conclusione riconosciuto che l'azione promossa dalla signora Fantacci non era un'azione per separazione, ma sibbene un'azione di nullità per vizio di forma; poichè è scesa a ritenere la competenza dell'autorità giudiziaria unicamente perchè la signora Fantacci, per quanto comproprietaria delle cose pignorate, ed anche condebitrice dell'imposta fondiaria reclamata dall'esattore, non figurava nel ruolo a questi consegnato, e non poteva qualificarsi come debitrice morosa, non avendo ricevuto nè la cartella, nè il precetto a pagamento.

Considerato che la circostanza che la comproprietaria e condebitrice Zenobia Fantacci non figura nel ruolo dato in esazione al Golfarelli, non vale a giustificare la risoluzione data dall'impugnata sentenza alla questione di competenza; imperocchè non è punto vero che la disposizione dell'art. 72 della legge speciale sia applicabile soltanto nei rapporti fra esattore e contribuente iscritto nel ruolo. L'articolo suddetto usa una locuzione generica quando concede la facoltà di ricorrere al prefetto a chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore. E dal rapporto dell'articolo medesimo con quelli segnati coi numeri 63 e 73, chiaro emerge che l'unica distinzione di persone che possa farsi in ordine all'articolo suddetto, quella è tra contribuente e terzo estraneo al debito dell'imposta; poichè soltanto quest'ultimo ha ragione e diritto di ritenersi esente dalla regola del solve et repete.

Considerato che la violazione del citato art. 72 risulta pertanto di tanta evidenza da non aver bisogno di ulteriore dimostrazione; poichè la signora Zenobia Fantacci, come condebitrice dell'imposta per la quale si era agito, non potendo sperimentare l'azione in separazione, doveva di necessità rivolgersi, onde ottenere la sospensione della esecuzione, all'autorità amministrativa, e nullamente si è diretta all'autorità giudiziaria, la quale fino dal primo grado di giudizio ne avrebbe dovuto riconoscere e dichiarare la propria incompetenza.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione sedente in Roma,

Pronunziando a Sezioni Unite;

Vedute le leggi 20 aprile 1871 e 31 marzo 1877, non che gli art. 542 e seguenti del codice di procedura civile;

Dichiara l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della opposizione proposta dalla signora Zenobia Fantacci;

E, conseguentemente, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza del tribunale civile di Rocca San Casciano del 22 febbraio 1896.

Sezione civile 13 gennaio 1897, n. 28 (1).

GHIGLIERI P. P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Bellofatto - Boccieri ed altri (2)

ELETTORATO: Ricorso per cassazione - Copia della sentenza rilasciata dal segretario comunale - Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso per cassazione in materia elettorale quando ad esso sia stata unita copia della sentenza della corte di appello, rilasciata dal segretario comunale e dichiarata conforme all'estratto depositato nell'ufficio comunale.

(1-2) La Corte dichiarava inammissibile il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Napoli, dei 29 luglio - 5 agosto 1896.

Sezioni unite 15 gennaio 1897, n. 36 (1).

GHIGLIERI P. P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Consorzio di manutenzione delle opere di bonifica del I circondario di Ferrara (avv. CHIMIRRI, BALDINI, MASSOLI, SANTUCCI e BACCHELLI) - *Società per la bonifica dei terreni Ferraresi* (avv. VILLA, ZANARDELLI e ANSELMI) *ed altri* (2)

BONIFICA (Opere di): - Consorzio - Manutenzione delle opere - Azione *de in rem verso* **contro i proprietarj interessati - Competenza giudiziaria - Provvedimenti amministrativi - Cosa giudicata.**

E' di competenza dell'autorità giudiziaria la domanda proposta dalla società assuntrice ed esecutrice di opere di bonifica contro il consorzio degli interessati costituito in seguito per la manutenzione delle opere stesse, quando tale domanda non è diretta a modificare la cerchia e lo scopo del consorzio, ma solo ad ottenere, ad opere eseguite, un compenso in relazione all'arricchimento dalla società arrecata ai possidenti colla bonifica, in base al principio nemo locupletari debet cum alterius iactura.

Tale domanda è improponibile contro il consorzio, costituito all' unico scopo della manutenzione delle opere di bonifica, e deve essere proposta contro i singoli proprietarj interessati;

(1-2) La CORTE ritiene il seguente *fatto:*

« Con legge 6 luglio 1875 furono dichiarate di pubblica utilità le opere di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario di Ferrara, da eseguirsi a cura e spese della Società anonima autorizzata con regio decreto del 22 dicembre 1872, secondo i due progetti dell'ingegnere Biondini, 22 dicembre 1872 e 21 dicembre 1874, e sotto la osservanza delle condizioni contenute nell'atto disciplinare 29 maggio 1874.

Le opere di bonificamento, di cui nel primo progetto, dovevano compiersi nel giro di quattro anni, e lo furono effettivamente pel 14 ottobre 1880.

Se non che, iniziata la esecuzione dei lavori nel 2 giugno 1876, la Società delle bonifiche sporse domanda alla prefettura di Ferrara, con la quale, invocando l'art. 108 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, faceva istanza per la formazione di un consorzio fra gl'interessati *ad oggetto di compiere le opere* dei progetti approvati dal governo, di mantenerle e conservarle al loro utile scopo.

Gl'interessati però all' uopo convocati deliberarono di respingere la formazione del consorzio, ritenendo che la esecuzione di quelle opere costituendo una speculazione nell'interesse della Società cui erasi addossata l'opera, non potesse questa ricorrere ad altri enti per chiamarli a parte dei suoi rischi.

Tale opposizione fu riconosciuta giusta dal consiglio provinciale di Ferrara e dal ministro dei lavori pubblici con decreto del 22 febbraio 1878; ed il ricorso al re contro lo stesso veniva respinto con altro decreto 23 novembre 1879. Con detti decreti si ritenne, che tutto al più la Società avrebbe potuto, a bonifica compiuta, e quando realmente fosse sussistito il beneficio del prosciugamento dei terreni non appartenenti alla Società stessa, promuovere un consorzio fra i proprietarj per farli concorrere al mantenimento delle opere.

Di codesta riserva avvalendosi la Società, a bonifica compiuta, chiese ed ottenne la costituzione di un consorzio coattivo di manutenzione con effetto retroattivo al 14 ottobre 1880.

Costituitosi il consorzio dei proprietarj all'unico effetto della manutenzione delle opere, la Società delle bonifiche, con atti 5 e 6 aprile 1887, convenne in via formale davanti al tribunale di Ferrara il Consorzio di manutenzione in rappresentanza dei proprietarj dei terreni di cui è composto, nello persone dei componenti in allora il consiglio di amministrazione sig. Monti avv. Cesare, Gulinelli conte Giovanni, Navarra Severino, Mantovani Guelfo, Bonetti Luigi, Fiori Augusto, Gagnani Giulio, Pasquali dottor Antonio, Mari avv. Antonino, quasi tutti anche in proprio e quali proprietarj di fondi nel perimetro degli ettari 51675 bonificati, a chiese la condanna del Consorzio stesso, o in difetto dei convenuti sopra designati, ciascuno di questi per quota ed in ragione dei terreni bonificati:

1.° A rifonderle le spese sostenute per la bonifica, come dai conti, in capitale ed interessi dal giorno dell'inizio dell'opera all'effettivo pagamento;

2.° In linea subordinata a pagarle le

ma non trova però essa ostacolo nella regiudicata costituita dai provvedimenti amministrativi, coi quali sia stata respinta la richiesta della società assuntrice dell'opera, per la formazione del consorzio fra gl'interessati all'oggetto di concorrere alle opere di bonifica.

Considerato *in dritto*, che il Consorzio davanti la corte d'appello di Bologna sostenne che all'azione proposta in giudizio dalla Società della bonifica del Ferrarese ostavano tre perentorie eccezioni: e, cioè, la incompetenza dell'autorità giudiziaria, la regiudicata nascente dalle pronunzie amministrative, e la improponibilità dell'azione nei rapporti di un consorzio di manutenzione. Respinte codeste eccezioni dalla corte di merito, il Consorzio stesso le vien riproponendo col *primo motivo* del suo ricorso.

Che, compendiandosi codesto motivo in tre distinte eccezioni, è opportuno disaminarle partitamente. E tale esame dovrà farsi dalle Sezioni Unite, imperocchè alla eccezione d'incompetenza sono strettamente connesse le altre due sulla regiudicata e sulla improponibilità dell'azione.

Che, in quanto alla dedotta incompetenza dell'autorità giudiziaria, sia opportuno premettere sotto qual profilo giuridico la si vien proponendo. Si sostiene dai ricorrenti la incompetenza dell'autorità giudiziaria, poichè si dice che questa, costringendo il Consorzio di manutenzione ad assumere le spese d'impianto della bonifica, verrebbe a modificare la cerchia del Consorzio stesso, attribuzione questa di spettanza dell'autorità amministrativa.

Che a vagliare la sussistenza o meno del motivo su cui si vien fondando l'eccezione anzidetta sia opportuno qui rilevare quale sia l'azione proposta e quale il suo fondamento ed obbiettivo. Messo fuori del mondo giuridico della causa, pel giudicato costituitosi sul rigetto, il primo e secondo capo della domanda della Società, non rimase che il solo terzo capo, su cui oggi si fonda la contestazione attuale.

Con lo stesso la Società medesima domandò la condanna del Consorzio di manutenzione, o dei singoli proprietarj convenuti in proprio, all'ammontare della plus-valenza, dei maggiori effettivi vantaggi, che i beni ascritti ed appartenenti al Consorzio vennero ad ottenere dalle opere fatte dalla Società in dipendenza della legge del 1875.

In altri termini, la Società si fece a sperimentare *l'actio de in rem verso,* oggetto della quale era un compenso in relazione al lucro da lei arrecato ai possidenti con la bonifica compiuta a tutte sue esclusive spese; e codesta azione venne basando sul principio del diritto comune del *nemo locupletari debet cum alterius iactura.* E' questa unicamente la domanda

---

spese necessarie ed utili erogate nell'opera di bonifica ed a vantaggio dei beni compresi nel Consorzio;

3.° O, quanto meno, a corrisponderle l'ammontare della plus-valenza e dei maggiori effettivi vantaggi conseguiti da tali beni per le opere della Società, da determinarsi con perizia;

4.° In via più subordinata ancora e nei rapporti del solo Consorzio chiese la condanna al pagamento delle spese, fabbriche, macchine, canali e quanto altro si dovesse dare in consegna.

Chiese in ultimo in confronto al solo Consorzio dichiararsi lo stesso tenuto al pagamento delle spese di manutenzione dal 14 ottobre 1880 al giorno della citazione stessa.

La causa ebbe per le spese di manutenzione e per le spese d'impianto due distinte fasi.

Per le prime, dopo varie sentenze con cui furono liquidate le spese effettive sostenute dalla Società, il giudizio ebbe termine con sentenza della corte d'appello di Roma in sede di rinvio del 24 aprile 1893, con cui fu inoltre liquidato un correspettivo per l'uso delle opere di bonifica fatte dal 14 ottobre al 14 maggio 1887, e ne fu condannato il Consorzio al pagamento una agl'interessi. Si astenne la corte, quanto alle spese giudiziali di prima e seconda istanza, da ogni pronunzia, per non essere in quella sede chiamate ad intervenire le parti tutte, che nella quistione delle spese erano interessate.

che forma il soggetto dell'attuale contestazione.

Che, codesti accenni premessi sull'indole giuridica e sul fondamento della domanda, sorge opportuna una prima osservazione ed è questa: che della proposta eccezione d'incompetenza si può discutere sol perchè piacque alla corte di merito di ritenere esperibili le proposte domande contro del Consorzio di manutenzione e non già contro i singoli possidenti, perocchè solo in questo caso si può sostenere, e quì a poco si vedrà con quanto fondamento, che con la domanda proposta si viene a modificare la cerchia del Consorzio stesso. Se invece la domanda, che era proposta in forma alternativa, di condannare o il Consorzio o i singoli convenuti in proprio fosse stata accolta contro costoro, come avrebbe dovuto fare la corte, per quello che in seguito sarà detto, in tal caso viene a mancare di fondamento l'eccezione proposta, poichè sfuma il pretesto di volersi modificare la cerchia del Consorzio.

Ma, anche volendo esaminare la quistione nei rapporti del Consorzio di manutenzione, neppure sussiste la dedotta incompetenza dell'autorità giudiziaria, poichè è inesatto che con la domanda proposta si voglia modificare la cerchia del Consorzio. Tale modificazione potrebbe avvenire o per domanda espressa, quando si fosse chiesta la costituzione di un nuovo consorzio, o almeno la modifica di quello già esistente, o per domanda implicita quando da un consorzio di manutenzione si pretendessero le spese d'impianto. Ma, quando invece la Società si limita a chiedere esclusivamente un compenso in relazione allo arricchimento da lei arrecato ai possidenti con la bonifica, in tal caso si potrà unicamente discutere, se tale compenso sia dovuto dal Consorzio di manutenzione, o pure dai singoli possidenti, ma la competenza sarà sempre dell'autorità giudiziaria.

E codesta competenza s' impone dall'indole giuridica dell'azione proposta; imperocchè, se la Società proponendo l'*actio de in rem verso* esperiva un vero e proprio suo diritto civile, basato sopra il principio di ragione privata del *nemo locupletari debet cum alterius iactura*, la quistione viene scolpitamente decisa dall'art. 2 della legge 10 marzo 1865 allegato E, in cui è detto *di esser devoluto all'autorità giudiziaria il conoscere delle materie in cui si faccia quistione di un dritto civile*. Adunque non è fondata in diritto la eccezione d'incompetenza.

Che le cose fin qui dette sull'indole e fondamento giuridico della domanda proposta ne spianano la via per confutare l'altra eccezione della *regiudicata*, che la difesa ricorrente dice scaturire dai provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Con detti provvedimenti fu respinta la domanda della Società per la formazione di un consorzio fra gl'interessati, all'oggetto di concorrere alla spe-

Per le spese d'impianto, poi, il tribunale di Ferrara con sentenza 18 febbraio - 1 marzo 1893, pur respingendo talune eccezioni pregiudiziali proposte dal Consorzio convenuto, giudicando in merito, mandò assolti ed il Consorzio ed i possidenti *uti singuli* dalla domanda attrice e sospese ogni pronunzia sulle spese.

Da tale sentenza interpose appello principale la Società delle bonifiche, ed appello incidente il Consorzio per i capi concernenti il rigetto delle sue eccezioni pregiudiziali e la pronunzia sulle spese.

La corte d'appello di Bologna con la sentenza denunziata del 22 giugno - 13 luglio 1895, respingendo l'appello del Consorzio ed accogliendo in parte quello della Società delle bonifiche, dichiarò tenuto il Consorzio di manutenzione a corrispondere alla Società lo ammontare della plusvalenza o dei maggiori effettivi vantaggi derivati dalla bonifica ai terreni ad essa ascritti, ordinò una perizia per accertarne l'importo, e provvide sulle spese fin qui occorse, comprese quelle su cui la corte di Roma in sede di rinvio avea riservato di provvedere.

Codesta sentenza vien denunziata per cassazione dal Consorzio per sette motivi di annullamento.

Ed anche la Società della bonifica produce ricorso subordinato all'accoglimento di quello del Consorzio, per parziale annullamento ».

sa delle opere di bonifica approvate dal governo, domanda che includeva in sè non solo il concorso alle spese ma anche l'alea e i rischi dell'opera stessa di bonifica. Fu codesto il *tantum iudicatum* dei provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Che, definita l'orbita in cui si circoscrissero i provvedimenti anzidetti, sarà facile il vedere, come la regiudicata scatente dai medesimi non possa in alcuna guisa ostacolare l'azione promossa per mancanza dell'*eadem res* e dell' *eadem causa petendi*. In allora la domanda della Società era diretta alla costituzione di un consorzio ad oggetto di concorrere alle spese della bonifica, includendosi in codesto concorso l'accollo dei rischi, fondando tale sua domanda sugli art. 108 e seguenti della legge sui lavori pubblici. Ora trattasi invece di una domanda limitata a chiedere un compenso in relazione all'arricchimento da lei arrecato ai possidenti della bonifica compiuta a tutte sue esclusive spese e rischio fondato sopra disposizione del dritto privato. Adunque la regiudicata amministrativa, per diversità e della cosa domandata e della causa su cui venne la domanda fondata, non può essere di ostacolo all'azione di cui è oggetto l'attuale contestazione.

Che la terza eccezione, che col detto primo mezzo di annullamento si vien proponendo dal Consorzio ricorrente si è quella della improponibilità, o meglio della inammessibilità dell'azione, poichè il disaminare se una determinata domanda sia esperibile contro una persona giuridica piuttosto che contro singoli, o viceversa, si traduce in quistione d'inammessibilità di azione.

E codesta eccezione si vien sostenendo dal Consorzio con assumersi che, circonscrivendosi le sua costituzione ad un consorzio di manutenzione delle opere di bonifica, non potrebbe rispondere di obbligazioni che sono fuori dell'orbita della sua capacità giuridica.

La corte d'appello giudicò ammessibile l'azione *de in rem verso* contro del Consorzio di manutenzione, ritenendo che i consorzj di bonifica sono associazioni di beni; che l'obbligo della rifusione della plus-valenza, o dei maggiori effettivi vantaggi conseguiti dai beni per le opere di bonifica, verso chi di ragione, fosse *un onere reale dei fondi;* e che, essendo codesti fondi stati bonificati con una sola opera complessa *per modum unius*, i fondi erano con siffatta afficienza passati a far parte del Consorzio di manutenzione. Ed a codesta ragione di dritto la corte ne aggiungeva altra di opportunità, quella cioè che, se si avessero ad esperire dalla Banca azioni individuali, ne potrebbero avvenire conseguenze turbatrici dall' economia e dell'amministrazione del Consorzio.

Che per le deduzioni testè riferite la quistione, che si proponeva all'esame della corte di merito, era in tema se l' *actio de in rem verso* con cui si chiedeva il pagamento della plus-valenza o dei maggiori effettivi vantaggi conseguiti dai fondi per l'opera di bonifica, fosse esperibile contro il Consorzio di manutenzione o invece contro i singoli proprietarj pur convenuti in giudizio.

Che basta enunciare codesta quistione per iscorgere come la corte di merito, nel ritenere esperibile l'azione contro del Consorzio, abbia smarrita la dritta via. Le persone dette giuridiche o persone morali, essendo una creazione della legge, non esistono che per un obbiettivo determinato, e la loro capacità giuridica è ristretta allo scopo cui la persona giuridica è diretta, fuori del quale non hanno più esistenza. Il consorzio, qual'ente per creazione di legge, ha un' orbita di attività giuridica circoscritta dall'oggetto e dallo scopo di sua esistenza, qual'è quello della manutenzione delle opere di bonifica, per guisa che esso per tanto è capace di dritti e di obbligazioni, per quanto e quelli e queste, originando dallo scopo anzidetto, non esorbitano dalla sfera di sua esistenza.

Che, ammesso pure come ritenne la corte di merito, che il consorzio sia un'associazione di fondi e che sia insito ai fondi stessi l'onere della plus valenza quale obbligo reale, ciò nulla può aggiungere o togliere al concetto di dritto, che la sfera d'azione del consorzio resti sempre limitata e circoscrit-

ta dallo scopo e dalla legge di sua costituzione.

Onde è, che quando i proprietari debbano concorrere a spese di manutenzione delle opere di bonifica per l'esistenza del consorzio di manutenzione, l'obbligazione diventa consorziale, e di essa dovrà rispondere il consorzio. Ma, quando invece trattasi di obbligazione affatto diversa, come quella della rifusione dei maggiori vantaggi conseguiti dai fondi bonificati, uscendo codesta obbligazione dalla sfera di attività giuridica del consorzio di manutenzione, la stessa costituisce pure un obbligo reale anzichè personale, il che è discutibile, non può essere esperibile che unicamente contro dei singoli proprietarj.

La corte adunque, ritenendo esperibile l'azione *de in rem verso* contro del Consorzio di manutenzione violava le leggi di organizzazione del Consorzio stesso, che ne circoscrivono la sfera di attività giuridica alla sola manutenzione, violazione denunziata col proposto ricorso.

Nè a salvare la denunziata sentenza dalla incorsa violazione giovi far ricorso alle ragioni di opportunità invocate dalla corte di merito. A parte che in una quistione di dritto non vale invocare ragioni di opportunità, quando sia erroneo il principio di diritto premesso alla sua definizione; nella specie la corte di merito nell'invocare quelle ragioni di opportunità obbliava che, dichiarando esperibile l'azione *de rem verso* contro del Consorzio, venne a togliere ai singoli, che erano e sono i legittimi contraddittori della domanda proposta, la opportunità di proporre contro della stessa le ragioni ed eccezioni peculiari, che possono assistere i diversi proprietari dei fondi per far respingere o per lo meno diminuire gli effetti della domanda proposta.

Che, riassumendo sulle discorse cose, debbasi rigettare la prima e la seconda parte del primo mezzo di annullamento riferibili alle eccezioni d'incompetenza e della regiudicata. Va respinta la prima parte, la eccezione d'incompetenza, non solo per la ragione che la domanda si fondi sopra rapporti di dritto privato, ma ancora perchè, ritenuto di essere esperibile la domanda stessa contro dei singoli proprietari, viene a mancare persino quel pretesto su cui la eccezione stessa si fondava, cioè che con la domanda proposta si veniva a modificare la cerchia del Consorzio. Va pur respinta la seconda parte, la regiudicata, per diversità della cosa e della causa su cui la domanda fondavasi. Devesi invece accogliere la terza parte del detto primo mezzo di annullamento relativa alla dichiarata ammessibilità della domanda contro del Consorzio, e non già contro dei singoli ed in relazione alla stessa annullarsi la denunziata sentenza, dichiarandosi assorbiti gli altri mezzi che riguardano il merito del contendere.

Che, annullandosi la sentenza per avere la corte di merito dichiarata ammessibile la domanda per rifusione dei maggiori vantaggi contro del Consorzio di manutenzione, anzichè contro dei singoli, devesi disaminare il ricorso della Società della bonifica. E tale esame dev'essere fatto anche dalle Sezioni Unite per essere detto ricorso condizionato e subordinato alla terza parte del primo motivo di annullamento del ricorso del Consorzio, cioè in dipendenza alla improponibilità della domanda contro del Consorzio.

La corte di merito, nel condannare il Consorzio al pagamento della plus-valenza in rappresentanza di tutti i proprietarj, compresi naturalmente quelli chiamati in causa, considerò che con la condanna contro del Consorzio veniva meno la ragione di un'azione individuale contro i proprietari medesimi *uti singuli*, e quindi confermò, in rapporto ai singoli, la sentenza del tribunale che li aveva mandati assolti da tutte le singole domande.

Ora, accogliendosi il ricorso del Consorzio per non potersi esperire contro di lui la domanda proposta, e cassandosi per codesto motivo la sentenza denunziata, debbesi considerare coinvolto in codesto annullamento il capo con cui furono assolti i singoli chiamati in causa, onde si possa l'attuale giudizio iniziato con

domanda in forma alternativa proseguire, non contro del Consorzio, ma dei singoli proprietari già citati in causa.

Che, cassandasi la sentenza, debbasi ordinare la restituzione dei depositi.

Che ogni provvedimento sulle spese di cassazione sia opportuno rinviarlo alla corte di rinvio.

Per tali motivi:

La Corte, a Sezioni Unite;

Cassa, per la parte terza del primo motivo di annullamento del ricorso del Consorzio, riferibile all'eccezione d'inamessibilità dell'azione, e per i due motivi di annullamento del ricorso della Società, la denunziata sentenza; e, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso del Consorzio, rinvia la causa alla corte d'appello di Roma per novello esame.

Sezioni unite 11 marzo 1897, n. 179 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Ministero dei lavori pubblici (avv. er. CAFARO) - *Tramontano* (2)

ACQUE PUBBLICHE: Torrente demaniale - Opere fatte nell'alveo - Compatibilità col regime delle acque pubbliche - Incompetenza giudiziaria - Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

E' incompetente l'autorità giudiziaria a decidere se le opere fatte da un privato in una zona dell'alveo di un torrente demaniale siano, oppur no, compatibili col buon regime delle acque pubbliche.

Ai termini del n. 7 dell'art. 25

(1-2) I *fatti* della causa sono ritenuti come segue dalla CORTE:

« Ritenuto che nel 30 aprile 1892 il prefetto di Salerno, accertato che il signor Tramontano aveva usurpato una zona dell'alveo del torrente Corbara, della lunghezza di metri 117, 50 e larga metri 13, 40, che questa zona aveva cinto di una siepe di salici e pioppi, ed il suolo aveva posto a coltura di fagiuoli ed altre piante fruttifere, ai termini dell'art. 378 della legge sui lavori pubblici, gl'ingiunse di rimettere le cose al pristino stato fra quindici giorni, diversamente si sarebbe provveduto d'ufficio a sue spese e danno.

Il Tramontano ricorse in via gerarchica contro quella ordinanza, assumendo che il terreno che si credeva usurpato, era di sua esclusiva proprietà, ma il prefetto, accertato che la zona anzidetta formava parte del letto di un torrente pubblico, respinse il reclamo. Uguale sorte ebbe, per le medesime ragioni, altro ricorso al re fatto dal Tramontano, che fu respinto, previo parere del Consiglio di Stato e quello dei lavori pubblici, con regio decreto del 12 dicembre 1893.

Nel gennaio 1894 il Tramontano si rivolse all'autorità giudiziaria, riproducendo la medesima questione di proprietà, e quindi chiese fosse dichiarato, che il suolo ove scorre il torrente fa parte del limitrofo suo fondo Boccarezza, e che questo sia solamente soggetto alla servitù di scolo delle acque dei fondi soprastanti. Soggiungeva che la coltura da lui fatta sull'alveo di sua proprietà, non impediva il libero esercizio della servitù e quindi chiedeva che fosse ingiunto all'amministrazione demaniale, di non molestarlo nell'esercizio del suo diritto di proprietà.

Il tribunale di Salerno, osservato che la questione della causa consisteva nel sapere a chi spettasse la proprietà del letto del torrente, ordinò una perizia, per accertare se il torrente fosse di demanio pubblico, oppur no, e nella negativa, se l'occupazione di parte del suolo ove doveano scorrere le acque, offendesse l'esercizio della servitù.

Il perito accertò in modo non dubbio che il torrente Corbara appartiene al pubblico demanio, disse quindi che non occorreva occuparsi del secondo quesito; ciò malgrado, per rispondere ai rilievi fatti dal Tramontano, soggiunse che adattando al torrente le formule matematiche stabilite pei fiumi e canali sistemati e perenni, potevasi con approssimazione affermare, che la riduzione del letto del fiume nell' accertata misura non avrebbe impedito il libero corso delle acque.

In base a questa perizia, messa a riscontro con le disposizioni di legge, il tribunale riconobbe che il torrente Corbara

della legge 2 giugno 1889, spetta alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato il decidere in merito sopra le contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche a norma della prima parte dell'art. 124 della legge sulle opere pubbliche.

Osserva che la quistione dibattutasi nella causa e nella quale solamente era competente l'autorità giudiziaria, stava nel sapere se il Tramontano avesse fatte le piantagioni sul suo suolo, come aveva assunto, o sul suolo demaniale, poichè l'esame circa la servitù di scolo, e quindi sulla innocuità delle fatte piantagioni supponeva risoluta la quistione della proprietà dell'alveo a prò del Tramontano; essendo evidente che i precetti giuridici circa le servitù, invocati dal Tramontano in suo prò, esulavano nel modo il più assoluto, allorquando si accertava che il preteso fondo serviente era di spettanza del pubblico demanio. Or avendo la corte di appello giudicato che il torrente e quindi il suo alveo spettano al pubblico demanio, non le restava che ordinare la restituzione delle cose al pristino stato, come aveva fatto il tribunale, riconoscendo espressamente la legittimità al relativo ordine dato dal prefetto con la ordinanza del 30 aprile 1892. La impugnata sentenza adunque, nella parte in cui aggiunse a quella del tribunale la disposizione relativa alle piantagioni fatte dal Tramontano nella zona dell'alveo in contesa, sta evidentemente in contrasto con l'altra parte nella quale fu riconosciuta la demanialità del torrente e del suo letto, e quindi della zona di questo che il Tramontano aveva usurpato e posta a coltura. Ed in vero, applicando semplicemente le disposizioni del codice civile, a norma dell'art. 450 avrebbe dovuto la corte ordinare la restituzione delle cose al pristino stato, an-

---

fosse di pubblico demanio, e quindi proprietà pubblica, e non mai di spettanza del Tramontano il letto del medesimo. Osservato poi che il possesso avutone da quest'ultimo non poteva indurre a veruna giuridica conseguenza, respingeva le domande del Tramontano, dichiarando che non ordinava la restituzione delle cose al pristino stato, perchè ciò era stato ordinato dal prefetto in virtù dei suoi poteri.

In appello il Tramontano ripropose le medesime domande che aveva svolte in prima istanza, però in linea subordinata aggiunse che egli aveva posseduto da oltre trent'anni la zona dell' alveo in contesa, e che il suo possesso non avea impedito il libero corso delle acque; ma il demanio oppugnò specialmente quest'ultima domanda, rilevando che essendo il torrente demaniale, non era di competenza dell'autorità giudiziaria il decidere se le opere fatte dal Tramontano sull'alveo fossero oppur no compatibili col buon regime delle acque pubbliche, spettando tal materia *jure jmperii* al governo, a norma della legge sui lavori pubblici.

La corte di appello di Napoli dapprima confermò pienamente la sentenza dei primi giudici circa la demanialità del torrente Corbara, aggiungendo che era stato già pubblicato, a norma di legge, lo elenco che comprendeva tra le acque pubbliche quelle del Corbara. Intorno al lungo possesso vantato dal Tramontano nella subordinata domanda, osservò che il suolo pubblico non è prescrittibile. Se non che, soggiunse che ben potevasi accogliere la domanda del Tramontano di osservare le piantagioni da lui fatte nella zona dell'alveo in contesa, essendo queste compatibili col buon regime delle acque pubbliche; sicchè aggiungeva alla sentenza dei primi giudici la dichiarazione, che il Tramontano, a riscontro dell'ordinanza del prefetto del 30 aprile 1892, avesse diritto di conservare nello stato in cui trovavansi le spiepi e le piantagioni descritte nella perizia giudiziale.

Quest'ultima parte della sentenza è stata impugnata dal Ministero:

1.° Per incompetenza, non spettando all'autorità giudiziaria il giudicare dei provvedimenti dati dall'autorità amministrativa *jure imperii*, circa il regime delle acque pubbliche;

2.° Per contraddizione, violazione del quasi-contratto giudiziario, ed assoluta mancanza di motivi, sia sulla quistione di competenza che sul merito dello emesso provvedimento ».

zichè disporre la conservazione delle piantagioni fatte in sprezzo dei diritti del proprietario del suolo.

Osserva che la corte di appello trascese a far l'opposto, perchè la controversia interessava non che il diritto di proprietà del demanio pubblico, ma più direttamente il buon regime dell'acque pubbliche, e però affrontò la questione sotto quest'ultimo aspetto, ed affermando semplicemente che le piantagioni fatte dal Tramontano non recavano nocumento al buon regime delle acque pubbliche, decise che costui avesse diritto di conservarle, tuttochè poste sul suolo demaniale.

Osserva che così giudicando la corte di appello di Napoli dimenticò che a norma dell'art. 124 della legge sui lavori pubblici, in rapporto cogli art. 91, 165, 168, 378 della medesima legge, compete esclusivamente all'autorità amministrativa il provvedere al buon regime delle acque pubbliche, sulle quali insieme al diritto di proprietà pubblica, ha quello d'impero, che la faculta ad ordinare di sua autorità la rimozione di tutto quello che possa esser fatto dai privati nell'alveo dei fiumi a nocumento del buon regime delle acque pubbliche. Può bene avvenire, come accadde nella specie, che l'autorità giudiziaria sia competente per decidere, se un corso d'acqua, non compreso negli elenchi voluti dalla legge, sia, oppur no, di ragione pubblica, ma allorquando sia ammessa la demanialità delle acque, e quindi rimosso il dubbio se il provvedimento amministrativo cada su cosa di ragione pubblica, non può l'autorità giudiziaria riesaminare il provvedimento medesimo nel suo merito, sol perchè contro esso insorga un semplice interesse privato. Sotto questo aspetto provvede la legge del 2 giugno 1889 che nel n. 7 dell'art. 25 attribuisce alla quarta sezione del Consiglio di Stato il decidere *in merito sopra le contestazioni circa i provvedimenti pel buon regime delle acque pubbliche, ai termini della prima parte dell'art. 124 sulle opere pubbliche.* Ciò nella specie dimostra autenticamente la incompetenza del potere giudiziario.

Che per le cose anzidette non occorre discutere delle altre mende rilevate nel secondo motivo del ricorso, dovendo la sentenza essere cassata senza rinvio, ai termini dell'art. 544 codice procedura civile, per ragione d'incompetenza, nella sola parte in cui la corte di appello aggiunse la dichiarativa alla sentenza del tribunale.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;

accogliendo il primo motivo del ricorso, e senza fare esame del secondo, per incompetenza cassa la sentenza della corte di appello di Napoli sopra indicata, nella sola parte in cui dichiarò che il Tramontano abbia diritto di conservare quanto dal prefetto gli fu ingiunto di rimuovere con l'ordinanza del 30 aprile 1892.

Sezione civile 8 febbraio 1897, n. 81.

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Rossi (avv. DANESI) - *Eleuteri* (avv. GREGORACI F. e AGUGLIA)

TASSA - REGISTRO (Incompetenza pretoria per): Somma antistata per registrazione di contratto - Restituzione - Controversia tra privati - Incompetenza del pretore.

Cessa la competenza del pretore sull'azione tra privati per la restituzione di somma antistata per la registrazione di un contratto, quando per le eccezioni del convenuto sia il pretore chiamato a trattare una quistione importante interpetrazione di legge di tassa, sebbene tale quistione sia agitata, non tra l' amministrazione finanziaria e il contribuente, ma tra privato e privato.

Attesochè, sebbene sulle prime l'azione promossa dal Rossi fosse di semplice restituzione di somma anticipata per registrare un contratto, e di responsabilità civile per danni cagionati a causa dello inadempimento di un mandato, azione che pel suo valore rientrava nei limiti della competenza del pretore, nondimeno la natura e la indole delle eccezioni proposte alterava i limiti della competenza medesima, perchè invitava il pretore a trattare una quistione che importava la interpretazione di una legge di tassa, sebbene tal quistione si agitasse non tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, ma tra privato e privato. Per giudicare se al Rossi spettasse il chiesto rimborso tanto della penalità, quanto dei danni, il pretore doveva necessariamente interpretare la legge sulle tasse di registro 13 settembre 1874 (art. 73 n. 5 e 90) e decidere chi fosse obbligato principalmente a pagare una tassa, e se legalmente fu percetta una penalità, che assumevasi non fosse dovuta. Or questo Supremo Collegio con molti suoi pronunciati, 19 agosto 1887, *Roi* c. *Cerchi*; 30 aprile 1895, *Comune di Loro Piceno* c. *Giri;* 18 aprile 1896, *Silvestri* c. *Ricci* Sezioni Unite, mettendo a riscontro gli art. 71 e 84 codice di procedura civile con l'art. 6 legge 20 marzo 1865 allegato E e l'art. 133 legge 13 settembre 1874, ha proclamato il principio che sieno sottratti alla competenza del pretore, non solo l'esame del diritto di imporre ma altresì tutte le altre quistioni le quali richieggano l'esame delle leggi a quel diritto riferentisi, sia che la quistione verta tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, sia che si agiti esclusivamente tra privato e privato, tanto per ottenerne il rimborso, quanto per esser risarcito dei danni in caso di ritardato pagamento.

E' supremo interesse dello stato che le questioni di imposta, sia che si agitino tra la pubblica amministrazione ed il contribuente, sia che vertano tra privato e privato, vengano discusse e decise dal magistrato collegiale. Ed importa del pari che al magistrato stesso sieno devolute le controversie intorno alla interpretazione delle leggi d'imposta; interpretazione che spiega vitale influenza sul sistema della riscossione dei tributi.

E sebbene le parti non avessero dedotta tale questione di competenza, nè il pretore ed il tribunale l'avessero elevata di ufficio, debba ora ciò fare questo Supremo Collegio, trattandosi di violazione delle regole di competenza per ragione di materia. Articolo 187 codice procedura civile.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza del tribunale di Teramo 19-22 febbraio 1896.

Rinvia la causa innanzi il tribunale medesimo come giudice di primo grado.

Sezione civile 28 gennaio 1897, n. 58.

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Barberini (avv. Zoppi) - *Comune di Masio* (avv. Elia e Rossi Alb.)

MEDICO CONDOTTO: Locazione di opera - Tacita riconduzione - Concorso per la condotta medica - Deliberazione comunale - Impugnativa - Lesione di diritto - Competenza giudiziaria.

E' di competenza dell' autorità giudiziaria, non della giunta provinciale amministrativa in via contenziosa, il conoscere della domanda del medico condotto, che, adducendo di essersi, per tacita riconduzione, rinnovato il contratto di locazione d'opera interceduto col comune, impugni la deliberazione comunale che abbia bandito il concorso per la condotta medica, in quanto tale atto offende il suo diritto civile derivante dalla tacita riconduzione.

Il dottor Barberini fu nominato medico condotto del Comune di Masio per la durata di due anni, che scad-

dero il 15 maggio 1895. Spirato quel termine, il sindaco spedì il mandato di pagamento della rata di stipendio a tutto il 15 maggio 1895 con la clausola: « saldo stipendio per fine di servizio », e questo notificò al Barberini il successivo 25 maggio. D'altra parte il sindaco propose al consiglio comunale la nomina del medico condotto, essendo rimasto vuoto quel posto per la scadenza del termine; ed il consiglio, con deliberazione del 23 maggio 1895, deliberò di bandire il concorso.

Nel 30 settembre 1895 il dottor Barberini produsse ricorso alla giunta provinciale amministrativa di Alessandria in sede contenziosa, impugnando la deliberazione che aveva bandito il concorso, e fondando la sua pretesa su questa sola ragione, che, sebbene la sua nomina fosse stata a termine, pure a lui non era stato comunicato verun atto di licenza pria del 15 maggio 1895, e che perciò, a norma dell'art. 1592 del codice civile, aveva avuto luogo la tacita riconduzione della locazione di opera, la quale doveva perciò ancora durare almeno per un altro anno.

Il Comune eccepì la incompetenza dell'autorità amministrativa, e quindi la giunta provinciale amministrativa, sospendendo la sua decisione, ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema di Cassazione.

Sostiene il Barberini che, trattandosi nella specie d'impugnazione di una deliberazione del consiglio comunale relativa ad un servizio pubblico, quale è quello sanitario, la competenza sia dell'autorità amministrativa in linea contenziosa, malgrado che per risolvere la questione bisogni applicare determinate regole del codice civile.

All'inverso il Comune osserva che nella specie di nient'altro si tratti che di una pretesa lesione di un diritto puramente civile, materia devoluta all'autorità giudiziaria.

La Corte ha osservato, che a norma degli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, che abolì il contenzioso amministrativo, sono devolute all'autorità giudiziaria tutte le materie nelle quali si faccia quistione di un diritto civile o politico, ancorchè vi sia interessata la pubblica amministrazione, ed abbia dato provvedimenti l'autorità amministrativa. Solamente fu limitato il potere dell'autorità del giudice ordinario a riconoscere se ed in quanto l'atto dell'autorità amministrativa abbia leso il diritto privato, salvo alla medesima il modificare o revocare l'atto suo, *in seguito* alla decisione dell'autorità giudiziaria.

Le posteriori leggi del 1 maggio 1890 sull'ordinamento della giustizia amministrativa, e del 2 giugno 1889 sulla istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato con giurisdizione contenziosa amministrativa, non abrogarono nè modificarono quanto nella legge del 1865 fu sancito; anzi, riconfermandone il principio, istituirono una giurisdizione contenziosa amministrativa, per tutte quelle materie nelle quali non fosse quistione della lesione di un diritto civile o politico, ma d'interessi che si pretendessero lesi da qualche atto del potere amministrativo, riguardo ai quali in precedenza non competeva che il ricorso in via gerarchica sòlamente. E sta in ciò il pregio delle nuove leggi, che giustamente furono dette di progresso, cioè di avere elevato a potenza di azione giudiziaria amministrativa, contro il potere amministrativo, ciò che dopo la legge abolitiva del 1865 era rimasto abbandonato ad un semplice esame del medesimo potere amministrativo, mediante piati in via gerarchica.

Da ciò il fondamentale ed ormai ovvio principio che sia a ravvisarsi la competenza giudiziaria ove l' atto od il fatto del potere pubblico, salvo che non si tratti di atti d'imperio, sia messo in controversia perchè abbia leso un diritto civile, rimanendo solo alla competenza contenziosa amministrativa, secondo le norme dettate nelle anzidette leggi, tutto ciò che abbia potuto ledere gl' interessi, ma non i diritti civili propriamente detti dei privati.

Non è qui luogo a discutere in astratto le norme dell' applicazione pratica del principio cotanto chiara-

mente stabilito nelle suddette leggi, ma venendo alla specie basti osservare che il Barberini nel suo ricorso alla giunta provinciale amministrativa di Alessandria sollevava, come sopra fu detto, una sola quistione, cioè se, malgrado fosse scaduto il contratto a termine certo e determinato, passato tra lui ed il Comune di Masio per il servizio della condotta medica, quel contratto fosse stato prorogato nel termine, e quindi risorto per tacita riconduzione, a norma dell'articolo 1592 codice civile, che riguarda la locazione delle cose. Egli adunque impugnava la deliberazione del consiglio comunale che aveva bandito il concorso per la nomina del medico condotto, perchè quell'atto avrebbe offeso quel suo diritto civile, che credeva emergente da una tacita riconduzione per manco di licenza, evidentemente adunque si era nel caso previsto dall'art. 2 della legge del 1865, cioè di una controversia sorta perchè l'atto amministrativo avrebbe leso direttamente un diritto civile emergente da un contratto di proroga, materia di pura gestione per la pubblica amministrazione.

Spettava adunque all'autorità giudiziaria il riconoscere o negare la esistenza di quel preteso diritto civile senza del quale la istanza del Barberini non avrebbe avuto ragione di essere, essendo scaduto il termine del precedente contratto.

Nè certamente a tale conseguenza si oppone la disposizione dell'art. 1 n. 12 della legge del 1° maggio 1890, in quanto che attribuisce alla giunta provinciale amministrativa il conoscere dei ricorsi contro le deliberazioni nelle quali fossero stati destituiti, dispensati dal servizio, o altrimenti licenziati gl'impiegati comunali, perchè tale competenza non fu attribuita, per il testo istesso dell'art. 1°, se non in quanto la controversia non fosse di competenza dell'autorità giudiziaria, a norma della legge del 1865, o di altri corpi o collegi speciali.

Osserva infine che fuor di luogo s'invoca la regola che sta scritta nell'art. 4 della legge del 1865, cioè che l'autorità giudiziaria non possa revocare, nè modificare l'atto amministrativo, poichè appunto per questo dall'art. 25 n. 6 della legge sulla quarta sezione del consiglio di stato fu attribuito alla medesima quella competenza; ma tal giurisdizione non sorge se non quando l'autorità giudiziaria abbia emesso il suo pronunciato circa la esistenza del diritto civile o politico che si pretenda leso dall'atto amministrativo.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;

Dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della controversia sopra descritta.

Rinvia al giudizio definitivo quello sulle spese del presente giudizio.

Sezione civile 3 febbraio 1897, n. 73 (1).

TONDI P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Mele (avv. Ruta e Galdi) - *Municipio di Pianura* (avv. D'Aniello) e *Russolillo tesoriere comunale di Pianura* (2)

DAZIO DI CONSUMO: Appaltatore - Debito risultante da liquidazione approvata dal commissario straordinario - Prescrizione - Rinunzia - Estimazione di atti.

In quistione tra l'appaltatore dei dazj di consumo ed il comune relativamente ad un debito risultante da liquidazione di dare ed avere approvata dal commissario straordinario del comune, non può dalla corte di cassazione venire assunta in esame la violazione degli art. 2111 e 2144 del codice civile, quando tale violazione sia fondata sopra atti che il magistrato di merito sovranamente e bene apprezzando abbia giudicato contenere da parte dello appaltatore la

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Napoli, dei 13-18 settembre 1895.

ricognizione del suo debito, e quindi la rinunzia alla prescrizione, che, già verificatasi, si sarebbe potuta da lui utilmente eccepire.

Sezione civile 15 gennaio 1897, n. 38.

GHIGLIERI P. P. - SCALFARO Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Roma e Ricevitore del registro di Ripatransone (avv. er. CAFARO) - *Murri* (avv. MURRI e BACCELLI ALF.)

TASSA DI SUCCESSIONE: Deduzione dall'asse ereditario - Debiti - Scritture private - Data certa - Morte del sottoscrittore - Registrazione della scrittura - Disposizione tassativa.

Perchè siano ammessi in deduzione dall'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte i debiti certi e liquidi, non basta che la data certa della scrittura privata risulti soltanto per il fatto della morte del sottoscrittore, come all'art. 1327 del codice civile, ma occorre che essa data risulti anteriormente alla morte del sottoscrittore, mediante la registrazione, come tassativamente vuole l'art. 53 della legge di registro (1).

Considerato che bastano poche osservazioni per dimostrare la fondatezza del prodotto gravame.

Il Murri presso i giudici di merito si fece a sostenere che l'art. 53 della legge sul registro sia solamente applicabile per le deduzioni delle passività ereditarie, e non altresì per le attività apparenti, e che col fatto ad altri appartenessero.

La corte di merito però ritenne che la detta disposizione riguardasse non solo le passività, ma ancora i valori che facciano apparentemente parte del compendio ereditario, mentre invece non vi appartengono. E fin qui i giudici di merito ben si avvisarono, ma poi smarrirono la diritta via quando affermarono che lo estremo della registrazione anteriore all'apertura della successione voluta da det-

---

(1) La sentenza che pubblichiamo, se, astrattamente considerata, conferma una massima oggimai non più discussa in giurisprudenza, e quindi esatta, non ci pare che sia altrettanto esatta e precisa nel risolvere il vero dubbio della lite; di tal che, se fosse mai assunta quale essa or suona senza un briciolo di critica e applicata in tutto il suo rigorismo, si correrebbe rischio di esagerare gran fatto e lo spirito della stessa legge di registro, e la sua estensività obbiettiva e i più ovvii principj dell'equità giuridica.

Ripristiniamo brevemente i fatti. Tommaso Polimanti, della cui eredità contrastavasi avanti la corte di Ancona, era il mandatario ad negotia del prof. Murri, e, poco prima che venisse a morire aveva creato con il denaro del suo mandante un credito cambiario con tal Paolo Guerrieri. Il mandatario aveva messo a suo nome il vaglia cambiario, perchè così era l'intelligenza corsa con il mandante, e di ciò vi ha prova documentale. Da subita morte colto il Polimanti, si trovò annoverato a di lui nome il credito Guerrieri per lire 20700, ma, nel darsi l'assegna ereditaria, si rilevò che quel credito non apparteneva all'eredità, che venne disposta a favore dei pronipoti Tullio e Vittorio Murri. Intanto il prof. Murri iniziò contro gli eredi giudizio per rivendicare a sè quel capitale, dimostrando che il Polimanti era il gestore dei suoi affari, e che il denaro onde creò il cambio con il Guerrieri era di sua esclusiva proprietà, e nel giudizio trionfò di fronte agli eredi, sì che il tribunale di Fermo rescrisse essere quel credito di pertinenza del Murri, e allora, come conseguenza, ne venne che si dovesse sentenziare altresì che la tassa di successione non poteva colpire quel capitale. L'ufficio del registro era stato chiamato in causa. La sentenza, per quanto concerneva gli eredi del Polimanti, trapassò in giudicato, onde assurse come verità ontologica e giuridica ad un tempo che quel credito di lire 20700 non competè mai al patrimonio Polimanti. Quindi era chiaro che non era tema di decurtare l'attivo ereditario per far comparire debiti o sottrarre crediti apparenti contro il rigorismo sancito dall'art. 53 della legge sul registro e in base a scritture cui facessero difetto gli estremi voluti da quel disposto legislativo; ma la

to art. 53 per la validità dei documenti agli effetti della tassa di successione potrà essere supplito anche con documenti rilasciati pel defunto, e che, sebbene non registrati anteriormente alla sua morte, pure acquistassero data certa per la morte del medesimo, giusta il disposto dell'art. 1327 codice civile.

Con tanto ammettere, la corte di merito cadde in grave errore di diritto, violando apertamente il cennato art. 53, imperocchè in modo chiaro e preciso per lo stesso vien dettato tassativamente che la data certa acquistata dalle scritture private in ordine alle tasse di successione debba essere anteriore all'apertura della successione, e la data certa in base allo art. 1327 codice civile si acquista solo pel fatto della morte di chi le scrisse, e quindi non si verifica la condizione indispensabile voluta dall'art. 53 pel caso contemplato dall'art. 1327 codice civile, perchè per detta disposizione la data certa si acquista contemporaneamente alla morte del sottoscrittore, e non anteriormente alla morte del medesimo.

Più volte questo Supremo Collegio si è dovuto occupare della questione in esame, e sempre ha rifermato i

---

tesi era ben altra, e si svolgeva in base alla legge civile circa l'istituto del mandato, ed ecco perchè la corte di merito avvisò applicabile al caso il disposto dell'art. 1327 codice civile. Conveniamo, del resto, che il ragionamento della corte di Ancona fosse alquanto contorto, e che presentasse vulnerabile il fianco per scorgervi o contraddizioni, o affermazioni non perfettamente aggiustate di fronte alla legge, o esorbitanti dalle premesse.

L'art. 53, affinchè abbia una applicazione giusta ed esatta, è uopo contemperarlo ai disposti della stessa legge negli art. 5, 9, 11, 123.

L'art. 5 precisamente stabilisce che la tassa di successione colpisce il trasferimento per causa di morte, ma nel caso non era più nè giuridicamente, nè giudiziariamente dubitabile che il credito delle lire 20700 si trasferisse al Murri per causa della morte del Polimanti, perchè fu sempre del Murri. L'art. 9 contempla il caso di una restituzione di tassa, ove non fosse stata regolarmente pagata, e nell'art. 11 per lo appunto si ha che codesta restituzione deve aver luogo ove siasi verificata la evizione di cose, in senso ampio comprensivo, generico e senza limitazione, che apparivano proprietà del *de cujus*.

Dunque il fatto in disputa avanti il tribunale e la corte di merito rientra precisamente nei casi già contemplati in ipotesi dal legislatore, e che non potrebbero esser poi obbliati, se non si voglia far sì che la legge suoni una stridente ingiuria ai più facili principj della equità e della verità.

A noi pare che la stessa Corte Regolatrice, in altri suoi oracoli, interpetrando per lo preciso l'articolo 11, sentisse vivo il soffio di questa più liberale interpretazione, e certo la stessa Suprema Corte, con altra sua decisione, portò ben altra opinione sul precetto dell'articolo 53, che quella onde tratta nella or riferita sentenza, la quale, lo diciamo con tutto il rispetto agli egregi magistrati che la emanarono, non ci persuade appieno, nè ci par giusta, specie perchè al l'obbietto della individualità del giudicato che conteneva la vittoria del Murri contro gli eredi Polimanti, che lo accettarono, e la pronuncia come accessorio o conseguenza contro l'ufficio del registro per la restituzione della tassa, indebitamente percetta sopra un capitale non ereditario, la Suprema Corte nulla ci ha detto.

Conveniamo che un erede, che voglia far diminuire l'importare ereditario *per debiti o per non computar crediti*, dicendoli solo apparenti, debba di contro all'ufficio del registro uniformarsi al rigore dell'art. 53. Ma il prof. Murri non era l'erede del Polimanti, era un terzo che rivendicava dagli eredi un capitale proprio, che di conseguenza reclamava la tassa che il registro volle *non jure* percepirvi.

La legge del registro, secondo noi, non governa che i rapporti tra l'ufficio e l'erede, e fra codesti deve essere rigorosamente, se così vuolsi, applicata.

Non può estendersi ai terzi, che non punto mutano le loro ragioni dalla morte del *de cujus*.

Non è buona ragione giuridica dire che talvolta può andarsi incontro a delle insidie e delle frodi.

E' alla perspicacia del magistrato colpire la frode, ma la tesi allora è ben altra che non quella del valore, della estensione dell'art. 53.

principj, che i mezzi di prova indicati nell'art. 53 della legge son tassativi, che non può ammettersi altra prova equipollente, ma solo quella risultante da scritture registrate prima dell'apertura della successione, e che le norme dettate in detto articolo per le prove dell'esistenza dei debiti debbansi anche applicare per la insussistenza dei crediti che si pretendono detrarre, asserendosi simulati.

Si stima inutile ripetere le argomentazioni e le ragioni svolte nei precedenti pronunziati, sui quali semprepiù questo Supremo Collegio persiste, non trovando ragioni di dover mutare divisamento. E la corte di merito con l'impugnata sentenza, avendo ammessa una prova non consentita dal ripetuto art. 53, ha manifestamente violata la detta disposizione di legge, e la sentenza medesima dev' essere cassata.

Per siffatti motivi:

Cassa la sentenza della corte d'appello di Ancona pubblicata ai 28 dicembre 1896, e rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte di appello di Roma, la quale statuirà ancora per le spese di cassazione.

Sezione civile 14 gennaio 1897, n. 32.

MASI P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Pelliccia (avv. D'Angelo) - *Commissione elettorale provinc. di Chieti*

ELETTORATO POLITICO E AMMINISTRATIVO: Liste - Domanda di iscrizione - Sentenza - Contraddizione - Documenti necessarj - Incapacità - Giustificazione.

Cade in contraddizione e viola l'articolo 20 della legge comunale e provinciale la sentenza, che, presentata per alcuni elettori l'istanza per l'iscrizione così nelle liste politiche come nelle liste amministrative, mentre nella motivazione riconosce giustificata la domanda di iscrizione, nel dispositivo poi ordina soltanto l'iscrizione nelle liste politiche, tacendo su quella nelle liste amministrative.

Ai termini degli art. 1 n. 18 e 2 n. 35 della legge elettorale 11 luglio 1894 e 13 della legge 28 marzo 1895, coloro che domandano di essere iscritti nelle liste elettorali hanno l'obbligo di unire alla relativa domanda solo i documenti necessarj a provar che essi posseggono i requisiti per essere elettori, ma non debbono giustificare di non trovarsi in alcuna delle incapacità stabilite dall'art. 30 della legge comunale e provinciale.

La giustificazione di tale incapacità deve farsi, non da coloro che domandano, ma da coloro che contrastano la iscrizione nelle liste.

Osserva che la corte di appello di Aquila con sentenza degli 11 agosto 1896 pronunziava sul reclamo proposto da tal Pelliccia Corrado contro la deliberazione della commissione elettorale provinciale di Chieti, la quale per alcuni elettori non aveva accolte le domande di nuove iscrizioni e per altri aveva disposto la cancellazione dalle liste. Contro tale sentenza si ricorre per annullamento dal Pelliccia per nove mezzi che possono ridursi a quattro.

Osserva che col *primo*, *quarto* e *quinto mezzo* il ricorrente censura la sentenza per omessa motivazione e violazione degli art. 8, 16 e 33 legge elettorale 11 luglio 1894, perchè la corte non tenne affatto conto delle circostanze dedotte dal ricorrente, che cioè quei ch'erano stati cancellati come analfabeti dalle liste del 1896 si trovavano già iscritti nelle liste precedenti del 1895, compilate in seguito alla revisione straordinaria disposta con detta legge del 1894. Tali censure si appalesano fondate; dappoichè, se è vero il principio ritenuto dalla corte, che cioè le domande formate ai termini dell'art. 100 della legge elettorale del 1882 non valgono a stabilire la capacità dell'alfabetismo dopo l'abrogazione del citato articolo, non è men vero però che coloro che si trovavano iscritti nelle liste del 1895 in

seguito alla revisione del 1894 non potevano, giusta l'art. 1 n. 24 citata legge, atteso il principio della permanenza delle liste, essere radiati, se non per effetto di sentenza passata in giudicato o di altri documenti da cui fosse risultato che essi, tuttochè iscritti nelle liste dell' anno precedente, non sapessero leggere e scrivere o avessero altrimenti perduta la qualità richiesta per essere elettori. Per gl'iscritti stava perciò la presunzione del loro alfabetismo; epperò la dimostrazione contraria, cioè le prove ch'essi non sapessero più leggere e scrivere doveva, mediante analoghi documenti, formarsi da coloro che ne domandavano la cancellazione; e la corte, ritenendo invece che fossero gl'iscritti stessi obbligati mercè altra prova, oltre le domande presentate a tenore dell'art. 100, a giustificare il loro alfabetismo, ammetteva un'inversione di pruove, sconoscendo il principio della permanenza delle liste, e violando la legge la quale per la revisione annua non obbliga punto quei che si trovassero già iscritti nelle liste a presentare una seconda volta i titoli comprovanti il loro diritto all'elettorato, ma invece stabilisce che essi possano essere cancellati ove si presentino documenti che provino la perdita di requisiti pei quali si trovavano già iscritti come elettori.

Osserva che fondati parimente si mostrano i *mezzi secondo*, *terzo* e *sesto*, con cui il ricorrente impugna la sentenza di contraddizione tra la motivazione e il dispositivo e di violazione dell'art. 20 della legge comunale e provinciale; dappoichè, presentata per alcuni elettori l'istanza per l'iscrizione così nelle liste politiche come nelle liste amministrative, la corte d'appello, mentre nella motivazione riconosce giustificata la domanda d'iscrizione, nel dispositivo poi ordina soltanto l'iscrizione nelle liste politiche, tacendo per quelle nelle liste amministrative; disconoscendo così il citato art. 20, secondo il quale sono elettori amministrativi coloro che si trovano o possono essere iscritti nelle liste elettorali politiche.

Osserva che ai *mezzi settimo* e *ottavo* si censura la sentenza, perchè, mentre riconosce che avrebbero diritto ad essere iscritti pel requisito del censo vari individui di cui si domandava la iscrizione, nega poi ai medesimi la iscrizione a motivo che non avrebbero giustificato mercè analoghi documenti di essere immuni dalle condanne penali indicate nell'articolo 30 della legge comunale e provinciale. Siffatta censura non si può non ritenere ben fondata; imperocchè, come si voleva dagli art. 1 n. 18 e 2 n. 35 della legge elettorale 11 luglio 1894 e 13 legge 28 marzo 1895, coloro che domandano essere iscritti nelle liste elettorali hanno l'obbligo di unire alla relativa domanda solo i documenti necessari a provare ch'essi posseggono i requisiti per essere elettori, non già anche i documenti da cui possa desumersi alcuna delle incapacità stabilite dall'art. 30 legge comunale e provinciale. La giustificazione di queste incapacità che costituiscono delle eccezioni al diritto elettorale che per regola compete ai cittadini debbe farsi da quei che contendono, non già da coloro che domandano l'iscrizione nelle liste, e perciò come la legge non richiede menomamente che chi domanda l'iscrizione nelle liste debba egli fare la pruova di non essere interdetto o inabilitato, nè condannato per oziosità, vagabondaggio o mendicità, ammonito o soggetto alla sorveglianza speciale, ricoverato in un ospizio di carità o a carico di un istituto di beneficenza, ovvero commerciante fallito, così neppure pretendersi ch'egli abbia a giustificare di non avere riportato condanna per reato di associazione di malfattori e le altre condanne penali indicate nell'art. 30 suddetto.

Osserva che col *mezzo nono* il ricorrente impugna la sentenza per non avere la corte, quanto all'ex soldato Ciaravelli Nicola, tenuti presenti e valutati i documenti giustificativi del censo da lui posseduto; ma, mancando negli atti il reclamo presentato alla corte, e non risultando quindi se fu dedotto ovvero no il requisito del censo come titolo all'elettorato per esso Ciaravelli, tale mezzo del ricorso ri-

mane sfornito di giustificazione, epperò non può accogliersi.

Visti gli art. 541 e 542 codice procedura civile;

Per questi motivi:

Rigetta il mezzo nono ed, accogliendo tutti gli altri, cassa, in relazione ai mezzi accolti, la denunziata sentenza e rinvia la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Roma.

Sezioni unite 7 febbraio 1897, n. 95.

GHIGLIERI P. P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Nanni (avv. Dari) - *Comune di Urbisaglia* (avv. De Dominicis A. e Marchetti)

IMPIEGATI COMUNALI: Regolamento sulle pensioni - Diritto contrattuale - Regolamento posteriore più gravoso - Competenza giudiziaria.

Compete azione giudiziaria davanti ai tribunali all'impiegato comunale per far valere il diritto contrattuale attribuitogli dal regolamento sulle pensioni posto in essere per libera convenzione passata tra il comune e i suoi impiegati, e ricusare le condizioni più gravose poste pel conseguimento della pensione in un posteriore regolamento (1).

Attesochè ben a ragione si duole il ricorrente Nanni che la corte di merito gli abbia negato azione giuridica davanti i tribunali per far valere il diritto contrattuale che gli nasceva dal regolamento sulle pensioni per gli impiegati del Comune di Urbisaglia, che era stato adottato dal detto Comune nel 31 ottobre 1882.

Invero basta leggere il regolamento per convincersi che lo stesso era stato posto in essere per libera convenzione passata tra il Comune e suoi impiegati, colla quale, mediante i contributi mensili, che gli impiegati si obbligavano di versare, per mezzo di ritenute sui loro stipendj ed una somma annuale che per alcuni anni si obbligava pagare il Comune, si dovea formare la cassa delle pensioni, che, dopo un determinato numero di anni di servizio, gli impiegati avrebbero avuto diritto di percepire. Ora siffatta costituzione di cassa delle pensioni non poteva dalla corte di merito dirsi sorta per atto di autorità e di amministrazione, perchè, se tale fosse stato non avrebbe il Comune invitato i suoi impiegati a dichiarare se volevano farne parte, perchè l'atto di autorità si impone e non si invita chi deve subirlo ad accettarlo o no; e non avrebbe scritto nell'art. 50 del regolamento che lo stesso obbligherà tanto la municipale amministrazione verso i suoi impiegati, quanto gl'impiegati verso la comunale amministrazione; locchè dava evidentemente l'impronta di contratto alla formazione della cassa, che per libero consenso delli impiegati e del Comune si costituiva, per poter servire a formare un fondo di pensione, che dopo un dato numero di anni gli impiegati avrebbero avuto diritto a conseguire. Se dunque contrattuale era l'istituzione della cassa pensioni di cui si tratta, male si invocava dal Comune il principio che i regolamenti fatti per il funzionamento dei pubblici servizj sono atti di autorità, che non fanno nascere diritti civili esperibili in giudizio a' pro degli impiegati, perchè, se in qualche parte il regolamento della cassa pensioni in questione, rifletteva il pubblico servizio, perchè mirava ad avere buoni impiegati coll'assicurare agli stessi una pensione, era però prevalente il carattere di atto contrattuale liberamente dalle parti stipulato, dal quale nascevano diritti ed obblighi riflettenti il patrimonio degl'im-

---

(1) *Cons.* le decisioni di questa Corte: del 21 giugno 1886, *Avolio* c. *Municipio di Siracusa* (Corte Suprema: XI, 604); 12 gennaio 1887, *De Nobili* c. *Comune di Trapani* (Idem: XII, 36); 2 ottobre 1891, *Municipio di Ischitella* c. *Di Stolfo* (Idem: XVI, Civ., 1ª, 459); 22 dicembre 1891, *Municipio di Napoli* c. *Catino* (Idem: XVI, Civ., 1ª, 454).

piegati stessi, e pei quali doveva essere norma e regola il gius comune, se per avventura alcuna delle parti venisse a mancare all'obbligazione assunta, o venisse a violare il diritto dell'altra.

Ed è ciò che avvenne appunto nel caso del dott. Nanni, imperocchè, una volta che esso avea accettate tutte le condizioni che gli erano state imposte col regolamento del 1882, per entrare a far parte della cassa pensioni con quel regolamento istituita, una volta che aveva acquistato il diritto a conseguire la pensione che era stata promessa quando fosse venuto il tempo di essergli corrisposta, non poteva il Comune con atto posteriore mutare le condizioni già prima concordate tra lui e gli impiegati pel conseguimento della pensione ed imporre maggiori oneri agli impiegati stessi, violando così i patti convenuti. Poteva certo il Comune fare un nuovo regolamento proponendolo all'accettazione de' suoi impiegati, ma non poteva imporne l'accettazione sotto pena, in difetto, di dovere gli antichi impiegati cessare da far parte della cassa che col loro concorso era stata istituita, e perdere il diritto alla pensione. Questa violazione dei patti convenuti non è nè dalla legge nè dalla equità consentita. E male si obbietta che nell'approvare il regolamento del 1882 il consiglio comunale si era riservato di fare allo stesso quelle modificazioni che si fossero ravvisate opportune, perchè codesta riserva fatta con la deliberazione approvativa del regolamento e non sottoposta all'accettazione degl'impiegati, non poteva vincolarli, e in ogni caso non poteva essere intesa che per modificazioni di parti accessorie o favorevoli agli impiegati, e non mai per le condizioni essenziali, quali erano le quote di contributo per ritenute mensili e il numero degli anni di servizio necessarj al conseguimento della pensione, aggravando queste condizioni a danno degli impiegati.

La facoltà pertanto del Nanni di reclamare davanti l'autorità giudiziaria per la lesione apportata al suo diritto alla pensione, quale avea diritto a conseguire a norma del regolamento del 1882, non gli può essere contestata. E ciò ammette lo stesso contro-ricorrente; perchè dice che, se poteva ricorrere per rifacimento di danni, non poteva chiedere l'abrogazione del nuovo regolamento, e che dovesse il Comune regolare il diritto alla pensione colle norme del primo. Ma non è esatto che il Nanni abbia domandato che il tribunale mantenga in vigore l'antico regolamento, niun conto tenuto del nuovo che quello abrogava; il Nanni ha chiesto che il suo diritto alla pensione sia riconosciuto doversi regolare con le norme e condizioni del primo regolamento, in ispecie per riguardo alla durata del servizio, ed alla percentuale dei rilasci, il che in sostanza vuol dire, che riguardo a lui non si fosse potuto immutare la misura delle percentuali antiche, nè il numero degli anni di servizio stabilito in quel primo regolamento, e dovessero mantenersi le antiche condizioni, il che può considerarsi come un modo di risarcimento del danno, che il nuovo regolamento gli arreca, imponendogli di versare una maggiore percentuale e di compiere 5 anni di più di prima, per poter liquidare la sua pensione.

E tutto ciò non implica punto la revoca o l'abrogazione del nuovo regolamento che il municipio può conservare ed applicare, tanto quanto al Nanni che agli altri impiegati che l'hanno in tutto accettato, rifacendo però, in qualsiasi modo più gli convenga, il danno, che la sua applicazione arreca al Nanni per la lesione del suo diritto patrimoniale.

Nè vale il dire che, non essendo il diritto alla pensione un diritto perfetto finchè non è compiuto il tempo necessario a conseguirla, ma una semplice aspettativa, sia intempestiva ogni sua domanda; imperocchè, se nel caso presente il diritto alla pensione non nasce dalla legge, come avviene per gli impiegati dello Stato, ma nasce da rapporti convenzionali stipulati fra impiegati e Comune, per i quali è sorta la cassa pensioni formata colli apporti per ritenuta volontariamente assunti dagli impiegati, diritto che così hanno essi acquista-

to, da doversi realizzare in un dato tempo, hanno anche buona ragione di tutelarlo durante il tempo dell'aspettativa, e provvedere che non venga pregiudicato da atti che rendano più gravi le obbligazioni che colla intervenuta convenzione si erano assunte. D'onde riesce evidente la tempestività dell'azione giudiziale, per non dovere intanto sopportare quelle più gravi condizioni che gli si vogliono imporre con obbligarli a versare intanto più forte contributo di quello che avevano obbligo di versare.

Attesochè, avendo la corte di merito negato al Nanni l'azione per ricorrere ai tribunali contro l'atto dell'autorità amministrativa, in quanto ledeva un suo diritto patrimoniale, dichiarando così implicitamente l'incompetenza dell'autorità giudiziaria contro il disposto degli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo, è opportuno che si dichiari la competenza dell'autorità giudiziaria come ha conchiuso il pubblico ministero cassandosi ad un tempo la sentenza denunciata in accoglimento del *primo mezzo,* restando gli altri assorbiti.

Per questi motivi:

Dichiarata la competenza dell'autorità giudiziaria, cassa pel primo mezzo la sentenza della corte d'appello di Macerata del 21 gennaio-3 febbraio 1896 della quale si tratta. Dichiara assorbiti gli altri mezzi. Rinvia la causa per un nuovo giudizio alla corte d'appello di Roma, che pronuncierà anche sulle spese, manda a restituire il deposito al ricorrente Nanni.

Sezione civile 22 febbraio 1897, n. 124.

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Ditta Fratelli Costa (avv. Pala) - *Idini ved. Solinas* (avv. Loffredo)

ESAZIONE D'IMPOSTE: Esecuzione fiscale - Aggiudicazione - Terzo proprietario - Omessa voltura catastale - Rivendicazione - Pagamento del tributo - Nullità.

Compiutasi l'esecuzione fiscale per debito d'imposta, non è interdetto al terzo proprietario, ancorchè abbia omesso la voltura catastale, di promuovere contro il deliberatario la rivendicazione del fondo aggiudicato, facendo dichiarare la nullità del deliberamento per l'avvenuto pagamento del tributo (1).

Considerato che per debito d'imposta dovuta da Maria Mureddu vedova Casu e figlio, a danno di lei, dalla Ditta Satta e Chelo, assuntrice dell'esattoria di Sassari, fu nel 1892 messo in vendita un fondo detto « Pascolo nella regione Prato comunale » del reddito di lire 6,91 che in seguito a gara, nella quale concorse anche Maria Filippa Idini, rimase aggiudicato alla Ditta Fratelli Costa per lire 1106,00, e nel 20 settembre 1892 fu il verbale di aggiudicazione debitamente trascritto all'ufficio della conservazione delle ipoteche.

Che contro la stessa Mureddu quale debitrice di una sovrimposta dovuta per l'anno suddetto 1892, ammontante, compresa la multa ecc. ecc., a lire 3,62, l'esattore intraprese nuovi atti di esecuzione, e a 20 ottobre 1893 fu pubblicato l'avviso d'asta per la vendita

---

(1) *Cons.* le decisioni: 23 aprile 1884, *Fondo pel culto* c. *Zedda e Barisonzo* (in questa Raccolta: IX, 251); 22 agosto 1887, *Barbàra* c. *Giannotta e De Majo* (Idem: XII, 785); 1 dicembre 1887, *Mulas* c. *Floris e Depan* (Idem: XII, 1000); 29 marzo e 11 aprile 1892, *Esattore delle imposte di Napoli* c. *Leboffe* (Idem: XVII, Civ., 1ª, 157 e 88); 26 aprile 1893, *Sonnino* c. *Credito Immobiliare* (Idem: XVIII, Civ., 1ª, 197 e 199); 28 giugno 1893, *Cirilli* c. *Michetti e Santilli* (Idem: XVIII, Civ., 1ª, 397); 7 maggio 1896, *Banco di Napoli* c. *Maffia e Ricci in Cassito* (Idem: XXI, Civ., 1ª, 216).

di quello stesso fondo già venduto l'anno precedente aggiudicato alla Ditta Fratelli Costa; ma nel 9 di novembre questa puntualmente pagò all'esattore le lire 3,62, ciò non ostante, nel 15 dello stesso mese ebbe luogo la vendita del fondo « Pascolo della regione Prato comunale » e fu aggiudicato alla sopra mentovata Maria Filippa Idini, unica offerente, per sole lire 63,20.

Considerato che nel 6 decembre 1893 la Ditta Fratelli Costa citò innanzi il tribunale di Sassari, tanto la Ditta Chelo assuntrice dell'esattoria, quanto la Maria Filippa Idini, e chiese si dichiarasse nulla la vendita del 15 novembre 1893, e la Idini non avere alcun diritto in forza di essa, « 2° si condannasse l'esattore al risarcimento dei danni ». E poichè, dopo la giudiziale citazione, la Idini volle procedere alla sua immissione in possesso del fondo, così la Ditta Costa alle precedenti domande contro la Idini aggiunse le altre di rilascio del fondo, e di ristoro dei danni.

Il tribunale a 10-15 febbraio 1894 ritenne non potersi dichiarare nulla la vendita di fronte alla deliberataria, ma essere solo l'esattore tenuto a rispondere dei danni, e quindi respinse la domanda della Ditta Costa diretta contro la Idini, accolse per contrario quella spiegata contro l'esattore, e la corte di appello di Cagliari fece eco al tribunale, rigettando l'appellazione della Ditta Costa, con sentenza 7-24 luglio anno medesimo, della quale la Ditta stessa ha chiesto lo annullamento.

Considerato che la Ditta ricorrente col *primo mezzo* sostenga sostanzialmente che l'esattore, per l'avvenuto pagamento del tributo, non poteva procedere ad esecuzione, la quale per ciò fu nullamente compiuta: che il debito della Mureddu della sovrimposta, riferibile all'anno nel quale fu subastato il fondo, restò esaurito col deliberamento del 1892, che niun diritto avendo più la Mureddu sul fondo già precedentemente espropriato, niuno aveva potuto acquistarne la Idini, onde pel disconoscimento di siffatti concetti la sentenza denunziata, afferma la ricorrente Ditta, violò o male applicò gli art. 73, 66, 43 e 52 della legge 20 aprile 1871.

Considerato che il ragionamento della corte di merito, il quale per altro avrebbe potuto essere più preciso, pare si possa compendiare in questo: avere i Costa promosso contro la Idini una vera azione di revindica, fondata su nullità, per essere l'esattore carente di diritto a procedere al deliberamento, perchè era stato già pagato il tributo: ma tal circostanza non indurre nullità (art. 66 legge 20 aprile 1871) la quale si verifica nell'unico caso figurato dall'art. 31; in ogni altra ipotesi d'illegalità e d'inosservanza di forme anche sostanziali, può soltanto pretendersi dall'esattore il ristoro dei danni. Chiaro è dunque che questo discorso nega al terzo l'azione di revindicazione, eccetto il caso, l'esattore abbia omesso la notificazione di cui all'art. 31 della su ricordata legge.

Considerato che, se la corte di merito avesse ponderate le conseguenze, affatto repugnanti ad equità e giustizia, derivanti dall'interpretazione da essa data alla legge (conseguenze il cui esempio luminosissimo era fornito dalla causa presente), si sarebbe certo avveduta che essa corte non aveva il pensiero del legislatore. E non lo ha inteso davvero, perchè la corte di merito mette alla pari il debitore del tributo intestato nel ruolo e i terzi; e non fa distinzione di atti che possano aver luogo durante la procedura che ha il suo termine col deliberamento, e quelli che possano iniziarsi di poi. L'articolo 31 dalla sentenza citato senza fallo riguarda i contribuenti e le notificazioni che ad essi debbono farsi.

L'art. 73, parimenti invocato, riguarda, non i terzi, ma *le parti*, perchè così letteralmente è scritto, e perchè così solo comportava ragione che fosse scritto, non potendosi che solo alle parti (le quali se vigili possono garentire i loro diritti) fare sopportare una menomazione o trasformazione dei diritti medesimi, come pena della loro negligenza. Del resto, ove si raffronti l'art. 73 con quello che precede immediatamente in cui

è scritto « *chiunque* ecc. » sarà impossibile ogni dubbio.

Ma la quistione non si agitava fra contribuente e l esattore, invece il terzo (Ditta Fratelli Costa) rivendicava dalla Idini il fondo a costei aggiudicato, e la chiesta dichiarazione di nullità del *dibattimento* era un mezzo per ottenere il trionfo del diritto di proprietà che la Ditta attrice sosteneva manomesso dall'arbitraria esecuzione dell'attore, il quale nella specie riconosceva avere nullamente agito. Era dunque mestieri indagare se la legge consentisse ai Costa l'azione di revindica contro l'*Idini,* perchè, se consentita, non avrebbe potuto ai Costa, *terzi,* interdirsi di far dichiarare nullo il deliberamento, invocando contro di essi l'art. 73, scritto per le *parti.*

E che la legge, compiuta l'aggiudicazione, accordi l'azione di revindicazione, non deve apparir dubbio, quando voglia porsi mente che l'art. 63 stabilisce *potersi* proporre la domanda di separazione degl'immobili posti in vendita, e l'art. 52 sancisce il deliberamento trasferire al deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato; imperocchè da queste due disposizioni si traggono questi concetti: che il legislatore, spintovi da supremo interesse, fu bensì sollecito di provvedere con apposita legge alla pronta, sicura e facile riscossione delle imposte, ma non volle affatto a questa bisogna immolare i diritti di proprietà di chi era terzo e *non contribuente,* in maniera da convertirli, se conculcati, nel solo *id quod interest* di cui all'art. 73 contro dello esattore, che potrebbe essere divenuto decotto: che questo diritto di promuovere la domanda in separazione è *facoltativo,* perchè il legislatore ha scritto: si *può* proporre la domanda ecc.; che col non avere il legislatore imposto perentoriamente lo esperimento di detta domanda, e col non avere fulminata neppure alcuna decadenza, implicitamente ha affermato potersi il diritto di proprietà, che si crede manomesso, fare reintegrare dopo deliberamento con l'azione di revindica: che infine, se la persona, sotto il cui nome si espropria dall'esattore il fondo, diritto di proprietà su di esso veramente non abbia, il deliberamento non ha la straordinaria forza di confiscare in vantaggio del deliberatario il diritto di proprietà del vero domino, ma fa acquistare ad esso deliberatario solo un titolo, che, secondo i casi, in base ad un altro elemento (la prescrizione) potrà poi mettere al coperto da un'azione di revindica. Laonde dai due su cennati art. 52 e 63 è fatto palese potersi l'azione di revindica proporre contro il deliberatario. E ciò basterebbe su questo punto; ma piace aggiungere che, essendo con testuale disposto di legge proclamato il diritto del terzo a proporre, durante la procedura di esecuzione, la domanda in separazione, vi dovrebbe esser stato pel legislatore un motivo per lo meno plausibile per annientare poi un tale diritto, se sott'altra forma lo si volesse esperimentare, a deliberamento compiuto, contro il deliberatario. Ora questo motivo non sa vedersi. Di fatti non lo si potrebbe trovare nell'indole del negozio e nelle finalità di esso, perchè la esecuzione è compiuta, il tributo è stato riscosso dallo Stato, e delle irregolarità commesse dall'esattore costui risponde verso le *parti,* e l'aggiudicatario certo non fu estraneo all'aggiudicazione. Non si potrebbe ricercare tal motivo nella omessa voltura catastale da parte del vero proprietario, il quale così rese possibile che nei ruoli il fondo rimanesse intestato al precedente proprietario, e fosse quindi dall'esattore espropriato, sia perchè in nessuna legge è scritto che la omissione della voltura catastale faccia perdere al proprietario i suoi diritti dominicali sul fondo; sia perchè tale omissione esiste anche nel caso dell'art. 63, e il legislatore nondimeno ha permessa la dimanda in separazione, sia da ultimo perchè la omessa voltura potrebbe formare materia di disputa nei rapporti dell'esattore in ordine a rifacimento di danni, ma non mai potrebbe interdire al proprietario lo esperimento della revindicazione contro il deliberatario.

Ma, in buona sostanza, dal punto di vista non meno etico che giuridico

la condizione del proprietario vero, deve assolutamente guardarsi con maggior favore, di quella dell'aggiudicatario, e tutelarsi contro di costui, perchè al proprietario vero, il quale sa che, secondo il sistema di legge ora vigente, mancando di *volturare* non perde il suo diritto di proprietà sul fondo, diritto garantito dal *titolo*, debitamente *trascritto* e reso a tutti manifesto (come nel caso concreto) dal *possesso materiale* del fondo medesimo, tutt'al più può rimproverarsi la poca diligenza; ma per contrario colui che va a comprare un fondo anche all'asta pubblica bandita dall'esattore, e che sa che per l'art. 52 della legge, pure sborsando il suo denaro, non acquista *nulla*, se chi figura spropriato non è il vero proprietario del fondo, ha il dovere di recarsi all'ufficio ipotecario per vedere se trascrizioni e iscrizioni del fondo vi sono. Ora, tra il proprietario che omise la *voltura*, e il deliberatario che con la più supina negligenza ha trascurato quello che la legge presuppone si faccia come condizione per la garantia dei diritti, non vi ha certo confronto; eppure, secondo la impugnata sentenza, la condizione del deliberatario diventerebbe più rispettabile e sarebbe più rispettata di quella del vero proprietario.

Laonde per le cose dette fin qui risulta che al terzo compete lo esperimento della revindica, ad esecuzione compiuta.

Considerato che allo esame dell'ammessibilità dell'azione dei Costa contro l'Idini logicamente doveva seguire quello della nullità (si vuol ripetere) che la corte di merito negò in base all'art. 66, e propriamente perchè in esso si legge solo la pena del rimborso dei danni, se, dimostrato il pagamento del tributo, non si desista subito dagli atti di esecuzione, ma nello articolo stesso poi non si legge l'altra frase: *sotto pena di nullità* scritta nell'art. 31.

Ma la corte di merito non ha avvertito al soggetto cui si riferiscono le due testè indicate disposizioni legislative: se vi avesse atteso, avrebbe dovuto concludere che nell'art. 66 le parole *a pena di nullità* sarebbero state scritte fuor di luogo. E valga il vero: la legge, volendo regolare la responsabilità dell'esattore, lo ha fatto in diversi articoli, tra i quali (non accadendo qui parlare di altri) sono gli art. 31 e 73, e, mentre con quest'ultimo ha stabilito l'obbligo in genere alla rifusione dei danni per tutti gli atti dell'esattore per avventura irregolari, illegali e lesivi, col primo articolo poi ha aggiunto anche la pena di *nullità;* ma sono, si noti bene, atti e termini che l'esattore deve fare e deve rispettare. Nell'art. 66 invece il legislatore parla di persona diversa dall'esattore, e, dovendo stabilire soltanto fino a qual punto si estende la responsabilità di questa persona diversa dall'esattore, la limitò al ristoro dei danni e delle spese. Della sorte poi degli atti compiuti da questa tal persona non accadeva parlare, perchè essa doveva essere decisa armonizzando i canoni fondamentali di legge con le disposizioni speciali della legge di riscossione; ecco perchè la frase che la corte di merito avrebbe dovuto leggere nell'art. 66, in esso non è scritta.

E che così la cosa vada intesa si ha dalla serena lettura dell'articolo. Esso dice: « *l'incaricato dell'esecuzione* deve desistere da ogni atto ulteriore, quando il debitore faccia...... esibizione *della quietanza rilasciata dall'esattore* »; ora essendo perfino ingiurioso attribuire al legislatore il pensiero che l'esattore avesse dovuto presentare a se stesso la quietanza, è forza concludere che esso legislatore parlò di persona diversa dall'esattore. Ma ammettasi solo per momentanea ipotesi che l'art. 66 si riferisse all'esattore; allora, siccome costui è tenuto sempre al rimborso dei danni per virtù dell'art. 73, l'essere stato lo stesso obbligo sancito nell'art. 66 sarebbe stato niente altro che una superfluità; e, se la frase superflua non guasterebbe il concetto dell'articolo, le parole *a pena di nullità* mancanti neppure produrrebbero l'effetto ritenuto dalla corte di appello, perchè resterebbe sempre, lo si vuol ripetere, a decidere della validità o nullità degli atti compiuti, dopo la legale documen-

tazione del pagamento del tributo, *prout de jure.*

Considerato che, venuto meno l'argomento tratto dalla corte di merito dall'art. 66 confrontato con l'art. 31, e veduto per le cose innanzi toccate come la corte medesima non rettamente applicasse al *terzo* (Ditta Costa) l'art. 73 della legge, il quale governa i rapporti delle *parti*, e ad ogni modo non toglie al proprietario il diritto alla rivendica, riesce agevole riconoscere la nullità del deliberamento Avvenuto il pagamento del tributo nei modi voluti dalla legge, cessa ogni diritto dell'esattore rispetto al contribuente, e quindi non ha titolo a procedere ad esecuzione, nè secondo la legge generale art. 553 e 554 procedura civile, nè secondo la legge speciale art. 33, il quale autorizza l'esecuzione contro il *debitore moroso,* e colui che ha pagato non è *debitore;* e, se l'esattore, non ostante il ricevuto pagamento, che ammette, e sotto verun rispetto non impugna, procede ad esecuzione, compie non solo atti nulli, ma atti veramente arbitrarj. Ora, tenendo fermo il deliberamento, cioè l'atto arbitrario, si verrebbe, come sopra fu già accennato, a far risentire, secondo la corte di merito, il danno al proprietario vero, che tutto potette ignorare, e non all'aggiudicatario, che di tutto doveva informarsi. Ma alla corte di merito che tenne presente l'art. 31 non doveva sfuggire la considerazione che gli atti e i termini indicati in tale articolo, e la cui omissione o inosservanza produce nullità dell'esecuzione, hanno non altro scopo che quello di chiamare il contribuente al pagamento, il quale scongiura la esecuzione: ora è assurdo credere che il legislatore abbia stabilita la *nullità* pel caso si manchi agli atti che invitano a scongiurare l'esecuzione, e non la stabilisca poi quando è avvenuto il *pagamento,* che legalmente avrebbe la esecuzione stessa scongiurata.

Considerato che la circostanza di avere nella specie la Ditta Costa avuto scienza dell'avviso d'asta, tanto che essa pagò il tributo, siccome ammise la corte di appello, non può far mutare la risoluzione della causa, nel senso di far reputare la mentovata Ditta non *terzo*, ma *parte lesa,* alla quale si potesse applicare l'art. 73 della legge di riscossione; imperocchè, anche a non dare importanza alla circostanza accennata, ma in modo equivoco, dalla stessa impugnata sentenza, che cioè la Ditta non ebbe notificato l'avviso d'asta quale terza posseditrice del fondo, certa cosa è che, seguito il pagamento del tributo, penalità, ecc. e non nel momento del deliberamento, ma molto prima, e cessato quindi ogni debito, la procedura di esecuzione non poteva aver più vita; quindi non dovendovi più essere procedimento, non vi potevano essere più parti, che ad esso dovessero partecipare legalmente e per presunzione di legge. In sostanza ciò che spiega e giustifica la diversa ampiezza dei diritti dei terzi e delle parti di fronte agli atti compiuti dall'esattore per la riscossione dei tributi, è, lo si vuole anche una volta ripetere, il principio che ove non evvi negligenza da rimproverare, ivi non può farsi luogo a restrizioni di diritti. Ora, quando un terzo nelle veci del contribuente, nelle forme volute dalla legge, ha pagato l'imposta, le penalità e tutto quello che era dovuto, non può di certo appuntarsi di negligenza se posteriormente non va in giro indagando su per gli ufficj giudiziarj per sapere, e possibilmente evitare, atti che l'esattore arbitrariamente voglia consumare. Quel terzo seppe della procedura contro il contribuente iscritto nel ruolo, di essa scongiurò le conseguenze, pagando, e dopo ciò egli non è che un *terzo*, e quindi non si possono i suoi diritti restringere al solo effetto di cui all'art. 73 della legge 20 aprile 1871; con la quale il legislatore, si è tante volte detto, ha voluto tutelati gl'interessi della pubblica finanza, ma non però ha voluto fornire a chicchessia un mezzo per potere con facilità e con accorgimenti sottili, anche quando non fossero biasimevoli, manomettere i diritti da altri legittimamente acquistati e conservati.

Per questi motivi: accogliendo il ricorso, cassa la sentenza (e rinvia la causa alla corte di appello di Roma).

Sezione civile 8 marzo 1897, n. 188.

GHIGLIERI P. P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Demanio e Fondo pel culto (avv. er. GENOVESI) -
Bellandi, parroco di S. Maria in Badia di Firenze (avv. DONATI e FERI)

ASSE ECCLESIASTICO: Presa di possesso - Beni di parrocchia - Rivendicazione - Frutti - Restituzione - Buona fede - Titolo abile a trasferire il dominio (*Legge 7 luglio 1866*).

Il possesso dei beni appreso dal demanio in virtù dell'art. 16 della legge 7 luglio 1866 non costituisce che una provvisoria detenzione, intesa a non ritardare l'esecuzione della legge, e non riveste i requisiti essenziali del possesso conseguiti in forza di titoli abili a trasferire il dominio, che, ai termini degli art. 701 e 703 del codice civile, può coonestare la percezione dei frutti (1).

Perchè possa invocarsi l'applica- dell'art. 703 del codice civile non basta una buona fede subbiettiva ed in qualsivoglia modo originata, ma occorre quella fondata su titolo abile a trasferire il dominio, di cui il possessore deve ignorare i titoli (2).

Per l'art. 11 della legge 7 luglio 1866 i beni della parrocchia furono espressamente esclusi dalla devoluzione (3).

Considerato *in diritto* che unico è il motivo di annullamento e con esso si propongono due distinte censure contro il capo della denunciata sentenza, col quale furono attribuite al parroco don Bellandi le annualità decorse prima della domanda giudiziale.

Si assume con la prima la mancanza di motivazione, per avere la sentenza anzidetta respinta la eccezione della buona fede, riferendosi a motivi addotti in altre sentenze.

Si sostiene poi con la seconda la violazione degli art. 11 e 16 della legge 7 luglio 1866, e degli altri art. 701 a 703 codice civile, per avere la corte di merito respinta la eccezione delle amministrazioni appellanti del loro possesso di buona fede, in base al quale pretendevano, come pretendono, sottrarsi all'obbligo della restituzione delle rendite arretrate anteriori alla domanda giudiziale.

Che non sia sussistente in fatto la prima censura. Egli è vero che la corte di merito nel disaminare la eccezione della buona fede accennava che la quistione era stata ormai giudicata a sazietà in altre precedenti sentenze, ma non mancava al certo di indicare la ragione decidente, quando diceva: che a torto volevasi rinvenire un titolo concomitante la buona fede nell'art. 16 della legge 7 luglio 1866, che nel caso di contestazione conferiva al demanio il possesso dei beni d'incerta spettanza, dappoichè questo possesso equivalente ad una provvisoria detenzione, intesa a non ritardare la esecuzione della legge, era ben lungi dal rivestire i requisiti essenziali di quel possesso conseguito in forza di titolo abile a trasferire il dominio, che solo poteva coonestare la percezione dei frutti.

Che molto meno poi sia sussistente in dritto l'altra censura di violazione dei surriferiti articoli di legge. Questo Collegio Supremo ebbe ad occuparsi più volte in altre precedenti cause della stessa quistione, che oggi si riproduce dalla difesa erariale. In allora osservava, ed oggi non ha che a ripetere, i suoi già manifestati concetti, e cioè:

Che il legislatore italiano abbia disciplinato in modo singolare la buona fede in ordine ai frutti indebitamente percetti.

Egli, dopo di aver fermato nell'articolo 701 codice civile che possessore di buona fede sia colui, che possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale

---

(1-3) *Cons.* la sentenza n. 160, a pagina 46 qui seguente; e quella dei 28 ottobre 1896, in causa *Demanio e Fondo pel culto* c. *Parrocchia di S. Pier Piccolo e Subeconomo dei benefizj vacanti in Arezzo* (XXI, Civ., I, 512).

ignora i vizj, sancisce nel susseguente art. 703 che il solo possessore di buona fede può far suoi i frutti percepiti prima della domanda giudiziale, che viene a rivelargli il vizio del titolo da lui ignorato.

Da codesti principj discende a ragion di logica che il legislatore italiano in tema di frutti non ha richiesto, per negare la restituzione, una buona fede esclusivamente subbiettiva ed in qualsivoglia modo originata, ma quella fondata sul titolo abile a trasferire il dominio, e di cui il possessore medesimo deve ignorare i vizj.

Disciplinato adunque lo acquisto dei frutti con un ius singolare, torna vano appigliarsi ad altri argomenti in genere, tra cui quello dell'errore scusabile come si fa dalle ricorrenti, per sostenere la buona fede, e quindi il dritto ai frutti, perchè, ammessa pure la detta buona fede, non essendo fondata sul titolo abile a trasferire il dominio, non può avere efficacia allo acquisto dei frutti.

Nè poi vale obbiettare di doversi pel demanio rinvenire il titolo nella legge eversiva 7 luglio 1866, la quale *jure devolutionis* avea trasferito al demanio i beni posseduti dai conventi, poichè, per l'art. 11 della legge stessa, i beni delle parrocchie furono espressamente esclusi dalla detta devoluzione.

Che, essendosi la corte di merito strettamente attenuta ai suddetti concetti di dritto, la sua sentenza, lungi di violare, esattamente applicava le disposizioni di legge denunziate, e quindi il proposto ricorso merita venire rigettato.

Che le spese di cassazione sono per legge a carico delle amministrazioni ricorrenti perchè soccombenti.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Firenze del 9-21 aprile 1896.

Sezione civile 5 marzo 1897, n. 180.

GHIGLIERI P. P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Demanio e Fondo pel culto (avv. er. GENOVESI) -
Billi, parroco in Volterra (avv. FERI)

POSSESSO: Buona fede - Rivendicazione - Restituzione dei frutti - Titolo (*Cod. civ., art. 703*).

ASSE ECCLESIASTICO: Beni di parrocchia - Devoluzione al demanio (*Legge 7 luglio 1866, art. 11; cod. civ., art. 703*).

Perchè, ai termini dell'art. 703 del codice civile, possa il possessore convenuto in giudizio di rivendicazione, esimersi dalla restituzione dei frutti precedentemente alla domanda, non basta la buona fede esclusivamente soggettiva ed in qualsivoglia modo originata, ma occorre la buona fede su titolo abile a trasferire il dominio, e di cui il possessore deve ignorare i vizj (1).

Per l'art. 11 della legge 7 luglio 1866 i beni della parrocchia furono espressamente esclusi dalla devoluzione al demanio; e non può quindi tale legge costituire pel demanio titolo per invocare l'applicazione dell' articolo 703 del codice civile (2).

Considerato *in diritto* che unico sia il motivo di annullamento, e con esso si propongano due distinte censure contro il capo della denunziata sentenza, col quale furono attribuite al parroco don Billi le annualità decorse prima della domanda giudiziale.

Si assume con la prima la mancanza di motivazione, per avere la corte di merito disaminata una quistione di fatto, qual'è quella della buona o mala fede del possessore, con

---

(1-2) *Cons.* sentenza n. 168 a pag. 45 qui precedente; e quella dei 28 ottobre 1896, in causa *Demanio* e *Fondo pel culto* c. *Parrocchia di S. Pier Piccolo e Subeconomo dei beneficj vacanti in Arezzo* (XXI, Civ., I, 512).

criterj astratti di dritto ed affermazioni affatto indeterminate e generiche.

Si sostiene poi con la seconda la violazione degli art. 11 e 16 della legge 7 luglio 1866 e degli art. 701 a 703 codice civile, per avere la corte di merito respinta la eccezione delle amministrazioni appellanti circa il loro possesso di buona fede, in base al quale pretendevano, come pretendono, sottrarsi all'obbligo della restituzione delle rendite arretrate, scadute anteriormente alla domanda giudiziale.

Che la prima delle proposte censure non è in diritto fondata.

La corte di merito, dopo di aver definito chi poteva dirsi possessore di buona fede, diceva che invano si invocavano dal demanio gli art. 701 e seguenti codice civile e 16 della legge 7 luglio 1866, perchè l'unico titolo che poteva vantare a giustificazione della sua buona fede era la suddetta legge 7 luglio 1866. Ma, soggiungeva che questa, avendo eccettuato dalla devoluzione e conversione i beni appartenenti ai beneficj parrocchiali, non poteva avere efficacia di ingenerare in esso Demanio il ragionevole convincimento di possedere *jure proprietatis*. E' codesto il ragionamento della corte di merito, col quale, non con criterj ed affermazioni generiche, ma con principj giuridici venne disaminando la situazione proposta.

Che molto meno poi sia sussistente in dritto l'altra censura di violazione degli art. 11 e 16 della legge 7 luglio 1866 e degli art. 701 a 703 del codice civile. Questo Collegio Supremo ebbe ad occuparsi più volte, in altre precedenti cause, della stessa quistione che oggi si riproduce dalla difesa erariale. In allora osservava, ed oggi non ha che a ripetere i suoi già manifestati concetti, e cioè:

Che il legislatore italiano abbia disciplinato in modo singolare la buona fede in ordine ai frutti indebitamente percetti.

Egli, dopo aver fermato nell'articolo 701 codice civile che possessore sia colui che possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale ignora i vizj, sancisce nel susseguente art. 703 che il solo possessore di buona fede può far suoi i frutti percepiti prima dalla domanda giudiziale, che viene a rivelargli il vizio del titolo da lui ignorato.

Da codesti principj discende a rigore di logica che il legislatore italiano in tema di frutti non ha richiesto, per negare la restituzione, una buona fede esclusivamente subbiettiva ed in qualsivoglia modo originata, ma quella fondata sul titolo abile a trasferire il dominio, e di cui il possessore medesimo deve ignorare i vizj.

Disciplinato adunque lo acquisto dei frutti con un *ius singolare*, torna vano appigliarsi ad altri argomenti in genere, tra cui quello dell'errore scusabile, come si fa dalle ricorrenti, per sostenere la buona fede e quindi il dritto ai frutti, perchè, ammessa pure la detta buona fede, non essendo fondata sul titolo abile a trasferire il dominio, non può avere efficacia allo acquisto dei frutti.

Nè poi vale obbiettare di doversi pel demanio rinvenire il titolo nella legge eversiva 7 luglio 1866, la quale *jure devolutionis* avea trasferito al demanio i beni posseduti dai conventi, poichè per l'art. 11 della legge stessa, i beni delle parrocchie furono espressamente esclusi dalla detta devoluzione.

Che, essendosi la corte di merito strettamente attenuta ai suddetti concetti di diritto, la sua sentenza, lungi di violare, esattamente applicava le disposizioni di legge denunziate, e quindi il proposto ricorso merita venire rigettato.

Che le spese di cassazione sono per legge a carico delle amministrazioni ricorrenti, perchè soccombenti.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso (contro la sentenza della corte di appello di Lucca dei 30 gennaio-11 febbraio 1896).

Sezioni unite 15 marzo 1897, n. 186 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Pozzo (avv. FORTUNATO e FINOCCHIARO APRILE) -
Pernice (avv. ALBEGGIANI e OMODEI) (2)

RICORSO PER CASSAZIONE: Esposizione dei fatti.
PROVA TESTIMONIALE: Giudizi pretoriali - Termine di 30 giorni - Decadenza dal diritto alla prova.

L'obbligo di corredare il ricorso per cassazione della sommaria esposizione dei fatti è adempiuto quando la narrativa è tale da far comprendere il corso della lite e rendere spedita la decisione della causa.

I termini di rigore stabiliti per gli esami testimoniali nei giudizj davanti i tribunali non sono applicabili in quelli pretoriali, e perciò decade dal diritto di far la prova testimoniale chi, ammesso dal pretore ad espletarla, non vi procede nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (3).

Considerando che inattendibile è la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso; dappoichè l'obbligo di corredare il medesimo della sommaria esposizione dei fatti è adempiuto quando la narrativa è tale da far comprendere il corso della lite e rendere spedita la decisione della causa; ora, per la natura semplicissima della medesima, e per la referenza fatta nel ricorso alla sentenza della Cassazione di Palermo, e pel tenore della sentenza impugnata, in esso riportata, appariva manifesto come tutta la causa si concretava nell'unica questione, se dovesse applicarsi ai giudizi pretoriali la disposizione dell'art. 232 procedura civile.

Che non ha fondamento alcuno il ricorso, dappoichè è massima oramai non più messa in dubbio dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che i termini di rigore, stabiliti per gli esami testimoniali nei giudizi davanti ai tribunali, non sono applicabili in quelli pretoriali, e che non si può a questi ultimi applicare la disposizione del suddetto art. 232.

Questo Supremo Collegio si è mantenuto costante nell' applicazione di siffatto principio, che, recentissimamente proclamato, intende confer-

(1-2) Narra come segue la CORTE i *fatti* della causa:

« Il pretore del primo mandamento di Palermo, con sentenza 5 marzo 1880, facultò l'attore Pasquale Pernice a somministrare una prova testimoniale, nel termine di legge, contro Gaetano Pozzo, che reclamava alcuni mobili, dal primo oppignorati a certa signora Oriano; lo stesso pretore, con altra sentenza del 7 dicembre successivo, dichiarò decaduto il Pernice dalla prova, per non averla eseguita nel termine dei trenta giorni dalla notificazione della prima sentenza. Sull' appello interposto dal Pernice, la seconda sezione del tribunale civile di Palermo, con sentenza 25-30 giugno 1883, riformò la sentenza del pretore, assegnando un nuovo termine improrogabile di 30 giorni per la esecuzione della prova. Questa sentenza, sul ricorso del Pozzo, fu annullata con altra del 9-29 maggio 1889 dalla corte di cassazione di Palermo. La prima sezione del tribunale civile di quella città, pronunziando in grado di rinvio, con sentenza 6-22 luglio 1892, pronunziò nello stesso senso della sentenza annullata, accordando un nuovo termine di 30 giorni per la esecuzione della prova, e rinviò la causa davanti al pretore.

Pozzo denunzia ora quest'ultima sentenza alle Sezioni Unite del Supremo Collegio, chiedendone lo annullamento per violazione degli art. 46 e 246 codice procedura civile, e per violazione e falsa applicazione degli art. 232 e 447 stesso codice.

Il Pernice eccepisce la inammissibilità del ricorso, per vizii di forma, dai quali dice esser travagliato, che saranno, a suo tempo, ove occorra, anche di ufficio rilevati, e per mancanza altresì della esposizione dei fatti della lite, sostenendo, in merito, il rigetto del ricorso stesso ».

(3) V. conforme sentenza 14 gennaio 1896 *Guerci* c. *Poderosi*, in questa RACCOLTA: XXI, Civ., II, 82.

mare, a Sezioni Unite, come più conforme alla lettera, ed allo spirito della legge. Alla lettera poichè negli art. 426 e 427 procedura civile, relativi alle prove testimoniali davanti ai pretori, non si parla punto del termine in cui esse debbono essere eseguite; e quindi non possono alle medesime applicarsi le decadenze e le nullità menzionate negli art. 232 e 246, che si riferiscono unicamente ai giudizi dei tribunali, senza violare il precedente art. 56. Allo spirito; perchè la stessa ragione che determinò il legislatore a seguire diverse norme nella istruzione delle cause davanti ai tribunali, avuto riguardo alla loro maggiore entità, prescrivendone, con severe sanzioni, la osservanza, lo persuase a non adottare lo stesso rigore, a riguardo dei termini, entro ai quali dovesse espletarsi la prova testimoniale davanti ai pretori, e di lasciare al prudente loro arbitrio di regolarle in modo più confacente ai giudizi più spediti e più economici che davanti ad essi devono espletarsi, come si rende manifesto da tutte le disposizioni contenute nella sezione prima cap. V, titolo IV del libro 1° della procedura civile, senza che possa farsi ricorso alla generale disposizione dell'articolo 447, il quale, nel rimandare, pel procedimento davanti ai pretori, alle norme prescritte pei giudizi davanti ai tribunali, per tutto ciò che nel suddetto capo non è contemplato, dichiara espressamente che tale rimando s'intende fatto per quelle norme che gli fossero applicabili, e, per quanto è stato superiormente detto, esse non potrebbero applicarsi ai termini nei quali debbono eseguirsi le prove testimoniali, per la diversa natura dei due giudizj.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso.

Sezione civile 28 gennaio 1897, n. 83 (1).

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Bari e Roma (avv. er. CORNO) - *D'Alonzo* (avv. NOCITO e BALENZANO) (2)

REGISTRO (Tassa di): Divisione *inter liberos* - Trasmissione per successione - Permuta - Beneficie accordate dall'art. 1 della legge 23 maggio 1875.

(1-2) La CORTE ritiene il *fatto* nel modo seguente:

« Per rogito 26 maggio 1892, notaro Montemurro, Michele D'Alonzo divise tra i suoi tre figli il proprio patrimonio. Si premette l'indicazione dei beni stabili e il valore ad essi attribuito in lire 343344, oltre il mobilio di casa. Si premette ancora che per rogiti precedenti il detto Michele aveva fatte donazioni particolari ai suoi tre figli maschi; cioè nel 30 novembre 1874, lire 73750 al figlio Giuseppe, da prendersi dai cespiti ereditarj in quell'atto indicati; nel 7 ottobre 1889 simili lire 73750 al figlio Gaetano, con un vigneto detto da S. Angelo; e nel 4 giugno 1894 simile somma al figlio Vito. Come pure di avere già donato in contanti la dote alla figlia Maria di lire 24650 per atto 26 dicembre 1896; e così donò in contanti lire 46750 all'altra figlia Teresa per atto 6 novembre 1887. E dopo ciò, volendo il detto Michele sgravarsi della amministrazione del suo patrimonio, determinò farne donazione ai figli coll'accollo delle passività inerenti, e ciò senza ledere i diritti delle figlie, che colle fatte assegnazioni ebbero già quanto poteva per legge spettare alle stesse. Passa quindi a determinare le quote che a ciascun figlio assegnava, colla dichiarazione che se vi fosse qualche eccedenza sulle quote donate nette da passività, oltre la legittima, si intende donarla come disponibile. Dopo fatta l'assegnazione ripartita dello stabile, quanto ai mobili, dichiara che i figli se li divideranno in tre parti eguali. Si riserva l'usufrutto sua vita durante di lire duemila, che i figli pagheranno in rate eguali e mensili.

Dichiara poi le passività di cui è gravato il patrimonio ripartito e le mette a carico dei figli in varia misura, e questi dichiarano di accettare di farne il pagamento come è distribuito, sebbene con ciò venissero ad essere intaccate le do-

Agli effetti della tassa di passaggio, la divisione fatta dal padre di famiglia inter liberos *dell'intero suo patrimonio attivo e passivo, con riguardo alla sua futura successione, va regolata con le norme che disci-*

nazioni già ad essi precedentemente fatte. Dopo di ciò, fra i tre fratelli si stipulano alcuni accordi riguardo ai beni ad essi partitamente assegnati, e fra gli altri una permuta fra Vito D'Alonzo e la moglie del di lui fratello Giuseppe, dando il Vito uno dei fondi assegnatigli dal padre, e dando la moglie del Giuseppe alcuni terreni di sua proprietà. Sottoposto questo atto al registro, nacque tra i D'Alonzo e le Finanze la questione se come divisione fatta dal padre *inter liberos*, fosse tassabile con le norme del trasferimento per successione, e così colla detrazione dei debiti, o dovesse tassarsi come donazione tra vivi su tu tutto il valore dei beni trasferiti, coll'accollamento di debiti: e così nella prima ipotesi sia applicabile l'art. 53 della legge di registro, e nella seconda l'art. 80 della stessa; come pure si sollevò la questione se per la permuta di uno dei cespiti ereditarj fatta da uno dei figli ad un estraneo collo stesso atto contenente la divisione, si potesse godere del beneficio della legge 23 maggio 1875, e così colla riduzione della tassa al 3 0/0 invece della normale del 4 0/0. E la corte di appello di Trani, riformando infatti la sentenza del tribunale, giudicò con sentenza del 4-18 giugno 1895 che dovesse l'atto tassarsi come divisione *inter liberos*, e con deduzione dei debiti; e quanto alla permuta dovesse tassarsi col beneficio del 3 0[0 e sul valore lordo del fondo permutato.

Considerò la corte che male il tribunale avea scambiata la comune donazione, che si compie come atto di spontanea liberalità, colla donazione a riguardo di futura successione; secondo il nostro diritto la divisione *inter liberos* fatta colle forme della donazione, diretta alla distribuzione e trasferimento del patrimonio paterno nella sua universalità ai figli, e con speciale riguardo alla successione, non può sottrarsi alle regole, che governano l'eredità, e fra queste è la deduzione dell'*aes alienum*. Che tanto pel gius romano, che per le moderne legislazioni la divisione fatta dal padre *inter liberos* è ritenuta come anticipata divisione di eredità, e tale è ritenuta dall'art. 1045 del codice civile che la pone sotto il titolo delle successioni. Or se tale è la divisione fatta coll'atto del 1892, è giusto che sia il valore tassabile stabilito colla deduzione della passività, giusta l'art. 53 della legge di registro. Nè può dirsi, soggiunge la corte, che la fatta divisione si debba ritenere come dazione in paga di quelle precedenti donazioni, che doveano soddisfarsi dai beni del patrimonio, perchè nessun obbligo avea il Michele D'Alonzo di dover fare questo pagamento, e se le rammentò nell'atto divisionale, ciò fu per modificarle e sostituirle coll'assegnazione di tutto il patrimonio, che veniva a renderle inutili.

Quanto alla tassa per la permuta fatta tra Vito D'Alonzo e la Colapietro, osservò la corte che l'antica donazione fatta dal padre al figlio Vito da prendersi sui cespiti ereditarj, era stata assorbita dalla nuova assegnazione fatta coll'atto del 1892, che l'aveva necessariamente anche ridotta, perchè stante le passività di lire 275500, che gravavano il patrimonio diviso, non potevano le tre donazioni fatte ai tre figli più trovar capienza nella loro integrità in quel patrimonio.

Ora il fondo Garzone assegnato nella parte del Vito, dovendosi dire trasferito con quello stesso atto del 1892, col quale fu anche dal Vito permutato con fondi proprj della Colapietro, era perciò applicabile l'art. 1 della legge 23 maggio 1875, e così la tassa del 3 anzichè del 4 0[0, da commisurarsi però sul valore lordo dell'immobile permutato.

La finanza ricorre in Cassazione con *due mezzi:*

1° Violazione degli art. 4, 5, 6, 26, 30 e 34 della legge di registro, 95 e seguenti della tariffa annessa, e 147, 954, 1044 del codice civile; e falsa applicazione degli art. 5, 49 e seguenti della legge di registro; 107 e seguenti della tariffa; 759 e seguenti del codice civile; perchè la divisione *inter liberos* è trasferimento per atto tra vivi, equivale a donazione, e quindi dovrà trattarsi come donazione e non come trasferimento *mortis causa*. La legge di registro non fa altra distinzione di trasferimento che per atto tra vivi e per causa di morte, e se il padre dona e divide i beni finchè vive, non può considerarsi morto: e perciò la tassa sui beni donati deve ragguagliarsi e scontarsi come nelle proprie donazioni, senza detrazione di oneri e debiti accollati.

2° Violazione dell'art. 37 della legge di registro, 15 della tariffa e 1 della legge 23 maggio 1875; perchè nel caso pre-

plinano le trasmissioni per successione (1).

Perchè possa invocarsi il trattamento di favore di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1875 n. 2511 (serie 2ª) occorre che il primo trasferimento abbia avuto luogo a titolo oneroso; e non può quindi quel beneficio aver luogo nel caso di permuta avvenuta dentro i due anni del fondo ricevuto dal figlio per divisione inter liberos (2).

Osserva in *diritto* il Supremo Collegio, che l'istituto della divisione *inter liberos* del proprio patrimonio fatta dal padre di famiglia fu accolto nella patria legislazione sotto la sezione VIII del capo III, che contiene disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie nel titolo delle successioni. Ma per la trasmissione del patrimonio che si fa dal padre di famiglia ai figli mediante

---

sente per riguardo alla permuta, mancava il precedente trasferimento a titolo oneroso dello stabile permutato, e negandosi che sui beni assegnati coll'atto del 1892 fosse dovuta tassa di trapasso a titolo oneroso, non era più possibile applicare alle permute la legge del 1875, perchè nessuna tassa normale a titolo di trasferimento oneroso aveva scontato quello stabile, che dal Vito si permutava colla Colapietro moglie del Giuseppe D'Alonzo, e cessava perciò il beneficio di cui in detta legge del 1875.

D'Alonzo resiste al ricorso e ne chiede la rejezione ».

(1-2) La nostra Corte Suprema ha con due buone e vigorosamente motivate sentenze, rese a pochi giorni di distanza (V. qui a pag. 59), avuto occasione di confermare la giurisprudenza già inaugurata colla sentenza in causa *Sillitti* del 4 febb. 1895 (Corte Suprema: 1895, Civ., 1ª, 307) in tema di divisione d'ascendente per atto tra vivi.

La disputa si è portata, in quest'ultima sentenza, sul campo più strettamente speciale della legge di registro, sia perchè la Corte d'Appello di Roma nella causa *Pellicano* aveva pienamente accettata la costruzione dell'istituto in diritto civile sulle basi della finzione dell'*anticipata successione*, solo respingendo l'applicazione di essa di fronte alla legge fiscale, sia perchè la stessa difesa del registro, sentendosi forse debole di fronte alle argomentazioni dedotte in sostegno della tesi generica nella sentenza *Sillitti*, aveva più che altro insistito sulla posizione speciale fatta alla finanza dalla sua propria legge, a cui l'istituto giuridico della divisione d'ascendente dovrebbe dirsi, secondo lei, estraneo.

A questo campo speciale limitiamo perciò le nostre attuali osservazioni, per non ripetere quanto in altre occasioni fu già da noi in questa stessa raccolta accennato in merito all'apprezzamento dell'istituto in puro diritto civile.

La tassa di registro, per la sua stessa istituzione, considera gli atti nella loro intrinseca natura ad essenza giuridica, colpisce il titolo della trasmissione, non la forma estrinseca. Quindi fin dal regime delle *demissions de biens* in Francia la finanza considerò questi atti come anticipate successioni, mutazioni non già *inter vivos*, ma *causa mortis*, le quali nei rapporti da padre a figlio erano allora esenti da imposta (fino alla legge 5 decembre 1790).

« Ce caractère de *succession anticipée* fit assimiler les demissions de biens en ligne directe aux mutations opérées *par décès*, pour l'affranchissement du droit de relief. Le motif de cet affranchissement était tiré de ce que les enfants, succedant à leur père, étaient regardés comme ayant été propriétaires *vivente patre*, et *il y avait changement de personne et non changement de propriété* » (Championnière et Rigaud, *Traité de l'Enregistr.* II n. 2586). Veramente nell'antico diritto francese valeva il principio che « tout ce qui est donné aux enfants est réputé en avancement d'hoirie, de quelque façon qu'il soit donné », e come tale *esente da imposta di trapasso*. Ma ciò dipendeva dal carattere che conservava tutt'ora la donazione *en avancement d'hoirie*. In seguito il principio restò applicabile unicamente ai *partages d'ascendant* e alle *demissions* (id. ivi, n. 2610).

Quando la rivoluzione soppresse le *demissions* e ogni altra maniera speciale di disporre del padre verso i figli, esse ricaddero naturalmente in tutto e per tutto, e anche di fronte al registro, nella categoria delle ordinarie donazioni. Una legge fiscale (27 ventoso, anno V, art. 10) sancì espressamente questa equiparazione. Ma sopraggiunto il codice Napoleone, e con esso ripristinato l'istituto della divisione d'ascendente anche in forma tra vivi, l'esistenza di quella legge non poteva a meno di urtare vivamente il sentimento giuridico, il quale non tollerava che solamente il fisco disconoscesse l'esistenza dell'istituto medesimo e il suo intimo si-

tale divisione, non si trova nella legge di registro disposizione speciale che la contempli, nè la tassa cui deve sottoporsi.

Ora è principio di diritto tributario scritto nella legge stessa di registro all'art. 6, che le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e

---

gnificato. Le esigenze della pubblica finanza impedirono per lungo tempo di tener conto di questo sentimento. Ma finalmente la legge del 16 giugno 1824, completata poi coll'art. 10 della successiva legge 18 maggio 1850, diè soddisfazione ai voti della scienza e della pratica, equiparando espressamente la mutazione operata colla divisione d'ascendente tra vivi (al pari della testamentaria) a quella derivante dalla successione *ab intestato* dei discendenti.

La legge stessa porta queste parole: « ainsi qu'il est reglé pour les successions en ligne directe ». CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD riconoscono e proclamano che in tal guisa fu adottata la *tariffa conforme alla natura dell'atto* (ivi n. 2588), e che quella disposizione di legge (del 1824) « non fu nè un'eccezione nè un favore, ma il ristabilimento dell'uniformità nella tariffa delle mutazioni in linea diretta » (ivi n. 550 del *Supplém.*).

« Cette loi (dicono ancora gli stessi autori) a eu pour but de replacer ces partages dans la règle générale, de laquelle ils n'auraient dû jamais sortir. Si le législateur de l'an VII avait songé aux démissions de biens et à leur nature, il les aurait rangées lui-même dans le tarif des successions. La loi de 1824 a réparé cet oubli; cette loi n'est donc pas plus une exception que celle dont elle a fait l'application ». Nè diversamente GABRIEL DEMANTE (*Princ. de l'Enregistr.* II, n. 723): « il principio che domina tutta la materia è che la *donation-partage* ha per carattere proprio d'esser fatta a dei figli o discendenti *eredi presuntivi* del donante; altrimenti non è più una divisione, è una donazione pura ».

In Francia l'interesse della questione dipendeva dall'essere la tariffa della donazione tra vivi in linea diretta più elevata di quella dei trapassi per successione nella stessa linea. Da noi la tariffa è identica nei due casi. Ma tuttavia la questione mantiene la sua importanza per il seguente riflesso.

La nostra legge di registro considera in modo affatto diverso le *passività* inerenti ad una *successione* da quelle annesse ad una *donazione*. E la distinzione è ragionevolissima, appunto per la differenza che v'ha in proposito fra trasmissione a titolo universale e trasmissione a titolo particolare. Nei trapassi per causa di successione il passivo è dedotto dall'attivo, e la tassa grava soltanto sull'attivo *netto*, cioè sul *valore* effettivo trasmesso (*deducto aere alieno*) (art. 53 della legge). Nei trasferimenti per causa di donazione (art. 30) gli oneri accollati non solo non diminuiscono l'attivo trasmesso, ma convertono l'atto, per la parte corrispondente in contratto *oneroso* o *corrispettivo*, e la tassa su questa parte è appunto quella dei contratti *onerosi* (tipo: vendita), mentre per la parte di attivo residuale si ha la tassa degli *atti gratuiti*, che corrisponde nell'ammontare a quella delle successioni (cfr. art. 95 e seg. cogli art. 107 e seg. della tariffa annessa alla legge di registro).

Invece in Francia vige indistintamente per le donazioni come per le successioni il principio della *non distraction des charges*, unanimemente condannato dai giureconsulti, ma che le esigenze del fisco (a quanto pare) non permettono di abbandonare. Esso ha origine dalle antiche leggi fiscali, le quali non colpivano però la successione dei *mobili*, e siccome i debiti seguivano appunto i *mobili*, si aveva una specie di compensazione fra l'immunità dei mobili e l'obbligo di pagar l'imposta sugli *immobili* senza deduzione dei debiti (cf. DEMANTE n. 571, il quale riconosce che oggi questo principio *contraria le nozioni più elementari dell'equità ed è unanimemente condannato da tutti coloro che vogliono dare alla percezione una base razionale*). Però non è che anche in Francia gli oneri non abbiano una qualche diversità di significato nelle successioni e nelle donazioni; poichè nelle prime essi non si computano per nessun effetto, mentre nelle seconde possono avere per effetto di convertire la intiera donazione in *atto oneroso* (diversamente tassato). E' questione d'apprezzamento, da istituirsi caso per caso, quella di vedere se un atto qualificato donazione mantiene la sua natura, in presenza dell'accollo di oneri che l'accompagna, o diventa addirittura (almeno agli occhi del fisco) una vendita; questione la cui soluzione dipende principalmente da due criterj: la considerazione delle *persone* e la comparazione dei *valori* (DEMANTE n. 591). Però appunto si ritiene che nella divisione d'ascendente tra vivi, ed anzi, generalmente, in qualunque donazione di padre a figlio, l'accollo degli oneri

gli effetti dell'atto, o del trasferimento, e quando un atto non si trovi *esplicitamente contemplato* dalla tariffa, sarà gravato colla tassa dell'articolo di tariffa che più si accosta alla natura ed agli effetti dell'atto stesso. Obbedendo a questo precetto la corte di merito esamina se questa assegnazione

---

non fa mai degenerare l'atto in *contratto oneroso* (id. ivi).

Trattasi pertanto di sapere se l'assegnazione fatta a ciascuno dei figli, in quanto sia espressamente gravata (e lo è *normalmente*, poichè chi provvede alla trasmissione e al riparto dell'attivo provvede altresì a una corrispondente distribuzione del passivo tra gli eredi) dell'accollo di un qualche debito, debba trattarsi come una *donazione onerosa*, ovvero se la considerazione della causa o titolo giuridico di trapasso, che è di *anticipo sulla quota ereditaria*, abbia a spiegare la sua influenza anche nei rapporti fiscali, facendo considerare come obbietto vero e proprio del trapasso il *valore effettivo* dell'insieme trasmesso, dedotti perciò gli oneri che gravano la parte attiva.

Nella giurisprudenza italiana, una sentenza della Corte d'Appello di Lucca, 24 maggio 1865, resa mentre vigeva ancora in quel paese il codice civile francese, giudicò, in riforma d'una sentenza di 1ª istanza, corroborata da un parere del collegio dei notai di Lucca, favorevole al significato tradizionale dell'istituto, che l'atto dovesse qualificarsi come *donazione* e non come *anticipata successione*, e quindi non comportasse, per il computo della tassa di registro, la *deduzione degli oneri;* viceversa, considerato come donazione, l'atto dovea però, secondo quella corte, qualificarsi come *donazione universale di tutti i beni presenti*, nella quale l'accollo dei debiti al donatario è *inerente di sua natura;* ora gli oneri che sono inerenti all'indole e natura di una donazione non valgono a convertire il titolo di lucrativo in oneroso, poichè « expressio ejus quod tacite inest non dat novam formam contractui » (*Barth.* in l. 106 d. de condit. et dem) (1). Ma la Cassazione di Firenze (2 luglio 1866) (2) non accettò nemmeno questa soluzione intermedia, e chiamò illegale e arbitraria la distinzione della corte fra gli oneri *connaturali* e gli oneri *accidentali* o *pattizj*.

Sicchè la finanza ebbe causa vinta. E questa tesi fu adottata in seguito da qualche decisione della Corte d'appello di Napoli (19 maggio 1873 e 26 gennaio 1876) (3 e 4), e dalla Cassazione di Roma nelle sentenze 11 febbr. e 29 ott. 1878 (5) e 29 nov. 1884 (6). Nello stesso senso v. Gori, *Tasse di registro* n. 347, 348; Clementini *Comm.* art. 35 n. 16; Polacco, *Divisione d'ascendente* n. 825.

Ma la tesi contraria, reclamante il trattamento delle successioni anche per le divisioni *inter vivos*, non fu mai pienamente sopraffatta, e, tenuta ferma da parecchie decisioni di corti inferiori, tra cui noteremo quella 5 luglio 1875 dell'App. Napoli (7) e quella 30 marzo 1894 dell'App. Palermo (8), venne finalmente, in conferma di quest' ultima sentenza (in causa *Sillitti)* adottata dalla nostra Corte Suprema, che già con sentenza 3 aprile 1883 (9) aveva una volta implicitamente scartata la tesi della finanza.

Contro la sentenza *Sillitti*, che è del 4 febbr. 1895 (10), si appuntarono le armi dei difensori dell'erario, i quali si lamentarono soprattutto che la Corte Suprema, come già la Corte di Palermo, avesse trattato la questione *spaziando nel campo scabroso ed incerto del diritto civile*, invece di portarla *sul campo positivo e chiaro della legge di registro* (così l'annotatore delle dette sentenze nelle Massime del registro: 1895, p. 74 e 228). A questo rimprovero hanno risposto degnamente le due sentenze che annotiamo, le quali si danno cura di esaminare minutamente la questione anche di fronte agli speciali argomenti dedotti dalla legge di registro.

Riassumiamo gli argomenti della finanza, desumendoli dalle citate annotazioni dei redattori delle Massime del registro.

La legge di registro colpisce il passaggio nel momento e nelle condizioni in cui si verifica, senza preoccuparsi del suo *fine* e di quel che succederà in avvenire. Quindi per essa un trasferimento *inter vivos* non può considerarsi trasferimento *causa mortis*, se anche fatto *in previsione della morte*. L'art. 53, che è appunto quello che ammette la deduzione dei debiti nelle

---

(1) V. *Massime del Registro*, n. 957 e n. 1213.
(2) *Giurispr. ital.*, 507.
(3) *Massime del Registro*, n. 3505.
(4) *Gazz. del Procur.*, XI, 876.
(5) *Massime*, n. 4883; *Corte Suprema*, III, 784.
(6) *Corte Suprema*, IX, 1013.
(7) *Gazz. del Proc.*, X, 418.
(8) *Circ. Giurid.*, 208.
(9) *Massime*, n. 6472.
(10) *Corte Supr.*, XIX, Civ., 1ª, p. 307.

divisionale di quote fatta dal padre di famiglia coll'atto del 1892 dell'intiero suo patrimonio attivo e passivo a tutti i suoi figli con riguardo alla sua futura successione, più si *accostasse* all'articolo della tariffa che riguarda il trasferimento per donazione tra vivi, o a quella del trasferimento a ti-

---

successioni, parla di *apertura della successione*, di *asse ereditario*, di *eredi*, espressioni che escludono ogni altro trasferimento che non sia causato *dalla morte*. Non può darsi insomma tassa di *successione* se non *per causa di morte*; questa locuzione ritorna sempre nella legge e nella tariffa ogni qualvolta si allude alle *tasse di successione*. Quando si è voluto comprendervi un qualche trasferimento *tra vivi*, si è detto espressamente, come per i passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni per le cappellanie (art. 5 cap. 3). — In tutta l'economia della legge la *tassa di successione* ha norme e regole speciali e diverse da quella *contrattuale*, ossia degli *atti tra vivi*. Per questi si ha la *registrazione*, per i trapassi di successione la *denuncia*, e diversi sono i termini fissati per l'una e per l'altra. Con quali di queste norme sarà governato l'atto di divisione *inter liberos* per atto *tra vivi?* Eppoi: si ammetteranno in deduzione anche i debiti non accollati, e vi saranno due aperture di successione? — Nè è il caso di applicare l'art. 6, poichè qui non si ha contraddizione tra il titolo e la forma dell'atto e i suoi effetti, nè trattasi di tasse non contemplate. Il titolo e la natura sono quelli di un *atto tra vivi*, e la tassa è designata nella tariffa sotto la voce *donazioni*. — Finalmente la legge di registro non ha *mai* inteso di colpire il patrimonio o la eredità nel suo complessivo trapasso, sì bene i trasferimenti della proprietà dei singoli elementi attivi. E se ha ammesso (in Italia) la deduzione delle passività nelle *successioni*, è stato in via d'*eccezione*, di sua natura non estensibile.

La Corte d'appello di Roma con sentenza 31 marzo 1896 in causa *Pellicano*, adottando il concetto della finanza di prescindere cioè dal significato della *divisione d'ascendente* in diritto civile e di considerarla unicamente di fronte alla legge fiscale, ammise che tale divisione abbia veramente nel codice la natura di *anticipata successione*, e quindi, pur attuandosi dal padre per assegnazioni tra vivi, debba ritenersi basata sulla *finzione* di una *successione aperta* prima della morte; ma soggiunse che *di fronte alla finanza*, che sta *alla realtà delle cose*, tale *finzione* non vale menomamente, e l'atto rimane col suo significato naturale di *donazione*.

Ammettiamo pure (per cominciare la risposta da quest'ultimo argomento) che la finanza debba stare alla *realtà delle trasmissioni*, nel senso che non sia obbligata a seguire quelle finzioni giuridiche per cui si dà come inesistente una trasmissione che, nella realtà che cade sotto i sensi, si verifica; sebbene ciò sia più che contestabile, concediamo che talune volte per la finanza la *realtà giuridica* debba cedere di fronte alla *realtà materiale*. Ma qui è in discussione soltanto il *titolo giuridico* di una trasmissione, che, come realtà di fatto e di diritto, non è per se stessa in contestazione. Si tratta cioè di sapere se il trapasso (la cui esistenza non si contrasta) avvenga *a titolo singolare* o a *titolo universale*. La disputa perciò si aggira necessariamente nel campo delle *nozioni giuridiche;* tutto ciò che rientra nella realtà materiale e sensibile del rapporto è fuori di questione; si tratta di definire la natura *giuridica* del rapporto. Ora quale dei due titoli corrisponde alla *realtà?*

Tutta la *realtà* di cui è suscettibile un rapporto giuridico sta nell'essere *voluto dalle parti e ammesso dalla legge*. Ora l'intenzione di chi divide *inter liberos* è di *anticipare* fra essi la divisione dell'*eredità*, dunque di trasmettere a titolo *universale*. Normalmente questa intenzione non è suffragata dalla legge e trova ostacolo nel principio di diritto positivo che non si può *separare* nessun bene singolo dalla propria eredità senza dar luogo a trasmissione *singolare*, sia che ciò si faccia in un testamento, sia (e *a fortiori*) in un atto tra vivi. Ma per l'appunto in riguardo al padre, nel rapporto coi suoi discendenti ed eredi presuntivi, la stessa legge positiva rimuove l'ostacolo e consente a tener fermo il carattere ereditario, cioè quelle tali note speciali che caratterizzano il titolo universale della trasmissione, negli assegni che il padre fa a ciascuno dei figli in divisione, sia per atto testamentario, sia *inter vivos*. Questo è il senso di quelle altrimenti enigmatiche disposizioni degli art. 1044 e seguenti codice civile.

L'uso delle finzioni giuridiche sfugge del resto completamente così al legislatore come al giudice. Essi regolano, disciplinano e definiscono rapporti *reali*, non *fittizj*. La *finzione giuridica* è arnese della scienza, è compito della dottrina, della

tolo di successione; e traendo gli argomenti dalle regole di diritto che governano l'uno e l'altro istituto, avvisò che più alla trasmissione che si opera per successione, che a quella per vera e propria donazione si *accostasse* l'atto del 1892, da sottoporsi alla tassa. E siffatto giudizio trova la Corte Suprema di dover plaudire.

Invero la comune donazione è quel-

---

teorica; la quale non si contenta di riconoscere un dato rapporto, di ammettere un dato istituto, ma deve classificarlo, coordinarlo logicamente nel sistema, e metterlo in armonia con tutti gli altri principj adottati, anche quando sembra trovarsi con essi in contraddizione; è appunto in quest'ultimo caso, che essa piuttosto che modificare o sconvolgere la sistemazione già data ai principj fondamentali, si contenta di adattarvi l'istituto apparentemente dissonante, mercè l'energico spediente della *finzione giuridica*, spediente di sua natura provvisorio, ma di cui la logica del diritto, in ragione appunto della innata imperfezione scientifica di questo, non può mai in qualche misura dispensarsi.

Ora può rimaner questionabile se per la costruzione del nostro istituto occorra veramente ricorrere, come hanno fatto taluni (non molti) scrittori francesi e italiani, a questo spediente della finzione (finzione dell'*aperta successione*). Si potrebbe dimostrare (ce ne siamo convinti dopo maturo esame) che esso non occorre, ed anzi in parte non soddisfa, ed in parte sorpassa le esigenze dell'istituto. Ma una tale disputa, che i limiti d'una nota non comporterebbero, non influisce menomamente sulla definizione giuridica del rapporto. Abbia o no bisogno dell'appoggio di una finzione per essere scientificamente costruita, cioè logicamente apprezzata, la divisione *inter liberos* è intanto un istituto *di diritto positivo*, che fonda rapporti *reali* e non *fittizj*, che in modo reale e non fittizio annette il *titolo universale* e gli effetti giuridici che ne derivano ad una trasmissione di cose singole, anche fatta in vita dall'ascendente. La finanza non ha nessuna buona ragione per disconoscere tutto ciò, e per relegare nel campo delle finzioni un rapporto che la legge civile considera con effetto reale, in perfetta conformità coll'intenzione delle parti.

Il perno dell'argomentazione della finanza consiste nel giovarsi dell'apparente antagonismo che v'ha tra le due qualifiche del trapasso *inter vivos* e *mortis causa*. Invece è vecchia l'osservazione che una tale distinzione, introdotta per scopi pratici dal diritto romano, non segna punto una perfetta contrapposizione logica fra due termini, uno dei quali escluda l'altro. Infatti la qualifica *inter vivos* si riferisce alla forma e all'elemento estrinseco dell'atto, mentre la qualifica *mortis causa* si riferisce alla sua *causa*. Ora, che un trapasso *mortis causa* possa attuarsi in forma *contrattuale* lo prova la lunga esistenza delle donazioni *causa mortis*. « Si è sempre contrapposto (scrive Duranton, *Corso*, vol. VIII, n. 7) la donazione tra vivi alla donazione a causa di morte, sebbene indubbiamente la donazione medesima a causa di morte, essendo pure una *convenzione*, non possa farsi che *inter vivos*, e per tal riguardo sia un *atto tra vivi*, come osservarono moltissimi dottori ».

Se si ammette una *anticipazione ereditaria* (ed è appunto ciò a cui il diritto civile riduce la divisione d'ascendente in quanto si compia per atto tra vivi) essa non può a meno di rientrare in una categoria che raccoglie in sè le nozioni degli atti *inter vivos* e *mortis causa;* per sua natura partecipa appunto dell'una e dell'altra di queste due qualifiche. E il trapasso si potrà qualificare *inter vivos*, in quanto si opera in modo immediato per atto avente tutti i caratteri della donazione (come avveniva nella stessa *donatio mortis causa* quando era fatta *ut statim res fieret accipientis*: l. 2 ff. 39, 6); viceversa si dovrà qualificare *mortis causa*, in quanto si riporta al suo titolo giuridico, che è l'*anticipazione ereditaria*, e agli effetti che da esso derivano.

Quando sia rettificato il senso dell'espressione *mortis causa*, colla quale non si vuole punto alludere esclusivamente ai rapporti giuridici che hanno per necessario antecedente cronologico il fatto della morte, poichè un rapporto può anche essere *preordinato* al fatto che si pone come sua *causa giuridica* ed attingere nondimeno da esso la sua speciale conformazione e struttura, non si troverà più alcuna logica ripugnanza a considerare come trapasso *mortis causa* anche un trasferimento che si compie *tra vivi*, prima che la morte avvenga. Ad ogni modo questa ripugnanza dovrebbe sentirla il diritto civile, non per esso e invece di esso la finanza. Che la finanza del resto non annetta punto all'espressione *per causa di morte* il significato

la che si fa liberamente per atto spontaneo di chi vuol favorire un terzo, ed anche un figlio; e che non ha vincoli di legge per dover regolare tale liberalità; ma poichè la divisione *inter liberos* è regolata dalla legge, e deve farsi in favore di tutti i figli, che saranno chiamati alla successione, altrimenti è nulla, così è insegnato in dottrina che cotesto istituto non è a considerarsi come atto di liberalità; e predominandovi il carat-

---

materiale di *in seguito di morte*, come sembra assumere la finanza, è provato dallo stesso fatto dell'applicazione delle *tasse di successione* alle investiture dei benefizj e delle cappellanie, di cui all'art. 5 capoverso.

Certamente la legge di registro non enuncia le *divisioni per atto tra vivi* in nessuna delle voci raccolte nella parte II della tariffa, relativa alle *tasse sui trasferimenti per causa di morte.* Ma siccome non le enuncia esplicitamente neppure tra le voci della parte I, relativa alle *tasse sugli atti civili e sui contratti*, la questione resta aperta. Se si sostiene che qui essa le contempla *implicitamente*, perchè questi atti sono in forma di *donazioni*, e le donazioni sono soggette a tassa *contrattuale*, per lo meno con pari diritto si risponde che *implicitamente* esse sono contemplate fra i trapassi soggetti a *tassa di successione*, perchè hanno *natura* ed *effetti* di trasferimenti ereditari. E la disputa potrebbe non avere una soluzione positiva, se non soccorresse l'art. 6 della legge, il quale prevede appunto il caso che un atto *non si trovi esplicitamente contemplato* nella tariffa, ed in tal caso vuole che si abbia riguardo, per l'applicazione della tassa, non già alla forma, ma alla natura giuridica e agli effetti dell'atto, onde gravarlo con la tassa *che più si accosta alla natura e agli effetti dell'atto stesso.*

Questo articolo, del resto, parla soltanto della misura di applicazione della tassa. Esso non toglie perciò che, in cambio delle norme di legge che presuppongono e si collegano col fatto materiale della morte (come la denuncia), e che sarebbero perciò inapplicabili al caso, si applichino le norme procedurali relative alla registrazione degli atti. Poichè nessuno pretende che in forza di tali divisioni si effettuino delle *vere aperture di successione.* Se tutta la specialità dell'istituto consiste appunto in questo suo duplice carattere, per cui una trasmissione *a titolo di successione* si rende possibile *per atto tra vivi*, non si vede che imbarazzo trovi la finanza a trattare anch'essa l'atto per tutte le formalità d'ordine estrinseco cui qui si allude come un atto tra vivi, da presentarsi al registro nei termini e nei modi e colle sanzioni di tutti gli altri atti tra vivi, salvo a misurare la tassa colle norme proprie della natura intrinseca dell'atto, che è natura di successione.

Sul preteso carattere *eccezionale* poi che la finanza attribuisce al principio della *deduzione degli oneri* adottato dalla nostra legge nel tassare i trapassi per causa di successione, abbiamo già avuto occasione di esprimerci più sopra.

Qui aggiungiamo soltanto che, eccezionale o no che sia il principio, la sua applicazione al caso non sarebbe mai una estensione, ma una conseguenza logica irricusabile della affermata natura di *trapasso per successione* negli assegni divisionali dell'ascendente.

Rimarchiamo finalmente che a buon diritto la Corte Suprema, nella decisione *Pellicano* (V. qui, a pag. 59), ha stigmatizzato come erronea la tesi della corte d'appello, per cui gli assegni divisionali si trasformerebbero e avrebbero da tassarsi come *donazioni*, perchè non risultano accettati da tutti i figli. L'accettazione può sempre farsi finchè il padre è in vita. Può dubitarsi seriamente, secondo noi, della facoltà che viene generalmente riconosciuta al padre di *revocare* anche le assegnazioni accettate (DEMOLOMBE, XXIII n. 10; BORSARI, n. 2195; POLACCO, n. 197). Ma, anche ammettendo che il padre resti vincolato verso i figli accettanti, non si può mai dire che l'atto si denaturi in tante donazioni singolari, fino a che non sia venuta meno la possibilità legale di completare la divisione coll'accettazione degli altri assegnatarj.

Quindi giustamente la CASSAZIONE FRANCESE (11 aprile 1838) ebbe a stabilire che « le défaut actuel d'acceptation pour quelques uns des enfants donataires et la seule possibilité d'une nullité qui n'existe pas encore, ne changent aucunement, quant à la perception des droits, le caractère de l'acte de donation portant partage fait par les père et mère à leurs enfants » (CHAMPIONN. ET RIG., op. cit., supplem., n. 561).

AVV. GUSTAVO BONELLI.

tere di divisione, colle norme di questa va regolato, come se si trattasse della divisione successoria.

Nella donazione comune il donante può donare più o meno secondo il suo beneplacito, ma nella divisione *inter liberos* non può pregiudicare le ragioni di legittima riservate ai figli sull'eredità paterna rappresentata dal patrimonio che si distribuisce. E se la legittima fu lesa, è dato al legittimario il rimedio di cui all'art. 1038 del codice civile, relativo alle divisioni ereditarie. La comune donazione fatta con accollo di passività è revocabile se il donatario non adempie al soddisfacimento dei debiti accollati; nelle divisioni *inter liberos* questa revocazione non è ammessa.

In queste divisioni è ammessa la garanzia delle quote, che un condividente deve all'altro, come nelle divisioni ereditarie; ma nella donazione di cose donate a più individui, questa garanzia non trova luogo. Le donazioni comuni sono permesse a chiunque, la divisione *inter liberos* non è permessa che al padre, alla madre e agli altri ascendenti. Tutto ciò induce a dare alla divisione *inter liberos* piuttosto l'indole di anticipazione di eredità che di vera e propria donazione.

E come anticipata divisione di eredità fu già ritenuta nell'antico diritto giusta la legge 20 Dig. *Fam. ercisc.* e come tale fu definita dal codice delle due Sicilie art. 1032, e come tale fu implicitamente ritenuta dal codice italiano e già dal codice albertino, che la inclusero nel titolo delle successioni, ed a seguito delle disposizioni riguardanti le divisioni ereditarie.

Dal che tutto ben giustamente si deduce che il trapasso dei beni che per tale mezzo avviene del patrimonio del padre nei figli, nei quali è stato passivamente diviso, si accosta più a quello che avviene per causa di successione, che non a quello che si verifica per mezzo di una comune donazione, come già ebbe a ritenere questo Supremo Collegio colla sua decisione del 4 febbraio 1895, dal quale avviso non ha motivo di recedere. Dopo ciò è agevole ribattere gli argomenti che in favore della contraria tesi si adducono dalla Finanza. Si deduce che la controversia dovea decidersi colle regole della legge tributaria, e non con quelle del diritto civile; ma la corte ha fatto appunto appello alla legge tributaria, quando coerentemente al disposto dell'art. 6 della legge di registro ha investigato la intrinseca natura e gli effetti dell'atto che dovea essere sottoposto a tassa; e questa natura ad effetto dell'atto dovea necessariamente definire con criterio desunto dal diritto civile.

Dice la Finanza che l'atto in questione era contemplato dall'art. 95 della tariffa, che tassa le donazioni e assegnazioni di beni mobili ed immobili di qualunque specie, tra ascendenti e discendenti, e non era perciò il caso di ricorrere ad indagare la natura e gli effetti dell'atto, ma è facile rilevare che in detto articolo si tassano gli atti di comune donazione o assegno, non quelli che comprendono assegni per divisione in vista di futura successione; e poichè l'art. 6 dice di doversi ricorrere ad esaminare la intrinseca natura dell'atto quando questo non sia *esplicitamente* contemplato dalla tariffa, non si poteva certamente dire che l'assegno divisionale fatto dal padre di famiglia tra tutti i suoi figli fosse *esplicitamente* contemplato in questo art. 95, e perciò ben la corte ha proceduto ad investigare la intrinseca natura dell'atto, e i suoi effetti, tra i quali prevalente era quello di operare la anticipata divisione del patrimonio del padre, tra i figli già considerati come eredi chiamati dalla legge alla successione paterna.

La Finanza adduce l'inconveniente di non sapersi quali norme seguire per la registrazione dell'atto, se quelle del trasferimento contrattuale, o quelle del trasferimento successorio; ma è facile rispondere che dovrebbe seguirsi quelle norme, che sono additate dalla forma dell'atto.

Si adducono ancora le possibili difficoltà che potrebbero insorgere circa la deduzione dei debiti, che è ammessa nei trasferimenti successorj, e non negli accolli per atto contrattuale, ma anche queste supposte difficoltà pos-

sono sempre superarsi colle norme di legge dettate per ammettere o negare tali deduzioni.

Si deduce ancora che la legge di registro non riconosce che due modi di trasferimento, o per atto tra vivi, o per successione; e poichè non si dà successione d'un vivente, così la divisione fatta dal padre di famiglia *inter liberos* non può essere considerata che una donazione per atto tra vivi, e come tale sottoporsi a tassa, ma si risponde che se la legge per speciali riguardi al padre di famiglia, e ragioni di eminente utilità sociale, dirette a mantenere la pace nelle famiglie, gli ha accordata la facoltà di dividere, vivente ancora, il suo patrimonio fra i suoi figli, come avrebbe potuto farlo per testamento, sicchè costoro si trovino in possesso anticipato della successione, non si offende la legge se, avuto riguardo alla natura prevalente ed agli effetti di quest'atto di giudizio paterno, che ha per scopo precipuo la divisione ereditaria, lo si sottopone alla tassa stabilita dalla legge per le successioni, anzichè a quella per gli atti tra vivi, in applicazione appunto dell'articolo 6 della legge di registro. Nè si dica che per la tassazione analogica, dovesse starsi nella categoria delle tasse stabilite per li atti tra vivi, senza trascorrere a quella dei trapassi successorj, perchè la legge lascia libera all'indagine analogica tutta la tariffa e la materia delle tasse, onde si possa applicare la tassa che meglio corrisponda alla natura dell'atto, come ne dà esempio la stessa legge, che applica la tassa di successione ai trapassi di usufrutto nel conferimento delle cappellanie e benefizj che pure avviene per atto tra vivi.

E male si sostiene dalla finanza, a torto essersi invocato il detto art. 6, perchè lo si fa agire allo scopo contrario per cui fu dettato, imperocchè lo si deve intendere dettato sempre a scopo di giustizia, e così non tanto per evitare che un atto soggetto a tassa sfugga alla stessa, quanto anche per non far sottostare un atto a tassa ingiusta, come sarebbe l'obbligare l'erede a pagare una tassa per l'*aes alienum* che grava l'eredità trasmessa; e così se la legge trova giusto che la trasmissione e divisione ordinate dal padre di famiglia per testamento tra i figli non sconti tassa pei debiti pure trasmessi, non sarà contro legge, nè ingiusto che lo stesso avvenga se la trasmissione e la divisione avvenga per atto tra vivi. E con ciò si obbedisce alla legge, e si salva la giustizia e l'eguaglianza tra chi riceve l'eredità del padre o prima o dopo della di lui morte, se la legge tali modi di trasmissione autorizza.

E quindi non sussistendo le violazioni della legge di registro e del codice civile, che la Finanza ha accumulato nel *primo mezzo* del suo ricorso, il mezzo deve essere respinto.

Atteso però che miglior fortuna merita il *secondo mezzo*. La corte di merito per sottoporre al trattamento di favore, di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1875, la permuta fatta dal Vito D'Alonzo di uno stabile a lui assegnato in divisione dal padre con un altro proprio della moglie del di lui fratello Giuseppe, ritenne che, essendo così con lo stesso atto avvenuto il doppio trasferimento dello stesso cespite, dovesse il secondo godere della tassa del tre per cento e non del quattro, a senso della citata legge 23 maggio 1875; ma non si avvedeva la corte che per accordare questo beneficio al secondo trasferimento avvenuto entro il biennio, la legge richiede che il primo trasferimento abbia avuto luogo a titolo oneroso; e nel caso in esame ciò non si verificava, perchè l'assegno fatto dal padre al figlio Vito di quel fondo, poi da lui permutato colla cognata, non era a titolo oneroso, se era invece ritenuto come fatto a titolo successorio, e perciò il mezzo come fondato deve essere accolto.

Per questi motivi:

Rigetta il primo mezzo del ricorso delle Finanze avverso la sentenza della corte di appello di Trani del 4-18 giugno 1895, ed accolto il secondo, cassa, nella parte da questo investita, la sentenza stessa, e rinvia la causa

alla corte di appello di Potenza per un nuovo giudizio sulla parte annullata, e per pronunciare sulle spese.

Sezione civile 22 febbraio 1897, n. 125 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. diff.)

Pellicano (avv. VILLA G., BONELLI e SILVESTRONI) - *Finanze: Int. di Roma* (avv. er. RICCARDI) (2)

DIVISIONE « INTER LIBEROS » (Tassa-Registro per): Accettazione dei discendenti - Donazione - Trasmissione - Passività - Apprensione del patrimonio ereditario - Successione *(L. sul registro, art. 30).*

La divisione fatta dall'ascendente per atto tra vivi diventa perfetta ed operativa verso tutti, quando sia accettata da tutti i discendenti; ma, se è accettata da alcuni soltanto, non è nulla finchè l'accettazione degli altri sia possibile, cioè fino alla morte del donante; e molto meno l'atto si denatura in semplice donazione (3).

L'istituto della divisione inter liberos, *essendo sostanzialmente diverso per il suo carattere e per le conseguenze giuridiche dalla ordinaria donazione, non può assoggettarsi alla trattazione delle donazioni di fronte al registro* (4).

La divisione inter liberos *importa la trasmissione e divisione del patrimonio ereditario, come se la successione si fosse aperta nel momento* causa mortis, *e nel suo complesso, cosicchè l'attività non si può in esso intendere senza dedurne la passività che ne è ugualmente parte integrante e iscindibile* (5).

a) *Nella divisione d'ascendente esula il concetto di titolo oneroso o gratuito, poichè il pagamento dei pesi ereditarj è un onere proprio dell'erede, non dipende da condizione espressa o tacita, ma è conseguenza legale dell'apprensione del patrimonio ereditario* (6).

b) *Perciò non è applicabile l'art. 30 della legge di registro, ma deve considerarsi la trasmissione come avvenuta per successione* (7).

(1-2) I *fatti* della causa sono stati dalla CORTE ritenuti come segue:

« Con istrumento 25 giugno 1895 Pierdomenico Pellicano dichiarava di voler procedere per atto tra vivi alla divisione *inter liberos* del suo patrimonio immobiliare, rappresentato da una imponibile catastale di lire 41368,65, posto in diversi comuni della provincia Reggio Calabria.

All' uopo assegnava al primogenito Francesco Maria Antonio tutto ciò che gli restava disponibile, detratto cioè l'ammontare di una precedente donazione contenuta in un istrumento del 1885, col quale aveva donato dei beni aventi un imponibile di lire 7240,59 allo stesso Francesco Maria Antonio ed alle figlie Maria Angela e Giulia, e ripartiva la parte indisponibile tenendo conto con imputazione di quanto aveva già disposto sulla medesima allo stesso rogito 8 marzo 1885 a favore dei detti tre figli, tra questi, e gli altri suoi figli Antonio, Luigi, Paolo e Giuditta: assegnava pure dei fondi in usufrutto alla propria moglie a tacitazione del suo diritto valutato con le norme dell'art. 813 codice civile, e comprendendola all'uopo nel numero dei figli; quale usufrutto veniva assegnato sopra porzione dei fondi facenti parte della disponibile lasciata al primogenito. Soggiungeva che le colonie tanto attive quanto passive s'intendevano incluse nella rispettiva proprietà assegnata, e che i debiti tutti gravanti il patrimonio s'intendevano divisi a parti uguali fra tutti i figli.

Riservava per sè a titolo di pensione alimentare un assegno mensile di lire 1000, da corrispondersi da tutti i figli, ed un altro assegno di lire 500, a carico del solo Francesco. Per ultimo proibiva l'alienazione della proprietà donata fino che egli rimaneva in vita, e dichiarava che le spese dell' istrumento per quanto riguardava i diritti notarili dovessero stare a carico di esso Pellicano, e tutte le altre di registro e conseguenti a carico degli accettanti quella stipulazione, ciascuno per la parte che lo riguar-

---

(3-7) Vedi sentenza e nota, a pag. 49 precedente.

Osserva in diritto: Che il *primo motivo* del ricorso meriti accoglimento essendo manifesto l'errore di diritto commesso dalla corte di merito, quando ha detto, che la divisione *inter liberos* fatta dall'ascendente con atto di donazione sia nulla per non essere stata accettata da tutti i figli, sebbene il disponente sia tuttora in vita, e che però tale divisione si trasformi in queste caso in una pura e semplice donazione di beni in rapporto a quei soli figli che l' hanno accettata. Imperocchè la divisione fatta dall'ascendente è nulla solo quando in essa non siano stati compresi i figli che saranno chiamati alla successione, e i discendenti dei figli premorti, e se è vero che tale divisione fatta per atto tra vivi è soggetta alle condizioni e regole stabilite per le donazioni, è vero altresì che l'accettazione

---

dava. La figlia Giulia Angela Maria, sola intervenuta nell'atto, dichiarava di accettare per la propria porzione. Successivamente venne l'atto stesso accettato da quattro degli altri figli, Mariangela, Antonio, Francesco e Paolo coi rogiti 1 luglio, 11 agosto e 3 settembre 1890. L'ufficio del registro di Roma nel liquidare la relativa tassa considerò l'atto per ciascun donatario come trasmissione d'immobile a titolo oneroso per tutto il valore corrispondente al passivo trasmesso dagli assegni alimentari, che definì costituzione di rendita, in ordine però soltanto alle donazioni accettate, per la ragione che ciascun donatario veniva gravato di una quota di debito di lire 66154,46, che per Francesco gravato del doppio assegno, si elevava a lire 96154,46, e quindi applicando la tassa di donazione a quella parte che non era controbilanciata da onere, alla rimanente applicò la tassa di trasferimento a titolo oneroso, giusta le norme dell'art. 30 della legge sulla tassa di registro 13 settembre 1874, e 95 della tariffa, venendo così a liquidare e riscuotere una tassa di lire 19408. Il Pellicano Domenico nel nome dei figli Francesco e Maria Giulia avanzò reclamo amministrativo al Ministero delle finanze (direzione generale demanio e tasse) che lo respingeva per i motivi opposti dall'ufficio del registro. Dopo ciò il Domenico Pellicano, con citazione 29 luglio 1892, conveniva l'Amministrazione delle finanze in persona del ricevitore del registro avanti il tribunale civile di Roma e, ritenuto che erronea fosse detta liquidazione, non potendo qualificarsi nè intendersi come costituzione di rendita la riserva di una parte di usufrutto dei beni donati, nè potendosi considerare come passaggio di proprietà e come pura e semplice vendita la donazione di immobili gravati da pesi ipotecarj; chiedeva ordinarsi la restituzione in favore di esso istante delle somme percette in più pel titolo di cui sopra e nella cifra determinata.

Su tale domanda il tribunale, con sentenza del 10 dicembre 1893, accogliendo una eccezione pregiudiziale della Finanza, non stimò di provvedere in merito per non aver dimostrato l'attore che il pagamento si fosse da lui fatto. Ma sull' appello del Pellicano la corte d'appello di Roma ritenne invece, che egli avesse giustificato il pagamento della tassa da lui fatto, e quindi rinviò la causa ai primi giudici per la questione di merito.

Discussa in seguito la causa, lo stesso tribunale, con sentenza del 28 maggio 1895, considerato che per l'art. 30 della legge sulle tasse di registro la tassa devesi applicare secondo la intrinseca natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti, che la divisione *inter liberos* altro non esprime che una anticipata successione dell'eredità dell'ascendente, e che perciò per essa verificandosi il trapasso dell'*universum ius*, i debiti accollati non costituiscono un onere speciale, ma si confondono con la entità patrimoniale, trasmessa *necessitate juris*, dichiarò sull'atto 28 giugno 1890 non era dovuta la tassa proporzionale di trasferimento a titolo oneroso; ma invece quella di trapasso di successione tra padre e figlio sul valore netto, e tenuto quindi il demanio al corrispondente rimborso della somma riscossa in dippiù. Da questa sentenza produsse appello la Finanza, e la corte d'appello di Roma, con sentenza resa addì 14-31 marzo 1896, accogliendo tale gravame, rigettò la domanda di restituzione della tassa contenuta nell'atto di citazione 27 luglio 1892 del marchese Pier Domenico Pellicano.

La corte ritenne in diritto che per i precedenti storici e legislativi dell' art. 1044 codice civile la divisione *inter liberos* fatta con atto tra vivi sia fondata sopra una finzione di diritto per cui l'ascendente tuttora in vita si considera come morto, e che produce in vita gli stessi effetti che il testamento produce in morte. Sotto questo punto di vista la dona-

da parte del donatario può esser fatta anche con atto posteriore, purchè questo abbia luogo prima della morte del donante. La divisione fatta in tal modo diventa quindi perfetta ed operativa verso tutti, quando sia accettata da tutti i figli o discendenti, ma non è nulla fino a che vi sia la possibilità di accettare la donazione, cioè fino alla morte del donante. Molto meno poi, eliminata la divisione fatta dall'ascendente con atto tra vivi, potrebbe intanto l' atto stesso valere come semplice donazione di fronte ai soli accettanti, giacchè l' atto deve essere definito secondo la intrinseca sua natura ed il fine avuto di mira dai contraenti, ma non mai in conseguenza degli adempimenti che la la legge richiede per la sua validità, o per essere completo ed operativo di effetti giuridici.

---

zione divisione deve considerarsi come una anticipata successione. Senonchè questa finzione opera allora, che la divisione sia fatta mediante l'osservanza delle formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni, una delle quali è che la donazione debba essere accettata. Ora, mancando nella specie l' accettazione da parte di tutti i figli, la divisione come tale non potè trasferire *l' universum jus*, la eredità del disponente, e non potè l'atto produrre gli effetti di una successione aperta. Però l'atto resta sempre valido ed operativo di fronte agli accettanti, e quindi deve considerarsi come contenente altrettante singole donazioni quanti furono i figli che accettarono, ed essere tassato secondo le norme fissate dalla legge del registro in quanto esse sieno gratuite od onerose.

Ma la corte adduce un'altra ragione per venire alla stessa conseguenza, ed è che la finzione di diritto su cui è fondato l'art. 1044 non è operativa nei rapporti colla legge sul registro. Questa legge, d' indole meramente fiscale e finanziaria, guarda soltanto alla realtà delle cose, ed in nessuna maniera annovera la divisione di ascendente *inter vivos* tra gli atti e trasferimenti a causa di morte. La legge divide gli atti per la tassabilità tra quelli fatti tra vivi e quelli a causa di morte, e per questi ultimi considera soltanto la morte reale del disponente, escludendo così ogni idea di anticipata successione. Se fosse diversamente, ne verrebbe turbata tutta l'economia della legge e l'armonia delle sue disposizioni, cosicchè non si saprebbe neppure come applicare la tassa con le norme della tariffa.

Contro questa sentenza ha prodotto ricorso il sig. Pier Domenico Pellicano, deducendo due mezzi di annullamento. Col primo mezzo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 1044, 1045, 1047, 1057 e 1062 codice civile, perchè la proposizione della corte di merito, che la mancata accettazione da parte di alcuno dei figli prima della morte del padre elimini la divisione d' ascendente e lasci in vita le sole donazioni accettate come ordinarie donazioni, deve giudicarsi un manifesto errore. Imperocchè, potendo l' accettazione farsi anche con atto posteriore, purchè prima della morte del donante, la susseguita accettazione da parte di tutti i figli renderebbe l'atto di divisione *inter vivos* completo ed operativo verso tutti. La divisione fatta dall'ascendente è nulla solo quando al momento dell' aperta successione si possa verificare che qualche figlio sia rimasto non compreso nella divisione. Se il padre volle fare soltanto una divisione, e non singole separate donazioni, sarà soltanto alla morte di lui che potrà dirsi con certezza che divisione non vi ha. Altrimenti dovrebbe dirsi che l' accettazione posteriore da parte dei mancanti farebbe mutare il titolo di aquisto degli attuali investiti, da titolo di donazione in titolo di divisione; ciò che è assurdo. Col *secondo mezzo* si dicono violati gli art. 6 della legge sul registro, falsamente applicati gli art. 5, 30, nonchè gli art. 12, 15, 16, 17, 51, 70, 71, 79, 86 n. 4, 95 e 100 stessa legge, ed art. 95 e 107 della tariffa relativa, in ordine agli art. 1044 e seguenti codice civile, e si dicono inoltre violati gli articoli 360 n. 6 e 361 n. 2 procedura civile. La corte ha confuso quello che costituisce il titolo giuridico dell'acquisto di un diritto con la teorica o finzione legale, che serve a determinarne l'origine e la sua vera figura giuridica. Che il padre voglia trasmettere e trasmetta ai figli le cose assegnate loro in divisione, come anticipazione della quota successoria e non come oggetti di liberalità singolare, è realtà e non finzione, e si desume dalle concrete disposizioni della legge. La finzione è poi soltanto lo espediente con cui la teorica accomoda nel sistema una siffatta tesi. Ma la Finanza non deve preoccuparsi di ciò, ma stare al senso intimo delle disposizioni di legge; e di fronte

Che col *secondo mezzo* del ricorso si censurano anche le altre ragioni addotte dalla corte d' appello, e per le quali ritenne applicabile la tassa fissata per le donazioni alla divisione *inter liberos* fatta con atto tra vivi, sul fondamento che questa non rappresenta di fronte al registro, che un complesso di donazioni singolari, per modo che ciascuna donazione, in quanto è accompagnata dall'onere corrispondente, dev' essere tassata, a norma dell' art. 30 della legge sulle tasse di registrazione, come atto gratuito per la parte attiva, oneroso per la parte passiva.

Ma cotesta massima non può essere adottata dal Supremo Collegio, ed è stata anche repudiata dalla recente sua giurisprudenza; imperocchè non si tratta di atto che per le sue condizioni o per gli effetti risulti in parte gratuito ed in parte oneroso, ma l'istituto della divisione *inter liberos* essendo sostanzialmente diverso, per il suo carattere e le conseguenze giuridiche, da una ordinaria donazione, sia o meno a titolo oneroso, non può essere applicata al primo la identica tassa prevista per l'altro contratto. Nel concetto della legge, quale si desume dal chiaro disposto degli articoli 1044 e 1045 codice civile la facoltà data al *paterfamilias* di regolare e ripartire i suoi beni tra i figli, importa la trasmissione e divisione del patrimonio ereditario, come se la successione si fosse aperta nel momento, *causa mortis*. Si tratta, in altri termini, di quella stessa divisione ereditaria che avrebbe dovuto farsi a suo tempo tra i figli per ministero di giudice, e solo si anticipa e si concretizza questa legittima aspettativa dei discendenti sul patrimonio dell'ascendente.

Ora il patrimonio rappresenta appunto quella università giuridica composta di attivo e di passivo; sicchè quando con atto universale si trasmette tutto il complesso patrimoniale si trasmette di necessità in ciascuna porzione così la parte attiva come la passiva, non potendosi l' attività intendere senza dedurre quelle passività che ne costituiscono parte integrante ed inscindibile. Ed allo stesso modo come nella divisione dei beni ereditari che si opera dopo la morte reale del disponente, la divisione dell'attivo è inseparabile dal passivo, così avviene anche nella divisione fatta dal padre di famiglia, giacchè tale istituto è fondato sopra una finzione giuridica, la morte fittizia del rimettente. Nè si dica che sia impossibile intendere una trasmissione della università dei beni durante la vita del disponente, poichè altra è l'impossibilità assoluta, altra è l'impossibità giuridica.

Se è vero il principio generale di diritto che *viventi non datur haereditas*, ciò non toglie che il legislatore abbia creduto derogarvi in casi limitati e tassativi e per ragioni superiori morali ed economiche, avendo voluto evitare e prevenire liti e dis-

---

ad un atto che crea rapporti giuridici essa è tenuta a scrutarne non già la forma esterna, ma l'intrinseca natura e gli effetti. Ora la divisione d'ascendente, in qualunque forma sia fatta, non ne muta la sostanza, che è sempre quella di voler regolare in vita la successione ereditaria, e di dividerne anticipatamente i beni tra i figli con perfetta uguaglianza di diritto fra eredi condividenti. La corte poi si contraddice, quando, ammettendo che la divisione tra vivi trasferisce l' *universum ius* nel quale si confondono i debiti e gli oneri ereditarj, avvenendone il passaggio *necessitate juris*, ritiene poi che gli eredi di fronte alla Finanza sieno semplici accollatari, come se si trattasse di una ordinaria donazione onerosa.

Nè vale il dire che di tale specie di trasferimento non si parla negli articoli della legge di registro relativi ai trasferimenti a causa di morte, perchè non se ne trova cenno neppure là dove si parla di atti tra vivi. Molto meno poi si può dire, che non si saprebbe come praticamente applicare la legge del registro alla divisione *inter liberos*, poichè l'art. 6 della stessa legge fissa la regola generale di tassabilità, che si applica indistintamente a tutti gli atti, e quando qualcuno non sia tassativamente menzionato nella tariffa si ricorre, secondo la natura dell'atto stesso, alle regole di analogia ».

sidj in famiglia, *ut a fraterno certamine eos preservet*. Che poi il legislatore abbia inteso, che la divisione fatta dal padre, dalla madre o da altri ascendenti fra i loro discendenti sia divisione di tutto il patrimonio, e non donazione di singoli beni, si desume ancora dacchè sono applicabili a quell' istituto regole proprie della divisione ereditaria, le quali sono del tutto incompatibili con le ordinarie donazioni.

La nullità della divisione *inter liberos*, se ne resta incompreso uno dei figli non s' intenderebbe se si trattasse di singolari donazioni. E parimenti il diritto di impugnare la divisione da parte del figlio, benchè in essa compreso, che non accetta il suo reparto, come la rescissione per lesione oltre il quarto, ed il diritto di garanzia per evizione dovuta ai figli spettatari delle quote, sono disposizioni comuni a tutte le divisioni *causa mortis*, e non estensibili alle donazioni di cose singolari. E questa differenza sostanziale tra la divisione *inter vivos* ed il contratto di donazione non va ristretta ai soli effetti del diritto privato, ma ha pure influenza circa l' applicabilità della tassa dovuta per l'atto, giacchè lo stesso art. 6 della legge sul registro stabilisce la regola, che la tassa deve applicarsi agli atti, non secondo la forma esteriore che assumono, ma secondo la loro intrinseca natura e gli effetti di essi e dei trasferimenti. Or se le divisioni possono farsi dagli ascendenti per atto tra vivi o per testamento, il rapporto giuridico che l'atto pone in essere rimane però identico, tanto se questo sia redatto in un modo quanto nell' altro, e quindi la tassa non può cambiar di natura, se la divisione ereditaria sia o meno anticipata a favore di coloro che hanno diritto al patrimonio dell'ascendente.

Nè si dica, che tutto ciò costituisce soltanto una finzione di diritto, la quale non è operativa nei rapporti colla legge sul registro, che, essendo d'indole meramente fiscale e finanziaria, guarda soltanto alla realtà delle cose, ed in nessuna maniera annovera la divisione di ascendente *inter vivos* tra gli atti e trasferimenti a causa di morte. Imperocchè altra è la teorica o finzione legale che costituisce il fondamento di una disposizione legislativa, altro è il titolo o rapporto giuridico, che essa genera e che è reale e concreto. La trasmissione del patrimonio dal padre ai figli a titolo di anticipata successione, e non come oggetto di liberalità singolare, è il titolo certo e giuridico dell'acquisto del diritto, sebbene, perchè questo si verifichi la legge suppone come già avvenuto nel mondo esterno un fatto che non lo è altrimenti, l' apertura della successione del disponente. Il non essere poi un tale istituto annoverato dalla legge sul registro tra gli atti di trasferimento a causa di morte non risolve la questione; giacchè non è neppure previsto nei contratti tra vivi, e tutto quindi si riduce a vedere se debba esserlo tra i primi od i secondi per la sua tassabilità. Ma ad escludere la divisione d'ascendente per atto tra vivi dagli atti delle singolari donazioni sta principalmente la circostanza che la donazione è sempre l' effetto di libera contrattazione, e lo accollo degli oneri costituisce un corrispettivo a favore del donante. E' perciò, che nel caso d'inadempimento degli oneri, può il donante far revocare l'atto di donazione. Considerata quindi la donazione sotto l'aspetto gratuito ed oneroso, rendesi applicabile il citato disposto dell'art. 30 della legge sul registro. Ma questo concetto di titolo oneroso e gratuito esula del tutto nella divisione dell'ascendente, poichè il pagamento dei pesi ereditari è un onere proprio dell' erede, non dipende da condizione espressa o tacita, ma per effetto di legge ed in conseguenza dell'apprensione del patrimonio ereditario, nel quale necessariamente è compresa la parte passiva. Ed è per questa ragione, che non è dato al disponente di avvalersi del disposto dell'art. 1078 del codice civile.

Per tali motivi:

La Corte accoglie il ricorso proposto dal sig. Domenico Pellicano; ed

in conseguenza cassa la sentenza resa dalla corte di appello di Roma nel 14-31 marzo 1896, e rinvia la causa per novello esame sul merito ed anche sulle spese di questa sede alla corte d'appello di Perugia.

Sezione civile 7 gennaio 1897, n. 6.

TONDI P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.).

Demanio dello Stato (avv. er. Nespoli) - *Congregazione degli operai della Pietà presso la chiesa di S. Gregorio a ponte Quattro Capi* (avv. Gallo e Paolucci)

OPERE PIE: Legge 20 luglio 1890 sulla beneficenza nella città di Roma - Congregazione avente per fine la beneficenza - Congregazioni miste aventi fini di culto e di beneficenza.

Nella sanzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890 non si comprendono gl'istituti che hanno carattere e scopo di beneficenza; ma non vanno esenti da detta sanzione quelle istituzioni miste, nelle quali, sebbene in diversa misura, si riscontrano annesse pratiche di beneficenza e di culto.

Attesochè prima di discutere il merito del presente ricorso, torni opportuno rilevare che la corte d'appello nel definire la vera indole della Congregazione degli operai della Divina Pietà, l'abbia qualificato un vero e proprio istituto di beneficenza, e siasi affrettata di aggiungere che le pratiche religiose, indotte posteriormente per lo spirito dei tempi e del luogo in cui la congrega esplicava la sua sfera d'azione, non immutarono sostanzialmente la natura primitiva e l'indirizzo originario dell'istituto, e costituirono semplici modalità di esistenza, nulla aventi di comune con lo scopo diretto della pubblica beneficenza. Questa definizione, così ritenuta dell'ente in controversia, non può formare obbietto di esame davanti il Supremo Collegio, sia perchè adottata con sovrana estimazione di fatto dal magistrato di merito, sia perchè non investita dall'unico mezzo del ricorso, ed è destinata ad esercitare una decisiva influenza su quella limitata materia di contendere che lo stesso ricorso ha sollevato in questo straordinario giudizio.

Attesochè l'Amministrazione ricorrente sostenga che la sentenza denunziata abbia per doppio modo violato l'articolo undecimo della legge 20 luglio 1890, e sul proposito assuma che il senso letterale e lo spirito della menzionata legge non consentissero di sottrarre all'indemaniazione i beni della Congregazione degli operai della Divina Pietà.

Non regge la *prima censura*, imperocchè il semplice nome di congregazione è insufficiente argomento per sottoporre una istituzione all'impero dell' articolo undicesimo della legge, ed a quest'effetto si può soltanto giungere quando siano in prima determinati il carattere e lo scopo dell'ente, e poscia decisa la conseguente appartenenza dei beni.

Questo sistema d'interpretazione s'impone maggiormente per le congregazioni esistenti in Roma, essendo risaputo che molte fra queste così qualificate hanno fini meramente civili, o fanno parte di uffizi necessari alla esplicazione del potere spirituale del Pontefice romano; e più ancora si giustifichi per il confronto delle due leggi, pubblicate a soli tre giorni di distanza, quella cioè del 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, e l'altra del 20 dello stesso mese sulle confraternite romane, imperocchè se le due leggi adottarono una diversità di mezzi per raggiungere lo scopo cui furono indirizzate, cioè la trasformazione con la prima legge e la indemaniazione con la seconda legge, l'una e l'altra misura colpisce soltanto quelle confraternite o congregazioni aventi per fine principale o prevalente il culto, e non si estende a quelli enti, che, in grazia dell'esercizio precipuo di opere di carità, fu-

rono dalla prima legge definiti istituzioni di beneficenza, e ritenuti assolutamente diversi da quelle confraternite o congregazioni esistenti principalmente per l'esercizio del culto.

Attesochè non tocchi miglior fortuna alla *seconda censura* proposta col ricorso, in quanto che, se con la legge 20 luglio 1890 si ebbe in mira, sia di sollevare il comune di Roma dalle ingenti spese di beneficenza, sia di ritornare a questo scopo quella massa di beni che, destinata in origine alla beneficenza, si era gradatamente investita a favore delle pratiche di culto, riesca manifesto che nella misura dell'indemaniazione non siansi volute comprendere quelle congregazioni o confraternite che avessero unico e precipuo scopo di beneficenza, e con questa destinazione del loro patrimonio già concorressero a diminuire il passivo del bilancio comunale, o, in altri termini, già rispondessero alla finalità vera ed unica della legge, la sistemazione delle finanze comunali di Roma.

Attesochè il Supremo Collegio, nel dichiarare infondati i due argomenti che informano il ricorso della pubblica Amministrazione, ritenga che nella sanzione dell'articolo undecimo della legge non possa comprendersi un reale e diretto istituto di beneficenza, quale fu dichiarato con incensurabile estimazione di fatto la Congregazione degli operai della Divina Pietà, ma, nel tempo medesimo, senta la necessità di disapprovare quell'ordine di considerazione, che pur si legge nella sentenza denunziata, cioè che l'esenzione debba estendersi altresì a quelle istituzioni, nelle quali, sebbene in diversa misura, si riscontrino annesse pratiche di beneficenza e di culto, imperocchè questa interpretazione estensiva contraddice alla economia della legge ed alle superiori considerazioni, le quali hanno determinato l'unica ipotesi in cui l'eccezione paralizza l'applicazione ordinaria della legge.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso prodotto contro la sentenza della corte d'appello di Roma in data 29-30 dicembre 1895.

Sezioni unite 26 gennaio 1897, n. 53.

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Finanze: *Int. di Roma* (avv. er. PANZARASA) - *Ferrari* (avv. PASINI)

IMPIEGATO DELLO STATO (Competenza pei danni di): Spogliamento dell'ufficio - Perdite - Pensione non ottenuta - Gravami ipotecarj - Sospensione di rendite - Trattenuta d'indennità - Esecuzioni mobiliari.

PROVVISIONALE (Danni per mancato pagamento di): Amministrazione pubblica - Competenza.

L'autorità giudiziaria è incompetente a pronunciarsi sui danni lamentati da un impiegato dello Stato per essere stato spogliato del suo ufficio, per avere perduto i relativi stipendj e proventi e per non aver potuto compiere gli anni di servizio occorrenti ad ottenere la pensione, dietro provvedimenti disciplinari emanati a suo carico; ma è competente a pronunciare sui danni cagionati allo stesso impiegato dalla pubblica amministrazione, la quale, facendosi sua creditrice, mentre invece risultava sua debitrice, gravò i suoi beni d'ipoteche, gli sospese il pagamento della rendita dei titoli depositati in cauzione del suo ufficio, trattenne l'indennità liquidatagli dalla corte dei conti e procedette in pregiudizio di lui anche ad esecuzioni mobiliari (1).

(1) Il miglior commento di questa notevole decisione, che si fonda sulla storica distinzione fra atti d'imperio ed atti di gestione, è quella parte del discorso letto dall'Avvocato Generale Comm. ORONZO QUARTA all'assemblea generale della Corte di Cassazione il 4 gennaio 1897, che riguarda i confini fra la competenza del magistrato amministrativo e la competenza dell'autorità giudiziaria.

E' competente il magistrato a conoscere dei danni provenuti a una parte dal ritardato pagamento della provvisionale per cui la pubblica amministrazione sia stata condannata in suo favore.

Attesochè, lungi dal ripudiare la notissima distinzione tra atti d' imperio ed atti di gestione, richiamata dalla corte di merito a fine di stabilire, che soltanto i danni provenienti da questi ultimi, e non già dai primi,

---

Riportiamo le belle considerazioni dell'insigne magistrato:

« Argomento di varie e gravi disquisizioni è sempre quello diretto a segnare i confini tra la competenza del magistrato amministrativo e la competenza dell'autorità giudiziaria.

« L'antica e nota distinzione fra diritto ed interesse, che pareva fosse un domma, su cui potesse e dovesse fondarsi la delimitazione delle due competenze, è ora scossa ed aspramente combattuta da una eletta schiera di giureconsulti. Poteva ammettersi, si è detto, ed avere pratico effetto davanti la riforma del 1865, quando da una parte si aveva l'amministrazione contenziosa, che, involgendo nei suoi rapporti coi privati questioni di diritto, doveva attendere il giudizio dei tribunali ordinarj; dall'altra l'amministrazione *pura*, che in materia d'interesse deliberava sul ricorso degli interessati colle norme prudenziali del proprio istituto. *La distinzione però scapita del tutto davanti alla riforma del 1889, colla quale l'amministrazione è venuta ad assumere una nuova e terza veste, quella, cioè, di amministrazione legale, in quanto intende a dare riparazione ad interessi lesi, seguendo ed applicando quelle norme di legge che possono essere state preterite dal provvedimento.* Affermare l'*interesse scevro di diritto* come materia del giudizio contenzioso amministrativo, è contrario ai principj di ragione, al concetto della giustizia, a quello *della giurisdizione e perfino alla legge di libertà. A voler difendere la formola da questa accusa, non vi è altro mezzo, si soggiunge, che di fraintenderla, o, meglio, intenderla in senso diverso, locchè equivale a dire che la formola è scevra di verità e di esattezza scientifica.*

« Senonchè, forse perchè a demolire si riesce sempre meglio che a riedificare, non sembra che ancora si sia giunti a *costruire* una nuova formola, che più della vecchia si trovi in armonia coi principj della scienza, e risponda ai bisogni della pratica. A taluno degli illustri scrittori, indotto forse anche dallo esempio della legislazione prussiana, è parso di potere stabilire la linea netta di separazione, affermando che: materia propria dell' attuale contenzioso amministrativo sia il *diritto pubblico soggettivo*, e che materia del giudizio ordinario possa e debba essere soltanto il diritto privato.

« Ma, come si ebbe già da altri ad osservare, se questa distinzione può essere preziosissima nel campo teorico, manca presso di noi di pratica utilità, quando si voglia da essa desumere una regola fondamentale ed unica, *perchè gli atti che s'imperniano nel diritto pubblico, in massima, per nulla si distinguono da quelli che rimangono nell'orbita del diritto privato, e per la legge del 1865 i diritti politici*, che sono *quelli che in sostanza vengono a porsi sotto l'egida del così detto diritto pubblico soggettivo, sono messi a canto dei diritti civili* senza distinzione.

« La teoria, che più ha richiamato l'attenzione dei cultori del diritto amministrativo, e che insieme è stata ed è più virilmente contrastata e più vigorosamente sostenuta e difesa, è quella che: alla giurisdizione amministrativa deferisce tutti i ricorsi, coi quali si chiede l'annullamento di un atto amministrativo, ancorchè la causa, il titolo della domanda sia la lesione di un diritto, non quella di un semplice interesse; ed alla giurisdizione comune tutti i ricorsi, coi quali si chieda la riaffermazione e riparazione di un diritto, che si dica violato da un atto o provvedimento amministrativo. Secondo questo sistema, il criterio discretivo, tra le attribuzioni giurisdizionali del magistrato amministrativo e dei tribunali, devesi desumere dall'oggetto, dal *petitum*, non dalla *causa petendi*, ossia titolo della domanda.

« E non è a temere, si dice, che, giudicando il magistrato amministrativo sulla legittimità o meno dell'atto, all'effetto di pronunziarne, o no, l' annullamento, possa la sua decisione venire a trovarsi in opposizione con la sentenza, che sullo stesso atto amministrativo sia per emettersi dall'autorità giudiziaria, cui pure si ricorra, allo scopo di far pronunziare la lesione del proprio diritto con la conseguente rivalsa dei danni. Tra la questione ed istanza di annullamento dell'atto amministrativo, e la questione ed istanza di riconoscimento del diritto leso, intercede sostanziale differenza per lo scopo,

potevano entrare nella competenza della autorità giudiziaria, la ricorrente Amministrazione ne riconosce invece la correttezza e piena applicabilità nella specie in esame; sostenendo che tutti i diversi titoli di danni, dei quali il Ferrari chiedeva il risarcimento, dovevano dichiararsi sottratti alla cognizione del magistrato ordinario, perchè tutti indistintamente cau-

---

per l'indole, pei mezzi di esame, e per l'estensione dei due giudizj.

« Voi avete anche nell'anno decorso mantenuta nei vostri pronunziati la distinzione fra *diritto* ed *interesse*, e da tale distinzione attingendo, come sempre negli anni precedenti, il criterio differenziale delle due competenze, avete statuito che, non solo dall'oggetto, ma anche dalla *causa petendi*, dal titolo della domanda si determini la competenza. Onde, quando contro un atto amministrativo s'insorga, perchè siasi con esso violato un diritto perfetto, la competenza è sempre dell'autorità giudiziaria, nè può ammettersi lo esperimento di due giudizj indipendenti, con la possibilità di due sentenze contradditorie sul medesimo atto, e in relazione alla medesima legge, comunque per effetti diversi; ma debbe la competenza giudiziaria essere prevalente pel riconoscimento del diritto leso, conseguenziale e suppletiva la competenza dell'autorità amministrativa per l'annullamento dell'atto impugnato, senza che però sia tolto a chi ha per titolo un diritto quello che si concede a tutela di un interesse, il rimedio urgente del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, per chiedere ed ottenere la sospensione del provvedimento amministrativo, riserbando all'esito finale, dopo la favorevole decisione dei tribunali, la conseguenza ulteriore dello annullamento.

« Non mi soffermerò ad esaminare, se nelle elevate regioni della scienza e teoricamente sia da mantenere o da bandire la distinzione fra diritto e semplice interesse, ed attingere. o no, da essa gli elementi discretivi delle due competenze; ma non esito ad affermare che, sopra siffatta distinzione, intesa in un senso più limitato e diverso che in passato, si fondi e sia disciplinato tutto l'ordinamento della nostra giustizia amministrativa, nei suoi rapporti coll'autorità giudiziaria.

« La legge del 1865, che è sempre in questa materia legge fondamentale, la pone chiara e netta nei suoi articoli secondo e terzo. Che se alle parole: *atti di pura amministrazione riguardanti interessi individuali e collettivi*, che si leggevano nell'articolo 3° del progetto (9 maggio 1864) della commissione, vennero sostituite le altre: *affari non compresi nell'articolo precedente*, fu unicamente perchè, come ne fan fede le ampie discussioni che vi ebbero luogo, si volle adoperare una formola più generica e comprensiva, la quale non lasciasse così possibilità di dubbio che tutte le vertenze, qualunque si fossero, nelle quali non si facesse questione di un diritto civile e politico, rientrassero nelle attribuzioni della autorità amministrativa; non già perchè s'intendesse abbandonare il criterio organico e direttivo, a cui erasi informato il progetto (1).

« Una splendida conferma si rinviene nei lavori, che precedettero la legge sui conflitti del 31 marzo 1877, ove si rileva che tutti gli eminenti giureconsulti i quali vi presero parte presupposero sempre come indiscutibile che l'oggetto ed insieme il limite della competenza dell'autorità amministrativa fosse quello segnato dalla distinzione fra diritto ed interesse (2).

« In tale condizione di cose, e quando sulla esistenza del su enunciato concetto legislativo non veniva mosso dubbio nella dottrina, e si adagiava ed esplicava costantemente la giureprudenza, sorse il pensiero di provvedere, e fu provveduto al bisogno, già precedentemente sentito e segnalato, di una *giustizia amministrativa*; ma si volle e dichiarò formalmente che questa non potesse in alcuna guisa offendere o limitare la competenza dell'autorità giudiziaria, e dovesse intendere solo a dare un giudice. tolto e costituito nel seno stesso dell'amministrazione, per *tutti quelli affari*, ossia interessi, *che prima, per l'articolo* 3 *della legge del 1865, erano attribuiti alle autorità amministrative*.

« Fin qui, *disse l'onorevole relatore* « *della commissione alla camera*, avemmo i tribunali ordinarj, *giudici del diritto*; avremo ora un nuovo istituto, « che deve pronunziare, *non sopra diritti, ma sopra interessi* » (3).

« Donde gli art. 24 e 40 della legge

---

(1) Atti del Parl. 1864, n. 742, p. 3007.

(2) V. specialmente la splendida relazione del Mancini alla camera, 16 giugno 1875, e le discussioni nelle tornate della camera del 29 aprile e 1, 2, 3 e 4 maggio 1876.

(3) V. tornata 7 febbraio 1889.

sati da atti d'imperio, e cioè dai decreti di sospensione, di destituzione e di dispensa dal servizio.

Ma è facile lo scorgere che, se i danni lamentati dal Ferrari, sia per essere rimasto spogliato dell'ufficio di ricevitore del registro, sia per la perdita dei relativi stipendi e proventi, sia per non aver potuto compiere gli anni di servizio occorrenti ad ottenere la

2 giugno 1889; 1, 2, 15 e 19 di quella successiva 17 agosto 1890, che codesto pensiero, codesto obbietto, codesto limite rispecchiano.

« Tuttavia, come ho già accennato, bisogna pur riconoscere che l'antica formola: *ov'è contesa di diritto, ivi è competenza dell' autorità giudiziaria; ove è contesa di semplici interessi, ivi è competenza dell'autorità amministrativa*, non possa prendersi ed applicarsi oggi in quell'ampio significato in cui dapprima si prendeva ed applicava.

« E' opinione comune che, con la istituzione della giustizia amministrativa, nulla siasi sottratto alla competenza dell'autorità giudiziaria quale risultava dalla legge del 1865 e dall'altra del 1877.

« Nelle relazioni del ministero, come in taluna delle relazioni delle commissioni sulle due leggi del 1889 e del 1890, e nelle discussioni tenutesi nei due rami del parlamento, a calmare forse le preoccupazioni di coloro, che temevano venisse a mancare ai privati, pei loro diritti di fronte all' amministrazione, la garanzia e tutela dei tribunali, si rinvengono in fatti frequenti ed esplicite dichiarazioni in codesto senso, le quali trovano anche un tal quale riscontro e fondamento nella lettera delle succitate disposizioni.

« A me pare che ciò non sia interamente esatto, e che le difficoltà con le discrepanze, sul punto che delimita le due giurisdizioni, dipendano in gran parte dal non avere abbastanza ricercato e chiarito, se veramente con l'ordinamento della giustizia amministrativa la competenza giudiziaria non sia in alcuna parte, per quel che concerne diritto formale, tocca e diminuita.

« Prima delle nuove leggi, e quando non esistevano che tribunali ordinarj, ai quali erano demandate tutte le materie, nelle quali si facesse questione di diritto, ed autorità amministrative, a cui erano attribuiti tutti gli affari, nei quali di diritto non fosse contesa, doveva naturalmente ritenersi, e fu sempre ritenuto nella dottrina, non meno che nella giureprudenza (4), che tutte le questioni di legittimità, anche quando si riferissero a provvedimenti emessi sopra materie prettamente amministrative, nelle quali non poteva verificarsi offesa o pregiudizio di diritto, ma unicamente offesa o pregiudizio d'interessi, rientrassero nella esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Poichè, come ebbe ad osservare l'AURITI allorchè si discuteva il progetto, che poi divenne la legge sui conflitti del 31 marzo 1877 (5): *Quando l'autorità amministrativa procede con eccesso di potere, o senza le forme prescritte, fuori dei limiti ad essa assegnati, e col suo atto* LEDE L'INTERESSE DI UN CITTADINO, QUESTO INTERESSE EVIDENTEMENTE IN TAL CASO DIVENTA UN DIRITTO: LA SUA QUALITÀ DI DIRITTO L'ATTINGE DA QUELLE FORME, DA QUEI LIMITI, DA QUELLE GARANTIE TUTELARI, CHE LA LEGGE PRESCRIVE ALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA E CHE FURONO VIOLATI.

« Or tutte codeste questioni attinenti alla legittimità dell'atto o provvedimento amministrativo, diretto a governare e regolare semplici interessi, e che sono senza dubbio vere e proprie questioni legali, oggi, non più ai tribunali, bensì al magistrato amministrativo sono state attribuite.

« Lo disse il ministero nella sua relazione (10 aprile 1888) alla camera, sebbene poi aggiungesse che, *con ciò non si veniva punto a diminuire la competenza dell'autorità giudiziaria*; lo espose lucidamente la dottissima relazione dell'ufficio centrale del senato; risulta da precise disposizioni dell'una e dell'altra legge. Le quali statuiscono che al magistrato amministrativo incomba decidere sopra i ricorsi, che abbiano bensì per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici, ma quando prodotti per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, aggiungendosi che le *sue decisioni debbono essere motivate in conformità delle leggi che regolano la materia*.

« Onde giustamente è stato osservato che gli organi della giustizia amministrativa non sieno *corti di equità, ma corpi decidenti con criterj ed a norma di legge*.

« Se egli è così, torna evidente non

(4) V. discorso inaugurale pronunciato dal senatore De Falco nel 8 gennaio 1881.

(5) V. tornata della camera del 1° maggio 1876.

pensione, non erano che conseguenze inseparabili e dirette dei provvedimenti disciplinari emanati a suo carico, o meglio effetti necessari ed immediati della loro pratica attuazione lo stesso non è a dirsi dei danni provenienti dagli altri atti, che l'Amministrazione finanziaria, facendosi creditrice, mentre invece risultava sua debitrice, ebbe pure a compiere in

---

si possa più oggi affermare, come prima con ragione si affermava, che ogni questione di diritto sia demandata alla competenza giudiziaria, poichè vi sono invece tutte le questioni, prettamente giuridiche, riguardanti la legittimità o meno degli atti o provvedimenti, che tocchino od offendano semplici interessi, le quali sono demandate alla giurisdizione amministrativa.

« La forma risente sempre della natura propria del soggetto a cui si riferisce, e le forme tutelari degli interessi risentono necessariamente della natura di questi, costituendone, potrebbe dirsi, il complemento, nella stessa guisa che sono parte integrante dei diritti e dalla natura propria dei diritti ritraggono il loro modo di essere le forme, che a garanzia e tutela di essi sono dalla legge stabilite: quindi al legislatore è parso logico che le questioni che sorgono sulle une, come le questioni che sorgono sulle altre, debbano anch'esse, nel loro esplicarsi, seguire, rispettivamente, le prime la procedura e competenza amministrativa, le seconde la procedura e competenza giudiziaria (6).

« Secondo questo, che ritengo il vero pensiero legislativo, la linea di divisione tra le due competenze è sempre quella, che separa le questioni di diritto perfetto dalle questioni di semplice interesse, comprendendo però tra queste anche le questioni di forma, legalità e legittimità dell'atto o provvedimento amministrativo, che a semplici interessi si riferisce, e comprendendo tra quelle tutte e sole le questioni di forma, o di sostanza, sollevate in ordine ad atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa, i quali tocchino ed offendano, direttamente od indirettamente, *veri e proprj rapporti giuridici individuali o soggettivi,* sia che abbiano il loro fondamento nel privato, sia che lo abbiano nel pubblico diritto. Le questioni di forma e di legalità insomma dovranno, agli effetti di determinare la competenza, considerarsi come questioni attinenti ad interessi quando si riferiscano a provvedimenti concernenti semplici interessi; dovranno invece considerarsi come questioni di diritto, quando la materia, su cui cadono gli atti, della cui legalità si discute, sia materia sostanzialmente giuridica.

« Ed è ben chiaro che, adottandosi tale principio, non si possa nei singoli casi determinare la competenza per l'uno, piuttosto che per l'altro magistrato, senza ricercare insieme con l'oggetto anche la *causa petendi,* il titolo della domanda; poichè, come ogni effetto dalla sua causa, così la domanda e, con la domanda, la controversia che solleva, prende forma e natura specifica di domanda e questione di diritto perfetto, o di domanda e questione di semplice interesse, dalla speciale causa donde deriva, dal titolo sopra cui si fonda, mentre l'oggetto per sè solo, ed indipendentemente dal titolo, non ne rivela, non ne pone mai in evidenza il carattere vero ed effettivo; nè si possa mai dal magistrato amministrativo conoscere di una domanda, che, sebbene abbia per oggetto la revocazione o l'annullamento dell'atto o provvedimento, si poggi però sopra un diritto perfetto, essendo evidente che, per decidere, se meriti o no accoglimento la domanda di revocazione o di annullamento, si debba necessariamente giudicare del titolo, ossia diritto su cui la domanda è fondata: ciò che dal magistrato amministrativo non potrebbe farsi,

(6) Il **Mantellini**, nel suo pregevole commento alla succitata legge sui conflitti del 31 marzo 1877 (pag. 57), pur dichiarando che, secondo questa legge e quella precedente del 1865, anche le questioni di forma relative a provvedimenti riguardanti semplici interessi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, soggiungeva però che *istituzionalmente*, e creandosi un magistrato amministrativo, se ne sarebbe dovuto commettere a questo la definizione.

« A buon conto, egli diceva, la legge del 31 marzo 1877, sui conflitti, designando l'autorità che determini e provveda, e prescrivendo le forme da osservare nella determinazione come nell'esecuzione del provvedimento, chi voglia prendersela col provvedimento non trascura di metterne in contestazione l'autorità nella sua competenza, o il provvedimento nella sua regolarità. E la discussione, diventando allora giuridica, o di diritto, potrà « istituzionalmente » discutersi, se convenga commetterne la definizione, piuttosto che al giudice ordinario, a quella stessa autorità, cui solo è dato sindacare il provvedimento nel merito, e anche riformarlo o ritirarlo; perchè materia, procedimento e criterj, sono materia, procedimento e criterj da contenzioso amministrativo. Ma, quando nemmeno per queste cause la legge non designi altro fòro se non il comune, dovremo, per essere logici, inferirne che, verso un'azione che attacchi d'illegittimo il provvedimento, ci vuole una sentenza di detto fòro, che l'azione cimentata rigetti od accolga ».

di lui pregiudizio, col gravare i suoi beni d'ipoteche, col sospendere il pagamento della rendita dei titoli depositati in cauzione, col trattenere la indennità liquidatagli dalla corte dei conti, e col procedere anche ad esecuzioni mobiliari. Impossibibile infatti il voler qualificare ancora questi come veri e propri atti d'imperio, una volta che vennero dalla Finanza compiuti nell'esclusivo suo interesse patrimoniale ed a solo scopo di ammi-

---

senza invadere il campo del magistrato giudiziario, e senza far sorgere così la possibilità di un conflitto, non puramente teorico, ma pratico e sostanziale, tra il giudicato dell'uno e quello che fosse per emettersi dall'altro, ove, esaurito il giudizio amministrativo, alle parti piacesse, trattandosi di un diritto, rivolgersi anche all'autorità giudiziaria.

« Ad escludere la possibilità di codesto conflitto, non vale, io credo, quello che è stato da valorosi giureconsulti osservato, che, cioè: *la giurisdizione* dei tribunali si evoca davanti lo esperimento di un diritto concreto per conoscere degli effetti dell'atto amministrativo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio; mentre la giustizia amministrativa conosce delle violazioni di legge nel contenuto dell'atto e del suo merito, con conseguenze più dirette e piene, quali possono essere la revocazione o l'annullamento dell'atto medesimo; la sua decisione ha per obbietto la domanda di riparazione d'interesse, e se conosce anche del diritto, ne conosce solo incidentalmente, senza che possa mai su tal punto costituir giudicato, questo formandosi solo su quello, che sia il soggetto principale della decisione, non su quello che venga a risolversi per via di questione incidente.

« E' d'uopo non si confonda la competenza a giudicare con la esecuzione del giudicato.

« La competenza dell'autorità giudiziaria riguardo all'atto o provvedimento amministrativo, che sia stato impugnato per violazione di legge, per incompetenza od eccesso di potere, è piena ed intera per la riaffermazione e riparazione del diritto, che ne sia rimasto offeso, così come piena ed intera è la competenza della giustizia amministrativa per la reintegrazione e riparazione di semplici interessi. Quello solo che, per non produrre confusione di poteri e scompiglio nell'amministrazione, è tolto all'autorità giudiziaria, ed è attribuito all'autorità amministrativa, è la esecuzione del proprio giudicato, che ne è demandata alla stessa amministrazione, la quale però è obbligata a rispettarlo e ad eseguirlo in tutta l'estensione e sotto tutti gli aspetti, non fosse altro sotto la forma di rivalsa di danni, come formalmente statuiscono gli articoli 4 della legge del 1865 e 25 della legge del 1889.

« E' pertanto inconcepibile la coesistenza di due domande distinte e di due giudicati diversi, che non s'incontrino e contrastino, quando il ricorso diretto alla giustizia amministrativa, e la domanda proposta innanzi all'autorità giudiziaria riguardino lo stesso atto o provvedimento, lamentino la stessa violazione di legge, e poggino sullo stesso diritto; quantunque con l'uno si chieda la rivocazione o l'annullamento dell'atto, e con l'altra la pronunzia di lesione del diritto con la conseguente riparazione. Poichè, non solo così nel primo come nel secondo giudizio, identica è la questione di legittimità, e identico è il titolo, ciò che basterebbe per far sorgere la possibilità di una contraddizione di giudicato, ma identico nella sostanza ne è anche l'oggetto.

« A che mira infatti il ricorso, con cui si chieda al magistrato amministrativo l'annullamento o la revocazione dell'atto?

« A far rispettare il suo interesse, che nel caso, essendo un interesse legittimo fornito di azione, costituisce anche un diritto perfetto.

« Ma, a codesto obbietto appunto, e non ad altro, mira eziandio la domanda proposta davanti l'autorità giudiziaria, sebbene quello che lì si presenta, dissimulando la veste giuridica da cui è coperto, qui comparisca e si ponga nella sua vera e propria natura e forma di diritto. Cambiano le parole, è diversa la formola delle due decisioni, varia l'ingranaggio ed il modo di esecuzione, ma l'obbietto ed il soggetto sono sostanzialmente gli stessi.

« Sarà pur vero che l'amministrazione, in qualunque modo si atteggi, *sia provvidente* o *sia decidente*, non possa mai guardare la questione sotto aspetti unilaterali, e pronunci sulla illegalità, che è nel contenuto dell'atto, ispirandosi alle esigenze di generale interesse, e non solo perchè l'atto ha potuto offendere l'interesse di un individuo, bensì perchè, come ha offeso questo, può offendere quello di mille altri.

« Non devesi però obliare che il magistrato amministrativo, nello spiegare la sua attribuzione, debba anch'esso osservare un procedimento, che è nelle sue

nistrazione, onde assicurarsi il ricupero delle somme che il Ferrari per la tenuta non regolare gestione dell'ufficio di ricevitore del registro dovesse rifondere all'erario dello Stato ed ottenerne il pronto pagamento. La denunziata sentenza quindi, nel dichiarare competente l'autorità giudiziaria a conoscere dei danni derivati da questi ulteriori atti, piuttosto che violare gli articoli di legge richiamati nel ricorso della Finanza, ne fece retta applicazione.

E, venendo al ricorso del Ferrari, non fu già per erronee considerazioni di diritto, ma in seguito all'esame degli atti della causa, che la denunciata sentenza ebbe a qualificare come nuova, e perciò non proponibile in grado d'appello, la domanda di incostituzionalità del decreto di destituzione del 23 marzo 1879. Trattasi pertanto di un semplice apprezzamento del giudice di merito su materia di puro fatto non censurabile in questa sede; e basta volgere lo sguardo al libello introduttivo di lite ed alle conclusioni prese dalle parti innanzi al tribunale, per convincersi della esattezza di un tale apprezzamento. Nè sussiste che la sentenza, pur qualificando come nuova la questione d'incostituzionalità del detto decreto, l'abbia voluta esaminare e risolvere, privando così il Ferrari del beneficio del doppio grado; imperocchè dessa, lungi dallo esaminarla, e molto meno dal risolverla, si limitò solo ad osservare, che, in qualunque modo risoluta, non avrebbe potuto influire in nulla sull'esito della presente causa, pel motivo, che, essendo stato revo-

---

forme modellato su quello ordinario, ed anch'esso non possa eccedere i limiti della contestazione, nè pronunziare in genere per via di regolamento, ma debba limitarsi a giudicare e decidere la speciale vertenza, che gli si propone, ed infra i limiti che gli viene proposta, motivando le sue decisioni in conformità delle leggi, che regolano la materia. Ed è stato soventi volte sostenuto dall'amministrazione e statuito dalla giurisprudenza, che la decisione amministrativa in confronto di una persona non possa invocarsi qual giudicato da altre persone o contro altre persone, le quali non abbiano preso parte nel giudizio, tuttochè si trovassero nella identica condizione in cui si trovava quella che aveva proposto il ricorso.

« Le considerazioni che il magistrato amministrativo sia per fare sulla convenienza, o meno, di annullare o mantener l'atto, non solo nello interesse e nei rapporti dell'individuo ricorrente, ma ancora nello interesse e nei rapporti degli altri, che si trovino in pari condizione, e pel migliore andamento del pubblico servizio, sono considerazioni soggettive, che possono e debbono essere tenute presenti dall'amministrazione, ma che sono assolutamente estranee al contenuto della decisione, mentre la parte obbiettiva ed essenziale di essa, e che sola può formar materia di giudicato, viene costituita dal suo dispositivo con le ragioni di fatto e di diritto, che in relazione all'oggetto ed al titolo della domanda vi sono esposte.

« Non è quindi ammissibile che chi è stato leso in un suo diritto possa, come chi è stato leso in un mero interesse, domandare direttamente al magistrato amministrativo l'annullamento dell'atto illegale, ed abbia inoltre aperta la via del giudizio ordinario pel riconoscimento del diritto e delle conseguenze.

« Chiunque sia offeso nel suo diritto da un atto dell'amministrazione può bensì, senza che ne rimanga in alcuna guisa pregiudicata la facoltà di ricorrere ai tribunali, adire la superiore *autorità amministrativa provvidente*, la cui *vis imperii* è il più valido presidio di ogni giuridico interesse: *jus privatum sub tutela juris publici est:* e non solamente non è a codesta autorità interdetto, ma l'è anzi imposto di troncare la controversia, accogliendo, ove le paia giusto, il reclamo che contro l'atto è stato prodotto, ancorchè, anzi più specialmente quando il reclamo medesimo sia indirizzato alla difesa e riaffermazione di un diritto. Ma non può rivolgersi *all'amministrazione decidente*, poichè questa, appunto perchè decide e la sua decisione costituisce, ove non sia impugnata e revocata, irretrattabile giudicato, non può, come qualunque altro magistrato, spiegare giurisdizione che su quelle materie, che sono deferite alla sua competenza ed infra i limiti, che le sono segnati dalla legge, i quali non possono essere allargati e sorpassati per volontà delle parti, essendo questa rispetto alle attribuzioni di competenza per ragion di materia del tutto impotente ed inefficace ».

cato questo decreto dall'altro del 19 agosto 1894 di dispensa dal servizio, era di necessità a questo ultimo che doveva farsi ricorso per determinare quale fosse la precisa e definitiva posizione del Ferrari.

Riesce quindi un fuor d' opera quanto si deduce nel *primo mezzo,* sia in riguardo alla incostituzionalità del decreto del 23 marzo 1879, sia sulla competenza dell' autorità giudiziaria a conoscere della stessa. E, constatata poi la validità del posteriore decreto del 19 agosto 1894, siccome concesso entro i limiti e con le forme di legge, ne discendeva, per indeclinabile conseguenza, che qualsiasi indagine di merito sulla opportunità e sulla giustizia intrinseca dei provvedimenti nel medesimo contenuti dovesse dirsi sottratta al sindacato del giudice ordinario. Oltre all' avvertire che, eliminata la causa del debito, per essere stato il Ferrari riconosciuto dalla corte dei conti creditore della Finanza, continuavano pur sempre a rimanere ferme le altre cause, le quali avevano provocata la di lui sospensione dall'ufficio, e quindi niente impediva che potessero retrotrarsi ad essa gli effetti della decretata posteriore dispensa dal servizio.

Ingiustificato è anche il lamento mosso con il *secondo mezzo*; dappoichè la sentenza non mancò nella sua lunga motivazione di passare a minuta rassegna i singoli e diversi titoli di danni, dei quali il Ferrari chiedeva il risarcimento, distinguendo tra loro quelli derivati direttamente dall'attuazione pratica dei decreti disciplinari, e gli altri provenienti invece da atti compiuti a scopo di semplice amministrazione, e dichiarando competente l' autorità giudiziaria a conoscere soltanto di questi ultimi.

Delle diverse censure contenute nel *terzo mezzo* si ravvisa fondata quella di omessa pronunzia; difatti nei suoi motivi la denunziata sentenza dice competente il magistrato ordinario a giudicare dei danni, che il Ferrari affermava sofferti per gli atti di esecuzione mobiliare intrapresi a suo carico, non che le spese da lui dovute sostenere, sia nell'opporsi a cotesti atti, sia nel difendersi dalle mossegli accuse dalla parte di esse relativa agli atti di amministrazione; ma poi nel dispositivo omette di pronunziare sui detti danni. Mancano al contrario di base le altre, perchè, dicendo sottratti alla competenza giudiziaria i soli danni provenienti come conseguenza immediata e diretta dai decreti disciplinari, venne la corte implicitamente ad escludere i danni morali, considerati appunto nell' inevitabile discredito cagionato al Ferrari dalla pratica attuazione dei decreti stessi, e ad ammettere, che innanzi i primi giudici, ai quali era stata rimandata la causa, potesse discutersi anche dei danni pel ritardato pagamento della provvisionale, non essendo neppure concepibile il dubbio che a giudicare sui medesimi non fosse competente il magistrato ordinario.

Sul *quarto mezzo* basterà accennare che il tribunale, nel limitarsi pel momento a dichiarare in genere tenuta la convenuta Amministrazione ai danni, salvo poi ad esaminarne in ispecie le singole partite, ritenne opportuno di riservarsi anche di pronunciare sulle spese; e che quindi la corte, dopo avere riconosciuta ed affermata tale opportunità, non aveva alcun bisogno di aggiungere sul proposito ulteriori riflessi.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso.

Sezione civile 1 febbraio 1897, n. 87.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Rizzuti Caruso, subappaltatore dei da-j di Caltabellotta (avv. Fazio G.) - *Di Giuseppe* (avv. Fazio S.)

COMPETENZA IN MATERIA DI IMPOSTE: Pagamento di danni sofferti a seguito di

contravvenzione daziaria (*Legge 7 luglio 1864, art. 17; cod. proc civ., art. 71 e 84*).

DAZIO CONSUMO: Locazione di opera - Vino dato in retribuzione parziale agli operai.

a) *Nel definire la competenza in tema di imposte deve aversi riguardo alla materia per se stessa delle medesime, indipendentemente da chi le esige e dalle modalità di esecuzione; e nella materia d'imposte vanno comprese, non soltanto le questioni relative al diritto d'imporre ed alla sua misura od estensione, ma anche quelle che si rapportano alla interpretazione delle leggi di riscossione.*

b) *Resta quindi materia puramente d'imposte, e soggetta alla competenza eccezionale degli art. 71 e 84 del cod. di proc. civ., quella che forma oggetto di un giudizio, in cui il titolo creditorio dell'attore sia desunto dalla legge sui dazj di consumo, benchè il convenuto esibisca un contratto di locazione di opere per dimostrare che il vino controverso, somministrato agli operaj, era stato un di più e non un acconto di mercede.*

Considerò la corte che con la domanda proposta dall'attore in giudizio non si chiedeva il pagamento del dazio di consumo *come tale*, ma l'equivalente a titolo di danni sofferti per la frode accertata dagli agenti daziarj, e quindi la causa sfuggiva alla regola di competenza speciale, dettata dagli art. 71 e 84 del codice di procedura civile, e rientra in quella di competenza ordinaria. Imperocchè l'oggetto del giudizio non riflette una questione relativa alla imponibilità e misura della tassa, al pagamento di essa od al diritto di esigerla, nè si tratta di contravvenzione in genere riflettente tale materia nei rapporti fra i contribuenti da un lato e l'amministrazione dello Stato, della provincia o del comune dall'altro; ma l'azione istituita dall'attore si fonda esclusivamente nel disposto dell'articolo 1151 del codice civile. Non bisogna quindi confondere quello che costituisce il fondamento giuridico della domanda, che è il mancato pagamento di una tassa, con l'oggetto del giudizio che riguarda soltanto una questione di risarcimento di danni. L'avere poi il De Giuseppe dedotto di non essere obbligato di pagare il dazio sul vino sequestratogli, avendolo egli fornito agli operai, non come parte o acconto, ma come soprappiù di mercede, non importa sollevare una questione pregiudiziale di tassa, ma soltanto una indagine per le clausole o modalità del contratto di locazione di opera da lui stipulato con i braccianti addetti alla coltivazione delle sue vigne, cosa che non altera punto l'ordinaria competenza per ragione di valore.

Contro codesta sentenza ha prodotto ricorso il Rizzuti Caruso, deducendo un unico mezzo di annullamento. Egli sostiene che la sentenza della corte di appello abbia violato l'art. 17 della legge sulle imposte del 7 luglio 1864 e gli art. 71 e 84 del codice di procedura civile.

L'art. 17 di detta legge riconosce nell'appaltatore tutti i diritti inerenti allo Stato in ordine alla esazione delle imposte; e gli articoli della procedura civile relativi alla competenza eccezionale guardano soltanto alla materia per se stessa, le imposte, indipendentemente da chi le esige.

Il Rizzuti chiedeva il pagamento di lire 561,48 per mancato pagamento delle imposte, e soltanto le rimanenti lire 500 erano costituite dai danni, per i quali s'invocava il disposto dell'articolo 1151 codice civile.

La deduzione fatta dal convenuto, se, cioè, nelle specie si tratta di un acconto fatto agli operai, o di soprappiù di mercede ad essi dovuta, non importa una semplice indagine dei patti contrattuali, ma è imprescindibile, come mezzo al fine e come ragione del debito, l'esame del titolo per cui e da cui il debito stesso vuolsi far derivare. Ora codesto esame non può esser fatto se non dal magistrato che deve convalidare o invalidare l'esistenza del debito stesso, ragione della lite.

Senonchè la parte resistente al ricorso dedusse innanzi tutto un'eccezione pregiudiziale di incompetenza

di questa corte, sostenendo che dovea invece essere competente a giudicare sul ricorso stesso la corte di cassazione territoriale di Palermo.

Fu per ciò la causa rimessa per risolvere soltanto codesta questione pregiudiziale di competenza alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione; e la medesima Corte, pronunziando a Sezioni Unite, con sentenza del 25 aprile 1896, dichiarò la propria competenza a decidere sul ricorso attuale del sig. Rizzuti Caruso.

Dopo di ciò l'esame del ricorso è stato rinviato a questa Sezione Civile per i provvedimenti in merito.

Sullo stesso osserva quindi la Corte:

Che gli stessi principj affermati da questa Corte a Sezioni Unite per dichiarare la competenza della Corte di Cassazione di Roma a giudicare sull'attuale ricorso, e per escludere la competenza della corte di cassazione territoriale di Palermo, valgono a risolvere anche la questione di giurisdizione del magistrato adito, che costituisce il tema esclusivo del ricorso stesso. Difatti fu ritenuto che l'azione proposta in giudizio dal sig. Rizzuti Caruso, subappaltatore dei dazj di consumo, non era, come affermarono i giudici di merito, un'azione per danni, sorretta esclusivamente dal disposto nell'art. 1151 codice civile, ma essa era principalmente diretta ad ottenere il pagamento di una somma dovuta dal convenuto per debito d'imposta. E, se il convenuto, impugnando il titolo creditorio dell'attore desunto dalla legge d'imposta, esibiva un contratto per dimostrare che il vino somministrato agli operai era stato un di più e non un acconto di mercede, ciò non mutava l'indole del giudizio istituito, che rifletteva sempre una materia di imposta, ma il documento prodotto serviva soltanto a dare la prova della eccezione allo scopo di escludere nel fatto l'ipotesi prevista dalla legge circa il pagamento del dazio di consumo sul vino.

Dato dunque che la materia controversa riguardava una questione dipendente da una legge d'imposta, dovea farsi luogo alla competenza eccezionale stabilita dagli art. 71 e 84 del codice di procedura civile, dovendo il tribunale civile soltanto conoscere in prima istanza di tutte le cause in materia d'imposte dirette o indirette, qualunque ne sia il valore.

Nel definire tale competenza deve aversi riguardo alla materia per se stessa, le imposte, indipendentemente da chi le esige e dalle modalità di esecuzione: e nella materia d'imposte vanno comprese non soltanto le quistioni relative al diritto d' imporre od alla sua misura od estensione, ma anche quelle che si rapportano alla interpretazione delle leggi di riscossione. Basta quindi che l'azione dell'attore si fondi sopra una legge d'imposta, e che si chieda il pagamento di una somma per tassa dovuta, perchè debba adirsi sempre il tribunale come magistrato di prima istanza, qualunque sia il valore controverso.

E' perciò che malamente il tribunale adito declinò la sua competenza per ragion di valore: e deve in conseguenza annullarsi la sentenza della corte d'appello che confermò quel pronunciato, dovendosi invece rimettere la causa allo stesso tribunale, perchè decida in prima istanza.

Per questi motivi:

Accoglie il ricorso proposto contro la sentenza della corte d'appello di Palermo dei 4-18 marzo 1895, dichiara la competenza del tribunale di Sciacca a decidere l' attuale controversia come magistrato di prima istanza, e rinvia la causa al tribunale stesso.

Sezione civile 11 marzo 1897, n. 181.

TONDI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ragusa (avv. Fazio e Gallo) - *Turano* (avv. Bentivegna) e *Bonfadini* (avv. Lanza e Lo Monaco)

PATROCINIO GRATUITO: Ammissione provvisoria - Decreto del presidente della com-

missione - Parte attrice - Deliberazione della commissione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per mancanza di deposito.

Ai presidenti delle commissioni pel gratuito patrocinio è concesso di ammettere in via di urgenza, e in modo provvisorio, al suddetto beneficio, la sola parte citata, e, non anche la parte attrice.

La nullità del decreto emesso dal presidente di una commissione pel gratuito patrocinio, che ammetteva a tale beneficio la parte attrice, non può essere sanata da deliberazione della a stessa commissione.

E' inammissibile per mancanza di deposito il ricorso per cassazione interposto senza di questo dalla parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con semplice decreto del presidente della commissione presso il supremo collegio, quantunque confermato da altro della stessa commissione (1).

Considerato che Giuseppe Ragusa e figli, come dagli atti, volendo produre ricorso alla corte di cassazione di Palermo, avverso sentenza della corte di appello di detta città, chiesero alla commissione presso l'enunciata corte di cassazione, di essere ammessi al gratuito patrocinio. E poichè il termine dei novanta giorni era per decorrere, domandarono che in via provvisoria li ammettesse al gratuito patrocinio il presidente della commissione, il quale non tardò ad ammetterli. Ottenuto così il decreto di provvisoria ammissione, notificarono il ricorso, diretto alla cassazione di Palermo, alle parti resistenti. Più tardi, decorso però il termine dei novanta giorni, essi vennero ammessi in modo definitivo al gratuito patrocinio. Il ricorso intanto, sollevata la questione d'incompetenza per versare in materia tributaria, fu rinviato alle Sezioni Unite, che dichiararono competente questo Supremo Collegio, a Sezione Semplice, a conoscerne.

Nelle more relative, i Ragusa sono stati ammessi al gratuito patrocinio anche dalla commissione istituita presso questa Cassazione.

Le parti resistenti con controricorso hanno eccepita la inammessibilità del ricorso, perchè, tra le altre, non fornito di deposito. All'uopo si sostenne che il decreto con cui si ammisero in via provvisoria i Ragusa al gratuito patrocinio dal presidente della commissione sia radicalmente nullo, e che quindi il decreto di ammissione emanato dalla commissione presso la cassazione di Palermo, e quello della commissione presso questo Supremo Collegio si debbano reputare emanati dopo passata in regiudicata la sentenza della corte di merito, non impugnata regolarmente in tempo utile.

Considerato che, non è guari, questo Supremo Collegio decise la medesima questione che oggi si offre. Dopo novella disamina persiste nella precedente decisione per gli identici motivi, e cioè:

Che per l'art. 18 della legge 6 dicembre 1865, con parola ben chiara da non consentire interpretazione estensiva, si concede ai presidenti delle relative commissioni ammettere in via di urgenza in modo provvisorio al gratuito patrocinio la parte citata, tacendosi della parte attrice; limitazione resa manifesta anche dalla ragione informante l'enunciato articolo, ossia dal considerare che la parte attrice diligente ha sempre un tempo bastevole di cui ella sola dispone per promuovere la sua domanda, mentre non accade lo stesso per la parte citata, stretta dal termine a comparire.

Che, non attribuita ai presidenti delle commissioni la potestà, la quale correttamente vien definita giurisdi-

(1) Così la Corte ha confermato una massima accolta recentemente in contraddizione a quella altra volta adottata in proposito. Vedi sentenza dei 13 dicembre 1892, in causa *D'Avvocato* c. *Marcantonio* (XVII, Civ., 2ª, 260).

Decisione conforme a quest' ultima della Corte Suprema emetteva la corte di cassazione di Palermo, il 6 marzo 1897, nella causa *Pettinato* c. *Musumeci* e *Scuderi* (Gazzetta giud. it., I, 157).

zione onoraria, di concedere l'ammissione della parte attrice al gratuito patrocinio, deriva che il decreto con cui si ammette sia radicalmente nullo per non esservi *maior defectus quam defectus jurisdictionis.*

E, se è radicalmente nullo, vale a dire inesistente, non può andar sanato da posteriori ammissioni emanate fuori il termine utile dall'intera commissione; che in simili casi, stante la nullità radicale, il ricorso ad ogni altra istanza è nullo, perchè non fornito di legale ammissione al gratuito patrocinio, o di certificato di deposito; nè sarebbe lecito far richiamo alla citazione dinanzi al giudice incompetente, la quale non porta seco la decadenza dal gravame. L'atto inesistente non produce effetto alcuno.

Sicchè, nella specie, essendo nullo il decreto con cui il presidente della commissione presso la cassazione di Palermo ammise al gratuito patrocinio i Ragusa, parti ricorrenti, e fuori termine i poteriori decreti delle rispettive commissioni di Palermo e Roma, non rimane che dichiarare l'inammessibilità del ricorso, non occorrendo la disamina delle altre ragioni di rito subordinate.

Veduto l'art. 528 del codice di procedura civile;

Per questi motivi:

Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza dei 30 marzo 1894 della corte d'appello di Palermo.

Sezione civile 16 marzo 1897, n. 191.

PUCCIONI P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Fondo pel culto: Ricevitore del registro di Città di Castello (avv. er. Genovesi) - *Ricci* (avv. Pacelli F.)

ENTE AUTONOMO: Lascito perpetuo per ufficio dei morti - Azione giuridica.

Non è necessaria, per attribuire ad un legato perpetuo per l'ufficio dei morti il carattere di ente autonomo, l'indicazione da parte del testatore della persona o dell'ente cui era affidato l'esercizio di un'azione giuridica verso gli inadempienti.

Considerato che sia evidente la violazione dell'art. 1 n. 6 della legge 14 agosto 1867. La sentenza denunziata, nel legato perpetuo di annui scudi quattro per l'officio dei morti da celebrarsi nella chiesa di San Francesco, esclude il carattere di ente morale autonomo, e lo ritiene come un semplice onere di coscienza commesso all'adempimento volontario dell'erede per questo criterio giuridico enunciato nel ragionamento: cioè, per non avere il testatore indicato la persona o l'ente cui sia affidato l'esercizio di un'azione giuridica verso gli inadempienti. Mancando quindi la persona o l'ente che abbia interesse od azione per esigere l'adempimento di quella disposizione, la sentenza conchiude che manchi la fondazione autonoma *sui juris*, per sè stante, con personalità giuridica, e la disposizione risolvesi in un semplice obbligo di coscienza. Or tale criterio giuridico è evidentemente inesatto. Nel testamento, all'erede è imposto l'obbligo perpetuo dell'officio dei morti da soddisfarsi nella chiesa di San Francesco col corrispettivo di annui scudi quattro. Dunque l'obbligo dell'erede è in correlazione del diritto della chiesa di San Francesco, ed è la chiesa medesima l'ente giuridico che vanta l'azione per costringerlo all'adempimento. Quel lascito perpetuo con l'annessa porzione specifica di beni giovava alla detta chiesa, accrescendone col reddito anche il patrimonio morale e religioso; quindi l'esercizio dell'azione verso l'inadempiente competeva alla chiesa ripetuta e, stante la soppressione del legato autonomo, compete al Fondo pel culto. L'errore in cui è caduto il tribunale consiste in questo: di aver ritenuto, cioè, che la persona cui spetti l'azione giuridica per l'adempimento di un legato pio autonomo non possa essere quella stessa chiesa nella quale fu disposta la perpetua celebrazione del funere,

ma dovesse essere una persona diversa, un esecutore testamentario *ad hoc*. Il quale errore rendesi anche più evidente perchè la stessa sentenza pel legato perpetuo d'uno scudo l'anno fatto ai padri di San Francesco riconosce l'autonomia, ammettendo in costoro, e quindi per surrogazione nel Fondo pel culto, l'azione civile esperibile. Or, se i padri di San Francesco furono riconosciuti quale ente giuridico che possa esperire l'azione civile per l'adempimento del funere, non sa comprendersi perchè per la medesima ragione non debba riconoscersi quale ente giuridico con azione civile esperibile anche la chiesa di San Francesco.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza del tribunale di Perugia dei 30 giugno-10 luglio 1896, e rinvia la causa per nuovo esame al tribunale di Viterbo.

Sezione civile 8 marzo 1897, n. 167.

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Pesaro (avv. er. ZANCHI) - *Tonelli* (avv. VITALI)

TASSA - TRENTA PER CENTO: Distribuzioni corali - Massa piccola - Riduzione di beneficj - Mancanza d'investiti - Beneficj rimasti.

Quando, per riduzione del numero dei beneficj e per la mancanza degli investiti, le distribuzioni della massa piccola corale si fanno tra i soli beneficiati rimasti nel loro numero organico operandosi l'attribuzione jure proprio *di essi investiti e, cioè, pel* jus non decrescendi, *anzichè pel* jus accrescendi, *l' onere della tassa del 30 per 100 non passa ai beneficj rimasti.*

Attesochè il concetto fondamentale che domina la sentenza impugnata è che, pel giudicato precedente, i due benefizj soppressi non avevano una prebenda distinta; onde mancava la materia della tassa del 30 per cento; e, quanto poi alla massa piccola, essa ne era immune per la esenzione stabilita dall'art. 25 della legge 19 giugno 1873, esenzione riconosciuta dalla stessa Amministrazione ricorrente.

La quale non potendo ripudiare il pensiero che informa il pronunziato da cui si ricorre, mette innanzi una distinzione, che, a tenerle dietro, menerebbe a questa conseguenza, che ai due benefizj manchi la prebenda per gli effetti della indemaniazione domandata e rifiutata dal giudicato, ma non manchi similmente per gli effetti della tassa, la si dovendo questa rinvenire nelle distribuzioni corali.

Ma questa distinzione, che sa di sottile troppo, va rifiutata.

Avvenuta, per la legge del 1867, la soppressione dei due benefizj, mancò con l'ufficio la dotazione; ed il ricorso, volendo che questa sia tassata, finisce in sostanza per pretendere che la dote sopravviva all'ufficio ecclesiastico, anche nella mancanza dello investito, che lo compie.

Va rifiutata codesta distinzione, perchè, se l'intervento al coro è la condizione da cui dipende il diritto alla distribuzione, venuta meno la condizione, in grazia della soppressione e della inesistenza degli investiti, è venuta meno, anche sotto questo rispetto, la materia tassabile.

La quale non esiste per una considerazione decisiva, attinta altresì dalla natura della massa piccola e delle distribuzioni. Le quali, quando siano negate agli assenti dal coro, per una assenza non giustificata, si conseguiscono dai presenti, per un diritto che si potrebbe dire *accrescendi;* ma, quando invece, per la riduzione del numero dei beneficj e per la mancanza degli investiti, la distribuzione si fa tra i soli beneficiati rimasti nel loro numero organico, allora è *jure proprio* di costoro che codesta attribuzione si opera. Ora, se nell'esercizio del *jus accrescendi* la porzione destinata ad un coerede si acquista dall'altro, e *con tutti i pesi addossati al-*

l'erede che viene a mancare (fram. 38 D. XXIX, tit. 2), non avviene altrettanto quando la si acquista *jure proprio;* sicchè l'onere della tassa in parola, argomentando per analogia, non passa ai beneficj rimasti, che, se ottengono quello che prima della soppressione ai beneficj soppressi si apparteneva, questo avviene pel *jus non decrescendi,* anzichè pel *jus accrescendi.*

E, poichè nel pensiero che ha dettato l'art. 25 della legge del 1873, pensiero illustrato dalle discussioni che questa legge prepararono, la esenzione dalla tassa straordinaria del 30 per cento fino a lire 800 pei canonicati, e lire 500 per gli altri beneficj e cappellanie, fu stabilita per favorire gl'investiti, questa non si può rifiutare agli investiti odierni, che, per le cose osservate, *jure proprio* si dividono, a titolo di distribuzioni corali, le rendite della massa piccola di proprietà del Collegio Uffreducci.

Tenuta quindi ragione degli effetti della soppressione, in relazione alla massa piccola ed alla mancanza degli investiti dei due beneficj soppressi, non si può che rigettare il ricorso.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso contro la sentenza 25-29 aprile 1896 della corte di appello di Ancona.

Sezione civile 23 febbraio 1897, n. 132.

PUCCIONI P. ff. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Tuzii (avv. MANNA) - *Laurini* (avv. CENTI)

ESECUZIONE FISCALE IMMOBILIARE: Aggiudicatario del fondo venduto - Rilascio del fondo - Terzo possessore - Azione rivendicatoria.

L'aggiudicatario di un fondo venduto all'asta fiscale per debito di imposte contro la persona iscritta nel ruolo può ottenere il rilascio in via esecutiva da possessore diverso dalla persona iscritta nel ruolo, senza agire con azione rivendicatoria.

Considerando che, come opportunamente osservasi dalla difesa del resistente, l'unica questione propostasi dinanzi ai giudici di merito e che si propone davanti a questo Collegio consiste nell'indagare se l'aggiudicatario di un fondo venduto all'asta fiscale per debito d'imposta contro la persona iscritta nel ruolo possa ottenerne il rilascio in via esecutiva da possessore diverso dall'iscritto nel ruolo, o debba agire con azione rivendicatoria.

La decisione affermativa data dalla corte d'appello si reputa da questo Supremo Collegio pienamente conforme alla legge tributaria 20 aprile 1871 modificata. Di vero, se per la modificazione arrecata all'art. 43 di detta legge del 1871 dalla legge 2 aprile 1882 si dispone aver diritto l'esattore di procedere contro la persona iscritta nel ruolo, ancor quando l'immobile, pel quale l'imposta si deve, sia passato in persona diversa dall'iscritto nel ruolo, non si consente punto dubitare del modo corretto della risoluzione data alla disputa dalla corte di merito; imperocchè, se l'aggiudicazione nel caso enunciato è legittima e deve essere pienamente effettiva, deve essa attribuire con la proprietà il possesso del fondo all'aggiudicatario. Se l'aggiudicazione non avesse cotesto effetto, non si sarebbe con la modificazione disposto che l'esattore agisse contro l'iscritto nel ruolo, non ostante che il fondo sia passato in proprietà o possesso di altri, nè si sarebbe modificato l'originario articolo 43 della legge del 1871, nella cui dizione il contrario concetto trovava un certo conforto, come risulta dalla giurisprudenza. E' vero che l'esattore ha eziandio diritto di agire direttamente contro il possessore, diverso dall'iscritto nel ruolo, per virtù dell'azione reale derivante da privilegio concesso dall'art. 1962 del codice civile, ma ciò non toglie che, esercitando l'altro diritto, che è l'ordinario e più agevole, contro l'iscritto nel ruolo, non debba godere l'ecce-

zionale beneficio stabilito con la modificazione all'art. 43.

Ammessa dunque l'efficacia dell'aggiudicazione fiscale più larga delle aggiudicazioni del giure comune rispetto al fondo, quantunque da altri posseduto, consegue che l'aggiudicatario abbia il diritto d'immettersi in possesso del fondo aggiudicatogli, richiedendo con precetto il rilascio al possessore e la immissione in possesso mercè usciere. Innanzi all'eccezionale procedimento tributario fondato su di peculiari esigenze sociali, non s'invocano a buona ragione le regole del diritto comune. Si pone in campo la condizione del terzo possessore o proprietario che vedesi spogliato del fondo, non ascoltato, non citato nella esecuzione, ma neppure ciò si accampa a buona ragione. Il possessore o proprietario che vuol tutelare i suoi diritti può in tempo curare che l'imposta sia pagata. Può procedere alla voltura, ed anche, ove ne sia fornito, trascrivere il proprio titolo di acquisto. In questi casi la legge tributaria richiede che gli venga notificato l'avviso d'asta, oltre già il diritto al reclamo di proprietà nel corso dell'esecuzione. Tornerebbe ben facile far passare il possesso in mani altrui quando l'esattore proceda contro l'iscritto nel ruolo a scopo di evitare che l'aggiudicatario se ne ponga tosto in possesso, ed inoltre le aggiudicazioni fiscali, di eccezionale necessità ed urgenza, non avrebbero, senza eccezionale privilegio, concorrenti.

Le considerazioni accennate bastano a giustificare la sentenza della corte di merito su l'unica questione surriferita. Solo importa notare che non è per la teorica del prestanome che il possessore deve subire il rilascio del fondo o per altra rappresentanza che all'intestatario piacesse dare al possessore, il quale è per contro un terzo; giacchè si accetta la forza esecutiva del verbale di aggiudicazione contro i terzi. Si accetta ciò perchè si ritiene aver la legge tributaria attribuita larga efficacia giuridica alle aggiudicazioni fiscali nella loro forza esecutiva.

Se il possessore, rilasciato il fondo, abbia diritto di reclamarne in giudizio *ex integro* la proprietà od altro, non è questione che occorre ora risolvere.

La denunziata sentenza poi abbonda, non manca di motivazione in verun caso. La corte non si occupò delle note del conservatore delle ipoteche, perchè il Tuzii non pretese che ne risultasse alcun elemento in suo favore, o che vi fosse stata illegale omissione di notificargli l'avviso d'asta; nè all'uopo cadde in contraddizioni. Il voluto travisamento di fatto, se per avventura sussistesse, non sarebbe sindacabile in sede di cassazione.

Veduto l'art. 541 codice procedura civile;

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza 8 novembre 1895, della corte di appello di Aquila.

Sezione civile 14 gennaio 1897, n. 34 (1).

MASI P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Lo Vetro e Di Falco (avv. GALLO) - *Commissione elettorale provinciale di Girgenti* (2)

ELETTORATO: Reclamo per inscrizione - Accoglimento di reclamo - Altra sentenza - Eccezione nuova.

Accoltosi definitivamente dalla corte di appello il reclamo di uno fra i varj reclamanti per la loro inscrizione nelle liste elettorali, non può la corte medesima, con altra sentenza nel giudizio stesso proseguito per detti altri istanti, tornare a pronunziarsi sul suo diritto ad essere inscritto, e tanto meno per accogliere una nuova eccezione contro la sua inscrizione.

(1-2) La CORTE cassava la denunciata sentenza dei 24 luglio 1896, della corte di appello di Palermo, e rinviava la causa a quella di Messina.

Sezione civile 16 febbraio 1897, n. 110.

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ragusa (avv. Fulci) - *Galifi* (avv. Bentivegna) *ed altri*

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Stipendiato o salariato di un comune - Ufficiale telegrafico governativo - Provvista e manutenzione del locale - Sussidio a rinfranco delle spese.
UFFICIO TELEGRAFICO DI COMUNE (Spese per l'): Locale - Incarico all'ufficiale governativo.
LOCAZIONE D'OPERA: Stipendio.

E' insindacabile presso la corte di cassazione, quale apprezzamento di fatto, ed è conforme alla legge in diritto il giudizio, con cui il magistrato di merito ritiene doversi considerare come uno stipendiato o salariato del comune, e perciò ineleggibile a consigliere di questo, l'ufficiale telegrafico governativo, che per convenzione passata con lo stesso comune assunse l'obbligo d'impiantare nella propria casa l'ufficio del telegrafo senza che il comune fosse obbligato a spese per la provvista e manutenzione del locale, ma con allogazione nel bilancio comunale di un annuo sussidio allo stesso ufficiale a rinfranco delle stesse spese addossatesi.

Nulla vieta ad un comune, per la spesa obbligatoria di provvedere e mantenere il locale dell' ufficio telegrafico, di affidarne l' incarico allo stesso ufficiale telegrafico governativo, pagandogli una somma annuale a tale effetto.

Anche lo stipendio d'un impiegato è, in sostanza, una retribuzione di opera locata.

Attesochè la corte di merito ritiene in punto di fatto che, sebbene il Ragusa fosse impiegato governativo, come ufficiale telegrafico, pure per convenzione passata tra esso ed il comune avesse assunto l'obbligo di impiantare nella propria casa l'ufficio del telegrafo, senza che il comune fosse obbligato a spese per la provvista e la manutenzione del locale, ma in compenso gli furono allogate nel bilancio comunale lire 70, come sussidio annuale a rinfranco della spesa dal Ragusa addossatasi. Ora, se in queste risultanze di fatto la corte ravvisò una locazione di opera prestata dal Ragusa in favore del comune, che lo metteva in una necessaria dipendenza dal consiglio comunale, che poteva, secondo i bisogni del comune, o diminuire o aumentare il sussidio, non si può dire che violasse l'art. 29 della legge comunale se lo dichiarava ineleggibile a consigliere, perchè appunto il detto articolo dichiara ineleggibili coloro che ricevono dal comune uno stipendio o salario, che nel caso erasi fatto passare sotto il nome di sussidio; e l'apprezzamento e giudizio della corte, quanto al fatto, è insindacabile in cassazione; quanto al diritto, è conforme alla legge. Cade così il *primo mezzo* del ricorso. Non è poi fondato il *secondo*, perchè la corte non suppose una convenzione che non esistesse, ma si convinse che esisteva, traendo argomento dai documenti di causa e specialmente dalla corrispondenza occorsa colla direzione dei telegrafi relativa all'impianto dell'ufficio telegrafico in Taormina, che il Ragusa si assumeva di fare in propria casa.

E, se la corte ritiene l'esistenza della convenzione, e dice da quali elementi di prova l'ha desunta, non può in cassazione tenersi conto della denegazione del ricorrente riguardo alla esistenza di detta convenzione. Nè si può dire fosse nulla tale convenzione, perchè nulla vietava che per la spesa obbligatoria del comune di provvedere e mantenere il locale dell' ufficio telegrafico ne affidasse l'incarico al Ragusa, passandogli una somma annuale a tale effetto. Da ultimo nemmeno il *terzo mezzo* merita accoglimento; dappoichè, una volta che la corte ritenne che l'allogazione in bilancio delle lire 70 per sussidio al Ragusa doveva considerarsi come retribuzione del servizio che prestava al comune per la provvista e manutenzione del locale dell'ufficio telegrafico

che si era assunto, non era la corte obbligata ad investigare se da ciò potessero sorgere anche rapporti fra lo Stato e il comune essendo ciò estraneo all'obbietto della contestazione che aveva da decidere. E non si vede poi in che modo la motivazione della sentenza sia incorsa nel vizio di contraddizione, solo perchè abbia detto che la retribuzione delle lire 70 debba considerarsi come stipendio o retribuzione di prestazione d'opera, mentre ognun sa che anche lo stipendio è in sostanza una retribuzione di opera.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso di Ragusa Francesco avverso la sentenza della corte d'appello di Messina del 3-4 luglio 1896.

Sezioni unite 26 febbraio 1897, n. 147 (1).

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Bologna e Roma (avv. er. Corno) - *Petroncini* (avv. Barbieri) (2)

FABBRICATI (Tassa sui): Edicola per la vendita di giornali - Costruzione stabile - Variazioni eseguite in pendenza di lite - Perizia - Sentenza - Difetto di motivazione - Violazione del quasi-contratto giudiziale.

Manca di motivazione e viola il quasi-contratto giudiziale la sentenza che in tema di tassa fabbricati, contendendosi sul punto se una edicola per la vendita di giornali, al tempo

---

(1-2) Così la Corte narra i *fatti* della causa:

« Respinto in linea amministrativa il reclamo diretto a far dichiarare non soggetta alla imposta fabbricati la edicola per la vendita dei giornali costruita sulla piazza dei Servi in Bologna dalla concessionaria Francesca Petroncini, questa, con atto del 26 settembre 1893, promoveva giudizio per ottenere una tale dichiarazione.

Il tribunale respinse la dimanda: invece la corte di appello di Bologna l'accolse, sul riflesso che non potesse considerarsi come costruzione stabile, a senso ed agli effetti della legge 26 gennaio 1865, la detta edicola, pur ritenendo in linea di fatto che la medesima, formata in legno con copertura di zinco, occupava una superficie di metri quadrati 2,56, ed avera una base in muratura di circa 20 centimetri, nella quale erano infissi quattro piedritti di ferro fermati alle sue pareti esterne mediante viti.

Questo Supremo Collegio, su ricorso della Finanza, cassava la sentenza della corte bolognese per avere dessa non inteso nel suo vero concetto il disposto dell'art. 1 della sopraccitata legge; in quanto che le parole *stabile costruzione* ivi adoperate altro non significano, se non la definitiva permanenza dell'edificio nel luogo in cui è sorto per sua espressa destinazione, di guisa che non possa rimuoversi a beneplacito per trasportarlo da un luogo all'altro colla semplice materiale apprensione, ma sia all'uopo necessario scomporlo almeno in parte, rompendo o distruggendo le aderenze che lo tengono avvinto stabilmente al suolo (1).

La corte di appello di Ancona, giudicando in grado di rinvio, disponeva, con sentenza interlocutoria del 15-19 giugno 1895, una perizia a fine di constatare il preciso modo di essere della controversa edicola, e cioè se la medesima fosse infissa stabilmente al suolo, ovvero al suolo soltanto appoggiata, in modo da potere esser trasportata senza alcuna scomposizione, e senza che si avessero a rompere o distruggere le aderenze, che la tenevano avvinta al suolo.

E, siccome la detta edicola era stata pochi giorni innanzi, ossia nella seconda quindicina dell'antecedente mese di maggio, dislocata dalla Petroncini in un altro angolo della stessa piazza dei Servi, così nell'atto dell'accesso il rappresentante della Finanza non mancò di renderne avvertito il perito, il quale, dichiarando che la sua relazione riguardava esclusivamente lo stato attuale della edicola, riferì che questa posava sopra una base quadrata di metri 2,50 di superficie, formata da quattro pietre triangolari gessose appoggiate sul terreno senza verun collegamento di malta, ad ognuna delle quali pietre trovavansi robustamente attaccati con cemento idraulico i ferri, che,

(1) V. questa sentenza, del 7 dicembre 1894, con nota, nella presente *Raccolta:* XIX, Civ., 1ª, 353.

in cui si procedette dall'agente delle imposte all'accertamento del reddito, pel suo modo di essere, potesse o meno ritenersi quale stabile costruzione, a' sensi ed agli effetti dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1865, e deducendosi dalla finanza di doversi, per la risoluzione della controversia, avere riguardo allo stato della edicola all'epoca dell'impugnato accertamento di reddito e della contestazione della lite, e non alle variazioni del primitivo stato eseguite arbitrariamente in pendenza di lite ed accertate dalla perizia, non si occupa di tale deduzione, ed in base alle risultanze della perizia dichiara l'edicola non soggetta all'imposta.

Attesochè, sebbene nello interpretare il disposto dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865 la corte di rinvio abbia seguiti i concetti al riguardo espressi da questo Supremo Collegio, fino a riprodurli letteralmente, e sia quindi insussistente se non inammissibile l'addebito, che nel *secondo mezzo* del ricorso le viene fatto, di erronea interpretazione del detto articolo; si ravvisano non pertanto fondate le accuse di mancata motivazione e di violazione del quasi-contratto giudiziale, mosse con il *primo mezzo* alla denunciata sentenza, per non avere dessa preso ad esame e discussa la vera ed unica questione della causa, trattandone altra ben diversa non sollevata dai contendenti, e che nel momento non sarebbe stata neppure proponibile in sede giudiziaria.

Una infatti era la questione, che sola aveva formato oggetto della lunga

---

collegati mediante viti alle pareti interne della edicola, univano questa con la sua base.

Ripropostasi la causa, la corte di Ancona, con sentenza dell'11-18 aprile 1896, dichiarava non soggetta alla imposta fabbricati la controversa edicola sita già in Bologna nella via Guerrazzi sotto il portico dei Servi, ed ora sull'angolo della stessa piazza fra le vie Mazzini e Guerrazzi, ordinando che fosse radiato dai ruoli della detta imposta il nome della Petroncini, e condannando la Finanza a restituirle le rate d'imposta pagate, non che quelle maturate, o maturande nel frattempo.

Nella sua sentenza la corte si fa primieramente ad interpretare il disposto dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, attribuendo alle parole *stabile costruzione* il significato attribuito loro dalla sentenza di cassazione, e riproducendone anzi le stesse ed identiche espressioni. E, dopo di avere accennato alla diversità delle descrizioni esibite dalle parti dello stato della edicola alla epoca in cui ebbe luogo l'impugnato accertamento di reddito, riporta la descrizione del suo stato attuale fatta dal perito, e cioè che la medesima si trova ora collocata sopra una base formata da quattro pietre gessose appoggiate semplicemente al suolo, e ne conclude che per tutto ciò, anche nelle condizioni descritte dal certificato dell'ufficio tecnico di finanza, la edicola in questione mancherebbe di qualunque degli elementi voluti dal codice civile per essere ritenuta immobile, sia per natura, sia per destinazione, sia per l'oggetto cui si riferisce; da che il fatto stesso di essere stata trasportata da un luogo all'altro basta ad escludere la sua stabilità, aggiungendo che tale trasporto poteva effettuarsi colla semplice materiale apprensione, senza che all'uopo fosse necessario scomporla nè in tutto, nè in parte, nè di distruggere le aderenze, che la tenevano stabilmente avvinta al suolo. Osserva in fine che, eliminata in tale modo nella edicola in contesa la qualifica di stabile costruzione nei sensi della legge d'imposta sui fabbricati, ne consegue il diritto nella Petroncini, che il suo nome sia radiato dai ruoli della stessa imposta, e che la Finanza sia tenuta a restituirle tutte le tasse per questo titolo fin qui pagate.

Contro questa sentenza ricorre la Finanza, proponendo due mezzi di annullamento:

1° Violazione degli art. 360 n. 6, 361 n. 2, codice di procedura civile, non che violazione del quasi-contratto giudiziale con pronunzia eccedente i termini della contestazione, e violazione degli articoli 56, 57 del regolamento sulla imposta fabbricati del 24 agosto 1877;

2° Violazione, falsa interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli art. 1 della legge 26 gennaio 1865, ed 1 del relativo regolamento 24 agosto 1877, in relazione agli art. 407, 408, 409 codice civile ».

lite agitatasi prima innanzi al tribunale, poi davanti alla corte di appello di Bologna, ed infine presso questo Supremo Collegio, e consisteva tutta nel vedere, se al tempo in cui si procedette dallo agente delle imposte allo accertamento di reddito dalla Petroncini impugnato, la controversa edicola pel suo modo di essere potesse o meno ritenersi quale stabile costruzione, a senso ed agli effetti dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865.

E si fu appunto a mantenere ferma nei suoi precisi limiti la insorta contesa, che la Finanza, dopo di avere denunziato al perito giudiziale l'avvenuto recente dislocamento della edicola, e le variazioni ad arte apportate alla medesima in pendenza del giudizio, si fece a dedurre che non si potesse tenere conto alcuno della detta perizia, siccome quella che descriveva lo stato attuale della edicola, non l'altro esistente alla epoca del seguito impugnato accertamento di reddito e della contestazione della lite. D'onde l'assoluto bisogno per stabilire quale si fosse il vero modo di essere della edicola al tempo in cui venne dall'agente gravata della imposta, di dovere ricorrere ad altri elementi ed in ispecie alla minuta descrizione allora fattane nel certificato dell'ufficio tecnico di finanza, una volta che la Petroncini, col variarne arbitrariamente, in pendenza di lite, il primitivo stato, aveva reso impossibile sul proposito qualsiasi controllo.

Ora la sentenza denunciata non si occupò per nulla di tale importante deduzione della Finanza, ed anzi, in base alle risultanze della perizia, che come si disse descriveva solo lo stato attuale della edicola, dichiarò questa non soggetta alla imposta fabbricati tanto pel tempo anteriore, quanto per quello posteriore all'avvenuto suo dislocamento. E così facendo mancò di motivare su ciò che formava appunto oggetto della causa; non potendo al certo meritare il nome di motivazione il semplice e nudo richiamo fatto in un inciso del suo ragionamento del detto certificato dell'ufficio tecnico di finanza, ed invece esaminò e discusse un'altra questione sul punto di sapere se, avuto riguardo al nuovo modo di essere della edicola, potesse questa dirsi soggetta alla imposta fabbricati; questione, che niuna delle parti aveva sollevata, e che per di più allo stato delle cose era improponibile, non essendosi sulla stessa preliminarmente provocato il giudizio delle competenti commissioni amministrative.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il secondo mezzo del ricorso nella sola parte riguardante la interpretazione data all'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, ed, a Sezione Civile, accogliendo il primo mezzo, cassa la sentenza resa della corte di appello di Ancona li 11-18 aprile 1896, e rinvia pel nuovo esame la causa alla corte di appello di Roma, che provvederà pure sulle spese di questo giudizio.

Sezione civile 15 marzo 1897, n. 184.

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Demanio: Ricevitore di Fermo (avv. er. Genovesi) -
Ferrante (avv. Vitali G. B. e Dari)

TASSA DI SVINCOLO: Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Accertamento e liquidazione del valore tassabile - Presa di possesso (*Legge 3 luglio 1870*).

In materia di tassa di svincolo, ai termini della legge 3 luglio 1870, il termine per la prescrizione quinquennale della tassa medesima non può aver cominciamento dall' attuazione della legge o dalla cessazione dell'usufrutto spettante all'investito, ma bensì dal giorno in cui, domandato o verificato di diritto lo svincolo, siasi devenuto tra l'ammistrazione demaniale e l'interessato all'accertamento e alla liquidazione del valore tassabile dei beni su cui è dovuta la tassa.

Procedutosi dal Fondo pel culto alla presa di possesso ed all'accertamento e liquidazione del valore dei beni costituenti la dotazione dell'ente soppresso, è dalla data della presa di possesso e di tale accertamento che comincia a correre pel Demanio il termine quinquennale per la prescrizione della tassa di svincolo, non dalla liquidazione concreta della tassa medesima, che è pura operazione aritmetica, e dalla notificazione della relativa ingiunzione.

Osserva che il ricorso poggia sopra un equivoco ed una manifesta confusione di concetti giuridici; dappoichè l'amministrazione demaniale scambia il tempo in cui essa è posta legalmente in grado di poter riscuotere la tassa col tempo in cui può, a suo arbitrio, determinarsi a riscuoterla notificando l'analoga ingiunzione. Pel principio che la prescrizione di un dritto non può decorrere se non dal giorno in cui il dritto medesimo possa sperimentarsi legalmente senza alcun impedimento, la giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha sancito la massima che in fatto di tasse di svincolo delle cappellanie laicali per le quali il demanio non può riscuotere la relativa tassa se non quando si sia verificato il dritto allo svincolo, il termine per la prescrizione della tassa debba aver cominciamento, non dall'epoca dell'attuazione delle leggi di soppressione o dalla cessazione dell'usufrutto spettante all'investito della cappellania, ma bensì dal giorno in cui, domandato o verificato di dritto lo svincolo, siasi devenuto tra l'amministrazione demaniale e l'interessato all'accertamento e liquidazione del valore tassabile dei beni su cui è dovuta la tassa, mentre, sino a che il demanio non sia posto in grado di conoscere se e quali beni di un ente soppresso possano essere svincolati e siano quindi soggetti a tassa di svincolo, non è possibile per l'amministrazione sperimentare i suoi diritti pel conseguimento della tassa medesima. Ma è chiaro che, quando il dritto allo svincolo siasi già verificato ed abbia già avuto luogo in contraddittorio con l'interessato l'accertamento dei beni dell'ente soppresso e la liquidazione del valore tassabile dei beni stessi e quindi sia l'amministrazione demaniale posta in condizione di potere riscuotere la tassa dovuta secondo il valore accertato di detti beni, essa, ad evitare che il diritto alla riscossione della tasse si prescriva in favore del contribuente, non possa procedere alla liquidazione della tassa medesima e farsi a riscuoterla dal debitore in qualunque tempo e quando meglio le piaccia, ma bensì lo debba entro il periodo di cinque anni stabilito dalla legge sul registro per la prescrizione; dappoichè in caso opposto, nonostante che con l'accertamento del valore tassabile siasi praticato quanto occorreva per la liquidazione concreta della tassa, e l'ammontare perciò di essa dipenda da una pura operazione aritmetica sulla base del valore dei beni accertati, il termine del decorrimento della prescrizione rimarrebbe sempre incerto pel contribuente e dipenderebbe dal mero arbitrio dell'amministrazione rendere imprescrittibile il dritto al conseguimento della tassa. Non si può quindi, senza incorrere in assurdo e rendere elusoria la legge che assoggetta a prescrizione di cinque anni le tasse di svincolo, scambiare la liquidazione del valore tassabile dei beni delle cappellanie, la quale può dipendere dal fatto e dal concorso del debitore, con la liquidazione concreta della tassa e con la notificazione della relativa ingiunzione, che son atti che dipendono esclusivamente dall'amministrazione demaniale. Nella specie, verificatosi per le cappellanie Ferrante il dritto allo svincolo giusta la legge dei 3 luglio 1870, e procedutosi fin dal 17 dicembre 1883 dal demanio di accordo col Gaetano Ferrante, patrono ad un tempo ed investito della cappellania, alla presa di possesso ed all'accertamento e liquidazione del valore dei beni costituenti la dotazione dell'ente soppresso, l'amministrazione demaniale poteva benissimo sin da allora, sulla base del valore accertato dei beni stessi, e senza bisogno del concorso del debitore o di ulte-

riori indagini, ma mediante un semplice calcolo aritmetico, determinare l'ammontare concreto delle tasse dovute sul valore tassabile accertato e notificare quindi l'ingiunzione pel pagamento della relativa somma; e non può che imputare a se stessa e alla propria oscitanza se, mentre niun impedimento vi era stato e vi poteva essere da parte del debitore o di altri, procrastinò a determinare la cifra concreta della tassa ed a spedire l'ingiunzione sino al 25 agosto 1894, cioè per altri dieci anni dal giorno in cui era stata posta in condizione di potere liberamente riscuotere la tassa.

Laonde a ragione la sentenza denunziata accoglieva l'eccezione della prescrizione quinquennale opposta dal Ferrante, in virtù dell'art. 123 della legge sul registro; epperciò il ricorso contro la sentenza medesima proposto dal Demanio non può non essere rigettato.

Per questi motivi:

Visto l'art. 241 codice procedura civile;

Rigetta il ricorso (contro la sentenza della corte d'appello di Macerata del 17 luglio 1896).

Sezione civile 13 gennaio 1897, n. 23 (1).

TONDI P. - SCALFARO Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Chiesa parrocchiale in Vizzini (avv. Bentivegna e Verdura) - *Demanio e Fondo pel culto: Intendenza di Catania* (avv. er. Nespoli) (2)

CENSUAZIONE DI BENI ECCLESIASTICI IN SICILIA: Benefizj parrocchiali - Investiti ed amministratori - Censuazioni posteriori alla legge 15 agosto 1867 (*Regol. 21 luglio 1866, art. 67; legge 10 agosto 1862*).

La disposizione dell'art. 67 del regolamento 21 luglio 1866, secondo

---

(1-2) Nelle seguenti considerazioni la Corte riassume i *fatti* della causa:

« Considerato che in base alle leggi di conversione dei beni ecclesiastici il Demanio dello Stato, nel febbraio e maggio 1879, procedette alla presa di possesso dei beni appartenenti alla comunia esistente entro la chiesa di S. Giovanni Battista in Vizzini.

Si opposero i rettori di detta chiesa, e citarono i rappresentanti il Demanio ed il Fondo culto presso il tribunale, sostenendo che la pretesa comunia non ebbe mai esistenza giuridica, ecclesiastica e civile. Che non fuvvi erezione in titolo, e la comunia non fu mai elevata ad ente a se, e quindi non potesse ritenersi colpito dalla legge di soppressione del 1867.

Che i canoni ad essa appartenenti, per le enfiteusi concesse nel 1867, sono dovuti all'ente, e non al Demanio. Chiedevano quindi che si dichiarasse nulla la presa di possesso; che fossero dichiarati non soggetti a conversione i canoni dovuti per la concessione enfiteutica del fondo Garofalo operata dopo la pubblicazione della legge 15 agosto 1867.

Il tribunale, con sentenza 29 novembre 1892, rigettò le domande dei rettori.

Si gravarono i rettori, ma la corte di appello di Catania con altra sentenza pubblicata il 15 febbraio 1895 confermò quella del tribunale.

Contro detta sentenza i rettori ricorrono per cassazione, e per *due mezzi* di annullamento.

Sostengono col primo di avere la corte di merito violati gli art. 360 n. 6, 361 n. 2, 517 n. 2 codice procedura civile, gli art. 1312 e 1317 procedura civile, la regola di dritto consacrata nella legge 6 codice *de officio presidis*, l'art. 21 del concordato del 1818, ed i capitoli 8, 26 e 36 *de preben.*, del dispaccio 30 marzo 1794, delle istruzioni ministeriali 20 maggio 1820, e rescritti 18 settembre 1839 e 3 luglio 1853.

Perchè l'atto di assegno annuo fatto ai cappellani soprannumerari della comunia rimase privo di effetti giuridici, perchè sfornito del regio assenso.

Perchè su tale deduzione la corte non motivò convenientemente, ma tutto il suo ragionamento in proposito non racchiude che una semplice affermazione.

Perchè la corte stessa mancò di motivare anche sopra altre deduzioni fatte dai rettori.

Perchè la corte ritenne che il fondatore della comunia si fosse stato il sacer-

cui i beni dei benefizj parrocchiali continuano ad essere censiti a norma della legge 10 agosto 1862 nell'interesse ed in confronto degli investiti ed amministratori dell' ente morale, trova applicazione anche per le censuazioni di beni operate posteriormente alla legge del 15 agosto 1867.

Considerato che le pretese violazioni di tutte le leggi indicate nel *primo mezzo* del prodotto ricorso non sussistono.

La corte di merito esaminò unicamente tutti i documenti prodotti dalle parti; tenne conto di tutte le svariate eccezioni e deduzioni accampate dai ricorrenti, e, dopo di aver ragionato convenientemente sul valore delle eccezioni e deduzioni stesse, portò avviso che per gli stessi documenti prodotti risultasse ad evidenza la legale esistenza della comunia, e che dessa costituisse uno di quegli enti colpiti dalla legge eversiva del 15 agosto 1867.

Cotesto giudizio di puro fatto desunto dagli atti certamente non può essere sindacato in cassazione. E, quando anche la corte avesse errato in fatto, affermando che il fondatore della Comunia si fosse stato Zuccolà, mentre dagli atti prodotti risultasse la esistenza di essa circa due secoli prima dello Zuccolà, una tale circostanza poteva formare obbietto di giudizio in rivocazione, non mai di cassazione.

Nè può parlarsi di difetto di motivazione, imperocchè la corte di merito si diffuse più del necessario a ragionare sopra tutte le argomentazioni difensive dei ricorrenti.

Considerato che quanto si deduce col *secondo mezzo* del prodotto gravame è pienamente fondato, perchè la quistione in proposito trovasi risoluta esplicitamente per l'art. 67 del regolamento della legge 21 luglio 1866, per la quale disposizione si detta, fra l'altro, che i beni dei benefizj parrocchiali continuano ad esser censiti a norma della legge 10 agosto 1862, nello interesse ed in confronto degli investiti ed amministratori dell'ente morale.

Nè vi era ragione di usare una diversa procedura per le censuazioni di detti beni, posteriormente alla legge del 15 agosto 1867, per le quali dispose che i canoni degli enti non soppressi seguiteranno a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

La corte di merito, affermando che a riguardo del canone per la enfiteusi del fondo Garofalo, non fosse applicabile l'art. 2 della legge del 1867, sol perchè fatta dopo la pubblicazione della stessa, e che la enfiteusi in parola dovea eseguirsi, giusta la legge del 1866, in confronto del demanio, ebbe a violare le suddette disposizioni di legge, ed obbliò l'art. 67 del regolamento di sopra menzionato, e quindi per tal capo la impugnata sentenza dev'essere cassata.

Per siffatti motivi:

Rigetta il primo mezzo del ricorso prodotto dai rettori della Chiesa di S. Giovanni Battista di Vizzini contro la sentenza della corte di appello di Catania pubblicata il 15 settembre 1895; accoglie il secondo mezzo del ricorso medesimo, cassa la impugnata sentenza, e rinvia la causa, per nuovo giudizio relativo al mezzo accolto, alla corte di appello di Messina, la quale provvederà ancora per le spese di cassazione.

---

dote Zuccolà, mentre la esistenza della detta comunia risaliva a circa due secoli prima dello Zuccolà.

Col secondo mezzo si denunzia la violazione dell'art. 2 legge 15 agosto 1867, e la violazione e falsa applicazione degli art. 11 e 34 della legge 7 luglio 1866, ed art. 66 relativo regolamento.

Perchè, mentre la corte riconosce che il fondo Garofalo concesso in enfiteusi, in esecuzione della legge 10 luglio 1862, appartenesse alla parrocchia, poi ritiene che i canoni provvenienti dalle concessioni enfiteutiche non sieno esenti da conversione in virtù dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, sol perchè la concessione enfiteutica si verificò dopo la pubblicazione della detta legge del 1867 ».

Sezione civile 30 marzo 1887, n. 207. (1).

TONDI P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Finanze: *Int. di Milano* (avv. er. Riccardi) - *Comune di Milano* (avv. Baseggio) (2)

PRESTITO-LOTTERIA DI COMUNE (Tassa-Circolazione su) : Obbligazioni - Estinzione - Estrazione - Commerciabilità - Trasferimento.

La tassa di circolazione sulle obbligazioni di un prestito-lotteria emesso da un comune è dovuta fino alla loro estinzione mediante effettivo pagamento col ritiro del titolo rimborsato, e non soltanto fino al giorno della loro estrazione, anche dopo la quale essi conservano la loro com-

---

(1-2) I *fatti* della causa sono esposti come segue dalla Corte:

« Il Comune di Milano negli anni 1861 e 1866 fece luogo a due prestiti-lotterie, in obbligazioni, pel primo di lire 50, e pel secondo di lire 10, da estrarsi di semestre in semestre in numero determinato, talune con premio, altre col semplice rimborso del valore nominale, e che sono pagate dalla cassa civica, sei mesi dopo la estrazione, mediante il ritiro delle relative obbligazioni.

Il Comune, uniformandosi al precetto dell'art. 68 della legge di registro che stabilisce la tassa di circolazione per le obbligazioni, le cartelle ed altri titoli nominativi o al portatore, denunciò all'intendenza di finanza, di semestre in semestre, il quantitativo dei titoli in circolazione, senza tener conto di quelli sorteggiati per il pagamento con premio o senza.

La finanza però, ritenendo che anche per questi ultimi si dovea scontare la tassa, fece avviso di pagamento per un titolo di lire 8330,60 compresa la soprattassa, ed il Comune, dopo aver pagato, adì il tribunale chiedendo la restituzione dell'indebito.

Il tribunale rigettò la domanda, ma la corte di Milano sul gravame del Comune si propose la tesi: « se la tassa di circolazione sia applicabile ai titoli di prestiti a premio emessi dal Comune negli anni 61 e 66, già sorteggiati pel pagamento nei sei semestri di che trattasi », ma non rimborsati, col ritiro delle relative obbligazioni, nello stesso periodo di tempo.

E la corte premette che la soluzione della tesi deve attingersi dallo scopo della legge speciale e dalla natura dei titoli in disputa, e, ricordati gli art. 68 e 71 della legge di bollo, osserva che il primo elemento della tassa di questi tititoli si è la loro negoziazione o trazione, e che essi titoli sono colpiti da tassa sino a quando sono suscettibili di circolazione, e cioè sino a quando non siano stati estinti.

Ora, tenuto conto della natura dei titoli in contestazione *emessi senza decorrenza* di interessi, sulla semplice alea dei premi da sorteggiarsi ogni semestre, nel pagamento del premio, se conseguito, o del semplice valor nominale, è facile persuadersi che, una volta estratti pel pagamento, non sono più suscettibili di negoziazione, dal momento che, venendo a mancare il corrispettivo del premio, quantunque eventuale, viene a mancare la ragione della loro commerciabilità e negoziazione; restando i titoli stessi, a mano del possessore, come un credito divenuto liquido ed esigibile presso la cassa civica che deve tener pronti i mezzi di pagamento; titoli, che dopo la estrazione non possono più commerciarsi in borsa nè fuori, se non ad effetto del loro incasso; operazione che non ha il carattere di un trapasso a titolo di speculazione, che è il titolo onde la tassa si esige.

Nè, dice la corte, osta il disposto dell'art. 71 che dà obbligo agli istituti di emissione di denunziare la estinzione dei loro titoli nel semestre successivo a quello dell'avvenuta estinzione. Imperocchè dopo la estrazione i titoli non sono più ammessi alla circolazione: onde è da ritenersi che fin da quel momento sia avvenuta una vera estinzione loro in confronto dell'istituto emittente, al quale non rimane che l'effettuarne il pagamento, ed è naturale che, non essendo dovuta la tassa che pel tempo della circolazione, non rimane che, attribuire al vocabolo *estinzione* altro significato che quello della cessazione delle ragioni per la quale la tassa stessa fu applicata.

Soggiunge la corte che diversamente si obbligherebbe il Comune a pagare la tassa fino alla sua prescrizione per un fatto al quale non può provvedere il Comune emittente, giacchè esso non conosce i possessori delle obbligazioni sorteggiate, o ha l'obbligo per giunta di tener pronta la somma pel loro pagamento.

E qui la corte *ripete* che la *suscetti-*

merciabilità e sono capaci di trasferimento (1).

Attesochè la sentenza, negando la tassa di circolazione dell'art. 68 della legge sul bollo sulle obbligazioni estratte pel rimborso, e negandola dal giorno dell'estrazione, per la ragione che da questo giorno finisce, con l'alea del premio, la speculazione che anima e sostiene la circolazione e negoziazione delle obbligazioni stesse, disconosce l'indole di questa tassa, contraddice alla parola della legge speciale, e contraddice a se stessa.

In fatti questa che è tassa di circolazione, per l'indole sua medesima, ed in quanto colpisce la circolazione, non si cura della speculazione, la quale, se sarà il caso, potrà essere raggiunta in altra guisa; ed, in quanto si trova la sua materia nella negoziazione, non esaurisce la propria attività che a circolazione finita. E, poichè questa, che s'inizia con la emissione delle obbligazioni, si compie con la loro estinzione, così è affatto arbitraria la distinzione della corte e fallace il criterio della speculazione, che l'ha menata a distinguere, nel rispetto della tassa, il periodo che precede da quello che segue la estrazione.

Contraddice insieme la sentenza impugnata, con la distinzione e limitazione messe innanzi, alla parola degli art. 68 e 71 della legge 13 settembre 1874, in quanto il primo di questi due articoli, con una locuzione generica, comprende ogni maniera di azioni, obbligazioni, cartelle, certificati e titoli, nel concetto unico della negoziazione e circolazione; siano titoli nominativi o al portatore, siano

---

bilità della *circolazione* non va intesa nel senso di una possibilità qualsiasi, come pensa l'Amministrazione, sibbene di una *circolazione* a scopo di *speculazione*, e che la estinzione non va nemmeno intesa nel senso dell'art. 1236 codice civile, ma in correlazione alla scopo della tassa, nei sensi suespressi, e cioè come mezzo di speculazione.

Nemmeno vale la' obbiezione, che il fatto della estrazione dei titoli non implica *de jure* che i medesimi non siano più suscettibili di negoziazione, non avendo altro effetto la estrazione che di rendere il credito esigibile, onde la circolazione non è sempre possibile fino che non sono ritirate e pagate le obbligazioni. La corte risponde che la tassa contempla i titoli in quanto essi sono *negoziati a scopo di speculazione*, hanno perduto essi titoli il primitivo carattere di commerciabilità, non restando ai possessori che il diritto al pagamento, sia *pure con cessione* per l'incasso, che non costituisce un trapasso a scopo di speculazione, per essere venuta meno l'*alea* del *premio*, che è l'unico corrispettivo delle obbligazioni di che trattasi.

Altronde, dice la corte, non è supponibile che sia rimasto nella legge indeterminato il momento in cui l'applicazione della tassa debba considerarsi come cessata, determinazione che non manca quando si ritiene che la circolazione dei titoli va intesa in correlazione allo scopo della tassa, che è di colpire la sola *speculazione*: speculazione che viene meno con la estrazione.

Per queste considerazioni la corte accoglieva le istanze del Comune di Milano.

L'Amministrazione ricorre per la violazione degli art. 68 e 71 tassa sul bollo 13 settembre 1874 e dell'art. 1236 codice civile ».

(1) La contraria massima consacrata dalla CORTE D'APPELLO DI MILANO è evidentemente erronea.

Bisogna distinguere, fra i titoli di credito *circolanti*, quelli la cui circolazione cessa colla *scadenza*, da quelli la cui virtù circolativa è indipendente da una scadenza, e cessa soltanto col fatto della *presentazione*. Normalmente appartengono alla prima categoria i titoli *all'ordine*, come per esempio la cambiale; alla seconda i titoli *al portatore*.

La cambiale alla scadenza cessa di essere un titolo circolante, e rientra sotto le regole dei titoli di credito ordinarj, in ordine alla sua trasmessibilità. Non così il titolo al portatore. Questo può avere (come nel caso) una scadenza che ne fissa definitivamente il valore, togliendolo così al giuoco della speculazione aleatoria. Ma questo fatto non altera per nulla il suo carattere di titolo circolante, cioè trasmessibile col possesso della carta, anzichè per via di cessione del credito. Il titolo estratto, cioè scaduto, circola perfettamente come prima. E ciò basta perchè esso continui a formare obbietto della tassa di circolazione.

le obbligazioni emesse a premio e quindi capaci di speculazioni, o ad interesse.

Ed il secondo dei detti articoli segna nettamente i confini della circolazione, e quindi del periodo che tutto deve essere abbracciato dalla relativa tassa, volendo la doppia denunzia della *emissione* e della *estinzione* dei titoli negoziabili soggetti alla tassa dell'art. 68.

La estinzione, per la legge speciale e pel diritto comune, significa evidentemente rimborso, pagamento, col ritiro del titolo rimborsato; e la sentenza si allontana dalla legge speciale e dal codice civile, art. 1296, volendo che la estinzione, rispetto alla tassa, si operi col sorteggio, il quale, per le cose approvate, prepara e designa soltanto i titoli da essere rimborsati.

Contraddice da ultimo la sentenza alle sue stesse affermazioni.

Essa infatti non ha potuto negare che anche dopo la estrazione e fino al rimborso effettivo, i titoli sono in commercio, ma soggiunge, per servire al suo concetto fondamentale, che conviene distinguere il commercio e la negoziazione colpiti dalla tassa, e che finiscono con la estinzione, dalla semplice cessione dei titoli sorteggiati, a scopo di incasso; cessione governata dal diritto comune e soggetta alla tassa ordinaria di trasferimento.

Ma anche questa distinzione, già innanzi censurata, ripugna al fatto della commerciabilità posteriore al sorteggio, ritenuto dalla sentenza, imperocchè la tassa di circolazione esclude per se stessa quella di trasfemento a cui si surroga, e, per la sua stessa natura, riesce applicabile fino al momento, in cui col rimborso e ritiro del titolo sia mancata la possibilità della circolazione.

Possibilità che non manca prima del rimborso effettivo, perchè si può avere interesse di anticipare l'incasso, cedendo il titolo, e si può avere ragione di cederlo per non sottostare al disagio di presentarlo pel rimborso.

La sentenza ha creduto di avvalorare la tesi da lei difesa con argomenti indiretti. Ma il danno del Comune supposto dalla sentenza, che può derivare dall'indugio del rimborso, ripara l'art. 69, che, pure ponendo a carico di chi emette i titoli, il pagamento della tassa, fa salvo il regresso verso i proprietarj o possessori di essi.

E quanto poi all'inconveniente rilevato dalla sentenza, che, dove si seguisse il sistema da lei rifiutato, rimarrebbe indeterminato il momento in cui cessa l'applicazione della tassa, è da considerare che l'indeterminazione è esclusa appunto dalla obbligazione di pagarla, fino al rimborso del titolo.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza 1-7 luglio 1896, resa tra le parti dalla corte di appello di Milano, e rinvia la causa per novello esame alla corte di appello di Brescia.

Sezione civile 24 marzo 1897, n. 195.

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Cafiero (avv. Fazio S.) - *Lisco* (avv. Lacava)

RICCHEZZA MOBILE (Tassa di): Pignoramento - Domanda in separazione - Controversia d'imposta - Incompetenza del pretore.

Cessa la giurisdizione del pretore a conoscere delle domande in separazione di beni mobili quando tali domande rechino con sè una controversia sulle imposte; e però, trattandosi di pignoramento per debito d'imposta di ricchezza mobile, devono le parti esser rinviate al tribunale, ove sia sollevata la controversia sul punto se la tassa goda, ai termini dell'art. 62 della legge 24 agosto 1877, del privilegio sulle cose mobili del terzo che si trovino nell'esercizio del contribuente.

Considerato che nel ruolo dei contribuenti tassa di ricchezza mobile, quale esercente vendita di vino al minuto nel comune di Brindisi, era iscritto Teodoro Cafiero di Antonio, e, non avendo pagate talune rate del 1894 e 1895 nel complessivo ammontare di lire 207,25, l'esattore delle imposte Giuseppe Lisco, a 31 maggio 1895, fece procedere a pignoramento del vino esistente nell'esercizio in circa ettolitri dodici; che Antonio Cafiero, padre del Teodoro, nel 12 successivo giugno, trasse l'esattore innanzi al pretore di Brindisi, e propose domanda in separazione del vino, che disse suo, e si affermò pure conduttore della bottega nella quale il vino era depositato.

Che il pretore a 16-17 ottobre 1895 accolse la domanda di Antonio e, nei suoi rapporti, annullò gli atti di esecuzione; ma, sull'appello di Lisco, il tribunale di Lecce con sentenza del 3-10 marzo 1896, riparando il pronunziato del primo giudice, rigettò la domanda in separazione di Antonio Cafiero, il quale ha chiesto lo annullamento della sentenza del tribunale, denunziandola violatrice degli art. 67, 71, ultimo allegato, 84 n. 1., 187 procedura civile, e 63 legge 20 aprile 1891, perchè la competenza a conoscere della causa in prima istanza era del tribunale *ratione materiae,* versandosi in quistioni d'imposta.

Considerato che, se da una banda è certo dettare l'art. 63 della legge 20 aprile 1871 dovere il reclamante la proprietà dei mobili pegnorati citare l'esattore davanti il pretore per opporsi alla vendita e proporre la domanda in separazione, non è men sicuro dall'altro canto che il pretore, dato il provvedimento di sospensione, sottoponendo o non il reclamante a cauzione, se non è competente a giudicar della domanda, deve rimettere le parti a udienza fissa davanti il tribunale. Che, se l'art. 647 procedura civile accenna solo alla incompetenza per ragion di valore, sarebbe assurdo credere che con ciò abbia voluto limitare la esclusione del giudizio del pretore solo a quel caso, perchè uno stesso anzi più forte motivo concorre a sottrarre le parti al giudizio del pretore, qnando questo sia incompetente per ragion di materia; dacchè nel primo caso (valore) vi è pel pretore soltanto limitazione di giurisdizione, nel secondo (materia) difetto assoluto di questa, essendo risaputo che la competenza è *la misura* della giurisdizione.

Considerato che l'art. 71 procedura civile, per un motivo di pubblico interesse, sottrae alla conoscenza dei pretori le controversie sulle imposte in un modo generale ed incondizionato, onde la conseguenza del difetto di giurisdizione del pretore a giudicare di una domanda in separazione, quante volte essa con sè rechi una controversia sulle imposte; e non vanamente il legislatore in detto articolo adoperò, parlando d'imposte, non già la parola *domanda,* ma la voce di assai più larga e generica comprensione *controversia,* e poscia nello art. 84 usò la frase *causa in materia d'imposta,* per indicare il complesso delle possibili questioni relative alle imposte dirette ed indirette che egli voleva escluse dalla competenza dei pretori. Ora le imposte, in vista della loro peculiare natura giuridica, della loro finalità, della loro destinazione, sono ordinariamente regolate dai legislatori con forme speciali sottoposte a talune particolari modalità, e circondate da determinate garantie; le quali forme, garantie o modalità sono cose che aderiscono alla tassa come accessorio, per così dire, ma inscindibile e necessario, per maniera da essere considerate come parte di un tutto complesso ed armonico che costituisce nel suo assieme il concetto dell'imposta. Da ciò parimenti deriva tanto logicamente che giuridicamente dovere di quelle forme, garantie e modalità conoscere e giudicare quello stesso magistrato che conosce e giudica della imposta nel senso ristretto della parola, perchè il decidere della interpretazione, estensione e vigore di quelle forme, modalità e garantie importa giudicare della maggiore o minore efficacia e virtù, del modo di

essere e del modo di funzionare della maniera di riscossione della imposta medesima.

Che il fin qui detto rènda manifesta un'altra conseguenza derivante dalle toccate premesse, ed è che, se a tutela della imposta il legislatore abbia messo un istituto di mero diritto civile, regolato dal codice comune, quando si disputi di questo istituto, in relazione alla imposta, il giudice che deve sentenziare è quello stesso che conosce delle controversie d'imposta; imperocchè, si ripete, non può scindersi la tassa dai suoi diversi e molteplici modi di essere, di funzionare, di riscuotersi.

Che, dalle astratte considerazioni passando alla tesi concreta della causa, si ha: che la questione dell'appartenenza del vino sequestrato al reclamante Antonio Cafiero, ovvero al figliuolo suo Teodoro esercente la vendita, anche a poter essere decisa a tutto favore di Antonio, non avrebbe esaurita la lite, perchè l'esattore voleva in questo caso far valere il privilegio stabilito con l'art. 62 della legge 24 agosto 1877, e la sentenza denunziata infatti dichiara l'esistenza del privilegio. La controversia dunque cadeva sul se la tassa di ricchezza mobile gode del privilegiò sulle cose mobili del terzo che si trovino nell'esercizio del contribuente; e se è così, più evidente non poteva essere la incompetenza del pretore. Nè si dica che l'art. 62 si riporta al privilegio stabilito nel n. 1 dell'art. 1958 codice civile, imperocchè già si è avvertito dinanzi che, pur essendo la garantia del privilegio regolata dal codice comune, discutendosi di essa in ordine alla riscossione della tassa, diveniva una questione di tassa, e doveva quindi conoscerne il giudice che di questa è competente a decidere. Laonde, accogliendosi il ricorso, va la causa rimandata al tribunale di Lecce, affinchè di essa sentenzi come giudice di primo grado.

Per tali motivi:

Visto l'art. 542 procedura civile;

La Corte accoglie il ricorso proposto da Antonio Cafiero avverso la sentenza del tribunale di Lecce del 3-10 marzo 1896, e però questa annulla e rinvia la causa al tribunale medesimo, affinchè di essa conosca come giudice di prima istanza, e provveda anche sulle spese di cassazione.

Ordina la restituzione del deposito fatto.

Sezione civile 30 marzo 1897, n. 206 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Aquila e Roma (avv. er. CORNO) -
Giannone ed altri (avv. CENTI) (2)

REGISTRO (Tassa di): Solve et repete - Giudizio di graduazione - Creditori concorrenti - Sentenza di aggiudicazione di immobili - Tassa proporzionale - Condizione sospensiva - Offerta d'aumento - Nullità - Tassa principale - Prescrizione.

(1-2) Nella decisione così si premette:

« In giudizio di espropriazione, per sentenza del dì 11 luglio 1877, furono aggiudicati al creditore citante Gaetano Giannone quindici dei lotti posti in vendita. Questa sentenza fu registrata col pagamento della tassa di lire 3,60 in data del 26 luglio; però due giorni dopo, cioè il 28 luglio, il ricevitore riscosse la tassa proporzionale di lire 631,20, stante che quell'aggiudicazione divenne definitiva, non essendosi fatta alcuna offerta di additamento in riguardo a 6 dei 15 lotti aggiudicati.

Intanto l'offerta di aumento per gli altri nove lotti fu impugnata dall'aggiudicatario, ed il tribunale, con sentenza del 5-12 settembre 1877, dichiarò nulla quella offerta, e quindi rimase definitiva l'aggiudicazione anche per i rimanenti nove lotti. Questa seconda sentenza fu registrata il 21 settembre 1877, e, percepita la tassa di lire 6, passò in giudicato sin dal 1878.

Nel novembre 1894 il ricevitore del registro domandò la collocazione in graduatoria per lire 1736,60, che poi ridusse a lire 938,40, tassa e soprattassa per o-

In tema di tassa di registro l'eccezione solve et repete *non è opponibile ai creditori concorrenti in giudizio di graduazione, non essendo essi i debitori della tassa.*

a) *La tassa proporzionale di registro per il trasferimento di proprietà, che effettua la sentenza di aggiudicazione di immobili, è sottoposta a condizione sospensiva finchè l'aggiudicazione preparatoria non divenga definitiva; e quando questa condizione si verifica per la dichiarata nullità dell'offerta di aumento, la tassa dovuta non è suppletiva di quella fissa esatta sulla sentenza che tale nullità ha dichiarata, ma principale e dovuta sulla sentenza di aggiudicazione.*

b) *In tal caso la prescrizione della tassa è regolata dall'art. 123 della legge sul registro messo in rapporto con l'art. 124 della legge medesima.*

La Corte osserva che dei due mo-

messa registrazione della sentenza di aggiudicazione preparatoria del dì 11 luglio 1877, e ciò in base ad un atto d'ingiunzione del 6 febbraio 1891, intimato alla signora Rita Peratti, quale rappresentante del creditore citante ed aggiudicatario Gaetano Giannone. Quella collocazione fu chiesta con privilegio su tutti i creditori concorrenti, ed in linea subordinata contro la sola Peratti, in sottordine, sui crediti pei quali essa avea pur chiesto di esser collocata. Tanto da parte dei creditori convenuti, che da parte della Peratti, fu eccepita la prescrizione del credito.

Deferita tal controversia al tribunale di Solmona, quel collegio osservò che la tassa proporzionale sulla sentenza del dì 11 luglio 1877, in quanto ai 6 lotti, in riguardo ai quali l'aggiudicazione era rimasta definitiva, era stata riscossa; che dovea solamente riscuotersi la tassa proporzionale per gli altri nove lotti; e, siccome anco per questi l'aggiudicazione divenne deffinitiva, in virtù della seconda sentenza del 3-12 settembre 1877, che dichiarò nulla la offerta di sesto, e questa sentenza era stata registrata col pagamento di lire 6, così non trattavasi di omessa registrazione, ma di supplimento di tassa, e quindi l'azione era prescritta col decorso di due anni, a termini dell'art. 124 della legge sul registro; sicchè il tribunale respinse, tanto la domanda di collocazione con privilegio, che l'altra di collocazione in sottordine.

Il Demanio produsse appello da questa sentenza, ed, assumendo che nella specie non trattavasi di supplimento di tassa, ma di omessa registrazione, ne traeva che non era applicabile la prescrizione di due anni, ma quella di 10 anni; ne traeva altresì che a nessuno dei creditori fosse lecito di contrastare il suo credito, senza aver pria pagata la tassa di registro, in forza della nota regola del *solve et repete.* Insisteva quindi sulla collocazione privilegiata, e subordinatamente per quella in sottordine.

La corte d'appello di Aquila respinse il gravame del Demanio, considerando che, essendosi dal ricevitore percepita la tassa di lire 6 per registrazione della sentenza del settembre 1877, quella cioè che, avea dichiarato invalida l'offerta per nuovo incanto, si versava in tema di supplemento di tassa, e però applicabile la prescrizione di due anni; soggiunse che in ogni caso quella tassa avrebbe dovuto gravare sul compratore. Ed, in quanto alla eccezione del *solve et repete,* osservò che la regola scritta nell'art. 6 della legge del 1865 non era applicabile che alle opposizioni, e non poteva perciò applicarsi ai creditori che difendevansi contro la domanda di collocazione fatta dal Demanio.

Questa sentenza è stata impugnata per due motivi:

1° Perchè non fu accolta l'eccezione del *solve et repete.* Sta bene, dice il ricorrente, che questa eccezione poteva non essere applicabile ai creditori concorrenti, ma lo era certamente per la Peratti che rappresentava il debitore diretto della tassa, e quindi furono violati gli art. 6 della legge 20 marzo 1865, 132 e 135 della legge sul registro 13 settembre 1874. In ogni caso, soggiunge, la sentenza manca di motivazione sulle speciali deduzioni che il ricorrente dice di aver fatte, nell'esclusivo interesse della Peratti, circa la questione del *solve et repete.*

2° Perchè fu malamente applicato l'art. 123 anzichè l'art. 125; poichè la sentenza di aggiudicazione preparatoria del dì 11 luglio 1877 non dava luogo all'applicazione della tassa proporzionale, se non *sub conditione* che fosse divenuta diffinitiva; ed al momento della denunzia dell'avveramento della condizione, doveasi percepire una tassa novella, e non un supplimento a quella fissa già percepita ».

tivi elevati è il *secondo* che deve essere principalmente esaminato, imperocchè, non essendo dubbio, come ammettesi dal ricorrente nel *primo motivo*, che la regola dettata dalle leggi speciali sopra indicate non era da applicarsi ai creditori concorrenti, per la evidentissima ragione che i medesimi non sono i debitori della tassa, ne segue che la quistione della prescrizione, nel che risiede la sostanza della causa, dovea dalla corte esser decisa. Ed, in quanto alla Peratti, cui oltre alla qualità di creditrice concorrente, si attribuisce l'altra di rappresentante del debitore della tassa, tenendo conto dell'indole del giudizio di graduazione, che è universale, non poteva il giudice di merito tenersi impedito dalla eccezione del demanio; poichè non trattavasi di sapere se la prescrizione si fosse compiuta per i creditori concorrenti, e non per il debitore diretto della tassa, ma solamente se costui potesse giovarsi della prescrizione, pria che non avesse pagato il debito, malgrado che in quel giudizio di gradi fosse stato riconosciuto estinto per prescrizione. Quest'ultimo esame, ammesso pure che la Peratti non poteva eccepire la prescrizione (del che è a dubitare), rimaneva e rimane subordinato alla risoluzione della quistione circa la prescrizione, per risorgere solamente nel caso in cui fosse il debito dichiarato prescritto.

Osserva sul *secondo motivo* che la quistione vien proposta come lo fu dinante la corte di merito, cioè se la tassa proporzionale, che l'erario ha diritto di riscuotere in riguardo ai nove lotti, sia a dirsi principale oppure suppletiva.

Osserva che la corte d'appello di Aquila non decise tal quistione come tesi astratta, ma per le circostanze della specie. La corte, confermando la sentenza dei primi giudici, ritenne che niente altro rimaneva ad esigersi dall'erario, in base alla sentenza di aggiudicazione del dì 11 luglio 1877, dopo che aveva riscosso la tassa proporzionale per i sei lotti che rimasero definitivamente aggiudicati per manco di sopraofferta; che avrebbesi dovuto riscuotere, in base all'altra sentenza 5-12 settembre 1877, la tassa proporzionale per gli altri nove lotti, riguardo ai quali fu dichiarata la nullità della offerta per nuovo incanto; che però, avendo il ricevitore applicata a quest'ultima sentenza una tassa inadeguata di lire sei, altro non poteva chiedersi che un supplimento di tassa.

Osserva che il ragionamento della corte è inesatto sotto varj rapporti. La tassa proporzionale, per il trasferimento di proprietà che effettua la sentenza di aggiudicazione d'immobili, non è dovuta che in virtù della medesima sentenza; e poichè la primitiva aggiudicazione non è che preparatoria, a norma del § 88 della tariffa, la medesima va soggetta alla sola tassa fissa di lire 3, più il doppio decimo. Il credito poi per la tassa proporzionale, anzichè suppletivo, rimane sottoposto a condizione sospensiva, finchè l'aggiudicazione preparatoria non divenga diffinitiva, o per manco di nuovi oblatori, o per qualsiasi altra giuridica ragione.

Nella specie la condizione sospensiva cessò in due tempi diversi; in quanto ai primi sei lotti con lo scadere del termine utile per domandare il nuovo incanto, ed in quanto agli altri nove lotti, in virtù della sentenza che dichiarò nulla la relativa offerta. Siffatta specialità non tramutava certamente la parte del credito di tassa, per la quale durò più a lungo la sospensiva, in credito semplicemente supplementare, ma lo lasciò quale era, cioè dovuto a condizione sospensiva in vista della sentenza di aggiudicazione.

Inesatto ancora è quel che disse la corte circa la sentenza del 5-12 settembre 1877, cioè che a questa, e non all'altra di aggiudicazione, doveasi applicare la tassa proporzionale pei nove lotti, e che la tassa fissa di lire sei, essendosi erroneamente applicata, erasi proprio nel caso di supplimento di tassa. La sentenza anzidetta non era di aggiudicazione, nè creava nell'erario il titolo per una tassa proporzionale, poichè quel diritto era sorto per la sentenza di aggiudi-

cazione; sicchè la tassa dovuta per la sentenza in parola era quella fissa di lire cinque più il doppio decimo, giusta il § 130 della tariffa. Bene è vero che la sentenza del 5-12 settembre 1877 faceva cessare la sospensione alla quale era sottoposto il credito per tassa proporzionale emergente dalla sentenza di aggiudicazione del dì 11 luglio 1877, ma non per questo doveasi alla sentenza che dichiarava nulle le offerte in additamento applicare la tassa proporzionale, che rimaneva dovuta in virtù della sentenza di aggiudicazione.

Osserva che, applicando questi principj giuridici, non poteva la corte rettamente applicare l'art. 123 della legge sul registro, senza metterlo in rapporto col successivo art. 124, ove è detto, che per le tasse proporzionali dovute per trasferimenti vincolati a condizione sospensiva la prescrizione si compie nell'anno, a partire dal giorno in cui sarà fatta la dichiarazione prescritta dagli art. 69 e 75 della legge medesima. Ora la corte, movendo dall'erroneo concetto che la tassa proporzionale pei nove lotti doveva essere applicata, non alla sentenza di aggiudicazione dell'11 luglio, ma alla posteriore che dichiarò nulla l'offerta per nuovo incanto, non curò affatto di accertare se avesse avuto luogo l'adempimento di quanto prescrive l'art. 124 della legge sul registro. Certo è poi che tale adempimento non può sorgere dal fatto della registrazione della sentenza che dichiarò nulle le offerte, essendo quella sentenza appellabile, ed in fatto gravata in appello. Sicchè in ultimo risultamento la corte ammise una prescrizione, della quale non si sa tuttora se mai fosse cominciata a decorrere.

Atteso che per le cose anzidette la impugnata sentenza debba essere annullata per falsa appplicazione dell'art. 123 della legge sul registro del 13 settembre 1874, e la causa rinviata ad altra corte, che provvederà pure in quanto alle spese.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo del ricorso, cassa la impugnata sentenza della corte d'appello di Aquila, pubblicata addì 28 luglio 1896 tra le parti sopra indicate, e rinvia la causa alla corte di appello di Roma per nuovo giudizio, anco sulle spese occorse in questa sede.

Sezione civile 12 aprile 1897, n. 257 (1).

TONDI P. - BANDINI Rel. - NIUTTA Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Demanio: Int. di Bari (avv. er. NESPOLI) - *Fiorentini* (avv. PUGLIESE) (2)

SVINCOLO (Tassa di): Cappellanie laicali - Patroni - Possesso di beni investito - Cessazione dell'usufrutto - Interessi moratorii - Decorrenza - Liquidazione - Vantaggio del pagamento rateale.

(1-2) La CORTE premetteva nelle seguenti osservazioni i *fatti* della causa:

« Osserva in fatto che con privata scrittura del 20 gennaio 1890 Vito Leonardo Fiorentini, condomino dei beni della cappellania laicale istituita nel 1670 da Giulio Fiorentini, e soppressa per effetto del decreto del 17 febbraio 1861, pagava agli eredi di Rosa Fiorentini la somma di lire 4250, come corrispettivo della quota loro spettante in beni dotalizi della cappellania medesima. Sottoposta la scrittura alla formalità del registro, la Finanza constatando che non si fosse pagata la tassa di svincolo cui i beni erano soggetti, procedeva ad analoga liquidazione della tassa nella somma di lire 3600, e quindi ai 25 agosto 1894 faceva intimare contro Vito Leonardo Fiorentini ingiunzione pel pagamento della somma complessiva di lire 20960 fra tassa e interessi al cinque per cento che come compensativi dei frutti riteneva dovuti, e calcolava sin dal 3 luglio 1871 per effetto della legge 3 luglio 1870. Pagata la tassa, il Fiorentini si oppose alla ingiunzione sostenendo non essere dovuta la tassa e in qualunque caso doversi ridurre l'ammontare di essa e calcolare gl'interessi solo dal giorno della liquidazione. Il tribunale civile di Bari, con sentenza del 12 ottobre 1895, riduceva la tassa nella somma di lire 10780, com-

Gli interessi sulla tassa dovuta per lo svincolo dei beni delle cappellanie laicali, ai termini della legge 3 luglio 1870, anche nel caso in cui fino dalla data della legge abbiano i patroni conseguito il possesso dei beni dotalizj per cessazione dell'usufrutto dell'investito, sono, come interessi moratorj, dovuti solo dal giorno della liquidazione della tassa stessa.

Gli interessi sulla tassa di svincolo sono dovuti, non sull'intero ammontare di essa, ma sopra i tre quarti da pagarsi a rate, ed in vista appunto del concesso vantaggio del pagamento rateale.

Osserva *in diritto* che la Finanza assume col ricorso che gl'interessi sulla tassa di svincolo dei beni delle cappellanie laicali soppresse e svincolabili per la legge del 3 luglio 1870 sieno dovuti dai patroni, non già dal giorno della liquidazione della tassa come interessi moratorj, ma bensì dal giorno in cui ai termini della legge suddetta, cioè fra l'anno dalla promulgazione di essa o dalla cessazione dell'usufrutto dell'investito, essi patroni avrebbero potuto esercitare il diritto di svincolo pagando la correlativa tassa. Sostiene all'uopo che tali interessi terrebbero luogo dei frutti in natura che sarebbero spettati al Demanio sui beni delle cappellanie se i patroni non avessero fatto valere i proprj diritti allo svincolo, e che quando i patroni sieno, come nella specie, rimasti in possesso dei beni e ne abbiano goduto i frutti, senza aver curato di esercitare lo svincolo pagando la tassa dovuta come condizione necessaria dello svincolo, gli effetti della liquidazione debbano retroagire al tempo in cui la tassa avrebbe potuto pretendersi e riscuotersi dal Demanio, altrimenti i patroni verrebbero a fare un illecito guadagno a danno dell'erario.

Tali assunti della finanza si appalesano destituiti di ogni fondamento giuridico e poggiano sopra concetti assolutamente errati. In vero ritiene la Finanza che gl'interessi sulla tassa di svincolo sieno compensativi dei frutti dei beni delle cappellanie goduti dai patroni, muovendo dalla supposizione che i beni delle cappellanie laicali sieno, per effetto delle leggi di soppressione, stati devoluti al Demanio, e che dal Demanio sieno poi, per effetto degli svincoli, trasmessi a favore dei patroni; ma è evidente per contrario che, a differenza dei beni dei benefizi laicali, i beni delle cappellanie laicali, non essendo mai entrati nel patrimonio ecclesiastico, abbiano sempre conservato il loro carattere di beni appartenenti ai privati, e perciò per le leggi di soppressione essi non sono stati devoluti al Demanio, ma bensì restituiti nella libera circolazione, essendosi affrancati dal peso dell'usufrutto a favore degl'investiti. La disposizione dell'art. 23 del decreto del 17 febbraio 1861, che attribuiva alla Cassa Ecclesiastica un diritto di comproprietà sui beni stessi, corrispondente al terzo del loro valore, fu ben presto riconosciuta ingiusta e violatrice dei diritti di proprietà dei patroni; epperò, sospesa da principio con la legge del 21 agosto 1862, fu poi interamente abolita con la legge del 3 luglio 1870, la quale, trasformando a favore dei patroni in diritto di assoluta proprietà i diritti che prima erano affetti al peso della cappellania, ed escludendo qualsiasi diritto di comproprietà nel Demanio, assogettò i

prendendo in essa gl'interessi a decorrere dal 3 luglio 1871; ma sull'appello del Fiorentini la corte d'appello di Trani, con sentenza del 29 maggio 1896, dichiarava dovuta per tassa di svincolo soltanto la somma di lire 8160, ed eliminava gl'interessi chiesti dal Demanio, osservando che sulla tassa di svincolo gl'interessi non possono decorrere se non dal giorno della liquidazione della tassa e che niun interesse si potesse pretendere dal Fiorentini, il quale avea senza indugio alcuno pagato l'intero ammontare della tassa contro lui liquidata. Avverso la sentenza si ricorre per annullamento della Finanza denunziando la violazione degli art. 2 e 3 legge 3 luglio 1870, della legge 19 dicembre 1895 e dell'art. 23 del decreto luogotenziale del 17 febbraio 1861 ».

beni stessi soltanto ad una tassa di svincolo pel benefizio della libertà dei beni che la legge concedeva ai patroni. Tale tassa eguale alla doppia tassa di successione fra estranei, e la cui indole è ben diversa dalla tassa del trenta per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico e che potrebbe considerarsi come una specie di prelevamento o incameramento di parte dei beni, riveste, nonostante la sua specialità, i caratteri di una vera e propria tassa fiscale, e non già di un corrispettivo di cosa ceduta, e perciò non può, quanto al pagamento e agl'interessi, essere regolata se non dalle norme stabilite per tutte le tasse fiscali; e di ciò si ha una prova nella stessa legge del 1870, la quale stabilisce una decorrenza d'interesse sulla tassa, però non sullo intero ammontare di essa, ma sopra i tre quarti da pagarsi a rate ed in vista appunto del concesso vantaggio di un pagamento rateale. Nè varrebbe opporre col ricorrente che nei suoi risultati la tassa di svincolo importi una sottrazione di valore in danno dei patroni e a favore dell'erario; imperocchè per tutte le tasse si verifica una sottrazione di valore, e così le tasse di successione non costituiscono in sostanza che una prelevazione di parte del patrimonio ereditario a vantaggio dello Stato; ma non per questo esse tramutano in diritto di condominio sul patrimonio ereditario le ragioni fiscali dello Stato, e fanno acquistare all'erario la qualità di coerede.

Ciò posto, è assurdo ammettere che sulle tasse di svincolo possano pretendersi interessi compensativi dei frutti; quando è chiaro che i frutti non sono dovuti se non a chi abbia ragioni di condominio sui beni, e non può pretendere frutti il Demanio, il quale niun diritto di comproprietà può far valere sui beni delle cappellanie laicali rimaste sempre nel patrimonio dei privati. E' evidente quindi che sulle tasse di svincolo non possano esser dovuti che gli interessi moratorj, i quali, come accessorj del capitale della tassa, non decorrono nè possono decorrere se non, come è per tutte le tasse, dal giorno in cui si sia verificata la mora al pagamento della tassa stessa, e dopo che questa sia stata liquidata nel suo ammontare, in modo che il Demanio sia in grado di poterla riscuotere e i patroni di pagarla. Ed è un grave errore supporre che quando l'atto o il fatto da cui sorge pel Demanio il diritto a liquidare ed a riscuotere la tassa siasi verificato prima che abbia avuto luogo la liquidazione, possano i patroni esser tenuti ad interessi di sorta sulla tassa pel periodo trascorso tra il giorno in cui la tassa avrebbe potuto esigersi contro di essi e il giorno della liquidazione; imperocchè, o il ritardo della liquidazione dipende dall'amministrazione demaniale, e in questo caso essa nulla potrebbe pretendere dai patroni, dovendo a se stessa imputare il non aver liquidato e richiesto la tassa a tempo debito; o invece il ritardo dipende dai patroni per avere omesso di esercitare lo svincolo, denunziando i beni soggetti alla tassa e provocando il pagamento della medesima, e in siffatta omissione dei patroni si verificherebbe bensì un inadempimento da parte loro agli obblighi ad essi imposti dalla legge per l'esercizio dei loro diritti, ma non potrebbe certo ravvisarsi una mora al pagamento di una tassa che non ancora sia stata liquidata, e che solo in *seguito alla liquidazione diviene per la finanza un credito esigibile* a norma delle leggi fiscali. Laonde, anche ritenendo esatto ciò che il Demanio assume, che cioè per la legge del 3 luglio 1870 l'obbligo dei patroni delle cappellanie laicali soppresse a domandare lo svincolo e provocare il pagamento della tassa cui lo svincolo era subordinato decorresse dall'anno della promulgazione di detta legge o dalla cessazione dell'usufrutto dell'investito, non seguirebbe da ciò che dalla scadenza di tale termine fossero i patroni obbligati a pagare interessi sopra la tassa di svincolo liquidata solo posteriormente. Ma l'assunto della Finanza non è punto esatto; dappoichè il mentovato termine stabilito dalla citata legge per l'esercizio dello svincolo non era perentorio e a pena di decadenza, tanto che, a rimuo-

vere ogni incertezza in proposito, fu necessaria altra legge, quella del 13 dicembre 1895, per la quale fu prefinito ai patroni il termine rigoroso di tre anni per esercitare il diritto di svincolo sotto pena di decadenza e di devoluzione dei beni.

Osserva che, quando, cessato l'usufrutto degl'investiti, i patroni s'immettono nel possesso dei beni della cappellania, essi per goderli in libera proprietà dovrebbero adempiere agli atti di svincolo mediante il pagamento della correlativa tassa, che costituisce la condizione necessaria per poter ritenere come liberi i beni affetti al peso della cappellania; ma il legislatore, se avesse inteso di stabilire a carico dei patroni una penalità per l'omessa o ritardata denunzia del vincolo cui i beni erano sottoposti, e pel conseguente ritardato pagamento della tassa, l'avrebbe esplicitamente stabilito, come appunto la stabilì per le tasse di successione, assoggettando gli eredi, non solo al pagamento della tassa, ma altresì al pagamento di una soprattassa per l'omessa o ritardata denunzia dei beni ereditarj entro i termini fissati dalla legge sul registro.

Non avendo però il legislatore nulla in proposito stabilito, non è dato al magistrato di aggiungere una nuova disposizione alla legge, massime in fatto di legge d'imposte, e creare una *penalità* sotto forma d'interessi da corrispondersi dai patroni per tutto il tempo entro cui avrebbero goduto i beni senza pagare la tassa. Potrà pure nella legge ravvisarsi un'omissione; ma tale omissione potrebbe essere supplita dal legislatore, non dal giudice, se pure non abbia a ritenersi che ad una siffatta omissione nella riferita legge del 1870 il legislatore abbia già riparato con la ripetuta posteriore legge del 1895, pronunziando la decadenza dei patroni da ogni diritto allo svincolo e la devoluzione dei beni a favore del Demanio, qualora non si adempia dai patroni alle condizioni dello svincolo col pagamento della tassa entro il termine perentorio di tre anni, da decorrere secondo i casi dalla promulgazione della legge, dalla morte degl'investiti.

Osserva, tutto ciò premesso, che bene la sentenza denunziata ritenne che sulle tasse di svincolo non possano decorrere se non interessi moratorj dal giorno della liquidazione, e che il Fiorentini niun interesse doveva, avendo senza alcun ritardo pagato l'intero ammontare della tassa da lui dovuta: epperò, essendo al tutto mal fondati i motivi su cui poggia il ricorso del Demanio, non può il ricorso medesimo non essere rigettato.

Visto l'art. 541 codice procedura civile;

Per queste ragioni:

Rigetta il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Trani del 23 maggio 1896.

Sezione civile 23 febbraio 1897, n. 135 (1).

TONDI P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Nicolai -
Manservisi e Giunta provinciale amministrativa (2)

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Eleggibilità a consigliere - Assuntore di opere non compiute.

E' ineleggibile a consigliere del comune chi da questo ha assunto l'obbligazione di costruire delle opere, anche se queste non siano state ancora compiute.

(1 2) La CORTE, accogliendo il ricorso, cassava la sentenza della corte d'appello di Bologna dei 15 ottobre 1896, e rinviava per nuovo esame la causa a quella di Perugia.

Sezioni unite 9 aprile 1897, n. 243.

GRIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Raffaelli, Viterbo e Ugolini (avv. BRUSCHETTI e LACAVA) - *Comune di Roma* (avv. MEUCCI) (1)

CASERMAGGIO (Appalto per fornitura di oggetti di): Guardie daziarie - Comune di Roma - Assunzione della riscossione del dazio da parte dello Stato - Risoluzione - Risarcimento di danni - Evento di forza maggiore - Cassazione - Sentenza di rinvio - Ricorso a sezioni unite - Inammissibilità.

Affermatosi con pronuncia di cassazione che l'assunzione diretta da parte dell'amministrazione dello Stato, e per effetto della legge 20 luglio 1890 n. 6980, della riscossione del dazio di consumo sì governativo che comunale già prima avuta dal Comune di Roma induca, come caso di forza maggiore, la risoluzione del contratto d'appalto per la fornitura degli oggetti di casermaggio per le guardie daziarie, ed esoneri il Comune dal risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto stesso, ove la corte di rinvio non siasi uniformata a tale pronuncia per le stesse ragioni addotte dalla corte di cassazione, non è ammissibile nuovo ricorso alle sezioni unite relativamente all'identico punto di diritto.

Ai termini dell'art. 547 del codice di procedura civile la giurisdizione delle sezioni riunite può essere efficacemente eccitata sol quando la corte di rinvio abbia deciso l'identica questione per quelle stesse considerazioni che furono riconosciute erronee dalla pronuncia di annullamento, e anche la sentenza di rinvio, conforme nelle sue disposizioni alla già annullata sentenza di merito, sia denunziata dalla stessa parte che propose il precedente ricorso e venga anch'essa accusata di violazione degli identici articoli di legge applicati dall'altra sentenza già censurata e posta nel nulla.

Considerato che la corte di rinvio, dopo avere avvertito, in linea di premessa, che i principj direttivi per la risoluzione della presente controversia dovevano attingersi dalle disposizioni degli art. 1218, 1225 e 1226 del codice civile, ha preso ad osservare essere cosa indiscutibile in linea di fatto, che per effetto della legge 20 luglio 1890 n. 6980 il Comune di Roma fu privato della riscossione, che prima aveva, del dazio consumo sì governativo che comunale, e tal riscossione per il decennio 1891-1900 venne direttamente assunto dall'amministrazione dello Stato; da ciò la logica conseguenza di diritto che, cessata nel comune suddetto la facoltà di riscuotere un qualche introito relativo al dazio consumo, e cessato per ciò anche il bisogno di mantenere un corpo di guardie daziarie, lo stesso Comune era stato posto da una forza maggiore nella impossibilità di mantenere il contratto di appalto stipulato col Mazzanti, per quanto si riferiva alla fornitura per le dette guardie, e si era perciò verificato il caso contemplato dal già citato articolo 1226 del codice civile.

Rileva inoltre la sentenza che erroneamente i primi giudici avevano escluso il concetto della forza maggiore sul riflesso che l'assunzione della riscossione del dazio consumo per parte del governo, sebbene approvata per legge, aveva avuto il suo compimento per effetto di una convenzione, ed anzi di una vera transazione passata tra lo Stato e il Comune; mentre il fatto del principe allora soltanto assume il carattere di forza maggiore, quando la volontà del principe si compie per virtù propria senza il concorso o l'adesione di quelli sui quali si attua. Poichè il preteso accordo, convenzione o transazione, immaginato dai primi giudici, si risolve in una gratuita asserzione, che non trova appoggio nè nelle disposizioni del-

(1) V. la precedente decisione, dei 14 dicembre 1894, emessa dalla CORTE SUPREMA in questa causa, a pag. 313 dell'Anno XIX, Civ., 1ª, nella presente *Raccolta*.

la legge 20 luglio 1895, nè nelle discussioni parlamentari che la precederono.

E osserva, per ultimo, la corte di rinvio che invano il Mazzanti ed i suoi cessionarj, per sostenere il loro assunto, avevano fatto ricorso all'articolo 5 della convenzione del 20 marzo 1883, approvata con la legge dell'8 luglio 1883 n. 1482, perchè, essendo quella convenzione anteriore al contratto di appalto stipulato il 23 ottobre 1886, dalla convenzione medesima non solo il Mazzanti non può trarre alcuna conseguenza a sè favorevole, ma ne scaturisce invece una a lui evidentemente contraria. Infatti, non potendo egli ignorare la esistenza di quella convenzione pubblicata insieme con la legge che l'approvava, poteva facilmente prevedere l'evento contemplato nell'art. 5 della convenzione medesima, e provvedere al suo interesse con un patto speciale. Non avendo ciò fatto, può invocarsi a suo riguardo il principio: « Non videtur damnum sentire qui sua culpa sentit ». D'altra parte nessuna colpa può attribuirsi al Comune se non suggerì esso il patto speciale antedetto, poichè egli non aveva alcuna obbligazione di prevedere l'evento superiormente indicato e di mettere in avvertenza l'appaltatore Mazzanti circa la esistenza e le possibili conseguenze di una convenzione che egli doveva conoscere perchè approvata e resa di pubblica ragione per mezzo di una legge.

Considerato che, questi essendo gli argomenti addotti dalla corte di rinvio a giustificazione della sua pronunzia di riforma della sentenza di primo grado, la quistione che avanti ogni altra si presenta spontanea all'esame della Corte Suprema quella è, se la giurisdizione delle Sezioni Unite sia stata legittimamente eccitata dagli odierni ricorrenti; ossia, lo che torna lo stesso, se il ricorso da essi proposto possa ritenersi ammessibile; poichè col ricorso medesimo si torna oggi da loro a lamentare la violazione degli art. 1218, 1225 e 1226 del codice civile in relazione agli art. 1 e 6 della legge 20 luglio 1890 n. 6980, e si propone di nuovo all'esame della corte la questione, se la citata legge 20 luglio 1890, che tolse al Comune di Roma, avocandola allo Stato, l'esazione dei dazj di consumo sì comunali che governativi, costituisca a riguardo del detto Comune quell'evento di forza maggiore, che, ai termini del citato art. 1226, esonera dall'obbligo del risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto d'appalto stipulato col Mazzanti per quanto si riferiva alla fornitura degli oggetti di casermaggio occorrenti alle guardie daziarie.

Considerato che in ordine a tale questione fa d'uopo ricordare che questa Corte Suprema, con la sua decisione del 6-14 dicembre 1894, riconobbe e proclamò in linea di diritto che qualunque atto di sovranità, a qualunque oggetto ed interesse provveda, ed in qualunque forma si esplichi, è e si appella caso di forza maggiore se comanda o vieta; giacchè non la forma nè la qualità dell'interesse rendono la sua forza sopra tutte maggiore ed irresistibile, ma la rende tale la necessità che impone al cittadino di osservarla, e la impotenza legale delle forze e volontà tutte di fronte e contro l'autorità dello Stato: condizione in cui fu posto il Comune di Roma dalla legge del 20 luglio 1890 relativamente ai dazj di consumo, che avulse dalla sua amministrazione. Che, non tanto l'indole del provvedimento, nè le circostanze che ad esso diedero causa, determinano se la legge o il decreto presentino o no carattere di interesse generale, quanto e più le ragioni che consigliarono lo Stato a considerare per interesse generale e pubblico quello a cui abbia provveduto: ragioni che nella causa o non furono ricercate, o, se voglionsi ritenere indicate là dove la sentenza accenna alla volontà del legislatore di salvare il decoro e il prestigio della capitale, si avrebbe che male giudicò la corte d'interesse particolare la legge del 20 luglio, quando non da quel decoro e prestigio, riconosciuti da essa di ordine più alto e generale, trasse la ragione di così definirlo, ma dalle stre-

mate condizioni economiche, che rappresentavano piuttosto la materia e la eccezione della legge. Che, mancando atti e prove per attribuire alla legge del 20 luglio qualità ed effetti di accordo volontario e convenzionale, non poteva venir dichiarata impotente a liberare il Comune dalle obbligazioni assunte col contratto del 22 ottobre 1886, perchè dal fatto del Comune provocato e derivato era quel mutamento nella riscossione dei dazj di consumo. Così ragionando la corte venne a pronunziare un giudizio amministrativo su le condizioni in cui la legge del 20 luglio trovò il Comune, giudizio ed apprezzamenti suoi non sempre abilmente coperti, sì da affermarle divenute tali per cause non sempre estranee all'opera dei suoi amministratori: giudizio alla corte non competente, e che concorse a qualificare imputabile e non esente di colpa da parte del Comune quella condizione, a cui la legge soccorreva, per concludere non sussistente ed efficace a liberarlo l'allegato caso di forza maggiore. E in base a tali considerazioni fu con la citata decisione accolto il *primo mezzo* del ricorso del Comune, ritenendo in conclusione violati gli art. 1218, 1225 e 1226 del codice civile, perchè la denunziata sentenza aveva creduto di potere applicare i primi due anzichè il terzo.

Considerato che dal raffronto delle proposte osservazioni di questa Corte Suprema con quelle, pur riassunte poco sopra, della corte di rinvio, risulta a luce meridiana che la ridetta corte di rinvio ha preso ad esaminare la identica questione già risoluta dalla corte d'appello di Roma, la questione cioè se la legge del 20 luglio 1890 abbia i caratteri necessarj per essere giuridicamente considerata come un evento di forza maggiore; e nella risoluzione di siffatta questione si è scrupolosamente attenuta a tutti i concetti di diritto autorevolmente espressi da questa Corte Suprema.

Infatti la detta corte di rinvio ha riconosciuto e ritenuto che la legge del 20 luglio 1890, anche per quanto riguarda l'avocazione all'amministrazione dello Stato dell'esazione di dazj di consumo comunali e governativi, comanda imperativamente ed impone la sua volontà, in ordine a quel pubblico servizio, non solo all'ente, Comune di Roma, ma anche a tutti coloro che, stranieri o cittadini, vogliono introdurre generi di consumo entro la cinta daziaria della capitale del regno d'Italia; e che non è punto vero che quell'avocazione allo Stato della esazione del dazio consumo sia avvenuta per effetto di una convenzione e di un accordo passato tra lo Stato ed il Comune, perchè questo preteso accordo o convenzione non trova appoggio nè nelle disposizioni della citata legge 20 luglio 1890, nè nelle discussioni parlamentari che la precederono. E, col proclamare accertate queste due circostanze, la detta corte di rinvio ha in sostanza riconosciuto nella legge antedetta i veri caratteri di un evento di forza maggiore efficace a liberare il Comune dall'obbligo del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1226 del codice civile.

Considerato che, essendosi completamente uniformata la corte di rinvio ai principj accolti da questa Corte Suprema, riesca evidente che mancano nel caso tutte le condizioni richieste dall'art. 547 del codice di procedura civile, perchè la Corte Suprema possa essere chiamata a pronunziare fra le stesse parti sulla medesima questione a sezioni riunite; poichè ai termini dell'articolo suddetto la giurisdizione delle sezioni riunite può essere efficacemente eccitata solo quando la corte di rinvio abbia deciso l'identica questione, per quelle stesse considerazioni riconosciute erronee dalla pronunzia di annullamento, e anche la sentenza di rinvio, conforme nelle sue disposizioni alla già annullata sentenza di merito, sia denunziata dalla stessa parte che propose il precedente ricorso e venga anch'essa accusata di violazione degli identici articoli di legge falsamente interpretati e applicati dall'altra sentenza già censurata e posta nel nulla.

Considerato che, essendo stata illegittimamente provocata la giurisdi-

zione delle Sezioni Unite, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammessibile. Nè a tal conclusione può fare ostacolo ciò che la corte di rinvio ha osservato in ordine all'art. 5 della convenzione approvata con la legge dell'8 luglio 1883 n. 1482; poichè quella sua considerazione si risolve in una superfluità, la quale nulla aggiunge e nulla toglie al concetto fondamentale dell'impugnata sentenza, al concetto cioè che nella legge del 20 luglio 1890 ricorrono i caratteri di un evento di forza maggiore, perchè non sussiste che sia il risultato di una convenzione o di un accordo qualunque passato tra il Comune e lo Stato.

Per questi motivi:

La Corte, pronunziando a Sezioni Unite;

Veduti gli art. 541, 542 e 547 e seguenti del codice di procedura civile;

Dichiara inammessibile il ricorso proposto da Raffaelli Carlo, Viterbo David e Ugolini Giuseppe, quali cessionarj di Francesco Mazzanti contro la sentenza pronunziata in sede di rinvio dalla corte d'appello di Ancona il 26 giugno-3 luglio 1895.

Sezione civile 11 marzo 1897, n. 180 (1).

GHIGLIERI P. P. – PETRELLA Rel. ed Est. – P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Roma (avv. er. RICCARDI) – *Strozzi* (avv. GORETTI-FLAMMINI) (2)

REGISTRO (Tassa di): Tassa suppletiva - Titolo - Perizia - Convenzione - Coobbligati solidali - Condebitori rimasti estranei al procedimento - Atti notarili - Scritture private - Azione contro i condebitori solidali - Esercizio successivo.

Nel caso del procedimento di stima, ai termini dell'art. 24 e seguenti della legge sul registro, il titolo che dà nascimento al diritto del demanio di chiedere il pagamento della tassa suppletiva col vincolo solidale non è già la perizia, ma la convenzione, il cui atto scritto si presenta alla registrazione; e la stima non è altro che un semplice mezzo di completare quella più esatta determinazione di valore che dall'atto presentato alla registrazione non è specificato.

Premesso regolarmente il procedimento di stima contro uno dei coobbligati solidali al pagamento della

---

(1-2) Precedono nella decisione della CORTE le seguenti considerazioni di *fatto*:

« Considerato che a risolvere la questione proposta dal ricorso occorra, delle molteplici circostanze di fatto ritenute dai giudici di merito, tener conto di queste, e cioè: che il principe Piero Strozzi con istrumento del 18 agosto 1887 per sè e sua madre, vendette a Remigio Cionci una quantità di terreno sito in questa città ai *Prati di castello* per lire 201830, e per la registrazione dell'atto fu pagata, sul valor dichiarato, la tassa di lire 9692,40.

Ma il ricevitore promosse il procedimento di stima: i periti fecero ascendere il valore dei terreni venduti al doppio, cioè a lire 403360, ed allora l'amministrazione ingiunse agli eredi Cionci di pagare il supplemento di tassa in lire 19375,06. Costoro alla ingiunzione si opposero; la opposizione fu respinta e la relativa sentenza passò in giudicato; ma, non avendo il ricevitore potuto conseguire il pagamento dai Cionci, nel 18 decembre 1891 notificò la ingiunzione al principe Strozzi, il quale si oppose per varj motivi, fra i quali la nullità del procedimento di stima, per non essere stati a lui, a norma di legge, notificati gli atti del medesimo. L'adito tribunale di Roma accolse la opposizione, ritenendo nullamente notificati allo Strozzi gli atti del procedimento di stima, e non potere all'amministrazione finanziaria giovare il vincolo della *solidarietà* posto dalla legge a carico dei debitori della tassa, perchè la solidarietà è effetto di una causa, cioè di una obbligazione legalmente imposta, e nella specie la tassa dipendeva dal procedimento di stima non compiuto regolarmente in confronto dello Strozzi. La corte di appello, con pronunziato del dì 8-19 maggio 1896, rigettò l'appellazione della Intendenza di Finanza, e questa ha prodotto ricorso per annullamento della testè enunciata sentenza ».

tassa di registro, la finanza ha diritto di rivolgersi per effetto del vincolo solidale anche contro gli altri condebitori rimasti estranei al procedimento, per l'esazione del supplemento dovuto in base ai risultati della perizia (1).

L'obbligo solidale delle parti al pagamento della tassa di registro sussiste indistintamente così per gli atti notarili come per le scritture private (2).

Trattandosi di debito solidale, è al creditore consentito, non ostante abbia promosso la sua azione contro uno dei debitori solidali, di esercitare il suo diritto successivamente contro gli altri diversi debitori, fino a che non consegue il pagamento che gli è dovuto (3).

Considerato che col *primo mezzo* del ricorso parecchie e diverse censure si muovono alla denunziata sen-

(1-3) La questione era, se il pagamento fatto all'atto della registrazione rompa il vincolo solidale tra le parti a scontare la vera e definitiva tassa dovuta.

Se il vincolo non è rotto, se la solidarietà ancora perdura, se non si tratta di nuova obbligazione, ma di determinazione dell'antica, la solidarietà spiega e deve spiegare i suoi effetti, non solo sul *debito*, ma anche sulla *procedura*.

Data, infatti, la obbligazione solidale di *tutte* le parti contraenti a scontare sulla stipulazione la vera e definitiva tassa dovuta, esse costituiscono il soggetto passivo di una obbligazione *unica*, e il soggetto attivo, che è la Finanza, può rivolgersi a tutte e a ciascuna, secondo la propria convenienza, non solo quando l'obbligazione è determinata, ma anche per promuovere la determinazione.

Procedendosi a stima in confronto di uno solo dei coobbligati, non è possibile considerare costui come staccato dagli altri. Ammettere il contrario significa distruggere la intrinseca natura della obbligazione solidale, sia che si spieghi con la teoria della rappresentazione reciproca tra i coobbligati, che però, rispetto al creditore, figurano come unico debitore, sia che con quella che distingue nel rapporto correale altrettante obbligazioni quanti i debitori, e al di sopra di esse una obbligazione unica comune a tutti, i quali, considerati come una persona, formerebbero il subbietto di quella unica obbligazione (Arndts: Pandette, nota 5 al § 213).

E' perciò che, come l'intimato non può pretendere di restringere l'azione del creditore a meno della totalità per la ragione che costui, avvalendosi del suo diritto rivolse contro di lui soltanto le sue azioni, così gli altri coobbligati non possono ritenersi estranei a quanto in ordine alla obbligazione solidale intervenne col loro coobbligato solidale, poichè, per quanto concerne questa, egli è il loro rappresentante, che anzi la sua responsabilità si compenetra con quella di tutti gli altri coobbligati.

E' muovendo da questi principj che il Keller, in base alla legge 19 Dig. *De duobus reis constituendis*, insegnava: « la « regola semplicissima che tutti quegli av- « venimenti i quali colpiscono la esistenza « obbiettiva *della obbligazione*, tornano in « favore o in pregiudizio di tutti gli ob- « bligati, mentre quelli che hanno efficacia « soltanto *sulla persona di uno di essi*, sen- « za toccare la esistenza della obbligazione, « non possono esercitare nessuna influen- « za su altri che non sia la persona colla « quale si riferiscono » (Keller, *La litis contestatio*, p. 443 e seguenti).

Or la stima esperita in confronto di uno dei coobbligati solidali, e che intende alla determinazione della obbligazione preesistente, inerisce alla essenza obbiettiva della obbligazione stessa, e non alla persona dello intimato, per guisa che in essa l'intimato non rappresenti sè solo, ma tutti i soggetti passivi della obbligazione dell'unico debitore.

Sapientemente, compendiando la dottrina in proposito di tutti gli antichi e moderni giureconsulti, osserva il Laurent:

« L'unité de la dette fait que ces di- « vers liens n'en forment qu'un seul, de « sorte que les divers codébiteurs sont « considérés comme ne formant qu'*une « même personne, un même debiteur*, en « ce sens qu'ils sont tenus les uns pour « les autres et chacun pour tous au « total de la dette. De là ce caractère « distinctif de la solidariété que *ce qui « a été fait avec l'un des codébiteurs ou « par lui, est censé fait avec par tous les « autres*; c'est plus qu'un mandat, plus « qu'une représentation; dans la théorie « du code *c'est l'identité des codébiteurs « qui sont censés ne former qu'une même « personne à l'égard du créancier* » (vol. XVII, pag. 294).

Senza un tale presupposto, non sarebbe

tenza, addebitandosele la violazione degli art. 517 n. 2, 360 n. 6, 361 procedura civile, 24, 25, 73, 74, 86, 87, 89, 93 legge sul registro in relazione agli art. 1886 e 1189 codice civile; perchè la motivazione di essa sentenza è vaga, perplessa, indeterminata: perchè non versa sulla questione specifica della causa: perchè offende i testè ricordati precetti di legge speciale e di codice civile, in ordine all'obbligo solidale che hanno i contraenti di pagar la tassa di registro.

Considerato che le doglianze dell'amministrazione ricorrente sono meritevoli di accoglienza. Difatti, anche a voler porre da banda la osservazione che, raffrontati fra loro diversi brani della sentenza, non riescono molto chiari i concetti fondamentali della medesima, certa cosa è che la corte di appello ritenne: « es- « sere indubitato che l'obbligo di « pagare la tassa suppletiva sia so- « lidale per tutti i contraenti; ma « il vincolo solidale, onde può essere « accompagnata una obbligazione co- « mune a più persone, quando sia « posta in essere rispetto a tutte le « cause da cui origina l'obbligazione « stessa, non vale certo a crearla « verso coloro che rimasero estranei « all'atto destinato a costatarne l'e- « sistenza », e che « l'obbligo soli- « dale può nascere solamente quando « il ricevitore attua il procedimento « di stima ». Secondo dunque la denunziata sentenza il titolo costitutivo del dritto della pubblica amministrazione a riscuotere la tassa ed il correlativo obbligo solidale dei contraenti a pagarla hanno nascimento e vita giuridica colla perizia e per effetto di essa, e in ciò la sentenza fece eco alle idee dello Strozzi, che affermò ed afferma che « la perizia di « cui all'art. 25 legge di registro è « diretta a procurare al fisco *un ti-* « *tolo di credito che gli manca, ed,* « *essendo incerto il fatto da cui de-* « *ve* SORGERE IL CREDITO, *l'obbligazio-* « *ne alla quale la legge ha impres-* « *so il vincolo della solidarietà,* « *art. 86, sussegue alla domanda di* « *stima* ». Dalle accennate considerazioni poi la sentenza trae la conseguenza « che le regole della solidità hanno luogo quando trattasi di atti diretti a far *riconoscere od eseguire un'obbligazione già estinta*, ma non quando siano intesi a porla in essere o a farne dichiarare la esistenza la prima volta ».

Considerato essere facile scorgere l'equivoco in cui cadde la sentenza; imperocchè primamente è ovvio notare che la perizia, non essendo che un mezzo per verificare un fatto, ovvero le modalità di esso, secondo i casi, necessariamente esso fatto de-

---

stato possibile che per l'art. 1192 del codice civile la domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori in solido facesse decorrere gli interessi rispetto a tutti, e che per l'art. 2130 gli atti interruttivi di prescrizione ad uno dei debitori in solido, *o la recognizione del diritto fatta da uno di questi*, interrompessero la prescrizione contro gli altri e anche contro i loro eredi. E neppure sarebbe stato possibile che per l'art. 471 del codice di procedura civile la riforma o l'annullamento di una sentenza giovasse anche a coloro che non l'avessero domandato, *se con la sentenza riformata o annullata fossero stati condannati in solido con la persona che ottenne la riforma o l'annullamento* (n. 3).

I principj consacrati nella su riportata decisione appartenevano già alla giurisprudenza del Supremo Collegio, il quale ebbe a proclamarli la prima volta nella sua magistrale decisione in causa *Scullica* del 25 luglio 1882 (in questa RACCOLTA: VII, 670), e poi li ribadì nelle posteriori decisioni dei 3 dicembre 1883 in causa *De Angelis* (IDEM: VIII, 929), 9 gennaio 1886 in causa *Verducci* (IDEM: XI, 134), 9 febbraio 1887 in causa *Crispino Maggi* (IDEM: XII, 134) ed in altre posteriori, da costituire tale giurisprudenza oramai un *jus receptum*.

Detta sentenza in causa *Scullica* ben può dirsi la sentenza madre in questa materia: con essa la CORTE DI CASSAZIONE si ritraeva dai principj anteriormente professati in una sentenza dei 23 giugno 1879 in causa *Villa* (IDEM: IV, 669), sulle cui tracce pare sia andata la sentenza ora annullata della CORTE DI APPELLO DI ROMA.

ve preesistere alla perizia; onde segue che, se il fatto medesimo sia generatore di un diritto che per volontà delle parti o per disposizione di legge porta con sè talune garantie, o taluni vincoli, la perizia non crea nulla, ma accerta soltanto ciò che già esisteva, val dire il fatto con le sue modalità. Applicando questa osservazione astratta al concreto, si ha che il legislatore carica del pagamento della tassa di registro, col vincolo della solidarietà pei contraenti (art. 86 legge registro), le contrattazioni, e commisura la tassa al valore venale in comune commercio, art. 23 legge suddetta; e, se è vero da una banda che il ricevitore, dovendo senz'altro registrare l'atto entro i tre giorni (art. 120), deve tassarlo sul valore in esso dichiarato, è d'altro canto sicuro che pel precetto di legge il valore venale in comune commercio non possa altrimenti verificarsi che a mezzo di perizia.

Ma a lume di logica ciascun vede che tutto ciò non significa punto che l'obbligo di scontar la tassa sia messo in essere e sia creato dalla richiesta di stima o dalla perizia, e non dalla convenzione, mentre, si ripete ancora una volta, la perizia non potrebbe nè razionalmente, nè giuridicamente aver luogo, se prima non vi fosse stata la convenzione. La perizia non è dunque il titolo che dia *nascimento* al diritto della pubblica amministrazione, ma è invece il mezzo inteso a che nella sua interezza si possa svolgere il diritto di essa amministrazione, diritto derivante dalla contrattazione interceduta fra gli obbligati a pagare la tassa. E che così e non altrimenti la cosa proceda si ricava dal n. 2 dell'art. 11 della stessa legge di registro; imperocchè, se mai fosse esatto che il titolo generatore dell'obbligo a pagare la tassa suppletiva è la perizia, e non la convenzione, il che vale quanto dire due cose distinte e diverse, allora in un contratto di trasferimento di beni immobili nullo in modo assoluto, e pel quale intanto siasi scontata la tassa suppletiva, in seguito a procedimento di stima, dichiarata dipoi la nullità del contratto come è stabilito nel cennato n. 2 dell'art. 11, la pubblica amministrazione non potrebbe essere obbligata a restituire la tassa suppletiva, la quale, secondo i concetti di Strozzi e della sentenza impugnata, l'amministrazione ebbe diritto a riscuotere solo in grazia della perizia, e non già della convenzione. Ma tutto questo è repugnante alla logica, la quale non si acconcia ad ammettere che possa esistere un accessorio di cosa principale, che a sua volta poi non esista.

Considerato che le sottili argomentazioni che lo Strozzi vorrebbe trarre dagli art. 73, 74, 79, 82 in riguardo al momento in cui sorge l'obbligo solidale di scontar la tassa pei contraenti, distinguendo i diversi atti (scritture private, atti pubblici, denunzie di trasferimenti a causa di morte ecc. ecc.), non sono persuadenti, perocchè manifesta apparisce la ragione per la quale il legislatore ha dovuto parlare di obbligo solidale nell'ultimo capoverso dello art. 73, e nel 1° capoverso dell'art. 79, e non ne doveva far motto nell'art. 82, bastando a stabilire l'obbligo pei contraenti l'art. 86, ed essa ragione è che negli atti di cui agli art. 73 e 79 non intervengono pubblici ufficiali, e quindi l'obbligo della registrazione doveva necessariamente accollarsi alle parti, come quelle che sole potevano presentare la scrittura. Ma quando invece l'atto è ricevuto dal pubblico ufficiale, o al complemento di esso il pubblico ufficiale partecipa, all'accorto legislatore, cui premeva che l'atto non fosse sottratto alla registrazione e che questa si compisse nel termine prefinito, tornava utile ed opportuno sottoporre il pubblico ufficiale all'obbligo di presentare l'atto alla registrazione, e quindi poteva in questo punto parlar di obbligo solidale delle parti di presentare gli atti pubblici all'ufficio di registro.

E non era poi il caso in quel punto di parlare di solidarietà, perchè la registrazione si esegue sugli originali, e l'originale dell'atto pubblico lo ha il notaio. Inoltre, la or confutata distinzione tra atti notarili e scritture

private, tanto virilmente e con molta abilità del resto sostenuta da Strozzi, è combattuta altresì dallo stesso articolo 82 che egli invoca; imperocchè, se è vero che *sub verbo signanter* l'art. 74 ultimo capoverso impone l'obbligo solidale alle parti di presentare le scritture private alla registrazione, non è men vero che l'art. 82 fa dovere ai notai di presentare alla registrazione anche le SCRITTURE PRIVATE, quando ne abbiano autenticate le firme; sicchè è sempre la ragione poco innanzi additata quella che spiega la dizione dei diversi articoli.

Considerato non esser mestieri aggiungere altro alle brevi osservazioni accennate per riaffermare il concetto poco sopra espresso, di non potersi cioè plaudire la sentenza denunziata per aver ritenuto il procedimento di stima regolato dagli art. 24 e seguenti della legge di registro, anzi la perizia essere il titolo da cui sorgeva per l'amministrazione il DRITTO di chiedere col vincolo solidale il pagamento della tassa suppletiva, mentre per contrario avrebbe dovuto riconoscere che il diritto con tutte le sue modalità emana dalla convenzione, il cui atto scritto si presenta alla registrazione, e che la stima è non altro che un semplice mezzo di completare quella più esatta determinazione di valore che dall'atto presentato alla registrazione non è specificata.

Considerato che dal primo non accettevole e confutato principio posto dalla sentenza di merito derivò poi la manchevole applicazione alla causa delle norme governanti la solidalità. Imperocchè, se non è a credere (non apparendo ciò dalla sentenza) che la corte avesse messa in obblio la regola che per effetto della solidarietà i varj condebitori sono obbligati *ad una medesima cosa*, e che, in rispetto ad essa e al creditore, si debbano considerare come *un sol debitore*, non si può peraltro negare che, con lo avere la sentenza, confermando quella del tribunale, assolto Strozzi dall'obbligo del pagamento della tassa, venne a sconoscere le conseguenze che da quel principio derivano, e quindi in sostanza tolse al vincolo solidale gli effetti che la legge gli attribuisce, e a ciò pervenne la corte di appello perchè non tenne in debito conto il canone di dritto pel quale è consentito al creditore, non ostante abbia promossa la sua azione contro uno dei condebitori solidali, di esercitare il suo diritto successivamente contro gli altri diversi debitori, fino a che non consegue il pagamento che gli è dovuto. Se a questo la corte di merito avesse atteso, avrebbe al certo posto mente in primo luogo che, secondo la legge comune (e il codice ne cenna taluni art. 1192, 2130, ecc.), è l'indole e la natura giuridica degli atti che si compiono in confronto di uno dei condebitori solidali il criterio cui ispirarsi, per sapere se siano poi efficaci anche di fronte agli altri condebitori. E quindi ed in secondo luogo avrebbe la corte di appello dovuto rendersi conto di ciò, che il procedimento di stima costituisce, nel suo assieme, secondo la legge di registro, procedimento che non può iniziarsi oltre un termine perentorio stabilito dall'art. 24, modificato dalla legge 14 luglio 1887; procedimento, che non può aver luogo prima contro l'uno e poscia contro altro coobbligato in solido a pagar la tassa di registro, ma può compiersi una volta soltanto; procedimento, che spesso non sarebbe neppure possibile promuovere contemporaneamente contro tutti coloro che son tenuti al solidale pagamento, perchè potrebbero domiciliare in luoghi diversi e lontani, dove non sarebbe possibile notificare la domanda di stima, massime nei casi in cui alle indagini che necessariamente deve far precedere l'amministrazione pubblica, fosse bisognevole molto tempo: procedimento in fine contro il cui risultato non si ammettono nuove stime. Se tutto ciò avesse tenuto presente la corte di merito; se avesse considerato la necessità dalla quale fu spinto il legislatore ad istituire il procedimento di stima, e il fine che ebbe in mira coll'avvincere i contraenti col legame della solidarietà, pel pagamento della tassa; se avesse av-

vertito che al coobbligato solidale, cui non venne notificata o fu, come nella specie, nullamente notificata la domanda di stima, non è tolto il diritto di far valere le eccezioni a lui personali e quelle comuni a tutti gli altri condebitori, in via di opposizione alla ingiunzione, avrebbe potuto giungere ad una conseguenza, che in sostanza si risolve nella perdita per l'amministrazione pubblica, spessissimo senza veruna sua colpa, di un diritto che ad ogni altro creditore garentisce l'art. 1190 codice civile, e nel francare uno o alcuni dei condebitori dagli effetti di quel vincolo della solidalità, col quale la legge li vuole espressamente obbligati. Esistendo dunque le violazioni di legge accennate in questo mezzo del ricorso, tra le quali solo per errore materiale si è indicato l'art. 1886 invece del 1186 codice civile, deve la sentenza annullarsi, e però l'altro mezzo del ricorso non va esaminato.

Per questi motivi:

La Corte accoglie il primo mezzo del ricorso proposto dall'Amministrazione delle finanze contro la sentenza resa dalla corte di appello di Roma agli 8-19 maggio 1896, e, senza discendere all'esame del secondo motivo, annulla la menzionata sentenza, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte di appello di Ancona, sezione di Perugia, che provvederà pure sulle spese del giudizio di cassazione.

Sezioni unite 30 marzo 1897, n. 209.

PUCCIONI P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Lepore - De Iulio, Commissione provinciale amministrativa di Campobasso ed altri

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Decisioni della giunta provinciale amministrativa - Eccezioni di nullità - Quistioni di eleggibilità - Operazioni elettorali - Competenza giudiziaria e amministrativa.

a) *Anche in materia elettorale amministrativa trova applicazione la regola generale che la competenza sul merito della controversia si estende alle quistioni incidentali o di forma, la risoluzione delle quali è necessaria come mezzo al fine.*

b) *Epperò le eccezioni di nullità delle decisioni della giunta provinciale amministrativa, risolute dalla potestà cui spetta conoscere del merito della controversia, vanno deferite all'autorità giudiziaria quando il merito riguardi quistioni di eleggibilità, all'autorità amministrativa se riguardi le operazioni elettorali.*

La Corte osserva che l'art. 90 della legge comunale e provinciale regola la competenza sui ricorsi contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa, attribuendone la cognizione alla corte di appello se le controversie riguardano quistioni di eleggibilità, ed alla autorità amministrativa se riguardano le operazioni elettorali. Tace la legge sulle controversie per violazioni delle forme prescritte. Ma soccorre la regola generale che la competenza sul merito della controversia estendesi alle questioni incidentali o di forma, la risoluzione delle quali sia necessaria come mezzo al fine. Onde è manifesto che le eccezioni di nullità di una decisione della giunta provinciale amministrativa debbono esser risolute dalla potestà cui spetta conoscere il merito della controversia; epperò dalla autorità giudiziaria quando il merito riguardi quistioni di eleggibilità, dalla amministrativa se riguardi le operazioni elettorali.

Male dunque apponevasi la corte di appello quando declinava la sua competenza a risolvere l'eccezione di nullità della decisione della giunta provinciale amministrativa, dal momento che la controversia concerneva unicamente la eleggibilità del Lepore, sulla quale la giunta aveva pronunziato.

Che pertanto dovevasi annullare la sentenza impugnata interamente, essendo pregiudiziale la questione intorno alla validità o non della decisione impugnata dal Lepore, senza che occorra prendere in esame gli altri due mezzi di annullamento.

Per questi motivi:

Accogliendo il terzo mezzo del ricorso di Giuseppe Lepore contro la sentenza 27-30 dicembre 1895 della corte di appello di Napoli, dichiara la competenza della corte di appello a conoscere della dedotta eccezione di nullità della decisione 25 ottobre 1895 della giunta provinciale amministrativa di Campobasso, che dichiarò la ineleggibilità del ricorrente, annulla la sentenza stessa, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte medesima, sezione di Potenza.

Sezione civile 11 maggio 1897, n. 304.

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Bezicheri (avv. Vitali) - *Demanio*: *Int. di Pesaro* (avv. er. Genovesi) e *Tonelli* (avv. Piancastelli, Matteucci e Nardelli)

SVINCOLO: Beneficio ecclesiastico - Patronato laicale - Qualità di patrono - Giustificazione - Non esistenza di altri patroni - Prova negativa - Dotazione indivisa tra due benefizj - Divisione - Fondo pel culto - Nullità della divisione - Appello - Lesione - Domanda nuova.

Colui che chiede di essere ammesso a svincolare i beni dotalizj di un beneficio ecclesiastico di patronato laicale deve giustificare la propria qualità di patrono, ma non ha l'obbligo di fornire anche la prova negativa che non esistono altri patroni, rimanendo per sempre saldo ed integro in questi il diritto di partecipare allo svincolo operato dal compatrono.

Trattandosi di dotazione indivisa tra due benefizj, ove i patroni di un benefizio abbiano chiesto lo svincolo, ed i patroni dell'altro non abbiano mai presentata eguale domanda di svincolo e neppur denunziato o in qualsiasi modo resa nota al Fondo pel culto la loro qualità di patroni, ben può il Fondo pel culto, tenuto per legge a consegnare agli svincolanti la quota di beni appartenenti ad uno dei benefizj, procedere validamente al necessario atto di divisione.

Impugnato in primo grado per nullità l'atto di divisione in quanto compiuto all'insaputa dei proprietarj dei beni da dividersi, e da chi ne aveva l'amministrazione, non può in appello impugnarsi la divisione per lesione, costituendo questa una domanda nuova improponibile in grado di appello.

Attesochè le conclusioni spiegate dal Bezicheri innanzi al tribunale, e ripetute in grado di appello, erano primieramente dirette a sentire dichiarare che ad esso attore ed appellante, quale cessionario delle ragioni di patronato appartenenti ai fratelli Carlo e Giuseppe Palazzi sopra uno dei due canonicati istituiti nella chiesa collegiata di Cartoceto dal defunto Giovanni Marini, e rimasti soppressi nel 30 gennaio 1861, spettava il diritto di svincolare la metà dei beni stata assegnata indistintamente ai medesimi in dote.

Ora, sebbene non possa dirsi che la denunciata sentenza abbia omesso di pronunziare su questo specifico capo di conclusione, sol perchè, lungi dal dichiarare se al Bezicheri competesse o meno quel diritto, si limitò invece a riservarglielo, è certo però che dessa, nell'emettere tale pronunzia, fu mossa da concetti giuridici non esatti. I motivi infatti, che indussero la corte di merito a riservare semplicemente all'attore il diritto di chiedere lo svincolo dei beni costituenti la dote del soppresso canonicato furono due: l'uno, che il Bezicheri non aveva adempiuto finora alle condizioni di legge col prestare idonea garanzia, sia per la corresponsione al fondo culto dell'assegno vita-

lizio dovuto dal medesimo all'investito, sia per il pagamento al demanio della tassa ordinaria del 30 per cento; l'altro, che lo stesso Bezicheri non aveva puranco fornita la prova che i fratelli Palazzi suoi danti causa fossero i soli ed esclusivi patroni del controverso canonicato. Ma è facile avvedersi che ciò che dimandava con quel capo di conclusione l'attore era il puro riconoscimento del proprio diritto allo svincolo, non già la immissione nel possesso dei beni svincolati. E niun dubbio che, riconosciuto in lui cotesto diritto, dovesse egli in seguito, per procedere alla sua pratica attuazione, adempiere a tutte le condizioni ed a tutti gli obblighi di legge.

Prematura quindi nel momento ed anzi estranea ogni indagine in proposito, e la corte di merito, facendola, venne a confondere la pertinenza del diritto con il successivo esercizio dello stesso, rimproverando inoltre al Bezicheri di non avere adempiuto a delle condizioni, alle quali allora soltanto avrebbe egli dovuto o meglio potuto adempiere, quando il suo diritto fosse stato dall'autorità giudiziaria riconosciuto, e dichiarato. Chi poi chiede di essere ammesso a svincolare i beni dotalizi di un beneficio ecclesiastico di patronato laicale deve certamente giustificare la propria qualità di patrono, ma non ha l' obbligo di dovere anche fornire la prova negativa, che non esistono altri patroni, rimanendo pur sempre salvo ed integro in questi il diritto di partecipare allo svincolo operato dal compatrono. Il *primo mezzo* pertanto del ricorso merita di essere accolto.

Lo stesso non può dirsi del *secondo mezzo*. E' pacifico tra i contendenti, e lo ha stabilito in fatto la impugnata sentenza, che, allorquando ebbe luogo la divisione della cui validità ora si tratta, erano decorsi più di trenta anni dalla presa di possesso da parte del fondo-culto dei beni costituenti la dote dei due canonicati soppressi, e che in questo lunghissimo tempo nè dai fratelli Palazzi, nè dagli eredi venne mai presentata dimanda di svincolo, e neppure denunziata o in qualsiasi modo resa nota al fondo-culto la loro qualità di patroni di uno dei due canonicati. Fu il solo Torello Tonelli, patrono dell'altro canonicato, che nel 1890 chiese ed ottenne di essere ammesso a svincolare i relativi beni, e, siccome una era la dote stata costituita indistintamente ed in comune per ambedue i canonicati, così surse in quella circostanza imperioso il bisogno di procedere alla divisione della stessa, per attribuirne e consegnarne una metà al patrono svincolante. Adunque sta bene che il decreto Valerio devolveva a favore dei patroni la proprietà dei beni degli enti soppressi, e che la divisione è un atto eccedente la semplice amministrazione, ma da questo non ne segue che il Fondo-culto, il quale in forza dello stesso decreto, e nella assoluta assenza di qualsiasi avente diritto al patronato, si trovava da oltre trenta anni nel pieno possesso della dote indivisa dei due canonicati ed era per legge tenuto a consegnare allo svincolante patrono di uno dei medesimi i relativi beni, non potesse validamente procedere al necessario atto di divisione. Dovevano i fratelli Palazzi e gli eredi imputare alla propria negligenza se, col non essersi mai dati cura di avvalersi dei diritti dal nominato decreto ad essi concessi, trascurando perfino di denunziarne quanto meno al fondo-culto la esistenza, resero del tutto impossibile la loro chiamata, ed il loro intervento in quell'atto. E giustamente, avuto riguardo alla specialità del caso in esame, la corte di merito osservò che nella necessaria divisione, a cui il fondo-culto aveva dovuto procedere, i patroni erano stati da questo virtualmente rappresentati. Ciò però non toglie che, venuti oggi a conoscenza di quella divisione, possano essi impugnarla come lesiva.

Sul *terzo ed ultimo mezzo* basterà avvertire che l'atto di divisione era stato attaccato di nullità perchè compiuto all'insaputa dei proprietari dei beni da dividersi, e da chi ne aveva soltanto l'amministrazione, e che quindi la diversa azione di lesione sperimentata per la prima volta innanzi

la corte costituiva veramente una dimanda nuova, improponibile in grado di appello.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il secondo ed il terzo mezzo del ricorso; ed accogliendo parzialmente il primo, cassa la sentenza resa dalla corte d'appello di Ancona li 25 luglio-5 agosto 1896, e rinvia pel nuovo esame, in quanto al mezzo accolto, la causa alla corte di appello di Macerata.

Sezione civile 18 febbraio 1897, n. 119 (1).

TONDI P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.).

Demanio: Ufficio del registro di Rieti (avv. er. NESPOLI) -
Caprioli (avv. PASINI) e *Lucarelli* (avv. AULETTA) (2)

FONDO PEL CULTO: Esecuzione - Tassa di svincolo - Garanzia verso il Demanio - Restituzione della tassa indebitamente pagata.

Avvenuta l'espropriazione da parte del Fondo pel culto dei beni sui quali il Demanio ha percetto la tassa di svincolo, e chiestasi contro il Demanio la garanzia dai terzi possessori citati pel rilascio dall'aggiudicatario, erra la sentenza che, confondendo le due amministrazioni, quella del Demanio e quella del Fondo pel culto, condanna quest'ultima al rimborso della somma indebitamente pagata, e per tale errore omette di esaminare e risolvere la vera quistione della causa.

(1-2) La CORTE accoglieva il primo e il secondo mezzo del ricorso e, senza discendere all'esame del terzo e del quarto, annullava la sentenza del tribunale civile di Rieti del 17-21 febbraio 1896.

Sezione civile 14 giugno 1897, n. 394.

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Carotti (avv. RIVAROLI e CURTI) -
Peroni (avv. BONOLA, BOERI e MUCCI)

ELETTORATO AMMINISTRATIVO COMUNALE: Ricorso per cassazione - Copia della sentenza impugnata - Autenticazione del segretario comunale - Autenticazione del cancelliere.
SENTENZA: Motivazione - Diversi ordini di prove - Incombente.

In materia di elettorato amministrativo comunale è ammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d'appello ancorchè sia stata esibita copia di questa estesa ed autenticata dal segretario capo del comune, quando sia stata essa pure autenticata dal cancelliere della corte in calce al certificato del segretario comunale.

E' grand' errore pel magistrato il dichiarare che, sol perchè siasi investigato sopra un ordine di prova, egli possa dispensarsi, o gli sia imposto di non occuparsi di altro ordine di prove che pur fecero parte della difesa di uno dei litiganti.

La parola incombente *nel linguaggio della pratica forense è il* carico *che una parte si assume di somministrare una prova, mentre il* titolo *è già una prova per se stesso.*

Considerando che non abbia fondamento la dedotta inammissibilità del ricorso. E' vero che la copia della sentenza impugnata è estesa ed autenticata dal segretario capo della città di Novara ad uso elettorale, ma è vero altresì che il Carotti per la validità del suo ricorso tale copia fece espressamente autenticare dal cancelliere della corte di appello di Casale, il quale in calce al certificato del segretario comunale rilasciò il seguente attestato: « *Per copia conforme all'originale, spedita a richiesta del procuratore avvocato Ghigo, in carta libera ad uso elet-*

« *torale. Casale 17 gennaio 1897. Il* « *cancelliere C. Bertaroli* (vi è il « bollo della cancelleria) ». Tale attestato assicura che, fatta collazione di quella copia con l'originale della sentenza, nel confronto il cancelliere della corte ne assodò la perfetta conformità. Ciò equivale ad una piena dichiarazione di *autenticità*: onde il voto della legge vedesi adempito.

Considerando che sussista la censura formulata coll'ultimo mezzo del ricorso: cioè la omessa motivazione su i 19 documenti nuovi dal Carotti presentati. La corte con la sua interlocutoria 11-20 maggio 1896, valutando i documenti che allora *hinc inde* furono prodotti, riconobbe che essi si *bilanciavano* nella forza ed efficacia giuridica; ed ordinò una pruova testimoniale, come quella che valesse a dirimere la contesa. Ma dei *nuovi documenti* posteriormente esibiti la corte aveva stretto e preciso dovere di occuparsi; perchè sarebbe stato erroneo divisamento se avesse *a priori* affermato che non avrebbe tenuto più conto dei documenti che sarebbe piaciuto alla parti di addurre in sostegno del proprio assunto. Or nella sentenza denunziata non v'ha una sola parola che accerti aver la corte rivolta la sua disamina su i nuovi documenti del Carotti: essi furono onninamente trascurati. Nè a cansare tal rimprovero può ricorrersi a quel periodo della motivazione che dice così: « Le premesse osservazio- « ni (sull'ampia valutazione delle pro- « ve testimoniali) dispensano la corte, « anzi le impongono di non occupar- « si degli altri *incombenti* in questa « sede dedotti, quale il vedere se sia « o meno ammissibile il giuramento « decisorio deferito dal Carotti al Pe- « roni ». E' grave errore pel magistrato il dichiarare che, sol perchè siasi investigato sopra un ordine di pruove, egli possa *dispensarsi*, o gli sia imposto di non occuparsi di altro ordine di prove che pur fecero parte della difesa di uno dei litiganti. Il giudizio deve fondare su *tutte le prove* apprestate; sarebbe incompleto e monco se trascurasse la disamina di uno soltanto dei documenti su cui si richiamò l'attenzione del magistrato. Nè la parola *incombenti* può riferirsi ad una sebben superficiale disamina dei certificati in quistione. La parola *incombente* nel linguaggio della pratica forense è il *carico* che una parte si assume di somministrare una prova, mentre il *titolo* è già una prova per se stesso. La locuzione usata dalla corte, *incombenti,* concerne soltanto il giuramento decisorio proposto, e giudicato inutile; ma non potrebbe riferirsi ai *19 documenti nuovi* in questo stadio di giudizio legalmente esibiti.

Veduto l'art. 541 codice procedura civile;

Per questi motivi:

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso; e, senza discendere alla disamina degli altri tre, cassa la denunciata sentenza (della corte di appello di Casale, dei 29 dicembre 1896); rinvia la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Genova, la quale pronunzierà anche su le spese di cassazione.

Sezione civile 29 marzo 1897, n. 201 (1).

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Fondo pel culto (avv. er. Zanchi) - *Ricciulli* (avv. Ricciulli) (2)

CONTRATTI CON LO STATO: Formalità stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato - Mancanza di approvazione.

Nelle convenzioni passate fra privati e la pubblica amministrazione dello Stato, non può questa rimanere vincolata, se non sono state osservate le formalità tutelari che sono dalla legge sulla contabilità generale dello

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Catanzaro dei 30 aprile-5 giugno 1896.

Stato introdotte a garantire appunto gli interessi dello Stato.

Sezione civile 7 giugno 1897, n. 375 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed. Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Cimmino (avv. D'Amico, Paglia e Bondi) - *Esattoria Comunale di Roma: Credito mobiliare in liquidazione* (avv. Ferreri e Ser Giacomi), *Comune di Roma* (avv. Meucci e Siliotti) *ed altri* (2)

INTERVENTO IN CAUSA: Giudizj di merito - Giudizio di cassazione.
CASSAZIONE (Giudizio di): Quistioni non più preponibili - Rapporti fra le parti.
ESECUZIONE MOBILIARE: Prova testimoniale - Frode e simulazione - Rivendicazione.
ESATTORE (Rivendicazione contro l'): Amministrazione creditrice - Contumacia in primo grado - Adesione a gravame.

La parte che non appella dalla sentenza del primo giudice il quale ammetteva l'intervento di altra parte nel giudizio, e in secondo grado propone domanda contro di essa intervenuta, non può quindi più dolersi in sede di cassazione che non siasi atteso alle sue eccezioni in proposito.

Una questione risoluta in prime cure e non più proposta nelle seconde non può essere risollevata in sede di cassazione.

Bene ammettesi la prova testimoniale richiesta dal pignorante che vuole provare la frode e la simulazione dei documenti registrati posteriormente alla esecuzione dal terzo rivendicante gli oggetti staggiti.

Non è tema che possa trattarsi in sede di cassazione, quali rapporti passassero in fatto tra due parti in causa.

L'amministrazione creditrice di una tassa, e la quale è rimasta contumace nel giudizio di primo grado vertito su dimanda di rivendicazione degli oggetti pignorati dall'esattore per la riscossione della suddetta tassa, può in secondo grado aderire senza contraddizione al gravame dell'esattore.

Il Supremo Collegio osserva:

Sul *primo mezzo*

Che il ricorrente Cimmino, sebbene nella conclusionale presentata in pretura avesse espresso che a suo parere l'intervento del Comune al giudizio non fosse necessario e carente di diritto fosse l'esattore a farlo intervenire, pure non si oppo-

---

(1-2) I *fatti* della causa sono premessi come segue dalla Corte:

« Il 2 marzo 1895 dall'esercente la esattoria comunale di Roma si procedeva a carico della ditta Rippo e Cimmino debitrice di lire 261 per tasse comunali a pignoramento di una vettura e di un cavallo.

Il ricorrente Cimmino ne rivendicò subito la proprietà: sicchè un giudizio si aprì avanti la pretura del 2° mandamento, in cui vennero chiamate la ditta oppignorata per citazione di esso Cimmino, ed il Comune di Roma per citazione dell'esercente la esattoria.

Con sentenza del 4 ottobre 1895 il pretore giudicò provata la proprietà degli oggetti oppignorati, e ordinò che fossero subito restituiti a Cimmino: e relativamente al risarcimento dei danni da costui domandati dispose che dall'esattore si provasse quanto a sua discolpa aveva dedotto, di aver proceduto al pignoramento dietro ordini ricevuti dall'amministrazione comunale, e perchè degli oggetti oppignorati dall'ispettore comunale si indicava al messo esecutore appartenersi la proprietà alla ditta debitrice.

Appellò l'esattore: appellò adesivamente il Comune di Roma. Ed il tribunale civile con sentenza del 6 marzo 1896 rivocò la sentenza pretoriale: ammise l'esattore a provare con testimonj che gli oggetti oppignorati appartenessero in proprietà al Raffaele Rippo, ed ammise pure il Comune a provare con testimoni che il cavallo e la vettura pignorati sono precisamente quelli dati in assegno dalla Ditta, e sono di sua proprietà, e che le ricevute prodotte in giudizio da Cimmino sono meramente di favore.

Contro di questa sentenza propose ricorso Pasquale Cimmino deducendo sei mezzi di annullamento ».

se, nè articolò domanda contro di tale intervento: non appellò dalla sentenza pretoriale, che subordinò la sua pronunzia sopra la domanda dei danni alla prova testimoniale che ammetteva: non conchiuse nè sollevò questione in tribunale, anzi formalmente accettò l'intervento del Comune quando ne chiese la condanna ai danni, qualora il tribunale avesse ritenuto la sua responsabilità nella impugnata esecuzione. Ciò basta a dimostrare infondate le censure di questo mezzo per omessa motivazione e pronunzia.

Sul *secondo mezzo*

Che per l'esposte ragioni non è attendibile questo mezzo, ove la sentenza si censura per non avere esaminata e discussa la questione in base a quale parte dell'art. 18 dei capitoli normali si fosse chiamato in garanzia e si pretendesse l'intervento in causa del Comune di Roma. Tale questione non fu proposta in tribunale; e, sebbene nella conclusionale si fosse trascritto il citato art. 18, e si fosse detto che per la sua prima parte non fosse il caso della chiamata del Comune, anzi fosse vietato. Si propose in pretura, dove con la sentenza del 4 ottobre si escluse la utile invocazione di tale articolo: nè il ricorrente Cimmino appellò.

Sul *terzo mezzo*

Che la sentenza pretoriale del 18 aprile 1895, non avendo disposto che la chiamata in causa della ditta e C.°, non s'intende come costituisca giudicato contro la chiamata in garanzia del Comune: tema cotesto del terzo mezzo.

Sul *quarto mezzo*

Che i documenti prodotti da Cimmino a giustificazione del suo reclamo, due dei quali con data di registrazione posteriore al pignoramento, non potevansi attendere se non a condizione che non fossero viziati da frode e da simulazione. Ed, avendo l'esattore ed il Comune domandato di essere ammessi a provare con testimoni tale vizio, era obbligo del tribunale disporre, come fece, la prova chiesta, sicchè rettamente applicò, non già violò le disposizioni nel ricorso citate.

Sul *quinto mezzo*

Che, raffrontando la conclusionale dell'esattore con la sentenza del tribunale, si avverte che non esista la pretesa contraddizione, giacchè l'esattore domandava in essa di provare che gli oggetti pignorati fossero di proprietà di Raffaele Rippo, e la prova testimoniale ordinata nella sentenza è relativa appunto a questo fatto. In quali rapporti Raffaele Rippo versasse con la ditta debitrice non è tema che possa venir trattato in questa sede.

Sul *sesto mezzo*

Che l'interesse nella causa essendo comune all'amministrazione creditrice, nel di cui interesse proceduto avea l'esattore, e benchè contumace in prima istanza essendo stata ivi convenuta, ed in appello aderendo al gravame dell'esattore, ben poteva presentare le domande dirette ad assicurarle il pagamento su le cose oppignorate. Nè apparisce quale sia la contraddizione fra la prova domandata da essa e quella dall'esattore.

Per questi motivi: rigetta il ricorso.

Sezione civile 18 giugno 1897, n. 411 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Finanze: *Intendenza di Massa* (avv. er. Calabresi) -
Ditta Pieruccetti (avv. Moschini) (2)

POLVERI PIRICHE: Produzione - Cominciamento - Operazioni di constatazione ed accertamento - Agente dell'amministrazione - Autorizzazione preventiva o ratifica - Con-

(1-2) La Corte espone il *fatto* della causa nel modo seguente:

« L'ufficio tecnico dell'Intendenza di finanza in Lucca addì 4 febbraio 1894 fece notificare alla Ditta Pieruccetti esercente il polverificio di Galliano le nuove quote giornaliere su le polveri piriche da essa fabbricate.

venzione tra la ditta esercente il polverificio e l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico - Efficacia rimpetto all'amministrazione.

Agli effetti dell'art. 26 del regolamento per l'applicazione della legge sulle polveri piriche, il constatare ed il verificare in linea di fatto in qual giorno la produzione della polvere cominciò è compito demandato alla competenza amministrativa, e per essa al suo agente a ciò delegato; per modo che tutte le operazioni di constatazione ed accertamento rientrano nelle attribuzioni dell'agente, il quale, compiendole in conformità di legge, non trasmoda nè eccede i limiti della sua competenza, e quindi il suo operato non ha bisogno di autorizzazione preventiva o di ratifica.

La convenzione, con la quale tra la ditta esercente il polverificio e l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico viene accertato, determinato e riconosciuto che l'attivazione della fabbricazione nel polverificio cominciò in un dato giorno, è convenzione valida e legale e rientra nelle attribuzioni dell'agente; cosicchè l'amministrazione finanziaria deve rispettarla.

Considerato *in diritto* che non abbiano fondamento legale le doglianze proposte contro la denunciata sentenza.

Coi tre mezzi di ricorso l'amministrazione finanziaria sostanzialmente deduce che la scadenza delle tasse anteriori non potesse ritenersi verificata il 4 marzo 1894, ma il giorno *sette* marzo, siccome risultava dalla dichiarazione fatta dalla Ditta Pieruccetti; determinandosi tale giorno *sette marzo* come quello in cui la fabbricazione delle polveri piriche *sarebbesi attivata.*

Però la sentenza della corte di Genova ritiene che la lavorazione cominciasse il 4 e non il 7 marzo, perchè in una convenzione stipulata il

La intimata ricorse al prefetto sostenendo 1° la tardività della notifica, dovendo essa precedere di giorni 30 la scadenza della quota di tassa giornaliera anteriore: mentre era già scaduto l'anno di durata delle precedenti tasse, che cominciava dal 4 gennaio 1893, epoca in cui la Ditta ottenne nuova licenza di fabbricazione, e fu soggettata a nuove quote giornaliere. 2° Se pure l'anno si volesse far decorrere dal 4 marzo 1892, giorno in cui fu intimato a Pieruccetti il primo atto di notificazione delle quote giornaliere, la notificazione era sempre tardiva, perchè non anteriore di giorni trenta alla scadenza dell'anno.

Il comitato peritale ritenne tardiva la notificazione, ma la commissione centrale dichiarò la sua incompetenza e quella del comitato peritale.

La Ditta Pieruccetti il 15 dicembre 1894 citò la Intendenza di finanza innanzi il tribunale di Massa, perchè, dichiarata nulla la notificazione 4 febbraio 1894, fosse condannata a restituirle lire *settemila* di nuove tasse pagate in più.

L'Intendenza disse inammissibile il ricorso, perchè presentato il 25 febbraio 1894, cioè dopo il termine di giorni venti a partire dalla notificazione delle nuove quote, (4 febbraio 1894) ed anche perchè la dimanda giudiziale fu presentata dopo di detto termine.

Il tribunale con sentenza 7 dicembre 1895 accolse la eccezione pregiudiziale, e dichiarò inammissibile il ricorso condannando la Ditta alle spese. Ma, avendo questa appellato, presentò in appello la ricevuta dell'ufficio tecnico, da cui risultava che il ricorso fu fatto il giorno 24, non già il 25 febbraio 1894. E la corte di Genova, con sentenza 13-29 maggio 1896, in riforma dell'appellata sentenza dichiarò nullo ed inefficace l'atto di notificazione delle nuove quote giornaliere del *4 febbraio* 1894, perchè non anteriore di 30 giorni alla scadenza delle tasse vigenti, scadenza che verificavasi il *4 marzo.* Condannò quindi la Intendenza di finanza a restituire le lire settemila percette in più, ed a tutte le spese dello intero giudizio.

Ricorre l'Intendenza per l'annullamento di tale decisione per tre distinti motivi:

1° Violazione degli art. 1123, 1356 codice civile, della legge 3 Dig., de peculio, *in judicio quasi contrahitur*, e della regola di diritto, *quod semel placuit amplius displicere non potest*, non che dell'art. 44 del regolamento 17 dicembre 1891;

2° Violazione dell'art. 26 del regolamento suddetto per l'applicazione della legge su le polveri piriche;

3° Violazione dell'alinea del suddetto art. 26 regolamento 17 dicembre 1891».

25 luglio 1892 tra Pieruccetti e l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza fu precisamente riconosciuto da parte di quel rappresentante della pubblica amministrazione che la lavorazione nel polverificio, cominciata il 4 marzo, agli effetti degli art. 40 e 41 del regolamento, scadesse appunto il 4 marzo 1894. E, poichè fra il 4 febbraio e il 4 marzo decorrono soli *ventotto* giorni, e non *trenta*, la corte dichiarò nulla ed inefficace, siccome tardiva, la nuova notificazione delle quote a pagarsi. La finanza impugna tale convenzione dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico, perchè dice che gli esecutori di una legge o di un regolamento non possano mutare e sconvolgere il precetto legislativo, nè l'amministrazione può ritenersi obbligata pel fatto illegittimo dei suoi agenti. Tale doglianza è mal fondata. Non è già che l'ingegnere capo *auctoritate sua*, conculcando legge e regolamento, abbia capricciosamente stabilito un giorno di decorrenza della tassa diverso da quello determinato per legge. Invece con quella convenzione egli ha inteso fare omaggio al regolamento. Ma il constatare ed il verificare in linea di fatto in qual giorno la produzione della polvere cominciò, è un compito demandato alla competenza dell'amministrazione, e per essa del suo agente a ciò delegato.

Tutte le operazioni di constatazione ed accertamento rientrano nelle attribuzioni dell'agente, il quale, compiendole in conformità di legge, non trasmoda nè eccede i limiti della sua competenza, e quindi il suo operato non ha bisogno di autorizzazione preventiva, o di ratifica. La convenzione quindi del 25 luglio 1892, con la quale tra la Ditta Pieruccetti e l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico fu accertato, determinato e riconosciuto che l'attivazione della fabbricazione nel polverificio cominciò il 4 marzo, e non il 7, è una convenzione valida e legale, rientra nelle attribuzioni dell'agente, e l'amministrazione finanziaria deve rispettarla. E, se da quel giorno accertato decorre l'obbligo del pagamento della tassa, e la finanza effettivamente la riscosse, col fatto proprio ha sancito e ratificato quel che fu convenuto. Venir parlando di *errore* incorso importerebbe invitare questo Supremo Collegio a compiere investigazioni di fatto su i documenti del processo, che non rientrano nelle sue attribuzioni.

Considerato che rigettandosi il ricorso, il soccombente sia tenuto a pagar le spese del giudizio.

Veduto l'art. 541 codice procedura penale;

Per questi motivi: rigetta....

Sezione civile 24 maggio 1897, n. 335.

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. -
P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Comune di Reggio Emilia (avv. TEDESCHI) -
Frenocomio di S. Lazzaro in Reggio Emilia (avv. BIANCHI A. e CAPPELLI N.)

DAZIO DI CONSUMO: Comuni aperti - Istituti o stabilimenti di beneficenza - Distribuzione di generi ai ricoverati - Rette e pensioni pagate dalle famiglie o dalle pubbliche amministrazioni.

Sono soggette al dazio di consumo le distribuzioni di generi che nei comuni aperti si fanno dagli istituti o stabilimenti, siano pur opere pie e di beneficenza pubblica, ai ricoverati, quando costoro sono ammessi e mantenuti mediante rette o pensioni determinate, che si pagano allo stabilimento, o dalle loro famiglie, se abbienti, o dalle pubbliche amministrazioni, se poveri.

Osserva in diritto che la tassa sul consumo di generi alimentari, la quale nei comuni chiusi si paga dai presunti consumatori all'introduzione di generi nella cinta daziaria, nei comuni aperti, in cui non è sottoposto a dazio l'acquisto dei generi all'ingrosso, si paga invece, come prescrivono l'art. 8 legge 3 luglio 1864 e 11

legge 11 agosto 1870, dagli esercenti di spaccio di vendita al minuto o da quelli che dei generi soggetti a dazio fanno distribuzione non gratuita; imperocchè la legge esenta dal dazio l'acquisto dei generi all'ingrosso solo in quanto dei generi stessi non si faccia una speculazione sul consumo: epperò, ritenendo come presunzione di speculazione lo spaccio al minuto o la distribuzione non gratuita, non sottopose a dazio nè il consumo che per sè possa fare l'acquirente di generi acquistati all'ingrosso, nè il consumo: che possano farne altri per effetto di distribuzione gratuita loro fatta dei generi stessi. Pertanto, come distribuzione gratuita non può giuridicamente ritenersi se non quella che abbia luogo senza alcun corrispettivo od equivalente da parte di coloro cui i generi si distribuiscono, mentre il concetto della gratuità, giusta l'art. 1101 codice civile, sta appunto nel conseguire un vantaggio per mezzo di altri senza alcun equivalente da parte di chi lo riceve. Laonde, se possono considerarsi come gratuite le distribuzioni di generi che dalle direzioni delle carceri si fanno ai carcerati, o dagli stabilimenti pubblici e di beneficenza a coloro che sono accolti o ricoverati in essi senza la corrisponsione di alcuna retta o pensione, non si può certo dire altrettanto per quegli istituti, sieno pure opere pie e di pubblica beneficenza, nei quali, come il Frenocomio di S. Lazzaro, i ricoverati non sono ammessi e mantenuti se non mediante rette o pensioni determinate che si pagano allo stabilimento, o dalle loro famiglie se abbienti, o dalle pubbliche amministrazioni se poveri, non potendo certo riguardarsi come gratuita la somministrazione che si faccia mediante un corrisponsivo od equivalente. Erroneamente la sentenza denunziata ha ritenuto che, nonostante le rette o pensioni pagate pei ricoverati, le distribuzioni dei generi soggetti a dazio ad essi fatte dal Frenocomio sieno gratuite, per la ragione che esse non si facciano dallo stabilimento per scopo di lucro o di speculazione, ma soltanto per la beneficenza, essendo che i guadagni che si ricavano dalla differenza tra le spese e le somme di rette o pensioni pagate non profittano a favore di estranei, ma a vantaggio e in aumento dello stesso istituto di beneficenza, qual'è il Frenocomio. A tal modo la sentenza incorre in una manifesta confusione di idee e di concetti giuridici; imperocchè non si può confondere lo scopo o fine ultimo che in risultato si consegue o può conseguirsi con la somministrazione di generi e con le somme lucrate, il quale è quello dell'assistenza dei malati, dell'opera umanitaria e di beneficenza cui intende l'istituto ospitaliero, con lo scopo diretto e immediato, ossia con la causa determinante della distribuzione dei generi che, quando è fatta mediante un corrispettivo od equivalente, consiste appunto in una vendita o in un contratto commutativo, *do ut des*; nè si può scambiare l'oggetto stesso del lucro, cioè l'aumento che con le somme lucrate si verifica nel patrimonio dell'ente, e che costituisce il fine diretto di ogni ordinata amministrazione, con i risultati finali che si ritraggono o possono ritrarsi dalle somme guadagnate, cioè il maggior sollievo e vantaggio dell'opera di beneficenza o di umanità. La legge, così nei rapporti civili come nei rapporti delle tasse, non si preoccupa nè può preoccuparsi se non della causa diretta e immediata e dell'oggetto diretto e immediato di un atto o contratto, non dei fini e dei risultati ultimi che per esso alcuno si possa proporre o conseguire; altrimenti dovrebbero ritenersi come contratti gratuiti e di mera beneficenza le compre e gli acquisti che alcuno, mosso da spirito umanitario, faccia mediante prezzo di una cosa, non con lo scopo di ritenerla per sè, ma di donarla o destinarla gratuitamente a favore di un terzo o istituto pio e di beneficenza, e si potrebbero esentare dalla tassa di consumo le somministrazioni di generi che si facessero da un esercente privato di un istituto sanitario, educativo o di ricovero a pagamento, potendo dirsi ch'esse nei risultati finali tendono ai fini umanitarj della cura

dei malati e dell'educazione e dell'assistenza dei derelitti.

Laonde costituisce un vero assurdo giuridico ammettere che siano gratuite le distribuzioni di generi soggetti a dazio, che dal Frenocomio di S. Lazzaro si fanno ai suoi ricoverati quando costoro per quei generi, come per tutto ciò che loro si somministra nello stabilimento, pagano rette o pensioni, e che con le somme guadagnate su la differenza tra le rette e le spese non si verifichi un lucro effettivo a vantaggio dello stabilimento, quando per esse si aumenta appunto il patrimonio dello stabilimento stesso. Nè poi saprebbe intendersi il perchè, mentre dal Frenocomio non si è mai contestato, ma invece si è sempre riconosciuto l'obbligo di dover pagare la tassa di consumo per le carni macellate, si pretenda poi all'esenzione dalla tassa sul vino e sugli altri generi che come le carni macellate sono soggette alla stessa tassa di consumo.

Osserva che l'eccezione fatta dalla legge per le società cooperative non può per argomento di analogia applicarsi al Frenocomio di S. Lazzaro o altro istituto di ricoverati a pagamento; imperocchè, a prescindere che leggi di tassa sono di stretta interpretazione, e quindi non può l'obbligo o l'esenzione dal dazio estendersi oltre i casi espressamente indicati dal legislatore, è da por mente che la ragione la quale suggeriva un' esenzione dalla tassa per le società cooperative è affatto speciale e non concorre per gli altri casi. Invero la legge, esentando dal dazio le società cooperative pei generi che provveggono e distribuiscono fra socj e che si consumano nelle loro case, ha avuto lo scopo di riparare alla grave sperequazione tributaria che si verifica pel dazio di consumo che nei comuni aperti si paga sulla minuta vendita nel tempo stesso che non è soggetto a dazio l'acquisto dei generi all'ingrosso; di maniera che, mentre i poveri, obbligati a comprare i generi al minuto, non possono sottrarsi al pagamento della tassa, trovano modo invece di sottrarsene gli abbienti, che hanno i mezzi di acquistare all'ingrosso una quantità di generi superiore al minimo tassato. E' chiaro pertanto che nelle società cooperative che acquistano i generi all'ingrosso per conto di tutti i socj, per distribuirli, non al prezzo corrente in piazza, ma al prezzo di magazzino, non si verifica nè profitta ad alcuno la differenza della somma che si ricaverebbe vendendo i generi al minuto; epperò, se la distribuzione dei generi stessi ai socj non si può ritenere al tutto gratuita in quanto i socj rimborsano la quota che per loro conto si anticipa nell'acquisto all'ingrosso, si verifica però sempre il fatto dell'acquisto all'ingrosso senza scopo di lucro e di speculazione; e, come non è soggetto a dazio l'acquisto all'ingrosso che si faccia da un singolo acquirente senza invertirlo in una speculazione di consumo con la vendita al minuto, così il legislatore ha riconosciuto giusto ed equo dichiarare esenti da dazio le distribuzioni che provengono da acquisti all'ingrosso, che una riunione d'individui appartenenti alle classi bisognose possa per mezzo dell' associazione cooperativa fare, con l'esclusivo scopo di ripartire i generi pel consumo nelle proprie case. Ora altrettanto non si verifica certo per gli acquisti all'ingrosso e le somministrazioni di generi che si facciano dal Frenocomio di S. Lazzaro o altri istituti in cui i ricoverati pagano rette o pensioni: onde niuna ragione di analogia con le società cooperative potrebbe concorrere per l'esenzione dal dazio; tanto più ove si rifletta che la legge non ammette l'esenzione per tutte le società cooperative, ma soltanto per quelle aventi per loro unico fine la beneficenza, ossia il soccorso delle classi povere e bisognose e non il risparmio delle classi abbienti.

Osserva che per le ragioni di sopra esposte, essendo manifesto l'errore della denunziata sentenza nel ritenere non soggette a dazio le distribuzioni di generi fatte dal Frenocomio di S. Lazzaro ai suoi ricoverati, non si può non accogliere il primo mezzo del ricorso del Municipio di Reggio

Emilia, e quindi cassare la sentenza e rinviare la causa ad altra corte, dopo la decisione della quale, a seconda che si giudicherà dovuta ovvero no la tassa, sarà il caso per la corte di cassazione territoriale di decidere del secondo mezzo del ricorso relativo alla restituzione al Frenocomio di parte delle somme di dazio da esso pagate.

Visto l'art. 542 codice procedura civile;

Per questi motivi:

Accogliendo il primo motivo del ricorso, cassa la denunziata sentenza (della corte di appello di Modena, del 9 luglio 1895), ordina la restituzione del deposito, e rinvia la causa alla corte di appello di Bologna, la quale provvederà pure per le spese.

Sezione civile 28 maggio 1897, n. 345 (1).

TROISE P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Facciolla e Pellegrini (avv. INDELLI) - *Demanio: Int. di Bari* (avv. er. GENOVESI) (2)

APPELLO: Citazione - Nullità - Comparizione dell'appellato - Sanatoria.
SVINCOLO (Tassa di): *Solve et repete* - Terzo possessore - Precetto di paga o rilascio.

La comparizione dell' appellato mentre tuttora pende il termine utile per lo appello sana ogni nullità della citazione d'appello.

L'art. 135 della legge sul registro, che, in applicazione del precetto contenuto nell'art. 6 della legge 20 mar-

---

(1-2) La CORTE espone il *fatto* come appresso:

« Il ricevitore del registro di Monopoli, con atti 23 aprile e 25 agosto 1895, fece ingiunzione a Vincenza Savorelli debitrice ed ai conjugi Domenico Facciolla ed Anna Paola Antonia Pellegrini, quali terzi possessori dei fondi dotalizj, di pagare lire 2263,08 per tassa di svincolo dei beni della cappellania della Ss.ma Trinità in Monopoli.

Vi fecero opposizione detti conjugi. Nel 3 ottobre detto anno lo stesso ricevitore fece notificare precetto per esecuzione immobiliare di pagamento alla Savorelli e di pagamento o rilascio dei fondi a detti conjugi, i quali del pari vi si opposero.

Contro l'una e l'altra opposizione il ricevitore eccepì l'inammessibilità, perchè non pagata previamente la tassa.

Il tribunale civile di Bari, con due sentenze 13 dicembre 1895 e 25 febbraio 1896, respinse l'eccezione *solve et repete*, dichiarò nulla l'ingiunzione nei rapporti dei terzi possessori conjugi Facciolla-Pellegrini, e prima di provvedere sul merito della opposizione al precetto, ordinò alla amministrazione di produrre l'atto di fondazione della cappellania.

L'Amministrazione ne interpose appello, e la corte di Trani con unica sentenza 3-13 luglio 1896, riunite le due cause, confermò la prima sentenza che aveva dichiarata nulla l'ingiunzione nei rapporti coi terzi possessori, e senza attendere alle nullità dedotte dall'atto di appello, accolse l'eccezione *solve et repete* riguardo al precetto, dichiarando perciò inammissibile l'opposizione fattasi e compensò le spese.

Ricorrono i conjugi Facciolla-Pellegrini e deducono:

1° violazione degli art. 486, 367, 396, 437, 134, 146 e 517 codice di procedura civile, per avere la sentenza con definitiva motivazione respinta l'eccezione di nullità dell'appello notificato, al domicilio reale anzichè al domicilio eletto presso il procuratore;

2° violazione degli art. 148 n. 3, 703, 545, 190, 695 e 517 codice di procedura civile, per avere respinto l'altra eccezione di nullità per difetto nel termine a comparire, per avere ritenuto sanata detta nullità con la comparizione dei citati, e per contraddizione nell'applicare l'articolo 703, riguardo al termine e non riguardo la forma di notificazione prescritta al procuratore, avendo ritenuto valida la notificazione fatta al domicilio reale;

3° violazione degli art. 2014, 2137, codice civile, 665, 706, 707 e 517 codice di procedura civile, per avere ammesso il procedimento di paga o rilascio senza titolo liquido, senza tutti i requisiti ri-

zo 1865 sul contenzioso amministrativo, dichiara inammissibile l'opposizione all'ingiunzione senza il previo pagamento, riguarda anche la tassa di svincolo dei beneficj o cappellanie.

In tema di tassa di svincolo l'eccezione del solve et repete *può solo opporsi al debitore della tassa, e non al terzo possessore che, non tenuto personalmente al debito, sia stato escusso coll'azione reale pel privilegio accordato dall'art. 1962 del codice civile, esteso alla tassa di svincolo dalla legge 3 luglio 1870.*

La Corte osserva sui primi *due mezzi* di annullamento che la sentenza impugnata, applicando gli art. 145 e 190 di procedura, ritenne sanata ogni nullità della citazione di appello con la comparizione degli appellati. E con questa motivazione breviloqua ma poco sufficiente venne ad escludere che gli appellati avessero quesito diritti anteriormente alla comparizione, per essere in quel momento tuttora in corso il termine utile ad interporre di nuovo l'appello, onde la sentenza appellata non poteva dichiararsi passata in giudicato, quando anche fosse stata dichiarata nulla la precorsa citazione. E questo motivo giuridicamente esatto e bastevole a sorreggere in questa parte la sentenza, rende inutile l'esame delle censure mosse agli altri motivi concernenti le dedotte nullità.

Che il *terzo mezzo* è intempestivo, come quello che contiene censure di merito sulla validità ed afficacia del precetto, questioni che la sentenza non ha esaminato nè poteva esaminare dal momento che ebbe a soffermarsi alla eccezione d'inamissibilità della opposizione, applicando il principio del *solve et repete*. Onde allo stato della causa deve essere rigettato.

Che il *mezzo quinto*, in quanto deduce che l'eccezione *solve et repete* compete soltanto contro l'opposizione alla ingiunzione, si confonde col quarto, ed in quanto censura la sentenza per contraddizione è infondato; poichè la medesima sentenza ammette detta eccezione anche contro l'opposizione al precetto di paga e rilascio; chiaro essendo e non contradditorio il concetto che contro il terzo possessore non può procedersi con la ingiunzione ma soltanto col precetto di paga e rilascio, al quale non può egli fare opposizione senza il previo pagamento della tassa.

Che per l'art. 6 legge 20 marzo 1865 allegato E sul contenzioso amministrativo in ogni controversia di imposte gli atti di opposizione, per essere ammissibili, debbono accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento. E l'art. 135 della legge sul registro applicando codesto precetto ripete che l'opposizione alla ingiunzione non può ammettersi senza previo pagamento della tassa. E che siffatta disposizione riguardi anche la tassa di svincolo di beneficj o cappellanie non è da mettere in dubbio, essendo omai giurisprudenza pacifica che va attribuita a tassa di successione, per la ragione che informa la legge che l'impone, e per l'analogia con questa.

Senonchè è da vedere e decidere se codesto precetto, *solve et repete*, riguardi non pure il debitore della tassa, ma eziandio il terzo possessore, che non sia in alcuna guisa personalmente tenuto al pagamento della

---

chiesti per l'azione ipotecaria, e contro terzi che avevano a loro favore la prescrizione decennale;

4° e 5° violazione dell'art. 7 legge 3 luglio 1870, degli art. 1952 e 1962 codice civile, 135 legge di registro 13 settembre 1874, e 517 codice di procedura civile, per avere ammessa l'eccezione *solve et repete* contro i terzi non debitori della tassa, seppure tale possa qualificarsi la somma dovuta per lo svincolo, e contro i quali non agivasi con azione personale mediante ingiunzione, ma con la reale ipotecaria; e per contraddizione nel ritenere nulla l'ingiunzione verso i terzi, ed applicava ad essi il *solve et repete*, che è limitato al procedimento eccezionale della ingiunzione.

Resiste l'amministrazione finanziaria ».

tassa, e contro cui si agisce unicamente coll'azione reale pel privilegio accordato dall'art. 1962 del codice civile esteso alla tassa di svincolo dalla legge 3 luglio 1870.

Chiaro è per l'art. 135 della legge sul registro che soltanto alla opposizione che sia fatta alla ingiunzione per tassa può eccepirsi *solve et repete*: d'onde consegue che l'eccezione riguarda il debitore della tassa contro cui può agirsi con la ingiunzione, e non già i terzi non debitori personali, e tenuti solo realmente per l'azione ipotecaria, contro dei quali non può provvedersi mediante ingiunzione, ma deve eseguirsi il procedimento regolato dagli art. 2013 e seguenti del codice civile.

Il dubbio sorge per la disposizione generale del precitato art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo, che, stando alla lettera, sembra comprensiva di ogni controversia di imposta senza limitazioni e distinzioni. Ma ponendo mente al fondamento razionale della medesima, ed alla limitazione che risulta dalla legge sul registro, è da ritenere che questa concreti nei suoi limiti razionali detta disposizione generale, per modo che non debbasi dare un'interpretazione estensiva alla legge speciale, ma questa serva di lume ad interpretare quella; non essendo da ammettere che il legislatore volesse nella legge speciale apportare una limitazione della quale non si veda la ragione, al concetto che informa la disposizione generale, ma piuttosto che nel farne speciale applicazione giovi chiaramente lo esplicarsi. Ed invero il fondamento razionale della disposizione non è soltanto l'interesse pubblico di non permettere che con eccezioni dilatorie e cavillose ritardisi l'incasso dei tributi, ma pur'anco la presunzione della legge che sia veramente dovuta l'imposta da chi nei modi legittimi e con la garanzia prescritta è notato nei ruoli o nei registri campioni quale debitore della medesima: presunzione che naturalmente estendesi agli aventi causa a titolo universale, e generalmente a tutti coloro che personalmente sono obbligati a pagarla: e che sarebbe però contro *rationem juris* estendere ai terzi che unicamente per l'azione reale posteriore sono compulsati col precetto di paga o rilascio.

Onde è da annullare la sentenza impugnata per violazione del precitato articolo della legge sul registro.

Per questi motivi:

Rigetta il primo, secondo, terzo e quinto mezzo del ricorso, ed accogliendo in parte il quarto, annulla la sentenza 3-13 luglio 1896 della corte di appello di Trani, e rinvia la causa per nuovo giudizio, nei limiti suindicati, alla corte di appello di Napoli, che giudicherà anche delle spese, ed ordina la restituzione del deposito.

Sezione civile 23 febbraio 1897, n. 133 (1).

TONDI P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Lo Jacono ed altri di Camporeale - Marino e Commissione elettorale provinciale di Trapani (2)

ELETTORATO POLITICO E AMMINISTRATIVO: Cancellazione dalle liste elettorali - Ricorso alla corte di appello - Documenti dell'antica iscrizione.

Se, dietro ricorso contro la commissione elettorale provinciale, che aveva cancellato alcuni cittadini dalle liste elettorali politiche e amministrative, la corte d'appello abbia ordinato la produzione dei titoli dell'antica iscrizione, esistenti nell'archivio comunale, non può la corte stessa, con sentenza definitiva, ordinare la cancellazione dei ricorrenti, in seguito a certificato negativo del sindaco, senza che essi siano stati intimati a comparire nel giudizio come sopra riprodotto.

(1-2) La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza della corte di Palermo, dei 14 settembre 1896, rinviando la causa alla corte di Catania per nuovo esame.

Sezioni unite 15 marzo 1897, n. 190 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.) (2)

Specchi di Sortino (avv. CAROSELLI, RUGGERI L. e ALGOZZINI P.) - *Palmeri di Villalba ed altri* (avv. LA MANNA, ZIINO, SANGIORGI e CUCCIA) (3).

COSA GIUDICATA: Giudizio di merito - Revisione della cassazione.
TRANSAZIONE EREDITARIA: Nullità - Azione - Eccezione - Prescrizione - Interruzione.

Quando il magistrato di merito abbia emesso un giudizio intorno al punto di risultare già decisa e per cosa giudicata aversi a ritenere una determinata contestazione, la corte di cassazione non può rivederlo.

Se le pretese spiegate da un figlio sopra la eredità paterna abbiano formato materia di transazione prima di venir tradotte in giudizio; e poi dagli eredi di lui siasi impugnata di nullità la stessa transazione, devesi ritenere dedotta in via di azione e non di eccezione la suddetta nullità, quando esso attore non siasi giovato del principio della perpetuità delle eccezioni per respingere la prescrizione trigenaria opposta alla dedotta nullità, ma abbia conchiuso che la prescrizio-

(1 e 3) Occorre, per la migliore intelligenza della massima, conoscere i *fatti* della causa così espressi dalla CORTE nella presente sua decisione:

« Nel 1781 moriva in Termini Nicolò Palmeri barone di Miccicchè e marchese di Villalba, lasciando eredi universali i suoi due figli Placido e Vincenzo.

Gaetana, altra di lui figlia, spiegò pretese sopra la eredità paterna: pretese, che pria di venire tradotte in giudizio formarono materia di transazione, stipulata addì 18 giugno 1782 agli atti di un notar Rosolino Giardina. Ciò non ostante i figli di essa Gaetana, con citazione del 29 dicembre 1820, impugnarono di nullità per lesione e per altri motivi quella transazione con domanda, che, previa dichiarazione giudiziale della insussistenza di essa, venissero attribuite e liquidate in di loro favore le ragioni ereditarie, che alla madre spettavano.

Il tribunale civile di Palermo, con sentenza del 2 luglio 1825, dopo di aver rigettato la prescrizione eccepita dal convenuto, ordinò che della causa si facesse istruzione per iscritto.

L'appello, che si era proposto contro di questa sentenza nel 1831, venne dichiarato perento con sentenza del 28 novembre 1881 dalla corte di Palermo.

La causa si riproponeva nel marzo del 1883, concludendosi dagli attori che si dichiarasse riassunta da loro la istanza proposta con la citazione del 1820, e si ordinasse la liquidazione per via di perizia di quelle quote ereditarie, che avevano con essa domandate. E, poichè dai convenuti la difesa si manteneva ferma su la base del transatto, con aggiunta comparsa tornavano gli attori a ripetere che la transazione del 1782 avesse a ritenersi insussistente.

Il tribunale civile di Palermo emise sentenza addì 18 aprile 1886, le di cui statuizioni rimasero ferme, giacchè lo appello proposto dai convenuti Palmeri di Villalba fu dalla corte respinto con sentenza del 25 luglio 1887, seguita da sentenza di rigetto pronunziata da quella Cassazione ai 12 maggio 1888.

Con le medesime conclusioni da parte degli attori, e difese spiegate dai convenuti, fu riproposta la causa nel 30 giugno 1888.

Ed il tribunale con sentenza del 29 luglio 1889, la corte con sentenza del 25 novembre 1892, disposero che entro il termine di giorni 15 l'istrumento di transazione del 1782 si producesse nel giudizio, e che tale produzione si eseguisse dagli attori.

Però la corte di cassazione di Palermo, avendo il 9 giugno 1894 deciso lo annullamento della sentenza di appello del 25 novembre 1892, con dichiarare che indebitamente e contro legge erasi ritenuto obbligo degli attori la presentazione di quell'istrumento, la causa venne riproposta in rinvio, e decisa con sentenza del marzo 1895, impugnata avanti le Sezioni Unite di questo Supremo Collegio per quattro mezzi di ricorso proposto dagli attori del 1820 ».

(2) Sua Eccellenza il Procuratore Generale del re, concludeva: « la Corte, cassi, ai termini dell'art 517 del codice di procedura civile, la sentenza denunziata ».

ne stessa era stata interrotta dalla intimazione delle lettere citatoriali.

Osservasi sul *primo motivo* che viene denunciata la sentenza di rinvio per avere ritenuto di essere stata dagli attori dedotta nel libello del 1820, e negli atti che la seguirono, la nullità della transazione stipulata il 1782 in via di azione, e di essere stata tale nullità il tema ed oggetto proprio del giudizio, che intesero istituire ed istituirono: quando essi invece la nullità della transazione dedussero in via di eccezione per anticipata replica alle difese, che i convenuti fondato avrebbero sopra di quell'istrumento per respingere le domande sopra la eredità ed i beni posseduti dal comune autore, che formavano il vero, anzi unico oggetto del giudizio.

Che le affermazioni della sentenza sopra di questo punto, oltre di esser motivate con argomenti desunti dal tenore degli atti che si svolsero tra le parti dal 1820 in giù, sono fondate su la sentenza del tribunale dei 12 aprile 1886, divenuta oramai un giudicato; giacchè nel valutare quanto in essa risultò contestato e giudicato la corte di rinvio stimò che ivi erasi stabilita l'indole del giudizio e confermato che si trattasse appunto della impugnativa di quella transazione.

Che per costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio sia inattaccabile il giudizio, che il magistrato di merito emette intorno al punto di risultare già decisa e per cosa giudicata aversi a ritener tale una determinata contestazione; sicchè applicando, come devesi, cotesta giurisprudenza alla causa, non abbia nemmeno ingresso l'esame, se bene o inopportunamente sia stato così giudicato dalla sentenza impugnata.

Che, pur tralasciando una ulteriore dimostrazione intorno al tema se la nullità della transazione sia stata dedotta dagli attori in via di azione, o piuttosto in via di eccezione, trova opportuna occasione il ricordare, che essi nel 1825, per respingere la prescrizione trigenaria opposta alla dedotta nullità, non si giovarono già del principio della perpetuità delle eccezioni, come sarebbe stato il luogo, se in via di eccezione la nullità avessero replicata, ma conchiusero, e il tribunale giudicò con la sentenza del 2 luglio 1825, che la prescrizione era stata interrotta dalla intimazione delle lettere citatoriali.

Che, fermato così questo punto, tutte le altre censure nei mezzi successivi svolte vengono assorbite e rimangono destituite di valore.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, pronunziando a Sezioni Unite rigetta il ricorso.

Sezioni unite 29 aprile 1897, n. 282 (1).

GHIGLIERI P. P. - NIUTTA Rel. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Congregazione di carità di Napoli (avv. DENTICE-ARCADIA e BIANCHI P.) - *Consorzio della strada vicinale Prati della Lancia in Melfi* (avv. PUMA) e *Giunta provinciale amministrativa di Potenza* (2)

STRADE PUBBLICHE O VICINALI: Spese di riparazione e manutenzione - Obbligo dei proprietarj dei fondi o fabbricati adjacenti - Controversie di competenza dell'autorità amministrativa e giudiziaria.

Ai termini degli art. 30 e segg. della legge sulle opere pubbliche 20

(1-2) LA CORTE espresse il *fatto* nel modo seguente:

« Osserva che la Congrega di carità di Napoli, quale rappresentante dell'Orfanotrofio di Santa Teresa di Gesù, reclamava alla giunta provinciale amministrativa di Potenza contro la deliberazione del 25 gennaio 1891, con cui l'assemblea del Consorzio della via vicinale detta dei Prati della Lancia decideva di aggiungerci all'elenco degli utenti di tale via il mentovato Orfanotrofio, come quello che per accedere ad un fondo di sua proprietà in quella contrada, denominato S. Guglielmo, usava della via vicinale e stabiliva il contributo da esso dovuto come utente alla ragio-

marzo 1865, tutte le questioni concernenti l'obbligo dei proprietari dei fondi o fabbricati adiacenti alle strade pubbliche o vicinali a concorrere, per l'utilità che essi ne ritraggono, alla spesa per la riparazione e manutenzione delle strade stesse sono esclusivamente devolute alla autorità amministrativa, rientrando nei criterj della pubblica amministrazione e non dell'autorità giudiziaria il valutare se e per quanto ed a chi riesca, in confronto della generalità degli abitanti o degli interessati, necessario od utile il traffico e l'esercizio di una determinata via.

Per gli art. 51, 52 e 54 della legge sulle opere pubbliche spetta al consiglio comunale, e in via definitiva alla deputazione provinciale, così il decidere se alcuno debba essere ovvero no incluso fra gli utenti tenuti a concorrere alla riparazione e conservazione delle strade, come il decidere sul riparto della spesa fra i diversi utenti.

L'ipotesi prevista dall'art. 53 della legge sulle opere pubbliche, di una sentenza giudiziale intervenuta nel riparto della prestazione fra gli utenti, non si riferisce nè può riferirsi alle questioni intorno ai criterj sulla utilità maggiore o minore di una via vicinale in rapporto ai proprietari dei fondi posti lungo la via stessa, e quindi sulla quota maggiore o minore per la quale essi abbiano a contribuire nella spesa di riparazione o di manutenzione, ma riguarda bensì quistioni che riflettono i diritti degli interessati nei loro rispettivi rapporti o nei rapporti verso gli altri.

Osserva che tutte le questioni concernenti l'obbligo dei proprietarj dei fondi o fabbricati adiacenti alle strade pubbliche o vicinali a concorrere per l'utilità che essi ne ritraggono alle spese per la riparazione e manutenzione delle strade stesse sono, giusta gli art. 30 e seguenti della legge 20 marzo 1865, devolute esclusivamente alle autorità amministrative, rientrando nei criterj della pubblica amministrazione e non dell'autorità giudiziaria il valutare se e per quanto ed a chi riesca, in confronto della generalità degli abitanti o degli interessati, necessario od utile il traffico e l'esercizio di una determinata via. E, quanto alle strade vicinali, non è dubbio per gli articoli 51, 52 e 54 della legge che spetta all'autorità amministrativa, cioè al consiglio comunale, e in via definitiva alla deputazione provinciale, così il decidere se alcuno debba ovvero no essere incluso fra gli utenti tenuti a concorrere alla riparazione e conser-

---

ne del settantacinque per cento dell'imponibile catastale. Deduceva l'Orfanotrofio a motivo del reclamo che la mentovata via vicinale non era per esso, nè necessaria, nè utile per l'accesso al fondo San Guglielmo. La giunta provinciale amministrativa con deliberazione del 3 luglio 1894, ritenendo che i coloni della parte settentrionale di quel fondo trovavano la massima convenienza a percorrere la via vicinale, perchè risparmiavano chilometri sei della via obbligatoria, ma che d'altra parte la ragione del contributo fissato dal Consorzio potesse equamente ridursi, riduceva al settanta per cento dell'imponibile la ragione del contributo imposto all'Orfanotrofio e per tutto il dippiù rigettava il reclamo. Avverso siffatte deliberazioni la Congrega di carità, rappresentante l'Orfanotrofio, ricorse alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, domandando di essere esonerata dagli obblighi indebitamente addossatigli come utente di una via vicinale per esso inutile o quanto meno esuberante, e in linea subordinata chiedeva che in qualunqe caso il contributo fosse ridotto in proporzione della quota d'imponibile corrispondente alla sesta parte del fondo S. Guglielmo, mentre solo per un sesto dell'intiero latifondo avrebbero potuto quei terreni ritenersi interessati alla via vicinale

Essendosi intanto da parte del Consorzio dedotta all'udienza la competenza giudiziaria a conoscere della controversia, ai termini dell'art. 53 legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, la Quarta Sezione, con decisione del 26 aprile 1895, ordinava la rimessione degli atti avanti questo Supremo Collegio per decidersi nella quistione di competenza ».

vazione delle strade come il decidere sul riparto della spesa fra i diversi utenti. Nè può supporsi che la legge abbia invece inteso attribuire all' autorità giudiziaria le questioni quanto al riparto della prestazione, traendo argomento dall' art. 53, il quale stabilisce che il riparto può essere modificato o dalla riunione degli interessati, o dal consiglio comunale, o dalla deputazione provinciale, o in conseguenza di sentenza giudiziale. E' evidente che il legislatore non ha potuto ammettere una competenza cumulativa dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria a giudicare di una stessa questione in modo che sia in arbitrio delle parti di rivolgersi all'una piuttosto che all'altra autorità ed attenersi alla decisione dell'una o dell' altra a seconda dei proprj interessi. Perciò l'ipotesi prevista da detto articolo, di una sentenza giudiziale intervenuta nel riparto della prestazione fra gli utenti, non si riferisce, nè può riferirsi, alle questioni intorno ai criterj sulla utilità maggiore o minore di una via vicinale in rapporto ai proprietarj di fondi posti lungo la via stessa, e quindi sulla quota maggiore o minore per la quale essi abbiano a contribuire nella spesa di riparazione o di manutenzione, ma riguarda bensì quelle quistioni che riflettono i diritti degli interessati nei loro rispettivi rapporti, o nei rapporti verso altri. Tali sarebbero le quistioni circa il rimborso della quota che gli uni abbiano potuto pagare per conto di altri utenti, come emerge dagli art. 52 e 36, che fanno salva agli utenti, contro cui sia reso esecutorio il riparto delle spese, l'azione giudiziaria pel rimborso contro chi di diritto, l' esaminare se la quota di spese stabilita per gli utenti di una determinata proprietà posta nella via vicinale sia stata messa a carico dei proprietarj ovvero di altri non interessati, e altre quistioni di questa natura. Nella specie il reclamo proposto dall' Orfanotrofio contro la deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Potenza concerne, sia per l' obbligo al concorso come utente, sia per la quota di spesa dovuta, soltanto i criterj sulla utilità o meno dell'Orfanotrofio a servirsi della via vicinale, e se per tutto o per quale parte del latifondo di sua proprietà sito in detta via; epperò è chiaro che, non venendo in contestazione alcun rapporto di diritto tra l'Orfanotrofio e altri interessati, ma soltanto i criterj adottati dalla pubblica amministrazione circa i rapporti tra esso Orfanotrofio, l'esercizio e il traffico della via, la competenza a conoscere del reclamo non può spettare se non all'autorità amministrativa, e che perciò senza ragione siasi dal Consorzio eccepita la competenza dell'autorità giudiziaria.

Per questi motivi:

Dichiara la competenza dell'autorità amministrativa a conoscere del ricorso proposto dalla Congregazione di carità di Napoli contro la deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Potenza dei 3 luglio 1896.

Sezione civile 4 maggio 1897, n. 294.

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Sanneris - Comune di Villacidro

CONCILIATORE (Ineleggibilità degli esattori, a): Incompatibilità assoluta.

Gli esattori delle imposte, in quanto all'ufficio di conciliatore, sono assolutamente in istato d'incompatibilità, senza distinzione fra comuni dove esercitano e dove non esercitano la carica esattoriale (1).

---

(1) Vedi nel periodico *Giudice conciliatore* (189 , 763), la sentenza della corte di appello di Cagliari, dei 10 novembre 1896.

Ritenuto che il ricorrente Sanneris fu escluso dalla lista dei conciliatori del Comune di Villacidro, essendo ineleggibile a norma dell'art. 5, n. 2, legge 16 giugno 1892, come esattore delle imposte.

Contro le relative deliberazioni del consiglio comunale egli fece reclamo alla corte di appello di Cagliari, sostenendo che la carica di esattore non lo rendeva ineleggibile, poichè egli non la esercitava nel Comune di Villacidro, dove voleva essere iscritto, ma in un comune diverso.

La corte di appello respinse il reclamo, considerando che la legge anzidetta, nel dichiarare ineleggibili gli esattori delle imposte all'ufficio di conciliatore, non ammette la distinzione fatta dal reclamante, ma la proclama in maniera assoluta. Rafforzò poi tale argomento con la disposizione dell'art. 3 che pone come condizione di eleggibilità la dimora nel comune ove si sia iscritto tra gli eleggibili, rilevando come tale condizione non potesse pienamente mantenere lo esattore delle imposte di alieno comune.

Ora il Sanneris ricorre contro quella sentenza per violazione dell'art. 5 della legge anzidetta, sostenendo che lo stesso debba essere interpretato nel modo da lui esposto.

La Corte osserva che la interpretazione propugnata dal ricorso non è ammessibile. L'art. 5 della legge del 16 giugno 1892, nei numeri da 1 a 4, designando gli uffiziali che siano ineleggibili, detta una regola assoluta di incompatibilità tra l'ufficio di conciliatore e gli altri nel medesimo articolo descritti; sicchè, per circoscrivere la incompatibilità ad un determinato luogo, bisognerebbe aggiungere alla legge ciò che non vi è scritto. Nè lo spirito della medesima è quello che il ricorso crede di poterle attribuire, cioè di evitare le influenze che l'esattore potrebbe esercitare per essere eletto conciliatore, ovvero il conflitto d'interessi nel quale potrebbe trovarsi esercitando l'ufficio di conciliatore; poichè nella soggetta materia la legge non ha guardato a determinate circostanze, come in quella delle ricusazioni, ma in un ordine più elevato ha proclamato l'incompatibilità d'ufficio di diversi ordini di funzionarj ed uffiziali, indipendentemente da qualsiasi speciale circostanza, e quindi dettò il suo precetto in modo assoluto senza distinzione di sorta.

La nuova legge, in sostanza, modificò l'art. 14 della legge sull'ordinamento giudiziario, per il cui capoverso i conciliatori non andavano soggetti alla regola d'incompatibilità dettata per tutti i funzionarj dell'ordine giudiziario, tra i quali per l'art. 1° son compresi i conciliatori, facendo eccezione alla eccezione allorchè si trattasse dell'ufficio di esattore delle imposte. I conciliatori adunque, in quanto all'ufficio di esattore delle imposte, sono in maniera assoluta in istato d'incompatibilità, come lo sono tutti i funzionarj dell'ordine giudiziario per qualsivoglia altro impiego od ufficio, a norma dell'art. 14 della legge sull'ordinamento giudiziario. Se la interpretazione propugnata nel ricorso fosse vera, dovrebbesi anche applicare ai funzionarj od uffiziali dell'ordine giudiziario indicati nei n. 3 e 4 dell'art. 5: locchè evidentemente è assurdo.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso...

Sezione civile 28 giugno 1897, n. 431.

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Demanio dello Stato : Ricevitore in Fermo (avv. er. GENOVESI) - *Scoccia* (avv. VITALI)

TASSA-SVINCOLO : Applicabilità delle norme sul registro - Ingiunzione del ricevitore - Principio del *solve et repete* **- Prescrizione quinquennale.**

Le norme regolatrici della tassa sul registro debbono essere applicate

a quella di svincolo, che è pure una tassa di trasferimento, solo in quanto le possano riuscire applicabili per la sua intrinseca natura.

Dietro la semplice ingiunzione fatta dal ricevitore del registro pel pagamento di una tassa di svincolo liquidata di ufficio, senza che lo svincolo stesso sia stato effettuato e senza che la liquidazione della tassa sia stata definitivamente stabilita, l'amministrazione finanziaria non può eccepire il privilegio fiscale del solve et repete *alle opposizioni dell'intimato.*

La prescrizione quinquennale della tassa di svincolo incomincia a decorrere soltanto dalla liquidazione definitiva di quest'ultima, dopo la effettuazione dello svincolo.

Considerando che, sebbene la tassa di svincolo stabilita dalla legge 3 luglio 1870, debba considerarsi come una tassa di trasferimento, e come tale debba essere regolata dall'articolo 123 n. 4 della legge 13 settembre 1874, tuttavia essa non può assolutamente identificarsi e confondersi colla tassa di registro; perchè conserva pur sempre la sua indole speciale, e va riguardata con effetti speciali, costituendo una specie del genere più ampio delle tasse di trasferimento e di successione, sicchè le norme che regolano la tassa sul registro debbano a quella essere applicate, in quanto le possano riuscire applicabili, per la sua intrinseca natura.

Che da siffatto principio, già più volte affermato da questo Supremo Collegio, deriva manifestamente, come bene si apponesse la sentenza denunziata, a negare, nella specie, l'applicazione del privilegio fiscale del *solve et repete*, dappoichè non potendovi essere svincolo effettuato, sino a che la liquidazione della tassa, che è condizione assoluta dello svincolo, non sia definitivamente stabilita, non vi può essere titolo liquido ed esigibile avente efficacia esecutiva; nè certo può, come tale, ritenersi la sola ingiunzione fatta dal ricevitore del registro, il 20 settembre 1894, senza che lo svincolo sia stato prima effettivamente operato, e la relativa liquidazione eseguita; perchè allora soltanto si assoda il credito e può nascere il diritto nella finanza ad esigerlo; allora soltanto la ingiunzione fatta in base alla eseguita liquidazione, può acquistare la forza probante di titolo esecutivo; e radicare il privilegio fiscale della parata esecuzione; in guisa da rendere inammissibile qualsiasi opposizione, senza che sia corredata dalla quietanza di pagamento.

Che le suddette considerazioni, nel dimostrare la insussistenza del *primo mezzo* del ricorso, rendono palese la accoglibilità del *secondo;* dappoichè, ritenuto che la tassa di svincolo non si può percepire fino a quando lo svincolo stesso non sia stato effettuato, e non sia avvenuta la correlativa liquidazione; e se questa, nel caso presente, non è stata eseguita, non ha potuto cominciare a decorrere il corso della prescrizione quinquennale; ricorrendo allora appunto una delle ipotesi previste dall'art. 2120 del codice civile.

Che se, nelle successioni ordinarie, trapassando di pieno diritto l'asse ereditario nel chiamato, dal dì della aperta successione, comincia, da tal momento, a decorrere la prescrizione della tassa, non può lo stesso avverarsi nella tassa di svincolo; perchè allora la proprietà della dotazione dell'ente soppresso non si devolve ai patroni, che in seguito allo svincolo proposto ed ammesso col pagamento della relativa tassa; che, per effetto dello svincolo, deve essere liquidata, sicchè, aperta anche in diritto la successione nei beni dell'ente soppresso dal dì della pubblicaziene della legge, se il loro passaggio in proprietà del patrono dipende dallo adempimento dello svincolo, e dalla liquidazione, deve necessariamente inferirsene, che colla effettuazione di questi atti, si assoda il credito e nasce il diritto della finanza ad esigerlo; e solo da questo momento può cominciare a decorrere il quinquennio della prescrizione.

Che, avendo la denunciata sentenza disconosciuto siffatti principj co-

stantemente proclamati da questo Supremo Collegio, debbe essere annullata.

Per siffatte considerazioni:

La Corte rigetta il primo mezzo del ricorso, ed accoglie il secondo; cassa la sentenza della corte di appello di Macerata del 27-29 ottobre 1896, e rinvia la causa davanti la corte di appello di Ancona, perchè pronunzi a termini di ragione, anche sulle spese di cassazione.

Sezioni unite 30 giugno 1897, n. 435 (1).

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.) (2)

Ghianda (avv. PRATI) - *Comune di Milano* (avv. ALBASINI SOROSATI) (3)

AUTORITA' AMMINISTRATIVA (Eccesso di potere, della): Astensione da atti giurisdizionali - Magistrato ordinario.

SANITA' PUBBLICA (Competenza di cassazione per): Corte di Roma - Corte territoriale - Sindaco attore - Autorizzazione ministeriale.

L'autorità amministrativa, che, astenendosi da ogni atto della propria giurisdizione, si rimette del tutto a quella del magistrato ordinario, eccitandolo con le proprie istanze a pronunciarsi su di queste, non può così commettere eccesso di potere.

Non la Corte Suprema di Roma a Sezioni Unite, ma la corte di cassazione territoriale, è competente a conoscere del ricorso con cui si sostiene che la sentenza denunciata abbia errato ammettendo un'azione a difesa della pubblica sanità, introdotta illegittimamente, per difetto dell'autorizzazione del Ministero dell'Interno, dal sindaco di un comune (4).

Attesochè l'eccezione d'inammessibilità del ricorso è smentita dal fatto, leggendosi a piedi del ricorso originale il nome e cognome dell'avvocato.

Attesochè l'eccesso di potere presuppone un atto giurisdizionale, nel quale si sia ecceduto il limite della

---

(1 e 3) Giova aver presenti i *fatti* e gli *atti* della causa, riassunti come segue dalla CORTE in questa sua decisione:

« Il signor Ghianda Paolo, dietro autorizzazione dell'amministrazione municipale di Milano, facea costruzioni entro il perimetro di 200 metri dal cimitero municipale, con promessa di non addirle ad uso di abitazione; e, più tardi, ad altre costruzioni procedea, senza autorizzazione di sorta.

Ora il Ghianda, venuto meno alle promesse fatte, destinò ad abitazione le case che, giusta l'art. 57 della legge sanitaria, non potevano essere a questo scopo adibite. Si fece giudizio per contravvenzione contro il Ghianda, e fu sentenza del giudice penale, che, mentre infliggeva la multa, ordinava lo sgombro delle case.

Ma, perchè questo sgombro producesse il suo effetto definitivo, il sindaco di Milano, con citazione del 2 dicembre 1892, convenne il Ghianda innanzi al tribunale, chiedendo che il convenuto fosse condannato a togliere il carattere di abitabilità alle fabbriche permesse dal Municipio, e distruggere le altre per le quali l'autorizzazione era stata negata. Il tribunale, esauriti i mezzi istruttorj, accolse l'istanza.

Gli eredi Ghianda appellarono, combattendo la sentenza di primo grado nel merito, ma pregiudizialmente riproducendo l'eccezione, già respinta dal tribunale, l'eccezione di mancanza di qualità nell'attore. E la corte di appello di Milano, confermando nel merito la sentenza impugnata, la confermò pure nel rispetto della pregiudiziale, considerando:

Che al sindaco quale uffiziale del governo, sotto la dipendenza del ministero dell'interno, spetta la tutela della pubblica sanità, art. 1° della legge sanitaria, e per l'art. 130 legge comunale e provinciale, quale uffiziale del governo, egli è chiamato a provvedere agli atti che interessano la pubblica igiene. Però la dipendenza non importa che il sindaco non possa da sè, e senza speciale autorizzazione, agire legalmente in giudizio in materia di sanità pubblica.

(2 e 4) Vedi la nota a pag. seguente.

giurisdizione del funzionario, che ne fu l'autore; ma nella specie il sindaco di Milano, non solo si astenne da ogni atto, che implicasse esercizio di giurisdizione, ma per dippiù si rimise del tutto a quella del tribunale, che

---

Il sindaco può quale capo dell'amministrazione comunale, per l'art. 131, provvedere all'esecuzione dei regolamenti, e come egli, in giudizio penale, per contravvenzione ai regolamenti stessi, si può costituire parte civile, così può addirittura adire il giudice civile per ottenere l'abbattimento delle opere fatte in contravvenzione di essi regolamenti. Il sindaco altronde procedè con la debita autorizzazione del consiglio; e, procedendo, egli non fece che dare esecuzione alla sentenza del giudice penale, che aveva ordinato in genere l'abbattimento delle costruzioni, chiedendo dal giudice civile la indicazione e determinazione degli edificj da abbattere.

Gli eredi Ghianda ricorrevano alla corte di cassazione di Torino, accusando la sentenza di contraddizione e di manifesta violazione di legge, per avere ritenuto che, quantunque sotto la direzione del ministero dell'interno, potesse il sindaco agire senza la previa autorizzazione superiore, e per avere affermato che il sindaco, in rappresentanza del Comune, potea agire per l'osservanza dei regolamenti dando così al sindaco quelle attribuzioni che per l'art. 1° della legge sanitaria gli convengono in rappresentanza del ministero dell'interno. Lo stesso art. 132 n. 3 presuppone che il sindaco quale ufficiale del governo provvede agli atti nell'interesse dell'igiene, ma sotto la direzione dell'autorità superiore. E, quando la sentenza ha osservato che il sindaco è chiamato a dettare e fare osservare i regolamenti, ha dimenticato che nella specie, non dei regolamenti si trattava, ma della legge sanitaria, nella quale il sindaco, agendo, rappresenta il ministro dell'interno: art. 360, 361, 517 procedura civile; art. 1° legge sanitaria; 131 e 132 legge comunale e provinciale.

Il ricorso accusa altresì la sentenza per non aver risposto e motivato sul capo dell'appello che alle spese si riferiva.

La corte di cassazione di Torino, considerava come i ricorrenti nel censurare la sentenza combattono l'azione del sindaco per eccesso di potere in materia preveduta dalla legge sanitaria, di tal che s'impone la questione se il decidere di questa censura spetti o meno alla competenza dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa; onde, per l'art. 5 della legge 31 marzo 1877, ordinava la trasmissione del ricorso e controricorso a questa Corte di Cassazione ».

Sulla questione se il sindaco, promovendo l'azione giudiziaria in base all'articolo 1° della legge sulla sanità pubblica, senza esserne incaricato nè autorizzato dal ministro dell'interno, avesse ecceduto i suoi poteri, la Corte di cassazione di Torino propose il dubbio se, a risolverla, fosse competente l'AUTORITÀ, GIUDIZIARIA O L'AMMINISTRATIVA: quesito, a cui, giusta l'art. 5 della legge 31 marzo 1877, non può rispondere che la Corte di Cassazione di Roma in Sezioni Unite.

Il Pubblico Ministero conchiudeva: « dichiararsi competente l'autorità giu« diziaria, e quindi rinviarsi gli atti alla « corte di cassazione regionale, cui spet« ta il decidere sul ricorso Ghianda ».

La Corte Suprema di Cassazione, invece, dichiara di *non trovar materia a deliberare*, perchè il sindaco non commise eccesso di potere eccitando la giurisdizione del tribunale sulla istanza da lui proposta contro i signori Ghianda, perchè la questione si riduce a sapere se il sindaco aveva la facoltà di agire, e perchè la decisione di questa controversia è di competenza della Cassazione territoriale, spettando solo alle Sezioni Unite decidere se vi sia eccesso di potere o incompetenza nell'atto che si denunzia all'autorità giudiziaria.

Ma, dunque, al quesito proposto dalla Cassazione di Torino, cioè, se della eccezione proposta circa la facoltà del sindaco debba conoscere l'AUTORITA' GIUDIZIARIA O L'AMMINISTRATIVA, dovrà rispondere la Cassazione territoriale?

E, se la Corte Suprema crede di aver risposto rinviando gli atti alla Cassazione di Torino, e dichiarando che nell'atto del sindaco *non v'è eccesso di potere*, perchè poi dice *non trovar materia a deliberare?* Non ha essa esclusa la competenza *amministrativa* ed affermata la competenza *giudiziaria*, appunto come il Pubblico Ministero conchiudeva?

Non pare, dunque, che il Pubblico Ministero abbia veduta una questione di competenza o di attribuzione dove non v'era; ed è per contrario evidente, che la Suprema Corte di Cassazione l'ha decisa, pure affermando che non c'era materia a deliberare.

eccitò, formulando le sue istanze contro il signor Carlo Ghianda.

E, come per la ragione detta non si potea, così non fu opposto innanzi all'autorità giudiziaria l'eccesso di potere: fu invece allegato che mancava al sindaco la facoltà di promuovere il giudizio da solo, e senza l'autorizzazione del ministro dell'interno; e la corte di merito, tenendosi nei limiti della deduzione, la respinse, osservando che la dipendenza dal ministro dell' interno non impediva che il sindaco potesse di propria iniziativa adire il giudice per la difesa della pubblica sanità.

E, come la sentenza da cui si ricorre si era circoscritta a conoscere della legittimità dell'azione, rispetto al sindaco che l'aveva intentata, così il ricorso sostiene che la sentenza ha errato, difendendo alla sua volta la tesi che l'azione, per difetto di facoltà nell'attore, era stata illegittimamente introdotta.

Circoscritta in questi confini la controversia promossa dal ricorso, intorno cioè al difetto di qualità nell'attore nel giudizio, è manifesto che ne spetta la decisione alla corte territoriale; conciossiachè alle Sezioni Unite di questa Corte spetti soltanto decidere se vi sia stato eccesso di potere, od incompetenza nell'atto che si denuncia all'autorità giudiziaria: art. 3 e 5 della legge 31 marzo 1877.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, respinta l'eccezione d'inammessibilità del ricorso e dichiarando di non trovar materia a deliberare sul ricorso prodotto dagli eredi Ghianda, ne rimanda l'esame alla corte di cassazione di Torino, che provvederà pure sulle spese di cassazione.

Sezione civile 4 giugno 1897, n. 371 (1).

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Esattoria delle imposte dirette in Genova (avv. Berna) - *Bazzurro* (avv. Calligari) (2)

ESECUZIONE FISCALE (Reclamo di terzo contro): Esattore convenuto - Regolarità della citazione del terzo - Prova per testimonj - Privilegio fiscale - Mobili esistenti nel locale industriale.

L'esattore delle imposte, convenuto in giudizio da un terzo che reclama la proprietà di oggetti da lui pignorati per debito fiscale, ha interesse a che il magistrato adito si pronunci sulla regolarità della citazione, da lui fatta, del debitore pignorato.

Il magistrato adito da chi rivendica, come di proprio dominio e possesso, oggetti pignorati dall' esattore delle imposte, non può ammettere la prova per testimonj indotta dallo stesso terzo reclamante a fondamento della propria azione, prima di aver risoluto la quistione proposta dall'esattore intorno al suo privilegio su tutti gli oggetti mobili esistenti nel locale ove il debitore esercitava la sua industria e a questa attinenti, a chiunque ne spettino il dominio e il possesso.

(1-2) La Corte cassava la sentenza del tribunale di Genova, degli 1-8 maggio 1895, e rinviava la causa per nuovo esame a quello di Oneglia.

Sezione civile 11 gennaio 1897, n. 17 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Massa (avv. Bentivegna) - *Vacirca ed altri* (2)

OPERE PUBBLICHE: Appaltatore - Svincolo della cauzione - Approvazione del verbale di collaudo.
ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Consigliere comunale - Appaltatore - Diritto a svincolo della cauzione.

L'appaltatore di opere pubbliche non ha diritto allo svincolo della cauzione finchè il verbale di collaudo non sia stato da lui firmato, non che approvato ed accettato dalla pubblica amministrazione.

E' ineleggibile a consigliere di un comune l'appaltatore di lavori comunali, che non abbia acquistato il diritto allo svincolo della cauzione.

Sezioni unite 24 giugno 1897, n. 428.

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Ditta Luigi Trezza, appaltatrice dei dazi in Cerignola (avv. Trivellato) - *Caterini e Ruocco* (avv Summonte e Bonacci), *Comune di Cerignola, Prefetto di Foggia e altri di Cerignola*

DECRETO PREFETTIZIO (Competenza in giudizio su): Autorità amministrativa - Competenza giudiziaria - Quarta Sezione del Consiglio di Stato - Appalto di servizio comunale.
ECCESSO DI POTERE E INCOMPETENZA: Inammissibilità di gravame - Errore d'interpretazione e definizione.
APPALTO COMUNALE: Competenza giudiziaria - Validità di contratto.
ATTI AMMINISTRATIVI (Competenza per): Sostanza della controversia - Apparenze del contendere - Ricorso al Consiglio di Stato (IV Sezione) - Pronuncia giudiziaria - Illegittimità lesiva dei diritti.

Il giudicare, se l'una o l'altra autorità amministrativa abbia a decidere su di un ricorso contro decreto prefettizio, non è tema che possa sottoporsi all'esame dell'autorità giudiziaria.

Nel contenuto giuridico dei concetti d' incompetenza e d'eccesso di potere in un magistrato non si può comprendere una eccezione d'inammessibilità o di erronea interpretazione e definizione d'un gravame accolto dal giudice stesso.

Nel definire, se la controversia rientri nella competenza dell'autorità giudiziaria o dell'amministrativa, si deve attendere a quella che è veramente, guardata nella sua sostanza, la materia del contendere, non già a quella che per avventura si faccia apparire con fogge studiate, ingannevoli ed artifiziose (3).

E' di competenza esclusivamente dell'autorità giudiziaria il giudicare della legittimità, o meno, di deliberazioni municipali e di decreti prefettizj, in quanto tali atti abbiano attinenza alla validità di un contratto di appalto stipulato fra un comune e la ditta assuntrice (4).

Alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato si può ricorrere per lo annullamento o per la revocazione degli atti o provvedimenti amministrativi, che abbiano per oggetto dei diritti, solo dopo che l'autorità giudiziaria abbia pronunciato la illegittimità degli atti medesimi e la conseguente lesione dei diritti (5).

La Corte: considerato che a decidere del ricorso, portato all'esame di questo Collegio, sia bastevole conna-

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Palermo, degli 8 giugno 1896.

V. il testo di questa decisione nella Legge: 1897, 1°, 289.

(3-4-5) Per quanto queste massime sieno generalmente apparse di una incontestabile esattezza giuridica, non è tuttavia mancata una nota critica dissonante ed aspra (Legge: 1897, II, 73 - G. S.), secondo la quale: *importano il rovesciamento completo*

re soltanto questi fatti: nel 22 ottobre 1895 il consiglio municipale di Cerignola, approvato il capitolato di oneri e la relativa tariffa pel contratto di appalto dei dazj di consumo, che doveva aver luogo dal gennaio 1896 in poi, autorizzò la giunta di procedere allo appalto medesimo per cinque, o dieci anni, a seconda della convenienza, ed anche a trattative private, in base al canone presunto non minore di lire 250 mila annue.

Ottenuta dal prefetto un'autorizzazione *di massima*, la giunta iniziò le trattative private per lo appalto con la Ditta Trezza, non ostante Andrea Caterini e Antonio Di Nenna si fossero opposti alla deliberazione del 22 ottobre, e Giulio Caradonna e Luigi Ruocco, interessati nell'appalto d'im-

---

dei principj più elementari del nostro diritto pubblico interno e dell'art. 2 del codice civile, conducono ad un vero caos amministrativo, hanno per effetto logico e necessario di sopprimere gli art. 2, 3, 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo, tutte le disposizioni delle leggi amministrative che concedono il ricorso in via gerarchica, tutte le disposizioni sulla istituzione della giustizia amministrativa e sulla giurisdizione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, e chi più ne ha più ne metta!

L'accusa, come si vede, è molto grave, in ispecie se si guardi all' autorità della persona da cui è fatta. Occorre dunque che sia esaminata e discussa, parte a parte, con una certa ampiezza, affinchè rimanga ben chiarito, se essa in tutto od in alcuna sua parte sia fondata.

***

E cominciamo dal porre e richiamare (*haec olim meminisse juvabit*) i principj regolatori della materia.

All'autorità giudiziaria sono deferite tutte le materie nelle quali si faccia questione di un « diritto civile o politico », comunque possa esservi interessata la pubblica amministrazione, ed ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa, con l'obbligo, in questo caso, nei tribunali, di non revocare nè modificare l'atto amministrativo, quantunque abusivo ed illegale, e limitarsi a giudicare solo dei suoi effetti, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio (art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo).

Dal divieto però di revocare, o modificare l' atto amministrativo, non deve argomentarsi, come già in sulle prime erasi preteso, che i tribunali manchino di giurisdizione a conoscere della validità o nullità dell'atto medesimo. Posto che essi debbano esaminare e definire, se l'atto, o nella sua forma, o nella sua sostanza, violi un diritto, è naturale che possano e debbano giudicare della sua legittimità, senza di che sarebbe impossibile pronunziarsi sulla lamentata violazione.

« Voi avete respinto questa speciosa « teoria, diceva il De Falco (nel suo di- « scorso del 3 gennaio 1884), che avrebbe « annullata la legge del 1865, e, togliendo « argomento dalla ragione e dalla let- « tera della legge, avete dichiarato che « il giudizio sulla legittimità, o meglio « sulla legalità dell'atto amministrativo « spetti indubbiamente all'autorità giu- « diziaria per decidere, se vi sia stata « lesione del diritto; soggiungendo op- « portunamente che il provvedimento am- « ministrativo può essere illegittimo, o « per difetto di « facoltà » ove la legge « non dava potere di porlo, o per difetto « di « competenza » ove l' autorità da « cui emana non era competente a porlo, « o per difetto « di forme » laddove le « forme prescritte dalla legge non siano « state osservate (1) ».

Ed è stato pur sempre detto, che la facoltà attribuita al cittadino di adire l'autorità giudiziaria contro gli atti dell'autorità amministrativa non sia limitata esclusivamente alla domanda di risarcimento dei danni ed interessi, ma possa esplicarsi anche nel senso, di chiedere che, l'autorità giudiziaria dichiari la ille-

(1) Sono difatti innumerevoli le sentenze, con le quali la Cassazione ha deciso che il vedere se un atto amministrativo siasi reso entro i limiti della legalità, ossia col concorso delle forme imposte dalla legge al riguardo, senza delle quali l'atto medesimo non potrebbe sortire effetto, implichi una disamina che attiene strettamente a materia giuridica, e come tale rientri nella competenza dell' autorità giudiziaria. Tra le tante, possono riscontrarsi quelle: dei 15 giugno 1881, *Comune di Ceva* c. *Giorelli* (*Corte Suprema*, 1881. 637); 8 febbraio 1883, *Antona-Traversi* c. *Ministero dei lavori pubblici* (*Corte Suprema*, 1883, 101); 6 luglio 1882, *Comune di Roma* c. *Cartoni* (*Corte Suprema*, 1882, 795); 20 maggio 1886, *Comune di Napoli* c. *Incoronato* (*Corte Suprema*, 1886, 632); 1 maggio 1885, *Bottagisio* c. *Comune di Verona* (*Corte Suprema*, 1885, 401); 1 luglio 1886, *Gramagna* c. *Comune di Gravina* (*Corte Suprema*, 1886, 634).

minente scadenza, avessero offerto, come base sulla quale dovevansi aprire gli incanti, che essi reclamavano, un canone, che da ultimo fu portato a lire 269 mila.

Il Ruocco produsse pure ricorso al governo del re, contro l'autorizzazione *in massima* conceduta dal prefetto alla giunta, ma con decreto reale fu dichiarato inammessibile.

Con altra deliberazione municipale del 24 decembre dello stesso anno 1885, fu deliberato *di confermare in seconda lettura* quella 22 ottobre precedente, e quindi fu autorizzata la giunta a conchiudere definitivamente il contratto di appalto a trattative private con la Ditta Trezza per 10 anni.

In tale occasione il sindaco riferì al consiglio le trattative per lo appalto fatte con la Ditta Trezza ed il seguitone compromesso; l'obbligo assunto dalla Ditta Trezza di accettare delega-

---

gittimità dell'atto amministrativo con la conseguente lesione del diritto, per potere poi dell'atto medesimo domandare la revocazione alla competente autorità amministrativa.

« Imperocchè l'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo testualmente dispone: che l'autorità giudiziaria abbia competenza a giudicare dei diritti che si pretendono lesi da atti amministrativi, per conoscerne gli effetti in rapporto all'oggetto dedotto in giudizio, colla sola limitazione di non potere essa autorità rivocare o modificare gli atti amministrativi lesivi del diritto, i quali possono soltanto essere rivocati o modificati sopra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali. Dal che apparisce manifesto, *che l'autorità giudiziaria non avrà competenza a rivocare o modificare atti amministrativi, ma la competenza non le manca a giudicare della legalità o meno degli atti amministrativi, e della lesione del diritto, che in ogni caso ne sia effetto, potendo queste dichiarazioni giudiziarie avere per iscopo, non solo un risarcimento di danno, ma pur quello di formar base del ricorso all'autorità amministrativa per la rivocazione degli atti suoi dichiarati lesivi del diritto. Quindi è che una domanda colla quale si vogliono dall'autorità giudiziaria dichiarazioni della illegalità di atti amministrativi, e della lesione cagionata ai diritti, non si sottrae alla competenza adita solo perchè non sono richieste quelle dichiarazioni a scopo di ottenere il risarcimento dei danni, ed invece sia stato domandato che, in conseguenza di esse, fossero in sostanza rivocati gli atti amministrativi, potendosi benissimo escludere dalla competenza questa parte conseguenziale della domanda, e dare le richieste dichiarazioni, che possono servire per il detto ricorso alle competenti autorità amministrative* (2) ».

*
* *

Nè deve obliarsi quella che è anche comune dottrina degli scrittori, cioè che *gli atti dell'autorità amministrativa*, di cui si parla nel succitato articolo 4 della legge del 1865, e che all'autorità giudiziaria è interdetto di revocare o modificare, sieno solamente gli atti, che i diversi funzionarj compiono nella qualità di *governo*, ossia quelli coi quali provvedono nello interesse della universalità dei cittadini, alla loro prosperità, alla loro sicurezza, alla tutela delle loro persone e delle loro sostanze, e non eziandio gli atti di « gestione », che la pubblica amministrazione compie come persona privata, per la conservazione del proprio patrimonio, o la esecuzione dei servizi pubblici ad essa affidati.

« Quando lo Stato (scrive il Bonasi) od il Comune, si presenta come possessore di beni, amministratore di rendite, stipulatore di contratti, costruttore di lavori, conduttore di imprese, in somma quando fa atti *che hanno carattere giuridico ordinario*, e si pone in rapporti giuridici con i suoi amministrati, siccome tali atti per loro intrinseca natura sono proprj dell'individuo, *così lo Stato od il Comune, che li compie, subisce la legge generale che disciplina le opere dell'individuo, e resta per essi soggetto come ogni altro alle regole del diritto comune* ».

Anche il Romagnosi (tornare un pò all'*antico* non guasta) fin dai suoi tempi scriveva:

« Si dee riflettere che non ogni atto, benchè competente ad un amministra-

(2) V. sentenze del 1° maggio 1885, *Bottagisio* c. *omune di Verona* (*Corte Suprema*, 1885, 401); 2 luglio 1889, *Fondo pel culto* c. *Dame del Sacro Cuore* (*Corte Suprema*, 1889, 370).

zioni e cessioni a pro di chiunque avrebbe mutuato al comune un mezzo milione di lire; la cessione gratuita degli utili, fatta dalla Ditta Pavoncelli al Comune, della partecipazione di un quarto dell'appalto, partecipazione che la Ditta Pavoncelli aveva pattuita con la Ditta Trezza.

Furono di poi dal consiglio municipale, come illusorie, respinte altre offerte del Ruocco, il quale, non meno che il Caterini, produsse opposizione contro la deliberazione del 24 decembre, ma ai 30 dello stesso mese il prefetto di Capitanata, con lunga e particolareggiata motivazione, respinse le opposizioni presentate dal Ruocco e Caterini e sostenute anche da Di Nenna e Caradonna, ed autorizzò l'amministrazione comunale di Cerignola a stipulare il contratto d'appalto con la Ditta Trezza, il che avvenne nel 31 dello stesso mese.

Ruocco e Caterini nel 24 e 26

« tore, e che appartiene all'amministrazione, si possa dire atto di autorità amministrativa, ad effetto di fondare o di escludere una competenza. Molti atti di semplice economia patrimoniale eseguir si debbono da uno o più amministratori, ma non per questo tali atti sono di autorità amministrativa ad effetto di escludere i tribunali dal conoscere delle questioni di mio e di tuo, che insorger possono tra l'amministratore ed un privato.

« Dunque è manifesto che non ogni atto di amministrazione è atto di autorità amministrativa ad oggetto di fondare una competenza amministrativa e di escludere una competenza giudiziaria (3) ».

Ed in applicazione di siffatti principj, la Corte di Cassazione, Presidenti Miraglia, Eula e Ghiglieri, P. M. De Falco, Auriti e Pascale, in cause perfettamente identiche all'attuale, e dove appunto la disputa cadeva sulla validità o meno di contratti stipulati dai comuni, in base a deliberazioni della Giunta o del consiglio comunale ed a decreti prefettizj, ha sempre, con moltissime sentenze emesse in epoche diverse, giudicato che:

« Le richiamate disposizioni contenute negli art. 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo non sieno applicabili. Imperocchè, se è vero che i provvedimenti che si prendono dall'autorità amministrativa nello esercizio del suo potere non possono essere annullati nè impediti dall'autorità giudiziaria, competente a conoscere solamente delle loro conseguenze, quando abbiano leso un diritto civile o politico, è altrettanto vero che il dichiarare la nullità di un contratto è una pronuncia giuridica che non ha nè può mai avere il carattere di atto o provvedimento amministrativo, e che in conseguenza non può non appartenere alla competenza dell'autorità giudiziaria;

« I comuni, le provincie ed in genere tutti i corpi morali legalmente riconosciuti son considerati come persone, godono dei diritti civili, e contraggono obbligazioni secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico; in altri termini, come lo Stato, ad immagine del quale sono creati (*ad exemplum reipublicae*), *nelle relazioni di diritto civile e conseguentemente nei rapporti contrattuali, o quasi-contrattuali* UTUNTUR JURE PRIVATORUM. *Sta bene che, per la validità dei loro contratti, come per quelli dei minori e delle persone privilegiate, occorre l'osservanza di certe solennità tutelari, ma il decidere in caso di contestazione, se queste sieno state rispettate, o se il contratto sia valido o nullo, spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria* » (4).

Nè in diverso senso erasi dapprima pronunziato il Consiglio di Stato.

Sorta controversia per un contratto stipulato da un comune per condurre l'acqua in città, fra un primo ed un secondo offerente, il Consiglio di Stato avvisò che il primo potesse ricorrere all'autorità giudiziaria per la REINTEGRAZIONE del diritto, che pretendeva essergli stato violato, « non domandare con ricorso al re l'annullamento o la revoca del provvedimento amministrativo » del partito, cioè, comunale e « dell'approvazione con-

(3) *Principii fondamentali di diritto amministrativo*, pag. 186.

(4) V. sentenze: 16 settembre 1884, *Comune di Campagnano* c. *Lancia* (*Corte Suprema*, 1884, 701 e 702); 14 aprile 1886, *Comune di Napoli* c. *Grimaldi* (*Corte Suprema*, 1886, 468); 19 febbraio 1879, *Taddei* c. *Amministrazione provinciale di Massa* (*Corte Suprema*, 1879, 314); 8 febbraio 1883, *Antona-Traversi* c. *Ministero dei lavori pubblici* (*Corte Suprema*, 1883, 101); 15 luglio 1886, *Liceo Vittorio Emanuele di Napoli* c. *Morano* (*Corte Suprema*, 1886, 1045); e 27 dicembre 1881 (est. Auriti, P. M. De Falco, Pres. Miraglia) *Antona-Traversi* c. *Comune di Desio* (*Corte Suprema*, 1881, 996).

gennaio 1896 proposero ricorso al governo del re ed alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, contro il decreto del prefetto testè indicato ed altresì contro le deliberazioni del consiglio 22 ottobre e 24 dicembre 1895, ed il mentovato ricorso alla Quarta Sezione fu prodotto in contraddittorio del comune di Cerignola, della Ditta Luigi Trezza, della Ditta Pavoncelli e del Prefetto di Foggia.

Il ricorso al governo del re fu respinto con decreto reale del 23 febbraio 1896: quello, invece, alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, innanzi alla quale intervennero Tannoja, Monaciello ed altri, per far causa comune coi ricorrenti Ruocco e Caterini, con decisione del 7 luglio pubblicata ai 3 agosto 1896, fu accolto pel primo mezzo, e quindi fu annullato il solo decreto prefettizio del 30 dicembre

---

« seguitane dalla deputazione provinciale (5) ».

E con decisioni dei 6 marzo e del 17 aprile 1875, sui ricorsi *Bontempi*, *Comune di Darfo* e *Intendenza di Brescia* e *Francolanza* e *Comune di Catania*, lo stesso Consiglio di Stato, in sede di conflitto, ebbe a dichiarare la competenza dei tribunali a giudicare della domanda promossa dall'esattore contro il comune « sulla efficacia del decreto prefettizio, che aveva negata l'approvazione del contratto, e sulle conseguenze del contratto stipulato con esso comune sebbene non approvato dal prefetto (6) ».

Del resto, bisogna addirittura essere nuovi ai tribunali, per non sapere che tutti i giorni vi si discutono e decidono cause relative a rescissione o nullità di contratti, stipulati alla base di deliberazioni e provvedimenti dell'autorità amministrativa, senza che ad alcuno venga mai in mente di sollevare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a pronunciare la rescissione o nullità, in tutto od in parte, dei contratti contestati.

*
* *

E' forse questo stato di diritto, in quanto concerne la competenza dell'autorità giudiziaria, cangiato per effetto delle note leggi sulla giustizia amministrativa del 1889 e del 1890 ?

Indubitatamente, no.

Nei voti espressi dai nostri più grandi giureconsulti, nel progetto e nella relazione Depretis, nel progetto e nelle relazioni Crispi, come nelle relazioni delle commissioni del Senato e della Camera, e nelle ampie e dotte discussioni, che seguirono nei due rami del parlamento, fu sempre detto e ripetuto in tutti i toni che: « La nuova legge non dovesse mirare e non mirasse senonchè a dare un giudice alle materie che allora per l'articolo 3° della legge 20 marzo 1865 erano affidate alla decisione del governo e dei funzionarj pubblici; *e la competenza del Consiglio di Stato non potesse essere se non quella che aveva altra volta la pubblica amministrazione* », senza che in alcuna guisa nè rimanesse mutata o ridotta la giurisdizione assegnata all'autorità giudiziaria dagli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865.

E ciò che era stato dichiarato nei lavori preparatorj, venne formalmente ed espressamente sancito dal testo dello articolo 3 della legge del 1889 (24 del testo unico), ove si dice in termini che: « alla Sezione Quarta del Consiglio di Stato spetta di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti *di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto* UN INTERESSE *di individui o di enti morali, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria* ».

Tuttavolta, come ebbi già altrove a rilevare, a me è parso e pare, che, per quel che concerne il diritto formale, vi sia un punto in cui con l'ordinamento della giustizia amministrativa la competenza giudiziaria sia stata tocca e diminuita.

Prima delle nuove leggi, e quando non esistevano che tribunali ordinarj, ai quali erano demandate tutte le materie nelle quali si facesse questione di diritto, ed autorità amministrative, a cui erano attribuiti tutti gli affari, nei quali di diritto non fosse contesa, doveva naturalmente ritenersi, e fu sempre ritenuto nella dottrina, non meno che nella giurisprudenza, che tutte le questioni di legittimità, anche quando si riferissero a provvedimenti emessi sopra materie prettamente amministrative, nelle quali non poteva verificarsi offesa o pregiudizio di diritti, ma unicamente offesa o pregiudi-

---

(5) Parere del 12 maggio 1875, sul ricorso *Annechique* c. *Amministrazione comunale di Napoli*.

(6) V. Mantellini, *Lo Stato e il codice civile*, vol. III, pag. 240.

1895, per avere autorizzato l'appalto a trattative private per un decennio, senza che tale appalto fosse stato deliberato due volte.

Ritenne in sostanza il supremo tribunale amministrativo, che la deliberazione del 22 ottobre non contenesse tutti gli elementi concreti dello appalto al quale si voleva procedere, ma ridursi ad un voto di fiducia dato alla giunta, con facoltà di provvedere all'appalto su basi determinate; che invece tali elementi concreti del contratto fossero stati portati a conoscenza del consiglio comunale nella seduta 24 dicembre; che in conseguenza non si potesse la deliberazione presa in detto giorno ritenere come approvativa di quella del 22 ottobre *in seconda lettura.*

Considerato che avverso tale decisione la Ditta Trezza ha fatto ricor-

---

zio d'interessi, rientrassero nella esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Or tutte codeste questioni attinenti alla legittimità dell'atto o provvedimento amministrativo, diretto a governare e regolare semplici interessi, e che sono senza dubbio questioni legali, oggi, non più ai tribunali, bensì al magistrato amministrativo sono state attribuite.

« Imperocchè, se è controversia essen-
« zialmente giuridica (disse l'onorevole
« Ministro dell'Interno nella sua rela-
« zione alla Camera) quella sulla legitti-
« mità di un atto lesivo di un diritto;
« *se è indubbio che il giudice capace a*
« *pronunciare sul diritto è pur capace*
« *a pronunciare sulle condizioni e le forme*
« *prescritte per tutelarlo, vale a dire*
« *sulla incompetenza e sull'eccesso di*
« *potere;* quando però l'atto non riguarda
« un diritto, ma un interesse coordinato
« all'interesse generale, quando le condi-
« zioni e le forme della legge sono ordi-
« nate a garanzia dell'interesse pubblico,
« anzichè del privato, è incontestabile
« la competenza del supremo magistrato
« amministrativo sulla legittimità del-
« l'atto dell'amministrazione ».

Secondo questo, che ritengo il vero pensiero legislativo, la linea di divisione tra le due competenze è rimasta sempre quella, che separa le questioni di diritto perfetto dalle questioni di semplice interesse, comprendendo però tra queste anche le questioni di forma, legalità e legittimità dell' atto o provvedimento amministrativo, che a semplici interessi si riferisce, e comprendendo tra quelle tutte e sole le questioni di forma, o di sostanza, sollevate in ordine ad atti e provvedimenti dell'autorità amministrativa, i quali tocchino ed offendano, direttamente od indirettamente, *veri e proprj rapporti giuridici individuali o soggettivi,* sia che abbiano il loro fondamento nel privato, sia che lo abbiano nel pubblico diritto. Le questioni di forma e di legalità, insomma, dovranno, agli effetti di determinare la competenza, considerarsi come questioni attinenti ad interessi, quando si riferiscono a provvedimenti concernenti semplici interessi; dovranno invece considerarsi come questioni di diritto, quando la materia su cui cadono gli atti, della cui legalità si discute, sia materia sostanzialmente giuridica.

***

Ed ora (in verità ne era tempo!) esaminiamo la sentenza.

Di che si trattava? Il punto sostanziale della controversia era unico: vedere se il contratto stipulato tra il Comune di Cerignola e la Ditta Trezza e Pavoncelli fosse o no valido.

I ricorrenti Ruocco e Caterini, vecchi appaltatori, sostenevano in confronto del Comune, e, notisi bene, anche in confronto di Trezza e Pavoncelli, che si avesse a dichiarar nullo, affermando che non si potesse ritenere essere intervenuta la duplice deliberazione del consiglio, richiesta dall'art. 159 della legge comunale, perchè quella del 22 ottobre 1895 non conteneva tutti gli elementi concreti del contratto di appalto; mentre il Comune ed i nuovi appaltatori Trezza e Pavoncelli ne sostenevano la validità, assumendo che la detta deliberazione fosse completa ed esauriente non meno dell'altra presa nel 24 del successivo mese di dicembre.

Essendo questi i termini della contestazione, la Corte di Cassazione dice, che
« la sostanza vera del giudizio era le
« annullamento o meno di un rapporto
« contrattuale, dritto eminentemente ci-
« vile, da sottoporsi esclusivamente allo
« esame del magistrato ordinario ».

E dice benissimo, e *nulla v' ha di meno giuridico* dell'affermazione del contrario.

Primieramente perchè, giusta quanto innanzi è stato osservato, *le deliberazioni dei consigli comunali e i decreti dei pre-*

so a questo Collegio per doppio motivo.

Considerato che col *primo mezzo* del ricorso si ascrivano alla decisione della Quarta Sezione i vizj d'incompetenza e di eccesso di potere, per aver giudicato in dispregio del disposto dell'art. 28 seconda parte della legge 2 giugno 1889, quando, non solamente erasi da Ruocco e compagno fatto ricorso al re, ma era altresì intervenuto il decreto reale 23 febbraio 1896. Nè, osserva la Ditta ricorrente, giova in contrario obbiettare, che la detta disposizione di legge si applichi soltanto allorchè fuvvi ricorso *straordinario* al re, ma non anche quando si fece ricorso in via gerarchica (come dai resistenti si sostiene sarebbe intervenuto nella specie) perchè l'accennata distinzione tra ricorsi *gerarchici* e *straordinarj*, sebbene fatta

---

fetti, quando sono diretti a stringere e porre in essere rapporti puramente contrattuali, sono, è vero, atti di pubblici amministratori, o, se vuolsi, *atti dell'autorità amministrativa*, ma non propriamente della natura di quelli contemplati nello articolo 4 della legge del 1865, non essendo emessi *jure imperii*, bensì *jure gestionis*, e codesti atti, benchè partano da una pubblica amministrazione, da una autorità amministrativa, hanno sempre natura prettamente civile *et utuntur jure privatorum*. Le deliberazioni del consiglio non sono che la manifestazione del consenso da parte del comune, ed i decreti di approvazione del prefetto non sono che il completamento, o, come altri dice, la integrazione di codesto consenso, ma tutti insieme non tendono che a porre un rapporto contrattuale, che è senza dubbio di natura schiettamente giuridica, nella stessa guisa, che schiettamente giuridico e civile è il rapporto, che si crea con le deliberazioni del consiglio di famiglia e con le relative omologazioni del tribunale, quando il tutore stipula un contratto nello interesse del minore o dell'interdetto.

« Negli atti di gestione l'amministra-
« zione opera come ogni altra persona,
« e fra essa e i privati non si originano
« che rapporti puramente civile. Però
« qualunque questione possa insorgere
« intorno a codesti atti, appartiene per
« l'indole sua alla competenza dei tribu-
« nali » (7).

In secondo luogo perchè, pur prescindendo dalla distinzione tra *atti di governo* ed *atti di gestione*, e pur ritenendo che le deliberazioni del consiglio ed i decreti del prefetto attinenti a contratti rientrino nel novero degli atti amministrativi contemplati nel precitato art. 4, non potrà per questo escludersi che, con essi si desse luogo a rapporti di vero diritto civile, e la contesa sulla legittimità, o meno, di essi fosse contesa sostanzialmente ed esclusivamente civile. Se bastasse che la domanda od il ricorso si riferisse *ad atti amministrativi*, perchè si avesse da ritenere che materia del giudizio non fosse un diritto civile, in tal caso l'art. 4 surripetuto rimarrebbe lettera morta, e non potrebbe trovare mai applicazione. « Diritto civile - scrive
« il MANTELLINI (8) - è il diritto dei cit-
« tadini, *civium*, o delle persone ammesse
« al godimento dei diritti civili. Derivi
« da legge, la quale attenga a diritto
« pubblico amministrativo, o a diritto
« privato, purchè diritto civile, *inter ci-*
« *ves*, la contestazione aspetta la cogni-
« zione e la sentenza del giudice comu-
« ne; *siavi pure in causa l'amministra-*
« *zione per atto di autorità o di ge-*
« *stione* ».

Sarà dunque pur vero che il ricorso di Ruocco e Caterini si riferisse ad atti amministrativi, e che di essi domandasse l'annullamento, in base a disposizioni di legge la quale attiene a diritto amministrativo; siccome però cotesti atti avevano ad obbietto rapporti puramente contrattuali, che vuol dire, rapporti di diritto civile, la controversia, che si poneva col ricorso, non poteva essere giudicata che dai tribunali.

E non vale obbiettare, che i ricorrenti Ruocco e Caterini avessero domandato solamente a tuteta di un loro interesse l'annullamento degli atti amministrativi, deliberazioni del consiglio e decreto del prefetto, poichè è stato detto le mille volte, ed opportunamente lo ha rammentato la Corte Suprema, che quando si tratta di questa specie di questioni, cioè dei rapporti fra due ordini, l'ordine giudiziario e l'ordine amministrativo, la questione della competenza o della proponibilità dell'azione non si deduce dalle specialità e dalle apparenze della causa, ma dalla qualità della materia, dall'oggetto della

(7) De Falco, Discorso del 1884.

(8) Op. cit., vol. III, pag. 183.

dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non è nella legge, la quale per contrario non distingue. Ma, infine, anche ammessa la distinzione, siccome il ricorso di Ruocco e Caterini riguardava un provvedimento del prefetto di sua natura definitivo, che non ammetteva se non il ricorso al re, ai sensi dell'art. 12 n. 1 della legge 2 giugno 1889, così seguiva che il ricorso sarebbe stato *straordinario,* e quindi precludeva alla Quarta Sezione l'adito a decidere sul gravame portato all'esame di lei.

Considerato che primamente potrebbero all'abile ed erudito discorso, fatto con questo primo mezzo di annullamento, contrapporsi le disposizioni degli art. 165 e 172 della legge comunale e provinciale, nei quali si fa l'ipotesi di ricorsi al *governo del re,* che provvede con *decreto reale;*

---

lite; e quando la qualità della materia con l'oggetto della domanda è sostanzialmente giuridica, l'artifizioso sofisma della parte interessata non vale a mutare la natura delle cose, per turbare l'ordine delle competenze e sottrarre alla competenza dell'autorità giudiziaria una controversia che rientra nei limiti della sua naturale giurisdizione. Ora, nel nostro caso, a parte che, come fu innanzi osservato, quelli atti amministrativi racchiudevano in sè e per sè rapporti di diritto contrattuale, certo è che, *come ne avverte lo stesso egregio annotatore, il quale cita persino l'art. 58 del codice di procedura civile,* dichiarandosi nulle le deliberazioni consigliari, nulla l'autorizzazione prefettizia, si dovrebbe per logica e necessaria conseguenza giuridica *ritenere nullo il contratto stipulato in base a quelle e a questa.* Dunque la domanda dei Ruocco e Caterini sostanzialmente non era diretta che ad ottenere l'annullamento del contratto stipulatosi tra il Comune e la Ditta Trezza e Pavoncelli; e, se questa non era materia perfettamente, essenzialmente giuridica, non vi sarà mai più la possibilità di una controversia di natura civile, in confronto con le pubbliche amministrazioni.

Poichè, esplicando queste la propria personalità giuridica sempre a mezzo dei loro funzionarj, dei loro legali rappresentanti, e mediante analoghi atti amministrativi rivestiti delle speciali forme e garanzie tutelari, deve sempre e necessariamente, nel caso di contestazione sui reciproci diritti e doveri, cadere la domanda, la discussione e la pronunzia sulla validità, efficacia ed estensione di atti amministrativi.

E' assolutamente contraria alla lettera, alla storia ed allo scopo della legge, la teoria che, per *impugnare atti amministrativi, la sola autorità da adire sia l'autorità amministrativa.*

Alla *lettera,* perchè gli art. 3 della legge del 1889, ed 1 e 2 della legge del 1890 deferiscono alla giustizia amministrativa i soli *ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante,* « CHE ABBIANO « PER OGGETTO UN INTERESSE DI INDIVI« DUI O DI ENTI MORALI GIURIDICI », QUANDO I RICORSI MEDESIMI NON SIANO DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Apparisce pertanto chiaro, chiarissimo, che non tutti i ricorsi contro atti amministrativi possano portarsi davanti la giustizia amministrativa, ma quelli soltanto i quali impugnino atti o provvedimenti, che abbiano per oggetto un interesse e non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria. E dunque non basta, che il ricorso sia contro un atto amministrativo perchè possa e debba dirsi che sia di competenza della IV Sezione, ma si richiede di più ed imprescindibilmente che *l'atto amministrativo impugnato abbia per oggetto un semplice interesse;* chè, ove abbia per oggetto un *diritto,* in tal caso la competenza è dell'autorità giudiziaria, ed al Consiglio di Stato è assolutamente interdetto di provvedere.

Alla *storia* ed allo *scopo,* perchè, già fu innanzi accennato, da tutti i lavori preparatorj risulta in modo evidentissimo che, con le nuove leggi sulla giustizia amministrativa, non siasi inteso che dare un giudice amministrativo a quegli *affari,* ossia semplici interessi, *che per lo art. 3 della legge del 1865 erano attribuiti agli stessi funzionarj dell'amministrazione,* rimanendo però sempre *devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o della autorità amministrativa.*

In questa delicatissima materia della giustizia amministrativa avviene spesso,

dell'art. 222 detta legge, che parla di ricorso al ministro dell'interno, che provvede con decreto reale; poi dell'art. 264, che consente il *ricorso al re*, e confrontare le disposizioni medesime col n. 4 dell'art. 12 della legge 2 giugno 1889, per concludere, essere tutt'altro che arbitraria la giurisprudenza che distingue gli uni dagli altri ricorsi e successivi decreti reali.

Che, in secondo luogo, si potrebbe notare che in atti non è il ricorso fatto al governo del re da Ruocco e Caterini, e quello che di esso è noto si raccoglie dalla motivazione del parere del Consiglio di Stato, emesso su quel ricorso, e quindi bisogna attenersi a quanto ivi è esposto. Ora, detto parere considera trattarsi di un ricorso in via gerarchica al governo del re e opina per la inammessibilità di esso, perchè il decreto del prefetto

---

che noi attingiamo a fonti straniere, e pretendiamo di trapiantare ed applicare in Italia teorie, che ripugnano e sono assolutamente incompatibili col nostro ordinamento attuale.

E del tutto francese, non italiana, è la onnipotenza contenzioso-amministrativa, che vuolsi attribuire al Consiglio di Stato (9), come del tutto francese, non italiano, è ancora il concetto che, per impugnare l'atto amministrativo, *non si possa e non si debba odire che il magistrato amministrativo.* Poichè è in Francia, come giustamente ha osservato lo Shanzer, che « la competenza vien determinata « dalla natura dell'atto, in guisa che lo « atto amministrativo, sol perchè tale, « non può cadere che esclusivamente ed « a tutti gli effetti sotto il sindacato dei « tribunali amministrativi »; mentre che in Italia, inspirandosi a principj schiettamente liberali, la competenza è determinata dalla natura della materia dedotta in lite, dall'oggetto della domanda; ed il ricorso contro l'atto amministrativo deve portarsi davanti il magistrato amministrativo, quando la contesa che pone cade sopra materia di semplici interessi, e deve per converso portarsi davanti ai tribunali ordinarj, quando ciò che forma materia ed oggetto dell'atto impugnato e del ricorso sia la reintegrazione o la negazione di un proprio o di un altrui diritto.

La Corte di Cassazione non ha proclamata *l'incompetenza della Sezione IV del Consiglio di Stato ad annullare l'atto amministrativo il più viziato di nullità, per ciò solo che vi sono interessi privati che sarebbero danneggiati dal pronunziato annullamento.*

Queste cose, trattandosi di atti di pura gestione, di rapporti meramente contrattuali, secondo i principj di sopra rammentati, la nostra Suprema Corte forse avrebbe potuto dirittamente affermare, ma non le ha dette, ed ha invece considerato propriamente così:

« Non è poi esatta la osservazione, « che, dichiarata nella specie la competenza giudiziaria, ove per avventura « illegali fossero gli atti amministrativi, « la illegalità rimarrebbe intangibile, per« chè sottratta al sindacato dell'autorità « amministrativa, mancherebbe il giudice « che potesse la nullità pronunciare; im« perocchè, quando da chi, credendo que« gli atti violatori di un suo diritto per« fetto, si adisse la competente autorità « giudiziaria, per la dichiarazione della « lesione di tal diritto, *quest'autorità,* « *riconosciuta la non legittimità degli* « *atti amministrativi, pronunzierebbe in* « *conformità dell'art. 4, seconda parte,* « *della legge 20 marzo 1865, e poscia la* « *autorità amministrativa gli atti me*« *desimi annullerebbe, art. 25 n. 6 legge* « *2 giugno 1889* ».

E nel dispositivo dichiara solo *di competenza dell'autorità giudiziaria giudicare della legittimità o meno delle deliberazioni consigliari dei 22 ottobre e 24 dicembre 1895, nonchè del decreto prefettizio del 30 stesso mese di dicembre, in quanto i mentovati atti abbiano attinenza alla validità del contratto di appalto stipulato fra il Comune di Cerignola e la Ditta Trezza e Pavoncelli.*

Con ciò, evidentemente, non si è fatto che conformarsi a quelli, che sono stati sempre gli insegnamenti della dottrina ed i concordi pronunziati della giuresprudenza delle Sezioni Unite dal 1878 fin oggi, dei quali parecchi sono stati già innanzi citati.

Egli è vero che, al pubblicarsi delle nuove leggi sulla giustizia amministrativa, si enunciò e sostenne l'idea di due giurisdizioni generali e parallele: l'una, quella della IV Sezione del Consiglio di

---

(9) Nella nota legge francese del 24 maggio 1872, vi ha un art. 9 concepito così: « Le Conseil « d'Etat statue *souverainement* en matière conten« tieuse administrative, et sur les demandes d'an« nullation, pour excès de pouvoir, formées contre « les actes des diverses autorités administratives ».

del 30 dicembre era un provvedimento di carattere definitivo contro cui competeva il ricorso *straordinario* al re, ovvero in sede contenziosa il ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, già prodotto da Ruocco e Caterini.

Ma, messe pur da banda le toccate osservazioni, e guardato in fondo il mezzo del ricorso per quello che veramente è, si deve riconoscere non esistere punto in relazione ad esso mezzo, nè la lamentata incompetenza, nè l'eccesso di potere; imperocchè, supposto per poco esatta la dottrina della Ditta ricorrente, di non esservi diversità di decreti reali amministrativi, la decisione ora denunziata alla Corte di Cassazione altro non avrebbe fatto che ritenere ammessibile un gravame innanzi alla Quarta Sezione, proposto quando gravame somigliante era stato

---

Stato, competente sempre a conoscere dei ricorsi, coi quali si domandasse la revocazione o l'annullamento dell'atto amministrativo, ancorchè questo avesse per oggetto un diritto; e l'altra, quella dell'autorità giudiziaria, competente solo a conoscere degli effetti specifici, in quanto al diritto offeso, dipendenti dall'atto revocato od annullato. Donde si traevano due conseguenze: la prima, che le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, non si potessero sottoporre alla censura della Corte di Cassazione; la seconda, che la delimitazione delle due competenze dipendesse esclusivamente dall'oggetto della domanda, nel senso che si avesse a ritenere sempre competente il Consiglio di Stato, quando si chiedeva la revocazione dell'atto o provvedimento amministrativo, e si avessero invece a ritenere competenti i tribunali, quando si chiedeva che dell'atto o provvedimento amministrativo si conoscesse in riguardo ai suoi effetti, rapporto al diritto, che si diceva offeso.

Ma tale teorica, sostenuta e combattuta poderosamente da scrittori chiarissimi, e con lungo studio e grande amore meditata e discussa dall'Auriti, sulle conformi conclusioni di lui, non venne mai accolta dalle Sezioni Unite; perchè si ritenne che, se poteva presentarsi plausibile nel campo della scienza ed in tema *de jure ferendo*, fosse però assolutamente in opposizione ed incompatibile con la nostra attuale legislazione.

E, quindi, mentre dall'una parte fu dichiarato che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato costituisse una giurisdizione speciale, avverso le cui decisioni era ammissibile il ricorso alla Cassazione per incompetenza od eccesso di potere, dall'altra, mantenendo sempre la distinzione tra *diritto* ed *interesse*, e da tale distinzione attingendo sempre il criterio differenziale delle due competenze, è stato costantemente con moltissime sentenze giudicato che: non solo dall'oggetto, ma anche dalla *causa petendi*, dal titolo della domanda, si determini la competenza, e che però, quando contro un atto amministrativo s'insorga, perchè siasi con esso violato un diritto perfetto, la competenza è sempre dell'autorità giudiziaria, nè può ammettersi lo esperimento di due giudizj indipendenti, con la possibilità di due sentenze contraddittorie sul medesimo atto, e in relazione alla medesima legge, comunque per effetti diversi; ma debbe la competenza giudiziaria essere prevalente pel riconoscimento del diritto leso, conseguenziale e suppletiva la competenza dell'autorità amministrativa per l'annullamento dell'atto impugnato, senza che sia tolto a chi ha per titolo un diritto, quello che si concede a tutela di un interesse, il rimedio urgente del ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, per chiedere ed ottenere la sospensione del provvedimento amministrativo, riserbando all'esito finale, dopo la favorevole decisione dei tribunali, la conseguenza ulteriore dello annullamento (10).

Nè vale obbiettare che, nel caso attuale, i Ruocco e Caterini non agivano e non potevano agire che per *interesse*, mancando essi assolutamente di *diritto*, e che, vietando loro di ricorrere al Consiglio di Stato, la conseguenza pratica sarà di far rimanere intatto *l'atto amministrativo il più viziato da nullità*.

Nel definire, se la controversia cada su di un interesse da far valere davanti il magistrato amministrativo, ovvero su di un diritto da far valere davanti l'au-

---

(10) Fra le tante, vedansi le sentenze: 18 aprile 1891 (*Corte Suprema*, 1891, 1ª, 91): 21 marzo 1892 (*Corte Suprema*, 1892, 1ª, 498); 30 agosto 1892 (*Corte Suprema*, 1892, 1ª, 462); 21 marzo 1893 (*Corte Suprema*, 1893, 1ª, 180); 27 febbraio 1894 (*Corte Suprema*, 1894, 1ª, 442); 20 giugno 1895 (*Corte Suprema*, 1895, 1ª, 176); 31 luglio 1894 (*Corte Suprema*, 1894, 1ª, 315); 15 marzo 1895 (*Corte Suprema*, 1895, 1ª); 28 febbraio 1895 (*Corte Suprema*, 1895, 1ª, 118); 19 giugno 1895 (*Corte Suprema*, 1895, 1ª); 7 agosto 1895 (*Corte Suprema*, 1895, 1ª, 208); 25 giugno 1896 (*Corte Suprema*, 1896, 1ª, 457).

già spiegato innanzi all'altra suprema autorità dello Stato.

Dato invece che distinzione e diversità vi fosse tra i ricorsi al governo del re e ricorso al re, ma la denunciata decisione avesse mal definito quello proposto da Ruocco e Caterini al governo del re, e allora non vi sarebbe stata che un'erronea interpretazione del contenuto nel ricorso. In ambo i casi però potrebbe dirsi malamente applicata o interpretata la legge, ma non mai si riscontrerebbe eccesso di potere, o incompetenza, vuoi perchè il giudicare se l'una o l'altra autorità amministrativa abbia a decidere non è tema che possa sottoporsi all'esame dell'autorità giudiziaria, sia perchè sarebbe una manifesta esagerazione del contenuto giuridico dei concetti della competenza e dello eccesso di potere il ritenere,

---

torità giudiziaria, non si deve solo guardare ed esaminare, se colui che ricorre abbia un diritto od un interesse, ma ancora, e più, se col suo ricorso venga a colpire un atto amministrativo, che abbia, rispetto ad altri, per obbietto un vero e proprio diritto.

E' cosa elementare e notissima, che il subbietto della controversia non venga determinato soltanto dalla domanda dell'attore, ma anche dalle deduzioni del convenuto. Laonde, se questi assume di avere, e difende un diritto, la contestazione che viene ad impegnarsi è naturalmente una contestazione di diritto, la quale in conseguenza non può essere che di competenza dell' autorità giudiziaria. La legge non dice, che sarà di competenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato il ricorso, che abbia per *oggetto un interesse*, ma *il ricorso diretto contro atti o provvedimenti che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici*.

E', dunque, l'obbietto dell'atto impugnato, che determina la competenza. Nè potrebbe essere altrimenti: poichè, siccome siamo in tema di competenza per ragione di materia, anzi in tema di delimitazione delle due competenze, giudiziaria ed amministrativa, il criterio differenziale deve essere necessariamente oggettivo, non soggettivo, ossia deve guardarsi a quello su cui realmente cade la contestazione e deve pronunziarsi il giudizio, non a quella che possa essere la condizione subbiettiva di una delle parti.

Allora, insomma, può dirsi che si abbia un interesse, per cui si possa ricorrere al magistrato amministrativo, quando cotesto interesse si trovi in opposizione solo con altri semplici interessi. Chè se, invece, si trovi in conflitto con un altrui diritto, in tale ipotesi, appunto perchè il diritto non può essere scosso da un semplice interesse, la controversia rientra nella competenza dei tribunali, per la semplice quanto inelut-tabile ragione, che per accogliere o respingere la domanda sull'interesse che si vuol tutelare, devesi necessariamente giudicare dapprima sulla esistenza od inesistenza del contrario diritto.

Ammettiamo che, non potendo i Ruocco e Caterini ricorrere al Consiglio di Stato, perchè incompetente, e non potendo neppure adire con buon risultato l'autorità giudiziaria, perchè, come dicesi, sono carenti di azione, il contratto stipulatosi tra il Comune e la Ditta Trezza e il Pavoncelli, qualora non venga impugnato nè da alcuno dei contraenti, nè da altri che per avventura vi abbiano diritto, rimarrà integro e dovrà avere, se già non ha avuta, la sua esecuzione. Ma questa non è che una naturale e normale evenienza e condizione di diritto che suole spesso verificarsi.

E', infatti, regola di ragion giuridica comune che, quantunque un contratto sia viziato di nullità, le parti, o perchè credano che effettivamente le nullità non sussistano, o perchè non istimino giovevole ai loro rispettivi interessi impugnarlo, lo possano mantenere ed eseguire, senza che possano in questo loro contegno essere in alcuna guisa turbate da chi sull' annullamento o mantenimento del contratto medesimo non si abbia diritto.

« Tutto il fin qui detto - scriveva il Ro-« magnosi (11) - riguarda l'atto immediato « e proprio avvenuto fra l'autorità am-« ministrativa e il privato. Ma occorre « un'altra considerazione, e questa si è « quella che riguarda il terzo che può « avere interesse nell'atto medesimo. Qui « è da osservarsi, che fra gli effetti pro-« prj d'ogni atto amministrativo si deve « annoverare *quello di non togliere mai* « *il diritto del terzo o il suo equivalente,* « *ma che per lo contrario questo diritto* « *rimanga sempre illeso, sia che l' af-* « *fare trattar si debba avanti l'autorità*

(11) Op. cit., pag. 189.

che in essi si avessero a comprendere ogni eccezione d'inammessibilità di gravame, o di erronea interpretazione e definizione del gravame medesimo.

Considerato che miglior sorte meriti il *secondo motivo* del ricorso.

Ed invero, non fa più ormai mestieri ripetere quale sia il criterio, che secondo la legge imperante, debba porsi a base per discernere se la controversia sia di competenza amministrativa ovvero giudiziaria; nè al giudice, ove volesse tener dietro alle affannose ricerche, che nel campo scientifico oggi si fanno per sostituire a quello altro più sicuro e razionale criterio, sarebbe lecito di allontanarsi dalla legge che parla d'*interessi e* di *diritti* (art. 2, 3, 4 legge 20 marzo 1865 all. E; art. 24 legge 2 giugno 1889, 1 e 21 legge 1 maggio 1890). Neppure accade più insistere, tanto è

« *giudiziaria o avanti l'autorità amministrativa* ».

***

Si giuoca di equivoco allorchè si afferma che: « qualunque sia la deliberazione di consiglio comunale o provinciale che s'impugni o con ricorso in via gerarchica, o col rimedio straordinario dell'art. 12 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, o col ricorso in via giurisdizionale; qualunque sia il decreto prefettizio di cui si chieda l'annullamento, *dietro quella deliberazione consigliare, dietro quel decreto ci sia sempre, o quasi sempre, un interesse di ragion civile* ».

Che cosa vuole intendersi per *interesse di ragion civile?*

Se si vuole intendere un interesse legittimo rivestito di azione, ossia un diritto perfetto, si dice cosa assolutamente inesatta, non essendo punto vero che dietro qualunque deliberazione, dietro qualunque decreto, vi sia sempre o quasi sempre *un interesse di ragion civile* che costituisca diritto. Ciò, per non dir altro, sarebbe in aperta opposizione con tutto il sistema, con tutto l'ordinamento della legge del 1865 e delle nuove leggi del 1889 e 1890, le quali a loro fondamento presuppongono la distinzione fra *diritto perfetto* e *semplice interesse*, con la normale possibilità che gli atti dell'autorità amministrativa abbiano ad oggetto or l'uno or l'altro di essi esclusivamente.

Se poi per *interesse di ragion civile* si vuole intendere interesse in genere, il quale può, secondo i casi, costituire o non costituire diritto, allora si dirà bene, ma non si dirà nulla che sia in dissonanza con la sentenza della Cassazione.

E vane, immaginarie del tutto son le *preoccupazioni* manifestate in riguardo al ricorso in via gerarchica, ed alle attribuzioni delle superiori autorità amministrative.

La Corte non ha mai neppur pensato di negare, che le superiori e tutorie autorità amministrative possano e debbano esaminare gli atti delle pubbliche amministrazioni, approvarli o non approvarli, e provvedere sui ricorsi che loro vengano proposti, sia che abbiano per oggetto un interesse, sia che abbiano per oggetto un diritto; fa anzi rilevare come nell'attuale vertenza contro gli atti dell'amministrazione comunale fosse stato prodotto già ricorso al prefetto, e poi contro il decreto del prefetto, ricorso al governo del re, e fosse stato sempre respinto, dichiarando per di più che sulle questioni di ammissibilità e di competenza tra le diverse autorità amministrative riguardo a codesti ricorsi non possa esser chiamato a giudicare il magistrato comune.

Senonchè tutto ciò non toglie (ed è questo solo che dice, o meglio presuppone giustissimamente per indiscutibile la sentenza), che qualora il cittadino, o che sia quello stesso che già aveva reclamato in via gerarchica, o che sia un terzo, si reputi dagli atti o provvedimenti delle superiori autorità amministrative offeso nei suoi interessi o nei suoi diritti, e voglia far valere le sue ragioni, possa e debba, nel primo caso, rivolgersi alla giustizia amministrativa, nel secondo, ai tribunali.

Fu già in altra occasione avvertito che chiunque sia offeso nel suo diritto da un atto dell'amministrazione può bensì, senza che ne rimanga in alcuna guisa pregiudicata la facoltà di ricorrere ai tribunali, adire la superiore *autorità amministrativa provvidente*, la cui *vis imperii* è il più valido presidio di ogni giuridico interesse: *jus privatum sub tutela juris pubblici est*; e non solamente non è a cotesta autorità interdetto, ma l'è anzi imposto di troncare la controversia, accogliendo, ove le paia giusto, il reclamo che contro l'atto è stato prodotto, ancorchè, anzi più specialmente quando il reclamo medesimo sia indirizzato alla difesa e

logicamente e giuridicamente manifesto che la materia controversa è quella che è veramente, guardata nella sua sostanza, non già quella che per avventura si faccia apparire con fogge studiate, ingannevoli ed artificiose.

Che nella specie Ruocco e Caterini chiesero lo annullamento del decreto prefettizio, delle due deliberazioni municipali del 22 ottobre e 27 dicembre 1895, affinchè, annullati tali atti, venisse di necessità a cadere nel nulla il contratto già stipulato tra la Ditta Trezza ed il Comune, perocchè questo avrebbe agito senza l'autorizzazione necessaria a renderne valido il consenso.

E che questo fine si volle dai ricorrenti Ruocco e Caterini, è reso indubitato dell'avere essi tratto innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio

---

riaffermazione di un diritto. Ma non può rivolgersi *all'amministrazione decidente*, poichè questa, appunto perchè decide, e la sua decisione costituisce, ove non sia impugnata e revocata, irrettrabile giudicato, non può, come qualunque altro magistrato, spiegare giurisdizione che su quelle materie, che sono deferite alla sua competenza ed infra i limiti, che le sono segnati dalla legge, i quali non possono essere allargati e sorpassati per volontà delle parti, essendo questa, rispetto alle attribuzioni di competenza per ragion di materia, del tutto impotente ed inefficace.

***

Si calunnia la nostra Corte di Cassazione, e si confonde deplorevolmente il giudizio di competenza col giudizio di merito, quando si afferma ch'essa abbia ritenuto che: « tra un comune ed un privato « possa sorgere un rapporto contrattuale « senza che occorra l'osservanza delle con« dizioni alle quali le leggi amministrative « subordinano imperiosamente gli atti e i « contratti dei comuni », e le si fa rimprovero di non avere esaminato, come la legge le imponeva, se gli atti amministrativi fossero o non fossero conformi alla legge, per negarne o concederne la esecuzione.

Nella sentenza non si trova una frase, una parola, la quale, sia pure indirettamente od implicitamente, accenni al concetto, che possa sorgere un valido rapporto contrattuale con pubbliche amministrazioni, senza che siasi adempito alle formalità all'uopo prescritte dalla legge.

Di questo, se, cioè, gli atti impugnati di nullità fossero effettivamente nulli, o no, la Corte non si occupa, e la legge *nonchè imporle, rigorosamente* le vietava se ne occupasse. Nel giudizio e dal giudice dei conflitti deve esaminarsi unicamente, non già se vi sia un semplice *fumo di diritto* (questo la Corte non ha mai sognato di affermare), ma se l'oggetto della domanda cada sopra materia dove sia possibile la esistenza di un diritto, e se, nei termini in cui si è contestata la lite, un diritto venga in contesa, nell'affermativa dichiarando, nella negativa escludendo la competenza dei tribunali.

Il ricercare poi e definire, se in realtà e nel fatto ricorrano tutte le condizioni di forma e di sostanza dalla legge richieste, per potersi ammettere e pronunziare la esistenza o inesistenza del diritto, questo si appartiene esclusivamente al magistrato ed al giudizio di merito.

Potrà essere benissimo che le nullità, di cui si dica viziato l'atto amministrativo dal quale dipende la esistenza di un diritto, sieno, a termini dell'art. 255 della legge comunale (12), nullità radicali, assolute, d'ordine pubblico, ma, giustamente osserva il Saredo (13), « nella « nostra legislazione, non vi sono *nullità* « *di pieno diritto*, nel senso che queste « operino di per sè e che non occorra « disposizione o provvedimento alcuno « per dichiararle; *sia che si tratti di ma-* « *terie giudiziarie o di materie ammini-* « *strative, occorre sempre che la nullità* « *di un atto, di una deliberazione, venga* « *riconosciuta o dichiarata nei modi di* « *legge* ».

Rimane dunque sempre a vedere, chi è che debba giudicare, se le eccepite nullità sussistano, quando l'atto impugnato di nullità sia un atto amministrativo, e dalla validità o non validità di esso dipenda la esistenza od inesistenza di un diritto.

Alcuna efficacia ed influenza in contrario non può avere nemmanco l'art. 117 del

---

(12) Ecco il testo dell'art. 255 succitato: « *Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali, o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni delle leggi* ».

(13) Sull'art. 255 della legge comunale (*Legge*, 1896, vol. II, pag. 33).

di Stato la Ditta Trezza e la Ditta Pavoncelli, le quali, mentre erano affatto estranee agli atti amministrativi dei quali si chiedeva lo annullamento, e però non avrebbero avuta nessuna veste giuridica per essere chiamate in quel giudizio, erano pel contrario parti contraenti nello appalto, e quindi evidentemente come tali furono citate, affinchè potesse poi opporsi ad esse la decisione della Quarta Sezione, ai fini dello annullamento del contratto dell'appalto medesimo.

La sostanza vera del giudizio dunque era lo annullamento di un rapporto contrattuale, dritto eminentemente civile, da sottoporsi esclusivamente allo esame del magistrato ordinario.

Nè si obbietti che Ruocco e Caterini, a salvaguadia di un semplice loro *interesse,* avevan domandato lo annullamento degli atti amministrativi. E' questa la parvenza: la sostanza invece è, che, sotto l'ombra della tutela di un interesse, si voleva annullare un diritto perfetto; imperocchè sia certa cosa, che quegli atti amministrativi avevan poi dato vita a rapporti di diritto patrimoniale nei rispetti del Comune e delle Ditte Trezza e Pavoncelli, e che proprio questi rapporti Ruocco e Caterini volevan far distruggere dal giudice amministrativo,

---

regolamento per la esecuzione della citata legge comunale, su cui tanto vivamente insiste l'egregio annotatore (14).

Senza soffermarsi sulla incostituzionalità, di cui è stata ed è sempre attaccata quella disposizione regolamentare, deve tuttavia osservarsi ch'essa costituisca un istituto speciale, *sui generis,* il quale non ha e non può avere per effetto di allargare o restringere in alcuna guisa la competenza dell'autorità giudiziaria: 1° perchè può esplicarsi ed applicarsi solo (è lo stesso Saredo, che nel succitato suo pregevolissimo lavoro lo insegna) per un *interesse pubblico, non mai per un interesse individuale,* e *men che mai* là dove si sieno stretti dei rapporti contrattuali, o sieno sorti altrimenti dei diritti; 2° perchè il decreto di annullamento, che in base a quello articolo venga emanato, è anche esso (la giurisprudenza del Consiglio di Stato su tal punto è ormai costante) un provvedimento amministrativo, che, come qualunque altro provvedimento amministrativo, può essere impugnato, secondo che si tratti di diritto perfetto o di semplice interesse, con ricorso davanti i tribunali, o con ricorso davanti la IV Sezione del Consiglio di Stato. E basta leggere qualcuna delle effemeridi amministrative, per vedere, come infatti parecchi di cotesti decreti siano stati annullati, e taluni *per eccesso di potere,* sulla considerazione appunto che dalle deliberazioni consigliari annullate erano sorti dei rapporti di diritto tra il comune e l'altra parte contraente.

Sarebbe per verità enorme e ci farebbe retrocedere più di un secolo, che anche quando vi fossero di mezzo dei diritti, dei rapporti contrattuali, si potessero le deliberazioni consigliari od i decreti prefettizj in qualunque tempo annullare dal governo, e fosse tolto alle parti interessate di rivolgersi ai tribunali.

« La sorte di tutto il sistema costi-
« tuzionale - scrive l'Ahrens (15) - ed an-
« che in generale *di un vero ordine di*
« *diritto e di legalità* dipende essenzial-
« mente dallo stabilimento di giurisdi-
« zioni indipendenti, *investite dell'autorità*
« *di decidere tutte le controversie di di-*
« *ritto che possono sollevarsi tra partico-*
« *lari,* persone individuali o collettive,
« *e le autorità amministrative, sempre*
« *che l'esercizio del potere di queste ul-*
« *ultime sia considerato dai particolari*
« *come non conforme alla legge* ».

*
* *

Ed abbiam finito: rimanendoci però sempre la dolorosa impressione, che siasi lanciata l'accusa d'insipienza, di strazio e malgoverno delle nostre istituzioni ad una sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Roma, per avere questa, oggi come sempre, energicamente e scrupolosamente mantenuta e compiuta, *senza esorbitanze e senza abdicazioni,* l'alta missione di *guarentire il diritto dagli atti di qualunque autorità, emessi vel extra, vel supra, vel contra jurisdictionis, aut auctoritatis suae ordinem* ».

O. Q.

---

(14) L'art. 117 del regolamento dice così: « Il « governo del Re può in qualunque tempo dichia- « rare con decreto reale, sentito il Consiglio di « Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nello « art. 255 della legge e dei regolamenti contrari « alla legge.

« Il provvedimento del Re potrà essere preso « sopra ricorso o denuncia, come per iniziativa « del Governo ».

(15) *Cours de droit naturel,* tom. II, n. 116.

avendo innanzi ad esso voluto che loro contraddittori fossero Trezza e Pavoncelli, che col preteso interesse dei ricorrenti nulla aveano che fare.

A seguir Ruocco e compagni nella loro via, potrebbe avverarsi un grave, anzi mostruoso conflitto, perchè potrebbe il supremo collegio amministrativo oggi dichiarare legittimi, ovvero illegittimi, quegli atti, i quali domani, sorgendo lite, pel contratto di appalto potrebbero dall'autorità giudiziaria essere ritenuti in maniera del tutto opposta, cioè non conformi, oppure conformi alla legge.

Non è poi esatta la osservazione, che, dichiarata nella specie la competenza giudiziaria, ove per avventura illegali fossero gli atti amministrativi, la illegalità rimarrebbe intangibile, perchè, sottratta al sindacato della autorità amministrativa, mancherebbe il giudice che potesse la nullità pronunziare; imperocchè, quando da chi, credendo quegli atti violatori di un suo diritto perfetto, si adisse la competente autorità giudiziaria, per la dichiarazione della lesione di tal diritto, quest'autorità, riconosciuta la non legittimità degli atti amministrativi, pronunzierebbe in conformità dell'art. 4, seconda parte della legge 30 marzo 1865, e poscia l'autorità amministrativa gli atti medesimi annullerebbe (art. 25 n. 6, legge 2 giugno 1889).

Finalmente non accade a Ruocco e Caterini lamentare che, dichiarata la competenza giudiziaria, essi non avrebbero diritto ad adire il giudice ordinario, perchè è proprio per non aver essi il diritto d'impugnare il contratto, seguito tra la Ditta Trezza ed il Comune di Cerignola, che non potevano, sotto il velame di tutelare il loro interesse come cittadini, far per indiretta via quel contratto cader nel nulla, per effetto del pronunziato amministrativo.

Laonde nel caso concreto la materia era di competenza veramente giudiziaria, e vanamente si è affermato non essersi ben proposta la eccezione innanzi alla Quarta Sezione, nè essersi mai parlato del contratto; imperocchè, pur prescindendo che la natura della eccezione l'avrebbe renduta deducibile, anche se prima non proposta, certa cosa è, che le deduzioni della Ditta Trezza furono illustrate in una memoria a stampa, depositata il 14 giugno 1896 presso la segreteria della Quarta Sezione, memoria che detta sezione tenne presente, come si legge nella decisione.

Ora in detta memoria è scritto, che « il ricorso di Ruocco e Caterini « era inammissibile, sia nelle singole « parti, sia nel complesso, perchè « nella sua intima sostanza esso con- « cerne il merito, oltre che la legit- « timità, di un contratto a trattativa « privata, e muove da chi non fu par- « te, nè altrimenti interessato al con- « tratto stesso ».

Laonde questo Collegio deve annullare la decisione denunziata, e dichiarare la competenza dell'autorità giudiziaria a giudicare della legittimità degli atti amministrativi impugnati da Ruocco e Caterini, in quanto beninteso, essi abbiano attinenza alla validità del contratto di appalto stipulato fra il Comune e la Ditta Trezza e Pavoncelli.

Considerato che anche questo Collegio, come già fece la Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la decisione esaminata, viste le specialità della causa, crede giusto ed equo compensare tra le parti le spese del giudizio.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il primo mezzo del ricorso prodotto dalla Ditta Trezza, rappresentata come in atti, contro la decisione emessa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato il 3 luglio 1896 e pubblicata il 3 successivo agosto; accoglie invece il secondo mezzo, e però cassa la impugnata decisione, e dichiara di essere di competenza dell'autorità giudiziaria giudicare della legittimità o meno delle deliberazioni municipali 22 ottobre e 24 dicembre 1895, nonchè del decreto prefettizio del 30 stesso mese di dicembre, in quanto però i mentovati atti abbiano attinenza alla validità del contratto di appalto stipulato fra il Comune di Cerignola e le Ditte Trezza e Pavoncelli; spese compensate.

Ordina la restituzione del deposito.

Sezione civile 26 maggio 1897, n. 343.

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Passi (avv. Centi) - *Fondo pel culto e Finanze: Int. di Bergamo* (avv. er. Genovesi)

ASSE ECCLESIASTICO: Cappellania - Esecuzione - Fabbriceria - Rappresentanza dell'ente - Dote - Rendita del capitale destinato al servizio della cappellania - Obbligo assunto dagli eredi del fondatore - Ipoteca.

Ove nella fondazione di cappellania abbia il fondatore incaricato la fabbriceria della cattedrale del luogo della esatta esecuzione della cappellania, ciò importa nella fabbriceria la rappresentanza dell'ente.

L'obbligo assunto dagli eredi del fondatore di corrispondere essi la rendita del capitale destinato al servizio della cappellania con sottoporre ad ipoteca tanti beni capaci a garantire in confronto della fabbriceria il servizio della messa e delle altre funzioni da farsi nella cattedrale costituisce la dote separata dal patrimonio degli eredi e induce l'autonomia dell'ente.

Attesochè il ricorso fa due censure alla sentenza denunciata, e cioè che la corte non si sia occupata di esaminare a chi fosse affidata la rappresentanza della cappellania, e male avvisò che avesse una dota propria nel capitale delle lire 18 mila che la testatrice ordinò fosse impiegato cautamente per servire all'esecuzione della sua fondazione.

Ma nessuna delle due censure è fondata. Non lo è la prima, perchè, se la fondatrice della cappellania incaricò, come ritiene in fatto la sentenza, la fabbriceria della cattedrale di Bergamo della esatta esecuzione della cappellania, ciò importava necessariamente che la stessa avesse nella fabbriceria chi la rappresentasse e ne facesse valere, occorrendo, le ragioni; e tanto è vero che fu la fabbriceria quella che curò il cauto e fruttifero impiego del capitale da prendersi nell'asse ereditario della fondatrice, che prestasse il reddito necessario alla celebrazione delle messe da quella ordinate. Dunque cade la censura fatta dai ricorrenti, che la cappellania non avesse chi la rappresentasse e ne potesse far valere le ragioni.

E' poi erroneo il dire che l'obbligo assunto dagli eredi della testatrice di corrispondere essi la rendita del capitale destinato al servizio della cappellania con sottoporre ad ipoteca tanti beni per lire 24 mila, in confronto della fabbriceria, per garantire il servizio delle messe ordinate e delle altre funzioni religiose da farsi nella cattedrale di Bergamo, non costituisse quella dote separata dal patrimonio dell'erede, che potesse valere a costituire l'ente autonomo; imperocchè non è necessario che succedesse il materiale distacco dal patrimonio ereditario del capitale, che la testatrice aveva ordinato si dovesse impiegare per servire agli scopi della fondazione, quando gli eredi e la fabbriceria, in rappresentanza della fondazione stessa, vi provvederono col far assumere dagli eredi l'obbligo della rendita corrispondente al capitale che dovea distaccarsi ed impiegarsi in capo della cappellania, perchè tanto valeva il rimanere il capitale assicurato con ipoteca in determinati fondi presso gli eredi stessi, quanto l'impiegarlo presso terzi. Gli eredi non potevano più disporne, era un valore avulso dal loro patrimonio e passato in capo alla cappellania ai fini della quale doveva unicamente servire, e per l'azione giuridica competente alla fabbriceria, rappresentante la cappellania, il pagamento della rendita non poteva più dipendere dalla volontà degli eredi, quasi soddisfazione di un onere di coscienza, ma soddisfazione di un debito protetto da coercizione civile. Quindi l'autonomia dell'ente non poteva non essere riconosciuta dalla corte di merito, e la sentenza sua va giustamente plaudita.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso dei conti Passi.

avverso la sentenza della corte di appello di Brescia del 10-24 dicembre 1895.

Sezioni unite 25 giugno 1897, n. 430 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Comune di Napoli (avv. Pizzuti e Lemmo) - *Arriconfraternita di S. Anna e S. Carlo Borromeo* (avv. Scialoja V.) (2)

POLIZIA MORTUARIA (Competenza giudiziaria per): Confraternita - Cappella nel cemeterio - Interro di cadaveri - Onoranze funebri - Compenso al comune - Potestà nei municipj - Limiti - Lesione di diritti.

Entra nella competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della domanda di una confraternita, diretta ad ottenere la ricognizione del proprio diritto a provvedere, dentro una cappella posseduta nel cemeterio, all'interro dei cadaveri ed alle onoranze funebri per cura e spese sue esclusivamente, e conseguenzialmente che sia dichiarato indebito a suo riguardo il pagamento prěteso ed imposto dal municipio a titolo di retribuzione e compenso della spesa da esso sostenuta in occasione del seppellimento e delle funebri onoranze, sia che tale compenso voglia ritenersi a titolo di tassa, sia a titolo di corrispettivo di servizio speciale.

Dei limiti imposti dalle leggi alla potestà nei municipj di regolare ed eseguire i servizj di polizia mortuaria, e delle lesioni che un indebito e illegittimo esercizio di essa, o gli atti d'impero possano aver cagionate, ne conosce e giudica su querela dell'offeso l'autorità giudiziaria.

Il Supremo Collegio osserva che le domande dell'Arciconfraternita contenute nella citazione del 10 maggio 1893 e nelle sue conclusionali in tribunale ed in appello erano dirette ad ottenere dall'adita autorità la ricognizione del proprio diritto a provvedere dentro la cappella posseduta nel cemeterio di Poggioreale all'interro dei cadaveri ed alle onoranze funebri per cura e spese sue esclusivamente, fondando e sostenendo che tale diritto le proviene tanto dall'istrumento di acquisto del terreno, su di cui edificò la cappella, quanto dal decreto del 12 dicembre 1828.

Che dalla sussistenza e ricognizione di questo suo diritto procedeva a domandare che fosse dichiarato indebito a suo riguardo il pagamento preteso ed imposto dal Municipio di

---

(1-2) La Corte premette in *fatto*:

« L'Arciconfraternita di S.ª Anna in Napoli, con citazione del 10 maggio 1893, esponendo di possedere nel recinto del camposanto di Poggioreale una chiesa, ove dà sepoltura ai suoi confratelli e vi celebra le sacre funzioni, reclamò contro due deliberazioni di quel consiglio comunale del 1875 e 1892, per le quali impose a titolo di diritti funebri per il seppellimento di ogni cadavere, e domandò che il tribunale civile dichiarasse lesivo dei suoi diritti di proprietà il pagamento preteso dal convenuto Municipio di Napoli per la introduzione dei cadaveri da seppellirsi in quella chiesa di sua proprietà, con riserva di avanzare, dopo la reclamata dichiarazione, istanza per revocarsi le riferite deliberazioni.

Il tribunale adito, con sentenza del 2 agosto 1893, emise la domandata dichiarazione e con essa dichiarò che la Confraternita avea diritto di provvedere con mezzi proprj a tutti i servizi occcorrenti per la introduzione e sepoltura dei cadaveri nella chiesa di sua proprietà, senza avvalersi del personale del Municipio e senza quindi pagare qualsiasi corrispettivo.

Aveva il Municipio sollevato la declinatoria del foro giudiziario in tribunale, ed appellandosi della riferita sentenza tornò a dedurre l'assoluta incompetenza dell'autorità giudiziaria. Ma la corte, con sentenza del 24 aprile 1894, pronunziando, non attese a tale deduzione e confermò le dichiarazioni emesse dal tribunale.

Onde il presente ricorso del Municipio, che nel primo motivo denuncia la violazione degli art. 2, 3, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo ».

Napoli in base alle deliberazioni prese da quel consiglio comunale nel 1875 e 1892, sia che volesse ritenersi a titolo di tassa, sia a titolo di corrispettivo di servizio speciale.

Che coteste domande si combattevano dal Municipio col richiamo ad antichi provvedimenti amministrativi e ad una tariffa sovranamente approvata per sostenere la legittimità dell'impugnato pagamento, preteso e deliberato dal Municipio a titolo di retribuzione e compenso della spesa che sostiene in occasione del seppellimento e delle funebri onoranze.

Che a cotesto richiamo altro soggiungeva alle leggi ed ai regolamenti intorno la polizia sanitaria e mortuaria per dimostrare la legittimità del pagamento stesso, pur considerandolo in qualità di tassa.

Che dal contrasto di siffatte domande ed opposizioni chiaramente risultava di presentarsi all'esame del magistrato quale diritto attribuisse sul punto controverso l'istrumento di acquisto all'Arciconfraternita, quale il regio decreto del 1828, quali diritti e competenze le leggi ed i regolamenti legislativi conferissero al Municipio per imporre tale pagamento, sia come tassa, sia come corrispettivo e retribuzione.

Che tutti cotesti esami svolgendosi nella intelligenza ed efficacia di atti contrattuali, nell'applicazione di disposizioni legislative, nella legittimità del potere esercitato dal Municipio, presentansi per indole propria, e per qualità della materia, che ne appresta la occasione, di competenza giudiziaria.

Che il ricorso trova la ragione della incompetenza nell'autorità conferita ai municipj di regolare ed eseguire i servizi di polizia mortuaria, e quindi nel carattere delle due deliberazioni del 1875 e 1892. Ma, senza disconoscere quanto afferma il ricorso sopra questo carattere, e sopra la potestà dei municipj, pur è di pari evidenza che dei limiti imposti dalle leggi a questa potestà, e delle lesioni, che un indebito e illegittimo esercizio di essa, o gli atti d'impero possano avere cagionate ne conosce e giudica su la querela dell'offeso l'autorità giudiziaria.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiarando la competenza dell'autorità giudiziaria a pronunziare nella causa istituita dall'Arciconfraternita di S. Anna e S. Carlo Borromeo, rigetta il primo mezzo del ricorso proposto dal Municipio di Napoli contro la sentenza resa da quella corte addì 24 aprile 1894.

Sezioni unite 25 maggio 1897, n. 341 (1).

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Comune di Roma (avv. Meucci) - *Capponi* (2)

IMPIEGATI: Supplenza dall'inferiore al superiore che manchi - Obbligo insito all'accettazione dell'impiego - Stipendio del grado superiore - Ricompensa.

VIGILI DELLA CITTA' DI ROMA: Vice-brigadiere - Supplenza al brigadiere che manchi - Maggiore stipendio.

L'impiegato o funzionario inferiore ha l'obbligo di supplire a quello superiore che manchi; e tale obbligo, comechè insito all'accettazione dell'impiego, non può dar diritto a conseguire lo stipendio del grado superiore, e neppure azione in giudizio per ottenere una semplice ricompensa pel maggior lavoro sostenuto e per la supplenza.

Ai termini del regolamento dei vigili della città di Roma, il vice-brigadiere che supplisca il brigadiere che manchi non ha diritto a conseguire durante la supplenza il maggior stipendio fissato nella tabella per coloro che hanno effettivamente conseguito il grado di brigadiere (3).

(1-3) Nella stessa udienza, la Corte si pronunciava conformemente sul ricorso *Comune di Roma* c. *Servili e Grassi* (n. 381).

Considerato che Giuseppe Capponi, vice-brigadiere dei vigili di questa città, chiese, all'uopo citandolo innanzi al pretore, la condanna del Comune di Roma al pagamento di lire 360, differenza fra lo stipendio di vice-brigadiere e brigadiere per la durata di 36 mesi, durante i quali egli avea esercitate le funzioni di brigadiere. Il pretore, facendo eco alla difesa del convenuto, respinse la domanda, considerando che per gli impiegati di pubbliche amministrazioni la supplenza agli ufficj superiori non dà diritto al maggiore stipendio. Il tribunale, cui fece appello Capponi, accolse la tesi contraria e condannò il Comune; ma questa Corte di Cassazione, con sentenza 8 gennaio 1895, sul ricorso del Comune, annullò la sentenza del tribunale di Roma, e rinviò la causa a quello di Frosinone, che con sentenza 20-28 aprile 1896 accolse l'appello proposto da Capponi, e lo ammise a provare anche con testimoni circostanze intese a stabilire gli estremi della domanda.

Considerato che anche di questa il Comune di Roma abbia chiesto lo annullamento, riproducendo ciò che dedusse col ricorso avverso la sentenza del tribunale di Roma, non avere cioè il Capponi diritto al maggiore stipendio, trattandosi di supplenza obbligatoria, per la quale il Comune non ha dovere di corrispondere compenso.

Considerato che la precedente sentenza di questo Collegio annullò quella del tribunale di Roma, notando brevemente che nel corpo dei vigili di questa città il servizio di *supplenza* al brigadiere che manchi debba compiersi dal vice-brigadiere, senza che ciò dia a costui diritto allo stipendio assegnato a quello: essere questa altresì una conseguenza del principio che i contratti si debbano eseguire di buona fede: potere, se per avventura vi sia stato un maggior lavoro nell'esercizio della supplenza, ciò determinare una più sollecita promozione del vice-brigadiere, ovvero, per ragion di equità, una rimunerazione, ma non dar diritto ad esperimento di azione giudiziaria.

Considerato che sostanzialmente il tribunale di rinvio non disconobbe il principio da cui mosse questo Collegio di Cassazione, circa l'obbligo della supplenza alle funzioni del grado superiore, senza diritto a maggiore stipendio; ma poi il tribunale negò che nel caso a mano quel principio potesse avere applicazione per quanto unicamente si riferisce al niun diritto al maggiore stipendio, pei motivi che « l'impiegato di ogni amministrazione « deve rimanere interamente addetto « al servizio di essa, e perciò viene « compensato con stipendio fisso tale « da assicurargli i mezzi necessarj « all'esistenza, e quindi la supplenza « ai posti superiori non gli cagiona « danno economico », il che non si verifica pei vigili, perchè l'art. 19 del regolamento prescrive che « l'obbligo « di servizio assunto dai vigili non « impedisce loro di attendere per « conto proprio ed in laboratorj pri« vati o governativi all' arte, o me« stiere che professano, purchè in « città ecc. ecc. »; che il servizio dei vigili, non essendo continuo, ma limitato a taluni giorni e talune ore e lo stipendio tenue, la supplenza al grado superiore importa maggior lavoro, e produce perdita di tempo e quindi danno economico; che se deve ritenersi implicito e presunto nel contratto l'obbligo della supplenza, deve anche ritenersi presunto che essa sia di breve durata; che il negare il maggiore stipendio nel caso di supplenza vale rendere illusoria la facoltà conceduta dall'art. 19 del regolamento.

Considerato tornare anzitutto qui opportuno il riaffermare che il principio, il quale fa obbligo all'impiegato o funzionario inferiore di supplire a quello superiore che manchi, sia un principio esatto e sicuro, perchè si ricava dalla stessa natura giuridica dei rapporti che stringono le pubbliche amministrazioni ai loro impiegati; rapporti i quali, essendo d'indole speciale, non è lecito regolare con le nude disposizioni del diritto civile comune, manifesta essendo la differenza che corre tra colui che loca l'opera sua ai termini dell'art. 1570 codice

civile, e colui che assume un impiego, una carica, una funzione affidatagli da una pubblica amministrazione, da un corpo morale. Ed infatti riesce agevole considerare che una pubblica amministrazione, un corpo morale estrinseca la sua vita per mezzo del suo patrimonio e per mezzo degli organi suoi, che sono i suoi impiegati; e, siccome deve presumersi che l'ente abbia provveduto al numero e alle funzioni di questi ultimi non inconsultamente e a capriccio, ma in relazione ai bisogni veri e razionali di esso ente, così segue che alla mancanza, sia pur temporanea, di un impiegato occorre immediatamente supplire, sotto pena di vedere (ove la supplenza si trascuri) disorganizzata la vita dell'ente o menata innanzi a stenti e con disagio. E, siccome a supplire un impiegato o funzionario che manchi non può l'amministrazione chiamare in un subito e indifferentemente un qualunque individuo, perchè, oltre alla difficoltà della scelta, il più delle volte abbisognano persone fornite di speciali cognizioni, così fa mestieri che coloro, che nella scala degli impiegati occupano il grado immediatamente inferiore a colui che manca, e che perciò meglio degli altri possono avere le attitudini e i requisiti necessarj al disimpegno di quelle date funzioni, siano chiamati, in via di supplenza, a compierle. Il principio dunque, che obbliga l'impiegato inferiore a compiere in via di supplenza le funzioni dell'impiegato superiore, quando questi manchi, rannodandosi alla esistenza e alla vita delle pubbliche amministrazioni e al costoro svolgimento in armonia col loro fine, è un principio che implicitamente ma certamente l'impiegato accetta, allorchè accetta l'impiego conferitogli dalla pubblica amministrazione, non potendo allo stesso tempo colui che accetta l'impiego, il che vuol dire colui che coopera alla vita dell'ente, volerne per contrario il disfacimento col non accettare di compiere, a data occasione, quelle funzioni che servono a tenere in vita l'ente medesimo. E, poichè l'obbligo alla supplenza agli ufficj superiori è insito all'accettazione dello impiego, mentre invece lo stipendio è annesso al grado che effettivamente un impiegato abbia conseguito per nomina regolare, così segue che le temporanee funzioni superiori esercitate dall'inferiore, mentre costituiscono un obbligo per costui, non possono dargli diritto a conseguire lo *stipendio* del grado pel quale egli non ebbe la nomina, e non dánno neppure azione da esperimentare in giudizio per ottenere una semplice *ricompensa* per maggior lavoro che si dica sostenuto, quante volte dagli appositi regolamenti, che governano le relazioni tra l'ente ed i suoi impiegati, tali ricompense non siano stabilite, perchè, come si è detto ed or si ripete, si è accettato l'ufficio con la tacita ma certamente convenuta condizione dell'obbligo della supplenza agli ufficj superiori, in caso di mancanza del titolare, senza rimunerazione. E questo basterebbe per concludere che malamente Capponi propose la sua domanda giudiziale contro il Comune di Roma, e che il ricorso da questo prodotto deve essere accolto.

Ma, passando più d'appresso alla esame della sentenza denunziata, si osserva essere evidentemente inesatte le proposizioni del tribunale che « agli « impiegati di ogni amministrazione « sia vietato di attendere ad altre « funzioni, e perciò son compensati con « uno stipendio che assicura loro i « mezzi necessarj alla vita », sicchè la supplenza non cagiona ad essi danno economico, e di tale inesattezza non occorre fornir qui lunga dimostrazione, tutti sapendo che molti e molti funzionarj pubblici, oltre che attendere pienamente ai doveri del proprio ufficio, spendono la loro attività personale in altre proficue cure e lucrosi lavori; tutti sapendo che la grande varietà degli stipendj con cui si retribuisce il lavoro degli impiegati dipende da molte e diverse ragioni, e che anche in amministrazioni diverse da quella del Comune di Roma vi hanno impiegati che percepiscono stipendio inferiore a quello dei vigili di questa città; tutti potendo comprendere che l'impiegato il quale, oltre i

lavori di ufficio, ad altro si dedica, secondo le proprie cognizioni ed attitudini, se è obbligato a spender più tempo nell'ufficio, meno ne spende in altro, e quindi può risentir danno economico al pari del vice-brigadiere dei vigili, obbligato a supplire il brigadiere che manca.

E a tutto ciò si aggiunga che lo stesso tribunale rilevò che il lavoro che fa il vigile non è continuo, ma solo in talune ore e di talune giornate, sicchè il parziale lavoro che presta il vigile riesce rimunerato più largamente del lavoro continuo cui sono obbligati altri impiegati.

Nè meglio si appose il tribunale nell'intendere l'art. 19 del regolamento dei vigili; e, per fermo, essendo stabilito pei vigili, attesa l'indole speciale delle loro incombenze ed altre ragioni che qui non accade enunciare, non essere eglino obbligati ad un servizio gionaliero o continuo, supposto il caso che non si fosse disposto dal regolamento cosa alcuna pel tempo in cui il vigile era francato dal servizio, la conseguenza di tal silenzio sarebbe stata essere il vigile perfettamente libero di fare quello che meglio tornavagli e là dove credeva di farlo; ma improvvido sarebbe stato conceder tanta libertà di azione a coloro cui è affidato un servizio delicatissimo e che non ammette indugi, e quindi fu scritto l' art. 19, il quale non garantisce, come crede la impugnata sentenza, libertà piena ed incondizionata di lavoro al vigile, ma per contrario la limita, la modera, la regola, perchè, mentre dichiara che l'obbligo del servizio che assume il vigile non gli impedisce di lavorare per proprio conto (quando ben s' intende non ricade il suo turno di servizio), gli proibisce il lavoro libero fuori città, obbliga a denunziare ai proprj principali la qualità di vigile, e ad informarli che esso, il vigile, deve accorrere *immediatamente* pel disimpegno dei servizj tanto ordinarj che straordinarj inerenti alla sua qualità; sicchè dall' articolo 19 del regolamento il tribunale non avrebbe potuto trarre nessun argomento favorevole alla tesi del Capponi, perchè quell'articolo mette il vigile in condizioni inferiori rispetto a qualunque altro impiegato di pubblica amministrazione, il quale ultimo, compiuto che abbia il lavoro di ufficio cui debba attendere quotidianamente o in giorni designati, rimane perfettamente libero d'impiegare a sua posta le sue forze e il suo tempo. Nè fu più felice l'osservazione del tribunale circa la durata della supplenza, perchè, ammesso il generale principio (giova anche una volta dirlo) che la *supplenza* è obbligatoria e non dà diritto a maggiore stipendio, perchè tale stipendio può pretendere solo colui che abbia il grado effettivo cui esso è attribuito, e considerato nella specie, per quanto riguarda i vigili, che il regolamento tace affatto delle supplenze, che rientrano nei servizj ordinari, e quand'anche si volessero ritenere straordinarj sarebbero per espresso testo del regolamento (articolo 30) del pari obbligatorj, senza che per essi si fosse stabilito compenso, ne segue che, sia di breve, sia di lunga durata, la supplenza non può mai generare un diritto a compenso da farsi valere nelle vie giudiziarie. L'obbligo alla supplenza è insito nel contratto; la supplenza può talvolta essere di lunga durata; il regolamento non accorda ricompensa alcuna. Ora, se nonostante tutto ciò un individuo liberamente accetta di entrare nel corpo dei vigili, non sa vedersi perchè e con qual diritto possa poi, ribellandosi al proprio fatto, pretendere cosa che è fuori i termini dei principj generali e del regolamento speciale. Potrà sembrare, e forse in taluni casi può veramente tornare faticosa e grave una lunga supplenza; ma, se ciò può fornire occasione a chi voglia essere ammesso tra i vigili a ponderare meglio le conseguenze di taluni obblighi che assume; se può (come l' altra volta notò questa Corte) dar luogo a provvedimenti rimuneratorj ispirati dalla equità, ovvero al più sollecito svolgimento della carriera del vigile, non gli dà certo diritto a conseguire uno stipendio fissato per un grado che egli non ha. In sostanza, la sentenza

del tribunale, senza punto avvedersene, ai rapporti intercedenti fra il Capponi ed il Comune di Roma, disciplinati dai principj generali e dal regolamento, ha arbitrariamente sostituito un novello rapporto contrattuale, perchè, mentre pei primi l'adempimento dei servizj ordinarj o straordinarj che fossero, costituisce un dovere pei vigili, che non dà diritto, oltre uno stipendio normale fisso, invariabile, il tribunale per contrario ha ritenuto che, nella esecuzione del contratto convenuto tra il vigile e il Comune, lo stipendio possa variare, date talune contingenze, quale è quella di una lunga supplenza, pur mancando un criterio certo ed esplicitamente determinato, che valga a stabilire quale supplenza non dà diritto a compenso, e quale invece dà luogo a percepire lo stipendio del funzionario o impiegato mancante di cui si fanno le veci.

Essendo dunque giuste le lamentanze del ricorrente, le quali, si ripete, sono quelle stesse che fece valere contro la sentenza del tribunale di Roma, deve accogliersi il ricorso nei sensi dell'art. 547 procedura civile, rimanendo come punto di diritto deciso da questo Collegio che, ai termini del regolamento del corpo dei vigili di questa città approvato nel 1889, il vice-brigadiere che supplisca il brigadiere che manchi non ha diritto a conseguire durante la supplenza il maggiore stipendio fissato nella tabella per coloro che hanno effettivamente conseguito il grado di brigadiere.

Per questi motivi:

Visto l'art. 542 procedura civile;

La Corte accoglie il ricorso del Comune di Roma interposto contro la sentenza del tribunale di Frosinone renduta ai 20-28 aprile 1896. e in conseguenza questa annulla, e agli effetti dello art. 547 procedura civile rinvia la causa al tribunale di Velletri, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Sezioni unite 28 aprile 1897, n. 278.

GHIGLIERI P. P. – PETRELLA Rel. ed Est. – P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Ciliberti (avv. MARCHETTI) - *Vitale Bascianelli e De Meo, esattore fondiario in Candela* (avv. MONTUORI e DELFINO)

COMPETENZA SPECIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA: Legge sulla riscossione delle imposte - Violazione - Nullità del procedimento esecutivo - Domanda di separazione - Esattore - Pretese di rimborso verso l'erario - Scadenza del contratto esatteriale.

E' di competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma il ricorso con cui, denunziandosi violata la legge di riscossione delle imposte, si deduce la nullità del procedimento esecutivo promosso dall'esattore, per non aver questi fatto precedere il pignoramento delle pigioni all'esecuzione immobiliare della casa soggetta al tributo, quando, per l'accoglimento della domanda di separazione e per l'insolvibilità del debitore dell'imposta, potrebbe l'esattore, tenuto a versare il non riscosso per scosso, affacciare pretese per rimborso contro la pubblica amministrazione; tanto più nel caso, in cui gli atti di esecuzione impugnati di nullità siano stati compiuti prima dell'anno dalla scadenza del contratto di esattoria.

Considerato che l'esattore dei tribunali di Candela, pel doppio quinquennio 1 gennaio 1883 al 31 dicembre 1892, nel marzo 1893, per debito di tributo, procedette ad esecuzione immobiliare contro la contribuente morosa Maria Tartaglia, mettendo all'asta una casetta, di cui rimase deliberatario Vitale per sua moglie Bascianelli.

Che Ciliberti, che si disse anteriore compratore della casa, durante il procedimento di esecuzione propose domanda in separazione, ma con infausto esito per lui, e poscia, compiuto il deliberamento, trasse in giu-

dizio i conjugi Vitale e Bascianelli e l'esattore De Meo, e chiese che l'adito tribunale di Lucera dichiarasse nullo il procedimento esecutivo compiuto dall' esattore De Meo, dichiarasse nullo altresì il deliberamento che ne seguì, ordinasse alla Bascianelli lo immediato rilascio della casa, e condannasse chi e come per legge alla rivalsa di danni ed interessi. Respinta questa dimanda tanto dal tribunale quanto in grado di appello dalla corte di Trani, che confermò il pronunziato dei primi giudici, Ciliberti ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo per tre mezzi lo annullamento della sentenza di appello, come quella che, oltre alla violazione degli art. 672, 707, 360, 517 della procedura civile, aveva violati e falsamente applicati anche gli art. 33, 37, 43, 51 della legge di riscossione dei tributi del 20 aprile 1871.

Considerato che i conjugi resistenti al ricorso, anzitutto, adducono dover di questa causa conoscere la corte di cassazione territoriale, per non essere il caso del n. 5, lettera *a*, art. 5 della legge 12 dicembre 1875, perchè, finita la gestione dell'esattore De Meo, egli, all' epoca della esecuzione di cui si tratta, agiva per riscuotere residui attivi della gestione, che, perduto il carattere d'imposta, erano divenuti crediti privati.

Considerato che l' essere finita la gestione del De Meo deve ritenersi come fatto sicuro, non per l' art. 3 della legge del 1871, come in qualche punto par che accennino i conjugi deducenti, perocchè avrebbe anche per l'altro quinquennio potuto il De Meo esercitare l'esattoria, ma invece pel prodotto certificato del sindaco di Candela. Ma, da questo in fuora, però, altro non risulta giustificato: sicchè, se tutto abbia il De Meo soddisfatto al o Sta o, alla provincia, al comune rimane una semplice assertiva, il che del resto non ha che minima influenza nel decidere della eccezione. Quello invece che importa è il modo come si delineano le questioni della causa: si sostiene invero essere nullo il procedimento dell'esattore De Meo, perchè, violando la legge d'imposta, non avrebbe pignorato le pigioni della casa della Tartaglia prima di procedere all'esecuzione immobiliare; e dall'altra parte si contrasta che pigioni vi fossero, e si ammette che fuvvi infruttuoso pegnoramento di mobili. Ciò posto, e dato per ipotesi che le domande di Ciliberti fossero accolte, risulterebbe che l'esattore De Meo, tenuto a restituire pagando i danni ed interessi, si troverebbe nella condizione di chi non avrebbe potuto riscuotere l'imposta dalla Tartaglia, perchè questa non aveva nè mobili nè immobili, ed avendo dovuto il De Meo versare il non riscosso per scosso potrebbe affacciare pretese per rimborsi contro le pubbliche amministrazioni (se con buon fondamento o non sarebbe fuori luogo qui esaminare), sicchè nella specie si verifica l' interesse non immediato, ma bensì mediato, della pubblica amministrazione. A ciò si aggiunga che l'art. 71 della legge di riscossione del 1871, modificato da quella del 1882, dice che i crediti residui dell'esattore diventano privati, ma dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria, e nel caso concreto gli atti di esecuzione furono compiuti solo tre mesi dopo. Concludendo, verificandosi nella specie tanto la denunzia di essersi violata la legge di riscossione, quanto l'interesse della pubblica amministrazione, bene fu adita questa Corte di Cassazione.

Considerato che i provvedimenti sulle spese debbono formare materia di pronunzia della sentenza sul merito del ricorso.

Per questi motivi:

La Corte dichiara la competenza di questa Corte di Cassazione a conoscere del ricorso proposto da Giuseppe Ciliberti contro la sentenza della corte d'appello di Trani 23 agosto 1895: spese al merito.

Sezioni unite 31 marzo 1897, n. 211 (1).

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.)

Consorzio dell'Acqua Mariana (avv. PACELLI F. e DE PROSPERIS) - *Pellegrini* (avv. MORGANTE e VALLE) (2)

ACQUA (Uso di): Acqua demaniale - Consorzio di privati - Spoglio - Azione possessoria - Acqua pubblica - Titolo legittimo di derivazione - Art. 124 della legge sulle opere pubbliche - Contestazioni di diritto privato - Competenza giudiziaria.

Nel giudizio di spoglio promosso da un privato contro un consorzio costituito dall'unione od associazione di privati utenti di un'acqua, anche se demaniale, non possono trovare applicazione gli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo, trattandosi di controversia vertente tra privati e su atti e fatti di privati.

Anche l'usuario di acqua demaniale è protetto dall'azione di spoglio.

Solamente contro le turbative di possesso consistenti in fatti o direttamente dell'autorità amministrativa, o indirettamente per esecuzione di atti jure imperii *della medesima non compete azione possessoria: lo che si traduce nell'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscerne.*

La inalienabilità dei beni di demanio pubblico, onde il possesso di essi non ha effetto giuridico e sono imprescrittibili, esclude che il privato possa allegare l'acquisto, il possesso legittimo e la prescrizione dei beni stessi; ma ciò però non toglie che il privato possa aver diritto o quasi-possesso del diritto di un uso consentito dalla legge sulle cose di pubblico demanio.

La legge 10 agosto 1884 n. 2644, nell'art. 1, vietando le derivazioni di acque pubbliche senza un titolo legittimo o la concessione del Governo, ammette i diritti d'uso di tali acque, e nell'art. 24 attribuisce valore ed efficacia di titolo al possesso trentennale anteriore alla promulgazione della legge stessa.

(1-2) Identica sentenza (n. 213), nella data medesima, la CORTE pronunziava sul ricorso dello stesso *Consorzio dell'Acqua Mariana* c. *Lugari Spiga.*

Il *fatto* della causa è premesso dalla CORTE nei termini seguenti (*mutatis mutandis*), identicamente nelle due decisioni.

« Nel 17 luglio 1892 Pellegrini Alessandro denunziò al pretore di Frascati, che nei primi giorni dello stesso mese Capriccioni Giovanni, guardiano del Consorzio dell'Acqua Mariana per ordine del conte Cesare De Cesaris, camerlengo del medesimo Consorzio e nell'interesse di questo, aveva fatto demolire una parata destinata a condurre l'acqua del fosso della Mariana per irrigare un canneto, tenuto in affitto dal denunziante, e chiese la reintegrazione in possesso.

Istruita la causa con accesso, perizia ed esame di testimonj, il pretore con sentenza 21-22 ottobre 1892 respinse l'eccezione dedotta dal De Cesaris di nullità degli atti per difetto di legale rappresentanza del Consorzio, ed accolse la dimanda dell'attore.

Ma la suindicata eccezione fu accolta su appello di De Cesaris dal tribunale civile di Roma con sentenza 22-24 febbraio 1893, la quale venne cassata con decisione 9-20 marzo 1894, rinviando la causa al tribunale di Velletri (in questa *Raccolta:* XIX, Civ., 2ª, 681).

E questo con sentenza 9-24 aprile 1895 confermò quella del pretore.

Ricorre il Consorzio per quattro mezzi, deducendo col primo l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, e con gli altri tre subordinati nullità nel merito.

Diconsi col primo mezzo violati e falsamente applicati gli art. 427, 430, 690 e 2113 del codice civile; gli art. 1 lettera f, 91, 102 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 allegato F, n. 2248; l'art. 1 della legge 10 agosto 1884 n. 2644; e gli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 allegato E, n. 2248: in quanto che la impugnata sentenza, coll'avere ritenuto competere l'azione di spoglio all'usuario di rivo demaniale, ha errato in diritto, poichè la demanialità del rivo rendeva improponibile l'azione di spoglio senza *l'esibizione* di concessione governativa od altro legittimo titolo equipollente per la derivazione dell'acqua, e quindi incompetente l'autorità giudiziaria.

Resiste al ricorso il Pellegrini ».

Trattandosi di spoglio patito nell'uso di un'acqua pubblica non occorre che l'attore esibisca il titolo legittimo della derivazione, non essendo nel giudizio possessorio consentito conoscere se la concessione esista effettivamente, nè essendo il caso dell'esame del titolo ad colorandam possessionem, *bastando per l'azione di spoglio un possesso qualunque violentemente tolto.*

L'art. 124 della legge sulle spese pubbliche ha in mira la tutela dell'interesse pubblico sul buon regime delle acque pubbliche, e non già le contestazioni di diritto privato che sono sempre di competenza giudiziaria.

La Corte osserva che la controversia decisa dalla sentenza impugnata restava fra privati e su atti e fatti di privati. Perocchè il Consorzio ricorrente altro non è che l'unione od associazione dei privati utenti dell'Acqua Mariana; nè questo corpo morale può avere prerogative maggiori di quelle che dal vigente diritto pubblico e dalle leggi sulle opere pubbliche e sui consorzi sono a questi attribuite.

Vanamente quindi diconsi violati gli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo dalla sentenza stessa, quando riteneva oziosa pei fini della causa l'indagine se il rivo dell'Acqua Mariana sia o meno demaniale perchè anche l'usuario di acqua demaniale è protetto dall'azione di spoglio.

Invero, come già questo Supremo Collegio ebbe ad osservare nella decisione 10 marzo 1894 sul ricorso del prenunciato Consorzio contro il comune di Marino, per costante giurisprudenza fondata sull'art. 4 della legge precitata non compete azione possessoria, lo che si traduce nell'incompetenza del potere giudiziario a conoscerne, contro turbative di possesso consistenti in fatti o direttamente dell'autorità amministrativa, od indirettamente per esecuzione di atti *jure imperii* della medesima: in quanto che non altrimenti potrebbesi mantenere o reintegrare il possesso che lamentasi da detti atti turbato, che revocando, se non formalmente, nella sostanza, l'atto amministrativo, togliendo così di mezzo il ricorso alla autorità amministrativa perchè si conformi al giudicato dei tribunali siccome avvenir deve in esito ad azioni petitorie, ricorso che diverrebbe affatto inutile ed irrisorio, se in virtù del giudicato si potesse distruggere o fare ripristinare l'opera oggetto dell'azione possessoria.

E quindi se la distruzione della parata fosse stata eseguita per ordine dell'autorità amministrativa, alla quale avesse il Consorzio fatto ricorso e fosse stato accolto, per reprimere quello che essa ritiene un abuso ed una contravvenzione, sarebbe stata al certo improponibile l'azione di spoglio promossa dal resistente.

Ma poichè il Consorzio è un corpo morale privato, e non già una autorità amministrativa, non può invocare l'art. 4 di detta legge; e sotto questo punto di vista il ricorso deve essere respinto.

Che del pari il ricorso è infondato nella parte che denunzia gli articoli citati del codice civile, e delle leggi sulle opere pubblice e sulle derivazioni di acque pubbliche.

Imperocchè la inalienabilità dei beni di demanio pubblico, onde il possesso di essi non ha effetto giuridico, e sono imprescrittibili, esclude senza dubbio che un privato possa allegare l'acquisto, il possesso legittimo e la prescrizione dei beni stessi; ma ciò non toglie che il privato possa avere diritto o quasi-possesso del diritto di di un uso consentito dalla legge sulle cose di pubblico demanio. E lo stesso Consorzio ricorrente rappresenta appunto privati utenti dell'Acqua Mariana per diritti legittimamente da essi quesiti ad usarne a scopo di irrigazione ed a scopi industriali. E la legda esso invocata 10 agosto 1884 n. 2644 nell'art. 1 vietando le derivazioni di acque pubbliche senza un titolo legittimo o la concessione del governo, ammette cotesti diritti di uso, e nell'art. 24 attribuisce valore ed efficacia di titolo al possesso trentennario anteriore alla promulgazione della legge stessa. Lo che non è una deroga-

zione alle disposizioni del codice civile, ma invece ne esplica la ragione che le informa, la quale consiste nel non lasciare usurpare da privati la proprietà ed il possesso delle cose che debbono servire alla comune utilità od al pubblico uso, utilità ed uso dei quali moderatore è lo Stato che in tanto ne ha la proprietà in quanto rappresenta quel pubblico alla cui utilità ed uso sono i beni stessi destinati.

Nè il ricorrente in sostanza lo contrastò, dolendosi però che la sentenza impugnata abbia ammessa l'azione di spoglio senza che l'attore avesse esibito il titolo legittimo della derivazione. Senonchè, trattandosi appunto di spoglio, nè era da conoscere se la concessione esistesse effettivamente, materia questa di giudizio petitorio, nè era il caso di un esame del titolo *ad colorandam possessionem*, essendochè non richiedasi un possesso legittimo, ma basta un possesso qualunque violentemente tolto.

Del resto, non iscorgesi il nesso logico fra questa doglianza e l'eccepita incompetenza giudiziaria, la quale potrebbe poggiare unicamente, come opinava il Pubblico Ministero, sull'art. 124 della legge sulle opere pubbliche, in quanto che per l'ordinata ripristinazione dovrebbesi ricostruire la parata distrutta nell'alveo del rivo; e sotto questo punto di vista sarebbe indifferente che l'azione fosse appoggiata ad un titolo; avvegnachè rimarrebbe sempre di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che nuocciono al buon regime delle acque pubbliche, regime che per l'art. 1, lettera f, della stessa legge è nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici, come per l'art. 91 al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori. Ed anzi, logicamente, ammessa in principio la esclusiva competenza dell'autorità amministrativa anche in caso di contestazione su di qualsiasi opera da fare, da ripristinare o da distruggere nell'alveo di acque pubbliche, ne conseguirebbe l'incompetenza giudiziaria anche per le azioni petitorie.

Senonchè ebbe già questo Supremo Collegio ad osservare, nella decisione 20 (31) gennaio 1894 in causa fra il *Comune di Pralungo* ed i *Comuni di Biella e Cossila* ed a ripetere anche più recentemente, che l'art. 124 ha in mira la tutela dell'interesse pubblico sul buon regime delle acque, e non già le contestazioni di diritto privato. Onde deriva il criterio fondamentale per regolare in siffatta materia la competenza. Ed invero detto articolo, esaminato nella lettera e nello spirito, riguarda unicamente le opere già costruite intorno alle quali sorga controversia se siano nocive o contrarie ai fini ivi contemplati, sia che la controversia sorga in caso di contestazione fra le parti, sia che abbia origine dalla tutela od ispezione riservata al Governo. Ogni altra e diversa controversia fra privati è di competenza giudiziaria. E, se il Consorzio ricorrente, invece di rendersi ragione da sè col distruggere la parata, avesse nei modi di legge conteso che la parata era nociva al buon regime dell'Acqua Mariana ed all'esercizio delle derivazioni legalmente a suo favore stabilite, lo statuire e procedere sarebbe spettato esclusivamente all'autorità amministrativa, salvo la competenza giudiziaria sui danni derivati dall'opera riconosciuta dannosa dall' autorità amministrativa medesima. Ma, dal momento che in luogo di elevare codesta controversia è piaciuto al Consorzio di sostituirsi ad ogni autorità e di rendersi giustizia da sè, facendo distruggere la parata, non trattasi di giudicare se la parata era o non nociva ai suoi diritti di derivazione ed al buon regime delle acque pubbliche, ma solamente di reintegrare quel qualunque possesso che venne violentemente tolto.

La ripristinazione pertanto della parata non risolve nè pregiudica una controversia che non venne elevata, quella cioè di fare distruggere dalla competente autorità la parata stessa se nociva; nè vincola nella sua tutela ed ispezione il Governo che può reprimere l'abuso se esista, e provvedere al pubblico interesse. Tutto ciò potrà avvenire senza alcuna contraddizione

colla regiudicata la quale non riguarda menomamente atti dell'autorità amministrativa nè la innocuità della parata, ma unicamente atti e fatti di privati nel loro privato interesse, reintegrando il diritto leso dalla violenza privata: *ne cives ad arma veniant.*

Per questi motivi:

Rigetta il primo mezzo del ricorso del Consorzio dell'Acqua Mariana contro la sentenza 9-24 aprile 1895, e rinvia alla Sezione Civile il giudizio su gli altri mezzi del ricorso, nonchè sul deposito e sulle spese.

Sezioni unite 30 marzo 1897, n. 203.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

Comune di Sassari (avv. Ponzi e Pala) - *Cassa di risparmio di Sassari in liquidazione*

ESATTORE E TESORIERE COMUNALE (Conto e responsabilità di): Gestione di fatto - Rendimento al consiglio di prefettura - Convenzioni - Approvazioni - Annullamento con regio decreto.

Il conto della gestione di esattore-tesoriere di un comune, tenuta anche soltanto di fatto, deve essere reso al consiglio di prefettura, unica autorità competente a liquidarlo e approvarlo non che a pronunciarsi sulle conseguenti responsabilità, qualunque sia il tenore della convenzione passata fra il comune e l'esattore-tesoriere, e quale che sia l'effetto del regio decreto con cui la convenzione medesima, non che le relative approvazioni del consiglio e della giunta comunale furono annullate (1).

Fatto: Mediante convenzione del 23 marzo 1883, debitamente registrata, la Cassa di risparmio di Sassari assumeva il servizio di tesoreria del Comune di detta città per la durata di cinque anni, e, scaduto questo termine, continuava in detto servizio senza alcuna interruzione per gli anni successivi fino all'anno 1891, epoca nella quale, volendo regolare il servizio stesso per il biennio 1891-92, venne stipulata altra convenzione in data 20 marzo 1891 composta di ben 18 articoli.

Mercè tale convenzione uniforme alla precedente, la Cassa di risparmio si obbligava di riscuotere tutte le entrate comunali, ordinarie e straordinarie, e di estinguere a presentazione i mandati di pagamento emessi dal Comune in conformità degli stanziamenti in bilancio e degli storni, con condizione di preavviso di cinque

---

(1) Questa importante sentenza è molto discussa e da più d'uno vivacemente combattuta.

In una recentissima « *Rivista critica della legislazione e della giurisprudenza sul contenzioso amministrativo* », il sig. Paolo De Candido, valente e già riputato *specialista*, sostiene che la liquidazione dei conti comunali dev'essere fatta d'accordo fra le parti, o pure, nel dissenso, dalla corte dei conti, e non dai consigli di prefettura, dacchè questi non sono più giudici del contenzioso amministrativo, ma semplici tutori incaricati di un' approvazione dei conti in linea di mera tutela amministrativa, i cui provvedimenti non hanno più i caratteri, le forme e gli effetti delle sentenze, e però non possono essere muniti della formola esecutiva, nè essere suscettivi di esecuzione forzata, malgrado qualunque decorrenza di tempo.

Egli conforta questa tesi con abbondanza di argomenti desunti dal diritto costituzionale, dal giudiziario e dall'amministrativo ed accolti in alcune relazioni parlamentari, in buone opere di giureconsulti e pubblicisti illustri ed in parecchie sentenze autorevoli; e più saldamente ancora la conforta con le vecchie leggi regionali del contenzioso amministrativo, che dice essere state *sepolte e dimenticate troppo presto nelle polveri*, e senza la cui *eccellente guida la giurisprudenza contabile andò sempre a tastoni e di male in peggio*. Rilevando molte e gravi stonature e contraddizioni giurisprudenziali e gli inconvenienti che ne derivano continuamente in danno delle persone giuridiche e dei loro esattori e cassieri, il De Candido plaude alle sentenze con cui la corte dei conti e la Cassazione di Roma ritennero che per effetto

giorni per le somme eccedenti lire 3000, e senza preavviso per i pagamenti degli stipendj, salarj, interessi, canone daziario e rate di ammortamento del prestito comunale di cinque milioni 11 ottobre 1886.

Si obbligava altresì la Cassa di compilare e trasmettere ogni giorno all'ufficio di ragioneria del Comune uno stato delle operazioni di cassa del giorno precedente su apposito modulo da presentare colla massima evidenza le rimanenze di cassa a credito o a debito del Comune, colla chiusura delle operazioni di ciascun giorno. Si obbligava, sulle somme del Comune restanti in cassa, di corrispondere al Comune stesso un interesse del quattro per cento, alla stessa misura che accordava ai suoi correntisti; ed il Comune dal canto suo doveva corrispondere alla Cassa un interesse uguale allo sconto che si pagava alla Banca Nazionale, cioè del sei per cento sulle anticipazioni che per avventura la Cassa fosse per pagare per conto del Comune. E tali interessi dovessero liquidarsi e segnarsi a puntate giorno per giorno da formare un conto corrente da regolarsi e da chiudersi alla fine di ogni semestre. Ed il Comune, inoltre, doveva pagare alla Cassa assuntrice a trimestri maturati la provvisione annua di lire quattromila.

Così procedendo il servizio di tesoreria, la gestione del nuovo biennio in corso si faceva cominciare col 1° gennaio 1891 e procedeva regolarmente il servizio, almeno in apparenza, quando, avvicinandosi l'obbligo pel Comune del pagamento delle cedole del primo semestre che si maturava col 1° luglio 1891 sul prestito anzidetto di cinque milioni, si verificava che malauguratamente la Cassa di risparmio nel 27 giugno, con annunzio fatto pubblicare nel giornale « *La Sardegna* » e con lettera del direttore della Cassa diretta al Comune, rendeva noto che la Cassa medesima, per difetto di fondi, sospendeva i pagamenti; mentre il Comune, esaminando gli stati giornalieri trasmessi alla sua ragioneria, riteneva dovere esistere in mano della Cassa una rimanenza di lire 270000 di fondi di esso Comune.

In tale stato di cose, il regio commissario reggente l'amministrazione

---

delle leggi del 1865 la giurisdizione contenziosa dei consigli di prefettura fu abolita interamente e che in materia di contabilità la corte dei conti è divenuta *giudice unico* e non è più *giudice d'appello*.

Noi qui ci limiteremo ad opinare che neanche nella causa del Comune di Sassari la giurisprudenza abbia ancor detta l'ultima parola. Se, in vero, si riflette che le leggi anteriori al 1865 attribuivano ai consigli di prefettura una *giurisdizione* propriamente detta, rendendoli giudici ordinarj di tutto il contenzioso amministrativo; che fra le attribuzioni contenziose di tali consigli vi era appunto il giudizio sui conti consuntivi dei comuni, delle provincie e degli istituti e stabilimenti pubblici di beneficenza; che coll'art. 1 della legge 20 marzo 1865, allegato E, quei giudici furono aboliti; che coll'art 12 della stessa legge fu dichiarato: « *non viene fatta innovazione alla giurisdizione della corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle* attribuzioni contenziose *di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali* E DIVERSE *da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinarj del contenzioso amministrativo* »; che la corte dei conti ha sempre ritenuto non essere più i consigli di prefettura investiti di giurisdizione contenziosa, non avere gli attuali loro decreti amministrativi i caratteri e le forme delle sentenze, e non potere quindi essere muniti della formola esecutiva, ne risulta ad evidenza che le conseguenze dell'essere o non essere i consigli di prefettura ancora competenti a liquidare e giudicare i conti sono di tale e tanta importanza giuridica e pratica da rendere urgente un nuovo e maturo studio della grave questione, specialmente perchè venga a cessare il continuo contraddirsi della giurisprudenza, e perchè i diritti delle parti non abbiano a rimanere incerti od a venire pregiudicati con pronuncie che non sono più emanate nel contraddittorio delle parti, nè con equivalenti forme o garanzie di un regolare giudizio, e che conseguentemente potrebbero spesso condurre ai gravi danni di fallaci esecuzioni annullabili per difetto di titolo esecutivo.

del Comune deliberava formalmente di spiegare in giudizio le necessarie azioni e liti per il ricupero della somma suindicata. Ed in vista della urgenza, provvedutosi di apposito decreto presidenziale per l'abbreviazione dei termini e l'adozione del rito sommario, citava ad udienza fissata avanti il tribunale di Sassari tanto la Cassa di risparmio quanto i singoli suoi amministratori per sentirsi dichiarare tenuti in tale qualità ed in proprio, e sempre solidalmente, al pagamento delle seguenti somme: 1.° lire 255000.53 per rimanenza di cassa; 2.° lire 24709,20 interessi al quattro per cento sui fondi giacenti nella Cassa di risparmio; 3.° lire 11200 in dipendenza di libretti per cauzioni imposte ad impiegati ed intraprenditori del Comune; 4.° gli interessi legali sulle prefate somme dalla notificazione della citazione, non che i danni da accertarsi in separata sede con rimborso delle spese di giudizio.

Contestatasi la lite per interesse della Cassa e dei suoi amministratori, venne la causa discussa nelle udienze dal 16 al 18 luglio 1891.

Mentre si attendeva la pubblicazione della sentenza per parte del tribunale, dalla prefettura di Sassari fu elevato il conflitto di attribuzioni fra il tribunale civile ed il consiglio di prefettura mediante regolare decreto in data 28 luglio detto, che fu notificato nel giorno successivo.

Intanto il 30 dello stesso mese di luglio fu pubblicata la sentenza del tribunale, deliberata fin dal giorno 25 di detto mese, colla quale egli dichiarava la propria incompetenza ed assolveva le parti convenute, ossia la Cassa di risparmio ed i suoi amministratori, dalla osservanza del giudizio.

In seguito a tale sentenza del tribunale ed al suindicato decreto del prefetto di Sassari, il regio commissario reggente il Comune di detta città, nel 27 agosto 1891, fece ricorso al Ministro dell'Interno perchè per violazione di legge, in ossequio al disposto dell'art. 255 della legge comunale e provinciale e 117 del relativo regolamento, fossero annullate d'uffizio tanto la convenzione del 20 marzo 1891 colla Cassa di risparmio, quanto le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale che l'avevano autorizzata. E siffatto annullamento venne difatti pronunziato con reale decreto 7 febbraio 1892, e così dopo che con altro reale decreto del 3 settembre 1891 la Cassa di risparmio era stata dichiarata in liquidazione.

Riuscite inutili alcune trattative di amichevole sistemazione, l'amministrazione del Comune di Sassari, rappresentata dal sindaco conte Girolamo Ledà d'Ittiri, con ricorso del 5 giugno 1895, depositato il primo luglio successivo, ha domandato che sia risoluto il conflitto di attribuzioni fra il tribunale civile di Sassari ed il consiglio di prefettura, sollevato dal prefetto di quella provincia con decreto 28 luglio 1891, notificato nel giorno successivo, ed ha inoltre fatto istanza perchè sia dichiarata la competenza del consiglio di prefettura per l'esame ed approvazione del conto che la Cassa di risparmio, nella qualità di esattore e tesoriere del Comune, deve rendere per la gestione dell'esercizio 1891, e per stabilire la responsabilità e l'obbligo di detto istituto per il pagamento al Comune di lire 255000,93, rimanenza di cassa al 27 giugno 1891.

A conforto di queste sue istanze il Comune osserva, che i rapporti voluti e consentiti tra la Cassa ed esso Comune sono quelli che intercedono tra comune ed esattore e tra comune e tesoriere. In conseguenza non può disconoscersi che la essenza della convenzione concerne il servizio di tesoreria; e così, tanto per il contratto quanto per le leggi speciali a cui le parti espressamente si richiamarono, la procedura contro la Cassa e contro i suoi amministratori è quella della giurisdizione amministrativa, anche per ciò che attiene all'esame e giudizio dei conti avanti il consiglio di prefettura, in coerenza delle disposizioni degli art. 150, 154, 155, 156, 174, 256 e 257 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 n. 5921; 64, 70, 71 e 72 del regolamento annesso a detta legge; art. 2 del regio decreto 28

gennaio 1859 n. 3319 e regolamento annesso, 93 1° comma, 96 capoverso e 98 della legge 20 aprile 1871 n. 192 serie 2ª. Quest'ultime disposizioni sono applicabili inquantochè la tesoreria assunta dalla Cassa non era limitata alle sole rendite patrimoniali ma si estendeva a tutte le entrate in generale.

Invocati quindi l' articolo 26 della legge sul riordinamento delle casse di risparmio in data 15 luglio 1888 n. 5546, l'articolo 198 del codice di commercio e l' articolo 3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, il Comune ricorrente ha insistito nella istanza superiormente riferita.

Diritto: Considerato che è fuori di contestazione che la Cassa di risparmio oggi in liquidazione ha in fatto disimpegnato per un certo periodo di tempo l'ufficio di esattore e tesoriere del Comune di Sassari, maneggiando in detta qualità vistose somme di quella pubblica amministrazione, delle quali deve rendere conto.

Considerato che, qualunque sia il tenore delle convenzioni passate tra il Comune e la Cassa di risparmio, e qualunque lo effetto del regio decreto del 7 febbraio 1892, che annullava l'ultima delle convenzioni anzidette, cosa certa è che per il combinato disposto degli art. 155 e 257 della vigente legge comunale e provinciale, testo unico del 10 febbraio 1889 n. 5921, serie 3ª, il conto della gestione tenuta dalla Cassa di risparmio nella veste di esattore e tesoriere comunale deve essere da lei reso al consiglio di prefettura, unica autorità competente a liquidare ed approvare il conto medesimo.

Per questi motivi:

Veduta la citata legge 10 febbraio 1889, non che la legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, e la legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni;

La Corte, pronunziando a Sezioni Unite, in risoluzione del conflitto di attribuzione sollevato dal regio prefetto della provincia di Sassari col decreto 28 luglio 1891 tra il consiglio di prefettura ed il tribunale civile di detta città;

Dichiara la competenza del consiglio di prefettura di Sassari per lo esame ed approvazione del conto che la Cassa di risparmio nella assunta qualità di esattore e tesoriere del Comune di Sassari deve rendere per la gestione dell'esercizio 1891 e per la responsabilità dello anzidetto istituto in ordine alla rimanenza nella Cassa del Comune a tutto il 27 giugno 1891.

Sezione civile 11 maggio 1897, n. 308 (1).

PUCCIONI P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ghiani (avv. Poddigue) - *Demanio: Int. di Cagliari* (avv. er. Riccardi) e *Pinna* (2)

REGISTRO (Tassa di): Simulazione contrattuale - Trasferimento apparente - Controdichiarazione - Restituzione della tassa - Eredi del compratore - Tassa di successione.

In caso di simulazione contrattuale, se le parti contraenti sponte *con-*

(1-2) La Corte ha cominciato per ritenere in *fatto*:

« Il 14 maggio 1881 Lonis Giuseppe vendeva a Pinna Felice varj stabili per lire 15000, riservandosene l'usufrutto vita sua durante.

Il 3 maggio 1889 morì Lonis, e la vedova Ghiani Rosa erede testamentaria denunciò la successione pagando la tassa in lire 1861,10.

A sua volta Pinna per la seguita morte dell'usufruttuario denunciò la riunione dell'usufrutto alla proprietà degli stabili vendutigli nel 1881.

Il 28 gennaio 1890 morì Pinna: ed i suoi figliuoli ne denunciarono la successione, con dichiarazione che si riservavano presentare una denuncia suppletiva degli stabili suddetti, perchè nessun possesso ne ebbero nè essi nè il defunto lo-

sentirono a fingere un trasferimento effimero ed apparente, garantendosi occultamente con una contro-dichiarazione, la tassa di trasferimento è sempre dovuta ; e, quando la simulazione è svelata e proclamata da sentenza, non solo non si restituisce la tassa percetta, ma se ne percepisce una nuova sulla retrocessione, e sono dovute altresì tutte le tasse di passaggio del tempo intermedio.

Proclamandosi l'annullamento di un contratto di vendita per simulazione, gli effetti dell'annullamento si verificano ex nunc, *e non si retrotraggono* ex tunc.

Rispetto agli eredi del compratore, la simulazione della vendita dichiarata per sentenza dopo l'apertura della successione non configura il caso della evizione della successione e non dà diritto alla ripetizione della tassa di successione legalmente percetta sui beni formanti oggetto del contratto simulato.

Considerato che non sussista il lamentato difetto di motivazione su gli art. 9 e 11 n. 3 legge 13 settembre 1874, con falsa applicazione dell'art. 11 n. 2 di detta legge. E' principio, che informa la legge tributaria di registro, che le tasse regolarmente percette non possono essere restituite, qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da detta legge previsti (art. 9).

L'art. 10 soggiunge che non ha luogo la restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione o riforma, anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto od il trasferimento si trovasse espressamente vincolato.

Dalle disposizioni suddette l'art. 11 eccettua al n. 2 gli atti dichiarati

ro autore: anzi, avendo spiccato precetto pel rilascio, la detentrice Ghiani si oppose, impugnando di simulazione l'istrumento di vendita 14 marzo 1881.

In fatti la Ghiani produsse in giudizio una contro-scrittura del Pinna coeva all'istrumento: la quale essendo stata riconosciuta verace dagli eredi del Pinna, il tribunale di Oristano con sentenza 29 aprile 1891 dichiarò nullo per simulazione il rogito 14 marzo 1881, e pronunziò tenuta la Ghiani a rilevare gli eredi Pinna dalla Finanza per la tassa di successione relativa ai beni nel mentovato atto contemplati, e per tutt'altro che in dipendenza dell'atto medesimo potesse pretendersi dai Pinna, compensando fra le parti le spese.

Il 7 luglio 1891, sciogliendo la riserva fatta, gli eredi Pinna presentarono nuova denuncia della successione paterna, eliminando gli stabili, il cui acquisto era stato dichiarato nullo per simulazione. Però il 6 luglio 1892 il ricevitore del registro procedette d'ufficio alla liquidazione delle tasse e soprattasse relative alla omissione di quei cespiti, spiccando ingiunzione contro i Pinna. Si opposero; ma con sentenza 18 febbrajo 1893 la opposizione fu respinta pel principio *solve et repete*: onde il 16 e 22 settembre 1893 pagarono lire 1023,75 per tassa di successione, e lire 162,75 per tassa di riunione d'usufrutto.

Il 4 gennaio 1894 i Pinna citarono la Ghiani pel rimborso delle suddette tasse, basando l'azione su la sentenza 29 aprile 1891 che aveva proclamato la simulazione della vendita. Costei citò l'amministrazione finanziaria per la restituzione delle tasse percette.

Il tribunale di Oristano con sentenza 10 gennaio 1896 esonerò la Ghiani dall'obbligo del rilievo in dipendenza della sentenza 21 aprile 1891, e condannò l'amministrazione a restituire le lire 1186,45 con gl'interessi e le spese, compensando quelle tra Ghiani e l'amministrazione. Appellò il Demanio: i Pinna non comparvero: e la corte di Cagliari con sentenza 11-23 luglio 1891 accolse l'appello, rivocò la sentenza del tribunale di Oristano, ed assolse il Demanio dalla ingiuntagli restituzione, condannando la Ghiani alle spese. Riservò ai Pinna ogni diritto da far valere contro la Ghiani.

Ricorre costei con due distinti mezzi:

1° Violazione degli art. 517 n. 2, 361 n. 2, 360 n. 6 codice procedura civile, in relazione agli art. 9 e 11 n. 3 legge 13 settembre 1874, testo unico, sulle tasse di registro, con falsa applicazione dell'art. 11 n. 2;

2° Violazione e falsa applicazione degli art 9 e 11 capoverso della legge suddetta, per essersi disconosciuta la indole dell'azione spiegata dalla Ghiani di fronte al Demanio ».

nulli per vizio radicale che indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine. E' un omaggio al principio « *quod nullum est nullum producit effectum* ». Ed al n. 3 eccettua le *successioni*, in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifica l'*evizione* o lo *spoglio* per una causa preesistente alle successioni medesime.

La *nullità radicale*, che genera la restituzione della tassa percetta, deve essere *estranea al consenso delle parti, obbiettiva*, non già *volontaria* e *soggettiva*. Nel caso di una *simulazione contrattuale*, se le parti contraenti *sponte* consentirono a fingere un trasferimento effimero ed apparente, garantendosi occultamente con una contro-dichiarazione, la tassa di trasferimento è sempre dovuta; e, quando la simulazione è svelata, non solo non si restituisce la tassa percetta, ma se ne percepisce una nuova sulla retrocessione, e son dovute altresì tutte le tasse di passaggio che siensi percette nel tempo intermedio.

Quando i contraenti spontaneamente si indussero a fingere un contratto che non è, la posteriore proclamazione della simulazione non è un caso di *evizione*, la quale suppone la buona fede dell'evitto. Ma la sentenza che smaschera la simulazione dà atto alle parti simulatrici di ciò che vollero. Il venditore, oltre l'obbligo di consegnare la cosa venduta, ha quello di garantire che il compratore potrà ritenerla per virtù della compera (*ut emptori rem habere liceat*), e perciò esso deve rispondere dei danni se altri la evince. Dig. *de evict. et duplae stipulat.* 21, 2. Cod. *de eviction.* 8, 45. Tale obbligo vien meno se la vendita è fittizia, o fatta per giuoco per far avere del danaro al venditore: L. 2, § 1, D. *quarum rerum actio* 44, 5.

Or, fino a quando la simulazione non sia proclamata dalla sentenza, il contratto apparente ha tutta la sua efficacia rispetto ai terzi, i cui diritti quesiti sono inviolabili. Come giustamente notò la sentenza denunziata, la rivocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi i quali abbiano acquistato diritti su gli immobili anteriormente alla trascrizione della dimanda di rivocazione (art. 1235 ult. cap. cod. civ.).

E' notevole altresì il disposto dell'art. 1319 codice civile, pel quale le contro-dichiarazioni fatte per privata scrittura non possono avere effetto che tra le parti contraenti, ed i loro successori a titolo universale. Se gli eredi del compratore simulante Felice Pinna non potevano disconoscere la efficacia giuridica della contro-dichiarazione del loro autore, di cui sono successori a titolo universale, segue che essi non possano dirsi evitti o spogliati degli stabili apparentemente venduti al loro autore col rogito 14 marzo 1881, e loro trasmessi *mortis causa*. Come pel Felice Pinna il contratto di vendita ebbe la sua efficacia traslativa di dominio rimpetto ai terzi, per guisa che egli giammai avrebbe potuto ripetere la tassa pagata pel contratto di vendita, così per i di lui eredi a titolo universale la traslazione *mortis causa* ebbe la sua efficacia giuridica nel 28 gennaio 1890 giorno della di lui morte. Il momento della tassabilità è quello dell'apertura della successione, nel qual giorno i beni passano dal defunto agli eredi *tamquam sagitta*.

Proclamandosi poi l'annullamento per *simulazione*, gli effetti dell'annullamento si verificano *ex nunc*, e non si retrotraggono *ex tunc*: onde dal 28 gennaio 1890, giorno dell'apertura della successione di Felice Pinna, fino al 24 aprile 1891, giorno in cui la sentenza del tribunale di Oristano dichiarò la simulazione del contratto di vendita, i beni passarono e rimasero nel patrimonio degli eredi Pinna; e quindi la tassa di successione fu legalmente percetta sebbene liquidata posteriormente. Disse dunque bene la denunciata sentenza, che, a base dei su enunciati principj di diritto, nella fattispecie non si riscontri il caso della *evizione della successione*, e bene furono applicati i n. 2 e 3 dell'art. 11 della legge sul registro.

Considerato che queste medesime ragioni che confutano il primo moti-

vo del ricorso, valgono altresì a mostrare la insussistenza del secondo motivo, il quale suppone che la tassa di successione sia stata *illegalmente percetta*, mentre, come già si è veduto, essa fu riscossa regolarmente, nè ricorreva alcun caso di *evizione* o di *spoglio* delle cose formanti l'oggetto della successione.

Considerato che col rigetto del ricorso siano applicabili le disposizioni dell'art. 541 codice procedura civile.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Cagliari dell'11-23 luglio 1896.

Sedene civile 24 giugno 1897, n. 427.

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Banca popolare di Atripalda (avv. RODINO, BOLAFFIO e FERRERI) - *Finanze: Int. di Avellino* (avv. er. RICCARDI e CORNO)

TASSA-CIRCOLAZIONE: Esenzione - Banche popolari - Società cooperative - Capitale sociale - Importo delle azioni - Fondo di riserva (*Legge sul bollo 13 settembre 1874 n. 2077, art. 68*).

Per farsi luogo alla esenzione dalla tassa di circolazione, concessa dall'art. 68 della legge sul bollo 13 settembre 1874 n. 2077, a favore delle banche popolari e delle altre società cooperative, finchè il capitale sociale non superi le lire cinquantamila, deve tenersi conto soltanto dell' importo delle azioni sociali e non anche del fondo di riserva (1).

Osserva in diritto che la questione risoluta dai giudici di merito e riprodotta nell'unico mezzo del ricorso sta nel vedere, se per farsi luogo alla esenzione dalla tassa di circolazione, concessa dall' art. 68 della legge sul bollo 13 settembre 1874 n. 2077 a favore delle banche popolari e delle altre società cooperative, finchè il capitale sociale non superi le lire 50 mila, debba tenersi conto soltanto del valore complessivo delle azioni sociali, od anche di quello risultante dal fondo di riserva. La corte di merito ha ritenuto, che nel computo del capitale sociale debba calcolarsi pure il fondo di riserva, e che perciò, dovendosi imputare nel capitale di fondazione della Banca Popolare di Atripalda, ascendente a lire 50 mila, anche il valore del fondo di riserva, che si era successivamente formato, non potesse più essa Banca godere del beneficio della esenzione dalla tassa, che al momento della sua costituzione le era stato consentito.

---

(1) Per la prima volta in questa causa ha dovuto la CORTE REGOLATRICE occuparsi della interessante quistione, che, sulla guida della magistrale decisione su riferita, giova esaminare sotto i varj suoi aspetti.

I. — Il capitale sociale nelle leggi sulle tasse di bollo e di registro.

La Banca popolare di Atripalda si costitui col capitale sociale lire 50000, diviso in n 500 azioni di lire 100 ciascuna, riservandosi di accrescerlo sino a lire 500000, coll'emissione di altre nove serie, ciascuna di 500 azioni.

Ciò risulta dall'art. 5 del suo statuto, in data 22 luglio 1884, che vige tuttora, non essendo mai stato modificato. Ed era pacifico in atti che questo capitale sociale, costituito dalle azioni, fosse ancor oggi di lire 50000, non avendo finora la Banca sciolta la riserva, di cui in detto art. 5 dello statuto, di emettere cioè le altre serie di azioni.

Ora, siccome per l'art. 68 della legge sul bollo sono esenti dalla tassa di circolazione « le azioni nominative delle « banche popolari e delle altre società « cooperative, che individualmente abbia- « no un valore nominale non superiore « a lire 100 e *finchè il capitale sociale « non superi le lire 50000* », pareva evidente che la Banca di Atripalda dovesse continuare a godere di questa esenzione finchè essa non procedesse all'emissione di altre azioni, aumentando così l'attuale suo capitale nominale di lire 50000.

Ma, la sentenza della corte di appello

Ma cotesta opinione non può essere seguita dal Supremo Collegio, perchè ripugna alla lettera ed allo spirito della legge.

Ripugna alla lettera, perchè l'articolo 68 esenta dalla tassa di circolazione « le azioni nominative delle « banche popolari e delle altre so- « cietà cooperative, che individual- « mente abbiano un valore nominale « non superiore alle lire 100 e finchè « il capitale sociale non superi le

---

di Napoli giudicava: « il fondo di riserva « va in aumento dell'originario capitale « sociale .... si confonde col patrimonio « sociale ». Ciò non è esatto: il fondo di riserva sta a sè, adempie ad una funzione tutta propria, speciale, quella di sopperire alle eventuali perdite derivanti dallo svolgersi delle operazioni sociali, e di costituire così una garanzia per i terzi e per i socj, dovuta alla previdenza, al risparmio dei socj stessi. Se qualche cosa col fondo di riserva aumenta, è il *patrimonio sociale*, di cui il capitale e la riserva non sono che una parte. Ma ciò non autorizza alcuna confusione. Pur essendo il capitale e la riserva elementi inseparabili dal patrimonio, hanno origini e funzioni diverse ed indipendenti; adempiono a missioni nettamente definite e obbligatorie per legge (Vedansi, fra gli altri, a conferma di ciò, gli art. 131 e 182 cod. comm.).

Quale sia poi il patrimonio di una società, lo dice nel caso lo statuto della Banca popolare di Atripalda, come tutti gli statuti di qualunque società commerciale, come tutti i bilanci che si pubblicano periodicamente nel bollettino ufficiale delle società per azioni, come i modelli di bilanci ora suggeriti, ora imposti dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

E' patrimonio il complesso delle attività della società.

Così l'art. 5 dello statuto della Banca popolare di Atripalda:

« Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale di lire 50000, diviso in numero di 500 azioni ecc.;

b) dai fondi speciali che venissero istituiti per operazioni indeterminate verso speciale autorizzazione dell'assemblea generale;

c) dalla quota degli utili devoluti alla riserva;

d) dai doni ed ogni altro provento ».

In questa confusione tra capitale e riserva, tra capitale e patrimonio, la corte di appello di Napoli volle persistere per tutta la sua motivazione.

Che l'art. 68 della legge sul bollo, colla dizione *capitale sociale*, intenda riferirsi al *solo* capitale di fondazione e non anche al fondo di riserva ed in genere a tutto quanto può costituire il patrimonio sociale, è facile convincersene, oltrechè, come diremo in seguito, pel valore dato a detta espressione dal codice di commercio e dalla pratica della vita delle società, anche in forza di consimili disposizioni della stessa legge sul bollo e di quella sul registro.

Infatti, per gli art. 26 n. 8 della leglegge sul bollo e 148 n. 3 di quella sul registro, sono esenti dalle tasse di bollo e registro gli atti delle banche popolari e delle società cooperatrici (purchè rette coi principj e colle discipline della mutualità) fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione e « finchè il *capitale sociale effettivo* non superi le lire 30000 ».

Quale è questo *capitale sociale effettivo?*

La voce stessa *effettivo* lo designa subito a luce meridiana: è il capitale *versato*; e, siccome il versamento si collega all'obbligo assunto dai socj colla sottoscrizione di azioni o di quote, così, nel caso di emissione di azioni, che è quello della Banca di Atripalda, è capitale sociale effettivo il *capitale di fondazione* versato dai singoli socj.

A questa interpretazione logica, stringente, fa pieno riscontro il capoverso dell'art. 104 codice di commercio, il quale è la dimostrazione più evidente del significato che deve attribuirsi alla espressione « capitale sociale »: « Il *capitale* delle so- « cietà in accomandita per azioni ed a- « nonime dev'essere negli atti suddetti « (quelli di cui nel primo alinea dello « stesso articolo) indicato secondo la « *somma effettivamente versata* e quale « risulta esistente nell' ultimo bilancio « approvato ».

E, se qualche dubbio ancora si potesse elevare su questa espressione *capitale sociale effettivo*, esso sarebbe tolto di mezzo dagli atti preparatorj del codice di commercio.

Il detto art. 104 è il compendio degli art. 98 e 151 del progetto preliminare preparato dalla commissione istituita nel 1869.

In questi due articoli non si contemplava l'obbligo della indicazione del capitale sociale. Fu il ministro FINALI, nel-

« lire 50 mila ». La locuzione usata implica quindi un rapporto diretto tra la causa della esenzione ed il valore delle azioni, considerate individualmente e nella loro somma complessiva. Le parole *capitale sociale* non possono perciò riferirsi ad altro, che al solo importo delle azioni.

Nè diverso può essere il significato giuridico della disposizione, poichè la tassa ha per oggetto la circolazione dei titoli; e, siccome riusci-

---

la sua memoria sulle società commerciali, che lo sancì (Memoria del ministro di agricoltura, industria e commercio, in data 28 ottobre 1874, intorno alla legislazione delle società commerciali, art 29), aderendo al desiderio di alcune camere di commercio (1) e seguendo l'esempio di alcune legislazioni estere (legge francese, art. 64; legge belga, art. 66). Già alla commissione del codice si era presentata la quistione sulla opportunità di questa indicazione; essa non credette di stabilirla, perchè le parve che con ciò si sarebbero incontrati non piccoli inconvenienti per la mutabilità e la molteplicità dei dati che si riferiscono al capitale. Ma rispondeva il FINALI: « Rispetto « alla molteplicità di questi dati ricordo « che con le mie proposte sono ridotte « a due le cifre di che si tratta, a quelle « cioè del *capitale sottoscritto* e del *ca-* « *pitale versato*; quanto alla loro muta- « bilità, osservo potersi accogliere il par- « tito adottato dalla legge belga (quello, « cioè, di indicare il capitale *versato*) ». (Memoria citata, ecc. del ministro FINALI, nelle osservazioni sotto l'art. 151 del *Progetto preliminare*).

Quale maggior prova, adunque, che capitale sociale effettivo è quello risultante dal versamento sulle azioni?

E, se nell'art. 68 della legge sul bollo non si trova riprodotta la parola *effettivo* degli art. 26 n. 8 della legge stessa e 148 n. 3 di quella sul registro, ciò nulla importa, perchè, tutto al più, si potrà far questione, nei riguardi della tassa di circolazione, se il capitale di lire 50000 debba essere quello sottoscritto o quello versato; ma rimane sempre fermo, incontestabile, che il capitale sociale è quello soltanto costituito dalle azioni.

II. — Il capitale sociale nelle disposizioni del codice di commercio.

Il codice di commercio, oltre che nel citato art. 104, quando parla di capitale, allude sempre ed esclusivamente al capitale rappresentato dai versamenti eseguiti sulle azioni, *mai* al fondo di riserva; anzi questo viene nettamente distinto da quello.

Citiamo le norme riflettenti: la costituzione della società (art. 89 n. 3, 129, 131); la riduzione, aumento, reintegrazione del capitale (art. 96, 101, 117, 146); le condizioni per l'accoglimento di denunce o di domande speciali dei soci (art. 152, 153, 159, 162); le condizioni di validità delle votazioni nelle assemblee (art. 157, 158, 210); la cauzione degli amministratori (art. 123); le indicazioni nei titoli delle azioni (art. 165 n. 3); le condizioni per l' emissione di obbligazioni (art. 171, 173 n. 2); le indicazioni del bilancio (art. 176 n. 1); il caso in cui possono attribuirsi interessi sulle azioni (art. 181); gli utili da prelevarsi per la formazione del fondo di riserva (art. 182); e le cause di scioglimento della società (art. 189 n. 5)

Le disposizioni di tutti questi articoli sono di evidenza intuitiva: la lettera stessa di dette disposizioni è la migliore delle interpretazioni.

Senonchè di tutti i citati articoli basterebbero a far spiccare la distinzione fra capitale sociale e riserva, fra capitale e patrimonio, ed a mostrare che è capitale sociale solo quello di *fondazione*, gli art. 131 e 182.

Il primo, ponendo a base della costituzione delle società di capitali il *capitale sociale,* guarentigia dei diritti dei terzi, e, nel contempo, di vita e di credito delle medesime, richiede che il *capitale sociale sia sottoscritto per intiero* e sia *versato per i tre decimi* in relazione alla quota od alle azioni *da ciascun socio sottoscritte*. Il secondo sancisce lo obbligo nella società di prelevare annualmente sopra gli utili netti non meno di un ventesimo *per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.*

Non altrimenti è in altre legislazioni; ad esempio, nella francese.

L'art. 1 § 2 della nuova legge 1 agosto 1893, modificativa della legge 24 luglio 1867 sulle società per azioni, dichiara che queste società non possono essere definitivamente *costituite* « qu' a-

---

(1) Principalmente la camera di commercio di Siracusa, la quale proponeva che gli amministratori, in ogni atto in cui accennassero al capitale sociale, dovessero sempre distinguerlo in *capitale sottoscritto* e in *capitale versato* (dalla cit. *Memoria Finali*).

rebbe impossibile seguirli nei loro frequenti e rapidi passaggi, la legge vi provvede con imposta unica di bollo che tien luogo di quella di registro, che colpisce i titoli nella potenzialità della loro circolazione. Tale tassa di conseguenza non può riguardare che le azioni sociali, e non può colpire il capitale sociale che nel valore complessivo di esse. Il fondo di riserva, invece, come lo indica la stessa parola, non è di sua natura

---

« près la *souscription de la totalité du* « *capital* e le *versement* en espèces, *par* « *chaque actionnaire, du montant des a-* « *ctions*, ou coupures d'actions souscrites « par lui, lorsqu'elles n'excèdent pas 25 « francs, et du quart ou moins des a- « ctions lorsqu'elles sont de 100 francs « et au-dessus ».

E l'art. 36 della citata legge del 1867, non modificato da quella del 1893, prescrivendo per le società anonime l'obbligo della formazione di un fondo di riserva col ventesimo almeno degli utili netti, aggiunge: « le prélèvement cesse « d'être obligatoire *lorsque le fonds de* « *réserve a atteint le dixième du capital* « *social* ».

Come poteva reggere, di fronte alla lettera per sè così eloquente di questi articoli, l'assunto della corte di appello di Napoli, che capitale sociale sia riserva, sia patrimonio sociale, e con essi si confonda?

Come può confondersi il capitale colla riserva se, quando il primo sorge, questa ancora *non esiste*, e la sua esistenza non è che eventuale, dipendente, cioè, dal buon esito delle operazioni sociali?

III. — *Il capitale nella dottrina e nella pratica.*

La dottrina non poteva dare del capitale e del patrimonio valore diverso di quello stabilito dalla legge. E la pratica, a sua volta, sulla quale la legge si plasma e la dottrina si forma, è la prova più solenne della netta distinzione di detti vocaboli.

« Quando la legge parla di capitale « sociale - dice il prof. Vivante - *non si* « *deve intendere il patrimonio sempre* « *mutevole della società*, ma il suo *capi-* « *tale di fondazione*, quello che ha esi- « stito realmente nel momento in cui la « società fu costituita, e diviene più tar- « di un vero concetto giuridico e compu- « tistico, ora al di sotto ora al di sopra « del capitale reale. Esso resta imposta- « to per tutta la durata della società nel- « la rubrica passiva del bilancio, onde « nell'attivo deve necessariamente figu- « rare un fondo equivalente o l'ammon- « tare delle perdite subite, per garanzia « e per norma dei creditori sociali » (Trattato teorico-pratico di diritto commerciale, vol. I, n. 398, pag. 427).

Altri non vede nemmeno l'opportunità di questa distinzione, tanto la ritiene evidente.

Per non citare che i più autorevoli, il prof. Vidari, quantunque non ci dica *ex professo* che sia *patrimonio sociale*, ne lascia però comprendere colla maggiore evidenza il significato, quando, in tutta la materia delle società per azioni, dagli atti preliminari di costituzione a quelli finali di scioglimento e liquidazione, ben si guarda dall'adoperare promiscuamente detta locuzione con quella di *capitale sociale*.

Per lui è sempre *capitale sociale* la somma che, come fa sorgere la società, la mantiene in vita, la somma cioè risultante dalle *azioni* (Corso di diritto commerciale, 4ª ediz., vol. II, tit. III, *passim*: Milano, 1894, Hoepli). Egli non viene fuori colla parola *patrimonio* se non quando si tratta di constatare lo stato economico attivo e passivo della società (bilancio), o quando, cessando la vita dell'ente, debbasi ripartirne le spoglie (liquidazione).

Così, nel distinguere fra bilanci ordinarj, periodici, e bilanci finali, il Vidari non parla più soltanto del *capitale*, ma anche del *patrimonio*, e ci fa capire chiaramente che è *patrimonio* la somma dei beni e passività sociali: « . . . il bilancio « annuale o semestrale è ben diversa « cosa dal bilancio finale o di liquida- « zione. *In questo si dà conto dello stato* « *ultimo, definitivo, del patrimonio so-* « *ciale*, chiuso che la società abbia per « sempre il proprio esercizio. In quello « si dà conto soltanto dello stato econo- « mico della società al momento in cui « il bilancio è compilato » (op. e vol. cit., n. 1405, pag. 223).

E, nel parlare delle attribuzioni dei liquidatori e della ripartizione dell'attivo, là dove dice che l'inventario, il bilancio e il conto che dagli ultimi amministratori o dal direttore deve ai primi presentarsi, se possono fornire un'idea complessiva dello *stato patrimoniale della società*, sono insufficienti a dimostrare in quali particolari rapporti di debito o di credito si trova la società rispetto a cia-

destinato alla circolazione, ma esercita una funzione tutta propria, quella cioè di avere all'occorrenza un fondo disponibile, affinchè la società possa far fronte alle eventuali perdite derivanti dallo svolgersi delle sue operazioni, e possa nel tempo stesso offrire una migliore garanzia per i terzi e per gli stessi soci. Non si può quindi confondere tale fondo col capitale sociale destinato alla circolazione, il quale soltanto può essere stato con-

---

scuno dei socj e de' suoi creditori, e che all'uopo occorre per ognuna di queste persone la compilazione di una esatta situazione di quanto è dovuto da esse alla società, e di quanto la società deve a loro (op. e vol. cit. n. 1547); là dove parla della insufficienza o meno del *patrimonio sociale* a soddisfare tutti i debiti (idem, *ibid.*, n. 1547 e 1561); del caso in cui si voglia far partecipare la società in liquidazione, con una certa parte del suo *patrimonio*, alla costituzione di una nuova società, o di fondere questa in un'altra società, e prima ancora di aver proceduto a vera distribuzione del *patrimonio sociale* (id., *ibid.*, n. 1579); là dove, stabilendo i rapporti di analogia e differenziali fra amministratori e liquidatori, dice che questi ultimi sono instituiti per ridurre a danaro, o tutto o per la maggior parte, il *patrimonio sociale* (id. *ibid.*, n. 1580); là dove, trattando della ripartizione dell'attivo, espone che, compiuta la liquidazione e pagati tutti i debiti, i liquidatori devono formare *due masse distinte del patrimonio sociale*, l'una *passiva* l'altra *attiva* (id. *ibid.*, n. 1590); e via discorrendo: è evidente in tutte queste indagini e nelle successive, che per il VIDARI, come del resto per ogni scrittore, il concetto del patrimonio sociale è ben diverso da quello del capitale.

Il primo è una entità complessa, che abbraccia tutti i beni, tutti i diritti, tutte le obbligazioni sociali, nulla eccettuato (2); il secondo non è che una parte del primo, sia pure, pressochè sempre, *pars praecipua*, come non ne è che semplice parte anch'esso il fondo di riserva.

E, se il capitale sociale si differenzia dal patrimonio, di necessità, anche nella dottrina, come nella legge, quello doveva considerarsi istituto giuridico ed economico del tutto distinto dalla *riserva*.

Non occorre proseguire in quest'altro parallelo, perchè la denominazione stessa di *fondo di riserva* dataci dalla legge (cod. di comm., art. 182) e il carattere notorio della funzione *speciale* cui questo fondo è chiamato, sono, per sè, la prova più luminosa che la dottrina, la quale della legge è fedele interprete, non poteva non seguire le tracce della medesima.

Basterà, anche qui, per tutti gli scrittori, citare il VIDARI:

« Per soccorrere a tutti i casi contin-« gibili, per resistere ai colpi improvvisi « dell'avversa fortuna, o della mala fede « altrui, e quindi per offrire ai terzi cre-« ditori una garanzia maggiore ed ac-« crescere il credito della società, in « molti statuti si provvede alla forma-« zione di un « fondo » che dicesi di « ri-« serva », perchè *destinato appunto a « colmare le perdite del capitale socia-« le* » (op. e vol. cit., n. 1407, pag. 228).

Nella dottrina straniera la voce *capitale sociale* non ha diverso significato di quello della dottrina italiana: esso è sempre la risultante dei contributi dei socj.

Così il TROPLONG: « Les *apports so-« ciaux réunis* composent ce qu'on ap-« pelle le *capital social*, lequel reste en « commun pendant la durée de la so-« ciété (3) ». E, contemplando il caso di una società per azioni, dice che è *capitale* appunto il complesso delle medesime: « Néanmoins, il arrive souvent que « les associés conviennent, lors de la « formation des sociétés civiles ou com-« merciales, que ce *capital sera divisé « par actions*. Cette combinaison ingé-« nieuse consiste à partager le fonds so-« cial (4) en un certain nombre de *fra-*

---

(2) In questo senso il *patrimonio sociale* si può dire venire inteso persino dagli antichi giureconsulti romani.

Così Ulpiano, nel designare le varie cause di scioglimento delle società, fra le quali la perdita delle *cose* (*Societas solvitur ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione. Ideoque sive homines, sive res, sive actio interierit, distrahi videtur societas* - Legge 63, §. 10, Dig., *Pro socio*, liber XVII, tit. II), dicendo che le *cose* si intendono mancare quando non ne restano altre (*Intereunt..... res vero, quum aut nullae relinquantur..*), prevedeva indubbiamente, non solo il caso in cui fossero andati perduti i contributi dei soci, e quindi il *capitale sociale*, ma quello ben più grave, per cui *nulla* rimanesse anche delle *altre attività* sociali, vale a dire del *patrimonio*.

(3) *Commentaire du contrat de société en matière civile et commerciale*, n. 125 (ediz. belga, Bruxelles 1843, Meline, Cans et C.).

(4) La locuzione *fonds social* equivale in Francia a quella di *capitale sociale*, come del resto risulta dalle successive parole sopra riferite del Troplong, e, ne' rapporti colle società civili, dall'art.

templato dalla legge, quale criterio e misura di tassabilità.

Guardando poi allo scopo, che il legislatore ha avuto di mira nello esimere dalla tassa di circolazione le banche popolari e le società cooperative, fino a che il capitale sociale non superi le lire 50 mila, l'interpretazione dell'art. 68 non può essere differente. Imperocchè la legge ha voluto incoraggiare e facilitare l'impianto di tali società, esentandole

---

« *ctions* égales, *qui, ajoutées ensemble,* « *donnent le total de ce même fonds*. Chaque associé est investi d'un nombre « d'actions correspondant à son intérêt « dans l'affaire, et *chacune de ses actions* « *représente une part dans le capital de* « *la société* (5) ».

E Lyon-Caen e Renault: « Le *montant des divers apports* en argent et « en nature *forme le capital social* » (*Traité des sociétés commerciales*, n. 33, pag. 23; Paris 1892, Cotillon).

Gli stessi autori, e bastano questi, perchè i migliori, nell'esaminare poi, nei rapporti colle società per azioni, l'alternarsi delle vicende della impresa, sicchè o sia necessario procedere a nuove emissioni di azioni, ovvero liberare i socj dall'obbligo di versare le somme che ancora debbono sulle azioni sottoscritte, o restituire loro una parte delle somme stesse, ecc., parlano sempre di *aumento* e *diminuzione* del *capitale sociale* (Troplong, op. cit., n. 182 e segg. 189; Lyon-Caen et Renault, op. cit., n. 870 e segg., 875 e segg.): dal che sorge sempre limpido il concetto che il *capitale sociale* altro non è che la *risultante dell'importo delle azioni*.

Inutilmente invocheremmo eziandio la dottrina belga, tedesca, inglese, ecc.: questo concetto è identico.

E, se per la distinzione del *capitale* dal *patrimonio* non fosse sufficiente la precisa, irrefutabile nozione del primo, la distinzione stessa troviamo esplicita negli scrittori di quelle nazioni, dove, per legge o per consuetudine, è obbligatoria o viene deliberata l'istituzione del fondo di riserva. Ed è evidente che, distinguendosi il capitale sociale da questo fondo, si afferma chiaramente, non solo la diversità giuridica ed economica dei medesimi, ma anche ne' rapporti col *patrimonio*.

Ora, limitandoci ai soli scrittori francesi, ecco come Lyon-Caen e Renault mettono dinanzi le caratteristiche del *capital social* e del *fonds de réserve*:

« Les bénéfices ne doivent pas être « distribués en totalité à titre de dividen- « des. Comme il n'y a aucune responsa- « bilité personnelle dans les sociétés ano- « nymes, il importe, pour le crédit même « de la société, qu'elle ait, *en sus du ca-* « *pital social, une certaine somme en ré-* « *serve, destinée, soit à pourvoir aux be-* « *soins urgents et inattendus et à cou-* « *vrir des pertes extraordinaires*, soit à « *élever les dividendes des années mau-* « *vaises* et à égaliser ainsi les revenus an- « nuels des actions. *Dans toute société* « *anonyme, il doit donc y avoir un fonds* « *de réserve;* à fin de le constituer, le « législateur ne permet pas de distribuer « la totalité des bénéfices nets; ils ne peu- « vent (come appunto anche nella legi- « slazione italiana: cod. comm., art. 182) « être distribués que *sous la déduction* « *d'un vingtième au moins destiné à for-* « *mer le fonds de réserve. Quand ce fonds* « *de réserve a atteint le dixième du ca-* « *pital social* (nella nostra legge, il quin- « to, detto art. 182), le législateur, ju- « geant qu'il est suffisant pour donner « pleine garantie contre toutes les éven- « tualités, dispense dans l'avenir de faire « des nouveaux prélèvements » (art. 36 della legge francese 24 luglio 1867 sulle società, non modificata dalla recente legge del 1° agosto 1893: op. cit., n. 898, pagina 670).

Nella pratica, la distinzione fra *capitale, riserva e patrimonio sociale* è sempre netta. Questo si considera come la risultante dei primi due elementi, che, come hanno diversa origine, diversa hanno pure la sfera d'azione.

I bilanci, che, per cura del ministero di agricoltura, industria e commercio, periodicamente vengono pubblicati nel bollettino ufficiale delle società per azioni, ne sono chiara e costante conferma. Così pure i moduli stessi da detto ministero preparati e obbligatorj per le situazioni mensili dei conti della banche cooperative (6) e per la formazione dei bilanci

---

1853 di quel codice civile, conforme all'art. 1717 codice civile italiano, nei quali detto fondo sociale è appunto la somma de' *contributi* dei soci.

(5) E in questo significato della dizione *capitale sociale* come *totalità* dei contributi, e, nelle società anonime, come *totalità* dell'importo delle *azioni*, Troplong continua nei numeri successivi (*ibid.*).

(6) Cod. comm., art. 177; relativo regolamento, art. 62. Modello annesso al regio decreto 18 di-

dalla tassa di circolazione fino a che esse conservano un limite al loro capitale di fondazione. Ma, siccome il capitale delle società cooperative è variabile, non potendo esse impedire l'ammissione di nuovi soci, così era giusto, che quando la società si fosse meglio consolidata ed allargata nelle sue basi mediante il concorso di nuovi soci, per modo che il valore complessivo delle azioni superasse il massimo delle lire 50 mila, dovesse

---

degli istituti di assicurazione (7). Così, infine, le statistiche pubblicate dallo stesso ministero sulle banche popolari e le splendide introduzioni alle medesime del presidente dell'associazione delle banche stesse, l'illustre LUZZATTI, oggi Ministro del Tesoro (8).

E, se ancora potesse essere necessario avvalorare questi ammaestramenti della pratica, basti mettere innanzi il nome di uno dei più autorevoli scrittori di cose bancarie, il LEVI, presentemente vice-direttore della Banca d'Italia.

Discorrendo del fondo di riserva, egli ci fa scorgere subito come questo si distingua dal capitale: « Il fondo di riserva è una parte del patrimonio della « banca, *indipendente dalle azioni sociali*, « costituito dalla previdenza dei socj, i « quali rinunciano ad una porzione degli « utili annui per rafforzare l'istituto. E' « formato con parte di quei profitti che « provengono dagli affari dell'istituto, che « sono tratti dalle operazioni compiute « dai socj stessi colla banca e che, mercè « la loro onestà, non vanno perduti; è « comproprietà di tutti i socj che vi par« tecipano in misura proporzionata, pa« gando o ricevendo il soprapprezzo del« l'azione quando entrano o quando e« scono dalla società: è, insomma, una « specie di risparmio sui dividendi annui « che ciascun socio accumula negli anni « prosperi per far fronte alle perdite ne« gli anni disastrosi. Appunto per questa « sua indole, il fondo di riserva si ado« pera per sopperire alle perdite delle « operazioni ordinarie che si avverassero « in così larga misura da eliminare l'in« tero guadagno, non solo, ma da intac« care lo stesso capitale. E per l'origine « sua il fondo di riserva si accumula di « anno in anno lentamente e con un rap« porto quasi costante, fino a tanto che « abbia raggiunto il limite estremo fis« sato dallo statuto » (*Manuale per le banche popolari cooperative italiane*, 2ª ediz., pag. 328: Milano 1886, Reggiani edit.).

Adunque, anche nella dottrina e nello stato reale di vita delle banche popolari e di tutte le società commerciali, la tesi testè accolta nella decisione del nostro Supremo Collegio trova il più sicuro sussidio.

IV. — Il capitale nei criterj del Governo e nei pareri dell'Avvocatura Generale Erariale.

Il direttore generale del demanio e delle tasse, con nota 31 ottobre 1892 n. 6754, diretta al gabinetto di S. E. il Ministro delle finanze, osservava, conforme alla massima ora proclamata dalla CASSAZIONE DI ROMA, che « per determinare « il capitale di una società, agli effetti « di cui all'art. 68 della legge sul bollo, « *non si deve tenere conto dei fondi di* « *riserva,* in quanto che la stessa non è « formata da titoli, da azioni, obbligazio« ni, ecc., che potrebbero essere in cir« colazione, ma bensì da numerario ».

Il ministero delle finanze ebbe poi direttamente ad occuparsi per ben due volte della questione. La prima, nel marzo 1895, a riguardo della *Latteria di Soligo*; la seconda, nel 28 febbraio 1896 (con nota n. 14687-2887), in proposito della riserva della Banca di Atripalda, di cui si tratta nella sentenza qui commentata e proprio intorno al relativo giudizio.

In entrambi i casi il ministero delle finanze dichiarò che, per determinare la esenzione delle banche popolari e delle società cooperative dalla tassa di circolazione, in base al disposto dell'art. 68 della legge sul bollo, si deve aver riguardo al « *vero e proprio capitale azio*« *nario, non già a quanto può costituire* « *il patrimonio delle società e banche me-*

---

cembre 1884, n. MDXXII, serie 3ª, parte supplementare.

In questo modello, nella colonna del *Passivo*, trovansi infatti indicati ai n. 1 e 2 n. 1, *Capitale versato*; n. 2, *Fondo di riserva*.

(7) Cod. comm. art. 177, 2° comma; relativo regol. art. 62. Modello di bilancio annesso al regio decreto 9 gennaio 1887, n. MMCCCXVIII. Il modello A, nella colonna del *Passivo*, reca: al n. 1, *Capitale sociale nominale*, azioni n. ..... da lire ..... ciascuna; al n. 2, *Fondo di riserva statutaria accumulato con quote degli utili*.

(8) Vedasi l'ultima statistica, del 1893, pag. 49: « Il fondo d'esercizio, cioè l'insieme dei mezzi disponibili di cui le banche si valgono per concedere il credito, è costituito:

1° dal *capitale versato*;

2° dal *fondo di riserva*;

Questi due elementi costituiscono insieme il *patrimonio sociale*.

3° ecc. » (Roma, 1895, tipografia Bertero).

in tal caso venir meno la esenzione dalla tassa, perchè ne era cessata la ragione ed il bisogno.

E con siffatta disposizione si evita anche la possibilità della frode all'erario, impedendo che, nel fine di ottenere la esenzione dalla tassa, si venissero costituendo società cooperative con capitale limitato, riservandosi poi di allargarlo successivamente mediante l'ammissione di nuovi soci.

Ma tutto ciò implica pure il concetto, che il legislatore non abbia voluto imputare nel capitale sociale, agli effetti della esenzione dalla tassa, anche il fondo di riserva, poichè altrimenti avrebbe contraddetto lo stesso fine economico-sociale, che egli si proponeva, essendo evidente che avrebbe privata del beneficio dalla esenzione quella società, la quale senza alterare il capitale di fondazione si fosse semplicemente uniformata alla legge, costituendo il fondo di riserva, che è frutto della previdenza e del risparmio dei soci, e che serve soltanto a meglio assicurare le sorti della società. E riesce poi difficile lo immaginare, come conseguenza di tale interpretazione della legge, la possibilità di frodi cui accenna la parte controricorrente senza supporre che i soci, al solo scopo di conservare la esenzione dalla tassa di circolazione dei titoli, rinuncino al beneficio maggiore della divisione degli utili sociali, accumulando questi nel fondo di riserva, od in una misura anche superiore al limite richiesto dal codice di commercio.

Ma l' errore fondamentale della sentenza denunziata sta tutto nella confusione, che essa ha fatta, tra il patrimonio sociale ed il capitale sociale.

Ora il patrimonio sociale è costituito da tutte le fonti di ricchezza della società, e dal valore complessivo di tutti i suoi beni immobili e mobili, mentre il capitale sociale, al pari del fondo di riserva, rappresentano distinti fattori di esso. E la differenza tra capitale sociale e fondo di riserva, non solo risulta dalla diversa funzione economica dell'uno o dell'altro, ma si mantiene tale anche intesa nel senso giuridico, e nel linguaggio usato dal legislatore nelle disposizioni della legge positiva. Difatti, basta percorrere le disposizioni degli art. 89 n. 3, 129, 96, 104, 101, 117, 146 codice di commercio e simili, per rilevare che, quando si usa la espressione *capitale sociale*, si intende sempre riferirsi al

---

« *desime* » (parole della nota 28 febbraio 1896).

Nello stesso senso l'Avvocatura Generale Erariale di Roma e l'Avvocatura di Firenze, delle quali venne da detto ministero sentito l'avviso.

Da ultimo, poi, per la gravità della questione, sorse in parlamento, in difesa degli interessi delle istituzioni cooperative, l'onorevole Schiratti, con una interrogazione al ministro delle finanze (28 maggio 1896: *Atti parlamentari della Camera dei deputati*, pag. 1844-1846). Lo Schiratti, invocando il caso della Latteria di Soligo, si lamentava che i ricevitori del registro non fossero ossequenti alle intenzioni e ai deliberati del ministero, e che quindi la Banca popolare di Atripalda avesse dovuto soccombere dinnanzi all'autorità giudiziaria.

Il Ministro Branca rispondeva che egli non era ancora al potere quando si dibatteva la questione colla Banca suddetta, e che, dinanzi ai due pronunciati del tribunale e della corte d'appello, doveva di necessità fare le sue riserve.

***

Di fronte a tutte queste argomentazioni, tratte dalle leggi tributarie, dal codice di commercio, dalla dottrina, dai suggerimenti della pratica e dalle opinioni e pareri del Governo e della Avvocatura Generale Erariale di Roma, risulta evidente che la dizione *capitale sociale*, di cui all'art. 68 della legge sul bollo, significa *capitale di fondazione;* e, per conseguenza, che la corte di appello di Napoli, confondendo il patrimonio col capitale, aveva violato l'articolo stesso e tutti quelli dove nel codice di commercio parlasi di capitale. Come da questa confusione sorse logica la illazione di quella corte di merito di computare il fondo di riserva col capitale; riconosciuta, invece, la distinzione, la illazione non poteva non essere quella opposta, oggi consacrata nel responso della nostra Corte Regolatrice.

Avv. Luigi Rodino.

capitale costituito dal valore delle azioni, e non pure al fondo di riserva. E tale significato è reso ancora più evidente dagli art. 131 e 182 dello stesso codice, poichè col primo di essi si richiede che il capitale sociale sia sottoscritto per intiero, e sia versato per i tre decimi in relazione alla quota ed alle azioni da ciascun socio sottoscritte, e col secondo si sancisce l'obbligo di formare il fondo di riserva, prelevando annualmente una quota di utili, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del *capitale sociale*.

Nè le disposizioni degli art. 158, 146, 189 n. 5, 208 e 218 di detto codice, invocate dalla corte di appello, importano un concetto diverso, poichè in tutti i casi in esse contemplati occorre tener conto dell'intero attivo sociale e non del solo valore delle azioni; essendo necessario di accertare il patrimonio effettivo della società.

Molto meno poi vale l' argomento addotto dalla difesa della parte resistente al ricorso, di non potersi cioè sceverare dal capitale sociale il fondo di riverva, per la ragione che all' epoca in cui venne pubblicata la summentovata legge tributaria del 1874 aveva impero il codice di commercio del 1865, che non disciplinava l'istituzione del fondo di riserva obbligatorio; e non si potrebbe quindi interpretare una legge anteriore coi criterj introdotti da una legge posteriore, qual' è l'attuale codice di commercio andato in vigore il 1° gennaio 1883.

Imperocchè siffatta argomentazione, anzichè favorire, sembra contraria alla tesi propugnata; essendo evidente, che se il legislatore tributario del 1874 ignorava l'istituto del fondo di riserva, non può aver voluto comprendere nella locuzione di *capitale sociale,* usata dall'art. 68, anche il fondo di riserva, ma ha dovuto alludere necessariamente al solo valore risultante dall' importo complessivo delle azioni sociali. Però la verità è che, se in detta epoca il fondo di riserva non era ancora riconosciuto e disciplinato, come istituto giuridico, della legge positiva, era nondimeno entrato nell'uso generale e negli statuti di quasi tutte le società di commercio, siccome si apprende dagli stessi precedenti legislativi dell' attuale codice di commercio; e quindi non avrebbe potuto una legge d'imposta trascurare una fonte di ricchezza, già sussistente nella vita reale ed economica di una azienda, se ciò fosse stato richiesto ai fini della legge stessa.

Si deve dunque ritenere, che il legislatore questo pensatamente non abbia voluto; poichè, se avesse creduto d' imputare nella cifra delle lire 50 mila anche il fondo di riserva, non si sarebbe servito della espressione di *capitale sociale*, ma avrebbe usato le parole di *patrimonio* o di *attivo sociale*.

Per tali motivi:

La Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla Banca Popolare di Atripalda, cassa la sentenza resa dalla corte di appello di Napoli del 7-21 febbraio 1896; libera il deposito a favore della ricorrente, e rinvia la causa per novello esame, ed anche per provvedere sulle spese di questa sede, alla corte di appello di Trani.

Sezione civile 1 giugno 1897, n. 351 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Picca - De Leonardis (2)

ELETTORATO (Ricorso per cassazione in): Inammissibilità - Mancanza di sottoscrizione.

Anche in materia elettorale è inammissibile il ricorso per cassazione sprovveduto di sottoscrizione.

(1-2) La CORTE dichiarava inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Trani, dei 9-16 novembre 1896.

Sezione civile 18 febbraio 1897, n. 118 (1).

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Napoli (avv. er. CORNO) - *Cardano* (avv. SANTOMARTINO e MAGLIETTA) (2)

IMPOSTA SUI FABBRICATI: Reddito - Criterio di verità per il proprietario - Agente e commissioni - Reddito vero - Accertamento - Perizia - Inammessibilità - Simulazione del reddito - Contratti fatti dal proprietario precedente. Successore a titolo particolare.

a) *Agli effetti della imposta sui fabbricati, il criterio di verità del reddito che il fabbricato produce o può produrre nell'anno a cui l'accertamento si riferisce è un criterio obbligatorio per il proprietario, mentre tale non è solo in riguardo all'agente e alle commissioni, che per via di rettificazione possono raggiungere il reddito vero, elevando quello che risulta dai contratti di affitto* (3).

b) *E', quindi, inammessibile la perizia richiesta dal proprietario; ma non è tolto a quest'ultimo il diritto che il magistrato prenda in esame l'eccezione che la cifra della pigione apparente non corrisponda a quella veramente stabilita, per esser stata simulata dall'antecedente proprietario, di cui esso eccipiente è successore a titolo particolare* (4).

Attesochè il sistema della sentenza contraddice addirittura ai precet-

---

(1-2) La CORTE accoglieva i ricorsi dell'Ammininistrazione e del Gioacchino Cardano, cassava la sentenza denunziata (dei 16-20 marzo 1896, della corte d'appello di Napoli), e rinviava alla corte d'appello di Trani.

(3) Questa prima parte della sentenza conferma il principio costantemente accolto dalla giurisprudenza della Commissione centrale per le imposte dirette, e ribadito in parecchi pronunciati dei magistrati ordinarj, sul punto che le dichiarazioni di reddito fatte dai contribuenti non possono più da essi essere impugnate e costituiscono il limite minimo della contestazione, potendo invece essere portate a maggior somma dagli agenti finanziarj e dalle commissioni. Basterà citare, fra le più recenti, la sentenza 13-20 febbraio 1893 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI in causa *Buttini-Finanze*, e, meglio ancora, quella della SUPREMA CORTE DI ROMA, 11-25 giugno 1894, in causa *Finanze* contro *Andreone e Festa* (in questa *Raccolta*: 1894, Civ., 1ª, 444), a cui si è uniformata la CORTE D'APPELLO DI ROMA in sede di rinvio. Con tale sentenza la CASSAZIONE osservava, fra l'altro:

« Se si concedesse ai contribuenti di « rivederle (le dichiarazioni dei redditi) « a causa di asserto errore, la formazione « dei ruoli di esazione non avverrebbe « con quella speditezza e stabilità che lo « scopo delle tasse richiede, l'esazione di « queste. I contribuenti, non sempre do- « cili, porrebbero in campo un errore più « o meno sostanziale a fine di ottenere « la modificazione delle primitive dichia- « razioni, creando liti lunghe e dispendio- « se e, peggio ancora, un indugio incom- « patibile coll'urgente bisogno di incas- « sare le imposte indispensabili, senza ri- « tardo, ai pubblici servizj ».

(4) L'eccezione, che in questa seconda parte del suo pronunciato la Corte ammette possa elevarsi dal contribuente, è strenuamente combattuta dalla Finanza. Questa, infatti, ritiene che il riconoscere nel contribuente il diritto di impugnare come simulati gli affitti in corso, equivalga, da una parte, a ledere il principio della irrevocabilità delle dichiarazioni dei contribuenti, giacchè è noto che, trattandosi di fabbricati affittati, la dichiarazione deve poggiare sugli affitti in corso, tranne nel solo caso che essi siano *inferiori* al reddito ritraibile; e che, dall'altra parte, il conferirsi efficacia a tali impugnative tolga importanza al dato degli affitti che dovrebbe costituire la base principale, reale degli accertamenti.

Ma ci pare che, date le considerazioni colle quali la Suprema Corte ha circoscritto la portata del suo responso, non si giustifichino le apprensioni della Finanza. La Corte, infatti, ha avuto cura di far rilevare che, se riconosceva nel sig. Cardano la facoltà di eccepire la simulazione, lo faceva anzitutto perchè tale eccezione era stata da lui elevata fin dalla presentazione della scheda di denuncia e non posteriormente; e poi perchè i contratti impugnati dal sig. Cardano non erano stati stipulati da lui, ma bensì dal

ti sanzionati, in tema d'imposta sui fabbricati, dalle leggi invocate nel ricorso dell'Amministrazione. Per la sentenza l'affitto in corso è soltanto un criterio di verità del reddito che il fabbricato produce e può produrre nell'anno a cui l'accertamento si riferisce; ma come ogni altro criterio, che può essere fallace, questo può non significare il reddito vero, e quindi deve esser corretto, *anche ad istanza solo del dichiarante,* con tutti i mezzi di prova di cui può disporre il giudice adito.

Questa dottrina messa su dalla sentenza offende i concetti fondamentali delle leggi denunciate, così nel rispetto della sostanza, che della procedura.

Della sostanza, imperocchè rimpetto al proprietario l'affitto in corso rappresenta il reddito vero del fabbricato tassabile: è questa una presunzione che il solo agente e le commissioni possono smentire, ma che il proprietario deve subire, fino al punto che è su questa base che a lui incombe il dovere di far la denuncia. Indarno egli direbbe che la pigione convenuta nell'affitto, in quanto fu determinata e stabilita in condizioni eccezionali, non esprime il reddito di cui il fabbricato è normalmente capace, considerato in relazione dei fitti minori che si percepiscono dai fabbricati posti nelle condizioni medesime.

La parola imperativa della legge e la presunzione che sta contro il proprietario, e di cui la finanza si giova, non consentono questa deduzione, e al proprietario non rimane che chiedere lo sgravio dove ne concorrano le condizioni ed avvengano i cambiamenti dalle leggi preveduti.

E tanto più non gli è consentito, in quanto è la legge stessa che ripudia la base dell'affitto in corso per la denuncia da farsi dal proprietario o possessore che sia; ma la ripudia nel solo caso preveduto dall'art. 13 del regolamento del 1877. Anzi la legge 11 luglio 1889 nell'art. 4, completando quella precedente del 26 gennaio 1865, senza ripudiare la distinzione tra il reddito effettivo, nella ipotesi di fabbricati affittati, e reddito presunto, in caso di locali non affittati, con le determinazioni proprie delle dichiarazioni nell'una e nell'altra ipotesi, questa legge dà una novella consacrazione al sistema dell'accertamento sulla base degli affitti, quando prescrive che anche nei locali non affittati si presume che il possessore abbia confermato il reddito precedentemente accertato, qualora non consegni nel termine stabilito la scheda riempita e completata.

Però, se contro al possessore del fabbricato sta la naturale e ragionevole presunzione che la pigione convenuta ritragga il reddito reale, per la ragione dei contrari questa presunzione non vincola gli agenti e le commissioni; onde, per via di rettificazione e con la procedura dalla legge stabilita si raggiunge il reddito vero elevando quello che risulta dai contratti d'affitto.

E la sentenza non è nel vero quando assimila le due ipotesi della rendita che si vuole elevare e della rendita che si vuol diminuire, e mette allo stesso livello e alla medesima condizione giuridica il possessore dei fabbricati, l'agente delle imposte e la commissione.

Offende poi il sistema della sen-

---

suo dante causa a titolo particolare (venditore).

In tal guisa, siccome la parte non aveva dichiarato il reddito risultante dai contratti, ma bensì un reddito inferiore che essa stimava corrispondente al verace valor locativo del fabbricato, resta pienamente invulnerato il principio della irretrattabilità delle dichiarazioni da parte dei contribuenti; e, poichè la Cassazione ha dichiarato esplicitamente di tener conto che i contratti impugnati non erano stati conchiusi dall'attuale possessore, resta inteso che non si potranno dal contribuente eccepire di simulazione quei contratti che lo stesso contribuente, il quale fa la dichiarazione, avesse stipulati.

E' così che, mentre la sentenza riportata nel testo garantisce a sufficienza il diritto dell'Erario, risponde anche a quei concetti di equità in cui si mostra l'alta sapienza del Supremo Magistrato.

Dott. Pietro Balzani.

tenza quello della legge, anche nel rispetto del rito; imperocchè, dove sia seguita la denuncia e questa sia stata accettata dall'agente, il periodo della contestazione è chiuso; periodo che rimane aperto soltanto nella ipotesi che il reddito dichiarato si rifiuti dagli agenti fiscali o dalle commissioni.

Per le considerazioni esposte è evidente che il ricorso dell'Amministrazione debba essere accolto, in quanto censura la sentenza nel concetto fondamentale che ne ha diretto il dispositivo, mettendo da banda la pigione stabilita e disponendo la perizia per accertare che il reddito era eccessivo, siccome il resistente affermava.

Però, dalle stesse considerazioni che precedono, si ricava il concetto che, dove l'affitto non esista, od esista ma sia simulata la cifra della pigione, che vale la medesima cosa nel rispetto della denuncia, manca la base di fatto della tassa, e si rientra quindi nel caso del reddito presunto, il quale si determina con le norme segnate nella legge e nel regolamento.

E nella specie il proprietario Gioacchino Cardano, nel denunciare il reddito, deduceva che il reddito vero non era quello che risultava dai contratti d'affitto, nei quali si era simulata una pigione che non corrispondeva a quella veramente stabilita.

Questa era la condizione dei fatti; ed alla corte di merito, innanzi alla quale la deduzione si ripeteva con apposita comparsa, correva il dovere di esaminare, come aveva fatto già il tribunale, se vi concorressero, o meno, gli estremi della simulazione.

Questa indagine non era impedita dalla confessione del dichiarante, imperocchè, come si è detto, egli non denunziava il reddito risultante dagli affitti, ma un reddito diverso; onde non si potea dire che, legato dalla stessa sua confessione, non poteva dedurre contro di sè, nè riaprire una contestazione chiusa con l'accettazione della sua dichiarazione da parte dell'agente delle imposte.

E nemmeno era impedita dalla esistenza degli affitti e dalla cifra della pigione che in essi era segnata; conciossiachè non era il dichiarante che insorgesse contro i contratti da lui stipulati, dicendoli simulati, sibbene egli impugnava di simulazione i contratti stipulati dall'antecedente proprietario, del quale egli era successore a titolo particolare. La corte invece dichiara che, lungi di insistere *sulla simulazione*, era il caso di ordinare la perizia; e con questo pare volesse dire, non già che il Cardano non insistesse più sulla simulazione, cosa che non era vera, ma che, nel suo concetto (più innanzi censurato), la discussione intorno alla simulazione era perfettamente inutile.

Soggiunge la corte che inoltre questa discussione non era permessa per l'assenza dei principali interessati, ossia degli inquilini; ma vittoriosamente si è risposto nel ricorso del Cardano che gl' inquilini erano disinteressati, e che in ogni modo avevano un interesse convergente con quello del ricorrente.

Attesochè, per le osservazioni che precedono, vanno accolti i due ricorsi; onde il giudice in sede di rinvio esamini se nella specie sia avvenuta la simulazione denunciata dal Cardano, e se, nella esistenza della stessa, si debbano ordinare mezzi d'istruzione, e quali essi debbano essere.

Per questi motivi:

Accoglie i due ricorsi.

Sezione civile 23 aprile 1897, n. 283.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. -
P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Marino -
Gaudiani

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Tesoriere di congregazione - Scopo di culto - Qualità di confraternita - Tutela della giunta provinciale amministrativa - Ineleggibilità a consigliere.

E' ineleggibile a consigliere comunale il tesoriere di una antica con-

gregazione, anche se questa avesse per la sua regola l'unico e solo scopo del culto, qualora attualmente, per quella parte delle sue rendite, ch'è destinata a scopo di carità e di beneficenza, essa, quale confraternita, sia sottoposta, per la nuova legge sulle opere pie, alla tutela della giunta provinciale amministrativa.

Osserva che il ricorrente censura la sentenza della corte di merito, la quale ritenne eleggibile il signor Luciano Gaudiani alla carica di consigliere comunale, non ostante il suo ufficio di tesoriere della locale congregazione del SS. Rosario, perchè dalle regole di quell'Istituto, le quali aveva tenute presenti la giunta provinciale amministrativa, risultava che tale ente aveva l'unico e solo scopo del culto, e non quello della carità e beneficenza; e perchè il contrario poteva rilevarsi soltanto dallo statuto originario di detta congregazione, e non da altri documenti, e dal certificato esibito che la corte non credette utile di esaminare.

Che codesta censura ha giuridico fondamento, poichè, ammessa pure l'esistenza di quelle regole della congregazione che il ricorrente nega, è risaputo che molti degli antichi istituti di carattere evidentemente religioso si sono successivamente modificati e trasformati, adattandosi meglio ai nuovi bisogni dei tempi, ed investendo parte delle loro rendite ai fini della carità e della beneficenza. Bisogna quindi esaminare lo stato attuale di diritto e di fatto in cui trovasi l'ente per vedere se esso debba considerarsi quale stabilimento di carità e di beneficenza, e come tale sottoposto alla tutela della giunta provinciale amministrativa. Poichè la causa dell'ineleggibilità a consigliere comunale, prevista dal n. 3 dell'art. 29 della vigente legge comunale e provinciale, deve ravvisarsi nel fatto dell'incompatibilità morale che sorge tra l'impiegato contabile ed amministrativo di quegli stabilimenti soggetti alla tutela della pubblica amministrazione, e non già sul carattere giuridico dell'istituto considerato in via assoluta ed astratta, e non nelle concrete sue condizioni di dipendenza. Ora, il ricorrente su di ciò richiamò specialmente l'attenzione della corte, deducendo che, in base alla nuova legge sulle opere pie, l'istituto è una confraternita, e che parte delle sue rendite erano investite a scopo di carità e beneficenza, sicchè l'ente trovasi ora sottoposto alla tutela della giunta provinciale amministrativa, circostanze tutte ch'egli credette giustificare con l'esibito certificato. Poteva quindi la corte affermare col suo incensurabile giudizio di fatto che tale prova non era raggiunta col prodotto documento, e disporre, se lo credeva opportuno, maggiore istruzione, ma non escluderlo discutendolo senz'altro per motivi di diritto.

Per tali considerazioni:

La Corte accoglie il ricorso proposto dal signor Luigi Marino avverso la sentenza resa dalla corte d'appello di Napoli addì 3-8 luglio 1896, e per l'effetto cassa la sentenza stessa e rinvia la causa alla corte d'appello di Potenza.

Sezioni unite 8 luglio 1897, n. 458 (1).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Casini (avv. Cassuto) - *Parenti, curatore del fallimento della Banca di Poggibonsi* (avv. Bordoni e Castellini) (2)

CASSAZIONE (Sezioni unite della Corte di): Identità di mezzi nei due ricorsi - Quistione di diritto risolta.
AMMINISTRATORI DI SOCIETA' (Responsabilità di): Ultimi amministratori - Precedenti

---

(1-2) La Corte dichiarava la competenza della corte di cassazione di Firenze sul ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Lucca, dei 4-22 marzo 1895.

Vedi il testo di questa decisione nella Legge: 1897, II, 217.

amministratori - Colpe ed omissioni continuative - Giudizio di estimazione.

Per aversi il giudizio delle Sezioni Unite nella Corte di Cassazione di Roma non è sufficiente la identità di mezzi per due volte proposti a una corte di cassazione, ma occorre che questa, nel pronunziare lo annullamento di una prima sentenza, abbia risoluto una quistione di diritto, ed a questa risoluzione resista e contraddica apertamente il giudizio della corte di rinvio, in base agli identici motivi di diritto che già ebbero censura.

La corte di merito in sede di rinvio, la quale dichiara la responsabilità solidale degli ultimi amministratori di una società caduta in fallimento, per colpe od omissioni commesse da precedenti amministratori, e da essa corte nel suo giudizio di estimazione qualificate continuative, non contraddice a quanto ritenne la corte di cassazione, dichiarando che la controversa responsabilità non potesse affermarsi prima di essersi accertata in fatto la esistenza delle colpe attribuite a detti ultimi amministratori, la loro gravità intrinseca e il rapporto fra le stesse colpe e le altre commesse dai loro predecessori.

Sezioni unite 24 maggio 1897, n. 338.

TONDI P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Società pel risanamento di Napoli (avv. Amati, Montefredini, Giordano, Frenna e Ballerini) - *Celentano* (avv. Mola e Testa)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA': Riconoscimento e dichiarazione della pubblica utilità - Autorità amministrativa - Competenza e legalità - Autorità giudiziaria - Estensione di fondi attigui.

La sola autorità amministrativa può riconoscere e dichiarare la necessità o convenienza di un' opera che importi espropriazione per causa di pubblica utilità; ma spetta all'autorità giudiziaria il conoscere e definire, se l'utilità pubblica sia stata competentemente e legalmente riconosciuta e dichiarata, e se la fatta dichiarazione si estenda, o no, anche ai fondi attigui ai beni indispensabili all'esecuzione dell'opera stessa.

Relativamente all'art. 22 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, fa d'uopo ricordare che esso è così concepito: « Possono comprendersi nella espropriazione, non solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera suddetta.

« La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore reale decreto ».

Ora, mentre questa è in lettera la disposizione dell'art. 22 che pur si pretende violato, non è punto vero che la disposizione medesima sia stata in qualche parte modificata con gli art. 1 e 13 della legge speciale 15 gennaio 1885 num. 2892, pel risanamento della città di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del municipio, sarà approvato per regio decreto, e il successivo art. 13 dispone unicamente, che « nel piano di cui all'art. 1 sarà determinata l'area delle zone laterali alle nuove strade, che il municipio potrà espropriare per pubblica utilità ». Con questa seconda disposizione pertanto fu scrupolosamente rispettata, anzichè modificata, quella già riferita dell'art. 22 della legge del 1865; avvegnachè col detto art. 13 in sostanza fu data al municipio di Napoli la facoltà di comprendere nei suoi piani di massima e particolareggiati anche delle aree in zone determinate laterali alle nuove strade, onde anche le dette aree e i fabbricati in esse esistenti potessero essere investiti dalla dichiarazione di pubblica utilità fatta nell'articolo primo. Ma, stando in fatto che tanto nel

piano generale presentato dal municipio e approvato col regio decreto del 7 gennaio 1886 n. 3618, quanto nei piani particolareggiati e parcellari approvati coll'altro regio decreto del 22 luglio 1886 n. 3983, il casamento situato nella via Principessa Margherita con ingresso al n. 27 del vicolo che non spunta, si trova contemplato soltanto per una espropriazione parziale a fine di colmata limitatamente al piano terreno e primo piano, e non è davvero designato come esistente in una delle aree laterali alla nuove strade, conviene di necessità riconoscere che il quartiere dei sei vani compreso in quel caseggiato e spettante alla signora De Simone, essendo situato al secondo piano, non ha potuto essere colpito in alcun modo dalla dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella più volte citata legge del 15 gennaio 1885; e, non potendo essere considerato neppure come un di quei fondi attigui, la cui espropriazione è regolata dall'articolo 22 della legge del 25 giugno 1865, mal si riesce a comprendere come dall'impugnata sentenza possa essere stato violato l'articolo suddetto. Sta bene che il procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità si svolga sotto la vigilanza dell'autorità amministrativa, la quale soltanto può conoscere dei bisogni dell'opera da compiersi, e della necessità o convenienza di dichiararla di pubblica utilità. Ma da ciò non può logicamente inferirsi che sia vietato all'autorità giudiziaria di conoscere se una dichiarazione di pubblica utilità sia stata o no fatta; se sia stata emessa dall'autorità competente coll'osservanza delle norme tracciate dalla legge speciale 25 giugno 1865; e se un determinato immobile sia, o no, investito dalla dichiarazione antedetta e compreso nell'opera resa necessaria dall'interesse pubblico; imperocchè la risoluzione di ciascuno di questi quesiti attiene alla tutela di quel diritto patrimoniale privato che si chiama proprietà, del quale nessuno può essere spogliato, giusta il disposto dell'art. 348 del codice civile, se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata.

Impertanto, anche riguardo all'articolo 22 la sola autorità amministrativa potrà riconoscere e dichiarare l'utilità pubblica; ma spetterà sempre all'autorità giudiziaria il conoscere e definire se l'utilità pubblica sia stata *legalmente* riconosciuta e dichiarata e se la fatta dichiarazione si estenda, o no, anche ai fondi attigui, pei quali pure è assolutamente necessaria, siccome risulta dal capoverso dell'articolo medesimo.

E per quanto attiene, per ultimo, alle pretese violazioni degli art. 26 e seguenti della ridetta legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, posti in relazione con l'art. 517 n. 3 del codice di procedura civile, l'assoluta insussistenza delle violazioni anzidette è ancora più manifesta; poichè l'impugnata sentenza ha ritenuto nel debito conto il decreto prefettizio del 17 giugno 1893, quando si è astenuta dal pronunziarne l'annullamento, sebbene proferito a riguardo di un immobile non colpito dalla dichiarazione di pubblica utilità e non compreso negli elenchi contenenti le offerte di prezzo; e, col rilevare questi vizj fondamentali dell'eseguita espropriazione, non ha scisso punto il procedimento praticato dalla causa espropriante, ma ne ha constatata soltanto la illegittimità, onde venire alla conclusione che il processo verbale di amichevole accordo sul montare dell'indennità, redatto in data del 27 maggio 1893, non essendo stato preceduto da una dichiarazione di pubblica utilità legittimamente fatta e da una regolare offerta, poteva essere valutato soltanto come una ordinaria convenzione o contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà dell'immobile in esso contemplato. E, così valutandolo la sentenza in esame, ha rettamente applicato ad esso le regole sulla validità del consenso, senza violare in modo alcuno le disposizioni della legge speciale più volte citata.

Considerato che tutti gli altri motivi del proposto ricorso interessano la competenza della cassazione territoriale, e la cognizione dei medesimi deve essere perciò riservata, giusta il disposto dell'art. 5, ultimo capoverso,

della legge 31 marzo 1877 n. 3761, alla corte di cassazione sedente in Napoli.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione sedente in Roma, pronunziando a Sezioni Unite;

Veduti pure gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Previa la dichiarazione della competenza dell'autorità giudiziaria;

Rigetta i motivi primo e secondo, per quanto si riferiscono alla eccepita incompetenza della ridetta autorità giudiziaria:

E rinvia il giudizio sugli altri motivi alla corte di cassazione di Napoli.

Sezione civile 4 giugno 1897, n. 372.

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ricevitore demaniale in Palermo (avv. er. Genovesi) -
Congregazione di carità di Palermo (avv. Fazio S.)

TASSA DI MANOMORTA: *Solve et repete* - **Cassazione - Quistione nuova - Offerta reale - Giudizio di convalida.**
CASSAZIONE: Ricorso - Erronea indicazione di articolo.

Nelle controversie d'imposta il precetto solve et repete *facendo parte del diritto pubblico interno, se pur la pubblica amministrazione ometta di proporre l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione, ha il giudice il dovere di elevarla d'ufficio; e può l'eccezione stessa proporsi in ogni grado di giurisdizione, e così anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, senza che possa opporsi trattarsi di quistione nuova.*

Quando sia chiarissima la doglianza contenuta in un mezzo di ricorso, la erronea indicazione dell'articolo di legge cui tale doglianza si riferisce non induce la inammissibilità del ricorso.

Alla tassa di manomorta è applicabile l'art. 135 della legge sul registro.

L'eccezione del solve et repete *può opporsi anche nel caso in cui il giudizio siasi promosso, non con opposizione ad ingiunzione, ma con domanda di convalida di offerta reale della tassa, fatta prima della notificazione dell'ingiunzione ed in via di opposizione alla liquidazione della tassa eseguita dal ricevitore.*

Considerato che il prefetto di Palermo con decreto del 30 agosto 1894 concentrò l'opera pia *Rosa Alessi* nella Congregazione di carità di detta città, la quale denunziò il reddito per l'applicazione della tassa di manomorta.

Che la Congrega non fu di accordo col ricevitore sulla misura della tassa. Riteneva costui la si dovesse del *mezzo* per cento dal 30 agosto 1894 in poi, e del 4 %, invece per l'epoca precedente, quando l'Opera Alessi si stimava indipendente e non sottoposta a sorveglianza amministrativa o governativa, ai termini del secondo capoverso dell'art. 3 della legge 13 settembre 1874. Opinava per contrario la Congregazione dover pagare, senza distinzione di tempo, la tassa di favore del mezzo per cento; e però, rappresentata dal suo presidente Michele Gesugrande, fece offerta reale al ricevitore di lire 87, che venne rifiutata, e poscia essa Congregazione, eseguito il deposito della somma, trasse innanzi il tribunale di Palermo il ricevitore del registro con citazione 10 ottobre 1895, e chiese si dichiarasse buona e valida la offerta, si convalidasse il deposito.

Che intanto il ricevitore il 19 successivo novembre fece notificare ingiunzione di pagamento della tassa in lire 705,68 alla Congrega, la quale con atto del 23 dello stesso mese fece protesta contro il procedere del ricevitore, per aver fatta notificare la ingiunzione, mentre era pendente il giudizio sulla validità dell'offerta.

Che il tribunale adito accolse le domande della Congrega, e la corte di appello, con sentenza 5-16 settem-

bre 1896, respinse l'appellazione proposta dal ricevitore, il quale ha chiesto lo annullamento della testè indicata sentenza.

Considerato che il *secondo mezzo* del ricorso, come quello che si riferisce all'ammessibilità della domanda della Congregazione di carità, debba essere esaminato in primo luogo.

Che tale motivo consiste nello avere la corte di appello omesso di applicare di ufficio il precetto del *solve et repete.*

Considerato che ben si apponga il ricorrente, imperocchè è noto che per ragione di pubblico interesse, sia per evitare che lo stato possa in un momento mancare dei mezzi pecuniarj necessari allo adempimento dei suoi fini, sia per schivare che i debitori per sottrarsi, sia pure temporaneamente, al pagamento, proponessero opposizioni, mettendo innanzi una ragione qualsivoglia anche cavillosa, fu stabilito con l'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo la regola generale ed assoluta che in ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione non sono ammessibili in giudizio se non accompagnati dal certificato di pagamento d'imposta, eccetto il caso si tratti di domanda di supplemento. Da ciò chiaro risulta che il precetto del *solve et repete* fa parte del diritto pubblico interno, onde la doppia conseguenza che, se pure la pubblica amministrazione omette di proporre la eccezione di inammissibilità, il giudice ha il dovere di elevarla di ufficio, e che detta eccezione può proporsi in ogni grado di giurisdizione, e con ciò rimane chiarito il niun fondamento delle deduzioni della Congrega resistente al ricorso, la quale vorrebbe si respingesse questo mezzo di annullamento, perchè lo qualifica come una quistione nuova riguardante materia non di ordine pubblico.

E neppure alla resistente Congregazione giova obbiettare essere inammessibile questo mezzo di ricorso per avere la ricorrente amministrazione denunziata la violazione dell'art. 135 della legge di registro, il quale, a vedere della resistente, non riguarda la tassa di manomorta; imperocchè, a prescindere dalla osservazione che quando sia chiarissima come nella specie la doglianza contenuta in un mezzo di ricorso, la erronea indicazione dell'art. della legge cui quella doglianza si riferisce non sarebbe ragione d'inammessibilità, perchè la mancanza d'indicazione dello articolo non equivale ad erronea indicazione del testo di legge che si pretende violato, certa cosa è che l'art. 135 della legge di registro è proprio quello che doveva essere indicato, perocchè detta disposizione di legge è preceduta dall'art. 131, in cui è scritto che il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse tutte *affidate all'amministrazione del registro* è la ingiunzione, e poi si dica essere inammessibile la opposizione all'ingiunzione se non è accompagnata dalla quietanza della tassa. Da ciò chiaramente si rileva che, dovendosi la tassa di manomorta riscuotere dal ricevitore del registro, necessariamente ad essa si applica l'art. 135.

Considerato che la resistente cerca da ultimo di sfuggire la sanzione del *solve et repete*, osservando che il giudizio presente si è svolto sulla domanda di convalida di offerta, e non già su di opposizione ad ingiunzione; ma il discorso della resistente vorrebbe far prevalere la parvenza alla sostanza delle cose: la Congrega, che non voleva accettare la liquidazione della tassa fatta dal ricevitore, senza attendere la notifica della ingiunzione, fece la offerta di quella minor somma che credeva dovesse: ora evidentemente con ciò venne ad impugnare la liquidazione fatta dal ricevitore e ad opporsi al pagamento della tassa, nella misura che il ricevitore diceva dovuta; sostanzialmente dunque la offerta della somma, seguita dalla domanda di convalida, e la opposizione contro la liquidazione della tassa (come dice l'art. 135) si equivalgono; e sarebbe un voler render vana la disposizione della legge, e quindi incerta la riscossione delle tasse, se si ammettesse la teoria della ricorrente, di essere cioè sufficiente la offerta di una somma qualunque per potere ar-

restare la percezione della tassa e rimandarne il pagamento a tempo indeterminato. Deve dunque accogliersi il *secondo mezzo* del ricorso, che, essendo pregiudiziale, non permette lo esame del *primo*, e annullarsi la denunziata sentenza col relativo rimando della causa ad altra corte per novello esame.

Per questi motivi:

La Corte accoglie il secondo mezzo del ricorso proposto dal Ricevitore della tassa di manomorta di Palermo contro la sentenza della corte di appello di detta città renduta a 5-16 settembre 1896, e, senza esaminare il primo mezzo, annulla la denunziata sentenza, e rinvia la causa per novello esame alla corte di appello di Messina, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Sezioni unite 14 giugno 1897, n. 383 (1).

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo (avv. Pavoni) - *Giustetti* (avv. Cogliolo e Maino) (2)

COMPETENZA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA: Criterio determinatore - Materia della lite - Domanda - Eccezione.

AGENTE FERROVIARIO (Lesione di diritto dell'): Contributo mensile per vestiario - Riforma della massa vestiaria - Indennizzo - Competenza giudiziaria.

Il criterio determinatore delle diverse giurisdizioni, amministrative e giudiziarie, deve attingersi nella materia della lite così come viene delineata dalla domanda e dalla eccezione (3).

(1-2) La Corte così espone il *fatto* della causa:

« Considerato che ai 6 ottobre 1894 Carlo Giustetti citò innanzi il pretore di Milano la Società delle ferrovie Mediterranee e dedusse: che egli, qual deviatore ferroviario, aveva al 1 luglio 1887 un fondo di annue lire 82 come quota di *massa vestiario*, sul quale fondo dovevansi pagare le eventuali *somministrazioni di vestito uniforme*. Che a costituire detto fondo concorrevano il deviatore con lire 1, 75 trattenute ogni mese sullo stipendio, e l'amministrazione con lire 2,75, e, fatto il conto semestrale, la eccedenza sulla quota di massa fu sempre restituita al richiedente fino al 1887. Che con istruzione del 1 luglio 1887 fu soppresso l'assegno mensile di lire 2, 75 che faceva l'amministrazione. Che tale assegno derivava dalla circolare n. 22 del 20 marzo 1869 e da altra, e l'obbligo dell'amministrazione fu confermato dall'art. 20 convenzione di Basilea, approvata con legge 29 giugno 1876 n. 3181 e dall'art. 35 capitolato annesso alla legge sulle convenzioni ferroviarie 27 aprile 1885. Che con istruzione n. 66 del 22 novembre 1891 la Società, sott'altra forma, ristabilì proporzionalmente il suo contributo; quindi il Giustetti concludeva, chiedendo la condanna della Società al pronto pagamento di lire 147,75 ammontare delle rate di lire 2,75 mensili dal 1 luglio 1887 al novembre 1891, detratte lire 3,80 versate dalla Società a pro del Giustetti nel 1889.

Che il pretore ai 27 aprile 1895 accolse la dimanda; e il tribunale di Milano, con sentenza del 23-31 luglio anno medesimo, respinse l'appello dell'amministrazione ferroviaria.

Considerato che l'amministrazione medesima produsse ricorso per annullamento innanzi la corte di cassazione di Torino.

Che, nello svolgimento del primo mezzo, la ricorrente Società dedusse che « il « tribunale di Milano avrebbe contravvenuto all'art. 35 del capitolato annesso « alle convenzioni ferroviarie approvate « con legge 27 aprile 1885, invadendo « attribuzioni esclusive dell'autorità amministrativa, quando, per accogliere le « pretese del Giustetti, annullò le riforme disposte per le masse vestiario, col « paralizzarne l'esecuzione »; e quindi la cassazione territoriale rinviò la causa alle Sezioni Unite di questa Corte, per decidere della sollevata questione d'incompetenza ».

(3) V. decisione dei 24 giugno 1897, nella causa *Ditta Trezza c. Pavoncelli ed altri di Cerignola e Finanze* (in questo Volume e Parte, pag. 129).

E' di competenza giudiziaria la domanda con cui un agente ferroviario richiede dalla società ferroviaria dalla quale esso dipende, che, riconosciuto in lui il diritto acquisito al contributo mensile per vestiario in determinate proporzioni, quale fu garantito da una clausola del capitolato facente seguito alle convenzioni ferroviarie del 1884, e che formò patto tra il governo e la società, sia riparata la lesione a tale diritto arrecato dalla società, per effetto di sue istruzioni intese alla riforma della massa-vestiario, coll'indennizzo di quanto la società stessa avrebbe dovuto contribuire dall'epoca di dette istruzioni (1).

Considerato, innanzitutto, che la Società ricorrente, in altre cause a questa simiglianti, che pure tutti i gradi di giurisdizione percorsero, e nelle quali tanto virilmente ed abilmente si difese, non credette mai potesse impugnare la competenza giudiziaria; ed anche oggi il fa, ma non con un mezzo apposito, siccome la natura della eccezione avrebbe reclamato, ma soltanto come una ragione secondaria che adduce a conforto del primo motivo di annullamento; e inoltre indirizza il ricorso alla corte di cassazione territoriale, quando ben sa doversi proporre innanzi a questo Collegio la questione della competenza: ora tutto ciò fa sorger spontaneo il pensiero che la stessa Società deducente nessuna o pochissima fede riponga nella proposta eccezione.

E che non possa riporvela si farà chiaro sol che si voglia considerare che per canone di ragion comune e di ragione giuridica codificata il criterio determinatore delle diverse giurisdizioni deve attingersi nella materia della lite così come viene delineata dalla domanda e dalla eccezione. Che, a tal modo nella specie procedendo, si ha da un canto la domanda del Giustetti, con la quale in sostanza sostiene: *a*) che egli, già deviatore ferroviario, ha un diritto acquistato al contributo mensile per vestiario, in determinate proporzioni, da parte della Società; garantito dall'art. 35 del capitolato che fa seguito alle convenzioni ferroviarie del 1884, e che formò patto tra il governo e la Società; *b*) che la Società stessa, provvedendo con le istruzioni 1 luglio 1887 alla riforma della massa vestiario, il che poteva fare, dispose in modo da violar quel diritto acquistato; *c*) e che per ciò egli chiede che di quella violazione sia fatto indenne col pagamento di quanto mensilmente la Società avrebbe dovuto contribuire, e contribuì sino alla suddetta epoca 1 luglio 1887. Se dunque questa domanda suona riparazione di un danno prodotto da violazione di un dritto quesito, a mezzo di un provvedimento che la Società poteva bensì emettere, ma stando ai termini del patto da essa consentito e scritto nell'art. 35 del capitolato, non si sa davvero scorgere dove e come in tutto codesto possa farsi strada la competenza dell'autorità amministrativa.

Dall'altro canto, alla domanda suddetta si contrappongono le eccezioni, o più propriamente le deduzioni difensive della convenuta Società, e sono: *a*) avere essa il diritto di modificare la massa vestiario, ma rimanendo obbligata al *contributo* pel vestiario e rispettando i diritti acquisiti; *b)* avere Giustetti perduto il diritto di chiedere il relativo contributo, tra perchè a sua volta aveva violato l'art. 13 della circolare del 1883 che formava un patto del contratto di locazione di opera, tra perchè aveva, sottoscrivendole, accettate senza riserba le liquidazioni semestrali. Ora, se il contenuto di queste deduzioni è *riconoscimento* dell' obbligo giuridico di rispettare gli altrui diritti quesiti, e *imputazione* all'avversario Giustetti di aver violato un patto contrattuale e di aver fatto *tacita rinuncia* ai suoi diritti, materie regolate tutte dal codice civile, è forza concludere che neppure qui si riesce a vedere su che e perchè le autorità amministrative (e quale poi di esse non è manco

(1) V., a pag. 337 dell'anno XX (1895), Civ., Parte Prima, la decisione del 4 settembre 1895, nella causa *Turolla* c. *Cassa-Pensioni della Rete Adriatica ed altri*, richiamata nella stessa decisione che ora si riporta.

cennato) avessero a decidere. E' così manifesta, così spiccata nella specie la competenza giudiziaria, che meglio non saprebbe desiderarsi. Nè gli sforzi difensivi della ricorrente Società, pur molto abili, giungono ad appannare tanta luce; imperocchè, quando Giustetti da parte sua non pone in dubbio che gli agenti ferroviarj debbano indossare le uniformi e avere segni distintivi, e che la Società ha bene il diritto di modificare le istruzioni che regolano la massa vestiario; e quando dall'altra parte la Società riconosce che, nel prescrivere le modifiche, non deve punto violare gli altrui diritti acquisiti, di necessità deve concludersi che il tribunale, lungi dallo sconoscere, fece ossequio all'art. 35 del capitolato, e deve pure convenirsi che quant'altro la Società ricorrente ha detto versa appunto sul se veramente con le nuove istruzioni del 1887 i diritti quesiti furono violati, la quale è indagine che non si riferisce alla competenza, ma al merito della contesa. La ricorrente, con lo scrivere « avere il tribunale usurpato la com« petenza amministrativa col paraliz« zare la esecuzione delle riforme di« sposte nella massa vestiario », ha offeso ad un tempo il fatto e la legge: il fatto, perchè, nè Giustetti chiese, nè il tribunale emise provvedimenti di annullamento, di modifica o di sospensione delle istruzioni del 1887, ma solo, riconosciuta la violazione del dritto del Giustetti e la mancanza del *contributo* alla somministrazione del quale la società era obbligata, la condannò a pagare. Ha offeso la legge, perchè gli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 demandano proprio all'autorità giudiziaria il sentenziare sul ristoro dei danni. Che, da ultimo, assai fuor di luogo alla ricorrente è piaciuto invocare altra sentenza di questo Collegio che si riferisce alla *cassa pensioni:* allora, fra altro, si era chiesto da taluni ferrovieri che l'autorità giudiziaria ordinasse la separazione dei patrimonj delle casse pensioni; che dichiarasse il diritto degli impiegati a partecipare all'amministrazione delle dette casse ecc. ecc.: ora non havvi bisogno di dimostrare, tanto la cosa è di per sè manifesta, quale profonda differenza interceda fra le domande testè accennate e quella semplicissima del Giustetti che chiese il pagamento di un *contributo*, il quale egli nella discussione in merito della causa sostiene essere un aumento di stipendio conceduto in una forma speciale e derivante da una circolare del 1869 che costituisce ora un obbligo contrattuale della Società.

Laonde la eccepita incompetenza dell'autorità giudiziaria non ha fondamento alcuno.

Per tali motivi:

La Corte rigetta la parte del primo mezzo del ricorso prodotto dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo relativa alla incompetenza dell'autorità giudiziaria e rinvia le altre parti del ricorso alla Cassazione di Torino.

Sezioni unite 7 aprile 1897, n. 234 (1).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Nobili (avv. GABBA) - *Massara* (avv. CERRUTI e DANEO) (2)

FARMACIA: Farmacista piazzato - Apertura di una farmacia - Autorizzazione del prefetto - Regie patenti piemontesi del 16 marzo 1839 e 16 gennaio 1841 - Competenza giudiziaria e amministrativa.

(1-2) Riportiamo dalla stessa decisione della CORTE il *fatto* della causa:

« Alessandro Nobili, farmacista esercente in Stresa, nel 26 febbraio 1894 faceva ricorso al prefetto della provincia di Novara, ed esponendo che in seguito all'avviso pubblicato dalla prefettura era venuto a sua cognizione che si stava per aprire una nuova farmacia in odio alle disposizioni contenute nelle regie patenti del 1839, avuto specialmente riguardo a che la popolazione di Stresa non raggiungeva i 2500 abitanti, chiedeva che fosse negata l'apertura della nuova farmacia.

Rispondeva il prefetto con nota del 26 dello stesso mese di febbraio, comu-

Il diritto che il farmacista non piazzato e privilegiato può legittimamente sperimentare davanti l'autorità giudiziaria si restringe e si riduce a esigere che nell'operato di chi apre una nuova farmacia non ricorra alcunchè di illecito e di colposo: ciò che deve ritenersi escluso quando l'apertura della nuova farmacia abbia avuto luogo in seguito a speciale autorizzazione del prefetto (1).

Non è dato all'autorità giudizia-

nicata per mezzo della sottoprefettura di Pallanza, che egli non poteva prendere in considerazione il ricorso, perchè non si trattava nella specie di vincoli o privilegi acquistati mediante correspettivo a favore dello Stato, e che la prova di tal dritto acquisito doveva essere fornita dallo interessato. La nuova farmacia veniva effettivamente aperta da Antonio Massara, il quale nell'anno 1893 aveva fatto la dichiarazione prescritta dalla legge 22 dicembre 1888.

Alessandro Nobili con citazione del 27 marzo 1894 convenne il Massara avanti il tribunale di Pallanza, chiedendo che fosse ordinata la chiusura della nuova farmacia e condannato il convenuto al risarcimento di danni.

Allora il Massara faceva ricorso alla sua volta al prefetto di Novara, chiedendo che, ove fosse stata necessaria, gli venisse concessa l'occorrente autorizzazione per continuare nell'esercizio della sua farmacia.

Ed il prefetto, con nota del 1 agosto 1894, comunicando al Massara il parere del consiglio provinciale sanitario nel senso che non occorrevano ulteriori provvedimenti amministrativi perchè egli potesse continuare nell'esercizio della farmacia da lui già aperta in Stresa, massime che all'opposizione fatta dal Nobili era stato risposto negativamente, dichiarava allo stesso Massara che, in conformità di questo parere, non aveva da prendere alcun provvedimento.

Ma, poichè dal canto suo il Nobili insisteva avanti il tribunale di Pallanza nelle sue istanze, per la chiusura dell'esercizio, così il Massara presentava nuovo ricorso al prefetto di Novara, chiedendo che, se per le regie patenti del 16 marzo 1839 e del 16 gennaio 1841 occorrevano nuovi provvedimenti affinchè la farmacia potesse rimanere aperta, quei provvedimenti venissero emanati.

E il prefetto con sua nota del 2 marzo 1895, ripetendo il concetto già espresso nella precedente nota 1 agosto 1894, significava al ricorrente che non poteva accogliere la sua domanda.

Il tribunale di Pallanza, con sentenza del 15 maggio 1895, ordinava la chiusura della nuova farmacia Massara, ma non accoglieva la domanda del Nobili per il risarcimento dei danni.

Questa sentenza fu impugnata dal Massara nella parte con la quale aveva ordinato la chiusura della sua farmacia, e dal Nobili nell'altra parte con la quale aveva respinto la sua domanda per risarcimento dei danni.

E la corte di Torino, pronunziando su questi due appelli, con sentenza del 28 dicembre 1895, in totale riforma della pronunzia del tribunale di Pallanza, assolveva Antonio Massara dalle domande contro di lui proposte, e condannava l'altro Alessandro Nobili in tutte le spese del giudizio.

Il farmacista Alessandro Nobili, con tempestivo ricorso del 6 aprile-2 maggio 1896, ha denunziato la suindicata sentenza della corte di Torino e ne chiede l'annullamento per quest'unico mezzo: Violazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *E*. Perchè la sentenza, mentre riconosce che sono tuttora in vigore in Piemonte, in materia di esercizio fermaceutico, le regie patenti del 1839 e 1841, si è rifiutata di esaminare se il prefetto di Novara, nel concedere l'apertura della farmacia Massara, avesse rispettato le sanzioni delle suindicate regie patenti; e vi si è rifiutato per non invadere il campo delle attribuzioni dell'autorità amministrativa, disconoscendo così la propria competenza a statuire su tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, ancorchè siano intervenuti provvedimenti dell'autorità amministrativa. Inoltre la sentenza è incorsa in un difetto di motivazione, con violazione degli art. 517 n. 2, 361 n. 2 e 360 n. 6, del codice di procedura civile, perchè nella realtà non esiste alcun provvedimento prefettizio; ma, anche quando un provvedimento fosse esistito, la corte doveva conoscere della causa, una volta che in questa si faceva questione di un diritto civile, ed invece la corte stessa non si è neppure occupata di ricercare se la detta questione esistesse ».

(1) Questa massima, relativa al diritto del farmacista non piazzato, non è che un' emanazione del principio, tante volte

ria sindacare l'operato dell'autorità amministrativa all'effetto di definire se questa nell'impartire l'autorizzazione per l'apertura di una nuova farmacia abbia o no tenuto conto dei criterj direttivi a lei suggeriti dalle regie patenti piemontesi del 16 marzo 1839 e del 16 gennaio 1841 e desunti dalla distanza dei luoghi, dalla difficoltà delle comunicazioni e dal cresciuto bisogno per l'aumento della popolazione; come del pari eccede i confini che delimitano la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria il veder se il provvedimento dell'autorità amministrativa sia stato emesso in osservanza alla procedura tracciata dalla legge (1).

Considerato che la denunziata sentenza si fa ad osservare in linea di premessa essere pacifico tra le parti che la farmacia Nobili, aperta da molti anni nel comune di Stresa, non è compresa nel novero di quelle cosiddette piazzate, le quali costituiscono una vera e propria attività patrimoniale; e perciò l'azione oggi sperimentata dallo stesso Nobili per ottenere la chiusura della nuova farmacia Massara, in tanto potrebbe avere base giuridica, in quanto l'apertura del nuovo esercizio, trovandosi in opposizione con le disposizioni legislative che assoggettano a speciali prescrizioni l'impianto di nuove farmacie, venisse a porre in essere, a pregiudizio degli altri farmacisti, un' illecita concorrenza e potesse quindi considerarsi come abusivo. Rileva poi la stessa sentenza che, se, nell'interpretazione della legge 22 dicembre 1888, si manifestarono oscillazione e contrasti per definire la vera portata dell'art. 68 della legge antedetta, la giurisprudenza fu però concorde nel sanzionare il principio, che per quei farmacisti che non si trovavano nella condizione giuridica di poter difendere una vera attività patrimoniale, l'apertura di una nuova farmacia potesse dar luogo ad un'azione giudiziaria solo quando, per la inosservanza delle disposizioni legislative che si informano al duplice obbiettivo della tutela della sanità pubblica e della protezione dovuta ai diritti privati legittimamente acquisiti, si fossero rese frustranee quelle speciali garanzie che le disposizioni medesime avevano inteso di assicurare. Questo principio, che riconosce anche ai farmacisti non piazzati un'azione giudiziaria per contestare l'apertura di nuove farmacie, si basa sulla regola che non ogni fatto che reca danni ad altri fa sorgere un'azione giudiziaria, ma soltanto quello che racchiude in sè stesso alcunchè di illecito e di colposo. Applicando questi principj alla fattispecie, continua a dire la sentenza, non si può a meno di riconoscere che, data pure la ipotesi che siano sempre in vigore le regie patenti del 1839 e del 1841, per parte del Massara si è ottemperato alle loro disposizioni, in quanto potessero essere dirette alla tutela della sanità pubblica ed al semplice interesse dei farmacisti non piazzati, perchè le disposizioni degli art. 63 e 64 delle regie patenti del 16 marzo 1839 sostanzialmente richiamate negli art. 42, 46 e seguenti delle regie patenti 16 gennaio 1841, e non modificate dalle leggi sulla sanità pubblica del 20 marzo 1865, 6 settembre 1874 e 14 gennaio 1877, se contenevano del criterj direttivi in ordine alle distanze ed ai bisogni, nulla di pre-

accolto dalla giurisprudenza: cioè, che il farmacista, qualunque esso sia, anche se non possa vantare un diritto patrimoniale, ha però sempre la facoltà di opporsi all'apertura *illegittima* di una nuova farmacia.

(1) Numerose sono le decisioni delle nostre corti, le quali limitano la competenza dell'autorità giudiziaria nel senso che debba ritenersi atto di governo, e come tale non soggetto al sindacato di essa, la concessione o meno dell'autorizzazione ad aprire una nuova farmacia. Così decisero: la Corte d'app. di Torino, 7 febbraio 1890 (**Giurisprudenza:** 1890, 179); la Corte d'app. di Milano, 13 agosto 1891 (**La Legge**: 1891, I, 132); la Corte di Cassazione di Roma, 11 aprile 1892 (**Corte Suprema:** 1892, Civ., 1ª, 452); Idem, 21 aprile 1892 (**Corte Suprema:** 1892, Civ., 1ª, 497); la Corte di Cassazione di Torino, 30 giugno 1892 (**La Legge:** 1892, II, 479) e la Corte di Cassazione di Roma, 31 dicembre 1892 (**Corte Suprema:** 1892, Civ., 1ª, 245).

ciso e di specifico determinavano, lasciando così al criterio discretivo dell'autorità politica di giudicare, nei singoli casi, della opportunità o meno di autorizzare l'apertura di nuove farmacie, con questa sola avvertenza, che la facoltà di autorizzare, già riservata al ministro, fu demandata al prefetto, e, soppressi il protomedicato e il magistrato della riforma, le loro attribuzioni, per ciò che concerne le farmacie, vennero concentrate nei consigli provinciali di sanità. Il solo vincolo adunque sul quale il farmacista non piazzato poteva trovare una speciale garanzia pei suoi legittimi interessi, ed un freno ad una illecita concorrenza, consisteva essenzialmente nell'applicazione del potere moderatore dell'autorità politica, la quale nel concedere l'autorizzazione doveva ispirarsi a quelle norme generali di equa ripartizione in ragione della distanza e dei bisogni delle popolazioni, che il legislatore aveva creduto di prestabilire. Nel caso concreto l'azione dell'autorità amministrativa si è esplicata a iniziativa dello stesso Massara; e, qualunque sia la forma con la quale cotesta azione amministrativa si è manifestata e qualunque sia il valore e la portata che può attribuirsi ai due provvedimenti del prefetto di Novara, sia cioè che egli abbia inteso di interpretare la legge nel senso che esclude la necessità dell'autorizzazione, sia che abbia inteso concedere, almeno implicitamente, l'autorizzazione antedetta a lui richiesta dal Massara, non è lecito all'autorità giudiziaria di ricercare se i provvedimenti stessi siano informati a giusti criterj e se sia stata osservata la procedura all'uopo tracciata, perocchè una tale indagine eccederebbe necessariamente i confini che delimitano la sfera delle sue attribuzioni, con inevitabile perturbamento di quella ripartizione di poteri e di attribuzioni, e di quella reciproca indipendenza e libertà di azione fra le due autorità, amministrativa e giudiziaria, che costituisce una delle basi fondamentali del nostro diritto pubblico interno.

Considerato che, essendo questi gli argomenti addotti dai giudici del merito a sostegno della loro pronunzia, riesce agevole il dimostrare che il proposto ricorso non ha alcun fondamento, perchè non sussistono minimamente nè la pretesa violazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865 allegato *E*, nè l'asserito difetto di motivazione.

E, di vero, non sussiste la pretesa violazione dell' art. 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, perchè nella realtà l'impugnata sentenza ha preso cognizione del diritto vantato dal signor Nobili, ed ha riconosciuto che, non essendo esso Nobili un farmacista piazzato e privilegiato, il solo suo diritto, legittimamente esercibile avanti l'autorità giudiziaria, si restringe e si riduce ad esigere che nell'operato di chi apre una nuova farmacia non ricorra una qualche cosa di illecito e di colposo. Ha quindi apprezzato le risposte date dalla prefettura di Novara tanto all'istanza del Nobili come alle due istanze del Massara, riconoscendo giustamente che in quelle risposte si conteneva implicitamente l'autorizzazione per il Massara a tenere aperta la sua nuova farmacia. Ed ha perciò con tutta ragione concluso che nessuna colpa poteva rimproverarsi al Massara, perchè egli ha fatto tutto quello che poteva ed era richiesto dalle leggi, vecchie e nuove, per potere aprire la nuova farmacia; e nulla di illegale per conseguenza può essere a lui obbiettato, anche nella ipotesi che abbiano sempre pieno vigore nelle antiche provincie subalpine le regie patenti degli anni 1839 e 1841, perchè nella sostanza ha pure ottenuto il Massara la speciale autorizzazione richiesta da quelle leggi. E' pertanto una gratuita asserzione che l' autorità giudiziaria siasi rifiutata di conoscere del diritto civile vantato dal Nobili e leso, a suo dire, dal continuato rifiuto della prefettura di Novara di procedere tanto sull'istanza di esso Nobili quanto su quella del Massara. La detta autorità giudiziaria, ossia la corte di Torino, si è rifiutata unicamente di sindacare l'operato dell'autorità amministrativa

per definire se, nell'ipotesi di un'implicita autorizzazione, abbia o no tenuto conto di quei criterj direttivi a lei suggeriti dalle regie patenti e desunti dalle distanze dei luoghi, dalle difficoltà dalle comunicazioni e dal cresciuto bisogno per l'aumento della popolazione. Ed ha fatto benissimo di astenersi da tali indagini, perchè la valutazione e l'apprezzamento di quei criterj, in relazione all'interesse della sanità pubblica e della pubblica economia anche dalle regie patenti doveva essere di necessità riservato esclusivamente all'autorità amministrativa, la quale soltanto dispone dei mezzi necessarj per emettere il detto apprezzamento con piena cognizione di causa, in grazia dei diversi uffici, organi e istrumenti da lei dipendenti. Oggi, come allora, l'autorità giudiziaria, la quale si fosse arrogata il diritto di scendere a quelle indagini, si sarebbe inalzata a censore dell'esercizio dalle attribuzioni affidate all'autorità amministrativa, ed avrebbe commesso un vero abuso di potere ed un'usurpazione in danno di quest'ultima. Ha perciò egregiamente avvertito l'impugnata sentenza che l'esame se il provvedimento dell'autorità amministrativa sia informato a giusti criterj, e, se per emetterlo sia stata osservata la procedura tracciata dalla legge, eccederebbe necessariamente i confini che delimitano la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

E non sussiste neppure l'asserito difetto di motivazione, poichè la sentenza ha pienamente conosciuto della causa promossa dal Nobili per far valere un preteso suo diritto ad impedire l'apertura della nuova farmacia Massara in Stresa, ed ha proceduto all'esame di questo preteso suo diritto, tanto di fronte alla nuova legge sulla pubblica sanità in data 22 dicembre 1888, quanto di fronte alle regie patenti degli anni 1839 e 1841 che si dicono mantenute in vigore con la suindicata legge del 1888. Infatti, la sentenza si è pure configurata la ipotesi che la prefettura di Novara, con le tre sue risposte, abbia inteso di interpretrare la nuova legge del 22 dicembre 1888, nel senso che l'autorizzazione preventiva richiesta delle regie patenti non fosse altrimenti necessaria neppure nelle provincie dell'ex-regno di Sardegna, e siasi quindi in fatto astenuta dall'emettere qualunque provvedimento, tanto di permissione, quanto di proibizione o divieto. Ed anche per questo caso è venuta in sostanza alla conclusione, che nulla poteva rimproverarsi al Massara di illecito o colposo, e neppure era lecito all'autorità giudiziaria di censurare la interpretazione che dall'autorità amministrativa viene data alla legge italiana del 22 dicembre 1888 le tante volte citate.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione sedente in Roma, pronunziando a Sezioni Unite:

Vedute le leggi 20 marzo 1865 allegato *E*, 31 marzo 1877 n. 3761, e 22 dicembre 1888 n. 5849, non che gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Rigetta il ricorso proposto dal farmacista Alessandro Nobili fu Lorenzo contro la sentenza della corte d'appello di Torino del 28 dicembre 1895, notificata al resistente Antonio Massara l'8 gennaio 1896.

Sezione civile 1 giugno 1897, n. 357.

TROISE P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO.

(concl. diff.)

Finanze: Int. di Messina (avv. er. GENOVESI) -
Manganaro e Gordone (avv. ROMEO)

TASSA-REGISTRO (Procedimento di stima per): Trasferimenti fra vivi - Trasferimenti per causa di morte - Giurisdizione non volontaria - Nomina pretoriale di periti - Impugnazione dell'amministrazione - Giudici.

Nel disaccordo frà la dichiarazione di valore fatta dal contribuente e la valutazione fatta di ufficio dal ricevitore demaniale riguardo al pagamento di una tassa di registro, il procedimento per la liquidazione delle

tasse dovute, sia nei trasferimenti per atti fra vivi, sia per causa di morte, è procedimento di giurisdizione non volontaria, ma contenziosa.

Se l' amministrazione finanziaria impugni il decreto con cui un pretore ha nominato due periti per la stima del valore controverso agli effetti della tassa di registro, la sentenza in questo nuovo stadio assume la forma e la sostanza di vero e proprio giudizio contenzioso, da portarsi in primo grado avanti il tribunale e in secondo avanti la corte di appello.

Considerato che sia ben fondata la censura mossa col ricorso contro la sentenza della corte di Messina.

Il procedimento per la liquidazione delle tasse dovute, sia nei trasferimenti per atto tra vivi, che per causa di morte, di cui si occupano gli art. 24 a 27 della legge sulle tasse di registro 13 settembre 1874, non può qualificarsi un procedimento di *giurisdizione volontaria*; perchè per la stima dei cespiti tassabili quegli articoli di legge prevedono la ipotesi della opposizione di interesse tra il contribuente debitore della tassa e l'agente della finanza. Si ricorre al pretore del luogo, *rei sitae*, per la dimanda di stima, quando siasi già verificato il disaccordo tra la dichiarazione di valore fatta dal contribuente e la valutazione fatta di ufficio. Tale disaccordo rendesi vieppiù accettuato, quando i due periti nominati dalla parte e dal ricevitore si trovino in disparere; nel qual caso, o chiameranno essi un terzo perito, o, se non possono accordarsi sulla scelta, vi provvederà il pretore. Raccolte le perizie, si fa luogo al supplemento o a diminuzione di tassa secondo il risultato ottenuto; e le spese del *giudizio* (sic) sommariamente tassate dal pretore saranno messe a carico dell'erario o del contribuente secondo i risultati finali della liquidazione. In tutto il procedimento adunque evvi contraddizione di interesse tra l'erario ed il contribuente; ed ambo le parti presentano le loro istanze che *sono in disaccordo.* Evvi quindi un *contraddittorio,* di fronte al quale il pretore per speciale disposizione di legge è chiamato a provvedere alla nomina del terzo perito, ed è delegato altresì a tassare sommariamente le *spese del giudizio* (art. 27 capoverso). L'argomento dunque della contestazione non potrebbe formare obbietto di un procedimento di giurisdizione volontaria, che suppone la istanza di una sola parte, o di più parti concordi tra loro, senza che siavi possibilità di un contraddittorio.

La giurisdizione volontaria stabilisce guarentigie contro le lesioni future di diritto, *ne eveniant;* mentre scopo della giurisdizione contenziosa è quello di garantire e ristabilire diritti già lesi.

Ma, a prescindere da tutte queste considerazioni, avendo il pretore del II° mandamento di Messina emesso il decreto con cui nominò i due periti Rocco e Bucci, la finanza dello Stato credè lesivo dei suoi interessi e contrario alla legge tal provvedimento; e, per farlo *annullare,* citò *ex novo*, e con forma puramente contenziosa, gli eredi Manganaro innanzi il tribunale. La vertenza dunque in questo nuovo stadio assumeva la forma e la sostanza di vero e proprio giudizio contenzioso, e non poteva assolversi che con una sentenza. Nè può obbiettarsi che per far modificare il decreto pretoriale bastasse sporgere reclamo al presidente del tribunale civile, secondo la norma dell'art. 782 codice procedura civile; perchè, per ottenere ciò, il reclamante avrebbe dovuto citare innanzi lo stesso presidente la controparte, la quale avrebbe potuto addurre legittime ragioni per far mantenere fermo il provvedimento dato. Or nei procedimenti di giurisdizione volontaria, per regola generale, non vi è contraddittore.

Trattandosi quindi di *domanda* proposta con formale atto di citazione innanzi il tribunale, segue che l'ulteriore svolgimento seguito innanzi la corte di Messina fosse in *grado di appello*, cioè in *secondo grado* di giurisdizione, e non già in *terzo grado* di giurisdizione, siccome per colmo di errore ha ritenuto la investita sentenza. Il ragionamento dunque della corte di Messina, che seguì le orme

del tribunale, viola i principj tanto della giorisdizione volontaria e contenziosa, quanto la indole della domanda giudizialmente proposta: onde, accogliendosi il ricorso, la sentenza debb'essere cassata.

Per questi motivi:

La Corte acssa la denunziata sentenza, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte di appello di Catania.

Sezione civile 22 aprile 1897, n. 255.

TONDI P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Benatti, collettore esattoriale di Massa Superiore (avv. Castori, Camis e Sinigaglia) - *Mastelli*

COMPETENZA PER MATERIA: Controversia di imposta - Tassa di ricchezza mobile - Iscritti sotto unico numero di ruolo - Divisibilità - Solidarietà - Privilegio - Precetto del non riscosso per riscosso - Vendita del privilegio.

Costituisce controversia d'imposta, sottratta alla competenza del pretore, quella consistente in decidere se l'imposta di ricchezza mobile sia o meno divisibile fra quelli che, pure iscritti sotto un solo numero di ruolo, siano distinti proprietari del reddito colpito dalla tassa; se, stante l'unità del numero del ruolo, corra almeno il vincolo di solidarietà tra i debitori della imposta; se il privilegio della indivisibilità sia privilegio di esecuzione, e quindi perduto decorso l'anno dalla scadenza del contratto esattoriale, o sia invece privilegio inerente al credito, da sopravvivere a tale termine.

Agli effetti della competenza è indifferente la circostanza che la tassa reclamata in giudizio dall'esattore sia stata già da questo versata all'erario in osservanza del precetto del non riscosso per scosso, e che la tassa stessa siasi domandata quando già pel decorso dell'anno erasi perduto il privilegio di esecuzione.

Attesochè nella fattispecie si disputava se la imposta diretta fosse o meno divisibile tra quelli, che, pure iscritti sotto un sol numero di ruolo, erano distinti comproprietari del reddito colpito dalla tassa; se, stante l'unità del numero di ruolo, corresse almeno il vincolo della solidarietà tra i debitori della imposta; se il privilegio della indivisibilità e solidarietà fosse privilegio di esecuzione, e quindi perduto, decorso l'anno dalla scadenza del contratto esattoriale, o fosse invece privilegio inerente al credito, da sopravvivere al detto termine.

Se queste erano le indagini che pei termini della contestazione, dovevano menare alla soluzione dei ricordati quesiti, è evidente che la controversia era assolutamente controversia d'imposta, sulla parte più viva, essenziale e intima della legge di riscossione delle imposte dirette; e, come controversia d'imposta, per la sua materia, il giudizio sfuggiva alla competenza del pretore, e rientrava in quella del tribunale, art. 71, 84 codice procedura civile.

Nè a questa competenza collegiale può derogare la specialità del caso, in cui si domandava in giudizio la tassa sul reddito di ricchezza mobile dall'esattore, il quale l'avea già versata all'erario, uniformandosi così alla regola del non riscosso per riscosso, e si domandava quando già, pel decorso dell'anno, avea perduto il privilegio di esecuzione.

Non può derogare, imperocchè sia rimpetto al contribuente, sia rimpetto allo stato, era sempre obbiettivamente un debito d'imposta quello che si volea esigere e tale si rimaneva, tostochè, nei rapporti del fisco, fosse già seguito il versamento della relativa tassa, ed il privilegio sulla esecuzione fosse stato già perduto dall'esattore. Questi infatti, surrogato allo stato per ministero di legge, riscotendo la tassa, in sostanza domandava dal contribuente il pagamento della imposta.

Ma, poichè nella specie, per le cose

osservate, fu incompetentemente adito il pretore e senza competenza conobbe quindi il tribunale in secondo grado della sentenza pretoriale, non rimane che dichiarare di ufficio la incompetenza di entrambi i magistrati, e rinviare la causa al giudice competente, che non può essere che il tribunale in primo grado di giurisdizione.

Per questi motivi:

Cassa per incompetenza così la sentenza impugnata, come quella del pretore, e di cui il tribunale di Padova conobbe in secondo grado di giurisdizione, e rinvia la causa allo stesso tribunale, perchè ne giudichi come giudice di prima istanza.

Sezioni unite 18 settembre 1897, n. 551.

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Banco di Napoli (avv. ORILIA) - *Fattorini*

BANCO DI NAPOLI: Amministrazione pubblica - Fine dell'ente - Interessi pubblici e privati - Riconoscimento e cura dello Stato - Impiegati - Destituzione - Motivi di disciplina - Incompetenza.

E' amministrazione pubblica un ente (quale il Banco di Napoli) che ha per fine un interesse collettivo-sociale, riconosciuto e curato dallo Stato, quantunque non sia un organo immediato e diretto dell'azione amministrativa di questo, e sebbene contenga commisti ai pubblici anche privati interessi.

Essendo una pubblica amministrazione quella del Banco di Napoli, non può appartenere all'autorità giudiziaria ordinaria di giudicare se bene o male sia stato destituito uno di essi e quando la destituzione ne sia avvenuta per motivi di disciplina (1).

Considerando che la questione precipua decisa dalla corte di appello, e che occorre esaminare in questa sede, consiste in definire se l'amministrazione del Banco di Napoli sia un'amministrazione pubblica.

All'uopo importa notare che un primo elemento, il quale s'impone per distinguere se un'amministrazione rivesta la natura di pubblica o privata, è il suo fine. Se questo sia l'interesse collettivo-sociale, l'amministrazione è pubblica, inquantochè giova all'universale; se, invece, suo fine è l'interesse che torni a solo profitto dell'ente amministrato o di singoli, l'amministrazione è privata, come accade nelle società commerciali e civili. Vi deve concorrere un secondo elemento, ed è che lo Stato consideri quale pubblica un'amministrazione avente a fine un interesse collettivo-sociale, giacchè è lo Stato che ha l'azione governativa di cotesto interesse, ed è desso che lo riconosce e ne ha cura. A nulla conduce che un ente non sia organo immediato e diretto dell'azione amministrativa dello Stato, perchè la sua amministrazione possa essere pubblica. Basta che lo informi un interesse sociale, e che lo Stato lo riconosca e curi come tale.

Si offre intuitivo che l'azione di Stato si esplichi dove in maniera immediata e diretta, e dove, per necessità obbiettiva e per opportunità, in maniera indiretta e mediata. I modi di creare e accrescere il benessere sociale, al quale l'azione di Stato intende, possono essere diversi e con-

---

(1) Sui limiti di competenza dell'autorità giudiziaria in simili casi, *cons.* le decisioni di questa CORTE nelle cause: *Cristofani Galgani e Massei* c. *Municipio di Pescaglia*, 13 marzo 1882 (in questa **Raccolta**: VII, 88); *Bernabei* c. *Comune di Fano*, 29 dicembre 1883 (**id.**: VIII, 873); *Società Ferrovie dell'alta Italia* c. *Constant*, 7 maggio 1884 (**id.**: IX, 873); *Congregazione di carità di Cesano* c. *Barile*, 7 maggio 1888 (**id.**: XIII, 199); *Comune di Canosa* c. *Bianchi*, 6 aprile 1893 (**id.**: XVIII, 443); *Congregazione di carità di Fano* c. *Iacómucci*, 4 febbraio 1894 (**id.**: XIX, 420).

correre nondimeno con gl'immediati e diretti. Ed è poi naturale che vi sieno enti che contengano commisti ad interessi pubblici i privati. In simili casi, se lo Stato per la cura degli interessi sociali intervenga a disciplinarli, a vigilarli, a sorvegliarli, l'amministrazione ne sarà pubblica, prevalendo l'elemento sociale al privato.

E' del pari naturale che un ente, ravvisato nella sua finalità circoscritta, abbia un'autonomia relativa, come quella del Banco di Napoli, da non escludere la vigilanza e l'ingerenza dell'azione di Stato, il quale per altro in società ordinate è in diverse guise vigile custode di qualunque specie di diritti.

Nella specie, in conseguenza degli accennati principj, è mestieri di aver la mira ai fini del Banco ad all'opera dello Stato rispetto al medesimo.

Il Banco di Napoli ha pur esso avuta la sua giuridica evoluzione. Fin dal dominio vicereale, i sette banchi, giusta la prammatica 28 luglio 1623, vissero a grado a grado sotto una certa ingerenza governativa dello Stato circa i riscontri, il deposito in contanti e le frodi che vi si perpetravano. Più tardi nel dominio Borbonico si ebbe una giurisdizione speciale per le cause esecutive dei banchi; e con editto 29 settembre 1799 stabilivasi che uno dovesse reputarsi il *Banco nazionale* in Napoli, diviso in sette casse e rami, con diverse denominazioni per maggior comodo dei cittadini.

Indi all' occupazione francese, i Borboni, con editto 18 agosto 1803 ed altre disposizioni, restituirono ciascun banco al suo pristino regime, l'uno dall'altro separato e distinto, e fuori ingerenza governativa, facendo però rimanere destinato sotto l'immediata direzione del Ministro di azienda e del Tribunale della Regia Camera il solo Banco di S. Giacomo col nome di Banco di Corte. Avvennero poscia modificazioni più o meno rilevanti, fino a che il governo italiano volle elevare il Banco napolitano ad istituto di efficace concorso al miglioramento del credito italiano in genere. E, affinchè fosse rettamente amministrato ed avviato al nuovo indirizzo, si pensò di riordinare alla novella e più ampia finalità economica i Banchi di Napoli e di Sicilia. Con legge 23 agosto 1890 si autorizzò il governo a formare lo statuto del Banco di Napoli, statuto che venne formato e fu approvato con decreto 15 ottobre 1895. Con questa legge si dispose che il Banco si reggesse secondo lo statuto enunciato e con un regolamento da approvarsi dal reale governo.

Con lo statuto del 1895 si proclamò all'art. 1 essere il Banco di Napoli *pubblico stabilimento di credito* autonomo, sottoposto alla vigilanza del ministro del tesoro e da governarsi secondo il riferito statuto. Come si scorge, in detto articolo si riconosce che fine del Banco è un fine pubblico, sociale, nell'interesse del credito, il quale è tanta parte dell'economia nazionale, e che a modo degli enti d'interesse sociale è sottoposto alla vigilanza del ministro del tesoro, incombendo inoltre amministrarlo secondo lo statuto formato e sanzionato sovranamente, di cui rileva ricordare il principale contenuto.

All'art. 13 si prescrive che l'amministrazione del Banco è affidata al direttore generale, ed al consiglio di amministrazione, sotto la sorveglianza del consiglio generale. Ora il direttore generale, che rappresenta il Banco rispetto ai terzi, deve nominarsi dal governo su proposta del ministro del tesoro, sentito nientemeno il consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione si compone anche di due consiglieri di nomina governativa. Il consiglio generale, che sorveglia l'operato del direttore generale e del consiglio di amministrazione, si compone, insieme ad altri, pure di due consiglieri di nomina governativa. Tutto ciò rende palese che il governo, non solo vigila l'andamento del Banco, ma vi spiega diretta ed immediata ingerenza nell'amministrazione per mezzo di uffiziali da esso nominati. E questo, come s'intravede, avviene per regolare il corso e il miglioramento del credito in genere e perchè, per virtù della legge 10 agosto 1893 e per lo statuto del 1895, si concede

al Banco l'emissione di biglietti a vista ed al portatore, e talvolta l'esercizio delle ricevitorie delle imposte, emissione e servizio tributario proprio dello Stato.

L'amministrazione dunque del Banco costituisce, secondo il suo organismo statutale, un'amministrazione pubblica. Riferma a piena evidenza questa conclusione osservare che, col regolamento 21 aprile 1892, si stabiliscono pene disciplinari (multa, censura, sospensione, destituzione), e si attribuisce al consiglio di amministrazione la potestà di applicarle, e si dispone che le controversie per liquidare la pensione degl'impiegati con l'amministrazione vanno devolute alla corte dei conti. Le pene disciplinari e la giurisdizione di applicarle sono giuridicamente inconcepibili là dove un'amministrazione non sia pubblica. L'attribuire alla corte dei conti le questioni di liquidazione di pensioni fra gl'impiegati d'istituto privato e l'amministrazione sarebbe più che strano. Alle cose dette si aggiunge che si ha in determinati casi per virtù dello statuto del 1895 il potere di sciogliere il personale che governa il Banco, delegandovi ad amministrarlo nel contempo persona di fiducia: il che dimostra che l'amministrazione del Banco sia pubblica in ogni suo momento.

Posta la natura di amministrazione pubblica, è agevole intendere che gl'impiegati del Banco, i quali godono trattamento come quelli dello Stato, esercitano funzioni pubbliche, imperocchè l'impiego non è che il modo con cui un'amministrazione si esplica. L'ufficio loro quindi conferito va sottoposto al governo dell'amministrazione, alla quale è vincolato con rapporto di ragion pubblica. L'ufficio che si conferisce, come fu da altri insegnato, non è oggetto di privato commercio, e non si acquista e tiene dall'impiegato siccome un proprio diritto privato. Non si può il conferimento di un ufficio che muove dallo Stato equiparare alla locazione di opera, nella quale locazione il locatore (sarebbe l'impiegato) loca un oggetto suo e di privato commercio. Lo stipendio congiunto all'impiego rappresenta, è vero, un elemento di privato diritto, ma è d'interesse conseguenziale, non mica precipuo ed essenziale, potendo esistere impieghi senza stipendio o indennità qualunque, con tutti i doveri e le responsabilità annessevi.

Dall'essere impiegati di pubblica amministrazione quelli del Banco di Napoli deriva che non possa appartenere all'autorità giudiziaria ordinaria giudicare se male o bene sia stato destituito un impiegato, quando la destituzione avvenga per motivi di disciplina, la conoscenza dei quali, per imprescindibili esigenze dell'amministrazione e per opportunità di criterj inerenti al governo amministrativo interno dell'Istituto, sfugge alla giurisdizione giudiziaria ordinaria. E, se le sfugge, non si offre lecito che essa, indipendentemente dalla disamina delle cause della destituzione in materia disciplinare, possa riconoscere se nell'impiegato esista un diritto a non essere destituito, indagine che nella specie non appartiene all'autorità giudiziaria anche pel riflesso che dal regolamento 21 aprile 1892, autorizzato dalla legge del 1890, l'applicazione delle pene disciplinari, fra cui la destituzione, è attribuita alla gerarchia superiore dell'amministrazione del Banco. E però il giudizio se il Fattorini sia stato giustamente dimesso dall'impiego per causa disciplinare, per non essersi cioè senza buona ragione recato nell'ufficio destinatogli in Bari, sfugge all'autorità giudiziaria ordinaria e le sfugge eziandio conoscere se vi sia un diritto per avventura leso dal provvedimento di dimissione da risarcire.

Per questi motivi cassa (la denunciata sentenza della corte di appello di Napoli, dei 8-17 aprile 1896) senza rinvio.

Sezioni unite 5 luglio 1897, n. 454 (1).

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Ministero dell'Interno (avv. erar.) *e Società di tiro a segno nazionale di Castelfranco* (avv. Barbieri) - *Repetto* (avv. Quattrofrati) (2)

SOCIETA' DI TIRO A SEGNO: Campi e poligoni di tiro - Proprietà - Esecuzione dell'opera - Danni - Colpa nella formazione ed esecuzione dei progetti - Incompetenza giudiziaria - Servitù e danno permanente ai proprietarj - Perdita e diminuzione di diritto - Competenza giudiziaria.

Le società di tiro a segno non sono semplici organi od ufficj dello Stato, ma hanno un'esistenza propria sotto la tutela e vigilanza dello Stato, per modo che i campi o poligoni del tiro da esse costrutti non sono di spettanza dello Stato, ma proprietà delle società stesse.

E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere, tanto in rapporto allo Stato quanto nei riguardi d'una società di tiro a segno, dell'azione di danno che nell'esecuzione dell'opera pubblica della costruzione dei campi di tiro vuolsi derivato per colpa nella formazione e nella esecuzione dei progetti dell'opera stessa.

a) *Le società mandamentali di tiro a segno sono, per l'art. 46 della legge 15 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, tenute ad indennizzare i proprietarj i quali dalla esecuzione dell'opera di pubbli-*

(1-2) Nella presente decisione la Corte ha premesso la seguente esposizione del *fatto* della causa:

« Dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del tiro a segno mandamentale di Castelfranco dell'Emilia, venne espropriata parte di un terreno spettante a Giovanni, Elena, Delia Repetto, che accettarono l'indennità pagata poi per essi alla Banca d'Italia.

Ma con citazione 9 e 10 giugno 1895 i Repetto convennero a rito formale avanti il tribunale civile di Bologna il prefetto in rappresentanza dell'amministrazione della Stato e detta Società, chiedendo la condanna dello Stato, o *sin minus* della Società ad indennizzarli del deprezzamento subito dalla loro proprietà e dei danni già sofferti e che si avvereranno per mancato libero uso e godimento della medesima da determinarsi mediante perizia, in somma non minore di lire 6000, indennizzi dovuti perchè per la mala costruzione del campo di tiro e la insufficienza dei ripari si verificava frequente deviazione dei proiettili con grave pericolo delle persone e conseguente grave e permanente deprezzamento delle loro adiacenti proprietà.

Costituitesi le parti in giudizio, gli attori proposero un interrogatorio tanto al prefetto quanto al presidente della Società, e sulla opposizione di questo fu rinviato l'incidente al tribunale, avanti del quale il prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'Interno, concluse per lo rinviare dell'incidente al merito, per la sua estramissione dal giudizio, per la inammissibilità o quanto meno pel rigetto della domanda al suo confronto, e subordinatamente per la inammissibilità dell'interrogatorio. La Società concluse per la rejezione dell'interrogatorio e della domanda.

Il tribunale con sentenza 5-31 dicembre 1895 ammise l'interrogatorio. Ne interposero appello il prefetto e la Società, ma la corte di Bologna la confermò con sentenza 17 luglio-3 agosto 1896 dalla quale essi ricorrono.

Deduce il Ministero dell'Interno falsa applicazione dell'art. 1151 codice civile, violazione della legge 2 luglio 1882 sul tiro a segno e degli art, 2 e 4 legge 20 marzo 1865 allegato E, per avere la sentenza ammesso azione di danni fondata sull'art. 1151 precitato, azione improponibile, essendo l'autorità giudiziaria incompetente a sindacare se siano errori nei progetti di esclusiva competenza amministrativa, ed essendo assurdo rendere lo Stato responsabile per la tutela esercitata nell'interesse pubblico, quand'anche assuma una estesissima ingerenza, non potendo l'autorità giudiziaria esaminare e conoscere il modo come è stata adempiuta: onde l'azione per danni derivanti da opera pubblica non può essere fondata che sulla legge di espropriazione per pubblica utilità e non può essere proposta che contro la Società proprietaria dell'opera stessa.

La Società deduce:

1° Violazione o quanto meno falsa

ca utilità vengono gravati di servitù ed a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

b) *Tale indagine, che non va in traccia di colpa, ma unicamente del rapporto di causa ed effetto, è di competenza dell'autorità giudiziaria.*

La Corte osserva che, ai termini della legge 2 luglio 1882 n. 833 e del regolamento 15 aprile 1883 n. 1324 modificato dal regio decreto 27 settembre 1890 n. 7324, le società di tiro a segno nazionale che possono essere costituite a norma della legge stessa nei capoluoghi di provincia o di mandamento, sono, al pari di quelle che possono istituire i comuni, enti morali capaci di diritti e di doveri giuridici, poste sotto la diretta sorveglianza e tutela delle direzioni provinciali, e la direzione per la parte tecnica del Ministero della Guerra e per la parte amministrativa del Ministero dell'Interno (ora secondo l'ultima legge anche per questa dello stesso Ministero della Guerra) contribuendo lo Stato per tre quinti, la provincia per un quinto ed i comuni per un quinto nelle spese d'impianto, in quanto non vi provvedono i contributi spontanei dei cittadini, concorso che lo Stato paga con mandati intestati al cassiere della Società all'appoggio dei documenti giustificativi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità dello Stato riguardo alla quota per la costruzione, ed all'appoggio dei bilanci riguardo alla quota per le altre spese d'impianto (acquisto di mobili, armi, bandiere) col dovere delle Società di presentare ogni anno entro il mese di marzo i consuntivi dell'esercizio scaduto alle direzioni provinciali, le quali, previa relazione dell'ufficio di ragioneria delle prefetture, si accertano della regolarità dei documenti prodotti a giustificazione delle spese, tenendo conto delle somme dalla Società ricevute così a titolo di sussidio che a quello di concorso.

Non sono adunque le dette Società semplici organi od uffici dello Stato, come appariscono essere le direzioni provinciali, per cui mezzo questo esplichi la sua azione, ma organismi aventi esistenza propria che sorgono non già per disposizione dello Stato, perchè lo Stato permette in determinate condizioni che siano istituite.

Ed, in quanto più specialmente si attiene alla costruzione dei campi di tiro, in virtù della direzione tecnica affidata dalla legge al Ministero della Guerra e della amministrativa al Ministero dell'Interno (ora allo stesso ministero della Guerra), il regolamento stabilisce che questi impartiscono le norme dettagliate per regolare la scelta delle località, la compilazione e revisione dei progetti, la esecuzione ed il collaudo dei lavori, progetti che per la parte tecnica debbono essere approvati dal Ministero della Guerra, e per la parte amministrativa da quello dell'Interno, vigilando il Ministero della Guerra a mezzo di speciali ispezioni affinchè le norme stabilite siano esattamente osservate, e coadiuvando le direzioni provinciali e le Società nell'impianto dei bersagli; e, su proposta

applicazione dell'art. 2 legge 2 luglio 1882 n. 833, art. 3 e 23 regolamento 15 aprile 1883 n. 1324 e dell'art. 23 regio decreto 27 settembre 1890 n. 7324, violazione degli art. 360 n. 6, 361 n. 2, 517 n. 4, 5 e 7 codice procedura civile, e violazione o quanto meno falsa applicazione dell'art. 1151 codice civile;

2° Violazione dell'art. 1151 codice civile e nuova violazione degli art. 360 n. 6 e 361 n. 2 del codice di procedura civile;

3° Violazione dell'art. 1314 codice civile, e sott'altro aspetto dell'art. 1151 precitato, nonchè del principio di concludenza delle prove.

Ha pure dedotto la Società che non si oppone al ricorso del Ministero dell'Interno, in quanto eccepisce l'incompetenza della autorità giudiziaria, osservando però che doveva estendersi anche nei rapporti di essa Società.

Resistono i Repetto ai due ricorsi ».

Vedi nella Parte Seconda del presente volume, pag. 190, la contemporanea sentenza (n. 455) della CORTE in questa causa.

delle direzioni predette, la scelta delle località per l'impianto dei poligoni e la compilazione dei relativi progetti possono essere fatte dalle direzioni territoriali del genio.

Le quali disposizioni, mentre determinano una tutela e vigilanza la più estesa e continua nello interesse pubblico, sia per lo scopo nazionale del tiro a segno, sia per la sicurezza delle persone, non contrariano, anzi raffermano il concetto che le società sono, non semplici uffici organici dello Stato, ma corpi morali, come avviene dei comuni e delle provincie, e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Che conseguentemente l'opera pubblica dalla cui esecuzione i Repetto lamentano che siano loro derivati danni non è di spettanza dello Stato, ma proprietà della Società del tiro a segno. Ed impertanto la responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla esecuzione dell'opera pubblica non potrebbe rintracciarsi che nella colpa e nella redazione od approvazione dei progetti o nella esecuzione dei lavori, o nel difetto della vigilanza a fare osservare le norme prestabilite per regolare la scelta delle località, la compilazione e la revisione dei progetti, la esecuzione ed il collaudo dei lavori. E la sentenza impugnata appunto nella colpa ebbe a ravvisarla, in applicazione dell'art. 1151 del codice civile.

Ma così giudicando la corte di appello esorbitava dai limiti della competenza giudiziaria. Imperocchè non abbia bisogno di dimostrazione che il conoscere se lo Stato abbia o no esercitato ed in qual modo la tutela e la vigilanza affidatagli dalla legge importerebbe la suggezione della autorità amministrativa alla giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, perchè dovrebbe sindacare, non già se un atto amministrativo abbia leso un diritto privato, al che è limitata la competenza giudiziaria, ma sibbene se l'autorità amministrativa sia in colpa per omissione nell'esercizio delle sue funzioni.

Nè sotto l'altro punto di vista di errori nella redazione dei progetti, o nella esecuzione dei lavori, od insufficienza dei ripari può ricercarsi dall'autorità giudiziaria se siavi colpa. Poichè ad affermarlo sarebbe necessaria la revisione tecnica dei progetti e dei lavori dell'opera pubblica, attribuzione che la legge demanda esclusivamente alla autorità amministrativa, e nella specie al ministero della Guerra, secondo le sopra riferite disposizioni, quando questo non reputi di richiedere l'ingerenza del ministero dei lavori pubblici a senso dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*, sulle opere pubbliche. Indagine che conseguentemente esorbita dalla competenza giudiziaria, considerata detta indagine in sè stessa, oggettivamente e non soggettivamente all'ente che pretendesi chiamare a rispondere giudiziariamente: onde bene a ragione la difesa della Società chiedeva che non limitatamente allo Stato, ma puranche rispetto ad essa sia riconosciuta l'incompetenza del potere giudiziario a fare detta indagine, dalla quale come da premessa vorrebbesi dedurre la colpa e la responsabilità per danni ai sensi dell'art. 1151 del codice civile.

Che però l'ente proprietario dell'opera pubblica, e nel caso la Società mandamentale del tiro a segno di Castelfranco Emilia deve, per l'art. 46 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, indennità ai proprietari dei fondi i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengono gravati di servitù ed a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. Indagine che non va in traccia di colpa, ma unicamente del rapporto di causa ed effetto, che può venire determinato dal magistrato giudiziario coll'ausilio, occorrendo, di parere di tecnici, senza alcuna invasione delle attribuzioni dell'autorità amministrativa.

. Epperò, correggendo l'erronea motivazione della sentenza impugnata, ed alla medesima supplendo in diritto, questa disposizione, e non quella dell'art. 1151 del codice civile, dà fondamento giuridico alla dimanda dei Repetto contro detta Società, e quin-

di la sentenza nei riguardi di essa non può essere cassata senza rinvio, ma deve rinviarsi alla Sezione Civile la cognizione dei mezzi di annullamento dedotti col ricorso della medesima.

Per questi motivi:

Dichiara l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere se siavi colpa e conseguente responsabilità per danni, a sensi dell'art. 1151 del codice civile, nella redazione od esecuzione dei progetti dell'opera di pubblica utilità o nella insufficienza delle opere di riparo, e nel difetto di tutela o vigilanza dell'autorità amministrativa.

Conseguentemente annulla la sentenza 17 giugno-3 luglio 1896 della corte di appello di Bologna, in quanto ritenne la competenza giudiziaria ad affermare detta responsabilità per colpa, tanto rispetto allo Stato, quanto rispetto alla Società del tiro a segno, e senza rinvio riguardo allo Stato, rinviando alla Sezione Semplice Civile la cognizione del ricorso di detta Società, nonchè sul deposito e sulle spese a detto ricorso relative.

Sezione civile 3 febbraio 1897, n. 78 (1).

TONDI P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

De Angelis (avv. Baccelli Alf.) - *Gigli* (avv. Mucci e Passerini) (2)

COMPETENZA PER MATERIA: Controversia d'imposta - Forme procedurali.

Agli effetti della competenza sono controversie di imposta, non soltanto quelle che provocano il giudizio del magistrato sul diritto di imporre e sulla estensione della tassa imposta, ma quelle altresì che denunziano il difetto delle forme procedurali sanzionate dalla legge speciale sulla riscossione delle imposte.

(1-2) La Corte cassava la denunciata sentenza del tribunale di Velletri, dei 10 giugno 1896, e rinviava la causa allo stesso perchè giudicasse in primo grado di giurisdizione.

Sezioni unite 28 aprile 1897, n. 280.

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Finanze (avv. er. Cafaro) - *Società anonima « La Bielloise », esercente la tramvia Vercelli-Biella* (avv. Graneri e Daffara)

INCOMPETENZA GIUDIZIARIA: Eccezione sollevata dalla pubblica amministrazione - Rinunzia.

RICCHEZZA MOBILE (Tassa di): Questioni di tassabilità - Competenza giudiziaria.

Una volta sollevata dalla pubblica amministrazione è sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, non è più dato rinunziare all'eccezione medesima, che è relativa a difetto assoluto di giurisdizione e può sollevarsi anche d'ufficio.

In tema di tassa di ricchezza mobile le quistioni circa la tassabilità del reddito, comechè di puro diritto, sono devolute al giudizio del magistrato ordinario.

Attesochè non possa attribuirsi alcun effetto all'atto di rinunzia che la pubblica amministrazione ha presentato in ordine al motivo col quale fu dedotta la incompetenza dell'autorità giudiziaria; imperocchè questa eccezione, relativa a difetto assoluto di giuridizione e che può sollevarsi anche di uffizio, non è suscettiva di rinunzia, una volta che è stata sottoposta al giudizio del Supremo Collegio istituito per la esatta osservanza delle leggi.

Attesochè, discutendo in merito la proposta eccezione, sia pregio osser-

vare che, se per l'art. 53 della legge 24 agosto 1877, siano sottratte alla cognizione giudiziaria le quistioni sulla estimazione, esistenza ed entità di redditi, non sia men certo che nella presente lite la esistenza del reddito passivo, in quanto agli interessi delle obbligazioni, non abbia formato tema di contendere, ma che questo siasi circoscritto alla tassabilità del reddito anzidetto, e per tal modo siasi impegnata una quistione di puro diritto unicamente devoluta al giudizio del magistrato ordinario.

Attesochè, respinto il primo motivo relativo alla eccezione d'incompetenza, è mestieri rinviare lo esame del secondo motivo di merito alla competente Sezione Civile.

Per tali motivi:

La Corte, a Sezioni Unite rigetta il primo motivo del presente ricorso, e rinvia lo esame del secondo motivo alla Sezione Civile di questo Supremo Collegio.

Sezioni unite 14 gennaio 1897, n. 27 (1).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Pace (avv. PAOLUCCI e DUCCI) - *Fondo pel Culto*: *Int. di Perugia* (avv. er. GENOVESI) (2)

MENSA VESCOVILE: Tassa del trenta per cento - Supplemento di rendita - Azione contro il Fondo pel Culto - Prescrizione quinquennale - Decorrenza.

La prescrizione quinquennale del supplemento di rendita dovuta dal Fondo pel Culto agli investiti delle mense vescovili nel caso previsto dall'art. 19 della legge 15 agosto 1867 non può cominciare a decorrere se non dalla liquidazione ed applicazione effettiva alle rendite della mensa vescovile della tassa straordinaria del trenta per cento.

Attesochè con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867 sia stata imposta

---

(1-2) Il *fatto* della causa è stato riassunto come segue dalla CORTE:

« Monsignor Nicola Pace, vescovo di Amelia, ebbe a percepire dal settembre 1870 al 13 agosto 1881 l'annua rendita di lire 3325 derivante da un certificato del debito pubblico italiano, sul quale, per errore di cui s'ignora l'origine, l'Amministrazione Demaniale non aveva prelevato il trenta per cento, ai sensi dello art. 18 della legge 15 agosto 1867.

Soltanto nell'anno 1886 il Demanio si accorse di questa omissione, e volle darvi rimedio, sia nel prelevare i tre decimi sul capitale della rendita, sia chiedendo a monsignor Pace le annualità indebitamente percepite liquidandole nella somma di lire 6270,93.

Nel 1° dicembre 1887 fu intimata la ingiunzione di pagamento; e per convenzione interceduta fra le parti fu stabilito che la somma dovuta fosse pagata in dieci rate semestrali con la fideiussione del signor Achille Pace parente del nominato vescovo di Amelia.

Avvenuta la morte di quest'ultimo, il suo erede Achille Pace, dopo avere nel 9 aprile 1892 soddisfatta la decima ed ultima rata semestrale, dichiarò al Fondo per il Culto che, per effetto della pratticata applicazione della tassa del trenta per cento, il redditto del vescovato di Amelia, già inferiore alle annue lire seimila, avesse patito una ulteriore sensibile diminuzione, e che in conseguenza fosse dovuto il complemento di cui allo art. 19 della citata legge 1867.

La dimanda, non accolta dal Fondo per il Culto, fu riproposta in via giudiziale dall'Achille Pace con atto 25 settembre 1892 davanti il tribunale di Perugia.

Contro questa novella istanza il Fondo per il Culto oppose in prima la prescrizione di cinque anni, trattandosi di prestazioni annue maturate dal 1870 al 1881, ed in secondo luogo eccepì che il diritto al supplemento di rendita non fosse trasmissibile dallo investito al suo erede.

Con sentenza 28 febbraio 1893 il tribunale adito dichiarò l'azione del Pace colpita da prescrizione; e questo giudizio fu confermato dalla corte di appello di Perugia con altra sentenza 18-28 agosto dello stesso anno.

Sul ricorso della parte soccombente

una tassa straordinaria sul patrimonio ecclesiastico, e nella misura del trenta per cento.

Attesochè col posteriore art. 19 della stessa legge siasi disposto che, qualora, per effetto della tassa straordinaria del trenta per cento, il reddito netto di un vescovato fosse ridotto ad una somma inferiore alle lire seimila, gli attuali investiti avessero il diritto di ricevere dal Fondo per il Culto una somma annuale che compia le seimila lire.

Attesochè la legge del 1867, così disponendo, abbia voluto in prima che una procedura di liquidazione intervenga tra il regio Demanio e lo investito per la determinazione della rendita del benefizio e per la conseguente applicazione della tassa straordinaria, e che la responsabilità del Fondo per il Culto incominci dal mo-

---

che dedusse la violazione degli art. 2105, 2120 e 2144 del codice civile, dello art. 19 della legge 15 agosto 1867 e degli art. 310, 361 e 517 del codice di procedura civile, questo Supremo Collegio cassò la sentenza denunziata, e sul proposito considerò che il diritto degli investiti ad ottenere un supplemento di reddito potesse tradursi in azione allora soltanto che fosse avverata la condizione cui lo sottopone l'art. 19 della legge 15 agosto 1867, ossia quando, per effetto della tassa straordinaria del trenta per cento, il reddito netto di un vescovado si riducesse ad una somma inferiore alle lire seimila, che prima dello avveramento di questa precisa condizione la istanza giudiziale, diretta a chiedere un supplemento di reddito, sarebbe stata certamente improponibile, sia per carenza di azione, sia per difetto di titolo valevole a giustificarla, e che in conseguenza la sentenza impugnata avesse, con errati criterj di diritto, determinato il termine utile per la prescrizione di cinque anni.

La corte di Ancona, pronunziando in grado di rinvio, riprodusse l'identico giudizio della sentenza annullata, e le sue considerazioni si riassumono nelle seguenti proposizioni.

Il diritto dei vescovi ad ottenere un supplemento di reddito dall'Amministrazione del Fondo Culto mette capo nella legge del 1867, e con la pubblicazione della medesima essi ebbero scienza dell'entità del loro diritto e del modo di determinarlo computando la rendita del benefizio al settanta, invece che al cento.

Con la creazione del diritto nacque pure l'azione che, in senso giuridico, si traduce nella facoltà di reclamare davanti i tribunali ciò che è dovuto e dal momento in cui è dovuto, e questa azione resta prescritta ed estinta qualora se ne trascuri lo esperimento per un determinato periodo di tempo.

Monsignor Pace sino dal 1870 aveva per virtù di legge il diritto di reclamare quanto gli era dovuto, e a questo scopo aveva pure libertà di provocare l'accalaramento del suo reddito, e di notificarlo per gli utili effetti al Fondo per il Culto, ed, in altri termini, poteva animare quell'azione che era la conseguenza di un diritto protetto e garantito dalla legge.

Sostenere che l'azione non fosse nata con la pubblicazione della legge, ma dopo l'accertamento della tassa avvenuto nel 1887, significa manomettere l'autorità della legge, disconoscerne la economia precettiva che dispone la immediata detrazione del trenta per cento, iscrivendosi il solo settanta per ogni cento, e sconfessare il principio omai pacifico nella giurisprudenza, cioè che questa detrazione, lungi dal costituire una tassa propriamente detta, si risolve in una partecipazione, in quantità certa e determinata, a favore del Demanio.

Da ultimo il vescovo Pace non era impossibilitato ad agire per lo sperimento del suo diritto, imperocchè contro di lui non sorgeva nessun ostacolo obbiettivo, indipendente dalla sua volontà di avente diritto, e d'altra parte la mancanza di una apposita liquidazione non poteva arrestare lo esercizio di un diritto già determinato dalla legge.

Con un primo motivo di ricorso l'erede Pace denunzia la stesse violazioni di legge per le quali fu cassata la sentenza della corte di appello di Perugia; e col secondo motivo dello stesso ricorso lamenta la violazione degli art. 360 n. 7, 361 n. 2, 517 nn. 2 e 6, e 543 del codice di procedura civile, per non avere la corte di Ancona pronunziato sulla conclusione specifica con la quale fu chiesta la restituzione della somma di lire 1664, spese già soddisfatte in virtù della sentenza annullata dalla corte di appello di Perugia ».

V., a pag. 149 del volume 1894, Civile, di questa Raccolta, la sentenza dei 5 giugno 1894 nella presente causa.

mento, in cui, determinato ed iscritto il reddito effettivo a favore dello investito, risulti inferiore alle annue lire seimila.

Attesochè, se per virtù della legge di sopra citata, unica causale del supplemento, debba riconoscersi nel fatto che la rendita liquidata non raggiunga le lire seimila, non sia men certo che lo avveramento di questa condizione si determini per la concreta riduzione della rendita, e da questo momento possa mettersi in movimento il corso della prescrizione di cinque anni contro quell'investito, che, avendo a suo favore la possibilità giuridica di agire per ripetere il supplemento contro il Fondo per il Culto, trascuri od ometta l'esercizio di questo suo diritto.

Attesochè non giovi osservare in contrario che questo diritto dello investito sia nato con la pubblicazione della legge del 1867, e con esso sia stata pure attribuita la facoltà immediata di dedurlo in giudizio, stantechè, a confutazione di questo obbietto, questo Supremo Collegio ebbe già a rilevare che il momento iniziale della prescrizione, in ordine ai diritti sottoposti a necessarie e prestabilite condizioni per virtù di legge o di convenzione, non si determina e non costituisce *actio nota* se non dal giorno in cui la condizione che l'informa siasi purificata ed abbia sortito il suo legittimo avveramento.

Attesochè da ultimo torni opportuno di osservare che, tanto la liquidazione del reddito, quanto l'applicazione della tassa straordinaria, debbano compiersi per opera dell'Amministrazione Demaniale; che nello investito non è riconosciuta la facoltà di procedere direttamente a queste operazioni, onde ne derivi che una liquidazione, non avvenuta nelle forme prestabilite dalla legge, non possa mai elevarsi a titolo contro il Fondo per il Culto, o servir di fondamento allo esercizio di una giudiziale azione.

Attesochè, riscontrandosi nella sentenza di rinvio quegli stessi errori di diritto che già furono rilevati contro la prima sentenza annullata, sia mestieri pronunziarne lo annullamento a termini dello art. 547 del codice di procedura civile.

Per tali motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, cassa la sentenza della corte di appello di Ancona, in data 25-29 maggio 1895.

Rinvia la causa per novello giudizio, a termini del succitato art. 547 del codice di procedura civile, alla corte di appello di Roma, la quale provvederà anche sulle spese.

Sezione civile 23 settembre 1897, n. 581.

CARDONA P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Vulpiani (avv. SECRETI e CORBELLI) - *Commissione elettorale provinciale di Ascoli*

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Montista di luoghi pii - Fidejussore - Vigilanza dell'autorità tutoria.
MONTI DI PIETA' E MONTI FRUMENTARJ (nelle Marche): Autonomia - Vigilanza - Denaro patrimoniale - Denaro comunale.

Il fidejussore di un montista di luoghi pii soggetti alla vigilanza dell'autorità tutoria amministrativa è eleggibile a consigliere comunale (1).

Il denaro patrimoniale dei monti di pietà e dei monti frumentarj nelle Marche, che sono istituti autonomi soggetti alla vigilanza della giunta provinciale amministrativa, non è denaro comunale propriamente detto, non essendo di spettanza del comune e non facendo parte del bilancio comunale (2).

(1-2) Il ricorso di Filippo Vulpiani chiamava la Corte di Cassazione a pronunciarsi su due questioni elegantissime di diritto amministrativo in materia di elettorato, una delle quali soltanto trova un remoto precedente nella giurisprudenza del Supremo Collegio.

Mirabili sono la concisione e l'acume

Considerato che giustamente siasi dedotta col *primo motivo* la violazione dell'art. 29 capoverso 3 e 5 della legge 10 febbraio 1889. La denunziata sentenza fonda la ineleggibità del Vulpiani sul fatto di essersi egli reso mallevadore solidale del germano Francesco, montista dei monti di pietà e frumentario pel triennio 1877-79, della quale gestione non si era ancora

---

giuridico, con cui l'illustre estensore della sentenza pone e risolve la tesi: e perciò ci sembra opportuno nel pubblicarla di farne breve illustrazione.

La corte maceratese dichiarò il ricorrente incompatibile colle funzioni di consigliere comunale, perchè aveva per il triennio 1877-78-79 prestato fidejussione solidale al montista dei monti di pietà e frumentario, il quale, sebbene rinunciatario della sua carica nel 1896, tuttavia non aveva reso conto di quella gestione.

La Cassazione, peraltro, guidata dalla parola e dallo spirito dell'art. 29 della legge comunale e provinciale, ravvisò nella sentenza denunziata una enorme confusione fra gli impiegati contabili dei comuni, coi contabili dei luoghi pii, che il legislatore invece ha tenuti distinti nei capoversi terzo e quinto del citato articolo. E giustamente osservò che la ineleggibilità statuita dal terzo comma è *inerente* alla *persona* dell'impiegato contabile ed amministratore degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza, nè può estendersi ai suoi mallevadori; e che a farla cessare basta che l'impiegato siasi dimesso dall'ufficio anteriormente alla elezione amministrativa. Al contrario la ineleggibilità sanzionata col quinto capoverso è inerente alle *funzioni di cassiere, al maneggio cioè del denaro comunale*, e perdura e si protrae sino a che non siasi reso il conto della tenuta amministrazione.

Osservammo che la parola e lo spirito della legge pienamente conforta la massima adottata dalla nostra Cassazione. Infatti, quando il legislatore ha voluto che lo stato d'incapacità ad essere eletto si prorogasse oltre il termine della gestione, lo ha espressamente dichiarato; e così al quinto capoverso dell'art. 29 della legge comunale ha esplicitamente detto che la ineleggibilità dei contabili comunali perdura insino a quando non siasi reso il conto della tenuta amministrazione. Al terzo capoverso di questa disposizione di legge invece non troviamo ripetuta simile dizione. La omissione non involontaria, ma preordinata a far intendere la diversa posizione giuridica dei due ordini d'impiegati per l'elettorato, trova riscontro in un' altra frase usata dal legislatore. Sotto l'impero della cessata legge comunale e provinciale la giurisprudenza e la dottrina largamente discussero se i mallevadori, o fidejussori dei contabili comunali fossero egualmente colpiti dalla incapacità del garantito; e la discrepanza delle opinioni tenne divisi in due autorevoli partiti gli scrittori ed i giudicanti fino all'ultimo momento.

Ma il legislatore, inserendo nel terzo capoverso che sono ineleggibili a consiglieri comunali quanti hanno direttamente od *indirettamente* il maneggio del denaro comunale, ha risoluto la questione colla *parola* « indirettamente » di fronte ai fidejussori dei contabili comunali. Peraltro la frase non fu ripetuta al terzo capoverso riguardante gli impiegati contabili degli enti di carità e di beneficenza; e perciò anche una volta la parola della legge riconferma che la incapacità, ad essere eletto consigliere comunale, dell'impiegato degli stabilimenti di beneficenza è *inerente* alla persona, mentre l'ineleggibilità contemplata al n. 50 dell'art. 29 si riferisce alle *funzioni* dell'impiegato, colle conseguenze giuridiche dedotte dal nostro Supremo Collegio.

Nè logicamente poteva essere altrimenti, poichè lo spirito del legislatore, nel dettare la disposizione proibitiva, fu quello di evitare che l'amministratore comunale rendesse conto a se stesso della tenuta amministrazione. Ma tale inconveniente non può accadere nei luoghi pii, giacchè i loro impiegati contabili debbono render conto alle autorità tutorie.

L'altra tesi esaminata e decisa dalla Corte di Cassazione concerne l'autonomia dei monti frumentarj e di pietà.

Con dialettica chiara e stringente il dotto Consesso, dopo aver dimostrato che il denaro patrimoniale di tali monti non è denaro Comunale, perchè non è di spettanza del comune, nè fa parte del bilancio comunale, nè sui conti del tesoriere montista il Comune esercita alcuna vigilanza o tutela diretta od indiretta, conclude che il fidejussore del montista dei monti frumentarj e di pietà è eleggibile a consigliere comunale.

E la conclusione perfettamente risponde al dettato della legge, poichè, se la ragione dell'incompatibilità scolpita nel n. 5 dell'art. 29 della legge comunale sta nella diffidenza che ragionevolmente

reso conto. Ed adduce per ragione che, siccome il garante e il garentito si identificano nella stessa obbligazione e rappresentano la stessa persona giuridica, così la ineleggibilità del Francesco Vulpiani pel maneggio del denaro dei monti si comunica al fidejussore Filippo sino a che non siasi reso conto.

Se non che con tale ragionamento la corte confonde la ipotesi della ineleggibilità statuita dal capoverso terzo, con l'altra preveduta dal quinto. La prima è *inerente alla persona* dell'impiegato contabile ed amministrativo degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza, nè si può estendere ai suoi mallevadori, garanti o fidejussori, e a farla cessare basta che l'impiegato siasi dimesso dall'ufficio anteriormente alla elezione amministrativa. La seconda, per converso, è inerente alle *funzioni di cassiere*, al *maneggio* cioè *del denaro comunale*, e perdura e si protrae sino a che non siasi reso il conto in dipendenza della tenuta amministrazione precedente. Erroneamente dunque la corte nel caso proposto fece ricorso al terzo capoverso dell'art. 29. Avrebbe dovuto invece vedere se fosse la ipotesi del capoverso quinto, e la corte ha similmente errato, ritenendo cioè che il denaro redditizio dei monti di pietà e del monte frumentario fosse *vero e proprio denaro comunale*, il cui maneggio relativo a gestione, della quale non si è ancor dato conto, renda ineleggibile tanto il tesoriere quanto il suo fidejussore.

I monti di pietà di Ripatransone (non altrimenti che il monte frumentario, per gli effetti del Decreto Valerio nelle Marche), sono istituti autonomi soggetti alla tutela e vigilanza, non già del comune, ma della giunta provinciale amministrativa da cui dipendono (art. 35 legge 17 luglio 1890 n. 6972 e 14 della precedente legge sulle opere pie del 3 agosto 1862 n. 763). Il *denaro* patrimoniale di tali monti non è denaro *comunale* propriamente detto, perchè non è di spettanza del comune, nè fa parte del denaro comunale: nè sui conti del tesoriere montista il comune esercita alcuna vigilanza o tutela diretta od indiretta.

La ragione della incompatibilità scolpita nel capoverso quinto dell'art. 29 legge comunale e provinciale sta nella giusta diffidenza che inspira quel consigliere comunale nella cui persona si confondono le due qualità di vigilante e vigilato, di giudice e parte. Il conflitto e la lotta che sussistono tra queste due qualità inducono il legislatore a dichiarare incompatibile nell'ufficio quel consigliere, che, sia come cassiere, sia come di lui garante, dovrebbe render conto a sè medesimo della gestione contabile. Ma, se il denaro dei monti di pietà non è *denaro comunale*, segue che il fidejussore di un montista di luoghi pii soggetti alla vigilanza dell'autorità

---

ispira il conflitto delle due qualifiche nella stessa persona di vigilante e di vigilato, e di giudice e parte, nel nostro caso il motivo di diffidenza non può ricorrere, perchè la vigilanza e la tutela degli stabilimenti di beneficenza e di carità sono affidate ad autorità estranee all'azienda comunale.

Se poi si rifletta che i monti frumentarj e di pietà dal Decreto Valerio nelle Marche vennero costituiti enti autonomi non compresi negli stabilimenti di carità e di beneficenza, la conclusione della Corte Suprema acquista maggior forza giuridica.

E, a stabilire che sia madornale errore il confondere i monti suddetti coi luoghi pii di beneficenza, basta l'osservare che la carità si prodiga « *sine ullo iure cogente* », e tranne quella della gratitudine non ingenera nel beneficato alcuna civile obbligazione, mentre coloro che prendono il frumento ed il denaro dai monti contraggono l'obbligo di restituirlo coll'interesse. In questo senso pronunziò il suo avviso la nostra Corte di Cassazione anche con sentenza del 20 maggio 1891.

Credemmo prezzo dell'opera commentare il dotto responso del Supremo Collegio, come quello che, risolvendo una questione nuova, torna di massimo interesse a tutte le comunali amministrazioni del regno.

Avv. Quintilio Galanti.

tutoria amministrativa, sia eleggibile a consigliere comunale.

Considerato che, accogliendosi il primo motivo del ricorso, che seco trae l'annullamento della denunciata sentenza, torna inutile discendere alla disamina del secondo.

Veduto l'art. 542 e 544 capoverso codice procedura civile;

Per questi motivi:

La Corte cassa la sentenza della corte d'appello di Macerata del 29 aprile-3 maggio 1897 e rinvia la causa per nuovo esame alla corte di Ancona.

Sezione civile 28 gennaio 1897, n. 54.

TONDI P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Donnaperna (avv. Rinaldi) - *Demanio: Int. di Potenza* (avv. er. Riccardi) *ed altri*

REGISTRO (Tassa di): Nullità radicale dell'atto - Restituzione della tassa - Prescrizione (*Legge sul registro, testo unico, 13 settembre 1874, art. 11*).

Nei casi di cui all'art. 11 della legge sul registro non può trovare applicazione la prescrizione stabilita del n. 1 dell'art. 123 della legge stessa per l'azione di restituzione della tassa indebitamente pagata; riguardando tale prescrizione la restituzione dovuta per errore di tassazione, non quella dipendente dalla sopravvenuta sentenza dichiarante la nullità radicale dell'atto registrato (1).

Attesochè con la citazione 26 febbraio 1891 gli eredi Donnaperna ebbero il preciso intendimento di denunziare la nullità sostanziale della donazione contenuta nella scrittura privata 18 maggio 1887, questa nullità dedussero a termini dello articolo 1056 del codice civile, ossia pel motivo che l'atto di liberalità non fu consentito innanzi al notaro, ed in conseguenza di questa nullità chiesero dichiararsi non dovuta la tassa percepita nel sottoporsi a registrazione la menzionata scrittura.

Attesochè con questa istanza così formulata i nominati Donnaperna dedussero in lite l'azione consentita dallo articolo undecimo della legge di registro, in cui si legge di farsi luogo a restituzione della tassa, qualora, con sentenza pronunciata in contradditorio e passata in giudicato, un atto sia dichiarato nullo per vizio radicale, che, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca sin dalla sua origine la nullità dell'atto.

Attesochè, a giustificare questa definizione dell'azione proposta con

---

(1) Indubbiamente la prescrizione biennale stabilita per la restituzione delle tasse indebitamente percette nulla ha che vedere con quella stabilita per ottenere la restituzione delle tasse legalmente percette sopra atti dichiarati poi infetti di nullità assoluta ai termini del n. 2 dell'art. 11: la prima decorre dal giorno della registrazione del contratto, la seconda è sperimentabile entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunziò la nullità dell'atto. Qualunque sia il tempo in cui intervenga la sentenza definitiva di nullità, non si ha riguardo, per l'esercizio utile dell'azione di restituzione, al tempo della registrazione, ma a quello in cui la sentenza è intervenuta.

Ciò che debba intendersi per sentenza *definitiva*, che segna il tempo utile per l'esercizio dell'azione di restituzione, lo disse questa Corte di Cassazione con la decisione dei 26 febbraio 1877, in causa *Finanze* c. *Maregliano ed altri* (nella presente **Raccolta:** II, 87), cioè quella sentenza contro cui non sieno più esperibili gli ordinarj gravami. E così il termine, non decorre già dalla data della sentenza di appello, ma dal giorno in cui la sentenza stessa, regolarmente notificata, è passata in giudicato per essere trascorsi i termini concessi dalla legge per lo esperimento dei rimedj straordinarj della cassazione e della rivocazione. Aggiunse la stessa Corte, in questo computo non doversi calcolare quei termini che sono, come in taluno dei casi di rivocazione,

l'atto 26 febbraio 1891, concorre mirabilmente in prima la circostanza che la medesima istanza fu notificata alla donataria Di Lorenzo, la quale poteva avere interesse nella sola quistione relativa alla nullità dell'atto e non in quella che si riferiva alla restituzione della tassa indebitamente percepita; la sentenza del 16 dicembre 1891 con la quale fu data facoltà al ricevitore del registro di giustificare l' avvenuta accettazione dell'atto di liberalità, ammettendosi l'erroneo principio di diritto che potesse convalidarsi un atto nullo dalla sua origine; e da ultimo la sentenza preparatoria della corte di appello, la quale, ordinando la reintegrazione del giudizio con la chiamata in causa degli eredi della donataria Di Lorenzo, anche una volta interpetrò e ritenne che l'azione Donnaperna avesse a scopo principale la nullità dell'atto di donazione.

Attesochè, così qualificata e definita l'azione introdotta dai signori Donnaperna, si ravvisa evidente l'errore della sentenza impugnata, la quale, avvisando che la dimanda mettesse fondamento nel numero primo dello articolo 123 della stessa legge di registro, non solamente fece inesatto apprezzamento della natura giuridica dell'atto, ma per dippiù vi applicò una sanzione di prescrizione, che, scritta nella ipotesi dello articolo 123, non trova riscontro nell'articolo undecimo della stessa legge.

Se egli è vero che la corte di Potenza, giudicando il valore e la efficacia della istanza Donnaperna, avesse piena potestà di accettarla o di respingerla, ritenendo o meno verificate le condizioni prestabilite nel numero secondo del menzionato articolo undecimo, non sia men certo che questa potestà non poteva estendersi sino al punto di scambiare la natura intrinseca dell'azione, di rifiutare il suo giudizio sulla vera dimanda, e di applicarvi la prescrizione di due anni operativa nel solo caso

---

relativamente indeterminati, nel senso cioè che non è certo il giorno dal quale il termine deve decorrere.

Veramente, in questo modo, la prescrizione non decorre più dalla *data* della sentenza definitiva, come dice la legge; ma la Corte di Cassazione, messa nella necessità di conciliare la qualifica di *definitiva* data alla sentenza, col principiare della prescrizione, non aveva altra uscita; e la sua teorica, bisogna riconoscerlo, concilia mirabilmente le esigenze dell'erario con quelle dei contribuenti, non essendo ammessibile che il pagamento e la restituzione delle tasse possa seguire gli eventi del giudizio, anche per sperimento di rimedj che la legge chiama straordinarj, perchè esercitabili soltanto in determinati casi.

Però la restituzione per nullità di contratto deve essere la conseguenza di giudicato nato nei rapporti delle parti contraenti avente i requisiti stabiliti dal n. 2 dell'art. 11, senza che la Finanza debba essere coinvolta nel relativo giudizio.

Nella specie decisa con la surriportata decisione, l'azione di restituzione era stata principalmente intentata contro la Finanza, e come motivo della restituzione richiesta si adduceva la nullità del contratto, chiamando in causa l'altro contraente, in vista del possibile interesse che potesse avere nella controversia. Si trattava di azione di restituzione per tassa indebitamente percetta, giacchè in confronto della Finanza in giudizio non si possono sperimentare che tali azioni, ovvero di azione di restituzione per nullità di contratto non stata ancora dichiarata tra le parti, ma la cui dichiarazione voleva ottenersi nello stesso giudizio?

La Corte di Potenza, dall'apprezzamento degli atti, ritenne che l'azione fosse di restituzione di tassa indebitamente percetta, spiegata nel supposto che la nullità dell'atto non lo renda registrabile, e perciò la dichiarò prescritta per decorrenza del biennio; la Corte di Cassazione, essendo andata in contrario avviso, era ben naturale che escludesse la prescrizione prima che la nullità fosse dichiarata.

Qui occorre avvertire che il giudicato formatosi sulla legittimità della percezione di tassa, non esclude che, verificandosi la dichiarazione di nullità del contratto, possa domandarsene la restituzione, avendo le due azioni origine ed obbiettivo diverso.

L'una presuppone la esistenza dell'atto, l'altra presuppone che per dichiarazione giudiziaria l'atto non abbia mai avuta esistenza giuridica.

di una percezione insufficiente di tassa o di dimanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia.

Per tali motivi:

Cassa la sentenza pronunziata dalla corte di appello di Potenza nel 6-17 dicembre 1894. Rinvia la causa per novello giudizio, anche sulle spese, alla corte di appello di Napoli.

Sezione civile 2 luglio 1897, n. 451 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Cascioli (avv. TRAVERSI, CELLI e PRUNETTI) - *Angiolini* (avv. SAVINI) e *Ditta Marignoli e Cavallini* (avv. CLAVARINO) (2)

SENTENZA (Motivazione di): Quistioni estranee e non di importanza decisiva.
CONTRATTO: Volontà delle parti - Atti e minute precedenti.
PROVA TESTIMONIALE: Fatti e circostanze contrarie e ampliative dell'atto scritto.

I giudici di merito non hanno obbligo di pronunziarsi, nè di tenere conto se non di quelle questioni e deduzioni proposte dalle parti che siano influenti a risolvere la controversia, e non sono tenuti ad occuparsi di quelle altre che vi siano estranee e che non abbiano importanza decisiva.

Di fronte ad un patto contrattuale chiaramente espresso non è lecito ricorrere agli atti e alle minute che precedettero il contratto per dimostrare una volontà delle parti contraria a quella che realmente risulta dall'atto stesso.

Non può farsi luogo alla prova per testimonj per dimostrare fatti e circostanze estranee alla questione, o contrarie ed ampliative di quanto risulta dall'atto scritto.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Roma, dei 28 agosto-5 settembre 1896.

Sezioni unite 1 giugno 1897, n. 353.

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Placido e Loforese (avv. ACCLAVIO D. e G.) - *Giove* (avv. FOSCHINI)

DEMANJ COMUNALI: Operazione di quotizzazione - Ordinanza del prefetto - Provvedimento d'indole amministrativa - Ricorso amministrativo - Gravame davanti la corte d'appello.

L'ordinanza emanata dal prefetto quale commissario ripartitore nelle operazioni di quotizzazione dei demanj comunali nelle provincie napolitane costituisce un provvedimento d'indole tutta amministrativa, e come tale può impugnarsi con ricorso amministrativo, ma non è suscettiva di gravame in via contenziosa davanti la corte d'appello.

Considerato che, a decidere la questione proposta alle Sezioni Unite di questo Collegio, vuolsi premettere che, nel 1866, nella ripartizione dei demanj comunali di Castellaneta, la quota n. 29 in contrada *Ferre* fu assegnata a Rosa Urbano quale *tutrice* dei figli Giuseppe e Domenico Resta.

Veramente dei Resta l'uno aveva i nomi di Domenico Giuseppe, l'altro di Leonardo, e questo ultimo, morta la madre e il fratello, rimase l'unico assegnatario della quota, e nel 1878 la diede in anticresi ad Antonio Placido, e poscia, con istrumento del 2 febbraio 1887, la vendette a Giuseppe Giove. Intanto, per atti compiuti dai quotisti del 1866 in disprezzo del divieto durante il ventennio, l'agente demaniale procedette alle opportune verifiche e alle successive conciliazioni, e così, con verbali aperti il 27 settembre 1886 e chiusi il 31 marzo 1887,

tra le altre conciliazioni fuvvene una relativa alla quota n. 29, che, come si è detto, era stata assegnata nel 1866 al Resta, la quale trovandosi posseduta dai coniugi Antonio Placido e Francesca Loforese, rimase assegnata a costoro, e nel verbale si disse che, chiamati per la conciliazione la Urbano e il Giuseppe Domenico Resta non si erano presentati. Con ordinanza del prefetto di Lecce qual commissario ripartitore, emessa a 7 dicembre 1887, ritenuta infondata una opposizione che il Giove (il suddetto compratore della quota nel 1887) aveva prodotta contro la deliberazione del comune di Castellaneta che approvava le conciliazioni fatte dall'agente demaniale, furono omologati i verbali di dette conciliazioni, tra cui quella relativa alla quota assegnata ai coniugi Placido e Loforese.

Il Giove, dopo di avere con esito per lui non felice promosso giudizio di rivendicazione della quota contro Placido innanzi al pretore di Castellaneta e al tribunale di Taranto, a 22 luglio 1889 produsse appello contro la mentovata ordinanza del prefetto del 7 dicembre 1887 in confronto del sindaco di Castellaneta, e la corte delle Puglie, dapprima provvide affinchè la discussione dell'appello avesse luogo in contraddittorio con i coniugi Placido e Loforese, e di poi, con sentenza del 26-30 gennaio 1891, respinte varie eccezioni da costoro proposte, ordinò che nel termine di sei mesi il Giove si procurasse la sovrana approvazione della concessione della quota n. 29 fatta nel 1866 ai Resta.

Considerato che i coniugi suddetti produssero ricorso e chiesero lo annullamento della sentenza testè indicata per sei motivi, ma siccome il terzo solleva una questione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria, così la cassazione territoriale ne ha rimessa la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Considerato la sostanza del *mezzo terzo* del ricorso consistere in questo, che, cioè, la ordinanza contro la quale il Giove aveva prodotto appellazione, non era di tal gravame suscettiva, e di qui derivava il difetto di giurisdizione della corte di appello a conoscerne. I quali concetti poi, non soltanto ora in sede di cassazione sono stati messi innanzi dai ricorrenti, come suppone il resistente Giove, ma invece ad essi accennò il n. 1 della motivazione in dritto contenuta nella comparsa conclusionale dei nominati coniugi presentata ai 23 gennaio 1891; nè sfuggirono alla corte di merito, la quale però li respinse, invocando puramente e semplicemente il disposto dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sulla competenza della corte di appello, il che è motivazione non soltanto insufficiente, perchè non abbraccia tutto il contenuto della eccezione, ma violatrice altresì, come or ora si dirà, di diverse disposizioni di leggi.

E in vero l'art. 16 della mentovata legge, mentre dall'un canto tenne ferma per le provincie napolitane la competenza dei prefetti come commissarj ripartitori, per quanto riguarda lo scioglimento di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e i procedimenti di reintegra per occupazione e illegittima alienazione dei demanj medesimi, sanzionò dall'altra banda che i richiami contro le ordinanze di tali commissari ripartitori si debbono portare allo esame delle corti d'appello; non però i richiami contro qualsiasi ordinanza, ma quelli soltanto, che, secondo le leggi del napolitano, si sarebbero potuti e dovuti deferire alla cognizione della corte dei conti. Da ciò manifestamente apparisce come il generico ricordo dell'art. 16 fatto dalla corte di appello di per sè rilevasi manchevole ad esaurire la eccezione proposta dai coniugi; imperocchè bastava la citazione di detto articolo per avvertire la corte del dovere che ne seguiva di esaminare (come oggi deve fare questo Collegio) se la ordinanza del 7 dicembre 1887 avrebbe potuto, se emessa vigente la legge napolitana sul contenzioso amministrativo, impugnarsi di ricorso alla *Gran Corte dei conti, camera del contenzioso amministrativo*, derivando dall'affermativa la competenza della corte di appello a conoscere del gra-

vame di Giove, dalla negativa invece il difetto di giurisdizione.

E che nella specie appello nelle vie contenziose non si potesse proporre, torna agevole affermare, sol che si ravvicinino taluni elementi legislativi. Difatti l'art. 10 n. 2 della legge 29 maggio 1817 deferiva alla camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti le ordinanze dei commissari ripartitori incaricati della esecuzione delle decisioni emesse dall'abolita commissione feudale. Come è noto, i commissarj ripartitori furono nominati col decreto del 23 ottobre 1809 per dare opera alla divisione dei demanj disposta con la legge 1 settembre 1806, alla quale, giusta le disposizioni legislative del 1807 e 1808, attendevano i consigli d'intendenza, gli agenti distrettuali, l'intendente. Poscia col decreto del 3 luglio 1810, per ragioni espresse nel medesimo, quei commissarj ripartitori furono « incaricati della esecuzione « di tutti gli atti della commissione « feudale di qualunque natura essi « siano ». E' noto del pari che, decretata nel 1811 la cessazione dall'ufficio dei commissarj ripartitori, le loro incumbenze passarono agl'intendenti delle provincie, indi ai prefetti ad essi surrogati. Ora è chiaro che questo ricordo storico delle disposizioni legislative da solo porge argomento per concludere, in genere, che le ordinanze dei commissarj ripartitori, non tutte versando sulla esecuzione delle decisioni e degli atti della commissione feudale, non tutte potevano in via di gravame sottoporsi alla corte dei conti.

Ma quello che rende più chiaro e sodo il mezzo del ricorso è l'indole giuridica dell'operazione della divisione dei demanj e le speciali disposizioni legislative da cui è retta.

E in vero il legislatore del tempo, inteso sopra tutto a sollecitare il più che possibile la divisione delle terre demaniali, nella quale egli scorgeva una fonte *di prosperità economica per la classe più numerosa dei suoi sudditi* (decreto del 1809) volle che tutto si facesse prestamente, economicamente, amministrativamente, e reassunse poi per così dire una parte almeno delle garantie dei dritti delle parti impegnate nel procedimento amministrativo nella sovrana approvazione: e però l'ordinanza del ripartitore, che approvava gli assegni di quote doveva essere sottoposta all'approvazione sovrana, e, fin quando questa non fosse stata impartita, gli assegnatarj erano reputati non possessori legittimi, ma semplici occupatori delle terre ad essi rispettivamente assegnate. E così nell'art. 20 del decreto 8 giugno 1807 è disposto che tutte le operazioni riflettenti la divisione « saran- « no praticate nelle forme puramente « economiche ed amministrative, sen- « za la menoma ombra di rito o di « apparato giuridico »: nella seconda parte dello art. 37 del posteriore decreto del 3 dicembre 1808 si legge: « Il partaggio e la censuazione non « si riguarderanno definitive, che dopo « la nostra approvazione che daremo « sul rapporto del nostro ministro « dell'interno e udito il nostro consi- « glio di stato »: e nelle famose istruzioni date ai ripartitori ed approvate col decreto 10 marzo 1810, nel titolo V fu ricordata ai commissarj l'ampiezza del potere ad essi affidato in quanto alla procedura, con la frase incisiva: « le forme del loro procedi- « mento, *essendo amministrative*, *sono* « *rimesse alla loro prudenza* ». Non è dunque permesso di dubitare essere l'ordinanza del commissario ripartitore, in tema di divisione di demanj comunali fra i cittadini, un provvedimento d'indole tutta amministrativa; e come tale non suscettivo di gravame in via contenziosa, e quindi non impugnabile di ricorso innanzi alla corte dei conti. E, se l'ammirevole zelo spiegato nel primo ventennio del secolo nell'attuazione della legge 1 settembre 1806 e delle posteriori, che ad essa si riattacavano, venne man mano scemando negli organi esecutivi del governo, il concetto legislativo però si mantenne sempre integro, e in dato favorevole momento ebbe riaffermazione solenne, e, per quanto riguarda l'argomento in disputa, dagli art. 67 e 68 delle istruzioni luogotenenziali del 3 luglio 1861 nei quali è detto: « La

« quotizzazione dei demanj è opera-
« zione puramente amministrativa.
« Quindi le ordinanze dei commissarj
« in questa materia saranno sempre
« soggette alla superiore approvazio-
« ne.

« Contro alle dette ordinanze non
« compete alle parti reclamo giuridico,
« ma semplice ricorso amministra-
« tivo ».

E' dunque espressa e chiarissima la disposizione di legge che rendeva inappellabile la ordinanza del 7 dicembre 1887, e quindi alla corte di appello difettava la giurisdizione per esaminare e decidere il gravame proposto da Giove contro l'ordinanza amministrativa. Nè monta l'avere costui spiegata opposizione avverso la deliberazione del comune di Castellaneta che approvava le conciliazioni, prima che l'ordinanza suddetta fosse stata sovranamente approvata, imperocchè, mentre questa circostanza, non muta la natura dell'atto, niuna eccezione dall'altro canto si trova fatta nelle leggi alla regola della inappellabilità.

E nemmeno giova obbiettare che il commissario ripartitore non diede peso alla opposizione sol perchè cadde in un evidentissimo errore di fatto, perocchè questa è ragione che potrebbe rendere giusta una censura che riguarda la sostanza del pronunziato, ma non è motivo che valga a schiudere l'adito ad uno speciale gravame, quando la legge non lo consente; nè infine si comprende perchè il Giove, che crede soda quella ragione, non la potrebbe far valere nel ricorso amministrativo che contro l'ordinanza del ripartitore è ammessibile ai termini dell'art. 68 delle sopraccitate istruzioni. Parimenti non è da attendere alle altre osservazioni svolte dal resistente Giove; imperocchè, a guardarle attentamente, tali osservazioni costituirebbero una difesa che vorrebbe o potrebbe il Giove fare in un giudizio *ex integro*, promosso nelle forme di legge, dopo che tutto il procedimento amministrativo ebbe il suo compimento; ma nella specie, lo si ripete, la indagine è assai diversa; essa è limitata a sapere se possa la ordinanza prefettizia del 7 dicembre 1887 impugnarsi, invece che col ricorso amministrativo, con appellazione innanzi la corte di appello, ed, essendosi per le cose innanzi discorse concluso che appello non compete, ne risulta il difetto di giurisdizione della corte di Trani, e quindi la necessità di annullare senza rinvio la denunziata sentenza.

Per tali motivi:

Visti gli art. 542, 544 procedura civile;

La Corte, accogliendo il terzo mezzo del ricorso proposto dai coniugi Placido e Loforese contro la sentenza renduta dalla corte di appello delle Puglie nel 26-30 gennaio 1891, dichiara la incompetenza della medesima a giudicare dall'appello proposto contro la ordinanza del 7 dicembre 1887, e quindi cassa senza rinvio la sentenza suddetta.

Sezioni unite 30 giugno 1897, n. 437.

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Spalluti (avv. PASCALE) - *Pelliciani* (avv. AURITI e GUARINI), *Marchetti e Comune di Gravina di Puglia*

COMPETENZA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA: Corte di cassazione - Esame del fatto.
STRADA VICINALE: Servitù pubblica - Utenti - Conservazione - Competenza giudiziaria - Provvedimenti amministrativi.

Dovendosi decidere sulla competenza giudiziaria amministrativa, la corte di cassazione giudica anche del fatto in relazione alla competenza.

E' strada vicinale, non pubblica comunale, quella che è destinata per uso di privata proprietà e soggetta a servitù pubblica.

E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione spiegata da uno degli utenti di una strada vicinale avente per oggetto la conservazione della strada stessa.

La competenza giudiziaria non può venir meno pel fatto che l'attore abbia provocato ed ottenuto contemporaneamente all'esperimento dell'azione giudiziale provvedimenti amministrativi.

La Corte osserva che la sentenza impugnata ritenne emergere dai documenti prodotti, dagli statuti comunali di Gravina e dalle decisioni amministrative e specialmente da quella del 14 febbraio 1863 che la strada di Zeccheriello è pubblica comunale, e non mica via vicinale privata: e considerò che la cognizione di tutto quanto può alterare lo stato delle cose nella pubblica via, e l'ordinare la riduzione al pristino stato, spetta all'autorità amministrativa, e non al potere giudiziario, per gli art. 378 e 379 legge sulle opere pubbliche; salvo che la controversia riguardi la proprietà del suolo della via o delle opere annesse, od i danni ed interessi. E tanto più che nella specie si adì il potere amministrativo che competentemente aveva provvisto, per modo che il giudizio promosso dallo Spalluti diveniva una mera superfetazione.

Che, dovendosi decidere sulla competenza giudiziaria od amministrativa a statuire sulla dimanda dello Spalluti, questo Supremo Collegio giudica anche del fatto in relazione alla competenza.

Che erroneamente la corte di appello ritenne pubblica comunale la strada Zacchiniello; poichè dai documenti stessi indicati nella sentenza impugnata risulta essere strada vicinale, ai sensi degli art. 19 e 20 della legge 20 marzo 1865 allegato *F* sulle opere pubbliche, unica da osservarsi ai termini dell'art. 380 della stessa che abrogò ogni altra legge e regolamento sulle materie alle quali è da essa provveduto, mantenendo delle consuetudini quelle alle quali la medesima espressamente si riferisce. Ed invero la descrizione che di detta strada è data nel regolamento approvato nel 6 luglio 1854 di polizia urbana e rurale del comune di Gravina esclude per sè stessa i caratteri di strada comunale determinati nell'art. 16 della stessa legge, essendochè risulti destinata per uso di privata proprietà; ed infatti il comune ebbe ad includerla in un elenco di strade vicinali, lo che esclude che l'avesse compresa in quello delle strade comunali, e l'elenco delle vicinali in tanto non fu approvato, in quanto che non contemplato dalla precitata legge per gli effetti giuridici dell'art. 20. E vicinale fu ritenuta nelle decisioni amministrastrative del prefetto sul reclamo dall'ordinanza del sindaco in data 8 agosto 1893 e del ministero dei lavori pubblici sul ricorso contro la decisione del prefetto.

Non iscritta pertanto la strada Zecchiniello nelle altre categorie, e ritenuta costantemente dalla autorità amministrativa soggetta a servitù pubblica, sia pel regolamento del 1854, sia nella ripristinazione e delimitazione nel 1859, sia e maggiormente nel giudicato in contenzioso amministrativo del 1863, sia dalle deliberazioni comunali per la tentata formazione dell'elenco delle strade vicinali, non meno che dalle preindicate decisioni amministrative, essa dall'art. 19 sopra citato è definita vicinale soggetta alla vigilanza delle autorità comunali.

Che l'azione spiegata dallo Spalluti, ristretta nelle conclusioni per la riserva fatta riguardo ai danni, aveva per oggetto la conservazione della strada della quale egli pure era utente e che affermava distrutta dai convenuti. Ed è quindi manifesto che non *uti civis*, ma *uti singulus* faceva esperimento di un suo privato diritto civile leso da privati comproprietari del suolo della strada vicinale risultante *ex agris privatorum collatis*, la riparazione e conservazione della quale sta a carico degli utenti, e della quale nessuno può alterare la forma, nè impedire comunque il libero passaggio, senza incorrere nell'obbligo di risarcire i danni e di rimettere le cose nel primiero stato (art. 51 e 84 della più volte citata legge).

Nè per fermo può dubitarsi che, anche facendo astrazione dal diritto di condominio dedotto dallo Spalluti nella motivazione delle sue conclusioni in appello, sia un diritto civile

quello di passaggio; diritto che compete a tutti ed a ciascuno degli utenti della strada, sia essa meramente privata, sia vicinale; soggetta cioè a servitù pubblica.

Indubitabile quindi è la competenza giudiziaria a conoscere dell'azione spiegata dallo Spalluti.

Che la competenza giudiziaria non poteva venir meno pel fatto che lo Spalluti avesse provocato ed ottenuto contemporaneamente provvedimenti amministrativi.

Imperocchè, ritenuta la qualità di vicinale nella strada, essa era soggetta alla vigilanza delle autorità comunali, le quali possono anche sotto determinate condizioni costituire gli utenti in consorzio permanente, e provvedono alla riparazione e conservazione, secondo gli art. 51 al 54 della legge: ed in questa orbita muovesi liberamente l'autorità amministrativa, senza affatto ingerirsi del diritto civile che alcuno degli utenti voglia esperimentare, vuoi intorno alla proprietà del suolo, della quale è sempre competente a conoscere l'autorità giudiziaria, qualunque sia la categoria della strada (art. 20 detta legge), vuoi intorno alla legittimità della servitù pubblica su strada privata, non meno che intorno al diritto ed al correlativo dovere di usare del passaggio, diritto che lo Spalluti pretende, e dovere che gli altri sostengono di non avere, epperò controversia di competenza giudiziaria.

Il provvedimento amministrativo può essere concorrente e consonante alla decisione del magistrato giudiziario, ovvero questa può essere a quello contraria, secondo che sia per essere decisa in merito la controversia sul diritto civile dedotto in giudizio: ma come in questa seconda ipotesi non cessa la competenza giudiziaria pel disposto nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sul contenzioso amministrativo, così non si scorge ragione per la quale dovrebbe cessare nella prima ipotesi.

Che l'eccezione di mancanza d'interesse, epperò di carenza di azione nello Spalluti pel fatto di avere ottenuto in linea amministrativa quanto chiede in giudizio, non può essere dedotta e decisa in questa sede; perocchè la sentenza impugnata che dichiarò la incompetenza giudiziaria non giudicò nè poteva giudicare siffatta eccezione che riguarda il merito; a conoscere del quale bisogna che siavi quella competenza che la sentenza escludeva; epperò qualunque intempestiva ed inopportuna considerazione nella motivazione della sentenza stessa non può trarre alla conseguenza che siasi pronunziato su detta eccezione, la quale non poteva essere una ragione per ritenere l'incompetenza pronunziata, stante la contraddizione che nol consente.

Spetterà quindi alla stessa corte di appello nello esame del merito decidere se, pur nella concorrenza dei provvedimenti amministrativi, avesse lo Spalluti legittimo interesse a fare riconoscere dalla autorità giudiziaria il diritto da lui dedotto e dagli avversari contestato, e di porre un termine alle contestazioni frequentemente rinnovatesi, provocando una regiudicata che quel diritto consacri, o neghi una volta per sempre.

Per questi motivi:

Dichiara la competenza giudiziaria a conoscere dell'azione promossa da Antonio Spalluti ed annulla la sentenza 5-27 marzo 1895 della corte di appello di Trani, alla quale rinvia la causa, perchè decida sul merito e sulle spese anche di cassazione.

Sezioni unite 29 aprile 1897, n. 287.

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

Di Paola (avv. Orlando) - *Comune di Palermo* (avv. Lo Presti, Scherma, Finocchiaro Aprile e Rizzo Ferrara)

SOVRIMPOSTA FONDIARIA (Competenza per): Aumento deliberato dal comune - Spese di lusso - Contribuente - Ricorso - Incompetenza giudiziaria.

E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere del ricorso elevato dal contribuente contro il comune, motivato dall'aver questo aumentata la sovraimposta fondiaria oltre i limiti consentiti dalla legge, allo scopo di potere allogare in bilancio molte spese di lusso.

Considerato che Leone Vincenzo Di Paola ai 3 febbraio 1896 trasse innanzi la giunta provinciale amministrativa di Palermo in sede contenziosa il Municipio di detta città in persona del sindaco, e chiese che quel magistrato annullasse la deliberazione del consiglio municipale palermitano presa ai 27 decembre 1895 per essersi elevata la sovraimposta fondiaria a lire 842295,83, mentre nell'anno precedente 1894 era fissata in bilancio per lire 538163, il che importava un aumento oltre i limiti consentiti dalla legge, e questo erasi verificato per allogare in bilancio moltissime spese di lusso (indicate partitamente nel ricorso), e ciò violando le leggi 23 luglio 1894, 4 agosto 1895 e 11 agosto 1870.

Che, avendo il sindaco eccepito esser la vertenza di competenza dell'autorità giudiziaria, la giunta provinciale, con decisione del 12 maggio 1896, rinviò gli atti a questa Corte di Cassazione.

Considerato che la dimostrazione del niun fondamento della eccezione testè indicata venne posta dallo stesso eccipiente nel formulare la eccezione medesima, imperocchè egli dedusse: non ricorrere nella specie il caso previsto dall'art. 168 della legge comunale e provinciale, il quale del resto non avrebbe consentito altro che il reclamo in via gerarchica amministrativa e non contenziosa, nè potere il Di Paola invocare l'art. 3 della legge 23 luglio 1894, perchè egli non ricorse nel suo interesse esclusivo, ma nell'interesse collettivo, « il quale interesse è regolato (sono parole della « conclusionale del sindaco) dalla funzione organica dell'amministrazione « pubblica rapporto alle leggi ed ai « poteri che l'esercitano o direttamente « o per via di controllo, il che rientra « nel tema del ricorso amministrativo « in via gerarchica e non in sede « contenziosa », sicchè, concluse il sindaco, a conoscer del ricorso è competente l'autorità giudiziaria. Ora egli è di ineluttabile evidenza, non essere questa conclusione, affatto contenuta nelle premesse, ed è per conseguenza in aperto contrasto con le regole logiche. Secondo le premesse poste dal sindaco poteva solo razionalmente concludersi che la disputa si riduceva a decidere se il ricorso del Di Paola avesse a presentarsi alle autorità amministrative in via contenziosa, ovvero in linea gerarchica; o pure se dovesse dirsi, pel modo come era stato formulato, non proponibile, ma in ogni caso ciò doveva decidersi dal giudice amministrativo, non mai dall'autorità giudiziaria.

Ma, astrazion fatta da ciò, certa cosa è che la materia del ricorso era d'indole tutta amministrativa. Si trattava di vedere se il consiglio comunale, consultati gl'interessi e i bisogni del comune, la convenienza e la opportunità di talune spese, il modo migliore come provvedere ad esse, bene avesse tali spese segnate in bilancio, e avesse del pari correttamente proceduto, elevando la sovraimposta fondiaria per far fronte ad esse. Tutto questo non è che un fatto di amministrazione, il quale, se volesse sottoporsi allo esame e al sindacato del potere giudiziario, produrrebbe, come conseguenza immediata, la più strana confusione dei poteri. Il che si rispecchia e riceve conferma pienissima dalle domande concrete fatte dal Di Paola, che sono lo annullamento della deliberazione municipale, la determinazione della cifra cui si può estendere la sovraimposta, cose tutte che il giudice ordinario non può fare. D'altro canto poi la legge 23 luglio 1894 concede ai comuni la facoltà di sovrimporre ai tributi diretti, ma soggiunge che ogni contribuente, nel caso voglia ricorrere contro le deliberazioni del consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovrimposta, debba adire la giunta provinciale amministrativa, e in linea di gravame dalle decisioni di questa la IV Sezione del Consiglio

di Stato, ora di fronte a questo esplicito testo di legge, riesce non solo illegale ma ardita l'affermazione del sindaco di dovere del ricorso Di Paola conoscere l'autorità giudiziaria.

Considerato che le spese possono compensarsi.

Per questi motivi:

La Corte dichiara competente l'autorità amministrativa a conoscere del ricorso prodotto da Leone Vincenzo Di Paola nel 3 febbraio 1896 contro la deliberazione del consiglio municipale di Palermo del 27 decembre 1895.

Sezione civile 8 aprile 1897, n. 240 (1).

PUCCIONI P. ff. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Demanio e Fondo pel Culto: Int. di Potenza (avv. er. NESPOLI) *e Materi* (avv. DE ANGELIS, GRIPPO e BELLUCCI SESSA) - *Capitolo cattedrale di Tricarico ed altri* (avv. SANTOMARTINO) (2)

POSSESSO: Buona fede - Acquisto dei frutti - Demanio e Fondo pel Culto - Legge di soppressione - Presa di possesso - Estimazione di fatto - Titolo abile a trasferire il dominio - Ignoranza di vizj.

(1-2) La CORTE espone il *fatto* della causa nel modo seguente:

« Nella presa di possesso dei beni di pertinenza della chiesa cattedrale di Tricarico, in esecuzione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, il Demanio dello Stato v'incluse la rendita enfiteutica di lire 2375,75 già dovuta dal principe di Bisignano Sanseverino e poscia dal signor Luigi Materi.

Publicata posteriormente la legge 29 gennaio 1880 per l'affrancazione delle rendite enfiteutiche di pertinenza dell'asse ecclesiastico, i signori Ferdinando, Francesco Paolo ed Antonio Materi eredi di Luigi con due istrumenti 8 novembre 1882 e 10 settembre 1883, operarono l'affrancazione del canone di sopra citato, e, giovandosi delle favorevoli sanzioni della legge, pagarono il capitale corrispondente a quindici annualità del canone dovuto.

Con atto 19 ottobre 1887 i componenti il capitolo ed il clero addetto alla cattedrale di Tricarico proposero azione giudiziale contro il Demanio dello Stato, e, sostenendo che la rendita delle lire 2375,75 fosse, per volontà del donante, destinata alla quotidiana distribuzione ai canonici e partecipanti intervenienti al coro, chiesero dichiararsi che non andasse compreso tra i beni soggetti a soppressione e che il convenuto Demanio ne dovesse la immediata restituzione.

Per opera dello stesso Demanio fu chiamata in causa l'amministrazione del Fondo per il culto; e la corte di appello di Potenza, pronunziando sulla controversia, ritenne che al capitolo cattedrale di Tricarico, ente riconosciuto a termini di legge, spettasse l'annuo reddito di lire 1848,25 sulla maggiore somma rappresentativa del canone, e condannò la convenuta Amministrazione a restituire alle parti istanti il capitale corrispondente in lire 36979,15.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza fu respinto, sicchè questa fece passaggio in cosa giudicata.

Nel 3 giugno 1893 l'intendente di finanza di Potenza, quale rappresentante l'amministrazione del fondo per il culto, offrì realmente al capitolo e clero cattedrale di Tricarico due vaglia del tesoro, l'uno di lire 27723,85 corrispondente a quindici annualità della rendita dovuta per virtù della menzionata sentenza, e l'altro di lire 8953,38 importo dell'interesse al cinque per cento sul capitale che si offriva a far tempo dal mese di ottobre 1887.

Questa doppia offerta, siccome incompleta, fu rifiutata dai componenti il capitolo, i quali, con atto 5 agosto 1893, istruirono novello giudizio davanti il tribunale di Potenza allo scopo che fosse definita e dichiarata la effettiva somma dovuta in esecuzione del giudicato 26 maggio 1890, e condannate le amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto al pagamento di esse e dei relativi interessi.

Con atto 21 febbraio 1894 il Fondo per il Culto chiamò in causa i nominati signori Materi, perchè, nel caso di soccombenza dello istante verso il Capitolo di Tricarico, fossero tenuti al pagamento della differenza, ovvero fossero in loro danno risoluti i due contratti di affrancazione.

Riuniti i due giudizj, il tribunale adito tenne valida la offerta fatta dal Fondo per il Culto tanto pel capitale, quanto pei relativi interessi, e respinse la di-

Per l'acquisto dei frutti ai sensi dell'articolo 703 del codice civile non basta al possessore la buona fede come è comunemente intesa, ma gli occorre la buona fede legale, quale è definita dal codice stesso all'articolo 701.

Non possono agli effetti dell'acquisto dei frutti costituire pel Demanio titolo idoneo a giustificare la buona fede, rispetto ai beni degli enti conservati, le leggi di soppressione e neppure il provvedimento cautelativo disposto dall'articolo 16 della legge 7 luglio 1866.

E' possessore di buona fede, ai termini di legge, chi possiede come proprietario in forza di titolo abile a trasferire il dominio e che di questo titolo ignora i vizj.

La questione di buona fede, posta in sapere se un possessore abbia o meno scienza dei vizj che infirmano il proprio titolo, non può altrimenti risolversi che col mezzo di estimazioni di fatto desunte dalle condizioni speciali della lite, e segnatamente dalla condizione individuale del possessore.

L'articolo 701 del codice civile per lo accertamento della buona fede, non soltanto sanziona la esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio, ma più ancora la ignoranza dei vizj che lo infirmano.

Sul ricorso del Demanio e del Fondo per il Culto:

Attesochè con l'unico *mezzo* sollevato dalle due Amministrazioni si discuta la questione della buona o mala fede, e s'intenda dimostrare che il giudizio della corte sia informato ad erronei criterj di diritto o per lo meno contenga il difetto di contraddizione.

Attesochè non regga la prima censura, imperocchè la corte di merito, escludendo il concorso della buona fede, siasi evidentemente riportata a quel concetto di buona fede legale definita del codice civile, e non a quelle nozioni ordinarie della buona fede, le quali sono soggette a mutabili apprezzamenti secondo i sentimenti e le idee delle diverse persone.

La corte di appello, tenendo fermo alla definizione dello articolo 701 del codice civile, ha escluso il possesso di buona fede per la mancanza del titolo abile a trasferire il dominio, ed a conforto di questo suo giudizio ha menzionato che nella specie il titolo traslativo poteva riscontrarsi unicamente nelle leggi di soppressione, e che queste, dando facoltà al Demanio di prender possesso dei beni appartenenti ai soli enti soppressi, non costituivano titolo per i beni degli enti conservati, anzi rappresentano il titolo contrario al possesso indebitamente verificato.

Attesochè il concorso della buona fede legale neppure sia sostenibile sul fondamento dello articolo 16 della legge 7 luglio 1866, stantechè il provvedimento contestativo disposto da questo articolo per la più pronta esecuzione della legge non discusava il Demanio dall'obbligo d'indagare se i beni appresi derivassero da enti soppressi ovvero conservati, e non poteva in nessun caso assumere la qua-

---

manda proposta contro i chiamati in garantia.

Questa sentenza del tribunale fu denunziata con appello principale del capitolo e con due appelli condizionati del Fondo per il Culto e del Demanio dello Stato; e la corte di Potenza, provvedendo su tutta la materia del contendere con la sentenza 7 giugno-9 luglio 1895, condannò le due amministrazioni a pagare in favore del capitolo cattedrale di Tricarico il capitale di lire 36979,15 e l'annua rendita di lire 1848,25 dal giorno della presa di possesso sino a quello dell'affrancazione, e da questo giorno, insino a quello dello effettivo pagamento della somma capitale, l'interesse annuo del cinque per cento, e di conseguenza dichiarò invalida la offerta praticata dalla Intendenza di finanza di Basilicata.

Condannò poi i signori Materi a rivalere il Fondo per il Culto di quella parte di capitale ricevuta in meno sul reddito di lire 1848,25 in occasione dello affranco, uguale a cinque annualità di detta rendita importanti lire 9241,25. e degli interessi al cinque per cento sopra quest'ultima somma dal giorno dell'affrancazione infino a quello dello effettivo pagamento ».

lità di titolo idoneo a giustificare la buona fede nella pubblica amministrazione.

Torna inutile occuparsi dello argomento tratto dallo articolo 933 del codice civile, sia perchè questo erroneo concetto di diritto non è stato riprodotto nell'atto di ricorso, sia perchè il giudice di merito giustamente lo respinse sostanzialmente, osservando la incoerenza giuridica di un erede apparente di fronte ad un ente conservato.

Attesochè, determinata la differenza che intercede tra la buona fede ritenuta dal codice per gli effetti di un possesso e la buona fede di nozione ordinaria, venga meno il preteso vizio di contraddizione, ove si consideri che nella buona fede della legge vi è necessità di condizioni specifiche che non si riscontrano nella buona fede comunemente intesa, e che la esclusione della mala fede non importi la conseguente ammissione della buona fede quale è definita dal codice civile.

Sul ricorso dei signori Materi:

Attesochè la difesa dei ricorrenti abbia nella pubblica udienza dichiarato di non volere insistere sul primo motivo del ricorso; e, pur prescindendo da questa rinunzia, le violazioni dedotte con questo mezzo non presentino giuridico fondamento solo che si consideri che contro i signori Materi sta la regola antica di diritto, cioè che *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*, che ai signori Materi non è lecito riconoscere un diritto più largo di quello che le leggi eversive concessero al Demanio dello Stato, e che la condannata teorica dello erede apparente non debba in alcun modo migliorare la loro giuridica condizione.

Attesochè la vera e sostanziale quistione, che il ricorso promuove davanti il Supremo Collegio, riguardi la condanna ai frutti pronunziata dalla corte di appello a carico dei signori Materi, e sul proposito si censuri questa parte della sentenza sul motivo che questa condanna non potesse pronunziarsi se non del tempo posteriore alla giudiziale dimanda.

Attesochè, in ordine a questa censura, occorre osservare che, se per l'articolo 703 del codice civile il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano pervenuti dopo la istanza introduttiva del giudizio, non sia men certo che possessore di buona fede, a termini di legge, debba definirsi colui che possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, e che di questo titolo ignora i vizj.

Le considerazioni della sentenza, in quanto discutono le deduzioni del Fondo pel Culto, escludono la esistenza di un giusto titolo, anzi lo affermano contrario al possesso della pubblica amministrazione, e con questo sistema di giudicare negano virtualmente ai signori Materi il concorso di un titolo abile a trasferire il dominio, imperocchè il semplice e materiale passaggio del possesso non ha virtù di creare il titolo che manca in modo assoluto, ovvero d'imprimere allo stesso una qualifica di buona fede già dichiarata inesistente.

Attesochè, a prescindere da questa prima osservazione, la questione di buona fede, posta in sapere se un possessore abbia o meno scienza dei vizj che infirmano il proprio titolo, non possa altrimenti risolversi che col mezzo di estimazioni di fatto desunte dalle condizioni speciali della lite, e segnatamente dalla condizione individuale del possessore, e a questo sistema la corte di appello siasi attenuta esprimendo tali apprezzamenti di fatto che riescono incensurabili in sede di cassazione.

Attesochè non giovi opporre in contrario che la sentenza abbia confuso l'errore con la mala fede, e, questa ammettendo, abbia pronunziato *ultra petita* e mutato i termini del contendere, stantechè questa doppia accusa venga meno di fronte al disposto nello articolo 701 del codice civile, il quale, per lo avveramento della buona fede, non soltanto sanziona la esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio, ma più ancora la ignoranza dei vizj che lo infirmano. e si consideri che le estimazioni in-

censurabili della sentenza siano principalmente dirette a dimostrare che nei signori Materi fosse evidente la scienza dei vizj inerenti al loro titolo di acquisto, che questa scienza precedesse il titolo di affrancazione, e che in conseguenza il loro possesso, nella mancanza di una sostanziale condizione di legge, non dovesse qualificarsi possesso di buona fede con gli effetti favorevoli di cui è parola nel menzionato articolo 703 del codice civile.

Attesochè da ultimo la condanna ai frutti non sia stata pronunziata sul fondamento della sentenza 16 maggio 1890 intervenuta tra il clero di Tricarico e le pubbliche amministrazioni, e trovi inutile occuparsi di una censura non avente riscontro nella motivazione della denunziata sentenza.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto dalle due Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo per il Culto contro la sentenza della corte di appello di Potenza 7 giugno-9 luglio 1895;

Rigetta del pari l'altro ricorso proposto dai signori Materi contro la medesima sentenza e li condanna nella perdita del relativo deposito.

Sezioni unite 30 giugno 1897, n. 434 (1).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Baschieri (avv. Auriti) - *Comune di Orvieto* (avv. Pasini) (2)

SANITARJ COMUNALI: Licenziamento - Facoltà del comune - Ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato - Incompetenza ed eccesso di potere - Diritto alla stabilità - Capitolato di oneri - Regolamento sulle pensioni - Cassazione - Quistione non proposta davanti al supremo magistrato amministrativo (*Legge 22 dicembre 1888, art. 16*).

Impugnata per incompetenza ed eccesso di potere la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, colla quale siasi respinto il ricorso del sanitario contro il suo licenziamento decretato dal comune in esercizio della facoltà concessagli dall'art. 16 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, per impedire cioè che, pel decorso del triennio senza diffidamento contrario, la nomina acquistasse carattere di stabilità, non può davanti la corte di cassazione sostenersi di avere il sanitario altrimenti acquistato il diritto alla stabilità della nomina in

---

(1-2) **La Corte ha riassunto come segue il *fatto* della causa:**

« Nell'anno 1881 la rappresentanza del Comune di Orvieto nominava chirurgo primario di detta città il dottor Amilcare Baschieri, il quale assunse l'incarico e lo adempì con soddisfazione degli abitanti per un decennio, quantunque la cura da esso apprestata a certo Fiamma, che ebbe la gamba fratturata, desse luogo a dispute tecniche, le quali però nel 1886 finirono con la conferma di fiducia data dal consiglio comunale al Baschieri.

Nell'anno 1891, a proposta dello stesso consiglio, il medico Baschieri fu nominato dal prefetto della provincia ufficiale sanitario; ma poco appresso sorsero dei lamenti, che richiamavano in discussione la capacità professionale; ed anche la locale congregazione di carità fece da sua parte dei rimarchi; di maniera che la giunta municipale ordinava una inchiesta in proposito.

Si pervenne così al giorno 12 decembre 1891, allorquando il consiglio comunale:

« Vista la relazione della commissione « d'inchiesta sul servizio chirurgico, e « ritenuti i fatti risultanti dalla medesima;

« Vista la lettera del dottor Baschieri « in risposta all'invito di presentarsi alla « detta commissione;

« Vista la deliberazione della congregazione di carità in data 24 novembre, « relativa al servizio chirurgico nell'ospedale;

« Visto il capitolato d'oneri pel chirurgo condotto;

« Visto l'art. 16 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica « in data 22 decembre 1888;

« Deliberò:

base, sia al capitolato d'oneri, sia al regolamento sulle pensioni, essendo questa una questione nuova non proposta nè discussa davanti al supremo magistrato amministrativo.

Attesochè il dottor Baschieri, come per sostenere il suo ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato mutava la questione del licenziamento dato a termini dell'art. 16 della legge sanitaria con il licenziamento per motivi disciplinari o di demerito, così oggi, per sorreggere il ricorso a questa Corte, cambia il contenuto del suo reclamo alla detta Quarta Sezione, e la disputa che ne seguì. Egli infatti con il ricorso al supremo magistrato amministrativo non reclamava il diritto alla stabilità della sua posizione di chirurgo nel Comune di Orvieto, diritto di cui oggi parla, ma intendeva

---

« Di denunziare fin da allora al dottor « Baschieri Amilcare, chirurgo condotto « di quel comune, che col giorno 7 no- « vembre 1892, epoca in cui ebbe princi- « pio ed avrebbe scadenza l'anno contrat- « tuale, non intendeva di continuare più « oltre con lui il contratto di locazione « d'opera relativo all'esercizio chirur- « gico ».

Il Baschieri ne fece reclamo al prefetto, il quale, avendo trovato la deliberazione conforme al disposto del citato art. 16 della legge sanitaria, non accolse il reclamo che ne chiedeva l'annullamento, pur osservando che non erano pregiudicate le ragioni che il reclamante credesse di far valere circa gli apprezzamenti esternati nella deliberazione sulla sua capacità e diligenza, da essere vagliati dal consiglio provinciale sanitario. Difatti questo, interpellato, dichiarò che non emergevano atti e fatti tali da menomare in qualunque modo la riputazione professionale del dottor Baschieri, e da giustificare il licenziamento datogli.

Allora, per ottenere l'annullamento della indicata deliberazione, il Baschieri presentò ricorso al governo dal re; ma con apposito decreto il ricorso fu dichiarato irrecevibile, pel motivo che doveva essere sottoposto al giudizio della giunta provinciale amministrativa.

Il Baschieri seguì la via indicatagli; e ne ebbe questo risultato, che la giunta provinciale, con decisione data nel 23 settembre 1893, dichiarate inammessibili alcune eccezioni di rito, respingeva in merito il ricorso, ritenendo che il licenziamento dato a termini del ripetuto art. 16, se poteva aver luogo senza che il comune licenziante adducesse alcun motivo, egualmente poteva darsi e doveva essere mantenuto, se vi fosse una motivazione infondata, erronea, ed anche ingiusta, quale riconosceva essere quella del caso attuale.

Questa decisione fu dal Baschieri denunziata alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, per violazione e falsa interpretazione dell'art. 16 della legge sanitaria. Egli diceva che il Comune di Orvieto non volesse fare uso della facoltà concessagli dalla legge onde non rendere stabile la nomina di lui ivi chirurgo condotto, ma lo licenziasse per la supposta esistenza degli addebiti fattigli come ufficiale sanitario; che perciò fuori di proposito richiamasse il citato art. 16, e quindi erroneamente la giunta provinciale amministrativa ritenesse insindacabile la deliberazione del licenziamento. Entrando pertanto a sindacarla, col sussidio di documenti, diceva essere ingiusto, immeritato ed ispirato ad odiosità personali il trattamento fattogli.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha considerato che la impugnata deliberazione non contenga un provvedimento disciplinare o una punizione immeritata, siccome il Baschieri la qualificava per aprire l'adito al suo ricorso, ma corrisponda all'uso della facoltà accordata incensurabilmente dall'art. 16 della legge che vi era indicata: ha considerato che ciò si confermava dall'esser pacifico fra le parti che il contratto, senza determinazione di tempo, si rinnovava di anno in anno; dall'esser dato il licenziamento, non con effetto immediato, come suol farsi nei casi di punizione, ma allo scadere dell'anno allora in corso; dall'esservi indicata la relazione della inchiesta con altre circostanze, non come motivo o causa decisiva, ma come notizia storica; dalle quali osservazioni ha concluso che era pure stato rispettato il termine che in base al contratto spettava di diritto al Baschieri.

Ha rilevato ancora la Quarta Sezione come opportunamente la giunta provinciale dalle risultanze del processo amministrativo escludesse le accuse d'imperizia e negligenza fatte al Baschieri; il quale perciò aveva salvo il diritto alla pensione, od al rimborso dei rilasci a norma dei regolamenti.

di togliere al licenziamento datogli nel giorno 12 decembre 1891 (e così nei tre anni dalla promulgazione della legge speciale 22 decembre 1888) il motivo o la causale che vi era indicata con il richiamo dell'art. 16 della citata legge, per sostituirvi l'altro diverso motivo della punizione causata da infondati reclami sulla sua capacità e diligenza professionale.

Attesochè la Quarta Sezione, concordemente al deliberato della giunta provinciale amministrativa, eliminato il succennato mutamento della disputa, riconosceva nel contestato licenziamento non altro che l'uso fatto dal Comune di Orvieto della facoltà concessa dall'art. 16 della legge speciale, quella cioè d'impedire che la nomina del dottor Baschieri, pel decorso del triennio senza diffidamento contrario, acquistasse il carattere di stabilità.

Attesochè col respingere in questi termini il ricorso del Baschieri la Quarta Sezione del Consiglio di Stato non varcava i limiti della sua competenza e del suo potere; imperocchè essa conosceva e decideva effettivamente di un atto amministrativo, quale certamente era quello con cui il Comune intendeva, a norma della legge, di non far acquistare il carattere di stabilità alla nomina del chirurgo Baschieri.

Attesochè, quanto oggi si dice nello svolgimento scritto ed orale del ricorso per sostenere che il dottor Baschieri abbia altrimenti acquistato il diritto alla stabilità della nomina in base, sia al capitolato d'oneri, sia al regolamento sulle pensioni, sia per altre ragioni, costituisce e presenta una questione nuova, non proposta e non discussa davanti al supremo magistrato amministrativo, e quindi non può aversi in conto; poichè questa Corte deve esaminare e decidere unicamente se la Quarta Sezione, nel pronunziare sul ricorso, quale le venne presentato dal Baschieri, abbia ecceduto i limiti della sua competenza e dei suoi poteri. E per quanto si è detto la risposta non può essere che negativa.

Nè può essere seguito il ricorrente, il quale per indurre la incompetenza del giudice amministrativo va spigolando qua e là nella decisione impugnata qualche parola accennante al contratto o al diritto del contraente; poichè tali parole nella decisione, presa nel suo complesso, stanno sempre in relazione dell'oggetto contestato, e fanno vedere che il magistrato amministrativo le ha usate, non per pronunziare o comunque pregiudicare in altra controversia di diritto civile, che non fu mai dalle parti proposta, e che può esserlo eventualmente, ma soltanto per stabilire sotto ogni aspetto che il licenziamento era insindacabile, perchè era stato dato nei modi e termini stabiliti dal ripetuto art. 16, che regola un atto puramente amministrativo.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso presentato dal dottor Amilcare Baschieri avverso la denunziata decisione pronunziata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato pubblicata addì 7 luglio 1894.

In base a queste principali considerazioni il supremo magistrato amministrativo, con decisione pubblicata nel 7 luglio 1894, rigettava il ricorso.

Ora tale decisione è impugnata dal Baschieri per incompetenza ed eccesso di potere commesso dal magistrato amministrativo che la pronunziava, con violazione degli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo, dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, e dell'art. 517 n. 3 del codice di procedura civile.

Il Comune di Orvieto si è opposto al ricorso, ed ha chiesto che sia respinto ».

Sezioni unite 24 giugno 1897, n. 428 (1).

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Comune di Bologna (avv. Baldini) - *Ministero delle Finanze* (avv. er. Calabresi) (2)

DAZIO DI CONSUMO: Consolidamento dei canoni daziarj dei comuni - Decisioni della commissione centrale - Incompetenza od eccesso di potere - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma - Quistioni di diritto (*Legge 8 agosto 1895 n. 841, art. 2*).

Le decisioni della commissione centrale istituita coll'art. 2 della legge 8 agosto 1895 n. 841, sebbene siano inappellabili e non possano dar luogo ad alcun ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, possono esser impugnate dinnanzi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma per incompetenza ed eccesso di potere, ai termini dell'art. 3 n. 3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti d'attribuzione.

Nelle attribuzioni speciali demandate dall'art. 2 della legge 8 agosto 1895 alla competenza della commissione centrale è compresa quella di risolvere anche quistioni di diritto, interpretando la legge che la stessa commissione è chiamata ad applicare.

La Corte osserva che il ricorso è ammissibile in quanto deduce la incompetenza e l'eccesso di potere, quan-

---

(1-2) La decisione riporta come segue il *fatto* della causa:

« Con legge 11 aprile 1889 n. 6020, approvante il piano regolatore della città di Bologna, fu disposto nell'art. 5 che pel quinquennio 1891-95 il canone di abbonamento del Comune per la riscossione dei dazi di consumo governativi rimanesse nello stesso importo stabilito pel quinquennio allora in corso.

Il regio decreto 21 febbraio 1894 n. 51, convertito nella legge 22 luglio 1894 n. 339 allegati A e B, aboliva il dazio a vantaggio dello Stato sul consumo delle farine, del pane e delle paste, e costituiva una commissione che con pronunciato definitivo ed inappellabile doveva determinare per ciascun comune abbonato od appaltato pel quinquennio 1891-95 la quota da dedursi, insieme alla quota corrispondente delle spese di esazione, dei canoni annui pattuiti, nella proporzione fra la media delle riscossioni nel biennio 1891-92 pel dazio abolito e quella delle riscossioni durante lo stesso biennio su tutti i generi soggetti a dazio governativo (art. 2 e 3 detti allegati).. Ma la stessa commissione riconosceva che la precitata legge 11 aprile 1889 creava al Comune di Bologna il diritto ad un trattamento speciale, inquantochè con essa era stabilito che nella durata del quinquennio 1891-95 nulla dovesse immutarsi ai vantaggi finanziari derivanti dalla gestione dai dazi governativi, epperò, in luogo di applicare la diminuzione del canone nella preaccennata proporzione, ne detrasse l'intero ammontare del dazio abolito con la relativa quota di spese, e conseguentemente lo ridusse da lire 1370000 a lire 1101743.

L'art. 4 di detta legge 22 luglio 1894 consolidò per un decennio dal 1 gennaio 1896 i canoni di abbonamento dei comuni al dazio di consumo governativo in corso nelle cifre attuali, rimettendo il regolare le modalità del consolidamento ad altra legge, che fu quella 8 agosto 1895 n. 841, la quale nell'art. 1 dispose: « I canoni d'abbonamento al dazio di consumo ora in corso, ai termini dell'art. 4 della legge 22 luglio 1894 n. 339, ed i canoni dei comuni appaltati sono consolidati a favore dello Stato per un decennio a datare dal 1 gennaio 1896 nella cifra complessiva di lire 50176474,89, salvo le variazioni che possano derivare dalla applicazione della presente legge: ed istituì coll'art. 2 una commissione centrale con incarico di:

a) determinare i canoni da pagarsi dai comuni che a tutto il giorno della promulgazione della presente legge avevano ottenuto il cambio di categoria, o pei quali siavi stato cambiamento di circoscrizione;

b) riconoscere quali siano i comuni gravati di un canone che sia inferiore al terzo dell'ammontare della media dei dazi governativi nel triennio 1891-93, ed elevarlo a quel limite;

c) accertare i canoni di quei comuni i quali sostengono essere occorsi a loro danno errori materiali di conteggio nell'applicazione della legge 22 luglio 1894, o i quali per ragioni dipendenti da leggi

tunque la decisione sia inappellabile e non possa dar luogo ad alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria: essendochè questa disposizione vada intesa per necessità logico-giuridica in relazione ai poteri conferiti dalla legge alla commissione, ai quali perciò è subordinata; ed il conoscere se siano oppur no stati ecceduti spetta a questo Supremo Collegio, ai termini dell'art. 3 n. 3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni.

Che però la commissione non ebbe ad eccedere i suoi poteri e la sua competenza.

Perocchè la questione principale mossa dal Comune sulla invariabilità del canone allora in corso includeva per necessità il decidere ai sensi della lettera e dell'art. 2 legge 8 agosto 1895 se dovesse o pur no mantenersi il canone di favore determinato in applicazione della legge speciale 18 aprile 1889, lo che precisamente equivaleva a decidere se per ragioni dipendenti dalla medesima avesse diritto a un canone inferiore a quello assegnatogli dall'amministrazione della Finanza, ai sensi del successivo art. 3. Essendochè la legge stessa, ponendo la regola di consolidazione del

---

speciali credano di aver diritto a un canone inferiore a quello loro assegnato dall'amministrazione delle finanze;

d) ripartire i canoni che sono oggi corrisposti dagli appaltatori fra i vari comuni compresi in ogni contratto di appalto.

Le decisioni di detta commissione sono, per l'art. 4, inappellabili e non potranno dar luogo ad alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Era pel Comune di Bologna in corso il canone ridotto come sopra a lire 1101743, quando con nota 12 agosto 1895 del prefetto di quella provincia venivagli comunicato, ai termini dell'art. 3 detta legge 8 agosto 1895, che l'amministrazione finanziaria gli assegnava pel decennio dal 1 gennaio 1896 il canone di lire 1202841.

Reclamò il Comune alla commissione centrale, sostenendo che il canone consolidato dalla legge del 1894 e confermato dalla successiva del 1895 era quello in corso, e precisamente quale era stato definitivamente ed inappellabilmente determinato dalla commissione speciale in esecuzione del regio decreto 21 febbraio 1894:

che la legge del 1889 provvide intanto al consolidamento pel quinquennio 1891-95 nell'intendimento del governo che sarebbe divenuto definitivo, essendo già nel proposito di presentare un progetto di legge generale, come ebbe a verificarsi, e non era quindi ammissibile distruggere questi precedenti e rientrare nella via degli aumenti di canone:

che ad ogni modo l'aumento preteso non corrisponderebbe nè ai concetti che presiedettero nel passato alla conclusione dei contratti di abbonamento, nè ai criteri secondo i quali furono in seguito al decreto del 1° febbraio 1894 ridotti i canoni daziari agli altri comuni non favoriti da leggi speciali, criteri, che, se fossero stati applicati a Bologna, non avrebbero potuto mai recare un aumento superiore a circa cinquantamila lire, epperò l'aumento preteso deve considerarsi, o come erroneo, o come arbitrario.

La commissione centrale nel dicembre 1895 con decisione comunicata al comune il 29 stesso mese ritenne che il ricorso deduceva eccezioni pregiudiziali desunte dalla invariabilità del canone determinato dalla commissione speciale, perchè costituente titolo definitivo ed inoppugnabile, a ragioni di ordine generale sull'interpretazione delle due leggi 22 luglio 1894 e 8 agosto 1895, e ragioni speciali e di merito in dipendenza della legge 11 aprile 1889 n. 6020: e considerò sulle eccezioni pregiudiziali non potersi ravvisare nel provvedimento della commissione speciale titolo a pretendere lo stesso trattamento pel decennio dal 1° gennaio 1896, perchè riferibile al solo quinquennio allora in corso 1891-95;

che la legge 22 luglio 1894, riservando di stabilire con altra legge le modalità per la sua attuazione, impresse a se stessa un carattere condizionale e modificabile; e, se la modalità non può essere che estrinseca, salvo cioè la sostanza della cosa, può però essa modalità concernere la misura quando, pur rimanendo fermo il trattamento comune di fronte alla universalità, si specifica in singoli casi; diversamente non sarebbevi stato bisogno di creare una commissione per le questioni relative alla determinazione dei canoni se avessero dovuto avere vigore quelli già sanzionati;

che la locuzione della legge, « consolidamento dei canoni in corso », deve riferirsi a quelli che non furono determinati con un trattamento di favore per effetto

canone in corso nell'art. 1, la subordinava alle eccezioni contemplate nell'art. 2; e fra queste era compresa alla lettera C la controversia mossa dal Comune e decisa dalla commissione centrale. La quale aveva facoltà di risolvere anche questioni di diritto, interpretando la legge che era chiamata ad applicare: facoltà necessariamente insita nel mandato conferitole come mezzo al fine; e, come è dimostrato eziandio dalla discussione parlamentare, non essendo state accolte dal ministro proponente e dalla commissione della camera dei deputati le osservazioni del deputato Mecari che si oppose all'ultimo capoverso dell'art. 4, in quanto vieta il ricorso in via giudiziaria dalle decisioni dichiarate inappellabili delle commissioni istituite con detto articolo, sostenendo egli che potendo sorgere questioni di diritto dovesse mantenersi la competenza giudiziaria; ma divenne legge la proposta difesa dal ministro e dalla commissione.

Nè la decisione impugnata ricusò di usare dei poteri dalla legge conferitile quando declinò la sua competenza a conoscere delle ragioni di merito addotte per dimostrare che in ogni caso spetterebbe al Comune il diritto alla continuazione del trattamento di favore: perchè ciò chiaramente concerne l'argomentazione dello stesso Comune tendente a dimostrare che la

---

di una legge speciale sottoposta a termine fisso; ed è contrario alle regole di interpretazione pretendere che un privilegio sia virtualmente prorogato da una legge che ha per obbietto provvedimenti d'ordine generale, la quale non poteva avere di mira se non i canoni determinati con criterio comune, esorbitando dalla sua finalità la considerazione di circostanze e ragioni speciali che motivarono il privilegio a tempo determinato, e del quale non ebbe la legge ad occuparsi; epperò sarebbe occorsa una disposizione espressa per includervi la continuazione del medesimo;

che le ragioni di merito, addotte per comprovare che in ogni caso spetterebbe ai comuni il diritto alla continuazione del trattamento di favore, sfuggono alla sua competenza;

e per questi motivi, in esecuzione dell'art. 2 lettera C della legge 8 agosto 1895 n. 481, respinse il ricorso, e determinò in lire 1202841 il canone pel decennio 1896-1905.

Ricorre il Comune e deduce:

1° Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 lettera C della legge 8 agosto 1895 n. 481, violazione dell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 e dell'art. 71 dello Statuto del regno, e conseguente nullità per ragione di incompetenza:

inquantochè nelle attribuzioni speciali demandate dall'art. 2. della legge 8 agosto 1892 alla competenza della commissione centrale non vi fu, nè vi poteva essere quella di risolvere la questione che (a parte ogni diritto derivante da qualsiasi legge speciale) non poteva essere imposto al Comune ricorrente a tenore delle leggi di consolidamento dei canoni daziari 22 luglio 1894 e 8 agosto 1895 un canone diverso e maggiore di quello in corso nel 1895, questione di interpretazione di leggi e di legittimità di imposta di competenza dell'autorità giudiziaria, cui spetta giudicare se il tributo sia conforme alla legge.

2° Nullità per eccesso di potere e denegata giustizia con violazione e falsa applicazione sott'altro aspetto dell'art. 2 lettera C legge 8 agosto 1895, per avere declinato la propria competenza a conoscere dalle ragioni dipendenti dalla legge speciale del 1889, dalle quali il Comune desumeva il diritto ad un minor canone di quello assegnatogli, compito tassativamente imposto alla commissione dal precitato art. 2 lettera C.

3° Altro vizio di eccesso di potere e denegata giustizia con violazione dello stesso art. 2 lettera C, in relazione anche all'art. 3 allegato B della legge 22 luglio 1894 n. 339, per avere omesso di occuparsi della questione mossa dal Comune di errore di conteggio, con suo maggiore aggravio di oltre 50 mila lire, incorso dall'amministrazione nella postuma liquidazione fatta in luogo e vece della speciale commissione per la riduzione del canone nella proporzione fra la media delle riscossioni fatte pel dazio abolito nel biennio 1891-92 e la media durante lo stesso biennio delle riscossioni su tutti i generi soggetti a dazio governativo.

Resiste la Finanza e deduce l'inammissibilità del ricorso ai termini dell'art. 4 legge 8 agosto 1895; e subordinatamente doversi rigettare ».

legge del 1889 a termine fisso dovesse divenire definitiva con quella generale di consolidazione dei canoni daziari; ed è pure chiaro che la commissione, dopo avere escluso che il privilegio concesso dalla legge speciale fosse stato virtualmente continuato da quella generale, per il che sarebbe occorsa una espressa disposizione, declinò la sua competenza, non in quanto alla interpretazione della legge, ma in quanto le ragioni addotte dal comune avessero potuto consigliare una sanzione al medesimo favorevole: e declinò cioè, e rettamente, la sua competenza, in quanto si trattasse *de lege ferenda.*

E' poi manifesto che il *terzo mezzo* del ricorso, anzichè un eccesso di potere o di competenza, censura la decisione per difetto di motivazione e di pronunzia sull'ultima delle deduzioni del Comune concernenti errori nell'applicazione dei criterj per la determinazione del canone: censura evidentemente inammissibile.

Per questi motivi:

Respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, questo rigetta.

Sezioni unite 7 gennaio 1897, n. 1 (1).

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Sartori, ricevitore del dazio di Motta Livenza (avv. FRATTINA) - *Prefetto di Treviso* (avv. er. NESPOLI) (2)

VERIFICAZIONE METRICA (Competenza per): Autorità giudiziaria - IV Sezione del Consiglio di Stato - Ricevitore daziario - Decreto prefettizio - Consorzio di comuni - Iscrizione negli stati metrici - Lesione di diritto.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria, non della IV Sezione del Consiglio di Stato, il ricorso proposto dal ricevitore del dazio di un consorzio di comuni contro il decreto prefettizio che abbia approvata la iscrizione del ricorrente negli stati metrici dei diversi comuni del consorzio, ove il ricorso affermi leso il diritto civile patrimoniale del ricorrente, per essere stato esso illegalmente assoggettato alla tassa di verificazione metrica anche nei comuni consorziati, mentre ad essa doveva solo sottostare, per la legge metrica del 23 agosto 1890, nella sede

---

(1-2) La CORTE premetteva *in fatto* quanto qui segue:

« Pietro Ardizzon, appaltatore del dazio di consumo del consorzio di Motta di Livenza, con decisione della giunta comunale di Gorgo fu iscritto nei ruoli metrici dei diversi comuni costituenti il consorzio.

Reclamò al Prefetto di Treviso nell'interessse dell'Ardizzon il sig. Sartori Giovanni, ricevitore del dazio di detto consorzio; ma il Prefetto, con decreto 29 maggio 1895, respingeva il detto reclamo, deliberando che l'Ardizzon rimanesse iscritto nei ruoli metrici dei comuni di Gorgo, Cessalto e Chiarano.

Il Prefetto così deliberava, facendo ragione degli art. 16, 19, 20 e 21 della legge 23 agosto 1890 n. 7088, e degli art. 55, 58 e 62 del relativo regolamento 7 novembre 1890 n. 2749, e tenendo presente altresì una decisione della Corte di Cassazione di Roma, nonchè un certificato dal quale risultava che l'appaltatore nei detti comuni compiva operazioni di sdaziatura, per le quali era necessario l'uso di pesi e misure.

Ci fu ricorso al Consiglio di Stato IV Sezione, dolendosi il ricevitore che l'appaltatore era stato iscritto, oltre che nella sede principale del consorzio ove avea l'ufficio, anche nei comuni consorziati, onde, insistendo perchè si dichiarasse non dovuta la tassa di verificazione in questi ultimi comuni, chiedeva la restituzione di quella già pagata.

Osservava il ricorrente che l'appaltatore avea un unico ufficio o unico stabilimento in Motta di Livenza; che assunse la sua gestione alla base di un unico contratto di appalto, e ne deduceva che il decreto prefettizio era contrario all'art. 20 della legge sui pesi e misure e 55 del regolamento, nè potea trarre profitto dalla decisione della Corte di Cassazione, la quale decise il caso di un appaltatore di più comuni e non quello dell'appaltatore di un consorzio di più comuni.

Innanzi al Consiglio di Stato l'avvo-

principale del consorzio dove aveva l'ufficio.

Attesochè *in diritto* col ricorso diretto alla IV Sezione del Consiglio di Stato si affermava e si pretendeva leso dal decreto del prefetto il diritto civile patrimoniale del ricorrente, in quanto lo si dichiarava illegalmente soggetto a tassa di verificazione, mentre alla stessa non dovea sottostare per la legge metrica del 23 agosto 1890. E gli argomenti giuridici che dal ricorso si presentavano erano tutti indirizzati a dimostrare che, essendo stata illegale la iscrizione del ricorrente negli stati metrici dei diversi comuni del consorzio, iscrizione dal Prefetto approvata, egli non dovea la tassa che gli era stata imposta.

Si domandava inoltre, come conseguenza della dichiarazione del diritto leso dalla iscrizione, che si restituisse la tassa già pagata.

E' evidente perciò che, essendo materia del giudizio la lesione di un diritto civile, ed il risarcimento di esso, la competenza non potea essere che dell'autorità giudiziaria. La quale, applicando la legge ricordata alla specialità del caso presente, e dopo avere indagato, in punto di fatto (indagine che sfugge alla Corte Regolatrice) se il ricorrente solea o meno recarsi nei comuni del consorzio a compiervi operazioni di sdaziamento, adoperando gli strumenti metrici, sarà in grado di provvedere sulle domande del ricorrente, art. 2 e 4 legge sul contenzioso amministrativo.

Per questi motivi;

Dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a provvedere sulle diverse istanze contenute nel ricorso diretto alla IV Sezione del Consiglio di Stato, contro il decreto del prefetto di Treviso del 29 maggio 1895, provvedendo altresì, nel giudizio di merito, alle spese occorse in questa sede di cassazione.

---

cato erariale, in rappresentanza del Prefetto, osservava che la materia del ricorso era la stessa, in quanto si diceva non dovuta, o in quanto si ripeteva quella già pagata; ed era una indagine di diritto vedere, se fosse veramente tassa, o mercede, quello che si paga pel marchio, e se la legge che questo regola si appartenga alla legislazione tributaria; e ne conchiudeva che, poichè la contestazione era relativa a tassa, la competenza era dell'autorità giudiziaria, e tanto più in quanto che, chiedendosi la ripetizione dell'indebito, si disputava intorno alla lesione di un diritto.

La IV Sezione, con decisione 18 gennaio 1896, rinviava gli atti a questa Corte di Cassazione, perchè decida sulla competenza.

Con ricorso notificato al Prefetto di Treviso, il Sartori, nell'interesse dell'appaltatore, chiede che da questa Suprema Corte sia decisa la quistione di competenza ».

Sezioni unite 25 settembre 1897, n. 582 (1).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Comune di Catania (avv. PERROTTA e ACANFORA) - *Mazzone* (avv. MURATORI) (2)

MAESTRO COMUNALE: Licenziamento - Ragioni disciplinari - Revoca - Decreto ministeriale - Risarcimento di danni - Competenza giudiziaria.

(1-2) La CORTE narra il *fatto* della causa nel modo seguente:

« In seguito ad un diverbio avvenuto nel gabinetto e nella presenza dell'assessore municipale di Catania Barone Sigona, a causa del programma didattico, fra Antonino Mazzone maestro elementare e direttore didattico e il direttore generale delle scuole in detta città; ed in seguito al rapporto che l'assessore ne fece al sindaco, il consiglio comunale di Catania, nell'adunanza tenuta nel 23 gennaio 1894, dicendo di voler adottare in proposito un provvedimento disciplinare ed anche esemplare, deliberava di licenziare da ambedue gli officj scolastici il Mazzone, con perdita di qualunque indennità od altro diritto che egli avesse sul bilancio comunale.

Il Mazzone ne reclamò al provveditore agli studi, al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa.

Il provveditore, ritenendo la delibera-

Revocato per decreto ministeriale, in seguito a reclamo, il licenziamento dato dal comune per ragioni disciplinari al maestro comunale, ben può questi far valere il suo diritto al risarcimento dei danni davanti all'autorità giudiziaria.

Attesochè il ricorrente, per giustificare la eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria nella specie deduce in sostanza le seguenti ragioni; che il licenziamento dato dal Comune al maestro Mazzone ebbe per causa il mantenimento della disciplina nell'ordine scolastico, e quindi come atto d'imperio non ammette reclamo in via giudiziaria; che il decreto ministeriale rivocasse ed annullasse non quel licenziamento, ma la punizione data al Mazzone dal consiglio provinciale scolastico; che finalmente errata sia la interpretazione data al detto decreto.

Attesochè tali osservazioni non valgono a sostenere l'assunto del ricorrente: non la prima; imperocchè per quanto è vero in genere che il provvedimento dato dall'autorità amministrativa, per ragioni di disciplina nel personale che ne dipende, non possa dar luogo a reclamo all'autorità giudiziaria, appunto perchè è un atto che emana dall'autorità stessa

---

zione presa irregolare, invitò il Comune a mantenere il Mazzone in ambedue gli officj che da tempo non breve esercitava; ma l'invito fu accolto per riammetterlo soltanto come insegnante nella scuola diurna.

Allora, con citazione 7 marzo 1894, lo stesso maestro chiamò in giudizio il sindaco, il prefetto ed il provveditore agli studi, per sentir dichiarare lesivi dei diritti di lui i provvedimenti presi dalla rappresentanza comunale, con protesta pel risarcimento dei danni.

Intanto sul primo reclamo la giunta provinciale amministrativa disse di essere incompetente a provvedere; ed il consiglio provinciale scolastico, dopo di avere invitato il Mazzone a difendersi dalle accuse fattegli d'insubordinazione, di negligenza nel suo officio, di non conveniente contegno e di offesa all'autorità, con deliberazione del 5 giugno 1894, rivocò il licenziamento dato dal consiglio comunale, ed inflisse al Mazzone la pena della deposizione per due anni, senza però la perdita dei vantaggi e dei diritti a lui derivanti dal contratto col Comune.

Nel conflitto elevato dal prefetto sulla indicata citazione del 7 marzo il relativo giudizio fu dal tribunale sospeso.

Dalla decisione come sopra data dal consiglio provinciale scolastico ricorsero al ministro della istruzione pubblica il Mazzone ed il Comune di Catania, quello gravandosi della inflittagli punizione, questo per mantenere il licenziamento assoluto che aveva deliberato.

Il ministro, sentito il parere della commissione consultiva, che censurava tanto nel rito quanto nel merito il provvedimento di punizione, adottandone i motivi, con decreto 16 gennaio 1895, accolse il ricorso del Mazzone, e conseguentemente rivocò la deliberazione presa dal consiglio provinciale scolastico, per la quale era stata al ricorrente inflitta la pena della deposizione per due anni; dichiarò assorbito con ciò il ricorso presentato dal sindaco di Catania; ed incaricò il prefetto della provincia di provvedere con la reintegrazione del Mazzone negli uffici dal medesimo già occupati.

Giunte le cose a questo punto, il Mazzone emise rinunzia al giudizio da lui precedentemente iniziato con la citazione del 7 marzo 1894; e con nuovo atto citatorio chiamò in giudizio il solo Comune di Catania, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni morali e materiali da esso attore sofferti a causa dell'ingiusto licenziamento a lui dato dal convenuto Comune: danni che egli valutava nella complessiva somma di lire 46623, oltre gl'interessi.

Il tribunale di Catania, con sentenza 20-23 decembre 1895, respinse la eccezione d'inammessibilità della dimanda, sul riflesso che l'esplicamento del diritto d'imperio, quando sia ingiusto, come lo fu nella specie, dia luogo all'azione civile pel risarcimento dei danni; e quindi, accogliendo in parte la proposta dimanda, condannò il Comune a risarcire il Mazzone dei danni materiali ridotti nella somma di lire 4783,10, e quelli morali in lire 3000, oltre i relativi interessi.

Di questa sentenza il sindaco di Catania si gravò in appello per varj motivi, fra i quali riproduceva la eccezione d'improponibilità, o d'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere e pronunciare sulla dimanda proposta dal Mazzone.

Questi d'altra parte interpose appello

consigliata da motivi di opportunità o di convenienza nell'andamento dell'amministrazione; per altrettanto è vero che, quando tale provvedimento, dato, vuoi per atto d'imperio, vuoi per atto di gestione, vuoi per atto misto d'imperio e di gestione, sia stato censurato ed annullato dalla stessa autorità di ordine superiore, come è avvenuto nel caso in esame, mediante il decreto ministeriale in data 16 gennaio 1895, la persona dell'impiegato che ne è rimasta danneggiata nel suo patrimonio può far valere il suo diritto al risarcimento davanti alla unica autorità competente quale è la giudiziaria.

Imperocchè, se in presenza di un atto amministrativo tuttora esistente l'autorità giudiziaria, senza rivocarlo o modificarlo, può conoscere degli effetti dannosi che la persona privata ne soffre (art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo), tanto maggiormente lo potrà quando l'atto amministrativo generatore del danno sia stato tolto di mezzo; e maggiormente ancora quando, come nella specie, la stessa autorità amministrativa, in via gerarchica, dichiarando la nullità dell'atto, lo abbia qualificato ingiusto od illegittimo.

L'autorità giudiziaria nel caso in disputa non censura l'atto consigliare di licenziamento del maestro Mazzone, o l'altro atto punitivo sostituito dal consiglio provinciale scolastico: essa tiene in vista l'ultimo ed assorbente atto amministrativo, il decreto ministeriale, che ha annullato completamente i due atti precedenti. E, poichè il primo di questi emanava dal Comune di Catania, ben può, a norma della legge comune, conoscere degli effetti che produsse sul patrimonio del privato Mazzone, il quale ne era stato direttamente colpito.

Attesochè non abbia valore la seconda osservazione con cui si dice essere stato rivocato ed annullato non il licenziamento dato dal Comune, ma la punizione inflitta dal consiglio scolastico al Mazzone: imperciocchè il decreto ministeriale ebbe influenza anche sulla deliberazione del consiglio comunale, non solo perchè a provocarlo concorse pure il rappresentante del Comune, che intendeva di mantenere fermo (e non l'ottenne) il licenziamento; non solo perchè il Comune, che aveva deliberato in materia d'istruzione pubblica, non può sfuggire dai provedimenti emanati dal competente ministero; ma ancora perchè il decreto ministeriale, nell'accogliere il reclamo del maestro Mazzone, ha pure espressamente colpito l'operato municipale. Infatti ha reintegrato il Mazzone negli uffizi scolastici nel Comune di Catania, ed ha dichiarato assorbito il ricorso dello stesso Comune; cosicchè, riportate le cose nello stato in cui erano prima del licenziamento, questo effettivamente è stato annullato, e sono rimaste le conseguenze dannose che hanno formato il piato giudiziale di cui si disputa.

Attesochè quando in terzo luogo si dice male interpretato dalla sentenza il decreto ministeriale, per sostenere la incompetenza dell'autorità giudiziaria, oltre che si dice cosa attinente ad apprezzamento incensurabile in questa sede, si dice cosa meno esatta; poichè quel decreto, pienamente adesivo al parere dato dalla commissione consultiva, ha censurato nella forma e nel merito i provvedimenti presi in pregiudizio del Maz-

---

per incidente, reclamando il risarcimento in proporzioni maggiori di quelle adottate dal tribunale.

La corte di Catania con sentenza pubblicata nel giorno 7 agosto 1896, rifermata nella specie la competenza nell'autorità giudiziaria, e riconosciuto nel Mazzone il diritto al risarcimento dei danni, li ha ridotti in somma alquanto minore di quella assegnata dai primi giudici.

Questo giudicato ora è denunziato dal rappresentante del Comune di Catania, il quale chiede che sia annullato per tre motivi:

Col primo insiste nella eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Con gli altri due, in linea subordinata, impugna il pronunziato in merito ».

zone, in maniera tale da distruggerli intieramente, lasciando impregiudicati i diritti delle parti, in quanto ad esse possano rispettivamente competere secondo la legge civile.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso presentato dal Comune di Catania, dichiarando la competenza dell'autorità giudiziaria a pronunziare sulla dimanda di risarcimento di danni proposta dal maestro Mazzone contro il Comune suddetto.

Rimette le parti davanti alla Corte di Cassazione di Palermo per la decisione degli altri due motivi concernenti il merito della controversia e per la pronunzia sulle spese e sul deposito.

Sezioni unite 26 febbraio 1897, n. 144 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Chiovitti (avv. MAGNO) - *Priorello e Picchiello* (avv. LO MONACO) (2)

ACQUE PUBBLICHE (Competenza sul regime delle): Torrente - Piene - Danni - Muro di difesa - Costruzione - Autorizzazione del prefetto - Riserva degli altrui diritti - Azione di danni - Tutela del buon regime - Contestazioni private (*Legge sulle opere pubbliche, art. 124*).

a) *Deve considerarsi emesso* jure imperii *e non* jure gestionis *il decreto*

(1-2) Si espongono come segue dalla CORTE nella sua decisione i *fatti* della causa:

« Carmine ed Antonio Chiovitti, esponendo ricevere danni continui dalle piene del torrente Ravone, il 22 febbraio 1894, chiesero al prefetto di Campobasso l'autorizzazione di costruire, a loro spese, un muro che difendesse le contigue loro proprietà. Prioriello Carmine ed altri proprietarj limitrofi si opposero a tale istanza con ricorso del 17 maggio successivo. Il prefetto, in seguito ad una perizia fatta eseguire dal genio civile, in contraddittorio degli interessati, con decreto del 1° settembre 1894, in base agli art. 121, 166 e 167 della legge 20 marzo 1865, alleg. F., autorizzò la costruzione del muro domandata dai fratelli Chiovitti, nei modi e colle norme nel decreto stesso specificate. Mentre si procedeva alla costruzione del suddetto muro, il Prioriello ricorse al pretore di Bojano; ed, esponendo come dalla incominciata costruzione rimanesse danneggiata la sua proprietà, e come essa costituisse un' opera nuova, chiese che, previo accesso giudiziale e perizia, fosse ordinata la sospensione della medesima e la sua demolizione. Acceduto il pretore sopra luogo, i fratelli Chiovitti eccepirono la incompetenza dell'autorità giudiziaria; avendo però essi commesso atti di ribellione, quel funzionario ne ordinò lo arresto; quindi, con ordinanza del 21 settembre 1894, respinta la eccezione d'incompetenza, dispose la sospensione della fabbricazione del muro, sotto la penale di lire 300; e rinviò le parti, pel merito, davanti al magistrato competente.

Il Prioriello convenne, in seguito, davanti allo stesso pretore i fratelli Chiovitti perchè venissero condannati alla rifazione dei danni; ed a lui si associò il muratore Michele Picchiello, onde ottenere la indennizzazione, per essere rimasto inoperoso, con quattro operai, a causa della ordinata sospensione. Quel magistrato, con sentenza 28 maggio 1895, rigettando la eccezione nuovamente sollevata dai Chiovitti, e confermando la sua precedente ordinanza del 21 settembre, ordinò la distruzione del muro in questione, e la rimessione delle cose al pristino stato; rimandando gli attori, per la rifazione dei danni, ad altra sede. Sull'appello prodotto dai Chiovitti, la suddetta sentenza venne confermata dal tribunale d'Isernia, con altra delli 7-11 dicembre 1895; la quale, relativamente alla dichiarata incompetenza, considerò:

Che non trattavasi di un atto emesso dal prefetto della provincia *jure imperj*; nè molto meno insorgevasi contro l'atto dell'autorità amministrativa reso *jure gestionis*, ma il Prioriello agiva contro l'operato dei fratelli Chiovitti, che, edificando il muro, cagionavano un danno alla sua proprietà.

Che l'autorizzazione data dal prefetto di poter costruire quel muro, costituendo un provvedimento di pura amministrazione patrimoniale, non veniva punto in

del prefetto, che autorizza un privato ad eseguire a sue spese la costruzione di un muro allo scopo di difendere la contigua sua proprietà dai danni derivanti dalle continue piene di un torrente.

b) *Tale autorizzazione ha però sempre implicita la riserva degli altrui diritti, e non induce l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione di danni intentata per lesione di diritto derivante dalla esecuzione delle opere autorizzate.*

L'art. 124 della legge sulle opere pubbliche riguarda il buon regime delle acque pubbliche, affidato all'alta tutela del governo nei rapporti del pubblico interesse, e non può riferirsi alle private contestazioni del mio o del tuo, *a dirimere le quali non si deve aver riguardo a ragioni di opportunità e di convenienza.*

Considerando: che, sebbene debba ritenersi errato, in diritto, il concetto espresso dalla sentenza impugnata, che il prefetto di Campobasso abbia agito *jure gestionis*, e non *jure imperii*, nello emettere il decreto 1 settembre 1894, mentre invece egli, con quell'atto, esercitava il potere delegatogli dal governo, a cui la legge sulle opere pubbliche affida la suprema tutela delle acque pubbliche e la polizia sulle stesse; tuttavia non può riconoscersi fondato il ricorso contro la sentenza stessa prodotto; dappoichè, come altre volte è stato ritenuto, non appartiene solamente ed esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire, ed il provvedere ed anche, in caso di contestazione, il decidere delle opere nocive al buon regime delle acque pubbliche ed alla polizia delle stesse, delle condizioni di regolarità dei ripari degli argini, come di ogni altra opera entro gli alvei e contro le sponde dei fiumi, o dei torrenti, tanto se si discuta nel pubblico, quanto nell'interesse privato; ed è erroneo il ritenere, come massima assoluta, che l'autorità giudiziaria non possa mai interloquire nelle questioni che sorgono circa la costruzione di opere nei torrenti, o nei fiumi, per essere devoluto all'autorità amministrativa il prendere, in codesta materia, ogni sorta di provvedimento; salvo all'autorità giudiziaria il pronunziare sulla indennità che può essere reclamata pel danno cagionato dall'opera eseguita, ove questa venga dall'autorità amministrativa riconosciuta dannosa. Ed in vero dallo esame della legge

contesa; nè lo poteva, giacchè con tale permissione non si intendeva ledere i diritti del terzo; e, se da tale opera avveniva una lesione di un diritto, di un interesse altrui, l'azione per scongiurare siffatta lesione, o per la rivalsa del danno, pel principio che: *qui occasionem prestat damnum fecisse videtur*, non poteva sperimentarsi che colle forme giudiziali ordinarie ed innanzi al magistrato.

Contro la suddetta sentenza han fatto ricorso, alle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio i fratelli Chiovitti, per violazione degli art. 2, 3 e 4 della legge 20 marzo 1865 alleg. *E* sul contenzioso amministrativo; 165, 166, 167 e 169 della legge della stessa data, alleg. *F*, sulle opere pubbliche; 360, 361 e 517 n. 2, 3 e 7 della procedura civile; e, con unico mezzo, assumono: che avendo essi iniziata la costruzione del muro in seguito al decreto del prefetto, emesso in contradditorio delle parti; dopo essere stato accertato presentarsi quella costruzione necessaria, e non produrre danni al Prioriello; non potevasene ordinare la sospensione e la distruzione dalla autorità giudiziaria, senza invadere le attribuzioni di quella amministrativa, cui la legge deferisce simili contestazioni; e molto meno poi potevasi sospendere o revocare l'atto amministrativo. Se la questione si fosse iniziata sotto l'aspetto della rivalsa dei danni, avrebbe potuto discutersi sulla competenza della autorità giudiziaria; non per sospendere o revocare l'atto amministrativo, ma unicamente per giudicare, in linea petitoria, sui danni dovuti; non procedere, in via possessoria, come erasi fatto, essendo l'autorità giudiziaria incompetente. Che ha poi errato la sentenza denunziata nel ritenere che il prefetto non abbia agito *jure imperii:* perchè le acque pubbliche non costituiscono beni patrimoniali dello Stato; ed è anche caduta in contraddizione nell'affermare dapprima che l'azione competente al Prioriello era quella dei danni, e coll'ordinare di poi la demolizione del muro ».

sulle opere pubbliche, per lo contrario, emerge, che, se in ordine ai fiumi o torrenti vi sono opere realmente pubbliche, perchè riflettenti lo interesse generale, ve ne sono però delle altre, che, per la poca loro importanza, si riferiscono esclusivamente all'interesse privato; d'onde la essenziale differenza dei poteri esplicati dall'autorità amministrativa; nella prima ipotesi essa interviene a tutelare l'interesse collettivo dei cittadini, e le sue disposizioni, in siffatta qualità emanate, debbono essere eseguite, e non possono essere impugnate davanti l'autorità giudiziaria, la quale non può ordinarne la sospensione, o la modificazione; mentre nella seconda ipotesi l'autorità amministrativa interviene soltanto a rimuovere l'ostacolo opposto ai cittadini, di nulla poter fare nell'alveo, o nelle sponde dei fiumi, o dei torrenti, senza il suo permesso; e, quando i privati impetrano ed ottengono la di lei autorizzazione a costruire delle opere in quei luoghi, ottemperano ad un dovere loro imposto dalla legge, e cessa di conseguenza il divieto segnato nell'art. 165 della legge sulle opere pubbliche; ma nelle sole e nude relazioni con quella suprema tutela riservata al governo nella materia delle acque pubbliche; ed essi allora possono eseguire quelle opere e possono anche astenersi dal farlo; ma, se le eseguiscono, lo fanno a loro rischio e nel loro particolare interesse; avendo il permesso implicita sempre la riserva degli altrui diritti; e, se per l'esecuzione di tali opere avviene fra loro una collisione, questa rientra nella ragione privata, e non ha altro giudice che il potere giudiziario; senza che possa ostarvi la disposizione dell'art. 124 della suddetta legge, che, in caso di contestazione, ne deferisce all'autorità amministrativa la decisione; perchè essa evidentemente deve applicarsi al buon regime di quelle acque che rientrano nell'alta tutela del governo, nei rapporti del pubblico interesse; nè può riferirsi alle private contestazioni *del mio*, o *del tuo*; a dirimere le quali non si deve avere riguardo a ragioni di opportunità, o di convenienza, ma si bene, ed esclusivamente, al rigore della legge; il sentenziare allora circa la sussistenza o la violazione di un accampato diritto. il proteggerlo all'uopo, e mantenerlo inviolato, importa l'esercizio della piena giurisdizione propriamente detta; la quale, per sua natura, appartiene esclusivamente all' autorità giudiziaria.

Che, essendosi il tribunale di Isernia colla impugnata sentenza conformato a siffatti criterj, non ha violato alcuna delle disposizioni di legge invocate nel ricorso, non ha esorbitato dai suoi poteri, nè è caduto in alcuna contraddizione, per cui debbe il ricorso stesso essere respinto.

Per siffatte considerazioni:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso contro la sentenza del tribunale civile d'Isernia delli 7-11 dicembre 1895.

Sezioni unite 28 aprile 1897, n. 284 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Martuscelli (avv. TABET) - *Ministero del Tesoro* (avv. er. SANDRELLI) (2)

CONFLITTI D'ATTRIBUZIONE: Oggetto della domanda - Ragione e causa della domanda.

(1-2) I *fatti* della causa sono riassunti come segue dalla decisione della CORTE:

« Il comm. Enrico Martuscelli, consigliere della Corte dei Conti, fu con regio decreto del 15 novembre 1893 nominato direttore generale del banco di Napoli; del quale ufficio restò privato in conseguenza dello scioglimento di quel consiglio generale decretato con regio decreto 3 febbraio 1895, che all'amministrazione del Banco chiamò un regio commissario straordinario. Nessuna disposizione fu emessa re-

BANCO DI NAPOLI (Direttore del): Funzionario in disponibilità a disposizione del Ministero - Diritto all'assegno - Incompetenza giudiziaria.

Per oggetto della domanda, a senso e nei fini dell'art. 4 della legge 31 marzo 1877 n. 3761, non intendesi unicamente ciò che dell'istituito giudizio appare ed è la conseguenza ultima nell'interesse dell'attore, ma è nell'oggetto compenetrata e ne fa parte la ragione o causa della domanda, quando la oppugnata ricognizione del diritto si provochi, e questa debba precedere e venir dichiarata espressamente come ragione di quanto il giudice attribuisce.

E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda con cui l'attore chiede esser riconosciuto in lui il diritto di venir considerato funzionario in disponibilità, o a disposizione del Ministero, dal posto di direttore del Banco di Napoli per un dato periodo di tempo, ed esser dichiarato l'obbligo del Ministero di considerarlo tale e conseguentemente di provvedere sull'assegno annesso (1).

Il Supremo Collegio, a Sezioni riunite, osserva che per oggetto della domanda, a senso e pei fini dell'articolo 4 legge 31 marzo 1877 n. 3761, non intendasi unicamente ciò, che dell'istituito giudizio appare ed è la conseguenza ultima nell'interesse dell'attore; ma sia nell'oggetto compenetrata e ne faccia parte la ragione o causa della domanda, quando la oppugnata ricognizione del diritto si provochi, e questa debba precedere e venir dichiarata espressamente come ragione di quanto il giudice attribuisca.

Che in coteste condizioni risulta formolato l' oggetto della domanda avanzata dal comm. Martuscelli col ricorso del 5 maggio 1896: essere riconosciuto in lui il diritto di venir

lativamente al commendatore Martuscelli, finchè con regio decreto del 5 aprile 1896 venne richiamato e restituito alla carica di consigliere nella Corte de' Conti con decorrenza dal 1 aprile 1896.

In seguito a codesto decreto avanzò egli domanda al Ministro del Tesoro acciocchè venisse riconosciuto il suo diritto di essere considerato, dal 5 febbraio 1895 a tutto marzo 1896, funzionario a disposizione del Ministero, o quanto meno in disponibilità, con la corresponsione dello intero o di parte dello stipendio di direttore generale, giacchè quel decreto che sciolse l'amministrazione del banco di Napoli avesse a riguardarsi per lui come soppressione del posto che occupava.

Essendo stata respinta dal Ministero cotesta sua domanda, adì egli la Quarta Sezione del Consiglio di Stato con ricorso del 5 maggio 1896, ove, esposte tutte le considerazioni dirette a dimostrare ingiusta quella ministeriale risoluzione, conchiudeva che dal Consiglio di Stato si riconoscesse il diritto che aveva di essere considerato, durante il riferito periodo, nella posizione di funzionario a disposizione o in disponibilità del posto di direttore generale del banco di Napoli occupato sino al 4 febbraio 1895, e conseguentemente si dichiarasse tenuto il Ministero del Tesoro a provvedere a che vengagli corrisposto l'assegno dovutogli per legge nell'una o nell'altra posizione, salvo al Ministero il diritto di rivalersi sul banco di Napoli.

Sopra tale ricorso il Consiglio di Stato provvide con deliberazione del 27 luglio 1896; nella quale, sul riflesso che la domanda del commendatore Martuscelli non avesse altro oggetto che la corresponsione di un assegno arretrato, che gli fosse dovuto a titolo di disponibilità, o come funzionario rimasto a disposizione del Governo, e che la conclusione pur formolata nel suo ricorso di essergli riconosciuto il diritto di venir considerato tale non contenesse che il semplice motivo della domanda, ovvero il titolo, sul quale il ricorrente la reputava fondata, si elevò il dubbio se il pronunciare su ciò che formava oggetto della sua domanda fosse di competenza amministrativa, e, in esecuzione della legge 2 giugno 1889, rinviò gli atti a questo Supremo Collegio per la decisione di siffatta questione.

Presentatesi le parti alla udienza, hanno insistito, il commendatore Martuscelli per dichiararsi la competenza dell'autorità amministrativa, e l' avvocatura erariale invece per dichiararsi la competenza giudiziaria ».

(1) Vedi, a pag. 187 qui prec., la sentenza (n. 551), dei 18 settembre 1897, nella causa *Banco di Napoli* c. *Fattorini*.

considerato funzionario in disponibitità o a disposizione del Ministero del posto di direttore del Banco di Napoli pel periodo corso dal 5 febbraio 1895 a tutto marzo 1896: essere dichiarato l'obbligo del Ministero di considerarlo tale e conseguentemente di provvedere pell'assegno annesso.

L'assegno era non solamente conseguenza necessaria del diritto, ma come conseguenza si domandava della sua ricognizione: su di quale ricognizione, negata dalla ministeriale del 14 aprile 1891, erasi determinata la lite.

Che, cessata nel ricorrente con l'accettazione della carica conferitagli di direttore del Banco di Napoli, la di lui classificazione fra gl'impiegati dello Stato, non potendo utilmente fondarsi il diritto preteso da lui nella precedente qualità di consigliere della Corte dei conti, e nelle leggi che ne regolano lo stato, ne segue che il suo ricorso presenta un tema complesso, ed eccita esami diversi per indole e per numero, che sfuggono alla competenza giudiziaria: fra cui, ad esempio, il valore e le conseguenze dello scioglimento dell'amministrazione del Banco di Napoli, che a dire del ricorso doveva riguardarsi equivalente alla soppressione del posto e conferivagli il diritto di venir collocato in disponibilità o a disposizione del Ministero.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Riunite, dichiara che la competenza a conoscere dell'oggetto del ricorso avanzato dal comm. Martuscelli alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato in data 5 maggio 1896 non appartiene all'autorità giudiziaria. E ordina che gli atti sieno rinviati a quel supremo magistrato amministrativo.

Sezioni unite 2 luglio 1897, n. 452.

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Bonanno Landolina (avv. Pascale) - *Congregazione di carità di Noto* (avv. Gallo) e *Ministero dell'Interno*

CONCENTRAMENTO DELLE OPERE PIE (Competenza per): Ricorso contro decreto reale - Lascito di beneficenza - Controversia sulla natura giuridica del lascito - Legato con onere o ente autonomo - Incompetenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato - Annullamento di decisione - Competenza giudiziaria.

Qualora, propostosi ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato contro un decreto reale il quale abbia concentrato un lascito di beneficenza che si sostiene non soggetto a concentramento, sorga controversia sulla natura giuridica del lascito, e si tratti di decidere se il medesimo debba considerarsi come semplice legato cum onere, *ovvero come ente autonomo di pubblica beneficenza, manca la stessa Quarta Sezione della potestà di pronunziare su di tale quistione di diritto civile, la quale si concreta nella discussione di veri e proprj diritti personali e patrimoniali posti sotto la tutela dell'autorità giudiziaria; e qualora, invece, essa Quarta Sezione abbia pronunciato, deve la sua decisione venir annullata dalla corte di cassazione* (1).

Con testamento 13 dicembre 1808 il signor Mariano Nicolaci dispose che il di lui fratello Franzo Nicolaci avesse la quarta parte dell'asse ereditario, e che il reddito di tutto il resto dovesse erogarsi nel modo se-

---

(1) I. - In questa, come nelle altre sentenze dei 27 aprile 1897 (causa *Trevisani* c. *Ministero di Agricoltura e Comune di Alberobello* in questa **Raccolta**: presente volume e parte), dei 14 giugno 1897 (causa *Società per le strade ferrate del Mediterraneo* c. *Giustetti*, **id.**: presente volume I, 178) e dei 24 dello stesso mese di giugno 1897 (causa *Ruocco, Trezza, Pavoncelli*, **id.**: id., I, 129), si riafferma la massima costantemente seguita nella sua giurisprudenza dalla Corte di Cassazione, che il giudizio *sulla legalità o meno degli atti e provvedimenti dell'autorità amministrativa aventi per oggetto un diritto, sotto il duplice aspetto di forma e di so-*

guente, cioè, nella celebrazione in perpetuo, di una messa giornaliera per suffragio dell'anima del testatore, in benefizio degli ammalati poveri i più ritirati ed in maggiore necessità, nello assegnare maritaggi a tante povere orfane poste nell'urgente pericolo di perdere la verginità e final-

---

stanza, rientri nelle esclusive attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

II. - Nel pubblicarsi da questo periodico la terza delle suindicate sentenze, ove avevamo portato il modesto contributo delle nostre conformi conclusioni, accennammo in nota le ragioni, per le quali ci pareva, non fossero giuste le acri e vivaci censure che in altro autorevole giornale (1) ne aveva fatte l'insigne giureconsulto G. S. Non abituati a polemizzare, era nostro proposito di non tornare più sull'argomento. Ma, poichè gli attacchi si sono, in via di replica, più aspramente ripetuti, con una punta, si direbbe quasi, *personale* (2), contestando la esattezza delle nostre citazioni, recisamente affermando che non un solo, non uno, professi quella che noi dicemmo essere dottrina comune degli scrittori; e nella **Giurisprudenza Italiana** (3) si è pubblicata una nota, nella quale il chiarissimo prof. MORTARA solleva dei dubbj sulla correttezza del medesimo pronunziato della Cassazione, ci è parso doveroso riprendere la penna, così per dimostrare, che il nostro pensiero, in fondo, non sia se non una pallida e povera riproduzione di quello che è stato sempre il pensiero degli antichi non meno che degli odierni cultori del diritto, come per esaminare la controversia, anche sotto il nuovo aspetto in cui è stata serenamente riguardata, con la sua alta dottrina ed indiscutibile competenza, dall'illustre prof. dell'Ateneo di Pisa.

***

III. - Siamo lieti di poter constatare che, un passo siasi già fatto, un primo successo siasi già conseguito, essendosi riconosciuto ed ammesso (per verità non sarebbe stato forse possibile negarlo) che la controversia massima sia (e ci si aggiunge anzi: *pur troppo*) *un'applicazione particolare dello spirito generale, cui si ispira la giurisprudenza della Corte Suprema,* e con essa non si faccia se non rendere omaggio a quei principj che sono stati sempre in passato sostenuti dal Pubblico Ministero, seguiti dalla Cassazione.

Senonchè, si obietta che, questo, che dicesi fosse *l'argomento principale,* su cui noi nelle nostre *note* di risposta ci appoggiammo, debba eliminarsi, potendo aver concluso sempre male il Pubblico Ministero, giudicato anche sempre male la Corte. E sta bene. Noi non abbiamo mai pretesa, nè mai riconosciuta in altri la *infallibilità.* Ma, siccome, nei termini in cui la *nota critica* era concepita, si faceva intendere che la Corte avesse addirittura cangiato fondo all'universo, avesse proclamato delle *eresie* giuridiche non mai udite, era naturale che da noi si dovesse innanzi tutto e sopra tutto dimostrare, come in sostanza non si fosse fatto ora che, conformarsi pienamente a quella, che era stata sempre la giurisprudenza delle Sezioni Unite del Supremo Collegio di Roma, e fosse quindi per lo meno strano che, si gridasse al *provideant consules,* e si denunziasse oggi come demolitrice dei più fondamentali principj di diritto pubblico e privato una *innocente* sentenza, la quale non aveva altro torto se non quello di aver tenute ferme quelle massime che eransi sempre per lo innanzi seguite ed applicate.

Nè potrà negarsi che in ogni caso sarà sempre per noi, e crediamo lo sarebbe per tutti, di gran conforto il sapere che, se errammo, errammo col MIRAGLIA, con l'EULA, col DE FALCO, con l'AURITI, e con tutti gli altri illustri giureconsulti e magistrati, che da venti anni e più han fatto parte della Cassazione Romana; in ispecie, se si tenga conto del prezioso insegnamento fornitoci dal valoroso professor SAREDO (4): « Essere cosa non meno ridicola che ingiusta aderire al superbo dispregio, che taluni scrittori di diritto dimostrano per la sapienza pratica dei magistrati: chè v'è spesso più dottrina e criterio in una sentenza, di quello che se ne trovi in grossi volumi di trattati o di commentarj. La giurisprudenza è la viva *vox juris civilis,* essa vivifica la lettera fredda della legge, e la traduce nelle quotidiane realtà della vita. E PORTALIS ebbe ragione di dire, che la giurisprudenza è il complemento della legislazione ».

Ed è pur notevole che questa, che sin dal 1877 è stata sempre la giurisprudenza

---

(1) **La Legge**, XXXVII, II, 74.
(2) **La Legge**, XXXVII, II, pag. 642.
(3) Anno 1897, Disp. 12, Parte I*, Sez. 1a, pag. 744 e seg.

(4) *Trattato delle Leggi*, pag. 433.

mente nel sussidio settimanale ai poveri della città secondo il criterio e l'onestà del suo erede.

Il testatore volle pure che il fratello avesse facoltà di sostituire in sua vece tanto in vita, quanto in punto di morte, uno o più successori fidecommissari a lui ben visti, e que-

---

delle Sezioni Unite della CASSAZIONE DI ROMA, e che ora si censura come sovversiva ed invadente le attribuzioni dell'autorità amministrativa, fu già molto lodata per la moderazione, pel rispetto alla competenza amministrativa, anche al di là di quello che consentisse la rigorosa applicazione della legge del 1865, da una delle più grandi illustrazioni del nostro diritto, dal GIORGI, che, a pag. 413 del 1° volume della *Dottrina delle persone giuridiche*, ha scritto: « Nè questa cosa io qui la dico in aria, senza averci prima pensato bene; ma la dico in conseguenza dell'avere osservato, che il senno del Supremo Consesso giudiziario ha già saputo moderare perfino l'applicazione dell'art. 2 della legge 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo: quell'articolo, che nella imprecisione della sua lettera gli avrebbe dato il comodo di appropriare all'ordine giudiziario la cognizione intrinseca di ogni atto amministrativo: quell'articolo, che la Cassazione di Roma, senza lasciarsi sedurre dalla tentazione, ha ristretto al giudizio di legittimità, rilasciando la cognizione del merito allo stesso potere esecutivo. E con grandissimo accorgimento; se no, l'amministrazione pubblica sarebbe andata tutta quanta in soggezione del giudice.

« Con questo titolo di provata sapienza la Corte Suprema ci affida, che il potere giudiziario non oltrepasserà mai i confini della costituzione politica, quantunque a custode e regolatore delle sue attribuzioni non abbia che sè medesimo, ci dimostra che se in Italia la compilazione delle leggi non riesce sempre bene, se ne trova facilmente il correttivo nella prudenza di chi deve applicarle ».

IV. - A studio di verità è però da far rilevare che, se si ebbe cura di richiamare la precedente giureprudenza, non si omise di discutere il *merito delle massime*, la tesi per la tesi, di fronte al puro diritto che ne governa.

E, ci si consenta che lo diciamo, le nostre povere osservazioni non han meritato l'onore di altra confutazione, all'infuori di quella di gratuite, per quanto vivaci e recise affermazioni o negazioni contrarie, omettendo quasi interamente di esaminare e dimostrare la insussistenza di ciò che, fondandoci sulla legge, a giustificazione di esse era stato da noi esposto.

Talchè potrebbe dirsi che, più che riaccender la discussione, convenga giustificare, lasciando assolutamente in disparte la giureesprudenza, che la dottrina dei più insigni giuristi italiani non abbia mai messa in dubbio la esattezza delle massime, che dall'egregio e dotto oppositore si vorrebbe addirittura fossero *segnate all'indice*.

***

V. - Le proposizioni, in che tutto il discorso avversario si riassume, sono queste:

a) *L'atto amministrativo non può essere rivocato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali non hanno altro obbligo, che di conformarsi al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso.*

b) *A termini dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, i tribunali non possono conoscere della legalità dell'atto amministrativo, ancorchè tocchi un diritto, ma solamente degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.*

c) *Il divieto fatto ai tribunali, di conoscere della legalità o meno degli atti amministrativi, e di pronunziarne la revocazione o l'annullamento, comprende anche gli atti di pura gestione.*

***

VI. - Che gli atti *amministrativi propriamente detti* non possano essere *revocati* nè *modificati* dall'autorità giudiziaria, è verità non suscettiva di alcuna contestazione, che noi non abbiamo mai disconosciuta, ed abbiamo anzi in tutti i toni rammentata.

Ma, che l'*art. 4 della legge 20 marzo 1865 non conferisca all'autorità giudiziaria la facoltà di pronunziare sulla legittimità degli atti amministrativi, e gliela neghi nel modo più imperativo, imponendole di limitarsi a conoscere degli effetti*, è una opinione, che potrà avere il suo pregio come un'aspirazione per un nuovo diritto da costituire, ma che non ha certamente anche quello di essere esatta e conforme al nostro diritto costituito.

Quell'articolo dispone che: « Quando la contestazione cade sopra un diritto, che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio ».

sta facoltà si estendesse in perpetuo ai novi eligendi allo scopo di mantenere ferme le disposizioni contenute nel testamento.

Le sostituzioni, così autorizzate dal testatore, si avverarono sino all'anno 1891, in cui venne a morte intestato il fidecommissario Giuseppe

---

Limitandoci, per ora, al testo di questa disposizione, si può forse conoscere degli effetti, senza conoscere delle cause, e si può giudicare, se gli atti dell'autorità amministrativa (*cause*) abbiano, o nella loro forma, o nella loro sostanza, prodotti effetti lesivi del diritto, per quindi attribuire o non attribuire la relativa rivalsa dei danni ed interessi, senza conoscere della legalità e legittimità degli atti stessi?

« La lesione del diritto (dice un illustre scrittore) (5) può venire non solo dalla offesa che quello abbia risentito nella sua sostanza, ma ancora dal modo tenuto nel procedimento; sotto il quale riguardo l'atto amministrativo può ledere il diritto, o per difetto di facoltà, o per violazione di legge, o per eccesso di potere.

« In altri termini il diritto può esser leso direttamente ed intrinsecamente dall'atto, oppure può esser leso in quanto l'atto non sia legittimo

« Nell'uno e nell'altro caso vi è lesione di diritto, nell'uno e nell'altro caso è chiamato il magistrato ordinario a giudicare; ma nel primo è la lesione di diritto oggettivamente considerata, che l'occupa, nel secondo è la lesione di diritto, in quanto si lega strettamente all'illegittimità dell'atto, che richiede la sua attenzione. Se il magistrato non potesse portare il suo esame sulla illegittimità o meno di un atto amministrativo, che ha leso un diritto, egli non potrebbe al pari conoscere degli effetti dell'atto. Poichè se questi sono intimamente connessi colle cause, non può conoscersi degli uni senza prendere in esame anche le altre. E se l'effetto dell'atto amministrativo è dannoso, in quanto questo è illegittimo, è evidente che il magistrato non potrà giudicare sui danni, se non prende in esame e discuta dell'illegittimità dell'atto, anche quando non possa provvedervi ».

Ed il Mancini, nella sua relazione sul progetto concernente i conflitti di attribuzione, presentata alla Camera il 16 giugno 1875 (6):

« L'amministrazione ed il governo abbiamo voluti liberi ed indipendenti da qualsivoglia ostacolo, sotto la condizione però che osservino le leggi esistenti e rispettino inviolati i diritti che i cittadini dalle leggi medesime riconoscono. Fino a che l'azione dell'amministrazione si racchiuda entro questi confini, essa esercita un potere ed un mandato discrezionale, ed un tale esercizio non ammette revisione o richiamo di sorta, fuorchè negli ordini gerarchici dell'amministrazione medesima.

« Ma quante volte sorga la disputa, se l'amministrazione coi suoi atti abbia infranta la legge e lesi i diritti dei cittadini, coloro i quali in questa ipotesi invocano fuor di proposito il principio dell'indipendenza dell'autorità amministrativa, *commettono un gravissimo errore*, dappoichè non vi ha indipendenza possibile dell'amministrazione per farsi superiore alla legge; e se taluno ci rimproveri che nel nostro sistema rendiamo l'amministrazione vincolata, dipendente, impotente a fare a suo talento, il bene o il male, e non libera di rispettare o violare la legge ed il diritto: noi risponderemo, gloriandoci di un tal sistema, quello dell'impotenza dell'amministrazione a ribellarsi alle leggi ed a farsi ad esse superiore, che è appunto il sistema che la nostra liberale legislazione ha inteso di inaugurare sulle norme del Belgio e di altri liberi paesi.

« *E' teoria non mai udita* quella che la giustizia ordinaria giudica dei diritti privati, ma è incompetente a decidere su quistioni e materie di diritto pubblico: è *l'altra sovvertitrice di ogni garentia e di libertà costituzionale*, che quante volte i diritti dei cittadini risultino offesi da provvedimenti d'interesse generale emanati dal potere esecutivo, questi come atti di governo e di politica, siano o non siano in opposizione alle leggi, non possano mai esaminarsi dall'autorità giudiziaria sui richiami dei cittadini danneggiati ed offesi nei loro diritti! In un paese, ove simili massime ponessero salda radice, il reggimento sarebbe arbitrario e dispotico, la forma costituzionale sarebbe una larva mendace ».

Le quali cose furono da lui, essendo ministro di grazia e giustizia, ripetute nella tornata della Camera 1 maggio 1876 « ivi ».

(5) Francesco De Luca, *Giustizia amministrativa e Giustizia ordinaria*, pagina 91.

(6) V. pag. 9 e 11.

Landolina, marchese di Sant'Alfano, e senza aver provveduto alla nomina del suo successore.

Intanto con decreto reale 8 giugno 1868 era stata autorizzata la erezione nella città di Noto di un ospizio spedale, ed a favore dello stesso era stata disposta la inversione di

« Quante volte vi sono atti del potere esecutivo, o dell'amministrazione pubblica i quali, anzichè provvedere discrezionalmente, come è suo compito, regolando gli interessi dei privati, si estendano fino a mettere le mani sopra veri loro diritti garantiti e protetti dalla legge, quando l'atto dell'amministrazione sia illegale nella sua forma o nella sua sostanza, od ecceda i limiti di quella potestà che a lei la legge medesima accorda; in tutti questi casi è principio costituzionale, che spetta al potere giudiziario farsi moderatore, proteggitore dei diritti violati, a lui spetta reintegrare il rispetto dovuto alla legge, e conseguentemente esso solo ha l'autorità necessaria per dichiarare l'incostituzionalità o l'illegalità dell'atto compiuto dal potere esecutivo o dagli agenti della pubblica amministrazione ».

***

VII. - L'art. 4, se è sempre vero che: *incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius praeposita, iudicare vel respondere:* si deve esaminare ed interpretare, mettendolo in relazione con gli art. 2 e 3, che lo precedono, e con l'art. 5, che lo segue.

Con l'art. 2, che dichiara « devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo e dell'autorità amministrativa ».

Con l'art. 3, che alle autorità amministrative attribuisce soltanto gli affari non compresi nello articolo precedente, ossia gli affari dove non vi sia contesa di diritto civile o politico.

Con l'art. 5, che, così nel caso contemplato nello art. 4, come in ogni altro caso statuisce che, le autorità giudiziarie debbano applicare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto sieno conformi alle leggi.

Dallo insieme di queste disposizioni, pur prescindendo da tutti i ponderosi, meditati e dottissimi lavori preparatorj, che in tale senso concordemente le esplicarono, apparisce chiaro, come è apparso finora a tutti, che l'autorità giudiziaria, quando la contestazione cada sopra un diritto, abbia piena giurisdizione, per quanto concerne il caso speciale (l'oggetto dedotto in giudizio), allo scopo di vedere e definire, se l'atto o provvedimento amministrativo venga nei suoi effetti ad offendere il diritto del privato. Quello solo che, per mantenere libera ed indipendente nei suoi atti e movimenti la pubblica amministrazione, si è vietato dallo art. 4 all'autorità giudiziaria, è, già lo abbiam detto, il sindacato in merito circa la convenienza ed opportunità degli atti o provvedimenti e l'annullamento, la revocazione o modificazione di essi.

« Noi poi, diceva lo stesso Mancini, nella relazione avanti citata, saremmo anche colpevoli di incoerenza logica e di contraddizione con quella memorabile riforma che abbiamo compiuta nel 1865. Sarà facile alla Camera rammentare il testo dell'art. 5, che noi ebbimo cura d'inserire in questa medesima legge, col quale espressamente fu riconosciuta all'autorità giudiziaria la potestà di negare applicazione a qualunque atto del potere esecutivo od amministrativo, ed a qualunque regolamento generale o locale, semprechè si scorgessero contrari alle leggi.

« Quell'articolo della legge del 1865 fu la riproduzione letterale di un articolo, che negli identici termini si trova consacrato nella Costituzione Belgica . . .
. . . . ».

Ed il Mantellini, con forma più incisiva, nella tornata della Camera dei 2 maggio 1876:

« L'art. 4 l'ho già letto; e nell'art. 5 si aggiunge che in questo come in altro caso le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto sono conformi alle leggi.

« E' ben questo un principio di ragione comune, che anzitutto quando si oppone un atto dell'amministrazione, bisogni vedere se è un atto amministrativo, se emanò dall'autorità competente, che poteva emetterlo, e se fu emesso nelle forme prescritte dalla legge. Altrimenti esso non è atto amministrativo; o non è atto attendibile. Non era necessario di scriverlo nella legge; eppure vi è stato scritto, appunto perchè si temè che i tribunali, che i corpi chiamati, ad applicare questa legge non ne aves-

redditi di diverse opere pie locali, compreso il legato Nicolaci, e da questa destinazione erano stati soltanto eccettuati i redditi devoluti per le doti.

Il marchese Sant'Alfano, in quell'epoca fidecommissario della pia istituzione, si oppose agli effetti del decreto, e per dippiù promosse contro

---

sero sentita la virtù quanto occorreva sentirla.

« Nel Belgio si è fatto un articolo della Costituzione di quello che noi traducemmo nell'art. 5 della legge del 20 marzo 1865 ».

Nè i più recenti e più distinti cultori del diritto, anche dopo la pubblicazione delle note leggi del 1889 e 1890, hanno espressa una opinione diversa.

Il MATTIROLO (quarta edizione) a pag. 384 del suo primo volume scrive:

« Impugnato l'atto amministrativo davanti l'autorità giudiziaria, questa deve esaminare, se tale atto è veramente illegale dal lato della competenza o della forma. Se riconosce che la pretesa illegalità non esiste, deve limitarsi a dichiarare che l'autorità amministrativa osservò le condizioni legali delle sue attribuzioni, e quindi dichiara la propria incompetenza a conoscere il merito dell'istanza.

« All'incontro, se riconosce che l'atto amministrativo è illegale e di più lesivo di un diritto del privato, il potere giudiziario deve conoscere del merito della controversia, esaminare e giudicare gli effetti dell'atto illegale, dichiarare l'accennata lesione del diritto.

Tuttavia questa competenza dell'autorità giudiziaria è limitata, come già abbiamo avvertito, dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, in quanto che il magistrato, riconosciuta la lesione, non può revocare nè modificare l'atto della pubblica amministrazione, siffatta revoca o modificazione è riservata esclusivamente alle autorità amministrative, le quali devono conformarsi al giudicato del magistrato, per quanto riguarda il caso deciso ».

Il MEUCCI (7) (*Istituzioni di diritto amministrativo*, pag. 76 e seguenti, terza edizione):

« Se l'autorità giudiziaria è competente, come si provò, a conoscere dell'atto amministrativo in ordine alle conseguenze giuridiche, lo è forse assolutamente o dentro certi limiti? Già trattando la questione generale fu accennata la distinzione fra *legittimità e merito*. E' di capitale importanza illustrare una tale distinzione. La legittimità dell'atto, ossia la sua conformità alla legge, si riferisce o alla competenza dell'autorità, o alle condizioni e ai limiti o alle forme. Il merito è quanto riguarda l'applicazione, ossia l'uso delle facoltà nel caso concreto, cioè la cagione speciale, la convenienza, la opportunità dell'atto. Un atto può essere legittimo e cattivo, può essere illegittimo e buono. La mancanza di legittimità relativamente alla persona, quando cioè l'autore dell'atto non sia investito del potere di eseguirlo, dicesi incompetenza; la illegittimità relativamente alle condizioni, o limiti, o alle forme prescritte dalla legge, dicesi più propriamente eccesso di potere, ed è una varietà della stessa incompetenza, e che può dirsi incompetenza relativa, a differenza dell'altra che pur dicesi assoluta; non però equivalgono ma, si differenziano negli effetti, come si vedrà. Tali vizi portano di regola nullità dell'atto. Il vizio infine del merito, cioè il difetto di ragione, di opportunità o di convenienza, dicesi abuso o ingiustizia.

« Ora la controversia che nascesse sulla legittimità di un atto, da cui si pretende leso un diritto, come pure sulla intelligenza di esso, è controversia essenzialmente giuridica, nè entra nella libertà discrezionale di un atto amministrativo. In questa entra soltanto la questione dell'abuso. Quindi l'autorità giudiziaria non è competente nella seconda, ma si nella prima questione. Ciò si ricava in prima dagli art. 2 e 4, ove si parla di « diritto leso »: perocchè diritto è l'interesse assistito dalla legge, onde la violazione di questa è violazione del diritto. E si ricava ancor meglio dall'art. 5 della legge medesima: « Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali in quanto sieno conformi alle leggi ». Il che oltre al dare al giudice la facoltà passiva di resistenza, negando applicazione agli atti difformi dalla legge, importa di logica necessità la facoltà attiva di dichiarare la nullità per lo stesso motivo, a domanda di colui il

---

(7) Domandiamo venia, se sovrabbondano le citazioni e trascrizioni, ma tra la nostra affermazione, che la massima seguita dalla Cassazione racchiudesse la comune dottrina degli scrittori; e l'assoluta e recisa affermazione contraria che, non *un solo*, *non uno*, la abbia mai insegnata, ci è parso non si potesse fare altrimenti.

l'amministrazione dell'ospizio una lite che fu chiusa con la transazione 11 novembre 1873, approvata con decreto reale 22 marzo 1874 su parere conforme del Consiglio di Stato, e con essa fu stabilito in prima che il diritto di amministrare le rendite della fidecommissaria Nicolaci proseguisse

---

cui diritto ne fu offeso, poichè la legge rende competente l'autorità giudiziaria in ogni questione di diritto . . . . . .

. . . .

« Non è possibile di impugnare all'autorità giudiziaria la cognizione sulla legittimità dell'atto, senza distruggere tutto il sistema della legge e senza renderla illusoria. Imperocchè la cognizione dell'effetto giuridico è sovente impossisibile, come si avvertiva, senza la nozione della causa pur giuridica, nè la questione del diritto leso può il più delle volte farsi indipendentemente da quella sulla legittimità dell'atto ledente. Supposta la legittimità dell'atto, sparisce giuridicamente la possibilità di una lesione del diritto, se è vero che « *qui iure suo utitur nemini iniuram facit* », e che ogni lesione di diritto presuppone una causa illegittima che la produca.

« Le due questioni nel più dei casi si avvicendano e si reciprocano. Ed era già molto, concedere che l'autorità giudiziaria fosse per la legge del 1865 incompetente a giudicare dell'uso buono o cattivo delle facoltà, eziandio pei soli effetti giuridici. Estender poi tale incompetenza anche al giudizio sulle facoltà, sulle condizioni, sulle formalità dell'atto, equivaleva a lasciare il giudizio del diritto leso quasi sempre senza fondamento legale ».

Il Giorgi (8):

« Quale il criterio eminente, che segna i confini del campo riservato alla giustizia da rendersi all'amministrazione? Il potere amministrativo, quando si usino le parole nel senso ristretto che si conviene a questo argomento, importa l'esercizio per autorità sovrana (*imperium*) di tutti gli atti interessanti la società, considerata, non come ente politico, nè come unità giuridica, ma come aggregato di cittadini che nella comune convivenza cercano il meglio possibile. Suo fine è l'interesse pubblico tanto per impedire il male, quanto per procacciare il bene; suo criterio di far prevalere all'interesse privato il pubblico che di gran lunga lo soverchia; ma nei limiti: a) *della legalità*, b) *della necessità*, che è quanto dire col minor sacrifizio possibile del privato da un canto, e col maggior benessere pubblico dall'altro. Quando però il cittadino sopraffatto dall'atto amministrativo reclama contro il provvedimento amministrativo può proporre due questioni molto diverse. Di legalità, se oppone abuso o eccesso di potere, oppure inosservanza delle forme e delle condizioni imposte dalla legge per quel provvedimento: di convenienza od opportunità, che può anche chiamarsi di giustizia, pigliando la parola largamente, se, mentre riconosce, che il potere amministrativo agì legalmente, lo accusa di aver fatto male uso delle sue facoltà discrezionali; giacchè, o non c'era la necessità, o mancava la convenienza del provvedimento, oppure il governo avrebbe potuto provvedere in modo migliore.

« Dico subito che il risolvere la seconda questione non può divenire ufficio dei tribunali, senza spogliare il governo delle sue prerogative costituzionali, e mettere la pubblica amministrazione in mano del giudice. Il potere esecutivo fu dallo statuto costituito unico e supremo estimatore delle necessità sociali sotto le norme stabilite dalla legge. Usa perciò del suo diritto, finchè provvede alla cosa pubblica, sacrificandogli magari, *servato modo*, quella privata, e così promuovendo i vantaggi di tutta la società. Questo diritto sarebbe illusorio, se il potere giudiziario s'intromettesse nelle facoltà discrezionali che costituiscono l'esercizio stesso dell'azione governativa, pretendendo di giudicar lui, se un provvedimento legittimo del governo conferisce davvero alla sicusicurezza o alla prosperità pubblica, e se lo stesso fine a cui tende il provvedimento potrebbe conseguirsi con minor danno del privato. Tutto questo giudizio è faccenda amministrativa da risolversi col ricorso gerarchico, o al più al più col procedimento contenzioso amministrativo dal governo medesimo.

« Non così della prima questione, dove trovo qualche ufficio, che può esser commesso all'autorità giudiziaria, senza scapito del potere esecutivo. Bisogna infatti distinguere nella questione di legittimità del provvedimento la dichiarazione, dalla sua esecuzione.

« Finchè si cerca soltanto una dichiarazione che dica, che il provvedimento del governo sia illegittimo e violi un diritto,

---

(8) *La dottrina delle persone giuridiche*, vol. 1°, pag. 393 e seg., e vol. 3°, pag. 463 e seg.

ed esistesse nel marchese di Sant'Alfano, attuale erede fidecommissario, e dei suoi eredi, dipendenti e legittimi successori, con gli stessi diritti ed obblighi nascenti dal testamento del pietoso istituente e del suo fratello Don Franzo; e con gli articoli 3 e 4 della convenzione al marchese

---

oppure se fu preso da un funzionario incompetente, o inosservate le formalità tutelari imposte dalla legge, si può andar benissimo davanti al tribunale ordinario: il tribunale, finchè sta nei limiti di una dichiarazione, non commette attentato contro l'indipendenza del potere esecutivo, nè s'ingerisce nel governo della cosa pubblica. Vi s'intrometterebbe soltanto, e l'attentato resterebbe consumato, se, procedendo più innanzi, revocasse o modificasse il provvedimento, e portasse ad esecuzione la sentenza ».

Ed il Saredo, nel suo stupendo Commento alla legge sull'amministrazione comunale e provinciale, sebbene nei numeri 6276 a 6279 dica: « doversi accogliere con molta riserva il concetto prevalso talvolta nella giurisprudenza, che l'autorità giudiziaria possa. di fronte all'atto amministrativo, versare il suo esame sui vizi di forma che lo affettano »; tuttavia, trattando nei nn. 8665 a 8672 del caso, in cui, nel farsi un contratto la deputazione modifichi le condizioni stabilite dal consiglio provinciale, dopo avere esposto che il prefetto possa decretare l'annullamento della deliberazione della deputazione, aggiunge (n. 8672): « Ma può adirsi l'autorità giudiziaria, per far dichiarare la nullità del contratto? Nessuna disposizione di legge lo vieta; ma non bisogna dimenticare che l'autorità giudiziaria, può bensì pronunciarsi contro la legalità del contratto, e dichiararlo anche nullo, ma che non può mai annullare la deliberazione della deputazione provinciale con cui essa ha determinate le condizioni: essendo ben noto che per l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 all. E sul contenzioso amminiministrativo, i tribunali debbono limitarsi alla cognizione degli effetti dell'atto amministrativo dedotto in giudizio; ma che questo non può esser revocato o modificato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative ».

Non si opponga che qui si parli della legalità o nullità del *contratto*, e non della legalità o nullità delle *deliberazioni*, poichè, come appresso diremo, in questi ed in altri casi simili il giudizio sulla validità o nullità del contratto è conseguenziale, e presuppone imprescindibilmente il giudizio sulla legalità o nullità delle deliberazioni, *nelle quali*, come insegna lo stesso professor Saredo nel precedente n. 8669, il contratto ha il suo fondamento; per cui ne segue le sorti.

Ritener dunque competente l'autorità giudiziaria a conoscere della legalità o meno del contratto, ed a pronunciarne la nullità, importa *ex necesse* riconoscere in lei la competenza a giudicare della legalità o nullità delle relative deliberazioni, limitatamente agli effetti civili, ossia in quanto e per quanto la legalità o nullità di esse abbia attinenza con la validità o nullità del contratto, rimanendo però sempre riservato all'autorità amministrativa il revocare o modificare le deliberazioni stesse, così appunto come è stato decisc dalla Corte di Cassazione.

VIII. - Vorremmo continuare ancora a riportare qui il testo delle opere degli altri illustri scrittori, affinchè meglio apparisse la unanimità di tutti, e non potesse dubitarsi, come parve già si dubitasse, della esattezza delle nostre citazioni; ma temeremmo di sconfinar troppo, e quindi ci limitiamo ad aggiungere che la medesima opinione vien professata dal Gianturco (9), dal Bonasi (10), dall' Orlan-

---

(9) *Dei diritti reali,* Lezione 17ª, pagina 125 e seg.

(10) Non sappiamo astenerci dal riportare qui in nota anche le parole di questo chiaro e profondo cultore del diritto amministrativo, la cui autorità si credette potere invocare contro la nostra tesi:

« La dottrina e la giurisprudenza sono concordi, egli scrive (*Della Responsabilità* ecc., parte 3ª, pag. 580 e seg.) nel riconoscere all'autorità giudiziaria il diritto di rifiutare l'applicazione dei decreti, regolamenti ed atti, non leggi, perchè quando si tratta di leggi i tribunali debbono applicarle sempre e non mai giudicarle. Ma un decreto illegale, in tesi generale, non è punto obbligatorio, e non v'è delitto a far ciò che vieta e ad astenersi da ciò chè comanda.

« La contravvenzione o il rifiuto di esecuzione condurranno i renitenti davanti ai tribunali, ma questi dovranno rimandarli assolti.

Certamente l'autorità giudiziaria non può statuire principalmente e in maniera generale su la validità di un decreto; ma non può essere costretta, quando gliene venga chiesta l'applicazione, a chiudere

di Sant'Alfano, che fu nominato membro perpetuo dell'amministrazione dell'ospizio, s'impose l'obbligo di pagare annualmente al detto ospizio la somma di lire 550.

Pubblicata la legge 17 luglio 1890,

---

do (11), dall'Armanni (12), dal Perna (13), dal Ranelletti (14), dal Leporini (15), dal Pistoni (16), dal Mosca (17) e dal Delitala (18).

Lo stesso professor Scialoia (19), il Vitale (20), il Porro (21), il Carusi (22), il Codacci-Pisanelli (23), il Tiepolo (24) e lo Schanzer (25), i quali, antesignano

---

gli occhi su la illegalità di esso. Tutte le sentenze devono essere motivate sopra una legge o sopra un regolamento o sopra un decreto che attingano la loro forza in una legge; e i magistrati non debbono avere alcun riguardo per un atto il quale non entri in qualcuna di queste categorie. Così non decideranno in modo assoluto che un tale decreto è illegale e non deve essere eseguito; ma posti nella necessità di pronunciarsi sopra una fattispecie determinata, e di non pronunciarsi che in conformità della legge, bisogna bene che apprezzino il valore dell'atto sul quale sono chiamati a fondare la loro sentenza, senza di ciò i tribunali che devono essere i protettori dei diritti e della libertà dei cittadini, non sarebbero più che, ciechi sostegni del dispotismo. (Foucart, *Eléments de droit administratif*, § 101-103).

« Questo diritto di resistenza agli ordini dell'autorità che siano in opposizione alla legge, riconosciuto nel potere giudiziario, è ancora più prezioso ed utile della sorveglianza stessa che appartiene ai grandi corpi politici, ed è fecondo di risultati assai più prossimi, benchè meno appariscenti ».

(11) *Principj di diritto amministrativo*, pag. 326 e seg.; **Arch. di diritto pubblico**, II, pag. 58 e seg.

(12) *La riforma del Consiglio di Stato*, pag. 177 e seg.

(13) **La Legge**, anno 1889, I, 173.

(14) *A proposito di una questione di competenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato*, Avezzano. 1892: **Foro Ital.**, 1893, pag. 470 e seg.

(15) *Studj Senesi*, Vol. IX, fasc. 4°.

(16) *Competenza sui sequestri di temporalità beneficiarie*, etc.

(17) *Nuovi studj e nuove dottrine sulla colpa*, etc., pag. 159 a 166.

(18) *Filangieri* 1890, I, 743 e seg., 1891, I, pag. 1 e 65.

(19) **Giustizia amm.**, Ann. II, p. 4°, pag. 59 e seg.; **Foro Ital.**, 1891, I, 1118; **Giustizia amm.**, Ann. III, p. 4ª, pag. 50 e seg.

(20) **Foro Ital.**, 1891, I, 911.

(21) **Monit. dei Tribunali**, 1891, nota alla sentenza della Cass. di Roma nella causa *Laurens*.

(22) **Giustizia amm.**, 1892, part. 4ª, pagina 143 e seg.

(23) *L'eccesso di potere nel contenzioso amministrativo*.

(24) *La giustizia amministrativa e il discentramento*.

(25) *La Giurisdizione amministrativa in Francia e in Italia*. V. **La Giustizia amministrativa**, anno VII, parte 4ª, pagina 49 e seg.

Ivi lo Schanzer, tra l'altro, ha osservato:

« La risoluzione diversa di una *medesima quistione di legalità* da parte delle due giurisdizioni, non implica vera e propria contrarietà di giudicati, perchè, come nell'uno e nell'altro caso è diversa la domanda delle parti, così è diverso nella sua natura e nei suoi effetti anche il dispositivo delle relative pronuncie.

« Il che non toglie però che la possibile contrarietà, se non dei giudicati, *almeno delle valutazioni sulla legittimità di un medesimo atto amministrativo*, è tale un inconveniente che sarebbe vano volersene dissimulare la gravità, per quel che riguarda gl'interessi della giustizia e il prestigio delle magistrature giudicanti.

« In Francia un siffatto inconveniente può prodursi in una sola ipotesi, quando cioè si tratta di regolamenti, o di provvedimenti emessi in applicazione dei medesimi. Allora, come abbiamo avvertito, l'atto, sebbene amministrativo di sua natura, può cadere sotto la cognizione anche dei tribunali ordinari. Il Laferrière, pur osservando che è desiderabile che si evitino troppo accentuati contrasti, tra i due ordini di magistrature, accetta però senza riserve, nella menzionata speciale ipotesi, il principio della piena libertà di ciascuna delle giurisdizioni nel risolvere con criteri propri *le medesime questioni di legalità* e cita diversi esempi in cui tali questioni furono in effetto diversamente decise dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione.

« *Ora, ciò che in Francia è l'eccezio-*

la Congregazione di Carità ed il Consiglio comunale di Noto proposero il concentramento della fidecommissaria, che fu disposto con regio decreto 29 febbraio 1895 sopra favorevole parere del Consiglio di Stato.

---

lo SCIALOIA, sostengono che, la competenza venga determinata dal *petitum*, dall'oggetto della domanda, e che però, quando con questo si chieda la revocazione o l'annullamento degli atti amministrativi, ancorchè essi abbiano per oggetto e tocchino un diritto, competente sia sempre la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, non mettono in dubbio, anzi pongono a fondamento il principio che, codesta qualsiasi giurisdizione della Quarta Sezione, lasci intatta quella dei tribunali, e che i tribunali possano e debbano, allorchè si vada innanzi ad essi per gli effetti civili, giudicare della legalità o meno degli atti e provvedimenti amministrativi, senza che il loro giudizio rimanga in alcuna guisa vincolato o pregiudicato dal giudizio della Quarta Sezione.

IX. - Che anzi, appunto perchè ritengono che, quando si tratti di atto che cada su di un diritto, la giurisdizione dei tribunali, per quanto concerne la lesione o meno del diritto stesso, debba esser piena ed esclusiva, tengono a dichiarare, e dichiarano esplicitamente, che ove la natura della domanda sia tale che la questione di legittimità si compenetri e confonda con quella sulla lesione del diritto, in tale ipotesi l'unico magistrato competente a giudicare sia il magistrato comune.

« Naturalmente - scrive lo SCIALOIA - tutti i miei ragionamenti valgono per il caso, in cui realmente la domanda dell'annullamento dell'atto amministrativo abbia un contenuto diverso da quello della domanda del riconoscimento del diritto e delle conseguenze giuridiche di tale riconoscimento, e non già pel caso in cui la prima forma contenga in sostanza una vera domanda quale si potrebbe proporre all'autorità giudiziaria (26) ».

---

ne, da noi è la regola, poichè un doppio sindacato giurisdizionale può esercitarsi su tutti gli atti amministrativi, e conseguentemente, il pericolo delle contraddizioni si allarga ».

Dunque, anche secondo questo scrittore, la competenza dei tribunali ordinari a conoscere della legittimità o legalità di tutti gli atti amministrativi, quando cadono sopra diritti soggettivi, è al di fuori di ogni possibile contestazione.

(26) **Giustizia amministrativa**, Anno II, parte 4ª, pag. 66.

Il quale concetto l'egregio professore esplica e formola anche meglio nella risposta al prof. ORLANDO:

« D'altra parte già nel precedente articolo io aveva notato che talora la domanda contenuta nel ricorso alla Quarta Sezione, sotto colore di annullamento dell'atto amministrativo, può contenere addirittura una vera domanda di riconoscimento di diritto e financo delle conseguenze di questo.

« Io adduceva l'esempio tratto da una decisione della Sezione Quarta relativa a un ricorso per annullamento della iscrizione del contribuente nel ruolo di un'imposta; ma io non osava formulare in modo generale il carattere di questi casi, determinando teoricamente l'eccezione alla regola da me proposta.

« Ora vorrei tentare questa generale formulazione fondandomi sopra l'osservazione dinanzi rammentata.

« La sostanziale coincidenza della domanda fatta alla Quarta Sezione inbase all'art. 24 con la domanda rivolta all'autorità giudiziaria si ha, quando la modificazione dell'atto amministrativo imposta dallo art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, e sancita dall'art. 25 numero 6 della legge sul consiglio di Stato, in base al giudicato dell'autorità giudiziaria, assorbirebbe totalmente l'annullamento dell'atto amministrativo che si domanda per l'art. 24. Allora infatti vi sarebbe pratico conflitto tra l'eventuale mantenimento dell'atto amministrativo di fronte al ricorso per l'art. 24, e il suo annullamento totale implicitamente contenuto nella modificazione necessaria per gli art. 4 e 25 numero 6 delle due leggi citate, e allora si può dire anche, che la diversità degli obbietti della domanda è solamente apparente ma non reale. L'atto ammistrativo in tal caso non può dirsi illegittimo, se non in quanto offende il diritto soggettivo del ricorrente, e l'offesa di questo speciale diritto assorbe tutta l'illegittimità dell'atto (27) ».

Ed il PORRINI (28):

« Se ad esempio si impugna un atto ammistrativo, e se ne domanda lo annul-

---

(27) V. **Giustizia amministrativa**, Anno III, parte 4ª, pag. 61.

(28) PORRINI, **Archivio giuridico**, vol. 48. pag. 533.

La signora Antonia Bonanno vedova Landolina, marchesa di Sant'Alfano, ed altri della famiglia Landolina, produssero ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato contro questo provvedimento, e lo notificarono tanto al Ministero dell'interno, quanto alla Congregazione di Carità di Noto.

Sostennero doversi escludere dal

lamento, perchè con tale decisione viene pure a cadere nel vuoto un contratto che ne è la conseguenza, (è proprio il nostro caso) non v'ha dubbio che l'illegittimità, di cui si domanda la repressione, è talmente connessa alla violazione del diritto subbiettivo, che vanamente si parlerebbe di mera lesione d'interesse, mentre da tutti i pori della controversia sorgerebbe l'imagine di ciò che ne è il vero obbietto. E, per formolare un esempio: se un consiglio comunale delibera di avallare le cambiali emesse da una banca, ed in seguito, o alcun contribuente, o altri rappresentanti del comune domandano alla Sezione Quarta, che tale deliberazione sia messa nel nulla, allo intento di salvaguardare il comune dalla iattura di dovere soddisfare gli obblighi del garantito, ben si vede e in primo luogo che, l'oggetto della domanda, per essere connesso ad una obbligazione patrimoniale non sfugge alla competenza della autorità giudiziaria, che può dichiarare illegale e non avvenuta la deliberazione stessa; e oltre a ciò le ragioni, per cui la domanda di annullamento fosse accolta, sarebbero pur sempre pertinenti al diritto soggettivo (29).

« Così pure: se un rappresentante di qualsiasi amministrazione toglie e nella cerchia delle sue competenze, un provvedimento relativo ad oggetto patrimoniale, e, ad esempio, delibera di far notificare a chi si trova al possesso di un fondo, l'ingiunzione di rilasciarlo sotto pretesto che appartenga all'ente da esso amministrato, a nessuno cade in mente di contestare che la Quarta Sezione non possa conoscere della legalità della deliberazione, la quale è pure atto amministrativo; è bene evidente che siamo nella materia di competenza dell'autorità giudiziaria e a questa l'art. 24 della legge organica si riferiva: se non bastasse il porre mente all'oggetto, basterebbe avere riguardo alla *causa petendi* addotta, la quale per imprescindibile necessità è la violazione di un diritto, che coll'accogliere la domanda di annullamento verrebbe riconosciuto ».

X. - Non si dica « essere impossibile che al legislatore sia mai venuto in mente che un tribunale esamini se le deliberazioni di un consiglio comunale o provinciale siano state prese in pubblico od in segreto; se furono osservate le prescrizioni degli art. 159, 162, 205, 220 della legge 20 febbraio 1889 sull'amministrazione dei comuni e delle provincie; se un prefetto, prima di annullare una deliberazione ha sentito, giusta gli art. 164 e 222, il consiglio di prefettura; se la giunta provinciale amministrativa doveva dare e se ha data l'approvazione prevista dagli art. 166, 167, 168, 223 ».

Occorre ben distinguere.

Si tratta di deliberazioni, di atti o provvedimenti, i quali non siano usciti dal puro ordine interno dell'amministrazione, non siano stati mai eseguiti, nè partecipati a colui, od a coloro, ai quali in una maniera e per una ragione qualunque si riferissero?

In tale ipotesi, o che gli atti e provvedimenti sieno d'*impero o di gestione*, o che abbiano per oggetto semplici interessi, o che siano indirizzati a costituire dei rapporti giuridici e contrattuali, potranno essere mantenuti o revocati, modificati od annullati, liberamente ed esclusivamente dalle sole autorità amministrative, in tutti i modi all'uopo e secondo i casi dalle speciali leggi contemplati, senza che possa ricorrersi all'autorità giudiziaria, e senza che questa possa mai spiegarvi alcuna ingerenza. Così, se un consiglio comunale deliberi sulla convenienza di fare con taluni individui, secondo determinate condizioni, un contratto, e questa deliberazione, sebbene già fornita del visto del prefetto, non sia mai stata eseguita nè partecipata alle persone, con le quali il contratto dovrebbe stringersi, evidentemente ogni questione che venisse a sollevarsi sulla legittimità,

(29) « Una specie che ha molta somiglianza coll'esempio fatto, doveva essere deciso dalla Sezione IV; ma, non avendo questa potuto scendere all'esame del ricorso, pure indicò la via dei tribunali, come quella nella quale poteva eccepirsi la nullità delle obbligazioni contrattuali autorizzate da deliberazione del Consiglio.

« Dec. 22 gennaio 1891, *Amm. Prov. di Catania* contro *Cassa di Risparmio*. (Giust. amminist. II, 1, 95) ».

concentramento le rendite per le messe e quelle che si pagano all'ospedale in virtù della enunciata transazione, in quanto che servissero ad integrare una forma di beneficenza esercitata da una istituzione non sottoposta a concentramento.

Negarono questo concentramento alle doti ed alle elemosine settimanali ai poveri di Noto, in quanto che

non potrebbe esser deferita che all'autorità amministrativa, ed alla sola autorità amministrativa (in via gerarchica, in via straordinaria di ricorso al Re, in via di annullamento d'ufficio, od in via contenziosa) si apparterrebbe di emettere, secondo i casi, gli analoghi provvedimenti. Mancherebbe qui pur la possibilità di un diritto (30), e là dove non vi sia un'azione giuridica da poter proporre, ivi non si estende e spiega la giurisdizione dei tribunali.

Che se si tratti di atti o provvedimenti, i quali siano stati nelle forme legali comunicati agli interessati, o già eseguiti, od in corso di esecuzione, allora si dovranno distinguere gli atti e provvedimenti d'impero e di gestione, che abbiano per oggetto semplici interessi, dagli atti o provvedimenti che attengano a veri e propri rapporti giuridici, e cadano sopra materia, dove è possibile, che la mercè di essi un diritto sia sorto, o ne sia rimasto offeso.

Riguardo ai primi tutte le questioni di legalità e di merito, che sorgano, non potranno essere deferite che all'autorità amministrativa. Si vieta che taluni opifici lavorino, trascorsa una determinata ora; si ordina che la nettezza delle strade si esegua in una piuttosto che in altra maniera; si esclude ed impedisce lo esercizio di alcune fabbriche in determinate località; si determinano le distanze che in taluni posti debbono esistere tra le case che siano per costruirsi; chiunque contro queste ed altre simili disposizioni intenda reclamare, o per impugnarne la legittimità, o per impugnarle nel merito, deve rivolgersi, o in via gerarchica od in via contenziosa, alle competenti autorità amministrative, non mai all'autorità giudiziaria, poichè qui vi potranno essere degli interessi da far valere e da comporre, non mai dei diritti da esperimentare e difendere.

Riguardo ai secondi, tutte le questioni di forma o di sostanza, di legalità e legittimità, che sorgano o possano sorgere nel definire, e per definire, se con l'atto o provvedimento si sia costituito o sia stato offeso un diritto, rientrano nella esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, a cui, trattandosi di atti d'*impero*, rimane solo interdetto di revocare, annullare o modificare il provvedimento impugnato, essendo ciò demandato all'autorità amministrativa, la quale *deve*, per quanto riguarda il caso deciso, conformarsi al giudicato dei tribunali.

XI. - Si potrà bensì, indipendentemente dal ricorso ai tribunali, e prima, dopo, o contemporaneamente ad esso, ricorrere in via gerarchica alle superiori autorità amministrative, poichè con tale ricorso non si fa che richiamare la stessa amministrazione provvidente a ritornare sui propri passi ed esaminare, se non sia il caso di definire e comporre economicamente la vertenza; nè certo all'amministrazione potrebbe esser vietato quello che ad ogni altra persona è consentito, di venire, cioè, ad accordi e transazioni, affine di scongiurare, o far cessare una lite.

E si potrà magari ammettere anche il ricorso straordinario al re, o l'annullamento d'ufficio, niente vietando che si possa, con l'uno o con l'altro, nella stessa guisa che col ricorso gerarchico ordinario, ottenere la reintegrazione del diritto, indipendentemente dal giudizio innanzi ai tribunali, rimanendo però sempre, ove con essi non si venga a troncare la contesa

(30) « Attesochè, osservava la CASSAZIONE DI TORINO, estensore Eula (**La Legge**, 1884, vol. 2°, pag. 335), il Consiglio comunale che delibera un atto o provvedimento qualsiasi non fa che manifestare la volontà che esso abbia luogo, e dare incarico al Sindaco a cui ciò spetta per l'art. 102 n. 4 della legge 20 marzo 1865 sull'Amministrazione dei Comuni e delle Provincie, di procedere all'esecuzione. Finchè dunque essa non è eseguita per opera del Sindaco o di chi ne fa le veci, la deliberazione non è che un atto interno inefficace a produrre vincoli di sorta, e quindi liberamente revocabile per parte del Comune da cui è emanato, esso non ha insomma valore maggiore rimpetto ai terzi di quello che abbia una determinazione presa da un individuo qualunque di assumere una obbligazione contrattuale, senza che il disegno siasi da lui effettivamente attuato colla dichiarazione fatta all'altra parte di volersi obbligare verso la medesima e coll'espressa o tacita di lei accettazione ».

questi oneri fossero annessi ad un patrimonio privato gravato di beneficenza, non avendo il Nicolaci avuto mai intendimento di creare una istituzione caritativa pubblica con gli elementi della autonomia patrimoniale.

Dedussero, in via subordinata, che, pure ammessa la legittimità del con-

---

sulla lesione del diritto, salvo ed impregiudicato il ricorso all'autorità giudiziaria (31).

Ma l'autorità amministrativa *decidente* non potrà essere adita, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato non potrà emettere alcun giudizio su tutte le questioni di legalità e legittimità del provvedimento impugnato, in quanto e per quanto abbiano stretta attinenza con la esistenza o lesione del diritto. Poichè essa è stata costituita per giudicare sulla legittimità e legalità dei provvedimenti ed atti amministrativi, che abbiano per oggetto semplici interessi, non per giudicare sulle questioni di legalità o di legittimità degli atti e provvedimenti, che tocchino od offendano diritti soggettivi, le quali dalla legge del 1865 furon tutte devolute alla competenza dei tribunali, competenza che le successive leggi del 1889 e del 1890 hanno espressamente mantenuta. E, come venne rammentato nelle seconde note di censura, « Le giurisdizioni e le competenze sono materie d'ordine pubblico. Quando dunque la legge determina tassativamente l'autorità cui spetta il giudizio della legittimità degli atti amministrativi, a quella sola, e non ad altri compete; e se un'altra autorità pretenda di esercitarla, essa commette una di quelle usurpazioni di competenza che costituiscono una gravissima offesa al retto funzionamento delle istituzioni ».

XII. - Verissimo che, le pubbliche amministrazioni in genere, e le amministrazioni dei comuni in ispecie, non possano efficacemente contrattare ed obbligarsi, se non vengano osservate le forme, che a tutela di esse sono dalla legge stabilite, ed aggiungiamo, con un grande nostro giureconsulto (32), che la nullità dipendente dalla inosservanza di codeste forme, possa eccepirsi o domandarsi soltanto dalle amministrazioni nel cui interesse esclusivo sono stabilite, e non anche dall'altro contraente, nello stesso modo che il difetto delle autorizzazioni del minore, dell'interdetto e della donna maritata non può essere opposto dall'altro contraente, bensì dal solo incapace.

Tuttavolta, già lo dicemmo nella risposta precedente, non si deve confondere il giudizio, che ha da emettere il supremo tribunale dei conflitti sulla questione di competenza, col giudizio che, dichiarata la competenza dell' autorità giudiziaria, debba poi il magistrato di merito emettere, *iuxta alligata et probata*, sulla concreta ragionevolezza e giustizia della domanda proposta. Nel primo si deve solo ricercare e definire, se per la cosa che si chiede, pel titolo su cui la domanda si fonda, per la materia intorno a cui volge la controversia, e pei termini in cui questa è proposta, possa in ipotesi essersi verificata la esistenza e lesione di un vero e proprio diritto; ed è unicamente nel secondo, che si può e si deve ricercare e stabilire, se realmente il diritto esista, e se e per quanto ne sia rimasto offeso dall'atto o provvedimento amministrativo. Chè, altrimenti, si ritornerebbe *all'eterno aforisma* (sono parole del MANCINI): *Tu hai torto nel merito; dunque ti nego il giudice:* contro cui tanto hanno combattuto i nostri pubblicisti, e che dalla nostra legislazione (in ispecie dalle leggi del 1865 e del 1877) è stato interamente bandito.

« Pigliate la legge del 1865; osservava

---

(31) « E' inutile, dice opportunamente il CARUSI (l. c.), il richiamarsi alla possibilità di revoca dell'atto per parte dello stesso potere, stimolato per via gerarchica, in quanto, costituendo questo in tutti i suoi gradi una unità organica, solo allora può parlarsi di atto definitivamente deliberato ed avente forza di perfetta obbligazione giuridica quando, percorsa tutta la via della gerarchia esecutiva, l'atto è rimasto stabilmente confermato. La controversia dei limiti delle due giurisdizioni, amministrativa e giudiziaria, presuppone appunto un atto di tale natura, tale lo vuole la legge perchè possa adirsi la IV Sezione, prima di questo stadio qualunque istanza contro l'atto mira non già a far rimuovere una illegalità definitivamente consumata, ma ad impedire che una illegalità si compia. Questa naturale perfettibilità dell'atto amministrativo resta pertanto estranea alla controversia che ci occupa, e non può portarsi come elemento discretivo delle due giurisdizioni ».

(32) GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche*, vol. 1°, pag. 340 e seg.

centramento, ricorresse la eccezione stabilita dall'articolo 60 della legge, per cui sono esenti dal concentramento le istituzioni che per la loro indole e speciali condizioni richiedono, nello esercizio della beneficenza, una separata amministrazione; e questi elementi fossero dimostrati dal fatto

---

il MANTELLINI (33), non vi dice mica: i diritti che si hanno, ma sibbene i diritti che si pretendono, o che si pretende d'avere contro l'amministrazione. I giudici si istituiscono apposta per giudicare, se l'azione intentata avanti a loro è fondata, ovvero se non è fondata; e anche se temeraria ».

Quando dunque le Sezioni Unite della Cassazione son chiamate, nei casi sovra ipotizzati, a giudicare sulla competenza, la questione, che ad esse si propone, e sopra cui esse debbono esclusivamente emettere il loro giudizio è questa:

Posto, che la eccezione di nullità od illegittimità dell'atto o provvedimento amministrativo sia stato sollevata; posto che la materia cui l'atto o provvedimento si riferisce, sia materia, la quale non ripugna alla possibilità di un diritto, e che per definire, se diritto esista, o se diritto sia stato violato, occorre esaminare, se nell'atto o provvedimento amministrativo siano state o non siano state osservate le varie forme, che secondo i diversi casi sono prescritte dalle molteplici disposizioni sopra citate, chi è mai che, sulla osservanza od inosservanza di codeste forme potrà esser chiamato a giudicare? E la decisione non può essere dubbia; la competenza dell'autorità giudiziaria è evidente. Poichè la esistenza o inesistenza, la lesione o non lesione del diritto, dipende esclusivamente ed assolutamente dall'essersi o non essersi adempiute le prescritte e controverse formalità, ed in conseguenza, sottrarre alla giurisdizione dei tribunali il giudizio sulla osservanza od inosservanza di queste, o, come dicesi *ex adverso*, sul perfezionamento degli atti amministrativi, importerebbe spogliare i tribunali della competenza a conoscere di tutte le materie, nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa; importerebbe obbligare l'autorità giudiziaria ad applicare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali, ancorchè contrari alle leggi, ossia importerebbe sconvolgere, anzi sopprimere addirittura, tutto intero l'ordinamento del contenzioso amministrativo giudiziario, quale dopo tanti studi, dopo tante sapienti ricerche, dopo tante lotte venne, in omaggio alle libere istituzioni, costituito dalla legge del 1865, completato dalla legge 31 marzo 1877, e mantenuto ed esplicato dalle leggi del 1889 e 1890; importerebbe farci retrocedere di presso che mezzo secolo, e trasportarci al di là delle alpi, per assoggettarci ad una legge che non è la nostra, e richiamare in onore principj, che sono in opposizione colle nostre tradizioni, col nostro spirito nazionale, e che già come contrari alle libere istituzioni, noi abbiamo energicamente respinti, ispirandoci al principio tutto nostro già proclamato, come principio di libertà e di somma giustizia dalla Sapienza Romana, tanto da farne particolare elogio all' imperatore Traiano: « Eodem foro utuntur principatus et libertas » (34).

---

(33) V. Tornata della Camera dei Deputati 29 aprile 1876, e pag. 42 e seg. dell'opera: *I conflitti di attribuzione dopo la legge del 31 marzo 1877.*

(34) « La Francia, osserva lo SCHANZER (loc. cit.), attraverso ai più profondi mutamenti politici, è rimasta fedele alla teoria classica della divisione dei poteri, quale fu formulata nelle massime della legge 16-24 agosto 1790: « *Les fonctions iudiciaires sont distinctes et demeurent toujours separées des fonctions administratives ; les iuges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les operations des corps administratifs, ni citer devant eux les admnistrateurs pour raisons de leur fonction* ».

« Anche oggi il sistema s'informa sostanzialmente a queste massime nel riparto delle competenze giurisdizionali, perchè il legislatore francese non ha mai rinunciato a considerare la divisione dei poteri principalmente dal punto di vista del potere amministrativo; e piuttosto che indebolire questo, ha preferito sottrarre quasi assolutamente gli atti amministrativi alla cognizione dei tribunali, scindendo l'unità della funzione giudiziaria, il cui contenuto è pur sempre l'applicazione della legge a concrete posizioni di fatto, qualunque sia la natura della legge me-

che il conferimento delle doti e la distribuzione delle limosine sono, pel titolo originario, rimesse alla coscienza ed alla estimazione dello erede e dei suoi successori.

Con decisione 2-15 novembre 1895

« Decidere di un diritto, scrive l'illustre prof. De Gioannis Giaquinto (35),

---

desima e qualunque il nome del magistrato che la applica. Da noi invece il sistema del giudice unico ha sempre esercitato una grande seduzione sugli spiriti, e la fiducia incondizionata che i Francesi dimostrarono ai loro giudici amministrativi noi l'abbiamo dimostrata ai nostri giudici ordinari con l'abolizione dell'antico contenzioso. Sarebbe temerario dire che tale fiducia non fosse giustificata e l'Italia non debba rallegrarsi della riforma del 1865 *come di uno dei maggiori progressi del suo diritto pubblico* ».

Ed il De Gioannis Giaquinto:

« Le origini del contenzioso amministrativo francese si possono spiegare con la storia, ma non si giustificano con la filosofia. *Desse s'intendono per le spaventose invasioni di -potere per parte degli antichi Parlamenti,* cui voleasi porre un riparo: *ma non mai si potranno legittimare colle ragioni prodotte dai pubblicisti francesi........*

« La legge del 20 marzo 1865 fu per l'Italia *un vero trionfo di un passato istorico,* che ci ricorda *le nostre scimierie del diritto francese,* soprattutto nelle legislazioni del Regno Subalpino e delle Due Sicilie. Il nuovissimo dritto italiano sul contenzioso amministrativo è stato attinto alle fonti della legislazione del Belgio e dell'Olanda, due Stati che ai nostri tempi possono dirsi i più innovatori e riformisti per istituti e ordinamenti amministrativi ».

« Più fortunata, aggiunge il Meucci, fu la scienza in Italia. Il Romagnosi aveva accettata e difesa la istituzione francese. Ma al nostro tempo, per l'abolizione del contenzioso, combatterono giureconsulti e pubblicisti, come il Mancini, il Mantellini, il Mari, il Piroli. Appoggiati a ragioni storiche, giuridiche, e all'esempio e all'esperienza fatta in Inghilterra, nel Belgio e in America, ove, a dire del Tocqueville, si penerebbe a far comprendere pur l'idea d'un contenzioso amministrativo, e perfino allo esperimento fatto in uno Stato italiano la Toscana, e, dopo il 1860, nelle Romagne e nell'Umbria, domandavano in nome della scienza e della civiltà, l'abolizione dell'ibrido istituto. Nel 1864 si credette matura già la questione per tradurre questo desiderato in legge, e dopo splendide e memorabili discussioni, ove la parte avversa alla riforma fu strenuamente rappresentata e difesa dall'eloquenza del Cordova, fu vinta la causa con l'approvazione del progetto, che modellato sulla costituzione Belga del 1831, sotto il nome di legge sul contenzioso amministrativo contiene di questo l'abolizione ....

Il potere contenzioso amministrativo può dirsi, in confronto al sistema che storicamente lo precede, che fa, cioè, dalla stessa amministrazione pura risolvere tutte le questioni anche giuridiche incidenti, un progresso, perchè ha sembianza e forma di giudizio, e anche perchè suppone la separazione dei due poteri; ma non per questo non partecipa ai vizi di quel sistema medesimo, poichè è emanazione sempre del potere esecutivo. Un sistema che scinde la giurisdizione e chiama alle sue naturali funzioni il meno competente, il meno imparziale dei poteri publici, non poteva essere che figlio di diffidenza e di gelosia, o di transitorie politiche necessità, come fu. Esso fu dunque la conseguenza di combinazioni storiche speciali, e non nostre. Le tradizioni del diritto italiano sconobbero questo istituto, e la pienezza e unità della giudicatura fu riconosciuta anche sotto i governi assoluti » (Op. cit., pag, 59 e 67).

« Insomma i *criteri* di quella legge (la legge del 1865) conclnde il Giorgi (op. cit. vol. 1° pag. 408 e seg.), furono la distinzione fra il *diritto* e l'interesse privato, e tra la *dichiarazione* e l'*esecuzione* del potere giudicante. Lo spirito ne fu di affidare quanto più si poteva al potere giudiziario la protezione del diritto. I mezzi acconci finalmente furono la tutela del potere giudiziario accordata al diritto anche contro l'operato del potere esecutivo, fino al punto di dichiarare la violazione del diritto e constatare la necessità del ristauro per illeggittimità, messa da parte ogni indagine di merito; la tutela e l'azione del potere amministrativo per ogni rimanente: tanto, cioè, per effettuare la riparazione del diritto violato, quanto in tema d'interesse per provvedervi mediante il ricorso gerarchico ».

(35) V. *Corso di Diritto Pubblico Amministrativo,* vol. 3°, pag. 557 e seg.

la Quarta Sezione del Consiglio di Stato respinse il ricorso, ed a giustificazione del suo pronunziato espresse le seguenti considerazioni:

« Col testamento 13 dicembre 1808 fu soltanto attribuita all'erede chiamato la quarta parte dell'asse ereditario, e tutto il resto fu devoluto

---

pur sia in contraddittorio dell'amministrazione, in presenza ancora di un atto, di un contratto della medesima, non è amministrare, ma giudicare; ed allora il giudicare non può appartenere che al potere giudiziario. Egli non apprezza il merito dell'atto nella parte tecnica o discrezionale, ma si soltanto nella parte giuridica: non annulla, ma soltanto disapplica al caso l'atto amministrativo, per salvare il diritto e la legge; la revoca, o riforma dell'atto rimane sempre di competenza esclusiva del potere amministrativo, che lo emanò ».

XIII. - E non vale opporre che « nel campo delle deliberazioni e dei provvedimenti amministrativi, all' autorità giudiziaria manchino gli elementi di fatto per pronunziare con piena congnizione di causa sul valore intrinseco di quelle deliberazioni, di quei provvedimenti, e di conoscere quindi gli effetti delle sue decisioni sulla vita delle amministrazioni locali ».

Codesta considerazione, risponderemo con lo stesso insigne giureconsulto poco innanzi rammentato, avrebbe il suo valore, se i giudici ordinari fossero chiamati a statuire su gli affari di pura amministrazione, od apprezzare il merito tecnico dei provvedimenti amministrativi, o a pronunciare in materia di polizia e di poteri discrezionali dell'amministrazione: in codesta sfera di azione, in cui trattasi di provvedere alla cosa pubblica in contatto a meri e semplici interessi dei cittadini, l'amministrazione, ella sola, è giudice sovrano, senza appello, senza ricorso od altro potere qualunque. Non così nella sfera dei veri diritti, quando trattasi di decidere, se l'amministrazione coi suoi atti abbia violata o non la legge, e il diritto del cittadino che reclama: è un'indagine puramente giuridica: non è questione di governo, bensì di giustizia. La specialità delle leggi amministrative costituisce una branca della legislazione dello stato, del pari che le leggi civili, penali, commerciali, le quali debbono essere conosciute dai giudici ordinari; e se la specialità delle leggi per un proprio carattere, per un diverso spirito, dovesse importare la specialità di tribunali distinti, non solo si dovrebbero istituire tanti tribunali diversi quante sono le branche della legislazione, ma altresì in ogni branca quanti sono i rami e le parti differenti di essa, e così vi sarebbe un tribunale civile per la materia dei contratti, altro per quella delle successioni ereditarie, un tribunale commerciale per il commercio terrestre, ed altro per il marittimo, uno per le cambiali, uno per i fallimenti, altro per le assicurazioni marittime, avendo pur ognuna di queste branche un carattere speciale, ed uno spirito proprio. Invano si teme che i giudici ordinari per le abitudini di applicare il diritto privato alle relazioni individuali, mal sappiano apprezzare la natura di diritto pubblico delle relazioni fra lo stato le provincie, i comuni e gli amministrati, e se ne ha una pruova irrefragabile nell'amministrazione della giustizia penale, a cui si rannodano le più gravi questioni d'ordine pubblico, in tutte le procedure relative al demanio dello stato ed al registro, alle dogane, alle imposte ai regolamenti di polizia quanto alla sanzione penale, le quali competenze tutte, abbenchè in materie di diritto pubblico, sono demandate in tutti gli stati, compresa la stessa Francia, ai tribunali ordinari.

XIV. - Ma, ci si domanda: « dopo la sentenza dell'autorità giudiziaria che ha dichiarata illegittima la deliberazione comunale, che cosa rimane più da fare all'autorità superiore amministrativa, alla Sezione Quarta del Consiglio di Stato? E se anche verificheranno che la deliberazione consigliare è perfettamente legale, che l'atto amministrativo è in piena armonia con la legge, qual valore avrà quali effetti potrà produrre la dichiarazione loro dinanzi al pronunciato dell'autorità giudiziaria? ».

Simigliante domanda, discutendosi il n. 4 dello art. 3 della legge 31 marzo 1889, corrispondente al n. 6 dello art. 25 del testo unico 2 giugno dello stesso anno, venne già fatta nella tornata della Camera dei deputati 6 febbraio 1889, a cui fu risposto dal presidente della commissione, onorevole Mazza, così:

« Il Consiglio di Stato, chiamato ad obbligare l'autorità amministrativa a conformarsi al giudicato dei tribunali, deve pur dare insieme la sua soddisfazione a quell'interesse amministrativo, in nome del quale si combatteva il diritto del privato in giudizio, e che, sebbene respinto in sede di puro diritto, ha mestieri di difesa e di tutela nella giurisdizione amministrativa ».

alla pubblica beneficenza con l'onere allo stesso erede di amministrare il relativo patrimonio.

« Queste disposizioni del testamento rivelano a tutta evidenza che le tre quarte parti della eredità rappresentano la dotazione di un istituto autonomo di pubblica beneficenza con

---

In questo risiede essenzialmente l'importanza del giudicato del Consiglio di Stato, cioè, nel conciliare l'osservanza piena al giudicato dei tribunali con la soddisfazione di quell'interesse amministrativo, che nella via giudiziaria non ha potuto prevalere come diritto ».

Certamente la legittimità o meno del provvedimento, per quel che riguarda gli effetti civili nel caso deciso, non potrà essere riesaminata e giudicata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, pel chiaro ed indiscutibile motivo, che è stata già irrevocabilmente decisa dalla competente autorità giudiziaria, e la divisione dei poteri è cardine necessario delle nostre istituzioni.

Senonchè può accadere, ed accade anzi sovente, che l'atto amministrativo sia d'ordine generale, non riguardi il solo od i soli individui che son ricorsi ai tribunali, ma riguardi eziandio altre persone, come avverrebbe se da taluno dei contribuenti s'impugnasse nel proprio esclusivo interesse la legittimità della imposizione d'una tassa. In tale ipotesi, il giudicato sulla pronunziata illegittimità non potrebbe spiegare la sua efficacia se non riguardo alla reintegrazione del diritto del solo o dei soli ricorrenti, non potendo i tribunali giudicare in via di regolamento, e dovendo limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Quindi al Consiglio di Stato rimane sempre ad esaminare e definire, nello interesse della pubblica amministrazione, se l'atto debba o non debba in tutto il resto mantenersi, o se debba modificarsi, o se meriti di essere completamente annullato. Lo che, bene inteso, non toglie nè in alcuna guisa pregiudica il diritto degli altri interessati a rivolgersi anch'essi, ove lo credano, ai tribunali.

Qualora poi l'atto od il provvedimento sia di carattere limitato, diretto a creare ed a stabilire con determinate persone determinati rapporti giuridici, per esempio la deliberazione di un consiglio comunale avente per oggetto la stipulazione di uno speciale contratto, in tale ipotesi, come bene osservano il CARUSI, lo SCIALOIA, il PORRINI, essendo l'atto intimamente connesso alla esistenza o lesione di un particolare diritto soggettivo, lo esame della illegittimità di esso sotto questo speciale rispetto assorbe tutto il campo della illegittimità, e conseguentemente sfugge per intero alla competenza della Quarta Sezione, per la ragione altrettanto buona quanto semplice che, in tal caso la Sezione Quarta sarebbe chiamata a fare proprio quello che spetta al solo giudice ordinario, e non potrebbe far cosa diversa, mancandone la materia. In questi casi la funzione del supremo consesso amministrativo è appunto quella di mettere in armonia l'amministrazione col potere giudiziario, obbligando quella, in virtù dell'art. 25 n. 6, ad eseguire la sentenza emessa da questo, e procurando di conciliare nella reintegrazione del diritto del privato, la piena osservanza del giudicato con le esigenze del pubblico interesse.

XV. - « Dunque (36), per concludere con l'autore di una delle più dotte monografie su questa materia, il duca di BROGLIE, ogni qualvolta l'esame conduce alla ricognizione di un diritto, i tribunali debbono essere competenti: mentre al contrario dove l'esame conduce semplicemente a riconoscere, se nell'assenza di ogni diritto qualunque gli interessi in conflitto sieno stati apprezzati al loro giusto valore, e regolati secondo il loro grado rispettivo d'importanza, l'amministrazione autrice dell'atto che s'impugna, avrà potere e qualità essa sola per modificarlo o mantenerlo. Del pari ogni reclamo contro un atto qualunque del governo, statuente da sovrano a suddito; ogni reclamo il cui scopo è di ottenere sia la revoca, sia la riforma di tale atto; tutte le questioni in una parola che cadono sul merito, su la giustizia, su l'opportunità di un provvedimento dato dal governo discrezionalmente e nei limiti delle sue attribuzioni, debbono sottoporsi al giudizio del governo stesso. Per l'opposto ogni reclamo che si fondi sui termini espressi di una legge, ogni questione la cui soluzione si trovi anticipatamente scritta in un testo obbligatorio, per modo che, verificati i fatti, non rimanga più che a consultare il testo invocato, per decidere sino a qual punto esso si applichi, non è e non può essere che di competenza dei tribunali ».

XVI. - Si risolve la questione con la

(36) V. BONASI, *Della Responsabilità*, ecc., parte 3ª pag. 576 e seg.

carattere di perpetuità, e che in conseguenza non manchi un patrimonio speciale e determinato per lo adempimento degli scopi di carità pubblica.

« La storia del lascito Nicolaci, dalla sua creazione insino all'epoca presente, giustifica la superiore interpretazione dell'atto di ultima volontà; imperocchè i bilanci e conti dell'Opera furono sempre sottoposti all'approva-

---

questione, e si cade così in una pretta petizione di principio, quando si afferma: « che il legislatore non abbia giammai conferito all'autorità giudiziaria la potestà di erigersi in luogo e vece delle autorità amministrative, del prefetto, della giunta provinciale, del Consiglio di Stato, del governo del Re, a giudice della legalità degli atti amministrativi »; poichè la questione cade appunto nel vedere, se il legislatore abbia conferita all'autorità giudiziaria od alla stessa autorità amministrativa la potestà di decidere le questioni di legalità degli atti o provvedimenti amministrativi, quando e per quanto dalla soluzione di tali controversie dipenda la esistenza di un diritto, ed il definire, se cotesto diritto sia stato o non sia stato offeso.

XVII. - Vano è del pari obiettare che, se la facoltà, che gli art. 255 della legge comunale e 117 del relativo regolamento (37) attribuiscono al governo del re di annullare d'ufficio le deliberazioni consigliari illegali, fosse invece attribuita all'autorità giudiziaria, « questa, procedendo col rigore quiritario, annullerebbe senza esitare le deliberazioni contrarie alla legge, e non si preoccuperebbe del danno che fosse per derivarne al comune od alla provincia ».

L'esercizio di quella facoltà, come dallo stesso valente annotatore si avverte, è rimesso al prudente apprezzamento, costituisce un potere discrezionale del governo del re in fatto di pura amministrazione. Onde, certo sarebbe sconveniente e pericoloso, nessuno mai ne ha dubitato, fosse affidato all'autorità giudiziaria, come, per ragione dei contrari, sarebbe del pari anche più sconveniente e pericoloso che, in materia di controversie sulla esistenza o lesione di puro diritto fosse attribuita all'autorità amministrativa quella competenza che è propria dell'autorità giudiziaria.

E non ci sembra più felice nè più calzante la rievocazione di una proposta fatta dal ministro Nicotera nel dicembre del 1876 e, dalla Commissione eletta dalla Camera, respinta. Con quella proposta s'intendeva nientemeno che chiamare le Corti di appello ad interloquire, in seguito a ricorso dei consigli comunali o provinciali, sull'esercizio dell'attribuzione propria del prefetto di annullare, giusta il disposto negli art. 110 e 174 della legge comunale allora vigente, le deliberazioni dei consigli comunali o provinciali medesimi.

Per verità, non si dovevano, nè si dovranno fare grandi sforzi, per rilevare ed opporre, come giustamente fu rilevato ed opposto dalla Commissione della Camera, che con ciò si trascinava l'autorità giudiziaria in piena amministrazione, e si chiamavano « le Corti di appello ad interloquire per cosa che non è la loro; quando esse giudicassero di siffatte questioni, come quelle di mio e di tuo, giudicherebbero male; e per giudicar bene finirebbero con amministrare ».

XVIII. - Infondata ed ingiusta è la censura « che la Corte di Cassazione e noi ci siamo nella serena atmosfera della suprema aula giudiziaria unicamente preoccupati della importante ed alta questione di diritto da risolvere, senza prevedere tutte le conseguenze pratiche della giurisprudenza confermata con la detta sentenza ». Codeste conseguenze pratiche dovevamo ricercare ed esaminare solo, come elemento e criterio d'interpretazione, ossia per vedere, se esse corrispondessero a quello che era il concetto fondamentale ed organico della legge.

E siffatta ricerca e disamina non è stata mai omessa, non è stata mai trascurata, e dalla medesima siamo stati sempre più condotti e raffermati nel convincimento che fosse nei pretti e chiari sensi di legge mantenere in *subiecta materia* la esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Da tutte le discussioni infatti, da tutte le relazioni ministeriali e parlamentari che si son fatte, da tutti gli studj dei più chiari giureconsulti su tale argomento, dal

---

(37) La costituzionalità di questo art. 117 del regolamento, che si è negato siasi mai messa in contestazione, è stata invece di frequente impugnata, come ognuno, per non andare in lungo, può convincersene, leggendo la decisione del Consiglio di Stato (*IV Sezione*) pubblicata nella **Giustizia Amministrativa**, anno VI, parte 1ª, pag. 223.

zione dell'autorità tutoria; lo esercizio dei diritti, l'adempimento delle obbligazioni e le liti furono fatte a nome dell'opera pia, e questo stato di fatto ebbe conferma nella transazione del 1873, approvata con decreto reale sopra parere conforme del Consiglio di Stato, per modo che la nuova legge sulle

---

1861 (38) sino al 1890, emerge chiaro, deciso, indiscutibile il proponimento, che si è avuto, di deferire esclusivamente alla giurisdizione ordinaria tutte le cause, nelle quali vi fosse contesa di un diritto, ed in ispecie tutte le controversie dirette a definire, se coi suoi atti abbia l'autorità amministrativa, o nella sostanza, o per inadempimento di forme, o per incompetenza, o per eccesso di potere, leso e violato in una qualsiasi maniera il diritto dei privati cittadini.

Perocchè, a torto od a ragione, si ritenne sempre concordemente che « del magistrato amministrativo, reclutato dall'amministrazione e per l'amministrazione, gli abiti sono amministrativi, i suoi criteri sono criteri di convenienza prima che giuridici, le sue sentenze risentono necessariamente dell'origine sua e dell'atmosfera nella quale si muove » (39).

« D'altra parte i principj razionali del diritto giudiziario non consentono che alcuno sia giudice in causa propria; nessuna delle due forze lottanti può essere forza terza che risolva il conflitto: chiunque sia il mio avversario, principe, stato, amministrazione, o privato cittadino, il principio non varia. Ora nel sistema dei tribunali speciali, creati nel seno dell'ordine amministrativo, l' amministrazione stessa direttamente o indirettamente è giudice e parte interessata. Posta per base la separazione dei poteri, ragion vuole che, se insorge un dibattito intorno ad un diritto, e sia necessaria una sentenza, questa non possa essere renduta che da quel potere, che per la costituzione è stato istituito per giudicare ».

Le quali cose furon dette e ritenute anche in riguardo ad una scuola di giuristi francesi, fra i quali il De Cormenin e il Macarel, che aveva proposto un sistema speciale organico del contenzioso amministrativo, per cui sarebbero istituiti tribunali per decidere le questioni contenziose di amministrazione, composti di giudici inamovibili e indipendenti dal potere esecutivo. Poichè venne, tra altro, osservato « che il potere giudiziario non possa spezzarsi in due, che nulla possa smembrarsi alla sua naturale competenza, come nulla può smembrarsi alla competenza del potere legislativo e del potere esecutivo. I diritti dei cittadini debbono porsi sotto la protezione sovrana della potestà giudiziaria, unica, indivisibile, indipendente: e quando questi diritti sono lesi o violati non importa lo siano per parte di privati, o per atto dell'amministrazione, una la legge, una la giustizia giudicatrice per tutti » (40).

La lotta tra le maggioranze e le minoranze, cui si accenna nelle note contrarie, doveva essere e fu novello e grave agomento (vedi relazione Mancini innanzi citata), non per togliere, ma per attribuire e mantenere all'autorità giudiziaria la competenza di ogni contesa di diritto che s'impegnasse tra i privati e la pubblica amministrazione, a fine di scongiurare così il pericolo di influenze e compiacenze delle une a danno delle altre.

XIX. - E fu appunto, in omaggio a siffatte considerazioni, in omaggio a tale dottrina trasfusa ed incarnata nella legge 20 marzo 1865, e nell'altra sui conflitti del 31 marzo 1877, che nello impiantarsi con le due leggi del 1889 e 1890 la giustizia amministrativa, si ebbe la cura di dichiarare e ripetere nei lavori preparatorj ed in testuali disposizioni che con essa non si venisse in alcuna guisa a toccare od alterare la competenza dei tribunali su tutto quel che costituisse o riguardasse la contesa di un diritto, ma

---

(38) V. specialmente Disegno di legge Minghetti 27 aprile 1861, e relazione Pasattoni; Progetto Rattazzi 18 novembre 1862; Disegno di legge Peruzzi, con relazione Borgatta, sessione 1863-1864; Relazione Vacca in Senato 15 luglio 1864; Disegno di legge Lanza 24 novembre 1864 con la Relazione Restelli.

(39) Mancini, Relazione avanti citata, Mantellini, *Conflitti di attrib.*, 1ª parte, e suo discorso alla Camera dei Deputati nella tornata 29 aprile 1876.

(40) V. De Gioannis Giaquinto, Op. cit., vol. 3°, pag. 954 e seg.; Orlando, Op. cit., pag. 294 e seg.; Mattirolo, Op. cit., vol. 1°, pag. 374 e seg.; Meucci, Op. cit., pag. 56 e seg.; Lomonaco, *Leggi e Regolamenti sul Consiglio di Stato*, pag. 81 e seg.; Bonasi, Op. cit., pag. 560 e seg.; Giorgi, Op. cit., vol. 1°, pag. 408 e seg.

opere pie si trovò a fronte uno istituto pubblico di beneficenza, siccome tale riconosciuto e conservato anche in seguito per l'articolo 2 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, senza bisogno di un formale atto di erezione in ente morale.

« Riconosciuto nel lascito Nicolaci il carattere di un ente autonomo di pubblica beneficenza, risulta piena-

---

si mirasse soltanto a far meglio tutelare dallo stesso potere esecutivo i semplici interessi.

Il ministro CRISPI, nella relazione che precede il progetto per modificazioni della legge sul Consiglio di Stato (Atti parlamentari, Senato, legislatura XVI, 2ª sessione 1887, documento n. 6) così si esprimeva: « Col nuovo disegno, che vi propongo, mi limito a dare un giudice supremo alle materie contenziose, che mentre non cadono sotto la competenza dell'autorità giudiziaria, sono però di tale natura da richiedere le forme tutelari di un giudizio amministrativo. A questo intento provvede la istituzione nel Consiglio di Stato di una Sezione del contenzioso amministrativo. Il nuovo istituto non è un tribunale giudiziario speciale od eccezionale, ma rimane nella sfera del potere esecutivo da cui prende la materia e le persone che lo devono mettere in atto. E' lo stesso potere esecutivo, ordinato in modo da tutelare maggiormente gl'interessi dei cittadini. Perciò, a differenza dell' antico contenzioso amministrativo, esclude ogni confusione di poteri costituzionali, e i conflitti che possono nascere fra le autorità amministrative e la sezione del contenzioso, sono e rimangono nella cerchia del potere esecutivo ».

E nella relazione presentata dallo stesso ministro alla Camera il 10 aprile 1888: « La Sezione conosce dunque della legittimità dell'atto. Questa attribuzione della sezione non diminuisce la competenza dell'autorità giudiziaria. Imperocchè se è controversia essenzialmente giuridica quella sulla legittimità di un atto lesivo di un diritto; se è indubbio che il giudice capace a pronunciare sul diritto è pur capace a pronunciare sulle condizioni e le forme prescritte per tutelarlo, vale a dire sulla incompetenza e sull'eccesso di potere; quando però l'atto non riguarda un diritto, ma un interesse coordinato all'interesse generale, quando le condizioni e le forme della legge sono ordinate a garanzia dell'interesse pubblico, anzichè del privato, è incontestabile la competenza del supremo magistrato amministrativo sulla legittimità dell'atto dell'amministrazione ».

Eguali concetti sono ripetuti nella relazione senatoria sul progetto di ordinamento della giustizia amministrativa. Il relatore COSTA (Atti parlamentari, Senato, legislatura XVI, 3ª sessione 1889, documento num. 2-4) esponeva: « Il che (cioè l'ordinamento proposto dal governo) è ben lungi dal far rivivere l'antica istituzione del contenzioso amministrativo, distrutta, per non più risorgere, dalla legge 1865. Era quello un ramo di vera e propria giustizia, affidato, come a giudice ordinario, ad un organo del congegno amministrativo; ed era ramo importantissimo che comprendeva ogni specie di rapporto giuridico fra il cittadino e lo Stato, come amministratore e come gerente dei pubblici e privati negozj della pubblica amministrazione; ma che traendo la sua origine da una ragione tutta subbiettiva ad uno dei contendenti, era bensì un'istituzione di giustizia, infetta però, nella sostanza, più che in apparenza non sembrasse, dalle labi per le quali andarono condannati i tribunali eccezionali. E' questa invece una forma particolare dell'azione amministrativa, che se pel fine cui tende, e per i mezzi che adopera, assume caratteri analoghi a quelli che contraddistinguono il cimento giudiziario, dal quale prende a prestito le forme dell'istruire e del deliberare, e i rimedi per impugnare i pronunciati che ne emanano, e se, sotto un certo aspetto, assume le parvenze proprie dell' azione del magistrato, non è un magistrato eccezionale ma speciale; speciale per l'indole sua che trae dall'amministrazione di cui fa parte; speciale per l'oggetto, che non può essere mai un diritto perfetto provvisto di azione; speciale per il fine cui tende, che non è di attribuire a ciascuno il suo, ma di contemperare alla stregua della legge e della giustizia, la difesa dell'interesse privato con la tutela che è dovuta all'interesse generale; di assicurare ad ogni modo che l'azione della pubblica amministrazione sia legittima, cioè esercitata nell'orbita della propria competenza, entro i limiti dei propri poteri e coll'osservanza della legge ».

Lo che venne anche confermato, per non parlare di altri, dal relatore della Commissione della Camera:

« Fin qui avemmo i tribunali ordinarj

mente legittima la misura del concentramento. Essa è giustificata dal fatto che l'ultimo amministratore Giuseppe Landolina non provvide alla designazione del proprio successore e dal disposto delle lettere *A* e *C* dello articolo 56 legge 17 luglio 1890 che sanzionano il concentramento

---

giudici del diritto, avremo ora un nuovo istituto, che deve pronunziare, non sopra i diritti, ma sopra interessi » (41).

Donde poi gli art. 24 e 40 della legge del 1889, 1, 2, 15 e 19 di quella successiva del 1890, che codesto pensiero, codesto obbietto, codesto limite rispecchiano.

XX. - Se con questi intenti è sorto, se così si è costituito regolato ed esplicato l'ordinamento del contenzioso amministrativo. ognun vede come le conseguenze, a cui conduce la costante giurisprudenza della Cassazione di Roma, sieno in piena armonia con gli scopi, coi risultati ai quali si mirò e che volevansi conseguire dal patrio legislatore (42); ond'esse, non ad abbandonare codesta giurisprudenza, ma persuadono sempre più a non dipartirsene e tenerla ferma contro gli attacchi che le possano esser fatti.

Vorrà dirsi per avventura che tale ordinamento, dai più chiari nostri pubblicisti considerato, quale una delle più grandi conquiste di libertà ed uno dei più grandi progressi del diritto pubblico amministrativo, non risponda alle esigenze dell'amministrazione od alla razionale e perfetta divisione ed indipendenza dei grandi poteri dello Stato? Si dica pure. Sarà però sempre vero che alla Corte ed a noi non incombeva, e non incombe, ci è anzi rigorosamente interdetto, farci a sindacare nelle sentenze la legge, e ad esprimere desiderj e necessità di riforme legislative. « *In istis temporalibus legibus quamquam de his homines iudicent cum eas constituunt, tamen cum fuerint constitutae et firmatae, non licebit iudici de ipsis iudicare, sed secundum ipsas* » (*Decret.* Parte 1ª, Dist. IV, cap. III).

* * *

XXI. - Potremmo qui ripeter col poeta:

Lasciate questo canto, chè senz'esso
Può star la storia e non sarà men chiara.

Dappoichè la sentenza della Cassazione, donde si son tratte le massime censurate, non accenna neppur lontanamente alla distinzione tra atti *iure gestionis* ed atti *iure imperj*; la controversia esamina e decide, trattando le deliberazioni consigliari col decreto prefettizio impugnate di nullità, quali atti, a cui fosse pienamente applicabile il divieto fatto

(41) V. Tornata della Camera dei Deputati, 7 febbraio 1889.

(42) « L'intendimento del legislatore del 1889 e del 1890, dice lo SCHANZER (l. c.), fu di accordare una nuova guarentigia ai cittadini, mediante l'istituzione di speciali giudici per le contestazioni che in passato non ne avevano, o, se vuolsi, mediante la parziale sostituzione della decisione al provvedimento, dell'amministrazione giudicante all'amministrazione attiva. Ora, quali erano, prima delle nuove leggi, le contestazioni senza giudice? Non quelle relative ai puri atti di gestione dell'amministrazione, le quali erano state esplicitamente devolute alla giurisdizione ordinaria dall'art. 2 della legge sul contenzioso; e neppure quelle che cadevano sugli effetti civili degli atti di impero o degli atti d'impero e di gestione, alle quali provvide l'art. 4 della legge stessa, attribuendo facoltà ai tribunali di conoscere degli effetti di tali atti in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Rimanevano dunque senza giudice soltanto le contestazioni sugli atti d'impero o di natura mista, considerati non sotto l'aspetto dei loro effetti civili, ma nel loro intrinseco contenuto di atti esplicanti un pubblico potere.

« Di guisa che lo scopo precipuo della legge istitutiva della IV Sezione fu di creare un giudice per gli atti di pubblico potere, investendolo di un giudizio ora sulla sola legalità, ora sulla legalità e sul merito insieme di tali atti, agli effetti dell'annullamento, della revoca o della riforma, ma tutto ciò senza nulla togliere alla competenza ordinaria. Così il contenzioso degli atti amministrativi propriamente detti (*esclusi cioè gli atti di gestione*), fu diviso fra due giurisdizioni o, ciò che vale lo stesso, questi atti diventarono impugnabili con un doppio ricorso davanti a magistrature di ordine diverso. Si rimase perfettamente sul terreno dell'art. 4 della legge del 1865, solo che mentre prima era stato concorso della giurisdizione ordinaria con l'attività dell'amministrazione pura, ora si rendeva inevitabile il concorso di due giurisdizioni propriamente dette ».

delle opere pie delle quali sia venuta a mancare l'amministrazione.

« Non può farsi luogo alla eccezione dello articolo 60 della stessa legge, sia perchè non ricorrono quelle speciali condizioni di cui nel detto articolo è parola, sia perchè per fatto degli stessi eredi è venuta meno la esistenza e la necessità di una separata amministrazione.

---

dall'art. 4 della legge 1865 all'autorità giudiziaria, di annullarli o modificarli, tanto che la competenza dei tribunali dichiara unicamente a giudicare sulla legittimità o meno delle deliberazioni consigliari e del decreto prefettizio che le approvava, in quanto abbiano attinenza alla validità del contratto di appalto già stipulato, riservando all'autorità amministrativa il provvedere, giusta il disposto negli art. 4 della legge del 1865 e 25 n. 6 della legge del 1889, sullo annullamento o sulla modificazione degli atti medesimi.

Cotalchè, se anche quella distinzione, che noi nel richiamare i principj regolatori della materia dicemmo non doversi obliare, fosse infondata, e non potesse avere alcuna influenza nella definizione dei limiti della competenza dell' autorità amministrativa e giudiziaria, le massime della cassazione, per quello che abbiamo innanzi esposto, sarebbero in ogni caso correttissime.

XXII. - Ma è poi vero che l'art. 4 della legge del 1865 si applichi indistintamente a tutti gli atti o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, delle autorità amministrative, o che siano atti d'impero, o che siano atti di pura gestione?

Non ci soffermeremo a dimostrare la verità e realtà di cotesta distinzione, su cui pare si vogliano pur sollevare dei dubbi. Emerge chiarissimo dalla natura intima e propria dell'organismo e dei fini dello Stato, e con esso delle provincie e dei comuni, che vi siano, e debbano esservi necessariamente due ordini diversi di atti e funzioni: atti e funzioni di sovranità, di potere politico, di governo intesi a porre, a coordinare, a guarentire, a svolgere e migliorare gli elementi tutti economici e morali della sociale comunanza; atti e funzioni di pura gestione, la cui mercè, appunto per conseguire il loro scopo politico e sociale le pubbliche amministrazioni si flettono, si piegano a trattar da privati, coi privati, posseggono ed amministrano i loro beni patrimoniali, contrattano, o quasi contrattano.

« Se v'è tuttora qualcuno, dice il GIORGI (43), ostinato a negare la distinzione fra l'impero e la gestione, perchè non è sempre facile conoscere la natura di certi atti compiuti dai funzionarj pubblici, pensi che non è buon metodo per far la luce quello di spegnere i lumi. La distinzione risulta tanto vera ed essenziale alla natura dello Stato, quanto è vero e impreteribile che il potere sovrano goda un'autorità, la quale non può spettare ai cittadini presi per singolo. Una legge, una sentenza, un decreto del governo non sono un contratto, nè altra figura del diritto civile. Se avviene a certi atti di avere carattere equivoco, questo dipende, perchè nella natura fisica o morale, negli ordini fisici come negli intellettivi e nei giuridici, non si va quasi mai da una cosa all'altra per salto dinamico, ma per insensibile transizione. Nessuno sa dire, quando comincia il giorno e finisce la notte, quando termina il sonno ed il delirio e ritorna la veglia o il lucido intervallo; si negheranno per ciò il giorno e la notte, il sonno e la veglia, la sanità mentale e la follia? Del resto, è scomparso grazie a Dio il medio evo, e la sua confusione del diritto civile col pubblico. Scienza, giurisprudenza e legislazioni riconoscono, rispettano e proclamano ad una voce la distinzione fra la personalità politica e la civile dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Sarebbe proprio tempo di finirla col rischio di tornare qualche secolo addietro ».

E si capisce, nè per vero abbiamo noi mai detto o pensato di dire altrimenti, che anche negli atti di gestione la pubblica amministrazione mira e deve mirare al pubblico interesse. Ma, siccome l'oggetto immediato con l'effetto proprio di cotesti atti è sempre la costituzione o perfezione di un determinato rapporto di diritto privato, come un contratto di appalto, di locazione, di vendita od altro somigliante, così le pubbliche amministrazioni riguardo ad essi *utuntur iure privatorum*. Ed era sotto questo rispetto, che noi dicevamo, e ripetiamo, quanto del resto han detto e ripetono tutti gli scrittori, che questi atti le pubbliche amministrazioni compiono, non già nell'interesse privato, come a torto ci si vorrebbe far dire, bensì e solo quali persone private, per la conservazione del proprio patrimonio o la esecuzione dei pubblici servizi ad esse affidati.

---

(43) Op. cit. vol. 1°, pag. 299.

« Da ultimo non ha miglior fortuna la deduzione dei ricorrenti diretta ad escludere dal concentramento la somma annualmente pagata allo ospedale di Noto, in quanto che questo contributo sia parte integrante delle rendite dell'opera pia, unico ente giuridico, malgrado la sua triplice

---

« In questo caso, diremo ancora col Giorgi (44), non essendovi più « cosa pubblica » perchè lo Stato stesso la fa da privato, la condizione viene ad essere uguale fra il cittadino e lo Stato. Siamo *inter pares* ».

E si capisce ancora che, pur negli atti di gestione, che « pure, nell'ordine delle azioni di diritto privato, come dice il Romagnosi (45), s'impongono certe forme e certe modificazioni, le quali, essendo determinate dalle viste dell'interesse comune, cioè pubblico, si dicono con tutta verità di ordine pubblico, perchè l'ordine pubblico le esige, onde ottenere il bene della comunanza. Ma ciò non toglie che il soggetto principale, a cui tali forme ed azioni subalterne sono annesse, non sia veramente un diritto privato, od oggetto di diritto e di appartenenza privata ».

* * *

XXIII. - Or ammessa, come deve necessariamente ammettersi, nei sensi sopra espressi, la distinzione tra atti d'impero ed atti di pura gestione, vediamo se il disposto dello art. 4 della legge 20 marzo 1865, che vieta ai tribunali di revocare od annullare l'atto amministrativo, non possa riguardare e non possa applicarsi agli atti di gestione.

A noi parve (e continua a parere) che ciò fosse al di fuori di ogni possibile discussione e, senza intrattenerci più che tanto, rammentammo la conforme e costante giurisprudenza della Cassazione di Roma, accennammo all'autorità di due sommi giureconsulti, del Romagnosi e del Bonasi.

Con grande nostra meraviglia, però, quella che noi ritenevamo verità indiscutibile, è apparsa dottrina nuova, funesta per le sue conseguenze, e, pur non disconoscendosi che sia stata sempre seguita dalla patria giurisprudenza ed in ispecie dalla Cassazione di Roma, si è affermato che non vi sia « un solo scrittore, non uno », che la professi, aggiungendo di più che il Romagnosi ed il Bonasi siano stati da noi male intesi, e non abbiano mai detto quello che da noi loro si attribuisce.

XXIV. - Mettendo da parte la giurisprudenza della Cassazione di Roma, a cui si è dichiarato di non voler dare alcuna importanza, ne incombe dunque dimostrare quale realmente sia su tal punto la dottrina degli scrittori.

Ed incominciamo dal Romagnosi e dal Bonasi, che noi avremmo, secondo che affermasi, calunniati.

Che cosa dice il Romagnosi?

« Si dee riflettere che non ogni atto, benchè competente ad un amministratore, e che appartiene all'amministrazione, si possa dire atto di autorità amministrativa, ad effetto di fondare o di escludere una competenza. Molti atti di semplice economia patrimoniale eseguir si debbono da uno o più amministratori, ma non per questo tali atti sono di autorità amministrativa ad effetto di escludere i tribunali dal conoscere delle questioni di mio e di tuo, che insorger possono tra l'amministratore ed un privato.

« Dunque è manifesto, che non ogni atto di amministrazione è atto di autorità amministrativa ad oggetto di fondare una competenza amministrativa e di escludere una competenza giudiziaria (46) ».

In verità, per leggere e rileggere che noi, dubitando di noi stessi, abbiam fatto cotesto scritto del Romagnosi, ne abbiamo tratto sempre il convincimento non potersi significare in modo più perspicuo che, all'oggetto di determinare la competenza amministrativa e giudiziaria, non tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni siano atti di autorità amministrativa, e che gli atti di semplice economia patrimoniale, ossia gli atti di pura gestione, sieno di piena ed esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

« Ma dove si trova, ci si oppone, che il Romagnosi abbia detto che sulla legalità dell'atto amministrativo pronuncia l'autorità giudiziaria, e che questa ne può dichiarare la nullità? ».

E noi, alla nostra volta, domandiamo: Chi è mai che alla distinzione tra atti di gestione ed atti d'impero abbia accennato, e l'autorità del Romagnosi abbia invocato

---

(44) Op. cit. vol. 1°, pag. 299 e seg.

(45) *Principii fondamentali di diritto amministrativo*, pag. 192 e seg.

(46) *Principii fondamentali di diritto amministrativo*, pag. 186.

finalità, e debba quindi seguire la sorte delle altre rendite, ed in quanto che l'ospedale, essendosi limitato a riscuotere l'annua prestazione, non ne abbia mai avuto la diretta amministrazione e quindi non si verifichi quella precedente posizione di fatto che è presupposta per l'applicabilità dell'articolo 54 della legge più volte menzionata ».

---

per dimostrare, e la dimostrazione rafforzare, che, secondo le nostre leggi l'autorità giudiziaria sia competente a conoscere della legalità ed a pronunziare la nullità degli atti amministrativi che tocchino od offendano dei diritti?

Noi, no, non la invocammo, nè potevamo invocarla.

Non la invocammo, perchè il nostro assunto principale era ed è sempre, che per testuali disposizioni di legge, per comune, comunissima dottrina degli scrittori, e per pacifica, costante giurisprudenza della patria magistratura, anche riguardo agli atti amministrativi propriamente detti, ossia agli atti emessi *iure imperj*, quando cadano sopra materia giuridica e si affermi che con essi si sieno offesi dei diritti, su tutte le relative questioni di legalità o legittimità degli atti stessi, in quanto e per quanto abbiano attinenza col diritto che si dice offeso, competenti a giudicare sieno sempre i tribunali.

Non potevamo invocarla, perchè tra la nostra attuale legislazione, e quella francese, a cui si riferiva il Romagnosi, vi è su tal punto un abisso; essendo noto che, secondo la legislazione francese, come lo stesso Romagnosi rileva in altra parte del suo lavoro (47), « La cognizione di un affare contenzioso fra i privati e l'amministrazione appartiene all'autorià amministrativa tutte le volte che la contestazione cade sopra obbligazioni, o diritti (di loro natura regolati da leggi civili), i quali nascono dal fatto dell'amministrazione pubblica, ossia da un atto amministrativo ».

La distinzione tra atti di gestione ed atti d'impero noi accennammo unicamente, per far rilevare che, la disposizione dello art. 4 della legge 20 marzo 1865, che vieta ai tribunali di annullare o modificare gli atti amministrativi, sia applicabile soltanto agli atti amministrativi propriamente detti, ossia agli atti d'impero, o misti di gestione e d'impero, e non anche a quelli, che, sebbene emessi da una pubblica amministrazione, sieno però di pretta gestione. Ecco le nostre precise parole:

« Nè deve obliarsi quella che è anche comune dottrina degli scrittori, cioè che gli atti dell'autorità amministrativa, di cui si parla nel succitato art. 4 della legge del 1865, e che all'autorità giudiziaria è interdetto di revocare o modificare, siano solamente gli atti, che i diversi funzionari compiono nella qualità di governo, ossia quelli coi quali provvedono nello interesse della universalità dei cittadini, alle loro prosperità, alla loro sicurezza, alla tutela delle loro persone e delle loro sostanze, e non eziandio gli atti di « gestione », che la pubblica amministrazione compie come persona privata, per la conservazione del proprio patrimonio, o la esecuzione dei servizi pubblici ad essa affidati ».

Ed invocammo in proposito l'autorità del Romagnosi, per confortare la nostra tesi che, nei rapporti e per gli effetti della competenza, non tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni sieno da considerarsi quali atti amministrativi, e che quelli di pura gestione si abbiano da considerare di naturale e piena competenza dell'autorità giudiziaria. Dappoichè, se così pensava e scriveva quell'illustre giureconsulto, sotto lo impero di una legge che di regola tutte le questioni di legalità o di legittimità degli atti amministrativi, ancor se cadessero sopra diritti, deferiva all'autorità amministrativa, con tanto più forte ragione doveva ciò ritenersi sotto l'impero della legge italiana, che viceversa ha devolute alla giurisdizione dei tribunali tutte le cause e tutte le materie, nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè sieno emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa, con ingiunzione di non applicare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali, se non in quanto siano conformi alle leggi. Ed una volta ammesso che, le questioni sugli atti di gestione sieno di naturale e piena competenza dell'autorità giudiziaria, doveva poi necessariamente riconoscersi ed ammettersi, che riguardo alla legalità e legittimità di codesti atti competente a giudicare, con facoltà anche di annullarli o modificarli fosse la stessa autorità giudiziaria e non mai l'autorità amministrativa, salvo

(47) V. pag. 217 a 241.

La marchesa di Sant'Alfano ed i consorti di lite signori Landolina hanno prodotto ricorso contro questa decisione, e, denunziando lo eccesso di potere compiuto della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, deducono la violazione degli articoli 40 e 41 della legge sul Consiglio di Stato, degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 20 marzo 1865 e degli articoli 1, 4, 44,

---

che non vi fosse una legge che espressamente disponga il contrario (48).

XXV. - Ed il BONASI? Anche di questo distinto giureconsulto noi invocammo l'autorità (49), non già mai a suffragio della vieta e notissima dottrina che, le deliberazioni consigliari, gli atti amministrativi, dai quali i rapporti contrattuali, i rapporti di diritto prendono origine, sieno sottratti alla giurisdizione amministrativa, e deferiti, per quanto riguarda la loro legittimità, all'autorità giudiziaria, limitatamente alla esistenza o lesione del diritto dedotto in giudizio, ed agli effetti che ne derivano.

Se per questo avessimo voluto invocare la sua autorità, non quella parte che riportammo, ma della sua pregevolissima opera, avremmo riportata invece, oltre quanto già innanzi è stato riferito, la pag. 583 e seguenti, dove è detto in termini:

« Da tutto ciò risulta dunque che l'autorità giudiziaria è competente ad esaminare, se sia o no giusto, valido ed efficace un atto dell'autorità amministrativa, solo però e ristrettivamente all'oggetto di decidere, se debba produrre effetto per ottenere una condanna penale o civile; e conseguentemente che deve altresì essere ammessa la prova diretta a stabilire la illegalità ed illegittimità dell'atto stesso. Infatti non potrebbe immaginarsi più strana cosa, quando l'amministrazione compare dinanzi ai tribunali per essere giudicata, che l'attribuirle il privilegio di qualificare da se stessa i propri atti come giusti e legittimi, e vincolare il giudice ad accogliere, senza esame, come vero, solo perchè affermato da essa, ciò che appunto si controverte e che deve essere deciso. *Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa videntur sine quibus jurisdictio explicari non potest.* Perciò essendo aperta al privato la via giudiziaria per far valere contro l'amministrazione e contro i funzionari, a seconda dei casi, il diritto alla rifusione dei danni sofferti in conseguenza di atti posti dagli stessi funzionari nell'esercizio delle funzioni, bisogna necessariamente che sia ammesso altresì a somministrare la prova che quegli atti furono compiuti senza diritto.

« Queste teoriche sono state costantemente applicate dai tribunali nostrali e del Belgio, ed i pochi giudicati in contrario che s'incontrano nella giurisprudenza di questi due paesi, governati in proposito da identiche disposizioni di legge, non hanno valore, perchè risentono troppo l'influenza della legislazione francese, alle cui disposizioni si erano informate le leggi anteriormente vigenti tanto presso noi che nel Belgio ».

Ma non era questo che noi volevamo, poichè questo era già altrimenti ad esuberanza, ad evidenza dimostrato, e d'altronde non abbiamo mai creduto si potesse seriamente contrastare. Noi volevamo qualche cosa di più; intendevamo il carattere proprio degli atti di gestione scolpire con la parola eletta del BONASI, e dalla sua parola autorevole far conferma-

---

(48) Quello che disse allora il nostro ROMAGNOSI, tenendo l'occhio alla legge francese, è stato oggi, come ne avverte lo SCHANZER (l. c.), esposto anche più nettamente dal LAFERRIÈRE:

« La divisione delle competenze s'incardina tutta sulla distinzione tra *atti di impero* e *atti di gestione*. Il contenzioso degli *atti d'impero* è amministrativo di sua natura, ed è necessaria una legge per dare eccezionalmente competenza ai tribunali in riguardo di un atto d'impero, esclusi soltanto gli atti regolamentari, dei quali i tribunali possono conoscere sempre all'effetto dei giudizi contravvenzionali. D'altra parte il dominio proprio dell'autorità giudiziaria è costituito dagli atti di gestione, che non possono essere sottratti alla competenza dei tribunali che per una legge, la quale li attribuisca espressamente alla competenza amministrativa. Vi è poi una terza categoria di atti, misti d'impero e di gestione, che sono di competenza giudiziaria o amministrativa, secondo l'elemento che in essi prevale ».

(49) Omettemmo allora di indicare il titolo dell'opera, perchè ci pareva che, parlandosi a giureconsulti, non fosse ciò necessario. Ma, poichè di questa omissione ci si è fatto un addebito, vi suppliamo ora, dichiarando che l'opera è quella dal titolo « *Responsabilità penale e civile dei ministri ecc.* » parte 3ª, cap. XII, e specialmente pag. 463 a pag. 467.

54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, in quanto che la Quarta Sezione non avesse competenza a giudicare la questione circa l'indole ed il carattere del lascito Nicolaci, e molto meno di decidere, se il medesimo dovesse considerarsi come semplice legato cum onere, ovvero come ente

---

re la enunciata massima, che gli atti di mera gestione, se offendano un diritto, possano anche essere annullati, o modificati dai tribunali, e perciò riferimmo le sue parole:

« Quando lo Stato od il comune si presenta come possessore di beni, amministratore di rendite, stipulatore di contratti, costruttore di lavori, conduttore di imprese, insomma quando fa atti che hanno carattere giuridico ordinario, e si pone in rapporti giuridici con i suoi amministrati, siccome tali atti per loro intrinseca natura sono proprj dell'individuo, così lo Stato od il comune, che li compie, subisce la legge generale che disciplina le opere dell'individuo, e resta per essi soggetto come ogni altro alle regole del diritto comune ».

E certo, se lo Stato, od il comune, riguardo agli atti di gestione subisce la legge generale che disciplina le opere dell'individuo e resta soggetto, come ogni altro, alle regole del diritto comune, ne discende logica la conseguenza che riguardo ad essi, anche nei rapporti delle pubbliche amministrazioni, i tribunali abbiano piena giurisdizione, e quindi conoscano di tutte le questioni di legalità o nullità, poichè così appunto, rispetto agli altri, dispongono le regole del diritto comune.

Il quale concetto, se già non fosse stato chiaramente espresso, il dotto professore esplica ancor meglio nell'ultima parte del suo lavoro, a pag. 570:

« Il potere esecutivo governa ed amministra.

« Governa provvedendo all'attuazione delle leggi, alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, tutelando l'ordine, promuovendo il ben essere e la prosperità generale.

« Amministra, nel senso stretto della parola, gerendo gli affari della comunanza.

« E' evidente che sotto quest'ultimo aspetto il potere esecutivo è una persona civile come lo sono il comune, la provincia ed ogni altro ente morale che amministri il proprio patrimonio: e che trattando in tale qualità da pari a pari coi cittadini è soggetto com'essi all'azione dei tribunali ordinari.

« Le difficoltà sorgono rispetto al potere esecutivo considerato sotto il primo aspetto ».

XXVI. - Del resto non è solo il Romagnosi, non è solo il Bonasi, ma, lo dicemmo e lo ripetiamo, son tutti gli scrittori più autorevoli, che relativamente agli atti di gestione hanno riconosciuta e riconoscono nei tribunali piena giurisdizione, non solo a conoscere della legalità e legittimità o meno di essi, ma ancora a pronunciarne lo annullamento o la revocazione.

Il Pescatore (50):

« Nello Stato, nelle provincie e nei comuni, voglionsi distinguere due enti: l'ente-governo, e il corpo morale; quest'ultimo persona giuridica possedente un patrimonio ed esercitante diritti civili patrimoniali, quali competono alle persone naturali, sotto l'impero e colle guarentigie giudiziarie, così attivamente come passivamente, va intieramente soggetto, in qualunque caso di contestazione con cittadini, e con altri corpi morali, alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, non solo in riguardo alla dichiarazione astratta del diritto, ma sì ancora per l'esecuzione del giudicato nelle forme prescritte dalle leggi di procedura civile.

« Ma l'ente-governo rappresentato nella pubblica funzione del reggimento sociale, generale o locale, dalle varie autorità governative imperanti, o sopratutto lo Stato, o in assegnati distretti, non è soggetto nè a leggi civili nè all'autorità giudiziaria, se non in quanto i suoi decreti e i suoi atti di amministrazione pubblica vengano a ledere un diritto civile o politico di un cittadino, o di un diritto patrimoniale di una persona giuridica: in quest'ultimo caso le parti sono dalla legge distribuite così: l'autorità giudiziaria dichiara il diritto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, ma non può ordinare e curare l'esecuzione del giudicato, rivocando o modificando l'atto amministrativo, che al diritto irrevocabile dichiarato pur reca offesa ».

Il Mattirolo (51):

« L'autorità amministrativa, nei suoi rapporti coi privati, addiviene ad atti di *gestione*, e ad atti di *imperio*. Sono atti

---

(50) *Dottrine giuridiche*, vol. 2°, pagina 368.

(51) Vol. 1° (quarta edizione), pagina 382.

autonomo di pubblica beneficenza; e mancasse quindi di potestà di pronunziarsi sopra una quistione, la quale, ponendo in discussione veri e proprii diritti personali e patrimoniali, e provocando lo esame sulla natura

di gestione quelli, che essa compie come persona meramente giuridica, in quanto è possidente o contraente; in tali atti essa *privati jure utitur*, ossia *loco privatorum habetur,* e perciò è soggetta al pari degli altri privati, al potere giudiziario. All'opposto, sono atti di imperio quelli, che la pubblica amministrazione eseguisce come diretta rappresentante e tutrice della cosa pubblica, del pubblico bene.

« Nell'esercizio del suo potere d'imperio l'autorità amministrativa non ha altro limite che la legge; quindi l'azione di detta autorità, che si svolga nei limiti legali a tutela dell'interesse pubblico, sfugge in modo assoluto al sindacato del potere giudiziario. Che se all'incontro l'atto della pubblica amministrazione sia illegale e lesivo di un diritto civile o politico, il titolare del diritto leso avrà l'azione giudiziaria per reclamare davanti i tribunali ordinarj.

« Onde, riassumendo, possiamo dire che: per regola generale, cadono sotto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria tutte le contestazioni che si riferiscono ad atti di gestione: se ne sottraggono gli atti di governo, o di imperio, a meno che siano impugnati per illegalità e per lesione di un diritto del privato ».

Il Meucci (52):

« Se la competenza dei magistrati ordinari dev'essere sola e piena e ad essa soggiacere anche la pubblica amministrazione, quando si tratti di controversie giuridiche sorgenti dagli atti suoi, non dovrà almeno farsi la distinzione fra atti di gestione ed atti di governo, fra quegli atti, cioè, in cui l'autorità agisce come ente collettivo, e quelli in cui agisce come parte del tutto sociale, secondo la distinzione del Grozio? Rimane ad esaminare tale questione speciale di sopra enunciata.

« L'argomento col quale si difende questa distinzione sta nell' inviolabilità dell'amministrazione procedente negli atti di governo come autorità pubblica. Sinchè essa proceda e figuri come persona meramente giuridica, per esempio, come proprietaria, come posseditrice, come contraente, come avente diritti di servitù o altri patrimoniali qualunque, si conviene e si ammette (e lo ammise la giurisprudenza e la dottrina anche sotto legislazioni assolute in materia) che l'amministrazione *privati jure utitur* ».

Il Giorgi (53):

« Del resto il giudizio civile, in cui si trovi impegnato lo Stato davanti ai tribunali ordinari, non ha particolari intrinseci, che lo distinguano dagli altri giudizi, ognorachè riguarda controversie attinenti agli atti di gestione o vogliamo dire alle manifestazioni della sua personalità giuridica. Nè sono di certo da annoverarsi fra i privilegi il benefizio del rito sommario a udienza fissa, l'annotazione a debito delle tasse di registro e bollo. Neanche si potrebbe con buon fondamento sottrarre lo Stato dai rimedi possessorj della manutenzione e della reintegrazione, quando gli atti della pubblica amministrazione, che cadono sotto la censura del giudice, non siano di carattere autoritario. . . . .

. . . .

« Tutte dunque indistintamente, e con le regole generali della procedura, vanno soggette alla giurisdizione dei tribunali ordinari le questioni che interessano l'amministrazione pubblica, in quanto essa apparisce fornita di veste civile, ed *habetur loco privatorum.*

« L'esposizione che ho condotta a fine pone ciascuno in grado di giudicare da sè, quali siano le controversie di cui voglio parlare. Rammentandole sommariamente, sono quelle che nascono dai rapporti, nei quali viene a trovarsi lo Stato coi terzi, in ragione del suo patrimonio e della sua capacità ad acquistarlo, possederlo, amministrarlo e alienarlo come un particolare qualunque. Sono le relazioni contrattuali, derivanti dalla conclusione e dalla esecuzione di contratti, siano diretti alla gestione del demanio patrimoniale, siano intesi all'adempimento di servizi pubblici, purchè informati da una *causa obligandi* civilmente efficace. Sono finalmente tutte le altre obbligazioni civili derivanti da quasi-contratti o da quasi-delitti nei termini, in cui, secondo le considerazioni esposte a suo luogo, possono adattarsi allo Stato. Brevemente, sono nel comune linguaggio quelle che hanno occasione dagli atti di *gestione* in contrapposto agli atti d'*imperio.*

(52) V. l. c. pag. 69.

(53) V. Op. cit. vol. 3°, pag. 457 e seg.

giuridica dell'ente che si voleva trasformare, poteva soltanto conoscersi dalla autorità giudiziaria.

In diritto: Attesochè la Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella decisione impugnata abbia avuto cura

---

Così il PISTONI (l. c.), così il PERNA (l. c.), così il DE GIOANNIS GIAQUINTO (op. cit.), così tutti coloro che di questa materia siansi seriamente occupati.

XXVII. - E tanto codesta teorica è indiscussa ed indiscutibile, che mentre coloro, i quali intendono a mantenere rigidamente la indipendenza dell'autorità amministrativa nello esplicamento delle sue attribuzioni, negano (e tra questi deve annoverarsi la Cassazione di Roma) la possibilità dello esperimento di azioni possessorie contro atti compiuti dall'autorità amministrativa *jure imperii* (54), perchè con esse si mira a fare revocare od annullare dall'autorità giudiziaria gli atti medesimi, ciò che dall'art. 4 della legge del 1865 è vietato, la riconoscono ed ammettono invece quando si tratta di atti di pura gestione, appunto perchè l'art. 4 a questi atti non è applicabile, ed i tribunali hanno piena giurisdizione non solo per dichiararli illegali ed illegittimi, ma anche per revocarli od annullarli (55).

XXVIII. - Abbiamo del resto una interpretazione, saremmo quasi per dire, autentica nella splendida relazione, che precede il disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio al Senato nel 4 maggio 1897, per modificazioni alla legge organica sul Consiglio di Stato, ove è detto:

« Scopo precipuo della legge 31 maggio 1889 fu, come è noto, di dare un giudice agli atti amministrativi, non solo in quanto riguarda i loro effetti civili, sotto il quale aspetto già avevano un giudice per la legge abolitiva del contentenzioso, ma anche in quanto riguarda la loro intrinseca natura di atti esplicanti un pubblico potere, ossia in ordine alla loro legittimità al fine dell'annullamento della revoca e della riforma. Con altre parole, mentre l'art. 3 della legge 1865 se ne rimetteva per questo secondo sindacato alla semplice giurisdizione graziosa, cioè, alle decisioni dell'amministrazione attiva sui ricorsi gerarchici, la legge nuova sovrappose alla giurisdizione graziosa una giurisdizione di legittimità e, in parte, di merito, con le forme e i caratteri essenziali di una giurisdizione contenziosa.

« Ma, così facendo, il legislatore del 1889 non volle in nessuna guisa scemare la competenza dei giudici ordinari. Il nuovo contenzioso amministrativo fu concepito, come un controllo giurisdizionale interno dell'amministrazione, il quale lascia sempre aperto ancora l'adito all'azione giudiziaria, in quanto possa spettare al cittadino per la reintegrazione di un diritto. Il nostro sistema quindi si può considerare come un sistema di coordinamento di due giurisdizioni diverse, aventi entrambe per oggetto gli atti amministrativi. *Soltanto è da tener presente che per atti amministrativi qui non s'intendono già tutti indistintamente gli atti che le pubbliche amministrazioni possono compiere, sibbene gli atti* d'IMPERO, *con esclusione assoluta dei puri atti di* GESTIONE. *Rispetto a questi ultimi, che l'amministrazione pone in essere come persona giuridica, anzichè politica, usando* privatorum iure, *una sola è la giurisdizione, quella cioè dei magistrati ordinari* ».

Dunque, riguardo agli atti di gestione, è esclusa ogni competenza nel magistrato amministrativo, e tutto è devoluto esclusivamente all'autorità giudiziaria, la quale perciò può, non solo conoscere di tutte le questioni di legalità, legittimità o nullità, che in ordine ai detti atti vengano a sollevarsi, ma ancora pronunciare degli at-

---

(54) Vi sono scrittori autorevolissimi che l'azione possessoria ritengono ammissibile contro gli atti d'impero, come il MATTIROLO (Op. cit. vol. 1° pag. 384); il MEUCCI (Op. cit., pag. 91 a 94); il LUPARIA (*Azioni Possessorie*, n. 117) ed il VARCASIA (**Monitore dei Tribunali**, 1888); nè mancano conformi sentenze di supremi magistrati. Vedi specialmente sentenze CASSAZIONE NAPOLI (**Gazzetta del Procuratore**, IX, pag. 533); e CASSAZIONE PALERMO (**Circolo Giuridico**, 1899, 2, pag. 145-46; e **La Legge**. anno 1894, vol. 2°, pag. 776)

(55) V. in questo senso sentenze della CASSAZIONE DI ROMA dei 12 marzo 1887 (**La Legge**, 1887, vol. 2° pag. 259), e dei 30 maggio dello stesso anno 1887 (**La Legge**, anno 1888, vol. 1° pag. 183); della CASSAZIONE DI TORINO 2 febbraio 1886 (**Mon. Trib.**; 36, 155); dei 24 ottobre 1889 (**La Giurisprudenza**, 1889, pag. 75); e dei 20 giugno 1895 (**La Giurisprudenza**, 1895, pag. 719); GIORGI, Op. cit., vol. 3°, pag. 457, e vol. 4°, pag. 433-444; GIANTURCO, Op. cit., pag. 127 e seg.; MATTIROLO, Op. cit., vol. 1°, pag. 384, ed altri scrittori citati dal GIORGI.

di enunciare il triplice motivo per cui i signori Bonanno e Landolina produssero ricorso contro il regio decreto 29 febbraio 1895, che aveva disposto il concentramento della fidecommissaria Nicolaci; e, leggendo il tenore degli stessi, non possa dubitarsi che il sostanziale motivo sia

ti medesimi l'annullamento o la revocazione.

***

XXIX. - Brevi osservazioni sui dubbi con forma tanto cortese sollevati dal chiarissimo professor MORTARA.

Egli, è bene avvertirlo, non ammette e nè pur lontanamente accenna la teorica, che i tribunali, per decidere se vi sia lesione di diritto, non possano conoscere della legalità e legittimità dell'atto amministrativo impugnato. Egli, professando la opinione, che è pur professata dallo SCIALOIA e dagli altri scrittori innanzi citati, osserva che la competenza si determina in relazione all'oggetto della domanda, e che però, siccome i ricorrenti Ruocco e Caterini avevano chiamata la Quarta Sezione a giudicare, non sopra la giuridica validità del contratto stipulato fra il comune di Cerignola e la ditta Trezza, ma soltanto sopra la legittimità delle deliberazioni amministrative che precedettero la stipulazione, e di queste non di quelle chiedevano si pronunciasse l'annullamento, così parrebbe che competente a giudicare fosse, non l'autorità giudiziaria, bensì la Quarta Sezione. Perchè, a prescindere che vi era a dubitare se cadesse in controversia un diritto piuttosto che un interesse, l'oggetto della domanda era l'annullamento di deliberazioni od atti amministrativi, e la pronuncia di codesto annullamento esorbitava i limiti della ordinaria giurisdizione. Nè il contraddittorio della ditta Trezza bastava a modificare questa che era la vera posizione del tema discusso nella sede del contenzioso amministrativo, giacchè la notificazione del ricorso alla stessa ditta appariva ben giustificata dallo scopo di osservare scrupolosamente le disposizioni racchiuse negli art. 30 della legge 2 giugno 1889, e 6 e 22 del regolamento 17 agosto dello stesso anno; e del resto alla ditta Trezza rimaneva sempre libero ed impregiudicato, per far valere le sue ragioni, il ricorso alla giurisdizione ordinaria, non essendo questa vincolata, nell'esercizio proprio, dalle decisioni emanate in sede di giustizia amministrativa, e non potendo tale vincolo sorgere indirettamente dalla tema di decisioni contradditorie, spesso inevitabili fra giurisdizioni che agiscono ad effetti diversi.

XXX. - Senonchè a noi pare, che il punto principale, sul quale fonda e dal quale sorge il dubbio, non sia ben definito. Le deliberazioni consigliari col decreto prefettizio, di cui si domandava l'annullamento, racchiudevano nè più nè meno che il consenso del comune per la stipulazione di quel determinato contratto; laonde domandare l'annullamento delle deliberazioni e del decreto prefettizio che le aveva approvate, importava nè più nè meno, in buona sostanza, che domandare l'annullamento del contratto, non potendosi giuridicamente concepire un contratto bilaterale, che si regga in piedi, mancando il consenso di una delle due parti. Di ciò era persuaso lo stesso illustre critico della sentenza della Cassazione, tanto che nelle sue prime note premise formalmente che, in applicazione dello art. 58 del codice di procedura civile, dichiarandosi nulle le deliberazioni consigliari, nulla l'autorizzazione prefettizia, si doveva per logica e necessaria conseguenza giuridica ritenere nullo il contratto stipulato in base a quelle e a questa.

Di ciò non dubita il GIORGI (56), osservando che nei casi come il nostro: « Veramente più che sul contratto l'annullamento amministrativo cade sulle deliberazioni illegali, che lo approvarono; ma, se cade la deliberazione che ne fu causa, non può sorreggersi il contratto che ne sia la conseguenza ».

XXXI. - Ammettiamo che il ricorso alla Quarta Sezione doveva notificarsi, in osservanza degli art. 30 della legge, 6 e 22 del regolamento succitato, anche alla ditta Trezza, essendo la ditta Trezza nella controversia, come dicesi in quelle disposizioni, direttamente interessata.

Ma ciò dimostra una volta di più che, dunque, la controversia cadeva sostanzialmente sulla validità o meno del contratto stipulato, poichè la ditta Trezza non vi era e non vi poteva essere interessata che come contraente, che come avente diritto a far mantenere il contratto, che con lei erasi stipulato. E dunque la contesa che s'impegnava era e non poteva essere sostanzialmente ed esclusivamente se non contesa di validità od invalidità del con-

(56) Op. cit. vol. 1°, pag. 339.

quello che afferma la illegittimità del concentramento di fronte ad un lascito che non può definirsi uno istituto pubblico di carità, con gli elementi dell'autonomia patrimoniale, ma che vuolsi invece qualificare un complesso di oneri afficienti un patrimonio privato.

---

tratto, di esistenza od inesistenza del diritto dal contratto stesso derivante alla ditta Trezza, su cui non può sorger dubbio che la competenza a giudicare non fosse del magistrato amministrativo, bensì e solo del magistrato comune.

Vero è ancora che l'autorità giudiziaria non possa annullare o revocare l'atto, essendo ciò demandato all'autorità amministrativa. Ma vero è del pari che la Cassazione, in ossequio appunto a tale principio, e senza entrare a discutere se si fosse in tema di atti di gestione o d'impero, si limitò a dichiarare la competenza dei tribunali, non ad annullare o revocare le deliberazioni consigliari ed il decreto prefettizio (la qual cosa riservò espressamente alla giurisdizione ed autorità amministrativa, conformemente al disposto degli art. 4 della legge del 1865, e 25 n. 6 della legge 2 giugno 1889) bensì e solo a giudicare della legittimità o meno di quelli atti, in quanto avessero attinenza alla validità del contratto di appalto, stipulato fra il comune di Cerignola e la ditta Trezza e Pavoncelli.

XXXII. - D'altra parte gli stessi sostenitori della teoria seguita dal prof. Mortara, e che noi qui (57) non discutiamo, affermano, è vero, che di regola la Quarta Sezione del Consiglio di Stato sia competente a conoscere dei ricorsi, coi quali si chiede l'annullamento di un atto amministrativo, ancorchè questo abbia per oggetto, non un semplice interesse, ma un vero diritto fatto valere come interesse, osservando che la giurisdizione amministrativa e la giurisdizione ordinaria sieno due giurisdizioni parallele, le quali non possono incontrarsi, e dar luogo ad un conflitto pratico. Ma riconoscono ed ammettono, specialmente lo Scialoia, il Carusi ed il Porrini, come già abbiamo innanzi fatto rilevare, che quando i ricorsi si riferiscano ad atti o provvedimenti di carattere speciale, concernenti soltanto un determinato rapporto giuridico, di guisa che la questione di legittimità dell'atto o provvedimento si confonda e compenetri con la questione di esistenza o di lesione del diritto, com'erano appunto gli atti impugnati dal ricorso Ruocco e Caterini, in tale ipotesi l'autorità competente a giudicare non possa essere che una sola, l'autorità giudiziaria.

XXXIII. - E non ci pare esatto il concetto che, essendo sorto l'interesse dei ricorrenti alla Quarta Sezione nel momento in cui furono poste in vita le deliberazioni da loro impugnate, non potesse poi avere, nei riguardi della competenza, veruna influenza la circostanza a loro perfettamente estranea, della esecuzione data a quelle deliberazioni, nè potesse estinguere il mentovato interesse.

Finchè le deliberazioni e gli atti, sieno di gestione sieno d'impero, rimangono nel puro ordine interno delle pubbliche amministrazioni, e non vengono eseguiti, potranno far sorgere degli opposti interessi, per essere o per non essere mantenuti e mandati ad esecuzione, ma, già fu innanzi esposto, non possono far sorgere dei diritti; e quindi è naturale che, su tutte le controversie che relativamente ad essi vengano a sollevarsi, competente a provvedere sia il magistrato amministrativo e non il magistrato ordinario. Poichè, come bene osserva il Giorgi (58), il potere giudiziario non si occupa degli interessi, nè tra privati e privati, nè tra privati e amministrazione pubblica; e il potere amministrativo, anche quando prende qualche provvedimento *iure gestionis*, va sottoposto alle condanne dei tribunali ordinari come il privato, se lede qualche diritto, non ci va sottoposto in alcun modo se lede qualche interesse.

Ma quando invece le deliberazioni, gli atti, che hanno per oggetto di porre e costituire dei vincoli contrattuali e perfettamente giuridici con determinate persone, sieno stati eseguiti, allora sorge in coteste persone, non un semplice interesse, bensì un vero e proprio diritto al mantenimento di quelle deliberazioni, di quelli atti; e conseguentemente tutte le controversie che si sollevino sulla loro legalità e legittimità, non possono deferirsi che alla giurisdizione comune, per la semplice ragione che, sono esse indirizzate a definire, se realmente il controverso diritto esista, e nella stessa guisa che il potere giudiziario non si occupa degli interessi,

(57) Esponemmo altrove le ragioni per le quali ci pareva non potesse accettarsi.

(58) Op. cit., vol. 1°, pag. 489 e seg.

Gli altri due motivi, con i quali, sul fondamento degli articoli 54 e 60 della legge sulle opere pie, si combatteva la convenienza e la opportunità del concentramento, costituiscono argomenti e deduzioni subordinate alla tesi principale della opposizione, siccome lo stesso Consi-

nè tra privati e privati, nè tra privati e amministrazione pubblica, così il magistrato amministrativo non si occupa dei diritti nè tra privati e privati, nè tra privati e pubbliche amministrazioni.

XXXIV. - Potrà ammettersi, ed ammettiamo che, la esecuzione data alle deliberazioni fosse una circostanza perfettamente estranea ai ricorrenti; ma ciò non toglie ed esclude che la efficacia giuridico-amministrativa delle deliberazioni stesse, e la condizione delle parti si fosse, per effetto della esecuzione sostanzialmente cangiata, e che di cotesto sostanziale cangiamento si dovesse tener conto per vedere, se, come ed innanzi a chi si potessero quelle impugnare.

E non sapremmo consentire che, ove nel giorno, in cui il ricorso alla Quarta Sezione fu notificato, il contratto fra il comune e la ditta Trezza fosse stato ancora *in fieri*, la Corte di Cassazione non avrebbe dubitato della legittimità del ricorso nè della competenza della Quarta Sezione sopra il medesimo, tuttochè prima che questa giudicasse, si fosse data al contratto esecuzione.

Non è nuovo in diritto, che il soggetto di una controversia, riguardata nelle sue condizioni di fatto e di diritto, in cui si trovava all'epoca nella quale il giudizio venne istituito, non rientrasse, o rientrasse nella competenza dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa, e che successivamente, per nuovi fatti od atti intervenuti, sorga del magistrato adito la incompetenza o la competenza a giudicare.

« Egli è certo, leggesi in una elaborata sentenza della Cassazione di Roma, emessa sulle conformi conclusioni dell'Auriti (59), che nella specie, essendosi questo decreto emesso dall'autorità prefettizia innanzi che il tribunale avesse pronunziato sull'appello interposto dalla società delle ferrovie contro la sentenza pretoriale del giugno 1892, era, *recte et iure*, in grado di spiegare la sua efficacia e doveva, in vista di questo fatto, il tritribunale astenersi da ogni ingerenza in merito e proclamare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria. E' questa la deduzione fondamentale che si contiene nel secondo mezzo del ricorso, e la cui ragionevolezza giuridica è troppo palese. Il decreto prefettizio, del quale si tratta, presentava al tribunale la esistenza di un vero e proprio atto amministrativo, compiuto per diritto d'impero, la cognizione della cui natura ed efficacia in giudizio possessorio non era consentita al magistrato ordinario . . . . Imperocchè è notorio che la ragione d'incompetenza assoluta del giudice investe la causa nello stato in cui si trova e non ammette, come tante altre eccezioni, il riferimento al tempo nel quale la lite venne introdotta. Quando si tratta di materia sottratta *ex voluntate legis* al magistrato, non è lecito contravvenire al precetto della legge unicamente perchè l'impero di essa non sia stato invocato nel precedente stadio di giudizio, quando cioè la lite fu introdotta. *Judex ad certam rem datus, si de aliis pronunciavit quam quod ed eam rem pertinet, nihil agit.*

« Quando, durante la lite, un fatto sopravvenga (fatto legittimo s'intende) che sottrae al magistrato l'ulteriore cognizione della contestazione, non può questa esser decisa da lui. Nè monta che il fatto non fosse avvenuto, quando la lite venne iniziata. Se questo principio potesse ammettersi, si verificherebbe l'inconveniente di veder pronunziati di magistrato sopra materie di contendere, che non appartengono alla sua giurisdizione e che porterebbero in sè, per questo solo, il difetto di non potersi legalmente eseguire ».

Così, pertanto, nel caso in cui il contratto si fosse stipulato prima, come nel caso in cui si fosse stipulato dopo la notificazione del ricorso, ma prima che su di esso si giudicasse, vi sarebbe stata ugualmente la incompetenza della Quarta Sezione; perchè in ambo i casi si sarebbero dovute decidere questioni di legalità e legittimità di provvedimenti amministrativi, da cui dipendeva la esistenza od inesistenza di diritti, le quali questioni sono sottratte alla giurisdizione amministrativa, ed in ambo i casi tra il giudizio della Quarta Sezione e quello dei tribunali si sarebbe potuto verificare, non un semplice conflitto teorico, ma un vero e proprio conflitto pratico riguardo allo stesso oggetto, riguardo agli stessi interessi civili, riguardo alle stesse parti; e la possibilità di code-

(59) V. **Corte Suprema**, anno 1894, parte 1ª, pag. 423.

glio di Stato ritenne nella motivazione della sua decisione.

Il supremo magistrato amministrativo, pronunziando sulla controversia sottoposta al suo esame, opinò che, in via preliminare, s'imponesse la necessità di decidere la questione circa l'indole ed il carattere del la-

sto conflitto tutti riconoscono non possa essere stata ammessa dalla legge.

XXXV. - Con pari, anzi con maggiore esitanza, noi ci piegheremmo ad accettare la osservazione, che la legge 2 giugno 1889, con la sua disposizione scritta nell'art. 28, abbia parificato, per gli effetti contenzioso-amministrativi, il ricorso straordinario al re col ricorso alla Quarta Sezione. Donde si vuole argomentare che, come, se, nel caso discusso, fosse stato proposto ricorso straordinario, e questo fosse stato accolto, annullandosi gli impugnati atti amministrativi, l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto revocare gli effetti dello annullamento con una declaratoria d'incompetenza, non essendo l'autorità regia sottoposta a controllo giurisdizionale per incompetenza od eccesso di potere, quando despiegasi nello esercizio della funzione attribuitale dal n. 4 dell'art. 12 della suddetta legge 2 giugno 1889, così debba ritenersi che, non potesse neppure con una declaratoria d'incompetenza revocare gli effetti dello annullamento pronunziato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato; e che, come nella prima così nella seconda ipotesi, o si sarebbero dovuti ritenere, con lo annullamento degli atti amministrativi, mortalmente feriti i diritti civili contrattuali della ditta Trezza, o piuttosto si sarebbe dovuto dire che, la questione relativa a tali diritti rimanesse impregiudicata, e riservata alla naturale competenza della giurisdizione civile ordinaria.

Non ci soffermeremo ad accennare a quante diverse e gravi dispute abbia, dopo la citata legge del 1889, dato luogo il così detto ricorso straordinario al re, alle critiche che se non fatte, ed alla questione, se quel ricorso sia limitato alle materie di pura amministrazione e di giurisdizione graziosa, per titolo di semplici interessi lesi, ovvero sia pur ammissibile nei casi di reclamo per violazione di diritto e di legge (60). Diremo solamente che su di un punto si sia tutti concordi, cioè, che il decreto reale emesso in sede di ricorso straordinario, se fuorclude l'adito ad ogni altro reclamo amministrativo, lasci libera, intatta ed impregiudicata l'azione davanti l'autorità giudiziaria, relativamente a quei diritti che dagli atti amministrativi impugnati sieno per derivare.

Il ricorso straordinario al re può parificarsi col ricorso alla Quarta Sezione sotto un solo rispetto, sotto il rispetto, vale a dire, che tanto l'uno quanto l'altro sia proponibile solo contro la legittimità di provvedimenti amministrativi, sui quali sieno esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica, e tanto l'uno quanto l'altro ponga termine ad ogni dibattito in sede amministrativa, sicchè non è neppure ammesso ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Ma riman sempre vero che il ricorso straordinario non sia un ricorso in via contenziosa, nè il decreto reale che su di esso si emette possa considerarsi quale una decisione giurisdizionale, ma costituisca pur sempre un atto del potere esecutivo, come scrive il TIEPOLO (61), nella sua integrità personificata nel re. Epperò, se è vero che quando sopra analogo ricorso sia intervenuta una decisione della Quarta Sezione, non si possano altrimenti dall'autorità giudiziaria scuotere gli effetti del pronunziato annullamento degli atti amministrativi, se non con una declaratoria d'incompetenza, poichè le decisioni del Consiglio di Stato (Quarta Sezione) possono impugnarsi davanti l'autorità giudiziaria (Cassazione di Roma) unicamente per incompetenza od eccesso di potere, non avviene altrettranto riguardo al decreto reale, poichè questo rientra nel novero degli atti del potere esecutivo, di cui negli art. 2, 3 e 4 della legge 20 marzo 1865, riguardo ai quali l'autorità giudiziaria può sempre giudicare, per gli effetti civili, se ledano o non ledano il diritto dedotto in giudizio (62).

(60) V. DE GIOANNIS GIAQUINTO, Op. cit. vol. 3°, parte 2ª, pag. 511.

(61) V. Op. cit., pag. 31.

(62) « Fino al 1889, scrive il SAREDO, (Op. cit., n. 10500), la nostra legislazione amministrativa non offriva, contro i decreti emessi sui ricorsi in via gerarchica, altro rimedio se non quello dell'art. 9 n 4 della legge 20 marzo 1865, all. D, sul Consiglio di Stato, ed era il ricorso in via straordinaria al re contro la legittimità dei provvedimenti, sui quali eransi esauriti, o non potevano proporsi altre domande di riparazione. Istituita la

scito Nicolaci, e, procedendo a questa risoluzione mediante lo indirizzo e la interpretazione del testamento 13 dicembre 1808, giudicò che allo erede chiamato fosse stata soltanto attribuita la quarta parte dell'asse ereditario, che le altre tre quarte parti appartenessero alla pubblica beneficenza e che con questa assegnazione si fosse costituito un ente autonomo con carattere di perpetuità, avente un patrimonio speciale e determinato per lo adempimento degli scopi di carità pubblica.

Attesochè, insorta contestazione sulla natura giuridica dell'ente che s'intendeva trasformare, e proposta la questione se il lascito avesse carattere di semplice disposizione modale a favore di terza persona, ovvero dovesse considerarsi una istituzione autonoma di beneficenza, la questione di diritto civile apertamente si rilevi e si concreti nella discussione di veri e proprj diritti personali e patrimoniali posti sotto la tutela dell'autorità giudiziaria, ed in ordine ai quali la Quarta Sezione del Consiglio di Stato non ha competenza di cognizione, nè potestà di decisione, in osservanza della legge generale sul contenzioso amministrativo, della legge organica dello stesso Consiglio di Stato e di quella sulle opere pie 17 luglio 1890.

Attesochè, a giustificare la sentenza denunciata, non giovi osservare in contrario che la vera questione in essa risoluta si limiti alla esistenza in fatto di un' opera pia, come tale riconosciuta e conservata, e che su tale obbietto la Quarta Sezione avesse indiscutibile competenza di giudizio;

Mentre dunque è vero che il decreto di annullamento degli atti amministrativi, emanato in sede di ricorso straordinario, lasci impregiudicata e riservata alla naturale competenza della giurisdizione ordinaria la questione dei diritti civili dagli atti amministrativi dipendenti, non può dirsi che lo stesso avvenga, quando gli atti amministrativi siano stati annullati in sede contenziosa con decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Questa, non impugnata e non cassata per incompetenza od eccesso di potere, costituisce giudicato, e non è perciò giuridicamente possibile che l'autorità giudiziaria dichiari la legittimità e legalità degli atti amministrativi, da cui dipende la esistenza dei diritti civili contrattuali, senza che si ponga in flagrante e pratica (non semplicemente teorica) contraddizione col giudicato della Quarta Sezione, che degli atti medesimi, tra le stesse parti e sotto lo stesso rispetto della validità o meno del contratto, ha pronunziate lo annullamento.

*
* *

Non diciamo e non diremo una parola di più.

Siamo *in apicibus iuris*, dove, se elettissimi ingegni, come lo SCIALOIA ed il MORTARA, con quella schietta modestia che è propria dei sapienti, non hanno dissimulata, nello esporre le loro profonde osservazioni, una tal quale perplessità ed esitanza, sarebbe per lo meno temerario che da noi si presumesse di essere sicuramente nel vero.

Desiderosi sempre di attinger lume ovunque e da chiunque ne si porga, noi abbiamo inteso ora dimostrare soltanto che, a tenere per *diritta* la linea di separazione delle due competenze, segnata dalla giurisprudenza della Cassazione di Roma, ne conforti insieme con la dottrina la legge, e che a muoversi per dipartirsene, e seguirne una diversa, si debba forse esser più lenti, non fosse altro, perchè la materia è così delicata, il velo *tanto sottile*.

Certo, che il trapassar dentro è leggero.

O. Q.

---

giurisdizione amministrativa con la legge 31 marzo 1889 n. 5992, incorporata nel testo unico della legge sul Consiglio di Stato, 2 giugno 1889 n. 6166, accanto al primo rimedio straordinario è venuto a collocarsi un rimedio ordinario, cioè, il ricorso in via contenziosa alla Sezione IV del Consiglio di Stato.

« I due ricorsi sono paralleli, ma lo esercizio dell'uno chiude la via all'altro; è l'applicazione della citata regola per la quale *electa una via non datur recursus ad alteram*.

« Resta salva la competenza giudiziaria, quale viene stabilita negli art. 1, 2, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 allegato *E*, sulla soppressione dei tribunali del contenzioso amministrativo ».

imperocchè a questa osservazione si opponga la stessa economia della sentenza, la quale *ex novo* giudicò sulla natura giuridica dell'ente e ritenne questo esame pregiudiziale e decisivo sul merito della controversia, e più ancora perchè un preteso stato di fatto non formi ostacolo alla questione sulla esistenza autonoma dell'ente, e questa ritualmente proposta non potesse altrimenti essere risoluta che dal magistrato ordinario, alla cui giurisdizione sono devolute tutte le cause e tutte le materie nelle quali si faccia quistione di un diritto civile o politico.

Per questi motivi:

La Corte dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a definire la natura ed il carattere giuridico della fidecommissaria Nicolaci ed ogni altra questione sulla proprietà dei beni inerenti alla stessa, e cassa in conseguenza la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in data 15 novembre 1895.

Sezioni unite 8 ottobre 1897, n. 588.

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Callori (avv. Calvi e Monti) - *Luparia* (avv. Fortis, Zecut e Bosco), *Bertana* (avv. Cavallini), *Scuola di agricoltura « Vincenzo Luparia » e Gatti*

CASSAZIONE: Ricorso - Deposito - Giudizj materialmente distinti - Obbietto unico - Interessi identici - Pertinenza del denaro.

COMPETENZA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA: Sezioni unite - Indagini di fatto - Indole delle cose domandate.

SCUOLA DI AGRICOLTURA (Amministrazione di): Fondazione privata - Esclusione di un membro - Competenza giudiziaria.

Trattandosi di giudizj materialmente distinti, ma riferentisi al medesimo obbietto, e però riuniti, l'unicità della sentenza rende identici gli interessi distinti, all'effetto di poter ricorrere in cassazione con un solo deposito.

Nell'ordinare uno o più depositi per la multa nei ricorsi per cassazione la legge ha in vista, non l'interesse degli intimati, sibbene quello del ricorrente; e, se l'interesse di questo è unico, basta un solo deposito, quand'anche il ricorso sia diretto contro più collitiganti.

Ciò che richiede la legge pel deposito da premettersi al ricorso per cassazione si è che esso venga fatto, onde possa essere incamerato all'erario nel caso di rigetto del ricorso; senza menomamente preoccuparsi della persona che lo faccia, e della pertinenza del denaro col quale viene fatto.

In tema di competenza, le sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma hanno pienezza di giurisdizione anche per istituire indagini di fatto.

Il criterio legittimo e precipuo per determinare il confine delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, e di quella amministrativa, dipende dall'esame diligente dell'indole delle cose domandate, essendo la domanda, esattamente interpretata nel suo scopo vero e finale, quella che designa la natura dell'oggetto sul quale si provoca la giurisdizione del giudice, e che indica e determina la materia sulle quale si contende.

E' di competenza giudiziaria il ricorso prodotto dall'amministratore di una scuola di agricoltura pratica, di fondazione privata, col quale si chiede dichiararsi non competere ad un dato membro di far parte dell'amministrazione della scuola, non potere, giusta lo statuto della scuola e la legge, il detto membro assumere la qualità di presidente dell'amministrazione, e redigere verbali fuori della sede dell'amministrazione stessa, e senza il suo segretario, ed inibirsi al convenuto qualunque atto importante molestia al consiglio di amministrazione della scuola, nella esplicazione delle sue funzioni.

Considerando che non hanno valore alcuno le due eccezioni pregiudiziali sulla inammissibilità del ri-

corso desunte dalla mancanza del deposito. Non sussiste la prima; perchè, se i giudizj materialmente erano due, furono però riuniti, siccome riferentisi al medesimo obbietto, e fu pronunziata una sola sentenza; l'unicità della sentenza rende identici interessi distinti, allo effetto di poter ricorrere in cassazione con un solo deposito; poichè nell'ordinare uno, o più depositi per la multa, la legge ha in vista, non l'interesse degli intimati, sibbene quello del ricorrente; e, se l'interesse di questo è unico, basta un solo deposito, quand'anche il ricorso sia diretto contro più collitiganti. Non sussiste la seconda eccezione; perchè ciò che richiede la legge è che il deposito sia fatto, onde possa essere incamerato all'erario, nel caso di rigetto del ricorso; senza menomamente preoccuparsi della persona che lo faccia, e della partinenza del denaro, col quale vien fatto.

Che non può menomamente dubitarsi che rientri nella cognizione delle Sezioni Unite anche il primo mezzo del ricorso; poichè, sostenendosi col medesimo che, colla accettazione della sentenza del tribunale, colla quale era stata dichiarata la competenza amministrativa, siasi, su questo punto, costituito un giudicato irretrattabile, la qual cosa formerebbe ostacolo insormontabile a potere giudicare ora sulla medesima questione; questa indagine diviene pregiudiziale a qualsiasi altra, perchè intimamente inviscerata e connessa colla questione di competenza; non potendo questa Corte conoscere se le domande formanti obbietto del giudizio rientrino, o meno, nella competenza giudiziaria, senza prima rimuovere l'ostacolo del giudicato, che, in via preliminare, alla risoluzione di siffatta questione si oppone; malgrado debba, per assolvere il suo compito, istituire indagini di fatto; poichè, in siffatta materia, essa ha pienezza di giurisdizione.

Che insussistente è il *primo mezzo* del ricorso; dappoichè la impugnata sentenza ha ripetutamente dichiarato che, nella specie, nessuna accettazione della sentenza di primo grado era intervenuta; essa, discutendo la tesi, se la rinunzia fatta dal dott. Luparia al ricorso prodotto davanti alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, contro il regio decreto di scioglimento dell'amministrazione della scuola, atti che erano seguiti posteriormente all'appello proposto contro la sentenza del tribunale, potesse considerarsi quale accettazione della sentenza stessa, la esclude assolutamente; affermando non potersi pretendere che, per tale recesso, si potesse avere una rinunzia all'appello prodotto contro un giudicato dell'autorità giudiziaria, emesso per altro oggetto, per altra causa, e fra altre parti; e soggiunge ancora che il dott. Luparia rinunziò al ricorso del Consiglio di Sato, per esser convinto che la questione da lui proposta rientrasse nella competenza giudiziaria; *ritenendo sufficiente a tutelare il suo diritto la vertenza che già esisteva dinanzi all'autorità giudiziaria, anzi la sola che avesse la potestà di risolverla.* Sicchè la sentenza impugnata, nel ritenere conciliabile il recesso dal ricorso amministrativo, colla intenzione di tener fermo il gravame anteriormente proposto, contro la sentenza del tribunale anzi appunto determinato dalla vertenza di tale impugnativa giudiziaria, emise un giudizio di fatto, che, non impingendo in alcun concetto erroneo di diritto, si sottrae a qualsiasi censura. Nè sussiste poi la pretesa contraddizione; poichè, lungi dal riconoscere la corte di appello la inscindibilità e la dipendenza dello appello del Bertana da quello del Luparia, dichiarò invece *che, non invocandosi dal Bertana alcun atto di autorità amministrativa lesivo di un diritto civile, sia dipendente da gestione patrimoniale, sia da funzione governativa, la risoluzione della questione sulla competenza, ai di lui riguardi, dipendeva dallo esame della qualità e natura delle domande; se, cioè, abbiano per obbietto un vero diritto civile; ora, poichè il Bertana si fece a domandare che regolarmente si proceda alla completazione dello stato delle condizioni patrimoniali dell'ente da lui amministrato ed alla consegna ed al conto della gestione da lui tenuta, e*

di quella ancora tenuta dagli altri amministratori, è manifesto che sono domande di puro diritto civile; e perciò di competenza dell'autorità giudiziaria; or, dopo siffatta dichiarazione, la corte di appello, lungi dal contraddirsi, potè logicamente venire nell'altra affermazione : *che, pure ammesso per valido l'avvenuto recesso nei riguardi del Luparia, questo recesso mai potrebbe avere alcuna influenza sull'appello del Bertana; perchè, nessun recesso avendo egli fatto, sarebbe stato pur sempre necessario pronunziare sullo stesso.*

Che infondato è poi il *secondo mezzo* del ricorso. Tanto la sentenza impugnata, quanto le parti contendenti concordano nel definire i caratteri costitutivi e differenziali della competenza giudiziaria e di quella amministrativa, costantemente affermati da questo Supremo Collegio; il dissidio nasce soltanto nella applicazione dei criterj direttivi ai fatti della causa. Ora non è a muover dubbio alcuno, e lo stesso ricorrente implicitamente lo riconosce, che le domande proposte dal Bertana contengano materia di competenza esclusivamente giudiziaria, come fu dichiarato dalla sentenza impugnata e riconosciuto anche dallo stesso tribunale; e quindi, relativamente a siffatte domande, qualunque possa essere l'indole di quelle del Luparia, debba dichiararsi la competenza giudiziaria; trattandosi di domande per sè stanti, sebbene per ragioni di opportunità e di economia riunite a quelle proposte dal Luparia.

Che neppure può dubitarsi che le domande proposte da quest'ultimo rientrino nella competenza giudiziaria; siccome quelle che non debbono risolversi con criterj di opportunità, in vista di un interesse, che possa urtare con altro interesse contrario; sicchè fra i due debba decidersi con ragioni di semplice convenienza, quale sia da preferire; ma che invece sono fondate nella legge scritta contrattuale, o statutaria, e si riferiscono alla violazione di un diritto civile, la cui risoluzione si debba ricercare, non in ragioni di opportunità, o di convenienza, ma esclusivamente nel rigore delle leggi. Il sentenziare, in quest' ultimo caso, circa la esistenza del vantato diritto; il proteggerlo all'uopo e mantenerlo inviolato, importa l'esercizio della giurisdizione piena e propriamente detta; la quale, per sua natura, appartiene esclusivamente all'autorità giudiziaria. Il criterio legittimo e precipuo per determinare il confine delle attribuzioni dell' autorità giudiziaria e di quella amministrativa, dipende poi dallo esame diligente della indole delle cose domandate; imperocchè è la domanda, esattamente interpretata nel suo scopo vero e finale, quella che designa la natura dell'oggetto sul quale si provoca la giurisdizione del giudice, e che indica e determina la materia sulla quale si contende.

Mercè l'applicazione di questi criterj direttivi torna facile stabilire il limite giurisdizionale della potestà amministrativa di fronte all'autorità giudiziaria; avvegnachè basterà indagare se di un semplice interesse, o di un vero e proprio diritto si tratti, per decidere a quale delle due spetti la cognizione. Il dottor Luparia era amministratore dell'istituto; egli, in tale qualità, fece ricorso all'autorità giudiziaria, perchè fosse dichiarato non competere al ricorrente Callori il diritto di far parte dell'amministrazione della scuola, per mancanza di legittima veste a rappresentare il di lui padre; e per lite vertente colla scuola stessa, non potere, giusta lo statuto della scuola e la legge, li Cavallero e Prielli assumere la qualità di presidente dell'amministrazione, che spettava a lui, quale membro anziano, dopo la morte del Ferrari, nè redigere verbali fuori la sede dell'amministrazione stessa, e senza il suo segretario, inibirsi ai convenuti qualunque atto, che importi molestia al consiglio di amministrazione della scuola, nella esplicazione delle sue funzioni: ora tutte queste domande, che hanno base, e si rannodano a disposizioni legislative, e dello statuto di fondazione, sono pure questioni di diritto civile da non doversi risolvere con criterj di opportunità, o di convenienza; ma alla stregua dei principj del diritto comune;

perchè riferentisi a violazioni di leggi, e di diritti statutarj, come pure è della stessa natura la questione impegnatasi tra le parti, relativamente all'autonomia della scuola pratica, che il Luparia aveva altresì dedotto a meglio sostenere il proprio assunto; sebbene la risoluzione di siffatta questione, e la influenza che la medesima poteva esercitare, relativamente alla contestazione sulla competenza, diventava superflua; postochè per l'indole loro, le domande del Luparia rientravano nella competenza giudiziaria; sicchè lo avere la sentenza impugnata omesso di occuparsi di questa difesa sussidiaria, non può dar luogo a censura per difetto di motivazione, e molto meno da parte del Callori, che, in ogni caso, mancherebbe d'interesse a sostenerla.

Per siffatte considerazioni:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, senza soffermarsi alla eccepita inammissibilità del ricorso prodotto da Callori Filippo, contro la sentenza di appello di Casale del 18-26 novembre 1895, rigetta il ricorso stesso.

Sezioni unite 26 luglio 1897, n. 518 (1).

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Bonanno Ricca, esattore delle imposte in Vittoria (avv. Di Bartolo e Bentivegna) -
Banco di Sicilia, ricevitore provinciale delle imposte in Siracusa (avv. Casini) (2)

ESAZIONE DI IMPOSTE: Decisione emessa dal Ministero in base all'art. 100 della legge 20 aprile 1871 - Ricorso - Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Non all'autorità giudiziaria, ma alla IV Sezione del Consiglio di Stato, spetta conoscere del ricorso dell'esattore contro la decisione emessa dal Ministero delle finanze, in base all'art. 100 della legge 20 aprile 1871, fra l'esattore medesimo ed il ricevitore provinciale, e colla quale sia stato revocato il provvedimento del prefetto annullante l'intimazione fatta dal ricevitore all'esattore di versare entro cinque giorni la rimanenza dei residui del precedente quinquennio affidatigli

---

(1-2) Il *fatto* della causa viene così premesso nella decisione della Corte:

« Dichiarata nel 1892 la decadenza dell'esattore di Vittoria, il ricevitore provinciale Banco di Sicilia, non essendo stato saldato del suo avere con la vendita della cauzione, volle affidare la riscossione dei residui concernenti il quinquennio 1888-1892 all'esattore del successivo quinquennio 1893-97 Francesco Bonanno Ricca, il quale tentò inutilmente di sottrarsi a tale incarico che finalmente accettò nel 24 dicembre 1893.

Il ricevitore provinciale con atto 9 ottobre 1894 ingiunse all'esattore di versare fra cinque giorni la somma di lire 34442,15 (rimanenza non versata dei residui affidatigli in riscossione) con la comminatoria della vendita della cauzione.

Su ricorso dell'esattore questa intimazione venne annullata dal prefetto di Siracusa, ma, su appello del ricevitore, in conformità all'art. 100 della legge 20 aprile 1871 n. 192, al ministero delle finanze, questo con decreto 15 novembre 1895 fece ragione al reclamo del ricevitore.

Contro tale decreto l'esattore ricorse alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, lamentando principalmente la erronea applicazione dell'art. 87 legge succitata, e dell'art. 52 del regolamento 2 giugno 1897 n. 253, sostenendo che il ricevitore non ha facoltà di delegare all'esattore l'esazione dei residui lasciati dall'esattore del quinquennio precedente, ma deve valersi di un gestore speciale, la delegazione ammettendosi esclusivamente dall'esattore di un comune a quello di un altro: che, anche ammessa in ipotesi la facoltà nel ricevitore della delegazione, questa sarebbe una semplice richiesta equivalente a mandato, e non potrebbe perciò andare soggetta ai termini di rigore che sono assegnati alla delegazione tra esattore ed esattore dall'art. 69 del precitato regolamento, termini e rigori inapplicabili alla ben diversa delegazione fondata sull'art. 52.

La perentorietà di quattro o di otto me-

in riscossione, con la comminatoria della vendita della cauzione.

In materia governata da leggi speciali la competenza amministrativa, espressamente voluta dal legislatore per determinate controversie, non viene meno solo perchè le controversie stesse involgano anche rapporti di mio e di tuo, *di debito o di credito, o di modalità del rapporto giuridico, e perciò diritti civili.*

La Corte osserva che per l'art. 100 legge 20 aprile 1871 la definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia diversamente provveduto nella stessa legge, è devoluta in prima istanza al prefetto, ed in seconda istanza al ministero delle finanze. E, poichè la controversia sorta fra l'esattore ed il ricevitore concerne appunto le relazioni fra di essi, e vi è estranea qualsiasi contesa contabile, onde le parti ne provocarono la definizione in via amministrativa, non essendo diversamente provveduto dalla legge; così il ricorso contro la decisione emessa in seconda istanza dal ministero delle finanze non può non essere devoluta alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ed è incompetente a conoscerne l'autorità giudiziaria, come quella che non può revocare il provvedimento dell'autorità amministrativa, revoca che è oggetto del ricorso stesso per i motivi addotti dal ricorrente; i quali, non meno di quelli addotti dal resistente, involgono bensì questioni di diritto, ma in relazione alla domandata revoca del provvedimento amministrativo. Nè in materia governata da leggi speciali la competenza amministrativa espressamente voluta dal legislatore per determinate controversie vien meno solo perchè le controversie stesse involgono anche rapporti di mio e di tuo, di debito o di credito, o di modalità del rapporto giuridico, e perciò diritti civili: perocchè la regola generale contenuta nel-

---

si, secondo che trattisi di esecuzione mobiliare od immobiliare, non può applicarsi sia per ostacolo della legge, sia pel carattere intrinseco dell'incarico in esame, per ostacolo di legge non essendo da essa sancita la perentorietà; per l'intrinseco, giacchè, se nessun termine fatale avrebbe potuto il ricevitore compiere contro un gestore, non può eccepirla contro l'esattore che lo surroga, e non ha quindi l'esattore altra responsabilità che quella di dimostrare che ha usato la possibile diligenza nell'osigere i residui, e che non dipende da sua colpa il non averli riscossi.

L'art. 87 contempla il rimborso di quote inesigibili nei rapporti tra l'esattore e la finanza pel carico assunto con tutti i rigori della legge e fra essi del non riscosso per riscosso, rigori ed obbligo che non concorrono nel caso.

Da parte del ricevitore sostenevasi che l'incarico dato al nuovo esattore, chiamisi delegazione o mandato, ha la stessa natura dell'altro da esattore ad esattore, a forma degli art. 33 e 43 della legge; che il ricevitore è surrogato all'esattore decaduto per l'esazione dei residui, e la deve proseguire con le forme e nei termini cui era soggetto l'esattore, e tra essi quelli stabiliti nell'art. 87; che il gestore provvisorio è obbligato per l'art. 51 del regolamento di comprovare di avere fatto gli atti contro i debitori morosi nei termini e nei modi prescritti, e perciò del pari vi è obbligato il nuovo esattore invece e luogo del gestore; che il ricevitore deve curare la riscossione nell'interesse proprio ed anche in quello dell'esattore decaduto, essendo i rimborsi sottoposti alle condizioni od ai termini dell'art. 87, e perciò il ricevitore e per esso l'esattore deve osservarli; che l'esattore richiesto dal ricevitore non può fare trascorrere il termine perentorio dell'art. 90 senza incorrere nella responsabilità del danno cagionato agli interessati: sicchè la responsabilità dell'esattore è fondata sugli art. 69, 51, 52 e 53 del regolamento, 87, 89 e 90 della legge, per avere lasciato trascorrere ben 15 mesi senza provare di avere fatto gli atti contro i morosi.

La Quarta Sezione, con decisione 4 luglio 1896, elevò di ufficio il dubbio sulla competenza non ostante la disposizione dell'art. 100, riguardando la questione un credito del ricevitore verso l'esattore nascente da delegazione, che non è letteralmente contemplata dalla legge, ma soltanto dal regolamento 2 giugno 1892, e quindi rinviò gli atti a questo Supremo Collegio per decidere sulla competenza ».

l'art. 2 è limitata dalle eccezioni dell'art. 12 della legge 20 marzo 1865 allegato E sul contenzioso amministrativo.

Per questi motivi:

Dichiara la incompetenza giudiziaria e la competenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato a conoscere del ricorso dell'esattore di Vittoria, Francesco Bonanno Ricca, contro la decisione emessa in seconda istanza li 15 novembre 1895 dal Ministero delle finanze fra il medesimo ed il Banco di Sicilia quale ricevitore provinciale di Siracusa.

Sezione civile 9 settembre 1897, n. 543.

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Bonanni (avv. Barsanti) - *Sala, esattore del comune di Pisa* (avv. Gualtierotti e Morelli)

RICCHEZZA MOBILE (Tassa di): Pagamento di rate arretrate - Presunzione di pagamento - Pagamento fatto da altri - Competenza per materia - Competenza del tribunale.

Se il contribuente si ricusa a pagare alcune rate di tassa di ricchezza mobile per la presunzione, che le quietanze posteriori inducano la giustificazione del pagamento delle rate anteriori, e l'esattore insorga, sulla base di fatti costituenti la prova contraria, contro tale presunzione chiedendo al contribuente di pagare oggi quello che ieri avebbe dovuto pagare e che altri pagò per lui, si agita una controversia d'imposta, di competenza, non del pretore, ma del tribunale.

Considerato che debba accogliersi il *primo motivo* del ricorso. Se l'esattore avesse proposto una pura e semplice azione di danni che mette capo ad un principio di diritto comune (art. 1151 cod. civ.), la competenza a conoscere non sarebbesi sottratta alla cognizione del pretore. Ma col libello si formularono due distinti capi di domanda: col primo si chiese la condanna del Bonanni a pagare le lire 47,86 rappresentanti le due rate di tassa di ricchezza mobile del 1893, che, pagate da altri, furono poscia rimborsate; col secondo si domandò la refusione dei danni in genere da liquidarsi. La sentenza denunciata afferma non aver fondamento la eccezione d'incompetenza per materia, non ponendosi in dubbio la legittimità ed estensione della tassa, ma soltanto il fatto del seguito pagamento. Or la distinzione che fa la sentenza non è nella legge, e arbitrariamente ed inopportunamente invocata. Il Bonanni si ricusava pagare le due rate bimestrali di tassa per la presunzione che le quietanze posteriori inducessero la giustificazione del pagamento delle rate anteriori: criterio questo che è riconosciuto dall'art. 47 del regolamento per la riscossione delle imposte. Contro tale presunzione insorgeva l'esattore, ricorrendo ai fatti costituenti la prova contraria. La controversia quindi aveva per finalità il pagamento di due rate bimestrali di tassa, che sostenevansi non dovute per una presunzione ammessa dalla legge di riscossione. Se non cadeva la discussione sulla legittimità ed estensione della tassa, impegnavasi la controversia sulla prova del pagamento secondo i criterj della legge di imposta; in altri termini l'esattore chiedeva al contribuente di pagare oggi quel che avrebbe dovuto pagar ieri, e che altri pagò per lui. E si aggiunga che il Bonanni, nelle sue conclusioni, dimandava altresì di annullarsi il pignoramento del 24 ottobre 1894, che il decreto prefettizio aveva semplicemente sospeso a mente dell'articolo 72 della legge di riscossione. Con ciò oppugnavasi il diritto di agire con privilegio nella forma fiscale. Sia dunque perchè l'azione istituita avesse per finalità il pagamento di una tassa; sia perchè a risolvere la controversia della presunzione del pagamento dovesse ricorrersi alla interpretazio-

ne di una disposizione del regolamento sulla riscossione delle imposte; sia, infine, perchè il convenuto nelle sue conclusioni dimandasse l'annullamento dell'atto esecutivo esplicato col privilegio delle forme fiscali, la questione era sottratta alla competenza del pretore, e la sentenza del tribunale che ritenne il contrario merita di essere annullata.

Per questi motivi:

La Corte cassa pel primo motivo la sentenza 1-5 settembre 1895 del tribunale di Pisa; e rinvia la causa allo stesso tribunale, perchè giudichi in prima istanza sul merito e sulle spese.

Sezione civile 30 giugno 1897; n. 443 (1).

CASELLI P. ff. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Nardoni (avv. Ciaffi) - *Alimondi* (avv. Pertica) *e Sindaco di Arsoli* (2)

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Giunta provinciale amministrativa - Magistrato di secondo grado - Nullità di deliberazione - Merito del reclamo.

Alla giunta provinciale amministrativa, che per legge esercita in materia elettorale le funzioni di magistrato di secondo grado dalle deliberazioni dei consigli comunali, compete la potestà di pronunziare anche sul merito di un reclamo dopo di avere pronunziata la nullità della denunziata deliberazione.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Roma, del 19-26 febbraio 1897.

Sezione civile 8 luglio 1897, n. 461.

TROISE P. ff. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Forte ed altri (avv. Calascibetta) - *Raimondo ed altri di Pollina e Giunta provinciale amministrativa di Palermo*

ELETTORATO COMUNALE: Ineleggibilità - Reclamo al consiglio comunale - Decorrenza di due mesi dalla notificazione - Giurisdizione della giunta provinciale amministrativa - Pronunzia tardiva del consiglio comunale - Debito liquido ed esigibile verso il comune - Messa in mora - Compensazione.

Ai termini dell'art. 12 della legge 11 luglio 1894 n. 287, aggiuntivo all'art. 237 della legge comunale e provinciale, il solo fatto della decorrenza di due mesi dalla notificazione del reclamo per l'ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei membri del consiglio comunale autorizza a ricorrere contro la incuria del consiglio stesso alla giunta provinciale amministrativa, e serve ad investire quest'ultima della giurisdizione a conoscere del proposto ricorso; e questa giurisdizione, sorta che sia, non può venir meno per il fatto che il consiglio comunale abbia tardivamente pronunziato sull'avanzato reclamo, dovendo ritenersi esaurita, allo spirare del termine dei due mesi, la giurisdizione del consiglio stesso, quale giudice di primo grado.

Sfugge al sindacato della corte di cassazione la sentenza che, in applicazione dell'art. 11 della legge 11 luglio 1894, aggiuntivo all'art. 29 della legge comunale e provinciale, ritiene la ineleggibilità dei ricorrenti a consiglieri comunali sul motivo che, avendo essi un debito liquido ed esigibile verso il comune, siano stati legalmente messi in mora, ed esclude che il debito sia rimasto estinto per compensazione, ritenendo non giustificati gli asseriti crediti.

Considerato che la denunziata sen-

tenza nella sua parte razionale si fa innanzi tutto ad osservare, essere assunto dei tre ricorrenti che la decisione della giunta provinciale amministrativa sia infetta di nullità per mancanza di giurisdizione, perchè essa giunta non fu investita dell'affare con regolare reclamo contro la deliberazione del consiglio comunale di Pollina che, respingendo il reclamo Raimondo e C. riconobbe la loro eleggibilità. Tale assunto, dice la sentenza, non ha giuridico fondamento, perchè si raccoglie dagli atti che il reclamo Raimondo al consiglio comunale fu notificato agli interessati il 6 agosto 1895, e sul reclamo medesimo il detto consiglio nel termine di due mesi da quella notificazione non emise statuizione alcuna; di modo che lo stesso Raimondo, nel 18 novembre successivo, avanzò istanza al sottoprefetto di Cefalù per il richiamo e la trasmissione degli atti alla giunta provinciale amministrativa, affinchè questa in luogo del consiglio comunale pronunziasse sul reclamo antedetto, in coerenza al disposto dell'art. 12 della legge 11 luglio 1894. Ai termini di tale articolo il solo fatto della decorrenza di due mesi dalla notificazione del reclamo autorizza a ricorrere contro la incuria del consiglio comunale alla giunta provinciale amministrativa, e serve ad investire quest'ultima della giurisdizione a conoscere del proposto ricorso. E questa giurisdizione, sorta che sia, non può venir meno per il fatto che il consiglio comunale abbia tardivamente pronunziato sull'avanzato reclamo.

Considerato che questi rilievi dell'impugnata pronunzia valgono di per sè a dimostrare che il primo dei proposti mezzi di annullamento non è fondato in ragione; dappoichè l'art. 12 della legge 11 luglio 1894 n. 287, chiamato da questa articolo aggiuntivo all'art. 237 della legge comunale e provinciale, è concepito nei termini seguenti: « Quando il consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa »; e sebbene in questa disposizione non si dica esplicitamente che il consiglio comunale per il fatto della sua inazione per oltre due mesi rimane spogliato di quella speciale giurisdizione che è a lui attribuita col primo capoverso dell'art. 90 della stessa legge comunale e provinciale, della facoltà cioè di pronunziare in prima sede sugli avanzati ricorsi, quest'effetto deriva necessariamente dalla disposizione surriferita, siccome è dato argomentare tanto dalla lettera, quanto dallo spirito della disposizione medesima. Dalla lettera, perchè la incisiva locuzione « vi provvede la giunta provinciale amministrativa » esprime con sufficiente chiarezza che, allo spirare del termine di due mesi, la giurisdizione del consiglio comunale, qual giudice di primo grado, deve ritenersi esaurita. Dallo spirito, perchè il vero scopo della disposizione di cui si discorre è quello d'impedire che le questioni relative alla legittima costituzione dei due corpi collettivi, consiglio comunale e consiglio provinciale, si protraggano di soverchio per la meditata inerzia di chi è chiamato a risolverle, e servano di ostacolo al regolare funzionamento dei corpi antedetti. Essendo questo il fine ultimo della disposizione, può ben ritenersi che con essa non si è punto inteso garantire gli interessati contro la incuria delle amministrazioni locali, ma si è voluto proprio privarli, onde provvedere ad un pubblico interesse, di quel primo grado di giurisdizione, di cui per negligenza o malizia non hanno saputo profittare.

Considerato che ugualmente infondati sono gli altri tre mezzi di annullamento, coi quali si lamentano delle violazioni di legge che in realtà non sussistono.

E, di vero, la già citata legge 11 luglio 1894 n. 287, nel suo art. 11 dispone, in aggiunta all'art. 29 della legge comunale e provinciale, che sono ineleggibili a consiglieri provinciali e comunali e decadono dalla carica coloro, che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o

la provincia, sono stati legalmente messi in mora.

In ossequio a siffatta disposizione la denunziata sentenza, eliminata la questione di nullità pel supposto difetto di giurisdizione della giunta provinciale amministrativa, passa ad esaminare le questioni di merito proposte dagli odierni ricorrenti Forte, Cirincione e Bisconti, e, con apprezzamenti che sfuggono al sindacato di questa Corte Suprema, rileva che il loro ricorso è infondato, perchè a loro riguardo fu bene ritenuta dalla giunta provinciale amministrativa, in seguito alla ordinata istruttoria, la causa della loro ineleggibilità fondata sull'art. 29 della legge comunale e provinciale, siccome coloro, che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, erano stati legalmente messi in mora. E, poichè i detti ricorrenti, senza punto negare queste circostanze, avevano creduto di provvedere alla loro difesa col mettere in campo una pretesa compensazione che si sarebbe operata per ministero di legge, così la sentenza passa ad esaminare tutti i documenti da loro prodotti a giustificazione degli asseriti loro crediti verso il comune che avrebbero servito alla dedotta compensazione, e apprezzando i documenti medesimi conclude col ritenere non giustificati gli asseriti crediti coi quali avrebbe dovuto operarsi la loro liberazione, e la conseguente loro cancellazione dalla lista dei debitori morosi di quel comune che erano stati chiamati ad amministrare.

E' pertanto un' affermazione contraria alla verità che la impugnata sentenza abbia omesso di pronunziare sopra il secondo motivo di appello, violando il disposto dell'art. 22 del regolamento 10 giugno 1889 n. 6107, ser. 3ª, il quale dice che la giunta prende le sue decisioni in base agli atti prodotti. E sono del pari gratuite asserzioni, che dall'anzidetta sentenza siano state commesse le tante altre violazioni di legge lamentate nei mezzi terzo e quarto; poichè nella realtà delle cose essa ha esplicitamente ritenuto che gli odierni ricorrenti erano stati legalmente costituiti in mora, ed ha escluso l'eccepita compensazione non solo perchè i prodotti mandati d pagamento erano oramai perenti ai termini degli art. 43 e 45 del regolamento sulla contabilità dei comuni, ma anche, e principalmente, perchè i mandati suddetti, oltre a riferirsi ad antichi esercizi, si trovavano intestati ad altre persone senza che constasse, rispetto al Forte Antonio, come, e a che titolo, ne fosse venuto in possesso; mentre a riguardo del Cirincione figuravano a lui ceduti per opportunità della presente contestazione.

Di conseguenza l'avanzato ricorso deve essere rigettato.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Rigetta il suindicato ricorso dei sig. Forte Antonio, Cirincione Salvatore e Bisconti Pietro contro la sentenza della corte d'appello di Palermo del 21 dicembre 1896, pubblicata il 18 gennaio 1897.

Sezione civile 25 settembre 1897, n. 583.

CARDONA P. ff. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Rossi (avv. Guarini) - *Commissione elettorale provinciale di Basilicata*

ELETTORATO: Abuso di fiducia e frode - Condanna - Perdita del diritto elettorale - Corruzione di pubblico ufficiale *(Legge elettorale politica, art. 86; legge com. e prov., art. 30).*

Secondo gli art. 86 della legge elettorale politica e 30 della legge comunale e provinciale non può essere elettore nè politico, nè amministrativo, il condannato a pena correzionale per abuso di fiducia e frode; e la condanna per tali reati non induce semplice sospensione per un tempo più o meno lungo dall'esercizio del

diritto elettorale, ma la piena ed assoluta perdita del diritto stesso.

La corruzione del pubblico ufficiale costituisce un abuso della fiducia, che per ragione appunto del suo ufficio è in lui riposta, ed include di necessità la frode.

La legge elettorale politica e la legge comunale e provinciale, nel parlare di abuso di fiducia e di frode, non si riferirono già ed esclusivamente ai relativi speciali titoli del codice penale, ma a raggiungere il fine propostosi, con locuzione quanto il più possibile generale e comprensiva, dichiarando incorsi nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile i condannati per abuso di fiducia e frode di ogni specie, e sotto qualunque titolo del codice suddetto.

Attesochè la interpretazione data dalla corte di merito agli art. 86 della legge elettorale politica e 30 della legge comunale e provinciale, nel senso che non possa essere elettore, nè politico, nè amministrativo, chi ebbe a riportare condanna a pena correzionale per abuso di fiducia e frode, corrisponde perfettamente e alla lettera, e allo spirito dei medesimi.

Sta infatti scritto che, « oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dall'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella pena della perdita della qualità di elettore e di eleggibile, e del diritto di chiederne il riconoscimento, i condannati a pene correzionali per reati . . . . . di abuso di fiducia, e frode di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale ». Non si comprende quali altre parole più chiare avrebbero dovuto usarsi per esprimere che non si trattava di semplice sospensione per un tempo più o meno lungo dall'esercizio del diritto elettorale, sibbene della piena ed assoluta sua perdita. Fu poi per ragioni di moralità che le persone state condannate a pene correzionali per abuso di fiducia e frode, vennero ritenute indegne di rivestire la qualità, non soltanto di eleggibili, ma anche di elettori. E' adunque un fuori d'opera quanto si torna a dedurre dal Rossi nei due primi mezzi del ricorso, sia rispetto alla temporaneità della inflittagli pena della sospensione dai pubblici uffici, sia al riguardo della riabilitazione da lui conseguita *ope legis;* una volta che il solo fatto della riportata condanna è quello che lo priva della qualità di elettore, e gli toglie il diritto di chiederne il riconoscimento.

Così pure non è esatto quanto viene asserito nel secondo mezzo, e cioè che la denunciata sentenza abbia confusi insieme l'abuso di fiducia e l'abuso di ufficio; mentre la verità si è che dessa, tenuto conto della indole e degli elementi intrinseci del reato, pel quale il Rossi aveva riportato condanna, giustamente osservò che la corruzione del pubblico ufficiale costituisce un abuso della fiducia, che per ragione appunto del suo ufficio è in lui riposta, ed include di necessità la frode. Nè, così dicendo, la corte di merito venne ad estendere il disposto dei precitati articoli oltre i casi ivi espressi; imperocchè il legislatore, nel parlare di abuso di fiducia e frode, non si riferì già, ed esclusivamente, ai relativi speciali titoli del codice penale, ma, a raggiungere il fine propostosi, con una locuzione quanto il più possibile generale e comprensiva, dichiarò incorsi nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile i condannati per abuso di fiducia e frode di ogni specie, e sotto qualunque titolo del detto codice. Concetti da questo Supremo Collegio più volte affermati.

Infine sul quarto mezzo basterà avvertire che, dopo dimostrato come di fronte al categorico disposto dei sopraccitati due articoli, riuscissero del tutto oziose, non potendo esercitare alcuna influenza nel caso in esame, le diverse questioni sollevate dal Rossi, non aveva certamente la corte di merito alcun bisogno di dovere aggiungere altro, per soddisfare all'obbligo della motivazione.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto da Federico Rossi contro la sentenza resa dalla corte di appello di Napoli li 31 marzo-5 aprile 1897.

Sezione civile 7 maggio 1897 n. 297 (1).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. FASCALE P. G.

(concl. conf.)

Mazzoleni ed altri per la Giunta prov. amministrativa di Bergamo (avv. Rota) - *Consiglio degli istituti ospitalieri di Bergamo* (2)

COMPETENZA GIUDIZIARIA: Medici primarj d'ospedale - Organici - Riforma - Licenziamento - Lesione di diritto - Locazione di opera - Amministrazioni pubbliche - Elemento di pubblico interesse - Istituti ospitalieri - Provvedimenti del consiglio di amministrazione - Riduzione di personale - Ricorso alla giunta provinciale amministrativa - Inosservanza delle forme stabilite dalla legge.

Spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria il conoscere dell'esistenza del diritto contrattuale allegato dai medici primarj di un ospedale ad essere mantenuti nel loro ufficio, nonostante la riforma degli organici legittimamente deliberata dall'autorità amministrativa, e la lamentata lesione del diritto medesimo per opera dell'impugnata deliberazione di licenziamento dato dall' amministrazione degli istituti ospitalieri.

Il contratto di locazione di opera che intercede fra i privati e le pubbliche amministrazioni, considerate come corpi morali, è sempre influenzato da un elemento di pubblico interesse che ne modifica l'essenza.

I provvedimenti del consiglio di amministrazione degli istituti ospitalieri per la riforma dell'organico e la riduzione del personale possono essere impugnati avanti la giunta provinciale amministrativa, anche in sede contenziosa, al solo effetto però di dimostrare che furono presi senza rispettare le forme stabilite dalla legge

---

(1-2) La Corte espone il *fatto* della causa nel modo seguente:

« Nel 4 febbraio 1895 l'amministrazione degli istituti ospitalieri di Bergamo partecipava ai medici primarj dell'Ospedale Maggiore di quella città, signori Mazzoleni Archimede, Ulietti Carlo e Filippini Fantoni Domenico, che, con deliberazione del 1° febbraio detto, erano stati licenziati dal servizio a partire dal 31 agosto successivo.

I tre licenziati con separati ricorsi impugnavano la suindicata deliberazione avanti la Giunta provinciale amministrativa di Bergamo, chiedendo l'annullamento della deliberazione medesima, perchè lesiva dei loro diritti già acquisiti in base alle rispettive deliberazioni di nomina, ed alle disposizioni del regolamento per il servizio interno dell'ospedale in data del 31 gennaio 1866.

Il Consiglio degli istituti ospitalieri con opportuno controricorso contestava la suindicata domanda, deducendo la piena legalità dell'impugnato provvedimento, e chiedendo il rigetto dell'avanzato ricorso, sì perchè non è ammesso il reclamo in via contenziosa davanti alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni di licenziamento degli impiegati per effetto della riforma e della riduzione degli organici; e sì perchè, data pure la competenza della citata Giunta provinciale su tale materia, con la impugnata deliberazione di licenziamento non erano stati in alcun modo violati i dritti dei tre ricorrenti.

La Giunta provinciale amministrativa di Bergamo, con decisione del 31 maggio 1895, ordinò la riunione dei tre ricorsi superiormente indicati, onde potessero essere risoluti con una sola pronunzia, e dispose quindi la trasmissione di tutti gli atti attinenti ai detti tre ricorsi a questa Corte Suprema, perchè statuisca sulla questione di competenza, in ossequio al disposto dell'art. 15 della legge 11 maggio 1890.

A giustificazione di questo suo provvedimento, la Giunta provinciale amministrativa ha osservato che i ricorrenti domandano che sia pronunziato l'annullamento della deliberazione 1 febbraio 1895, per violazione dei dritti da loro acquisiti, a sensi e per gli effetti del regolamento 31 gennaio 1866, coordinato colla deliberazione di nomina, allo scopo di poter spiegare poi una azione di risarcimento di danni avanti l'autorità giudiziaria, qualora la detta decisione venisse annullata; che il consiglio degli istituti ospitalieri col suo controricorso nega alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà e il dritto di pronunziare in sede contenziosa quell'annullamento; sostenendo che l'unico esame che le è concesso si è quello,

e non avevano essi in realtà lo scopo di provvedere al pubblico servizio e curare un più utile assestamento dell'opera pia.

Considerato che è principio fondamentale sancito dalla legge 20 marzo 1865, allegato *E*, che appartiene esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere delle cause in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano stati emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa, col divieto però, nel caso che sia intervenuto un atto o provvedimento amministrativo, di revocarlo o modificarlo, ma coll'obbligo nell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dell'autorità giudiziaria pel caso deciso.

Considerato che, in ossequio al suindicato principio fondamentale del nostro dritto pubblico interno, l'unica autorità competente a conoscere se i tre medici primari dell'ospedale maggiore di Bergamo, signori Mazzoleni, Olietti e Filippini-Fantoni, per effetto del regolamento di quel pio istituto in data 31 gennaio 1866, coordinato colle rispettive deliberazioni di nomina, abbiano un diritto quesito ad essere mantenuti in detto ufficio non ostante la riforma degli organici legittimamente deliberata dall'autorità amministrativa, spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, la quale soltanto può dichiarare l'avvenuta lesione del diritto medesimo per effetto dell'atto amministrativo, e quindi provvedere per la relativa indennità. Male a proposito pertanto i sunnominati tre ricorrenti provocavano la giurisdizione della giunta provinciale amministrativa per far da lei riconoscere e dichiarare l'asserito loro diritto contrattuale di essere mantenuti in ufficio, e di far quindi pronunziare la nullità delle impugnate deliberazioni di licenziamento, allo scopo di poter poi spiegare una azione per risarcimento di danni davanti l'autorità giudiziaria, quasi che la decisione dell' anzidetta giunta provinciale in ordine all'esistenza dell'allegato dritto e all'offesa a questo arrecata, potesse fare stato di fronte alla mentovata autorità giudiziaria.

Considerato che non è punto vero che le deduzioni del consiglio degli istituti ospitalieri lascino incerto se abbia inteso di proporre una vera eccezione d'incompetenza dell'autorità amministrativa, o piuttosto una eccezione di improponibilità del reclamo in via contenziosa avanti la giunta

---

se la riforma d'organico che portò al licenziamento venne fatta col rispetto di tutte le forme di legge, e se la stessa riforma sia stata fatta pei bisogni del migliore servizio e per il migliore assetto dell'opera pia; restando alla competenza dell'autorità giudiziaria la disamina della violazione dei diritti acquisiti.

Che, di fronte a tale eccezione, a sensi dell'art. 15 ultimo capoverso della legge 1 maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, la giunta deve sospendere ogni ulteriore decisione e rinviare gli atti alla Corte di Cassazione che deve decidere sulla competenza.

Notificati della suindicata decisione, i tre interessati Mazzoleni, Ulietti e Filippini-Fantoni, con ricorso del 27 giugno-22 luglio 1896, hanno riassunto la questione di competenza avanti questa Corte Suprema, concludendo col chiedere:

a) in linea di tesi, che sia riconosciuto che non era il caso di ricorrere al disposto dell'art. 15 della legge 1 maggio 1890, perchè il consiglio degli istituti ospitalieri non ha eccepito la incompetenza dell'autorità amministrativa rappresentata dalla Giunta provinciale, ma si è limitato ad opporre la incompetenza della stessa Giunta a conoscere in via contenziosa del proposto reclamo; e perciò la causa deve essere rimandata alla detta giunta per l'ulteriore suo corso;

b) e, in linea d'ipotesi, che, affermata la competenza della stessa Giunta a giudicare sugli introdotti ricorsi, venga la causa sempre ad essa rinviata per il suo corso ulteriore.

Nell'udienza pubblica del 27 marzo 1897 veniva la causa discussa dal solo difensore dei tre ricorrenti, il quale insisteva nelle su riferite conclusioni di tesi ed ipotesi ».

provinciale amministrativa, sul fondamento che, allorquando un corpo morale riforma il proprio organico, il suo operato, salvo l'approvazione dell'autorità tutoria, non può essere oggetto di sindacato per parte dell'autorità amministrativa in sede contenziosa. Il citato consiglio degli istituti ospitalieri non ha mai inteso di elevare un conflitto tra due autorità amministrative, ossia un conflitto tra la giunta provinciale considerata come amministrazione attiva esercente quella autorità tutoria che è a lei attribuita dagli art. 35 e seguenti della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficienza, e la stessa giunta provinciale, quale investita della giurisdizione amministrativa a lei assegnata coll' art. 1° della legge 1° maggio 1890, ove sotto il numero 12 si contemplano pure i ricorsi degli impiegati delle opere pie e degli enti morali soggetti alla sua tutela, contro le deliberazioni colle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati. Ben sapendo il detto consiglio che il contratto di locazione di opera il quale intercede fra i privati e le pubbliche amministrazioni considerate come corpi morali, è sempre influenzato da un elemento di pubblico interesse che ne modifica l'essenza, colle sue considerazioni superiormente riferite bene distinse i due aspetti sotto i quali l'intervenuto contratto poteva essere fatto valere onde impugnare le deliberazioni di licenziamento relative ai tre odierni ricorrenti. Infatti colle anzidette considerazioni il consiglio degli istituti ospitalieri in sostanza riconobbe ed ammise che i suoi provvedimenti per la riforma dell'organico e la riduzione del personale potessero essere impugnati avanti la giunta provinciale amministrativa anche in sede contenziosa, al solo effetto però di dimostrare che erano stati presi senza rispettare le forme stabilite dalla legge e non avevano in realtà lo scopo di meglio provvedere al pubblico servizio e curare un più utile assestamento dell'opera pia: ma nel tempo stesso ha pure ritenuto e proclamato che il preteso diritto quesito di essere mantenuti nel loro ufficio, messo in campo dai tre ricorrenti come fondamento della loro domanda di dichiarazione di nullità dell'impugnata deliberazione 1° febbraio 1895, non poteva formare oggetto di esame per parte della giunta provinciale amministrativa, perchè costituiva una materia esclusivamente riservata alla cognizione dell'autorità giudiziaria.

Bene a ragione adunque la giunta provinciale di Bergamo colla sua decisione del 31 maggio 1895 ha ritenuto che dal consiglio degli istituti ospitalieri, nella sostanza, era stata effettivamente eccepita l'incompetenza dell'autorità amministrativa, e regolarmente provvide ai sensi dell'art. 15 della già citata legge 1° maggio 1890. Di conseguenza le conclusioni sì di tesi, che d'ipotesi, spiegate dai tre ricorrenti davanti a questa Corte Suprema, non possono essere accolte.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione di Roma, pronunziando a Sezioni Riunite, veduta pure la legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni n. 3761, nonchè gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della esistenza dell'allegato dritto contrattuale ad essere mantenuti i tre ricorrenti nel loro ufficio di medici primarj dell'ospedale maggiore di Bergamo, e della lamentata lesione del dritto medesimo per opera dell'impugnata deliberazione del 1° febbraio 1895, al limitato effetto del risarcimento dei danni;

E riserva la pronunzia sulle spese di questo emergente alla sentenza definitiva in merito.

Sezioni unite 14 luglio 1897, n. 480.

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.)

Comune di Cesarò (avv. ACANFORA) - *Nelson Hood* (avv. BONACCI) *e Calogero*

ESAZIONE D'IMPOSTE: Esecuzione - Nullità - Danni - Incompetenza giudiziaria - Incidente di esecuzione - Domanda principale - Ruoli - Impugnativa - Termine - Ingiustizia o illegittimità della tassa.

In tema di esecuzione per debito d'imposta è incompetente l'autorità giudiziaria a pronunziare sulla domanda dei danni, quando questa sia proposta come incidente di esecuzione ed abbia per necessaria premessa quella della nullità degli atti esecutivi in corso.

La domanda dei danni può solo essere proposta dinanzi all'autorità giudiziaria in linea principale in giudizio di cognizione, dopo il compimento della esecuzione.

In materia di riscossione di imposte possono essere impugnati i ruoli prima che trascorrano i termini dopo i quali divengono esecutivi, e qualsiasi impugnazione posteriore non vale a togliere al ruolo la sua indeclinabile forza esecutiva.

L'ingiustizia o l'illegittimità della tassa può discutersi dinnanzi l'autorità amministrativa, o giudiziaria, all'effetto della cancellazione dei ruoli, o della restituzione dell'imposta indebitamente percetta, ma non come ragione di impedimento alla forza esecutiva dei ruoli non impugnati a tempo opportuno.

La Corte di Cassazione osserva:

Che, essendo stata dalla corte di merito dichiarata la competenza dell'autorità giudiziaria per ragione di materia, non può questo punto, già deciso, rimanere subordinato all'altro relativo alla competenza per territorio; imperocchè, ove risulti che nessuna delle autorità giudiziarie delle provincie siciliane era competente a giudicare sul merito delle domande proposte dal duca Nelson con l'atto del 10 marzo 1892, sarà inutile il ricercare se di ciò avrebbe dovuto occuparsi il tribunale di Catania, ovvero quello di Mistretta in provincia di Messina.

Osserva che la corte di appello di Catania dichiarò la competenza per materia dell'autorità giudiziaria in riguardo a tutta la domanda contenuta nell'atto di opposizione al procedimento esecutivo, introdotto dal duca Nelson nel dì sopra calendato, malgrado che avesse riconosciuto che solo la parte riguardante il risarcimento dei danni poteva esser di competenza dell'autorità giudiziaria, sicchè avrebbe dichiarata la competenza per materia anco in riguardo a quella parte della domanda del duca Nelson che esso riconosceva di esclusiva competenza amministrativa.

Osserva che nella specie in quest'ultima parte consisteva il vero oggetto della lite, poichè la dimanda dei danni aveva per necessaria premessa quella della nullità degli atti, sicchè non potevano i danni esser chiesti dinanti l'autorità giudiziaria se questa era incompetente a riconoscere la legittimità della *causa petendi.*

Nella specie non si versava in argomento di giudizio di cognizione, bensì di una impugnativa diretta al procedimento di esecuzione; ma l'art. 72 della legge del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte vieta espressamente ogni procedimento impugnativo dinanzi l'autorità giudiziaria durante la esecuzione, e solo dà facoltà ai prefetti di sospenderla in vista dei reclami di chi si creda gravato dagli atti esecutivi dell'esattore. Ora il duca Nelson, anzichè rivolgersi al prefetto, affinchè in vista della supposta nullità degli atti sospendesse la esecuzione, si rivolse direttamente al tribunale di Catania, che certamente non poteva assumere quel potere che la legge speciale, durante la esecuzione, attribuisce al prefetto.

Osserva che fuor di luogo nella presente causa s'invocherebbe la disposizione dell'art. 73 della medesima

legge, che abilita chi si creda leso dalla esecuzione fatta dall'esattore, a chiedere la emenda dei danni dinanti l'autorità giudiziaria; poichè tal domanda non può esser proposta che in linea principale in giudizio di cognizione, dopo il compimento della esecuzione, non mai, come nella specie, in linea d'incidente impugnativo nel procedimento esecutivo. L'incidente d'impugnazione degli atti, a termini dell'art. 72, dovea esser proposto al prefetto; salvo a ricorrere all'autorità giudiziaria in separato giudizio, dopo la consumazione dell'esecuzione privilegiata dell'esattore, per ottenere contro l'esattore medesimo il risarcimento dei danni.

Osserva che nella specie concorreva altra ragione per chiarire la incompetenza dell'autorità giudiziaria, avvegnacchè con le vaghe parole di nullità di atti, e mancanza di credito, il duca Nelson impugnava il ruolo esecutivo, comecchè approvato ed eseguito da autorità amministrative che egli diceva incompetenti per territorio; però è principio incontroverso in materia di riscossione d'imposte che possono essere impugnati i ruoli pria che non trascorrano i termini dopo i quali divengono esecutivi, e che qualsiasi impugnazione posteriore non vale a togliere al ruolo la sua indeclinabile forza esecutiva. Diversamente, la riscossione delle imposte rimarrebbe impedita a discrezione dei contribuenti. Da ciò la disposizione dell'art. 72, che rimette esclusivamente al prefetto ogni giudizio d'incidente di esecuzione nei procedimenti per la riscossione delle imposte. La ingiustizia o la illegittimità della tassa può ben discutersi dinanti l'autorità amministrativa, o giudiziaria, allo effetto della cancellazione dai ruoli, o delle restituzioni d'imposte ingiustamente percette, ma non come ragione d'impedimento alla forza esecutiva dei ruoli non impugnati a tempo opportuno. La è un'azione principale e di pura cognizione da svolgersi dinanti la competente autorità, ma sta fuor di sede ove si voglia opporre giudiziariamente contro la forza esecutiva del ruolo approvato.

Osserva che, essendo dimostrata la incompetenza per ragion di materia, riesce superfluo il dimostrare come sia caduta in errore la corte di Catania riconoscendo inefficace la legge che stabilì la circoscrizione giudiziaria ed amministrativa della Sicilia, sol perchè una diversa ne trovò indicata per la riscossione delle imposte sul territorio in controversia; e come sotto questo ed altri aspetti abbia violata la legge nel ritenere la competenza per territorio.

Attesochè per le cose anzidette debba esser accolto il *primo motivo* del ricorso per violazione dell'art. 72 e falsa applicazione dell'art. 73 della legge 20 aprile 1871, e però la sentenza, nei termini dell'art. 544 codice procedura civile, debba esser cassata senza rinvio, ponendo a carico del duca Nelson le spese tutte del giudizio.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;

Cassa senza rinvio, per incompetenza dell'autorità giudiziaria, la sentenza della corte d'appello di Catania pubblicata fra le parti anzidette a 19 febbraio 1894.

Sezione civile 3 giugno 1897, n. 387.

TROISE P. ff. - BANDIMI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Parrocchia di S. Maria del Carmine in Pisa (avv. Feri e Nuti) - *Demanio: Int. di Pisa e Roma* (avv. er. Genovesi)

ASSE ECCLESIASTICO: Parrocchie conventuali - Provvedimenti del Governo Granducale restaurato - Atti legislativi - Parrocchie secolari.

La convenzione del 4 novembre 1815 tra la S. Sede e il Granduca di Toscana, con tutti i conseguenti atti della Commissione per il ripristina-

mento in Toscana di alcune corporazioni religiose soppresse dal caduto governo francese, approvati e sanzionati dal rescritto sovrano del 25 maggio 1819, costituiscono veri atti legislativi, la cui interpretazione non isfugge al sindacato della corte di cassazione.

Escluso che una data parrocchia sia stata unita a monastero per effetto dei provvedimenti emanati dopo la restaurazione del governo granducale toscano, dalle autorità civili ed ecclesiastiche negli anni 1815, 1816 e 1819, e ritenuto che tale parrocchia abbia mantenuto sempre, anche dopo la ripristinazione del monastero, il carattere di parrocchia secolare, sufficientemente provvista di dote e patrimonio proprio, riescono alla parrocchia stessa inapplicabili i provvedimenti suddetti, nè può per ciò essa vantare alcun diritto sui beni al ripristinato monastero assegnati.

Considerato che i tre mezzi d'annullamento non hanno alcun fondamento di ragione, perchè non sussiste il difetto di motivazione lamentato col primo dei detti mezzi, non sono punto vere le violazioni di legge denunziate col secondo, e neppure è vera la falsa applicazione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 con offesa delle disposizioni del Concilio Tridentino e delle dottrine dei canonisti, asserita col mezzo terzo.

Invero, non sussiste il difetto di motivazione lamentato col *primo mezzo*, perchè la denunziata sentenza coll'estesa sua motivazione ha reso piena ragione delle sue pronunzie, e, se non ha specificatamente ricordati alcuni dei molti documenti prodotti dagli odierni ricorrenti, colle sue osservazioni ha fatto conoscere di avere tenuto conto di tutti. In fatti, sebbene non ne abbia fatto cenno, ha certamente veduto ed apprezzato il processo verbale facente fede del giuramento prestato dal nuovo rettore Pinna il 1° luglio 1813; poichè, in armonia a cotesto ed altri documenti, ha essa rettamente osservato che il trasferimento della parrocchia dalla chiesa di S. Sebastiano in quella di S. Maria del Carmine ordinato dall'arcivescovo pisano, non ebbe mai indole e carattere di provvisorio, e la mentovata chiesa di S. Maria del Carmine, dichiarata allora parrocchiale, sarebbe certamente rimasta tale, se col risorgere della corporazione carmelitana i frati del Carmine non fossero sopravvenuti a rioccupare quella loro chiesa.

Una identica osservazione può farsi rispetto al certificato della Curia arcivescovile comprovante che nell'anno 1816, sulla facciata della chiesa di S. Sebastiano in Kinseca, era stato scolpito in pietra il titolo di S. Antonio; poichè nella sua motivazione la denunziata sentenza ha pure osservato, che la errabonda confraternita di S. Antonio, a spese della quale era stata restaurata l'antica chiesa di S. Sebastiano, dovette restituirla per ordine superiore al parroco Pinna, che era tornato ad esercitare in quella le funzioni parrocchiali, e potè solo ottenere un ricovero nella piccola chiesa di S. Maria in Ponte Nuovo detta la Spina.

La questione fondamentale agitata dalle parti nella causa presente quella era ed è, se la parrocchia di S. Sebastiano in Kinseca, per effetto dei provvedimenti emanati dall'anno 1815 al 1819, fosse unita al resuscitato monastero di S. Maria del Carmine; e rispetto a tal questione i due documenti superiormente indicati hanno un valore affatto secondario e tale da non meritare l'onore di essere specificatamente ricordati. Essi non possono in alcun modo equipararsi a quello del quale fu fatto parola nella causa *Bellaccini*, risoluta con sentenza del 2 maggio 1893 (in questa Raccolta: XVIII, Civ., 1ª, 529). In quella causa l'avvenuta unione della parrocchia al risorto monastero era fuori di contestazione, e solo si disputava sull'indole o natura di quell'unione, se cioè sociale, *aeque principalis*, o piuttosto accessoria o subbiettiva che dir si voglia. In risoluzione di questa questione i giudici del merito avevano accolto il concetto dell'unione subbiettiva, ossia estintiva dell'ente parrocchia, senza dar segno alcuno di avere almeno veduto un documento di importanza decisiva per la

risoluzione di quella questione in senso opposto. E tale era infatti, siccome lo ha poi dimostrato l'esito finale di quella causa, il decreto emanato dal Vicario Capitolare di Borgo S. Sepolcro il 21 agosto 1819; poichè con quel decreto, in esecuzione di due atti sovrani, di una concessione cioè del Sommo Pontefice e di un rescritto granducale, si accresceva la dotazione del benefizio parrocchiale coll'assegnazione di alcuni immobili situati nel territorio del già Stato Pontificio, tanto quel benefizio si riteneva ancora in vita come ente autonomo nonostante l'avvenuta sua unione al resuscitato convento di Santa Maria. Male a proposito pertanto gli odierni ricorrenti hanno creduto di potere invocare a loro favore le osservazioni fatte da questa Corte Suprema sulla causa superiormente indicata.

Non sono poi vere le violazioni di legge denunziate col *secondo mezzo,* perchè non è punto vero che l'impugnata sentenza abbia ritenuto che la parrocchia di S. Sebastiano in Kinseca, trasferita nella chiesa di Santa Maria del Carmine, sia stata l'unica parrocchia unita ad un monastero non presa di mira dai provvedimenti emanati nelle provincie toscane in esecuzione della convenzione del 4 novembre 1815, e approvati col rescritto granducale del 25 maggio 1819.

I giudici del merito hanno esattamente riconosciuto che l'anzidetta convenzione o concordato fra la Santa Sede e il Granduca di Toscana, con tutti i conseguenti atti della commissione approvati e sanzionati dal citato rescritto sovrano del 25 maggio 1819, costituiscono veri atti legislativi, la cui interpetrazione non sfugge al sindacato della Corte Suprema.

Apprezzando però i molti documenti della causa, e valutandoli coi suoi criteri di diritto attinti nei suindicati atti legislativi, gli stessi giudici del merito, con giudizi di fatto che sfuggono al sindacato di questo Supremo Collegio, hanno in sostanza riconosciuto e ritenuto che la parrocchia di San Sebastiano in Kinseca ha avuto sempre il carattere di parrocchia *secolare,* di patronato laicale, sufficientemente provvisto di una dote e patrimonio proprio. Tale era prima dei provvedimenti imperiali del 29 aprile 1808 e 12 settembre 1810: tale si conservò non ostante il suo trasferimento nella chiesa di S. Maria del Carmine ordinato dall'arcivescovo Alliata col decreto dell'8 febbraio 1811: e tale si mantenne fino a tutto l'anno 1839, anche dopo la ripristinazione dei monasteri operata con i provvedimenti degli anni 1815 al 1819, perchè neppure con quei provvedimenti fu trasformata in *parrocchia regolare* e unita permanentemente ad uno dei ripristinati monasteri.

Volendo censurare la ragione di decidere accolta dai giudici di primo grado, la denunziata sentenza ha effettivamente ritenuto che gli atti di assegnazione di beni stipulati fra l'amministrazione dello Stato e i ripristinati monasteri erano famulativi alla deliberazione del 3 settembre 1816 e al relativo memoriale del 23 marzo 1819, di maniera che, anche senza l'atto di assegnazione di beni, i diritti della parrocchia trasferita nella chiesa di S. Maria del Carmine, se fosse stata contemplata da quei provvedimenti, avrebbero trovato il loro inconcusso fondamento ed il loro titolo nei provvedimenti antedetti. Ma questo concetto dell'impugnata sentenza è certamente inesatto; imperocchè, tanto la Commissione creata nel 1815, quanto il potere sovrano che ne approvò l'operato, hanno sempre proceduto nel concetto che il ripristinamento delle parrocchie regolari in quei conventi ove già esistevano si operasse di pieno accordo coll'autorità ecclesiastica e coll'espresso consenso del monastero o ente collettivo che veniva richiamato in vita. La mancanza pertanto di quel consenso per parte del resuscitato monastero di S. Maria del Carmine, resa manifesta dall'istrumento di consegna di beni da lui stipulato il 17 settembre 1816, era più che sufficiente a fare escludere la pretesa unione a quel monastero dell'antica parrocchia di S. Sebastiano, e la conseguente trasformazione di questa in parrocchia regolare, qualunque fossero state a suo riguardo

le intenzioni espresse dalla commissione e dal Sovrano, e qualunque la stipulazione e l'accordo stabilito con altro monastero. L'altra convenzione adunque, posta in essere il 1° ottobre 1816 col monastero di S. Antonio dei Servi di Maria, quand'anche avesse esplicitamente contemplato la parrocchia di San Sebastiano in Kinseca allora esistente nella chiesa di S. Maria del Carmine, non avrebbe potuto mai profittare al ripristinato convento del Carmine, il quale a quell'epoca non volle la unione, e, tanto non la volle, che, anche prima che la Commissione avesse reso conto del suo operato, permise all'ex-frate Pinna di riportare quella parrocchia nell'antica sua chiesa di San Sebastiano.

Il già riferito concetto della sentenza denunziata, sebbene non esatto, riesce però innocuo, perchè non riguarda la diversa questione da lei esaminata, ed, essendo affatto estraneo alla ragione di decidere da lei preferita, serve soltanto a dimostrare che la sentenza antedetta, se pure ha un qualche difetto, pecca forse di soverchia motivazione.

Per ultimo, non sono vere neppure, nè la violazione delle disposizioni del Concilio Tridentino, nè la falsa applicazione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 asserite coll'*ultimo mezzo.* Imperocchè la denunziata sentenza, apprezzando il rogito Redi del 4 ottobre 1839 con gli atti tutti che lo precederono, compresa la relazione del segretario del Regio Diritto Vincenzo Bani, e il rescritto del 14 giugno con questa provocato, ha in conclusione ritenuto che la parrocchia di S. Sebastiano in Kinseca, riportata fino dal 1818 nell'antica sua chiesa, venne riunita al convento di Santa Maria del Carmine soltanto dopo la morte del parroco Pinna mediante il decreto di monsignore Della Fanteria emanato il 16 dicembre 1839 al seguito del rogito superiormente indicato, poichè unicamente nell' epoca suddetta fu privata della maggior parte dell'antica sua dotazione, cessò di essere di patronato laicale e venne spogliata dell'originaria sua veste di parrocchia secolare per indossare quella di parrocchia regolare. Accertate tutte queste circostanze, che risultano a luce meridiana dai suindicati documenti dell'anno 1839, la denunziata sentenza si è ben guardata dallo scendere all'esame dell'altra questione, che nessuno le aveva proposta, relativa all'indole e carattere di quell'unione, se, cioè, potesse dirsi sociale, *aeque principalis,* o piuttosto subbiettiva e accessoria; poichè tal questione era affatto superflua per la risoluzione della causa presente, la quale tutta si riassume nella risposta all'unico quesito, se la parrocchia di S. Sebastiano in Kinseca fosse riunita al monastero di Santa Maria del Carmine per effetto dei provvedimenti emanati dalle autorità civili ed ecclesiastiche negli anni 1815, 1816 e 1819, e fosse contemplata nella repartizione dei beni che fu operata coi provvedimenti legislativi e con le convenzioni degli anni ora indicati.

Risoluta pertanto quest'unica questione nel senso contrario all'assunto degli odierni ricorrenti, tornava proprio inutile l'indagare in qual modo fosse attuata quell'unione venti anni dopo, e bene ha fatto la denunziata sentenza a non occuparsene. Non è quindi punto vero che essa abbia riconosciuto e definito che mediante il decreto di monsignore Della Fanteria la parrocchia di S. Sebastiano fu riunita al convento di Santa Maria del Carmine per unione subbiettiva o accessoria con patente offesa delle disposizioni del Concilio Tridentino, sebbene quel prelato pisano dicesse espressamente nel suo decreto, che intendeva prevalersi delle facoltà compartitegli da quel Concilio.

Tutte le suesposte osservazioni pertanto dimostrano a sufficienza che il proposto ricorso merita di essere respinto.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Rigetta il ricorso proposto dai sacerdoti Venturino Castaldi e Marcantonio Verona contro la sentenza della corte d'appello di Lucca del 18-22 maggio 1896.

Sezione civile 9 agosto 1897, n. 528.

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Finanze dello Stato: Int. di Roma (avv. er. Riccardi) - *Chiari* (avv. Guarini)

SUCCESSIONE (Tassa di): Testamento - Impugnativa - Prescrizione - Decorrenza - Sentenza d'appello - Tassa principale o suppletiva - Differenza.

In tema di tassa di successione, data l'impugnativa del testamento in via giudiziale, il termine per la prescrizione non decorre dalla pronunzia della sentenza d'appello, ma solo dal giorno in cui essa è divenuta definitiva ed irretrattabile (1).

Le sentenze pronunziate dal magistrato d'appello sono esecutive, ma non sono definitive od irretrattabili fino a quando o non sia trascorso il termine assegnato dalla legge per impugnarle col mezzo straordinario della cassazione, senza che il ricorso sia stato interposto, o, se vi sia il ricorso, fino a quando non sia data la decisione in proposito, la quale può importare la continuazione della lite con effetti ancora incerti, ovvero sia formalmente data ed ammessa la rinunzia al presentato ricorso.

La differenza tra la tassa principale e quella di supplemento, secondo lo spirito della legge sulle tasse di registro, dipende principalmente dalla diversa causa originaria; nè può per ciò ritenersi suppletiva quella che non ha origine da rettifica di liquidazione (2).

Nell'agosto 1882 morì in Roma Rosa Pichi, con testamento che nominava erede dei beni suoi e di quelli a lei pervenuti dal fu suo marito, avvocato Lunati, un'opera pia di sus-

(1-2) Quale è il *dies a quo* della prescrizione per il dippiù di tassa che risultasse dovuto in base di variata devoluzione ereditaria, o per scoperta di testamento prima ignorato, o per dichiarazione di nullità del testamento che ha regolato il passaggio della eredità?

Circa la natura della tassa, non pare che possa seriamente disputarsi che la sia principale e non suppletiva, come la Corte di Cassazione ha ritenuto nella presente causa e come in un caso che ha molti lati di analogia, se non di identità, con la specie, ritenne con la decisione 16 aprile 1887 in causa *Canzioni-Pozzoni* (in questa Raccolta: XII, 1887, 629). Non può certo confondersi quanto risulti in più dovuto in base ad eventi sopravvenuti alla originaria liquidazione, con quanto sia l'effetto di errore incorso dal contabile sugli elementi già esistenti al tempo della commisurazione originaria della tassa. Sono queste le richieste di maggior tassa contemplate dal n. 1 dell'art. 126, alle quali s'applica in senso tecnico la qualifica di supplementi, mentre le prime andrebbero più rettamente denominate complementi; parola, che, sebbene non sia nella legge, esprime meglio il concetto di parte di tassa principale. Il criterio specifico che distingue i supplementi sta nella correzione di un errore incorso nella precedente liquidazione, errore non obbiettivo, ma che poteva evitarsi qualora l'atto fosse stato più diligentemente valutato, ond'è che tassa supplementare, contemplata per la prescrizione dal n. 1 dell'art. 123, è quella che poteva essere applicata *ab initio* e non lo fu per errore di valutazione. Ma ognora che la differenza di tassa non poteva, anche col maggiore accorgimento, essere applicata nella precedente liquidazione e sorge da fatti posteriori che variano la base della originaria liquidazione, è ben chiaro che non possa trattarsi di supplemento vero e proprio, ma di complemento di tassa, cioè di parte di tassa principale.

Variata la base della devoluzione ereditaria, è ad una nuova liquidazione ex integro che si procede, che prende luogo di quella originaria. E, sebbene la Finanza, come giudicò la stessa Corte di Cassazione con la sentenza dei 12 luglio 1884 in causa *Arciconfraternita di S. Giuseppe dell'opera dei nudi in Napoli* (in questa Raccolta: IX, 1884, 463) abbia diritto di imputare in quanto le risulti dovuto ciò che già ebbe a percepire dall'erede apparente, ciò non esclude che il dippiù sia evidentemente tassa principale, perchè riguarda una devoluzione ereditaria specifica non ancora tassata.

Certo essendo dunque che in questi

sidio da essere amministrata dal sacerdote Pietro Tailetti.

Questi, nell'assunta qualifica, pagò la relativa tassa di successione.

Eredi legittimi della Pichi sarebbero stati alcuni della famiglia Chiari, parenti di lei in quinto grado, fra i quali vi erano Barbara e Francesco Chiari; ma la prima morì nel giorno 3 maggio 1883, ed il secondo pur esso cessò di vivere nel 12 marzo del successivo anno 1884, cosicchè i loro diritti sulla eredità passarono a Giuseppe, Enrico, Andrea, Carlo ed Anna Chiari.

---

casi non può trattarsi che di tassa principale, la prescrizione non può essere che quella delle tasse principali, ai termini del n. 4 dell'art. 126. Ma quale sarà il punto di partenza della prescrizione? Mentre per le successioni in genere è stabilito il termine di quattro mesi *dal giorno della morte*, un tal punto di partenza è inapplicabile nei casi in esame, trattandosi di avvenimenti che di ordinario si verificano molto al di là di un tal termine.

Noi crediamo cha in questi casi la denunzia debba esser fatta nei quattro mesi, o dalla scoperta del testamento, se riconosciuto ed accettato da tutti i coeredi, ovvero dalla sentenza definitiva che abbia accordato efficacia al testamento scoperto o che abbia dichiarata la nullità del testamento in base al quale fu originariamente regolata la successione.

L'ignoranza del vero titolo di trasmissione ereditaria o la esistenza di un testamento soltanto apparente, costituisce ostacolo per la denunzia della successione da parte di chi è veramente obbligato; cessato l'ostacolo, è ben naturale che il termine cominci a decorrere per lui, in base al principio analogo, ma inverso, del *contra non valentem agere*, come interviene ognora che si sia di fronte ad una obbligazione di fare.

Segue da ciò che l'erede vero, che mancasse di fare la denunzia entro il suindicato termine, incorrerebbe nella soprattassa di che all'art. 96, e naturalmente la soprattassa colpirà la maggior somma che risultasse dovuta, poichè, quanto a quella già percetta, l'erede apparente avrebbe rappresentato l'erede vero. La esclusione della soprattassa importerebbe che il contribuente non avesse obbligo di denunziare la variata devoluzione ereditaria, e quindi di soddisfare la maggior tassa che risultasse dovuta, e ciò è assurdo. Se una maggior tassa è dovuta, per la quale dalla scoperta o dall'annullamento del testamento comincia a decorrere il termine di prescrizione, è ben naturale che essa sia garantita dalle stesse sanzioni stabilite a garanzia della riscossione delle tasse di successione in genere.

Qualora poi in seguito alla variata devoluzione ereditaria, invece di una maggior somma da percepire, vi fosse una parte di tassa da restituire, l'erede apparente avrà due anni di tempo per domandarne la restituzione ai termini del capoverso del n. 1 dell'art. 126, il qual termine decorrerà o dalla scoperta del testamento o dalla sentenza che abbia posto termine alla lite che all'uopo fosse insorta. Non crediamo che a tale ipotesi possa applicarsi il n. 3 dell'art. 11 che riguarda i casi di evizione o spoglio di singole cose ereditarie, rimanendo però sempre fermo il titolo della devoluzione, e che, oltre che sarebbe improprio parlare in tema di variata devoluzione ereditaria di evizione o spoglio, si incorrerebbe nell'assurdo che il termine sarebbe diverso a seconda che vi fosse o no stata lite. E per quella stessa ragione che dalla scoperta del testamento o dall'annullamento dello stesso decorre il termine per l'erede vero di mettersi in regola con la legge tributaria, comincia anche a decorrere il termine per la restituzione, dovendosi intendere ogni liquidazione di tassa di successione condizionata al rimaner fermo il titolo della devoluzione ereditaria.

Molte volte però avviene che, pur rimanendo fermo il titolo della devoluzione ereditaria, entrino col volgere del tempo nella successione dei cespiti che non vi erano al tempo della sua apertura per esercizio di azioni di rivendicazione. Come si svolge in questi casi l'azione finanziaria?

Certamente il diritto alla tassa di successione sorge con la morte del *de cuius*, e in quel tempo la Finanza in astratto ha diritto di colpire di tassa l'intero patrimonio che si devolve ai suoi eredi. Ma, se ciò procede senza difficoltà per le cose che già sono in dominio del defunto, non è lo stesso per quelle che si trovano in apparente dominio di altri, sebbene nel patrimonio del defunto vi sia *l'azione* a rivendicarle, latente, o se già posta in esperimento, non ancora coperta da giudicato o consensualmente riconosciuta. In questo caso la Finanza non può colpire di tassa *l'azione*, perchè per farlo bisognerebbe che si rendesse giudice del

Il testamento della Pichi, con sentenza del tribunale, confermata poi in appello, fu dichiarato nullo; ed il sacerdote Tailetti in proprio e nella qualifica attribuitagli dallo stesso testamento, con istrumento in data 24 maggio 1887, dichiarò di accettare il giudicato, e di rinunziare a qualunque gravame potesse competergli: in maniera che gli eredi legittimi ebbero la eredità e procedettero alla divisione dei beni fra loro.

Nel preaccennato giudizio di nullità del testamento, per diritti che cre-

---

suo contenuto, divinare gli avvenimenti in ordine alla stessa e rendere obbligatorio quell'esperimento di azione, che, per chi l'ha, è puramente facultativo. E ciò a prescindere che le azioni, prima che sieno messe in esperimento ed attuate, sono qualche cosa di imponderabile e di non valutabile da altri che da chi le ha, e non possono quindi cadere sotto nessun apprezzamento concreto di estranei per intrinseca necessità di cose.

E' perciò che l'art. 71 della legge sul registro non impone la denunzia delle *azioni*, ma *degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione e l'importanza, e ne sarà indicato il valore*. Com' è chiaro, tutte cose materiali che si trovavano già in dominio del defunto. Fu perciò che la Corte di Cassazione di Firenze, con sentenza 24 luglio 1894 in causa *Premonti e Donà* (riportata negli **Annali della Giurisprudenza Italiana**: vol. XXIV, I, 460), giudicava che l'obbligo di provare la eseguita denunzia e il pagamento della tassa di successione imposto dall'art. 6 della legge 14 luglio 1887 agli eredi e legatari quando agiscono in giudizio non si estende ai pretendenti alla eredità allorquando agiscono in giudizio per far riconoscere i loro diritti in confronto dei possessori della eredità.

Ma dal perchè l'erede deve denunziare i beni e non le *azioni* che già sono coperte da titolo apparente, e dal perchè la Finanza non può colpire di tassa le azioni prima che sieno concretizzate nel loro oggetto, non segue che quando questo concretamento è avvenuto, il contribuente non debba denunziarlo e, peggio ancora, che la Finanza non abbia diritto di colpire di tassa l'oggetto relativo retroattivamente al giorno in cui si verificò la successione. Non è ammessibile che chi *ex iuribus* del suo autore viene ad acquistare una ricchezza non dovesse scontare la tassa sui beni a lui devoluti, sol perchè non la conseguì al momento stesso della successione.

La teoria che concilia le giuste esigenze tributarie con l'interesse del contribuente, è quella che considera come condizionali nel rapporto della Finanza i diritti che sono ancora nello stato latente di azioni al tempo dell'apertura della successione, donde la conseguenza che la denunzia e il pagamento della tassa debba aver luogo quando le *azioni* si sieno concretizzate nel loro oggetto, o per volontario riconoscimento o per decisione giudiziale. Se in questi casi non può negarsi che l' erede abbia conseguito un cespite in virtù ed in base all'azione ereditata dal suo autore, se non può negarsi che un tal cespite gli sia pervenuto nella qualità di erede, non si potrà negare neppure che in ordine a quel cespite debba l'erede corrispondere la tassa di successione, la quale, se per ragioni nascenti da necessità di cose non ha potuto essere imposta al tempo dell'apertura della successione, quando non si trasferì che l'azione, che implica sempre una possibilità e il cui esercizio è facoltativo, deve essere riscossa quando questa possibilità si è tradotta in realtà, o quando un cespite speciale ha preso il posto dell'azione nel patrimonio devolutosi all'erede.

Fino a quel punto il diritto dell'erario è rimasto sospeso dalla condizione se e per quanto l'azione sarebbe stata utilmente esercitata dall'erede o dal legatario, come il diritto dell'erede o del legatario alla cosa, oggetto dell'azione, era subordinato alla condizione del riconoscimento spontaneo o coattivo del possessore; purificata la condizione e sostituita all'azione la cosa, cessa ogni ostacolo alla imposizione e percezione della tassa, come per tutti i passaggi condizionali.

Si rientra così di pieno diritto nella disposizione dell'art. 75 della legge sul registro che riguarda il purificamento delle condizioni, anche di quelle che vincolano i trasferimenti a causa di morte, e così l'erede o il legatario, che non è tenuto a denunziare l'azione, è però obbligato a denunziare la conversione dell'azione in cespite nei termini stabiliti dal detto articolo, sotto le comminatorie di che ai successivi art. 74 e seguenti.

Per quanto riguarda la prescrizione, il suo corso è regolato dall'art. 127, sia pel termine, sia per il punto di partenza che

devano di avere sulla eredità, erano entrati i collegi degli avvocati e procuratori di Roma; e, siccome il loro intervento in causa era stato dichiarato inammessibile, così essi produssero ricorso per ottenere l'annullamento del giudicato; ma tale ricorso fu respinto con decisione in data 17 luglio 1890.

Intanto la congregazione di carità di Frascati, in seguito all'annullamento del testamento della Pichi, fece valere i diritti che a lei conferiva il testamento dell'avvocato Lunati sulla eredità del medesimo; e gli eredi legittimi della Pichi, affine di eseguire a loro nome la voltura dei beni ereditati, nei giorni 17 novembre e 4 dicembre 1890, denunziarono la successione di Barbara e Francesco Chiari morti nel frattempo e nelle epoche sopraindicate: Giuseppe Chiari fece il pagamento della tassa relativa a queste due successioni intermedie con lire 10628,40 o con altra somma approssimativa, compreso il supplemento, riservandosi di avvalersi del disposto dell'art. 49 della legge sul registro.

Nel successivo anno 1891, addì 16 marzo, il ricevitore del registro chiese sulla successione Pichi, per mutazione nelle persone degli eredi, il pagamento della somma di lire 26497, 30 in aumento della tassa. I coeredi Chiari vi fecero opposizione, ed anzi reclamarono il rimborso di lire 14591,43 come indebitamente pagate.

L'amministrazione, dando in parte ragione al reclamo, in quanto cioè al capitale di lire 188361,36 devoluto alla congregazione di carità di Frascati, ridusse il capitale tassabile, e limitò per effetto della variazione dell'aliquota l'aumento della tassa in lire 2937, 60; e per questa somma dipoi trasmise la ingiunzione.

Si opposero nuovamente gli eredi Chiari, ed anzi citarono l'amministrazione delle finanze per avere la restituzione delle lire 14591,43 sulla somma pagata per la successione Pichi.

Il giudizio rimase sospeso fino all'esaurimento delle operazioni contabili, e, quando fu ripreso, rimanevano a risolvere soltanto le seguenti due questioni:

a) Se fosse dovuta la tassa sulla successione di Barbara e Francesco Chiari, due degli eredi legittimi Pichi, deceduti dopo la morte di costei; *b*) Se pure fosse dovuto l'aumento sulla tassa della successione Pichi, per mutazione avvenuta nella persona dell'erede.

Giuseppe Chiari, il quale del proprio aveva pagato le lire 10628,40 per le successioni di Barbara e Francesco, si presentò solo a reclamarne la restituzione « *detratte* (così afferma la sentenza ora denunziata) *le lire 2937,60 dovute all'amministrazione stessa* ». Egli, il Giuseppe, invocava a suo favore il disposto dell'art. 49 della legge sulle tasse di registro, e subordinatamente la prescrizione.

Il tribunale prima, poi la corte d'appello con sentenza confermatoria, respinsero tanto la domanda di restituzione delle lire 10628,40 pagate per la successione di Barbara e Francesco Chiari, quanto la opposizione all'ingiunzione circa le lire 2937,60 da pagarsi sulla successione Pichi.

Il medesimo Giuseppe Chiari denunziò il giudicato, e chiese che fosse annullato per due motivi, per violazione di alcuni articoli e principalmente dell'art. 49 della legge sulle tasse di registro; e per violazione degli art. 360, 361, 517 del codice di procedura civile, ossia per difetto di motivazione e di pronunzia sulla questione della prescrizione da esso specificamente dedotta.

è la dichiarazione prescritta dagli art. 70 e 75, dichiarazione che non ammette equipollenti giusta la costante giurisprudenza della CORTE DI CASSAZIONE: sentenze 3 febbraio 1881, in causa *Alberti* (V. questa Raccolta: anno VI, 1881, pag. 91); 8 giugno 1883, in causa *Levi* (Idem.: anno VIII, 1883, pag. 513). Dato però che la liquidazione di tassa originaria fosse riuscita negativa per sopravanzo di passivo, di tale sopravanzo dovrà tenersi conto nella liquidazione complementare, che, appunto perchè tale, non sta da sè, ma si riattacca alla originaria liquidazione.

AVV. G. RICCARDI

Questa Corte, con decisione in data 16 gennaio 1896 (pubblicata il 5 marzo succ.; in questa RACCOLTA: XXI, Civ., 1ª, 96) respinse il *primo motivo,* accolse il *secondo*, e, per quanto si attiene a questo mezzo accolto, rinviò la causa alla corte d' appello di Perugia.

La quale, con sentenza in data 4-14 decembre 1896, per una parte ha dato ragione all'amministrazione pubblica, giudicando non prescritta l'azione pel pagamento della tassa di lire 10628,40 dovuta sulla successione di Barbara e Francesco Chiari; e per l'altra parte ha dato ragione al Chiari, giudicando prescritta l'azione pel pagamento delle lire 2937,60 chieste dalla detta amministrazione per tassa di successione nella eredità di Rosa Pichi; ritenendo non prescritta la prima, perchè tassa principale, prescritta la seconda, perchè supplemento di tassa non chiesto nel termine dalla legge assegnato.

Questa sentenza nella parte rispettivamente contraria ora è denunziata per cassazione con due ricorsi, l'uno dell'amministrazione pubblica in quanto ha ammesso la prescrizione del pagamento delle lire 2937,60 sulla successione di Rosa Pichi, l'altro di Giuseppe Chiari in quanto ha negato la prescrizione della tassa di lire 10628,40 dovuta per la successione ereditaria di Barbara e Francesco Chiari.

L'Amministrazione delle finanze con tre motivi deduce la violazione degli art. 11, 123, 135 della legge sulle tasse di registro, 1350, 2110, 2111 del codice civile, 360, 361, 517, 520, 543 del codice di procedura civile.

In sostanza censura la sentenza, in quanto ha ritenuto che il ricorso per cassazione presentato dai collegi degli avvocati e procuratori di Roma, contro la sentenza dichiarativa della nullità del testamento di Rosa Pichi, non interrompesse il corso della prescrizione per l'accertamento dell'aliquota della tassa di successione, ed erroneamente ha attribuito l'autorità di cosa giudicata alla sentenza pronunziata dalla corte d'appello di Roma, mentre una delle parti interessate l'aveva impugnata per cassazione.

La censura ancora in quanto ha ritenuto, non tassa principale, ma supplemento, quella di lire 2937,60, dovuta pel mutamento nella persona dell'erede di Rosa Pichi, avvenuto in seguito alla dichiarazione di nullità del testamento di lei.

L'altro ricorrente Giuseppe Chiari pur esso deduce tre motivi:

Col *primo* censura la sentenza in quanto senza motivazione, ed in contraddizione di quanto precedentemente aveva ammesso l'avvocatura erariale, ha ritenuto principale e non supplemento di tassa quella delle lire 10628,40, che si riferisce alla successione di Barbara e Francesco Chiari, con violazione degli art. 123 n. 1 della legge sulle tasse di registro, non che degli art. 360, 361, 517 del codice di procedura civile.

Col *secondo* si dice non esservi stato effettivo passaggio di beni a favore di Barbara e di Francesco Chiari; i passaggi fittizi intermedi avrebbero dato soltanto luogo ad una rettificazione della liquidazione; e quindi anche sotto questo aspetto le lire 10628,60, secondo il ricorrente, costituiscono un supplemento prescrittibile in due anni. Violati pertanto gli art. 11,123 della legge di registro.

Col *terzo* dice che, considerata pure come principale la tassa in questione, sarebbe caduta in prescrizione, perchè la finanza non avrebbe proceduto nel tempo di cinque anni per omessa denunzia, a termini della legge di registro art. 85, 95, 123, e di questa ragione la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, incorrendo così anche nel vizio della mancanza di motivazione.

Sul ricorso dell'Amministrazione delle finanze dello Stato:

Non può non essere rimarcato l'errore della sentenza denunziata nell'aver detto che il giudicato sulla eredità della Pichi si formasse nel giorno 24 maggio 1887, cioè quando il Tailetti accettava la sentenza resa dalla corte d'appello di Roma; e dal medesimo giorno incominciasse a decorrere il tempo per la prescrizione stabilita dalla legge sulla tassa di successione.

L'errore apparisce evidente ove si consideri che la stessa sentenza ha affermato in fatto, essere stato avverso quel pronunziato interposto il ricorso per cassazione dai collegi degli avvocati e procuratori di Roma interessati nella causa, e non essere stato questo ricorso tolto di mezzo prima del 17 luglio 1890.

Posti così i fatti, la corte di rinvio doveva considerare che la sentenza pronunziata dal magistrato di appello è esecutiva, ma non può dirsi definitiva ed irretrattabile fino a quando, o non sia trascorso il termine assegnato dalla legge per impugnarla col mezzo straordinario della cassazione, senza che il ricorso sia stato interposto; o, se vi sia (come nel caso in esame) il ricorso, fino a quando non sia data la decisione in proposito, la quale può importare la continuazione della lite con effetti ancora incerti; ovvero sia formalmente data ed ammessa la rinunzia al presentato ricorso: art. 518, 520, 543, 550 procedura civile.

Erronea ancora è la ragione data, col dire che il ricorso per cassazione, anche accolto, non potesse far rivivere il testamento annullato; sia perchè la stessa sentenza avverte che fu annullato *nei rapporti dell'opera pia e del Tailetti,* sia perchè, ove quel ricorso fosse stato accolto, un mutamento poteva recare nel patrimonio ereditario, influente effettivamente sulla tassa di successione.

Rettamente pertanto il tempo necessario alla prescrizione di cui trattasi deve essere misurato, non dal 24 maggio 1887, come ha ritenuto la corte di rinvio, sibbene dal 17 luglio 1890.

Non minore è la evidenza dell'altro errore, quello cioè di avere attribuito la qualità di tassa supplementare alle lire 2937,60, mentre in verità essa altro non è che una parte della tassa principale dovuta sulla stessa successione legittima. La differenza fra la tassa principale e quella di supplemento, secondo lo spirito della legge sulle tasse di registro, dipende principalmente dalla diversa causa originaria. Ora il debito delle ripetute lire 2937,60 non ha origine da una rettifica di liquidazione, che può dar luogo ad un supplemento, ma invece ha causa direttamente nella specie della successione Pichi, che in forza del giudicato deve ritenersi non testamentaria ma legittima fino dal giorno in cui fu aperta, sottraendo per gli effetti della prescrizione il tempo decorso per la lite insorta fino alla formazione della cosa giudicata nel senso sopra indicato. Ed, essendo parte della tassa dovuta originariamente, conserva la sua indole di tassa principale.

Adunque fondato in ragione è il ricorso dell'Amministrazione delle finanze dello Stato; e lo è maggiomente se si considera il fatto ritenuto dalla sentenza denunziata, che cioè il Giuseppe Chiari nel chiedere la restituzione delle lire 10628,60 offriva di *detrarre da queste le lire 2937,60 dovute all'amministrazione,* riconoscendo così giusta la causa del debito e tempestiva la domanda di pagarlo.

Sul ricorso di Giuseppe Chiari:

Per prima cosa si osserva che rettamente sia stato sottoposto al giudizio della Sezione Civile Semplice, e non alle Sezioni Unite di questo Collegio, poichè i motivi pei quali oggi il Chiari ricorre avverso il pronunziato della corte di Perugia sono ben diversi da quelli che furono dedotti avverso la sentenza precedente.

Allora fu dedotto ed accolto il motivo dell'assoluta mancanza di motivazione, oggi contro la supplita motivazione si deducono ragioni di merito circa la prescrizione.

Il Chiari con l'odierno ricorso lamenta di non essere stata ammessa la prescrizione relativamente alla tassa in lire 10628,40 sulla successione intermedia di Barbara e Francesco Chiari. Ma i tre motivi da esso dedotti sono infondati.

Lo è il *primo,* perchè, esclusa dal precedente giudicato l'applicabilità dell'art. 49 della legge di registro, questo soltanto rimaneva a decidere, se fosse intervenuta la prescrizione sulla tassa dovuta per la successione di Barbara e Francesco Chiari. E la sentenza, pur erroneamente fissando

il 24 maggio 1887 come *dies a quo*, ha riconosciuto non essere decorso il quinquennio nel 16 marzo 1891, giorno della fatta ingiunzione.

Nè può dirsi manchevole la motivazione circa la definizione di tassa principale; imperocchè ciò era ed è intuitivo, e la sentenza lo ha pure dimostrato sufficientemente col dire che questa tassa, sebbene facesse capo alla eredità Pichi, debba ritenersi vera e propria tassa principale.

Nè può essere supplemento mancando il termine di confronto, cioè la cosa cui supplisca. L'oggetto della tassa sono le successioni di Barbara e Francesco Chiari per sè stanti, avvenute nei rapporti di coloro che già erano eredi della Pichi; quindi rettamente è stata ritenuta, quale essa è, tassa principale.

Ingiusto poi è il rimprovero alla sentenza di non aver tenuto conto di qualche espressione per avventura detta dalla avvocatura erariale nel precedente stadio del giudizio; imperocchè il magistrato di rinvio doveva giudicare, come ha giudicato, della questione di prescrizione quale gli veniva proposta, ed a norma della legge speciale.

Il *secondo motivo* è pur esso infondato; imperocchè la morte di Barbara e Francesco Chiari non diede luogo a passaggi fittizi, od a rettificazioni di liquidazione, ma ad un vero e reale trasferimento di proprietà per nuova successione.

Anche il *terzo motivo* è privo di ragione. La pendenza della lite, come rendeva incerta la successione della Pichi, così rendeva incerto se e quanto entrasse nella eredità di Barbara e Francesco Chiari; e quindi durante quella lite non poteva correre obbligo alla Finanza di agire pel pagamento di una tassa che non poteva essere accertata. Del resto, la sentenza ha stabilito in fatto che nel novembre e decembre 1890 fosse fatta la denunzia, e fosse da Giuseppe Chiari pagata la somma di lire 10628,60 per la successione di Barbara e Francesco, con la sola riserva di avvalersi del beneficio accordato dall'art. 49, la qual cosa in seguito è stata esclusa con giudicato irretrattabile: laonde nessun rimprovero di negligenza può essere fatto all'Amministrazione pubblica nell'agire per come poteva, onde costringere al pagamento della tassa, di cui oggi il Chiari reclama la restituzione.

Per questi motivi:

La Corte, in accoglienza del ricorso presentato dall'Amministrazione delle finanze dello Stato, cassa la denunziata sentenza nella parte con cui ha dichiarato prescritta l'azione della detta Amministrazione pel pagamento delle lire 2937,60 per tassa di successione sulla eredità di Rosa Pichi;

Per nuovo giudizio in ordine a questa questione di prescrizione rinvia la causa alla corte d'appello di Ancona, la quale pronunzierà anche sulle spese;

Rigetta il ricorso presentato da Giuseppe Chiari avverso la parte della stessa denunziata sentenza con cui è stata respinta la eccezione di prescrizione da esso dedotta circa la tassa di lire 10628,60 dovuta sulla successione di Barbara e Francesco Chiari; lasciando a carico del medesimo Chiari le spese del suo ricorso;

Condanna il ricorrente Chiari alla perdita del deposito da lui eseguito.

Sezioni unite 21 luglio 1897, n. 503.

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. FASCALE P. G.

(concl. conf.)

Banca Tiberina (avv. Baggini) - *Finanze*: *Int. di Torino* (avv. er. Cafaro)

RICCHEZZA MOBILE (Tassa sulla): Società anonima - Creazione di nuove azioni - Eccedenza di valore e *premio* - Ricchezza capitale - Non tassabilità.

Se, avverandosi che una società anonima già costituita, allo scopo di aumentare il proprio capitale con la creazione di nuove azioni, le emetta con una eccedenza di valore, denominato premio *in linguaggio commerciale, sicchè gli azionisti siano tenuti*

a versare una somma superiore al valore nominale delle azioni anzidette, questa eccedenza, o questo premio, *deve considerarsi ricchezza capitale e non reddito di categoria B tassabile coll'imposta di ricchezza mobile a carico della società emittente* (1).

Attesochè la questione, per la quale è insorto conflitto tra le due corti d'appello e questo Supremo Collegio (2) e che rende necessaria la più solenne manifestazione della giustizia, possa così riassumersi:

Se, avverandosi che una società anonima già costituita, allo scopo di aumentare il proprio capitale con la creazione di nuove azioni, le emetta con una eccedenza di valore, denominato *premio* in linguaggio commerciale, sicchè gli azionisti siano tenuti a versare una somma superiore al valore nominale delle azioni anzidette, questa eccedenza, o questo premio, debba considerarsi quale un reddito di categoria *B*, e come tale tassarsi a carico della società emittente.

Attesochè per la legge 24 agosto 1877 siasi sanzionato un prelevamento sulla fortuna e sulla attività lucrativa dei cittadini, e nella determinazione dell'obbietto che è colpito da imposta siasi dichiarato che questo è stabilito sui redditi della ricchezza mobile, sicchè ai fini della presente controversia importi ricercare la definizione del *reddito* che rappresenta la materia tassabile contemplata dalla legge.

Nella ricerca di questa definizione non ha importanza di tener conto della persona fisica o morale che è obbligata di soddisfare la imposta, ma vuolsi obbiettivamente definire la esistenza del reddito, imperocchè la tassa, che ha carattere giuridico di realità e persegue il suo obbietto nelle mani di qualunque possessore, non può mutare questa sua primitiva ed intrinseca natura, sia pel metodo di esazione, sia per le forme e per le modalità che ne regolano l'esercizio,

(1-2) V. in questa Raccolta: 1893, Civ., 1ª, 296, la precedente decisione (6 settembre 1893) della Corte Regolatrice, nella presente causa.

Attesochè, se la parola *reddito*, nella sua comune espressione e nell'ordinario significato che le si attribuisce, denoti il complesso dei proventi annuali dei quali un individuo o un corpo morale qualunque abbia il godimento, tuttavia in tema tributario non possa affermarsi che ogni provento costituisca un reddito con quella impronta economica e fiscale che forma il presupposto della legge 24 agosto 1877, ed invece debba riconoscersi un reddito tassabile in quello speciale provento che ripete la sua causa da una forza produttiva naturalmente disposta a riprodurla, e derivi da una forza economica obbiettiva e subbiettiva, personale ed intrinseca, la quale abbia la funzione di causa diretta ed immediata pel reddito o provento che ne rappresenta il necessario effetto. Codesta energia produttrice dev'essere tale, che abbia in sè la potenza e la attitudine di produrre in avvenire una ricchezza simile a quella già prodotta; sebbene questa ulteriore produzione, per volontà o per inerzia del contribuente, più non si ripeta.

Attesochè la nozione del reddito richiami spontaneamente quella del capitale, il quale, se nella economia politica corrisponde ad ogni quantità economica adoperata a scopo di profitto, nel concetto finanziario e nell'organismo delle leggi tributarie comprende qualunque ricchezza esistente e di cui si abbia il possesso, sia o meno destinata a scopo di profitto od a futura riproduzione.

Da questa nozione del capitale apparisce evidente il più spiccato elemento di differenza che lo distingue dal reddito, e si è che il primo è costituito da una ricchezza già esistente, mentre il secondo si concreta in una ricchezza che periodicamente si produce ed in ogni singola manifestazione sconta l'imposta prestabilita dalla legge. Il capitale sta al reddito come la causa all'effetto, e come la causa producente al prodotto.

Attesochè, tali essendo le definizioni che la scienza economica, posta in armonia con la legge tributaria, assegna al reddito ed al capitale, e tenuto fermo il preciso elemento dif-

ferenziale che fra essi intercede, torni agevole giudicare che il premio incassato da una società anonima nella collocazione di nuove azioni non possa qualificarsi reddito nel senso economico e fiscale, e che in esso più direttamente si riscontri il carattere di una ricchezza capitale, e come tale non sia materia tassabile in categoria *B*, a carico della società emittente.

Non può dirsi reddito, perchè il capitale realizzato oltre il valore nominale delle azioni non è conseguenza di un fatto di gestione, ma costituisce una ricchezza già esistente nel valore aumentato delle medesime azioni, siccome frutto della capacità e del buon servizio, perchè le azioni di una società rispecchiano tutto l'aumento progressivo del capitale patrimoniale, perchè l'aumento di questo patrimonio è nuova e più larga sorgente di produzione, e rappresenta novella energia produttiva, essendo risaputo che l'attività e la industria umana, forze da sè sole non produttive, lo diventano quando si congiungono al lavoro ed al capitale, e perchè a determinare la materia tassabile non basta fermarsi al capitale statutario, ma bisogna comprendervi tutto il patrimonio, ossia la intera proprietà produttiva da cui i redditi futuri traggono origine e movimento.

La corte di rinvio, tratta in errore dalla apparenza di un utile e di un guadagno ravvisato nel maggior prezzo delle azioni, ha confuso l'attualità di una ricchezza con la preesistenza della medesima ricchezza, e non ha posto mente che nella collocazione delle nuove azioni la società non realizzava un utile novello ed attuale, sia perchè il soprapprezzo percepito oltre il valore nominale rappresentava una entità economica già acquisita alle azioni, sia perchè la detta società assumeva l'obbligo di ammettere i nuovi azionisti agli utili e alle partecipazioni che risultassero proporzionali al complessivo apporto sociale conferito all'ente collettivo.

Attesochè, in seguito alle superiori considerazioni, le quali escludono la esistenza di un effettivo reddito di una entità economica, effetto di una forza produttrice accoppiata al lavoro, e quindi di una entità tassabile ai sensi di legge, la ragione del contendere debba ritenersi chiusa ed esaurita, e non s'imponga la necessità di discutere le altre argomentazioni della corte di rinvio, le quali tutte contengono lo stesso peccato di origine, cioè di presupporre la esistenza di un reddito colpito da imposta, e questo Supremo Collegio debba anche una volta tenere ferme quelle teorie di diritto già proclamate in altra controversia simile alla presente e che in questa determinarono l'annullamento della precedente sentenza.

Per questi motivi:

Cassa, a termini dell' art. 517 del cod. di proc. civ., la sentenza proferita dalla corte d'appello di Casale in data 26-28 novembre 1894 (1) (e rinvia alla corte d'appello di Genova).

Sezione civile 21 maggio 1897, n. 333.

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Demanio: Ricevitore del registro di Ischia (avv. er. GENOVESI) - *Massa Licastro* (avv. CONTE)

BENI DEMANIALI: Vendite al pubblico incanto - Offerente per persona da nominarsi - Suoi obblighi - Prezzo di aggiudicazione.

L'offerente per persona da nominarsi, nelle vendite ai pubblici incanti dei beni del demanio dello Stato, non è tenuto unicamente agli obblighi relativi alla procedura di vendita ai pubblici incanti, ma la sua garanzia solidale si estende a tutte le conseguenze giuridiche della vendita, tra le quali precipuamente si comprende il prezzo dell'aggiudicazione.

Attesochè la questione, sulla quale questo Supremo Collegio è provocato ad emettere il suo giudizio, si riassume in decidere se, a norma del-

(1) V. questa sentenza nel **Foro italiano**: 1895, I, 510.

l'art. 97 del regolamento 22 agosto 1867, l'offerente per persona da nominare sia tenuto unicamente agli obblighi che lo stesso regolamento impone per la procedura di vendita ai pubblici incanti, ovvero la sua garanzia solidale si estenda a tutte le conseguenze giuridiche della vendita, tra le quali precipuamente si comprende il prezzo dell'aggiudicazione.

Attesochè, per risolvere una tale questione, non sia lecito trarre argomento dalle disposizioni contenute negli art. 672 e 678 del codice di procedura civile, imperocchè sul proposito occorra appena di rilevare che, se il legislatore, nelle alienazioni di beni derivanti dall'asse ecclesiastico, avesse avuto l'intendimento di sanzionare le stesse regole del comune giudizio di espropriazione, le avrebbe letteralmente riprodotte nella legge speciale del 1867, o, per lo meno, nulla disponendo in contrario, avrebbe implicitamente stabilito che alle possibili controversie dovessero applicarsi le disposizioni scritte nella materia analoga delle vendite ordinarie.

Invece, con l'art. 97 del citato regolamento, fu creato un nuovo e completo sistema di responsabilità, e nelle più rigorose sanzioni che vi si contengono apparisce la manifesta intenzione che queste, e non le altre del diritto comune, dovessero regolare le alienazioni di beni passati al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Aggiungasi che, se l'art. 678 del codice di procedura civile ha tenuto ferma, in riguardo dei procuratori legalmente esercenti, la responsabilità sino al momento in cui la persona dichiarata ha adempiuto le condizioni prescritte dai capoversi secondo e terzo dell'altro articolo, questa limitazione si giustifica per un doppio motivo: in prima, perchè ai soli procuratori legalmente esercenti le leggi di rito civile riconoscono il diritto di offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi; ed in secondo luogo, perchè la pubblica funzione, di cui un procuratore è rivestito, fornisce una larga garanzia di avere esercitato un serio e legittimo mandato.

Attesochè, dovendosi la proposta questione risolvere unicamente col regolamento 22 agosto 1867, sia mestieri attribuire all'art. 97 il senso fatto palese dal proprio significato delle parole e dalla intenzione del legislatore.

Le alienazioni, consentite dagli art. 7 e 11 della legge 15 agosto 1867, sono sottoposte a speciali condizioni che non hanno riscontro nel comune procedimento di vendita, e tra questi giova ricordare che, proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente è tenuto a versare, oltre le spese, la sola decima parte del prezzo, e per gli altri nove decimi è facultato ad eseguirne il pagamento a rate uguali, in anni 18, con l'interesse scalare del 6 per cento.

Questo pagamento così frazionato, e che riesce tanto favorevole all'acquirente di un bene demaniale, rivela il motivo da cui il legislatore fu mosso nello stabilire il disposto del menzionato art. 97, e dà ragione della più rigorosa garanzia imposta a colui che si presenta offerente per persona da nominare.

La facoltà che il codice di procedura civile attribuisce al solo procuratore legalmente esercente è stata accordata a chiunque dalla legge speciale, e questa maggiore libertà di azione, che costituisce un altro argomento differenziale tra i due procedimenti, si è voluta disciplinare e temperare creando una maggiore responsabilità che non si legge nel diritto comune.

Attesochè a questa manifesta intenzione del legislatore corrisponde il dettato letterale della legge; imperocchè, se in essa è scritto che l'offerente dovrà sempre essere garante solidale della persona dichiarata, ciò importa che la sua responsabilità e la sua garanzia, dopo l'accettazione del terzo, si concretino in una obbligazione fideiussoria solidale, la quale dura quanto quella della persona per la quale egli ha agito, e si estende all'integrale adempimento del contratto.

Attesochè, a disapplicare questo sistema d'interpretazione che armonizza il senso palese delle parole adoperate nell'art. 97 e la intenzione che

lo informa, non giovi opporre che in un regolamento non siano ammissibili sanzioni più rigorose di quelle stabilite nella legge, stantechè a questo obbietto sia sufficiente rispondere che il regolamento del 22 agosto 1867 fu decretato ed approvato per la esecuzione della precedente legge del 15 agosto dello stesso anno, e che l'articolo 11 di questa, limitandosi ad ammettere nelle future vendite il concorso di coloro che avessero depositato il decimo del prezzo, nulla dispone in ordine agli offerenti per persona da nominare, lasciando che questa libertà fosse moderata dal susseguente regolamento.

Attesochè da ultimo la interpretazione adottata dalla corte di merito neppure risulti giustificata in vista delle condizioni troppo gravi ed onerose che l'art. 97 impone all'offerente per persona da nominare; imperocchè contro questo secondo obbietto si osserva che la intromissione nella vendita sia un fatto facoltativo e non obbligatorio dell'offerente, e che, se questi si decide di compierlo, non abbia diritto di respingere tardivamente una responsabilità di cui aveva scienza completa e che lo tiene obbligato a tutte le conseguenze del contratto.

Per tali motivi:

La Corte cassa (la sentenza della corte d'appello di Napoli dei 16-30 dicembre 1895) e rinvia (la causa alla corte d'appello di Roma).

Sezioni unite 3 dicembre 1897, n. 638.

GHIGLIERI P. P. - MAZZELLA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

De Martino (avv. SANTOMARTINO) - *Finanze: Int. di Foggia* (avv. er. CORNO)

ESAZIONE D'IMPOSTE: Esattore inadempiente - Riscossione di arretrati - Disposizioni emesse dal prefetto - Azione di danni contro la finanza - Incompetenza giudiziaria.

Le disposizioni emesse dal prefetto, in virtù della legge e regolamento per la riscossione delle imposte, relativamente alla decadenza dell'esattore inadempiente ed alla riscossione degli arretrati, sono emesse in applicazione della giurisdizione al prefetto affidata dalla legge nel pubblico interesse, e non possono per ciò indurre responsabilità della finanza, nè rendere contro questa esperibile un'azione di danni dinanzi all'autorità giudiziaria.

Considerato che colla prima parte del *primo mezzo* il signor De Martino, senza impugnare quello che la corte di merito ebbe ad osservare, che cioè colle sue comparse ritenne incensurabili i decreti emessi dal prefetto di Foggia, sostiene che i medesimi, nella parte relativa alla riscossione degli arretrati, vadano considerati come meri atti di amministrazione che inducono responsabilità, e non atti d'imperio o più propriamente di giurisdizione. Ora, a dimostrare che tale tardivo addebito sia del tutto infondato, basterà leggere i suddetti decreti, dai quali ricavasi che il prefetto di Foggia ogni disposizione, incluse quelle relative alla riscossione degli arretrati, emise in virtù della legge e regolamento per la riscossione delle imposte. Svolse quindi e sempre la giurisdizione affidatagli dalla legge nel pubblico interesse, e tutti i provvedimenti emessi sfuggono a qualsiasi responsabilità, come sempre, con sano criterio legale, questa Corte Regolatrice ha ritenuto. Nè vale osservare che i provvedimenti emessi erano utili per la Finanza dello Stato, giacchè tale utile non è il fine che indusse il legislatore a stabilire la giurisdizione prefettizia, la quale mira ad uno scopo più elevato e di pubblico interesse. Il che è tanto vero, che lo stesso ricorrente ammetta che il prefetto esplicava la sua giurisdizione quando pronunziò la sua decadenza e commise ad altri la temporanea gestione della esattoria di Foggia, senza porre mente che anche da tali provvedimenti indirettamente ne veniva l'utile della finanza. D'altra banda la questione sollevata colla prima parte del ricorso e finora esaminata non può menare a qualsiasi pratica conclusione, sol che si consideri che la dimanda per rivalsa di danni venne dal De Marti-

no proposta contro l'Amministrazione delle finanze la quale certamente non è rappresentata dal prefetto. Sia pur vero quello che vero non è, che il prefetto abbia fatto più di quello che poteva, certa cosa è che dei fatti del prefetto non può essere chiamata a rispondere la Finanza dello Stato. Il ricorrente ha compreso tutto ciò, e colla seconda parte del primo mezzo ripete quello che aveva detto innanzi alla corte di merito, che cioè la Finanza dello Stato fece sua la riscossione degli arretrati, fatto escluso dalla sentenza impugnata con convincimento di fatto incensurabile in cassazione. Anche questo non poteva sfuggire al ricorrente, che col *secondo mezzo* censura la sentenza della corte di Trani per difetto di motivazione: però, sol che si legga detta sentenza, si fa chiaro che anche per questa parte il ricorso si appalesi infondato. Imperocchè tutti i fatti e documenti della causa vennero esaminati con diligenza dalla corte di Trani, ed il vero è che dai fatti medesimi venne tratto un convincimento diverso da quello che il ricorrente vorrebbe, ai suoi fini, far ritenere: ciò che non può formare oggetto di discussioni innanzi a questo Supremo Collegio. Epperò tutto il ricorso va rigettato colle conseguenze di legge.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso proposto dal signor Carmine De Martino avverso la sentenza della corte di appello di Trani del 22 febbraio-4 marzo 1895.

Sezione civile 19 luglio 1897, n. 490.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Del Torto, parroco della chiesa di San Francesco in Borgo San Sepolcro (avv. Donati e Feri) - *Demanio e Fondo Culto: Int. di Arezzo e Roma* (avv. er. Genovesi) (1)

POSSESSO: Frutti percetti - Domanda giudiziale - Buona fede.
ASSE ECCLESIASTICO: Convento soppresso - Parrocchia unita *aeque et principaliter* - Silenzio del parroco - Buona fede del Demanio - Frutti percetti.

Fa suoi i frutti percetti prima della giudiziale domanda, non qualunque possessore di buona fede il quale abbia una vaga e generica credulità di possedere legittimamente la cosa per ragione di dominio, ma quello soltanto che, possedendo come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale ignorava i vizj, ha potuto avere il ragionevole convincimento di percepire e consumare i frutti della cosa propria (2).

Per quanto nella presa di possesso del patrimonio di un soppresso convento il parroco non abbia protestato e dichiarato che la parrocchia si trovava unita al convento aeque et principaliter, *e che quindi dovevano i beni della parrocchia separarsi dagli altri beni soppressi, ciò non importa nel Demanio quello stato giuridico di possessore di buona fede, che esclude l'obbligo della restituzione dei frutti percetti prima della domanda giudiziale* (3).

Considerato che la denunziata sentenza, dopo avere riconosciuto che per effetto delle disposizioni legislative degli anni 1815 e 1819 alla parrocchia di San Niccolò spettavano dei veri diritti di condominio sul patrimonio immobiliare del soppresso monastero di San Francesco in Borgo San Sepolcro, ed avere quindi approvata la liquidazione fatta dai giudici di primo grado dei diritti superiormente indicati, passa ad esaminare l'ultimo capo delle contestazioni agitatesi tra le parti, il capo cioè relativo alle annualità arretrate, poichè dal parroco Del Torto si era pure domandato che le convenute amministrazioni fossero condannate ancora a rappresentare le rendite arretrate della quota dei beni costituenti la do-

(1-3) V. in questa Raccolta: 1895, Civ., 1ª, la precedente decisione dei 12-25 novembre 1895, emessa dalla stessa Corte Regolatrice, nella presente causa.

tazione della parrocchia, ovvero le annue prestazioni sostituite in luogo e vece di quelle rendite, ed anche questa sua istanza aveva incontrato pieno accoglimento in prima sede.

Considerato che, nel passare all'esame di questo ultimo capo di contestazione, la succitata sentenza si dimostra allarmata dall'entità della somma che verrebbe a conseguirsi dall'attore; e, preoccupandosi delle disastrose conseguenze che dalla sua giustizia sarebbero per derivare alle finanze dello Stato qualora avesse continuato ad invocare i criteri di diritto che in identiche questioni erano stati altre volte applicati dalla stessa corte, ha creduto di poter profittare delle speciali circostanze che il sacerdote Del Torto era già investito della parrocchia quando fu promulgata la legge 7 luglio 1866; che la presa di possesso fu compiuta dal Demanio in coerenza alla denunzia fatta dallo stesso Del Torto, che era pure il superiore del soppresso monastero; e che alla detta presa di possesso prestò assistenza il ridetto signor Del Torto senza emettere alcuna protesta nell'interesse della parrocchia da lui rappresentata; per venire alla conclusione che l'Amministrazione demaniale prese possesso in piena buona fede dei beni della parrocchia incorporati nel patrimonio dell'abolito convento, ed, avendoli anche in buona fede ritenuti ed alienati, non può essere tenuta alla rappresentazione dei frutti percetti e in buona fede consumati anteriormente alla domanda giudiziale, giusta il disposto dell'art. 703 del codice civile, il quale dice che il possessore di buona fede fa suoi i frutti e non è tenuto a restituire se non quelli che gli sono pervenuti dopo la domanda giudiziale.

Considerato che siffatta conclusione trovava gravi ostacoli nei criteri di diritto altre volte già seguiti dalla stessa corte di Lucca e costantemente approvati da questa Corte Suprema con le sentenze del 10 aprile 1894, 28 ottobre 1896, 27 gennaio 1897, 5 marzo 1897 e 8 marzo 1897, i criteri cioè:

1° Che a niuno è lecito ignorare la legge all'effetto di sottrarsi all'obbligo di osservarla;

2° E che per il vigente codice civile fa suoi i frutti percetti prima della giudiziale domanda, non già qualunque possessore di buona fede il quale abbia una vaga e generica credulità di possedere legittimamente la cosa per ragione di dominio, ma quello soltanto, che, possedendo come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del qual titolo ignorava i vizi, ha potuto avere il ragionevole convincimento di percepire e consumare i frutti della cosa propria.

Ma, per schermirsi dal primo di questi due ostacoli, la denunziata sentenza ha creduto di poter far ricorso al disposto dell'art. 13 della legge 7 luglio 1866 col quale si faceva obbligo ai superiori ed amministratori delle corporazioni religiose di denunziare tutti i beni stabili e mobili e tutti i debiti e crediti spettanti all'ente soppresso, non che al disposto dell'art. 9 del regolamento 22 agosto 1867 per la esecuzione della legge 15 agosto detto sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; e sulla base di queste disposizioni si è affaticata a dimostrare che è per colpa dello stesso sacerdote Del Torto, autore della denunzia voluta dal già citato art. 13, che il Demanio prese possesso di tutto il patrimonio dell'estinto monastero; e che il suo possesso fu legittimo anche a riguardo della quota di condominio spettante alla parrocchia, perchè il Demanio, coll'impossessarsene, fece pertanto ciò che la legge gli imponeva di fare, tutta volta che il parroco non aveva avanzato alcuna protesta, ed aveva anzi concorso a farli ritenere tutti di esclusiva pertinenza del soppresso monastero.

Per superare poi il secondo degli ostacoli surricordati, la stessa sentenza si fa ad affermare che non devesi perdere di vista la importantissima disposizione dell'art. 702 del codice civile, ai termini del quale in materia di possesso la buona fede è sempre presunta; aggiunge poi che l'argomentazione basata sul disposto dell'art. 701, che definisce quale è la

buona fede che abilita il possessore a far suoi i frutti della cosa altrui, si affaccia a prima vista con tutta l'apparenza della verità, tanto che sembra che non ammetta la possibilità di una risposta seria e concludente, ma, andando a fondo, si finisce col trovare che è così appunto che si pretende risolvere la questione con la questione, in un argomento quale si è quello della buona fede, che è cosa tutta di fatto e di apprezzamento.

Considerato che con tutta ragione il ricorrente Del Torto col secondo dei proposti mezzi di annullamento fa rimprovero alla denunziata sentenza di avere falsamente interpretato gli art. 11, 13 e 16 della legge 7 luglio 1866 e l'art. 9 del regolamento 22 agosto 1867; imperocchè il citato art. 11, escludendo esplicitamente tanto dalla devoluzione quanto dalla conversione i beni appartenenti ai benefici parrocchiali, vietava in modo assoluto al Demanio dello Stato di prendere possesso della quota di patrimonio che costituiva la dotazione della parrocchia di San Niccolò, e faceva obbligo a lui di provocare anche di sua iniziativa la divisione di quei beni dagli altri del soppresso monastero. La denunzia fatta dal Del Torto nella sua qualità di superiore del soppresso monastero, se ha potuto dare occasione ad un errore di fatto, non ha potuto mai dispensare il Demanio da quell'obbligazione, e quindi non ha potuto neppure dire legittimo il possesso della quota antedetta.

La disposizione dell'art. 13 (e non 15, come per errore si legge nella sentenza impugnata), della legge 7 luglio 1866, come l'altra del successivo art. 16, e quella dell'articolo 9 del regolamento 22 agosto 1867 n. 3852, non hanno potuto fare assumere al possesso del Demanio per la quota dei beni spettante alla parrocchia, la qualità di legittimo, perchè, nel caso di contestazioni, il possesso assunto in base all'art. 16 si risolve in un semplice deposito o sequestro che non muta minimamente la posizione giuridica delle parti; ed anche quando sia mancata, come nell'attuale fattispecie, qualunque contestazione o protesta, la presa di possesso per parte del Demanio conserva sempre il carattere di autorità, il quale, come non può impugnare la responsabilità della pubblica amministrazione nel caso di scusabile errore di fatto, così non può far sorgere di per sè solo nel detto regio Demanio il ragionevole convincimento di aver poste le mani su cose indubbiamente soggette a devoluzione o conversione.

Considerato che del pari fondato è il rimprovero di falsa interpretazione dell'art. 701 e di falsa applicazione dell'art. 703 del codice civile, che il ricorrente muove alla denunziata sentenza col primo mezzo; dappoichè la sentenza medesima, con una prolissa argomentazione ha preteso di repudiare la interpretazione altre volte fatta da questa Corte Suprema, del citato art. 701 del codice civile, dicendo in sostanza che non è esatto che l'articolo suddetto e il successivo art. 703 esigono una buona fede qualificata, coperta cioè da un titolo capace di trasferire il dominio; ed ha creduto inoltre di poter dimostrare che, tanto nel concetto dell'errore di diritto, quanto nel concetto dell'errore di fatto occasionato dalla denunzia del superiore del convento soppresso, il Demanio ha sempre posseduto in piena buona fede anche i beni dotalizi della parrocchia di San Niccolò, perchè il suo errore era sotto ogni aspetto scusabile.

Infatti, per ciò che attiene alla interpretazione dell'art. 701, la sentenza nega in conclusione che in esso siasi data la definizione del concetto giuridico della buona fede che esonera il possessore dall'obbligo di restituire i frutti percetti, se pure la sentenza medesima ha inteso di esprimere qualche cosa quando dice di essere andata al fondo e di avere fatto la peregrina scoperta che si vuol risolvere la questione con la questione.

E, per quanto riguarda poi l'applicazione dell'art. 703, la sentenza, ponendosi in evidente contraddizione, pone in dubbio che i provvedimenti toscani degli anni 1815 e 1819 avessero il valore di legge, e, ammettendo ciò in linea di mera supposizione, osa

dire che il Demanio, ignorandoli, sarebbe incorso in un errore di diritto scusabile, perchè condiviso dallo stesso parroco Del Torto, e perchè non si trattava già di conoscere o di ignorare la legge, ma invece di interpretare il senso e la estensione dei provvedimenti antedetti.

E nella ipotesi dell'errore di fatto, occasionato dalla denunzia del superiore del convento soppresso, e consistente nella ignoranza che una parte dei beni posseduti dal soppresso monastero fossero stati assegnati come perpetua dotazione della parrocchia, la sentenza ritiene sempre scusabile l'errore del Demanio, perchè nessuna protesta era stata fatta dal parroco a tutela dei diritti della parrocchia; nessuna menzione si trovava fatta di questo ente nei libri censuali; e l'esercizio di funzioni parrocchiali nella chiesa del convento soppresso, per quanto indubbiamente conosciuto dal Demanio, non lo ha potuto mettere in diffidenza e far sorgere in lui il dubbio della esistenza di un beneficio parrocchiale autonomo già unito al soppresso convento *aeque principaliter*.

Ora, quando si ricordi che questa Corte Suprema ha già in bene altre cinque sentenze riconosciuto e proclamato, che la legge 7 luglio 1866 non ha mai potuto costituire a favore del Demanio quel titolo abile a trasferire il dominio di cui parla l'art. 701 del codice civile, perchè nel suo art. 11 la legge medesima esclude in lettera i beni dei benefici parrocchiali tanto dalla devoluzione quanto dalla conversione; che il Demanio italiano qual successore del Demanio toscano, non ha potuto ignorare i provvedimenti legislativi degli anni 1815 e 1819, i quali attengono all'ultimo periodo della cessata legislazione toscana e sono di una chiarezza tale da non aver bisogno di interpretazione; e che lo stesso Demanio nazionale, chiamato a dare esecuzione ad un legge di diritto pubblico interno che volle scrupolosamente rispettati i beni dei benefizi parrocchiali, senza una colpevole negligenza non ha potuto ignorare l'esistenza degli istrumenti di assegnazione del settembre e ottobre 1816 che ha dovuto trovare tanto nell'archivio di Stato, quanto negli archivi dei singoli monasteri soppressi, ed ha potuto vedere citati anche nelle annotazioni catastali; come non ha potuto ignorare il preciso tenore della clausola che fu appositamente aggiunta in quelli istrumenti onde assicurare una dotazione alle parrocchie che tornavano ad essere riunite ai ripristinati conventi: quando, ripetesi, si ricordi tutto ciò, si andrà agevolmente convinti che la denunziata sentenza, per evitare l'inconveniente che *il parroco Del Torto sia di un tratto costituito proprietario di un cospicuo capitale, superiore a quello che sarebbe rappresentato dalla rendita assegnata alla sua parrocchia*, ha di fatto erroneamente interpretato e applicato nel caso presente le disposizioni dei più volte citati art. 701 e 703 del codice civile.

Considerato che, dovendosi accogliere i primi due mezzi del proposto ricorso, torna del tutto inutile lo scendere all'esame degli altri.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

La Corte, accogliendo il primo e secondo mezzo, annulla la denunziata sentenza della corte d'appello di Lucca dell'11-19 marzo 1896 nella sola parte investita dal ricorso, e rinvia la causa per nuovo esame nella parte antedetta alla corte d'appello di Bologna.

Sezione civile 12 luglio 1897, n. 488.

CASELLI P. ff., Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. diff.)

Scioscia, Pascale ed altri (avv. Grippo) - *Fondo pel culto: Int. di Potenza* (avv. er. Nespoli)

DECIME: Prestazioni a favore di un ente ecclesiastico - Rueli precedenti - Titoli antichi - Decime dominicali - Difetto di motivazione.

Non basta che le prestazioni decimali godute da un ente ecclesiastico si trovino inscritte nei precedenti ruoli e si percepiscano in forza di antichissimi titoli per conchiudere senz'altro che si tratti di decime dominicali; sicchè è manchevole nella motivazione la sentenza che non tien conto di altri elementi per giungere a stabilire che si tratti di decime dominicali e non sacramentali.

Osserva che, se è vera la proposizione della corte che il titolo su cui si fondano le decime sacramentali è nella legge canonica, di guisa che, se si incontri che una prestazione si percepisca in forza di valido titolo, esuli il concetto di trattarsi di siffatte decime e si debba riconoscere che sieno decime dominicali, non colpite dalla legge del 14 luglio 1887, e dalla precedente del 7 gennaio 1861.

La corte ritenne che nella specie la maggior parte delle prestazioni si percepivano in forza di antichissimi titoli autentici, e ne conchiudeva senz'altro di trattarsi di decime dominicali. Dovette attingere la corte la notizia degl'invocati titoli dai precedenti ruoli, ed i titoli in questi indicati poteano essere dei titoli efficaci a dimostrare che si fosse trattato di prestazioni dovute per antica ragione di dominio vantata dalla chiesa sulle terre sulle quali si corrispondevano le prestazioni decimali, ma potevano essere costituiti i titoli dagli onciari, dai cabrei e dalle platee delle chiese, nelle quali erano riportate le prestazioni dovute, tuttochè di natura sacramentale.

Ma, indipendentemente da siffatta considerazione, è censurabile il ragionamento della corte quando soggiunge che una parte delle prestazioni si fondavano su di un antico possesso anteriore al 1806, che ai termini del decreto 2 maggio 1827 doveva valere per titolo. Imperocchè, se un tale possesso autorizzava a comprendere nei ruoli esecutivi i nomi di quelli che corrispondevano le prestazioni, non valeva nel medesimo tempo a dimostrare che si fosse trattato di prestazioni dominicali e non sacramentali.

Per le prestazioni decimali fondate esclusivamente sul possesso, per quanto antico, valea eccepire la presunzione di trattarsi di decime sacramentali, tanto più che nella specie a siffatta presunzione non si potea contrapporre l'altra, di essere dovute le prestazioni in terre poste nell'ambito di un demanio ecclesiastico.

Osserva che, a suffragare l'avviso della corte di trattarsi di decime dominicali, non vale la considerazione che il ruolo del 1850, pubblicato secondo il rescritto del 1851 per rinnovare i precedenti ruoli formati secondo il decreto del 1823, fosse del tutto diverso da quei quadri, che per le decime sacramentali erano state autorizzate le chiese di pubblicare contro i comuni e non contro le famiglie che le pagavano. Imperocchè, se si era fatta la cennata distinzione, non per questo si potrà affermare che tutte le prestazioni per le quali si formavano i ruoli intitolati fossero rendite dominicali, a differenza delle prestazioni per le quali si facevano i ruoli complessivi, senza indicazione dei singoli debitori.

Devesi in primo luogo considerare che non v'era disposizione che avesse vietato comprendere nei ruoli intitolati i debitori di decime sacramentali. In ogni modo, non solo fu possibile, ma accadde spesso che s'inscrissero nei ruoli intitolati i nomi di debitori di tali decime, stantechè, riconoscendo questi di dover sempre pagare, ritennero inutile di proporre alcun reclamo, essendo allora indifferente pel debitore d'esser compreso in uno anzichè in un altro quadro, quando era sempre dovuta la decima sacramentale.

E che nei ruoli intitolati si fossero comprese siffatte decime si desume ancora dal decreto del 7 gennaio 1861, con il quale, mentre si abolivano, si riteneva che nei cennati ruoli intitolati fossero comprese le decime stesse; epperò si disponea che tali ruoli non valevano che come documento di possesso.

Osserva che, se per le fatte considerazioni si dimostra insufficiente

ed erroneo il ragionamento della corte di merito, è d'altra parte evidente il difetto di motivazione, per non aver tenuto conto di un documento esibito dagli opponenti, il quale dovea la corte stessa prendere in esame e vedere se avesse avuto efficacia a combattere validamente la supposta qualità dominicale delle suindicate prestazioni. Lo enuncia la corte, ma poi del tutto lo dimentica. Tale documento era il certificato della curia vescovile di Conza, attestante d'avere la chiesa di Pescopagano sulle decime sacramentali corrisposto al vescovo la quota canonica. Ora, se il ruolo che s'intendea rinnovare riguardasse gli stessi nomi dei debitori che erano compresi nel ruolo del 1858, il quale alla sua volta riproduceva quelli divisi sotto i suindicati tre titoli di San Giovanni Battista, Santa Maria Assunta e San Leonardo, si sarebbe dovuto esaminare se le decime sacramentali, indubbiamente esatte, fossero state quelle stesse comprese nei cennati ruoli, e, volendole ritenere come dominicali o diverse, se ne doveva dire la ragione, spiegando il come ed il perchè delle sacramentali non fosse traccia nei ripetuti ruoli.

Per questi motivi:

La Corte, rigettati gli altri mezzi, cassa pel quinto la sentenza della corte di appello di Potenza, e pel mezzo accolto rinvia la causa alla corte d'appello di Napoli.

Sezioni unite 13 luglio 1897, n. 474.

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Lastella (avv. PORTO) - *Ciriello*

SPESE GIUDIZIALI: Cassazione di una sentenza per incompetenza giudiziaria - Rinvio alla corte dei conti anche per le spese - Liquidazione delle spese giudiziali innanzi all'autorità giudiziaria.

Se la corte di cassazione, nel cassare una sentenza per incompetenza dell'autorità giudiziaria, rinvii la causa alla corte dei conti, rinviando anche i provvedimenti sulle spese, la stessa corte dei conti dovrà liquidare le spese anche del giudizio svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Osserva che con la disposizione dell'art. 541 della procedura civile è tassativamente prescritto che quando sia rigettato il ricorso sarà il ricorrente condannato alle spese del giudizio, che sono esclusivamente quelle del giudizio svoltosi innanzi alla Corte stessa.

Nel successivo articolo poi si prescrive che quando la Corte cassa la sentenza denunziata pronunzia sulle spese del giudizio come di ragione.

La cassazione della sentenza denunziata importa ancora la cassazione dei provvedimenti dati con la sentenza stessa intorno alle spese. E quindi di regola, nel rinviare la causa ad altra autorità giudiziaria eguale in grado a quella che pronunziò la sentenza cassata, si rinviano anche i provvedimenti su tutte le spese, comprese quelle del giudizio innanzi al Supremo Collegio. E, se la cassazione della sentenza denunziata è per violazione delle norme di competenza, nel rinviare la causa all'autorità competente la Corte rinvia a questa egualmente i provvedimenti su tutte le spese.

Ora, se così è dato provvedere nelle indicate ipotesi, è pure compresa nella sanzione dell'art. 442, e quindi è dato di provvedere come di ragione nell'altra in cui sia cassata la sentenza impugnata per incompetenza assoluta dell'autorità giudiziaria, e la dichiarazione d'incompetenza sia fatta perchè si tratta di materia devoluta ad altra autorità avente speciale giurisdizione su detta materia. Onde ne segue che, se il Supremo Collegio nel cassare la sentenza denunziata rinvierà i provvedimenti sulle spese, facendo uso della facoltà cennata, è sottinteso che l'autorità avente speciale giurisdizione nel provvedere e decidere sulla contestazione

di sua speciale competenza dovrà impartire i provvedimenti su tutte le spese del precedente giudizio, in vista del fatto rinvio.

Diversamente opinando, non solo si contraddirebbe alla decisione del Supremo Collegio, che, nel dichiarare la incompetenza giudiziaria, rinviava all'autorità competente i provvedimenti sulle spese, ma si verificherebbe l'inconveniente di mancare il giudice che dovrebbe dare i provvedimenti su tutte le spese del precedente giudizio, certo essendo che non si potrebbero impartire da quel magistrato di cui il pronunziato fu cassato dal Supermo Collegio.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la competenza della corte dei conti a provvedere sulle spese del giudizio svoltosi innanzi all'autorità giudiziaria.

Sezioni unite 15 luglio 1897, n. 483.

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Sannia, capitano della compagnia barracellare di Samugheo (avv. Daneri e Mura) - *Loi*

BARRACELLI IN SARDEGNA: Legge speciale attualmente in vigore - Danni del pascolo e del furto - Tentura - Pena per contravvenzione - Salario - Giurisdizione del sindaco - Pretore in appello.

La legge barracellare 22 maggio 1853 è rimasta in vigore come legge speciale per l'isola di Sardegna, diretta ad impedire danni del pascolo e dei furti; e quindi non è venuta meno la giurisdizione speciale che in forza di quella legge è al sindaco deferita.

Il diritto di tentura dovuto alla compagnia barracellare non corrisponde a salario, il quale giuridicamente indica una retribuzione per opera commessa, mentre la tentura implica il concetto di una pena, in correlazione ad una contravvenzione ad una legge speciale.

Trattandosi di diritto di tentura e non di salario per somma non eccedente le lire 100, competente in forza della legge speciale a conoscere della domanda di pagamento è in primo grado il sindaco, ed in appello il pretore.

Considerando: che la sentenza denunziata non pose in dubbio, nè lo avrebbe potuto, che la legge barracellare 22 maggio 1853 sia rimasta in vigore, come legge speciale dell'isola di Sardegna, diretta ad impedire i danni del pascolo e dei furti; e che quindi non sia venuta meno la giurisdizione speciale deferita al sindaco dall'art. 21 della medesima; e d'altronde siffatto dubbio sarebbe stato insussistente, come fu solennemente dimostrato dalle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio, nella sua sentenza del 5-24 giugno 1891, alle esaurienti considerazioni della quale nulla si potrebbe aggiungere; tuttavia dalle laconiche e non molto esplicite ragioni espresse dal pretore di Busachi apparirebbe avere egli ritenuto che la presente contestazione dovesse rientrare nella competenza del giudice ordinario, solo perchè la domanda proposta concerneva il pagamento del salario dovuto alla compagnia barracellare come diritto di *tentura;* dando così a siffatto diritto la qualifica di *salario;* mentre storicamente e giuridicamente esso costituisce il corrispettivo, che, a titolo di penale, deve pagarsi dal proprietario del bestiame sorpreso in contravvenzione, nei luoghi sottoposti alla sorveglianza barracellare, per la cattura, o presura del medesimo, e che costituisce il cespite principale per la manutenzione e funzionamento di quella istituzione; come manifestamente si desume dagli art. 1988, 1992, 1993 e 2003 del codice Feliciano, che ne determinarono la vera indole giuridica; ed a siffatti articoli si riferivano appunto il cap. 158 della Carta de Logu di Eleonora di

Arborea e l'art. 2029 del codice suddetto, che hanno ora preciso riscontro negli art. 21 e 22 della legge 22 maggio 1853, i quali servono ad indicare le forme procedurali per ottenerne il conseguimento.

Che errava adunque il pretore di Busachi, nello attribuire, per declinare la propria e la giurisdizione del sindaco di Samugheo, alla parola *tentura* la qualifica di *salario,* il quale giuridicamente indica una retribuzione per opera commessa; mentre quella implica il concetto di una pena, in correlazione ad una contravvenzione ad una legge speciale; il cui giudizio, trattandosi di piccoli danni non eccedenti le lire cento, fu, in linea di arbitramento, deferito in prima cura al sindaco ed in appello ai pretori.

Che, dovendo perciò accogliersi il *primo mezzo* del ricorso, di competenza delle Sezioni Unite, sarebbe inutile discendere allo esame degli altri due mezzi, dei quali dovrebbe giudicare la Sezione Civile di questo Supremo Collegio.

Per siffatte considerazioni:

Cassa la sentenza del pretore di Busachi, del 3 giugno 1896; e rinvia la causa davanti al pretore di Oristano, perchè pronunzi, a termini di ragione, anche sulle spese di Cassazione; ed ordina restituirsi al ricorrente il fatto deposito.

Sezione civile 2 giugno 1897, n. 361.

GHIGLIERI P. P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Napoli (avv. er. PANZARASA) -
Liceo Nazionale Vittorio Emanuele di Napoli (avv. FLORIO)

TASSA DI MANOMORTA (Controversie sulla): Competenza dell'autorità giudiziaria.

Le controversie in materia di tassa di manomorta appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria.

Osserva che il ricorso si mostra manifestamente fondato; imperocchè è evidente il grave errore in cui incorreva la sentenza denunziata quando, dimenticando che la tassa di manomorta si riscuote come la tassa di successione, cioè coi modi e con le norme stabilite dalla legge di registro, credè di dover applicare per la tassa stessa il sistema di riscossione stabilito per le imposte dirette, cioè in seguito ai ruoli che si pubblicano e che si spediscono agli esattori per la riscossione, come avviene per le imposte dei fabbricati, della fondiaria e della ricchezza mobile. Ed è strano che la corte di merito, a sostegno del suo assunto, invoca e richiama le disposizioni dell'art. 12 della legge di manomorta dei 13 settembre 1874 e degli art. 52 e 54 del relativo regolamento, affermando che secondo tali disposizioni l'intendente di finanza forma un ruolo esecutivo della liquidazione della tassa e che solo contro tale ruolo sia consentito il reclame all'autorità giudiziaria. Se la corte avesse tenuto presente e letti i citati articoli, avrebbe rilevato che in essi e in altri articoli della legge e regolamento surriferiti non si accenna mai a ruoli o a pubblicazione di ruoli per la liquidazione e riscossione delle tasse di manomorta, ma invece si fa parola soltanto di elenchi e di avvisi di pagamento formati sulla scorta di detti elenchi e consegnati all'agente demaniale cui spetta la riscossione. Era chiaro che, fatta la proposta di liquidazione supplettiva dal ricevitore demaniale e approvata quindi la liquidazione dell'intendente di finanza dopo che la proposta del ricivitore era stata inviata al Liceo, senza che il medesimo vi avesse fatta alcuna osservazione in contrario a norma dell'art. 11 della legge, non occorreva altro al Liceo, per potere, ai termini dall'art. 12 della legge, 54 del regolamento, sperimentare l'azione giudiziaria contro la decisione dell'Intendente, ossia contro la liquidazione della tassa da esso approvata.

Osserva quindi che la denunziata sentenza non può non essere annullata, e devesi quindi rinviare la causa ad altra corte per la decisione sul merito dell'appello.

Visto l'art. 544 codice procedura civile.

Per queste ragioni:

Annulla la sentenza della corte d'appello di Napoli dei 22 giugno-1 luglio 1896 e rinvia la causa alla corte d'appello di Roma.

Sezioni unite 2 aprile 1897, n. 222.

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Zurli (avv. Tonni) - *Comune di Pietralunga*.

CONTRATTI (Apprezzamento dei): Intenzione dei contraenti - Insindacabilità.
COMPETENZA GIUDIZIARIA: Oggetto della domanda.
OPERE COMUNALI: Controversie di indole tecnica - Collaudo - Incompetenza giudiziaria.

Allorquando nelle dispute intorno ai contratti occorre indagare quale si fosse la intenzione dei contraenti, la indagine che sia stata fatta in proposito dal giudice, come quella che importa un vero e proprio apprezzamento, non può dar luogo a censura in sede di cassazione.

Per decidere se sopra una data domanda sia competente a provvedere l'autorità giudiziaria deve aversi riguardo all' oggetto della domanda stessa.

E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere delle controversie d'indole tecnica che, in materia di opere comunali, siano proposte dall'appaltatore in corso di esecuzione dell'opera, prima del collaudo.

Attesochè l'indagine d'indole pregiudiziale che nel caso attuale doveva farsi, e fu fatta dal tribunale e poi dalla corte di appello, era quella della competenza dell'autorità giudiziaria. E, siccome a questo fine doveva essere primieramente ben determinato l'oggetto della proposta dimanda (art. 4 della legge 31 luglio 1877 sui conflitti d'attribuzione), così rettamente la corte d'appello volse il suo esame alla citazione 30 ottobre 1894 ed agli atti che l'accompagnarono.

Da siffatto esame giustamente ha rilevato che l'attore Zurli non chiedeva il pagamento puro e semplice della rata del prezzo dell'appalto, ha rilevato che neppure chiedeva la risoluzione del contratto, anzi esplicitamente ne voleva *l' adempimento esatto* (così si legge nel libello), ha rilevato ancora che lo Zurli, col chiedere i provvedimenti richiamati dall'urgenza, ed il pagamento dei lavori eseguiti, previa esecuzione del parziale stato da farsi dall'ingegnere del genio civile, in relazione alla precedente sua protesta, mirava a constatare le variazioni indotte nell'opera appaltata, mentre si trovava in corso di esecuzione.

Per tutto ciò, che amalgamava controversie alcune d'indole tecnica non proponibili prima del collaudo all'autorità giudiziaria, bene fu dichiarato nell'attuale stato di cose la incompetenza della stessa autorità adita.

Nè vale il richiamo alla regola « dell'*utile per inutile non vitiatur* », poichè la corte di appello, dopo aver notato incensurabilmente che allo Zurli sarebbe stato fatto il pagamento della prima rata *ove fosse andato al Comune per riscuoterla,* in base agli atti della causa ha stabilito che l'oggetto principale della disputa era quello precisato nella protesta 11 agosto 1894, dallo stesso Zurli col dire « che prima « della ripresa dei lavori fosse eseguito lo stato parziale, a mezzo « dell'ufficio del genio civile, il quale « avrebbe giudicato se i lavori fossero « stati fatti eseguire secondo le prescrizioni del capitolato, e se l'appaltatore fosse tenuto a proseguirli « nel modo come erano stati iniziati ». La qual cosa, per la legge e per i regolamenti che governano i lavori pubblici, non può certamente

essere oggetto di piato giudiziale prima che sia eseguito il collaudo a termini della stessa legge.

Attesochè, essendo a questo concetto conforme la sentenza denunziata, riesce vano il rimarcarsi qualche lieve dissonanza nella motivazione, che il ricorrente qualifica contraddizione.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso presentato da Zurli Raffaele avverso la sentenza 2-30 decembre 1895, con la quale la corte d'appello sezione di Perugia ha dichiarato l'attuale incompetenza dell'autorità giudiziaria a pronunziare sulla dimanda da esso Zurli proposta con la citazione del 30 ottobre 1894 contro il Comune di Pietralunga.

Sezioni unite 5 marzo 1897, n. 156.

GHIGLIERI P. P. - PUCCIONI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Pesci (avv. Barsanti) - *Ministero dei lavori pubblici: R. Ispettorato delle ferrovie e Procuratore generale della Corte dei conti* (avv. erariale)

CORTE DEI CONTI (Competenza della): Quistioni - Furto arrecato nella cassa di una società ferroviaria - Epoca del furto anteriore o posteriore alla cessione dell'esercizio dallo Stato a società privata - Danno dello Stato o della società.

Tutte le quistioni, sia di fatto che di diritto, che ai conti si riferiscono, ed in ispecie quelle concernenti la responsabilità dei contabili, rientrano nella competenza speciale della corte dei conti; e quindi anche la quistione sul se un furto arrecato nella cassa di una società ferroviaria sia stato commesso prima o dopo la cessione a società privata delle strade ferrate da parte dello Stato, e perciò sia caduto nella pecunia dello Stato o della società ferroviaria.

Attesochè il fatto ritenuto dall'impugnata sentenza è questo:

Il vuoto scoperto nella cassa della Società delle ferrovie meridioniali nel 16 febbraio 1886 rimonta al tempo anteriore al 30 giugno 1889, quando la gestione delle Strade ferrate romane andava per conto dello Stato, la cassa governativa, alla verifica del 30 giugno 1885, si trovò in pareggio, ma fu un pareggio apparente, non vero; il vuoto si sarebbe fin da allora scoperto se quelli che fecero la verifica si fossero accorti che la cassa si accreditava della somma di lire 161392,46 rappresentata da un mandato di rimborso che si era fatto figurare una seconda volta, cioè dopo che al cassiere era stato rimborsato. E se ne sarebbero accorti certamente se avessero riscontrate le carte contabili esistenti in ragioneria, dalle quali poi si rilevò quella duplicazione.

Il fatto doloso, concludeva la corte dei conti, fu dunque commesso realmente a danno dello Stato cui apparteneva la cassa nella quale avvenne la lamentata sottrazione delle lire 159543,35.

Le ulteriori considerazioni della sentenza saranno forse in qualche parte inesatte, ma la considerazione essenziale è quella in cui si dimostra e si ritiene che la malversazione avvenne nella cassa che il Bozza teneva per lo Stato.

Attesochè, ciò premesso, giova aver presente che nella causa promossa dal Procuratore Generale presso la corte dei conti contro il cassiere, i sotto-cassieri, il ragioniere generale ed altri, si trattava di vedere se delle conseguenze del furto commesso dallo Zineroni dovevano essi, come contabili governativi, civilmente rispondere per colpa e negligenza nell'adempimento dei loro doveri di ufficio; era quella dunque che si promuoveva una questione di conti e di responsabilità dei contabili.

Ora, siccome tutte le questioni, sì di fatto che di diritto, che ai conti si riferiscono, ed in ispecie quelle concernenti la responsabilità dei contabili, rientrano nella competenza speciale della corte dei conti, così è for-

za ammettere nel caso concreto che la questione consistente nel determinare in quale delle casse tenute dal cav. Bozza avvenne il furto, se in quelle dello Stato o in quella della Società, non poteva esaminarsi e risolversi che dalla stessa corte, perchè dalla risoluzione di tale controversia dipendeva principalmente la esistenza o inesistenza in genere e in ispecie della responsabilità civile attribuita a tutti e singoli i convenuti.

E, se questo è vero, come lo è senza dubbio, ognuno intende che l'apprezzamento delle prove per le quali la corte si convinse essere caduto il furto nella pecunia dello Stato, anzichè in quella della Società, sfugge alla censura dell'autorità giudiziaria. Del resto, una vera censura su questo punto il ricorso non contiene, non essendovi impugnativa dei risultati delle inchieste amministrative e in ispecie di quella più ampia e precisa del 4 dicembre 1888 che fece una commissione mista di rappresentanti del governo e delle Ferrovie meridionali.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso contro la sentenza della corte dei conti dei 21 novembre 1874.

Sezione civile 22 giugno 1897, n. 419.

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Brescia (avv. er. Genovesi) -
Rizzi, parroco di Vighizzolo (avv. Villa G. e Marenghi)

PARROCCHIA: Congrua - Tassa di passaggio dell'usufrutto.

La congrua cha si dà ai parroci aventi rendita inferiore ad annue lire 800 deve essa pure esser compresa nella denunzia per l'applicazione della tassa di passaggio dell'usufrutto.

Attesochè rettamente nella sentenza denunziata si trova posta la questione coll'aver detto che la dimanda del parroco Rizzi dovesse essere accolta o respinta, secondo che il supplemento di cui si tratta costituisca un assegno personale e temporaneo al parroco, ovvero faccia parte integrante e permanente della dotazione del beneficio parrocchiale; ma non rettamente vi si trova decisa la questione nel senso che quel supplemento sia un sussidio dato alla persona del parroco, e quindi non sia soggetto alla tassa di cui si disputa.

Attesochè l'errore di siffatta affermazione si rende manifesto col fare, in ordine cronologico, una breve rassegna delle leggi riguardanti la materia.

La prima in data 7 luglio 1886, con l'art. 28 n. 4, che ordinava al Fondo pel Culto di pagare nella misura dei fondi disponibili un supplemento di assegno ai parrochi, i quali, compresi i prodotti casuali, avessero un reddito annuale minore di lire 800, soggiungeva che potevano esserne escluse le *parrocchie* aventi meno di 200 abitanti. Con ciò era manifestata la intenzione del legislatore di concedere il sussidio all'ente conservato, la parrocchia, rappresentato, ben s'intende, dal parroco *pro-tempore*, il quale mediante il supplemento alla scarsa dotazione patrimoniale del beneficio potesse adempiere senza troppo stento al suo ministero.

La legge del 10 agosto 1867 diede pur essa una simile disposizione per i vescovati, quando con l'art. 19 disse che, se per effetto della tassa straordinaria del 30 per cento il reddito netto di un *Vescovado* fosse ridotto a somma inferiore alle lire 6000, gli attuali investiti ricevessero dal Fondo del Culto una somma annuale che compia le 6000 lire. Anche qui, per diversa somma in ragione della maggiore importanza della istituzione, il supplemento è dato all'ente Vescovado, lasciandone l'uso e la erogazione agli attuali investiti di tale dignità ecclesiastica.

La legge del 14 luglio 1887 abolitiva e commutativa delle decime, con l'art. 2 pur essa ha ordinato al

Fondo pel Culto di dare ai vescovi ed ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, un annuo supplemento fino a raggiungere le indicate lire 6000 per le *mense* vescovili, e le lire 800 per i secondi, qualora, per l'abolizione delle decime, e per la insufficienza delle altre rendite del beneficio, l'uno o l'altro non avesse la provvista minima come sopra riconosciuta necessaria. Anche in questa legge domina il proposito di mantenere al vescovato ed alla parrocchia il reddito minimo già stabilito in corrispondenza della dignità e dei doveri propri dell'officio ecclesiastico.

Finalmente la più recente legge in data 20 giugno 1892, con l'art. 3, uguagliando la condizione patrimoniale dei benefizi parrocchiali più poveri, ha sanzionato in modo generale ed assoluto, che il supplemento alla insufficienza di congrua ai parroci del Regno sia elevata senza distinzioni alla cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali, ed ha pure espresso il voto di concedere ulteriori aumenti fino al massimo definitivo in lire mille al netto, allorquando vi saranno mezzi disponibili. E così è stata tolta quella qualunque incertezza, che prima si aveva circa la permanenza e la inalterabilità del supplemento, a causa della eventuale insufficienza dei mezzi all'uopo destinati presso il Fondo per il culto.

Dalla serie come sopra coordinata delle leggi riguardanti la materia è dimostrato come man mano sia venuta a manifestarsi la intenzione del legislatore di dover fornire alle parrocchie, e per esse ai parroci ai quali *pro tempore* è affidata la cura delle anime, una dotazione per la quale, dedotti i pesi patrimoniali, abbiano un reddito non minore delle lire 800; senza differenza negli oneri anche tributari fra i parroci che effettivamente hanno il reddito di lire 800 vuoi dalla dotazione propria del beneficio, vuoi dalla scarsa dotazione completata dal sussidio. La provenienza della rendita patrimoniale potrà dirsi diversa dalla provenienza del supplemento alla congrua, ma l'una come l'altro oggi costituiscono permanentemente la dote del beneficio parrocchiale.

E la uguaglianza patrimoniale voluta dalla legge del 1892 nei più poveri parroci del regno sarebbe tolta, se quelli i quali dalla dote del beneficio ricavano le lire 800 dovessero (secondo la legge di registro) pagare su questa somma intiera la tassa di successione pel passaggio dell'usufrutto; e gli altri aventi il supplemento fossero esenti dal pagare la stessa tassa sulla quota di supplemento.

Del resto la identità della ragione non consente che un oggetto materialmente e giuridicamente medesimo, usufruito per la stessa causa da un beneficiato ecclesiastico, vada esente dalla tassa di passaggio stabilita dalla legge di registro, mentre soggiace alla tassa di manomorta.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza dei 3-11 febbraio 1806 della corte d'appello di Brescia e rinvia alla corte d'appello di Milano.

Sezioni unite 2 giugno 1897, n. 358 (1).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.)

Giraudc (avv. LUZZATI e GERINI) - *Banco di sconto e sete in Torino* (avv. BERARDI e LUSIGNANI), *Grasso* (avv. BRUNO) *ed altri* (2)

CASSAZIONE DI ROMA (Competenza a sezioni unite della): Sentenza della cassazione a sezione semplice - Sentenza della corte di rinvio - Difformità - Nuovo ricorso - Identità di quistione - Motivi riproposti - Osservazioni del ricorrente.

Perchè siano competenti le sezioni unite della Cassazione di Roma a co-

---

(1-2) La CORTE accoglie i mezzi secondo e terzo del ricorso e, senza venire all'esame degli altri mezzi, cassa la impugnata sentenza della corte di Roma, e rinvia per nuovo esame la causa a quella di Perugia.

noscere di un ricorso avverso una sentenza emessa in sede di rinvio, occorre che fra la sentenza pronunziata dal supremo collegio a sezione semplice e quella del giudice di rinvio esista difformità e contraddizione in ordine alla quistione di diritto che si riproduca identica col nuovo ricorso per cassazione, riproponendo gli stessi motivi di annullamento; nè può bastare che il ricorrente vi accenni con qualche osservazione.

Sezioni unite 15 luglio 1897, n. 484 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel.
PENSERINI Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Baraini (avv. Falcone e Nardelli) - *Comune di S. Giovanni a Teduccio* (avv. Cuomo) (2)

PESO PUBBLICO: Esercente - Divieto - Regolamento comunale - Lesione di diritto - Competenza giudiziaria.

(1-2) Il *fatto* della causa viene esposto dalla Corte come segue:

« Il Comune di S. Giovanni a Teduccio, valendosi della facoltà consentita dal n. 4 dell'art. 147 della legge comunale e provinciale, diede in appalto a Luigi Sorvillo l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico e della misura pubblica dei cereali e del vino che si introducevano e si vendevano nei pubblici mercati e nei luoghi destinati dall'autorità comunale, con tariffa obbligatoria, qualora dal privato se ne facesse richiesta. E l'art. 2 del regolamento vietò a chicchessia di tenere in servizio del pubblico per detti generi alcun peso ed alcuna misura pubblica sotto pena della confisca e di una ammenda corrispondente al valore del peso o misura confiscati, salvo l'azione penale.

Giuseppe Baraini pubblico pesatore riconosciuto anche dalla camera di commercio e dall'ufficio di verificazione di pesi e misure, con atto protestativo notificato al sindaco di detto Comune nel 4 gennaio 1895, dichiarava che nulla aveva da opporre all'appalto dato al Sorvillo, ma negava al Comune il diritto di monopolio nel senso di volere proibire a lui ed a qualunque altro esercente la sua industria di prestarsi a pesare e misurare gli indicati generi, quando ne venissero richiesti per esercizio di privato commercio, coartando così i commercianti di servirsi esclusivamente del pesatore di esso Comune.

Tuttavia nel 14 detto mese le guardie municipali contestarono due contravvenzioni a due agenti del Baraini, tale Raffaele Mozzocca e Pasquale Colasante perchè pesavano grano, l'uno in via Poggioreale sul marciapiede d'innanzi al molino di Salvatore Savino, e l'altro in via Ottajano sul marcipiede adiacente al pastificio di Antonio Savino, e sequestrarono ai medesimi agenti le bilance.

Quindi il Baraini con citazione 17 ripetuta nel 31 stesso mese convenne il Sindaco avanti il tribunale civile di Napoli; esponendo i fatti surriferiti e ripetendo quanto aveva dedotto nell'atto protestativo, chiese; 1° sentire dichiarare nullo ed abusivo il sequestro fatto a suo danno delle due stadere, e che il Comune non ha il diritto di impedirgli di poter pesare il grano a tutti i commercianti che vogliono far capo a lui, e conseguentemente condannarsi alla restistuzione delle due stadere ed ai danni ed interessi arrecatigli e che gli arrecherà in prosieguo con l'inibirgli che egli eserciti il suo ufficio di pesatore e nelle spese.

In pendenza di questo giudizio, venne contestata dalle guardie municipali altra contravvenzione ad Antonio Civitelli, agente del medesimo Baraini, colto a pesare grano del suddetto Salvatore Savino, sequestrandogli la stadera sul marciapiedi avanti al molino di costui. E discussa in sede penale la causa per le tre contravvenzioni preaccennate contro il Baraini ed i suoi tre mandatari essendosi costituiti parti civili il sindaco e l'appaltatore, il pretore del mandamento di Barra, con sentenza 5 aprile 1895, ritenne estranea al merito della causa la controversia sulla legalità dell'art. 2 del regolamento per l'appalto della privativa del peso e della misura, perchè con quell'articolo il Comune non pretese punto di imporre ai suoi amministrati di ricorrere sempre e dovunque all'appaltatore Sorvillo per fare pesare e misurare cereali e vino, nè lo poteva per il n. 4 dell'art. 147 legge comunale e provinciale, richiamato nell'art. 1 dello stesso regolamento, secondo il quale i diritti ivi contemplati non possono aver carattere coattivo; all'appaltatore invece

E' di competenza dell'autorità giudiziaria l'azione spiegata dall'esercente l'industria di pubblico pesatore per patita lesione del suo diritto civile all' esercizio dell' industria predetta, derivatagli dal divieto fatto dal comune a chicchessia di pesare, su richiesta dei commercianti, determinati generi, fuori dei luoghi del mercato.

Spetta all'autorità giudiziaria interpretare la disposizione del regolamento comunale, vietante a chicchessia di tenere in servizio del pubblico alcun peso od alcuna misura pubblica per determinati generi, allo scopo di conoscere se nella sua applicazione siasi ecceduto ledendo il diritto civile del privato esercente l'industria o professione del peso pubblico in relazione all'indennizzo dei danni dallo stesso esercente reclamati, come pure decidere dell'influenza nel giudizio civile del giudicato penale, col quale siasi dichiarato non esistere nel fatto dell'esercente il pubblico peso contravvenzione alla predetta disposizione del regolamento comunale.

La Corte osserva che, quantunque nella motivazione della dimanda del Baraini si deducesse che l'art. 2 del regolamento di appalto, imponendo il divieto a chicchessia di tenere in servizio del pubblico pesi e misure pei generi indicati nell'art. 1, ecceda i poteri consentiti dall'art. 147 n. 4 della legge comunale e provinciale, tuttavia la domanda stessa soggiungeva che impugnava il diritto al Comune del monopolio nel senso di proibire di prestarsi alle richieste di privati a pesare o misurare, ed era limitata alla restituzione delle stadere ed ai danni interessi come conseguenza della dichiarazione essere nullo ed abusivo il sequestro, e non si concesse di piantare la sua sede nei pubblici mercati e negli altri luoghi all'uopo destinati dall'autorità comunale, e di aspettare che i privati lo richiedessero dell'opera sua; quindi il divieto dell'art. 2 riguarda i generi introdotti e venduti nei pubblici mercati e negli altri luoghi a ciò destinati e non già qualunque pubblica strada; epperò i fatti addebitati agli imputati non costituivano reato; onde dichiarò non farsi luogo a procedimento, e condannò le parti civili nelle spese.

Successivamente, portata la causa civile a discussione, il Baraini concludeva farsi diritto alla domanda proposta in citazione, e per l'effetto, essendo rimasti assorbiti i primi capi della medesima dal giudicato penale, condannare il Comune ai danni ed interessi da liquidarsi e nelle spese; ed il Comune eccepiva l'improponibilità dell'azione, e subordinatamente doversi rigettare.

Il tribunale con sentenza 11-16 dicembre 1895 si propose la questione sulla competenza giudiziaria a conoscere della legalità dell'art. 2 del regolamento per i suoi effetti che si dicono lesivi del diritto dell'attore; ma ritenne potersi la causa decidere sotto altro aspetto, e cioè per l'influenza del giudicato penale; ed, osservando che secondo quel giudicato il divieto di detto regolamento è limitato ai generi introdotti nei pubblici mercati e negli altri luoghi all'uopo destinati dall'autorità comunale, e che nel giudizio civile riproponevasi l' identica controversia, ritenne doversi perciò accogliere la conclusione dell'attore, e condannò il Comune ai danni e interessi per il fatto di avere impedito al Baraini di potere pesare il grano ai commercianti che gliene fecero richiesta.

Ne interpose appello il Comune sostenendo l'incompetenza giudiziaria.

La corte di appello di Napoli con sentenza 22-29 maggio 1896 considerò essere pregiudiziale l'esame della competenza a conoscere dell'azione spiegata dal Baraini, e poichè con essa egli non tutela un suo diritto che sia stato leso dall'atto amministrativo, ma è un interesse il suo che non presuppone nessun diritto, e che dal monopolio e dal regolamento che lo disciplina più che leso è limitato, così è incompetente l'autorità giudiziaria. Nè la competenza sorge sotto il punto di vista della legalità dell' atto amministrativo; perchè non vi è dubbio che il Comune usò della facoltà consentitagli dall'articolo 147 legge comunale e provinciale, ed osservate le forme e i termini prescritti. Conseguentemente dichiarò l'incompetenza giudiziaria.

Ricorre il Baraini e deduce:

1.° difetto di motivazione per non avere compreso la dimanda quale fu proposta nelle conclusioni, ed accolta dal tribunale, fondata sul giudicato penale senza discutere l'atto amministrativo;

2.° violazione dell'art. 4 della legge

avere il Comune diritto di impedirgli di poter pesare il grano ai commercianti che ne lo richiedono; e nelle definitive conclusioni in primo grado, dopo che la sentenza penale aveva dichiarato l'inesistenza di reato nei fatti addebitati al Baraini e suoi agenti, non già perchè fosse illegale l'art. 2 del regolamento, bensì interpretandolo e ritenendo che non contenga il divieto di prestarsi a pesare su richiesta di privati e fuori dei luoghi di mercato od all'uopo dal Comune destinati, il Baraini limitava anche di più la sua dimanda, riducendola ai danni interessi, ritenendo assorbiti dal giudicato penale i due primi capi dedotti in citazione concernenti la nullità del sequestro abusivo e la mancanza nel Comune del diritto al monopolio nel senso di vietare di prestarsi a pesare a richiesta di privati, ed il tribunale, fondandosi su detto giudicato, accoglieva la domanda così limitata, condannando il Comune ai danni ed interessi per il fatto di avere impedito al Baraini di potere pesare il grano ai commercianti che gliene fecero richiesta. Sentenza della quale chiedeva egli in appello la conferma.

Che pertanto è chiaro che il Baraini, fondando in ultimo la dimanda sul giudicato penale, accettava l'interpretazione da questo fatta dell'art. 2 del regolamento, lo che necessariamente includeva l'abbandono della controversia sulla legalità di quell'articolo per eccesso dei limiti fissati dal n. 4 dell'art. 147 legge comunale e provinciale.

Se codesta interpretazione dell'articolo 2 del regolamento sia o meno accettabile, e se e quale sia l'influenza del giudicato penale sul giudizio civile, erano e sono questioni di merito estranee alla controversia che unicamente venne decisa dalla sentenza impugnata e che deve risolversi da questo Supremo Collegio, quella cioè della competenza od incompetenza giudiziaria.

Che erroneo è il concetto della sentenza impugnata, trattarsi nella specie di semplice interesse del Baraini, non potendosi all'incontro dubitare che egli spiegò azione giudiziaria per la lesione del suo diritto civile all'esercizio della sua industria o professione nei limiti consentiti dalle leggi, ed in ultimo fondò la sua azione per danni sul giudicato penale che aveva dichiarato non esistere contravvenzione all'art. 2 del precitato regolamento nei fatti addebitatigli, e conseguentemente la sua azione fondavasi sostanzialmente sugli art. 1151 e 1153 del codice civile.

Come del pari non è a dubitare della competenza giudiziaria ed interpretare le disposizioni di un regolamento comunale per conoscere se nella sua applicazione siasi ecceduto ledendo un diritto civile privato, in relazione all'indennizzo dei danni dal privato stesso reclamato, e molto meno di detta competenza a decidere sull'influenza del giudicato penale nel giudizio civile. Onde è manifesta la competenza giudiziaria a conoscere dell'azione del Baraini nei limiti ai quali nelle sue definitive conclusioni l'aveva ridotta, a chiedere cioè i danni derivatigli dalle tre contravvenzioni contestategli per fatti che il giudice penale ritenne non rientrassero nel divieto dell'art. 2 del regolamento, al quale il Baraini era imputato di avere contravvenuto, ledendo così un diritto

---

sul contenzioso amministrativo e degli art. 360, 361 e 517 codice di procedura civile, per avere senza, anzi contro la contestazione delle parti, con un suo trovato, negato che il Baraini tutelasse un diritto civile leso, qual'è l'esercizio di un'arte, di una professione, di un mestiere che rientra nel diritto di libertà del cittadino riconosciuto e garantito dalla legge civile e commerciale e dal codice penale; ed inoltre spetta all'autorità giudiziaria conoscere se l'atto amministrativo abbia violato la legge in relazione al diritto privato leso;

3.° violazione degli art. 4, 570, 571, codice di procedura penale, e degli articoli 72, 84, 87, 360, 361 e 517 codice di procedura civile, in quanto la sentenza non pose mente che l'azione per danni era fondata sul giudicato penale.

Resiste il Comune ».

civile quale è l'esercizio della sua professione nei limiti permessi, coll'impedirgli di poter pesare il grano ai commercianti che gliene fecero richiesta.

Per questi motivi:

Dichiara la competenza giudiziaria a conoscere dell'azione spiegata da Giuseppe Baraini nei limiti ai quali l'aveva ristretta nelle definitive conclusioni trascritte nella sentenza 11-16 dicembre 1895 del tribunale civile di Napoli; conseguentemente annulla la sentenza 22-29 maggio 1896 della corte di appello di Napoli, e rinvia la causa alla stessa corte perchè giudichi sul merito e sulle spese.

Sezioni unite 8 luglio 1897, n. 465 (1).

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Prefetto di Salerno per l'Amministrazione delle bonifiche (avv. er. CALABRESI) - *Nunziante ed altri* (avv. ORILIA) (2)

BONIFICA (Competenza per opere di): Perizie giudiziarie - Immissione di acque - Proprietà privata - Usi dei proprietarj privati - Risarcimento di danni - Indennità di espropriazione per pubblica utilità - Condizioni di diritto e di fatto (*Cod. civ., art. 1151*).

In tema di opere compiute dall'amministrazione pubblica nell'interesse

---

(1-2) Riportiamo dalla stessa decisione i *fatti* della causa:

« I signori Nunziante, Falciani e Bonavita, Gaetano Russo, odierni resistenti, si dicono proprietari del molino Casatori, nonchè della metà delle acque S. Marino e dell'intero volume delle acque del rivo Pennacchio.

Queste acque, mercè apposito canale che le accoglie, animano il detto molino; se non che nel 1891, a causa della bonifica del tenimento di Sarno, venne di mano in mano in tal modo ribassato il livello del rivo S. Marino, che l'acqua diminuì sensibilmente nel molino.

I proprietari protestarono indarno, onde si diedero essi a sostituire un'altra diga all'antica, più alta di questa.

L'Amministrazione delle bonifiche ne elevò verbali e ridusse l'altezza della diga costruita; e di qui avvenne l'assoluta inazione del molino, e la citazione da parte degli interessati al ministro dei lavori pubblici (ramo bonifiche) innanzi al tribunale di Salerno, per ottenere: 1° la dichiarazione di proprietà della metà delle acque del rivo S. Marino e di tutte quelle del rivo Pennacchio, 2° la nomina di un perito, che indichi le opere necessarie ad immettere nel canale del molino Casatori le acque del S. Marino nella giusta metà, e tutte quelle del rivo Pennacchio, e per verificare i danni derivati al molino dalle opere fatte dall'Amministrazione delle bonifiche e l'ammontare di essi.

Il tribunale accolse le domande; e sull'appello dell'Amministrazione la corte di appello di Napoli considera, sulla eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria e sulla carenza di diritto negli attori, che la contestazione non cade già sulla bontà o meno delle opere di bonifica, ma sopra un diritto civile che si pretende leso da quelle opere, onde si fa manifesta la competenza ordinaria (art. 2 e 4 legge sul contenzioso amministrativo). E quanto alla carenza di diritto negli attori, la corte osserva che l'Amministrazione non possiede quello di recar danno ai privati facendo le opere di bonifica che crede necessarie, e se lo arreca è tenuto a risarcirlo. Ed, in ordine a questa stessa carenza, la corte osserva che male si sostiene che l'Amministrazione abbia il diritto di far le opere necessarie, anche quando arrechino danno ai privati; gli art. 436 e 1151 del codice civile bastano a confutare cotesta asserzione.

Ed invano s'invocherebbe l'art. 13 della legge 10 agosto 1884, che esclude qualsiasi responsabilità dello Stato verso i privati, se per ragione di pubblica utilità viene a modificarsi il regime di un corso d'acqua, salvo la riduzione o cessazione del canone dovuto per la concessione; imperocchè queste disposizioni si riferiscono al caso di concessione temporanea di acqua fatta dallo Stato, mentre gli art. 1 e 24 della detta legge vogliono rispettati e mantenuti sempre i diritti costituiti per titolo o sopra possesso, come si tratterebbe nella specie.

Poscia la corte dimostra che il diritto di proprietà degli attori sulla metà delle acque del rivo S. Marino è chiarito dai

di una bonifica e pel buon regime delle acque, l'autorità giudiziaria

a) *è incompetente: 1° a disporre perizie che indichino le opere necessarie ad immettere in un corso di acque, anche se private, la quantità di queste occorrente agli usi del loro proprietario, se possano gli ordinati mezzi istruttorj menare alla conseguenza di disfare l'operato della pubblica amministrazione; 2° a pronunciare sulla domanda del conseguente risarcimento di danni nei sensi dell'art. 1151 del codice civile;*

---

titoli esibiti, e che non vi fu nemmeno prescrizione, riducendosi il diritto stesso a tanta quantità di acqua, quanta se ne può deviare con la situazione di una diga a tavolone di once 21.

Nemmeno, dice la corte, si può prima della perizia discutere della difesa dell'Amministrazione, che intende attribuire la mancanza dell'acqua del molino non all'opera fatta da lei, ma a quella dei proprietari vicini.

L'Amministrazione delle bonifiche ricorre deducendo:

1° L'Amministrazione non contestava la competenza della autorità giudiziaria a giudicare se vi fosse lesione del diritto privato, sibbene chiedeva che la corte riformasse la sentenza del tribunale che aveva dato un mandato illimitato ai periti, dichiarando non potersi, come pretendevano gli attori, eseguire nuova opera sul fiume pubblico, ovvero distruggere il fatto dell'Amministrazione, che in seguito alle contravvenzioni aveva ridotto la diga alla sua antica misura, limitando di conseguenza il compito dei periti ai soli danni. La corte, invece, confermando la sentenza di primo grado, ha disconosciuta la competenza giudiziaria, disponendo opere nel fiume pubblico, tuttochè fossero capaci di alterare il regime delle acque pubbliche, massime il sovralzamento della diga, con violazione dell'art. 124 della legge del 1865, modificato dalla legge 30 marzo 1893 n. 173.

2° La corte, esaminando la tesi dell'Amministrazione, cioè della carenza del diritto negli attori e respingendola, violò gli art. 436 e 1151 del codice civile, perchè non basta pel risarcimento il fatto dell'uomo, ma conviene questo fatto sia colposo; onde chi usa del proprio diritto non commette danno. Ed è più grave la violazione dell'art. 1151, in relazione dell'art. 436, perchè la corte afferma che lo Stato abbia agito come amministrazione del pubblico demanio, mentre nel fatto agiva come investito delle funzioni di polizia sulle acque, mettendosi in contraddizione con gl'insegnamenti della Corte Suprema, che disapplicava questo articolo anche quando l'Amministrazione delle bonifiche offenda il diritto del privato, perchè qui manca la colpa, e il risarcimento può, per ragioni analoghe, mettere capo alla legge sulla espropriazione per pubblica utilità.

Il ricorso poi si duole della cattiva applicazione fatta dalla corte degli art. 1 e 24 della legge 10 agosto 1884.

Secondo la corte, dice il ricorso, bisogna distinguere il caso della concessione dell'acqua mediante canone, che va ridotto soltanto o tolto, dalla derivazione riconosciuta da antichi titoli o di possesso trentennale, nel quale caso compete un'indennità piena e completa.

Il ricorso rifiuta questa distinzione dicendo che l'art. 13 va sempre applicato e che la dottrina e giurisprudenza ritengono che allo utente possa competere la restituzione del corrispettivo sborsato, ove provi di averlo acquistato a titolo oneroso; e la corte avrebbe dovuto esaminare se il titolo della derivazione era oneroso per la sola restituzione del corrispettivo.

Il ricorso soggiunge che la corte di merito ha errato quando, pur riconoscendo che l'altezza metrica della diga era di once 21, misura ristabilita coi verbali di contravvenzione, ha ritenuto che gli attori avevano il diritto di alzare codesta diga pur di avere la quantità d'acqua che ad essi competeva, perchè la diga è un mezzo e niente altro.

Con ciò la corte ha dimenticato che il dritto di derivare non include quello di mettere ostacoli al libero corso delle acque, sagrificando il diritto dell'Amministrazione e dei terzi, ed ha dimenticato il rispetto al diritto quesito e relativo allo stato di fatto esistente al pubblicarsi della legge del 1884, e questo stato di fatto riconosciuto dalla corte è quello di una diga di once 21 ristabilita in conseguenza dei verbali di contravvenzione.

E la corte ha negato altresì all'Amministrazione la facoltà di poter ribassare il letto del fiume pubblico, anche quando, come nella specie, è fuori controversia che ciò non muta la quantità della derivazione, ma solo produce l'assorbimento dell'acqua, mentre in ogni caso sarebbe stato applicabile il disposto dell'art. 578 codice civile, se ne fossero ricorse nel

b) *è competente a giudicare sulla indennità garantita al privato proprietario delle acque dalla legge sull'espropriazione per pubblica utilità, e perciò se ricorrano in concreto le condizioni di diritto e di fatto della indennità stessa, di cui la domanda può ritenersi contenuta in quella più ampia del risarcimento dei danni, nei sensi dell'art. 1151 del codice civile.*

Attesochè, non essendo richiesta la citazione come condizione della ammissibilità del ricorso, va rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso in esame.

Attesochè il senso della sentenza impugnata è troppo manifesto per doversi interpretare. Essa, confermando quella di primo grado ed aderendo alle istanze degli interessati, diè mandato ai periti di proporre le opere necessarie per introdurre nel canale la quantità dell'acqua reclamata dai resistenti.

Certamente non furono disposte le opere, ma la interlocuzione intendeva a questo fine; e, poichè la competenza del giudice si svolge, così nell'ordinare mezzi di istruzione, come nel provvedere sul merito, così è manifesto che, dove la competenza sui provvedimenti definitivi fosse mancata, nella specie, al giudice ordinario, questi sarebbe stato del pari incompetente a disporre la perizia.

E che il tribunale fosse incompetente, è troppo palese, dove si consideri che la perizia domandata dai resistenti ed ordinata era precisamente diretta a disfare quello che l'amministrazione pubblica aveva operato nell'interesse dei lavori di bonifica.

Quei lavori avevano fatto sì che, per l'abbassamento del livello, penetrasse nel canale del molino Casatori meno della metà delle acque del rivo S. Marino, pretesa dal Nunziante e consorti di lite. Di qui gli interessati avevano creduto di provvedere da sè elevando la diga, e l'Amministrazione alla sua volta ne aveva ridotto l'altezza.

La perizia adunque disposta nei sensi che si è detto potrà menare a questa conseguenza, che il giudice ordinario, contraddicendo l'Amministrazione pubblica, disponesse che la diga stessa fosse menata a quel livello che l'Amministrazione non aveva voluto, e che, menata, turbava i lavori di bonifica e turbava il regime delle acque.

Nè vale che le acque del rivo S. Marino fossero per la metà di ragione privata dei resistenti; poichè questo potrà essere motivo sufficiente di indennità dovuta ai proprietari del molino che subirono le conseguenze della diminuita quantità delle acque animatrici; ma non è certo buona ragione per ostacolare l'azione legittima della pubblica Amministrazione, che, procedendo alla bonificazione del-

---

caso le condizioni; ma non ricorrevano, perchè il canale non era destinato alla irrigazione od al giro degli edifizj, ma ad animare un molino, onde non si aveva il diritto di ostacolare l'abbassamento del letto, tanto più che questo articolo è sotto sanzione della servitù legale, e sul demanio pubblico servitù non compete, quindi nemmeno risarcimento di danni.

Finalmente dice il ricorso che, se questo motivo solleva una questione di merito, riconoscendosi un diritto che non compete agli utenti di una derivazione, ad essa questione è unita quella di competenza, perchè il magistrato ordinario si permette di disporre il sovralzamento di una diga in fiume pubblico, di costringere indirettamente l'Amministrazione a riformare le opere eseguite sul fiume pubblico, ed ammette un'azione di danno in contraddizione dell'art. 13 della legge del 1884, limitando la libertà riconosciuta da questa legge all'Amministrazione pubblica, anche quando vi sieno diritti di derivazione riconosciuti.

Conchiude il ricorso che la Corte di Cassazione annulli per incompetenza la sentenza, in quanto ha ammesso la possibilità di costringere indirettamente l'Amministrazione alla riforma delle opere eseguite e di disporre l'innalzamento della diga, e dato ingresso all'azione di danni a favore degli utenti per opere compiute nell'interesse del regime delle acque; rinvii, ove ne sia il caso, l'esame del secondo motivo, in tutto o in parte, alla cassazione di Napoli ».

le terre, deve adoperarsi perchè le inconsulte elevazioni del pelo delle acque, anche private, non rechi danno ai terreni circostanti.

Come per le cose dette non era proponibile l'azione diretta ad ottenere la perizia per le opere da compiersi nel rivo, ed era incompetente di conseguenza a disporla l'autorità giudiziaria, così improponibile era del pari la domanda per ottenere dalla pubblica amministrazione il risarcimento dei danni nei sensi dell'art. 1151 codice civile, ed incompetente similmente era l'autorità giudiziaria a disporre la perizia che codesti danni liquidasse.

L'articolo ricordato presuppone il fatto ingiusto che si compie con dolo o colpa, e non ritrova quindi la sua applicazione nei provvedimenti della pubblica Amministrazione, la quale, con essi provvedimenti, compie la sua missione nell'interesse pubblico, e non fa quindi cosa ingiusta.

Però, se, provvedendo alla pubblica cosa e facendo l' amministrazione atto giusto, da questo atto medesimo sia leso il diritto privato, le regole del diritto civile e quelle altresì del diritto pubblico garantiscono al privato l'indennità del danno patito; indennità, che, come ritrova la sua sanzione nella legge sulla espropriazione per pubblica utilità, così mette capo nelle norme di diritto comune, le quali non permettono che la pubblica cosa si avvantaggi a spese del privato.

Nella specie questa indennità sarebbe dovuta, dove ne concorressero le condizioni, e la relativa domanda, che certamente è contenuta in quella più ampia del risarcimento dei danni nei sensi dell'art. 1151 codice civile, è di competenza dell'autorità giudiziaria.

La quale nella specie è chiamata a decidere, anche competentemente, le altre questioni che il ricorso solleva; così se ricorrano in concreto le condizioni di diritto e di fatto della indennità, dato che questa in astratto si ritenga dovuta, per essere, nel caso speciale, inapplicabile la legge del 10 agosto 1884.

Per questi motivi:

La Corte, senza arrestarsi alla eccezione d' inammissibilità che rigetta;

Dichiara la incompetenza dell'autorità giudiziaria a provvedere sulle opere dirette ad immettere nel canale la metà delle acque del rivo S. Marino, non che sulla domanda del risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1151 del codice civile,

Dichiara la competenza della autorità giudiziaria a provvedere sulla indennità garantita dalla legge sulla espropriazione per pubblica utilità, risolvendo, in relazione alla stessa indennità ed alla misura di essa tutte le altre questioni che il secondo mezzo del ricorso solleva e che, per ragione di competenza territoriale, vanno decise dalla corte di cassazione di Napoli, alla quale gli atti relativi sono inviati anche per provvedere sulle spese.

Sezioni unite 24 novembre 1897, n. 815.

GHIGLIERI P. P. - SIOTTO Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Finanze: *Int. di Napoli* (avv. erariale) - *White* (avv. Puma e D'Ambrogio)

TASSE COMUNALI (Competenza di cassazione per): Dazio consumo sulla calce - Cassazione territoriale.

Essendo d'indole esclusivamente comunale la tassa di dazio consumo sulla calce, il ricorso in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge relativa a tale tassa è di competenza della corte territoriale e non del Supremo Collegio di Roma.

La ditta resistente fa valere l'incompetenza di questo Supremo Collegio, in quanto non si tratti di sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione della legge sulle imposte o tasse dirette od indirette dovute allo

Stato, bensì di una tassa comunale ai sensi dell'art. 11 della legge 11 agosto 1870 sul dazio di consumo.

Sulla competenza osserva che, per effetto dell'art. 13 testo unico della legge sul dazio consumo, approvato con regio decreto 15 aprile 1897 n. 161, non può disconoscersi l'indole esclusivamente comunale della tassa sulla calce. Basta ciò per conchiudere la inapplicabilità dell'art. 3 n. 5 della legge 12 dicembre 1875, per cui la competenza speciale è ristretta alle imposte o tasse dello Stato, dirette od indirette; ed ogni sforzo per estenderne il letterale significato, se fosse lecito il farlo in tema di giurisdizione eccezionale, troverebbe ostacolo nello spirito ampiamente manifestato nei lavori preparatorj e nella larga discussione in proposito avvenuta alla camera dei deputati il 17 novembre 1875. Nè offre ragione di dubitare il leggersi nell'art. 25 del citato testo unico della legge sul dazio consumo, che le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei comuni e per la decisione delle relative controversie, essendo evidente che quivi si parla di controversia relativa alla riscossione, e che il legislatore non ha inteso punto di derogare all'art. 3 n. 5 della legge 12 dicembre 1875. Resta sempre dimostrata la competenza territoriale della corte di cassazione di Napoli.

Per questi motivi:

Dichiara la propria incompetenza e rimanda la causa alla corte di cassazione di Napoli.

Sezioni unite 21 dicembre 1897, n. 678.

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Consorzio del Cavo Gherardo Cavetto (avv. Quattrofrati) - *Bonoris* (avv. Mantovani, Miragoli e Villa G.)

OPERA IDRAULICA (Consorzio per): Lavori di restauro - Spese di manutenzione - Carico e ripartizione - Competenza amministrativa - Consuetudine - Risarcimento di danni - Competenza.

E' competente la sola autorità amministrativa a conoscere delle controversie relative al carico e alla ripartizione delle spese occorse per eseguire alcuni lavori di ristauro ad un'opera idraulica fra le persone che compongono un consorzio istituitosi per la manutenzione dell'opera stessa; anche se detta cognizione implichi il giudizio sulla esistenza o meno di una consuetudine che ponga a carico di determinate persone i lavori in quistione, salvo sempre le azioni per eventuali risarcimenti di danni da esercitarsi avanti l'autorità giudiziaria.

Attesochè, per vedere se le diverse censure mosse con l'unico mezzo del ricorso alla denunciata sentenza siano oppure no fondate, occorre tenere presenti due circostanze; l'una che il Consorzio del Cavo Gherardo Cavetto venne costituito per la manutenzione di tutte indistintamente le opere idrauliche pertinenti al medesimo, e perciò anche della sua chiavica emissaria e di sbocco nella Secchia, l'altra che il detto cavo o canale nel suo lungo percorso attraversa tra i molteplici fondi anche la tenuta di S. Stefano, raccogliendone le acque di scolo. Le conseguenze infatti che ne derivano sono pure due: la prima, che i lavori di restauro alla suindicata chiavica emissaria rientravano senza dubbio nelle attribuzioni del Consorzio, prova ne sia che alla rappresentanza dello stesso, e non ad altri, il prefetto dovette rivolgersi per la immediata loro esecuzione; la seconda, che il Bonoris, comproprietario della tenuta di San Stefano, la quale trovasi compresa nel perimetro consorziale, lungi dal potersi riguardare come un terzo assolutamente estraneo al Consorzio, è invece uno dei tanti consorziati.

Ora la questione vertiva appunto nello stabilire a carico di chi stavano le spese occorse per i restauri ese-

guiti alla detta chiavica emissaria, sostenendosi dall'attore Consorzio che in base ad una antica consuetudine fossero tenuti a sopportarle per intero i proprietari di quel latifondo, ed eccependosi al contrario dal convenuto Bonoris, che le medesime dovessero essere ripartite tra tutti i consorziati. Da qui la specifica conclusione da lui presa nel senso di essere bensì assoluto dalle avversarie dimande, fermo però il suo obbligo « *di concorrere pro quota, ed a norma di legge, con tutti gli altri consorziati nelle spese incombenti al Consorzio per la manutenzione delle opere idrauliche allo stesso appartenenti, comprese fra esse la chiavica di Gherardo Cavetto* ».

E, se questi erano i termini della questione insorta tra i consorziati del Cavo Gherardo Cavetto, è chiaro che la corte di merito non errò nel dire che la medesima, venendo a toccare la organizzazione del Consorzio per quanto concerne il carico delle spese, rientrava nella competenza dell'autorità amministrativa, come quella che intervenuta, già, sia con l'istituire il Consorzio per la manutenzione delle opere idrauliche pertinenti al nominato cavo o canale, sia col chiamare il Consorzio stesso ad eseguire i lavori di restauro alla chiavica emissaria, doveva pure intervenire per regolare, in caso di contestazione tra i consorziati, il riparto delle spese state all'uopo incontrate. Che poi lo statuire su cotesta materia spetti all'autorità amministrativa, lo si rileva dal complesso delle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1865 allegato F, la quale, classificando le varie opere idrauliche, e provvedendo alla costituzione dei consorzi non ebbe il semplice scopo di determinare un regime puramente tecnico delle acque pubbliche, ma quello altresì di disciplinare il carico ed il riparto delle spese relative alla esecuzione delle necessarie opere di difesa e di manutenzione.

E, trattandosi di giurisdizione speciale attribuita espressamente dalla legge ad una piuttosto che ad altra autorità, riesce un fuori d'opera l'invocare la nota distinzione tra diritto ed interesse, per dedurne che dunque anche nel caso concreto spettava al magistrato ordinario il determinare a chi dei contendenti incombesse il carico delle spese incontrate nell'eseguire gli urgenti lavori di riparazione ad una opera idraulica consorziale, e così porla in grado di servire allo scopo, per cui era stata costruita.

Nè il fatto allegato dall'attore Consorzio a base della sua dimanda, di avere fin da tempo remoto i proprietari del latifondo S. Stefano provveduto a proprie spese alla manutenzione della detta chiavica emissaria, valeva a cambiare la indole della questione, continuando questa a rimanere pur sempre la stessa, e cioè una questione tra consorziati sul riparto di spese occorse per necessari restauri ad un' opera idraulica consorziale. Certamente nel formare la base dei contributi nei consorzi, oltre al maggiore o minore interesse e vantaggio dei singoli consorziati, oltre alla misura della imposta gravante i rispettivi fondi, si deve anche tenere conto delle consuetudini; ma da questo non ne segue che, se per avventura sorga disputa sulla esistenza di una consuetudine, debba per ciò solo il contributo, il riparto essere formato dal magistrato ordinario. E l'art. 104 della sopracitata legge 20 marzo 1865 nel completare appunto i criteri direttivi per l'attribuzione e reparto tra i consorziati delle spese relative alle opere idrauliche, parla delle consuetudini, che mantiene ferme, come pure prevede il caso che le medesime siano litigiose, od incerte, o che debbano essere rettificate e ridotte, perchè rese impraticabili, od ingiuste; e, lungi dal sottrarre in tutto o in parte la materia ivi disciplinata alla cognizione dell'autorità amministrativa, viene invece a confermarne la competenza, chiudendo la sua disposizione col fare salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi i giudici ordinari. Nella stessa guisa che al riguardo delle opere idrauliche il successivo art. 124 nel suo testo modificato con la legge 30 marzo 1893, parlando pure di usi, atti e fatti anche consuetudinari, conferma il concetto,

che, eccettuate le azioni per eventuali risarcimenti di danni, tutte le altre controversie sono regolate dall'autorità amministrativa.

Non sussistono adunque le dedotte violazioni degli art. 104 e 124 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici; nè in fine è luogo di occuparsi dell'asserito difetto di motivazione, leggendosi esposte nella denunciata sentenza le ragioni, che giustificano a pieno il suo dispositivo.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso prodotto dal Consorzio del Cavo Gherardo Cavetto contro la sentenza resa dalla corte di appello di Modena li 16-21 aprile 1896, e dichiara la competenza dell'autorità amministrativa.

Sezione civile 22 giugno 1897, n. 418 (1).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Berardi (avv. LOFFREDO) - *Ministero della guerra* (avv. er. NESPOLI) (2)

PENSIONE MILITARE: Ferite - Aggravamento - Corte dei conti - Giudicato irretrattabile - Risarcimento di danni - Incompetenza giudiziaria (*Legge 27 giugno 1850; cod. civ., art. 1151*).

Escluso dalla corte dei conti, con giudicato irretrattabile, il diritto accampato, ai termini della legge 27 giugno 1850, dal militare pensionato ad ottenere una maggior pensione per aggravamento delle ferite, non può sperimentarsi davanti all'autorità giudizia-

---

(1-2) Così la CORTE narra i fatti della causa:

« In seguito al parere emesso dal consiglio superiore di sanità militare, che le ferite riportate dal colonnello cav. Giorgio Berardi durante la campagna del 1860 e per le quali era stato egli a sua domanda collocato a riposo, dovessero classificarsi fra quelle di terza categoria, il Ministero della Guerra provocò un decreto reale in data 24 decembre 1863 in cui, a termini della legge 27 giugno 1850, veniva assegnata al medesimo l'annua pensione di lire 2700, eguale al minimum stabilito per il suo grado.

Sul motivo che le di lui ferite si fossero aggravate, il Berardi entro l'anno della giubilazione facevasi a chiedere un aumento di pensione; ma, avendo il consiglio superiore di sanità confermato dopo una nuova visita il suo precedente parere, la corte dei conti, con deliberazione 10 agosto 1864, dichiarava di non potere accogliere la promossa dimanda di aumento di pensione per aggravamento delle ferite.

Pubblicata la legge 7 febbraio 1865, il Berardi tornava a ricorrere, dimandando che, in base all'art. 4, fosse aumentata la sua pensione, e che inoltre, in base all'art. 3, si dichiarasse competergli pensione di anzianità coll'aggiunta delle sei campagne da lui fatte; ma la corte dei conti, con deliberazione del 27 aprile 1865, mentre accoglieva il primo capo di domanda, elevando la pensione a lire 3800, rigettava poi il secondo, pel motivo che l'invocato art. 3 non era punto applicabile alla specie.

Contro quest'ultima parte della deliberazione, come anche contro quella 10 agosto 1864, il Berardi produsse ricorso innanzi la stessa corte dei conti a sezioni unite, la quale, giudicando con le forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa, con decisione del 16 giugno 1871, respingeva definitivamente gli avanzati reclami. Dopo ciò il Berardi tentò, sebbene inutilmente, di sperimentare contro la detta decisione il rimedio della revocazione; come pure insorse invano contro i pareri emessi dal consiglio superiore di sanità militare, chiedendo di essere assoggettato ad una ulteriore visita; quindi, con esito sempre sfavorevole, portò i suoi reclami anche innanzi al Consiglio di Stato, e finalmente con citazione del 16 ottobre 1882 conveniva il Ministero della Guerra innanzi al tribunale civile di Torino, all'effetto che, riconosciuto, previa perizia medica, che le ferite riportate da esso istante appartenevano alla seconda categoria, e che quindi aveva egli diritto al massimo della pensione, fosse condannato il convenuto a corrispondergli a titolo di danni la differenza fra la pensione assegnatagli e quella a lui dovuta.

Il tribunale si dichiarò incompetente

ria il diritto ad ottenere la detta maggior pensione sotto forma di risarcimento di danni, ai sensi dell'art. 1151 del codice civile (1).

Sotto la sanzione dell'articolo 1151 del codice civile non rientrano i fatti coi quali il pubblico funzionario esplica quella frazione di autorità o d'impero che è a lui demandata dalla legge (nel tradurre in atto la quale autorità non eccede i limiti delle attribuzioni amministrative a lui affidate e da lui legalmente esercitate); e neppure sono compresi nell'articolo stesso tutti quei fatti che non hanno il carattere di colposi e che non assumono l'indole e la figura giuridica di un quasi-delitto.

per territorio e per materia; però, deferita dal Berardi la causa innanzi la corte d'appello di Torino, questa riformava il pronunziato dei primi giudici, nel senso di assolvere il convenuto Ministero della Guerra dall'osservanza del giudizio soltanto per l'incompetenza per ragione di territorio, e ciò sul riflesso che, essendosi il tribunale dichiarato giustamente incompetente per territorio, non avrebbe poi dovuto scendere all'esame del merito della causa per vedere se sussiste o meno anche l'altra eccezione d'incompetenza per ragione di materia.

Il Berardi allora con atto di citazione del 7 dicembre 1885 si fece a riproporre la sua domanda innanzi al tribunale civile di Roma, il quale con sentenza del 4 gennaio 1887 si dichiarò incompetente a conoscere del merito della medesima, condannando l'attore nelle spese.

Contro questa sentenza produsse appello il Berardi, ma la corte di Roma con altra sentenza del 7-15 febbraio 1890 rigettò il suo appello condannandolo nelle ulteriori spese.

A giustificazione di questa sua pronunzia la corte prese a considerare in diritto, che i motivi di gravame addotti dal Berardi contro la pronunzia di primo grado non meritavano accoglimento pel semplice e perentorio riflesso, che ogni disputa intorno la maggiore o minore quantità della pensione a lui dovuta era stata già definitivamente decisa in sede contenziosa da quella autorità che sola aveva giurisdizione a deciderla.

Con ricorso del 25 luglio 1890 il cav. Berardi ha denunziato la suindicata sentenza chiedendone l'annullamento, per un solo motivo, che fa consistere nella violazione dell'art. 1151 del codice civile, perchè tale articolo, a suo dire, contempla tutti i fatti dell'uomo senza distinzione alcuna, e comprende quindi anche i fatti dei pubblici funzionari; il danno è pur costituito dalla perdita di un guadagno; e il Ministero della Guerra ha effettivamente causato ad esso ricorrente un danno, tanto allorchè procedette alla liquidazione della pensione per mezzo di decreto reale, mentre era già stata promulgata fin dal 14 agosto 1862 la legge che attribuiva alla corte dei conti una competenza esclusiva in materia di pensioni, quanto allorchè ha replicatamente violato la legge del 27 giugno 1850 ».

Considerato che l'*unico mezzo* di annullamento qui sopra riassunto non ha base giuridica e manca affatto di qualunque fondamento, imperocchè non è vero che il ricorrente cav. Berardi abbia risentito un qualche danno con offesa di un suo diritto patrimo-

(1) Nel ricorso del Berardi uno degli appunti più gravi che si muovevano all'amministrazione della guerra era quello di avergli arbitrariamente liquidata la pensione mediante il decreto reale del 24 dicembre 1863, mentre a quella data sarebbe spettato esclusivamente alla corte dei conti di pronunziarsi in proposito, stante la giurisdizione speciale attribuitale coll'art. 11 della legge 14 agosto 1862 n. 800, in materia di pensioni.

Agli argomenti esposti nella sentenza per combattere questa affermazione, può anche aggiungersi che la concessione delle pensioni agli ufficiali dell'esercito si è eseguita legalmente, a tutto aprile 1864, in forza di decreti reali. La stessa legge del 1862, istitutiva della corte dei conti, all'art. 53, a parziale modificazione del precedente art. 11, stabiliva che fino a quando non fosse pubblicata una legge generale sulle pensioni la corte si dovesse attenere, per le medesime, alle norme allora vigenti nelle diverse provincie del regno. Con decreto reale del 5 ottobre 1862 n. 885, in relazione ed in esecuzione di questa disposizione transitoria, si stabiliva che alla corte venissero comunicati dai ministeri competenti i progetti di liquidazione di pensione, coi documenti relativi (art. 2), e che questa, determinato l'ammontare della pensione, ne indicasse la cifra in calce al progetto di liquidazione, da trasmettersi indi, insieme

niale, come non è vero che per opera del Ministero del Guerra sia stato compiuto un qualche atto capace di operare la detta lesione.

Infatti non esiste il danno, perchè l'unica autorità competente a conoscere del diritto del Berardi a conseguire una pensione, ossia la corte dei conti, ha escluso con giudicati irretrattabili che egli avesse diritto a quella maggior pensione che oggi vorrebbe conseguire sotto le apparenze di un risarcimento di danni. Ed anche gli atti che si rimproverano al Ministero della Guerra non sono in alcun modo giustificati, poichè è una gratuita asserzione che per parte del detto Ministero sia stata replicatamente violata la legge del 27 giugno 1850, e arbitrariamente risoluta, mediante la provocazione del decreto reale del 24 dicembre 1863, la domanda per liquidazione di pensione avanzata dal Berardi in armonia alle disposizioni che vigevano prima dell'attuazione della legge del 14 agosto 1862 che istituiva la giurisdizione speciale della corte dei conti. Questi semplicissimi rilievi sono più che sufficienti a dimostrare la infondatezza del proposto ricorso, e rendono quindi superfluo lo aggiungere che non è punto esatto che l'art. 1151 del codice civile contempli qualunque fatto dell'uomo senza eccezione alcuna; imperocchè sotto quella sanzione non rientrano i fatti, coi quali un pubblico funzionario esplica quella frazione di impero che è a lui demandata dalla legge, e nel tradurre in atto l'autorità medesima non eccede i limiti delle attribuzioni amministrative a lui affidate e da lui legalmente esercitate; e neppur son compresi tutti quei fatti, che non hanno il carattere di colposi e non assumono l'indole e la figura giuridica di un quasi-delitto.

Per questi motivi:

La Corte, pronunziando a Sezioni Unite;

Veduta la legge 31 marzo 1877 n. 3761;

Veduti gli art. 542 e seguenti del codice di procedura civile;

Rigetta il ricorso proposto dal cav. Giorgio Berardi contro la sentenza della corte d'appello di Roma del 7-15 febbraio 1890.

Sezioni unite 16 dicembre 1897, n. 871.

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Tanga e Contini (avv. Poddigue) - *Comune di Oristano* (avv. Pala e Cocco Ortu)

---

ai documenti, al ministero delle finanze con appositi elenchi sottoscritti dal presidente, affinchè la pensione fosse conceduta nelle forme e secondo le norme provvisoriamente mantenute in vigore (art. 4). E, siccome le pensioni militari erano allora regolate dalla legge sarda del 27 giugno 1850 n. 1049, così per l'articolo 41 di questa, e meglio per l'art. 31 del relativo regolamento approvato con regio decreto del 15 agosto 1852 n. 1455 *ter*, la concessione della pensione al Berardi doveva essere fatta per regio provvedimento, e non già, come si pretende nel ricorso, per diretta liquidazione della corte dei conti.

Tale stato di cose durò, come già si è accennato, fino al 1° maggio 1864, data, alla quale entrò in vigore la nuova legge sulle pensioni del 14 aprile 1864 n. 1731, che all'articolo 27 disponeva che le pensioni venissero liquidate dalla corte, come venne confermato dal regolamento approvato con regio decreto 24 aprile 1864 n. 1747; il quale, all'art. 2, premesso che coll'attuazione della nuova legge sulle pensioni cessava l'effetto della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 53 della legge 14 agosto 1862, abrogava esplicitamente il regio decreto del 5 ottobre 1862 n. 885.

Con questi dati di fatto crediamo che possa ritenersi vie più sicuramente dimostrato come non avessero alcun fondamento le lagnanze mosse dal ricorrente contro il decreto reale del 24 dicembre 1863 che determinava l'importo della pensione dovutagli.

A. A.

PEDAGGI (Competenza amministrativa per): Titoli costitutivi - Condizioni di esercizio - Leggi sulla durata - IV Sezione del Consiglio di Stato.

Le decisioni di merito sopra tutte le controversie che sorgono in materia di pedaggi, sia che si riferiscano ai titoli che li hanno costituiti, sia alle condizioni che ne rendono legittimo l'esercizio e sia alle leggi che ne governano la durata, sono attribuite e riserbate alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Il Supremo Collegio osserva:

Che la lite contestata innanzi la giunta provinciale amministrativa e continuata in Consiglio di Stato IV Sezione aveva per oggetto la ulteriore durata del pedaggio imposto dal Comune di Oristano per facoltà ottenuta con la regia carta del 1836.

Che le ragioni per oppugnarne la legalità erano dai ricorrenti fondate sopra l'art. 40 della legge 20 marzo 1865, e dal Comune se ne combatteva l'applicazione perchè la strada non poteva qualificarsi comunale, e perchè il pedaggio eragli stato concesso a perpetuità qual corrispettivo delle spese sostenute per la costruzione e manutenzione della strada; cosicchè, non solamente versava la lite in materia di pedaggio, ma gli esami che sollevava riferivansi al titolo che lo aveva costituito, alle condizioni che ne rendono legittimo l'esercizio ed alle leggi che ne governano la durata.

Che per disposizione espressa contenuta nell'art. 21 n. 9 legge 1 maggio 1890 le decisioni di merito sopra di cotesta materia sono attribuite e riserbate alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Che la ragione opposta dal Comune contro la competenza amministrativa, e formulata nella comparsa del 26 maggio 1896, di doversi limitare essa alle questioni, che sono relative alla *introduzione* dei pedaggi, è avversata dalla lettera del citato articolo comprensiva di tutte le deliberazioni in materia di pedaggi, e dalla indole della materia, che è tutta di ordine amministrativo.

Che, non potendosi dubitare di essere stata concessa a tempo, e non in perpetuità, la facoltà e lo esercizio del diritto di pedaggio, e di avere il sovrano soltanto riserbato a sè di fissare con altra disposizione il termine per la sua cessazione, l'esame unico, che poteva e può agitarsi, si è se le leggi posteriori del 1848 e 1865 regolatrici di tutta questa materia non abbiano reso incompatibile l'esercizio di tale regia autorità, e non siansi ad essa sostituite nel governare la durata del diritto.

Che, se a questi motivi aggiungasi il fatto di essersi acquetato il Comune alle due deliberazioni della giunta provinciale amministrativa, sebbene avessero ciò ritenuto, che con superiore autorità pronunziò nel 1895 il supremo magistrato amministrativo, ed avessero ristretto la discussione sul punto del rimborso, si ottiene la conferma che a declinarne la competenza con la comparsa del maggio 1896 la difesa del Comune si mosse unicamente in vista delle risultanze della eseguita liquidazione amministrativa.

Per questi motivi:

La Corte di Casssazione, a Sezioni Riunite, dichiara di competenza amministrativa la causa fra il Comune di Oristano ed i signori Biagio Tanga e Diego Contini intorno la durata del pedaggio riscosso dal Comune sur la strada della Gran Torre, e ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato IV Sezione.

Sezioni unite 28 luglio 1897, n. 517.

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Ministero dei lavori pubblici (avv. er. Silvestri) -
Galiani (avv. Grippo) *e Società it. per le strade ferrate del Mediterraneo* (avv. Rossi A.)

ACQUE PUBBLICHE (Competenza amministrativa e giudiziaria per): Azione per danni temuti - Opere in un fiume - Ripari ed argini - Danni - Stabilimento privato - Canale di derivazione - Contratto privato - Dimanda di risarcimento.
COMPETENZA (Facoltà della Cassazione in materia di): Contratti.

All'autorità giudiziaria non compete, neppure in giudizio su azione per danni temuti, di accertare sia le condizioni dei ripari, degli argini e di qualunque altra opera fatta entro l'alveo o contro le sponde di un fiume, sia i danni che ne possano derivare a un privato, il quale per un suo stabilimento derivi le acque dallo stesso fiume per mezzo di un canale; nè di ordinare la costruzione delle opere necessarie ad evitarli in avvenire.

Un contratto privato non può derogare a sanzioni di diritto pubblico, quali sono quelle riguardanti il governo delle acque pubbliche e la relativa competenza.

Se dalle opere disposte in via amministrativa pel governo delle acque pubbliche allo scopo di evitar danni temuti, o dalla mancanza di esse, derivi danno ai diritti di un privato, questi può domandarne il risarcimento avanti l'autorità giudiziaria ordinaria.

Alla Corte Suprema di Cassazione in materia di competenza, se giudiziaria o amministrativa, non è vietato di rilevare, ai fini di questa, la natura e la estensione delle dichiarazioni contrattuali.

Considerando che l'art. 124 della vigente legge sulle opere pubbliche è concepito nel modo che segue:

« Spetta *esclusivamente* all'autori-
« tà amministrativa lo statuire e prov-
« vedere anche in *caso di contesta-*
« *zione* sulle opere che nuocciono al
« buon regime delle acque pubbliche,
« a quello delle derivazioni legalmente
« stabilite, ed all'animazione dei mo-
« lini ed opifizj sopra le dette acque
« esistenti, e così pure sulle condi-
« zioni di regolarità dei ripari ed ar-
« gini od altra *opera qualunque* fatta
« entro gli alvei e contro le sponde ».

La semplice dizione di tale articolo rivela che lo *statuire* e *provvedere*, l'accertare cioè se vi sia danno ovvero no nell'andamento delle acque pubbliche ed il disporre quanto all'uopo possa occorrere per evitarlo, rientra nell'esclusivo potere dell'autorità amministrativa. Nè vi è limitazione alcuna nel rispetto dell'interesse privato o per la natura delle opere, tostochè *spetta esclusivamente* all'autorità amministrativa lo *statuire* e *provvedere*, anche in caso di contestazione, sulle derivazioni legalmente stabilite, quali gli acquedotti, canali e simili, sulle animazioni dei molini ed opifizj sopra le pubbliche acque esistenti e sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od *altra opera qualunque* fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Non è dunque lecito ai privati possessori di stabilimenti idraulici sulle sponde dei fiumi con canali di animazione e simili pretendere che l'autorità giudiziaria ordinaria, anzichè la amministrativa, in via di procedimento comune od eccezionale di danno temuto accerti le condizioni degli argini e ripari od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde, e che, ove non le giudichi regolari o non sufficienti per l'avvenire, disponga le costruzioni necessarie.

Non giova osservare che il privato si restringe a chiedere che i ripari e gli argini già esistenti, e quindi già reputati opportuni, si ripristinassero e che quelli nuovi necessari servissero ad evitar danni contro il suo stabilimento o canale, senza nuocere all'andamento delle acque. Di vero, l'art. 124 concede, come altre volte fu avvertito, il pieno ed esclusivo governo delle acque pubbliche all'autorità amministrativa, e torna ben ragionevole che l'autorità, alla quale incomba decidere se gli argini e ripari già esistenti si rattrovino in condizioni regolari e se i nuovi possano nuocere all'andamento delle acque, sia l'amministrativa che ne tiene l'assoluto governo.

Non solo. Con la seconda parte del ripetuto art. 124, dopo concessa all'autorità amministrativa l'ampia ed

esclusiva giurisdizione sulle acque pubbliche e relative opere, si attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria l'azione di risarcimento che al privato tocchi. Onde a maggiore riferma accade marcare che, se l'azione di risarcimento soltanto si riservò al giudice ordinario, deriva per logica e manifesta antitesi di materie ed autorità competenti che tutt'altro in tema di acque pubbliche, regolate (si noti) nella stessa disposizione, appartenga alla conoscenza dell'autorità amministrativa, e molto più se si mediti che, per l'art. 1° della menzionata legge sulle opere pubbliche, sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici il regime e la polizia delle acque pubbliche, e conseguentemente dei fiumi, torrenti, laghi e simili.

Nella specie la principessa Elvira Galiani, col ricorso al pretore di Buccino, chiese che costui accedesse sul luogo per verificare il danno avvenuto per difetto di manutenzione ed espurgazione delle opere d'arte esistenti nel fiume Acquabianca e sponde, ed eziandio per disporre la pronta esecuzione delle opere provvisorie di garantia fino a quando si eseguiranno le opere definitive che il perito da nominarsi avrebbe reputate necessarie. Chiedeva inoltre la rivalsa dei danni accaduti. Il tribunale in seconda istanza, mentre disse inammissibile allo stato l'azione dei danni accaduti pel difetto di manutenzione ed espurgazione, dispose, rispetto all'azione dei danni temuti, che altro perito adempisse agl'incarichi che nel verbale di accesso 2 dicembre 1895 vennero dati al primo perito, fra i quali era quello che nell'esistenza di danni temuti s'indicassero le opere necessarie ad evitarli. Essendo scopo dell'azione spiegata dalla principessa Galiani l'accertamento di danni possibili e la costruzione di opere necessarie ad evitarli in avvenire, non vi è dubbio che la competenza a conoscerne spetti esclusivamente all'autorità amministrativa a cui è attribuito il regolare le acque del fiume Acquabianca, e quindi il definire quali danni vi fossero da temere e quali le opere per evitarli; competenza che le spetta del pari per trattarsi di provvedimenti attinenti ad opere ferroviarie giusta l'art. 1° della surriferita legge sulle opere pubbliche.

Invano si deduce che l'azione della principessa Galiani si fondi sul patto contenuto nel verbale del 1878 per l'espropriazione. Un tal patto non esiste, imperocchè l'obbligo assunto dall'espropriante della manutenzione ed espurgazione delle opere d'arte risguarda le opere esistenti, non quelle da farsi se necessarie ad evitar danni per avventura temuti; valga ricordare che al Collegio Supremo in materia d'incompetenza non è vietato di rilevare, ai fini di questa, la natura ed estensione delle dichiarazioni contrattuali. Ma, se pur vi fosse il patto vagheggiato, non potrebbe avere efficacia di derogare a sanzioni di diritto pubblico, quali sono il governo delle acque pubbliche e la relativa competenza.

Ben s'intende che, se dalle opere disposte in via amministrativa o per evitar danni temuti o se dalla mancanza di esse deriverà danno ai diritti della principessa Galiani, costei ne potrà, se e come per legge, domandare il risarcimento davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. E' di qui che, dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria circa le opere reclamate per evitare danni temuti, si annulli sotto tale rapporto la sentenza impugnata, e senza rinvio, lasciando all'autorità giudiziaria medesima provvedere su l'azione di danno avvenuto e su quella di risarcimento per danni che potranno accadere nel caso in cui le opere reclamate non si eseguiscano o si eseguiscano in guisa da non evitare i danni, e sulle spese di merito riserbate.

Posto infine che il governo delle acque pubbliche appartenga esclusivamente all'autorità amministrativa, e che in modo espresso e categorico si conceda alla stessa conoscere, anche in via di contestazione, della *regolarità* degli argini e dei ripari e di ogni opera qualunque, esistenti nell'alveo o contro le sponde, non si può accettare quanto dalla principessa Galiani

si assume, che cioè, trattandosi, con l'attuale azione dei danni temuti, di rimuovere la causa generatrice di danni certi e futuri in continuazione di quelli avvenuti *nella immanenza della causa generatrice di essi*, la competenza a giudicarne appartenga all'autorità giudiziaria. Imperocchè chi deve conoscere se le opere esistenti siano o no regolari, adatte ad evitar danni futuri, certi o incerti, e quali altre vi occorrano, non è che l'autorità amministrativa.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara incompetente l'autorità giudiziaria ordinaria a statuire se e quali opere siano necessarie nel fiume Acquabianca per evitare danni per avventura temuti. Annulla quindi, e senza rinvio, nel solo rapporto della dichiarata incompetenza, la sentenza profferita il 16 maggio 1896 dal tribunale di Salerno.

Sezione civile 23 novembre 1897, n. 614 (1).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Petrini (avv. Benevento e Di Lorenzo) - *Lanci ed altri del Comune di Frisa* (avv. D'Angelo) *e Commissione elettorale provinciale di Chieti* (2)

ELETTORATO POLITICO: Deliberazioni della commissione provinciale - Provvedimenti preparatorj - Ricorso del pubblico ministero - Liste elettorali - Permanenza - Iscrizione - Condizioni e requisiti - Presunzione - Prova contraria.

Le deliberazioni della commissione provinciale, contro le quali il pubblico ministero ha facoltà di ricorrere ai termini dell'art. 32 della legge elettorale politica 11 luglio 1894, sono soltanto quei provvedimenti coi quali la commissione compie qualcuna delle funzioni specificate nel successivo art. 34, e non i provvedimenti preparatorj e interlocutorj che, senza ledere l'interesse di alcuno, possono alla commissione stessa sembrare convenienti per mettersi in grado di compiere con più scrupolosa esattezza le funzioni predette.

La permanenza delle liste elettorali proclamata dall'art. 16 della legge 11 luglio 1894 ha per iscopo principalmente di assicurare l'esistenza, mai interrotta, di una lista definitiva, in base alla quale in ogni momento dell'anno possa esser proceduto alle elezioni; e però tale permanenza altro non fa che garantire agli iscritti il diritto di essere mantenuti nella lista medesima unicamente per l'anno di sua vita, pel quale è stata legittimamente approvata.

a) *L'ottenuta iscrizione nella lista altro non fa che garantire all'iscritto la facoltà di esercitare il diritto elettorale per l'anno pel quale la lista è stata compilata; e per gli anni successivi l'iscrizione garantisce a favore dell'iscritto una semplice presunzione del concorso in esso di tutte le condizioni e di tutti i requisiti costituenti il diritto elettorale in lui riconosciuti.*

b) *Tale presunzione può esser sempre vinta da una prova contraria documentata, sia che questa risulti da nuovi documenti, sia che promani dagli stessi documenti, i quali servirono di titolo alla primitiva sua iscrizione, esaminati con maggior esattezza e meglio apprezzati nella nuova revisione.*

(1-2) La Corte annullava senza rinvio la denunziata sentenza della corte di appello di Aquila dei 15-18 giugno 1897, pronunziata sul ricorso del procuratore del re presso il tribunale di Chieti.

Sezioni unite 29 dicembre 1897, n. 701 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Municipio di Casale (avv. Bruno, Lanza e Carie) - *Testore* (avv. Calvi, Galante e Priora) *ed altri* (2)

BILANCIO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Incompetenza giudiziaria per): Bilancio comunale - Qualità e importanza delle spese - Obbligatorietà.

TEATRO COMUNALE (Competenza per le spese di): Perizia - Obbligo contrattuale - Canone dei palchettisti - Patto.

E' incompetente il potere giudiziario ad emettere apprezzamenti su di quanto rientra nel bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione (nella specie, di un comune) e a trarre dall'esame della qualità e della importanza relativa delle spese ivi ordinate norme e giudizi per dichiarare obbligatoria o non una spesa per la stessa amministrazione.

Non invade il campo della giurisdizione amministrativa il magistrato che dispone una perizia delle opere da eseguirsi in un teatro del comune e quali esso si è obbligato contrattualmente di eseguire in corrispettivo di determinato canone a pagarglisi dai privati proprietarj dei palchi nello stesso teatro, allo scopo di accertare la spesa occorrente in relazione al valore e alla estensione del patto convenzionale.

Questo Supremo Collegio, riservando alla Corte di Cassazione di Torino l'esame del ricorso Testore e di quello del Comune di Casale intorno i pri-

---

(1-2) Narra come segue la Corte i *fatti* della causa:

« Il Municipio di Casale possiede un teatro acquistato con istrumento notarile 8 gennaio 1861 dalla Società dei nobili che lo aveva costruito.

Parecchi palchi sono proprietà di particolari, che corrispondono un annuo canone in corrispettivo delle obbligazioni verso di loro contratte da quella Società, ed assunte dal Municipio con quell'atto di acquisto.

Nel 1889, occorrendo delle opere di riparazione, il Municipio si concordò coi palchettisti nel senso, che questi pagherebbero il doppio del canone e che il Municipio si rimborserebbe della spesa sopra la metà della somma di lire 12000 stanziata in bilancio pel teatro.

Nel 1894 Evasio Testore proprietario di un palco, e sul suo esempio altri palchettisti, domandarono in giudizio che il Municipio fosse tenuto a completare le opere già deliberate e quante altre le esigenze del teatro richiedessero.

Il tribunale civile di Casale, con sentenza 20 febbraio 1895, assolvè il Municipio da coteste domande: ma furono riproposte in appello.

Innanzi la corte il Municipio motivò diverse eccezioni per esimersi dall'obbligo contrattuale di dare adempimento alle opere deliberate nel 1889, e soggiunse che l'autorità politica avea ordinata la esecuzione di molte altre, le quali importavano spesa così ingente da non potersi eseguire senza grave danno dell'erario comunale.

La corte considerò che quelle, essendosi assunte contrattualmente come condizione perchè i palchettisti continuassero a pagare il doppio canone, costituivano un obbligo pel Municipio: ma per queste ordinate dall'autorità politica per ragioni di pubblica incolumità, pria di pronunciare sul diritto degli attori a domandarne la esecuzione, occorreva conoscere a quale somma ascendesse la spesa.

Quindi con sentenza del 12 marzo 1896 ordinò che dal perito nominato si procedesse a tale accertamento.

Questa sentenza trovasi impugnata con ricorso dal sig. Testore con mezzo unico, lamentando che la corte non abbia riconosciuto anche per queste opere l'indole obbligatoria, e di averne subordinato l'adempimento alla verifica su la spesa: e con ricorso del Municipio articolato in sei mezzi.

Viene dedotto nell'ultimo di questi sei mezzi che la corte di Casale, ordinando la perizia riferita, invase la giurisdizione propria della amministrazione, e violò gli art. 2, 3, 4 della legge 20 marzo 1865 allegato E, concludendo che lo esame di questo mezzo è devoluto a questo Supremo Collegio.

La Cassazione di Torino, in vista di tale deduzione, con sentenza del 10 decembre 1896 ordinò l'invio degli atti a questa Corte di Cassazione ».

mi sei mezzi, osserva sull'*ultimo mezzo* del Comune:

Che la corte di Casale, dopo di avere riconosciuto l'obbligo del Comune, assunto col rogito Zino, di tenere aperto il teatro, e di conservarlo ai termini dell'art. 4 di quell'istrumento da buon padre di famiglia, e di mantenerlo nelle condizioni ivi espresse, lo dichiarò tenuto ad eseguirvi quelle opere che erano state deliberate nel 1889.

Che, prima di decidersi a comprendere nella stessa obbligazione le opere che dall'autorità politica si erano imposte per motivi di pubblica incolumità, la corte reputò prudente e indispensabile provvedimento quello di verificarsi ed accertarsi la spesa che importerebbero. E sebbene questo provvedimento mirasse all' unico fine di escludere dall'obbligo su detto, o di comprendervi cotali opere, pure nel disporlo si consigliò a un duplice criterio, e pronunciò un duplice esame da cui far dipendere la sua definitiva sentenza: cioè, se commisurata fosse la spesa alle forze del bilancio comunale ed alle conseguenze, che la esecuzione delle opere produrrebbe sopra i servigi amministrativi del Comune, quelli specialmente per legge obbligatori; e se tanto grave risultasse la spesa, da rasentare quasi la impossibilità di comprendere cosiffatte opere nell'obbligo contrattuale del 1861.

Che la incompetenza del potere giudiziario ad emettere apprezzamenti su di quanto rientra nel bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, e dall'esame della qualità ed importanza relativa delle spese ivi ordinate elevare norme e giudizi per dichiarare obbligatoria o no pel Comune una spesa, apparisce così evidente, che non occorra ulteriormente motivare la censura, che sotto questo unico riguardo merita la sentenza nell'avere disposto la perizia.

Che, sotto il riguardo della quantità della spesa in relazione al valore ed estensione del patto contenuto nell'art. 4 del rogito Zino, la disposta perizia, sia che venga considerata nel suo obbietto, sia nei fini cui è diretta, sia negli esami che richiama, e nelle conseguenze che ne deriveranno in applicazione dei principj generali del diritto civile, è giustificata, e deve essere mantenuta.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Riunite, provvedendo sul mezzo ultimo del ricorso del Municipio di Casale, lo accoglie in quanto obbietta di avere la denunciata sentenza violati gli art. 2, 3, 4 legge 20 marzo 1865 allegato E; ed in relazione ad essa, dichiarata la incompetenza dell'autorità giudiziaria a portare esame sul bilancio comunale pei fini della causa, cassa in questo senso la sentenza senza rinvio; nel dippiù lo respinge, ordina la restituzione del deposito, e il rinvio degli atti alla corte di cassazione di Torino per l'ulteriore giudizio sopra i due ricorsi.

Sezioni unite 31 maggio 1897, n. 347 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est.
P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Coppa (avv. CAPORALI e DE MICHETTI) - *Delfico* (avv. ALASIA) (2)

ACQUE PUBBLICHE (Competenza per): Autorità giudiziaria - Opere eseguite in un corso di acque pubbliche - Fatto di amministrazione pubblica - Fatto di privato - Derivazione da fiume - Distruzione di opere - Potenzialità di molino.

Le opere eseguite in un corso di acque pubbliche formano, in caso di contestazione, materia di competenza dell'autorità giudiziaria, quando non rappresentino il fatto della pubblica amministrazione che le abbia delibe-

---

(1-2) La CORTE dichiarava competente l'autorità giudiziaria a conoscere della causa, e cassando l'impugnata sentenza della corte di appello di Aquila, dei 21 aprile 1896 rimandava la stessa al tribunale di Teramo perchè pronunziasse in prima istanza.

rate ed ordinate nel fine di provvedere ad un interesse generale, ma sieno invece il fatto di un privato che, costruendole, intende esercitare un suo diritto particolare e provvedere allo sviluppo e incremento della sua proprietà.

Sezione civile 28 aprile 1897, n. 288 (1).

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Istituto orientale di Napoli (avv. er. NESPOLI) -
Conservatorio di S. Gabriele Arcangelo (avv. QUARTA) (2)

ENTE AUTONOMO A SCOPO DI CULTO: Cappellanie laicali - Nomina del cappellano - Dote - Distacco dal patrimonio ereditario - Cespite affetto a scopo religioso - Rendita - Ragione di credito a carico degli eredi del fondatore - Celebrazione di messe - Ente creditore - Quistione di sopprimibilità - Diritto esclusivo del demanio.

Costituisce ente autonomo a scopo di culto l'instituzione in cui concorrano la perpetuità di uno scopo religioso per la celebrazione delle messe in ogni anno, e l'assegnazione di una dote fissa e determinata, consistente in un'annua somma, stabilita sul patrimonio ereditario come peso da soddisfarsi a favore di un pio istituto, cui sia stato affidato l'adempimento dello scopo religioso, ossia della celebrazione delle messe.

A differenza delle cappellanie ecclesiastiche o collative o sacerdotali, le cappellanie laicali possono essere amovibili a piacimento, e possono concedersi ad uno o ad altro cappellano, nè occorre per ciò in queste ultime la nomina diuturna di un ecclesiastico come cappellano.

Per l'esistenza della cappellania laicale e della sua personalità giuridica non occorre che la dote alla medesima assegnata sia distaccata dal patrimonio ereditario ed amministrata direttamente dallo investito o cappellano.

Per l'esistenza autonoma della cappellania basta che la dote da costituirsi sul patrimonio ereditario sia certa e determinata e formi un ce-

---

(1-2) La CORTE premette le seguenti osservazioni in *fatto*:

« Osserva che con testamento del 12 febbraio 1827 il sacerdote Ignazio Orlandi istituiva suo erede universale il collegio di Cinesi di Napoli e legava al Conservatorio di S. Gabriele in Grumo Nevano annui ducati cinquanta col peso di una cappellania perpetua per far celebrare in ogni anno 299 messe lette. Detti annui ducati cinquanta furono esattamente soddisfatti al Conservatorio fino al mese di giugno 1893 dall'erede istituito collegio dei Cinesi, il quale per la legge del 27 gennaio 1888 era stato trasformato nel regio Istituto Orientale; ma, essendosi dal gennaio 1894 rifiutato a corrispondere più oltre detta prestazione, era esso Istituto nel febbraio 1895 dal vescovo di Aversa, quale rappresentante del Conservatorio, convenuto in giudizio avanti il tribunale civile di Napoli per essere condannato al pagamento del semestre scaduto nel dicembre 1893 e dei successivi, oltre agli interessi. Oppose l'Istituto non essere più tenuto alla soddisfazione dei ducati cinquanta, sostenendo che nel testamento dell'Orlandi si conteneva una cappellania laicale soppressa per la legge del 15 agosto 1867. Il tribunale con sentenza del 7 giugno 1895, rigettando l'eccezione del convenuto, accolse la domanda del Conservatorio, e sull'appello del regio Istituto la corte di appello di Napoli, con sentenza dei 5 giugno 1896, confermava il pronunziato del tribunale, ritenendo che nel testamento del sacerdote Orlandi si ravvisassero i caratteri non di una cappellania laicale costituente un ente autonomo, ma di un semplice legato con peso di messe, e che l'onere degli annui ducati cinquanta costituiva per l'Istituto orientale un debito civile di cui non poteva esimersi verso il Conservatorio, alla coscienza del quale era rimesso impiegare la somma stessa alla celebrazione di messe giusta la volontà del testatore. Avverso siffatta sentenza si ricorre per annullamento dal regio Istituto orientale, denunziando la violazione degli art. 2 del decreto del 17 febbraio 1861 e 1 della legge 15 agosto 1867 ».

spite specialmente affetto allo scopo religioso, e come tale possa essere reclamato dall'investito o dal pio istituto addetto allo adempimento dello scopo religioso imposto dal fondatore.

La dote può consistere in una semplice rendita od anche in una ragione di credito a carico degli eredi del fondatore; e, quando gli eredi si trovano gravati dell' onere della dote, o che questa sia distaccata o no dal patrimonio ereditario, o che sia amministrata dagli eredi, oppure dal pio istituto, garentita ipotecariamente ovvero no, hanno sempre gli eredi medesimi un obbligo civile verso l'investito per la soddisfazione dell'onere non altrimenti che qualunque onere, peso o legato imposto dal defunto a carico degli eredi e a favore del terzo legatario creditore.

E' appunto nell'obbligo civile da parte degli eredi e nel correlativo diritto a reclamare la soddifazione di esso da parte del terzo investito, che nelle disposizioni, con cui per la celebrazione di messe si addicono in perpetuo delle somme a favore di un terzo da pagarsi dagli eredi, si riscontra e si manifesta la vera e propria personalità che costituisce l'ente autonomo della cappellania laicale.

L'istituto avente, in forza del testamento, l'obbligo civile di pagare l'annua somma assegnata per la celebrazione delle messe, non ha veste giuridica, ed è carente di ogni diritto ad opporre la soppressione della cappellania, ai termini delle leggi eversive sull'asse ecclesiastico, per esimersi dall'obbligo del pagamento; ma solo al Demanio spetta il diritto di dichiarare la soppressione e di sostituirsi all'ente creditore colpito dalla soppressione.

Osserva che, contrariamente a ciò che ritenne la denunziata sentenza, il testamento del sacerdote Orlandi conteneva la istituzione di una propria cappellania laicale costituente un ente autonomo, concorrendo in essa i requisiti all'uopo richiesti dalla legge, cioè la perpetuità di uno scopo religioso per la celebrazione delle messe in ogni anno e l'assegnazione di una dote fissa e determinata, cioè di annui ducati cinquanta, stabilita sul patrimonio ereditario come un peso da soddisfarsi a favore del pio istituto cui era affidato l'adempimento dello scopo religioso, ossia la celebrazione delle messe. La corte di appello, supponendo che per l'esistenza di una cappellania laicale occorresse l'onere di una messa quotidiana con la nomina diuturna di un ecclesiastico come cappellano, confuse le cappellanie ecclesiastiche o collative o sacerdotali, che si conferiscono ad un ecclesiastico dall'ordinario diocesano con le cappellanie laicali, le quali sono amovibili a piacimento e possono concedersi ad uno o ad altro cappellano a volontà di patroni od eredi costituiti. Parimenti errò la corte nel ritenere che per l'esistenza della cappellania e della sua personalità giuridica fosse necesario che la dote alla medesima assegnata dovesse essere distaccata dal patrimonio ereditario ed amministrata direttamente dall'investito o dal cappellano. Per contrario è risaputo che basta per l'esistenza autonoma della cappellania che la dote da costituirsi sul patrimonio ereditario sia certa e determinata e formi un cespite specialmente affetto allo scopo religioso e che come tale possa essere reclamato dall'investito o dal pio istituto addetto all'adempimento dello scopo religioso imposto dal fondatore; come propria dell'investito o del pio istituto, ma tale dote può consistere in una semplice rendita od anche in una ragione di credito a carico degli eredi del fondatore, ed è chiaro che, quando gli eredi si trovano gravati dell'onere della dote, essi, o che questa sia distaccata o no dal patrimonio ereditario, o che sia amministrata da essi eredi oppure dal pio istituto, garantita ipotecariamente ovvero no, abbiano sempre un obbligo civile verso l'investito per la soddisfazione dell' onere, non altrimenti che qualunque onere, peso o legato imposto dal defunto a carico degli eredi ed a favore di un terzo legatario o creditore. Ed è appunto in quest'obbligo civile da parte degli eredi

e nel correllativo diritto a reclamare la soddisfazione di esso da parte del terzo investito, che nelle disposizioni con cui per la celebrazione di messe si addicono in perpetuo delle somme a favore di un terzo da pagarsi dagli eredi, si riscontra e si manifesta, come nella specie, quella vera e propria personalità che costituisce l'ente autonomo delle cappellanie laicali.

Osserva che la corte di appello, pur disconoscendo il vero carattere della fondazione Orlandi, esattamente però giudicò che il regio Istituto orientale succeduto al collegio dei Cinesi avesse sempre l'obbligo di soddisfare gli annui ducati cinquanta al Conservatorio di S. Gabriele, cui mediante quell'annua prestazione era affidata la celebrazione delle messe disposte dal sacerdote Orlandi; imperocchè chiamato il collegio dei Cinesi non alla celebrazione delle messe, ma solo a pagare la detta annua somma assegnata per le messe al Conservatorio, era evidente che se la celebrazione delle messe da parte del conservatorio poteva per tale pio luogo ritenersi con obbligo di coscienza, la soddisfazione però della riferita annua somma di ducati cinquanta a favore del Conservatorio medesimo costituiva pel collegio dei Cinesi che di essa era dichiarato debitore, un vero e formale obbligo civile che ad esso, quale erede istituito, era stato imposto dal testatore a favore del Conservatorio, il quale, non altrimenti che qualunque legatario rimpetto all'erede istituito, aveva sempre il diritto di reclamare giudiziariamente dall'erede l'adempimento del legato disposto a proprio favore, rimanendo poi alla coscienza dello stesso conservatorio creditore e non già alla coscienza dell'Istituto orientale debitore di destinare la somma degli annui ducati cinquanta, oggetto del legato, allo scopo voluto dal testatore, cioè alla celebrazione delle messe, e ben s'intende che l'Istituto orientale, semplice debitore dei ducati cinquanta, non aveva veste giuridica ed era carente di ogni diritto ad opporre la soppressione della cappellania ai termini delle leggi eversive sull'asse ecclesiastico; dappoichè per le leggi medesime lo scopo come l'effetto dell'abolizione degli enti ecclesiastici o ad oggetto di culto non è stata punto l'estinzione degli obblighi e dei pesi dovuti dagli eredi dei fondatori o da altri a favore degli enti soppressi, ma bensì la devoluzione del patrimonio degli enti stessi a favore del Demanio. Onde è chiaro da una parte che solo il Demanio, a favore di cui i beni sono devoluti, abbia diritto e interesse giuridico a far dichiarare la soppressione degli enti colpiti dalle leggi eversive e dalle altre che per la soppressione di un ente, non può, quanto ai debitori dello stesso, verificarsi certo l'estinzione del debito, ma invece la sostituzione di uno ad altro creditore, cioè la sostituzione all'ente o istituto colpito dalla soppressione. Epperò, ove per avventura fosse dichiarata soppressa la cappellania fondata dal sacerdote Orlandi, non per questo cesserebbe mai per l'Istituto orientale, debitore dei ducati cinquanta verso il Conservatorio, l'obbligo della soddisfazione di tale debito, ma rimarrebbe soltanto da vedere a chi, se cioè al Conservatorio stesso o al Demanio, dovesse tale onere soddisfare.

Osserva, ciò premesso, che il ricorso del regio Istituto orientale contro la denunziata sentenza, che lo dichiara tenuto al pagamento degli annui ducati cinquanta a lui imposti dal testatore Orlandi, si appalesa destituito di fondamento giuridico, epperò non può non essere rigettato.

Visto l'art. 541 codice procedura civile;

Per queste ragioni: rigetta il ricorso (contro la denunciata sentenza della corte di appello di Napoli, dei 5 giugno 1896).

Sezione civile 10 marzo 1897, n. 177 (1).

TONDI P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Bertini (avv. FIANO e MORIANI) - *Ministero dei lavori pubblici* (avv. er. PANZARASA (2)

DOCUMENTI: Produzione - Cosa giudicata.

Una sentenza interlocutoria che ordina la produzione di determinati documenti senza far cenno, nè nella motivazione, nè nel dispositivo, di altri documenti, non può formar ostacolo di cosa giudicata sulla dimanda di produzione di questi stessi e altri documenti.

Sezioni unite 5 aprile 1897, n. 228.

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Marini (avv. GARGIOLLI e FIAMBERTI) - *Comune di Casola* (avv. MUSSO e POLI)

OPERE PUBBLICHE: Capitolato d'appalto - Collaudazione - Azione di pagamento - Improponibilità - Collaudo parziale - Pagamento dei crediti liquidati.
COMPETENZA: Valutazione degli atti e documenti della causa - Proponibilità dell'azione giudiziaria - Rinvio della causa al tribunale.

a) *Ove nel capitolato d'appalto per la costruzione di diversi tronchi di una strada siasi stabilito che la collaudazione finale della strada debba aver luogo sei mesi dopo l'ultimazione dell'ultimo tronco, manca l'appaltatore di azione per conseguire, prima del collaudo finale amministrativo dell'intera strada, il pagamento dell'importo dei tronchi ultimati, ancorchè collaudati.*

b) *Diverso è il caso in cui siasi stabilito doversi ciascun tronco partitamente collaudare, accettare e pagare: nel quale caso ben può l'appaltatore, anche prima della finale collaudazione della strada, proporre azione giudiziaria per conseguire i crediti liquidati nei diversi verbali di collaudazione finale parziale; ed è competente l'autorità giudiziaria a giudicare in merito e ad accertare, se in conto del credito liquidato con la collaudazione siansi eseguiti e quali pagamenti.*

Nessuna disposizione di legge o di regolamento vieta che le parti di un'opera si possano collaudare definitivamente, nè che gli interessati possano stabilire che la collaudazione avvenga parzialmente ed in maniera definitiva per ciascuna parte, quantunque nel capitolato si trovi pattuito il contrario.

In tema di competenza la Corte di Cassazione di Roma ha potestà di valutare gli atti e documenti della causa sui quali la competenza o incompetenza si fonda; e la pronunzia che sul punto della competenza viene emessa costituisce un vero giudicato che in diritto e in fatto investe il giudice dichiarato competente della potestà di giudicare in merito.

Riconosciuta dalla Corte di Cassazione proponibile l'azione giudiziaria, ed annullata la sentenza d'appello, deve rinviarsi la causa al magistrato di primo grado quando in prima istanza siasi pronunziato soltanto sulla competenza.

Considerando che Angelo Marini, con atto di sottomissione 7 agosto 1876, ebbe dal Comune di Casola l'appalto della costruzione della strada Codiponte-Casola secondo le prescrizioni e norme contenute nell'annesso capi-

---

(1-2) La CORTE, accogliendo il primo mezzo del ricorso, cassava la sentenza della corte di appello di Ancona, dei 21 marzo 1896, e rinviava la causa a quella di Roma.

In questa stessa causa la CORTE REGOLATRICE si è pronunciata con sentenza dei 7 novembre 1895 (V. in questa **Raccolta:** 1895, Civ., II, pag. 400).

tolato. Nell'art. 11 di questo si legge: la collaudazione finale della strada avrà luogo sei mesi dopo l'ultimazione dell'ultimo tronco.

Per la necessità di alcune varianti agli altri due tronchi, avvertite durante la costruzione del primo tronco, fecesi dal Marini altro atto di sottomissione a 2 dicembre 1878 con altre condizioni, fra le quali quella che, ultimato nel 1879 il primo tratto di strada, venisse *collaudato, accettato e pagato.*

In effetti, ultimato il primo tronco, si procedeva dal genio civile al collaudo finale relativo con l'intervento degl'interessati, e si liquidò il credito dell'impresa, siccome sorge da verbale approvato dal prefetto.

Lo stesso accadde per il secondo e terzo tronco. Compiuto il terzo ed ultimo tronco, nel relativo verbale 8 luglio 1884 di collaudo, dopo il riassunto dei precedenti collaudi, si disse che i lavori tutti erano bene eseguiti secondo il capitolato. Tale collaudo del terzo ed ultimo tronco, approvato dal prefetto, liquidò all'appaltatore Marini un credito di lire 22574,92. Il Comune assunse la manutenzione della strada.

Con deliberazione del consiglio comunale si deliberò la restituzione della cauzione, osservando che la strada era stata collaudata da qualche tempo e senza reclami. La cauzione fu restituita nel 22 settembre 1885.

Il Comune intanto non fu sollecito a pagare il debito residuale verso l'appaltatore. Onde Oreste Marini, erede del defunto Angelo Marini, lo convenne dinanzi al tribunale per il pagamento.

Contestata la lite, il Comune eccepì che l'azione giudiziaria promossa dall'istante non era proponibile per difetto del collaudo finale amministrativo dell'intera strada. Chiese perizia, previo interrogatorio, per accertare la somma tuttora dovuta al Marini.

Il tribunale di Massa, con sentenza 29 dicembre, sospese ogni provvedimento di merito fino a che non si eseguisse il collaudo finale della strada.

La corte di appello di Genova, con sentenza profferita a 28 settembre 1895, confermava quella appellata.

Il Marini ricorse alla cassazione territoriale di Torino, sostenendo che il periodo amministrativo di collaudazione fu chiuso, e perciò l'azione da lui promossa fosse proponibile. Pose in campo altri motivi di annullamento che non occorre conoscere. Attesa la sollevata proponibilità o meno dell'azione giudiziaria, gli atti si rinviarono a queste Sezioni Unite. Considerando che, se dovesse aver vigore l'art. 11 del capitolato annesso al primo atto di sottomissione 7 agosto 1876, col quale articolo fu stabilito che la collaudazione finale della strada avrebbe avuto luogo sei mesi dopo l'ultimazione dell'ultimo tronco, non vi sarebbe da dubitare che il Marini mancasse di azione per conseguire prima del collaudo finale amministrativo dell'intera strada la somma a saldo del suo credito. Non si disconosce che il collaudo finale sia destinato a verificare se la costruzione sia regolare e corrisponda ai patti del capitolato e quale sia la somma da corrispondere all'appaltatore. Ma non può l'art. 11 del surriferito capitolato aver vigore, imperocchè, nell'aggiungere non lievi varianti a ciascuno dei tre tronchi della strada, si fecero altri atti di sottomissione con diverse condizioni, fra le quali che ciascun tronco si *collaudasse, accettasse e pagasse.* E in effetto, ultimato ciascun tronco, se ne eseguiva la *collaudazione finale* dall'ingegnere del genio civile con l'intervento degl'interessati, redigendosene dettagliati verbali approvati dal prefetto. Per ciascun tronco si verificarono le opere costruite e se ne liquidò il prezzo di appalto. Anzi nel verbale redatto per la collaudazione finale del terzo ed ultimo tronco si richiamarono i diversi atti di sottomissione ed il loro contenuto, e si finì con osservare che tutti i lavori si erano eseguiti secondo il capitolato ed a regola d'arte. Ed è notevole che all'appaltatore, il quale desiderava un certo aumento per le costruzioni del primo e secondo tronco, si rispose che l'avvenuta collaudazione finale di quei tronchi ostacolava il desiderio dell'appaltatore, tanto è vero che i tronchi vennero partitamente collau-

dati con collaudazione definitiva finale, come si scorge sempre denominata nei relativi verbali e nelle approvazioni del prefetto, il quale dopo la collaudazione dell'ultimo tronco, dispose il pagamento a saldo definitivo, oltrechè il terzo verbale in cui i primi due collaudi e gli atti relativi precedenti vennero richiamati e riassunti risguardò a codesta guisa tutti i collaudi finali, e fu sottoscritto dalla rappresentanza comunale, dall'appaltatore, dall'ingegnere collaudatore e dall'ingegnere direttore della costruzione.

Sicchè la collaudazione finale vi fu per ciascun tronco, e si può ben ritenere che dei parziali collaudi definitivi vi fu pure un quadro generale che rispecchia l'intera costruzione e l'intera liquidazione. Lo stesso Comune, ritenendo chiuso il periodo amministrativo dei collaudi assunse con le formalità di legge il possesso e la manutenzione della strada, e deliberò la restituzione della cauzione, la quale, secondo il capitolato, si sarebbe dovuta restituire indi al collaudo finale. Nessuna legge poi o regolamento dispone che le parti di un'opera non si possano collaudare distintivamente, nè che gl'interessati non abbiano il diritto di stabilire che la collaudazione avvenga parzialmente ed in maniera definitiva per ciascuna parte, quantunque nel capitolato su cui si fondò il primo atto di sottomissione si fosse pattuito il contrario.

La collaudazione è operazione tecnica escogitata per tutelare l'interesse delle pubbliche amministrazioni negli appalti dei pubblici lavori. E' perciò necessario solo che vi sia, ma alle amministrazioni non si vieta stabilire che la collaudazione si compia, secondo il loro migliore interesse, ultimata tutta l'opera, ovvero partitamente. Non sempre gli appaltatori posseggono capitali o credito sufficiente da compiere modificazioni di rilevante valore, reputate più utili o addirittura indispensabili nel corso della costruzione di un'opera. Uno dei mezzi economici che concilia con l'interesse dell'appaltatore quello delle pubbliche amministrazioni nel compimento di varianti utili o indispensabili è la collaudazione finale parziale, che permette pagamenti a misura dell'ultimazione di ciascuna parte dell'opera, con la sicurezza nelle amministrazioni di pagare il prezzo di appalto di parti eseguite a regola d'arte e secondo i novelli patti. L'obbligo di pagamenti parziali e senz'altro non costituisce un modo commendevole negli appalti, sollevando difficoltà e liti, che arrestano il corso delle opere pubbliche quasi sempre urgenti. Essendovi dunque nella specie collaudazioni parziali finali, definitive, riassunte per giunta nel verbale per la collaudazione finale del terzo ed ultimo tronco, si ha che sia proponibile l'azione giudiziaria promossa per conseguire il credito liquidato nei verbali di collaudazione, e quindi competente l'autorità giudiziaria ordinaria a giudicare in merito e ad accertare se in conto del credito liquidato con la collaudazione siansi eseguiti e quali pagamenti.

Non è corretto eccepire che fosse insindacabile in questa sede l'aver la corte di merito giudicato interpretando gli atti, che non esista collaudazione finale e proprio quella di cui si fa parola nell'art. 11 del capitolato. Il Supremo Collegio dovendo in tema di competenza, ai termini dell'art. 544 codice procedura civile, *statuire*, decidere, cioè, se l'incompetenza regga, ed ove non regga, rinviare gli atti al giudice *competente*, consegue che abbia all'uopo la potestà di valutare gli atti della causa su i quali la competenza o incompetenza fondasi. Emette in simili casi un vero giudicato, che in diritto ed in fatto investe il giudice, che dichiara competente, della potestà di giudicare in merito. Lo stesso dicasi per i documenti, da cui si desumono il possesso della strada nel Comune e la restituzione della cauzione, prodotti la prima volta in questa sede, all'unico fine di confortare la competenza dell'autorità giudiziaria.

Sono documenti che si presentano a chi incombe giudicare in merito dell'eccezione d'incompetenza, accolta dai giudici di prima e seconda istanza.

Ammesso che si conceda proporre

attualmente l'azione giudiziaria spiegata dal Marini, fa mestieri revocare la sentenza denunziata e rinviare gli atti al giudice competente, che in questa causa è il tribunale, tostochè per la prima parte dell'art. 493 del codice di procedura civile, quando in prima istanza sia pronunziato soltanto, come nel presente giudizio, su la competenza, si pronunzia anche in appello solo su la competenza. Se a tal guisa non accadesse, le parti rimarrebbero prive del primo grado di giurisdizione nel merito della lite. S'intende di leggieri che, dichiarata con giudicato dal Supremo Collegio la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e rinviati gli atti al tribunale per decidere il merito, la sentenza di prima istanza cade implicitamente e sostanzialmente nel nulla; nè, poste nel nulla le due sentenze enunciate, resta materia per la cassazione territoriale.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 544 e 493 codice procedura civile;

La Corte accoglie il ricorso di Oreste Marini avverso la sentenza 28 settembre 1895 della corte di appello di Genova. Cassa quindi la sentenza medesima e, dichiarando la competenza dell'autorità giudiziaria a giudicare dell'azione promossa dal cennato Marini, rinvia la causa al competente tribunale di Massa perchè in prima istanza giudichi in merito.

Sezioni unite 15 febbraio 1897, n. 108.

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed. Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf).

Rossi (avv. CODACCI PISANELLI e RICCI) - *Ministero della Pubblica Istruzione, Comune di Città di Castello e Comune di San Giustino* (avv. AULETTA)

POSTO DI STUDIO (Competenza sul diritto a): Autorità giudiziaria - Sindaco - Testamento - Atto amministrativo.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria la dimanda di un privato e del sindaco del suo comune, i quali, fondandosi su di un testamento e sulla relativa interpretazione tendono a fare dichiarare il niun diritto di un giovane, che si eccepisce nativo di un altro comune, a concorrere ad un posto vacante di studio istituito con quel testamento per giovani forniti di determinati requisiti, quantunque l'autorità medesima sia incompetente a pronunziare sulla consequenziale dimanda di nullità e revoca dell'atto amministrativo.

Attesochè il ricorso presentato innanzi la Quarta Sezione del Consiglio di Stato da Gualtiero Rossi aveva in sostanza per oggetto di fare dichiarare il niun diritto del giovane Francesco Gonnelli di concorrere al vacante posto di studio Fuccioli, perchè destituito dei requisiti voluti dal suo fondatore, e di fare invece riconoscere il diritto del proprio figlio Mario, perchè fornito appunto di quelli requisiti, e riuscito nelle prove di esame il secondo dopo il Gonnelli, di essere immesso nel possesso e godimento del medesimo. Donde la nullità dell'impugnato atto amministrativo, che, violando l'aperta volontà del fondatore, e ledendo l'altrui diritto, aveva conferito ingiustamente il detto posto di studio al Gonnelli.

In base infatti alle tavole di fondazione del 1 settembre 1628 si deduceva dal ricorrente, che il controverso posto di studio era stato istituito dal Fuccioli ad esclusivo beneficio dei giovani nativi od oriundi di Città di Castello, e che perciò non poteva esservi ammesso a concorrere il giovane Gonnelli nativo invece di S. Giustino. Invocava pure dal proprio canto il Gonnelli le tavole di fondazione, ed, avvertendo come S. Giustino fosse in quel tempo una borgata faciente parte del Comune di Città di Castello, ne deduceva di essere egli necessariamente compreso tra quei giovani, che l'istitutore aveva inteso col suo lascito di beneficare.

E, siccome una tale questione, seb-

bene sorta tra i due concorrenti Rossi e Gonnelli, riguardava tutti i giovani nativi od oriundi dei nominati due Comuni, così non mancarono di intervenire e di prendere parte nella stessa i rispettivi sindaci, per sostenere ciascuno le ragioni del proprio concittadino.

Se adunque nella specie non si tratta già di semplici interessi, ma di veri diritti civili, aventi a proprio fondamento e titolo la testamentaria disposizione del Fuccioli, è evidente che l'autorità chiamata a decidere della loro legittima sussistenza, e della lamentata loro lesione, non può essere altra che la giudiziaria, quantunque incompetente a pronunciare sulla conseguenziale dimanda di revoca e nullità dell'atto amministrativo, spettando il fare ciò alla sola autorità amministrativa.

Per questi motivi:

La Corte a Sezioni Unite dichiara la competenza giudiziaria.

Sezioni unite 19 maggio 1897, n. 322.

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Ospedali di Brescia (avv. Damioli) - *Comune di Gussago* (avv. Bonardi)

SPESE DI SPEDALITA' (Competenza su controversia per): Ospedale civico - Comune - Domanda di rimborso - Gestione di negozio - Autorità giudiziaria.

La controversia elevata da un ospedale civico, il quale domanda a un comune il rimborso delle spese fatte per ricoverare e curare alcuni ammalati appartenenti al comune stesso, esercitando così l'azione civile di gestione di negozio fatta per conto e nell'interesse del comune medesimo, è di competenza dell'autorità giudiziaria.

La Quarta Sezione, ai termini dell'art. 41 della legge 2 giugno 1889, ha trasmessi gli atti a questa Corte, perchè decida sulla sollevata questione di competenza.

Attesochè pel disposto dell'art. 80 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa in tema di rimborsi di spese di spedalità, rimane salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari, e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Ora, a persuadersi che nella specie in esame si tratta appunto di una controversia di competenza giudiziaria, basta riflettere che con la sua dimanda di rimborso l'ospedale civico di Brescia viene, in sostanza, ad esercitare l'azione civile di gestione di negozio, nascente dal fatto di avere ricoverati e curati dei malati per conto ed interesse del Comune di Gussago tenuto a provvedere al loro ricovero ed alla loro cura. E che, mentre a sostegno di questa sua dimanda l'Ospedale si fa ad invocare, oltre alle relative disposizioni di legge, l'art. 1 del proprio statuto approvato nel 1880, all'opposto il Comune di Gussago impugna nel richiedente qualunque diritto a rimborso, sostenendo che nella Lombardia, per antica consuetudine confermata da molteplici provvedimenti legislativi, e rimasta tuttora in vigore, havvi tra gli ospedali l'obligo reciproco del trattamento gratuito degli infermi poveri affetti da malattie acute, e che quindi l'ospedale di Brescia, nel modificare di recente il proprio statuto, non poteva disporre altrimenti, disconoscendo gli altrui diritti quesiti, sia in base alla detta consuetudine, sia in forza dei provvedimenti legislativi al riguardo emanati, e ponendosi persino in aperto ed assoluto contrasto con la volontà dei suoi fondatori. Questioni anche queste d'indole certamente civile.

Per questi motivi:

Dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della dimanda di rimborso di spese di spe-

dalità proposta dalla amministrazione degli ospedali civili di Brescia contro il Comune di Gussago, e rinvia le spese al giudizio di merito.

Sezioni unite 18 giugno 1897, n. 400 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Comune di Firenze (avv. PECCHIOLI) - *Cocchi* (avv. GIANNOTTI) *e Ditta Carresi* (avv. MINOCCHERI e LUCCHINI) (2)

ATTO AMMINISTRATIVO (Competenza per): Autorità giudiziaria - Azione per rifazione di danni.
OPERE COMUNALI (Competenza giudiziaria per danni da): Allagamento per temporale - Invasione di locale privato - Sistemazione delle fogne - Istanza del proprietario danneggiato - Perizia - Merito escluso.

E' competente l'autorità giudiziaria sopra le azioni per rifazione di danni che siano stati conseguenza di un atto amministrativo, quando la bontà e opportunità dell'atto non vengano in discussione e non si presentino preliminare e indispensabile esame per conoscere e pronunziare sulla domanda.

Se per fiero temporale le acque piovute, allagando una strada, invadano un locale privato, il proprietario di questo può convenire avanti il magistrato ordinario il municipio che con la riforma eseguita nella sistemazione delle fogne ha dato causa diretta al danno lamentato dall'attore, e chiedere perizia allo scopo limitato di accertare tale rapporto di causa ad effetto, senza entrare però nel diverso merito del se dette opere siansi eseguite con tutte le cautele che l'arte consigliava e se riuscissero utili a tutta la cittadinanza.

Osserva che per costante giurisprudenza è stato ritenuto da questa Corte di Cassazione il principio della competenza ordinaria sopra le azioni per rifazione dei danni, che sieno stati conseguenza dell'atto amministrativo, quando la bontà e la opportunità dell'atto non vengano in discussione e non si presentino preliminare e indispensabile esame per conoscere e pronunziare su la domanda.

Che, dove il lamentato danno si attribuisca alla esecuzione di opere ordinate da una pubblica amministrazione, il risarcimento domandato spiega il carattere d'indennità, che

---

(1-2) I *fatti* della causa si vedono compendiati come segue nella decisione della CORTE:

« Il 13 luglio 1893 scoppiava in Firenze un fiero temporale, per cui le acque allagando la via Vittorio Emanuele invadevano il pian terreno e le cantine degli stabili ai n. 51 e 53 posseduti dai signori Guglielmo Cocchi e Odoardo Carresi, danneggiando a costui il laboratorio chimico e il deposito dei suoi prodotti, ed a quello la fabbrica di mattonelle e il deposito di cemento.

L'uno e l'altro con atti di citazione del 16 luglio e del 22, esponendo i danni risentiti, ne chiesero il risarcimento contro il Municipio di Firenze, che con la difettosa costruzione e sistemazione delle fogne in quella località avea dato causa alla patita alluvione.

Il tribunale civile di quella città, non aderendo alla domanda del Comune, che opponeva di essere incompetente il giudice ordinario a conoscere di siffatte domande, con sentenza del 13 dicembre 1893, ordinava perizia per verificare se l'allagamento avesse ad attribuirsi come causa diretta e necessaria delle opere fatte eseguire dal Comune per lo scolo delle acque pluviali delle vie Faentina e Vittorio Emmanuele ed il loro sbocco nel Mugnone, o dovesse qualificarsi evento straordinario e di forza maggiore.

Tale sentenza venne confermata dalla corte di appello con sentenza del 24 gennaio 1885. Onde il presente ricorso del Comune di Firenze con dedurre nel primo mezzo che la denunciata sentenza, affermando la competenza dell'autorità giudiziaria, venne ad ammettere dirette a sindacare gli atti d'impero emanati da una pubblica amministrazione, ed invadere con la disposta perizia un campo onninamente interdetto ».

sarà o no dovuta a seconda che concorrano nel fatto le condizioni segnate dalla legge 25 giugno 1865, materia cotesta ed esami riconosciuti pur costantemente di competenza ordinaria.

Che dall'osservanza di tali principj non dispensa il carattere di autorità, che presiede all'atto amministrativo con cui l'opera fu decretata, nè lo essere stata ordinata a fine di provvedere ad un pubblico interesse; giacchè nè l'un motivo nè l'altro facultano la lesione della proprietà privata, e il suo sacrifizio al bene generale, se non nei termini dell'art. 438 codice civile. Che nella specie riferita dalle due citazioni si addebita il danno come conseguenza della riformata sistemazione delle fogne ordinata dal Comune; e, sebbene tale opera fosse stata qualificata difettosa ed eseguita contro le buone regole dell'arte, quasi a colpa della costruzione si riferisse il danno, ed a riconoscerla come titolo e condizione del risarcimento domandato si provocasse il magistrato, pur nelle conclusionali presentate alla udienza della corte dichiararono Cocchi e Carresi che non miravano con ciò a sottoporre a sindacato giudiziario quelle opere, ma solo a constatare che fossero la causa diretta del danno, sebbene eseguite si volessero con tutte le cautele, che l'arte consigliava, ed utili riuscissero a tutta la cittadinanza. E la corte di Firenze bene attese, e lo dovea, a siffatta formola di domanda; e dentro i limiti in essa contenuti pronunziò confermando la perizia, che il tribunale avea disposto a chiarire non già le qualità dell'opera pubblica, ma il rapporto di causa diretta del danno.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Riunite, rigetta il primo mezzo del ricorso, e rinvia la causa alla corte di cassazione territoriale per l'esame degli altri mezzi e per le ulteriori disposizioni.

Sezioni unite 7 dicembre 1897, n. 845.

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Catanzaro e Roma (avv. er. Corno) - *Passino* (avv. Gallo)

RICCHEZZA MOBILE (Tassa di): Commerciante - Crediti originati da affari commerciali - Cespiti patrimoniali ad investimento fisso - Accertamento del reddito industriale - Competenza delle commissioni amministrative - Esistenza - Qualità specifica del reddito.

E' quistione di semplice estimazione di reddito, di competenza esclusiva delle commissioni amministrative, il vedere se alcuni crediti di un commerciante, originati da affari attinenti al commercio, abbiano continuato, nonostante i molti anni decorsi e le assunte garanzie ipotecarie, a formare parte del capitale destinato all'esercizio del commercio medesimo, ovvero abbiano assunta la figura di cespiti patrimoniali ad investimento fisso e fruttifero, per modo da non potersi ritenere compresi nell'accertamento del reddito industriale, in categoria B, e da essere invece assoggettati alla tassa in categoria A.

Alle commissioni amministrative è deferito dalla legge così il giudizio sulla esistenza del reddito, come quello sulla specifica sua qualità, non potendosi giudicare della esistenza di un reddito senza rimontare al titolo o alla causa che lo produce.

Attesochè il punto di contesa tra l'agente delle imposte di Palmi ed il Passino negoziante di olii in Gioja Tauro stava in ciò, che, mentre questi sosteneva, che i controversi crediti originati da affari attinenti al suo commercio avevano continuato, non ostante i molti anni decorsi e le assunte garanzie ipotecarie, a formare parte del capitale destinato allo esercizio del medesimo, e che perciò i relativi interessi, rientrando necessaria

mente nel reddito industriale, su cui egli pagava la imposta di ricchezza mobile in categoria B, non potessero essere assoggettati una seconda volta alla stessa ed identica tassa in categoria A; al contrario l'altro affermava che le somme costituenti il vistoso ammontare dei detti crediti, sia pure in origine sorti da operazioni riferentesi in qualche modo al commercio di olii, non avevano potuto a meno di cambiare la propria indole e funzione economica, con l'essere state da lunghissimo tempo sottratte dall'azienda commerciale, cessando così dal più servire di mezzi e coefficienti alla produzione del reddito della stessa, per assumere invece la figura di cespiti patrimoniali ad investimento fisso fruttifero, e che quindi, non potendo nello accertato reddito industriale ritenersi compreso anche il diverso e distinto reddito derivante dai nominati crediti, veniva a mancare assolutamente di base l'asserita duplicazione d'imposta.

Si era adunque in tema di semplice estimazione di reddito, deferita dalla legge al sovrano giudizio delle commissioni amministrative, il di cui esito si fu di riconoscere e dichiarare che effettivamente nella determinazione del reddito industriale del Passino, non si era per nulla avuto conto degli interessi dei controversi crediti, siccome prodotti da capitali stati avulsi dal commercio ed immobilizzati; il che risultava manifesto da molteplici circostanze, ed ancora dal solo porre a raffronto tra loro la cifra dell'accertato reddito industriale in annue lire 6000, con quella del reddito dei detti crediti in annue lire 24414,84. D'onde la conseguenza, che la corte di merito, allorchè, ponendo da un canto le indagini compiute e gli apprezzamenti emessi dalla commissione centrale, si fece a ripudiarne il pronunziato giudizio, e ad istituirne essa direttamente un nuovo, affermando e ritenendo che invece quei capitali avevano proseguito a restare impiegati dal Passino nello esercizio della sua industria e commercio, e quindi a concorrere insieme agli altri a produrre il corrispondente reddito, eccedette i limiti della propria giurisdizione coll'invadere il campo riservato ad altra autorità. Nè si dica che la contesa sorgeva non sulla esistenza del reddito, ma sulla specifica sua qualità; imperocchè la ricerca dell'una implica di necessità la ricerca dell'altra, non essendo possibile il giudicare della esistenza di un reddito senza rimontare al titolo, o alla causa, che lo produce.

Attesochè, accogliendosi il primo mezzo relativo alla incompetenza, si rende inutile lo scendere allo esame degli altri due mezzi riflettenti il merito.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, cassa senza rinvio la sentenza resa tra le parti dalla corte di appello di Catanzaro li 7-30 aprile 1896.

Sezioni unite 9 agosto 1897, n. 521.

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. - FERRO LUZZI Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Gravanago (avv. Pellegrini) - *Pio istituto agricolo Vogherese* (avv. Plebano e Gianoletti)

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA (Competenza della): Impiegati di opere pie - Licenziamento - Revoca.

Ai termini dell'art. 1 n. 12 della legge 1 maggio 1890 è di competenza della giunta provinciale amministrativa il ricorso col quale gli impiegati di un'opera pia chiedono la revoca del licenziamento ad essi dato, adducendo essere tale provvedimento in difformità di quanto prescrivono lo statuto e il regolamento dell'opera pia.

La Corte di Cassazione ha osservato che i fratelli Gravanago, già fattori del fondatore del Pio Istituto agricolo Vogherese, e da lui racco-

spite specialmente affetto allo scopo religioso, e come tale possa essere reclamato dall'investito o dal pio istituto addetto allo adempimento dello scopo religioso imposto dal fondatore.

La dote può consistere in una semplice rendita od anche in una ragione di credito a carico degli eredi del fondatore; e, quando gli eredi si trovano gravati dell' onere della dote, o che questa sia distaccata o no dal patrimonio ereditario, o che sia amministrata dagli eredi, oppure dal pio istituto, garentita ipotecariamente ovvero no, hanno sempre gli eredi medesimi un obbligo civile verso l'investito per la soddisfazione dell'onere non altrimenti che qualunque onere, peso o legato imposto dal defunto a carico degli eredi e a favore del terzo legatario creditore.

E' appunto nell'obbligo civile da parte degli eredi e nel correlativo diritto a reclamare la soddifazione di esso da parte del terzo investito, che nelle disposizioni, con cui per la celebrazione di messe si addicono in perpetuo delle somme a favore di un terzo da pagarsi dagli eredi, si riscontra e si manifesta la vera e propria personalità che costituisce l'ente autonomo della cappellania laicale.

L'istituto avente, in forza del testamento, l'obbligo civile di pagare l'annua somma assegnata per la celebrazione delle messe, non ha veste giuridica, ed è carente di ogni diritto ad opporre la soppressione della cappellania, ai termini delle leggi eversive sull'asse ecclesiastico, per esimersi dall'obbligo del pagamento; ma solo al Demanio spetta il diritto di dichiarare la soppressione e di sostituirsi all'ente creditore colpito dalla soppressione.

Osserva che, contrariamente a ciò che ritenne la denunziata sentenza, il testamento del sacerdote Orlandi conteneva la istituzione di una propria cappellania laicale costituente un ente autonomo, concorrendo in essa i requisiti all'uopo richiesti dalla legge, cioè la perpetuità di uno scopo religioso per la celebrazione delle messe in ogni anno e l'assegnazione di una dote fissa e determinata, cioè di annui ducati cinquanta, stabilita sul patrimonio ereditario come un peso da soddisfarsi a favore del pio istituto cui era affidato l'adempimento dello scopo religioso, ossia la celebrazione delle messe. La corte di appello, supponendo che per l'esistenza di una cappellania laicale occorresse l'onere di una messa quotidiana con la nomina diuturna di un ecclesiastico come cappellano, confuse le cappellanie ecclesiastiche o collative o sacerdotali, che si conferiscono ad un ecclesiastico dall'ordinario diocesano con le cappellanie laicali, le quali sono amovibili a piacimento e possono concedersi ad uno o ad altro cappellano a volontà di patroni od eredi costituiti. Parimenti errò la corte nel ritenere che per l'esistenza della cappellania e della sua personalità giuridica fosse necesario che la dote alla medesima assegnata dovesse essere distaccata dal patrimonio ereditario ed amministrata direttamente dall'investito o dal cappellano. Per contrario è risaputo che basta per l'esistenza autonoma della cappellania che la dote da costituirsi sul patrimonio ereditario sia certa e determinata e formi un cespite specialmente affetto allo scopo religioso e che come tale possa essere reclamato dall'investito o dal pio istituto addetto all'adempimento dello scopo religioso imposto dal fondatore; come propria dell'investito o del pio istituto, ma tale dote può consistere in una semplice rendita od anche in una ragione di credito a carico degli eredi del fondatore, ed è chiaro che, quando gli eredi si trovano gravati dell'onere della dote, essi, o che questa sia distaccata o no dal patrimonio ereditario, o che sia amministrata da essi eredi oppure dal pio istituto, garantita ipotecariamente ovvero no, abbiano sempre un obbligo civile verso l'investito per la soddisfazione dell' onere, non altrimenti che qualunque onere, peso o legato imposto dal defunto a carico degli eredi ed a favore di un terzo legatario o creditore. Ed è appunto in quest'obbligo civile da parte degli eredi

e nel correlativo diritto a reclamare la soddisfazione di esso da parte del terzo investito, che nelle disposizioni con cui per la celebrazione di messe si addicono in perpetuo delle somme a favore di un terzo da pagarsi dagli eredi, si riscontra e si manifesta, come nella specie, quella vera e propria personalità che costituisce l'ente autonomo delle cappellanie laicali.

Osserva che la corte di appello, pur disconoscendo il vero carattere della fondazione Orlandi, esattamente però giudicò che il regio Istituto orientale succeduto al collegio dei Cinesi avesse sempre l'obbligo di soddisfare gli annui ducati cinquanta al Conservatorio di S. Gabriele, cui mediante quell'annua prestazione era affidata la celebrazione delle messe disposte dal sacerdote Orlandi; imperocchè chiamato il collegio dei Cinesi non alla celebrazione delle messe, ma solo a pagare la detta annua somma assegnata per le messe al Conservatorio, era evidente che se la celebrazione delle messe da parte del conservatorio poteva per tale pio luogo ritenersi con obbligo di coscienza, la soddisfazione però della riferita annua somma di ducati cinquanta a favore del Conservatorio medesimo costituiva pel collegio dei Cinesi che di essa era dichiarato debitore, un vero e formale obbligo civile che ad esso, quale erede istituito, era stato imposto dal testatore a favore del Conservatorio, il quale, non altrimenti che qualunque legatario rimpetto all'erede istituito, aveva sempre il diritto di reclamare giudiziariamente dall'erede l'adempimento del legato disposto a proprio favore, rimanendo poi alla coscienza dello stesso conservatorio creditore e non già alla coscienza dell'Istituto orientale debitore di destinare la somma degli annui ducati cinquanta, oggetto del legato, allo scopo voluto dal testatore, cioè alla celebrazione delle messe, e ben s'intende che l'Istituto orientale, semplice debitore dei ducati cinquanta, non aveva veste giuridica ed era carente di ogni diritto ad opporre la soppressione della cappellania ai termini delle leggi eversive sull'asse ecclesiastico; dappoichè per le leggi medesime lo scopo come l'effetto dell'abolizione degli enti ecclesiastici o ad oggetto di culto non è stata punto l'estinzione degli obblighi e dei pesi dovuti dagli eredi dei fondatori o da altri a favore degli enti soppressi, ma bensì la devoluzione del patrimonio degli enti stessi a favore del Demanio. Onde è chiaro da una parte che solo il Demanio, a favore di cui i beni sono devoluti, abbia diritto e interesse giuridico a far dichiarare la soppressione degli enti colpiti dalle leggi eversive e dalle altre che per la soppressione di un ente, non può, quanto ai debitori dello stesso, verificarsi certo l'estinzione del debito, ma invece la sostituzione di uno ad altro creditore, cioè la sostituzione all'ente o istituto colpito dalla soppressione. Epperò, ove per avventura fosse dichiarata soppressa la cappellania fondata dal sacerdote Orlandi, non per questo cesserebbe mai per l'Istituto orientale, debitore dei ducati cinquanta verso il Conservatorio, l'obbligo della soddisfazione di tale debito, ma rimarrebbe soltanto da vedere a chi, se cioè al Conservatorio stesso o al Demanio, dovesse tale onere soddisfare.

Osserva, ciò premesso, che il ricorso del regio Istituto orientale contro la denunziata sentenza, che lo dichiara tenuto al pagamento degli annui ducati cinquanta a lui imposti dal testatore Orlandi, si appalesa destituito di fondamento giuridico, epperò non può non essere rigettato.

Visto l'art. 541 codice procedura civile;

Per queste ragioni: rigetta il ricorso (contro la denunciata sentenza della corte di appello di Napoli, dei 5 giugno 1896).

---

cora che mediante la pronunzia sulla questione di competenza non può essere pregiudicato il merito della causa, dovendo il giudice, che statuisce sulla competenza, conoscer del merito soltanto per incidente e nei limiti strettamente necessarj per porsi in grado di emettere la sua statuizione.

Considerato che in ordine alla questione di competenza i giudici del merito hanno avvertito che i marchesi Morici, coll'azione da loro promossa nel gennaio 1886, non intesero punto di invadere il campo riservato all'autorità amministrativa, perchè l'azione antedetta era diretta sempli-

---

civile di Ascoli Piceno in data 12 febbraio 1887 e del professore Betocchi del 10 agosto detto anno.

Adunatosi allora il consiglio comunale di Fermo, stimò necessario:

1° Di rintracciare ed aprire gli antichi cunicoli;

2° Di rivedere e riattivare le condutture delle fontane esistenti e di quelle deperite o affatto perdute;

3° Di fissare il livello delle acque con ispezione negli attuali perforamenti esistenti nel suolo dei quartieri pericolanti, e dare in proposito alla giunta ogni opportuna facoltà. Venne ciò deliberato il 10 aprile 1887.

Ma pare che in onta alle fatte proposte niuno effetto a queste si desse, onde i marchesi Morici con atto 15 gennaio 1888 citarono avanti il tribunale il Municipio di Fermo nella sua legittima rappresentanza, facendo domanda che fosse dichiarato: non essere gli istanti tenuti al pagamento della somma di lire 532,95 pretesa dal Municipio di Fermo in rimborso di opere occorse per puntellazione del palazzo e case di loro proprietà, e conseguentemente fosse ordinata la cancellazione dal ruolo dell'articolo relativo; sia inoltre dichiarato tenuto lo stesso Municipio alle riparazioni tutte che occorrono per garantire le proprietà urbane degli istanti, poste nel rione S. Caterina ora via Brunforte, ed all'emenda di tutti i danni che si sono verificati, e dei maggiori che possono verificarsi in appresso, a causa dei mancati opportuni provvedimenti da prendersi; sia nominato per gli effetti delle precedenti conclusioni uno o più periti tecnici che accedano sul luogo con incarico di rilevare la causa dei suddetti danni, il loro ammontare ed i provvedimenti da prendersi.

Il tribunale con sentenza pubblicata il 16 gennaio 1890 dichiarò la propria incompetenza, per ragione di materia, a pronunziare sulle domande degli attori Morici di cui alla citazione 5 gennaio 1888, e li condannò a rifondere le spese incontrate dal Comune.

Da questa sentenza appellarono i marchesi Morici con citazione del 29 maggio 1891; e la corte di appello di Ancona, sezione di Macerata, con sentenza del 10-18 giugno 1896, accogliendo il loro appello ritenne la competenza dell'autorità giudiziaria, e dichiarò tenuto il Municipio di Fermo al risarcimento dei danni in favore degli istessi marchesi Morici per tutte le alterazioni avvenute nei loro fabbricati, comprese fra i danni le spese sostenute per la puntellatura dei fabbricati stessi. Rinviò quindi la causa ai primi giudici per la nomina di uno o più periti incaricati di accertarne l'entità, e per il proseguimento del relativo giudizio di liquidazione.

Il Municipio di Fermo, con ricorso del 29 settembre 1896, ha denunziato la suindicata sentenza e ne chiede l'annullamento per i seguenti due mezzi:

1° Violazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865 allegato E sul contenzioso amministrativo, e falsa applicazione dell'art. 1151 del codice civile. Perchè la denunziata sentenza ha ritenuto la competenza dell'autorità giudiziaria sul riflesso che la istanza dei marchesi Morici era diretta unicamente ad ottenere il risarcimento dei danni; e per istabilire in merito l'obbligazione del Municipio al detto risarcimento ha preso ad esaminare una questione tecnica, risolvendola nel senso, che il difetto di certe opere edilizie fosse e sia tuttora la causa permanente dei danni lamentati dagli attori, senza punto curarsi di accertare se le opere omesse fossero state dalla competente autorità amministrativa ordinate al Municipio e divenute così per lui obbligatorie;

2° Violazione dell' art. 493 del codice di procedura civile, perchè l'impugnata sentenza ha proceduto ad esaminare e risolvere il merito, sebbene la sentenza di primo grado avesse conosciuto soltanto della questione di competenza e ritenuto la incompetenza della autorità giudiziaria; mentre il citato art. 493, a tutela della garanzia del doppio esame, stabilisce in lettera che, allorquando in prima istanza si è pronunziato soltanto sulla competenza, anche in appello si pronunzia su questa ».

cemente a far dichiarare responsabile il Municipio di Fermo dei danni da essi sofferti nei loro fabbricati, ed ottenerne quindi da lui il risarcimento. Tale azione, puramente civile, è basata nella legge, come può desumersi dal chiaro disposto dell'art. 1151 del codice civile, essendo manifesto che sotto la espressione « qualunque fatto » usata in detto articolo, deve intendersi anche il fatto negativo, cioè l'omissione, la negligenza, la trascuranza. L'eccezione d'incompetenza accampata dal Municipio è pertanto insostenibile, perchè, come la giurisprudenza ha stabilito con moltissimi giudicati, l'autorità giudiziaria è sempre competente in materia di danni derivati ai singoli cittadini in seguito ad opere fatte eseguire dalla pubblica amministrazione per il buon governo delle acque, ed è logico intenderlo altresì per il non regolamento di esse. Così a stabilire in materia la competenza dell'autorità giudiziaria, devesi interpretare l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sul contenzioso amministrativo in modo del tutto differente da quello preferito dalla sentenza di primo grado, perchè nel caso presente si tratta di far valere un dritto civile, quale è quello dell'ammenda del danno, se riescirà ai marchesi Morici di provare che per colpa del Municipio un danno hanno effettivamente sofferto.

Considerato che dall'insieme di questa argomentazione della sentenza impugnata chiaro resulta che i giudici del merito hanno creduto di potere equiparare in tutto e per tutto gli atti negativi e di semplice omissione agli atti positivi per riconoscere e determinare la responsabilità di una pubblica amministrazione e la obbligazione di questa al risarcimento di danni dipendenti da colpa aquiliana o extra contrattuale, che voglia dirsi; mentre è cosa indubitata che per i primi non sempre ricorre e può ricorrere quella speciale ragione che ha indotto la giurisprudenza a proclamare il principio essere l'autorità giudiziaria competente a conoscere dell'azione concessa dall'art. 1151 del codice civile per il risarcimento dei danni derivati al privato dal fatto positivo della esecuzione di un' opera pubblica. Infatti questa ragione della massima surricordata si riscontra nel carattere di quasi espropriazione che assume il danno risentito dal privato per effetto della compiuta opera pubblica, espropriazione che reclama di sua natura un equo compenso alla pari delle vere e proprie espropriazioni per causa di pubblica utilità. Ma siffatta ragione non sempre ricorre negli atti negativi di semplice omissione, sia che si tratti di opere semplicemente progettate e non eseguite; sia che si tratti di opere da restaurarsi perchè deteriorate e rese inabili a produrre i loro effetti dal lungo decorrere del tempo; poichè in questi casi i danni che possono derivare alle proprietà private, più che un'espropriazione dipendente dal fatto della pubblica amministrazione, costituiscono una conseguenza di fenomeni naturali che si fanno rientrare nella categoria dei danni dipendenti da forza maggiore o caso fortuito; se pur non è luminosamente dimostrato che la pubblica autorità, o per legge o per disposizione di una autorità superiore, aveva già assunto l'obbligo di eseguire la nuova opera pubblica, e per sola negligenza ha trascurato di attuarla.

I comuni, considerati come autorità amministrativa, non hanno alcun obbligo di garantire la proprietà dei privati dagli effetti delle forze prepotenti della natura, e quindi di regola non possono essere chiamati in colpa per avere omesso di eseguire le opere d'arte che forse avrebbero potuto impedire o attenuare quegli effetti. Duplice però è sempre l'aspetto sotto il quale i comuni possono essere considerati, poichè essi sono ad un tempo enti politico-amministrativi investiti di una frazione di pubblica autorità, e persone giuridiche fittizie equiparate dal codice civile alle persone naturali.

Considerati sotto questo secondo aspetto, anche i comuni sono capaci di obbligazioni verso i singoli cittadini, le quali però, anche a riguardo di tali enti, possono avere per fonda-

mento soltanto la legge, il contratto o quasi contratto e il delitto o quasi delitto. Ma, perchè di fronte ai comuni possa parlarsi di quasi delitto portante offesa ai dritti patrimoniali del cittadino, è di imprescindibile necessità che le omissioni ed i fatti negativi ad essi obbiettati riguardino delle obbligazioni da essi già assunte anche nella qualità di autorità amministrative; poichè senza questa condizione è assolutamente inconcepibile il concetto di un quasi delitto e di una colpa aquiliana per parte degli enti suddetti.

L'autorità giudiziaria non può sostituirsi a tutte le altre autorità dell'ordine amministrativo, ed è perciò incompetente a conoscere se un'opera pubblica sia o no necessaria od opportuna, come questa possa e debba essere attuata, e con quali mezzi possa essere iniziata e condotta a compimento. Conseguentemente, fino a che tutti questi quesiti non sono stati legittimamente risoluti dalla competente autorità amministrativa, non può mai sorgere nell'ente comune, considerato quale persona giuridica fittizia, l'obbligazione di compiere la nuova opera o la ripristinazione di antiche opere già distrutte dall'edace cura del tempo, e l'omissione di dette opere non può mai legittimamente ascriversi a sua colpa.

La denunziata sentenza non ha avvertito tutto ciò, ed ha quindi ritenuto la competenza dell'autorità giudiziaria in base ad un concetto di dritto che non è perfettamente esatto.

Considerato che i marchesi Morici Morroni, modificando in grado d'appello le domande da loro proposte avanti il tribunale di Fermo, dedussero per la prima volta avanti la corte d'appello di Macerata che causa dei danni da loro lamentati era stato ancora il fatto positivo della costruzione di una nuova strada, la quale avrebbe intersecato e paralizzato gli antichi cunicoli e le antiche fognature. Con questa nuova deduzione essi misero in campo un nuovo fondamento della loro domanda per risarcimento di danni, poichè basarono questa sul fatto positivo surricordato, e sopra i due fatti negativi degli omessi restauri alle opere compiute nel 1814, e dell'omessa vigilanza diretta ad impedire che alcune serre fossero imprudentemente demolite dai frontisti di alcuni corsi d'acqua torrentizi che scorrono alle falde del colle su cui è posta la città di Fermo.

Considerato che, in coerenza ai concetti di dritto superiormente enunciati, l'autorità giudiziaria deve ritenersi senza dubbio competente a conoscere dell'azione per il risarcimento dei danni lamentati dai marchesi Morici Morroni proposta col libello introduttivo del presente giudizio, in quanto i danni suddetti possono avere avuto causa dalla costruzione, eseguita a cura e spese del Comune di Fermo, di una strada di più facile accesso a quella città. Però la detta autorità giudiziaria non può essere riconosciuta competente a giudicare della suindicata azione per risarcimento di danni, in quanto questi possano essere stati causati dalle due omissioni che si obbiettano al ricorrente Municipio, poichè questo nella sua qualità di autorità amministrativa non ha avuto mai, nè per legge, nè per disposizione di un'autorità amministrativa superiore, la obbligazione di esercitare una vigilanza e curare la conservazione delle opere eseguite nel 1814, e molto meno la obbligazione di procedere anche a nuovi lavori. Conseguentemente in risoluzione del proposto *primo mezzo* o motivo di annullamento, deve questo respingersi, con la espressa dichiarazione, però, che la competenza dell'autorità giudiziaria è limitata a conoscere e giudicare dei danni che i fabbricati degli attori marchesi Morici Morroni possano avere risentiti per effetto della costruzione della nuova strada superiormente indicata.

Considerato, in ordine al *secondo* dei motivi d'annullamento, che la denunziata sentenza, dopo aver risoluto la questione di competenza, ha creduto di essere autorizzata ad esaminare il merito della domanda avanzata dai marchesi Morici Morroni, e, tenendo conto delle opere di fognatura eseguite nei secoli passati e rinnovate ed ampliate circa l'anno 1814, è

venuta a concludere che l'attuale Municipio di Fermo, quale è organizzato dalla vigente legislazione italiana, è in colpa, non solo per avere costruito la nuova strada in modo da pregiudicare alle antiche fognature, ma benanche per non aver ripristinato le dette opere rimaste abbandonate per oltre ottanta anni e per non aver eseguito le altre opere che possono essere riconosciute necessarie onde arrestare gli scoscendimenti di terreno che mettano in pericolo molta parte dei fabbricati di quella città.

Considerato che, così operando, la denunziata sentenza ha patentemente violato il disposto dell'art. 493 del codice di procedura civile, il quale dice: che quando in prima istanza siasi pronunziato soltanto sulla competenza, anche in appello si pronunzia solo su questa; imperocchè sta in fatto che i giudici di primo grado conobbero soltanto della questione di competenza, ed avendo essi dichiarato la incompetenza dell'autorità giudiziaria, era dovere dei giudici di secondo grado di limitarsi a conoscere della questione suddetta, e di astenersi sempre dal conoscere del merito e pronunziare sul medesimo, onde non spogliare le parti della garanzia del doppio esame.

Considerato che a giustificare la pronunzia in merito emessa dall'impugnata sentenza non può valere la circostanza che i giudici di primo grado per statuire sulla questione di competenza erano stati nella necessità di pregustare il merito, ed erano scesi ad accogliere il concetto della incompetenza dell'autorità giudiziaria come conseguenza della improponibilità dell'azione posta in movimento dagli attori. Imperocchè, se è vero che sulle questioni che attengono alla separazione dei poteri, il merito si compenetra sempre nella questione di competenza, è peraltro vero ancora che, mediante la pronunzia sulla questione di competenza, non può essere pregiudicato il merito della causa, perchè il giudice che statuisce sulla competenza conosce del merito soltanto per incidente e nei limiti strettamente necessarj per porsi in grado di emettere quella sua statuizione. Esso non pronunzia mai nè esplicitamente, nè in modo implicito, sulle questioni di merito; ed è appunto per ciò che nell'art. 4 della legge 31 marzo 1887 si trova stabilito in lettera che la decisione sulla competenza non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell'azione.

Considerato che, in accoglimento pertanto di questo secondo mezzo o motivo, la denunziata sentenza deve essere annullata col rinvio della causa ai giudici di primo grado, perchè conoscano della domanda avanzata dai marchesi Morici Morroni limitatamente ai danni che diconsi dipendenti dalla costruzione della nuova strada.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile, nonchè l'art. 5 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione;

La Corte, pronunziando a Sezioni Unite, previo il rigetto del primo mezzo del proposto ricorso, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria limitatamente ai danni che gli attori marchesi Morici Morroni dicono dipendenti dalla costruzione di una nuova strada, avvenuta a cura e spese del Municipio di Fermo;

E tale dichiarazione ferma stante, in accoglimento del secondo mezzo del proposto ricorso, annulla la denunziata sentenza della corte di appello di Macerata, e rinvia la causa al tribunale civile di Fermo, perchè i giudici di primo grado conoscano del merito di essa nei limiti superiormente indicati.

Riserva alla sentenza in merito anche la pronunzia sulle spese di questo giudizio in cassazione.

Sezioni unite 1 febbraio 1897, n. 70.

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

De Pestel (avv. Gallini) - *Comune di Ferrara* (avv. Lupacchioli e Zeni)

PENSIONE D'IMPIEGATO COMUNALE (Competenza per): Giunta provinciale amministrativa - Autorità giudiziaria - Diritto alla pensione - Regolamenti del comune.

Non è competente la giunta provinciale amministrativa, ma l'autorità giudiziaria, a esaminare una controversia nella quale un ex impiegato tende a far riconoscere il diritto che egli crede di aver acquistato, secondo i regolamenti del comune da cui dipendeva, ad un'annua pensione a carico di questo.

Attesochè la legge del 1 maggio 1890 con l'art. 1 ha investito di giurisdizione la giunta provinciale amministrativa per conoscere e decidere anche in merito dei ricorsi che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria o di altra legittimamente costituita; ha indicato quali siano tali ricorsi, tenendo principalmente conto dell'oggetto cui si riferiscono; e quando con l'art. 12 ha considerato i ricorsi degl'impiegati provinciali o comunali, ha limitato la giurisdizione della giunta provinciale amministrativa a quelli che possono avvenire contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio, o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di anzianità; senza far parola della contestazione sulla pensione che pure era facile prevedere.

Attesochè la dimanda spiegata dal De Pestel non muove alcun lamento intorno alla deliberazione per la quale fu licenziato dal Comune di Ferrara, ma intende unicamente a far riconoscere il diritto che egli crede di aver acquistato alla pensione, secondo i regolamenti dello stesso Comune.

Attesochè, tale essendo l'oggetto della dimanda spiegata dal De Pestel, la medesima non può sfuggire dalla competenza dell'autorità giudiziaria; sia perchè impegna la questione di un diritto civile che egli crede di avere in base alle condizioni con le quali prestò la sua opera d'impiegato comunale (art. 2 della legge 25 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo); sia perchè non pone in essere alcuno dei ricorsi indicati nell'art. 1 della citata legge 1890; sia perchè non appartiene alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di altro corpo o collegio speciale il pronunziare sulla domanda di cui trattasi.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara non essere competente la giunta provinciale amministrativa a conoscere e pronunziare in merito del ricorso notificato nel giorno 7 febbraio 1895 da Antonio De Pestel al Comune di Ferrara.

Sezioni unite 21 luglio 1897, n. 501 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Zaccagnino ed altri (avv. Gianturco, Plastino e De Martinis) - *Comune di Lesina* (avv. Adinolfo) *e Mele* (2)

PESCA (Competenza per diritto di): Lago - Concessionario di pesca - Foce - Chiusura

---

(1-2) Gli *atti* e *fatti* della causa sono premessi dalla Corte come qui appresso: « I signori Zaccagnino e compagni possiedono il diritto di pesca del lago di Lesina. Per il buon regime di quelle acque, specialmente per salvaguardare la salute pubblica dell'omonimo Comune, per decreto ministeriale del 24 marzo 1873,

- Misura di pubblica salute - Diritto d'impero - Ponte mobile - Manovra di portelloni - Guardiano - Spesa - Obbligo del concessionario - Impugnativa.

Disposto per misura di pubblica salute e per diritto d'impero dalla competente autorità amministrativa che la foce di un lago, nel quale si esèrcita il diritto di pesca, debba restar permanentemente aperta, se, a conciliare l'interesse pubblico con quello del concessionario del diritto di pesca, è a questi consentito dall'autorità amministrativa di chiudere la foce con ponte mobile durante il pe-

---

udito il consiglio superiore di pubblica sanità, fu disposto che la foce di quel lago denominata Schiapparo dovesse rimanere aperta, per impedire la malsania che la chiusura della medesima aveva determinata. Il compimento delle opere occorrenti fu posto a carico del Comune. Tale disposizione di pubblico interesse, emessa in base al diritto d'imperio competente allo Stato, fu pienamente eseguita. Se non che i proprietarj del diritto di pesca in seguito si rivolsero all'autorità amministrativa, esponendo che l'apertura permanente della foce Schiapparo produceva l'effetto di fare scappar via la pesca e diminuiva di molto il valore della loro proprietà, e, come mezzo a salvare l'interesse pubblico ed il loro privato interesse, domandarono che fosse loro concesso di fabbricare un ponte mobile alla foce dello Schiapparo da tenersi chiuso solamente durante il periodo della pesca. Parve equa e ragionevole tale proposta al ministero, e con altro decreto ministeriale dal 23 settembre 1882 fu concesso ai proprietarj della pesca quanto domandavano, bensì sotto varie condizioni, tra le quali quella scritta all'art. 7 dice così: « A « cura e spese dei concessionarj apposito « guardiano dovrà essere mantenuto per« manentemente nel fabbricato adiacente « al ponte, per la manovra dei portello« ni ».

Il Comune secondo i chiarimenti avuti dal ministero nominò il guardiano, e ne fissò lo stipendio in lire 510 annue, ed i proprietarj della pesca ne fecero per qualche tempo il pagamento, poi in seguito si rifiutarono, onde il tesoriere comunale con atto del 26 dicembre 1892 ingiunse loro di pagare lire 297,50 per saldo di salario dovuto al guardiano del ponte Schiapparo a tutto l'anno 1892.

Insorsero contro tale ingiunzione i signori Zaccagnino e compagni, e con atto del 31 dicembre dell'anno istesso sfidarono il Comune in giudizio dinanti il pretore di Sannicandro Garganico per sentirne pronunciare lo annullamento. Unica ragione di nullità esposta in quell'atto e ripetuta in tutti gli altri di seguito è questa: « che gl'istanti non sono tenuti per « legge, nè per convenzione, a pagare la « richiesta somma di lire 279,50 preteso « salario graziosamente assegnato al guar« diano del ponte Schiapparo a tutto il « 1892 ».

E' chiaro che con quell'atto giudiziale gli opponenti oppugnarono il titolo che costituiva il loro debito, cioè il decreto ministeriale del 1882, e però il sindaco elevò la eccezione d'incompetenza del potere giudiziario; elevò altresì le eccezioni d'incompetenza per territorio e per valore.

Il pretore adito dichiarò la incompetenza del potere giudiziario, considerando che il ministero, col decreto del 1882, aveva decisa una quistione amministrativa di sua esclusiva competenza.

Fu proposto appello da parte dei soccombenti per sostenere la competenza del pretore; e da parte del Comune fu eccepita la incompetenza sotto i tre aspetti sopra indicati.

Il tribunale civile di Lucera, per decidere la controversia, disse le cose seguenti: che contro le pretese dei signori Zaccagnino e compagni stavano due punti, uno di fatto e l'altro di diritto; in fatto perchè aveano assunto l'obbligo di pagare il guardiano nominato dal Comune a norma delle ministeriali 23 settembre 1882 e 14 ottobre 1889, e quell'obbligo avevano eseguito pagando le precedenti rate di salario; in diritto perchè nella specie non veniva in controversia verun diritto civile, e quindi non era applicabile l'art. 2 della legge del 1882 sul contenzioso amministrativo. Ma qui non si fermò il tribunale, dappoichè soggiunse che bisognava avere ricorso all'art. 4 della detta legge, perchè gli opponenti si credevano lesi nei loro diritti da un atto amministrativo, e quest'atto credette il tribunale che fosse la ingiunzione fatta dal Comune; ma sotto questo aspetto soggiunse avrebbe dovuto decidere il tribunale, non il pretore, poichè l'art. 4 indica *i tribunali*, come autorità competente a decidere, non i pretori.

Come conseguenza di tutto l'anzidetto conchiuse che ben avea fatto il pretore a dichiarare la sua incompetenza sulla

riodo della pesca, a condizione che a sua cura e spesa sia mantenuto permanentemente apposito guardiano per la manovra dei portelloni, l'impugnativa di questo obbligo, a cui venne subordinata la concessione di chiusura durante l'epoca della pesca, involge l'esame circa la lesione di un diritto del concessionario, e non esce perciò dall' orbita della competenza giudiziaria.

Questa Corte di Cassazione osserva che sarebbe ben arduo l'apprezzare, ed anco lo indovinare, per quale ragione il tribunale di Lucera abbia confermata la sentenza del pretore, che, senza equivoco alcuno, dichiarò che l'impugnazione al precetto fatta dai signori Zaccagnino e compagni, versava sopra argomento deciso dall'autorità amministrativa nei limiti della sua competenza e del suo potere. Tutto quanto lo sproloquio fatto dal tribunale è tale un ammasso d' incoerenze, che or conferma, or contraddice il dispositivo. Comincia con una ragione di fatto che poteva ben condurre alla decisione in merito, ma che dovea rimanere estranea alla questione di competenza decisa dal pretore; segue con una supposta ragion di diritto tendente a confermare il pronunciato del pretore, ma si ferma ad una semplice affermazione; va oltre invocando nel modo più strano la disposizione dell'art. 4, come per dire che competente sarebbe stato il tribunale e non il pretore, ma da ciò deduce che ben avea fatto costui a dichiararsi incompetente accogliendo la eccezione del Comune che aveva sollevato l'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria; e quindi nel dispositivo questa pronunciazione conferma. Sicchè dalla sentenza del tribunale nient' altro di sicuro puossi raccogliere, se non quello che sta scritto nel suo dispositivo, cioè la conferma della sentenza del pretore che giudicato avea nel caso la incompetenza dell'autorità giudiziaria. Ond'è che codesta questione bisogna prima d'ogni altro decidere per giudicare dei motivi di ricorso proposti dai ricorrenti alla corte di cassazione di Napoli.

Osserva che il fatto, d'onde è sorta la questione di competenza, è ben semplice: ai signori Zaccagnino, mediante la concessione ministeriale del 1882, era stato imposto l'obbligo di pagare il salario del custode addetto alla manovra dei portelloni, ed in virtù di tale titolo il Comune aveva iscritto nel bilancio attivo la somma di lire 510 annue, ed il tesoriere avea spedito il mandato esecutivo per riscuotere lire 279,50 residuo dell'ultima annualità. I Zaccagnino proposero domanda giudiziale, in linea d'impugnazione a quel precetto, ma non

---

eccezione proposta dal Comune. Ma neppur qui seppe il tribunale fermarsi nelle sue considerazioni. Soggiunse che non occorreva discendere alla subordinata eccezione d'incompetenza per territorio, e che per lusso poteva dirsi che era malfondata, poichè trattavasi di giudizio di esecuzione. Parlò infine della incompetenza per valore, che chiamò *ratione materiae*, e disse che non era fondata, perchè le lire 279,50 richieste con l'atto d'ingiunzione erano resto, e non parte di somma maggiore. Disse d'altra parte di non potere accogliere la domanda degli appellanti di decidere in merito, per ostacolo dell'art. 433 codice procedura civile.

In conseguenza di tutto quanto è stato esposto, il tribunale sentenziò in questa forma: *rigetta* il gravame, e *conferma* la sentenza del pretore.

Contro siffatta sentenza proposero ricorso gli appellanti, e la denunciarono per annullamento alla corte di cassazione di Napoli per due motivi: 1° perchè il tribunale, mal definendo l'obbietto della lite, non ritenne la competenza del pretore; 2° perchè non accolse la domanda di decidere il merito come giudice di prima istanza.

La corte di cassazione di Napoli, osservato opportunamente che a tutte le questioni sollevate dal ricorso sovrastava quella della competenza dell'autorità giudiziaria negata dal pretore, la cui sentenza era stata dal tribunale confermata con le considerazioni *diverse* sopra riferite, ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema di Cassazione per decidere sul punto della competenza o meno dell'autorità giudiziaria ».

sollevarono semplicemente la questione di sapere se essi dovessero, oppur no, quelle lire 279,50 residuo del salario dell'annata 1892, ma vollero andare più in alto, e negarono di dovere sia per legge, sia per convenzione, le lire 510 di salario iscritte nel bilancio del Comune in base al decreto ministeriale del 1882, che tale obbligo avea loro imposto, come onere della concessione di costruire il ponte mobile alla foce dello Schiapparo, che per ragione di pubblica salute dovea rimanere permanentemente aperto; sicchè, in sostanza, con vaghe ed indeterminate parole, impugnavano il titolo in virtù del quale era stato spedito dal tesoriere il mandato esecutivo.

Presentavansi adunque due questioni di competenza: 1° se il potere giudiziario poteva occuparsi della impugnazione, o meglio della disconfessione del titolo che consisteva in un atto dell'autorità amministrativa; 2°, nell'affermativa, se quella impugnazione elevava il valore della causa al di là della competenza del pretore.

La prima questione dipendeva dall'altra di sapere se il decreto ministeriale del 1882, che aveva imposto l'onere del pagamento del salario, fosse oppur no un atto d'imperio impugnabile dinanti l'autorità giudiziaria.

Osserva che fuor di dubbio il primo decreto ministeriale, cioè quello del 1873 che, per ragione di pubblica salute, avea ordinata la apertura perenne della foce, era un atto d'imperio, sia nel rapporto del buon regime delle acque, sia in quello della salute pubblica. Però tal decreto, evidentemente inoppugnabile, non fu mai impugnato: anzi, in ossequio al medesimo, i proprietari della pesca chiesero la concessione di costruire alla foce un pontè mobile, fatto in modo da garantire da una parte il buon regime delle acque e la salute pubblica, e dall'altra l'interesse dei proprietari della pesca.

Da ciò la concessione del 1882, la quale, più che un provvedimento d'interesse pubblico, ha decisamente il carattere di una concessione fatta nell'interesse dei proprietari della pesca per mitigare il rigore del vero provvedimento d'ordine pubblico che avea disposto la permanente apertura della foce: cosicchè entravasi nel campo di permettere la costruzione di opere in acque pubbliche, le quali non son permesse senza la speciale approvazione dell'autorità amministrativa. Sotto questo aspetto vi è l'esercizio dell'imperio, in quanto che compete al prefetto il concedere la costruzione dell'opera, qualora non nuoccia all'interesse pubblico; ma, accertato questo estremo, subentra un puro rapporto di diritto privato tra il concedente ed il concessionario che si svolge circa il modo e le condizioni nei quali la concessione possa essere mantenuta.

Nella specie, negando il vincolo di pagare il salario del custode, che avevano accettato come condizione della concessione di costruire il ponte mobile e manovrarlo nei modi stabiliti, i signori Zaccagnino per nulla attaccavano quella parte del diritto d'imperio, che avea resa possibile la concessione, volevano invece di questa giovarsi, e declinare l'obbligo pecuniario corrispettivo che loro aveva imposto il prefetto come condizione della concessione, cioè di pagare il salario del custode che il Comune dovea mantenere a garanzia della fedele esecuzione della concessione per parte loro.

La quistione adunque, che in modo incerto, o, meglio, non esattamente definito, ponevano mediante l'impugnazione al precetto i signori Zaccagnino, in concreto riducevasi a questo: che il prefetto avea sorpassato i limiti dei suoi poteri imponendo loro la condizione di pagare il salario del custode, e che perciò l'atto amministrativo aveva leso il loro diritto. Sebbene la questione così posta nei suoi veri termini fosse di assai facile soluzione, sia sotto lo aspetto del diritto d'imporre condizioni in chi ha facoltà di concedere, o negare la esecuzione di un'opera; sia sotto l'altro del vincolo al quale rimane astretto colui che la condizione imposta, per altro non vietata dalla legge, abbia accettata, non è men vero che a risolverla era competente l'autorità giudiziaria, alla quale incombeva esami-

nare se l'atto amministrativo avesse leso o pur no il diritto del privato che reclama. E la competenza giudiziaria tanto piu chiaramente appalesavasi, quanto più infondata presentavasi (come il tribunale fuor di luogo mise in rilievo) la impugnazione; la quale in ultimo riducevasi a dire che i signori Zaccagnino non eran tenuti a continuare l'adempimento dell'obbligo assunto di pagare il salario a corrispondersi al custode nominato dal Comune, perchè quell'obbligo puramente patrimoniale aveano ottenuto, accettando una concessione loro fatta in linea amministrativa.

Osserva che all'anzidetto non fa ostacolo quel che ha detto il Comune, cioè che il mantenimento del custode era stato disposto nell'interesse pubblico, per garantire che la manovra dei portelloni non riuscisse di detoriamento alla salute pubblica, dappoichè la domanda dei signori Zaccagnino non contrastava che un custode dovesse stare sul luogo per garantire quel pubblico interesse; negava solamente che da loro si dovesse fare il pagamento del salario, malgrado che tale obbligo avessero assunto ed anche eseguito. La quistione quindi concentravasi nella negazione di un'obbligazione puramente civile; e può competere all'autorità giudiziaria il decidere se l'obbligazione fosse oppur no sussistente.

E notisi ancora che nessuna espressa deduzione trovasi in atti per la quale si fosse elevato il dubbio se ad altri, fuor che a chi rappresentasse l'autorità pubblica, spettasse il diritto di nominar la persona destinata a vigilare la fedele esecuzione della concessione per parte dei concessionarj, nell'interesse del buon regime del lago e della salute pubblica.

Osserva che quant'altro forma oggetto dei motivi del ricorso dei signori Zaccagnino rientra nella competenza della corte di cassazione di Napoli.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria circa l'obbligo di pagare il salario del custode imposto ai signori Zaccagnino, e ritorna gli atti alla corte di cassazione di Napoli per gli ulteriori provvedimenti.

Sezione civile 9 settembre 1897, n. 550.

CARDONA P. ff. - SIOTTO Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. diff.)

Demanio: Int. di Avellino (avv. er. RICCARDI) - *Masi*

BENI DEMANIALI (Vendita di): Prezzo d'immobile - Precetto - Opposizione - Rivendita (*Legge 21 agosto 1862, art. 12*).

Anche pendente l'opposizione al precetto, col quale il Demanio domanda il pagamento del prezzo di un immobile aggiudicato in esecuzione della legge dei 21 agosto 1862 ad un privato, è lecito allo stesso Demanio procedente di chiedere la risoluzione della vendita del fondo a norma dell'art. 12 di detta legge e del relativo capitolato.

Sull'*unico mezzo* la Corte osserva che, tanto col precetto del 1894, quanto coll'istanza del 1895, si mirava all'esecuzione dell'obbligo principale del compratore, di pagare il prezzo nel giorno e luogo stabilito dal contratto.

Non giova il dire che la rivendita del fondo, ordinata dall'art. 12 della legge 21 agosto 1862, stipulata nell'art. 17 del capitolato, conduca a risolvere la vendita, mentre al contrario fine era rivolto il precetto. L'uno al pari dell'altro sono mezzi esecutivi; la rivendita non fa che pareggiare l'aggiudicatario al compratore all'incanto, ove non adempia agli obblighi assunti, e l'art. 12 non è che la riproduzione dell'art. 689 codice procedura civile. Non si tratta dunque di due azioni, ma di due mezzi di esecuzione apprestati al venditore, l'uno dal diritto comune, l'altro dalla legge speciale, che potevano cumularsi, senza

violare il principio *una via electa non datur recursus ad alteram.* Dopo di che si rende manifesta la sussistenza del mezzo accampato dal Demanio ricorrente.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza della corte di appello di Napoli pronunziata il 14 e pubblicata nel 21 dicembre 1896, e rinvia la causa per nuovo esame, anche sulle spese di questa sede, alla corte d'appello di Ancona.

Sezione civile 8 settembre 1897, n. 547 (1).

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ciliberti (avv. De Gennaro e Marchetti) - *Vitale Bascianelli* (avv. Montuori e Delfino) e *De Meo* (2)

COMPETENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA: Eccezione di incompetenza - Reiezione - Sezioni unite - Nuova eccezione sollevata dinanzi alla sezione civile.
CASSAZIONE: Ricorso - Notificazione - Morte del ricorrente - Riassunzione - Contro ricorso - Motivi di annullamento.
ESAZIONE D'IMPOSTA: Esecuzione - Pignoramento di mobili - Pigioni - Inesistenza - Avviso d'asta per la vendita del fondo.

Eccepita l'incompetenza della Corte di Cassazione di Roma, ove sia stata l'eccezione respinta dalle Sezioni Unite, non è più dato risollevare l'eccezione medesima avanti alla Sezione Civile.

Nel giudizio di cassazione la morte del ricorrente, avvenuta dopo la notificazione del ricorso, non rende necessaria la riassunzione dello stesso e l'integrazione con l'interrento degli eredi.

Nel controricorso non possono dedursi motivi di annullamento della sentenza, ma solo ragioni in confutazione del ricorso, e ragioni d'inammissibilità dello stesso.

Nell'esecuzione per debito d'imposta l'esattore, dopo di avere proseguito infruttuosamente il pignoramento dei mobili presso il debitore, può ben notificare l'avviso d'asta per la vendita di una sua casa, senza prima pignorare le pigioni, quando, essendo la casa abitata dallo stesso debitore della tassa, non vi sieno pigioni da pignorare.

Considerato che Ciliberti chiese a questa Corte lo annullamento della sentenza di appello; ma i coniugi Vitale Bascianelli, con apposito controricorso, eccepirono che, non ricorrendo il caso dell'art. 3 n. 5 lettera *a* della legge 12 dicembre 1875 n. 2837, questa Corte di Cassazione era incompetente. Però con sentenza a Sezioni Unite la eccezione fu respinta. Oggi, che la causa deve essere decisa dalla Sezione Civile, i coniugi hanno, innanzi a questa, riproposta la eccezione d'incompetenza in base, essi dicono, all'art. 187 procedura civile e all'art. 17 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie delle imposte del 23 dicembre 1886, e hanno dimandato che le parti siano novellamente rinviate innanzi le Sezioni Unite di questo Collegio, affinchè esse, rivocando la prima sentenza, accolgano la eccezione.

Considerato che basterebbe avere semplicemente enunciata la pretesa dei coniugi, per pronunziarne il rigetto, riuscendo manifesto come essa pretesa contraddica apertamente l'istituto della cassazione. Tuttavia vuolsi notare che, se l'art. 187 procedura civile prescrive potersi la incompetenza eccepire in ogni stato e grado di causa, e doversi anche d'ufficio dal giudice dichiarare la incompetenza per materia e valore, ciò va inteso nel senso che la eccezione, se proposta dalla parte, o la dichiarazione se fatta d'ufficio dal giudice, devono aver luogo fino a quando esse siano giuridicamente possibili; e quindi ciascun vede che impossibili si rendano allorchè sulla competenza pronunziò il giudice

(1-2) V., a pag. 150 qui precedente, la decisione delle Sezioni Unite in questa causa.

con sentenza, che o di sua natura sia non suscettibile di gravami, ovvero con sentenza contro la quale i gravami furono vanamente sperimentati, per la ragione evidentissima che, formato il giudicato, ogni disputa è chiusa sul punto deciso. La necessità di indole politico-giuridica che attribuisce forza di verità ai giudicati (quale che di essi sia la giustizia intrinseca) porta di conseguenza la fine della controversia sulla quale si pronunziò il giudicato. Ciò posto, e limitando l'applicazione del principio al caso concreto, si ha che, eccepita in questa sede, nè certo lo si poteva prima, la incompetenza di questa Corte di Cassazione, ed emessa la sentenza dalle Sezioni Unite a norma degli art. 8, 6 e 7 del decreto 23 dicembre 1873 n. 2852, questa sentenza non può essere impugnata; è l'ultima parola profferita sulla eccezione d'incompetenza, e quindi su questa la disputa non può rianimarsi. Piace poi aggiungere che con l'invocare l'art. 17 dei capitoli normali i controricorrenti hanno dato prova di attribuire alla sentenza delle Sezioni Unite un concetto che in essa non è, nè vi poteva essere, imperocchè la corte avvisò solo che interesse mediato della pubblica amministrazione vi fosse nella contesa, nel senso che contro l'amministrazione De Meo, se per avventura fosse rimasto condannato, avrebbe poi potuto affacciare pretese, ma non disse questa Corte che tali pretese avrebbero potuto con fondamento essere avanzate. Ora l'articolo 17 dei capitoli normali riguarderebbe appunto il diritto o non dello esattore a chiedere rimborsi, il che significa che la pubblica amministrazione, in base a questo articolo, avrebbe potuto forse ottenere il rigetto delle domande del De Meo, e ciò risolve una disputa di merito, ma non significa che essa amministrazione non abbia interesse mediato in questa contesa, la cui decisione in un dato senso escluderebbe pel De Meo anche la possibilità di poter proporre qualsiasi domanda contro l'amministrazione. In altri termini la precedente sentenza delle Sezioni Unite non indagò, nè lo avrebbe potuto, se De Meo, a buon diritto, potesse ottenere una condanna dell'amministrazione per rimborso di somme; ma esaminò solo se un interesse vi fosse per l'amministrazione anche non immediato, nella causa, e la diversità tra le due cose è evidente.

Considerato che, essendo passato di questa vita Giuseppe Ciliberti dopo la notifica del ricorso, si chiede dai controricorrenti « si dichiari inammissibile la discussione del ricorso, perchè non riassunto ed integrato con l'intervento di tutti gli eredi del Ciliberti ». Ma anche qui, oltre che i coniugi Vitale e Bascianelli non tengono conto delle specialità procedurali del giudizio di cassazione, tacciono del tutto il fatto che Francesco Ciliberti, in qualità di erede universale del padre Giuseppe deceduto nel marzo 1896, ha dato mandato speciale agli avvocati, che avevano sottoscritto il ricorso; di far questo discutere.

Considerato che i ripetuti coniugi nel controricorso dicono « in linea subordinata, ove la Corte accolga il ricorso, si deduce un motivo condizionato di annullamento, cioè difetto di motivazione sulla eccepita inammessibilità e nullità della dimanda dei Ciliberti iniziatrice della lite ». Tutto questo però non può prendersi in esame dalla Corte, perchè nel controricorso non possono dedursi motivi di annullamento della sentenza, ma solo ragioni confutatorie del ricorso, e ragioni d'inammessibilità dello stesso. Il dedurre mezzi di annullamento importa proporre un vero ricorso, il quale è governato da tutte quelle regole che sono scritte pei ricorsi, regole che nella specie non sono state osservate, a cominciare dalla mancanza del deposito. Non potrebbe neppure il *mezzo condizionato* valere come *ricorso adesivo* alla prima parte del terzo motivo del ricorso di Ciliberti, perchè, astrazion fatta dal considerare che gli stessi coniugi contesero al Ciliberti il diritto di proporre la prima parte del terzo mezzo, e dissero che essi soli potevano ricorrere, il che escluderebbe la ipotesi dell'*interesse comune* richiesto dall'art. 470 procedura civile, vi è nella specie non

solo la mancanza del deposito, art. 521 procedura civile, ma il voluto ricorso per adesione si sarebbe notificato a 26 e 28 febbraio 1896, mentre il ricorso era stato notificato il 30 decembre 1895, e depositato in cancelleria il 27 gennaio 1896, quindi sarebbe fuori termine, art. 526 procedura civile.

Considerato che il *primo mezzo* del ricorso di Ciliberti dica violati gli art. 33, 37 e 43 della legge 20 aprile 1871 e 317 n. 6 procedura civile, per non avere la corte di appello proclamata la nullità del procedimento, pure avendo riconosciuto che l'esattore, dopo di aver eseguito infruttuosamente il pegnoramento dei mobili presso la debitrice, notificò l'avviso d'asta per la vendita della casa, senza prima pegnorare le pigioni.

Considerato che quanto in punto di diritto osserva il ricorrente non è al certo inesatto; ma nella specie non ha alcun valore concreto, perchè il giudice del fatto ha dichiarato che « non si contrasta che all'epoca in cui la casa fu colpita dal procedimento esecutivo era abitata dalla stessa debitrice della tassa, e pigione non vi era », e se pigioni non vi erano, e ciò non era (come insindacabilmente afferma la corte di appello) *contrastato* dalle parti, sarebbe stato un far cosa, non soltanto inutile e dispendiosa, ma contraria alla ragione della legge, il procedere al pignoramento di pigioni che non esistevano. Le forme procedurali sono tutelatrici del diritto, e per ciò bisogna osservarle, ma a patto però che non si attuino allorquando il farlo, mentre non garantisce verun diritto, menoma quella serietà che non deve mai scompagnarsi dagli atti giudiziali. Ed è inutil cosa aggiungere, come fa Ciliberti, che la corte di merito, affermando che sarebbe riuscito infruttuoso il pignoramento delle pigioni, fece un apprezzamento che la legge non le consentiva; imperocchè la sentenza dice *non si contrasta che pigioni non vi erano,* e questo non è apprezzamento, ma è dichiarazione di un fatto, che, se la corte di merito volle anche con altri argomenti avvalorare quella dichiarazione (ed un altro potissimo ne avrebbe potuto ricavare, dallo stesso istromento della vendita fatta a Ciliberti 11 marzo 1893 che diceva dover costui far suoi i frutti solo dallo agosto 1893), non per questo lo accertamento del fatto svanisce e si dilegua.

Considerato che il *secondo mezzo* e la seconda parte del *terzo* non possono scindersi nello esame, perchè, a guardarli bene, contengono due proposizioni di unico concetto giuridico. Afferma in sostanza il ricorrente che Vitale nullamente concorse all'asta *per persona da dichiarare,* non essendo procuratore legale; che l'avere egli avuto, prima della licitazione, il mandato di licitare dalla moglie nulla giova, quando poi infatti invece di licitare per la moglie licitò per persona da dichiarare, e quando non aveva neppure in antecedenza depositato il mandato: che la corte di appello non motivò sulla eccepita quatità del Vitale di non essere cioè procuratore legale, onde la violazione degli art. 3, 5 disposizioni preliminari al codice civile, 51 legge 20 aprile 1871, 672, 707, 517, 360 n. 6 procedura civile.

Considerato le lamentanze del ricorrente essere fondate; imperocchè la corte di appello respinse le deduzioni di lui, ma in sostanza omise di motivare sulle medesime. E in vero detta corte in ordine alla nullità dedotta da Ciliberti in base agli art. 672 e 704 procedura civile, e che era sostenuta con duplice ordine di idee, senza seguire i coniugi Vitale che avrebbero voluto far riguardare il deliberamento come un semplice atto amministrativo, ragionò così: « nel 24 luglio la Bascianelli conferì mandato a suo marito Vitale per licitare invece di lei, e il mandato fu depositato in cancelleria della pretura due giorni dopo l'incanto: dunque all'udienza dell'incanto Vitale, già munito di mandato, poteva dichiarare di offrire ed avere offerto per la moglie, ma se invece, giusta una vaga ed inconcludente espressione del mandato stesso, *dichiarò di avere offerto per persona da nominare* e poi nominata due giorni dopo, in conformità del mandato, non è lecito dedurre da ciò la pretesa nullità dell' aggiudicazione, res incidit in eum

casum ecc, ». Ora siffatto ragionamento della corte di merito, trascritto alla lettera nella parte più importante, non può dirsi che adempia l'obbligo della motivazione, perchè da esso non solo non si rileva quale fu la ragione di decidere della questione: non solo le frasi trascritte sono antitetiche tra loro, ma quello che più monta è che la deduzione del Ciliberti rimase senza risposta. Imperocchè, dire che Vitale per avere avuto due giorni prima il mandato dalla moglie poteva licitare per essa, vale accennare solo alla *possibilità* di licitare per la Bascianelli; ma il soggiungere poi che il Vitale per una imperfetta locuzione del mandato non licitò per la moglie, ma per persona da nominare, significa affermare un *fatto*: la sentenza non dice come questa possibilità non verificatasi, siasi tuttavia tramutata in fatto; e ad ogni modo poi, di fronte all'atto di deliberamento, la corte non poteva fare a meno di motivare o nel senso che ad onta delle espressioni contenute nel verbale di aggiudicazione doveva ritenersi che il Vitale avesse veramente licitato per la moglie, a mente della prima parte dell'art. 672 procedura civile, ovvero, ove non avesse voluto o creduto di ritenere quanto sopra, avrebbe dovuto prendere in esame la deduzione del Ciliberti del se cioè Vitale fosse o non procuratore legale, e quali conseguenze giuridiche potevano (determinata la qualità con cui Vitale offrì all'incanto) derivarne nella causa; sicchè la violazione degli art. 360 n. 6, 517 n. 3 è evidente, e quindi la sentenza deve annullarsi, senza che questa Corte possa ora esaminare la seconda parte dell'art. 672 procedura civile, come vorrebbe il ricorrente, perchè un tale esame avrebbe per presupposto già fissata in fatto la qualità con la quale Vitale concorse all'asta, se cioè come semplice mandatario della moglie, ovvero come procuratore legale, e questo punto di fatto precisamente non è stato ben determinato dai giudici di merito, e quindi dà luogo allo annullamento.

Considerato che la prima parte del *terzo mezzo* del ricorso denunzia la violazione dell'art. 360, per non avere la sentenza esaminate le eccezioni di nullità e d'inammessibilità della domanda che erano state proposte dai coniugi. Ma, essendo di palmare evidenza non avere Ciliberti interesse ad impugnare la sentenza su questo punto, non si può attendere alla fatta censura.

Che con la pronunzia dello annullamento debbonsi dare gli ulteriori provvedimenti di legge.

Per questi motivi:

Visto l'art. 542 procedura civile;

La Corte, respinta la riproposta eccezione d'incompetenza, nonchè quella relativa alla riassunzione della causa, rigetta il primo mezzo del ricorso proposto da Ciliberti avverso la sentenza renduta dalla corte di appello di Trani 23-30 agosto 1895, rigetta del pari la prima parte del terzo mezzo del ricorso medesimo e del controricorso circa il difetto di motivazione sulle eccezioni di nullità e d'inammessibilità dedotte dai coniugi Vitale e Bascianelli contro la domanda iniziatrice della lite; accoglie invece il secondo mezzo e la seconda parte del terzo e, per difetto di motivazione, cassa la denunziata sentenza, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Napoli.

Sezione civile 23 dicembre 1897, n. 883 (1).

GHIGLIERI P. P. - SIOTTO Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Paolucci (avv. CAROSELLI) - *Fondo pel culto* (avv. er. NESPOLI) (2)

LEGATO PIO (sotto la legislazione pontificia): Celebrazione di messe e altri ufficj - Autonomia - Eversione - Legge pontificia - Codice civile - Condizione - Congregazione della Sacra Visita - Fondo pel culto - Inte-

---

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Roma, dei 27 gennaio-11 febbraio 1897.

stazione di rendita - Erede legittimo - Erede testamentario (*Legge 15 agosto 1867*).

La disposizione testamentaria, con la quale si stabilisce che le rendite della eredità siano dall'erede impiegate in perpetuo alla celebrazione di messe e di altri ufficj religiosi in suffragio dell'anima dello stesso testatore e di suoi parenti, contenendo i tre requisiti della dotazione, della perpetuità e dello scopo di culto, incarna un ente autonomo d'indole laicale, compreso fra quelli colpiti dalla legge dei 15 agosto 1867.

A una disposizione testamentaria di legato pio, fatta sotto l'impero della legislazione pontificia, non diviene applicabile il codice civile italiano soltanto per la circostanza che l'adempimento di una condizione, posta dalla Congregazione della Sacra Visita fin dal tempo di quella legislazione, sia intervenuta nel vigore del codice stesso.

Contro il Fondo pel culto, che si è fatta intestare la rendita di un legato pio colpito dalla legge eversiva dei 15 agosto 1867, vanamente insorge chi sarebbe stato erede legittimo del testatore che disponeva detto legato, se questi non avesse nominato un erede.

Sezione civile 18 settembre 1897, n. 553 (1).

CARDONA P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Roma e Benevento (avv. er. Tambroni) - *Marotta* (2)

SUCCESSIONE (Tassa di): Fondi acquistati con denaro paterno - Trasferimento alla comunione - Valore (*Legge sul registro, testo unico, 13 settembre 1874, art. 42*).

a) *E' dovuta la tassa di trasferimento sui fondi che, sebbene acquistati con denaro paterno, figurino intestati ad*

(1-2) In *fatto* la Corte ha ritenuto quanto segue:

« A 10 maggio 1890 morì in Limatola Marotta Pietro, chiamando eredi nel disponibile i figli Marcello e Domenico e nella legittima i suddetti e le figliuole Giacomina e Maria.

In vita il Pietro aveva acquistato con suo denaro numerosi fondi rustici ed urbani in nome e per conto dei figliuoli Marcello e Domenico separatamente per alcuni, congiuntamente per altri: e così loro furono intestati nei libri catastali.

Le sorelle legittimarie minacciarono lite ai fratelli, assumendo che detti beni dovessero far parte della massa ereditaria paterna a dividersi. Marcello e Domenico riconobbero giusta la deduzione delle sorelle, e con scrittura privata del 18 luglio 1890 fu pattuito e riconosciuto così: « 1° I fondi rustici ed urbani intestati nei titoli di acquisto, sia al coerede Marcellino, sia all'altro coerede Domenico, e quelli intestati ad entrambi, nella divisione a farsi dei beni che costituiscono la successione di Pietro Marotta, saranno considerati e ripartiti unitamente a questi ultimi nella maniera determinata nel testamento, e ciò perchè i detti fondi, sebbene si avvisino intestati, come innanzi, ai coeredi Marcellino e Domenico parte congiuntamente e parte separatamente, pure furono acquistati con denaro del comune autore Pietro Marotta »;

« 2° Nella divisione a farsi dovrà comprendersi nella quota del coerede Marcellino il fondo e casa che egli comperò da Alfonso Parisi, e nella divisione medesima sarà conferito in massa il valore d'acquisto ».

Tale scrittura non fu presentata al registro che oltre tre anni dopo (30 settembre 1893) per fruire del condono delle soprattasse e multe concesso con la legge 29 giugno 1893.

Il ricevitore di S. Agata dei Goti applicò la tassa fissa di lire 3,60, ma poscia, rivedutasi, si riconobbe: 1° essersi operato il trasferimento alla massa ereditaria di tutti i fondi che fino allora erano figurati proprj di Marcello e Domenico Marotta, ritenuti del valore di lire settantacinquemila;

2° essersi dal Marcellino Marotta riconosciuto un debito verso la massa ereditaria per lire 3526,50, prezzo del fondo che egli acquistò dal Parisi.

Onde fu contro entrambi spiccata in-

alcuni dei figli, e vengano da costoro, alla morte del comune genitore, trasferiti alla comunione ereditaria per essere compresi nella divisione in concorso degli altri coeredi (1).

b) *La tassa di trasferimento è in tal caso dovuta sull'intero valore dei fondi, e non sulla sola parte spettante ai germani dei figli acquirenti ai quali erano i fondi intestati* (2).

Considerato che ben fondato sia il primo motivo del ricorso. Tanto il tribunale che la corte riconobbero che il primo patto della scritta privata 18 luglio 1890 contenesse caratteri ed effetti traslativi di proprietà: perciocchè quei fondi rustici ed urbani che dai rispettivi titoli di acquisto risultavano di proprietà esclusiva degli acquirenti Marcello e Domenico Marotta, proprietà confermata anche dalle seguite volture catastali, in seguito alla fatta dichiarazione rientravano nell'asse ereditario del morto Marotta Pietro, per poscia ripartirsi tra i di costui eredi.

Nè si opponga che, avendo Marcello e Domenico comperato con denaro paterno, la proprietà fittiziamente fosse stata loro intestata, ma realmente fosse del comune autore. Chi compra con denaro altrui senza la espressa dichiarazione di comperare per conto di costui e per di lui mandato, acquista per sè; sarà obbligato a restituire il denaro a chi spetta, non a comunicargli i beni acquistati. « Qui aliena pecunia comparat, non ei cujus nummi fuerunt, sed sibi tam actionem empti, quam dominium, si ei fuerit tradita possessio, quaerit. Cum itàque de rebus communibus, fratrèm patruelem tuum quaedam comparasse contendas: de tua pecunia hunc convеniendo, facias consultius. Nam in rem de rebus ab eo comparatis tibi contra eum petitio non competit ». L. 8 Cod. Si quis alteri vel sibi. (Lib. IV tit. 50). Tale principio

---

giunzione per lire 3631,20, giusta la specifica che è in atti.

Si opposero i Marotta e adirono l'autorità giudiziaria, sostenendo non esser dovuta la tassa di trasferimento, perchè la dichiarazione contenuta nel n. 1 della scrittura privata 18 luglio 1890 non importava traslazione di proprietà.

Il tribunale di Benevento con sentenza 8-15 maggio 1896 ammise in massima il trasferimento, ma ridusse il valore trasferito alla sola quarta parte dei detti beni che nella futura divisione sarebbe spettata a titolo di riserva alle due sorelle legittimarie: onde limitò la ingiunzione a sole lire 907,80, da diminuirsi ancora di quanto per titolo di tassa di successione su i beni medesimi risultasse essersi pagato.

Appellò l'Intendenza di Finanza, sostenendo principalmente doversi rigettare la opposizione contro la ingiunzione, trattandosi di un trasferimento nella massa ereditaria di tutti i cespiti di che era contesa. In via subordinata sostenne doversi mantenere la ingiunzione fino alla concorrenza di lire 1317, pei cespiti cioè che figuravano acquistati singolarmente e non congiuntamente dai detti due germani. Ma la corte d'appello di Napoli, con sentenza 12-17 marzo 1897, rigettò l'appello della Finanza.

Ricorre questa per la cassazione della su cennata sentenza per due motivi:

I. Violazione delle combinate disposizioni degli art. 1, 23, 42, 44 legge 13 settembre 1874, e 1 della relativa tariffa: e mancata motivazione con violazione degli art. 360 n. 6, 361 n. 2 codice di procedura civile;

II. Violazione degli art. 360 n. 6 e 361 n. 2 codice procedura civile e dell'art. 1375 ultimo alinea codice civile ».

(1-2) Coordinando questa sentenza con l'altra precedente dei 30 novembre 1891, in causa *Franconi* c. *Finanze* (in questa **Raccolta**: 1891, Civ., 1ª, 436) si ha dunque:

1° Che l'atto, col quale uno dei condomini riconosca di pertinenza della massa comune determinati stabili che per titolo di acquisto sarebbero di sua esclusiva proprietà, importa trasferimento di questi immobili alla massa;

2° Che il trasferimento segue per il totale valore di questi immobili, quando la divisione della massa sia differita e rimandata a tempo più opportuno, e così gli immobili medesimi restino per intanto della massa stessa;

3° Che il trasferimento è invece parziale, quando la divisione della massa segua contemporaneamente alla dismessione, poichè in questa ipotesi sussiste il trasferimento per la sola parte o porzione dei beni dismessi che nella divisione vengano assegnati ad altri condomini.

indiscutibile di diritto civile è del pari inoppugnabile per diritto tributario; avvegnachè per la legge 13 settembre 1874 ogni singolo trasferimento di mobili o di immobili è un fatto giuridico di per sè stante passibile di propria tassa che si determina avuto riguardo all'atto o contratto da cui dipende, senza tenersi conto di quelle ragioni per le quali eventualmente l'atto stesso possa divenir inefficace. L'art. 42 di detta legge tassativamente prescrive che nel caso di acquisto per conto altrui vi ha unicità di trasferimento sol quando se ne faccia espressa riserva, e la dichiarazione o nomina dello ignoto acquirente sia fatta tra tre giorni successivi all'acquisto, mediante atto pubblico, od anche privato, purchè presentato al registro nel detto termine. Il tribunale però, in ciò seguito dalla corte, pur ammettendo in principio che la scrittura privata del 18 luglio contenesse una traslazione vera e propria, ne limitò la portata solo alla *quarta parte* dei cespiti che, rientrando in massa, sarebbe spettata alle due sorelle-legittimarie Giacomina e Maria: affermando che la massa dividenda sia un *ente astratto,* mentre i condividenti sieno un *ente concreto;* e che i germani Marotta nel trasferire i beni alla massa « intesero alienare solo quella parte di beni spettante alle sorelle, altrimenti avrebbero alienato le altre tre quarte parti a sè medesimi, cosa manifestamente assurda (sic) ». Ma tale ragionamento pecca di inesattezza. I titoli di acquisto di molto anteriori al 1890 stabilivano la proprietà in testa a Marcello e Domenico Marotta. La scrittura del 18 luglio 1890 conteneva la dichiarazione di trasferimento di essi alla massa ereditaria. Tale massa non è un ente astratto, ma concreto, individuandosi nella rappresentanza legittima del *de cujus,* cioè nei suoi eredi. La *comunione* ereditaria è un ente concreto capace di possedere *pro indiviso.* Dal momento del passaggio dei beni nella massa ereditaria, al momento della divisione dei beni tra gli aventi diritto intercede un lungo periodo di tempo. Se i germani Marotta, allorchè sarà espletata la divisione, riprenderanno tre quarte parti di detti beni, le riprenderanno per un titolo diverso, cioè *jure testamenti,* non li riterranno già pel *titolo di compra-vendita.*

Col passaggio dei cespiti alla massa, per tutto il tempo che dura la indivisione, proprietari non sono più i fratelli, ma una nuova *ditta,* cioè la *massa ereditaria.* Si rinnova radicalmente il possesso di diritto e di fatto da quel che pria era costituito a base dei titoli originarj. Se dopo parte di detti beni ritornerà ai fratelli, vi ritornerà *titulo erciscundae.*

Sarebbe stato un trasferimento *parziale* e non *totale* se nella scrittura 18 luglio i germani avessero *hinc et nunc* distaccato la quarta parte dei cespiti attribuendola alle sorelle legittimarie: e così divisione e trasferimento sarebbero avvenuti contestualmente e sincronamente. Ma ciò nella specie non interviene, perchè tra la dichiarazione 18 luglio 1890 e la *divisione* della massa intercede notevolissimo periodo di tempo.

Per questi motivi:

Veduto l'art. 542 codice procedura civile;

La Corte cassa la sentenza 12-17 marzo della corte d'appello di Napoli, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Roma.

Sezioni unite 30 aprile 1897, n. 288.

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Orsini Varo (avv. Fusco) - *De Peppo ed altri* (avv. Orilia)

COMPETENZA GIUDIZIARIA (Controversia sulla): Oggetto della domanda - Eccezione. VIA VICINALE (Competenza per): Uso pubblico - Condominio - Ripristinazione del passaggio chiuso.

Ai termini dell'art. 4 della legge 31 marzo 1877, ciò che deve determi-

nare a decidere se l'autorità giudiziaria sia o no competente è l'oggetto della domanda, non l'eccezione, salvo che questa si compenetri nell'oggetto della domanda in modo essenziale ed imprescindibile, ed in questa ipotesi:

a) *o si sospende di giudicare della domanda fino a che l'eccezione non venga prima decisa dall'autorità competente a giudicare di essa,*

b) *ovvero la competenza della eccezione trae a sè quella dell'oggetto della domanda;*

in ogni altra ipotesi la competenza a giudicare dell'eccezione appartiene all'autorità competente a giudicare dell'oggetto della domanda.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto trattasi di rivendicazione di un mero diritto civile, la domanda con cui l'attore chiede dichiararsi spettargli il condominio su di una via che assume chiusa dal convenuto e di natura vicinale privata od anche soggetta ad uso pubblico, ed in conseguenza ordinarsi la ripristinazione del passaggio chiuso.

La ripristinazione delle vie vicinali di natura privata, od anche soggette ad uso pubblico, non è atto di autorità amministrativa, quando la chiusura sia stata disposta, non dall'autorità amministrativa, ma eseguita dal privato.

Considerando che nell'indagine se sia competente l'autorità giudiziaria ordinaria fa d'uopo non perder di mira l'art. 4 della legge 31 marzo 1877 su i conflitti di attribuzioni, così concepito:

« La decisione su la competenza è determinata dall'oggetto della domanda ».

Come dalla trascritta dizione sorge, ciò che deve determinare a decidere se l'autorità giudiziaria ordinaria sia competente è l'*oggetto* della *domanda,* non l'eccezione, salvo che l'eccezione si compenetri nell'oggetto della domanda in modo essenziale ed imprescindibile. In questa ipotesi, o (secondo i casi) si sospende di giudicare della domanda fino a che l'eccezione non venga prima decisa dall'autorità competente a giudicare di essa, ovvero la competenza dell'eccezione trae a sè quella dell'oggetto della domanda. In ogni altra ipotesi, la competenza a giudicare dell'eccezione appartiene all'autorità competente di giudicare dell'oggetto della domanda.

Ove piaccia meglio comprendere la portata del surriferito articolo, non si deve che volgere uno sguardo agli studi legislativi che lo prepararono, finchè non si creda che esso sia ripetizione nuda e semplice del principio di regolarsi la competenza dalla domanda.

Ora nella specie si ha che, secondo il libello e la contestazione della lite, i De Peppo chiesero dichiararsi che loro spetti il condominio su le vie le quali assumevano chiuse dall'eredità Varo e di natura vicinale privata.

L'oggetto dunque della domanda dei De Peppo era la rivendicazione di un mero diritto civile; il condominio, cioè, di una via vicinale, la natura privata di questa, la conseguente ripristinazione del passaggio chiuso. L'eredità Varo eccepì fra le altre che, ove si potesse ritenere esistente la pretesa via, dovrebbesi la vetustà farla reputar soggetta a servitù pubblica, e conseguentemente sarebbe incompetente l'autorità giudiziaria a pronunziare intorno alla voluta chiusura. Codesta eccezione non si presentava siccome essenziale all'*oggetto* della *domanda* dei De Peppo, imperocchè dipendeva dall'esito di esame di documenti e di mezzi d'istruzione, e molto meno costituiva un ***praeiudicium necessarium actionis,*** tanto che la corte di appello, con sentenza 18 maggio 1889, non impugnata, limitò ogni controversia alla sussistenza nei De Peppo del diritto di passare *jure dominii* per una via vicinale *privata,* e in tale divisamento dispose un'istruzione onde il giudizio, secondo il libello, la contestazione, la natura dell'eccezione, e la finale dichiarazione di trattarsi di via vicinale privata, si è svolto e compiuto tutto nell'orbita della competenza giudiziaria, non toccando in veruna guisa materie demaniali o proprie sottoposte ad uso pubblico. Sicchè la ripristinazione delle vie vicinali assunte quali private non era atto di

autorità amministrativa. Non pertanto, se pure i De Peppo avessero domandato di essere dichiarati condomini di vie vicinali soggette all'uso pubblico e che in conseguenza si ripristinasse il passaggio su di esse, sarebbe stata competente l'autorità giudiziaria a deciderne. Il terreno delle vie vicinali soggette all'uso pubblico è per ciò stesso di proprietà privata. E se per eccezionali circostanze una via vicinale venisse formata da un comune all'esclusivo scopo di agevolare il passaggio dalle vie comunali a privati fondi e da questi a quelle, non potrebbe il suolo sottoposto al passaggio non costituire una proprietà patrimoniale comunale. Le strade pubbliche comunali (proprietà ed uso) sono quelle indicate nell'art. 16 della legge sulle opere pubbliche, mentre sono strade vicinali soggette unicamente alla servitù pubblica quelle non enunciate in detto art. 16. L'art. 19 della legge medesima dilegua in proposito qualunque dubbiezza.

Avrebbero potuto promuovere davanti all'autorità giudiziaria i De Peppo la domanda medesima eziandio in contraddizione della pubblica amministrazione. Con la seconda parte dell'art. 20 della ripetuta legge si dispone che, approvati definitivamente gli elenchi delle strade, fra cui le comunali, le questioni che insorgessero sulla proprietà del suolo delle medesime vengono giudicate dall'autorità giudiziaria ordinaria. Se si concede a questa dall'invocata legge del 1865 il giudizio circa la proprietà di un suolo occupato dall'amministrazione pubblica e destinato a strada provinciale o comunale ed in contraddizione della stessa amministrazione pubblica, non può a più forte ragione non appartenere all'autorità giudiziaria ordinaria giudicare di condominio di suolo non demaniale, esista ovver no la servitù pubblica del passaggio, e per giunta in contraddizione di condomina, la quale primamente ha negato addirittura l'esistenza della pretesa via, elevando in sussidio la qualità di via vicinale soggetta all'uso pubblico, quandochè se ne è reputata domina assoluta fino a chiuderla. Non si è nel caso di una chiusura disposta dall'autorità amministrativa o della creazione di una via soggetta alla servitù pubblica del passaggio, perchè se ne tragga che non sia lecito chiedere dinanzi all'autorità giudiziaria l'apertura di via amministrativamente chiusa, o che si stabilisca attualmente una via sottoposta a servitù pubblica.

Ciò posto, torna vano in relazione alla dedotta incompetenza far richiamo alla *vetustas*, per presumere l'uso pubblico della via vicinale in disputa, tostochè l'esistenza per avventura dell'uso pubblico non toglierebbe la competenza all'autorità giudiziaria ordinaria. E torna del pari vano, in relazione sempre all'incompetenza, far richiamo ai decreti 1811, 1813 e 1817, per indurne che non si permettevano nel tavoliere delle Puglie vie vicinali se non necessarie, e che di coteste necessità erano chiamate a giudicarne autorità amministrative. Tolto il vigore attuale a quei decreti, ridotto a proprietà privata il Tavoliere, attribuito nel 1865 all'autorità giudiziaria ordinaria il contenzioso amministrativo, non è dato dubitare che nell'ipotesi di controversia intorno alla necessità o meno che vi fosse stata per dar luogo all'esistenza legittima di via vicinale a tempo del vigore degli enunciati decreti, fosse oggi competente a decidere l'autorità giudiziaria ordinaria. Non si disconosce che oggi ancora il criterio della necessità di una strada pubblica o soggetta a pubblica utilità non rientri nella potestà dell'autorità giudiziaria ordinaria; ma nella presente contesa non s'intende dagli attori De Peppo negare l'esistenza di via stabilita dall'autorità amministrativa, allegando che non fosse necessaria ovvero classificata una strada se nazionale, provinciale, comunale o vicinale soggetta a servitù pubblica. Si ricerca invece se una via vicinale, costituita al tempo degli enunciati decreti, o quando che sia, si fosse costituita secondo alcune volute condizioni legali perchè si potesse ritenere esistente. E' vero che le controversie circa i regi tratturi e le altre vie erano demandate, giusta il regolamento 14 dicembre 1858, al

consiglio d' intendenza di Capitanata, ma non è men vero che, abolito il contenzioso amministrativo e subentrato a questo il contenzioso ordinario, quelle controversie sono attualmente di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Per questi motivi: rigetta il ricorso (contro la sentenza della corte d'appello di Trani, dei 15 luglio 1893).

Sezione civile 14 dicembre 1897, n. 881.

PETRELLA P. ff. - MAZZELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria (avv. GARAVETTI e PALA) - *Pais-Pais e Cossu* (avv. PODDIGUE)

ESAZIONE D'IMPOSTE: Cauzione prestata dall'esattore - Atti esecutivi - Prefetti - Delegazione dell'autorità tutoria - Rappresentanza dei comuni interessati.

ESAZIONE D'IMPOSTE: Vendita fiscale - Aggiudicatario - Trasferimento dei diritti del debitore espropriato - Pagamento integrale del prezzo.

Nel caso in cui il prefetto sia stato incaricato dalla giunta provinciale amministrativa, sostituitasi come autorità tutoria ai comuni interessati, di menar innanzi nel termine prefisso gli atti esecutivi per la vendita della cauzione prestata dall'esattore, non può attribuirsi il carattere di atti d'impero agli atti compiuti dal prefetto, rappresentando esso, nella qualità di delegato dell'autorità tutoria, in tutto e per tutto i comuni, nel cui interesse spinge gli atti esecutivi fino alla subasta.

Nelle vendite fiscali, ai termini della legge 20 aprile 1871, perchè avvenga negli aggiudicatarj il trasferimento dei diritti che sull'immobile aveva il debitore espropriato, occorre che sia pagato l'intero prezzo nel termine assegnato; per modo che, fino a tanto che non è tale pagamento eseguito, nessun diritto può avere il deliberatario sull'immobile aggiudicatogli, e la proprietà dello stesso e tutti i relativi diritti spettano esclusivamente al debitore espropriato.

Considerato che col *primo mezzo* si censuri la sentenza della corte di merito per difetto di motivazione, censura che si appalesa ben fondata.

Invero, come ricavasi dalla stessa sentenza impugnata, i due comuni innanzi tutto con conclusione speciale dedussero la incompetenza del potere giudiziario a giudicare sulla dimanda dei fratelli Pais e Cossu, perchè costoro non avevano, con apposita quietanza, giustificato di aver pagato il debito. Si appellarono, in altri termini, alla massima *solve et repete*, e la corte di merito non spese neppure una parola su tale specifica deduzione. Invano i controricorrenti cercano la motivazione implicita, giacchè la sentenza impugnata si occupò soltanto della competenza *ratione materiae*, che è cosa ben diversa della incompetenza, che meglio va chiamata inammissibilità allo stato, poggiata sulla massima anzidetta.

Nè meno evidente è il difetto di motivazione denunziato col *secondo mezzo*. Invero la corte di merito osservò soltanto per affermare la irregolarità della procedura che mancò l'affissione dello avviso di asta, senza dire se tale mancanza sussisteva al momento in cui l'asta venne sospesa col decreto del pretore od anche al momento in cui la vendita ebbe luogo. E non tenne conto neppure che la vera questione che tra le parti si agitava consisteva nel determinare se necessario era dopo la sospensione dell'asta ripetere tutte le pubblicazioni. Bastava leggere le comparse conclusionali per vedere che i sigg. Pais e Cossu sostenevano che le nuove pubblicazioni erano necessarie invocando la disposizione dell'art. 671 del codice di procedura civile, mentre i Comuni dimostravano che le nuove pubblicazioni non erano necessarie nelle vendite fiscali, alle quali la suddetta disposizione si ren-

deva inapplicabile, mentre era invece da ottemperare alla disposizione speciale racchiusa nell'art. 53 della legge 20 aprile 1871. Ora su tale questione non fermò per niente il suo esame la corte di merito, la quale non si occupò neppure dell'altra deduzione colla quale i Comuni dedussero che le formalità di procedura denunziate dai sigg. Pais e Cossu non erano prescritte a pena di nullità della legge del 1871, e che di conseguenza, per l'art. 56 del codice di procedura civile, non poteva ritenere il magistrato che vi furono nullità. Epperò, incontestabile essendo il difetto di motivazione, i primi due mezzi debbono essere accolti in esecuzione di quanto dispone l'art. 517 del codice di procedura civile.

Considerato che del tutto infondato sia il *terzo mezzo*, col quale si censura la sentenza della corte di merito, per non aver ritenuto la irresponsabilità dei ricorrenti, sol perchè alla procedura di subasta attese il signor sotto prefetto di Alghero delegato della giunta provinciale amministrativa. Vorrebbero i ricorrenti far ritenere che alle operazioni per la subasta furono estranei, dimenticando, che la giunta provinciale amministrativa, come autorità tutoria, non fece altro che sostituire la sua azione a quella dei due Comuni che mostrarono poca volontà di provvedere ai proprj interessi col non menare innanzi la procedura esecutiva nel termine loro assegnato colle deliberazioni del 21 luglio 1893. Basterà questo rilievo per escludere qualsiasi atto d'imperio da parte del sottoprefetto d'Alghero e per persuadere che lo stesso, nella qualità di delegato dell'autorità tutoria, rappresentava in tutto e per tutto i Comuni, giacchè nel loro esclusivo interesse spinse gli atti esecutivi fino alla subasta.

Considerato che ben grave sia la censura che si muove col *quarto mezzo* alla corte di merito, la quale, senza leggere neppure la disposizione dell'art. 52 della legge 20 aprile 1871, applicando senz'altro le disposizioni del codice di procedura civile, ritenne che gli aggiudicatarj avevano acquistato la proprietà degl'immobili, quantunque non avessero pagato il prezzo dell'aggiudicazione. Una tale decisione certamente sta in opposizione del citato art. 52, il quale dice che il deliberamento trasferisce nel deliberatario i diritti sull'immobile appartenenti al debitore espropriato *quando* il deliberatario ne abbia pagato l'intero prezzo, e che, non effettuandosi il pagamento nel termine assegnato, l'immobile sarà posto a *nuovo incanto*, volendo il legislatore, colle parole *nuovo incanto*, allontanare il pensiero che la vendita fosse effettiva col solo deliberamento, pensiero che poteva desumersi dalla parola *rivendita* ove tale parola dal legislatore fosse stata adoperata. Epperò la parola della legge speciale basta di per sè sola a persuadere che la legge comune sia inapplicabile e che la vendita fiscale sia sottoposta a condizione sospensiva per ministero di legge, non altrimenti, di quanto potrebbe avvenire per patto e che avveniva per diritto romano, pel quale anche nei casi nei quali la vendita importava trasmessione di proprietà, questa non passava neppure in seguito ad una tradizione, fino a che il prezzo non fosse stato effettivamente pagato. Nè è a meravigliare che il legislatore per la vendita fiscale abbia voluto cosa diversa da quella che volle per la vendita comune, giacchè tale diversità si spiega colla ragione della legge del 1871, la quale si propose lo scopo di assicurare allo stato la pronta riscossione dei tributi. Per le vendite comuni nelle quali, per la sola aggiudicazione, la proprietà degli immobili si trasferisce all'aggiudicatario, la rivendita crea la necessità di chiamare nel giudizio esecutivo non solo i creditori del primo debitore, ma anche quelli dell'aggiudicatario, cosa che complica e rende meno spedito il giudizio di esecuzione. Ora tutto ciò sta in opposizione colla sollecitudine colla quale i tributi vanno pagati, e doveva essere, come fu, impedito dal legislatore col disporre che occorreva il pagamento dello intero prezzo nel termine assegnato per aversi nell'aggiudicatario il trasferimento dei diritti che sull'immobile aveva il debitore espropriato.

Ond'è che tanto la lettera che lo spirito della legge si oppongono a quanto la corte di merito quasi assiomaticamente ebbe a ritenere, ed a confermare che il legislatore nelle vendite fiscali volle il pagamento del prezzo pel trasferimento della proprietà, sta la discussione seguita in senato nella seduta del 3 maggio 1870, discussione chiara tanto che non permette neppure dubitare che si volle quello che si disse coll'art. 52 innanzi citato. Ora, se il trasferimento dei diritti dello espropriato, per le cose già dette, si verifica solo al momento in cui il deliberatario paga il prezzo, ne segue per logica e giuridica conseguenza da una parte, che per mancanza di tale pagamento nessun diritto può avere il deliberatario sull'immobile aggiudicatogli, e dall'altra che la proprietà dello stesso e tutti i relativi diritti spettino esclusivamente al debitore espropriato, e nel caso concreto ai sigg. Pais e Cossu, i quali, rimasti proprietari dei fondi dati per cauzione, non hanno potuto risentire danno dalla subasta caduta nel nulla per la ragione semplicissima che il prezzo di aggiudicazione non venne pagato nei tre giorni e neppure posteriormente. La corte di merito quindi violò l'art. 52 della legge del 1871, e la sentenza, anche per questa ragione, va annullata. Accolto poi il quarto mezzo che tende ad escludere ogni danno, non è il caso di prendere in esame il *mezzo quinto* relativo alla misura del danno stesso, danno che non sussiste.

Per siffatte ragioni:

La Corte rigetta il terzo mezzo del ricorso proposto dai Comuni di Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria avverso la sentenza della corte d'appello di Cagliari del 13-18 luglio 1895. Accoglie invece i mezzi primo, secondo e quarto del detto ricorso, e, senza scendere all'esame del quinto mezzo, annulla la suddetta sentenza, e rinvia la causa per nuovo esame anche sulle spese alla corte di appello di Roma.

Sezioni unite 5 aprile 1897, n. 229 (1).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Comune di Vitulano (avv. D'Andrea) - *Melone* (avv. Venditti) (2)

RINVIO (Giudizio di): Resistenza alla corte di cassazione - Provvedimento della sentenza cancellata - Fatti nuovi - Principj di diritto censurati.

LAVORI COMUNALI (Appalto di): Direzione - Esecuzione - Responsabilità - Opere nuove - Ripartizione di spese.

Non può dirsi che resista alle massime affermate dalla corte di cassazione, che annullava la sentenza denunciata, il magistrato di rinvio, il quale, riproduce bensì lo stesso provvedimento che già esisteva nella sentenza cancellata, ma informando il proprio giudizio a condizioni di fatto del tutto nuove ed a principj di diritto che nulla hanno di comune con quelli già censurati dal Supremo Collegio.

Se, nel concedere in appalto la esecuzione di lavori, un comune abbia obbligatoriamente preposto alla loro ordinazione un direttore, l'opera intellettuale del quale dovesse concorrere con quella materiale dell'appaltatore, è giusto che, dovendosi per la cattiva esecuzione dei lavori stessi addivenire a nuove opere, la spesa di queste sia, come la responsabilità, repartita fra l'amministrazione preponente e l'appaltatore.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza emessa dalla corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, addì 10-15 aprile 1896. La precedente sentenza della corte di appello di Napoli in questa causa era stata annullata dalla corte di cassazione di quella città con decisione dei 6 dicembre 1895.

Sezione civile 21 giugno 1897, n. 416.

TONDI P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

D'Amato, esattore delle imposte in Napoli: Sezione Chiaja (avv. SACCO e GUARDATI) - *Credito fondiario del Banco di Napoli* (avv. ROCCO e PORTANOVA), *Finanze: Int. di Napoli, ed altri*

ESATTORE (Spese e danni contro): Rinuncia ad atti coattivi - Soccombenza - Riserve - Condanna.
DANNI (Riserva di): Sentenza - Costrizione all'uso.
GARANTIA (Chiamata in): Azione principale - Sospensione.

Rinunziatosi dall'esattore delle imposte agli atti coattivi determinanti il giudizio in cui esso, quale convenuto, rimaneva soccombente, rettamente e senza alcuna contraddizione il giudice riserva alle parti l'esperimento in separata sede di ogni altro loro diritto o pretesa, ma intanto condanna esso rinunciante alle spese del giudizio in favore delle parti vittoriose.

Quegli, in favore del quale si è in una sentenza fatta riserva di agire per risarcimento di danni, non può essere costretto ad usarne.

Non può sospendersi l'azione principale matura a decisione per attendere quella della chiamata in garantia, non matura ed anzi ritenuta irritualmente proposta.

La Corte osserva che la sentenza impugnata in sostanza riconobbe che agli attori in prima istanza erano dovute le spese del giudizio, perchè con la rinunzia agli atti coattivi veniva ammesso che questi eransi iniziati ed in parte eseguiti contro chi non era tenuto a pagare l'imposta pretesa dall'esattoria, e, poichè gli atti stessi erano stati fatti a sua istanza, e per difetti di procedura non potevasi dare adito nè alla dimanda dei danni contro l'esattore nè a quella di rivalsa fatta da questo contro la finanza, così dovevasi limitare la decisione a pronunziare sulle spese, riservando alle parti l'esperimento in separata sede di ogni altro diritto o pretesa.

Che pertanto non havvi contraddizione fra la riserva dell'azione pei danni e la condanna nelle spese: in quanto che in giudizio plenario nel contraddittorio fra gli attori da un lato e l'esattore e la finanza dall'altro potrà conoscersi se esista colpa per la quale indennizzo di danni sia dovuto, ed in caso affermativo, a chi la colpa vada attribuita e se all'esattore competa ragione di rivalsa contro la finanza. La pronunzia intorno alle spese invece fondasi, più che sulla colpa che dia luogo all'indennizzo dei danni, sulla soccombenza dell'esattore nei due giudizi promossi contro di lui per atti ai quali egli ebbe a rinunziare, rinunzia, che, facendo cessare la materia del contendere, rendeva l'esattore stesso soccombente, e, quale autore della molestia per tal modo riconosciuta ingiusta, era tenuto alle spese.

Che la sentenza stessa neppure incorreva nella violazione di legge lamentata negli altri tre mezzi del ricorso.

Perocchè la condanna nelle spese, fondata sulla rinunzia agli atti coattivi, non disconosceva neppure implicitamente che la pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta nella fissata scadenza, nè diniegava gli effetti giuridici del ruolo errato fin quando non sia stato corretto; e molto meno negava il diritto dell'esattore di procedere sull'immobile pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà ed il possesso siano passati a persona diversa da quella iscritta nel ruolo prima o dopo la pubblicazione, per la riscossione dell'imposte dell'anno in corso e del precedente. Anzi, appunto dall'offerta reale fatta per l'anno in corso e pel precedente e rifiutata dall'esattore aveva origine una delle due cause iniziate dagli attori. E la rinunzia agli atti coattivi toglieva l'occasione di esami-

nare il merito di questa controversia, non meno che di pronunziare, comecchessia, sugli effetti giuridici del ruolo errato fin quando non sia corretto, e sul dovere dell'erroneamente inscritto di pagare l'imposta, salvo di ripeterla. Ammesso poi giustamente che agli attori erano dovute le spese dei due giudizi per le ragioni surriferite, dessi, che nel resistere agli atti coattivi dell'esattore non potevano che contro di lui rivolgersi quale appaltatore dell'esigenza ed in diretta ed immediata relazione con i contribuenti, non dovevano essere astretti ad attendere, per ottenerne il rimborso, l'esito di giudizi avvenire. E supplendo in diritto alla motivazione della sentenza impugnata, è duopo osservare, riguardo al giudizio pei danni, che gli attori possono bensì fare uso della riserva di agire, ma non sono nè possono esservi costretti; e riguardo alla rivalsa dimandata dall'esattore, non trattandosi di garanzia reale, ma di rilievo da azione personale, non poteva l' esattore essere messo fuori di causa; nè ad ogni modo dovevano gli attori essere rimandati ad un giudizio avvenire, non potendosi sospendere l'azione principale matura a decisione per attendere quella della chiamata in garanzia non matura, anzi ritenuta irritualmente proposta, e che perciò non poteva che essere, come fu, riservata, per modo che nessun pregiudizio di diritto ne deriva all'esattore che subisce soltanto il danno del ritardo ad ottenere, seppure gli competa, il rimborso dalle finanze delle spese che deve egli pagare agli attori, ritardo derivato dal fatto suo per la irritualità dalla dimanda proposta.

Nè può egli in sede di cassazione essere ascoltato nell'assunto che la sua domanda fosse, anzichè di garanzia, di semplice intervento per il dovere impostogli dal capitolato normale, e che perciò non dovesse scindersi la sua responsabilità dalla dimanda di rilievo. Sia perchè l'atto è stato sovranamente apprezzato dai giudici di merito quale domanda in garanzia; sia perchè non per questo verrebbe meno l'eccezione della mancanza di notificazione della domanda, notificazione necessaria anche per quella d'intervento agli attori in causa, ai termini dell'art. 203 del codice di procedura civile, su di che neppure vi è specifico gravame, e sia infine perchè le conclusioni in appello furono limitate a chiedere il rinvio della pronunzia intorno alle spese ai giudizi avvenire sulle pretese riservate, dimanda che per le suesposte ragioni non poteva essere accolta dai giudici di merito.

Che, conseguentemente, accertato il diritto degli attori al rimborso delle spese, mancando regolare dimanda dell'esattore per intervento o garanzia ad ottenerne la rivalsa nello stesso giudizio contro la finanza, nè potendo con giustizia rinviarsi a giudizio avvenire la pronunzia relativa, è evidente che non merita censura il giudizio emesso, limitato, come è, alla condanna dell'esattore nelle medesime che sono l'unico oggetto discusso e deciso dalla sentenza, riservata ogni altra pretesa delle parti fra loro, e dell'esattore contro la finanza.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso dell'esattore D'Amato Enrico contro la sentenza 28 febbraio-9 marzo 1896 della corte d'appello di Napoli.

Sezione civile 28 giugno 1897, n. 433 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Pace (avv. Orlando e Pace) - *Sindaco di Montemaggiore Belsito e Salemi Pace* (avv. Salemi e Drago) (2)

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Ufficiale sanitario - Impiegato comunale - Ineleggibilità a consigliere comunale - Dimissione - Accettazione - Effetto.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Palermo, dei 29 gennaio-15 febbraio 1897,

IMPIEGATO: Stipendio - Servizio pubblico - Retribuzione.

L'ufficiale sanitario retribuito dal comune, per quanto meschino sia lo stipendio, deve ritenersi impiegato amministrativo e come tale ineleggibile all'ufficio di consigliere comunale.

E' impiegato stipendiato chiunque, mediante una nomina della legittima autorità, è assunto a fungere in una branca qualsiasi di pubblico servizio, col corrispettivo di una retribuzione.

Fra l'ufficiale sanitario e il comune intercedono rapporti di dipendenza che importano la ineleggibilità del primo a consigliere comunale.

La dimissione data da un impiegato comunale dall'impiego che occupa, allo scopo di ottenere l'eleggibilità a consigliere comunale, non produce effetto sino a tanto che non sia stata accettata dall'autorità competente.

Sezione civile 7 giugno 1897, n. 374 (1).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Società per la bonifica dei terreni Ferraresi, in liquidazione (avv. Anselmi) - *Finanze: Direzione generale delle imposte e del catasto e Int. di Ferrara e Bologna* (avv. er. Corno) (2)

RICCHEZZA MOBILE (Tassa di): Materia tassabile - Natura del reddito - Qualità della persona - Società commerciale - Consorzio di bonifica - Uso di opere - Reddito civile e commerciale - Categoria A e B - Reddito - Annualità passive - Detrazione - Condizioni.

In tema d'imposta di ricchezza mobile, la materia tassabile viene stabilita dalla natura del reddito, non dalla qualità della persona che ha diritto di percepirlo.

Lo indennizzo dovuto ad una società commerciale da un consorzio di

---

(1-2) La Corte così premette i *fatti* della causa:

« Con sentenza 19-24 aprile 1893 la corte d'appello di Roma, pronunziando in sede di rinvio, condannò il Consorzio per la manutenzione delle opere di bonifica nei terreni ferraresi a pagare alla Società anonima per azioni, che aveva compiuto l'opera di bonificazione, la somma di lire 25752,62 con gl'interessi di mora del 5 per cento dall'11 settembre 1890 sino all'effettivo pagamento, e ciò a titolo di corrispettivo od indennizzo per l'uso delle opere di bonifica godute gratuitamente dal detto Consorzio dal 14 ottobre 1880 insino al 4 maggio 1887.

Nel 13 maggio 1893 l'agente delle imposte di Ferrara, in base allo art. 15 della legge sulla tassa di ricchezza mobile e dell'art. 54 del relativo regolamento, accertò d'ufficio e senza detrazione al nome del Consorzio con diritto di rivalsa verso la Società, siccome colpiti di categoria *A*, gl'interessi del 5 per cento sul credito derivante dalla condanna superiormente enunciata.

Contro questo accertamento la Società produsse reclamo in via amministrativa, e dedusse tre speciali motivi.

Sostenne in prima che il reddito dovesse classificarsi in categoria *B*, perchè il credito fosse di natura commerciale ed industriale, avuto riguardo al carattere della Società creditrice e alle operazioni di bonifica costituenti la speculazione e lo scopo della sua costituzione, perchè degl'interessi, aventi la stessa natura commerciale, dovesse tenersi ragione nel risultato complessivo dell'impresa, ossia nell'annuo bilancio, ai sensi dell'art. 25 della legge sulla tassa di ricchezza mobile, e perchè, ritenuto il reddito di categoria *B*, apparisse illegale la iscrizione al nome dell'ente debitore, ed occorresse la possibilità di una duplice tassazione, sia presso il debitore, sia nel complesso degli utili della azienda sociale. Subordinatamente sostenne che, pur ritenuta la classifica in categoria *A*, la Società avesse diritto, per l'art. 31 della legge, di dedurre le annualità passive gravanti il reddito, quali sono gl'interessi dei capitali procacciati per la costruzione e gestione delle opere di bonifica. In terzo luogo dedusse che, in ogni caso, non potesse negarsi alla Società il diritto di detrarre dal reddito gl'interessi che essa medesima deve corrispondere al Consorzio nella sua qualità di consorziata e per i suoi aventi causa, ai quali aveva venduto,

bonifica di terreni per l'uso di opere di bonifica costruite dalla prima, non costituisce un reddito di natura commerciale da classificarsi nella categoria B agli effetti della imposta di ricchezza mobile, ma un reddito di natura civile, appartenente alla categoria A.

Per farsi luogo alla detrazione di annualità passive sulla entità di un reddito, è necessario che abbiano con questo un nesso intimo di mezzo e fine, un rapporto di causa ed effetto, e tale che il reddito non sarebbe in tutto ed in parte esistito se l'obbligo delle annualità non si fosse costituito e contratto.

Attesochè la corte di merito per decidere la quistione se il credito

---

fittato o ceduto in enfiteusi una parte dei beni consorziali che erano di suo esclusivo dominio.

Queste opposizioni, respinte dalle commissioni amministrative, furono tradotte in azione giudiziale con l'atto di citazione del 1895.

Con sentenza 22-29 febbraio 1896 il tribunale di Ferrara rigettò tutte le domande della istante Società, e questa pronunzia ebbe conferma dalla corte di appello di Bologna con altra sentenza 17-31 luglio 1896.

I motivi della sentenza si compendiano nelle seguenti proposizioni:

Avuto riguardo al giudicato del 19-24 aprile 1893, costituente il titolo ricognitivo del credito controverso, ed alla domanda degl'interessi, proposta ed ammessa alla ragione civile del 5 per cento, non può dubitarsi che lo stesso credito debba definirsi di natura civile e come tale tassarsi d'imposta in categoria *A*.

Non tutti i crediti appartenenti ad una persona commerciale hanno natura commerciale e prendono causa da operazioni di commercio, e di questo principio fornisce argomento l'art. 4 del codice di commercio, che non qualifica commerciali quelle operazioni dei commercianti che siano d'indole e natura essenzialmente civile, onde segua che, pur essendo commerciale la Società per la bonifica dei terreni ferraresi, il credito in parola non si manifesta il risultamento del capitale accoppiato all'opera dell'uomo, ovvero un elemento attivo dell'esercizio della sua industria; ma invece, rimanendo fuori la cerchia delle operazioni sociali, trae la sua esistenza da un fatto proprio del consorzio, le di cui conseguenze sono regolate dai principj del diritto privato civile.

Questo apprezzamento giuridico della corte è avvalorato dai precedenti giudicati intervenuti tra la Società e la Finanza, imperocchè, se in questi, agli effetti tributarj, fu ritenuto di natura civile e tassato in categoria *A* il credito che la detta Società vantava egualmente verso il Consorzio per le spese di manutenzione in ordine alle già compiute opere di bonifica, sarebbe assurdo non riconoscere lo stesso carattere meramente civile nel credito derivante dal godimento gratuito che il consorzio tenne delle opere di bonifica.

Ugualmente ingiusta è la pretesa della Società, che dal reddito in quistione siano dedotte le passività dovute ai terzi per causa dei capitali mutuati allo scopo di compiere le opere di bonifica, quali risultano annualmente dai bilanci. Per fermo, se, a termini dell'art. 31 della legge, sono annualità passive afficienti il reddito quelle imposte dagli stessi titoli dai quali il reddito emana, e che hanno col medesimo un nesso intimo e necessario, apparisce evidente che questa condizione giuridica non si riscontri nelle annualità passive pei capitali presi a mutuo ed impiegati nel compimento della bonificazione.

Questa interpretazione dell'art. 31 dimostra altresì infondata l'ultima e subordinata istanza, con la quale si chiede che dal reddito tassabile in categoria *A* siano deducibili gl'interessi che la Società, per lo stesso titolo di corrispettivo, paga al Consorzio, sia come proprietaria consorziata, sia per i suoi aventi causa.

Non merita accoglimento la prima parte di questa istanza, imperocchè, essendo stato l'ente Consorzio condannato al pagamento del corrispettivo di esso, l'obbligazione risulta tutta propria dello stesso Consorzio, e non può valutarsi distributivamente nelle diverse proporzioni in cui ogni consortista concorre a fornire i mezzi per soddisfarla: *nec enim quod debet universitas, singuli debent.*

In ordine alla seconda parte di questa istanza i contratti di vendita e di enfiteusi prodotti in lite non provano che il Consorzio paghi alcuna somma per i suoi aventi causa, sicchè riesce meravigliosa una dimanda smentita dagli stessi titoli forniti dalla Società richiedente.

La Società per la bonifica di terreni ferraresi ha denunziato con ricorso la sentenza della corte Bolognese ».

vantato dalla Società verso il Consorzio avesse natura civile o commerciale, e se per conseguenza il reddito dei corrispondenti interessi fosse a classificarsi in categoria *A* ovvero in categoria *B*, abbia messo in esame l'origine del credito, il titolo ricognitivo del medesimo, cioè il giudicato 19-24 aprile 1893, la domanda degl'interessi presentata ed ammessa alla semplice ragione civile del 5 per cento e tutte le altre circostanze inerenti al credito in parola, e sia venuta alla conclusione che fosse di natura civile e, i corrispondenti interessi dovessero classificarsi in categoria *A* agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Attesochè questo giudizio, che rappresenta una indagine ed una interpretazione di mero fatto, non censurabile in sede di cassazione, si appalesi corroborato dal richiamo all'art. 4 del codice di commercio, che non qualifica commerciali i contratti e le obbligazioni dei commercianti che abbiano natura essenzialmente civile, e dalla ulteriore osservazione che il credito e la relativa obbligazione ebbero origine dal fatto di un terzo, ossia dall'uso gratuito di cose appartenenti alla Società di bonifica, per cui questa avesse diritto a ripetere un legittimo compenso.

Tale essendo l'economia della sentenza, risulta manifesto che alle indagini di fatto furono applicati rigorosi principj di diritto, e che il reddito attribuito alla Società fu bene definito il prodotto di un capitale dovuto per titolo di obbligazione civile, imperocchè in tema tributario la materia tassabile viene stabilita dalla natura del reddito, non dalla qualità della persona che ha diritto di percepirlo, e più ancora perchè le operazioni industriali della società non potessero confondersi col fatto che determinò la produzione del credito controverso.

Attesochè la parte ricorrente a torto censura la sentenza per difetto di motivazione, imperocchè questo lamento trovi diretta confutazione nei motivi della medesima sentenza, la quale non solo discusse la natura della società creditrice e delle operazioni da lei compiute, ma, facendo larga ammissione sul carattere commerciale della società e della intrapresa, decise che nel caso in esame ricorresse la eccezione del menzionato art. 4 del codice di commercio.

Attesochè, per farsi luogo alla detrazione di annualità passive sulla entità di un reddito, sia necessario che abbiano con questo un nesso intimo di mezzo e fine, un rapporto di causa ed effetto, e tale che il reddito non sarebbe in tutto od in parte esistito, se l'obbligo delle annualità non si fosse costituito e contratto. Questo concetto di diritto, che disciplina la detrazione delle annualità passive afficienti un reddito, fu sostanzialmente ritenuto ed applicato dalla corte di merito nel giudicare la dimanda proposta dalla società in via subordinata, sicchè risulti il nessun fondamento della censura sollevata col secondo mezzo del ricorso.

Se giusto e corretto è il principio di diritto che in questa parte informa la sentenza bolognese, debbesi per necessità ritenere incensurabile la posteriore indagine, con la quale il magistrato di merito, in seguito di congrua motivazione, espresse il suo convincimento che tra le passività dedotte ed il reddito non esistesse quel rapporto di cui sopra è parola, imperocchè questo esame è circoscritto nel tema di un puro e semplice apprezzamento.

Attesochè le considerazioni formulate in ordine al precedente motivo del ricorso concorrono a confutare la violazione che col terzo mezzo nuovamente si deduce in ordine al menzionato art. 31 della legge, ed il preteso erroneo concetto di diritto nel determinare le condizioni per la deduzione delle annualità passive di un reddito.

Attesochè, a combattere le ulteriori deduzioni di quest'ultimo mezzo, sia pregio aggiungere che il credito della Società, siccome costruttrice delle opere di bonifica, non dovesse andar confuso con quelle passività di cui la medesima Società, siccome proprietaria dei terreni bonificati e con-

sorziata con gli altri proprietari, fosse per avventura in debito verso l'ente Consorzio, e che nella costituzione del reddito controverso tornasse inutile indagare in qual modo l'ente Consorzio si procurava i mezzi per tener fronte al pagamento della sua obbligazione e dei relativi interessi.

A maggior prova di questa osservazione, sta il fatto della medesima Società, la quale nell'affermarsi creditrice del Consorzio, e nel promuovere l'azione giudiziale che ebbe fine con la sentenza 19-24 aprile 1893, non mai dedusse dal suo credito le somme dovute nella sua qualità di consorziata, ed invece chiese ed ottenne condanna al pagamento della somma integrale che rappresentava il godimento gratuito delle opere di bonificazione.

Attesochè da ultimo non sussista il preteso difetto di motivazione, una volta che la corte di merito, con esaurienti ragioni di fatto e di diritto, si occupò di tutte le contrarie deduzioni e degli argomenti proposti a sostegno delle medesime.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto contro la sentenza della corte di appello di Bologna, in data 17-31 luglio 1896.

Sezione civile 28 giugno 1897, n. 432 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Salemi Pace (avv. Salemi e Drago) - *Sindaco di Montemaggiore Belsito e Pace* (avv. Orlando) (2)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Maestro elementare - Assunzione temporanea - Anno scolastico - Epoca delle elezioni - Corrisposta dello stipendio - Eleggibilità a consigliere comunale.

E' eleggibile a consigliere comunale colui che fu assunto all'ufficio di maestro elementare temporaneamente, per un anno scolastico avente termine col 15 luglio e le elezioni amministrative ebbero luogo in agosto, benchè fino al 15 settembre fosse tenuto il comune a corrispondere lo stipendio allo stesso maestro.

Sezione civile 29 dicembre 1897, n. 710 (3).

CASELLI P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Gnorra - Commissione elettorale provinciale di Torino (4)

ELETTORATO (Giudizio per): Domande - Eccezioni - Documenti - Scritture private - Atti pubblici.

CONDANNATI (Elettorato dei): Corte d'appello - Mancata esibizione del certificato penale - Decreto di riabilitazione - Corte di cassazione - Documenti nuovi.

Nei giudizj elettorali tanto chi propone domande quanto chi oppone eccezioni deve produrne tutti i documenti giustificativi, sia che questi sieno scritture private trovantisi in suo potere, sia che, trattandosi di scritture od atti pubblici, esistenti in pubblici ufficj, possa egli liberamente e senza autorizzazione del magistrato farsene rilasciare copia conforme.

Non merita censura la corte di merito che sul ricorso elettorale di un individuo cancellato dalle liste, dalla giunta provinciale, per condanna penale lo rigetta non ostante che il ricorrente abbia prodotto un decreto di riabilitazione, se insieme a questo

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Palermo, dei 5 febbraio 1897.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Torino, dei 26 luglio 1897.

non sia stato prodotto il certificato penale corrispondente.

Nel giudizio di cassazione non possono prodursi documenti nuovi non prodotti avanti ai giudici di merito.

Sezioni unite 16 giugno 1897, n. 403 (1)

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Roma (avv. er. CAFARO) - *Banca d'Italia* (avv. DANIELI e CLAVARINO) (2)

RICCHEZZA MOBILE (Tassa di): Società anonime - Operazioni - Concorso di opera d'uomo e capitali - Categoria B - Compravendita di valori per conto di terzi.

Non potendo le operazioni delle società anonime compiersi con la sola opera dell'uomo senza il concorso di capitali, si debbono tassare nella categoria B, e non in quella C, i redditi che una banca ritrae dalle operazioni di compra-vendita di valori per conto di terzi.

Osserva che la Sezione Civile di questa Corte, con la sentenza del 13 gennaio 1894 (pubblicata il 13 febbraio 1894), avea considerato che le società anonime, essendo associazioni di capitali più che di persone, funzionano mediante amministratori incaricati d'impiegare il capitale sociale, secondo lo scopo per cui si sono costituite; onde non vi è operazione di siffatte società che possa compiersi con la sola opera dell'uomo senza l'aggiunta di capitali. Onde ne trasse la conseguenza che, anche le operazioni che per loro natura si compiono col solo fatto dell'uomo, e che, poste in essere da persone fisiche nel loro personale interesse, sarebbero redditi di categoria *C*, per le società anonime costituiscono redditi di categoria *B*, perchè a produrli concorre, insieme all'opera personale dei loro impiegati, il capitale occorrente

---

(1-2) I *fatti* della causa sono esposti nelle seguenti osservazioni della CORTE:

« Osserva che la Banca Nazionale nella scheda di rettifica prodotta il 30 luglio 1889 per i redditi da iscriversi sul ruolo principale dell'anno successivo 1895, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, collocava in categoria *C* il reddito di lire 20200,37 provvigioni sulle operazioni di compra-vendita di valori per conto di terzi; collocava anche in categoria *C* il reddito di lire 195555,83 derivante da dritti di commissione ed altri proventi speciali del credito fondiario, e deduceva dai redditi da classificarsi in categoria *B* la somma di lire 238639,23, costituita dalla quota di annuale ammortamento delle spese di primo stabilimento.

L'agenzia però trasportava in categoria *B* il reddito delle lire 20200,37, trasportava parimenti in detta categoria *B* il reddito di lire 195555,83 e ammetteva come quota di ammortamento delle spese di primo stabilimento, deducibile dai redditi di categoria *B*, la somma di lire 152839,39.

Contro tali variazioni la Banca reclamava alla Commissione comunale, e questa accoglieva in parte il reclamo, deducendo dai primi due redditi la intera somma di lire 238639,23 come quota di ammortamento.

Da questa decisione appellavano l'agente e la Banca, e la Commissione provinciale accolse il gravame della Banca e respinse l'altro dell'agente.

Ma la Centrale accolse pienamente lo assunto dell'agente, e stabilì in categoria *B* i suindicati redditi con la detrazione di sole lire 153832,89 come quote di ammortamento per la spesa di primo impianto.

In seguito di tale pronunziato, la Banca conveniva la Finanza innanzi al tribunale di Roma, perchè, ove non si fosse ritenuta la cosa giudicata sulle questioni risolute dalla Commissione provinciale, fossero state accolte in merito le sue istanze, quali vennero riconosciute ed ammesse da detta Commissione.

Il tribunale, mentre affermava la competenza giudiziaria sull'oggetto della controversia, accoglieva soltanto in parte la domanda della Banca, giudicando che dovessero classificarsi in categoria *C* le provvigioni sulle operazioni di compravendita di valori per conto di terzi, e mantenne nel dippiù ferma la decisione

al pagamento degli stipendi con cui vengono retribuiti, di guisa che il profitto che le cennate società ritraggono dalle dette operazioni consiste nel dippiù che avanza, detratto lo stipendio; e quindi si ha una speculazione esercitata coll'opera dell'uomo e col capitale destinato a rimunerarla e che concorre direttamente alla produzione del reddito.

---

della Commissione centrale. Compensò due terzi delle spese di giudizio, e mise l'altro terzo a carico della Finanza.

Appellava la Banca contro tale sentenza, e ne appellava per incidente la Finanza, appellando pure in modo condizionato circa il punto di decorrenza degli interessi di mora, che eventualmente fosse condannata a restituire.

La corte d'appello, rigettata la eccezione d'incompetenza riprodotta dalla Banca, rigettava in merito l'appello principale della Banca stessa e l'altro incidentale della Finanza, accogliendo soltanto il gravame condizionato di questa circa la decorrenza degli interessi.

Il pronunziato della corte d'appello fu investito di ricorso così dalla Banca come dalla Finanza.

E questa Corte, con una prima sentenza a Sezioni Unite (**Raccolta**: XIX, Civ., 1ª, 181), rigettò il ricorso della Banca per quanto si riferiva alla questione di competenza, e con altra della Sezione Civile (**Id.**: 183) rigettò gli altri motivi del ricorso della Banca, ed accolse invece quello della Finanza. E quindi, in relazione al mezzo accolto, cassò la denunziata sentenza nella parte, in cui, confermando quella del tribunale, dichiarò tassabili in categoria *C* le provvigioni lucrate dalla Banca sulle operazioni di compra-vendita di valori per conto dei terzi, e rinviò la causa alla corte d'appello di Bologna anche per le spese relative alla pronunzia di cassazione.

La corte di rinvio, con pronunziato del 2 marzo 1895, provvedendo sull'appello incidentale e sull'altro condizionato della Finanza, respingeva il primo ed accoglieva invece il secondo, e per lo effetto dichiarava che gli interessi di mora sulla somma di lire 342,87, da rimborsarsi dall'erario alla Banca, in forza della sentenza di prima istanza, non erano dovuti che dal giorno che la detta sentenza fosse divenuta retrattabile.

Provvedendo inoltre sulle spese, ferma la compensazione disposta con la sentenza appellata, pose l'altro terzo a carico di ciascuna delle parti per uguale metà. Ferma inoltre la condanna della Banca al terzo delle spese del giudizio avanti la corte d'appello di Roma, dichiarò compensati gli altri due terzi. Condannò infine la Finanza a rifondere alla Banca due terzi delle spese del giudizio di cassazione relative alla parte della causa rinviata, e due terzi del giudizio di rinvio, e compensava il dippiù. Pose le spese della profferita sentenza, sua spedizione e notificazione per quattro sesti a carico della Finanza e per il rimanente alla Banca.

Considerò la corte che i primi giudici per ritenere di doversi classificare in categoria *C* il reddito che la Banca ritrae dalle suindicate provvigioni, si fondarono su questi due argomenti: l'uno che, se la Banca nelle dette operazioni spiega solo la propria attività, il reddito che ne ritrae rappresenta solo il risultato della stessa; l'altro che il dire che la Banca e chiunque abbia capitali propri non possa produrre che redditi di categoria *A* e *B*, contrasta colla legge sull'imposta di ricchezza mobile che consacra il principio che nella classificazione dei redditi debba esclusivamente attendersi alla causa produttrice nei rapporti dei rispettivi prodotti. E così il tribunale, a giudizio della corte, aveva riassunti i criteri direttivi della risoluzione della controversia.

Considerò inoltre che, per aversi reddito misto, non bastava qualsiasi concorso di capitale mediato od indiretto, ma richiedersi diretto ed immediato da apparire il capitale fattore essenziale del reddito.

E soggiunse che non avea importanza la deduzione della Finanza, che, essendo la Banca una società anonima, non possa per l'indole sua produrre redditi di categoria *C*, agendosi soltanto col suo capitale e con questo unicamente producendo, sia con invertirlo in industria, sia con impiegarlo per mezzo dei suoi amministratori, impiegati o commessi; e quindi è sempre il capitale in forma svariatissima che dà alimento e vita all'industria ed al commercio, e che produce l'utile che è poi il reddito sul quale si accerta l'imposta. Imperocchè non reggeva la distinzione tra società in nome collettivo ed in accomandita e le società anonime, ed una siffatta distinzione porterebbe alla conseguenza inammessibile che non le sole società anonime, ma anche le altre non potrebbero produrre redditi di categoria *C*. E si arriverebbe anche

Osserva che in queste considerazioni si ha la migliore confutazione degli argomenti addotti dalla corte di rinvio in sostegno della tesi che nelle operazioni di compra-vendita di valori per conto dei terzi esercitate dalla Banca si abbia un reddito di categoria *C*, un reddito cioè prodotto dalla sola opera dell'uomo.

La corte di rinvio prescinde dal modo concreto come il reddito si produce. Imperocchè, se è vero che può lo acquisto e vendita di titoli per conto dei terzi costituire un reddito di categoria *C*, ciò si verifica quando sia esercitato da persona fisica nel suo individuale interesse. Che, se poi si compiano siffatte operazioni avvalendosi dell'opera di altri, ai quali si corrisponde uno stipendio, se si deve considerare come un reddito derivante dall'opera dell'uomo la retribuzione che si corrisponde agli stipendiati, rispetto a colui che si avvale della opera di questi per la esecuzione della cennata operazione, si ha un reddito di categoria *B*, per la ragione che lo si ottiene, non solo coll'opera dell'uomo, ma anche con il concorso del capitale.

E devesi por mente ancora che nella classificazione di un reddito non debbasi attendere solamente alla intrinseca natura dello stesso, senza tener conto della persona che lo produce, ma devesi considerare ancora che, se un reddito può prodursi con la sola opera dell'uomo, non ne segue perciò che, rispetto a tutto, sia prodotto esclusivamente da tale opera. E quindi esattamente si fa notare dalla ricorrente che il reddito bisogna anche guardarlo nella persona del producente per sceverare ciò che è prodotto dall'opera altrui in suo vantaggio adibita, mercè un capitale impiegato nel tenerla assoldata. E quindi concorre il capitale nella fatta ipotesi, non indirettamente e mediatamente, ma direttamente alla produzione del reddito, come causa producente, quantunque non esclusiva.

Osserva che, accogliendosi il primo mezzo del proposto ricorso, non occorre discendere allo esame del secondo riguardante la condanna alle spese.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, cassa, ai termini dell'art. 547 della procedura civile, la sentenza della corte di appello di Bologna del 2 marzo 1895, e rinvia la causa alla corte di appello di Perugia che provvederà anche sulle spese.

---

all'altra conseguenza di equiparare i redditi provenienti dalle operazioni di compra-vendita di valori per conto di terzi.

Considerò ancora che neppure avea valore l'altra obbiezione della Finanza che una banca od una società anonima non possono ritrarre un reddito d'indole personale, perchè siffatti enti non hanno una persona fisica che li immedesimi, ma degli amministratori e rappresentanti, per mezzo dei quali l'ente esplica la propria attività. Imperocchè era ovvio osservare che nelle società deve riconoscersi un ente collettivo distinto dalla persona dei soci, e quindi il reddito della società dev'essere considerato in rapporto dell'ente collettivo, e devesi indagare se questo abbia fatto nelle varie operazioni impiego diretto del proprio capitale. Nè bastava il dire che nelle società anonime tutte le operazioni si compiono per mezzo di impiegati stipendiati col capitale sociale, e quindi in qualsiasi reddito di esse si abbia quel concorso di capitale che esclude la classificazione in categoria *C*; giacchè contro questa induzione sta la ricordata necessità, per la produzione del reddito *B*, di un concorso diretto ed immediato del capitale, che così costituisce l'altro coefficiente del medesimo.

Questa sentenza, per il capo relativo alla classificazione in categoria *C* dei redditi derivanti dalle operazioni di compravendita di valori per conto di terzi, si è tornata a denunziare alla censura delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, per avere la corte di rinvio pronunziato in difformità quella precedente sentenza della Sezione Civile. E si è denunziata anche per quanto concerne il capo delle spese per violazione degli art. 517 n. 2, 4, 735, 370, 543 della procedura civile, 1350 e 1351 del codice civile ».

Sezione civile 21 dicembre 1897, n. 686 (1)

CARDONA P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Salvi (avv. TURBIGLIO G.) - *Commissione elettorale provinciale di Ferrara* (2)

ELETTORATO (Ricorso in appello per): Persona diversa dagli interessati - Termine - Decorrenza - Esposizione della lista - Manifesto del sindaco.

Il termine per ricorrere alla corte d'appello, in materia elettorale, se il ricorrente sia persona diversa dagl'interessati, decorre dal giorno di esposizione effettiva della lista nell'ufficio comunale, non dal momento in cui viene esposto il manifesto del sindaco che stabilisce il giorno in cui si farà l'esposizione suddetta.

Sezione civile 13 aprile 1897, n. 248.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Capitolo cattedrale di Sezze (avv. CASELLI, MIRAGOLI e VILLA G.) - *Demanio: Int. di Roma* (avv. er. NESPOLI)

TRENTA PER CENTO (Tassa del): Massa piccola - Distribuzioni corali - Canonicati - Enti conservati - Reddito superiore alle lire 800 (*Legge 19 luglio 1873, art. 25*).

Le distribuzioni corali dipendenti dalla massa piccola, *alle quali i canonici hanno diritto in corrispettivo della loro assistenza al coro, devono essere considerate come parte integrante del reddito di ciascun canonicato, agli effetti della legge dei 19 luglio 1873, e sono sottoposte alla tassa del 30 per 100, non ostante che siano nominalmente intestate all'intero capitolo.*

La tassa del trenta per cento non è dovuta senz'altro sopra i beni di un capitolo costituenti la massa piccola, ma deve corrispondersi solo quando l'intero cespite, diviso tra gli enti rimasti conservati nel capitolo, importi per ciascun reddito una somma complessiva superiore alle annue lire 800, dovendosi su tale eccedenza soltanto prelevare la tassa, ai sensi dell'art. 25 della legge dei 19 luglio 1873.

La questione discussa innanzi ai giudici di merito, e che si ripropone coi mezzi del ricorso, sta nel vedere se, dovendosi dal Demanio restituire in forza di un giudicato al Capitolo cattedrale di Sezze un cespite di sua pertinenza e che fa parte della così detta *massa piccola* destinata alle distribuzioni quotidiane, possa il Demanio stesso riscuotere senz'altro sul detto cespite la tassa straordinaria del 30 per cento, che, secondo il disposto dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, si percepisce in genere su tutto il patrimonio degli enti ecclesiastici conservati, al pari che sui redditi indemaniati e devoluti al fondo per il culto; o se si debba innanzi tutto procedere dal Demanio ad una liquidazione, affine di accertare se quel provento, diviso fra i canonicati esistenti, superi per ciascuno degli stessi l'annuo reddito di lire 800, dovendosi detta tassa riscuotere, a termini dell'art. 25 della legge 19 luglio 1873, soltanto sulla eventuale eccedenza, tenuto conto della somma di tutti i cespiti annuali goduti dal partecipante.

L'Amministrazione demaniale sostiene, e la corte di appello ha ritenuto con l'impugnata sentenza, che il detto cespite del Capitolo non debba confondersi colla massa beneficiaria o prebendaria di ciascun canonicato, e che nel cumulo, di cui è parola nel cennato articolo 25, vadano compresi i soli beni dotalizi dei canonicati, e non mai i beni appartenenti ai capitoli,

---

(1-2) La CORTE cassava la denunciata sentenza della corte di appello di Bologna, dei 19 agosto 1897, e rinviava la causa a quella di Ancona.

sui quali la tassa deve sempre percepirsi per intero, ed indipendentemente dalla loro assegnazione.

Ma tale massima non può essere adottata dal Supremo Collegio; poichè un cespite del Capitolo non può essere considerato all'infuori della sua ordinaria destinazione, e perchè il reddito di ciascun ente o canonicato vien costituito, non soltanto dai proventi speciali della prebenda, ma anche da qualsiasi somma che in modo permanente si percepisca dallo investito per causa del suo ufficio. Ciò risulta dall'origine storica dei beni costituenti la massa capitolare, dai precedenti legislativi che ispirarono il disposto dell'art. 25, nonchè dalla lettera e dallo spirito del comma di questo articolo così concepito: « Per gli effetti di questo articolo il reddito di ciascun ente si intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o di altri titoli ».

Quanto all'origine storica di detti beni, è risaputo che la *massa communis* del capitolo si suddivideva in *massa grossa* ed in *massa piccola*. La prima era costituita di beni destinati a soddisfare bisogni speciali dell'ente capitolo. La *massa piccola* era composta, o di beni di originaria spettanza del capitolo, o di un fondo formatosi mediante prelievo di frutti di ciascun beneficio canonicale, secondo veniva disposto dal Concilio di Trento; ma, comunque fosse costituito, era esso sempre destinato alle distribuzioni corali, e rappresentava una rimunerazione data ai canonici per la loro assistenza al coro, ed un mezzo onde incoraggiare la loro diligenza in questo principale dovere del loro ufficio. I beni costituenti tale massa erano nominalmente intestati al capitolo, ma in realtà erano destinati a vantaggio dei canonicati e si consideravano come parte integrante del reddito di ciascun partecipante, dovendo nel concetto del reddito od emolumento ricevuto a causa dell'ufficio venir comprese tutte le utilità economiche che si percepiscono permanentemente per il servizio prestato.

Anche i precedenti legislativi circa il disposto dell'art. 25 della legge 1873 autorizzano a ritenere che le distribuzioni corali dipendenti dalla massa piccola debbono considerarsi come porzione del reddito di ciascun canonicato. Imperocchè risulta che con la legge surriferita s'intese modificare per un senso di equità e di giustizia la precedente legge del 1867, essendosi verificato che l'applicazione integrale della tassa del 30 per cento ai canonicati meno provvisti ne rendeva troppo esigui i redditi, e limitava di soverchio i mezzi ritenuti più indispensabili ai bisogni della vita dei partecipanti. In conseguenza, mentre da una parte si stabilì che la tassa dovesse applicarsi soltanto alle quote dell'annuo reddito dei canonicati eccedenti le lire 800, d'altra parte non si credette di allargare il beneficio, deducendo dal reddito determinati cespiti, ma si volle, agli effetti della legge, considerare il reddito costituito non solo dai frutti della dotazione ordinaria, ma da ogni altra somma che per qualsiasi titolo, e da qualsiasi bene provenisse, fosse percepito dallo investito a causa del suo ufficio. Con tali propositi venne formulato l'art. 25, e tale risulta dal significato letterale e logico della sua dizione; giacchè nella espressione generica di partecipazione corrispondente al numero dei partecipanti, e di ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito, va certamente compresa la distribuzione corale, alla quale il canonico ha diritto quale corrispettivo della sua assistenza al coro, e che percepisce permanentemente, attesa la continuità del suo ufficio; sicchè può farvi sicuro assegnamento come ordinario suo provento, dipendendo essa, non dal fatto del terzo, ma dalla sua volontà e dall'adempimento esatto dei suoi doveri.

Che in tali sensi si è pure pro-

nunziata la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale, accogliendo la tesi sostenuta altre volte dalla finanza, ritenne che le distribuzioni corali non dovessero considerarsi esenti dalla tassa del trenta per cento, perchè costituivano parte integrante del reddito dei canonicati, tali dovendo considerarsi tutti gli emolumenti percepiti dai beneficiati in modo permanente, per causa del loro ufficio e sui beni della chiesa.

Ora è evidente che, se a costituire il cumulo del reddito, di cui è cenno nell'art. 25, le distribuzioni quotidiane furono ritenute come parte integrante di quel reddito, in quanto esse superassero le annue lire 1600 del reddito stesso, non si può adottare un diverso concetto, e considerare i beni come propri del capitolo ed indipendentemente dalla loro destinazione, quando si tratta di dimostrare che un canonicato non raggiunge le annue lire 800. Ammettendo la possibilità che i beni del capitolo costituenti la « massa piccola » potessero essere sempre ed integralmente colpiti dalla tassa del trenta per cento, ne verrebbe l'assurdo che essi sarebbero la prima volta soggetti alla tassa come beni particolari del capitolo, e sarebbero la seconda volta colpiti nella parte residuale, in quanto, distribuiti i frutti fra i canonicati, potessero eccedere le lire 800. Si deve quindi riconoscere che, agli effetti della legge del 1873, non si debba aver riguardo alla originaria intestazione dei beni, ma la tassa del trenta per cento colpisca i redditi dei canonicati, e quindi colpisca i frutti di tali beni, qualunque ne sia la provenienza, quando essi concorrono a costituire la complessiva dotazione del canonicato.

Ciò premesso, non si nega dal ricorrente, nè si potrebbe dissentire, che sul cespite di cui si disputa competa in genere al Demanio la tassa del trenta per cento; ma solo si sostiene che la tassa non possa da esso riscuotersi senza giustificare che, tenuto conto di tutti i possibili redditi appartenenti ai singoli canonicati ed ai benefizi e cappellanie, compresa la quota di distribuzioni giornaliere, i redditi stessi superino le lire 800. Da qui la necessità di doversi procedere dall'amministrazione finanziaria a preventiva liquidazione della tassa; giacchè questa non è dovuta senz'altro sopra il cespite accertato del contribuente, ma deve corrispodersi solo quando l'intero cespite, diviso tra gli enti rimasti conservati nel Capitolo, importi per ciascun reddito una somma complessiva superiore alle annue lire 800, dovendosi su tale eccedenza soltanto prelevare la tassa ai sensi del citato articolo 25.

Nè si dica che a termini dello stesso art. 25, nonchè dell'art. 51 del relativo regolamento approvato con regio decreto 11 luglio 1873, sarebbe sempre il Capitolo cattedrale obbligato a presentare la domanda della riduzione della tassa, corredata dai documenti giustificativi. Imperocchè tali disposizioni riguardano le originarie liquidazioni dei redditi dei canonicati, fatte in base alla legge 15 agosto 1867, che non ammetteva detrazione di sorta sulla tassa dovuta del 30 per cento. E' perciò che, trattandosi di rivedere e rettificare queste liquidazioni, fu ritenuta necessaria la istanza con i documenti giustificativi da parte del Capitolo interessato a chiedere la riduzione della tassa già applicata; ma nella specie si tratta di un cespite che il Demanio è stato obbligato di restituire al Capitolo e che si sa doversi dividere tra tutti i dodici canonicati conservati, e però, come il Demanio eseguì la prima liquidazione della tassa sugli altri cespiti, deve anche procedere alla suppletiva su quello controverso, e deve farlo con i criteri dell'art. 25 della legge del 1873.

Ma il Demanio tale liquidazione non l'ha fatta, ed anzi ha sempre sostenuto di non essere obbligato a redigerla; e quindi, se la sentenza ha parlato di liquidazione esistente, non ha potuto riferirsi che a quella originaria, la quale non poteva comprendere il cespite di cui è parola.

Per questi motivi:

La Corte accoglie il ricorso (cassa la sentenza della corte di appello di Roma, dei 18-27 luglio 1895 e

rinvia alla corte di appello di Perugia).

Sezione civile 23 dicembre 1897, n. 697 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Bragaglia - Commissione elettorale provinciale e Procuratore generale del re di Bologna (2)

ELETTORATO (in genere): Ricorso alla corte d'appello - Decisione impugnata - Notificazione - Relazione.

E' inammissibile il ricorso elettorale avanti la corte d'appello, quando non sia prodotta la decisione contro della quale si ricorre.

E' inammissibile il ricorso elettorale avanti la corte d'appello contro decisione della giunta provinciale amministrativa, se non vi sia annessa la relazione di notifica della stessa decisione impugnata, fatta al ricorrente.

Sezioni unite 9 settembre 1897, n. 542 (3).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Mariani (avv. Patrizi) - *Comune di Assisi* (avv. Fani e Argentieri) (4)

PROPRIETA' DI VALORE ARTISTICO (Atto d'impero su): Affresco - Ordinanza di sindaco - Impedimento di alterazione - Incompetenza giudiziaria - Azione di danno.

L'ordinanza di un sindaco, emessa in base a un regolamento edilizio debitamente approvato e diretta ad impedire che un affresco di valore artistico, e appartenente a un privato, sia alterato nello stato in cui trovasi senza il consenso del ministero della pubblica istruzione, è atto d'impero e di governo che sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria, anche riguardo all'ammessibilità e pertinenza della conseguente azione di danno.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Bologna, dei 13-16 luglio 1897.

(3-4) Così la Corte riassume i *fatti* della causa:

« L'albergatore Mariani Angelo possiede nel comune di Assisi uno stabile, nella di cui facciata esiste un affresco ricoperto da tela e dentro una nicchia chiusa a chiave. Volendo distaccarlo per aprirvi una finestra, ne fu impedito da un' ordinanza emessa da quel sindaco addì 16 aprile 1895, sul motivo che quell'affresco pel suo valore artistico non potesse alterarsi nello stato in cui si trovava, senza averne prima ottenuta facoltà dal ministero di pubblica istruzione.

Contro di tale divieto reclamò Mariani con citazione del 24 maggio 1895 intimata al sindaco, chiedendo che l'adito pretore dichiarasse temeraria, esorbitante e di niun effetto giuridico quella ordinanza, libero l'attore nell'esercizio del suo diritto di proprietà su lo stabile e su lo affresco, e condannasse il sindaco al ristoro dei danni in conseguenza dell'ordinanza sofferti.

Presentatosi il convenuto all'udienza, declinò la responsabilità dell'ordinanza che avea emessa nella qualità di ufficiale del governo, in esecuzione di ordine partecipatogli dal prefetto con nota del 12 aprile 1895, che produceva a propria giustificazione.

Con sentenza del giorno 8 agosto 1895, il pretore dichiarò incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della causa, non essendo in essa contestata la proprietà dell'attore, ma discutendosi della legittimità della ordinanza, la quale, costituendo un atto di autorità, può soltanto dalla superiore autorità amministrativa venire esaminata e riconosciuta se ingiusta ed illegale essa sia.

Su l'appello di Mariani, la causa fu riproposta avanti il tribunale civile di Perugia, che, con sentenza pronunziata ai 18 aprile 1896, confermò la dichiarazione d'incompetenza, e motivò questo suo giudizio sulla qualità dell'atto, che, emesso dal sindaco in osservanza del regolamento edilizio di quel Comune nella parte riguardante la conservazione delle opere di arte, ed in via di urgenza, presentavasi con il carattere di provvedimento d'impero e di governo, e sul principio che la cognizione degli atti d'impero sopra ma-

Il Supremo Collegio osserva:

Che la domanda relativa ai danni era dipendente e subordinata all'altra diretta a dichiararsi illegittima la ordinanza del sindaco.

Che nell'emetterla il sindaco esercitò la potestà conferitagli dal regolamento edilizio debitamente approvato; e, perchè la materia, che formò obbietto della sua ordinanza, rientra fra quelle che sono di ordine pubblico, rettamente venne dal tribunale qualificata atto d'impero e di governo quella ordinanza.

Che la legittimità di essa non fu nel giudizio impugnata dal ricorrente per difetto di potestà, o perchè emessa senza le forme di legge, nel quale caso la cognizione spetterebbe all'autorità giudiziaria, ma perchè il dipinto, di cui s'inibì il distacco temporaneamente, mancava dei requisiti di singolare e famoso pregio richiesti dall'art. 9 dell'editto Pacca.

Che, ridotta a questo esame la causa, risultava evidente la incompetenza giudiziaria, non avendo il giudice adito facoltà di pronunziare su la qualità e il pregio artistico del dipinto, ed in conseguenza non potea provvedere su l'ammessibilità e pertinenza dell'azione di danno.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, pronunziando, rigetta il ricorso.

Sezioni unite 30 giugno 1897, n. 438 (1).

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.)

Accinni (avv. Salandra) - *Ministero dei lavori pubblici* (avv. er. Cafaro) (2)

ACQUE PUBBLICHE (Competenza su controversie per): Buon regime - Autorità amministrativa - Diritto del privato - Opere di difesa - Sponde dei beni - Giudizio del prefetto - Tribunali ordinarj - Proprietà dell'alveo abbandonato.

L'autorità amministrativa ha la più larga ed assoluta competenza a provvedere a quanto si attiene al buon regime delle acque pubbliche.

Il privato ha bensì il diritto di eseguire opere per semplice difesa aderenti alle sponde dei suoi beni, purchè però non alterino in alcun modo il regime dell'alveo, e giudice per lo accertamento della non nocevolezza delle opere è il prefetto della provincia, salvo per vero alle parti, che si ritenessero lese, il diritto di ricorrere ai tribunali ordinarj per la riparazione dei danni.

Il decidere, se il punto in cui il privato aveva costruito le opere che furono già abbattute sia di sua proprietà come alveo abbandonato del fiume, perchè si verificano le condizioni di cui allo art. 461 del codice civile, appartiene al giudice ordinario.

---

teria ed interessi di diritto pubblico è sottratta dalle leggi ai tribunali ordinarj.

Cotesta sentenza è denunciata col ricorso di Mariani per violazione ed erronea applicazione degli art. 2, 3, 4 della legge 20 marzo 1865 alleg. E, dell'art. 9 dell'editto Pacca 7 aprile 1820, del regolamento comunale di Assisi 10 febbraio 1894 ».

(1-2) La Corte, respinta l'eccepita inammissibilità del decreto di conflitto elevato dal prefetto di Capitanata ai 14 novembre 1896, dichiarava la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere la quistione se gli argini, fatti abbattere in seguito alla ordinanza del prefetto del 2 novembre 1890, furono costruiti dal sig. Ignazio Accinni su terreno di sua proprietà per essere alveo abbandonato del Candelaro, e eventualmente dei danni che si dicono patiti in conseguenza di tale abbattimento; dichiarava, poi, la incompetenza dell'autorità medesima a conoscere della chiesta ripristinazione e chiusure delle forme abbattute.

Sezione civile 22 dicembre 1897, n. 680 (1).

TROISE P. ff., Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Palermo e Roma (avv. er. CAFARO) -
Società anonima delle ferrovie Siciliane (avv. LACAVA e ALLINELLI) (2)

RICORSO PER CASSAZIONE: Spese ed onorarj liquidati - Silenzio sul merito della sentenza - Inammessibilità.
RICCHEZZA MOBILE (Tassa di): Indagine di diritto - Sede di una società.
SOCIETA' COSTITUITA ALL'ESTERO: Oggetto dell'impresa nel regno - Sede sociale (*Legge 24 agosto 1877, art. 3, lett. b.*).

Il silenzio intorno al merito di una sentenza nell'atto che si impugna la cifra delle spese liquidate e dell'onorario non importa che si voglia accettarla nel suo contenuto, e quindi non produce l'inammessibilità del ricorso per cassazione.

E' indagine di diritto, non sottratta allo esame della corte di cassazione, quella che si fa intorno alla sede di una società allo scopo di tassarne un reddito.

Una società costituita all'estero, ma che abbia in Italia l'oggetto principale della sua impresa, deve ritenersi che abbia la sua sede sociale nel regno, e come tale è soggetta alla tassa di ricchezza mobile, di cui all'art. 3, lettera b, della legge 24 agosto 1877.

Attesochè non occorre indugiare sul mezzo d'inammessibilità del ricorso, sia perchè nell'udienza pub-

---

(1-2) La CORTE così riassumeva i *fatti* della causa:

« Nel 17 febbraio 1885, per la concessione della costruzione della ferrovia Palermo-Corleone si costituiva in Londra la Società The Siciliana Rail Ways Compagny Limited, e con decreto del tribunale era questa Società autorizzata ad operare in Italia.

L'agente delle imposte intanto accertava la tassa di ricchezza mobile in ordine alla gestione del 1890, sopra la ingente somma che la Società pagava ai suoi creditori, salvo il diritto a rimborsi.

La Società si oppose; ed, esaurite le vie ammininistrative, l'Intendente di finanza adì il tribunale di Palermo, domandando si dichiarasse la tassabilità degl'interessi sopraddetti.

Il tribunale e la corte d'appello di Palermo hanno invece dichiarata la non tassabilità di essi.

E la corte specialmente, ricordate le disposizioni degli art. 1, 2 e 3 della legge sulla tassa di ricchezza mobile, si propone di dimostrare il suo assunto, osservando che il reddito che si vuol tassare non si produce nello Stato, nè è da presumersi che in esso si produca, perchè la Società tassata nello Stato italiano non ha sede, ed è mestieri che vi abbia sede perchè sieno considerati redditi imponibili gl'interessi che si pagano in qualunque luogo da una compagnia commerciale. La corte esclude la produzione in Italia del reddito, dicendo che gl'interessi si pagano dalla Società ai suoi creditori in forza del contratto con cui furono emesse le obbligazioni in Londra, ed in Londra si pagano gl'interessi che sono il corrispettivo del godimento dei capitali imborsati. Non si produce in Italia la ricchezza che i creditori hanno in Inghilterra, poichè, sebbene in Italia sieno impiegati i capitali raccolti, non è questa circostanza che può determinare la tassabilità, prescindendo affatto la legge dall'uso ed impiego che sia fatto del denaro prestato. Nemmeno giova osservare che gl'interessi rappresentano rate di prezzo della costruzione che la Società riscuote dallo Stato, perchè la legge nel tassare gl'interessi a carico dei creditori, non considera i mezzi coi quali sono pagati. Nemmeno giova alla Finanza che la Società abbia garantito i suoi creditori impegnando la proprietà sociale, perchè non fu veramente costituita l'ipoteca, art. 3.

In ordine poi all'altro assunto che la Società abbia sede in Italia, quantunque l'abbia pure in Londra, art. 3 e 15 della legge, la corte lo ripudia, considerando che esso è smentito dai documenti. Che nulla dice il *memorandum* con cui fu dato mandato agli amministratori di chiedere il riconoscimento della Compagnia in Italia; s'induce invece che la Società ha sede in Londra, e che in Italia non abbia altro che rappresentanze, *uffici* e luoghi di affari retti dai rappresentanti. In Londra la Società ha i suoi amministratori; questi ivi rendono il conto, ivi si prendono dai soci le deliberazioni sociali. In Londra tutto ciò che concerne

blica si è dichiarato di non volervi insistere, sia perchè il silenzio intorno al merito di una sentenza, nell'atto che s'impugna la cifra delle spese liquidate e dell'onorario, non importa che si voglia accettarla nel suo contenuto.

Intorno poi al merito del ricorso stesso, la prima osservazione che si presenta spontanea alla mente è che, poichè la tassabilità di un reddito, che sotto la forma d'interessi passivi dovuti con rivalsa da una società di commercio, dipenda dal concorso di una di queste due condizioni: che la società stessa abbia sede nel regno, art. 3 legge sulla tassa di ricchezza mobile 1877, lettera *b*, o che il reddito si produca nello Stato, lettera *f*; basta il concorso di una di queste due condizioni, perchè la tassabilità sia dimostrata; sicchè nella specie l'esame del ricorso si esaurisce con l'indagine intorno alla sede della Società controricorrente.

E questa è induzione di diritto, che non isfugge alle ricerche della Corte di Cassazione; imperocchè, impugnandosi dal ricorso il solo valore giuridico dei fatti ritenuti dalla sentenza per dedurne che la sede della Società era in Londra e non in Italia, è evidente che si rimase nei termini rigorosi del diritto, discorrendo di questi medesimi fatti in relazione al concetto giuridico della sede e dell'oggetto principale dell'impresa, per chiarire se nel rispetto della tassabilità la sede della Società sia in Londra od in Italia.

La sentenza argomenta che la sede della Società sia in Londra, ed in Italia non abbia essa che rappresentanti, uffici e luoghi di affari, da questo, che in Londra sono i suoi amministratori, che ivi questi rendono il conto e si prendono dai soci le deliberazioni sociali, che ivi la vita sociale si svolge nella discussione di tutti gli affari che ai suoi fini industriali si riferiscono; sicchè è in Londra che si trova, col luogo dell'amministrazione, l'ente giuridico ed economico della Società.

Però questa conclusione sembra ripugnante al concetto giuridico della sede voluta dall'art. 230 del codice di commercio.

Ed in verità la sentenza confonde l'ente sociale con la sua rappresentanza, e da questa confusione deriva che per lei la sede della rappresentanza sia la stessa di quella dell'ente rappresentato.

Ma codeste son due cose distinte affatto; e, se nei rispetti procedurali (art. 139 cod. proc. civ.) l'amministrazione si confonde con la società commerciale, onde va questa citata nella casa in cui risiede l'amministrazione, nei rispetti potenziali l'ente sociale non si può ritrovarlo che là dove raccoglie i mezzi di cui dispone, e adopera per raggiungere il fine che si è proposto.

Difatti se, ogni ente morale vive del fine a cui intende, mercè l'impiego dei mezzi, onde il fine si raggiunge, non si può contestare che i due concetti di sede e di oggetto principale della impresa sono termini correlativi, in quanto determinano il

---

la vita sociale ha impulso, ed ivi ritornano gli affari compiuti dagli amministratori e rappresentanti, per essere discussi e approvati in relazione ai fini industriali.

Nè giova alla Finanza che la legge non distingua fra sede e sedi, perchè la sede significa il centro dell'amministrazione ed il luogo dove si trova l'ente giuridico ed economico della Società. Che, se l'art. 13 parla di sedi, questo articolo indica il modo e le norme da seguire per l'accertamento della imposta, mentre l'art. 3, che stabilisce i criteri fondamentali della legge, parla di *sede* e non di *sedi*.

L'Amministrazione ricorre per violazione degli art. 2, 3 e 15 della legge sulla imposta di ricchezza mobile, 230 del codice di commercio, 360 n. 6, 517 n. 6 codice procedura civile, in quanto la sentenza ha considerato che le intraprese, per cui si era costituita la Società anonima, erano tutte in Italia; e che a codesta circostanza erano intimamente unite le due condizioni della sede e del domicilio nel regno, art. 230 codice di commercio; onde il reddito in Italia esisteva, ed erano imponibili gl'interessi passivi ».

luogo dove si ritrova la società di commercio, per considerarla, quantunque costituita all'estero, come società nazionale, soggetta alla legge nazionale, art. 230 codice di commercio, e per sottoporla del pari, per la stessa ragione, alla tassa dell'art. 3, lettera *b*, del testo unico legge 24 agosto 1887, tassa dovuta per un reddito che esisteva in Italia sopra gl'interessi passivi.

Avviene per le società commerciali, e per gli altri enti contemplati da questa legge, quello che avviene nel caso delle persone fisiche. E, come di queste il domicilio è il luogo del principale stabilimento, così di quelli la sede è designata dall'oggetto principale della loro impresa. Con questo però che, mentre il domicilio per l'individuo designa specialmente una relazione *morale* con la *persona*, centro delle sue affezioni, per gli enti e società significa invece un rapporto d'interessi materiali, dipendenti dall'oggetto precipuo dell'impresa, per cui si sono costituiti.

Or nella specie, poichè è fuori controversia che la Società si costituiva in Londra, e si proponeva, come unico scopo di sua attività, di costruire in Sicilia la linea ferroviaria Palermo-Corleone, è palese che nel regno era la sede di questa Società, e quivi doveva essere tassata.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza della corte di appello di Palermo, resa tra le parti il dì 16 agosto 1895, pubblicata il 6 settembre successivo, e rinvia la causa per novello esame e per le spese alla corte di appello di Catania.

Sezioni unite 21 dicembre 1897, n. 882 (1).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Comune di Cadeo (avv. Bosi e De Maria) - *Torri* (avv. Lusignani) (2)

MAESTRO COMUNALE (Competenza su domanda di): Consiglio comunale - Consiglio provinciale scolastico - Attestato di lodevole servizio - Decreto ministeriale.

E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere e giudicare della domanda d'indennità fatta da un maestro comunale contro il comune, in seguito ad un voto del consiglio comunale che avea determinato il consiglio provinciale scolastico a negargli l'attestato di lodevole servizio, specialmente se il deliberato dei due consigli sia stato annullato da decreto ministeriale.

(1-2) La Corte così riassumeva i *fatti* della causa:

« Giovanni Torri, dopo di avere per molti anni impartito l'insegnamento elementare nel comune di Cadeo, con citazione notificata nel giorno 15 luglio 1891 chiamò in giudizio davanti al tribunale di Piacenza il comune istesso, per farlo condannare a pagargli la somma di lire settemila in risarcimento dei danni morali e materiali ad esso Torri causati da una serie di fatti che esponeva nell'ordine seguente.

Egli narrava che nell'anno 1881 era stato ammesso come maestro elementare nel detto comune, con l'annuale stipendio in lire 800 oltre l'alloggio valutato in altre lire 120, ed esservi rimasto pacificamente nel primo biennio, ed in seguito fino all'approssimarsi della scadenza del sessennio.

Che però in questa epoca il consiglio comunale cominciasse a prendere delle deliberazioni a lui contrarie, e poi continuasse fino a dargli il licenziamento; ma che siffatte deliberazioni fossero successivamente annullate dalla superiore autorità amministrativa, di maniera che l'autorità scolastica, d'ufficio, lo mantenesse nel posto di maestro per l'anno 1889-1890.

Che in quello stesso anno gli si facessero delle accuse circa l'esercizio dell'insegnamento, e nel 10 marzo, il consiglio comunale desse il suo voto contrario al rilascio dell'attestato di lodevole servizio.

Che l'autorità scolastica mandasse un suo delegato per verificare i fatti, ed al-

Attesochè la legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, nel deferire alla cognizione delle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio le sentenze pronunziate in grado di appello sulla questione se, in dati casi, sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa, ha pure richiamato il principio di ragione, che cioè la decisione sia determinata dall'oggetto della dimanda.

Attesochè l'oggetto della dimanda proposta dal Torri si compendia in questo, nel chiedere la indennità in riparazione della lesione che egli dice di essere stata recata al diritto da lui già acquistato ad avere l'attestato di lodevole servizio, e ad essere in pari tempo mantenuto, a norma di legge, nel posto di maestro elementare in Cadeo; e, siccome tale lesione fa derivare dalle deliberazioni prese in proposito dalla rappresentanza dello stesso comune di Cadeo, così contro di questo ha promosso la sua dimanda di risarcimento del subìto danno patrimoniale, censurando all'uopo quelle deliberazioni, ma lasciandole invariate quali sono nell'ordine amministrativo.

Attesochè, avendo il Torri posto a fondamento della sua dimanda un diritto civile da lui acquistato, non è a dubitare che competente a giudicarne sia l'autorità giudiziaria, giusta la legge 1865 sul contenzioso amministrativo, art. 2 e 4; e non è a dubitarne, non solo perchè sono lasciati

---

lora esso Torri facesse istanza per ottenere un anno di ulteriore prova; ma il comune in risposta agisse in giudizio per sfrattarlo con la famiglia dalla casa, e, ottenuta la sentenza, la mandasse in esecuzione, di maniera che egli dovesse procurarsi un posto altrove.

Che intanto sul reclamo di esso Torri il ministro della pubblica istruzione con decreto del 31 gennaio 1891 rivocasse la deliberazione del consiglio provinciale scolastico, con la quale, a seguito del voto della rappresentanza comunale, era stato negato al reclamante l'attestato di lodevole servizio.

Dalla serie di questi fatti ed in ispecie dall'essergli stato ingiustamente negato in tempo l'attestato di lodevole servizio, il Torri ricavava la giustificazione della sua dimanda di risarcimento dei danni, che con lesione del suo diritto gli sarebbero stati dal comune recati nella riputazione, nella carriera e nella economia domestica.

A siffatta dimanda il comune oppose in linea pregiudiciale la eccezione d'incompetenza dell'adita autorità giudiziaria, ed in linea subordinata espose le ragioni, per le quali ne chiedeva la rejezione, sostenendo che in ogni ipotesi, non esso comune, ma il consiglio provinciale scolastico fosse gravato della responsabilità di aver ingiustamente negato l'attestato di lodevole servizio.

Il tribunale di Piacenza, con sentenza del 21 ottobre 1891, respinse la eccezione d'incompetenza, e prima di pronunziare sul merito della proposta dimanda ordinò all'attore di presentare, qualora lo avesse conseguito, l'attestato di lodevole servizio.

La corte d'appello di Parma, alla quale il comune fece ricorso, con giudicato 18-22 marzo 1892, confermò il pronunziato dei primi giudici; considerando come nella contestazione non venivano posti in discussione i molti atti amministrativi diretti contro il maestro Torri, ma occorreva conoscere soltanto se quegli atti avessero apportato lesione al diritto civile che il medesimo Torri diceva di aver già acquistato; e quindi la controversia di risarcimento del danno, come effetto degli atti amministrativi, non poteva essere sottratta dalla giurisdizione giudiziaria ordinaria, secondo il disposto degli art. 2 e 4 della legge 1865 sul contenzioso amministrativo.

Tale giudicato fu dal comune di Cadeo denunziato alla Corte di Cassazione:

1° Per falsa applicazione dell'art. 4 della citata legge sul contenzioso amministrativo, relativamente all'affermata competenza dell'autorità giudiziaria;

2° Per violazione e falsa applicazione dell'art. 1151 del codice civile, in relazione all'art. 7 della legge 19 aprile 1885, non che per violazione degli art. 360, 361 del codice di procedura civile, relativamente alla decisione in merito.

Il Supremo Collegio giudiziario di Torino, vedendo che il ricorrente riproponeva la eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria, in adempimento della legge 31 marzo 1877, con suo pronunziato pubblicato li 13 febbraio 1893, ordinava che gli atti relativi fossero a questa Corte inviati, affinchè in Sezioni Unite sia decisa la questione della competenza ».

nella loro essenza impregiudicati nell'ordine amministrativo gli atti d'onde il danno si dice derivato, ma ancora perchè l'atto amministrativo concernente l'attestato del lodevole servizio, impugnato dal Torri come principale violazione del diritto che egli a sè attribuisce, e come causa del danno, fu riprovato ed annullato dal decreto ministeriale in data 31 marzo 1891, prima che esso Torri si rivolgesse all'autorità giudiziaria. Infatti dell'atto amministrativo non più effettivamente esistente neppure potrebbe concepirsi la offesa.

Nè per sostenere la incompetenza dell'autorità giudiziaria può giovare al Comune il dire che il decreto ministeriale abbia colpito la deliberazione del consiglio provinciale scolastico, e non il precedente parere della rappresentanza comunale; imperocchè la riprovazione e l'annullamento del complessivo atto amministrativo ha coinvolto nella riprovazione e nell'annullamento quel parere, ed ha reso impossibile il conflitto di attribuzioni, avendo l'autorità amministrativa esaurita la sua attribuzione coll'annullare l'atto amministrativo prima ancora che l'autorità giudiziaria conoscesse degli effetti dell'atto medesimo. Posta pertanto com'è la controversia unicamente intorno agli effetti degl'indicati atti amministrativi, siano essi permanenti ed inalterati, ovvero siano già stati rivocati nell'ordine amministrativo, la competenza a giudicare della dimanda di risarcimento di danni, proposta dal Torri a causa di un diritto civile che egli dice di aver acquistato prima che gli enunciati atti amministrativi venissero a lederlo, è sempre di competenza dell'autorità giudiziaria.

Attesochè, risoluta così la disputa della competenza, il motivo di merito per l'annullamento della sentenza della corte d'appello di Parma deve essere sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione di Torino: art. 5 della citata legge 31 marzo 1877.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere e pronunziare sulla domanda di cui trattasi proposta da Giovanni Torri contro il Comune di Cadeo.

Rinvia le parti, anche per le spese, alla corte di cassazione di Torino.

Sezione civile 3 dicembre 1897, n. 641.

BANDINI P. ff. Rel. ed Est. – P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Manca Rocca F. (avv. FAZIO S. e PAGANO) – *Finanze: Int. e Ric. del registro di Trapani* (avv. er.) e *Manca Rocca G.*

CASSAZIONE (Patrocinio gratuito in): Deposito per la multa - Ammissione provvisoria al gratuito beneficio - Rifiuto della ammissione definitiva - Mancanza del certificato dell'eseguito deposito - Irrecevibilità.

Rifiutata dalla competente commissione presso la corte di cassazione l'ammissione definitiva al beneficio del patrocinio gratuito, è irricevibile il ricorso ove non sia stato effettuato il deposito voluto dall'art. 521 del codice di procedura civile prima dell'udienza in cui cade in discussione la causa.

Ritenuto in fatto che la corte di appello di Palermo, con pronunzia definitiva del 29 marzo-15 aprile 1895, accogliendo le istanze della Intendenza di finanza di Trapani, liquidò in lire 508,88 la tassa suppletiva dovuta dai figli ed eredi della fu Giovanna Rocca maritata Manca, sulla successione della detta loro genitrice, e riducendo alla somma surricordata le trasmesse ingiunzioni, autorizzò la prosecuzione degli atti esecutivi, compensando tra le parti le spese del lungo giudizio.

Che Francesco Manca Rocca, uno dei figli ed eredi della mentovata Giovanna, avendo ottenuto da Sua Eccellenza il primo presidente della corte di cassazione sedente in Palermo, con decreto del 10 ottobre 1895, la provvisoria ammissione al benefi-

zio del gratuito patrocinio, avanzò ricorso contro la suindicata sentenza della corte d'appello facendolo notificare in data del 14 ottobre detto e diresse il ricorso medesimo alla già summentovata corte di cassazione sedente in Palermo.

Che al seguito del contro ricorso fatto notificare dalla Intendenza di finanza di Trapani, col quale veniva eccepita la incompetenza della cassazione territoriale, Sua Eccellenza il primo presidente della cassazione di Palermo, con ordinanza del 18 febbraio 1896, regolarmente notificata il successivo giorno 22, dispose il rinvio degli atti a questa Corte Suprema sedente in Roma, perchè provvedesse sulla questione di competenza.

Che, emanata la detta ordinanza, la commissione del gratuito patrocinio presso la cassazione di Palermo decretava di sospendere la deliberazione definitiva sulla istanza di ammissione al detto benefizio proposta dal ricorrente Francesco Manca Rocca.

Che, pervenuti gli atti a questa Corte Suprema sedente in Roma, la Corte medesima, con sentenza pronunziata a Sezioni Unite il 15 maggio-8 giugno 1897, dichiarò la competenza della detta Corte di Cassazione di Roma a conoscere del ricorso superiormente indicato.

Che la parte ricorrente, notificata della suindicata sentenza, provocò la sua ammissione definitiva al benefizio del patrocinio gratuito dalla commissione presso questa Cassazione di Roma; ma la detta commissione, con ordinanza del 19 agosto 1897, rifiutò a lei la richiesta ammissione definitiva e rigettò l'avanzata istanza, perchè non apparivano fondati i motivi del fatto ricorso.

Che il ricorrente Francesco Manca Rocca, sebbene sia stato notificato nel 21 agosto 1897 in persona del suo avv. signor Fazio Saverio del suindicato decreto della commissione del gratuito patrocinio presso questa Corte di Cassazione di Roma, non si è dato cura di eseguire il deposito voluto dall'art. 521 del codice di procedura civile, non avendo a tutt'oggi presentato il relativo certificato.

Considerato che, essendo mancata l'ammissione definitiva del ricorrente Manca Rocca al benefizio del gratuito patrocinio, si rendeva per lui di assoluta necessità il procedere al deposito voluto dall'articolo 521; poichè, ai termini del chiaro disposto del successivo art. 528 il ricorso non può essere preso in considerazione e deve essere dichiarato inammessibile se non è accompagnato dal certificato di deposito o dal decreto di definitiva ammissione al beneficio dei poveri.

Per questi motivi:

Veduti i succitati art. 521, 525 e 528 del codice di procedura civile;

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Francesco Manca Rocca fu Giovanni di Trapani il 14 ottobre 1895 contro la sentenza della corte d'appello di Palermo dei 29 marzo-15 aprile anno detto.

Sezione civile 23 dicembre 1897, n. 899 (1).

CARDONA P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

D'Ambrosio (avv. Nicoletti Altimari e Paciotti) -
Cafasi e Commissione elettorale provinciale e Procuratore generale del re di Catanzaro (2)

ELETTORATO (Ricorso in appello, per): Deliberazione impugnata - Sunto.

Per ricorrere alla corte d'appello avverso una deliberazione della giunta provinciale amministrativa non occorre esibirne copia integrale e autentica, ma basta presentare il semplice estratto in transunto notificato dal sindaco al ricorrente, ai termini dell'art. 51 della legge comunale e provinciale.

(1-2) La Corte, accogliendo il ricorso di D. Ambrosio Francescantonio, annullava la impugnata decisione della corte di appello di Catanzaro, dei 13-17 luglio 1897, e rinviava la causa per nuovo esame alla sezione della corte d'appello di Potenza.

Sezioni unite 21 dicembre 1897, n. 877.

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Banca d'Italia per la cessata Banca Nazionale (avv. BAGGINI) - *Ditta fratelli Costa e Fallimento della Ditta G. Podestà e Costa-Podestà* (avv. PALA e PARENZO)

FALLIMENTO (Ipoteche giudiziali in): Presunzione di frode - Menomamenti del patrimonio del fallito - Attacco alle sentenze - Scienza dello stato di fallimento - Consenso del debitore - Cessazione dei pagamenti - Azione di nullità - Pagamenti - Garanzie - Frode (*Cod. di comm., art. 708, 709, ult. cap., e 710; cod. civ., art. 1235*).

L'ultimo capoverso dell' art. 709 del codice di commercio, relativo agli atti, pagamenti e alienazioni che il legislatore colpisce con la presunzione di frode perchè compiuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, comprende anche le ipoteche giudiziali e, in generale, tutto e quanto si possa verificare nel suddetto periodo dei dieci giorni e che sia stato messo in opera dal debitore o da un suo creditore per menomare il patrimonio di esso fallito a pregiudizio degli altri creditori (1).

Anche nel n. 1 dell'art. 709 l'espressione « atti, pagamenti e alienazioni » comprende altresì le ipoteche giudiziali, per attaccare le quali non è assolutamente necessario attaccare anche le sentenze da cui dipendono (2).

Coll'art. 710 del codice di commercio si è voluto solamente permettere al creditore di procedere legittimamente e validamente alla inscrizione della ipoteca, sia quando l'atto costitutivo di questa sia anteriore alla cessazione dei pagamenti, sia quando siasi giudicata insussistente l'azione di nullità (3).

L'art. 708 cod. comm. non è la ripetizione dell'art. 1235 cod. civ., perchè comprende anche i pagamenti che in questo non possono di regola ritenersi compresi; e, ad ogni modo, l'estremo della frode richiesto dall'art. 1235 è sufficientemente messo in essere, trattandosi di pagamenti fatti o garanzie concesse in istato di cessazione, colla prova della scienza di questo stato nel creditore e col fatto che il debitore omise di farne la dichiarazione (4).

(1-4) Di questo giudizio, che può dirsi uno dei più lunghi rammentati negli annali della nostra giurisprudenza, si trova ben tratteggiata la storia nella stessa sentenza qui riportata; e per conto nostro rimandiamo a quanto fu detto in fatto e in diritto, annotando la precedente sentenza nella stessa causa dei 28 giugno 1894 (v. questa **Raccolta:** 1894, Civ., 2ª, 383).

La Cassazione tiene fermo, malgrado la resistenza più o meno aperta delle corti di rinvio, al sistema inaugurato appunto colla suddetta sentenza 28 giugno 1894, e che consiste nel rigettare così l'assoluta inattaccabilità delle ipoteche giudiziali dopo la cessazione dei pagamenti, come la presunzione di frode loro inerente.

Nella nota citata fu riassunto lo stato della giurisprudenza sulla questione fino a quel momento; e fu trovato che antesignana del sistema della *validità assoluta*, per cui le ipoteche giudiziali ottenute dopo la cessazione non sarebbero mai impugnabili per se stesse, ma solo in seguito ad annullamento della sentenza per collusione nel giudizio fra creditore e debitore, era stata e si manteneva la Cassazione di Torino; come antesignana dell'opposto indirizzo, per cui tali ipoteche *si presumono in frode*, in applicazione del n. 4 dell'art. 709 codice di commercio, era rimasta con altrettanta pertinacia la Cassazione di Napoli. Attorno a questi due centri si era venuta raggruppando la rimanente giurisprudenza, dispiegando press'a poco dalle due parti forze equivalenti. Verso la tesi della Cassazione subalpina, dominante in specie nella prima metà del periodo d'applicazione dell'attuale codice, si erano mostrate propense le Cassazioni di Firenze e di Palermo; verso quella opposta, dominante nella seconda metà del suddetto periodo, si erano manifestate le preferenze di due tra le più importanti corti d'appello, Roma e Genova. La Cassazione di Roma, dopo aver oscillato fra le due, avea creduto di trovare la verità nel mezzo, e, ribellandosi a tutti e due i sistemi, avea

Considerato che, dopo le molte sentenze dei giudici di merito e di questa Corte di Cassazione pronunziate nella presente causa, il fatto di essa, la storia del giudizio, la materia ancora dibattuta fra le parti si può riassumere brevissimamente così: la ditta fratelli Costa e la Banca agricola sarda, l'una con citazione del 20 novembre 1886, l'altra con citazione del 23 dello

---

proclamato la impugnabilità delle ipoteche giudiziali *per frode*, rinunziando però a ritenere la frode come *presunta*, ed esigendo invece, per la proponibilità dell'impugnativa, l'assodamento dell'estremo di cui al n. 1 dell'art. 709 (scienza della cessazione da parte del terzo), salva l'applicazione eventuale dell'ultimo capoverso stesso articolo.

Checchè sia della bontà e legittimità di questo indirizzo medio, era certo interessante vedere quale accoglienza avrebbe avuta e quale influenza avrebbe esercitata nella successiva giurisprudenza. L'esperimento, è forza confessarlo, è riuscito fin qui tutt'altro che incoraggiante. *Nessuna sentenza* tra quelle pubblicate nei periodici forensi di questi ultimi tre o quattro anni ha seguito la soluzione proposta dalla Cassazione romana nel 1894, benchè confermata in seguito due volte coll'autorità delle Sezioni Riunite prima in questa stessa causa *Banca nazionale* c. *Ditta fratelli Costa*, e poi nella causa *Banca popolare di Molfetta* c. *Ditta Oulmann*, 30 marzo 1896 (in questa **Raccolta:** 1896, Civ., 1ª, 165). Invece, salvo la Cassazione di Napoli, che è rimasta ferma alla sua vecchia tesi (sent. 30 giugno 1897, nel **Foro it.**: pag. 1267), tutte le altre corti che ebbero occasione di pronunziarsi fecero adesione al sistema della assoluta immunità dell'ipoteca giudiziale, schierandosi sotto il vessillo della Cassazione torinese.

Rammentiamo, oltre la CASSAZIONE DI TORINO (30 dec. 1895) nella **Giurispr. Tor.**: 96, 194 e 15 decembre 1896 (nel **Foro ital.**: 97, 462) (1), la CASSAZIONE DI PALERMO 1 giugno e 26 ottobre 1895 (**Circ. Giurid.**: 1895, p. 198 e 358), la CORTE D'APPELLO DI GENOVA 28 decembre 1895 (**Giur. ital.**: 1896, 90), 26 febbraio 1897 (**Consul. comm.**: 1898, 68) e 15 maggio 1897 (**Temi Genov.**: 304), la CORTE D'APPELLO DI BRESCIA 14 maggio 1895 (**Mon. trib.**: 1896, 479), la CORTE D'APPELLO DI PALERMO 25 aprile 1896, (**Foro sicil.**: 1896, 337) e 17 decembre 1897 (**Circ. giur.**: 1898, 361), la CORTE D'APPELLO DI MILANO 23 giugno 1896 (**Mon. trib.**: 1896, 670), la CORTE D'APPELLO DI TORINO 30 decembre 1895 (**Giur. Tor.**: 1896, 194).

La CASSAZIONE DI ROMA anche recentissimamente (31 marzo 1898, in causa *Fallimento Banca coop. di Forlì* c. *Ricci*) persisteva nel suo concetto che le ipoteche giudiziali sfuggono all'art. 709 n. 4, ma possono cadere nella presunzione di frode quando ricorrono le circostanze di cui al n. 1.

Se da una parte è il caso di rallegrarsi della fermezza con cui ciascuna delle tre corti regolatrici mantiene il proprio sistema, dando prova di una coerenza che spesso invano si desidera nelle questioni più controverse, in cui occorre che la Corte Suprema possa proporre come guida ai tribunali e alle corti inferiori una massima *propria*, dall'altra un tale vantaggio appare ben meschino se si pensa alla profonda scissione e al turbamento che la presenza di tre diverse massime, ciascuna adottata come definitiva da una Corte Suprema, reca nell'indirizzo della pratica nelle diverse regioni in una materia così importante.

E tanto meno si ha ragione di esser soddisfatti di un tale stato di cose, se si pensa che l'ultimo movimento della giurisprudenza si è manifestato in un senso di reazione a quello che i voti della scienza e le esigenze della pratica e della tutela del commercio esigerebbero, nel senso, cioè, d'incoraggiare la corsa al palio delle ipoteche giudiziali sul commerciante decotto, non tenendo alcun conto di quel principio della uguaglianza fra i creditori, la cui realizzazione è condizione imprescindibile per arrivare a risultati conformi a giustizia nel procedimento concorsuale.

Certo, il magistrato non può cedere ad esigenze, anche le più degne di ossequio, se non sono e non si dimostrano consacrate nella legge. E nella resistenza della Cassazione torinese ad ammettere tale applicazione del principio dell'uguaglianza v'è innegabilmente un lato legittimo, in quanto la resistenza stessa viene spiegata di fronte alla tesi come è sostenuta e svolta nel contrario sistema della Cassazione napolitana, la quale, col suo principio della frode *speciale*, esclusivamente

---

(1) La Cassazione di Torino anche posteriormente alla su riportata decisione 2ª febbraio 1898, *Giur. Tor.*: 506), confermando la sua giurisprudenza, annullava però un' ipoteca giudiziale stante il fraudolento concerto fra il creditore e il debitore, per essersi questo lasciato condannare *senza opporre ciò che legalmente era in diritto di eccepire.*

stesso mese, trassero innanzi il tribunale di Sassari la ditta Podestà Costa, e ne chiesero la condanna al pagamento della somma rispettivamente dovuta, l'una in lire 17000, l'altra in lire 24217. Il tribunale emise sentenze di condanna, quella a favore della ditta Costa, nel 25 dello stesso mese di novembre, l'altra a favore della Banca agricola nel 29 dello stesso mese di novembre, e i due creditori accesero ipoteca giudiziale nello stesso giorno della pubblicazione delle loro rispettive sentenze, cioè 23 e 29 novembre 1886. Al 2 di dicembre successivo la debitrice ditta Podestà Costa fu dichiarata fallita, fissandosi il 1° ottobre dello stesso anno come data della cessazione dei pagamenti.

La Banca nazionale, creditrice anch'essa della ditta fallita, impugnò con opposizione, in sede di verifica, le due ipoteche suddette, in base all'art. 709 n. 4 codice di commercio, e chiese in via subordinata provare con testimoni la consapevolezza nei creditori dello stato latente di fallimento della comune debitrice.

Il tribunale di Sassari, con sentenza del dì 11 marzo 1887, respinse la opposizione della Banca nazionale: l'accolse per contrario la corte d'appello di Cagliari. Cassata la sentenza di secondo grado, la corte d'appello di Roma, cui la causa era stata rinviata, nuovamente accolse le istanze della Banca nazionale; ma, a Sezioni Unite, questo Collegio di Cassazione, con sentenze del 29 gennaio e 2 (19) aprile 1892, proclamò il principio che le ipoteche giu-

---

obbiettiva e indipendente dallo estremo del *consilium fraudis* del debitore, si pone in un terreno che non è quello della legge costituita. Ma la conciliazione tra la legge e la giustizia non è punto difficile, quando si adotti il punto di vista maestrevolmente svolto dalla nostra Cassazione dal 1894 in qua. Non è vero che occorra trovare un fatto di *collusione* per cogliere in frode il debitore cessante. Egli è costituito in frode dalla stessa sua inerzia, quando una disposizione precisa di legge gli fa obbligo di denunciare la cessazione dei pagamenti, ed egli non lo fa, e dà agio così ai creditori di sostituire l'applicazione del principio di vigilanza e di prevenzione al principio di uguaglianza. E il creditore dal canto suo è in frode, da che *sa* che il debitore è un cessante, che abusa di un credito che più non gli appartiene, e profitta di questo stato per crearsi una posizione di favore.

Ed una volta aperta la strada al principio della impugnabilità per frode, perchè fermarsi a metà, come, con inesplicabile titubanza, continua a fare la Cassazione romana? Perchè non proclamare addirittura che una frode siffatta, in siffatte condizioni, deve presumersi fino a prova contraria? Perchè non ammettere per conseguenza che il caso rientri nel n. 4 dell'art. 709, anzichè esigere per di più o l'estremo della prossimità dei 10 giorni o la prova della scienza nel terzo, a norma del n. 1 dello stesso articolo?

Questa soluzione media non è in nessun modo giustificabile (e da questo lato ha ragione la Cassazione napolitana d'insistere nella sua tesi). Essa non si sostiene nè di fronte al testo della legge che delle *ipoteche* fa esplicita menzione appunto nel n. 4 dell'articolo e non altrove, nè di fronte alla ragione e allo spirito della legge stessa; poichè, una volta data la possibilità di caratterizzare come fraudolenta l'ipoteca giudiziale, è la scienza della cessazione che esaurisce tutto il contenuto di questa *frode*, e costituisce perciò la base, non già della *presunzione* di frode (com'è il caso per gli atti di cui al n. 1), ma della *frode* stessa; e d'altronde la natura stessa dell'atto per cui si arriva all'ipoteca giudiziale è tale da portare insita la presunzione di una siffatta frode (costituita dalla sola *scienza*), quanto e più che non nelle ipoteche convenzionali.

Ma altri ha già creduto di scorgere nell'intonazione della presente sentenza della nostra Corte, svolta con tanta chiarezza e profondità di ragionamento, un avviamento all'abbandono di questa tesi media, di questa riluttanza a collocare le ipoteche giudiziali al posto che loro spetta nell'articolo, una volta ammesse a farne parte, riluttanza che è soltanto un reliquato della vecchia posizione tenuta dalla nostra Corte nella questione. Auguriamoci che questo sintomo sia vero, e soprattutto che l'autorità del Supremo Collegio riesca a scalzare prima o poi una tesi così esiziale al commercio, com'è quella della immunità delle ipoteche giudiziali ottenute contro un fallito.

Avv. Gustavo Bonelli

diziali non sono colpite dalla presunzione di frode di cui è parola nel n. 4 dell'art. 709 codice di commercio, e rinviò la causa alla corte di Ancona sezione di Perugia. Innanzi questa corte la Banca nazionale, traendo partito da talune considerazioni esposte nelle due mentovate sentenze della Corte di Cassazione, impugnò le ipoteche in virtù dell'ultimo capoverso dell'art. 709, nonchè alla base dell'art. 708, e chiese in via subordinata una prova testimoniale. E la corte perugina ai 29 maggio 1893, in applicazione dell'articolo 547 codice procedura civile, conformandosi alla Cassazione sul punto di diritto deciso, in ordine al non essere le ipoteche giudiziali noverate fra quelle di cui è figura nel n. 4 dell'art. 709, rigettò l'appello della Banca nazionale contro la sentenza del tribunale di Sassari del marzo 1887. Procedendo poi all'esame degli attacchi mossi dalla detta Banca all'ombra degli art. 708 e 709 ultimo capoverso, li qualificò *domande nuove* fatte in appello, e tuttavia, versando sul merito di essi attacchi, li giudicò meritevoli di rigetto. Questa sentenza, per la parte relativa alla respinta impugnazione delle ipoteche giudiziali in base ai testè citati articoli 708 e 709 ultimo capoverso, fu annullata da questa Cassazione ai 28 giugno 1894 e fu la causa rinviata alla corte d'appello di Aquila, la quale a sua volta, in sede di terzo rinvio, con sentenza 26 agosto 1895, rigettò l'appello interposto dalla Banca avverso il pronunziato renduto nel marzo 1887 dal tribunale di Sassari. La Banca d'Italia, succeduta a quella Nazionale, ha chiesta la cassazione della sentenza della corte d'appello di Aquila, attaccandola con due mezzi, col primo dei quali denunzia la violazione dell'art. 709 ultimo capoverso e falsa applicazione dell'art. 710 codice di commercio e 547 codice procedura civile; e col secondo la violazione dell'art. 708 codice commercio, la falsa applicazione dell'art. 1235 codice civile e la violazione degli articoli 360 n. 6, 490 codice procedura civile.

Considerato che della lunga sentenza impugnata non accade esaminare quelle parti le quali riguardano il punto di diritto passato in giudicato, e il non doversi considerare come nuove domande fatte in appello le impugnazioni delle ipoteche della ditta Fratelli Costa e Banca agricola, in virtù degli art. 708 e 709 ultimo capoverso, perchè su ciò niuna disputa più esiste tra le parti; rimane solo a sottoporre, in relazione alle violazioni di legge enunciate nei due mezzi del ricorso, quelle parti della detta sentenza che ritennero inapplicabile alle ipoteche giudiziali l'ultimo comma dell'articolo 709 codice di commercio, e respinsero l'impugnamento contro le medesime mosso in base all'art. 708 codice medesimo.

Considerato non essere agevole cogliere con esattezza, e in tutta la sua estensione, il pensiero della corte di appello in ordine all'art. 709 ultimo capoverso, per quanto si riferisce alle ipoteche giudiziali, perchè in verità non fu quel pensiero felicemente e chiaramente espresso. Ma, a quanto riesce intendere rannodando tra loro diversi separati brani della sentenza, e nell'ordine che ad essi fu dato, si ha che la corte di merito escluse l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'art. 709, ritenendo che questo capoverso parla di atti e invece la sentenza, in forza della quale si accende l'ipoteca, è il titolo produttore degli effetti giuridici degli atti o fatti; che nella causa si era confuso il significato della parola *atto* con quello della voce *titolo*; che impugnare la ipoteca, la quale è assicurazione reale del credito, non è impugnare l'atto costitutivo, la creazione del credito; che la iscrizione dell'ipoteca giudiziale di un credito non impugnato è «atto unilaterale, legittimo, giustificato dalle massime *vigilantibus iura succurrunt* e *qui suum recipit nullam videri fraudem facere* »; che « per atti presumibili di frode s'intendono quelli che sono l'effetto del doloso accordo tra debitore e creditore, l'uno per menomare le sue sostanze, l'altro per migliorare la sua condizione in danno degli altri creditori » ; che « nel significato delle voci *atti*, *pagamenti*, *alienazioni* non si possa, senza stiracchiare troppo, includere

la ipoteca », sicchè « mancando nella specie l'attacco contro l'atto creatore dei debiti del fallito, e non impugnata l'autorità del titolo, che è la sentenza di condanna, a buon diritto dal tribunale di Sassari fu applicato l'articolo 710 ». Tutto ciò si riferisce all'articolo 709 ultimo comma, e contro a cotal ragionamento s'insorge col primo mezzo del ricorso.

Considerato non potersi da questo Collegio far eco alle ora riassunte proposizioni della denunziata sentenza. E, a cominciare da quella che in ordine logico deve esaminarsi prima, costituendo come la base sulla quale le altre riposano, vuolsi considerare non essere esatto che sia uno stiracchiar troppo (come si legge nella denunciata sentenza) il senso delle parole dell'ultimo capoverso dell'art. 709 « atti, pagamenti, alienazioni » il comprendere in esse le ipoteche. Di fatti nella precedente sentenza di questo Collegio del 1894 in questa causa, e posteriormente in altra sentenza, fu ampiamente dimostrato come quel capoverso si applichi anche alle ipoteche giudiziali, e sarebbe quindi superfluo ripetere tutti gli argomenti allora enunciati; basterà invece, a riaffermazione della interpretazione esposta dalle or ricordate sentenze, affissare la mente innanzitutto alla larghezza e comprensione del disposto legislativo, anche attenendosi superficialmente al significato delle parole, per ammettere che da sola quell'ampia locuzione rivelerebbe avere voluto il legislatore col suo dettato colpire con la presunzione di frode tutto e quanto si possa verificare nel periodo dei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, e che sia stato messo in opera dal debitore o da un suo creditore per menomare il patrimonio di esso fallito, a pregiudizio degli altri creditori. E cotesto volere del legislatore troverebbe la sua naturale spiegazione in ciò, che, se egli aveva creduto necessario stabilire, a salvaguardia degli interessi della massa dei creditori, la presunzione di frode contro tutti gli atti, i pagamenti, le alienazioni, i contratti commutativi in cui i valori dati e le obbligazioni assunte dal fallito sorpassassero notevolmente ciò che a lui fu dato o promesso, le anticresi, i pegni, le ipoteche costituite ecc., qualora fossero avvenuti anche solamente dopo la data della cessazione dei pagamenti, a più forte ragione si manifestava la necessità di proteggere l'interesse della massa contro tutto quello che si sarebbe potuto mettere in essere in epoca assai più prossima alla dichiarazione di fallimento, e cioè nei dieci giorni anteriori alla medesima.

Ora, se non può dubitarsi che la ipoteca, creando un vantaggio ad un creditore, pregiudica la massa degli altri creditori, perchè menoma il patrimonio dal quale debbono quelli esser pagati, niente vi ha di più logico che ritenere che, nella larga e generica locuzione del comma ultimo dell'art. 709, il legislatore volle comprendere anche le ipoteche. E in verità le comprese col fatto, perocchè la ipoteca, essendo un diritto reale costituito sopra i beni del debitore a vantaggio del creditore, pel soddisfacimento delle costui ragioni, si riduce, considerata nella sua sostanza, ad una specie di alienazione condizionale fatta a titolo di garantia del pagamento dovuto, il quale concetto può sussidiarsi con argomento tratto dall'articolo 1974 codice civile, che richiede la capacità di alienare in colui che vuol sottoporre i beni all'ipoteca; e, poichè di alienazione a qualunque titolo è parola nel comma ultimo dell'art. 709, così ragionevolmente va conchiuso che in tali parole si comprende anche quella specie di alienazione condizionata, fatta a titolo di garantia pel pagamento del debito, che è la ipoteca; e, poichè in quanto a natura intrinseca del diritto, considerato in sè, la ipoteca giudiziale non differisce dalle altre, ma è semplicemente una specie compresa nel genere, così, a rigor di logica, deve ammettersi che anche alle ipoteche giudiziali può applicarsi l'ultimo capoverso dell'articolo 709 codice commerciale. Non potrebbero poi dette ipoteche sfuggire alla presunzione di frode, di cui è lingua, sol perchè (come con le altre proposizioni dice la corte

di appello) esse furono accese in virtù di sentenza, che non fu impugnata, e a garantia di credito che neppure venne attaccato, sicchè le ipoteche sarebbero frutto legittimo della vigilanza del creditore, che *suum recepit,* perchè l'ultimo capoverso dell'articolo 709 dice: « anche in difetto degli estremi sopra enunciati », il che vuol dire che questo comma trae la presunzione di frode dal momento in cui gli atti, i pagamenti, ecc., ebbero vita.

Ma si faccia pure esame delle surriferite proposizioni della corte di merito in relazione alla presunzione di frode, secondo il concetto che ne porge il primo numero dello stesso articolo 709; si avrà doversi presumere fatti in frode tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti. Dunque nel pensiero del legislatore quel creditore, il quale, sapendo lo stato di latente fallimento del debitore, riscuote da lui il pagamento (per fermarsi a questa ipotesi), fa presumere che lo riscuote in frode: e se questa scienza, in cui è il creditore, viene dalla legge elevata a presunzione di frode contro di lui, debbono di necessità cadere (perchè nella materia di che trattasi sarebbero inapplicabili al creditore consapevole come or ora si è detto) le massime ricordate dalla corte di appello, e che hanno vigore negli ordinari negozi civili « *iura prosunt vigilantibus* », e « *qui suum recipit nullam videtur fraudem facere* ». E, se l'art. 709 n. 1, poi, parla della sola scienza nel terzo dello stato di cessazione di pagamenti, egli è perchè sarebbe inconcepibile giuridicamente ammettere che il commerciante, che cessò di fare i pagamenti, ignorasse questa sua condizione di fatto; sicchè la ragione che indusse il legislatore a stabilire la presunzione, e quindi a rendere inefficaci, in materia, le due su mentovate massime di diritto, non potesse essere se non la tutela degli interessi della massa dei creditori, la cui eguaglianza volle siffattamente rispettata, da formar caso di bancarotta semplice punibile col carcere (ora detenzione) da sei mesi a due anni, quello del commerciante, che, dopo la cessazione dei pagamenti, abbia pagato qualche creditore a danno della massa (art. 856 n. 4 cod. comm.).

Ora, se tutto ciò ha luogo pel pagamento, inteso nel suo significato ristretto, deve ragionevolmente ammettersi che possa aver luogo anche per quella che costituisce la garantia reale del pagamento, cioè per la ipoteca, la quale non monta se fu presa in base alla sentenza, perchè rimane sempre :

a) il fatto del creditore, che, nelle accennate condizioni di scienza dello stato del debitore, mercè il giudizio avvenuto nel tempo sospetto, e quindi con l'ipoteca, volle procurarsi una posizione più vantaggiosa di quella che prima aveva, e in conseguenza ciò avvenne necessariamente a scapito della massa;

b) il fatto sincrono del debitore che in ciò lo coadiuvò, o non opponendosi alla dimanda, ovvero non dichiarando il suo stato, come la legge gliene faceva obbligo (art. 686 cod. comm.). In sostanza gli elementi della frode, che in materia di fallimento sono la scienza dello stato latente di fallimento, il tempo in cui avvengono gli atti, i pagamenti, le alienazioni, le ipoteche possono senza fallo concorrere anche quando vi sia un giudizio. Il nesso inscindibile che esisterebbe tra l'atto creatore dei debiti del fallito, come disse la corte di merito, la sentenza di condanna, e la ipoteca in maniera che il non essere quelli (atto creatore del credito, o sentenza) investiti, rende questa, cioè l'ipoteca, inattaccabile, è un arbitraria affermazione; imperocchè, già in questa causa altra fiata dalla Cassazione fu avvertito che, se le sentenze di condanna di cui è parola nell'art. 1970 codice civile producono, come effetto, la ipoteca, non però è esatto ritenere che la ipoteca debba sempre essere considerata come effetto necessario assolutamente indispensabile della sentenza; e ciò risulta dagli art. 1971, 1972, 1973 codice civile. Ma di vantaggio vuolsi ora notare che il potersi impugnare la ipoteca senza che sia necessario attaccare altresì il credito e la sentenza,

è cosa che risulta dallo stesso articolo 709 ultimo comma; imperocchè, come gia innanzi fu notato, il diritto d'ipoteca, considerato nella sua essenza, ben può comprendersi nelle voci « pagamenti e alienazioni » adoperate dal legislatore nella suddetta disposizione di legge; e, se per questa disposizione è colpito dalla presunzione di frode il pagamento, senza che faccia mestieri impugnare il credito che fu pagato, anzi pur riconoscendo vero e legittimo il credito stesso, deve parimenti ammettersi che si possa impugnare la ipoteca (che va compresa, giova ripeterlo, nel senso sopra indicato, sotto la voce « pagamento ») senza essere necessario attaccare, sia il credito, al cui pagamento quella serve di reale garantia, sia la sentenza di condanna in base alla quale fu presa. Lo stesso dicasi dei pagamenti di cui al n. 3 dello stesso articolo, e, quello che calza anche meglio, per la ipoteca di cui parla il n. 4, ipoteca contro la quale si può far valere la presunzione di frode, senza che sia punto necessario dire fraudolento o simulato il credito.

Nè il difetto d'impugnamento del credito o della sentenza renderebbe al caso applicabile l'art. 710, come credette fare la corte d'appello, perchè anche su ciò questa Corte, ragionando nella sentenza del 1894, considerò che le parole « titolo riconosciuto valido » adoperate dall'articolo richiamano il procedimento di fallimento, perchè è nella sede di verificazione di crediti che questi possono essere contestati, ovvero riconosciuti giustificati dai prodotti titoli. Ma inoltre vuolsi osservare che ad ogni modo la corte di merito non avrebbe dovuto ommettere di considerare che l'articolo 710 suonava così: « le iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo riconosciuto valido », ecc. Ora egli è del tutto evidente che l'atto costitutivo del diritto d'ipoteca non si possa confondere con la manifestazione estrinseca e pubblica di esso a determinati effetti: di ciò non accade fornir dimostrazione, bastando la semplice lettura degli art. 1964, 1965 e massime 1981 codice civile; e, se quindi l'art. 710 parla d'iscrizione, ciò significa che il legislatore (a differenza di quanto era sancitò nel codice precedente all'art. 555 ultimo comma), non volendo indegnamente e troppo rigorosamente punire la trascuranza del creditore, permise a costui di procedere legittimamente e validamente alla iscrizione della ipoteca, o perchè l'atto costitutivo di essa fosse anteriore alla cessazione dei pagamenti, o perchè si fosse giudicata insussistente l'azione di nullità, ma, appunto perchè si tratta di iscrizione, non possono in luogo di essa leggersi nell'articolo le altre e ben diverse parole « diritto d'ipoteca ». Per tutto il fin qui detto questa Corte trova fondato il primo mezzo del ricorso, e però esistente la violazione dell'art. 709 ultimo capoverso e la falsa applicazione dell'art. 710 codice commerciale, sicchè torna a riaffermare che anche le ipoteche giudiziali possono essere impugnate, in base all'ultimo capoverso dell'art. 709 codice commerciale.

Considerato che nel primo mezzo del ricorso si appunti la sentenza per avere falsamente applicato l'articolo 547, codice procedura civile; ma ciò non è, perocchè le parole « e non poteva diversamente opinare senza sconoscere il significato dell' art. 710 » sono scritte nella impugnata sentenza come una ragione aggiuntiva che la corte di Aquila faceva al considerato della Corte di Cassazione sulla interpretazione del n. 4 dell'art. 709, ma non già per attribuirsi alla Cassazione quella interpretazione dell'art. 710.

Considerato che il secondo mezzo riguarda, come si è accennato in principio, la violazione dell'art. 708 codice commerciale, 1235 codice civile e gli altri pure di sopra indicati.

Che vuolsi all'esame del mezzo premettere che, innanzi la corte di merito, la Banca d'Italia investiva le ipoteche giudiziali all'ombra degli articoli 709 ultimo capoverso e 708 codice commerciale, e chiedeva, in via subordinata, di provare con testimoni « che la ditta Fratelli Costa e Banca agricola conoscevano lo stato di fallimento della ditta debitrice, quando proposero l'azione giudiziale di paga-

mento: che avevano assistito a riunioni tenutesi fra alcuni dei maggiori creditori per trattare un componimento amichevole: che la ditta Costa aveva fatte vive sollecitazioni affinchè la sentenza di condanna fosse resa lo stesso giorno della spedizione della causa ».

Considerato che il mezzo del ricorso confuta la sentenza in tutto e quanto considerò relativamente alla applicazione dell'art. 708 e alla chiesta prova testimoniale, e per molti rispetti le imputa altresì il difetto di motivazione. Che non faccia d'uopo seguire punto per punto la ricorrente Banca d'Italia, per concludere che ella ben si apponga. Basteranno all'uopo poche osservazioni. E prima tra tutte questa, che si affaccia spontanea e che rivela esser la corte d'appello caduta in contraddizione, perchè, da un lato escluse dal comma ultimo dell'articolo 709 le ipoteche per la ragione che questa parola in esso non era scritta, e per contrario dall'altro canto ritenne che le ipoteche si potessero impugnare per l'art. 708, mentre in questo neppur si legge la parola « ipoteche », ma vi sono scritte precisamente e solamente le parole « atti, pagamenti e alienazioni », che sono quelle stesse vergate nel ridetto comma dell'art. 709.

Considerato che la sentenza impugnata, in principio del ragionamento, premette essere l'art. 708 codice commerciale la ripetizione dell'art. 1235 codice civile, e che fu scritto nel codice di commercio: « per ammettere nella comune revocatoria le speciali presunzioni dell'art. 709, suggerite da rigoroso riguardo pel debitore, per tenere più intatta la garantia dei suoi creditori ». Ma non pose mente la corte di merito alla ben più larga dizione dell'art. 708. Non pose mente che non si può per regola generale con esito favorevole invocare l'art. 1235 per far annullare il pagamento di un credito civile, vero, che sia fatto ad un debitore, il quale volga a decozione, ad un creditore che tale condizione economica non ignora, perchè costui respingerebbe l'attacco, adducendo proprio quei principj « *jura prosunt vigilantibus*: *qui suum recipit nullam fraudem facere videtur* », che la stessa corte d'appello ricordò, ma trasportandoli però malamente nel campo del fallimento.

Considerato che la sentenza in una altra sua parte, dopo aver riaffermata la uniformità dei due art. 708 codice commerciale, 1235 codice civile, e detto essere il *consilium fraudis* il principale elemento della presunzione di frode, e dopo aver accennato che pel primo dei detti articoli 708 bene si può impugnare qualunque atto, « purchè la frode risulti provata con tutti quei mezzi che la legge consente », aggiunse volere la Banca d'Italia, per impugnare di frode le ipoteche, « avvalersi dell'unico elemento della scienza nei creditori della cessazione dei pagamenti della ditta fallita »: questa scienza non poter bastare come prova di mala fede, « ma, dato che fosse sufficiente a costituire il sospetto di frode », non era provata, nè la Banca poteva provarla, perchè, non avendo il tribunale di Sassari concessa quella prova, « su di questo non vi fu motivo di appello ».

Considerato che la testè indicata ragione di rito, per la quale pur fu respinta la chiesta prova, segni un'altra contraddizione che travaglia la sentenza e nel tempo stesso la violazione dell'art. 490 codice procedura civile; imperocchè la corte d'appello aveva già rilevato che innanzi il tribunale di Sassari si erano attaccate le ipoteche come quelle che sarebbero state colpite dal n. 4 dell'art. 709, e che i novelli impugnamenti, in virtù degli art. 708 e 709, ultimo comma, erano stati dedotti la prima volta innanzi la corte di Perugia, e poscia riprodotti innanzi ad essa corte di Aquila, la quale aveva poi ritenuto che questo mutar di attacchi non costituiva punto una domanda nuova vietata in grado di appello. Posto ciò, riusciva chiarissimo primamente che la prova che si domandava per dimostrare la frode ai sensi dell'art. 708 non poteva essere stata pregiudicata da una sentenza che aveva avuto per tema il n. 4 dell'articolo 709, e secondariamente, non trattandosi di nuove domande, potevano bene in sede di appello dedursi nuove prove

Considerato poi sulla rimanente parte del sopra riferito ragionamento della impugnata sentenza sorgere grave dubbio sul se veramente essa ebbe tutta la chiara ed esatta intelligenza delle diverse circostanze contenute nel capitolo di prova formulato, perchè riassumendo quel capitolo asserì volersi provare la sola scienza dello stato latente di fallimento. Si potrebbe altresì (come fa il ricorso) rilevare che la sentenza trascurò di versare sullo deduzioni sussidiate anche da scritture con le quali la Banca d'Italia, a suo credere, asseriva dimostrato il suo assunto; ma non accade di ciò occuparsi più che tanto, perchè il vizio più grave che in questa parte della sentenza si trova è il lasciare intendere attraverso una più che insufficiente motivazione, che essa ebbe inesatta nozione giuridica degli elementi della frode, dal che derivò poi l'altra ragione (oltre quella di rito esaminata poco sopra) del rigetto della chiesta prova testimoniale. E' noto infatti che la frode, che deve riscontrarsi negli atti che si possono far rivocare secondo l'art. 1235 codice civile, ha caratteri speciali: ed è noto che il *consilium fraudis* pel debitore esiste allora quando, conscio del suo cattivo stato economico, e sapendo che l'atto che ha divisato di compiere accresce la sua insolvenza, e per conseguenza pregiudica i suoi creditori, ciò nondimeno quell'atto egli compie.

In proposito potrebbe oggi ripetersi, e ben correttamante, anche di fronte all' art. 1235 codice civile, il responso dato da Giuliano sull' atto compiuto da Lucio Tazio a favore dei suoi liberti e figli: leg, 17, ff. « quae in fraudem creditorum ». Quanto poi al terzo, per lui il *consilium* si concreta nel sapere che il debitore, contrattando con lui, sa di determinare o di accrescere la propria insolvenza; il che facendo il terzo, è manifesto che scientemente aiuta il debitore a determinare quel pregiudizio di creditori. In sostanza tutta la dottrina su questo punto fu riassunta in ciò, che la intenzione di frodare dal canto del debitore si presume quando, conscio della sua insolvibilità, fa un atto pregiudizievole agl'interessi dei suoi creditori. La complicità del terzo risulta dalla circostanza di avere egli trattato col debitore sciente della condizione di lui, perchè in tal guisa lo aiutò a pregiudicare i creditori. Ciò posto, quando la impugnata sentenza aveva ritenuto che l'art. 708 codice commerciale, col quale si potevano impugnare le ipoteche giudiziali, era la riproduzione dell' art 1235, ed aveva poi soggiunto che, in materia di fallimento, il legislatore aveva voluto essere più severo col debitore e spiegare una più larga tutela della garanzia dei creditori (pur volendo la impugnata sentenza seguire l'ordine d'idee da essa esposte), non avrebbe potuto, come fece, mettere in obblio il dovere di applicare ai pagamenti di cui parla l'articolo 708 quei criterj che regolano l'applicazione dell'art. 1235 codice civile, ed in conseguenza doveva ricercare se la scienza che un creditore abbia dello stato latente di fallimento del suo debitore, congiunta alla circostanza del tempo vicinissimo alla dichiarazione giudiziale di tale stato, nel qual tempo, e proprio a causa di quella condizione del debitore, esso creditore si piglia una garantia che per lo innanzi non aveva, e il debitore alla sua volta acconsente a che ciò avvenga, o col non opporsi, o col non dichiarare il suo stato di cessazione di pagamenti, quando ad ambedue è noto che la conseguenza immancabile di quella garantia, così, e in quel momento, presa dal creditore e fatta prendere dal debitore, reca pregiudizio alla massa dei creditori, equivalga a quel *consilium fraudis* richiesto dall' art. 1235 codice civile per far annullare gli atti fraudolenti. Ma la sentenza impugnata, con troppo laconica espressione (trascurando tutti gli altri elementi), disse la sola scienza dello stato di fallimento non bastare a dimostrare la frode, e perciò respinse la prova chiesta; dunque è chiaro che ciò fece, non con un giudizio di apprezzamento, che sarebbe stato insindacabile, ma guidata da erronei criterj di diritto sulla frode di cui si parla

negli art. 708 e segg. codice commerciale, e venendo altresì meno ai doveri della motivazione.

Per questi motivi:

Visti gli art 541 e 542 codice di procedura civile;

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso proposto dalla Banca d'Italia avverso la sentenza renduta dalla corte di appello di Aquila nel 22-26 agosto 1895 e, questa annullata, rinvia la causa per nuovo esame alla corte di appello di Ancona, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Sezione civile 29 dicembre 1897, n. 707 (1).

CASELLI P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Nessi (avv. Rossi) - *Commissione elettorale provinciale di Como* (2)

ELETTORATO (Giudizio di): Ricorso alla corte d'appello - Irricevibilità - Termine.

E' irricevibile il ricorso elettorale alla corte d'appello, se il ricorrente non dà la prova che il ricorso stesso è stato da lui proposto nel termine di legge dalla notificazione della impugnata deliberazione della commissione elettorale provinciale.

Sezione civile 23 dicembre 1897, n. 696 (3).

TROISE P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Ranieri (avv. Tuccimei) - *Alimonti ed altri di Percile* (avv. Palomba) e *Commissione elettorale provinciale di Roma* (4)

MILITARI (Elettorato dei): Congedo - Capacità grafica - Cultura sufficiente - Scuola reggimentale.

Per l'esercizio dell'elettorato da parte dei militari congedati, non basta la sola esibizione del congedo dal quale si rileva soltanto che essi sanno leggere e scrivere, ma occorre la prova di una certa cultura, che è quella impartita nelle scuole reggimentali.

Sezione civile 23 dicembre 1897, n. 695 (5).

TROISE P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Ranieri (avv. Tuccimei) - *Marcotulli e Caponetti* (avv. Palomba) e *Commissione elettorale provinciale di Roma* (6)

AMMONITI (Elettorato degli): Cessazione degli effetti - Decorso di due anni - Distinzione non esistente - Riabilitazione.

ELETTORATO POLITICO: Requisiti - Giustificazioni - Presunzioni.

Decorsi due anni senz'altra condanna dall'ammonizione, ne cessano tutti gli effetti, compresovi quello di esclusione dall'elettorato, senza distinzione fra gli ammoniti come oziosi, vagabondi e mendicanti e gli ammoniti quali diffamati per reati contro le persone e la proprietà, e senza bisogno di riabilitazione.

I requisiti, che, giusta l'art. 2 della legge elettorale politica, possono conferire il diritto all'elettorato, debbono essere positivamente giustificati, e non possono essere ritenuti per semplice presunzione a favore di coloro, che, siccome forniti di essi, sieno stati inscritti quali elettori.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Milano, dei 20-23 luglio 1897.

(3-4) La Corte cassava la denunciata sentenza della corte d'appello di Roma, dei 9-13 luglio 1897, e rinviava la causa a quella di Perugia.

(5-6) La Corte cassava la sentenza della corte d'appello di Roma, dei 9-13 luglio 1897, e rinviava la causa a quella di Perugia.

I. Sezione civile 1 aprile 1897, n. 215 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Società anonima cooperativa suburbana di consumo fra gli agenti delle strade ferrate in Milano (avv. ZANARDELLI, RONCHETTI, MANFREDI e VILLA T.) - *Finanze: Int. di Milano* (avv. er. RICCARDI)

II. Sezione civile 2 aprile 1897, n. 225 (2).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Società anomima cooperativa di consumo ferroviaria in Palazzo ex-Litta di Milano (avv. ZANARDELLI, RONCHETTI e VILLA T.) - *Finanze: Int. di Milano* (avv. er. RICCARDI)

COOPERATIVA DI CONSUMO (Tassa-Ricchezza mobile su): Distribuzioni ai socj - Eccedenze attive.

Le eccedenze attive sulla distribuzione dei generi ai socj in una cooperativa di consumo, costituiscono un reddito sottoposto alla tassa di ricchezza mobile (3).

I.

La Corte osserva: che la quistione discussa innanzi la corte di merito, e che si propone col *primo mezzo* del ricorso, sta tutta nel vedere se la funzione economica e giuridica che compie una società cooperativa di consumo mediante la compra dei generi dai produttori o grossisti, e la rivendita di essi ai soci ad un prezzo superiore a quello di costo, ma inferiore a quello corrente, costituisca una operazione aleatoria e commerciale, le cui risultanze attive importino un utile o reddito, che, comunque vada distribuito, è sempre soggetto alla tassa di ricchezza mobile.

La Società ricorrente sostiene che non esiste reddito tassabile in quella differenza sul prezzo di costo della merce che viene corrisposto dai suoi consumatori al momento dell'acquisto, e che poi in fine di anno si restituisce in tutto o in parte ai medesimi in proporzione del valore della merce acquistata, giacchè quel soprappiù non può mai considerarsi quale aumento del capitale sociale, derivante da una forza produttrice. La società cooperativa di consumo non ha un fine di previdenza e di beneficenza, che viene conseguito col venire in soccorso delle classi meno agiate nel soddisfacimento di un bisogno comune senza l'intervento d'intermediari. Essa non compra le derrate all'ingrosso per rivenderle al minuto, ma le acquista per conto dei soci che

---

(1-2) Riportiamo una dopo l'altra, con l'identica massima, queste due sentenze, che sono complemento una dell'altra.

(3) Non nuova, ma grave più di quel che a prima vista possa apparire è la quistione che ha dato luogo a queste dotte sentenze della Corte Suprema; grave perchè la sua risoluzione in un senso piuttosto che in un altro implica o meno il riconoscimento di certi caratteri essenziali delle società cooperative; grave per le sue pratiche conseguenze sullo sviluppo di quelle società.

Le due sentenze della nostra Cassazione, svolgendo ampiamente e in modo magistrale gli argomenti che più le sembravano acconci alla soluzione della controversia in esame, viene alla conseguenza che nelle cooperative di consumo i residui attivi annuali sul prezzo di costo dei generi, dopo le deduzioni del capitale impiegato nella compera di essi all'ingrosso e delle spese di amministrazione, residui che vengono distribuiti ai socj in ragione dei loro acquisti, costituiscano un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile.

I sostenitori della teoria accolta dalle suddette sentenze non potevano certamente trovare un campione più valoroso del magistrato redattore delle medesime nello svolgimento degli argomenti posti a base di quella opinione, e noi altamente ne ammiriamo l'acume delle osservazioni e la profondità della dottrina; ma, ciò non ostante, dalle nostre convinzioni

la compongono, nel rapporto dei quali la società, quale persona giuridica distinta da essi, scompare. La società non diventa mai proprietaria delle merci acquistate, nè del prezzo ricavato dalla minuta vendita fatta ai soci, poichè non vi ha vendita, ma semplice distribuzione ai medesimi delle merci acquistate. Il socio, nei suoi acquisti al magazzino sociale, non fa che cambiare le merci col prezzo già stabilito da lui stesso e dagli altri

---

siamo tratti a seguire una via affatto opposta; sicchè faremo del nostro meglio per riassumere brevemente quelle ragioni, le quali ci pare che militino in nostro favore nella delicata materia in discorso. A tal uopo crediamo utile, anzi necessario, di risalire ai principj che regolano le società cooperative, allo scopo di delinearne il vero carattere economico e giuridico; poichè le numerose questioni che si agitano nel campo di queste società sono talora dovute alla erronea od inesatta applicazione di quei principj.

La società cooperativa è la più quieta manifestazione di quella lotta economica che ai tempi nostri ha spesso conseguenze tanto funeste, di quella lotta che, cullata dapprima nello studio del pensatore e del filosofo, è già da molti anni penetrata nell'officina dell'operaio, alimentata potentemente dal meraviglioso sviluppo del commercio: vogliamo dire la lotta per l'uguaglianza delle classi, per la libertà nelle industrie, per la emancipazione dei mezzi di sussistenza.

Ora il più utile e pratico risultato di essa si fu appunto la cooperazione, « l'unione legale e pacifica di tutte le piccole forze per farne una grande » come la definiva il SIMON; unione che si propone il miglioramento economico dell'operaio e, in genere, del non abbiente, senza uscire punto dai limiti che la legge ha posti alle libertà dei singoli. Ma in che modo?

Il WOLLEMBORG, in un suo pregevole lavoro sul carattere economico delle società cooperative, ne ha delineato con molta precisione, se non con altrettanta chiarezza, le linee fondamentali. Ne riassumiamo, sviluppandola nei punti oscuri, la parte sostanziale. Egli distingue la ordinaria impresa commerciale, la speculativa, dalla cooperativa. Nella prima noi abbiamo due elementi: un individuo che fornisce delle prestazioni, sia egli il banchiere, il padrone, l'imprenditore ecc., e un gruppo d'individui (consumatori, operai, ecc.) i quali hanno bisogno delle sue prestazioni, e così, in certo qual modo, ne dipendono e lo circondano, senza però che ciascuno di essi abbia coscienza del comune vincolo che li stringe all'impresa provveditrice. Questi due elementi, questi due termini hanno senza dubbio interessi contrarj, perchè ognuno, nei suoi rapporti con l'altro, tende ad ottenere il massimo utile col minor sacrifizio possibile; in altre parole essi sono in continuo antagonismo. Ma, se quegli stessi individui che hanno bisogno della medesima prestazione, resi coscienti di tale comune bisogno, si associano allo scopo di provvedervi essi stessi, allora l'antagonismo cessa, sparisce la speculazione, poichè non avrebbe contro chi esercitarsi, e al suo posto subentra la società cooperativa.

Da ciò appare che scopo diretto, immediato di tale istituto è *l'eliminazione completa* dell'intermediario fra produttore e consumatore; donde la conseguenza che, non essendovi *scambio* di prodotti, non vi può essere nemmeno la speculazione commerciale che nello scambio trova il suo necessario alimento. Erroneo è perciò il dire, come fecero l'OTTOLENGHI ed altri, che le società cooperative si propongono, come le ordinarie società commerciali, la speculazione. Ben disse invece a tal riguardo lo ZANARDELLI nella Relazione che precede il codice di commercio: « queste società..... non una mera speculazione, ma propongonsi un mutuo e fratellevole aiuto ».

Ma un secondo carattere importantissimo, oltre l'assenza della speculazione, contraddistingue le società cooperative, ed è necessario rilevarlo: la prevalenza dell'elemento personale sull'elemento capitalistico. Se, infatti, gli stessi individui sono produttori e consumatori (1), se essi propongonsi la soddisfazione dei bisogni comuni col provvedervi da essi stessi e con l'eliminare colui il quale, richiedendo un *prezzo* in corrispettivo, potrebbe speculare su questi loro bisogni, è chiaro che l'elemento predominante in queste società è il lavoro; il capitale non è che un requisito accessorio, in quanto serve ad agevolare il conseguimento dei fini sociali, è un sussidiario del lavoro. Dalla prevalenza di quest'ultimo logicamente discende che la *qualità delle persone*, non la *quantità del capitale* è ciò che determina la formazione delle associazioni cooperative.

(1) Prendiamo queste parole in *senso lato*.

soci nell'assemblea. E' perciò che non esiste quell'agente intermedio, che si frappone tra colui che vende le derrate all'ingrosso e chi le acquista al minuto, e non può quindi esservi una vera operazione commerciale di compra e vendita. La differenza in più che si paga dai soci consumatori sul prezzo di costo della merce non si riscuote come utile e guadagno della società, ma è data a titolo di anticipazione e deposito, perchè la società

Da queste premesse, del resto necessarie, è facile trarne delle conseguenze favorevoli al nostro assunto.

E, invero, posto che la cooperativa di consumo altro non sia se non la *riunione di più persone* che provvedono *esse stesse* all'acquisto delle derrate e delle altre merci necessarie alla soddisfazione dei loro bisogni materiali, e che da quell'acquisto esuli completamente lo scopo della benchè menoma *speculazione*, come potrà dirsi che le sue operazioni diano luogo ad un *guadagno*, ad un *reddito tassabile?* Se il prezzo di costo delle merci acquistate dalla cooperativa è stato di *otto* ed il socio la paga *dieci*, riprendendosi il *due* alla fine dell'anno sociale, potrà dirsi che questa anticipazione di *due* costituisce un utile pel socio? La risposta negativa è ovvia.

Ma i principj sopra ritenuti ci mettono anche in grado di combattere una per una le gravi obbiezioni avversarie svolte nella sentenza della nostra Cassazione.

In primo luogo, si dice, la società cooperativa costituisce una personalità giuridica di fronte agli stessi socj, è un ente da loro distinto. E' dessa che acquista all'ingrosso dal produttore per rivendere al minuto ai socj consumatori; e in tal modo corre un'alea venendo a subire le perdite o ad approfittare del buon esito delle sue operazioni con l'uno e con gli altri. Ma, rispondiamo, se questo è verissimo per le società ordinarie, non può dirsi altrettanto per le cooperative a meno che non se ne voglia sconoscere l'intima natura. Se ammettiamo che la cooperativa sia un terzo di fronte ai socj, dobbiamo pure ammettere ch'essa costituisca quell'intermediario alla cui eliminazione invece tende ogni cooperativa; e con l'intermediàrio risorgono necessariamente quei due termini antagonisti che si disputano tra di loro il campo economico; risorge la speculazione, e la cooperativa diventa una società ordinaria commerciale, diversa dalle altre solo per quei pochi caratteri esteriori che formano l'oggetto delle disposizioni del codice di commercio. E ciò non possiamo ammettere perchè l'istituto non è il prodotto della legge, ma è la legge la conseguenza dell'istituto.

Nè ci si obbietti che il carattere di un ente distinto dai soci si rilevi anche dal fatto che i componenti della cooperativa non sono costretti ad accettare tutte le merci acquistate dalla società e che questa poi deve rivenderne una porzione con perdita, il che non avverrebbe se i soci fossero i veri compratori di di quelle merci. Rispondiamo che tutto ciò non altera punto il carattere della società; perchè, se è chiaro che la piccola cooperativa rurale di sette o otto persone riesce a fare degli acquisti in esatta proporzione dei bisogni dei singoli soci, ciò non è possibile in una grossa cooperativa, composta di centinaia e migliaia di soci, a meno che non si interpelli giorno per giorno ognuno sulla quantità e qualità della merce che desidera.

E' dunque comodità, anzi necessità di amministrazione che consiglia di acquistare i generi in una misura che spesso è superiore alle esigenze dei soci; è la impossibilità di interpellare questi, tutti, personalmente, che suggerisce di creare un consiglio di amministrazione il quale rappresenti la volontà collettiva dei soci. E ciò, ripetiamo, non basta ad alterare l'*essenza* della cooperativa, a farla divenire una società di capitali anzichè di persone, un terzo di fronte a queste persone, in una parola un intermediario fra produttori e soci.

Nè quanto abbiamo accennato viene contraddetto dall' asserzione avversaria che i soci non hanno *uti singuli* alcun diritto di proprietà sulla merce acquistata. Un diritto potenziale essi lo hanno in proporzione dei bisogni di ciascuno; solo perchè esso acquisti una pratica attuazione occorre che il socio si uniformi a certe condizioni qual'è quella di depositare nella cassa comune il prezzo corrispondente alla merce della quale egli vuol disporre; ed anche su questo prezzo egli ha un diritto, nella stessa proporzione, diritto che si risolve con la distribuzione delle somme anticipate dai singoli soci e non spese, alla fine dell'anno sociale.

I soci dunque costituiscono tutt'una cosa con la cooperativa della quale fanno parte, ed è unicamente una misura di prudenza quella che li spinge ad antici-

si possa indennizzare delle spese di esercizio e di amministrazione, le quali vengono di poi liquidate; e, quando su tali somme anticipate resta un supero, questo soltanto viene restituito ai soci compratori in ragione del valore dei loro acquisti. E' perciò che le somme che i soci pagano all'atto di ogni acquisto appartengono in ogni momento ai soci stessi, i quali si prendono in fine di anno quel tanto delle somme versate lungo l'anno che eccede i bisogni sociali. In conseguenza tale restituzione costituisce sostanzialmente un risparmio che il consumatore fa sul prezzo del genere da lui comprato, e quindi non può considerarsi quale reddito che la legge sulla ricchezza mobile sottopone a tassa solo quando rappresenti un utile suscettivo di riproduzione sul capitale impiegato, qualunque sia la causa produttrice ed in qualunque modo venga distribuito.

Ma questo ragionamento non può essere adottato dal Supremo Collegio, perchè non risponde alla realtà dei fatti ed alle conseguenze giuridiche che da essi promanano.

Le società cooperative di consumo, se hanno per iscopo di agevolare le classi meno abbienti nel soddisfacimento dei più necessari ed urgenti bisogni della vita, rappresentano senza dubbio, di fronte ai soci, un istituto di previdenza e di risparmio. Ma

---

pare, al momento della distribuzione della merce, una piccola quota che insieme alle altre valga ad assicurare la società da ogni possibile evenienza. Ma al diritto su queste anticipazioni essi non rinunziano mai e non lo trasferiscono perciò in nessuno, nemmeno nell'ente società, che di fronte ai soci non esiste punto. Quelle anticipazioni vengono invece ripartite alla fine dell'anno fra coloro stessi i quali concorsero a produrle; solo nella ripartizione non potendosi tener conto singolarmente del genere della merce acquistata da ognuno, perchè ciò porterebbe ad una inestricabile serie di operazioni, si tien conto del valore dei singoli acquisti.

Insomma o che la cooperativa distribuisca i generi al prezzo di costo facendo versare dal socio 10 per quello che è costato 10, o che esiga qualche cosa di più sul quel prezzo facendosi versare 12 e restituendo il 2 alla fine dell'anno, ci pare che in fondo sia la stessa cosa; e, come nel primo caso non v'è reddito, ma un risparmio al momento della distribuzione dei generi, così nel secondo caso non si può parlare di reddito, ma solo di un risparmio che si attua colla chiusura del bilancio sociale. Questa lieve differenza con le modalità accessorie dipendenti da comodità di amministrazione non può cambiare la natura di quel risparmio facendone un reddito. E, se non è un reddito, non può essere soggetto alla tassa di ricchezza mobile.

Tale è la soluzione che a noi sembra più confacente ai principi che regolano le società cooperative.

Non ci dissimuliamo però che le sentenze della nostra Cassazione sono tali da creare più di un fautore delle loro teorie; e ciò sia pel modo come esse sono redatte, sia per l'antipatia e la diffidenza che molti nutrono verso quel genere di società di cui stiamo discorrendo e che fa vedere di mal occhio ogni loro manifestazione. Prima origine di tanto inconveniente è senza dubbio la stessa legge commerciale che, lungi dal dettare norme precise ed improntate al vero carattere di queste associazioni, contiene delle disposizioni vaghe e indeterminate, tali che si possano adattare benissimo ad un gran numero di società che di cooperative hanno soltanto il nome. Donde avviene che, nella pratica, passino per cooperative tante e tante società che in fondo esercitano una vera e propria speculazione e approfittano di una legge non abbastanza oculata per strappare al governo e al fisco quei favori che andrebbero concessi alle schiette cooperative. Altre volte è uno spirito di malinteso socialismo o d'intolleranza dell' attuale stato di cose, che infiltrandosi in tali società ne corrompe le pure sorgenti. E' così che oggi le società cooperative, vere o false, pullulano da ogni parte e lo stato economico degli operai non è gran che migliorato, e per di più esse hanno perduto quell'aureola che le faceva sembrare agli occhi del pubblico uno dei migliori portati della civiltà moderna e un benefico istituto di previdenza popolare.

C'è da augurarsi che una nuova legislazione sappia e possa trovare rimedio a tanto male.

Avv. Giuseppe Paolo Gaetano.

quando tali società non credono di poter meglio raggiungere tale scopo finale, se non mediante un'operazione aleatoria di compra-vendita, impiegando in questa il capitale sociale, che può, per effetto stesso di quell'operazione, essere soggetto a perdita od aumento, non può sorgere dubbio che su codesto aumento sia dovuta la tassa di ricchezza mobile, la quale deve corrispondersi su qualsiasi utilità economica apprezzabile, che le persone o le società aventi personalità giuridica ricavano dai capitali o dal lavoro e dalle operazioni civili e commerciali che esercitano. La ricerca del fine di previdenza e di soccorso verso le classi povere nelle società cooperative di consumo è stata altra volta utilmente fatta, quando si trattava di esimerle dal pagamento del dazio di consumo, giacchè, secondo il disposto dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, per tanto siffatta esenzione era consentita, in quanto si giustificasse che il fine propostosi dalla società nella compra-vendita delle derrate non era quello di mero lucro e di speculazione, ma di beneficenza verso le dette classi povere. Ma, nessuna esenzione dalla tassa a favore delle società cooperative riscontrandosi nella legge sulla ricchezza mobile, si deve soltanto guardare all'indole del negozio compiuto, per stabilire se l'incasso verificatosi abbia i caratteri del reddito, nel senso giuridico ed economico della parola; poco importando poi agli effetti della legge stessa che quel reddito sia ritenuto dalla società o distribuito tra i soci o anche tra i terzi.

Ciò premesso, tutto il nodo della questione si limita a questo: a vedere se vi sia una vera compra-vendita, o se invece, confondendosi le persone dei soci con quella della società, qualunque sia il prezzo delle merci pagato dai soci acquirenti, e poi ridotto mediante la restituzione di parte di esso, debba sempre escludersi il concetto del reddito; poichè, anche quando tale parziale restituzione abbia luogo, vi sarebbe soltanto un risparmio sul prezzo d'acquisto, ma non mai un aumento del capitale impiegato; e nel vedere ancora se, ammesso pure che la società rappresenti una persona giuridica anche di fronte ai soci consumatori, possa ravvisarsi l'esistenza di un reddito a favore della società in quel sovrappiù che essa riscuote ad ogni acquisto sul prezzo di costo delle merci vendute.

Ora il principio affermato dalla ricorrente, che la personalità giuridica della società esiste soltanto di fronte ai terzi, e non mai nei rapporti coi soci, non può riconoscersi esatto. Specialmente nelle società anonime, come è quella in causa, le quali rappresentano sempre una riunione di capitali e non di persone, è indispensabile per lo svolgimento sociale o per la natura dell'istituto la creazione di una personalità giuridica capace di possedere e disporre nel modo ordinato dallo statuto fondamentale, e di agire come persona distinta non solamente dai terzi, ma anche dai soci. Molto più poi la personalità giuridica della società si esercita anche verso i soci, allorchè non si tratti già di svolgere quell'identico rapporto giuridico dipendente dalla volontà complessiva dei soci manifestata nell'assemblea, ma si tratta invece di creare un novello rapporto giuridico o contrattuale tra la società ed i soci *uti singuli*.

Infatti nella specie non risponde al vero quello che afferma la ricorrente, che cioè la società acquista per mandato dei soci dai grossisti una quantità di derrate, che essa poi distribuisce ai soci stessi che ne avevano data commissione; ma è vero invece che la società compra quei generi all'ingrosso nella speranza di poterli rivendere a minuto ai soci che ne facciano richiesta. Da ciò segue che la società non potrebbe costringere i soci a pagare e ritirare le merci invendute, e quindi deve escludersi il concetto del mandato o della commissione da parte di essa; ma, invece, allorchè i generi non siano in tutto o in parte venduti, la stessa società trovasi costretta a rivenderli anche all'ingrosso, al pari che è obbligata a subire tutte le perdite derivanti dal deperimento delle merci o

dall'eventuale ribasso del prezzo di esse su quello di costo. Non essendo dunque il socio obbligato all'acquisto delle derrate, quando egli si decide a comprare, attua con la società un nuovo contratto, nel quale da una parte la società figura come persona giuridica, e dall'altra il socio stipula per libero consenso, e non già per impegno assunto come tale.

L'essere la società obbligata a vendere ai soci non muta la natura del contratto, ma limita soltanto la cerchia della vendita, essendo evidente che, se le società cooperative ammettono talvolta in tali operazioni anche i non soci, con questo non intendono disconoscere il fine dell'istituto, ma anzi col moltiplicare le vendite sono meglio in grado di alienare le merci a minor costo e di allontanare il pericolo di perdite. Ma, comunque, è sempre la società una persona giuridica, che compra e possiede le merci e le rivende ai soci ed anche ai terzi. E, se essa vende in tale qualità, è ancora evidente che deve far suo il prezzo della vendita. Ora, se tra il prezzo di costo e quello di rivendita delle merci, tolto il capitale impiegato e le spese occorse, si verifica un supero, questo rappresenta certamente un reddito tassabile, tale dovendo considerarsi per la società ogni introito che, superiore alle spese, costituisce un utile.

Senonchè si replica che, se tutto ciò è ammessibile in tesi, non è applicabile nella specie, poichè la società non percepisce dai consumatori un prezzo delle merci superiore a quello di costo, ma quel sovrappiù è dato a titolo di deposito, e per far fronte alle spese di trasporto delle merci stesse e di amministrazione sociale, sicchè, fatto poi un esatto conteggio di tali spese, allorchè si verifica un supero sulle somme anticipate, questo soltanto si restituisce ai consumatori, ed in ragione del valore dei loro acquisti, alla fine dell'anno. E' perciò che la società non risente mai un utile da quel soprapprezzo, ma si rimborsa con esso delle spese fatte, e poi ne restituisce l'eventuale eccedenza.

Ma codesta deduzione non trova riscontro nella posizione di fatto, quale è stata ritenuta dalla corte di merito, la quale ha rilevato che la differenza in più che pagano i compratori sul prezzo di costo delle merci rappresenta una percentuale stabilita, affinchè la società faccia fronte, almeno in parte, alle perdite, alle quali possa andare incontro per effetto dell'operazione di compra vendita.

E deve essere così, poichè sarebbe altrimenti difficile l'intendere che una società cooperativa di consumo possa avere vita lunga e prospera, quando voglia subire da sola e con i capitali sociali alle possibili perdite di una operazione di compra-vendita, esimendo i compratori dal contribuirvi, anche parzialmente, col vendere le merci allo stesso prezzo di costo aumentato delle sole spese vive.

Ora, è appunto cotesta percentuale che costituisce il guadagno della società, la quale, come qualsiasi agente intermedio in un'operazione di compravendita, la percepisce e fa sua, perchè suo è il rischio, e perchè sulla stessa deve fare pieno assegnamento nello svolgimento del suo negozio. Nessun rapporto giuridico di deposito può quindi esservi tra la società e il singolo acquirente in ordine a quella percentuale, nè questi sarebbe ammesso a rifiutarla, neppure quando provasse che la società nessuna perdita abbia risentita sulla merce a lui venduta, giacchè la percentuale serve a far fronte a tutte le perdite che la società può subire su tutto l'insieme delle operazioni da lei compiute. In altri termini, la società cooperativa non sopprime già il comune intermediario, commerciante o bottegaio, che suole frapporsi tra chi vende le derrate all'ingrosso e chi compra al minuto, ma lo sostituisce col vantaggio dei consumatori, poichè essa non ha bisogno di elevare di molto il prezzo di costo dei generi, e quindi può venderli anche al disotto del prezzo corrente in piazza, sia perchè favorita da leggi speciali, sia per la natura del suo istituto, sia per le particolari condizioni di fatto, con le quali può svolgere il suo commercio.

Ciò premesso, è chiaro che la percentuale o differenza di prezzo sul costo dei generi rimane alla società solo quando essa, nel complesso delle sue operazioni, nessuna perdita ebbe a subire, quando cioè la vendita abbia potuto farsi ai consumatori nella quantità da lei prevista, e nessun deperimento sia avvenuto nei generi acquistati, e nessun eventuale ribasso siasi verificato in essi sull'originario prezzo di costo. Allora, prelevato il capitale occorso per la compra e le spese inerenti, la differenza in più rappresenta un guadagno della società, perchè esso si aggiunge al valore del capitale, perchè è suscettivo di riproduzione nelle successive compre-vendite, e perchè è frutto di speculazione od operazione aleatoria, ed ha origine da un'energia produttiva, tale dovendo considerarsi quell'accorgimento, quella previdenza e quell'attitudine che assicurano il buon esito di un'impresa commerciale.

Se la cosa è in questi termini, bene è stato ritenuto che il segno caratteristico di una società cooperativa non sia già la esclusione assoluta di ogni guadagno, ma che il guadagno dell'industria sociale vien ripartito a coloro, soci o non soci, che diedero opera a produrlo. E' perciò che, essendo indubitato che, agli effetti della ricchezza mobile, riesce indifferente sapere il modo di ripartizione degli utili, giacchè deve sempre corrispondersi la tassa sugli stessi da colui che li ebbe a ritrarre, ne segue che la società cooperativa di consumo non possa sottrarsi al pagamento della tassa di ricchezza mobile su quella differenza che a lei rimane sul prezzo di costo dei generi, prelevato il capitale impiegato e le spese occorse, al pari che vi è certamente tenuto qualsiasi altro intermediario o singolo commerciante su ciò che a lui resta disponibile del prezzo ricavato dai generi venduti a minuto. In conseguenza, il primo motivo del ricorso deve essere respinto.

Che parimenti vanno rigettati gli altri due mezzi.

Difatti, non regge il *secondo mezzo*, poichè nella specie è anche applicabile l'art. 30 della citata legge sulla ricchezza mobile, trattandosi sempre di utili sociali ripartiti fra i soci, e poco importando di sapere la causa di tale ripartizione e la misura con la quale essa si operi. Ma, se anche voglia prescindersi dalla qualità di soci negli acquirenti, non sparisce per questo il guadagno che fa la società nel far sua la differenza di prezzo, e su questo guadagno è sempre dovuta la tassa, in qualunque modo vada esso diviso, sia tra soci, sia fra terzi.

Neppure ha fondamento il *terzo motivo,* che si fonda sulla omessa motivazione nella sentenza sopra una specifica deduzione della Società; imperocchè, avendo la corte esaminato la vera natura del reddito, che derivava dalla differenza del prezzo di vendita dei generi di fronte a quello di costo, riusciva superfluo lo esaminare, se si trattasse invece di uno sconto o provvigione di vendita, e se dovesse dedursi un diritto di commissione, giacchè la corte avea in precedenza ritenuto un diverso rapporto giuridico tra i consumatori e la Società.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Società anonima cooperativa suburbana di consumo fra gli agenti delle strade ferrate in Milano, contro la sentenza resa dalla corte di appello di questa città nel dì 5-17 aprile 1895.

II.

Osserva in diritto che l'unica questione svolta così nel *primo* come nel *secondo mezzo* del ricorso sta nel vedere se una società cooperativa di consumo, la quale acquista le derrate all'ingrosso per rivenderle a quei soci che ne chiedono l'acquisto, ad un prezzo inferiore a quello corrente, ma superiore a quello di costo, abbia l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile su quei residui attivi disponibili che provengono dal soprappiù sul prezzo di costo dei generi, dopo deduzioni del capitale impiegato nella compera di essi e delle spese di amministrazione.

Ora questo Supremo Collegio ha

già decisa la stessa questione in rapporto ad altra cooperativa di consumo regolata da identico statuto, nel senso che le dette eccedenze attive costituiscono un reddito sottoposto all'imposta di ricchezza mobile; giacchè tale deve considerarsi qualsiasi utilità economica che rappresenti aumento del patrimonio o capitale di colui che ne fruisce, e che abbia origine da qualunque energia produttrice. E ciò per la ragione che la stessa natura dell'operazione compiuta dalla società importa una speculazione; poichè l'acquistare dei generi di consumo all'ingrosso e venderli ad un prezzo superiore a quello di costo per far propria la differenza, dedotte le spese occorse, costituisce uno dei rami più comuni del commercio.

Ora, se è senza dubbio dovuta la imposta di ricchezza mobile da qualsiasi agente intermediario, singolo, commerciante o bottegaio, che s'intromette tra chi vende i generi all'ingrosso e chi li acquista al minuto, sopra la differenza che a lui resta disponibile tra il prezzo di costo dei generi stessi e quello di rivendita, non si comprende perchè la società cooperativa dovrebbe essere esente da tale imposta su ciò che anche per essa costituisce un guadagno, quando nessuna espressa dispensa a favore di essa si trova nella legge sull'imposta di ricchezza mobile. Difatti, allorchè ciò si volle, fu detto espressamente, essendosi testualmente stabilita l'esenzione nell'art. 5 della legge sul dazio consumo in data 11 agosto 1870; e, poichè tale esenzione veniva consentita alle sole società cooperative che non si proponessero lo scopo della sola speculazione, ma invece quello di carità e di beneficenza, col venire in soccorso alle classi sociali povere nel soddisfacimento dei più comuni ed urgenti bisogni della vita, così riusciva indispensabile d'indagare se quelle che invocano l'esenzione del dazio potessero o no annoverarsi tra le società cooperative che aveano di mira il detto fine umanitario. Ma per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile tale ricerca diventa superflua, poichè, pur dovendosi riconoscere che le società cooperative di consumo rappresentano, di fronte ai soci, un istituto di previdenza e di risparmio, questo non toglie che allorquando le stesse società facciano, nell'interesse sociale, una operazione aleatoria, ed impieghino un capitale sociale, ritraendone un guadagno o reddito, sièno tenute al pagamento di tale imposta, la quale è in generale applicabile a qualsiasi utilità economica che le persone o le società aventi personalità giuridica ricavano dalle operazioni civili e commerciali che esercitano.

Nè vale il dire che non vi sia reddito tassabile, perchè la differenza sul prezzo di costo dei generi è data dai soci consumatori a titolo di anticipazione e non costituisce un reddito sociale, ma una proprietà dei soci da essi messa in comune, e sulla quale ciascuno di essi ha sin dall'origine un dritto parziale, che la divisione in fine dell'anno dichiara e non costituisce. Nè molto meno regge l'osservazione che, la società non essendo un ente collettivo distinto dalle persone dei soci, la proprietà delle derrate appartiene alla comunione dei soci, ma giammai alla società considerata come persona giuridica; e che quindi il socio, cambiando le merci con un prezzo convenuto, deposita questo in una cassa comune, salvo ad avere l'eventuale restituzione del supero che non diventa mai proprietà della cooperativa. Imperocchè non è esatto il principio che la personalità giuridica della società esiste soltanto di fronte ai terzi e non mai nel rapporto coi soci, ma è vero invece che le società rappresentano sempre una personalità distinta da quella dei singoli soci in tutto ciò che sia estraneo ai rapporti giuridici di comunione, e soprattutto poi quando si tratta di società anonime che sono costituite da una riunione di capitali e non di persone. Ora, la società cooperativa di consumo non compra le merci all'ingrosso per conto dei soci e per distribuirle ad un prezzo stabilito ai medesimi, ma la compra nella speranza di poterle rivendere a quei soci che ne facciano richiesta. Per acquistarle

occorre, secondo lo statuto, essere socio; ma i soci non hanno, *uti singuli*, un diritto di proprietà sulle merci. E la società che le compra nel proprio nome le possiede e ne dispone, ed è essa che subisce le perdite eventuali, e può essere costretta a rivenderle anche all'ingrosso, se le rivendite ai soci non avvengono in adeguata misura. Col comprarle i soci non attuano un diritto derivante da rapporti sociali sulla cosa comune, ma stipulano con la società un novello contratto e provvedono di loro libera volontà ad un particolare interesse. Non si può quindi confondere la personalità giuridica della società che vende con quella dei soci che acquistano le derrate. I soci ricevono tali derrate al prezzo stabilito, e d'altra parte la società fa suo questo prezzo e ne dispone a suo talento. Non potrebbero perciò i soci vantare su questo prezzo diritti di sorta dipendenti da rapporti giuridici di conto corrente o di deposito. L'essere fatta la vendita ai soli soci e non pure ai terzi, non muta la sostanza del contratto di compra-vendita, ma restringe soltanto le operazioni sociali; e tale regola è stabilita solo per meglio conformarsi al tipo originario delle cooperative. Da ciò segue che la società cooperativa, stipulando tali contratti, non sopprime l'agente intermediario, che per solito s'intromette tra il venditore delle merci all'ingrosso ed i consumatori stessi, ma lo sostituisce col miglior vantaggio dei consumatori; poichè ad essa è reso possibile di non elevare di soverchio nelle rivendite il prezzo di costo delle merci stesse. Ma, se su tale soprappiù rimane alla società, dedotto il capitale impiegato e le spese relative, un residuo disponibile, non può negarsi che questo rappresenta un utile della società, sul quale, comunque vada distribuito, è sempre dovuta l'imposta di ricchezza mobile. E' perciò che bene è stato ritenuto che il segno caratteristico di una società cooperativa non sia già l'esclusione di ogni guadagno, ma che il guadagno dell'industria sociale vien ripartito a coloro, soci e non soci, che diedero opera a produrlo.

Senonchè la società ricorrente afferma che quel soprappiù sul prezzo di costo delle merci, che essa riscuote dai consumatori, non costituisce mai per essa un guadagno, perchè vien dato dagli acquirenti a solo scopo di far fronte alle spese illiquide di trasporto delle merci e di gestione sociale, sicchè, fatto poi un esatto conteggio ed allorchè si verifica un supero sulle somme anticipate, questo si restituisce ai consumatori in fine d'anno, ed in proporzione del valore degli acquisti.

Ma codesta deduzione non trova riscontro nella realtà del fatto quale è stata ritenuta dalla corte di merito; e, d'altronde, non è neppure presumibile che la società voglia esporsi da sola e coi capitali sociali alle perdite eventuali delle operazioni di compravendita senza chiamarvi a contribuire, almeno in parte, i consumatori, elevando conseguentemente il prezzo di costo dei generi. Si deve piuttosto coi giudici di merito riconoscere che il sovrapprezzo su quello di costo vien costituito anche da una percentuale che la società riscuote per far fronte, almeno parzialmente, alle possibili perdite su tutto l'insieme delle sue operazioni, e che essa ha il diritto di far sua, perchè suo è il rischio.

E' perciò che il singolo acquirente nessun diritto può conservare su detta percentuale, e non mai potrebbe ripeterla quando anche provasse che la società nessuna perdita abbia risentita sulla merce a lui venduta e che inoltre siavi stato un residuo attivo sulle spese di trasporto ed amministrazione della stessa, giacchè tutto il prezzo può essere stato assorbito dalla perdita delle altre merci acquistate dalla società. Ora è evidente che la percentuale o differenza sul prezzo di costo dei generi, allora rimane alla società, quando essa, nel complesso delle sue operazioni, nessuna perdita ebbe a subire; quando cioè la vendita abbia potuto aver luogo nella quantità da lei prevista; quando nessun deperimento siasi verificato

nei generi acquistati, e nessun eventuale ribasso sia avvenuto nel mercato sull'originario costo di essi. La differenza in più sul capitale impiegato e sulle spese occorse rappresenta quindi la risultanza attiva dell'industria sociale, e costituisce senza dubbio un reddito della società, perchè si aggiunge al valore del capitale, perchè è suscettivo di riproduzione nelle successive compre-vendite, e perchè inoltre è frutto di una speculazione od operazione aleatoria, ed ha origine da un'energia produttrice, tale dovendo considerarsi quell'accorgimento, quella previdenza e quell'attitudine che assicurano il buon esito di un'impresa commerciale. Trattandosi di utile sociale poco importa, ai fini della ricchezza mobile, il modo col quale la società lo ripartisce; e che poi il guadagno sia della società e non del singolo acquirente resta ad evidenza provato dalla circostanza che esso si ripartisce tra tutti i soci acquirenti, e quindi lo riscuote anche colui che acquistò una merce, sulla quale la società ebbe a risentire delle perdite, rimborsate poi con l'utile ricavato sulle altre merci. Se dunque il compratore riceve una parte del guadagno avuto dalla società sulla industria sociale, è vano parlare di restituzione di deposito o supero sul prezzo di vendita pagato dall'acquirente. Considerato quindi, sotto ogni riguardo, il primo motivo del ricorso deve essere respinto.

E deve essere per gli stessi motivi rigettato anche il *secondo mezzo* del ricorso, poichè, data l'esistenza di un reddito della società, a nulla influisce il sapere la causa della ripartizione, la misura con la quale si operi, e se è fatta ai soci perchè tali, o ai soci perchè acquirenti. L'imposta di ricchezza mobile colpisce egualmente il reddito di una società, qualunque ne sia la successiva destinazione.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Società anonima cooperativa di consumo ferroviaria in Milano avverso la sentenza resa dalla corte di appello di detta città nel dì 5-17 aprile 1895.

Sezioni unite 27 aprile 1897, n. 270 (1).

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Trevisani (avv. GUARINI) e *Lippolis* (avv. AURITI) - *Ministero di agricoltura, industria e commercio* (avv. er. NESPOLI) e *Comune di Alberobello* (avv. BALENZANO e MIRENGHI) (2)

COSA GIUDICATA (Competenza su): Impugnazione di sentenza - IV Sezione del Consiglio di Stato - Autorità giudiziaria.
CORPO MORALE (Competenza per erezione di): Autorità giudiziaria - Fondazione - Legalità di decreto - Potere competente - Erezione - Riconoscimento legale - Esistenza giuridica - Atto amministrativo - Modificazione di testamento - Legalità dell'atto - Interesse - Autorità amministrativa.
TASSA-REGISTRO (Competenza su): Atto amministrativo - Autorità giudiziaria.

(1-2) I *fatti* e *atti* della causa sono esposti come segue dalla CORTE:

« Il sacerdote Francesco Gigante col suo testamento 2 dicembre 1887 fondava in Alberobello, sua patria, un istituto agrario sotto la denominazione di « Istituto agrario Gigante ».

Assegnava a questo istituto il patrimonio, ne determinava il modo del governo e dell'amministrazione, affidandone la direzione allo esecutore testamentario, al sindaco ed al parroco *pro-tempore* di Alberobello. Voleva che fosse eretto a corpo morale e rimanesse sotto l'alta vigilanza del ministero di agricoltura, industria e commercio. Nominava finalmente lo esecutore testamentario.

Morto il Gigante nel 9 gennaio 1888, si rinvennero tre testamenti, coi quali egli istituiva eredi i suoi nipoti e legava lire 80000 per la fondazione di un ospedale.

La IV Sezione del Consiglio di Stato non è competente a conoscere della controversia nella quale s'impugna una sentenza come cosa giudicata, e si dice per ciò leso il diritto privato, ma è competente l'autorità giudiziaria.

E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere della validità o meno della fondazione di un ente eretto a corpo morale.

Rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria il giudizio sulla legalità o meno di un decreto che eri-

---

Gli eredi nominati con atto 6 novembre 1888 chiesero che il tribunale, in confronto dei rappresentanti dell'istituto agrario e dell'esecutore testamentario, dichiarasse e riconoscesse il loro diritto su tutto il patrimonio del *de cuius*.

Si opposero i rappresentanti dell'istituto, dichiarando non veri i testamenti, sui quali gli attori fondavano l'istanza.

Se non che questo giudizio fu interrotto dalla querela, contro i pretesi eredi, di uso sciente di testamento falso. La corte di Trani, riformando la sentenza di primo grado, dichiarò non farsi luogo a procedimento contro alcuni degli imputati, non provata la reità di altri, condannò per uso sciente a 4 mesi e 15 giorni di detenzione per ciascuno i signori Domenico e Rosa Trevisani.

La corte di appello di Roma, in grado di rinvio, diminuì la pena a tre mesi di carcere, convertita in detenzione, che per altro dichiarò condonata dall'amnistia 22 aprile 1893. Questa sentenza passò in cosa giudicata.

Intanto con atto 14 giugno 1894 Francesco Trevisani, uno degli eredi, convenne innanzi al tribunale di Roma il ministro di agricoltura, industria e commercio per sentire dichiarare la nullità della fondazione dell'Istituto agrario di Alberobello.

In pari tempo il sindaco di questo comune conveniva innanzi al tribunale di Bari i sedicenti eredi del Gigante, che avevano proposto la istanza del 6 novembre 1888, perchè sentissero dichiarare falsi i testamenti olografi attribuiti al Gigante in base alla sentenza della corte d'appello di Roma, e dichiarare invece valido ed efficace il testamento del 2 dicembre 1887.

Il tribunale di Bari dichiarava, per effetto del giudicato penale, falsi i testamenti del 5 ottobre, 4 e 29 dicembre 1887, dichiarava valido ed efficace quello del 2 dicembre 1887; dichiarava l'intero patrimonio Gigante devoluto allo erigendo istituto Gigante, ed ordinava il rilascio dei fondi in favore del sindaco di Alberobello, e condannava a render conto dei frutti alcuni dei sedicenti eredi.

Il Francesco Trevisani, uno dei condannati a rendere il conto, ed altri interessati appellarono; ma la corte di Trani, confermando in ogni altra parte la sentenza impugnata, la modificava soltanto nel senso che la condanna a rendere il conto dei frutti fosse limitata ai soli Domenico e Francesco Trevisani.

La causa iniziata presso il tribunale di Roma rimase pendente.

Ad istanza del ministero di agricoltura, industria e commercio la fondazione disposta dal Gigante veniva eretta a corpo morale con decreto 9 gennaio 1896.

Contro questo decreto il Francesco Antonio Trevisani ricorreva alla IV Sezione del Consiglio di Stato per i seguenti mezzi:

1° Perchè il detto decreto era radicalmente nullo, spettando al legislatore e non al governo di erigere corpi morali;

2° Perchè, non essendosi pagata la tassa di successione, era vietato all'autorità amministrativa qualunque provvedimento;

3° Perchè, non essendo ancora decisa con giudicato irretrattabile la questione della validità dei testamenti olografi, questione che pendea ancora dinanzi all'autorità giudiziaria, non si potea dare esecuzione al testamento del 2 dicembre 1887 da quei testamenti posteriori revocato;

4° Perchè innanzi all'autorità giudiziaria pendea anche la questione della nullità della disposizione Gigante, perchè l'erede alla apertura della successione non era ancora in *rerum natura*, perchè mancava nella istituzione il carattere della beneficenza, e non erano nel testamento gli estremi necessarj per la erezione dell'ente. L'amministrazione non potea quindi più preoccupare un campo di questioni sottoposte all'autorità giudiziaria, innanzi a cui era stato chiamato il ministro di agricoltura industria e commercio;

5° Perchè in ogni caso non aveva il governo la facoltà di modificare o completare il testamento come ha fatto approvando lo statuto, in cui modificazioni profonde sono state introdotte.

Di qui traeva il ricorrente l'accusa di eccesso di potere, di violazione degli art.

geva un ente a corpo morale e sul potere chiamato ad erigerlo.

Se manca un legale riconoscimento ad un ente, questo non ha giuridica esistenza.

Se si muova ad un atto amministrativo, che erigeva un ente a corpo morale, l'accusa di aver modificato profondamente il testamento di colui che aveva fondato l'istituto, e questa accusa si faccia, non già sotto il punto di vista della legalità dell'atto, ma a nome dell'interesse che potrebbero avere i parenti del fondatore a veder rispettata la volontà del defunto, competente a conoscerne ne è l'autorità amministrativa.

Spetta all'autorità giudiziaria il decidere se un atto amministrativo siasi o no uniformato alla legge sulle tasse di registro.

Attesochè è da indagare preliminarmente la estensione dei poteri di questo Collegio Supremo in ordine alle questioni di competenza che deve risolvere, avendo il Francesco Antonio Trevisani soltanto invocato innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della qualità di erede che a lui ed ai suoi coeredi si apparteneva e dell'efficacia dei testamenti olografi, mentre innanzi al Consiglio stesso sotto altri rapporti ancora era stato accusato di eccesso di potere e di illegittimità il decreto 9 gennaio 1896.

Però, avendo ritenuto la IV Sezione che si chiedeva la dichiarazione di sua incompetenza su tutta la materia del contendere e rinviava gli atti a questa Corte, è da stimare che il rinvio sia stato generale, e che su tutta questa materia debba quindi spiegarsi la competenza di questa Corte di Cassazione.

1° Si accusava il ricordato decreto di avere eretto a corpo morale l'istituto agrario con offesa del diritto dei Trevisani, i quali, avendo per sè i testamenti posteriori di data, contro di sè non avevano una sentenza passata in cosa giudicata, che di questi testamenti avesse dichiarata la nul-

---

832, 834, 932, 1060 codice civile, della legge 8 giugno 1850, e dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889.

Molti interessati, qualificandosi eredi, intervennero, aderendo al ricorso del Francesco Trevisani.

Rispondeva al ricorso del Trevisani l'avvocatura erariale impugnando la qualità di erede nel ricorrente, perchè riconosciuti falsi dall'autorità giudiziaria i testamenti su cui si basava il diritto di erede, ed aggiungendo, che, dove pure fosse revocato il decreto 9 gennaio 1896, i Trevisani e soci non poteano contro la volontà del testatore godere il suo patrimonio.

Nel merito poi osservava che la fondazione era valida e che la erezione in corpo morale è ufficio di alta tutela pubblica, spettante al potere esecutivo per lo statuto del Regno, e che l'intervento del potere civile non crea, ma riconosce la persona giuridica già esistente per la destinazione di un patrimonio a scopo di pubblica utilità.

Il ricorrente Trevisani chiedeva sospendesse il Consiglio di Stato di provvedere, inviando gli atti alla Corte di Cassazione per decidere la eccezione di incompetenza del Consiglio stesso, essendo di competenza dell'autorità giudiziaria conoscere della qualità di erede di Francesco Antonio Trevisani, dall'amministrazione disconosciuta, e dell'efficacia dei testamenti olografi, fino a che un giudicato irretrattabile non li avesse dichiarati nulli.

Essendo stata elevata la eccezione d'incompetenza sulla materia del contendere, la IV Sezione del Consiglio di Stato ordinava l'invio degli atti a questa Corte con decisione 11 luglio 1896.

Con ricorso a questa Corte, notificato al ministero di agricoltura industria e commercio il dì 11 dicembre 1896, il Trevisani chiede si dichiari la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere se egli sia erede legittimo del Gigante; se i testamenti olografi rivocatorj di quello del 2 dicembre 1887 abbiano perduto la loro efficacia, se l'atto con cui fu eretta ad ente morale la scuola agraria Gigante sia nullo, perchè emesso dal potere esecutivo, mentre occorreva un atto del potere legislativo.

E soggiungeva: vedrà il Supremo Collegio se anche altre questioni sorte nella contestazione della lite possano essere dichiarate di competenza dell'autorità giudiziaria ».

lità. Evidentemente qui si metteva innanzi il diritto di eredi testamentarj dei Trevisani, diritto che si diceva leso dal decreto, che, in quanto avea eretto a corpo morale l'istituto Gigante, a questo istituto aveva i beni dell'eredità attribuito.

Certamente la IV Sezione non era dal ricorso chiamata a giudicare della efficacia dei testamenti, sibbene a dichiarare se esistesse o meno il giudicato; ma, poichè questa dichiarazione si risolveva in sostanza nell'altra, se i Trevisani fossero o no eredi testamentari, almeno nel momento nel quale il decreto fu emesso, è evidente che questa dichiarazione rientrava nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Che la IV Sezione, suprema autorità amministrativa, possa, come ogni altra autorità dello stesso ordine, conoscere dell'atto dell'autorità giudiziaria, interpretarne il contenuto e determinarne la estensione, è fatto palese dalla stessa sua missione di uniformarsi e dare esecuzione a questo atto; ma quando, come nella specie, s'impugna la esistenza stessa della sentenza, come cosa giudicata, e si dice per questo leso il diritto privato, allora, come di ogni altra lesione, di questa non può conoscerne che il giudice ordinario. Il quale vedrà se si era costituito o no il giudicato sulla sentenza della corte di Trani; se per giudicato debba intendersi la sola sentenza contro la quale non sono più possibili i rimedj ordinarj, o la sentenza che nemmeno dei rimedj straordinarj è capace, e tutte queste indagini in relazione alla legittimità del decreto di erezione.

2° e 3° Si accusava altresì questo decreto di eccesso di potere e di illegalità, perchè avea eretto a corpo morale un ente di cui la fondazione era nulla, e nulla sotto molteplici aspetti.

A proporre questa accusa, di natura subordinata a quella già discussa, non potea dirsi che mancasse l'interesse nei Trevisani; imperocchè essi, se non erano eredi testamentarj, dove i testamenti fossero stati dichiarati inefficaci, erano indubbiamente eredi legittimi del fondatore Gigante, e come tali potevano impugnare la validità della fondazione; conciossiachè, caduto il testamento nel quale si conteneva, essi con questa seconda qualità di eredi del sangue avrebbero conseguito la eredità.

E non solo l'interesse, ma era il diritto altresì dei Trevisani che sarebbe rimasto offeso dal decreto, che avrebbe attribuito, in loro danno, i beni all' ente cui non si dovevano.

Ora conoscere di questa lesione non poteva che il giudice ordinario; e, poichè il presupposto di essa lesione è la qualità di eredi legittimi, e *la dichiarazione di questa qualità*, non come diritto possibile, ma come diritto reale, è la conseguenza necessaria della inefficacia della fondazione, così è manifesto che l'autorità giudiziaria deve conoscere così della qualità di eredi legittimi pretesa dai Trevisani, giusta la istanza che questi ne hanno fatta nel ricorso a questa Corte, come della validità della fondazione.

4° Era altresì accusato d'illegalità il ricordato decreto, perchè non al governo, come potere esecutivo, ma al potere legislativo si apparteneva erigere a corpo morale l'istituto, e perchè a questa erezione si era proceduto mentre pendeva innanzi al tribunale di Roma il giudizio intorno alla validità della fondazione, ed alterando il testamento.

Ora questo giudizio di legalità o meno del decreto, sotto il duplice aspetto di forma e di sostanza, rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Infatti, se la erezione non crea l'ente, perchè ebbe esistenza per volontà del fondatore, certamente lo riconosce, e, dove manchi questo riconoscimento, o non sia legalmente avvenuto o si rifiuti addirittura, la esistenza dell'ente non è giuridica, esso non vive della vita di persona morale; sicchè, se questo avvenisse, la fondazione sarebbe indarno seguita, e l'erede legittimo ricupererebbe per altra via il possesso dei beni ereditari.

Ora questo giudizio si deve reca-

re dall'autorità giudiziaria, che giudicherà dell'indole e valore giuridico della erezione a corpo morale, dei rapporti di questa erezione con la fondazione rispetto alla esistenza dell'ente, del potere chiamato ad emettere la dichiarazione di erezione, e dove riconosca legittima l'azione del potere esecutivo, risolverà altresì la questione subordinata, se, nella pendenza del giudizio, circa la validità della fondazione, si poteva legalmente emettere il decreto. Ed intorno a questa questione, sebbene subordinata, è bene che si dichiari pure la competenza giudiziaria. Imperocchè, dove sorga il bisogno di discutere le subordinate, perchè rigettate le domande principali, il giudice di quelle non potrebbe conoscere, se sfuggissero alla sua competenza.

Finalmente, sotto questo stesso punto di vista della legalità della erezione, conoscerà pure l'autorità giudiziaria dell'accusa che, in ogni caso, non poteva il governo con lo statuto modificare profondamente il testamento: e ne conoscerà pel motivo detto innanzi che, dove si riconosca illegale, per una ragione qualsiasi, il decreto di erezione, il diritto degli eredi legittimi rinascerebbe.

Che se poi l'accusa anzidetta si voglia muovere indipendentemente da questo diritto, e soltanto a nome dell'interesse, che potrebbero avere i parenti del fondatore a veder rispettata la volontà del defunto, allora di detta accusa spetterebbe il giudizio all'autorità amministrativa.

5° E spetta pure all'autorità giudiziaria rispondere all'altra censura, che il decreto non era stato preceduto dalla quietanza che attestasse il pagamento della tassa di successione. E spetta; imperocchè, se l'atto del potere amministrativo, che si dice lesivo del diritto privato, può essere censurato, così nel rispetto della sostanza, come per la inosservanza delle forme, anche sotto questo secondo aspetto, la competenza del potere ordinario sembra manifesta.

Nè vale che l'osservanza della legge di registro è rimessa all'autorità competente ad emettere l'atto; imperocchè, se questo atto è accusato d'illegalità per la violazione di quella legge, il giudizio di legalità o meno rientra nelle attribuzioni del potere ordinario.

Per questi motivi:

Dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a giudicare:

1° della esistenza o meno del giudicato, intorno alla qualità di eredi testamentarj dei Trevisani, nel giorno nel quale fu decretata la creazione a corpo morale dell'istituto agrario Gigante;

2° e 3° della validità della fondazione Gigante e della qualità di eredi legittimi, che i Trevisani pretendono;

4° della legalità del ricordato decreto di erezione, così rispetto al potere che procedè al riconoscimento dell'ente, come rispetto alla pendenza del giudizio, intorno alla validità della fondazione nel giorno del decreto stesso; e rispetto altresì ai poteri del governo di alterare e modificare le tavole di fondazione;

5° della legalità di questo decreto di fronte alla tassa di successione, che si sostiene di non essere stata prima pagata.

Dichiara finalmente compensate le spese di cassazione.

Sezione civile 29 dicembre 1897, n. 711.

CASELLI P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - M. P. RIGHETTI

(concl. conf.)

Pubblico Ministero presso la corte d'appello di Torino - Penne

ELETTORATO POLITICO: Militari in congedo - Alfabetismo - Scuole reggimentali - Iscrizione nelle liste.
ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Cause - Titolo di successione - Altro titolo attributivo di proprietà.

Non basta che i militari congedati, carenti di altro titolo, sappiano leg-

gere e scrivere per esser ammessi al beneficio dell'elettorato politico ed iscritti nelle liste relative; occorrendo la prova di aver essi frequentato con profitto le scuole reggimentali o di essere stati dispensati da dette scuole pel grado della loro istruzione.

L'art. 26 della legge comunale e provinciale non fa distinzione e stabilisce il minimo di contribuzione per ogni censito in lire 5 per la iscrizione nelle liste, sia ove si tratti di censo indiviso derivante a titolo di successione, sia se si tratti di censo indiviso dovuto per qualunque altro titolo attributivo di proprietà.

Osserva che col *primo motivo* il Pubblico Ministero denunzia la violazione degli art. 1 e 2 n. 5 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, per avere la corte di appello giudicato che pei militari congedati la capacità di leggere e scrivere possa equivalere alla prova di aver essi frequentato con profitto le scuole reggimentali o di esserne stati dispensati pel grado della loro istruzione. Tale motivo del ricorso si appalesa ben fondato; imperocchè e dalla lettera e dallo spirito della legge si rileva che per ragione di capacità intellettuale non basta per essere elettore il solo requisito generale di saper leggere e scrivere, ma occorre anche un certo grado d'istruzione, e così pei non militari come pei militari. Però il legislatore, mentre pei non militari richiede all'uopo per lo meno la pruova della istruzione che s'impartisce nella scuola elementare obbligatoria, pei militari si accontenta invece di un minor grado d'istruzione, quella cioè che si acquista nelle scuole reggimentali, tenendo presente che per coloro, i quali abbiano per qualche tempo servito sotto le bandiere, le abitudini civili, la moltiplicità dei contatti e delle conoscenze di paesi e genti diverse e il culto del dovere che si contraggono col servizio e con la disciplina militare possono per le attitudini alla vita pubblica supplire a quella maggiore istruzione che, in confronto delle scuole reggimentali, si acquista seguendo il corso della scuola elementare obbligatoria. Ma, se nelle scuole reggimentali non si apprende soltanto a leggere e scrivere, ma s'impartiscono pure altre cognizioni, è affatto arbitrario e contrario alla legge il volere equiparare alla pruova di siffatta istituzione la semplice attestazione di saper leggere e scrivere e creare a tal modo pei militari congedati un titolo eccezionale all'elettorato che si confonderebbe nella sola ed esclusiva capacità alfabetica. Laonde non può non accogliersi detto motivo del ricorso ed annullare in relazione alla stesso la denunziata sentenza.

Osserva che col *secondo motivo* del ricorso il Pubblico Ministero denunzia la violazione dell'art. 26 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, sostenendo che la corte di appello, creando una distinzione arbitraria non ammessa nel testo del cennato articolo, abbia ritenuto che pel censo *pro indiviso* derivante da titolo di successione non sia dalla legge richiesto come minimo di contribuzione l'ammontare di lire cinque annue e che tale ammontare sia richiesto soltanto pel censo indiviso dovuto per altro titolo attributivo di proprietà. Anche siffatto motivo del ricorso si mostra sorretto dalla legge; imperocchè la distinzione fatta dalla corte tra censo indiviso derivante da titolo successorio e censo derivante da altro titolo di proprietà qualsiasi, è affatto arbitraria e contraria al testo preciso del mentovato articolo, il quale senza fare distinzione di sorta prescrive che « la contribuzione pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede o altro titolo attributivo di proprietà e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito ». La sola circostanza di avere il legislatore in detto articolo 26 della legge, mentre indica in modo generico il censo proveniente da un titolo qualunque attributivo di proprietà, indicato prima specialmente il censo derivante da titolo di successione, non può per guisa alcuna autorizzare la distinzione supposta dalla corte; dappoichè, da una parte quella indicazione speciale del censo dipen-

dente da eredità può spiegarsi con l'intenzione del legislatore di menzionare anzitutto ed esplicitamente il titolo più comune ed ovvio di proprietà indivisa, quale è appunto quello derivante da successione, d'altra parte la congiunzione *e*, che dopo l'indicazione del titolo diverso di proprietà segue specificando l'ammontare della quota, mostra chiaramente avere il legislatore voluto stabilire la condizione dell'ammontare della quota così per l'una come per l'altra ipotesi, cioè tanto pel censo per eredità quanto pel censo derivante da altro titolo. Nè, quando il testo letterale dell'articolo è per sè stesso chiaro, preciso e tassativo, giova, come fanno la sentenza denunziata e il controricorrente, ricorrere in sostegno della voluta distinzione alle discussioni preparatorie della legge avanti il parlamento per inferirne che la necessità della designazione di un ammontare minimo per le quote d'imposta poteva ravvisarsi, non pel censo indiviso derivante da titolo ereditario, ma soltanto pel censo proveniente da altro titolo attributivo di proprietà. Epperò, dovendo accogliersi l'analogo motivo del ricorso del Pubblico Ministero, la sentenza anche per questo capo dev'essere cassata.

Visto l'art. 342 codice procedura civile;

Per questi motivi:

Cassa la denunziata sentenza e rinvia la causa alla corte di appello di Casale.

Sezione civile 8 giugno 1897, n. 377.

CASELLI P. ff. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Spezia (avv. FIORI e LUZZATTI) -
Amministrazione del demanio e tasse: Ricevitore del registro di Spezia (avv. er. CORNO)

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE (Notificazione in Roma alla): Ministro - Intendente.

RICORSO PER CASSAZIONE: Difetto - Annullamento - Nuovo termine (*Cod. proc. civ., art. 145, cap., e 528*).

CONCESSIONE (Tassa-Registro su): Istituto pubblico - Servizio pubblico - Obbligo e facoltà del privato - Trasferimento di proprietà - Compra vendita - Abbreviazione della concessione - Indennizzo al concessionario.

La notificazione di un ricorso per cassazione avanti la Corte Suprema di Roma contro sentenza di una corte di appello provinciale può regolarmente farsi per l'amministrazione delle tasse al ministro delle finanze.

Un ricorso per cassazione, che sia difettoso nella sola notificazione, non è inammissibile a senso dell'art. 528 del codice di procedura civile; ma può solamente essere annullato, per essere riproposto in un nuovo termine, a senso del capoverso del precedente art. 145.

a) *Il contratto, mediante il quale un pubblico istituto (Stato, provincia, comune) concede l'esercizio di un pubblico servizio al privato (nella specie, acque potabili), con obbligo a quest'ultimo d'impiantarlo a sue spese e con facoltà di goderne gli utili per un determinato numero di anni, scorsi i quali l'opera intiera rimarrà per conto esclusivo del concedente, non contiene alcun trasferimento di proprietà immobiliare, nè può quindi tassarsi come tale dall'ufficio del registro.*

b) *La concessione suddetta non viene tramutata in compravendita pel solo fatto che l'istituto concedente si obbliga a indennizzare il concessionario con una determinata somma pel caso che voglia abbreviare il termine della concessione.*

Sull'*eccezione d'inammissibilità* la Corte di Cassazione osserva che l'avvocatura erariale deduce che il ricorso sia inammissibile nel senso espresso dall'ultimo capoverso dell'art. 528 codice procedura civile, perchè difettosa risulta la notificazione del medesimo, a norma dell'art. 138, ed i regolamenti in esso richiamati.

Osserva che il concetto preciso che ricavasi tanto dall'elenco annesso al regio decreto del 25 giugno 1865, che dall'art. 8 dell'altro del 16 gennaio 1876 è questo, che le notifica-

zioni per le liti con qualcuna delle amministrazioni dello Stato debbano essere fatte a chi rappresenti il ministero, col quale si sia in lite, nel luogo ove abbia sede l'autorità giudiziaria che debba decidere, e rilasciate nella casa ove il rappresentante abbia sede. Tali disposizioni non alterano nè molto meno cancellano il principio costituzionale, che attribuisce a ciascun ministero la rappresentanza dell'ente complesso che si chiama Stato, in tutti gli affari politici, amministrativi o di amministrazione patrimoniale ai quali debba attendere il relativo ministero. Difatti, siano i prefetti o gl'intendenti di finanza, stanno in giudizio come rappresentanti del ministero da cui dipendono, e non per diretta ed esclusiva rappresentanza dello Stato. Tale ordinamento è imposto dall'indole speciale di questa persona giuridica che è lo Stato come ente patrimoniale, la quale, pur essendo una sola con sede in una sola città, la capitale, bisogna che si trovi contemporaneamente presente in ogni luogo del regno. Da qui la designazione degli ufficj, che concretano nei varj luoghi la residenza dello Stato, sia in quanto alla competenza per domicilio, che riguardo all'obbligo di rilasciare le citazioni nel luogo di residenza dell'intimato. Tale designazione di pura delegazione, e non di attribuzione di rappresentanza, nel mentre agevola l'amministrazione pubblica, costituisce un' agevolezza pei cittadini, che diversamente si vedrebbero attratti alla capitale, quando dovessero litigare con le amministrazioni dello Stato.

Osserva che nella specie trattasi di un giudizio dinanzi questa Corte di Cassazione; e quindi, vuoi per l'art. 138 codice procedura civile, vuoi per l'anzidetto art. 8 del decreto del 1876, la persona che doveva essere intimata era appunto quella che rappresenta lo Stato in materia di riscossione di tassa di registro nella sede di Roma. Si dice che tale sia l'intendente di finanza di Roma; ma ciò non è esatto, perchè l'intendente di Roma rappresenta l'azienda della tassa nella medesima provincia e non in quella di Genova. Ammette poi l'avvocatura nella sua stampa, che il ricorso poteva essere notificato all'intendente di Genova, e che poteva anche essere legalmente notificato a quello di Roma, ma non ammette che poteva essere notificato e rilasciato al ministero delle finanze. Ed è qui appunto che riluce la infondatezza della eccezione; poichè, per giungere a tale conseguenza, bisognerebbe dichiarare che il ministero delle finanze non rappresenti l'azienda delle imposte, e che invece la rappresenti l'intendenza di Roma; mentre all'inverso un solo ufficio in Roma è destinato a curare la riscossione delle imposte in tutte le provincie, e quindi in quella di Genova, ed è appunto quello del ministero delle finanze.

Osserva che per le cose anzidette vien chiaro che il difetto segnato dall'avvocatura erariale non può consistere nel vizio indicato al n. 2 dell'art. 145 codice procedura civile o nell'altro indicato nel n. 3, poichè la persona citata fu certamente l'amministrazione delle tasse la cui rappresentanza, se esiste per delegazione negli intendenti, non cessa però di esistere nel ministero. Potrebbe più tosto il difetto accostarsi a quel che riguarda la persona e la sede a cui possa essere consegnata la notificazione. Però è inutile esaminar la specie sotto questo aspetto, poichè il capoverso dell'indicato art. 145 codice procedura civile dispone espressamente, che quando la nullità riguarda soltanto la notificazione dell'atto, il medesimo rimane efficace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purchè sia rinnovato nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che pronuncia la nullità; e lo art. 525 codice procedura civile dispone pure espressamente, che alla notificazione del ricorso è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 145.

Un ricorso adunque, che sia solamente difettoso nella notificazione non è inammissibile a' sensi dell'art. 528 codice procedura civile, può solamente essere annullabile, per essere riproposto in un nuovo termine; ma

ciò non ha chiesto nè in istampa nè a voce l'avvocatura, sicchè è vano discutere, se tale eccezione avrebbe potuto essa proporre senza notificare e depositare il controricorso nei termini dell'art. 531 codice procedura civile, e se sia vero che vi siano delle eccezioni, che, intendendosi escluse con la presentazione del controricorso, cioè con la difesa in merito, rimangono ferme quando la difesa in merito si faccia oralmente senza presentare il controricorso sul merito.

Sul merito: Osserva che l'*indagine principale* sta nello esaminare, a norma dell'art. 1 della legge sul registro, a quali degli articoli della tariffa si approssimi il contratto in esame, che, non essendo tra i contratti nominati, non trova una speciale definizione nè tra le disposizioni della legge sul registro, nè in quelle del codice civile. Materia questa di puro diritto che sorger debbe dagli elementi certi di fatto che appresta il contratto.

Il libero reggimento dell' odierna società, che ha dato grande impulso alle costruzioni di opere di pubblica utilità, ha fatto sorgere un nuovo tipo di contratti che provvedono alla bisogna, nei quali, in vece dell'ordinaria convenzione di appalto, se ne adopera un'altra che si denomina *concessione*; per la quale l'istituto pubblico, Stato, provincia, comune, concede al privato l'esercizio di un pubblico servizio, con obbligo d'impiantarlo a sue spese, e goderne gli utili per un determinato numero di anni, scorsi i quali l'opera intiera che attua un pubblico servizio rimane per conto esclusivo del concedente, e soddisfatto di ogni suo avere il concessionario di quanto abbia speso per materiale e mano d'opera ed altri capitali impiegati nella costruzione ed esercizio della opera medesima.

Tali convenzioni sono ormai frequenti per la viabilità, per la illuminazione delle città, e per il fornimento delle acque potabili nelle medesime.

Il dato che distingue il carattere tipico di tali contratti sta nello scopo finale, cioè l'attivazione di un pubblico servizio che incomba al concedente d'impiantare, o che non possa essere impiantato senza il suo concorso; ed è questo appunto che egli concede, diversamente non si comprenderebbe che il concessionario accettasse la concessione di fare ciò, che senza il consentimento del concedente avrebbe potuto liberamente fare per conto suo. D'altra parte lo caratterizza la concessione degli utili che renderà l'esercizio del pubblico servizio in un determinato numero di anni, che bastino a rifare il concessionario delle spese, e gli permettano un guadagno più o meno grande.

Quali siano le regole speciali che governar debbono tale contratto, che nella sua unità abbraccia parecchi rapporti giuridici, il legislatore finora non lo ha detto, come lo disse nel 1882 in riguardo a molti contratti commerciali, che prima erano governati solamente dai principj generali.

Ma la quistione della definizione si è imposta per l'applicazione della legge sul registro; e, come si è visto, il ricevitore definì una prima volta il contratto in esame una semplice concessione di acqua, come da privato a privato, e poi come un trasferimento d'immobili, senza riguardo alcuno all'acqua, a cui esclusivo servizio stavano gl'immobili, e trovando un prezzo di acquisto d'immobili ove stava ben altro.

L'esame nell'odierna causa si concentra nel vedere per qual ragione di diritto la proprietà delle costruzioni fatte per l'esercizio di un servizio pubblico rimanga al concedente, e quindi se siavi nel contratto un trasferimento di proprietà.

Questa Corte di Cassazione ha più volte ritenuto la negativa, e solo ha discusso se fosse più da applicarsi la tariffa relativa alla locazione delle opere o delle cose, che quella degli appalti.

Osserva che la ragione di decidere sorge ben chiara tosto che si considera che, procedendo alla concessione, l'istituto pubblico non fa che commettere al concessionario la costruzione di un'opera per conto suo: ond'è che egli *rimane* proprietario

delle costruzioni per proprio diritto, e non per trasferimento che gliene faccia il concessionario, il quale a simiglianza di chi edifica sul suolo altrui o per conto altrui non acquista la proprietà dell'immobile, ma solo il diritto di essere indennizzato; e lo indennizzo egli riceve mediante il godimento dei frutti dell'opera per un determinato numero di anni.

Osserva che nella specie è fuor di dubbio, che il comune di Spezia concesse alla Compagnia Francese l'impianto e l'esercizio di un pubblico servizio impostogli dall'art. 44 della legge sulla sanità pubblica del 22 dicembre 1888, alla esecuzione del quale poteva essere costrutta per decreto del ministro dell'interno. Trattavasi, in fatti, di fornire il comune di acque potabili, e di risanarle pria di averle addette a tale uso. Nè la condotta delle acque faceasi solamente per uso dei privati, d'onde sorge l'utilità pecuniaria, ma parimenti per uso delle fonti pubbliche, per le igieniche lavature dei luoghi immondi, ed anche per le bocche d'incendio. Concedevasi adunque l'impianto e l'esercizio di un'opera che incombeva al comune di compiere. Ma quel che più monta nella specie è che le acque della Magliola, cioè l'elemento principale e sostanziale dell'esercizio del servizio pubblico, malgrado le sue opposte pretese, la Compagnia riconobbe di proprietà del Comune, e ne accettò la concessione per settantanni; sicchè l'acquedotto, isolatamente considerato, non era per il concessionario una proprietà valutabile, perchè inutile senza l'acqua, essendo un accessorio dall'acqua inseparabile.

Sia adunque per le ragioni generali che per le speciali sopra esposte, nessun trasferimento di proprietà immobiliare dovea la corte di Genova ravvisare nel contratto di concessione fatto dal Comune di Spezia addì 14 dicembre 1893 rogato Boracchia.

Nè più felice fu la corte di merito quando credette rafforzato il concetto dello acquisto nel patto di numero quarto, traendo dalla somma in esso indicata il prezzo dell'acquisto; perocchè quel patto non riguarda che l'abbreviazione del termine della concessione; e perchè il corrispettivo del concessionario in simili contratti sta tutto nel termine del godimento, così fu determinata la somma che equivalesse allo indennizzo del mancato uso e dell'acqua e dell'acquedotto per la durata dei rimanenti trentanni. E' quello evidentemente un patto risolutivo della concessione, che certamente non tramuta la concessione in compravendita, e la somma promessa di lire 600,000 non è prezzo di riscatto, perchè nulla fu venduto, è la estimazione del danno che al concessionario deriverebbe per la riduzione a soli quaranta anni del godimento concesso. Ond'è che maggiormente erronea si appalesa la sentenza della corte in quel punto ove, supponendo un trasferimento dei diritti immobiliari della Compagnia Francese sugli acquedotti, attribuì come prezzo della supposta proprietà di tali diritti quella somma che rappresentava lo indennizzo per l'eventuale perdita di ben altri diritti, quelli cioè del godimento dell'uso dell'acqua e degli acquedotti come esercizio di un servizio pubblico.

Osserva che la corte di merito, dopo avere esposte le sue idee circa l'avveratosi trasferimento di proprietà, credette potere respingere la contraria teoria, propugnata in base alla sentenza di questa Corte di Cassazione, senza discutere in modo alcuno sulla vera essenza del contratto, rilevando solamente che la Società non si obbligò a costruire, *perchè le tubazioni e gli edifizj erano già compiuti all'epoca della convenzione*, e ricordò all'uopo gli articoli del contratto che avea già trascritti nella sentenza.

Osserva che l'affermazione di fatto sta perfettamente in opposto agli articoli del contratto trascritti nelle considerazioni della corte, ove è detto che le acque dovevano essere rese potabili, locchè era opera a farsi; è detto ancora che dovevano essere fatte le opere necessarie ad accrescere il volume delle acque e migliorarle; è detto infine che le opere erano in corso, ma sospese per decreto

del pretore, e che in virtù della concessione, non ostante quel decreto, potevano essere continuate sotto la vigilanza del Comune.

Osserva che, ritenuta pure come esatta l'affermazione della corte di merito, i termini della questione, che essa non esaminò, non si sarebbero mutati; perocchè, ammesso pure che l'acquedotto e tutto quanto era necessario all'esercizio del servizio pubblico delle acque si trovasse compiuto, la sostanza del contratto che sta nella concessione dell'esercizio di quel servizio pubblico rimaneva sempre la medesima. D'altra parte errò la corte supponendo che gli acquedotti fossero giuridicamente una proprietà della Compagnia: bastava osservare quel che risulta dall'inventario annesso alla concessione, cioè che gli acquedotti e specialmente la conduttura in tubi di ghisa per far giungere a distribuire le acque nella città erano stati posti, nè poteva diversamente avvenire, nel sottosuolo comunale, e quindi, in quanto potevano rappresentare una costruzione nel loro complesso, non potevano costituire una proprietà perchè costruita sul suolo pubblico. Quelle opere quindi non potevano rappresentare qualche cosa da vendere, massime dopo il decreto di sospensione emesso dal pretore, ma solo il valore dell'indennità che la società poteva reclamare, tosto che il Comune determinavasi ad utilizzarli per conto suo.

Atteso che dall'anzidetto è chiaro che la corte di Genova, affermando una falsa definizione del contratto, falsamente applicò gli art. 6 e 23 della legge sul registro, in rapporto all'articolo primo della tariffa.

Atteso che di tutt'altri motivi del ricorso non occorre discutere, perchè rimangono assorbiti come conseguenza delle cose premesse; sicchè la sentenza è da annullarsi pienamente, e la causa da rinviarsi a novello giudice per nuovo esame, anche circa le spese di questo giudizio.

Per tali motivi:

La Corte, accogliendo il ricorso, cassa la impugnatata sentenza della corte di appello di Genova, pubblicata tra le parti anzidette addì 9 settembre 1896, e rinvia la causa alla corte di appello di Torino.

Sezioni unite 28 apr'e 1897, n. 278 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Rosati (avv. Di Lorenzo e Bellofiore) - *Comune di Aversa* (2)

INSEGNANTE COMUNALE (Competenza per nomina a): Autorità giudiziaria - Diritto perfetto.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria la quistione che sorge fra un comune e un insegnante se questi, in base a deliberazioni comunali, accampa un diritto perfetto ad avere la nomina di professore nel ginnasio dello stesso comune, dopo di essere stato per qualche anno prescelto al controverso insegnamento.

Sezione civile 29 dicembre 1897, n. 712 (3).

CASELLI P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Lo Sardo - *Commissione elettorale provinciale di Messina* (4)

ELETTORATO (Giudizio di): Corte d'appello - Mancanza delle conclusioni del pubblico ministero.

(1-2) La Corte dichiarava di competenza dell'autorità giudiziaria la controversia sollevata dal reclamo del Rosati avanti la giunta provinciale amministrativa di Caserta.

(3-4) La Corte cassava la sentenza della corte d'appello di Messina, dei 26 luglio 1897, e rinviava la causa a quella di Catania.

La mancanza delle conclusioni del pubblico ministero nelle cause di elettorato sia politico, sia amministrativo, avanti la corte d'appello, rende nulla la sentenza pronunziata da questo magistrato.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 725.

MASI P. ff. - MAZZELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Galuppi (avv. Zeni) - *Banca popolare di Ferrara per l'esattore di Copparo* (avv. Turbiglio G.) *e Crepaldi*

CITAZIONE (Notificazione di): Nullità - Dovere dell'usciere - Colpa e negligenza - Sanazione - Nuova citazione - Decadenza di diritti e di termini (*Cod. di proc. civ., art. 145*).
APPELLO (Notificazione di): Domicilio eletto e dichiarato.
ESECUZIONE SU IMMOBILI PER IMPOSTE: Aggiudicazione per pretore - Competenza sull'opposizione di terzo - Quistione di proprietà - Quistione d'imposta - Appartenenza dell'immobile.
OPPOSIZIONE DI TERZO: Giudizio di cassazione - Questione di inammessibilità.

L'usciere, nella citazione, deve, sotto pena di nullità, indicare la persona alla quale notifica l'atto, come il luogo nel quale la notificazione avviene.

Per l'art. 145 ult. cap., del codice di procedura civile, sempre che le nullità, sieno esse sostanziali o di forma, sono determinate esclusivamente dalla colpa e negligenza dell'usciere, vengono ad essere sanate con la nuova citazione, senza menare, in danno della parte, a qualsiasi decadenza di diritti e di tèrmini.

L'appellante ha la scelta di notificare l'appello o al domicilio eletto o a quello dichiarato dall'appellato.

L'opposizione di terzo avverso l'aggiudicazione di un immobile pronunziata dal pretore si deve promuovere avanti questo stesso magistrato.

E' quistione di proprietà, e non d'imposta, quella sollevata dall'attore che tende a dimostrare come un immobile espropriato per debito d'imposta non si apparteneva ai debitori della imposta medesima; nè tale quistione diventa quistione d'imposta sol perchè viene proposta dopo l'aggiudicazione del fondo, con opposizione di terzo.

Il giudizio in cassazione, che si limita alla competenza, non pregiudica la questione d'inammissibilità dell'opposizione di terzo fatta avverso una sentenza del giudice di merito.

Considerato che col *primo mezzo* si censuri la sentenza per non aver riconosciuto essere insanabile la nullità della citazione di appello, perchè nella notificazione mancava la menzione della consegna dell'atto e del luogo ove la notificazione avveniva. Ora in fatto è troppo vero quanto i ricorrenti deducono, come è vero in dritto, per la chiara locuzione degli art. 133, 134, 139 e 145 del codice di procedura civile, che l'usciere debba, sotto pena di nullità, indicare la persona alla quale notificò l'atto, come il luogo nel quale la notificazione avviene. Però è vero ancora che tali nullità si verificarono nella sola notificazione dell'atto di appello e per colpa esclusiva dell'usciere, sicchè si renda applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 145, pel quale, quando la nullità riguarda soltanto la notificazione dell'atto, la citazione è nondimeno efficace ad impedire ogni decadenza di dritti o di termini, purchè sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi con sentenza. Invano i ricorrenti, ad impedire che si applichi la suddetta disposizione, distinguono tra nullità sostanziali e di forma, giacchè tale distinzione non si trova nel capoverso dell'art. 145, ed *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.*

Ma vi ha di più, giacchè la invocata distinzione e la pretesa che alle sole nullità di forma possa applicarsi il detto capoverso, contraddice al principio che l'informa. Invero, sol che si leggano gli art. 132, 134 e 135,

si fa chiaro che il legislatore distingua nella citazione l'atto della parte dall'atto dell' usciere. E, mosso da principio eminentemente giusto, mentre volle che la parte della colpa e negligenza sua risentisse tutte le conseguenze, volle nel contempo impedire che la colpa e negligenza dell'usciere menassero a tale grave conseguenza per la parte, da farle perdere definitivamente ed irrevocabilmente un dritto. Così si spiega la disposizione del ripetuto capoverso dell'art. 145 del codice di procedura civile, pel quale, sempre che le nullità siano esse sostanziali o di forma, vennero determinate dal fatto esclusivo dell'usciere, vengono ad essere sanate colla nuova citazione senza menare, a danno delle parti, a qualsiasi decadenza di dritti e di termini. Consegue dal già detto che, per le lamentate nullità, i signori Galuppi nessun dritto acquistarono per la ragione stessa per la quale nessun dritto venne perduto dal Crepoldi. Ed, una volta che di dritti quesiti da poter far valere non poteva parlarsi, non era necessaria neppure la sentenza ed il nuovo termine voluto dalla legge perchè il citato possa difendersi, mentre i signori Galuppi si presentarono ed ebbero tutto il tempo per presentare, come presentarono, le loro difese. Nè si dica che la notificazione dell'atto di appello sia nulla per altra ragione addebitabile alla parte, cioè perchè eseguita nel domicilio dei signori Galuppi e non in quello eletto col libello istitutivo del giudizio. Imperocchè, sol che si legga la citazione, si faccia noto che colla stessa i signori Galuppi cominciarono dal dichiarare il proprio domicilio, che elessero pure presso l'avvocato Venturini. In questo stato di cose la parte contraria ha la scelta di notificare lo appello all'uno o all'altro domicilio, senza obbligo di preferire il domicilio eletto a quello dichiarato, nello stesso modo che alla residenza dichiarata od al domicilio eletto debba notificarsi lo appello, per gli art. 486 e 367 del codice di procedura civile; ond'è che infondato essendo il ricorso nel suo primo mezzo, debba essere senz'altro respinto.

Considerato che ben più fondato si appalesi il *secondo mezzo*, col quale si censura la sentenza del tribunale di Ferrara per avere escluso la competenza del pretore a giudicare sulla dimanda dei signori Galuppi contenuta nel libello del 15 marzo 1895. La sentenza impugnata, nell'escludere la competenza pretoria, non tenne conto che trattavasi di opposizione di terzo avverso l'aggiudicazione pronunziata dal pretore di Copparo. Ove a questo fatto rilevantissimo avesse posto mente, avrebbe visto che il solo pretore suddetto era competente a giudicare per la chiara disposizione dell'art. 511 codice di procedura civile, per la quale la opposizione di terzo si propone davanti la stessa autorità che pronunziò la sentenza impugnata. D'altra banda il tribunale di Ferrara mal s'appose nel ritenere che si versava in tema d'imposta, giacchè i signori Galuppi, colla opposizione di terzo, lungi dallo impugnare qualsiasi privilegio fiscale ed il titolo a base del quale l'esattore spinse gli atti esecutivi, sostenevano che, per errore, venne ritenuto dai debitori della imposta un immobile che era di esclusiva loro proprietà. Era quindi una questione di proprietà sulla quale cader doveva il giudizio del magistrato, questione alla quale ogni disamina relativa alla riscossione della imposta era estranea, essendo vero soltanto che ad occasione di detta riscossione la questione di proprietà era surta e doveva essere decisa. Restava però sempre una questione di proprietà: il che è tanto vero, che, se proposta in linea di opposizione prima della aggiudicazione, doveva essere dal pretore decisa ai termini dell'art. 52 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette. E, se in linea di opposizione la competenza era del pretore, il che importa escludere che si versi in tema d'imposta, non è possibile comprendere come e perchè la stessa questione diventi questione d'imposta ed escluda la competenza pretoria sol perchè proposta dopo l'aggiudicazione con opposizione di terzo. Potrà dubitarsi che il provvedimento impugnato sia una sentenza e che am-

missibile sia quindi la opposizione di terzo, cosa che ben potrà essere esaminata in seguito e che non può rimanere pregiudicata da questo giudizio che si limita a giudicare della competenza.

E' per queste ragioni che la sentenza impugnata debba essere annullata colle conseguenze di legge.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il primo mezzo del ricorso proposto dai signori Pietro, Gregorio e Carolina Galuppi avverso la sentenza del tribunale di Ferrara del 13-16 settembre 1896. Accoglie invece il secondo mezzo, e quindi annulla la sentenza suddetta e rinvia la causa per nuovo esame anche sulle spese al tribunale di Bologna.

Sezioni unite 14 dicembre 1897, n. 889.

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Schiaffino (avv. Bo e Daneri) - *Comune di Genova* (avv. Bensa e Cattaneo)

MOBILI DI USO PUBBLICO: Arredamento di un fabricato - Palazzo comunale - Incompetenza giudiziaria - Mobili non pignorabili e non vendibili - Destinazione a uso pubblico - Presunzione.

Il magistrato ordinario è incompetente a decidere se e quali fra i mobili che arredano le sale di un fabbricato di uso pubblico (nella specie, di un palazzo municipale) eccedano il pubblico bisogno, e siano perciò pignorabili e vendibili all'incanto.

I mobili che si trovano nei locali pubblici, e servono a renderne possibile l'uso, sono del pari beni di uso pubblico e quindi non soggetti a pignoramento per alienarsi all'incanto.

La destinazione di mobili a pubblico uso in locali a questo destinati può dipendere da volontà tacita della pubblica amministrazione, senza che siavi mestieri di speciale provvedimento con forme solenni; e si presume permanente finchè l'amministrazione stessa non abbia provveduto diversamente.

Considerando che Federico Schiaffino era creditore del comune di Genova per circa lire 4500 in virtù di giudicati. A fine di riscuotere tale somma, fece procedere in danno di detto comune a pignoramento di parecchi mobili esistenti uelle sale del sindaco e del segretario comunale ed in quella dei matrimonj nel palazzo del municipio.

Il comune vi si oppose, deducendo che i mobili pignorati fossero indisponibili ed impegnorabili.

Il tribunale, ritenendo che incombeva limitare il pignoramento, dichiarava questo valido e fermo unicamente in rapporto a determinati mobili che ritenne non necessarj all'uso pubblico.

Propostosi appello dal Comune, la corte di Genova, con sentenza 26 luglio 1894, divisando non ispettare all'autorità giudiziaria conoscere se vi fosse eccesso di mobili rispetto all'uso pubblico, annullava l'intero pignoramento.

Lo Schiaffino ricorre: assume essere invece competente l'autorità giudiziaria a giudicare dell'eccesso dei mobili e per diverse ragioni.

Considerando che di corretti principj di diritto si valse la corte di merito nell'emettere la denunziata sentenza, con cui ella si ritenne incompetente a decidere quali beni pegnorati nel palazzo comunale di Genova eccedano per avventura il bisogno del pubblico, perchè si conceda legalmente pegnorarli e venderli all'incanto.

In effetti, se fuori dubbio i beni di uso pubblico appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni sono per loro natura inalienabili (art. 430 cod. civ.) e quindi non soggetti a vendita forzata, segue che i mobili che nei locali pubblici si trovino destinati per rendere possibile l'uso pubblico in essi sieno del pari beni di

uso pubblico, non soggetti a pegnoramenti per alienarsi all'incanto.

E la destinaziane può dipendere da volontà tacita dell'amministrazione senza che siavi mestieri di speciale provvedimento con forme solenni. Basta che si abbia un fatto di chi amministra, espresso o tacito. Del resto, la destinazione più che tacita non manca mai, dovendo la spesa dei mobili allogarsi nei bilanci, che, come è noto, vanno discussi ed approvati dal consiglio comunale. D'altronde la destinazione dei mobili, siccome opera del proprietario del fondo, non dipende che dal semplice fatto di lui, giusta quanto sorge dagli art. 404, 406 e seguenti del codice civile. Non vi è ragione per non applicare tutto ciò alla destinazione dei mobili in locali di uso pubblico.

Inoltre la destinazione dei mobili nei locali di uso pubblico si presume permanente fino a che l'amministrazione non provveda diversamente. Chi, infine, provvede all'arredamento di locali di uso pubblico non può che essere la pubblica amministrazione, che solo conosce fin dove si estenda l'uso pubblico e con quale convenienza. Chi conosce i pubblici servigi e li governa in maniera che corrispondano ai pubblici bisogni non può essere che l'autorità amministrativa, sicchè ben si è giudicato dalla corte genovese non esser competente a decidere se, fra i mobili che arredavano alcune sale del palazzo comunale e pegnorati da Schiaffino, si trovino di quelli eccedenti il pubblico bisogno e quali.

Nè, come si è avvertito, occorre che l'amministrazione comunale abbia l'obbligo di giustificare che i mobili pegnorati sieno stati destinati in modo permanente nelle sale comunali. La destinazione posa su la presunzione del servizio permanente a cui i mobili si veggono adibiti. Non si contraddice il giudice che si dichiara incompetente a decidere dell'eccesso dei mobili, mentre ha deciso che questi sieno di uso pubblico. Imperocchè altro è riconoscere da certi requisiti obbiettivi quali beni sieno di uso pubblico, ed altro è riconoscere se l'amministrazione pubblica abbia ben misurato l'estensione dell'uso pubblico e proporzionatavi la qualità e quantità dei mobili.

Indarno s'invocano gli art. 585 e 586 codice procedura civile, 2 e 4 del contenzioso amministrativo. I due primi articoli contemplano ricerche e questioni interamente di diritto civile, quandochè quella dell'eccesso dei mobili rispetto all'uso pubblico è di diritto pubblico. Gli enunciati articoli del contenzioso amministrativo non si presentano applicabili. Il diritto del pagamento del credito non riceve lesione se vogliasi esercitare su beni sottratti dalla legge alle alienazioni volontarie e forzate fino a che duri l'uso pubblico.

Da ultimo non è serio, per fare ammettere la pegnorabilità o meno dei mobili esistenti in sale di uso pubblico, osservare che il municipio, pegnorati i suoi mobili, potrebbe toglierne altri in fitto.

Oltrechè un tal mezzo turberebbe la continuità dell'uso pubblico ed esporrebbe i pubblici bisogni a dannose interruzioni, vi è da riflettere che accade per virtù di legge essere inalienabili i beni di uso pubblico quali, fra gli altri, sono i mobili che lo rendono possibile. Dalle accennate considerazioni deriva che il ricorso non abbia fondamento sotto ogni rapporto.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso di Federico Schiaffino avverso la sentenza profferita dalla corte di appello di Genova ai 26 luglio 1894.

Sezione civile 21 dicembre 1897, n. 683.

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. - CASABURI Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Demanio dello Stato (avv. er PANZARASA) - *Parroco di Villa Alberto* (avv. GALLINI)

CONGRUA PARROCCHIALE: Supplemento - Sua natura (*Legge 7 luglio 1866, art. 28*

n. 4; legge 14 luglio 1887 art. 2; legge 30 giugno 1892, art. 3).

TASSA DI MANOMORTA: Supplemento legale alla congrua parrocchiale.

Il supplemento dato al parroco in virtù degli art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, 2 della legge 14 luglio 1887, e 3 della legge 30 giugno 1892, non è un'elargizione od un sussidio temporaneo, ma costituisce la reintegrazione necessaria e intangibile della congrua parrocchiale.

Il supplemento legale dato al parroco è soggetto alla tassa di manomorta.

Considerato che sussiste la denunciata violazione di legge formulata con l'unico motivo del ricorso. Per risolvere la proposta quistione è mestieri determinare se il supplemento dato al parroco in virtù degli art. 28 n. 4 legge 7 luglio 1866, 2 legge 14 luglio 1887 e 3 legge 30 giugno 1892, costituisca un assegno personale temporaneo, ovvero faccia parte integrale e permanente della congrua parrocchiale. Or questo Supremo Collegio con sua precedente sentenza (22 giugno 1897, *Finanze* c. *Rizzi*) ha già deciso la questione, nè concorrono ragioni per recedere dalla già fermata giurisprudenza. Ritenne la corte che dal complesso delle tre su citate leggi risulti evidente essere stata intenzione del legislatore di fornire alle parrocchie una dotazione stabile e continuativa, per la quale qualunque parroco, *non intuitu personae, sed ratione officii,* non possa avere un reddito annuo netto del beneficio parrocchiale inferiore alle lire ottocento. Or, avvenuta in forza di una legge la inscrizione nel bilancio dello Stato di una somma duratura irrevocabile allo scopo di aumentare le *congrue parrocchiali* più povere, svanisce ogni dubbio su la natura di tal supplemento. Esso non è una *elargizione*, od un *sussidio temporaneo* che possa in tratto di tempo a libito del Fondo pel culto sopprimersi, sospendersi o scemarsi. E' invece la reintegrazione necessaria, intangibile ed obbiettiva della congrua parrocchiale; in guisa che qualunque investito percepisca un reddito inferiore al limite minimo delle lire 800 annue calcolate a norma di legge ha il *diritto* di conseguirlo. Nè vale trarre argomento dal fatto affermato, che, cioè, durante la vacanza del beneficio parrocchiale, il Fondo pel culto non versi all'economato dei beneficj vacanti quella rata di assegno corrispondente al tempo in cui si protrae la vacanza medesima.

Tal provvedimento adottato per ragioni di opportunità tra due istituti appartenenti entrambi all'amministrazione dello Stato, e che provvedono alla conservazione del patrimonio ecclesiastico, nessuna influenza può spiegare sulle relazioni giuridiche tra lo Stato ed i beneficiati. Per gli effetti della legge su la tassa di mano-morta resta sempre un beneficio ecclesiastico dotato in modo stabile e duraturo di una rendita reale, fissa, nè soggetta a diminuzioni di sorta, sia qualunque la provenienza di tale rendita, se cioè patrimoniale, mobiliare od immobiliare, ovvero di semplice supplemento legale. Quale beneficio non può in guisa alcuna sottrarsi al tributo imposto dalla legge medesima.

Veduto l'art. 542 codice procedura civile;

Per questi motivi:

La Corte, accogliendo il ricorso del Demanio dello Stato, annulla la sentenza 24-31 dicembre 1896 della corte di appello di Modena, e rinvia la causa per novello esame alla corte di Parma.

Sezione civile 9 agosto 1897, n. 522.

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Barberio, esattore di S. Giovanni in Fiore (avv. Strigari) *e Comune di Soveria Mannelli* (avv. Ricciulli) - *Caputi* (avv. Gianturco e Plastino)

IMPOSTE FONDIARIE DEI COMUNI SILANI (Esazione delle): Fondo - Consorzio dei co-

muni Silani - Assegnazione ad un comune - Mancata voltura catastale - Intestazione errata del fondo - Esecuzione - Mancata notifica degli atti al comune proprietario - Nullità - Risarcimento dei danni.

VENDITA FISCALE (Danni da): Irregolarità di atti esecutivi - Condanna dell'esattore alla emenda.

L'esattore non può executare per debito di imposte un fondo già appartenente al consorzio dei comuni Silani nella Calabria e quindi assegnato ad uno dei comuni, ma rimasto per mancata voltura catastale intestato alla ditta « Comune di Cosenza ed altri 51 comuni Silani » *senza notificare gli atti di esecuzione al comune vero proprietario; altrimenti l'esecuzione irregolarmente fatta, oltre che nulla e di niun effetto, importa la responsabilità dell'esattore pei danni che ne siano derivati, sia al debitore espropriato, sia al terzo acquirente.*

Avvenuta che sia la vendita fiscale ad opera dell'esattore delle imposte, il riconoscimento della irregolarità degli atti esecutivi può avere limitatamente per conseguenza la condanna dell'esattore alla emenda dei danni.

Considerato che non sussiste la violazione dello art. 48 della legge su la riscossione delle imposte.

Assevera l'esattore che egli non aveva obbligo di notificare l'avviso d'asta al Comune di Soveria, perchè, trovandosi l'immobile intestato alla ditta « *Comune di Cosenza e gli altri 51 Comuni Silani*, il suo messo esattoriale con apposito verbale aveva dichiarato *irreperibile* tale ditta.

Ma la corte di merito non tenne in alcun conto tale documento procuratosi dall'esattore per mera opportunità di difesa; tra perchè, trattandosi di *cinquantadue* comuni componenti il consorzio silano, è ridevole proposito ritenerli per *irreperebili*, quasi si fosse trattato di qualche persona fisica, che non avendo un domicilio noto possa essere trascurato nell'anagrafe: e perchè al regolamento 12 agosto 1877 per la esecuzione della legge su la Regia Sila del 25 maggio 1876 è annessa la *tabella* dei Comuni Silani, ove al n. 39 figura appunto quello di Soveria. A nessuno, e molto meno ad un pubblico funzionario quale è l'esattore delle imposte, è dato di allegare la ignoranza di una legge e di un regolamento, che nella regione calabra hanno così grande importanza economica. Anzi appunto perchè nel verbale del messo era fatto certo dello scioglimento del consorzio di quei comuni, all'esattore incombeva lo stretto dovere di spingere le più diligenti indagini per conoscere il preciso assegnatario del fondo Linzana. Bastava richiederne il comune capo gruppo, Cosenza, o lo stesso Comune di S. Giovanni in Fiore, ove aveva sede la esattoria.

Per giunta, la corte di merito dagli stessi documenti prodotti dall'esattore argomentò *dovesse egli sapere* lo spettatario del fondo Linzana, perchè questo è contiguo e confinante col fondo *Mangiataro*, proprietà privata dello stesso esattore.

Sia dunque per un principio giuridico ineccepibile, sia per un convincimento incensurabile di fatto, la denunziata sentenza ha fatto omaggio allo art. 48 della legge 2 aprile 1871, e la dedotta violazione di esso è insussistente.

Considerato che per le identiche ragioni è del pari insussistente la violazione dell'art. 43 della legge medesima. Figurando l'immobile *Linzana* in testa a 52 comuni, tra cui *Cosenza*, l'esattore sostiene non essere egli obbligato ad escutere i mobili di detti comuni debitori, perchè nel ruolo non era indicato il *domicilio* e la principale residenza di ciascun comune. Ben rilevò la denunciata sentenza essere strano equiparare il *domicilio* di un individuo debitore d'imposta con la residenza di un corpo morale quale è un comune. *Cosenza* (comune capo gruppo del Consorzio Silano) è una residenza conosciutissima: e la corte di merito ritiene in fatto fosse agevole all'esattore procedere alla esecuzione mobiliare, tanto contro il Comune di Cosenza, quanto contro gli altri 51 comuni silani.

Considerato che manca di base la violazione dello art. 73 formulata col *terzo mezzo*. Afferma il ricorrente che,

se fossero vere le violazioni degli art. 43 e 48 della legge di riscossione delle imposte, la conseguenza sarebbe la *nullità della vendita,* non già la responsabilità per la *rifazione dei danni.* L'esattore innanzi i giudici di merito sostenne la validità del deliberamento, ed in tale assunto riuscì vittorioso. La doglianza ora mossa per sostenere il contrario è inammessibile. Avrebbe potuto dolersene il Comune di Soveria, ma questo si è appigliato al disposto dell'art. 73, pel quale alle parti lese dagli atti esecutivi è aperto *inoltre* l'adito a provvedersi davanti l'autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il rifacimento dei danni e delle spese. Tanto la legge generale (art. 1151 cod. civ.) quanto la speciale (art. 73) statuiscono che, se il creditore istante per inosservanza della legge incorre in irregolarità, queste lo costituiscono in colpa e l'obbligano a risarcire i danni a coloro che li risentirono. L'esattore pel suo fatto colposo chiamato a rispondere dei danni, sia verso il debitore espropriato, sia verso il terzo acquirente non ha interesse a volere che la conseguenza della nullità sia piuttosto quella del ritorno del fondo all'espropriato cui il terzo possessore dovrebbe rilasciarlo, anzi che quella del ristoro dei danni risentiti dall'espropriato medesimo. I danni son sempre dovuti e nella stessa misura o all'espropriato, o al terzo acquirente. E' poi costante giurisprudenza di questa Corte Suprema che, riconosciuta la irregolarità degli atti esecutivi, l'autorità giudiziaria debba limitare la sua pronunzia alla condanna dell'esattore nella emenda dei danni: perciocchè, avverata che sia la vendita, essa deve rimanere irretrattabile in rapporto agli aggiudicatarii.

Considerato per ultimo che il criterio della colpa poggia essenzialmente su i fatti e le circostanze che accompagnarono il procedimento esecutivo e quindi affermato dai giudici del merito si sottrae a qualsiasi sindacato del Supremo Collegio.

Ora la corte di Catanzaro, pur riconoscendo che il Comune di Soveria non eseguì in tempo la voltura catastale del fondo *Linzana,* nondimeno attribuisce i danni che ne risentì alla irregolarità degli atti esecutivi dell'esattore per aver trasgredito quanto gli imponevano gli art. 43 e 48 della legge speciale. E' stato quindi esattamente applicato il principio della responsabilità dei propri atti.

Considerato che col rigetto del ricorso tornino applicabili i provvedimenti di cui agli art. 370 e 541 codice procedura civile.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso di Barberio Vincenzo contro la sentenza 8 maggio-15 giugno 1894 della corte di appello di Catanzaro.

Sezioni unite 8 giugno 1897, n. 380 (1).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Manca Rocca (avv. PAGANO) - *Finanze: Int. di Palermo* (avv. erariale) (2)

CASSAZIONE DI ROMA (Competenza speciale della): Tassa di successione - Causa tra privato e l'Amministrazione dello Stato.

E' di competenza della Corte di Cassazione di Roma il ricorso in causa fra un privato e l'amministrazione dello Stato avente per oggetto la liquidazione di una tassa di successione, quando nel ricorso stesso si lamenta, insieme alla violazione di molti articoli del codice civile, la violazione dell'art. 57 della legge sulla tassa di registro 13 settembre 1874, per essersi rifiutata l'ammissione di alcune deduzioni dall'attivo della controversa successione, reclamate dal ricorrente.

(1-2) La CORTE dichiarava la competenza della Sezione Civile a conoscere del ricorso proposto contro la sentenza della corte d'appello di Palermo, dei 29 marzo-15 aprile 1895 (v. a pag. 369 qui prec.).

Sezioni unite 29 dicembre 1897, n. 704 (1).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA P. G.

(concl. conf.)

Barela (avv. Merlino) - *Ministero dei lavori pubblici* (avv. er. Avet) (2)

IMPIEGATO FERROVIARIO (Licenziamento di): Decreto ministeriale - Legge sulle convenzioni ferroviarie e capitolato annesso - Società della ferrovia cessionaria - Competenza dell'autorità giudiziaria.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della nullità di un decreto ministeriale che licenziava un impiegato ferroviario, il quale sostenga di avere acquistato il diritto a non essere licenziato dal governo in virtù della legge sulle convenzioni ferroviarie e del capitolato relativo; come pure è di competenza della stessa autorità il decidere se alla domanda di nullità avanzata dall'impiegato medesimo debba prender parte la società cessionaria delle ferrovie, al servizio della quale esso passò temporaneamente in esecuzione di detta legge ed a norma di detto capitolato.

Attesochè, in osservanza della legge sul contenzioso amministrativo (art. 2) la decisione non possa non essere affermativa della competenza dell'autorità giudiziaria; imperocchè la dimanda proposta dal Barela in opposizione al decreto di suo licenziamento, è volta al riconoscimento di un diritto civile, che egli ritiene di avere acquistato per la legge e pel capitolato sulle convenzioni ferroviarie avente forza di contratto. Conseguentemente alla stessa autorità giudiziaria appartiene eziandio il decidere se alla dimanda del Barela debba prender parte la società cessionaria delle ferrovie alla quale esso fu ceduto a norma della detta legge (art. 103) e dal capitolato (art. 82).

Per questi motivi:

(1-2) La decisione riassume come segue il *fatto* della causa:

« Allorquando, nel giorno 27 aprile 1885, fu pubblicata la legge sulle convenzioni ferroviarie con il relativo capitolato, Nicola Barela ammesso ed esercente fino dal 1883 nell'amministrazione governativa come disegnatore retribuito, si trovava destinato ai lavori del tronco Vallo-Pisciotta.

In esecuzione della citata legge ed a norma del capitolato egli passò al servizio della società cessionaria della rete mediterranea; ma di poi fu richiamato all'amministrazione governativa, alla quale rimase addetto fino a quando, nel 1 ottobre 1894, per decreto ministeriale venne licenziato con altri impiegati alla costruzione delle ferrovie complementari, la cui opera era riconosciuta non necessaria, salva la indennità a ciascuno di essi spettante secondo un precedente provvedimento.

Il Barela ricorse alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, alla quale chiese di dichiarare rapporto a lui la nullità del succennato decreto di licenziamento, per violazione del diritto che diceva di aver acquistato in forza della precitata legge, e precipuamente dell'art. 82 del capitolato annesso; poichè, essendo diventato impiegato della società cessionaria, non poteva essere dal governo licenziato. E soggiungeva che tale suo diritto non poteva essere stato pregiudicato dal passaggio che egli fece dall'una all'altra amministrazione, perchè il diritto una volta acquistato non poteva essergli tolto con i passaggi avvenuti, non per volontà e fatto suo, ma per fatto e nell'interesse della Stato e della società cessionaria.

L'avvocato erariale, in rappresentanza del ministero dei lavori pubblici, oppose in prima linea la eccezione d'incompetenza dell'adita autorità amministrativa a pronunziare sul ricorso Barela, che non poteva essere discusso senza il contraddittorio della interessata società cessionaria, e che in ogni ipotesi anche di fronte all'amministrazione dello Stato poneva la questione di un diritto civile desunto precipuamente dall'art. 82 del capitolato d'indole contrattuale.

Per siffatta eccezione la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, a norma della legge, ha rimesso gli atti e le parti a questa Corte, affinchè sia deciso se l'autorità amministrativa o quella giudiziaria sia competente a conoscere e pronunziare sulla dimanda del Barela ».

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere e pronunziare sulla cennata dimanda preposta da Nicola Barela.

Sezione civile 29 novembre 1897, n. 623 (1).

TROISE P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Gallo (avv. SANTOMARTINO) - *Fondo pel culto: Ricevitore del registro di Oriolo* (avv. er. SILVESTRI) (2)

ERRORE DI FATTO: Atto di coazione - Revocazione - Cassazione.
ATTI DI COAZIONE (Intimazione degli): Notizia ai debitori - Indicazione del titolo esecutivo.
QUERELA DI FALSO: Data dei controversi ruoli esecutivi - Data pretesa - Prescrizione.

L'errore, in cui si pretende incorso il magistrato di merito, nell'apprezzare le indicazioni contenute in un atto di coazione, può dar luogo ad un giudizio di revocazione, non di cassazione.

E' incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito, il quale abbia ritenuto che, mediante l'intimazione dei contestati atti di coazione, si fosse data ai debitori completa ed esatta notizia del debito, della causale di questo e dell'amministrazione creditrice, e che col richiamo dei relativi numeri fosse pure indicato il titolo esecutivo formato dal ruolo regolarmente rinnovato e pubblicato.

Bene il giudice di merito respinge una eccezione fondata dal debitore intimato sulla minaccia di dar querela di falso ai controversi ruoli esecutivi, per contenere questi una data non vera di pubblicazione, se, anche ammesso l'equivoco nella data stessa, ne risulterebbe una differenza di tempo così breve, da rimanere sempre esclusa l'accampata prescrizione.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza del tribunale di Castrovillari dei 5-9 novembre 1895.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 742.

TROISE P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. diff.)

Mauro (avv. FULCI) - *Cacopardo ed altri e Commissione elettorale provinciale di Messina*

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Luogo di esercizio - Capacità - Domicilio civile - Censo - Comuni di più frazioni - Maggiori tributi - Residenza - Casa di abitazione - Pigione - Certificato del sindaco - Atti e documenti della causa - Motivazione della sentenza (*Legge elett. pol. 1882, art. 13; legge com. e prov. 1889, art. 20*).

L'elettorato amministrativo, come l'elettorato politico, essendo stabilito per l'interesse pubblico, non può ad arbitrio degli elettori esercitarsi in un luogo piuttosto che in un altro: onde, per coloro che sono elettori amministrativi per titolo di capacità personale, la legge prescrive che l'elettorato si eserciti nel comune in cui l'elettore ha il suo domicilio civile; e, per coloro il cui diritto abbia per base il censo, nel comune ove si paga il censo.

Nei comuni divisi in più frazioni si deve aver riguardo, ai fini dell'elettorato per censo, al luogo o alla frazione in cui l'elettore possiede maggior censo e paga maggiori tributi al comune.

Il legislatore nel prescrivere, come risulta dagli art. 13 della legge elettorale politica 1882 e 20 della legge comunale e provinciale 1889, la condizione del domicilio per gli elettori politici ed amministrativi per titolo di capacità, si riferisce solo al domicilio secondo il codice civile e non già alla semplice residenza.

Il legislatore, agli effetti dell'elettorato, non tiene conto della casa

di abitazione come luogo della residenza, ma in quanto essa per l'ammontare della pigione che si paga possa attribuire a chi la paga la qualità di elettore per titolo di censo.

Riguardo alla questione della frazione di comune in cui i controversi elettori abbiano i maggiori loro interessi e paghino i maggiori tributi, non può censurarsi per difetto di motivazione la sentenza che la risolve in base agli analoghi certificati del sindaco, una agli altri atti e documenti della causa.

Osserva che l'elettorato amministrativo, come l'elettorato politico, essendo stabilito per l'interesse pubblico, non può ad arbitrio esercitarsi dagli elettori in un luogo piuttosto che in un altro, ma necessariamente colà dove il legislatore presume che i cittadini che abbiano diritto e interessi da far valere e garantire invigilando o concorrendo come elettori o eleggibili alla amministrazione della cosa pubblica. Epperò per coloro che sono elettori amministrativi per titolo di capacità personale la legge prescrive che l'elettorato si eserciti nel comune in cui l'elettore ha il suo domicilio civile e per coloro, il cui diritto elettorale abbia per base il censo, che si eserciti, indipendentemente dal domicilio, nel comune in cui si paga il censo; di maniera che per ragione di censo può essersi elettore amministrativo in un comune, mentre si è domiciliato in un altro e, pagandosi il censo in più comuni, si può anche essere iscritto nelle liste elettorali di più comuni. Pertanto nei comuni divisi in più frazioni, ognuna delle quali debba leggere un designato numero di consiglieri ed abbia perciò una distinta lista di elettori amministrativi, non potendosi da ciascun elettore esercitare che unico diritto elettorale nel comune, quantunque si possa avere il censo in più frazioni, il criterio per determinare in quale frazione debba essere iscritto l'elettore per censo non può logicamente e giuridicamente desumersi se non dalla fonte stessa, onde deriva il diritto all'elettorato nel comune, ossia dal censo; dal che consegue doversi in proposito aver riguardo al luogo o alla frazione in cui l'elettore possiede maggior censo e paga maggiori tributi al comune; essendo evidente che i diritti e gl'interessi che gli elettori per censo sono in tale qualità ossia come contribuenti chiamati a far valere e a tutelare nell'amministrazione comunale sieno maggiori e prevalenti e si accentrino appunto nella frazione in cui essi posseggono e pagano di più. Ciò posto, trovandosi i sedici elettori di cui il Mauro chiedeva il trasferimento nelle liste amministrative del comune come elettori per censo e non per titolo di capacità personale, bene la corte di appello senza soffermarsi al concetto poco esatto manifestato in principio, che cioè la ripartizione degli elettori tra le varie frazioni sia una facoltà discrezionale dei consigli comunali, ritenne con la sentenza denunciata che legalmente i mentovati elettori erano stati mantenuti nelle liste elettorali della frazione di Setoianni, quando dagli atti risultava che essi in questa frazione avevano il centro dei loro maggiori interessi perchè in essa pagavano i loro maggiori tributi; onde si trovavano in essa iscritti da circa venti anni. Erroneamente quindi si censura col ricorso la sentenza per avere nella risoluzione della controversia data la prevalenza al criterio del censo, anzichè del domicilio, mentre alla condizione del domicilio il legislatore si riferisce esclusivamente per gli elettori per titolo di capacità, ma in nessun modo per gli elettori per censo. E tanto più mal fondata si mostra la censura in quanto che, mentre dai documenti vagliati dalla sentenza emergeva che i summentovati elettori pagassero in Letoianni i loro maggiori tributi ed ivi avessero il centro e la sede principale dei loro affari ed interessi, il che equivaleva all'avere ivi anche il loro domicilio, il ricorrente affermava e riteneva ch'essi avessero invece il loro domicilio in Gallodoro solo perchè in questa frazione essi risiedevano. Ma non è dubbio quanto erroneo sia tale assunto, essendochè anche per l'esercizio dei diritti elettorali il le-

gislatore, nel prescrivere, come risulta dagli art. 13 della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882 e 20 della legge comunale e provinciale dei 10 febbraio 1889, la condizione del domicilio per gli elettori politici e per gli elettori amministrativi per titolo di capacità si riferisce solo al domicilio secondo il codice civile e non già alla semplice residenza, tanto che a coloro i quali trascrivono la loro residenza da uno in altro comune non è consentito in quest'ultimo l'esercizio del diritto elettorale se non a condizione di stabilire nello stesso il proprio domicilio e di rinunziare al domicilio precedente.

Ed è chiaro altresì per gli art. 3 della legge del 1882 e 21 della legge del 1889 succitate che il legislatore per gli effetti elettorali non tiene conto della casa di abitazione come luogo della residenza, ma in quanto essa per l'ammontare della pigione che si paga possa attribuire a chi abita la casa la qualità di elettore per titolo di censo. Per tali ragioni quindi ben si vede che il *primo motivo* manca assolutamente di qualsiasi fondamento giuridico.

Osserva che non meno insussistente si appalesa il *secondo motivo* del ricorso; dappoichè il giudizio della corte nell'avere, con apprezzamenti incensurabili di fatto, ritenuto che nella frazione di Letoianni i ripetuti elettori avessero i loro maggiori interessi e pagassero i maggiori tributi, non può certo censurarsi per mancanza di motivazione quando tali circostanze di fatto emergevano da analoghi certificati del sindaco e questi certificati erano dai surriferiti elettori in sostegno delle loro ragioni e in confutazione del reclamo del Mauro esibiti avanti la corte di appello e furono dalla stessa tenuti presenti e vagliati una agli altri documenti ed atti della causa.

Osserva che per le ragioni suesposte non si può non rigettare il ricorso.

Per queste ragioni:

Visto l'art. 541 codice procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso (contro la sentenza, dei 2 agosto 1897, della corte di appello di Messina).

Sezione civile 10 giugno 1897, n. 388.

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Arnone - Fainara e Commissione elettorale provinciale di Girgenti

GIUDIZI ELETTORALI: Sentenze della corte di appello - Conclusioni delle parti.
SENTENZA (Conclusioni delle parti in): Correzione - Cassazione (*Cod. proc. civ., art. 473*).
LISTE ELETTORALI: Revisione straordinaria - Giudicato . Facoltà delle commissioni provinciali - Richiesta d'inscrizione - Obbligo del notajo - Attestazioni (*L. 11 luglio 1894, n. 286; l. com. e prov., art. 36*).
ELETTORATO: Incapacità - Ricettatori.

Alle sentenze della corte di appello in giudizj elettorali non è applicabile la disposizione di legge che richiede la inserzione delle conclusioni delle parti.

La omissione in una sentenza del tenore delle conclusioni delle parti dà adito al provvedimento di correzione ai termini dell'art. 473 del codice di procedura civile, e non a un ricorso per cassazione.

La revisione straordinaria delle liste elettorali, ordinata con la legge degli 11 luglio 1894 n. 286, non costituisce giudicato che possa impedire alle commissioni provinciali l'esercizio della facoltà di cancellare anche senza reclamo coloro i quali trovinsi in esse liste indebitamente inscritti e di mantenervi coloro i quali ne siano stati indebitamente cancellati.

E' indeclinabile l'obbligo fatto al notajo dall'art. 36 della legge comunale e provinciale, di attestare che il richiedente la sua inscrizione nelle liste ha scritto la sua domanda in presenza di tre testimoni senza copiare e senza aiuto di dettatura.

Sono incapaci di essere elettori i ricettatori, non solo di oggetti rubati, ma altresì di oggetti depredati, truffati e simili.

La Corte di Cassazione osserva che il *primo motivo* è insussistente, poichè, a norma degli art. 37 della legge elettorale politica e 54 della legge comunale e provinciale, non occorre per discutere i reclami dinanti la corte il ministero del procuratore o dell'avvocato, e però non può aver luogo quanto presuppongono i numeri 3 e 4 dell'art. 360 del codice procedura civile; basta che le parti siano intese, se mai si presentano, e che sia inteso il pubblico ministero che deve essere presente. D'altra parte la supposta omissione, ai termini dell'invocato art. 361, non aprirebbe l'adito ad un ricorso per nullità, bensì al provvedimento per correzione, ai termini dell'articolo. 473 codice procedura civile.

Osserva sul *secondo motivo* che la quistione per la quale si vuol creare l'ostacolo del giudicato nella revisione straordinaria del 1894, evidentemente fu, secondo ragione, decisa nella precedente sentenza della corte di appello del 7 settembre 1896, quando, malgrado il supposto ostacolo del giudicato, ordinò che fossero richiamati i documenti per rivederlo. Tale sentenza non è stata impugnata dal ricorrente, nè molto meno esibita; trovasi bensì menzionata nella definiva sentenza denunciata con ricorso.

Osserva inoltre che la teorica propugnata dal ricorso è assusda se riferiscesi a causa d'incapacità sopravvenuta; è illogica ed illegale se riferiscesi a cause preesistenti, non mai esaminate, discusse e decise in precedenti deliberazioni, dappoichè il giudicato presuppone la medesima *causa petendi.*

Osserva infine che il testo istesso degli art. 34 della legge elettorale politica e 50 della legge comunale e provinciale modificato dall'altro del 1894, dà alle commissioni provinciali la facoltà di cancellare, anche senza reclamo, coloro che trovasse *indebitamente iscritti* e di mantenere coloro che fossero stati indebitamente cancellati.

E' poi sicurissimo che la revisione straordinaria ordinata nel 1894 (secondo la frase del ministro proponente) per risanare le liste inquinate da false iscrizioni, non ebbe a scopo di sanzionare con l'autorità del giudicato quelle false iscrizioni, o che sfuggirono nella straordinaria revisione, o peggio che vi fosse maliziosamente mantenuto.

Osserva, sul *terzo motivo*, che l'articolo 36, se abilita da un canto il richiedente a scrivere la sua domanda in presenza di tre testimoni e del notaro, dall'altro fa a costui obbligo indeclinabile di attestare espressamente che egli ha veduto il richiedente scrivere in presenza dei testimoni senza copiare e senza aiuto di dettatura, art. 8 regolamento 19 aprile 1894. Questa rigorosa disposizione, frutto di lunga esperienza in materia di manipolazione di liste elettorali, fu scritta per avvincere la responsabilità del notaio, nei casi, certamente non nuovi, in cui le apparenze non rispondessero al vero.

Osserva che vanamente si deduce nel ricorso, che sebbene la formula usata dal notaio non sia stata quella prescritta dalla legge, tuttavia potevasi in linea d'interpretazione riconoscere nella medesima implicita l'attestazione voluta dalla legge; poichè le questioni d'interpretazione di atti sfuggono alla competenza di questo Supremo Collegio.

Osserva sull'*ultimo motivo* che il medesimo consiste nel dare che nell'art. 30 della legge essendo scritte le parole: *ricettazione di oggetti furtivi*, la incapacità riguardi solamente la ricettazione di oggetti provenienti da furto, e non da altri reati.

Osserva che le anzidette parole della legge comunale non furono usate per stabilire la definizione del reato di ricettazione, nè molto meno quella datane dal codice penale; quelle parole non contengono che un solo concetto, cioè, che siano incapaci di essere elettori coloro che fossero stati condannati per il reato di ricettazione previsto dal codice penale. Ora gli

art. 638 e 639 del codice penale del 1859 puniscono come ricettatori non solamente coloro che abbiano ricettato oggetti *rubati*, ma oggetti *depredati*, *rubati*, *truffati* e *simili*, e l'art. 214 dichiarava espressamente applicabili le disposizioni degli art. 638 e 639 a coloro che ricettarono cose sottratte da ufficiali o depositarii pubblici; sicchè il reato di ricettazione non concretavasi solamente in quanto agli oggetti rubati, o furtivi, ma in tutti gli oggetti che per maleficio analogo alla depredazione, al furto, alla truffa, alla sottrazione commessa da pubblici depositarj, fossero passate nelle mani del reo.

Osserva inoltre che nessun dubbio può esservi nella specie, in cui trattisi di una pena inflitta nel 1895, cioè in vigenza del nuovo codice penale, nel quale il concetto del passato codice fu più chiaramente scolpito nell'art. 421 ove è punito come ricettatore chiunque, nei modi espressi dal medesimo articolo, ricetti *cose provenienti da un delitto*.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, sezione civile, rigetta il ricorso proposto da Calogero Arruone avverso la sentenza della corte di appello di Palermo (dei 28 dicembre 1896).

Sezione civile 14 dicembre 1897, n. 883.

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Maurogordato (avv. BARTOCCINI, BARSANTI e IACHINI) -
Finanze: *Intend. e Agente delle imposte di Livorno* (avv. er. RICCARDI)

TASSA-RICCHEZZA MOBILE: Redditi da testamento olografo - Equivalenza ad atto pubblico (*Legge 24 agosto 1877, art. 3, lett. a*).

Il testamento olografo, aperto e depositato presso notaio alla presenza del pretore, equivale ad atto pubblico nominativo, agli effetti della tassa di ricchezza mobile: donde i redditi che ne risultano sono tassabili alla stregua dell'art. 3 lettera a *della legge dei 24 agosto 1877* (1).

---

(1) La corte di merito avea fondato principalmente il suo giudizio sulla disposizione della lettera *a* dell'art. 3 testo unico 24 agosto 1877, in correlazione al precedente art. 2, il quale dopo aver stabilito che ogni individuo od ente morale, sì dello Stato che straniero, è tenuto alla imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato, aggiunge che sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato, tra gli altri (lettera *a*), *i redditi iscritti agli ufficj ipotecarj del regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno*. Anche la corte di Lucca osservò che, indipendentemente dall'entrare nella questione sulla natura del testamento olografo e se, pur essendo atto privato, possa considerarsi come pubblico per il fatto della pubblicazione con rogito notarile, certo è che prestando le nostre leggi *la garenzia della recognizione del credito, la sicurezza che questo non possa essere sconosciuto in presenza di quel determinato atto*, ciò importa che il reddito sia tassabile, in base al principio della rimunerazione dei servigi che lo Stato rende in corrispettivo della protezione che accorda. In breve, poichè è un atto pubblico fatto nel regno che assicura la esistenza e la portata del titolo da cui il legato di annua rendita deriva, si rientra nella lettera e più ancora nello spirito della disposizione della lettera *a* dell'art. 3.

***

E' presso a poco il ragionamento che motivò la decisione della Commissione Centrale, che crediamo opportuno riprodurre:

« Considerato che non si pone in dubbio essere la ricorrente suddita ellenica, domiciliata e residente in Italia e che lo erede universale del fu Michele Maurogordato, la sorella Alessandra Maurogordato negli Schilizzi, originariamente debitrice del legato, ed ora della sola pensione vitalizia verso la vedova del predetto, sia una straniera, domiciliata e residente a Londra.

« Considerato che l'art. 2 della legge 24 agosto 1877 (testo unico) dichiara tenuti anche gli stranieri all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che hanno

L'anno 1892 moriva in Firenze il signor Michele Maurogordato, di nazione ellenico, domiciliato in Italia.

Con testamento olografo, che fu pubblicato il 12 marzo di quell'anno nominò erede universale la sorella, legò alla vedova l'annua rendita vitalizia di lire sterline 4000, ordinò che tuita la sua eredità venisse amministrata dai curatori, che nominava, affinchè corrispondessero questi alla vedova tutta l'annua entrata, e i beni

nello Stato, e che quindi tutta la questione sta nel vedere se i redditi, della cui tassabilità è controversia, sieno redditi esistenti nello Stato.

« Considerato che l'art. 3 della legge ora citata dichiara da considerarsi come redditi esistenti nello Stato, fra l'altro, i redditi iscritti negli ufficj ipotecarj del regno, *o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno*, e che appunto invocando siffatta disposizione l'agente finanziario ha difeso il proprio accertamento e le commissioni lo hanno ritenuto.

« La contribuente, come si è detto, contesta che possa dirsi *atto pubblico* nominativo il testamento olografo: ed all'uopo, mentre invoca gli art. 774 e 776 del codice civile, il primo che distingue le due forme di testamento, il testamento olografo e per atto di notaio, ed il secondo che dice essere il testamento per atto di notaio o pubblico o segreto, dimostra come il deposito presso il notaio non valga a mutare carattere al testamento.

« Ma non pare che sia questa la via giusta per giungere alla più esatta risoluzione della controversia, perocchè nessuno vorrà disconoscere che prima di ricorrere alle norme del dritto comune, o all'applicazione delle stesse per analogia, sia da vedere, in omaggio alla regola contenuta nell'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice civile, se la parola, o lo spirito soprattutto della disposizione della legge fiscale, non offrano elementi sufficienti per una esatta interpretazione ed applicazione. E, se la parola non presta alcun valido aiuto a tale scopo, lo spirito informatore della disposizione in esame rimuove, a quanto sembra, qualunque incertezza.

« Le discussioni che precedettero la approvazione di detta disposizione lasciano bene intendere come la dizione *atto pubblico nominativo* voglia essere interpretata, non solo in senso lato, ma eziandio sotto il riflesso di uno speciale concetto cui si ispirò il legislatore. Basta all'uopo rammentare che nella tornata del 13 luglio 1863 della Camera elettiva, il relatore onorevole Pasini, rispondendo all'onorevole Mancini, che proponeva l'alternativa, o di eliminare la proposta disposizione, o di ampliarla estendendola anche agli atti privati denunziati all'ufficio di registro, diceva:

« La Commissione è partita dal principio che lo Stato sia autorizzato a percepire un'imposta in vista delle rendite che si costituiscono sotto la garanzia delle nostre leggi, e per questo ha colpito i redditi ipotecarj benchè appartengano al forestiero. Questi sono i principj (egli aggiungeva) dai quali è stata mossa la Commissione; essa non può non riconoscere una certa parità di ragione di imposta tra il caso in cui vi sia il reddito ipotecario che ha una garanzia nello Stato, e il caso in cui vi sia un *atto pubblico che garantisca al forestiero la recognizione del credito.*

« La semplice, dunque, garanzia della recognizione del credito, solo la considerazione che il credito non possa essere disconosciuto in presenza di quel determinato atto, è più che sufficiente per il legislatore per dire pubblico l'atto e tassabile il reddito. E ciò si spiega agevolmente col principio informatore delle imposte e delle tasse, che è quello della rimunerazione dei servizj che lo Stato rende in corrispettivo della protezione che lo Stato accorda.

« Considerato che, oltre agli effetti dell'atto, è pure da riguardare lo stesso nei rapporti del reddito, la cui tassabilità occorre definire per giungere più sicuramente alla migliore e più equa risoluzione della controversia. Non è infatti irrilevante la dizione della legge, di redditi *risultanti* da atto pubblico nominativo, ecc., ove si ponga mente che il legislatore non ha detto redditi *costituiti*; perocchè ciò importa sempre, in relazione alle cose esposte innanzi, che il legislatore ha voluto alludere a preferenza all'atto che pone in pubblica evidenza il reddito, anzichè a quello con cui il reddito viene *costituito*, perchè basta anche quell'atto per assicurarsi che la guarentigia dello Stato non venga meno e che il credito o il reddito non sia disconosciuto.

« Considerato, in applicazione degli esposti concetti, che, sebbene il testamento olografo non sia, nei rapporti civili, un atto pubblico, allorquando ne segue

non si possedessero dalla erede se non dopo morta la vedova legataria.

Sopra il reddito risultante da questo testamento olografo alla vedova, l'agente delle imposte avendo applicato la tassa mobiliare, costei reclamò; ed in via amministrativa, essendo state respinte le sue domande, avanzò giudizio avanti il tribunale di Livorno con citazione del 6 novembre 1895.

Ma quel tribunale, con sentenza del 26 marzo, e la corte di Lucca in appello, con sentenza del 17 ottobre nell'anno 1896, giudicarono legalmente accertata la tassa in base all'art. 3 lettere *a* e *b* della legge 24 agosto 1877.

La signora Semiramide Maurogordato denunzia la sentenza di Lucca con due mezzi di ricorso per violazione degli art. 2 e 3 della legge su detta, e degli art. 775, 1315, 1317, 1320, 1321 codice civile.

Il Supremo Collegio osserva:

Sul primo motivo

Che l'esame proposto versa intorno l'applicazione dell'art. 3 lettera *a* fatta dalla corte di Lucca, sebbene il reddito gravato risultasse da testamento olografo, e non da atto pubblico nominativo; e se, così pronunziando, abbia quella corte attribuito indebitamente qualità di atto pubblico al testamento olografo.

Che tale esame induce la neces-

---

la pubblicazione per atto di notaro, questo assicurando la garanzia dello Stato per la recognizione del credito e richiamando il testamento e quindi i crediti e i redditi con esso costituiti, a buon diritto dev'essere considerato come un atto pubblico nominativo da cui risultano i redditi ».

***

L'atto pubblico nominativo, fatto nel regno agli effetti della lettera *a* dell'art. 3 del testo unico, non è dunque richiesto agli effetti della maggiore o minore efficacia probatoria nei rapporti delle parti, bensì per ragione di garenzia, e, se questa ragione di garenzia; ricorre anche quando l'atto, sebbene in origine fosse privato, nondimeno per essere stato depositato presso un notaro e fatto risultare della sua esistenza e tenore da un atto pubblico, si pone sotto la garanzia delle nostre leggi, e così chi ha bisogno di invocarne gli effetti vi giunge a traverso l'atto pubblico, vi ha quanto basta perchè agli effetti tributarj la relativa recognizione del debito si abbia a ritenere risultante da atto pubblico nominativo e quindi rientrante nello spirito e nella lettera del primo comma dell'art. 3.

E, se ciò può dirsi per una privata scrittura in genere che venga depositata presso notajo, l'argomento assume indiscutibile maggiore rilevanza quando si tratti di testamento olografo.

Infatti il testamento olografo, è bensì valido e perfetto quando sia datato, scritto e sottoscritto dal testatore, ma, per avere la sua esecuzione (art. 914 cod. civ.), bisogna che sieno adempite le formalità stabilite negli art. 912 e 913. formalità che importano la rogazione di un atto pubblico. Prescrive l'art. 912 che si stenderà nella forma *degli atti pubblici* processo verbale del deposito, nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento trascrivendone esattamente il tenore e farà pure menzione dell'apertura del testamento se fu presentato, sigillato e della vidimazione fattane da lui dal pretore e dai testimoni.

Or un atto che, sebbene privato nella sua formazione, non può raggiungere la sua esecuzione che quando sia inviscerato, diremo così, in un atto pubblico, indubbiamente rientra nello spirito e nella lettera del primo comma dell'art. 3, poichè non lo si può invocare agli effetti della esecuzione senza l'atto pubblico che ne constati la esistenza ed il tenore. In questo caso l'atto pubblico è più che una garanzia, tosto che, come dice l'art. 914, *adempite le formalità stabilite dai due articoli precedenti*, il testamento olografo avrà la sua esecuzione.

E, sotto il punto di vista della garanzia, non era irrilevante la circostanza di fatto messa in sodo dalla sentenza di merito, che cioè il testamento olografo del Maurogordato si riferiva alla disposizione di una eredità di immobili e mobili esistenti nel regno.

Ora, trattandosi di un testamento che doveva avere esecuzione nel regno, la garanzia maggiore della legataria stava nel potere invocare, non pure le nostre leggi, ma le pronunzie dei nostri magistrati per l'appagamento dei suoi diritti; cosicchè il correspettivo della soggezione ad imposta appariva così evidente, da non potersene neppure dubitare.

AVV. G. RICCARDI.

sità di determinare la ragione della differenza fra i redditi che risultino da atto in forma privata, e quei risultanti da atto pubblico: ragione che non può riporsi nella prova dell'esistenza del reddito, risultando ugualmente con l'una e l'altra forma di istrumentazione.

Che devesi invece riporre nel concorso dell'autorità pubblica per organo dei suoi ufficiali alla formazione dell'atto, e nella virtù che codesto intervento gli attribuisce, di rendersi esecutivo e di reclamare adempimento e osservanza in nome del capo dello Stato; sicchè l'obbligo del possessore del reddito di contribuire alle pubbliche spese apparisca il corrispettivo della guarentigia speciale, che acquista per l'atto pubblico.

Che tale ragione imperiosamente si presenta nel testamento olografo, il quale, pur concedendo che in conseguenza delle formalità a cui va sottoposto per l'art. 912 del codice civile non muti natura e qualità, riceve però soltanto in seguito e dipendenza dello adempimento di esse ingresso nel mondo giuridico, acquista qualità di titolo perchè l'erede s'immetta nel possesso della successione, e il legatario domandi il rilascio della cosa legata, e possono le disposizioni testamentarie trovare esecuzione. Dinanzi ai quali effetti è forza ammettere, che se il testamento olografo, come qualunque altro atto, ha per suo fine la esecuzione, e questa non può altrimenti conseguire che adempite quelle formalità, non può dirsi atto veramente completo e giuridicamente efficace finchè non ne venga provveduto mediante l'intervento ed il concorso del pubblico ministero, notaro e pretore.

Che, in considerazione di ciò, ben si appose la corte di Lucca a considerare, per gli effetti della legge 24 agosto 1877, il testamento olografo alla stregua dell'atto pubblico indicato nell'art. 3 lettera *a*; nè ciò soltanto per l'atto pubblico di deposito, che succede, ma e più perchè senza di tale atto pubblico non potrebbe dirsi risultante il reddito vitalizio della Maurogordato, appunto perchè tale risultanza è il primo tra gli **effetti** legali dell'atto, ed è condizione e **principio** di esecuzione.

Che, per conseguenza, non può negarsi dalla ricorrente quel **corrispettivo**, che sotto forma di tassa è dovuto allo Stato quante volte **concorre** la di lui autorità a formare, o a rendere efficace, ed attribuire **qualità** e virtù di titolo ad un atto, **giacchè** in questa condizione trovasi il **reddito** da costei posseduto.

Che da ciò risulta inutile l'esame di quanto forma materia del *secondo motivo*.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 736 (1).

TROISE P. ff. - JANNURO Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Pubblico Ministero presso la corte d'appello di Torino - Giacomelli

MILITARI (Elettorato politico dei): Capacità di leggere e scrivere - Congedo prima della legge 11 luglio 1894 - Scuola reggimentale (*Legge el. pol., testo unico 24 sett. 1882*).

La dichiarazione di saper leggere e scrivere apposta ai congedi dei militari congedati prima della legge degli 11 luglio 1894, non equivale al requisito di aver frequentato con profitto la scuola reggimentale, o di essere stati dispensati dal frequentarla, giusta l'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica, testo unico del 24 settembre 1882.

La corte di appello di Torino con sentenza 31 luglio 1897, contraria-

---

(1) Le sentenze in causa *P. M. presso la corte d'appello di Torino* c. *Perenno* e *Fusi* (ai numeri rispettivamente 735 e 737) sono identiche alla presente.

mente a quanto aveva ritenuto quella Commissione provinciale elettorale giudicò che Giacomelli Giuseppe avesse dritto di essere iscritto nella lista elettorale politica del Comune di Mathi, perchè la dichiarazione di sapere leggere e scrivere apposta al congedo rilasciatogli prima della legge 11 luglio 1894 n. 286, e dal quale risultava di aver servito per non meno di due anni equivalesse al requisito richiesto dall'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica di aver frequentato la scuola reggimentale o di esserne stato dispensato, e conseguentemente ordinò la iscrizione nella lista suddetta.

Atteso che di tale sentenza giustamente si domanda la cassazione dal procuratore generale della corte di appello di Torino col ricorso avverso di essa prodotto nei modi e termini di legge, e regolarmente notificato al Giacomelli.

A non potere in fatti ritenere che, pei militari congedati prima della predetta legge 11 luglio 1894, la menzione di saper leggere e scrivere apposta ai congedi importasse che avessero il requisito prescritto dall'art. 2 n. 5 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con regio decreto 24 settembre 1882, di essere stati cioè esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o di averla frequentata con profitto, osta innanzi tutto la lettera della legge; avvegnachè, avendo questa dichiarato nell'articolo primo che per essere elettore, oltre alle condizioni di godere per nascita o per origine dei dritti civili e politici nel regno, di aver compiuto il ventunesimo anno di età e di saper leggere e scrivere, occorresse avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti, forza è conchiudere che il requisito di cui nel predetto n. 5 dell'art. 2, quello cioè di aver frequentato con profitto la scuola reggimentale, o di essere stati dispensati dal frequentarla è una cosa del tutto distinta e diversa dalla condizione di saper leggere e scrivere richiesta indistintamente per ogni categoria di elettori. Ove poi si rifletta che il programma della scuola reggimentale, giusta quanto risulta dalla istruzione per le scuole dei corpi, costituente l'allegato 7 al regolamento di disciplina militare, consisteva nel leggere abbastanza correttamente un libro di stampa facile, ed uno scritto chiaro, ed intenderne il senso, scrivere intelligibilmente copiando lo stampato e lo scritto, leggere e scrivere i numeri interi; che la dichiarazione di aver superato il relativo esame doveva constare dal foglio matricolare (modello n. 9) o dal libretto personale, e che in difetto di essa nessun soldato poteva essere inviato in congedo illimitato prima del compimento legale della ferma se non superava l'*esame speciale* di congedandi, che più limitato di quello prescritto per la scuola elementare era ristretto a comprovare che l'individuo sapesse leggere lo stampato, benchè lentamente, e scrivere abbastanza intelligibilmente copiando qualche riga pure di stampato (del risultato del quale esame, se era fatta menzione in calce alla parte A del foglio di congedo, affermativo, col dichiarare che il congedato sapesse leggere e scrivere), diventa di una evidenza intuitiva che la dichiarazione di saper leggere e scrivere apposta ai congedi di militari congedati prima della legge 11 luglio 1894 non equivale nè punto nè poco al requisito di aver frequentato con profitto la scuola reggimentale, o di essere stati dispensati dal frequentarla. La sentenza denunziata violava quindi l'art. 2 n. 5 della predetta legge elettorale, quando, ritenendo il contrario, mandava iscriversi il Giacomelli nella lista elettorale politica del Comune di Mathi, e deve perciò essere cassata.

Per tali motivi:

La Corte accoglie il ricorso, cassa la denunziata sentenza della corte di appello di Torino dei 31 luglio 1897, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte di appello di Casale.

Sezione civile 16 luglio 1897, n. 486.

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Villafranca (avv. Fagiuoli, Vendramini e Pranzetti) - *Giunta provinciale amministrativa di Verona, e Comune e Congregazione di carità d'Isola della Scala*

SPEDALITA' (Competenza per spese di): Autorità giudiziaria - Comuni - Congregazione di carità - Rimborso - Ricovero d'indigente. GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA: Provvedimenti con effetto esecutivo - Diritto leso (*Legge 17 luglio 1890, art. 80*).

E' competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere e decidere fra due comuni contendenti quale sia obbligato a rimborsare ad una congregazione di carità le spese di spedalità sostenute dalla medesima pel ricovero di un indigente (1).

Per l'art. 80 della legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza, mentre è commesso alla giunta provinciale amministrativa di provvedere nel caso di controversia al pagamento delle spese di spedalità con effetto esecutivo immediato, è fatta salva, a chi credesse essere leso nel proprio diritto, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, ove vi sia materia di competenza dei tribunali ordinarj.

Il rappresentante della Congregazione di carità d'Isola della Scala reclamò alla giunta provinciale amministrativa di Verona per ottenere dal Comune di Villafranca, come luogo di nascita di certo Agostini Angelo, il pagamento di lire 682 per spedalità data al suddetto Agostini, il quale ammalato ed indigente colà era stato trovato giacente in una stalla.

La giunta provinciale amministrativa, ritenuto che fosse provata a senso di legge l'urgenza del dato ricovero, e che il ricoverato avesse il domicilio di origine in Villafranca, con deliberazione del 29 marzo 1895 fece diritto alla dimanda di pagamento proposta dalla suddetta Congregazione di carità.

Il Comune di Villafranca impugnò tale decisione con ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato. D'altra parte, la Congregazione di carità dedusse la eccezione d'incompetenza della stessa Sezione; la quale perciò, con decisione pubblicata addì 25 maggio 1896, sospesa ogni pronunzia, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione della sorta questione di competenza.

Attesochè nella indicata decisione per la quale gli atti sono pervenuti a questa Corte, la questione da risolvere è delineata in questi termini: « Il sindaco di Villafranca deduce sostanzialmente che per le norme ancora in vigore nella Lombardia in materia di spedalità, ed in applicazione del principio di reciprocità, la controversa spesa deve stare a carico del comune d'Isola della Scala ». E fu appunto in vista della questione così proposta che il rappresentante della Congregazione di carità dedusse la eccezione d'incompetenza dell'adita Quarta Sezione.

E con ragione; imperocchè (come altre volte questo Supremo Collegio ha ritenuto nelle decisioni 17 maggio 1895 *Ospedali di Genova* e *Comune di Milano*, 5 febbraio stesso anno *Comune di Lendinara* e *Giunta provinciale di Rovigo*) la legge sulla giustizia amministrativa e quella del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza hanno lasciato intiera ed intatta ai tribunali ordinarj la giurisdizione sulle controversie che hanno per oggetto un vero e proprio diritto civile.

Ora non può dubitarsi che il conoscere e decidere fra i due comuni contendenti quale sia obbligato a rimborsare il pagato per la spedalità di cui si tratta, altro non sia che conoscere e decidere di una questione di diritto civile; anche quando per deciderla si debba tener conto della consuetudine locale o di quelle norme che tuttora si dicono osservate nella Lom-

(1) V. decisione che segue.

bardia. In sostanza, si tratta di vedere quale dei due comuni debba rimborsare le spese di spedalità alla creditrice Congregazione di carità: è dunque un rapporto di vincolo giuridico nascente da gestione di negozio quello che nella specie deve essere deciso, e l'autorità competente a deciderlo altra non può essere che quella giudiziaria.

Nè può dirsi che questa competenza normale sia stata tolta dal provvedimento dato dalla giunta provinciale amministrativa di Verona; imperocchè la precitata legge del 1890, con l'art. 80, mentre ha commesso alla giunta provinciale amministrativa di provvedere, nel caso di controversia, al pagamento delle spese di spedalità con effetto esecutivo immediato, ha fatto salva, a chi credesse essere leso nel proprio diritto, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, ove vi sia materia di competenza dei tribunali ordinari, a termini del detto art. 80, cui si riferisce l'art. 125 del relativo regolamento in data 5 febbraio 1891 n. 99.

Anche in questa legge speciale è mantenuto il principio generale adottato dal nostro legislatore nell'istituire la magistratura amministrativa, chiamandola a decidere dei ricorsi che non sono di competenza dell'autorità giudiziaria, cioè di quei ricorsi che per lo innanzi rimanevano senza un vero e proprio giudice.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a pronunziare sulla dimanda proposta come in atti dal Comune di Villafranca.

Sezioni unite 20 luglio 1897, n. 495.

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Comune di Nogara (avv. Matticoli) - *Congregazione di carità d'Isola della Scala* (avv. Pranzetti) e *Giunta provinciale amministrativa di Verona*

SPEDALITA' (Competenza per spese di): Autorità giudiziaria - Rimborso di un comune - Congregazione di carità - Accoglimento d'urgenza - Cura di malato.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria il dichiarare tenuto un comune al rimborso ad una congregazione di carità delle spese di spedalità dalla medesima sostenute per avere dovuto accogliere di urgenza e curare nel proprio ospedale una persona malata avente il domicilio di soccorso in detto comune (1).

Attesochè la legge del 17 luglio 1890 sulle opere pie, dopo avere disposto nell'art. 80 che le controversie fra provincie e comuni, ed istituzioni pubbliche di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, sono decise in via amministrativa o con deliberazione della giunta provinciale, o con decreto del ministro, a seconda dei casi in detto articolo specificati, aggiunge che rimane salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinarj, e, quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Infondate quindi le accuse mosse dal ricorrente alla denunciata deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Verona, dappoichè questa nel dichiarare tenuto il Comune di Nogara di rimborsare alla richiedente Congregazione di carità d'Isola della Scala le spese di spedalità dalla medesima sostenute, per avere dovuto accogliere di urgenza, e curare nel proprio ospedale, la malata povera Corinna De Carli avente il domicilio di soccorso nel nominato Comune, lungi dall'eccedere i limiti della sua competenza, invadendo i poteri di altra autorità, spiegò invece la giurisdizione demandatale dalla legge. Il vedere se la controversia a cui dà luogo la dimanda di rimborso sia oppure no di competenza giudiziaria, serve soltanto a determinare a chi debba ricorrersi contro l'emanato provvedimento amministrativo, e cioè se

(1) V. decisione che precede.

ai tribunali ordinarj, ovvero al Consiglio di Stato.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso (contro la deliberazione, dei 5 luglio 1895, della giunta provinciale amministrativa di Verona).

Sezioni unite e civile 29 dicembre 1897, n. 705 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Ministero dei lavori pubblici (avv. er. Cafaro) - *Borghese* (avv. Patriarca e Giovannetti) (2)

ATTO (Forma di): Competenza - Diritto.
ACQUE PUBBLICHE (Competenza pel buon regime delle): Fiume - Fissazione di sponde variabili - IV Sezione del Consiglio di Stato - Sostanza e forma degli atti amministrativi - Legittimità dell'atto (*Legge sul cont. amm. del 1865, art. 2 e 4*).
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA: Giurisdizione speciale (*Legge sul cont. amm. del 1865, art. 12*).
FIUME: Letto variabile - Fissazione delle sponde - Indennità - Accessione - Usucapione.

Il giudice del diritto emergente da un atto che abbia creato un vincolo giuridico è il giudice della forma dell'atto medesimo donde il diritto si faccia derivare.

Gli atti emessi dal potere esecutivo entro i limiti della sua potestà per mantenere il buon regime delle acque pubbliche (nella specie, fissazione delle sponde variabili di un fiume), sono atti d'imperio, avverso i quali non compete azione giudiziaria, ma soltanto, dopo la legge del 1890, è aperta anche in merito la via contenzioso-amministrativa avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Dove esiste una speciale giurisdizione amministrativa, non può, oltre che per principio generale di diritto, anche per la espressa dichiarazione fattane dall'art. 12 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, coesistere la competenza di altra qualsiasi autorità.

La competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato si estende pienamente anche alla forma, oltre che alla sostanza, degli atti amministrativi relativi al buon regime delle acque pubbliche.

La competenza dell'autorità giudiziaria circa la forma degli atti amministrativi in genere, in tanto può stare, in quanto sussista la competenza sul diritto rivestito di quella forma che si dice nulla.

Il caso di un atto amministrativo legittimo, che fissa le sponde variabili di un fiume, non rientra, ai fini del

---

(1-2) La Corte riassumeva i *fatti* della causa nei termini seguenti:

« Ritenuto che su reclamo del principe Borghese il prefetto di Perugia, udite le parti, a norma dell'art. 166 della legge sui lavori pubblici, con suo decreto del 18 settembre 1891, fissò le sponde variabili del fiume Farfa.

Le sponde di quel fiume trovavansi accertate e descritte in una mappa catastale del 1818; però il prefetto nel suo decreto aveale fissate in modo diverso, ed assai più *ristretto*; per tanto un tal Filippi, riverasco, a norma dell'art. 379 dell'anzidetta legge, ricorse in via gerarchica al Ministero, rilevando come, a suo credere, il prefetto avesse errato, segnando le sponde del fiume in modo difforme dalla mappa catastale.

Il Ministero dei lavori pubblici consultò il consiglio superiore dei lavori pubblici; e questo consesso, visti tutti gli atti sui quali il prefetto aveva emesso il suo decreto, ampiamente svolgendo la materia, diede avviso che le sponde variabili del Farfa, a norma dell'art. 166, doveano essere fissate in conformità della mappa del 1818.

In seguito a tale avviso un regio decreto del 17 maggio 1892 annullò quello prefettizio del 1891. Quindi il prefetto, con nuovo provvedimento del 26 luglio 1892, fece la nuova delimitazione delle sponde a coerenza della mappa catastale.

Comunicato questo nuovo provvedimento al principe Borghese con le relative ingiunzioni, egli alla sua volta si rivolse in via gerarchica al Ministero, chie-

diritto d'indennità, nei casi previsti dagli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo del 1865.

Il letto variabile di un fiume è di pubblico demanio, nè può per esso verificarsi accessione o usucapione.

La Corte di Cassazione osserva, che i due ricorsi, oltrecchè son rivolti contro la medesima sentenza, dibattono in senso opposto, l'uno in Sezione Civile, l'altro in Sezioni Unite, due identici punti di controversia, e perciò fa d'uopo riunire le due cause.

Osserva che, essendosi dal principe Borghese proposto il motivo di nullità del ripetuto regio decreto, è divenuto effettivo il motivo condizionale elevato al riguardo dal Ministero; e questo, versando in argomento di incompetenza dell'autorità giudiziaria, deve essere preliminarmente deciso a Sezioni Unite.

Osserva che la questione elevata non istà nel quesito astratto, se possa l'autorità giudiziaria decidere della validità di forma di un atto amministrativo, quante volte lo stesso sia nel contempo impugnabile in merito dinanzi la medesima, come lesivo di un diritto civile; sta invece nel concreto quesito, se essa sia compe-

---

dendo tanto per la forma che per la sostanza la revoca del regio decreto del 17 maggio 1892, e quindi del susseguente provvedimento del prefetto. Fu udito nuovamente il consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale, per ragioni analoghe a quelle dette nel precedente avviso, opinò che il ricorso doveva essere respinto, dovendosi stare alla delimitazione descritta nella mappa catastale. Fu pure udito il Consiglio di Stato, sezione dei lavori pubblici, il quale avvisò che il regio decreto impugnato essendo un provvedimento diffinitivo, non era ammissibile un secondo ricorso in via gerarchica, ma che invece sarebbe stata aperta al principe Borghese o la via del ricorso straordinario al re da valutarsi a sezioni unite dal Consiglio di Stato, giusta l'art. 12 st 4 della relativa legge, ovvero il ricorso in via contenziosa, anche per il merito, alla IV Sezione del medesimo Consiglio di Stato.

In base a tale avviso un ultimo decreto regio del 18 luglio 1893 dichiarò inammissibile quel ricorso.

Allora il principe Borghese rivolse le sue istanze all'autorità giudiziaria proponendo due domande: nell'una, che chiamò principale, chiedeva si fosse dichiarato a lui non ostativo il regio decreto del 17 maggio 1892, comechè emesso sul ricorso del Filippi, senza che esso Borghese fosse stato citato per difendersi. Nell'altra domanda, che chiamò subordinata, dedusse, che ammesso il buon diritto del potere esecutivo di emettere quel decreto, allora a lui spettava una indennità a norma dell'art. 124 della legge sui lavori pubblici. Più subordinatamente infine chiedeva che si fosse ordinata una perizia.

Il Ministero dei lavori pubblici eccepiva la incompetenza dell'autorità giudiziaria in quanto alla principale domanda, che concentravasi esclusivamente nella nullità di forma del decreto regio del 1892.

Alla subordinata poi opponeva la improponibilità, essendo il caso della determinazione delle sponde variabili di un fiume, a norma dell'art. 166, ben diverso di tutti gli altri casi contemplati nell'articolo 124, nei quali è aperto l'adito ad una domanda d'indennità da proporsi dinanti l'autorità giudiziaria.

Così il tribunale come la corte di appello non attesero alle eccezioni d'incompetenza e d'improponibilità elevate dal Ministero dei lavori pubblici; nel merito, però, respinsero l'una e l'altra domanda del principe Borghese.

In ordine alla nullità del regio decreto del 1892 la corte osservò in diritto, che a norma dell'art. 379 della legge sui lavori pubblici il principe Borghese non doveva esser citato per difendersi contro un ricorso in via gerarchica, perchè all'uopo bastava l'essere stato inteso in conformità dell'art. 166. Rilevò poi in fatto, che il Ministero pria di emettere il decreto del 1892 *aveva tenute* presenti le deduzioni fatte dal principe Borghese quando fu inteso in virtù dell'art. 166.

Passò poi la corte ad esaminare se fosse vero, che eseguendosi la delimitazione delle sponde del fiume Farfa nel modo designato dall'atto amministrativo legittimamente compiuto, si dovesse al principe Borghese quella indennità di che fa cenno l'art. 124 della legge sui lavori pubblici, e decise la negativa in base alle seguenti proposizioni:

1° Che i titoli prodotti dal principe Borghese non dimostravano in modo alcuno che egli fosse proprietario delle terre che stavano oltre la linea designata nella mappa catastale;

2° Che la perizia all'uopo chiesta a

tente a giudicare della forma dell'atto, quando, non solamente sia incompetente a giudicare della sostanza, ma invece la competenza circa il merito sia stata dalla legge attribuita al giudice del contenzioso amministrativo.

Nel caso astratto la soluzione affermativa deriva principalmente dal noto principio, che il giudice del diritto emergente da un atto, che abbia creato un vincolo giuridico, è il giudice della forma dell'atto medesimo, d'onde il di diritto *si faccia* derivare.

Osserva che fuori di dubbiò gli atti emessi dal potere esecutivo entro i limiti della sua potestà per mantenere il buon regime delle acque pubbliche sono atti d' imperio, avverso i quali non compete azione giudiziaria. Cotali atti, pria della istituzione del contenzioso amministrativo, non erano discutibili se non in via gerarchica, la quale è anche aperta ai privati. Però con la legge del 1890 sorse un nuovo diritto; ed oltre la via del ricorso gerarchico, fu aperta agli interessati quella contenziosa amministrativa dinanzi la IV Sezione del Consiglio di Stato; alla quale, oltre il potere di discutere in contrasto tra le parti della legittimità degli atti amministrativi (art. 24) che non implicassero l'esercizio del potere politico, fu specialmente attribuito, per l'art. 25 n. 7, di giudicare *anche in merito* degli atti d'imperio relativi al buon regime delle acque pubbliche. Da ciò è chiaro che per l'articolo anzidetto fu creata una speciale giurisdizione contenziosa amministrativa circa la materia in esame, laddove prima giurisdizione propriamente detta non esisteva, ma tutto era devoluto all'esercizio del potere esecutivo in via pura mente amministrativa.

Osserva che ove esiste una speciale giurisdizione amministrativa, non solamente per principio generale, ma pure per la espressa dichiarazione fattasene nell'art. 12 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, non può coesistere la competenza di altra qualsiasi autorità.

Osserva che il ricorrente principe Borghese ben riconobbe dinanzi i giudici di merito l'anzidetta verità, nè tuttavia la disconosce; anzi dichiara espressamente che non intende impugnare nel merito il regio decreto del 1892, in quanto fissò le sponde variabili del fiume Farfa in conformità della mappa catastale, essendo il medesimo sotto questo aspetto inoppugnabile; ma dichiara che intende solamente discutere della validità di forma del regio decreto per dedurre che a lui non possa essere opposto.

Osserva che siffatta distinzione, oltrechè riesce a ridare all'autorità

---

nulla poteva approdare, perchè volevasi mediante la stessa accertare qual fosse il *corso ordinario* del fiume, laddove bisognava invece riconoscere qual fosse la estensione delle *massime piene*, cioè la sponda variabile;

3° Che il possesso da lui vantato, come di terre un tempo bagnate dal fiume e poi abbandonate dalle acque, nulla porrebbe in essere, poichè dagli atti risulterebbe che, se il fiume non aveva più bagnate quelle terre per tempo più o meno lungo, ciò non sarebbe avvenuto per naturale abbandono, ma per opera illegittimamente fatta dal principe Borghese per deviarle.

Se non che, malgrado tutto l'anzidetto, la corte soggiunse, che trovava *opportuno di rigettare la domanda subordinata del Borghese solo allo stato degli atti;* ed in tal parte modificava la sentenza dei primi giudici, confermandola nel rimanente.

Contro cotesta sentenza han proposto riporso tanto il Ministero dei lavori pubblici che il principe Borghese. Il primo ha riprodotto dinanzi le Sezioni Unite la questione di incompetenza dell'autorità giudiziaria a decidere sulla pretesa nullità del regio decreto del 1892; e questo motivo ha elevato condizionatamente, a che il principe Borghese impugnasse la sentenza in tal parte. Ha parimenti riproposta la questione dell'improponibilità della domanda d'indennizzo che la corte respinse allo stato degli atti.

Il principe Borghese con unico atto ha impugnato la sentenza nell'uno e nell'altro capo, censurando la decisione di merito emessa dalla corte, ed ha confutato i motivi dedotti dal Ministero a Sezioni Unite ».

giudiziaria la potestà di annullare un atto che pur si riconosce inoppugnabile dinanzi la medesima, manca assolutamente di base; imperocchè la competenza dell'autorità giudiziaria circa le forme degli atti amministrativi, in tanto può stare, in quanto sussista la competenza sul diritto rivestito di quella forma che si dica nulla; ove tale competenza manchi, per identità di ragione quella relativa alla forma è attratta dall'altra sul merito che risiede in una potestà diversa dalla giudiziaria; molto più quando questa sia la IV Sezione del Consiglio di Stato, istituito come giudice del contenzioso amministrativo, e con piena giurisdizione circa la forma e la sostanza degli atti d'impero relativi al buon regime delle acque pubbliche. Se così non fosse, si dovrebbe riconoscere come normale che intorno al medesimo diritto vi siano due giurisdizioni assolutamente diverse, l'una per la sostanza, l'altra per la forma, nella quale il diritto stesso sia contenuto; ma, se ciò può avvenire in casi rarissimi, e per singolarissime contingenze, non può certamente sussistere che in virtù di una specialissima disposizione di legge, che in riguardo al caso in esame non esiste; anzi esiste l'attribuzione di competenza per la forma al medesimo Consiglio di Stato, che è il giudice del merito, e che non può essere adito che nei termini dalla legge fissati.

Osserva che la corte d'appello di Roma si ritenne competente a giudicare della questione di forma del decreto, presupponendo, senza farne speciale esame, che la stessa fosse congiunta con la questione di lesione di un diritto civile emergente dal medesimo decreto impugnato nella forma; ma in ciò ebbe a deviare dal retto sentiero in diritto ed in fatto. Ed in vero, ammessa, come è fuor di dubbio, la inoppugnabilità dell'atto d'impero, cadeva da sè la supposta lesione del diritto civile, poichè quell'atto non poteva essere da un canto legittimo, e dall'altro illegittimo per lesione di un diritto civile; ammessa dunque la legittimità, cadeva il nesso tra la questione di forma e quella di sostanza. In fatto, poi, a coerenza di quest'ultima ragione eran formulate le domande del principe Borghese; egli nella domanda principale dichiarava espressamente di riconoscere, ciò che per sè era evidente, che il regio decreto nella sua sostanza era pienamente legittimo; non accampava al riguardo la lesione di alcun suo diritto di proprietà, non chiedeva danni per fatto supposto illegittimo, ma solamente chiedeva che fosse dichiarato a lui non opponibile quel regio decreto, perchè emesso senza che egli fosse stato citato per difendersi. E qui si fermava. Nella subordinata, poi, come era ben logico, non diceva che il regio decreto avesse illegittimamente leso il suo diritto di proprietà, diceva all'inverso che il potere esecutivo nella soggetta materia bene avea il diritto di occupare quella che egli chiamava sua proprietà; che però a mente della legge sui lavori pubblici, e quella di espropriazione, chiedeva una indennità, cioè il pagamento del prezzo, che senza dubbio può essere domandato dinanzi l'autorità giudiziaria allorquando competa. In questo caso l'atto amministrativo non viene impugnato, ma nell'inverso è invocato come atto legittimo che induca alla conseguenza di puro diritto civile del pagamento della indennità.

Dall'anzidetto emerge chiaramente, che il principe Borghese denunciava la pretesa nullità di forma del decreto regio, non in base alla lesione di un preteso diritto civile, bensì per quell'interesse che aveva come riverasco circa la legittimità di quell'atto che aveva fissate le sponde variabili del fiume; ma, se ciò lo autorizzava a rivolgersi, a norma dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato, alla IV Sezione in via contenziosa, non lo abilitava a proporre l' azione dinanzi l'autorità giudiziaria, presso la quale non è lecito impugnare gli atti amministrativi se non a norma di un diritto civile o politico che si pretenda leso.

Osserva che, stabilita l'incompetenza dell'autorità giudiziaria sul punto in esame, non è d'uopo esporre le varie ragioni che dimostrano, per al-

tro, infondato il motivo proposto alla Sezione Civile dal principe Borghese.

Osserva sulla improponibilità dell'azione, che ogni esame riducesi a vedere, se ammessa la legittimità dell'atto d'impero che fissò le sponde variabili del fiume Farfa in conformità della mappa catastale del 1818, competa al principe Borghese quel diritto alla indennità ammesso in principio nell'art. 124 della legge sui lavori pubblici. Cotal diritto non è dell'istessa natura di quel che presuppongono gli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo del 1865. Nei casi da cotesti articoli presupposti deve essere riconosciuto che l' autorità amministrativa abbia agito contro il diritto del privato; per esempio, che abbia occupata la proprietà privata, senza che a far ciò fosse stata autorizzata dalle leggi o dai regolamenti, giusta il limite imposto dall' art. 436 del codice civile al diritto di proprietà. All'inverso il diritto all'indennità presuppone quest'ultimo caso, previsto dall'art. 438 codice civile, dall'art. 29 dello statuto, dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, e dalla medesima legge sui lavori pubblici. Cosicchè nel primo caso havvi la vera e propria lesione del diritto di proprietà, che si risolve in una azione di danno per fatto illecito, mentre nel secondo l'atto amministrativo non effettua che una legittima modificazione o trasformazione del diritto privato di proprietà, facendo emergere un nuovo diritto per il proprietario, quello cioè di esser pagato della indennità. E tanta è la differenza tra l'un caso e l'altro, che nel primo bisogna impugnare e distruggere nei modi dalla legge consentiti l'atto amministrativo; nel secondo, invece, come fu già preaccennato, è l'atto amministrativo che diviene il titolo legittimo per chiedere l'indennità.

Osserva che il ricorso del Ministero dei lavori pubblici pone come base fondamentale di ogni suo argomento, che nella specie trattavasi di fissare le sponde variabili del fiume, e che all'uopo l'art. 166 della legge sui lavori pubblici riconosce nel potere esecutivo un diritto d'imperio, mediante il quale ha diritto di vietare che i riveraschi facciano liberamente uso di quelle terre che stiano fra le linee segnate come sponde variabili, perchè comprese nel letto del fiume. Nessun diritto adunque può il privato accampare contro un decreto emesso in virtù dell'art. 166, ove mai nei modi e termini di legge non abbia impugnato e fatto dichiarare illegittimo come lesivo del suo diritto quell'atto d'imperio. Nella specie quell'atto non fu impugnato nel merito dinanzi la competente giurisdizione contenzioso-amministrativa, lo fu vanamente nella forma dinanzi l'autorità giudiziaria, sicchè rimase come pienamente legittimo, e quindi rimase ancora legittimamente accertato, che le terre per le quali il principe Borghese chiedeva, con la sua domanda subordinata, la indennità, non sono di sua proprietà ma di pubblico demanio come il letto del fiume.

Osserva che, questa essendo la posizione di fatto dalla quale emerge che il principe Borghese non oppose mai dinanzi qualsiasi autorità contenziosa il suo preteso diritto di proprietà sulle terre in disputa per dedurne la illegittimità del decreto, la sua domanda subordinata divenne una petizione di principio; dappoichè, riconoscendo che l'atto era legittimo, non poteva disconoscere che le terre in disputa rimanevano riconosciute come proprietà demaniale. Riesce quindi superfluo il discutere le teorie di diritto pubblico e privato, che riaffermano il principio posto nel ricorso, cioè che, ove siano state legittimamente fissate le sponde variabili di un fiume o torrente, non sia più a discutere della demanialità delle terre comprese tra i limiti già fissati, perchè la incertezza della sponda proveniente dalla variabilità del corso avrebbe resa legalmente impossibile in antecedenza l'accessione o l' usucapione, lasciando sempre di demanio pubblico il letto variabile.

Osserva infine che la corte d'appello di Roma, accettando la discussione sul preteso diritto di proprietà che, se poteva formare argomento di discussione in rapporto alla legittimità del

decreto, non era più proponibile come ragione d'indennità, riconobbe in fatto che nè per titoli, nè per perizie, nè per possesso, avrebbe il Borghese provato il suo preteso diritto; e, ciò malgrado, ritenne ancora proponibile l'azione, modificando all'uopo la sentenza dei primi giudici che aveano definitivamente respinta la relativa domanda.

Osserva che in conseguenza dell'anzidetto va pure respinto l'altro motivo di merito proposto dal principe Borghese, e quindi la impugnata sentenza deve essere annullata per incompetenza dell' autorità giudiziaria.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, riunisce i due ricorsi;

Accoglie in ambo i motivi il ricorso del Ministero dei lavori pubblici e quindi per incompetenza dell'autorità giudiziaria cassa senza rinvio la sentenza della corte d'appello di Roma, pubblicata tra le parti anzidette addì 4 aprile 1896;

Ed a Sezione Civile rigetta il ricorso del principe Borghese avverso la medesima sentenza.

Sezioni unite 16 giugno 1897, n. 404 (1).

GHIGLIERI P. P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Fini (avv. CENTI) - *Comune di Bellante* (avv. CAPORALI e DE MICHETTI) (2)

IMPIEGATO COMUNALE (Competenza per licenziamento di): Deliberazione del consiglio comunale - Giunta provinciale amministrativa.

L'autorità giudiziaria è pienamente competente a riconoscere e valutare l'efficacia di una deliberazione del consiglio comunale che destituiva un impiegato, non ostante che tale deliberazione potesse ancora essere impugnata avanti la giunta provinciale amministrativa.

Osserva che il ricorso manca di fondamento. Invero sta in fatto che al Fini fu contemporaneamente, per mezzo di analoga lettera del sindaco, in data dei 18 gennaio 1894, comunicata così la prima deliberazione dei

(1-2) Le seguenti osservazioni della CORTE contengono il compendio dei *fatti* della causa:

« Osserva che il consiglio comunale di Bellante, con deliberazione dei 14 ottobre 1893, licenziava per ragioni di economia l' impiegato Achille Fini, mantenendolo però nell'impiego e nello stipendio sino a tutto aprile 1894; ma con successiva deliberazione dei 18 decembre dello stesso anno 1893 lo destituiva immediatamente dall impiego per riprovevole condotta, disponendo tuttavia che lo stipendio gli fosse pagato sino a tutto aprile 1894 giusta la prima deliberazione.

Entrambe le deliberazioni furono al Fini nello stesso tempo comunicate con lettera del sindaco in data dei 18 gennaio 1894; il Fini ricorse alla giunta provinciale amministrativa di Teramo soltanto contro la prima deliberazione; e la giunta, con decisione dei 5 giugno 1894, dichiarava nullo e come non avvenuto il licenziamento per la ragione che la deliberazione non fu notificata al Fini in un termine congruo, ma quando già nel 18 gennaio 1894 si era nell'impiego verificata la tacita riconduzione per un altro anno, cioè per tutto l'anno 1894. In vista di questa decisione il Fini citava il Comune di Bellante avanti il pretore di Campli domandando il pagamento degli stipendj dal 1 maggio 1894 al 31 maggio 1895. Il pretore con sentenza dei 31 luglio 1894, ritenendo che la disdetta fatta nel 18 gennaio 1894 produceva l'effetto della tacita riconferma nell'impiego per un altro anno, cioè per tutto l'anno 1894, condannava il Comune a pagare all'attore gli ulteriori mensili di stipendio decorsi dal 1 maggio sino al 31 dicembre di detto anno 1894; ma il tribunale di Teramo con sentenza dei 7 febbraio 1896, pronunziando sull'appello principale del Comune, e su quello incidente del Fini, revocava la sentenza del pretore e quindi rigettava la domanda del Fini, considerando che, se egli avrebbe potuto pretendere un'annata di stipendio per la ragione che la prima deliberazione che lo licenziava dal-

14 ottobre 1893, con cui era stato licenziato, come la seconda deliberazione dei 18 dicembre dello stesso anno, per la quale era stato immediatamente destituito dall'impiego; egli, come ha ritenuto la denunziata sentenza, accettò e riconobbe di avere avuta siffatta comunicazione, e intanto, in seguito della stessa, produsse ricorso alla giunta amministrativa soltanto contro la prima e non anche contro la seconda deliberazione, tuttochè così l'una come l'altra fosse stata a lui notificata nello stesso tempo e nello stesso modo. Invano quindi, dopo avere pienamente accettata e riconosciuta efficace la notificazione a lui fatta della prima deliberazione, e sperimentato contro la medesima i legittimi gravami avanti l'autorità amministrativa, cerca il ricorrente sconoscere gli effetti della seconda, allegando che, per non essere stata a lui legalmente notificata, essa, essendo tuttavia suscettibile di gravame avanti la giunta amministrativa, non poteva essere vagliata dall'autorità giudiziaria avanti cui in linea di eccezione contro le sue pretensioni per lo stipendio era stata opposta dal Comune di Bellante. E' chiaro invece che, non potendo dubitarsi che di siffatta deliberazione il Fini aveva avuta piena ed esatta cognizione, essendo ciò stato ammesso e riconosciuto dallo stesso ricorrente avanti la giunta amministrativa e avanti il tribunale, bene la sentenza denunziata poteva, per gli effetti giuridici che ne conseguivano, tenere e tenne presente la deliberazione medesima come un titolo contro esso lui prodotto dalle controparti; nè valeva opporre che la deliberazione fosse tuttora suscettiva di gravame amministrativo da parte del Fini. Imperocchè la possibilità di gravame non toglieva nè poteva togliere efficacia alla deliberazione stessa, nè ne sospendeva gli effetti; mentre, come prescrive l'art. 8 della legge 1 maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, i ricorsi in via contenziosa alla giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni comunali non hanno effetto sospensivo.

Epperò, anche ammesso che per possibile ricorso del Fini la deliberazione che lo destituiva potesse poi essere revocata dalla competente autorità amministrativa; non poteva certo essere all'autorità giudiziaria, fino a che essa non fosse stata effettivamente revocata,' impedito di vagliarla e riconoscere l'efficacia giuridica che essa aveva allo stato degli atti. Il tribunale perciò non invase, come afferma il ricorrente, ma per lo contrario rispettò pienamente il provvedimento dell'autorità amministrativa, quando, riconoscendo gli effetti della surriferita deliberazione osservò che la destituzione per essere pronunziata contro il Fini annientava qualsiasi suo diritto allo stipendio, e che non era dato all'autorità giudiziaria di esaminare se giusta o meno fosse stata la destituzione, perchè a tal modo essa avrebbe invaso le attribuzioni devolute all'autorità amministrativa. Il tribunale poi nella denunziata sentenza

lo impiego non gli era stata notificata in tempo opportuno, ogni diritto però alla riscossione di stipendio oltre quelli a lui concessi dal Comune era rimasto annientato per'effetto della seconda deliberazione dei 18 dicembre 1893, per la quale era stato immediatamente destituito dall'impiego, mentre siffatta deliberazione, in qualunque tempo si fosse notificata, doveva produrre i suoi effetti e l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto discutere se giusta o meno fosse la destituzione che con detta deliberazione avea pronunziata l'autorità amministrativa. Avverso siffatta sentenza ricorre per annullamento il Fini per due motivi, sostenendo essere l'autorità giudiziaria incompetente a conoscere degli effetti della ripetuta deliberazione consiliare dei 18 dicembre 1893 per la ragione che, non essendo la medesima stata regolarmente notificata ai termini degli art. 5 e 6 del regolamento di procedura avanti la giunta provinciale amministrativa, essa non costituiva per lui un giudicato, e quindi, potendo essere in via di gravame revocata dalla competente autorità amministrativa non poteva esser tenuta presente dall'autorità giudiziaria come titolo comprovante la destituzione del Fini e quindi la perdita di ogni diritto ad ogni ulteriore stipendio ».

non affermò menomamente che, nonostante si fosse la notificazione della deliberazione dei 18 dicembre 1893 fatta mediante lettera del sindaco anzichè per atto di usciere giudiziario o del messo comunale, giusta gli articoli 3 e 6 del regolamento di procedura succitato, la deliberazione medesima dovesse costituire contro il Fini un giudicato irretrattabile per essere dalla notificazione decorsi i termini pei gravami in via amministrativa; epperò, non essendo al riguardo rimaste pregiudicate le ragioni del ricorrente, cadono di peso le censure che egli muove alla sentenza per violazione dei cennati articoli e per omessa motivazione sulla eccepita irregolarità di tale notificazione.

Osserva che per le ragioni suesposte il ricorso non può non essere rigettato.

Visto l'art. 541 codice procedura civile;

Per queste ragioni: rigetta il ricorso.

Sezione civile 29 novembre 1897, n. 624 (1).

TROISE P. ff. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Finanze: Cancelliere del tribunale di Ariano (avv. er. GENOVESI) - *Marigliano* (avv. FIORETTI e LO MONACO) (2).

ASTA AVANTI TRIBUNALE (Gratuito patrocinio per): Deposito preventivo - Dispensa Commissione pel gratuito patrocinio - Deliberazione non impugnata - Opposizione del cancelliere.

Il cancelliere del tribunale avanti il quale ha luogo un esperimento di asta non può opporsi alla esecuzione di una deliberazione della commissione pel gratuito patrocinio, da niuno impugnata nei modi e con le forme dalla legge stabilite, con la quale un individuo il quale intendeva di concorrere all'asta venne dispensato dal preventivo deposito richiesto dall'art. 672 del codice di procedura civile.

(1-2) E' opportuno di ben conoscere tutti i termini della controversia, giusta il riassunto dei *fatti* e *atti* della causa premessi dalla CORTE:

« Ad istanza del creditore Carlo Oscar Beck si procedeva innanzi il tribunale di Ariano di Puglia alla vendita dell'ex-feudo Corsano appartenente al debitore marchese Riccardo Palmieri di S. Secondo, quando la moglie di questi Caterina Marigliano si presentava per concorrere all'asta, senza avere eseguito il deposito, sia del decimo del prezzo d'incanto, sia dell'importare approssimativo delle spese, perchè dispensata dal farlo da una deliberazione della Commissione del gratuito patrocinio presso la corte di appello di Napoli.

Il cancelliere si oppose, invocando gli art. 672 del codice di procedura civile, e 136 della legge sul registro; ed il tribunale, accogliendo la detta opposizione, pronunciava non potere la Marigliano offrire agli incanti senza il preventivo deposito delle spese.

La Marigliano produsse gravame innanzi la corte di appello di Napoli, la quale con sentenza del 20-22 aprile 1896 revocava la impugnata pronuncia, dichiarando incompetente il tribunale a conoscere della legalità o meno della deliberazione della Commissione del gratuito patrocinio presso la stessa corte, ed ammettendo la Marigliano a concorrere alla vendita dell' ex-feudo Corsano senza il deposito delle relative spese.

Il ragionamento della sentenza si può riassumere nel seguente concetto. La deliberazione resa dalla commissione del gratuito patrocinio, la quale aveva ammessa la Marigliano a concorrere all'asta senza il preventivo deposito delle spese, spiegava tutta la sua forza sino a tanto che su ricorso degli aventi interesse non fosse stata annullata dalla competente autorità superiore in grado gerarchico, e cioè dalla corte di cassazione; quindi nè il cancelliere poteva opporsi a che la medesima venisse eseguita dicendola contraria alla legge, nè il tribunale, e per esso la corte di appello avevano facoltà di esaminare e risolvere, in linea d'incidente, una questione che sfuggiva alla loro competenza.

Contro questa sentenza ricorre il Cancelliere del tribunale di Ariano, denun-

Attesochè nella specie non si trattava già di esaminare e decidere, se la Commissione del gratuito patrocinio presso la corte di appello di Napoli avesse bene o male, con la sua deliberazione del 4 ottobre 1895, concesso alla Marigliano di potere innanzi il tribunale di Ariano di Puglia licitare agli incanti senza eseguire il preventivo deposito delle spese; ma tutta la questione stava invece nel vedere se, ferma restando la detta deliberazione, perchè da niuno impugnata nei modi e nelle forme dalla legge stabilite, avesse il Cancelliere di quel tribunale il diritto di opporsi a che la medesima spiegasse la sua efficacia, dicendola contraria alla indole ed allo scopo del beneficio della gratuita clientela, non che al disposto degli art. 672 del codice di procedura civile e 136 della legge di registro. Ora, a risolvere in senso negativo questa questione, bastava solo l'avvertire, che colui il quale si opponeva a che quella deliberazione venisse eseguita era un pubblico ufficiale chiamato appunto a darvi piena esecuzione, come cancelliere di quel tribunale innanzi a cui l'esperimento di asta aveva luogo. Nè si dica che il diritto del cancelliere di opporsi a che la Marigliano fosse ammessa ad offrire agli incanti senza il preventivo deposito delle spese nasceva dal trovarsi egli esposto pel citato art. 672 a dovere rispondere in solido delle medesime; imperocchè torna sempre quanto più sopra si è avvertito, e cioè che, ferma restando la detta deliberazione, anche il ricevitore del registro, ed il conservatore delle ipoteche, quali pubblici ufficiali, erano di necessità obbligati ad ottemperare alla stessa col registrare, e trascrivere a debito la sentenza di aggiudicazione. L'equivoco quindi, su cui si fonda unicamente il ricorso, consiste nell'avere riguardato il cancelliere come un terzo qualsiasi, e che perciò potesse trovare applicazione nella specie il noto principio *res inter alios acta*, che a torto si dice dalla impugnata sentenza violato.

Per questi motivi: rigetta il ricorso.

Sezione civile 27 ottobre 1897, n. 574 (1).

TONDI P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. conf.)

Finanze: *Int. di Napoli* (avv. er. Riccardi) - *De Struffenfeld, Seccia e Forgione* (2)

LEGGI D'IMPOSTA (Applicazione delle): Precetti - Patti cogli agenti.
APPALTO (Tassa-Registro su): Pompe funebri - Società contraente - Misura della tassa - Utile dei bilanci - Criterj della ricchezza mobile.

Le leggi d'imposta, essenzialmente di ordine ed interesse pubblico, debbono essere applicate integralmente nei

---

ciando con unico mezzo la falsa applicazione della legge sul gratuito patrocinio 6 dicembre 1865, la violazione del principio *res inter alios acta vel judicata aliis neque prodest, neque nocet*, nonchè la violazione dell'art. 136 della legge sul registro testo unico 13 settembre 1894, e degli art. 672 alinea 2, e 684 del codice di procedura civile ».

(1-2) Giova conoscere il *fatto* della causa così premesso dalla stessa Corte: « Con istromento 12 dicembre 1891 il Comune di Napoli concesse in appalto l'esercizio delle pompe funebri a Forgione Andrea che all'uopo aveva nel novembre precedente costituita una società in nome collettivo con Angelo Sorcellone e Teofilo Sperina. La quale con istrumento 27 novembre 1892 conferì l'appalto stesso ad una nuova società costituita dai prenominati e da De Struffenfeld Giuseppe, Seccia Raffaele, Forgione Pasquale e Gennaro.

Assoggettati i due rogiti 12 dicembre 1891 e 27 novembre 1892 a registro, fu percepita la tassa provvisoria in base a dichiarazione emessa da Andrea Forgione sul primo di essi che valutava il corrispettivo dell'appalto a lire 20 mila, salva la ripetizione del complemento di tassa da calcolarsi sulle risultanze del bilancio

loro precetti, nè possono venire alterate da fatti o patti degli agenti deputati ad esigerla.

Viola l'art. 40 della legge sul registro la sentenza del magistrato di merito, la quale stabilisce che in un contratto d'appalto di pompe funebri, fatto con una società, la tassa di registro debba, in forza di una convenzione fra il ricevitore del registro e la società, essere commisurata all'utile netto che risulti dai bilanci della società, applicando così i criterj dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La Corte osserva che erroneamente la sentenza impugnata trasse la ragione di decidere dal tenore della dichiarazione fatta dal Forgione ed accettata dal ricevitore del registro, quasi che potesse in essa ravvisarsi una convenzione obbligatoria fra le parti. Perocchè le leggi di imposta essenzialmente di ordine ed interesse pubblico debbono essere applicate integralmente nei loro precetti, nè possono venire alterate da fatti o patti degli agenti deputati ad esigerla. E, se ciò avesse considerato la corte di appello di Napoli, non avrebbe potuto senz'altro errore ammettere che la tassa di registro nel caso debba essere commisurata all'utile netto che risulti dai bilanci della società, applicando i criterj della imposta sui redditi di ricchezza mobile, e violando così l'art. 40 della legge sul registro.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza 5-8 marzo 1897 della corte di appello di Napoli, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte di appello di Roma.

---

per le maggiori somme che il Comune avesse effettivamente corrisposto: la quale dichiarazione fu tenuta presente anche per la tassazione del conferimento dalla prima alla seconda società nella proporzione di dieci quattordicesimi.

Il ricevitore del registro, con atti 7 ottobre 1895, ingiunse il pagamento di lire 3627,60 tassa complementare dovuta per il biennio 1893-94 sull'istromento 12 dicembre 1891, e lire 2934 ridotta poi dall'Intendente di finanza a lire 2590, 80, tassa complementare su dieci quattordicesimi pel conferimento sull'istrumento 27 novembre 1892: quali complementi fondavansi sul correspettivo pagato dal Comune al netto del canone annuo di lire 42000 dal Comune stesso ritenuto, per l'anno 1893 in lire 161349,40 e per l'anno 1894 in lire 180889,45, deducendone le annue lire 20 mila già dichiarate e sulle quali era stata percepita la tassa.

Dopo sperimentato inutilmente il ricorso amministrativo, si opposero giudizialmente alle due ingiunzioni i componenti della società 27 novembre 1892, ed il Forgione Pasquale anche come rappresentante la prima ditta Forgione, Guarino e C.

Il tribunale civile di Napoli, con sentenza 22-25 luglio 1896, respinte altre eccezioni degli opponenti, accolse quella concernente la misura della tassa e stabilì doversi liquidare sugli utili netti, ossia sulla differenza fra l'ammontare delle somme versate ogni anno dal comune e quello di tutte le spese e passività che nell'anno stesso incontra la società, oltre il canone al Comune, giusta le risultanze dei bilanci annuali della medesima.

Ne interpose appello per questa parte l'Intendenza di finanza; ma la corte di appello di Napoli, con sentenza 5-8 marzo 1897, confermò quella del tribunale, ritenendo che con la dichiarazione di Forgione accettata dal ricevitore del presunto correspettivo di annue lire 20 mila con obbligo di presentare il bilancio annuale, e di pagare annualmente secondo le risultanze dei bilanci la differenza su quella eccedenza che potrà risultare « si intese di esprimere il residuo at« tivo netto da qualunque onere e gra« vezza al contratto di appalto inerente, « significando la parola bilancio relazione « di conto fra l'introito e l'esito, i van« taggi e le perdite ».

Ricorre la finanza e deduce la violazione dell'articolo 40 legge sul registro, in relazione agli art. 1119 e 1122 codice civile, per avere ravvisato una specie di contratto fra parti e ricevitore nella dichiarazione fatta ed accettata per la tassazione provvisoria, quasi che le leggi tributarie potessero essere alterate o modificate nelle conseguenze da convenzioni; e per avere applicato i criterj che governano l'imposta sulla ricchezza mobile alla tassa di registro sui contratti di appalto.

Deduce altresì difetto nella motivazione (art. 517, 361, 360 cod. proc. civ.) ».

Sezione civile 21 dicembre 1897, n. 685.

CARDONA P. ff. - JANIGRO Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. diff.)

Imbalzano e Lugarà (avv. TRIPEPI) - *Commissione elettorale amministrativa della provincia di Reggio Calabria*

ELETTORATO: Ricorso per cassazione - Notificazione - Termine - Decorrenza.

La notificazione del ricorso per cassazione, in materia elettorale, fatta oltre che al presidente della commissione provinciale, anche ad un'altra persona a cui non era dovuta, non può essere invocata per far ritenere decorribile dalla seconda notificazione il termine per il deposito in cancelleria.

Atteso che per gli art. 39 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con regio decreto 28 marzo 1895, e 55 della legge comunale e provinciale, modificata dalla legge 11 luglio 1894 n. 286, la sentenza pronunziata in materia elettorale dalla corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel cui procedimento tutti i termini sono ridotti alla metà.

Atteso che per l'art. 526 del codice di procedura civile il ricorso con i documenti annessi, e con l'atto originale di notificazione, deve presentarsi alla cancelleria della corte nel termine di giorni trenta successivi.

Atteso che, avendo la legge ridotti alla metà i termini suddetti per i ricorsi avverso le sentenze delle corti di appello in materia elettorale, il ricorso di cui si tratta risulta presentato alla cancelleria dopo i 15 giorni successivi alla notificazione che ne fu fatta al presidente della commissione provinciale in data 28 settembre 1897 e quindi inammissibile. Nè per farlo ritenere depositato nel termine gioverebbe invocare la notificazione che se ne fece il 1 ottobre al procuratore generale della corte di appello; imperocchè è vero che pel ricordato art. 526 del codice di procedura civile, quando le persone cui fu notificato il ricorso siano più, il termine comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione; ma tutto ciò procede sempre quando si tratti di notificazione fatta a persona che aveva dritto ad averla, ovvio essendo che, ove colui cui si riferisce l'ultima notificazione non aveva dritto ad averla, la notificazione medesima come del tutto inutile non potrebbe sanare la omissione già incorsa dalla parte col non depositare il ricorso entro il termine che cominciò a decorrere dalla prima notificazione che fosse stata la sola necessaria. Ora, nella specie, per nessuna disposizione di legge il ricorso si doveva notificare al procuratore generale della corte di appello, e conseguentemente la notificazione che se ne fece al medesimo non può essere invocata per far ritenere decorribile da esso il termine per il deposito in cancelleria.

Per tali motivi:

La Corte dichiara inammessibile il ricorso di cui si tratta.

Sezione civile 8 aprile 1897, n. 241.

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. MARSILIO

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Treviso e Roma e Ricevitore del registro di Conegliano (avv. er. CORNO) -
Zancarano (avv. MORPURGO e MANZATO)

SENTENZA (Acquiescenza a): Sentenza con più capi - Rinunzia tacita (*Cod. proc. civ., art. 465, cap. ult.*).
SOCIETA' (Conferimento in): Compravendita - Differenza - Passaggio di proprietà.
TASSA-REGISTRO: Vendita di bestiame e prodotti agrarj - Conferimento di animali in società (*Legge 14 luglio 1887, art. 18*).

Il fatto di una parte, il quale possa importare acquiescenza della stessa a un capo della sentenza di appello,

non importa la rinunzia della parte medesima a impugnare per cassazione gli altri capi di detta sentenza.

Il conferimento del socio in una società non può parificarsi al contratto di compravendita, che differisce dal primo in quanto che con quello non si ha, come con la compravendita, il passaggio pieno, intiero e definitivo della proprietà.

La disposizione dell'art. 18 della legge 14 luglio 1887, che riduce da lire 2 a centesimi 50 la tassa proporzionale di registro sugli atti di vendita di bestiame e di prodotti agrarj, compreso il taglio di boschi, non si applica estensivamente a qualunque contratto mediante il quale un'impresa agraria possa giungere a formare i prodotti, e nemmeno agli atti di conferimento di animali in una società da parte del socio.

La Corte osserva sulla inammissibilità che, se è vero, a norma dell'art. 465 codice procedura civile, che l'accettazione espressa o tacita di una sentenza importa rinuncia al diritto d'impugnarla, non è men vero che una rinuncia tacita deve sorgere da atti tali che siano incompatibili con l'intenzione di esercitare il diritto di gravame. Nella specie, a parte dell'esame, se poteva competere al ricevitore il diritto di acquietarsi alla sentenza, che risiede nei superiori ufficj d'intendenza di finanza e di amministrazione centrale, sta in fatto che la riscossione delle lire 120 non aveva rapporto col capo della sentenza che è stato impugnato, ma dipendeva direttamente dall'altro nel quale l'amministrazione delle tasse era rimasta vittoriosa e che neppure lo Zancarano ha impugnato; sicchè quel fatto di semplice ingiunzione, e non di riscossione, se può accennare al pensiero di acquietarsi a quel capo della sentenza che respinse l'appello principale dello Zancarano, non dà neppure un lontano indizio di rinunciare al diritto d'impugnare la sentenza nell'altro capo.

Osserva che il quesito proposto dal ricorso non è nuovo per questa Corte di Cassazione, la quale con ripetute decisioni, dal 1886 al 1892, esaminatolo in quanto al conferimento delle navi e delle merci, ha costantemente riconosciuto, da un canto che la riduzione della tassa proporzionale da lire 2 a centesimi 50 riguarda esclusivamente le compre-vendite di navi e merci, e non qualsiasi altro trasferimento della proprietà delle cose medesime; dall'altro, che il conferimento di un socio, per quanto abbia di somigliante con la compra-vendita, non può tale definirsi ai fini della tassa di registro.

Nè i termini della quistione mutano in rapporto alla legge del 1887. Nella medesima fu così disposto nell'art. 18: « La tassa proporzionale di registro sugli atti di vendita di bestiame e di prodotti agrarj, compreso il taglio dei boschi, è ridotto a centesimi 50 per ogni cento lire ». Ond'è chiaro che la identica disposizione di favore, che trovavasi nella tariffa per le compre-vendite di navi e merci tra commercianti, fu sancita per le vendite di bestiame o prodotti agrarj, fossero pure non commercianti le persone che le contrattassero.

Osserva che a nulla conduce l'argomento letterale che il controricorso vuol cercare dall'epigrafe, che indica col nome generico di *trasferimento di proprietà a titolo oneroso* tutti quelli che variamente tassa negli articoli della medesima rubrica; poichè l'art. 1 concreta il pensiero generico del trasferimento enunciando i varj contratti che lo effettuano, e tra questi nomina le vendite; nel primo capoverso poi dichiara che agli stessi atti si applica una minore tassa se riguardano beni mobili; ma nel terzo, e quindi nella legge del 1887, nomina solamente le vendite distinguendo così la specie dal genere, per applicare solamente alle vendite di cose speciali la tassa di favore.

Nè maggior valore ha l'altro argomento di cui si vuol parificare il conferimento del socio al contratto di compra-vendita; dappoichè, per quanto siano molti i punti di contatto e di somiglianza tra i due contratti, havvene degli altri che li separano, e principalmente quello che riguarda

il trasferimento della proprietà; poichè nella vendita, salvo clausole risolutive, la proprietà passa piena, intiera e definitivamente nel compratore, laddove nei conferimenti sociali la proprietà passa bensì dal socio alla società, ma vi passa per formare una comunione, alla quale partecipa l'istesso socio che conferisce la sua quota.

Osserva che il conferimento dei socj per formare il capitale sociale, perchè opera un trasferimento di proprietà d'indole speciale, fu specialmente previsto dalla tariffa nell'art. 77; sicchè ozioso può dirsi lo indagare se quel contratto somigli più ad una vendita che a qualsiasi altra forma di alienazione. Tutto adunque riducesi a vedere se l'art. 77, rimandando all'art. 1 per determinare la misura della tassa, siasi riferito a quella generale che si attaglia a qualsiasi trasferimento di cose mobili, oppure all'altra speciale che riguarda solamente le compre-vendite di determinate cose mobili; ma l'articolo anzidetto non fa distinzione alcuna riguardo alle cose (che siano diverse dal denaro) che il socio conferisca nella massa sociale; quindi non può riferirsi che alla tassa generale dovuta per ogni trasferimento di cose mobili od immobili che siano.

Osserva infine che la corte d'appello di Venezia non disse cose esatte quando volle risalire allo spirito della legge per farne un'applicazione estensiva. Che la legge del 1887 volle agevolare le vendite dei prodotti agrarj, riducendo da lire 2 a centesimi 50 la tassa di registro, è chiaro dalla sua lettera; ma è inesatto il dire che quella ragione di speciale favore debba essere applicata a qualsivoglia altro contratto che riuscisse di agevolezza all'agricoltura. Se si volle agevolare il consumo economico dei prodotti agrarj, non ne segue che il medesimo favore fu concesso a tutti i contratti mediante i quali le imprese agrarie possono giungere a formare i prodotti. Il contratto di società non costituisce da per sè nè la produzione nè molto meno lo spaccio dei prodotti.

Quel concetto generale, non che l'altro della disarmonia che sorge nel vedere applicata la medesima misura di tassa sia al trasferimento pieno della proprietà, sia a quello meno pieno che si effettua mediante la formazione del capitale sociale, può ben servire al legislatore per riformare la legge, ma non al magistrato per applicarla fuori dei suoi precisi termini.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, rejetta la eccezione d'inammissibilità, cassa la impugnata sentenza pubblicata dalla corte di appello di Venezia addì 30 aprile 1896 fra le parti sopra indicate, e rinvia la causa alla corte di appello di Brescia.

Sezione civile 25 dicembre 1897, n. 700.

CARDONA P. ff. - JANIGRO Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Salerno - Mauro e Commissione elettorale provinciale di Catanzaro

ELETTORATO POLITICO: Appello - Commissione provinciale - Copia della decisione - Copia notificata.

E' ammissibile l'appello contro decisione della commissione provinciale in materia elettorale politica, sebbene l'appellante non presenti altra copia della decisione impugnata, fuorchè la medesima statagli notificata a termini degli art. 51 della legge comunale e provinciale e 35 della legge elettorale.

Attesochè fondata è la censura che il ricorrente muove alla sentenza denunziata.

Essendo indubitato in linea di fatto che fra i documenti alligati al ricorso presentato alla corte d'appello dal Salerno figurava anche la copia della decisione della commissione provinciale statagli notificata a termini degli art. 51 della legge comunale e provinciale e 35 della legge elettorale politica, tanto che da essa la corte

attinse la prova che il ricorso era stato prodotto nel termine, riesce manifesto che non era dato alla corte stessa di ritenere inammissibile il ricorso per non essersi prodotta altra copia della medesima decisione rilasciata dal segretario della commissione provinciale.

Come nei giudizi ordinarj, quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata per dirsi essersi adempito al disposto dell'art. 489 del codice di procedura civile, così del pari nei ricorsi alla corte di appello in materia elettorale deve ritenersi che si adempia all'obbligo di presentare fra i documenti del ricorso anche la copia della decisione che s'impugna quando si produce dal ricorrente la copia della decisione della commissione provinciale che gli venne notificata in conformità dei succennati art. 51 della legge comunale e provinciale e 35 della legge elettorale politica. Non avendo il legislatore nei predetti due articoli in alcuna guisa limitato gli effetti della notificazione che vuole sia fatta agli interessati delle decisioni della commissione provinciale, ed avendo inoltre prescritto che tale notificazione debba esser fatta nei modi stabiliti nei rispettivi art. 46 e 30 delle predette leggi, e cioè con la indicazione dei motivi su cui son fondate le decisioni, forza è conchiudere che per parte di chi fu reclamante innanzi la commissione provinciale, se ricorre alla corte d'appello, si adempie all'obbligo di presentare la copia della decisione contro cui ricorre se presenta quella che gli venne notificata in conformità degli articoli surricordati. La sentenza adunque denunziata violava le predette disposizioni di legge, quando, pur avendo presente la copia della decisione notificata al Salerno, con la indicazione dei relativi motivi, dichiarava inammissibile il ricorso da quest' ultimo proposto, e conseguentemente vuol essere cassata.

Per questi motivi:

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la denunziata sentenza della corte d'appello di Catanzaro dei 27-30 luglio 1897 e rinvia la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Potenza.

Sezioni unite 20 maggio 1897, n. 327.

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Frezza - *Comune di Montedinove* (avv. CANTALAMESSA A.)

MEDICO CONDOTTO (Competenza per licenziamento di): Deliberazione del consiglio comunale - Notificazione - Scadenza del contratto - Diritti e obbligazioni dalla locazione d'opera - Autorità giudiziaria.

Impugnatasi da un medico condotto siccome inefficace una deliberazione del consiglio comunale, con cui esso veniva licenziato, perchè non intimatogli il licenziamento almeno tre mesi prima della scadenza pattuita nel contratto di nomina, è competente l'autorità giudiziaria a conoscere dei relativi diritti e obbligazioni dipendenti dalla suddetta locazione di opera.

Attesochè nel caso attuale il ricorso in data 3 decembre 1895 presentato dal medico chirurgo Frezza alla giunta provinciale amministrativa dà luogo ad una controversia sulla quale deve pronunziare l'autorità giudiziaria; imperocchè egli col suo ricorso questo in sostanza dice, che, a far cessare il contratto di locazione per un anno della sua opera di sanitario presso il comune di Montedinove, il comune istesso dovesse intimargli il licenziamento almeno tre mesi prima della scadenza pattuita con il medesimo contratto. Ora il determinare quali siano i diritti acquistati e le obbligazioni assunte per un contratto di locazione d' opera a tempo stabilito fra i contraenti, ed il giudicarne relativamente alla ces-

sazione del medesimo contratto, appartiene all'autorità giudiziaria.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la incompetenza della giunta provinciale amministrativa di Ascoli-Piceno a conoscere e giudicare del ricorso ad essa presentato dal medico chirurgo Angelo Frezza contro il comune di Montedinove in data del 3 dicembre 1895.

Sezioni unite 16 settembre 1897, n. 555 (1).

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Napoli (avv. er. Calabresi) -
Società meridionale dei magazzini generali in Napoli (avv. Scotti G.) (2)

MAGAZZINI GENERALI (Dazio su merci nei): Merci in deposito - Deficienze - Calo naturale o per forza maggiore - Avarie in trasporto marittimo - Rapporti fra depositanti e magazzini - Rapporti con la dogana - Innovazioni nelle cause di abbuono (*Legge 3 luglio 1871 n. 340, s. 2ª; legge 17 dicembre 1882, art. 8; decreto 1 agosto 1875, art. 6*).

Quando la merce ammessa in deposito nei magazzini generali si trovi poi deficiente, e tale deficienza non derivi o dal calo naturale della merce *stessa o da un* constatato caso di forza maggiore (*nella specie, da avarie subite durante il trasporto marittimo delle merci*) *non è ammesso l'abbuono del dazio per l'avvenuta dispersione.*

L'art. 8 della legge 17 dicembre 1882 sui magazzini generali si riferisce al solo ed unico contratto di deposito tra i magazzini ed i depositanti, e non ai rapporti con la dogana.

Nè la legge sui magazzini generali (dei 3 luglio 1871 n. 340, s. 2ª, e testo unico della legge 17 dicembre 1882) nè il relativo regolamento (sancito dal decreto reale del maggio 1873), e neppure l'art. 6 del decreto del 1° agosto 1875, hanno portato innovazioni di sorta circa le cause di abbuono

---

(1-2) La Corte ha prenarrato come segue i *fatti* e gli *atti* della importantissima causa:

« La Società meridionale dei magazzini generali, nel 1° dicembre 1894, convenne davanti il tribunale di Napoli l'Intendenza di finanza locale, quale rappresentante il ramo dogana, per sentirsi condannare alla restituzione della somma di lire 14679,89, indebitamente pagata per dazio di confine su chilogrammi 30,630 di petrolio riscontrati deficienti nella verifica ordinaria di magazzino, eseguita con verbale 18 maggio 1891, una ai relativi interessi commerciali ed alle spese.

Poggiava tale domanda sul disposto degli art. 8 della legge sui magazzini generali del 17 dicembre 1882, e 6 del regio decreto 1° agosto 1875, nonchè sul fatto non contestato dall'Amministrazione doganale che tale deficienza dovea ascriversi alle deplorevoli condizioni in cui la maggior parte delle cassette giunsero in Napoli a causa delle gravi avarie subite, durante il trasposto da Filadelfia a Napoli.

La convenuta Intendenza di finanza si oppose, sostenendo che, per l'art. 3 del reale decreto 24 agosto 1887 trovasi fissato il limite o la quantità dell'abbuono da concedersi per le possibili dispersioni degli olii minerali durante la loro giacenza nei magazzini di deposito, e che cotesto limite non può essere oltrepassato, e molto meno lo potrebbe essere per cause non ammesse dalla legge, anche quando la dispersione non sia imputabile alla Società dei magazzini generali.

Il tribunale, con sentenza in data 8-19 aprile 1895, rigettando ogni contraria eccezione, accolse la domanda della Società dei magazzini generali, e quindi condannò l'Intendenza di finanza di Napoli a restituire la succennata somma una agl'interessi commerciali ed alle spese del giudizio.

Avverso questa sentenza, l'Intendenza di finanza proponeva appello per gli stessi motivi dedotti in prima istanza, aggiungendo ancora la incompetenza del potere giudiziario a pronunziarsi sulla domanda di abbuono fatta dai Magazzini generali, perchè per l'art. 6 del decreto 1° agosto 1875 l'abbuono è una facoltà e

per le deficienze delle merci nei magazzini di deposito già stabilite dalla legge doganale generale.

La ricorrente crede, innanzi tutto, necessario di passare a rassegna le varie disposizioni legislative che riflettono la responsabilità delle amministrazioni esercenti magazzini di deposito di merci, in rapporto ai diritti

---

non un obbligo della dogana, la quale perciò non può essere costretta dall'autorità giudiziaria.

Ma la corte di appello di Napoli, con sentenza resa addì 9-20 marzo 1896, respinse il gravame, ordinando l'esecuzione della sentenza appellata.

Considerò la corte che per l'art. 8 della citata legge 17 dicembre 1882 i magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali, provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate, e dei casi di forza maggiore. Ora, se non è punto contestato che la riscontrata deficienza sul peso del petrolio, di fronte alla quantità depositata nel maggio 1893 nei recinti dei magazzini generali, debba attribuirsi alle deplorevoli condizioni in cui la maggior parte delle cassette di petrolio giunsero a Napoli, ne consegue che di quella deficienza non possa risponderne la Società dei magazzini generali.

Nè varrebbe il dire che l'art. 8 è applicabile soltanto nei rapporti tra deponenti e la Società dei magazzini generali, e non già nei rapporti dell'Amministrazione doganale, giacchè il dazio di confine si paga di regola sulla quantità dichiarata nel momento della introduzione della merce, e perchè l'art. 3 del real decreto 21 agosto 1877 ha fissato il limite e la quantità dell'abbuono da concedersi per le possibili dispersioni degli olii minerali, con facoltà all'Intendenza di finanza di portarlo fino al 12 per cento, misura che non può essere oltrepassata sul terreno amministrativo, nè per commissione della dogana, nè dell'Intendenza e neanche del Ministero.

Tale disposizione, messa pure a confronto con l'art. 6 del decreto 1° agosto 1875, il quale dice che le dispersioni avvenute durante le giacenze delle merci nei magazzini generali potranno essere abbonate dalla dogana qualora ne sia giustificata regolarmente l'entità e la causa, manifestano chiaramente quale sia stata la volontà del legislatore.

Egli ha voluto che fino ai limiti dei cali di tolleranza sia ammesso l'abbuono senza bisogno di provare le cause che abbiano dato luogo a tale deficienza. Se invece trattasi di dispersione che oltrepassa i detti limiti, l'abbuono non è ammesso che dietro la giustificazione del l'entità e della causa.

La legge poi parla in generale di cause che hanno prodotto le dispersioni, senza limitarsi ad indicare il caso di forza maggiore, e quindi basta giustificare che la dispersione sia derivata dalla natura e condizione della merce, ossia della cattiva condizione dei recipienti che la contenevano, perchè si abbia diritto all'abbuono.

Ciò sempre più comprova che l'art. 8 della legge 17 dicembre 1882 riflette anche i rapporti con l'Amministrazione doganale, giacchè sarebbe assurdo che il legislatore avesse voluto eliminare qualsiasi responsabilità della Società in rapporto ai depositanti, per le deficienze verificatesi oltre i limiti di tolleranza, ed avesse poi voluto prescrivere il pagamento di un dazio sulle deficienze medesime.

Infine non è conforme all'organismo della legislazione daziaria il principio che il dazio, per regola, si paga sulla quantità dichiarata nel momento della introduzione della merce. Invece il dazio è dovuto soltanto sulla merce che effettivamente s'introduce nella interna consumazione, e, se la merce è andata dispersa, non si può parlare d'introduzione, e quindi vien meno l'obbligo di pagamento del dazio.

Quanto alla questione dell'incompetenza del potere giudiziario, la corte la eliminò per due ragioni: in primo luogo perchè, disputandosi appunto se l'art. 6 del regio decreto 1° agosto 1875 racchiuda una facoltà e non un obbligo da parte della dogana per l'abbuono delle deficienze, non può risolversi tale quesito, se non dalla sola autorità giudiziaria; ed in secondo luogo perchè la Società dei magazzini generali poggia la sua domanda, non soltanto nel disposto dell'art. 6 del decreto 1° agosto 1875, ma anche nell'art. 8 della legge 17 dicembre 1882 relativa ai magazzini generali, e nel disposto dell'art. 36 del relativo regolamento.

Contro cotesta sentenza produsse ricorso l'Amministrazione delle finanze, e, censurandola sotto aspetti diversi, ne chiede l'annullamento ».

dell'erario, per riscossione di dazio. E, riferendo il disposto degli art. 65, 98 e 24 della legge generale di dogana, regio decreto 8 settembre 1889 n. 6387, ne trae il concetto: che la merce, la quale immessa al deposito si trova poi deficiente senza che codesta deficienza possa spiegarsi o pel previsto *calo naturale* della merce stessa, o per un constatato caso di forza maggiore, è tenuta al pagamento del dazio nella qualità, quantità e misura in cui fu immessa al deposito. Per forza maggiore di cui discorre la legge debbe intendersi la forza maggiore nel senso in cui è in generale ammessa e riconosciuta dal diritto comune.

Tali regole ricevono una esplicita conferma dalla legge e dal regolamento per l'istituzione dei magazzini generali. Difatti l'art. 32 della legge sui magazzini generali 3 luglio 1871 n. 340, serie 2ª, conforme all'art. 10 testo unico della legge 17 dicembre 1882, ed il regolamento sancito dal decreto reale 4 maggio 1873 negli art. 1, 4, 5, 21, 35 e 36 ribadiscono ancora più nettamente il concetto della legge doganale, ossia che la deficienza della merce immessa a deposito, deficienza non giustificata nè da calo naturale, nè da constatata forza maggiore, non esonera dal pagamento del dazio.

Ciò premesso, ed a meno che non si voglia rinvenire una flagrante contraddizione tra le disposizioni di sopra citate e l'art. 8 della legge del 1882, quest'ultimo articolo non può essere ritenuto nel senso riconosciuto dalla corte di merito, ma deve necessariamente riferirsi ai soli ed unici rapporti fra magazzini generali e chi dei locali tenuti da tali magazzini si serve. Tale interpretazione riceve conferma dal fatto che la legge sui magazzini generali è legge di ordine economico, commerciale, non di ordine doganale: che il regio decreto del 31 ottobre 1882, il quale approvava il titolo XVI del testo definitivo del codice di commercio, ha reso necessario il nuovo testo della legge 17 dicembre 1882: che la dottrina è conforme nel ritenere che l'art. 8 si riferisca al solo ed unico contratto di deposito; che codesto articolo non fa, in sostanza, che ripetere quanto dispongono gli art. 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, ecc., del codice civile in tema di deposito; che sotto questo aspetto se n'è chiesta ed ottenuta l'applicazione anche in rapporto della dogana, per le eventuali questioni di responsabilità di essa di fronte ai privati depositanti; che infine, se l'art. 8 si avesse ad interpretare nel senso voluto dalla corte di appello, si avrebbe in materia di pubblico diritto interno, in materia di diritto tributario, un formale privilegio a favore delle società, comuni, ecc., esercenti i magazzini generali, venendo così a sottrarsi, essi ed i loro depositanti, talvolta a parte, talvolta a tutta l'imposta doganale, mentre ogni altro cittadino dovrebbe in pari circostanze pagare per intero la imposta medesima.

Nè l'altro argomento, che la corte di appello trae dall'art. 6 del regio decreto 1° agosto 1875, può meglio servire a dimostrar l'acquisto della Società dei magazzini. In primo luogo perchè tale decreto, come atto del potere amministrativo, non può immutare nulla alla responsabilità che per legge deriva alle amministrazioni esercenti i magazzini generali di fronte ai diritti dell'erario per la riscossione del dazio.

Inoltre cotesto articolo non contraddice alla legge ed al regolamento relativi all'istituzione dei magazzini generali, ma serve soltanto a facilitare quelle operazioni nei magazzini generali, le quali si riferiscono alla constatazione dei casi pei quali a termini di legge e di regolamento si ha diritto all'abbuono.

La disposizione di cui discorre l'art. 6 non crea una nuova categoria di deficienze abbonabili, ma segna solamente fra i casi per legge abbonabili quello che occorre più di frequente e che può essere più facilmente constatato.

Ma ad ogni modo l'art. 6 parla di facoltà concesse alla dogana, parla di consenso, di approvazione che dovrà essere data dall'Intendenza di fi-

nanza, perchè si avveri l'abbuono. Ora, questo non costituisce un diritto che possa venire invocato dall'amministrazione dei magazzini contro il parere ed il volere di quella stessa autorità cui il decreto se ne rimette.

Da tutto ciò segue che le deficienze riscontrate sulle merci ammesse al deposito presso i magazzini generali sono abbonate in due soli casi: o che rientrano nei limiti di quei cali di tolleranza già in via regolamentare previsti e determinati per le singole materie, o che siensi avverate per constatata forza maggiore.

In quest'ultima categoria i casi di dispersione possono venire accertati e può essere liquidato il corrispondente abbuono. Chi si vede leso dall'operato della dogana o dell'Intendenza, in quanto non gli sia abbonata la dispersione della merce accadutagli per forza maggiore, può adire l'autorità giudiziaria; ma, fuori di questa ipotesi, nè il potere amministrativo, nè l'autorità giudiziaria possono abbonare alcunchè, o salvare chi si sia dal pagamento del dazio.

Osserva che la materia controversa davanti i giudici di merito, e riassunta nel ricorso dell'amministrazione delle finanze, si compendia nell'esame di un'unica tesi di diritto: se, cioè, possa consentirsi un abbuono del pagamento del dazio di confine sulle merci immesse a deposito nei magazzini privati ed in quelli qualificati generali, allorchè si verifichi una deficienza delle merci stesse non giustificata da quel calo naturale previsto dalla legge, nè da caso fortuito o constatata forza maggiore.

La corte di merito nella sentenza ora denunziata ha ritenuto l'affermativa, ammettendo l'abbuono del dazio per tutte le avarie provenienti dalla natura e condizione delle merci, anche quando esse superino il limite del calo naturale, ed indipendentemente dal calo accertato di forza maggiore. E la corte ha così deciso fondandosi principalmente sul disposto dell'art. 8 della legge sui magazzini generali del 17 dicembre 1871, così concepito: « I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate e dei casi di forza maggiore ». Soggiunge la corte che tale disposizione non possa restringersi ai soli rapporti giuridici dipendenti dal contratto di deposito, poichè sarebbe assurdo l'ammettere che il legislatore abbia voluto eliminare la responsabilità dell'amministrazione dei magazzini generali verso i depositanti per le possibili deficienze cagionate dalle condizioni delle merci, e d'altra parte abbia prescritto il pagamento del dazio sulle deficienze medesime. E che ciò non sia si argomenta meglio dal disposto dell'art. 3 del reale decreto 24 agosto 1877, che stabilisce il limite e la quantità dell'abbuono, variabile, secondo i casi, dal 5 al 12 per cento, per le possibili dispersioni degli olii minerali, e più ancora dal disposto dell'art. 6 del decreto 1° agosto 1877, del seguente tenore: « Le dispersioni avvenute durante la giacenza delle merci nei magazzini generali potranno essere abbonate dalla dogana qualora ne sia giustificata la quantità e la causa ». Secondo quest'articolo, adunque, l'abbuono è ammesso per tutte le dispersioni, senza distinzione di sorta, e però anche per quelle derivanti dalla natura e condizione delle merci. Dall'insieme di tali disposizioni la corte di merito desume il concetto generale che l'abbuono del dazio sia di regola consentito per tutte le deficienze; lo si concede senza bisogno di provare le cause che abbiano dato luogo alla deficienza riscontrata nella merce immessa in deposito, sempre quando la mancanza non sorpassi il limite dei cali di tolleranza; mentre, trattandosi di dispersione che ecceda il detto limite, l'abbuono non è ammesso che dietro la giustificazione dell'entità e della causa.

Questo premesso, l'abbuono del dazio reclamato dalla Società dei Magazzini generali per la riscontrata deficienza sul peso prima accertato delle 108 partite di petrolio immesse in deposito doveva essere consentito, sia perchè la legge lo ammette in genere,

sia perchè nel fatto non era stata impugnata dalla dogana la circostanza che la dispersione del petrolio era derivata dalle cattive condizioni in cui la maggior parte delle cassette di petrolio giunsero in Napoli, a causa delle gravi avarie subite durante il viaggio sui piroscafi da Filadelfia a Napoli.

Che codesto ragionamento non può essere adottato dal Supremo Collegio, poichè l'errore sostanziale della sentenza denunziata sta nell'aver confuso i rapporti civili nascenti dal contratto di deposito, tra deponente e depositario delle merci o magazzini generali e l'amministrazione doganale, in ordine al pagamento del dazio di confine; e sta pur nell'aver voluto creare a favore dei magazzini generali una condizione eccezionale di fronte a tutti gli altri depositari di merci e derrate nei privati magazzini.

Sta bene che il depositario non sia responsabile verso il deponente della custodia e conservazione delle merci, quando il deterioramento non siasi verificato per sua colpa e negligenza, poichè questo rientra nei principj generali *sanciti* dal diritto comune. Ma la questione rispetto alla finanza è ben diversa, giacchè si tratta di vedere se la dogana, la quale di regola ha diritto a percepire il dazio di confine nel momento in cui la merce entra nel regno, e che, allo scopo di favorire l'economia nazionale e facilitare il commercio, consente di prorogare l'esazione del dazio stesso nel caso che la merce sia immessa nei magazzini di deposito, e previo accertamento della sua qualità e quantità, abbia poi sempre l'obbligo di abbonare il dazio sulla deficienza che possa riscontrarsi nell'atto della verifica o dell'uscita della merce dai magazzini di fronte alla qualità e quantità dianzi accertate. Ora, per decidere ciò, è necessario tener presente la legge generale doganale 11 settembre 1892, unificata nel suo testo con reale decreto 8 settembre 1889, e dal tenore di essa, e più specialmente dagli articoli 24, 65 e 94 risulta testualmente stabilito che, se nella verificazione delle merci immesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di privata proprietà, si trovi una differenza di quantità in più o in meno, senza che la deficienza possa spiegarsi pel previsto calo di tolleranza nella misura consentita dalla legge e regolamento, o per constatato caso di forza maggiore, il proprietario o depositario della merce è tenuto al pagamento del dazio nella quantità e misura in cui risulta che fu immessa al deposito.

Nè la surriferita legge sulla istituzione dei magazzini generali in data 3 maggio 1871, nè il relativo regolamento approvato con reale decreto 4 maggio 1873, derogano alle disposizioni poste dalla legge generale doganale in origine ai limiti di abbuono del dazio ed alla responsabilità dell'esercente i detti magazzini. L'art. 32 della citata legge del 1871 determina che i magazzini rispondano verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito. Negli art. 4, 5 e 21 del regolamento 4 maggio 1873 è detto che i magazzini generali sono pareggiati ai magazzini privati, e che relativamente al deposito delle merci sono ad essi applicabili le disposizioni della legge doganale 11 settembre 1862. Gli articoli 21, 35, 36 e 37 stabiliscono la responsabilità dell'amministrazione esercente i magazzini generali per il pagamento dei dazi, ragguagliati alla qualità e quantità delle merci al giorno della loro introduzione nel magazzino, qualunque sia la modificazione o la diminuzione subita posteriormente dalla merce, e fatta solo eccezione per il previsto calo di tolleranza, per le differenze derivanti da constatata forza maggiore.

Ora, dato cotesto sistema tributario, che determina in modo assoluto e generale l'obbligo dei depositari delle merci e derrate immesse nei magazzini privati, od in quelli detti generali, di pagare il dazio integrale sulla qualità e quantità delle stesse risultanti al giorno della loro introduzione nei magazzini; e stabilite le due sole eccezioni ammesse dalla legge per l'abbuono del dazio stesso, e derivante dal calo generale delle merci,

o da un caso di deficienza per forza maggiore, non è possibile intendere l'art. 8 della legge del 3 luglio 1881 nel modo voluto dalla corte di merito. Imperocchè non è ammissibile che il legislatore con tale articolo, scritto in una legge d'ordine economico, commerciale, non d'ordine doganale, abbia inteso contraddire e distruggere una disposizione generale contenuta nella legge tributaria; nè può ritenersi che egli abbia voluto creare, senza necessità, un privilegio a favore delle persone od enti che esercitano i magazzini generali, ammettendo per essi una nuova causa di abbuono del dazio oltre quelle consentite ai proprietari e privati esercenti i magazzini di deposito. Ma l'art. 8 dev'essere interpretato, siccome si desume pure dalla sua chiara locuzione, nel senso che siasi inteso regolare, anche in rapporto della dogana, la sua responsabilità civile di fronte ai privati depositanti per merci custodite nei magazzini generali, e però l'articolo riguarda esclusivamente i rapporti giuridici nascenti dal contratto di deposito, e non mai il diritto tributario.

Che molto meno poi si possa reggere la tesi ritenuta dalla corte di merito in base all'art. 6 del decreto 1 agosto 1875. Imperocchè, a prescindere che tale decreto, come atto del potere esecutivo, non può immutare ciò che è stato législativamente disposto, è chiaro che col citato articolo si sono dettate semplicemente le norme regolamentari per la constatazione dei casi, pei quali, a termini di legge, si possa aver diritto all'abbuono del dazio relativo alle riscontrate dispersioni; ma con ciò non si è voluto creare una nuova categoria di deficienze abbonabili. L'espressione generica di dispersione ivi usata non importa che siasi creduto di estendere il significato della legge doganale, ma piuttosto che siasi voluto indicare il caso più ordinario, dal quale provengono le deficienze delle merci immesse a deposito.

Che, ad ogni modo, e se pure tale articolo stabilisse una nuova causa di abbuono del dazio, anche per fatti indipendenti dal calo naturale delle merci e dal caso fortuito o di forza maggiore, si tratterebbe però sempre di facoltà rimessa al prudente arbitrio della dogana, e non mai di obbligazione giuridica, poichè la detta disposizione parla di consenso e di approvazione che dovrà essere data dall'intendente di finanza, perchè si avveri l'abbuono. Non potrebbe quindi un tale abbuono costituire un diritto dell' amministrazione dei magazzini generali, esperibile davanti l'autorità giudiziaria, contro il parere ed il volere di quell'autorità cui il decreto se ne rimette. Sotto questo riguardo l'azione proposta dalla Società dei magazzini generali sarebbe improponibile, e si risolverebbe nella dichiarazione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria a provvedervi; ed è per questa subordinata ragione che l'amministrazione ricorrente ha deferita la causa alle Sezioni Unite di questa Corte. Ma il Supremo Collegio non crede di soffermarsi su cotesta eccezione, stimando che, per le osservazioni di sopra svolte, sia dimostrato pienamente che, nè la legge sui magazzini generali, nè i relativi regolamenti, e neppure l'art. 6 del decreto 1 agosto 1875, abbiano portato innovazioni di sorta circa le cause di abbuono per le deficienze delle merci nei magazzini di deposito, già stabilite dalla legge generale doganale. In conseguenza, e per questo solo ordine d'idee, la corte di merito avrebbe dovuto respingere la domanda della Società dei Magazzini generali.

Per tali motivi:

La Corte cassa la sentenza resa dalla corte d'appello di Napoli nel 9-20 marzo 1896, e rinvia la causa per novello esame alla corte d'appello di Roma, la quale statuirà anche sulle spese di cassazione.

Sezioni unite 30 novembre 1897, n. 628 (1).

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Martinez ed altri (avv. Cogliolo e Lesen C.) - *Ministero dei lavori pubblici* (avv. er. Baccarani) (2)

COMPETENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA: Natura della dimanda - *Petitum* e *causa petendi* - **Provvedimento amministrativo - Interesse - Diritto - Lesione.**
IMPIEGATI FERROVIARJ (Competenza per licenziamento di): Decreto ministeriale - Capitolato annesso alle convenzioni ferroviarie - Società concessionarie - Competenza giudiziaria - Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Per definire, agli effetti della competenza, la vera e intrinseca natura di una dimanda, non deve attendersi unicamente alla sua formola terminativa (petitum), *ma ancora al titolo su cui essa è fondata* (causa petendi).

Quando s'insorge contro un provvedimento amministrativo dicendolo lesivo, non già di un semplice interesse sfornito di azione, ma di un diritto perfetto, la competenza a conoscere della legittima esistenza, o meno, di cotesto diritto e dell'avvenuta sua lesione, risiede soltanto nell' autorità giudiziaria.

Quando con decreto del ministro dei lavori pubblici un impiegato straordinario addetto alla costruzione delle strade ferrate sia stato licenziato per non essere più necessaria l'opera sua, e questi insorga contro tale provvedimento dicendolo lesivo del proprio diritto in base alle leggi per le quali il governo avrebbe dovuto cedere il personale degli impiegati straordinarj alle società concessionarie delle strade ferrate e più particolarmente all'articolo 82 del capitolato annesso alle convenzioni ferroviarie del 1885, l'autorità giudiziaria è competente a definire se il provvedimento del governo leda o meno il diritto del ricorrente, e vi sia o no luogo a risarcimento di danni e interessi; salvo, però, il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per la revocazione o l'annullamento dell'impugnato decreto.

Attesochè questa Corte ha più volte stabilito che, per definire agli effetti della competenza la vera ed intrinseca natura di una domanda, non deve attendersi unicamente alla sua formola terminativa, al *petitum*, ma ancora ai motivi, al titolo su cui essa si fonda, cioè alla *causa petendi*; e che, quando si insorga contro un provvedimento amministrativo, dicendolo lesivo, non già di un semplice interesse sfornito di azione, ma di un diritto perfetto, la competenza a conoscere della legittima esistenza o meno di cotesto diritto e dell'avvenuta sua lesione, risiede soltanto nella autorità giudiziaria. Ora è vero che con il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato il Martinez e suoi con-

(1-2) La decisione della Corte premette questo breve cenno dei *fatti* della causa:

« Un decreto del 9 agosto 1895 del Ministro dei lavori pubblici licenziava, per non essere più necessaria la loro opera, l'ingegnere Luigi Martinez ed altre 17 persone dai posti, che anteriormente al 1885 occupavano, come impiegati straordinari addetti alle costruzioni delle strade ferrate, accordando ad essi una indennità di buona uscita.

I licenziati presentavano ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per l'annullamento di questo decreto, denunciando la violazione delle leggi, per le quali il governo avrebbe dovuto cedere il personale degli impiegati straordinari alle società concessionarie delle strade ferrate e più particolarmente la violazione dell'art. 82 del capitolato della legge 27 aprile 1885.

Ma, eccepita dal convenuto Ministero la incompetenza dell'autorità amministrativa sul riflesso che i ricorrenti venivano in sostanza ad esercitare una azione basata sul disposto dell'art. 1128 del codice civile, la IV Sezione, con sua decisione del 13 giugno 1896, ha rinviati gli atti a questa Corte, perchè decida sulla competenza ».

sorti di lite chiedevano l'annullamento del decreto del Ministero dei lavori pubblici, con il quale per cessazione di bisogno della loro opera erano stati licenziati dai rispettivi impieghi, però il titolo ed il fondamento della dimanda stava nell'art. 82 del capitolato annesso alle convenzioni ferroviarie del 1885, ed i motivi del chiedere si concretavano nel dire che si era voluto con quello provvedere appunto alla futura sorte degli impiegati straordinari addetti alle costruzioni ferroviarie, col disporre che cedendosi queste dal governo alle società concessionarie, dovesse in pari tempo essere ad esse ceduto anche il corrispondente personale. D'onde il diritto acquisito dai ricorrenti di esigere in base all'art. 1128 del codice civile la piena osservanza di un patto a loro favore stipolato; diritto, che dall'impugnato decreto veniva disconosciuto ed apertamente leso.

Si intende bene che nella ipotesi in cui fosse riconosciuta e dichiarata dall'autorità giudiziaria la legittima esistenza e l'avvenuta lesione del diritto affermato dai ricorrenti, dovrebbero questi rivolgersi all'autorità amministrativa, per ottenere, a termini dell'art. 25 n. 6 della legge 2 giugno 1889, la revocazione, o l'annullamento del detto decreto.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a definire se il provvedimento del governo leda o meno il diritto dei ricorrenti, e vi sia o no luogo a risarcimento di danni ed interessi, salvo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per la revocazione, od annullamento del detto provvedimento.

Sezioni unite 23 giugno 1897, n. 423.

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Risi (avv. CADENAZZI e RISI) - *Comune di Villimpenta* (avv. DONELLI)

VIA (Competenza per abbattimento di piante in una): Ordine del sindaco - Proprietà privata - Autorità giudiziaria.

Se un privato, cui il sindaco abbia ordinato l'abbattimento delle piante esistenti su di una via segnata nello elenco delle comunali, deduca che la via stessa sia di esclusiva sua proprietà e quindi sottratta alla polizia amministrativa, la quistione così sollevata rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria.

In fatto: Il sindaco di Villimpenta, con ordinanza 14 gennaio 1896, ingiunse a Risi Pietro di atterrare nel termine di giorni 15 tutte le piante che erano sul piano, sui cigli, e sulle scarpate della via denominata *Rusta*, che staccasi dalla via *Allegrezza*, e termina alla Corte *Rebustini*, segnata nell'elenco delle vie comunali di Villimpenta n. 24.

Ricorse il Risi alla giunta provinciale amministrativa della provincia di Mantova impugnando tale ordinanza per ragioni di *forma* e di *sostanza*. Negò efficacia giuridica tanto al verbale di contravvenzione, quanto alla ordinanza del sindaco, mancando nel primo il contesto del contravventore, col concorso dei testi e l'opera di un ufficiale pubblico giurato: e non indicandosi nella seconda il preciso disposto di legge che dicesi violato. In merito addusse che la via *Rusta*, sebbene inscritta nello elenco delle vie comunali, di cui all'art. 17 legge sui lavori pubblici, fosse una via vicinale *privata*, di sua esclusiva proprietà, che si sottrae quindi alla polizia amministrativa. Soggiunse per ultimo che, gli alberi essendo stati da lui piantati prima del 1865, anterior-

mente alla promulgazione della legge 20 marzo 1865 nella provincia di Mantova, non potesse applicarsi il disposto dell'art. 81 della legge medesima.

A sua volta il sindaco di Villimpenta dedusse che il Risi, con una serie di atti di acquiescenza all'operato del Comune *jure gestionis*, riconobbe implicitamente nel Comune la proprietà stradale. Ad ogni modo, essendosi proposta controversia sulla *proprietà* della strada, la disamina rientrasse nella competenza dell'autorità giudiziaria: conchiuse quindi di dichiararsi la incompetanza dell'autorità amministrativa. E la giunta provinciale amministrativa, in omaggio all'art. 15 legge 1 maggio 1890 n. 6837, sospese ogni ultereriore decisione e rinviò gli atti a questa Corte di Cassazione per decidere sulla competenza.

In diritto: Considerato che, essendosi dalle parti sollevata quistione intorno alla proprietà della via *Rusta*, per risolverla è incompetente l'autorità amministrativa, ed è mestieri dichiarare la competenza dell'autorità giudiziaria.

Veduti l'art. 15 legge 1 maggio 1890 n. 6837 e 4 della legge 20 marzo 1865;

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Riunite, **dichiara** la competenza dell'autorità **giudiziaria** a decidere sul ricorso di **Risi** Pietro. Spese rinviate al giudizio di merito.

Sezioni unite 28 aprile 1897, n. 277 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.)

Chelotti (avv. Tagliapietra e Tommasini) - *Monte di pietà di Venezia* (2)

IMPIEGATO DI PIO LUOGO (Competenza per pensione e cauzione d'un): Atto d'imperio - Perdita del diritto - Confisca - Destituzione - Monte di pietà di Venezia.

Spetta al potere amministrativo lo emettere l'atto d'imperio occorrente a pronunciare la perdita del diritto alla pensione e alla confisca, in linea di riparazione del danno, della cauzione di un impiegato di pio luogo (nella

---

(1-2) La Corte narra come segue i *fatti* della causa:

« In seguito a cospicue malversazioni avvenute nel Monte di Pietà di Venezia, per le quali ebbe luogo un procedimento a carico di parecchi impiegati, il consiglio di amministrazione di quel pio luogo, in base ad una apposita inchiesta, ed in applicazione dei suoi regolamenti, riconosciuta la grave negligenza, destituiva il Chelotti dalla carica di direttore e segretario del consiglio di amministrazione, con la perdita, così di ogni titolo e ragione verso il Monte, che della cauzione, salvo ogni diritto per il risarcimento dei danni.

Tale deliberazione che porta la data del 14 giugno 1894 fu impugnata dal Chelotti dinanzi la giunta provinciale amministrativa di Venezia con ricorso del 15 luglio 1894, nel quale chiese in linea principale che fosse revocata la destituzione, non essendo grave la negligenza a lui attribuita.

In linea subalterna dedusse che, ammessa pure la destituzione, egli non poteva essere privato del diritto alla pensione, nè di quello di riprendere la cauzione.

Contrappose l'amministrazione del Monte:

1° Doversi confermare la destituzione, essendosi accertati fatti di gravissima negligenza per parte del Chelotti;

2° Che, ove ciò fatto, la giunta credesse di doversi occupare delle altre subordinate domande, le dichiarasse improponibili dinanzi all'autorità amministrativa.

La giunta provinciale amministrativa, esaminato largamente il primo capo della controversia, affermò che il Chelotti era incorso in grave negligenza, specialmente in riguardo alla custodia di vari pegni del valore di lire 60000 che furono sottratti da altri impiegati.

Senonchè fu d'avviso che la pronuncia della destituzione non traeva seco *de jure* le altre conseguenze dichiarate nell'impugnata deliberazione.

specie, del Monte di pietà di Venezia) destituito dall'amministrazione dello stesso pio luogo in applicazione dei suoi regolamenti.

La Corte di Cassazione osserva che giova pria di ogni altro precisare i termini, nei quali vien proposta la questione di competenza. Il Chelotti fu destituito in applicazione del regolamento del 1893, a norma del quale la perdita degli altri diritti annessi all'impiego sarebbe stata una conseguenza *de jure* del provvedimento sulla destituzione. Egli impugnò la deliberazione amministrativa per l'un capo e per l'altro.

Niun dubbio sorse, nè sorger poteva, in vista della legge 1 maggio 1890 art. 1, che la giunta provinciale amministrativa aveva competenza per decidere, ad esclusione di qualsiasi altro magistrato, se concorrevano gli elementi di fatto, in base ai quali la destituzione poteva essere pronunciata. La discordia invece stava nell'altro punto, di sapere se, ammessa la grave negligenza e quindi confermata la destituzione, poteva la giunta provvedere sui capi subordinati dal ricorso dedotti, ovvero dovesse senza altro quella controversia rimandare al potere giudiziario come questione di lesione di un diritto civile.

La giunta provinciale amministrativa, nel trattare del primo capo, non si limitò ad un semplice esame di fatto sulla gravezza della colpa, ma questo riunì con un altro esame di diritto, che credette a quello di fatto intimamente connesso, esaminare cioè in virtù di quale statuto potevasi legittimamente pronunciare la destituzione; e, poichè per le ragioni sopra accennate trovò inapplicabile il regolamento del 1893, ove sta come pena conseguenziale la perdita di tutt'altri diritti, nel confermare il provvedimento dichiarò espressamente che la destituzione a norma del regolamento del 1885 non traeva seco la perdita degli altri diritti.

Così giudicando, la giunta revocava quella parte della impugnata deliberazione che aveva pronunciato la perdita del diritto alla pensione e la confisca della cauzione in linea di riparazione del danno. Però non escluse, nè lo poteva, che alla medesima conseguenza potevasi arrivare in applicazione di altre leggi; se non che a questo punto sospese di deliberare pria che non fosse decisa la questione di competenza.

Osserva che contro questa maniera di decidere per nessuna via è sorto il reclamo, ond'è che la questione di competenza si presenta alla Corte di Cassazione in questi termini: Ammesso quanto fu deciso dalla giunta provinciale, a chi compete decidere circa la perdita della pensione e la confisca della cauzione?

La questione così posta riesce di evidente soluzione; imperocchè allo stato degli atti nessun provvedimento amministrativo esiste che contrasti i diritti accampati dal Chelotti; discutesi invece quale sia l'autorità competente ad emettere quel medesimo prov-

All'uopo osservò che governavano i diritti degli impiegati del Monte due regolamenti, l'uno del 1885, l'altro ampliativo del 1893: a mente del primo, alla colpa di grave negligenza corrispondeva la pena della destituzione, senza che vi fosse aggiunta l'altra della perdita del diritto a pensione; laddove a norma del secondo la pena medesima era distinta in due gradi, cioè senza perdita o con perdita del diritto a pensione.

E poichè, soggiunge la giunta, i fatti commessi dal Chelotti avvennero prima del 1893, così non si poteva applicare a norma di quel regolamento la pena della perdita del diritto a pensione.

Non si dissimulò la giunta che, se la perdita di quel diritto non poteva essere pronunciata dall'amministrazione del Monte di Pietà in virtù del suo regolamento del 1885, potevasi bene applicare in virtù della legge sulle pensioni; però, essendosi intorno a capi subordinati del ricorso del Chelotti elevata la questione circa la competenza, essa doveva fermarsi a rinviare gli atti a questa Corte di Cassazione.

Il Chelotti ha fatto istanza perchè fosse dichiarata la competenza amministrativa. Nulla è stato dedotto per parte dell'amministrazione del Monte di Pietà ».

vedimento che la giunta provinciale amministrativa ebbe a revocare, sol perchè non conforme al regolamento del 1885. Or, sia che si guardi la materia in disputa, sia che si consultino la legge sulle pensioni e quella sulle cauzioni dei contabili, spetta al potere amministrativo lo emettere l'atto d'imperio che provveda all'una bisogna ed all'altra. E, solamente quando tale provvedimento sarà emesso, potrà sorgere la questione se lo stesso sia impugnabile in via contenziosa, giudiziaria od amministrativa.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara che, stante la deliberazione emessa dalla giunta provinciale amministrativa di Venezia, addì 26 agosto 1896, competa all'autorità amministrativa lo emettore i provvedimenti opportuni sulla materia rimasta in contesa.

Rinvia il provvedimento sulle spese al giudizio sul merito.

Sezioni unite 24 maggio 1897, n. 334 (1).

TONDI P. - MIUTTA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Comune di Reggio Emilia (avv. Tedeschi) - *Frenocomio di S. Lazzaro in Reggio Emilia* (avv. Bianchi Andr. e Cappelli) (2)

TASSA-DAZIO CONSUMO (Competenza di cassazione): Corte di Cassazione di Roma Amministrazione dello Stato.

Per la disposizione dell'art. 3 della legge del 12 dicembre 1875 sono demandate esclusivamente alla Corte di Cassazione di Roma le controversie intorno all'applicazione e interpretazione della legge sui dazj di consumo, come di qualunque altro genere di tassa od imposta, ancorchè non trovisi in causa l'amministrazione dello Stato.

(1-2) La decisione dichiarava la competenza della Corte di Cassazione di Roma sul ricorso contro la sentenza della corte di appello di Modena, dei 9 luglio 1895 (V. a pag. 114 qui prec. la sentenza della Sezione Civile in questa causa).

Sezione civile 8 luglio 1897, n. 480.

TROISE P. ff. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Cenci ed altri (avv. Amici) - *Moroni ed altri e Giunta provinciale amministrativa di Roma*

CONSIGLIERE COMUNALE: Prefetto - Sindaco - Consiglio comunale - Decadenza - Reclamo - Notificazione (*Legge com. e prov., art. 90*).
ELEZIONI: Capacità elettorale - Azione giudiziaria od amministrativa - Qualità di elettore e di contribuente - Cittadino.
CONSIGLIERE COMUNALE (Decadenza da): Forme e termini.

La ingiunzione del prefetto al sindaco di un comune, perchè convochi il consiglio comunale onde deliberare sulla decadenza di due consiglieri, non ha la qualità di reclamo secondo il caso previsto nell'art. 90 della legge comunale e provinciale e non occorre che sia notificato agl'interessati.

In materia di elezioni, di capacità di elettore o di eletto, è dato a qualsivoglia cittadino di promuovere la relativa azione giudiziaria od amministrativa, salvo che la legge non richieda, come in alcuni casi, la qualità di elettore o di contribuente, oltre quella di cittadino, che per altro è insita in quella di elettore.

In materia di decadenza pronunciata d'ufficio le forme e i termini contemplati nell'art. 90 della legge comunale e provinciale non possono avere applicazione; solo son da osservare le forme sostanziali, e pel resto si osservano le disposizioni comuni o delle materie analoghe.

La Corte di Cassazione osserva:

Che il *primo motivo* condurrebbe ad una conseguenza, che starebbe contro l'interesse dei ricorrenti, dappoichè l'asserta mancanza di notificazione condurrebbe alla nullità delle deliberazioni del consiglio, che diè loro quel che ora vorrebbero ottenere mediante il ricorso, cioè la dichiarazione di permanenza in carica. Sicchè, ove fosse sussistente quel motivo, non potrebbero i ricorrenti proporre per manco d'interesse.

Che il motivo per altro è insussistente in fatto, poichè le deliberazioni del consiglio comunale attestano che gli uffici diretti dal prefetto al sindaco, perchè adempisse alla disposizione del ripetuto art. 111, furono giudizialmente notificati ad essi ricorrenti.

Che il medesimo motivo non è sussistente in diritto; poichè nella specie si procedeva di ufficio alla dichiarazione di decadenza, e quindi non esisteva verun reclamo da notificare, e la lettera del prefetto, che richiamava il sindaco allo adempimento di un dovere di legge, non avea, nè poteva avere, la qualità di reclamo, secondo il caso previsto nell'art. 90 della legge comunale e provinciale.

Osserva che, non ricadendo il caso nella ipotesi prevista da quest'ultimo articolo, era bensì da osservarsi una regola fondamentale di diritto comune, cioè che i consiglieri della cui decadenza doveva discutersi fossero avvisati per far valere le loro ragioni dinanti al consiglio; a tal uopo sarebbe stata sufficiente la comunicazione dell'ordine del giorno sul tema della decadenza, che dovette esser loro fatta come consiglieri, a norma di legge; ma oltre a ciò il fatto che essi furon presenti alla deliberazione, che produssero documenti, fecero deduzioni, e perfino votarono ciascuno, sulla identica questione di decadenza, in riguardo a ciascun altro, dimostra anche dippiù che l'adempimento della regola di diritto comune.

Osserva che insussistente è il *secondo motivo*; imperocchè l'art. 90 della legge comunale e provinciale rimanda all'art. 52 in quanto al diritto di dibattere le quistioni elettorali; e l'art. 52 questo diritto concede a chiunque, senza limitazione di sorta, sia che si tratti di ricorrere in linea amministrativa, che in linea giudiziaria.

E quella disposizione non è che che l'applicazione del principio proclamato nell'art. 114 e nell'art. 100, nonchè nel medesimo art. 90 della legge comunale e provinciale, ove sta un canone basilare del nostro diritto pubblico, cioè che in materia di elezioni, di capacità di elettore o di eletto, è dato a qualsivoglia cittadino di promuovere la relativa azione giudiziaria od amministrativa, salvo che la legge non richieda, come in alcuni casi, la qualità di elettore o di contribuente, oltre che quella di cittadino, che per altro è insita in quella di elettore.

Osserva che le forme e i termini segnati nell'art. 90 presuppongono un fatto che non si attaglia alla specie, cioè che la questione elettorale venga dinanzi il consiglio comunale per reclamo proposto o dall'interessato, o da altri contro di lui. Ciò basterebbe per riconoscere che il sistema della notificazione o del termine non possa alla lettera essere applicato alle decadenze che debbono essere pronunciate, e che in fatto si pronuncino di ufficio, senza alcun reclamo di parte. In questi casi la materia ricade sotto le disposizioni comuni, o delle materie analoghe. Ed il caso è specialmente previsto dall'art. 21 del regolamento fatto dal potere esecutivo per delegazione delle camere. Non essendo di norma sottoposti alla regola della notificazione i reclami che si facciano alla giunta provinciale amministrativa in sede tutoria, è disposto espressamente che quel consesso debba ordinare la notificazione del reclamo, ove questo possa colpire direttamente l'interesse dei terzi. Codesta disposizione eseguì la giunta provinciale ammininistrativa, quando dispose che il reclamo fosse notificato agli odierni ricorrenti; ed a norma del medesimo articolo assegnò un termine per lo adempimento; locchè fu eseguito.

Si vorrebbe far supporre inefficace tale notificazione, perchè non eseguita nel termine segnato dall'art. 90, ma qui osservò bene la corte di appello che, se l'art. 90 segna un termine, questo fa decorrere dalla notificazione del provvedimento impugnato, e che nella specie, non essendosi fatta notificazione di sorta a chicchessia, non era possibile trovare trascorso un termine, che a norma del medesimo articolo non sarebbe cominciato a decorrere. Ma il vero è che in materia di decadenza pronunciata di ufficio, come la legge dispone, le forme e i termini contemplate nell'art. 90 legge comunale e provinciale non possono avere applicazione: solo son da osservarsi le forme sostanziali, e queste in seguito alla prima deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Roma furono completamente osservate.

Osserva in fine che, se in materia di decadenza i corpi amministrativi debbono procedere di ufficio, per identità di ragione dovrebbe essere ammesso, che anche la giunta provinciale amministrativa in sede di tutela possa anche di ufficio correggere le deliberazioni dei corpi amministrativi sottoposti alla sua tutela: ed altresì debba essere fuori dubbio che il prefetto possa di ufficio interessare la giunta provinciale amministrativa in materia di decadenza, che è pure di sua competenza.

Osserva, sul motivo di merito, che alcuni dei ricorrenti esibirono una ricevuta riguardante il debito in lite, dalla quale risulta che ciò fecero riservandosi espressamente il diritto di ripetere la somma pagata, cioè insistendo nella lite, altri dedussero di non essere in lite perchè non aveano ancora conferito il mandato al procuratore per sostenere le proprie ragioni, locchè legalmente a nulla conchiude. Ben fece adunque la corte di appello a ritenere pendente la lite, e quindi confermare la dichiarazione di decadenza.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, rigetta il ricorso dei sopra nominati Cenci e compagni, avverso la sentenza della corte d'appello di Roma pubblicata addì 4 febbraio 1897.

Sezioni unite 5 aprile 1897, n. 228.

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Consorzio interprovinciale di Burana (avv. Pasqualini e Massoli) - *Marianti* (avv. Pasini e Martinelli)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (Competenza su): Beni privati - Occupazione temporanea - Domanda al prefetto - Nomina di periti - Misura e stima dell'indennità - Proroga della durata di occupazione.

In tema di espropriazione per causa di pubblica utilità:

a) *La domanda di occupazione temporanea di beni privati, agli scopi contemplati dall'art. 64 della legge, dev'essere rivolta al prefetto, il quale, se la crede fondata, nomina i periti per fissare l'indennità, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione in conformità degli art. 65 e 66 citata legge;*

b) *Il diritto che al proprietario della terra da occuparsi compete, innanzi all'autorità giudiziaria, va limitato alla misura e stima dell'indennità; e non può estendersi alla durata dell'occupazione, che può essere prorogata soltanto dal prefetto.*

Considerò la corte di appello che, se per l'art. 66 della legge del 1865 spetta al prefetto determinare la durata della occupazione temporanea dei fondi, nella specie il prefetto col suo decreto, nel fissare la durata di due anni, faceva salva la maggiore o minore durata da determinarsi dai periti; e quindi estendeva a questi il mandato d'indicare la durata della occupazione. Onde ne seguiva che, se si era impugnata la stima dei periti nominati dal prefetto, la nuova perizia che si dovea ordinare dall'auto-

rità giudiziaria non poteva avere che lo stesso scopo di quella impugnata, e per conseguenza ai periti giudiziarj dovevano essere demandati gli stessi incarichi senza che per questo si venisse ad invadere il campo amministrativo, posto mente ancora che così facendo si uniformava l'autorità giudiziaria alle prescrizioni del prefetto.

Considerò ancora che se alle dette prescrizioni non si fosse uniformata l'autorità giudiziaria non sarebbe stato possibile ai periti, pel difetto di fissazione certa della durata della occupazione, di dare un giusto giudizio. E considerò inoltre che a torto si diceva di avere il prefetto fissato a due anni la durata della occupazione, imperocchè, se così la determinò, il fece perchè i periti da lui nominati non credettero di esaminare se si fosse dovuto fissare un termine maggiore o minore.

Di tale pronunziato si chiede lo annullamento per violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli art. 66 e 69 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Osserva che ai termini dell'art. 66 della citata legge la domanda di occupazione temporanea deve essere rivolta al prefetto, il quale, se la crede fondata, nomina i periti per fissare la dovuta indennità e determinare ad un tempo la durata della occupazione. Sicchè il diritto che compete al proprietario della terra da occuparsi avanti l'autorità giudiziaria va limitato alla misura e stima della indennità, ma non può chiedere all'autorità medesima che determini una durata diversa da quella fissata col decreto prefettizio.

Nè vale l'obbiettare, come fa la denunziata sentenza, che nella specie il prefetto aveva dato ai periti da esso nominati lo incarico di indicare la detta durata, per trarne la conseguenza che, una volta impugnata la stima fatta dai periti amministrativi, la perizia da ordinarsi dalla autorità giudiziaria non possa avere che lo stesso scopo che si ebbe quella impugnata, e quindi ai periti giudiziali dovrà darsi quello stesso incarico che si era conferito ai periti amministrativi. Imperocchè, se il prefetto poteva ordinare che i periti da lui nominati avessero indicata la durata della occupazione, non si potrebbe intendere che si estendeva la facoltà medesima all'autorità giudiziaria, quando il prefetto stesso con il suo posteriore decreto l'aveva autorizzata per un biennio.

La perizia amministrativa avea lo scopo di dare al prefetto, che doveva decretare la durata della occupazione, il suo avviso su tale durata; ma la perizia giudiziaria non può avere e non ha altro obbietto che riesaminare la stima della indennità in relazione ad un periodo di occupazione già determinato dal prefetto.

E ben si osserva dal ricorrente che, ove il termine assegnato dal prefetto possa riuscire insufficiente, in questo caso dal prefetto stesso, e non dall'autorità giudiziaria, potrà essere prorogato.

Per tali motivi, la Corte, a Sezioni Unite;

Cassa, senza rinvio, la sentenza della corte d'appello di Bologna, del 13-20 aprile 1896, per incompetenza dell'autorità giudiziaria a dar mandato ai periti giudiziarj di avvisare circa il termine della durata della temporanea occupazione, già determinata con decreto prefettizio.

Sezioni unite 6 ottobre 1897, n. 564.

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Iacino (avv. Montesano e Di Benedetto) - *Comune di S. Pier Niceto*

IMPIEGATO COMUNALE (Competenza per licenziamento di): Giunta provinciale amministrativa - Autorità giudiziaria - Diritto alla stabilità nell'impiego - Pensione - Contratto.

Non la giunta provinciale amministrativa, ma l' autorità giudizia-

ria è competente a pronunziare sulla controversia insorta fra un impiegato comunale licenziato, il quale contro il provvedimento a suo carico intenda di far valere titoli pei quali dice di aver acquistato diritto alla stabilità dell'impiego e anche alla pensione, e un comune che afferma la esistenza di un contratto con lo stesso impiegato.

Attesochè, non soltanto per le deduzioni fatte davanti alla giunta provinciale amministrativa dal rappresentante il Comune di S. Pier Niceto, affermanti la esistenza di un contratto fra esso Comune e l'impiegato Iacino, ma ancora per quanto il medesimo Iacino esponeva nel suo ricorso (22 agosto 1896) alla giunta provinciale amministrativa, non può dubitarsi che l'autorità giudiziaria sia competente a pronunziare sulla dimanda spiegata da esso Iacino. Egli, infatti, contro il licenziamento datogli intende di far valere i titoli per i quali dice di aver acquistato il diritto alla stabilità nel posto per venti e più anni lodevolmente occupato presso l'amministrazione comunale, e di avere puranco acquistato il diritto alla pensione. E' dunque un diritto civile quello sul quale poggia la dimanda spiegata da Pietro Iacino; ed in conseguenza è l'autorità giudiziaria che deve conoscerne e giudicarne nei termini designati dagli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo; mentre la legge del 1 maggio 1890 ordinativa della giustizia amministrativa, mantenendo intiera la competenza dell'autorità giudiziaria, ha creato la giurisdizione amministrativa per decidere dei ricorsi che non sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a pronunziare sulla domanda proposta come in atti da Pietro Iacino col ricorso da lui presentato alla giunta provinciale amministrativa di Messina.

Sezione civile 9 dicembre 1897, n. 648 (1).

TROISE P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Esattore delle imposte in Ariano delle Puglie (avv. APUZZO) - *Pagliaro* (avv. GILIBERTI) e *Grasso* (2)

CASSAZIONE (Ricorso per): Deposito richiesto per legge - Dichiarazione nella notificazione - Eccezioni d'inammessibilità fuor termine - Esame di ufficio (*Cod. proc civ., art. 523*).

ESATTORE (Pignoramento presso terzi di): Dichiarazione del terzo - Spesa della carta bollata - Diritto a ricuperamento - Azione contro l'esattore.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: Indennità al terzo comparso - Giudizio di fatto - Controversia - Sentenza.

Si soddisfa sufficientemente all'obbligo di cui all'art. 523 del codice di

---

(1-2) Nei seguenti *ritenuti* sono compendiati i *fatti* della causa, che dava occasione alla CORTE REGOLATRICE di sancire massime di procedura, per quanto modeste, di notevole importanza e utilità nella pratica dei giudizj esecutivi e anche non frequenti negli annali delle corti supreme:

« Ritenuto che pel pagamento di poche lire di tassa di ricchezza mobile dovute da Antonio Grasso, l'esattore di Ariano delle Puglie faceva il pignoramento presso il terzo Gio. Batta Pagliaro, supponendolo debitore del contribuente moroso. Che, allorquando il Pagliaro si presentava per fare la dichiarazione, sorgeva la disputa tra il cancelliere della pretura, il quale voleva scriverla in carta bollata, e l'esattore pegnorante, il quale voleva invece usare la carta libera: laonde ebbero luogo dei differimenti, e conseguentemente il nominato Pagliaro fu obbligato per lo scopo sopraccennato di ritornare più volte alla pretura; finchè la sua dichiarazione negativa di ogni suo debito verso il contribuente Grasso, giustificata da valido documento, fu redatta in carta da bollo di lire 2,40. Esso dichia-

procedura civile, dichiarandosi nella notificazione del ricorso per cassazione che si farà nella cancelleria della corte adita il deposito di quanto per legge è richiesto.

La corte di cassazione deve esaminare di ufficio anche le eccezioni d'inammissibilità del ricorso quantunque dedotte con controricorso fuori termine, se riguardano le regole del procedimento.

Se un esattore, procedendo a pignoramento presso terzi, costringe il terzo pignoratario a fare la dichiarazione ed a pagare la carta bollata occorrente, il terzo medesimo, avendo per la legge comune (art. 617 cod. proc. civ.) non modificata dalla legge speciale (art. 37 legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte), il dritto a ricuperare la spesa della carta bollata, può rivolgersi a tale scopo contro l'esattore.

L'assegnazione di un'indennità al terzo pignoratario comparso per fare la propria dichiarazione avanti il pretore è dipendente dall'apprezzamento che il magistrato fa delle circostanze di fatto.

Quando è controversa l'assegnazione di un'indennità ad una persona comparsa avanti il pretore per fare la dichiarazione di terzo pignoratario, il pretore non può ammettere tale indennità altrimenti che per sentenza.

Atteso che queste eccezioni, quantunque dedotte per controricorso notificato fuori del termine assegnato dalla legge, siccome riguardano le regole del procedimento, debbono essere esaminate d'ufficio: e questa Corte esaminatele le riconobbe ambedue infondate: la prima perchè la notificazione, nella quale si compenetra il ricorso e lo completa, eseguita nei rispettivi domicili degl'intimati Grasso e Pagliaro, non ammette dubbio circa i nomi e la identità delle loro persone: la seconda perchè con la stessa

---

rante chiese in quel momento il rimborso delle spese, ed il risarcimento del danno che diceva di aver sofferto per aver dovuto più volte recarsi alla pretura, ma la sua dimanda non fu ascoltata.

Che dopo ciò l'esattore, seguendo le istruzioni ministeriali, non proseguiva gli atti ma non pertanto fu richiamato dal Pagliaro davanti al giudice, per sentirsi condannare alle spese della fatta dichiarazione, in specie al rimborso del pagato per la carta bollata, alla indennità per le ripetute comparse, ed alla spesa della copia dell'istromento con cui aveva dimostrato di non essere debitore del contribuente Grasso.

Che il pretore con sentenza dei 22-23 maggio 1896, in accoglienza dei soli due primi capi di tale dimanda, che giudicava ritualmente proposta, condannò l'esattore a rimborsare al Pagliaro la spesa della carta bollata in lire 2,50, ed a pagargli lire 15 per indennità delle ripetute comparse. Di questo pronunziato l'esattore si gravò, ma il tribunale di Ariano con sentenza pubblicata nel 19 agosto 1896 lo ha confermato, ritenendo che non dovesse attendersi alle normali o istruzioni ministeriali date in proposito, sibbene all'art. 37 della legge sulla riscossione delle imposte, pel quale la procedura ordinaria del pignoramento presso terzi è stata mantenuta inalterata in rapporto agli esattori delle imposte, quindi dovesse essere osservato il disposto dell'art. 617 del codice di procedura civile.

Osservò ancora con la sua sentenza il tribunale che la spesa della carta bollata era effettivamente avvenuta, e che il dichiarante dovesse esserne rimborsato dal pignorante; mentre, per decidere se nel caso dovesse o non dovesse usarsi, occorreva il contraddittorio del cancelliere, poichè questi di fronte al negante esattore aveva imposto la carta bollata.

Quanto alla indennità per le ripetute ed accertate comparse del Pagliaro alla pretura, il tribunale, ritenuto che non si trattasse di spesa superflua, ne confermò la liquidazione fatta dal pretore in lire 15: cioè lire 5 per le due volte in cui il Pagliaro, smettendo le sue faccende agricole, era acceduto alla pretura solo, e lire 10 per la terza volta che vi ritornò assistito da un legale il quale sostenesse le ragioni di lui.

L'esattore ha denunziato tale giudicato; il Pagliaro all'incontro ha dedotto la eccezione d'irrecevibilità del ricorso, sia perchè non vi si trova indicato il nome, il cognome e il domicilio o la residenza degl'intimati; sia perchè non designa i documenti annessi, secondo la prescrizione data con l'art. 523 della procedura ».

notificazione fu dichiarato che a termini di legge si sarebbe fatto il deposito nella cancelleria di questa Corte di quanto per legge è richiesto.

Atteso che col *primo* dei due motivi del ricorso l'esattore dice violati gli art. 376, 439 della procedura civile, 99 della legge 20 marzo 1871 e 13 del regolamento 10 decembre 1882 che modifica la legge sulle tasse di bollo e registro. Egli in sostanza sostiene che pel citato art. 13 non dovesse usarsi la carta bollata, e quindi la relativa spesa, come superflua, non debba essere da esso pagata.

Le violazioni di legge supposte in questo primo motivo non si rinvengono nella sentenza denunziata. Imperocchè, prescindendo dalle incensurabili considerazioni fattevi col dire, che il Pagliaro era estraneo alla disputa sorta fra il cancelliere e l'esattore circa la carta in cui la dichiarazione dovesse essere scritta, e che a risolverla nell'attuale giudizio fosse necessario il contraddittorio dello stesso cancelliere; prescindendo pure dall'altra considerazione consistente nel rimarcare in fatto che l'esattore, visto il documento da cui risultava non essere il Pagliaro debitore verso il contribuente moroso, dovesse non insistere nel volere dal medesimo la dichiarazione, la quale seppure occorreva al suo interesse non poteva esimersi dal pagare la spesa relativa; prescindendo da tutto ciò, egli è certo che la sentenza denunziata non ha violato il disposto del precitato art. 13 del regolamento 10 decembre 1882.

Questo articolo, togliendo la tassa di bollo dagli atti di procedimento speciale regolati dalle leggi 20 aprile 1871, 30 decembre 1876 e 2 aprile 1882 per la riscossione delle imposte, ha pure dichiarato che gli altri atti fatti a richiesta dell'esattore con la procedura ordinaria civile, mentre sono eseguiti in carta libera, la relativa tassa di bollo deve essere annotata a debito per l'azione di ricuperamento.

Ora quanto al pignoramento presso terzi la legge normale, 20 aprile 1871, nulla ha innovato alla procedura ordinaria. Da ciò si ricava che, se nel caso in esame la spesa della carta bollata doveva essere notata a debito per il ricuperamento, la spesa medesima non era dalla legge esclusa; e quindi il Pagliaro che la pagò, avendo per la legge comune (art. 617 proc. civ.) non modificata dalla legge speciale (art. 37 della citata legge 1871) il diritto a ricuperarla, giustamente si rivolse per tale scopo all'esattore, il quale per mezzo del pignoramento lo aveva costretto a fare la dichiarazione, e quindi a pagare la carta bollata.

Essendo così necessaria tale spesa, da potersi notare a debito, non può parlarsi nè della violazione dell'art. 376 della procedura civile che esclude dalla tassazione le spese degli atti riconosciuti superflui, nè della violazione dell'art. 439, nulla ostando al Pagliaro di chiedere nel giudizio allora pendente davanti al pretore il rimborso e pagamento di che ciò inutilmente aveva domandato nel fare la dichiarazione.

Atteso che col *secondo motivo* il ricorrente dice violati il suddetto art. 439 non che gli art. 82 e 396 della tariffa giudiziale 23 decembre 1865, in quanto il pretore e poi il tribunale avrebbero ecceduto nella quantità quando assegnarono per indennità al Pagliaro la somma di lire 15 (quindici).

Anche questa censura è infondata, poichè l'assegnazione di lire 5 sta nei limiti stabiliti dall'art. 396 della tariffa, e l'altra di lire 10 è dipendente dall'apprezzamento che il magistrato fece delle circostanze di fatto, richiamandosi al disposto dell'art. 1151 del codice civile.

Osserva pure giustamente il tribunale che, essendo controversa l'assegnazione di tale indennità, il pretore non potesse ammetterla altrimenti che per sentenza, dopo aver vagliato, come fece in apposito giudizio, le ragioni delle parti contendenti.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso.

Sezioni unite 31 dicembre 1897, n. 718 (1).

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Giordano Calafati (avv. Bentivegna e Castrogiovanni) - *Provincia di Caltanissetta* (avv. Gugino e La Grassa) (2)

CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: Riproduzione delle stesse violazioni di legge - Quistioni non esaminate dalla precedente sentenza.

Sebbene il ricorso contro la sentenza emessa in sede di rinvio riproduca le stesse violazioni di legge già contenute nel ricorso contro la prima sentenza, non si verifica il caso contemplato nell'art. 547 del codice di procedura civile, se le dedotte violazioni si propongano riguardo ad una quistione che non venne esaminata e decisa nè dalla prima sentenza di appello, nè dalla corte di cassazione, nè dalla sentenza in sede di rinvio.

Sezioni unite 5 marzo 1897, n. 161.

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Patti (avv La Vecchia) - *Fondo pel culto: Ricevitore del 2° Ufficio di Palermo* (avv erariale)

CASSAZIONE DI ROMA (Competenza della): Condizione.

a) *Per determinarsi la cognizione delle sezioni temporanee della Corte di Cassazione instituite in Roma, occorre, secondo l'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, il concorso di due speciali condizioni, cioè, che i ricorsi siano contro sentenze pronunziate tra privati e l'amministrazione dello Stato, e che queste sentenze siano impugnate per violazione e falsa applicazione delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette, o delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico.*

b) *Non ricorre quindi la competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma nella causa in cui si verifica solo la prima delle accennate condizioni, e manca assolutamente la seconda, in quanto il ricorso denunzia la violazione di disposizioni di diritto comune; anche se trattisi di riscossione di crediti del Fondo pel culto da farsi, ai termini dell'art. 21 della legge 15 agosto 1867, coi privilegi fiscali determinati per la esazione delle imposte.*

Attesochè, per determinarsi la cognizione delle sezioni temporanee istituite in Roma, l'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, nel suo numero quinto, stabilisca il concorso di due speciali condizioni, cioè che i ricorsi siano contro sentenze pronunziate tra privati e l'amministrazione dello Stato, e che queste sentenze siano impugnate per violazione e falsa applicazione delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, diritte od indirette, o delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico.

Attesochè nella causa in esame si verifichi la prima delle dette condizioni, e manchi assolutamente la seconda condizione; imperocchè il ricorso, mentre denunzia la violazione di molti articoli del codice civile e del codice di procedura civile, nonchè dell'art. 63 della legge 22 aprile 1869 sulla contabilità generale dello Stato, non impugna la sentenza del tribunale di Palermo per violazione delle leggi indicate nel menzionato art. 3 della legge 12 dicembre 1875.

(1-2) La Corte dichiarava la competenza della corte di cassazione di Palermo a conoscere del ricorso contro la sentenza dei 18 dicembre 1896-11 gennaio 1897, della corte d'appello di Palermo (sezione seconda) in sede di rinvio.

Attesochè non giovi in contrario osservare che, a mente dell'art. 21 della legge 15 agosto 1867, la riscossione dei crediti del Fondo pel culto debba farsi coi privilegi fiscali determinati per la esazione delle imposte, stantechè non ogni quistione di riscossione si converta in una questione d'imposte, e d'altra parte la competenza speciale di questo Supremo Collegio possa unicamente provocarsi sotto le condizioni superiormente enunciate.

Per tali motivi:

La Corte, a Sezioni Unite:

Dichiara la competenza della corte di cassazione di Palermo a conoscere del ricorso prodotto contro la sentenza del tribunale di Palermo in data 23-28 agosto 1895.

Sezioni unite 6 ottobre 1897, n. 567 (1).

GHIGLIERI P. P. – SPAZIANI Rel. ed Est. – P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Amministrazione del ritiro di Suor Orsola Benincasa in Napoli (avv. Summonte) -
Canfora (avv. Nardelli e Pagliano) (2)

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA: Questione di competenza - Rinuncia a eccezione. SCUOLE PAREGGIATE (Insegnamento in): Licenziamento - Competenza sul reclamo - Titoli richiesti dai regolamenti.

La Corte di Cassazione di Roma, dietro rinvio fattole dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, deve pronunciare anche su di quella questione di competenza alla quale siasi, dalla parte che la elevava, rinunziato.

L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere del reclamo di un insegnante in iscuole pareggiate alle governative, il quale sia stato licenziato unicamente perchè non fornito dei titoli richiesti dai regolamenti della pubblica istruzione.

Sezione civile 11 gennaio 1897, n. 16 (3).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Romano ed altri di Niscemi (avv. Bentivegna) -
Vacirca ed altri di Niscemi (4)

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Consigliere comunale - Ineleggibilità - Causa col comune - Convenuti in via principale (*Legge com. e prov., art. 29*).

A costituire la causa d'ineleggibilità a consigliere comunale prevista dall'art. 29 della legge comunale non occorre che in una lite il comune abbia chiamato direttamente in causa colui che è stato eletto a consigliere, ma basta che questi, facendo parte della medesima, abbia l'identico interesse che ha il convenuto in via principale a far respingere le domande dell'amministrazione comunale.

(1-2) La Corte dichiarava la incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dei reclami della maestra Giulia Canfora contro la deliberazione presa l'11 agosto 1894 dai rappresentanti dell'istituto « Suor Orsola Benincasa », e rinviava gli atti alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

(3-4) La Corte respingeva il ricorso proposto dai signori Vincenzo Romano, Vacirca Vicenzo, Masaracchio Tommaso ed altri avverso la sentenza resa dalla corte d'appello di Palermo nel di 8 giugno 1896.

Sezione civile 9 novembre 1897, n. 592 (1).

CARDONA P. ff. Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Papalardo, esattore delle imposte in Palermo (avv. PORTO) - *Siragusa* (avv. MARINUZZI e BENTIVEGNA) (2)

IMPOSTE (Quistioni di): Procedura
IMPOSTE: Quistioni fra l'ex esattore ed il contribuente - Decorrimento di un anno dalla scadenza del contratto di esattoria.

Devono ritenersi controversie relative alle imposte, non solo quelle che toccano la essenza e la forma delle imposte, ma quelle altresì che si riferiscono alle norme procedurali secondo le quali il diritto dell'erario ha vita e movimento.

Restano di cognizione e di competenza del tribunale civile per ragione di materia le quistioni insorte fra l'ex-esattore delle imposte ed il contribuente per debito di imposte, quantunque sia trascorso un anno dalla scadenza del contratto di esattoria.

In diritto: Attesochè una costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio abbia ritenuto che siano controversie relative alle imposte, non solo quelle che toccano la essenza e la forma delle imposte, ma quelle altresì che si riferiscono alle norme procedurali secondo le quali il diritto dell'erario ha vita e movimento. Questa interpretazione della legge di rito importa che la competenza giudiziaria debbasi determinare unicamente

---

(1-2) La decisione della CORTE premette in *fatto:*

« Con atto 12 novembre 1896 l'ex-esattore delle imposte di Palermo fece precetto al signor Pietro Siragusa di pagargli fra cinque giorni la somma di lire 96,65 dovute per l'esercizio dell'anno 1892.

Il Siragusa si oppose al precetto per non essersi notificato il titolo con la forma esecutiva, e si riserbò pure di giustificare il già avvenuto pagamento della somma anzidetta.

Queste opposizioni furono tradotte in azione giudiziale con l'atto 17 novembre 1896 davanti il conciliatore del terzo mandamento di Palermo.

Alla sua volta l'esattore eccepì la incompetenza del conciliatore per l'art. 13 della legge 16 giugno 1892 e per l'art. 6 della legge 20 marzo 1865.

Con sentenza 30 dicembre dello stesso anno il conciliatore, respinta la doppia eccezione d'incompetenza, rigettò nel merito le opposizioni del Siragusa.

Sullo appello principale di quest'ultimo, e incidentale dello esattore, il pretore del terzo mandamento di Palermo emise sentenza, in data 30 marzo 1897, con la quale, tenuta in prima la competenza del primo giudice, dichiarò nullo e privo di effetti giuridici il precetto intimato nel 12 novembre 1896.

In ordine alla competenza considerò che per l'art. 71 della legge sulla riscossione delle imposte, modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1876, il privilegio dell'esattore cessa dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria; che i crediti residuali dello stesso, decorso questo termine, diventano esclusivamente personali e privati e più non sono garentiti da quel privilegio che protegge i crediti dello Stato, e che in conseguenza rientrano sotto la sanzione del diritto comune e della comune competenza.

Nel merito delle opposizioni lo stesso pretore osservò che, verificata la nuova natura del debito e la cessazione del privilegio dopo il decorrimento del termine stabilito nella legge d'imposta, s'imponga la giuridica conseguenza che all'esattore non più competa l'azione esecutiva in forza dei ruoli, e che invece il suo diritto pel credito residuale sia soltanto esperibile con le norme comuni di procedura, e con la necessaria preliminare notifica del titolo creditorio.

L'ex-esattore Papalardo ha denunziato con ricorso la sentenza del pretore e propone la violazione dell'art. 70 codice procedura civile, dell'art. 15 della legge sui conciliatori 16 giugno 1892, dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, in relazione all'art. 71 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte, modificato dalla legge 30 dicembre 1876 n. 3591.

Vi è controricorso, col quale si deduce genericamente l'inammessibilità del ricorso, e nel merito si difende il ben giudicato della denunziata sentenza ».

dalla materia sottoposta al suo esame, anzichè dalle persone dei contraenti, o dal valore dedotto in lite.

Attesochè non possa dubitarsi che l'azione introdotta dal Siragusa con l'atto 17 novembre 1896 provocasse lo esame del magistrato sull'art. 71 e sull'art. 2 delle leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876, con le quali è disciplinata la riscossione delle imposte, e quindi sorgesse una materia di contendere che per alte ragioni di pubblico interesse è devoluta alla esclusiva cognizione dei tribunali.

Attesochè, dovendosi per tali motivi annullare la sentenza denunziata, sia mestieri di provvedere a termini dell'art. 544 del codice di procedura civile.

Per questi motivi:

La Corte cassa per violazione delle norme di competenza la sentenza del pretore del terzo mandamento di Palermo in data 30 marzo 1897, e rinvia la causa al tribunale civile di Palerlermo, perchè giudichi sulla stessa in primo grado di giurisdizione.

Sezioni unite 13 maggio 1897, n. 314.

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Vigezzi (avv. Fiamberti, Guarini e Parenzo) - *Ditta E. Ciabattini e C.* (avv. Intrigila, Rolandi e Mayer) *e Amministrazione dei lavori pubbli i*

CASSAZIONE (Competenza a sezioni unite della): Sentenza in grado di rinvio - Ricorso del già resistente - Medesime violazioni di legge - Cassazione territoriale.

E' competente la corte di cassazione territoriale, e non lo sono le sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma, a conoscere di un ricorso interposto contro una sentenza in grado di rinvio dalla parte che fu già resistente nel primo giudizio di cassazione, quantunque col nuovo ricorso si denunzino le medesime violazioni di legge che formarono oggetto del primo ricorso (1).

Considerato non ricorrere nella specie l'ipotesi figurata dalla legge per dar luogo al giudizio delle Sezioni Riunite sulla materia del contendere.

E, invero, l'art. 547 codice procedura civile statuisce non solo che la causa si debba agitare tra le stesse parti e nella medesima qualità, ma che la sentenza renduta dal giudice di rinvio sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima sentenza che fu annullata; suppone con tal disposizione il legislatore che il giudice che prima decise la causa, e quello che la decise di poi in sede di rinvio, siano andati nella stessa e medesima sentenza, in maniera che la decisione della corte di cassazione che pronunziò l'annullamento deve trovarsi in conflitto con ambedue le uniformi sentenze del giudice di merito. Così essendo, manifesto si rende che, allorquando il ricorso contro la prima sentenza fu proposto da una delle parti, e di poi il secondo ricorso vien prodotto dalla parte a quella avversaria, non può trattarsi del caso del giudizio a Sezioni Unite; perchè il fatto di essere nelle due volte ricorrenti parti che hanno opposizione d'interessi tra loro, è prova che le due sentenze del giudice di merito non sono identiche e che non hanno potuto essere impugnate per gli stessi motivi. Potrà ben vero accadere che tanto la prima fiata quanto la seconda si denunzi al magistrato di cassazione la violazione di una stessa disposizione di legge; ma tuttavia la quistione, lungi di essere la stessa, è invece opposta; perchè il primo ricorrente si dolse della violazione di legge da cui era derivata la sua soccumbenza e la vittoria dell'avversario, mentre il secondo ricorrente si dolse pure di quella violazione, ma perchè

(1) Norma di grave importanza, stabibilita per la prima volta da questo Supremo Collegio.

il giudice di rinvio, per essa, lo dichiarò soccombente e disse vincitore invece l'avversario.

Che, applicando tutto ciò alla causa presente, si ha: che il primo ricorso alla cassazione di Torino fu prodotto dalla Ditta Ciabattini e questo secondo alle Sezioni Unite è stato interposto da Vigezzi; che la sentenza della corte di Genova, annullata dalla cassazione territoriale, aveva respinta la eccezione di cosa giudicata dedotta dalla Ciabattini, in base al lodo degli arbitri 1888, e per contrario la sentenza della corte di Parma, ora denunziata a queste Sezioni Riunite, fece diritto alla suddetta eccezione, e ritenne quel lodo ostasse alle domande di Vigezzi; che col primo ricorso fu la Ciabattini che denunziò la violazione dell'art. 1351 codice civile, ed ora per contrario la denunzia Vigezzi, ma in senso perfettamente opposto; perchè allora la corte genovese accolse il suo appello, ora la corte parmense lo ha respinto; sicchè è evidente e sicuro che non si riscontrano nella specie le condizioni volute dalla legge per giudicare la causa a Sezioni Riunite, ma deve giudicarne la sola Sezione Civile; ma, siccome la materia della lite non è di quelle che per le disposizioni di legge sono demandate esclusivamente a questa Corte, così deve la causa rinviarsi alla corte di cassazione territoriale, che è quella di Torino, che provvederà anche sulle spese fatte innanzi a queste Sezioni Riunite.

Per questi motivi:

Visto l'art. 547 procedura civile;

La Corte dichiara la causa sul ricorso prodotto dal Vigezzi, avverso la sentenza della corte di appello di Parma dei 23-30 dicembre 1895, non essere di competenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, e la rinvia alla cassazione di Torino.

Sezione civile 8 febbraio 1897, n. 93 (1).

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Varano - *Feudale ed altri* (2)

ELETTORATO: Prova grafica - Altre giustificazioni - Apprezzamenti incensurabili.

Sono incensurabili in sede di cassazione gli apprezzamenti della corte di appello intorno alla prova grafica e ad altre giustificazioni del diritto elettorale di chi si chiedeva che venisse cancellato dalle liste elettorali.

Sezione civile 19 gennaio 1897, n. 45.

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Belluscio ed altri di Orsara di Puglia (avv. Centi) - *D'Angelica* (avv. Mirenghi)

ELETTORATO (Giudizio avanti la corte d'appello in materia di): Decisione impugnata - Copia autentica - Copia della copia.

Per promuovere azione davanti la corte di appello in materia elettorale occorre produrre copia autentica della decisione impugnata.

Il solo segretario della commissione elettorale provinciale può rilasciarne copia autentica.

La copia della copia di una deliberazione della commissione elettorale provinciale, trasmessa da questa al comune interessato per la sola esecuzione, non è valida per dare adito all'azione davanti la corte di appello.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza degli 8-10 luglio 1896, della corte d'appello di Catanzaro.

Considerato che il ricorso, in quanto col *primo mezzo* impugna la decisione con cui è stata dalla corte di appello respinta la eccezione pregiudiziale sopra cennata, è fondato: imperocchè (come altre volte questo Supremo Collegio ha osservato) colui, il quale in materia elettorale intende di promuovere l'azione davanti la corte d'appello, deve depositare unitamente al suo ricorso, nel termine assegnato dalla legge, a pena di decadenza, i documenti relativi, primo fra questi la decisione o la deliberazione data dalla commissione provinciale avverso la quale insorge. E questa decisione o deliberazione impugnata deve essere in copia autentica rilasciata da quell'ufficiale che ha l'incarico di conservare tali atti, cioè dal segretario della stessa commissione provinciale. Ciò si desume dal contesto delle relative disposizioni date con la legge comunale e provinciale in relazione alle norme generali del codice civile art. 1333 e seguenti, e dal codice di procedura civile art. 913 e seguenti.

Due condizioni si richiedono perchè la copia dell'atto pubblico acquisti l'autenticità e la forza probante: che l'atto pubblico da cui è desunta sia per legge depositato in archivio pubblico, e che l'archivista o depositario pubblico sia dalla legge autorizzato a rilasciare copia dell'atto autentico. Ora queste due condizioni nel caso in esame non si rinvengono se non quando la copia della decisione o deliberazione sia rilasciata dal segretario della commissione elettorale, che di tali decisioni è depositario o custode.

Erroneamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto che la copia trasmessa al comune dalla commissione soltanto per la esecuzione, sia valida per dare adito all'azione davanti la corte d'appello in materia elettorale: e quindi per il proposto motivo pregiudiziale deve essere annullata prescindendo dagli altri motivi di merito.

Per questi motivi:

La Corte cassa la denunziata sentenza in materia elettorale resa dalla corte d'appello di Napoli li 17-31 agosto 1896, sul reclamo che fu presentato da Domenico D'Angelica.

Rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello di Potenza.

Sezione civile 21 luglio 1897, n. 502 (1).

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. conf.)

Rizzo (avv. MIRENGHI) - *Guerra Olivieri* (avv. CASELLI e MIRAGOLI) *ed altri di S. Angelo all'Esca e di Fontanarosa* (2)

GIUDIZIO ELETTORALE: Corte di appello - Documenti nuovi.
ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Iscrizione nelle liste - Domanda irregolare - Esperimento grafico - Impugnativa sull'alfabetismo dell'elettore.

La corte di appello, in giudizio elettorale, deve ammettere e discutere anche i documenti non prodotti avanti la commissione di prima istanza.

Solo quando la domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative non sia stata regolarmente redatta, e sorga dubbio circa l'alfabetismo dell'elettore, può il magistrato, ricorrendo al disposto dell'art. 13 della legge dell'11 luglio 1894, ordinare l'esperimento grafico; nè basta la semplice impugnativa circa l'alfabetismo dell'elettore fatta dal reclamante, quando esiste la succennata domanda d'iscrizione, e quando la corte di merito l'ha riconosciuta regolarmente redatta in conformità dell'art. 36 di detta legge.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Napoli, dei 3-8 luglio 1896.

Sezione civile 8 giugno 1897, n. 378 (1).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Capitolo metropolitano di Ferrara (avv. Turbiglio G.) - *Demanio: Intendenza di Ferrara* (avv. er. Nespoli) (2)

CASSAZIONE: Quistioni nuove - Improponibilità - Interpretazione di rescritti.
FONDAZIONI DI CULTO: Giurisdizione dell'autorità ecclesiastica - Rescritto - Attuazione pratica della fondazione - Stato patrimoniale - Effetti ecclesiastici - Effetti civili.

Nel giudizio di cassazione non sono proponibili quistioni che davanti il magistrato di merito non formarono materia di controversia, e molto meno furono obbietto della denunziata decisione.

In materia di pie fondazioni, essendo l'autorità ecclesiastica investita di amplissima giurisdizione, non può addursi l'inefficacia di un rescritto, col quale, tenuto fermo il fine di culto cui i testatori mirarono, siasi fissata in miglior modo la pratica attuazione della fondazione e siasi regolato il suo stato patrimoniale, provvedendo così agli effetti tanto ecclesiastici quanto civili della fondazione stessa.

E' incensurabile in cassazione l'interpretazione data dai giudici di merito ad un rescritto emanato in tema di fondazione di culto dalla competente autorità ecclesiastica.

Attesochè nel giudizio di cassazione non siano proponibili le quistioni che davanti il magistrato di merito non formarono materia di controversia, e molto meno furono obbietto della denunziata decisione.

(1-2) Nelle seguenti considerazioni deldella sentenza è compendiato il *fatto* della causa:

« Con testamento del 3 dicembre 1678 il sacerdote Paolo Zerbinati dispose che, a spese della sua eredità, fossero celebrate nella cattedrale di Ferrara otto messe settimanali da due sacerdoti destinati dal Capitolo, ed in ora comoda alla devozione del popolo, conforme al giudizio ed indirizzo del vescovo di Ferrara pro tempore o del suo vicario generale, che le limosine fossero ragguagliate al più usitato stile della città, che la destinazione dei due sacerdoti potesse mutarsi ad arbitrio del Capitolo, e da ultimo pregò tutti i capitolari di proteggere questa sua disposizione.

Chiamò suoi eredi fiduciarj i nominati Giovanni Battista Arienti e Cesare Specio, allo effetto che tutte le rendite della sua eredità si avessero a spendere in elemosine di danaro o di roba in sovvenimento di ministri della chiesa, oppure in aiuto e sussidio di persone veramente povere e miserabili.

In seguito a rinunzia degli eredi fiduciarj il cardinale Carri, arcivescovo di Ferrara, rimase libero dispositore della eredità Zerbinati, e con istrumento del 3 gennaio 1688 concesse in enfiteusi i beni della medesima eredità a tale Francesco Scutellari per l'annuo canone di scudi 194,43 pari a lire 1034,36, facendosi obbligo di corrispondere su questa somma annui scudi 58,24 pari a lire 309,86 al Capitolo metropolitano per la celebrazione delle messe stabilite dal testatore Zerbinati.

Con altro testamento 7 febbraio 1866 il canonico Antonio Toletti dispose, in suffragio dell'anima sua e dei suoi defunti, la celebrazione di tre messe per settimana all'altare privilegiato della cattedrale di Ferrara; ordinò che, a titolo di retribuzione, fossero pagati al reverendo decano pro tempore annui scudi venticinque, e lasciò pure al Capitolo un legato perpetuo di scudi nove con l'onere di celebrare un anniversario nel giorno di ogni anno corrispondente a quello del di lui decesso.

Lo stesso Toletti, dopo aver disposto degli altri suoi beni a favore dei fratelli Giuseppe e Ludovico Squarzoni, nominò erede fiduciario il Capitolo anzidetto onde coi frutti della eredità avesse dato esecuzione ai legati enunciati nel testamento.

Nel 1849 la Congregazione Economica del Capitolo di Ferrara sottopose al cardinale arcivescovo un progetto già approvato dallo stesso Capitolo con deliberazione 22 settembre 1849; ed in esso, facendo menzione dei due legati Zerbinati e Toletti, del vario adempimento che ad essi si era dato nel volgere di lunghi anni, della retribuzione divenuta insufficiente per la celebrazione delle messe

bietto della denunziata decisione. Una nuova quistione è certamente quella che ora si propone nel *primo mezzo* di ricorso, e con la quale si sostiene la inefficacia del rescritto 8 marzo 1850 ad immutare o modificare nella loro sostanza le due disposizioni testamentarie relative ai legati Zerbinati e Toletti, e la necessità di una legge per variare la natura di due legati; e come tale non può prendersi in esame dal Supremo Collegio.

---

e della necessità di provvedere, con le somme inerenti ai due legati, stabilmente alla messa solita di celebrarsi *prima mane* all'altare del sacramento, propose di cumularsi le somme allora esistenti presso la sagrestia, d'investirle al tasso del sei per cento, di aggiungervi i redditi dei medesimi legati Toletti e Zerbinati, e di aversi così una corrisposta fissa di annui scudi 116,20,06 dei quali una parte, cioè scudi 109,50, rappresentasse la elemosina della prima messa di ogni giorno alla ragione di baiochi trenta, ed il residuo in 6,70,06 fosse devoluto alla sagrestia per il consumo delle suppellettili e dei sacri arredi.

Questo progetto, rassegnato alla sacra congregazione dei vescovi-regolari, ebbe la sua approvazione col rescritto 8 marzo 1850, e fu messo in esecuzione con decreto del cardinale arcivescovo di Ferrara, nel quale si legge una doppia clausola: cioè, che il Capitolo dovesse esercitare gli atti opportuni per rivendicare i diritti e le rendite del pio legato Zerbinati, e che nel caso di aumento di reddito dovessero le messe aumentarsi nella debita proporzione.

Pubblicate le leggi di soppressione e di conversione in ordine ai beni degli enti ecclesiastici, l'amministrazione demaniale, con nota 3 dicembre 1891, espresse avviso che il solo legato Zerbinati, siccome ente autonomo, fosse colpito dalla legge 15 agosto 1867, e che lo stesso non potesse dirsi dell'altro legato Toletti, semplicemente modale, disposto a favore di un ente conservato, e quindi limitò la presa di possesso alle attività del primo legato.

Con ricorso del 28 gennaio 1892 il Capitolo si oppose alle istruzioni superiormente impartite; ed in questa occasione la pubblica amministrazione, avendo preso notizia del rescritto 8 marzo 1850, opinò che in virtù dello stesso i due legati Zerbinati e Toletti fossero divenuti e rappresentassero un ente unico autonomo; e, mutate le antecedenti risoluzioni, dispose la presa di possesso dell'attività complessiva, che fu mandata ad effetto col verbale 24 marzo 1893 e col sequestro di una cartella del consolidato.

Alla sua volta il Capitolo di Ferrara propose azione giudiziale davanti il tribunale di Ferrara con libello 19 settembre 1893, ed in confronto dell'intendente locale di finanza dimandò che fosse dichiarato il suo diritto di conservare presso di sè il legato Zerbinati-Toletti, di non competere al Regio Demanio il diritto di prendere possesso delle relative rendite, e che in conseguenza si dicesse nulla la già avvenuta presa di possesso con la relativa notificazione.

Nel 3-5 aprile 1895 il tribunale di Ferrara mise fuori di causa il Fondo per il Culto, e nel merito della controversia sentenziò che il Capitolo aveva diritto di mantenere presso di sè il legato Zerbinati-Toletti, non costituente un ente morale soppresso, e, posta nel nulla la presa di possesso, ordinò restituirsi al Capitolo la cartella del consolidato con i frutti dal 1 luglio 1874.

Sullo appello della Amministrazione succombente la corte di Bologna, riformando sostanzialmente la sentenza del tribunale di Ferrara, respinse tutte le dimande próposte dal Capitolo Metropolitano con l'atto istitutivo del giudizio.

La diffusa motivazione della sentenza bolognese si compendia nelle seguenti proposizioni.

Il rescritto 8 marzo 1850, espressione di un potere esercitato *iure imperj* e per fatto di una suprema autorità che poteva emanarlo, trasformò radicalmente le due originarie e separate fondazioni, unificò i due legati Zerbinati-Toletti, tolse agli stessi la loro natura primitiva, e vi sostituì una novella destinazione delle rendite in difformità di quella già prestabilita nelle tavole di fondazione, ed in altri termini creò un nuovo ordine di cose, un nuovo ente, siccome lo stesso Capitolo riconobbe nel progetto rassegnato all'ordinario ed ora riconosce nello attuale giudizio.

Posta e ritenuta questa sostanziale trasformazione e provocato il giudizio del magistrato a decidere se questa nuova fondazione sia o meno colpita dalle leggi di soppressione, i criterj per decidere una tale quistione non vogliońsi attingere dalle prime fondazioni già soppresse dalla stessa autorità ecclesiastica, ma debbesi unicamente indagare se nella novella istituzione siavi autonomia di ente,

Attesochè il rescritto del 1850 rappresenti un atto della competente autorità ecclesiastica, la quale in materia di pie fondazioni era investita di amplissima giurisdizione, e con esso, mentre fu tenuto fermo il fine di culto cui i testatori mirarono, si ebbe lo intendimento di fissarne in miglior modo la prattica attuazione e di regolarne lo stato patrimoniale, sicchè il medesimo rescritto provvide congiuntamente agli effetti tanto ecclesiastici, quanto civili, delle fondazioni.

La corte di merito, cui incombeva il solo obbligo di ricercare quello che

---

ovvero si riscontri una dipendenza da un ente conservato quale è il Capitolo di Ferrara.

Non può dubitarsi che in questa istituzione apparisca evidente lo scopo di culto e la perpetuità del titolo, imperocchè emergono dall'oggetto del legato e dalla mancanza di ogni prefissione di termine, e d'altra parte questi due primi caratteri dell'ente non sono controversi fra le parti.

Neppure può dubitarsi che ricorrano le condizioni di un ente autonomo nel legato Zerbinati-Toletti, stantechè le sostanze escono dal patrimonio ereditario ed il possesso e la proprietà delle stesse si attribuiscono al fine cui il disponente ha voluto comunicare una specie di entità obbiettiva, e lo scopo della istituzione è tale che, al pari di ogni altro fine legittimo, possiede la virtù di elevare a fondazione la dote che come mezzo gli è stata assegnata.

Havvi dippiù che, in conseguenza del rescritto, esiste una separazione continua fra le rendite del legato e quelle del Capitolo, sicchè il patrimonio del primo è totalmente distinto da quello del secondo, e questi, in riguardo delle rendite del legato, altrimenti non può considerarsi che un *nudus minister* incaricato di riscuotere le rendite e di erogarle senza ritrarne alcun vantaggio, allo scopo unico della istituzione.

A negare l'autonomia del detto legato non giova opporre che lo stesso non abbia personalità giuridica propria e patrimonio indipendente dallo erede in somma certa e determinata, e molto meno trarre argomento da quella determinazione cui primamente si attenne la pubblica amministrazione nello eseguire le leggi di soppressione.

Non sta il primo assunto, in quanto che, giusta gl'insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, la mancata costituzione di apposita amministrazione non esclude la esistenza dell'ente autonomo, quando d'altronde sia possibile l'azione giuridica per realizzare le ragioni ereditarie inerenti al legato; e perchè il patrimonio e la dotazione del legato risultino chiaramente costituite da tutte quelle attività enunciate nel progetto sottoposto alla sacra congregazione, le quali rappresentavano la parte essenziale del medesimo legato, senza che la incertezza di maggiori proventi, cui si allude nel rescritto, diminuisse l'entità obbiettiva della istituzioae.

Non regge il secondo assunto, ove si consideri che la nota e le conseguenti disposizioni dell'Amministrazione demaniale, oltre ad essere circostanze estrinseche e di puro fatto, furono emanate nella ignoranza sulla esistenza del rescritto del 1850, e che alla medesima non possa attribuirsi un'influenza decisiva nella presente controversia.

Da ultimo non è possibile ostacolare l'effetto della soppressione sostenendo che il legato fu disposto a favore del popolo di Ferrara con l'applicazione delle rendite alla celebrazione della messa nelle prime ore del mattino, sia perchè alla fondazione non risulti annesso un rapporto giuridico per lo adempimento della disposizione, sia perchè, esaminando in merito le due fondazioni, quali furono richiamate nel decreto arcivescovile 28 marzo 1850, si abbia sicuro argomento per ritenere che esse furono dirette a favorire ed accrescere l'opera del culto, anzi che la popolazione, dal momento che il più importante dei due legati si limiti alla sola determinazione dell'ora in cui la messa dovesse celebrarsi, ed il secondo non ebbe in proposito alcuna statuizione.

In conseguenza, respinta la ipotesi di un legato *cum onere*, è mestieri ritenere l'applicazione dello art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, in virtù del quale non sono più riconosciuti come enti morali, capaci di diritti civili e di obbligazioni correlative, le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni per oggetto di culto.

Il Capitolo Metropolitano di Ferrara ha denunziato con ricorso la sentenza bolognese, e propone i seguenti motivi di annullamento:

1° Violazione dello art. 5 delle dispo-

il rescritto volle realmente, e non quello che avrebbe potuto o dovuto fare, discusse largamente l'atto della autorità ecclesiastica, e riscontrando nel nuovo istituto lo scopo di culto, la dotazione e la perpetuità, incensurabilmente si convinse circa la esistenza di un ente autonomo, e gli estremi specifici di una fondazione contemplata nello articolo primo, n. 6, della legge 15 agosto 1867.

Di fronte a questo convincimento, espresso con legittima motivazione e per dippiù corroborato da corretti criterj di diritto, riescono inattendibili le censure proposte con questo *primo motivo* del ricorso.

Attesochè le superiori considerazioni riescono a confutazione delle altre lagnanze sollevate col *secondo motivo*, e solo occorre aggiungere che il preteso vizio di contraddizione non esista nella sentenza, ove si consideri che il rimborso da farsi alla sagrestia rappresentava il consumo delle suppellettili e non un vero e diretto vantaggio del Capitolo di Ferrara.

Attesochè non abbia maggior pregio il *terzo motivo* del ricorso, imperocchè al primo obbietto in esso contenuto la corte bolognese, sovranamente apprezzando la volontà dei fondatori, rispose che il legato in controversia, più che a favorire la popolazione di Ferrara, fosse veramente diretto a promuovere ed accrescere l'opera del culto; ed, in quanto al secondo obbietto dello stesso motivo, ogni contraddizione ascritta contro il giudizio del magistrato di merito svanisca, se si ponga mente che il rescritto del 1850, siccome di sopra fu osservato, non mai cancellò il fine di culto annesso alle fondazioni, e che il richiamo fatto alle tavole testamentarie risulti pienamente legittimo; tanto più che la corte espressamente dichiarò di averle desunte dal decreto arcivescovile emanato in esecuzione del rescritto 1850.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto contro la sentenza della corte di appello di Bologna 6-20 dicembre 1895.

Sezione civile 11 giugno 1897, n. 388 (1).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Risoleo (avv. Bruni G.) - *Parise* (avv. Lomonaco e Nardelli) (2).

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Ineleggibilità per liti pendenti col comune - Conti esattoriali - Restituzione di fondo.

E' ineleggibile a consigliere comunale colui che al giorno della sua elezione abbia liti vertenti col comune per liquidaziome dei conti esattoriali in dipendenza di appalto in cui il defunto autore dell'eletto fu socio e fidejussore e per restituzione di un fondo comunale con pagamento dei relativi frutti.

---

sizioni preliminari del codice civile, degli art. 436, 759 e 1138 dello stesso codice civile, dei principj generali del dritto, e degli art. 360 e 361 del codice di procedura civile;

2° Violazione dell'art. 360 del codice di procedura civile, della legge 15 agosto 1867 e 11 agosto 1870 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, e degli altri articoli di legge già enunciati nel primo motivo;

3° Novella violazione della enunciata legge 15 agosto 1867, e difetto di motivazione e termini dell'art. 360 del codice di procedura civile ».

(1-2) La Corte cassava l'impugnata sentenza del 15 decembre 1896, della corte di appello di Catanzaro; e rinviava la causa per novello giudizio a quella di Trani.

Sezione civile 27 agosto 1897, n. 538.

CARDONA P. ff. - PUGLIESE Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. diff.)

Demanio: Ricevitore di Carini (avv. er. Nespoli) - *Napoli pel Collegio di S. Maria di Carini* (avv. Albanese e Mancuso)

TASSA (Pagamento di): Giudizio di merito - Natura e quantità del pagamento - Annotazioni al registro campione - Bollette di pagamento - Conclusioni del ricevitore.
INDEBITO PAGAMENTO: Proponibilità dell'azione - Pagamento di somma maggiore - Conto in corso - Liquidazione.

E' convinzione di fatto insindacabile in sede di cassazione quella che si forma il magistrato di merito relativamente alla natura e alla quantità del pagamento di una tassa fatto al ricevitore, quando tale convinzione è fondata sulla estimazione delle annotazioni al registro-campione, sulle bollette di pagamento e sulle conclusioni prese in causa dallo stesso ricevitore.

Il diritto a promuovere l'azione per riavere ciò che indebitamente fu pagato può solo reputarsi fuorcluso al debitore della tassa quando esso, a totale estinzione dello ammontare liquido e incontestato di questa, abbia pagato una somma maggiore di quella realmente dovuta ed abbia lasciato decorrere il termine utile per ripeterne la parte eccedente indebitamente sborsata; non già quando vi è ancora in corso un conto, e non vi è liquidazione definitiva della quantità di dare e di avere.

Osserva che la essenzialità dell'accusa mossa dalla ricorrente contro la denunciata decisione si faceva consistere nell'avere questa ritenuto interrotta la prescrizione anche nei rapporti del Collegio di Maria contro il Ricevitore, mentre tale interruzione avrebbesi dovuto legalmente limitare e restringere solo a favore del Demanio contro il Collegio. Cotesta accusa però è priva di fondamento, imperocchè con essa precipuamente s'investe il convincimento del giudice di merito, fondato essenzialmente su due circostanze di fatto. Quella, cioè, che le somme pagate dal 1862 in poi dal Collegio al Ricevitore fossero state pagate a titolo d'*acconto* e non di finale estinzione del proprio *deberi;* e l'altra che, non esistendo una liquidazione definitiva, ma soltanto una liquidazione da farsi, non si era ancora accertato se il Collegio avesse per avventura pagato di più, o di meno di quanto doveva, e quindi se avesse, o non avesse, acquistato diritto allo esperimento di una azione per ripetizione di indebito. Convinzione insindacabile perchè fondata su la estimazione delle annotazioni al registro campione, sulle bollette di pagamento e sulle conclusioni prese in causa dallo stesso Ricevitore.

Valutazione di elementi sulla quale si è tanto appoggiata la corte giudicatrice da ritenere che il ministro fu indotto in errore nel suo dispaccio di febbraio 1891, allora quando ritenne che si fosse verificata la prescrizione delle annualità anteriori, perchè partito da una erronea data, dal 1887, cioè, invece che dal 1862.

E ritenuto, com'è necessità ritenere, che esatta fu la estimazione dei documenti, sulla quale si è basata la *ratio decidendi,* non può negarsi che la conseguenza giuridica, da essa ricavatane, sia parimenti legittima ed esatta. Essendovi tuttora in corso un conto, non essendovi liquidazione definitiva della quantità di dare e di avere, nessuna prescrizione può essersi avverata. Il diritto a promuovere l'azione per riavere ciò che indebitamente fu pagato può solo reputarsi fuorcluso al debitore della tassa quando egli, a totale estinzione dello ammontare liquido, ed incontestato, di questa, abbia pagato una somma maggiore di quella realmente dovuta ed abbia lasciato decorrere il termine utile per ripeterne la parte eccedente indebitamente sborsata. Senza tale estremo non può nascere l'azione, e senza possibilità di azione non può esservi estinzione di essa. E questo

concetto del giudice di merito è ribadito dal riflesso, col quale chiude il proprio ragionamento, là dove dice che non si tratta di nuova estimazione di reddito nè di modificazione o revisione di esso da poter consentire l'applicazione degli art. 8 e 14 della legge del 1874. Era sempre viva l'antica contestazione sul *tanti quanti* dovuto, e, in pendenza di una statuizione che ne avesse fissato la reale quantità, ogni pagamento assumeva carattere provvisorio di acconto e non di saldo.

Per questi motivi:

La Cassazione, respinta la eccezione d'inammissibilità, rigetta il ricorso prodotto dall'Amministrazione del Demanio contro la sentenza della corte d'appello di Palermo 26 dicembre 1896-11 gennaio 1897.

Sezioni unite 1 aprile 1897, n. 216 (1).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Comune di Verghereto (avv. Ciaranfi e Berti) - *Vichi* (avv. Calderini G. e Caporali) (2)

COMPETENZA (Cognizione delle quistioni di): Cassazione di Roma a sezioni unite.
ATTO AMMINISTRATIVO: Competenza giudiziaria - Lesione di diritto privato - Atto di gestione - Atto di impero - Limiti e forme legali - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Impedimento di atti di violenza - Diritti patrimoniali - Azione possessoria.
TAGLIO DI LEGNAME (Impedimento, per ragioni di pubblica sicurezza del): Atto d'imperio - Deliberazione del consiglio comunale - Inibizione del sindaco.

Ogni quistione di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrati-

---

(1-2) La Corte così riassume i *fatti* della causa:

« Con deliberazione 20 maggio 1895 il Consiglio comunale di Verghereto, allo scopo di far valere il suo diritto di proprietà sopra una vasta tenuta, denominata La Macchia dell'Appennino, e posseduta attualmente dai signori Vichi, incaricò il sindaco d'inibire, per mezzo dei reali carabinieri, il proseguimento del taglio intrapeso dai nominati Vichi e di eseguire le opportune ricerche per rinvenire il documento necessario a giustificare il diritto di proprietà a favore del Comune.

Eseguita la inibizione, i fratelli Vichi in prima sospesero, ma poscia ripresero il taglio del legname, sicchè per cura della pubblica autorità furono denunziati al pretore di Bagno siccome contravventori all'art. 434 del codice penale.

Con sentenza del 30 maggio il pretore condannò i Vichi alla pena dell'ammenda: e sul proposito ritenne e considerò che l'ordine della sospensione era stato emanato dal sindaco di Verghereto *jure imperii*, e che fu motivato da ragioni di pubblica sicurezza e diretto ad impedire atti di violenza per parte degli abitanti del Comune.

I germani Vichi non impugnarono questa sentenza: ed invece con atto 21 giugno dello stesso anno citarono il sindaco di Verghereto davanti lo stesso pretore di Bagno, e chiesero di essere mantenuti, o, come poi rettificarono, reintegrati nel possesso della Macchia dell'Appennino.

Il pretore adito, opinando che l'atto del sindaco, compiuto *jure imperii*, non potesse qualificarsi un atto di spogliazione, rigettò la domanda.

Sullo appello dei fratelli Vichi il tribunale di Rocca S. Casciano revocò la sentenza del pretore, e dichiarando le parti attrici nel possesso legittimo della tenuta La Macchia dell'Appennino in agro di Verghereto, ordinò al Comune di desistere dalla inferta molestia, consistente nel divieto di procedere oltre nel taglio del legname, e di non turbare ulteriormente i detti Vichi nell'esercizio del loro possesso.

Le considerazioni espresse dal tribunale si riassumono nelle seguenti proposizioni:

Il giudizio per contravvenzione all'art. 434 del codice penale fu combattuto tra i germani Vichi e il pubblico ministero, e di esso non fece parte il Comune di Verghereto. Adunque non può invocarsi l'autorità della cosa giudicata, ovvero sostenersi la influenza del giudicato penale nella presente controversia civile, mancando la identità giuridica della persona nel primo e nel secondo giudizio.

Insorta una lite per un atto compiuto

va è deferita esclusivamente alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma, la decisione della quale deve costituire giudicato irrevocabile sulla competenza.

L'autorità giudiziaria, chiamata per la esclusiva sua competenza a conoscere se un atto dell'autorità amministrativa abbia leso il diritto privato, deve, in via pregiudiziale, esaminare se l'atto debba definirsi di gestione o meglio di impero, e se

---

da un sindaco, è uffizio dell'autorità giudiziaria di esaminare anzitutto se l'atto debba definirsi d'imperio o di gestione, od, in altri termini, se vi sia esplicazione di potestà, ovvero rappresentanza dell'ente giuridico Amministrazione comunale.

Leggendo la deliberazione del Consiglio comunale di Verghereto e il mandato conferito al sindaco, non è lecito dubitare che il fatto di quest'ultimo fosse diretto a tutelare rapporti meramente civili, ossia il diritto preteso dal Comune sulla Macchia dell'Appennino, e si esplicasse per un fine d'interesse meralmente amministrativo.

Eliminato il concorso di un atto di imperio, e ritenuta invece la permanenza di un atto di semplice gestione, la competenza dell'autorità giudiziaria non può revocarsi in dubbio, e la conseguente responsabilità civile dell'Amministrazione comunale.

In ordine al merito della lite lo stesso Comune, parlando di rivendicazioni, ammette che il possesso del bosco sia presso i signori Vichi, e che questo possesso sia oltreannale, pacifico, pubblico, continuo e con animo *rem sibi habendi*, e di queste circostanze di fatto si abbia argomento nella deliberazione comunale del 20 maggio 1895.

La inibizione, posteriormente ordinata dal sindaco, se non costituisce materialmente lo spoglio, costituisce certamente la turbativa, tale essendo qualunque atto che sia contrario allo altrui legittimo possesso.

Con l'atto introduttivo del giudizio i signori Vichi intesero promuovere un'azione di turbativa, e non monta che in seguito la qualificassero reintegranda in rettifica della primitiva definizione, stante che l'azione possessoria non è, in fondo, che una *actio in factum*, e il magistrato deve giudicare il fatto, non il nome che al fatto medesimo siasi attribuito.

Il Comune di Verghereto ha denunziato con ricorso la sentenza del tribunale, e propone i seguenti motivi di annullamento:

1° Violazione dell'art. 1351 del codice civile e delle regole di ragione sulla influenza del giudicato penale nel giudizio civile, nonchè degli art. 517 n. 2, 361 n. 2 e 360 n. 6 del codice di procedura civile, per non avere il tribunale riscontrato gli estremi della cosa giudicata nella sentenza penale profferita il 30 maggio 1895 dal pretore di Bagno, e per difetto di congrua motivazione sulla speciale deduzione diretta a sostenere la influenza del giudicato penale nella controversia civile, essendo principio certo di diritto che le sentenze penali fanno stato *quoad omnes*, e non solamente contro coloro che fisicamente furono parti in giudizio.

2° Violazione dell'art. 517 n. 8 della procedura civile e degli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sul contenzioso amministrativo, in quanto che l'atto del sindaco non fu di gestione, ma d'imperio, non fu emanato per un interesse particolare e patrimoniale del Comune, ma per un interesse collettivo e di pubblica tranquillità perturbata dagli atti compiuti dai fratelli Vichi; in quanto che la sentenza denunziata, adottando un opposto concetto, ha posto nel nulla questo atto dell'autorità amministrativa, e da ultimo in quanto che ha dato luogo ad una contrarietà di giudicati, qualificando atto di gestione quello che era stato definito atto di imperio con la precedente sentenza penale.

3° Violazione del quasi contratto, della contestazione della lite e dello art. 517 n. 5 del codice di procedura civile, per essersi ammessa una dimanda diversa da quella originariamente proposta, stantechè l'azione in manutenzione di possesso sia sostanzialmente diversa dall'azione in reintegrazione di possesso, mirando ad effetti diversi e presupponendo un diverso stato di fatto.

Questo ricorso dei signori Vichi fu proposto alla corte di cassazione di Firenze, la quale con pronunzia 4 ottobre 1896 ordinò che fosse trasmesso a questo Supremo Collegio di Roma, avendo il procuratore generale e le parti controricorrenti osservato che col secondo mezzo si promuovesse una questione di competenza deferita alla esclusiva cognizione delle Sezioni Unite.

Con atto intimato nel 20 aprile del 1896 il Comune di Verghereto ha dedotto che col secondo mezzo del ricorso siasi

l'atto medesimo sia stato reso nei limiti della legalità, ossia col concorso delle forme volute dalla legge.

L'atto della autorità amministrativa, che è consigliato dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e tende ad impedire atti di violenza da parte dei cittadini, è atto di impero anche se accenni ai diritti patrimoniali dello stesso ente amministrativo.

E' legittimo atto d'imperio quello del sindaco che, eseguendo apposita deliberazione del consiglio comunale emanata per ragioni di pubblica sicurezza consistenti nell'impedire atti di violenza per parte degli abitanti del comune, inibisce al possessore di una tenuta il proseguimento in questa del taglio di legname.

E' assolutamente improponibile l'azione possessoria contro gli atti legittimi dell'autorità amministrativa.

In diritto: Attesochè col *secondo mezzo* del ricorso, non soltanto si censuri la definizione che il magistrato di merito ritenne in ordine all'atto amministrativo, ma più ancora si sostenga che il tribunale non avesse facoltà di mettere nel nulla il medesimo atto che dal sindaco, con la qualità di uffiziale del governo, era stato intimato; e sul proposito si denunzi la violazione degli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo.

Attesochè con queste speciali deduzioni il ricorso del Comune di Verghereto promuova a tutta evidenza una questione di competenza tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, la quale, a termini dell'art. 5 della legge 31 marzo 1877, è deferita esclusivamente alla cognizione delle Sezioni Unite di Cassazione istituite in Roma, la cui decisione costituir deve giudicato irrevocabile sulla competenza.

Attesochè all'autorità giudiziaria, chiamata a conoscere se un atto dell'autorità amministrativa abbia leso il diritto privato s'impongono due esami pregiudiziali, cioè se l'atto debba definirsi di gestione o meglio emanato per diritto di imperio, ed in secondo luogo se l'atto medesimo sia stato reso nei limiti della legalità, ossia col concorso delle forme volute dalla legge, senza le quali non potrebbe avere alcun effetto.

L'uno e l'altro esame importano una discussione che alla materia giuridica strettamente si attiene, e come tale rientra nella competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

Attesochè, in ordine al primo esame, non possa dubitarsi che l'atto compiuto dal sindaco di Verghereto rivesta i precisi caratteri dell'atto d'imperio, e tale lo rivelino le condizioni di fatto che lo consigliarono, cioè la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e l'intendimento d'impedire atti di violenza da parte degli abitanti del Comune.

Non può cancellare questo preciso carattere dell'atto la circostanza che nella deliberazione comunale del 20 maggio 1895 siasi pure accennato a diritti patrimoniali sulla macchia in controversia, stantechè questa enunciazione di un diritto non ha virtù di mutare la natura intrinseca e sostanziale dell'atto amministrativo, il quale deve apprezzarsi secondo lo scopo diretto che lo determina, e non col supposto di segrete intenzioni respinte dalla lettera del provvedimento.

Attesochè tra il Comune ed i signori Vichi non siasi mai disputato circa il concorso della forma imposta dalla legge, e d'altra parte questa condizione di legalità risulti dimo-

---

unicamente voluto censurare la qualifica di atto di gestione attribuita all'atto del sindaco di Verghereto, che a questa definizione si opponesse l'autorità della cosa giudicata e la natura intrinseca dell'atto, che nell'autorità giudiziaria debba riconoscersi la potestà di definire se un atto amministrativo sia d'imperio o di gestione, e che non mai siasi proposta una questione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria di fronte ad atti dell'autorità amministrativa.

Chiede in conseguenza che lo esame del ricorso sia rinviato alla corte di cassazione di Firenze ».

strata dalla deliberazione che il sindaco fu chiamato ad eseguire, sicchè debba ritenersi che l'atto sia nei limiti della legalità, e che il sindaco siasi mantenuto nella cerchia delle sue attribuzionii

Attesochè, definito legittimo atto d'imperio l'ordine emanato dal sindaco di Verghereto, resti soltanto a decidere se contro il medesimo fosse possibile il rimedio dell'azione possessoria intentata dai signori Vichi, sia che questa voglia qualificarsi azione di reintegrazione in possesso, ovvero di turbativa, siccome il tribunale ritenne nella impugnata sentenza.

L'errore in cui cadde il magistrato di appello, con ordinare al sindaco di desistere dalla inferita molestia e di non turbare ulteriormente il possesso dei Vichi, apparisce manifesto, sia di fronte alla costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che ha sempre dichiarato la improponibilità assoluta di ogni azione possessoria contro gli atti legittimi dell'autorità amministrativa, sia di fronte al disposto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, con cui, facendosi divieto all'autorità giudiziaria di revocare o modificare un atto amministrativo, implicitamente si sanzioni che contro questo atto non possa mai esperirsi il rimedio di una azione possessoria, la quale, per sua intrinseca natura destinata a proteggere il fatto del possesso, deve necessariamente promuovere la revoca dell'atto che lo ha molestato, o violentemente, od occultamente turbato.

Attesochè, dovendosi per tali considerazioni negare la competenza giudiziaria sulla dimanda proposta dai contendenti Vichi, torni inutile discendere all'esame degli altri motivi del ricorso.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione promossa dai fratelli Vichi;

Cassa, in conseguenza, senza rinvio, la sentenza del tribunale di Rocca S. Casciano dei 12-14 dicembre 1895, e condanna essi Vichi alle spese dell'intero giudizio.

Sezione civile 22 dicembre 1897, n. 688 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. -

P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ditta esattoriale Calabrò e Romeo (avv. Tripepi) -

Cilea (avv. Nardelli) e *Mottareale* (avv. Canegallo) (2)

ESECUZIONE FISCALE: Contribuente debitore - Vendita dell'oggetto pignorato - Rimanenza di debito di imposta - Abuso - Azione di danni . Regola del *solve et repete* - Preavviso di mora - Notificazione alla casa comunale - Abitazione nota - Nullità della vendita.

Quando al contribuente è stato venduto l'oggetto pignorato, nè altro

(1-2) La Corte prenarra come segue i *fatti* della causa:

« Cilea Vincenzo il 30 ottobre 1893 citò innanzi il tribunale di Reggio Calabria la cessata Ditta esattoriale Calabrò e Romeo, deducendo:

Che per un debito di tasse fabbricati e ricchezza mobile di lire 516,47, dovute da lui a tutto il 1892, la Ditta erasi permessa far pegnorare e vendere col procedimento fiscale tutti i frutti di bergamotto esistenti nel di lui fondo in Pèllaro.

Che esso Cilea si era opposto alla vendita deducendone la nullità, per non aver ricevuto alcuna notifica dell'avviso speciale di mora, imposto a pena di nullità (art. 31 legge 20 aprile 1871), nel suo domicilio di Reggio Calabria, ove esercita la professione di procuratore legale presso quel tribunale civile e penale.

Che la vendita dei bergamotti, di oltre 300 libbre, ebbe luogo pel meschino prezzo di lire 180, col danno di lire 2500, oltre il danno di altre lire 4000 per deperimento degli alberi e dell'agrumeto irriguo.

Chiese quindi:

egli ha da poterglisi pignorare, non si può colla regola del solve et repete *impedirgli l'azione di risarcimento di danni per abusiva esecuzione, sol perchè egli sia rimasto debitore in parte dell'imposta.*

Il preavviso di mora non può essere notificato alla casa comunale quando l'abitazione del contribuente sia nota; e dalla irregolarità di tale notificazione dipendono la nullità della vendita seguita e l'obbligo di risarcimento dei danni.

Considerato che sia infondata la violazione di legge dedotta col *primo motivo.* Afferma la Ditta esattoriale Calabrò Romeo che il contribuente Cilea, non avendo per anco saldato il suo debito di lire 516,47, perchè dalla vendita si ricavarono sole lire 180, non potesse sperimentare alcuna azione per la nullità degli atti di tutto il procedimento, senza aver prima soddisfatto tutta l'imposta, in omaggio al precetto *solve et repete.* Ma tale affermazione è erronea. All'art. 6 della legge 25 marzo 1865 non è lecito dare un'interpretazione più lata di quello che consentono le parole e lo intendimento del legislatore. « In ogni controversia d'imposte gli atti « d'opposizione, per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento « dell'imposta ». Nel giudizio tra Cilea e l'esattore è fuori questione che l'imposta sia dovuta; non si contende nè su la misura, nè sulla sussistenza del debito. Nè Cilea fa atto di opposizione per arginare ed impedire la pronta ed irrefrenabile riscossione dei tributi, i quali costituiscono la condizione indispensabile dell'esistenza dello Stato. Il giudizio da lui intentato *ex novo*, dopo che l'esattore esaurì per parte sua il procedimento fiscale con la vendita degli oggetti pegnorati e con l'incasso del prezzo ritratto, è un giudizio plenario *di cognizione pel rifacimento dei danni interessi*, che egli sostiene essergli

---

1° Dichiararsi nullo ed illegale tutto il procedimento;

2° Condannarsi la Ditta al pagamento di lire 6500 a titolo di danni, una agli interessi legali su tal somma;

3° Ordinarsi prova testimoniale e perizia per dimostrare e giustificare gli allegati danni;

4° Condannarsi la Ditta medesima alle spese, con espressa dichiarazione che il Cilea rinunziava all'atto di opposizione del 15 ottobre 1893.

Ordinatasi la messa in causa dell'esattore di Pèllaro, signor Mottareale Angelo, cui era stata delegata l'esecuzione, la convenuta dedusse l'inammissibilità della dimanda, perchè l'azione di nullità degli atti doveva esser proposta innanzi l'autorità amministrativa. In ogni caso, se nullità vi era, la responsabilità era dell'esattore di Pèllaro, delegato.

L'esattore di Pèllaro, a sua volta, chiese esser messo fuori causa.

Il tribunale, con sentenza 6-16 aprile 1894:

1° Dichiarò nullo l'avviso d'intimazione 1° settembre 1894, perchè non notificato alla persona del debitore, ma lasciato alla casa comunale;

2° Disse tenuta l'Esattoria di Reggio a risarcire i danni, limitatamente però alla vendita dei bergamotti, respingendo la domanda dei danni pel deperimento degli alberi e dell'orto irriguo;

3° Ammise prova testimoniale e perizia per assodarne il quantitativo;

4° Mise fuori causa l'esattore di Pèllaro, condannando quello di Reggio a pagargli le spese occasionate.

Appellò in via principale l'esattore di Reggio, e per incidente il Cilea, ma la corte di appello di Catanzaro, con sentenza 10 dicembre 1895, rigettando entrambi i gravami, rinviò la causa ai primi giudici per l'esecuzione dell'appellata sentenza.

Contro tale decisione ricorre per cassazione la Ditta esattoriale Calabrò-Romeo per quattro motivi:

1° Violazione degli art. 6 legge 25 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, 72 e 73 legge 21 aprile 1871 e 517 codice procedura civile;

2° Violazione dell'art. 1151 codice civile e 517 codice procedura civile;

3° Violazione degli art. 31 e 49 legge 20 aprile 1871, 134, 135, 139 e 145 regolamento 23 dicembre 1886, e 517 codice procedura civile;

4° Violazione degli art. 360 e 517 codice procedura civile ».

dovuti per effetto della nullità della procedura esecutiva. Venduti gli oggetti pegnorati, l'esecuzione è finita. *Factum infectum fieri nequit.* Or, quando al contribuente fu venduto l'oggetto pegnorato, nè ha altro da poterglisi pegnorare, sarebbe assurdo ed iniquo impedirgli l'azione del risarcimento per abusiva esecuzione, solo perchè egli sia rimasto tuttora in parte debitore dell'imposta. Mancherebbe la sanzione al supremo principio di diritto e di morale che qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obblighi quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. Il Cilea, nella citazione introduttiva del giudizio, rinunziò espressamente al conato di opposizione alla vendita formulata nell'atto 15 ottobre 1893. La dichiarazione della nullità del procedimento esecutivo egli invoca dal magistrato a solo fine ed effetto di stabilire la causa della responsabilità, dalla quale scaturisce il diritto al risarcimento. Non sussiste quindi la violazione degli invocati articoli di legge.

Considerato che sia del pari infondata la violazione dell'art. 1151 codice civile, dedotta col *secondo motivo*. La sentenza, con irreprensibile estimazione dei fatti e dei documenti, assoda che il Cilea, avendo domicilio noto, per legge e per fatto non potesse esser privato impunemente del diritto alla *notificazione personale* del preavviso di mora, ai sensi dell'art. 31 della legge 21 aprile 1871 e 47 del regolamento 23 dicembre 1886, conformi al precetto contenuto nell'art. 562 codice procedura civile. Invece la notificazione fu fatta alla casa comunale, come se si trattasse di debitore, del quale s'ignori il domicilio, la residenza e la dimora. E la sentenza rileva che il messo esattoriale (del cui fatto è responsabile la Ditta committente) conoscesse essere il Cilea un procuratore legale inscritto nell'albo del tribunale di Reggio, e non ignorasse altresì « la via della « di lui abitazione, che era stata scrit- « ta in un precedente atto d'avviso « statogli notificato » (*sic*). Or, se la mancanza di notifica è *causa di nullità*, e se i danni di una vendita fatta irregolarmente e senza il controllo dell'interessato sono una conseguenza della detta nullità, non sa intendersi in che consista la violazione dell'art. 1151 codice civile.

Considerato che non abbia fondamento la violazione degli articoli di legge indicati nel *terzo motivo*. Avendo gli art. 31 della legge 21 aprile 1871 e 47 del regolamento 23 dicembre 1886 ingiunto, sotto pena di nullità, l'adempimento di particolari prescrizioni in fatto di notificazione dell'avviso di mora ai contribuenti morosi, è intuitivo che la relazione del messo esattoriale debba fare espressa menzione dei motivi pei quali, invece di farsi una notificazione *alla persona*, siasi praticata una semplice notificazione alla *casa comunale*. La denunciata sentenza constata appunto tale difetto di menzione: indizio non dubbio d'avere il messo negletto le prescrizioni di legge.

Considerato per ultimo che sia palmare l' insussistenza del *quarto motivo* di ricorso, a proposito della condanna alle spese a favore dell'esattore di Pèllaro, signor Mottareale Angelo, messo fuori causa. Avendo la Ditta Calabrò-Romeo combattuto siccome prematuro, illogico ed ingiusto il provvedimento invocato dal Mottareale, d'esser messo fuori causa, la corte, con inoppugnabile ragionamento, ritenne invece che, ricadendo la nullità degli atti a colpa esclusiva della Ditta Calabrò pel fatto del suo messo, dovesse il Mottareale assolversi dalla ulteriore osservanza del giudizio. Conseguenza inevitale di tale provvedimento era la condanna della renuente alle spese rimpetto al Mottareale.

Per questi motivi:

Veduto l'art. 370 codice procedura civile, la Corte rigetta il ricorso della Ditta esattoriale Calabrò-Romeo (contro la denunciata sentenza della corte di appello di Catanzaro, dei 19 novembre-10 dicembre 1894).

Sezione civile 23 settembre 1897, n. 560.

CARDONA P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Fondo pel culto (avv. er. SILVESTRI) - *Congregazione di carità di Macerata*

ENTI ECCLESIASTICI (Soppressione di): Ente autonomo - Legato cum onere - Celebrazione di messe - Chiesa determinata - Elemosina prestabilita - Consegna di somma (*Legge 15 agosto 1867*).

Non costituisce un legato cum onere, *ma un ente autonomo a scopo di culto, compreso nella categoria degli enti soppressi dalla legge del 15 agosto 1867, il legato pio col quale il testatore impone agli eredi l'obbligo di fargli celebrare in perpetuo un certo numero di messe annualmente, in una chiesa determinata e con una elemosina prestabilita per ogni messa, sebbene il testatore non abbia disposto per la consegna della somma corrispondente all'ente o corporazione religiosa gravata dall'onere delle messe.*

Atteso che la denunziata sentenza, eliminata la eccezione di prescrizione, come sua base pone questo concetto: che nella ordinazione data dal testatore Condulmari ai suoi eredi di far celebrare ogni anno in perpetuo le cento messe nella chiesa dei PP. Cappuccini di S. Serafino, e precisamente nell'altare di Maria SS. Addolorata, con la elemosina di baiocchi venti ognuna, non si abbia il legato o la fondazione creatrice di quell'ente autonomo che sarebbe stato colpito dalla legge di soppressione, ma si abbia un semplice onere imposto agli eredi. E la ragione per escludere il carattere di legato pio o di ente autonomo la manifesta con le seguenti parole: « perchè il legato si consegna al legatario ed egli (il testatore Condulmari) non ordinava alcuna consegna ai frati cappuccini della somma corrispondente alle cento messe, ed essi non avrebbero avuto azione per farsi consegnare il capitale suddetto ».

Proseguendo nel suo ragionamento, dopo avere ritenuto in fatto che la detta chiesa nel 1859 iscriveva la relativa ipoteca, la stessa sentenza soggiunge « che i PP. Cappuccini, secondo le leggi del tempo, potevano costringere gli eredi al pagamento dell'importo delle messe imposte dal testamento, ma giuridicamente nulla più. Avendo però essi per le leggi di soppressione perduto la capacità giuridica, non potrebbero più ora avere azione di sorta, ecc. ».

Attesochè tali concetti erronei in diritto hanno condotto la corte di appello giudicante alla violazione e falsa applicazione della legge 15 agosto 1867. Erroneo infatti è il concetto che per l'essenza del legato sia necessaria la consegna al legatario del capitale legato. Il legato di tante messe all'anno, come qualunque altro legato di prestazione annuale o mensile, dal giorno della morte del testatore, senza altro, conferisce al legatario il diritto di conseguire la cosa legata (art. 862-866 cod. civ.); e, se la prestazione periodica-perpetua è data ad un ente o ad una corporazione creduta indefettibile, dura a favore di questa finchè esiste, e, quando per legge sia soppressa, persiste tuttavia la prestazione a favore dell'ente surrogato, specialmente quando in questo è trasferito l'onere originario annesso al legato: leg. 6 e 20 § 1 Dig. *de annuis legatis*.

Attesochè la legge 15 agosto 1867, art. 1 n. 6, col togliere la esistenza giuridica fra gli altri enti morali alle istituzioni aventi carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico, colpiva certamente la istituzione del legato pio di cui trattasi. Questo infatti ha tutti i caratteri sopra enunciati, compreso quello dell'autonomia; imperocchè anche senza il distacco o la consegna del corrispondente capitale dotalizio, che la sentenza impugnata pone come necessaria, la istituzione, la fondazione o il legato pio Condulmari, sotto qualsivoglia di queste de-

nominazioni, ha esistito, ed esiste tuttora in sè e per sè stesso, essendovi, oltre la perpetuità, oltre l'oggetto di culto, la designazione della chiesa e dell'altare in cui le messe debbono essere celebrate, con la elemosina determinata, ed essendovi da un lato negli eredi successori e possessori dei beni lasciati in eredità dal disponente la obbligazione di adempiere in perpetuo e con pagamento determinato al legato, e dall'altro lato il diritto a conseguire l'emolumento del legato medesimo; diritto esistito (come riconosce la sentenza) a favore dei PP. Cappuccini, finchè la loro corporazione ebbe la esistenza giuridica di corpo morale riconosciuto, e passato di poi inalterato a favore della pubblica amministrazione a norma di legge.

Pertanto il ricorso, essendo fondato in ragione, merita accoglienza.

Per questi motivi:

La Corte cassa la denunziata sentenza in data 25 maggio-8 giugno 1896 pronunziata dalla sezione della corte d'appello di Macerata, rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello di Ancona.

Sezioni unite 10 dicembre 1897, n. 653.

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Istituto di Suor Orsola Benincasa (avv. Perna) -
Cirillo (avv. Panebianco e Donati)

COMPETENZA (Quistione di): Quistione sulla capacità dell'attore a stare in giudizio - Precedenza.
CONGREGAZIONE LAICALE (Competenza per): Autonomia - Ente conservato - Atti dell'autorità amministrativa - Titolo di fondazione - Lesione di un diritto civile e patrimoniale - Autorità giudiziaria.

La quistione di competenza precede necessariamente quella sulla capacità della parte attrice a stare in giudizio.

Quando una congregazione di carità, propugnando la sua personalità autonoma e di ente conservato, e il suo diritto di proprietà e di amministrazione sopra i beni costituenti il suo patrimonio privato, nonchè la inefficacia degli atti di autorità amministrativa emanati contro il suo titolo di fondazione, non abbia chiesto la revoca o la modifica degli atti menzionati, ma siasi limitata a denunziare la lesione di un diritto civile e patrimoniale, vi ha competenza a decidere dell'autorità giudiziaria, comunque nella quistione sollevata sia interessata l'autorità amministrativa, e siano stati emanati provvedimenti dal potere esecutivo.

Attesochè il Magistrato Supremo non debbe ritenersi vincolato da quel sistema di discussione che il giudice di merito abbia adottato nel risolvere le quistioni sottoposte al suo esame; e molto meno possa riscontrarsi l'autorità della cosa giudicata nell'ordine logico secondo il quale lo stesso giudice di merito ha opinato di esaminare le svariate indagini provocate in una lite.

Attesochè la questione di competenza per ragione di materia, che nella specie si risolve in un difetto assoluto di giurisdizione, preceda necessariamente quella sulla capacità della parte attrice a stare in giudizio; stantechè questa, che importa una indagine di merito sulla materia dedotta in lite, possa soltanto decidersi dal magistrato che abbia competenza di giudicare.

Attesochè con la dimanda istitutiva del presente giudizio, di poi chiarita e corretta con la comparsa incidentale del 6 giugno 1895, la Congregazione di Suor Orsola Benincasa in Napoli, propugnando la sua personalità autonoma e di ente conservato, e il suo diritto di proprietà e di amministrazione sopra i beni costituenti il suo patrimonio privato, non che la inefficacia degli atti dell'autorità amministrativa emanati contro il suo titolo di fondazione, non abbia chiesto

la revoca o la modifica degli atti menzionati, ma siasi limitata a denunziare la lesione d'un diritto civile e patrimoniale, e con tale formola abbia provocato un esame devoluto alla giurisdizione ordinaria, comunque nello stesso vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, ed ancorchè sieno in proposito emanati provvedimenti del potere esecutivo e dell'autorità amministrativa.

Attesochè a torto si opponga che la questione di competenza debba risolversi sull' azione originariamente dedotta in lite, e non sopra quella chiarita e corretta con la indicata comparsa del 5 giugno 1895, con che implicitamente si ammette che la dimanda posteriormente emendata rientri nella competenza dell'autorità giudiziaria; imperocchè contro questa osservazione occorre appena di rilevare che nella parte attrice sia la facoltà di emendare e mutare il primitivo libello.

Attesochè, risoluta la quistione di competenza, lo esame e la decisione degli altri motivi del ricorso vuolsi rinviare al giudizio della corte territoriale di Napoli.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione proposta dalla Congregazione di Suor Orsola Benincasa con l'atto 9 febbraio 1895, e poscia modificato con la comparsa incidentale del 5 giugno stesso anno;

Rigetta in conseguenza il *secondo* e *terzo motivo* del ricorso, e rinvia lo esame degli altri due motivi alla corte di cassazione di Napoli.

Sezioni unite 31 dicembre 1897, n. 718.

GHIGLIERI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Di Napoli e Gerbaglio (avv. Merlino) - *Società pel risanamento di Napoli* (avv. Tutino, Amati e Montefredini)

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA': Fondo in tutto o in parte non servito all'opera - Retrocessione al proprietario espropriato - Competenza dell'autorità amministrativa - Lesione di un diritto civile.

Il conoscere se in tutto o in qualche residuo i fondi espropriati per causa di pubblica utilità non abbiano servito all'opera pubblica, e quindi ne spetti al proprietario espropriato la retrocessione, è rimesso alla cognizione esclusiva della autorità amministrativa, e non si può adire l' autorità giudiziaria a scopo di indagare se la negata dichiarazione di cessata utilità del residuo o di tutto il fondo abbia per avventura leso un diritto civile.

Considerato che, dichiarato di pubblica utilità il piano dei lavori di risanamento, non si concede, giusta l'ultimo alinea dell'art. 61 della relativa legge del 1865, ottenere la retrocessione di qualche residuo non servito all'opera, se non tolta a tali residui la primitiva destinazione di servire alla pubblica utilità.

Ora è l'autorità amministrativa che deve riconoscere tuttavia in singole parti la pubblica utilità e dichiararne la sussistenza o l'insussistenza; imperocchè ha essa l'esclusiva potestà del governo ordinario e contenzioso della pubblica utilità. Si aggiunge che nella specie si versa proprio in verificare se perduri un pubblico rapporto dell'autorità amministrativa precedentemente riconosciuto e proclamato. L'enunciata potestà dunque appartiene all' autorità giudiziaria ordinaria. E siccome, se non si emette dal prefetto la dichiarazione di cessata utilità pubblica, non si consente promuovere l'azione per ottenere che lo espropriante faccia la retrocessione, così non esiste il diritto civile alla retrocessione, perchè si possa adire l'autorità giudiziaria a scopo d'indagare se la negata dichiarazione di cessata utilità del residuo o di tutto un fondo abbia per avventura leso un diritto civile che si tenga.

Ben s'intende che, se il prefetto

dichiari di non servire all'opera di pubblica utilità un fondo espropriato, o un residuo di predio espropriato, non rimanga che adire l'autorità giudiziaria per l'esercizio del diritto alla retrocessione. Tolta, vale ripeterlo, l'utilità pubblica che investe i singoli fondi compresi in un piano di lavori, risorge il diritto di proprietà meramente privata. Non tolta, manca la materia di diritto civile e con la stessa l'azione giudiziaria ordinaria.

Non giova invocare l'art. 5 del contenzioso amministrativo, per trarne che l'autorità giudiziaria ordinaria sia facultata ad applicare gli atti amministrativi in quanto questi siano *uniformi alle leggi*, e che perciò venga alla medesima concesso di esaminare se l'ultimo alinea del surriferito articolo 61 riguardi la esecuzione di tutta una zona della opera, ovvero della parte che tocchi il fondo, dal quale fu staccata la porzione il cui residuo si chiede retrocedere. Di vero, non bisogna confondere la potestà di emettere un atto attribuita all'autorità amministrativa da una legge e certe forme rituali col contenuto degli atti emessi o meglio col giudizio in merito che alla autorità amministrativa serve di base per emettere i suoi provvedimenti.

E questo non solo in fatto, ma eziandio in diritto, non potendosi negare all'autorità amministrativa d'interpretare le leggi segnate alla sua giurisdizione, il cui esercizio in opposto tornerebbe impossibile.

Dalle accennate cose discende che l'autorità giudiziaria ordinaria sia incompetente a giudicare del ricorso dei germani Di Napoli contro il decreto del prefetto.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a giudicare del ricorso di Camillo ed Agnese Di Napoli contro il decreto in data 20 luglio 1896, del prefetto di Napoli.

Sezioni unite 14 luglio 1897, n. 478.

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Palmanova (avv. Bertaccioli e Girardini) -
Giunta provinciale amministrativa di Udine

SPEDALITA' (Competenza per spese di): Autorità giudiziaria - Controversia fra ospedale e comune - Domicilio di soccorso.

La controversia sollevata da un ospedale e tendente a rinfrancarsi della spesa di spedalità occorsa ad urgenza pel ricovero, mantenimento e cura di un indigente, da parte del comune ove l'indigente malato ha il suo domicilio di soccorso, è, non solo per indole propria, ma anche per disposizione della legge speciale del 17 luglio 1890, di competenza dell' autorità giudiziaria.

Atteso che questo Supremo Collegio è chiamato a decidere soltanto quale autorità, amministrativa o giudiziaria, sia competente a conoscere e giudicare dell'essere o non essere dovuto dall'amministrazione dell'ospedale di Udine il risarcimento del danno che il Comune di Palmanova asserisce di aver sofferto a causa e per colpa degli amministratori del detto ospedale, i quali, al dire del rappresentante dello stesso Comune, senza giustificato motivo, avrebbero ritardato nel dare avviso del ricoveramento della Luigia Riccobelli.

Basta avere così enunciata la questione per vedere che l'autorità competente a conoscerne altra non possa essere che quella giudiziaria.

Imperocchè, quantunque il Comune di Palmanova abbia sollevato tale questione per rinfrancarsi della spesa della spedalità, egli è certo che la controversia, non solo per indole propria, ma ancora per espressa disposizione della legge speciale 17 luglio 1890 deve essere sottoposta al giudizio del magistrato ordinario. Per in-

dole propria, perchè richiama alle disposizioni del diritto civile, e specialmente a quelle del codice civile riguardanti i delitti e i quasi delitti, articoli 1151 e seguenti; per disposizione speciale, perchè la citata legge del 1890, regolando appunto il rimborso delle spese di spedalità, con l'art. 80 fa salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinarj.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a pronunziare sulla controversia di risarcimento di danni sopra indicata.

Sezioni unite 30 dicembre 1897, n. 828.

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Antonini (avv. Cogliolo e Lesen) - *Ministero dei lavori pubblici* (avv. er. Baccarani)

COMPETENZA: Petitum - Causa petendi. AUTORITA' AMMINISTRATIVA (Provvedimento della): Interesse - Diritto - Lesione - Competenza giudiziaria - IV Sezione del Consiglio di Stato.

Per definire, agli effetti della competenza, la vera ed intrinseca natura di una domanda, non deve attendersi unicamente al petitum, *ma anche alla* causa petendi.

Quando si insorga contro un provvedimento dell'autorità amministrativa, lesivo non già di un semplice interesse sfornito di azione, ma di un diritto perfetto, a conoscere della legittima esistenza o meno di questo diritto è competente l'autorità giudiziaria, salvo poi il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per ottenerne l'annullamento dell'atto.

Attesochè questa Corte ha più volte stabilito che per definire, agli effetti della competenza, la vera ed intrinseca natura di una dimanda, non deve attendersi unicamente alla sua formola terminativa, al *petitum*, ma ancora ai motivi, al titolo su cui essa si fonda, cioè alla *causa petendi*; e che, quando si insorga contro un provvedimento amministrativo dicendolo lesivo non già di un semplice interesse sfornito di azione, ma di un diritto perfetto, la competenza a conoscere della legittima esistenza o meno di cotesto diritto, e dell'avvenuta sua lesione, risiede soltanto nell' autorità giudiziaria.

Ora è vero che con il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato l'Antonini chiedeva l'annullamento del decreto del Ministero dei lavori pubblici, con il quale per cessazione di bisogno della sua opera era stato licenziato dall'impiego; però il titolo ed il fondamento della dimanda stava nell'art. 82 del capitolato annesso alle convenzioni ferroviarie del 1885, ed i motivi del chiedere si concretavano nel dire che si era voluto con quello provvedere appunto alla futura sorte degli impiegati straordinarj addetti alle costruzioni ferroviarie, col disporre che, cedendosi queste dal governo alle società concessionarie, dovesse in pari tempo essere ceduto ad esse anche il corrispondente personale. Da qui il diritto acquisito dal ricorrente di esigere in base all'art. 1128 del codice civile la piena osservanza di un patto a di lui favore stipulato; diritto che dall'impugnato decreto veniva disconosciuto ed apertamente leso.

S'intende bene che, nella ipotesi in cui fosse riconosciuta e dichiarata dall'autorità giudiziaria la legittima esistenza e l'avvenuta lesione del diritto affermato dal ricorrente, dovrebbe egli rivolgersi all'autorità amministrativa a termini dell' art. 25 n. 6 della legge 2 giugno 1889 per ottenere l'annullamento del detto decreto.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a definire se il provvedimento del governo leda o meno il diritto del ricorrente, e vi sia, o no, luogo a ri-

sarcimento dei danni ed interessi, salvo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per la rivocazione od annullamento del detto provvedimento.

Sezione civile 18 dicembre 1897, n. 875.

CASELLI P. ff. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Bagalà ed altri di Bagnara (avv. TRIPEPI) - *Mignoli* (avv. MARTINI)

ELETTORATO: Iscrizione nelle liste - Presunzione di capacità - Prova contraria - Onere della prova.

Secondo la legge dell'11 luglio 1894 la inscrizione nelle liste elettorali permanenti costituisce a favore degli elettori una legale presunzione di capacità, la quale non può esser distrutta se non mediante quei titoli che giustifichino la mancanza o la perdita dei requisiti richiesti per l'elettorato; in guisa che la prova della incapacità elettorale rimanga a carico di colui che voglia proporre la cancellazione dell'elettore iscritto.

Che insussistenti sono le doglianze dei ricorrenti; dappoichè, se la nuova legge elettorale politica modificativa delle leggi comunale e provinciale ed elettorale politica proclamò il principio della permanenza delle liste elettorali, per non lasciarle in balìa dei partiti, non tolse la facoltà di procedere all'annua loro revisione; ma prescrisse unicamente norme precise e tassative colle quali dovesse la medesima essere eseguita; e però dispose che nessuna iscrizione si potesse fare se non in base a documenti comprovanti il diritto ad essere elettori; e nessuna cancellazione si potesse proporre ed eseguire, se non in base a sentenze passate in giudicato, od altri documenti che dimostrino la perdita delle qualità volute per essere elettore; sicchè la iscrizione nelle liste elettorali permanenti costituisce bensì a favore degli elettori una legale presunzione di capacità; la quale non può essere distrutta se non mediante quei titoli che giustifichino la mancanza o la perdita dei requisiti richiesti per l'elettorato; in guisa che la prova della incapacità elettorale rimanga a carico di colui che voglia proporre la cancellazione dell'elettore iscritto, non bastando la semplice impugnativa contro il titolo richiesto per l'elettorato, perchè si potesse senz'altro procedere alla cancellazione dello elettore dalla lista permanente; ma non conferisce all'iscritto un titolo irrevocabile ad essere elettore, quando difettino in lui le condizioni a poterlo essere, o venissero in seguito le medesime a mancargli. La rinnovazione portata dalla nuova legge in sostanza si riduce a questo: che, mentre dapprima si riteneva il principio che, il diritto elettorale esercitandosi volta per volta, a misura che si ripetevano le elezioni e si rivedevano le liste, occorresse che volta per volta si constatassero le condizioni di legge che garantivano la coscienza del voto, e quindi esso fosse sempre relativo, e durasse finchè, fatta la revisione annuale, permanessero le medesime condizioni di capacità constatate per le liste precedenti, ma ove la loro esistenza venisse impugnata, nella revisione annuale delle liste, incombesse sempre a coloro che pretendevano avere il diritto a farne parte il dovere di stabilire che concorrevano in essi i requisiti dalla legge prescritti; laddove colla nuova legge la iscrizione nelle liste elettorali permanenti costituisce a favore degli elettori iscritti una legale presunzione di capacità, la quale non può essere distrutta se non mediante la prova contraria, che rimane a carico di chi propone la cancellazione dell'elettore iscritto.

Che, non essendosi fatta nella specie questione a chi incombesse la prova della mancanza dei requisiti essenziali a potere essere elettori, e risultando siffatta prova dai prodotti

documenti, ben poteva la corte d'appello di Catanzaro procedere alla cancellazione dalla lista elettorale di tutti coloro ai quali tali requisiti facevano difetto, malgrado figurassero iscritti nella lista permanente, non costituendo siffatta iscrizione un diritto quesito intangibile da dovere sempre essere rispettato.

Che la impugnata sentenza si è conformata a siffatti criterj senza enunciare alcun concetto di diritto erroneo, ed ha, nel resto, apprezzamenti di fatto che si sottraggono a qualsiasi censura; per cui il ricorso contro di essa deve essere respinto.

Per siffatte considerazioni:

La Corte rigetta il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Catanzaro dei 9-13 luglio 1897.

Sezioni unite 13 ottobre 1897, n. 569.

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Onorato di Torriglia (avv. Daneri e Capellini) - *Comune di Torriglia*

SUOLO PUBBLICO (Competenza per lavori su): Decreto del sindaco - Opposizione - Proprietà - Autorità giudiziaria.

Dell'opposizione ad un decreto del sindaco, con cui si ordina la sospensione di lavori intrapresi sul suolo pubblico, quando si disputi anche della proprietà del suolo stesso, è competente a conoscere l'autorità giudiziaria.

La Corte osserva che il 15 settembre 1894 il sindaco di Torriglia emanava un decreto, col quale, invocando gli art. 16, 55 e 80 della legge sui lavori pubblici, e gli art. 132 n. 4 e 117 n. 5 della legge comunale e provinciale, ordinava la sospensione di alcuni lavori che la Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Sant'Onorato di Torriglia aveva intrapresi sul piazzale della chiesa, ordinando la ripristinazione delle cose nel termine di dieci giorni.

Sostenendo la Fabbriceria che i lavori consistevano nella selciatura e sostituzione di colonnine in ghisa alle preesistenti in pietra, con ricorso del 15 ottobre 1894 diretto alla giunta provinciale amministrativa insorgeva contro il cennato decreto, ai termini dell'art. 1 n. 9 della legge sulla giustizia amministrativa, e ne chiedeva, come illegale, l'annullamento.

Assumeva il ricorrente che il piazzale della chiesa, dipendenza della stessa, non poteva scambiarsi col suolo di una strada o piazza comunale, non essendo neppure compreso nello elenco delle strade comunali, prescritto con l'art. 19 della legge sui lavori pubblici.

Dal sindaco si eccepiva la incompetenza della giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo. E la giunta provinciale amministrativa con decisione del 3 gennaio 1895, sospesa ogni decisione di merito, rinviava gli atti a questa Corte per la risoluzione della questione di competenza.

Osserva che la Fabbriceria insorgeva contro il provvedimento emanato dal rappresentante del Comune e ne chiedeva alla giunta provinciale amministrativa l'annullamento, non tanto per l'entità degli intrapresi lavori di restauro sul piazzale della Chiesa parrocchiale, ma principalmente perchè assumeva essere il piazzale stesso una dipendenza della chiesa, e non una strada o piazza comunale. Si impegnava perciò con il proposto ricorso la disputa intorno alla proprietà del piazzale medesimo. Si fa quindi manifesto che a risolvere siffatta contestazione sia solamente competente l'autorità giudiziaria, la quale è chiamata a giudicare del diritto di proprietà che crede vantare la Fabbriceria sul piazzale in questione.

Per tali motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudizia-

ria, a giudicare della quistione di proprietà del piazzale adjacente alla chiesa parrocchiale di Sant'Onorato in Torriglia.

Sezione civile 7 maggio 1897, n. 301.

PUCCIONI P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

D'Angelo in Lemme (avv. D'Angelo) - *Giannagostino in Salani* (avv. Centi)

TASSA FONDIARIA: Contribuente - Proprietario - Registrazione censuale.
ESECUZIONE FISCALE: Fondo intestato a persona diversa dal proprietario - Diritto di riscatto.

Quegli, normalmente, è il contribuente dell'imposta fondiaria il quale nello stesso tempo è proprietario del fondo tributario e come tale figura nei registri censuali.

Se il fondo espropriato per debito di imposte non sia segnato nei registri censuali a nome di colui che ne è proprietario, non all'intestatario, ma al proprietario, che è il vero contribuente, spetta il diritto di riscatto stabilito dall'art. 57 della legge del 20 aprile 1871, modificata con l'altra del 2 aprile 1893, sulla riscossione delle imposte dirette.

Prescindendo dall'osservare che la sentenza denunciata non porga come dimostrato il diritto successorio nel quale la D'Angelo fondava la sua domanda di riscatto, egli è certo che la citata legge sulla riscossione delle imposte con l'art. 57 ha dato la facoltà del riscatto in primo luogo al contribuente ossia al debitore espropriato, in secondo luogo al creditore ipotecario, ed in terzo luogo al creditore chirografario, quando l'immobile è devoluto al demanio; e, prevedendo la concorrenza di tutti questi, ha dato la preferenza al contribuente.

Ora, non essendovi nella specie creditori ipotecarj o chirografarj, l'unica ricerca a farsi era ed è di stabilire chi dei due pretendenti al riscatto sia il vero contribuente o debitore dell'imposta per cui il fondo fu venduto all'asta fiscale. La sentenza denunziata, riconoscendo questa qualità nella Giannagostino, che si dimostrava proprietaria del fondo per contratto di acquisto non impugnato e per la perizia giudiziale all'uopo ordinata, ha rettamente applicato la legge. Invero quegli normalmente è il contribuente dell'imposta fondiaria, il quale nello stesso tempo è proprietario del fondo tributario e come tale figura nei registri censuali. Ma, se per avventura queste due condizioni separate si trovano in due diverse persone, la qualità di contribuente come per il pagamento così pel riscatto non si rinviene nel semplice intestatario nei libri del censo *sine re*, cui per speditezza di riscossione deve rivolgersi l'esattore, ma si trova in quella persona che possedendo l'immobile deve pagare il tributo allo Stato se voglia evitare a se stesso l'onta ed il danno degli atti esecutivi e della espropriazione.

E' vero che l'esattore riscuote le imposte in base ai ruoli consegnatigli (art. 5), ma, allorquando l'esazione è consumata con la vendita del fondo soggetto alla imposta non pagata, nasce per legge e dura per tre mesi a favore dei privati interessati il beneficio del riscatto, e primieramente a favore del contribuente o debitore espropriato: e siccome, per quanto si è detto, la vera ed effettiva contribuente nel tempo dell'avvenuta vendita altri non era che la Giannagostino proprietaria incontestata del fondo la cui tassa non pagata ne portò la vendita, così a questa precedentemente a chiunque altro competeva per legge il diritto del riscatto che le fu riconosciuto con la sentenza denunziata.

Il riscatto, che come mezzo rescissorio della vendita fiscale restituisce le cose nello stato in cui erano prima della vendita, non può essere un prezzo di acquisto, come lo sarebbe per Li-

berata D'Angelo sull' unica e fragile base di un'iscrizione censuaria, neppure al proprio nome, ma a quello dei coniugi D'Angelo-Villamagna, ai quali essa asserisce d'essere succeduta.

Questa osservazione dimostra ancora vano il richiamo alla regola del giudizio di rivendicazione; imperocchè, riconosciuto, come si è detto, alla Giannagostino con preferenza alla D'Angelo il *jus redimendi*, essa Giannagostino relativamente al fondo subastato si trova senz' altro rimessa nella posizione giuridica che aveva prima della vendita fiscale, non per diritto di rivendicazione, ma per la concessione fatta dalla legge speciale.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso presentato da Liberata D'Angelo per l'annullamento della sentenza sull'appello di lei pronunziata dal tribunale di Lanciano li 18-22 ottobre 1894.

Sezione civile 13 dicembre 1897, n. 657 (1).

BANDINI P. ff. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. diff.)

Sanneris, esattore di Siliqua (avv. Pietri e Atzeri) - *Cossu* (avv. Pala) (2)

CONFLITTO DI COMPETENZA IN ESECUZIONE FISCALE: Giudici di merito - Sospensione degli atti esecutivi per vendita di immobile - Competenza del pretore - Competenza del prefetto - Sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma.

Se i giudici di merito abbiano ritenuta la incompetenza del pretore a sospendere la vendita di un immobile nel procedimento di esecuzione pel pagamento di un debito di imposta, secondo l'art. 63 della legge del 20 aprile 1871, e il ricorrente invece abbia sempre sostenuto e sostenga col ricorso che sia competente solo il prefetto a sospendere con sua ordinanza gli atti esecutivi, si ha un conflitto di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, che è devoluto esclusivamente alla cognizione delle sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma.

(1-2) La Corte rinviava il ricorso contro la sentenza, 24-27 novembre 1896, del tribunale civile di Cagliari, alle Sezioni Unite della Corte stessa.

Sezione civile 21 dicembre 1897, n. 684.

CARDONA P. ff. - JANIGRO Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Tripodi, Crea ed altri di Fossato in Calabria (avv. Fazio G.) - *Cuzzucoli e Palermo* (avv. Tripepi)

ELETTORATO DI EX-MILITARI: Condizioni d'istruzione - Certificato - Congedo prima della legge 11 luglio 1894 - Requisiti bastevoli.

LISTE ELETTORALI (Inscrizioni e cancellazioni nelle): Giudicati - Documenti - Prova grafica - Esperimento.

L'ex-militare il quale presenta un certificato dell'ex-suo comandante di corpo, onde risulta di aver egli servito sotto le armi per due anni e di trovarsi nelle condizioni di istruzione volute dall'art. 2 n. 5 della legge elettorale del 24 settembre 1884, fornisce una prova sufficiente agli effetti del suo elettorato, giusta l'art. 19, cap. 50, della stessa legge.

Anche gli ex-militari congedati prima della legge dell'11 luglio 1894 debbono, agli effetti dell' elettorato, fornire la prova, oltre che del servizio sotto le armi per due anni, anche del requisito di cui all'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica; nè basta che presentino la menzione di saper leggere e scrivere apposta ai loro congedi.

Nessuna iscrizione o cancellazione

può farsi nelle liste, sia dietro domanda o reclamo, sia di ufficio, se non in base a sentenza passata in giudicato o ad altri documenti che comprovino il diritto ad essere elettori o la perdita delle qualità richieste per esserlo.

La prova dell'analfabetismo può darsi, agli effetti dell'elettorato, anche in modo indiretto.

Non possono cancellarsi dalle liste elettorali quegli inscritti i quali, denunziati come analfabeti con impugnazione non fondata su di alcun documento o giudicato, ed invitati a dar la prova grafica di saper leggere e scrivere, non siensi presentati a tale esperimento.

Atteso che il ricorso sia da accogliersi nel rapporto dei primi due ricorrenti Crea Giovanni di Francesco e Bruno Benedetto fu Andrea; avvegnachè, come si raccoglie dal controricorso presentato alla corte di merito, la loro iscrizione venne disposta dalla commissione provinciale in base ad analoghi certificati dei rispettivi comandanti del corpo, dai quali risultava di aver servito sotto le armi per due anni, e di trovarsi nelle condizioni d'istruzione volute dall'art. 2 n. 5 della legge 24 settembre 1882 per essere elettori. La sentenza denunziata adunque giudicava *contra alligata et probata*, quando ritenne che pei predetti Crea e Bruno mancasse la prova richiesta dall'art. 19, capoverso quinto della cennata legge elettorale, mentre questa, come prova delle condizioni richieste col n. 5 dell'art. 2, esige appunto l'espressa attestazione firmata dal comandante del corpo.

Atteso che infondato per contrario è a ritenersi il ricorso per quanto riguarda gli altri otto ricorrenti. Male in fatti da essi si argomenta quando sostengono che, essendo stati congedati prima del 1894, non possa ad essi richiedersi la prova del requisito di cui al predetto n. 5 dell'art. 2 della legge elettorale politica, e debba invece bastare la menzione di sapere leggere e scrivere che si vede apposta ai loro congedi. Innanzi tutto è da riflettere che, se dopo la legge degli 11 luglio 1894 pei militi che hanno servito effettivamente sotto le armi per non meno di due anni occorre provare altresì che abbiano una istruzione corrispondente a quella che s'impartiva nelle scuole reggimentali, da comprovarsi a termini del penultimo capoverso dell'art. 19 della stessa legge, ossia mediante espressa attestazione firmata dal comandante del corpo, e rilasciata insieme al foglio di congedo, anche quelli congedati prima di detta legge non potevano essere elettori se, oltre al soddisfare alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge elettorale fra cui è compresa quella di saper leggere e scrivere, non dimostrassero di essere stati pel grado della loro istruzione esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o di averla frequentata con profitto. Che poi la dichiarazione di saper leggere e scrivere apposta ai congedi dei predetti ricorrenti non stia a significare il possesso del cennato requisito apparirà manifesto ove si consideri che, a tenore degli art. 22 e 33 della istruzione per le scuole dei corpi portante la data dei 15 marzo 1884, la dichiarazione di saper leggere e scrivere occorreva ai militari che erano congedati prima del compimento legale della loro firma, e si rilasciava in calce alla parte A del foglio di congedo in seguito ad un *esame speciale* che, più limitato di quello prescritto per la scuola elementare del corpo doveva essere sufficiente a comprovare che il congedato sapeva leggere lo stampato benchè lentamente, e sapesse scrivere abbastanza intelligibilmente qualche rigo pure di stampato, mentre per contrario la dichiarazione di aver superato l'esame della scuola elementare, il cui programma era di imparare a leggere abbastanza correntemente un libro di stampa facile ed uno scritto chiaro, e intenderne il senso, scrivere intelligibilmente copiando lo stampato e lo scritto, leggere e scrivere i numeri interi, veniva trascritta unicamente sul foglio matricolare e sul libretto personale.

Atteso che anche infondato si appalesa il ricorso per quanto concerne

gli altri ricorrenti sino al n. 28, e per essi riesce anche oziosa la disamina se fu legittimo l'invito lor fatto dalla commissione comunale di presentarsi all' esperimento grafico in base all'art. 13 delle disposizioni transitorie della legge 11 luglio 1894; imperocchè la corte di merito ebbe ad ordinarne la cancellazione sulla considerazione che le domande d'iscrizione da essi presentate risultavano imperfettamente scritte, e quindi si doveva ritenere che non sapessero leggere e scrivere. Or così ragionando la corte emise un giudizio di fatto il quale sfugge alla censura del Supremo Collegio.

Atteso che, per quanto infine riguarda i rimanenti 36 ricorrenti, giustamente si censura la sentenza denunziata per avere ordinato la loro cancellazione dalle liste sol perchè, essendo stato impugnato il loro alfabetismo, non si erano presentati all'esperimento grafico cui vennero invitati dalla commissione comunale, nè avevano altrimenti provato di saper leggere e scrivere. La corte non pose mente che per gli art. 41 della legge comunale e provinciale e 24 della legge elettorale politica nessuna iscrizione o cancellazione si possa fare nelle liste, sia dietro domanda o reclamo, sia di ufficio, se non in base a sentenze passate in giudicato, o ad altri documenti che comprovino il diritto ad essere elettori, o la perdita delle qualità richieste per esserlo, e tutto ciò in applicazione dei rispettivi art. 33 e 16 delle predette leggi per le cui disposizioni le liste elettorali sono state dichiarate permanenti, salvo la revisione annua, da farsi con le norme da dette leggi prescritte, fra cui quelle contenute negli articoli dianzi citati. Se tutto ciò la sentenza avesse considerato, ed avesse inoltre posto mente che la disposizione dell'art. 13 della legge 11 luglio 1894 n. 286, con la quale fu data facoltà alle commissioni comunali e provinciali d'invitare alla prova di saper leggere e scrivere colui contro la cui iscrizione già eseguita nelle liste vi fosse reclamo per analfabetismo, fu una disposizione d'indole transitoria, per la migliore attuazione della revisione straordinaria delle liste elettorali politiche ed amministrative in tutti i comuni del regno, autorizzata col precedente art. 8 delle disposizioni transitorie della predetta legge, non avrebbe durato fatica a convincersi che pel solo fatto di esser piaciuto ai surriferiti Cuzzucoli e Palermo d'impugnare l'alfabetismo dei cennati 36 ricorrenti, già iscritti nelle liste, e per molti dei quali si era pure con precedente sentenza della stessa corte accertato che sapevano leggere e scrivere, non era dato cancellarli dalle liste, quando nessun documento o sentenza passata in giudicato si produceva a sostegno del reclamo. Nè gioverebbe obbiettare che, trattandosi d'impugnativa per analfabetismo, non sia sempre facile poterla dare per documenti, imperocchè, a parte che la difficoltà della prova non è ragione per disapplicare la legge, la prova dell'analfabetismo, come rilevò questo Supremo Collegio in altra causa simile, può essere data anche in modo indiretto.

La sentenza adunque violava le disposizioni di legge innanzi ricordate quando sul semplice reclamo dei cennati Cuzzucoli e Palermo, non appoggiato ad alcun documento o sentenza passata in giudicato, e pel sol fatto di non essersi presentati all'esperimento grafico, venne ordinando la cancellazione dei trentasei odierni ricorrenti dalle liste nelle quali si trovavano già da tempo iscritti e quindi deve anche per questa parte essere cassata.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso nel rapporto di Tripodi Giuseppe ed altri. Accoglie invece il ricorso nel rapporto degli altri trentotto ricorrenti, e per l'effetto cassa in quanto ad essi la denunziata sentenza della corte di appello di Catanzaro dei 23-27 luglio 1897, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Potenza.

Sezione civile 23 agosto 1897, n. 533.

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Cimino (avv. Mirenghi, Tavassi e La Cava A.) -
Esattore delle imposte di Napoli: Sezione Vicaria (avv. D'Agostino) *e Armenante* (avv. De Marco e Artiaco)

ESECUZIONE FISCALE: Computo di termine - Concorso di più offerenti - Ritardo nello sborso del prezzo - Nullità - Nuovo incanto - Giorno festivo - Obbligo del genitore pei figli - Pagamento dell'imposta - Elenco censuario - Denominazione di « scheda catastale » - Rilascio ad altro scopo.

Nel termine di 10 giorni di cui all'art. 48 della legge sulla riscossione delle imposte dirette non si calcolano nè il dies a quo *nè il* dies ad quem.

Per essere valida la vendita fiscale non è indispensabile il concorso di più offerenti.

Dal fatto che il deliberatario di un fondo all'asta fiscale non ne abbia sborsato l'intiero prezzo tre giorni dopo il deliberamento non può dedursi la nullità di questo, ma soltanto che gli immobili venduti debbano porsi a nuovo incanto, a spese di esso deliberatario.

Se l'ultimo giorno del termine di tre giorni fissato dalla legge sulla riscossione delle imposte pel versamento del prezzo della vendita di un immobile è festivo, il versamento può farsi nel giorno susseguente.

Il genitore, cui spetta l'esercizio della patria potestà, può essere tenuto personalmente e sui proprj beni per le imposte che gravano il patrimonio dei figli, non nella sua qualità di amministratore, ma in quella di usufruttuario.

Nulla importa che l'elenco censuario presentato dall'esattore per una esecuzione fiscale sia stato denominato scheda catastale *e gli fosse stato originariamente rilasciato ad altro scopo, se contiene tutti i requisiti di legge, e fu rilasciato dalla autorità legale.*

Considerando che non ha valore il *primo mezzo* del ricorso; ed, a prescindere dalla osservazione che mancherebbe d'interesse la ricorrente a sostenere la irregolarità del deposito dell'elenco censuario, non avente altro scopo che quello di costatare l'adempimento di formalità che risultano essere state effettivamente eseguite, e niun danno averne potuto quindi risentire, tanto più che l'elenco controverso, sebbene porti la data degli 11 luglio 1895, fu dall'agenzia trasmesso all'esattore il 24 luglio, e sarebbe in ogni caso disputabile se il termine dei 10 giorni debba ritenersi prescritto a pena di nullità, malgrado non sia stata in questo caso, come in altri, comminata siffatta sanzione, non trattandosi di elemento che attenga alla essenza del procedimento esecutivo privilegiato per cui debbano ricevere applicazione i principj generali del diritto; bene a ragione ritenne la sentenza impugnata che nella specie dovessero dal computo del termine sottrarsi il *dies a quo* e il *dies ad quem*; perchè dottrina e giurisprudenza son concordi nell'applicare siffatto principio, allorchè si tratti di termini speciali decorrenti da un dato giorno all'indietro, come è stato riconosciuto nei casi congeneri configurati dagli art. 233, 234, 629 e 668 del codice di procedura civile; ed avendo la corte di appello ciò ritenuto, dichiarandolo espressamente, ha correttamente operato; e non ha mancato al debito della motivazione.

Che non ha consistenza alcuna il *secondo mezzo* del ricorso; dappoichè giustamente la sentenza impugnata ritenne che, per essere valida la vendita, non fosse indispensabile il concorso di più offerenti; ed esattamente, dal confronto degli art. 11 e 53 della legge 1871, ne dedusse che, se ciò era ritenuto necessario nelle aggiudicazioni delle esattorie, e fu espressamente dichiarato, non lo fosse stato nelle aggiudicazioni degli immobili, nè altrimenti potea desumersi dalla parola *offerte,* adoperata impro-

priamente in forma plurale; e questa considerazione decisiva era sufficiente a sorreggere il suo pronunziato, senza bisogno di estendersi a confutare una pretesa circolare ministeriale che erasi invocata a sostegno del contratto assunto; la quale, oltre ad essere stata semplicemente menzionata, senza essere prodotta, non potrebbe in ogni caso avere alcun valore giuridico; e molto meno ha forza di legge, come si pretenderebbe alla base dell'art. 26 dei capitoli normali 2 giugno 1892, il quale, nello inculcare all'esattore di attenersi strettamente alle leggi sulla riscossione delle imposte e di osservare le istruzioni che venissero emanate, non poteva certo imporgli norme che fossero contraddicenti alle leggi stesse ed alla costante applicazione che delle medesime era stata fatta; tanto più che l'atto in contestazione non è opera dell'esattore, ma del magistrato deputato a presiedere all'asta.

Che non è attendibile il *terzo mezzo* del ricorso; dappoichè, a prescindere dalla osservazione che quand'anche il deliberatario non avesse sborsato l'intiero prezzo tre giorni dopo il deliberamento non potrebbe certo dedursi la nullità del medesimo, ma tutto al più che avrebbero potuto gli immobili venduti esser posti a nuovo incanto a spese del deliberatario, è da notare che la corte di appello escluse esservi stato alcun ritardo; e per verità, essendo avvenuta la vendita il 12 settembre 1895, il versamento del prezzo fu fatto dallo Armenante, nella tesoreria, il giorno 16, e quand'anche volesse rigidamente ritenersi che non spettassero, per questo, interi i tre giorni al deliberatario, e che non dovesse tenersi conto alcuno dell'ora in cui venne eseguita la vendita, e dell'ora in cui potesse essere ritirata la ricevuta dalla tesoreria per essere depositata nella cancelleria della pretura, è pur sempre certo che, non dovendosi computare nel termine dei tre giorni la domenica, che ricorreva appunto nel giorno 15, il versamento fatto nel giorno 16 sarebbe stato pur sempre tempestivo; e la corte di appello, ciò dichiarando, disse quanto occorreva a piena giustificazione della sua sentenza.

Che non ha fondamento il *quarto mezzo* del ricorso; dappoichè, a prescindere che sull'immobile venduto vi era già altro precetto trascritto, ad istanza di Giuseppe Coppola, se l'esattore aveva l'obbligo, prima di procedere alla esecuzione immobiliare, di pegnorare i mobili esistenti in Napoli presso la debitrice Giulia Palmieri, i giudici di merito con apprezzamento di fatto inoppugnabile si convinsero essere stata più volte invano tentata la esecuzione mobiliare, la quale era stata sempre ostacolata dalla ricorrente, mancando alle replicate promesse di soddisfazione, malgrado tutte le agevolazioni che le erano state concesse; e giustamente notarono che l'esattore non potesse ritenere che i mobili esistenti nella casa abitata dalla Cimino, che essa dichiarava proprj, si appartenessero alla debitrice Palmieri, nè molto meno procedere contro la Cimino, quale legittima amministratrice della figlia e godente l'usufrutto legale, dovendo l'esattore eseguire il ruolo, che era intestato alla figlia.

E vanamente la Cimino vorrebbe ora sostenere che, essendo essa usufruttuaria legale dell'immobile espropriato, ai termini dell'art. 228 del codice civile, a lei perciò incombeva l'obbligo di pagare le imposte, e contro la medesima dovesse procedersi alla esecuzione mobiliare; sia perchè questa nuova deduzione sarebbe inattendibile in questa sede, sia perchè non è stato dimostrato che la Cimino godesse realmente dei beni della figlia, sia perchè nel ruolo la debitrice Palmieri è semplicemente dichiarata siccome amministrata dalla madre, senza dire che questa avesse l'usufrutto dell'immobile; sicchè l'esattore ignorava, nè aveva l'obbligo o la possibilità di accertarsi, se l'immobile messo in vendita fosse sottoposto all'usufrutto legale della Cimino; mentre il genitore, cui spetta l'esercizio della patria potestà, può essere tenuto personalmente e sui proprj beni, per le imposte che gravano il patrimonio dei

figli, non nella sua qualità di amministratore, ma in quella di usufruttuario; come ebbe a riconoscere la stessa ricorrente, col dichiarare all'usciere, che procedeva all'esecuzione mobiliare, che se ella era inscritta nel ruolo fondiario, lo era nella semplice qualità di madre, tutrice ed amministratrice della minore, per cui non essendo la debitrice, non dovesse rispondere dell'imposta. E la sentenza impugnata disse, su questo proposito, quanto occorreva a giustificare il suo pronunziato, ottemperandosi convenientemente all'obbligo della motivazione.

Che insussistente è poi l'*ultimo mezzo* del ricorso; dappoichè la corte di appello, con incensurabile apprezzamento di fatto, ritenne, che la scheda catastale presentata dall'esattore contenesse tutto quello che doveva contenere l'estratto censuario e bene adempisse al voto della legge, nulla importando se dapprima fosse stato rilasciato ad altro scopo, quando conteneva i medesimi registri, ed era stata rilasciata dalla stessa autorità dalla legge designata; sicchè non si tratta più di un atto equipollente, ma di un atto quale la legge lo richiede, benchè gli sia stato dato il nome di scheda catastale, anzichè quello di elenco censuario; poichè, come saviamente aveva osservato a questo riguardo il tribunale, i documenti vanno vagliati per quello che sono e non per il modo come possono essere appellati; e correttamente dallo stesso tribunale, sull'altra correlativa eccezione che l'elenco censuario, come atto preliminare della espropriazione, debba essere rilasciato dopo espletata la esecuzione mobiliare, fu notato che, essendo stato l'elenco stesso rilasciato in conformità di legge dieci giorni prima di quello dell'avviso d'asta, era perfettamente ozioso richiederne un altro che non poteva non essere simile al precedente. Sicchè nessuna delle disposizioni di legge invocate in questo mezzo è stata violata e molto meno quelle relative alla confessione giudiziale, che riescono del tutto estranee al caso; poichè, se l'esattore in seguito al certificato della cancelleria, indicante i documenti da lui presentati, nel quale non figurava l'elenco censuario, ebbe a dichiarare che questo effettivamente non era stato presentato, soggiungeva però che ne faceva le veci la scheda catastale dell'11 luglio 1895, rilasciata dall'agenzia delle imposte il 17 precedente maggio, in occasione del visto apposto alla esecuzione mobiliare di pari data; e neppure può dirsi che vi sia, anche a questo riguardo, difetto di motivazione, poichè la considerazione fatta dalla corte di appello era assorbente, e rendeva superflua qualsiasi altra osservazione.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso contro la sentenza della seconda sezione della corte d'appello di Napoli del 15-22 giugno 1896.

Sezione civile 24 aprile 1897, n. 262 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Marino - *Ippoliti* (avv. VILLA G.) (2)

ELETTORATO COMUNALE: Ineleggibilità a consigliere - Interesse indiretto - Esazione di diritti (*Legge com. e prov.*, *art.* 29).

L'incapacità all'ufficio di consigliere comunale, in forza dell'art. 29 *della legge comunale e provinciale, esiste anche per coloro, che abbiano indirettamente parte in esazione di diritti e somministrazioni ad appalti del comune.*

(1-2) La Corte respingeva il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Napoli, dei 3-6 luglio 1896).

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 734 (1).

CASELLI P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Camplani - Commissione elettorale provinciale di Brescia (2)

ELETTORATO: Competenza della corte d'appello - Partecipazione alle commissioni elettorali - Supplenza a commissarj effettivi - Incapacità elettorale - Sussidio abituale - Indagine di fatto (*Legge elett. pol., testo unico, art. 20 e 98; legge com. e prov., art. 30 e 37*).

La legge comunale e provinciale nell'art. 37 ha attribuito alla corte di appello la competenza di conoscere e pronunziare di ogni cosa relativa alla materia, e così anche della parte che alla deliberazione delle commissioni elettorali ebbero l'una o l'altra delle persone le quali, per la elezione fatta dal corpo amministrativo, già ne avevano il legittimo mandato.

La disposizione dell'art. 20 della legge elettorale politica (testo unico del 1895), che, cioè, i commissarj supplenti prendano parte alle operazioni della commissione comunale di prima istanza soltanto se mancano i commissarj effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale, deve, per perfetta analogia, estendersi anche alla commissione provinciale di seconda istanza.

L'abitualità del sussidio di cui agli art. 98 della legge elettorale po-

(1-2) La decisione così premette i *fatti* e *atti* del giudizio:

« La Commissione elettorale della provincia di Brescia, con sua deliberazione in data 28 maggio 1897, ordinò che dalle liste elettorali politica ed amministrativa della stessa città fossero cancellati i nomi di molte persone incapaci, per essere abitualmente sussidiate dagl' istituti di pubblica beneficenza e dalla congregazione di carità, a senso degli art. 98 della legge elettorale politica e 30 della legge comunale e provinciale. Ordinò ancora che fossero cancellati altri quindici iscritti, i quali non avevano dato regolare prova del requisito di saper leggere e scrivere.

L'elettore Rinaldo Camplani promuovendo l'azione davanti alla corte d'appello di Brescia impugnò l'accennata deliberazione, deducendo, oltre di altri motivi dei quali non occorre far menzione, i seguenti:

Col primo chiedeva che fosse dichiarata la nullità della deliberazione stessa, per avervi preso parte come supplente il conte Gerardo Lana, il quale nella formazione della commissione provinciale aveva ottenuto undici voti, invece dell'avvocato Marziale Ducos, il quale ne aveva ottenuti ventiquattro.

Col secondo impugnava la deliberazione in merito, per erroneità del criterio adottato nel determinare la incapacità all'elettorato di coloro indicati dalla legge come persone abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità.

Col terzo impugnava la cancellazione dei quindici ritenuti analfabeti.

La corte d'appello, esaminato il primo motivo, ritenne la validità della composizione della commissione che aveva deliberato coll'intervento del supplente Lana; il quale, sebbene riportasse minore numero di voti, legittimamente vi era entrato, non per libera scelta del presidente della commissione, ma perchè rappresentava la minoranza.

Esaminato poi il secondo motivo osservò che la incapacità dei sussidiati abitualmente dalla pubblica beneficenza non dipenda da una determinata entità del sussidio, ma da una entità relativa alla persona sussidiata, dall'essere stato largito nell'anno precedente alla revisione delle liste, ed a scadenze periodiche e ripetute, onde nasca il carattere di quell'abitualità indicata dalla legge. Da ciò ha inferito che dovessero essere iscritti coloro, i quali non risultavano sussidiati nel precedente anno 1896, o che lo furono una o due volte, ma con somme di poca entità. Che invece dovesse essere mantenuta la cancellazione di coloro i quali nello stesso anno 1896 avevano ottenuto due sussidj per un complessivo importo di lire 25, e coloro i quali ne ebbero tre o più, non ostante la tenuità delle quote, specialmente se pagate in epoche periodiche, perchè in questi si trovava quell'abitualità al sussidio indi-

litica e 30 della legge comunale e provinciale, è circostanza decisiva dell'incapacità elettorale.

E' indagine di mero fatto, sottratta alla censura della corte di cassazione, quella relativa all'abitualità dei sussidj, che riceva da istituti di pubblica beneficenza la persona del cui elettorato si contenda.

Attesochè la legge elettorale (testo unico) col disporre nell'art. 37, senza alcuna limitazione, che il cittadino, il quale voglia impugnare le deliberazioni e decisioni della commissione provinciale, debba promuovere l'azione davanti la corte di appello, con ciò stesso ha attribuito a questa la competenza di conoscere e pronunziare di ogni cosa relativa alla materia, e così anche della parte, che alla deliberazione ebbero l'una o l'altra delle persone le quali, per la elezione fatta dal corpo amministrativo, già ne avevano il legittimo mandato.

Attesochè il *primo motivo* dell'attuale ricorso non sia fondato. La legge elettorale ha istituito due commissioni giudicatrici, l'una comunale, che secondo il linguaggio forense potrebbe chiamarsi di prima istanza, l'altra provinciale di seconda istanza. E siccome quanto alla prima con l'art. 20 ha stabilito che « i commissarj supplenti prendano parte alle operazioni soltanto se mancano i commissarj effettivi, ed in corrispondenza « delle votazioni, con le quali gli uni « e gli altri sono risultati eletti dal « consiglio comunale », così, per la identità di ragione che ricorre nella stessa materia, e per l'argomento di perfetta analogia da seguirsi secondo il dettame dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile, deve ritenersi che tale disposizione normale valga egualmente per la commissione di seconda istanza, cioè per quella provinciale, sebbene nel relativo art. 32 le parole sopra riferite non siano state ripetute; e quindi rettamente la corte d'appello abbia giudicato valida nel caso in esame la costituzione della commissione provinciale, apponendosi a dati di fatto (non sindacabili in questa sede), per stabilire nel supplente Lana la corrispondenza della votazione avuta nella elezione della commissione in rapporto al commissario in sostituzione del quale era chiamato.

Attesochè infondato del pari sia il *secondo motivo*; imperocchè la legge con gli art. 98 e 30, che il ricorrente dice violati, ha posto come circostanza decisiva della incapacità elettorale l'abitualità del sussidio dato alla persona, perchè tale circostanza la rende troppo dipendente ed ossequente ad una pubblica amministrazione. Ora la indagine per stabilire nei casi speciali se vi sia ovvero manchi il carattere di abitualità nel sussidio, e quindi la dipendenza, è una indagine che, svolgendosi necessariamente sulle circostanze di fatto in relazione alle persone, è tutta propria del magistra-

---

cata dalla legge come causa d'incapacità.

Guidata da questo criterio, e con la scorta dei documenti, la corte di Brescia con la sentenza pubblicata li 4 agosto 1897 accordò la iscrizione di 37 degli elettori stati cancellati come sussidiati dalla pubblica beneficenza, e mantenne la cancellazione degli altri il cui sussidio personale aveva nell'anno 1896 raggiunto ognuno le lire 25.

Respinse il reclamo riguardante i quindici che non avevano dato la prova di saper leggere e scrivere.

Tale sentenza ora è denunziata dal Camplani, il quale dimanda che sia annullata per due motivi:

1° Per avere respinto la eccezione della nullità della deliberazione presa dalla Commissione provinciale, ritenendo erroneamente che in rappresentanza della minoranza potesse prendervi parte il commissario supplente che aveva riportato minor numero di voti, violando così e falsamente applicando gli art. 32 e 20 della legge elettorale politica (testo unico del 1895), e gli art. 48 e 37 della legge comunale e provinciale, non che l'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile;

2° Per avere falsamente applicato ed interpretato gli art. 98 della stessa legge elettorale, e 30 della legge comunale e provinciale ».

to giudicante, non censurabile in sede di cassazione. Infatti la sentenza denunziata è pervenuta ad ammettere una parte, e ad escludere un' altra parte delle iscrizioni di coloro che risultavano sussidiati dagl' istituti di pubblica beneficenza con giudizio di mero apprezzamento, distinguendo effettivamente quali di essi fossero, quali non fossero abitualmente a carico di quelli istituti, e ciò fece con retta osservanza del criterio determinativo posto dalla legge.

Per questi motivi: rigetta il ricorso.

Sezione civile 28 dicembre 1897, n. 713.

GHIGLIERI P. P. - IANIGRO Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Pubblico Ministero presso la corte d'appello di Torino - *Ginatta* (avv. GABRIELLI A.)

ELETTORATO DEI MILITARI: Dichiarazione di saper leggere e scrivere - Congedati prima della legge 11 luglio 1894 - Scuola reggimentale - Profitto nel frequentarla.

La dichiarazione di saper leggere e scrivere, apposta ai congedi rilasciati a militari prima della legge dell'11 luglio 1894, non equivale alla prova del requisito di cui all' art. 2 n. 5 della legge elettorale politica, di avere cioè frequentato con profitto la scuola reggimentale o di essere stati per il grado della loro istruzione esonerati dal frequentarla (1).

La Corte d'appello di Torino su ricorso dell'avvocato Domenico Ginatta, con sentenza in data 30 luglio 1892, mandava iscriversi nelle liste elettorali politiche di Torino Gaspare Accomera ed altri 307 individui, ritenendo, contrariamente a quanto aveva deciso la commissione provinciale di Torino, che la dichiarazione di saper leggere e scrivere apposta ai congedi ad essi rilasciati prima della legge 11 luglio 1894, e dai quali risultava aver servito non meno di due anni, equivalesse alla prova del requisito di cui all'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica, di avere cioè frequentato con profitto la scuola reggimentale, o di essere stati per il grado della loro istruzione esonerati dal frequentarla.

Attesocchè di tale sentenza a buon diritto si domanda la cassazione dal Procuratore Generale del re presso la corte d'appello di Torino, col ricorso avverso di essa prodotto nei modi e termini di legge e regolarmente notificato all'avv. Ginatta; avvegnachè la conclusione cui pervenne la corte di merito non costituisce punto, come si afferma col controricorso, un semplice apprezzamento di fatto, ma è il risultato della interpretazione che la corte credè dare alla disposizione dell'articolo 2 numero 5 del testo unico della legge elettorale politica, muovendo dal presupposto che per i militari congedati prima della legge 11 luglio 1894 la dichiarazione di saper leggere e scrivere apposta nei rispettivi congedi stesse a significare che concorresse in essi il requisito di avere frequentato con profitto la scuola reggimentale, o di essere stati per il grado della loro istruzione esonerati dal frequentarla. Ma in tal guisa

---

(1) In base a questa massima il SUPREMO COLLEGIO annullava anche altra sentenza della corte d'appello di Torino, con decisione (n. 711) pubblicata nella stessa udienza, sul ricorso *Pubblico Ministero* c. *Penne* (in questo volume e parte, pag. 394)

V. le sentenze annullate della corte d'appello di Torino nella **Rivista amministrativa:** 1896, p. 710, 942 e 947.

Conf. la stessa CORTE REGOLATRICE con le decisioni del 5 luglio 1895, nelle cause *Bratti e Prati* c. *Commissione elettorale provinciale di Forlì* (in questa **Raccolta:** XX, Civ. 1ª, 567); e *contra*, con le decisioni dei 10 maggio e 6 giugno 1884, nelle cause *Colombo e Napolitano* c. *Rosa ed altri di Modica*; e *Floridia Cataldi* e *De Stefano* c. *Cappello ed altri* (**idem.**: IX, 342 e 420).

ragionando la corte non pose mente che così prima come dopo il 1894, per le istruzioni che regolavano le scuole dei corpi, la dichiarazione di avere frequentato con profitto la scuola elementare, alla quale erano obbligati tutti coloro, che non avessero superato l'esame di sapere leggere e scrivere conforme al programma di detta scuola, andava annotata nel foglio matricolare o nel libretto personale, e che la dichiarazione di sapere leggere e scrivere, di cui si faceva annotazione nei congedi, riguardava quei militari che, essendo congedati prima della loro ferma, non avevano ancora ottenuto sul proprio foglio matricolare, o sul proprio libretto personale, la dichiarazione d'aver superato la scuola elementare, e veniva ad essi rilasciata in base « ad un esame speciale più limitato » di quello prescritto per la scuola elementare, in quanto doveva dar prova soltanto che l'individuo sapeva leggere lo stampato benchè lentamente e scrivere abbastanza intelligibilmente copiando qualche rigo pure di stampato; mentre l'esame della scuola elementare, giusta il relativo programma, consisteva nel leggere abbastanza correttamente un libro di stampa facile ed uno scritto chiaro, ed intenderne il senso, scrivere intelligibilmente copiando lo stampato e lo scritto, e scrivere i numeri interi. Se a tutto ciò si fosse posto ben mente, di leggieri la corte avrebbe visto come dalla dichiarazione di saper leggere e scrivere apposta ai congedi non poteva trarsi la conseguenza di concorrere, nei 308 congedati di cui ordinò la iscrizione nelle liste elettorali politiche di Torino, il requisito di avere frequentato con profitto la scuola reggimentale, o di essere stati, per il grado della loro istruzione, esonerati dal frequentarla, e che affermando il contrario veniva a fare, come fece, una falsa applicazione del ricordato articolo.

Per tali motivi:

La Corte accoglie il ricorso, cassa la denunciata sentenza della corte di appello di Torino dei 30 luglio 1897, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte di appello di Casale.

Sezioni unite 19 marzo 1897, n. 194 (1).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Comune di S. Giuseppe Vesuviano (avv. Guarini, Catapano e De Roberto) - *Comune di Ottaiano* (avv. Minichini e Grippo) *e Cillo* (avv. Tuozzi) (2)

COMUNE: Erezione di una frazione in comune distinto - Atto legislativo.
ESATTORE COMUNALE: Costituzione di frazione del comune in comune distinto - Impianto di un altro ufficio - Risarcimento di danni.

Il decreto reale, con cui il governo costituisce in comune distinto una borgata o frazione di un comune non

---

(1-2) Precede nella decisione la seguente esposizione dei *fatti* della causa:

« Con verbale 11 agosto 1892 la esattoria delle imposte del Comune di Ottaiano fu aggiudicata a tal Cillo Michelangelo pel quinquennio 1893-1897, e nel 10 gennaio 1893 l'analogo contratto fu stipulato.

Nel 19 febbraio 1893 fu pubblicato il regio decreto per virtù del quale la frazione di S. Giuseppe fu separata dal Comune di Ottaiano e costituita in comune distinto a decorrere dal 1 luglio 1893.

L'esattore Cillo, opinando che questa separazione gli fosse causa di danno nella sua gestione, anche per l'altro ufficio che fu obbligato d'impiantare nel nuovo Comune, propose azione giudiziale con l'atto 30 novembre 1893, e chiese che il Comune di Ottaiano, ovvero quello di S. Giuseppe, ovvero entrambi congiuntamente, fossero dichiarati verso di lui responsabili del danno sofferto.

Alla sua volta il Comune di Ottaiano introdusse azione di garantia contro il Comune di San Giuseppe.

Con sentenza 4-9 aprile 1894 il tribunale di Napoli condannò il Comune di Ottaiano al rifacimento dei danni in favore del Cillo e contro il Comune di San

può qualificarsi una funzione legislativa, ma è, invece, un atto del potere esecutivo.

L'esattore di un comune che, per l' avvenuta costituzione in comune distinto d'una frazione dello stesso sia stato obbligato ad impiantare un altro ufficio nel nuovo comune con aggravamento degli oneri da lui assunti in forza del contratto di appalto della esattoria, può proporre l'azione verso i due comuni interessati per avere il risarcimento dei danni da lui risentiti.

In diritto: Attesochè con l'art. 17 della legge comunale e provinciale il

---

Giuseppe accolse la proposta dimanda di garantia.

Sugli appelli, principale da parte di quest'ultimo Comune, adesivo del Comune di Ottaiano e condizionale del Cillo, la corte di Napoli provvide con la sentenza 14-20 settembre 1894, respingendo tutti i gravami, e confermando la impugnata sentenza.

I motivi della sentenza napolitana si riassumono nelle seguenti proposizioni:

Il decreto, col quale la frazione di San Giuseppe fu costituita in comune distinto, debbe definirsi un atto del potere esecutivo, il quale si avvalse di una facoltà consentita dalla legge comunale e provinciale e dallo statuto fondamentale del regno. Non può qualificarsi un decreto legislativo, imperocchè i decreti di simil natura, diretti alla tutela degli interessi generali dello Stato, non sono determinati da un interesse locale, siccome quello di elevare una borgata in comune autonomo.

Ritenuta la esistenza di un semplice atto amministrativo, è manifesta la competenza dell'autorità giudiziaria chiamata a conoscere di una istanza, la quale, pur rispettando il medesimo atto, deduce una lesione del diritto privato ed il conseguente rifacimento del danno. Non può revocarsi in dubbio la esistenza giuridica e materiale del danno, perchè l'azione dell'esattore mette fondamento sulla violazione del contratto, non sullo art. 1151 del codice civile; perchè l'atto amministrativo, anche emanato per diritto d'impero, può dar luogo a rivalsa di danni, quando determina la violazione di un vincolo contrattuale in riguardo di un privato, perchè il caso di forza maggiore non si riscontra in un decreto che crea un comune autonomo sulla istanza di cittadini appartenenti ad una borgata o frazione di un più grosso comune, e perchè da ultimo le maggiori spese di esazione e lo impianto di un novello uffizio giustificano la proposta dimanda.

Il contratto di appalto, la legge sulla riscossione delle imposte, il relativo regolamento ed i capitoli normali e speciali non sono di ostacolo al diritto sperimentato dal Cillo, stantechè le invocate disposizioni riguardino quelle maggiori spese inerenti allo svolgimento del contratto, non quelle rese necessarie per fatti straordinari che nulla hanno di comune col contratto di appalto.

Dichiarandosi il Comune di Ottaiano tenuto al rifacimento del danno, è giusto ammettergli l'azione di garantia, contro il Comune di San Giuseppe che deve ritenersi causa diretta ed immediata del danno lamentato.

Da ultimo non ha valore la eccezione di non ammessibilità dedotta contro la istanza in garantia, in quanto che trattandosi di causa sommaria in cui la istruzione è compiuta alla pubblica udienza, poteva ritualmente proporsi con la comparsa conclusionale.

Il Comune di San Giuseppe ha denunziato con ricorso la sentenza della corte d'appello, e propone i seguenti motivi di annullamento:

1-2° Violazione e falsa applicazione degli art. 6 e 74 dello statuto del regno, dell'art. 17 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, degli art. 1, 3, 12 delle disposizioni generali, degli art. 1125 e seguenti del codice civile, delle leggi 13 Dig. *de in jur. et fam. libell.*, 38 *de pactis*, 157 *de regulis juris*, Cod. *de legibus*, e dell'art. 517 n. 3 del codice di procedura civile, in quanto che il decreto 19 febbraio 1893, emanato dal governo del re per delegazione del potere legislativo, dovesse definirsi decreto legislativo ed obbligatorio per tutti, e non potesse quindi fornir materia a risarcimento di danni deducibili davanti l'autorità giudiziaria siccome conseguenza di colpa contrattuale;

3° Falsa applicazione degli art. 2, 3, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, degli art. 1151. 1225 e 1226 del codice civile e dello art. 517 n. 3 del codice di procedura civile, in quanto che, volendo pure escludere la qualifica di un atto legislativo, il decreto del 1883 fosse un atto di autorità emanato *jure imperii* e nel concorso di condizioni prestabilite dalla legge, e come tale potesse soltanto produrre una lesio-

governo del re abbia potestà di costituire, mediante un decreto reale, in comune distinto una borgata o frazione di un comune; e ciò dietro lo adempimento delle condizioni che nel medesimo articolo si veggono indicate.

Attesochè il decreto, che il governo emette dopo aver riconosciuto il concorso di queste condizioni, non possa qualificarsi una funzione legislativa, mancando la esplicita manifestazione e la conseguente delegazione del potere legislativo, necessarj ad imprimere il carattere di legge ad un decreto o regolamento da formularsi dal governo del re, e debbasi invece definire un atto del potere esecutivo, chiamato a mettere in esecuzione lo statuto e le altre leggi dello Stato.

Di fronte a questi principj di diritto cadono le censure sollevate col *primo* e *secondo mezzo* del ricorso, e perde ogni pregio di esame l'assunto della parte ricorrente diretto a dimostrare la improponibilità di ogni maniera di azione contro gli atti del potere legislativo.

Attesochè, ammesso pure che il decreto 19 febbraio 1893 costituisca un atto d'imperio e non di gestione, non sia men certo che l'esattore Cillo, con l'istanza 30 novembre 1893, non mai ebbe intendimento d'impugnare la legalità dello stesso decreto, ma volle soltanto che il magistrato adito, limitando il suo giudizio agli effetti dell'atto, li dichiarasse lesivi del suo diritto e pronunziasse il conseguente rifacimento del danno.

Una istanza di simil natura risulta pienamente conforme agli articoli secondo e quarto della legge sul contenzioso amministrativo, e rientra rigorosamente nella competenza della autorità giudiziaria.

Attesochè a combattere la tesi proposta col *terzo motivo* del ricorso, cioè che di fronte ad un atto d'imperio non possa farsi luogo a rivalsa di danni, risulti sufficiente di osservare che il danno, nella istanza del Cillo, non è dedotto come conseguenza dell'atto amministrativo, ma del fatto del Comune, il quale provocando il decreto del 1893, lo ha direttamente determinato, e creando un novello stato di cose, nè contemplato, nè previsto dalla convenzione, ha modificato il precedente vincolo contrattuale e si è reso responsabile del danno patito.

Attesochè le questioni che si propongono con gli *altri mezzi* del ricorso non rientrino nella cognizione speciale deferita a questo Supremo Collegio di Roma, ed ogni giudizio

---

ne materiale, non giuridica del diritto privato, senza il conseguente effetto di un danno risarcibile;

4° Violazione degli art. 360 n. 6 e 517 nn. 2 e 3 del codice di procedura civile, e degli art. 1123, 1124 del codice civile, in quanto che l'azione di danno fosse apertamente resistita dal contratto di appalto, dalla legge, dal regolamento, dai capitoli normali e speciali sulla riscossione delle imposte: e la contraria decisione della corte di merito sia viziata da insufficiente e confusa motivazione;

5° Violazione degli art. 360 n. 6, 517 nn. 2 e 3, 35 a 38, 193, 194, 196 e 392 del codice di procedura civile, in quanto che la sentenza denunziata contenga una insufficiente motivazione sulla eccezione di irritualità e di inammissibilità della istanza in garanzia proposta con una comparsa aggiunta all'udienza, ed abbia pure erroneamente decisa in merito la detta eccezione;

6° Violazione dell'art. 74 dello statuto del regno, degli art. 13, 17 e 62 della legge comunale e provinciale, degli art. 1123, 1124, 1151, 1218, 1225 e 1229 del codice civile, della legge 1ª e seg. *ad leg. aquil.*, legge 15 *de injur. et fam. libell.* legge 38 dig. *de pactis*, 157 *de regulis juris*, e degli art. 360 n. 6 e 517 nn. 2 e 3 del codice di procedura civile, in quanto che, ammessa pure la violazione del rapporto contrattuale dell'appalto, il Comune di Ottaiano non potesse ottenere rivalsa di danni contro il Comune di San Giuseppe costituito nelle forme di legge, e tutto al più la pretesa responsabilità dovesse dividersi fra i due Comuni in ragione della loro popolazione.

Questo atto di ricorso, diretto alla corte di cassazione di Napoli, è stato con sentenza dei 14-18 agosto 1896 rinviato a questo Supremo Collegio di Roma chiamato a decidere la questione di competenza ».

sulle medesime debba rinviarsi alla competente corte di cassazione.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione proposta con l'atto 30 novembre 1893;

Rigetta in conseguenza i primi tre motivi del ricorso, e rinvia il giudizio sugli altri tre motivi alla corte di cassazione di Napoli.

Sezioni unite 14 luglio 1897, n. 478.

GHIGLIERI P. P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Pontecorvo (avv. Della Rocca) - *Spirito* (avv. Grossi e Caselli)

SERVITU' A FAVORE DI CITTADINI (Competenza per): Fondo privato - Autorità giudiziaria.

Il giudicare se un fondo di proprietà privata sia, ovvero no, soggetto ad una servitù a favore dei cittadini di un comune è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Osserva che con citazione dei 27 aprile 1891 Benedetto Spiriti istituiva presso la pretura di Pontecorvo giudizio petitorio per azione negatoria di servitù, domandando che il suo fondo Isola, Isoletta o Stazzoni fosse dichiarato libero dalla servitù che vi vantava il Comune di Pontecorvo di tenere in quel fondo due fiere annue, l'una ai 25 marzo, l'altra ai 2 agosto. Il pretore con sentenza degli 11 giugno 1891 accoglieva la dimanda, dichiarando libero il fondo da tale servitù. Il Comune appellava dalla sentenza, ma poi in seguito ad analoga deliberazione rinunziava formalmente all'appello con atto dei 21 febbraio 1892.

Intanto nelle more di questo giudizio, cioè con atti dei 4 e 7 maggio 1891, il comune di Pontecorvo promuoveva contro lo Spiriti avanti la stessa pretura giudizio possessoriale pel medesimo oggetto, per essere cioè mantenuto e reintegrato nel possesso che il Comune nell'interesse della generalità dei cittadini esercitava nel fondo dello Spiriti occupandolo in due giorni dell'anno per la celebrazione delle due fiere. Il pretore, senza attendere alla eccezione di cumulo del possessorio col petitorio opposta dallo Spiriti, disponeva una prova testimoniale sui fatti dedotti dal Comune; ma prodottosi appello dallo Spiriti al tribunale di Cassino, il tribunale con sentenza dei 20 giugno 1893, ritenendo che al giudizio possessorio istituito dal Comune di Pontecorvo fosse di ostacolo la sentenza degli 11 giugno 1891 intervenuta nel giudizio petitoriale e passata in giudicato in seguito alla rinunzia allo appello da parte del Comune, dichiarava cessata la materia del contendere quanto all'azione possessoria spiegata dal comune di Pontecorvo. Avverso siffatta sentenza il Comune ricorse per annullamento alla corte di cassazione di Napoli per tre motivi, con uno dei quali eccepiva l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della causa, sostenendo che, venendo in contestazione il possesso che i cittadini del Comune di Pontecorvo avevano del fondo dello Spiriti per l'esercizio delle due fiere, trattavasi di un godimento pubblico e quindi di cosa demaniale; onde denunziava la violazione della legge comunale e provinciale dei 10 febbraio 1889 e della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 per quanto concerne il godimento dei luoghi pubblici e delle piazze pubbliche. In vista di tale eccezione la corte di cassazione di Napoli, con sentenza dei 27 luglio 1896, ordinava la trasmissione degli atti a questo Supremo Collegio per la decisione sulla questione della competenza dell'autorità giudiziaria, e riservava di giudicare sugli altri motivi del ricorso concernenti il merito.

Osserva che la dedotta eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria nella presente contestazione si ap-

palesa destituita di qualsiasi fondamento di ragione giuridica; imperocchè trattavasi nella specie di giudicare se il fondo di proprietà privata dello Spiriti fosse, ovvero no, soggetto ad una servitù a favore dei cittadini del comune di Pontecorvo, ed è evidente che qualsiasi questione che concerna il diritto di proprietà o qualunque fatto, che modifichi o circoscriva l'esercizio del diritto stesso per la esistenza di una servitù o di altro diritto a favore di un privato o nello interesse pubblico, sia esclusivamente devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, sola chiamata a giudicare della esistenza di un diritto essenzialmente civile, qual'è precipuamente il diritto di proprietà. Ed è perciò che, pure ammettendo che nella specie la servitù reclamata dal comune di Pontecorvo riguardi una cosa demaniale e che perciò il fondo dello Spiriti non sia di assoluta sua proprietà privata, ma soggetto ad un diritto di ragione demaniale, spetterebbe sempre alla autorità giudiziaria di decidere, se alla servitù stessa sia, ovvero no, soggetto il fondo dello Spiriti; mentre è principio assoluto ed incontestabile quello della assoluta ed esclusiva competenza del magistrato ordinario a giudicare sulle questioni intorno alla demanialità o meno di un fondo, e se quindi un fondo sia di proprietà pubblica o demaniale, ovvero di esclusiva proprietà privata.

Osserva, ciò posto, che essendo insussistente il motivo del ricorso concernente la dedotta incompetenza dell'autorità giudiziaria, la causa debba rimandarsi alla corte di cassazione di Napoli, competente a giudicare dei motivi del ricorso stesso relativi al merito, e che la stessa corte di cassazione può provvedere per le spese del giudizio avanti questo Supremo Collegio.

Vista la legge 31 marzo 1877;

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, pronunziando sul motivo del ricorso concernente la eccezione d'incompetenza, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria, e ordina rinviarsi gli atti alla corte di cassazione di Napoli per la decisione degli altri motivi.

Sezione civile 27 dicembre 1897, n. 708 (1).

CASELLI P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Casartelli G. (avv. Rossi A.) - *Commissione elettorale provinciale di Como* (2)

ELETTORATO: Ricorso alla corte di appello - Prova della proponibilità.

Non può ritenersi proponibile un ricorso alla corte di appello contro una deliberazione di commissione elettorale provinciale se il ricorrente non provi per la misura del termine il giorno in cui la deliberazione stessa gli fu notificata.

Sezione civile 26 aprile 1897, n. 287.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Spoto - *Parisi e Commissione elettorale provinciale di Girgenti*

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Domanda di iscrizione per censo - Attestato del notaio - Qualità e carica sociale dell'elettore - Presunzione di alfabetismo.

(1-2) Identica massima confermava la CORTE nella stessa udienza, con la decisione (n. 708) sul ricorso in causa *Casartelli Pasquale* c. *Commissione elettorale provinciale di Como.*

Conf. la decisione (n. 707) della stessa data in causa *Nesi* c. *Commissione elettorale provinciale di Como* (V. in questo volume e parte, pag. 380).

Non può l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative di chi domandò di esservi ammesso per censo cancellarsi pel motivo che manchi alla relativa domanda l'attestato del notajo di averla esso scritta e sottoscritta senza copiare e senza aiuto di dettatura.

Se in chi domanda la inscrizione nelle liste elettorali amministrative è certa la qualità o carica sociale da lui denunciata, può in essa essere implicito il requisito dell'alfabetismo.

Osserva che, se è vero che la prova grafica va esaminata anche di ufficio, trattandosi di una condizione generale richiesta dalla legge per lo esercizio dell'elettorato, pure non è indispensabile che essa sia fornita esclusivamente mediante la domanda d'iscrizione nella lista autenticata dal notaio nei modi voluti dall'art. 36 della vigente legge comunale e provinciale, potendo la prova medesima risultare anche da altri elementi, e dalla stessa carica e qualità sociale di chi chiede l'iscrizione, come quella che implichi necessariamente il requisito dell'alfabetismo. Ora i ricorrenti chiesero e ottennero l'iscrizione nella lista amministrativa del comune di Ribera per censo, e il gravame della corte riguardava soltanto la prova del censo, mentre di quella dell'alfabetismo non pare si dubitasse, avendo i richiedenti indicato nelle loro domande la loro qualità, l'uno di consigliere comunale e di ex sindaco di Cattolica, e l'altro di deputato provinciale, ed esibendo al riguardo gli analoghi certificati. La corte poteva quindi, con insindacabile giudizio di fatto, ritenere come giustificata la detta qualità coi prodotti documenti, ma non poteva senz'altro cancellarli solo perchè la domanda che i richiedenti avevano presentato al solo fine di ottenere la iscrizione per censo e non anche come prova grafica non era stata autenticata dal notaio. Dimostrata vera la qualità assunta dai richiedenti nella domanda, era implicita in quella qualità il requisito dell'alfabetismo.

Per questi motivi:

La Corte accoglie il ricorso proposto dai sigg. Paolo e Giacomo Maria Spoto avverso la sentenza resa dalla corte d'appello di Palermo nel 20-27 luglio 1896, e per lo effetto cassa la sentenza stessa e rinvia la causa alla corte di appello di Messina.

Sezioni unite 25 luglio 1897, n. 484.

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Comune di Cerreto Guidi (avv. Duranti) -

Ospedale di S. Giuseppe di Empoli e Giunta provinciale amministrativa di Firenze e Comune di Vinci

SPESE DI SPEDALITA': Domicilio di soccorso - Domicilio civile - Malati poveri ricoverati in ospedale - Incompetenza dell'autorità giudiziaria - Ricorso al Consiglio di Stato.

Il domicilio di soccorso, agli effetti delle spese di spedalità, è, a differenza di quello civile, una creazione della legge amministrativa.

Trattandosi unicamente di stabilire se i malati poveri, accolti di urgenza e ricoverati in un ospedale, avessero il proprio domicilio di soccorso piuttosto nell'uno che nell'altro comune, è incompetente a decidere l'autorità giudiziaria; e contro le deliberazioni emesse in proposito dalla giunta provinciale amministrativa si può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Attesochè la legge del 17 luglio 1890 sulle opere pie, dopo avere nell'art. 80 disposto che le controversie fra provincie e comuni ed istituzioni di beneficenza relative a rimborsi di spese di spedalità sono decise in via amministrativa o con deliberazione della giunta provinciale amministrativa, o con decreto del ministro, a seconda dei casi in detto articolo specificati, aggiunge che rimane salvo il

ricorso alla autorità giudiziaria quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari, e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Ora il domicilio di soccorso essendo, a differenza di quello civile, una creazione della legge amministrativa, e trattandosi nel caso in esame unicamente di stabilire non già in base alle disposizioni della legge civile, ma con i criterj all'uopo dettati dalla legge amministrativa, se i malati poveri, i quali vennero accolti d'urgenza e curati nello ospedale di S. Giuseppe di Empoli, avessero il proprio domicilio di soccorso nel comune di Vinci Fiorentino o non piuttosto nell'altro comune di Cerreto Guidi, ne segue che, ai termini del sopracitato art. 80, la controversia stata decisa dalla giunta provinciale amministrativa di Firenze non potrebbe, avuto riguardo alla sua specialità, essere deferita, mediante ricorso, al giudizio dei tribunali ordinari.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la incompetenza giudiziaria.

Sezioni unite 31 dicembre 1897, n. 717.

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Rocca-Forti (avv. Nulli) - *Beneficio coadjutoriale di Bolozzo* (avv. Bizzozzero) e *Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano* (avv. Pagani)

COMPETENZA SPECIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA: Ricorso - Contravvenzioni alle leggi sul bollo - Uso di carta con bollo insufficiente - Competenza della corte di cassazione territoriale.

Del mezzo di ricorso relativo ad eccezione incidentalmente opposta per pretesa contravvenzione alla legge sul bollo per uso di carta con bollo insufficiente, non essendo in causa l'amministrazione pubblica, è competente a conoscere la corte di cassazione territoriale, non la Corte di Cassazione di Roma.

La Corte osserva che la questione dedotta nel quinto mezzo del ricorso riguarda unicamente l'influenza che la risoluzione della medesima possa avere sul giudizio vertente fra le parti, al quale è estranea l'amministrazione pubblica, che neppure indirettamente vi è interessata. Perocchè la eccezione incidentalmente opposta dalla Rocca riguarda una pretesa contravvenzione alla legge sul bollo; ed è chiaro che, comunque essa venga decisa nei rapporti privati dei contendenti, nessun pregiudizio può derivarne alla pubblica amministrazione, la quale ove ravvisasse l' esistenza della contravvenzione, potrebbe sempre elevarla e farla giudicare, occorrendo, nella competente sede penale, senza che potesse ostarle una decisione che nei rapporti privati avesse riconosciuto legittimo l'uso della carta con bollo che l'amministrazione ritenesse insufficiente. Onde non si verifica nel caso una questione d'imposta.

Per questi motivi:

Dichiara la competenza della corte di cassazione di Torino a conoscere anche del quinto mezzo del ricorso prodotto da Rocca Adele vedova Forti contro la sentenza 6-13 giugno 1896 del tribunale civile di Varese, e rimanda gli atti e la pronunzia, anche sulle spese in questa sede, alla detta corte di cassazione territoriale.

Sezioni unite 31 dicembre 1897, n. 718.

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Rocca-Forti (avv. Nulli) - *Seminario arcivescovile di Milano e Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano* (avv. Pagani)

COMPETENZA SPECIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA: Ricorso - Contrav-

venzione alla legge sul bollo - Uso di carta con bollo insufficiente - Competenza della corte di cassazione territoriale.

E' di competenza della corte di cassazione territoriale, non della Corte di Cassazione di Roma, il mezzo di ricorso relativo ad eccezione incidentalmente opposta per pretesa contravvenzione alla legge sul bollo per uso di carta con bollo insufficiente, quando al giudizio sia estranea l'amministrazione pubblica.

La Corte osserva che la questione dedotta nel secondo mezzo riguarda unicamente l'influenza che la risoluzione della medesima possa avere sul giudizio vertente fra le parti, al quale è estranea l'amministrazione pubblica, che neppure indirettamente vi è interessata. Perocchè la eccezione incidentalmente opposta dalla Rocca riguarda una pretesa contravvenzione alla legge sul bollo; ed è chiaro che comunque essa venga decisa nei rapporti privati dei contendenti, nessun pregiudizio può derivarne alla pubblica amministrazione, la quale, ove ravvisasse l' esistenza della contravvenzione, potrebbe sempre elevarla e farla giudicare, occorrendo, nella competente sede penale, senza che potesse ostarle una decisione che nei rapporti privati avesse riconosciuto legittimo l'uso della carta con bollo che l'amministrazione ritenesse insufficiente. Onde non si verifica nel caso vera questione d'impòsta.

Per questi motivi:

Dichiara la competenza della corte di cassazione di Torino a conoscere anche del secondo mezzo del ricorso prodotto da Rocca Adele vedova Forti, contro la sentenza 25-27 maggio 1896 del tribunale civile di Varese, e rimanda gli atti e la pronunzia anche sulle spese in questa sede alla detta corte di cassazione territoriale.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 740.

TROISE P. ff. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Trivisano - *Aquilino ed altri di Orsara di Puglia*

GIUDIZIO ELETTORALE: Ricorso alla corte di appello - Inscrizione nelle liste - Notificazione.

ELETTORATO (Indegnità dello): Titolo e natura del reato - Condizioni soggettive - Pena inflitta - Danno forestale - Appropriazione di alberi.

Chi ricorre alla corte di appello contro una deliberazione della commissione elettorale provinciale, per avere questa, sul reclamo di un cittadino, inscritto alcuni elettori nelle liste elettorali politiche e amministrative, deve, a pena d'inammissibilità, notificare il ricorso stesso a detto reclamante.

Il titolo del reato e la natura del fatto delittuoso, non le condizioni soggettive di colui che l'abbia commesso e la pena inflitta, rendono indegno il cittadino all'esercizio del diritto elettorale (1).

Il reato di danno forestale con appropriazione degli alberi recisi dai boschi comunali rientra nel numero di quelli che escludono il diritto elettorale, qualunque sia la pena inflitta (2).

(1-2) In proposito la decisione considera come appresso:

« Osserva che il *secondo mezzo* del ricorso deve essere accolto; giacchè, avendo la corte di merito riconosciuto, che il reato di danno forestale con appropriazione degli alberi recisi dai boschi comunali rientrava nel numero di quelli, che escludono il diritto elettorale, dovea la corte stessa disporre la cancellazione di tutti quelli che erano stati condannati per siffatti reati, senza distinzione tra le diverse pene da essi riportate. Imperocchè lo spirito della disposizione è che il titolo del reato e la natura del fatto delittuoso, e non le condizioni soggettive di colui

Sezioni unite 1 aprile 1897, n. 221 (1).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Parroco di S. Angelo all'Arena in Napoli (avv. NARDELLI) - *Congregazione di carità di Napoli* (avv. DENTICE ACCADIA e BIANCHI) *e Ministero dell'Interno* (avv. er. SANDRELLI) (2)

OPERE PIE: Monte di beneficenza - Stato giuridico - Concentramento - Ragioni di opportunità e convenienza - Competenza dell'autorità amministrativa - Azione da testamento - Autorità competente.

a) *Quando non si controverte su l'esistenza, i caratteri o comunque lo stato giuridico di un istituto giuridico già qualificato dal fondatore* monte di beneficenza *e già eretto con tal denominazione a corpo morale, ma si impugna solo il concentramento per ragioni di convenienza e di opportunità, sostenendosi che tale provvedimento toglierebbe almeno in parte i beneficj che il fondatore volle conferire a determinata classe di abitanti, si versa in materia che sfugge assolutamente all'esame dell'autorità giudiziaria e che invece è esclusivamente deferita all'autorità amministrativa.*

b) *Anche mantenendosi il decretato concentramento, rimane illesa a chiunque possa competere l'azione* ex testamento *e la facoltà di proporla all'autorità competente.*

Attesochè la legge del 17 luglio 1890, nella materia delle istituzioni pubbliche di beneficenza cui provvede, ha mantenuto l'intendimento al quale è rivolta la nostra recente legislazione, quello cioè di attribuire alla giurisdizione amministrativa la decisione delle controversie che non

---

che l'abbia commesso e la pena inflitta, rendono indegno il cittadino all'esercizio del diritto elettorale. Ciò è pure in armonia col sistema adottato dal vigente codice penale, che non fa più dipendere la gravità e distinzione dei reati dall'accidentalità estrinseca della pena, sibbene dalla intrinseca natura del fatto. E lo stesso art. 96 della citata legge elettorale politica, prevedendo appunto il caso di coloro che furono condannati in base al codice in vigore, parla di reati contemplati nel n. 2 di detto articolo senza accennare alla pena applicata. Ora, se la corte ebbe a riconoscere che anche quei sei elettori, di cui si disputava, erano stati condannati per reato di appropriazione indebita, il quale rientrava nel disposto del n. 2 di detto articolo, dovea parimenti escluderli dalla lista, siccome avea ordinato la cancellazione di altri per lo stesso reato.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il *primo mezzo* del ricorso interposto dal signor Pasquale Trivisano avverso la sentenza resa dalla corte d'appello di Napoli addì 16-21 luglio 1897, ed accogliendo il secondo, annulla la sentenza stessa in rapporto al mezzo accolto, e rinvia la causa per novello esame alla sezione della corte d'appello di Potenza ».

(1-2) Così la CORTE premette i *fatti* della controversia:

« Il sacerdote Luigi Rispo, essendo parroco della chiesa di Sant'Angelo all'Arena in Napoli, con testamento in data 16 febbraio 1865, donò quasi intieramente il suo patrimonio alla detta chiesa affinchè le rendite, parte immediatamente, parte in progresso di tempo, fossero erogate a beneficio dei poveri di quella stessa parrocchia.

Le principali ordinazioni da esso date in proposito sono le seguenti:

a) che, detratto quanto occorreva per la celebrazione dell'anniversario, per altre messe, e pel pagamento di pochi legati, il rimanente dei suoi beni fosse diviso in due parti, l'una delle quali cedesse immediatamente alla Chiesa per erogarne la rendita ai parrocchiani poveri, l'altra vi si annettesse dopo la morte delle quattro sorelle di lui, alle quali questa seconda parte dava in usufrutto;

b) che i beni della sua eredità così donati non si confondessero con altri della stessa parrocchia, ma formando una particolare consistenza creassero come un monte di beneficenza a favore dei figliani della detta *Ottina* o parrocchia, e sempre indivisi si amministrassero dal parroco *pro tempore*;

c) che durante l'usufrutto della me-

sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Ora basta aver presente il ricorso presentato alla IV Sezione del Consiglio di Stato dal parroco Michelini nell'assunta qualifica di amministratore del Monte Rispo, per convincersi che, non l'autorità giudiziaria, ma la detta IV Sezione, cui egli effettivamente si è rivolto, sia competente a giudicarne.

Infatti il Michelini non pone in controversia la esistenza, i caratteri, o comunque lo stato giuridico dello istituto già qualificato dal fondatore *monte di beneficenza*, già eretto in ente morale con la denominazione di *Monte di beneficenza Rispo*, anzi (a pag. 11 della stampa presentata a questa Corte) non dubita di riconoscerne lo *speciale scopo di carità e lo spiccato carattere di beneficenza.*

Egli impugna soltanto il decreto di concentramento, e lo impugna per ragioni di convenienza e di opportunità, mentre dice che tale provvedimento toglierebbe almeno in parte i benefizj che il fondatore Rispo volle conferire, non agli abitanti della vasta e popolosa Napoli, ma soltanto ai parrocchiani di Sant'Angelo all'Arena. Questo essendo il motivo e l'obbietto del ricorso, concernente, non un diritto civile, ma l'interesse degli

---

tà alle sorelle, le rendite dell'altra metà del lascito, oltre all'anniversario ed alle messe, fossero erogate in due maritaggi di ducati 30 ognuno a beneficio delle figliuole povere della parrocchia, ed il rimanente fosse distribuito alle famiglie povere della stessa parrocchia;

d) che allorquando cessasse l'indicato usufrutto aumentassero proporzionalmente i maritaggi e le elemosine;

e) che in qualunque eventualità di soppressione della parrocchia o d'incameramento dei beni, l'amministrazione di quelli che egli le donava, formanti una consistenza a parte, dovesse averla l'ordinario diocesano di Napoli; e non potendo ciò aver luogo, volle che gli stessi beni passassero ai suoi parenti più prossimi, ancorchè oltre il dodicesimo grado, con gli stessi obblighi e condizioni sopra espresse;

f) finalmente ordinò che qualunque capitale disponibile entrasse nell'eredità fosse invertito in rendita iscritta intestata al monte di beneficenza da esso fondato.

Morto il parroco Rispo la pia sua istituzione già funzionante, mediante decreto reale del 20 settembre 1868 fu riconosciuta come ente morale sotto la denominazione di *Monte di beneficenza Rispo*, e ne fu approvato anche lo statuto, conforme alla volontà dell'istitutore.

Trascorsero così molti anni fino a quando, in esecuzione della recente legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, con r. decreto in data 1° settembre 1895, l'opera pia dello stesso monte Rispo, con gli oneri di culto che le fanno carico, è stata concentrata nella Congregazione di carità di Napoli.

Avverso questo decreto l'attuale parroco della indicata chiesa, Vincenzo Michelini, quale amministratore del ripetuto istituto, propose ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, chiedendo:

In linea principale che, attesa la intenzione del fondatore di beneficare i suoi parrocchiani, e non tutti gli altri abitanti della vasta Napoli, si dichiarasse il Monte Rispo esente dal concentramento, e quindi si annullasse il decreto che l'aveva ordinato.

In linea subordinata, ove cioè il concentramento non fosse escluso, l'adita IV Sezione dichiarasse la propria incompetenza, poichè sarebbe subentrata la questione di diritto civile da parte degli eredi Rispo, ai quali per volontà del testatore sarebbero devoluti i beni, nel caso che, secondo il ricorrente, sarebbe avvenuto con la impugnata concentrazione.

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha considerato che la eccezione d'incompetenza, quantunque dedotta in ipotesi ed in linea subordinata, per indole propria involgeva tutta intiera la materia posta in controversia; e quindi in osservanza degli art. 40 e 41 della legge 2 giugno 1889, con sua decisione pubblicata li 27 marzo 1896, ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte per decidere della competenza.

Davanti a questo Supremo Collegio il rappresentante del Ministero dell'Interno ha propugnato la competenza dell'autorità amministrativa a pronunziare sul merito del ricorso presentato dal parroco Michelini, e la improponibilità della eccezione d'incompetenza da parte del medesimo, per mancanza d'interesse. Il rappresentante del Michelini d'altra parte ha sostenuto in via assoluta la competenza dell'autorità giudiziaria ».

abitanti di una contrada in affare eminentemente amministrativo e perciò estraneo al potere giudiziario, il ricorso medesimo non può essere sottratto dalla cognizione e decisione dell'autorità amministrativa investita di giurisdizione, appunto per pronunziare sui ricorsi che non sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Attesochè il dubbio è sorto nella specie unicamente a causa della enunciazione d'incompetenza dell'autorità amministrativa fatta in linea subordinata e condizionatamente dal ricorrente Michelini, ove cioè non fosse accolto il suo ricorso diretto a fare dichiarare la nullità del decreto di concentramento, nel qual caso egli diceva che i parenti successibili al fu parroco Rispo avrebbero potuto far valere il loro diritto civile davanti all'autorità giudiziaria, che ne avrebbe la competenza. Ma questa proposizione, che accenna ad una contestazione meramente eventuale, si risolve in una riserva affatto superflua; imperciocchè, anche quando sia mantenuto il decretato concentramento, rimarrà illesa, a chiunque possa competere, l'azione *ex testamento* Rispo, e rimarrà intatta la facoltà di proporla all'autorità competente.

Nell'attualità queste due cose esistono giuridicamente, il decreto di concentramento ed il ricorso con cui il parroco Michelini, con la veste di amministratore, e nell'interesse della generalità dei parrocchiani, ne ha domandato l' annullamento all' autorità competente qual'è la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità amministrativa a pronunziare sul ricorso col quale il parroco Michelini chiede che sia annullato il regio decreto 1° settembre 1895, con cui è ordinato il concentramento del Monte Rispo nella Congregazione di carità di Napoli, salve le ragioni a chiunque credesse di aver diritto sulla eredità del parroco Rispo Luigi.

Sezione civile 23 novembre 1897, n. 818.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. diff.) (1)

Finanze: Int. di Roma (avv. er. NESPOLI) -
Opera pia di San Michele Arcangelo ai Corridori in Borgo di Roma (avv. MARUCCHI e MARINI)

CONFRATERNITE ROMANE: Indemaniamento dei beni - Enti colpiti ed enti non colpiti dall'indemaniamento - Scopo di beneficenza (*Legge 20 luglio 1890, art. 11*).

La disposizione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890 può investire ed investe soltanto quelle associazioni laicali e quei sodalizj che per loro natura hanno un carattere religioso, sia perchè hanno per scopo precipuo e prevalente il culto, sia perchè hanno riuniti aeque principaliter *i due scopi della beneficenza e del culto.*

Non sono soggetti all' indemaniamento i beni di quei sodalizj, che, pur avendo nome di sodalizj, confraternite, confraterie, congreghe o congregazioni, hanno a loro scopo principale e prevalente la beneficenza.

Le opere pie autonome riconosciute dall'autorità civile neppure sono colpite dall' indemaniamento.

Considerato, in ordine al primo dei motivi addotti, che le ricorrenti pubbliche amministrazioni dicono violato l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, il quale ordinò che i beni delle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane fossero indemaniati e le loro rendite destinate ad istituti di beneficenza della capitale, perchè la denunziata sentenza non ha riconosciuto che l' ordinata indemaniazione ebbe a scopo di alleviare il comune di Roma dalle gravi spese

(1) Il Pubblico Ministero concludeva: per la cassazione della impugnata sentenza pel primo mezzo del ricorso e pel rigetto del quarto.

fino allora sostenute per la pubblica beneficenza; mentre questo fine del legislatore e lo spirito informatore di quella disposizione dimostrano che nell'articolo precitato le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane furono contemplate in sè e per sè secondo la loro organica costituzione, indipendentemente dal loro scopo, fosse questo di culto, di beneficenza o misto; ed ha invece ritenuto la sentenza medesima che il legislatore provvedeva alle ingenti spese di beneficenza dei vari istituti della capitale, alle quali concorreva col suo bilancio il comune di Roma, verso la indemaniazione dei beni appartenenti alle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane, in quanto sotto le predette denominazioni, secondo la loro ordinaria costituzione organica, nello stato in cui si trovavano al momento della pubblicazione della legge, vivevano nel fine principale del culto, più non rispondenti, per il modo di applicazione della loro vita esteriore agli attuali bisogni della popolazione.

Aggiungono le dette ricorrenti che la sentenza ha pure falsamente applicati gli art. 70 e 91 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, perchè questi articoli sanciscono una regola generale di trasformazione nel concorso di determinate condizioni, ma non escludono che per taluni degli istituti, contemplati in detti articoli, potesse essere ordinata un' avulsione patrimoniale assoluta ed indistinta, ogni qual volta specifici bisogni pubblici lo esigessero; ciò che appunto si volle operare coll'art. 11 della legge 20 luglio 1890.

E affermano, per ultimo, le stesse ricorrenti, che i giudici del merito hanno falsamente applicate le disposizioni della legge 30 luglio 1896 sulle beneficenze pubbliche per la città di Roma, perchè gli art. 1, 2 e 3 di quella legge non escludono minimamente che le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni siano state considerate dall'art. 11 della legge 20 luglio 1890 tali quali erano secondo la loro organica costituzione, come, cioè, enti collettivi, qualunque ne fosse il fine.

Considerato che questa triplice accusa mossa alla impugnata sentenza non è fondata in ragione.

E di vero: non lo è per quanto riguarda l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, perchè i giudici del merito hanno rettamente interpretato quella disposizione, quando hanno ritenuto che con essa non possono essere state contemplate tutte le associazioni laicali e tutti gli enti collettivi nati e vissuti nella città di Roma finchè fu capitale soltanto del mondo cattolico e di un piccolo Stato che più non esiste, qualunque fosse la loro denominazione e qualunque il fine che ne determina la vera loro natura. Questo esagerato assunto delle odierne ricorrenti è evidentemente escluso dalla lettera e dallo spirito e dalla genesi della suindicata disposizione; poichè le due leggi del luglio 1890, generale l'una per tutto il regno, e speciale ed eccezionale l'altra per la sola capitale, altro non sono che quelle leggi che il legislatore italiano si riservò di promulgare a riguardo delle confraternite nel n. 6 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Le parole *confraternite*, *confraterie*, *congreghe e congregazioni*, usate tanto nel n. 2 dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, quanto nell'art. 11 del l'altra legge di tre giorni dopo, hanno servito sempre a designare le associazioni di persone devote, che, avvinte da una medesima fede, si riuniscono in locali destinati al culto, ed ivi si raccolgono per esercitare in comune principalmente pratiche di culto, e solo talvolta in modo affatto secondario pratiche di carità e di misericordia, compiute come mezzo per propiziarsi la divinità e giovare in sostanza a se stessi col far del bene al prossimo. Egregiamente pertanto l'impugnata sentenza ha riconosciuto e proclamato che la disposizione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890 può investire ed investe soltanto quelle associazioni laicali e quei sodalizj che di loro natura hanno un carattere re-

ligioso, sia perchè nati e vissuti avendo a scopo precipuo o prevalente il culto, sia perchè si trovano in loro riuniti *aeque principaliter* i due scopi del culto e della beneficenza che li rendono di natura mista.

Non è fondata l'accusa delle ricorrenti amministrazioni per quanto riguarda la pretesa falsa applicazione degli art. 70 e 91 della legge 17 luglio 1890, sicchè la sentenza ha con tutta ragione osservato essere esorbitante il credere che il legislatore a soli tre giorni di distanza abbia voluto usare le stesse parole in significati diversi, avendo esso contemplato indubbiamente sotto il n. 2 del citato art. 91 le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni che, secondo la loro organica costituzione, esistevano per il culto, le quali soltanto potevano essere equiparate per virtù di legge agl'istituti di pubblica beneficenza. Siffatte equiparazioni, siccome avverte la sentenza medesima, sarebbe stata una superfluità per quei sodalizi distinti coi nomi di confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni, che avessero a scopo precipuo o prevalente la beneficenza; poichè è troppo noto che l'intrinseca natura di una persona giuridica fittizia, di una istituzione cioè o ente morale, rimane sempre determinata dal fine prevalente di quello. E, a conferma di queste osservazioni della impugnata sentenza, può anche rilevarsi, che sotto il n. 2 dell' art. 91 della legge 17 luglio 1890, le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni sono indicate in modo dimostrativo, essendo seguite quelle parole dalla frase « ed altri consimili istituti », mentre nell'art. 11 della successiva legge 20 luglio 1890 non si trova la frase ora riferita, e le suindicate confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni sono state contemplate in modo tassativo. Questa circostanza attribuisce molta efficacia anche al denominatore; poichè, se è vero che gli enti morali restano specificati più dalla vera loro maniera di essere che dalla parola onde s'intitolano, è peraltro vero ancora che servendo i nomi a distinguere cose e persone, non è punto verosimile che con quella disposizione tassativa dell'art. 11 il legislatore abbia voluto contemplare istituti ed enti conosciuti con altri nomi, come sono le compagnie, le corporazioni, unioni, adunanze e simili.

E finalmente, non è fondata l'accusa delle ricorrenti amministrazioni per quanto riguarda l'asserita falsa applicazione degli art. 1, 2 e 3 della legge 30 luglio 1896; poichè, in relazione alle disposizioni di questa legge, la quale è tornata ad usare una locuzione dimostrativa, l'impugnata sentenza si è limitata ad osservare che quella legge provvide a rimuovere gli ostacoli alla voluta indemaniazione, disponendo che le opposizioni ai reclami contro l'applicazione dell'art. 11 debbano promuoversi al governo del re per essere decisi in via amministrativa, fatta eccezione pei giudizj pendenti avanti i tribunali ordinarj e la IV Sezione del Consiglio di Stato; e che la relazione ministeriale e quella della commissione della camera dei deputati, susseguite dalle discussioni parlamentari, non accennano in alcuna guisa al criterio d'interpretazione del detto art. 11 sostenuto dalle amministrazioni, al criterio cioè che le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni fossero state nel succitato articolo contemplate e considerate tali quali erano secondo la loro origine storica e secondo la loro organica costituzione di enti morali, qualunque ne fosse il vero fine.

Considerato che non hanno del pari alcun fondamento di ragione i motivi secondo e terzo, coi quali le ricorrenti amministrazioni tornano a lamentare sotto altro aspetto una pretesa violazione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, rimproverando inoltre all'impugnata sentenza di essere caduta, nei suoi motivi, in contraddizioni tali da importare mancanza di vera motivazione.

Infatti, non è punto vero che la denunziata sentenza abbia dapprima delineato tutti i caratteri dell'ente a scopo precipuo di culto, e, se vuolsi, anche dell'ente di natura mista, per

venir poi a definire la Compagnia di San Michele Arcangelo quale ente a scopo di beneficenza, traendo così dalle sue premesse di fatto errate conseguenze di diritto.

La verità è che la detta sentenza, apprezzando sovranamente i documenti della causa, ha riconosciuto che la citata Compagnia fino dalla sua origine ebbe per scopo precipuo la beneficenza, essendo sorta circa l'anno 593 al seguito di una grave pestilenza e a causa di questa; ha inoltre ritenuto che nel corso dei secoli la detta Compagnia ha esplicato sempre la sua attività, prima in fondare e mantenere ospedali, somministrare medicine agli infermi, ospitare i pellegrini, sostentare i bisognosi, dotare fanciulle povere, e in epoche più recenti anche con annue somministrazioni ai maestri elementari, con baliatici e col fornire ricovero a famiglie decadute; ed ha pure osservato che, se in epoca più recente lo stato del sodalizio nelle sue esteriori manifestazioni andò soggetto a qualche modificazione, tanto da apparire fin dal 1623 piuttosto accentuato il concorso del culto divino nel fine, tale concorso non giunse mai a denaturare il sodalizio, il quale conservò sempre come fine prevalente la beneficenza.

E neppure sono vere le contraddizioni che si rimproverano alla impugnata sentenza, poichè questa, dopo d'aver avvertito che le carte ed i documenti d'archivio della Compagnia erano stati asportati dagli agenti demaniali nella presa di possesso, passa ad esaminare i soli tre bilanci dal Demanio prodotti per dimostrare il fine del culto, e senza lasciarsi illudere da alcune cifre numeriche portate in quei bilanci, è venuta a quella identica conclusione che si trova confermata nel decreto reale del 17 aprile 1890, alla conclusione cioè che la Compagnia di San Michele Arcangelo non ha i caratteri delle altre confraternite, ha conservato sempre per iscopo principale e prevalente la beneficenza, e può quindi ritenersi istituto di pubblica beneficenza con oneri di culto.

Considerato che anche più inconcludente e infondato degli altri motivi, dei quali si è fin qui discorso, apparisce il quarto dei proposti motivi, col quale le ricorrenti amministrazioni lamentano che la denunziata sentenza abbia ritenuto l'autonomia delle due opere pie Fonti e Jacobelli e la loro esenzione dalla indemaniazione prescritta dal tante volte citato art. 11, per la sola ragione che devono essere amministrate dalla Compagnia senza che questa possa trarre alcun lucro dal loro patrimonio. La sentenza denunziata ha escluso nei lasciti Fonti e Jacobelli il carattere di semplici legati *cum onere*, e li ha considerati e ritenuti come enti autonomi di per sè stanti, non solo perchè la Compagnia ne ha unicamente l'amministrazione, ma anche e principalmente perchè quali enti di per sè stanti e affatto autonomi li vollero i due fondatori, e come tali vennero pure riconosciuti dall'autorità civile fino dal 1879, quando furono da lei approvati i rispettivi loro statuti organici che ancora li reggono. Come enti morali di per sè stanti non hanno potuto essere contemplati dall'art. 11 della legge 20 luglio 1890, il quale prese di mira dei corpi collettivi costituiti mediante l'associazione di un numero più o meno grande di persone.

E col riconoscere e ritenere quanto sopra la sentenza in esame non ha offeso davvero e non ha potuto offendere nè la disposizione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, nè l'insegnamento di Pomponio, che l'eredità è un nome di diritto e può riuscire anche dannosa.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti codice procedura civile;

Rigetta il suindicato ricorso dell'Amministrazione del Demanio, dell'Intendenza di finanza e del Ministero dell'Interno, del 26-27 gennaio 1897, contro la sentenza della corte d'appello di Roma, del 21-27 ottobre 1896.

Sezioni unite 17 maggio 1897, n. 315 (1).

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Ospedali civili di Brescia (avv. DAMIOLI) - *Comune di Castiglione delle Stiviere* (avv. PAPA) (2)

SPEDALITA' (Spese di): Rimborso - Competenza - Comune - Ospedale - Consuetudine.

E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere della controversia relativa al rimborso di alcune spese di spedalità, domandato da un ospedale contro di un comune, e da questo contrastato in base ad una consuetudine che invoca a suo favore.

Sezione civile 11 gennaio 1897, n. 18 (3).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Sampieri (avv. BENTIVEGNA) - *Vacirca ed altri di Niscemi* (4)

ELETTORATO AMMINISTRATIVO: Appaltatore di lavori - Costruzione del cimitero comunale - Cauzione a favore del comune - Liberazione dal vincolo della cauzione - Deliberazione della giunta - Mancata ratifica del consiglio comunale - Ineleggibilità a consigliere comunale.

Colui che, quale appaltatore dei lavori di costruzione di un cimitero comunale, abbia prestato cauzione a favore del comune appaltante, benchè poi venga con deliberazione della giunta comunale, senza il concorso e la ratifica del consiglio comunale, liberato e sciolto dal vincolo della cauzione stessa, non perciò acquista il diritto alla eleggibilità a consigliere comunale.

Sezioni unite 5 aprile 1897, n. 227 (5).

GHIGLIERI P. P. - PUCCIONI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Strinasacchi e Monesi (avv. DOBELLI, CIBRARIO e RIVAROLI) - *Banca agricola mantovana* (avv. ROCCA, GALEOTTI e CARTASEGNA) (6)

CASSAZIONE DI ROMA (Competenza della): Sentenza di rinvio - Ricorso - Mezzi identici (*Cod. proc. civ., art. 547*).

Impugnatasi una sentenza pronunziata da una corte di rinvio con lo stesso mezzo di ricorso col quale si era impugnata la sentenza della prima corte d'appello, competente a conoscere di questo ricorso è la Corte di Cassazione di Roma, a termini dell'art. 547 del codice di procedura civile.

(1-2) La CORTE dichiarava la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della domanda proposta dall'amministrazione degli Ospedali di Brescia, sul ricorso contro il decreto ministeriale 1° dicembre 1894.

(3 4) La CORTE respingeva il ricorso proposto avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo, degli 8-15 giugno 1896.

(5 6) La CORTE dichiarava la competenza delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione sul ricorso contro la denunciata sentenza, dei 17-25 marzo 1896, della corte di appello di Milano.

Sezioni unite 16 giugno 1897, n. 401.

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Impresa dell'Esquilino (avv. Busatti) - *Comune di Roma* (avv. Meucci)

SOVRAIMPOSTA FONDIARIA A FAVORE DI COMUNI (Competenza per): Legittimità di eccedenza - Formazione dei ruoli - Violazione di diritto - Giunta provinciale amministrativa - IV Sezione del Consiglio di Stato (*Legge 23 luglio 1894*).

Le controversie intorno alla legittimità di eccedenza della sovrimposta fondiaria stabilita a favore dei comuni dalla legge del 23 luglio 1894, anche dopo la formazione dei ruoli, se pure non limitate alla semplice tutela dell'interesse, ma estese alla difesa di un diritto che si pretende violato, sono di competenza della giunta provinciale amministrativa e, in via di gravame dai pronunciati di questa, della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Si sostiene dalla Impresa che la sovraimposta sia illegalmente stabilita e in contravvenzione al disposto della legge del 23 luglio 1894, secondo la quale la sovraimposta comunale non può esser superiore a centesimi 50 per ogni lira d'imposta principale; sicchè, essendo questa fissata a 12,50 per cento, senza computare i decimi d'aumento che non si calcolano per l'applicazione della sovraimposta, la sovrattassa comunale non poteva superare l'aliquota del 6,25, e quindi arbitrariamente si stabiliva dal comune all'8,86 per 100. Che se la legge con l'art. 3 autorizza i comuni ad eccedere il suindicato limite, non può ciò avvenire che a due condizioni: 1° che l'eccesso sia giustificato dalla necessità di spese strettamente obbligatorie; 2° che siano state osservate le disposizioni dell'art. 15 della legge dell'11 agosto 1870, e cioè che prima di aumentare la sovraimposta fabbricati altre se ne impongano.

Si deduce inoltre che le questioni relative alla illegalità di una imposta e al rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo d'imposta siano di puro diritto e non possano essere risolute che dall'autorità giudiziaria, e che quindi, impugnando l'Impresa la legalità della sovraimposta determinata dal Comune e chiedendo il rimborso delle somme pagate, si svolge una controversia di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Nè, secondo l'impresa, giova il dire che contro le decisioni dei consigli comunali che aumentano la sovraimposta sia dato il ricorso in via contenziosa alla giunta provinciale e al Consiglio di Stato, perchè la istituzione della giurisdizione contenziosa non ha distrutto la giurisdizione ordinaria per tutte le questioni di diritto, e perchè il ricorso cui accenna il Comune è concesso ai contribuenti in semplice via amministrativa prima della formazione dei ruoli, a tutela del semplice interesse generale, e allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo, per lo che non ha nulla che fare con l'azione giudiziaria che compete ad ogni contribuente dopo la formazione dei ruoli per ottenere il risarcimento di un diritto leso, per contestare la legittimità dell'imposta e per ricuperare le somme pagate.

Osserva la Corte che, se è devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria ogni controversia per la quale si contenda intorno alla spettanza di un diritto, a siffatta regola è fatta eccezione quando la legge abbia con espressa disposizione affidato ad autorità diversa la risoluzione di una speciale controversia, e quando la questione che dovrà risolversi involga un apprezzamento di natura tecnico-amministrativa. E che alla regola si faccia eccezione si hanno esempj non pochi. E così, se la questione di legittimità o meno della imposizione importa una questione di diritto civile, è da porre mente che con la disposizione contenuta nell'art. 3 della legge del 23 luglio 1894 è sanzionato che ogni contribuente può ricorrere alla giunta provinciale amministrativa

contro le deliberazioni del consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovraimposte, ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro le decisioni della giunta provinciale.

Si ha quindi una espressa disposizione di legge che, derogando alla regola, attribuisce all'autorità amministrativa il conoscere delle controversie che si muovono dal contribuente, tuttochè si tratti di un diritto che con l'atto dell'autorità comunale si dica leso.

Nè può sostenersi che il ricorso alla giunta provinciale ed al Consiglio di Stato, accordato col detto articolo, è concesso prima della formazione dei ruoli a tutela del semplice interesse generale ed allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo. Imperocchè la chiara e generica disposizione dell'articolo non consente una siffatta limitazione. E non la consentirebbe la ragione per la quale fu dettata la disposizione medesima. E, di vero, trattandosi di impugnare la validità ed efficacia di una intera materia tributaria, è assorbente nelle quistioni che possono sorgere l'elemento finanziario ed amministrativo; e quindi l'articolo in esame, con una locuzione non tollerante alcuna restrizione, ha assegnato intera la competenza alla giunta provinciale amministrativa, ed in via di gravame dai pronunziati di questa al Consiglio di Stato.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza amministrativa sulla controversia promossa dall' Impresa dell'Esquilino con la istanza del dì 26 giugno 1895.

(1-2) La Corte dichiarava inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Palermo, dei 24 luglio-3 agosto 1896.

Sezione civile 14 gennaio 1897, n. 33 (1).

MASI P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Trizzino (avv. Fazio S.) - *Castellano ed altri di Bivona* (2)

ELETTORATO IN GENERE: Ricorso per cassazione - Ricorrente che non fu parte dinanzi alla corte d'appello - Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenza in materia elettorale interposto da chi non fu parte dinanzi alla corte di appello.

Sezione civile 19 gennaio 1897, n. 44 (3).

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ruscito ed altri di Orsara di Puglia (avv. Centi) - *Amendola* (avv. Mirenghi) (4)

ELETTORATO IN GENERE: Decisione della commissione elettorale provinciale - Reclamo - Copia autentica della decisione - Autenticazione del segretario della commissione provinciale - Inammissibilità.

Non è ammissibile il reclamo dinanzi alla corte di appello contro la decisione della commissione provinciale elettorale se non si produce una copia della decisione medesima, autenticata dal segretario della stessa commissione provinciale.

(3-4) La Corte cassava la sentenza della corte di appello di Napoli, dei 14-31 agosto 1896, e rinviava la causa a quella di Potenza.

Sezioni unite 26 febbraio 1897, n. 145 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Confraternita del SS.mo Sacramento in Morrovalle (avv. ALASIA) - *Congregazione di carità e Comune di Morrovalle* (avv. MARCHETTI e GIULIOZZI) (2)

OPERA PIA: Possesso dei beni - Precedente giudicato - Congregazione di carità - Competenza giudiziaria.

Rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria il concedere il possesso dei beni dotalizi di un'opera pia dichiarata autonoma con un precedente giudicato, e concentrata nell'amministrazione della congregazione di carità, attrice.

Sezione civile 15 novembre 1897, n. 599.

CARDONA P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Giamberti, esattore delle imposte dirette in Napoli: Sez. di Chiaia (avv. SACCO e GUARDATI) - *De Vito Piscicelli Taeggi* (avv. DE MARTINIS) *e Revertera*

COMPETENZA PER MATERIA: Eccezione - Pregiudiziale ad ogni altra eccezione.
IMPOSTE (Competenza per debito di): Quistioni incidentali tra l'esattore ed un terzo - Insequestrabilità della somma pignorata - Privilegio per delegazione fatta dal debitore.

E' pregiudiziale ad ogni altra quistione, compresa l'eccezione di cosa giudicata, quella sulla competenza per materia, la quale può esser proposta in qualunque grado e stato della causa; e l'autorità giudiziaria può esaminarla anche di ufficio.

a) *Sono controversie di imposte, e come tali sottratte alla competenza del pretore per ragione di materia, non soltanto quelle che sorgono tra l'esattore ed il contribuente per ciò che si riferisce alla essenza e forma del tributo, ma ancora le quistioni e dispute incidentali che possono derivare in via di esecuzione o di riscossione non solo tra l'esattore ed il contribuente, ma ancora tra l'esattore ed un terzo.*

b) *Perciò è di competenza del tribunale e non del pretore, qualunque sia il valore della cosa domandata, il conoscere intorno alla eccezione di insequestrabilità affacciata dal debitore sulle somme pignorate dall'esattore ed intorno all'eccezione di privilegio sollevata dal terzo pignorato, che assume essere stata la somma pignorata antecedentemente delegata ad altri dal debitore dell'imposta.*

Considerato che sia ben fondato in diritto il *primo motivo* del ricorso. La denunziata sentenza afferma che pregiudiziale alla questione di competenza sia la eccezione della *cosa giudicata*, la quale, a suo dire, covre tutte le questioni che dalla causa sorgono. Tale affermazione è contraria alla legge: perciocchè togliere in esame una sentenza, rilevarne i caratteri giuridici del caso discusso e deciso, e metterlo a riscontro col caso novellamente dedotto in lite per conchiudere se esso sia diverso o identico di quello già definito col precedente pronunziato, importa esplicare la propria giurisdizione su la controversia che forma oggetto del giudizio. Ma le norme di competenza per ragione di materia costituiscono appunto, non una semplice limitazione, ma un difetto assoluto di giurisdizione che impedisce l'adito e l'ingresso a qualsiasi disamina. *Nullus major defectus quam defectus potestatis.* La competenza è la misura della giurisdizione, e la questione intorno ad essa è pregiudiziale a tutte le altre. Come tale la eccezione di incompetenza può es-

---

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Perugia, dei 12-20 dicembre 1894.

ser proposta in qualunque stato e grado della causa; e l'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche di ufficio (art. 187 cod. proc. civ.). Che se la sentenza investita omise del tutto di esaminare e discutere, tanto la questione della competenza, quanto la sua precedenza su l'altra eccezione della *cosa giudicata*, tale omissione non impedisce che questa Corte Regolatrice non debba decidere la questione della competenza.

Considerato essere evidente nella specie la incompetenza del pretore di Chiaia, trattandosi di controversia in materia d'imposta di ricchezza mobile che volevasi riscuotere con una esecuzione presso un terzo.

Un motivo di pubblico interesse consigliò il legislatore, tanto con le disposizioni del codice di rito civile, quanto con quelle di leggi speciali, a sottrarre alla conoscenza del pretore le controversie su le imposte in maniera assoluta ed illimitata affidandole al tribunale. Nella parola *controversia* adoperata dall' art. 71 codice procedura civile, e nella locuzione *causa in materia d'imposta* usata dall'art. 84 detto codice (che sono assai più generiche e comprensive dell'altra *dimanda od azione* contenute nell'art. 35 e segg. detto codice) è necessità logica e giuridica comprendere tutto l'insieme delle possibili quistioni le quali sorgono, non solo tra l'esattore ed il contribuente per ciò che si riferisce alla essenza e forma del tributo, ma ancora le quistioni e dispute incidentali che possono derivare in via di esecuzione o di riscossione, non solo tra lo esattore ed il contribuente, ma ancora tra lo esattore ed un terzo. Nella specie poi il contribuente era anch'esso parte in causa, chiamato ad assistere alla dichiarazione di quantità, ed il piato attuale è sorto appunto sopra una eccezione di insequestrabilità allegata dal debitore della imposta che cerca sottrarsi al pagamento. Inoltre la signora Revertera, terza pegnorata, tra le altre cose adduceva la esistenza di una precedente delegazione di parte delle somme pegnorate fatta dal debitore. Cosicchè la finalità del giudizio era la riscossione della imposta, e l'incidente sorto in via d'esecuzione tendeva a farla rimanere insoddisfatta per le questioni della *insequestrabilità* e del *privilegio*. Se il difetto della competenza non si attingesse dal complesso delle questioni attinenti alla controversia della tassa e sua riscossione, il giudizio di esecuzione potrebbe scindersi in altrettanti giudizi di competenza diversa, con pregiudizio evidente della speditezza delle riscossioni tributarie, e con danno dell'ordine e della connessità dei giudizj.

Questo Supremo Collegio con suoi precedenti pronunziati notò appunto che le imposte per la loro speciale natura e destinazione son regolate con forme particolari soggette a modalità peculiari e protette da singolari garentie: quali forme, modalità e garentie costituiscono un complesso inseparabile con le imposte medesime, da non potersene scindere e distaccare. Onde di quelle come di queste deve decidere e giudicare lo stesso magistrato.

Considerato che, accogliendosi il primo motivo del ricorso, torni inutile discendere alla disamina degli altri due motivi.

Veduto l'art. 544 codice procedura civile;

Per questi motivi:

La Corte cassa (e rinvia allo stesso tribunale di Napoli in primo grado).

Sezione civile 2 febbraio 1897, n. 72 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Bordigoni - Commissione elettorale provinciale di Benevento e Procuratore generale del re in Napoli (2)

ELETTORATO (Ricorso per cassazione in causa di): Violazione di legge - Data del-

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Napoli, dei 14-19 agosto 1896.

la notificazione del gravame - Corte di merito - Decisione della commissione elettorale provinciale - Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso per cassazione in causa elettorale se con esso non si denunzia alcuna violazione di legge contenuta nella sentenza impugnata, ma si cerca soltanto di smentire la data della notificazione del gravame, quale fu ritenuta dalla corte di merito per dichiarare inammissibile il gravame stesso avverso la decisione della commissione elettorale provinciale.

Sezione civile 7 maggio 1897, n. 302 (1).

TONDI P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Finanze: Int. di Catanzaro (avv. er. RICCARDI) - *Gagliardi* (2)

TASSA DI REGISTRO: Deposito propriamente detto - Tassa fissa (*Tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, art. 104*).

Il contratto di deposito propriamente detto, per cui il depositario ha l'obbligo di custodire e di rendere la

---

(1-2) Giova rilevare dalla sentenza la specie della causa:

« Con scrittura privata 7 marzo 1892 i fratelli Gagliardi depositavano presso la loro zia Giovanna Gagliardi la somma di lire 282000 senza corrispettivo, e la depositaria si obbligava di conservarla a titolo di deposito e restituirla ad ogni richiesta dei depositanti.

Il ricevitore gravò di tassa fissa in lire 6 la scrittura di deposito; però l'ispettore, considerando che si era nella ipotesi di un deposito irregolare, senza obbligo di restituire l'identica cosa, che per la natura dell'atto, e perchè non esiste nella tariffa un articolo che contempli il deposito di somme presso privati, giusta l'art. 6 della legge, opinò che dovesse applicarsi l'art. 28 della tariffa, e l'Intendenza di finanza approvò ed ordinò doversi la tassa elevare a lire 2206,80.

Si opposero i Gagliardi, ed il tribunale si propose il quesito: se dovesse applicarsi l'art. 28, o l'art. 104 della tariffa, e considerava che non si era nella ipotesi di un deposito propriamente detto, che al depositario non era negato l'uso della cosa, che non è nella tariffa contemplato il deposito di che si tratta fra gli atti tassabili con tassa fissa, la quale non è permesso applicare, se non nei casi di cui all'articolo 4 della legge, e in osservanza dell'art. 6 della legge stimò doversi applicare l'art. 28 della tariffa, ossia la tassa che più si accostava alla natura ed agli effetti dell'atto 7 marzo 1892.

I Gagliardi appellavano e la corte di Catanzaro considerava che le parti non intesero se non che stipulare un atto di deposito, e non un mutuo od altra obbligazione diversa, come pretendeva il tribunale. Deposito propriamente detto, sebbene non sia chiuso in un involto il denaro, e ne sia fino consentito l'uso al depositario; deposito che tale rimane e non si tramuta in altra obbligazione. Articoli 1835, 1837, 1839, 1840. 1846 e 1848.

Dopo ciò la corte si domanda quale sia l'articolo della tariffa che si accosta alla natura dell'atto (art. 4 e 6 della legge di registro).

Ricorda le disposizioni dell'art 4 ed osserva che il deposito di che trattasi, non solo non importa obbligazione o trasmissione, attribuzione o dichiarazione di valore del novero di quelle contemplate da questo articolo, ma non ha nemmeno per obbietto la liberazione del depositante, nè è fatto a titolo di cauzione o garantia, come quelli degli art. 34 e 35 alinea della tariffa. L'unico articolo che contempla i depositi analoghi a quello in esame è l'art. 35 prima parte, che riguarda i depositi e le consegne convenzionali di somme e valori presso pubblici ufficiali, che non producono liberazione del depositante, ma poichè per questo titolo non è dovuta che la tassa fissa, esso non può estendersi al caso attuale, perchè per l'articolo 6 questa estensione è possibile soltanto per la tassa proporzionale e graduale, ed altronde, poichè l'art. 104 della tariffa stabilisce pur esso una tassa fissa è applicabile al deposito di che trattasi, avendo questo articolo contemplati tutti gli atti civili e stragiudiziali non designati nella tariffa per una determinata tassa fissa o graduale.

Per queste considerazioni la corte rivocava la sentenza di primo grado ed accoglieva le opposizioni.

L'Amministrazione ricorre per viola-

cosa depositata al deponente, non è soggetto a tassa proporzionale, ma a quella fissa di cui all'art. 104 della tariffa annessa alla legge del 13 settembre 1874.

In diritto: Attesochè le tasse proporzionali, nel sistema della vigente legge di registro, seguono e colpiscono le diverse forme sotto le quali si opera il movimento della ricchezza, somme, valori (art. 4); onde esse riescono inapplicabili dove il contratto, lungi dal determinare codesto movimento, lo escluda.

E tale è certamente il contratto di deposito, il quale, importando nel depositario l'obbligo di custodire e rendere al deponente la cosa depositata, fa sì che il primo si sostituisca al secondo e per lui detenga; sicchè fu giudicato con ragione che la tassa proporzionale colpisca invece quel deposito, che, seguito presso privati con l'obbligo della garentia e dell'interesse, equivale a passaggio.

Nella specie la sentenza stimò che si era in tema di deposito propriamente detto, rimossa ogni idea di mutuo, e con ragione stimò del pari che la fungibilità dei valori depositati non detraeva al concetto fondamentale del deposito; onde non si può non aderire alla conclusione che trasse dalle sue premesse, che cioè, non la tassa proporzionale, ma la fissa dell'art. 104 della tariffa si dovesse.

L'art. 28 della tariffa, che s'invoca dal ricorso, non pare altronde che, per la sua locuzione, comprenda il deposito nella categoria generica delle obbligazioni di somme e valori, alle quali si applica la tassa proporzionale da esso stabilita. E non pare, sia perchè quella specifica del deposito si compendia nel custodire e restituire, e l'obbligazione di somme e valori dell'art. 28 ritrova la sua determinazione nelle diverse specie contemplate da questo articolo come *promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, ecc.* . . ., ed in ciascuna di queste specie prevale quel movimento di valori, che, come si è detto innanzi, manca nel deposito, e rende intanto ragione della tassa.

La sentenza non ha omesso di ricordare i diversi numeri degli art. 34 e 35 della tariffa per rilevare che in nessuno di essi il deposito genuino trova il suo posto; ed il ricorso argomenta invece che in questi diversi numeri si contengono delle limitazioni della tassa normale, in relazione alle diverse specie di depositi che vi sono ricordate; sicchè questa tassa normale non può essere che quella proporzionale dell'art. 28, che ritrova quindi la sua completa applicazione nel deposito puro e semplice, scevro cioè dalle limitazioni proprie di quelli contemplati nei ricordati art. 34 e 35.

Però questa argomentazione, per quanto acuta, non sembra esatta.

Già innanzi si sono assegnate le ragioni per le quali è da credere che il n. 28 non comprenda il deposito; ed ora si aggiunge che non corre rapporto sostanziale tra questo deposito ed i depositi dei nn. 34 e 35, perchè in questi il deposito è mezzo e non fine, e lo scopo loro agevolmente si ritrova nella liberazione dei deponenti, o nella cauzione alla quale i depositi sono coordinati, mentre nel deposito puro e semplice esso è scopo a se medesimo. E, non correndo questo rapporto di sostanza, non si può dire che quei depositi sieno limiti e specie del deposito puro e semplice.

---

zione degli art. 4, 5 e 6 della legge sul registro, 28, 34 e 35 della tarifla in rapporto agli art. 1837, 1846, 1847 e 1848 del codice civile.

L'art. 4 della legge applica la tassa proporzionale degli atti di trasmissione, ed il prestito improprio ci rientra.

L'art. 28 della tariffa, sia pel titolo *depositi*, sia per le sue specificazioni *obblighi di somme e valori*, si applica anche al deposito in esame, che per lo meno importa obbligo di somma.

Gli art. 34 e 35 contemplano casi o deposito speciale, ma le tasse ivi applicate sono evidentemente limitazione di un principio più generale, e questo principio con la sua tassa propria è segnato nell'art. 28. L'art. 104 della tariffa non è applicabile, perchè esso si applica agli atti non altrimenti enunciati e tassati ».

E' da dire invece che essi ritrovano il loro tipo nei nn. 51 e 56, nei quali si tassano atti che contengono cauzione e quelli che importano quietanza e liberazione.

Per queste considerazioni non rimane che accettare la sentenza impugnata, la quale ha stimato che l'atto di deposito, di cui era giudizio, non poteva essere gravato che con la tassa fissa dell'art. 104 della tariffa, non essendo altrimenti designato in tariffa per una speciale tassa proporzionale, graduale o fissa.

Per questi motivi: la Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza 27 aprile-7 maggio 1896 resa tra le parti dalla corte d'appello di Catanzaro.

Sezioni unite 26 febbraio 1897, n. 146 (1).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Evangelisti ed altri (avv. Bianchi e D'Angelo) - *Tonini ed altri* (2)

IPOTECA GIUDIZIALE: Eredità beneficiata - Credito ereditario - Eredi maggiorenni e minorenni.

La nullità dell'ipoteca giudiziale accesa da un creditore ereditario su di una eredità beneficiata spettante a maggiorenni e minorenni rimane sanata rispetto ai maggiorenni quando questi decadono dal beneficio dell'inventario.

(1-2) La Corte accoglieva il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Firenze del 5 luglio 1894 e rinviava la causa a quella di Bologna.

Sezione civile 20 ottobre 1897, n. 570.

BASILE P. ff. - SIOTTO Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. diff.)

Finanze: Int. di Avellino (avv. er. Riccardi) - *Berardinelli e altri*

BENI DEMANIALI (Rivendita di): Precetto - Opposizione - Rivendita (*Legge 21 agosto 1862*).

Pendendo l'opposizione al precetto col quale il Demanio domanda il pagamento del prezzo della vendita di un immobile a un privato, in esecuzione della legge del 21 agosto 1862, può benissimo procedersi dal Demanio alla rivendita dell'immobile (3).

Sull'unico mezzo osserva che tanto col precetto del 1894 quanto coll'istanza del 1895 si mirava all'esecuzione dell'obbligo principale del compratore di pagare il prezzo nel giorno e luogo determinati nel contratto (art. 1507 cod. civ.). Nè giova il dire che la rivendita del fondo ordinata dall'art. 12 della legge 21 agosto 1862, e consentita dal compratore nell'articolo 17 del capitolato, ritardandosi di tre mesi il pagamento di una rata il governo procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, conduca a risolvere la vendita, mentre il precetto mirava allo scopo contrario. Imperocchè la rivendita non cessa di essere un mezzo di esecuzione, lo stesso introdotto contro il compratore all'incanto ove non adempia gli obblighi della rivendita (art. 689 cod. proc. civ.). Onde avviene che, essendo il precetto del 1894 e l'istanza del 1895 due mezzi ugualmente esecutivi, essi possono essere cumulati, nè sta il concorso simultaneo di due azioni per farsi luogo al

---

(3) Massima conforme fu adottata nella causa tra *Int. di Finanza di Avellino* c. *Berardinelli*, *Perna e Masi* risoluta con sentenza della stessa data (n. 571).

principio, *una via electa non datur recursus ad alteram.* Tanto più deve ciò osservarsi perchè non rimane pregiudicata la condizione del compratore, il quale può nel giudizio del 1895 riprodurre tutte le ragioni, per le quali si opponeva al precetto del 1894. Dodo di che si fa evidente la falsa applicazione del principio mentovato, come pure la violazione e falsa interpretazione dell'art. 12 della legge 21 agosto 1862.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza della corte di appello di Napoli pronunziata il 14 e pubblicata nel 21 dicembre 1896, rinvia la causa per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio alla corte d'appello di Roma.

Sezioni unite 19 maggio 1897, n. 325 (1).

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Lo Re (avv. Scandurra Sampolo) - *Finanze: Int. di Palermo* (avv. erariale) (2)

CASSAZIONE A SEZIONI UNITE (Competenze della): Corte di rinvio - Motivi del ricorso (*Cod. proc. civ., art. 547*).

Se s'impugna con ricorso la sentenza della corte d'appello di rinvio per gli stessi motivi pei quali si era impugnata la sentenza della prima corte, competente a conoscere di questo ricorso è la Corte di Cassazione di Roma a Sezioni Unite.

(1-2) La Corte dichiarava la competenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma, sul ricorso contro la sentenza della corte di appello di Palermo, dei 30 dicembre 1895-17 gennaio 1896.

Sezione civile 19 luglio 1897, n. 491.

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Potenza (avv. er. Zanchi) - *Congregazione di carità di Lagonegro e Tortorella*

ASSE ECCLESIASTICO: Conversione di beni immobili - Demanio - Oneri reali - Obbligazioni garantite da privilegi e ipoteche - Obbligazioni semplici - Fondo pel culto - Ente conservato.

Quando il Demanio dello Stato, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, prende possesso dei beni immobili di un ente al solo intento di convertirli in rendita pubblica a favore di un ente conservato, non risponde che dei soli oneri reali e delle obbligazioni garantite con privilegi ed ipoteche legittimamente iscritte su i beni stessi, mentre le obbligazioni puramente personali alle quali si provvedea con la rendita degli stabili sono trasfuse nella rendita iscritta sul debito pubblico e si devono continuare ad adempiere o dal Fondo pel culto o dall'ente morale conservato.

Osserva *in diritto* che la corte di merito non mette in dubbio che la presa di possesso da parte del Demanio dello Stato dei beni immobili costituenti la dotazione della cappellania amministrata dalla Congregazione di carità di Lagonegro venne fatta allo scopo di convertirne il valore in rendita iscritta sul debito pubblico italiano, ma ciò non ostante la corte ritiene che per effetto di tale devoluzione dei beni sia il Demanio, e non la Congrega, obbligato a continuare il pagamento delle annue lire 170 dovute al sacerdote Tortorella in base ad un istrumento del 28 agosto 1849, e ciò per la nota massima: « *transit res cum onere suo* ». Ma la corte di merito ha male a proposito invocato cotesto principio generale, giacchè allo stesso hanno in gran parte ed espressamente derogato le leggi ever-

sive dei beni ecclesiastici destinati all' adempimento dei pesi di culto. Allorchè il Demanio dello Stato prende possesso in esecuzione di tali leggi dei beni immobili al solo intento di convertirli in rendita pubblica a favore di un ente conservato, non risponde che dei soli oneri reali, e delle obbligazioni garantite con privilegi od ipoteche regolarmente iscritte su i beni stessi. Difatti l'art. 11 della legge 7 luglio 1866 n. 3096, dopo avere stabilita la norma generale per la conversione in rendita iscritta a favore degli enti morali, cui i beni appartengono, dispone che « gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti o privilegi loro competenti sulla rendita come sopra iscritta ». Ma questa disposizione venne di poi modificata dall'art. 4 della legge 15 agosto 1867 n. 3848, che così sanziona: « I privilegi e le ipoteche legittimamente iscritte sopra i beni immobili devoluti al Demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 e della presente conserveranno il loro effetto. Però si dovrà nella iscrizione sul gran libro del debito pubblico della rendita al Fondo pel culto, od all'ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione della somma corrispondente agl'interessi del credito ipotecario inscritto ». Nè l'art. 28 della citata legge del 7 luglio 1866 dispone altrimenti, giacchè esso mette a carico del Fondo pel culto gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma del precedente art. 11, e quelli incombenti alla Cassa medesima.

Dallo insieme di tali disposizioni risulta quindi chiaro il concetto, che, allorchè i beni immobili sono devoluti al Demanio all'unico effetto della conversione, tutte le obbligazioni puramente personali alle quali si provvedea con la rendita degli stabili, sono trasfuse nella rendita iscritta sul debito pubblico, che tien luogo dei beni stessi, e si debbono perciò continuare ad adempiere rispettivamente o dal Fondo pel culto, o dall'ente morale conservato, a favore del quale viene iscritta la rendita stessa; e che invece al Demanio spetta esclusivamente lo adempimento di quegli oneri che trovansi garantiti da privilegi od ipoteche legittimamente conservate sugl' immobili di cui ha preso possesso.

Ciò premesso, era obbligo imprescindibile della corte di merito di esaminare innanzi tutto, se il titolo creditorio risultante dall'istrumento 28 agosto 1849, sul quale era fondata l'azione giudiziale del sacerdote Tortorella, poteva considerarsi quale onere reale garantito da privilegio od ipoteca sui fondi che rappresentavano il compendio del sacro patrimonio a lui costituito; e solamente nell'affermativa avrebbe potuto condannare il Demanio al pagamento dell' annua rendita di lire 170 fino allora corrisposta. Ma, avendo la corte ritenuto senz'altro siffatto obbligo nel Demanio pel solo fatto della presa di possesso e della devoluzione dei succennati beni immobili, ha violato tutte le disposizioni di legge di cui è fatto cenno nell'*unico mezzo* del ricorso.

Per tali motivi:

La Corte accoglie il ricorso prodotto dall' Amministrazione delle Finanze dello Stato; e per lo effetto cassa la sentenza resa dalla sezione della corte d'appello di Potenza nel 17-24 marzo 1896, e rimanda la causa per i provvedimenti in merito alla corte d'appello di Napoli, la quale statuirà anche sulle spese di questo giudizio.

Sezione civile 12 gennaio 1897, n. 21 (1).

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Vitti e Calabrese (avv. FASSA) - *Calabrese ed altri di Bitritto, Modugno e Bari* (avv. NOCITO), *Commissione elettorale provinciale di Bari e Procuratore generale del re in Trani* (2)

ELETTORATO (Ricorso per cassazione in causa di): Sentenza impugnata - Copia non autenticata dal cancelliere della corte di appello - Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenza in materia elettorale, ove sia stata prodotta in atti la sentenza impugnata non autenticata dal cancelliere della corte di appello.

Sezioni unite 9 aprile 1897, n. 242.

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Turchi (avv. NOCITO) - *Comune di Mercatello* (avv. DE SIANO e BAFFONI)

DAZIO CONSUMO (Responsabilità indiretta per): Dazio consumo - Contravvenzione illegale - Agenti - Pubblica amministrazione - Competenza dell'autorità giudiziaria - Azione di danni - Cattiva scelta degli agenti da parte del Comune - Responsabilità diretta - Approvazione del verbale di contravvenzione da parte del comune - Cosa giudicata - Sede penale - Sede civile - Qualità legale degli agenti.

La funzione diretta ad impedire le frodi e le contravvenzioni all'imposta del dazio di consumo costituisce materia di diritto pubblico, e gli atti che tendono a quella funzione (nella specie, illegale contestazione di contravvenzione da parte degli agenti) sono sottratti a qualsiasi indagine di responsabilità civile per danno contro la pubblica amministrazione.

L'autorità giudiziaria è competente a decidere sull'azione per danni intentata, sul fondamento degli articoli 1151 e 1153 del codice civile, contro la pubblica amministrazione per un illegale contestazione di contravvenzione da parte de'suoi agenti.

Il comune non è responsabile della cattiva scelta fatta dei suoi dipendenti (agenti daziarj) per l'illegale contestazione di una contravvenzione fatta dai medesimi.

L'approvazione da parte del comune di un illegale verbale di contravvenzione non può importare per esso responsabilità di sorta.

Se il magistrato in sede penale abbia escluso l'esistenza di una contravvenzione solo per motivi di merito, rilevando però che gli agenti avevano le qualità legali per contestarla, non si può nel giudizio civile impugnare le qualità stesse negli agenti giudiziarj, e farne motivo di una domanda di danni verso la pubblica amministrazione.

Osserva IN DIRITTO:

Che il *primo mezzo* del ricorso non regge; giacchè, se lo stesso ricorrente riconosce che la riscossione dei pubblici tributi è atto d'imperio e non di gestione, deve pure consentire che anche la funzione diretta ad impedire la frode e le contravvenzioni al debito d'imposta costituisce materia di diritto pubblico, interessando all'ordine sociale che niuno si sottragga al pagamento di una tassa, cui per legge sia tenuto. E' perciò che tutti gli atti i quali sono diretti ad impedire e constatare la frode e la contravvenzione alla legge comprendono lo esplicamento di una funzione politica, e sono per ciò stesso sottratti a qualsiasi indagine di responsabilità civile per danno contro la pubblica amministrazione nel cui interesse si

---

(1-2) La CORTE dichiarava inammissibile il ricorso contro la sentenza del 14 agosto 1896, della corte di appello di Trani.

compiono, anche quando si possa giustificare l'errore, la negligenza e la imperizia degli agenti subalterni che vi concorsero; e solo potrà competere lo esercizio dell'azione diretta e personale contro quest'ultimi nel caso di dolo.

Questo però non importa che l'autorità giudiziaria sia incompetente a decidere nell'attuale causa, poichè si tratta sempre di un'azione per danni, che si vuol fondare sul disposto degli art. 1151 e 1153 del codice civile, e che va respinta nel merito solo perchè la natura degli atti esclude ogni possibile responsabilità civile.

Certamente l'esercizio di un potere politico non potrà più ravvisarsi, quando la disputa sul preteso dazio si rapporta alla questione amministrativa ed al processo semplice dello incasso, e sarà ancora materia di diritto privato quando la questione si riferisca alla interpretazione ed esecuzione di un contratto di abbuonamento tra il privato esercente e lo appaltatore del dazio, ed allora soltanto potrà ricevere applicazione l'art. 110, invocato dal ricorrente, delle istruzioni approvate dal regio decreto 20 ottobre 1880 che dichiara responsabile l'appaltatore dell'operato del proprio commesso od agente daziario. Ma tale rapporto giuridico di committente a commesso non può sussistere tra il comune ed i suoi agenti daziarj quando trattasi di frode alla legge, e quando essi, esercitando i poteri di polizia giudiziaria, elevano verbali di contravvenzione contro coloro che credono essersi voluti sottrarre con dolo e frode al pagamento del dazio, ed in conseguenza non si può in tal caso far risalire al comune la responsabilità civile, ai termini dell'art. 1153 del codice civile, allorchè l'autorità giudiziaria penale, giudicando in merito alle contravvenzioni, abbia esclusa la esistenza del reato.

Che tali considerazioni valgono pure per respingere il *secondo mezzo* del ricorso. Ritenuto che si tratta di atti d'imperio e che gli agenti daziarj nello accertare le frodi e le contravvenzioni al dazio s'ispirino soltanto nella legge e solo da questa ricevano il loro mandato, ne deriva che anche la responsabilità che il ricorrente vorrebbe desumere dalla cattiva scelta fatta dal Comune dei suoi dipendenti non abbia giuridico fondamento. Imperocchè, ammesso pure che una amministrazione pubblica possa dirsi responsabile del solo fatto della scelta dei suoi impiegati, anche quando non debba rispondere degli atti dai medesimi compiuti, egli è certo che siffatta responsabilità deve sempre riflettere un fatto di gestione amministrativa e suppone permanente il rapporto di dipendenza tra la persona chiamata al risarcimento del danno e colui che ne fu l'autore; ma il Comune e l'appaltatore del dazio non possono pretendere cosa contraria alla legge, nè potrebbero impedire agli agenti di elevare un verbale di contravvenzione quando essi credano nella loro coscienza di essersi violata la legge; e però non può ritenersi che in quegli atti l'amministrazione abbia diritto di controllo e di disciplina, mentre gli agenti esercitano al riguardo funzioni autonome ed indipendenti.

Col *terzo motivo* del ricorso si critica la sentenza della corte di merito, perchè questa non volle ritenere la responsabilità diretta del Comune, la quale si faceva consistere nell'avere il Comune stesso approvato e riconosciuto l'operato dei suoi agenti, mettendo così in essere un atto pregiudizievole alla stima di un cittadino e di un onesto commerciante; e perchè la corte aveva omesso di ragionare sopra la dedotta circostanza di fatto, che cioè un assessore comunale era intervenuto come rappresentante del municipio nell'atto della contestata contravvenzione, approvando con la sua presenza l'operato degli agenti daziarj.

Ma cotesta censura non sussiste, poichè, avendo la corte ritenuto che le contravvenzioni costituivano atti autonomi per sè stanti nella cerchia dei quali non vi erano termini possibili di responsabilità per danno, doveva a ragione ritenere parimenti che la approvazione da parte del Comune dei verbali di contravvenzione non poteva importare per esso responsa-

bilità di sorta, non essendovi rapporto diretto tra la causa e l'effetto del danno, e con ciò si rispondeva pure alle asserite circostanze di fatto dalle quali si voleva indurre un'approvazione implicita od esplicita del Comune in ordine all'operato dei detti agenti. Soggiunse inoltre la corte che il contegno del Comune contemporaneo e posteriore alle contravvenzioni era stato corretto e non aveva potuto essere causa di danno. Esso si èra limitato ad ordinare la trasmissione dei verbali all'autorità giudiziaria, e se il Comune si era costituito parte civile si era valso di un diritto che la legge gli conferiva, ma ad ogni modo il suo operato non aveva avuto alcuna influenza sull'esito del procedimento, poichè il Comune non era di fatto comparso, ed i suoi agenti vi si erano mantenuti totalmente estranei. Mancava quindi ogni base di fatto per chiamare il Comune responsabile in via diretta del danno.

Col *quarto motivo* infine il ricorrente censura la sentenza per avere esclusa la responsabilità, almeno indiretta, del Comune, la quale si faceva consistere nel fatto di non avere munito i suoi agenti che procedettero alle contravvenzioni di regolare patente, e ciò sul fondamento che siffatta questione era stata già proposta e risoluta in sede penale, e non si poteva quindi ritornare su coteste particolarità in sede civile. Il ricorrente sostiene invece che non ricorrono gli estremi giuridici della cosa giudicata, poichè la sentenza penale fa stato, quando assolve o quando condanna, in quello soltanto che riflette l'interesse sociale, e non pure per tutte le questioni accessorie od anche influenti sulla causa risoluta in quel procedimento.

Ma cotesto principio non può essere accettato nel modo assoluto con cui viene formulato, giacchè la cosa giudicata non riposa soltanto nella formola dispositiva della sentenza, ma bensì nella ragione del decidere, quale risulta dalle questioni proposte ed esaminate dal magistrato nella motivazione della sua sentenza. Ora nel procedimento penale l'imputato Turchi proponeva innanzi tutto una questione pregiudiziale all'azione, sostenendo la nullità dei verbali di contravvenzione, e nel merito poi si difendeva circa la inesistenza del reato. Ma la prima tesi venne respinta dal magistrato e la sua pronunzia passò in giudicato, mentre l'altra sul merito ebbe diverso esito nei gradi di giurisdizione, fino a che in quello di rinvio venne accolta col dichiararsi non farsi luogo a procedimento. E' perciò che la pronunzia del magistrato penale non soltanto è fondata sopra ragioni di merito, ma risulta ancora che egli volle escludere la inesistenza del reato poggiata sopra ragioni di nullità derivanti dal difetto di qualità legali degli agenti e dalla mancanza delle patenti, e però questa questione proposta e risoluta nel procedimento penale anche di fronte al Comune, costituitosi parte civile, non potrebbe più riprodursi nel giudizio civile, fondando su di esso la responsabilità per danno, senza offendere la *ratio decidendi* del giudicato penale. Ed allo stesso modo che se fosse stata esclusa nella sede penale la esistenza del reato per difetto di qualità legali degli agenti daziarj si dovrebbe accettare senz'altro questo giudizio in sede civile senza potere più rilevare e discutere della esistenza o meno della patente richiesta dalla legge per detti funzionarj, così parimente, avendo il magistrato penale escluso le contravvenzioni solo per motivi di merito, rilevando però che gli agenti aveano le qualità legali per constatarle, non si può più statuire altrimenti nel giudizio civile senza incorrere in aperta contraddizione col giudicato penale.

Quanto poi ad altre circostanze di fatto che la corte non avrebbe tenute presenti, non risulta che in ordine alle stesse vi sieno state speciali deduzioni, e d'altra parte la risposta alle medesime può dirsi compresa nelle precedenti generali osservazioni dei giudizi di merito.

Per questi motivi:

La Corte, dichiarando la competenza giudiziaria a decidere nella causa attuale, rigetta in merito il ricorso proposto dal sig. Filadelfo Turchi av-

verso la sentenza resa dalla corte di appello di Bologna nel 14-25 ottobre 1895, e condanna il ricorrente alla perdita del deposito e alle spese di questa sede.

Sezioni unite 31 marzo 1897, n. 210 (1).

CHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Barberio, esattore delle imposte di S. Giovanni in Fiore (avv. Strigari D. e V.) - *Comune di Soveria Mannelli e Caputo* (avv. Ricciulli, Plastino e Gianturco) (2)

IMPOSTE (Competenza di cassazione sui ricorsi per): Cassazione di Roma - Nullità di vendita d'immobile - Mancanza di pagamento di tributo - Esattore - Danni.

E' di competenza della Cassazione di Roma, a norma dell'art. 3 della legge del 12 dicembre 1875 n. 2837, il giudicare sopra un ricorso relativo ad una controversia in cui da una delle parti si tende a far dichiarare la nullità della vendita di un predio fatta dall'esattore per non pagato tributo, o ad ottenere il risarcimento dei danni.

Sezioni unite 12 aprile 1897, n. 247.

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Lombardi (avv. Foschini G. e D.) - *Greco* (avv. Nicoletti Altimari) e *Turrà*

PROVA TESTIMONIALE: Ammissibilità - Eccezioni - Prova scritta dell'obbligazione - Potere di opporre l'inammissibilità - Interesse personale - Giudizio di fatto - Incensurabilità.

RIVENDICAZIONE D'IMMOBILE (Prova testimoniale per): Controscrittura - Vendita - Titoli della proprietà - Soppressione fraudolenta - Risarcimento di danni.

L'art. 1348 del codice civile, derogando alla regola della inammessibilità della prova testimoniale, stabilita dagli articoli precedenti, limita con rigore la eccezione alla impossibilità nella quale si sia trovato il creditore di procurarsi la prova scritta della obbligazione.

L'inammessibilità della prova testimoniale si può opporre da chiunque vi abbia interesse, quali che siano le relazioni che corrono tra chi la chiede e chi la respinge.

Il giudizio di magistrato di merito relativo alle circostanze di fatto che rendano ammissibile o meno una prova testimoniale non è censurabile in cassazione.

a) *Non è ammissibile la prova testimoniale in favore di un convenuto in un giudizio di rivendicazione d'immobile, per dimostrare l'esistenza di una controscrittura con la quale il rivendicante si era spogliato dell'immobile acquistato dal convenuto in favore di un terzo che trasmise in seguito detto immobile allo stesso convenuto, quando questi non ebbe cura di farsi consegnare dal suo dante causa i titoli che giustificavano la sua proprietà sull'immobile, tra i quali titoli vi sarebbe stata la controscrittura.*

b) *Non si può provare in tal caso con testimoni nemmeno la soppressione fraudolenta della controscrittura, per farne oggetto di un'azione di risarcimento di danni.*

Attesochè la censura di violato giudicato non ha ragione di essere di fronte alla sentenza, la quale, interpretando il giudicato precedente, ha ritenuto che la questione della ammessibilità o meno della prova testimoniale non era stata decisa. E veramente allora si disse che sarebbe stata essa discussa in confronto col Turrà. E lo stesso ricorrente sente il

---

(1-2) La Corte dichiarava la competenza di questo Collegio, sul ricorso contro la sentenza della corte di appello di Catanzaro, in data 8 maggio-15 giugno 1894.

bisogno d'invocare la teoria *rifiutata* dal giudicato implicito per sostenere la sua tesi.

Attesochè l'art. 1348 codice civile, derogando alla regola della inammessibilità della prova testimoniale, stabilita dagli articoli precedenti, limita con rigore la eccezione alla impossibilità nella quale si è trovato il creditore di procurarsi la prova scritta della obbligazione; e se nei commi di questo articolo sono segnati alcuni casi in cui la eccezione si applica, questo si fa a modo di esemplificazione, ed a significare che il criterio della impossibilità deve dominare e ricorre nei casi espressi e nei taciuti, perchè la eccezione stessa trovi il suo luogo.

Che poi la inammessibilità della prova testimoniale si possa opporre da qualunque ne abbia interesse, quali che siano i termini di fatto nei quali vien domandata e le relazioni che corrono tra chi la chiede e chi la respinge, è fatto manifesto così dalla natura delle prove, la quale è tale, che la loro organizzazione tocca per molti rispetti all'interesse generale ed all'ordinamento giuridico, come dall'indole obbiettiva della regola e della eccezione scritta negli art. 1341 e 1348 del codice civile.

E che finalmente il criterio della impossibilità, anche intesa in senso ampio, onde viene meno il divieto della prova per testimonj, nella sua applicazione, dipenda dalle condizioni di fatto di ciascuna specie, si dimostra agevolmente per la natura stessa delle cose, così essenzialmente mutabili e punto capaci di disciplina; onde il giudizio del magistrato si risolve in un apprezzamento, che, dove non sia viziato da erronei principj di diritto, sfugge al sindacato della cassazione.

E la sentenza impugnata da codesti errori giuridici non è travagliata.

Essa si propose la tesi della ammessibilità della prova per testimonj invocata dal ricorrente, e la rifiutò recisamente, dichiarando che non si trovò nella impossibilità di avere nelle mani la controscrittura; che anzi gli sarebbe stato agevole averla, solo che, adoperando la ordinaria diligenza, l'avesse richiesta al Turrà nell'atto della stipulazione dell'istrumento; che, se non l'ottenne, e quindi subì le conseguenze del preteso accordo tra il Turrà ed il Greco, non ha che a dolersi di se medesimo.

Com'è manifesto, questo è giudizio ricavato dalle condizioni speciali del caso in esame, nel quale al dovere che incombeva al venditore Turrà di consegnare all'acquirente i titoli che giustificavano in lui la proprietà del fondo che egli vendè, corrispondea il diritto nel compratore Lombardi di richiederli, e fra questi titoli, dice la corte, certamente si sarebbe trovata la controscrittura.

A questo, che è l'argomento decisivo della sentenza, si oppone che il compratore non ha il dovere di richiedere i titoli giustificativi dell'acquisto; che se egli segue invece la fede del venditore, è cosa contraria al diritto ed alla morale, negando la prova, di lasciarlo esposto, senza difesa, alle frodi organizzate dal suo autore.

Se non che è da considerare che, pur dimenticando che la diligenza è un dovere nei negozi giuridici, alla corte di merito non toccava se non rilevare il fatto della negligenza, per dedurne che al ricorrente non fu impossibile, contrattando col Turrà, di ottenere il titolo scritto della proprietà del fondo che acquistava, per opporlo poi utilmente al Greco che lo rivendicava per sè.

Si obbietta che la corte dimenticava che il Turrà veniva meno alla obbligazione di consegnare la controscrittura per accordi fraudolenti stabiliti col Greco, onde si era nel caso del delitto, per lo meno civile, che rendea ammessibile la prova per testimonj della esistenza della controscrittura e della posteriore soppressione di essa; se non che è agevole rispondere, ricordando i termini della sentenza, che la impossibilità del Lombardi di procurarsi con la controscrittura la prova scritta della obbligazione assunta verso di lui dal Turrà, di trasmettergli cioè la proprietà del

fondo che gli vendeva e di conseguenza il titolo che lo giustificava, non dipese già dal delitto, ma dalla sua stessa negligenza; da quella negligenza che tanto poco va confusa con gli accordi dolosi, quanto, non solo questi precedè nel tempo, ma li rese altresì possibili. Dimostrare con essi la esistenza della scrittura soppressa e per la ragione che le due dimostrazioni si presuppongono, e che non si può sopprimere se non quello che esisteva, importa dimenticare che, per questa via indiretta, si riuscirebbe alla violazione del ricordato art. 1348 codice civile, e dell'art. 848 codice procedura penale, che, consentendo la prova testimoniale per l'accertamento dei reati, la consente altresì pei contratti da cui dipendono, se essa è però per questi ammessibile.

Ma per le cose osservate la è inammessibile, conciossiachè della obbligazione contrattuale di trasmettere il titolo; obbligazione che fu più tardi violata col delitto della soppressione, di questa obbligazione potea il Lombardi chieder lo adempimento, eppur nol chiese per supina negligenza.

Esclusa così la impossibilità, pretesa dal ricorrente innanzi alla corte di merito, e con maggior vigore in questa sede, è evidente che la inammessibilità della prova per testimonj, come dal Turrà, si potesse allegare altresì dal Greco, siccome quegli che, oltre all'interesse comune ed individuale col Turrà, invoca una regola di ordine pubblico, che tutto governa il sistema delle prove.

Il ricorso, dopo avere nel *secondo mezzo* sostenuta l'ammessibilità della prova per cagione del delitto, nel *terzo* e *quarto* per altra via, per quella cioè della simulazione dell'acquisto fatto dal Greco, tenta di riuscire alla dimostrazione della ammessibilità della prova per testimonj di detta simulazione. Ma il concetto fondamentale della sentenza resiste, e con essa resistono del pari le regole più ricevute in tema di simulazione.

Infatti è fuori di controversia che, trattandosi di dimostrare come il Greco avesse acquistato il fondo non per sè ma per il Turrà, era mestieri del titolo scritto, ed il Lombardi infatti sostenea che la controscrittura nelle mani del Turrà forniva questa prova, se non che voleva essere dispensato dallo esibirla, mettendo innanzi la impossibilità più innanzi confutata.

Ma la sentenza ha respinto codesta istanza e con ragione. Imperocchè il Lombardi, come avente causa dal Turrà, deve al pari del suo autore fornire il titolo scritto della allegata simulazione, e non potrebbe esserne discaricato, perchè è già dimostrato che non gli fu impossibile di averlo. Nè vale che egli si dica terzo, per potere nella prova della simulazione sostituire al titolo scritto la prova per testimonj; e terzo egli si dica, perchè non si può reputarlo rappresentante del Turrà, che, per recargli pregiudizio, sopprimeva il titolo. Non vale, conciossiachè se il terzo può provare con testimonj la simulazione di una convenzione alla quale rimase estraneo, questo gli si consente per la impossibilità di provarlo col documento scritturale; e, poichè questa impossibilità è esclusa pel Lombardi, egli al terzo non si può paragonare.

E tanto più non si può, in quanto veramente egli, che è l'avente causa del Turrà, che contrattava col Greco, terzo non si può a rigore definire rimpetto a quest'ultimo.

Onde sotto questo rispetto nemmeno ha valore l'osservazione sostanziale che nella specie non ricorrea il divieto della prova per testimonj dell'art. 1341 del codice civile, perchè alla convenzione seguita tra il Greco ed il Turrà fu estraneo il Lombardi, e non è quindi il caso di esaminare se si sia nella ipotesi della eccezione a questo divieto; imperocchè, come si è rilevato, essendo il Lombardi succeduto al Turrà di fronte al Greco, è un contraente anche egli, e come tale, mentre non può sottrarsi al divieto del detto articolo, non può nemmeno invocare la eccezione al divieto stesso; e non lo può, perchè, come si è rilevato, egli, succedendo al Turrà, omise di farsi consegnare il titolo, che, mentre giustificava in lui la proprietà del fondo che com-

perava, la negava di conseguenza al Greco.

Attesochè le osservazioni che precedono valgono di risposta pure al *quinto mezzo* del ricorso relativo al negato risarcimento dei danni, conciossiachè, se il risarcimento dei danni si è domandato per la dolosa soppressione della controdichiarazione, non potendosi la esistenza di questa dimostrare con testimonj, inutilmente si sarebbe accordata la prova testimoniale della illegale soppressione fraudolenta, che, come ogni soppressione, presuppone la esistenza giuridica del titolo soppresso.

Per questi motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso avverso la sentenza dei 14-26 febbraio 1896 resa tra le parti dalla corte d'appello di Napoli.

Sezione civile 16 settembre 1897, n. 558 (1).

CARDONA P. ff. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Del Monte B. (avv. Spirito F., B. ed E.) - *Del Monte A. ed altri* (avv. Mirenghi) *e Commissione elettorale provinciale di Salerno* (2)

SENTENZA: Nome delle parti - Nullità - Conclusioni orali dei procuratori - Osservazioni difensive.
ELETTORATO (Sentenza in tema di): Motivazione - Inammissibilità di reclamo.

La inosservanza del n. 1 dell'art. 360 del codice di procedura civile, che prescrive dover la sentenza contenere il nome e il cognome delle parti, non porta a nullità.

Non è necessario che la sentenza riporti le conclusioni orali prese dai procuratori all'udienza o le osservazioni che non costituiscano delle vere e proprie comparse conclusionali, ma soli appunti difensivi di risposta.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in tema elettorale, sull'eccezione d'inammissibilità del reclamo sollevata da una delle parti, si limita semplicemente a respingerla senza motivazione, non ostante che l'eccezione fosse sostenuta da documenti.

Sezioni unite 1 aprile 1897, n. 219 (3).

GHIGLIERI P. P. - PUCCIONI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

D'Aquino (avv. De Luise e Milone) - *Ricevitori del registro di Anastasia e Torremaggiore, Croghan e Caracciolo di Candiano* (4)

CONNESSITA' DI CAUSE: Regolamenti di competenza - Leggi sulle imposte - Cassazione di Roma (*Cod. proc. civ., art. 108; legge 12 dicembre 1875 e r. decreto 23 dicembre 1875*).

Pel combinato disposto degli art. 3 della legge del 12 dicembre 1875 e 6 del regio decreto del 23 dicembre 1875, e dell'art. 108 del codice di procedura civile, il regolamento di competenza per connessità di cause relative a controversie d'imposte, promosse avanti due tribunali sedenti in diverse corti di appello, spetta alla Cassazione di Roma.

(1-2) La Corte rigettava il primo e accoglieva il secondo e terzo mezzo del ricorso contro la sentenza della corte di appello di Napoli, dei 7-12 luglio 1897, rinviando la causa alla corte di appello di Potenza.

(3-4) La Corte dichiarava spettare alla Corte di Cassazione di Roma di risolvere la questione proposta nelle due cause fra le parti, l'una per tassa complementare di successione avanti il tribunale di Lucera e l'altra avanti al tribunale di Napoli.

Sezioni unite 5 febbraio 1897, n. 87.

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Forastieri (avv. VENDITTI) - *Comune di Anticoli di Campagna* (avv. CHIMIRRI e PAOLUCCI)

MEDICO ONORARIO (Competenza per nomina): Autorità giudiziaria - Contratto di concessione d'acque.

E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere di una controversia relativa al diritto o meno che, in forza di un contratto di concessione di acque minerali ad un privato, possa avere il comune concedente a nominare un medico onorario per dette acque.

Osserva che con il secondo dei proposti mezzi si censura il pronunziato della corte per avere ritenuto che l'amministrazione comunale avea fatto atto d'imperio quando nominava il Bacchini medico onorario delle acque; epperò sono chiamate le Sezioni Unite del Supremo Collegio a conoscere del mezzo stesso.

Osserva che, nel sostenere il Forastieri la carenza del Comune a nominare il Bacchini medico onorario, assumeva che in forza dello stipulato contratto tutti i diritti che si vantavano dal Comune ad esso Forastieri erano stati trasfusi. E quindi non si versava nella ipotesi di un cittadino che avesse sindacato gli atti dell'amministrazione, ma la parte contraente che chiedeva all'altra di stare nei limiti del contratto. E, se era così, la contestazione cadeva su di un diritto che si assumeva leso, per cui era manifesta la competenza dell'autorità giudiziaria, la quale era chiamata a giudicare se avesse avuto fondamento la dedotta carenza di diritto nel Comune a procedere alla cennata nomina del Bacchini. E ben si fa notare dal ricorrente che l'amministrazione comunale fa atto d'imperio quando impartisce dei provvedimenti nell'interesse dell'ente collettivo che rappresenta, ma quando agisce come parte contraente è equiparata al privato, ed agisce *jure administrationis.*

Osserva intanto che anche per altri motivi la denunziata sentenza respinse la dedotta carenza di dritto nel Comune a nominare un medico onorario. Onde ne segue che le Sezioni Unite, pur trovando fondate le ragioni del ricorrente, debbono limitarsi a censurare la cennata ragione del decidere e rinviare alla Sezione Civile l'esame delle altre censure che pur si fanno alle altre ragioni del decidere che secondo i giudici di merito concorrevano a far respingere la istanza del Forastieri.

Per tali motivi:

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della esistenza o meno del dritto nel Comune di Anticoli a nominare un medico onorario, e rinvia alla Sezione Civile a decidere sulle altre doglianze che col secondo mezzo si muovono contro la sentenza della corte di appello di Roma del 10 aprile 1895.

Rinvia inoltre i provvedimenti sulle spese e sulla multa.

Sezione civile 24 febbraio 1897, n. 139 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Luzi ed altri di S. Severino Marche (avv. DE DOMINICIS A. e MARCHETTI) - *Coletti ed altri di S. Severino Marche* (avv. BONACCI e CAVALIERI) (2)

ELETTORATO IN GENERE: Ricorso per cassazione - Deposito della sentenza denunziata - Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso per cas-

(1-2) La CORTE dichiarava inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Macerata, dei 17-24 agosto 1896.

zione in materia elettorale se non viene depositata, col ricorso e con tutti i documenti, la sentenza denunziata, autenticata dal cancelliere della corte di appello, dentro i 15 giorni dalla notificazione del ricorso.

Sezione civile 27 gennaio 1897, n. 58 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Maresca (avv. DAL VERME e BLASUCCI) - *Amministrazione del Fondo pel culto* (avv. er. ZANCHI) (2)

ASSE ECCLESIASTICO: Congregazioni dei chierici secolari - Professione di voti, semplice e solenne.
PROFESSIONE RELIGIOSA PRIMA DEI 21 ANNI: R. prammatica napoletana del 4 luglio 1789 - Pensioni ecclesiastiche (*Legge 17 luglio 1866*).

I componenti delle congregazioni dei chierici secolari, soppresse come le altre corporazioni religiose, non facevano una vera e propria professione monastica, e la formola della loro oblazione non può paragonarsi alla emissione di un voto semplice o solenne.

La professione di voti, semplice o solenne che sia, importa sempre un vincolo rigoroso, perpetuamente o temporaneamente obbligatorio, di povertà, castità ed obbedienza.

La regia prammatica del 4 luglio 1789 imperante nelle provincie napolitane proibiva la professione religiosa prima dei 21 anni, e non era applicabile alle congregazioni dei chierici secolari.

I componenti delle soppresse congregazioni dei chierici secolari hanno diritto a conseguire l'annua pensione stabilita dalla legge del 7 luglio 1866.

(1-2) La CORTE accoglieva il ricorso contro la sentenza dei 23 giugno-17 luglio 1893 della corte d'appello di Bologna.

Sezioni unite 19 gennaio 1897, n. 43.

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Ramirez (avv. GRECO, ATTANASIO e MARINI) -
Avati (avv. CESAREO, GILIBERTI, DE ROBERTO e MANNA)

VENDITA: Evizione - Prezzo - Cessionario.
SENTENZA (Motivazione di): Convincimento - Ragioni del decidere - Dichiarazione di essere debitore del prezzo - Diritto di garanzia - Rinunzia.

Il compratore di un immobile, il quale abbia sofferto evizione, ha diritto di sospendere il pagamento del residuo prezzo della vendita; e questo diritto è opponibile anche al cessionario del prezzo residuale della vendita stessa.

Per soddisfare all'obbligo della motivazione non basta che il giudice di merito affermi il suo convincimento sopra i punti di fatto, ma occorre che indichi le ragioni del suo decidere.

La dichiarazione fatta dal compratore in un atto interceduto con un terzo, di esistere tuttavia l'obbligazione di pagare il prezzo residuale della vendita, non importa rinunzia al diritto di garenzia che gli deriva dagli art. 1482 e seguenti del codice civile.

Che, sebbene la corte di merito abbia dichiarato di voler risolvere la disputa soltanto in fatto ed accettando pienamente i principj di diritto ritenuti dalla corte di cassazione di Napoli, la quale aveva accolto il precedente ricorso avverso la sentenza resa da altra sezione della stessa corte d'appello di Napoli, pure i ricorrenti signori Ramirez intendono dimostrare con l'attuale ricorso che la corte di merito abbia scambiato la materia del

contendere, e che, volendo decidere la questione da un punto meramente di fatto, abbia nella sostanza rinnegato quel principio di diritto affermato dal supremo collegio territoriale, come quello che doveva regolare tutta la controversia: che cioè sieno opponibili al cessionario del venditore le ragioni di rivalsa spettanti al compratore evitto, le quali derivino da fatti anteriori alla denunzia della cessione, e che sieno inerenti all'obbligazione di garantia assunta dal venditore. E' perciò che i signori Ramirez, riproducendo nello attuale ricorso alcuni dei motivi proposti contro la prima sentenza della corte di merito, hanno ben adito questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale è la sola competente a giudicare dopo la cassazione di una prima sentenza, su i motivi identici al primo ricorso, e lo è altresì sugli altri diversi motivi atteso la evidente connessione di questi ultimi coi primi.

Che, quanto al merito del ricorso, ben a ragione i ricorrenti denunziano la sentenza per violazione di principj di diritto derivanti da tassative disposizioni di legge e per mancata motivazione su ciò che costituiva la parte sostanziale della disputa.

Non si dubitava tra le parti, e la sentenza lo riconosce, che il compratore Ramirez avea sofferto una parziale evizione dei fondi vendutigli, e questo bastava per attribuirgli il diritto a sospendere il residuale prezzo della vendita spettante al venditore e chiedere poi il rimborso, e quindi la compensazione fino a concorrente quantità del valore della parte colpita da evizione.

E se questo diritto è opponibile al venditore, lo è parimente contro il cessionario del prezzo residuale della vendita, poichè il venditore, cedendo ad un terzo tale credito, non può mai pregiudicare le ragioni del compratore nel caso che si verifichi la evizione, e perchè il cessionario, come avente causa dal cedente, non può vantare diritti maggiori di costui e deve perciò sottostare a tutte le eccezioni che sono inerenti al titolo ed alla causa stessa del credito. Posto dunque che una parziale evizione dei fondi era sussistente, la corte non doveva uscire dai veri termini della controversia, quale per altro era stata formulata dalle stesse parti, poichè, mentre i compratori signori Ramirez volevano provare che il valore della parte evitta superava di molto quello del prezzo residuale della vendita e che però era venuto meno il loro obbligo al pagamento di questo, d'altra parte il signor Avati, cessionario di detto prezzo, affermava che del valore della parte evitta i compratori erano stati precedentemente ed in altro modo soddisfatti; e quindi persisteva tuttavia in essi l'obbligo originariamente assunto di pagare il prezzo residuale della vendita. Ora la corte si limita a fare un cenno sommario di molti titoli esibiti da ciascuna delle parti e dichiara che niuno dei rispettivi assunti era giustificato. Ma, a prescindere che era venuta meno, come dice la corte, la prova offerta dal cessionario Avati circa la soddisfazione del valore della parte evitta dei fondi venduti, non si comprende come possa nel tempo stesso cessare nel compratore il diritto a ripetere quel valore, quando non si dubita della esistenza della evizione, egli è certo che la sentenza è incorsa al riguardo nel vizio di mancata motivazione. Impercocchè non basta che il giudice di merito si limiti ad affermare il suo convincimento sopra un punto di fatto da lui deciso, ma occorre ancora che indichi le ragioni del suo giudizio, e se queste ragioni sono nel loro apprezzamento demandate esclusivamente al suo criterio, ciò non lo dispensa però dall'obbligo di enunciarle, dovendo la sentenza contenere, sotto pena di nullità, i motivi non solo in diritto, ma anche nel fatto.

Senonchè la corte d'appello ha creduto di esimersi dallo esame della vera questione della causa, soffermandosi invece alle risultanze di un istrumento in data 16 settembre 1837 intervenuto tra il compratore Ramirez ed un terzo, nel quale il Ramirez riconosce tuttavia esistente il suo debito dei ducati 6171,40, prezzo residuale dei fondi venduti, mentre a quell'epo-

ca già si sarebbe verificata a danno di esso compratore la parziale evizione dei fondi medesimi. Da ciò argomenta la corte per ritenere estinto negli eredi Ramirez il diritto a ripetere ora il valore della parte evitta a fine di compensarlo col prezzo residuale dei fondi da loro dovuto.

Ma la corte non ha posto mente che la dichiarazione fatta dal compratore in un atto interceduto con un terzo, di esistere tuttavia l'obbligazione di pagare il prezzo residuale della vendita, non importi una rinunzia al diritto di garantia, che gli deriva dagli art. 1482 e seguenti del codice civile, quando provi di essere stato in tutto o in parte privato della cosa venduta. E se la corte stessa non dubita che il compratore abbia sofferto una evizione, il diritto di costui al rimborso del relativo valore non può venir meno se non colla prova di essere stato altrimenti indirizzato dal venditore.

Dippiù, trattandosi nella specie di una parziale evizione, gli eredi Ramirez deducevano con speciale conclusione che il fatto di tale evizione dà diritto soltanto a sospendere il pagamento del prezzo della vendita ed a farsi liquidare la indennità per compensare questa col prezzo residuale della stessa vendita, ma fino a che ciò non si verifichi, il compratore non può pel solo fatto della molestia ipotecaria o rivendicatoria reputare estinta la sua obbligazione di pagare il prezzo residuale della vendita. E poichè nel 1877 non era avvenuta la effettiva espropriazione da parte dei terzi di alcuni dei fondi venduti, nè quindi si sapeva ancora il valore della parte evitta, così il Ramirez nello istrumento di quell'anno non poteva nè doveva credersi senz'altro dispensato dalla obbligazione di pagare il detto prezzo residuale della vendita.

Infine gli eredi Ramirez deducevano pure che la effettiva evizione era avvenuta anche in epoca successiva e per un ingente valore, sebbene gli atti preliminari fossero di data anteriore, e che ad ogni modo vi erano speciali ragioni per ritener dovuto in ogni caso il pagamento della pensione ai vitaliziati, al quale scopo dovea servire l'interesse del capitale dei ducati 6171, sicchè non poteva non imporsi tale obbligo a colui che con lo istrumento del 1837 acquistò parte dei fondi precedentemente venduti dai signori Clemente. Oltre a ciò dovea esaminarsi nella sua integrità, e non solo parzialmente, il patto sesto del citato istrumento del 1837, nel quale il Ramirez dichiarava che il pagamento fatto a varj creditori inscritti eccedeva di gran lunga il residuo prezzo della vendita da lui dovuto, e che però si riservava di ottenere il rimborso del soprappiù pagato sopra gli altri effetti.

Ora la corte su tali deduzioni non ha speso alcuna parola, credendo che a tutto potesse bastare il riconoscimento del debito risultante dal surriferito istrumento. La sentenza quindi anche per tal parte manca di sufficiente motivazione.

Per questi motivi:

La Corte, giudicando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso proposto dai signori marchese Vincenzo Ramirez ed alcuni degli eredi del cav. Antonio Ramirez avverso la sentenza della corte di appello di Napoli del 12-28 marzo 1894; e per lo effetto cassa la sentenza stessa e rinvia la causa alla corte di appello di Trani, perchè provveda in merito ed in conformità dei mezzi accolti, ed anche sulle spese dell'attuale ricorso. Ordina la restituzione del deposito.

Sezioni unite 20 maggio 1897, n. 328 (1).

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Lauteri (avv. Grisone) - *Ferraris* (2)

GIUDIZIO ELETTORALE (Onorarj e spese di): Ricorso per cassazione - Corte territoriale.

Il ricorso per cassazione relativo a controversia intorno al pagamento di onorarj e spese a un avvocato per la difesa in un giudizio elettorale è di competenza della corte suprema territoriale.

Sezione civile 15 dicembre 1897, n. 888.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Capitolo cattedrale di Mazzara del Vallo (avv. Nocito) - *Finanze: Int. di Trapani* (avv. er. Nespoli)

TASSA TRENTA PER CENTO: Controversia fra capitolo e Demanio - Masse minori - Sentenza di rinvio - Cassazione - Quistione di diritto - Quistione di fatto - Domanda nuova - Abbandono di quistione.

Merita censura la sentenza del magistrato di rinvio che, in una controversia tra un capitolo e il Demanio, nella quale il primo, con unica domanda di merito, sostiene che il Demanio liquidò con criterj errati, in somma eccessiva, la tassa del trenta per cento sulle masse minori del capitolo, determinando però all'uopo due quistioni, una di diritto e l'altra di fatto, giudica che non possa il medesimo riproporre in appello detta questione di fatto, considerandola come domanda nuova pel motivo che sarebbe già stata abbandonata nel corso del giudizio.

Considerato, in ordine al *primo mezzo*, che, sebbene si trovi in esso indicato l'art. 450 del codice di procedura civile, articolo che si riferisce al procedimento avanti i conciliatori, dallo sviluppo dato al mezzo medesimo risulta a luce meridiana che quell'indicazione è l'effetto di un errore materiale di chi ha trascritto il ricorso, e che il vero articolo di legge che si è inteso di specificare e del quale si lamenta la violazione è l'art. 490 del detto codice di procedura civile, il quale a tutela della garanzia del doppio esame sancisce la massima che nel giudizio di appello non si possono proporre domande nuove, e, se proposte, devono rigettarsi anche d'uffizio.

Considerato che l'assunto di merito del Capitolo Cattedrale di Mazzara quello era ed è che la tassa del trenta per cento reclamata dalle due masse minori era stata dal Demanio liquidata con criterj errati, e perciò richiesta in somma eccessiva, in quanto che lo stesso Demanio aveva stabilito la quota di partecipazione sulle dette due masse ragguagliandola al numero dei canonici e dei beneficiati minori che costituivano l' organico anteriore alla legge di soppressione del 15 agosto 1867, e non aveva avvertito che i redditi di molti dei canonicati e dei benefizj minori conservati da quella legge non raggiungono, cumulate pure le due quote di partecipazione con le respettive doti o prebende, le cifre delle lire 800 per i canonicati e 500 per i beneficj minori, stabilite dall'art. 25 della legge del 19 giugno 1873 n. 1402, la quale nel citato art. 25 esonera dal pagamento della tassa i canonicati e benefizj conservati se i suoi redditi non eccedano le cifre superiormente indicate, e quando parla del numero organico dei

---

(1-2) La Corte dichiarava la competenza della corte di cassazione di Torino sul ricorso contro la sentenza, in data 19-25 febbraio 1896, della corte di appello di Casale.

partecipanti, ha inteso di riferirsi al nuovo organico stabilito dalla già citata legge del 1867 e non dall'organico anteriore.

Considerato che con questo suo assunto di merito il Capitolo proponevasi due quistioni, una di diritto e l'altra di fatto, ma non avanzava per certo due domande distinte o due distinti capi di domanda, poichè si limitava a chiedere la rettificazione dell'eseguita liquidazione della tassa; e neppure accampava due distinti titoli a fondamento di quella modesta sua domanda, poichè in sostanza veniva da lui invocato soltanto l'art. 25 della legge 19 giugno 1873, dal quale traeva, a conforto della sua pretesa, due distinte ragioni l'una delle quali era necessariamente subordinata all'altra. Allorquando, pertanto, lo stesso Capitolo, nella sua comparsa conclusionale del 16 luglio 1889 avanti il tribunale di Trapani, si limitava a chiedere in via subordinata che fosse riconosciuto e dichiarato che per la applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873 la partizione delle due masse minori doveva ragguagliarsi al numero dei canonicati e benefizj mantenuti in vita dalla legge 15 agosto 1867, e fosse di conseguenza ordinata una nuova liquidazione della tassa del trenta per cento in base al detto criterio, non abbandonava proprio nulla, e non recedeva davvero dalla pretesa della esenzione dal pagamento di detta tassa per quei canonicati e benefizj i cui redditi non eccedessero respettivamente le lire 800 e 500; poichè la questione di fatto, relativa alla detta eccedenza, essendo di carattere subordinato alla precedente, rimaneva assorbita da quella.

Considerato che in questo stesso senso fu intesa la domanda del Capitolo di Mazzara e vennero interpretati e apprezzati gli atti del relativo giudizio da questa Corte Suprema nella precedente sua decisione del 3 dicembre 1894 (1); poichè, dopo avere ricordato che la tassa del trenta per cento si sostanzia in un prelevamento straordinario a favore del Demanio sul patrimonio ecclesiastico, la corte si fece a rilevare che la tassa antedetta deve cadere su tutte quante le masse piccole, senza che varj pel variare del numero di coloro i quali siano ammessi a parteciparvi; di modo che diveniva inutile l'andare ricercando se i redditi delle due masse minori dovessero dividersi tra un numero più o meno grande dei componenti il Capitolo: di seguito a queste premesse, la stessa corte passava ad avvertire che nella specie non si raccoglieva nettamente se i principj che debbono informare l'applicazione della tassa fossero stati pienamente osservati nel sistema seguito dai giudici del merito e finiva col dire che in quello stato di cose s'imponeva inevitabile il chiesto annullamento della sentenza palermitana, affinchè un nuovo giudizio potesse affermare netto e preciso quale, secondo legge, nella liquidazione della tassa straordinaria è il diritto spettante a ciascuno dei due contendenti.

E sulla scorta appunto di questi concetti della sentenza della Corte Suprema il Capitolo di Mazzara si credette nel diritto di domandare avanti la corte di rinvio, col primo capo della sua conclusionale, che fosse dichiarato che in virtù dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873 non è dovuta la tassa del trenta per cento sui redditi dei canonicati e beneficj minori, sì conservati che soppressi, della cattedrale di Mazzara del Vallo, perchè i loro redditi sono inferiori rispettivamente alle lire 800 ed alle lire 500, eccezione fatta delle tre dignità del Ciandrato, dell'Arcidiaconato e del Decanato.

Considerato che la denunziata sentenza della corte di Catania nella sua parte razionale ha ritenuto esser vero che, mercè le fatte opposizioni del 1888, il Capitolo della cattedrale di Mazzara insorgeva contro i due precetti dell'Intendenza di Trapani per un doppio ordine d'idee, riguardante il primo una questione di massima e riferentesi il secondo alla questione di fatto che quasi tutti i cano-

(1) Vedi questa decisione nella presente Raccolta: XLX, Civ., 1ª, 483.

nicati e benefizj minori di quel Capitolo non eccedono nel reddito annuo le cifre fissate dall'art. 25 della legge 19 giugno 1873. Ha poi soggiunto essere per altro vero ancora che, venute le parti all'udienza del tribunale, il Capitolo aveva abbandonato la questione di fatto, trincerandosi unicamente nella questione di massima, svolta e sostenuta con esito fortunato in primo e secondo grado. Ed ha quindi concluso che il detto Capitolo, per la forza del quasi contratto giudiciale, non poteva riproporre in appello, e per giunta in sede di rinvio, un capo di domanda, il quale, essendo stato già abbandonato, veniva a formare oggi in appello una domanda nuova.

Considerato che questi concetti della sentenza impugnata contengono una evidente violazione del disposto dell'art. 490 del codice di procedura civile, poichè rivelano che la sentenza medesima ha scambiato una delle ragioni addotte dal Capitolo a fondamento dell'unica sua domanda; come un capo di domanda di per sè stante, e quindi come una vera domanda nuova. La sentenza medesima deve essere pertanto, per siffatta ragione, annullata.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 542 e seguenti del codice di procedura civile;

Annulla la denunziata sentenza della corte d'appello di Catania del 28 agosto-21 settembre 1896, e rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello di Messina.

Sezione civile 14 dicembre 1897, n. 865 (1).

TROISE P. ff. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

Cacciali - *Commissione elettorale provinciale di Parma* (2)

GIUDIZIO ELETTORALE: Notificazione delle sentenze - Ricorso per cassazione - Termini - Ministero di avvocato - Codice di procedura civile.

La notificazione delle sentenze elettorali ha luogo nel modo stabilito dalla legge elettorale politica e dalla legge comunale e provinciale.

Per quanto riguarda il ricorso in cassazione in cause elettorali, salvo la riduzione dei termini e la dichiarazione di non necessità del ministero di avvocato o procuratore, nessuna altra deroga viene fatta alle disposizioni del codice di procedura civile.

Sezione civile 9 dicembre 1897, n. 849 (3).

TROISE P. ff. - MAZZELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Bifani (avv. NARDELLI e MORONE) - *Procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli* (4)

ELETTORATO COMUNALE: Medico condotto - Deliberazione del consiglio - Dichiarazione di eleggibilità - Notificazione - Reclamo del procuratore generale - Giudizio di fatto.

Se contro la richiesta di un sottoprefetto il consiglio comunale emette una dichiarazione di eleggibilità in favore del medico condotto di un comune, potrà il procuratore generale,

---

(1-2) La CORTE dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Parma del 30 aprile 1895.

(3-4) La CORTE rigettava il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli, dei 12-17 maggio 1897.

avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 139 sull'ordinamento giudiziario, reclamare avanti la corte d'appello, non ostante che la dichiarazione del consiglio comunale non sia stata notificata al dottore interessato.

E' giudizio di fatto, non censurabile in cassazione, quello in base al quale la corte di merito ritiene che un individuo è medico condotto di un comune, agli effetti della sua ineleggibilità a consigliere di questo.

Sezioni unite 25 novembre 1897, n. 818.

GHIGLIERI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Esattore d' imposte in Aquilonia (avv. Florio V.) - *Coscia* (avv. Napodano, Montesano e D'Errico)

IMPOSTE (Competenza di cassazione per): Controversia tra esattore e contribuente - Espropriazione - Risarcimento di danni - Nullità di esecuzione.

E' di competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma il conoscere della controversia relativa al risarcimento di danni chiesto da un contribuente contro l'esattore delle imposte, che lo ha espropriato per debito fiscale, e riguardante la dedotta nullità di tale esecuzione.

Considerato che non ha fondamento la eccepita incompetenza di questa Corte a conoscere della presente contestazione; dappoichè, sebbene la questione sollevata dalla Coscia si riferisca unicamente alla rifazione dei danni, tuttavia per la risoluzione della medesima è pur sempre indispensabile discutere ed interpretare l'articolo 48 della legge 20 aprile 1871, che riguarda le imposte dello Stato, e rientra perciò nel caso previsto dalla lettera A del n. 5 dell' art. 3 della legge 12 decembre 1875; senza che sia necessario, perciò, il concorso dell'altro estremo, che debba essere in causa l'amministrazione dello Stato; poichè il concetto che determinò il legislatore a stabilire quella speciale competenza fu quello di dare unico indirizzo nella interpretazione delle leggi tributarie, nè avrebbe potuto il medesimo raggiungere il fine prefissosi, ove la cognizione di esse non fosse stata deferita, in ultimo grado, ad una sola corte di cassazione. Se De Feo adunque ha agito nella qualità di esattore delle imposte, e la controversia sollevatasi tra lui e la Coscia riguarda la nullità della esecuzione fatta pel pagamento d'imposta, competente a conoscerne è questo Supremo Collegio, malgrado non possa dalla risoluzione di essa risentirne danno immediato e diretto lo Stato, essendo pur sempre il medesimo interessato a che le relative contestazioni sieno discusse e decise da quel magistrato cui sono state specialmente deferite, e, se ondeggiante fu dapprima a questo riguardo, la giurisprudenza di questo Supremo Collegio, essa però venne di poi modificandosi per seguire i criterj suespressi.

Per questi motivi:

La Corte dichiara essere di competenza della Corte di Cassazione di Roma la cognizione della presente causa.

Sezione civile 2 dicembre 1897, n. 837.

TROISE P. ff., Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Demanio dello Stato (avv. er. Silvestri) - *Damiani* (avv. Centi) *e Casini* (avv. Zuccari)

ASSE ECCLESIASTICO: Affitti a lungo tempo - Affitti annuali (*Dispaccio napoletano del 7 agosto 1771*).

Il regio dispaccio napoletano del 7 agosto 1771, che dichiarava allodiali i beni ecclesiastici concessi in

affitto a lungo tempo, *si riferiva a quegli affitti i quali eccedevano la durata di 9 anni, e non agli affitti annuali, non ostante che questi si rinnovassero ogni anno per lungo tempo.*

Attesochè il pensiero che dominò indubbiamente la legislazione napolitana nei dispacci contrarj all' ammortizzazione fu quello di vietare i nuovi acquisti dei luoghi pii ecclesiastici. Ed in coerenza di questo pensiero, col dispaccio del 9 settembre 1769 furono dichiarati allodiali degli enfiteoti i beni ecclesiastici sui quali essi vantano il dominio utile.

Allodiali del pari furono dichiarati dal dispaccio del 17 agosto 1771 i beni concessi in affitto a lungo tempo.

Ora, sia che si guardi alla ragione fondamentale di queste dichiarazioni, sia al significato giuridico o logico *dell'affitto a lungo tempo*, si dovrà convenire che la sentenza non abbia colpito nel segno, quando, ritenendo che nella specie si era in tema di affitto annuale, sebbene secolare per la durata, ha stimato che esso era coperto dallo scudo dell'allodialità.

La ragione dei dispacci intesi ad escludere i nuovi acquisti delle chiese, comprendeva evidentemente così le enfiteusi come quegli affitti, i quali per la loro natura importavano, se non un vero diritto reale, almeno una diminuzione di quella pienezza di diritti che si assommano in quello di proprietà.

Difatti, come, nel riconsolidarsi del dominio utile al diretto, la chiesa veniva ad estendere i suoi acquisti, così similmente, ricuperando la pienezza del dominio diminuito dell'affitto, parve al legislatore del tempo, che il luogo pio ecclesiastico in un certo senso acquistasse. Si voleva impedire l'una cosa e l'altra, ed ecco che i due ricordati dispacci si dànno la mano e si completano.

Ma se la natura intrinseca dell'affitto potea essere la ragione dell'assimilazione sua all'enfiteusi, e se la determinazione di questa natura dipendeva dalla durata del contratto, stabilita in origine per tempo lungo, poichè era per questa lunga durata che si operava la diminuzione del diritto di proprietà, è manifesto che alla allodialità dovea rimanere estraneo ogni altro affitto che non fosse convenuto a lungo tempo. E tale era certamente quello che essendo annuale per l'origine sua, soltanto di fatto e per rinnovazioni ad anno era diventato lungo.

Il significato poi delle parole *affitto a lungo tempo* ribadisce questa conclusione.

Evidentemente il senso letterale di queste parole è che la locazione abbia per se stessa un lungo periodo di tempo nel quale si debba esaminare. Un affitto annuale, sebbene rinnovato costantemente per un lungo periodo, rimane sempre annuale.

Giuridicamente poi, e nelle idee che prevalevano nel campo del diritto al tempo dei ricordati dispacci, l'affitto a *lungo tempo* era quello che, pel titolo suo, durava per più di nove anni; e, come tale, secondo la opinione prevalente, esso finiva quasi per confondersi con l'enfiteusi, o per lo meno a stabilire un *ius in re* a favore del colono.

Di fronte poi a questa locazione a *lungo tempo*, rimaneva la locazione semplice annuale, o che non superava la cifra di nove anni, e che, come tale, rimaneva affatto distinto dall'enfiteusi, nè generava un *ius in re.*

E' quindi da ritenere che i dispacci abbiano contemplato per gli effetti dell'allodialità, non l'affitto di un anno, siccome è quello della specie, ma l'altro a lungo tempo coi caratteri di sopra discorsi.

Che, se fino l'affitto annuale avesse generato l'allodialità, sarebbe stata addirittura decretata la spoliazione della chiesa; ma questo non si volle, si volle soltanto proibire che essa acquistasse di nuovo.

La sentenza, preoccupata dei fini sociale ed economico, che si proponeva il legislatore napolitano, ha stimato che essi si raggiungevano pienamente, estendendo il beneficio dell'allodialità a quegli affitti, che fossero incominciati da più di dieci anni prima del 9 settembre 1769, e rinnovati di poi annualmente in questa distesa di tempo, osservando come i

dispacci non dicono se il lungo tempo debba derivare dal titolo primitivo o dalla durata di fatto.

Ma, così argomentando, la sentenza dimentica uno dei termini del problema, cioè il *divieto dei nuovi acquisti,* per ricordare solo l'altro scopo economico e sociale di quella legislazione, mentre invece vanno considerati insieme per poterne cogliere lo spirito e la parola.

Anzi è da considerare che, correndo sensibile differenza tra l'affitto semplice e quello a lungo tempo, ed in questo soltanto, con la sicurezza della durata, onde davvero si costituisce lo stato della famiglia, generandosi nell'animo del conduttore il bisogno del lavoro abbondante e proficuo, è ragionevole che, dal punto di vista sociale, e come premio di questo lavoro si sia voluto rendere allodiale del solo locatario a lungo tempo il fondo affittato.

Poichè rimane così assorbito l'esame del *secondo mezzo* subordinato del ricorso, ed assorbito del pari quello della dichiarazione del Damiani, subordinato al rigetto del *primo mezzo.*

Per questi motivi:

Cassa la sentenza del tribunale di Aquila 23-27 luglio 1896 resa tra le parti in causa; e rinvia la causa per novello esame al tribunale di Chieti, che provvederà pure sulle spese di cassazione.

(1-2) La CORTE rigettava il primo mezzo di ricorso contro la denunciata sentenza, del 13 marzo 1896, della corte di appello di Torino, e rinviava gli atti alla corte di cassazione di Torino.

Sezioni unite 24 maggio 1897, n. 338 (1).

TONDI P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Ministero della Pubblica Istruzione (avv. er. CORNO) -
Baretti (avv. NAVASSA, BRUNO, CANEGALLO e GALLO) (2)

COMPETENZA (Cosa giudicata sulla): Eccezione d'incompetenza - Giudice di merito - Cassazione.

La Corte di Cassazione non può giudicare sul ricorso per incompetenza dell'autorità giudiziaria, prodotto da una delle parti, se l'eccezione d'incompetenza sia stata discussa e decisa dal giudice di prima istanza con sentenza passata in giudicato.

Sezioni unite 8 febbraio 1897, n. 89 (3).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Chiesa parrocchiale di piazza Armerina (avv. GALLO) -
Starabba ed altri (avv. NOCITO, DE LUCA e INTRIGILA-TENERELLI) (4)

PASCOLO (Diritto di): Trasmissione - Documenti relativi - Motivazione di sentenza - Fidecommissario di immobile - Riduzione di canone enfiteutico - Riserva - Dipendenza da altra controversia.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in un giudizio nel quale si tende ad ottenere la trasmissione di un diritto di

---

(3-4) La CORTE cassava la sentenza della corte di appello di Messina del 25 marzo 1895, e rinviava la causa alla corte di appello di Palermo.

pascolo e la consegna dei titoli relativi che diconsi già esibiti in un precedente giudizio tra le stesse parti, omette di indagare se detti titoli, come sopra già esibiti, sono quelli dei quali si domanda la consegna.

Il fidecommissario di un immobile non riceve alcun pregiudizio dalla riserva, fatta dal magistrato di merito, di riduzione del canone, domandata dagli enfiteuti dello stesso immobile, per non poter godere di un diritto di pascolo, quando la definizione della controversia relativa alla riduzione suddetta dipende dalla futura definizione di altro giudizio da svolgersi tra il fidecommissario suddetto e i possessori delle terre sulle quali si pretende il diritto di pascolo.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 728.

TROISE P. ff., Rel. ed Est - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Ciccarelli (avv. Gregoraci F. e Scognamiglio S.) - *Finanze*: *Int. di Napoli* (avv. er. Nespoli)

ENTI MORALI (Soppressione degli): Patrimonio - Dotazione - Assegnamento di rendita - Celebrazione di messe in perpetuo - Leggi di soppressione - Denominazione particolare.
TASSA-SVINCOLO: Passaggio ai patroni - Doppia tassa di successione.

Nel concetto generico di patrimonio degli enti morali colpiti dalle leggi di soppressione si ritiene, non solo la dotazione in beni stabili, separati e distinti, ma altresì ogni altra assegnazione di valori, di crediti e di corrisposte di ogni maniera, in quanto son dovute ai fini dell'istituzione (nella specie, assegnazione di rendite di un fondo amministrato dagli eredi del testatore che imponeva di far celebrare in perpetuo alcune messe).

Negli enti soppressi dall'art. 1 della legge del 1867, sono compresi anche quelli che non hanno una particolare denominazione.

Passando, con lo svincolo dei beni già destinati ad una fondazione di culto, i beni medesimi ai patroni, è dovuta da questi la doppia tassa di successione.

Attesochè non può essere accolto il *primo mezzo* del ricorso, in quanto sostiene violata l'antica disciplina del regno delle Due Sicilie e più specialmente il dispaccio del 27 gennaio 1870, non che il decreto dittatoriale del 17 febbraio 1861, che quella disciplina richiamava in vigore.

Di fatti, anche a voler consentire, che, per virtù di quel dispaccio (una delle manifestazioni delle leggi contrarie all'ammortizzazione dei beni dei luoghi pii) si dovesse tenere in conto di nulla ed inefficace l'assegnazione dello stabile, per la celebrazione delle messe disposte dal Giulio di Marino, non ne verrebbe per questo il difetto dell'ente autonomo, come conseguenza della mancanza del patrimonio. Imperocchè è conforme ai principj, consacrati anche da una costante giurisprudenza, che nel concetto generico del patrimonio dell'ente morale si contiene, non pure la dotazione in beni stabili, separati e distinti, ma altresì ogni altra assegnazione di valori, di crediti e di corrisposte di ogni maniera, le quali, in quanto son dovute ai fini della istituzione, ne costituiscono la dotazione, e riescono così a dare carattere autonomo all'ente che si è creato e che ne diventa proprietario. E', invece, nei termini di un legato pio, l'obbligo imposto agli eredi (senza punto ordinare il distacco dei corrispondenti valori) di far celebrare gli uffici religiosi od altra opera di culto.

Ora, nella specie, dovendosi, pel ricordato dispaccio, avere come semplice peso dell'eredità la Cappellania lasciata dal Di Marino, è evidente che, anche sotto questo rispetto, all'istituzione non sarebbero mancati i caratteri dell'ente autonomo.

In fatti il testatore disponeva che le rendite del cespite assegnato in dote, pure essendo amministrate dai suoi eredi, da questi sarebbero state pagate ai sacerdoti designati alla ce-

lebrazione delle tre messe in ogni settimana.

Così le cose rimasero fino all'anno 1884; onde è evidente che, al pubblicarsi della legge 15 agosto 1867, l'art. 1° di essa non potè non colpire di soppressione la fondazione di cui si tratta, siccome quella che, per le cose osservate, nel peso imposto agli eredi, ossia nelle rendite che si passavano da essi ai cappellani designati, ritrovava il suo patrimonio, e quindi la condizione valevole a costituirla in ente morale.

Dopo il 1884, mancati i cappellani designati dal fondatore, le rendite, per volontà di lui, sarebbero spettate agli eredi laici, obbligati a far celebrare le messe, con la limosina che avrebbero stabilita. Ma codesto stato di cose, per cui l'ente perdeva l'autonomia, e la istituzione Di Marino si risolveva in un puro legato di messe, essendosi verificato in epoca posteriore alla pubblicazione delle leggi di soppressione, non potè certamente impedire che quella del 1867 non avesse operato già il suo effetto sulla disposizione in esame. Queste osservazioni valgono a respingere il primo motivo del ricorso; motivo del resto assai discutibile di fronte a tutte le novità occorse, in tema di polizia ecclesiastica, nell'ex reame di Napoli. Di fronte cioè al concordato del 1818, ai decreti dell'anno 1857, che alla chiesa restituirono la piena libertà degli acquisti, anche in fatto di beni stabili.

Gli altri mezzi del ricorso sono, sotto sopra, la riproduzione del primo ed incontrano l'ostacolo delle dichiarazioni contenute nella sentenza impugnata, non che delle prescrizioni dell'art. 1° della legge del 1867.

L'ente morale si è dimostrato che esiste. La denominazione specifica non è richiesta, di fronte all'art. 1°, che, sotto qualunque denominazione, colpisce l'ente morale o fondazione a scopo di culto.

Di questo scopo poi non può dubitarsi, perchè la celebrazione delle messe non pure è atto di culto, ma è il fondamento e la base di tutto il culto cattolico.

Nè la sentenza può meritare l'accusa di contraddizione, perchè se ha dichiarato, per escludere la esistenza della cappellania propriamente detta, che mancava la dotazione al cappellano, ha affermato però che esisteva questa dotazione, rimpetto alla fondazione, considerata in se stessa, onde la sua autonomia.

Finalmente la sentenza non ha errato, condannando al pagamento della doppia tassa di successione, perchè, avendo riconosciuto l'esistenza dell'ente morale, ha riconosciuto del pari la esistenza del vincolo in favore di esso ente; e con lo scioglimento del vincolo, il passaggio della dote dell'ente ai patroni svincolanti.

Del quinto mezzo poi non occorre discorrere, sia perchè esso è vago ed indeterminato, sia perchè la sentenza ha discusso largamente le deduzioni delle parti, pure in principio dichiarandole prive di fondamento.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso avverso la sentenza dei 9-22 luglio 1890 resa tra le parti dalla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 11 gennaio 1897, n. 19 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Casaceli ed altri di Lipari (avv. Cuccia) - *Tricoli e Commissione elettorale provinciale di Messina* (2)

ELETTORATO (in genere): Elettori - Diritto quesito alla iscrizione nella lista - Capacità grafica - Esperimento dinanzi al pretore - Revisione straordinaria - Prova grafica - Certificato notarile.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso le sentenze rese dalla corte d'appello di Messina il 13 maggio e il 18 giugno 1895.

Non sussiste il diritto quesito degli elettori ad essere mantenuti nelle liste in forza dell'art. 100 della legge elettorale politica del 1892; e può invece mettersi in dubbio la loro capacità grafica, sì da richiedersi un esperimento grafico dinanzi al pretore.

L'esperimento avanti al pretore è consentito pei soli effetti della revisione straordinaria, anche nel caso in cui il giudice di merito si persuada che la prova grafica non sia stata del tutto raggiunta mediante il certificato notarile.

Sezione civile 24 febbraio 1897, n. 138.

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Turano (avv. Manzone) e *Friscia* (avv. Fazio S. e Muratori) - *Commissione elettorale provinciale di Girgenti*

ELETTORATO: Iscrizione nelle liste - Presunzione di capacità - Mancanza o perdita di requisiti.
CANCELLAZIONE DI ELETTORI: Liste precedenti - Dati certi - Documenti acquisiti agli atti - Convincimento incensurabile - Richiamo di documenti - Precedente iscrizione - Diritto alla iscrizione.
RICORSO PER CASSAZIONE: Esibizione in cancelleria - Quindici giorni - Inammissibilità.

La iscrizione nelle liste elettorali permanenti costituisce a favore degli elettori soltanto una legale presunzione di capacità, la quale non può esser distrutta se non mediante titoli che giustifichino la mancanza o la perdita dei requisiti richiesti per l'elettorato.

E' sempre obbligo della commissione elettorale provinciale o del reclamante di giustificare la cancellazione di elettori dalle precedenti liste mediante dati certi e positivi, comunque desunti.

I documenti, comunque e da chiunque prodotti, sono acquisiti agli atti; e bene può il giudice di merito su di essi adagiare il suo convincimento benchè ne risulti discapito alla parte, che li ha presentati.

Ben può la corte di appello, prima di giudicare definitivamente, ordinare che siano richiamati dagli uffici amministrativi i documenti, in base ai quali era stata eseguita la precedente iscrizione degli elettori, sui cui diritti all'iscrizione nelle liste si contende.

In materia elettorale, è inammissibile il ricorso per cassazione se vien presentato in cancelleria dopo trascorsi più che quindici giorni da quello della notificazione.

Che il ricorso prodotto dal signor cav. Calogero Turano si manifesta privo di qualsiasi fondamento giuridico, e, come tale, deve essere respinto. Imperocchè non è esatto il principio assunto dal ricorrente che, dopo avvenuta la revisione straordinaria delle liste elettorali disposta con la legge 11 luglio 1894 n. 286, le liste stesse diventano permanenti negli anni futuri, nel senso che l'elettore in esse iscritto abbia acquisito il diritto ad esservi mantenuto, senza che sia più possibile esaminare la sufficienza e legalità dei titoli pei quali ebbe ad ottenere la precedente iscrizione. Invece la massima affermata anche altra vòlta da questo Supremo Collegio è che la iscrizione nelle liste elettorali permanenti costituisce a favore degli elettori soltanto una legale presunzione di capacità, la quale non può essere distrutta se non mediante titoli che giustifichino la mancanza o la perdita dei requisiti richiesti per l'elettorato. Da ciò segue che la prova della incapacità elettorale di colui che trovasi iscritto nelle liste permanenti rimane a carico delle commissioni amministrative, che procedono alla revisione annuale delle liste, o del cittadino che impugna la iscrizione, ma nulla impedisce che cotesta prova sia data, tanto in base a nuovi elementi, quanto in base agli stessi documenti prodotti dall'elettore, e pei quali questi riuscì ad

ottenere la iscrizione nelle liste. Ciò importa che non possa esser lecito alle dette commissioni di cancellare senz'altro dalle liste permanenti gli elettori che vi sono iscritti, pel semplice dubbio sulla loro capacità elettorale o per l'assenza dei documenti che valgano a comprovarla; e neppure può essere messo a carico di tali elettori l'onere della prova dei requisiti per l'elettorato, già riconosciuto; ma è sempre obbligo della commissione o del reclamante di giustificare la cancellazione di elettori dalle precedenti liste mediante dati certi e positivi, comunque desunti. Ora la corte di merito non ha ripudiato tale massima, anzi l'ha fatta sua, quando ha detto che bisognava provare concretamente la mancanza o la perdita delle capacità elettorali; ma ha desunto la prova dell'analfabetismo di parecchi elettori cancellati dalle liste dalle stesse loro domande prodotte in giudizio, rilevando che essi si erano impegnati, non a scrivere, ma a disegnare, ad imprimere sulla carta determinate parole con uno sforzo manifesto e spesso mal riuscito. Non si dica che di tali documenti la corte non poteva avvalersi per essere stati esibiti solo in subordinata ipotesi, e quando la corte non avesse ritenuto l'onere di tale prova spettare alle commissioni provinciali, giacchè i documenti stessi, comunque e da chiunque prodotti, erano acquisiti agli atti, e bene i giudici di merito potevano su di essi adagiare il loro convincimento, ancora perchè riesce cosa vana il sapere a carico di chi debba essere fatta una prova, quando questa è stata volontariamente offerta da una delle parti in causa. Quanto poi agli altri elettori, pei quali la corte dispose che fossero richiamati dagli uffici amministrativi i documenti in base a cui era stata eseguita la precedente loro iscrizione, neppure può dirsi che sia stato violato il principio succennato circa l'onere della prova, poichè la corte non ha messo questa a carico degli elettori, ma ha voluto soltanto esaminare, in luogo e vece della commissione provinciale, tali documenti in ordine alla loro sufficienza e attendibilità legale, e solo, beninteso, in rapporto all'asserta mancanza del requisito elettorale, che costituiva oggetto del reclamo innanzi a lei proposto. Che parimenti si ravvisa inattendibile il secondo mezzo del ricorso, poichè tutto quanto si dice in esso costituisce un'impugnativa di fatto contro quello che è affermato dalla corte di merito. Se questa ha detto che dai congedi militari esibiti da quei cinque elettori non risultava la prova che essi sapessero leggere e scrivere, invano s'insorge contro questo apprezzamento specifico insindacabile in cassazione; e molto meno si può dire che trattavasi non di semplici militi, ma di graduati pei quali era presunta la prova dell'alfabetismo, quando di questo diverso elemento di fatto non esiste traccia nella sentenza impugnata. Che contro la stessa sentenza della corte di Palermo ha proposto alla sua volta ricorso anche il signor Gaetano Friscia. Ma il ricorso è inammissibile, imperocchè esso fu notificato alla parte contraria, il signor Calogero Turano, nel dì tre settembre 1896, senza tener conto della notificazione fatta per semplice notizia al presidente della commissione provinciale nel giorno otto dello stesso mese, mentre fu presentato in cancelleria nel 23 del medesimo insieme ai documenti. Ora dal 3 al 23 settembre erano decorsi i quindici giorni richiesti, stante l'abbreviazione della metà del termine ordinario per i ricorsi elettorali, nel quale debbono presentarsi i documenti, e quindi è il caso dell'inammissibilità prevista dal combinato disposto degli art. 526 e 528 codice procedura civile.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso (contro la denunciata sentenza della corte di appello di Palermo, dei 24-27 luglio 1896).

Sezione civile 29 dicembre 1897, nn. 708 e 709 (1).

CASELLI P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Casartelli - *Commissione provinciale elettorale di Como* (2)

ELETTORATO: Reclamo alla corte di appello - Termine - Prova.

Quando il reclamante, in materia elettorale, alla corte di appello, contro la deliberazione della commissione elettorale provinciale, non dà la prova del giorno dal quale per legge il termine a reclamare dev'essere misurato, e cioè dalla notificazione della stessa deliberazione, il suo reclamo non merita accoglimento.

Sezione civile 4 marzo 1897, n. 150.

PUCCIONI P. ff. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Azzena (avv. Cocco Ortu) - *Zamberletti* (avv. Scialoia V., Sabbatini e Sanna)

DAZIO CONSUMO: Generi soggetti a tassa - Mancato accertamento - Generi consumati - Non esercenti negozi di rivendita - Vendita al minuto - Domanda di tassazione - Frode dei contribuenti - Impossibilità nella verificazione e tassazione - Generi consumati - Estremi necessarj perchè vi sia vendita al minuto.
AZIONE PENALE (per frode in dazio consumo): Azione civile pel danno - Proponibilità dell'azione per pagamento del dazio.

La percezione della tassa sul dazio consumo non è più possibile quando i generi che si vogliono soggetti a tassa non vennero precedentemente accertati nella loro qualità e quantità, nel tempo e nel modo prescritti dalla legge, secondo che si tratti di comune chiuso od aperto; e molto meno si può far luogo alla riscossione di tale tassa quando al momento della richiesta i generi sono stati consumati.

Anche pei non esercenti negozio di rivendita, che peraltro vendono al minuto, vale la massima che non sia ammissibile la domanda di tassazione dopo la vendita e il consumo della merce, a meno che non vi sia frode da parte dei contribuenti o non vi sia stata impossibilità assoluta di procedere alla verificazione e tassazione del genere nel modo prescritto dalla legge.

Bene la corte di merito, ritenuta inammissibile la domanda di riscossione di una tassa di dazio consumo dopo che i generi erano stati consumati, tralascia ed omette del tutto l'indagine relativa agli estremi necessarj richiesti perchè possa dirsi verificata la vendita al minuto dei generi tassabili.

L'azione penale per frode e quella conseguenziale civile per il danno relativo debbono sempre avere a fondamento la proponibilità dell'azione pel pagamento del dazio.

Che il *primo motivo* del ricorso non ha giuridico fondamento, poichè la corte ha rettamente giudicato affermando la massima, accolta anche dalla costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che la percezione della tassa sul dazio di consumo non sia più possibile, quando i generi che si vogliono soggetti a tassa non vennero precedentemente accertati nella loro qualità e quantità nel tempo e nel modo prescritto dalla legge, secondo che si tratti di comune chiuso od aperto; e che molto meno si possa far luogo alla riscossione di tale tassa, quando al momento della richiesta i generi stessi siano stati consumati. Imperocchè la legge, per rendere sicura e facile la riscossione della tassa ed impedire molestie e vessazioni ai

---

(1-2) La Corte rigettava i ricorsi contro le denunziate sentenze della corte di appello di Milano, dei 20-23 luglio 1897.

contribuenti, ha voluto stabilire il momento in cui deve pagarsi il dazio, e cioè all'entrata nel recinto daziario dei comuni chiusi, e nei comuni aperti, alla immissione nei luoghi di esercizio o di vendita al minuto; ed ha voluto dettare anche il modo col quale si debba procedere al riconoscimento della qualità e quantità del genere tassabile mercè il verbale redatto dagli agenti daziari in contraddittorio del contribuente, e mediante analoga bolletta consegnata a quest'ultimo. Ora, quando la legge detta norme precise e tassative, mediante le quali vuole che un fatto sia giuridicamente accertato, perchè abbia il carattere di verità ed autenticità, non è lecito supplire con altro mezzo di prova o con equipollenti. E' perciò che, mancando il verbale redatto nel modo e nel tempo richiesto dalla legge circa la constatazione della qualità e quantità dei generi soggetti al dazio, ed essendo anche arrivata la merce al luogo di destinazione, od uscita dal magazzino, non può più essa essere sottoposta a dazio o dichiarata in contravvenzione. Molto meno poi il dazio potrebbe essere richiesto su generi non più esistenti, giacchè, se nei comuni aperti la consegna della bolletta serve di prova di pagamento e di riscontro dei generi già accertati per la tassabilità, e se per l'art. 39 del regolamento cessa nel contribuente l'obbligo di conservare tale bolletta, quando la merce non trovasi più nell'esercizio, ciò significa chiaramente che non possa pretendersi dazio di sorta sopra generi già consumati. Nè vale il dire che coteste regole sono soltanto applicabili agli esercenti il negozio di rivendita, e che pei non esercenti, come sarebbe il ricorrente, l'obbligo di pagare il dazio nasce solo quando eseguiscono la vendita al minuto; imperocchè, anche quando tale massima fosse esatta, ciò importerebbe che in tal caso la verifica e constatazione dei generi tassabili possa farsi in qualunque momento anteriore e fino alla vendita, ma da questo non discende la conseguenza logica che sia ammissibile la domanda di tassazione anche dopo la vendita ed il consumo dei generi. In un solo caso la deroga al principio generale, che il momento della riscossione e tassazione del dazio è quello del presunto consumo dei genèri che ne sono colpiti, trova la sua giustificazione, ed è quando vi sia stata frode da parte del contribuente, o quando vi sia stata impossibilità assoluta di procedere alla verificazione e tassazione del genere nel modo prescritto dalla legge. Ma il concorso dell'una o dell'altra circostanza non è stata dedotta nè dimostrata dal ricorrente davanti i giudici di merito, ed è esclusa dal tenore della sentenza e dagli stessi fatti messi a base della sua domanda giudiziale dallo appaltatore del dazio. Tanto meno poi può censurarsi la sentenza per non essersi occupata della deduzione dello Azzena relativa alla richiesta in tempo utile del pagamento del dazio, giacchè risulta invece che la corte se ne occupò di proposito, ritenendo che la domanda da lui proposta in giudizio la prima e la seconda volta si riferiva sempre ai materiali adibiti fino allora alla costruzione dell'acquedotto, e non anche a quelli adoperati posteriormente. E neppure cotesto apprezzamento può costituire materia di critica in questa sede, trattandosi di un convincimento di fatto demandato al sovrano criterio dei giudici di merito.

Che in ordine al *secondo mezzo* del ricorso, e che sembra voglia riferirsi alla questione di merito sulla esistenza o meno della pretesa vendita a minuto dei materiali di cui si tratta, basta semplicemente osservare che la corte volle prescindere da siffatto esame, dividendo innanzi tutto la questione pregiudiziale circa il concorso delle condizioni essenziali richieste dalla legge per rendere in genere ammissibile la domanda di riscossione di una tassa di dazio di consumo. Ritenuta l'inammissibilità di siffatta istanza dopo che i materiali erano consumati, veniva necessariamente assorbita l'indagine circa gli estremi necessarj richiesti, perchè possa dirsi verificata la vendita a minuto dei generi tassabili; indagine che tanto meno potrebbe

avere luogo in Cassazione, mancando altresì gli accertamenti di fatto che ne costituiscono la base e debbono essere esaminati e ritenuti dai magistrati di merito.

Che infine anche il *terzo mezzo* del ricorso debba essere respinto, poichè non si è proposta innanzi la corte di merito la questione, se allo Azzena competa una azione di danni da esercitarsi in via civile e come conseguenza dell'azione penale per frode al dazio, e se come tale debba considerarsi quella da lui ora proposta in giudizio. Non potrebbe quindi tale questione essere presa in esame dal Supremo Collegio, e molto meno può sussistere la censura che si muove alla corte di merito di non averla discussa e decisa. Del resto l'azione penale per frode e quella conseguenziale civile per il danno relativo debbono sempre avere a fondamento la proponibilità dell'azione pel pagamento del dazio, giacchè non può dirsi frodato chi non avea diritto a pretendere quello che afferma essergli stato tolto con fatto illecito e delittuoso.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso (contro la sentenza della corte di appello di Cagliari, dei 4-16 aprile 1895).

Sezioni unite 22 luglio 1897, n. 566 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Partini (avv. TROMPEO e HANAU) - *Finanze: Int. di Roma* (avv. erariale) (2)

CASSAZIONE: Sezione civile - Sezioni unite - Corte di rinvio - Capo nuovo di sentenza - Nuovo ricorso.

E' di competenza della corte di cassazione a sezione semplice, e non a sezioni unite, il ricorso prodotto avverso un capo della sentenza della corte di rinvio che era nuovo e non stava in opposizione alla precedente sentenza di annullamento che aveva ordinato il rinvio.

Sezione civile 9 febbraio 1897, n. 84.

PUCCIONI P. ff., Rel. ed Est. - P. M. MARSILIO

(concl. conf.)

Società anonima dei tramways provinciali di Napoli (avv. PICCINI, MORISANI e GRIPPO) - *Finanze: Int. di Napoli* (avv. er. RICCARDI)

TASSA DI CIRCOLAZIONE: Tassa principale e suppletiva - Sentenza - Contraddizione Capitale - Aumento - Liquidazione di tassa - Giudizio - Precedente giudizio di accertamento di capitale - *Solve et repete* Deducibilità - Aumento annuale del capitale - Natura di esso.
GIUDICATO: Interpretazione erronea - Ricorso.

Non cade in contraddizione il magistrato di merito che, dopo di avere affermato esservi tassa suppletiva allorchè viene rimaneggiata l'imposta per erroneo criterio direttivo della prima tassazione sullo stesso capitale, *ritiene che vi è tassa principale (come nella specie) quando si colpisce* l'aumento non denunziato del capitale precedentemente tassato.

Non è ammissibile in cassazione il ricorso per violazione di giudicati nascente da erronea interpretazione dei medesimi.

Un giudizio che abbia per oggetto la liquidazione della tassa di circolazione sopra un aumento di capitale è un giudizio nuovo e non la prosecuzione di un giudizio anteriore, agitato fra le stesse parti, nel quale si trattava di vedere se vi era stato o no un aumento di capitale tassabile.

L'eccezione del solve et repete *può*

(1-2) La CORTE dichiarava di competenza della propria Sezione Civile il ricorso contro la denunziata sentenza della corte di appello di Roma, dei 17 luglio-4 agosto 1896.

invocarsi in qualunque stadio del giudizio.

L'aumento annuale del capitale impiegato in una data impresa, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, non si deve considerare come accessorio, ma come un capitale nuovo, e la tassa che lo colpisce è principale, non suppletiva.

Attesochè il ragionamento del ricorso si può riassumere nel modo seguente:

« La Finanza dedusse che l'ingiunzione del 1894 rappresentava « non il maggior capitale impiegato « dalla Società nel prolungamento delle linee, ma l'intero capitale che « dai bilanci risultava speso fino dall'inizio della speculazione; era dunque la liquidazione del 1894 una « rettifica dei criteri seguiti nella liquidazione precedente. La Società « prese atto di queste deduzioni della « Finanza che importavano recognizione della qualità di suppletiva « nella tassa richiesta e richiamò la « corte a discuterle; ma la corte non « le ha discusse.

« Quando poi la corte ha considerato che vi è tassa *suppletiva* « qualora l'imposta venga rimaneggiata per erroneo criterio direttivo « della prima tassazione, e che nel « caso si aveva tassa *principale* perchè relativa ad aumento di capitale non denunziato, è venuta a « contraddire il suo stesso principio « sul rimaneggiamento della tassa « per novello criterio qualora abbia « inteso parlare dell'aumento consistente nell'appuramento dei fattori « relativi alle linee precedentemente « costruite; se invece ha riferito l'aumento del capitale al costo delle « linee posteriormente estese, si è « posta in contraddizione colla sentenza della corte di Trani, passata « in giudicato, che definì *tassa suppletiva* quella concernente le co« struzioni nuove, richiesta coll'ingiunzione del 9 agosto 1890. E poichè all'ingiunzione del 1890 si riattacca l'altra del 1894, per modo che « il giudizio attuale è in sostanza la « prosecuzione del precedente, così « avrebbe pur dovuto la corte dichiarare inammissibile l'eccezione del « *solve et repete*, di sua natura preliminare, perchè in quel giudizio non « opposta *in limine litis*.

« Ma l'errore più grave della sentenza sta, dice il ricorso, nella violazione dell'art. 66 della legge speciale, laddove dispone che *l'amministrazione delle finanze, sentiti i « rappresentanti delle società, determinerà annualmente la porzione « del loro capitale che deve andar « soggetta alla tassa.* Se la tassa « può subire annualmente delle variazioni in più o in meno, questi « aumenti e queste diminuzioni non « vanno tassate come capitale nuovo, « ma come accessorio del capitale « primitivo; e quindi l'aumento di « capitale, da livellarsi nelle forme « indicate dall'art. 66, involge necessariamente il concetto di tassa suppletiva, destinata ad integrare la « totalità del cespite sottoposto alla « tassazione ».

Questo ragionamento non regge. La Finanza nella conclusionale presentata alla corte d'appello disse che la tassa, rappresentando il maggior capitale impiegato nel regno dalla Società a fronte di quello precedentemente accertato e tassato, era *principale*, perchè colpiva una quota di capitale mai denunziata nè sottoposta a tassa, e quindi applicabile il principio del *solve et repete.* Aveva, è vero, nella conclusionale di prima istanza parlato in genere delle spese di primo impianto corrispondenti alle somme occorse per la costruzione delle linee, delle stazioni, dei fabbricati, e per l'acquisto dei materiali depositati nei magazzini di approvisionamento, ma al solo scopo di dimostrare, in base ai bilanci del 1886 e successivi, che la Società aveva impiegato nel regno un capitale maggiore delle lire un milione e 7000; onde la necessità di una nuova liquidazione per sottoporre alla tassa annualmente dovuta *questo maggiore capitale* destinato, secondo le dichiarazioni della stessa Società, alle sue operazioni nello Stato, e che essa non curò di denunziare. Si trattava dunque

di rettificare la quantità del capitale impiegato dalla Società oltre il milione e 7000 lire, non già i criterj seguiti nella prima liquidazione. Ora, a parte che le deduzioni della Finanza erano argomenti defensionali, e non confessione o recognizione della qualità di *suppletiva* nella tassa controversa, e che perciò la corte non aveva obbligo di rispondervi, implicitamente vi rispose quando disse che la tassazione si riferiva *ad aumento di capitale* che la Società doveva denunziare perchè colpito da tassa principale, e non denunziò.

Nè la corte si è contraddetta osservando che vi è tassa suppletiva allorchè *viene rimaneggiata l'imposta per erroneo criterio direttivo della prima tassazione sullo stesso capitale;* perocchè ha ritenuto trattarsi nel caso di tassa, non sopra lo stesso capitale, ma *sull'aumento non denunziato del capitale precedentemente tassato.*

Quanto alla contraddizione in cui afferma il ricorso essersi posta la corte di Napoli coi giudicati del precedente giudizio e in specie colla sentenza della corte di Trani 25 agosto 1893, la risposta perentoria da darsi a questo motivo si è che di violazione dei giudicati, per errata interpretazione dei medesimi, non si può parlare in cassazione. Ad ogni modo sarebbe da considerare che le sentenze della corte di cassazione e della corte di Trani dissero nettamente trattarsi della tassa sul capitale speso nel prolungamento delle linee oltre il milione e 7000 lire, capitale primitivo. E' poi evidente che la corte di Trani, chiamando *suppletiva* la ingiunzione del 9 agosto 1890, usò quest'adiettivo in senso improprio; non intese, nè potè intendere di darne la definizione giuridica nel senso dell'art. 132 comma terzo della legge di registro, e dell'art. 1 della legge sul contenzioso amministrativo, ossia agli effetti del *solve et repete*, perchè dell'applicabilità di questo principio non si disputò affatto. Non è poi vero che il giudizio iniziato colle opposizioni della Società alle ingiunzioni 24 giugno e 8 agosto 1894 sia una continuazione di quello occasionato dalle ingiunzioni 13 marzo 1888 e 9 agosto 1890, cui pose fine la sentenza della corte di Trani. Nel primo giudizio la Finanza pretendeva la tassa sul capitale di lire tre milioni ottocento novantunmila, non più sul milione e 7000 lire, e la Società sosteneva che il capitale impiegato nel regno era inferiore a questa ultima cifra. La corte d'appello di Napoli, confermando la sentenza del tribunale, ritenne che non era eccessiva la somma di lire un milione e 7000, anzi *poteva subire aumento per i successivi prolungamenti delle linee*, e per questa parte riservò alla Finanza i diritti che potessero competerle, ordinando contemporaneamente alla Società di rivelare nel termine di trenta giorni il maggiore capitale impiegato pel prolungamento della linea di Giugliano ad Aversa. Fu quest'ultima disposizione che venne censurata dal Supremo Collegio, e di cui ebbe ad occuparsi, come sopra abbiamo osservato, la corte di rinvio. La quale constatò che realmente la Società aveva impiegato oltre lire un milione e 7000, un capitale nuovo nel prolungamento delle costruzioni ferroviarie di che nell'ingiunzione 9 agosto 1890.

Il secondo giudizio ha avuto per occasione la liquidazione della tassa su questo aumento di capitale, che il ricevitore fece sui bilanci della Società, ed in conformità del giudicato di Trani. Si potrà dunque dire che il secondo giudizio è conseguenza, ma non proseguimento del primo. E, se così è, mal si sostiene che l'eccezione del *solve et repete* non fosse proponibile nel secondo giudizio, perchè non proposta nel primo. E ciò a prescindere che questa eccezione si può proporre in qualunque stadio del giudizio ordinario.

In fine non ha primordio di fondamento la dedotta violazione dell'articolo 66 della legge sul bollo. La legge, volendo fare alle società estere per azioni una condizione pari a quella delle società nazionali, sottopone il loro capitale alla tassa annuale dell'uno per mille in proporzione del capitale destinato alle loro operazioni

nello Stato, tassa che è un surrogato delle tasse di bollo, registro e circolazione che le società nazionali pagano sopra i loro titoli di azioni ed obbligazioni. Ma il capitale destinato dalle società estere alle loro operazioni nel regno può nel corso di queste subire delle variazioni in aumento o diminuzione. La legge si è specialmente occupata degli aumenti per impedire che sfuggissero alla tassa, ed ha voluto *che si denunziassero dalla società di volta in volta entro trenta giorni decorribili da quello in cui avvennero*, sotto pena di una multa. L'art. 66 dispone che « l'amministra« zione della Finanza, sentiti i rap« presentanti delle società, determi« nerà annualmente la porzione del « loro capitale che deve andare sog« getta alla tassa ». E l'art. 48 del relativo regolamento 25 settembre 1874 n. 2128 stabilisce le modalità di quest'annua liquidazione che deve farsi entro il primo trimestre d'ogni anno. Lo che significa che l'accertamento del capitale tassabile si fa anno per anno, e che quanto è dovuto per la fatta determinazione è tassa principale, non suppletiva, perchè ogni determinazione sta da sè e colpisce il capitale primitivo e gli aumenti.

Nè è ammissibile il concetto di capitale nuovo (*qual'è l'aumento del capitale originario*) da doversi considerare accessorio dell'antico. La legge evidentemente tratta gli aumenti alla pari del capitale primitivo, sia per la denunzia, sia per le pene in caso di loro omissione; onde non v'è ragione per ritenere principale la tassa dovuta sul capitale primitivo e suppletiva quella che grava sugli aumenti.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso della Società anonima dei tramways provinciali di Napoli contro la sentenza della corte di appello di quella città dei 2-6 marzo 1896.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 730 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Friscia (avv. Drago) - *Parisi* (avv. Manzone) e *Commissione elettorale provinciale di Girgenti* (2)

ELETTORATO: Giudizio di cassazione - Intervento - Parte del giudizio di merito - Persone comprese nella parola ***interessati*** **- Reclamo per reinscrizione di cancellati - Notificazione** (*Legge com. e prov., art. 51 e 53; legge elett. pol., art. 35 e 37*).

Non avendo le leggi elettorali alcuna disposizione speciale riguardo al giudizio di cassazione, devono applicarvisi le regole del diritto comune che prescrivono l'intervento in cassazione di quelle persone soltanto che furono presenti nel giudizio di merito.

Nella parola interessati, *di cui agli art. 51 e 53 della legge comunale e provinciale e 35 e 37 di quella elettorale politica, devono necessariamente comprendersi tutti coloro che furono parti nel giudizio di merito* (3).

Chi ottenne dalla commissione elettorale provinciale la cancellazione di elettori, per la reinscrizione dei quali altri ha reclamato alla corte di appello, dev'essere notificato di questo reclamo.

(1-2) La Corte cassava la denunziata sentenza della corte di appello di Palermo, dei 25-28 agosto 1897, e rinviava la causa a quella di Messina.

(3) Identica massima confermava nella stessa udienza la Corte con la decisione (n. 732) sul ricorso *Friscia* c. *Turano* e *Comm. elett. prov. di Girgenti*, cassando la denunciata sentenza della corte di appello di Palermo, dei 25-28 agosto 1897, e rinviando la causa a quella di Messina.

Sezione civile 25 novembre 1897, n. 617.

PETRELLA P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Bordonaro (avv. Gallo)
Ricevitore del registro di Palermo (avv. er. Riccardi)

REGISTRO (Tassa di): Fondi enfiteutici - Valore venale - Canone annuo e tributo fondiario - Valore lordo accertato dal perito - Prezzo della cessione dell'utile dominio.

Agli effetti della tassa di registro, nella vendita di fondi enfiteutici si deve detrarre dal valore venale l'ammontare del canone annuo e del tributo fondiario a carico del direttario, avendo riguardo alla plusvalenza che ne risulta, non in relazione al valore lordo accertato dal perito, ma al prezzo della cessione dell'utile dominio.

Osserva che con istrumento degli 11 ottobre 1889 i germani Salvatore, Paolo e Gaetano Briuccia, enfiteuti dei due ex-feudi Pescecane e Cicuta vecchia di diretto dominio della principessa di Cassaro, vendevano l'utile dominio di detti ex-feudi alla baronessa Rita Bordonaro pel prezzo di accordo transatto in lire 20000, restando a carico della compratrice il pagamento dell'annuo canone di lire 39450 e della contribuzione fondiaria. Registrato siffatto istrumento con la tassa di lire 960 calcolata sul prezzo di lire 20000, il Ricevitore del registro, ritenendo che tale prezzo non fosse veridico, mentre i Briuccia per l'acquisto del dominio utile dalla direttaria principessa di Cassaro avevano con l'istromento del 27 gennaio 1884 pagato la somma di lire sessantamila, chiese la stima degl'immobili che formarono oggetto della vendita a favore della Bordonaro.

Non essendosi trovati di accordo nella stima il perito nominato dalla Finanza e quello scelto dalla Bordonaro, fu chiamato come terzo perito il prof. Alfonso Spagna, il quale attribuì ai due ex-feudi il valore complessivo di lire 966951, 12 da depurarsi però del capitale del canone e di quello della contribuzione fondiaria. In virtù di questa terza perizia la Bordonaro con citazione dei 4 giugno 1894 convenne la Finanza avanti il tribunale di Palermo per sentir dichiarare non esservi luogo ad alcuna tassa supplettiva di registro per la vendita dei due ex-feudi e per la restituzione di tutte le somme da lei pagate per la perizia.

Dedusse che, aumentandosi del capitale del canone e del capitale della fondiaria il prezzo di lire 20000 da lei pagato, questo ascendeva al lordo a lire 956453, di maniera che, rimanendo inferiore di sole lire 10498 al prezzo lordo di lire 966951, risultante dalla perizia, la detta differenza di lire 10498 era di gran lunga inferiore al quarto del valore di lire 20000 dichiarato nel contratto, e quindi niun supplemento di tassa doveva reclamarsi.

Osserva che col *primo motivo* la ricorrente sostiene che, se il prezzo di lire 20000 dichiarato nell'istrumento di acquisto corrispondeva a quello di lire 956453, comprendendo in questo i capitali dell'annuo canone e del tributo fondiario, la differenza di lire 10498, che risultava dal valore di lire 966951 stabilito dalla perizia, avrebbe dovuto mettersi a confronto, non col prezzo netto delle lire 20000, ma bensì col prezzo lordo di lire 956453; epperò esso risultava di gran lunga inferiore al quarto del valore dei beni dei due ex-feudi: onde la violazione degli art. 23, 24 e 27 della legge sul registro e falsa applicazione degli art. 1317 e 1320 codice civile. L'assunto della ricorrente si appalesa però destituito di ogni fondamento di ragione; imperocchè nella specie trattavasi di stimare il valore del dominio utile, non quello della piena proprietà, e il valore di lire 966951 fissato nella perizia rappresentava appunto il valore della piena proprietà, epperò, per determinare il valore del dominio utile, dovevasi dal valore dell'intera proprietà detrarre il valore del dominio diretto rappresen-

tato dal capitale del canone non che il capitale del tributo fondiario; di maniera che per la detrazione di questi due capitali, sull'ammontare dei quali le parti erano di accordo, il valore dell'utile dominio acquistato dalla Bordonaro emergeva di lire 30498, superiore della metà e non del quarto al valore di lire 20000 dichiarato nell'istrumento di acquisto. E' chiaro che nè il capitale del canone nè quello del tributo fondiario potevano considerarsi come parte del prezzo pagato dalla Bordonaro, quasi che con l'acquisto del dominio utile essa per effetto del contratto avesse accollato a sè i capitali rappresentati da quei pesi, laddove per contrario ben s'intende che il capitale del canone, rappresentativo di un dritto frazionario di proprietà, qual'è il dominio diretto che la Bordonaro non acquistava, restava estraneo alla semplice vendita del dominio utile, e il capitale del tributo fondiario diminuiva il valore venale dell'immobile e seguiva l'utile dominio della ricorrente come in generale il tributo fondiario segue necessariamente i fondi nelle mani di chiunque essi passano indipendentemente da qualunque accollo contrattuale.

Il valore venale degli immobili, cui, giusta l'art. 23 della legge sul registro, debbe commisurarsi la tassa di trasferimento, si è il valore netto, quello, cioè, che risponde al valore che effettivamente si trasmette all'acquirente o cessionario; epperò esso si determina in ragione della rendita che gl'immobili dànno, detratta la parte che è devoluta e profitta ad altri: onde nella determinazione del dominio utile non si può senza una manifesta incongruenza calcolare il capitale del canone, il quale è dovuto al direttario, nè il capitale del tributo fondiario, perchè questo, devoluto allo Stato, non rappresenta valore od utile alcuno, ma invece diminuisce la rendita che si percepisce dal proprietario od utilista. Laonde esattamente la sentenza denunziata ritenne che la eccedenza di lire 10498 risultante dalla perizia dovesse mettersi a riscontro col valore effettivo che formò oggetto della contrattazione del dominio utile, ossia con le lire 20000 dichiarate dalla Bordonaro, e che perciò, superando quella cifra di gran lunga il quarto del valore stesso, non poteva non essere dovuto il supplemento di tassa.

Osserva che bene la sentenza rilevò come affatto insussistente fosse l'assunto con cui la Bordonaro cercava dimostrare che, anche in relazione al valore netto di lire 20000, non si verificasse la differenza oltre il quarto; imperocchè la ricorrente, per tanto giungeva a tale conclusione, per quanto si faceva ad aumentare il capitale del tributo fondiario da lire 147453, come aveva ritenuto nella citazione, alla maggior somma di lire 153817 mediante calcoli affatto arbitrarj ed illegali.

A prescindere pertanto dalla esattezza dei criteri in proposito seguiti dalla denunziata sentenza, è da por mente che intorno alla determinazione del capitale del tributo fondiario il giudizio della corte di appello riguarderebbe indagini ed estimazioni di mero fatto non soggette a censura da parte del Supremo Collegio.

Osserva che col *secondo motivo* la ricorrente Bordonaro censura la sentenza di omessa pronunzia e di aver quindi per la liquidazione della tassa lasciata essa ricorrente in balìa della parte avversa, per non aver nulla deciso intorno alla domanda subordinata della Finanza, con cui si chiedeva che la tassa fosse commisurata, non solo sulla differenza delle lire 10498 rilevata dal perito, ma sopra altri valori per una cifra di oltre lire 40000 che il perito avrebbe erroneamente omessa e detratta.

Su tale assunto della ricorrente è da notare che, avendo la Finanza proposta siffatta domanda solo in via subordinata, nel caso cioè che non fosse accolta la domanda principale con cui essa chiedeva il rigetto delle istanze della Bordonaro, era evidente che la corte non doveva occuparsi, e bene perciò disse nella motivazione di non doversi occupare della subordinata, tostochè aveva fatto diritto alle domande principali della Finanza, dichia-

rando essere dovuto il supplemento di tassa. Egli è vero che rimanevano non definite le quistioni proposte dalla Finanza e quindi incerti i criteri da seguire per la liquidazione della tassa di supplemento; ma è chiaro che, non avendo ancora avuto luogo alcuna liquidazione di tassa da parte della Finanza, per essere stata la liquidazione prevenuta dal giudizio promosso dalla Bordonaro, la corte non era nè poteva essere chiamata ad emettere alcun giudizio intorno all'ammontare di una tassa che non peranco era stata liquidata, e che perciò non poteva formare materia di discussione.

Sul proposito i diritti rispettivi delle parti dovevano rimanere, come rimasero, integri ed impregiudicati; essendo manifesto che, quando la Finanza formerà ed intimerà la liquidazione della tassa di supplemento, la Bordonaro, ove non la ravvisi giusta ed esatta, potrà nei modi di legge impugnarla avanti il giudice competente, ed allora sarà il caso di decidere se fondate ovvero non sieno le deduzioni cui la Finanza accennava nella sua domanda subordinata. Laonde anche il secondo mezzo del ricorso si mostra privo di qualsiasi fondamento.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso (della corte di appello di Palermo) avverso la sentenza 25 novembre 1897.

Sezione civile 27 dicembre 1897, n. 715.

GHIGLIERI P. P. - JANIGRO Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Natale -
Commissione elettorale provinciale di Caserta

ELETTORATO IN GENERE: Maestro elementare - Prova di alfabetismo - Iscrizione nelle liste - Maestro del capoluogo.

Il maestro elementare che deve assistere il pretore nella prova di alfabetismo da darsi dagli elettori per essere iscritti nelle liste deve essere un maestro del capoluogo.

La corte di appello di Napoli con sentenza 21-23 luglio 1897 rigettava il ricorso proposto da Giovan Giuseppe Natale di Salvatore contro la decisione della commissione provinciale di Caserta del 26 maggio 1897, con la quale furono cancellati dalle liste elettorali del comune di Sparanise n. 31 individui, in detto ricorso enunciati; osservando che bene si era tale annullazione disposta, non potendosi dire legale l'esame da detti individui subito ai sensi dell'art. 19 del nuovo testo unico della vigente legge elettore politica, giacchè il pretore venne assistito da un maestro che non era del capoluogo, contrariamente a quanto è prescritto nell'art. 5 del regolamento per la esecuzione della legge 11 luglio 1894 n. 286, approvato col regio decreto 19 agosto detto anno n. 386.

Atteso che del tutto infondato sia il ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, proposto dal nominato Natale, bene avendo la corte di merito giudicato, e con motivazione che non può dirsi insufficiente, che l'esame in base al quale si domandava la iscrizione non si poteva dire legale una volta che, contrariamente a quanto dispone il predetto art. 5 del regolamento, il pretore era stato assistito da un maestro elementare che non era del capoluogo. Vero è quel che osserva il ricorrente, e cioè che l'articolo 19 della legge si limita a dire che il pretore del mandamento deve essere assistito da un maestro elementare, ma da ciò non può trarsi la conseguenza che sia dato non osservare la citata disposizione del regolamento in cui è espressamente detto che il maestro deve essere scelto fra quelli del capoluogo, tanto venendo a significare l'affermazione del ricorrente di essere egualmente valido l'esame se vi abbia assistito un maestro che non sia del capoluogo. La disposizione del regolamento non contraddice la legge, come piace supporre al

ricorrente, ma ne disciplina soltanto la esecuzione nel senso che determina quale fra i varj maestri elementari deve assistere il pretore nell'esame di cui si tratta, e niente quindi potendosi obbiettare contro la legalità ed obbligatorietà di siffatta disposizione, ne segue che, ove essa non venga osservata, sia pure per disattenzione del pretore, l'esame viene a mancare di uno dei requisiti richiesti per la sua validità, e tanto basta per non poter produrre alcun effetto legale.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso.

Sezioni unite 22 giugno 1897, n. 417 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Bonomi (avv. PASINI) -
Istituto dell'Opera pia Serangeli di Artena (avv. FRANCESCHINI R.) (2)

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI: Autorità giudiziaria e amministrativa - Condanna al pagamento di un credito - Dichiarazione dell'autorità amministrativa - Non luogo a provvedere per ragioni di merito.
OPERA PIA (Lavori per): Pagamento di credito - Domanda al magistrato - Declaratoria amministrativa.

Non vi è conflitto fra autorità giudiziaria e amministrativa quando il magistrato di merito adito per la condanna di una delle parti dichiara che non può emettere la condanna se l'attore non presenta una dichiarazione dell'autorità amministrativa, e questa, quindi adita, non si dichiara incompetente ad emettere quella dichiarazione, ma per ragioni di merito decreta di non essere luogo a provvedere allo stato sulla contestazione.

Il magistrato adito da chi domanda il pagamento di un credito per lavori compiuti a vantaggio di un' opera pia giustamente prescrive che l'istante si provveda della relativa declaratoria sul conto innanzi alla competente autorità amministrativa.

(1-2) La CORTE dichiarava la competenza dell'autorità amministrativa per la declaratoria del conto delle spese sostenute per le nuove fabbriche dell'opera pia Serangeli.

Sezione civile 18 settembre 1897, n. 554.

TONDI P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Palermo (avv. er. RICCARDI) -
Ferrara Ferranti (avv. PAPA e D'AMICO)

REGISTRO (Tassa di): Procedimenti di stima - Valore inferiore a quello pattuito o dichiarato - Tassa applicata - Restituzione.

Anche quando nel procedimento di stima risulti un valore inferiore a quello che le parti si obbligarono di pagare e di ricevere o che in altro modo dichiararono nella convenzione, la tassa di registro resta sempre bene applicata ed è assurdo pretenderne la restituzione contro il valore stipulato o dichiarato.

Attesochè con l'istrumento 12 maggio 1891 il Barone De Stefano, debitore verso la signora Ferrara Ferranti della somma di lire 63040,55 per titolo di restituzione di dote quantitativa, estinse questa sua obbligazione, sia col pagamento di valori che ora non occorre di ricordare, sia con la cessione di annui canoni in lire 1893,40, ai quali, col mutuo accordo delle parti, fu attribuito il valore capitale di lire 37860,80, quale appunto si era il residuo debito non ancor soddisfatto.

Adunque lo scopo diretto ed unico della convenzione fu la estinzione di un debito preesistente, e la cessione

dei canoni rappresentò il mezzo prescelto dal De Stefano per raggiungere il fine dell'atto e la conseguente liberazione della sua obbligazione.

Aggiungasi che, avendo il debitore voluto estinguere una parte del suo debito con la cessione di diritti immobiliari, con questo fatto egli siasi obbligato di scontare la tassa immobiliare assai più gravosa di quella cui sarebbe stato tenuto se avesse dimesso il suo debito in moneta contante.

Queste constatazioni di fatto e di diritto rispondono ad un preciso disposto della legge sul registro, la quale prescrive che l'applicazione delle tasse debba commisurarsi secondo la intrinseca natura e gli effetti degli atti o di trasferimenti.

Attesochè nella medesima legge del registro esista un altro criterio direttivo per la determinazione delle tasse, e questo sia che, una volta stabilito nell'atto il prezzo o corrispettivo in somma determinata, la tassa debba commisurarsi a questa indicazione, senza che in nessun caso la tassa proporzionale possa applicarsi ad un valore minore di quello stipulato dai contraenti.

Questo Supremo Collegio, portando questo principio alle sue ultime e rigorose conseguenze, ha più volte giudicato che, anche quando nel procedimento di stima risulti un valore inferiore a quello che le parti si obbligarono di pagare e di ricevere, o che in altro modo dichiararono nella convenzione, la tassa resti sempre bene applicata e sia assurdo pretenderne la restituzione contro il valore stipulato o dichiarato.

Attesochè la sentenza denunziata, risolvendo la quistione sottoposta al suo esame unicamente con lo indirizzo dello art. 22 della legge, sia caduta in un doppio errore; abbia cioè malamente apprezzato la natura intrinseca e gli effetti dell'atto del 1891, nel quale la cessione di canoni costituiva il mezzo e non la finalità della convenzione, e la indicazione del capitale imponibile rappresentava l'ammontare della obbligazione che s'intendeva di estinguere, e per dippiù abbia sostituito al valore dichiarato un capitale imponibile formato con criteri speciali che non potevano applicarsi di fronte alla volontà delle parti ed agli effetti giuridici cui l'atto del 1891 era destinato.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza della corte d'appello di Palermo in data 14-21 agosto 96, rinviando la causa alla corte d'appello di Catania.

Sezione civile 5 marzo 1897, n. 162 (1).

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE A. G.

(concl. diff.)

Finanze: Intendenze di Roma e Bologna (avv. er. CORNO) - *Petroncini* (avv. BARBIERI) (2)

IMPOSTE SUI FABBRICATI: Edicola - Tempo dell'accertamento - Variazioni posteriori - Esame del magistrato.

Erra la sentenza del magistrato di merito che, chiamato a decidere se un'edicola era o pur no soggetta alla imposta sui fabbricati a norma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1865, al tempo in cui l'agente dell'imposte la colpiva con la tassa, esamina invece la questione della tassabilità o meno dell'edicola suddetta, riportandosi al tempo posteriore, dopo ch'essa aveva subite delle variazioni.

Attesochè, sebbene nello interpretare il disposto dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865 la corte di rinvio abbia seguito i concetti al riguardo espressi da questo Supremo Collegio, fino a riprodurli letteralmente, e sia quindi insussistente se non inammessibile lo addebito che nel *secondo*

(1-2) V. la precedente sentenza della CORTE in questa causa nella presente **Raccolta**: 1894, Civ., I, 353.

mezzo del ricorso le viene fatto di erronea interpretazione del detto articolo, si ravvisano non pertanto fondate le accuse di mancata motivazione e di violazione del quasi contratto giudiziale mosse con il *primo mezzo* alla denunciata sentenza, per non avere dessa presa ad esame e discussa la vera ed unica questione della causa, trattandone altra ben diversa, non sollevata dai contendenti, e che nel momento non sarebbe stata neppure proponibile in sede giudiziaria.

Una infatti era la questione, che sola aveva formato oggetto della lunga lite agitatasi prima innanzi il tribunale, poi davanti la corte di appello di Bologna, ed infine presso questo Supremo Collegio, e consisteva tutta nel vedere, se al tempo in cui si procedette dallo agente delle imposte allo accertamento di reddito dalla Petroncini impugnato, la controversa edicola pel suo modo di essere potesse o meno ritenersi quale stabile costruzione, a senso ed agli effetti dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1865.

E così fu appunto a mantenere ferma nei suoi precisi limiti la insorta contesa che la Finanza, dopo di avere denunziato al perito giudiziale l'avvenuto recente dislocamento della edicola e le variazioni ad arte apportate alla medesima in pendenza del giudizio, si fece a dedurre che non si potesse tenere conto alcuno della detta perizia, siccome quella, che descriveva lo stato attuale della edicola, non l'altro esistente all'epoca del seguito impugnato accertamento di reddito e della contestazione della lite. D'onde l'assoluto bisogno, per stabilire quale si fosse il vero modo di essere della edicola al tempo in cui venne dallo agente gravato della imsta, di dovere ricorrere ad altri elementi, ed in specie alla minuta descrizione in allora fattane nel certificato dell'ufficio tecnico di finanza, una volta che il Petroncini, col variarne arbitrariamente in pendenza di lite il primitivo stato, aveva reso impossibile sul proposito qualsiasi controllo.

Ora la sentenza denunziata non si occupò per nulla di tale importante deduzione della Finanza, ed anzi in base alle risultanze della perizia, che, come si disse, descriveva solo lo stato attuale della edicola, dichiarò questa non soggetta alla imposta fabbricati, tanto pel tempo anteriore, quanto per quello posteriore all'avvenuto suo dislocamento. E così facendo mancò di motivare su ciò che formava appunto oggetto della causa, non potendo al certo meritare il nome di motivazione il semplice e nudo richiamo fatto in un inciso del suo ragionamento del detto certificato dell'ufficio tecnico di finanza, ed invece esaminò e discusse un'altra questione sul punto di sapere, se, avuto riguardo al nuovo modo di essere della edicola, potesse questa dirsi soggetta alla imposta fabbricati; questione che niuna delle parti aveva sollevata, e che per di più allo stato delle cose era improponibile, non essendosi sulla stessa preliminarmente provocato il giudizio delle competenti commissioni amministrative.

Per questi motivi:

La Corte, accogliendo il primo mezzo, cassa la sentenza resa dalla corte d'appello di Ancona li 11-18 aprile 1896, e rinvia pel nuovo esame la causa alla corte di appello di Roma.

Sezioni unite 21 giugno 1897, n. 413 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

Comune di Caltagirone (avv. LANZA A.) - *Fondo pel culto e Finanze: Int. di Catania e Ricevitore del registro di Caltagirone* (2)

ASSE ECCLESIASTICO (Competenza di cassazione per): Soppressione di canonicati - Svincolo di dotazione.

(1-2) La CORTE dichiarava la propria competenza sul ricorso contro la sentenza della corte di appello di Catania, del 12 settembre 1894.

Spetta alla Corte di Cassazione di Roma il decidere sopra un ricorso in controversia relativa a svincolo di dotazioni spettanti ai canonicati soppressi di una cattedrale.

Sezione civile 27 aprile 1897, n. 272.

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Verona (avv. er. RICCARDI) - *Tiziani* (avv. PELLIZZARI e GABRIELLI)

TASSA DI REGISTRO (Privilegio per): Espropriazione del debitore - Opposizione a precetto - Giudizio di graduazione - Precedenza su credito ipotecario di un terzo - Diritto dello Stato.

Non devesi esaminare in un giudizio nel quale si controverte sulla validità o meno di un precetto immobiliare, ma nel giudizio di graduazione, la quistione se lo Stato, il quale agisce come creditore espropriante per diritto di registro, privilegiato ai sensi dell'art. 1962 del codice civile, abbia la precedenza o meno sul credito ipotecario di un terzo; nè tale quistione può ostacolare il diritto dello Stato ad agire in via esecutiva.

Attesochè con ragione si duole il ricorso che la sentenza ha intempestivamente discussa la quistione dei gradi e della precedenza del credito ipotecario del Tiziani sul privilegio dello Stato, dimenticando che la sede naturale di codesta indagine era quella del giudizio di graduazione.

Infatti la corte dalle reciproche deduzioni dei contendenti era invitata ad ordinare od a vietare la continuazione degli atti esecutivi, alla base del precetto trascritto, del quale, da una parte, si domandava la validità ed efficacia, e dall'altra la nullità. Decisa questa controversia, si sarebbe, in sede di graduazione, discusso della efficacia del privilegio fiscale di fronte al credito ipotecario, che il Tiziani, quale surrogato alla Banca, pretendeva di avere sui beni ereditarj. Ed allora, come osserva il ricorso, tenuta ragione del prezzo che si sarebbe ritratto dalla vendita dei fondi subastati, questa discussione si sarebbe messa da bada, come inutile, se il prezzo bastava a colpire così il credito dello Stato come quello del Tiziani; si sarebbe invece utilmente fatta nella ipotesi inversa, che il prezzo non bastasse per entrambi i crediti.

Col sistema della corte si è negato all'erario, che vantava il privilegio fiscale sui beni della eredità, quel diritto, che non si nega nemmeno al creditore chirografario, di sottoporre alla prova della subastazione i beni del debitore. Si è confusa la qualità di terzo possessore del Tiziani con quella di creditore con ipoteca; ed, in grazia di questa, si è arrestata una esecuzione, alla quale, come terzo possessore, avrebbe potuto sottostare, mentre, come creditore con ipoteca, consumata la esecuzione, avrebbe avuto soltanto il diritto di veder collocato il suo credito, anche a discapito del privilegio, dove ne fosse stata dimostrata la esistenza, e dimostrato altresì il concorso delle condizioni del comma secondo dell'art. 1962, ed il prezzo, come innanzi si è rilevato, non avesse raggiunto la cifra bastevole a pagare i due crediti concorrenti.

Il controricorso osserva che questa della tempestività e legalità della discussione intorno alla esistenza del credito ipotecario, e dei mezzi di prova disposti dalla corte, è questione nuova messa innanzi la prima volta dal ricorso, non proposta alla corte di merito, e quindi da non doversi esaminare in questa sede di cassazione.

Però è agevole replicare che innanzi alla corte la lite fu contestata intorno alla validità del precetto trascritto; onde, poichè non si negava l'esistenza del credito che di quel precetto era il titolo, la corte doveva restringersi ad esaminare se il precetto

stesso fosse valido, rinviando la discussione della precedenza dei crediti in sede di graduazione. Altronde all'ordine dei giudizi deve provvedere anche di ufficio il giudice adito; sicchè, se non l'abbia fatto, in questa sede, anche di ufficio, conviene si ripari all'omissione.

Si osserva eziandio nel controricorso che, poichè era stata pagata la tassa, dove non fosse stato dimostrato il concorso delle condizioni che assicurano la precedenza del credito ipotecario, di fronte al privilegio fiscale, piuttosto che procedere ad atti esecutivi, non si doveva se non che attribuire definitivamente all'erario la somma versata.

Ma è agevole rispondere che la tassa fu pagata in osservanza del precetto del *solve et repete*; onde, piuttosto che pagamento del debito, fu deposito, inteso a rendere legittima la discussione dell'opposizione al precetto; sicchè di questa opposizione si poteva soltanto disputare, rinviando, come si è detto, ad altra sede l'esame del merito.

Nè vale da ultimo osservare che, poichè era fatto noto il valore dei beni da subastare, sia dal prezzo per lo quale erano stati venduti al Tiziani, sia dalla liquidazione dell'attivo fatta nell'interesse del fisco, per la determinazione della tassa di successione, era affatto inutile procedere all'esecuzione.

Non vale, conciossiachè non è possibile anticipare un giudizio intorno ai risultati del concorso all'asta.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza 2-23 giugno 1896 della corte di appello di Venezia, e rinvia a quella di Brescia.

(1-2) La Corte cassava la sentenza della corte di appello di Casale, dei 15-20 luglio 1897, e rinviava la causa a quella di Torino.

Sezione civile 18 dicembre 1897, n. 874 (1).

CASELLI P. ff. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Mastretta - *Commissione elettorale provinciale di Pavia* (2)

GIUDIZIO ELETTORALE: Reclamo - Notificazione al presidente della commissione provinciale - Motivazione di sentenza.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che in tema di reclamo elettorale lo respinge per non essere stato notificato al presidente della commissione provinciale, senza inoltrarsi nell'esame dei fatti dai quali risulta il contrario.

Sezione civile 23 dicembre 1897, n. 898 (3).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Pelosi (avv. Montesano) - *De Cicco ed altri* (avv. Pascarelli e Nardelli) (4)

ELETTORATO: Liste del 1894 - Iscrizione - Presunzione di eleggibilità - Prova contraria - Giudizio di fatto - Commissione elettorale provinciale - Cancellazione di precedenti iscrizioni - Mancanza di prove contrarie all'eleggibilità.

Le liste permanenti formate dopo la revisione generale del 1894, per la nuova legge elettorale, costituiscono una presunzione a favore di coloro che vi sono iscritti, la quale può distruggersi solo con la prova contraria.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Napoli, dei 28 giugno-2 luglio 1897.

Emette un giudizio di fatto incensurabile in sede di cassazione il magistrato di merito che censura la commissione provinciale di avere cancellato alcuni iscritti nelle precedenti liste, quando non vi erano titoli in contrario.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 741 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Pittari (avv. GREGORACI G.) - *Cavalieri e Commissione elettorale provinciale di Reggio-Calabria* (2)

ELETTORATO: Commissione comunale - Capacità di inscritti - Prova grafica - Cancellazione dalle liste.

La commissione comunale, che abbia dei dubbj sulla capacità elettorale di alcuni iscritti in base a regolare domanda, ha la facoltà di ordinare loro che prestino in un dato termine una prova grafica, e, ove non si presentino, di cancellarli dalle liste.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 733 (3).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Rizzuti (avv. DRAGO) - *Vella* (avv. MANZONE) *e Commissione elettorale provinciale di Girgenti* (4)

ELETTORATO: Reclamo - Inammissibilità - Termine del reclamo - Deposito dei documenti - Giustificazione (*Legge elett. pol., art. 38; e legge com. e prov., art. 54*).

E' inammissibile il reclamo elettorale presentato alla corte d'appello quando il reclamante non giustifichi di avere presentato nella cancelleria della corte il ricorso coi relativi documenti fra cinque giorni dalla sua notificazione, come prescrivono gli art. 38 della legge elettorale politica e 54 di quella comunale e provinciale.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 739 (5).

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Martone - Commissione elettorale provinciale di Caserta, Natale ed altri (6)

ELETTORATO: Reclamo alla commissione provinciale - Reclamo alla corte d'appello - Quistione nuova in cassazione - Improponibilità dell'azione - Mancanza di notificazione del reclamo - Giudizio di merito - Capacità elettorale - Titoli.

Non ostante che contro un'iscrizione fatta dalla commissione comunale non si fosse portato reclamo avanti la commissione elettorale provinciale, può tuttavia proporsi il reclamo in via giudiziaria alla corte d'appello.

E' quistione nuova, improponibile in sede di cassazione, quella che si solleva per la prima volta avanti il Supremo Collegio relativa alla improponibilità dell'azione giudiziaria dell'attore per non essere stata notificata agli interessati.

E' giudizio di merito quello della corte d'appello relativo all'esistenza o meno dei titoli di capacità elettorale.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Catanzaro, delli 17-20 agosto 1897.

(3-4) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Palermo, dei 21-28 agosto 1897.

(5-6) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Napoli, dei 9-13 agosto 1897.

Sezione civile 13 luglio 1897, n. 477 (1).

CARDONA P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Biondi - *Pelosi* (2)

ELETTORATO COMUNALE: Ineleggibilità a consigliere - Ingerenza nella esattoria (*Legge com. e prov., art. 29*).

E' ineleggibile a consigliere comunale colui il quale abbia ingerenza, anche indiretta, nell'esattoria del comune.

Sezione civile 5 maggio 1897, n. 298.

TONDI P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Demanio: Int. di Napoli (avv. er. NESBROLI) - *Capitolo metropolitano di Napoli* (avv. DE DOMINICIS U., FUSCO e FERRARI G.)

CAPITOLO METROPOLITANO (Giudizio in cassazione con): Ricorso del Demanio - Notificazione - Rappresentanza del capitolo. FONDAZIONE PER TESTAMENTO: Capitolo metropolitano - Nome di erede - Ministro della volontà del testatore - Scopo di beneficenza - Devoluzione dei beni - Diritto di esazione - Aggiunzione di nuovo ente - Erezione ad ente morale - Accettazione di novello patrimonio - Autorizzazione - Corporazioni. « CONFIDENZE » (nelle provincie del mezzogiorno): Istituzioni non interdette - Finalità - Amministrazione.

Qualunque possa essere la qualità che si ritenga avere avuta un capitolo metropolitano nei giudizj di merito di una causa con il Demanio dello Stato, regolarmente notifica questo il suo ricorso per cassazione allo stesso capitolo in persona di chi ne aveva assunta la rappresentanza; e, tanto meno, deve il Demanio notificare il ricorso a detto capitolo nella qualità ch'esso gli contende nella causa.

Non sono violate le norme che regolano la interpretazione degli atti e delle disposizioni di ultima volontà dal magistrato di merito che intorno a una fondazione per testamento (detta nelle provincie del mezzogiorno confidenza) *ritiene che un capitolo metropolitano non fosse sotto il nome di erede se non un semplice ministro della volontà del testatore diretta a scopo esclusivo di beneficenza, e desume tale concetto dal considerare che i beni lasciati non fossero devoluti al capitolo, dovendosene invece formare un'amministrazione a parte non confondibile mai con il patrimonio proprio del detto capitolo e diretto al compimento dei fini e delle opere di carità nel testamento espresse, e toccando al capitolo un semplice diritto di esazione.*

Per le fondazioni che si basano su di un ente già esistente non occorre la erezione ad ente morale; ma basta che l'ente, al quale la nuova fondazione è aggiunta, sia autorizzato ad accettare il novello patrimonio con la finalità distinta da quella che si avea l'ente preesistente.

Se nelle corporazioni il patrimonio e lo scopo nascono insieme, nelle fondazioni l' associazione è già fatta quando sopra lei, come un tronco nativo, s'innestano gli scopi e le dotazioni che originano le fondazioni.

Non sono al presente interdette con novelle sanzioni legislative quelle istituzioni che sotto il nome di confidenze *sono state in grande uso nelle provincie del mezzogiorno, e che consistono in una fondazione autonoma avente una speciale finalità confidata all' amministrazione di una persona civile o di un ente già esistente.*

Le opere di beneficenza non sono soggette alla conversione dei loro beni.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Napoli, dei 18-23 novembre 1896.

Osserva che non ha fondamento la dedotta eccezione, posto mente che il ricorso non fu notificato in una qualità diversa da quella che fu riconosciuta in giudizio al Capitolo rispetto ai beni lasciati dalla Fera. Imperocchè si contendeva tra il Demanio ed il Capitolo della qualità del secondo di fronte all'asse ereditario della Fera, adducendo il Demanio che il Capitolo era il proprietario, quale erede universale, dei beni lasciati dalla Fera, e sostenendo il Capitolo che era un semplice amministratore di detti beni.

Il ricorso intanto era notificato al Capitolo in persona di chi ne aveva assunto la rappresentanza, e qualunque potesse essere la qualità che s'intese ritenere, era sempre ben notificato il ricorso. Nè diversamente si dovea notificare, tanto più che il Demanio non potea, senza contraddirsi, riconoscere nel Capitolo con la notificazione del ricorso quella qualità che gli contendeva.

Osserva che col *primo mezzo* si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la qualità ereditaria dipendesse dalla utilità economica che la persona designata quale erede dal testatore potesse ritrarre dalla eredità; e per avere ritenuto inoltre che, sebbene il Capitolo si dovesse considerare come un semplice ministro della volontà, costituendo la fondazione della Fera un ente del tutto distinto dal patrimonio del Capitolo, ed avente uno scopo diverso, pure non fosse stato mestieri della creazione di un istituto autonomo al quale avrebbe dovuto dare vita propria e giuridica il potere sovrano. E si censura infine per contraddizione, posto mente che, mentre riteneva che l'ente Capitolo non fosse l'erede, riteneva nello stesso tempo che la novella fondazione fosse dallo stesso Capitolo rappresentata.

Osserva innanzi tutto che col proposto ricorso s'insorge contro la interpretazione data dalla corte di merito alle disposizioni della Fera. Di fatti, portando la corte stessa il suo esame sul cennato testamento ed interpretando la volontà della Fera attraverso le parole e le fatte disposizioni, venne nella conclusione che la finalità della fondazione fosse diretta a scopo esclusivo di beneficenza, e che il Capitolo sotto il nome di erede non fosse che un semplice ministro della volontà. E questo concetto lo desumeva la corte considerando che i beni lasciati non fossero devoluti al Capitolo, dovendosene invece formare un' amministrazione a parte non confondibile mai con il patrimonio proprio del detto Capitolo, e diretto al compimento dei fini e delle opere di carità nel testamento espresse, e toccando al Capitolo un semplice diritto di esazione. In questo esame adunque della cennata disposizione si contiene, come si è detto, la interpretazione della stessa, la quale non è censurabile in questa sede quando non si dimostra che si siano violate le regole che regolano la interpretazione degli atti e delle disposizioni.

Osserva che non si possono dir tali regole violate per avere la corte ritenuto che la qualità ereditaria dipendea dalla utilità economica che l'erede designato possa ritrarre dalla eredità. Imperocchè, non solo per questa considerazione, ma per le altre notate innanzi, e principalmente per queste, la corte affermò che il Capitolo, non quale erede, ma come un ministro della volontà si fosse dovuto considerare.

Nè ha valore le seconda obbiezione della ricorrente amministrazione che per ritenere il Capitolo un semplice amministratore del patrimonio della Fera, e non istituito con modalità che non ne avessero alterata la istituzione, sarebbe occorsa la erezione di un istituto autonomo a cui avesse dato vita propria e giuridica il potere sovrano. Imperocchè per le fondazioni che si basano su di un ente già esistente non occorre la erezione ad ente morale, ma basta che l'ente, al quale la nuova fondazione è aggiunta, sia autorizzato ad accettare il novello patrimonio con la finalità distinta da quella che si avea l'ente preesistente. Ed elegantemente si è ricordato che, se nelle corpora-

zioni il patrimonio e lo scopo nascono insieme, nelle fondazioni l' associazione è già fatta quando sopra lei, come un tronco nativo, s'innestano gli scopi e le dotazioni che originano le fondazioni.

Giova pur notare che la disposizione della Fera conteneva una di quelle istituzioni, che specialmente nelle provincie del mezzogiorno sono state in grande uso sotto il nome di *confidenze,* nè sono al presente interdette con novelle sanzioni legislative.

Si è intesa sempre la *confidenza* per una fondazione autonoma avente una speciale finalità confidata all'amministrazione di una persona civile o di un ente già esistente. A questo è affidato il patrimonio per lo adempimento dello scopo e del fine voluto dal disponente; per lo che ne segue che l'istituto della confidenza è sempre distinto dall'ente a cui è affidata l'amministrazione, restando all'istituto stesso il dominio. E però giustamente si fa notare che la confidenza è per se stessa una costruttura giuridica compiuta, un soggetto di diritto indipendente, che esplica la sua azione per mezzo di un altro soggetto di diritto senza che possa aversi confusione delle due individualità, e poter ritenere che il rappresentante ed amministratore dello istituto stesso possa in sè incorporarla ed assorbirla.

Questo ritenendo la corte di merito che avesse inteso di fare la Fera col suo testamento, non è sotto alcun aspetto censurabile il suo giudizio, che, come si è detto innanzi, si riassume nella interpretazione del testamento medesimo.

E per le fatte considerazioni si dimostra infondata ancora l'altra censura, che si fa alla denunziata sentenza, di contraddizione nei motivi.

Osserva che col *secondo mezzo* si assume che, anche quando la novella fondazione costituisse un che di distinto dall'ente ecclesiastico, pure dovrebbero i beni convertirsi, salvo che si possedessero da tali enti per conto di altri non soggetti all' applicazione della conversione.

Ma se la corte di merito, come si è visto innanzi, ha ritenuto che il Capitolo detiene i beni, non per proprio conto, ma per conto dell' opera di beneficenza voluta dalla Fera; e, poichè queste opere non sono soggette a conversione, si dimostra, senza spendere altro ragionamento, del tutto infondato il proposto mezzo.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto dall'amministrazione del Demanio dello Stato contro la sentenza della corte d'appello di Napoli del 21 febbraio 1896.

Sezione civile 20 maggio 1897, n. 329 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Calvo (avv. Ricci e Centola) - *Fondo pel culto: Ricevitore di Ragusa* (avv. er. Genovesi) (2)

LEGATO PIO: Donazione - Celebrazione di messe - Assegnazione di patrimonio - Cappellania.

La donazione di un fondo ad un individuo con l'obbligo imposto a lui e suoi successori della celebrazione di messe in perpetuo, colla determinazione dell'elemosina da pagarsi e colla designazione dell'altare dov'esse debbano celebrarsi, quando manca l'assegnazione di un patrimonio proprio che sia unicamente ed esclusivamente destinato a quello scopo, non costituisce una cappellania autonoma, ma un legato cum onere *abbandonato alla coscienza del donatario.*

(1-2) La Corte cassava la sentenza dei 24-31 agosto 1892, del tribunale di Modica; e rinviava la causa a quello di Catania.

Sezione civile 8 luglio 1897, n. 466 (1).

CARDONA P. ff. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Modica (avv. Nocito) - *Alcamo ed altri di Vita* (2)

GIUDIZIO ELETTORALE: Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Deposito della sentenza impugnata.

E' inammissibile un ricorso per cassazione in causa elettorale, quando non risulti depositata e non esista negli atti della causa la sentenza impugnata della corte d'appello.

Sezione civile 8 aprile 1897, n. 244 (3).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Amministrazione del Fondo pel culto (avv. er. Genovesi) - *Sellaroli* (avv. Lollini) (4)

ENFITEUSI ANTICHE: Azione reale - Prova del possesso dell'immobile - Obblighi dell'attore - Azione personale - Obbligo contrattuale - Alienazione del dominio utile - Consenso del direttario.

Anche per le antiche enfiteusi, quando si sperimenta l'azione reale, in quanto cioè si chiede la condanna dell'enfiteuta al pagamento dei canoni come possessore dell'immobile, l'attore è tenuto a provare tale possesso nel convenuto, perchè questi possa rispondere del pagamento dei canoni.

Si può agire per le enfiteusi antiche anche con l'azione personale; ma è necessario provare che il convenuto sia personalmente obbligato pel contratto di enfiteusi, o che abbia causa da colui che vi era obbligato, senza che possa giovare al convenuto la mancanza del possesso e l'alienazione del dominio utile intervenuta senza il consenso del direttario.

Sezione civile 27 aprile 1897, n. 275 (5).

PUCCIONI P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Angeloni ed altri elettori di Frasso Sabino (avv. D'Amico) - *Facchini ed altri di Frasso Sabino* (avv. Amadei e Brizi) (6)

ELETTORATO: Reclamo - Termine - Parte interessata - Ammissibilità - Cosa giudicata - Precedente iscrizione - Posteriore cancellazione - Documenti nuovi.

Non deve ritenersi inammissibile un reclamo elettorale proposto nei quindici e non fra i dieci giorni dalla pubblicazione delle liste, quando accanto ad alcuni dei reclamanti che devono considerarsi parti interessate ve ne è alcuno che tale non può essere considerato.

Non esiste violazione della cosa giudicata se un individuo, iscritto nelle liste elettorali in seguito a decisione della commissione elettorale impugnata con un reclamo respinto da precedente sentenza, viene posteriormente ritenuto analfabeta da un'altra sentenza in base a documenti che l'interessato non ha dimostrato essere identici a quelli in base ai quali era stato iscritto.

(1-2) La Corte dichiarava inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Palermo, dei 4-9 maggio 1895.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso dell'Amministrazione del Fondo pel culto avverso la sentenza dei 19-26 giugno 1896, della corte d'appello di Napoli.

(5-6) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 28-30 luglio 1896, della corte d'appello di Perugia.

Sezione civile 16 novembre 1897, n. 597 (1)

GHIGLIERI P. P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Genovesi (avv. Nicoletti Altimari e Paciotti) - *Commissione elettorale provinciale e Procuratore generale del re di Catanzaro* (2)

ELETTORATO (Ricorso per cassazione in): Sentenza impugnata - Copia autentica - Inammissibilità.

E' inammessibile in giudizio elettorale il ricorso per cassazione cui non sia annessa copia della sentenza impugnata autenticata dal cancelliere giusta l'art. 523 n. 4 del codice di procedura civile.

Sezioni unite 15 dicembre 1897, n. 687.

GHIGLIERI P. P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Comune di Malalbergo (avv. Baldini e Massoli) - *Comune di Baricella* (avv. Fortis A., Barbieri e Chigi)

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA A SEZIONI UNITE (Giudizi avanti la): Competenza nei conflitti e quistioni di competenza fra autorità amministrativa e giudiziaria - Incompetenza nei conflitti e quistioni di competenza fra il governo ed autorità amministrative - Contestazione fra il governo e la IV Sezione del Consiglio di Stato - Quistione sui caratteri di frazione o borgata in una parte di territorio di un comune - Inammissibilità del ricorso.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma sono chiamate a giudicare i conflitti e le quistioni di competenza che sorgono fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, e non i conflitti e le quistioni di competenza che per avventura abbiano luogo fra una autorità o giurisdizione amministrativa da una parte ed il governo od il potere esecutivo dall'altra.

E' inammissibile il ricorso presentato alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma per risolvere una contestazione fra il governo rappresentato dal ministero dell'interno e la IV Sezione del Consiglio di Stato, facendosi quistione se spetti al governo od all'autorità amministrativa, ossia al Consiglio di Stato, il vagliare e decidere se una parte di territorio comunale abbia, oppur no, i caratteri proprj o di una vera frazione o borgata prevista dall'art. 17 della legge comunale e provinciale.

Osserva che, in seguito ad istanza di varii elettori della località di Passo

---

(1-2) La Corte dichiarava inammissibile il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Catanzaro, dei 17-20 luglio 1897.

Per lo stesso motivo, in cause elettorali, la Corte dichiarava quest'anno inammissibili anche i seguenti ricorsi: *Carrano* (avv. Spirito e Camera) c. *D'Elia* (avv. Nardelli e Summonte), a Sezioni Unite (4 marzo: n. 153); *Porracchia e Buelli* c. *Borgia e Giunta provinciale amministrativa di Cuneo* (11 marzo: n. 183); *Scognamiglio ed altri* c. *Cacciottoli* (avv. Margotta) e *Giunta provinciale amministrativa di Napoli* (30 marzo: n. 208); *Bambara* (avv. Conflenti) c. *Commissione elettorale provinciale di Reggio di Calabria* (5 novembre: n. 575); *Genovesi* c. *Commissione elettorale provinciale e Procuratore generale del re di Catanzaro* (idem: n. 576); *Gramaglia* c. *Elettori di Buttigliera d'Asti* (8 novembre: n. 578); *Giliberti* c. *Commissione elettorale provinciale di Potenza* (idem: n. 580); *Aicardi* c. *Commissione elettorale provinciale di Genova* (idem: n. 582); *Gargano* c. *Commissione elettorale provinciale di Catanzaro* (idem: n. 584); *Cotroneo* c. *Commissione elettorale provinciale di Catanzaro* (idem: nn. 586 e 587); *Pulici* c. *Commissione elettorale provinciale di Catania* (idem: n. 589); *Mumoli* (avv. Squitti) c. *Commissione elettorale provinciale di Catanzaro* (idem: n. 590); e *Satta* c. *Commissione elettorale provinciale di Cagliari* (10 novembre: n. 596).

Segni appartenente al Comune di Baricella in provincia di Bologna, un real decreto dei 16 giugno 1895, su proposta del ministro dell'interno, ordinava il distacco della frazione di Passo-Segni dal Comune di Baricella e l'aggregazione di essa al vicino Comune di Malalbergo. Avverso siffatto decreto ricorreva alla IV Sezione del Consiglio di Stato il Comune di Baricella sostenendo che la località di Passo-Segni non poteva considerarsi come una frazione di detto Comune, mancando un notevole gruppo di fabbricati e di popolazione che avessero un interesse collettivo distinto dagli altri abitanti del comune. La IV Sezione del Consiglio di Stato, dopo una prima decisione interlocutoria dei 14 dicembre 1895, con la quale richiedevansi al ministero dell' interno maggiori chiarimenti sui precedenti storici ed amministrativi della mentovata località di Passo- Segni, emetteva ai 3 luglio 1896 la sua decisione definitiva, con la quale accoglieva il ricorso dal Comune di Baricella ed annullava l'impugnato real decreto che aveva ordinato il distacco di quella località del Comune di Baricella e l'aggregazione all'altro Comune di Malalbergo. Considerava la IV Sezione, che quella località non offriva nè pei precedenti storici, nè pei precedenti amministrativi, nè per le circostanze topografiche e pei risultati del censimento od altri elementi di fatto, i caratteri e i contrassegni proprj di una frazione o borgata di un comune ai termini dell'art. 17 della legge comunale e provinciale dei 7 luglio 1889, e che perciò il governo non avesse il diritto di cambiare mediante decreto reale e in applicazione del citato art. 17 la circoscrizione territoriale del Comune di Baricella, mentre la facoltà concessa al potere esecutivo pel succitato art. 17 di segregare una parte di territorio da un comune per aggregarla ad un comune contermine presuppone e richiede come condizione essenziale ed indispensabile che tale parte di territorio comunale costituisca un ente collettivo avente interessi proprj, una frazione o borgata, organicamente distinta dal resto del comune da cui vorrebbe distaccarsi. Contro tale decisione ricorre per annullamento alle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio il Comune di Malalbergo, denunziando la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza ed eccesso di potere, in quanto che assume che il definire se una parte di territorio comunale abbia i caratteri proprj di una frazione o borgata, tale da giustificare il distacco di essa da un comune e l'aggregazione ad altro comune, spetta esclusivamente al sovrano criterio ed apprezzamento del potere esecutivo, e non già alla IV Sezione del Consiglio di Stato; di maniera che incompetentemente e per eccesso di potere avrebbe la IV Sezione ritenuto ch'essa e non il governo dovesse decidere di tale questione.

Osserva che il ricorso prodotto dal Comune di Malalbergo avanti questo Supremo Collegio si appalesa evidentemente inammessibile; imperocchè secondo la legge dei 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione appartiene alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione giudicare dei conflitti e delle questioni di competenza che sorgano tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, ma non già dei conflitti e delle questioni di competenza che abbiano luogo tra un'autorità o giurisdizione amministrativa da una parte e il governo o il potere esecutivo dall'altra; e nella specie così avanti il Consiglio di Stato, come pel tenore del ricorso del Comune di Malalbergo avanti questo Supremo Collegio, non s'impegnava nè si impegna alcuna questione di competenza tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, ma bensì la contestazione si aggirava e si aggira unicamente nei rapporti tra il governo rappresentato dal ministro dell'interno e la IV Sezione del Consiglio di Stato, facendosi questione, non già se spetti all'autorità giudiziaria e non al governo o all'autorità amministrativa, ma invece se spetti al governo ovvero all'autorità amministrativa, ossia al Consiglio di Stato, il vagliare e decidere se una parte di territorio comunale abbia oppur no i caratteri proprj

di una vera frazione o borgata prevista dall'art. 17 della legge comunale e provinciale. Epperò questo Supremo Collegio, non essendo chiamato da alcuna legge a dirimere tale questione di competenza tra il governo e l'autorità amministrativa, non può conoscere del ricorso, con cui appunto una siffatta questione si propone dal Comune di Malalbergo alla decisione del Collegio medesimo.

Visto l'art. 528 codice procedura civile;

Per queste ragioni:

La Corte dichiara inammessibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente alla perdita del deposito e nelle spese.

Sezione civile 23 aprile 1897, n. 284 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Marino (avv. Spirito E.) - *Gandiani* (avv. Villa G.) (2)

ELETTORATO COMUNALE: Motivazione di sentenza - Incompatibilità a consigliere - Supplente di ufficio telegrafico sussidiato dal comune.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che decide non esistere alcuna causa d'incompatibilità all'ufficio di consigliere comunale in un elettore, senza occuparsi di una eccezione del reclamante il quale sosteneva che l'elettore, essendo sussidiato dal comune, come supplente di un ufficio telegrafico locale, non poteva sostenere detto ufficio.

(1-2) La Corte cassava la sentenza dei 3-8 luglio 1897 della corte d'appello di Napoli, rinviando la causa a quella di Potenza.

Sezione civile 4 giugno 1897, n. 373 (3).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Finanze: Int. di Roma e di Reggio Calabria (avv. er. Corno) - *Oliva e Sandulli* (4)

SENTENZA (Motivazione di): Omesso esame di quistione.
INDEBITO (Restituzione di): Diritto - Decadenza.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in una causa vertente intorno al diritto di domandare la restituzione dell'indebito, omette assolutamente di esaminare la quistione della decadenza dal diritto stesso, la quale era l'unica della controversia.

Sezioni unite 20 luglio 1897, n. 498.

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.)

Lega (avv. Tutino) - *Opera pia Paolina di Brisighella*

OPERA PIA: Responsabilità degli amministratori - Giunta provinciale amministrativa e corte dei conti - Tribunali ordinarj - Responsabilità contabili - Violazione delle leggi statutarie.

Non è competente la giunta provinciale amministrativa in primo grado e la corte dei conti in appello, ma lo sono i tribunali ordinarj, allorchè si tratti di conoscere, non già delle responsabilità puramente contabili degli amministratori di un'opera pia per

(3-4) La Corte cassava la sentenza dei 19-30 giugno 1896, della corte d'appello di Catanzaro, e rinviava la causa a quella di Trani.

avere ordinato spese senza autorizzazione, ma delle responsabilità da essi incontrate per avere disposto erogazioni di somme vietate dallo statuto.

Attesochè, dopo l'accertamento del danno recato dagli amministratori alla opera pia, accertamento che, per l'art. 29 della legge 17 luglio 1890, si fa dalla giunta provinciale amministrativa, due giurisdizioni contenziose si svolgono per la dichiarazione di responsabilità: quella dei tribunali ordinarj, e l'altra della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello (art. 30 della legge): giurisdizioni, delle quali, come non può non essere distinta la materia, così non può non corrispondere codesta distinzione obbiettiva alla natura ed all'indole di ciascuna di esse giurisdizioni.

Ora la corte dei conti, che è il giudice naturale dei conti che rendono i contabili e di coloro che si ingeriscono nel maneggio dei danari e dei valori delle istituzioni di beneficenza, pel precetto dell'art. 30, estende altresì la sua competenza agli amministratori delle istituzioni stesse, in quanto la loro responsabilità dipenda dalle ipotesi previste dai numeri *A* e *B* dell'art. 30; e, per non allontanarci dal caso in esame, in quanto essa derivi dall'avere gli amministratori ordinato spese senza legale autorizzazione.

Ma questa assimilazione degli amministratori ai contabili propriamente detti, nel rispetto della competenza della corte dei conti, esige per condizione che la loro sia responsabilità contabile: senza di questa condizione, mancano i termini dell'assimilazione, e la responsabilità, che in questo caso non sarebbe più contabile, ma di *gestione*, è giudicata dai tribunali ordinarj, siccome prescrive la prima parte dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890.

Gli amministratori pertanto possono ordinare spese senza esservi stati autorizzati; possono ordinarle altresì in opposizione con lo statuto che le vieta.

Nella prima ipotesi si esige una analisi minuta e tecnica dei bilanci e degli atti dell'autorità tutoria che abbia autorizzato la spesa ordinata, o l'abbia autorizzata fino ad un certo limite e con determinate modalità; e questa indagine tecnica e di ragioneria non può non appartenere, per l'indole e la missione sua, alla corte dei conti, giudice per conseguenza della responsabilità contabile degli amministratori.

Che se, in cambio, l'ordine della erogazione incontra il divieto dello statuto, onde non si può dire che sia spesa non autorizzata dall' autorità tutoria, ma si deve dire invece che è spesa vietata, sicchè nessuna autorità potrebbe legalmente ordinarla, in questo caso, poichè non si richiede una minuta indagine tecnica, la competenza è dei tribunali ordinarj a conoscere della responsabilità della gestione degli amministratori, i quali, anche autorizzati, non sarebbero per questo meno responsabili.

La parola stessa della lettera *A*, art. 30, « quando abbiano ordinato spese senza legale autorizzazione », accenna evidentemente a tali spese che potrebbero essere anche autorizzate, e per esse è determinata la competenza della corte dei conti. Che se, invece, la spesa è di quelle che, essendo addirittura vietate dallo statuto, non potrebbero essere legalmente autorizzate, la competenza a giudicare della responsabilità di chi le ha ordinate, per la ragione dei contrarj, non può essere che dei tribunali ordinarj, giusta la prima parte dell'art. 30. Or nella specie la erogazione, che è stata accertata, era vietata dallo statuto: dunque la responsabilità degli amministratori per averla disposta appartiene al giudizio dei tribunali ordinarj.

Per questi motivi:

La Corte cassa senza rinvio, per incompetenza, la sentenza della corte dei conti del dì 22 maggio 1894.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 731 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Friscia (avv. Drago) - *Samaritano* (avv. Manzoni) e *Commissione elettorale provinciale di Girgenti* (2)

ELETTORATO (Giudizio di): Interessati - Notificazione del ricorso (*Legge com. e prov., art. 51 e 53; legge elett. pol., art. 35, 37*).

Nella parola interessati, *di cui agli art. 51 e 53 della legge comunale e provinciale e 35 e 37 di quella elettorale politica, devono necessariamente comprendersi tutti coloro che furono parti del giudizio; e ad essi deve sotto pena di nullità notificarsi il ricorso fatto alla corte d'appello col relativo decreto presidenziale, fra i dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata* (3).

Sezione civile 8 giugno 1897, n. 382 (4).

CASELLI P. ff. Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Serra di Gerace (avv. Foschini G. e D. e Angiulli) - *Finanze: Ricevitore del registro di Fratta Maggiore* (avv. er. Corno) (5)

TASSA REGISTRO: Pagamento della tassa suppletiva - Acquiescenza alla liquidazione - Restituzione di tassa - Opposizione alla liquidazione - Pagamento - Consolidazione della proprietà con l'usufrutto - Natura della tassa (*Legge di registro, art. 99 e 132*).

Ai termini dell'art. 132 della legge di registro il pagamento della tassa suppletiva importa accettazione ed acquiescenza alla liquidazione della tassa.

La disposizione dell'art. 9 della legge di registro, relativa alla restituzione di una tassa liquidata in base ad errore, non è applicabile quando, prodottasi opposizione alla liquidazione della tassa, si esegue dopo la fatta opposizione il pagamento della tassa domandata.

La tassa di consolidazione della nuda proprietà con l'usufrutto non può dirsi suppletiva di quella pagata per l'atto con cui si operò il distacco dell'usufrutto dalla proprietà.

Sezione civile 14 dicembre 1897, n. [illegible] (6).

TROISE P. ff. - MAZZELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Pubblico Ministero - Commissione elettorale provinciale di Messina (7)

ELETTORATO (Giudizio di): Pronuncia *ultra petita* **- Iscrizione nelle liste elettorali e politiche.**

Merita censura la corte di merito che, adita per pronunciare sulla cancellazione di alcuni elettori dalla lista elettorale amministrativa, riconosciuto giusto il reclamo, ordina la loro iscrizione, non solo sulla lista amministrativa, ma anche, sebbene non fosse stato domandato, su quella politica.

(1-2) La Corte cassava la sentenza del 25-28 agosto 1897 della corte d'appello di Palermo, e rinviava la causa a quella di Messina.

(3) V. a pag. 535 l'altra conforme e contemporanea decisione (n. 730).

(4-5) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza del 29 luglio 1896, della corte d'appello di Napoli.

(6-7) La Corte cassava senza rinvio la sentenza degli 1-2 luglio 1897 della corte d'appello di Messina.

Sezione civile 2 febbraio 1897, n. 71.

TONDI P. - ALAGGIA' Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Foglia (avv. MIRENGHI) - *Bellofatto ed altri* (2)

ELETTORATO: Requisiti - Giudizio di fatto - Cosa giudicata - Influenza - Liste posteriori.

Il vedere se ricorrano i requisiti generali e speciali voluti dalla legge per essere elettori, costituisce giudizio incensurabile del magistrato di merito.

In materia elettorale non può in genere invocarsi la cosa giudicata e la pendenza di lite, poichè ogni lista elettorale rappresenta per l'anno in cui è fatta un titolo autonomo ed indipendente, e le questioni che si risolvono giudizialmente per l'una non possono avere influenza riguardo la compilazione delle liste degli anni successivi.

Sezione civile 1 aprile 1897, n. 228 (3).

GHIGLIERI P. P. - PUCCIONI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. conf.)

D'Aquino (avv. DE LUISE e MILONE) - *Ricevitori del registro di Santa Anastasia e Torremaggiore, Croghan e Caracciolo di Candiano* (4)

COMPETENZA PER CONNESSIONE: Tassa di registro - Tassa suppletiva di trasferimento - Tassa principale su riunione di usufrutto - Transazione sopra eredità.
REGISTRO (Ufficj di): Ricevitori diversi - Unica amministrazione.

Si devono riunire per ragione di connessione due controversie, in una delle quali si domanda dal ricevitore del registro una tassa suppletiva per trasferimento contrattuale in seguito a transazione intervenuta sopra un'eredità, e nell'altra si domanda dallo stesso ricevitore una tassa principale per essersi riunita, in forza di detta transazione, la nuda proprietà all'usufrutto (5).

Gli ufficj di due diversi ricevitori del registro non costituiscono, agli effetti della competenza, che due rami di una stessa amministrazione.

Sezione civile 13 dicembre 1897, n. 856.

TROISE P. ff. - BASILE Rel. - MASI Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Fondo pel culto (avv. er. ZANCHI) - *Fabbriceria della Chiesa di Villanova Marchesana* (avv. GASTALDIS e CORDELLA)

CELEBRAZIONE DI MESSA IN ORATORIO: Disposizione a servizio di una popolazione - Fondazione testamentaria - Soppressione - Giudizio col Fondo pel culto - Parroco - Fabbriceria.
FONDO PEL CULTO (Responsabilità, per frutti, del): Beni assegnati dal Demanio - Possesso legittimo - Ammonimento e diffida giudiziarj.

Se la celebrazione di una messa in un oratorio sia stata disposta a servizio di una popolazione da chi, testando, dava vita a una fondazione

---

(1-2) LA CORTE rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 24-29 luglio 1896, della corte d'appello di Napoli.

(3-4) LA CORTE dichiarava competente la corte di cassazione di Napoli a conoscere delle cause promosse dai signori D'Aquino e altri contro i ricevitori del registro di Santa Anastasia e Torremaggiore mediante atti di opposizione 9-24 agosto e 10 novembre 1895 avanti i tribunali di Napoli e di Lucera.

(5) V., a pag. 515 qui precedente, la contemporanea decisione (n. 219) fra le stesse parti.

indi colpita dalla legge ecclesiastica di soppressione del 15 agosto 1867, hanno diritto a spiegare e a far valere, in confronto del Fondo pel culto, innanzi ai tribunali, le ragioni attribuite per detta messa alla stessa popolazione dal testatore sia il parroco sia la fabbriceria della chiesa da cui l'oratorio dipende.

L'amministrazione del Fondo pel culto, cui dal Demanio siano stati assegnati i beni devolutigli dalla loro presa di possesso in esecuzione delle leggi ecclesiastiche del 1867, non può, nemmeno a titolo di rifazione di danni, essere obbligato a restituire i frutti dei beni così legalmente posseduti, fino a che non sia stata giudizialmente ammonita e diffidata per una diversa destinazione delle rendite stesse.

Risulta stabilito in fatto dalla denunciata sentenza ed ammesso dalle parti che nell'oratorio aperto al culto in Cisinati, borgata del comune di Villanova Marchesana, sussisteva una mansioneria perpetua disposta sin dal 1835 dal defunto Pietro Rosada.

Questa fondazione aveva per oggetto la celebrazione di una messa; e, quando sopravvenne la legge del 15 agosto 1867, essa si trovava governata da una stipulazione contrattuale conchiusa per istrumento del 1° giugno 1854 fra l'erede onerato del legato e il vescovo di Adria, secondo cui l'erede corrispondeva annualmente la somma di lire 432 al vescovo per erogarsi nella celebrazione di 72 messe festive in quell'oratorio.

Cotesta annua corrisposta era assicurata da ipoteca iscritta sopra diversi immobili; e, volendo i successivi debitori liberarne la proprietà, ai termini della legge 24 gennaio 1864, addivennero con la fabbriceria parrocchiale di Villanova Marchesana a contratto del 26 marzo 1874; nel quale ad essa in qualità di amministratrice e rappresentante della mansioneria consegnarono due cartelle del debito pubblico dello Stato della rendita corrispondente.

L'amministrazione demaniale con verbale del 30 marzo 1878 prese possesso di questi due titoli, come dotalizi di ente colpito da soppressione con la legge 15 agosto 1867; e ne fece assegnazione al Fondo pel culto nei modi di legge.

D'allora mancò nell'oratorio di Cesinati la celebrazione della messa; finchè nel dicembre del 1895 la fabbriceria, a cui durante il giudizio si aggiunse il parroco, domandarono con citazione la condanna del Fondo pel culto a far celebrare nell' oratorio la messa festiva ed a corrispondere a questo effetto alla fabbriceria le annue lire 422,60 portate dalle cartelle, anche pel tempo decorso dalla presa di possesso alla citazione.

Il tribunale civile di Rovigo con sentenza del 10 aprile 1896 accolse questa domanda e la corte di Venezia respinse con sentenza del 31 dicembre 1896 l'appellazione proposta dal Fondo pel culto.

Il ricorso di questa pubblica amministrazione denuncia la sentenza di Venezia e propone due mezzi di annullamento.

Il Supremo Collegio osserva:

Sul *primo mezzo* - Che per dimostrare la denunciata violazione degli art. 2 legge 15 agosto 1867, 11 e 28 legge 7 luglio 1866 e degli art. 36, 201 e 517 codice di procedura civile, respinge il ricorso che sussista nei terzi un diritto civilmente esperibile per obbligare il Fondo pel culto all'adempimento degli oneri religiosi inerenti alle fondazioni soppresse.

Lo respinge in modo assoluto e generale come conseguenza delle leggi, perchè verrebbero, a suo dire, frustrate nei fini, a cui furono ordinate.

Lo respinge in relazione alla specie decisa, non potendosi attribuire qualità ed efficacia di diritto civile all'interesse di una popolazione ad avere conservata la celebrazione della messa festiva, sebbene disposta unicamente a suo beneficio; nè al parroco o alla fabbriceria attribuire rappresentanza ed ufficio per tutelare con azioni giudiziali cotesto popolare interesse.

Che da varie disposizioni delle leggi suddette risulta riconosciuta e

consentita la necessità giuridica e sociale di limitare e temperare le conseguenze della soppressione e della devoluzione dei beni di fronte ai diritti alieni legalmente costituiti, sia che abbiano per oggetto il culto sia i beni: ciò che è stato ripetutamente ritenuto e giudicato, disapplicando nelle specie ricorrenti la massima che il Fondo pel culto non sia tenuto a dare adempimento nella forma, che fu detta specifica, alle opere di culto disposte dal fondatore degli enti soppressi.

Che ogni prestazione, ogni servizio fatto o cosa diretta a soddisfare e giovare alla personalità umana, a svolgerne l'attività ed a facilitarle la conseguzione dei suoi fini può formare materia di un diritto perfetto e civilmente ripetibile, quando tragga origine e sia dovuto in forza di un titolo speciale legalmente efficace: la quale verità giuridica comprende e protegge con uguaglianza di titolo le prestazioni ed opere di culto come qualunque altro di utilità morale, sotto l'egida del diritto comune e del diritto fondamentale dello Stato.

Che siffatte condizioni concorrevano nella specie decisa dalla corte di Venezia; ove, secondo la chiara disposizione del testatore, e secondo la interpretazione ricevuta nel giudizio, la messa fu disposta unicamente a servizio del popolato contado di Villanova Marchesana, che trovandosi lontano due chilometri dalla chiesa parrocchiale non sempre e con disagio non lieve poteva adempiere al dovere religioso della messa festiva.

Che il diritto del parroco e della fabbriceria a spiegare e far valere innanzi i tribunali le ragioni a quella popolazione attribuite dal testamento Rosada fondavasi pel parroco sopra quel complesso di attribuzioni e di doveri, che costituiscono il suo ministero, riconosciuti dalle leggi nella qualità di civile istituto; e per la fabbriceria fondavasi sul fatto riferito nella sentenza di trovarsi investita dell'ufficio di sopraintendere alla osservanza del legato, e sull'istrumento del 1874, col quale si addivenne all'affrancazione della rendita in contraddizione della fabbriceria con la consegna delle due cartelle del debito pubblico.

Che tale ufficio non sia completamente cessato nella fabbriceria in conseguenza del verbale di possesso del 30 marzo 1878, risulta esso dalla duplicità del suo incarico, quello cioè di amministrare le rendite e l'altro di curare la celebrazione della messa nell'oratorio del contado e nei giorni festivi.

Quel verbale ed anche la cessazione dell'ente, che non appare di essere stata contestata in giudizio, fecero venir meno l'amministrazione, che assieme alle due cartelle passò dalla fabbriceria al Fondo pel culto, ma non l'incarico di sopraintendere all'adempimento della messa, essendochè il diritto della popolazione ad averla celebrata nel suo oratorio restò fermo verso il Fondo pel culto, nonostante l'avvenuta soppressione. Promuovendo perciò la celebrazione, la fabbriceria compiva atto legittimo, e merita lode la corte che ciò riconobbe.

Sul *secondo mezzo* - Osserva che la corte di Venezia condannò la ricorrente amministrazione a corrispondere a titolo di risarcimento di danni ed in applicazione degli art. 1218, 1225 codice civile, le annualità di rendita da essa riscosse anteriormente alla citazione del 20 dicembre 1895, porgendo motivo al ricorso di denunciare la violazione degli art. 2 legge 15 agosto 1867, 11 e 28 legge 7 luglio 1866, e degli art. 686, 1145, 1147, 1218 e 1225 ed altri del codice civile.

Che l'errore della sentenza sta nell'avere applicato i principj del diritto comune senza attendere al carattere singolare che le leggi del 1866 e 1867 attribuiscono alla presa di possesso dei beni devoluti al Demanio e assegnati al Fondo pel culto. In tali atti il possesso delle pubbliche amministrazioni ha fondamento nella legge, ed è diretto alla sua esecuzione. Erogano e consumano la fruttificazione dei beni occupati secondo le distinzioni imposte dalle leggi; e, sinchè non vengono giudiziariamente ammonite e diffidate a

rivolgere a diversa destinazione le rendite a causa di un titolo obbligatorio preesistente, esse rivestono qualità di possessore legittimo, ne godono i benefizi, nè possono chiamarsi in colpa di obbligazioni non adempiute ed essere tenute a rifazione di danni. A conseguenze direttamente contrarie venne la corte di Venezia, perchè sostituì la ragione contrattuale alla successione *ex lege* nel determinare la misura dei diritti e delle obbligazioni, che le pubbliche amministrazioni assumono pei beni ad esse devoluti dalle leggi sull'asse ecclesiastico.

Per tali motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il primo mezzo del ricorso, accoglie il secondo, ed in relazione a questo cassa la denunziata sentenza della corte di appello di Venezia 22-31 dicembre 1896, e rinvia la causa alla corte di appello di Brescia.

Sezione civile 16 febbraio 1897, n. 111 (1).

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Zuccaro Lombardo ed altri - *Cacciolà* (avv. Fulci e Gusmano) (2)

CASSAZIONE (Ricorso per): Inammissibilità - Copia autentica - Presentazione postuma.

La postuma presentazione di una copia autentica della sentenza impugnata non vale a rendere ammissibile il ricorso per cassazione, cui nel termine di legge non siasi allegata nel depositarlo la copia stessa.

Sezione civile 11 marzo 1897, n. 182 (3).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Demanio: Int. di Napoli (avv. er. Genovesi) - *Arciconfraternita dei bianchi della SS. Croce di S. Maria della Pietà dei Turchini di Napoli* (avv. Pezzullo e Sautto) *e Conservatorio di musica in Napoli* (4)

CAPPELLANIA: Apprensione delle rendite - Amovibilità del cappellano.
TESTAMENTO (Interpretazione di): Sussidio di fatti - Vagliamento delle clausole - Esame della volontà.

La condizione che il cappellano prenda direttamente con le sue mani le rendite non è una condizione essenziale per la esistenza giuridica di una cappellania, la quale non cessa di essere tale se il cappellano sia amovibile ad nutum: *nel qual caso, più di frequente, percepisce senza amministrare.*

*Il magistrato col sussidio di fatti accertati, e col vagliare le clausole testamentarie, può rendere manifesta la volontà non chiaramente espressa dal testatore; ma non può coll'*ita sensit *improntarla, dispensandosi da un esame completo interpetrativo della volontà del disponente.*

(1-2) La Corte dichiarava inammissibile il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Messina, dei 3-4 luglio 1896 (in materia elettorale amministrativa).

(3-4) La Corte cassava la denunziata sentenza della corte di appello di Napoli, dei 29 aprile-5 maggio 1896, nella parte relativa alla controversia della tassa di svincolo sui capitali o altri beni destinati, secondo il testamento del fu consigliere Francesco Rocco, alla celebrazione di messe nella cappella di S. Anna da esso fondata con atto di ultima volontà 30 settembre 1675; rinviava la causa per nuovo giudizio, e per la pronunzia sulle spese, alla corte di appello di Potenza.

Sezione civile 16 novembre 1897, n. 601 (1).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Gigliotti (2)

ELETTORATO (Ricorso per cassazione, in): Notificazione - Inammissibilità.

Anche in causa elettorale è inammessibile il ricorso per cassazione non notificato, giusta l'art. 525 del codice di procedura civile, alle persone che hanno fatto parte dei giudizj di merito.

(1-2) La CORTE dichiarava inammessibile il ricorso contro la denunziata sentenza della corte di appello di Napoli, dei 18-20 agosto 1897.

Ugualmente in cause elettorali, la CORTE dichiarava inammissibili per difetto di motivazione anche i seguenti ricorsi: *Tognocchi* c. *Commissione elettorale provinciale di Lucca* (8 novembre: n. 579); *Bonvini* (idem: n. 581); *Colautti* c. *Commissione elettorale provinciale di Venezia* (idem: n. 583); *Ghivarelli* c. *Commissione elettorale provinciale di Novara* (idem: n. 585); *Pecchini* c. *Bigi* (idem: n. 588); *Isoardi* (16 novembre: n. 600); *Fattalini* c. *Commissione elettorale provinciale di Novara* (idem: n. 602); *Calogero* c. *Commissione elettorale provinciale di Napoli* (idem: n. 603); e *Moricca, Salimbeni e Surra* c. *Commissione elettorale provinciale di Reggio di Calabria* (idem: n. 604).

Sezioni unite 2 giugno 1897, n. 358 (3).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.)

Giraudo (avv LUZZATI e GERINI) - *Banco di sconto e sete in Torino* (avv. BERARDI e LUSIGNANI), *Grasso* (avv. BRUNO) *ed altri* (4)

(3-4) Richiamiamo un'altra volta questa decisione, di cui si trova la massima a pag. 298 precedente, per poter correggere il tenore del dispositivo che non fu quale vedesi ivi riassunto, ma come segue:

« La CORTE, a Sezioni Unite, in Camera di Consiglio:

« Visti gli art. 547 del codice di procedura civile, 8 della legge 6 dicembre 1888, 5 del regio decreto 5 febbraio 1889 e 6 dell'altro regio decreto 23 dicembre 1875, dichiara la competenza della corte di cassazione di Torino a pronunziare sul ricorso ad essa presentato da Giuseppe Giraudo per lo annullamento della sentenza resa in sede di rinvio nella causa di che trattasi dalla corte di appello di Parma in data 30 agosto e 27 settembre 1895 e sui relativi accessorj di deposito e spese ».

FINE

DELLA RACCOLTA DELLE SENTENZE CIVILI (PARTE PRIMA: GIURISDIZIONE SPECIALE) DELL'ANNO XXII, 1897.

Gli Indici, unici, delle due Parti insieme, seguono dopo la Parte II (Giurisdizione Ordinaria).

LA CORTE SUPREMA DI ROMA

MATERIA CIVILE

PARTE SECONDA

GIURISDIZIONE ORDINARIA

Sezione civile 5 febbraio 1897, n. 83 (1).

PUCCIONI P. ff. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. MARSILIO

(concl. conf.)

Barbieri (avv. Ferreri e Lelli) - *Zanetti* (avv. Lupacchioli e Gottardi) (2)

CITAZIONE (Nullità di): Sanazione - Giudicato. APPELLO (Inammissibilità di): Nullità di citazione - Giudicato sulla sentenza di primo grado.

L'art. 190 del codice di procedura civile sana colla comparizione del citato tutte le nullità dell'atto di citazione, senza distinzione fra vizj di sostanza e vizj di notificazione, facendo salvo il solo diritto quesito al giudicato (3).

Il giudice di secondo grado, cui l'appellato, comparendo, chieda la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello per la nullità del relativo atto di citazione, deve previamente esaminare se la sentenza impugnata sia passata in cosa giudicata (4).

In diritto (5)

Attesocchè la sentenza impugnata, negando la virtù risanatrice alla comparizione dell'appellato, anche quando questa segua prima che sia decorso

---

(1-2 e 5) La Corte premette come segue il *fatto* della causa:

« Francesco Barbieri di Bologna, con abitazione dichiarata in via Matturiani num. 1, citava, per pagamento di rata d'affitto, innanzi al pretore di Bologna, il sig. Francesco Zanetti.

Il pretore emise condanna, riducendo però la cifra della somma domandata dall'attore.

Il Barbieri produsse appello contro; e nella citazione d'appello si legge: « Ad istanza di . . . . . e per elezione domiciliato presso e nello studio dell'Avvocato Ricci-Curbastro, si cita il sig. Zanetti, dimorante in Bologna, nel vicolo Matturiani n. 1; ma elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. G. Diversi, a comparire nel giorno fissato col precetto del signor presidente ».

Però il decreto non fissò il giorno, ma solo assegnò la causa alla prima sezione del tribunale. Nella notifica poi del detto atto si legge: « copia del presente atto da me.....è stato notificato al sig. Zanetti nel suo domicilio eletto presso e nello studio dell'avv. Diversi, e consegnato nelle mani del suo copista ». In niuna parte dell'atto fu indicata l'udienza per la comparizione dell'appellato.

La causa fu iscritta dall'appellante nel 28 gennaio 1896, fu portata all'udienza nello stesso giorno, e fu rinviata, sopra sua istanza, senza costituzione di procuratore per l'appellato, all'udienza del 1° febbraio, e da questa a quella del 20 detto

---

(3-4) V. nota nella pagina seguente.

il termine ad appellare, nel caso, come nella specie presente, che si tratti di una nullità di sostanza e non di mera notificazione, per fatto dell' usciere, introduce una limitazione che ripugna alla parola dell'art. 190 procedura civile, e che, per dippiù, ne offende lo spirito.

Il senso letterale di questo articolo, infatti, ripudia ogni distinzione tra i vizj di sostanza ed i vizj di notificazione, e tutte le nullità che ne dipen-

---

mese, ed in questa si costituì per l'appellato a procuratore l'Avv. Giuseppe Diversi.

Innanzi al tribunale l'appellato propose, in via pregiudiziale, dichiararsi irricevibile l'atto di appellazione, ed il tribunale accolse questa eccezione, considerando che l'appello deve essere notificato come la sentenza (art. 486, 367, 396, 437 procedura civile), e la notificazione della sentenza deve seguire nel modo indicato dall'articolo 437; e, poichè la notifica della sentenza non avvenne nella specie, queste norme devono essere osservate come se la notificazione della sentenza fosse seguita; le norme, cioè, che la notificazione deve farsi alla residenza o domicilio di cui all'art. 415, cioè a quella residenza o domicilio, che il convenuto deve dichiarare nel dare la prima risposta, od a quel domicilio che crede eleggere in tale incontro.

Ora, dice la sentenza, sugli atti di primo grado presentati dall' appellante, non risulta che lo Zanetti dichiarasse il suo domicilio o la sua residenza, nè che dichiarasse di eleggerlo, onde l'atto di appello, per le norme generali, gli dovrà essere notificato alle persone od alla residenza che era indicata negli atti, cioè nella casa n. 1 in via Matturiani in Bologna, e tanto più in quanto questa residenza era nota all'appellante, come risulta dall'atto introduttivo del giudizio. Invece l'atto di appello è stato notificato allo Zanetti in un domicilio, che si dice eletto dall'Avv. Diversi, mentre di tale elezione negli atti prodotti, relativi al giudizio pretoriale, non si ha alcun accenno in causa.

Il Diversi assistette nel primo giudizio lo Zanetti, dal quale fu rappresentato, giusta il verbale del 21 dicembre, ma questo non importava che lo Zanetti avesse eletto domicilio presso di lui.

Questa è formalità sostanziale ed intrinseca violata, e violata da colui che cita, e non è formalità estrinseca, relativa alla notificazione che è opera dell'usciere, ond'è manifesta la nullità della citazione d'appello, ad essa non è applicabile il disposto dell'art. 145 procedura civile, onde non è il caso di stabilire un nuovo termine.

Il procuratore dell'appellato, pur comparendo, non sanò la nullità della citazione con la sua comparizione, perchè nullità sostanziale nella quale la parte stessa incorse (art. 145 n. 3).

Il sig. Francesco Barbieri ricorre per la violazione dell'art. 190 procedura civile.

La legge non commina nullità, se la citazione d'appello non segue con le norme dell'art. 488, onde di nullità non è a parlare.

Ma, se pur fosse stata comminata, questa nullità sarebbe stata sanata con la comparizione dell'appellato. I termini dell'art. 190 sono precisi, onde non può dirsi che il procuratore sia stato costituito soltanto per eccepire la nullità dell'atto, e non per discutere il merito. I soli diritti quesiti sono rispettati dal legislatore, diritti acquistati prima della comparizione dell'appellato; onde, se questa avviene dopo che la sentenza appellata ha fatto passaggio in cosa giudicata, l'appellato non potrà ricevere pregiudizio dalla sua comparsa: nella specie non vi era diritto quesito anteriormente, onde la comparizione dell'appellato sanò la nullità dell'atto di appello ».

Il tribunale di Bologna si preoccupò eccessivamente di una sentenza, citata nella stessa sua pronuncia ora annullata, della Corte di cassazione di Torino. Ben è vero che questa, in tema di *una nullità che va a colpire la sostanza della citazione*, disse che « *al riguardo non può esservi transazione, rinuncia implicita o sanatoria* »; ma deve avvertirsi, che ciò non ritenne *in una specie nella quale non si fosse ancora notificata la sentenza appellata;* tanto vero che la riputata *Raccolta* delle decisioni di quel Supremo Collegio (Giurisprudenza di Torino), riportando la sentenza in esame, la faceva seguire dal seguente e significativo commento (XVII, 257):

« *Non vediamo accennata nella decisione la circostanza*, che al tempo della comparizione fosse già trascorso il termine ad appellare, circostanza che riputiamo indispensabile, *così per non cadere nella esagerazione, come per non contraddire alla prevalente giurisprudenza.* Se il termine ad appellare non è ancora trascorso, ogni nullità, e non soltanto quella della notificazione, è sanata dalla comparizione;

dono sana con la comparizione del citato, facendo salvo soltanto il diritto quesito prima della comparizione medesima; il diritto già quesito, cioè, al giudicato.

La ripugnanza è ancora più meritata rimpetto alla ragione ed allo spirito che informa codesta disposizione di legge; di fatti, se la comparizione dell'appellato, che comparendo dà indizio di aver conosciuto l'atto che gli fu intimato, avviene prima che egli abbia acquistato il diritto alla cosa giudicata, non può certamente domandare si dichiari la nullità della citazione di appello, perchè questa dimanda si risolve sostanzialmente nella dichiarazione della decadenza del diritto di appellare, e nel passaggio di conseguenza in cosa giudicata della sentenza di primo grado.

L'è poi indifferente che la sentenza che si rende sulla istanza di nullità preceda la decorrenza effettiva del termine all'appello, o le tenga dietro, purchè già decorso il termine stesso; imperocchè in questa seconda ipotesi la virtù retroattiva della sentenza fa sì che ella debba riportarsi al tempo in cui fu chiesta la dichiarazione di nullità, ed a quel tempo, con la comparizione, la nullità era stata sanata.

La sentenza impugnata stima di illustrare l'art. 190 col capoverso dell'art. 145, introducendo nel primo la distinzione tra nullità di sostanza e di forma stabilita nel secondo, ma, così opinando, non pure, come si è detto, segna all'art. 190 un limite arbitrario, ma inoltre dimentica che l'articolo 145 ha un contenuto proprio, che non si comunica al 190. Di fatti,

---

se poi il termine è già trascorso, non è sanata la nullità di sostanza, ma lo è quella della notificazione ».

La circostanza dell'essere, o meno, decorso il termine ad appellare dalla sentenza di primo grado è sempre stata base alle considerazioni decisive della questione in ogni più autorevole responso di magistrato su casi analoghi.

Così per la CORTE DI APPELLO DI ROMA, il 28 ottobre 1893, nella causa *Atanasi* c. *Silvestrelli* (TEMI ROMANA: XIII, 405-06); e, poi, nello stesso anno, il 16 dicembre, nella causa *Poggi* c. *Scotti* (IDEM: 464-66).

Così per questa CORTE REGOLATRICE (est. TROISE), il 23 aprile 1894, nella causa *Meloni* c. *D'Andrea e Manzi* (TEMI ROMANA: XIV, 384; CORTE SUPREMA: XIX, Civ., 2ª, 533), quando proclamava:

« Decorso il termine per l'appello, *la presenza dell'appellato in giudizio non sana la nullità della notificazione dell'appello medesimo* (art. 190 cod. proc. civ.) ».

Anche la CASSAZIONE DI TORINO, il 15 gennaio 1879, nella causa *Piccione* c. *Finanze* (GIURISPR. TOR.: XVI, 437), adottò lo stesso principio.

Conformemente si pronunciarono le altri corti supreme, come la CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE, l'11 aprile 1892, in causa *Menabuoni* c. *Gotti* (TEMI VENETA: 1892, 363).

Fra le innumerevoli sentenze, di magistrati di cassazione e di appello, tutte dominate dagli stessi concetti e fondate negli stessi criterj decisivi, si possono consultare specialmente quelle della CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE (est. LOZZI), dei 28 febbraio 1878, in causa *Fontani* c. *Virgiglio* (FORO IT.: 1878, I, 1026-27); della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, dei 4 novembre 1891, in causa *Faggioni* c. *Giacopini e Banca di Genova*, e dei 15 dicembre 1896, in causa *Pelli* c. *Pelli* (TEMI GENOVESE: 1892, 25; e 1896, 726); della CORTE DI APPELLO DI CASALE, dei 18 gennaio 1892 (GIURISPRUDENZA CASALESE: 1892, 283); della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, dei 4 novembre 1893, in causa *Forti* c. *Dina* (FORO IT.: 1894, I, 94) e della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, dei 17 febbraio 1894, in causa *Gaudenzi* c. *Zamorani* (FORO IT.: 1894, I, 736).

Ma, soprattutto, è notevole la magistrale pronuncia di questa CORTE SUPREMA (est. BONELLI), dei 15 dicembre 1881, in causa *Finanze* c. *Piras* (FORO IT.: 1892, I, 72-74; CORTE SUPREMA: VI, 943-45).

Tra gli autori, l'insigne BORSARI, nel sempre pregiato suo *Commento al codice di procedura civile* (art. 190, ed. 1872: I, pag. 287) già scrisse:

« Le nullità degli atti di citazione sono sanate colla comparizione del citato, ancorchè il comparente non abbia altro scopo che fare annullare la citazione, o si circondi di riserve e cautele ».

Hanno seguito il maestro, con molti altri: GARGIULO, nel suo *Commento al codice di procedura civile*, all'art. 190 (edizione 1876: I, 677-83); e CUZZERI, nel suo *Annuario della procedura civile* (1892, 33), col MAZZARELLA, e col JANIGRO (V. anche nel DIRITTO E GIURISPRUDENZA).

mentre per questo articolo il termine decorre, perchè è vizio intrinseco dell'atto quello che lo travaglia, per l'art. 145 invece, dal termine non si decade; sicchè, mentre per questo non si richiede che la nullità sia sanata con la comparizione, e non si fa col novello termine, per la rinnovazione della citazione, che provvedero ad una esigenza procedurale; per l'art. 190 in cambio il termine decorre, ma la presenza dell'appellato non osta, impedendo che esso si compia, con le conseguenze fatali della decadenza del diritto di gravarsi della sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata, dominata dal concetto che l'ha diretta, obbedendo alla logica, ha trasandato di esaminare se nella specie attuale era passata in cosa giudicata la sentenza appellata, quando si chiese la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Per le osservazioni precedenti è manifesto come da questa indagine dipende la soluzione della questione, ed il giudice di rinvio non la ometterà, dove accolga il principio accettato da questo Collegio Supremo, il quale, alla sua volta, non potea, come pretendevano le parti, cacciarsi in questa ricerca, nuova per elementi di fatto e di diritto non discussi.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza 17-19 marzo 1896, resa fra le parti dal tribunale di Bologna;

Ordina la restituzione del fatto deposito, e rinvia la causa per novello esame al tribunale di Ferrara.

Sezione civile 15 gennaio 1897, n. 37.

TONDI P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Fiorentino (avv. Tabet e Funaro) - *De Budberg* (avv. Pasquali)

LOCAZIONE O PRESTAZIONE D'OPERA: Confezione d'abiti su misura - Fornitura della merce - Sarto - Liberazione - Prova della perfetta confezione - Perizia.

PROVA TESTIMONIALE: Fatti articolati - Modificazioni ed aggiunte - Facoltà del magistrato.

La commissione di abiti manifatturati su misura non può equipararsi ad un contratto di compra-vendita di merce, per il quale trovasi disciplinata l'azione redibitoria, ma costituisce un contratto sui generis, *in cui la locazione o prestazione d'opera prevale alla fornitura della merce; ed alla perfezione di tale contratto è sempre insita la condizione che gli abiti si attaglino bene al corpo della persona per cui sono stati confezionati* (1).

---

(1) La *definizione* o, meglio, la *classificazione* giuridica del contratto, per cui si commette ad un artefice un'opera, della quale egli debba somministrare anche la materia, ha affaticato i giuristi fin dalla più remota antichità. Gli stessi giureconsulti romani esitavano fra la compra-vendita e la locazione (Gajo nel fr. 2 § 1. Dig. *loc. cond.* XIX, 2; Sabino, riportato da Pomponio, nel fr. 20 dig. *De contrah. compt.* XVIII, 1; Cassio, nel § 4, *I De loc. cond.* III, 24). Il codice Napoleone (art. 1787) ed il codice italiano (art. 1634) parrebbero risolvere la questione in modo assoluto, classificando tale contrattazione fra le *locazioni d'opera*. Eppure in Francia ed in Italia la disputa ha continuato, fra gli scrittori ed i collegi giudiziarj, malgrado la codificazione. E' prevalente l'opinione espressa dalla Corte Suprema nella decisione qui commentata, la locazione di opera in cui l'artefice somministra anche la materia, essere un contratto *sui generis*, molto vicino alla vendita, ma restante pur sempre nella classe delle *locazioni d'opera* (Conf. Corte di Appello di Venezia, 8 aprile 1893: Racc., XXV, n. 239). Le dubbiezze maggiori si hanno nei casi in cui il valore dell'elemento *lavoro* sia sproporzionatamente più esiguo del valore della *materia*, per modo che quest'ultima si rappresenti come *l'elemento principale*, e l'altro come *accidentale*, del consenso delle parti sulla *cosa* e sul *prezzo:* tale ipotesi ricorre abitualmente in contratti con orefici per la prestazione di gemme o perle legate in determinati modi; contratti cui specialmente si riferiscono gli

Il sarto non può pretendere di essere liberato dalla sua obbligazione prima di aver messo in prova gli abiti alla persona del committente e prima che la completa confezione di essi sia riuscita di soddisfazione al committente stesso, o, in caso di capriccioso rifiuto, prima che la prova della buona ed acconcia confezione sia accertata da perito (1).

Nella prova testimoniale può sempre il magistrato modificare od aggiungere ai fatti articolati dalla parte qualche altra circostanza, che, risultando dagli atti e dalle deduzioni delle parti, miri a meglio far raggiungere lo scopo della prova medesima (2).

La Corte osserva che la sentenza denunziata riteneva in fatto quanto segue.

Il negoziante sarto Eugenio Fiorentino con atti 6 giugno 1894 e 25

---

esempj delle fonti romane. Ma nella confezione di abiti su misura mi pare che non possa dubitarsi avere il contratto *spiccatamente* la fisionomia della *locazione d'opera* ossia del *cottimo*. E tanto nel sistema della locazione quanto in quello della vendita trova egualmente luogo la *condizione tacita*, a buon diritto riguardata come *essenziale alla perfezione del contratto* dalla corte di appello di Roma e quindi da questa decisione della Corte Suprema, « che gli abiti si attaglino bene al corpo della persona per cui sono stati confezionati ».

Ad ogni modo a tali contratti non potrebbero mai applicarsi le regole nè i brevi termini di decadenza della *redibitoria*, che nel sistema del nostro codice è propria esclusivamente delle *vendite pure e semplici*, anzi nemmeno di tutte queste, perchè la legge ne esclude quelle *giudiziali* (cod. civ. art. 1506).

Neppure può dar luogo a dubbj l'altra massima, quì confermata dalla Corte Suprema, circa i requisiti che deve avere la *consegna* del *lavoro fatto* ossia del *cottimo*, perchè possa produrre la *liberazione* del *cottimista* o *fornitore dell'opera* (nella specie, del *sarto*, cui furono commessi *gli abiti su misura*) Appunto per la prevalenza dei principj della *locazione di opera* su quelli della *compra-vendita*, la consegna dell'*opera fatta*, per essere efficace e liberatoria, dev'essere accompagnata dal collaudo; ed è giusto che, se a questo lealmente non si prestasse il committente, debbano supplirvi l'autorità del giudice e l'opera del perito.

(1-2) Presso altre nazioni, con altri codici, la *prova testimoniale* può *ordinarsi di ufficio* e non ha bisogno, per essere ammessa, di venire *richiesta* ed *articolata* da una delle parti. In Italia la legge processuale vuole, per farsi luogo alla prova testimoniale, la *richiesta* di una delle parti, e vuole altresì che chi la richiede ne formuli i *capitoli*. Ma così la dottrina come la costante giurisprudenza riconoscono al giudice, nell'atto che ammette cotesto mezzo di prova, una larga facoltà di *modificare*, *revocare*, *correggere*, *distribuire più opportunamente la* FORMULAZIONE dei capitoli della prova, *purchè* (dice la CASSAZIONE TORINESE, nella sentenza 9 febbraio 1888: LEGGE, II, 441) *nulla aggiunga alla* « materia » *che formava oggetto della deduzione* (CASS. ROMA, 26 marzo 1881, *De Cicco* c. *Comune di Villa S. Maria*: CORTE SUPREMA, 1881, pag. 331; CASS. TORINO, 17 aprile 1888, *Comune di Gualtieri* c. *Dell'Ara*: GIUR. TOR., 436; e 13 giugno 1885, *Giaccardi* c. *Cravanzola*: GIUR. TOR., 481), per non parlare della CASSAZIONE NAPOLETANA, che ammette che, anche con la nostra procedura, il giudice possa *ordinare d'ufficio* la prova testimoniale (decis. 9 agosto 1889, *Verdile* c. *Lembo*: LEGGE, 1890, II, 448). Conf. largamente il MATTIROLO (*Dir. giud. civile*, II, n. 252 nota 2ª).

In sostanza, col formulare, sulle circostanze accessorie del fatto principale oggetto del capitolo principale, un novello articolo di prova testimoniale, può la corte di merito aver fatto cosa più o meno necessaria, più o meno utile, più o meno opportuna; ma il relativo apprezzamento sfugge alla Corte Suprema, che deve occuparsi solo della *legalità*, non dell'*opportunità* di ciò che ha statuito il giudice di merito. E, quanto a legalità, non v'è dubbio che il giudice di merito *non ha esorbitato* dalle sue attribuzioni, ma si ha fatto uso (più o meno opportunamente) di un suo potere discrezionale, correggendo, a modo suo, la *formulazione* dei capitoli probatorii, non cercando *nuova materia* all'esame, ma solo *specificando più chiaramente*, con la scorta delle allegazioni defensionali delle parti, le *circostanze del fatto* dedotto a prova testimoniale.

La decisione è poi consona all'altro

febbraio 1895 convenne in giudizio la signora Alessandrina De Budberg pel pagamento di lire 2378,90 importo di diversi abiti alla medesima confezionati e da essa ricevuti.

La convenuta dedusse, che, degli abiti fatti confezionare, alcuni erano ricevibili e furono da lei ricevuti, altri poi, perchè difettosi, furono da lei rifiutati e depositati presso la sarta Antonia Lupi, che con atto 13 aprile 1895 avea fatto all'attore offerta reale del costo degli abiti ritenuti in lire 1308,90, con lire 61 per interessi e spese, una agli abiti difettosi e che, essendo stata tale offerta rifiutata, la somma era stata depositata, e gli abiti si trovavano presso la detta Lupi, salvo a depositarli nel luogo che sarebbe stato indicato dal magistrato.

E con domanda riconvenzionale proposta con comparsa conclusionale chiese la convalida dell'offerta e del deposito, l'autorizzazione di depositare gli abiti difettosi presso la stessa Lupi od altra persona a rischio e pericolo del Fiorentino, ed il rigetto della domanda principale.

In linea subordinata, poi, chiese una perizia per assodare la inservibilità degli abiti rifiutati.

L'attore eccepì la irritualità della domanda di convalida, perchè fatta con semplice comparsa all'udienza.

Il tribunale, con sentenza 16 maggio 1895, pur ritenendo rituale la domanda proposta, senza attendere alla fatta offerta ed alla richiesta perizia, condannò la convenuta al pagamento della somma richiesta, agli interessi e spese.

Da tale sentenza la signora De Budberg interpose appello.

La corte d'appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre-5 novembre 1895, in riparazione dell'appellata sentenza, dispose quanto segue.

Convalidò l'offerta ed il deposito in quanto al prezzo degli abiti accettati.

Sospese poi ogni giudizio in merito agli abiti rifiutati ed all'offerta dei medesimi e perizia, e, previa autorizzazione della continuazione in via provvisoria del deposito degli abiti suddetti, abilitò la signora De Budberg a provare con testimoni i fatti dedotti dalla stessa circa la difettosa confezione degli abiti, gli sforzi fatti dal Fiorentino per aggiustarli, ma sempre inutilmente, ed il rifiuto dello stesso a riprenderseli.

Codesta sentenza vien denunziata per cassazione con due motivi di ricorso.

Ciò premesso in fatto.

Considerato in diritto, che col ricorso si propongono due motivi di annullamento contro la denunziata sentenza.

Si assume col primo il difetto di motivazione e la violazione degli articoli 70 e 71 codice di commercio o dell'art. 1505 codice civile o del capov. 3 delle disposizioni preliminari al detto codice, per non avere la corte motivato sulla non attesa eccezione di inammissibilità dell'azione redibitoria, perchè proposta fuori termine, e per avere ammesso il principio, che, nel contratto di compravendita di abiti confezionati, il compratore o commit-

---

principio di giurisprudenza, che ammette che intorno a circostanze di fatto *connesse* col fatto articolato in un capitolo di esame testimoniale, ovvero *complementari* di esso, il giudice procedente possa, nell'atto dell'esame, fare apposite interrogazioni ai testi, sopra istanza di alcuna delle parti ed anche di ufficio. « Non trattandosi di prestare al fatto dedotto a prova una diversa figura od efficacia giuridica, ma solo di precisarlo nella sua individualità, ben possono proporsi nel corso dell'esame interrogazioni ai testimoni a fine di meglio chiarire la verità » (CASS. ROMA, 16 febbraio 1893 - *Lazzaroni* c. *Capri* - CORTE SUPREMA, 1893, Civ., II, 232).

Se può farla *d'officio* il giudice procedente, maggiormente potrà questa *più minuziosa e completa articolazione* di un fatto, dedotto a prova testimoniale da una delle parti, esser lecita al giudice che, ammettendo l'esame, ne determina la *formula*.

Diversamente opinando si cadrebbe in un formalismo eccessivo e ripugnante allo spirito della nostra procedura civile.

AVV. GUSTAVO PASQUALI.

tente potesse in ogni tempo essere ammesso a rifiutare gli abiti consegnatigli, allegando a pretesto un difetto di confezione.

Si sostiene poi col secondo la violazione degli art. 517 n. 4 e 229 codice procedura civile, per avere la corte sostituito ai fatti articolati dalla difesa della signora De Budberg e che si erano ritenuti irrilevanti, fatti nuovi da essa proposti, il che esorbitava dalle sue attribuzioni.

Considerato che insussistente si manifesti il *primo motivo* di annullamento. E' inesatto che la corte di merito non abbia atteso alla eccezione di essersi proposta tardivamente l'azione redibitoria senza alcuna motivazione. La corte stessa nel disaminare codesta eccezione considerò che la commissione di abiti manifatturati su misura non poteva equipararsi ad un contratto di compravendita di merce, per la quale trovasi disciplinata l'azione redibitoria. Detta commissione invece costituiva un contratto *sui generis*, in cui la locazione o prestazione di opera prevaleva alla fornitura della merce, ed alla cui perfezione era insita la condizione, che gli abiti si attagliassero bene al corpo della persona per cui si erano confezionati. Se adunque la corte nel definire il contratto passato tra il Fiorentino e la signora De Budberg escluse la vendita, ed ammise invece quello di locazione d' opera, tale ragionamento fece appunto per escludere le eccezioni che avevano per presupposto il contratto di compravendita, tra cui quella specifica di essersi tardivamente proposta la redibitoria per i difetti degli abiti manifatturati.

Ond'è che infondata deve ritenersi la doglianza di mancanza di motivazione e la violazione degli articoli invocati dal ricorrente.

Nè poi sta in fatto, che la corte, per respingere la eccezione di essersi tardivamente proposta la redibitoria, abbia ammesso il principio, che nel contratto di abiti confezionati il compratore possa in ogni tempo essere ammesso a rifiutare gli abiti consegnati, allegando a pretesto un difetto di confezione. La corte disse invece, e ben disse, che il sarto non può pretendere di essere liberato dalla sua obbligazione prima di aver messo in prova gli abiti alla persona del committente e prima che la completa confezione di essi sia riuscita di soddisfazione al committente stesso, o, in caso di capriccioso rifiuto, pria che la pruova della buona ed acconcia confezione sia accertata da perito. Ed è ciò tanto vero, che, a giudicare sulla sussistenza o meno della eccepita acquiescenza della committente e della tardività dei suoi reclami, dispose una prova testimoniale.

Che infondato poi in dritto sia a ritenersi il *secondo motivo* del ricorso, sol che sieno ripristinati i fatti come furono ritenuti dalla corte di merito. Non è già che questa nel ritenere irrilevanti e non pertinenti i fatti articolati dalla difesa della convenuta signora De Budberg, vi abbia sostituito di propria autorità fatti nuovi. Invece la corte stessa diceva, che, prima ancora di ammettersi la chiesta perizia, riusciva opportuno ordinarsi la pruova testimoniale offerta dall'appellante, estendendola anche al fatto indicato nella narrativa della comparsa conclusionale, quello cioè che la convenuta dopo tutti i tentativi del Fiorentino, riusciti inutili, per emendare i difetti degli abiti, li rifiutava, ed al diniego dello stesso Fiorentino di riceverseli, li depositava presso la sarta Lupi. Adunque ai fatti dedotti dalla difesa della signora De Budberg e ritenuti pertinenti, perchè ammessi in esame, la corte di merito aggiungeva altro fatto dedotto nella narrativa della comparsa conclusionale. Così facendo la corte di merito non esorbitava dalle sue attribuzioni. Nei giudizi civili lo esame testimoniale ha per supremo scopo lo accertamento del vero ed il fine di porre il magistrato nella condizione di giudicare con completa nozione dei fatti della causa. Ciò posto, si può sempre dal magistrato modificare o aggiungere ai fatti articolati dalla parte qualche altra circostanza, che, risultando dagli atti e dalle deduzioni delle parti, miri a meglio far raggiungere lo scopo della pruova orale.

Che per le discorse cose sia a rigettarsi il proposto ricorso.

Che sono a carico del ricorrente, perchè soccumbente, le spese di cassazione con la perdita del deposito.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso.

Sezione civile 8 gennaio 1897, n. 12.

MASI P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Piermattei (avv. MARIOTTINI) - *Ciotti* (avv. DARI)

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: Creditore pignorante - Avente causa dal debitore - Terzo - Scrittura privata - Data - Esibizione da parte del terzo pignorante - Spese di registrazione.

SPESE GIUDIZIALI: Apprezzamento insindacabile.

Nel pignoramento presso terzi il creditore pignorante è avente causa dal suo debitore allorquando si mette in suo luogo e vece a contestare la verità della dichiarazione fatta dal terzo pignorato, il quale può quindi opporre tutte le eccezioni che gli competerebbero se contro di lui agisse direttamente il debitore pignorato.

Fino a che non sorga controversia fra pignorante e terzo pignorato sulla verità della fatta dichiarazione, ovvero se il pignorante impugni come fatto in frode delle sue ragioni l'atto che il dichiarante invoca a sostegno dell'eccezione dedotta nella dichiarazione, sia pel suo contenuto, sia per la data, esso pignorante, è terzo che agisce jure proprio *ed in proprio nome.*

Quando la data dell'atto opposto dal terzo pignorato non viene impugnata per frode, il pignorante, verso cui nessun vincolo di obbligazione ha il terzo pignorato, si sostituisce in luogo e vece del suo debitore, ed è per ciò a lui, del pari che al debitore, applicabile l'art. 1320, e non può invocare l'art. 1327 del codice civile.

E' insindacabile l'apprezzamento pel quale i giudici di merito siansi convinti dovere essere a carico dei soccombenti tanto le spese di secondo quanto quelle di primo grado.

Non può essere compresa nella liquidazione delle spese a carica del pignorante, soccombente verso il terzo pignorato, la somma da questo pagata per la registrazione di una scrittura di vendita conchiusa col debitore pignorato, la cui esibizione in giudizio siasi resa necessaria per la giustificazione della emessa dichiarazione negativa di debito.

La Corte osserva sul merito della controversia risoluta dalla sentenza impugnata che questa rettamente ritenne in diritto essere il creditore pignorante un avente causa dal suo debitore allora quando si mette in suo luogo e vece a contestare la verità della dichiarazione fatta dal terzo pignorato che il pignorante pretende essere debitore del suo debitore. Imperocchè sarebbe ingiusto e contro *rationem juris* che il terzo pignorato non potesse opporre alla pretesa tutte le eccezioni che gli competebbero se contro di lui si agisse direttamente, mentre non ha alcun rapporto di obbligazione col terzo che agisce indirettamente ed esercita perciò l'azione del suo debitore. Non è già perchè il pignorante invochi l'atto passato fra il suo debitore ed il terzo che egli esercita l'azione del suo debitore; ma perchè pretende essere di spettanza di questo la somma o la cosa pignorata: e l'atto è invocato dal dichiarante a provare l'eccezione. Fino a che non sorga controversia fra pignorante e pignorato sulla verità della fatta dichiarazione, ovvero se il pignorante impugna come fatto in frode dalle sue ragioni l'atto che il dichiarante invoca a sostegno dell'eccezione dedotta nella dichiarazione, sia pel suo contenuto, sia per la data, (lo che la sentenza escluse incensurabilmente in fatto) egli, il pignorante, è terzo che agisce *jure proprio* ed in proprio nome. Ma quando la data

dell' atto non viene impugnata per frode, il pignorante verso cui nessun vincolo di obbligazione ha il pignorato, e che perciò non ha azione in proprio nome contro di lui, ed è quindi impossibile che la eserciti, e necessariamente esercita quella che egli pretende competere al suo debitore, si sostituisce in luogo e vece di questo; ed è perciò a lui, del pari che al debitore, applicabile l' art. 1310, e non può invocare l' art. 1323 del codice civile.

Che pertanto la sentenza sorreggesi riguardo alla decisione del merito su questo motivo esatto in diritto, ed è inutile esaminare il *secondo mezzo* del ricorso, poichè quando anche gli altri motivi addotti dalla sentenza stessa potessero meritare censura, non per questo dovrebbe essere annullata.

Che, riguardo alle spese, il *terzo mezzo* non ha fondamento, essendochè è insindacabile l' apprezzamento pel quale i giudici di merito si convinsero dover essere a carico dei soccombenti tanto le spese di secondo, quanto quelle di primo grado.

Fondato invece è il *primo mezzo* per avere la sentenza, come rilevasi dalla motivazione che spiega il dispositivo, compreso nella liquidazione delle spese di secondo grado la somma di lire 220,80 importo di tassa e soprattassa di registro della scrittura di compra e vendita 16 agosto 1890, violando le disposizioni di legge accennate nel primo mezzo del ricorso.

Per questi motivi:

Rigetta il secondo, terzo e quarto mezzo del ricorso; ed accogliendo il primo, cassa la sentenza 31 maggio-3 giugno 1896 del tribunale civile di Macerata, ed in relazione al mezzo accolto rinvia la causa per nuovo giudizio in questo limite al tribunale civile di Fermo.

Sezione civile 5 febbraio 1897, n. 84.

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Tiberi (avv. CENTI) - *Susi, D' Eramo ed altri* (avv. D'ANGELO)

PROVA SCRITTA: Immobili - Acquisto - Convenzione verbale - Prezzo - Pagamento - Rivendicazione - Restituzione del prezzo - Riconvenzionale - Interrogatorio - Inammissibilità.

Erra in diritto la sentenza, che, in tema di rivendicazione d'immobile, opponendosi dal possessore e convenuto di avere acquistato il fondo per convenzione verbale ed averne pagato il prezzo, e proponendosi dal convenuto stesso domanda riconvenzionale in subordine per la restituzione del prezzo, respinge in ordine alla riconvenzionale l'interrogatorio inteso a provare colla confessione dell'attore il pagamento del prezzo, nel concetto che tale mezzo istruttorio sia inammissibile per l'art. 1314 del codice civile.

Sul *primo mezzo:* osserva il Supremo Collegio che questo mezzo merita di essere accolto, sussistendo la falsa applicazione nel caso presente dell'art. 1314 del codice civile.

Invero alla domanda degli attori che volevano rivendicare alcuni membri di una casa posseduti dal Tiberi, costui, fra l'altro, opponeva averne fatto acquisto dall'autore dei rivendicanti da venti anni, per convenzione verbale ed averne pagato il prezzo. Ed a provare questi fatti deduceva un interrogatorio e proponeva in subordine domanda riconvenzionale per la restituzione del prezzo, ma il tribunale respingeva l'interrogatorio come inutile, perchè la trasmissione di immobili non si può provare che mediante atto scritto. Sull'appello del Tiberi la corte di Aquila confermò la sentenza del tribunale, con motivazione contraddicente, che la condusse ad una falsa applicazione della legge. Di vero mentre nel fatto ritenne che l'interroga-

torio era diretto a provare come esso Tiberi fosse creditore degli avversarj di lire 2442 da esso date al loro autore a titolo di prezzo dei quattro vani cedutigli verbalmente e da lui posseduti da venti anni addietro, e per cui aveva spiegato domanda riconvenzionale, discese poi nelle considerazioni di diritto mettendosi in contraddizione con quanto aveva detto, a fare questo strano apprezzamento, val dire, che con l'interrogatorio Tiberi non si prefigge di provare l'esistenza di un mutuo della somma di lire 2442 a Federico D'Eramo, ma quello della cessione verbale dei membri di casa di che trattasi, e da valere quella somma come prezzo della medesima, mentre tale cessione deve risultare da atto scritto, come vuole l'art. 1314 del codice civile. Si disse strano questo ragionamento perchè qui la corte parla di mutuo, mentre prima avea detto che era prezzo della cessione, e non tiene più alcun conto della riconvenzionale, come se l'interrogatorio fosse solo diretto a porre in essere un'eccezione alla domanda degli attori, mentre invece la riconvenzionale era diretta a ripetere, stante la nullità della cessione verbale, il prezzo pagato, che sarebbe rimasto senza causa in mani al venditore; e questa riconvenzionale poteva ben proporsi come radicata nell'eccezione, che in primo luogo faceva valere il Tiberi di avere esso con quella convenzione verbale acquistata la proprietà dei membri cedutigli, che, se era inefficace a fargli acquistare il dominio per la mancanza dell'atto scritto, restava sempre il fatto materiale del pagamento del prezzo, che era produttivo di effetti giuridici tra il venditore ed il compratore. Era dunque sotto di quest'aspetto che dovea apprezzarsi l'ammessibilità o meno del dedotto interrogatorio, e poichè il fatto dell'eseguito pagamento del prezzo voleva provarsi colla confessione degli attori, ed era influente al merito della domanda riconvenzionole, e non era dalla legge proibito tal genere di prova, male giudicava la corte, falsamente invocando l'art. 1314 del codice civile per dirlo inammessibile.

Erano parti della giustizia il distinguere il doppio scopo che poteva presentare l'interrogatorio, quello di stabilire la cessione verbale inutile allo effetto di provare il trapasso della proprietà, e quello di porre in essere i fatti a sostegno della riconvenzionale sulla restituzione del prezzo pagato, per potere, nello stesso giudizio, decidere su tutti e non obbligare il convenuto ad un secondo giudizio con maggior dispendio delle parti. Il mezzo dunque deve essere accolto, e riesce inutile l'esame dell'altro mezzo che resta assorbito.

Per questi motivi:

Accolto il primo mezzo del ricorso, e senza discendere all'esame dell'altro, cassa la sentenza della corte di appello di Aquila del 3-30 dicembre 1895 pronunciata in causa tra Tiberi Raffaele e gli eredi del fu Federico D'Eramo, e rinvia la causa alla corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio, anche sulle spese.

Sezione civile 7 gennaio 1897, n. 3 (1).

TONDI P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Comune di Roma (avv. Meucci) - *Ditta Marotti* (avv. Santarelli e Parenzo) e *Geissers* (2)

APPALTO: Opere comunali - Interessi - Misura - Capitolato generale per gli appalti a conto dello Stato - Prezzo definitivo - Opera finita - Sentenza - Difetto di motivazione.

E' viziosa per incompleto svolgimento la motivazione della sentenza, che, in tema d'appalto di opere comunali, reclamandosi dall'impresa appaltatrice gli interessi nella misura del 6 °/o sulle somme ad essa impresa

---

(1-2) La Corte cassava (pel primo mezzo) la sentenza della corte di appello di Roma, dei 29 gennaio-15 febbraio 1896, e rinviava la causa alla corte di appello di Ancona (sezione di Perugia).

accreditate e con ritardo pagate, ed opponendosi dal comune la disposizione contenuta nell'art. 36 del capitolato generale del 31 agosto 1870 per gli appalti di conto dello Stato, capitolato a cui comune ed impresa avevano fatto nel contratto d'appalto espresso riferimento, ritiene inapplicabile l'invocato art. 36, limitandosi a dichiarare che esso provvede unicamente agli interessi dovuti sul prezzo definitivo ad opera finita, e che quell'articolo, costituendo eccezione, non poteva regolare gli altri rapporti giuridici che potevano avverarsi fra le parti contraenti, come quello che faceva oggetto dell'esame della corte.

Sezione civile 11 febbraio 1897, n. 103 (1).

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Iacopini (avv. Ferreri) - *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo* (avv. Rossi Alb.) (2)

SENTENZA (Motivazione della): Mancato esame - Risoluzione favorevole ritenuta - Contraddizione - Frasi - Concetti - Nota dopo discussione - Osservazioni senza specifica conclusione (*Cod. proc. civ., art. 91 capov. 1, ipotesi*).

LOCAZIONE DI OPERA FERROVIARIA (Competenza territoriale per): Vincoli di sogge-

---

(1-2) La Corte premette del *fatto* la narrazione che segue:

« Nazzareno Iacopini convenne, davanti il tribunale civile di Roma, la Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e pose in fatto: che, entrato egli nel 1889, in Roma, al suo servizio, in qualità di manuale avventizio, divenuto provvisorio nel 1892, destinato, nel maggio del 1894, alla stazione di S. Martino al Cimino, fosse stato quivi, nel successivo luglio, promosso manuale stabile. Che, nel 6 novembre dello stesso anno 1894, per suo speciale servizio ordinatogli dal capo di quella stazione, e di cui, con minacce, gli fu imposta la esecuzione, malgrado le sue proteste, per la insufficienza delle proprie forze, dopo atroci sofferenze incontrate, gli si fosse manifestata un ernia; per cui dovette essere trasportato in casa, senza che dall'amministrazione ferroviaria gli fossero stati somministrati i rimedj dal medico consigliati. Che, ripreso nel successivo dicembre il servizio, lo avesse adempito, come meglio avesse potuto, ajutato dalla moglie e da altre caritatevoli persone. Che nell'aprile del 1895 fosse stato trasferito alla stazione centrale di Roma, nella qualità di guardiano, ed essendo impossibilitato ad esercitarla, non potendo stare in piedi per la massima parte della giornata, avesse dovuto cessare dal servizio. Che non potendo quindi attendere a qualsiasi lavoro per colpa e negligenza della Società convenuta, chiese la di costei condanna, tanto per responsabilità contrattuale, quanto per quella derivante dal delitto e dal quasi-delitto, ad indennizzarlo dei danni sofferti, che fece rilevare alla complessiva somma di lire 16000.

Il tribunale di Roma, con sentenza 16-20 marzo 1896, dichiarò la propria incompetenza, per ragione di territorio riservando le spese al merito.

Sul gravame proposto, in via principale, dallo Iacopini, per la dichiarata incompetenza; e su quello incidentale della convenuta, per la ordinata riserva delle spese giudiziali, la corte di appello di Roma, con sentenze 12-19 settembre 1896, rigettò il gravame dello Iacopini, e lo condannò a tutte le spese.

Considerò sostanzialmente la corte di appello, in relazione alla dichiarata incompetenza, che, derivando l'azione intentata da un contratto commerciale, conservasse la stessa indole, e fosse governata dall'art. 91 procedura civile; che, alla norma generale stabilita dalla sua prima parte, il legislatore facesse due eccezioni, per le materie commerciali, determinate nel capoverso; per avverarsi la prima delle quali occorresse la promessa e la consegna della merce nel luogo in cui si ha la competenza; e per le seconda bastasse soltanto esservi il luogo dove la obbligazione dovesse eseguirsi. Che, a prescindere dallo spiegare il senso attribuito alla parola *merce*, di cui nella prima ipotesi; e senza discutere, se, nella seconda, il luogo in cui debbe eseguirsi l'obbligazione dovesse di necessità essere designato anticipatamente nel contratto; volendo anzi adottare la soluzione più favorevole allo Iacopini, la incompetenza del tribunale di Roma apparisse manifesta dallo esame del fatto

zione o disciplina - Convenzioni aventi per oggetto una merce - Risarcimento di danni - Indennità degli operaj - Infortunio - Luogo di preposizione.

Non ha una parte interesse a lamentarsi che il giudice di merito non abbia esaminato una quistione propostagli, allorchè il giudice medesimo abbia dichiarato di ritenerne la soluzione più favorevole alla parte stessa.

Non è contraddizione che faccia mancare la motivazione della sentenza quella che si riscontra in qualche frase poco esatta di questa, quando i concetti espressi riescono armonicamente corretti e giuridicamente esatti.

I vincoli di soggezione e di disciplina, che contrae un agente ferroviario verso l'amministrazione conduttrice dell'opera sua, non possono confondersi con le convenzioni che hanno per oggetto una merce, all'effetto di deter-

---

della causa; dappoichè l'azione, dal medesimo intentata, trovasse la sua ragione di essere nell'infortunio, dal quale fu egli colpito, che si verificò in S. Martino al Cimino; sicchè sotto qualunque delle due suddette ipotesi volesse regolarsi la domanda, quanto alla competenza, non potesse questa spettare al tribunale di Roma; non, nella prima, perchè, se fu fatto in Roma il contratto, allorquando avvenne il sinistro, che diede causa all'azione dello Iacopini, questi si trovava in San Martino al Cimino, ed era in quel luogo che l'opera, o la *merce*, che dir si volesse, veniva da lui prestata, o consegnata; non nella seconda perchè l'obbligazione dello Iacopini eseguivasi del pari a S. Martino, quando avveniva il lamentato sinistro; senza che potesse opporsi essere cominciata in Roma la consegna della merce, o la esecuzione della obbligazione; poichè, per la natura speciale dei contratti intervenuti tra le società ferroviarie, ed i loro impiegati, questi sono tenuti a prestare l'opera loro nelle sedi, in cui, per le necessità del servizio, vengono destinati; laonde, non il luogo in cui fu dallo Iacopini incominciato il servizio, ma quello dove egli lo esercitava, quando avvenne il fatto che diede origine alla sua azione, fosse d'uopo aver per guida a determinare la competenza; mentre i fatti avvenuti posteriormente in Roma non fossero che conseguenziali a quello principale ed assorbente verificatosi in S. Martino, ed al quale soltanto bisognasse avere riguardo per determinare la competenza.

Iacopini, ammesso al gratuito patrocinio, denunziò la suddetta sentenza:

1° Per violazione degli art. 360 n. 6 e 517 n. 1, 2 e 3, in rapporto all'art. 91 capoverso procedura civile; per non avere la corte di appello esaminata la tesi concorrente proposta, se il lavoro dell'operajo sia, o non, una merce; e per averla esclusa in fatto, pur ammettendola in ipotesi; col pretesto di non ricorrere nella specie uno degli estremi voluti dalla legge ed apprezzando il concorso o meno di tali estremi con criterio diverso da quello nella ipotesi stessa indicato;

2° Per violazione degli art. 360 n. 6 e 7, 361 n. 2, 517 n. 1, 2, 3 e 6 combinati coll'art. 91 capoverso procedura civile, per avere la corte di appello, dopo la confusione fatta tra *la consegna della merce, e la esecuzione della obbligazione*, mancato di esaminare, secondo la tesi subordinata del ricorrente, se ricorresse, nella specie, l'applicabilità della seconda eccezione in disputa; sulla quale omise ogni indagine ed ogni pronunzia; e per essere caduta in contraddizione, col rilevare dapprima, che l'azione istituita fosse diretta ad ottenere dalla Società l'adempimento degli obblighi da essa assunti; e col ritenere di poi, che l'obbligazione dello Iacopini eseguivasi in S. Martino, nel momento in cui lo incolse l'infortunio, che fu causa del male lamentato;

3° Per violazione degli art. 360 n. 6 e 7, 361 n. 2, 517 n. 2, 3 e 6, in riguardo all'art. 91 capoverso procedura civile; perchè la consegna dell'opera e della merce, da parte dell'impiegato ferroviario, avviene non già nel luogo e nel tempo in cui egli prestò effettivamente il lavoro; ma quando, e dove, assunto in servizio, siasi messo a disposizione della Società, consegnandosi ad essa, secondo le condizioni del contratto; e perchè la corte di appello, quanto al luogo della esecuzione dell'obbligazione, avrebbe dovuto rilevare, ed apprezzare le circostanza che il ricorrente, allorquando promosse la presente causa, per disposizione della Società, risiedeva di nuovo in Roma;

4° Per violazione degli art. 360 n. 6 e 7, 361 n. 2, e 517 n. 1, 2, 3 e 6 in rapporto all'art. 91 capoverso procedura civile ed all'art. 145 codice di commercio; per non avere la denunziata sentenza esaminato, ed anzi non atteso, allo as-

minare la competenza di cui alla prima ipotesi dell'art. 91, capoverso, del codice di procedura civile (1).

L'azione di risarcimento dei danni sofferti da un agente ferroviario, contro l'amministrazione conduttrice dell'opera sua, per la obbligazione in quest'ultima di garantire la incolumità degli operaj, deve proporsi nel luogo dove l'agente prestava il suo servizio quando fu colpito dall'infortunio in quistione.

Il giudice di appello non è obbligato ad esaminare con esplicita motivazione una osservazione fatta da una parte in una sua nota dopo discussione, quantunque autorizzata, se non fu su di essa formulata alcuna specifica conclusione.

Considerando:

Che non ha alcun valore il *primo mezzo* del ricorso; dappoichè, avendo la impugnata sentenza aderito allo

---

sunto difensivo del ricorrente, che, da solo, sarebbe bastato a far revocare la sentenza appellata; che, cioè, avesse dovuto dichiararsi la competenza del tribunale di Roma, perchè voluta dalle parti, con la tacita elezione di domicilio; per essere i magistrati di Roma, dove le parti avevano stipulato la controversa locazione d'opera, i più adatti a conoscere e ad applicare le consuetudini locali ».

(1) Abbastanza chiaramente la CORTE DI CASSAZIONE condanna una tesi che il TRIBUNALE DI ROMA (est. BONELLI), con la sua pronuncia in causa dei 16-20 marzo 1896, aveva detto *ardita*, e la CORTE DI APPELLO DI ROMA (est. COSENTINO), nella sua sentenza dei 10-19 settembre 1896, ammise senza onore di motivazione a favore dell'attuale ricorrente.

Questi cominciava dal rilevare, come l'antica e la moderna dottrina, la vecchia e la nuova giurisprudenza, di accordo con la significazione etimologica, abbiano sempre riconosciuto che, essendo *merce* tutto ciò che è oggetto di commercio, e potendo l'opera dell'uomo (come, nella specie, fra le società esercenti di strade ferrate e i loro agenti) venir contrattata allo scopo di lucro commerciale, anche il lavoro dell'uomo, in questo caso, entri, naturalmente e necessariamente, nella comprensione della materia regolata dalla suindicata norma di procedura.

Nelle contrattazioni commerciali, egli deduceva, l'oggetto è sempre *merce*. Posto che sia un contratto commerciale la locazione d'opera che interviene fra le società di strade ferrate e i loro dipendenti (come fu riconosciuto da questa CORTE SUPREMA nella causa *Alonzi* c. *Ferrovie del Mediterraneo*, con la sentenza dei 23 marzo-16 aprile 1896: nella presente RACCOLTA, XXI, Civ., 2ª, 128); se di questo contratto oggetto è la prestazione della opera, il lavoro, non può questo non essere *merce*.

Tra gli altri scrittori, il GARGIULO, nel suo pregevole *Commento al codice di procedura civile*, annotando l'art. 91, così dice:

« La *merce*, secondo la legge, è tutto « ciò che si riferisce al commercio e alla « speculazione »; citando poi giurisprudenza e dottrina a sostegno della sua definizione (Vedi *ivi:* libro I, titolo II, capo I, pag. 382, § IX).

Ora, non si riferisce al commercio ed alla speculazione di una società esercente di strada ferrata l'opera prestata da un agente ferroviario? Manifestamente, l'opera sua, come degli altri operaj, è strumento necessario all'esercizio dell'industria ferroviaria d'essa Società.

Per convincersi che anche secondo la antica dottrina il lavoro si *promette* e si *consegna*, basta prendere fra mani il Digesto.

GIULIANO, per esempio, dice: « *Hae* « *operae quas libertas promisit* » (fr. 23 D., *de operis libertorum, 38, 1*). Così PAPINIANO: « *Cerdonem servum meum ma-* « *numitti volo, ita ut* operas *haeredi* pro- « mittat: *non cogitur manumissus* promit- « tere, *sed et si* promiserit, *in eum actio* « *non dabitur* » (fr. 42, h. t.).

Del pari, parlandosi di prestazione di opera, si usa la parola *dare*, che equivale a *consegnare*. Perciò PAOLO: « *Stichus, si* « *Titio per triennium servierit, vel si illi* « *centum* operas dederit, *liber esto* » (fr. 4, § 4, D. *de statu liberis, 40,* 7). E lo stesso PAOLO, altrove: « *Si ita stipulatio* « *a patrono facta sit, si decem dierum* « operas non dederis, *vigenti nummos da-* « *re spondes?* » (fr. 39, D. *de op. lib.*).

E notisi, che in quest'ultimo passo si adopera la parola *dare*, tanto parlando di opere, quanto di danari: *dare operas* e *dare nummos:* il che sempre più conforta a ritenere, che il lavoro fosse da quei giureconsulti equiparato in tutto alla *merce*.

Vi sono, per di più, molti altri fram-

assunto propugnato dal ricorrente, col ritenere, come egli sosteneva, che i rapporti giuridici intervenuti tra le parti ricadessero nella prima delle ipotesi prevedute dal capoverso dello art. 91 procedura civile, non avrebbe il medesimo interesse a muovere lamento; mentre, se avesse ritenuto, come avrebbe dovuto fare, che essi coincidessero invece colla seconda ipotesi, la inapplicabilità della prima riusciva manifesta; avrebbe potuto bensì il ricorrente censurare la corte di appello, se essa, nel valutare il concorso degli estremi richiesti a costituire ed integrare la ipotesi seguita fosse caduta in errore; ma non può dolersi di non avere esaminata una questione che era inutile risolvere dopo aver dichiarato di ritenere la soluzione più favorevole allo Iacopini; nè essa commise alcun errore nel convincersi che la consegna della merce, ovvero la prestazione dell'opera, fosse avvenuta non in Roma, ma a S. Martino, dove Iacopini trovavasi a prestar servizio, quando avvenne l'infortunio, come si dirà meglio nello esame del *terzo mezzo;* e molto meno poi omise di esprimere le ragioni di questo suo convincimento, dopo di avere ad esuberanza interloquito sul proposito.

Che non ha sussistenza il *secondo mezzo;* poichè la denunziata sentenza distinse nettamente le due ipotesi contemplate nel capoverso dell' art. 91 procedura civile; ed ha, a sufficienza, motivato, su ciascuna di esse, in relazione alla questione della competenza; ricercando dapprima il luogo della consegna della merce, e poscia quello in cui l' obbligazione avrebbe dovuto eseguirsi; senza incorrere in veruna contraddizione, non potendo questa certamente riscontrarsi in qualche frase, forse poco esatta, quando i concetti espressi riescono armonicamente corretti, e giuridicamente esatti.

Che non ha fondamento il *terzo mezzo;* dappoichè, se lo agente ferroviario, in forza del contratto di locazione d'opera, contrae, verso l'amministrazione conduttrice, legami di soggezione e di disciplina, non può questo vincolo confondersi colle convenzioni che hanno per oggetto una merce; ed, in quest'ultimo caso, (che è appunto quello propugnato dal ricorrente, e ritenuto dalla corte di appello) quanto alla tradizione, od alla consegna debbono seguirsi i criterj correlativi; quindi debbe ritenersi che esse si effettuino quando si dà la cosa caduta in contratto; e, nella specie, Iacopini, prestando il suo servizio alla stazione di S. Martino, in questo luogo consegnava l'opera sua; nè a siffatta interpretazione potrebbe opporsi l'art. 1575 del codice civile, che, sebbene invocato per analogia, sarebbe del tutto estraneo alla controversia. Che poi lo stesso Iacopini risiedesse in Roma, od altrove, allorquando promosse la sua azione nulla importava, ai fini della competenza, postochè la causa dei danni da lui do—

---

menti che parlano di *promittere* e di *dare operas*.

Del resto, se il locatore della opera propria è obbligato a *fare* una qualche cosa, sappiamo che « *verbum* facere *omnem omnino faciendi causam complectitur:* dandi, *solvendi*, *numerandi*, *judicandi*, *ambulandi* » (fr. 218, D., *de verborum significatione, 50, 16*).

Dunque: il lavoro è una vera e propria *merce*, che si promette e si consegna; nè questa determinazione giuridica della prestazione d' opera ripugna ai principj logici che regolano il relativo contratto di locazione.

Questa *tesi* non poteva sembrare troppo *ardita* al difensore del ricorrente Iacopini, avendo egli ottenuto che lo stesso TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, nella su menzionata causa *Alonzi* c. *Ferrovie del Mediterraneo*, con la pronuncia dei 18-31 luglio 1894 (est. il Pres. DI PIETRO), ritenesse: « Il locatore deve prestare a vantaggio del conduttore IL LAVORO, CHE COSTITUISCE LA MERCE, la quale significa tutto ciò che si riferisce al commercio ed alla speculazione: il conduttore, oltre al pagamento della pattuita mercede, è tenuto a garantire all' operajo la sua personale incolumità, restituendolo a sè stesso sano e valido come lo ha ricevuto » (LEGGE, 1994, II, 452; TEMI ROMANA, 1894, 431; GIURISPR. IT., 1895, 15; TRIB. GIUD., 1894, 259).

mandati erasi verificata a S. Martino, dove, in ogni caso, la società ferroviaria avrebbe dovuto eseguire la obbligazione di garentire la incolumità dell'operajo; e queste ragioni furono dalla sentenza denunziata rilevate con abbondante motivazione.

Che neppure fondato è l'*ultimo mezzo*; dappoichè mai fu dal ricorrente esplicitamente invocata la competenza del tribunale di Roma, perchè voluta dalle parti, per tacita elezione di domicilio; ed a prescindere dalla manifesta inattendibilità di siffatta tesi, è da osservare che solo nella nota presentata tre giorni dopo la discussione della causa, fu semplicemente detto, come: *la presunzione di elezione di domicilio contrattuale che domina l'art. 91 del codice procedura civile sta pienamente a favore della competenza invocata dall'attore, anche per l'osservanza delle consuetudini locali*; ora senza immorare a discutere sulla efficacia che questa semplice osservazione, fatta dopo la chiusura della pubblica discussione della causa, con nota, anche autorizzata, possa avere, per allargare il tema giudiziario della contestazione, non fu certamente sulla presunzione della tacita elezione di domicilio, come ragione determinante della competenza. formulata alcuna specifica conclusione, sulla quale la corte era chiamata legalmente a discutere e decidere; fu fatta di essa una semplice menzione al solo fine di spiegare e giustificare l'eccezione introdotta dal legislatore, col citato art. 91 ai principj generali che governano la competenza per ragione di territorio; e su tale osservazione la corte ebbe implicitamente ad interloquire, con considerazioni che ne dimostravano la irrilevanza; d'altronde essa non era obbligata a rispondere singolarmente a tutte le svariate osservazioni, che al ricorrente fosse piaciuto di fare, e che rimanevano implicitamente eliminate come conseguenza necessaria dei diversi criterj adottati; la corte di appello ottemperò a sufficienza al suo compito quando esaminò, e discusse distintamente tutte le questioni formulate su conclusioni specifiche.

Per siffatte considerazionni:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Sezione civile 25 gennaio 1897, n. 49.

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Ciocchi (avv. CENTI) -
Santilli ed altri (avv. CARUSI)

CASSAZIONE: Quistione non esaminata dalla corte di merito.
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE: Ipotesi distinte - Legge violata - Omessa pronunzia.

Non può nel giudizio di cassazione proporsi e discutersi una quistione non esaminata dalla corte di merito.

Ponendosi come ipotesi distinte e indipendenti l'una dall'altra la responsabilità contrattuale e la extra-contrattuale, se il giudice del merito discute di una di esse, trasandando l'altra, la censura di legge violata, nel rispetto dello esame trascurato, involge contraddizione, perchè non si può aver violata una legge che non è stata, nè si è voluta applicare.

Allora soltanto l'accusa di omessa pronunzia, anche non dedotta, può ritenersi implicita in quella di legge violata, quando siasi omesso di provvedere perchè fu erroneamente ritenuto che nella ipotesi della legge applicata non rientrasse l'elemento intorno al quale il giudice non si pronunziò.

Attesochè basta leggere, con ponderazione, la sentenza impugnata per convincersi, che essa circoscrisse l'esame della responsabilità dei resistenti a quello che dipende dalla colpa contrattuale, sebbene nel libello introduttivo della lite si fosse domandato il ristoro dei danni, senza accennare al titolo speciale per cui si chiedea, se cioè per la colpa contrat-

tuale o per l'aquiliana, se nella comparsa conclusionale questo risarcimento fosse stato chiesto per l'una e per l'altra causa. Che poi la sentenza abbia limitato il suo esame, alla colpa dipendente dal contratto, si fa manifesto dalle parole onde si propone la tesi da discutere: « occorre « vedere se sia o no il caso di emen« dare il pronunziato dei primi giu« dici in quanto ritenne responsa« bili gli appellanti di colpa contrat« tuale ».

Ed in coerenza di questa premessa, tutte le osservazioni della sentenza sono indirizzate ad escludere codesta responsabilità, considerando che gli obbligati non fuorviarono, e l'obbligazione fu eseguita nelle condizioni accettate da ambe le parti, e senza che potesse rimproverarsi alcuna colpa.

Di poi la sentenza accenna alla colpa che si sarebbe potuto invece rimproverarsi alla vittima dell'infortunio; ma lo fa di volo, e con sole parole dubitative, da dare indizio sicuro che nella mente dei giudicanti la *ratio decidendi* fu la perfetta osservanza della obbligazione, e la mancanza quindi, di ogni colpa contrattuale negli obbligati, e che quelle parole furono gittate sulla carta per abbondanza e per un dippiù.

Ora il ricorso, che non censura punto la sentenza, per avere negata la colpa contrattuale, l'accusa invece per non avere ritenuta l'esistenza e la responsabilità che risale dal commesso al committente, (colpa estracontrattuale), dove il primo sia stato dichiarato, come nella specie, responsabile di colpa con un giudicato penale; e risolve in maniera, che non è mestieri affermare la colpa del committente, perchè questi subisca la conseguenza di quella del commesso, art. 1153 codice civile.

Però questa censura, nei termini onde è stata formulata, non può confermare l'attenzione di questa Corte Suprema, la quale, se la discutesse, discuterebbe una questione non esaminata dalla corte di merito; nè può, cassando la sentenza, ad altro giudice commetterne l'esame, perchè la sentenza stessa non è stata accusata di omessa pronunzia, o di omessa motivazione, mentre si sarebbe dovuto, considerando, che, se sono due, come nel caso in esame, i titoli ed i fondamenti dell'unica azione, ed il giudice del merito discute di uno di essi, trasandando l'altro, la censura di legge violata, nel rispetto dell'esame trascurato, involge contraddizione, perchè non si può avere violata una legge che non è stata, nè si è voluta applicare.

E quanto poi alla necessità di doversi formulare nettamente l'accusa di omessa pronunzia, vuolsi osservare che allora questa accusa, anche non dedotta, può ritenersi implicita in quella di legge violata, quando si omise di provvedere perchè fu ritenuto erroneamente che, nella ipotesi della legge applicata, non rientrasse l'elemento intorno al quale il giudice non si pronunziò.

Ma nella specie questo non si può dire, perchè, giusta le osservazioni che precedono, le due responsabilità, la contrattuale e la extracontrattuale rappresentano due ipotesi distinte ed indipendenti l'una dall'altra.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso avverso la sentenza resa tra le parti dalla corte di appello di Aquila (3 giugno - 5 luglio 1892).

Sezione civile 24 febbraio 1897, n. 138 (1).

TONDI P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Antolini (avv. DE MICHETTI e CAPORALI) - *Labonia* (avv. ORILIA) *ed altri* (2)

CASSAZIONE: Cosa giudicata - Interpretazione - Giudizio insindacabile - Mezzo di difesa - Travisamento.

Nell'interpretazione dei giudicati il giudice esercita una facoltà non

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Aquila, del 4 agosto 1896.

soggetta al sindacato della corte di cassazione.

E' interpretazione di giudicato decidere se una quistione che si propone sia stata già definita.

Appartiene al campo della interpretazione dichiarare il significato di un mezzo di difesa che si propone dai litiganti e delle ragioni che lo sostengono.

Il travisamento degli atti e dei contratti sfugge al rimedio della cassazione.

Sezione civile 17 febbraio 1897, n. 112.

TONDI F. - MIUTTA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Pace (avv. Quatrini) - *Cerin* (avv. Magrone) e *Borelli*

PROVA TESTIMONIALE: Rinvio d'ufficio - Provvedimento - Notificazione alle parti interessate - Nullità degli esami. (*Cod. di proc. civ., art. 241*).

a) *L'art. 241 del cod. di procedura civile non trova applicazione quando, nel giorno fissato nella ordinanza del giudice e indicato nella notificazione alle parti pel cominciamento degli esami, gli esami non abbiano avuto luogo, nè per la redazione di analogo verbale consti in modo alcuno che il rinvio d'ufficio per la udizione dei testimoni siasi disposto dal giudice nello stesso giorno fissato per gli esami in seguito alla comparizione o alla constatata assenza dei testimonj e della parte citata per gli esami stessi.*

b) *In tal caso il provvedimento del rinvio di ufficio degli esami ad altro giorno deve essere notificato alle parti interessate sotto pena della nullità degli esami.*

Osserva che il *primo motivo* del ricorso si appalesa evidentemente ben fondato. Invero, stabilito in fatto che il cominciamento dell'esame testimoniale fissato in contraddittorio delle parti pel giorno 3 dicembre era da detto giorno, senza che constasse menomamente della presenza del Pace o del suo procuratore, stato di ufficio rinviato dal pretore al successivo giorno 20 dicembre, e che in detto dì si procedè all'udizione dei testimoni fuori la presenza del Pace, sebbene a lui non si fosse notificata l'ordinanza di rinvio o in modo qualunque data scienza del rinvio stesso, non si poteva non ritenere assolutamente nullo l'esame raccolto il giorno 20 decembre e nei giorni successivi, attesa la manifesta violazione degli articoli 232 e 367 codice citato, i quali dispongono che le ordinanze, le quali fissano il giorno degli esami, come in generale tutte le ordinanze al pari che le sentenze abbiano ad essere notificate. Erroneamente il pretore e il tribunale ritennero, in applicazione dell'art. 241 codice procedura civile, che non fosse nella specie necessaria alcuna notificazione del provvedimento del rinvio, imperocchè tale articolo, disponendo che non vi sia bisogno di altra citazione alle parti quando il giudice, non potendo sentire tutti i testimoni nello stesso giorno, proroga l'esame ad altro giorno, prevede evidentemente il caso che, nel giorno stabilito con l'ordinanza del giudice e pel quale le parti sono state citate, gli esami sieno già incominciati avanti il giudice e che le parti che non si siano in tale giorno presentate agli esami tuttochè citate per assistervi, erano, se si fossero rese diligenti presentandosi, poste in grado di conoscere senza necessità di alcuna notificazione il provvedimento del rinvio ad altro giorno emesso dal giudice durante gli esami e alla loro presenza. Ma il mentovato articolo non può certo applicarsi quando, come nella specie, nel giorno fissato nella ordinanza del giudice e indicato nelle notificazioni alle parti pel cominciamento degli esami, gli esami stessi non abbiano avuto luogo, nè per la redazione di analogo verbale consti in modo alcuno che il rinvio di ufficio per la udizione dei testimoni siasi disposto dal giudice nello stesso giorno fissato per gli esami in seguito

alla comparizione o alla constatata assenza dei testimoni e delle parti citate per gli esami stessi. In tal caso il rinvio degli esami ad altro giorno, non rivestendo i caratteri di un provvedimento emesso dal giudice durante gli esami e nel tempo in cui le parti e i testimoni erano per gli esami stessi chiamati a comparire avanti a lui, non si può certo per veruna finzione di diritto presumere come noto alle parti, e perciò si rende assolutamente necessaria la notificazione del provvedimento del rinvio alle parti interessate mentre in difetto di tale notificazione gli esami nel giorno stabilito dal rinvio avrebbero luogo per sorpresa, all'insaputa delle parti, e senza che esse siansi messe in grado di potervi assistere.

Se quindi l'esame rinviato dal pretore al giorno venti dicembre ebbe luogo in detto giorno e nei giorni successivi fuori la presenza del Pace, e senza che a costui si fosse notificato il provvedimento del rinvio, il tribunale non poteva non accogliere l'eccezione di nullità degli esami dedotti dal Pace, epperò la denunziata sentenza non può non essere annullata.

Osserva che, dovendo annullarsi la sentenza pel primo motivo del ricorso, torna frustraneo esaminare gli altri motivi addotti a sostegno del ricorso medesimo.

Visto l'art. 542 codice procedura civile;

Per questi motivi:

Annulla la denunziata sentenza, ordina la restituzione del deposito, e rinvia la causa al tribunale civile di Velletri, il quale provvederà pure sulle spese.

Sezione civile 28 gennaio 1897, n. 60 (1).

GHIGLIERI P. P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Danesi (avv. De Michetti e Manna) - *Pensa* (avv. Nardelli e Mirenghi) (2)

CASSAZIONE: Ricorso - Sottoscrizione - Avvocato in causa propria - Ammissibilità.

E' ammissibile il ricorso sottoscritto dall'avvocato in causa propria (3).

(1-2) Nel merito la Corte, accolti il primo e secondo mezzo del ricorso (difetto di motivazione sulla sussistenza della base principale dell'azione) dell'Avv. Danesi avverso la sentenza della corte di appello di Aquila dei 5-14 dicembre 1894, cassava la sentenza stessa dichiarando assorbiti gli altri mezzi, e rinviava la causa alla corte d'appello di Roma.

(3) « Sull' eccezione pregiudiziale di inammessibilità del ricorso per essere stato lo stesso sottoscritto dall'Avv. Danesi parte in causa, osserva il Supremo Collegio non essere la stessa attendibile. Di regola agli avvocati e procuratori è riconosciuto il diritto di difendere nel proprio interesse le cause che li riguardano, e manca nella lettera e nella ragione della legge un motivo di negarlo per le cause che devono trattarsi in corte di cassazione.

E' vero che l'art. 522 procedura civile, prescindendo che il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato ammesso a patrocinare davanti la corte di cassazione, soggiunge che sia munito di mandato speciale, ma da ciò non si può argomentare che debba intendersi proibito all'avvocato che è ammesso a patrocinare davanti i tribunali e le corti, ed anche a quelle di cassazione, di presentare un ricorso nel suo interesse, perchè, se poteva esercitare questa funzione per altri, non si vede ragione perchè non possa assumerla ed esercitarla per se stesso. La presentazione d'un mandato, richiesta dalla legge, altro non è che una specificazione del disposto dell'art. 50 della procedura civile, secondo il quale dinanzi ai tribunali ed alle corti non sono ammesse le parti a difendere se stesse, ma devono comparire per mezzo di procuratore esercente, e quindi non poteva prescindersi dal richiedere che anche davanti la cassazione dovessero i ricorrenti farsi rappresentare da un legale, e per la natura speciale del giudizio si richiede un mandato speciale ad un avvocato ammesso a patro-

Sezione civile 5 febbraio 1897, n. 85.

FERRO LUZZI P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Gordini (avv. Guarini) - *Della Rocca Francesetti* (avv. Rivaroli e Lucchini)

CASSAZIONE: Violazione di cosa giudicata - Eccezione non proposta nel giudizio di merito.
SFRATTO PER LOCAZIONE FINITA: Competenza eccezionale del pretore - Eccezione del convenuto.

Non può proporsi la prima volta in sede di cassazione la violazione del giudicato, quando l'eccezione relativa non sia stata dedotta nel giudizio di merito.

Trattandosi di azione di sfratto per finita locazione, la competenza eccezionale è sempre del pretore, qualunque sia il valore della causa, e non può essere spostata dalle eccezioni del convenuto, ancorchè eccedenti per valore la giurisdizione pretoriale.

Considerando *in diritto* che non abbia alcun fondamento giuridico l'allegato motivo di ricorso. Non sussiste la violazione del giudicato 24 ottobre 1894, perchè tale sentenza era relativa al giudizio la prima volta introdotto contro la Gordini a base del primitivo contratto 8 novembre 1890. Con essa giustamente il tribunale dovè revocare la sentenza pretoriale, perchè si contendeva appunto per stabilire se la primitiva locazione fosse o no finita.

Sussistendo tale questione, non potea servir di base alla competenza eccezionale del pretore l'art. 82 n. 5 codice procedura civile. Ma nel novello giudizio promosso dalla Francesetti contro Gordini con la citazione 4 marzo 1895, base esclusiva dell'azione era il prolungamento della locazione per *soli mesi tre*, convenuto con la sentenza 10 dicembre 1894. In tale novello e diverso giudizio nessuna influenza poteva spiegare la sentenza di dichiarazione di incompetenza pronunziata nel giudizio precedente. D'altronde tale eccezione di violazione del giudicato non fu dedotta innanzi il tribunale, e quindi come quistione nuova non potrebbe proporsi la prima volta in sede di cassazione.

Considerando che nemmeno sussistono le violazioni delle regole di competenze statuite con gli art. 71 e 82 codice procedura civile. Trattandosi di azione di sfratto per finita locazione, la competenza eccezionale è sempre del pretore, qualunque sia il valore della causa. Base della nuova azione era la scrittura 10 dicembre 1894, che concedeva alla Gordini il prolungamento dell'affitto per soli tre mesi. Ad ostacolar la dimanda, la convenuta eccepiva la nullità della scrittura, promettendo di provare nel giudizio di propria sede la violenza, il dolo e la frode, con cui le si era carpito il consenso, senza però formulare un capo specifico di conclusione su cui dovesse il pretore giudicare. E' regola fondamentale di procedura che la competenza si determini dalla dimanda.

Or, sebbene nella transazione 10 dicembre la Gordini avesse pagato lire 2400 di danni e di spese giudiziali,

---

cinare dinanzi il Supremo Collegio; ed una volta che questa condizione è adempita, e che il ricorso è firmato da un avvocato avente tale qualità, lo scopo finale della legge è raggiunto; e non può introdursi una nullità, che, nè dalla lettera, nè dalla ragione della legge si può desumere.

Del resto, questa è la giurisprudenza prevalente presso questo Supremo Collegio; sebbene presso altri sia invalsa una interpretazione contraria dell'art. 522 della procedura civile, che non crede seguirsi, perchè una volta che un punto di procedura è stato autorevolmente inteso in un senso che non è contrario nè a ragione, nè a norma fissa di diritto, non è prudente nè dicevole di scostarsene per non ingenerare confusione ed incertezza nei mezzi apprestati dalla legge ai cittadini per far valere i loro diritti dinanzi ai magistrati ».

tale titolo veniva dedotto in giudizio solo per la parte riguardante il prolungo della locazione per tre mesi, e scopo unico ed esclusivo del giudizio era lo sfratto *ad horas*, per compiuta locazione. La scelta della giurisdizione è intimamente collegata all'effetto del suo esercizio, la eccezione non può spostare la competenza quando il giudizio finale rimane circoscritto nella cerchia della potestà del giudice adito, e la sentenza non fa sorgere l'*exceptio rei judicatae* sopra un oggetto di maggior valore. La indagine su la eccezione si compie *incidentalmente* e per *semplice delibazione*, per limitare la pronunzia soltanto sul merito della competenza speciale. Se ogni allegazione fosse bastevole a spostare la competenza speciale attribuita al pretore per ragioni di necessità od urgenza, si darebbe facile adito agli accorgimenti ed alla mala fede, frustrandosi lo scopo del legislatore; quello, cioè, di provvedere urgentemente e per forme abbreviate agli sfratti per compiuta locazione: « *Cui jurisdictio data est,* « *ea quoque concessa esse videntur,* « *sine quibus jurisdictio explicari non* « *potest* » (L. 2 dig. De jurisdict.).

Considerato che con la rejezione del ricorso tornino applicabili i provvedimenti di cui all'art. 541 codice procedura civile.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso (contro la denunciata sentenza del tribunale di Roma del 27 luglio 1896).

Sezione civile 1 febbraio 1897, n. 66.

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Banca d'Italia per la Banca Romana (avv. MARCHESINI, CLAVARINO e BONACCI)-*Giorgi* (avv. TRAVERSI e SECRETI) e *Tanlongo*

OPPOSIZIONE DI TERZO: Termine - Decorrenza - Notizia del dolo o della collusione - Istanza pel rilascio della copia legale del documento.

Il termine per proporre opposizione di terzo decorre dal giorno in cui l'opponente ebbe piena notizia del dolo o della collusione, e non dal giorno in cui ha potuto esso entrare in possesso del documento che prova il dolo o la collusione; e così dal giorno della scienza dimostrata dall'opponente coll'istanza per ottener la copia legale del documento, e non dal giorno nel quale venne la copia rilasciata e potè con essa esser giustificato il fondamento dell'opposizione.

In diritto:

Attesocchè la sentenza impugnata, confutando quella di primo grado e rilevando le differenze tra i due istituti della rivocazione e della opposizione del terzo alla sentenza, dice sibbene che il termine per produrre cotesta opposizione decorre dal giorno in cui il creditore abbia potuto scoprire il dolo o la collusione; ma basta seguire il processo discorsivo della sentenza e la ragione che ne decise e determinò il dispositivo, per intendere che della possibilità della scoperta discorse in astratto e nel campo teorico; e che, in cambio, della scoperta sola, come fatto positivo e concreto, ossia della scienza del dolo e della collusione, tenne ragione per conchiudere che, dal giorno in cui la ricorrente ebbe piena notizia dell'allegato inganno, posto a fondamento della opposizione, a quello in cui questa opposizione ha prodotto, era decorso già il termine utile dell'art. 512 procedura civile.

In più luoghi infatti della sentenza si legge ripetuta l'affermazione che gli argomenti erano troppo evidenti, che la ricorrente non avesse avuta piena notizia della collusione nel giorno, da cui la sentenza stessa fa decorrere il termine utile per la opposizione di terzo.

E, se questa è la base di fatto della sentenza, non è il caso di tener dietro ai sottili ragionamenti del ricorso, per discutere una tesi astratta; nè è il caso, perchè contraddetta dal fatto e dal con-

tenuto della sentenza, di arrestarsi all'altra doglianza, che la dottrina della possibilità della scoperta abbia esercitata una decisiva influenza sui ragionamenti e sulla decisione denunciata.

La quale, salda sul suo fondamento, resiste alle diverse censure che le si muovono.

Si è alla presenza, in vero, di un apprezzamento incensurabile, ricavato da considerazioni di mero fatto, e punto determinato da errati criterj giuridici o da difettiva motivazione.

In fatti, non è vero che la sentenza abbia sostituito alla scienza del dolo e della collusione il sospetto dell'uno e dell'altra. Ella presenta invece una serie di argomenti diretti ed indiretti per conchiudere che la opponente ebbe notizia precisa del dedotto inganno, almeno nel giorno che chiese il documento, che ne era la prova, al presidente delle assise. Nè, sotto questo rispetto, è opportuno arrestarsi a discutere l'altra accusa, che la sentenza abbia omesso di esaminare se la Banca fu o meno negligente nel raccogliere le notizie della collusione, perchè era dal giorno della negligenza che potea solo incominciare a decorrere il termine per la opposizione. Codesta discussione, la quale avrebbe un valore pratico, dove la sentenza avesse posto a fondamento della sua decisione la possibilità della scoperta, non ne ha nessuno, avendo ella, come si è detto, ritenuto che dalla scoperta effettiva e reale decorse il termine per fare opposizione di terzo alla sentenza.

Nè è da accogliere l'altra accusa che alla sentenza sia bastata la scienza subbiettiva del dolo, come stato dell'animo, piuttosto che ricercare di codesta scienza il fondamento obbiettivo nel documento, che la potea giustificare, così di fronte all'opponente, come di fronte al giudice, che della opposizione dovea far ragione.

Imperocchè conviene considerare in diritto che la legge non circoscrive il campo delle indagini; non designa il genere della prova, nè stabilisce il modo, onde il giudice debba convincersi dell'avverata scoperta del dolo, e del giorno in cui avvenne.

E' in tema di rivocazione, art. 497 procedura civile, che codesti limiti sono stabiliti « purchè in questi casi vi sia « prova *scritta*, da cui risulti il giorno « della scoperta, o della ricupera- « zione ».

In fatto poi giova osservare che la scienza ritenuta dalla corte ritrova il suo fondamento obbiettivo nella deposizione resa dal Giorgi, in quanto questa deposizione, consacrata nel documento inserito nel processo penale, letta dalla opponente Banca, generò in lei la scienza della seguita collusione.

Non fu dunque il timore di muovere accusa temeraria sopra vaghi indizi, che trattenne la opposizione di terzo; non fu, in altri termini, il solo sospetto dell'inganno, che agitò l'animo della Banca, che le consigliò di soprassedere; ma fu indugio ingiustificato, quello che fè decorrere inutilmente il termine, a contare dal giorno della certezza dell'inganno.

Similmente non ricorre nella specie la regola che, tanto vale non avere il diritto, quanto mancare della prova che lo giustifichi innanzi al giudice, per dedurre, come fa il ricorso, che, in ogni caso, il termine per la opposizione dovea decorrere, non dal giorno della scienza, dimostrata, secondo che la sentenza stima, dalla istanza per ottenere la copia legale della detta deposizione, ma dal giorno nel quale fu questa rilasciata, e si potè disporne, a fondamento della opposizione. Codesta regola nella specie non ritrova applicazione, sia perchè si aggiungerebbe al disposto dell'art. 512 procedura civile, che dalla scoperta della collusione, e non dal possesso del documento che la prova, fa decorrere il termine. Sia perchè è nel sistema del nostro codice che il termine comincia a decorrere, nelle azioni di nullità e di rescissione, dal giorno in cui furono scoperti il dolo e l'errore, ossia da quello in cui cominciò la possibilità di spiegare l'azione, art. 1300 codice civile, 497 procedura civile. Sia perchè si confonderebbe altrimenti il termine per proporre l'azione con quello che tiene al rito e che riflette la deduzione dei mezzi di prova. E sia da ultimo perchè,

se l'art. 497, in tema di rivocazione, fa decorrere il termine per proporla dal giorno in cui fu ricuperato il documento, codesta norma singolare dipende dalla specialità che il documento stesso era stato soppresso dalla parte contraria. Altronde, ricuperare un documento non significa averlo materialmente nelle mani, ma significa poterlo produrre in giudizio; e nella specie in esame questa possibilità non mancava all'opponente di terza.

Non regge da ultimo l'accusa di omessa motivazione, perchè la sentenza con larga dimostrazione illustrò il suo concetto fondamentale della scienza nell'opponente, rispondendo così implicitamente alla deduzione che gli elementi della scienza poteano essere altresì elementi del sospetto, che non avea ancora raggiunto il grado della certezza.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso avverso la sentenza 19-25 dicembre 1895 resa tra le parti dalla corte di appello di Roma.

Sezione civile 4 marzo 1897, n. 151 (1).

TONDI P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M BARRACANO

(concl. conf.)

Calzoni (avv. Mignani) - *Franceschini* (avv. Scifoni e Agnoli) (2)

POSSESSO: Turbativa - Sponda di corso d'acqua - Carattere demaniale - Cumulo del possessorio col petitorio - Prova testimoniale - Irrilevanza - Apprezzamento incensurabile.

Non cumula il possessorio col petitorio la sentenza che trae dai documenti un semplice indizio sulla natura del terreno costituente la sponda di un corso d'acqua, e sul suo carattere demaniale, e ciò per escludere nell'attore per turbativa l'animo di tenerlo come cosa propria, e per applicare il principio di cui all'articolo 690 del codice civile, ove è detto che il possesso delle cose, di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico.

In giudizio possessorio di manutenzione costituisce insindacabile apprezzamento l'esclusione della rilevanza della prova testimoniale, non solo pel motivo che il terreno su cui la turbativa è avvenuta presumibilmente appartiene al patrimonio dello Stato, ma anche perchè tale prova è inidonea a dar risultati concludenti per essere diretta ad accertare semplici atti materiali di possesso, e non tutte quelle altre condizioni che dall'art. 686 del codice civile si richiedono perchè si abbia un possesso legittimo manutenibile.

Sezione civile 14 gennaio 1897, n. 30 (3).

MASI P. ff. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ditta Boschi e Ghirlandi (avv. Turriccia) - *Flamigni* (avv. Manzoni e Farneti) (4)

CONTRATTO: Esecuzione - Risoluzione - Compatibilità dell' azione di scioglimento del contratto e di quella per l'esecuzione - Garanzia ipotecaria - Prestazione - Obbligazione - Riconoscimento - Ritardato e mancato pagamento - Risarcimento di danni - Domande conseguenziali - Comparsa conclusionale - Procedimento sommario - Contestazione della lite - Contumacia del convenuto.

a) *L'azione per la esecuzione del contratto è pienamente compatibile col*

(1-2) La Corte rigetta il ricorso contro la sentenza del tribunale civile di Bologna, dei 15-23 gennaio 1896.

(3-4) La Corte cassava la sentenza della corte di appello di Bologna dei 17-28 febbraio 1896 e rinviava la causa alla corte di appello di Ancona.

l'altra tendente alla sua risoluzione per effetto della condizione risolutiva espressamente pattuita; e la parte adempiente, non solo ha la facoltà della scelta e può sempre a suo piacimento promuovere o questa o quella, ma ha pur sempre la facoltà di valersi dell'una dopo di essersi servita dell'altra, avendo le due azioni un oggetto distinto e uno scopo diverso.

b) *E però il formale esperimento dell' azione di scioglimento del contratto per la verificata condizione risolutiva non è di ostacolo per la parte adempiente a cambiare di consiglio e fare ricorso all'azione per l'esecuzione del contratto.*

Provocato un capo principale di domanda di riconoscimento dell'obbligazione della prestazione di una garanzia ipotecaria, e dell' incorsa mora per il mancato adempimento di tale obbligazione nel termine convenuto, l'istanza per il risarcimento dei danni dipendenti dal ritardato o definitivamente mancato adempimento dell'obbligazione stessa altro non è che una domanda conseguenziale di quella principale già proposta colla citazione, e quindi una domanda che può ben essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale comunicata alla parte convenuta presente all'udienza.

Nei giudizj a procedimento sommario la contestazione della lite ha luogo all'udienza mediante lo scambio delle comparse conclusionali, e prima che avvenga tale scambio o comunicazione l'attore può sempre ampliare e completare le proprie istanze.

Solo nel caso che il convenuto sia rimasto contumace, è dalla legge vietato all'attore di prendere nel corso del giudizio contumaciale conclusioni diverse da quelle contenute nell' atto di citazione.

Sezione civile 5 febbraio 1897, n. 88 (1).

TONDI P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Iori (avv. GALLINI) - *Ponzi* (avv. AURELI) (2)

LOCAZIONE: Conduttore - Obbligo della riconsegna - Mancata compilazione dello stato descrittivo - Prova testimoniale - Valore indeterminato - Sua inammissibilità.

La presunzione elevata dall'articolo 1586 del codice civile a danno del conduttore non può essere invo-

---

(1-2) I *fatti* della causa sono stati dalla CORTE ritenuti come segue:

« Ritenuto che per atto del 7 agosto 1874, che prorogava il termine di altro atto precedente, l'autôre dei ricorrenti signori Iori prese in affitto da un tal Palmieri un fondo rustico con casamento, fino a tutto aprile 1895. Spirato il termine dell'affitto, i locatarj lasciarono in potere del locante il fondo locato, senza che si fosse proceduto ad alcuno accertamento circa lo stato del medesimo in quanto alle riparazioni locative. Pertanto a 18 luglio 1895 il signor Ponzi, quale amministratore giudiziario del patrimonio del locante, sfidò in giudizio gli eredi del conduttore, esponendo che la consegna del fondo non era stata fatta, malgrado che trattative fossero corse per farla; che il ritardo produceva dei danni al locante, attese le rilevanti *mancanze* che si trovavano nel fondo; quindi, salvo il diritto a chiedere l'indennizzo per il solo fatto della ritardata consegna, chiedeva che fosse nominato un perito, per procedere all'atto della consegna descrittiva, accertando e valutando le lamentate *mancanze*.

Risposero gli affittuarj che il fondo trovavasi in potere del locante, il quale non erasi curato di procedere durante l'affitto allo stato descrittivo, e che perciò, essendosi il locante rimesso in possesso senza riserva, i conduttori non erano tenuti a qualsiasi altro modo di consegna. Il tribunale, respinte le di costoro eccezioni, nominò un perito, perchè accertasse e valutasse le lamentate mancanze e procedesse alla specifica consegna.

Appellarono i conduttori ripetendo l'assunto che non eran tenuti a fare ulteriore consegna, ed all'uopo chiedevano dalla corte essere ammessi a provare con testimoni:

1° Che il loro autore reclamò a tempo e ripetutamente la consegna specifica

cata a pregiudizio del locatore; nè è perciò il conduttore esonerato dall'obbligo della riconsegna al termine della locazione pel solo fatto che il locatore abbia ripreso il possesso del fondo senza far procedere alla compilazione dello stato descrittivo, a norma degli art. 1585 e 1586.

E' inammissibile, perchè cadente sopra valore indeterminato, la prova testimoniale diretta a dimostrare che il locatore, col riprendere il possesso del fondo, volle liberare il conduttore dall'obbligo della riconsegna.

La Corte di Cassazione osserva che il *primo mezzo* del ricorso suppone come principio di diritto che, quando non siasi proceduto alla compilazione dello stato descrittivo di che parlano gli articoli 1585 e 1586 codice civile, il conduttore rimanga esonerato dall'obbligo di dimostrare, mediante consegna speciale, che la cosa locata si trovi in buono stato di riparazioni locative.

Osserva che al termine della locazione il conduttore non ha semplicemente l'obbligo di restituire al locante il possesso della cosa, ma ben anco quello di riconsegnargliela nello stato in cui la ricevette quando prese a possederla come affittuario. Nella specie la quistione verte solamente sull'adempimento della specifica consegna, in ordine alla quale l'art. 1585 suppone che le parti avessero provveduto alla bisogna, constatando mediante descrizione dello stato della cosa locata. Però nel successivo art. 1586 è contemplato il caso opposto, che pur troppo è frequente, ed un tal caso, anzichè stabilire una presunzione di abbandono del diritto del locante ad aver la specifica consegna della cosa locata, eleva una presunzione a danno del conduttore; e dal fatto del di costui godimento della cosa trae una presunzione *juris* della consegna fatta dal locatore in buono stato di riparazioni locative, faculta bensì il conduttore a fare la prova contraria,

---

delle cose locate, ed il locante si rifiutò.

2° Che, allo spirare della locazione, essi fecero la consegna al rappresentante del locante, senza che costui facesse reclamo o riserva di sorta, e che da allora in poi non avevano più posseduto il fondo.

3° Che essi avevano eseguita la copertura dei casamenti, e che, per accordo fra le parti, quella spesa avrebbe dovuto compensare le eventuali pretese del locante all'epoca della riconsegna dei fondi.

La corte di appello osservò che la mancanza dello stato descrittivo del fondo per la consegna a farsi dal locante al conduttore, non dispensava quest'ultimo dall'obbligo della specifica riconsegna allo spirar dell'affitto, poichè l'art. 1586 codice civile, provvedendo specialmente, stabilisce che in tal caso si debba presumere che il conduttore abbia ricevuta la cosa locata in buono stato di riparazioni locative, salvo a lei la prova del contrario. Nè l'assunto circa i reclami fatti dal conduttore per ottenere lo stato descrittivo, meritava la posizione di diritto sopra accennata, appunto perchè essendosi il conduttore rassegnato a non averla, aveva accettata la presunzione stabilita dalla legge. Disse inoltre che era inammissibile la prova del secondo assunto, perchè mirava a provare specificamente la liberazione dell'obbligo della riconsegna, che è di valore indeterminato. In quanto poi alla terza domanda di prova osservò che, se delle spese di riparazione si fossero fatte dai conduttori, queste avrebbe potuto accertarle la perizia; però non poteva esser provato per testimonj lo assunto che, in vista di quel fatto, si fosse pattuita una compensazione con le eventuali pretese del locante, circa lo stato dei fondi all'epoca della riconsegna, poichè ciò mirava a stabilire una convenzione di valore indeterminato.

Il ricorso ha due motivi:

Nel primo si afferma che siano stati violati e falsamente applicati gli articoli 1585, 1586 codice civile, in rapporto agli art. 1165, 1218 codice civile, perchè la corte ritenne sussistente l'obbligo della riconsegna, malgrado che, in ispreto alle ripetute insistenze del conduttore, non ebbe luogo la pattuita consegna mediante stato descrittivo; molto più che, essendosi fatta la riconsegna generica senza reclami, il locante avea col fatto suo rinunciato alla consegna descrittiva.

Nel secondo motivo si osserva che la corte violò l'art. 1341 quando giudicò che il fatto dell'avvenuta riconsegna non poteva esser provato per testimonj ».

ma per tal modo, ponendo a di lui carico la prova, riconferma il diritto del locante ad avere la specifica consegna, malgrado che manchi lo stato descrittivo.

Osserva che la presunzione elevata dall'art. 1586 a danno del conduttore non può esser invocata a pregiudizio del locatore, nel caso in cui questi abbia ripreso il possesso del fondo pria che si fosse proceduto alla speciale consegna; poichè bene diversa è la posizione delle parti, stante che il conduttore, prendendo possesso del fondo in virtù della locazione, è bene in grado di valutare se la cosa locata si trovi in buono stato di riparazioni locative, come egli ha diritto di averla consegnata dal locante; laddove il locatore, che non ha il materiale possesso del fondo, non è in grado di riconoscere se al momento in cui scadrà l'affitto la cosa locata si troverà in quello stato nel quale egli ebbe a consegnarla; onde è chiaro che, se è logico il presumere che il conduttore, accettando il godimento della cosa locata, senza costringere il locante a farne descrizione, abbia riconosciuto che la medesima trovavasi nello stato di poterne godere a norma del suo contratto e delle analoghe disposizioni di legge, sarebbe enorme il presumere che il locatore, trascurando la constatazione dello stato dei luoghi, abbia, malgrado il disposto dell'articolo 1586, voluto rendere arbitro l'affittuario, unico possessore materiale del fondo, di far del medesimo quell'uso che gli tornasse conto di farne, anche a danno del proprietario, rinunciando così al suo diritto di avere restituita la cosa locata nel medesimo stato di riparazioni locative nel quale la consegnò, ed a qualsivoglia azione di danno proveniente dal fatto del conduttore durante l'affitto.

Osserva in fine che, quando pure fosse ammessibile a danno del locatore la presunzione di che all'art. 1586, anche a lui dovrebbe esser concessa, a norma del medesimo articolo, la prova del contrario; ma la istruzione chiesta dal locante ed ordinata dal tribunale veniva ad accertare le *mancanze* lasciate dal conduttore.

Osserva che nulla pone in essere il fatto assunto che la compilazione dello stato descrittivo, voluto dal contratto di affitto, non fu compilato perchè il locante, malgrado la richiesta del conduttore, non addivenne a compierlo; poichè quel fatto nulla toglie alla presunzione elevata dall'articolo 1586, e però, come bene disse la corte di merito, il conduttore acquetandosi allo asserito diniego, accettò la presunzione di legge. Nulla avrebbe impedito al conduttore di costringere durante il lungo periodo dell'affitto il locatore a riconoscere giudiziariamente, che la cosa locata non si trovava in buono stato di riparazioni locative; quindi fuor di luogo sono stati invocati gli art. 1165 e 1218 codice civile. E' ben vero, come già fu detto, che l'affittuario avrebbe avuto diritto di costringere il locatore ad adempiere agli obblighi contrattuali, ove la cosa locata non si fosse trovata infatti nello stato in cui lo presume la legge; ma, appunto perchè egli ciò non fece durante il lungo periodo dello affitto, lasciò sussistere la presunzione di legge ed accettò la condizione di farne la prova contraria.

Osserva che la seconda parte del primo motivo e lo assunto del secondo si fondono in una sola; imperocchè dal fatto puro e semplice di trovarsi il locante ritornato nel possesso del fondo, volevano i ricorrenti dedurre la sua rinuncia al diritto di ottenere la riconsegna della cosa in buono stato. Però, non sorgendo dalla legge la presunzione di abbandono del diritto, che i ricorrenti volean trarre dal fatto semplice del possesso in potere del locatore, è ovvio che l'allegata rinuncia, come ogni altro atto consensuale producente obbligazione o liberazione, non possa esser provato che in conformità alle norme dettate nel libro III, capo V, titolo IV del codice civile. Or nella specie non trattavasi di provare il fatto puro e semplice del possesso presso il locatore; questo fatto non era contro-

verso, e la corte lo ritenne provato; volevasi bensì provare dai ricorrenti che, mediante quel fatto, il locatore avea rinunciato al suo diritto di ripetere dal conduttore la riconsegna in in buono stato, o che avea implicitamente confessato, che la cosa locata trovavasi in buono stato; locchè importa che volevasi provare per testimonj lo volontà del locante di liberare i conduttori dall'obbligo della riconsegna, il cui valore è indeterminato; ben fece adunque la corte di merito a dichiarare inammissibile tale mezzo di prova a norma dell'articolo 1431 codice civile.

Per questi motivi:

Veduto l'art. 541 del codice di procedura civile;

La Corte di Casssazione;

Rigetta il ricorso proposto dai signori Iori avverso la sentenza della corte di appello di Roma, pubblicata il 25 febbraio 1896, fra le parti sopra indicate.

Sezione civile 18 febbraio 1897, n. 118 (1).

TONDI P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Bocchini eredi (avv. Manzoni) - *Beldraghi* (avv. Bondi e Ricci) (2)

SUCCESSIONE: Femmina - Legittima - Quota virile - Supplemento - Art. 947 del codice albertino - Inapplicabilità alla successione testamentaria.

La disposizione dell'art. 947 del codice albertino non è applicabile nella successione testamentaria, essendo stata essa esclusivamente dettata per le successioni intestate.

Considerato in *diritto* che l'accusa di omessa motivazione in relazione agli articoli 1453 del codice albertino e 1311 del codice italiano, formulata col *primo mezzo*, non ha alcun fondamento; poichè sono gratuite asserzioni che la sentenza non abbia ricordato di aver riconosciuto in fatto come il testatore avesse dichiarato che il legato delle lire 1064 unito alla dote, formava anche il titolo di legittima, e siasi quindi contraddetta quando ha ritenuto che l'accettazione di quel legato non importava necessariamente accettazione della legittima assegnata e rinunzia alla eccezione di azione della quota legittima.

La sentenza antedetta, dopo aver ricordato che la successione del fu Francesco Bocchini è regolata dalle disposizioni del codice albertino, relative alle successioni testamentarie, passa ad osservare che la condizione fatta dal sunnominato testatore ai figli suoi è quella di eredi per i maschi, e di semplici legittimarie per le due figlie; avverte che, atteso il numero dei figli, la quota disponibile non poteva superare la metà, giusta le combinate disposizioni degli articoli 719 e 730 del codice surricordato; e, con un apprezzamento che sfugge al giudicato di questa Corte Suprema, ritiene insussistente l'asserita accettazione del legato e volontaria esecuzione del testamento per parte del signor Beldraghi e della madre sua, perchè i due rogiti Gabici, degli anni 1878 e 1882, prodotti a giustificazione delle suindicate circostanze, non lo provano affatto, essendo destinati a regolare altri affari estranei del tutto alla successione testamentaria del fu Francesco Bocchini.

Considerato che ugualmente infondata è l'accusa che i ricorrenti muovono alla denunziata sentenza col *secondo mezzo*, quando lamentano la violazione e falsa applicazione degli art. 1115, 1119 e 1345 del codice albertino; imperocchè questa loro accusa poggia tutta sulla gratuita affermazione, recisamente smentita dai giudici di merito, che nei già citati rogiti Gabici degli anni 1878 e 1882 si contiene la esecuzione delle dispozioni testamentarie del fu Francesco Bocchini, e quest'esecuzione altro non è che la attuazione della divisione fatta dall'ascendente nel suo testamento. La già ricordata dichiarazione

dell' impugnata sentenza che i prodotti rogiti Gabici sono affatto estranei alla successione del fu Francesco Bocchini non è però il solo ostacolo in cui urta l'audace affermazione degli odierni ricorrenti, poichè, a distruggere completamente l' affermazione medesima, concorre pure la interpretazione che i giudici del merito hanno fatto delle disposizioni testamentarie del fu Francesco Bocchini, quando hanno ritenuto che esse contengono una semplice attribuzione di quote, e non già quella divisione e distribuzione dei beni tra i figli, che è contemplata dall'art. 1115 del codice albertino.

Considerato che non ha miglior pregio l'ultima delle accuse che i ricorrenti Bocchini muovono all'impugnata sentenza, quando col *terzo mezzo* lamentano la violazione e la falsa applicazione degli art. 914 e 947 del codice albertino, sostenendo che la disposizione dell'art. 947 è applicabile anche nelle successioni testamentarie, perchè anche in queste successioni l'erede legittimario che reclama un supplemento di legittima, fonda il suo diritto sulla legge e si lamenta precisamente che il diritto medesimo sia stato col testamento violato. Infatti quest'audace assunto degli odierni ricorrenti è chiaramente escluso e dimostrato erroneo dal tenore della disposizione contenuta nel citato articolo 947, il quale contempla tanto la legittima, quanto la quota virile e il supplemento di questa, ed anche dalla natura affatto eccezionale della disposizione medesima, essendo essa contenuta nel capo secondo del titolo che regola le successioni ab intestato, capo secondo, che porta in testa questa epigrafe: « Dell'esclusione delle sorelle e loro discendenti a favore dei fratelli e loro discendenti maschi in alcune successioni, e dei diritti che competono alle sorelle e discendenti come sopra esclusi ». Questa sola osservazione serve pertanto a dimostrare che ha rettamente avvertito l' impugnata sentenza essere stato quell'articolo dettato esclusivamente per le successioni intestate.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Rigetta il suindicato ricorso proposto dai signori Bocchini dottor Antonio, Ingegnere Enrico e loro consorti di lite, contro la sentenza della corte d'appello di Bologna del 21 febbraio-10 marzo 1896.

Sezione civile 11 febbraio 1897, n. 104.

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Nini (avv. Mucci) -
Nini

PROVA TESTIMONIALE: Pretore locale delegato - Proroga - Citazione - Ricorso - *(Cod. di proc. civ., art. 246)*.

Il pretore locale delegato ad assumere una prova testimoniale ha, non solo facoltà di conceder proroga quando gli esami innanzi a lui sono già cominciati, ma anche prima che sia dato inizio agli esami stessi con la udizione dei testimoni.

Ai termini dell'art. 246 del codice di procedura civile, la proroga deve esser chiesta al pretore o giudice delegato con atto di citazione notificato alla controparte, e non mediante semplice ricorso.

Osserva che col *primo mezzo* si denunzia la violazione dell'art. 246 sostenendosi che, non essendo ancora cominciato l'esame dei testimoni avanti il pretore delegato agli esami, e non potendo quindi il medesimo ritenersi il giudice procedente cui accenna il citato articolo, la proroga avrebbe dovuto chiedersi non a lui, ma bensì all'autorità delegante. Tale assunto però manca assolutamente di base. In vero dall'essersi così nel citato art. 246 come negli articoli 239, 241 e 243 di detto codice per gli atti che si compiono durante il termine degli esami, indicato il giudice procedente anzichè il giudice delegato, non

si può logicamente dedurre la conseguenza che per gli atti, come la proroga, che occorrano prima che abbia cominciamento l'esame avanti il giudice delegato non sia competente lo stesso giudice; imperocchè, se, dopo che sieno cominciati gli esami avanti il giudice delegato, il medesimo è nel fatto il magistrato procedente all'espletamento della prova, egli, anche prima che si dia inizio agli esami con l'udizione dei testimoni, è in diritto il magistrato delegato pel raccoglimento della prova stessa, e perciò tutti gli atti e i provvedimenti, che si riferiscono all'esecuzione della prova, rientrano necessariamente nella competenza dello stesso giudice delegato. E, se egli ha facoltà di concedere proroga quando gli esami innanzi a lui sono già incominciati, non vi sarebbe alcuna ragione per la quale tale facoltà non gli si debba riconoscere prima che sia dato principio agli esami, ed ammettere invece che in questo caso le parti abbiano per la concessione di una proroga a rivolgersi all'autorità delegante. Ciò sarebbe contrario allo scopo della delegazione e allo spirito della legge, la quale, ammettendo per l'esecuzione di una prova testimoniale la delegazione di un giudice locale, intende appunto a facilitare alle parti lo espletamento della prova stessa risparmiando loro per tutti gli atti che all'esecuzione della prova si riferiscono di dover ricorrere al collegio che ha disposto la prova e che potrebb'essere molto lontano dal luogo dove dimorano le parti stesse e i testimoni da udirsi. Ben si vede che, se, nonostante la delegazione del pretore locale, fossero le parti per la proroga obbligate a dover ricorrere alla corte di appello che ammetteva la prova, il vantaggio ad esse procurato con la delegazione verrebbe meno, ed inoltre rimarrebbero pregiudicate, perchè, mentre ricorrendo per la proroga al pretore delegato avrebbero per tale incidente potuto sperimentare due gradi di giurisdizione, attesa la facoltà del reclamo avanti la corte di appello delegante contro il provvedimento del pretore delegato, ricorrendo invece direttamente alla corte non potrebbero sperimentare alcun reclamo contro il pronunziato della stessa meno il ricorso in Cassazione. Laonde bene la sentenza denunziata ritenne competente il pretore delegato ad emettere il decreto di proroga, e perciò il primo mezzo del ricorso non può non rigettarsi.

Osserva che col *secondo mezzo* sostiene la ricorrente avere la sentenza violata la disposizione dello art. 246, ritenendo che la proroga possa essere domandata mediante semplice ricorso al pretore o giudice delegato, anzichè per atto di citazione notificato alla controparte e che erroneamente abbia supposto potersi ritenere sufficientemente garentiti i diritti della controparte, purchè il relativo provvedimento sia prima dalla esecuzione legalmente a lei notificato. E' chiaro pertanto come questo mezzo del ricorso sia pienamente fondato e manifesto l'errore della denunziata sentenza: imperocchè il citato art. 246 richiede necessariamente per la concessione della proroga il contraddittorio della parte avversa quando, dichiarando che il giudice possa accordare la proroga concorrendovi giusta ragione, aggiunge che in caso di contestazione debba rimettere le parti a udienza fissa, mentre non è possibile verificarsi il caso della contestazione fra le parti avanti il giudice delegato e addetto per la proroga quando questa sia domandata direttamente al giudice con un semplice ricorso senza che l'altra parte ne abbia di ciò avuta alcuna scienza e sia messa in grado di presentare al giudice le proprie ragioni per contraddire alla chiesta proroga. Oppone la sentenza che la controparte non abbia punto a dolersi della mancanza di citazione sulla domanda di proroga quando essendole poi debitamente notificato il provvedimento emesso dal giudice, esso può sperimentare i suoi reclami contro il provvedimento stesso proponendo contro la domanda di proroga accordata dal giudice tutte le ragioni che crede opportune. Siffatto concetto è evidentemente erroneo; dappoichè da una parte per la facoltà del reclamo si verificherebbe la contestazione solo avanti il magistrato che dee conoscere

del reclamo, ma non avanti il magistrato chiamato a decidere in primo esame nella domanda di proroga e avanti al quale detto articolo richiede il contraddittorio dei due contendenti, e d'altra parte si obbligherebbe l'altro contendente a dovere per via di reclamo contro il decreto di proroga già emesso, ossia istituendo un giudizio avanti il magistrato superiore e lontano, proporre e far valere contro la domanda di proroga quelle ragioni che invece, risparmiando tempo, spese e molestie, era per legge abilitato a proporre avanti il giudice delegato, il quale avrebbe potuto trovarle giuste ed accoglierle.

Osserva quindi che fa d'uopo accogliere il secondo mezzo del ricorso, e in relazione allo stesso annullare la denunziata sentenza.

Visti gli art. 541 e 542 codice procedura civile;

Per questi motivi:

Rigetta il primo mezzo del ricorso ed, accogliendo il secondo, cassa in relazione al mezzo accolto la denunziata sentenza e rinvia la causa alla corte di appello di Perugia, la quale provvederà pure per le spese.

Sezione civile 4 marzo 1897, n. 148.

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Femminelli ed altri (avv. Ciolfi e Valentini) - *Spada Veralli* (avv. Giulietti e De Simonis) e *Comune di Castelviscardo*

CASSAZIONE: Ricorso - Deposito - Termine Decorrenza - Notificazione nulla - Seconda notificazione.

USI CIVICI: Inalienabilità e imprescrittibilità - *Ius serendi* - **Esercizio collettivo** - *Ius spicandi.*

Il termine pel deposito del ricorso per cassazione non può decorrere dalla notificazione del ricorso stesso quando sia stata nullamente eseguita, ma dalla seconda notificazione fatta entro il termine di 90 giorni, senza che occorra che nella seconda notificazione sia emessa rinuncia agli effetti della prima.

Gli usi civici sono diritti naturali spettanti agli abitanti del comune, fuori commercio, e per ciò stesso inalienabili, imprescrittibili, e non suscettivi di rimaner estinti o pregiudicati dal fatto del principe e della università.

Le servitù civiche in genere, e quella di seminare in ispecie, appunto perchè servitù, suppongono necessariamente risiedere in altri la proprietà.

Se le servitù civiche appartengono collettivamente a tutta la popolazione di un comune, e tutti gli abitanti del medesimo possono usufruirne, ciò non importa che tutta la popolazione del comune collettivamente, ed in comune, abbia ad esercitarle; ma significa soltanto che ciascuno dei popolani possa nel suo proprio ed esclusivo interesse profittarne, senza che però ne impedisca agli altri abitanti il rispettivo ed eguale esercizio.

In materia di ius serendi *chi ha dissodato e seminato per parecchi anni una zona di terreno ha il diritto di farne proprj i prodotti (salvo l'obbligo della corrisposta al domino della terra), e di non esser spogliato della zona da lui posseduta sino a quando e per quanto ciò non sia richiesto dalla eguaglianza dei diritti degli altri popolani.*

L'uso civico di spigolare, ius spicandi, *costituisce un vero e proprio diritto, e non va confuso colla semplice permissione di far spigolare nei proprj campi, libera, spontanea e revocabile, semprechè piaccia al proprietario.*

Sulle eccezioni pregiudiziali della inammissibilità del ricorso:

Che non ha valore la prima; poichè, essendo nulla la notificazione del ricorso fatta in Bologna al principe Spada, il 21 agosto 1896, non poteva la medesima produrre alcun effetto; che fosse poi nulla la suddetta notificazione non potrebbe dubitarne alcuno, e molto meno il principe Spada, il quale, nello incidente surto avanti

al pretore di Orvieto, nel corso dello stesso giudizio, a proposito del sequestro, nell'udienza del 12 settembre 1894, oppose appunto che la sua residenza fosse in Castelviscardo, come dimostrò colla produzione di analogo certificato, chiedendo che venisse perciò dichiarata la nullità delle notificazioni fattegli a Bologna. D'altronde, essendo stata la notificazione della sentenza denunziata ai ricorrenti fatta il 26 maggio 1896, il termine di novanta giorni per la notificazione del ricorso sarebbe scaduto il 24 agosto successivo, quando appunto la medesima venne rinnovata al principe in Castelviscardo; ed, essendo stata questa seconda notificazione eseguita entro il termine utile, deve produrre i suoi giuridici effetti; malgrado la preesistenza dell'altra, nullamente eseguita; senza che occorresse nella seconda notificazione rinunciare agli effetti della prima, essendo state entrambe eseguite entro i termini dalla legge prefissi.

Che non ha valore neppure la seconda eccezione; dappoichè, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, è da notare, nella presente causa, come i naturali di Castelviscardo avessero proposto gravame contro la sentenza della giunta degli arbitri, senza che davanti alla corte di appello si fosse fatta alcuna osservazione al riguardo; essendo stato quindi riconosciuto il loro legittimo interesse a proseguire il giudizio in seconde cure, si sia formato il contratto giudiziale fra le parti; avendo adunque il Principe accettato il loro contraddittorio nel giudizio di appello, non potrebbe più, ritornando sui propri passi, disvolerlo in cassazione; massime che, in questa ultima sede, i naturali hanno una ragione propria e personale a denunziare la sentenza impugnata, come dallo stesso Principe fu riconosciuto, nella parte in cui essi furono condannati in proprio e solidalmente alle spese del giudizio; non potendo infrangersi la continenza del medesimo, col ritenere che la stessa sentenza possa per una parte essere esaminata, e per l'altra no, dal Supremo Collegio.

Che non ha infine nessun valore l'ultima eccezione, sia per quanto è stato già osservato relativamente alla prima, sia perchè dalla rilevata comunanza d'interesse fra le parti potrebbe tutto al più dedursi una ragione d'integrare il giudizio, a termini dell'art. 469 procedura civile, con l'intervento del sindaco di Castelviscardo; non mai una eccezione d'inammissibilità, postochè il ricorso era stato al Principe tempestivamente notificato.

Sul merito del primo e secondo mezzo:

Che gli usi civici sono diritti naturali, spettanti agli abitanti del comune, fuori commercio; e, per ciò stesso, inalienabili, imprescrittibili, e non suscettivi di rimanere estinti o pregiudicati dal fatto del principe, o della università; laonde, pur ammettendosi, come è stato ammesso dalla impugnata sentenza, che, riguardo ai terreni, sui quali cade la controversia, si fossero dal principe Spada, nel secolo passato, ed in epoca posteriore, stipulate enfiteusi, o colonie, non si avrebbe potuto escludere la possibilità della esistenza di un precedente ed antico *ius* civico *serendi*, in vista della incompatibilità di questo' con quelle; ma si avrebbe dovuto invece ritenere, e dichiarare, che, in quanto le enfiteusi, o colonie, offendevano il preesistente diritto di dissodamento e seminare, dato che tale diritto realmente esistesse, non avrebbero potuto avere alcuna efficacia giuridica, o produrre verun effetto.

Nè la possibilità di una servitù civica di seminare avrebbe potuto ritenersi esclusa per l'altra considerazione fatta dalla corte di appello, che dai documenti prodotti in causa e dalle deduzioni dei naturali, si rilevava e riconosceva che la piena proprietà dei terreni risiedesse nel Principe. E' un errore l'affermare che la *servitù civica* di dissodare e seminare poggi sul dominio e rappresenti una ragione di dominio; mentre per lo contrario le servitù civiche in genere, e quella di seminare in ispecie, appunto perchè servitù, suppongono necessariamente risiedere in altri la proprie-

tà. Può benissimo accadere che il *ius serendi* abbia origine dal dominio, o condominio ; ma allora non si è più nei termini di una servitù civica.

Che inesatto del pari è il concetto di collettività, che, a giudizio della corte di appello, deve sempre riscontrarsi nello esercizio delle servitù civiche, e che, riguardo al controverso diritto di seminare, ha ritenuto rimanere esclusa per quello stesso che dai ricorrenti venne dedotto. Se le servitù civiche appartengono collettivamente a tutta la popolazione di un comune, e tutti gli abitanti del medesimo possono usufruirne, ciò non importa, e sarebbe assurdo pretenderlo, che tutta la popolazione collettivamente ed in comune abbia ad esercitarle ; ma significa soltanto che ciascuno dei popolani possa, nel suo proprio ed esclusivo interesse, profittarne, senza che però ne impedisca agli altri abitanti il rispettivo ed eguale esercizio.

Che, in materia specialmente del *ius serendi*, non può certo ammettersi che chi abbia dissodato e seminato per parecchi anni una zona di terreno divenga di tale zona esclusivo ed assoluto proprietario ; ma devesi, d'altra parte, riconoscere in lui il diritto di farne proprj i prodotti (salvo l'obbligo della corrisposta al domino della terra) e di non essere spogliato della zona da lui posseduta sino a quando e per quanto ciò non sia richiesto dalla uguaglianza di diritto degli altri popolani. Ed era appunto in codesto senso che i ricorrenti sostenevano doversi rispettare e mantenere il possesso e il godimento della terra da ciascuno di essi coltivata.

Che, relativamente al diritto di spigolare, la sentenza impugnata ha confuse in una due cose del tutto e sostanzialmente diverse. Senza dubbio non può elevarsi a diritto e costituire mai materia di servitù civica il permesso di spigolare, che volontariamente si dia dai proprietari dei terreni alla povera gente; ma, quando si parla dell'uso civico di spigolare, *ius spicandi*, s'intende parlare della facoltà che gli abitanti di un determinato comune, ed essi soltanto, abbiano di spigolare nei campi che rientrano nel feudo, sia che il proprietario voglia, sia che non voglia permetterlo ; e questa facoltà costituisce certamente un vero e proprio diritto, un vero e proprio uso civico; da non confondersi, come non è stato mai confuso dalla dottrina e dalla giuresprudenza, con quella semplice permissione di fare spigolare nei proprj campi, libera, spontanea e revocabile, come e semprechè piaccia al proprietario.

Che la soluzione della controversia pertanto, così sul diritto di seminare, come su quello di spigolare, dipendeva e dipende tutta dal ricercare e stabilire in fatto, se, in realtà, códesti diritti originariamente competessero alla popolazione di Castelviscardo; conseguentemente non si avrebbe dovuto dichiarare irrilevante ed inattendibile, ma si avrebbe dovuto invece ammettere e disporre la prova testimoniale, che all'uopo era stata sussidiariamente domandata dagli attori.

Sul terzo mezzo:

Che i naturali assumevano avere sempre avuto il diritto di *legnare legna verde, secca, dolce e forte, sia per uso domestico, che per uso agricolo ed industriale,* ed anche su questo punto domandavano, in via subalterna, di essere ammessi alla prova testimoniale. La corte di appello, anche a questo riguardo, respinse siffatta deduzione ; perchè dai documenti presentati dal Principe risultava che essi avessero diritto di legnare per una parte, e non per tutto quanto dai medesimi si pretendeva, supponendo per tal modo che, ancorchè il diritto di legnare, così esteso come si pretendeva dai naturali di Castelviscardo, fosse prima esistito, sarebbe poi venuto a cessare, o ad essere circoscritto per effetto degli atti del Principe ; la qual cosa, come già si è dimostrato, è un errore di diritto.

Che la sentenza impugnata merita inoltre di essere censurata, perchè dopo di avere nel ragionamento dichiarato di essere irrilevante, e non potersi ammettere, riguardo alla estensione controversa del diritto di legna-

re, riserva di poi nel dispositivo ai naturali il diritto *di dimostrare, ove occorra, con specificata articolazione di prova testimoniale, gli altri usi popolari, pei quali si soleva adoperare la legna dolce*. Oltre la contraddizione che da ciò deriva, non si comprende fin dove la riserva si estenda, e molto meno si capisce il perchè, dopo essere stata, su tal punto, chiesta la prova testimoniale, non la si ammetta di poi, e si riservi, e rimandi, non si sa quando e dove, lo esperimento di siffatto mezzo probatorio.

Che, dovendosi per le addotte ragioni, accogliere il primo, ed il secondo e parte del terzo mezzo del ricorso, torna inutile discutere il *quarto*, ed il resto del terzo mezzo che rimangono assorbiti.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza della corte di appello di Perugia, dei 4-16 aprile 1896, e rimanda la causa davanti la corte di appello di Roma, perchè pronunzi a termini di ragione anche sulle spese di cassazione.

Sezione civile 25 gennaio 1897, n. 47 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. - PENSERINI Est.
P. M. QUARTA

(concl. diff.)

Marsili (avv. Marsili) -
Santarelli (avv. De Dominicis A.) (2)

MUTUO CON IPOTECA: Mancata esecuzione da parte del mutuante - Valore del fondo - Errore sulla sostanza - Errore scusabile - Giudizio incensurabile.

E' incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito, il quale abbia giudicato che in un contratto di mutuo con ipoteca, in cui il mutuante, dopo averlo stipulato e aver preso ipoteca, ricusi di eseguire il contratto, per aver constatato essere il valore del fondo inferiore a quello indicato dal mutuatario ed insufficiente a costituire la garanzia convenuta, l'errore sia caduto sulla sostanza della cosa che formò oggetto del contratto e sia scusabile.

La Corte osserva che la sentenza impugnata escluse come irrilevante

---

(1-2) La Corte premette il seguente cenno dei *fatti* della causa:

« Con istromento 19 maggio 1895 fu contratto un mutuo di lire 40000 al 5 % garantito insieme agli accessorj da ipoteca per lire 49000 su fondo rustico con case coloniche in quel di Gubbio consentita dalla mutuataria Maria Marsili a favore del mutuante Domenico Santarelli, il quale con detta somma doveva dimettere passività ipotecarie gravanti detto fondo in capitale di lire 37500 per divenire primo creditore iscritto.

Senonchè, dopo iscritta la convenuta ipoteca, il Santarelli ricusò di eseguire il contratto adducendo di aver saputo dopo la stipulazione che il fondo dato in ipoteca aveva un valore inferiore alla somma del mutuo e non era quindi sufficiente a garantirlo. Indi la citazione 21 giugno 1895 ad istanza della Marsili avanti al tribunale di Macerata per la esecuzione del contratto. Eccepì il convenuto Santarelli che il consenso da lui prestato fu effetto del dolo e dell'errore, e chiese perizia per accertare il valore del fondo ipotecato e prova testimoniale sui fatti che a mezzo di notaio i coniugi Valchera-Marsili chiesero il mutuo di lire 40000 offrendo in ipoteca il fondo in Gubbio, capace ad esuberanza a garantirlo, esibendosi una perizia giurata dell'ingegnere Piccolotti dalla quale risultava il valore di lire 83769,60, e che era stato dai notai incaricati amplamente assicurato della verità della firma e della solvibilità dei coniugi Valchera, mentre dopo la stipulazione, accortosi il Santarelli dell'inganno, avendo saputo che il fondo nel 1886 era stato stimato lire 38000, e che ora vale assai meno, alle sue rimostranze nulla ebbero ad obbiettare.

Il tribunale con sentenza 10 agosto 1895 ammise perizia e prova testimoniale.

Ne interpose appello la Marsili, sostenendo la irrilevanza delle prove, come quelle che non valessero a stabilire gli estremi che dalla legge sono richiesti pel dolo e l'errore di fatto atti a viziare il consenso.

La corte di appello, sezione di Macerata, con sentenza 20 dicembre 1895, riformò quella appellata in riguardo alla

la prova testimoniale a stabilire il dolo, perchè non su fatti di artifizi e raggiri pei quali venisse tratto in inganno dai coniugi Valchera, ma sui fatti che precedettero il contratto, quali le trattative fatte a mezzo del notaio, la esibizione della perizia giurata, l'assicurazione data dai notai essere veritiera; fatti ammessi in sostanza dall'attrice, specialmente sulla esibita perizia che potè essere causa di errore. E riguardo all'errore ritenne dipendere la risoluzione della controversia dalla indagine di fatto se sia o non il fondo ipotecato di valore superiore alla somma mutuata. Imperocchè non può mettersi in forse che il Santarelli, in tanto diè il suo danaro a mutuo, in quanto vide e ritenne che ne aveva assicurata la restituzione con l'ipoteca su di un fondo capace a rivalerlo interamente: di guisa che, se questo avesse davvero un valore inferiore alle lire 40000, dovrebbe ritenersi che egli prestò il consenso per errore caduto *in substantia*, essendo notevole che chi dà il danaro con garanzia non ha potuto non volere che questa valga e sia soddisfacente a pagarlo. Errore, che nel Santarelli sarebbe stato scusabilissimo, stante che è incontroverso che per indurlo a fare volontieri quel prestito, e per mostrargli la sicurezza dell'impiego del denaro in quel modo, gli fu esibita e consegnata una perizia redatta da un ingegnere e debitamente ratificata con giuramento, la quale, siccome meritevole di fede, valeva a tranquillizzarlo.

Che in questo ragionamento della sentenza impugnata non riscontrasi alcuna violazione di legge od errore in diritto, e neppure difetto di motivazione.

Invero, che cada sulla sostanza della cosa dedotta in contratto l'errore intorno alla sufficienza del valore del fondo dato in ipoteca a garantire chi mutua una somma con garanzia ipotecaria, non è da revocare in dubbio; e neppure la ricorrente lo contrasta, concentrando ogni sua censura sull'averlo la sentenza ritenuto scusabile, sostenendo invece che il Santarelli fu imprudente e supinamente negligente. Ora, ammesso in diritto, come la sentenza ammise, che non ogni errore di sostanza vizj il consenso, ma soltanto l'errore scusabile, non imputabile cioè ad imprudenza o negligenza di chi lo allega, il vedere se nel caso l'errore sia ovvero no scusabile *in aestimatione judicis est*, ed il suo giudizio è incensurabile in cassazione. Imperocchè siffatto giudizio dipende da indagine tutta di fatto, dal conoscere cioè se per le circostanze del caso abbia, chi allega l'errore, usato la diligenza del buon padre di famiglia e della quale fosse capace, ovvero sia stato imprudente o negligente, e debba imputare a propria colpa l'errore incorso. E, quando la sentenza ritenne che le assicurazioni date al Santarelli, e specialmente la perizia giurata di un ingegnere, siccome meritevole di fede, valeva a tranquillizzarlo, fece un apprezzamento delle circostanze del caso, e per tal modo escluse la imprudenza o negligenza del Santarelli. Così fu tranquillizzato, cioè a dire reso tranquillo sulla verità della perizia; tran-

---

prova testimoniale, la confermò riguardo all'ammessa perizia.

Ricorre la Marsili e deduce: violazione degli art. 1108, 1110, 1123 codice civile e della regola di diritto « qui culpa sua damnum sentit non videtur damnum sentire », e degli art. 360 n. 6, 361 n. 2, e 517 n. 2 codice di procedura civile, per avere la sentenza impugnata ritenuto sostanziale e scusabile l'errore, facendolo dipendere dall'indagine di fatto sul valore del fondo ipotecato; mentre avrebbe dovuto discutere e decidere in diritto sulla proponibilità nel caso del vizio di consenso a causa di errore, lo che non fece, con difetto di motivazione; ed è noto che condizione a viziare il consenso è che l'errore sia scusabile, cioè non imputabile a colpa di chi lo allega; e chi ebbe in mano una perizia giurata sul valore del fondo e poteva fare ogni indagine opportuna per accertarsi della veridicità di tale documento da cui non era punto vincolato, e non lo fece, fu imprevidente e supinamente negligente, ed il suo errore non è scusabile.

Resiste il Santarelli ».

quillità, la quale per sè stessa allontanava il dubbio che potesse spingerlo a fare altre indagini sul valore del fondo.

Ond'è manifesto che dell'apprezzamento fatto e del convincimento derivatone la sentenza stessa disse le ragioni, e non peccò quindi nella motivazione.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Macerata dei 20 dicembre 1895.

Sezione civile 8 marzo 1897, n. 164 (1).

TONDI - MIUTTA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Cassa di risparmio di Spoleto (avv. Massa, Scialoia V., Busatti e Arcioni) - *Belli* (avv. Danieli) e *Banco Laurenti* (avv. Violati e Sinibaldi) (2)

CREDITORI (Rappresentanza, nel debitore, dei): Sentenze pronunziate in confronto del debitore - Opposizione di terzo - Rimedio facoltativo.

FALLIMENTO: Moratoria - Atti del fallito - Azione revocatoria - Creditori concorrenti.

LIBRI E REGISTRI DI COMMERCIO: Esibizione - Facoltà del magistrato (*Cod. di comm., art. 28*).

a) *Il debitore, se, pei diritti e per le obbligazioni relative al suo patrimonio, rappresenta i suoi creditori negli atti e nei giudizi, nei quali egli agisce facendo l'interesse e il vantaggio dei creditori stessi, non li rappresenta in quegli atti e in quei giudizi, nei quali si proponga lo scopo di frodare e danneggiare le loro ragioni.*

b) *Non hanno pertanto efficacia, rimpetto ai creditori rimasti estranei al giudizio in frode le sentenze in esso pronunziate tra il debitore ed altri creditori; nè, per schivarne gli effetti pregiudiziali, hanno d'uopo i creditori non intervenuti al giudizio di proporre opposizione di terzo, che è rimedio facoltativo, bastando opporre la semplice eccezione della* res inter alios acta.

L'azione revocatoria degli atti compiuti dal debitore fallito o in istato di moratoria, ancorchè promossa da uno solo dei creditori, non si circoscrive all'interesse soltanto di lui, e per la parte soltanto corrispondente all'ammontare del credito dell'attore, ma profitta a tutti i creditori concorrenti sul patrimonio del debitore, sia che si tratti di atti che la legge dichiara nulli, perchè li presume fatti in frode della massa dei creditori, giusta gli art. 707 e 709 del codice di commercio, sia che vengano in contestazione atti pei quali non si può sperimentare che la semplice azione pauliana.

(1-2) Precedono nella sentenza della Corte le seguenti osservazioni sui *fatti* della causa:

« Osserva che con sentenza del tribunale civile di Spoleto del 4 agosto 1890 il Banco di credito Pietro Laurenti e C., stabilito in quella città, era ammesso al beneficio della moratoria per la durata di mesi sei. Entro il termine della moratoria fra i socj del Banco e i diversi creditori si devenne ad una convenzione per la liquidazione del passivo e l'ammessione e verificazione dei crediti, determinandosi fra l'altro che, ove un credito fosse stato ammesso al passivo dalla maggioranza dei creditori, il creditore dissenziente non era impedito di produrre opposizione giudiziaria contro l'ammessione del credito, sostenendo l'opposizione a proprie spese. Fra gli altri creditori concorse la Cassa di risparmio di Spoleto per un credito cambiario di lire 721824,80, di cui una parte, per una cifra di lire 151000, era stata riconosciuta da giudicati interceduti tra essa Cassa di risparmio ed il Banco. Tale credito fu contestato dal creditore Giovanni Pompei, ma dall'assemblea dei creditori fu a maggioranza di voti ammesso al passivo del patrimonio del Banco. Si oppose però giudiziariamente Giambattista Belli, altro creditore per una somma di lire 433, il quale, con citazione del 15 gennaio 1891, conveniva avanti il tribunale di Spoleto la Cassa di risparmio e il Banco domandando che dal passivo fosse escluso l'intiero credito della Cassa di lire 721824,80, perchè le cambiali da cui emergeva erano l'oggetto della frode

L'art. 28 del codice di commercio dà facoltà al magistrato di disporre l'esibizione dei libri e registri anche negli altri casi non indicati nell'articolo precedente.

Osserva che col *primo motivo* sostiene la ricorrente avere la corte di merito violato i principj che regolano la cosa giudicata, quando, senza por mente che il creditore chirografario deve ritenersi rappresentato dal proprio debitore nei giudizi vertiti tra costui e i terzi, riteneva che le sentenze intervenute tra la Cassa di risparmio e il Banco Laurenti e le quali avevano per una cifra di oltre lire 151000 riconosciuti i crediti di essa Cassa contro il Banco, non potessero opporsi come giudicati rimpetto al Belli creditore chirografario del Banco, e che impugnava i crediti della Cassa come effetti di frode e di simulazione. Siffatto motivo di ricorso manca però assolutamente di ogni base giuridica; imperocchè, se deve ammettersi che il debitore pei diritti e per le obbligazioni relative al suo patrimonio rappresenti i suoi creditori negli atti e nei giudizi nei quali agisce, facendo l'interesse e il vantaggio di essi creditori, è assurdo supporre che egli possa rappresentare i creditori in quegli atti e in quei giudizi, nei quali si proponga lo scopo di frodare e danneggiare le loro ragioni. In tali casi, essendovi conflitto d'interessi, i creditori non possono non riguardarsi se non come terzi ed estranei, e quindi niuna efficacia contro di loro possono spiegare le sentenze pronunziate fra il proprio debitore ed altri creditori. Nè occorre pei creditori, in frode di cui il debitore abbia agito, la necessità d'impugnare tali sentenze col rimedio della opposizione; è pei terzi una facoltà, e non diviene una necessità se non quando trattisi di sentenze, le quali sieno suscettive di esecuzione contro di essi, in maniera che dalla esecuzione possa derivare un pregiudizio, un danno materiale o una turbativa civile del loro diritto e delle loro ragioni. Ma ciò non può certo verificarsi per le sentenze, le quali, come quelle che si oppongono contro il Belli, siansi rese contro il proprio

---

e della collusione intervenuta fra i direttori di quei due istituti per favorire gl'interessi privati del direttore del Banco; e a giustificazione del proprio assunto, chiedeva l'esibizione dei registri di quei due istituti ed una perizia contabile dei registri stessi. Indi con un atto di diffida invitava la commissione liquidatrice del Banco a non pagare alla Cassa di risparmio sino all'esito del giudizio i reparti del dieci per cento in corso e quelli successivi. La Cassa oppose che il Belli non avrebbe in qualunque caso mai potuto contestare il credito per la parte di esso nella cifra di lire 151000, che era stata riconosciuta da sentenza passata in giudicato tra detta Cassa e il Banco, di cui il Belli era creditore chirografario; che esso Belli, creditore del Banco per una cifra di sole lire 433, poteva tutto al più impugnare il credito della cassa di oltre lire 700000, però mai per la totalità di esso credito, ma unicamente entro i limiti del proprio interesse, cioè fino a concorrenza del suo credito di lire 433, o meno: si oppose alla chiesta esibizione dei registri commerciali ed alla perizia contabile dei medesimi e, quanto all'atto di diffida intimato dal Belli, conchiudeva rimettendosi alla giustizia del tribunale, laddove il Banco Laurenti conchiudeva alla sua volta, o di dichiararsi di niun effetto tale atto di diffida, ovvero di ordinarsi il sequestro di tutte le somme dei riparti sino alla risoluzione della sentenza. Il tribunale, con sentenza dei 27 marzo 1895, rigettando tutte le contrarie eccezioni, ordinava la esibizione dei registri del Banco e della Cassa mediante deposito in cancelleria, una perizia contabile dei registri medesimi per la verificazione dell'origine e indole delle cambiali e dei crediti della Cassa verso il Banco, e ordinava inoltre che tutte le somme spettanti pei reparti del Banco alla Cassa di risparmio fossero depositate nella cassa di depositi e prestiti sino alla definitiva decisione della lite.

Da questa sentenza la Cassa di risparmio si appellò alla corte di appello di Perugia, la quale con sentenza dei 16 gennaio 1896 confermava pienamente il pronunziato del tribunale. Avverso la sentenza della corte ricorre per annullamento la Cassa di risparmio per quattro differenti motivi ».

debitore a profitto di altri creditori e che non debbono in modo alcuno eseguirsi contro il terzo, nè essere a lui notificate. A respingere l'efficacia di siffatte sentenze, che il terzo può bene ignorare, basta per lui opporre come semplice eccezione che esse rispetto a lui sieno *res inter alios*, e quindi improduttive di ogni effetto giuridico.

Osserva che col *secondo motivo* del ricorso si denunzia la sentenza per avere ammesso che il Belli, creditore di sole lire 430 o meno, potesse impugnare nella sua totalità il credito della Cassa di risparmio di oltre lire 700000, ritenendo che il Banco fosse un debitore fallito, quando invece era un debitore in istato di moratoria, e non avvertito che, anche in caso di fallimento, i creditori che sperimentano l'azione pauliana debbono circoscrivere la propria impugnativa entro i limiti del proprio interesse e non estenderlo all'ammontare dei crediti impugnati, come avviene per gli atti che la legge dichiara nulli, perchè presunti in frode della massa dei creditori. E' evidente pertanto che nella specie il Banco Laurenti, se non era un debitore fallito, era però un debitore che aveva chiesto ed ottenuta la moratoria, e, per evitare la dichiarazione di fallimento, aveva ceduto tutto il patrimonio ai suoi creditori, per liquidare e ripartirsi fra essi in proporzione dei propri crediti e secondo le norme stabilite nell'analoga convenzione. Trattavasi quindi pel Belli, come per gli altri creditori del Banco, di sperimentare la propria azione sopra un patrimonio divenuto comune ed obbligato per la convenzione alla soddisfazione dei rispettivi crediti in proporzione degli averi di ciascuno; epperò bene ritenne la corte di merito che non fosse applicabile nella specie il principio invocato dalla Cassa di risparmio, che cioè la revoca dell'atto fraudolento dovesse circoscriversi al solo ammontare del credito dell'attore, come avviene nei rapporti tra un debitore ed un singolo creditore. Invero, quando i creditori sono fra essi vincolati da rapporti di eguaglianza e di amministrazione comune, in modo da non poter essere sul patrimonio del debitore soddisfatti per intero, ma con una percentuale in proporzione dei rispettivi crediti, la revoca degli atti fraudolenti che potrebbe derivare dall'azione giudiziaria promossa da uno di essi creditori non può giovare soltanto a chi l'abbia promossa, ma deve profittare a tutti i creditori concorrenti sul patrimonio del debitore. Altrimenti, se l'atto fraudolento dovesse revocarsi soltanto per la parte che corrisponde all'ammontare del credito dell'attore e restar fermo per la parte rimanente, l'eguaglianza fra i creditori sarebbe distrutta e potrebbe inoltre verificarsi che l'attore sia soddisfatto della totalità del suo credito e che tutti gli altri creditori dovessero contentarsi soltanto di una percentuale, mentre la parte rimanente dovrebbe cedere a profitto del debitore ed essere esclusa dalla ripartizione, contrariamente alla legge che assoggetta tutti i beni del debitore alla soddisfazione dei suoi creditori e in onta alla convenzione per la quale il debitore ammesso alla moratoria si obbligava far ripartire il suo patrimonio fra tutti i creditori in proporzione dei rispettivi crediti. Così, nella specie, se per avventura il credito della Cassa di risparmio di lire 721824,80 dovesse per l'azione del Belli annullarsi solo per l'ammontare del credito di lui di lire 430 o meno, ne verrebbe che il Belli soltanto fra tutti i creditori sarebbe soddisfatto della totalità del suo credito, e la rimanente somma del credito della Cassa di risparmio di oltre lire 700000, mentre potrebbe fare aumentare la percentuale degli altri creditori, dovrebbe invece rimanere esclusa dalla ripartizione e, contrariamente alla legge ed alla convenzione, attribuirsi allo stesso debitore, cioè ai soci del Banco Laurenti, come una proprietà speciale e privilegiata sottratta alle azioni dei creditori. Tutto ciò sarebbe assurdo; e perciò non si può non ritenere che l' azione di un creditore, la quale tenda alla revoca degli atti compiuti da un debitore fallito o in istato di moratoria, non può circoscriversi all'interesse soltanto dell'attore, ma si

estenda all'interesse comune dei creditori, sia che si tratti degli atti che la legge dichiara nulli perchè presume fatti in frode della massa dei creditori, giusta gli art. 707 e 709 codice di commercio, sia che vengano in contestazione atti, pei quali non si potrebbe sperimentare che la semplice azione pauliana.

Osserva che col *terzo motivo* del ricorso s'impugna la sentenza per avere disposto il sequestro di tutte le somme di reparti dovute dal Banco Laurenti, assumendosi che mancava l'analoga domanda della parte interessata, cioè del Belli, e che non concorrevano le condizioni richieste pel sequestro giudiziario giusta l'art. 1875 codice civile. Tali censure però sono destituite di ogni fondamento, dappoichè il sequestro fu espressamente dimandato dallo stesso Banco al seguito della diffida del Belli, e la Cassa di risparmio non aveva diritto d'insorgere in appello contro il provvedimento del sequestro quando in prima istanza esso non contesta la relativa domanda, ma si rimette in proposito alla giustizia del tribunale; e, altronde, essendo controversa fra il Belli e la Cassa di risparmio la spettanza delle somme dei reparti per le quali il sequestro si domandava, il provvedimento del sequestro era pienamente giustificato, verificandosi appunto l'ipotesi dell'art. 1875.

Osserva che neppure ha fondamento il *quarto motivo* del ricorso, con cui si denunzia la sentenza di violazione dell'art. 27 codice di commercio e di mancata motivazione, per avere ordinata la esibizione dei registri commerciali della Cassa di risparmio fuori i casi previsti da detto articolo, e senza motivare sull'applicazione dell'art. 28 codice citato, che autorizza anche in altri casi l'esibizione dei libri e dei registri di commercio. Invero, a prescindere che nella specie, trattandosi di un debitore in istato di moratoria come il Banco Laurenti e di una Cassa di risparmio in liquidazione, si riscontrava, per la esibizione dei registri, il caso della comunione dei beni previsto dall'art. 27 succitato, è da por mente che il tribunale ordinava la esibizione dei libri e registri di quei due istituti, anche in applicazione dell'altro art. 28, il quale dà facoltà al magistrato di disporre tale esibizione anche negli altri casi non indicati nell'articolo precedente, ed, avendo la sentenza del tribunale esplicitamente motivato sulla applicabilità nella specie del riferito articolo 28, non era necessario che la corte di appello, la quale quella sentenza pienamente confermava, fosse tornata una seconda volta a discutere dell'applicabilità del ripetuto articolo.

Osserva che per le ragioni suesposte il ricorso non può non essere rigettato.

Visto l'art. 541 codice procedura civile;

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Perugia del 16 gennaio 1896.

Sezione civile 28 gennaio 1897, n. 81 (1).

TONDI P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ceci (avv. Fani) - *Congregazione di carità di Osimo* (avv. Alessandri e Moscioni) *e Comune di Castel di Tora* (2)

CENSO (Surrogazione in ragione di): Surrogazione legale - Surrogazione convenzionale - Motivazione di sentenza (*Cod. civ., art. 1253 n. 3*).

Se, pel caso che il magistrato non ritenga nella causa una surrogazione convenzionale di ragioni relative a un censo, sia dedotta anche la surrogazione legale ai sensi dell'art. 1253 n. 3 del codice civile, manca al dovere della motivazione il magistrato d'ap-

---

(1-2) La Corte cassava (per difetto di motivazione) la sentenza della corte di appello di Perugia dei 27-30 marzo 1896, e rinviava la causa a quella di Roma.

pello il quale, dopo di avere affermato di essersi inopportunamente seguite dai primi giudici le teorie della surrogazione legale, non indica alcun motivo giuridico di tale inopportunità, escludendo in sostanza la surrogazione legale unicamente perchè, a suo giudizio, non siavi surrogazione convenzionale.

Sezione civile 15 marzo 1897, n. 187.

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Samaritani (avv. VIVANTE e RAVENNA) - *Consorzio delle bonifiche per gli scoli di Ferrara* (avv. BALDINI) e *Pandolfi* (avv. ANSELMI)

BONIFICA (Tasse consorziali di): Carattere reale - Esigibilità - Ruoli (*Legge 6 agosto 1893, art. 15*).

La tassa consorziale di bonifica ha carattere di onere reale, essendo nelle zone consociate la persona dei singoli possessori e proprietarj parte puramente fenomenica, mentre l'elemento stabile e duraturo che debbe fornir la materia al tributo è la terra.

Trattandosi di pagamento di tributi consorziali e di quote di ammortamento, l'obbligo di soddisfarli comincia dal momento in cui i ruoli approvati passano in riscossione.

L'art. 15 della legge dei 6 agosto 1893 è dichiarativo, non innovativo delle leggi anteriori sull'indole verace del tributo consorziale.

Considerato che i *motivi primo, terzo* e *quarto* del ricorso tendono a biasimare la sentenza della corte di appello di Bologna per avere ritenuto che la tassa consorziale di bonifica non costituisca un debito personale del proprietario del fondo consortile, e che segua *quotannis* esso debitore e contemporaneamente coi beneficj della bonifica, sì bene un onere reale che affetta il fondo medesimo, esigibile contro qualunque possessore di questo, sebbene riguardi spese e debiti di molto anteriori.

Ma, se si esamini la natura giuridica e lo scopo dei consorzj contemplati dalle leggi speciali, sia che si propongano la derivazione e l'uso dell'acqua per irrigazione o per scopo industriale, sia che tendano alla bonificazione o al prosciugamento dei terreni, appare manifesto che la tassa consorziale (che è l'unico fondo attivo di quelle benefiche istituzioni) non possa qualificarsi un debito personale del proprietario, ma un vero e proprio tributo reale inerente al terreno consorziato. Quei consorzj sono vere e proprie associazioni di fondi che non mutano e non si estinguono per mutar di proprietarj e possessori, ma perdurano in fino a che non siasi raggiunta la bonifica; e, questa compiuta, i consorzj continueranno a sussistere per la liquidazione e pagamento dei debiti e per la esecuzione del conguaglio finale (art. 50 della legge 25 giugno 1882, e 88 del regolamento 7 settembre 1887). Siccome è la terra che è destinata a redimere la terra, a preservarla dallo acquittrivo o dalla maremma, ed a renderla ubertosa ed irrigua, il fondo per sopperire alle spese deve essere precisamente la terra, in proporzione del beneficio che consegue dal risanamento e dalla irrigazione.

Nelle zone consociate la persona dei singoli possessori e proprietari è parte puramente fenomenica: l'elemento stabile e duraturo che debba fornir la materia al tributo è la terra.

Soggettare la riscossione alle vicende dei passaggi di proprietà tra i diversi proprietarj ed alle successive oscillazioni dei trasferimenti di dominio, equivarrebbe a frustrare e compromettere la riuscita della consociazione, che poggia esclusivamente sulla sicurezza e stabilità del tributo inserviente alla redenzione ed al miglioramento del terreno.

Se, tanto nella legge 25 giugno 1888, quanto nell' altra 4 luglio 1886, non si enuncia questo assiomatico principio (così come poi è stato formulato nel capoverso dell'art. 15 legge 6 agosto 1893), esso ne costituisce un

presupposto necessario, assoluto, imprescindibile, senza del quale non potrebbe attecchire e prosperare l'associazione fondiaria, leva potente della ricchezza nazionale, tanto incoraggiata, favorita e protetta dal patrio legislatore.

Questo principio appare anche più evidente se si consultino le legislazioni speciali delle varie regioni d'Italia prima della unificazione politica e legislativa. Specialmente le notificazioni 27 novembre 1828 e 9 aprile 1832 della Toscana, ed i reali decreti 13 agosto 1839 ed 11 maggio 1855 vigenti nelle provincie napolitane, per restituire alla prodigiosa fertilità dell'Etruria e della Campania Felice quei feracissimi campi che la incuria dei tempi aveva convertiti in maremme e pantani, stabilirono le tasse a carico dei fondi bonificati e migliorati in proporzione del maggior valore che acquistavano per il loro risanamento; base della ripartizione degli oneri furono i ruoli catastali dell'imposta fondiaria, ed il ratizzo o conguaglio delle maggiori spese non prevedute in bilancio (cui concorrevano Stato, provincia e comuni) ripartivasi a carico dei fondi nel momento della rateazione, senza ricercare pei singoli anni su cui quelle spese furono fatte chi tra i successivi possessori si fosse vantaggiato degli annuali raccolti. E per ultimo la riscossione delle sovaimposte di bonifica fu affidata ai medesimi percettori dell'imposta fondiaria erariale coi privilegi stabiliti pel tributo diretto che si pagava allo Stato.

Considerato inoltre che nella costituzione dei consorzj che debbono operare in vasta estensione di suolo, e pei quali occorrono ingenti lavori, torni pressochè impossibile determinare esattamente *a priori* le spese occorrenti, e curare che queste siano subito ripartite, e la riscossione segua immediata secondo l'avvicendarsi delle singole rotazioni agrarie, sì che possano i vantaggi e gli oneri mettersi a carico dei proprietarj, e farli seguire di pari passo con i trasferimenti della proprietà.

Fu già rilevato in fatto con molta accuratezza dalla denunziata sentenza che gli oneri della manutenzione pel Consorzio ferrarese iscritti nel bilancio del 1893 fossero relativi al rateale ammortamento del debito originario per le opere di manutenzione compiute dall'anno 1880 al 1887: debito, che non potè essere liquidato definitivamente se non nel 1890.

Inoltre la giunta provinciale amministrativa di Ferrara non aveva potuto precedentemente deliberare intorno alla istanza presentata dalla Banca di Torino nella sua qualità di stralciaria della Società anonima ferrarese in liquidazione. Questa pretendeva che l'intero debito di lire 1764851,05, detratti i due milioni tolti a mutuo dalla Cassa dei depositi e prestiti, si inscrivesse tutto ed integralmente nel solo bilancio 1893. Invece fu disposto che così ingente passività fosse ripartita in nove bilanci consecutivi.

Ora, trattandosi di pagamenti di tributi consorziali e di quote di ammortamento, l'obbligo di soddisfarli comincia dal momento in cui i ruoli approvati passano in riscossione. Impropriamente quindi la difesa dei ricorrenti Samaritani, tanto nel presente giudizio, quanto nell' altro di graduazione a carico dell'espropriato Fano Felice, qualifica per tasse scadute e non riscosse le somme inscritte nei ruoli del 1893 solo perchè riferentisi alle spese di manutenzione dall'anno 1880 al 1887.

Se non potevano riscuotersi precedentemente, perchè non iscritte, debbono ritenersi per tasse scadute nel 1893, sebbene di indole retrospettiva. Dopo il decorso di tredici anni sarebbe impossibile al Consorzio determinare anno per anno quale somma sia a carico dei varj possessori che sonosi succeduti dal 1880 al 1893; ed impossibile sarebbe coazionare persone che non hanno più la proprietà del fondo consorziato. Col trapasso del fondo, sia per volontaria, sia per espropriazione forzata, sparisce la persona del venditore e subentra quella del compratore.

L'onere, invece, essendo reale, *quia inhaeret rei,* segue il fondo in tutti i suoi trasferimenti, *et res transit cum*

onere suo. Nè queste gravezze pagate con ritardo possono parere ingiuste ai nuovi acquirenti solo perchè all'atto non furono prevedute nel prezzo. Chi compera un fondo consorziato ha l'obbligo di informarsi delle condizioni economiche in cui versa il consorzio, non altrimenti di colui che, contrattando con altri non *debet esse ignarus conditionis ejus.* Nè i Samaritani potevano illudersi sulla portata vera e reale del patto terzo dei capitoli di vendita in quanto si è più sopra visto che le lire 2076,44 inscritte a loro carico nel 1893 non erano tasse scadute e non pagate anteriormente.

Considerato che per tali riflessioni non abbia alcun peso il *secondo motivo* del ricorso, che lamenta la violazione del principio della non retroattività delle leggi. Pel fluttuare della giurisprudenza intorno alla determinazione dell'indole verace del tributo consorziale, la legge 6 agosto 1893 nell'ultimo capoverso dell'art. 25 introduce tale una disposizione da troncare ogni dubbiezza: « Le obbligazioni assunte dal consorzio dei proprietàrj costituiscono un peso dei fondi in esso comprese, le contribuzioni dell'anno in corso e dello antecedente, imposte secondo la classifica, costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà ». I ricorrenti censurano la sentenza bolognese per avere ritenuto tale articolo 15 dichiarativo e non innovativo delle leggi anteriori.

Ma già nella confutazione dei primi tre motivi del presente ricorso fu visto che l'onere consorziale sia reale, non personale; onde segue che la disposizione dell'art. 15 sia dichiarativa e non innovativa.

E tale assunto promana evidentemente dalle discussioni parlamentari che precedettero quella compilazione.

Certo, più che la opinione personale di taluno tra gli oratori parlamentari, è da tener conto delle relazioni degli officj legislativi che, prospettando *quaenam sit mens legis* chiarirono l'essenza e la portata di quella disposizione. Ora la relazione 18 luglio 1893 dell'ufficio centrale del senato non poteva essere più esplicita: « Il contributo sotto forma di concorso nel pagamento di un interesse ed ammortamento, avendo a scopo di fornire una base ad operazioni di credito, fa supporre necessariamente la continuità ed irretrattabilità del contributo medesimo. Non v'ha dubbio: i consorzj costituiscono una vera e propria associazione di beni, e sono appunto i beni, che, come sopportano i pesi, così raccolgono i beneficj. Supporre diversamente sarebbe supporre che alcuno possa arricchire sè con danno di altri ».

Considerato per ultimo che sia insussistente la violazione degli art. 709, 714 e 716 codice procedura civile addotta col *quinto motivo.* La sentenza di questo Supremo Collegio del 28 febbraio 1893 (1), cui si riferiscono i ricorrenti, ritenne precisamente che, sino a quando un onere consorziale non sia liquidato, rateato ed iscritto nei ruoli a carico dei fondi consociati, non possa definirsi nè scaduto, nè esigibile. Nè miglior partito potevasi ricavare nel giudizio di graduazione dall'art. 1510 codice civile, avvegnachè il consorzio per la riscossione delle tasse, nè esercita azione ipotecaria, nè azione rivendicatoria: sole ipotesi, in cui il compratore possa impetrare di ritenere nelle sue mani parte del prezzo.

Considerato che col rigetto del ricorso siano da applicare i provvedimenti di cui all'art. 541 codice procedura civile.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso proposto contro la sentenza della corte d'appello di Bologna 31 gennaio 1896.

---

(1) V. questa sentenza, in causa *Samaritani c. Rovighi e Cassa di risp. di Milano,* nella presente RACCOLTA: XVIII, Civ., 2ª, 102.

Sezione civile 14 gennaio 1897, n. 29 (1).

GHIGLIERI P. P. - GANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Istituto italiano di credito fondiario (avv. Bosio) - *Camera di commercio ed arti di Bologna* (avv. Lupacchioli e Mariotti P.) (2)

CASSAZIONE (Ricorso per): Sentenza inappellabile.

CAMERE DI COMMERCIO (Tassa-esercenti a favore delle): Persone fisiche *(Legge 6 luglio 1862, art. 31, lett. c).*
CREDITO FONDIARIO (Istituti di): Agenzie.

Possono essere impugnate col ricorso per cassazione le sentenze inappellabili, come ad esempio una sentenza di tribunale pronunciata in materia di tassa sugli esercenti a favore delle camere di commercio (3).

a) *Le agenzie degli istituti di credito fondiario, per le leggi speciali da cui sono regolate, non pos-*

(1-2) Così la sentenza premette il *fatto* della causa:

« La succursale di Bologna della Banca d'Italia tiene in quella città l'agenzia dell'Istituto italiano del credito fondiario avente sede in Roma; e la Camera di commercio della detta città di Bologna, nel 15 luglio 1895, approvando il ruolo dei contribuenti la tassa dovutale per quell'anno, vi comprese anche il suindicato istituto per una tassa annua di lire 50 pagabili in due rate.

Reclamò l'Istituto sostenendo di non essere tenuto a pagare alcuna tassa in quel raggio camerale, perchè non ha in Bologna sede alcuna; ma il suo reclamo fu respinto: e, dietro il ricevuto avviso di pagamento, lo stesso Istituto, per non incorrere in multe, soddisfece la prima rata con le debite riserve di far valere le proprie ragioni, e quindi, mediante citazione dell'8 novembre 1895, usciere Dall'Aglio, convenne in giudizio avanti il tribunale locale la Camera di commercio di Bologna, chiedendo che nel suo contraddittorio fosse dichiarata non dovuta da esso istituto la tassa suddetta, e venisse di conseguenza condannata la parte convenuta alla restituzione delle rate riscosse.

La Camera di commercio contestò questo giudizio, e l'adito tribunale, facendo plauso al sistema di difesa da lei spiegato, con sentenza del 17-19 marzo 1896, respinse la proposta domanda e pronunziò l'assoluzione di essa parte convenuta dalle cose contro di lui richieste.

L'Istituto italiano di credito fondiario, notificato nel giorno 28 dello stesso mese di marzo l'anzidetta sentenza inappellabile, l'ha denunziata a questa Corte Suprema con tempestivo ricorso del 12-20 giugno ultimo perduto, e ne chiede l'annullamento per quest'unico mezzo: Violazione dell'art. 31 lettera *e* della legge 6 luglio 1862 n. 680 sulle camere di commercio, in relazione all'art. 3 della legge sul credito fondiario, testo unico, 22 febbraio 1885 num. 2922 serie 3ª, all'art. 57, del regolamento relativo, approvato con regio decreto 24 luglio 1885 num. 3278, serie 3ª, all'art. 5 della legge speciale dell'Istituto ricorrente 17 luglio 1890 n. 6955 serie 3ª, all'art. 4 n. 5 del regolamento relativo approvato con regio decreto 1 febbraio 1891 n. 66, ed all'art. 6 delle norme per la concessione dei mutui dell'Istituto stesso, approvate con regio decreto 9 luglio 1891 n. 396, modificato con altro regio decreto 19 gennaio 1894 n. 10. Perchè per le disposizioni generali e speciali contenute nei diversi articoli superiormente indicati, anche quando si trattasse di agenzie proprie di esso Istituto ricorrente, l'ufficio di tali agenzie sarebbe sempre ristretto a ricevere e trasmettere all'unica sede di Roma le domande di mutuo con le opportune informazioni, e dare ai richiedenti le notizie e istruzioni necessarie a rendere agevole la compilazione delle anzidette domande e la presentazione dei necessari documenti. Essendo ristretto in questi limiti l'ufficio di agenzia, con esso non si esercita il credito fondiario, il quale si esplica e si attua soltanto con la concessione dei mutui e con la emissione delle cartelle fondiarie. Di conseguenza un'agenzia di credito fondiario, ancorchè propria, non può essere mai equiparata ad una sede succursale o figliale dell'Istituto e ad uno stabilimento o esercizio servente alle negoziazioni e ai traffici nel perimetro della camera di commercio ove l'agenzia stessa è situata ».

(3) V. sentenza dei 24 marzo 1896, in causa *Ionni* c. *Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde* (XXI, Civ., 2ª, 301), con nota.

sono riguardarsi come veri stabilimenti o sedi figliali dei detti istituti (1).

b) *Pertanto non è ad esse applicabile l'art. 31 lettera c della legge 6 luglio 1862, che autorizza l'imposizione di una tassa unicamente su quella categoria di persone fisiche o morali che esercita effettivamente il commercio nel territorio di ciascuna camera* (2).

Considerato che la *prima questione*, che fa sorgere il ricorso qui sopra riassunto, è quella della sua ammissibilità o inammissibilità; poichè la denunziata sentenza del tribunale di Bologna, per l'espressa dichiarazione dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862 n. 680 sull'istituzione e l'ordinamento delle camere di commercio, è inappellabile; ed è pure oramai troppo nota la divergenza che esiste nella giurisprudenza delle varie corti supreme rispetto all'intelligenza da darsi al disposto dell'art. 517 del codice di procedura civile e all'ammissibilità, o no, del mezzo straordinario del ricorso per cassazione contro le sentenze dichiarate inappellabili, sia dal codice surricordato, sia da leggi speciali.

Considerato che questa Corte sedente in Roma, per circa un ventennio, parecchie volte, siccome ebbe a dire nella sua sentenza del 22 febbraio 1888 in causa *Camera di commercio di Bologna* e *Società delle ferrovie meridionali*, ha costantemente affermato la massima che è inammessibile il ricorso per cassazione contro le sentenze profferite in un solo grado di giurisdizione ed espressamente dichiarate inappellabili, ed ha sempre enunciato che la detta massima trova il suo fondamento: *a*) nella lettera dell'art. 512 del codice di procedura civile, il quale con formola precisa dice che può essere impugnata col ricorso per cassazione la sentenza pronunziata in grado d'appello; *b*) nella lettera dell'art. 123 dell'ordinamento giudiziario, ove si dice che la Corte di Cassazione conosce: 1° in materia civile e commerciale dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunziate in grado di appello; 2° in materia penale dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, profferite dalle corti, dai tribunali o dai pretori e degli atti d'istruzione che le abbiano precedute; *c*) nell'applicazione della regola di ermeneutica legale, che, per farsi luogo alla interpretazione sia estensiva, sia restrittiva, occorre che fra la lettera e il concetto della disposizione si manifesti una pugna, un contrasto, tanto da poter dire: *minus scriptum, sed plus nuncupatum*, o viceversa, *plus scriptum, sed minus nuncupatum.*

Considerato che i giudicati, coi quali fu accolta l'opposta opinione, memori dell'insegnamento di che nella legge 24 Dig. *de legibus*, cominciano con l'osservare che l'articolo 517 del codice di procedura deve essere inteso in armonia agli art. 84 e 87 dello stesso codice, coi quali, innovando sui precedenti codici dell'ex regno di Sardegna e su alcune altre legislazioni delle altre provincie, fu stabilita come regola generale, indipendentemente dal valore della causa, la garanzia di un secondo esame, e di un doppio grado di giurisdizione, da sperimentarsi col mezzo ordinario dell'appello. Hanno poi rilevato che l'istituto della cassazione è stato introdotto a tutela di un interesse generale, quale è quello di mantenere l'esatta osservanza della legge; col ricorso per cassazione possono quindi denunziarsi soltanto le violazioni e false applicazioni della legge medesima; e questo mezzo o rimedio, oltre ad essere compreso tra gli straordinarj per la stessa sua indole e na-

(1-2) Queste massime interessano, non solamente all'Istituto ricorrente, ma anche agli altri congeneri; essendo la sentenza appoggiata all'art. 3 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, comune a tutti gli istituti di credito fondiario, ed all'art. 6 delle norme sui mutui di detto Istituto, approvate con regio decreto 9 luglio 1891 n. 397, il quale non è che una esplicazione ed applicazione del su indicato articolo di legge all' istituto stesso.

tura, viene concesso unicamente a riguardo di quelle sentenze che non possono essere altrimenti riparate con l'esercizio di uno degli altri mezzi o rimedi sia ordinari che straordinari. E, fatto tesoro anche di altri argomenti secondari, vengono per ultimo a concludere che repugna alla natura stessa dell'istituto della cassazione lo stravagante concetto che il legislatore italiano abbia voluto riconoscere all'autorità giudiziaria l'enorme facoltà di fare strazio in certi casi della legge, ed abbia pensatamente creato una categoria di sentenze privilegiate, a cui può essere lecito di impunemente manomettere la legge medesima, che pure dovrebbe essere uguale per tutti.

Considerato che, in omaggio a siffatti criterj, questa Corte Suprema, con recente decisione del 10-24 marzo 1896 in causa *Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano* contro *Ionni*, credette di dover recedere dall'antica sua giurisprudenza, ed anche nel caso presente riconosce e proclama essere più retta interpretazione degli articoli 517 del codice di procedura civile e 123 dell'ordinamento giudiziario quella che ritiene che tutte le pronunzie dell'autorità giudiziaria le quali non possono essere riparate coi mezzi ordinari di impugnazione, perchè già esauriti o perchè non concessi, e così anche le sentenze dichiarate dalla legge inappellabili, possono essere denunziate alla Corte di Cassazione per violazione o falsa applicazione della legge. E ciò riconosce e proclama non tanto perchè della nuova locuzione, in grado di appello, usata nei citati art. 517 e 123, non si trova data spiegazione alcuna nei lavori preparatorj, quanto ancora perchè da tali lavori è facile argomentare come e perchè quella locuzione fosse preferita all'antica, in ultima istanza.

Infatti la detta nuova locuzione, in grado di appello, si incontra per la prima volta nel progetto Pisanelli presentato al senato nella tornata del 23 novembre 1863; e dalla relazione che lo precede chiaro risulta come quel progetto fosse informato a questi due concetti fondamentali: *a)* che il rimedio ordinario dell'appello, ossia il secondo esame a garanzia delle parti contro le loro stesse omissioni o gli errori del giudice fosse concesso per tutte le sentenze, escluse soltanto quelle dei conciliatori, che vere sentenze non sono; *b)* e che l'istanza giudiciale, nonostante l'esperimento dell'appello, è sempre unica ed unico è il giudizio, sebbene si svolga in due fasi distinte. Posti questi due criteri, doveva apparire naturalmente inesatta la denominazione di tribunale di prima istanza che in qualche provincia avevano i tribunali di circondario, e poco esatta pure ha potuto essere creduta anche l'altra frase, ultima istanza, che la legislazione italiana ha condannato all'ostracismo, sostituendola con quella che oggi si legge: in grado di appello, erroneamente ritenuta più idonea ad esprimere il concetto del legislatore.

Ma, oltre questa osservazione, merita pure di essere avvertito che l'ambiguità della legge può derivare non solo dall'uso improprio di qualche parola o frase, ma anche dal cozzo e dalla opposizione che si riscontri tra due o più disposizioni della stessa legge; e perciò la necessità di una interpretazione per conciliare tra loro le disposizioni antedette può sorgere anche nel caso che ambedue siano concepite con formola precisa. E, se ciò si fosse ricordato, si sarebbe avvertito che un vero conflitto esiste tra l'art. 122 e l'art. 123 della legge sull'ordinamento giudiziario, tanto perchè nel secondo dei detti due articoli, foggiato in modo da metterlo in armonia coi già promulgati codici di procedura civile e penale, è avvenuto al legislatore di dettare due disposizioni che contrastano tra loro anche per la lettera; mentre è logicamente assurdo che in un medesimo articolo, preordinato a determinare le attribuzioni di un istituto giudiziario, siano stati espressi due concetti diametralmente opposti; quanto perchè nella disposizione del n. 1 dell'art. 123, posta a confronto con quella dell'articolo precedente, si riscontra agevolmente un vero contrasto tra la lettera e lo spirito, ossia

tra la parola e la mente del legislatore, di maniera che anche a suo riguardo può benissimo dirsi: *minus scriptum, sed plus nuncupatum.*

Il proposto ricorso deve essere pertanto dichiarato ammissibile.

Considerato, in ordine al merito del ricorso antedetto, che la denunziata sentenza del tribunale di Bologna, prendendo a discorrere della tesi dell'Istituto italiano di credito fondiario, si fa a distinguere le imposte dalle tasse, dicendo che le prime sono costituite da ciò che il cittadino paga come contribuzione alle spese dello Stato, indipendentemente dai vantaggi che può, o no, ritrarre dai pubblici servizi, mentre le seconde sono rappresentate da ciò che lo stesso cittadino soddisfa come correspettivo di determinati servigi dei quali fruisce; caratteristica che fa essere la tassa sempre reale o territoriale, in opposizione alle imposte che possono essere, tanto reali che personali.

E, premessa questa distinzione, prende a dimostrare con una lunga serie di argomenti che la contribuzione imposta dalle camere di commercio, in base alla lettera *e* dell'art. 31 della legge 6 luglio 1862, è una tassa reale che viene imposta a quei cittadini, i quali, in grazia della professione abitualmente esercitata, rientrano nella categoria dei commercianti, e godono dei grandi benefizi che il commercio e la industria ritraggono da queste istituzioni.

Stabilita in tal modo la natura della contribuzione imposta della Camera di commercio di Bologna all'Istituto italiano di credito fondiario con unica sede in Roma, la sentenza passa a trattare la seconda tesi della parte attrice, e per occasione soltanto di questa seconda tesi ricorda che la legge del 22 febbraio 1885 n. 2922, serie 3ª, all'art. 4, assegna per fine o scopo al Credito fondiario di far mutui ipotecari con emissione di cartelle, le quali sono titoli di credito, di accordare anticipazioni su pegno delle cartelle stesse, e di aprire conti correnti, di riscattare crediti sempre con emissioni di cartelle, e di prestarsi ad incassi di cedole semestrali per conto di terzi, operazioni tutte, le quali sono vere e proprie operazioni di banca, costituenti altrettanti atti di commercio, a mente del n. 11 dell'art. 3 del codice di commercio.

E, dopo avere in tal modo definito la natura delle funzioni commerciali esercitate dall'Istituto italiano del credito fondiario, afferma con molta disinvoltura che, compiendo esso istituto siffatte funzioni nel territorio della Camera di commercio di Bologna per mezzo dell'agenzia affidata alla succursale della Banca d'Italia in detta città, con tutta ragione la locale Camera di commercio lo aveva considerato come un ente che esercita il commercio in quel circondario a mezzo di un esercizio, taberna, ufficio o sede filiale, che voglia dirsi, ivi situato.

Considerato che con questa sua conclusione l'impugnata sentenza del tribunale di Bologna ha disconosciuto la vera natura delle agenzie che le leggi ordinatrici del Credito fondiario permettono di tenere in determinate località agli istituti che esercitano il detto credito. Imperocchè le dette agenzie nella realtà altro non sono che semplici uffici destinati ad agevolare il compimento degli atti primordiali e preparatorj di quelli coi quali si attuano effettivamente le operazioni commerciali della costituzione dei mutui ipotecarj, della creazione dei pegni e della emissione delle cartelle fondiarie, fatti tutti che si compiono unicamente ove l'istituto ha la sua sede e il centro della sua amministrazione. E, mentre le dette agenzie sono unicamente destinate ad agevolare le domande dei prestiti ed a promuovere lo svolgimento del credito, l'impugnata sentenza le ha arbitrariamente inalzate al grado di veri stabilimenti o sedi filiali destinate a compiere nei luoghi in cui si trovano tutte, o quasi tutte le operazioni connaturali all'istituto, le quali, ripetesi, nella realtà si concludono e si compiono nell'unica sua sede.

Con siffatta alterazione della vera indole di quei modesti uffici di agenzia l'impugnata sentenza ha quindi violato e falsamente applicato, tanto

l'art. 31 lettera *e* della legge 6 luglio 1862, il quale autorizza la imposizione di una tassa unicamente sugli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi, e così unicamente su quella categoria di persone fisiche o morali che esercita effettivamente il commercio sul territorio di ciascuna camera; quanto l'art. 3 della legge organica 22 febbraio 1885 num. 2922, il quale dice che ogni istituto dovrà stabilire nelle città designate con decreto reale, agenzie proprie, ordinate in guisa da agevolare le domande dei prestiti, e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario; l'articolo 5 della legge speciale del 17 luglio 1890 n. 6955, il quale impone all'Istituto italiano di avere un'amministrazione autonoma con sede nella capitale del regno; l'art. 5 n. 4 del regolamento approvato col decreto del 1° febbraio 1891 n. 66, ove è detto che le norme per la concessione dei mutui dovranno contenere anche le disposizioni intorno ai luoghi ed agli uffici ai quali debbono essere presentate le domande di mutuo, alle attribuzioni di tali uffici ed alle modalità delle domande; e l'art. 6 delle norme per la concessione dei mutui, approvate col regio decreto del 9 luglio 1891 n. 397, ove si specificano le attribuzioni delle agenzie in piena armonia coll'art. 3 della legge organica del 1885, e si aggiunge che, frattanto e sino all'impianto delle agenzie dell'Istituto italiano autorizzate con la legge 6 maggio 1891 n. 215, funzioneranno come tali le sedi e le succursali della Banca nazionale, alla quale è poi succeduta la Banca d'Italia.

Essendo pertanto viziata da sì numerose violazioni di legge l'impugnata sentenza, deve essere posta nel nulla.

Per questi motivi:

Veduti pure gli art. 542 e seguenti del codice di procedura civile;

Premessa la dichiarazione dell'ammissibilità del proposto ricorso, in accoglimento del medesimo.

Cassa la denunziata sentenza profferita dal tribunale di Bologna il 17-19 marzo 1896, notificata il 28 di detto mese, e rinvia la causa per nuovo giudizio al tribunale civile di Ferrara.

Sezione civile 16 febbraio 1897, n. 109.

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Fallimento Sergiacomi (avv. Ducci) - *Banca d'Italia* (avv. Baggini e Bonelli) *e Banca di Perugia*

FRODE E SIMULAZIONE: Atti fraudolenti - Simulazione - Terzi - Effetti degli atti simulati - Eccezione di simulazione - Compartecipazione all'atto.

I creditori, per l'art. 1235 codice civile, possono impugnare, non solo gli atti veri fraudolenti bensì anche gli atti simulati; ma i diritti dei terzi sorti prima della trascrizione della domanda di revocazione, sono in esso articolo regolati in riguardo agli atti fraudolenti, non a quelli simulati.

Le parti simulanti non possono eccepire contro i terzi la nullità dell'atto simulato, nè lo possono i creditori di esse parti che agiscono in loro nome e non ex jure proprio.

Considerando che questo Supremo Collegio accetta ciò che il tribunale e corte di appello accettarono, che, val dire, nelle parole *atti fatti in frode* delle ragioni de' creditori, adoperate nella prima parte dell'art. 1235 codice civile vigente, s'intendano, e gli atti veri, ma fraudolenti, e gli atti simulati. Le parole *atti in frode* sono generiche, mentre è razionale che si sieno comprese in unica disposizione due impugnative rivolte a tutelare con efficacia il diritto dei creditori sui beni de' debitori per la garantia delle proprie ragioni creditorie.

Non sarebbe stata opera di saggio legislatore riconoscere l'impugnativa degli atti veri fraudolenti soggetti all'azione pauliana, *revocatoria alienationis,* e non occuparsi nel contempo di riconoscere il diritto nei creditori

ad impugnare gli atti simulati, abbandonandone la sanzione, in diverse guise intesa, all'*edictum fraudatorium*. Onde l'interpretazione della prima parte dell'art. 1235 seguita dal tribunale e ribadita dalla corte di merito con la sua accurata e dottrinale sentenza è degna di plauso. Senonchè nelle parti seconda e terza del ripetuto articolo si è pensato solo di regolare i noti estremi dell'azione pauliana o revocatoria, così nel rapporto de' creditori e di coloro che col debitore concorrono nell'atto vero fraudolento, come nel rapporto de' terzi, i quali, non partecipi della frode, abbiano acquistato diritti anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione. E, per convincersi che nella terza parte si sieno unicamente regolati i diritti de' terzi rispetto agli atti veri fraudolenti e non pure rispetto agli atti simulati, basta riflettere che vi si parla di caso di *rivocazione*. Ora si revoca, si rescinde un atto realmente compiuto, non un atto simulato, che è inesistente. Gli atti simulati si dichiarano nulli, inefficaci, in tutto se sieno interamente simulati, in parte se sieno parzialmente simulati. Il legislatore italiano ha ben distinto la rivocazione ottenuta con la pauliana, denominata sempre *revocatoria alienationis*, e *l'annullamento* che fuori dubbio si appropria agli atti simulati. In effetti, nell'art. 1933 n. 3 dello stesso codice civile, si tien motto di domande di rivocazione, rescissione e risoluzione indicate in diversi articoli, fra cui l'art. 1235. Non vi si fa motto di *annullamento*. Nell'articolo poi seguente si parla di sentenza, con la quale si è pronunziato l'*annullamento*, la risoluzione, la rescissione o la rivocazione di un atto. Sorge palese che per il legislatore l'*annullamento* non sia la rivocazione, e, se quindi nella terza parte dell'art. 1235 fosse piaciuto assimilare nelle conseguenze rispetto ai terzi gli atti simulati agli atti veri fraudolenti, non si sarebbe detto, in caso di rivocazione, sibbene in caso di rivocazione e di annullamento.

I diritti dunque dei terzi rispetto agli atti simulati non sono contemplati dall'ultima parte dell'art. 1235.

Qui il curatore ricorrente osserva che, esclusa tale ultima parte dell'art. 1235, non rimane che ritenere l'inefficacia delle iscrizioni accese su gli immobili simulatamente venduti, assumendo che, non trasferiti in veruna guisa cotesti immobili all'apparente compratrice, non era lecito ai terzi iscrivere ipoteche per crediti contro costei.

Senza discutere la disputa nel rapporto del principio assunto dal curatore, vi è da considerare che le parti simulanti non possono eccepire contro i terzi la nullità dell'atto simulato, non consentendosi che alcuno si giovi del proprio dolo: *delicto suo nemo fit ditior*.

Nella specie l'apparente venditore Sergiacomi non potrebbe eccepire alle Banche la nullità delle iscrizioni accese quali creditrici della Cortesi su gl'immobili da lui a questa simulatamente venduti, e allorchè egli era pur debitore cambiario delle Banche medesime.

Si obbietta dal curatore che, non il Sergiacomi, sibbene i costui creditori impugnano le iscrizioni menzionate. Non se ne dubita; ma i creditori, oltre all'esecuzione forzata sul patrimonio che trovasi nell'immediato possesso del debitore, non hanno, ai termini degli art. 1234 e 1235 che altri due diritti per conseguire le lor ragioni creditorie: quello, cioè, di esercitare i diritti e le azioni spettanti ai loro debitori, meno i personali, e quello d'impugnare in nome proprio gli atti compiuti in frode delle loro ragioni.

Per conseguire i diritti e le azioni che al debitore spettano contro altri che nessun vincolo giuridico hanno col creditore, non si permette, come si è avvertito, che agire in nome del debitore. Ed è a tal guisa che in ordine ai contratti, i quali *tertio nec prosunt nec nocent,* si faculta il creditore di uno dei contraenti, il quale creditore in rapporto all'altro contraente è un terzo, a poter agire in nome proprio, se il contratto si sia compiuto in frode delle sue ragioni. In ogni diversa ipotesi il creditore di un contraente non potrebbe arrogarsi il diritto di agire contro l'altro contraente in nome proprio.

E torna evidente che, laddove i creditori del simulato venditore vengano ad esercitare in nome e vece del debitore i diritti di costui, si concede opporre loro le eccezioni e difese che è dato opporre al debitore.

Nella specie i creditori del Sergiacomi, simulato venditore, rappresentati dal curatore, non proposero nè in via principale nè in sussidio contro le Banche l'azione pauliana, revocatoria, quali partecipi nel contratto simulato di vendita. Non assunsero neppure che le iscrizioni si fossero di concerto ottenute ed accese, non potendolo concludentemente assumere, giacchè il credito ipotecario era contro l'apparente compratrice nato dopo il contratto simulato, quando che essi erano e sono creditori dell'apparente venditore Sergiacomi. Non essendo il caso per ciò dell'esercizio di un diritto in nome proprio, sibbene di esercizio di diritto del proprio debitore, segue che ai creditori del Sergiacomi si opponga la carenza di diritto che si oppone al debitore, al quale è vietato trarre vantaggio dalla dolosa simulazione, che nel rapporto dei terzi non partecipi della stessa è tenuto di subire.

Si replica che le Banche, allorchè ottennero le sentenze di condanna contro la Cortesi ed accesero le iscrizioni, conoscevano la vendita simulatamente fatta e posero ogni opera perchè il Sergiacomi, loro debitore cambiario, inducesse la moglie ad apporre la sua firma nelle cambiali rinnovate, la quale vi fu apposta.

Se tutte coteste affermazioni in effetti fossero sussistite, non altro addimostrerebbero se non che le Banche, non volendo mettersi alla ventura di un giudizio di temuta simulazione, usarono ogni diligenza per salvare le loro ragioni. E l'usarono non già con Sergiacomi, che già con la vendita simulata aveva compiuta la frode in danno dei suoi creditori, fra cui le stesse Banche. L'essersi indotta la moglie ad apporre la firma nelle cambiali è un fatto che non ledeva le ragioni dei creditori del marito, simulato venditore. E la circostanza che le Banche, secondo le deduzioni della prova, fecero sì che vi s'inducesse, potrebbe rivelare che non si reputavano punto sicure di una simulazione che fosse facile a provarsi per annullarla. Non è qui un fuor d'opera ricordare come siasi sempre insegnato e deciso che il creditore, il quale riceva dal suo debitore insolvente, o quasi, un qualche fondo in pagamento delle sue ragioni, esercita un suo diritto, malgrado che la *datio*, col rendere maggiormente insolvibile il comune debitore, arrechi danno alle ragioni degli altri creditori. *Nullus videtur dolo facere qui jure suo utitur:* L. 55 Dig., *de reg. juris.* Posto dunque che, secondo i fatti articolati nella prova e ritenuti dalla corte di merito, le Banche non si sarebbero messe di concerto col Sergiacomi e con la moglie, simulando per avventura obbligazioni in frode degli altri creditori, ma che invece fecero atti di diligenza, non resta che respingere il ricorso del curatore ed accogliere quello delle Banche.

Per questi motivi:

La Corte, riunito il ricorso del curatore del fallimento Sergiacomi e quello della Banca d'Italia (succursale di Perugia), rigetta il primo. Accogliendo il secondo, cassa, nel capo che riguarda l'ammessa prova, la denunziata sentenza 4 dicembre 1895 della corte di appello di Perugia, e rinvia alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 8 aprile 1897, n. 239.

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Annesi (avv. Fazio G. e Celli) - *Cardarelli*

MURO: (Comunione di): Contiguità a fondo altrui - Proprietà esclusiva - Opere nel muro non comune - Acquisto posteriore della comunione - Obbligo di demolizione o modificazione.

Sino a quando il proprietario di un edificio o di un fondo con-

serva egli solo il dominio esclusivo del muro contiguo al fondo altrui, egli ha piena libertà di fare nel muro stesso tutte le modificazioni e opere che meglio a lui talentano; e, se più tardi il vicino voglia valersi della facoltà di diventare comproprietario del muro, non può questi obbligarlo alla demolizione o modificazione delle opere costruite nel muro (nella specie, condotture), prima che la comunione del medesimo si stabilisse.

Osserva che l'Annesi a sostegno del ricorso assume che il proprietario di un muro contiguo alla proprietà altrui non possa ignorare che la legge riconosce nel vicino il diritto di rendere comune il muro stesso, e che la possibilità dell'esercizio di questo diritto equivalendo alla esistenza del diritto medesimo, tutte le opere, oneri e servitù che il proprietario abbia creato nel muro, non possono ritenersi fatte che a suo rischio e pericolo, di maniera che egli sia obbligato a toglierle nel caso che rechino pregiudizio a colui che poi acquista la comunione del muro stesso. Basta però enunciare un tale assunto per rilevare quanto esso sia erroneo e mal fondato; imperocchè non si può confondere la mera possibilità di un diritto con un diritto certo ed esistente, un diritto semplicemente ipotetico con un diritto già acquisito, ed imporre quindi a colui che abbia il dominio assoluto ed esclusivo di un muro quelle limitazioni all'esercizio del suo diritto di proprietà che sono per legge imposte solo a chi abbia una proprietà in condominio con altri.

E' evidente che, fino a quando il proprietario di un edificio o di un fondo conserva egli solo il dominio esclusivo del muro contiguo ad un edificio o ad un fondo altrui, egli abbia nell'esercizio dei suoi diritti di dominio piena libertà di fare nel muro stesso tutte le modificazioni e tutte le opere che meglio vuole, e che perciò il vicino, al quale la legge non impone certo l'obbligo, ma solo concede la facoltà, di acquistare la comunione del muro, sia tenuto, ove intenda avvalersi di tale facoltà, a rispettare lo stato attuale in cui si trova il muro, tuttochè non risponda ai bisogni delle nuove fabbriche, per le quali si sia determinato ad acquistarne la comunione. Costituendo quindi pel vicino la comunione del muro, non già un obbligo, ma solo una facoltà a lui concessa dalla legge, ognun vede che l'esercizio di questa facoltà può, quanto alla limitazione dei diritti dell'antico proprietario, spiegare efficacia solo pel tempo avvenire, cioè quello posteriore all'acquistata comunione, ma sarebbe assurdo ammettere ch'esso possa avere efficacia retroattiva per obbligare l'antico proprietario del muro a distruggere o a modificare tutto ciò che abbia fatto quando il muro era di suo esclusivo ed assoluto dominio. Nè, come bene avvertì il tribunale, può opporsi in contrario la disposizione dell'art. 384 codice civile che attribuisce al vicino che acquista la comunione del muro e vi appoggi le sue fabbriche, il diritto di far chiudere le luci o finestre nel muro stesso, precedentemente aperte dal proprietario; dappoichè questo diritto, che la legge ha dovuto annullare per rendere possibile al vicino l'acquisto della comunione del muro, non costituisce se non un'eccezione, la quale non potrebbe, senza una esplicita disposizione di legge, applicarsi ad altri casi in maniera da estendere e rendere più gravosa la limitazione all'assoluto diritto di proprietà, per la quale il proprietario esclusivo di un muro è, anche suo malgrado e contro la propria volontà, obbligato a renderlo comune a favore del vicino.

Osserva quindi che la sentenza denunziata non violò, ma applicò nettamente la legge quando ritenne che l'Annesi niun diritto avesse a domandare la demolizione della condottura costruita dal Cardarelli quando il muro entro il quale essa corre non era comune con l'Annesi, ma di esclusiva ed assoluta proprietà di esso Cardarelli. E' chiaro poi che, se l'Annesi avesse acquistato la comunione del muro ignorando che entro lo stesso scorreva una condottura di latrina e pagato per l'acquisto un prezzo che non avrebbe pagato se questa condi-

zione di cose avesse conosciuto, l'azione ch'egli potrebbe sperimentare sarebbe tutt'altro di quella che proponeva nell'attuale giudizio.

Osserva che per le ragioni su espresse il ricorso non può non essere rigettato.

Visto l'art. 341 codice procedura civile;

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso (contro la denunciata sentenza del tribunale di Viterbo, dei 30 maggio 1895).

Sezione civile 14 gennaio 1897, n. 28 (1).

MASI P. ff. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Sauli Visconti (avv. FRANCESCHINI G. e MANNA) - *Congregazione di carità di Forlì* (avv. MANZONI) (2)

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA: Non concepito - Nascituro immediato di determinata persona - Sostituzione volgare e fidecommissaria - Sostituzione compendiosa.

(1-2) Precedono nella sentenza della CORTE le considerazioni che riportiamo sui *fatti* della causa:

« Considerato che a 18 gennaio 1894 il conte Antonio Sauli-Visconti trasse innanzi il tribunale civile di Forlì l'ospedale civico di detta città, ed espose: che suo zio conte Alessandro Sauli, trapassato ai 3 ottobre 1885, con testamento olografo del 17 luglio 1873 dispose così: « Nomino mio erede usufruttuario vita sua « naturale durante il mio nipote Luigi « Albicini figlio di mia sorella Vittoria. « Nomino miei eredi proprietarj i figli « *legittimi* che verranno dal matrimonio « fatto a *norma della Chiesa cattolica* « che sarà per contrarre con una giova- « ne *della sua condizione* il mio erede « usufruttuario. Morendo senza *figli*, in « allora sarà mio erede proprietario l'o- « spedale di Forlì, con l'obbligo di a- « prire una sala per i convalescenti ecc. ». Che lo istituito usufruttuario marchese Albicini non ebbe mai figliuoli, e, morto lui, l'ospedale s'immise in possesso della sostanza ereditaria del conte Alessandro: che la disposizione suddetta a favore dell'ospedale cadeva nel divieto dell'art. 899 codice civile, e quindi chiese che il tribunale dichiarasse nulla la sostituzione scritta nel testamento summentovato a prò dell'ospedale.

Considerato che il tribunale innanzi al quale erano intervenuti altri successibili come legittimarj del defunto Alessandro, per associarsi alla istanza attrice, questa respinse con sentenza del 24 - 29 gennaio 1895, ritenendo non esservi nella disposizione testamentaria una sostituzione vietata. A sua volta la corte di appello di Bologna, con pronunziato del 31 gennaio 1896 pubblicato il dì seguente, confermò la sentenza del tribunale, rigettando l'appellazione del conte Sauli Visconti, il quale ha inoltrato ricorso per cassazione.

Considerato che la corte di merito, come già prima fatto aveva il tribunale, e or ora si è detto, tenne la disposizione testamentaria poco sopra riferita e fatta a pro dell'ospedale, non già sostituzione fidecommissaria, ma una semplice sostituzione volgare, e il ricorrente per contrario con quattro distinti mezzi di cassazione ascrive alla sentenza denunziata la violazione reiterata degli art. 895, 899, 900, 759, 764, 848, 860, 861 codice civile e di tre disposizioni generali: 1° Perchè erroneamente affermò che l'erede istituito non aveva potuto acquistare la eredità, e che il testamento del Sauli aveva messo in essere una condizione sospensiva, mentre il nascituro istituito erede, senza condizione, ai termini dello art. 864 codice civile, è erede reale, e la incertezza della sua nascita dà luogo soltanto a misure di cautela; 2° Perchè la corte di merito nella interpretazione del testamento, volle farsi guidare dal principio che la volontà del testatore si debba interpretare nel senso che il testamento resti valido; 3° Perchè la corte suddetta ritenne trattarsi nella specie di una sostituzione volgare, e avere l'ospedale ricevuto la eredità direttamente dalle mani del testatore e senza intermediario di chicchessia, disconoscendo così che si versava in caso di sostituzione fedecommessaria, attesa la esistenza degli eredi istituiti nei nascituri, che formavano il primo grado; 4° Perchè finalmente la corte, ricadendo in tutti i precedenti lamentati errori, e dimenticando che le sostituzioni fidecommissarie sono colpite da divieto d'ordine pubblico, ritenne che nel testamento Sauli vi fosse una *compendiosa* per rendere con siffatta larga interpretazione valida una disposizione che era nulla ».

Nelle successioni testamentarie il non essere ancora concepito non costituisce incapacità a succedere, quante volte l'istituito col testamento sia un immediato nascituro da determinata persona vivente al tempo della morte del testatore.

Il diritto alla eredità pel nascituro, se nasce vitale, è acquistato fino dal giorno dell'aperta successione; ma, se non nasce, l'istituzione rimane caduca, ed in questo evento, data la sostituzione, essa è volgare, non fidecommissaria (1).

a) *Carattere proprio delle sostituzioni dirette o volgari è che il sostituito riceve l'eredità dalle mani stesse del testatore senza intermediario di chicchessia.*

b) *Nelle sostituzioni fedecommissarie, al contrario, al secondo erede restituisce l'eredità il primo, che l'ebbe con l'onere di conservarla per trasmetterla, e la nota perciò differenziale più importante tra la sostituzione volgare e la fedecommissaria consiste nell'esservi nella prima un solo gratificato, nella seconda due* con ordine successivo (2).

Secondo il diritto romano una sola espressione valeva a comprendere ambo le sostituzioni, volgare e pupillare.

Considerato che i quattro riassunti mezzi del ricorso, con molto acume e zelo svolti e sostenuti, pur non avendone sembianza, anzi volendo fare apparire il contrario, combattono in parte il ragionamento della corte di merito, considerandolo non come un tutto organico, ma scindendolo e fermandosi su qualche singola affermazione. Il che poi neppure tornava disagioso al ricorrente pel sistema che la sentenza credette adottare nell'esame della causa, allo scopo di seguire l'ordine stesso del contenuto dell'appello del conte Sauli e compagni.

In sostanza però, coordinate le diverse parti della sentenza, risulta chiarissimo che la corte di merito ritenne avere il testatore istituiti eredi i nascituri del nipote Albicini: che, per potere acquistare la eredità, doveva verificarsi non soltanto la loro nascita e la vocazione rimaneva sospesa durante la vita del padre, per divenire operativa nel caso di sopravvivenza a lui, ma (e prescindendo per mera ipotesi dalla sopravvivenza al padre) dovevano sempre avverarsi altresì queste condizioni: essere i nascituri figli legittimi; essere nati da madre di un ceto sociale pari a quello del marchese Luigi Albicini; essere nati da un matrimonio celebrato col rito cattolico. Che le espressioni adoperate dal testatore nella fatta disposizione, e specialmente attesa l'epoca in cui testava, lungi dall'accennare a passaggio o trasmissione della eredità, indicavano manifestamente che l'ospedale era chiamato a ricevere la eredità, senza intermediarj, il che importava sostituzione volgare; che, non essendo nati figli al marchese Albicini, nulla si era verificato, e gl'istituiti, ma poi non nati, non esistendo, non potevano acquistare la eredità, niente potevano conservare per restituire, e quindi non era a parlare di sostituzione vietata. Questo è il nerbo del ra-

(1) Così la nostra CORTE DI CASSAZIONE cambia completamente la propria e costante giurisprudenza (23 giugno 1880, FOR. ITAL.: 1880, 880, con nota di richiami; 19 agosto 1880, CORTE SUPREMA.: 1880, 321; 2 dicembre 1880, BETTINI: 1881, 10), con la quale aveva stabilito l'opposto principio che non è condizionale l'istituzione del nascituro, il quale è erede reale e non potenziale dal momento dell'aperta successione. Questa massima seguita dalla CORTE DI CASALE (13 ottobre 1880, GIUR. CAS.: 1881, 17) e dalla CORTE DI BRESCIA (7 luglio 1890, FOR. ITAL.: 1891, 30 con nota) ha dato luogo ad una questione che può vedersi largamente trattata e riassunta in FILOMUSI GUELFI, *Digesto ital.*, V. *Successione*, n. 150.

(2) In questo capo la CORTE SUPREMA mantiene la sua giurisprudenza affermata con sentenza a Sezioni Unite 2 giugno 1894. Vedi la monografia del FILOMUSI GUELFI, con note nel FORO ITAL.: 1895, 77, ed *aut. ivi*, nonchè, in seguito, VISMARA, MONIT. TRIB.: 1895, 642; LOSANA, *Not. it.*, 1895, 181; e *Digesto ital.*, V. *Successioni testamentarie*, n. 1014.

gionamento della corte di appello in parte riprodotto con le stesse parole di lei. Tutti gli altri argomenti che nella sentenza si leggono sono intesi a rafforzare la *ratio decidendi*, ovvero a confutare le obbiezioni degli appellanti.

Considerato che l'accennato discorso della corte di merito sia pienamente conforme ai dettati di legge. Ed invero, se, come è dovere, si studiano di conserva gli art. 764, 724, 899 codice civile, si raccoglie un doppio concetto: l'uno è che nelle successioni testamentarie il non essere ancora concepìto non costituisce incapacità a succedere, quante volte lo istituito col testamento sia un immediato nascituro da determinata persona vivente al tempo della morte del testatore. L'altro concetto è che la istituzione del nascituro, che, o può concorrere con figli nati, o con altri successivi nascituri, non importa, nel pensiero del legislatore, per i nati, obbligo di conservare e restituire di tale natura giuridica da costituire una di quelle sostituzioni dalla legge proibite. Queste sono le sole conclusioni che (in relazione alla tesi della causa) possono trarsi dal confronto delle sopra indicate disposizioni di legge. Il volere equiparare in tutto e per tutto il nascituro fin dal momento della formazione del testamento o anche fin dal momento dell' apertura della successione a colui che è già nato ed è vivente, è una finzione che il legislatore (non volendo mettersi in aperta ed assurda ribellione con le leggi di natura) non ha fatta; ond'è che il dritto alla eredità pel nascituro, se nasce vitale, si è acquistato fin dal dì dell'aperta successione; ma, se non nasce, la istituzione di lui rimane caduca, quindi è che egli in questo caso *non può ricevere.*

Considerato la disposizione testamentaria potersi fare sotto condizione: ciò è detto con generica espressione nello art. 848 codice civile, quindi anche quella a favore dei nascituri, dei quali è parola nell'art. 764 codice civile, può essere condizionale. Finalmente il testatore all'erede istituito può sostituire altra persona nel caso l'istituito non possa o non voglia accettare.

Messe queste regole di diritto a raffronto della riassunta motivazione della denunziata sentenza, siccome tra le une e l'altra non vi ha discrepanza, segue essere ingiuste le censure contenute nei mezzi primo e terzo del ricorso, perchè, si ripete il ragionamento della impugnata sentenza non offende per nulla le ricordate disposizioni di legge. Il discutere, come fa il ricorrente, se il fatto del nascimento rende pel nascituro pura e semplice ovvero condizionale la istituzione, riesce una indagine di valore puramente teorico nella specie, imperocchè la corte di merito, è vero che accennò alla nascita degli istituiti come ad una condizione, ma soggiunse però *che, oltre ad essa, altre condizioni eran poste dal testatore* ecc. ecc., di guisa che, suppongasi pure che il fatto della nascita *tacite inesse videtur* nella istituzione, che esso non sia punto un *casus adjectus;* l'affermazione della corte di merito di essere condizionale la istituzione rimane salda, perchè la *legittimità*, il *matrimonio ecclesiastico* il *grado sociale della madre* dei nascituri, volute dal testatore, sono certamente delle vere condizioni. Parimenti si osserva che, mancato il nascimento degl'istituiti, ed essendo perciò divenuta caduca la istituzione, a nulla di pratico menerebbe il discutere come fa Sauli, sul se *potenziale* o *reale* fu l'erede chiamato fin dal momento dell'apertura della successione.

Neppure si appone il ricorrente con lo ascrivere ad errore della corte di merito lo aver detto e ritenuto « essere volgare l'istituzione, l'Ospe- « dale ricevendo l'eredità dalle mani « stesse del testatore senza inter- « mediario di chicchessia », imperocchè, a prescindere in punto di fatto che le frasi della sentenza non furono nella loro interezza riferite nel ricorso, basta in punto di dritto riflettere essere carattere proprio delle sostituzioni dirette e volgari quello precisamente indicato dalla corte di appello, per la ragione evidente che, se colui che è istituito non raccoglie, e se il sostituito vien messo nel po-

sto di lui, ne risulta che intermediario tra costui ed il testatore non vi è, e perciò riceve direttamente da quest'ultimo. Per contrario nelle sostituzioni fedecommissarie al secondo erede restituisce la eredità il primo che l'ebbe con l'onere di conservarla, per trasmetterla; dunque il sostituito riceve per mezzo obliquo, cioè per mezzo dell'istituito; da ciò la nota differenziale più importante tra la sostituzione volgare e fedecommissaria che consiste nell'esservi nella prima un sol gratificato, nella seconda due *con ordine successivo*, e nella specie in esame uno era il gratificato, il figlio o i figli nascituri del marchese Albicini, e, ove questi non potessero (e chi non nasce non può), il gratificato era l'ospedale.

Considerato che al secondo mezzo del ricorso porga materia una poco felice locuzione della impugnata sentenza, la quale, se stesse da sola, renderebbe giusto e ragionevole il rimprovero del ricorrente (senza però menare allo annullamento della sentenza, perchè rimarrebbe sempre sorretta dalle altre esposte ragioni), ma, messa assieme con altre frasi, vien chiarita, e quindi ogni doglianza di Sauli riesce vana. E per fermo nella sentenza veramente si legge: « che, es- « sendo legge suprema che valga la vo- « lontà precisa ed indubitabile del di- « sponente, devesi il testamento inten- « dere non nel senso che fa cadere la di- « sposizione, ma in quello che la man- « tiene in vigore », ma con ciò la corte di merito non intese dire, come accenna il ricorso, che dovrebbe la volontà del testatore tenersi ferma anche quando dettasse cosa contraria alla legge. E che questo non fu il pensiero della corte emerge da che, tosto dopo avere scritto quelle proposizioni, la corte aggiunge che nella specie si trattava di persona che testava nel 1873, quando già da quasi due lustri erano state vietate le sostituzioni fedecommissarie, e che il testatore aveva usate parole tali che neppure da lungi potevano risvegliare il concetto di trasmissione o di passaggio di beni, ma adoperò invece parole dirette che importavano sostituzione volgare; sicchè la corte (preso nel suo assieme il discorso) volle dire: che pel tempo in cui fu fatto il testamento, e per le parole usate dal testatore era precisa e indubitabile la volontà di lui di fare una sostituzione volgare, e quindi non la si poteva interpretare nel senso di far cadere la disposizione, il che era regola di interpretazione, anche quando erano permesse le sostituzioni fidecommissarie.

Considerato che il quarto mezzo riguarda la *compendiosa* che la sentenza avrebbe ritenuta, ricadendo, a detta del Sauli, in tutti i precedenti errori commessi. Ma anche qui il ricorrente dice cosa inaccettevole, perchè non tiene conto di ciò che veramente considerò la corte di appello. Nella sentenza infatti si legge così: « *e dovesse anche interpretarsi la con-* « *dizione della sopravvivenza non co-* « *me sospensiva,* ma come inducente « un onere fidecommissario di trasmis- « sione, nella specie rimarrebbe pur « sempre che l'ospedale succede per « sostituzione volgare, imperocchè « nell'ampiezza della sua contempla- « zione di cui si tratta comprende « più casi ed è in sostanza una *com-* « *pendiosa* ecc. ecc. » Queste parole della corte di appello rendono manifesto che, non è già che ella avesse rifiutati i suoi precedenti concetti, ovvero avesse respinta la tesi da essa accolta, e secondo la quale aveva decisa la causa; ma che essa corte, volendo pur seguire gli appellanti nel loro assunto, quello cioè che la sopravvivenza dei nascituri all'usufruttuario costituisse un onere fedecommissario, lo prese in esame, ma come una semplice ipotesi: di qui la conseguenza che, se pure nell'esame dell'ipotesi la corte avesse errato, ciò non potrebbe dar luogo ad annullamento. Ma in verità poi non può dirsi che in violazione di legge la corte cadde parlando della *compendiosa.* Tutti sanno infatti che secondo la legge « haeredis substitutio « duplex est aut simplex ecc. », una sola espressione valeva a comprendere ambo le sostituzioni, volgare e pupillare. E' noto pure che, sebbene nell'altra legge « Centurio filiis si intra

quintum et vigesimum annum ecc. e nella costituzione di Dioclez. e Massim. « Precibus tuis manifestius etc. » si faccia parola della sostituzione compendiosa fatta dal soldato, che aveva il privilegio di fare ai suoi figli adulti una sostituzione in termini diretti, pure di poi, là dove le disposizioni si potevano fare con termini diretti o altrimenti, si dissero *compendiose* (*quia sub compendio verborum plures continent substitutiones*) quelle sostituzioni fatte anche dai non militari, le quali nel tempo stesso contenevano più sostituzioni di diversa specie. Ora la corte di appello esaminando la ipotesi, lo si ripete anche una volta, trovati nel testamento del fu conte Sauli *più casi*, constatò: *essersi verificato il caso compreso nella volontà espressa del testatore, ed è caso legittimo di volgare sostituzione per testuale disposizione dell'art. 895 codice civile,* » e ciò dopo che nella parte prima della sentenza aveva dimostrato e ritenuto trattarsi nella specie di sostituzione volgare. Ove in tutto ciò si annidi la violazione della legge non sa vedere questo Collegio, perchè non è (come parrebbe dicesse il mezzo del ricorso) che la corte di merito avesse ritenuto che la disposizione contenesse una sostituzione fedecommissaria, che in essa si dovesse ritenere virtualmente compresa anche quella volgare; e neppure vi è la contraddizione alla quale poi nello svolgimento orale del mezzo si è accennato; perchè (è bene dirlo ancora) il vero è che i giudici di appello ritennero essere il caso di una sostituzione volgare netta e chiara, ma che nell'*ipotesi* si volesse opinare che la *sopravvivenza* dei nascituri all'usufruttuario costituisse non condizione sospensiva, ma obbligo fedecommessario, nella disposizione *era compresa la volontà espressa del testatore del caso di sostituzione volgare.*

Laonde il ricorso va respinto e debbonsi dare i correlativi provvedimenti di legge, art. 541 codice procedura civile.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso proposto dal conte Antonio Sauli Visconti avverso la sentenza resa dalla corte di appello di Bologna nel 31 gennaio-1 febbraio 1896.

Sezione civile 4 febbraio 1897, n. 80 (1).

TONDI P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Eredi Benedetti (avv. Guarini) - *Cardone* (avv. D'Angelo e Mariani V.) e *Monteferrante* (avv. Manna) (2)

CASSAZIONE: Quistioni non proposte davanti ai giudici di merito - Cosa giudicata - Interpretazione.
APPELLO INCIDENTALE: Prima udienza - Appello incidentale condizionale.
DANNI PER FATTI ILLECITI: Corresponsabili.

Non possono nel giudizio di cassazione sollevarsi quistioni non proposte avanti ai giudici di merito.

La prima udienza, in cui deve proporsi l'appello incidentale secondo l'art. 487 del codice di procedura civile, è quella nella quale può trattarsi ed è effettivamente trattata la causa.

Il codice di procedura civile, se espressamente non permette l'appello incidentale condizionale, neppure lo vieta.

L'appello incidentale essendo di sua natura preordinato a tener in vita le istanze che il magistrato di primo grado non ha creduto di accogliere, non può essere impedito alla parte appellata, la quale desidera che la causa sia riproposta nella sua integrità al giudizio del magistrato di appello, di subordinare l'appello incidentale alla condizione che il magistrato di secondo grado trovi di non poter approvare, sia la parte razionale, sia la parte dispositiva dell'impugnata sentenza.

L'interpretazione della cosa giu-

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Aquila, dei 5-12 luglio 1895.

dicata sfugge al sindacato della corte di cassazione.

Non viola il principio stabilito nell' art. 1156 del codice civile il magistrato che, tra più convenuti come corresponsabili di un fatto illecito, scinde la responsabilità degli uni da quella degli altri, pronunziando in modo definitivo rispetto ad alcuni, e rinviando ad altro tempo la sua pronunzia rispetto agli altri.

Sezione civile 25 gennaio 1897, n. 48 (1).

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Scesi (avv. Centi) - *Palazzone* (avv. Auriti) (2)

POSSESSO: Giudizio di manutenzione - Convenuto - Disputa nel campo del petitorio - Alterazione dell'indole del giudizio - Legittimità del possesso.
SERVITU' DISCONTINUE: Passaggio - Destinazione del padre di famiglia.

In giudizio possessorio di manutenzione, l'essersi tentato dal convenuto di trasportare la disputa nel campo del petitorio non può alterare l'indole del giudizio possessorio, nè può impedire al pretore di decidere la sola quistione di possesso.

Non è estranea all'indole del giudizio possessorio di manutenzione la indagine sulla legittimità del possesso.

La servitù discontinua, quale quella di passaggio, non può ritenersi costituita per la sola destinazione del padre di famiglia, ma occorre il titolo, ossia la prova della intenzione delle parti interessate di volere costituita, o quanto meno mantenuta ferma la servitù.

Attesochè la censura mossa con il *primo mezzo* non ha il minimo fon-

---

(1-2) I *fatti* della causa sono così narrati dalla Corte nella sua decisione:

« Ferdinando Palazzone, dicendosi turbato nel legittimo ed esclusivo possesso del cortile di una sua casa in Pianella pel fatto di Ferdinando D'Annibale, il quale, essendo affittuario di un limitrofo locale terreno avente il proprio ingresso sulla via pubblica Regina Margherita, erasi arbitrato di darvi altro accesso anche dal detto cortile, col riaprire una antica porta rimasta costantemente chiusa, conveniva questi in giudizio, affinchè gli fosse ingiunto di richiudere quella porta ed impedito ogni ulteriore transito pel nominato cortile.

L'affittuario D'Annibale chiamava in sua difesa il locatore Gaetano Scesi, il quale assunse sopra di sè la lite, deducendo di avere il diritto anche come comproprietario di passare pel cortile della casa del Palazzone, e di essere rimasto sempre nel possesso di questo suo diritto.

Procedutosi ad una prova per testimoni, risultò che la vecchia porta, la quale metteva in comunicazione il locale terreno dello Scesi, con il cortile della casa del Palazzone, era stata da molti anni sbarrata inchiodandovi sopra nell'interno una traversa di legno, e che l'accesso al detto locale aveva avuto luogo dalla via Regina Margherita.

In seguito di ciò il pretore, ritenendo che fossero provati, sia il fatto del possesso da parte dell'attore, sia il fatto della turbativa da parte del convenuto, e che le ragioni da costui addotte per dimostrare il suo diritto di transito pel controverso cortile costituissero l'oggetto di un giudizio petitorio, accoglieva la promossa dimanda di manutenzione in possesso.

Lo Scesi produsse appello: ma il tribunale di Teramo, con sentenza 23-28 dicembre 1895, confermava il pronunciato del pretore sul riflesso, che, ritenuto pure che, non ostante l'avvenuta chiusura della porta, ed il nuovo ed unico accesso dato al locale terreno dello Scesi dalla pubblica via, avesse egli conservato *solo animo* il possesso del transito sul cortile della casa del Palazzone, un tale possesso non poteva mai essere di ostacolo all'azione di manutenzione spiegata da questo ultimo, perchè non legittimo, essendo noto che per la costituzione delle servitù discontinue, quale appunto quella di passaggio, a nulla vale il possesso anche immemorabile, e la destinazione del padre di famiglia, ma è necessario il titolo, che nel caso assolutamente mancava.

Contro questa sentenza ricorre lo Scesi, proponendo due mezzi di annullamento:

1° Violazione degli art. 69, 82 n. 2

damento, trattandosi nella specie di un vero e proprio giudizio possessorio, e perciò di competenza pretoriale. Difatti il pretore di Pianella non veniva già chiamato a giudicare, se l'attore fosse l'assoluto proprietario del cortile della sua casa, o se il convenuto avesse a titolo di servitù, o di condominio, un diritto di passaggio sul medesimo; ma tutta la quistione invece consisteva unicamente nel vedere, se il Palazzone si trovasse nel pieno, libero ed esclusivo possesso del detto cortile, o se non piuttosto questo suo possesso fosse limitato da quello di transito esercitato dallo Scesi dappoichè in tale ipotesi questi, continuando a passare sul controverso cortile, lungi dal recare molestie, e turbare il possesso altrui, avrebbe proseguito nell'esercizio del possesso proprio.

L'essersi poi tentato dal convenuto di trasportare la disputa nel campo del petitorio, accingendosi a dimostrare di avere egli a titolo di servitù, ed anche di condominio, il diritto di passaggio sul cortile della casa dell'attore, non poteva certamente alterare la indole del giudizio possessorio ed impedire al pretore di decidere, come appunto fece, la sola questione di possesso.

Ugualmente ingiustificate sono le censure contenute nel *secondo mezzo*. E di vero, con lo stabilire in linea di fatto che il locale terreno di cui si tratta aveva da molti anni l'unico suo ingresso dalla pubblica via Regina Margherita, venne la denunciata sentenza implicitamente ad escludere che l'asserito possesso dell'altro passaggio pel cortile della casa del Palazzone, quando pure conservato *solo animo* dallo Scesi, potesse nell'attualità qualificarsi come possesso di un passaggio necessario. Così ancora non sussiste che il tribunale abbia deciso il possessorio con ragioni petitorie, cumulando l'uno con l'altro giudizio.

La ragione di decidere fu una sola, e cioè che, ammesso pure che, non ostante l'avvenuta da molti anni chiusura della porta, ed il nuovo ed unico accesso dato al locale terreno dello Scesi dalla pubblica via Regina Margherita, non avesse egli perduto il possesso del passaggio sul cortile della casa del Palazzone, un tale possesso non legittimo, perchè non fondato su titolo, non avrebbe potuto essere di ostacolo alla domanda di manutenzione spiegata da questo ultimo. Che poi non sia possibile di riguardare siccome estranea all'indole del giudizio possessorio di manutenzione la indagine sulla legittimità dei possessi, che vengono in conflitto tra loro, è cosa di intuitiva evidenza. Infine non errò, ma espresse un esatto concetto giuridico il tribunale dicendo che le servitù discontinue, quale appunto quella di passaggio, non possono ritenersi costituite per la sola destinazione del padre di famiglia, ma occorre il titolo, ossia la prova della intenzione delle parti interessate di volere costituita, o quanto meno mantenuta ferma la servitù, potendo altrimenti gli atti dai quali se ne vorrebbe arguire l'esercizio, avere avuto luogo per semplice tolleranza, e per ragioni di buon vicinato.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso pro-

---

codice procedura civile; perchè avendo il convenuto Scesi eccepito un diritto di comproprietà sul controverso cortile, e non potendo quindi pronunciarsi sul possessorio senza vulnerare il merito, doveva il pretore soprassedere e rinviare la causa al giudice competente nel petitorio;

2° Violazione degli art. 360 n. 6, 361, 517, 82 n. 2, 445 codice procedura civile, non che degli art. 646, 649, 632, 633 codice civile, ed erronea applicazione dell'art. 634 dello stesso codice; perchè il tribunale nulla osservò sulla deduzione fatta dallo Scesi di trattarsi nella specie di un passaggio necessario stabilito per la posizione dei luoghi; perchè, col dichiarare servitù discontinua il controverso diritto di passaggio, il tribunale venne a giudicare il possessorio con ragioni petitorie, cumulando così l'uno con l'altro giudizio; perchè infine errò dicendo che le servitù discontinue non possono costituirsi per destinazione del padre di famiglia ».

dotto da Gaetano Scesi contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Teramo li 23-28 dicembre 1895.

Sezione civile 8 gennaio 1897, n. 8 (1).

TONDI P. - SCALFARO Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.).

Valera (avv. Iannuzzi e Mazzetti) - *Meloni* (2)

CASSAZIONE: Cosa giudicata - Interpretazione - Considerazioni e dispositivo.

L'interpretazione del giudicato costituisce apprezzamento di merito incensurabile in cassazione.

Nell' interpretare il giudicato il magistrato non è tenuto a discutere con minuta ed estesa motivazione le considerazioni ed il dispositivo della sentenza prodotta in atti, ma basta che la tenga presente e la valuti nel suo contenuto.

Sezione civile 23 aprile 1897, n. 261.

GHIGLIERI P. P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Lugari Spiga (avv. Valle e Morgante) - *Fondo pel culto* (avv. er. Zanchi)

ENFITEUSI: Imposte gravanti sul dominio diretto - Accollo all'enfiteuta - Patto contrattuale - Azione di rimborso - Prescrizione quinquennale - Inapplicabilità.

Posta per patto a carico dell'enfiteuta ogni imposta, e così anche quelle gravanti sul dominio diretto, ben ha diritto il direttario di rivolgersi all' enfiteuta pel dovuto rimborso, e la azione, comechè di rivalsa, non soggiace alla prescrizione quinquennale.

Considerato in diritto che due sono i motivi di annullamento del proposto ricorso.

Si assume col *primo* la violazione degli art. 1146 codice civile e 360 n. 6, 361 n. 2 e 517 codice procedura civile, per avere la corte di merito unicamente affermato ma non dimostrato il suo assunto, quando riteneva di dovere esso ricorrente, quale utilista, pagare per patto anche le imposte gravitanti sul dominio diretto.

Si sostiene poi col *secondo* la violazione dell'art. 2146 codice civile e degli art. 360 n. 6, 361 n. 2 e 517 codice civile, per avere la corte respinta la eccezione della prescrizione quinquennale.

Che infondato in diritto si manifesti il *primo motivo* del ricorso.

Il Lugari Spiga per esimersi dal pagamento della imposta in controversia sosteneva due cose davanti la corte merito. Assumeva in prima che i patti contenuti negli svariati istrumenti di enfiteusi con i quali l'utilista si accollava il pagamento di qualunque futura imposta, si riferivano esclusivamente a quelle imposte, che avrebbero potuto maggiormente gravare l' utile dominio. Sostiene di poi che, essendo direttaria la congregazione di Propaganda Fide, enfiteuta l'amministrazione del Fondo pel culto, e subenfiteuta o utilista esso Lugari Spiga, la detta amministrazione, per esercitare il suo dritto di rimborso, avrebbe dovuto rivolgersi contro la detta congregazione direttaria del fondo.

Che la corte di merito, nel disaminare la prima deduzione dello appellante Lugari Spiga, esordiva con dire che, se la proposta quistione avesse dovuto definirsi, come la si poneva da esso appellante, non si sarebbe potuto esitare a dargli ragione, poichè trattavasi d'imposta sul dominio diretto del fondo Campovecchio, ed, essendo esso Lugari Spiga un utilista, non poteva esser tenuto a pagarla. Ma soggiungeva la corte stes-

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Roma del 28 febbraio 1895.

sa che vi erano in contrario le convenzioni, le quali, come tutti i contratti, avevano forza di legge tra coloro che le avevano formate, e nella fattispecie derivava appunto da apposite convenzioni che la imposta sul dominio diretto, per cui era controversia, si era posta a carico dell'utilista.

Ma qui non si arrestava il ragionamento della corte di merito. In quella vece essa discendeva all'esame dell'istrumento originario di enfiteusi del 31 marzo 1774 per notar Sansovetti, come di quelli posteriori del 27 giugno 1844 e 17 ottobre detto anno. Neppure ometteva di disaminare quello del 27 luglio 1875, col quale il Lugari Spiga comprava l'utile dominio del fondo Campovecchio, e l'altro del 16 settembre 1877 di ricognizione del dominio fatta dallo stesso. Di tutti detti istrumenti riportava il tenore del patto relativo alla controversia, ed in base a codesto esame si convinse e ritenne che ogni imposta, anche quando gravitasse sul dominio diretto, era stata per patto assunta dall'utilista.

Or basta codesto accenno delle riportate considerazioni per ritenere che la corte di merito accolse esaurientemente il suo compito della motivazione sul primo assunto dello appellante Lugari Spiga.

Che non potrebbe dirsi diversamente in quanto al secondo assunto di esso appellante ed odierno ricorrente Lugari Spiga. La corte di merito dopo avere con la prima dimostrazione rifermato che per patto la imposta in controversia ricader dovesse a carico dell'utilista, considerava così: « In tale stato di cose, sia « pur direttaria del fondo Campovecchio la Propaganda fide od altri, il « peso delle imposte riflettenti il dominio diretto sono a carico dell'utilista, che ora è il Lugari Spiga, « dal quale giustamente il Fondo del « culto, che le ha pagate, ne chiede « il rimborso, sia esso Lugari Spiga « enfiteuta o subenfiteuta, ciò è indifferente ».

Nè così dicendo la corte incorreva nella violazione del ricordato art. 1146 codice civile, per avere invertito l'ordine del dritto di rimborso. La corte ritenne che bene il Fondo culto si era diretto al Lugari Spiga, perchè in precedenza avea premesso in punto di fatto che costui avea acquistato il dominio utile del fondo Campovecchio dall'asse ecclesiastico in rappresentanza del Fondo del culto, e pure in vista che durante i percorsi stadj del giudizio esso ricorrente non ha mai contestato di esser debitore del canone verso la detta amministrazione. Adunque il primo motivo per difettiva motivazione e per violazione del designato articolo debbe essere respinto.

Considerato che neppure approda a risultamento diverso il secondo motivo del ricorso, col quale il ricorrente si duolej di non aver la corte accolta la eccezione di prescrizione quinquennale. Egli, a rendere attendibile codesta sua doglianza, assume che il domandato rimborso fu chiesto come un aumento ed appendice al canone dovuto, e quindi come il pagamento del canone, così il chiesto aumento del canone stesso, essendo pagabile ad anno, rientrava nella prescrizione quinquennale.

Ma nella fattispecie le cose hanno proceduto assai diversamente.

L'azione promossa dal Fondo del culto non è già per pagamento di aumento, od appendice di canone. Egli invece ha chiesto il pagamento di una somma versata all'erario per tributo sul dominio diretto, che per patto erasi posta a carico dell'utilista del fondo Campovecchio, e quindi del Lugari Spiga. Egli adunque propose una vera e propria azione di rivalsa per una determinata somma che non era parte del canone dovuto, il quale era stato sempre completamente pagato, e quindi la relativa azione non può esser soggetta alla prescrizione quinquennale.

Che per le discorse cose sia a rigettarsi il ricorso.

Che conseguenza del ricorso sono la perdita del deposito ed il pagamento delle spese di cassazione.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso (contro

la sentenza della corte di appello di Roma del 3 luglio 1895).

Sezione civile 8 aprile 1897, n. 235 (1).

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Società delle bonifiche Ferraresi (avv. Anselmi)
Pareschi (avv. Lupacchioli e Bacchelli) (2)

SPESE GIUDIZIALI (Ordinanza per): Notificazione alla parte - Consegna nello studio del procuratore - Termine per l'opposizione.

E' valida agli effetti dell'art. 367 del codice di procedura civile, e di decorrenza del termine a muovere opposizione, la notificazione della ordinanza per tassazione di spese giudiziali, che l'usciere nella sua relazione dice fatta alla parte, se avvenne mediante rilascio di copia dell'atto nel domicilio eletto da essa parte presso il suo procuratore e con consegna della copia suddetta nelle mani di persona dello studio di quest'ultimo (3).

(1-2) La Corte accenna come segue i *fatti* della causa:

« Osserva che la corte di appello di Ancona con sentenza del 3 luglio 1895 condannava Giuseppe Pareschi alle spese occorse in varj giudizj vertiti tra lui e la Società per la bonifica dei terreni ferraresi delegando per la liquidazione di tali spese il consigliere estensore della sentenza. Addì 13 settembre 1895 il consigliere delegato emetteva l'ordinanza di liquidazione tassando le spese nella somma complessiva di lire 3576,80. Tale ordinanza ad istanza delle bonifiche era con atto del 24 settembre dello stesso anno notificata nel seguente modo, cioè al Pareschi residente in Ferrara lasciandone copia nel domicilio da lui eletto in Ancona presso lo studio legale del procuratore sig. Avv. Giuseppe Marcellini, consegnandola nelle mani di un giovine del suo studio, attesa l'assenza precaria del domiciliatario e procuratore Marcellini. Indi con altro atto in data del 17 ottobre 1895 la detta Società faceva notificare la surriferita ordinanza di liquidazione di spese al Pareschi nella sua residenza in Ferrara e, dichiarando che l'ordinanza medesima era stata debitamente già notificata al procuratore di lui in Ancona, faceva precetto ad esso Pareschi pel pagamento della somma di lire 3576,80 tassate nell'ordinanza. Il Pareschi citando la Società delle bonifiche avanti il tribunale di Ferrara si oppose al precetto, sostenendo che sul precetto mancava il titolo esecutivo; dappoichè l'ordinanza con l'atto del 24 settembre 1895 non era stata, come prescriveva la legge, notificata al procuratore, ma invece si era notificata alla parte, cioè ad esso Pareschi; di maniera che, non potendo ritenersi trascorsi i tre giorni per produrre reclamo contro la stessa, non si poteva la medesima riguardare come passata in giudicato. Il tribunale con sentenza del 30 novembre 1895, ritenendo regolare la notificazione, rigettava l'opposizione, ma sull'appello della Società la corte di appello di Bologna, con pronunziato del 10 aprile 1896, rivocando la sentenza del tribunale, accoglieva l'opposizione ed annullava il precetto, avendo ritenuto che la notificazione fatta al Pareschi, tuttochè nel domicilio da lui eletto presso il suo procuratore in Ancona e nello studio di costui fosse nulla come che fatta alla parte e non al procuratore. Avverso tale sentenza si ricorre per annullamento dalla Società delle bonifiche ferraresi per violazione degli art. 367, 368, 377 e 56 codice procedura ».

(3) La importanza, e non poca gravità, della presente decisione consiste nel giudizio di equipollenza, per cui la consegna della ordinanza nello studio del procuratore e a persona addettavi, quantunque dall'usciere dicasi fatta la notificazione *alla parte*, vale come notificazione rivolta propriamente *al procuratore*.

Non sarebbe facile trovare molte altre decisioni autorevoli nello stesso senso.

Più volte, invece, questa Corte ha ritenuto che la ordinanza di tassazione, per acquistare forza esecutiva dopo il decorso di tre giorni senza opposizione, debba essere notificata *al procuratore*. Cons. le decisioni: 12 luglio 1888, *Congregazione di carità di Fusignano* c. *Garbagni* (Foro it.: 1888, I, 841); 18 giugno 1894, *Malmignati* c. *Baldassari* (Corte Suprema: 1894, Civ., 2a, 207; Foro it.: 1894, I, 976).

V., inoltre, e conformemente: Cassazione di Palermo, 15 marzo 1890, *Cannistraro* c. *Filato* (Foro it.: 1890, I, 985).

Osserva che la legge, quando con gli articoli 367, 656 e 703 codice procedura civile prescrive che le ordinanze e gli appelli nei giudizi esecutivi debbano essere notificati non alla parte, come le sentenze e gli appelli nei giudizi ordinarj, ma bensì al procuratore, ha avuto in mira che, trattandosi di provvedimenti e di atti che si riferiscono alla procedura e che sono suscettivi di gravami entro termini molto brevi, il procuratore sia, meglio che la parte, in grado di poterli valutare e regolare a seconda di essi il corso del giudizio: epperò vuole che gli atti medesimi siano al procuratore, anzichè trasmessi per mezzo della parte e quando a questi riesca, direttamente e immediatamente recato a cognizione dell'usciere mediante notificazione da eseguirsi con la consegna della copia dell'atto nel domicilio e nello studio di esso procuratore. E' chiaro perciò che l'assenza della notificazione di un atto al procuratore, anzichè alla parte, consiste, giusta lo spirito della legge, meno nell'essere l'atto rivolto contro il procuratore o contro la parte, quanto nel fatto materiale che l'atto pervenga direttamente presso il procuratore; dappoichè si è appunto, non per le parole con cui l'atto è concepito o per la persona contro cui è rivolto, ma invece per la materiale consegna della copia di esso alla persona dalla legge designata che si effettua la notificazione, giusta l'art. 135 procedura civile. A giudicare perciò se un atto sia stato notificato al procuratore, ovvero alla parte, non bisogna aver riguardo alle parole, più o meno esatte, con cui l'usciere dica di aver notificato l'atto all'uno o all'altra, ma invece fa d'uopo aver presente il fatto materiale della consegna della copia dell'atto e vedere se la consegna sia stata fatta effettivamente al procuratore o invece alla parte; ed è chiaro che la formola spesso adoperata dagli uscieri negli atti di notificazione, quella cioè di aver notificato un atto alla parte, nel tempo medesimo che attestano di aver rilasciato copia dell'atto stesso al procuratore, e nel domicilio e nello studio di costui, sia una formola poco propria e contraddittoria, mentre, se la notificazione consiste appunto nella consegna della copia dell'atto, è assurdo dire che l'atto sia stato notificato alla parte nel tempo medesimo che la copia di esso si consegna, non alla parte, ma al procuratore.

Nella specie, sebbene l'usciere nel suo atto di notificazione del 24 settembre 1895 avesse affermato di aver notificato copia dell'ordinanza di liquidazione di spese al Pareschi Giuseppe, residente a Ferrara, non è dubbio però che nel fatto la notificazione avea luogo presso il procuratore, quando l'usciere medesimo nell'atto stesso dichiara di aver lasciata detta copia non al Pareschi, residente a Ferrara, ma nel domicilio dal Pareschi eletto presso il procuratore avvocato Marcellini in Ancona, e di averla ivi consegnata nelle mani di un giovine dello studio di esso procuratore. Ed è evidente che la corte di appello, ritenendo invece che la notificazione si fosse fatta al Pareschi, cioè alla parte, solo perchè l'usciere affermava aver notificata l'ordinanza al Pareschi, incorreva in manifesto errore ed in una confusione di concetto, scambiando le parole col fatto, e dando efficacia, non al fatto compiuto dall'usciere, cioè alla effettiva consegna della copia al procuratore, ma alle parole non proprie da lui adoperate nella relazione dell'atto di notificazione, e non avvertendo che la notificazione di un atto non sta nei detti, ma nel fatto della consegna dell'atto alla persona cui l'usciere effettivamente lo rilascia, e che, se nella specie la copia dell'ordinanza di liquidazione era consegnata dall'usciere al procuratore Marcellini e nel suo studio in Ancona, questo fatto che mostrava come la notificazione dell'ordinanza si fosse regolarmente eseguita presso il procuratore, giusta l'art. 367 procedura civile, non poteva certo essere distrutto dalle parole con cui l'usciere erroneamente affermava di aver notificato l'ordinanza alla parte. Laonde la denunziata sentenza, ritenendo non regolare la notificazione della surriferita ordinanza, e che quindi questa dopo il decorrimento dei tre

giorni senza reclamo non potesse considerarsi come titolo esecutivo pel precetto intimato dalla Società delle bonifiche al Pareschi, violava manifestamente le disposizioni degli art. 367 e 368 codice procedura civile, e perciò non può non essere cassata.

Visto l'art. 542 codice procedura civile;

Per queste ragioni:

Annulla la denunziata sentenza, ordina la restituzione del deposito, e rinvia per nuovo esame la causa alla corte di appello di Ancona.

Sezione civile 14 gennaio 1897, n. 31 (1).

TONDI P. - SCALFARO Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Turri (avv. Lupacchioli e Ravenna) - *Alberti e Pizzi* (avv. Porto) *e Mensa vescovile di Adria* (2)

CASSAZIONE (Ricorso per): Citazione a comparire - Pagamento delle spese - Acquiescenza.
DECIME: Titolo - Impugnativa - Controversia di valore indeterminabile - Incompetenza del pretore.

Nel ricorso per cassazione non occorre la citazione a comparire, dovendo l'udienza per la discussione del gravame fissarsi dal presidente del collegio supremo, non dalla parte.

Non induce acquiescenza il pagamento delle spese eseguito, non per accettare la sentenza d'appello, ma per evitarne l'esecuzione.

Trattandosi di decima variabile, ove dal convenuto sia impugnato il titolo in base a cui se ne chiede il pagamento, la controversia deve considerarsi di valore indeterminabile e sottratta quindi alla competenza del pretore.

Sezione civile 9 marzo 1897, n. 173.

TONDI P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Borini e Bernassola (avv. Fortis, Rossi, Dialti e Santucci) - *Ditta Colonnelli e Bordoni* (avv. Scotti), *Fallimento Borini* (avv. Poddigue) *ed altri*

FALLIMENTO: Sentenza dichiarativa - Opposizione - Creditori del fallito.
DANNI: Domanda per la prima volta in appello - Lite temeraria - Colpabilità - Giudizio incensurabile.
SENTENZA: Motivazione - Quistione non proposta dinanzi ai giudici del merito.
SOCIETA' COMMERCIALE: Mancanza di pubblicazioni - Società di fatto - Terzi - Ragioni emergenti dalla qualità di socj.

Ai termini dell'art. 693 del codice di commercio, anche i creditori del fallito hanno diritto di far opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento.

Il difetto di motivazione presuppone una deduzione fatta dalle parti e trascurata dal giudice, malgrado che la stessa avrebbe potuto spiegare influenza nella decisione della controversia; e però non può mai sussistere difetto di motivazione in rapporto ad una quistione non proposta dinanzi al giudice di merito.

Ai termini dell'art. 99 del codice di commercio i socj che non hanno adempiuto alle pubblicazioni volute dalla legge, come accade nelle società di fatto, non possono opporre ai terzi ragioni emergenti dalla loro qualità di socj.

I danni derivanti dalla dichiarazione di fallimento entrano nel novero di quelli di cui parla l'art. 370 del codice di procedura civile, e di essi, in quanto sopravvenuti dopo la sen-

---

(1-2) La Corte, respinta la eccezione d'inammissibilità del ricorso, cassava la denunciata sentenza del tribunale di Ferrara, dei 3 settembre 1895, e rinviava la causa allo stesso tribunale perchè decida come giudice di prima istanza.

tenza di primo grado, può farsi domanda anche per la prima volta in appello.

In tema di danni cagionati da lite temeraria, ai sensi dell'art. 370 del codice di procedura civile, il giudizio sulla colpabilità emergente da tal fatto è di pura estimazione, e per ciò non soggetto alla censura della corte di cassazione.

La Corte di Cassazione osserva che i due ricorsi sono intimamente connessi, poichè il primo in ordine di data, quello cioè del Bernassola avverso la prima sentenza che dichiarò il fallimento, dopo che la medesima corte revocò in linea di opposizione la sua sentenza, divenne per necessità di cose subordinato alla ipotesi che l'ultima sentenza, impugnata dal Borini, potesse essere annullata; laonde le due cause debbono essere riunite, e primieramente essere esaminato il ricorso del sig. Borini.

Osserva sul *primo motivo* (che è stato abbandonato nella orale discussione) che la Ditta Nartigue Bègourdon, nel proporre la sua opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento della società di fatto, presentavasi come creditrice della società medesima, e nessuna delle parti, come espressamente constatò la corte di appello, impugnò quel titolo; non il curatore che fu presente in giudizio, nè molto meno il Borini che si rese contumace. Questo essendo lo stato del giudizio, la corte di appello che non avea una quistione a risolvere circa l'ammissibilità della opposizione proposta dalla Ditta Nartigue e Bègaurdon, motivò anche oltre il bisogno la sua sentenza, quando pose in rilievo che, non essendo in contrasto che la Ditta anzidetta era creditrice della società di fatto, la opposizione fatta dalla medesima rendevasi ammissibile giusta la disposizione dell'art. 693 del codice di commercio.

Osserva che il *secondo motivo* fonda intieramente su questa affermazione, cioè che, sebbene le due cambiali protestate della Ditta Colonnelli contro il Borini personalmente portavano la di lui firma come individuo, e non come socio, pure dagli atti era dimostrato che il Borini quelle cambiali avea firmate, non per conto suo, ma nell'interesse della farmacia, e quindi come socio; da tutto ciò si deduce che la corte non poteva esimersi di dichiarare, anche d'ufficio, il fallimento e della società e del socio Bernassola, e che giudicando in senso opposto ha violati gli art. 683, 847, 848 del codice di commercio.

Osserva che la corte di appello, in base ai documenti prodotti da tutte le parti, e con giudizio di fatto incensurabile, accertò che nè contro la società, nè contro il Bernassola, sia come socio, sia personalmente, fu mai elevato alcun atto di protesto o citazione per pagamento di debiti della farmacia; soggiunge poi, alludendo al protesto fatto dalla Ditta Colonnelli contro il Borini, che il Bernassola, non appena ne ebbe notizia, ed ignorando se quel debito fosse della società, cioè della farmacia, si affrettò ad offrirne realmente lo importo alla Ditta creditrice; la qual cosa val quanto dire che in ogni caso e la società ed il Bernassola si sarebbero trovati sotto l'egida dell'art. 705 del codice di commercio: e da tutto ciò la corte dedusse che nè per il Bernassola, nè per la società erasi verificato il fallimento, a norma dell'art. 683 codice di commercio.

Osserva che così giudicando la corte riconobbe che le due cambiali dalla Ditta Colonnelli protestate contro il Borini personalmente, non rappresentavano un debito della società, riguardo al quale la medesima poteva dirsi caduta in fallimento, a norma dei ripetuti articoli.

Ed il ricorrente Borini questo vero ha riconosciuto nel *quarto motivo* del suo ricorso, ove è detto che la corte d'appello presuppone che il debito delle cambiali protestate fosse del Borini e non della società; ma non avendo ciò dimostrato, la sentenza sia da annullarsi per difetto assoluto di motivazione su questo punto.

Osserva su tale motivo, il quale occorre discutere pria del terzo, che il difetto di motivazione presuppone una deduzione fatta dalle parti e tra-

scurata dal giudice, malgrado che la stessa avrebbe potuto spiegare una influenza sulla decisione della controversia. Nella specie però nulla di simile è avvenuto, perchè nessuna delle parti in causa sollevò quella quistione che oggi il Borini solleva in linea di ricorso, essendo stato contumace davanti la corte di merito. Ma, oltre che non può sussistere un difetto di motivazione in rapporto ad una quistione di fatto non proposta davanti il giudice di merito, non manca nella impugnata sentenza la motivazione rispondente al dubbio che oggi si solleva in cassazione. Nella sentenza che avea dichiarato il fallimento, la corte avea presupposto il contrario, cioè che il debito delle cambiali protestate dalla Ditta Colonnelli fosse della società, facendo accenno ad un estratto dai libri di quest'ultima Ditta, che era stato presentato (ciò forma argomento di uno dei motivi del ricorso Bernassola contro la prima sentenza); or la corte, giudicando in linea di opposizione, considerò che le apparenze che sorgevano dalla esibizione degli estratti dei libri della Ditta Colonnelli, di che sopra è cenno, cadevano davanti al fatto evidente che nè il Borini avea firmato le cambiali come soeio, nè la Ditta avea mai riconosciuta la società di fatto, essendosi sempre rivolta personalmente contro il Borini. Così la corte in questo passo riaffermò direttamente, contro la eccezione che ora il Borini solleva in cassazione, che, agli effetti del fallimento, i due protesti della Ditta Colonnelli non riguardavano in modo alcuno nè la società nè il Bernassola.

Osserva che nel *terzo motivo* si deduce in modo vago che la corte errò, sia nei criterj che la indussero a revocare la dichiarazione di fallimento della società, sia in quello che la indusse a confermare il fallimento del Borini in nome proprio, e che per dippiù cadde in contraddizione.

Osserva che, sebbene il ricorso non spieghi in modo alcuno quelle tre vaghe censure, è ovvio il rilevare che le medesime sotto il primo aspetto incontrano l'ostacolo del giudizio di fatto incensurabile, mediante il quale la corte di merito affermò che la società non avea cessato di fare i suoi pagamenti. Sotto il secondo aspetto sta contro l'inconcusso principio di diritto, art. 99 codice di commercio, che i socj che non abbiano adempiute le pubblicazioni volute dalla legge, come sono le società di fatto, non possono opporre ai terzi ragioni emergenti dalla loro qualità di socj; e però non poteva il Borini opporre alla Ditta Colonnelli, che non avea mai riconosciuto la società, ed avea chiesto la dichiarazione di fallimento del medesimo nel nome proprio, che questo fallimento non poteva esser pronunciato perchè egli avea agito come socio, e la società non era caduta in fallimento. La supposta contraddizione poi non esiste, poichè la corte non revocò il fallimento della società, perchè l'attivo della medesima superava il passivo, ma perchè la stessa non avea mai cessato di fare i suoi pagamenti. Ma su di ciò non insinuava il ricorso; e, ponendo come base non dubbia di fatto che la sola quistione che presentavasi nella lite era quella di sapere, se doveva o pur no esser confermata la sentenza in quanto avea dichiarato il fallimento della società, non poteva la corte, senza incorrere nel vizio di *ultra petita,* occuparsi della quistione del fallimento del Borini in nome proprio.

Osserva che sotto quest'ultimo aspetto il ricorso manca della sua base di fatto: la lite fu iniziata dalla Ditta Colonnelli per la dichiarazione di fallimento del Borini in nome proprio; respinta tale domanda dal tribunale, la Ditta la riproposo in appello, ed ebbe vittoria, come la ebbe il Borini che ottenne di estendere quella dichiarazione di fallimento ed alla società ed al socio Bernassola. In linea di opposizione la Ditta Nartique chiedeva in modo largo, non che la revocazione della dichiarazione di fallimento per la società, ma ben pure per i socj. La Ditta Colonnelli però, se non opponevasi alla revoca del fallimento in quanto alla società ed al Bernassola, la qual cosa essa non ebbe mai a domandare, domandò espressamente la conferma della sen-

tenza opposta, nei rapporti tra essa ed il Borini personalmente. La domanda adunque esisteva, ed ebbe a farla la Ditta Colonnelli: anzi sarebbe all'inverso mancata la domanda di revocazione del fallimento del Borini in nome proprio, non avendola egli fatta per essersi reso contumace.

Osserva che non meno insussistente è *l'ultimo motivo.* Giova in pria notare che nella specie trattasi di quei danni cagionati da lite temeraria, dei quali espressamente parla l'art. 370 del codice di procedura civile. Quei danni si avverarono, perchè la corte d'appello, accogliendo le istanze fatte dal Borini in appello, dichiarò il fallimento, non che della società, ma del Bernassola personalmente; non dunque dei danni sopravvenuti dopo la sentenza di primo grado, dei quali può farsi domanda anco per la prima volta in appello, ai termini della testuale disposizione dell'art. 490 codice procedura civile. E per la medesima ragione che trattavasi di danni causati da lite temeraria, non poteva l'argomento esser sottratto al giudice che in linea di opposizione dovea dire l'ultima parola sulla causa.

Osserva che la ragione di merito opposta dal Borini sta contro la disposizione dell'art. 370 su indicato, che ammette il risarcimento del danno che ad altri si cagioni esercitando il diritto di promuovere liti; ed il giudizio sulla colpabilità emergente da tal fatto è di pura estimazione, e perciò non soggetto alla censura di questo Supremo Collegio.

Osserva che, rimanendo conservata la sentenza che revocò il fallimento, diviene senza senso e senza interesse il ricorso del Bernassola contro la sentenza che poi fu dalla medesima corte revocata: e quindi nella discussione del ricorso del Borini rimane assorbito quello del Bernassola.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso proposto dal sig. Antonio Borini avverso la sentenza della corte di appello di Roma pubblicata il 7 dicembre 1895;

Dice non esser luogo a deliberare sul ricorso proposto dal sig. Bernassola Giovanni avverso la sentenza della medesima corte di appello di Roma pubblicata il 15 ottobre 1895.

Sezione civile 15 febbraio 1897, n. 196.

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Fabbri Carantoni (avv. TURBIGLIO G., SILVESTRONI e TOSI G.) - *Merli* (avv. MASSOLI)

SCRITTURA PRIVATA: Crocesegno - Mancanza di sottoscrizione - Principio di prova per iscritto - Risposta evasiva ad interrogatorio - Convenzione oltre le lire 500.
PROVA TESTIMONIALE: Divieto per convenzioni oltre le lire 500 - Obbligazione solidale o divisibile *pro capite.*

Una scrittura privata non può costituire forza probante e nemmeno principio di prova per iscritto contro colui che, essendo illetterato, vi abbia apposto un segno di croce.

La firma apposta da un solo non può nuocere agli altri che figurano coobbligati nella scrittura, quando questi ultimi non l'hanno scritta, nè sottoscritta, e in confronto di essi non ha l'atto neppure la virtù di principio di prova per iscritto.

Il principio che una risposta evasiva ad un interrogatorio costituisce, se non un'implicita confessione, per lo meno un principio di prova per iscritto del fatto giuridico controverso, riceve applicazione solo quando si tratta di fatto personale al rispondente, e non già di quello non proprio, e di cui può avere avuto soltanto scienza.

La legge, vietando la prova testimoniale di una convenzione eccedente le lire 500, intende riferirsi alla natura dell'obbligazione nel modo in cui ha avuto origine ed è stata perfezionata fra le parti contraenti, e non alla modalità colla quale essa possa estinguersi dagli obbligati, se cioè sia solidale o divisibile pro capite.

Che il *primo mezzo* di ricorso è manifestamente inattendibile, giacchè il tribunale ha rettamente giudicato, affermando che la scrittura privata di cui trattasi non costituisce forza probante e nemmeno principio di prova per iscritto contro colui, che, essendo illetterato, vi avrebbe apposto un segno di croce. Questo segno, se anche sia stato fatto in presenza di testimoni e dagli stessi riconosciuto in giudizio, siccome proveniente da persona che volle in tal modo obbligarsi, non può tener luogo della sottoscrizione. La firma costituisce la cognizione esatta del contenuto nell'atto, e lo completa, dando all'atto stesso quella autenticità e quella prova, che la legge vi attribuisce mediante la sottoscrizione della parte obbligata.

Nè la firma apposta da un solo può nocere agli altri che figurano coobbligati nella scrittura, quando questi ultimi non l'hanno scritta nè sottoscritta, poichè in tutti i casi in cui la legge richiede l'atto scritto come mezzo probante di obbligazione vuole che la scrittura debba essere di colui che si pretende obbligato e non di alieno carattere, poco importando che la convenzione riguardi un solo o più obbligati. Molto meno poi l'atto munito della firma di un contraente può valere come principio di prova per iscritto contro coloro che non l'hanno firmato; imperocchè, quando la legge parla di scritto che provenga da colui contro il quale si propone la domanda, intende parlare di atto scritto o sottoscritto dalla parte, o di dichiarazioni della stessa parte, risultanti da atto pubblico, che abbiano valore giuridico di fronte a colui che domanda la prova per testimoni. Ma la dichiarazione di chi firmò la scrittura, attestante che l'atto sia comune ad altri coobbligati, non può dirsi proveniente da questi ultimi, nè può costituire contro i medesimi quel principio di prova per iscritto, che rende ammissibile quella per testimonj.

Che neppure può censurarsi la sentenza per non avere i giudici di merito trovato nelle risposte all'interrogatorio deferito ai convenuti un principio di prova scritta da autorizzare la chiesta prova testimoniale. Imperocchè, se è vero che la dottrina e la giurisprudenza ritengono che una risposta evasiva costituisce, se non un'implicita confessione, per lo meno un principio di prova per iscritto del fatto giuridico controverso, e che tale debba reputarsi la risposta dell'interrogato, il quale non nega nè ammette il fatto, questo principio però riceve applicazione solo quando si tratta di fatto personale al rispondente, e non già di quello non proprio, e di cui può avere avuto soltanto scienza. Ora l'obbligazione di cui si tratta sarebbe stata assunta, secondo le stesse affermazioni della creditrice, dalla signora Magnardini, quale madre ed amministratrice dei figli minori e nell'interesse dei medesimi. E' perciò che costoro non furono interrogati, nè potevano esserlo, che sulla scienza della esistenza di cotesta obbligazione. Rispondendo quindi di nulla sapere al riguardo e di non potere ricordare un fatto che sarebbe avvenuto venti anni prima, e quando essi erano in età infantile, dettero una risposta coerente alla domanda, e non evasiva o reticente. Invano s'insorge sulle circostanze di fatto, che la sentenza desume dall'interrogatorio, e che i giudici di merito ritengono come insignificanti e negative, circa la somministrazione di somme e di generi alimentari, giacchè si tratta di un apprezzamento specifico, insindacabile in sede di cassazione.

Che parimenti il *secondo mezzo* del ricorso manca di base giuridica, poichè, quando la legge vieta la prova testimoniale di una convenzione eccedente il valore di lire cinquecento, intende riferirsi alla natura dell'obbligazione nel modo in cui ha avuto origine ed è stata perfezionata tra le parti contraenti, e non alla modalità colla quale essa possa estinguersi dagli obbligati; se unica fu la convenzione, poco importa che essa comprenda un'obbligazione solidale o soltanto personale tra i diversi obbligati, poichè, anche nel caso in cui l'obbligazione sia divisibile *pro capite*, il valore deve desumersi dall'intera convenzione e non già dalla misura con

la quale può effettuarsi il pagamento da parte dei debitori. Assumendo quindi l'attrice di avere un credito di lire 1000 contro tutti i convenuti e dipendente non da titoli diversi, ma bensì da unico rapporto giuridico e dalla stessa convenzione, non può essere lecito di restringere il valore di questa, all'effetto di rendere ammissibile la prova testimoniale, ad una somma inferiore alle lire cinquecento, solo perchè non trattasi di obbligazione solidale, ma divisibile per ciascun obbligato, per modo che la somma dovuta da ciascuno non ecceda le dette lire cinquecento.

Per tali motivi:

Rigetta il ricorso proposto dalla signora Cesira Fabbri in Carantoni avverso la sentenza resa dal tribunale di Ferrara nel 15 agosto-24 settembre 1895.

Sezione civile 11 gennaio 1897, n. 15 (1).

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Pareschi (avv. BACCHELLI) - *Banca di Torino, liquidatrice della Società per la bonifica dei terreni ferraresi* (avv. ANSELMI) (2)

RISERVA: Rinuncia - Clausola contrattuale - Interpretazione.

Altro è il non fare una riserva, altro il fare una rinunzia di diritti.

La rinunzia ad un diritto non si può presumere; ma dall'esprimere o dal tacere una riserva può bene, in concorso di altre circostanze, trarre il giudice argomenti, per illustrare ed interpretare una clausola contrattuale, e in ciò fare il giudice non viola alcuna legge.

(1-2) La CORTE annullava la sentenza della corte di Ancona del 26 giugno-3 luglio 1895, pel 1° mezzo in ordine al difetto di motivazione, e rinviava la causa alla corte di Roma.

Sezione civile 3 febbraio 1897, n. 79.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Poli (avv. MEUCCI e PACELLI F.) - *Amici* (avv. PASINI)

PERENZIONE D'ISTANZA: Proposizione colla comparsa conclusionale dell'attore.
COMPARIZIONE IN GIUDIZIO: Notificazione di atti - Nullità sanate.
PRETURE SOPPRESSE: Cause ed atti pendenti - Devoluzione - Pretura competente.
PROVA TESTIMONIALE: Inizio degli esami - Ora diversa - Giorno medesimo - Validità.

L'appellante od opponente non può esporre nell'atto di appello i soli motivi di merito o di rito relativi alla sentenza impugnata e riservarsi di dedurre la perenzione degli atti del primo giudizio nella conclusionale all'udienza.

Ogni vizio di nullità in ordine alla notificazione degli atti è sanata con la comparizione del citato, se non è proposta in tempo siffatta eccezione.

Le cause e gli atti di qualunque natura che si trovavano pendenti nel momento in cui cessava la giurisdizione di una pretura a causa di soppressione rimanevano senz'altro devoluti alla pretura competente secondo la nuova giurisdizione.

Non è prescritto a pena di nullità che il principio di una prova testimoniale debba farsi nell'ora fissata nell'ordinanza, e possono invece aver cominciamento gli esami in ora posteriore a quella fissata, purchè si esegua nel giorno medesimo e nelle ore di ufficio.

Il ricorrente si fa a sostenere la teorica, che l'appellante il quale voglia dedurre la perenzione degli atti del primo giudizio, e deve perciò proporre tale eccezione, a termini del-

l'art. 340 codice di procedura civile, prima di ogni altra difesa, sia ancora in tempo di farlo con la comparsa conclusionale all'udienza, nonostante che egli nell'atto di appello abbia impugnato la sentenza dei primi giudici, soltanto per ragioni di merito, o per diversi motivi di rito, senza fare cenno espresso della istanza di perenzione.

Ma codesta interpretazione non può essere adottata dal Supremo Collegio, poichè ripugna allo spirito ed alla dizione della legge. Questa non ha parlato di comparsa nè di atto, ma di prima difesa, vale a dire del momento in cui la parte, attore o convenuto, sia messa in grado di esporre le proprie ragioni in appoggio della sua istanza ed eccezione. Così la legge usa la stessa espressione nell'art. 190 del medesimo codice, e la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che quelle eccezioni di nullità debbano dedursi nell'atto di appello o di opposizione, e lo sarebbero tardivamente nella comparsa all'udienza.

Anche la ragione della legge sorregge tale intelligenza; giacchè, se la perenzione si opera di diritto, deve però essere espressamente proposta da chi intende approfittarne. Ora la legge presume l'abbandono e la rinunzia alla stessa, quando non sia dedotta preliminarmente ad ogni altra ragione di rito o di merito, poichè reputa incompatibile la volontà di giovarsene con una difesa sulle risultanze degli atti perenti.

L'essere poi la disposizione dell'art. 340 collocata sotto il titolo del procedimento formale, il quale si esplica con comparse, non significa che la perenzione debba sempre proporsi con comparsa; giacchè non bisogna confondere il mezzo procedurale con l'oggetto stesso della difesa. Nel caso più ovvio, in cui la perenzione venga opposta dal convenuto, essa sarà bene dedotta nella comparsa preliminarmente ad ogni altra ragione di rito o di merito, poichè il convenuto non altrimenti è tenuto a presentare la sua difesa. Ma quando è l'attore, appellante od opponente, che voglia profittare della perenzione allora, essendo egli obbligato ad esporre nell'atto anche gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, non può sotto pena di decadenza includere in quello i soli motivi di merito o di rito relativi alla sentenza impugnata e riservarsi di dedurre la perenzione degli atti del primo giudizio nella conclusionale all'udienza. Nè vale il dire, che non sia nullo l'atto di appello o di opposizione, quando non contenga specificatamente i motivi del gravame; imperocchè questo principio è stato ammesso dalla giurisprudenza, sul riflesso, che tacendosi i motivi del gravame, s'intende che l'appellante impugni le ragioni contenute nella sentenza, e si rimetta alle difese svolte in prima istanza. Ma questo principio non sarebbe applicabile alla specie, sia perchè la perenzione si deduceva la prima volta in appello, essendo l'appellante rimasto contumace in prima istanza, sia perchè nell'atto di appello vi erano motivi di rito e di merito; ma si taceva affatto sulla perenzione che venne la prima volta dedotta con la comparsa all'udienza.

Che infine sia vano insorgere contro codesto accertamento di fatto insindacabile in cassazione. Si può assumere che, per quanto la perenzione debba essere espressamente opposta, non vi siano termini sagramentali per farlo, ma non si può censurare la sentenza dei giudici di merito, i quali hanno constatato che l'appellante nel suo atto di appello si difese in merito e dedusse pure eccezioni di nullità di procedura di prima istanza, ma per nulla accennò alla perenzione degli atti del primo giudizio. E' poi una serotina escogitazione il dire che la perenzione non veniva contraddetta dalla parte avversa, giacchè, a prescindere che risulta altrimenti dalla stessa sentenza, giova osservare che questa non è stata denunziata per vizio di *ultra petita*, nei sensi dell'articolo 512 n. 4 codice procedura civile.

Che anche il *secondo mezzo* del ricorso non ha fondamento giuridico, poichè il tribunale respinse l'eccezio-

ne del Poli circa la nullità degli atti per difetto di notificazione alla parte per due ragioni. In primo luogo perchè, sebbene non sia necessario il ministero di procuratore nelle cause pretoriali, potendo la parte difendersi personalmente, pure non è vietato di poterlo fare; e quando ciò avvenga, la costituzione del procuratore legale produce elezione di domicilio non soltanto per l'istruttoria della causa, ma anche per la notificazione. In secondo luogo la sentenza, ritenuto con incensurabile accertamento di fatto che il Poli fu sempre rappresentato in tutto il corso del giudizio di prima istanza dal procuratore legale De Prosperis, e che egli accettò come legalmente notificati non solo gli atti istruttorj, ma anche l'istanza riassuntiva del giudizio e la stessa sentenza appellata, dice poi che ogni vizio di nullità in ordine alla notificazione degli atti, se pure fosse esistente, sarebbe sanata con la comparizione del citato, senza aver proposta in tempo siffatta eccezione. Ora, basta quest'ultima ragione fondata sul disposto dell'articolo 290 codice civile, per rendere in tal parte immune da censura la sentenza denunziata, senza bisogno di procedere ad altro esame.

Che parimenti si ravvisa inattendibile il *terzo mezzo* del ricorso. La sentenza ha ritenuto in fatto che il pretore di Trevi era stato delegato a raccogliere gli esami solo perchè i testimoni da udirsi risiedevano nel comune di Sellano, che facea parte della giurisdizione di quella pretura. Ora, soppressa la pretura di Trevi ed aggregato il territorio di Sellano alla giurisdizione della vicina pretura di Spoleto, venne per legge mutata la delegazione del pretore di Trevi in delegazione del pretore di Spoleto, giacchè pel disposto dell'art. 4 del regio decreto 17 dicembre 1891 n. 683 le cause e gli atti di qualunque natura che si trovavano pendenti nel momento in cui cessava la giurisdizione di una pretura soppressa, rimanevano senz'altro devoluti alla pretura competente secondo la nuova circoscrizione. Non occorreva quindi un novello decreto dell'autorità delegante per investire di giurisdizione il pretore già delegato, quando la causa della delegazione era rimasta immutata.

Che col *quarto mezzo* del ricorso si censura la sentenza per aver ritenuto regolare l'esame orale raccolto dal vicepretore di Spoleto, in ora diversa da quella fissata nella relativa ordinanza. Ma la pretesa violazione degli art. 233, 241, 434, 447 codice procedura civile, che s'invocano al riguardo, non regge. Imperocchè altro è che l'ordinanza manchi dell'ora stabilita per l'esame dei testimoni, altro è che la prova cominci qualche ora dopo quella fissata. L'ordinanza deve stabilire non solo il giorno, ma anche l'ora per l'esecuzione dell'atto, quale norma per le parti e per i testimoni, ma non è prescritto a pena di nullità che il principio dell'esame debba farsi nell'ora fissata, pur avendo luogo nel giorno stesso. Molto meno poi la nullità dell'esame potrebbe pronunziarsi, quando, come ebbero a constatare i giudici di merito, il ritardo fu occasionato non per fatto delle parti, ma per opera del magistrato procedente, il quale, occupato in altri più gravi ed urgenti affari di ufficio, fu impossibilitato a cominciarlo nell'ora stabilita nell'ordinanza. D'altronde il tribunale ha pur ritenuto in fatto che il Poli ebbe a presentarsi in pretura in detta ora, ma poi l'abbandonò spontaneamente senza alcuna protesta, e prima che fosse spirato l'orario d'ufficio, nel qual caso avrebbe potuto assistere all'esame. Egli dunque non poteva ignorare il motivo del ritardo; e, se volle allontanarsi, deve subire le conseguenze del suo fatto e della sua scarsa diligenza.

Per questi motivi:

Respinge il ricorso proposto dal sig. avv. Eugenio Poli avverso la sentenza resa dal tribunale di Roma nel 17-21 dicembre 1894.

Sezione civile 26 gennaio 1897, n. 51 (1).

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Sancio (avv. Centi) - *Ciferri* (2)

COMPETENZA PER MATERIA: Tribunale - Debito di imposte - Contribuente - Esattore - Proroga al pagamento - Garanzie all'esattore.

E' di competenza del tribunale in primo grado una controversia su debito d'imposta, sebbene in precedenza il contribuente abbia ottenuta proroga al pagamento dell'imposta, dando anche, per più facilmente ottenerla, delle garanzie all'esattore.

Sezione civile 17 febbraio 1897, n. 113.

TONDI P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Chiarini (avv. Auriti e Guarini) - *Massangioli* (avv. Sansonetti e Scialoja V.)

GRADUAZIONE (Giudizio di): Azione personale - Nota di collocazione - Pagamento a preferenza di creditori ulteriormente graduati (*Cod. proc. civ., art. 719).*

E' personale l'azione contro gli ultimi creditori capienti, allo scopo di ottenere il pagamento di un credito utilmente graduato, e quindi proponibile, non dinanzi al tribunale che omologò lo stato di graduazione, ma nel fòro del luogo ove il convenuto ha domicilio.

Le note di collocazione rappresentano il mezzo pratico per attuare lo stato di diritto determinato nella procedura di graduazione.

Qualora le note di collocazione non abbiano il loro effetto per la inadempienza dei compratori, il diritto dei primi creditori deve reintegrarsi con un rimedio di legge esperibile contro i creditori provvisoriamente collocati.

Attesochè con l'atto di citazione 10 agosto 1893 la signora Massangioli non abbia avuto intendimento di attaccare il giudizio di graduazione, ovvero quello di liquidazione dei crediti, ma siasi limitata a promuovere un'azione personale contro gli ultimi creditori capienti, allo scopo di ottenere il pagamento di un credito utilmente graduato e con preferenza a quello di signori Chiarini.

Questa speciale azione, che trae origine dallo stato di graduazione e ne rappresenta una conseguenza, non ha certamente per obbietto di riaprire contestazioni definitivamente decise dal magistrato competente, e per contrario mette in movimento quelle relazioni di diritto che già furono riconosciute fra i diversi creditori e sanzionate con l'autorità della cosa giudicata.

In altri termini, lo stato di gragraduazione costituisce il titolo e il fondamento giuridico di questa novella azione, e il creditore la promuove con l'esercizio di quel diritto di precedenza che un giudicato gli ha attribuito di fronte agli altri creditori posteriormente collocati.

Tali essendo il carattere e l'obbietto della dimanda contenuta nel menzionato atto di citazione, apparisce manifesta la natura personale dell'azione, la quale, per le regole generali del diritto, fu regolarmente proposta davanti il tribunale del luogo ove i convenuti hanno domicilio; e malamente sarebbesi introdotta davanti quello che omologò lo stato di graduazione, rievocandosi così il giudizio di un magistrato che sulla materia aveva completamente esaurita la sua giurisdizione.

Attesochè nel sistema presente di legislazione le azioni non siano più

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza del tribunale di Rieti dei 30 marzo-3 aprile 1896.

numerate, nè abbiano un rigoroso *nomen iuris*, come nello antico diritto romano, onde ne derivi che, proposta un'azione in giudizio, il magistrato non abbia stretto obbligo di definire il tipo e il nome specifico della stessa, ma debba unicamente, agli effetti della sua ammissione, indagare se risulti protetta e garantita da una speciale disposizione di legge.

Non hanno quindi opportunità le osservazioni del ricorso, con le quali si disputa circa la più vera denominazione dell'azione introdotta dalla controricorrente Massangioli, e si censura la sentenza aquilana di contraddittoria ed insufficiente motivazione, mentre, per la utilità di questo giudizio, è mestieri soltanto decidere se abbiano fondamento nella legge quelli effetti giuridici che la sentenza impugnata ha riconosciuti ed attribuiti alla medesima azione.

Attesochè le note di collocazione rilasciate ai creditori utilmente graduati, dopo che sia avvenuta la liquidazione de' singoli crediti, rappresentino il mezzo pratico per attuare quello stato di diritto già determinato nella procedura di graduazione, e sieno vincolate a quel sistema di prelazione e di preferenza che l'accordo delle parti, ovvero la pronunzia del magistrato, ha irrevocabilmente stabilito.

Segue da ciò che, in conseguenza della spedizione delle note, i diritti dei creditori capienti non subiscano alcuna modifica o novazione, che le relazioni giuridiche degli stessi creditori non mutino per le diverse contigenze delle assegnazioni dirette contro gli stessi o differenti compratori degl'immobili venduti, e che le medesime note di assegnazione, con le quali s'indica una maniera di pagamento, non importino effettiva e reale soddisfazione del credito ammesso.

Il concetto direttivo della graduazione, ossia la preferenza tra i creditori utilmente collocati, importa altresì che, qualora le note di collocazione non abbiano il loro effetto per la inadempienza dei compratori, il diritto dei primi creditori debba reintegrarsi con un rimedio di legge esperibile contro i creditori posteriormente collocati, e questa reintegrazione sia pienamente legittimata dalla permanenza del diritto ipotecario, dall'osservanza dovuta all'autorità della cosa giudicata e dal contratto giudiziale che ne ha consentito l'esecuzione.

Attesochè con questa conclusione armonizzi mirabilmente il disposto dell'art. 719 del codice di procedura civile, imperocchè, se l'ordine della cancellazione delle iscrizioni ipotecarie relative ai crediti e la proporzionale riduzione della ipoteca legale non può ottenersi dal compratore se non giustificando il pagamento delle note di collocazione e dei crediti in esse contemplati, ciò induca apertamente a ritenere che in mancanza di pagamento il diritto del creditore non soddisfatto rimane inalterato congiuntamente alla ipoteca, che lo garantisce, che ogni ipotesi di novazione sia respinta dalla lettera e dallo spirito della legge, e che ai creditori ultimi capienti, quali appunto nella specie erano i signori Chiarini, incomba l'obbligo di rispettare la poziorità dei creditori e l'ordine delle ipoteche e di dare esecuzione al fine della graduazione perturbata a detrimento dei precedenti creditori.

Attesochè queste ragioni si ravvisino sufficienti alla confutazione del proposto ricorso e alla giustificazione della denunziata sentenza.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso prodotto contro la sentenza della corte di appello di Aquila in data 25 febbraio-8 marzo 1895.

Sezione civile 19 febbraio 1897, n. 123.

GHIGLIERI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Banco di sconto riminese (avv. Gallini e Masi) - *Mogni* (avv. Camerini, Aventi e Savini)

MORATORIA: Accordo amichevole - Maggioranza dei creditori - Obbligatorietà pei creditori dissenzienti.

L'accordo amichevole concluso dal debitore con la maggioranza dei suoi creditori durante lo stato di moratoria vincola anche le minoranze dissenzienti (1).

Considerato che il *secondo mezzo* denunzia la violazione dell'articolo 825 codice commerciale, per avere la corte d'appello ritenuto che l'accordo amichevole concluso dal Banco di sconto con la maggioranza dei suoi creditori non vincolava i dissenzienti.

Considerato che la sentenza impugnata, a dimostrazione del suo assunto, nel risolvere negativamente la tanto dibattuta e grave questione della obbligatorietà dell'accordo amichevole, ai sensi della seconda parte dell'art. 825 codice commerciale anche pei dissenzienti, abbia accuratamente riprodotto tutti i noti motivi che i sostenitori di quella tesi hanno sovente esposti, i quali motivi, in casi simiglianti, questo Collegio prese ad esame, ma li ritenne non

I.

(1) Non possiamo aderire alla tesi della Cassazione Romana, respinta ormai dalla dottrina più numerosa ed autorevole, e ripugnante, ci sembra, così ai caratteri generali dell'istituto della moratoria, come alle necessità pratiche del commercio. A prescindere dalla questione intorno alla opportunità ed utilità di questo istituto e sulla convenienza, che del resto non osiamo affermare, di sostituirvi quello del concordato preventivo, è certo che le disposizioni tutte del codice che concernono la moratoria presentano incongruenze e lacune ben gravi. L'art. 825 in ispecie, redatto con formola forse non troppo felice, sebbene non meritevole, come vedremo, di tutte le aspre censure di cui è stato fatta segno, ha dato luogo a molteplici questioni variamente risolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nè per interpretarlo possono soccorrere i lavori preparatorj, o le disposizioni analoghe di altre leggi straniere, giacchè tanto gli uni che le altre sono muti su codesto argomento. Restano dunque due sistemi di ermeneutica: o riferirsi a tutte le disposizioni concernenti l'istituto e dal complesso di esse ricavare i principj atti a dare la spiegazione di ciò che il legislatore ha inteso; o prendere a sè, isolatamente, la disposizione dell'articolo in questione, facendo astrazione dalle altre norme, spesso mal determinate, di un istituto nuovo e non ben definito nella mente stessa di chi lo introdusse nella nostra legislazione commerciale.

Ciò posto, riferiamo anzitutto, nella sua integrale redazione, il testo del famoso art. 825:

« Se, durante la moratoria, abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi e il debitore si regolano secondo la convenzione.

« L'accordo può anche validamente stipularsi con la sola maggioranza dei creditori che rappresenti almeno i tre quarti del passivo, purchè i creditori assenzienti assumano insieme al debitore le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti, o, ove occorra, l'intero pagamento dei loro crediti.

« In ambi i casi, se già vi fu dichiarazione di fallimento, l'accordo deve essere omologato dal tribunale, e produce gli effetti del concordato quanto alla chiusura del fallimento ».

Delle moltissime questioni, a cui ha dato luogo l'articolo, quella su cui ha deciso la sentenza che annotiamo trova la sua ragione di essere nell' avverbio *validamente*, che la legge adopera per indicare la forza dell'accordo concluso colla maggioranza dei creditori rappresentanti i tre quarti del passivo. Che cosa ha essa inteso di dire stabilendo che l' accordo fatto nelle determinate condizioni è *valido*? Tre opinioni si sono manifestate al riguardo:

1ª *opinione*. E' quella accolta dalla Corte, ed anche quella che più facilmente si affaccia alla mente di chi legge l'articolo. L'accordo stipulato colla maggio-

accettevoli; sicchè ora ozioso sarebbe ripetere qui tutto quanto fu già notato in proposito. Accade però e innanzi tratto rilevare che rettamente osserva la corte di merito la decisione della validità ed inefficacia dell'accordo amichevole dover essere identica tanto pel caso di un accordo con cui si stabilisce una semplice dilazione, quanto per quello in cui siasi

---

ranza sarebbe obbligatorio anche per la minoranza dissenziente.

2ª *opinione*. Premesso che l'accordo amichevole non può consistere che in un *accordo-dilazione*, e non già anche in un *accordo-riduzione*, solo la dilazione dovrebbe essere osservata anche dai dissenzienti.

3ª *opinione*. Tanto l'*accordo-riduzione* quanto l'*accordo-dilazione* non potrebbero mai essere vincolativi pei dissenzienti.

Esaminiamo partitamente ognuna di queste tre opinioni.

II.

Seguono la prima opinione: Trib. di Torino, 14 aprile 1891, Foro ital.: 1894, I, 691; App. Torino, 24 luglio 1891, Ann. crit. di giur. comm.: IX, pag. 373; Cass. Torino, 29 luglio 1892, Mon. dei trib. Mil.: 1894, pag. 774; Trib. Roma, 27 giugno 1894, Foro ital.: I, 1018; App. Roma, 2 agosto 1894, Foro ital.: I, 1018; Trib. Forlì, 28 ottobre 1895, Dir. Comm.: 1895, 839; App. Genova, 22 novembre 1895, Foro ital.: 1896, I, 322; Cass. Torino, 10 dicembre 1896, Dir. Comm. 1897, 447; De Vecchi, *Alcune osservazioni sull'interpretazione dell'art. 825 codice di commercio*, nella Legge: 1891, I, 792; Guariglia, *Il concordato nel diritto italiano e straniero*, Napoli 1892, pag. 330; Cuzzeri, *Commento*, vol. VII, n. 801; E. Scialoia, *Sull'art. 825 cod. di comm.* nel Foro ital.: 1894, I, 667; Vidari, *L'accordo amichevole, l' accordo-dilazione e l'accordo-riduzione a proposito della moratoria e secondo l'attuale giurisprudenza pratica*, nel Dir. Comm.: 1897, 345.

Ecco quali sono le ragioni su cui si appoggia questa dottrina, e che non furono tutte riprodotte dalla Corte Suprema nella decisione che commentiamo.

Si dice in primo luogo (così Vidari, nel *Dir. Comm.* 1897, 345) che, ove la legge non stabilisca altrimenti, è regola universale che le minoranze debbano assoggettarsi al voto delle maggioranze, e massime quando la maggioranza sia così cospicua come quella voluta dall'art. 825.

Questa ragione, malgrado il nostro rispetto per l'autorità del maestro, non ci sembra affatto esauriente. La regola che egli invoca non è regola universale, ma eccezione per alcuni casi *espressamente* indicati dalla legge, la quale *esplicitamente* sancisce la obbligatorietà dell'accordo per la minoranza (così negli articoli 678 cod. civ., 158, 495, 840 cod. di comm). Inoltre, in tutti questi casi vi è una *massa comune* formata, su cui ognuno dei partecipanti all'assemblea ha diritti ben chiari e ben stabiliti: invece nella moratoria, non essendovi massa concursuale, nè verificazione di crediti, sarebbe ben pericoloso il lasciare in balia di una maggioranza, sovente fittizia, i diritti degli altri creditori.

In secondo luogo si afferma (così nella sentenza che annotiamo) che non si saprebbe a che cosa potrebbe ridursi la *validità* dell'accordo concluso colla maggioranza, se non si ritenesse che esso debba vincolare anche i dissenzienti della minoranza.

Rispondiamo che la *validità* di cui parla il legislatore riguarda evidentemente gli effetti dell'accordo amichevole quanto alla chiusura del fallimento. L'ultimo capoverso infatti dell'art. 825 pareggia l'accordo concluso colla sola maggioranza all'accordo concluso con tutti i creditori, stabilendo che essi producono gli effetti del concordato quanto alla *chiusura del fallimento*.

S'invoca in terzo luogo l'analogia dell'accordo amichevole nella moratoria col concordato nel fallimento.

Ma con ciò si confonde la moratoria col concordato, i quali sono due istituti completamente diversi. Il concordato infatti presuppone sempre la dichiarazione di fallimento, la verificazione dei crediti, la formazione di una massa creditoria; nella moratoria può non esservi dichiarazione di fallimento, non v'è verificazione dei crediti, non v'è massa creditoria. Nè si opponga, come fa la Corte, che « non sarebbe repugnante a ragione che due specie diverse di accordi, permessi ambedue dalla legge, possano avere taluni effetti identici ». Anche se non fosse ripugnante a ragione, sarebbe ripugnante al preciso disposto della legge, la quale dice che l'accordo omologato dal tribunale produce gli effetti del concordato *quanto alla chiusura del fallimento*, non già quanto all'obbligare la minoranza ad osservare gli accordi conclusi colla maggioranza (art. 825 ult. cap.).

Si dice infine che, se l'accordo non

convenuto qualche limitazione dei diritti dei creditori, e ciò perchè, mentre da una banda nella legge non si trova alcuna distinzione, il rigore di logica dall'altro canto non consentirebbe distinguere. Al che poi vuolsi aggiungere che in sostanza, specie quando trattasi di dilazioni non brevi e di creditori commercianti, la dilazione non può non costituire sostanzial-

---

dovesse essere rispettato anche dalla minoranza, ma questa avesse diritto di essere pagata integralmente ed immediatamente, nessuna maggioranza vorrebbe assumersi l'obbligo di pagare essa per intero i dissenzienti, e d'altra parte i dissenzienti, solo perchè dissenzienti, si troverebbero nella singolare e favorevole condizione di avere per debitore non soltanto il morato, ma tutti i suoi creditori componenti la maggioranza concordataria.

Questo ragionamento dimostra, a nostro parere, che i nostri contraddittori non hanno un concetto ben chiaro di quello che ha voluto stabilire la legge nel 1° capoverso dell'art. 825. Diremo in seguito quale sia stato il concetto del legislatore. Per ora ci limitiamo a notare: 1° che non in tutti i casi la legge prescrive che la maggioranza debba assumersi il pagamento dei crediti della minoranza, ma solo in quello in cui le liti che la minoranza può intentare al debitore avessero favorevole esito, e il patrimonio di questi fosse insufficiente; 2° che anche in questo ultimo caso la probabilità di esito favorevole ai dissenzienti delle liti che questi possono intentare deve pesare sulle decisioni della maggioranza, la quale perciò è presumibile che si pronunzi secondo le sue convenienze, e, pronunziata che si sia, è giusto che sopporti le conseguenze dei suoi atti liberamente deliberati.

Questa opinione quindi ci sembra affatto inaccettabile.

III.

La seconda opinione, la quale si basa tutta sulla distinzione tra *accordo-dilazione* (che potrebbe formare oggetto del concordato nella moratoria) e *accordo-riduzione*, che ripugnerebbe all'indole ed allo scopo stesso della moratoria (e quindi non potrebbe formare oggetto di convenzione) ha raccolto le seguenti adesioni in dottrina ed in giurisprudenza: Corte d'appello di Genova, 14 novembre 1895, Dir. Comm.: 1895, 825; App. Roma, 20 maggio 1895, Foro ital.: 1895, I, 1054; Cass. Roma, 14 gennaio 1896, Dir. Comm.: 1896, 414; Cass. Roma, 28 luglio 1896, Dir. Comm. 1896, 887; Calamandrei, *Del Fallimento*, II, pag. 105: Fassa, *L'accordo amichevole nella moratoria* nella Legge, 1894, II, pag. 68.

Ora a noi pare che la base stessa su cui si fonda questa opinione, la distinzione cioè fra accordo-riduzione e accordo-dilazione, non possa sostenersi, di fronte alle disposizioni della legge ed alla natura della moratoria.

Ed è appunto sulla natura della moratoria che si fa principale assegnamento. Il Mortara, che anch'egli ha sostenuto (Giurisprudenza ital. 1894, IV, 187) la impossibilità di un accordo-riduzione nella moratoria, pur venendo a diverse conclusioni quanto all'obbligatorietà degli accordi per la minoranza, ha dato una dimostrazione brillantissima e smagliante della tesi che sosteneva, ma non forse altrettanto convincente.

Con un sottile confronto tra le disposizioni degli art. 819, 822, 826 e 828, egli si sforza di stabilire che, poichè nella moratoria il passivo del debitore deve essere inferiore all'attivo, poichè lo scopo di essa è il pagamento *integrale* dei debiti, poichè il venir meno della *speranza* del pagamento totale fa ricadere il debitore morato nella procedura di fallimento, poichè infine per ottenere una semplice proroga della moratoria è necessario dimostrare di aver pagato una *parte considerevole* dei debiti, ove avvenisse fra debitore e creditori un accordo portante *riduzione* dei crediti, anche quando l'accordo fosse consentito da tutti i creditori, dovrebbe il giudice senz'altro pronunciare l'apertura o la continuazione del fallimento.

Ora non v'ha dubbio che *per ottenere* la moratoria il debitore deve dimostrare che l'attivo è superiore al passivo. Ma la liquidazione intrapresa o avvenimenti posteriori riguardanti personalmente i creditori possono benissimo indurre questi a preferire una pronta e parziale riscossione ad un pagamento integrale ma lontano. Tanto più che, come giustamente osserva la corte, in materia commerciale una dilazione, specie se prolungata, produce gli effetti della riduzione. Il vizio dunque del ragionamento del Mortara sta in ciò, che egli non distingue i casi in cui la riduzione effettiva o eventuale avviene *senza il consenso dei creditori*, da quello in cui *i creditori stessi aderiscono alla riduzione*. Si oppone che, trattandosi di un istituto di ordine

mente una certa riduzione. La quale identità di soluzione del quesito (contrariamente a ciò che suppone il Mogni), se per speciale ragione di fatto ritenuta dalle sentenze di merito non venne nei precedenti pronunziati da questo Collegio formalmente dichiarata, fu però ben chia-

---

pubblico, come il fallimento, la volontà delle parti non può derogare alle disposizioni della legge (MORTARA nella *Giurisprudenza ital.* 1894, IV, 201). Rispondiamo che non si devono confondere i due concetti di *moratoria* e di *fallimento*, potendosi dare moratoria anche all'infuori del fallimento. Nella moratoria da tutte le disposizioni della legge trasparisce il concetto di rendere preponderante la volontà delle parti. L'art. 821 rende obbligatoria pel tribunale, appena domandata la moratoria, una convocazione dei creditori: l'art. 822 stabilisce che il tribunale, nel pronunciare sulla domanda di moratoria debba tenere *conto speciale del voto della maggioranza:* l'art. 823 dà al tribunale la facoltà di concedere una nuova moratoria *qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori rappresentanti la metà almeno del passivo residuo*. Infine la Commissione che compilò il progetto preliminare dichiarava che « *la volontà dei creditori è preponderante negli argomenti che riguardano la guarentigia dei loro diritti* » (*Verbali della commissione del 1869*, verbale CLVI, n. 918). Onde a buon diritto il GIORGI (*Teoria delle obbligazioni* vol. VII, Firenze, 1892, pag. 422) definisce la moratoria « *una rimessione temporanea, la quale può anche aprire l'adito ad una rimessione sostanziale per i creditori che vi acconsentano* ». Del resto, la lettera stessa della legge dimostra che la volontà delle parti deve essere sovrana in questa materia, quando stabilisce al primo capoverso dell'art. 825 che, « se durante la moratoria abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, *le relazioni ulteriori fra questi e il debitore si regolano secondo la convenzione* ».

Non è detto poi che le obbligazioni del debitore morato debbano essere di necessità estinte mediante il pagamento. Anche la rimessione è un modo di estinzione delle obbligazioni: pretendere, come vorrebbe il MORTARA, che nelle materie commerciali le obbligazioni siano estinte solo mediante pagamento, val quanto confondere il diritto colla morale, e restringere arbitrariamente nella materia commerciale i modi di estinzione delle obbligazioni, che il legislatore ha stabilito per tutti indistintamente i rapporti giuridici.

Concludiamo col dire che, poichè non è a far distinzione fra accordo riduzione e accordo-dilazione, ma tanto l'uno che l'altro sono ugualmente ammissibili, questa seconda opinione, che ammetterebbe per il secondo l'obbligatorietà pei dissenzienti e la negherebbe pel primo, deve respingersi come del tutto priva di base.

IV.

Noi accogliamo dunque la terza opinione, che ritiene gli accordi amichevoli in nessun caso vincolativi per la minoranza. Essa, a dire il vero, ha poco seguito in giurisprudenza (non l'ha accolta che la CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA con una bellissima sentenza pronunciata il 18 maggio 1896 - GIURISPR. ITAL.: 1896, II, 336, cassata dalla Corte Suprema col giudicato che annotiamo), ma in dottrina ha raccolto il plauso di lunga ed autorevole schiera di scrittori. La seguono infatti: VITALEVI, *La moratoria nel nuovo codice di commercio*, Torino 1884, pag. 168; MORTARA, *Sulla interpretazione dell'art. 825 codice di commercio* nella GIURISPR. ITAL.: 1894, IV, 187; SRAFFA, *Sull'art. 825 del codice di commercio*, nel MON. DEI TRIB. MIL.: 1894, pag. 670; MOISÈ DARI, *Del fallimento* nel *Commento al codice di commercio* di CASTAGNOLA e GIANZANA, pagina 165; ASCOLI *La moratoria e il concordato preventivo*, Milano 1896, pag. 550 e segg.; ZIGNONI, *L'art. 825 del codice di commercio* nel FORO ITAL.: 1898, I, 338 e anche MANARA, *Sul progetto intorno al concordato preventivo* nel MON. DEI TRIB.: Milano, 1896 pag. 1022.

Crediamo infine di potere invocare a sostegno della nostra dottrina anche l'autorità del GIORGI, il quale, come abbiamo visto, nel definire la moratoria, la chiama *una rimessione temporanea, la quale può anche aprire l'adito ad una rimessione sostanziale* PER I CREDITORI CHE VI ACCONSENTANO (*Obbl.*, VII, pag. 422). Dunque sarebbero esclusi *i creditori che non vi acconsentano!*

La necessità di ammettere questa dottrina scaturisce spontanea dopo quanto abbiamo detto sopra le altre due interpretazioni che si dànno di questo punto dell'art. 825. Tutto in essa è logico e naturale. La *validità* dell'accordo, di cui parla la legge, non si riferisce già alla maggioranza che vi ha aderito, per cui sarebbe stato inutile sancirla, e neppure

ramente fatta intendere in più punti, e principalmente col notare che, « una volta che la legge permetteva l'accordo della sola maggioranza e che tale accordo era obbligatorio pei dissidenti (per le ragioni che questo Collegio già aveva indicate), non essendo dalla legge escluso che l'accordo cadesse sul solo termine di pagamento, doveva anche in questo caso l'accor-

---

alla minoranza dissenziente, per cui sarebbe stato ingiusto, ma agli *effetti rispetto alla cessazione della procedura di fallimento*. Omologato l'accordo concluso anche colla sola maggioranza, purchè rappresentante almeno i tre quarti del passivo, cessa lo stato di moratoria, con tutto quel sistema di *polizia commerciale* (provvedimenti conservativi ordinati dal tribunale, commissione dei creditori, intervento del giudice delegato), che la legge ha organizzato a tutela dei diritti dei creditori. Se vi fu dichiarazione di fallimento, ne è dichiarata la chiusura; se fallimento non vi fu, tutto ritorna egualmente allo stato normale.

Anche l'obbligo imposto ai creditori assenzienti di *assumere insieme col debitore le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti e, ove occorra, l'intero pagamento dei loro crediti*, si spiega nel modo più facile e naturale. Il legislatore previde un'obbiezione che poteva essere fatta al sistema da lui accolto e che molti fautori della dottrina contraria (fra cui la Corte di Cassazione nella sentenza che riportiamo) hanno effettivamente formulato. L'obbiezione è questa: se si ammette che l'accordo stipulato colla maggioranza non obblighi la minoranza, lo scopo della legge, che è quello di evitare o far cessare il fallimento, favorendo gli accordi, verrebbe assolutamente meno, perchè sarebbe in balìa di un solo creditore dissenziente all'indomani della omologazione dell'accordo di sospingere debitore e creditori nel baratro del fallimento, domandando l'integrale pagamento del suo credito. A questa obbiezione era facile rispondere, quando si fosse trattato di crediti di cui si fosse potuto domandare immediatamente il soddisfacimento, perchè incontroversi e muniti di forza esecutiva: in questo caso infatti non è supponibile che la domanda di pagamento, fatta anche da tutti i creditori dissenzienti, possa provocare il fallimento. Non si dimentichi che nella moratoria si parte dal presupposto che l'attivo superi il passivo, e neppure si dimentichi che la minoranza dissenziente può, al massimo, rappresentare un quarto del passivo, giacchè l'accordo, per esser valido, deve essere concluso colla maggioranza che ne rappresenti i tre quarti (art. 825, 1° cap.). Ciò posto, non è supponibile che nel patrimonio del debitore non vi sia tanto da poter pagare immediatamente un quarto del passivo.

Questo, se i crediti si possano esigere immediatamente. Ma, se si tratti di crediti litigiosi, o che hanno bisogno di ottenere dal giudice il riconoscimento e la forza esecutiva, in modo da dar luogo a lunghe liti giudiziarie, non si può negare che l'obbiezione abbia molto fondamento. L'esecuzione dell'accordo amichevole infatti, per cui la maggioranza fosse soddisfatta, anche solo in parte, dei suoi crediti, farebbe probabilmente sfumare il patrimonio del debitore e, nel caso che le liti avessero esito favorevole per la minoranza dissenziente, lo porrebbe nella impossibilità di pagare gli altri suoi creditori, facendolo quindi ricadere nel fallimento. A questo inconveniente il legislatore avrebbe potuto porre riparo stabilendo che l'accordo non fosse eseguito fino alla completa e definitiva liquidazione di tutti i crediti. Ma in tal modo egli avrebbe trascinato in lungo, senza alcuna ragione, lo stato di moratoria, con grave danno del debitore e dei creditori assenzienti. Onde egli ha, giustamente, preferito di salvaguardare in altro modo i diritti della minoranza, evitando altresì una seconda dichiarazione di fallimento. Egli ha stabilito che l'accordo abbia effetto immediatamente, *sia valido*, e quindi i creditori della maggioranza possano anche riscuotere subito i loro crediti stabiliti in seguito all'accordo, purchè assumano le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti. Ove queste liti abbiano esito favorevole ai dissenzienti, se si tratta di *accordo-dilazione*, la maggioranza che ha concesso la dilazione dovrà permettere che dal patrimonio del debitore si prelevi quel tanto che è necessario per pagare immediatamente i dissenzienti. Se si tratta invece di un *accordo-riduzione*, la maggioranza che ha ricevuto il pagamento del credito ridotto dovrà, *nel caso che il restante patrimonio del debitore non sia sufficiente a soddisfare i dissenzienti*, prelevare dalle somme riscosse quello che è necessario per completare il pagamento. Si tratta di una specie di *responsabilità limitata*, che appare spesse volte, sotto molteplici forme, nel nostro codice di

do essere obbligatorio pei dissenzienti ».

Considerato, ciò premesso, che l'art. 825 del codice di commercio, dopo di avere nella prima parte stabilito che se un accordo amichevole con tutti i creditori abbia luogo, le relazioni tra essi e il debitore sono regolate dalla convenzione, soggiunge nella seconda parte che tale accordo è anche valido, se conclusa con la maggioranza dei creditori, ma però sotto due condizioni, e cioè che questa maggioranza rappresenti almeno tre quarti del passivo, e che assuma, insieme col debitore, le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti, e, ove occorra, anche l'intero pagamento dei loro creditori. Ora spontanea qui si affaccia alla mente la riflessione che, essendo ogni creditore libero di contrattare, con vincolo obbligatorio come più gli attalenti, la soddisfazione del suo credito col debitore, purchè il faccia senza offesa della legge e dei diritti degli altri, il legislatore ha dovuto necessariamente aver dei motivi speciali per determinare quale dovesse essere la maggioranza necessaria per rendere valido l'accordo col morato, e più ancora per sottoporre la maggioranza alla condizione di risentire le conseguenze delle liti dei dissenzienti e la eventualità di pagare i di costoro crediti. Quali che siano stati i motivi che determinarono il legislatore, come ad esempio il non lasciare una gran parte dei creditori in balia di una capricciosa minoranza, l'aver un accordo seriamente meditato e concluso, tale dovendosi presumere quello formato da una sì rilevante maggioranza, la possibile migliore garentia dei diritti dei dissenzienti, certa cosa è che quelle due e non lievi condizioni non sono stabilite. Ma non saprebbe intendersi, senza dar biasimo d'irragionevolezza e d'ingiustizia al legislatore, come mai egli avesse voluto sottoporre la maggioranza a quelle condizioni, senza poi stabilire per esse una specie di corrispettivo. Dovendo dunque questo trovarsi, non lo si può in altro rinvenire che nella obbligatorietà dei dissenzienti all'accordo amichevole; perchè da tale obbligatorietà astretti costoro non posson provocare il fallimento del comune debitore. Nè si dica che la dichiarazione di fallimento sarebbe sempre dalla maggioranza evitata, allorchè, fatto l'accordo, prontamente e per intero pagasse i dissenzienti, senza che per converso co-

commercio, e che riceve in questa materia una nuova applicazione. E diciamo *responsabilità limitata*, perchè, come già abbiamo visto, non è concepibile che l'attivo di un debitore morato non sia sufficiente a soddisfare un quarto dei crediti figuranti nel passivo. Del resto, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, i creditori della maggioranza non possono lagnarsi di questa loro condizione, che essi si sono assunti spontaneamente, sopra i calcoli fatti intorno all'entità dell'attivo del debitore e alla eventualità del cattivo esito delle liti. *Imputent sibi*, dunque, se hanno fatto male i loro calcoli, ma non taccino d'ingiustizia il legislatore. Ciò posto, si spiega anche facilmente la frase « *si assumano..... ove occorra, l'intero pagamento dei loro crediti* » Essa si riferisce appunto al caso di un *accordo-riduzione*, e viene a dire questo: se le liti avranno esito favorevole ai dissenzienti, se gli assenzienti hanno riscosso la parte dei crediti loro assegnati dall'accordo, se infine il restante patrimonio del debitore non basta per pagare integralmente i dissenzienti, allora interviene la responsabilità *complementare* degli assenzienti soddisfatti. La frase invece: « *si assumano.... le conseguenze di ogni lite* » si riferisce al caso di un *accordo-dilazione*.

Concludiamo. In questa interpretazione tutto è logico, tutto è naturale, tutto è armonico: la lettera della legge si conforma allo spirito di tutto l'istituto; la disposizione del secondo capoverso dell'art. 825 diventa un necessario complemento di quelle degli altri articoli che riguardano la moratoria. Ma sostenere che l'accordo concluso colla maggioranza obblighi la minoranza ad osservarlo è, per usare una bella frase del Mortara, un creare nel seno della moratoria una figura giuridica di obbligazione sconosciuta ad ogni altra ragione del diritto civile e del diritto commerciale, e crearla all'infuori della stessa ragione e degli scopi stessi della moratoria.

Dott. Alfredo Rocco.

storo fossero astretti a sottostare all'accordo medesimo, perchè, a non dire altro, sarebbe da una parte strano che si trovasse una maggioranza, la quale, sebbene sia sicura di dover essere una volta pagata per intiero (secondo il concetto della corte di merito, che ritiene assoluta ed indeclinabile la necessità del pagamento totale), pur vuol formare un accordo amichevole col morato, ed essere cotanto generosa, da assumere l'obbligo di pagare essa prontamente, per intero, i dissenzienti, senza alcun pro per lei, e sarebbe d'altra parte singolare che i dissenzienti, per l'unica ragione di essere dissenzienti, si creassero l'eccezionale favorevole condizione di avere per debitore non soltanto il morato, ma tutti i di costui creditori componenti la maggioranza concordataria, e di avere, a garantia dei loro crediti, il patrimonio dell'uno e quello degli altri.

Vero è quello che dice la corte di merito, di essere cioè necessario per ottenere la moratoria, dimostrare che l'attivo superi il passivo, e che l'accordo amichevole, di cui all'art. 825, a differenza di ciò che è stabilito pel concordato, non è sottoposto a talune formalità che poi costituiscono vere garentie per la minoranza dei creditori: ma tutto ciò non basta per concludere che l'amichevole accordo della maggioranza non sia anche pei dissenzienti obbligatorio, sia perchè non sarebbe repugnante a ragione che due specie diverse di accordi, permessi amendue dalla legge, possano avere taluni effetti identici, sebbene le formalità che accompagnano l'uno non siano tutte richieste per l'altro: sia perchè le suddette osservazioni dell'impugnata sentenza (e fu già altre fiate avvertito) potranno chiarire come non abbastanza studiato l'istituto della moratoria e come non completamente codificato, ma non possono distruggerne l'essenza, che in sostanza è la mano amica che il legislatore ha voluto porgere al commerciante, che, senza sua colpa, non può momentaneamente fronteggiare i suoi impegni commerciali, pur non mancando dei mezzi a ciò sufficienti, e perciò non può il favore convertirsi in danno del commerciante, come avverrebbe ritenendo l'accordo vincolare la sola maggioranza, ma non altresì i dissidenti.

E' vero eziandio che l'impugnata sentenza asserisce « che, assumendo la maggioranza concordataria l'obbligo di pagare, di cui all'art. 825, impedisce così una domanda di dichiarazione di fallimento da parte dei creditori dissenzienti ; » ma in contrario ben si osserva, che, supposto per poco che quell'obbligo imponesse ai creditori della maggioranza il dovere di pagar incondizionatamente, a semplice richiesta, tutto il credito ai dissenzienti, la denunziata sentenza avrebbe dovuto dimostrare come mai ai dissenzienti (che non sono vincolati dall'accordo amichevole della maggioranza) fosse vietato, dopo che per l'accordo medesimo fu dichiarata cessata la moratoria, di trarre in giudizio, non i creditori della maggioranza ma il solo debitore, e in un momento nel quale costui non per anco può pagare, per provocar poi la dichiarazione del fallimento di lui. Laonde, tenuto conto del fine della moratoria, degli obblighi cui la maggioranza che forma l'accordo è sottoposta, delle conseguenze dannose per tutti i creditori, le quali deriverebbero dal ritenere non obbligatorio l'accordo amichevole pei dissenzienti, è a concludere doversi accogliere il secondo mezzo del ricorso.

Per tali motivi:

La Corte accoglie il secondo mezzo del ricorso, avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna dei 15-19 maggio 1896, e rinvia la causa alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 25 febbraio 1897, n. 140 (1).

PUCCIONI P. ff. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ruggieri per Doria Pamphily (avv. MARUCCHI e PAOLUCCI) - *Galletti ed altri coloni delle terre di Alviano* (avv. AURELI S. e JACOUCCI N.) (2)

PRESTAZIONI FONDIARIE (Commutazione di): Procedimento - Sentenze appellabili ed inappellabili - Criterio di commutazione - (*Legge 14 luglio 1887, n. 4727*).

In tema di commutazione di prestazioni fondiarie ai termini della legge 14 luglio 1887 n. 4727, e pel richiamo fatto in questa legge delle precedenti leggi 8 giugno 1873 n. 1389 e 29 giugno 1879 n. 4946, sono appellabili le sentenze che nel relativo procedimento pronunziano sulle contestazioni relative al diritto alla prestazione, e quelle pronunciate in giudizj di ricusazione del perito o degli arbitri nominati; ma sono invece inappellabili le sentenze che pronunziano su quistioni relative alla commutazione e liquidazione del canone, anche se abbiano decise quistioni di massima o

(1-2) Nella decisione della CORTE precedono le seguenti osservazioni sui *fatti* della causa:

« La principessa donna Olimpia Pamphily, con istrumento 13 aprile 1654 per notar Simoncelli, acquistava pel prezzo di scudi romani 245800 i castelli di Alviano, Attigliano, Poggio di Guardea e Montecalvello insieme alle loro dipendenze, confiscati al marchese Marcello Raimondi. Tali beni ora fanno parte della porzione disponibile della successione del fu principe don Filippo Doria Pamphily, il quale della suddetta disponibile nominò erede il figlio nascituro del suo primogenito, affidandone la curatela al conte Gian Luca della Somaglia ed al comm. Odoardo Ruggieri.

Di essi beni rustici siti nel territorio dei suddetti castelli, alcuni venivano e vengono posseduti da coloni a titolo di colonia perpetua verso il corrispettivo di una quota di prodotti alla casa proprietaria, ed era pacifico tra le parti che, per quanto riguardava il castello di Alviano, i coloni dovevano corrispondare *il quarto* dei prodotti in grano, vino, olio e marzatelli.

Pubblicatasi la legge del 14 luglio 1887 n. 4727, che aboliva e commutava le decime e tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quota di frutti, il conte della Somaglia ed il commendator Ruggieri, quali curatori del minorenne Filippo Andrea Doria Pamphily, in ordine ai beni costituenti la quota disponibile, incaricavano un perito agronomo ad eseguire le opportune operazioni tecniche per determinare l'annuo canone della commutazione in danaro per ciascun fondo soggetto a prestazioni.

Assolto dal perito tale incarico, i suddetti curatori, con citazione inserta nel bollettino ufficiale della prefettura dell'Umbria, notificata poscia il 5 e 6 gennaio 1892, convennero davanti al tribunale di Spoleto tutti i coloni perpetui di Alviano nel numero di 271, chiedendo che si facesse luogo alla commutazione in danaro delle prestazioni fino allora percepite in natura, in base della liquidazione fatta dal perito, con formale interpellanza di accettare o contraddire la liquidazione entro sessanta giorni, trascorso il quale termine, dichiararsi effettuata la commutazione secondo quella progettata quanto a coloro che l'accettavano, ed in ordine agli altri che l'avessero impugnata, o fossero rimasti contumaci, ordinare analoga perizia in conformità delle disposizioni contenute nella legge anzidetta.

Dei coloni citati comparvero in giudizio soli 174 di Alviano, essendo gli altri rimasti contumaci.

I comparsi a mezzo del loro procuratore dichiararono di contraddire alla liquidazione proposta per i seguenti motivi:

1° Perchè le prestazioni, anzichè in base del fitto risultante dal foglio privato 10 ottobre 1879, erano state liquidate in danaro in base a perizia;

2° Perchè, se anche le prestazioni non fossero state affittate, la quantità delle prestazioni effettivamente riscosse doveva esser provata con documenti, e non già stimata da un perito;

3° Ed in fine perchè la quantità attribuita a ciascun fondo e la liquidazione della rendita in danaro non conteneva i criterj dai quali fu desunta, e non fu indicato per ciascun fondo il possessore attuale, sul quale ultimo motivo s'insisteva perchè fosse dichiarata la nullità della citazione.

Il tribunale di Spoleto, con sentenza

di diritto, come quella impegnatasi sulla scelta del criterio di commutazione (1).

Considerato *in diritto* che col *primo motivo* di annullamento si denunzia dal ricorrente la violazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887 numero 4727, dell'art. 29 dell'altra legge 8 giugno 1873 n. 1389 e degli articoli 187 e 481 codice procedura civile, per avere la corte di merito di Perugia spiegata la sua giurisdizione e modificata la sentenza del tribunale di Spoleto, la quale, avendo definita una quistione in tema di commutazione di prestazioni fondiarie, era per legge inappellabile.

Che codesto motivo di annullamento si manifesti in dritto fondato.

La legge del 14 luglio 1887, allo scopo di liberare la proprietà fondiaria dalle pastoie delle prestazioni perpetue, che la tenevano soggiogata ed avvinta, dopo di aver disposto che tutte le prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagavano in natura ai corpi morali od ai privati, sotto qualsiasi denominazione, doveano commutarsi in annuo canone fisso in danaro, nel susseguente art. 4 di detta legge, e per la sanzionata commutazione, disse applicabili le disposizioni stabilite nelle due precedenti leggi degli 8 giugno 1873 n. 1389 e 29 giugno 1879 n. 4946 per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napolitane.

Che la legge del 1873, dopo di a-

---

dei 29 ottobre - 8 dicembre 1894, disponeva quanto segue:

Che la commutazione delle prestazioni fondiarie dovute dai coloni di Alviano alla disponibile Doria dovea esser fatta a mezzo di estimo legale, a qual'uopo nominava a perito l'ingegnere sig. Enrico Ambrosini, commettendogli lo incarico di procedere alla liquidazione in danaro delle dette prestazioni, ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno dei debitori, secondo le norme sancite dall'art. 4 della legge 29 giugno 1879 e dello art. 5 della legge 8 giugno 1873.

Fissava al perito il termine di mesi tre dalla prestazione del giuramento per dar compimento alle sue operazioni.

Nominava poi ad arbitri i signori avvocato Adriano Lanzetti, ingegnere Vincenzo Amidei e ragioniere Raffaele Sabino, col mandato di pronunziare in tutte le controversie che potessero insorgere intorno al giudizio del perito, fissando loro per la presentazione della decisione in cancelleria del tribunale il termine di mesi due da decorrere, a mente del primo o secondo capoverso dell'art. 15 della legge 8 giugno 1873.

Pose le spese per una metà a carico della disponibile Doria, e per l'altra metà, ed in proporzione a carico di tutti i convenuti.

Da codesta sentenza la maggior parte di essi convenuti appellarono assumendo che, contraddetta la liquidazione, il tribunale non avea altro compito che quello di ordinare una perizia, essendo solo il perito arbitro della scelta del criterio di liquidazione, e che, ammesso pure che tale scelta spettasse al tribunale, avrebbe dovuto ordinare la esibizione dei libri di famiglia, o quanto meno disporre la commutazione alla base delle scritture di fitto esistenti in atti.

La corte d'appello di Perugia, con sentenza del 13 dicembre 1895, pronunziava così:

Accolse l'appello interposto dai coloni possessori delle terre di Alviano, e, riformando la sentenza appellata, nella parte che riguardava la scelta e l'applicazione dei criteri di valutazione, ordinò che il perito nominato, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, dei rilievi e deduzioni delle parti e dei titoli e documenti, che gli potranno esser presentati, procedesse alla liquidazione in danaro delle singole prestazioni ed alla ripartizione proporzionale per ciascun colono secondo i criterj stabiliti dagli art. 3 e 4 delle leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879, che meglio stimerà opportuni, giusti e convenienti.

Nel dippiù la confermava, e condannava i curatori alle spese di appello.

Codesta sentenza dal curatore della disponibile Doria Pamphily signor Odoardo Ruggieri vien denunziata per cassazione con quattro motivi di ricorso ».

(1) Identiche pronuncie emetteva contemporaneamente la Corte, con l'altra sua decisione (n. 141) fra lo stesso ricorrente e *Bigi con altri possessori delle terre del Poggio della Guardea.*

ver dettato i criterj, secondo i quali doveva farsi la liquidazione, negli articoli 6 a 12 tracciò le norme di un procedimento collettivo per tutte le prestazioni dovute allo stesso creditore nel territorio del medesimo comune, spigliato e celere, a tenersi nel giudizio di commutazione, col quale, prescindendosi dalle forme ordinarie di procedura, lo scopo della commutazione si fosse sollecitamente raggiunto. Con l'art. 13 disse che per le ricusazioni del perito e degli arbitri a nominarsi saranno seguite le disposizioni del codice di procedura civile. Nel 14 della legge stessa, prevendo il caso che fosse insorta contestazione sul diritto della prestazione, ordinò di sospendersi il giudizio di commutazione, e rinviarsi la quistione, per decidersi, col procedimento ordinario presso il tribunale medesimo, o presso la pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite. Ed in fine nell'art. 29 dichiarò: « *Le sentenze del tribunale* « *su tutte le questioni relative alla* « *liquidazione e commutazione delle* « *prestazioni saranno inappellabili* ».

Che, secondo la premessa esposizione del procedimento tracciato dalla legge del 1873, chiaro sorge il concetto giuridico, che nei giudizj di commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue in canone fisso si può far ricorso al procedimento ordinario, e quindi allo sperimento dei legittimi gravami ordinarj e straordinarj, allorchè insorga contestazione sul diritto della prestazione, o si tratti di giudizio di ricusazione del perito e degli arbitri nominati. Quando invece si è in tema di quistioni relative alla commutazione e liquidazione del canone, è il procedimento speciale quello che bisogna seguire, e la sentenza del tribunale è inappellabile.

Che alla stregua dei premessi concetti di dritto, sarà facile definire la quistione, se la sentenza del tribunale di Spoleto sia appellabile o pur no, movendo dal concetto direttivo, non già se il tribunale abbia deciso una quistione di massima o di diritto riflettente la interpretazione di una legge, come si assume dalla difesa resistente, ma unicamente dalla indole giuridica della quistione assolta, se cioè relativa a commutazione e liquidazione. E che questo debba essere il concetto direttivo è verità che si desume dalla parola stessa della legge, la quale dichiara inappellabili le sentenze del tribunale *su tutte* le quistioni relative a commutazione e liquidazione, senza alcuna distinzione od eccezione per quelle, che avessero per avventura decise quistioni di massima o di diritto.

Che, per gli art. 3 e 4 della suindicata legge del 1873, il legislatore, nel dettar le norme intorno al modo come la commutazione delle prestazioni in canone fisso dovea esser fatta, prescrisse che, qualora non sia giustificata per titoli e documenti la quantità effettivamente riscossa nell'ultimo decennio, sarà fatta sulla base del fitto che per essa si paghi o si sia pagato. E, solo ove questi criterj manchino, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di estimo legale.

Che proprio sulla scelta del criterio di commutazione la quistione s'impegnava davanti al tribunale di Spoleto, imperocchè i coloni perpetui debitori della prestazione, nell'impugnare il progetto di commutazione fatto dal perito agronomo prescelto dal creditore, chiesero dichiararsi dal tribunale: « che la commutazione do- « vea esser fatta in base allo affitto « risultante da foglio privato 10 ot- « tobre 1879, rinnovato con altro fo- « glio privato 10 dicembre 1887 ». Ed il tribunale di Spoleto con sentenza 8 novembre 1894, codesta quistione assolvendo, dichiarò che la commutazione, lungi di farsi sugli affitti, dovesse eseguirsi in base all'estimo legale.

Che, se adunque la quistione s'impegnò in primo grado in codesti precisi termini, non potrà certamente negarsi di avere il tribunale assolto una quistione in tema di commutazione della prestazione quando ne prescelse il criterio direttivo, e quindi la sentenza pronunziata riusciva come riesce inappellabile. La denunziata sentenza adunque, pronunziando sul-

l'appello proposto contro quella del tribunale, violava la designata disposizione dell'art. 29 della legge del 1873, e quindi debbe esser cassata pel disaminato primo motivo, rimanendo gli altri assorbiti.

Che, annullandosi la denunziata sentenza pel motivo, che la corte di appello di Perugia mancava di giurisdizione a provvedere sull'appello, la cassazione della detta sentenza dev'esser pronunziata senza rinvio, art. 544 codice procedura civile.

Che sono conseguenze dell'accoglimento del ricorso la restituzione del deposito e la condanna dei resistenti alle spese.

Per questi motivi:

La Corte cassa senza rinvio la sentenza denunziata (della corte di appello di Perugia, del 13-19 dicembre 1895).

Sezione civile 15 marzo 1897, n. 188 (1).

PUCCIONI P. ff. - MASI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Provincia di Ferrara (avv. Lupacchioli e Zeni) - *Galluppi* (avv. Hanau) (2)

DANNI (Competenza territoriale per risarcimento di): Esecuzione di convenzione - Parti contraenti - Domicilio del convenuto.

Quando alcuno, pel danno risentito, può rivolgersi contro e l'una e l'altra parte contraente di una convenzione cui esso è rimasto estraneo e dalla esecuzione della quale originò il danno stesso, agisce competentemente il magistrato del luogo dove ha domicilio quella di esse parti che esso elegge di convenire direttamente in giudizio, salvo ad essa convenuta di chiamare l'altra parte ad intervenirvi.

Sezione civile 18 gennaio 1897, n. 40 (3).

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Cervia (avv. Dari) - *Folchi, vescovo di Cervia* (avv. Caselli e Marchetti) (4)

APPELLO: Comune - Sindaco cessato - Nullità - Cassazione - Giudizio in sede di rinvio - Nullità della notifica della sentenza - Domanda nuova - Cambiamento di rappresentanza - Mancata notifica - Effetti.

Dichiarata in cassazione la nullità dell'appello interposto per un comune ad istanza del sindaco che aveva cessato dalle sue funzioni, ben può in sede di rinvio essere dedotta la nullità della notificazione della sentenza resa dai primi giudici, in quanto tale quistione, lungi dal riguardare una domanda nuova, sorge in dipendenza della decisione affermativa della nullità dell'appello, ed è correlativa e succedanea a quella pregiudiziale di tale nullità.

Il cambiamento nella rappresentanza del comune, avvenuto dopo la scadenza del termine a comparire, dopo la costituzione dei procuratori, e prima che la causa sia in istato di esser giudicata, non può produrre obbligazioni procedurali per la controparte convenuta in giudizio, se non le viene notificato; ed in mancanza di tale notificazione, è validamente eseguita la notificazione della sentenza di primo grado al sindaco che abbia cessato dall'ufficio e dalla rappresentanza del comune, tanto più quando la stessa sentenza, per come era intestata, abbia indotto la parte che ese-

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza del tribunale di Ferrara, dei 4-9 maggio 1896.

(3-4) In questa causa già si pronunciò la Corte con una decisione dei 12 febbraio 1895 (nella presente *Raccolta*: XX, Civ., 2ª, 394).

qui la notificazione a ritenere che nei rapporti del giudizio continuasse ad aver la rappresentanza del comune il sindaco cessante, e che inalterata rimanesse la elezione del domicilio per gli effetti della notificazione della sentenza.

Considerato che la conclusione proposta alla corte di rinvio, sostituita a quella territoriale, dal procuratore del Vescovo di Cervia col chiedere, non solo la pronunzia della nullità dell'appello, ma ancora la dichiarazione del passaggio in giudicato della sentenza resa dai primi giudici, portò necessariamente la controparte ad opporre in sua difesa la eccezione di nullità della notificazione della sentenza stessa; e per conseguenza portò la corte ad esaminare e decidere siffatta questione. E, poichè questa sorgeva in dipendenza della decisione affermativa della nullità dell'appello, così, lungi dal riguardare una dimanda nuova, come sembra al resistente, era una questione correlativa e succedanea a quella pregiudiziale della nullità dell'appello, ed anch'essa era pregiudiziale in relazione al merito della controversia, e quindi poteva essere esaminata, come lo fu, dalla corte di rinvio.

Considerato che la ragione principale, per la quale la sentenza denunziata ha deciso la disputa nel senso affermativo della validità della notificazione della sentenza, e quindi del passaggio di essa in cosa giudicata, si trova in questo concetto, che il Comune di Cervia, entrato legittimamente in giudizio come attore, con la rappresentanza del sindaco Foschi, e con la elezione di un determinato domicilio, avendo continuato a starvi con la stessa rappresentanza e con lo stesso domicilio fino al tempo in cui avvenne la notificazione della quale si disputa, senza mai avvertire il convenuto Vescovo del cambiamento nella rappresentanza municipale, col fatto suo il Comune istesso avesse indotto il Vescovo a fargli validamente la notificazione della sentenza nel modo come fu fatta, in osservanza del disposto dell'art. 367 del codice di procedura civile. Che pertanto la sentenza avesse acquistato l'autorità di cosa giudicata, dappoichè il Comune nel termine perentorio assegnato dalla legge non aveva prodotto un valido atto di appello.

Considerato che questa ragione di decidere, fondata nella verità dei fatti risultante dagli atti della causa, concorda precisamente col disposto della legge; imperocchè il cambiamento nella rappresentanza del Comune, essendo avvenuto dopo la scadenza del termine a comparire, dopo la costituzione dei procuratori, e prima che la causa fosse in istato di essere giudicata, non poteva produrre obbligazioni procedurali nel Vescovo convenuto in giudizio, se non quando gli fosse stato notificato, art. 332 e seguenti in relazione all'art. 367 del codice di procedura civile.

E tanto più egli, estraneo all'amministrazione comunale, doveva notificare, come notificò, la sentenza al Comune in persona del sindaco Foschi nel domicilio eletto, poichè (come giustamente ha osservato la corte di rinvio) la stessa sentenza, per come era intestata e per le conclusioni che riferiva al Comune di Cervia in persona del sindaco Foschi, lo induceva a ritenere che questi, nei rapporti del giudizio, continuasse ad avere la rappresentanza del Comune, e che inalterata rimanesse la elezione del domicilio per gli effetti della notificazione della sentenza, giusta il citato art. 367.

Considerato che, questa essendo la ragione data dalla corte di rinvio della sua decisione affermativa del giudicato, ed essendo questa ragione conforme al disposto della legge, vana riesce la censura che il ricorso rivolge alla osservazione fatta *per di più e per mera abbondanza* nella sentenza impugnata, quella cioè relativa alla scienza nel sindaco Guerrini e nel consiglio comunale della sentenza avverso la quale decisero di ricorrere al magistrato di appello; mentre, come si è detto, la decisione impugnata poggia sulla validità dell'atto di notificazione della sentenza, dimostrata con le relative disposizioni della legge.

Vana ancora si manifesta l'altra censura di contraddizione, che si risolverebbe in quella della mancanza di motivazione; imperocchè dall'aver dichiarato la nullità della citazione in appello (con cui si sarebbe iniziato il secondo giudizio ad istanza del Comune di Cervia) per essere stata intimata da persona diversa da quella che allora aveva la legittima rappresentanza del Comune, non discende che fosse parimenti nulla la notificazione della sentenza precedentemente eseguita ad istanza del Vescovo estraneo al Comune.

La citazione d'appello, atto proveniente dal Comune, per essere valida avrebbe dovuto contenere tutti gli estremi e le indicazioni designate dal codice di procedura civile in relazione della legge comunale e provinciale; la notificazione della sentenza, che d'altronde fu nella specie non un atto del Comune ma del suo contradittore in giudizio, doveva essere eseguita, come lo fu, secondo la norma generale dettata dall'art. 367 del detto codice.

Considerato pertanto che le violazioni della legge indicate nel ricorso non si rinvengono nella sentenza denunziata.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso presentato dal Comune di Cervia per cassazione della sentenza resa fra le parti in causa li 25-29 gennaio 1896 dalla corte d'appello di Ancona in sede di rinvio.

Sezione civile 23 febbraio 1897, n. 131.

TONDI P. - PENSERINI Rel ed Est. - P. M. BARACCANO

(concl. conf.)

Ballarini (avv. Babini e Barbieri) - *Zanetti, curatore del fallimento Ballarini* (avv. Bondi e Nadalini)

FALLIMENTO: Funzioni del curatore - Patrimonio del fallimento - Domanda di revoca di fallimento - Creditori del fallito e loro procuratori - Prova testimoniale (*Cod. di comm., art. 693*).

Il curatore del fallimento non integra la persona del fallito, e neppure rappresenta i creditori, ma sostituisce, in tutto ciò che riguarda il patrimonio del fallimento, la persona del fallito (1).

Può il curatore, secondo l'art. 693 del codice di commercio, contraddire alla domanda del fallito per revocazione della dichiarazione del fallimento (2).

I creditori, i quali non siano intervenuti nel giudizio di opposizione promosso dal fallito stesso contro la sentenza dichiarativa del fallimento, e i loro procuratori ad lites, *non possono essere esclusi dal far testimonianza nel giudizio.*

Il tribunale civile di Bologna, con sentenza 20 marzo 1895, sull'istanza della ditta fratelli Zappoli dichiarava il fallimento di Giovanni Ballarini, e nominava a curatore provvisorio Michele Fioresi, surrogato con altra sentenza del 23 stesso mese dal ragioniere Gualtiero Zanetti.

Il Ballarini faceva opposizione e citava la ditta Zappoli ed il curatore provvisorio Zanetti per la revocazione della sentenza che aveva dichiarato il fallimento, assumendo che non era commerciante, e che non dipendeva da causa commerciale il credito della ditta Zappoli; e subordinatamente chiedeva l'ammissione d'interrogatorio e di prova testimoniale. La ditta Zappoli, dichiarando che le cambiali del Ballarini rappresentavano obbligazioni civili, non si opponeva alla revocazione del fallimento. Il curatore, pur facendo considerazioni contrarie alla dimanda del Ballerini, si rimetteva alla giustizia del tribunale. Il quale, con sentenza 20 maggio 1895, ritenendo la qualità di commerciante nel Ballarini, ed affermando che, oltre le

(1-2) *Cons.* le sentenze dei 13 e 14 marzo 1894, nelle cause *Volpini* c. *Gatti* e *Volpini* c. *Moretti, in questa* Raccolta: XIX, (Civ., 2ª, 20 e 23).

cambiali a favore Zappoli, altre ve ne erano cadute in sofferenza, ammise la prova testimoniale sugli art. 4, 5, 6 e 7 diretta a stabilire la causa civile della obbligazione.

Il curatore addusse a riprova i testimoni Felice Cavazza, Raffaelle Rossi, Giovanni Lesi ed Angelo Strocchi. Vi si oppose il Ballarini per due motivi, e cioè perchè il curatore non potevasi riguardare come parte in causa, e perciò non aveva facoltà di addurre testimoni; e perchè non potevano essere sentiti i testimoni addotti, essendo i due primi creditori che avevano insinuato i loro crediti al fallimento, e gli altri due mandatari e procuratori *ad lites* di altri creditori del fallimento.

Il tribunale, risolvendo l'incidente, con sentenza 10 settembre 1895, respinse l'opposizione all'esame di detti testimoni fatta dal Ballarini.

Il quale ne interpose appello riproducendo le due eccezioni suindicate. E la corte di appello di Bologna, con sentenza 16 dicembre 1895, confermò quella del tribunale.

Ne ricorre il Ballarini.

La Corte osserva che rettamente la sentenza impugnata ritenne il curatore del fallimento legittimo contraddittore alla domanda del fallito e nel diritto perciò di opporvisi e di addurre prove. Imperocchè è testuale nell'ultimo capoverso dell'art. 693 codice di commercio che il giudizio di opposizione è promosso in contraddittorio del curatore. Il quale pel combinato disposto degli art. 699 e 713 dello stesso codice è sostituito al fallito nell'amministrazione dei beni e diviene legittimo amministratore e rappresentante del patrimonio del fallimento per liquidarlo e distribuirlo ai creditori. Non è adunque vero che il curatore integri la persona del fallito; e neppure è esatto il concetto che rappresenti i creditori. Sostituisce invece in tutto ciò che riguarda il patrimonio del fallimento la persona del fallito; il quale per lo stesso art. 699 conserva integra la personalità giuridica per i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento, e può talvolta intervenire anche in cause riguardanti il fallimento e trovarsi in collisione d'interessi col curatore, ed è espressamente abilitato, senza bisogno di alcuna assistenza, dall'art. 693 a fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento. E poichè, dichiarato il fallimento, il curatore anche provvisorio, fin quando non sia la dichiarazione revocata, ha il dovere di adempiere alle funzioni che per legge gli sono conferite nell'interesse pubblico della buona fede nel commercio ed in quello privato dei creditori, non già dei singoli che egli non rappresenta, ma per la massa, così è facile riscontrarsi la ragione per la quale il legislatore nell'art. 693 sanciva il contraddittorio del curatore alla domanda di revoca della dichiarazione del fallimento: contraddittorio che imponevasi come una necessità pel fallimento dichiarato di ufficio, e che era suggerito dalla tutela dei detti interessi pubblico e privato negli altri casi.

Che neppure il *secondo mezzo* ha fondamento. Escluso in fatto che i testimoni addotti a riprova fossero intervenuti, ovvero rappresentassero alcuno intervenuto nel giudizio di opposizione promosso dal fallito, ed escluso in diritto che il curatore rappresenti i creditori dei quali cura gli interessi, non già singolari a ciascuno, ma generali della massa, ne consegue che dessi non erano parti in giudizio, e quindi non potevano essere esclusi dal fare testimonianza, salvo il diritto di allegarli sospetti, ai sensi dell'art. 237 codice di procedura civile. Intervenendo nel giudizio, i creditori sono in grado di dare al tribunale le informazioni e le prove che possano essere necessarie a conoscere se le obbligazioni dell'opponente abbiano causa civile o commerciale, e quando non intervengano possono, vuoi dall'opponente stesso, vuoi dal curatore o da altro interessato intervenuto in giudizio, essere richiesti in qualità di testimoni delle occorrenti notizie.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso avverso la sentenza 6-16 dicembre 1895 della corte d'appello di Bologna.

Sezione civile 20 maggio 1897, n. 328 (1).

GHIGLIERI P. P. - PUCCIONI Rel. - PENSERINI Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Cassa di risparmio di Camerino (avv. MARSILI e DE DOMINICIS A.) - *Conforti in Bocci e Bocci* (avv. FERRERI) *ed altri* (2)

GRADUAZIONE (Giudizio di): Controversia di cognizione - Apprezzamento di fatto - Conversione del rito - Consenso delle parti - Contratto giudiziale - Controversie comprese nel giudizio - Esistenza e validità dei crediti.

TERMINE DI COMPARIZIONE (Differenze tra i riti, rispetto al): Rito sommario - Rito formale.

APPELLO: Procedimento formale - Procedimento sommario - Giudizio di graduazione - Sentenza di omologazione - Termine - Questioni sui gradi ipotecarj - Quistioni sui crediti contestati *(Cod. proc. civ., articolo 725).*

Ritenutosi dai giudici di merito che, allora quando in un giudizio di graduazione svolgasi una controversia, la quale per sua natura è di cognizione, si verta in un giudizio di cognizione, altro non si ha che una illazione giuridica dalla premessa considerazione nella dichiarazione che in quel dato caso siasi in tema di giudizio di cognizione, nè si ha per nulla un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione.

Prestatosi consenso dalle parti, in un giudizio di graduazione, alla semplice conversione del rito da sommario in formale, e convertitosi effettivamente in detto modo il procedimento, non per questo solo viene a perdere il giudizio stesso la propria natura od essenza, nè può invocarsi il contratto giudiziale inteso a far stabilire l' obbligo reciproco delle parti di seguire la procedura e i termini dei giudizj di cognizione.

L'unica differenza, in quanto al termine di comparizione, fra la citazione col rito sommario e quella col rito formale, è che in quest'ultima il convenuto è citato a comparire entro il termine assegnato, ed in quella prima a comparire a udienza fissa.

Se l'appellante da sentenza pronunciata in procedimento formale ha citato a udienza fissa, non è nullo

---

(1-2) Così la sentenza premette il *fatto* della causa:

« Nel giudizio di graduazione sul prezzo degli immobili espropriati all'ingegnere cav. Davide Bocci concorsero la Cassa di risparmio di Camerino, la moglie del Bocci Elena Conforti, il canonico don Luigi Tardella e la Congregazione di carità di Camerino. La Cassa di risparmio impugnò la collocazione dei crediti della Conforti e del Tardella perchè simulati. Rinviata la questione al tribunale, venne d'accordo delle parti proseguito il giudizio in via formale. Sorto poi incidente sull' ammissione di prova testimoniale chiesta dalla Cassa, il presidente, nel disaccordo delle parti, la rinviò ad udienza fissa per la risoluzione dell' incidente e del merito se maturo, a relazione delle parti. Ed il tribunale con sentenza 19-22 novembre 1895, ritenendo che dovevano essere respinte l'istanza di prova orale e la eccezione di frode e simulazione, e che quindi doveva essersi omologato lo stato di graduazione, respinte dette eccezioni, condannando la Cassa alle maggiori spese relative, omologò lo stato di graduazione.

La Cassa ne interpose appello con atto 2 dicembre 1895, notificato ai procuratori delle parti, citandoli a comparire nel termine di giorni dieci. Ma, notificatale di poi la sentenza, la Cassa medesima ripeteva l'appello con atto 27 gennaio 1896, notificato ai procuratori di Camerino, ma citando le parti residenti il debitore Bocci in Torino, la di lui moglie Conforti in Roma, ed il Tardella in Tolentino, a comparire nel termine di giorni dieci a forma dell'art. 725 del codice di procedura civile, e precisamente nell'udienza fissa del 6 gennaio successivo. La Conforti ed il Tardella eccepirono la nullità delle due citazioni di appello, e la corte, sezione di Macerata, con sentenza 7-18 luglio 1896, dichiarò inammissibili i due appelli ed essere passata la sentenza appellata in cosa giudicata.

Ricorre la Cassa di risparmio e deduce:

1° Violazione dell' art. 716 e degli art. 360 n. 6, 361 n. 2 e 517 n. 2 codice di procedura civile, per avere ritenuto, e senza sufficiente motivazione e contraddicendosi, che il giudizio per l'impugnativa di si-

l'appello, ma soltanto ha diritto l'appellato di chiedere che il giudizio cominciato con procedimento sommario sia proseguito con quello formale.

Il giudizio di graduazione non è ristretto a controversie riguardanti i gradi ipotecarj, ma necessariamente comprende anche quelle di cognizione sulla esistenza e validità dei crediti (1).

L'atto di appello contro sentenza di omologazione dello stato di graduazione va proposto entro il termine di 15 giorni, di cui all'art. 725 del codice di procedura civile, qualunque sieno le quistioni proposte e risolute, sia che riguardino unicamente il grado ipotecario, sia che invece si riferiscano all'esistenza o alla validità dei crediti contestati nel giudizio stesso di graduazione (2).

La Corte osserva che la sentenza impugnata ritenne nullo il *primo atto* di appello, perchè citava i procuratori invece delle parti, e su di ciò non vi è gravame. E riguardo al *secondo* approvava che il giudizio di graduazione ha per fine la distribuzione del prezzo fra i creditori secondo i rispettivi privilegi e gradi ipotecarj, indagine che giuridicamente non è di gran momento; epperò i termini di procedura e per l'appello sono abbreviati, ed il procedimento è sommario, salvo che le parti non chiedano diversamente, ai sensi dell' art. 391, senza però che per questo il giudizio perda la sua vera indole ed essenza; ma, quando si discuta della verità e legalità o meno del credito, si converte in vero e proprio giudizio di cognizione, per il quale o si rinviano le parti in propria sede accantonando od assegnando con garenzia la somma per cui si disputa, oppure col consenso delle parti, per non moltiplicare enti, si risolve la questione nello stesso giudizio di graduazione, lo che facendosi però la relativa sentenza deve considerarsi sempre emessa in giudizio di cognizione, e l'appello è quindi regolato dalla forma ordinaria dell'art. 486, e non da quella straordinaria dell' art. 725; e, poichè nella specie si disputa, non del solo grado ipotecario, ma della verità dei crediti della Conforti e del Tardella, disputa che avrebbe ben potuto farsi fuori del giudizio di graduazione, caratteristica che serve a distinguere la controversia di cognizione dalle altre, che, non potendosi trattare e svolgere fuori dei giudizj di esecuzione e di graduazione, sono essenzialmente proprie di tali giudizj, non può l'appello riguardarsi come fatto in giudizio di graduazione, essendochè la Cassa poteva, esercitando le ragioni del suo debitore Bocci, indipendentemente dal giudizio di esecuzione, attaccare di simulazione i titoli creditorj della Conforti e del Tardella, e, se il relativo giudizio non sarebbe stato che di cognizione, tale indole non può venir meno sol perchè svolto incidentalmente in occasione del giudizio di graduazione: lo che posto, anche il secondo atto di appello, prescindendo dalla possibile nullità della notificazione fatta ai procuratori che si dove-

mulazione e frode siasi convertito da esecutivo in giudizio di vera e propria cognizione dopo avere ammesso che il cambiamento di rito da sommario in formale non fa perdere al giudizio di graduazione la sua vera indole ed essenza;

2° Violazione degli art. 703, 725, 656, 657, 704 codice di procedura civile e falsa interpretazione ed applicazione degli art. 485 e 486 in relazione agli articoli 148 n. 3 e 153 stesso codice, nonchè violazione della regola: *ubi voluit dixit ubi noluit tacuit*, per avere la sentenza ritenuto che l'appello dovesse proporsi nei termini e modi ordinarj, anzichè nelle forme e nei termini prescritti nei giudizj esecutivi, e per quelli di graduazione, dall'art. 725 succitato.

Resistono le altre parti ».

(1-2) A questa notevole decisione fu preludio quella dei 26 agosto 1896, in causa *Bonelli* c. *Consiglio notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri* (in questa *Raccolta*: 1896, Civ., 2ª, 485, con nota). V. la sentenza ora cassata, della CORTE DI APPELLO DI MACERATA, con nota dell'avv. N. NATALI, nella LEGGE: 1896, II, 626.

E' pure meritevole di nota la discordanza sulla decisione della causa fra il Relatore e l'Estensore della sentenza su riportata, l'uno e l'altro insigni proceduristi.

vano considerare come semplici domiciliatarj, e per non essere stata fatta ai rispettivi domicilj e residenze degli appellati, è nullo ai sensi dell'art. 153 perchè fu assegnato ai citati il termine a comparire di giorni dieci, e non quello prescritto dall'articolo 148 di procedura.

Che male si appongano i resistenti assumendo che sia apprezzamento di fatto incensurabile quello dei giudici di merito, che la sentenza appellata dovesse considerarsi emessa in giudizio di cognizione, e non potesse l'appello riguardarsi come fatto in giudizio di graduazione. Imperocchè cotesto apprezzamento, lungi di essere una affermazione di fatto, non fu che una illazione giuridica dalle premesse considerazioni, che, cioè, allora quando nel giudizio di graduazione svolgesi una controversia che per sua indole e natura è di cognizione, esso non debba considerarsi di graduazione rispetto alle forme ed ai termini dello appello, ma si converta in vero e proprio giudizio di cognizione. Onde è manifesto che l'illazione involge la stessa questione di diritto delle premesse sul contenuto del giudizio di graduazione.

Che del pari non trae a conseguenza l'addotto contratto giudiziale pel consenso prestato a mutare il procedimento sommario in formale. Rettamente la sentenza osservò che non per questo il giudizio di graduazione perda la sua vera indole ed essenza. Ed invero l'art. 391 è senza dubbio applicabile anche a detto giudizio, se le particolari condizioni della causa lo richiedano: condizioni particolari che la legge non poteva non lasciare alla estimazione, caso per caso, del giudice e delle parti che consentano a cambiare il procedimento. Lo che non significa punto che consentano a immutare col procedimento l'indole ed essenza del giudizio, come i resistenti affermano.

Ciò esorbita dalle conseguenze connaturali del contratto giudiziale ritenuto dalla sentenza ed unicamente consistente nel consenso a cambiare il rito del giudizio, e suppone un diverso e più ampio contratto che non venne ritenuto dai giudici di merito, ed anzi implicitamente venne escluso con la surriferita osservazione da essi fatta, contratto che invano, elevando nuova questione e tutta di fatto, vorrebbesi venisse affermato in cassazione.

Nè la forma del procedimento adottata in primo grado ha influenza sulla controversia risoluta dalla sentenza impugnata, sul termine cioè a comparire assegnato nell'atto di appello.

Perocchè il termine a comparire non è diverso secondo la forma del procedimento, ma e per l'uno e per l'altro è uniforme nelle regole ordinarie degli art. 148 e seguenti, non meno che nelle speciali ai diversi giudizj, nulla immutando esse rispetto ai termini quando da sommarj vengono convertiti in formali.

L'unica differenza tra la citazione col rito formale e l'altra col sommario è che in quella il convenuto è citato a comparire entro il termine assegnato, in questa a comparire ad udienza fissa; ma il termine prescritto è uguale. E, se non è dato all'appellante cambiare in danno dell'appellato il rito adottato in primo grado, non perciò la citazione che egli abbia fatta ad udienza fissa trae a nullità dell'appello, ma per l'art. 391 l'appellato ha il diritto di chiedere che il giudizio cominciato con procedimento sommario sia proseguito in via formale.

L'unica controversia adunque è quella risoluta dalla sentenza impugnata, se cioè sia applicabile alla citazione di appello il termine ordinario dell'art. 148, o quello speciale dell'art. 725 di procedura civile.

Che la comprensione del giudizio di graduazione venne dalla sentenza impugnata erroneamente limitata alle controversie relative ai privilegi ed ai gradi ipotecarj. Ed anche in questo arbitrario confine non è esatto il criterio per distinguere il giudizio di cognizione dai giudizj esecutivi: poichè, se è vero che quelle controversie, le quali non possono trattarsi e svolgersi se non se in cotali giudizj, ad essi indubbiamente appartengono,

non è sempre vero che non possano appartenervi controversie che possono anche trattarsi e svolgersi in separati giudizj di cognizione, e basta por mente a quelle che possono sorgere indipendentemente da ogni giudizio e senza che neppure sia aperto quello di graduazione intorno alla validità di ipoteche, che pur non può negarsi essere anche materia propria del giudizio di graduazione.

Il quale non è ristretto a consimili controversie attinenti ai gradi ipotecarj, ma necessariamente comprende anche quelle di cognizione sulla esistenza e validità dei crediti. Imperocchè il giudizio di graduazione è di concorso, e perciò stesso di indole universale a tutte le controversie che i convenuti fra loro e rispetto al debitore o questi rispetto a quelli possano elevare. E sarebbe impossibile definire se un debitore abbia o no diritto alla collocazione da lui chiesta quando, impugnata l'esistenza del credito, od eccepitane la nullità o la estinzione, il giudice della graduazione non potesse e dovesse risolvere questa che è pure controversia di cognizione.

Il rinviare coteste questioni a separato giudizio, applicando ai crediti contestati, per analogia, il disposto nell'art. 2091 del codice civile riguardante i crediti eventuali e condizionali, può essere un espediente, e per utilità pratica viene talvolta adottato, al fine di non ritardare la soddisfazione degli altri crediti non contestati, ma non può elevarsi a regola questa eccezione fondata, non già su di un precetto della legge, ma su di un argomento di analogia *propter utilitatem*. Eccezione che talvolta non potrebbesi far neppur con utilità, ad esempio quando il debitore contestasse tutti i crediti, ovvero i creditori chirografarj contrastassero la validità dei crediti ipotecarj. La regola invece è che nel giudizio stesso di graduazione ogni contesa per la distribuzione del prezzo venga definita, senza di che non potrebbe avere pratica applicazione l'art. 2002 del codice civile per il residuo da distribuirsi ai chirografarj da pagarsi al debitore.

Ed è perciò che l'art. 713 della procedura non eccettua alcuna delle osservazioni, eccezioni ed istanze, intorno alle quali il giudice delegato deve determinare le questioni da riferire al tribunale, che pronunzia ai termini dell'art. 716 sulle medesime e sulle altre che siano proposte, senza limitazione, ed insieme pronunzia la decadenza di tutti i creditori non comparsi.

Ed è quindi necessità logica applicare l'art. 725 a tutte le sentenze pronunziate nel giudizio di graduazione nei termini e colle forme ivi determinate, anche cioè quando siano state risolute controversie concernenti l'esistenza e validità dei crediti contestati nel giudizio stesso.

Alla parola della legge, che non fa distinzione, corrisponde la ragione che l'informa per l'indole ed essenza del giudizio di graduazione. Nel quale nessuno è terzo; tutti sono parti, siano essi comparsi o nol siano, sulle ragioni e per i diritti di tutti pronunziando la sentenza di omologazione, col risolvere la contestazione e col pronunziare la decadenza dei non comparsi.

Dal che promana la differenza fra l'art. 725 e gli art. 657 e 704, questi due ultimi provvedendo all'interesse di coloro che nella esecuzione sono terzi, coll'applicare ad essi le norme ordinarie che regolano l'appello, al che non aveva a provvedere l'art. 725 appunto perchè nel giudizio di graduazione non possono esservi terzi, ma solamente parti in causa. D'onde pure la conseguenza che la giurisprudenza estensiva delle disposizioni di detti art. 657 e 704 alle controversie qualificate di cognizione anche nei riguardi delle parti in causa, giurisprudenza della quale non è qui luogo nè a conferma nè a critica, non può essere applicata alla interpretazione dell'art. 725, ed anche perchè il principale fondamento di quella giurisprudenza consiste nella considerazione che il legislatore, nel regolare la procedura della esecuzione, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo, a sensi dell'art. 2081 e 553 di procedura, e quindi esorbita

dalle sue previsioni ogni controversia sull'esistenza e validità del titolo stesso: presupposto affatto estraneo al giudizio concursuale nella graduazione, alla quale sono ammessi tutti i crediti, siano essi o non muniti del titolo esecutivo, fino a dar luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, ed a rendere esigibili i crediti con mora (art. 2090 del codice civile).

Rientra quindi nella previsione del legislatore che in cotesto giudizio si domandi la collocazione dei crediti sforniti di titolo esecutivo, i quali più facilmente possono dare origine a contestazione sulla loro esistenza e validità, e non ravvisasi quindi ragione per la quale siffatte contestazioni non dovrebbero esser comprese come mezzo al fine nella indole ed essenza del giudizio di graduazione.

Che, conseguentemente, la sentenza impugnata violava gli art. 716, 725 ed erroneamente applicava l'art. 486 in relazione agli art. 148 e 153 del codice di procedura civile.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza 7-13 luglio 1896 della corte d'appello sezione di Macerata, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 1 aprile 1897, n. 218.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Bitti Sotgia (avv. Poddigue) - *Capitolo cattedrale di Castelsardo* (avv. Angioni Contini)

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO: Capitolo cattedrale - Arciprete - Appello - Illegittimità di persona - Mancanza di autorizzazione.

DELEGAZIONE SEMPLICE: Stipulazione a vantaggio del terzo.

In giudizio promosso da un capitolo cattedrale, ove per tutta la durata del primo grado di giurisdizione sia stata riconosciuta nell'arciprete la legittima rappresentanza dell'ente, non può più essere dedotta in appello l'eccezione d'illegittimità di persona per la mancata autorizzazione del capitolo.

La mancanza di autorizzazione nel rappresentante di un ente ad agire in giudizio non può mai portare l'assoluzione del convenuto dall'osservanza del giudizio, ma può solo indurre l'assegnazione di un termine al detto rappresentante ad avere giustificato di essersi procurata la voluta autorizzazione.

L'art. 490 del codice di procedura civile, se permette in appello nuove eccezioni, non consente che in appello possa disconoscersi e negarsi ciò che si è riconosciuto ed affermato in primo grado.

a) *Mediante la stipulazione con la quale il debitore assegna al suo creditore un altro debitore, che si obbliga verso lo stesso creditore, si pone in essere una delegazione semplice, che dà al creditore il beneficio di due debitori egualmente obbligati verso di lui.*

b) *Tale delegazione senza l'intervento del terzo creditore costituisce uno dei casi stabiliti di eccezione alla regola di che all'art. 1130 del codice civile, e nello stesso tempo presenta spiccata la figura giuridica della stipulazione a vantaggio di un terzo, formante condizione della stipulazione che il delegante fa per sè medesimo.*

Considerato che il *primo* dei suesposti mezzi non ha neppure le apparenze della ragionevolezza, poichè le varie violazioni di legge con esso denunziate sono dimostrate insussistenti dal semplice ricordo delle osservazioni fatte dall'impugnata sentenza in ordine all'eccepito difetto di autorizzazione messo a confronto con le male invocate disposizioni del codice di procedura civile che si dicono offese.

Infatti l'impugnata sentenza, dopo avere largamente dimostrato l'assoluta inconcludenza del proposto giuramento decisorio, si è fatta subito a rilevare che la eccezione di illegittimità

di persona per la mancata autorizzazione del Capitolo, proposta soltanto in grado d'appello e in linea meramente subordinata, era per prima cosa tardiva; perchè, avendo il Bitti già riconosciuto nell'arciprete Sanna la legittima rappresentanza del Capitolo per tutta la durata del primo grado di giurisdizione, non era altrimenti lecito a lui di disconoscerla ed impugnarla; e senza fermarsi ad investigare se quell'autorizzazione del Capitolo fosse proprio necessaria per il capo di quel collegio onde agire in giudizio per la riscossione delle rendite del patrimonio capitolare, ha inoltre rettamente osservato la stessa sentenza, che, data pure la necessità di quell'autorizzazione, l'obiettata mancanza di essa non avrebbe potuto mai autorizzare la richiesta assoluzione dall' osservanza del giudizio; poichè i rappresentanti dei corpi morali possono sempre giovare all'ente da loro rappresentato, e, quando introducono giudizj in suo nome e nel suo interesse senza l'opportuna autorizzazione, si espongono a rispondere personalmente del loro operato; e di conseguenza, al sopravvenire della relativa eccezione, non è punto necessario che sia dichiarata la nullità degli atti già compiuti, ma occorre soltanto provvedere coll'assegnazione di un termine al detto rappresentante ad avere giustificato di essersi procurata la voluta autorizzazione.

Ora, di fronte a queste giuste osservazioni dell' impugnata sentenza, mal si comprende come possano dirsi violate le disposizioni degli art. 1741, 1742 e 1752 del codice civile, le quali si riferiscono alla volontà del mandatario e all'obbligo che ha il mandante di eseguire le obbligazioni contratte dal ridetto mandatario nei limiti delle facoltà a lui date; come possano ritenersi offese le disposizioni degli art. 56, 57 e 58 del codice di procedura civile, relative alla nullità degli atti, e quella altresì del secondo capoverso del successivo art. 490, il quale, se permette che si possano proporre in appello nuove eccezioni, non consente davvero che possa in appello disconoscersi e negarsi ciò che si è riconosciuto e affermato in primo grado. Ed è poi assolutamente contrario alla verità che l'impugnata sentenza contenga disposizioni contraddittorie e sia incorsa in un difetto di motivazione, con violazione dei n. 2 e 7 dell'articolo 517, del già citato codice di procedura; poichè la mancanza di autorizzazione del Capitolo non è stata mai obbiettata dal Bitti in modo prinpale e diretto neppure in grado di appello, e fu da lui posta in campo soltanto in modo subordinato nel quarto capo delle sue conclusioni, per il caso che non fosse ammesso il proposto giuramento decisorio; e di conseguenza le osservazioni dei giudici del merito mirano appunto a rispondere al tardivo e subordinato obbietto col quale si faceva rimprovero all' arciprete Sanna di non essersi procurata l'autorizzazione del capitolo a promuovere e sostenere il giudizio di appello.

Considerato che anche meno fondato del precedente è il *secondo* dei proposti mezzi di annullamento; poichè gli art. 1269, 1270 e 1273 del codice civile, regolando la materia della novazione, sono affatto estranei alla causa presente; e altrettanto in sostanza può dirsi anche a riguardo dell'art. 1271, perchè, se è vero che contempla in lettera quella delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il detto creditore, è peraltro vero ancora che considera questa figura giuridica all'unico scopo di dichiarare che l'intervento del creditore nella stipulazione del relativo istrumento e la sua accettazione del nuovo debitore non producono novazione, se il detto creditore non ha espressamente dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatto la delegazione. Anche questa disposizione pertanto regola la materia della novazione, e nessuna influenza può quindi spiegare nel caso presente, ove è cosa concordata che il Capitolo di Castelsardo, creditore del censo, rimase estraneo al contratto di vendita passato tra gli eredi Basinco e il Bitti. Di conseguenza la pretesa violazione di tutti gli articoli

qui sopra indicati non sussiste minimamente e si risolve in una pretta invenzione.

E neppure esiste l'asserita falsa applicazione degli art. 1130, 1128 e 1234 dello stesso codice, imperocchè è cosa notissima che, mediante la stipulazione, con la quale il debitore assegna al suo creditore un altro debitore, che si obbliga verso lo stesso creditore, si pone in essere una delegazione semplice che dà al creditore il benefizio di due debitori egualmente obbligati verso di lui. Siffatta delegazione senza l'intervento del terzo creditore, costituisce proprio uno dei casi stabiliti della legge in eccezione alla regola di che nell'articolo 1130 del codice civile, e nello stesso tempo presenta spiccata la figura giuridica di quella stipulazione a vantaggio di un terzo, formante condizione della stipulazione che il delegante faceva per sè stesso. La denunziata sentenza ha fatto quindi una esattissima applicazione nel caso concreto delle disposizioni degli articoli 1128 e 1130 del codice civile.

Per ciò che attiene poi al disposto dell'art. 1234 del detto codice, giusta il quale, per il conseguimento di quanto gli è dovuto, può esercitare i diritti e tutte le azioni del suo debitore, l' affermazione del ricorrente che siffatta disposizione è assolutamente incompatibile con quella dell'art. 1271 costituisce tale un errore, che si rileva di per sè e non ha bisogno di essere dimostrato, potendo ognuno avvertire che il creditore, come può esercitare le azioni del suo debitore, così può anche acquistare un'azione propria in grazia di una stipulazione del detto suo debitore. Le due disposizioni contemplano due rapporti distinti, e, anzichè essere tra loro incompatibili, armonizzano perfettamente, servendo l'una di complemento all'altra.

Adunque a riguardo pure del citato art. 1234 l'accusa di falsa applicazione non ha alcun fondamento.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Rigetta il ricorso proposto da Pancrazio Bitti Sotgia di Castelsardo contro la sentenza della corte d'appello di Cagliari del 18-28 aprile 1896 favorevole al Capitolo della Cattedrale di Castelsardo.

Sezione civile 8 aprile 1897, n. 237.

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Ruggia (avv. De Felice) - *Chiovato* (avv. Aureli)

GIURAMENTO: Prestazione - Giorno - Fissazione - Sentenza non esecutiva - Appello. TESTIMONI: Veridicità - Motivi di sospetto - Facoltà del giudice.

La fissazione del giorno per la prestazione del giuramento prima del decorrimento del termine per appellare, non può, ove si tratti di sentenza non esecutiva provvisoriamente, dare ragione di dolersi alla parte che ha appellato prima della notificazione della sentenza, ed ha potuto far valere il suo gravame prima di qualunque esecuzione.

Non è vietato al giudice di apprezzare la veridicità del detto di un testimone, ancorchè la parte non abbia proposto contro di lui alcun motivo di sospetto.

Sul *primo mezzo* osserva il Supremo Collegio che il tribunale non ha potuto violare l'art. 482 della procedura civile, quando disse che, se il pretore aveva fissato il giorno della prestazione del giuramento prima che fosse decorso il termine per appellare, ciò si doveva intendere fatto nel supposto che le parti avessero accettata la sua sentenza, e che quella fissazione si sarebbe necessariamente dovuta risolvere quando il Ruggia avesse appellato; e, poichè in fatto era avvenuto l'appello, e Chiovato non solo non aveva chiesto di eseguire la sentenza colla prestazione del giuramento,

ma nemmeno aveva fatta eseguirne la notificazione, nessun pregiudizio quella fissazione del giorno aveva potuto arrecare al Ruggia, che ha potuto far valere il suo gravame avanti il tribunale prima di qualunque esecuzione.

Avrebbe violata la legge il tribunale se avesse riconosciuto che la fissazione del giorno anche senza l'esecutorietà della sentenza fosse obbligatoria per le parti, e si potesse legalmente dal pretore ordinare, ma, avendo invece ritenuto che senza essere stata accettata la sentenza non sarebbesi potuto eseguire durante il termine per appellare, con ciò ha fatto omaggio alla legge. *E non ha quindi* ragione di dolersi il Ruggia, a cui è sempre aperto il mezzo di far valere le sue ragioni, se per avventura, avanti che siasi pronunciato sul merito della sentenza da lui appellata, si fosse voluto o si volesse questa eseguire, potendo sempre opporre la nullità di tale esecuzione fatta pendente appello.

Sul *secondo e terzo mezzo* si osserva che con essi si attacca il convincimento del giudice di merito circa l'apprezzamento della prova, e si dice che il tribunale ha fatto un cattivo uso della sua facoltà al riguardo, non avendo bene analizzate tutte le circostanze deposte dai testimoni ed avendoli anzi ritenuti sospetti senza che alcuna eccezione di sospetto si fosse dalle parti elevata.

Ma la censura non è fondata, il tribunale diede sufficiente ragione del suo convincimento con esauriente motivazione, perchè, accennati sommariamente quei punti di fatto sui quali non cadeva contestazione essendo ammessi dalle parti, esaminò e discusse le prove dalle parti dedotte per far risultare che il Ruggia aveva fatto conoscere al Chiovato il mutamento avvenuto nell'esercizio del forno e come esso se ne fosse disinteressato. Esaminò e discusse i titoli prodotti da Ruggia, cioè la locazione registrata e la denuncia al municipio, e ritenne che da questi non si potesse desumere che Chiovato avesse potuto essere informato dell'avvenuto cambiamento nell'esercizio del forno, essendo atti diretti ad altro fine e non a quello di rendere edotti i terzi di questo fatto. Esaminò le deposizioni di quei testimonj che di questa scienza deponevano, e non credette dovere a questi testimoni prestar fede, e ne disse le ragioni; onde non si sa vedere quale altra più esauriente motivazione si dovesse dare dal tribunale circa il suo convicimento, e non può dirsi che abbia giudicato *ultra petita,* per avere ritenuta sospetta la deposizione di alcun testimonio, senza che tale sospetto si fosse dalla parte elevato, perchè non è vietato al giudice di apprezzare la veridicità del detto di un testimonio, ancorchè la parte non abbia proposto contro di lui alcun motivo di sospetto, potendo bene il giudice dalle stesse cose deposte e dalle circostaze tutte del caso convincersi della insussistenza o della inverosimiglianza di esse.

E' sempre salvo, dice l'art. 237 della procedura civile, all'autorità giudiziaria di apprezzare come di ragione la deposizione del teste dato a sospetto, e questa facoltà non gli è certamente negata in ogni altro caso.

Osserva sul *quarto mezzo* che la responsabilità del Ruggia non fu dal tribunale ritenuta in forza di una fidejussione che essa avesse prestata per la Pasini, alla quale aveva affittato il forno, ma gli fu attribuita pel fatto colposo di aver lasciato supporre al Chiovato che il forno fosse sempre da lui fatto valere coll'intermedio del Cottini, che continuò sempre come prima a figurare di agire pel Ruggia, non avendolo mai diffidato che dopo il maggio 1894 esso non avrebbe più risposto per le somministrazioni delle farine che avrebbe continuato a fare. E' da questo fatto che potè sorgere l'obbligazione del Ruggia, e, se il tribunale accennò ad una specie di fidejussione, ancorchè sia errato questo concetto, non manca però il legale fondamento dell'obbligo del Ruggia, che basta a sostenere la sentenza.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso di Ruggia Pietro avverso la sentenza del tribunale di questa città del 15-18 maggio 1896.

Sezione civile 3 maggio 1897, n. 290 (1).

PUCCIONI P. ff. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Biolcati (avv. BALDO e PAOLUCCI) - *Arcispedale di S. Spirito in Sassia di Roma* (avv. BACCELLI AUGUSTO e PATRIARCA) (2)

ENFITEUSI: Diritto di caccia riservata - Esclusione dalla concessione - Affrancazione.

Il diritto di caccia riservata nel fondo proprio è un elemento della proprietà; e, potendo concepirsi divisamente da tutti gli elementi che costituiscono il dominio e che producono le varie utilità che se ne possono ricavare, può il proprietario nel concedere il fondo ad enfiteusi riservarlo per sè ed escluderlo dalle utilità spettanti all'enfiteuta in virtù della concessione: nel quale caso l'affrancazione dell'enfiteusi non può esimere l'affrancante dall'obbligo di osservare il divieto della caccia.

Attesochè la violazione dell'articolo 176 del codice di procedura civile denunciata col *primo mezzo* del ricorso non sussiste, perchè è resi-

(1-2) Ritenne in *fatto* la sentenza denunciata:

« Che l'Arcispedale di S. Spirito, possessore della vasta tenuta Mesola nel Ferrarese, col diritto di pesca e caccia riservata, con atto 21 novembre 1837 concedeva in enfiteusi a Biolcati Vincenzo un tenimento facente parte della Mesola, denominato Romanina, per l'annuo canone di scudi 30, oltre la decima redditizia; e fra i patti del contratto eravi quello di non vendere nè ipotecare, nè fare commercio o osterie in detto tenimento nè tenervi polveri o munizioni, sotto pena di decadenza, ed al patto decimo si proibiva di tenere nelle case alcun istrumento per prendere pesce o cacciare, non potendo il livellario nè per sè o suoi esercitare la caccia nel fondo livellato, nè negli altri fondi della Mesola, e così la pesca nelle valli della medesima sotto pena della caducità dall'enfiteusi e della multa di scudi dieci per ogni volatile o quadrupede ucciso. Il Biolcati nel 21 ottobre 1848 affrancò il canone e la decima redditizia, mediante lire 5250. Nel 18 gennaio 1895 l'Arcispedale citava il Biolcati davanti il tribunale di Ferrara e chiedeva venisse dichiarato che coll'affrancazione del 1848 era rimasto salvo al direttario il diritto di caccia e non potersi questa esercitare nè dal Biolcati nè da altri per suo conto e consenso, ed essere tenuto al pagamento di lire 1117, multa per 21 fagiani stati uccisi, e deduceva una prova per ciò stabilire.

Propostosi su ciò incidente e portata la causa al tribunale e portatasi la questione sul merito del diritto di caccia che dal Biolcati si diceva affrancato colla piena proprietà del fondo, il tribunale colla sua sentenza del 12-17 settembre 1895 mandava all'attore meglio istruire la causa sul controverso diritto, e se l'Arcispedale avesse inteso costituire una servitù negativa sul fondo dato in enfiteusi a benefizio della restante tenuta e se disconosciuto, ne avesse a risentire un danno valutabile. Sull'appello del Biolcati e incidentale dell'Arcispedale la corte di appello di Bologna, con sentenza 19-30 giugno 1896, riformava il giudicato del tribunale, e, mentre con lungo ragionare riteneva non affrancato il diritto di caccia, ma rimasto al direttario, ammetteva questo a provare l'uccisione dei fagiani, sospese intanto di pronunciare sul merito.

Ritenne in sostanza la corte che il diritto di caccia riservata nel tenimento Mesola non era un diritto feudale, ma un diritto patrimoniale inerente al diritto di proprietà: ed ha potuto l'Arcispedale escluderlo dalla concessione enfiteutica, che ha concessa con questa restrizione, non essendo ciò vietato in alcun modo dalla legge; ed ha avuto ragione di farlo per non pregiudicare il diritto riservato in favore di tutta la tenuta, perchè altrimenti, concedendo la facoltà di cacciare nel terreno livellato, facilmente la cacciagione sarebbe diminuita nel resto della tenuta, e fors'anche ridotta a nulla. Se dunque l'enfiteuta ha ricevuto il fondo diminuito di questo elemento di utilità che poteva rendere, quando divenne al riscatto, non potè riscattare che quello che era stato nella concessione compreso, cioè un dominio utile diminuito dell'utilità del diritto di caccia, diminuzione e restrizione che venne dopo l'affrancazione a costituire una servitù negativa sul fondo enfiteutico a profitto della restante tenuta per conservare in questa indiminuito il diritto di

stita dal fatto, non sussistendo che abbia l'attore nelle conclusioni cambiato il tema del concludere.

Esso nel libello del 18 giugno 1895 chiede dichiararsi non affrancato con l'atto del 21 ottobre 1848 il diritto di caccia riservata spettante all'Arcispedale tanto sul fondo dato a livello che su tutto il restante tenimento della Mesola, e perciò non essere stato lecito al Biolcati di esercitare in alcun modo la caccia, e condannarsi, per l'uccisione dei fagiani da esso fatta, alla multa di cui nel patto decimo del contratto di enfiteusi, e nelle conclusioni poi spingendo l'indole di questo diritto riservato nel contratto enfiteutico, qualificandolo un elemento della proprietà ed escluso dalla concessione del dominio utile, disse che dopo l'affrancazione costituiva come una specie di servitù negativa sul fondo affrancato che doveva rispettarsi dall'affrancante. Ed ognun vede che con ciò non si immutava il tema del concludere, nè si faceva alcuna nuova istanza ai sensi dell'art. 176 della procedura civile; e perciò il mezzo è da rigettarsi.

Attesochè nemmeno fondato si presenta il *secondo mezzo*. La censura di contraddizione, che si vorrebbe far risolvere in mancanza di motivazione, non sussiste. Non bisogna prendere alcune parti della sentenza soltanto, per rintracciarvi la contraddizione, ma bisogna prenderla nel suo tutto organico e nel concetto fondamentale che la domina, e da cui è tutta informata. E questo concetto è che il diritto di caccia riservata nel fondo proprio è un elemento della proprietà, e che, potendo concepirsi divisamente da tutti gli altri elementi che costituiscono il dominio e che producono le varie utilità che se ne possono ricavare, ha potuto il proprietario disporne a talento, e, come avrebbe potuto alienarlo ad un terzo, così ha potuto, costituendo l'enfiteusi della tenuta Romanina col Biolcati, riservarlo a sè ed escluderlo da tutte quelle utilità che il Biolcati dopo l'atto del 1818 avrebbe potuto percepire dall'utile dominio acquistato. E questo patto inserito nello stesso contratto di enfiteusi non poteva non legare il Biolcati, perchè da nessuna legge vietato, e non poteva sciogliersi pel fatto dell'avvenuta affrancazione dell'enfiteusi, perchè per volontà delle parti doveva a questa sopravvivere all'istesso modo che vi avrebbe sopravvissuto se l'Arcispedale, invece di riservare a sè il diritto di caccia, lo avesse, prima di concedere l'enfiteusi, già alienato ad altri. Interpretando in questo modo la corte di merito il contratto di enfiteusi del 1833, mentre ha emesso un giudizio di fatto, non ha

---

caccia riservato, e, mentre tutte le altre posteriori che costituivano un vincolo personale dell'enfiteuta vennero a risolversi col pagamento del prezzo dell'affrancazione, questa del divieto della caccia, come inerente al fondo stesso, doveva permanere, perchè ne perdurava la causa, ed era un peso imposto sul fondo di un terzo a beneficio del fondo altrui, che non era vietato di potersi stipulare anche in una vendita volontaria.

Non poteva la riserva della caccia, considerarsi come uno di quelli accessorj oltre il canone, che potesse essere calcolato nell'affrancazione, perchè se il diritto di caccia come diritto inerente alla proprietà era escluso dalla concessione, restava perciò estraneo al contratto di enfiteusi, e così, estinguendosi questa, non poteva estinguersi ciò che nel contratto non era compreso, come non si estinguono le servitù ed altri oneri che potessero gravare già prima il fondo dato ad enfiteusi, che viene affrancato solo per quanto ha fatto oggetto dell' enfiteusi.

Osservava però la corte che la multa portata dal contratto enfiteutico per la uccisione dei volatili non poteva più applicarsi, perchè in questa parte questo patto come accessorio del contratto è rimasto annullato coll'affrancazione e potrà solo l'Arcispedale chiedere un'indennità, da valutarsi colle norme del diritto comune; e perciò era utile ammettere quella prova che era stata dedotta per ristabilire il fatto della caccia vietata contro il divieto che gravava il fondo riscattato.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso Biolcati e deduce tre mezzi ».

errato in diritto nel definire il divieto di caccia, che con tal contratto si era fatto al Biolcati, un elemento della proprietà piena dell'Arcispedale sulla Romanina, che si volle riservare ed escludere dalla concessione. Ed è perciò che, seguendo ad interpretare l'atto di affrancazione, non ha trovato che con questo si fosse potuto affrancare il diritto riservato della caccia, perchè appunto lo si volle conservato nell'Arcispedale anche a garanzia e salvaguardia della caccia riservata su tutta la tenuta della Mesola che facilmente si sarebbe potuta annientare, se la caccia si fosse lasciata libera nel terreno affrancato.

E dopo ciò non può avere grande importanza l'essersi soggiunto che, permanendo anche dopo l'affrancazione il vincolo restrittivo del dominio utile, per lo stipulato divieto di caccia nel medesimo, questo costituisce come un vincolo di servitù negativa sullo stesso dominio utile ed un peso reale sul fondo affrancato a vantaggio del restante tenimento della Mesola, sulla quale la caccia era riservata, perchè, se pure può dirsi meno corretto questo concetto di servitù negativa, col quale si qualificò il divieto di esercitare la caccia nel fondo affrancato, non è meno vero che l'obbligo di osservare questo divieto veniva a scaturire dalle stesse viscere del contratto, per essere stato il diritto di caccia escluso dalla concessione enfiteutica, e quindi anche escluso dall'affrancazione, e così l'obbligazione di osservare il divieto dovette essere continuata tanto a carico del Biolcati, che lo accettò quando stipulò l'enfiteusi, e che passò al di lui erede, l'attuale convenuto, come una pattuizione, che, sebbene fosse inclusa nel contratto di enfiteusi, non era però un accessorio naturale di questo, ma escluso per volontà delle parti e così da aver effetto anche dopo l'affrancazione dalla quale pure fu esclusa. Messo quindi da parte il concetto di servitù negativa dato a questo divieto della caccia, che si è obbligato il Biolcati ad osservare, una volta che questo obbligo non è venuto meno, come la corte di merito ha dimostrato, la sentenza presta così in fatto una sufficiente e legale motivazione del suo pronunziato ed esula il vizio di mancata motivazione per contraddizione, come si era nel ricorso dedotto, e vengono così anche meno le violazioni di legge in detto secondo mezzo dedotte.

Atteso sul *terzo mezzo* che nemmeno questo è fondato. Si accusa la sentenza di contraddizione e di aver scisso il patto decimo del contratto, dicendo che la penalità ivi comminata della multa e della decadenza dell'enfiteusi erano obblighi accessorj dell'enfiteusi, e poi dice che il divieto di caccia non era compreso nell'enfiteusi, imperocchè bisogna distinguere ciò che era diritto riservato, e non compreso nell'enfiteusi, e ciò che era penalità per la violazione dei patti stipulati pure nell'enfiteusi che erano diretti a garantire tutti i diritti del dominio diretto, e quindi di necessità erano come accessorj della concessione enfiteutica imposti al dominio utile, sicchè ben potè dire la sentenza che, una volta che si era consolidato l'utile col diretto dominio, non avendo questo più bisogno di essere garantito, quelli dovevano cessare, ma non poteva cessare quello che era parte del dominio diretto riservato ed escluso dalla concessione, che dovea rimanere sotto la garanzia della legge comune; e così, se contro questo dominio qualche cosa si venisse operando dal Biolcati, l'azione di danno a termini del gius comune doveva essergli accordata. E non era quindi incorsa nel vizio di *extra petita* la corte quando diceva competere all'Arcispedale un'azione di indennità per l'uccisione dei fagiani fatta dal Biolcati, mentre appunto nella conclusione erasi proposta istanza di rifacimento di danni per gli animali indebitamente uccisi.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso di Biolcati Nicola avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna del 19-30 giugno 1896.

Sezione civile 30 marzo 1897, n. 202.

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Patrignani (avv. SCIFONI e GORRIERI) - *Floris Fois* (avv. PETRI)

ESECUZIONE IMMOBILIARE: Sentenza - Eccezioni di nullità del titolo - Appellabilità. SPESE GIUDIZIALI: Ordinanza di tassazione - Notificazione alla parte - Nullità - Esecuzione in base alla sentenza di condanna - Debito non liquido.

Anche nella esecuzione immobiliare, come nella mobiliare, sono appellabili le sentenze che rigettano l'eccezione di nullità del titolo, in quanto venga impugnato che sia esecutivo, come necessariamente deve essere per procedere alla esecuzione.

L'ordinanza di tassazione di spese non può validamente essere notificata alla parte nel suo domicilio reale, quando la parte stessa ha costituito procuratore nel giudizio, in esito al quale sorge l'incidente postumo di liquidazione delle spese (1).

Posta la nullità della notificazione dell'ordinanza eseguita alla parte invece che al procuratore, non può cominciare a decorrere il termine utile pel reclamo, e l'ordinanza non può acquistare forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

Gli atti esecutivi per le spese di un giudizio non possono esser promossi in virtù della sola sentenza di condanna in genere, senza l'ordinanza di liquidazione divenuta esecutiva, essendo in tal caso il debito certo, *ma non* liquido.

La Corte osserva che, coordinando l'art. 702 cogli art. 695 e seguenti al 698, coll'art. 701, e cogli art. 553,655 e 660 del codice di procedura civile, è facile intendere che il n. 3 di detto art. 702 riguarda soltanto la nullità degli atti di espropriazione contemplata nell'art. 695, e le aggiunte e modificazioni alle condizioni della vendita, contemplata nell'art. 698, nullità, aggiunte e modificazioni che debbono proporsi quindici giorni prima dell'udienza dell'incanto sotto pena di non poterle più proporre, e sulle quali il tribunale deve decidere nell'udienza stessa ed in quella immediatamente successiva, poichè se vengono rigettate, la vendita, per l'art. 697, ha luogo nel giorno stabilito; d'onde la logica necessità di dichiarare inappellabili le sentenze che la rigettano. L'art. 701 prevede altre dimande incidentali, per le quali richiama la forma dell'art. 695, ma non la pena della improponibilità sancita nell'ultimo capoverso di questo: e ciò perchè le dimande incidentali possono riguardare, anzichè nullità di forma degli atti, ragioni di merito.

E quando *invece,* come nella specie, l'eccezione consista nell'impugnare l'esistenza del titolo esecutivo senza del quale non può per l'art. 553 aver luogo l'esecuzione forzata, come del pari quando trattasi di opposizione al precetto secondo l'art. 660 per ragioni di merito, sia essa proposta nel termine di trenta giorni o posteriormente, vien meno la ragione della inappellabilità, e la sentenza è appellabile; ed anzi pel capoverso dell'art. 702 gli effetti dell'appello si estendono anche ai casi previsti nei n. 3 e 4 di detto articolo quando la sentenza abbia pronunziato insieme su di essi e su domande incidentali, per le quali sia ammesso l'appello; e ciò appunto perchè, non potendo più avere luogo l'incanto nel giorno stabilito, in pendenza di questioni di merito, viene a mancare il fondamento della inappellabilità, che per eccezione alla regola generale ha il legislatore sancito nell'articolo stesso 702.

Nè saprebbesi indicare per quale motivo il legislatore, che nella esecuzione mobiliare coll'art. 655 eccettua dalla sanzione di inappellabilità delle sentenze che rigettano eccezioni di nullità quelle nullità che riguardino

(1) *Confr.* la decisione, in causa *Società di bonifica dei terreni ferraresi* c. *Pareschi* in questo volume, e parte, pag. 58.

il titolo, in forza di cui si procede, avrebbe poi voluto nella esecuzione immobiliare rendere inappellabili le sentenze che rigettino nullità del titolo in quanto venga impugnato che sia esecutivo, come necessariamente deve essere, per procedere alla esecuzione secondo la regola generale contenuta nel precitato art. 553.

Devesi dunque ritenere che il n. 3 dell'art. 702 è in relazione agli art. 695 e 698, e non si estende a questioni di merito, quale indubbiamente è l'impugnativa della qualità di esecutivo del titolo in forza del quale procedesi.

Che il *secondo mezzo* non ha sostrato in fatto, dappoichè la sentenza impugnata dichiarò la nullità del precetto. E sarebbe assurdo, perchè contraddittorio, annullare il precetto ed insieme permettere la vendita giudiziale dipendente dal precetto annullato.

Che infondato è il *terzo mezzo*. Imperocchè è fuori di ogni dubbio che l'ordinanza di tassazione di spese non può validamente essere notificata alla parte nel suo domicilio reale, quando essa aveva costituito procuratore nel giudizio, in esito al quale sorse l'incidente postumo di liquidazione delle spese. L'art. 377 di procedura, col richiamo dell'art. 183, parifica questa ordinanza a quelle incidentali, e l'art. 367 dispone che l'ordinanza è notificata al procuratore che non sia stato presente alla pronunziazione di essa, salvo le eccezioni previste nell'ultimo capoverso, e salvo le norme speciali ai giudizi contumaciali. Ed a questo precetto è coordinata la brevità del termine di soli tre giorni per proporre il reclamo, e la facoltà di condannare il procuratore nell'ammenda di lire dieci se il reclamo proposto non sia fondato.

E, posta la nullità della notificazione, non potè cominciare a decorrere il termine utile pel reclamo, e quindi l'ordinanza non acquista la forza di sentenza spedita in forma esecutiva secondo il disposto nell'ultimo capoverso dello stesso art. 377.

Nè certamente poteva il ricorrente procedere ad atti esecutivi per le spese in virtù della sentenza di condanna senza l'ordinanza di liquidazione divenuta esecutiva, poichè l'esecuzione forzata non può avere luogo per un debito non liquido (art. 568) ed il debito della Floris era certo per la sentenza, ma non liquido senza l'ordinanza.

Manca infine il sostrato di fatto alla affermazione che le lire 5,60 spese posteriori comprese nel precetto riguardassero le successive della sentenza e non piuttosto le spese dell'ordinanza: sia perchè la sentenza impugnata non ritiene il fatto affermato dal ricorrente, sia perchè, quando pur potesse questo Supremo Collegio entrare in tale disamina, dovrebbe ritenere il contrario, risultando comprese nella ordinanza di liquidazione le spese della sentenza, sua spedizione e notificazione, e non portate nel precetto le spese dell'ordinanza distintamente dalle lire 5.60 notate come spese successive, e cancellate le parole che le riferivano alla sentenza.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso di Umberto Patrignani contro la sentenza 16-28 febbraio 1895 della corte di appello di Cagliari.

Sezione civile 28 aprile 1897, n. 286 (1).

TONDI P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Morigi (avv. Barbieri) - *Ditta Ghezzo* (avv. Manzoni) (2)

PROCEDIMENTO SOMMARIO: Note dopo l'udienza - Domande od eccezioni non dedotte nelle conclusioni - Inammissibilità - Argomenti e ragioni.

Chiusa la discussione della causa, non possono proporsi nelle note dopo

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza dei 22 maggio-2 giugno 1896, della corte d'appello di Bologna.

l'udienza, domande od eccezioni non dedotte nelle conclusioni, ma solo argomenti e ragioni a sostegno delle domande e eccezioni già dedotte nelle conclusioni.

Sezione civile 8 marzo 1897, n. 168 (1).

PUCCIONI P. ff. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Roma (avv. MEUCCI e SANTORI) -
Fea (avv. PUCCI SISTI, SALVATORI e CHIMIRRI) (2)

COSA GIUDICATA: Sentenza - Mancanza di motivazione.
ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA': Opera non eseguita - Causa espropriante - Danni - Colpa.

Manca al debito della motivazione a riguardo della eccezione di cosa giudicata la sentenza che si astiene dal far menzione della precedente pronuncia, o ne ricorda soltanto la data, senza parlare delle quistioni con essa risolute.

a) *In tema d' espropriazione per causa di pubblica utilità la causa espropriante non può essere chiamata in colpa finchè è in corso il termine a lei assegnato per l'esecuzione dell'opera, e non può mai essere tenuta a rispondere di danni dipendenti da un' opera che non ha eseguita.*

b) *Il rapporto di causa ed effetto deve esistere tra l'opera di pubblica utilità in tutto o in parte eseguita e il diritto patrimoniale privato in tutto o in parte manomesso; e tale rapporto non può mai riconoscersi di fronte ad un' opera rimasta allo stato di semplice progetto.*

(1-2) V. le decisioni dei 5 gennaio 1895, già emesse dalla CORTE in questa causa, nella presente *Raccolta:* XIX, Civ., 1ª, 243, e 2ª, 280.

Considerato che la sentenza di merito, profferita dalla corte di appello di Ancona, in sede di rinvio, sotto la data del 15-22 luglio 1896, è stata dal Comune di Roma denunziata a questa Corte Suprema per ben sei mezzi, coi quali, oltre ad un continuato rimprovero di omessa motivazione, è pure accusata di violazione degli art. 1151 e 1153 del codice civile, nonchè degli art. 39, 40, 46, 87, 89 e 92 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Considerato che la suindicata sentenza di merito, nel riferire, in linea di fatto, i lamenti della signora Fea, ricorda che questa si doleva, oltre che dello slivello stradale, anche della insalubrità proveniente dalle conce e dal guasto e decadimento permanente della via, ma tace di quell'abbandono dei fabbricati che costituiva il terzo dei fattori di quel deprezzamento che ha indotto la signora Fea a promuovere il presente giudizio.

Nella sua parte razionale poi la citata sentenza comincia coll' affermare che un sostanziale deprezzamento ha subito effettivamente la casa della sig. Fea. Dice che, ciò posto, tutta la questione si riduce a vedere se tal deprezzamento sia conseguenza soltanto della crisi edilizia, ovvero sia dipeso principalmente dallo stato di non sistemazione in cui il Comune lasciò quel resto di strada dopo di averla espropriata insieme con le case che la fronteggiano. Ricorda che la perizia giudiziale ha concluso che il deprezzamento di valore derivato allo stabile della signora Fea non può farsi dipendere dal fatto del Comune, perchè nessuna alterazione era stata rinvenuta nel piano stradale. Obbietta al perito di essere partito dal falso e limitato concetto che non possa darsi decadimento permanente di una strada se non quando venga alterato e sconvolto il piano di essa. Enuncia da quali circostanze può dipendere per una casa la qualità di abitazione civile, asseverando che. se una casa viene a perdere tal carattere per il

fatto del Comune, questi è tenuto al risarcimento. Aggiunge che il fatto del Comune di Roma sta in ciò, che, dopo avere ottenuto il decreto di espropriazione, e dopo avere incominciato a demolire i migliori fabbricati della strada, ha creduto di essere del suo interesse l'arrestarsi e lasciare le cose in uno stato di sospensione ed abbandono durativo, finchè non crederà opportuno ultimare le demolizioni incominciate. Fa carico al perito di avere esso per la prima volta messo in campo il concetto della crisi edilizia riconoscendola come la vera ed unica causa del deprezzamento della casa Fea. Ammette che la crisi edilizia possa aver concorso al lamentato deprezzamento, ma ciò non autorizza ad escludere che una causa speciale vi abbia contribuito, qual'è la sospensione dei lavori del piano regolatore.

Ritiene esplicitamente che la casa Fea fosse destinata ad abitazione di persone civili, benchè situata in una strada secondaria, ma abbastanza centrale. Contesta al perito di avere erroneamente supposto che la nuova via Arenula abbia potuto recar vantaggio alla casa anzidetta. E chiude le sue argomentazioni con una osservazione diretta a giustificare la provvisionale di lire 10000 elargita alla signora Fea.

Considerato che, queste essendo in sostanza le argomentazioni dei giudici del merito, vero e sussistente si appalesa il vizio di mancata motivazione obbiettato dal Comune ricorrente all'impugnata sentenza, poichè tal vizio si riscontra, tanto in relazione ai risultamenti della perizia giudiciale, quanto in relazione ai giudicati contenuti nelle varie sentenze profferite nella causa presente.

E di vero il citato vizio di mancata motivazione si riscontra ed esiste in relazione ai risultamenti della perizia giudiciale, perchè da questo mezzo di prova è rimasto accertato in fatto: che, anteriormente ai reali decreti 8 marzo 1883 e 10 febbraio 1889, l'antica via di San Bartolomeo dei Vaccinari era divisa in due tratti intersecati e disgiunti fra loro dalla via della Mortella, la quale aveva una larghezza di soli quattro metri. Che per la costruzione della nuova via Arenula si procedè allo slargamento dell'antica via della Mortella mediante la demolizione di tutte le case che la fronteggiavano nel lato sinistro di essa per chi si diriga verso il nuovo ponte Garibaldi, lasciando integra la fronte delle case sul lato destro, per il che i due già nominati tratti della via di San Bartolomeo dei Vaccinari, i quali erano prima intersecati da una vecchia ed angusta strada, si trovano ora ad essere separati dalla via Arenula, che ha in quel punto la larghezza di metri ventidue; che il tratto inferiore della più volte nominata via di San Bartolomeo dei Vaccinari, ossia il tratto a sinistra per chi va verso il ponte, è stato del tutto demolito; che l'altro tratto della citata via di S. Bartolomeo dei Vaccinari, il quale sbocca oggi sulla destra della nuova via Arenula, è rimasto quale si trovava anticamente, perchè l'unica innovazione fatta sul piano stradale è quella della rampa per il riaccordamento delle due strade; rampa che termina a ventun metro di distanza dalla casa Fea ed ha una pendenza soltanto del 4 %, e non del 10 %, come si è sempre detto nella causa; che questo tratto superiore della antica via di S. Bartolomeo dei Vaccinari, situato a destra della via Arenula, non ha subito modificazione alcuna rispetto alle case che lo fronteggiano, fra le quali è compresa quella della signora Fea, se ne eccettui che di alcune di esse è divenuto proprietario il Comune, per averne già concordata la espropriazione; che nessuna demolizione di fabbricati è stata iniziata nel tratto della via ove si trova la tantevolte nominata casa Fea, la quale è distante oggi dalla via Arenula, come lo era dalla soppressa via della Mortella, solo metri 45, 50; che finalmente il tratto di via S. Bartolomeo dei Vaccinari, tuttora esistente, e dove si trova la casa Fea, ha in media, esso pure, la larghezza di soli quattro metri, ed è quindi triste ed affannoso, per esservi poca aria e

poca luce, e perchè i suoi fabbricati, ad eccezione di quello della Fea, conservano l' antico aspetto, e non hanno nemmeno li sportelli per le persiane.

Ora, neppure una di queste circostanze di fatto riferite dal perito giudiziale ha richiamato l' attenzione dell'impugnata sentenza, la quale, per quanto sembra, non ha ricordato, che il primo degli incarichi affidati al perito giudiciale era appunto quello di accertare lo stato in cui oggi si trova l'antica via di San Bartolomeo dei Vaccinari; e, mentre la sentenza antedetta si è data tanta cura di confutare e respingere il parere o giudizio emesso dal perito, non ha saputo dare spiegazione alcuna rispetto agli obbietti che muove al Comune di Roma, quando lo accusa di aver demolito i migliori fabbricati della via, di aver fatto in questa innovazioni tali da deprezzare i fabbricati che la fronteggiano, e di aver poi lasciato tutto in uno stato di abbandono durativo. Il silenzio pertanto, a cui essa si è appresa, rispetto alle surriferite circostanze accertate dalla perizia, non lascia comprendere se abbia inteso riferirsi, quando parla di demolizioni, innovazioni ed abbandono durativo, a quel tratto inferiore, che, rimanendo a sinistra della nuova via Arenula, fu già totalmente demolito e in molta parte occupato da questa, là dove volgeva verso Ghetto, esso pure abbattuto e distrutto, ovvero abbia proprio inteso e voluto contemplare quell'altro tratto della via di San Bartolomeo dei Vaccinari che il perito dice essere rimasto inalterato, se ne eccettui l' agevole rampa di raccordamento; quel tratto superiore cioè della antica via dei Vaccinari, che rimane sulla destra dell'attuale via Arenula, sbocca oggi in questa come già sboccava nella soppressa via della Mortella, ed ha poi l'altro suo sbocco in quella via che porta il nome di San Paolino alla Regola.

Ed anche in relazione alla cosa giudicata contenuta nelle precedenti sentenze, e più specialmente nella sentenza della corte d'appello di Roma del 5-17 febbraio 1894, e in quella della stessa corte d'appello di Ancona del 22-25 maggio 1895, sussiste effettivamente l'obbiettato vizio di mancata motivazione. Imperocchè, respinto da questa Corte Suprema l'ultimo ricorso della signora Fea, e riassunta la causa in merito avanti la corte di rinvio con la produzione dell'eseguita perizia giudiciale, il Comune di Roma, con la comparsa conclusionale a stampa comunicata nell'udienza del 24 giugno 1896, dopo una esatta narrazione delle diverse fasi di questa causa, dedusse esplicitamente l'eccezione del giudicato, che in grazia della sentenza della corte d'appello di Roma e delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema era venuto a formarsi rispetto ai primi tre fattori della reclamata indennità, rispetto cioè alla rampa, alle conce e all'abbandono dei fabbricati; e tanto esplicitamente la dedusse, che giunse a trascrivere nella comparsa medesima quel brano della parte motiva della sentenza interlocutoria del 22-25 maggio 1895, sul quale la stessa corte di Ancona aveva riconosciuto che *dei quattro oggetti, pei quali la sig. Fea aveva spiegata la propria azione, i primi tre erano stati irremissibilmente respinti dalla corte d'appello di Roma, essendo la sua sentenza su questa parte divenuta reiudicata, dopo che le Sezioni Unite ebbero a respingere il ricorso relativo.* E che per qualche parte, dopo tante sentenze, vi dovesse essere una reiudicata, lo ammetteva e lo riconosceva la stessa sig. Fea; poichè essa pure nello spiegare le sue conclusioni alla già citata udienza del 24 giugno 1896, faceva istanza perchè piacesse alla corte accogliere l'appello avuto il debito riguardo alle regiudicate. Ma, ciò non ostante, la denunziata sentenza non si dà alcuna cura di investigare se dalle già profferite sentenze sia sorta una regiudicata, e qual ne siano l' oggetto ed i limiti. Nella sua parte narrativa afferma che questa Corte Suprema con due sentenze, una a Sezioni Unite e l'altra a Sezione Civile, cassò la sentenza d'appello nella sola parte che

respinse la perizia richiesta dalla Fea. Ricorda che da essa corte di Ancona, cui era stata rinviata la causa con la sentenza 22-25 maggio 1895, fu deputato un perito per accertare lo stato in cui oggi si trova l'antica via di San Bartolomeo dei Vaccinari in dipendenza dell' avvenuto guasto, e se tale stato sia, o no, conseguenza degli altri fatti denunziati, e quale sia il deprezzamento eventuale di valore che ne sia derivato allo stabile della sig. Fea. Tace affatto del proposto ricorso contro questa interlocutoria e della relativa decisione di questa Corte Suprema in data 21 novembre 3 dicembre 1895. E, dopo avere laconicamente avvertito che in seguito all'eseguita perizia era stata la causa riproposta per la sua decisione in merito, passa subito a fare quelle considerazioni di diritto che sono state poco sopra riassunte.

Ora chiunque metta a raffronto questi rilievi con le dette considerazioni potrà agevolmente riscontrare che, non solo la denunziata sentenza si è astenuta dal tener conto delle circostanze di fatto accertate dalla perizia giudiciale, e si è ben guardata dal dare una descrizione qualunque dello stato in cui oggi si trova, giusta la ispezione fattane dal perito giudiciale, l'antica via di San Bartolomeo dei Vaccinari; ma si è pure astenuta dal ricordare, nella parte razionale, i precedenti giudicati, a cominciare dalla sua interlocutoria del 22-25 maggio 1895; nessuna distinzione ha creduto di poter fare tra le due decisioni di questa Corte Suprema del 13 dicembre 1894, una a Sezioni Unite e l'altra a Sezione Semplice, sebbene essa corte di rinvio dovesse riconoscere la sua giurisdizione unicamente da quest'ultima. Nessun esame essa ha fatto delle questioni trattate avanti la corte d'appello di Roma e avanti le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, all'oggetto di conoscere e definire se qualcuna di quelle questioni potesse dirsi, come essa stessa aveva già riconosciuto nella sua interlocutoria del maggio 1895, irremissibilmente risoluta. Nessun rilievo, per ultimo, nessuna osservazione ha sentito il bisogno di fare in ordine alla ridetta sua interlocutoria e alla relativa decisione di questa Corte Suprema del 21 novembre-3 dicembre 1896, che, respingendo il ricorso della Fea, la riconobbe incensurabile. Ed è in sostanza con questo sistema di continuata dimenticanza, tanto delle circostanze di fatto accertate dalla perizia giudiciale, quanto delle questioni di diritto già definite con le precedenti sentenze di appello confermate da questa Corte Suprema, che la denunziata pronunzia è giunta a far rivivere i tre obbietti o fattori già tolti di mezzo con la reiudicata, e li ha potuti valutare come coefficienti di quel danno che ha ritenuto sussistente, attribuendone la responsabilità al Comune di Roma. Il vizio pertanto di mancata motivazione, anche a riguardo della eccezione di cosa giudicata, risulta evidente, poichè le sentenze dei magistrati non si interpretano coll'astenersi dal farne menzione o col ricordarne soltanto la data, senza parlare delle questioni con esse risolute.

Considerato che, oltre il vizio di mancata motivazione di cui si è già parlato, l'impugnata sentenza si presenta censurabile anche per violazione degli articoli 1151 del codice civile, e 46, 87 e 92 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni di pubblica utilità.

E, di vero, la denunziata sentenza ha violato il disposto dell'art. 1151 del codice civile, il quale dice che qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno, perchè in conclusione la sentenza medesima ha ritenuto che il guasto permanente e il conseguente decadimento del tratto superiore della via di San Bartolomeo dei Vaccinari, ove si trova la casa della sig. Fea, consista nella mancata sistemazione anche di cotesto tratto di strada ossia nella mancata esecuzione dei lavori occorrenti per aprire l'altra larga via, che, secondo il progetto del piano regolatore, dovrà mettere in diretta comunicazione il ponte Garibaldi con la piazza di S. Maria in Monticelli. Di guisa che la citata

sentenza ascrive a colpa del Comune di Roma, non solo il fatto di avere provocato ed ottenuto il regio decreto del 10 febbraio 1889, ma anche il fatto di avere usato della facoltà di profittare del termine assegnatogli in quel decreto, e di averne usato per una ragione che potrebbe dirsi di forza maggiore, quando, col sopravvenire della crisi edilizia, riesciva assai difficile allo stesso Comune il procurarsi i forti capitali occorrenti per la esecuzione della suindicata seconda strada. Due fatti pertanto, i più legittimi e i più innocenti, sono stati innalzati dalla corte di rinvio a carico del Comune di Roma al grado di un vero quasi-delitto, onde fargli pagare fin da ora una parte di quella indennità che avrebbe potuto spettare alla sig. Fea, se la sua casa fosse stata già espropriata alla pari di alcune delle sue vicine.

Ed ha violato inoltre, l'impugnata sentenza, le disposizioni degli art. 46, 87 e 92 della legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, perchè l'articolo 92 dice che l' approvazione di un piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità; l'articolo 87 stabilisce che nel decreto di approvazione del piano regolatore sarà determinato il tempo, non maggiore di anni venticinque, entro il quale il piano dovrà essere eseguito; e l'articolo 46 sanziona che è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall' esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. Infatti, dal complesso di queste disposizioni chiaro apparisce che la causa espopriante, oltre a non potere essere chiamata in colpa finchè è in corso il termine a lei assegnato per l'esecuzione dell'opera, non può essere tenuta a rispondere di danni dipendenti da un' opera che non ha eseguita; imperocchè è il danno permanente che riconosce per causa diretta ed immediata l'opera pubblica eseguita, quello che la legge vuole risarcito, e non i possibili danni occasionati da un'opera pubblica semplicemente progettata. Il rapporto di causa ed effetto deve esistere tra l'opera di pubblica utilità in tutto o in parte eseguita e il diritto patrimoniale privato in tutto o in parte manomesso. Tal rapporto pertanto non può mai riconoscersi, siccome lo ha erroneamente riconosciuto la sentenza della corte anconitana di fronte ad un'opera che è rimasta allo stato di semplice progetto e non può dirsi in qualche modo iniziata, qual'è la seconda larga strada, la quale, attraversando il tratto superiore dell'antica via di San Bartolomeo dei Vaccinari, dovrà mettere in diretta comunicazione il nuovo ponte Garibaldi con la piazza di S. Maria in Monticelli. Questa seconda strada, alla pari della già sistemata via Arenula, ha per iscopo, per dirlo con le parole del regio decreto 10 febbraio 1889, di meglio provvedere alla viabilità, e in pari tempo all'igiene e al decoro, col sostituirsi a vicoli stretti e tortuosi e col sopprimere un gran numero di casupole, molte delle quali insalubri. Ma purtroppo, non ostante questo suo scopo, è rimasta per ora allo stato di semplice progetto.

Considerato che, annullandosi per i suesposti motivi la denunziata sentenza di merito, viene di per sè a cadere nel nulla l' altra sentenza del 9-18 settembre 1896, profferita in tema di revocazione, e riesce quindi superfluo il parlare dei troppi motivi di annullamento proposti con speciale ricorso contro la sentenza medesima.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 542, 543 e seguenti del codice di procedura civile;

Cassa la denunziata sentenza di merito profferita in sede di rinvio dalla corte d'appello di Ancona il 22-25 luglio 1896;

E dichiara nulla per disposizione di legge l' altra sentenza profferita dalla stessa corte di Ancona in sede di revocazione il 9-18 settembre 1896;

Rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello di Bologna, la quale pronunzierà anche sulle spese dei due giudizi di cassazione ultimati con la presente sentenza e con le

due sentenze in data 13 dicembre 1894.

Sezione civile 15 marzo 1897, n. 185 (1).

GHIGLIERI P. P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ispettorato generale delle strade ferrate del regno e Ministero dei lavori pubblici (avv. er. NESPOLI) - *Sacchetti* (avv. DE PROSPERIS e DONATI) (2)

FERROVIE ROMANE: Convenzione di riscatto 17 novembre 1873 - Danni dati dalla Società in epoca posteriore alla proposta di riscatto - Irresponsabilità dello Stato - Norme giuridiche d'interesse universale - Efficacia di legge - Successione universale - Contratto a titolo oneroso - Prezzo del riscatto.

Tra le obbligazioni assunte dallo Stato per effetto dell'art. 4 della convenzione dei 17 novembre 1873, approvata con la legge dei 29 gennaio 1880, con cui venne operato il riscatto delle ferrovie romane, non vi furono comprese quelle per danni dati dalla Società delle stesse strade ferrate ed avvenuti durante il suo esercizio, in tempo posteriore al 9 marzo 1873, data della proposta di riscatto.

Le convenzioni, le quali regolano le concessioni dell'esercizio delle ferrovie dello Stato o le materie ad esso attinenti, contenendo norme giuridiche d'interesse universale, costituiscono parte integrante della legge che le approva, e quindi hanno di vere e proprie leggi la virtù e l'efficacia (3).

Lo Stato, rispetto alla cessata Società delle ferrovie romane, non è un

---

(1-2) Così la CORTE ritiene *in fatto:*

« Ritenuto *in fatto* che nel 16 luglio 1879, in seguito al passaggio del treno sulla linea ferroviaria Roma-Livorno, esercitata in allora dalla Società delle ferrovie romane, sviluppavasi un incendio nel sovereto di proprietà del marchese sig. Urbano Sacchetti, sito in quel di Corneto Tarquinia, in contrada la Selvaccia o Vacchereccia.

Indi a codesto incendio, un primo giudizio si svolse tra il subaffittuario di detta tenuta, sig. Bonaventura Comas, contro l'Amministrazione governativa, successa alla Società delle ferrovie romane con la convenzione di riscatto del 17 novembre 1873. E, sebbene da detta Amministrazione governativa si fosse eccepito di non poter rispondere di fatto personale, che riguardava l'amministrazione sociale delle Ferrovie romane, tale giudizio ebbe termine con la condanna della detta Amministrazione governativa convenuta al pagamento di lire 72067,28 per danni e interessi.

Passata in giudicato codesta sentenza, il proprietario della sovereta sig. Marchese Sacchetti convenne in giudizio il Regio Ispettorato generale delle strade ferrate del regno sig. Luigi Ripa di Meana, per sentirsi condannare al pagamento di lire 156461 a titolo di danni, per l'avvenuto incendio di cui sopra.

Sulla eccezione del convenuto di non aver veste giuridica per rappresentare il Ministero dei lavori pubblici, il Sacchetti chiamava in causa quest'ultimo per sentirsi condannare, una all'Ispettorato anzidetto, al pagamento della somma dovuta.

Propostosi dall'attore incidente per l'ammissione di una perizia per l'accertamento del danno, e rinviate le parti davanti al tribunale di Roma, la difesa dei convenuti si oppose alla detta perizia, assumendo che la domanda di risarcimento dei danni non era stata legalmente proposta, perchè lo Stato non avea mai assunto l'obbligo di pagare le obbligazioni della Società delle ferrovie romane per danni dati, e perchè mancava la pruova delle addebitate responsabilità in ordine ai pretesi danni.

Il tribunale di Roma, con sentenza del 13-20 maggio 1895, respinta ogni contraria eccezione, ordinò la perizia.

Avverso codesta sentenza proposero appello il Ministero dei lavori pubblici e l'Ispettorato generale delle strade ferrate del regno, ma la corte d'appello di Roma, con sentenza del 1-6 giugno 1996, rigettò l'appello.

Codesta sentenza vien denunziata per cassazione dagli appellanti con due motivi di ricorso ».

(3) V. *conf.* la decisione dei 12 febbraio 1895, in causa *Fragasso* c. *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo* (in questa RACCOLTA: XX, Civ., 2ª, 127).

successore a titolo universale, ma è un contraente a titolo oneroso, il quale, per un prezzo determinato, parte in obbligazioni che si accollò, e parte in rendita iscritta, riscattò le ferrovie stesse (1).

Considerato *in diritto* che due sono i motivi di annullamento, che dai ricorrenti si vengono proponendo contro la denunziata sentenza.

Si assume col primo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1° della legge 29 gennaio 1880 n. 5249, degli art. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della convenzione di riscatto 17 novembre 1873, 3 dell'atto addizionale 21 novembre 1877, e 3 della convenzione 26 aprile

---

(1) E' notorio che il riscatto delle strade ferrate Romane s'imponeva come una necessità. La sua storia può riassumersi in questa proposizione: *al riscatto si venne per la via del fallimento.*

La Società non avrebbe potuto rifiutarlo se non per cadere nello stato di fallimento.

La convenzione del 17 novembre 1873 era stata respinta da una prima Commissione parlamentare, con una lunga relazione (*Gabelli*) del 22 luglio 1874. Posteriormente i calcoli di quella Commissione si reputarono esagerati, ma la diversità delle opinioni si avverò soltanto riguardo alla *misura*, poichè tutti fecero capo ad una stessa conclusione, cioè a quella che il riscatto importava per lo Stato *un vero sagrificio, una vera perdita.*

Ma, consentendo al riscatto, o, meglio, *subendolo* nell'interesse generale, *di fronte alle tristissime condizioni della Società*, lo Stato non mancò di dettare nelle convenzioni, con le quali furono stipulati tutti quei patti, tutte quelle clausole che più valessero a chiarire quale fosse l'atto che si compieva nei suoi rapporti ed in quelli della Società; a dimostrare che non assumeva indistintamente tutti gli oneri della Società e che non le succedeva *come un erede;* a limitare le sue obbligazioni verso i creditori della Società, ad alleviare, insomma, il *sagrificio* cui andava incontro, premunendosi contro gli effetti di un semplice e generico subingresso in tutti gli oneri della Società.

A questi fini furono più specialmente dirette le disposizioni dell'art. 4 della convenzione del 1873 con le quali fu pattuito:
« *Il Governo assume inoltre a proprio « carico tutte le passività, oneri ed obbli« gazioni della Società, quali risultano « dalle situazioni finanziarie e patrimo« niali della Società, ufficiali ed ufficial« mente conosciute all'epoca della proposta « del riscatto, non che le passività che « la Società abbia in seguito incontrate « col consenso del Governo, a termini « delle leggi, dei regolamenti e delle con« venzioni in vigore.* »

E nella parte narrativa della convenzione del 1873 fu precisato il tempo della proposta di riscatto (9 marzo dello stesso anno) e fu dichiarato che si intendeva che col riscatto fossero accollate allo Stato le sole passività le quali furono specificate nell'art. 4 surriferito.

Lo Stato, dunque, non assunse la qualità di *successore universale* della disciolta Società. Invece, volle sapere *a priori* a quali responsabilità sarebbe andato incontro assumendosi il carico di riscattare le strade ferrate Romane; volle valutare fino da principio le possibili conseguenze di codesto riscatto. E perciò appunto fu dettata nella convenzione del 1873 la clausola di accollo allo Stato riscattante delle sole passività ed obbligazioni della Società medesima, ufficiali ed ufficialmente conosciute al tempo della proposta del riscatto e delle passività incontrate in seguito col consenso del Governo, *escludendosi l'accollo di qualunque altra passività che fosse stata posteriormente incontrata dalla Società.*

In sostanza, con la convenzione del 1873 fu posta in essere una vera e propria alienazione, una vera e propria vendita di tutto l'attivo sociale per un prezzo determinato (App. Firenze, 13 luglio 1881, *Bigatti, Balossi ed altri*: Annali Giurisprudenza Italiana, vol. XVI, p. III, pag. 297). Questo concetto, risultante con la massima chiarezza dagli art. 1, 2, 4 e 8 di quella convenzione, è confermato dalla legge di approvazione del 29 gennaio 1880, con la quale fu detto che veniva approvata la convenzione stipulata per il riscatto della rete ferroviaria concessa alla Società, e dalle deliberazioni prese nelle assemblee generali degli azionisti e dalle proteste emesse in quelle assemblee dai portatori delle diverse categorie di azioni.

Fino dall'assemblea dell'11 marzo 1873, nella quale fu letta la lettera ministeriale del 9 marzo dello stesso anno, contenente la prima proposta del riscatto, rimase chiarito dalla discussione, e più specialmente dalle risposte del commendatore D'Amico ad alcuni rilievi del socio Ciampi, che la proposta governativa aveva per oggetto il riscatto totale e l'acquisto

1879, approvato con la detta legge 29 gennaio 1880, per avere la corte di merito ritenuta ed ammessa la responsabilità dello Stato per l'incendio, da cui vuolsi danneggiata la tenuta in vocabolo *La Vacchereccia* in quel di Corneto Tarquinia, e ciò dopo di aver fermato in punto di fatto che tale incendio fosse avvenuto nel 16 luglio del 1879, cioè in tempo posteriore alla

---

dell'intera rete ferroviaria. Nell'assemblea del 30 aprile 1873 gli azionisti deliberavano di prendere in considerazione le proposte *di cessione dei diritti sociali e dei singoli azionisti*, per mezzo del riscatto, di scioglimento e liquidazione della Società, e, finalmente, nell'assemblea del 18 settembre 1873, udite nuove proteste e di fronte alla notizia ch'erano state proposte in giudizio diverse domande per fare dichiarare il fallimento della Società, gli azionisti stessi deliberarono di affidare ad una Commissione il mandato per accettare definitivamente il riscatto con le condizioni proposte dal Governo, e di conferire ad essa Commissione pieni poteri per devenire alla convenzione definitiva ed a tutti gli atti necessarj per portarla ad effetto.

Ma, trattandosi di una vera alienazione, vendita o cessione di tutto il patrimonio sociale per un prezzo determinato, non può disconoscersi che lo Stato, come acquirente, come successore a titolo particolare, non subingrediva negli oneri e passività facenti *carico personale* alla Società, se non in forza del titolo di acquisto e negli stretti termini di cotesto titolo; se non in quanto li avesse volontariamente assunti verso i creditori della Società, come corrispettivo, come prezzo o parte del prezzo di acquisto. E tale volontaria assunzione di oneri e passività è esclusa manifestamente dalla convenzione del 1873, in confronto di tutti coloro i quali non avessero la qualità di azionisti della Società, e di tutti coloro che non avessero verso la Società crediti ufficialmente conosciuti al dì della proposta del riscatto, o crediti sorti dipoi a carico della Società coll'assenso del Governo. Certamente, se nella convenzione del 1873 si fosse taciuto di accollo di passività, avrebbe dovuto dirsi che le passività personali della Società non fossero passate allo Stato, successore di essa Società a titolo meramente particolare, acquirente per un determinato prezzo, in cui gli oneri personali dell'alienante non avrebbero potuto trasferirsi se non in quanto avessero formato oggetto di un esplicito patto di accollo; imperocchè, se è vero che *res transit cum onere suo*, non è men vero che gli obblighi personali del venditore non passano al compratore pel solo fatto dell'acquisto. Or, come volere che l'accollo fosse esteso indistintamente a tutte le passività non consensuali incontrate dalla Società dopo la proposta del riscatto e durante il suo esercizio, se il patto di accollo fu dettato appunto nel senso di limitare la responsabilità dello Stato alle passività di qualunque natura ufficialmente constatate al tempo della proposta del riscatto, ed alle altre che fossero dipoi incontrate col consenso del Governo?

All'art. 4 fu disposto che si accollassero allo Stato, oltre le passività ufficiali ed ufficialmente conosciute all'epoca della proposta del riscatto, *le passività contrattuali incontrate in seguito legalmente dalla Società col consenso del Governo*, e non che si accollassero allo Stato le stesse passività contrattuali e tutte le altre incontrate dalla Società dopo la proposta di riscatto ai termini delle leggi, dei regolamenti e delle convenzioni in vigore.

Per la convenzione del 1873 il prezzo o corrispettivo dell'acquisto dovè essere costituito soltanto dalla rendita consolidata 5 per cento di cui all'art. 2, e dall'accollo delle passività ed oneri contemplati dall'art. 4. Qualunque altra passività incontrata dalla Società anteriormente o posteriormente alla proposta di riscatto, e durante il suo esercizio delle ferrovie romane, dovè far carico alla Società medesima rimasta pur sempre come società *in stato di liquidazione*, all'effetto appunto di regolare i suoi rapporti con gli azionisti e di liquidare le passività che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 4 per essere accollate allo Stato. Ciò, tanto ai termini delle speciali disposizioni contenute negli art. 6 della convenzione del 1873, e 3 dell'atto addizionale 21 novembre 1877, approvato anch'esso con la legge 29 gennaio 1880, quanto a norma dei principj generali di diritto in materia di scioglimento di società commerciali od industriali.

Sciolta la società, non se ne estingue a tutti gli effetti la vita; subentra invece per finzione di legge, *rispetto ai terzi*, lo stato di liquidazione, che ne modifica le funzioni e le restringe al compimento delle operazioni in corso ed alla sua liquidazione (Dalloz, *Société*, n. 1014; Bedarride, *Des sociétés*, n. 481 e 482).

Ed appunto la Società delle ferrovie

proposta di riscatto, e quando le ferrovie romane erano ancora gestite dalla Società a proprio conto e rischio.

Si sostiene poi col secondo la violazione e falsa applicazione degli art. 1151, 1152 e 1226 codice civile, per avere la corte stessa estesa agli esercenti delle pubbliche strade ferrate la regola, che i danni di forza maggiore derivanti dall'esercizio di una indu-

---

Romane rimaneva, dopo il riscatto, nello stato di liquidazione in cui rimangono tutte le società industriali e commerciali che si sciolgono: rimaneva *per liquidare se stessa, rappresentata da una Commissione liquidatrice eletta dall'assemblea generale degli azionisti;* rimaneva nello stato di liquidazione *all'unico effetto della liquidazione finchè questa non fosse compiuta, e non fosse distribuita la rendita alle azioni*; rimaneva rappresentata dalla commissione suddetta avente l'incarico di riscuotere la pubblica rendita, parte del prezzo del riscatto, *e di eseguirne il reparto, tenuto conto degli impegni presi da essa Società* (art. 8 della convenzione del 1873); in altri termini, la Società rimaneva in stato di liquidazione per regolare i suoi rapporti con gli azionisti e coi terzi creditori e così per liquidare, *col prezzo del riscatto*, quelle fra le sue passività che per la loro natura non potevano dirsi passate, in virtù del riscatto, al riscattante.

E che non si intendesse dallo Stato e dalla Società stipulanti il riscatto, e dal legislatore che ne approvò le convenzioni, che la rendita consolidata di cui all'art. 2 della convenzione del 1873 dovesse pagarsi ai soli azionisti, resulta luminosamente dalla relazione ministeriale, colla quale fu presentato alla camera elettiva, nella tornata del 10 dicembre 1874, il progetto di legge per la convenzione medesima: progetto in cui tutte le disposizioni di codesta convenzione figurano *identiche* a quelle approvate dipoi con la legge 29 gennaio 1880.

Alle convenzioni del 1873 e del 1877 si aggiunge quella del 26 aprile 1879 (approvata come la precedente, con talune modificazioni dalla legge 29 gennaio 1880) e, stabilendosi che tutti gli effetti del riscatto rimangano sospesi fino al 31 dicembre 1879, si dichiara, non solo che la Società fino a codesto giorno continuerà la sua esistenza e l'esercizio della rete riscattata, ma anche che *tale esistenza e tale esercizio saranno continuati con tutta la responsabilità della Società, restando invariato fino all'attuazione del riscatto l'attuale ordinamento dell'esercizio.*

Nè dopo le convenzioni del 1873, del 1877 e del 1879 si avverarono atti o legislativi, o contrattuali od amministrativi pei quali fossero alterati o modificati i rapporti creati da quelle convenzioni e dalla legge che le approvò fra lo Stato, la Società, gli azionisti ed i terzi creditori della Società. Al contrario, i posteriori provvedimenti relativi al riscatto, alla gestione ed all'esercizio delle Ferrovie Romane dimostrano che le due convenzioni furono sempre interpretate ed eseguite nel senso che altri corrispettivi, all'infuori di quelli rappresentati dal pagamento della pubblica rendita per le diverse azioni della Società e dell'accollo delle sole passività designate nell'art. 4, non doverono far carico allo Stato riscattante, restando alla Società in istato di liquidazione l'obbligo di rispondere per tutte le altre passività da essa volontariamente od involontariamente incontrate.

Con la legge 25 dicembre 1881 n. 545, disponendosi che a datare dal 1° gennaio 1882 il Governo assumesse, con talune modificazioni negli antichi ordinamenti di amministrazione, l'esercizio delle Ferrovie Romane passate in proprietà dello Stato in forza della legge di riscatto del 29 gennaio 1880, si provvedeva perchè nel bilancio di prima previsione dell'entrata dello Stato per l'anno 1882 si inscrivesse al capitolo: « Proventi delle strade ferrate di proprietà dello Stato » il presunto reddito netto delle Ferrovie Romane, quale sarebbe risultato dal bilancio speciale degli introiti e delle spese delle stesse ferrovie pel detto anno, e perchè *le attività nette risultanti dalla liquidazione dei conti della gestione sociale, che cessava al* 31 *dicembre* 1881, *fossero versate nelle tesorerie dello Stato, imputandone l'ammontare sopra un capitolo speciale del bilancio dell'entrata del* 1882 (art. 2, 3, 4 e 5 della legge 25 dicembre 1881 n. 545).

E col regio decreto 12 febbraio 1882, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 dicembre 1881, fu disposto, all'art. 32, *che la liquidazione delle attività e passività delle Strade ferrate romane, derivata dalla gestione al* 31 *dicembre* 1881, *veniva affidata al Consiglio di amministrazione*, creato a forma degli art. 2 e 3 della legge.

Sopravvenuta la legge del 27 aprile 1885 n. 3048, con la quale furono approvati i contratti ed i relativi atti addizionali stipulati con le nuove Società con-

stria debbano sempre ricadere a danno dell'esercente.

Che, a vagliare la sussistenza giuridica del *primo motivo* di annullamento, convien che si disamini la quistione, se lo Stato, con l'avere operato il riscatto delle ferrovie romane, tra le obbligazioni assunte per effetto di codesto riscatto, abbia inteso comprendervi ancor quelle per danni dati dalla Società, ed avvenuti durante il suo esercizio, in tempo posteriore alla proposta di riscatto.

Che la corte di merito, giudicando per l'affermativa, riteneva che l'assunto della irresponsabilità dello Stato, per l'evento dannoso di che trattavasi, si sosteneva fondato sui patti contrattuali della convenzione di riscatto, ove erasi detto di accollarsi dallo Stato da un lato quelle obbligazioni, che risultavano dalle situazioni finanziarie e patrimoniali uffizialmente constate al tempo della proposta del riscatto 9 marzo 1873, e dall'altro nelle passività, che anche posteriormente avesse la Società incontrate col consenso del Governo.

Che a ciò giustamente però erasi osservato, diceva la corte stessa, che il non poter risultare l'obbligazione in disputa dalle situazioni patrimoniali e finanziarie, ovvero da un atto stipulato col consenso del Governo,

---

cessionarie dell'esercizio delle reti ferroviarie mediterranee, adriatiche e sicule, cessando l'esercizio provvisoriamente assunto dal Governo al dì 30 giugno 1885, furono con i regi decreti 6 e 29 giugno 1885 istituiti due comitati di stralcio, uno per la rete delle Ferrovie dell'Alta Italia e l'altro per la rete delle Ferrovie Romane, *con l'incarico di procedere alla liquidazione di tutte le pendenze sì attive che passive delle rispettive gestioni governative.*

In base alle disposizioni transitorie per il passaggio al 1° luglio 1885 dell'esercizio delle strade ferrate alle tre Società per le reti mediterranea, adriatica e sicula, i due comitati dovevano procedere alla liquidazione delle *gestioni governative*, prendendo all'uopo le opportune intelligenze con le Società esercenti per la presentazione dei documenti dimostrativi e giustificativi delle attività e passività delle gestioni medesime. Il comitato delle Ferrovie Romane doveva inoltre continuare la liquidazione della gestione al 31 dicembre 1881, tenendo, per quanto fosse possibile, separate le due gestioni (art. 1 dell'alleg. n. 1; art. 1, 6 e 12 dell'alleg. n. 2. al regio decreto 29 giugno 1885 n. 3386).

Infine, col regio decreto 23 giugno 1887 n. 4796, fu affidata al regio ispettorato generale delle strade ferrate la continuazione dal 1° luglio 1887 in poi della liquidazione di stralcio delle cessate gestioni ferroviarie governative dell'Alta Italia e Romane, sotto l'osservanza delle disposizioni del regio decreto 6 giugno 1885, in quanto fossero applicabili, nonchè delle altre disposizioni che potessero, occorrendo, essere emanate dai ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

E' innegabile che dal complesso di queste disposizioni è affatto escluso che dallo Stato fossero assunti, in dipendenza della gestione e dell'esercizio della Società delle Ferrovie Romane, impegni ed oneri diversi e più gravi di quelli costituenti il corrispettivo del riscatto, ai termini degli art. 2 e 4 della convenzione del 1873.

Cessata col 31 dicembre 1881 la gestione sociale, ed attuata la gestione governativa, il Consiglio d'amministrazione era incaricato di liquidare le attività e passività delle Strade Ferrate Romane derivanti dalla gestione a detto dì 31 dicembre 1881, e lo stesso incarico, cessata col 30 giugno 1885 la gestione governativa, era dato dapprima al comitato di stralcio delle Ferrovie Romane, e poi al regio ispettorato generale delle strade ferrate. Ma ben s'intende che e il Consiglio d'amministrazione e il comitato di stralcio e il regio ispettorato erano chiamati a liquidare *quelle attività e quelle sole passività dipendenti dalla gestione sociale che, in forza della convenzione di riscatto, erano passate allo Stato, e non le passività dipendenti dalla gestione sociale, le quali rimanevano a carico della Società nello stato di liquidazione.* Interpretate diversamente le disposizioni degli art. 32 del regio decreto 11 febbraio 1882, 12 dell'allegato n. 2 al regio decreto 29 giugno 1885, 1 e 2 del regio decreto 23 giugno 1887, sarebbero affatto inconciliabili, affatto incompatibili col disposto degli art. 4 e 6 della convenzione del 1873, 3 della convenzione del 1877, 2 e 3 della convenzione del 1879.

Avv. A. N.

non importava che fosse rimasta esclusa dallo accollo allo Stato, dovendosi invece intendere la convenzione in questa parte nel senso, che dovessero le obbligazioni trasferite allo Stato risultare da titolo legittimo, e quindi anche quelle che codesto titolo avessero nella legge, come quella in esame.

Che a giudicare diversamente, soggiungeva la corte di merito, sarebbe mestieri ammettere che tali obbligazioni fossero rimaste a carico della Società, non potendosi al certo supporre che per esse fosse venuta a mancare la giuridica responsabilità di una persona qualsiasi.

Ed in fine conchiudeva che pertanto la Società, dopo l'avvenuto riscatto, non poteva rimanere passibile di una obbligazione, come quella in disputa, avendo essa trasferito allo Stato ogni suo patrimonio da una parte, e dall'altra, essendo mancato il suo obbietto e la sua ragione di essere, venne a sciogliersi, cessando così col possesso dei beni, che potevano garentire le contratte obbligazioni, anche la persona del debitore.

Or, come si rileva dal trascritto ragionamento della corte di merito, questa dalle premesse che con l'avvenuto riscatto sarebbe scomparsa quasi per incanto la persona del debitore, l'ente sociale, ed il suo patrimonio, trasse la illazione, che l'art. 4 della convenzione di riscatto del 1873, in cui si designavano quali fossero le obbligazioni, che s'intendevano accollare dallo Stato, dovevasi intendere riferibile ad ogni obbligazione nascente da titolo legittimo, sia pure che codesto titolo si fondasse nella legge, non potendosi al certo supporre, son sue parole, che *per esse fosse venuta a mancare la giuridica responsabilità di una persona qualsiasi.* E' codesto il caposaldo degli argomenti su cui si fonda il giudizio della corte.

Che sarà facile dimostrare la inesattezza delle premesse, su cui si fondava il ragionamento della corte di merito, per ritenere che tutte le obbligazioni nascenti da titolo legittimo si dovessero ritenere assunte dallo Stato con l'art. 4 della convenzione del 1873.

E' inesatta innanzi tutto la premessa, che con la attuazione della convenzione di riscatto venne a scomparire la persona del debitore, l'ente sociale. A parte le disposizioni del codice di commercio pel quale si apprende, che allo scioglimento di qualsiasi società commerciale sussegue lo stato di liquidazione, che consiste appunto nell'accertamento dell'attivo e passivo della società; nella specie con l'art. 3 dell'atto addizionale del 1877 fu aggiunta la dichiarazione, che *la Società, consegnato l'esercizio della ferrovia al Governo, continuerà ad esistere come società in liquidazione, ed a quest'unico effetto, finchè questa non fosse stata compiuta, e distribuita la rendita alle azioni.* Adunque con l'attuazione del riscatto non veniva a scomparire l'ente sociale, ma questo avrebbe continuato ad esistere come società in liquidazione, allo effetto di accertare il suo attivo, rispondere delle obbligazioni sue proprie, non assunte dal Governo, e distribuire la rendita iscritta, parte del prezzo, agli azionisti.

E del pari inesatta si manifesta l'altra premessa della corte di merito, che con l'entrata della Società nello stato di liquidazione rimase priva di attività patrimoniale per rispondere alle azioni dei creditori. Non pose mente la corte stessa, che all'attivo patrimoniale della Società trasferito allo Stato venne sostituito il prezzo del riscatto consistente in una rendita consolidata di 3669556, rendita questa, che, elevata a capitale, alla ragione corrente al tempo del suo svincolo in borsa, rappresentava un cospicuo capitale, il quale, come parte del prezzo del riscatto, *tenet locum rei.*

Nè poi sono attendibili le ulteriori considerazioni della corte di merito, la quale, non potendo dissimularsi la gravità delle fatte osservazioni, le quali si opponevano *ex adverso* al suo assunto, che col riscatto fosse scomparsa la persona del debitore, l'ente sociale ed il suo patrimonio, fu costretta soggiungere che la rendita pubblica data come parte di prezzo

costituiva *il corrispettivo netto* da assegnarsi agli azionisti, e che la Società restava in istato di liquidazione solo per la definizione delle quistioni che fossero sorte fra gli azionisti e pel riparto di quella rendita fra loro.

Questa è un'altra inesattezza della denunziata sentenza. Non perchè la rendita iscritta da pagarsi dallo Stato come parte di prezzo fu stabilita in un tanto per ogni azione, conseguiva che codesta rendita spettasse agli azionisti francata dalle obbligazioni assunte dalla Società, essendo chiarissimo che quella misura fu prescelta per la determinazione della parte del prezzo in valori. E che sia così basta notare che le affermazioni della corte di merito sono apertamente contraddette dagli art. 7 ed 8 della convenzione del 1873 e 3 dell'atto addizionale del 1877. Tanto è vero che la rendita pubblica, parte del prezzo di riscatto, era destinata anzitutto alla soddisfazione di quelle obbligazioni della Società, che non si erano assunte dallo Stato, che nell'art. 7 fu disposto così:

« La rendita rimarrà vincolata « presso l'amministrazione del debito « pubblico »;

« Trascorsi sei mesi dalla data « della legge di approvazione della « presente convenzione, senza che « sieno stati intimati al Governo se« questri od opposizioni giudiziali, la « rendita, dietro ordinanza del Gover« no, verrà consegnata alla Commis« sione, per operarne il riparto agli « aventi diritto ».

Da codesta disposizione si evince che durante il periodo di sei mesi della vincolazione della rendita, i creditori della Società avrebbero potuto far valere le loro ragioni in contraddizione della Società e dello Stato debitore e detentore della rendita iscritta. Dopo quel termine lo Stato si disinteressava della sorte dei creditori, che avrebbero potuto rivolgersi alla Società rappresentata dalla Commissione liquidatrice.

Posta adunque la trascritta disposizione, è innegabile che la rendita pubblica facente parte del prezzo del riscatto non era unicamente destinata a costituire il corrispettivo netto da consegnarsi agli azionisti; diversamente, il disposto vincolo, pel termine di sei mesi in attesa di sequestri od opposizioni giudiziali, sarebbe stato una superfluità ed un non senso, il che non è lecito supporre.

Che, dimostrata la inesattezza delle premesse, e quindi dell'intero ragionamento della corte di merito, egli è mestieri ricercare quale sia la vera intelligenza ed il portato giuridico dell'art. 4 della convenzione di riscatto del 1873 e disposizioni affini. Nè, così facendo, la Corte Regolatrice viene a censurare alcun convincimento di fatto della corte di merito. Questo Supremo Collegio ha per più volte rifermata la massima che le convenzioni le quali regolano le concessioni dell'esercizio delle ferrovie dello Stato o le materie ad esse attinenti, contenendo norme giuridiche d'interesse universale, costituiscono parte integrante della legge che le approva, e quindi hanno di vere e proprie leggi la virtù e la efficacia.

Che, versando in codesta disamina, sarà opportuno accennare per sommi capi alla storia del riscatto delle Ferrovie romane. E' notorio che le tristissime condizioni in cui versava la Società di dette ferrovie, e le diverse azioni già proposte in giudizio per farne dichiarare il fallimento, costrinsero lo Stato a subire il riscatto delle medesime nell'interesse generale. Però, pur dovendolo subire, siccome tra la proposta convenzione e la sua approvazione per legge dal potere legislativo doveva trascorrere del tempo, nel quale la Società sarebbe rimasta, come rimase, per circa sei anni nell'esercizio di dette ferrovie, ogni più volgare prudenza consigliava a non assumere indistintamente tutti gli oneri della Società, per non dover sottostare anche a quelle obbligazioni, che a cuor leggero, o per mancanza di esatta disciplina del personale ferroviario, si sarebbero potute assumere dalla detta Società nell'esercizio provvisorio, con il preconcetto di riversarle a carico dello Stato.

A raggiungere codesti fini fu specialmente dettato l'art. 4 della con-

venzione di riscatto del 1873, approvata con legge 29 gennaio 1880, in cui fu detto così:

« Il Governo assume inoltre a proprio carico tutte le passività, oneri « ed obbligazioni della Società, quali « risultano dalle situazioni finanziarie « e patrimoniali della Società, *ufficiali* « *ed ufficialmente conosciute all'epoca* « *della proposta di riscatto, non che* « *le passività, che la Società abbia* « *in seguito incontrate col consenso* « *del Governo,* ai termini delle leggi, « dei regolamenti e delle convenzioni « in vigore ».

Nella parte narrativa poi della detta convenzione del 1873 fu precisata la data della proposta del riscatto ai 9 marzo detto anno, e fu pur dichiarato a maggior chiarezza che s'intendeva che col riscatto fossero accollate allo Stato le sole passività, le quali si erano designate nell'art. 4 di sopra trascritto.

Che il concetto, che spontaneo si attinge dalla surriferita disposizione, la quale perchè chiarissima nel suo dettato non può subire interpretazione, si è quello che lo Stato non assunse lo accollo di tutte le obbligazioni della Società delle ferrovie romane. Invece volle sapere e scandagliare *a priori* a quale responsabilità sarebbe andato incontro con l'assumere il riscatto delle medesime e valutarne le possibili conseguenze sulla determinazione del prezzo. E, seguendo codesta linea di condotta, volle espressamente dichiarato che l'accollo allo Stato delle passività della Società si riferiva unicamente alle obbligazioni ufficialmente conosciute al tempo della proposta del riscatto, 9 marzo 1873, ed alle posteriori incontrate in seguito col consenso del Governo.

Che, ristretta così per patto espresso la cerchia delle obbligazioni, che s'intesero assumere dallo Stato, da ciò consegue a rigor di logica di doversi dichiarare escluse dall'accollo tutte le altre, che fossero state incontrate dalla Società posteriormente alla data della proposta di riscatto, 9 marzo 1873, senza il consenso del Governo, sieno consensuali, sieno extra-contrattuali per danni dati, senza alcuna distinzione. Nè vi sarebbe ragione a distinguere; imperocchè, a parte di non potersi fare alcuna distinzione là ove la legge non abbia distinto, lo Stato avea le stesse ragioni come per le consensuali a premunirsi per le obbligazioni nascenti da quasi-delitto, dipendenti da colpa, incuria o mancanza di disciplina del personale delle Ferrovie romane.

Che, determinata così la cerchia delle obbligazioni assunte dallo Stato, la corte di merito manifestamente violava e falsamente applicava l'art. 4 della convenzione del 1873, e le altre disposizioni affini nel ricorso, allorchè riteneva che tutte le obbligazioni nascenti da titolo legittimo si erano intese accollare allo Stato coll'articolo anzidetto.

Nè poi il pronunziato della corte di merito potrebbe venir sorretto dalle ragioni invocate dalla difesa della parte resistente. Detta difesa, lungi di far sue le ragioni della corte di merito, ricorre ad altre teorie, e segnatamente a quella del successore universale. Ella assume che la Società, con la convenzione di riscatto del 1873, si spogliava di ogni sua attività di qualsiasi genere, che trasmetteva al Governo; che trattavasi (*sic*) di vera e propria successione a titolo universale; che nel successore universale tutte indistintamente trapassano e si trasfondono le obbligazioni, che già incombevano alla persona giuridica cui si è succeduto, e che in fine non sia nè moralmente nè giuridicamente ammissibile che ad alcuno fosse consentito di far propria tutta l'attività del cittadino, o di un ente morale, evitandone gli oneri e rigettandone le obbligazioni.

Ma codesta teoria del successore universale, che trova la sua applicazione nel sistema successorio, in cui, scomparendo la persona del defunto, era mestieri che l'erede, qual rappresentante, gli succedesse nell'*universum jus,* che pur raccoglie a titolo gratuito, non può trovare applicazione nella controversia in esame. Nella specie trattasi di un contratto a titolo oneroso, nel quale lo Stato per un prezzo determinato, parte in obbligazioni, che

si accollò, e parte in rendita iscritta, riscattava le ferrovie romane. Se adunque le obbligazioni accollate allo Stato formavano parte del prezzo del riscatto, prezzo che dovea esser convenuto tra le parti, esso poteva subire tutte quelle modalità che alle parti stesse fosse piaciuto pattuire, tra cui quella di limitare lo accollo a determinate obbligazioni, precedentemente accertate, per evitare la indeterminatezza del prezzo della cosa venduta. Adunque è dalla legge del contratto, e non dalla teoria dell'erede universale, quella da cui bisogna prender l'abbrivio per definire la controversia in esame.

Che, per le discorse cose, debbasi annullare la denunziata sentenza pel *primo motivo* del proposto ricorso, dichiarandosi il *secondo* assorbito.

Che, dovendosi rimandare la causa ad altra corte di merito per novello esame, è opportuno rinviare alla corte stessa ogni provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi:

La Corte annulla pel primo motivo del ricorso la denunziata sentenza, dichiarando il secondo assorbito, e rinvia la causa alla corte d'appello di Bologna per novello esame, e per provvedere anche sulle spese di cassazione.

Sezione civile 26 marzo 1897, n. 198 (1).

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P.M. QUARTA

(concl. conf.)

Accursi (avv. Hanau) - *Accursi* (2)

CONFESSIONE COMPLESSIVA: Debito - Pagamento - Iscindibilità - Inverisimiglianza - Presunzioni.

E' inscindibile la confessione complessa circa l'esistenza del debito colla soggiunta di essere stato pagato, connettendosi il pagamento al fatto principale come conseguenza ordinaria e naturale del fatto stesso.

Contro il precetto assoluto della legge, che non permette la divisibilità della confessione, non possono addursi semplici presunzioni d'inverisimiglianza circa la parte che contiene la soggiunta del pagamento.

Sezione civile 15 gennaio 1897, n. 38 (3).

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Spada Veralli (avv. Giulietti) - *Cortignani* (avv. Auriti) (4)

SEQUESTRO GIUDIZIARIO: Quistione pendente - Sentenza - Difetto di motivazione.

Incorre nel difetto di motivazione la sentenza che, dopo avere censurato la sentenza di primo grado, e riconosciuto che una controversia esisteva, ed era sufficiente a potere ordinare il sequestro, ai sensi del n. 1 dell'articolo 1875 del codice civile, non dice perchè non potesse dal presidente essere concesso.

(1-2) La Corte cassava la denunciata sentenza del tribunale di Ferrara, dei 25 giugno-8 luglio 1896, e rinviava la causa per un nuovo giudizio a quello di Bologna.

(3-4) La Corte cassava la sentenza della corte d'appello di Perugia, dei 5-12 giugno 1895, e rinviava la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 31 marzo 1897, n. 214 (1).

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE P. G.

(concl. diff.)

Consorzio dell'Acqua Mariana (avv. Pacelli F. e De Prosperis) - *Lugari Spiga* (avv. Morgante e Valle) (2)

SENTENZA: Conclusione - Omessa trascrizione - Esame - Nullità.
SPOGLIO (Azione di): Possesso.

La omessa trascrizione di una conclusione in sentenza può solo dar luogo all'applicazione dell'art. 473 del codice di procedura civile, ma non induce nullità, quando dalla motivazione risulta che i giudici di merito la tennero presente, e col dispositivo vi provvidero rigettando ogni contraria istanza.

Per l'azione di spoglio basta un possesso qualunque, salvo l'applicazione dei principj « vim vi repellere licet », *e* « qui continet non attentat », *ossia eccettuata la repressione* « incontinenti in ipso congressu ».

Sezione civile 9 marzo 1897, n. 170 (3).

TONDI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Moriconi (avv. Lollini) - *Società italiana per le strade ferrate meridionali, esercente la rete adriatica* (avv. Duranti, Casini e Grippo) (4)

IMPIEGATI FERROVIARJ (Aumento di stipendio e di orario agli): Giudizio di merito insindacabile - Lesione di diritto - Organici delle società cessate - Organici delle nuove società - Accettazione di promozione di grado - Orario originario - Convenzione tacita - Ricorso allo Stato.

Sono insindacabili in sede di cassazione le affermazioni di fatto poste dal magistrato di appello a fonda-

---

(1-2) La Corte rigettava i mezzi secondo, terzo e quarto del ricorso contro la sentenza dei 9-24 aprile 1895 del tribunale civile di Velletri.

Vedi, nella parte prima di questo volume, la decisione contemporanea delle Sezioni Unite nella presente causa. Vedi inoltre la precedente decisione della Corte, dei 20 marzo 1894, in questa causa (Raccolta: XIX, Civ., 2ª, 581).

Identica sentenza, della stessa data, la Corte pronunziava nel ricorso del *Consorzio dell'Acqua Mariana* contro *Pellegrini*.

(3-4) I *fatti* della causa furono dalla Corte riassunti come segue nella presente sua decisione:

« Salvatore Moriconi, prestando servizio nelle Ferrovie romane negli ufficj del materiale e trazione, fu nominato in pianta stabile commesso con l'annuo stipendio di lire mille duecento dal 1. novembre 1877, aumentato dal 1 luglio 1881 a lire mille cinquecento.

Per virtù di disposizione regolamentare l'orario normale giornaliero degl'impiegati negli uffici del materiale e trazione era di ore sette nei giorni feriali e di ore tre nei festivi. Per ogni lavoro in più corrispondevasi un compenso agl'impiegati in proporzione del rispettivo ammontare dello stipendio.

In forza della legge delle convenzioni ferroviarie, ventisette aprile 1885, il Moriconi passò alla Società delle ferrovie meridionali esercente la rete Adriatica, prestando servizio nello stesso ufficio e con la qualità di commesso.

A cominciare col 1° aprile 1885 ebbe un primo aumento di stipendio dalle lire millecinquecento a lire milleseicentottanta. Al primo ottobre 1886 fu nominato computista con lo stipendio di lire mille settecento quaranta, il quale al 1 gennaio 1889 fu aumentato a lire mille novecento venti, e al 1 gennaio 1892 a lire duemila cento.

Con ordine di servizio generale 22 dicembre 1886 la Società Adriatica, per unificare la durata del lavoro ordinario ed i compensi per quello straordinario, portò dalle sette alle otto il lavoro normale giornaliero nei menzionati uffici senza assegnare un corrispettivo per l'ora accresciuta di lavoro.

mento del suo giudizio di merito, che, cioè, per un impiegato ferroviario non siasi verificata la lesione da lui lamentata del diritto a conseguire determinati aumenti di stipendio, giusta l'organico di quella tra le cessate società esercenti le nostre strade ferrate, ond'egli proveniva, in quantochè dall'applicazione fattagli dell' organico di quella fra le attuali società concessionarie, al cui servizio esso passò, abbia ottenuto vantaggio maggiore (1).

L' impiegato ferroviario, che da quella fra le attuali società concessionarie, ond'egli dipende, ha accettato una promozione di grado secondo i nuovi ordinamenti della medesima, non può più pretendere che gli si applichi, riguardo agli aumenti di stipendio, l'organico della cessata società esercente ond'esso proviene (2).

L'impiegato ferroviario non può, insorgendo contro un aumento di orario, invocare l'osservanza della convenzione tacita sull'orario originario, o un aumento corrispondente di mercede; salvo a lui di ricorrere allo Stato contro il provvedimento dell'amministrazione conduttrice dell' opera sua (3).

Il Moriconi, il quale negli aumenti non ebbe lire trecento annue per ciascuno, in conformità al sistema che egli assumeva tenuto dall'Amministrazione delle ferrovie romane e nessun corrispettivo per l'ora accresciuta di lavoro, credendosi perciò leso nei suoi diritti quesiti in virtù dei patti del suo contratto di lavoro con le Ferrovie Romane e dell'articolo 103 del capitolato, pensò di promuovere giudizio, citando all'uopo la Società delle ferrovie.

Il tribunale di Roma accolse la domanda del Moriconi condannando la Società a lire mille settecento venticinque a titolo di aumenti di stipendio corrisposti in meno, all'aumento di lire venticinque per ogni mese successivo, ed a lire duemila duecento quarantaquattro e centesimi cinquanta per compenso del maggior lavoro accresciuto e agli interessi legali.

La Società interpose appello.

La corte di appello con sentenza sedici luglio 1896, rivocando quella del tribunale, rigettava la domanda del Moriconi in ogni capo.

Il Moriconi ricorre.

Afferma violate parecchie disposizioni del capitolato approvato con la legge 27 aprile 1885 e di diritto comune circa il preteso aumento secondo l' organico delle ferrovie romane, disposizioni che per la presa decisione non occorre specificare. Denunzia parecchi difetti di motivazione relativi. Assume che erroneamente la corte di merito giudicò non dovuto compenso per l'accresciuta ora di lavoro al giorno ».

(1-3) La decisione ha non poca importanza, benchè, nella prima sua parte, in un senso meramente, può dirsi, *negativo*. Essa ha voluto sfuggire, riuscendovi con molta e pur manifesta abilità, agli inviti delle parti, e, forse anche, alla occasione, che poteva da taluno ritenersi opportuna, di pronunciarsi sulle gravi quistioni di diritto ferroviario trattate nella causa dinanzi al TRIBUNALE e alla CORTE DI APPELLO DI ROMA.

V. la sentenza di questa CORTE di merito, dei 30 luglio 1896, nella LEGGE: 1896, II, 807.

Cons., specie su gli aumenti di orario, la conforme decisione della CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE, dei 28 maggio 1895, in causa *Drigani* c. *Ferrovie Meridionali* (TEMI VENETA: 1895, 268).

Sulle altre quistioni *salvate*, diremo così, o almeno non pregiudicate, dall'odierno giudizio del nostro Supremo Collegio, è degna di nota la seguente sentenza del TRIBUNALE DI VELLETRI (est. il pres. *Ranieri*), dei 23 settembre 1896, nella causa *Fratini* (avv. A. L. Ferreri) c. *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo* (avv. A. Vastarini Cresi):

« Appena occorre premettere che i rapporti fra agenti ferroviarj e società delle ferrovie hanno la loro base in quello speciale contratto di locazione di opera, mercè cui, ai termini degli art. 1570 e 1627 codice civile, una persona obbliga la propria opera al servizio altrui mediante una certa mercede; che tali rapporti, giacchè la legge comune non li determina, vanno di necessità determinati dalle convenzioni particolari delle parti; che, trattandosi di vaste amministrazioni, come quelle delle compagnie ferroviarie, al cui svolgimento deve provvedersi mercè l'opera indefessa ed assidua di migliaja d'impiegati, che continuamente si avvicendano e si sostituiscono, non è possibile che i rapporti tra locatori e conduttori, i diritti e doveri reciproci, siano stabiliti in ogni singolo contratto di locazione, ma,

Considerato che la corte di merito, oltre alle ragioni di diritto ch'essa reputava efficaci a respingere la domanda del Moriconi, si valse di ragioni di mero fatto ed ugualmente in modo principale.

Di vero, in una prima volta, nella denunziata sentenza, dichiara che, pur ammesso potersi ricavare dall'art. 103 della legge 27 aprile 1883 il concetto della vagheggiata assicurazione degli aumenti futuri, *mancherebbe di giusto fondamento* l'azione del Moriconi, giacchè egli, dice la corte, questi aumenti li ha ancora conseguiti in misura proporzionata e a discreti intervalli di tempo nella latitudine tra il massimo ed il minimo assegnati in pianta al grado occupato.

Indi una seconda volta ripete che, se fosse mestieri di altro per dimostrare la *mancanza di legittimo fon-*

---

al pari che per le pubbliche amministrazioni, vanno determinati mediante norme regolamentari, disposizioni generali e statuti organici, i quali, compatibilmente agli interessi del servizio, provvedono, non solo a fissare le singole funzioni e gli ufficj, cui ciascun impiegato deve attendere, ma soprattutto ad assicurare a costoro la mercede conduttizia, i gradi e le classi fra i varj impiegati, la misura delle promozioni o degli aumenti ed ogni altro vantaggio economico e morale in dipendenza della carriera; che, infine, tutti questi ordinamenti, costituendo altrettanti patti addizionali del contratto di locazione, debbono essere rispettati dalle parti come condizioni integranti della legge contrattuale, e la società deve ad essi strettamente uniformarsi in tutte le disposizioni relative al personale, salvo che non creda, con diversi ordinamenti, apportarvi quelle modificazioni che per avventura fossero richieste dalle esigenze della sua azienda.

Tutto ciò non è controverso nella presente causa. Nonostante, però, la Società impugna ch'essa fosse tenuta, nelle promozioni del Fratini, ad osservare le norme organiche dell'ex-società delle strade ferrate romane, perchè, a suo dire, cessate di essere in vigore col cessare di quella.

Codesto non ha fondamento.

Tutti sanno che, allorquando con la legge 22 aprile 1885 fu approvato insieme agli altri il contratto di concessione per l'esercizio delle ferrovie del Mediterraneo, fra le peculiari disposizioni di esso, fu provveduto con l'art. 103 al trattamento da usarsi al personale ferroviario che faceva passaggio alla dipendenza della società concessionaria. Ora basterà leggere detto articolo per dedurne indiscutibilmente essere stato precipuo intento del governo che la Società avesse assunto, per l'esercizio delle linee alla medesima affidate, tutto il personale che a quell'epoca era in servizio, con l'obbligo di rispettarne i diritti quesiti in ordine alla carriera ed agli stipendj, fino a che non avesse stabilito altre norme innovative di quelle vigenti al momento della concessione; e ne piace rilevare come dall'insieme delle disposizioni di quell'articolo emerga sino all'evidenza la preoccupazione del governo, che cedeva l'esercizio delle ferrovie, e che per effetto di tale cessione nessun pregiudizio avesse a ridondare alla benemerita, numerosa ed operosa classe dei ferrovieri, che con quella cessione passavano al servizio di una privata società. Difatti con detto articolo il governo promise di consegnare l'elenco di tutto il personale con la indicazione del grado, anzianità e stipendio rispettivo, ed a sua volta impose alla società concessionaria di accettare gli impiegati che alla data della concessione si trovassero in attività di servizio; volle che il reparto del personale fra le diverse società fosse eseguito da una apposita commissione composta di delegati governativi e delegati sociali; prescrisse che la società dovesse per l'avvenire regolare la qualifica e gli stipendj in base a classificazioni di organico da stabilirsi, avuto riguardo alla natura ed importanza delle funzioni esercitate e, a parità di merito, all'anzianità, che ciascuno degl'impiegati avesse nell'ultimo suo grado; e tant'oltre si spinse la sollecitudine del governo in pro degli impiegati, che, a prevenire qualunque possibilità di abuso o di danno, volle che, se i nuovi ordinamenti portassero per alcuni di essi una riduzione di stipendio, dovesse ai medesimi conservarsi, oltre il nuovo stipendio, la differenza a titolo di assegno personale; ed infine, come ultima ed efficace garentia dei diritti degli impiegati, impose alla società l'obbligo di comunicargli il primo ruolo organico che fosse per applicare al personale, onde potesse essere in grado di constatare se il medesimo fosse per avventura compilato in conformità alle prescrizioni del capitolato.

damento nella domanda del Moriconi, gioverebbe osservare che, se la Società delle ferrovie romane concedeva gli aumenti trascorso un quinquennio, di guisa che Moriconi avrebbe, secondo l'organico delle romane, conseguito nel 1886 lire trecento nella vece di lire duecentoquaranta ricevute in detto anno, sarebbe accaduto che per ottenere l'ulteriore aumento di lire trecento avrebbe egli dovuto attendere fino al 1891, mentre fin dal 1889, ossia due anni prima, ha cominciato a godere, almeno in parte, l'aumento di lire duecento quaranta.

Inoltre (prosegue la corte) secondo gli statuti delle ferrovie romane il grado di commesso, di cui il Moriconi era rivestito, si soffermava allo stipendio di lire duemila cento, occorrendo la promozione ad un grado superiore per conseguire lo stipendio di

---

Che il governo abbia imposto e la società espressamente assunto l'obbligo, non solo di accettare gl'impiegati come le venissero assegnati, ma anche di rispettarne, oltre il grado e lo stipendio, ogni altro diritto derivante loro dai vecchi organici, finchè non si fossero compilati i nuovi ruoli, risulta evidente dal detto art. 103 del capitolato; imperocchè, come si è visto, ivi espressamente fu fatto obbligo alla società di regolare coi nuovi organici il grado e lo stipendio dei funzionarj *avuto riguardo alla natura ed importanza delle funzioni esercitate, e, a parità di merito, alla anzianità che ognuno ha nell'ultimo suo grado.*

Ora ciò importa che anche dopo le convenzioni i gradi e gli stipendj dovevano essere rispettati con tutti i vantaggi annessi in conformità dei vecchi organici, dal momento che le future classificazioni dovevano compilarsi in base all'*ultimo grado,* vale a dire al grado onde ciascun impiegato era provvisto alla data di esse; e non v'ha dubbio che per ultimo grado si debba intendere quello che da ciascuno impiegato si fosse acquisito, secondo le norme vigenti, con le promozioni e gli aumenti ad esso inerenti.

Se è vero che nell'interpretare i contratti debbasi indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, e che in ogni caso essi debbono essere eseguiti in buona fede, non è possibile una diversa e più restrittiva interpretazione di quel capitolato, giacchè essa avrebbe defraudato completamente lo scopo che ebbe di mira il governo nel prefinire gli obblighi di cui al citato art. 103, aprendo l'adito all'arbitrio più sconfinato da parte della società, alla quale sarebbe stato troppo agevole manomettere i diritti quesiti degli impiegati, alterando con arbitrarie promozioni la misura degli stipendj inerenti ai rispettivi gradi per poter poi alla stregua di essi compilare i nuovi organici.

La stessa società non impugna d'aver consentito a mantenere agli agenti grado e stipendio come constavano all'epoca delle convenzioni ferroviarie; bensì afferma che, quanto alle promozioni, essa intese riservarsi completa libertà d'azione, perchè qualunque impegno avesse preso di fare le promozioni a date epoche o sotto certe condizioni, in una o in altra misura o a determinati intervalli di tempo, poteva esporla a gravi imbarazzi finanziarj. Ma tutto ciò, non solo è smentito dal testo del capitolato, nel quale niun accenno si legge di facoltà provvisorie accordate alla società in ordine alle promozioni degl'impiegati durante il periodo transitorio dalla concessione ai nuovi organici, ma si ritorce contro il suo assunto; imperocchè, se essa riconosce di aver consentito a rispettare grado e stipendio come stato di fatto in base a cui contrattava, dovette anche riconoscere tutto quanto era conseguenza naturale e legale di questo stato di fatto, e quindi anche il diritto negli impiegati ad avere quei dati aumenti di stipendio nella misura stabilita dagli statuti per i rispettivi gradi.

Ad arte la società confonde col diritto alla promozione il diritto di avere la promozione nella misura prestabilita: il capitolato del 1885 non poteva imporle l'obbligo di promuovere i suoi impiegati entro determinate epoche, perchè ciò neppure era stabilito con le norme organiche allora vigenti; esso intese unicamente a garantire la carriera degli impiegati, e quindi a garentir loro anche la promozione, quando ne fosse riconosciuto in essi il diritto, non secondo le vedute della società, ma sibbene nella misura stabilita dal contratto di locazione e dai patti annessi, cioè conformemente agli statuti organici, dai quali non doveva decampare, fino a quando non si fossero sostituiti nuovi organici a quelli precedenti. Che se dalla applicazione transitoria dei vecchi statuti poteva per avventura derivarle imbarazzo finanziario, a prescindere

lire duemila quattrocento, che è il massimo secondo l'organico dell'Adriatica per i computisti; onde il Moriconi, secondo l'organico romano, per conseguire lo stipendio di lire duemila quattrocento, avrebbe dovuto conseguire la promozione di grado, alla quale in nessun ordine d'impiegati può vantarsi un diritto quesito, come negli aumenti delle categorie di ciascun grado.

In altri termini, la corte di merito, con le osservazioni enunciate, giudicò che quanto si è conseguito dal Moriconi costituisce un vantaggio maggiore di quello ch'egli avrebbe ottenuto secondo l'organico delle ferrovie romane, e che quindi in nessuna guisa si è verificata la lamentata lesione dell'allegato diritto.

Tutto ciò contiene semplici affermazioni e giudizi di fatto insindacabili in sede di cassazione.

Si aggiunga che dagli atti e precipuamente dalla comparsa conclusionale principale del Moriconi, prodotta in corte d'appello, sorge che costui, in data 1° ottobre 1886, fu nominato computista, e che tale posto equivale secondo l'organico delle ferrovie romane a quello di ragioniere. Codeste circostanze conducono in diritto a concludere che, se il Moriconi accettò una promozione di grado secondo un nuovo ordinamento, approvato o non approvato dal governo, egli, abbandonato così il vecchio organico che secondo lui avrebbe proseguito ad aver forza nel periodo transitorio, entrava in nuovi rapporti giuridici con la società concessionaria. E, non potendo pretendere che, in quanto alle promozioni di grado si procedesse con i nuovi ordinamenti, ed in quanto agli aumenti col vecchio organico, deriva che, accettando la promozione di grado secondo i nuovi ordinamenti, ha con ciò stesso accettato lo stipendio annessovi. Il Moriconi obbietta che fu sollecito a protestare. Ma, se non rifiutò la nomina di computista, la sua protesta non aveva efficacia, rientrando in quel caso a cui si applica il noto principio che

---

che in niun caso era autorizzata a farlo ricadere in danno degli impiegati, ciò doveva essere invece, non pretesto per venir meno a patti liberamente consentiti, ma stimolo per affrettare la presentazione del promesso nuovo organico che avesse meglio corrisposto alle sue vedute ed all'interesse economico della sua azienda.

A torto, dunque, la società si oppone alle domande proposte dal Fratini; giacchè, a tenore del capitolato, essa non solo aveva l'obbligo di conservargli lo stipendio ed il grado, onde egli era provvisto alla data della legge di concessione, ma dippiù, fino a che non avesse dato esecuzione alla promessa fatta col capitolato, doveva corrispondergli le promozioni di cui lo riconobbe meritevole nella misura stabilita dagli ordinamenti della società delle strade ferrate romane. Ma poichè, *a confessione della stessa convenuta*, fino al 1889 essa non aveva ancora pensato a presentare all'approvazione governativa il nuovo ruolo organico, giustamente il Fratini ha fatto ricorso alle vie giudiziarie per essere reintegrato nello stipendio conforme al suo grado, e per essere rimborsato della differenza in meno ricevuta fin dal giorno in cui ottenne il primo aumento di stipendio.

Nè venga poi a dire la società che essa non debba sottostare all'azione del Fratini, per non aver assunto obbligo alcuno verso di lui ed ogni altro impiegato mercè il capitolato delle concessioni; avvegnachè, sia pure che abbia contrattato direttamente col governo e non con i ferrovieri, vero è però che tutto quanto essa assunse col detto capitolato a favore degli impiegati costituiva una delle condizioni delle convenzioni ferroviarie, e quindi non può dolersi se ora gl'impiegati si rivolgono contro di lei per avvalersi del diritto stipulato a loro vantaggio (art. 1128 cod. civ.).

Non altrimenti è a dirsi quanto al chiesto aumento di stipendio per la promozione avvenuta nel 1894, cioè posteriormente al 26 maggio 1889, data della voluta presentazione del promesso nuovo organico. La società non ha provato, nè ha chiesto di essere ammessa a provare, che nel ruolo anzidetto siansi apportate modificazioni alla base contrattuale ed ai precedenti statuti, quanto alla misura degli aumenti di stipendio da concedersi in seguito a promozioni; e, poichè è canone di diritto che chi afferma una posizione

contra factum protestatio non valet. Il perchè per altra ragione che scaturisce da fatti conosciuti dalle parti e chiariti dagli atti emana il difetto di fondamento nella domanda del Moriconi rispetto ai pretesi aumenti.

Non accade esaminare nè le questioni che con diligente studio si sono svolte col ricorso e le allegazioni a stampa circa l'aumento preteso, nè i diversi lamentati difetti di motivazione risguardanti le dispute di diritto, essendosi seguita la corte di merito nella decisione in fatto, con qualche aggiunzione di ragione di diritto, per maggiore conforto, in base ad elementi di fatto mai disconosciuti.

Considerando non essere erroneo che il modificare l'orario di lavoro, in un vasto organismo collegato ad eventi economici e di alto interesse nazionale, appartenga all'amministrazione che è in grado di conoscere l'esigenze del servizio, a cui importa che soprattutto si provveda. All'impiegato ferroviario non è lecito d'insorgere contro un aumento d'orario di lavoro invocando la convenzione tacita sull'orario originario. Non gli è consentito, come si consente ad un operaio, costringere il conduttore a non alterare l'orario stabilito, e che su tale orario stabilito si eseguisca il contratto di locazione d'opera, ovvero che si corrisponda maggiore mercede. A lui, se non accetti l'aumento di orario, non rimane che dimettersi dall'impiego, non potendo prevalere il suo interesse privato a quello pubblico che informa l'esercizio delle ferrovie nazionali, regolate, perciò, con norme legislative e sottoposte alla sorveglianza del governo.

Chi ha il debito di provvedere perchè l'aumento di lavoro abbia un compenso, non è già l'amministrazione ferroviaria ma lo Stato, a cui è mestieri far ricorso. La corte, nondimeno, giudicando nel rapporto del solo Moriconi, ebbe cura di notare che, se in massima un aumento di lavoro importa un aumento di mercede, vi è nella specie da avvertire che per un orario di sette ore un aumento normale di un'ora, con la tolleranza di trenta minuti, non è tale da meritare un aumento di compenso, ben potendosi trovare nello stipendio. In simili casi, considerò la corte di merito, gl'impiegati delle ferrovie, a paro che in ogni amministrazione, si sottopongono agli statuti regolamentari, da essi accettati, anche per le future modificazioni. Nel decreto di nomina del Moriconi 1° ottobre 1886 a computista, ugualmente che in quello a commesso delle ferrovie romane, si legge che l'accettazione della nomina porta con sè l'obbligo di osservare tutti i regolamenti di servizio *che già sono e che verranno adottati* dalla società delle ferrovie meridionali. Il Moriconi accettò il posto di computista, e non emerge da alcun atto che all'uopo vi fosse stata protesta, sebbene contro il fatto dell'accettazione,

---

di fatto dalla quale intenda dedurre conseguenze giuridiche in proprio favore, è tenuto a darne la prova, senza di che la asserta posizione non può ammettersi in giudizio, ne consegue che per questa parte deve ritenersi non essere punto immutate le norme all'uopo precedentemente stabilite, e quindi deve accogliersi la relativa domanda del Fratini.

Attesochè non regge quanto afferma la convenuta, che, avendo il Fratini per parecchi anni ricevuto lo stipendio e gli aumenti senza protestare e sempre in silenzio, egli li abbia tacitamente accettati nella misura in cui furono corrisposti. La pretesa acquiescenza da parte dello attore equivarrebbe nella specie a rinunzia di un diritto; in quanto che il Fratini, ricevendo l'aumento di stipendio dimezzato, abbia tacitamente rinunziato al diritto di reclamare la rimanente parte che gli spettava. Ora è risaputo che le rinunzie di diritti non si presumono, ma vogliono essere provate, massime quando, come nella specie, la rinunzia importerebbe remissione parziale di debito, la quale può solo farsi con espressa dichiarazione di volontà.

Del resto, il Fratini non aveva altro mezzo di manifestare il suo dissenso dall'operato della società che quello di adire l'autorità giudiziaria appena lo avesse creduto opportuno, e ciò ha fatto; nè dal ritardo con cui ha promosso la relativa azione può argomentarsi ad un tacito abbandono di essa ».

liberamente voluto, le proteste non vincano la forza del fatto. Ora indi all'accettata nomina di computista e di conseguenza indi all'implicita accettazione dei futuri regolamenti, e molto più delle modificazioni, venne fuori a 22 dicembre 1886 l'ordinanza di servizio generale o regolamento di servizio con cui la durata normale del lavoro presso tutti gli ufficj si aumentò di un'ora al giorno con la facoltativa tolleranza di non al di là di trenta minuti al giorno nell'entrata e nell'uscita. Non si mancò di promettere compensi per il lavoro non normale, straordinario. Sicchè il capo della domanda circa il compenso dell'aumento di orario neanche si offre fondato.

Veduto l'art. 541 del codice di procedura civile;

Per questi motivi: la Corte rigetta il ricorso.

Sezione civile 4 maggio 1897, n. 281 (1).

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Tarragoni (avv. Marsili) - *Angelotti* (avv. Paolucci T.) (2)

DANNI: Responsabilità - Padre - Figlio minorenne - Prova testimoniale - Mancanza di vigilanza *(Cod. civ., art. 1153)*.

In tema di responsabilità incontrata dal padre pei danni cagionati dal figlio minore, ai sensi dell'articolo 1153 del codice civile, non può dirsi che i magistrati di merito abbiano affermato il principio che il genitore, per sottrarsi all'obbligo di rispondere del fatto dannoso causato dal proprio figlio minorenne, debba provare di essersi trovato nell'impossibilità fisica di impedire tal fatto, quando la sentenza, apprezzando con sovrano giudizio il risultato della raccolta prova per testimoni, abbia espresso il convincimento che, se il padre avesse usato verso il figlio quella vigilanza che l'età di questi richiedeva, il fatto dannoso non sarebbe avvenuto.

(1 2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza del tribunale di Camerino del 9-12 aprile 1895.

Sezione civile 15 febbraio 1897, n. 108.

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

D'Archivio e Ciavardoni (avv. Danesi) - *Bonfini* (avv. Centi)

APPELLO: Rigetto senza esame - Domanda dell'appellato - Contro citazione dell'appellante - Omessa presentazione di documenti - Verbali di accesso giudiziale, prova e controprova testimoniale e perizia - Giudizj pretoriali - Documenti comuni.

Per potersi rigettare l' appello senza esame è necessaria la relativa domanda dell'appellato che sia comparso nel termine della citazione.

Non può dirsi che manchi la formale ed esplicita domanda pel rigetto dell'appello senza esame quando l'appellato con la condizionale « se non dovrà rigettare senza esame » *abbia subordinato a questa domanda l'altra di rigetto in merito.*

Nel caso in cui l'appellato, esercitando la facoltà di abbreviare il termine assegnato dalla citazione dell'appellante a comparire, abbia controcitato l'appellante ad udienza meno lontana, il termine e l'udienza assegnati dall'appellato diventano il termine e l'udienza della citazione indicati nell'art. 489 del codice di procedura civile.

Nei giudizj avanti i pretori i verbali di accesso giudiziale, prova e controprova testimoniale e di perizia debbono esser considerati atti e docu-

menti comuni alle parti in causa, e non già esclusivamente proprj a quella che in primo grado ne chiese l'ammissione; e però, in caso d'appello, è dovere dell'appellante di prenderne copia e depositarla o presentarla ai sensi dell'art. 489 cod. proc. civile.

La Corte osserva essere fuori di dubbio e testuale che per rigettare l'appello senza esame è necessaria la relativa dimanda dell' appellato che sia comparso nel termine della citazione. Ma la censura non ha fondamento nel fatto, leggendosi nella conclusione, riportata nella sentenza, dell'appellato Bonfini, la domanda di rigetto senza esame. Perocchè la formula della conclusione sopra riferita non altro significato può avere che di subordinare con la condizionale, « *se non dovrà rigettare senza esame* » a questa dimanda l'altra di rigetto in merito; nè con ciò accennavasi a rigetto di ufficio, ma al dovere del tribunale di accogliere la dimanda principale, quando riconoscesse concorrere gli estremi voluti dall'art. 489 di procedura civile.

Vano è poi lamentare che il tribunale non abbia motivato su questione non elevata avanti al medesimo intorno all' esistenza o meno della domanda di rigetto senza esame, bastando perciò, dell'esistenza di questa dimanda, la menzione fattane col trascriverne la conclusione dell'appellato.

Che neppure il *secondo mezzo* ha fondamento. Niun dubbio invero può elevarsi sulla facoltà dell'appellato di abbreviare il lunghissimo termine assegnato dalla citazione degli appellanti a comparire, controcitandoli per udienza meno lontana.

Ed in tale caso il termine e l'udienza assegnati dall'appellato diventano il termine e l'udienza della citazione indicati nell'art. 489. E ciò tanto per la lettera del testo che parla senza distinzione del termine e della udienza della citazione; e sarebbe una aggiunta al testo medesimo soggiungere, che sia fatta dall'appellante; quanto per lo spirito e la ragione della legge, che volle appunto dare modo all'appellato d'impedire le maliziose dilatizioni da parte dell' appellante; mentre, invece, restringendo la sanzione dell'art. 489 al termine ed all'udienza assegnati nella citazione dell'appellante, si esimerebbe costui dalla sanzione di detto articolo. Perocchè sarebbe inevitabile conseguenza doverne attendere il termine o l'udienza assegnati dall'appellante per applicarsi detta sanzione; e con ciò si indulgerebbe alla malizia, e si disconoscerebbe il diritto dell'appellato di controcitare a termine meno lontano, ad udienza più vicina, ovvero ammettendo questo incontrastabile diritto dell'appellato, non potrebbe in questa ipotesi mai, secondo la tesi del ricorrente, rigettare l'appello senza esame, perchè non si verificherebbe l'ipotesi della legge, del termine e dell' udienza assegnati nella citazione dell'appellante.

Che del pari infondato è il *terzo mezzo*. Il tribunale ritenne necessaria a potere decidere la causa la produzione dei verbali di prova testimoniale e di perizia; e questa necessità ammetteva anche la conclusione degli appellanti.

Lo che posto, e trattandosi di appello da sentenza di pretore che deve pronunziarla valendosi degli originali dei processi verbali, dei quali le parti non sono tenute, ma possono prendere copia (art. 435 cod. proc. civ.), ne consegue che i verbali di accesso giudiziale, di prova e controprova testimoniale e di perizia debbano essere considerati atti e documenti comuni alle parti stesse, e non già esclusivamente proprj a quella che in primo grado ne chiese l'ammissione. Donde il dovere dell'appellante di prenderne copia e depositarla o presentarla, ai sensi dell'art. 489, per rendere possibile quel giudizio di appello che egli provocava.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso contro la sentenza 3-5 novembre 1895 del tribunale di Teramo.

Sezione civile 29 aprile 1897, n. 281 (1).

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Mazza (avv. SILVESTRONI e ZENI) - *Boniotti* (avv. PRAGA, BALDO e DE ZACCARIA) (2)

INCOMPETENZA PER TERRITORIO: Proroga di giurisdizione - Elezione di domicilio - Deduzione prima di ogni altra istanza o difesa.

APPELLO: Sentenza contenente più capi - Impugnativa di alcuni capi - Accettazione degli altri - Cosa giudicata.

L'eccezione di incompetenza fondata su la prorogata giurisdizione per elezione di domicilio, a differenza di quella per materia o valore, non può pronunziarsi di ufficio, ma deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa da chi vi abbia interesse.

Quando una sentenza contenga più capi, ed alcuno soltanto sia impugnato con appello, s'intende che l'appellante abbia accettato gli altri, e su di questi formasi il giudicato.

Sezione civile 18 marzo 1897, n. 192.

PUCCIONI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Meluzzi (avv. PALOMBA) - *Tosti* (avv. BATTILOCCHI e FORTIS)

PROVA TESTIMONIALE AVANTI TRIBUNALE: Prova - Riprova - Notificazione delle liste - Termine di cinque giorni.

Essendo l'esame dei testimoni unico, sebbene costituito e formato dalle deposizioni sia di quelli indotti a prova e sia di quelli indotti a riprova, è quindi obbligo dei procuratori delle parti, nei giudizj avanti tribunale, di notificarsi reciprocamente le rispettive liste cinque giorni prima di quello stabilito dal giudice delegato per dare principio allo esperimento del disposto mezzo istruttorio; nè si consente a ciascuno di essi di fare la notificazione dei proprj testimoni cinque giorni prima di quello fissato per l'audizione di questi (3).

Attesochè questa Corte non trova alcuna ragione per recedere dalla interpretazione da essa altre volte data all'art. 234 del codice di procedura civile, nel senso che l'esame dei testimonj è unico, sebbene costituito e formato dalle deposizioni, sia di quelli indotti a prova, sia degli altri indotti a riprova, e che quindi è obbligo dei procuratori delle parti di doversi notificare reciprocamente le rispettive liste cinque giorni prima di quello stabilito dal giudice delegato per dare principio allo esperimento del disposto mezzo istruttorio. Un tale concetto emerge abbastanza chiaro della lettera, dallo spirito e dai precedenti storici del sopraccitato articolo. La dizione infatti, *esame di testimoni*, esprime una idea complessa, la quale abbracciando in sè, e quelli di prova, e quelli di riprova, esclude che si possa distinguere tra l'uno e l'altro esame; e male corrisponderebbe al significato, che si intese di attribuire alla parola *reciprocamente*, la notificazione delle rispettive liste, se fatta invece da ciascuno dei procuratori delle parti cinque giorni prima di quello fissato per l'audizione dei proprj testimoni. Nel dettare poi l'articolo 234 non si ebbe soltanto in mira, come ritiene la denunciata sentenza, di porre in grado ciascuna parte di

---

(1-2) La CORTE cassava pel primo mezzo la sentenza del tribunale di Ferrara del 27-30 maggio 1896, e rinviava la causa per nuovo esame al tribunale di Forlì.

(3) Massima oramai assolutamente ferma nella giurisprudenza della nostra Corte, cui si vengono accostando anche le altre corti di cassazione.

assumere le necessarie informazioni sulle persone dei testi indotti dalla parte avversaria, ma ancora di mantenere uguale ed inalterata la condizione dei litiganti, impedendo che l'uno potesse ricercare dei testi ad opportunità in danno dell'altro. Imperocchè se, distinguendo l'esame in prova da quello di riprova, piacesse di ritenere, che la notificazione delle relative liste dei testimoni potesse farsi cinque giorni prima del giorno fissato per la loro audizione, sarebbe facile l'indicare i testi di riprova anche dopo intese le deposizioni di quelli di prova. In fine, non va dimenticato, che mentre il codice di procedura sardo del 1854, partendo appunto dal concetto della unicità della prova, prescriveva la reciproca notificazione delle liste dei testimoni da farsi almeno tre giorni prima di quello stabilito *per l'esame*, invece il codice sardo del 1859, seguendo il concetto opposto, e distinguendo l'esame in prova da quello di riprova, disponeva che la detta notificazione si facesse cinque giorni prima di quello dello esame di *ciascun testimone;* e che il legislatore italiano del 1865, ripudiata questa seconda dizione, si fece ad adottare come scevra da pericoli la prima.

Per questi motivi:

La Corte cassa, limitatamente al capo impugnato, la sentenza resa tra le parti dalla corte di appello di Roma li 28 luglio-4 agosto 1896, e rinvia pel nuovo esame, in quanto al detto capo impugnato, la causa alla corte di appello di Perugia.

Sezione civile 15 giugno 1897, n. 398 (1).

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.) (*a*)

Ferrara (avv. QUARTA) - *Palumbo* (avv. FERRERI) (2)

RICORSO PER CASSAZIONE: Mandato - Facoltà di rappresentare e difendere - Autorizzazioni illimitate - Sottoscrizione - Ammessibilità.

COMPETENZA PER VALORE: Canone - Obbietto della domanda - Parte del canone preteso - Competenza del pretore.

(1-2) La CORTE così premette i *fatti* della causa:

« Angelo Palumbo convenne Giuseppe Ferrara davanti al pretore di Pianella, pel pagamento di un canone annuo di grano a lui dovuto, qual cessionario della mensa vescovile di Diano, in base a ruolo esecutivo del 10 maggio 1825, rinnovato nel giugno 1856 e nel maggio 1885.

Sulle eccezioni del convenuto circa la quantità del canone dovuto, fu nel relativo giudizio, terminato colla sentenza di questo Supremo Collegio 23 febbraio 1894 (*b*), statuito non potersi sollevare in sede possessoria, in base a ruoli esecutivi, ma doversi proporre in via petitoriale, la questione diretta a definire, se la prestazione dovuta fosse di sei anzichè di nove tomoli di grano. Il Ferrara quindi, con citazione del 2 settembre 1894, riconvenne il Palumbo davanti lo stesso pretore di Pianella, per far dichiarare che il canone annuo da lui dovuto fosse di soli sei tomoli, e non di nove, e per ottenere la restituzione del di più pagato e dal 1881 al 1893. L'adito pretore, con sentenza del 26 giugno 1895, dichiarò la propria incompetenza, per ragione di valore, ai termini dell'art. 76 codice procedura civile; e lo appello prodotto dal Ferrara contro tale sentenza fu rigettato con altra del 27 marzo-1 aprile 1896, dal tribunale di Teramo, il quale considerò:

Che, malgrado il Ferrara non impugnasse in veruna guisa, nè per la forma, nè per la sostanza, il titolo costitutivo della rendita pretesa dal Palumbo, e tendesse soltanto a far dichiarare che l'annuo canone, da lui dovuto, fosse di sei, anzichè di nove tomoli, tuttavia esistesse la controversia sul titolo, non solo quando se ne attaccasse la forma, o la sostanza, ma altresì quando se ne sconoscesse, sia anche in parte, il suo contenuto, o la sua efficacia.

E sostenendo il Ferrara, che il canone da lui dovuto fosse di sei tomoli, anzichè nella quantità di nove indicata nel

(*a*) Vedi queste conclusioni nella pag. seguente.

(*b*) Vedi questa sentenza, pubblicata il 20 marzo 1894, nella presente *Raccolta*: XIX, 2ª, 1.

All' ammissibilità del ricorso in cassazione basta che il mandato speciale rilasciato all'avvocato contenga la facoltà di rappresentare e difendere dinanzi alla Corte Suprema, con autorizzazione a far valere illimitatamente nella udienza di discussione tutti i diritti e tutte le ragioni del ricorrente, senza che occorra anche la espressa menzione, che va sottintesa, di sottoscrivere, interporre e produrre il ricorso.

Qualunque possa essere il valore dell'intiero canone controverso fra le parti, se queste, consentendo ch'esso esista fino a determinata misura, discordino soltanto sul di più preteso da una di esse, e tale oggetto della domanda attrice e della relativa quistione non superi le lire millecinquecento, la causa compete alla cognizione del pretore (1).

Considerando, che del tutto inattendibile è la pregiudiziale eccezione d'inammessibilità del ricorso; dap-

---

ruolo esecutivo, venisse ad impugnare in parte la efficacia giuridica del ruolo stesso; bastasse ciò, per aversi la controversia del titolo costitutivo della rendita, e farsi luogo all'applicazione dell'art. 76 procedura civile, nè potersi il valore della causa desumere dalla differenza da sei a nove tomoli di grano all'anno; ossia dal cumulo di venti volte tre tomoli di grano; non essendo necessario che il titolo costitutivo della rendita venisse impugnato nella sua totalità, per avere applicazione il suddetto art. 76; bastando solo che la controversia, in qualsiasi modo, cadesse sul titolo stesso.

Che il legislatore per la determinazione della competenza avesse dettato norme semplici e chiare, cercando di evitare ogni lunga e difficile indagine, a stabilire il valore della causa; e, come per le servitù prediali ha preso per base tutto il fondo servente, così per le prestazioni di rendita perpetua, ad evitare lunghi e dispendiosi giudizj, ha stabilito che il valore della causa dovesse desumersi dal multiplo di venti annualità della rendita stessa, quando, in qualsiasi modo, il titolo fosse controverso.

Contro la suddetta sentenza ha fatto ricorso il Ferrara, lamentando la violazione degli art. 72 e 76 del codice procedura civile; perchè il valore della causa si determina della domanda; e la sua avesse per unico obbietto far dichiarare che, a' termini del ruolo esecutivo, come era stato dichiarato e riconosciuto, la prestazione annua non fosse di nove, bensì di sei tomoli di grano; la controversia quindi, non cadesse sulla intiera prestazione, ma solo sulla differenza fra i nove pretesi dal Palumbo ed i sei da lui offerti; e, cumulando 20 annualità di tre tomoli, il valore rientrasse nella competenza pretoriale.

Il Palumbo, col suo controricorso, nel sostenere la giustizia e la legalità della sentenza impugnata, ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perchè non sottoscritto da un avvocato munito di mandato speciale all'oggetto di sottoscriverlo, e di interporlo o produrlo; mentre il mandato speciale 25 agosto 1896 depositato dal ricorrente conferiva all'avvocato commendatore Alberto Quarta la semplice facoltà di rappresentare e difendere l' Avv. Giuseppe Ferrara presso questa Corte riguardo ad altro ricorso, che esso mandante già diceva da lui promosso contro la sentenza medesima; e di far valere solo all'udienza, in cui sarebbesi discusso detto ricorso già a quel giorno interposto dall' Avv. Ferrara, tutti i relativi di costui diritti ».

(1) La quistione, piccola nella sua essenza, ha molta importanza pratica.

La decisione della Corte, per quanto autorevole, lascia un grave dubbio: che essa sia partita da un presupposto non assolutamente esatto, che cioè si domandasse la differenza (compresa nella competenza pretoria), e che a questa differenza fosse limitata la domanda.

Giova porre in confronto con la motivazione della sentenza il tenore delle conclusioni difformi, presentate alla Corte dal chiarissimo rappresentante del Pubblico Ministero. Questi parlò come appresso:

« Gli art. 72 e 76 del codice di procedura civile, invocati dal ricorrente per sostenere che la competenza a conoscere della causa attuale spetti al pretore e non al tribunale, contengono tutta la ragione giuridica per risolvere la quistione precisamente nel senso contrario a tale assunto, così come è stata risoluta dalla sentenza impugnata. Col primo dei citati articoli viene stabilita la regola fondamentale della competenza per ragion di valore, dichiarandosi che il valore della causa si determina dalla domanda; con

poichè, essendo stato il medesimo notificato il giorno 6 settembre, e firmato dall'avv. Quarta il giorno 28 preceduto agosto, e in seguito a mandato speciale rilasciatogli tre giorni prima dal Ferrara, a fine di rappresentarlo e difenderlo, presso questa Corte di Cassazione, nel ricorso da lui promosso contro Angelo Palumbo, avverso la sentenza del tribunale di

---

l'altro articolo viene indicato il modo di calcolare e desumere il valore della causa, quando la controversia cada sulle prestazioni di rendita perpetua, temporanea o vitalizia di qualunque denominazione. Sicchè le disposizioni dello art. 76, lungi dallo esprimere una norma speciale o diversa per regolare la competenza per valore, sono semplicemente la esplicazione pratica del principio generale enunciato nel precedente art. 72 in quei casi d'indole speciale; come sono esplicazioni del medesimo principio le altre disposizioni contenute nei due capoversi dello stesso art. 72, ove tra l'altro è detto che, quando si domandi una somma che sia parte e non residuo di una maggiore obbligazione, il valore si desume dalla obbligazione intera, se questa è controversa. Dunque è sempre la regola fondamentale che impera, e quindi la risoluzione della quistione di competenza dipende dalla indagine circa il contenuto della domanda iniziale del presente giudizio.

« Ma, prima di fare questa indagine, occorre ancora premettere due avvertenze di non lieve momento, le quali sono suggerite dalle circostanze di fatto particolari della causa, e del resto pacificamente concordate dalle parti. La prima avvertenza è questa: che, mentre si contende se l'obbligo della prestazione sia di sei tomoli di grano, come sostiene il debitore, ovvero di tomoli nove, come pretende il creditore, certa cosa è che il cumulo delle annualità, secondo le norme dell'art. 76, sia che si faccia alla ragione di sei tomoli, sia che si faccia alla ragione di nove tomoli di grano, importa sempre una somma capitale eccedente i limiti assegnati alla competenza del pretore. La seconda avvertenza consiste in ciò: che l'attuale giudizio in petitorio è stato promosso sulla istanza del debitore contro il creditore della prestazione, nel senso inverso di quanto era avvenuto nel precedente giudizio possessoriale, in cui di fronte alle risultanze del ruolo esecutivo non valsero al debitore le sue impugnative della quantità della prestazione dovuta.

« Premessi questi criterj di diritto e queste avvertenze di fatto, vediamo quale sia il contenuto della domanda giudiziale proposta. Risulta dalla sentenza impugnata che il debitore citava il suo creditore per sentir dichiarare che il canone annuo da lui dovuto fosse di soli tomoli sei di grano e non di nove, e per ottenere la restituzione del dippiù pagato per lo addietro: alla quale domanda il creditore convenuto opponeva alla sua volta di aver diritto al maggior canone fino allora riscosso. Qui, evidentemente, la controversia colpisce il titolo, ossia la obbligazione della sua base; tanto vero che si ricorre al magistrato per far definire i limiti nella prestazione dovuta e per sostituire al titolo risultante dal ruolo un titolo nuovo, la sentenza del magistrato. E giustamente osserva la sentenza impugnata che la controversia sul titolo esiste, non solo quando se ne attacca la forma o la sostanza, ma ancora quando se ne sconosce, sia pure in parte, il suo contenuto e la sua efficacia. Ora, poichè quando il titolo è controverso il valore in tema di prestazioni annuali perpetue senza indicazione della somma capitale si desume dal cumulo di venti annualità, e questo cumulo sorpasserebbe la somma stabilita per la competenza del pretore, ne segue per conseguenza essersi ben giudicato che era competente nella fattispecie il tribunale.

« Nè vale obbiettare, argomentando dal secondo capoverso dell'art. 72, che, accettata la obbligazione per una parte, quale era la prestazione di sei tomoli di grano, la contestazione rimanesse limitata alla differenza di tre tomoli, che cumulati venti volte darebbero un valore infra la competenza pretoriale. Imperocchè, anche quando si domandi parte di una maggiore obbligazione, il valore si desume dalla obbligazione intera, se questa è controversa; e qui è appunto la obbligazione nella sua interezza che viene contrastata, qui è la efficacia del titolo che viene disconosciuta. Allora soltanto si ha riguardo alla parte, quando la sola parte forma oggetto di domanda e di contestazione, come se si trattasse del pagamento di una o più delle prestazioni dovute, lasciando fuori discussione il titolo della obbligazione.

« D'altronde, alla medesima conseguenza si giunge per un altro ordine di considerazioni. Per controllare il conte-

Teramo del 27 marzo-1 aprile 1896, con autorizzazione a far valere illimitatamente tutti i suoi diritti e tutte le sue ragioni nell'udienza in cui il ricorso sarebbe discusso, manifestamente ha conferito al mandatario tutte le facoltà che occorrevano, non soltanto per rappresentarlo e difenderlo all'udienza, ma anche di sottoscrivere, interporre e produrre il ricorso, che erano atti inerenti ed inseparabili alla esecuzione del mandato.

Che manifestamente fondato è il ricorso. Dappoichè, circoscritta la concontestazione a riconoscere se il canone annuo dovuto dal Ferrara fosse di sei, anzichè di nove tomoli di grano, e riconosciuto il diritto del Palumbo alla riscossione di sei tomoli, la ragione del domandare si restringeva alla prestazione dei soli tre to-

---

nuto della domanda agli effetti della competenza, uno dei più esatti criterj insegnati dalla dottrina si è quello di esaminare la estensione che avrebbe la pronuncia del magistrato sulla domanda medesima; di maniera che, se la pronuncia dovesse statuire sopra una somma maggiare di lire 1500, senza dubbio la competenza sarà del tribunale, non del pretore. Nella specie, si chiedeva che il pretore dichiarasse il debito della prestazione in ragione di sei tomoli di grano, e, dato l'accoglimento di cotesta domanda, la sentenza dovrebbe statuire sull'obbligo della detta prestazione di sei tomoli, non senza esaminare e rigettare le maggiori pretese dell'altra parte. La differenza dei tre tomoli, che si dice essere la parte controversa della obbligazione, non entrerebbe nel contenunto della sentenza, come non entra nel contenuto della domanda; essa costituisce la origine o per dir meglio la cagione della lite giudiziale, non certo l'oggetto della domanda e della statuizione del giudice. Il cumulo quindi avrebbe dovuto sempre farsi in base ai sei tomoli di grano, e non ai tre; e per le avvertenze premesse si resterebbe sempre nella competenza del giudice collegiale. Poniamo, ad esempio, che in vece di una prestazione si questionasse di una somma determinata, che il creditore pretendesse in lire 2500 e il debitore sostenesse dovere in lire 2000, caso analogo a quello della prestazione in cui tanto la somma pretesa quanto l'altra che si accetta dovuta sorpassano la competenza pretoriale. Se il giudizio si promuove sulla istanza del creditore per il pagamento delle lire 2500, non credo si possa mettere in dubbio che sia il tribunale competente a conoscere della causa, e che questa competenza non resti alterata dalla eccezione del debitore convenuto il quale dichiarò di essere obbligato per la minor somma di lire 2000; altrimenti non sarebbe più vero che la competenza si determina dalla domanda; eppure anche in questo caso la controversia in sostanza si riduce alla differenza delle 500 lire. Se, per contrario, il debitore si fa attore e chiede che la sua obbligazione sia dichiarata con sentenza per lire 2000, di fronte al creditore che ne chiede lire 2500, la competenza sarà ugualmente del tribunale, per la medesima ragione che la domanda relativa alla dichiarazione di debito si riferisce ad una somma eccedente la competenza pretoriale. Nell'una come nell'altra ipotesi, la motivazione della sentenza sulla differenza contestata darà la spiegazione o la giustificazione del dispositivo; ma rimarrà sempre vero che la pronunzia diffinitiva del giudice, confoime alla domanda, viene a cadere non sulle lire 500 di differenza, ma sulle lire 2500 o lire 2000 costituenti la obbligazione.

« Queste considerazioni confermano la esattezza della prima dimostrazione, che cioè si tratti di controversia che colpisce il titolo, e non già sia il caso della domanda di una parte di obbligazione non controversa. Nelle due ipotesi supposte ad esempio, i termini della contestazione rimangono, e devono rimanere inalterati, sia che la istanza provenga dal creditore, sia dal debitore; perocchè nella seconda delle due ipotesi la eccezione del creditore di carattere analogo alla riconvenzionale ristabilisce la contestazione come nella prima. Ed è superfluo aggiungere che basterebbe tale eccezione a derogare alla competenza del pretore, anche nel caso che la dichiarazione di debito chiesta dal debitore, fattosi parte istante, fosse stata originariamente per una somma compresa nella competenza pretoriale: il che non si verifica.

« Le regole di competenza sono d'ordine pubblico; vanno rigorosamente osservate così come sono scritte, senza troppo largheggiare nella interpretazione; altrimenti, si corre rischio di abbandonarle allo arbitrio dei litiganti ».

moli contestati che costituivano l'unico valore della causa, senza che potesse ostarvi la circostanza che l'obbligazione principale si fosse voluta estendere a nove tomoli; posto che colla definizione della questione relativa ai soli tre tomoli rimaneva spenta ogni controversia, per la quale era stata provocata la giurisdizione del magistrato.

Che se, per gli intendimenti razionali dell'art. 72 procedura civile, può esservi controversia sulla obbligazione principale tanto nel caso che se ne contrasti la intima efficacia giuridica, quanto nell'altro che se ne contraddica la estensione, perchè tanto nell'uno che nell'altro caso vi ha questione a risolvere per obbligazione controversa tra le parti contendenti; tuttavia, quando non si tratti di indagare se sia controverso l'intero, ne consegue che la circostanza della indeterminatezza della obbligazione principale non avrebbe alcuna giuridica importanza ai fini della competenza, sia qualsivoglia la cognizione dei fatti, sui quali deve spaziare il giudice, chiamato a giudicare unicamente sulla domanda dei tre tomoli di grano in contestazione; si avrà pur sempre, al cospetto della giustizia, quella sola domanda, sciolta da ogni relazione coll'obbligazione primigenia della maggiore estensione del canone; si ha pur sempre una sentenza da rendere sulla domanda ristretta a tre tomoli soltanto, che sta di per sè, senza alcun richiamo alla causa principale.

Qualunque potesse essere adunque il valore dell'intiero canone preteso, l'esame della controversia doveva essere limitato all'obbietto della domanda, cioè alla parte del canone in più che il Palumbo pretendeva; una volta che, quanto al rimanente, non vi era più contestazione. Ora, se la prestazione dei tre tomoli, che era la materia dedotta in lite, non eccedeva i limiti della competenza del pretore di Pianella, ben poteva il medesimo provvedere sulla correlativa domanda; poichè, non essendovi disputa sul canone totale, si dovevano tener presenti soltanto quei tre tomoli di grano, su cui unicamente si concentrava tutta la materia contenziosa, la quale perciò rientrava nei limiti della sua competenza.

Che questo sia stato il concetto del legislatore, si fa palese dall'ultima parte dell'art. 72 della procedura civile, che ne riproduce e ne scolpisce meglio il significato, con lo stabilire che quando si domanda una somma, la quale sia parte, e non residuo, di una maggiore obbligazione, il valore debba desumersi dall'obbligazione intera, se questa sia contestata. E, per verità, quando a fondamento della azione sta una obbligazione eccedente, nella sua interezza, la competenza del pretore, neppure la domanda per la parziale esecuzione di essa può essere da lui ammessa o respinta, senza giudicare della esistenza, o validità, della obbligazione presa nel suo tutto; ma, quando invece il fondamento dell'azione è limitato ad una somma non eccedente la competenza pretoriale, nè il relativo giudizio può mai avere conseguenze effettuali, che oltrepassino il limite a quella assegnato, non vi sarebbe alcuna ragione di sottrarlo alla cognizione del pretore; non potendo non riconoscersi nel medesimo il diritto di fare delle indagini sulla natura e sulla estensione della originaria obbligazione, quand'anche essa esorbitasse dalla sua competenza, all'unico scopo di esaurire la propria giurisdizione, come mezzo necessario al fine, e nulla importando se le ragioni per decidere la lite egli debba ripeterle da documenti e da titoli, che versano intorno a valori maggiori, quando non debba, riguardo ad essi, pronunziare; nè la sua sentenza possa esplicitamente o virtualmente riferirsi alla loro definizione, ma si restringa unicamente allo esame dei fatti, che rientrano nella cerchia della sua competenza, e che non possono in alcun caso produrre conseguenze da questa esorbitanti.

Che, avendo la denunziata sentenza seguito criterj diversi da quelli suesposti, ha violato gli art. 72 e 76 della procedura civile, e deve perciò essere annullata.

Per questi motivi:
Cassa la sentenza 27 marzo-1 aprile 1896 del tribunale di Teramo; e rimanda la causa davanti al tribunale di Chieti.

Sezione civile 16 giugno 1897, n. 402 (1).

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Società delle strade ferrate Meridionali (avv. Grippo) - *Schöpflin Guidi* (avv. Gallini e Bassani) (2)

IMPRENDITORE DI STRADE FERRATE (Competenza territoriale di azione per danni contro) : Infortunio sul lavoro - Locazione di opera - Colpa aquiliana - Autorità giudiziaria del luogo.
CONDUTTORE D'OPERA (Responsabilità, per infortunio sul lavoro, del) : Teorica della obbligazione contrattuale - Legislazione patria - Presunzione di colpa a carico del conduttore - Prova della colpa del locatore - Colpa contrattuale - Colpa aquiliana - Nesso causale.

L' azione per risarcimento di danni provenienti da infortunio sul lavoro, intentata dal lavoratore contro un imprenditore di strade ferrate, se faccia dipendere la responsabilità di quest'ultimo esclusivamente dal contratto di lavoro o di locazione d'opera, e non da fatti determinati di

---

(1-2) La Corte premette nella sua decisione il seguente cenno dei *fatti* della causa:
« Schöpflin Emilia citò l'8 agosto 1895 la Società delle strade ferrate meridionali avente sua sede in Firenze, a comparire innanzi il tribunale civile di Bologna, per farla condannare al pagamento di una congrua indennità per la morte del di lei marito Guidi Gaetano manovale pulitore ferroviario; morte occasionata da una caduta avvenuta il 5 aprile 1893 nella stazione della ferrovia di Bologna nell'atto lavorava presso la locomotiva 1013.
La Società eccepì la incompetenza *ratione loci*, avendo essa la sua sede in Firenze.
L'attrice chiese il rigetto di tale eccezione, e propose una serie di capitoli di prova testimoniale diretti a stabilire gli elementi di fatto su cui fondava la dimanda.
Il tribunale di Bologna, con sentenza 9-13 dicembre 1895, respinse la eccezione di incompetenza, ed ammise la prova testimoniale.
Appellò la Società per la incompetenza; ma la corte di Bologna con sentenza 20-31 marzo 1896 respinse l'appello.
Produsse ricorso per cassazione per quattro distinti motivi, relativi alla quistione di competenza, cioè:
1° Violazione degli art. 1627 e seguenti codice civile; 3 e 4 codice di commercio, e 360 e 517 codice procedura civile.
2° Violazione degli art. 1570, 1627 e seguenti, 1151 a 1153 codice civile, e 360 e 517 codice procedura civile.
3° Violazione dell'art. 1153 codice civile.
4° Violazione dell'art 91 codice procedura civile.
In pendenza di tale ricorso, eseguitasi la prova testimoniale diretta e contraria, la vedova Schöpflin instava per una perizia medica, tendente a stabilire che la morte di suo marito Guidi fosse l'effetto *immediato*, o *mediato* della caduta.
Il tribunale, con sentenza 14-16 giugno 1896, ammise la chiesta perizia. Ma su l'appello della Società la corte di Bologna, con decisione 3-16 novembre detto anno, assolse la Società dalla domanda dei danni, e condannò l'appellata alle spese d'appello ed alla metà di quelle di primo grado, compensando l'altra metà.
Contro tale sentenza produce ricorso la Schöpflin, ammessa a gratuito patrocinio, per due motivi:
1° Violazione dell'art. 1627 n. 1, 1631, 1636 e 1754 codice civile, della legge 52 § 4 Dig. pro socio (17. 2.) *periculum ejus esse debet, cujus commodum est, nam sicuti lucrum ita damnum quoque comune esse oportet quod non culpa socj contingit* ». E falsa applicazione degli art. 1151, 1152, 1153 codice civile.
2° Difetto o meglio mancanza di motivazione su la responsabilità per vincolo contrattuale, con violazione degli art. 360, 361, 517 n. 2 codice procedura civile.
Riuniti i due ricorsi per ragione di connessità ».

mera colpa aquiliana, è d'indole commerciale e, quindi, può istituirsi anche innanzi all' autorità giudiziaria del luogo in cui seguì l' infortunio (1).

La teorica che la responsabilità del conduttore non debba derivare dal non avere questi fatto tutto il necessario per evitare o prevenire l'infortunio dell'operaio, ma che siavi sempre responsabilità del padrone nei casi d'infortunio, perchè questi si obblighi contrattualmente a restituire ad ogni istante l'operaio a se stesso sano e valido così come lo ha ricevuto, non può accettarsi, allo stato della vigente patriale gislazione, nella quale, però, è prevalente opinione che sia quanto basti per ritenere la responsabilità ex contractu *del conduttore verso il locatore d'opera, presumendo la colpa contrattuale nel conduttore, salvo la prova, da parte di quest'ultimo, che nell'incontrato infortunio ebbe colpa il locatore* (2).

Assodatosi in fatto che nella specie esulasse tanto la colpa contrattuale, quanto, in via subalterna, la colpa aquiliana a carico del conduttore, giustamente si dichiara inutile l'esame della quistione, se esistesse il nesso causale tra l'infortunio toccato al locatore d'opera e le conseguenze dannose a lui derivatene.

Sul ricorso della Società delle ferrovie:

Considerato che i *quattro mezzi* di ricorso della Società delle ferrovie meridionali, compendiandosi in uno, possono esaminarsi complessivamente, perchè riguardano la quistione, se l'azione per risarcimento di danni derivati da infortunio sul lavoro, intentata dal lavoratore contro l'imprenditore dell'opera sia di *indole commerciale*: e quindi se possa proporsi anche davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'opera prestavasi, a mente del capoverso dell'art. 91 codice procedura civile; ovvero se sia sempre ed essenzialmente di *indole civile*, da doversi istituire in ogni caso innanzi l'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o residenza: art. 90 codice procedura civile. Questo Supremo Collegio in fattispecie identica (16 aprile 1896, *Società ferrovie del Mediterraneo* ed *Alonzi*) ha ritenuto che tale azione di risarcimento, allorchè sia basata sul contratto di locazione di opera tra un lavoratore e la società industriale delle ferrovie, sia di indole *commerciale*; non potendosi revocare in dubbio che una società ferroviaria abbia per iscopo la speculazione ed il lucro, esercitando il trasporto di merci e viaggiatori. Di conseguenza ha riconosciuto che siffatta azione possa istituirsi anche innanzi l'autorità giudiziaria del luogo in cui seguì l'infortunio, perchè ivi in atto eseguivasi la prestazione d'opera, di cui è un corollario l'azione di risarcimento per l'incontrato infortunio. E' notevole che tanto nel giudizio dello *Alonzi*, quanto nell'attuale, accennandosi alla *responsabilità* incombente al conduttore dell'opera pel verificato infortunio, i danni non si fanno dipendere da un fatto determinato di mera *colpa aquiliana*, che di per sè costituirebbe un'azione di indole civile, ma la responsabilità e l'obbligo del risarcimento si assume che scaturiscano esclusivamente dal *contratto* di lavoro, o di locazione di opera: pel quale contratto se il locatore si obbliga a fornire sotto determinate condizioni il prodotto della sua attività mentale e corporale, il conduttore in corrispettivo si obbliga dal canto suo non solo di pagar la pattuita mercede, ma di render possibile e scevra di pericoli la prestazione di

(1) Vedi le sentenze dei 16 aprile 1896 e 11 febbraio 1897, nelle cause *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo* c. *Alonzi*, e *Jacopini* c. *Società stessa*, in questa *Raccolta*: XXI, Civ., 2ª, 128; e XXII, id., 11.

(2) Vedi la sentenza dei 15 dicembre 1894, nella causa *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo* c. *Battaglia*, in questa *Raccolta*: XIX, Civ., 2ª, 411.

opera, garantendo e proteggendo la incolumità del lavoratore, sia con la osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia coll'adoperare quelle regogole di prudenza e di previdenza suggerite dalla ovvia natura dei fatti e delle circostanze. Ognun vede che data all'azione di risarcimento una base così ampia, nè limitandola ristrettivamente nella cerchia circoscritta di una *colpa aquiliana extra-contrattuale*, le si convenga più la caratteristica di *azione commerciale*, anzi che di semplice *azione civile*: anche per non pregiudicare il merito della dimanda con una prematura dichiarazione di competenza. E quando in azione simigliante pur si accenna a fatti di *imprudenza*, di *imperizia*, di *imprevidenza* della società ferroviaria conduttrice dell'opera, tali fatti bisogna considerarli come un corollario dei doveri dei contraenti, e quindi è impossibile prescindere dal rapporto contrattuale. Partendo da tali generali considerazioni ben fecero i giudici del merito a respingere la eccezione di incompetenza dedotta dalla società delle ferrovie meridionali. Non si invocava contro di questa un fatto di *colpa aquiliana*, sia imputabile al conduttore direttamente, sia derivante dal fatto del di lui *commesso* o *preposto*: ma la *causa petendi* la si faceva scaturire esclusivamente dal *contratto*, sostenendosi la *illimitata responsabilità* del conduttore nel prestare i danni dell'infortunio. Non sussistono quindi le violazioni specificate nei quattro motivi del ricorso, per sostenere la incompetenza del tribunale di Bologna, ed il ricorso medesimo debb' essere rigettato.

Sul ricorso della vedova Schöpflin:

Considerato che coi due motivi di ricorso la Schöpflin sostiene in sostanza questo assunto: che, cioè, solo in virtù del contratto di lavoro o di locazione di opera, il padrone od intrapreditore dell' opera si addossi sempre ed in ogni caso la responsabilità illimitata pei danni toccati al locatore nell'esercizio ed in causa dell'opera che presta: esclusi soltanto i casi fortuiti, quelli di forza maggiore e quelli dipendenti da colpa anche lieve dello stesso locatore. In altri termini la difesa della ricorrente propugna la teorica che la responsabilità del conduttore non debba derivare dal non aver fatto tutto il necessario per evitare o prevenire l'infortunio dell'operaio; ma che evvi sempre responsabilità del padrone nei casi di infortunio, perchè questi si obbliga contrattualmente a restituire ad ogni istante l'operaio a se stesso, sano e valido così come lo ha ricevuto. E si adduce per ragione giustificativa di così sconfinata responsabilità essere tale obbligo un corrispettivo della locazione, anche che non vi sia colpa per parte di lui: salvo che egli provi che vi sia colpa per parte dell'operaio, ovvero che il disastro sia effetto di mero caso fortuito o di forza maggiore.

Tale assunto però, che presume di « rompere la crosta del classico « ed aprioristico diritto civile, per « assurgere al movimento odierno « del nuovo diritto industriale », se affatica la dottrina e le tendenze di una legislazione sociale che si propongono di risolvere e conciliare la lotta tra il capitale ed il lavoro, *in jure condendo*, non può accettarsi allo stato della vigente patria legislazione; perchè nè nel codice civile, nè in quello commerciale rinviensi alcuna disposizione che esageri la responsabilità del padrone per gli infortunj incontrati sul lavoro fino al segno ove vorrebbero spingerlo i fautori della su enunciata teorica. E per vero fu saviamente notato che tale esagerata responsabilità del conduttore, sgomentandolo, impedisca lo svolgimento economico industriale, ed il lavoro diminuirà, e trascinerà seco un rinvilio nella mercede, dovendo tale diminuzione di mercede fornire i fondi di possibili risarcimenti di infortuni. La più sana dottrina e giureprudenza, ripudiando il vieto principio che la *responsabilità contrattuale* per gli infortuni non abbia fondamento nè nella legge civile nè nella legge commerciale, e che invece la responsabilità poggi esclusivamente

su la *colpa aquiliana*, ha già segnato un notevole progresso affermando l'invertimento dell'onere della prova. E' prevalente la opinione che tanto nel codice civile che nel commerciale v'ha quanto basti per ritenere la responsabilità *ex contractu* del conduttore verso il locatore di opera, presumendo la colpa contrattuale nel conduttore, salvo che egli provi che nell'incontrato infortunio vi fu colpa del locatore. Il ricorrente non può a suo presidio invocare la precedente decisione di questo Supremo Collegio, in causa *Alonzi*, perchè con essa fu decisa puramente e semplicemente una quistione di *competenza*: ed in fondo la Corte non disse altro se non questo: che, cioè, nella decisione su la *responsabilità* non si potesse prescindere dai rapporti contrattuali. Ma nella discussione del ricorso attuale la quistione che si propone ha un valore puramente accademico: perciocchè la sentenza della corte di Bologna, or denunziata per l'annullamento, ritenne essersi in tema di *responsabilità contrattuale*, e non già *aquiliana*. Se non che affermò non potersi presumere tale responsabilità contrattuale, essendosi invece dimostrato che la Società delle ferrovie fece quanto era in obbligo di fare per ottenere il lavoro richiesto senza mettere a repentaglio la incolumità dell'operaio. E le indagini e le investigazioni fatte con la sentenza sono esaurienti e diligentissime, in guisa da non prestar la benchè menoma occasione di rimprovero o di censura: nè su di esse è possibile il sindacato di questa Corte Suprema.

Nè sussiste l'accusa di *contraddizione*, perchè per escludere la *responsabilità contrattuale* siasi ricorso anche alla teoria della *colpa aquiliana*. Ciò non è esatto. Nella prima parte della dimostrazione la sentenza esclude la responsabilità contrattuale, *in sensu lato*, dichiarando per la indole dei fatti e delle circostanze che ai termini delle leggi e dei regolamenti la Società delle ferrovie meridionali non omise nessun provvedimento indispensabile alla tutela della incolumità personale dell'operaio. Nella seconda parte poi della dimostrazione, la sentenza, seguendo la *subalterna*, prospettata dalla stessa difesa della Schöpflin, esclude altresì ogni capo di *colpa aquiliana*, specialmente per ciò che concerneva la dilabrata colpa del preposto caposquadra Marinelli, nel non aver di continuo *diretta* la manovra tecnica, e del medico della Società, dottor Moglia, nel non aver coi suoi lumi professionali convenientemente curato quella caduta, per la quale affermavasi che il Guidi dopo diciotto mesi dalla caduta sul fianco sinistro, soccombesse per un tumore sviluppatosi nella dura madre dell'occipite-parietale destro. Ed assodato che nel fatto in esame esulasse tanto la colpa contrattuale, quanto in via subalterna la colpa aquiliana, giustamente la corte conchiuse essere inutile esaminare la seconda quistione, se cioè esistesse il nesso causale tra la caduta del Guidi, verificatasi nel 5 aprile 1893, e la morte avvenuta dopo diciassette mesi, cioè nel 31 agosto 1894.

Considerato che, rigettandosi entrambi i ricorsi della Società delle ferrovie e della vedova Schöpflin, essendovi reciproca soccombenza, sia il caso di compensare le spese tra le parti.

Per questi motivi:

La Corte rigetta tanto il ricorso proposto dalla Società delle ferrovie meridionali contro la sentenza 31 marzo 1896 della corte d'appello di Bologna, quanto l'altro prodotto da Schöpflin Emilia contro la sentenza 3-16 novembre 1896 della corte medesima.

Sezione civile 20 luglio 1897, n. 498 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Garinei Foschi (avv. Brenzini e Ferreri) - *Foschi* (avv. Marsili) (2)

CAPPELLANIA (Svincolo di): Ripresa del fondo dotalizio - Interesse di tutti i discendenti del fondatore - Dote originariamente in danaro - Acquisto di fondo - Divisione fra patroni.

RIVERSIONE DI BENI NELLE MARCHE (Diritto di): Enti aboliti (*Decr. Valerio 3 gennaio 1861*).

RIVENDICAZIONE: Terzo, agli effetti della prescrizione - Acquirente pel rivendicante.

POSSESSORE (Diritti del): Frutti - Percezione indebita - Debito dell'autore - Buona e mala fede - Ritenzione per le migliorie.

SPESE GIUDIZIALI: Compensazione - Criterio non censurabile.

Chi, nello svincolare e riprendere dalle mani del Demanio un fondo, dote di una cappellania, dichiarò di agire, non esclusivamente nel proprio interesse, ma per conto e nell' interesse di tutti i discendenti del fondatore, non può quindi impugnare in costoro medesimi il possesso in atto del patronato al tempo di soppressione dell'ente, per negare la parte loro dovuta del fondo dotalizio.

(1-2) I *fatti* della causa sono stati dalla Corte ritenuti come segue:

« Ritenuto che nel 1701 il conte Luigi Foschi da Camerino, previe le formalità canoniche, istituì presso la casa dei Filippini di quel comune una cappellania, alla quale assegnò in dote scudi mille seicento, che per l'atto istesso e per espresso patto furono investiti nell'acquisto del fondo Varano, che divenne la dote della cappellania.

In quest'atto fu espressamente dichiarato che, ove la congregazione dei Filippini fosse soppressa, allora il diritto di nominare il cappellano spettasse in ogni tempo allo stesso fondatore ed ai *suoi figli e discendenti in infinito*, ed il cappellano in virtù delle lettere di nomina potesse mettersi in possesso della cappellania e del fondo.

Nel 1810, per le leggi Napoleoniche, avvenne il caso previsto, ed un altro conte Luigi Foschi, discendente dal fondatore, ebbe dai Filippini restituito il fondo Varano; ma nel 1824 costoro ripresero il fondo in potere di Antonio e Leonardo Foschi, figli del predetto Luigi, e ripristinarono la cappellania, nel modo istesso come era stata fondata, compresa la clausola riversiva.

Nel 1866 un terzo conte Luigi Foschi, discendente dal predetto Antonio, in base del decreto Valerio del 3 gennaio 1861 che soppresse le corporazioni religiose e svincolò i patronati, si fece a chiedere dall' amministrazione demaniale il fondo Varano, e l'ottenne nel 1878, previo pagamento della doppia tassa di successione.

I discendenti di Leonardo avean fatte delle trattative, pria col conte Luigi nel 1875 e poi nel 1878 con la di costei erede legittima (la ricorrente), per essere messi a parte del beneficio emergente dallo svincolo del fondo dotalizio; ma infine nel 1895 sfidarono in giudizio la predetta erede contessa Foschi-Garinei, chiedendo la divisione del fondo in due parti insieme ai frutti percepiti fin dall' atto di svincolo del 1878, offrendosi bensì pronti a compensarla di tutte le spese fattesi per ottenerlo.

Il tribunale fece buon viso alla domanda, ordinò la divisione del fondo in due parti, delegò un notaio per le occorrenti operazioni, con facoltà di nominare periti, dispose altresì il reddimento del conto dei frutti percetti.

La causa fu riprodotta in appello dalla vedova Garinei, la quale opponeva le seguenti eccezioni:

1.° Che gli attori non avevano dimostrato di aver diritto sul fondo Varano, ed all'inverso era dimostrato che verun diritto i medesimi avevano; imperocchè il decreto Valerio, non solamente aveva soppressa la congregazione dei Filippini, come le altre case religiose, ma ben pure le cappellanie: quindi, soppressi i Filippini, non aveva potuto sorgere la cappellania, e però gli attori, non possedendo in atto il patronato, mancavano di titolo per chiedere parte del fondo dotalizio;

2.° Eccepiva la prescrizione, sia perchè eran decorsi i cinque anni assegnati dalla legge Valerio per lo svincolo dei patronati, sia perchè eran trascorsi trent'anni, dacchè il fondo dalle mani dei Filippini era passato in quelle del ricevitore demaniale. La base di questa eccezione risiedeva nel seguente concetto: che, in virtù dell'atto di svincolo del 1878, il conte Luigi

Il decreto Valerio del 3 gennaio 1861, per le Marche, non cancellò il diritto di riversione dei beni costituenti dote degli enti per esso aboliti.

Non è terzo rispetto al rivendicante di un fondo, e agli effetti della prescrizione, chi ha acquistato il fondo medesimo anche nell' interesse dello stesso rivendicante.

Anche se la dote di una cappellania fosse stata originariamente costituita in danaro, col quale sia poi stato acquistato un fondo dotale, ac-

---

Foschi era a considerarsi come un acquirente del fondo Varano, a cui il Demanio, libero dispositore, avesse tramandati tutti i suoi diritti, dei quali egli poteva giovarsi come continuatore del possesso;

3.° In linea subordinata deduceva che, se diritti avevano i discendenti di Leonardo, potevano solamente sperimentarli sulla somma di scudi 1600, sborsata dal fondatore, non sul fondo Varano che con quella si era comperato;

4.° Che in ogni caso la restituzione dei frutti doveva la ricorrente dal dì della domanda, e non da quello del possesso, poichè essa come, erede legittima dell'ultimo conte Luigi Foschi, aveva posseduto il fondo in buona fede;

5.° Deduceva infine che sul fondo erano state fatte delle migliorie, e ne chiedeva lo accertamento per perizia, invocando ancora il diritto di ritenzione per tale titolo.

La corte d'appello di Macerata rispose a tali eccezioni con varie considerazioni, che si riassumono nelle seguenti proposizioni:

a) Che, essendovi nell'atto del 1704 il patto di ritorno in pro della famiglia del fondatore, nel caso, già avveratosi, della soppressione della casa dei Filippini, gli attori avevano dimostrato il loro diritto, provando di essere della famiglia come discendenti di un di coloro che avevano restituito il fondo nel 1824.

Che quando nel 1878 il conte Luigi Foschi juniore, con atto, chiamato di transazione, addivenne allo svincolo del fondo dotalizio, non vennero perciò meno i diritti degli altri compatroni sul fondo medesimo.

E qui, prendendo in esame le lettere dimostranti le trattative sopra indicate, ne dedusse risultare manifesto, che il conte Luigi Foschi, nel divenire allo svincolo del fondo Varano, *intese effettuarlo nell'interesse di tutti i componenti la stirpe*, e che lo stesso ebbe a confessare la contessa Anna vedova Garinei.

Soggiunse infine essere un assurdo che per l'atto del 1878 fossero spariti i diritti dei compatroni, e il fondo fosse divenuto una proprietà assoluta del conte Luigi Foschi, poichè la legge del 1861, se aboliva le cappellanie, non faceva venir meno il diritto di riversione stabilito nell'atto del 1704.

Che, in ogni, caso tale eccezione avrebbe potuto proporla il Fondo per il culto, non il conte Luigi Foschi juniore, *che ottenne di fatto la riversibilità, e, per quanto si è sopra dimostrato, l'ottenne nell'interesse di tutti i compatroni.*

b) Che la prescrizione di cinque anni avrebbela potuta opporre il Fondo per il culto, il quale all'inverso acconsenti allo svincolo; e quella trentennale sarebbe interrotta dallo stesso atto di svincolo del 1878, il quale, sebbene operato dal solo compatrono Luigi Foschi, giova anche agli altri compatroni.

c) Che il fondo Varano essendo per lo svincolo divenuto proprietà di tutti i compatroni, era questo a dividersi, e non la somma in danaro sborsata dal fondatore, e perciò stesso dei frutti si doveva tener conto sin da quell'epoca, essendo il diritto dei condividenti a piena conoscenza tanto dello svincolante che della di lui erede.

d) In quanto ai miglioramenti disse che avrebbero formato oggetto degli apprezzamenti dei periti, nel definire gli obblighi e le spettanze di ciascuna parte; ma, non potendo a tal titolo l'appellante ritenere il fondo senza il consenso dei comproprietarj, bisognava attendere qual fosse la volontà delle parti dopo il compimento delle operazioni dei periti.

Contro questa sentenza si propongono sette motivi di annullamento.

Nei primi quattro si denuncia principalmente il difetto di motivazione, e quindi si deduce la violazione di quelle disposizioni di legge, a riscontro delle quali si dice che la corte mancò di motivare.

Nel primo motivo quindi si dice, che la corte non dimostrò come, malgrado la soppressione della cappellania, potevano gli altri far valere il diritto di patronato, e quindi violò l'art. 15 del decreto del 1861.

Così nel secondo e terzo motivo si dice, la corte non dimostrò, che la ricorrente non poteva giovarsi dei diritti del Demanio, sia come posseditrice del fondo, che come cessionaria, e quindi violò le

venutone lo svincolo ad opera di uno dei patroni anche nell'interesse degli altri, ciò che fra costoro deve dividersi non è il danaro, ma il fondo di cui sopra.

Chi deve i frutti di un fondo da lui posseduto, non per averli indebitamente percetti, ma come debito incombente al suo autore, inutilmente adduce che la sua buona fede non possa essere oscurata dalla mala fede di quest'ultimo.

Il diritto di ritenzione presuppone due fatti: cioè, che siano accertati l'esistenza e il valore delle migliorie, e che sia accertato di non averle il debitore pagate (1).

Non può essere investito con ricorso per cassazione il criterio prudenziale con cui il magistrato di merito ha compensato le spese del giudizio.

La Corte osserva, che i primi *cinque motivi* del ricorso cadono di base tosto che si attende, che la corte di merito, con apprezzamento di fatto, incensurabile, nè per altro impugnato, giudicò, che, quando nel 1878 il conte Luigi Foschi riprese dalle mani del Demanio il fondo Varano, dote della cappellania, in virtù dei diritti emergenti in pro della famiglia Fochi dall'atto di fondazione del 1704, in rapporto alla legge Valerio del 1861, non agì nel suo esclusivo interesse, ma per conto di tutti i discendenti del fondatore, siccome avea espressamente dichiarato nelle lettere all'uopo esibite, dalle quali la corte di merito trasse il suo incensurabile apprezzamento di fatto. Soggiunse altresì, che di quel fatto giuridico del conte Luigi Foschi era a piena conoscenza la signora Garinei, erede del medesimo, siccome aveva essa confessato con altre lettere.

Posto questo dato fondamentale, vien chiaro che tutte le eccezioni proposte per escludere il diritto degli altri discendenti dal fondatore ad avere la loro porzione del fondo dotalizio rimanevano escluse dal fatto proprio di chi le proponeva; dappoichè, avendo nel 1878 acquistato il fondo dotalizio, non per sè solamente, ma per tutti i discendenti, avea egli stesso costituito ed apertamente riconosciuto quel titolo, che dicea mancasse ai suoi contendenti, ovvero che fosse estinto per prescrizione. D'altra parte, se il fondo, e non una somma di danaro, avea per l'atto del 1878 ottenuto dal Demanio nello interesse

---

disposizioni di legge che affermano il contrario di quel che disse la corte.

Nel quarto si torna a dire che, respingendo la prescizione trentennale, la corte non considerò che la ricorrente, come posseditrice e cessionaria di diritto del Demanio, potea congiungere il suo possesso a quello del suo autore ed a quello del Demanio. E, quando diede forza di atto d'interruzione all'atto di svincolo del 1878 fatto dal suo autore, la corte dimenticò che le trattative non interrompono la prescrizione, e che per altro le lettere esibite non contenevano un atto di ricognizione.

Nel quinto mezzo si dicono violate varie disposizioni di legge sotto doppio aspetto: 1° perchè la ricorrente era posseditrice di buona fede, avendo ereditato dal fratello; 2° perchè il diritto degli altri dovea dirsi circoscritto alla somma in danaro sborsata dal fondatore e non estenderlo al fondo e quindi ai frutti.

Nel sesto dei motivi si dice che la corte cadde in manifesto errore di diritto, quando asserì che non si possa concedere il diritto di ritenzione al creditore per migliorie, senza il consenso dell'altra parte.

Finalmente, nel settimo motivo, si dice violato l'art. 370 codice procedura civile, perchè la corte non compensò almeno una parte delle spese, mentre ebbe a respingere l'eccezione d'inammessibilità dell'appello proposta dagli appellati.

Il controricorso tende a dimostrare che non sussistono le dedotte violazioni di legge; e sul sesto motivo specialmente osserva, che la corte non cadde nell'indicato errore, ma solamente rimandò la questione ad altro stadio, cioè dopo gli accertamenti dei periti ».

(1) V. (Legge: 1897, 1, 307), per una esatta definizione del *jus retentionis*, la sentenza della Corte di Appello di Roma (Tommasi P., Orilia Est.), dei 29 decembre 1896, in causa *Volpini* (avv. Ferreri) c. *Benni* (avv. Celli).

di tutti i discendenti, il conte Foschi doveva a costoro la parte del fondo, e non una somma di danaro; doveva altresì i frutti dall'acquisto fatto nel comune interesse; e nel medesimo modo era obbligata la sua erede legittima, perchè prese a possedere il fondo come erede, avendo scienza che lo stesso il suo autore deteneva come proprietà comune a tutti i discendenti del fondatore.

Osserva che la corte di merito, oltre al sopra riferito concetto di fatto, ebbe ad esporne altri in diritto, che parimenti chiariscono infondate le doglianze del ricorso. Alla eccezione di carenza di diritto rispose che il diritto degli altri discendenti, al pari che quello del conte Foschi, che riprese il fondo dotalizio, stava nel patto di riversione scritto nell'atto di fondazione, e che perciò, avendo gli attori originarj dimostrato senza dubbio che erano, al pari del conte Foschi, discendenti del fondatore, ed in pari grado, avevano pienamente dimostrato il loro diritto. Ed opportunamente soggiunse, che la legge Valerio non avea cancellato il diritto di riversione. Laonde, se pure fosse stato da ammettersi l'assunto della ricorrente, nel quale si afferma che il diritto di patronato non potè nascere perchè furono abolite le cappellanie, la conseguenza sarebbe stata che il fondo Varano il Foschi non potè ottenere che a titolo di riversione, e questo spettando, secondo le tavole di fondazione, a tutti i discendenti, vanamente si sarebbe contrastato a costoro il diritto di reclamarne gli effetti.

Nè la corte di merito disse cosa difforme dalla legge, quando respinse la eccezione di prescrizione, sia di cinque che di trent'anni. Su questo argomento la ricorrente presentava il suo autore come un terzo che il fondo avesse ottenuto al solo titolo del danaro sborsato, proprio come un compratore; e qui la corte, riassumendo il sopra riferito concetto di base, opportunamente ripetette che di prescrizione tutt'altri avrebbe potuto nella specie parlare, meno che l'erede del conte Foschi, il quale l'avea interrotta facendo l'acquisto nello interesse di tutti i discendenti del fondatore, e per ciò stesso non era un terzo acquirente.

Osserva che le teorie, che oggi il ricorso contrappone alle considerazioni fatte dalla corte di merito, stanno decisamente fuor di luogo; imperocchè chi pria di compiersi la prescrizione ha riconosciuto il diritto del rivendicante, non può più invocare il suo possesso o quello del suo autore, per contrastare quel diritto che a tempo debito abbia riconosciuto. Nè la posizione sarebbe stata diversa se per avventura la prescrizione avesse opposta il Demanio, avendo anche esso nel 1878 rinunciato al termine di cinque anni imposto dal decreto Valerio del 1861 per lo svincolo dei patronanati, e riconosciuto il diritto dei discendenti del fondatore ad ottenere il ritorno del fondo in vista del patto riversivo.

Osserva che non meno ben fondate sono le ragioni dette dalla corte di merito circa il diritto dei discendenti ad avere il fondo, anzichè il danaro, e la restituzione dei frutti, anche dalla erede del conte Foschi, dal 1878. Se per l'atto consentito da costui nell'interesse comune fu acquistato il fondo Varano, egli è tenuto a dare ai cointeressati parte del fondo e non altra cosa. E quando pure fosse vero, ciò che non istarebbe in armonia con le leggi canoniche, cioè che la dote della cappellania si fosse costituita in danaro e non in fondi stabili o rendite, non sarebbe men vero, che essendosi questa dal Demanio restituita consegnando il fondo Varano, anzichè la somma di scudi mille ottocento, la cosa a dividere altro non possa essere se non il fondo che nel comune interesse fu acquistato.

Così parimenti i frutti del fondo appartengono ai compatroni sin dal giorno dell'acquisto. Nè può farsi distinzione fra i frutti percetti dal conte Foschi, e quelli che raccolse la ricorrente sua erede dal dì dell'apertura della successione. Essendo fuor di dubbio che il conte Foschi avrebbe dovuto dar conto dei frutti dal dì

del possesso a quello del rilascio, la ricorrente erede, ove non li dovesse in nome proprio dal dì dell'apertura della successione, e quindi dal suo materiale possesso, li dovrebbe come parte della responsabilità del suo autore, non essendo essa nella condizione di un terzo possessore a titolo singolare, che di nulla debba rispondere del fatto del precedente possessore. Nè in questa ipotesi potrebbe obbiettarsi che la buona fede del possessore non possa essere oscurata dalla mala fede del suo autore, dappoichè la ricorrente non sarebbe debitrice di frutti per averli indebitamente percetti, ma per pagare un debito incumbente al suo autore. Ma nella specie ogni disputa al riguardo va esclusa da quanto affermò la corte in fatto, cioè che la erede del conte Foschi conosceva che costui ebbe ad ottenere la consegna del fondo Varano nell'interesse di tutti i discendenti del fondatore, e però non può opporre la sua buona fede durante il possesso avuto in seguito a quello del suo autore.

Osserva sul *sesto motivo* che, se le parole adoperate dalla corte di Macerata, in riguardo al diritto di ritenzione per le migliorie, secondo la loro giacitura, pare che esprimano l'erroneo concetto di diritto opportunamente censurato nel ricorso, nella sostanza concretano un pensiero contro il quale non è dato alla ricorrente d'insorgere. Ed in vero quel che la corte statuì al riguardo è che delle migliorie e del diritto di ritenzione, che serve a garantire il relativo credito, dovesse il tribunale occuparsi dopo compiute le operazioni dei periti; sicchè la formula generale di rigetto delle eccezioni, che leggesi nel dispositivo, non comprende quella relativa al diritto di ritenzione, essendo stato questo punto della lite rinviato ai primi giudici. E tal provvedimento era ben ragionevole; dappoichè il diritto di ritenzione presuppone due fatti, cioè che sia accertata l'esistenza ed il valore delle migliorie, che sia accertato che il debitore non li abbia pagati: allora solamente il possessore di buona fede ha il diritto di opporsi al rilascio della cosa, se pria non sia soddisfatto del suo credito per migliorie. Nella specie si chiedeva che mediante perizia fosse accertato il credito per migliorie, e la corte rispose che ciò avrebbero fatto i periti a nominarsi dal notaio per incarico avutone dal tribunale; e perciò riusciva prematuro il giudicare sull'eventuale diritto di ritenzione, che solo poteva sorgere al verificarsi dell'una o dell'altra delle due condizioni sopra menzionate.

Osserva infine che il *settimo motivo* investe il criterio prudenziale che l'art. 370 codice procedura civile concede ai giudici di merito circa la compensazione delle spese; e ciò non può formare materia di ricorso.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, rigetta il ricorso.

Sezione civile 12 maggio 1897, n. 310.

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Vissani (avv. MARESCOTTI e POLI). - *Cattani* (avv. ARGENTIERI e FANI)

RIVOCAZIONE: Ammissione - Giudizio sul merito - Unica sentenza - Arbitrio del magistrato.
APPELLO: Perenzione - Passaggio in giudicato della sentenza appellata.
CAMBIALE: Pagatore per intervento - Surroga nei diritti del possessore - Sentenza di condanna.

Il vedere, se allo stato delle cose sia o no opportuno di giudicare con una stessa sentenza, tanto sull'ammissione della domanda di rivocazione, quanto sul merito della causa, è rimesso al prudente arbitrio del magistrato.

L'appello, come qualunque altra istanza, rimane perento se pel corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura; e la perenzione dell'ap-

pello dà forza di giudicato alla sentenza appellata.

Il terzo, il quale paga per intervento una cambiale, è surrogato nei diritti del possessore, per modo che la sentenza di condanna provocata dal possessore deve ritenersi come se ottenuta dal terzo pagatore per intervento.

Attesochè tre sono le accuse mosse alla sentenza col *primo mezzo*, niuna delle quali è fondata. Si dice infatti, che dessa mancò di motivare e di pronunziare sulla conclusione specifica, con cui il Cattani chiedeva che nell'accogliersi la sua istanza di rivocazione si giudicasse anche il merito. Ma è facile il rispondere, che di questo difetto di motivazione e di pronunzia potrebbe solo lamentarsi il Cattani, non mai la Vissani; e che il vedere, se allo stato delle cose sia o no opportuno di giudicare con una stessa sentenza, tanto sulla ammissione della dimanda di rivocazione, quanto sul merito della causa, è rimesso al prudente arbitrio del magistrato.

Così pure si dice, che il tribunale errò nel supporre passata in giudicato la sentenza di condanna del 4 aprile 1890, sebbene non risultasse di avere i conjugi Femi-Vissani rinunziato all'appello interposto contro la medesima. Ma anche qui si presenta spontanea la risposta; ed è che l'appello, come qualunque altra istanza, rimane perento se pel corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura, e che la perenzione dell'appello dà forza di giudicato alla sentenza appellata. Ora nella specie in esame il tribunale ritenne provato in fatto, che i conjugi Femi-Vissani, dopo interposto l'appello contro la sentenza di condanna resa dal pretore di Roma, avevano lasciato trascorrere un tempo assai maggiore di tre anni, senza fare il minimo atto di procedura. In fine nel dire, che la contrarietà di due sentenze pronunziate tra parti diverse, e sopra oggetti diversi, non poteva dare luogo all'esercizio del rimedio della rivocazione, si dimentica che, sia la sentenza di condanna resa dal pretore di Roma, sia l'altra assolutoria pronunziata dal tribunale di Spoleto, avevano per unico oggetto il pagamento della stessa cambiale; che il terzo il quale paga per intervento una cambiale è surrogato nei diritti del possessore; che quindi la sentenza di condanna provocata dal Rinaldi, possessore in allora della cambiale, doveva ritenersi come se ottenuta dal Cattani, il quale aveva pagata la medesima per intervento.

Ugualmente infondato è il *secondo mezzo*. Niun dubbio che la perenzione debba essere proposta prima di ogni altra difesa; ma non sa comprendersi cosa altro avrebbe dovuto fare il Cattani, una volta che, appunto a base della sua dimanda di rivocazione della sentenza assolutoria del tribunale di Spoleto, aveva posto il fatto di essere passata in giudicato, per l'avvenuta perenzione dell'appello, la sentenza condannatoria resa dal pretore di Roma.

Il *terzo* ed ultimo *mezzo* parte dal supposto che tra il Rinaldi ed il Cattani fosse interceduto un proprio e vero contratto di cessione di credito, laddove la denunciata sentenza ritiene stabilito in fatto, che il Cattani pagò invece per intervento la cambiale posseduta dal Rinaldi.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso interposto da Beatrice Vissani contro la sentenza resa dal tribunale di Spoleto li 3-19 agosto 1895.

Sezione civile 22 aprile 1897, n. 254.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. - MOSCA Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Capranica in Macchi di Cellere (avv. Giovannetti, Bonacci e Donati) - *Truzzi* (avv. Patriarca) *e Macchi di Cellere*

AUTORIZZAZIONE MARITALE: Marito inabilitato - Non necessità (*Cod. civ., articoli 134 e 135*).

Il caso dell'inabilitazione del marito è implicitamente compreso nel disposto dell'art. 135 del codice civile; ed ha perciò la moglie dell'inabilitato piena capacità di fare gli atti enunciati nell'art. 134 (1).

La Corte, ritenuto che la sentenza denunziata espone in fatto quanto segue:

Con deliberazione del tribunale di Roma 29 giugno 1884, veniva omologata la separazione personale dei conjugi conte Giuseppe Macchi e donna Giulia Capranica, contessa di Cellere. In onta a tale separazione, il conte Macchi, con rogito 7 luglio di quell'anno, concesse l'autorizzazione alla moglie di compiere liberamente gli atti di cui l'art. 134 codice civile.

Successivamente, con sentenza dello stesso tribunale, 9 luglio 1884, il conte Macchi fu inabilitato agli effetti dell'art. 339 codice stesso.

Indi, la contessa, col consenso espressamente manifestato per quella circostanza dal marito, assistito dal suo curatore Landolfo Carcano, presentò ricorso al tribunale per essere autorizzata a contrarre un mutuo di lire 210000 all'annuo interesse del cinque per cento, sottoponendo a speciale ipoteca, oltre il villino sito in via Vicenza in questa città, di sua proprietà estradotale, anche il gruppo di fondi rustici ed urbani, nominati Vigna Del Grande, in località detta Tor Pignattara, i quali erano stati dichiarati dotali sino alla somma di lire 180062,50.

Ed il tribunale, con deliberazione 28 maggio 1887, concesse la invocata autorizzazione, in seguito alla quale la contessa addivenne alla stipulazione col signor Gaetano Truzzi del rogito di mutuo 27 aprile successivo, ricevendo dal mutuante la somma di lire 210000 che si obbligò di restituire dopo nove anni, verso l'annuo interesse del cinque per cento netto da tasse.

A garanzia, concesse ipoteca sui suddetti suoi fondi Vigna Del Grande e Villino in via Vicenza, sino alla concorrenza di lire 240000, ammontare del capitale mutuato e dei corrispondenti interessi.

La somma venne all'atto della formazione del mutuo erogata per lire 100000 alla contessa Maria vedova Antonelli in soddisfazione del suo capitale dotale; per lire 12000 per l'affrancazione dei due canoni al Capitolo Lateranense; e per lire 48000 per l'affranco del mutuo verso gli eredi Pellegrini. In seguito, con sentenza del tribunale 2 aprile 1890, veniva revocata l'inabilitazione del conte Giuseppe Macchi. La contessa di Cellere, dopo qualche anno, resasi morosa nel pagamento degli interessi dovuti al Truzzi, venne con successive sentenze 26 gennaio e 22 agosto 1891 condannata al pagamento di lire 5962,74 e poi di altre lire 5962,71, e con sentenza 20 maggio di quell'anno fu an-

(1) Notevole per la chiarezza di vedute e per l'acume d'interpretazione logica è questa sentenza della nostra Corte di Cassazione, che è stata la prima fra le Cassazioni del regno a snebbiare un punto oscuro nella situazione giuridica della donna maritata, risolvendo in modo conforme ai sani principj di diritto una questione lungamente dibattuta e ampiamente svolta dagli scrittori non che da varie corti di appello. Si occupò la prima volta dell'importante argomento la Corte d'appello di Firenze (1 maggio 1873, **Annali di giurispr. it.**: 1873, II, 119), pronunciandosi favorevolmente alla tesi oggi accolta dalla nostra Corte Suprema; la seguirono la Corte d'appello di Torino (23 febbraio 1878, **Foro it.**: 1878, 1ª, 1215), la Corte d'appello di Casale (31 marzo 1885, **La Legge**: 1885, II, 639). A contrario avviso andarono la Corte d'appello di Napoli (18 aprile 1888, **Foro it.**: 1888, 1ª, 508), la Corte d'appello di Milano (5 maggio 1892, **Foro it.**: 1892, 1ª, 921) e pochi mesi fa la Corte d'appello di Bologna (1 dicembre 1896) con una sentenza la quale ha dato luogo ad una lunga ed esauriente nota critica da parte del Vivante (**Giurisprudenza it.**: 1897, I, 2ª, 108).

Fra gli scrittori inclinano all'opinione seguita dalla nostra Cassazione il Borsari, il Paoli, il Pacifici-Mazzoni, il Ricci, il Giorgi, il Buniva, il Mattei, il Vivante.

Di contrario avviso sono il Bianchi e il Veschia.

che autorizzata la subastazione degli immobili ipotecati.

Più tardi il Truzzi con atto notificato nel 13 novembre 1894, in virtù dell'istrumento di mutuo, spedito in forma esecutiva, le faceva precetto di pagare la somma di lire 5500 dovutagli per rata di interesse semestrale scaduta al 30 ottobre di quell'anno sulla quota di lire 150000 del capitale mutuato, sotto comminatoria della subastazione degli immobili ipotecati. A quel precetto faceva la contessa di Cellere opposizione con atto 7 gennaio 1895, chiedendo ne fosse dichiarata la nullità, sia perchè nullo era il contratto di mutuo per mancanza di regolare autorizzazione del tribunale, a sensi degli art. 136 codice civile, 799 e seguenti codice di procedura civile, sia perchè essendo i fondi, di cui si minacciava la subastazione in parte dotali, avrebbesi dovuto premetterne la divisione e la separazione della parte dotale.

A sua volta il Truzzi con atto 1 gennaio 1895, riassunta la causa, chiedeva l'autorizzazione a procedere alla vendita immobiliare, e con altra citazione del 4 marzo 1895 in confronto della stessa contessa di Cellere e, per ogni effetto, del marito conte Macchi, chiedeva la nomina di un sequestratario giudiziale agli immobili.

Quelle tre cause vennero portate all'esame del tribunale di Roma, che vi provvide con sentenza 30 ottobre 1895.

Con detta sentenza, le tre cause vennero riunite, e, rigettata la opposizione al precetto del Truzzi, furono accolte le domande per autorizzazione a vendita e per nomina del sequestratario.

Appellò la contessa di Cellere alla corte di Roma, che colla sentenza denunciata 14 e 28 marzo 1896 confermò il giudizio dei primi giudici, colla di lei condanna nelle spese.

La sentenza appellata nei motivi in diritto accolse la eccezione opposta dalla contessa circa la nullità della impartitale autorizzazione al mutuo, disse non sussistere quanto pretendeva il Truzzi, che cioè, la debitrice avesse confermata e ratiabita la obbligazione; però, escluse che occorresse alla debitrice, allorquando stipulò il contratto di mutuo, l'autorizzazione del marito, trovandosi costui nello stato di inabilitazione, e conseguentemente riconobbe ed affermò la validità del contratto di mutuo, e subordinatamente dichiarò valido il precetto in base all'utile versione di parte del capitale mutuato, cioè per lire 165000, somma maggiore di quella per la quale il Truzzi avrebbe spiccato il precetto stesso.

Di questa sentenza la contessa di Cellere signora Giulia Capranica nei Macchi ha domandato l'annullamento con tempestivo ricorso del 19 luglio 1896 per i seguenti motivi:

1° Violazione degli art. 134, 135 e 136 del codice civile, per avere la denunziata sentenza ritenuto non necessaria l'autorizzazione maritale atteso lo stato d'inabilitazione in cui trovavasi il marito della mutuataria, conte Giuseppe Macchi, al tempo in cui fu contratto il mutuo col Truzzi;

2° Violazione dell'art. 1307 codice civile e falsa applicazione degli art. 1243 e 1305 del codice stesso, per avere la denunziata sentenza ritenuto, che pure nel caso della nullità dell'istrumento di mutuo sarebbe sempre invocabile anche in sede esecutiva dell'istrumento stesso l'utile versione, perciocchè il capitale mutuato sarebbesi erogato in parte al soddisfacimento di altri debiti anteriori della mutuataria;

3° Ed in fine violazione dell'articolo 2077 codice civile, e violazione e falsa interpretazione degli art. 1404, 1405 e 1407 codice stesso, nonchè delle norme e dei principj che reggono l'istituto dotale, e nuova violazione degli art. 360 n. 6 e 361 n. 2 codice di procedura civile per difetto di motivazione.

Ciò premesso in fatto:

Considerato in diritto, che il *primo motivo* di annullamento del proposto ricorso porge opportunità a definire la elegante e pur nuova quistione per questo Supremo Collegio, se la donna maritata, il cui marito sia stato dichiarato inabilitato, abbia la piena capacità di contrarre quelle obbliga-

zioni di cui è parola nell'art. 134 codice civile, e nella specie un mutuo, o invece abbia bisogno dell'autorizzazione del marito, ancorchè inabilitato.

Che la questione nasce e s'impegna a proposito della disposizione del l'art. 135 codice civile, in cui, nel dichiararsi che l'autorizzazione del marito non sia necessaria quando questi fosse minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante la pena, non si parla del caso del marito inabilitato.

Che si assume dalla ricorrente, che l'autorizzazione maritale costituisca nel dritto vigente una regola, e non già un'eccezione alla capacità giuridica della moglie; che quindi lo art. 135 codice civile, che dispensa la moglie dello interdetto, del minore, dell'assente e del condannato dall'autorizzazione maritale, essendo una eccezione, non può estendersi alla moglie dello inabilitato, perchè le eccezioni resistono ad ogni interpretazione estensiva, giusta l'art. 4 delle disposizioni generali premesse al codice civile. E' questo in breve l'argomento caposaldo del proposto ricorso.

Che, a dimostrare la inesattezza di codesto assunto, basterà qui di volo accennare ai lavori preparatorj, che precessero lo istituto dell'autorizzazione maritale nel vigente codice civile. Dagli stessi si attinge come il progetto Pisanelli ne propose l'abolizione dicendo che « il matrimonio non « dovesse privare la donna della ca« pacità di amministrare la propria « fortuna » ; e come invece il Senato vi si opponeva in omaggio all'autorità del marito, pur riconoscendo la necessità « d'informare il progetto « in tutte le sue parti al principio « dell'uguaglianza giuridica dei due « sessi e di ammetterli entrambi al « godimento di ogni dritto civile » (V. relazione Commissione del Senato).

La Commissione di coordinamento, incaricata di comporre il disaccordo fra i due opposti sistemi, mantenne nel codice lo istituto dell'autorizzazione maritale, ma restrinse i casi a pochi atti tassativamente determinati. Il progetto approvato dal Senato era formulato così: « La moglie non può « stare in giudizio, donare, alienare « beni immobili, sottoporli ad ipoteca, « transigere, contrarre mutui, cedere, « riscuotere capitali, costituirsi sicur« tà, acquistare a titolo gratuito od « oneroso, *nè in generale fare al« cun atto che ecceda la ordinaria « amministrazione,* senza l'autorizza« zione ». La Commissione coordinatrice soppresse quest'ultimo inciso, togliendo così ciò che l'articolo conteneva di norma generale per le seguenti considerazioni espresse dal presidente così: « Tale soppressione « è logica e conforme agli intendi« menti, che paiono esser quelli del« la maggioranza della Commissione, « la quale non vuole colpire la donna « maritata di una incapacità assolu« ta, quasi direi soggettiva, ma di « una semplice incapacità relativa, « ossia oggettiva per certi atti deter« minati e più importanti e non per « altri ».

Che da cotesti precedenti storici si evince chiarissimo il concetto predominante, che in tema di autorizzazione maritale la regola generale fu quella di esser capace la moglie a compiere da sè tutti gli atti della sua vita civile, e che per eccezione abbia bisogno della detta autorizzazione unicamente in taluni atti di maggiore importanza designati dall'art. 134 codice civile.

Che, in quanto poi all'art. 135 detto codice, la storia legislativa è pur questa. Il Senato, sulle orme del codice di Francia, ispirandosi al principio di debolezza della donna, propose l'art. 135 così: « Se il marito « ricusi l'autorizzazione, o non possa « darla perchè minore, interdetto, o « assente, o condannato anche in con« tumacia a più di un anno di car« cere, ovvero se trattisi di atto nel « quale il marito abbia interesse, o « infine sia la moglie legalmente se« parata, sarà in tutti i casi neces« saria l'autorizzazione giudiziaria ». Ma la Commissione di coordinamento, fedele al principio dell'uguaglianza fra i conjugi, volle esentare la donna dalla tutela giudiziaria, quante volte il marito fosse incapace od impossibi-

litato ad impartire la maritale autorizzazione, come nei casi della sua età minore, interdizione, assenza, o condanna penale. E la disposizione così concepita passò e si legge nel codice civile.

Che da cotesti precedenti storici discende a rigor di logica essere inesatto l'assunto della ricorrente, che nel dritto vigente l'autorizzazione maritale sia la regola e l'art. 135 codice civile la eccezione. In quella vece nel codice italiano sta saldo il principio generale, che la moglie sia capace per tutti gli atti della vita civile, che la eccezione trovasi rifermata con lo art. 134 codice civile, in cui sono tassativamente designati gli atti di maggiore importanza pei quali, cessando la regola, la moglie abbia bisogno della maritale autorizzazione, non perchè incapace, poichè la donna nubile maggiore col fatto del matrimonio non potrebbe divenire incapace, ma solo per omaggio all' armonia della famiglia e rispetto al capo della stessa; e che l'art. 135 dello stesso codice, mirando a sempre più integrare la capacità della donna maritata, dichiarandola prosciolta dall' autorizzazione anche nei casi in cui per la importanza dell'atto sarebbe richiesta, quando il marito sia incapace od impossibilitato a concederla, non costituisce una eccezione, ma racchiude invece delle norme di dritto, le quali debbono interpretarsi ed applicarsi in conformità dei principj razionali da cui le norme stesse furono informate ed inspirate.

Che, fermato così in punto di dritto che la disposizione dell'art. 135 codice civile, mirando ad integrare la capacità della donna maritata, non sia una eccezione, tutta la disamina nella questione proposta si può circoscrivere al punto di sapere, qual sarebbe stato il divisamento del patrio legislatore, se fosse stato chiamato a risolvere il problema giuridico in esame, rimasto insoluto, tenendo ragione dei principj generali del dritto e di quelli già fermati in tema di autorizzazione maritale o d'inabilitazione.

Che, procedendo in codesta disamina, sarà facile dimostrare, come pel codice civile l'inabilitato sia costituito in una condizione giuridica da non potere da sè solo, nè assistito dal curatore, concedere l' autorizzazione maritale.

Che non lo possa da sè solo, è verità che si attinge da svariati e gravi argomenti. Innanzi tutto, per l'art. 135 antedetto, la moglie viene prosciolta dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione maritale pei speciali casi in cui è richiesta, a mente dell'art. 134 detto codice, quando il marito sia minore. Essendo poi il minore emancipato di dritto col matrimonio, art. 311 codice civile, convien dire che nel ripetuto art. 135, quando si parla del marito minore, s'intende dire del minore emancipato.

Il minore emancipato poi, per quanto si attiene ai suoi diritti patrimoniali, è parificato all'inabilitato, perchè come a costui non è consentito fare atti che eccedono la semplice amministrazione, art. 339 codice civile, lo stesso vien sancito pel minore emancipato, art. 317 detto codice. Se dunque la donna maritata vien francata dal chiedere l'autorizzazione del marito quando costui sia un minore emancipato, sarebbe difficile darsi ragione perchè lo stesso non debba avvenire pel marito inabilitato, quando costui, in quanto ai suoi dritti patrimoniali, vien pienamente pareggiato al minore emancipato. La disposizione quindi dell'art. 135 deve dirsi applicabile anche al caso rimasto insoluto della inabilitazione del marito, perchè vi concorre la *eadem ratio legis*.

Che non si possa andare in avviso diverso, se la disamina si voglia fare alla stregua dei principj, che informano la inabilitazione. Lo inabilitato, indi alla sua dichiarata inabilitazione, vien costituito in uno stato di capacità relativa. Egli diviene inabile a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare ed ipotecare senza l'autorizzazione del curatore. Or, se il marito inabilitato non può procedere ai designati atti senza l'autorizzazione del curatore, mal si comprende come da sè solo

potrebbe autorizzare la moglie a compiere quegli atti, che a lui sono espressamente vietati, perchè presunto incapace.

Che altro e più grave argomento si attinge dallo art. 315 del codice civile, in cui vien detto che la donna minore maritata ha per curatore il marito, e, se questi sia inabilitato, il curatore del marito. Or non potrebbe più chiaramente dimostrarsi qual sarebbe stato il pensiero dal patrio legislatore, se fosse stato chiamato a risolvere la quistione in esame. Se, durante la minor'età della moglie, il marito inabilitato vien privato del diritto di autorizzare la moglie, sarebbe per lo meno assurdo il ritenere, che codesto dritto possa riacquistare quando la moglie abbia raggiunta la sua età maggiore e divenuta pienamente capace di amministrare la propria fortuna.

Che fin qui si sia dimostrato, che a norma del codice civile il marito inabilitato trovasi costituito in una condizione giuridica da non poter da sè solo autorizzare.

Ma molto meno lo potrebbe assistito dal suo curatore. I rapporti di dritto, sui quali si fonda l'autorizzazione maritale, non sono patrimoniali, poichè in tal caso alla mancanza del marito si sarebbe sostituita l'autorizzazione del magistrato. Essi sono rapporti eminentemente personali, i quali, mirando a mantenere l'armonia della famiglia ed il rispètto dovuto al capo della stessa, sono strettamente inerenti alla persona del marito ed incapaci di essere conferiti ed esercitati da persone estranee, quando il marito ne sia divenuto incapace o si sia posto nella impossibilità di esercitarli. Ed a codeste ragioni nascenti dall'indole dei rapporti giuridici, sui quali si fonda l'istituto della autorizzazione maritale, si uniscono quelle di opportunità. Sarà meglio lasciare libera la moglie nell'amministrazione del suo patrimonio, perocchè potrà ella, ispirata dall'affetto per la propria famiglia, meglio che uno estraneo sapere cosa convenga agl'interessi ed all'armonia della stessa. La ingerenza di un estraneo nella famiglia ne verrebbe a turbare la pace, violando oltre misura la libertà della moglie, e forse avvisando a ritroso degli interessi della famiglia stessa.

Nè a combattere l'indole meramente personale dei rapporti sui quali si fonda lo istituto anzidetto giova trarre argomento dall'art. 315, il quale affida la curatela della moglie minorenne dello inabilitato al curatore di lui, imperocchè l'estraneo che esercita la curatela della moglie minore non compie un uffizio affidato a lui esclusivamente, ma col concorso del consiglio di famiglia composto di parenti più prossimi, dai quali può essere ispirato sui veri interessi della famiglia.

Che, ritenuto che il marito inabilitato sia da sè solo e sia con l'assistenza del suo curatore non possa autorizzare la moglie, sia mestieri conchiudere che il ripetuto art. 135, nello esentare la moglie dal chiedere l'autorizzazione maritale nei casi in cui è richiesta, si estenda e comprenda anche il caso della inabilitazione del marito; e che quindi la obbligazione contratta dalla ricorrente senza l'autorizzazione del marito inabilitato sia pienamente valida.

Che, se pur dubbio vi fosse nella quistione proposta, il che non pare, non potrebbe il dubbio essere assolto che in favore della piena capacità della donna maritata. E' portato giuridico che ormai forma l'aspirazione dei più eminenti giuristi quello, che la donna sia padrona dei suoi destini, come l'uomo prescelto a suo compagno indivisibile nel fortunoso cammino della vita, poichè solo dalla uguaglianza dei dritti potrà nascere quell'armonia e quel rispetto reciproco, che tanto contribuiscono al benessere della famiglia.

Che, ammessa la validità della obbligazione contratta dalla ricorrente senza l'autorizzazione del marito, perchè inabilitato, diviene affatto accademica la quistione sulla ritenuta utile versione del danaro mutuato; e quindi il *secondo mezzo* di annullamento, col quale s'investe la denunziata sentenza, sotto codesto rapporto si deve dichiarare assorbito.

Che non rimanga che a disaminare il *terzo mezzo* di annullamento, il quale ugualmente al primo non è in dritto fondato.

La difesa della ricorrente dedusse davanti la corte di merito, che fosse respinta la domanda di vendita degli immobili indicati nel precetto, poichè una parte di essi era sottoposta a vincolo dotale per lire 80062,50 di cui avrebbesi dovuto chiedere la separazione a mente dell'art. 2077 codice civile.

Che la corte di merito osservò in proposito, che « dalla lettura del « ricorso presentato dalla contessa di « Cellere al tribunale di questa città « nel 17 marzo 1887 rilevasi, che essa « chiedeva di essere autorizzata a sot- « toporre a speciale ipoteca in garen- « zia del mutuo e degli accessorj, oltre « il villino ed annessi in via Vicenza « n. 11, di sua proprietà estradotale, « anche il gruppo dei fondi rustici ed « urbani dichiarati dotali sino alla « somma di lire 180062,50. Ed il tri- « bunale autorizzò la ricorrente a con- « sentire la ipoteca di cui nel ricorso, « dichiarando ristretto il vincolo do- « tale a sole lire 80062,50 ».

Ora, per quanto con il ricorso si chiese e dal tribunale si autorizzò, emerge chiaro « che si vollero assog- « gettare tutti i fondi della contessa « di Cellere, dotali e parafernali, alla « ipoteca a garenzia del capitale mu- « tuato dal Truzzi ».

Che se la corte di merito, come si evince dal trascritto ragionamento, disaminando gli atti ebbe a convincersi che, in virtù del decreto 28 marzo 1887, la contessa di Cellere fosse stata autorizzata ad ipotecare anche i fondi dichiarati dotali, l'è questo un giudizio di fatto che sfugge alla censura del Collegio Supremo. Anche il terzo mezzo di annullamento adunque deve venir respinto, perchè in diritto non fondato.

Che per le discorse cose sia a rigettarsi il proposto ricorso.

Che conseguenza del rigetto sono la perdita del deposito e la condanna alle spese.

Per tali motivi: rigetta il ricorso.

Sezione civile 6 aprile 1897, n. 230 (1).

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Mariani (avv. Ianni e Mucci) - *Massi* (avv. Manna e Setti) (2)

SERVITU' DERIVANTI DALLA SITUAZIONE DEI LUOGHI: Art. 536 del codice civile - Acque pluviali - Imprescrittibilità - *Res nullius* - Proprietario inferiore - Opere manufatte permanenti e visibili - Turbativa di possesso - Materie grasse trasportate dalle acque.

L'art. 536 del. codice civile, che assoggetta i fondi inferiori a ricevere

---

(1-2) La Corte espone il *fatto* della causa nel modo seguente:

« Osserva che Giammaria Mariani con ricorso del 20 agosto 1895 esponeva al pretore di Leonessa che nell'abitato di Villa Carmine esisteva un vicolo in declivio pel quale defluivano le acque piovane e grasse, le quali, seguendo il loro corso naturale, si scaricavano nel sottostante terreno di lui, dove eravi una gora o fossa pel deposito del letame trasportato da tali acque; che, per fare scorrere più liberamente le acque, egli per ordine del municipio avea fatto costruire in quel vicolo una cunetta con selciato; e che intanto Giovannantonio Massi, proprietario di una stalla e di un orto laterale al vicolo, aveva nel proprio terreno aperto due bocchette e fatto altre opere nello scopo d'immettervi le acque grasse e il letame e fare uscire poi chiarificate e senza il letame le acque nel fondo di esso Mariani. Deduceva che tali fatti costituivano una turbativa di possesso, mentre tendevano a rendere più gravosa la servitù di scolo di acque contrariamente alla disposizione dell'art. 536 codice civile, e quindi domandava la restituzione delle cose nello stato pristino. Il pretore con sentenza dei 30 novembre 1895 rigettava la domanda ritenendo che, non trattandosi di acque sorgive o perenni, ma di acque pluviali, non fosse applicabile l'art. 536, e che invece dovesse applicarsi l'art.

le acque che scolano naturalmente senza l'opera dell'uomo, si riferisce a qualunque acqua, e così anche alle acque piovane.

Al principio che le acque pluviali che cadono sopra una via pubblica sono imprescrittibili nei rapporti tra i privati proprietarj dei fondi inferiore e superiore, e che cedono esse come res nullius *a favore del primo occupante, escluso ogni obbligo da parte del proprietario del fondo superiore di trasmetterle al fondo inferiore, deve farsi eccezione quando dal proprietario inferiore si siano costituite opere visibili e permanenti per far derivare le acque stesse nei suoi fondi da fondi o luoghi superiori.*

Trattandosi di acque pluviali scorrenti sulla pubblica via, ove manchino opere manufatte, permanenti e visibili da parte del proprietario del fondo inferiore per derivarle dal fondo superiore in cui esse si immettono, non può essere ammessa l'azione di turbativa di possesso da parte del proprietario del fondo inferiore contro il proprietario del fondo laterale alla via per essersi questi appropriato il letame contenuto nelle acque suddette ed averle restituite alla via pubblica e quindi al fondo inferiore chiarificate.

Le materie grasse che le acque trasportano si compenetrano e formano una massa con le acque stesse, nè possono costituire una qualche cosa distinta e separata.

Osserva sull'uno e sull'altro motivo che, sebbene non possano ritenersi al tutto esatte e rispondenti ai principj di diritto le ragioni addotte dal tribunale, impertanto il ricorso si appalesa mal fondato, nè può censurarsi la sentenza per avere rigettato l'azione di turbativa proposta dal ricorrente. Invero non può ammettersi coi primi giudici che la disposizione dell'art. 536 codice civile, che assoggetta i fondi inferiori a ricevere le acque che scorrono naturalmente senza l'opera dell'uomo, non si applichi pure alle acque piovane, per la ragione che queste non hanno un corso perenne e costante; dappoichè il citato articolo non fa alcuna distinzione, ma si riferisce a qualunque acqua che scorra naturalmente senza il concorso dell'opera dell'uomo, e tra queste acque non possono certo non annoverarsi le acque piovane. Nè in modo assoluto può adottarsi il principio che le acque pluviali che, cadono sopra una via pubblica siano sempre imprescrittibili nei rapporti tra i privati proprietarj di fondi inferiori e superiori, in maniera che, cadendo come *res nullius* a favore del primo occupante, il proprietario del fondo superiore in cui esse cadono non abbia mai l'obbli-

543 che attribuisce al proprietario il dritto di servirsi dell'acqua che scorre nel suo fondo con obbligo di restituirla al corso ordinario. Appellò il Mariani al tribunale di Aquila, insistendo nelle sue domande; e, senza accennare più alle cunette da lui già costruite per ordine del sindaco, spiegò nelle conclusioni che il Massi, col divergere le acque piovane mediante la rimozione della soglia della sua porticina e col situare la porta o cancello attraverso il vicolo, avea turbato il dritto di esso Mariani a godere della parte grassa delle acque pluviali, il cui scolo dovea egli ricevere, e che in ogni caso il Massi con tali opere tendeva a costituire a suo vantaggio una servitù di scolo artificiale. Il tribunale con sentenza dei 15 giugno 1896 confermò il pronunziato del pretore, considerando che le acque piovane che cadono nella pubblica via sono, al pari di questa demaniali, e quindi imprescrittibili, di maniera che il proprietario del fondo posto lungo la via ne acquista il dominio dal momento che sono sopra il suo terreno e può farne l'uso che gli piace senza essere obbligato di trasmetterle al proprietario inferiore, ed osservò che questi come niun dritto sulle acque medesime così neppure alcun diritto può vantare sulle materie grasse ch'esse trasportano, perchè queste s'inviscerano e costituiscono un tutto inscindibile e un'accidentalità delle acque stesse. Avverso siffatta sentenza ricorre per annullamento il Mariani per due motivi, col primo dei quali denunzia la violazione degli art. 630, 2113, 540, 541 e 545 codice civile, e col secondo la violazione dell'art. 536 codice civile e degli art. 360 e 361 procedura civile per difetto di motivazione ».

go di trasmetterle al fondo inferiore; avvegnachè a tale principio deve farsi eccezione quando dai proprietarj inferiori si sieno costruite opere visibili e permanenti per far derivare le acque stesse nei loro fondi dai fondi o luoghi superiori, mentre in tal caso quel dritto del primo occupante, che avrebbe potuto esercitarsi dal proprietario superiore nel cui fondo cadono le acque, si troverebbe precedentemente mediante tali opere esercitato invece dal proprietario inferiore, il quale per la permanenza di opere cosiffatte acquisterebbe con la prescrizione un dritto alle acque da non potergli esser contestato dal proprietario superiore. Però nella causa attuale non si verificava nè l'applicazione dell'art. 536, nè il caso delle opere manufatte per la derivazione delle acque nel fondo del Mariani. Detto articolo invero riguarda la servitù legale derivante dalla situazione dei luoghi tra due fondi, dei quali l'uno riceve l'acqua che scorre dall'altro; ma nella specie il fondo del Mariani sottostante al vicolo, se riceve le acque piovane che scorrono pel vicolo stesso, non riceve dal pari quelle che scolano naturalmente dal fondo del Massi, il quale sta lateralmente al vicolo. Onde è chiaro che, non esistendo alcun raprapporto di reciproca servitù tra i due fondi, il fatto di cui si duole il Mariani, quello cioè che il Massi col divergere momentaneamente dal vicolo nel proprio fondo le acque grasse piovane e rimandarle poi nel vicolo stesso e quindi nel fondo Mariani chiarificate, priverebbe esso Mariani del vantaggio del letame trasportato dalle acque, non ricade sotto la sanzione del ripetuto art. 536, che vieta al proprietario superiore di rendere più gravosa la servitù del fondo inferiore, e potrebbe dal Mariani proprietario del fondo sottostante al vicolo essere impugnato soltanto come una illegittima appropriazione di acque demaniali, che esso avrebbe il dritto di ricevere nel proprio fondo. Ma ben s'intende che, trattandosi di acque pluviali scorrenti sulla pubblica via e quindi demaniali e imprescrittibili, il Mariani non altrimenti avrebbe avuto il dritto di goderle e farle sue nei rapporti coi proprietarj dei fondi superiori se non, come innanzi si è avvertito, mediante opere manufatte permanenti e visibili che accennassero all'uso e godimento di tali acque da parte sua. Nella specie, però, queste opere manufatte mancavano affatto; imperocchè il Mariani, se nel primo ricorso al pretore accenni alla costruzione di una cunetta fatta da lui nel vicolo per ordine del sindaco nello scopo di far defluire più liberamente le acque piovane, non disse però menomamente che questa cunetta fosse stata distrutta dal Massi, e che quindi per la distruzione di essa le acque col letame non più potevano scorrere nel proprio fondo, e avanti il tribunale senza ricordare per guisa alcuna quella cunetta non indicò affatto alcun'opera permanente e visibile da lui costruita nel fondo Massi e nel vicolo per fare scorrere nel suo fondo le materie grasse e il letame delle acque; ma per lo contrario accenni solamente alle opere fatte dal Massi nel proprio fondo di costui, cioè alla rimozione della soglia di una sua porticina ed a due bocchette costruite nello stesso fondo e disse che appunto per effetto di queste tali opere le materie grasse delle acque pluviali divergevano nel fondo Massi, e non più scorrevano nel terreno di esso Mariani. Ciò posto, non avendo il Mariani fatta alcun'opera visibile e permanente per poter egli, invece del Massi proprietario del fondo soprastante, appropriarsi delle acque defluenti dal vicolo, il Massi come primo occupante, e trattandosi di acque demaniali, avea il diritto di servirsi per sè delle acque; nè avea alcun obbligo di trasmetterle al fondo del Mariani; e, se costui non dritto quindi avea a ricevere queste acque nel proprio fondo, neppure avea quello di ricevere le materie grasse delle stesse, cioè il letame; dappoichè, come bene osservò il tribunale, le materie grasse che le acque trasportano si compenetrano e formano una massa con le acque stesse, nè possono costituire una qualche cosa distinta e separata. Laonde l'azione di turbativa proposta dal Mariani non essendo sorretta nè sulla disposizione dell'art.

536 codice civile, nè sopra alcun possesso legittimo ch'egli potesse invocare delle acque e delle materie grasse che scorrevano sulla pubblica via, mancava di base giuridica e quindi bene fu respinta dal tribunale.

Osserva che non è poi neppur fondata la censura mossa alla denunziata sentenza per omessa motivazione; imperocchè, quando il tribunale avea ritenuto che non fosse nella specie applicabile l'art. 536 non era il caso di esaminare se, facendosi per opera del Massi scorrere le acque nel fondo del Mariani chiarificate e senza il letame, si rendesse a tal modo pel Mariani più gravosa la servitù di scolo d'acqua stabilita dal detto art. 536. Nè può discutersi di mancata motivazione, come pare accenni il ricorrente, per non avere il tribunale esaminato se nel fatto vi fossero opere visibili e permanenti costruite sulla via pubblica a servizio del fondo del Mariani, dappoichè non poteva nè doveva il tribunale fare questa disamina quando niun'opera di questa specie era stata indicata da esso Mariani, e questi in grado d'appello non si riferì alla cunetta già costruita per ordine del sindaco, nè accennò ad alcuna alterazione di tale cunetta o del basolato stradale, e faceva invece consistere la turbativa attribuita al Massi, non già nell'aver costui demolito o alterato alcun'opera destinata a condurre le acque dalla pubblica via nel fondo Mariani, ma bensì nell'apertura delle due bocchette nel proprio fondo di esso Massi, l'una per l'immissione in esso delle acque grasse e l'altra per l'emissione dopo avervi depositato il letame.

Osserva che per le ragioni suesposte il ricorso non può non essere rigettato.

Per queste ragioni:

Visto l'art. 641 codice procedura civile;

Rigetta il ricorso contro la sentenza del tribunale civile di Aquila del 15 giugno 1896.

Sezione civile 6 aprile 1897, n. 232.

TONDI P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Comune di Cappadocia (avv. Pucci Sisti) -
De Michele (avv. Manna)

ESECUZIONE: Eccezione di pagamento e compensazione - Rinvio alla liquidazione dei crediti in sede di graduazione.

GRADUAZIONE (Giudizio di): Giudicato sull'omologazione - Esistenza e liquidazione dei crediti.

L'eccezione di pagamento e di compensazione deve essere esaminata anche in sede di esecuzione, nè può essere il debitore rinviato alla liquidazione dei crediti in sede di graduazione, per ivi far valere le sue ragioni dimostrando che nulla deve.

La liquidazione dei crediti, ai sensi dell'art. 717 del codice di procedura civile, succede alla sentenza di omologazione dello stato di graduazione, la quale pronunzia su tutte le questioni proposte, e, divenuta che sia irrevocabile, forma stato di cosa giudicata, e null'altro può rimanere che un'operazione contabile in esecuzione della sentenza medesima; e, non essendo perciò più possibile elevare questione sull'esistenza dei crediti già ammessi od esclusi nella sentenza di omologazione, non può essere consentito al debitore di contestare i crediti irrevocabilmente ammessi in graduazione.

La Corte osserva che la sentenza impugnata, dopo avere censurato l'interpretazione data alla sentenza in appello 9-15 dicembre 1893 dal tribunale e dalle parti, soggiunge che, per difetto di appello del Comune dalla sentenza del tribunale 15-16 dicembre 1891, questa rimase « integrale « come era uscita dalle mani dei pri- « mi giudici per l'impedimento a po- « tere discutere i tre mandati che il « comune aveva tenuto in serbo con « gli altri sei, tutti di data anteriore « alla detta sentenza, ed ogni altra « eccezione. E, posto in questi suoi « veri termini il giudicato della corte,

« la questione promossa colla ecce- « zione *de soluto* diventa oziosa »; ed attesochè il Comune risolleva in sede di esecuzione la questione della contabilità, val dire sulla liquidazione del credito « la sede notevole di una « tale disamina è nel giudizio di gra- « duazione, quando le parti, secondo « l'art. 717 del codice di procedura « civile, debbono fare di accordo la « liquidazione dei crediti, e in difetto « deve farsi dal perito ...., il qua- « le potrà fare tutto quanto non fece « il Di Salle (l'arbitro conciliatore), « e allora, riassunta da capo tutta la « contabilità delle due strade, sarà il « tempo ed il luogo opportuno di va- « lutare ogni ragione delle parti, niu- « na eccettuata, nell'annosa vertenza « del reciproco dare ed avere in or- « dine alla strada di Tagliacozzo ; niu- « na considerazione della corte avendo « inoltre potuto meritare la rifiutata « offerta reale inaugurata dal Comu- « ne che tampoco potè portare a con- « valida nel giudizio pendente a ter- « mini dell'ultimo inciso dell'art. 908 « procedura civile, onde la medesima « offerta non ha nessuna efficacia « per potere dar luogo alla sospen- « sione della procedura di espropria ».

Che siffatta motivazione, pur non potendo essere in questa sede censurata per gli errori di fatto, è censurabile per errori in diritto e per insufficienza a dare ragione dell'emesso giudizio.

Imperocchè, dedotta dal Comune l'eccezione di pagamento e di compensazione, doveva questa essere esaminata anche in sede di esecuzione, se avesse oppur nò fondamento, e non già rinviata alla liquidazione dei crediti in sede di graduazione. Nè può ritenersi sufficiente motivazione l'affermare che la questione promossa *de soluto* diventa oziosa solo perchè rimane integra la sentenza di condanna emessa in primo grado; involgendo questa affermazione contraddizione nel ritenere in fatto che non venissero discussi nel giudizio di cognizione i titoli dal Comune addotti a giustificare la sua eccezione, e che appunto perciò sia oziosa la questione in sede di esecuzione.

Ed invero, opposta dal debitore l'eccezione di pagamento e di compensazione, poteva e doveva prendersi in esame se ed in quanto nel giudizio di cognizione fossero stati presi in esame i titoli addotti a giustificarla; ed avrebbesi potuto qualificarla oziosa, almeno per la massima parte solo quando questo esame avesse condotto alla conclusione che fu esclusa perchè duplicata ogni imputazione per i sei mandati 1885-1888, e che l'appello del De Michele nel giudizio di cognizione per l'aumento a lire 16530,48 della somma accordatagli dalla sentenza appellata in lire 8276,58, fu rigettata perchè doveva egli imputare nel suo credito le lire 9050 residuo del mandato 17 settembre 1890 ed importo dei due mandati 11 ottobre 1891, per la quale imputazione il credito sarebbesi ridotto a lire 7530,48, pel difetto però di appello del Comune rimaneva ferma la condanna in lire 8276,58, con la differenza in più del dovuto di lire 746,10; ma diveniva al contrario opportuna l'eccezione ritenendo, come ritenne la sentenza impugnata, che quella di primo grado rimase integra per l'impedimento a potere discutere in appello i tre mandati.

Ed in quest'ordine di idee, sul fatto che in questa sede non è dato di censurare, e che in sede di rinvio dovrà essere di nuovo apprezzato, incorreva nel grave errore in diritto che il debitore, il quale vuol dimostrare che nulla deve, abbia malgrado ciò a subire la espropriazione forzata, per indi far valere le sue ragioni in graduazione.

Ed anche più grave è l'errore in diritto di rinviare simile controversia in sede di liquidazione dei crediti, a sensi dell'art. 717 del codice di procedura civile. Non avvertiva la corte di merito che codesta liquidazione succede alla sentenza di omologazione, la quale pronunzia su tutte le questioni proposte, e divenuta che sia irrevocabile forma stato di cosa giudicata; e null'altro può rimanere che un'operazione contabile in esecuzione della medesima, e non è concepibile che possa elevarsi questione

sulla esistenza dei crediti già ammessi od esclusi nella sentenza di omologazione.

Alla liquidazione è bensì interessato anche il debitore espropriato, sia perchè venga estinto o diminuito il maggior numero possibile delle sue obbligazioni, sia perchè gli spetta l'eventuale sopravanzo del prezzo in distribuzione, ma da ciò non consegue che egli possa nella liquidazione contrastare i crediti irrevocabilmente ammessi in graduazione.

Che pertanto l'impugnata sentenza violava gli art. 1236, 1286 del codice civile, ed erroneamente applicava l'art. 717 del codice di procedura civile, e peccava altresì per difetto di motivazione.

Per questi motivi:

Accogliendo il primo, secondo e quarto mezzo, senza discendere all'esame del terzo mezzo del ricorso del Comune di Cappadocia, annulla la sentenza 19-22 maggio 1896 della corte di appello di Aquila, e rinvia la causa per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla corte di appello di Roma.

Sezione civile 18 maggio 1897, n. 317 (1).

GHIGLIERI P. P. – PENSERINI Rel. ed Est. – P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ditta Ronchetti-Stradella (avv. Clementi) - *Credito industriale romano* (avv. Iachini) (2)

PEGNO: Credito garantito con ipoteca - Alienazione del credito - Condizione risolutiva tacita - Consenso del creditore pignoratizio all'alienazione - Liberazione del vincolo di pegno - Mora del giudizio.

Il debitore, che ha costituito il pegno sopra un credito garantito da ipoteca può disporre del credito, e dell'ipoteca purchè non leda il vincolo del pegno, la cui intrinseca natura consiste in una alienazione condizionata all'evento del non eseguito pagamento della somma per la quale fu costituito.

L'atto o contratto, col quale il debitore ha disposto della cosa data in pegno, non è nullo, ma necessariamente soggetto alla condizione risolutiva espressa o tacita se l'obbligazione non venga eseguita, sia mediante il riscatto

---

(1-2) La Corte espone il *fatto* nei termini seguenti:

« Al passivo del fallimento della Ditta Ronchetti e Stradella concorse il Credito Industriale Romano per vari titoli, fra' quali il credito ipotecario di lire 385 mila ammesso senza contestazione. Nei primordj del 1895 la fallita Ditta propose un concordato al quattro e mezzo per cento, ed il Credito Industriale, conservando l'ipoteca per la rata di lire 60 mila di detto credito, vi rinunziò per lire 325 mila, consentendo al concordato, che accettato venne omologato con sentenza 10 aprile detto anno; e con istromento 7 maggio successivo fu liquidato l'avere complessivo del Credito Industriale per i crediti compresi nel concordato in lire 30124, 07 che vennero pagate dai componenti la cessata Ditta Ronchetti e Stradella, quanto a lire 18732, 13 in acconto, e pel residuo in lire 11404, 94 mediante cessione di un credito in eguale somma a carico del comune di Roma.

Ma gli stessi Ronchetti e Stradella con citazione 7 giugno 1895 convennero in giudizio il Credito Industriale Romano perchè venisse dichiarato che questo non avea diritto alla percentuale concordata sulle lire 325 mila, essendochè non potesse rinunziare alla ipoteca relativa per avere dato in pegno alla Banca Romana l'intero credito ipotecario di lire 385 mila con istromento 11 aprile 1892, notificato nel 31 maggio di quell'anno al liquidatore della Ditta Ronchetti e Stradella, di che essi attori vennero a notizia soltanto nel riprendere l'amministrazione del loro patrimonio; e conseguentemente dichiararsi nulla la cessione del credito a carico del comune di Roma, e condannarsi alla restituzione di lire 4226, 22 coi relativi interessi.

Il tribunale civile di Roma respinse la dimanda con sentenza 16-21 ottobre 1895, dalla quale interposero appello i Ronchetti-Stradella citando anche la Società di Credito ed Industria edilizia, la quale, per istromento 31 ottobre 1895, era divenuta cessionaria del credito a carico del comune, ed aveva assunto tutte le conseguenze della lite. E questa produsse in appello l'istromento 8 febbraio 1896 ratificato con l'altro del 20 marzo successivo, pei quali i rappresentanti della Ban-

per estinzione del debito pel quale fu costituito il pegno, sia mediante il consenso del creditore pignoratizio.

Il consenso prestato dal creditore pignoratizio fino dall'inizio della disposizione del credito, fatta dal debitore, impedisce l'avverarsi della condizione risolutiva tacita; ed è, in ogni caso, legittimo l'adempimento della obbligazione di liberar la cosa dal vincolo di pegno, anche se esso avviene nelle more del giudizio.

La Corte osserva che la sentenza impugnata per distinte e fra loro indipendenti considerazioni confermò quella del tribunale, e cioè: in primo luogo, perchè non competa al fallito la spiegata azione di nullità del concordato neppure contro singoli creditori per mancanza di consenso valido; in secondo luogo, perchè la rinunzia all'ipoteca per la rata di lire 325 mila fu fatta in seguito ad accordi presi fra il Credito Industriale e la Banca Romana, e la posteriore rinunzia al pegno ed all'ipoteca emessa dal liquidatore di questa li 4 settembre 1895, indi confermata e ratificata cogli istromenti 8 febbraio e 26 marzo 1896, non fece che porre in atto l'accordo preesistente, dal che il motivo pel quale nel concordato non fu fatta menzione dell'esistenza del pegno che i Ronchetti e Stradella non potevano ignorare essendo stato notificato al liquidatore della Ditta; poichè, sebbene la scienza dell'ente sociale non debba confondersi con la reale dei singoli socj della Ditta fallita, pure le peculiari circostanze del caso fanno presumere che, quando il concordato fu concluso, Ronchetti e Stradella ne fossero a notizia; in terzo luogo, perchè la costituzione del pegno toglieva bensì la libera disponibilità del credito e dell'ipoteca, ma non in modo assoluto, poichè la proprietà permaneva al costituente il pegno; e quindi, dato e non concesso che non sussistessero gli accordi preaccennati, la rinunzia all'ipoteca non era nulla, ma risolubile nell'evento della perdita del diritto stesso per effetto del pegno quando non venisse soddisfatta l'obbligazione garantita, od in altro modo permesso dalla legge non fosse prosciolto il vincolo del pegno; d'onde

ca Romana, confermando la rinunzia al pegno emessa dal suo liquidatore nel 4 settembre 1895, rinunziarono pure all'ipoteca a favore di detta Società, e consentirono alla relativa cancellazione.

La corte di appello di Roma con sentenza 10-14 aprile 1896 confermò quella del tribunale. Ricorrono i soccombenti e deducono:

1° Violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli art. 834, 836, 842 e 846 del codice di commercio, degli art. 1878, 1879, 1884, 1887, 1888 codice civile, 456, 457 e 458 codice di commercio in relazione all'art. 517 n. 3 codice di procedura civile; per avere la sentenza impugnata ritenuto che dopo l'omologazione del concordato non abbia il fallito azione per disconoscerne gli effetti nei rapporti individuali di un creditore che nullamente vi prese parte;

2° Violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli art. 1908, 1104 e 1108 codice civile, e delle leggi 144 D. XVII *de div. regulis juris;* 12 D. XIV, 6, *de S. C. Mac.;* 3, § 11 D. XV, 6, *de peculio*, 29 e 210 D. XVII *de div. reg. juris;* e 23 D. V. 1. *de jud.* in relazione agli art. 490 e 517 n. 3 codice di procedura civile; per avere la sentenza ritenuto che la rinunzia postuma della Banca Romana al pegno avesse forza retroattiva e ricongiungendosi al concordato lo cambiasse da nullo in efficace e valido;

3° Violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli art. 1119, 1237 codice civile e della legge 54 D. VII, 6, *de condict. indeb.*, nonchè dello speciale principio giuridico *praesumitur error nisi probatur scientia*, in relazione agli art. 517 n. 2 e 3, 361 n. 2 e 360 n. 6 codice di procedura civile, in quanto che la sentenza, pure ammettendo che la notificazione dell'atto di pegno al liquidatore della Ditta non inducesse prova della scienza del pegno stesso nei Ronchetti e Stradella, disse poi che doveva presumersi la notizia del pegno medesimo contraddicendosi, e mancando di motivare sulla scienza per parte dei minori Stradella; ed errò e non motivò sulla vera figura dell'azione spiegata ritenendola *condictio indebiti*, mentre era l'altra *causa data causa non secuta.*

Resiste la Società di Credito ed Industria edilizia ».

la conseguenza che il concordato non fosse nullo, ma sottoposto a condizione risolutiva sottintesa, alla condizione cioè che, non adempiendosi da parte del Credito Industriale all'obbligo di dare effetto valido ed efficace alla consentita rinunzia dell'ipoteca, il concordato stesso si intendesse risoluto nei rapporti col medesimo: ed anche se al tempo della mossa lite, sempre nell'ipotesi che non esistessero i ritenuti accordi, non avrebbe potuto efficacemente il citato respingere l'azione di risoluzione del concordato, potè a buon diritto respingerla in appello dimostrando colle sopravvenute stipulazioni che nessun danno era derivato al fallito dal concordato dall'una e dall'altra parte eseguito: poichè non è già una nuova dimanda, ma nuova prova e difesa della eccezione, o se vuolsi nuova eccezione che può dedursi anche in appello.

Che il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa, e nella specie sul credito dato in pegno (art. 1879 cod. civ., 456 cod. comm.); e l'ipoteca a garanzia del credito dato in pegno non può essere cancellata senza il consenso del creditore pignoratizio quando egli abbia fatto annotare il pegno all'ufficio ipotecario (art. 1994 cod. civ.). Dal che consegue che il debitore che ha costituito il pegno può disporre della cosa, nella specie del credito e della ipoteca, purchè non leda il vincolo del pegno, la cui intrinseca natura consiste in una alienazione condizionata all'evento del non eseguito pagamento della somma per la quale fu costituito, alienazione non della cosa, ma, per la quota corrispondente al credito garantito, del valore che la cosa data in pegno potrà avere allora quando verificata la condizione abbia ad esercitarsi nei modi di legge il diritto di pegno (art. 1884 1888, cod. civ., 458, 459 cod. di comm.). Così che l'atto o contratto, col quale il debitore ha disposto della cosa data in pegno, non è nullo, ma necessariamente soggetto alla condizione risolutiva, espressa o tacita, se l'obbligazione non venga eseguita sia mediante il riscatto per estinzione del debito, pel quale fu costituito il pegno sia mediante il consenso del creditore pignoratizio. E, poichè nella specie la sentenza impugnata ritenne con incensurabile apprezzamento di fatto che il creditore pignoratizio consentì alla disposizione fatta del credito e dell'ipoteca dal debitore che aveva costituito il pegno, e che gli atti pubblici posteriori alla disposizione stessa altro non fecero che constatare in forma certa e legale il consenso già prestato, ne consegue che la disposizione fattane era pura e non condizionata, epperò pienamente efficace. Ma rettamente la sentenza considerò che anche a prescindere dal consenso dal creditore pignoratizio prestato fino dall'inizio della disposizione fatta dal debitore, la rinunzia al pegno ed il consenso posteriormente prestato alla cancellazione dell'ipoteca, consenso voluto dall' art. 1994 del codice civile per poterla cancellare, impediva l'avverarsi della condizione risolutiva tacita, ed il disponente adempieva così esattamente la sua obbligazione. Lo che poteva fare legittimamente anche in pendenza del giudizio in appello, appunto perchè, non già di nullità della disposizione poteva essere controversia, ma unicamente di adempimento dell'obbligazione con essa dal disponente assunta; essendochè, soltanto nel caso che l'avvenimento preveduto nella condizione risolutiva accada, sia il contraente obbligato a restituire ciò che ha ricevuto (art. 1164 cod. civ.); e quando, come nella specie, la condizione risolutiva è tacita, la risoluzione non opera di diritto, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze (art. 1165 cod. civ.): epperò sarebbe *contra rationem juris* non riconoscere legittimo l'adempimento dell'obbligazione nelle more del giudizio, quando non fu dalle parti determinato il tempo all'adempimento della obbligazione di liberare la cosa dal vincolo di pegno, obbligazione che costituisce la tacita condizione risolutiva del contratto, e che può quindi sempre essere adempita, e l' adempimento retrotrarsi al giorno in cui fu contratta l'obbligazione (art. 1167, 1170 cod. civ.).

Che pertanto la sentenza reggesi

pienamente sui due motivi prediscorsi, ed è quindi inutile prendere in esame l'altro concernente la inammissibilità, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 842 codice di commercio, della dimanda di nullità del concordato fatta dal fallito in confronto di un creditore.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso Ronchetti-Stradella contro la sentenza 10-14 aprile 1896 della corte di appello di Roma.

Sezione civile 15 giugno 1897, n. 397.

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Riunione Adriatica di sicurtà (avv. SCOTTI, PAVIA e ABBOVE) - *Bianchi* (avv. TARASCHI, PAOLUCCI e MANNA) e *Banca d'Italia*

MORA (in debito commerciale): Concetto intero - Danno - Colpa.
INDENNITA' DI ASSICURAZIONE (interessi moratorj sulla): Atti di opposizione - Incapacità ad esigere - Impossibilità di pagare.
PAGAMENTO (Opposizioni a): Offerta reale - Deposito - Duplicazione.

Se ogni mora implica un ritardo, non ogni ritardo costituisce la mora del debitore; e ad integrare il concetto della medesima, anche per debito commerciale, occorre la concorrenza del danno del creditore e della colpa del debitore (1).

Se il creditore della indennità di un sinistro non è in grado di riceverne il pagamento dall'assicuratore, perchè contro di lui sono stati fatti atti legali di opposizione (come sequestri, pignoramenti o cessioni) che lo rendono incapace ad esigere, l'assicuratore non è obbligato sul proprio debito agli interessi di mora fin dalla liquidazione di questo, ma solo da quando, risolutesi tutte le questioni pendenti fra essi interessati, egli non sia tolto legalmente dall'impossibilità di adempiere alla propria obbligazione (2).

La legge, nel caso di opposizioni giudiziali, non impone al debitore l'obligo assoluto di fare l'offerta reale e il deposito della somma dovuta; ma gli inibisce, invece, di pagare sotto la comminatoria del duplice pagamento.

Considerando che fondato si presenta il ricorso della Riunione Adriatica; dappoichè l'unica questione sottoposta al giudizio della corte di appello consisteva nel giudicare, se il debitore di una somma, cui vengano notificati dei sequestri, pignoramenti, o cessioni, e si discute, fra i diversi sequestranti, pignoranti, o cessionarj, a chi di essi debba quella somma esser pagata, sia in obbligo di rappresentare, oltre al capitale, anche gli interessi, solo perchè si tratti di debito commerciale. La impugnata sentenza, per ritenere l'affermativa, si fondò sostanzialmente sull'art. 41 del codice di commercio. Ma non era contestato, nè potrebbe esserlo, sia per la lettera, sia per lo spirito, sia pei precedenti storici di quella disposizione, che i debiti commerciali liquidi ed *esigibili* di somme di denaro producano interessi di pieno diritto; e che il principio in essa consacrato costituisca una deroga all'art. 1231 del codice civile. La contestazione sollevata dalla ricorrente si riferiva specialmente alla *esigibilità* del credito; essa assumeva, che, in base all'art. 1244 codice civile, il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non ostante sequestro o atto di opposizione, nei modi stabiliti dalla legge, non fosse valido, riguardo ai creditori sequestranti od opponenti, potendo questi costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo regresso contro il creditore; ed aggiungeva, che disputandosi, se alla Banca d'Italia, ovvero all'avv. Bianchi, dovesse pagarsi la somma da lei do-

---

(1-2) *Confr.* la sentenza (n. 463) dei 7 luglio 1897, in causa *Ditta Ruston Proctor e C. c. Fringuelli ed altri*, a pag. 150 qui successiva.

vuta al fallimento Bianchi, essa si trovasse nell'assoluta impossibilità di adempiere alla sua obbligazione, non potendo pagare quella somma al fallimento, senza pericolo di essere costretta a pagarla di nuovo; e neppure all'avv. Bianchi, od alla Banca d'Italia, che se la contendevano, senza che l'autorità giudiziaria decidesse anzitutto quale dei due contendenti avesse diritto di esigerla, d'onde desumeva la inesigibilità del credito, e la conseguente inapplicabilità del citato art. 41 del codice di commercio. Era quindi dovere della corte di esaminare e discutere tale assunto, nel che si sostanziava la causa, per decidere se la mora incolpata, proveniente da fatto non imputabile al debitore, obblighi ugualmente costui, in tema commerciale, al pagamento altresì degli interessi. Era questo il vero tema della discussione; e, se a questa ricerca essa si fosse accinta ed avesse risalito alle fonti, onde fu desunta la disposizione dell'art. 41 suddetto, si sarebbe di leggieri convinta, che, lungi dal rendersi estranea la distinzione della *mora debendi* e della *mora accipiendi*, riusciva invece la medesima indispensabile e decisiva della causa; dappoichè, se non fu mai dubitato che l'art. 41 si riferisse alla prima, al ritardo cioè del debitore nel pagare, parve all'opposto perfino superflua una speciale disposizione per stabilire che non potesse riguardare la seconda, cioè il ritardo del creditore nel riscuotere; essendo manifesto che, se ogni mora implica un ritardo, non ogni ritardo costituisce la mora; e ad integrare il concetto della medesima occorre la concorrenza del danno del creditore, e della colpa del debitore: senza di di che può solo aversi un ritardo, ma non la mora. Ora, se il fallimento Bianchi non era in grado di ricevere il pagamento della indennità di assicurazione, perchè contro di lui erano stati fatti atti legali di opposizione, che lo rendevano incapace ad esigere, se pronti a ricevere quella somma non erano neppure l'avv. Bianchi e la Banca d'Italia, fino a che non fosse tra loro risoluta la questione a quale dei due pretendenti la medesima spettasse, si versava appunto nel caso del creditore che, pel fatto proprio, rendeva impossibile il pagamento; e per la stessa ragione diveniva anche impossibile la offerta reale, la quale non poteva certo farsi al fallimento Bianchi, creditore oppignorato; e molto meno agli altri due, che si contendevano la somma che avrebbesi dovuto offrire; tanto più che la legge, nel caso di opposizioni giudiziali, non impone al debitore l'obbligo assoluto di fare l'offerta reale ed il deposito, ma gli inibisce invece di pagare, sotto la comminatoria del duplice pagamento; mentre nulla vietava alla Banca d'Italia, ed all'avv. Bianchi, se avessero voluto realmente prevalersi del diritto di godere degli interessi di quella somma, il provocare essi stessi dall'autorità giudiziaria quei provvedimenti che avessero per avventura potuto salvaguardare i diritti di tutti.

Che non può certo bastare, a sorreggere la impugnata sentenza, l'inciso, che in essa si legge, *di avere* cioè la sentenza appellata *secondato in questa parte le stesse deduzioni della ricorrente;* dappoichè, a prescindere che tale osservazione non costituì la vera ragione del decidere, è da notare che, essendo stati chiesti gli interessi a partire dal sinistro verificatosi, la Riunione Adriatica, pur sostenendo, in via principale, non essere affatto dovuti gli interessi, chiese solo davanti al tribunale, non per conclusione specifica, ma nei ragionamenti della comparsa conclusionale, ed in via subordinata, che, in ogni caso gli interessi non dovessero decorrere che dal giorno dell'avvenuta liquidazione; sicchè lo avere i primi giudici secondato, in questa parte, le deduzioni subordinate della Riunione Adriatica non poteva certo essere di ostacolo alla medesima di appellare, come effettivamente fece, contro la sentenza del tribunale, per sostenere la sua tesi principale; e quindi non può da tale considerazione di fatto indursi la piena giustificazione della sentenza ora denunziata.

Che molto meno potrebbe la sen-

tenza stessa sorreggersi, per avere accennato, che il ritardo siasi verificato per un fatto imputabile esclusivamente alla Riunione Adriatica, e per avere dipoi, a giustificazione dello accoglimento dello appello incidente, prodotto dal fallimento Bianchi, per la ordinata compensazione delle spese, notato che il curatore del medesimo *avesse tentato tutte le vie amichevoli per conseguire l' indennità liquidata; e non essere stata sua colpa, se non la potè conseguire, per la persistente opposizione della Riunione Adriatica;* dappoichè siffatte affermazioni si rannodano, e sono dominate dagli erronei concetti di diritto espressi dalla corte di appello e dai quali dedusse che la ricorrente fosse in mora colposa ad eseguire l'obbligazione, *pei pretesti da essa escogitati per non pagare nè sorte nè interessi;* quando invece si è già dimostrato, che la persistenza adoperata dalla debitrice a non pagare il premio di assicurazione era pienamente giustificata dal pericolo in cui poteva incorrere di un doppio pagamento.

Che dalle premesse considerazioni risulta manifesto adunque, come la corte di appello di Perugia, oltre al mancare al debito della motivazione, ha fatto erronea e falsa applicazione degli art. 41 del codice di commercio, 1244, 1539 e 1259 del codice civile, per cui debba accogliersi il ricorso prodotto dalla Riunione Adriatica, ed annullarsi la sentenza denunziata.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza della corte di appello di Perugia del 14-28 settembre 1896; ordina restituirsi alla ricorrente Riunione Adriatica di sicurtà il fatto deposito, e rimanda la causa davanti la corte di appello di Roma, perchè pronunzi a termini di ragione, anche sulle spese di cassazione.

Sezione civile 7 luglio 1897, n. 483 (1).

TROISE P. ff. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ditta Ruston, Proctor e C. (avv. TARASCHI e BIANCHI) -
Fringuelli, Zei, Sanguinetti e Montanari (avv. MANNÀ) (2)

INTERESSI MORATORJ: Applicabilità della regola *in liquidandis non fit mora* - Colpa del debitore o del creditore - Compito del giudice - Certezza e liquidità del credito - Declaratoria generica di danni - Decorrenza dalla domanda - Esclusione di liberanza o provvisionale - Condanna alle spese.

MEZZI ISTRUTTORJ (Giudizio sui): Corte di cassazione - Giudice del merito.

(1-2) La decisione della CORTE fa precedere le seguenti considerazioni di *fatto:*

« Considerato che con sentenza del tribunale civile di Perugia del 10-18 aprile 1890 fu risoluto un contratto di compravendita di una macchina motrice per la illuminazione elettrica, il quale nel marzo 1888 erasi concluso tra i sigg. Fringuelli, Zei, Sanguinetti e Montanari, compratori, e la Ditta Ruston Proctor e C. venditrice, e fu questa condannata a favore di quelli al ristoro dei danni ed interessi da liquidarsi in separata sede.

Che, passata tal sentenza in giudicato, nel 12 giugno 1891, Fringuelli e C. promossero il giudizio di liquidazione, e, dopo parecchi mezzi d'istruzione compiuti, il tribunale, con sentenza del 29 maggio 1896, fissò la cifra dei danni nella somma di lire 31848,15, ed emise la relativa condanna, una agl'interessi commerciali dal dì della domanda, 12 giugno 1891.

Che contro tal sentenza produsse appello la Ditta Ruston, e poscia, con apposito incidente, chiese il perito meccanico, che aveva proceduto alla verifica della macchina, desse chiarimenti, e che si nominasse altresì un perito contabile, per emendare gli errori di conteggio in cui era caduto il tribunale.

Che, rinviate le parti alla corte per la risoluzione dell'incidente e del merito, quel collegio, con sentenza pronunziata il 27 gennaio 1897 e pubblicata il 4 successivo febbraio, ridusse la cifra dei danni a lire 27408, 55, rigettò per tutto il resto lo appello e condannò la Ditta a quattro quinti delle spese di secondo grado.

Il favore della regola in liquidandis non fit mora *è applicabile al debitore ogniqualvolta non gli si possa ascriver colpa per la ritardata o combattuta o difficoltosa liquidazione del suo debito* (1).

Il giudice, per assolvere il suo compito allorchè sia chiamato a decidere della applicabilità della massima in liquidandis non fit mora, *deve, non soltanto esaminare e stabilire se il credito controverso abbia il carattere della certezza nella sua esistenza, ma altresì indagare se la illiquidità del credito dipenda da forza maggiore o caso fortuito, ovvero da colpa del creditore o del debitore* (2).

La sentenza contenente una semplice declaratoria generica, che giudica in favore degli attori il diritto ai danni da liquidarsi, non equivale di per sè a dichiarazione di certezza della esistenza obbiettiva dei danni medesimi, in guisa da far senz'altro decorrere dal dì della domanda gli interessi moratorj a carico del debitore; tanto più se detta sentenza abbia escluso nella specie il concorso degli estremi necessarj per accordare il provvedimento equitativo della liberanza o provvisionale.

I criterj determinatori della condanna nelle spese del giudizio non sono i medesimi cui si debba attingere per l'attribuzione degli interessi di mora.

La corte di cassazione non può conoscere, se sufficienti, o non, fossero gli elementi processuali su cui i giudici del merito formarono la loro convinzione; nè, perciò, se necessarj od utili fossero ulteriori mezzi di istruzione.

Considerato, innanzi tutto, che la grande discrepanza che regna nella scuola e nel foro in ordine alla decorrenza degli interessi moratorj dal dì della domanda, allorchè trattasi di somme illiquide, trovi il suo fondamento nelle gravi ragioni su cui riposa l'opposta soluzione del quesito; imperocchè, se da una banda non sono lievi argomenti quelli tratti dal modo come oggi nel mondo economico fruttifica il danaro; dal non essere il creditore tenuto a dimostrare di aver sofferto danno, a causa della mora del debitore, per aver diritto agli interessi (art. 1231 capoverso cod. civ.); dal non essere giusto che il debitore faccia suo quel frutto del danaro che sarebbe stato intascato dal creditore, se pagato a tempo; dal non essere la sentenza che liquida la somma creatrice del diritto del creditore, ma semplicemente riconoscitrice di esso; dall'altro canto e in contrario sono certo assai gravi queste altre ragioni: *non potest improbus videri qui ignorat quantum solvere debeat* (legge 99 ff. *de reg. iuris*), dalla quale fu tratta la massima *in liquidandis*, ecc. ecc.; che il debitore non è tenuto a verun indennizzo quando, in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito, fu impedito di dare ciò che era obbligato a dare (art. 1226 cod. civ.); che il

---

Considerato che la Ditta Ruston e C. abbia chiesta la cassazione della sentenza di appello, e come primo motivo di annullamento adduce: *a)* la violazione della legge 99 ff. *de regulis juris*, e della massima *in liquidandis non fit mora*, per avere la corte di appello respinta la doglianza mossa dalla Ditta contro la condanna agli interessi dal dì della domanda; *b)* la violazione dello articolo 135 codice civile, perchè, chiesta per ben due volte da Fringuelli e compagni una *provvisionale*, questa era stata rifiutata con sentenza del tribunale del 18 aprile 1890 e della corte di appello del 20 decembre 1893.

A questo primo mezzo poi intimamente si collega e quasi ne forma complemento la prima parte del secondo, con la quale la ricorrente Ditta appone alla corte di merito il vizio di omessa motivazione per essersi onninamente passata dal prendere in esame la deduzione con la quale si combatteva l'attribuzione degl'interessi dal giorno della dimanda, pel fatto degli attori stessi che avevano, con esagerate pretese, occasionate le lunghe more del giudizio di liquidazione ».

(1-2) *Confr.* la sentenza (n. 397) dei 15 giugno 1897 in causa *Riunione Adriatica di sicurtà* c. *Bianchi e Banca d'Italia*, a pag. 148 qui precedente.

debitore deve bensì nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro i danni, che sono poi gli interessi legali, ma li deve dal giorno della mora, quando trattasi di mora *personale* e non *reale*, e non può dirsi in mora costituito, cioè in ritardo di pagare, colui che non sa quanto debba pagare, nè opera in guisa da ritardare od impedire l'accertamento del suo debito, ovvero è costretto a resistere alle esagerate ed ingiuste pretese del creditore, il quale con ciò non lo pose neppure nella condizione di potere offerire una somma presumibilmente equa in pagamento del suo debito; e però, se il creditore risente un danno, ciò accade o per l'istessa forza delle cose, ovvero per sua stessa colpa. Quando dunque al debitore non può ascriversi colpa per la ritardata, o combattuta, o difficoltosa liquidazione del suo debito, non si potrebbe riconoscere immeritevole dell'applicazione della regola di Venulio di sopra ricordata. Di qui la conseguenza che il giudice, per assolvere il suo compito allorchè sia chiamato a decidere della tesi di cui è discorso, deve, non soltanto esaminare e stabilire se il credito ha il carattere della certezza nella sua esistenza, ma ha dovere altresì d'indagare se la illiquidità del credito dipenda da forza maggiore o caso fortuito, ovvero da colpa del creditore o del debitore.

Che, applicando alla causa i toccati principj, non può non riconoscersi manchevole la denunziata sentenza; imperocchè la corte di appello, per niegare alla Ditta Ruston il favore della regola *in liquidandis*, notò che essa regola soffre eccezione quando il debito sia certo nella sua esistenza, ma incerto nel suo ammontare, e che nella specie il debito era addivenuto certo fin da quando fu emessa dal tribunale la sentenza del 10-18 aprile 1890 che pronunziò la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi.

Ma, primieramente, è da osservare che non poteva la corte di appello credere di avere dimostrata la certezza della esistenza del debito della Ditta col semplice e nudo ricordo della sentenza del tribunale or ora citata; imperocchè, non solamente proprio quella medesima sentenza non volle accogliere la domanda di *liberanza* o di *provvisionale* fatta dagli attori « perchè non concorrevano gli « estremi necessarj per accordare ta« le provvedimento equitativo », ma poscia e altresì la stessa corte di appello, con la sentenza del 28 decembre 1893, aveva respinta la seconda domanda di liberanza, inoltrata, mentre era in corso il giudizio di liquidazione, da Fringuelli e compagni, osservando che gli attori non avevano che una semplice *declaratoria generica che giudicava in favor loro il diritto ai danni da liquidarsi*. Faceva dunque mestieri indagare, prima se per avventura la semplice dichiarazione di aver dritto ad esser rimborsato dei danni, nel fatto concreto della causa, equivalesse a certezza della esistenza obbiettiva, materiale, di fatto dei danni medesimi, e poi emettere l'affermazione, che si legge nella sentenza, della certa esistenza del debito.

Ma, oltre a ciò, la corte di merito premette gli assunti della Ditta appellante, la quale attribuisce a colpa degli attori la illiquidità del loro credito, onde il diritto dei medesimi a conseguire gli interessi dal dì della liquidazione, ma tuttavia, dopo l'affermazione sulla certezza del debito, la corte pone in oblio completo le deduzioni della Ditta. Nè potrebbesi dire che essa corte in altra parte della sentenza, nella quale parlò del dritto degli attori a chiedere la liquidazione, sia pure fissando una somma esagerata, e delle molte e varie opposizioni della Ditta, avesse potuto riferirsi a quella colpa che la Ditta ascriveva agli attori per negare loro gl'interessi, perchè ivi la corte parla per giustificare la condanna alle spese riportata in prima sede dalla Ditta convenuta, il che è cosa diversa, ed è d'altro canto manifesto che i criterj determinatori della condanna nelle spese del giudizio non sono quei medesimi cui si debba attingere per l'attribuzione degl'interessi di mora. Da tutte le quali considerazioni scaturisce una duplice conseguenza, e cioè che

troppo generica ed incondizionata fu la premessa di dritto posta dalla corte in ordine all'applicazione della regola *in liquidandis non fit mora*, e che omise poi di motivare sulle deduzioni difensive riferentisi all'applicazione di quella regola, sanamente intesa, ai fatti della causa: onde la conseguenza ulteriore dell'accoglimento del *primo* e di parte del *secondo mezzo* del ricorso, esclusa però la pretesa violazione del giudicato, di cui pure è parola nel *primo mezzo*, perchè le liberanze di cui trattarono le sentenze del tribunale e della corte son cose diverse dalla somma dei danni liquidati; quindi, mancando gli estremi richiesti dallo art. 1351 codice civile, non può esservi violazione di giudicato.

Considerato che l'altra parte del *secondo mezzo* debba senz'altro respingersi. Essa lamenta il difetto di motivazione sulle richieste della Ditta *a)* di chiarimento da fornirsi dal perito Molescott; *b)* della nomina di un perito contabile. Ma, primieramente, la Ditta, mentre sostiene esistere il difetto di motivazione nella sentenza, poco di poi essa medesima riferisce la motivazione fatta dalla corte e la dice incompleta: ciò, evidentemente, vale contraddirsi, perchè la esistenza, sia pure imperfetta, di una cosa è antitetica alla non esistenza di essa. Ma, oltre a ciò, quando il giudice di merito, come fece nel caso concreto, dichiara non utili nè necessarj ulteriori mezzi d'istruzione, perchè a lui bastano quelli che già sono stati compiuti, emette un apprezzamento di fatto; e non è il caso di portar lamenti in corte di cassazione, la quale, non potendo occuparsi d'indagini di fatto, non può conoscere se sufficienti o no erano gli elementi processuali su cui i giudici del merito formarono le loro convinzioni.

Considerato che il *terzo mezzo* del ricorso riguarda la condanna alle spese di appello riportata dalla Ditta: ora questo mezzo rimane assorbito dall'accoglimento del primo che porta all'annullamento della sentenza, e quindi della condanna nelle spese.

Per questi motivi:

Visto l'art. 542 procedura civile;

La Corte accoglie il *primo* e parte del *secondo mezzo* del ricorso prodotto dalla Ditta Ruston Proctor e C., nei sensi delle sue espresse considerazioni; rigetta l'altra parte del *secondo mezzo*, e dichiara assorbito il *terzo*; ed in conseguenza annulla in relazione ai mezzi accolti la denunziata sentenza renduta dalla corte di appello di Ancona sezione di Perugia nel 27 gennaio 1897 e pubblicata il 4 successivo febbraio, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte di appello di Roma.

Sezione civile 7 gennaio 1897, n. 2.

TONDI P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Appolloni (avv. Clementi) - *Comune di Farnese* (avv. Ciolfi)

STRADA COMUNALE OBBLIGATORIA: Costruzione - Appalto - Contratto - Visto del sottoprefetto - Autorizzazione superiore - Sentenza - Contraddizione.

AMMINISTRAZIONI COMUNALI (Vigilanza e ingerenza governativa sulle): Sottoprefetto - Prefetto.

E' viziata per contraddizione la sentenza che, in tema d'appalto per la costruzione di una strada comunale obbligatoria, dopo aver narrato in fatto che il relativo contratto fu vistato dal sottoprefetto, ottenendo così quell'autorizzazione superiore che, ai termini dell'art. 164 della legge comunale e provinciale, lo rendeva esecutorio anche per parte del comune, e dopo aver considerato in diritto che trattavasi di contratto regolarmente formato, il quale è legge per ambedue i contraenti, si fa a richiamare le disposizioni degli art. 337 e 338 della legge sulle opere pubbliche per concludere che il contratto medesimo non è ancora esecutivo, perchè mancante dell'approvazione del prefetto, o del beneplacito del prefetto stesso alla consegna dei lavori.

Nella vigilanza ed ingerenza governativa sulle amministrazioni comunali il sottoprefetto è dalla legge comunale e provinciale equiparato al prefetto.

Considerato che pienamente fondati si presentano i mezzi di annullamento poco sopra riassunti; poichè sta in fatto che la denunziata sentenza con le sue osservazioni si avvolge in una continuata contraddizione, la quale l'ha condotta a falsamente applicare nel caso concreto le disposizioni degli art. 337 e 338 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 allegato *A*, ed a violare nello stesso tempo diversi articoli tanto della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1888, quanto dei codici civile e procedura civile.

E, di vero, con le sue osservazioni l'impugnata sentenza si aggira in una continuata contraddizione, perchè, dopo avere narrato in fatto che lo stipulato contratto di appalto del 3 novembre era stato vistato dal sottoprefetto di Viterbo il 17 di detto mese, ed aveva così ottenuto quell'autorizzazione superiore che, ai termini dell'art. 164 della legge comunale lo rendeva esecutorio anche per parte del comune; e, dopo avere considerato in diritto che trattavasi di un contratto regolarmente formato, il quale è legge per ambedue i contraenti, si fa a richiamare le disposizioni degli art. 337 e 338 della legge sulle opere pubbliche per concludere che il contratto medesimo non è ancora esecutivo, perchè mancante dell' approvazione del prefetto, che dice sola autorità competente ad autorizzare la consegna dei lavori, trattandosi di una strada comunale obbligatoria.

E, mentre l' unica questione che presentava la causa quella era, se in grazia dei patti stipulati e dei requisiti che debbono avere gli appalti di opere pubbliche il contratto, per ciò che attiene alla obbligazione di consegnare i lavori, potesse dirsi a termine, l'impugnata sentenza ora scrive che nel capitolato non fu pattuito alcun termine per la consegna dei lavori, ma vi si disse soltanto che i lavori stessi dovevano ultimarsi fra tre anni dalla consegna; ora afferma che non è il caso di obbligazione senza termine ai sensi dell'articolo 1173 del codice civile, perchè un termine fu assegnato all'appaltatore per il compimento dei lavori; e, fra questo sì e no di contratto a termine e non termine, attribuisce valore probatorio ad una lettera provocata a comodo di causa dall'avvocato del Comune di Farnese, per ritenere accertato che fino dal 1° maggio 1891 la prefettura di Roma, con nota segnata di n. 18321, aveva fatto partecipare al sindaco di quel Comune, che esso (sindaco o Comune) non poteva disporre la consegna allo appaltatore dei lavori appaltati se prima non fosse stato definito il ricorso dei comuni di Cellere e di Canino in ordine al transito della strada; e, non osando ripetere l'errore giuridico imprestato con quella lettera privata alla prefettura di Roma, l'errore cioè *che, non essendo stabilito alcun termine per la consegna dei lavori, l'aggiudicatario di essi non poteva pretendere che la detta consegna avvenisse in un termine più o meno lungo,* immagina la necessità di una seconda approvazione per parte del prefetto, o per lo meno di un suo beneplacito alla consegna dei lavori per venire poi a queste due conclusioni: *a*) che è la consegna dei lavori quella che non ha termine e non ne poteva avere, perchè non si può imporre un termine all'autorità incaricata della vigilanza sulle amministrazioni comunali, ed anche perchè un procedimento amministrativo può essere più o meno lungo secondo i casi; *b*) e che ingiustamente l' Appolloni spiegava le domande contenute nella sua citazione del 20 aprile 1893, perchè egli non ignorava che si trattava di una strada consorziale nella quale sono interessati più comuni, sebbene sia vero che il Comune di Farnese stipulò il contratto *nomine proprio* e non qual rappresentante del consorzio.

E con queste sue conclusioni la sentenza antedetta ha evidentemente violati gli art. 337 e 338 della legge sull'opere pubbliche, falsamente ap-

plicandoli al caso presente, perchè la approvazione di cui parla il citato art. 337 e il precedente art. 336 era già intervenuta col visto del sottoprefetto di Viterbo del 17 novembre 1890; ha pur violato tutti quegli articoli della legge comunale e provinciale coi quali è disciplinata la vigilanza ed ingerenza governativa sulle amministrazioni comunali e nei quali il sottoprefetto è sempre equiparato al prefetto; ed ha fatto davvero mal governo dell'art. 1173 del codice civile da lui erroneamente citato per escluderne l'applicazione al caso presente, mentre è quello che deve servir di guida al magistrato per la risoluzione della causa attuale.

Sussistendo pertanto le ora segnalate violazioni di legge, torna affatto inutile il trattenersi a parlare delle altre, che pur si rimproverano coi proposti due mezzi alla denunziata sentenza, la quale merita davvero di essere messa nel nulla.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 544 e seguenti del codice di procedura civile;

Cassa la denunziata sentenza della corte d'appello di Roma, profferita dalla sezione feriale il 7-17 settembre 1895, e rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello sedente in Perugia.

Sezione civile 8 luglio 1897, n. 458.

CASELLI P. ff. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Comune di Frosinone (avv. Magrone) - *Amministrazione del Fondo pel culto* (avv. er. Zanchi)

ENFITEUSI: Diritto comune - Istrumento costitutivo - Esistenza - Prova - Dispersione Equipollenti.

Risultando dagli atti la prova della reale sussistenza dell'istromento costitutivo dell'enfiteusi stipulato sotto l'impero del diritto comune, bene può alla mancata esibizione di esso per avvenuta dispersione supplirsi con prove equipollenti dimostrando il fatto della dispersione, e ciò in applicazione del § 1240 del regolamento Gregoriano e della legge 3 Cod. de iure emphiteutico.

La Corte osserva che il *primo motivo* del ricorso non ha giuridico fondamento, poichè la questione esaminata e decisa dalla corte di merito non è stata quella di sapere, se per il contratto di enfiteusi costituitosi sotto l'impero del diritto comune la scrittura era richiesta *ad substantiam* o soltanto *ad probationem*, ma la corte ha ritenuto con apprezzamento insindacabile, che dagli atti risultava la prova della reale sussistenza di un istrumento del 1616 costitutivo dell'enfiteusi di cui era disputa, del quale era anche registrata la data, e che in base allo stesso il domino diretto avea riscosso il canone dal Comune di Frosinone per oltre settant'anni. Senonchè, avendo il Comune medesimo istituito l'attuale giudizio in petitorio diretto a negare l'esistenza di cotesta enfiteusi, e non avendo potuto la convenuta Amministrazione del Fondo pel culto, succeduta alla soppressa collegiata di S. Maria Assunta in Cielo antica direttaria, produrre in atti il detto istrumento per essere andato disperso, si trattava di decidere, se alla mancata esibizione poteva supplirsi con equipollenti. E la corte, pronunziandosi per l'affermativa e desumendo la prova della esistenza di esso da tutti gli elementi della causa, bene si è apposta, poichè i principj generali di diritto autorizzano la prova con tutti i mezzi consentiti dalla legge del fatto della dispersione di un titolo antichissimo; e perchè ciò era specialmente permesso dal § 1240 del regolamento Gregoriano, conforme per altro alle regole del diritto romano. Difatti dalla legge 2 Cod. *de iure emphiteutico* si desume in genere, che vi possono essere patti e condizioni del contratto di enfiteusi, che per legge debbonsi osservare, sebbene di essi manchi la prova per

iscritto: « *In emphiteuticariis contra-* « *etibus sancimus, si quidem aliquae* « *pactitiones in emphiteuticis instru-* « *mentis fuerint conscriptae easdem* « *et in omnibus aliis capitulis obser-* « *vari et de reiectione ejus, qui in* « *emphiteusin suscepit, in solitum pe-* « *rentionem sin autem nihil, super* « *hoc capitulo fuerit pactum* ». Ma in modo particolare la legge 3ª dello stesso titolo prevede il caso della dispersione dell'istrumento di enfiteusi, e sancisce, che non pertanto la enfiteusi debba reputarsi esistente « *sin* « *autem (modo hujusmodi) pactio in-* « *terposita est, vel forte instrumentum* « *emphiteuseos de perditum est, mini-* « *me licere emphiteutae . . .* ».

Nè per i principj generali, che regolano i contratti, sarebbe possibile evitare la prova per equipollenti; giacchè, se il contratto enfiteutico partecipa della vendita e della locazione, e se anche esso è contratto di buona fede, mal s'intende la ragione per la quale i mezzi di prova ammissibili per questi ultimi debbano poi essere esclusi per l'altro.

Che parimenti il *secondo mezzo* del ricorso non merita accoglimento, poichè la eccezione proposta dal Comune davanti i giudici di merito avea per fine di escludere in lui l'obbligo di corrispondere i canoni al Fondo pel culto, per non trovarsi nel reale possesso del fondo obnoxio. Ma la corte, esaminando le risultanze degli atti, si convinse invece che il fondo gravato dal canone esisteva, e che di esso era in possesso il Comune. Ora su questa parte si denunzia la sentenza, perchè la corte avrebbe ammesso in appello un nuova domanda, e perchè la corte, mentre ha scambiato la denominazione di detto fondo, non avrebbe su di ciò motivato la sentenza.

Senonchè la corte, indipendentemente da cotesta questione di fatto, osservò in via pregiudiziale, che anche quando fosse provato di non essere il Comune nell'attuale possesso del fondo enfiteutico, non verrebbe per questo meno in lui l'obbligo, derivante dal contratto, di corrispondere al direttario i canoni dovuti. E ciò per la ragione, che trattandosi di antica enfiteusi, in osservanza della quale l'utilista non poteva alienare il suo dominio senza l'intervento o consenso del direttario, l'originario investito e suoi successori rimanevano sempre obbligati a pagare il canone fino a che non giustificassero il passaggio ad altri dell'immobile gravato mediante una regolare alienazione del dominio utile, o che il domino diretto avesse riconosciuto altro enfiteuta. Ciò in omaggio alla nota massima del giureconsulto Paolo *qui dolo desierit possidere pro possidente damnatur quia pro possessione dolus est.* Ora, questa parte della sentenza della corte non essendo stata investita dal ricorso, rende ozioso l'esame circa la questione di fatto concernente il possesso attuale del fondo enfiteutico, e rende frustranea la censura mossa dal ricorrente in ordine a tale pronunzia, poichè, anche quando potesse essere accolta, resterebbe sempre esatto il giudicato della corte nella parte dispositiva.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto dal Comune di Frosinone avverso la sentenza resa dalla corte di appello di Roma nel dì 21-27 ottobre 1896.

Sezione civile 8 marzo 1897, n. 165.

TONDI P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Società generale di credito mobiliare italiano, in liquidazione (avv. AGUGLIA) *e Dobelli* (avv. BASCIANELLI) - *Fumagalli* (avv. NOBILE, FINOCCHIARO APRILE e GIUFFRÈ) *e Lanzetti curatore del fallimento Dobelli*

FALLIMENTO: Dichiarazione - Competenza territoriale - Centro degli affari del commerciante - Domicilio commerciale - Stabilimento commerciale principale - Apprezzamento di fatto - Giudizio universale - Tribunale incompetente - Revoca - Gestione giudiziale - Spese.

SPESE GIUDIZIALI: Ripartizione - Giudizio insindacabile - Cassazione.

In tema di dichiarazione di fallimento, la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui esiste il centro degli affari del commerciante, e questo centro è rappresentato dal suo stabilimento principale, il quale costituisce anche il suo domicilio commerciale.

Può costituire stabilimento commerciale ed essere riconosciuto come uno stabilimento principale anche il semplice ufficio in cui il commerciante abbia raccolto il centro dei suoi affari e tenga direttamente l'amministrazione di tutte le sue operazioni commerciali.

Costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione quello emesso dai giudici di merito, in base alle speciali circostanze del caso, nel senso che il carattere di stabilimento principale ricorre piuttosto nell'opificio ove si fabbrica la merce ed ove questa viene poi custodita e rivenduta, anzichè nel luogo diverso in cui il commerciante tiene l'ufficio, il quale ad altro non serve che a procurargli i capitali occorrenti all'esercizio dell'impresa.

La sentenza di dichiarazione di fallimento apre un giudizio universale, il quale, una volta iniziato, anche se per opera di un tribunale incompetente, ha vita e dà luogo ad una gestione giudiziale, che cessa con la sentenza di revoca della già fatta dichiarazione di fallimento, ma non può mai dirsi che non sia esistita.

La revoca perciò della dichiarazione di fallimento, per incompetenza del tribunale che ebbe a dichiararlo, non annulla il fallimento, ma chiude il relativo giudizio nel luogo in cui si è incompetentemente aperto, e dove è il curatore che deve rendere conto della gestione, a carico della quale debbono essere poste le spese relative.

La ripartizione delle spese del giudizio sfugge al sindacato della corte di cassazione.

Considerato che non occorre trattenersi a lungo per dimostrare che l'eccezione di inammessibilità del ricorso, opposta dalla difesa del Fumagalli, non ha alcun fondamento; poichè è facile ad ognuno lo intendere che la Società del credito mobiliare italiano, nella qualità di creditrice di Ferdinando Dobelli, non può avere diritti minori di quelli che fa valere il detto Fumagalli colla stessa qualità nel presente giudizio; e, d'altra parte, il ricorso avanzato dall'anzidetta Società avanti questa Corte Suprema non può evidentemente essere considerato come un atto esclusivamente riservato, per la sua notificazione, all'usciere che si asserisce addetto alla corte di cassazione di Palermo.

Considerato che nella sua parte razionale la denunziata sentenza si fa subito ad esaminare la questione di competenza, come quella che è realmente pregiudiciale di fronte a tutte le altre sollevate dal Fumagalli. Ricorda quindi che, per il disposto dell'art. 685 del codice di commercio, unico tribunale competente a pronunziare la dichiarazione di fallimento di un commerciante è quello nella cui giurisdizione lo stesso commerciante ha il suo principale stabilimento commerciale. Enuncia con esattezza le ragioni che informano questa speciale disposizione, ed in base alla lettera e allo spirito della disposizione medesima stabilisce e proclama il principio, che in tema di dichiarazione di fallimento la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui esiste il centro degli affari del commerciante, centro che è rappresentato dal suo stabilimento principale, il quale costituisce ancora il suo domicilio commerciale. Fissato questo esattissimo principio di dritto, la sentenza passa ad apprezzare le circostanze di fatto che presenta la causa, e, tenendo conto che uno solo è il ramo di commercio esercitato dal Dobelli in grazia della convenzione resultante dalla privata scrittura del 10 gennaio 1893, che questo suo commercio consisteva nella fabbricazione di articoli di vetro da spacciarsi nell'isola di Sicilia, e che per tale fabbricazione aveva impiantato nella città di Palermo un solo stabilimento che racchiudeva tutta

la sua attività commerciale, è venuta a concludere che solo l'opificio di fabbricazione del vetro esistente nella città di Palermo può essere considerato come principale a fronte dell'ufficio esistente in Roma; per quanto possa esser vero che qui il Dobelli si occupava di quella azienda, di qui egli provvedeva le materie prime, e di qui spediva il danaro necessario per far fronte alle spese di esercizio della vetreria. Ora, qualunque sia il pregio di questa conclusione, certo è che non può essere essa sindacata da questa Corte Suprema, perchè costituisce in sostanza un giudizio di fatto, uno di quei giudizj cioè che la legge rilascia nel pieno dominio dei giudici di merito.

E col giudizio antedetto l'impugnata sentenza non ha in alcun modo violato l'art. 685 del codice di commercio, siccome sostiene la parte ricorrente nel primo *suo mezzo*; poichè, se è vero che qualche proposizione dell'impugnata sentenza, quando usa la parola *stabilimento* senza altra specificazione, non apparisce del tutto corretta, è per altro vero ancora che la sentenza medesima non ha escluso in modo assoluto che possa costituire stabilimento commerciale ed essere riconosciuto come stabilimento principale anche il semplice ufficio in cui il commerciante abbia raccolto il centro dei suoi affari, e tenga direttamente l'amministrazione di tutte le sue operazioni commerciali.

Unicamente per le circostanze speciali del caso in esame l'impugnata sentenza, con apprezzamento, ripetesi, insindacabile da questa Corte Suprema, ha creduto di potere ritenere che, rispetto al commercio esercitato dal Dobelli, il carattere di stabilimento principale ricorresse piuttosto nell'opificio di Palermo, ove si fabbricava la merce ed ove questa veniva poi custodita e rivenduta, anzichè nell'ufficio di Roma, il quale in sostanza ad altro non serviva che a procurare i capitali occorrenti all'esercizio di quella impresa.

Considerato che la Società ricorrente accusa l'impugnata sentenza di mancata motivazione, sì perchè non ha discusso, a suo dire, tutti gli argomenti addotti da essa Società per dimostrare che il centro degli affari del Dobelli era rimasto sempre in Roma, sì perchè è caduta in aperta contraddizione dicendo una volta che lo stabilimento principale esiste nella sede degli affari ed enunciando invece altra volta che la competenza in materia di fallimento deve desumersi, non dal luogo ove è il centro degli affari, ma dal luogo ove trovasi lo stabilimento.

Anche questa accusa però non si presenta fondata in ragione, poichè la stessa parte ricorrente non ha saputo specificare quali sono gli argomenti contrarj ai quali la sentenza non ha risposto, mentre ha esattamente ricordato l'acquisto delle materie prime, lo sconto delle cambiali, la remissione dei capitali e la continua residenza del Dobelli in Roma, circostanze tutte che venivano appunto allegate per dimostrare che in Roma era rimasto sempre il centro degli affari di quel breve commercio. Dall' altra parte neppure l'obbiettata contraddizione è vera, perchè non sussiste che la sentenza abbia espresso il concetto che la competenza, in materia di fallimento, non deve desumersi dal luogo in cui il commerciante ha raccolto il centro delle sue operazioni commerciali.

La sentenza, non per presunzione, ma per legittima deduzione ha ritenuto che il centro degli affari commerciali del Dobelli era realmente in Palermo, ove esisteva lo stabilimento industriale preordinato alla fabbricazione degli articoli di vetro da smerciarsi nell'isola di Sicilia, perchè le operazioni compiute nello stabilimento commerciale, od ufficio, esistente in Roma erano, a suo giudizio, d'indole secondaria e tali da non potere fare assumere al detto stabilimento commerciale od ufficio il carattere di principale a fronte dello stabilimento industriale di produzione situato in Sicilia.

Che lo stabilimento di Palermo fosse stato dal Dobelli affidato al figlio suo Spartaco *senza mandato istitorio* è circostanza gratuitamente asserita e tale di sua natura da non

potere essere ammessa, tenuto conto dell'indole speciale dello stabilimento industriale impiantato a tanta distanza dal luogo ove aveva la sua abituale residenza il titolare o proprietario dello stabilimento medesimo, semplice subaffittuario per il brevissimo periodo di un solo anno.

Considerato che non è punto vero che l'impugnata sentenza debba essere cassata in virtù dell'art. 517 n. 7 del codice di procedura civile, per contenere disposizioni contraddittorie in ordine alle spese del giudizio, avendo dichiarato, nel suo dispositivo, che l'onorario di avvocato era posto a carico esclusivo del fallimento. Infatti, l'asserita contraddizione non esiste, perchè la sentenza di dichiarazione di fallimento apre un giudizio universale il quale, una volta iniziato, per quanto ciò sia avvenuto per opera di un tribunale incompetente, in realtà ha avuto vita, ed ha dato luogo indubbiamente ad una gestione giudiziale, che potrà ritenersi cessata colla sentenza di revoca della già fatta dichiarazione di fallimento, ma che non potrà mai dirsi che non sia mai esistita.

Lo stato di fallimento esiste, e può esistere indipendentemente dalla sentenza che lo riconosce e lo dichiara. Non è quindi punto vero che la impugnata sentenza, nell'accogliere la opposizione del Fumagalli e revocare la sentenza declarativa del fallimento Dobelli in data 7 agosto 1896, abbia annullato il fallimento medesimo. Essa ha chiuso il relativo giudizio che era stato aperto in Roma, ove è un curatore che dovrà rendere conto della sua gestione; ed è a carico della gestione medesima che la denunziata sentenza ha voluto mettere la spesa dell'onorario dovuto all'avvocato del Fumagalli.

E' vero che non riesce facile lo intendere la ragione di questa sua disposizione; ma, qualunque sia questa ragione o motivo, cosa certa è che tra le sue disposizioni non esiste contraddizione alcuna, e che la ripartizione da essa fatta delle spese del giudizio sfugge al sindacato di questa Corte Suprema.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Previa la dichiarazione della sua ammissibilità;

Rigetta in merito il ricorso della Società generale di credito mobiliare italiano in liquidazione con sede in Roma contro la sentenza della corte d'appello di Roma, sezione prima, profferita il 27 novembre 1896, pubblicata nel 5 dicembre anno detto.

Sezione civile 26 aprile 1897, n. 285.

TONDI P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Cionci e De Laurentis (avv. Parenzo e Pierantoni) - *Oblecter* (avv. Carusi e Tedeschi)

SIMULAZIONE: Inesistenza dell'atto giuridico - Girata in cambiale - Prova testimoniale - Presunzioni *hominis* - Mandatario infedele - Rendiconto.
CASSAZIONE: Ricorso adesivo - Mezzi nuovi - Rigetto - Perdita del deposito - Condanna alle spese.
SENTENZA: Motivazione - Riproduzione dei documenti.

La simulazione importa inesistenza dell'atto giuridico.

La fraudolenta simulazione della girata apposta ad una cambiale potendo provarsi anche con testimonj, si rendono anche ammissibili riguardo ad essa le presunzioni hominis.

Trattandosi di provare la simulazione e la frode di un mandatario infedele d'accordo col terzo possessore delle cambiali, trova applicazione l'art. 1348 del codice civile.

Il ricorrente per adesione, se aggiunge motivi nuovi, va considerato come altro ricorrente; ed in questo caso, quando il ricorso adesivo, notificato regolarmente, presentato e corredato del necessario deposito, è respinto, deve essere il ricorrente condannato esso pure, come il principale, alla perdita del deposito ed alle spese.

E' perfettamente conciliabile che il mandatario a negoziare cambiali possa a quella del suo mandante aggiungere la propria firma, ciò che non lo dispensa dal dovere di dare il conto; e, nel caso in cui sorga l'eccezione del mandato e di frode, ben può rinviarsi all'esito del conto la condanna definitiva del mandante per l'azione cambiaria spiegata dal mandatario.

I giudici di merito non hanno obbligo di riprodurre in sentenza tutti i documenti, e discorrerne partitamente uno ad uno.

La Corte osserva, sul *primo e secondo mezzo* del ricorso di Cionci, che la sentenza impugnata espresse la ragione per la quale ritenne ostare il giudicato a riproporre la questione se le eccezioni di Oblecter fossero o no personali al Cionci, e la fece consistere in questo che, impegnata detta questione sin dall'inizio della lite, essa fu risoluta per l'affermativa con le sentenze di condanna vincolata a cauzione, perchè questo vincolo non è altrimenti autorizzato dalla legge che nel caso in cui le eccezioni del convenuto sieno personali a colui che esercita l'azione cambiaria; ma poi discese all'esame della eccezione stessa, e ritenne la eccezione opposta dall'Oblecter, essere l'attore un giratario e possessore apparente e d'accordo col mandatario infedele Toffi per frodarlo, presenta tutti i caratteri della *exceptio doli*, ed è perciò personale anche all'attore, ed applicabile quindi l'art. 324 del codice di commercio.

Non esiste dunque difetto di motivazione; e neppure havvi errore in diritto, perocchè; posto che le tre sentenze di condanna vincolate a cauzione passarono in giudicato, di che non si controverte, e ritenuto in fatto, come del resto risulta dagli atti, che la quistione fu promossa, avendo il Cionci concluso che le eccezioni di Oblecter non lo riguardavano, ne consegue che il tribunale ebbe a risolverla come premessa logica e necessaria della cauzione imposta. Superflua quindi fu la considerazione aggiunta sulla qualità di personale a Cionci di detta eccezione. Ma neanche in questo ravvisasi errore in diritto, dal momento che la sentenza apprezzò le eccezioni stesse come *exceptio doli*, nei riguardi anche dell'attore accusato di simulazione e frode d'accordo col mandatario infedele.

Epperò rettamente va concluso che l'unico esame da farsi era di vedere se l'istruttoria offrisse gli elemenu necessarj per decidere definitivamente sulle proposte eccezioni: e con sovrano apprezzamento ritenne che l'istruttoria raccolta non aveva escluso la personalità all'attore delle eccezioni, e che era incompleta, dovendosi attendere l'esito dell'ordinato rendiconto e del riservato provvedimento sul giuramento decisorio deferito al De Laurentis.

E con questo la sentenza riconobbe che della personalità delle eccezioni può discutersi di nuovo in relazione ai fatti risultanti dall'istruttoria, la quale può condurre a ritenere non provati quegli elementi compresi nelle eccezioni per i quali eransi ritenute personali all'attore, sia che la prova di essa venga a mancare affatto, sia che provata in parte, manchi però la prova del dolo per parte dell'attore. Di che non può decidersi che ad istruttoria compiuta se da quella già raccolta non risulti esclusa la qualità personale all'attore delle eccezioni stesse.

Che neppure il *terzo mezzo* ha fondamento. Invero, riguardo alle due cambiali di lire 25000, la sentenza ammise che la cessione fattane a Cionci non era simulata, avendo costui data la valuta al suo girante Toffi Gennaro consegnandogli cambiali di De Laurentis ed una di Bossi per lire 41 mila in complesso, e le rimanenti lire 9000 in moneta, ritenendone il premio convenuto, e per ciò rese definitiva la condanna dei giranti De Laurentis e Toffi, ma in pari tempo ritenne che permaneva l'eccezione di Oblecter per frode comune all'attore, perchè sciente e d'accordo con De Laurentis e Toffi nella appropriazione a loro profitto della valuta data per lo sconto, a provare la quale erano appunto diretti il rendiconto ordinato ed il giuramento decisorio deferito al De Lau-

rentis e sul quale aveva il tribunale riservato di provvedere. Non esiste dunque contraddizione, perchè non per la simulazione della girata, ma per frode nella appropriazione della valuta, frode preordinata d'accordo col Cionci, la sentenza ritenne pendente l'*exceptio doli mali.*

Riguardo alle cambiali in numero di sette, cinque del 1892 e due del 17 gennaio 1893 pel complessivo importo di lire 30100 e delle quali facevano parte le due 27 ottobre 1892 e 3 novembre 1892 della complessiva somma di lire 6000 girate al Cionci da Ettore figlio di Gennaro Toffi, e tutte comprese nelle 18 cambiali per lire 105458, oggetto del secondo giudizio promosso dal Cionci, per le quali cambiali la sentenza ritenne che l'istruttoria non era compiuta, perchè fu eccepita la simulazione della girata al Cionci allorchè fu chiesto l'intervento dei Toffi, eccezione a lui personale e tale ritenuta dalla regiudicata; considerò la sentenza stessa specificamente che Cionci possedeva dette sette cambiali allora quando sollecitava pel pagamento Oblecter che con lettera 21 gennaio 1893, la quale non poteva riferirsi che alle cinque allora scadute, ne prometteva il rinnovo, non negando egli di essere debitore di una parte della somma domandatagli, sostenendo però che diverse delle cambiali dedotte in giudizio sono state appropriate dal mandatario a suo profitto mediante l'interposta persona del Cionci; ma per sapere se detti effetti furono oppur no rinnovati, come Oblecter prometteva, e se rinnovati furono dal Toffi fraudolentemente rimessi nelle mani del Cionci facendone da questa persona interposta domandare fraudolentemente la valuta, è cosa che potrà solo assodarsi colla reddizione del conto, ed è mestieri attenderne il risultato.

E per le altre due cambiali oggetto del terzo giudizio per lire 15305, per le quali Oblecter deferì interrogatorio a Toffi e Cionci, e Toffi disse che le aveva ricevute per scontarle immediatamente e fare fronte a pagamenti per l'Oblecter giusta il conteggio datogli nel luglio 1893, la sentenza osservò che non era dimostrata l'approvazione di questo conto, nè conoscendosene il contenuto potevasi provvedere sulla eccezione di Oblecter senza prima accertare colla presentazione del conto se la valuta delle due cambiali sia stata realmente impiegata pel mandante, o se invece gli allegati pagamenti neppure specificati, fossero un pretesto per nascondere la simulazione delle girate. Onde non era attendibile l'istanza di Cionci per la condanna definitiva neppure contro del girante Gennaro Toffi, perciocchè impugnata di fraudolenta simulazione la girata non si potrebbe, senza contraddizione, ritenerla vera nei rapporti di Toffi e simulata rispetto ai fratelli Oblecter, la simulazione importando inesistenza dell'atto giuridico, il quale nella specie sta appunto nella negoziazione delle cambiali, *colorem habens substantiam vero nullam*: ed essendo cosa giudicata che le eccezioni fossero personali al Cionci, ben poteva il tribunale, quando tornò ad esaminare la questione, ricorrere a *presunsioni hominis*, perchè trattavasi nei riguardi del Cionci di provare la fraudolenta simulazione della girata, che può provarsi anche con testimoni: presunzioni che la sentenza esamina, e ne conclude che sono fatti tali da formare un complesso di indizi di una certa gravità; e se il mandatario Toffi non riuscisse a dare ragione del suo operato, codesti indizi potrebbero in definitivo giustificare il presunto accordo fraudolento tra lui e Cionci e la simulazione della girata

La censura concernente codeste presunzioni non accenna alla loro inammissibilità, e se vi accennasse sarebbe infondata, perchè trattandosi di provare la simulazione e la frode di un mandatario infedele d'accordo col terzo possessore delle cambiali, è applicabile l'art. 1348 del codice civile. Ed in questo accenno alle norme direttive per ammetterle ed apprezzarle, la censura investe apprezzamenti incensurabili dei giudici di merito.

Non è poi esatto che per la riunione delle tre cause la sentenza con

fondesse in un solo fascio tutte le cambiali, essendo al contrario manifesto, per le sopra compendiate considerazioni della medesima, che prese in esame distintamente le une dalle altre, secondo che formarono oggetto delle tre dimande introduttive, e tenendo conto delle diverse circostanze che avessero potuto influire nella decisione, pienamente motivò sulle deduzioni fatte contro le eccezioni di Oblecter distintamente per ciascun gruppo delle cambiali stesse.

Nè riscontrasi la contraddizione lamentata riguardo alle cambiali che Oblecter prometteva di rinnovare, ed alle due di queste che furono girate da Ettore Cionci.

Infatti la sentenza nel riconoscere che Oblecter ammetteva un debito, ma sosteneva che diverse delle cambiali dedotte in giudizio si appropriò il mandatario infedele d'accordo col Cionci, ond'era necessario attendere il risultato del rendiconto per conoscere se furono rinnovate, ed in caso affermativo se quelle ritirate furono fraudolentemente rimesse nelle mani del Cionci per domandarne dolosamente la valuta, implica necessariamente il concetto che non potevasi rendere definitiva la condanna per duplice ragione, e cioè perchè non era accertato quali delle cambiali dedotte rappresentassero un vero debito di Oblecter per dare adito alla spiegata azione cambiaria, e perchè conseguentemente neppure era precisata e liquida la somma dovuta. Ed avendo la sentenza stessa ritenuto in fatto che le due cambiali girate da Ettore Toffi facevano parte di quelle delle quali Oblecter prometteva la rinnovazione, e tutte queste erano comprese nella eccezione di abuso delle cambiali firmate in bianco e consegnate al mandatario infedele, è chiaro che oltre le due soprarilevate ragioni, la sentenza implicitamente e per logica necessità ritenne che l'eccezione di Oblecter le colpiva, sia che fosse simulata la girata, nel quale caso Ettore sarebbe un' altra persona interposta, ovvero sia che venissero rinnovate e ritirate dal Toffi Gennaro, che di poi fraudolentamente insieme alle altre le rimettesse nelle mani del Cionci.

Che la sentenza ebbe a considerare il rendiconto ordinato al Toffi come un mezzo istruttorio atto a chiarire se in fatto abbiano fondamento le eccezioni di Oblecter personali anche al Cionci. Indi è evidente che costui è parte interessata nella istruttoria stessa, che è diretta anche contro di lui, ripromettendosene gli Oblecter risultati che giustifichino le loro eccezioni. Bene quindi la corte di merito fece uso della facoltà consentita dall'art. 28 del codice di commercio, essendochè la qualità di commerciante nel Cionci venne ritenuta ed affermata dalla sentenza, nè potrebbesi impugnare in Cassazione, perchè la questione sarebbe di fatto ed anche nuova, non essendosene disputato avanti ai giudici del merito. E' dunque infondato anche il *quarto mezzo*.

Che il De Laurentis, dichiarando di aderire al primo e secondo mezzo del ricorso di Cionci, vi aggiunge motivi nuovi, ed in sostanza va egli considerato come altro dei ricorrenti. E, poichè la sentenza impugnata non venne notificata, ed il ricorso di lui è regolarmente notificato, e presentato, ed è corredato dal necessario deposito, così è sotto questo aspetto ammissibile. E lo è pure quale ricorso adesivo, essendo che avesse col Cionci comune l'interesse riguardo alle due cambiali di lire 25 mila pel capo della sentenza che negò la condanna definitiva degli Oblecter tanto verso il Cionci quanto per l'azione di regresso verso De Laurentis. E, poichè l'eccezione degli Oblecter colpiva in tal modo anche De Laurentis, così egli ha interesse a censurare la sentenza riguardo ai mezzi istruttorj diretti a giustificare l'eccezione principale, dei quali era appunto il rendiconto ordinato contro Toffi.

Bensì l'interesse del De Laurentis è limitato a dette due cambiali per le quali soltanto fu tratto dal Cionci in giudizio, va estraneo per tutte le altre.

Che riguardo ai due primi motivi del ricorso Cionci, ai quali il De Laurentis ha fatta adesione, furono già

sopra dimostrati infondati, nè occorre altro discorso.

Che non sussistono le violazioni di legge lamentate nel mezzo primo aggiunto. Perocchè la sentenza rimandò bensì all'esame dell'appello di Cionci la deduzione fatta anche da Toffi che le eccezioni degli Oblecter non fossero personali al Cionci, ma poi versò sulla identica deduzione del Cionci: e poichè unica è la sentenza, così non vi è difetto di motivazione. Nè violò i principj sulla confessione giudiziale. Era questa una censura fatta dal Toffi alla sentenza del tribunale; e la corte di appello, ragionandone, ritenne con sovrano apprezzamento che la confessione non venne scissa, ma integralmente mantenuta. E nel rigetto dell'appello del Toffi sta la pronunzia su tutti i motivi ai quali era appoggiata.

Che il secondo mezzo aggiunto incontra l'assurdo dell'incensurabile giudizio della sentenza impugnata che apprezzando i fatti e le prove ritenne che Toffi aveva agito come mandatario, e non come prenditore e girante. Nè con ciò violava le disposizioni di legge citate in detto mezzo: perocchè è perfettamente conciliabile che il mandatario a negoziare cambiali possa a quella del suo mandante aggiungere la propria firma, lo che non lo dispensa dal dovere di dare il conto; e se, come nel caso, sorga l'eccezione di abuso del mandato e di frode, ben può rinviarsi all'esito del conto la condanna definitiva del mandante per l'azione cambiaria spiegata dal mandatario.

Che il terzo mezzo in sostanza riducesi alla censura di mancanza di motivazione, censura che il Toffi aveva dedotta come motivo di appello contro la sentenza del tribunale lamentando che aveva omesso di esaminare, o fatto mal governo delle prove risultanti dalle lettere e dagli altri documenti della causa. E la corte di appello, confuntandolo, osservava che la prova del mandato emergeva da tutti gli atti della causa, dalla corrispondenza epistolare esibita dal Toffi e da tutte le sue difese di prima istanza: che lo stesso Toffi aveva riconosciuto l'obbligo di rendere il conto: che per la restituzione delle cambiali non usate il Toffi, nel rispondere ad un interrogatorio, se ne rimetteva alle numerose lettere di Oblecter, e l'ultima di queste che parli di cambiali restituite ha la data 24 gennaio 1893, mentre Oblecter spedì nuove cambiali fino al 23 giugno detto anno; e rimarcava che sotto questa data figurava un'ultima lettera di ricevimento di cambiali; ma la data era aggiunta a lapis e da altra mano: e ragionando poi del conto del luglio 1893 lo ritiene non accettato da Oblecter, incompleto ed oscuro, tanto che lo dovè rettificare, rettificazione della quale con lettera 28 settembre 1893 fu ammesso il ricevimento, il che non equivale ad accettazione; onde bene il tribunale dispose la presentazione di un conto giudiziale.

Ora questa motivazione della sentenza impugnata dimostra infondata la censura; non potendosi davvero pretendere che i giudici del merito dovessero riprodurre le molte lettere e gli altri documenti, o discorrerne distintamente uno ad uno. Nè la motivazione stessa nota in alcuna delle molte disposizioni accennate nel mezzo in esame, che al pari degli altri deve essere respinto.

Che, a parte ogni altra considerazione, è da osservare che il De Laurentis, avendo alla adesione aggiunto altri motivi, deve essere condannato alla perdita del deposito ed insieme col Cionci nelle spese.

Per questi motivi:

Dichiara ammissibile il ricorso di Cesare De Laurentis. Rigetta i ricorsi di Luigi Cionci e di Cesare De Laurentis contro la sentenza 28 aprile-5 maggio 1896 della corte di appello di Aquila.

Sezione civile 15 marzo 1897, n. 189.

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Calza (avv. BOIARDI, MARIOTTI e TUTINO) - *Canedi* (avv. MIGNANI e SUCCI)

DONNA MARITATA (Obbligazioni della): Opposizione d'interessi fra conjugi - Giudizj di merito - Mutuo - Prova testimoniale - Scienza da parte del terzo - Debiti del marito - Autorizzazione maritale o giudiziale - Capacità della donna - Condizioni dell'opposizione - Forma e natura dell'obbligazione.

Sono apprezzamenti incensurabili del magistrato di merito quelli, che al momento della stipulazione di un mutuo contratto da una donna maritata non esistesse opposizione di interessi fra conjugi, e che in ogni modo il mutuante ignorasse assolutamente tale opposizione (1).

E' inconcludente la dimanda di prova testimoniale diretta a stabilire la nullità per opposizione d'interessi fra conjugi del mutuo contratto dalla donna maritata, se non si vuol stabilire che il mutuante sapesse dovere il danaro del mutuo servire ad estinguere i debiti del marito (2).

L'autorizzazione maritale o giudiziale alla donna maritata è richiesta per deferenza all'autorità del marito e per tutela dell'ordine e dell'indirizzo domestico che incombe al capo della famiglia, non per difetto di capacità giuridica nella donna (3).

L'opposizione di interessi che rende necessaria l'autorizzazione del magistrato deve essere sincrona, coeva e simultanea alla obbligazione, nel momento in cui si crea (4).

Al terzo contraente può legalmente opporsi il solo conflitto di interessi fra conjugi che deriva dalla forma estrinseca o dalla natura intrinseca della obbligazione stipulata; e di tale conflitto egli deve aver avuto scienza nel momento in cui si diè vita alla obbligazione (5).

(1-5) Confr. la sentenza che segue (n. 307) degli 11 maggio 1897, in causa *Solinas* c. *Banca agricola Sarda* e *Banca d'Italia*.

Sul principio fondamentale della autorizzazione alla donna maritata, vedi nel discorso del Comm. QUARTA, di cui qui appresso riportiamo le pagine relative, le considerazioni del Presidente VIGLIANI non in tutto conformi alla motivazione della sentenza che annotiamo. Il prelodato COMM. QUARTA, allora Sostituto Procuratore Generale, ora Avvocato Generale alla CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA, nel suo discorso all'assemblea generale dei 4 gennaio 1897, così parlava sul grave argomento, tornato sovente negli ultimi tempi al giudizio del nostro Supremo Collegio.

« L'autorizzazione giudiziale, richiesta per la efficacia degli atti stipulati dalla donna maritata, nei quali vi sia opposizione tra i suoi e gl'interessi del marito, affatica continuamente la dottrina e la giurisprudenza. Profonda è la diversità delle opinioni, vario e mutevole sempre il criterio direttivo nei giudizi sulla definizione degli elementi costitutivi della opposizione d'interessi, sulla estensione degli effetti dipendenti dalla nullità, che per difetto di autorizzazione si verifichi, sulle forme, che nel provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione debbano essere osservate.

Taluni vedono opposizione ovunque esista un interesse, sia pur semplicemente eventuale e morale del marito; altri, osservando che la legge parla di opposizione, non di comunanza d'interessi, ritengono che il conflitto sorga allora soltanto che, per effetto dei rapporti contrattuali stabiliti nell'atto, la condizione giuridica ed economica della moglie venga ad essere pregiudicata ed aggravata, pel vantaggio e col vantaggio del marito. Ma quei medesimi, che seguono codesta seconda dottrina, non sono poi sempre d'accordo nel farne l'applicazione. E così: v'ha chi pensa che l'aggravio, il danno debba sorgere da un atto che riesca utile al marito e dannoso alla moglie, e debba essere certo, concreto ed attuale nel momento stesso del contratto; onde ne rimane escluso, quando si agisca nel comune interesse, o quando, per la natura medesima delle assunte obbligazioni, alla moglie competa il diritto di rivalsa verso il marito; e v'ha invece chi ritiene che il danno o l'aggravio sorga dal momento che, la moglie assume una civile responsabilità pel marito, ancorchè siasi assunta per provvedere ad urgenti bisogni della

In fatto: Calza Carolina, autorizzata dal marito Lanzoni Valentino, con rogito 17 dicembre 1890, tolse a mutuo lire 10000 dal marchese Marsigli per anni cinque, coll'interesse del cinque per cento. Tale credito il Marsigli il 4 luglio 1892 cedè a Canedi Luigi.

Pagò la Calza esattamente gli interessi per quattro anni; ma, resasi inadempiente, fu dal Canedi il 21 giugno 1895 citata innanzi il tribunale di Bologna per la risoluzione del mutuo, la restituzione del capitale e pagamento degli interessi e spese.

---

comune famiglia, ed ancorchè sia incerto, ed appaia anzi possibile, che codesta responsabilità non venga a tradursi in atto, o che, traducendosi in atto, non sia per mancare il mezzo di conseguirne il relativo rimborso. Quindi, mentre i primi non riscontrano gli estremi del conflitto in un atto, nel quale i conjugi assumono obbligazione in solido, e neppur là dove la moglie presti la sua fideiussione per debito del marito, i secondi invece ritengono che la possibilità del danno, e quindi la opposizione d'interessi così nell'un caso come nell' altro esista, perchè, ove il marito non adempia la sua obbligazione, vi è tenuta a soddisfarla la moglie.

Anche qui, però, e specialmente in tema di obbligazioni cambiarie, sorge novella discrepanza; taluni ravvisando ed altri non ravvisando la opposizione d'interessi contemplata dalla legge, quando nell'atto o cambiale la moglie assuma veste di debitrice, od accettante, ed il marito quella di fideiussore solidale od avallante.

Ed, ammessa la necessità dell'autorizzazione giudiziale, là dove sia obbligo solidale tra i due conjugi, si è poi discordanti nel definire, se la obbligazione della moglie si annulli per intero, o se almeno per la sua quota debba mantenersi; come ancora se e quando possa la moglie ripetere quello che, non ostante la nullità della sua obbligazione, abbia pagato (1).

Più viva e più grave è altresì la discordanza e contraddizione sul rito da seguire. Scrittori e magistrati autorevolissimi dall'una parte ritengono che, quando il marito abbia in una qualsiasi maniera manifestato il suo assentimento all'atto da stipularsi, non faccia mestieri che il marito stesso sia citato a comparire innanzi al tribunale, non sia necessario l'intervento del Pubblico Ministero, e si possa sulla domanda di autorizzazione provvedere con semplice decreto, in via di giurisdizione volontaria, a termini degli art. 779 e seguenti del codice di procedura civile; scrittori e magistrati autorevolissimi dall'altra sostengono che, in tutti i casi, vi sia stato il consenso, o vi sia stato il rifiuto del marito, questi debba essere citato, il Pubblico Ministero intervenire, ed il tribunale emettere formale sentenza, in conformità del disposto negli art. 801 e seguenti dello stesso codice.

Questo Supremo Collegio fin dalla sua istituzione, con elaboratissime sentenze (2), statuì che l'autorizzazione giudiziale sia richiesta, non quando il marito abbia nell'atto un qualunque interesse, ma quando il suo interesse venga per effetto dell'atto a trovarsi in conflitto attuale e concreto con quello della moglie, e che tale conflitto non si riscontri allorchè il marito presti la sua fideiussione solidale per un mutuo contratto dalla moglie. E tale principio, recedendo da una massima contraria seguita nel 1894 (3), ha riaffermato ed esplicato sapientemente nel decorso anno 1896, giudicando: che non vi sia opposizione d'interessi, e non occorra quindi autorizzazione giudiziale, quando la moglie sottoscriva una cambiale come accettante ed il marito come avallante, salvo che si provi la simulazione, dimostrando che il debito sia del marito e non della moglie (4).

Quasi contemporaneamente, però, due altri SUPREMI COLLEGI (ciò che rivela ognora più la gravità della controversia), quello di NAPOLI e quello di PALERMO, si sono pronunziati sullo stesso argomento, l'uno in senso conforme, in senso opposto l'altro.

In ordine alla questione di forma poi, una sentenza da Voi emessa nel 1883 (5) parve s'ispirasse alla massima più mite allora predominante nella dottrina, e adot-

---

(1) V. sentenze della Cassazione di Firenze 3 agosto 1893, *Moscon* e *Minarello* c. *Putti* e *Rizzardi;* e della Cassazione di Roma 4 maggio 1893, *Lanzoni* c. *Compagnoni* (*Corte Suprema*: XVIII, Civ., 2ª, 132).

(2) V. sentenze dei 19 maggio 1876, in causa *Magnonrutat* c. *Trombetta;* dei 27 gennaio 1879, in causa *Bonaparte* c. *Rattazzi* (*Foro ital.*, IV, I, 81) e dei 25 aprile dello stesso anno, in causa *Monsignani-Sassatelli* c. *Taraborelli* (*Foro ital:* IV, I, 666).

(3) Sentenza 22 maggio 1894, in causa *Pacifico* c. *Ranalli Galliani* (*Corte Suprema:* XIX, Civ 2ª, 196).

(4) Sentenza 1° giugno 1896, in causa *Del Nunzio Propersi* c. *Fiore* e *Propersi* (*Corte Suprema*: XXI, Civ., 2ª 383).

(5) V. sentenza 10 agosto 1883, in causa *Congregazione di carità di Cagliari* c. *Palomba*.

Eccepì essa la nullità del mutuo, affermando che il danaro mutuato fosse stato in gran parte erogato nel soddisfare debiti contratti dal marito Lanzoni nel commerciare in cavalli; e che quindi, stante l'opposizione di interessi tra i conjugi, l'autorizzazione a contrarre il mutuo avrebbe dovuto essere impartita dal tribunale. E, per stabilire tali estremi di fatto, propose l'ammissione di una prova testimoniale.

Intervenne in giudizio il Marsigli e col Canedi dimandò il rigetto della eccezione.

Il tribunale, con sentenza 3-6 set-

---

tata quasi pacificamente nella giurisprudenza, secondo cui l'autorizzazione poteva concedersi mediante semplice decreto, senza l'intervento del Pubblico Ministero, e senza la comparizione o citazione del marito, quando costui non si fosse opposto, ma avesse anzi esplicitamente od implicitamente consentito alla stipulazione dell'atto.

Ma nel 1893 (6) si venne ad adottare la massima, forse più rigorosamente legale, statuendo che occorresse sempre la comparizione, o citazione del marito e l'intervento del Pubblico Ministero, con tutte le solennità proprie della sentenza, per essere legalmente efficace l'autorizzazione impartita dal tribunale; quale principio venne in seguito raffermato con altre due dottissime sentenze, l'una delle quali a Sezioni Riunite (7).

Senonchè avete fatta posteriormente una importante distinzione e limitazione, dichiarando che tutto il suaccennato formalismo sia, sotto pena di nullità, da osservarsi, quando gli atti da stipulare possano compromettere i beni parafernali della donna maritata, non quando si riferiscano e possano recar pregiudizio ai beni costituenti la dote (8); distinzione e limitazione che è stata seguita anche nel 1894 dalla CASSAZIONE DI FIRENZE (9) e dalla CASSAZIONE DI NAPOLI (10).

La quale tuttavia, nello stesso anno 1896, ha dapprima riaffermato il principio da Voi stabilito, che non si possa l'autorizzazione giudiziale in tutti i casi concedere altrimenti che previa citazione del marito, inteso il Pubblico Ministero, con formale sentenza, e poi, stimmatizzando codesta massima, ha ritenuto che tutte le su indicate formalità non sieno necessarie, e si possa l'autorizzazione concedere mediante semplice decreto. Lo che dimostra che, neppur su codesto punto importantissimo, possa ritenersi siasi già detta l'ultima parola.

Di fronte a tanta incertezza, perplessità e contraddizione di dottrine e di giudicati; incertezza, perplessità e contraddizione, che non è solo tra i diversi cultori del diritto, o tra i diversi Collegi giudiziari, ma che ad ogni piè sospinto si riscontra tra i medesimi pronunziati di uno stesso magistrato, e che, cominciata all'attuarsi del codice e della procedura civile, dura ancora e diviene sempre più viva e più stridente, sorge grave il dubbio, se la cagione di tanto dissidio non dipenda da un vizio organico dell'istituto, e se non sia necessario un qualche provvedimento legislativo. Si comprende agevolmente da ognuno, come tanto oscillare e contraddirsi della dottrina e della giurisprudenza sia tornato e torni sovente a pregiudizio e iattura, talvolta gravissima, dei più onesti ed oculati contraenti, i quali, sicuri di avere ben garantiti i loro interessi, conformandosi, nello stipulare, alle massime accettate nel tempo in cui seguiva il contratto, si son veduti poi crollar tutto, pel sopravvenire e prevalere di teoriche diverse. Ed il pericolo apparisce ancora più grave, e tale da non potersi quasi mai scongiurare, quando si rifletta che, come è stato ritenuto, e non poteva non ritenersi, da questo e da altri Collegi Supremi, anche quando dall'atto stipulato, o dalla cambiale, apparisca essersi la obbligazione assunta esclusivamente nello interesse della moglie, questa possa nondimeno essere ammessa a provare che tutto ciò sia lavorio di una simulazione, e che in realtà la obbligazione fosse di esclusivo interesse del marito, ancorchè il terzo contraente, o possessore dello effetto commerciale, abbia tutto questo interamente ignorato (11).

---

(6) Sentenza 30 giugno 1893 (*Corte Suprema:* XVIII, Civ., 2ª 203, *Crivelli in Grecchi* c. *Banca Generale*.

(7) Sentenze 29 dicembre (*Corte Suprema:* XVIII, Civ., 2ª, 413) *Fabbri-Righini* c. *Cicognani*; 25 marzo 1895 (*Corte Suprema*: XX, Civ., 1ª, p. 90), *Crivelli in Grecchi* c. *Banca Generale*.

(8) Sentenza dei 25 aprile 1395 (*Corte Suprema*: XX, Civ., 2ª, 374) *Cassa di risparmio di Cento* c. *Ferri*.

(9) Sentenza 16 novembre 1894, *Dainelli da Bagnan* c. *Durazzo Pallavicini* (*Foro ital.*, 1894, I, 1257).

(10) Sentenza 13 dicembre 1894 (*Gazzetta Proc.*, 1894, 433).

(11) V. sentenze della Cassazione di Napoli 12 aprile 1889, *Cuomo* c. *Banco di Napoli;* della Cassazione di Palermo 28 ottobre 1895, *Greco* c. *Spa-*

tembre 1895, respinse la eccezione, ed accolse la dimanda del Canedi.

Appellò la Calza; ma la corte con sentenza 17-31 dicembre 1895 confermò la sentenza del tribunale.

Ricorre la Calza per cassazione, adducendo ad unico motivo la violazione degli art. 136, 137 e 1196 codice civile.

In diritto: Considerato che non sussista la violazione delle accennate disposizioni di legge. Tanto il tribunale che la corte ritennero incensurabilmente in fatto che al momento

---

Per tal modo la diffidenza dei terzi a contrattare colle donne maritate è giunta al suo massimo grado, e, per volerle tutelar troppo, si è finito col metterle quasi in disparte dalla vita economico-sociale, ciò che certamente non può essere stato nelle intenzioni del patrio legislatore (12).

Ad attenuare le gravi conseguenze, il mio voto nella pratica è stato e sarà sempre che si sia molto lenti nel riconoscere la esistenza di una opposizione d'interessi, e che il rigore della forma per la legalità dell'autorizzazione giudiziale non debba essere spinto più in là di quello, che indubbiamente sia richiesto dalla legge. La Corte di Cassazione, come sapientemente osservava un illustre magistrato, ha negli ordini giudiziarj un alto mandato. Chiamata a mantenere l'osservanza delle leggi e l'uniformità della giurisprudenza, essa ha il compito di tener questa in armonia col tempo, con gli avverati progressi, con i nuovi bisogni, conciliare la reverenza per le leggi vigenti col successivo svolgimento delle leggi future; ponderare i cambiamenti, prepararne le riforme.

A codesto voto mi permetto ora aggiunger l'altro, che coloro, i quali ne hanno la competenza e l'autorità, volgano e soffermino un pò la mente ad esaminare, se a tutela della buona fede nei contratti, nello interesse stesso del credito della donna maritata, e pel più razionale esplicamento dell'attuale sua condizione giuridica, non sia desiderabile che, là dove ambo i conjugi sieno pienamente concordi, ancorchè apparisca che gl'interessi dell'uno si trovino in opposizione con quelli dell'altro, si tolga la necessità dell'autorizzazione giudiziale, od almeno si ritocchi e restringa infra più angusti e ragionevoli confini.

La uguaglianza giuridica della donna è ormai un postulato fuori di ogni possibile contestazione, anche perchè viene riconosciuta e sancita formalmente in molteplici disposizioni dello stesso codice civile, e di altre branche della nostra legislazione. Che se, di contro alla opinione sostenuta tanto poderosamente dal Pisanelli, di doversi prosciogliere la donna coniugata dalla necessità di qualsiasi maritale autorizzazione, venne questa per taluni atti più importanti (quelli contemplati dall'art. 134) affermata e mantenuta, fu solo, come con rara lucidità espose il Vigliani, di cui potrebbe ben dirsi: *tanto nomini nullum par elogium*, perchè: « L'assoluta indipendenza della moglie, « oltre ad offendere i diritti della fami« glia, sarebbe contraria: 1° al principio « di protezione che il marito deve alla « moglie, e che sarebbe vana ed illuso« ria, quando egli non le potesse impe« dire di disperdere la sua fortuna con « atti sconsigliati; 2° alla deferenza che « la moglie deve al marito, capo della « famiglia più atto per disposizione di « natura a tutelarne gli interessi e ben « dirigere gli atti più importanti della « vita civile; 3° infine a quella unità e « comunione individua di tutte le cose « della vita, in che è riposto il carattere « più essenziale della società dei coniugi. « Tale unità e tale comunione si trove« rebbero esposte a continue e pericolose « perturbazioni, ove la moglie potesse « agire circa i suoi beni in modo affatto « indipendente dal marito. Invano s'invo« ca l'esempio delle donne nubili, poichè « la loro condizione è troppo diversa da « quella delle maritate per poterle pareg« giare in ciò che riguarda il loro patri« monio. Sono i vincoli di moglie e di

---

gna; della Cassazione di Firenze 28 maggio 1896, *Bettini* c. *Gatti*; e della Cassazione di Roma 13 maggio 1896, *De Simone* c. *Facchini* (*Corte Suprema*: XXI, Civ., 2ª, 248).

Vi ha però una elaborata sentenza, emessa dalla medesima Cassazione di Roma addì 8 gennaio 1896, *Canziani in Nelli* c. *Banca d'Italia* (*Corte Suprema*: XXI, Civ., 2ª, 16); con la quale si è giudicato che la donna maritata non possa eccepire la nullità dell'obbligazione, quando essa indusse con dolo, od almeno con colpa, il terzo contraente in errore sul suo stato.

Il Codice austriaco ha un articolo, l'art. 866, che così espressamente dispone.

La dottrina e la giurisprudenza francese sono invece contrarie, poggiandosi sul disposto dell'articolo 1307 del Codice napoleonico (Toullier, vol. 1°, n. 622; e Laurent, t. 3°, n. 160)

Ma è da notare che, l'art. 1305 del nostro codice nella sua prima parte ha una disposizione, che non vi è nel corrispondente articolo 1307 del codice francese.

(12) I principali istituti se ne sono tanto allarmati, che taluno di essi ha statuito di non accettare mai alcun effetto commerciale, ove figurino firme di donne maritate.

della stipulazione del mutuo non esistesse opposizione di interesse tra marito e moglie; e che in ogni modo il mutuante ignorasse assolutamente tale opposizione addotta a pretesto, e solo dopo quattro anni, durante i quali la Calza aveva eseguita la propria obbligazione pagando esattamente gli interessi.

Nè con la invocata prova testimo-

« madre, sono i principj costitutivi e « gl'interessi della famiglia, che recla- « mano l'autorizzazione maritale; essa « non è un semplice omaggio di ossequio « al capo della famiglia, come taluno ha « pensato, ma è una regola d'ordine, di « armonia e di conservazione nella eco- « nomia domestica ».

Da siffatte considerazioni rimane senza dubbio dimostrato con quanto savio e maturo consiglio si mantenesse riguardo a taluni atti l'autorizzazione maritale, che la Commissione del Senato voleva mantenuta; non ne discende però, viene anzi logicamente esclusa, la conseguenza che si potesse richiedere l'autorizzazione giudiziale per quelli atti, nei quali il marito fosse pienamente di accordo con la moglie, o che dai medesimi derivasse o che non derivasse alcun possibile pregiudizio a carico dell'uno o dell'altra, non venendo mai con essi nè turbata l'armonia, nè rotta o spezzata l'unità d'indirizzo nell'azienda domestica, nè disconosciuto, o diminuito l'ossequio e l'omaggio dovuto al capo della famiglia.

L'intervento del magistrato può intendersi, e s'intende, vi sia o non vi sia conflitto d'interessi, quando si renda necessario (e quello sarà il giorno che segnerà il decadimento della famiglia) per dirimere il contrasto, il disaccordo tra i due conjugi rispetto al compimento di determinati atti; non s'intende, o s'intende male, là dove, pur non essendovi verun dissidio, ambo i coniugi convenendo pienamente sulla opportunità di compiere un negozio giuridico, questo però venga ad aggravare di una qualche obbligazione la moglie verso il marito. Con ciò, a me pare, si viene a disconoscere quella uguaglianza giuridica della donna, da tutti riconosciuta ed ammessa, e si viene ad imporre alla donna una subjezione, la quale, anzichè potersi dire ispirata dalla necessità di mantener l'armonia, l'unità d'indirizzo nella famiglia, minaccia di turbarla, e, non un atto di omaggio e di ossequio, ma costituisce un atto di grande sfiducia e somma diffidenza verso del marito (13).

La ragione vera di tale istituto fu, per quanto non si dicesse chiaramente, che non si vollero troncare d'un taglio netto le reminiscenze della incapacità femminile, e si ritenne incapace la donna maritata, che di regola è avanti negli anni e ricca di esperienza, a resistere dinanzi alle compiacenze e pressioni morali del marito, che pur sempre è da ritenere premuroso degli interessi della moglie, i quali sono inscindibili da quelli della propria famiglia, mentre la donna nubile a ventun anno, inesperta, e con in cuore tutte le baldanze, imprudenze ed illusioni della giovinezza, si riconosceva e riteneva capace da sola a contrattare, ed a sapersi schermire da tutte le possibili impromesse, lusinghe e seduzioni di uomini, che di regola non hanno altro interesse ed altra attrattiva verso di lei, che quella di una vantaggiosa e spesso bieca speculazione!

Eppure il codice francese e le leggi civili del regno di Napoli (a differenza del codice sardo e del parmense), ove certo non aleggiava tanto spirito di libertà ed uguaglianza, quanto ne aleggia per tutti i diversi rami di tutta la nostra legislazione, richiedevano l'intervento del magistrato, dove fosse opposizione di volontà, non dove tra i conjugi fosse solo conflitto d'interessi, senza che siasi mai deplorato alcun inconveniente, tanto che il codice francese, dopo circa un se-

---

(13) Non mi sembra esatta la osservazione, accennata talvolta, che l'autorizzazione giudiziale richiesta dallo art. 136, nel caso di opposizione d'interessi, si connetta con l'altra racchiusa nell' articolo 1054 del codice civile, la quale vieta che durante il matrimonio si faccia tra i conjugi alcuna donazione. A rilevare, come l'una sia affatto diversa ed indipendente dall'altra, a non dir altro, basta riflettere che il divieto delle donazioni riguarda, non solo la moglie, ma anche il marito, ed è assoluto, sicchè non possono mai farsi atti di liberalità tra i conjugi, neppure con l'autorizzazione giudiziale, mentre basta che questa vi sia per tutte le altre contrattazioni, ancorchè esista aperta opposizione d'interessi. Il codice francese (art. 1096) e le leggi civili napolitane (art. 1050) vietano sostanzialmente anch'essi le donazioni tra conjugi, e tuttavia non richiedevano l'autorizzazione giudiziale per le contrattazioni, ove tra i conjugi fosse semplice conflitto d'interessi. Le fonti poi sono totalmente diverse, poichè il divieto delle donazioni ha origine dalle L. 1, 2 e 3 ff. *de donat. inter virum et uxor.*; e 25 cod. al medesimo titolo, e fu introdotto, forse più per garantire gli interessi del marito che quelli della moglie, come rilevasi dalle l. Quintus Mucius 51, ff., e 6 cod. dello stesso titolo, mentre l'autorizzazione giudiziale deriva dalle l. 1, 5 e 7 ff. *de auct. et cons. tut. et cur.*

niale ella voleva provare che il mutuante Marsigli sapesse che il denaro del mutuo dovesse servire ad estinguere debiti del marito: onde conchiude alla irrilevanza della prova, *frustra probatur quod probatum non relevat.*

Aggiunge anzi la corte, essere assurdo ed inverosimile che Marsigli fosse conscio della nullità del mutuo, se più tardi lo cedè al Canedi garantendone la validità e la legalità.

Questo Supremo Collegio ha sempre ritenuto il principio che la donna

---

colo, è su tal punto rimasto sempre immutato.

A taluno è parso che l'autorizzazione del tribunale, nel caso di conflitto d'interessi, sia necessaria, perchè il marito non possa validamente impartire la sua, a niuno essendo lecito di rendersi *auctor in rem suam.* Con ciò si scambia e sposta la questione, poichè si suppone che un'autorizzazione, o del marito, od, in difetto di questo, del tribunale, sia indispensabile, mentre la questione invece si sostanzia tutta nel definire, se, posta la piena capacità giuridica della donna, una qualsiasi autorizzazione debba intervenire, in un atto sulla cui utilità ed opportunità ambo i conjugi concordano (14).

Bisogna d'altra parte non esagerare e fraintendere la regola di diritto: *In rem suam auctorem neminem fieri posse.* Codesta regola, come è messa ed esplicata nelle fonti donde deriva, potrebbe, se mai, avere applicazione riguardo agli atti stipulati dalla moglie col marito, e dai quali un beneficio a costui direttamente promana, non per quelli da ambo i conjugi, o dalla moglie sola, consenziente il marito, stipulati coi terzi, e che solo indirettamente, ed a seguito di ulteriori fatti od atti, possano far cadere a carico della moglie il pagamento di un'obbligazione, che altrimenti incomberebbe al marito (15).

Ed è in ispecie riguardo a codesti atti che, agli occhi miei appare, ora più che mai, assolutamente incompatibile l'intervento dell'autorità giudiziaria. Il diritto, assoluto nei suoi principj, segue e regola nei suoi svolgimenti tutti i rapporti, i progressi, i bisogni umani, e vive di quella vita perenne che perennemente ritrae dalle intime attinenze sue con la vita reale. L'attività giuridico-economico-sociale della donna maritata non può rimanere inerte, vincolata, inceppata di fronte a tanta necessità e rapidità di movimento, che oggi investe ed incalza in tutte le sue diverse e molteplici contingenze ed esplicazioni la vita civile, economica e commerciale della odierna società (16).

D'altronde, o vi è tra i conjugi pieno assentimento, ed allora non sarà mai possibile al magistrato avere tutti gli ele-

---

(14) « On objecte le vieil adage, scrive il « Laurent, que personne ne peut autoriser dans « son propre intérêt; *nemo potest esse auctor in rem « suam.* Merlin répond que ce principe, établi par « les juriconsultes romains en matière de tutelle, « ne s'applique pas au mari. Il suppose que l'auto- « risation a pour seul but de garantir les intérêts « de celui qui est autorisé: tel est le cas de la tu- « telle. L'autorisation maritale est exigée, avan « tout, par un motif d'ordre public, comme une « conséquence de la puissance maritale: sans doute, « dans le droit moderne, c'est aussi une misure de « protection, mais ce n'est pas seulement pour pro- « téger la femme que le mari intervient; il est ap- « pelé à sauvegarder les intérêts de la famille. Il « n'y a donc pas lieu d'appliquer l'adage latin ». (*Principes de droit civil*, t. 3°, pag. 172).

(15) Sono specialmente notevoli la L. 1ª, D., de auctorit. et cons. tut.: *Quamquam regula sit iuris civilis, in rem suam auctorem tutorem fieri non posse, tamen potest tutor proprii sui debitoris hereditatem adeunti pupillo auctoritatem accomodare, quamvis per hoc debitor eius efficiatur: prima enim ratio auctoritatis ea est, ut heres fiat; per conseguentias contigit, ut debitum subeat*; e la L. 7 del medesimo titolo: *Quod dicimus; in rem suam auctoritatem accomodare tutorem non posse, totiens verum est, quotiens per semet vel subiectas sibi personas adquiritur ei stipulatio: caeterum negotium ei geri per conseguentias, ut dictum est, nihil prohibet auctoritas.*

(16) " Il diritto, che è la vita stessa dell'uomo « e della società, *ha scritto un insigne giureconsulto, che fu pur grande illustrazione della magistratura italiana*, segue non solo le trasforma- « zioni e le scoperte del mondo fisico, ma ancora « più quelle del mondo economico e del mondo so- « ciale. Sono oltre cinquanta anni che quella mente « chiarissima di Pellegrino Rossi, in una monogra- « fia rimasta celebre anche oggi con i molti anni « trascorsi, dimostrò come il codice civile francese « abbia mirabilmente riassunto ed espresso i prin- « cipj fondamentali del nostro ordine sociale, che « sono l'equità nella famiglia e l'eguaglianza ci- « vile nello Stato; ma che nei rapporti con l'eco- « nomia politica e singolarmente in ciò che ha « tratto al regime dei beni, alle modificazioni del- « la proprietà, alla maniera onde la si acquista, la « si trasmette o si garantisce, esso sia rimasto in « grande disarmonia con le condizioni e i bisogni « sociali. I codici che sono venuti dopo, e preci- « samente il nostro, hanno riparato e corretto pa- « recchi dei difetti rilevati dall'illustre economista. « Rimangono tuttavia parecchi punti ancora da ri- « vedere e correggere ".

Ed il Pisanelli, parlando della condizione giuridica, che dal codice civile italiano era stata fatta alla donna maritata, scriveva: " Si arresteranno a questo punto i progressi della legislazione? Io credo che la discussione già fatta in Italia su questo importante argomento abbia scosse molte coscienze e varrà a richiamare su di esso le meditazioni più accurate dei pubblicisti " (*Dei progressi del diritto civile in Italia*).

maritata abbia bisogno per determinati atti dell'autorizzazione o del marito o del tribunale, non già per difetto di capacità giuridica: *Foeminas vero perfectae aetatis in tutela esse nulla praetiosa ratio suadisse videtur: nam quae vulgo creditur, quia lenitate animi plerumque decipiantur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera* (Gaio).

L'autorizzazione è richiesta per deferenza all'autorità del marito, e per tutela dell'ordine e dell'indirizzo domestico che incombe al capo della famiglia.

La opposizione di interesse, che rende necessaria l'autorizzazione del magistrato debb'essere coeva, sincrona e simultanea alla obbligazione nel momento in cui si crea; ed il terzo che contratta con la donna maritata deve avere scienza di tale conflitto di interessi nel momento appunto in cui si dà vita all'obbligazione medesima.

Il conflitto che potesse desumersi *aliunde*, o che possa sorgere solo posteriormente *et ex post facto*, non può influire o retroagire sulla validità del vincolo giuridico già contratto.

Tale prova serotina potrà riguardare gli interessi dei conjugi tra loro, ma non il terzo, che convinto della insussistenza del conflitto nel momento della stipulazione del mutuo ebbe scienza di contrattare validamente con la donna maritata, concorrendovi l'autorizzazione maritale.

Al terzo contraente non può legalmente opporsi un conflitto di interessi tra conjugi che non deriva dalla forma estrinseca, o dalla natura intrinseca della obbligazione stipulata: diversamente il contratto si tramuterebbe in strumento di insidia e di frode, ciò che una legislazione di popo-

---

menti necessari per discernere, se sia o non sia opportuno si compia l'atto che voglia stipularsi; o vi è tra i conjugi dissenso, ed allora non si è più nella ipotesi dell'autorizzazione giudiziale per semplice opposizione d'interesse dell'uno con quello dell'altro.

La famiglia vive di una vita intima, poggia sull'armonia dei caratteri, sull'accordo delle volontà, sull'affetto reciproco, mira ad uno scopo comune, e si turba e commuove al tocco di una mano straniera.

Le preoccupazioni, i timori che la donna si faccia vincere e ceda alle pressioni o blandizie del marito, sono preoccupazioni e timori vani. Senza andar molto lontano, rammentando quel che ne pensassero Aristotile, Platone, Gaio, Graziano ed altri scrittori e giureconsulti di un tempo, che noi chiamiamo antico (17), e senza soffermarmi a parlare dei molti ed illustri scrittori odierni, che dimostrano quanto sia lungi dal vero la opinione sulla pretesa debolezza ed incapacità femminile, io mi limiterò ad invocare un'autorità che sta nel mezzo, e certo non sospetta, l'autorità del FILANGIERI: « *Le* « *donne senza aver parte al governo* dirigono qualche *volta il potere: senza* « *spezzare le loro catene, dominano so-* « *venti i loro padroni, e senza contrastar* « *loro le apparenze dell'autorità, dividono* « *e talvolta ne usurpano le realità* ».

Lasciamo dunque che la donna sia padrona dei suoi destini con l'uomo prescelto a suo compagno nel fortunoso cammino della vita; lasciamo ch'ella possa e debba intravvedere e comprendere da sè dove e fin dove, nello interesse suo, della famiglia e dei figliuoli, le convenga di cedere o di resistere ai voleri del marito, e lasciamo a lei, interamente a lei, che certo farà meglio, la scelta del modo, onde raggiungere il suo scopo, e comporre i possibili conflitti. Così solamente potremo avere lo svolgimento naturale di una famiglia libera, non lo svolgimento artificiale di una famiglia che fonda sui vecchi ruderi delle estranee ingerenze e delle viete coercizioni, ed allora soltanto avremo diritto di ripetere col Poeta: *Donne, molto da voi la patria attende!*

E per tal guisa sarà per intero cancellata un'altra reminiscenza del vecchio diritto eroico, che era giunto a niegare perfino la personalità della donna, e troverà applicazione quel profondo pensiero del LAURENT, secondo il quale la storia dell'umanità fino al secolo XIX è la storia del cammino verso l'eguaglianza e la libertà. Tal'è l'ideale dell'evo moderno, e, possiamo anche soggiungere, tale è l'ideale dell'avvenire ».

(17) Ma non posso astenermi dal rammentare le bellissime parole di Gaio: " *Foeminas vero perfectae aetatis in tutela esse nulla praetiosa ratio suadisse videtur: nam quae* VULGO *creditur quia lenitate animi plerumque decipiuntur, et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera* ".

lo civile non potrà giammai consentire.

Considerato che col rigetto del ricorso tornino applicabili i provvedimenti di cui all'art. 541 codice di procedura civile.

Per questi motivi: la Corte rigetta il ricorso.

Sezione civile 11 maggio 1897, n. 307.

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Solinas (avv. Pala) - *Banca agricola Sarda* (avv. Loffredo) e *Banca d'Italia*

CASSAZIONE: Ricorso - Notificazione - Parte principalmente interessata - Salvezza dalla decadenza verso le altre parti.

DONNA MARITATA (Obbligazione della): Debiti del marito - Autorizzazione del tribunale - Mancanza - Nullità - Frode del terzo - Prova testimoniale - Cambiali - Girata - Autorizzazione maritale - Debito del marito.

La regolare notificazione del ricorso per cassazione alla parte principalmente interessata nella causa basta a salvare dalla decadenza dal termine a ricorrere verso la parte alla quale il ricorso sia stato notificato irregolarmente.

Pel combinato disposto degli articoli 1106, 134 e 136 del codice civile la donna maritata non può senza l'autorizzazione del tribunale assumere in sè l'obbligazione del marito, e può per ciò impugnare di nullità l'obbligazione assunta in contravvenzione alla legge colla sola autorizzazione maritale.

La prova della contravvenzione alla legge può essere data dalla donna maritata con ogni mezzo, anche per testimonj, semprechè anche il terzo, in favore del quale la donna abbia assunto l'obbligazione per debiti del marito, sia partecipe della frode fatta alla legge.

Erra in diritto la sentenza, la quale, dopo aver ritenuto che le cambiali, in cui la donna maritata figurava come girante coll'autorizzazione maritale, apparivano in forma regolare per l'autorizzazione data dal marito alla moglie per farne la girata, dichiara inutile scendere allo esame delle prove dedotte dalla donna maritata nell'intento di provare che la causa delle cambiali era il debito incontrato dal marito verso il creditore, e che coll' intelligenza di questo erasi fatta figurare la moglie, incontrando così una obbligazione cambiaria apparentemente valida per essere stata la girata autorizzata dal marito.

Non regge l'eccezione d'irricevibilità del ricorso, che fu anche abbandonata all'udienza, perchè l'irregolarità della notificazione del ricorso, se pur sussiste, non avrebbe avuto alcun effetto pregiudiziale di decadenza per la ricorrente, perchè, essendo stato il ricorso legalmente notificato alla Banca d'Italia, principale interessata, ciò bastava per l'art. 459 della procedura civile a salvare dalla decadenza dal termine a ricorrere la Solinas, e non è il caso di integrarsi il giudizio col chiamarvi la Banca agricola, dal momento che già è intervenuta a combattere le istanze della ricorrente.

Atteso, sui mezzi del ricorso, che si confondono in uno, essere indubitato, pel combinato disposto degli articoli 1106, 134 e 136 del codice civile, che la donna maritata non può senza l'autorizzazione del tribunale assumere in sè l'obbligazione del marito, e che possa impugnare di nullità l'obbligazione assunta in contravvenzione alla legge colla sola autorizzazione maritale e per conseguenza logica e giuridica di tale principio devesi ammettere che possa provare con ogni lecito mezzo anche per testimonj essersi tale contravvenzione avverata perchè altrimenti troppo facile riuscirebbe eludere il precetto della legge e far venir meno alla donna maritata quella protezione che la legge volle accordarle, e ciò semprechè anche il terzo, in favore del quale la donna ha assunto l' obbligazione per debiti del marito, fosse partecipe della frode

fatta alla legge. E in tal senso giudicò questo Supremo Collegio nel 13 maggio 1896, *De Simone* c. *Facchini* (1). Ora è appunto ciò che si sarebbe verificato nella specie presente, in cui, sotto la figura di girante coll'autorizzazione maritale, si fece figurare la Caterina Solinas beneficiaria delle cambiali emesse a di lei favore dal fratello Raffaele, e pagabili al domicilio del marito della Solinas stessa Giacomo Passino, pel debito che questo aveva incontrato verso la Banca agricola Sarda, a cui favore furono le cambiali girate dalla Solinas Caterina. La corte di merito, dopo aver ritenuto che le cambiali apparivano in forma regolare per l'autorizzazione data alla moglie per farne la girata alla Banca agricola Sarda, credette inutile scendere all'esame delle prove dalla Caterina Solinas dedotte nell'intento di provare appunto che la causa di quelle cambiali era il debito del marito suo incontrato verso la Banca agricola, e che coll'intelligenza di questa si era fatta figurare come girante la moglie, incontrando così un'obbligazione cambiaria apparentemente valida per essere stata la girata autorizzata dal marito; ma, così facendo, la corte partiva da erronei concetti di diritto, dicendo dapprima che bastava quella forma esterna per rendere valida l'obbligazione della donna maritata, mentre si impugnava la sua capacità ad obbligarsi in quel determinato caso senza l'autorizzazione giudiziaria, e si voleva provare che la forma dell'obbligazione era stata così concertata col creditore per far frode alla legge; soggiungendo ancora, che la Banca d' Italia, che era terza posseditrice delle cambiali per la girata avutane dalla Banca agricola, non era obbligata ad indagare l'origine delle cambiali, e la validità della obbligazione della girante anteriore, avendo essa avuta la girata da un istituto validamente obbligato; ma, se ciò poteva dirsi in quanto la Banca d'Italia si era rivolta alla Banca agricola sua girante immediata, e questa non poteva opporre eccezioni alla Banca d'Italia, perchè essa era pienamente capace ad obbligarsi, altrettanto non poteva dirsi per la Caterina Solinas, contro la quale avendo la Banca attrice rivolta anche la sua azione cambiaria e questa potendo giuridicamente opporre la sua incapacità ad obbligarsi pel vizio del suo consenso dato senza l'autorizzazione del tribunale, questa causa di nullità dell'obbligazione era anche opponibile alla Banca d'Italia, e quindi la corte aveva l'obbligo di occuparsene, e male ha omesso di farlo cadendo così nel vizio di difetto di motivazione, e nelle violazioni di legge nei due mezzi del ricorso indicati.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza della corte di appello di Cagliari del 6-23 luglio 1895, e rinvia la causa a quella di Roma per un nuovo giudizio anche sulle spese.

Sezione civile 22 giugno 1897, n. 420.

CASELLI P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Moretti (avv. MANNA) - *Moretti*

PROVA TESTIMONIALE AVANTI IL TRIBUNALE: Notificazione delle liste - Termine dei cinque giorni.

Nei giudizj avanti tribunale le liste dei testimonj debbono notificarsi reciprocamente, fra i procuratori delle parti, cinque giorni prima dell'incominciamento dell'esame preso nel suo insieme, e non dal dì della loro escussione (2)

Considerato che sia evidente la violazione delle su citate disposizioni di

---

(1) V. questa decisione nella presente *Raccolta*: XXI, Civ., 2.ª, 248.

(2) *Conf.*, oltre le decisioni citate dalla stessa CORTE, anche quella dei 30 giugno 1890 (est. DONZELLI), in causa *Capellini* c. *Pochini* (**Foro it.:** XIV, 1ª, 1170).

legge. L'art. 234 codice di procedura civile prescrive sotto pena di nullità, che i procuratori debbano notificarsi reciprocamente giorni cinque prima di quello dell'esame dei testimoni l'indicazione del nome e cognome, della condizione e residenza dei medesimi. E' antica la quistione su la interpretazione di detto articolo, se cioè la lista dei testimonj debba essere notificata cinque giorni prima del cominciamento dell'esame preso nel suo insieme, ovvero se possa notificarsi cinque giorni prima della escussione di ciascun testimone. Ma questo Supremo Collegio ed altre corti regolatrici con prevalente e recentissima giurisprudenza hanno statuito che la notificazione fosse fatta cinque giorni prima che si dia principio allo esperimento del disposto mezzo istruttorio complessivamente preso, della prova e della riprova, e non già cinque giorni prima della udizione di ciascun testimone: e tale soluzione è più consona alle parole della legge, allo spirito di essa ed ai precedenti legislativi, che mettono capo alle fonti dell'antico diritto romano (Novella XC di Giustiniano cap. 4; Cass. Roma 16 marzo 97, *Meluzzi* c. *Tosti;* 29 aprile 87, *Laugeni* c. *Comune di Morlupo;* 17 settembre 1892, *Lolli* c. *Giovannardi*) (1). Nè questa Corte trova nella fattispecie alcun motivo per recedere dalla già fermata giurisprudenza. Se quindi la Moretti Angelica non aveva nel su divisato termine notificato la lista de' suoi testimoni alla controparte, essa ne era irremissibilmente decaduta, e non era il caso di concedere proroga alcuna; perchè questa presuppone, non solo il diritto di poter fare la prova, ma altresì il fatto che la escussione fosse già validamente e legalmente principiata. La sentenza della corte di Aquila, col presente ricorso denunziata, merita dunque essere cassata, a prescindere dall'altra censura, pur fondata, dell'assoluto difetto di motivazione, non solo su le obbiezioni in diritto, ma anche su tutte le ragioni di fatto presentate dalla difesa dei ricorrenti.

Veduto l'art. 542 codice procedura civile;

Per questi motivi:

La Corte cassa la denunciata sentenza, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 8 febbraio 1897, n. 92.

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Pannunzio (avv. Leone) - *Sindaco di Montecilfone e Commissione elettorale provinciale di Campobasso*

FALLITO (Elettorato del): Giudicato sul concordato.

Il fallito concordatario non riacquista l'elettorato amministrativo e politico se la sentenza di omologazione del suo concordato non sia passata in cosa giudicata (2).

---

(1) In questa *Raccolta:* presente volume e parte, pag. 119; XVII, Civ., 2ª, 130 - **Foro it.**: XII, I, 783 - **Annali della giur. it.**: 1887, 224.

(2) La presente sentenza sancisce, relativamente al diritto elettorale del commerciante fallito, una massima ormai accettata concordemente dalla giurisprudenza: che, cioè, il fallito riacquista l'elettorato con la sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato. (Conf., **Legge**: 1883, II, 522; **Corte Suprema**: Civ., 1885, 470; **Legge**: 1885, II, 436; **id.**: 131; **Corte Suprema**: Civ. 1888, 85). Tale è pure il parere del Consiglio di Stato (**Legge**: 1883, I, 574). Prima della pubblicazione del nuovo codice commerciale, invece, varie erano le opinioni delle corti, e si oscillava nel ritenere se il concordato facesse o pur no cessare l'incapacità elettorale (*Confr*. **Corte Suprema**: 1880, 339; **Legge**: 1880, I, 164; **Id.**: 1879, II, 218). Ma il nuovo codice, all'art. 841, ponendo un principio abbastanza evidente, ha deciso la giurisprudenza nel senso della sentenza su riportata.

La corte d'appello di Napoli con sentenza pubblicata il 3 agosto del passato anno 1896 respingeva il reclamo con cui Pannunzio Michele si gravava di essere stato, come commerciante in istato di fallimento, cancellato dalle liste elettorali politiche e amministrative per deliberazione della Commissione elettorale della provincia di Campobasso, e lo respingeva perchè non era provato il passaggio in cosa giudicata della sentenza che aveva omologato il concordato avvenuto nel medesimo fallimento.

Ora con ricorso a questo Supremo Collegio il Pannunzio chiede che il giudicato della corte d'appello sia cassato: per difetto nella motivazione; per non aver avvertito che nel momento del reclamo alla stessa corte d'appello la sentenza di omologazione del concordato era divenuta cosa giudicata, a termini dell'art. 415 n. 1 del codice di procedura civile; e per aver violato gli art. 839 del codice di commercio, 30 della legge comunale e provinciale e 98 della legge elettorale, testo unico, 28 marzo 1895, in quanto abbia disconosciuto che il fallimento cessa col pagamento integrale dei debiti, e quando in conseguenza del concordato eseguito il nome del fallito viene tolto dall'albo apposito.

Attesochè gli esposti motivi del ricorso non sono fondati, sia perchè la corte d'appello nel giudicare sul reclamo di esso Pannunzio Michele contro la deliberazione presa nel 27 aprile 1896 dalla Commissione elettorale provinciale doveva riportarsi allo stato in cui erano le cose in quel giorno, quando ancora era in corso il termine per impugnare in appello la sentenza di omologazione del concordato, sia perchè tale sentenza è suscettiva di opposizione (art. 841 cod. comm.), sia perchè in dati casi il concordato può essere annullato e risoluto (art. 842, 843), sia perchè lo stesso art. 839 invocato dal ricorrente dispone che il fallito concordatario, anche quando abbia conseguito, come egli lo conseguì, il benefizio di cui al medesimo articolo, non possa veder cancellato il suo nome dall'albo dei falliti se non quando abbia dato completo adempimento agli obblighi assunti col concordato; e ciò in armonia del citato art. 842 che in caso di dolose esagerazioni nel passivo e di dissimulazioni nell'attivo ammette l'annullamento del concordato ancorchè omologato.

Del resto è l'art. 841 che dichiara cessato lo stato di fallimento, non con la semplice pronunzia della sentenza di omologazione del concordato, come vorrebbe il ricorrente, ma quando questa sentenza non sia più soggetta ad opposizione od appello.

Rettamente adunque la sentenza impugnata ha ritenuto e con sufficiente motivazione ha dichiarato di non accogliere il reclamo di Pannunzio, per non essere provato che la sentenza di omologazione del concordato fosse passata in giudicato, o in altri termini non fosse soggetta ad opposizione od appello.

Per questi motivi: rigetta il ricorso.

Sezione civile 26 gennaio 1897, n. 49 (1).

TONDI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Tibi (avv. PODDIGUE) - *Vargiu* (avv. COCCO ORTU) (2)

CUSTODE DI SEQUESTRO (Prova testimoniale contro): Dichiarazione d'inammissibilità - Prova contro l'atto pubblico - Colpa e negligenza - Mancanza di giustificazione (*Cod. civ., art. 1341*).

Merita censura la sentenza con cui il magistrato respinge la dimanda di prova testimoniale, tendente non solo a provare contro i verbali di sequestro giudiziario e di relativa consegna, ma anche a provare la colpa e negli-

(1-2) La CORTE cassava la sentenza, 18-26 aprile 1895, del tribunale di Cagliari, e rinviava la causa per nuovo esame al tribunale civile di Nuoro.

genza del custode, col dire che l'articolo 1341 del codice civile osta all'ammissione di una prova testimoniale impugnatrice di un atto pubblico, senza però giustificare l'esclusione dei fatti che miravano a detto secondo scopo.

Sezione civile 8 giugno 1897, n. 381 (1).

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Simonetti (avv. Verrone) - *Varco* (avv. Pasini) (2)

FIDA: Comune - Entrata patrimoniale - Competenza pretoriale - Fondi siti in altri comuni - Ruoli di riscossione - Esattore - Rinuncia alla procedura della maneregia - Condanna del contribuente (*Legge com. e prov., art. 150*).

MANOREGIA: Provincia dell'antico Stato Pontificio - Rendite dei comuni - Titolo - Estratto dei preventivi, scritture, libri e registri dell'amministrazione.

La fida del pascolo del bestiame non è un' imposta o tassa, ma è corrispettivo del pascolo avente carattere di entrata patrimoniale del comune, e perciò le questioni a cui può dar luogo la riscossione non sono sottratte alla competenza del pretore.

Potendo un comune aver diritti di proprietà, tanto su fondi siti nel suo territorio comunale, quanto su fondi posti nella circoscrizione territoriale di altro comune, può anche in questo secondo caso formare e compilare i ruoli di riscossione, obbligatorj non solo per i cittadini suoi, ma anche per quelli degli altri comuni, quante volte la compilazione e pubblicazione segua in conformità di legge, e senza che a tempo debito siasi fatta opposizione.

L'art. 150 della legge comunale e provinciale, sotto la denominazione di entrate, *comprende, tanto le tasse e le imposte dirette o indirette, quanto i proventi redditizj patrimoniali.*

Nelle provincie dell'antico Stato Pontificio hanno tuttora efficacia le disposizioni concernenti la manoregia, *e precisamente i §§ 1658 e 1659, non che i §§ 1, 6 e 17 dell'editto Gamberini; ed in tale procedimento privilegiato, esteso alla esazione dei canoni e corrisposte, ed a tutte le rendite dei comuni, costituisce titolo per l'azione esecutiva l'estratto dei preven-*

(1-2) Il *fatto* della causa è riassunto come segue dalla Corte:

« L'esattore comunale di Varco-Sabino addì 11 novembre 1894 citò Simonetti Bernardino innanzi il pretore di Rocca Sinibalda per sentirlo condannato a pagare lire 105 per *fida* di bestiame per l'anno 1892-1893, siccome risultava dall'articolo del ruolo n. 1.

Il convenuto dedusse nulla dovere, non potendo contro di lui, nato e residente in Ascrea, fare stato i ruoli del comune di Varco, affissi e pubblicati in Varco e non in Ascrea. Aggiunse di aver egli esercitato il pascolo nella macchia in vocabolo *Mirantella* usando del suo *diritto civico*, essendo tale macchia di proprietà del comune di Ascrea, e non di quello di Varco. Conchiuse essere incompetente a pronunziare il pretore, trattandosi di questione di *imposta*, di competenza del tribunale.

Il pretore, con sentenza 1-13 agosto 1895, considerando che la *fida* fosse una *rendita patrimoniale* e non *una imposta*, e che la istanza fosse sorretta dal *ruolo*, respinse la eccezione di incompetenza, e condannò il Simonetti a pagare le lire 105, e le spese.

Appellò al tribunale di Rieti, il quale con sentenza 7-10 luglio 1896, rejetta ogni altra istanza ed eccezione, confermò la sentenza appellata.

Ricorre il Simonetti per cassazione di tale sentenza adducendo tre mezzi di ricorso:

1.° Erronea e falsa applicazione del § 1655 del motu-proprio Gregoriano 10 novembre 1834, e violazione dell'art. 71 codice procedura civile e della regola « *onus probandi incumbit actori* »;

2.° Violazione sott'altro aspetto del § 1655 del suddetto motu-proprio Gregoriano, dell'art. 71 codice procedura civile e degli art. 1312, 1320 codice civile;

3.° Violazione dell'art. 554 codice procedura civile ».

tivi, delle scritture, dei libri e dei registri dell'amministrazione.

L'esattore possessore del ruolo può rinunciare alla procedura esecutiva dalla manoregia, e valersi del ruolo per ottenere la condanna del contribuente al pagamento della somma nel ruolo iscritta; e per evitare la condanna il contribuente può addurre contro l'esattore soltanto le eccezioni concernenti le formalità estrinseche del ruolo, rimanendo le ragioni di merito su l'insussistenza del debito riserbate al giudizio plenario contro il comune legittimo contraddittore.

Considerato che non sussista la violazione dell'articolo 71 codice procedura civile. La *fida* del pascolo del bestiame non è una *imposta* o *tassa*, le cui quistioni sieno sottratte alla competenza del pretore. Essa è un *corrispettivo del pascolo* avente carattere di *entrata patrimoniale*; ed un comune può avere diritti di proprietà tanto sui fondi siti nel suo territorio comunale, quanto su fondi posti nella circoscrizione territoriale di altro comune. In entrambi i casi non può negarsi al comune il diritto di formare e compilare i ruoli di riscossione, obbligatorj non solo per i cittadini suoi, ma anche per quelli degli altri comuni, le quante volte la compilazione e la pubblicazione segua in conformità di legge, e senza che a tempo debito siasi fatta opposizione. L'articolo 150 della legge comunale e provinciale espressamente sancisce che: « l'esattore riscuote le entrate comuna- « li secondo le indicazioni del bilancio « e dei ruoli coi privilegi fiscali de- « terminati dalla legge ». E sotto la denominazione di *entrate* vanno comprese tanto le *tasse* e le *imposte* dirette o indirette, quanto i proventi redditizj patrimoniali.

Molto meno vale addurre la violazione del § 1655 del motu-proprio Gregoriano 10 novembre 1834, e del principio « *onus probandi incumbit actori* », per essersi dalla denunciata sentenza ritenuto che il ruolo abbia forza probatoria, non già per tutti gli effetti di legge, ma solo agli effetti della sua esecutorietà, e nei rapporti tra l'esattore ed il contribuente. Nelle provinvie dell'antico Stato Pontificio hanno tutt'ora efficacia le disposizioni concernenti la *mano regia*, e precisamente i §§ 1658 e 1659 del suddetto regolamento Gregoriano, non che i §§ 1, 6, 17 dell'editto Gamberini 9 luglio 1835, secondo cui tale procedimento privilegio venne esteso alla esazione dei *canoni e corrisposte* ed *a tutte le rendite dei comuni*, e fu stabilito costituire titolo per l'azione esecutiva l'estratto dei preventivi, delle scritture, dei libri e registri dell' amministrazione. Queste scritture delle pubbliche amministrazioni, essendo garentite dal sindacato e dall'approvazione delle autorità tutorie, hanno in sè tale urgente presunzione di prova da riversare l'onere della prova in chi le impugna, quando la contesa sorga nei rapporti tra l'esattore ed il contribuente iscritto nel ruolo.

Nè poi è giuridicamente esatto che il possessore di un ruolo sia costretto a valersi *necessariamente* del procedimento *esecutivo della manoregia.* L'esattore può rinunciare alla procedura esecutiva della manoregia, e valersi del ruolo per ottenere la condanna del contribuente al pagamento della somma indicata nel ruolo. Per evitare tale condanna, il contribuente potrebbe contro l'esattore addurre soltanto le eccezioni concernenti le *formalità estrinseche* del ruolo. Qualora il contribuente volesse addurre ragioni di merito su la insussistenza del debito, tali quistioni dovrebbe sollevare in giudizio plenario contro il legittimo contradittore che sarebbe il *Comune*; e nella specie, poichè il Simonetti adduceva che il fondo *Mirantella* non fosse proprietà del Comune di Varco, ma di quello di Ascrea, e che se egli vi aveva pascolato ciò aveva fatto *utendo suo jure civico*, era imprescindibile necessità contestare la lite tanto col sindaco di Varco, quanto col sindaco di Ascrea. Invece il Simonetti accettò la contestazione così come era stata proposta dall'esattore di Varco ai soli effetti della esecutorietà del ruolo, e nei rapporti esclusivi tra *esattore e contribuente.* Circoscritta così la contro-

versia tra esattore e contribuente, giustamente dedusse la deferita sentenza essere improponibili nel presente giudizio tutte le quistioni relative alla proprietà del fondo Mirantella nel Comune di Varco, ed al diritto di esso Comune a determinare *corrisposta di pascolo* a carico di tutti coloro, che, pur essendo di Ascrea, vi immettevano il loro bestiame per farvelo pascolare. Tali quistioni non sono state in guisa alcuna pregiudicate con la sentenza pronunziata nei rapporti esclusivi tra esattore e contribuente, e su la sola *esecutorietà del ruolo* promossa dal tesoriere contro il debitore in esso iscritto: ed il Simonetti potrà proporle nel giudizio di sua sede in contraddizione dei sindaci di Varco ed Ascrea.

Considerato che con la reiezione del ricorso tornino applicabili i provvedimenti di cui all'art. 541 codice procedura civile.

Per questi motivi: rigetta il ricorso.

Sezione civile 8 gennaio 1897, n. 11 (1).

TONDI P. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. diff.)

Comune di Marta (avv. Aureli e Ludovisi) - *Sacro Collegio dei Cardinali* (avv. Dialti) (2)

COLONIA PERPETUA: Acquisto - Diritto giustinianeo.
CASSAZIONE: Precetti di legge essenzialmente diversi - Inapplicabilità di alcuni - Magistrati di merito - Estimazione del fatto - Insindacabilità.

Per potersi acquistare la colonia perpetua, ai termini della legge settima Cod. De agro deserto occorreva che la superficie del fondo fosse stata resa fruttifera per opera e per conto di colui che aveva occupato il fondo stesso, ed a suo rischio e spese.

Allorquando il magistrato, trovandosi in presenza di due precetti di legge, diversi essenzialmente tra loro per i requisiti che ciascuno di essi impone come condizione della sua applicabilità, crede che dai fatti sorgano elementi ai quali si attagli l'uno più che l'altro requisito, e nel suo sovrano criterio prescieglie questo elemento, questo sostrato, e ripudia l'altro, non viola la legge che, secondo il suo criterio, reputa inapplicabile al caso sottoposto al suo esame.

Nella estimazione del fatto il giudice di merito non è soggetto a sindacato.

La corte di cassazione, avendo la missione di vegliare soltanto alla esatta osservanza della legge, non può sostituire, in materia di apprezzamento di documenti e di prove, il suo convincimento a quello del magistrato di merito.

Sezione civile 23 aprile 1897, n. 258 (3).

TONDI P. - PENSERINI Rel. ed. Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.).

Rossi (avv. Lupacchioli e Trovanelli) - *Turri e Cervini* (avv. Gallini e Fusconi) (4)

CASSAZIONE: Quistione nuova - Censura inattendibile.

E' inattendibile in cassazione la censura che solleva una quistione nuo-

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza 10-20 giugno 1895 della corte d'appello di Roma.

(3-4) La Corte, rigettati il primo mezzo e la prima e terza parte del secondo mezzo, accoglieva la seconda parte dello stesso secondo mezzo, e cassava la sentenza della corte di appello di Ancona dell'11-15 luglio 1896, per difetto di motivazione, limitatamente alla domanda subordinata del Rossi concernente l'obbligo di Turri e Cervini a pagare la rispettiva quota di lire 2371,35, per le quali fu fatto al Rossi il precetto 25 aprile 1894, e le conseguenze del loro rifiuto, ed in questi limiti rinviava la causa alla corte d'appello di Roma.

va non elevata avanti i giudici di merito, sulla quale per ciò non ebbero questi occasione e molto meno dovere di motivare.

Sezione civile 24 giugno 1897, n. 429 (1).

GHIGLIERI P. P. – PETRELLA Rel. ed Est. – P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Impresa Modica Santostefano (avv. MUCCI) -
Ministero dei lavori pubblici (avv. er. CUNIALI) (2)

ATTI EMULATIVI: Diritto di proprietà - Materia contrattuale - Contratti relativi a costruzione di opere di pubblico interesse.
DANNI (Risarcimento di): Titoli di compenso.

Nel diritto patrio moderno può, in certi casi riguardanti l'uso del diritto di proprietà, ammettersi il concetto del non licet facere quod alii nocet et tibi non prodest, *che è il fondamento della teorica degli atti emulativi.*

La teorica degli atti emulativi non è applicabile alla materia contrattuale, anche se trattisi di contratti relativi a costruzione di opere di pubblico interesse; nè può per ciò esser lecito ad uno dei contraenti di sottrarsi ai patti accettati col pretesto che essi a lui tornano di nocumento, mentre all'altro contraente non giovano.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato che non si ferma affatto a considerare taluno dei titoli di compenso proposti per danni risentiti dalla parte che ne chiede il risarcimento.

Considerato esser opportuno notare che nello esame di tutta la causa la corte di appello procedette con molto ordine: propose alla sua decisione tre questioni, le due prime relative al se il convenuto Ministro dei

---

(1-2) La CORTE fa precedere le seguenti considerazioni sui *fatti* della causa:

« Considerato che all'unico mezzo del ricorso per ottenere il parziale annullamento della sentenza renduta dalla corte di appello di Roma nel 10-20 luglio 1895 la ricorrente impresa Modica Santostefano, rappresentata come in atti, pone come necessarie premesse di fatto queste circostanze che pure furono ritenute dalla corte di merito, e cioè: l'Impresa Modica Santostefano, nel gennaio 1883, prese in appalto i lavori del secondo e terzo tronco della linea ferrata *Siracusa-Licata*, i quali lavori le furono consegnati ai 16 ottobre detto anno 1883, e pel patto 21 doveva la linea essere aperta entro 46 mesi dalla consegna dei lavori, e cioè non più tardi del 16 agosto 1887. Per avvicinare il più che possibile la ferrovia alla città di Noto ebbe luogo, sull'ultimo tratto appaltato, una VARIANTE che prolungava la linea di 1200 metri, per la quale fuvvi con la Impresa appaltatrice, nel 23 ottobre 1885, un apposito *atto di sottomissione*, con cui assunse obblighi « alla stregua delle medesime disposizioni contrattuali che regolano l'appalto del terzo tronco ». La consegna dei lavori della *variante* avvenne nel 27 gennaio 1886; sicchè, volendo l'Impresa considerare i lavori della variante come distinti da quelli del terzo tronco, affermava doverne l'apertura aver luogo il 27 novembre 1889; per contrario, ritenendo il governo la variante essere una parte di quel tronco, sosteneva spirare i 46 mesi a 16 agosto 1887. Da questa diversa interpretazione del contratto seguì che il governo, a 14 luglio 1887, invitò l'Impresa ad assistere alla ricognizione dei lavori, e questa, sebbene i lavori fossero pressochè ultimati, si rifiutò. Un decreto del prefetto del 1° settembre 1887 ordinò la esecuzione di ufficio di taluni lavori, e così la *variante* fu aperta all'esercizio il 4 detto mese. Dopo di ciò, la Impresa promosse giudizio contro il Ministro dei lavori pubblici, chiedendo una somma, che poi restrinse a un milione ottomila duecentonovantasei lire e cent. 68, come compenso per avere affrettati i lavori del secondo e terzo tronco, e come ristoro di danni per avere il governo arbitrariamente aperta all'esercizio la *variante di Noto*, prima del termine stabilito, in maniera che la Impresa dovette sostenere una maggiore spesa per le opere di *completamento*, *sistemazione* e *chiusura* della variante medesima, lavori dovuti eseguire dopo aperta la linea. Il tribunale di Roma rigettò le domande, e parimenti la corte di appello, con la sen-

lavori pubblici avesse contratti obblighi verso la Impresa per l'affrettamento dei lavori del secondo e terzo tronco, la terza riguardante se all'Impresa fossero dovuti compensi per la *variante di Noto*. Parve tanto alla corte di appello che fosse bene tener questa terza questione separata e distinta dalle altre, che ne tacque perfino nella prima parte della sentenza, nella quale espose i fatti della causa. Questa terza questione, come si è già detto, forma il solo argomento del ricorso.

Considerato, sulle proposizioni del ricorrente Santostefano innanzi riferite, le quali riguardano l'epoca di scadenza per la consegna della *variante* e la teoria dell'*emulazione*, che la sentenza denunziata, cennati gli elementi di fatto relativi a questa questione, e detto della discrepanza in cui il Ministro e l'Impresa erano circa detta epoca, esce senza più in queste frasi: « ammesso pure che il termine « dei 46 mesi non avesse a decorrere « dal 27 gennaio 1886, questo termine, « come già si è osservato, erasi po« sto a carico dell'Impresa, di guisa« chè non si potesse oltrepassare, ma « nulla ostava a che, *eseguito il la« voro,* lo si dovesse consegnare. La « legge non riconosce gli *atti emula« tivi. Eseguita una ferrovia,* non vi « è certo interesse a sospenderne l'e« sercizio ». E poco appresso, dopo che la corte disse del decreto prefettizio che ordinò la esecuzione di ufficio di quei lavori che la Impresa non per anco aveva eseguiti, la corte stessa aggiunge: « ora non havvi dubbio « che con quel suo contegno passivo « tendesse essa Impresa ad impedire « l'apertura della linea, *unicamente, « ripetesi, per ispirito di emulazione « senza suo vantaggio,* per il che non « può essere protetta dalla legge ». E' dunque esatta la prima affermazione contenuta nel ricorso e negata dalla parte avversa, di avere la corte di merito ammesso che il termine dei 46 mesi avesse a decorrere dal 27 gennaio 1887.

Nè le opposte osservazioni dell'abilissima difesa resistente possono essere coronate da felice successo; imperocchè, se è vero che le parole AMMESSO PURE potrebbero accennare ad un'ipotesi, non è per fermo men vero che ciò accadrebbe sol quando, oltre l'ipotesi, la corte avesse, o prima, o dopo di essa, esposta la tesi che la corte medesima voleva far sua; ma quando per contrario di detta tesi nella sentenza non vi è neppure una parola, è forza concludere che la corte di appello ammise positivamente e solamente che il termine dovesse cominciare dal 27 gennaio 1886. L'asserzione del resistente che la corte avesse anche ritenuta la decorrenza del termine per la consegna della variante esser quella stessa del terzo tronco, cioè dal 16 ottobre 1883, non ha proprio verun riscontro nelle parole della sentenza ed è esclusa dalla economia di essa. Da questa è escluso, perchè, se la cosa stesse come pretende l'amministrazione resistente, allora la corte avrebbe detto voler seguire la interpretazione data al patto dal tribunale, che aveva ritenuto unico essere il termine pel terzo tronco e per la variante. Non ha l'asserzione del resistente riscontro nelle già trascritte parole della denunziata sentenza, perchè le parole *come già si è osservato* (e le quali si riferiscono alla seconda questione che la corte aveva esaminata) non hanno relazione al giorno

---

tenza 10-20 luglio 1895, respinse il gravame della Impresa.

Ciò premesso, la ricorrente dichiara impugnar la sentenza solo per quanto si riferisce alla seconda dimanda, cioè compensi per la VARIANTE, e denunzia la violazione degli art. 1174 codice civile e 360 n. 6, 361, 517 procedura civile, per avere la corte di appello ammessa la tesi della ri orrente, che cioè i 46 mesi per l'apertura all'esercizio della VARIANTE dovessero aver principio dalla consegna dei lavori della medesima, e per non avere, come avrebbe dovuto fare, applicato l'art. 1174 codice civile: ed avere invece, contro ogni regola, applicata ai diritti di obbligazione la teoria dell'emulazione: per non avere motivato sui danni chiesti, nè pronunziato sulla *perizia* dimandata con capo speciale di conclusione ».

dal quale il termine doveva cominciare, ma invece, come lo stesso trascritto brano dichiara, si riferiscono al non potere la Impresa, nel caso avesse *compiuti i lavori* prima della scadenza del termine, rifiutarsi di consegnarli. Laonde rimane dimostrato che la corte di merito accettò la tesi della Impresa, cioè il decorrimento del termine dei 46 mesi dal 27 gennaio 1886, e quindi chiaro è l'intero concetto della corte di appello, che, cioè, avendo la Impresa *pressochè ultimati* (parole della sentenza) a 14 luglio 1887 i lavori, sebbene il termine non fosse scaduto, non poteva rifiutarsi dal far consegna di quelli, perchè *la legge non riconosce atti emulativi,* e di conseguenza rimane così pur dimostrata esatta l'altra proposizione della Impresa ricorrente, di avere la corte suddetta decisa la controversia, applicando la teoria della *aemulatio.* Nè può convenirsi col resistente, il quale afferma avere la corte parlato di *atti emulativi* per un semplice *di più;* imperocchè, quando, per le cose dette fin qui, riman certo *a)* che la corte intese dovesse il termine dei 46 mesi cominciare unicamente dal 27 gennaio 1886, e *b)* che il detto collegio ammise avere il governo il dritto di farsi consegnare i lavori nel caso fossero già compiuti, anche prima della scadenza dei 46 mesi, ove mai si volesse ritenere *un di più,* come dice il resistente, cioè una ragione superflua la menzionata teoria degli atti di emulazione, resterebbe la sentenza non motivata affatto, perchè in essa indarno si cercherebbe un'altra ragione qualsiasi per ispiegare come e perchè la corte ritenne obbligata la Impresa alla consegna dei lavori, quando essi erano solamente *presso che* compiuti, tanto che di taluni fu ordinata e attuata la esecuzione di ufficio, e quando il termine non peranco era decorso. Fu dunque in grazia delle teorie dell'*emulazione* che la corte di appello risolse la questione e non applicò lo art. 1174 codice civile, e pare avesse seguito le « *note dopo l'udienza* » prodotte dalla resistente amministrazione, nelle quali, facendosi la ipotesi che la *variante* potesse non esser governata, in quanto al termine di consegna dei lavori, dai patti relativi al terzo tronco, si sostenne che anche in questo caso, compiuti i lavori, la Impresa non potesse rifiutarsi alla consegna prima della scadenza del termine, « perchè non poteva mettere « in essere un *jus retentionis* che sa- « rebbe un *jus aemulationis* della più « antipatica specie ».

Considerato, ciò posto, riuscire accettevole la conclusione cui perviene la prima parte del mezzo del ricorso; imperocchè, se, in dritto moderno patrio, può ammettersi in certi casi riguardanti l'uso del dritto di proprietà il concetto del *non licet facere quod alii nocet et tibi non prodest,* che è il fondamento della teorica degli atti emulativi, non si può certo riconoscere in materia di contratti. Ciascun contraente ha i suoi motivi determinanti speciali, e in conformità dei medesimi regola i patti contrattuali: sono essi la legge tra le parti, e, accettati che siano, non è lecito ad un contraente sottrarsi ai medesimi col pretesto che i patti consentiti a lui tornino di nocumento, mentre all'altro contraente non giovano. Volere applicare alla materia contrattuale la teoria degli atti emulativi, è come annullare il libero consenso di uno dei contraenti che deve essere rispettato, per sovrapporvi arbitrariamente il volere dell'altro contraente. Nè può dirsi che ciò non procede allorchè il contratto sia relativo a costruzione di opera di pubblico interesse; imperocchè in tali casi, se sovente nel campo dei fatti concreti accade qualcosa che nelle parvenze somiglia alla teoria dell'*aemulatio,* il certo è non già che quella teoria venga applicata, ma che invece le clausole dei contratti, in vista degli scopi cui con essi si mira, sono formulate dalla pubblica amministrazione in una certa guisa, e quindi così accettate dal privato, che con essa contratta, da non permettergli atti che a lui non giovano e alla pubblica amministrazione tornano di nocumento; ma ciò rientra nella interpretazione dei patti, non già, si ripete, nella teoria degli atti emulativi. E, come tutto ciò possa aver luogo ed effettivamen-

te si avvera, vien dimostrato proprio dal presente giudizio, in cui il tribunale respinse la domanda del Santostefano, ma interpretando il patto relativo all'epoca della consegna della *variante* nel senso virilmente propugnato dalla pubblica amministrazione convenuta, non già facendo ricorso alla teoria della *aemulatio*, cui invece si attenne la sentenza denunziata; la quale cadde poi anche in contraddizione; imperocchè, col ritenere il termine della consegna non ancora scaduto, e col riconoscere che i lavori erano *presso che* compiuti, il che significa non compiuti del tutto, veniva virtualmente a riconoscere la inapplicabilità al caso di quella stessa teoria che applicava, il cui fondamento, giova ripeterlo, sta nel non fare quello che a sè non giova e ad altri nuoce. E' dunque fondata la prima doglianza del ricorrente.

Ma anche di più forse è fondata la seconda relativa al difetto di motivazione. E valga il vero: la corte ritenne che la Impresa aveva proposti tre titoli di compensi: 1° maggior costo delle opere di *completamento, sistemazione* e *chiusura;* 2° utile ricavato dal governo della consegna anticipata della *variante;* 3° danni indiretti che si dicevano derivati all'Impresa dagli atti arbitrarj dell'amministrazione. La corte stessa non omise di notare che la maggiore spesa si faceva derivare dall'essersi dovuti i lavori eseguire a linea aperta, e deve aggiungersi avere su questo punto *del maggior costo delle opere* ecc. la Impresa chiesta una perizia. Ma la sentenza denunziata poi considera solamente che rimanevano a compiersi alcuni lavori *di finimento,* la cui sospensione da parte dell'Impresa diede luogo alla esecuzione di ufficio con decreto prefettizio 1° settembre 1887: che questo contegno la Impresa aveva tenuto per ispirito di emulazione non protetto dalla legge, e però « non « ponno quindi ammettersi le doman- « de di compenso, sul riflesso pure « che le opere di finimento, come è « scritto nell'art. 22 del capitolato, si « ponno anche eseguire durante l'e- « sercizio ». Ora è evidente il difetto di motivazione: la Impresa parlava di opere di completamento, sistemazione e chiusura; la sentenza riguarda solo le opere di finimento: dunque trascurò le altre. Egli è vero che l'amministrazione resistente con acume, osserva che, avendo la sentenza richiamato l'art. 22 del capitolato, ed in questo essendo scritto: « le opere « tutte che rimanessero a farsi pel « completamento dei lavori ecc. ecc. », ha voluto con le parole « *opere di finimento* » riferirsi a quelle opere di completamento di cui è parola nel cennato articolo; ma questo Collegio a tale osservazione non può far buon viso; imperocchè, se nessuno dubita che ben poteva la corte di appello comprendere sotto le parole *opere di finimento* tutte quelle di *completamento, sistemazione* e *chiusura,* a patto però che avesse dichiarato di voler dare alla voce *finimento* una così ampia significazione, non può per altro sconoscersi che nella sentenza una tale dichiarazione manca, e che per contrario vi è detto cosa che induce a concetti del tutto opposti; imperocchè la sentenza dice *lavori di finimento,* che poi furono eseguiti di ufficio, cioè non da Santostefano, e se furono eseguiti per decreto prefettizio 1° settembre 1887, cioè prima dell'apertura della linea, evidentemente non sono quei lavori di cui Santostefano intendeva parlare, e che avrebbe egli eseguiti dopo l'apertura della linea, lavori che *si trovarono ultimati il 31 dicembre 1887,* come suona il certificato della direzione del 30 gennaio 1888. Nè il ricordo dell'art. 22 del capitolato può essere valido scudo alla sentenza contro la censura di difetto di motivazione; rivelando proprio quell'articolo ancor meglio il vizio denunziato; imperocchè l'art. 21 del capitolato prescrive che l'apertura dei tronchi debba aver luogo fra 46 mesi dal dì della consegna, e i lavori di *completamento, finimento, accessorj e manutenzioni* dovranno essere ultimati e in istato di collaudo entro 24 mesi successivi all'apertura dei tronchi, e l'art. 22 dice nel secondo capoverso che « tutte le opere *che rimanessero a farsi* per il completamento dei lavori, do-

po aperto all'esercizio il tronco ecc. » non daranno dritto all'imprenditore a pretendere compensi maggiori di quelli portati nell'elenco; il senso dunque dei due articoli è, per quanto riguarda la questione della causa, che, spirato il termine fissato, il tronco deve essere consegnato, e che tutti i lavori di completamento di qualsiasi genere che rimanessero a farsi debbono compiersi dall'appaltatore ai prezzi dell'elenco; ma ciò, secondo la posizione di fatto posta dalla istanza attrice, non aveva che fare con la causa nella quale la Impresa sosteneva che, avendo essa il diritto a consegnare la variante nel 27 novembre 1889, poteva a tutto suo comodo e con minore spesa, entro detto termine, compiere quei lavori, che invece, per arbitrario procedere della pubblica amministrazione, dovette eseguire a tronco in esercizio, e sopportando perciò maggiori spese. Il caso dunque preveduto dall'art. 22 è diverso da quello della causa; potrà bene essere, come si sostiene dalla parte resistente, inesatta ed erronea la tesi del Santostefano: potrà bene essere che egli abbia ingenerata confusione in ordine ai lavori che dice da lui eseguiti: potrebbe financo non esser vero che lavori di completamento, sistemazione e chiusura vi siano stati; ma tutto ciò si riferisce al merito della contestazione, e il mezzo del ricorso denunzia difetto di motivazione, il quale, quando sia accertato, impone a questo Collegio senza più di pronunziare lo annullamento, ed arrestar ogni altro esame.

Per questi motivi:

Visti gli art. 360 n. 6, 361 e 542 procedura civile;

La Corte accoglie il ricorso proposto dalla Impresa Modica Santostefano, rappresentata come in atti, avverso la parte della sentenza della corte di appello di Roma del 10-20 luglio 1895, relativa alla *variante di Noto*, e però annulla la detta sentenza nella parte impugnata, e rinvia la causa alla corte di appello di Ancona, che pronunzierà anche sulle spese di cassazione.

Sezione civile 1 luglio 1897, n. 448 (1).

CASELLI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Podiani e Gallina (avv. Argentieri e Ferri C.) - *Boccanera* (avv. Poli E.) (2)

SCRITTURA PRIVATA (Verificazione di): Non riconoscimento del carattere - Obbligo della prova.

Quando, prodottasi una scrittura privata non riconosciuta, la parte contro cui si produce si limita a dichiarare di non riconoscerne il carattere, essa non si rende attrice, come sarebbe se opponesse la falsità della scrittura, ma oppone al producente l'obbligo di giustificare il proprio assunto, cioè di provare che lo scritto parte veramente da colui cui lo si attribuisce.

Sezione civile 19 maggio 1897, n. 324.

TONDI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. MARSILIO

(concl. diff.)

Incarnati (avv. Palomba C. e G.) - *Alesi* (avv. Carusi e Tedeschi) *e Del Rosso*

PROCEDIMENTO: Riapertura del giudizio - Purgazione di contumacia - Comparsa conclusionale - Atto introduttivo.
CASSAZIONE (Giudizio di): Fatto non denunziato nel ricorso.

(1-2) La Corte cassava la denunciata sentenza della corte d'appello di Ancona, sezione di Perugia, dei 31 gennaio-10 febbraio 1896, e rinviava la causa a quella di Ancona.

V. la motivazione su detta massima nella **Rivista un. di giurispr. e dottr.**: 1897, 1.ª, 409.

INTERVENTO IN CAUSA: Mutamento di giudizio - Rivendicazione - Esecuzione.

Dichiaratasi nulla la riapertura di un giudizio, lo stato di questo ritorna a quello della prima introduzione della causa.

Non si permette purgazione di contumacia per chi una volta praesens *sia stato* semper praesens *nel giudizio.*

Il giudice sentenzia sulle comparse conclusionali delle parti, contenenti il fatto della causa, non che le loro ragioni e conclusioni, non sull'atto introduttivo del giudizio, sia di primo, sia di secondo grado.

Chi non presenta nei fascicoli la propria comparsa conclusionale si ha come non comparso.

Il supremo collegio deve reputare inattendibile un fatto assunto in una allegazione a stampa, se questo non fu denunziato nel ricorso, con indicazione del relativo articolo di legge violato o male applicato.

All'interventore non è lecito mutare in giudizio di rivendicazione, nell'esclusivo suo vantaggio, un giudizio di mera esecuzione di aggiudicazione di fondo acquistato all'asta fiscale.

Considerando che, dichiarata nulla la riapertura del giudizio, non permettendosi purgazione di contumacia per chi una volta *praesens* sia *semper praesens*, è stato ben ragionevole che lo stato del giudizio ritornasse a quello della prima introduzione della causa.

E quindi non potevansi tenere presenti e conclusioni ed atti e documenti, come se il giudizio non si fosse mai riaperto. Occorre qui notare che gli atti e documenti depositati nella prima comparizione, in cui si costituirono i procuratori, vennero ripresi dalla Nicolai e dagli Incarnati, imperocchè prima furono esibiti al presidente della corte d'appello per ottenere la riapertura del giudizio, e poscia alla corte stessa nell'introdursi la causa. Non è mica già che gli atti e documenti, sempre per avventura depositati in cancelleria, si fossero riuniti per opera di questa al fascicolo degli atti e documenti degli appellati.

Nulla la riapertura del giudizio, posti da banda la comparsa conclusionale, gli atti e documenti degli appellanti Incarnati, non incombeva alla corte di appello se non di esaminare le deduzioni, gli atti e documenti degli appellanti comparsi, a scopo di vedere se le loro pretese sieno da accogliersi, o da respingere, mai a scopo altresì di vedere se le pretese accampate nell'atto di appello dagli appellanti non comparsi possano accogliersi.

Il giudice sentenzia sulle comparse conclusionali delle parti, contenenti il fatto della causa, le loro conclusioni e le ragioni di queste, non sull'atto introduttivo del giudizio o sull'atto di appello.

Chi non presentasse nei fascicoli la comparsa conclusionale si avrebbe come non comparso.

Nelle sentenze, in effetti, si trascrivono le conclusioni delle comparse, non quelle del libello o dell'atto di appello, e si concede il ricorso in cassazione se si ometta pronunziare su capi specifici dedotti per *conclusioni*, e se si giudichi *contra* ed *ultra* le domande espresse con le comparse (art. 176, 360, 390, 517 cod. proc. civ.).

Nella specie, dunque, la corte di appello giudicò correttamente con l'esaminare gli atti e documenti e le deduzioni dei soli appellati, col non tenere presenti gli atti e documenti degli appellanti Incarnati non comparsi. E bastò all'uopo l'accennare che non si occupava delle pretese degli interventori Incarnati, avvegnachè non si potevano aver presenti i loro atti e documenti e la comparsa conclusionale.

La disamina della corte si versò maggiormente ed esplicitamente nei rapporti della Nicolai, giacchè nel rapporto di costei erano dirette le difese degli appellati, i quali si tenevano paghi della riserva verso gl'Incarnati in altra sede.

Non accade dire le conseguenze giuridiche, rispetto all'attore originario o all'appellante, non comparsi, del rigetto delle conclusioni del solo convenuto comparso o del solo appellato comparso.

Infine non si tralascia avvertire che nel ricorso non si legge alcuna doglianza sul fatto assunto nell'allegazione a stampa, di essersi cioè tenuta presente la sentenza esibita dagli appellanti, mentrechè i costoro atti e documenti si posero da canto per la nullità della riapertura del giudizio. Era mestieri che il fatto si fosse denunziato col ricorso e s' indicasse l'articolo di legge violato o male applicato. E' un punto perciò al quale col controricorso non si risponde, non partecipato con l'atto del ricorso ai controricorrenti. Il perchè il Supremo Collegio lo reputa inattendibile.

Che l'essersi ritenuto dalla corte di merito il possesso del fondo presso la opponente Nicolai non crea alcuna contraddizione con la sentenza appellata, tostochè agli Incarnati rimane integra la riserva di esperire in separato giudizio le loro pretese.

Ed invero non ispettava loro che tale riserva, non essendo lecito all'interventore mutare in giudizio di rivendicazione, nell'esclusivo suo vantaggio, un giudizio di mera esecuzione di aggiudicazione di fondo acquistato all'asta fiscale e fin nella contraddizione dell'esattore che aveva promossa la vendita pubblica. La distinzione di forma e merito per ammettere o non ammettere l'intervento non toglie che sia anche vietato con l'intervento mutare la natura del giudizio principale, soffrendone l'ordine e la semplicità del giudizio.

Dalle accennate considerazioni deriva che non abbia potuto aver luogo la lamentata mancanza di motivazione circa la voluta duplicazione catastale e simili; e che nessun altro motivo del ricorso sia fondato, respinti in modo sostanziale dai principj formali.

Veduto l'art. 541 codice procedura civile;

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso di Giovanni e Lorenzo Incarnati avverso la sentenza profferita ai 27 aprile 1896 dalla corte d'appello di Aquila.

Sezione civile 5 luglio 1897, n. 455 (1).

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. PASCALE A. G.

(concl. conf.)

Società di tiro a segno nazionale di Castelfranco (avv. BARBIERI) - *Repetto* (avv. QUATTROFRATI) (2)

SOCIETA' DI TIRO A SEGNO: Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Danni sopravvenuti - Indennizzo speciale - Interrogatorio - Ammissibilità.

E' ammissibile l'interrogatorio deferito dal proprietario del fondo danneggiato ad una società di tiro a segno per provare l'esistenza di danni sopravvenuti ad opera compiuta e derivanti dall'esercizio del tiro, da risarcirsi con speciale indennizzo, per non essersi di essi tenuto conto nella liquidazione preventiva dell'indennità di espropriazione liquidata ai termini dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865.

La Corte osserva che nella contemporanea sentenza a Sezioni Unite venne dichiarata l'incompetenza del potere giudiziario tanto in rapporto allo Stato, quanto nei riguardi delle società, per l'azione di danno che la sentenza impugnata erroneamente ritenne competere per colpa nella formazione e nella esecuzione dei progetti dell'opera di pubblica utilità; ma, supplendo in diritto, sostituì al motivo errato quello vero che sorregge l'azione contro la Società proprietaria dell'opera sul fondamento dell'art. 46 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, il quale articolo contempla appunto i danni che possano verificarsi ad opera compiuta, e dei quali non sia stato tenuto calcolo nella liquidazione preventiva della indennità di espropriazione, nella specie liquidata ai termini dell'art. 40. Il provare poi che in detta liquida-

(1-2) V. nella Parte Prima del presente volume la contemporanea decisione (n. 454) delle Sezioni Unite in questa causa.

zione siano stati anche questi danni preveduti e calcolati spetta all'ente che l'eseguisce, nè può pretendere che *a priori* sia rigettata l'azione, perchè afferma, senza dimostrarlo, che vi siano stati compresi.

E l'azione spiegata dai Repetto era appunto diretta ad ottenere l'indennizzo di danni verificatisi ad opera compiuta; e, se a sostenerne il fondamento avessero dessi errato in diritto, era ufficio del magistrato correggere l'errore ed applicare al fatto dedotto la sanzione della legge. Lo che non fece la corte di appello, che erroneamente ritenne competere agli attori l'azione fondata sull'art. 1151 del codice civile, errore che ha corretto, supplendo in diritto, questo Supremo Collegio. E,ciò posto, cade ogni censura contenuta nel *primo mezzo.*

Del resto, censurato e riparato lo errore della sentenza impugnata, non sussistono le violazioni di legge dedotte in detto primo mezzo: poichè anche nell'ordine di idee della corte di appello nè può rimproverarsi di *ultra* ed *extra petita* quando interpretava l'atto introduttivo del giudizio, ed escludeva che gli attori chiedessero un supplemento della indennità liquidata ai termini dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865 precitata, ma riteneva che si trattava di danni sopravvenuti ad opera compiuta, nè si contraddiceva quando, sebbene erroneamente, ammessa la diretta responsabilità dello Stato, riteneva tuttavia che all'inizio dell'istruttoria dovesse il contraddittorio proseguire anche con la Società, potendo darsi che i danni derivassero pure da sua colpa.

Che il *secondo mezzo* non ha sostrato in fatto, poichè la sentenza impugnata nell'errato concetto di azione fondata sull'art. 1151 non si limitò a considerare quale danno rifattibile la minaccia effettiva, seria ed ingiusta di un pregiudizio reale ad un diritto, ma premise che erano indennizzabili anche danni transeunti e riparabili od anche cessati: concetto questo che evidentemente accenna a danni già verificati, e correlativo alla interpretazione data dalla corte di appello all'atto introduttivo del giudizio, che cioè i Repetto lamentavano danni già in parte verificatisi, e la permanenza della causa di essi.

Che rettamente la sentenza impugnata considerò sui due primi articoli per l'interrogatorio che lo scopo di essi non essendo quello di provare l'acquisto della proprietà, ma un notorio non contestato, ed in parte giustificato dai documenti, potevano al pari del terzo apparire per se stessi superflui, ma non trovavano assurdo nell'art. 1314 del codice civile, e come preambolo ed opportune premesse degli articoli seguenti potevano essere ammessi, non essendo superflui per la maggiore immediata intelligenza della prova a sè stante.

E riguardo agli articoli 4, 5 e 6 la sentenza li ritenne pertinenti ed influenti alla ragione del decidere, e questa affermazione incensurabile fece come conseguenza del premesso ragionamento sulla ammissibilità dell'azione per danni, che perciò ne costituisce la motivazione.

Nè il diverso fondamento giuridico dell'azione sostituito a quello errato della sentenza può esercitare influenza sull'ammesso interrogatorio: poichè di esso non è argomento la colpa, ma soltanto la relazione da causa ad effetto fra l'opera pubblica ed i danni lamentati.

Neppure adunque il *terzo mezzo* ha fondamento.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso della Società mandamentale di tiro a segno nazionale di Castelfranco nell'Emilia contro la sentenza 17 luglio-3 agosto 1896 della corte di appello di Bologna.

Sezione civile 9 luglio 1897, n. 487.

GHIGLIERI P. P. - MIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Roma (avv. Meucci, Siliotti e Santori) - *Retacchi* (avv. Traversi)

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: Funzioni di governo e di impero - Atti non obbligatorj - Esplicazioni nell'interesse pubblico.
MATTATOIO COMUNALE: Interesse dell'igiene e della sicurezza pubblica - Funzione di potestà e di governo - Stalle per custodia - Diritti di stallaggio e di custodia.
COMUNE (Risarcimento di danni): Atti di pubblica amministrazione - Colpa e negligenza - Responsabilità verso esercenti privati - Agenti direttamente incaricati.

Debbono ritenersi funzioni di governo e di impero, non solo gli atti che lo Stato, le provinee ed i comuni hanno dovere di compiere rispetto ai cittadini e che costoro hanno l'obbligo di subire, ma eziandio tutti quegli atti e provvedimenti che detti enti, nello esercizio della suprema potestà, possono col fine del pubblico interesse, e tuttochè non obbligati dalla legge, esplicare nella cerchia delle rispettive attribuzioni a vantaggio dei cittadini

---

(1-2) Le seguenti osservazioni della Corte contengono i fatti della causa:

« Osserva che nel 30 aprile 1896 il negoziante beccaio Vittorio Retacchi introduceva nello stabilimento di mattazione in Roma due buoi da macello, e quindi li faceva rinchiudere nelle apposite stalle che il Comune teneva nello stabilimento medesimo per essere custoditi dalle persone dipendenti dall' amministrazione comunale e all'uopo destinate; pagava per lo stallaggio, la custodia e la mattazione le analoghe tasse e competenze. Nel 4 maggio successivo esso Retacchi, recatosi nel mattatoio per la uccisione di uno dei due buoi del valore di lire 800, non trovò l'animale, nè dalle persone dello stabilimento gli si seppe dar ragione se e come si fosse l'animale disperso o fosse stato trafugato. In vista di ciò convenne avanti il pretore del 1° mandamento il sindaco di Roma pel pagamento di lire 903,70 importo del bue, spese e tasse pagate, nonchè pel risarcimento dei danni interessi da liquidarsi.

Il Comune di Roma, convenuto, non disconobbe menomamente il fatto dedotto dal Retacchi, ma sostenne non essere civilmente responsabile del fatto stesso, non potendo il municipio essere tenuto per la colpa o negligenza dei suoi agenti preposti alla custodia dell'animale nello stabilimento della mattazione, mentre nello esercizio di tale stabilimento il municipio aveva agito per un pubblico interesse e come pubblica autorità, e non già come amministratore del proprio patrimonio. Il pretore, con sentenza degli 8 luglio 1896, facendo diritto a tali eccezioni, rigettava la domanda del Retacchi; ma sullo appello di costui, il tribunale civile di Roma, con sentenza dei 9 novembre successivo, rivocava il pronunziato del pretore ed accoglieva pienamente la domanda.

Ritenne il tribunale che il municipio esercitasse per lo stabilimento della mattazione una funzione d'impero e di autorità nell'interesse pubblico, in quanto manteneva i locali destinati alla uccisione delle bestie, obbligando tutti gli esercenti beccai a condurre ivi i loro animali da macello per esservi scorzati con le cautele e norme prescritte dalla legge e dai regolamenti; ma che per lo contrario non compieva esso municipio se non atti di pura gestione e funzioni d'indole meramente privata, in quanto, senza esservi punto obbligato dalla legge o da alcuna necessità pubblica, aveva, solo per maggiore facilitazione e comodo degli esercenti beccai, impiantate in quel pubblico stabilimento delle stalle per la custodia provvisoria degli animali da macellarsi, riscuotendo per la custodia e lo stallaggio analogo compenso dagl'interessati; e per questi atti il municipio, compiendo funzioni non d'impero, ma di gestione volontaria, non poteva sottrarsi alla responsabilità che gli derivava dalla colpa o nenegligenza delle persone da esso preposte alla custodia degli animali; onde era tenuto a rivalere il Retacchi della perdita del bue cagionata dalla negligenza delle persone dell'Amministrazione cui era affidata la custodia degli animali rinchiusi in quelle stalle.

Avverso siffatta sentenza si ricorre per annullamento dal Comune di Roma, denunziandosi la violazione degli art. 1151 e 1153 codice civile, 20 e seguenti della legge sul contenzioso amministrativo ».

che intendano volontariamente approfittarne (1).

Il comune che, obbligato dalla legge a tenere un pubblico stabilimento di mattazione nell'interesse dell'igiene e della sicurezza pubblica, tiene per di più apposite stalle per la custodia degli animali da macello nello stabilimento medesimo, anche nella destinazione e nell'esercizio di tali locali esplica una funzione di potestà e di governo, non già atti di gestione patrimoniale, quantunque dallo stesso comune si facciano pagare diritti di stallaggio e di custodia agli esercenti che di quei locali profittano per la custodia dei loro animali (2).

Compiendosi dal comune una funzione di governo e di pubblica amministrazione per l'interesse e l'utilità pubblica, dei danni derivati ai privati esercenti dalla colpa o negligenza delle persone addette alla esplicazione di quella funzione debbono rispondere le persone direttamente incaricate, ma non rispondere il comune come civilmente tenuto della colpa o negligenza di proprj agenti (3).

Osserva che le funzioni, che dallo Stato, dalle provincie e dai comuni si esplicano nell'esercizio della pubblica autorità per l'interesse pubblico, non si limitano soltanto a quegli atti che sono strettamente imposti dalla necessità della vita e dalla convivenza sociale, e a cui perciò sono coattivamente obbligati dalla legge tutti i cittadini, ma si estendono a tutti gli atti e provvedimenti che le autorità preposte alla tutela del benessere pubblico compiono, sia sorvegliando, sia dirigendo, sia promuovendo e aiutando lo sviluppo dei diversi rami di pubblica utilità. Laonde come funzioni di governo e d'impero debbono ritenersi non solo gli atti che lo Stato, le province e i comuni han dovere di compiere rispetto ai cittadini, e che costoro hanno l'obbligo di subire, ma eziandio tutti quegli atti e provvedimenti che nello esercizio della suprema potestà possono col fine del pubblico interesse, e, tuttochè non obbligati dalla legge, esplicare nella cerchia delle rispettive attribuzioni a vantaggio dei cittadini che intendano volontariamente approfittarne. Atti di gestione per contrario sono quelli, nei quali lo Stato, le province e i comuni agiscono, non in vista dell'interesse generale e dell'utilità pubblica, ma al pari di un privato cittadino nello scopo unico e diretto di provvedere all'amministrazione, conservazione ed aumento del proprio patrimonio e delle proprie rendite. Ciò posto, quantunque la legge che obbliga i municipi a tenere un pubblico stabilimento di mattazione nell'interesse dell'igiene e della sicurezza pubblica non imponga nè ai municipi di mantenere apposite stalle per la custodia degli animali da macello nello stabilimento di mattazione, nè agli esercenti beccai di condurre e far custodire in tali stalle gli animali da macellarsi, non è però meno certo che la destinazione e l'esercizio di tali locali di custodia annessi allo stabilimento di mattazione costituiscono per le autorità municipali una funzione di governo ch'esse assumono ed esplicano pel pubblico servizio della mattazione, rendendo con la custodia degli animali da macello nello stesso stabilimento del mattatoio

(1-3) Le due prime massime di questa dotta sentenza formano la necessaria premessa della terza, la quale parte dal principio che lo Stato o Comune o Provincia che sia, quando compie una funzione di governo o di pubblica amministrazione, non è civilmente responsabile della colpa o negligenza dei proprj agenti: principio, che fa parte di una teoria che trova un addentellato anche nel diritto romano (L. 13 D. *de jurejur.;* L. 9 D. *ad Leg. Aquil.*), accettata generalmente dai nostri scrittori (Mantellini, *Conflitti*, ecc.; Bonasi, *Responsabilità civile dei funzionarj amministrativi;* Gabba, *Responsabile civile;* De Falco, *Discorso inaugurale presso la Cassazione di Roma nell' anno 1887;* Meucci, *Istituzioni di diritto amministrativo;* e, poi, anche il Paoli, il Sabbi, il Mecacci, ecc.) e accolta in varie decisioni della nostra Corte Suprema (31 luglio 1882, in causa *Finanze* c. *Mulè* - in questa **Raccolta**: VII, 584; 9 aprile 1895, *Comune di Roma* c. *Spanò* - **Id.**: XX, Civ., 1ª, 81).

più comodo e facile il modo come provvedere alla macellazione con tutte le cautele e le norme prescritte dalla legge e dai regolamenti per l'igiene, la sicurezza e il decoro pubblico. Esercita quindi il municipio mercè tali funzioni atti di potestà e di governo e non atti di gestione patrimoniale; nè certo tale carattere di atti di governo dettati dallo scopo del pubblico interesse viene meno e possono tali funzioni degenerare in meri atti di gestione pei diritti di stallaggio e di custodia che si riscuotono dagli esercenti che di quei locali profittano per la custodia dei loro animali; dappoichè la percezione di quei diritti, che rappresentano il compenso del servizio prestato agli esercenti, non costituisce certo il fine diretto propostosi dall'amministrazione comunale con la destinazione e l'esercizio di quei locali di custodia: esso non è che una conseguenza secondaria la quale nulla toglie al carattere e allo scopo di utilità pubblica proprio di quelle funzioni, come nulla tolgono al carattere di pubblico e non già privato servizio le tasse e i diritti che per un atto o provvedimento della pubblica autorità si corrispondono, a seconda dei casi, dai singoli interessati. Erroneamente perciò il tribunale stimò ravvisare in quelle funzioni, che il municipio di Roma compie pel migliore procedimento del servizio del mattatoio, un atto di mera gestione a scopo d'interesse privato degli esercenti beccai, solo perchè la custodia degli animali da macello in quei locali non sia agli esercenti imposta dalla legge o dai regolamenti sulla mattazione e sia compensata da essi col pagamento dei diritti di stallaggio e di custodia. Tanto varrebbe ammettere che gl'istituti di educazione, d'istruzione e gli stabilimenti di beneficenza o di pubblica utilità che i municipi, pur senza esservi obbligati dalla legge, creano e mantengono per meglio promuovere la cultura e soddisfare i bisogni intellettuali, morali e materiali dei propri amministrati, non costituiscano che dei provvedimenti o funzioni di semplice gestione patrimoniale e d'indole privata, solo perchè non per alcun obbligo coattivo imposto dalla legge, ma solo per effetto di libera loro volontà, e mediante compenso, possono i cittadini profittare di tali istituti e stabilimenti.

Osserva, ciò premesso, che, compiendosi dal municipio di Roma, con l'esercizio delle stalle nel pubblico stabilimento del mattatoio, una funzione di governo e di pubblica amministrazione per l'interesse e l'utilità pubblica, egli è manifesto che dei danni derivati ai privati esercenti dalla colpa o negligenza delle persone addette dal municipio alla custodia di quei locali e degli animali in essi rinchiusi, possono e debbono rispondere le persone direttamente incaricate della custodia, ma non può certo rispondere il municipio come civilmente tenuto della colpa o negligenza dei propri agenti, essendo per la concorde dottrina e giurisprudenza fuori ogni contestazione che lo Stato, le province e i comuni, in tutto ciò che compiono per mezzo dei loro impiegati o dipendenti nell'interesse pubblico e nello esplicamento della suprema potestà, non si trovano, meno i singoli casi tassativamente espressi dalla legge, nei rapporti di committente e di commessi previsti dall'art. 1153 codice civile e che si formano tra i privati, cui, a differenza dello Stato e degli altri enti investiti della pubblica potestà, si può, quanto alla scelta dei propri agenti, opporre sempre il principio *mala electio est in culpa*. Nè può farsi alcuna distinzione fra gli atti pe' quali i privati debbono necessariamente per legge e quelli in cui solo per libera volontà possono avvalersi dell'opera degli agenti dello Stato, delle province o dei comuni; dappoichè, se i danni occorsi ai privati negli atti della prima specie si considerano, appunto per la necessità di ricorrere a detti agenti, come prodotti da un caso di forza maggiore, per quelli poi che si verificano negli atti in cui i privati erano liberi di servirsi o no degli agenti medesimi, può sempre e bene opporsi che coloro, i quali, pur non essendovi astretti dalla legge, abbiano nel loro interesse creduto giovarsi dell'opera e

delle persone delle pubbliche amministrazioni, non possono non sottostare a tutte le conseguenze ed eventualità della libera loro elezione, e quindi anche a quelle della possibile colpa o negligenza di coloro cui volontariamente si erano affidati.

Osserva che, essendo per le surriferite ragioni manifesto che la sentenza denunciata, condannando il Comune di Roma alla rivalsa dei danni cagionati a Retacchi dalla negligenza delle persone addette dal Municipio alla custodia dello stabilimento di mattazione, violava e falsamente applicava la disposizione dell'art. 1153 codice civile, non si può non accogliere il ricorso del Comune ed annullare quindi la sentenza.

Visto l'art. 542 codice procedura civile;

Per queste ragioni:

La Corte annulla la denunziata sentenza e rinvia la causa al tribunale di Viterbo.

Sezione civile 28 luglio 1897, n. 498 (1).

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Ditta Feliciano Campitelli (avv. Gentili e Ruta) - *Varroni* (avv. Lembo e Sirolli) (2)

APPELLO: Termine - Notificazione della sentenza appellata - Nullità - Mancanza di elezione di domicilio.
CASSAZIONE: Documenti non esibiti al giudice di merito.
GIURAMENTO SUPPLETIVO: Nuovi documenti.

Mancando l'elezione di domicilio presso una data persona, l'avere la parte notificata serbato silenzio sulla notificazione di precedenti sentenze fatta a tale preteso domicilio non la priva del diritto di eccepire la nullità della notificazione della sentenza appellata, agli effetti della tempestività dell'appello.

La corte di cassazione non può prendere in esame documenti non esibiti ai giudici di merito.

Dopo la prestazione del giuramento suppletorio possono essere prodotti nuovi documenti, ma non è dato al giudice riesaminare la causa sui medesimi elementi che già servirono a formare il suo convincimento per deferire il giuramento.

Sezione civile 10 febbraio 1897, n. 100 (3).

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Amministrazione provinciale di Chieti (avv. Auriti e Guarini) - *Marcantonio* (avv. Centi) e *Cassa di risparmio Marrucciana in Chieti* (4)

DELEGAZIONE: Accettazione - Inesistenza del debito - Delegazione novativa - Delegazione semplice - Sentenza - Difetto di motivazione.

Manca al debito della motivazione la sentenza che nel caso di delegazione di debitore a debitore, ritenendo aver il delegatario accettata la delegazione, dichiara non potersi questo più esimere dal fare il pagamento col pretesto della inesistenza del debito, limitandosi ad invocare l'art. 1278 del codice civile, senza punto curarsi di esaminare se si trattava di delegazione novativa, che avesse fatto cessare ogni antico rapporto tra il debitore delegante e il debitore delegato, o

---

(1-2) La Corte, respinto il primo e il secondo mezzo del ricorso contro la sentenza del tribunale civile di Roma del 16-19 giugno 1896, accoglieva il terzo, e in relazione ad esso annullava la denunziata sentenza e rinviava la causa per nuovo esame al tribunale di Frosinone.

(3-4) La Corte cassava la sentenza della corte d'appello di Aquila, del 16-31 dicembre 1895, e rinviava la causa a quella di Macerata.

non si trattava invece di una delegazione semplice, talchè potesse ancora invocarsi la regola che il cessionario di un credito dovesse sottostare alle eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente.

Sezione civile 3 febbraio 1897, n. 75 (1).

TONDI P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Trentanni (avv. Dezi) -
Colonna (avv. Ferri A.) (2)

SERVITU': Sorgente nel fondo superiore - Fondo inferiore - Prescrizione ai termini dell'art. 541 codice civile - Condizioni - Opere eseguite non dall'attuale proprietario.

Per l'acquisto per prescrizione della servitù ai termini degli art. 540 e 541 del codice civile, è indifferente che le opere nel detto articolo indicate siano state eseguite dall'antico proprietario o dall'attuale possessore, bastando che la costruzione avvenga per fatto di colui che ha il possesso del fondo inferiore.

La servitù prediale una volta imposta per l'uso e per l'utilità di un fondo resta ferma, nonostante il mutare delle persone che lo posseggono, le quali tutte con eguale diritto profittano della servitù attiva stabilita ed acquistata sul fondo serviente.

Attesochè il tribunale, emanando la sua prima sentenza in data 10-15 giugno 1892 sulla istanza promossa dal Marco Trentanni contro il principe Colonna, ritenne che all'acquisto della servitù in controversia non fosse sufficiente il decorrimento della più lunga prescrizione, ma che a questa dovesse, tanto per la pontificia, quanto per la presente legislazione, coordinarsi la esistenza dei manufatti destinati da oltre trenta anni a condurre l'acqua nel fondo Paolina, e che tali manufatti, costruiti per cura del proprietario del fondo inferiore, avessero all'uopo servito.

Questa sentenza, confermata in grado di appello, acquistò autorità di cosa giudicata, sicchè per effetto della medesima perdono ogni pregio di discussione le censure sollevate con il *secondo* e *quarto motivo* del ricorso, le quali da una parte intendono inu-

---

(1-2) Dalla esposizione del *fatto* della causa, premesso dalla Corte nella presente sua decisione, si rileva:

« Nel 28 giugno 1888 il comune di Marino ottenne decreto di espropriazione per due sorgenti di acqua, Capodacqua e Cardinale, esistenti nel parco del principe D. Giovanni Andrea Colonna, e la relativa indennità fu determinata con atto di transazione 23 gennaio 1892.

Con atti 14-18, agosto 1889 l'avvocato Marco Trentanni propose azione giudiziale contro il comune di Marino e il nominato principe Colonna, e chiese in primo che fosse riconosciuto e dichiarato il suo diritto di condurre le acque dal fondo Colonna nel suo fondo detto la Paolina, e poscia che gli fosse attribuita una parte della indennità di espropriazione già soddisfatta dal comune.

Il tribunale adito, con sentenza 10-15 giugno 1892 confermata in grado di appello con decisione 7-11 luglio 1893, mise fuori causa il comune, e sul riguardo delle altre parti contendenti dispose una perizia allo scopo di verificare se nel fondo del principe Colonna esistessero opere manufatte visibili e permanenti destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel fondo Trentanni, e se all'uopo avessero servito.

Dietro parere negativo del perito Bonanni, lo stesso tribunale, con altra sentenza 17-29 ottobre 1894, respinse la dimanda del Trentanni.

Sullo appello di quest'ultimo la corte di Roma, reietta ogni maggiore e contraria istanza ed eccezione, ordinò una novella perizia.

Espletato questo secondo mezzo d'istruzione lo stesso magistrato di secondo grado emise la sentenza 14-21 marzo 1896 con la quale, respinto il gravame del Trentanni, pienamente conformò la sentenza del tribunale ».

V., a pag. 192 qui succ., l'altra e contemporanea sentenza (n. 74) della Corte fra le stesse parti.

tilmente mutare i criterj giuridici circa la esistenza e permanenza delle servitù, e d'altra parte deducono una violazione di cosa giudicata esclusa radicalmente dai motivi della enunciata sentenza.

Attesochè la corte di appello, facendo osservanza ai precedenti giudicati intervenuti in questa lite, abbia a sè proposto un primo quesito, e se cioè le opere manufatte visibili e permanenti, destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel fondo la Paolina, esistessero nel fondo Colonna ed avessero all'uopo servito, ed abbia pur formolato un secondo quesito, se cioè le dette opere fossero state costruite dal proprietario del fondo inferiore.

In ordine al primo quesito la corte di meritò opinò che non tutte le opere rilevate dalla seconda perizia avessero le condizioni richieste dallo art. 541 del codice civile, e soltanto le riscontrò nella cunetta selciata e nel relativo muretto, le quali costruzioni, a suo avviso, costituivano opere visibili e permanenti destinate a facilitare il corso ed il declivio delle acque al fondo Trentanni, e che a questo scopo *ab antiquo* avevano servito.

Questo giudizio, che mette il suo fondamento nella incensurabile estimazione della perizia, non è investito di ricorso, e dà vita e movimento alle ulteriori indagini della sentenza.

Attesochè, in relazione del secondo quesito, la medesima corte esprime il suo convincimento con escludere che la cunetta selciata ed il muretto sieno state costruite dal Trentanni, e con presumere nel tempo medesimo che siano state poste e lasciate dallo enfiteuta le cose per le quali la servitù risulta e si manifesta, e sul fondamento di questa motivazione s'induce a confermare la sentenza del tribunale con la quale la primitiva dimanda del Trentanni era stata respinta.

Attesochè in queste considerazioni della sentenza si riscontrino a tutta evidenza i difetti giustamente dedotti con il *primo* e *terzo motivo* del presente ricorso. Esiste un primo vizio di contraddizione, imperocchè la corte, nel suo ragionamento, ora afferma ed ora nega che le opere induttive della servitù siano state costruite dal proprietario del fondo inferiore; ed a giustificare questo vizio della sentenza non sia lecito distinguere e separare la persona dell'antico enfiteuta del fondo la Paolina dalla persona dell'attuale proprietario Trentanni, imperocchè, agli effetti della esistenza giuridica della servitù, non importa che le opere siano da attribuirsi al primo piuttosto che al secondo, e basta che la costruzione avvenga per fatto di colui che ha il possesso del fondo inferiore.

Nella sentenza impugnata si riscontra altresì una erronea ed incerta applicazione del menzionato art. 541 del codice civile, stantecchè la corte, limitando le indagini sulla costruzione delle opere alla persona dell'ultimo ed attuale possessore Trentanni abbia disconosciuto il carattere della servitù prediale, la quale, una volta imposta per l'uso e per l'utilità di un fondo, resta ferma non ostante il mutare delle persone che lo posseggono, e che tutte con uguale diritto profittano della servitù attiva stabilita od acquistata sul fondo superiore.

Attesocchè per tali osservazioni risulti necessario di pronunziare, in ordine ai motivi accolti, l'annullamento della impugnata sentenza.

Per questi motivi:

La Corte respinge il secondo e quarto motivo del ricorso.

Accoglie invece il primo e terzo motivo, e cassa, in relazione ai medesimi, la sentenza della corte di appello di Roma in data 14-21 marzo 1896.

Rinvia la causa per nuovo giudizio anche sulle spese alla corte di appello di Ancona.

Sezione civile 3 febbraio 1897, n. 74 (1).

TONDI P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Trentanni (avv. Dezi) - *Colonna* (avv. Ferri A.) (2)

SERVITU': Sorgente nel fondo superiore - Fondo inferiore - Prescrizione ai termini dell'art. 541 codice civile - Condizioni.

Per l'avveramento della prescrizione di cui all'art. 541 del codice civile non è sufficiente il possesso di trent'anni, ma occorre anche che per fatto del proprietario del fondo inferiore sieno state eseguite e terminate nel fondo superiore opere visibili e permanenti destinate a facilitare il corso e il declivio delle acque.

Il solo decorrimento del trentennio non può pertanto considerarsi siccome legittimo titolo di acquisto della servitù, ma può divenirlo nella sola ipotesi che al possesso di trent'anni sia congiunta la seconda e più grave condizione che leggesi nell'art. 541 del codice civile.

Attesocchè il giudizio portato dalla corte di merito sull'atto introduttivo del giudizio per pagamento del laudemio, sulla sentenza del 18-24 marzo 1892 e sul conseguente atto di transazione si risolve in una interpretazione di fatto, la quale, devoluta al sovrano apprezzamento del giudice, non può formar materia di censura davanti il Supremo Collegio.

Ritenuto incensurabilmente che negli atti sopra menzionati il diritto di servitù non mai ebbe ricognizione, vien meno ogni ragione di contendere sulle violazioni dedotte col *primo motivo* del ricorso.

Attesochè, in ordine alla eccepita prescrizione, nessuna maniera di contraddizione si riscontri nella denunziata sentenza. Per fermo la corte di merito, con esatto criterio di diritto, sostenne che per lo avveramento della prescrizione non fosse sufficiente il possesso di trenta anni, ma che a questo possesso dovesse coordinarsi il fatto che opere visibili e permanenti, destinate a facilitare il corso ed il declivio delle acque, si fossero eseguite e terminate nel fondo superiore per opera del proprietario del fondo inferiore.

Attesochè conseguenza giuridica e necessaria di questa premessa fosse precisamente quella che si legge nella sentenza, cioè che il solo decorrimento di trent'anni non dovesse considerarsi siccome legittimo titolo di acquisto, ma che potesse divenirlo

(1-2) Dalla esposizione del *fatto* della causa, premesso dalla Corte alla presente sua decisione, si rileva:

« Nel 28 giugno 1888 il comune di Marino ottenne decreto di espropriazione per due sorgenti di acqua, Capodacqua e Cardinale, esistenti nel parco del principe D. Giovanni Andrea Colonna, e la relativa indennità fu determinata con atto di transazione 23 gennaio 1892.

Con atti 14-18 agosto 1889 l'avvocato Marco Trentanni propose azione giudiziale contro il comune di Marino e il nominato principe Colonna, e chiese in primo che fosse riconosciuto e dichiarato il suo diritto di condurre le acque del parco Colonna nel suo fondo detto la Paolina, e poscia che gli fosse attribuita una parte della indennità di espropriazione già soddisfatta dal comune.

Il tribunale adito, con sentenza 10-15 giugno 1892 confermata in grado di appello con decisione 7-18 luglio 1893, mise fuori causa il comune, e nel riguardo delle altre parti contendenti dispose una perizia allo scopo di verificare se nel fondo del principe Colonna esistessero opere manufatte visibili e permanenti destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel fondo Trentanni, e se all'uopo avessero servito.

Dietro parere negativo del perito Bonanni, lo stesso tribunale, con altra sentenza 17-29 ottobre 1894, respinse la dimanda del Trentanni.

Sullo appello di quest'ultimo la corte di Roma, reietta ogni maggiore e contraria istanza ed eccezione, ordinò una novella perizia ».

V., a pag. 190 qui prec., l'altra e contemporanea sentenza (n. 75) della Corte fra le stesse parti.

nella sola ipotesi che al possesso di trenta anni fosse congiunta la seconda e più grave condizione che si legge nell'art. 511 del codice civile.

Attesochè tanto le considerazioni, quanto la parte dispositiva della sentenza risultino ispirate a questi esatti principj di diritto, e quindi respingono la mal pugnata censura.

Per tali motivi:

Rigetta il ricorso prodotto contro la sentenza della corte di appello di Roma in data 13-18 maggio 1895.

Sezione civile 5 marzo 1897, n. 157.

TONDI P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Savini (avv. Artigiani) - *Franci* (avv. Marsili)

CASSAZIONE: Ricorso - Data della notificazione della sentenza impugnata - Equipollente - Data della registrazione.
APPELLO: Sentenza di primo grado - Notificazione - Nuova elezione di domicilio.
DANNI PER REATO D'INGIURIA PUBBLICA: Correi - Coobbligato solidale - Transazione - Gestione di negozio.

Quantunque il ricorso per cassazione non contenga la data della notificazione della sentenza impugnata o la menzione che non fu notificata, è tuttavia raggiunto per equipollente lo scopo del n. 3 dell'art. 523 del codice di procedura civile, se il ricorso è stato notificato entro i novanta giorni dalla data della registrazione apposta alla copia autenticata dal cancelliere e annessa al ricorso.

La notificazione della sentenza di primo grado contenente la indicazione di un domicilio eletto diverso da quello già eletto precedentemente induce implicitamente nuova elezione di domicilio, ed abilita la controparte a far notificare in quest'ultimo la citazione d'appello (1).

Ove, in seguito a giudicato penale di condanna ai danni di più correi per ingiuria pubblica, l'offeso abbia in sede civile convenuto in giudizio uno dei coobbligati solidali, chiedendo l'intero, e per l'intero abbia poi con esso transatto, ben può quest'ultimo, dopo di avere pagato, rivolgersi contro gli altri pel rimborso della loro quota della somma transatta, deducendo non già la causa della transazione, ma quella dell'utile gestione di negozio.

Con sentenza 26 luglio 1893 del tribunale penale di Camerino, confermata in appello nel 18 settembre 1893, e passata in giudicato per esser stato dichiarato inammissibile nel 23 novembre successivo il ricorso in cassazione, vennero condannati a pene diverse per ingiurie pubbliche mediante stampati in offesa di Molini Giuseppe, Seri Nicola e Battistini Francesco, e per complicità Franci Luigi e Savini Vittorio tipografo, e tutti in solido ai danni ed alle spese. Il Molini, con citazione 31 gennaio 1894, convenne il Franci avanti il tribunale civile di detta città per la liquidazione dei danni; ma la lite fu transatta nel 6 aprile 1894, pagando il Franci al Molini lire 1500 per danni e lire 155,07 spese del giudizio. Pagò inoltre lo stesso Franci lire 628,94 al ricevitore del registro per tasse e spese del giudizio penale.

Indi il Franci medesimo con citazione 14 dicembre 1995 convenne il Savini Vittorio avanti il pretore di Camerino pel pagamento di lire 571 quarta parte delle somme come sopra pagate.

Il convenuto, comparso all'udienza del 14 gennaio 1896, elesse il domicilio presso la cancelleria della pretura.

---

(1) Giurisprudenza pacifica della nostra Suprema Corte. Vedi le sentenze dei 17 marzo 1893, *Congreg. di carità di Macerata* c. *Santarelli* (in questa Raccolta: 1893, II, 242); 8 maggio 1894, *Gallese* c. *Lezzani* (id.: 1894, II, 87); 3 dicembre 1896, *Ferrucci* c. *Fiori* (id.: 1896, II, 528); 15 dicembre 1896, *Mariani* c. *Magnani* (id.: 1896, II, 551).

Il pretore, in seguito a raccolta prova testimoniale, ritenne che il Franci si fosse obbligato, e validamente, a rilevare il tipografo Savini da ogni responsabilità per la stampa che poi diè luogo alla condanna penale, e respinse la dimanda con sentenza 7 maggio 1896 notificata nel giorno 20 stesso mese ad istanza del Savini, che nella intestazione della medesima è detto domiciliato elettivamente nello studio del suo avvocato Gasparri Benedetto.

Ne interpose appello il Franci facendo notificare la citazione 18 giugno al Savini domiciliato per elezione presso lo studio legale dell'avvocato Benedetto Gasparri con la consegna della copia nelle mani di quest' ultimo.

Il Savini eccepì la irrecivibilità dell' appello, perchè non notificato nel domicilio da lui eletto in cancelleria della pretura, nè al domicilio reale; e subordinatamente, in merito, chiese la conferma della sentenza appellata.

Il tribunale di Camerino con sentenza 23-24 agosto 1896 respinse la eccezione di irricevibilità; e, riformando quella appellata, condannò il Savini a pagare la quarta parte della somma pagata da Franci per le tasse e le spese penali, e la settima parte della somma pagata al Molini, un terzo delle spese di primo grado e tutte le spese di appello.

Ricorre il Savini e deduce:

1° Violazione e falsa interpretazione degli art. 19 codice civile, 367, 369, 415, 436, 437, 486, 517 n. 3 codice di procedura civile, per avere respinto la eccezione di irricevibilità dell'appello ritenendo implicita nuova elezione di domicilio pel fatto di un terzo nella intestazione della sentenza.

2° Violazione degli art. 571 codice di procedura penale, 187 e 517 n. 3 codice di procedura civile, perchè la domanda per liquidazione di danni e spese in esecuzione di sentenza penale doveva proporsi in primo grado al tribunale civile di Camerino, che aveva pronunziato la sentenza penale di condanna, ed il tribunale stesso adito in secondo grado doveva pronunziare di ufficio l'incompetenza del pretore, quantunque non eccepita.

3° Difetto di motivazione e violazione e falsa interpretazione degli art. 1130, 1771, 1281 codice civile in relazione alla legge 2ª Cod. Lib. VII Tit. LX *inter alios acta vel judicata non nocere,* e dell' art. 517 n. 2 e 3 codice di procedura civile; per non avere la sentenza impugnata tenuto alcun conto delle deduzioni di esso ricorrente, e cioè che non si potevano estendere a lui gli effetti della transazione Franci con Molini, il quale, per i buoni rapporti con lui avrebbegli, se chiamato in giudizio od alla transazione, certamente rimesso ogni quota di debito.

4° Falsa applicazione degli art. 1119 e 1122 codice civile, e violazione della teorica delle leggi 3 e 8 D. *de condict. ob turpem vel injustam causam,* riprodotta nel capoverso dell'articolo 1237 codice civile, in quanto che, pure ammesso l' apprezzamento che l'obbligazione assunta dal Franci di rilevare il ricorrente Savini da ogni responsabilità *fosse ob turpem causam,* tuttavia il Franci transigendo col Molini e pagando la quota dovuta da esso Savini, adempiva alla obbligazione assunta verso di lui, e non aveva più diritto al rimborso.

Resiste il Franci.

La Corte osserva che, quantunque il ricorso non contenga la data della notificazione della sentenza impugnata e la menzione che non fu notificata, tuttavia, risultando dalla copia presentata di detta sentenza che, pubblicata il 24 agosto, venne registrata il 30 detto, si ha la contezza che non potè essere notificata prima di detto giorno 30, essendochè la cancelleria non può darne copia prima della registrazione; e che perciò il ricorso venne nel 24 novembre notificato in termine utile, laonde è raggiunto per equipollente lo scopo del n. 3 dell'art. 523 di procedura civile, di avere cioè la certezza che il ricorso venne notificato in termine utile; certezza che si desume da documento autentico, dalla copia cioè della sentenza autenticata dal cancel-

liere, la quale deve essere annessa al ricorso e presentata col medesimo. Epperò il ricorso del Savini è a ritenersi ammissibile.

Che la sentenza impugnata considerò riguardo alla eccezione di irrecivibilità dell'appello che il domicilio eletto o dichiarato è parte integrante della sentenza, e quindi il Savini, notificando la sentenza del pretore contenente l'indicazione del domicilio eletto presso l'avv. Gasparri, senza accenno a quello precedentemente eletto nella cancelleria della pretura, fece implicitamente una nuova elezione di domicilio, poichè, se voleva mantenere il primo, doveva, o fare correggere l'errore materiale che fosse incorso nella sentenza, o dichiarare esplicitamente nell'atto di notificazione che rimaneva il domicilio eletto in cancelleria; e non aveva diritto di creare l'equivoco a danno dell'avversario; tacque nell'atto di notificazione, ed il suo silenzio significava nuova elezione di domicilio, in conformità alla indicazione della sentenza.

Si ha pertanto in queste considerazioni un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. Perocchè con esso non violavasi l'art. 19 del codice civile, dal momento che la nuova elezione di domicilio desumevasi dalla sentenza e dalla sua notificazione, e risultava perciò da prova scritta. Nè violavansi gli articoli di procedura indicati nel primo mezzo del ricorso, poichè, ritenuta in fatto nuova elezione di domicilio presso l'avv. Gasparri, ivi dovevasi notificare la citazione, in conformità all'art. 486.

Che neppure il *secondo* ed il *terzo mezzo* hanno fondamento. La sentenza impugnata riconobbe esplicitamente che la transazione di Franci col Molini non obbligava Savini estraneo alla medesima; e così, lungi dal violare, applicava gli art. 1130, 1771 del codice civile.

Ma, dopo avere fermato che questi era obbligato pel giudicato penale ai danni ed alle spese, in solido cogli altri condannati, pure ammettendo che risultasse dalla sentenza penale minore la colpa del Savini in confronto di quella dei correi, e che quindi fosse tenuto, riguardo ai danni, alla metà della quota che doveva gravare gli altri condannati, ossia ad un settimo anzichè ad un quarto, considerò che la somma transatta era giusta, e che utile era stata la transazione, in vista dei fatti e delle circostanze che prendeva in esame, e ne conchiuse che il Savini era tenuto a rimborsare al Franci la settima parte della somma transatta.

Siffatto ragionamento rispondeva esplicitamente alla eccezione del Savini sugli effetti della transazione, e per necessario implicito alla deduzione del medesimo che, per i suoi buoni rapporti col Molini, questi avrebbegli rimesso la sua quota di debito. Poichè, posto in fatto che l'obbligazione del Savini derivava dal giudicato penale, e che il Molini convenne in giudizio uno dei coobbligati solidali chiedendo l'intero, e per l'intero aveva di poi transatto, era esclusa l'ipotesi dell'art. 1281 del codice civile, e veniva meno necessariamente ogni fondamento giuridico della preaccennata deduzione che urtava nel disposto degli art. 1186, 1189, 1198 e 1199 dello stesso codice civile. Non sussiste quindi neppure l'addotto difetto nella motivazione. E neppure sussiste la contraddizione, che l'avvocato del ricorrente dedusse in udienza, di avere cioè la sentenza applicato al Savini gli effetti della transazione, pur riconoscendo che questi a lui estraneo non si estendessero. Imperocchè è chiaro per le considerazioni della sentenza che questa, in tanto riteneva obbligato Savini a pagare la quota della somma transatta, in quanto apprezzò siccome utile a tutti i coobbligati la transazione.

E, poichè il Savini era tenuto ai danni pel giudicato penale ed al rimborso della sua quota al Franci per l'art. 1199 codice civile, la controversia riducevasi a vedere se egli avesse diritto a che i danni venissero liquidati in suo contraddittorio, o non piuttosto dovesse accettare la liquidazione fattane con la transazione come il Franci stesso aveva chiesto, citandolo a pagare la quota della somma transatta e come ammise la sen-

tenza: onde è manifesto che il fondamento giuridico della decisione consiste nel quasi-contratto dell'utile gestione del negozio, ai sensi dell'art. 1144 del codice civile. La causa dunque dell'obbligo di Savini di accettare la liquidazione fatta dal Franci non è il contratto di transazione, ma il quasi-contratto dell'utile gestione di negozio.

Lo che posto, ne consegue che non era applicabile al caso l'art. 571 del codice di procedura penale, poichè, nè dalla parte civile estranea al giudizio contro Savini e già tacitata per intero dal Franci, nè da questo chiedevasi la liquidazione dei danni contro il Savini, ma la quota di una somma certa e determinata, alla quale il tribunale lo ritenne obbligato, non per la causa della transazione, e neppure per liquidazione non chiesta dalla parte nè fatta dal tribunale, ma per la causa dell'utile gestione.

Che il *quarto mezzo* solleva una questione non proposta avanti ai giudici di merito, e che richiederebbe anche un esame di fatto per conoscere se nel caso mancavano gli estremi voluti dal capoverso dell'art. 1237 del codice civile, se cioè possa dirsi che Franci esercitasse l'azione per ripetere l'indebito, e se egli volontariamente soddisfacesse ad una obbligazione naturale verso Savini pagando quanto era dovuto a Molini. Non è pertanto proponibile in questa sede la detta nuova questione.

Per questi motivi:

Dichiara ammissibile, e nel merito rigetta il ricorso di Vittorio Savini contro la sentenza 23-24 agosto 1896 del tribunale civile di Camerino.

Sezione civile 14 luglio 1897, n. 481 (1).

CARDONA P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Meucci (avv. Battilocchi e Finocchiaro Aprile) - *Leonardi* (avv. Meucci e Siliotti) (2)

FILIAZIONE: Lontananza del marito dalla moglie - Periodo del concepimento - Presunzione di paternità legittima - Prova contraria.

L'impossibilità, per assenza, dell'avvicinamento del marito alla moglie nel periodo presunto del concepimento è uno di quei casi nei quali la presunzione della paternità legittima cede alla prova contraria.

(1-2) Il *fatto* della causa viene esposto come segue nella decisione della Corte:

« Costanza Meucci, nata in Veroli li 8 febbraio 1837 da Emiliana Passeri maritata li 24 settembre 1828 a Filippo Meucci, iniziò giudizio di petizione della di costui eredità con citazione 26 settembre 1890 avanti al tribunale civile di Roma contro Cesare e Lucia Leonardi succeduti alla loro madre Liberata Meucci che era stata istituita erede dal di lei germano Filippo.

I convenuti contestarono alla attrice la qualità di figlia del suddetto Filippo Meucci, ed il tribunale ammise l'esame testimoniale da essi dedotto a provare che nel 1832 Filippo Meucci si separò dalla propria moglie, e da quell'epoca in poi visse costantemente e morì separato dalla medesima, ignorando e sconoscendo di avere una figlia.

Raccolto l'esame, il tribunale con sentenza 17-21 luglio 1893 accolse la dimanda dell'attrice, dichiarandola figlia legittima del Meucci.

Ma la corte di appello di Roma su gravame dei Leonardi, con sentenza 12-22 dicembre 1894, riparandola, rigettò la dimanda della Meucci.

La quale ricorre deducendo:

1. Violazione della legge C. D. 2, 6, his qui sui vel alieni juris sunt.

Resiste Leonardi Cesare e deduce la inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione sommaria del fatto.

2. Violazione degli art. 360, 361, 517 del codice di procedura civile; in quanto che la sentenza impugnata sostituì alla prova voluta dalla legge, della impossibilità ideologica della unione dei due coniugi, la convinzione che il Meucci non potesse avere amplessi colla sua consorte, e non motivò sulla impossibilità per fatto, e soprattutto per lontananza di luoghi ».

La Corte osserva che il ricorso contiene un riassunto del fatto sufficiente al fine pel quale dall'art. 523 del codice di procedura civile è prescritto.

Che la sentenza impugnata, analizzata la prova testimoniale, ritiene che, data nel periodo presuntivo del concepimento la permanenza in Roma del marito mentre la moglie dimorava a Veroli, e non constando se all'epoca del concepimento siasi il primo assentato da questa città, nè se la moglie siasi assentata da Veroli per recarsi in Roma, fatto che neppure viene asserito, si hanno tali elementi che posti a raffronto con le circostanze risultanti dai documenti che Costanza fu indicata nell'atto del suo battesimo come figlia di padre incerto, e come tale consegnata al Brefotrofio, si è indotti a credere che Meucci non siasi mai recato in quella località durante il periodo presunto del concepimento, dacchè altrimenti avvertita la sua presenza, che non poteva non esserlo per le condizioni del luogo, non sarebbesi autorizzata quella dichiarazione così dannosa allo stato della neonata. Le quali circostanze unite al mal'animo del Meucci verso la moglie fino a negarle gli alimenti, al silenzio serbato da costei che non reclamò perchè fosse riconosciuto lo stato legittimo di sua figlia, ed al silenzio pur tenuto da questa dopo morta la madre fino al 1890, fanno sorgere nell'animo del giudice l'irresistibile convincimento che mai il marito abbia potuto avere la possibilità di accostarsi a sua moglie in detto periodo di tempo, dacchè durante questo il primo fu sempre a Roma, e la Passeri a Veroli, circostanza questa di fatto che rende superfluo ogni riflesso che volesse dedursi dalla breve distanza che corre fra l'una e l'altra località.

Che invano si attacca dal ricorso il convincimento in fatto dei giudici del merito. Perocchè, avendo essi affermata l'impossibilità per assenza dell'avvicinamento del marito alla moglie nel periodo presunto del concepimento, non violarono la legge, avendo ammesso uno dei casi, nei quali la presunzione della paternità legittima cede alla prova contraria. E tutta la critica si riduce ad una analisi degli elementi di prova sui quali i giudici fondarono la detta affermazione; lo che non è dato di fare in cassazione, la quale non è chiamata dalla legge ad apprezzare le prove del fatto, ma soltanto a conoscere se fu violata la legge nell'applicarla al fatto dai giudici di merito ritenuto.

Nè sussiste difetto di motivazione, appunto perchè la sentenza impugnata ritenne la impossibilità preaccennata per l'assenza, di fronte alla quale diveniva frustraneo ogni argomento tratto dalla breve distanza di Veroli da Roma.

Per questi motivi: dichiara ammissibile, e nel merito rigetta il ricorso.

Sezione civile 14 giugno 1897, n. 386 (1).

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ferri (avv. FOSCHINI G. e D.) - *Laurenti Stracchi* (avv. MARIOTTINI) *ed altri* (2)

CASSAZIONE: Ricorso - Questione nuova. SENTENZA (Motivazione di): Fatto non controverso - Riserva di giudizio - Maggiore istruzione - Domanda specifica.

Non può essere dalla corte di cassazione esaminato il motivo di ricorso che propone una questione nuova, non mai innanzi ai giudici del merito agitata.

Cade in contraddizione la sentenza della corte di appello, la quale, dopo aver premesso che tra le parti non è controverso un fatto allegato dall'at-

(1-2) La CORTE cassava la sentenza della sezione di corte di appello di Macerata, dei 28 maggio-5 giugno 1896, e rinviava la causa a quella di Ancona.

tore, conclude doversi tener ferma la sentenza del tribunale che si riservava di giudicare definitivamente allorchè si sarebbe data una maggiore istruzione su quel fatto.

Merita censura la sentenza del magistrato di merito che non fa alcuna parola sopra una domanda specifica dell'attore.

Sezione civile 11 maggio 1897, n. 308 (1).

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Solinas (avv. PALA) - *Banca agricola Sarda* (avv. LOFFREDO) e *Banca d'Italia* (2)

CASSAZIONE (Ricorso per): Notificazione irregolare - Salvezza da decadenza.

CAMBIALE: Protesto - Trascrizione della cambiale - Girata fatta dalla donna maritata - Omessa menzione dell'autorizzazione maritale - Protesto regolare per l'esecuzione mobiliare - Perenzione del precetto mobiliare - Precetto immobiliare.

La regolare notificazione del ricorso alla parte principalmente interessata a resistervi basta a salvare da decadenza dal diritto a ricorrere anche verso la parte cui sia stato irregolarmente notificato.

Sebbene nella cambiale trascritta nel protesto unito al precetto per l'esecuzione immobiliare manchi la menzione dell'autorizzazione del marito alla girata fatta dalla moglie, tale omissione non può portar la nullità del precetto quando il protesto sia già stato in precedenza legalmente fatto nell'occasione del procedimento esecutivo mobiliare; ed in tal caso il primo protesto mantiene la sua efficacia, ancorchè il precetto mobiliare sia caduto in perenzione.

Non regge l'eccezione d'irricivibilità del ricorso, che fu anche abbandonata all'udienza, perchè l'irregolarità della notificazione del ricorso, se pur sussiste, non avrebbe avuto alcun effetto pregiudiziale di decadenza per la ricorrente, perchè, essendo stato il ricorso legalmente notificato alla Banca d'Italia, principale interessata, ciò bastava per l'art. 459 della procedura civile a salvare dalla decadenza dal termine a ricorrere la Solinas, e non è il caso di integrarsi il giudizio col chiamarvi la Banca agricola, dal momento che è già intervenuta a combattere le istanze della ricorrente.

Atteso sul *primo mezzo*, relativo alla nullità del precetto, che giustamente la corte rilevò che, sebbene in una delle cambiali trascritte nel protesto unito al precetto mancasse la menzione dell'autorizzazione del marito alla girata fatta dalla Caterina Solinas alla Banca Sarda, pure ciò non poteva importare la nullità del precetto per quanto riguardava la cambiale, nella copia della quale erasi omessa la menzione dell'autorizzazione maritale, perchè il protesto era stato legalmente fatto quando erasi iniziato il procedimento esecutivo mobiliare nel 1889, che poi fu abbandonato, e quindi, fatto una volta legalmente il protesto, era questo il titolo esecutivo per poter procedere esecutivamente coll'azione cambiaria, in via immobiliare, come si era fatto col precetto del 14 aprile 1892; e, se a questo precetto fu unita nuova copia del protesto già legalmente fatto nel 1889, l'irregolarità occorsa in questa copia per riguardo ad una delle cambiali protestate non potè invalidare il precetto che è atto distinto dal protesto, che è diretto a differente scopo, e sulla validità del quale non potè influire ciò che di irregolare si era potuto verificare in quello che fu atto superfluo.

E, se il primo precetto ha perduto la sua forza per esser caduto in perenzione, non ha potuto però perdere

---

(1-2) In questa sentenza la CORTE ha pur dovuto confermare, con identica motivazione, la massima di cui nella contemporanea sentenza fra le stesse parti, già riportata più sopra a pag. 171.

la sua efficacia il primo protesto, perchè, diretto a far constare del mancato pagamento, una volta che questo scopo ha raggiunto, gli effetti durano finchè dura l'azione cambiaria.

Atteso, sul *secondo mezzo*, che nemmeno esso è fondato, perchè la corte ha con giudizio di fatto ritenuto che risultava dalla copia del protesto intimato nel 1889 che lo stesso fu eseguito nel domicilio dei conjugi Papino, luogo indicato pel pagamento, avendo il Papino dichiarato non avere fondi per pagare; e quindi manca di base in fatto la censura di non essersi indicato dall'ufficiale che ha fatto il protesto il luogo indicato pel pagamento e in cui doveva il protesto eseguirsi.

Atteso, sul *mezzo di merito*, che è indubitato pel combinato disposto degli art. 1106, 134, 136 del codice civile ecc. (come nella contemporanea sentenza in causa fra le stesse parti, inserita in questo stesso volume e parte, pag. 171).

Per questi motivi:

Respinti il *primo* e *secondo mezzo* del ricorso, cassa pel *terzo* la sentenza della corte di appello di Cagliari del 6-23 luglio 1895, e rinvia la causa a quella di Roma per un nuovo giudizio anche sulle spese.

Sezione civile 8 luglio 1897, n. 484.

CARDONA P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Casalboni (avv. GIAMMARIOLI e GREGORACI F.) -
Formilli (avv. ASTOR)

CASSAZIONE: Travisamento di fatti - Inammissibilità.
STILLICIDIO: Diritto romano - Servitù.
FINESTRE: Muro proprio - Diritto romano - Apertura *jure proprietatis.*

Non è ammissibile in cassazione la censura per travisamento di fatti.

Sotto l'impero del diritto comune non era ammessa per legge la facoltà jure proprietatis *di far piovere il tetto sulla proprietà altrui, e lo stillicidio sulla proprieta altrui fu sempre considerata come vera servitù.*

Sotto l'impero del diritto romano, il vicino che apriva finestre nel proprio muro usava della sua naturale libertà jure proprietatis, *e correlativa a detta facoltà era quella del proprietario del fondo contiguo di oscurarle.*

La Corte osserva che non sussiste il difetto di motivazione dedotto nel *primo mezzo*; poichè le parti non disputarono sul tempo nel quale i fatti lamentati dal Casalboni si verificarono, e molto meno sui mezzi di prova a determinarlo; epperò il tribunale motivò sufficientemente il suo convincimento accennando alla fonte dalla quale lo attingeva, e cioè dalla istruttoria orale.

Non è poi ammissibile la censura per travisamento del fatto, che richiamerebbe la Corte di Cassazione ad un esame ed apprezzamento delle prove e dei documenti, esame contrario al proprio istituto.

Che, riguardo al *secondo mezzo*, conviene distinguere la servitù di stillicidio sul cortile di proprietà dell'attore dall'apertura di finestre nel muro di proprietà del Formilli a confine con detto cortile.

Avendo il tribunale, come già prima il pretore, riconosciuto in fatto il concorso dei requisiti per l'acquisto della servitù di stillicidio, ciò basta a sorreggerne la decisione: ed è censurabile il secondo motivo della medesima, che cioè concorresse la facoltà per legge nella Formilli o suoi autori a fare piovere il tetto sulla proprietà altrui, poichè questa facoltà non venne mai concessa dalla legislazione allora imperante, e lo stillicidio sulla proprietà altrui fu sempre considerato come vera servitù. Ma questo errore non ha conseguenza, perchè, affermata la servitù, il diritto del fondo dominante, la soggezione del fondo serviente non ricevono alterazione per l'erroneo motivo aggiuntovi.

La stessa cosa però non può dirsi

relativamente alle finestre aperte dalla Formilli nel suo muro. Essa, aprendole sotto l'impero del diritto romano, usava della naturale sua libertà *jure proprietatis*, come ritenne la sentenza denunziata. Ma ciò esclude il concetto della servitù. E correlativa a detta facoltà era quella del proprietario del fondo contiguo di oscurarle. Mentre invece, riconoscendo alla Formilli un diritto di servitù, il proprietario del fondo servente non potrebbe oscurarle. E la stessa sentenza parlando di finestra a prospetto sembra che accenni a ben diverse e più gravi servitù, sia quella *prospiciendi*, sia l'altra *ne luminibus officiatur*, ovvero alla servitù di prospetto che sarebbe anche più gravosa dell'altra: tutte servitù affini, ma pure fra loro distinte per la diversità degli oneri a carico del fondo serviente. Non può quindi lasciarsi indeterminato se e quale servitù abbia la Formilli acquistata, o se invece le finestre siano state aperte *jure proprietatis*. E l'ammettere insieme, come fece la sentenza impugnata, servitù ed uso della libertà del proprietario del muro implica contraddizione nel concetto dal quale è informato il dispositivo, con danno evidente del soccombente, cui potrebbesi opporre, quand'egli volesse usare della facoltà di oscurare le finestre, che la regiudicata riconosce anche il diritto nella proprietaria del muro ad una servitù, neppure determinata per gli oneri a carico del fondo servente.

Per questi motivi:

Rigetta il primo e parte del secondo mezzo del ricorso di Casalboni Giovanni contro la sentenza 9-14 dicembre 1896 del tribunale civile di Roma, ed, accogliendo in parte detto secondo mezzo, annulla la sentenza stessa limitatamente al capo che riguarda l'apertura delle finestre, ed in questi limiti rinvia la causa per nuovo giudizio, anche sulle spese, al tribunale civile di Velletri.

Sezione civile 7 marzo 1897, n. 172 (1).

TROISE P. ff. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Lanificio italiano Centurini (avv. Bona) *e Centurini* (avv. Compagnoni e Pucci) - *Società degli alti forni e acciaieria di Terni* (avv. Sciolla), *Ministero della Guerra* (avv. er. Panzarasa), *Consorzio del Canale Nerino di Terni e Comune di Terni* (2)

CASSAZIONE (Ricorso per): Mezzo di annullamento - Mancanza di motivazione - Pregiudizio al ricorrente.
ACQUE (Consorzj di): Società - Diritto di preferenza.
CONTRATTI (Interpretazione di): Materialità delle parole - Intenzione e scopo dei contraenti.
PROPRIETA': Terreno - Motivazione di sentenza - Titolo.
POSSESSO PRECARIO: Questione di proprietà.

Non è ammessibile in cassazione un mezzo di annullamento, per mancata motivazione, della sentenza del magistrato di merito, se questa mancanza non reca alcun pregiudizio agli interessi della parte che ha proposto il ricorso.

Non può dirsi che abbia male inteso l'art. 1698 del codice civile e le disposizioni che regolano i consorzj di acque e permettono l'entrata nei consorzj anche a condizioni disuguali, la sentenza che afferma esser illecita la società nella quale entrasse un socio il quale potesse vantare un diritto di preferenza tale da distruggere i diritti degli altri socj.

Non viola le regole circa l'interpretazione dei contratti il magistrato di merito che ha riguardo, non alla materialità delle parole, ma all'intenzione dei contraenti ed allo scopo che si prefissero.

Manca di motivazione la sentenza

(1-2) La Corte cassava la sentenza della corte d'appello di Ancona degli 11-21 dicembre 1895, e rinviava la causa alla corte d'appello di Roma.

del magistrato di merito che omette qualunque esame sopra un titolo che l'attore invoca a giustificare la proprietà di una zona di terreno.

Colui che possiede a titolo precario non può mai referre quaestionem proprietatis *a colui che reclama la cosa concessa a titolo precario.*

Sezione civile 30 giugno 1897, n. 439.

TONDI P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Sbraccia (avv. DANESI) - *Amministrazione provinciale di Teramo* (avv. TARASCHI e ROMANI)

SENTENZA: Deliberazione - Impedimento del magistrato più anziano - Attestazione - Certificato del cancelliere - Visto del presidente - Formula « respinta ogni diversa istanza ed eccezione ».
NOTARO (Atti di): Allegati.
OPERE PUBBLICHE: Disegni delle opere - Capitolati speciali - Parte integrante del contratto - Annessi ed allegati.

L'impedimento del magistrato più anziano e l'intervento del meno anziano a prendere parte alla deliberazione della causa può essere attestato in piedi della sentenza, od anche con certificato del cancelliere, col visto del presidente del tribunale o della corte; e nell'uno e nell'altro modo l'impedimento deve aversi per pienamente giustificato, e soddisfatto il voto della legge.

Le rigorose disposizioni degli art. 40, 43 e 44 della legge notarile 25 maggio 1879 non sono per analogia applicabili agli allegati degli atti notarili.

L'art. 330 della legge sulle opere pubbliche, disponendo che i disegni delle opere ed il capitolato speciale d'appalto si considerino parte integrante del contratto, non vieta che questi necessarj documenti, in vece di riprodursi materialmente nel contratto, funzionino come annessi ed alligati alla relativa convenzione.

La formula della sentenza, con la quale viene respinta ogni diversa istanza od eccezione, importa pronuncia su qualunque altro capo specifico di conclusione.

Sul primo motivo del ricorso:

Attesochè, in ordine a questo primo motivo, siasi prodotto negli atti un certificato del cancelliere della regia corte d'appello degli Abruzzi, e dal medesimo risulti che alla decisione della causa non presero parte i consiglieri Napa e Nicoletti, il primo per trovarsi in regolare congedo ed il secondo impedito da infermità ad intervenire alla udienza.

Questo documento, che porta il visto del primo presidente della corte, toglie ogni pregio di esame alla censura sollevata con questo primo motivo, imperocchè, se alla validità di una sentenza giudiziale è condizione che sia giustificato lo impedimento legittimo del magistrato più anziano per lo quale non ha preso parte alla deliberazione della causa, non sia men vero che la esistenza di questo impedimento debba aversi pienamente giustificata e soddisfare pienamente il voto della legge quando il capo del collegio, che deve riconoscere lo avverato impedimento e provvedere alle sue giuridiche conseguenze, lo attestò in piedi della sentenza, ovvero in qualunque altra forma consentita dalla legge.

Sul secondo motivo:

Attesochè una osservazione preliminare, che si legge nella sentenza impugnata, e che spinga la sua influenza su questo ed anche sul terzo motivo del ricorso, basterebbe a giustificare il pronunciato del magistrato di appello, il quale si convinse che l'accettazione e la prima esecuzione del contratto di appalto costituissero ostacolo ad un tardivo attacco di nullità per vizi di forma e di sostanza.

A questa osservazione potrebbe pure aggiungersi, per ribadirne il giusto e legittimo valore, che durante la costruzione dell'opera l'appaltatore ebbe continui acconti commisurati ai prez-

zi del capitolato, e che in nessuno di questi parziali pagamenti sollevò reclamo e protesta contro i pretesi errori commessi nella determinazione di prezzi unitari.

Volendo pur prescindere da queste pregiudiziali osservazioni e prendere in esame il tema di questo secondo mezzo del ricorso, non sarà meno agevole dimostrare che non abbia ragionevole fondamento.

Per fermo la corte affermò la piena autenticità del capitolato speciale e dello elenco dei prezzi, e con incensurabile constatazione di fatto dichiarò che l'uno e l'altro provenissero dall' ufficio tecnico provinciale e fossero stati approvati dalla deputazione provinciale.

Aggiunse a questi primi argomenti che i due allegati, con le relative correzioni ed aggiunte, erano stati conosciuti ed approvati dall'appaltatore con l'articolo primo del contratto, e da questa accettazione trasse la giuridica induzione che più non fosse deducibile la nullità per qualche vizio di forma, se pure nella specie questo vizio potesse dirsi verificato.

Attesochè inopportunamente si deduce la violazione della legge notarile, per la quale le cancellature e le aggiunte non approvate si reputano come non avvenute, sia perchè le rigorose disposizioni degli articoli 40, 43 e 44 della legge non debbono, per analogia, applicarsi agli alligati di un atto notarile, e sia perchè l'articolo 330 della legge sulle opere pubbliche, disponendo che i disegni delle opere ed il capitolato speciale di appalto si considerino parte integrale del contratto, non abbia vietato che questi necessari documenti invece di riprodursi materialmente nel contratto, funzionino come annessi ed alligati alla relativa convenzione.

Sul terzo motivo:

Attesochè contro la doglianza sollevata da questo terzo motivo un argomento di dilemma opportunamente ricorra: o la nullità sostanziale del contratto si voleva desumere dallo errore sopra i prezzi, e la corte di merito vi ha risposto dichiarando incensurabilmente in fatto che il preteso errore sui prezzi sia assolutamente escluso; od invece la nullità s'intendeva denunziare per errore caduto sulla qualità della cosa avuta principalmente in mira dalle parti contraenti, e in questa seconda ipotesi la stessa corte, con uguale estimazione di fatto, ha respinto la eccezione di nullità, osservando che l'appaltatore non avesse mai osato di sostenere che l'opera nella sua entità o nelle modalità di esecuzione fosse totalmente diversa da quella che formò obbietto del contratto, e che neppure si fossero verificate variazioni od aggiunte, che, anche in parte, avessero modificato l'entità e la sostanza della costruzione data in appalto.

Con questo doppio ragionamento il magistrato di secondo grado esaminò la duplice figura che alla eccezione di nullità poteva attribuirsi, ed, esprimendo sul proposito un congruo sistema di motivazione, giustamente respinse tutte le giuridiche conseguenze che volevansi dedurre dal preteso errore sulla qualità sostanziale della cosa.

Sul quarto motivo:

Attesochè la formula della sentenza, con la quale fu respinta ogni diversa istanza od eccezione, importi quella pronunzia che si asserisce mancante in ordine ad un capo specifico di conclusione.

Le ulteriori censure, cui allude il mezzo del ricorso, sono del pari inattendibili ove si consideri che l'avversaria pretesa, circa il diverso importo nella formazione del calcestruzzo, fu ritenuta inammissibile per mancanza di ordini scritti da parte dell'amministrazione appaltante, per difetto di riserva e protesta inserite nel registro di contabilità, e più di tutto perchè il fatto allegato si limitasse ad una vaga affermazione priva di ogni fondamento.

Questa ultima considerazione, volendo pure non tener conto delle altre due superiormente espresse, giustifica la parte dispositiva della sentenza, e spiega il motivo per cui la corte di merito opinò non esser necessaria la produzione di altri documenti per integrare un convincimento già

formato con gli altri elementi della lite.

Sul quinto motivo:

Attesochè con un triplice ordine di argomenti la sentenza denunziata abbia respinto la dimanda di pagamento per gli scavi occorsi pel canale di congiungimento e di deviazione a monte e per il prezzo della pompa, e questa istanza fu ritenuta inattendibile, in prima perchè per tali scavi l'appaltatore non fece alcun rilievo, nè specifico, nè generico nel firmare il conto finale e nel memoriale presentato all'ingegnere collaudatore; in secondo luogo perchè, avvenuto il collaudo, lo stesso appaltatore nessuna osservazione promosse circa i detti scavi omessi nella liquidazione; e da ultimo perchè si convinse che questi scavi furono eseguiti dalla impresa per suo maggior comodo, onde rendersi più facile e meno costoso il lavoro delle fondazioni delle pile contemplate in progetto.

Non è chi non veda che questa ultima ragione, la quale non è investita di ricorso, costituisca completa giustificazione della parte relativa della sentenza, e che rende inutile ogni altra indagine sulle quistioni inopportunamente proposte con questo speciale motivo del ricorso.

Sul sesto ed ultimo motivo del ricorso:

Attesochè, fra le molte ragioni inserite nella sentenza per respingere la dimanda di danni ed interessi in conseguenza della esecuzione di uffizio, sia degna di nota specialmente quella, con la quale fu affermato che la spesa totale dei lavori compiuti di uffizio raggiunse la meschina somma di lire 365,50, e che questi medesimi lavori furono valutati e messi a credito della impresa secondo i prezzi del contratto, e quindi per la maggior somma di lire 395,50; sicchè in definitivo questa tanto combattuta esecuzione di uffizio, lungi di produrre all'appaltatore un danno deducibile in giudizio, gli fruttò un utile effettivo di lire trenta.

Questa considerazione eminentemente di fatto, se da una parte costituisce insindacabile argomento a favore della detta decisione di questo punto della lite, d'altra parte manifesta la evidente inammissibilità di questo ultimo motivo sostenuto da un contendente, che, in mancanza di un vero e legittimo interesse, non aveva diritto di proporlo in giudizio.

Per tali motivi:

Rigetta il ricorso prodotto contro la sentenza della corte di appello degli Abruzzi in data 27 marzo-3 aprile 1896.

Sezione civile 9 settembre 1897, n. 544 (1).

TONDI P. - PENSERINI Rel. - FERRO LUZZI Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ricci Santovetti (avv. Virili, Bonacci e Santucci) -
Sarmiento (avv. Savini) (2)

DOTE (Alienazione della): Magistrato di merito - Eccesso di potere - Autorizzazione - Rinunzia della moglie all'iscrizione ipotecaria - Postergazione - Necessità e utilità evidente - Nocumento - Autorizzazione del tribunale - Vizj di sostanza - Terzi di

---

(1-2) I *fatti* di questa causa sono riassunti come segue dalla stessa Corte:

« La signora Ricci per contratto dotale del 14 marzo 1876, recò in dote al marito, sig. Nicola Santovetti, la somma di lire 150000. Fu pattuito un lucro dotale uguale alla quarta parte della dote cioè lire 37500, sicchè sui beni del marito fu accesa una iscrizione dotale per lire 187500.

Nel 1880 il Santovetti contrasse un mutuo di lire 350000 con la Cassa di risparmio di Roma, ed, avendo dimostrato al tribunale che il valore dei fondi urbani ipotecati superava di molto le due cifre riunite della dote e del mutuo, ottenne un'ordinanza, emessa in camera di consiglio addì 7 febbraio 1880, per la quale la di lui moglie fu autorizzata a cedere il primo grado d'iscrizione alla Cassa di risparmio, rimanendo così la iscrizione dotale collocata nel secondo grado.

Nel 1888 il sig. Santovetti ereditò dal

buona fede - Nullità del decreto di autorizzazione - Vendita e permuta della cosa dotale - Corrispettivo.
DONNA MARITATA: Fidejussione pel marito - Donazione - Causa dell'obbligazione - Autorizzazione per l'alienazione della dote - Opposizione di interessi fra conjugi - Formalità.
LUCRO DOTALE: Bene dotale o parafernale - Ragione dotale - Ipoteca legale.

Non può accusarsi il magistrato di merito di essere uscito fuori dell'orbita dei suoi poteri, se nell'esame delle condizioni richieste dall'art. 1405 del codice civile per concedere, nella specie, l'autorizzazione alla rinuncia al grado dell'iscrizione dotale, in vece di occuparsi direttamente della necessità ed utilità evidente, si occupa del nocumento che tale rinuncia possa apportare alle ragioni dotali ed esclude tal nocumento.

I conjugi, che abbiano ottenuto l'autorizzazione voluta dall'art. 1405 del codice civile in materia dotale dal giudice competente e nelle forme segnate dalla legge, non possono impugnare in

---

padre tutta la quota disponibile di un ricco patrimonio; e allora divisò di contrarre un altro mutuo di lire 500000 coi minori Sarmiento, al tasso del 4,50 per %, minore di quello già consentito con la Cassa di risparmio; ma, avendo il tribunale, nel dare ai minori l'autorizzazione a fare il mutuo, imposta la condizione che fosse garentito da prima ipoteca, così i coniugi Ricci Santovetti si rivolsero nuovamente al tribunale, esponendo che per migliorare il patrimonio della famiglia intendeva il marito contrarre il mutuo anzidetto, per pagare in danaro le quote di legittima dei coeredi, ed estinguere il debito già contratto con la Cassa di risparmio; e, per soddisfare alla condizione imposta ai minori di aver la garentia di una iscrizione in primo grado, chiesero che il tribunale autorizzasse la signora Ricci a mantenere nel secondo grado la sua iscrizione dotale, malgrado la estinzione di quella accesa in pro della Cassa di risparmio, offrendo altresì il marito la estinzione della ipoteca dotale su di un altro fondo, cioè una casa in via Paola, sebbene anche in secondo grado.

Il tribunale di Roma, in camera di consiglio, e previi gli adempimenti di quanto dispongono gli art. 778 e seguenti del codice di procedura civile, viste le condizioni esposte nella domanda, visto e considerato che malgrado la posposizione in secondo grado, la dote rimaneva sempre ad esuberanza garentita, con ordinanza del 5 gennaio 1888 concesse alla signora Ricci la sopra indicata autorizzazione.

Avvenne però che gli affari del marito volsero a male, e i beni ipotecati, consistenti in fondi urbani, furono sottoposti ad espropriazione forzata, e, per il noto svilimento del valore delle proprietà urbane in Roma, le aste andarono deserte, finchè non furono le case ipotecate aggiudicate ai creditori. Allora nel giudizio dei gradi i coniugi Ricci-Santovetti impugnarono le due ordinanze sopra riferite, e chiesero al tribunale che, riconosciuta la nullità delle medesime, e quindi delle conseguenziali dichiarazioni di posposizione fatte dalla signora Ricci, collocasse la dote al primo grado. Il tribunale respinse la domanda.

La causa fu riprodotta in appello in base ai seguenti assunti:

1° Che nulle fossero le ordinanze del 1880 e del 1888, e quindi gli atti di posposizione consentiti dalla signora Ricci, perchè il tribunale non ebbe ad accertare nè la necessità nè la evidente utilità del negozio, come richiede l'art. 1405 codice civile, ma si limitò ad affermare che il proposto negozio non avrebbe arrecato verun detrimento alle ragioni dotali.

2° Che le autorizzazioni concesse fossero altresì nulle, perchè, essendovi contraddizione d'interesse tra marito e moglie, a norma dell'art. 136 codice civile, il giudizio sull'autorizzazione dovea dal tribunale essere emesso adempiendo tutte le forme prescritte dagli art. 799 e seguenti del codice di procedura civile, e non con le altre dettate per qualunque affare da trattarsi in camera di consiglio secondo gli art. 778 e seguenti del medesimo codice.

3° Che l'ipoteca iscritta per lire 187500 non rappresentava la dote che per lire 150000 solamente, essendo l'altra somma di lire 37500 il valore del lucro dotale; il quale, essendo un bene parafernale, non era sottoposto alle regole dettate dall'art. 1405 codice civile, e quindi l'autorizzazione del tribunale non poteva esser data nelle forme ordinarie degli affari a trattarsi in camera di consiglio, ma in quella speciale richiesta dall'art. 136 codice civile e descritta negli art. 799 e seguenti del codice di procedura civile.

La corte d'appello di Roma, con la impugnata sentenza, respinse il gravame, e confermò la sentenza dei primi giudici.

merito tale autorizzazione, a danno dei terzi che in buona fede abbiano contrattato in base alla stessa.

L'art. 1406 del codice civile governa solamente i casi di vendita o di permuta della cosa dotale, ove è essenziale il corrispettivo, ma non governa tutti gli altri casi di modificazione alle ragioni dotali abbracciati dalla disposizione dell'art. 1405.

La moglie che dà ipoteca per un debito del marito non fa una donazione perchè nulla trasferisce a lui, nè attualmente nè irrevocabilmente; e, inoltre, la sua obbligazione non è senza causa.

Il tribunale nel dare l'autorizzazione per completare la capacità dei conjugi non occorre che segua, quando sorga una contrarietà d'interessi tra marito e moglie e si tratti di alienare le ragioni dotali, la procedura segnata dagli art. 799 e seguenti del codice di procedura civile, ma basta solamente che si attenga a quella prescritta dagli art. 778 e seguenti dello stesso codice.

Il lucro dotale non è bene dotale propriamente detto, nè bene parafernale, ma una pattuizione esclusivamente propria del contratto di matrimonio, una ragione dotale, che è regolata dall'art. 1485 del codice civile.

Il lucro dotale ha, a norma dell'art. 1969 del codice civile, la garentia dell'ipoteca legale insieme alla dote ed al pari della stessa.

Considerò la corte che non è dato ai coniugi, che abbiano ottenuta l'autorizzazione voluta dall'art. 1405 codice civile in materia dotale, impugnare in merito, a danno dei terzi, il giudizio emesso dal tribunale, circa il concorso delle condizioni di fatto, in vista delle quali possa essere autorizzata l'alienazione od obbligazione della dote, o delle ragioni dotali, essendo per legge tale apprezzamento incensurabilmente riservato al tribunale, sul quale riposar deve pienamente la buona fede dei terzi. I coniugi possono bensì impugnare gli atti di autorizzazione in materia dotale, ove questi fossero stati emessi da magistrato incompetente, ovvero in forma o condizioni tali che li rendesse sostanzialmente nulli in faccia a chicchessia; che nella specie le ordinanze furono emesse dal giudice competente e nelle forme dalla legge prescritte e quindi in modo inoppugnabile; e che la circostanza di essersi dal tribunale considerato che il negozio non recava pregiudizio alla dote, senza attestare espressamente che lo stesso era necessario o evidentemente utile, a senso dell'art. 1405 codice civile, costituire poteva un difetto di motivazione, od anco un ingiusto giudizio, non mai però un difetto di poteri da costituire la radicale nullità dell'atto di autorizzazione emesso dal tribunale.

Sul secondo argomento considerò che la disposizione dell'art. 136 codice civile, e quindi le correlative degli art. 799 e seguenti del codice di procedura civile, non vanno applicate nei casi in cui sia da provvedere a norma dell'art. 1405 in materia dotale, dovendosi in tal caso, anco per ciò che possa riguardare la contrarietà degli interessi tra marito e moglie, attingere ogni norma dalle disposizioni relative alla dote, e non dall'art. 136 che governa tutti gli altri casi che non si riferiscano a beni o ragioni dotali.

Considerò in fine, che il lucro dotale, come risultava dal preaccennato strumento del 1876, non costituiva che un aumento di dote, e come tale seguir doveva le stesse regole che governano la dote propriamente detta.

Codesta sentenza è stata impugnata con quattro mezzi di ricorso.

Nel primo è denunciata la violazione degli art. 1405 e 1407 codice civile ed altre leggi correlative, riproducendo il primo assunto sopra descritto. Si denuncia altresì un difetto di motivazione circa il punto di base della controversia. Ed altro difetto di motivazione, non che la violazione degli art. 1406, 1054 codice civile, si denuncia nel terzo mezzo, per rafforzare l'argomento della nullità delle ripetute ordinanze.

Nel secondo mezzo si dicono violati gli art. 1404, 1406, 1407, 1504, 1106, 136 codice civile, non che i sopra indicati articoli 799 e seguenti del codice di procedura civile; e si assume che ove siavi contraddizione d'interesse tra marito e moglie, anco in materia dotale, l'autorizzazione voluta dall'art. 1405, non possa esser data che nelle forme segnate dai sopra indicati articoli del codice di procedura civile.

Nel quarto in fine si denuncia la violazione degli art. 1388, 1389, 136 codice civile, ripetendo ancor qui il relativo argomento sopra riferito ».

La Corte di Cassazione ha considerato che il motivo di nullità delle impugnate ordinanze di autorizzazione fonda esclusivamente sul fatto che il tribunale, tanto nell'ordinanza del 1880, che nell'altra del 1888, constatò espressamente e direttamente, che il negozio non recava verun pregiudizio alle ragioni dotali, ma non si occupò, secondo il ricorso, di vedere se pur fosse necessario od evidentemente utile in rapporto alla dote. Da ciò si deduce la nullità sotto duplice aspetto: 1° perchè il giudice, occupandosi del possibile nocumento, e non della evidente utilità, esercitò un potere che non aveva; 2° perchè, esercitandolo sotto un solo aspetto, il suo provvedimento risulta manchevole di una delle condizioni imposte dalla legge, e quindi radicalmente nullo.

Osserva che il difetto di poteri può considerarsi, o in rapporto all'autorità che ebbe ed emettere il provvedimento, o in relazione all'oggetto sul quale il medesimo fosse caduto. Sotto il primo aspetto sarebbe evidente il vizio, se al tribunale si fosse sostituito il pretore, ovvero il procuratore del re, od anco il presidente in luogo del tribunale; ma nella specie l'autorizzazione fu concessa dal tribunale collegialmente riunito, cioè da quella autorità che trovasi designata nell'art. 1405 codice civile, quindi dal lato subbiettivo non sussiste affatto il lamentato difetto di poteri. Salvo bensì l'esame di ciò che è detto nel secondo motivo, nel quale, più che il difetto di potere, si accusa il vizio di nullità della procedura seguita per ottenere l'autorizzazione.

Sotto il secondo aspetto sarebbe sussistente il vizio se il tribunale fosse uscito fuor di materia, per esempio: se avesse autorizzata la vendita di un fondo non dotale, ovvero in condizioni assolutamente estranee a quelle designate nell'art. 1405 codice civile che formano la materia sulla quale deve versare l'opera del giudice. Nella specie nulla di somigliante si riscontra; versavasi in materia di rinuncia al grado della iscrizione dotale, e l'esame del tribunale fu diretto a conoscere se concorressero le condizioni volute dall'articolo anzidetto. Se non che il tribunale, invece di svolgere il suo concetto al riguardo, parlando direttamente della necessità o della evidente utilità, lo profilò sotto lo aspetto del nocumento possibile. In questo fatto il ricorso crede di trovare il difetto di poteri dal lato obbiettivo, come se il tribunale fosse uscito dal campo assegnatogli, o non vi fosse mai entrato; però è chiaro che nella ipotesi fatta dal ricorso potrebbe dirsi che il tribunale, entrato nel campo di sua giurisdizione, vi camminò male, non mai che siasi trasportato in altro campo, o che ne sia uscito fuori; allora non sarà più quistione di difetto di poteri, ma di mal giudicato, o di erronea applicazione della legge. In fatti il vizio, secondo il ricorso, consiste nell'essersi il tribunale fermato a considerare che il negozio non recava detrimento alla dote, e crede che ciò non era sufficiente per constatare la evidente utilità; ma non può dir certamente che la considerazione fatta dal tribunale sia assolutamente estranea alla condizione della utilità; si è dunque nel campo di una insufficiente motivazione, o di un mal giudicato per inesatta applicazione della legge, la qual cosa non costituisce la nullità sostanziale dell'atto del giudice, ma apre l'adito ai rimedi ordinari o straordinari contro l'atto medesimo. Se così non fosse, l'istituto dell'appello e l'altro della cassazione non avrebbero ragion di essere; ogni mal giudicato potrebbe essere in linea principale impugnato con azione di nullità per mancanza di poteri, sconvolgendo così tutto l'ordine delle giurisdizioni, e cancellando pure certi limiti insuperabili che la legge impose ai dibattiti giudiziali, sia in riguardo alle parti, che in rapporto dei terzi.

Il *primo mezzo* del ricorso adunque non ha fondamento alcuno, in quanto vuol dedurre la nullità degli atti impugnati dal difetto di potestà del magistrato che concesse l'autorizzazione.

Osserva che parimenti infondata è la medesima azione di nullità sotto lo aspetto di mancanza di condizioni sostanziali; la quale fu proposta alla

corte di merito con la comparsa principale, essendosi quella per difetto di poteri ventilata nelle note aggiunte, come leggesi nella impugnata sentenza. Ed all'uopo occorre innanzi tutto rilevare che tale attacco di nullità non può essere rivolto che contro la ordinanza del 1888; imperocchè manca ogni interesse nei ricorrenti ad impugnare la precedente del 1880, stantechè la cassa di risparmio non concorse nel giudizio di gradi, nè appare che sia stata in modo alcuno collocata; e ciò perchè il secondo mutuo fu contratto per estinguere il primo, nè i minori Sarmiento ebbero rango in surrogazione dalla cassa di risparmio, ma in virtù dell'atto di postergazione fatto dalla signora Ricci, in seguito alla autorizzazione del 1888, nella quale era presupposta la estinzione del precedente mutuo a tasso più elevato. Occorre in secondo luogo precisare esattamente l'oggetto sul quale cader dovea l'autorizzazione del tribunale. Non trattavasi di alienare il fondo dotale per surrogarlo con altro bene mobile od immobile; non di ridurre o restringere le ragioni dotali nella loro entità; non di obbligare direttamente la dote o le ragioni dotali a garentia dei debiti del marito, ma solamente di rinunciare al primo grado, stante la speciale condizione di fatto, che il valore degli immobili, sui quali era stata accesa la iscrizione dotale era tanto grande da rendere ugualmente sicuri così la iscrizione in primo che quella in secondo grado. Al medesimo scopo si sarebbe potuto arrivare in virtù dell'art. 2026 codice civile, forse anche senza l'autorizzazione del tribunale richiesta dall'art. 1405; ma fu scelto invece il modo della rinuncia al grado, che rispondeva alla condizione imposta dal tribunale quando autorizzò i minori a dare a mutuo i loro capitali. Da ciò il bisogno dell'autorizzazione in rapporto alle ragioni dotali, poichè il negozio dovea produrre l'effetto di restringere la garentia ipotecaria della dote, la quale, sebbene esuberante e riducibile, non era meno una garentia acquisita mediante la iscrizione già accesa. Fu dunque esposto al tribunale, in base ad analoghe perizie, che i fondi ipotecati valevano lire 1042895, valore più che sufficiente a cautelare, non che le lire 500000 del mutuo, ma le lire 187500 di dote e lucro dotale, e che dippiù offrivasi la ipoteca sulla casa in via Paola, sulla quale la dote non era iscritta; che, contraendo il mutuo in grazia della rinuncia al primo grado, si otterrebbe la diminuzione d'interessi del precedente mutuo e lo acquisto di tutto il patrimonio ereditario a dividere, pagando in contanti le quote dei legittimari. L'utilità del negozio nell'interesse della famiglia era evidente, nè il tribunale lo dimenticò, nè molto meno lo escluse, ma limitossi a dire, « *che, visti tutti gli atti,* « *la domandata posposizione può bene* « *autorizzarsi, secondo le condizioni* « *stabilite nel* PRESENTATO RICORSO, *poi-* « *chè è assodato che la dote rimane* « *sempre ad esuberanza garentita* ». Può dirsi che il tribunale con quelle parole non abbia discussa la utilità, ma non che non l'abbia affermata, poichè rimettendosi alle condizioni esposte nel ricorso ne accettava il contenuto. Se più esplicito fu il suo pensiero quando escluse che la dote potesse soffrire qualsivoglia danno, non puossi da ciò logicamente dedurre che abbia inteso escludere ogni altra ragione di utilità. Dicasi, se vuolsi, che si fermò a spiegare uno degli effetti, e l'altro lo accettò senza discuterlo, ma non si dica che la utilità del negozio non ebbe presente. Per affermare questo, bisognerebbe forzare la naturale intelligenza delle parole adoprate dal tribunale, per condurle ad una interpretazione assurda, in beneficio della ricorrente. Il ricorso stesso ad un punto, per servizio dei suoi argomenti, è costretto a dire che il tribunale in quel modo provvedendo si occupò della utilità del marito, e non di quella della dote; ma nella specie la utilità del marito si unificava con quella della famiglia: e le parole generali *evidente utilità,* usate nell'art. 1405, non possono essere intese nel senso ristrettissimo di vantaggio diretto che rechi aumento al fondo dotale, ma nel senso più largo di comprendere la utilità in rapporto alla

famiglia alla quale è dedicata la dote, malgrado che il vantaggio diretto, e per così dire materiale, in riguardo alla cosa dotale non ci sia: l'essenziale sotto questo aspetto, tranne i casi di necessità, è che il negozio non rechi nocumento alla dote.

Osserva che il ricorso, ammesso l'anzidetto, insorge contro la sentenza per difetto di motivazione, affermando che dell'implicito riconoscimento della evidente utilità la corte di merito non ebbe a parlare; anzi si è aggiunto che la corte ebbe invece ad affermare, che il tribunale nella ordinanza del 1888, non incluse nei suoi criteri quello della evidente utilità.

Osserva che la corte di merito non si occupò direttamente dello esame anzidetto, poichè lo troncò dalla base, considerando che, ove pure il tribunale per nulla si fosse fermato a guardare se il negozio proposto avesse i caratteri di evidente utilità segnati dalla legge, non avrebbe perciò emesso un giudizio fuori della sua competenza, ma avrebbe erroneamente applicata la legge, ritenendo sufficiente accertare che danno alla dote non sarebbe venuto, per trovarsi nel caso di evidente utilità; e quindi non di nullità era a parlarsi nella specie, ma solo di mal giudicato. Tal motivo assorbiva l'altro messo in ipotesi, e perciò la motivazione non manca. Meno poi è sussistente l'altra affermazione, che la corte abbia incensurabilmente giudicato in fatto, che l'ordinanza impugnata aveva escluso il criterio dell'utilità. Sotto questo aspetto la corte, per venire al suo argomento sopra esposto, pose il fatto come lo esponeva l'appellante, non per constatarne la reale esistenza, ma per combatterlo in quanto alla conseguenza che l'appellante medesimo volea cavarne, per giungere alla conclusione della nullità dell'ordinanza impugnata.

Osserva che, rimanendo esclusa e l'una e l'altra ragione di nullità, non rimarrebbe che esaminare il merito della impugnata ordinanza; ma sotto questo aspetto è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che ciò non possono fare i coniugi a danno dei terzi, che in buona fede abbiano contrattato in base all'autorizzazione data dal giudice competente, e nelle forme segnate dalla legge.

Osserva che, come appendice al primo mezzo, si è proposto il *terzo*, nel quale si dice che la corte, ammettendo la efficacia dell'autorizzazione, ebbe a violare gli articoli 1406, 1054 codice civile, e sopra ogni altro mancò di motivar la sentenza sotto tale aspetto.

L'argomento di che trattasi non fu accennato nella comparsa in appello, lo fu solamente in quella di primo grado, che fu bensì richiamata nell'altra di appello, ed ivi, ad afforzare il motivo di nullità derivante dal difetto di esame circa la utilità del negozio, dicevasi che tanto più il tribunale avrebbe dovuto della evidente utilità occuparsi, in quanto che diversamente avrebbe autorizzato una alienazione della dote senza corrispettivo, malgrado che ciò richieda l'articolo 1406 codice civile; oppure avrebbe ammessa una donazione tra coniugi, che è vietata espressamente dall'art. 1054 codice civile.

Osserva che la corte rispose in modo assorbente all'argomento ausiliario sopra esposto, quando dichiarò, che il merito dell'ordinanza di autorizzazione non poteva essere riesaminato. L'argomento ausiliario non diceva cosa diversa di quel che si era detto circa la mancanza della condizione relativa alla utilità, e questo riguardando il merito, più che i requisiti sostanziali dell'atto, andava respinto come lo fu il principale argomento. Nè per altro il magistrato è tenuto a seguir le parti in tutte le evoluzioni del loro pensiero difensivo; basta che egli esprima un motivo che escluda tutto il sistema difensivo nei suoi varj aspetti, senza che debba seguirlo in ogni singolo movimento che sia diretto al medesimo oggetto od al medesimo fine.

La disposizione poi dell'art. 1406 governa solamente i casi di vendita o di permuta della cosa dotale, ove è essenziale il corrispettivo, ma non governa, nè può governare, tutti gli altri casi di modificazione alle ragioni dotali che abbraccia la disposizione

dell'art. 1405 codice civile. In tali casi (tralasciando pure che nella specie la ipoteca dotale fu estesa alla casa in via Paola) se vuolsi ricercare il corrispettivo lo si trova nella utilità che ne cava, se non la cosa dotale, la famiglia, ma non puossi logicamente pretendere che lo sia quello descritto nell'art. 1406. La violazione adunque di quest'ultimo articolo è assolutamente fuor di luogo invocata. E nel modo medesimo può dirsi invocata quella dell'art. 1054, poichè allora diverrebbe impossibile l'obbligazione della dote a pro del marito, anche nel caso di necessità, come se per liberarlo dal carcere, ove stesse a scontare una multa non pagata. Il vero è che l'obbligazione della dote a prò del marito non ha per nulla i caratteri di una donazione; la quale consiste nello spoglio attuale ed irrevocabile di una cosa mobile od immobile, che dal donante passi al donatario; sicchè non è facile comprendere come possa essere oggetto di una donazione, una ipoteca, una fidejussione, un avallo. Son molte le obbligazioni che, sebbene contratte senza corrispettivo, non sono nè donazioni, nè obbligazioni senza causa; così la moglie che dà ipoteca per un debito del marito, non fa una donazione, perchè nulla trasferisce a lui nè attualmente nè irrevocabilmente; e se assume l'obbligazione di pagar del suo ove il marito non paghi, non si obbliga senza causa, stando questa nel dovere di reciproca assistenza che l'art. 130 impone ai coniugi.

Osserva che nel secondo motivo, denunciando la violazione degli articoli 136, 1106, 1404 a 1407 codice civile e 799 e seguenti codice procedura civile si ripropone il quesito, più volte risoluto da questo Supremo Collegio, cioè se ad autorizzare l'alienazione o l'obbligazione della dote o delle ragioni dotali, ove siavi contraddizione d'interesse tra marito e moglie, occorra la procedura speciale descritta negli art. 799 e seguenti codice procedura civile, ovvero basti seguire le norme comuni per le materie da trattare in camera di consiglio, dettate dagli art. 778 e seguenti del medesimo codice.

La corte d'appello di Roma affermò che le disposizioni contenute nella sezione 3ª del titolo relativo al contratto di matrimonio, che specialmente governa i casi di alienazione della dote, formino un sistema completo che sta da sè, e che non abbisogna di esser completato dalla disposizione dell'art. 136 e le altre correlative del codice di procedura civile. E ad afforzare tal concetto aggiunse un orgomento non nuovo, cioè che, attesa l'uguaglianza d'interesse che hanno e marito e moglie di conservare la sostanza dotale, non fosse neppur da supporre quella contrarietà d'interessi che in maniera generale contempla l'art. 136 codice civile.

A questo sistema il ricorso ne contrappone un altro, nel quale si dice che l'art. 136 è una regola di capacità personale, laddove le norme dettate negli art. 1404 e seguenti, riguardano la cosa, cioè il modo di disporne, e però l'una regola debba andar congiunta con l'altra, ove si riscontri la contrarietà degli interessi; diversamente rimarrebbe invalido il consenso della moglie. Quindi rileva gli sconci ai quali, secondo il ricorso medesimo, condurrebbe il sistema seguito dalla corte di appello, sulle orme tracciate da questa Corte di Cassazione.

Osserva che se la distinzione fatta dal ricorso può esser vera sotto un dato punto di veduta, che non abbraccia il solo contratto di matrimonio, ma tutte le altre materie trattate nel codice nei libri successivi al primo riguardante le persone e quindi la loro capacità, non lo è sotto altri aspetti, e specialmente nell' applicazione che se ne fa nella specie. La quistione che si agita non è di sapere se ed in quanto la moglie sia capace di alienare la cosa dotale; nè il marito nè la moglie isolatamente son capaci di alienare la cosa dotale; sono anche incapaci congiuntamente, abbisognando all'uopo l'autorizzazione del tribunale, secondo dispone l'art. 1405 codice civile. La quistione invece è quest'altra, cioè se il tribunale nel dare l'autorizzazione per completare la capacità dei coniugi, debba, quando sorga una contrarietà d'interessi tra ma-

rito e moglie, seguire la procedura segnata dagli art. 799 e seguenti, e non quella solamente che prescrivono gli art. 778 e seguenti codice procedura civile.

Nessun dubbio, come più volte è stato dimostrato in precedenti sentenze di questa Corte Suprema, che la sezione 3ª del titolo anzidetto governa pienamente tutto ciò che riguarda l'alienazione della dote; imperocchè se è vero che sotto lo aspetto oggettivo, la dichiara inalienabile, come se fuori commercio, non è men vero che dal lato soggettivo costituisse i coniugi in istato d'incapacità di alienarla, senza l'autorizzazione speciale del tribunale. La regola dettata dall'art. 1405 non è dunque assolutamente oggettiva, come quella alla quale fa deroga dettata nell'art. 1404, è all'inverso soggettiva in quanto che dichiara i coniugi congiuntamente incapaci di alienare la dote senza l'autorizzazione del tribunale. Non bisogna quindi andare in ricerca delle regole generali di capacità, poichè la incapacità è specialmente stabilita nell'art. 1405. Quel che bisogna ricercare è ben altro, cioè se nel caso di contraddizione d'interessi è mestieri seguire due procedure, l'una per autorizzare la moglie, e l'altra per autorizzare ambo i coniugi consenzienti, ovvero basti una sola, e quale.

Osserva che non è affatto assurdo il concetto che non mette a calcolo la ipotesi della contrarietà d'interessi in fatto di alienazione di cose dotali, e quindi trova inapplicabile l'art. 136 ed il suo corredo procedurale; avvegnachè se la moglie è proprietaria della dote, il marito è pure il *dominus dotis,* come dicevano gli antichi, o il proprietario dei frutti, come dicono i moderni, e perciò sono ugualmente interessati alla conservazione della dote durante il matrimonio; e ciò spiega perchè l'art. 1405 nel dettar la regola personale circa l'alienazione della dote che possa farsi col consenso d'ambo i coniugi, non si preoccupò del contrasto d'interessi previsto dall'art. 136, e perciò non fece al medesimo verun rimando; lo fece bensì nell'art. 1427, quando parlò dei beni parafernali.

Osserva che il sistema anzidetto ammette una replica molto pratica ed opportuna, in quanto che se in astratto non sia da preoccuparsi della contrarietà d'interessi, non si debba perciò lasciare senza alcuna garentia la facile influenza che il marito possa esercitare sulla moglie per condurla a consentire delle alienazioni rovinose, anco nel suo esclusivo interesse. Questo giusto timore, come è facile osservare, sussiste sempre, tanto nel caso in cui apparisca, quanto nell'altro in cui resti celato l'interesse personale del marito; e per questa ragione, fra le altre, la legge non riconobbe sufficiente e valido il consenso e l'accordo dei coniugi per alienare la cosa dotale, ma volle che giudice della necessità od utilità del negozio fosse il tribunale, senza la cui autorizzazione, sia con interessi convergenti, sia con interessi contrarj, i coniugi non potessero alienar la dote.

Non perchè il tribunale fa a meno delle forme dettate dagli art. 799 e seguenti rimane senza garentia il pericolo sopra accennato, perchè incombendo al medesimo esaminare, indipendentemente dal consenso dei coniugi, la necessità o la utilità della alienazione, non può trasandare l'esame del pericolo che possa sorgere dalla influenza od autorità maritale, massime quando si presenti la contrarietà d'interessi per il vantaggio che possa il marito ricavare dall'alienazione che si voglia autorizzata.

Osserva inoltre che le disposizioni degli art. 799 e seguenti del codice procedura civile non potrebbero essere applicate alla lettera; perchè la sostanza di quella procedura, dettata pel caso ordinario del diniego di autorizzazione, sta in ciò, che sia inteso il marito e che siano constatate e vagliate le ragioni del suo diniego, laddove nel caso di alienazione della dote, a prevenire il pericolo su indicato, nel caso di opposizione d'interessi, l'indispensabile sarebbe sentir la moglie. Per questo motivo le cassazioni di Napoli e di Torino ebbero a giudicare, che le forme dettate dalla procedura per il caso di denegata autorizzazione per parte del marito,

non dovessero applicarsi al caso di contrarietà d'interessi, bastando all'uopo quelle comuni prescritte dagli art. 778 e seguenti codice procedura civile. Nel caso adunque di contrarietà d'interessi, per autorizzare l'alienazione della dote, non deve il tribunale esaminar cosa diversa di quel che esamina nel caso opposto; e se in questo certamente non abbisognano le forme speciali degli art. 799 e seguenti, bastando le altre generali, non si scorge in modo alcuno perchè debbano essere ritenute sostanziali per garentire gli eventi emergenti dalla contrarietà d'interessi. Se il tribunale è chiamato a completare la capacità d'ambo i coniugi che vogliano alienar la dote, se egli in tal caso deve tutelar l'interesse della famiglia, che star deve al di sopra di quello del marito e di quello della moglie, ben può nella medesima forma completare la capacità di quest'ultima, ove l'autorizzazione del marito, per contrarietà d'interessi, divenga insufficiente.

Osserva che nulla toglie alla solidità giuridica del sistema sopra esposto il dire che per esso si concede maggior garentia ai beni parafernali, che ai dotali, conservando forme più solenni per i primi, e meno solenni per gli altri; poichè l'argomento si appiglia alla forma, trascurando la sostanza. Nella sostanza la maggior garentia sta in ciò; che i beni dotali non possono essere alienati senza l'autorizzazione del tribunale, laddove i parafernali lo possono col solo consenso dei coniugi; ond'è che nel primo caso la contrarietà d'interessi non assume veruna importanza speciale, perchè basta a scansarne i dannosi effetti l'esercizio del medesimo potere chiamato ad autorizzare l'alienazione; sicchè tutto ridurrebbesi a seguire una forma, che sebbene più solenne, non conduce allo scopo, poichè e la moglie che bisogna garentire, non il marito, e perchè gl'interessi di costei debbono dal tribunale parimenti esser custoditi, tanto se vi sia, quanto se non vi sia contrarietà d'interessi.

Osserva infine che fuor di luogo si è fatta la ipotesi in cui il marito non consenta all'alienazione, per dimostrare la necessità di ricorrere all'art. 136 e quindi all'analoga procedura, anco nei casi di alienazione della dote. La ipotesi proposta non ha analogia col caso in esame, perchè, mancando il consenso di uno dei coniugi, l'art. 1405 non può essere applicato. Per renderlo analogo poi bisognerebbe in pria dimostrare che l'un dei coniugi abbia per legge azione a costringere l'altro a consentire all'alienazione. Nei casi di autorizzazione a vendere beni parafernali, il marito non esercita verun suo diritto patrimoniale, ma quello solamente che nasce dall'autorità maritale; nelle alienazioni della dote, invece, pria che l'autorizzazione alla moglie si vuole il consenso del marito, perchè sia alienata la parte che a lui spetta sulla dote. Non è qui il caso di risolvere se possa esservi un'azione legittima che costringa sia il marito che la moglie a consentire l'alienazione del suo. Ma posto che vi fosse, non tratterebbesi più, in quanto al marito, di autorizzazione a norma dell'art. 136, ma di un'azione giudiziale riguardante parte del suo patrimonio, che assumer dovrebbe le forme comuni a tutte le altre azioni. D'altra parte, ove il dissenso provenisse dalla moglie, non sarebbe sotto veruno aspetto applicabile la disposizione dell'articolo medesimo, che provvede al caso in cui il marito non voglia o non possa autorizzare, ma non certamente a quello in cui essa voglia costringere il marito ad alienare quel che è suo. Tale ipotesi fu ventilata nella formazione del codice italiano, in riguardo al caso in cui la moglie volesse alienar la dote per dotar le figlie, ma non fu accettata, e così l'art. 136 rimase assolutamente estraneo alla fatta ipotesi.

Osserva che l'ultimo mezzo consiste nel seguente sorite. E' dote tutto ciò che la moglie apporta al marito per sostenere i pesi del matrimonio; ma il lucro dotale non è bene che la moglie apporta al marito, anzi è costui che lo promette alla moglie, per averlo dopo lo scioglimento del matrimonio, nè serve a sostenerne i pesi, perchè non può realizzarsi che dopo lo scioglimento del

matrimonio, dunque non è bene dotale ma parafernale; come tale il lucro dotale si sottrae alle regole dettate nell'art. 1405 codice civile, e rientrando perciò sotto l'egida dell'art. 136, la relativa rinuncia, stante l'opposizione d'interesse, doveva essere autorizzata con le forme volute dal sempre invocato art. 779 codice procedura civile.

Osserva che ancor qui la quistione non è posta sulle vere sue basi. E' facile dire che il lucro dotale non sia un bene dotale nei precisi termini della definizione datane dall'art. 1388 codice civile; ma non è ugualmente agevole dedurne che perciò stesso non sia che un bene parafernale. La parola *dote* e l'altra *paraferno* han senso legale finchè sussiste il matrimonio, *soluto matrimonio, nec dos, neque dotis nomen erit:* se dunque il lucro dotale non può chiamarsi dote, perchè non acquista consistenza effettiva che allo scioglimento del matrimonio, per la medesima ragione, non può chiamarsi paraferno; poichè son beni parafernali quelli non dotali che la moglie possiede durante il matrimonio, e sciolto questo divengono beni dei quali la donna maggiore può liberamente disporre. Ciò dimostra che la soluzione della controversia non può sortire dal sopra esposto sorite.

Osserva che il lucro dotale, che è una pattuizione esclusivamente propria del contratto di matrimonio, in sostanza non è, in rapporto alla moglie, che un aumento di dote, il quale non può aver luogo in costanza di matrimonio, ma eventualmente si effettua nel caso di restituzione di dote; ed a norma dell'art. 1398 codice civile questo aumento di dote, avvenuto che sia il caso di restituzione, se il marito non lascia discendenti, la moglie acquista in piena proprietà, diversamente per il solo usufrutto, salvo patto in contrario. Se dunque il lucro dotale non è la dote propriamente detta, è qualche cosa che con la dote si consustanzia. Ma neppur questo può direttamente condurre alla soluzione della causa, occorre inoltre esaminare se il lucro dotale stipulato a pro della moglie, stia a norma di legge sotto le medesime guarentigie della dote stessa.

Inutile è lo esaminare se sia inalienabile, sia perchè un diritto sottoposto a condizione casuale, e quindi puramente eventuale, difficilmente può entrare in commercio; sia perchè non è questo il caso della causa. E' ben certo però, che, a norma dell'art. 1969 n. 4 codice civile, il lucro dotale ha la garentia dell'ipoteca legale insieme alla dote, ed al pari della stessa; se dunque non è dote, è certamente una ragione dotale, come lo è l'ipoteca per la dote isolatamente considerata. Or le regole dettate dall'art. 1405 codice civile abbracciano tanto la dote, cioè i beni che la moglie apporta al marito, quanto *le ragioni dotali della moglie,* che son cosa diversa dei beni dotali propriamente detti. Nella specie adunque gli stessi modi e forme che furono adoprate per autorizzare la rinuncia al grado della iscrizione per la dote, doveano esser seguite per la rinuncia stessa in rapporto al lucro dotale stipulato in pro della moglie.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, sezione civile, rigetta il ricorso....

Sezione civile 23 giugno 1897, n. 424.

GHIGLIERI P. P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Bignozzi (avv. Turbiglio G.) - *Rinaldi* (avv. Massoli e Pasqualini)

CONVENZIONE (Nullità di): Causa illecita - Contraenti.
REATO (Azioni e convenzioni da): Estinzione dell'azione penale - Prescrizione del reato - Conseguenza sulla materia del reato.

Una convenzione fondata su causa illecita deve, nei rapporti civili, ritenersi nulla e inesistente per tutte le parti contraenti,

L'estinzione dell'azione penale per prescrizione del reato non importa

la conseguenza di togliere alle azioni o convenzioni che costituiscono la materia del reato il loro carattere di azioni o convenzioni delittuose, e perciò nulle e improduttive di ogni efficacia civile (1).

Osserva che il *primo motivo* del ricorso manca di ogni base giuridica; imperocchè la sentenza denunziata, vagliando accuratamente tutti gli atti della causa, rilevò che il Bignozzi aveva l'interesse di rendersi oblatore all'asta per conseguire il suo credito contro i debitori espropriati Piccinini, ed intanto si era allontanato dagl'incanti appunto per la convenzione occorsa col Rinaldi, il quale per effetto di essa riuscì ad acquistare per sole lire 1251 un immobile del valore di lire cinquemila. E bene la sentenza rilevava che la cessione, che per quella convenzione si faceva del credito del Bignozzi in favore del Rinaldi, non era se non il corrispettivo che questi offriva al Bignozzi per l'allontanamento di costui dall'asta, nè valeva opporre che l'art. 403 codice penale citato punisce solo chi allontana gli oblatori dalla gara e non anche gli oblatori quale sarebbe stato il Bignozzi; dappoichè, trattandosi di convenzione fondata sopra una causa illecita, la convenzione, nei rapporti civili, doveva ritenersi nulla ed inefficace per tutte le parti contraenti. Altronde il giudizio emesso dalla corte sulla nullità della ripetuta conven-

(1) L'art. 1104 codice civile richiede tra i requisiti essenziali alla validità di un contratto una causa lecita ad obbligarsi. Conseguentemente, l'art. 1119 aggiunge che l'obbligazione fondata sopra una causa illecita non può avere alcun effetto. L'art. 1122, finalmente, dice, fra l'altro, che la causa è illecita quando è contraria alla legge.

La frode agli incanti è un delitto, e fu previsto come tale anche dagli art. 402 e 403 del codice penale sardo, vigente al tempo del contratto fra il Rinaldi e il Bignozzi: dunque, evidentemente, l'oggetto del loro contratto fu contrario alla legge, perchè avente la sua causa nell' allontanamento del Bignozzi dall'incanto, oltre l'offerta di lire 5000, fatto previsto come delitto nell'art. 405 codice penale sardo.

E ben disse la Corte di Cassazione di Napoli, nella sentenza 30 maggio 1891 (Mirabelli P., Passarelli Est.), *Insitari* c. *Pagano* (**Legge**: 1892, I, 233), in cui ritenne appunto nullo un contratto di frode agli incanti, chè « il dolo stesso non può divenire a sua volta causa lecita a favore di colui che lo ebbe compiuto, o concorse a compierlo ». Ed è pure costante in giurisprudenza che: « nei contratti bilaterali la causa dell'obbligazione s'immedesima coll'oggetto del contratto, e, se è illecito l'oggetto del contratto, è illecita la causa della obbligazione »: Cassazione di Firenze, 9 marzo 1891 (Bonasi P., Rosati Est.), *Ciriani* c. *Capitolo catt. Concordia* (**Legge**: 1891, II, 13). Ciò è evidente, e non fu perciò materia di discussione nella causa di cui sopra.

Senonchè eccepì il Bignozzi che, essendo prescritta l'azione penale per la frode agli incanti, intendevasi pure per l'art. 149 codice sardo prescritta l'azione per l'annullamento del contratto.

Ma anche questa eccezione ben a ragione fu respinta dalla sentenza annotata.

Giustamente deducevano i resistenti:

« L'art. 149 dichiara che colla prescrizione dell'azione penale sarà prescritta anche l'azione civile *pel risarcimento dei danni* dovuto alla parte danneggiata ed offesa.

« Ora, non si tratta di prescrivere l'azione civile contro la parte danneggiata dal reato. Perchè la parte danneggiata sarebbe, nel caso, il debitore spropriato e i creditori di lui, non mai il *complice*.

« Il cav. Bignozzi non invoca una condanna del Rinaldi per danni derivanti da un reato, ma tende a far eseguire precisamente quella obbligazione che la legge annulla, punendo chi la crea, come infetta di dolo o di frode a danno dei terzi.

« Si tratta, dunque, non di una azione civile che muoia coll'azione penale mediante la prescrizione, ma di una azione morta civilmente dalla nascita, anzi, che non ha mai potuto aver vita per espressa sanzione dell'art. 403 del codice penale e per la sanzione civile degli art. 1104, 1119 del codice civile ».

Si violerebbero poi tutti i principj su cui sono fondate la prescrizione e la nullità di un contratto avente oggetto illecito, qualora si ritenesse lecito e valido un contratto delittuoso solo perchè venne prescritta l'azione penale pel delitto. Invero, la prescrizione penale non estingue il *reato*, estingue soltanto invece *l'azione;*

zione, come quella che ricadeva appunto nell'ipotesi del reato previsto dal riferito art. 403 del codice penale poggia sopra elementi ed apprezzamenti di fatto i quali rientrano nel criterio insindacabile dei giudici di merito, e perciò anche per questa ragione il giudizio della corte sfugge a qualsiasi censura avanti il Supremo Collegio.

Osserva che molto meno fondato si appalesa il secondo motivo del ricorso. Per esso il Bignozzi sostiene che per la prescrizione dell' azione penale nascente dal reato si prescriva, non solo l'azione civile pel risarcimento dei danni dovuti alle parti lese dagli autori o complici del reato, ma altresì l'azione civile per la nullità od inefficacia della convenzione nascente dal reato; di maniera che la convenzione che la legge penale dichiarava nulla come delittuosa, ai termini del ripetuto art. 403 codice penale del 1859, quale era quella conchiusa dal Rinaldi con la scrittura del 20 novem. 1882 per l'allontanamento del Bignozzi dallagara, c esserebbe di esser nulla e dovrebbe produrre ogni effetto giuridico, tosto che erasi verificata la prescrizione dell'azione penale pel reato previsto dal succitato articolo. Basta pertanto enunciare tale assunto per rilevare quanto esso sia insussistente ed erroneo. E' chiaro che la prescrizione del reato pel decorrimento del termine stabilito dalla legge estingua l'azione penale per la persecuzione degli autori o complici del reato stesso e nel medesimo tempo l'azione civile accessoria dell' azione penale, cioè l'azione che spetta alle parti lese contro gli autori o complici del reato per il risarcimento dei danni prodotti dal reato; ma giammai si è supposto che l'estinzione del reato per effetto della prescrizione possa aver la conseguenza di togliere alle azioni o convenzioni che costituiscono la materia del reato il loro carattere di azioni o convenzioni delittuose, e perciò nulle ed improduttive di ogni efficacia civile, ed attribuire ad esse per effetto della prescrizione del reato il carattere di azioni e convenzioni lecite e produttive di ogni efficacia giuridica. Per contrario, come bene osservò la corte di appello, una convenzione nulla in origine, perchè delittuosa o fondata sopra causa illecita, non può non continuare a rimanere nulla e come civilmente inesistente nel tempo successivo, permanendo la causa delittuosa od illecita della convenzione anche dopo la prescrizione dell'azione penale; mentre la prescrizione estingue bensì la pena dovuta pel commesso reato, ma non può certo rendere lecita e valida l'azione illecita ed illegale consumata col reato stesso; e così sarebbe davvero assurdo supporre che chi abbia foggiato una falsa scrittura di credito abbia diritto, estinta l'azione penale pel reato di falsità, a pretendere l'esecuzione dell'obbligazione da lui falsamente creata, cioè il pagamento del credito, e che chi si sia impossessato di un fondo con esercizio arbitrario delle proprie ragioni, abbia, dopo che sia prescritta l'azione penale, acquistato il diritto di non essere più molestato nel possesso

---

come la prescrizione civile non estingue il *contratto*, ma bensì soltanto l'*azione* per farlo eseguire.

La difficoltà delle prove dopo un certo lasso di tempo è comun fondamento di ambe le prescrizioni civile e penale, il bisogno di evitare l'incertezza dei dominj è poi altro fondamento della civile, come quello di risparmiare all'infinito le agitazioni e le incertezze del colpevole, pena sovente superiore alla legale, è altro fondamento della prescrizione penale.

Ma non bastano questi motivi a far ritenere dopo un lasso di tempo lecito ciò che non fu tale in origine.

Ed è perciò che il titolo IX del libro I codice penale si intitola: *dell'estinzione dell'azione penale*, e non già: *dell'estinzione del reato.*

E, se la prescrizione non estingue il reato, ciò equivale a ritenere che il contratto delittuoso in origine rimarrà sempre delittuoso anche dopo prescritta l'azione per punire il delitto, e quindi il contratto sarà nullo. Solo che l'azione per far valere questa nullità sarà regolata dalla legge civile, riguardo al tempo utile per farla valere; ma ciò senza ricevere influenza alcuna dalla prescrizione della azione penale.

LUIGI EULA

del fondo da lui conseguito col mezzo del reato.

Osserva quindi che per le esposte ragioni il ricorso non può non essere rigettato.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso avverso alla sentenza della corte d'appello di Bologna 18 maggio-4 giugno 1895.

Sezione civile 24 febbraio 1897, n. 137.

TROISE P. ff. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Degli Espinosa (avv. Centi) - *Mancini* (avv. Manna)

IPOTECA: Terzo possessore - Rilascio dell'immobile - Nomina dell'amministratore (*Cod. civ.*, *art. 2019*).

Per l'art. 2019 del codice civile, anche il terzo possessore, quando abbia interesse particolare e diretto a che venga nominato un amministratore all'immobile da lui rilasciato, ha facoltà di fare istanza per tale nomina.

Attesochè la interpretazione data dai ricorrenti allo art. 2019 del codice civile, nel senso che al terzo possessore, quando pure abbia un interesse particolare e diretto a che venga nonominato un amministratore all'immobile da lui rilasciato, è assolutamente negata la facoltà di fare istanza per una tale nomina, competendo solo cotesta facoltà al creditore istante ed ai creditori iscritti, non può al certo essere accolta, siccome non corrispondente al significato proprio delle parole, reso anche più manifesto dalla diversità di locuzione usata dallo stesso legislatore nel successivo art. 2085, in cui si dice che la nomina del sequestratario giudiziale ha luogo *sulla istanza di uno, o più creditori,* laddove nell'art. 2019 si legge che l'amministratore è nominato *sulla istanza di qualunque degli interessati.*

Sta bene che il terzo possessore dopo il rilascio dell'immobile rimane estraneo alla procedura di espropriazione, ma da ciò non ne segue che egli, se particolarmente interessato alla nomina dell'amministratore, non abbia facoltà di farne istanza. Che poi i terzi possessori Espinosa avessero un interesse uguale, se non maggiore di quello dei creditori istanti Mancini alla nomina dell'amministratore, è cosa d'intuitiva evidenza, quando per poco si rifletta che la espropriazione cadeva non su tutto l'immobile, ma soltanto sopra una porzione di esso, e che intanto era stato per intero rilasciato, in quanto doveva di necessità essere posto per intero in vendita, perchè non suscettivo di commoda divisione.

E, come i creditori istanti Mancini erano interessati, a che la porzione dell'immobile colpita dalla loro ipoteca non rimanesse infruttifera, ma le sue rendite fossero insieme alla corrispondente rata di prezzo distribuite nel giudizio di graduazione, così i terzi possessori Espinosa avevano interesse d'impedire che, mancando la persona incaricata di amministrare durante la procedura di espropriazione l'immobile rilasciato, le rendite relative alla porzione di loro libera ed esclusiva spettanza andassero perdute. Adunque la sentenza denunciata, nel ritenere che i terzi possessori Espinosa avessero nella specialità del caso tutto l'interesse, e perciò la facoltà di fare istanza per la nomina dell'amministratore, e che, non essendosi dati cura di usare di tale facoltà, non potessero chiamare i creditori istanti Mancini a dovere da soli rispondere dei danni derivati dalla mutua negligenza, intese nel suo vero senso il disposto dell'art. 2019, che con il *primo mezzo* del ricorso si sostiene invece essere assolutamente inapplicabile nella specie in esame.

Non hanno maggiore consistenza le censure contenute negli altri *tre mezzi.* Ed invero la corte di merito non si contraddisse, ma con sovrano giudizio ritenne risultare dagli atti che i terzi possessori Espinosa nel rilasciare il fondo si riservarono unica-

mente di agire per la rivalsa dei danni contro i venditori Perrotti. E non è esatto che dessa negò loro il diritto di potersi anche rivolgere contro i creditori istanti Mancini, sol perchè avevano omesso di riservarselo, ma accennò al fatto della mancata riserva, per meglio spiegare il contegno tenuto durante il lungo corso della espropriazione dai terzi possessori Espinosa, i quali, ritenendosi a sufficienza tutelati dall'azione di danni, che eransi riservata contro i venditori, non avevano curato di promovere la istanza per la nomina dell'amministratore. Così pure riusciva indifferente la circostanza di essere la procedura esecutiva rimasta perenta, e poi riassunta, una volta che la ragione di decidere stava tutta nella compensazione delle colpe, nel ritenere cioè che la perdita delle pigioni, per più o meno tempo protratta, era derivata dalla negligenza comune. Infine la corte, dicendo che gli Espinosa avevano libera e piena facoltà di promovere la istanza per la nomina dell'amministratore, venne implicitamente a motivare sulla deduzione con la quale si pretendeva che del ritardo da questi frapposto nel prendere possesso del fondo dovessero rispondere i soli creditori istanti Mancini. Oltre allo avvertire che nel narrare i fatti della causa aveva già esposti i motivi, che avevano cagionato un tale ritardo.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto dai fratelli Agostino ed Alessandro Degli Espinosa contro la sentenza resa tra le parti dalla corte di appello di Aquila li 5-12 luglio 1895.

Sezione civile 5 marzo 1897, n. 158.

GHIGLIERI P. P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Norsa (avv. Lucchini) - *Selli* (avv. Martini e Cozzi)

SERVIZIO SANITARIO: Comuni - Malati poveri - Lavori stradali ferroviarj - Opere pubbliche - Agglomeramento di operai - Obbligo dell'appaltatore.
MANDATO: Mandatario - Compenso - Esercizio professionale.

L'obbligo che la legge impone ai comuni di provvedere al servizio sanitario dei malati poveri non si può estendere fino al punto di ritenere che i comuni siano obbligati a prestar tale servizio anche per quei casi straordinarj di agglomeramento di operai per occasione di lavori stradali ferroviarj, o di altre opere pubbliche, dovendo in questi casi prendersi provvedimenti speciali per assicurare il servizio sanitario.

L'obbligo imposto dal governo all'appaltatore d'opere pubbliche di far prestar il servizio sanitario e la cura agli operai dell'impresa che fossero stati feriti o cadessero malati nel servizio dell'impresa stessa riguarda anche quegli operai che sieno del luogo e che abbiano diritto alla cura gratuita del medico condotto, nè può per ciò l'impresa ricusare al medico condotto il dovuto compenso per la prestata cura.

Il mandato, che può esser anche tacito, obbliga il mandante a corrispondere il compenso al mandatario, quando sia stato promesso; ed è pure il compenso, per regola, dovuto quando il mandato è relativo all'esercizio della professione del mandatario, dovendo intendersi in tal caso il mandato dato colla promessa della ricompensa per l'opera prestata.

Sul *primo mezzo* si osserva dalla Corte Suprema che il tribunale fondò la sua decisione su queste due principali ragioni: e cioè, 1° che pel capitolato che il dottor Selli avea col municipio di Urbania, per la cura

gratuita di tutti gli abitanti del comune, anche avventizi, non fosse obbligato a prestare la sua cura gratuita anche agli operai dell'Impresa Norsa adibiti ai lavori della ferrovia, di cui aveva assunto l'appalto; 2° che pel capitolato speciale dello stesso appalto concesso dal governo all'Impresa Norsa fosse stato posto a carico di essa il servizio sanitario e la cura degli operai malati adibiti nei lavori della ferrovia.

Si censurano dal ricorrente queste due proposizioni, come erronee e violatrici, la prima delle leggi che pongono a carico dei comuni il servizio sanitario obbligatorio per i poveri, e la seconda come violatrice delle regole circa i contratti, non potendosi estendere gli effetti della convenzione ad altri che in esse non intervennero, e così non potevasi invocare il capitolato che l'Impresa avea col governo, per dare azione al medico di agire contro l'Impresa, mentre a quel capitolato era estraneo, e per essere illecito il compenso preteso dal medico che curò quegli operai.

Ora appena occorre notare, quanto alla prima censura, che il tribunale, interpretando il contratto che il dottor Selli avea col comune, se ritenne che con esso non si era assunto l'obbligo di curare gratuitamente tutta la turba di operai, che casualmente dopo l' assunta condotta medica era venuta ad abitare in Urbania, ha con ciò emesso un giudizio di fatto insindacabile in cassazione, e non ha punto violate quelle disposizioni di legge che obbligano i comuni a provvedere al servizio sanitario pei malati poveri del comune, mentre a ciò il comune aveva appunto provveduto colla condotta medica affidata al dottor Selli; e, d'altra parte, non può supporsi che tale obbligo imponesse la legge per quei casi straordinarj di agglomeramento di operai accorsi in un comune per occasione di lavori stradali ferroviarj o di altre opere pubbliche, nei quali casi provvedimenti speciali sono da prendersi per assicurare il servizio sanitario.

In secondo luogo non ha violato le regole che governano i contratti. se per l'obbligo imposto dal governo all'appaltatore di far prestare il servizio sanitario e la cura agli operai dell'Impresa che fossero stati feriti o cadessero malati nel servizio dell'Impresa stessa, ha creduto il tribunale che, avendo tale servizio e cura prestato il dottor Selli agli operai dell'Impresa, questa fosse tenuta alla dovutagli retribuzione; imperocchè soccorreva l'art. 1158 del codice civile, secondo il quale si può stipulare in favore di un terzo, quando questa sia la condizione di una stipulazione fatta per se stesso, ed una volta che gli operai, che avevano certamente il diritto di richiedere all'Impresa l'adempimento di quest'obbligo, ebbero le cure dal dottor Selli già assunto come medico dell'Impresa, e questa cura fu prestata col consentimento della stessa Impresa, come si può desumere da che di tutti gli operai curati e pei quali domanda la dovuta retribuzione il Selli ha dato avviso all'Impresa, notificandola di tutte le circostanze relative al corso delle malattie degli individui curati, nè la Impresa ebbe mai a fare alcun rilievo o protesta al riguardo, o dichiarazione di non esser tenuta a riconoscere le cure prestate, si venne così a verificare un tacito mandato al Selli da parte dell'Impresa, perchè prestasse per essa quel servizio e cura cui era tenuta in forza del suo capitolato col governo, onde giustamente ha potuto il tribunale dichiararla obbligata a dargli il giusto compenso.

E non importa che i malati curati fossero di Urbania, poichè, essendo operai assunti dall'Impresa, l'obbligo assunto col capitolato li comprendeva tutti senza distinzione, ed, una volta che anche per essi la cura fu assunta dal Selli per conto dell'Impresa, che non la disdisse, non poteva, col pretesto che i poveri di Urbania dovessero curarsi gratuitamente dal medico condotto, rifiutare il compenso per la loro cura, perchè essa non poteva declinare l'obbligo proprio per giovarsi di ciò che il Comune aveva pattuito col suo sanitario, mentre lo obbligo del comune di prestare la cu-

ra gratuita ai poveri cessa, quando in altro modo a questo bisogno umanitario è provveduto, e si tratta di circostanze eccezionali nelle quali il pericolo e le cause delle malattie sono maggiori, e perciò volle il governo provvedervi con una disposizione speciale.

Onde è che non si comprendono le violazioni di legge accumulate nel mezzo primo, sia riguardo alla procedura civile, non che alle leggi sanitarie, e sia riguardo al codice civile nelle sue disposizioni relative al contratto in genere ed al mandato in ispecie, mentre tra le regole del mandato vi è appunto che il mandato può esser tacito, e che il mandante è obbligato a corrispondere il compenso al mandatario, quando questo sia promesso, o avuto riguardo alla qualità e professione del mandatario, e che il mandato relativo all'esercizio della professione sia di regola dovuto, e si intende dato il mandato colla promessa della ricompensa per l'opera da quello prestata. Ed è strano che siasi anche dedotto essere viziato da nullità, per causa illecita, l'obbligo di pagare al medico Selli una ricompensa per il servizio prestato agli operai dell'Impresa, quando questa nelle sue difese davanti il tribunale riconosceva dovuto il compenso e rimandava il Selli a chiederne il soddisfacimento al direttore governativo dei lavori, presso il quale doveva esistere il fondo necessario a tale bisogno.

Osserva sul *secondo e terzo mezzo* che nemmeno questi sono fondati. Si censura la sentenza per omessa motivazione, perchè non ha rilevato se le malattie curate dal dottor Selli avessero avuto causa dai lavori fatti per l'Impresa, e se il dottor Selli avesse tosto notificato l'Impresa dell'intrapresa cura, per poter aver diritto a chiedere la ricompensa. Ma basta leggere la sentenza per convincersi essere questa censura senza fondamento, perchè il tribunale, quanto all'informazione che dovea dare all'Impresa della cura intrapresa degli operai addetti ai lavori, dice in termini che il dottor Selli continuò per questo anche dopo il 1894 *negli stessi metodi seguiti nel precedente biennio, informando l'Impresa della malattia, del suo procedere e dell'esito.* Ma il ricorso dice che questo non bastava, e bisognava ancora che il Selli notificasse che li curava per conto dell'Impresa, ed intendeva esserne retribuito. E' un futile obbietto questo, perchè tutto ciò era necessariamente implicito nel fatto stesso dell'informazione, e poteva l'Impresa protestare se non voleva che la cura si intendesse prestata per suo conto.

Quanto poi al dovere il tribunale rilevare se le malattie curate avevano causa dai lavori, se ciò esplicitamente non disse, era però dato come certo in fatto, non avendone mai la Impresa mosso dubbio, ed, avendo il tribunale accennato alla prova fatta seguire dal Selli, sulla verità delle cure da lui prestate agli operai della Impresa, veniva implicitamente anche ad affermare che per causa dei lavori erano quegli individui caduti malati o rimasti feriti, e la loro individualizzazione era certamente in quelle note che il dottor Selli mandava alla Impresa per notificarle la qualità della malattia, il corso e l'esito della cura che aveva fatta. E pertanto anche i due mezzi subalterni del ricorso devono respingersi e con essi l'intero ricorso.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso dell'Impresa Norsa avverso la sentenza del tribunale di Urbino dei 13-17 marzo 1896.

Sezione civile 1 luglio 1897, n. 448 (1).

CARDONA P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Flajani O. (avv. CARUSI e TEDESCHI) - *Flajani G.* (avv. AURITI) (2)

DONAZIONI MANUALI: Validità in concreto - Cose mobili - Inosservanza dell'art. 1070

(1 2) V., appresso, in questo volume e parte, la contemporanea sentenza fra le stesse parti.

del codice civile - Nullità assoluta - Esecuzione volontaria.
CASSAZIONE: Volontà del testatore - Interpretazione - Apprezzamento incensurabile.

Della validità delle donazioni manuali non può decidersi in astratto, ma solamente in concreto, avuto riguardo al valore dell'oggetto donato, alle facoltà patrimoniali del donante e ad altre circostanze.

L'invalidità della donazione, comminata dall'art. 1070 del codice civile, costituisce nullità assoluta ai sensi dell'art. 1310, e non è perciò sanabile mediante l'esecuzione volontaria, ai termini dell'art. 1309, colla tradizione delle cose mobili non specificate.

L'interpretazione della volontà del testatore è in aestimatione iudicis, *e costituisce apprezzamento incensurabile in cassazione.*

La Corte osserva che la sentenza impugnata, applicando l'art. 1045 del codice civile, e ritenuto atto fra vivi quello del 31 dicembre 1868, escluse che possa valere come testamento, anche perchè mancante delle forme sostanziali a ciò richieste, ed, in applicazione dell'art. 1046, ritenne inefficace, riguardo agli immobili allora esistenti non compresi specificamente nella divisione, la clausola finale sopra trascritta: e riguardo ai mobili, in applicazione dell'art. 1070, ritenne del pari inefficace la clausola per quelli non consegnati posteriormente dal disponente al figlio Giuseppe, ed escluse pel capoverso dell'art. 1302 la prescrizione da questo dedotta dell'azione di nullità fatta valere da Ottavio in linea di eccezione. E su codeste statuizioni non è lecito risollevare controversia in questa sede, per non avere Giuseppe fatto ricorso, accettando così la sentenza.

Che, riguardo ai mobili esistenti il 31 dicembre 1868 e non specificati in quell'atto, la sentenza considerò che la validità della clausola si può utilmente sostenere rispetto a quelli dei quali il donante avesse fatta tradizione al donatario. Nel quale caso, più che la esecuzione volontaria come elemento ratificante la donazione invalida, si avrebbe mediante la tradizione il titolo per sè stante della validità della stessa, compiendosi ancora in tal modo *ope legis* i doni manuali di cose mobili. La quale considerazione, posta in relazione col dispositivo, non va intesa nel senso che in luogo e vece della ratifica mediante l'esecuzione volontaria contemplata nell'art. 1309 abbia la sentenza sostituito la validità delle donazioni manuali, indipendentemente dall'atto del 1868: nel quale caso giuste sarebbero le censure di avere accolta nuova dimanda fondata cioè su *causa petendi* diversa da quella dedotta in primo grado, e di contraddizione fra i motivi ed il dispositivo; poichè la conseguenza giuridica del dono manuale per sè stante sarebbe stato il trasferimento della proprietà della cosa donata per intero, e non già per la sola metà, ossia per la quota disponibile; e giusta pure sarebbe la censura che non in astratto, ma solamente in concreto, avuto riguardo al valore dell'oggetto donato, alle facoltà patrimoniali del donante e ad altre circostanze, possa decidersi della validità delle donazioni manuali. Ma, non ostante l'inesatta espressione, da attribuirsi all'estensore della sentenza, di titolo per sè stante della validità della donazione, va intesa come un'argomentazione desunta dalla teorica sulla validità delle donazioni manuali per ritenere la ratifica mediante esecuzione volontaria della disposizione contenuta nella clausola dell'atto 31 dicembre 1868. Se indipendentemente dall'atto di divisione *inter liberos* esistano donazioni manuali di oggetti in quella non specificati a favore di Giuseppe, o di altri, è questione rimasta estranea all'attuale giudizio così in primo come in secondo grado, e che le parti potranno elevare nella formazione della massa da dividere.

Cadono quindi le censure contenute nel *primo mezzo* del ricorso, e quella di violazione dell'art. 517 n. 4 e 5 contenuta nel *secondo*, essendochè il rinvio alla massa era chiesto subordinatamente, nel caso cioè che la dimanda per la validità della donazione dei beni esistenti e non specificati

al 31 dicembre 1868 non venisse accolta: epperò non esiste vizio di pronunzia *ultra petita.*

Che del pari sono infondate le censure di contraddizioni rilevate nel *mezzo terzo;* chiaro e logico e scevro da contraddizioni essendo il concetto della sentenza, checchè sia delle espressioni più o meno inesatte dell'estensore, e cioè che dei beni mobili esistenti al 31 dicembre 1868 in quell'atto non specificati si abbiano a distinguere quelli posteriormente consegnati volontariamente dal disponente dagli altri, ritenendo validamente ratificata per quelli la disposizione contenuta nella clausola, ed invalida questa per gli altri, ai sensi dell'art. 1070 codice civile.

Che pertanto rimangono da esaminare il *secondo mezzo* in quanto denunzia la violazione dell'art. 1056 in relazione ai mobili non specificati nell'atto del 31 dicembre 1868, ed il *mezzo quarto.*

Che a risolvere il merito del *secondo mezzo,* occorre decidere la controversia se l'invalidità comminata dall'art. 1070 sia nullità assoluta per difetto di formalità ai sensi dell'art. 1310. Su di che è discorde la dottrina degli scrittori non meno della giurisprudenza così in Francia come presso di noi.

Non è da intrattenersi della opinione isolata di uno scrittore francese (Duranton) che ritiene valida la donazione di tutti i mobili presenti e di una quota di essi, essendo evidente che non perciò diventa irrevocabile la donazione, potendo sempre il donante, in difetto di specificazione, distrarre i mobili nè descritti nè consegnati e rendere frustranee le donazioni; uno dei motivi è precipuo, pel quale, seguendo l'art. 283 dello statuto di Orleans « *donner et retenir ne vaut* », l'ordinanza francese del 1731, dalla quale fu tratto l'art. 948 di quel codice civile, prescrisse nell'art. 15: « Et si elle (la donation) renferme des meubles ou effets mobiliers dont la donation ne contienne pas une tradition réelle, il en sera fait un état signé des parties, qui demeurera annexé à la minute de la dite donation; faute de quoi le donataire ne pourra prétendre aucun des dits meubles ou effets mobiliers, même contre le donateur ou ses héritiers ».

L'argomento fondamentale per ritenere che la nullità non sia assoluta, ma sanabile con la ratifica mediante l'esecuzione volontaria, ai termini dell'art. 1309 codice civile, consiste nell'osservare che, a differenza della formalità dell'atto pubblico, la quale è sostanziale perchè riguarda la certezza e la libertà del consenso ad evitare le captazioni, la specificazione dei mobili donati mira soltanto a determinare le cose donate in modo che la donazione possa dirsi irrevocabile togliendo al donante l'arbitrio di renderla frustranea, epperò, avendosi per l'atto pubblico la certezza del libero consenso e con l'accettazione il *vinculum juris,* la tradizione dei mobili donati toglie, insieme alla incertezza sulle cose donate, la possibilità al donante di rendere illusorio il vincolo contratto, e quindi vien meno la ragione per la quale fu comminata dalla legge la nullità della donazione: argomentazione confortata dalla tradizione dei maggiori, essendochè l'ordinanza, comminando la nullità per quei mobili dei quali la donazione non conteneva la reale tradizione, secondo l'interpretazione di Furgole, generalmente accettata, la tradizione reale posteriore all'atto di donazione valeva a convalidarlo pei mobili consegnati dal donante al donatario.

Senonchè dai lavori preparatorj del codice civile francese apprendesi che, non a caso, ma deliberatamente, venne dall'art. 948 modificata l'ordinanza. Il progetto infatti la traduceva anche per quanto riguarda la reale consegna: « S'il n'y a point tradition réelle »; ma il Consiglio di Stato tolse dal testo dell'articolo la detta clausola, dietro l'osservazione di Tronchet che lo stato estimativo serviva anche come mezzo a tutelare l'interesse dei legittimarj; e di poi su proposta di Bigot-Préameneu fu adottata la redazione attuale di detto articolo, tradotta in seguito nei codici del regno d'Italia, delle Due Sicilie e Parmense, onde apparisce strano che, mentre la consegna risultante

dall'atto di donazione espressa genericamente senza specificazione non salvi la donazione dalla nullità, possa convalidarla la consegna posteriore.

Ben è vero che contro questo argomento decisivo si è opposto che TRONCHET s'ingannava sul vero scopo del precetto della specificazione, e che perciò detto argomento non sia punto decisivo. Ma che si ingannasse è asserzione smentita dalla stessa tradizione invocata dai propugnatori della convalidazione; essendochè lo stesso FURGOLE ai motivi dell'art. 15 dell'ordinanza del 1731 adduceva precipuo quello della irrevocabilità necessaria delle donazioni, e secondario l'altro della tutela dei diritti che da una donazione possono trarre origine, evitando il bisogno di prove spesso difficili e talvolta di fatto impossibili, e cioè tanto rispetto al donante pei casi di annullamento, di revocazione e di riversibilità legale o convenzionale; quanto rispetto agli eredi di lui, vuoi per la collazione, vuoi per la riduzione a favore dei legittimari, perchè, sebbene il valore dei mobili donati abbiasi a valutare al tempo dell'aperta successione, tuttavia lo stato estimativo serve a determinarli, e la stima porge lume e base alla valutazione; non meno che riguardo ai creditori del donante e del donatario, ai quali interessa di sapere con certezza quali beni mobili abbiano cessato di essere, e rispettivamente sieno divenuti la loro comune garanzia.

E, d'altro lato, se anche fosse erroneo il motivo che mosse la volontà del legislatore, non sarebbe per questo lecito all'interprete disconoscerla, correggendo per tal modo la disposizione, che deve invece essere applicata secondo la lettera e lo spirito che l'informa, non potendo l'interprete erigersi a censore più sapiente del legislatore.

Lo scopo precipuo poi della disposizione in discorso, scopo generalmente ammesso, di rendere irrevocabile la donazione, riguarda l'essenza stessa della medesima (art. 1050 cod. civ.); epperò la formalità prescritta a raggiungerlo, come quella che mira ad integrare gli estremi necessari all'esistenza dell'atto, ne mutua l'indole, ed è quindi a ritenersi essenziale al pari dell'atto pubblico prescritto *ad solemnitatem* dall'art. 1056 del nostro codice civile.

E tanto più ciò è a ritenersi per l'art. 1070 detto codice, che, riproducendo l'art 1145 del codice Albertino, in aggiunta al codice civile francese ed a quelli del regno d'Italia (art. 948) delle Due Sicilie (art. 872) e Parmense (art. 1909), prescrisse che le cose mobili donate debbono essere specificate con indicazione del loro valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota da unirsi all'originale atto, sottoscritta dal donante e dal notaio, ed anche dal donatario o da chi accetta per lui quando interviene in detto atto.

Dal che rilevasi che il nostro legislatore considerò la specificazione come parte integrante dell'atto pubblico, volendo che la nota separata sia sottoscritta necessariamente dal donante e dal notaio, ed eventualmente anche dal donatario o chi per esso, se intervenuto all'atto per accettare la donazione contestualmente anzichè con atto pubblico posteriore. Onde è a ritenere che questa formalità sia messa a paro di quella dell'atto pubblico prescritto dall'art. 1056, e conseguentemente che il difetto della medesima importi del pari nullità assoluta dell'atto riguardo alle cose mobili non specificate.

L'argomento infine che la sentenza impugnata trasse dalla teorica della validità dei doni manuali non può accettarsi perchè proverebbe troppo: dappoichè, se pel dono manuale basta la tradizione reale dell'oggetto donato, dovrebbesi logicamente concludere che la donazione di cose mobili si convalidi mediante la tradizione, non pure quando manchi la specificazione, ma eziandio quando manchi l'atto pubblico, che, al pari della specificazione, non è richiesto alla validità del dono manuale, ed anzi nessun atto nè pubblico nè privato richiedesi.

La verità è che sono due istituti giuridici differenti per modo che non è possibile argomentare dall'uno all'altro senza snaturarli, confondendoli.

Se esistano o no doni manuali, lo si ripete, è questione finora impregiudicata, e della quale le parti potranno controvertere nello stadio ulteriore del giudizio di divisione.

Conseguentemente questo Supremo Collegio per le premesse osservazioni adotta l'opinione che la nullità della donazione riguardo ai mobili non specificati è assoluta, ed accoglie per questa parte il secondo mezzo del ricorso.

Che il *quarto mezzo* è da respingere. Imperocchè non è vero in fatto che della volontà del testatore le parti non disputassero. Giuseppe affermava che i beni non specificati nell'atto di donazione ed allora esistenti si avessero a dividere secondo l'atto stesso del quale propugnava la validità almeno come testamento, ed oppugnava che il testatore nel 1873 revocasse la disposizione contenuta nella clausola finale dell'atto 31 dicembre 1868, sostenendo che al contrario l'aveva col detto testamento confermata, ed aveva voluto conseguentemente disporre unicamente dei beni acquistati o pervenutigli posteriormente a detto atto. Ed al contrario Ottavio propugnava che volontà del testatore nel 1873 fu di disporre, come fece, di tutti i beni, compresi quelli esistenti nel 31 dicembre 1868 in quell'atto non specificati.

Conseguenza della controversia era la divisione, pretendendo ciascuno la metà disponibile di detti beni. Era pertanto dovere del giudice chiamato a risolvere il conflitto in giudizio di divisione statuire in quale modo quei beni dovessero dividersi. E quando si convinceva della esorbitanza delle pretese dell'uno e dell'altro dei contendenti, non poteva limitarsi a respingerle come infondate, ma doveva applicare la legge al fatto e dare la norma per raggiungere lo scopo del giudizio, ossia la divisione. E quindi non eccedeva i limiti della contestazione, nè pronunciava *ultra od extra petita,* respingendo parzialmente la dimanda di Giuseppe, e dichiarando infondata quella di Ottavio. Ed, esclusa la validità della divisione *inter liberos* riguardo ai beni non specificati (meno, ed erroneamente secondo le premesse osservazioni, che per i mobili non specificati, ma di poi consegnati volontariamente) e d'altro lato, esclusa la volontà del testatore di disporne nel 1873, era conseguenza necessaria di diritto che dovessero dividersi secondo la norma della successione legittima *ab intestato,* ai termini dell'art. 720 del codice civile, venendo a mancare in parte la testamentaria.

Vane poi sono le censure riguardo alla interpretazione della volontà del testatore che è *in aestimatione judicis,* e costituisce un apprezzamento incensurabile in cassazione.

Per questi motivi:

Respinge il primo, terzo e quarto ed in parte il secondo mezzo del ricorso di Ottavio Flajani, contro la sentenza 24 maggio-4 giugno 1895 della corte di appello di Aquila. Ed, accogliendo in parte lo stesso secondo mezzo, annulla la sentenza stessa nel solo capo che dichiarò la validità della donazione dei beni mobili fino alla concorrenza della disponibile, omessi nell'atto 31 dicembre 1868 e volontariamente consegnati dal donante al donatario posteriormente alla divisione *inter liberos;* ed in questi limiti rinvia la causa per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 5 maggio 1897 n. 295 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Di Laurenzana (avv. BONACCI) - *Scotti Gallarati* (avv. PAOLUCCI) (2)

LEGATO: Erede unico legatario - Incompatibilità - Inefficacia.

(1-2) I *fatti* della causa sono riassunti come segue nella decisione della CORTE: « Nell'aprile del 1891 moriva la contessa Margherita Malatesta, della quale si trovarono quattro testamenti, due del maggio ed agosto 1888, e due del feb-

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA: Diritti del conjuge superstite - Riduzione.

Nel caso del legatario che sia ad un tempo l'unico erede nominato, l'incompatibilità e l'inefficacia del legato traggono origine dalla prevalenza della qualità di erede, che nel diritto vigente, non solo attribuisce la proprietà, ma pur anche il possesso, rendendo inutili, inefficaci e d'impossibile esercizio i diritti conferiti col legato.

Nel caso di disposizioni testamentarie, circoscritte nei limiti stabiliti dalla legge, che lascino intieramente libera tanta parte di beni ereditarj quanta ne occorre per soddisfare alle ragioni del conjuge superstite, il disposto della legge avendo sortito il suo pieno effetto, l'usufrutto del conjuge si concreta sulla eredità senza

braio e marzo 1889. Col primo la testatrice *lasciava l'usufrutto solo del terzo dei suoi beni* al conte Felice Malatesta, dichiarando che di questo soltanto intendeva fosse egli padrone, e, senza aggiungere qualunque altra disposizione, dichiarava *che riservavasi disporre dei suoi beni*.

Col secondo ripeteva questa medesima disposizione, e, narrando che da qualcuno le si era fatto intendere di competere al marito superstite la metà dell'intiero suo patrimonio in proprietà o in usufrutto, soggiungeva che, pur se la legge gli accordasse la proprietà o l'usufrutto della metà o di un terzo del patrimonio, essa non gli lasciava che l'usufrutto e non mai la proprietà, e dell'usufrutto gli dava il terzo solamente, e non la metà. E, dopo altre disposizioni di nessun interesse per la causa, soggiungeva: « *nomino mia erede la Marchesa Giulia Lorenzana, ma ad essa apparteranno come erede i seguenti fondi e case* » (il rimanente come legataria e padrona ma non erede); e qui indicava i beni che alla sua amata sorella Giulia, ch'è l'erede, lasciava.

Proseguiva designando i beni, di cui componeva un legato particolare per la principessa Antici, il marito e suo figlio secondogenito. Nel terzo testamento, e così nel quarto ripeteva pel marito la stessa disposizione e dichiarazione: e ripeteva pure in favore della sorella Giulia la disposizione, con cui la nominava sua erede, e dichiarava che ad essa apparterranno come erede i soli e seguenti fondi e case: e soggiungeva: « il rimanente di essi ad altri, ma come legatari e non padroni, ed anche ad essi nominerò che case e che fondi ».

E qui seguivano le indicazioni dei beni legati, fra cui quelli della principessa Antici, ch'è qualificata legataria principale: e quei alla sorella Giulia, che, vi si ripete, è *l'erede*.

Risulta dalla sentenza della corte di Ancona, che oltre dei beni determinati e disposti nei testamenti la successione della contessa Malatesta si aprì ricca di molti altri, di cui non dispose. Risulta parimenti dagli atti che la principessa Giulia di Santacroce addì 19 novembre 1891 presentò all'ufficio del registro la denunzia della eredità, dichiarandosi erede per accettazione col beneficio dell'inventario chiuso il 1 settembre 1891.

Insorta lite intorno i beni attribuiti ai signori Antici per legato, una sentenza della corte di appello di Roma del 2 marzo 1895 determinò quali fossero: e, non concordando le parti intorno la soddisfazione dell'usufrutto al coniuge superstite, una sentenza del tribunale civile di Pesaro del 27 giugno 1894 designò i beni su di cui dovesse esercitarsi.

Spirati i quattro anni dell'amministrazione tenuta dai fratelli Peroni, secondochè la defunta contessa avea disposto, i signori Antici domandarono la materiale consegna degl'immobili loro attribuiti; ma le sorelle Di Laurenzana, figlie ed eredi della principessa Giulia di Santacroce, avanzarono la obbiezione, che sopra una terza parte di essi dovesse gravare l'usufrutto del conte Malatesta, sicchè per questa terza parte negavansi alla richiesta consegna, laddove gli Antici non dichiarassero di onerarsi del suo terzo di usufrutto. Donde la presente causa, istituita dagli Antici con citazione del giugno 1895, decisa dal tribunale civile di Pesaro con sentenza del 3 settembre 1895, e dalla corte di Ancona con sentenza del 15 aprile 1896, impugnata col ricorso delle signore Di Laurenzana.

Giudicò quella corte, che i signori Antici non sieno tenuti a concorrere alla prestazione del diritto di usufrutto spettante al conte Malatesta, e condannò le sorelle ricorrenti a consegnare loro, nel termine di giorni 15, tutti i beni descritti nella citazione del giugno 1895 con i frutti percetti e la rifusione dei danni eventualmente patiti.

Il ricorso propone tre mezzi di annullamento ».

che abbiasi a far riduzione a danno dell'erede o dei legatarj.

Sul primo motivo

Che la censura diretta in esso alla sentenza è di flagrante contraddizione fra i termini di fatto ritenuti dalla corte, e la riduzione, che per gli art. 821, 822, 824, 825 codice civile avrebbe dovuto ammettere e dichiarare, eppure negò alle ricorrenti con aperta violazione delle citate disposizioni di legge.

Cotesta censura trae fondamento dall'affermazione, contenuta nella sentenza, che i beni, di cui la contessa Malatesta non avea testato, e che perciò costituirono la di lei successione legittima, non erano sufficienti a soddisfare il terzo dell'usufrutto, che al coniuge superstite attribuito avea la testatrice in osservanza della legge: cosicchè, conchiude il ricorso, a completare tale usufrutto, che ha qualità di legittima, occorresse venire alla riduzione, che tutte indistintamente colpisce le disposizioni testamentarie, come tutte concorrono ad offendere il diritto legittimario.

Che tale pretesa contraddizione si dilegua, appena si consideri che la sentenza, nel giudicare aperta per legge la successione della contessa Malatesta per mancanza di alcuna sua disposizione testamentaria a titolo universale, soggiunse che risultava composta non solamente dei beni, dei quali essa non avea disposto, ma di quelli ancora, che con legato rimasto inefficace avea attribuito alla sorella Giuliana, essendochè questi non erano dalla eredità usciti per la radicale inefficacia del legato: e della eredità così composta e completa affermò la corte, che apparia manifesto dalla precedente perizia giudiziale di potere ben soddisfare all'usufrutto competente al coniuge superstite senza bisogno di riduzione. Che con la contraddizione vien meno la denunciata violazione di legge: non avendo potuto la corte fare applicazione degli art. 821, 822, 824, 825, mancando le disposizioni testamentarie lesive dell'usufrutto dovuto al conte Felice Malatesta, marito della testatrice.

Sul secondo motivo

Che, sebbene il ricorso combatta la sentenza nei motivi dati per ritenere aperta per legge la successione della contessa, ed escludere che nelle sue disposizioni testamentarie si contenga nomina ed investitura vera di erede in favore della sorella Giuliana, pur non attinge in questo giudizio la ragione dell'annullamento, ma nell'avere disconosciuto la sentenza i diritti del coniuge, che accede alla eredità legittima in concorso con altri chiamati per legge a raccoglierla: e nell'avere dichiarato la inefficacia del legato disposto in favore della sorella Giuliana, non ostante che concorressero come eredi ad un tempo essa ed il coniuge.

Che, di fronte alla espressa volontà della testatrice di respingere il marito dalla proprietà dei suoi beni e di limitare i suoi diritti al terzo dell'usufrutto, attribuitogli dalla legge: di fronte all'accettazione completa e incontroversa di tale disposizione da parte di costui, non potea la corte con la qualità di erede riconoscere in esso la partecipazione alla proprietà dei beni: sicchè unica ed esclusiva erede legittima ebbe la corte a ritenere e dichiarare la sorella Giuliana. Che da ciò risulta riscontrarsi nella specie, fra i due casi previsti nella l. 116 § 1 Dig: De legat: 1, il primo, quello cioè che il legatario sia ad un tempo l'unico erede nominato: e, poichè la incompatibilità ivi affermata ed inefficacia del legato traggono origine non da specialità di quel diritto, sibbene dalla prevalenza della qualità di erede, che nel diritto vigente non solo attribuisce la proprietà, ma pur anche il possesso, rendendo inutili, inefficaci e d'impossibile esercizio i diritti conferiti al legato, la corte di Ancona invocò ed applicò correttamente il principio formolato in quella legge e ripetuto nella l. 18 Dig: stesso titolo.

Sul terzo motivo

Che le varie censure, raccolte in questo mezzo, di avere la sentenza parificato il diritto successorio del coniuge all'usufrutto ad ogni altro onere ereditario: di avere ritenuto che in via

di regola generale sia tutto a carico dell'erede, e soltanto per eccezione a carico anche dei legatari: di avere disconosciuto in quell'usufrutto la qualità di quota leggittima, per la cui integrità si riducono senza distinzione le disposizioni testamentarie tanto per gli eredi quanto pei legatari, non trovano opportuna sede nella specie decisa, secondocchè risulta raffigurata nella sentenza. E la specie si è, che la eredità della contessa Malatesta devoluta ab intestato alla sorella Giuliana, composta dei beni, di cui non avea disposto, e di quei di cui disposto avea con disposizione inutile ed inefficace, apprestava per quantità e valore modo di soddisfare all'usufrutto competente per diritto ereditario leggittimo al coniuge superstite senza che occorresse dar adito alla riduzione delle disposizioni testamentarie utilmente ed efficacemente fatte.

Riscontrò cioè la sentenza nei termini di fatto il caso, previsto nel ricorso, *di disposizioni testamentarie circoscritte nei limiti stabiliti dalla legge, che lasciano intieramente libera tanta parte di beni ereditari, quanta ne occorre per soddisfare alle ragioni del coniuge superstite:* e venne perciò la sentenza alla medesima conclusione, che riconosce logico il ricorso, che in tal caso il disposto della legge, avendo sortito il suo pieno effetto, l'usufrutto del coniuge si concreta su l'eredità, senza che abbiasi a far riduzione a danno dell'erede o dei legatari.

Delle anzidette censure non è dunque ad imprendere singolare esame.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Sezione civile 13 dicembre 1897, n. 855.

CASELLI P. ff. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Venanzini (avv. Ferreri) - *Comune di Pievebovigliana e Congregazione parrocchiale di S. Giusto* (avv. Scialoja V.)

ACQUIESCENZA: Accettazione di sentenza d'appello - Rinuncia al diritto di ricorrere per cassazione.
CONTRATTI (Interpretazione dei): Errore di diritto - Giudizio insindacabile.
USO: Concessione - Permissione - Tolleranza - Codice civile (*art. 1124, 1135 e 1505*).
CARITA' EVANGELICA: Mancanza in un atto - Sanzioni legislative - Conseguenza.
FATTO NEGATIVO: Obbligo del giudice di merito.

Non costituisce pel soccombente accettazione della sentenza di appello, che equivale a rinunzia al diritto di impugnarla per cassazione, il fatto di avere in forma amichevole rilasciato alla parte vincitrice, dietro accordo con questa, l'oggetto controverso, per evitare spese di esecuzione.

L'interpretazione dei contratti, quando non sia la conseguenza di un erroneo principio di diritto, è tutta insindacabilmente demandata al giudice del merito.

E' in piena balìa del magistrato di merito, nella controversia se un fatto sia effetto di concessione *o di* uso, *il convincersi che trattisi piuttosto di semplice concessione.*

L'uso di cui parla l'art. 1124 del codice civile, e ch'è ben altra cosa che una permissione o un semplice compiacente atto di tolleranza, è quello di cui Ulpiano fa cenno con le parole «ea quae sunt moris et consuetudinis», *e di cui lo stesso codice civile parla, fra le altre disposizioni, negli art. 1135 e 1505.*

La mancanza in un atto della carità evangelica, *di cui l'esercizio non è sottoposto a sanzioni legislative, non può avere per conseguenza la perdita*

del diritto in una parte e il nascimento del diritto opposto nell'altra parte.

Trattandosi di fatto negativo, il giudice di merito non ha l'obbligo di fare altra dimostrazione che quella di dichiarare la non esistenza della circostanza relativa.

Considerato che si dica dal sindaco e dai deputati di S. Maroto, con controricorso debitamente notificato, non essere ammessibile l'avversario gravame, per avere don Venanzini accettata e volontariamente eseguita la sentenza di condanna, perchè, precettato a pagare le sole spese del giudizio, volontariamente rassegnò gli immobili, i mobili, ecc., che avrebbero formato il patrimonio della ex-cappellania. Che la dedotta eccezione non sia da accogliere, perchè il rilascio dei beni eseguito da don Venanzini, oltre che sarebbe avvenuto in seguito a sentenza in grado di appello, e fatto dal Venanzini e ricevuto dai suoi contraddittori, come si legge nel verbale dei 14 maggio 1897, con la dichiarazione « di non voler pregiudicare col « presente atto i reciproci diritti spet« tanti loro in dipendenza del contrat« to esistito in ordine alla cappella« nia », fu preceduto da lettere in data 6 maggio 1897 dell'avvocato degli attori originarj al Venanzini e di costui al sindaco di Pievebovigliana, con le quali si conveniva il rilascio dei beni in forma amichevole, per evitare spese di esecuzione. Non trattandosi dunque di quell' accettazione di sentenza che equivale a rinunzia al diritto d'impugnarla, alla eccepita inammissibilità del ricorso non può farsi eco da questo Collegio.

Considerato che il *primo mezzo* del ricorso, il quale asserisce violati dalla corte di appello gli art. 1570, 1627, 1644, 477 e 478 codice civile, è riassunto così dallo stesso ricorrente: « per avere detta corte confuse le « norme relative alla locazione di o« pera e all'usufrutto, interpretando « come usufrutto vitalizio un contratto « di locazione di opera ».

Considerato che la stessa enunciazione del mezzo chiarisca essere esso inattendibile da questa Corte; imperocchè, se si versa in tema d'interpretazione di contratti, quando essa non sia la conseguenza di un erroneo principio di diritto, è tutta insidacabilmente demandata al giudice del merito. Ora, nella specie, se la corte di appello disse presentare la convenzione più che ogni altra la figura di un contratto vitalizio con l'onere della celebrazione delle messe, il fece, non già preponendo un concetto di dritto, per derivarne poi la definizione del contratto, ma attingendo la relativa convinzione a due circostanze di fatto, e cioè all' avere i parrocchiani conceduto al don Venanzini *l'amministrazione usufruttuaria dei beni, e al non essere costui obbligato a celebrare personalmente le messe, potendone commettere ad altro sacerdote la celebrazione.* Ciò basterebbe per respingere il mezzo del ricorso. Ma di vantaggio piace notare che la corte di appello, dopo di avere accennata quale definizione, secondo essa, meglio al contratto si attagliasse, aggiunse che, volendosi pure altramente definire il contratto, non cessava di essere governato, come bilaterale a titolo oneroso, dalle regole generali con cui il codice civile disciplina tali contratti; e di tale principio, trovato essersi verificato il caso dello art. 1165 codice civile, fece applicazione alla causa. Ora in tutto ciò non sa scorgersi quale sia la violazione della legge commessa dalla denunziata sentenza.

Ma non può prescindersi da una ulteriore osservazione; e, cioè, che qui trattavasi di celebrazione di messe al cui obbligo il don Venanzini era venuto meno. Or, quando si pensi al mandato, che ebbe il Venanzini nel 1880 dai parrocchiani e da lui esibito, per la amministrazione dei beni dei quali pure a lui si dava il godimento; quando si pensi alla natura elettissima ed all'indole del sacrificio della messa; quando si consideri che questa il ricorrente poteva far celebrare da qualunque altro sacerdote; e quando tutto ciò si metta a riscontro con la *Bulla Nuper* e con la *Bulla Cum saepe contingat*, non potrà non riconoscersi che al don Venanzini non sa-

rebbe bastata una semplice asserzione per qualificare le relazioni giuridiche esistenti fra lui e i parrocchiani di S. Maroto una vera e propria locazione di opera a tempo indeterminato, e per la quale occorreva un licenziamento e la prefissione di un termine.

Considerato che col *terzo mezzo* del ricorso il don Venanzini sostenga che, mentre l'art. 1124 codice civile faceva un dovere alla corte di appello di avvertire doversi i contratti eseguire in buona fede, coll'obbligare così alle conseguenze che secondo l'*uso* e l'*equità* dai contratti medesimi derivano, essa, violando la citata disposizione di legge non tenne alcun conto dell'*uso*, cioè che don Venanzini aveva celebrata la messa per ben 14 anni a mezz'ora di giorno, nè tenne alcun conto dell'*equità*, perchè la corte medesima, pure affermando che il nuovo priore o parroco, Deales, avrebbe potuto mostrare maggiore carità evangelica verso don Venanzini, concluse poi col mettere a carico di costui il volersi godere le rendite del patrimonio dei fondatori, mancando agli obblighi contrattuali, morali e sacerdotali: nelle quali affermazioni della sentenza, aggiunge il mezzo del ricorso, evvi altresì una manifesta contraddizione e un difetto di motivazione.

Considerato che, pur volendo prescindere dalla osservazione che questo mezzo, sostanzialmente guardato, si riduce a niente altro che ad una semplice censura mossa all'apprezzamento che la corte fece delle relazioni giuridiche intercedenti fra le parti, apprezzamento che non può utilmente denunziarsi in questa sede, per chiarire vane le sopra cennate osservazioni, con abilità e zelo fatte nello interesse del ricorrente, basterà notare che nulla la corte di appello pose in oblìo; imperocchè, in quanto al preteso *uso*, nella sentenza si legge che, se durante la non breve gestione del precedente parroco, don Venanzini celebrò la messa nelle ore mattutine, potette questa essere stata una *concessione* che non gli faceva acquistare alcun diritto: ora è di tutta evidenza che, se si trattava di una semplice *concessione* (ed era in piena balìa della corte di merito il convincersi di ciò), l'*uso* non v'entra per nulla, poichè l'uso, di cui parla l'art. 1124 codice civile, è ben altra cosa che una permissione o un semplice compiacente atto di tolleranza; è invece quello di cui Ulpiano fa cenno con le parole *ea quae sunt* MORIS *et* CONSUETUDINIS (legge 31 ff. L. XXI tit. 1), quello di cui tante volte parlano le nostre leggi civili, come ad esempio negli art. 1135, 1505 codice civile ed altri.

In quanto poi all'*equità*, giacchè questa « proprie sumpta, *juri rigido* opposita », non sa vedersi come abbia potuto essere offesa dalla impugnata sentenza, quando ciascun vede essere cosa affatto naturale e ragionevole comprendere e ritenere che il giudice della civile controversia non poteva far perdere ai parrocchiani di S. Maroto un dritto, sol perchè il nuovo parroco Deales avrebbe potuto, ma non volle, *esercitare maggior carità evangelica* verso don Venanzini.

Da ultimo, la rimproverata contraddizione non esiste nella sentenza, perchè l'esercizio della *carità evangelica,* non essendo sottoposto a sanzioni legislative, può, senza cadersi in alcuna antitesi, riconoscersene in un atto la mancanza, senza che da ciò derivi la conseguenza della perdita del dritto in una parte e il nascimento del diritto opposto nell'altra parte.

Considerato che i *mezzi secondo e quarto* del ricorso, lungamente e accuratamente svolti, abbiano tra loro connessità, e quest'ultimo completa l'altro; imperocchè i concetti del secondo mezzo sono: essere punto cardinale della controversia stabilire l'ora in cui il don Venanzini dovesse celebrare la messa secondo la convenzione fatta *coi parrocchiani*, intorno alla quale cosa avrebbe dovuto fare indagini, ma avere invece investigato la intenzione dei fondatori, onde la frase che si legge nella sentenza « nulla si disse quando e *come tali « messe dovevansi celebrare* », è dubbio se si riferisse al testamento (nel qual caso sarebbe stata inutile), ovvero al contratto, nel quale secondo caso sarebbe stata insufficiente, perchè priva

di dimostrazione, e non avrebbe tenuto conto delle prove offerte e richieste.

Il *quarto mezzo* poi accusa la sentenza di « mancare della congrua mo« tivazione intorno alla richiesta pro« va testimoniale, il cui capitolo se« condo era relativo all'ora della ce« lebrazione della messa, e nel difet« to di motivazione essere insito un « vizio di apprezzamento, non essen« do vero che la chiesta prova non « suffragasse il diritto dell'appellan« te ». Essendo dunque manifesto il legame logico che i due mezzi unisce, vogliono essi congiuntamente essere esaminati.

Considerato primieramente che il dubbio sollevato intorno all'atto, cui si riferisce la sopra trascritta frase « *nulla si disse quando e come tali messe*, ecc. ecc. », è dileguato dalla serena lettura della sentenza, che in questo punto è di chiarezza tale, da non lasciare altro a desiderare. Ma, se una ombra di dubbiezza potesse affacciarsi, a dileguarla basterebbe porre mente che la corte, nel suo ragionamento, volle seguire con le idee giuridiche l'ordine cronologico degli atti e in coerenza di ciò parlò prima della intenzione dei fondatori, poscia dello svincolo dei beni operato dai parrocchiani e quindi della nomina fatta da costoro del don Venanzini ad usufruttuario, con l'obbligo della celebrazione nei giorni festivi, e qui, dopo non altro segno ortografico che una semplice virgola, aggiunse le parole « *nul« la si disse quando e come tali messe* « ecc. ecc. ». Ora il nesso logico delle diverse parti di questo discorso rende di palmare evidenza che la corte ritenne che i parrocchiani, nel nominare don Venanzini usufruttuario dei beni, non istabilirono l'ora della celebrazione della messa. Da ciò una triplice conseguenza, e cioè: che, essendo questa circostanza ritenuta dal giudice di merito come punto di fatto, ciò non apre il varco a fruttuosa censura in sede di cassazione; che, trattandosi di un fatto negativo, non aveva bisogno la corte di appello di fare altra dimostrazione da quella infuori, di dichiarare cioè la non esistenza della circostanza; e che, ultima illazione, appunto per non essere stata fissata nell'atto della nomina del don Venanzini l'ora della celebrazione della messa, occorreva, per fissarla, risalire al testamento dei fondatori e attingere dalla mente di loro, e dallo scopo che ebbero, le determinazioni necessarie per decidere se al don Venanzini competesse il diritto di celebrare la messa all'ora in cui egli pretendeva, e non in quella nella quale alla popolazione di S. Maroto sarebbe tornata comoda.

Considerato che, riconosciuto pel fin qui detto avere la corte di appello ritenuto che, con la convenzione, non si era stabilita l'ora della celebrazione della messa, riesce non difficile convincersi che, sebbene laconica troppo, e certo non commendevole, pure non manca nella sentenza la motivazione relativa alla niegata prova testimoniale. E, per fermo, su questo punto della causa non devesi attendere alle sole ultime parole scritte nella sentenza, con le quali fu detto che « la prova domandata *non suffra« gava il diritto preteso dal don Ve« nanzini* », ma vogliònsi rannodare fra loro diverse parti della sentenza medesima; e, così facendo, si avrà che la corte di appello ritenne che « nul« la si era detto sull'ora della celebra« zione delle messe » e inoltre considerò che *due* dovevano essere le messe da celebrarsi nei giorni festivi nella chiesa di S. Giusto per comodo della popolazione; che le due messe dovevansi celebrare negli altari e nelle ore stabilite dal parroco, il quale era capo della detta chiesa; che la compiacenza avuta dal parroco defunto verso don Venanzini, nel fargli celebrare la prima messa, non aveva fatto nascere in costui niun diritto; che il nuovo parroco (il quale ben far lo poteva) stabilì dovere egli celebrare la prima, e quindi don Venanzini doveva celebrare la seconda messa. Ora, quando la corte di merito, affermate tutte le cennate circostanze, disse il parroco essere in diritto di dire la messa a quell'ora che tornavagli, e che il don Venanzini, di conseguenza, non potendo privare i par-

rocchiani del beneficio di un' *altra messa*, doveva di necessità celebrare ad ora diversa dal parroco, il concludere che la *prova chiesta da don Venanzini non suffragava il diritto da lui preteso*, era motivare, se non molto, tanto almeno da non violare l'art. 360 n. 6 procedura civile.

La quale affermazione si renderà più soda quando si rifletta che la corte di appello usò le parole: « prova che *non suffraga* il preteso diritto ». Infatti, supposto che il ricorrente fosse pure riuscito a provare che la congregazione dei parrocchiani avesse stabilita l'ora in cui esso don Venanzini doveva celebrare, siccome da questo convenio non poteva scaturire nessuna perdita di diritto pel parroco, così rimaneva sempre costui libero di celebrare la messa all'ora che gli faceva comodo; e poichè, si ripete, i Sammarotani dovevano godere di *due* messe, così essendo stato stabilito dai fondatori, ne seguiva di necessità per don Venanzini la celebrazione della seconda messa, se il parroco volesse celebrare la prima; sicchè, provato o non provato il capitolo secondo della prova articolata, la cosa tornava la stessa, e perciò la sentenza, quasi a modo di conclusione, disse che la prova *non suffragava*. Potrebbe, per avventura, essere utile provare il preteso patto coi parrocchiani, quando si trattasse di rimborso di danni; ma per questi, essendosi rinviato ogni provvedimento ad altra sede, se mai il giudizio per danni sarà promosso, allora don Venanzini potrà chiedere la prova del patto di cui si tratta.

Che la censura fatta alla finora esaminata frase di contenere cioè *un vizio di apprezzamento*, è cosa (se non fosse già sfatata dalle considerazioni toccate innanzi) che non potrebbe recarsi all'esame del Collegio di Cassazione.

Considerato, da ultimo, che indarno don Venanzini insista nel dire che il Deales parroco-priore di Sammaroto, essendo per lo svincolo *comproprietario dei beni, non aveva alcun diritto di fare il comodo suo, convertendo in questo quello della popolazione di S. Maroto*; perocchè, pure facendo astrazione dalla revoca del mandato che i parrocchiani fecero al don Venanzini, e dall'essere i parrocchiani e non il Deales gli attori in giudizio (il che sarebbe certo prova che a costoro non garbavano le pretese di don Venanzini), è bene riflettere che nella impugnata sentenza si legge che il Deales parroco, *come capo della chiesa*, poteva destinare l'altare e le ore della celebrazione delle messe: è dunque in questa qualità, e non in quella di *comproprietario*, che la corte di appello gli riconobbe quel diritto.

Niuno dei mezzi del ricorso essendo dunque fondato, va respinto il gravame tutto, e pronunciate le relative conseguenze di legge.

Per tali motivi:

Visto l'art. 541 procedura civile;

La Corte, senz'arrestarsi alla eccepita inammissibilità, che rigetta, rigetta del pari il ricorso prodotto da don Germano Venanzini, avverso la sentenza della corte di appello di Ancona, sezione di Macerata, profferita ai 3-15 aprile 1897.

Sezione civile 6 aprile 1897, n. 231.

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Pedrelli (avv. Gabrielli A., Barbanti e De Benedetti) *e Ditta Camillo Duprè e C.* -
Bolis (avv. Lupacchioli, Gottardi, Bacchetti e Diversi), *Amoretti per la società Ettore Bolis e C.* (avv. Mignani)

SOCIETA': Scioglimento - Liquidazione - Continuazione delle operazioni di commercio - Nuove operazioni - Autorizzazione del magistrato (*Cod. di comm., art. 201 e 203*).

Nel caso di scioglimento di società e durante lo stato di liquidazione non possono iniziarsi nuove operazioni, ma ben possono coll' autorizzazione dei socj o della maggioranza di essi,

o dell'autorità giudiziaria, ove manchi l'accordo o non sia possibile una maggioranza, continuarsi le operazioni di commercio allo scopo di ridurre in danaro i valori della società col maggior utile possibile dei socj.

Il divieto dell'art. 201 del codice di commercio d' intraprendere veruna nuova operazione di commercio va inteso subordinatamente al fine della liquidazione ed in armonia con l'art. 203, per il quale il liquidatore può eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione, ed assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui ipotecarj, ed in generale eseguire gli atti necessarj alla liquidazione degli affari sociali (1).

Discordando i socj nell'apprezzamento delle operazioni del liquidatore, se nuove e vietate, o se attinenti alla liquidazione, spetta al giudice decidere; per modo che l'autorizzazione del magistrato, anzichè attributiva, è meramente declarativa (2).

La Corte osserva che la sentenza impugnata ritenne non portare, il fatto di essere la Società posta in liqui-

---

(1-2) La sentenza della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, 31 marzo 1896, confermata dal SUPREMO COLLEGIO, è stata pubblicata nel **Monitore giuridico di Bologna**, 1896, pag. 129, e nel **Consulente commerciale**, 1896, pag. 146.

Consentiamo pienamente nel principio fondamentale affermato in entrambe queste decisioni intorno alla facoltà dei liquidatori di continuare nelle operazioni sociali. Rileviamo però la contraddizione in cui si cadde nel ritenere all'uopo necessaria l'autorizzazione dei soci e nel dichiarare poi che la continuazione dell'industria sociale non costituisce, come appunto si ritiene nel caso concreto, una esplicazione di operazioni nuove.

Se non trattasi di operazioni nuove, è evidente allora che si è dinanzi ad una facoltà inerente alla carica di liquidatore; e non è quindi più il caso di richiedere il consenso dei soci.

Dissentiamo poi sul modo di esercizio di questa autorizzazione, per la quale crediamo necessaria l'unanimità di voto, e sull'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria, che noi assolutamente escludiamo.

Per quanto ci consta, è questa la prima volta che si presenta al giudizio del magistrato siffatta questione sulla facoltà nei liquidatori di continuare l' esercizio della industria sociale. Qualche cenno trovasi invece nella dottrina; ma, per la importanza giuridica del principio e per la speciale gravità delle conseguenze economiche, troppo dogmatico.

Consentono in questa facoltà del liquidatore i prof. VIVANTE e VIDARI. Ma, mentre il primo sembra vedere nella continuazione dell'azienda l' esplicazione di nuove operazioni, e perciò, giustamente, necessaria l'autorizzazione dei soci, senza però dire se basti il voto della maggioranza o sia invece necessario un voto unanime (1); il secondo non dà importanza alla distinzione fra operazioni nuove o no, quando queste giovino alla liquidazione; e solo consiglia l'autorizzazione dei soci per evitare arbitrj dei liquidatori (2).

Scrive infatti il VIVANTE: « I liquidatori non possono iniziare operazioni nuove se non ne abbiano autorizzazione dai soci. Questa sarà loro necessaria anche quando occorra continuare l'esercizio del commercio per non pregiudicare la liquidazione ».

E il VIDARI:

« Tutte le operazioni che gioveranno a questo fine (della liquidazione), se anche nuove per avventura, saranno valide ed obbligatorie pei soci e pei terzi; tutte quelle, per contrario, che allontaneranno da esso, quand'anche per avventura non nuove, saranno nulle e di nessun effetto, così per gli uni come per gli altri.

« Per noi, quindi, non è difficile a risolvere il quesito: cioè, se i liquidatori possano continuare nell'esercizio dell'industria sociale.

« Suppongasi che, sciolta una società, non si trovi subito chi voglia acquistarne lo stabilimento, rilevarne il materiale e continuare nell'esercizio dell'industria sua. Dato il caso che questo esercizio sia sempre stato profittevole alla società, o, per lo meno, che vi sia più da perdere chiudendo lo stabilimento, anzichè tenendolo aperto, e che la chiusura sua importi la licenza di centinaia e centinaia di operai; sarà giusto, sarà utile, sarà prudente che i liquidatori tronchino bruscamente quel-

---

(1) Vivante, *Trattato teorico pratico di diritto commerciale*, vol. II, parte I, n. 709, pag. 138 (Torino 1894, edit. Bocca).

(2) Vidari, *Corso di diritto commerciale*, 4ª ediz. vol. II, n. 1577, 1578, pag. 338, 834 (Milano, 1884, Hoepli).

dazione necessariamente alla conseguenza di dovere tosto troncare l'industria e sciogliere il contratto di affitto duraturo per patto fino all'8 maggio 1902. Perocchè, se è disputabile che rientri nelle ordinarie facoltà del liquidatore il continuare l'industria, non può dubitarsi della legalità di tale esercizio, quando, ai fini della liquidazione, concorra l'autorizzazione dei soci o della maggioranza di essi, o dell'autorità giudiziaria nel caso che

---

l'esercizio e dichiarino chiuso lo stabilimento?

« Tuttavia, per non lasciar aperta la via a nessun arbitrio, anzi per costringere i liquidatori a non perdere mai di vista lo scopo supremo di ogni liquidazione, è necessario che la continuazione di tale esercizio sia espressamente e regolarmente acconsentita dai soci. I quali, per di più, dovranno aver cura di ben determinare le attribuzioni dei liquidatori anche per questo riguardo, imperocchè essi, altrimenti, si dovrebbero ritenere autorizzati ad ogni specie di atti necessarj od utili all'uopo, quand'anche eccedenti la ordinaria amministrazione ».

Questo il semplice stato odierno sulla presente questione, che noi ci proponiamo di brevemente esaminare nella sua interezza, e cioè sotto i seguenti aspetti:

a) Se possa continuarsi dai liquidatori un'azienda sociale, e, in caso affermativo, se sia all'uopo necessaria l'autorizzazione dei socj;

b) Come debba deliberarsi questa autorizzazione, a seconda delle varie specie giuridiche di società;

c) Se e quando possa ammettersi l'intervento dell'autorità giudiziaria.

I.

Liquidare, nel suo valore comunemente inteso, significa accertare l'attivo e il passivo, realizzare l'attivo e ripartire quanto rimane dopo dedotta ogni passività.

E questo è pure il concetto che domina sovrano in tutte le legislazioni.

Ma una prima eccezione viene sancita da gran parte delle medesime, ed è che si può, anzi si deve, secondo talune, por termine alle operazioni già iniziate nel periodo sociale produttivo (3). Solo si proibisce di cominciarne delle nuove; e si comprende, perchè allora si ha una continuazione dell'azienda, non una liquidazione.

Si è perciò che il nostro codice stabilisce che: « i liquidatori non possono intraprendere veruna *nuova* operazione di commercio (art. 201) », ma solo « eseguire e compiere quelle attinenti alla liquidazione (art. 203, 3° comma) ».

Ma il legislatore non riesce sempre ad afferrare in formole giuridiche, nè lo pretende, tutte le svariate contingenze economiche degli istituti che imprende a governare. Così ne viene che, nei rapporti colla liquidazione delle società commerciali, questa, se di regola presenta soltanto i caratteri che ne costituiscono la sua vera caratteristica, tuttavia, talora, per la natura o bisogni speciali dell'azienda, deve accompagnarsi ad atti, i quali, se in sè sarebbero contrari alla impronta speciale della liquidazione, tali più non sono ove si considerino in relazione alla utilità della medesima.

Pertanto, quando la corte di merito e con essa la Corte Suprema ed il Vidari dicono che non è nè giusto, nè utile, il troncare, con lo scioglimento della società e col suo passaggio allo stato di liquidazione, il commercio, perchè potrebbe importare irreparabili danni agli interessi stessi della liquidazione, dicono il vero. E' quanto già veniva saggiamente affermato nei lavori preparatorj della legge belga del 18 maggio 1873 sulle società commerciali. L'on. Pirmez infatti nella sua relazione alla Camera (9 febbraio 1866), diceva: « Les affaires sociales doivent prendre fin avec la société; mais, s'il y a utilité à maintenir, avant de la vendre, une usine en activité, refuserait-on aux liquidateurs le droit de ne pas la faire chômer? Faudra-t-il qu'ils éteignent un haut fourneau en marche, et qu'ils renvoient tout le personnel d'une filature, en faisant perdre à la société ce qu'elle obtiendrait de plus en vendant les usines en activité? Non, évidemment, et notre loi commerciale a pris soin de rejeter cette rigueur de principe en matière de faillite (art. 475 del cod. di comm.) » (4).

---

(3) E' stabilito come una facoltà nel codice nostro (art. 203, comma 3°); come un obbligo nei codici di commercio tedesco (art. 137), chileno (art. 413 n. 2) e ungherese (art. 112). Nella Francia stessa, dove non si hanno disposizioni speciali sulla liquidazione, la dottrina ammette questo potere nei liquidatori: Lyon Caen e Renault, *Traité des sociétés comm.*, n. 384 *ter*, pag. 254 (Paris, 1892, libr. Cotillon).

(4) Guillory, *Commentaire législatif de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales. Discussions parlementaires, exposés des motifs*, ecc. (Bruxelles, 1878, Bruylant-Cristophe, édit.).

manchi l'accordo e non sia possibile una maggioranza: quando cioè per ridurre in danaro i valori della Società col maggior utile possibile dei soci riconoscesi necessaria la continuazione per qualche tempo dell'industria sociale, giacchè in taluni casi il troncarla repentinamente importerebbe irreparabili danni agli interessi della liquidazione, servendo, per avventura soltanto alle subdole mire di qualche socio malevolo. E, se la continua-

---

E sarebbe, infatti una vera ingiuria il supporre che il legislatore abbia voluto escludere dalla liquidazione queste nuove operazioni, perchè le leggi son fatte per sorreggere gli istituti economici, non certo per danneggiarli; e tanto più nello stato di liquidazione, il quale segna già purtroppo, sovente, un epilogo doloroso di dolorose condizioni sociali!

Ma, a nostro sommesso avviso, errano la corte di merito e la Corte Suprema, che ne segue le tracce, quando, impressionate dalla disposizione proibitiva dell'art. 201, si sforzano di considerare le operazioni di continuazione dell'azienda come operazioni *attinenti alla liquidazione*, e di farle rientrare quindi nella categoria di cui al 3° comma dell'art. 103, fra le operazioni cioè consentite ai liquidatori. Nemmeno possiamo consentire coll'esimio VIDARI e con tutti quegli scrittori che considerano come nuove operazioni, delle quali fa espresso divieto l'art. 201, tutte quelle non dirette ad agevolare ed effettuare la liquidazione (5), perchè allora la logica del ragionamento porta ad escludere inesorabilmente quelle operazioni che a tale scopo non mirino.

Le operazioni di continuazione di una azienda, è vano contestarlo, sono nuove: nuove perchè quelle stesse appunto che si compiono nel periodo produttivo e che sono nell' oggetto sociale; e, se proprie di questo periodo anteriore alla liquidazione, certo, inoltre, per ciò solo, questa non possono nè agevolare, nè effettuare.

Il forzare a questo proposito la legge è un voler pregiudicare la tesi nella quale con noi si consente.

Il vero è che il principio assoluto che la liquidazione non sia che uno stato di accertamento e di realizzazione dell'attivo e del passivo e di susseguente ripartizione, anche con la eccezione sopra ricordata, non può reggere.

La liquidazione va intesa più estensivamente, più genericamente; essa non è che uno stato destinato a rompere quella comunione inerente ad ogni contratto di società. Il modo con cui questa soluzione di ogni vincolo inerente a tale contratto si prepari, non importa. Quindi, così intesa, non contraddicono punto al carattere della liquidazione le operazioni di continuazione dell'azienda, purchè suggerite dal *maggior vantaggio, dalla maggiore utilità* della liquidazione stessa.

Ma, si osserverà, ammessa l'esistenza di *nuove* operazioni nella continuazione dell'azienda, la disposizione proibitiva dell'art. 201 rimane lettera morta.

No. La disposizione di questo articolo non venne dettata e non può valere che nel caso di silenzio del patto sociale o della deliberazione di scioglimento e di nomina e designazione dei poteri dei liquidatori. La continuazione delle operazioni sociali nel periodo della liquidazione è caso raro, e, se può essere utile, può anche riescir gravemente dannosa agli interessi della medesima. Il legislatore, quindi, non poteva annoverarla tra i poteri dei liquidatori, ma lasciarla al prudente e pratico criterio dei soci, che sono i migliori giudici dei loro interessi.

Ed in questa nostra opinione concorre la legislazione belga, la quale, più previdente della nostra, autorizzando esplicitamente la continuazione delle operazioni sociali durante il periodo della liquidazione, richiede all'uopo una deliberazione dei soci: « Ils peuvent (i liquidatori), *mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des associés*, donnée conformément à l' article 112, continuer jusqu'à réalisation *l'industrie ou le commerce de la société*, ecc. (art. 115 cod. di comm.) ».

Questa dell'art. 201 è questione che non venne ancora avvertita; eppure ognun vede quanta ne sia la importanza.

---

(5) Marghieri, nel *Codice di commercio italiano commentato*, vol. II, n. 739, pag. 458 (Verona, 1891, edit. Tedeschi): « Anche operazioni nuove non sono vietate quando esse servono ad agevolare la liquidazione . . . . *V'è un criterio esatto* per discernere se le operazioni di commercio, che i liquidatori intraprendono, rientrino o meno nei limiti dei loro poteri, ed è il ricercare se quelle operazioni *agevolino* l'opera della liquidazione: tutto quello che a questo scopo conduce è ben fatto dai liquidatori ».

E il Vidari, op. cit., n. 1577: « Tutte le operazioni dei liquidatori devono essere dirette *all'unico scopo di facilitare ed effettuare la liquidazione*. Epperò essi non devono iniziare alcuna nuova operazione commerciale o civile che possa allontanare da quello scopo . . . . *Il giudice avrà sempre un criterio sicuro* per consigliarsi nella dubbiezza, allorchè non dimenticherà mai che scopo supremo della liquidazione è di ridurre a danaro il patrimonio sociale per dividerne poi il residuo attivo fra i soci ».

zione provvisoria dell'esercizio può essere autorizzata nel fallimento per l'interesse dei creditori, a maggior ragione deve ammettersi nel caso di scioglimento di una società che perdura durante la sua liquidazione.

Nè fa ostacolo l'art. 201 del codice di commercio, perchè non può dirsi nuova l'operazione che sia intimamente connessa agli scopi della liquidazione e ad essi tendente; e perchè non trattasi di deliberazione

II.

Data la necessità della autorizzazione dei soci, devesi ricercare se questa possa essere deliberata a maggioranza. Cotesto è un punto ancor nuovo nel nostro diritto. Il Supremo Collegio, seguendo il concetto della corte di merito, risponde affermativamente, e nel caso concreto di società in nome collettivo, e in tesi generale; senza però darne alcuna motivazione.

Esplicita, al riguardo, la sola legge belga, la quale, in difetto di convenzione contraria, richiede, per le società anonime ed in accomandita per azioni, la maggioranza stabilita per le assemblee generali ordinarie, e, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, il consenso della metà dei soci, i quali siano possessori dei tre quarti dell'attivo sociale (combinato disposto degli art. 115 e 112 del cod. di comm.).

Noi non crediamo poter consentire nella affermazione assoluta del Supremo Collegio, perchè contrasta colla condizione giuridica ed economica speciale delle società anonime ed in accomandita per azioni da una parte, e con quella delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice dall'altra; tanto che diverse sono appunto le disposizioni dettate dal legislatore per queste due categorie di società.

Così, a proposito delle deliberazioni sociali, mentre per le società della prima categoria non è mai richiesta l'unanimità (e si comprende, perchè sono società composte, d'ordinario, di un considerevole numero di persone), ma solo una data maggioranza, e anche per le deliberazioni le più importanti e gravi (art. 158); nelle società della seconda categoria, invece, la maggioranza vale soltanto per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli che alla maggioranza stessa sieno esplicitamente riservati nel patto sociale; ed è necessaria l'unanimità di voti per ogni modificazione del patto stesso, come eziandio per le modificazioni integranti dettate dalla legge nei casi dal medesimo non preveduti (art. 107 cod. di comm. e 1723 n. 1 del cod. civ.).

E tale differenza sta appunto nell'*intuitus personae* di queste ultime società, per le quali, in questa materia, il legislatore ha applicato gli stessi principj insegnati e applicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, specialmente in Francia. In sostanza, vale per queste società la regola di diritto comune, per la quale i contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti (cod. civ., art. 1123): e quindi non possono essere modificati che col concorso di tutte le volontà che vi diedero vita.

Ora, non v'ha ragione perchè questi principj, queste differenze, non sieno applicati nei rapporti colla deliberazione di continuazione dell'azienda sociale nel periodo della liquidazione.

Se anche per gli atti i più gravi delle società anonime ed in accomandita per azioni la legge si contenta di una determinata maggioranza di capitale (art. 158), diversamente non poteva avvenire per la deliberazione di continuazione della industria. Infatti, la legge per la nomina dei liquidatori in dette società stabilisce la stessa maggioranza di cui per detti atti (art. 210); e siccome al momento della nomina dei liquidatori si designano anche i loro poteri, e, del resto, l'importanza dell'uno e dell'altro atto non varia, così questa identica maggioranza deve intendersi richiesta per l'attribuzione del potere di continuazione dell'azienda.

Nei rapporti, invece, colle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, deve ricercarsi se la continuazione dell'azienda costituisca o no un atto di amministrazione; basterà, nel primo caso, il voto della maggioranza; sarà, per contro, da richiedersi, nel secondo, l'unanimità.

Che non si tratti di atti di amministrazione, a noi sembra fuori di dubbio, sia che si considerino le operazioni di continuazione dell'azienda nella loro impronta speciale economica, sia in confronto delle disposizioni di legge sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. In sè considerate, queste operazioni esorbitano dal carattere essenziale della liquidazione, e se possono essere utili, possono anche essere dannose, e talora gravemente dannose, sì da assorbire completamente ogni attività, che invece sarebbesi conseguita

del liquidatore, ma della domanda di un socio esaminata dall'autorità giudiziaria.

Ed, applicando la massima alla specie, la sentenza ritenne che bene era invocata dal Bolis per le ragioni esposte da lui e dal liquidatore: perchè trattasi di un genere di stabilimento che se si può vendere o cedere col suo avviamento, potrà dare buon frutto, mentre un risultato soltanto meschino può ricavarsi dalla vendita delle singole cose che lo compongono; calcolata poi anche la circostanza che esso Bolis è il maggior interessato (per 13|15) al più proficuo esito della liquidazione.

Nè con ciò si va incontro agli inconvenienti rilevati dalla sentenza appellata; giacchè il liquidatore ha il dovere di occuparsi attivamente della operazione demandatagli conducendola a termine il più presto possibile, e non mancano ai socj i mezzi a provvedere ove si allontanasse da questo suo dovere, ma non v'è termine fisso ad ultimare la liquidazione, dipendendo ciò dalle circostanze calcolabili caso per caso; e nella specie non può il liquidatore addebitarsi d'inerzia.

Posta così la convenienza di non troncare di un colpo l'esercizio della fabbrica, ne viene che non si può neppure disporre circa lo scioglimento dell'affitto che è duraturo sino all'8 maggio 1902 e che non è rescisso per

---

da una pura e semplice liquidazione. Un atto così grave, quindi, non può lasciarsi abbandonato al volere della maggioranza.

Considerate poi nei riguardi di esplicite disposizioni di legge, ostano al voto della maggioranza gli art. 197 e 201.

L'art. 197, col sancire che « se i soci non sono *unanimi* nella nomina dei liquidatori, essa dev'essere fatta dall'autorità giudiziaria ecc., salve le disposizioni dell'articolo 210 (il quale riflette le sole società in accomandita per azioni ed anonime) » stabilisce netta la differenza fra queste società e quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, per le quali ultime è richiesta l'unanimità di voti; e se l'unanimità è richiesta nel caso di nomina, evidentemente deve essere pure per i poteri che ai liquidatori si assegnino oltre quelli esplicitamente dichiarati dalla legge.

L'art. 201, poi, sancisce il divieto di *nuove* operazioni. Abbiamo sostenuto che le operazioni di continuazione dell'industria sociale sono nuove: dunque, nel concetto stesso del legislatore, che pur, a differenza di non poche legislazioni di altri paesi, è stato molto largo nella attribuzione dei poteri ai liquidatori, la continuazione dell'azienda assume una importanza eccezionale, e non può certo quindi venir collocata alla pari degli atti ordinari di gestione del periodo sociale produttivo.

III.

Resta a vedere se e quando possa ammettersi l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La risposta negativa scatta, a nostro avviso, evidente dalla natura stessa della deliberazione. Nel decidere se convenga o no di continuare un'azienda, si fa valere un criterio esclusivamente tecnico, economico, di gestione interna, e che non può quindi, perciò, essere vagliato che nello stretto ambito sociale. L'autorità giudiziaria ne è assolutamente incompetente. Essa non può intervenire che là dove si tratti di diritti e di obbligazioni.

Nè si potrebbe argomentare, per analogia, dal disposto del 2° comma dell'articolo 197, nel quale si stabilisce che, in difetto di unanimità di voti per la nomina dei liquidatori, provvede l'autorità giudiziaria.

Questa disposizione, che sopra abbiamo invocato per suffragare la nostra tesi di unanimità di consenso, non si può più richiamare sul punto in esame, perchè, nel caso contemplato in detto articolo, dimana evidente che, una volta che o di diritto o per deliberazione di soci, siasi sciolta la società, la nomina dei liquidatori diventa una necessità imprescindibile: per cui è, a sua volta, inevitabile l'intervento del magistrato ove l'unanimità di voto non si ottenga.

Nulla importa invece questo intervento nel caso di mancanza di unanimità di voto nella deliberazione di continuazione dell'azienda, perchè la liquidazione procederà egualmente.

***

Come si vede, questa decisione del Supremo Collegio apre l'adito a questioni nuove e di non lieve importanza. Speriamo che altri vorrà intrattenervisi. Intanto siamo lieti di aver potuto manifestare la modesta nostra opinione.

Avv. Luigi Rodino

lo scioglimento della società; e l'accettare più o meno la risoluzione offerta dalla proprietaria dipende dal modo col quale si compierà la liquidazione. Ed altro motivo di procedere con ponderazione è dato dal subaffitto alla ditta Duprè e C., intorno al quale contratto, e specialmente sulla scrittura 8 febbraio 1894, furono dette molte cose, delle quali non è il caso di occuparsi, essendo estranee alla causa; alla quale basta che un subaffitto esista, lo che è incontrastato, perchè, dato l'immediato scioglimento, basta a rendere possibile una questione colla ditta Duprè per rifazione di danni.

Che esatta è l'interpretazione data dalla sentenza impugnata agli art. 197, 201 e 203 del codice di commercio. Imperocchè il divieto dell'art. 201 di intraprendere nessuna nuova operazione di commercio va inteso subordinato al fine della liquidazione ed in armonia con l'art. 203 pel quale il liquidatore può eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione ed assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui ipotecarj, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali. E, dal momento che, con incensurabile apprezzamento, la corte di appello ritenne in fatto che il liquidatore Amoretti attendeva ad operazioni di commercio attinenti alla liquidazione, affinchè questa riuscisse più utile all'interesse dei due soci discordi, con ciò stesso era escluso che intraprendesse operazioni nuove contemplate nell'art. 201.

E del pari rettamente la sentenza osservava in diritto che nella discordia dei due soci spettava al magistrato autorizzare il liquidatore: lo che dev'essere inteso, non già nel senso che possa l'autorità giudiziaria derogare al divieto dell'art. 201, ma nel senso che, discordando i due soci nell'apprezzamento delle operazioni del liquidatore se nuove e vietate, o se attinenti alla liquidazione, spettava al giudice decidere. Nè all'uopo occorreva espressa e speciale facoltà, bastando applicare il principio generale che spetta all'autorità giudiziaria decidere ogni controversia fra le parti intorno ad un diritto di indole civile, del pari che se d'indole politica.

E la sentenza stessa, ravvisando in fatto che le operazioni dell'Amoretti erano attinenti alla liquidazione, venne in sostanza a riconoscere che desso vi era autorizzato dalla legge per l'art. 203; per modo che l'autorizzazione del magistrato, anzichè attributiva è meramente declarativa.

Che non ha fondamento nel fatto il *secondo mezzo* del ricorso. Perocchè la sentenza contiene i motivi pei quali non accolse la dimanda di rescissione dell'affitto; e bastava quello assorbente espresso nella considerazione che dovevasi attendere la liquidazione, alla quale poteva essere utile alienare l'industria coll'avviamento e con l'affitto dei locali per tutta la durata pattuita con la locatrice.

Nè manca la pronunzia, essendo stata respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e specialmente la prova testimoniale proposta dal Pedrelli in relazione al subaffitto di locali alla ditta Duprè e C.

Che giustamente viene chiesta dall'Amoretti la soppressione nel ricorso della proposizione offensiva contenente l'accusa di collusione col Bolis.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso di Pedrelli Bartolomeo contro la sentenza 27-31 mar. 1896 della corte di appello di Bologna.

Sezione civile 9 agosto 1897, n. 525.

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Zanetta (avv. Cocco Ortu e Congiu) - *Atzeni* (avv. Bonacci)

PRIVILEGIO: Fitti - Magazzino adibito ad uso di cantina - Botti di vino (*Cod. civ., art. 1958 n. 3*).

Il privilegio di cui all'art. 1958 n. 3 si estende anche alle botti di vino esistenti nel magazzino affittato ed adibito ad uso di cantina, anche se le botti stesse non appartengano al conduttore del magazzino, purchè però in questo caso il locatore abbia, nel momento in cui vennero introdotte nella cantina affittata, ignorato che esse erano di altri.

Attesochè a respingere siccome mancante di base il *primo mezzo* del ricorso, basta solo di ricordare che il locale concesso in affitto dallo Atzeni alla Pabis era una cantina, e che l'art. 1958 n. 3 del codice civile accorda al locatore pel credito dei fitti un privilegio speciale su tutto ciò, che serve a fornire il fondo locato. Impossibile infatti il volere sostenere che tra gli oggetti, dei quali può essere fornita una cantina, non debbano comprendersi le botti di vino nella medesima esistenti.

Riguardo al *secondo mezzo* giova innanti tutto di notare, che nel corso della lite niuna disputa venne mai sollevata sulla legittima qualità dello Atzeni, sia di locatore, sia di creditore dei fitti; qualità d'altronde riconosciuta già dal giudicato, che ebbe appunto a condannare la Pabis come conduttrice a pagare allo Atzeni come locatore la somma di lire 400 per pigione dell'affittata cantina. D'onde la conseguenza, che, quanto si adduce oggi nel ricorso, per attaccare di nullità la locazione tra di loro interceduta, costituisce l'oggetto di una questione assolutamente nuova, e perciò non ponibile nell'attuale sede. L'unico quesito sottoposto al giudizio del magistrato di merito fu invece quello di sapere, se il semplice fatto di avere lo Zanetta, col permesso anche di alcuni dei comproprietari della cantina ritenuta in affitto dalla Pabis, introdotte ivi le tre botti di vino, potesse o no impedire al locatore Atzeni di esercitare su di esse per il pagamento delle dovutegli pigioni il suo diritto di privilegio. Ed il tribunale, avuto riguardo alla specialità del caso in esame, e tenuto presente il chiaro contesto del sopracitato articolo di legge, non potè a meno di rispondere in senso negativo, osservando giustamente che, allora soltanto non sarebbe stato esercibile il privilegio, quando si fosse provato che il locatore Atzeni nel momento in cui vennero dallo Zanetta, introdotte nella affittata cantina le controverse botti di vino, sapeva che queste appartenevano non alla conduttrice Pabis, ma ad altri. Prova, che lo Zanetta non aveva fatta, e neppure chiesto di essere ammesso a farla.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso interposto da Domenico Zanetta contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Cagliari li 15-20 luglio 1896.

Sezione civile 27 aprile 1897, n. 273 (1).

PUCCIONI P. ff. - MASI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Leleù (avv. GUARINI e AURITI) - *Tiriterra* (avv. CAROSELLI e AMBROSETTI) (2)

MATRIMONIO: Nullità - Conjuge di assente - Divieto - Interesse pubblico - Cosa giudicata - Giudicato implicito - Art. 113 del cod. civ. - Retroattività - Nuova legge - Condizione imposta all'esercizio di un diritto.

(1-2) La CORTE ha incominciato dal riassumere come segue i *fatti* della causa:

« Dai coniugi Virginia Ercoli ed Alessandro Leleù nasceva il ricorrente Demaristo Leleù. Scomparve nel 1856 esso Alessandro, ma nel 1858 la Virginia Ercoli dava nascimento a Domenico Antonio Tiriterra, e nel 1863 contraeva un secondo matrimonio con tal Giovannni Tiriterra qui in Roma.

Da questo secondo matrimonio nasceva Carlo Tiriterra.

Il ricorrente Leleù provocava nel 1880 la dichiarazione di assenza del proprio

Il divieto contenuto nell'art. 113 alinea del codice civile d' impugnare il matrimonio contratto dal conjuge di un assente finchè dura l'assenza, essendo dettato per considerazioni di ordine pubblico, deve essere applicato anche quando non sia stato opposto e dedotto dalla parte convenuta, incombendo, ove consti il fatto dell'assenza, al pubblico ministero ed al tribunale od alla corte d'appello di provvedere che la legge del divieto si mantenga ferma, nell'interesse generale, a cui essa intende.

Le parti non possono per volontà loro espressa o tacita vincere e disapplicare le disposizioni proibitive della legge, ordinate a tutela di un pubblico interesse.

Non può ritenersi formato il giudicato sopra il divieto dell'art. 113 del codice civile, quando della sua applicazione non siasi mai disputato in causa.

La teoria del presupposto logico e necessario, come contenuto nella cosa che venne giudicata, e quindi costitutivo di giudicato implicito, può invocarsi ed accogliersi solo quando ricorra la condizione che della pronunzia emessa sia fondamento o elemento sostanziale il fatto giuridico presupposto.

La disposizione dell'art. 113 alinea del codice civile, come disposizione d'interesse generale, spiega il suo impero anche nel caso in cui il matrimonio che vuolsi impugnare sia stato contratto prima dell'attuazione del codice civile italiano, e sotto una legislazione che permetteva di reclamare e pronunziare la nullità del secondo matrimonio, non ostante l'assenza del conjuge.

L'esercizio di un diritto mediante azione giudiziale, costituendo uno stato ulteriore al suo nascimento ed acquisto, è regolato dalla legge del tempo in cui il diritto si traduce in atto, ed è per ciò sottoposto, non solo alla osservanza delle nuove forme e giurisdizioni, ma ben anche di quelle condizioni, che dalla nuova legge sono imposte, non in relazione alla esistenza del diritto, sibbene al regolamento del suo esercizio.

Il Supremo Collegio osserva sul *primo motivo* che al giudizio istituito dal ricorrente Demaristo Leleù per impugnare il matrimonio contratto dalla madre Virginia Ercoli durante la di-

---

padre Alessandro, e nel 1884 conveniva in giudizio i due Domenico Antonio e Carlo Tiriterra per essere condannati al rilascio della eredità materna a loro due attribuita con testamento del 1874, vestendo essi la qualità di figli adulterini nati nella costanza del primo matrimonio della comune loro madre con il padre suo Alessandro.

Produssero allora i convenuti l'atto giustificativo del matrimonio contratto dalla madre nel 1863, e lo estratto della dichiarazione di morte di Alessandro Leleù contenuta nei libri della parrocchiale chiesa di Novara con la data 8 novembre 1861.

Essendo stato impugnato con querela di falso il prodotto estratto, risultò dalla istruzione, che ne seguì, che in quei registri parrocchiali non si conteneva la pretesa dichiarazione di morte; sicchè dopo lo annullamento pronunziato nel 1891 da questa Suprema Corte della sentenza della corte di appello di Roma, resa ai 2 febbraio 1891, la corte di Bologna, in rinvio, dichiarò, con sentenza del 28 marzo 1893, falso il prodotto documento.

Riassuntasi la causa nel 1893 innanzi il tribunale civile di Viterbo, furono da questo con sentenza del 27 novembre 1893 respinte le domande spiegate con l'atto di citazione contro ambedue i Tiriterra, e furono riservate per altro speciale giudizio quelle, che l'attore Demaristo avea aggiunto contro di Domenico Antonio.

In appello fu nelle conclusioni del pubblico ministero avvertito lo stato di assenza di Alessandro Leleù per la dichiarazione fattane dal tribunale nel 1880, e fu domandato che alla causa si facesse applicazione dell'art. 113 alinea del codice civile. E, conformandosi la corte di Bologna, con sentenza del 27 marzo 1896 dichiarò irrecevibile la domanda di Demaristo Leleù allo stato degli atti spiegata contro i due Tiriterra: mantenne la pronunzia del tribunale per le domande dirette contro il solo Domenico Antonio.

Col ricorso proposto questa sentenza è denunciata per quattro motivi di annullamento ».

chiarata assenza del primo di lei marito Alessandro Leleù, opponevasi la disposizione contenuta all'alinea dell'art. 113 codice civile, sicchè, concorrendo in fatto i termini di cotesta disposizione, la corte di Bologna ne fece retta applicazione.

Che il divieto espresso nel citato articolo essendo dettato per considerazioni di ordine pubblico, universalmente riconosciute, non dovea la sua applicazione venire subordinata all'evento, che dalla parte convenuta si fosse proposta e dedotta, ma, costando il fatto dell'assenza, incombeva al pubblico ministero ed alla corte provvedere che la legge del divieto si mantenesse ferma, nell'interesse generale, a cui essa intende.

Che perciò le censure del ricorso motivate in questo mezzo dal fatto, che nessuna delle parti convenute erasi opposta alla impugnazione del matrimonio col dedurre il divieto scritto nell'art. 113, cadono di fronte alla superiore considerazione.

Sul *secondo motivo:*

Che le ragioni del contratto giudiziario e della cosa giudicata invocate dal ricorrente Demaristo Leleù per escludere nella causa, che avea promossa, l'applicazione dell'art. 113 codice civile, furono dalla corte di Bologna eliminate e respinte per motivi, la cui semplice enunciazione basta a documento della loro bontà: il motivo, cioè, che le parti non possano per volontà loro espressa o tacita vincere e disapplicare le disposizioni proibitive della legge ordinate a tutela di un pubblico interesse, e l'altro motivo, che, intorno al divieto dell'art. 113 non essendosi mai disputato, non potè formarsi un giudicato sopra la sua applicazione nella causa.

Che la teoria del presupposto logico e necessario, come contenuto nella cosa che venne giudicata, e quindi costitutivo di un giudicato implicito, può accogliersi ed invocarsi quando ricorra la condizione, che della pronunzia emessa sia fondamento o elemento sostanziale il fatto giuridico presupposto. Ma tale condizione non appare che concorra, sì perchè il fatto dell'assenza accede alla causa promossa, ma non ne è parte sostanziale, sì perchè l'attenzione del magistrato decidente non fu mai richiamata, ed eccitato non fu il suo esame intorno a cotesto fatto, di cui soltanto fugacemente fu detto cenno in qualche delle comparse scambiate fra le parti nel procedimento formale, senza che rimanga rimosso il dubbio, che non sia stato avvertito dal magistrato decidente.

Che perciò vanno scartate le censure di questo mezzo col tornare a reclamare la cosa giudicata e il quasi contratto giudiziario.

Sul *terzo motivo:*

Che, avendo la corte di Bologna applicato la disposizione enunciata dell'art. 113 all'azione impugnativa del matrimonio, sebbene questo fosse stato celebrato nel 1863 in Roma, dove imperava la legge pontificia non venne ad offendersi la norma fondamentale dell'art. 2 preposta al codice civile: lo che il ricorso sostiene in questo mezzo, adducendo per motivo di potersi sotto quella legislazione impugnare e pronunciare la nullità del secondo matrimonio, non ostante l'assenza del coniuge.

Non venne ad offenderla, perchè riconobbe la corte che la validità di quel matrimonio o la sua nullità dipendea dall'essersi o no osservate le condizioni richieste dalla legge del tempo e del luogo ove fu celebrato, e riconobbe il diritto, che nel ricorrente si generò, d'impugnarne la legittimità fin dalla sua celebrazione.

Che l'esercizio di un diritto mediante un'azione giudiziale costituendo uno stato ulteriore al suo nascimento ed acquisto, è regolato dalla legge del tempo, in cui il diritto si traduce in atto, ed è perciò sottoposto, non solo alla osservanza delle nuove forme e giurisdizioni, ma ben anche di quelle condizioni, che dalla nuova legge sono imposte, non in relazione alla esistenza del diritto, sibbene al regolamento del suo esercizio.

Che cotesto principio ottiene più facile e pronta adesione quando in materia d'interesse generale, qual'è il matrimonio, le condizioni imposte allo esercizio di un diritto, anterior-

mente acquistato e posseduto, fondansi sopra considerazioni pur d'interesse generale, ed a questo intendono e provvedono: come si riscontra nel citato art. 113 codice civile.

Sul *quarto motivo:*

Che, avendo il ricorrente Demaristo introdotto il giudizio avverso i due Tiriterra qualificandoli figli adulterini nati da matrimonio nullo, in ultimo dedusse che per adulterino considerar si dovesse Domenico Antonio nato nel 1858: e, poichè tale domanda il tribunale di Viterbo, e poscia la corte di Bologna giudicarono oggetto opportuno per un separato giudizio, il ricorso denuncia tale pronunzia, oppugnando una per una le varie considerazioni, che la motivarono, come violatrici di principj e di leggi.

Che, se le censure del ricorso trovano in gran parte la giustificazione loro nella erroneità, o nella inopportuna invocazione dei principj, pur deve considerarsi che le specialità del diuturno giudizio, e il tempo e il modo con cui la domanda fu spiegata, ebbero a determinare quel rinvio, che non offese il diritto nè il suo sperimento, anzi li dichiarò salvi ed impregiudicati.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Sezione civile 16 giugno 1897, n. 399 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ditta Trezza (avv. Fortis e Bondi) - *Dellamore* (avv. Muratori e Aventi) *ed altri* (2)

MINIERE DI ZOLFO: Esplorazione ed esercizio - Brevi di Papa Paolo III del 5 luglio e 30 dicembre 1535 - Concessione ai Cesenati - Diritto patrimoniale - Cessione - Motuproprio del 1816.

La concessione fatta ai Cesenati coi Brevi di Papa Paolo III del 5 luglio e 30 dicembre 1535 di esplorare ed esercitare le miniere di zolfo

---

(1-2) I *fatti* e gli *atti* della causa sono come segue riassunti nella presente decisione:

« Con atti del 1861, 1862 e 1864, Natale Dellamore acquistava a titolo oneroso da parecchi proprietari di Cesena il diritto di lavorare le loro terre per rinvenire minerale di zolfo: e verso alcuni pagava in prezzo della concessione una determinata somma, verso altri costituiva su le terre un canone mensilmente pagabile in denaro per ogni tonnellata di minerale estratto.

Dodici delle miniere così da lui aperte furono nel 1869 vendute ai signori Carlo Faveggi e Giovanni De-Redler: e nel relativo istrumento del 12 agosto, oltre del prezzo convenuto, stipulava Dellamore parecchi diritti, fra cui quello di percepire dai compratori e da chiunque a loro subentrasse nella lavorazione delle miniere il canone che gravava le produzioni, determinato in lire 4,50 per tonnellata, e che restava accollato ad essi in conformità degli atti di acquisto, consegnati in copia ai compratori.

Ed all'infuori di questo canone, che venia designato col nome di *jus in re*, iscritto a favore dei concedenti, le miniere così trasferite dichiaravansi pienamente libere da qualunque altro vincolo.

Le stesse miniere nel 1871 formarono oggetto di una seconda vendita, e di una terza nel 1872: ed in entrambi gl'istrumenti furono descritte col canone, che le gravava, e con gli altri diritti ed oneri che gli acquirenti si accollavano.

E la obbligazione di pagare il canone proveniente dalle concessioni del 1861, 1862, e 1864 la società inglese acquirente nel 1872 nuovamente raffermava verso Dellamore, che a sua volta obbligavasi di soddisfare i concedenti dei varj canoni a ciascuno singolarmente dovuti.

Caduta in fallimento la società inglese, le miniere venivano acquistate dalla Ditta cav. Luigi Trezza: e nel relativo istrumento del 1892 si dichiarava che a questa cedevasi la impresa sociale esercitata dalla società fallita, e che la Ditta così investita della proprietà riceveva la consegna di tutte le sue attività e ragioni, così come dalla società possedevansi, con tutti i pesi e oneri, se e come gravano le miniere: ed a condizione di venire col prezzo di vendita soddisfatte e cancellate

in quel di Cesena, sebbene espressione ed atto di sovrana spontanea munificenza, e per l'indole della regalia sempre revocabile, attribuì ai proprietarj, non un privilegio personale, ma un diritto patrimoniale suscettivo, come tale, di cessione anche a non Cesenati.

Il motuproprio del 1816 emanato da Papa Pio VII, sopprimendo le privative su cave e miniere esercitate e pretese per sola consuetudine e senza titolo d'una espressa e speciale concessione sovrana, mantenne quelle aventi origine e fondamento nell'atto sovrano.

Il Supremo Collegio osserva innanzi tutto che la ragione d'inammessibilità opposta nel controricorso, perchè la procura all'avvocato soscrittore del ricorso fu posteriore alla sua notificazione, non trova favorevole accoglimento, risultando che l'atto di procura venne istrumentato dentro il termine utile alla proposta del ricorso.

Ed intorno ai tre mezzi di annullamento osserva

Sul primo motivo:

Che due errori sono attribuiti alla sentenza di Bologna: l'uno di avere ad una concessione graziosa e revocabile assegnato carattere e portata di rinunzia del diritto sovrano di regalia, male intendendo ed applicando i Brevi di Papa Paolo III ai Cesenati del 5 luglio e 30 decembre 1535, e traendone la erronea conseguenza che i Cesenati potessero liberamente disporre del diritto sovrano concesso loro col cederlo come bene patrimoniale anche a non Cesenati: l'altro di aver ritenuto, che la consuetudine abusivamente invalsa di esplorare ed esercitare le miniere, non ostante il decreto vice-regio del 9 agosto 1808 che aveva ristabilito nell'antico vigore l'impero della regalia, avesse potuto convertirsi in diritto col regio decreto 23 marzo 1865, e dato così a cotesto decreto una estensione e forza non dovuta.

Che intorno al primo di siffatti appunti può accettarsi la censura relativa alla denominazione di rinunzia adoperata dalla corte per significare la concessione fatta con quei brevi, ma non già l'altra di avere errato nella valutazione del diritto, che per ogni possessore di terreni in quel di Cesena veniva a costituirsi in conseguenza della concessione.

Sebbene espressione ed atto di sovrana spontanea munificenza, e per l'indole della regalia fosse sempre revocabile, è pur certo che venivano per tale facoltà concessa ai proprietari ad acquistare maggior valore i loro terreni, e a riceverne incremento il patrimonio. Ed è parimenti certo che la indicazione di Cesenati, a cui dirigevasi la concessione, ne limitava la estensione, ma non ne determinava la causa: sicchè privilegio reale esso fosse, non personale.

Questi riflessi concorrono a fissare nel diritto proveniente il carattere di patrimoniale con tutte le sue conseguenze, ed a mantenere il giudizio della corte che riconobbe legittimo l'esercizio fattone dai possessori con le convenzioni del 1861, 1862 e 1864.

Che l'altro errore addebitato alla sentenza non incontra miglior fondamento.

Il governo pontificio ristaurato nel 1814 cancellava di un tratto le disposizioni legislative emanate durante il periodo napoleonico e richiamava in vigore le pontificie: ed il motu-proprio

---

le passività ipotecarie contemplate nel prospetto unito all'istrumento.

La Ditta Trezza sino a tutto dicembre 1892 pagò il canone mensilmente dovuto su la produzione dello zolfo: ma, essendosi in seguito rifiutata a corrisponderlo, fu dagli eredi Dellamore convenuta in giudizio a fine di essere riconosciuto e dichiarato il loro diritto alla riscossione continuata dei canoni.

Cotesta loro domanda, respinta dal tribunale civile di Forlì con sentenza del 10 gennaio 1894, venne in appello accolta dalla corte di Bologna con sentenza pubblicata il 18 maggio 1896: contro della quale la Ditta Trezza reclama lo annullamento coi tre mezzi del presente ricorso ».

del 1816 emanato da Papa Pio VII sopprimendo le privative su cave e miniere esercitate e pretese per sola consuetudine e senza il titolo di una espressa e speciale concessione sovrana manteneva quelle che avessero origine e fondamento nell'atto sovrano.

Quindi la consuetudine durata non ostante quel decreto del 1808 e sempre continuata, anzichè abusiva, come la sentenza erroneamente la qualificò, esprimeva l'esercizio di un diritto fondato sui Brevi del 1535, e raffermato col ricordato motu-proprio del 1816.

Il decreto del 23 marzo 1865 nel conservare diritti esercitati e surti sotto la protezione delle leggi esplicava una potestà legittima: e, se agli attuali esercenti di miniere sulfuree nella provincia di Forlì è rivolto, per disapplicarne qui i principj e le disposizioni occorreva si fosse dimostrato che non trovavansi in esercizio attuale le miniere vendute il 12 agosto 1869, quando il regio decreto entrava in vigore. Ma cotesta condizione di fatto non risulta nella sentenza, non fu mai affermata negli atti del giudizio: risulta anzi che alle sue prescrizioni ottemperò Dellamore, e fu ammesso dalla prefettura alla osservanza di quanto il decreto ministeriale 11 aprile 1865 e il regolamento 6 giugno 1868 imponevano agli attuali esercenti di quella provincia.

Sul secondo motivo:

Che in due censure si riassumono i ragionamenti di questo mezzo: quella di avere ritenuto la sentenza, contro la natura dei diritti reali, che i canoni in questione avessero, per volontà delle parti che li avevano costituiti, qualità di diritto reale: e l'altra di una motivazione incerta e contraddittoria, quando considera gli stessi canoni come parte di prezzo, circostanza che verrebbe ad attribuire ad essi figura di rendita fondiaria.

Tali censure possono in buona parte riconoscersi meritate dalla sentenza: ma non conducono a ciò che del ricorso è scopo; a conchiudere cioè che la corte errò nel ritenere la obbligazione di pagare i canoni trasmessa nella Ditta Trezza con l'acquisto della proprietà delle miniere.

Due fatti considerò la corte ed affermò risultanti dagli atti, che intorno a tali canoni si stipularono sia per costituirli, sia per regolarne il pagamento nelle successive mutazioni di proprietà: l'uno che nel costituirli nelle originarie concessioni le parti intesero e vollero incorporarli all'immobile, sì che lo accompagnasse nelle mani di qualunque successivo possessore. Ripete la corte che venne nella persuasione di ciò dai termini e dalle clausole di quegli atti: muovendo dal principio che intorno a ciò determinar si debba non già da ragioni astratte, ma da esame fatto e ponderato alla stregua degli atti acquisiti alla causa.

L'altro fatto si è, che nelle seguite mutazioni da quella del 12 agosto 1869 fino all'ultima conchiusa dalla Ditta Trezza, il pagamento dei canoni venne sempre riguardato come onere reale inerente alle miniere, e dove più designatamente, dove in termini generali e comprensivi, venne assunto per patto dagli acquirenti.

Da cotesti due fatti la corte di Bologna non potea trarre conseguenza diversa da quella che leggesi nella impugnata sentenza: e qualunque imperfezione nel linguaggio, o soverchia generalità nelle proposizioni astratte si possa riscontrare, non valgono a scrollare tale conseguenza, fondata, com'è, su giudizio incensurabile di fatto.

Sul terzo motivo:

Che in questo si oppugna la sentenza per avere attribuito ai signori Dellamore azione a ripetere contro la Ditta Trezza i canoni, che, qualunque natura avessero di diritto reale o di credito, non erano dovuti loro, sibbene ai concedenti, da cui non risultava fossero stati ceduti.

Anche intorno a questo punto la sentenza trae la ragione del suo pronunziato dalle pattuizioni succedutesi nei vari istrumenti. Ricorda l'atto del 12 agosto 1869, ove con la imposta riserva accettata dagli acquirenti Dellamore si sostituì nel pagamento ai proprietari dei terreni, obbligandosi

di continuare esso e i suoi a corrispondere a questi i canoni, e di garentire i possessori da ogni molestia da parte loro.

Ricorda la continuata osservanza di questa sostituzione mantenuta pure dalla Ditta Trezza: ed afferma che di questo stato di cose era essa in piena cognizione: cognizione ed osservanza, che contengono l'accettazione e la virtuale promessa di osservarlo per l'avvenire.

Il diritto dei Dellamore di fronte ai debitori dei canoni e possessori delle miniere sta appunto nelle condizioni riferite, imposte, accettate ed osservate: pur sbandendo le varie affermazioni della sentenza intorno a questo punto.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Sezione civile 28 marzo 1897, n. 187 (1).

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Comune di S. Benedetto del Tronto (avv. Dari) -
Guaitoli (avv. Poli) (2)

MEDICO CONDOTTO: Più sanitarj - Riduzione - Maggiore opera - Maggior compenso - Condizione - Prova testimoniale - Irrilevanza ed inammissibilità.

Manca al debito della motivazione la sentenza che, sulla domanda promossa dal medico condotto contro il comune per essere compensato della maggiore opera prestata in seguito all'avvenuta riduzione del numero dei sanitarj del comune stesso, ammette l'attore a provare con testimoni che l'assunzione della maggiore opera venne dall'attore subordinata alla condizione di un maggior compenso, senza punto occuparsi delle deduzioni del comune intese respingere come irrilevante ed inammissibile la dedotta prova, sia per non aver il comune contratto nei modi e nelle forme di legge alcun obbligo in proposito, sia per trovarsi la prova stessa in opposizione al contenuto in atti scritti, quali le deliberazioni consigliari e le ricevute degli stipendj rilasciate dall'attore.

(1-2) La Corte cassava, per difetto di motivazione, la sentenza della corte di appello di Macerata, dei 20 giugno-2 luglio 1896, e rinviava la causa per nuovo giudizio a quella di Ancona.

Sezione civile 21 giugno 1897, n. 415.

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Dandini (avv. Mazzetti e De Dominicis U.) -
Rospigliosi (avv. Franceschini R. e Guarini)

OPPOSIZIONE DI TERZO: Enfiteusi - Acquirente del fondo enfiteutico - Canone - Diritto reale - Arretrati - Opposizione - Danno - Possibilità di legge - Esecuzione.

Il diritto alla riscossione del canone enfiteutico è eminentemente reale, scatente dall'alta ragione di dominio che il direttario vanta sul fondo enfiteutico, ed è garantito da privilegio speciale sopra i frutti del fondo stesso.

L'acquirente del fondo enfiteutico, non stato riconosciuto dal direttario, ha diritto di proporre opposizione di terzo contro la sentenza che posteriormente all'acquisto condannò il venditore a pagare i canoni arretrati caduti in prescrizione.

Per l'esperibilità del rimedio straordinario della opposizione di terzo basta la possibilità del danno.

Per l'opposizione di terzo non occorre che sia nel ricorso indicato l'articolo di legge su cui essa fondasi; e l'opposizione è ammissibile anche dopo cominciata l'esecuzione del giudicato di condanna inter alios.

Considerato che la quistione da esaminarsi è quella di vedere se al Dandini competesse il diritto di opporsi di terzo alla sentenza del pretore di Frascati 6 luglio 1892, che condannava il Mazzi a pagare le diciotto annate di canoni scaduti. Il tribunale glielo contende, affermando che il direttario Rospigliosi, nel promuovere contro l'utilista la condanna al pagamento dei canoni, sperimentasse una pura e semplice azione personale contro Mazzi, che non avrebbe potuto recare alcun pregiudizio al Dandini. Però tale affermazione è troppo assoluta, e giuridicamente inesatta. Il diritto alla riscossione del canone enfiteutico è eminentemente reale, scatente dall'alta ragion di dominio che il direttario vanta sul fondo enfiteutico; ed è garantito da privilegio speciale sopra i frutti del fondo stesso, siccome prescrivono tanto il § 83 del regolamento gregoriano 10 novembre 1834, quanto l'art. 1958 n. 2 codice civile. Se la condanna al pagamento è personale contro l'utilista Mazzi, si tramuterà tosto in azione reale sui frutti del fondo, tanto più che nella specie il Rospigliosi non volle aderire alla ricognizione *in dominum* chiesta dal Dandini, nè riconobbe il contratto di vendita interceduta tra costui e Mazzi. Il Dandini che sostiene la inefficacia della condanna per la collusione interceduta tra Mazzi e Rospigliosi, e per la verificatasi prescrizione delle annualità di canone, riceveva certo ed innegabile pregiudizio da quella sentenza che canonizzava un credito prescritto; ed il pregiudizio era immediato, come quello che autorizzava una esecuzione reale sul fondo. Or l'art. 510 del codice di procedura civile concede al terzo il rimedio straordinario della opposizione alla sentenza *inter alios lata* quando pregiudichi i suoi diritti. Basta la possibilità del danno perchè tal rimedio debba consentirsi; salvo al giudice del merito vedere se tale opposizione sia fondata.

Nè meno erronee si presentano le altre ragioni, le quali la denunziata sentenza credè ostassero alla ammissibilità della opposizione di terzo del Dandini: cioè perchè nella citazione non erasi espressamente invocato l'articolo 510 codice civile, e perchè sarebbe stata tardivamente proposta, dopo cioè che cominciò la esecuzione sul fondo enfiteutico. L'obbligo di indicare l'articolo di legge su cui fondasi un ricorso è prescritto dall'articolo 523 n. 4 per la cassazione, non già per la opposizione di terzo; ed inoltre il pignoramento era l'unico atto che informava Dandini della esistenza di un giudicato *inter alios* che poteva riuscirgli pregiudizievole. Esso iniziava la esecuzione, ma non la compiva.

Considerato che, accogliendosi il ricorso, tornino applicabili i provvedimenti di cui all'art. 541 codice procedura civile.

Per questi motivi:

La Corte cassa la denunciata sentenza (del tribunale civile di Roma dei 29-31 dicembre 1894), ordina la restituzione del deposito e rinvia la causa per nuovo esame al tribunale di Velletri, che pronunzierà anche su le spese di questo giudizio di cassazione.

Sezione civile 27 aprile 1897, n. 274.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. MARSILIO

(concl. conf.)

Gargani (avv. Vassura Calzaroni) - *Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma e Amministrazione degli ospedali di Roma* (avv. Patriarca)

CASSAZIONE: Ricorso - Notificazione - Nullità - Ente morale - Cessazione di rappresentanza - Notificazione tempestiva ad altre parti in causa.
PENSIONI A FAMILIARI D'OSPEDALE: Infermieri del manicomio di Roma - Inapplicabilità del regolamento 25 febbraio 1850.

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione fatta al cessato rappresentante di un ente morale non può condurre all'effetto di rendere inammissibile il ricorso, quando questo sia stato tempestivamente e in mo-

do regolare notificato alle altre parti convenute nel giudizio di merito e resistenti in quello di cassazione.

Il regolamento delle pensioni del 25 febbraio 1850 è speciale agli impiegati e familiari dell'Ospedale di S. Spirito in Roma, ed a quelli degli istituti dipendenti dall'Ospedale medesimo come il brefotrofio e il conservatorio delle proiette, e non può essere invocato dagli infermieri e dal personale di servizio del Manicomio, ai quali non compete alcun diritto a pensione.

Considerato che non occorre arrestarsi alla eccezione di inammessibilità del ricorso formalmente dedotta nell'interesse del Manicomio di Santa Maria della Pietà con regolare controricorso; poichè nell'orale discussione della causa la difesa della detta parte resistente non ha insistito nella eccezione surricordata, riconoscendo così, almeno implicitamente, che la nullità della notificazione fatta al cessato rappresentante del Manicomio non poteva condurre allo effetto di rendere inammessibile il ricorso, tutta volta che questo era stato tempestivamente e in modo regolare notificato all'Amministrazione degli ospedali di Roma, altra parte convenuta nel giudizio di merito ed oggi anch'essa resistente in questo giudizio di cassazione.

Considerato che a torto il ricorrente Gargani col primo dei motivi di annullamento da lui proposti fa rimprovero alla denunziata sentenza di essere incorsa nel vizio di incompleta motivazione, per avere semplicemente affermato e non dimostrato che il Manicomio di Roma non era compreso tra gli istituti dipendenti dall'Arcispedale di Santo Spirito, considerandosi come dipendenti dal detto ospedale soltanto il brefotrofio e il conservatorio delle projette; e per avere lasciato di rispondere alle prove dedotte da esso ricorrente onde stabilire che sotto quella denominazione di « dipendenza » doveva comprendersi anche il suindicato Manicomio.

Infatti l'impugnata sentenza ha reso ampia ragione delle sue affermazioni quando ha rilevato, che il regolamento del 25 febbraio 1850 sulle pensioni dei familiari dell'Ospedale di S. Spirito e sue dipendenze era anteriore al motuproprio di Pio IX del 25 agosto, anno detto, col quale furono a certi effetti raccolti in unica istituzione i diversi ospedali di Roma; e che mediante il citato motuproprio non si intese già di porre tutti gli ospedali di Roma sotto la dipendenza di quello di San Spirito, in modo da poter ritenere che lo statuto e i regolamenti speciali di questo si rendessero comuni a tutti gli altri; ma si volle soltanto che tutti gli istituti ospitalieri di Roma fossero considerati e governati come un istituto solo, conservando però ciascuno il suo patrimonio e la sua speciale amministrazione.

Nè è vero che la sentenza medesima abbia lasciato senza risposta le prove addotte dal Gargani in base agli statuti e regolamenti da lui prodotti: poichè ha opportunamente osservato che nel regolamento del 1° novembre 1851, promulgato dalla nuova Commissione per disciplinare i concorsi per l'ammissione di nuovi impiegati in tutti gli ospedali di Roma, nulla fu detto rispetto al diritto alla pensione dei nuovi ammessi; e che anche nei regolamenti interni, speciali per il Manicomio, emanati sotto la data del 29 luglio 1858 e 24 febbraio 1870, non si fa alcun accenno al diritto alla pensione.

E, come complemento della sua dimostrazione che il Manicomio non poteva ritenersi compreso tra gli istituti dipendenti dall'Ospedale di S. Spirito come il brefotrofio e il conservatorio delle projette, confuta vittoriosamente tutti gli argomenti addotti in contrario dal Gargani e da lui desunti, sia dalla parola *giubilati* che si legge nell'art. 38 del regolamento del 24 febbraio 1870, sia dal fatto che anche gli impiegati del Manicomio, sotto il governo pontificio, venivano nominati e licenziati da Monsignore Commendatore di S. Spirito.

Considerato che ugualmente infondati sono i *motivi secondo e terzo,* coi quali il ricorrente Gargani accusa la

denunziata sentenza di essere incorsa nel vizio di omessa pronunzia con violazione del n. 6 dell'art. 517 del codice di procedura civile; tanto perchè non ha fatto parola della domanda subordinata, proposta con speciale conclusione e diretta ad ottenere la produzione, per parte della deputazione provinciale amministrativa del Manicomio, di una sua deliberazione del 24 febbraio 1894, quanto perchè nulla ha statuito rispetto alla domanda di esso Gargani in quanto era stata da lui diretta contro l'Amministrazione degli ospedali di Roma.

E, di vero, la produzione della deliberazione presa dalla deputazione provinciale il 24 febbraio 1894 quale amministratrice del Manicomio di Roma era stata richiesta dal Gargani in via subordinata all'oggetto di dimostrare che la mentovata deputazione provinciale aveva implicitamente riconosciuto a lui il diritto ad ottenere la pensione, ma aveva però ritenuto che quella pensione dovesse essere a lui corrisposta dall'Amministrazione degli ospedali di Roma.

E siffatta dimostrazione aveva in sostanza per iscopo di giustificare il fatto di avere convenuto in giudizio ambedue le amministrazioni, affinchè, riconosciuta la esistenza del diritto al conseguimento della pensione, fosse pur deciso quale delle due parti citate al giudizio fosse obbligata a corrisponderla, e su quale dei due bilanci dovesse essere iscritta.

Ora, la denunziata sentenza ha preso ad esaminare per prima cosa la questione fondamentale e pregiudiziale, se realmente competesse al Gargani il da lui vantato diritto alla pensione, ai termini dei regolamenti in vigore al giorno in cui fu assunto al servizio del Manicomio quale infermiere; e con una lunga argomentazione è venuta a concludere che tal diritto a lui non spetta, perchè non può essere da esso invocato il regolamento delle pensioni del 25 febbraio 1850, speciale agli impiegati dell'Ospedale di Santo Spirito e sue dipendenze.

A siffatta conclusione è la sentenza pervenuta esaminando la suindicata questione di fronte ad ambedue le parti convenute.

E, tutta volta che la detta conclusione rendeva inevitabile il rigetto dell'appello proposto dal Gargani e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, tornava affatto superfluo che i giudici del merito prendessero a parlare delle istanze subordinate per la produzione della deliberazione 24 febbraio 1894 e per la definizione a chi facesse carico il pagamento della non dovuta pensione, perchè la pronunzia di rigetto di ambedue le istanze era per implicito necessario contenuta nella pronunzia di rigetto dell'appello.

Considerato che non ha miglior fondamento il *quarto* dei proposti motivi, col quale si lamenta una pretesa violazione del paragrafo 623 del regolamento gregoriano 10 novembre 1834 e dell'art. 517 n. 3 del codice di procedura civile e una pretesa falsa applicazione alle passate leggi pontificie delle norme per le quali ora gli atti e i contratti delle amministrazioni delle opere pie vanno soggette all'approvazione dell'autorità tutoria (art. 517 num. 3 cod. proc. civ., e art. 2 delle disposizioni per l'applicazione del codice civile): perchè la denunziata sentenza ha respinto la proposta prova testimoniale diretta a giustificare che il diritto alla pensione fatto valere dal Gargani a lui spettava anche per convenzione ai termini del contratto di locazione d'opera interceduto tra lui e il rappresentante la Commissione degli ospedali di Roma; ed ha negato l'esperimento dell'anzidetta prova, per la ragione che, data pure l'asserita convenzione, l'operato della Commissione non avrebbe ottenuto l'approvazione dell'autorità superiore.

I capitoli di prova testimoniale proposti dal ricorrente miravano in sostanza ad accertare questi due fatti;

a) Che egli era stato assunto al servizio del Manicomio il 16 luglio 1862 col patto verbale di conseguire una pensione dopo trent'anni di continuato fedele servizio;

b) Che dall'Amministrazione degli ospedali di Roma sono state costan-

temente assegnate le pensioni agli infermieri addetti al Manicomio e ammessi, come esso Gargani, sotto il regime pontificio, e gli ultimi fra questi pensionati furono sotto le odierne leggi Arceci Domenico e Del Mastro Crescenzo.

Ora, in ordine alla prima delle suindicate circostanze, l'impugnata sentenza ha osservato che la proposta prova non poteva essere ammessa, perchè, oltre la inverosimiglianza che si affidasse ad una convenzione verbale un diritto esperibile dopo i 30 anni, la pretesa convenzione sarebbe stata di nessuno effetto quando i regolamenti dell'Istituto, e le altre disposizioni che lo governavano non concedevano il dritto che si sarebbe stipulato, e che i governatori non potevano concedere di proprio arbitrio, vincolando il bilancio dell'opera pia.

In ordine poi alla seconda delle circostanze surriferite, la sentenza ha avvertito che neppure a questo secondo scopo poteva essere ammessa la richiesta prova, dappoichè questa sarebbe diretta a dimostrare un dritto generato da consuetudine, in una materia governata, non da consuetudini, ma da leggi e statuti espressi; e, d'altra parte, se in qualche caso è stata concessa agli infermieri del Manicomio una pensione, ciò ha potuto avvenire per particolari considerazioni di equità, non certo capaci di creare in altri un dritto dalla legge e dal regolamento non riconosciuto.

Queste considerazioni pertanto dell'impugnata sentenza rivelano di per sè che la richiesta prova testimoniale non è stata dai giudici del merito autorizzata, perchè da essi, con giudizj ed apprezzamenti di fatto insindacabili da questa Corte Suprema, è stata riconosciuta inconcludente ed inidonea a raggiungere lo scopo pel quale era stata proposta.

Non è vero di conseguenza che col rigetto di questa prova siano state commesse le violazioni di legge lamentate in quest'ultimo motivo; poichè la detta sentenza non ha minimamente disconosciuto che ai termini del § 623 del regolamento gregoriano la prova orale sarebbe stata ammissibile, quando i fatti articolati si fossero riconosciuti rilevanti; nè è vero che abbia inteso applicare nel caso presente le norme per le quali gli atti e contratti delle amministrazioni delle opere pie vanno soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria, violando così la regola di che nell'art. 2 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Rigetta il ricorso proposto da Carlo del fu Giuseppe Gargani contro la sentenza della corte d'appello di Roma proferita il 17-27 giugno 1896 e notificata il 2 agosto successivo nella causa da esso Gargani promossa contro il Manicomio provinciale di Roma e contro l'Amministrazione degli ospedali di detta città.

Sezione civile 2 giugno 1897, n. 360.

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Giustiniani (avv. Massoli) - *Stirpa* (avv. Rosa) e *Comune di Bieda* (avv. Scifoni e Canevari)

SERVITU' ED USI CIVICI: Legge abolitiva 24 giugno 1888 - Estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

COSA GIUDICATA: Materia contestata - Indole del giudizio.

Per l'art. 1 della legge 24 giugno 1888 n. 5489 le servitù ivi riferite furono abolite nell'estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto; e lo stato di possesso era quello enunciato dall'elenco compilato e pubblicato nei modi e nelle forme della legge stessa.

Per inconcusso principio di diritto la cosa giudicata trovasi là dove è la materia contestata; e questa risulta dall'indole del giudizio, dall'atto che lo ha provocato e dalle risultanze sue.

Il Supremo Collegio osserva:

Che principali ed esaurienti sono i *motivi secondo e terzo*, ove sotto diversi aspetti si denunziano per violati i principj relativi alla cosa giudicata con le disposizioni di legge analoghe.

Che per l'art. 1 della legge 24 giugno 1888 le servitù ivi riferite sono abolite nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

Che lo stato di possedere veniva enunciato dallo elenco compilato e pubblicato nei modi e nelle forme di essa legge.

Che il giudizio del 1895 ebbe per oggetto la opposizione all'elenco proposta con l'atto del 3 luglio 1889; sicchè la materia in quel giudizio contestata veniva determinata dall'elenco, dall'opposizione e dalle conclusioni a che venissero respinte le domande dei Giustiniani contenute in quell'atto del 3 luglio 1889.

Che, essendo inconcusso principio di trovarsi la cosa giudicata là dove era la materia contestata, e questa risultando dalla indole del giudizio, dall'atto che lo aveva provocato, dalle risultanze sue, dovea la corte con la guida di cotesti criterj giudicare, se la sentenza del 22 agosto 1890, confermata in appello, costituisse l'ostacolo del giudicato contro le domande dei Giustiniani presentate alla giunta nel 1892.

Che tale omissione si palesa meritevole di maggiore censura in vista della sentenza 19 dicembre 1891, d'onde i Giustiniani ritraevano argomenti per conchiudere che ivi trovavasi già determinata la intelligenza e la estensione della precedente sentenza del 22 agosto.

Che la dedotta contraddizione pretesa fra le due sentenze del 1891 e 1894 veniva rettamente proposta qual motivo di appello, e doveva discutersi dalla corte, anzichè venire rimandata come materia di altro gravame.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, e, senza venire all'esame degli altri mezzi, cassa la impugnata sentenza della corte di Roma (dei 29 gennaio 1896) e rinvia per nuovo esame la causa a quella di Perugia.

Sezione civile 23 settembre 1897, n. 558.

CARDONA P. ff. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Masini e Marcoaldi (avv. Corsi e Alasia) - *Masini*

TESTAMENTI RICEVUTI DA PARROCI (secondo il diritto canonico): Formalità del Capitolo « *Cum esses* **» - Malati e defunti in ospedali - Lontananza da notari pubblici - Nullità per omissione di lettura - Istruzioni della istituzione «** *Quamvis consentaneum* **» - Equipollenti.**

Secondo il diritto canonico, all'unica formalità richiesta dal Capitolo Cum esses, *e cioè che il morente esprima la sua volontà al proprio parroco in presenza di due o tre testimoni, si aggiunse in seguito come condizione imprescindibile che i detti testamenti potessero soltanto esser fatti da persone malate e defunte negli ospedali, ovvero nelle campagne o villaggi lontani più di tre miglia dai luoghi di residenza dei pubblici notari; ma non importava nullità della disposizione testamentaria la omissione della lettura da parte del notaio, alla presenza del testatore e dei testimoni, della volontà manifestata dal testatore stesso, giusta le istruzioni contenute nella istituzione* « Quamvis consentaneum » *di Benedetto XIV, e alle quali poteva supplirsi con equipollenti* (1).

---

(1) La Cassazione di Roma ritiene così che le regole stabilite da Benedetto XIV, nella sua istituzione *Quamvis consentaneum*, pei testamenti ricevuti dal parroco, non furono, nel motu-proprio gregoriano, imposte sotto pena di nullità.

La Cassazione di Firenze, invece, con sentenza dei 26 maggio 1875, in causa

L'equivoco in cui incorse la denunciata sentenza derivò dal non avere essa tenuto abbastanza conto delle specialità dei testamenti ordinati secondo il diritto canonico nel capitolo *Cum esses*, applicando ad essi le rigorose disposizioni contenute al riguardo degli atti di ultima volontà nel diritto comune. All'unica formalità richiesta dal sopracitato capitolo, e cioè che il morente esprima la sua volontà al proprio parroco in presenza di due o tre testimonj, si aggiunse in seguito come condizione imprescindibile che i detti testamenti potessero soltanto essere fatti da persone malate e defunte negli ospedali, ovvero nelle campagne o villaggi lontani più di tre miglia dai luoghi di residenza dei pubblici notari. Formalità e condizione che si riscontravano appunto nella specie. E' vero che il pontefice Benedetto XIV, nella istituzione « *Quamvis consentaneum* », diede delle istruzioni o regole da seguirsi nel ricevere simili testamenti, tra le quali che il parroco, dopo riportata in iscritto la volontà manifestata dal testatore, dovesse a chiara voce farne lettura alla presenza del testatore stesso e dei testimonj; ma da ciò non ne deriva che le norme contenute in quelle istruzioni o regole costituissero anche delle ulteriori formalità sostanziali da non potersi supplire con equipollenti, in modo che, se non osservate alla lettera, rendessero senz'altro radicalmente nulla la ricevuta testamentaria disposizione; tanto più che niuna nullità vedevasi ivi comminata, mancando persino la così detta clausola irritante. E che non costituissero veramente altrettante formalità sostanziali, lo si rileva pure dalla diversità di locuzione tra la prima e la seconda parte dell'art. 36 del *motu-proprio* Gregoriano del 10 novembre 1834, sotto il cui impero cessò di vivere Felice Masini. Esso, infatti, dopo avere disposto: « *I testamenti ordinati secondo la forma del capitolo* Cum esses *saranno validi allora soltanto, quando siano fatti negli ospedali, ovvero da persone malate e defunte in una campagna o villaggi lontani più di tre miglia dai luoghi ove risiedono pubblici notai* », non continua già a dire, e se non siano osservate le regole stabilite, ecc.; ma, esprimendo un altro e separato concetto, aggiunge: « *dovranno inoltre osservarsi in*

De Vecchis c. *Blasi* (Legge: 1874, I, 773) fissò la massima contraria: che, cioè, in nessun caso si potesse supplire a quelle istruzioni con equipollenti; e, quindi, che sempre si dovesse considerare nullo un testamento ricevuto dal parroco, quando non si fossero osservate le norme predette.

Assai più corretta ci sembra la soluzione adottata dalla nostra Corte Regolatrice, specie in base al principio che le ragioni di nullità si debbono ricercare, non già nello spirito, ma nella lettera della legge. E nel motu-proprio gregoriano non è in proposito comminata espressamente alcuna nullità.

Del resto, anche indipendentemente dalla lettera della legge, si deve ritenere che Gregorio XVI non volesse punto imporre l'adempimento delle norme contenute nella istituzione *Quamvis consentaneum* sotto pena di nullità.

Il notaio era il pubblico ufficiale destinato dalla legge a ricevere le disposizioni di ultima volontà; ma, quando il pronto intervento del notaio era reso impossibile, e vi era pericolo che l'ammalato morisse intestato, e per colpa non propria, allora il parroco era investito della stessa qualità di pubblico ufficiale. E perciò i testamenti da lui ricevuti, nei casi tassativamente previsti (cioè, quando lo ammalato era in un ospedale, o in campagna o in un villaggio lontano più di tre miglia dal luogo di residenza del notaio), erano autentici siccome quelli ricevuti dallo stesso notaio. Quindi l'ammalato, depositando in mano del parroco assistito da due testimoni le proprie disposizioni di ultima volontà, faceva atto per se stesso valido. Il pontefice, poi, onde impedire possibili abusi, e forse anche per mantenere al provvedimento stesso il carattere di eccezionale e privilegiato, ordinava al parroco l'adempimento di certe formalità, ma non *ad substantiam testamenti*, chè non ve n'era bisogno, bensì *ad probationem*, per avere cioè una certezza assoluta che quanto il parroco aveva riportato in iscritto era la esatta e fedele riproduzione dell'ultima volontà manifestata dal morente testatore.

Avv. P. Capucci.

questi testamenti le regole stabilite dal Pontefice Benedetto XIV nella sua istituzione ecclesiastica 105, che incomincia Quamvis consentaneum ». Diversità di locuzione, la quale non può a meno di significare che deve essere osservato sotto pena di nullità quanto è disposto nella prima parte dell'articolo, e non anche quanto è contenuto nella seconda, sebbene prescritto in modo imperativo. Nè è infine a dimenticare che tutte le volte, che quel *motu-proprio* ha voluto che una sua disposizione fosse osservata sotto pena di nullità, lo ha espressamente detto. Quindi, nella specie in esame, la mancanza di lettura del testamento, causata da forza maggiore, non era da tanto da produrne senz'altro l'assoluta ed insanabile nullità, potendo essere supplita collo stabilire a mezzo di prove equipollenti che tutto quello che il parroco aveva riportato in iscritto era la esatta e fedele riproduzione della ultima volontà manifestata dal morente testatore al parroco stesso, presenti i due testimonj.

Attesochè, accogliendosi il secondo mezzo, si rende inutile lo scendere allo esame del terzo, il quale riguarda soltanto la condanna della parte soccombente alla rifazione delle spese di lite.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il primo mezzo, ed, accogliendo il secondo, cassa la sentenza resa tra le parti dalla corte d'appello di Roma li 10-16 luglio 1896, e rinvia pel nuovo esame, in quanto al mezzo accolto, la causa alla corte d'appello di Perugia.

Sezione civile 10 novembre 1897, n. 595 (1).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Provincia di Roma (avv. Iacoucci V. e Bonderli) -
Demanio: *Int. di Roma* (avv. er. Silvestri) (2)

SICUREZZA PUBBLICA: Ufficio di questura - Sezioni - Locali - Affitto - Obbligo della Provincia (*Legge 21 dicembre 1890 n. 7321, art. 4 e 5*).

La provincia è, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 sul personale di pubblica sicurezza, tenuta a fare le spese di affitto, non solo pei locali abbisognevoli all'ufficio centrale di questura, ma inoltre pei

---

(1-2) Rileviamo dalla stessa decisione della Corte i *fatti* della causa:

« La questura della città e circondario di Roma occupa due locali demaniali, cioè l'ex-convento di S. Marcello, ove siede il questore, e l'ex-convento di Santa Maria in Campitelli, ove è posta una delle sezioni nelle quali essa è divisa.

L'Intendente di finanza chiese in giudizio alla Provincia il pagamento del fitto dell'un locale e dell'altro; la Provincia rispose esser pronta a pagare quello relativo al locale di San Marcello, non però l'altro per Santa Maria in Campitelli, perciocchè essa, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1890, è tenuta a far le spese di affitto dei locali abbisognevoli all'ufficio di questura, ma non parimenti quelle dei locali occorrenti alle sezioni della questura, nelle quali può, giusta l'art. 4 della medesima legge, esser questa divisa.

Il tribunale respinse tale eccezione, ed ordinò che un perito stimasse il prezzo di annuo affitto dei suddetti locali; e la corte di appello di Roma, dinanzi la quale la Provincia gravossi per sostenere il suo assunto, confermò pienamente la sentenza dei primi giudici.

Contro questa sentenza ricorre ancora la Provincia dinanzi questa Corte di Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli art. 3, 4, 5 e 55 della predetta legge 21 dicembre 1890, non che dell'art. 16 regolamento relativo del 5 febbraio 1895 e dell'art. 203 n. 14 della legge comunale e provinciale.

Ripete il ricorso per la terza volta in questa sede, che la legge del 1890 istituì nell'art. 3 degli ufficj provinciali e circondariali, rispettivamente facente parte e dipendenti dalle prefetture e sottoprefetture, e la spesa di affitto dei relativi locali l'art. 5 pose a carico delle provincie; e, sebbene nell'ultimo capoverso dell'art. 3 fu data al ministro dell'interno facoltà di

locali occorrenti alle sezioni stabilite nel capoluogo, e nelle quali può, giusta l'art. 4 della legge stessa, la questura esser divisa.

La Corte di Cassazione osserva che la questione sollevata nel ricorso dalla Provincia non può dirsi del tutto nuova e senza precedenti, stantechè, prima della pubblicazione della legge del 1890 sul personale di pubblica sicurezza, qualche provincia si era data a pretendere che non dovesse la spesa di affitto dei locali abbisognevoli agli ufficj di pubblica sicurezza presso le prefetture o sottoprefetture, e due pareri del Consiglio di Stato, del 13 aprile 1867 e 13 gennaio 1874, dimostrarono insussistente la pretesa; poichè, essendo la provincia obbligata a fornire di locali le prefetture e le sottoprefettnre, a norma dell'art. 203 n. 13 e 14 della legge comunale e provinciale, devono perciò stesso fare le spese di quelli di pubblica sicurezza come ufficj facienti parte delle medesime prefetture o sottoprefetture. L'art. 5 della legge del 1890 tradusse in legge quei concetti in questa forma: « Gli ufficj « circondariali e provinciali di pubbli- « ca sicurezza *fanno parte* degli ufficj « di prefettura e sottoprefettura. Le « spese di affitto per i locali degli « ufficj provinciali e circondariali di « pubblica sicurezza sono a carico « della provincia ».

Osserva che per disposizione dell'art. 94 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale e per evidentissima ragion logica, i locali per gli ufficj che deve provvedere la provincia debbono essere proporzionati *alle esigenze del servizio,* non che *al grado e all'importanza* dei funzionari chiamati a farne uso: dal che discende, che tanto più vasti e decorosi debbono essere i locali da apprestarsi dalla provincia, quanto più grande ed elevato sia il numero ed il grado dei funzionari che li debba accogliere. Nessun dubbio adunque che la provincia, tenuta a pagare il fitto del locale abbisognevole alla questura, come parte dell'ufficio di prefettura, debba apprestare dei locali proporzionati al numero ed al grado dei funzionari che formano l'insieme del così detto ufficio provinciale. Se questo è certo, l'odierna pretesa della Provincia di Roma si dimostra da per sè mal posta, poichè riducesi a dire, che fino a quando per l'ufficio provinciale o di questura si chiegga un solo edificio, essa sia obbligata a fornirlo di una vastità proporzionata al numero ed al decoro dei funzionari che lo compongono; se però per il miglior utile del medesimo servizio si richiedano più edifizi di minore ampiezza per il medesimo personale, allora cessa l'obbligo della provincia per quella parte di uffiziali dell'unico ufficio, che si voglia collocare in edifizi diversi da quello ove debba risiedere il capo dell'ufficio.

In altri termini la disposizione dell'art. 5, secondo il ricorso, dovrebbe essere così interpretata, che malgrado la legge abbia messo a carico della provincia la spesa dei locali abbisognevoli a tutto il personale della questura, il quale la legge stessa presuppose così vasto da dividersi in sezioni; tuttavolta, quando la divisione avvenga, l'obbligo posto proporzionalmente a tutto debba ridursi ad una sola parte di esso, che forse è la minore, cioè quella addetta all'ufficio centrale. In tal modo certamente verrebbe, non rettamente interpetrato, ma illogicamente desintegrato il concetto della legge.

stabilire ufficj di pubblica sicurezza *distaccati* in altri comuni, la spesa pei locali di tali ufficj la legge non pose a carico della provincia. E qui soggiunge il ricorso: le sezioni, nelle quali, giusta l'articolo 4, può essere diviso un ufficio di questura, non son cosa diversa degli ufficj distaccati nei comuni del circondario, di che parla l'art. 3, laonde le spese di affitto occorrenti pei locali delle sezioni debbono, al par di quelle per gli ufficj staccati, andare a carico dello Stato, malgrado che l'art. 16 del regolamento del 1891 dichiari il contrario, segnando a carico dello Stato le spese di affitto degli ufficj distaccati, ed a peso delle provincie quelle delle sezioni di questura ».

Bene a ragione adunque l'art. 16 del regolamento, che fu fatto con poteri delegati a norma dell'art. 56 della legge, malgrado che in essa non fosse stato scritto che gli uffici distaccati in altri comuni fuori del capoluogo stessero a carico dello Stato, lo dichiarò espressamente, perchè ciò sorgeva in modo implicito dalle relative discussioni parlamentari; e con logica parimenti esatta dichiarò che le spese di affitto dei locali occorrenti alle sezioni stabilite nel capoluogo, stessero a peso della Provincia, come parti di un tutto che la legge chiama ufficio provinciale, o di questura.

Osserva che ad offuscare cotanta evidenza il ricorso, staccando ed isolando alquante parole della legge, dice che per la lettera della medesima si fa chiaro che furon create quattro diverse classi di uffici di pubblica sicurezza, quelli provinciali o di questura presso le prefetture, i circondariali nelle sottoprefetture, e poi le sezioni nelle questure, gli uffici distaccati negli altri comuni; e, poichè l'obbligo della spesa dei locali fu imposto alle provincie per gli uffici provinciali e circondariali solamente, così rimane per esse escluso in quanto agli uffici distaccati ed alle sezioni di questura. Anzi, essendo le sezioni un istituto congenere a quello degli uffici distaccati, la dichiarazione fatta dal regolamento per quest'ultimi si debbe estendere a quelli delle sezioni.

Nulla di più inesatto.

La legge del 1890, nell'organizzare gli uffici di pubblica sicurezza, divise tutto quanto il personale per circondario con sede nel capoluogo, ed ivi costituì l'ufficio di pubblica sicurezza, aggregandolo alla prefettura o alla sottoprefettura, secondo che il capoluogo fosse sede di provincia o di circondario. Il nome di ufficio provinciale che fu dato agli uffici sedenti in capo provincia, non proviene da che tali uffici abbraccino il servizio di tutta la provincia, ma dalla contingenza estrinseca di sedere in capo provincia; difatti l'art. 4 dichiara espressamente che il questore nel *circondario di sua residenza* ha tutte le attribuzioni che il sottoprefetto nel suo.

Il servizio di pubblica sicurezza in rapporto a tutta la provincia non è esercitato nè dagli uffici provinciali, nè da quelli circondariali, ma come potere direttivo, a norma dell'art. 1, sta in capo al prefetto; la esecuzione poi in ciascun circondario è affidata agli uffici circondariali, dei quali, giusta l'art. 2, sono ufficiali i questori, gli ispettori, i vice ispettori, i delegati; e codesti ufficiali, riuniti in corpo nel numero designato dalle tabelle, formano l'ufficio circondariale, al quale la provincia deve apprestare i locali abbisognevoli nella proporzione sopra indicata.

Osserva che gli uffici *distaccati*, e più ancora le *sezioni* di questura, non sono organicamente uffici per sè stanti, ma pura e semplice parte dell'ufficio circondariale. Codesto ufficio, avente sede nel capoluogo di provincia o di circondario, è l'organo del servizio di pubblica sicurezza del circondario medesimo, che agisce sotto la direzione del prefetto; se non che nel capoluogo si svolge pienamente anche per la esecuzione, per mezzo degli uffiziali e degli agenti che vi sono addetti, mentre negli altri comuni del circondario, per necessità di cose, non può svolgersi ordinariamente, che per mezzo degli ufficiali ed agenti che risiedono nei comuni. Da ciò sarebbe sorta la necessità di aggiungere all' ufficio circondariale un numero di uffiziali ed agenti, proporzionale al numero, se non dei comuni, almeno dei mandamenti del circondario; ma non si volle aprire questa larga categoria di spese, e perciò all'art. 6 fu detto che il servizio di pubblica sicurezza, nei comuni fuori del capoluogo, rimanesse affidato ai sindaci; i quali lo esercitano in modo permanente mediante le locali stazioni di carabinieri. D'altra parte, però, col capoverso finale dell'art. 3 fu concessa al governo la facoltà d'istituire nei comuni fuori del capoluogo degli uffizi distaccati, inviandovi un uffiziale di pubblica sicurezza di carriera. Gli uffizi distaccati adunque non rappresentano che una dislocazione dell'ufficio circondariale; e questo distaccamento non è la regola, ma la ec-

cezione, poichè organicamente l'ufficio di pubblica sicurezza nei comuni fuori del capoluogo è quello del sindaco.

Sorse dubbio alla compilazione del regolamento, se, dovendosi abbandonare la casa comunale essendo un ufficio distaccato, la spesa del nuovo locale dovesse stare a carico della provincia; e, poichè alle parole *uffici di pubblica sicurezza* usate nel progetto ministeriale, le camere aggiunsero la specificazione di *provinciali* o *circondariali*, fu creduto opportuno di dichiarare che tale spesa non dovesse gravare sulla provincia, ma sullo Stato.

Osserva che le sezioni di questura, oltrechè non rappresentano un ufficio per sè stante, sono anche cosa ben diversa degli uffici distaccati; avvegnachè l'ufficio circondariale, o di questura, per sua istituzione, oltre quella di vigilanza e di direzione su tutti i comuni del circondario, ha la incombenza dell'intiero servizio di pubblica sicurezza nel comune di capoluogo, che esercita mediante il corpo di ufficiali ed agenti, che costituiscono l'intiero ufficio circondariale; sicchè la divisione per sezioni, consentita esclusivamente alle questure, perchè risiedono in capoluoghi di popolazione maggiore di 100000 abitanti, non rappresenta che la distribuzione del servizio del capoluogo. Se la provincia è tenuta per legge a fornire di locale l'ufficio di questura creato dalla legge per funzionare per qualsiasi servizio di pubblica sicurezza nel capoluogo, ed ordinariamente per direzione, negli altri comuni, non può essa scindere per suo comodo le varie incombenze dell'ufficio, per cavarne la esenzione della spesa dei locali abbisognevoli alle sezioni, ancor quando queste ad altro servizio non dovessero attendere che a quello della città, o comune capoluogo. Ove mai la legge del 1890 potesse essere, in riguardo all'obbligo del fornimento dei locali, interpetrata a modo del ricorso, si cadrebbe, o nell'assurdo di ammettere l'obbligo della provincia finchè le sezioni tutte stessero nel medesimo locale della questura, ed escluderlo ove venissero collocate in luoghi diversi nell'istesso comune di sua sede, ovvero nell'altro assurdo, più manifestamente smentito dalla legge, di restringere l'obbligo della provincia al locale abbisognevole per le funzioni direttive nel circondario che esercita la questura, escludendo, sia per un solo, che per più locali, quello relativo alle funzioni che si svolgono nel solo capoluogo.

Erroneamente poi il ricorso crede assurgere allo spirito della legge quando afferma che la provincia può esser tenuta, in quanto i locali abbisognino ad un ufficio avente giurisdizione provinciale, e non ad altri con circoscrizione comunale; se così fosse, non sarebbero state poste a peso della provincia gli uffici di pubblica sicurezza istituiti secondo la legge del 1890, i quali, come sopra fu detto, sono esclusivamente circondariali, e non provinciali, e pur abbracciano in modo permanente il servizio di pubblica sicurezza del comune di capoluogo.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile feriale;

Rigetta il ricorso proposto dalla Provincia di Roma avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata tra le parti anzidette addì 18 marzo 1897.

Sezione civile 15 giugno 1897, n. 398.

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Istituto di Credito Fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari (avv. Bosi) - *Satta Semidei* (avv. Pala e Cocco Ortu)

MANDATO: Credito fondiario - Mutuo - Assicurazione del fondo ipotecato - Omessa rinnovazione della polizza di assicurazione - Danni - Rinunzia.

Ove il giudice di merito abbia ritenuto in fatto che per mandato tacito un istituto di credito fondiario mutuante abbia assunto l'obbligo di

rinnovare alla scadenza l'assicurazione contro gli incendj del fondo ipotecato, ben è dichiarata per non eseguita rinnovazione della polizza di assicurazione la responsabilità dell'istituto pei danni derivati al mutuatario dall'inesecuzione del mandato.

Quando manchi la regolare rinunzia al mandato da parte del mandatario la scienza che per avventura il mandante abbia avuta dell'inadempimento del mandato non franca il mandatario inadempiente dal rispondere delle conseguenze del fatto suo dannoso.

Considerato che l'assunto del *primo mezzo* del ricorso consiste nel far rimprovero alla corte di appello di aver violato o l'art. 490, o almeno lo art. 517 n. 4 procedura civile, perchè, si afferma, mentre la Semidei aveva chiesto il ristoro dei danni per non avere esso Credito Fondiario eseguito il mandato di rinnovare l'assicurazione stipulata con la polizza n° 60, la quale riguardava l'assicuzione del *solo credito,* la corte condannò per non avere eseguito il mandato di assicurare il *fondo dato in ipoteca.* Ciò dimostra, dice il ricorrente, che la corte, o ammise una domanda nuova in grado di appello, se fatta dalla parte, ovvero giudicò su cosa non domandata, se la sostituzione della domanda fu fatta *ex arbitrio judicis.* Ma codeste asserzioni del ricorrente non possono meritare ascolto, perchè fondate sulla parvenza e non sulla realtà delle cose. Infatti egli è vero che nell'atto citatorio del 22 maggio 1884, spinto dalla Semidei, si leggono le parole: « tenuto il prefato istituto del Cre- « dito Fondiario alla rifazione dei dan- « ni derivanti all'attrice dall'annulla- « mento dalla polizza d'assicurazione « n. 60 o dalla sua non tempestiva « rinnovazione », ma egli è altresì vero che nella stessa citazione si parlava dei danni recati al *fondo* Boltuto, sicchè, quando la Semidei metteva in relazione il fondo con la polizza, evidentemente lo faceva perchè riteneva che la polizza n. 60 riguardasse non l'assicurazione del credito, ma quella del fondo, la quale cosa in sugli esordi della lite ritenne anche il Credito Fondiario; tanto egli è vero, che il secondo capo dell'interrogatorio deferito dallo istituto alla Semidei, nel 6 novembre 1884, fu concepito così: « che il *predio* non era assicurato e che il Credito Fondiario nè poteva nè intendeva riassicurarlo direttamente ».

Ma ogni dubbio, se dubbio fosse possibile, dovrebbe cedere alla lettura della conclusionale della Semidei del 9 luglio 1886, nella quale si disse: « Sta in fatto incontroverso che l'isti- « tuto credette di poter fare ed effet- « tivamente fece, senza opposizione, « l'assicurazione contro gl'incendi del « fondo Baltuto con polizza n. 60, e « in tal guisa si costituì mandatario « della Semidei per quanto riguarda « l'assicurazione, ecc. ecc. ». Fu soltanto di poi ed in prosieguo della lite che poco a poco si venne a parlare del contenuto vero della polizza n. 60. Ora, se così sono le cose, se il parlar di polizza per la Semidei equivaleva a parlare di assicurazione del *fondo,* e se la corte di appello ritenne che per mandato tacito il Credito Fondiario aveva assunto l'obbligo di assicurare il fondo e che, per non aver ciò fatto, era tenuto a rispondere dei danni sofferti dalla Semidei, evidentemente svanisce tanto la pretesa domanda nuova in grado di appello, quanto il denunziato vizio di ultrapetizione. E' appena poi il caso di avvertire che vanamente, per quanto abilmente, si è voluto nell'orale discussione quasi far credere che il concetto del mandato tacito fosse stato posto innanzi dalla corte di appello, perocchè la conclusionale della Semidei poco innanzi cennata, letta innanzi al tribunale, è di una eloquenza indiscutibile.

Considerato che il *secondo mezzo* del ricorso ascriva alla sentenza denunziata la violazione degli art. 1737, 1738, 1746 codice civile, 360 n. 6, 361 procedura civile e 7 regolamento 25 agosto 1866 n. 3177, ed esso mezzo è svolto in un lungo ed accurato discorso che confuta tutti gli argomenti addotti dalla sentenza impugnata per ammettere che il Credito Fondiario

assunse tacitamente il mandato di assicurare il fondo Baltuto, e che ad esso mandato venne meno, onde la responsabilità e l'obbligo di riparare i danni.

Ma non occorre dir molto per concludere che gli sforzi difensivi del ricorrente si frangono contro la considerazione che il convincimento della corte di merito è figlio dello esame e dello apprezzamento di circostanze di fatto, che quel collegio con lunga motivazione espose, e che in conseguenza non è suscettivo di censure in questa sede.

Considerato che l'istituto ricorrente ciò riconosce, e non potrebbe altrimenti fare, ma aggiunge che a quello apprezzamento, ossia al concetto del mandato tacito, la corte di appello pervenne violando l'art. 7 del regolamento 25 agosto 1866 n. 3177: erroneamente ricavandolo dal pagamento dei premi di assicurazione fatto con denaro della Semidei: e illegalmente ritenendo accettato il mandato a mezzo dell'assicurazione fatta colla polizza n. 60, poichè questa, assicurando il solo credito, non poteva costituire *esecuzione* del mandato di assicurare il fondo, e quindi costituiva prova dell'accettazione di esso mandato.

Considerato che le due ultime osservazioni manifestamente censurano la corte per avere attinta la prova del mandato tacito e dell'accettazione di esso a fonti, che, secondo il ricorrente, tal prova non fornivano: ma questo, già si è detto, non è materia che possa essere discussa da questo Collegio, sicchè rimane la contraddizione in cui necessariamente cade il ricorrente, allorchè riconosce da un lato di non poter chiamare la Cassazione a criticare le convinzioni della corte di appello, ma poi nel fatto e dall'altro canto, con le cennate osservazioni, a tale critica vorrebbe trascinarla.

Che resta così soltanto la denunziata violazione dell'art. 7 del sopra citato regolamento.

Ma in che poi sia riposta la violazione che avrebbe commessa la corte di appello non sa vedersi; dice, è vero il ricorso: « che quando l'istituto esercita la facoltà di cui all'art. 7, « col duplice oggetto ivi indicato, assicurazione in suo nome, pagamento per mezzo suo dei premj, e consegue l'una e l'altra cosa, non può « per questo ritenersi mandatario del « mutuatario ». Ma la sentenza denunziata tali concetti non affermò, nè avrebbe potuto affermarli, perchè il Credito Fondiario *non domandò alla Semidei di fare l'assicurazione del fondo in nome di esso contraente,* come dice l'art. 7: invece, riducendo il lungo discorso fatto con la impugnata sentenza ad una sintesi suprema, si ha che la corte ritenne il mandato tacito perchè il Credito Fondiario fece tutte le operazioni dell'assicurazione, cui era obbligata la Semidei, *assicurazione che doveva riguardare il fondo,* e le fece con denaro della medesima; sicchè questa aveva piena fiducia che il fondo era stato assicurato e che l'assicurazione era stata altresì rinnovata, dopo il primo incendio, dovendo il fondo rimanere assicurato fino ad estinzione del debito. Dunque, si ripete, come in tutto ciò entri la violazione dell'art. 7 non sa vedersi, e in conseguenza deve questo secondo mezzo del ricorso respingersi.

Considerato che il *terzo mezzo* del ricorso dia biasimo alla corte di appello e l'appunti di violazione degli art. 1341, 1761 codice civile, 360 e 361 procedura civile, per non aver disposta la chiesta prova testimoniale, sul solo primo capitolo di essa, quale già venne formulato fino da quando si chiese la prova innanzi al tribunale. Ma il biasimo è immeritato, e quindi anche questo mezzo di ricorso deve avere la sorte dei precedenti. Ed è immeritato il biasimo, perchè, ritenuto dalla corte di merito il *mandato tacito*, ritenuto quello che non poteva negarsi, che cioè il fondo non era stato mai assicurato, riusciva strano pretendere di provare che lo stabile « *non si trovava più assicurato*, e che il Credito Fondiario non voleva *più* direttamente *rinnovare* l'assicurazione ». E riusciva altresì contradittorio ed illegale ammettere quella prova, una volta che la corte di me-

rito si era convinta insindacabilmente, tanto che il Credito Fondiario fosse mandatario tacito, quanto che il Satta, cui si diceva data notizia di non essere il fondo più assicurato, non era procuratore della madre Semidei; imperocchè, quando mancava la regolare rinunzia al mandato da parte del Credito Fondiario, la scienza che per avventura la Semidei avesse avuta della non fatta assicurazione del fondo, non avrebbe francato il mandatario inadempiente dalle conseguenze del fatto suo dannoso. Ora, siccome il mezzo secondo del ricorso, che come si è veduto riguarda il mandato, non ha potuto essere da questo Collegio accolto, così, per rigore di logica, deve essere respinto anche questo terzo mezzo; il che in sostanza lo stesso ricorrente fa comprendere nello svolgimento di questo motivo di annullamento.

Per questi motivi:

Visto l'art. 541 procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso proposto dallo Istituto del Credito Fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari, rappresentato come in atti, contro la sentenza renduta dalla corte di appello di detta città a 21-28 dicembre 1895.

Sezione civile 7 maggio 1897, n. 288 (1).

TONDI P. - BRUNENGHI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Stefanoni Ferranti (avv. Lupacchioli e Battistini) -
Pietrobon (avv. Massoli e Martinelli), *Salatini e Spannocchi* (avv. Danieli) (2)

CASSAZIONE: Ricorso - Sottoscrizione - Firma autografa dei difensori.

SIMULAZIONE: Causa di simulare - *Consilium fraudis* - *Eventus damni* - **Azione pauliana.**

E' osservata la legge nella formalità della sottoscrizione richiesta per la ricevibilità del ricorso, ove l'originale di questo contenga le firme autografe dei difensori del ricorrente.

In tema di simulazione non può censurarsi la sentenza per avere essa applicato le regole che governano la azione pauliana, e non quelle della simulazione, quando la corte abbia esaminata la questione appunto sotto il rapporto della simulazione, osservando che mancava la causa del simulare, e che questa era la principale dimostrazione che necessitava dare per proporre l'azione di simulazione, sebbene abbia poi soggiunto che nella celebrazione dell'atto mancava il consilium fraudis *e l'*eventus damni, *dando così una ragione di più per respingere l'azione di simulazione.*

Sezione civile 29 aprile 1897, n. 283 (3).

PUCCIONI P. ff. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Banca di Ripatransone in fallimento (avv. Dari) -
Giorgi (4)

CONVENZIONI MATRIMONIALI: Art. 1170 del codice civile - Inapplicabilità - Mutazione - Parti contraenti - Terzi.

L'art. 1170 del codice civile, secondo cui la condizione adempiuta ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione, non trova congrua applicazione nelle convenzioni matrimoniali, dove la celebrazione del matrimonio non è solamente con-

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Bologna, dei 17 luglio-3 agosto 1896.

(3-4) La Corte cassava la sentenza della corte d'appello di Macerata, dei 2-13 settembre 1894, e rinviava la causa a quella di Ancona.

dizione, ma segna pure la data, da cui vogliono i contraenti, che sortano esse il loro effetto; a differenza di tutti gli altri contratti condizionali, in cui la volontà delle parti è che essi abbiano effetto ed esecuzione dal giorno in cui sono stipulati, se la condizione, a cui l'esistenza loro giuridica si è subordinata, venga a verificarsi.

Il precetto dell'art. 1383 del codice civile impera e regola, nel suo alinea, i rapporti fra le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, ma non può applicarsi ai terzi, che con una di quelle parti contraendo sono tenuti ad osservare unicamente la legge, che al tempo del loro contratto governava la capacità delle persone e la condizione giuridica dei beni che formano l'oggetto del contratto.

Sezione civile 1 luglio 1897, n. 445 (1).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

De Dominicis Ciofi (avv. PRUNETTI e AURELI S.) - *Cassa di risparmio di Viterbo* (avv. LUDOVISI), *Direzione generale del debito pubblico ed altri* (2)

CASSAZIONE: Ricorso - Termine - Decorrenza - Persona assistita da curatore - Notificazione della sentenza al procuratore della persona assistita.

OPPOSIZIONE DI TERZO: Estremi - Creditore - Avente causa - Creditore ipotecario - Notificazione del bando - Giudizio di graduazione - Appello - Credito contestato - Deposito della somma alla Cassa depositi e prestiti - Convenzione tra il debitore e i creditori ipotecarj comparsi o rimasti insoluti - Assegnazione della somma al debitore - Creditori ipotecarj - Opposizione di terzo.

La notificazione della sentenza al domicilio eletto presso il procuratore dalla persona assistita da curatore è inefficace a far decorrere nei riguardi del curatore il termine per il ricorso per cassazione, quando il curatore non abbia ancor esso eletto domicilio presso il procuratore della persona assistita.

E' obbligo della parte litigante di accertarsi della vera condizione giuridica del suo contraddittore.

Per regola, il creditore ha la qualità di avente causa del suo debitore, e come tale non può avvalersi del rimedio della opposizione di terzo contro la sentenza profferita in confronto del debitore.

Il creditore ipotecario, in quanto fa valere il suo diritto reale d'ipoteca e difende la prelazione che da questo gli viene garantita, oltre ad essere avente causa del suo debitore, è anche terzo.

Per l'efficace esercizio del rimedio straordinario, ma sempre facoltativo, dell'opposizione di terzo è indispensabile il concorso di questi due estremi:

a) *che chi intende valersi di questo rimedio sia stato assolutamente estraneo al giudizio nel quale venne pronunziata la sentenza che si vuole da lui impugnare e non abbia fatto parte del giudizio medesimo neppure in modo indiretto;*

b) *che la sentenza, oltre ad aver di fronte a lui il carattere di* res inter alios acta, *offenda e pregiudichi un suo diritto e produca a lui un danno effettivo.*

Il creditore ipotecario, che ha ricevuto la notificazione del bando, è sempre parte citata tanto rispetto al giudizio di spropriazione, quanto rispetto al connesso e coevo giudizio di graduazione, e come parte citata non può mai dirsi assolutamente estraneo a tali giudizj, e non può per ciò proporre opposizione di terzo alle sentenze di primo o di secondo grado che omologano lo stato di graduazione.

Se è vero che, per una ragione di economia e di speditezza, l'art. 725 del codice di procedura civile fa ob-

---

(1-2) La CORTE, dichiarato ammissibile in rito il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Roma dei 23-30 ottobre 1894, lo rigettava nel merito.

bligo all' appellante nei giudizj di graduazione di far notificare il suo appello soltanto ai procuratori delle parti le cui collocazioni si contestano, e al debitore, il giudizio però non cessa di essere, in grazia di queste limitate notificazioni e citazioni, un giudizio universale comune a tutti i creditori ipotecarj iscritti, i quali, una volta comparsi e graduati, non possono ignorare gli appelli sopravvenuti alla sentenza di omologazione a loro notificata, e non possono essere considerati come assolumente estranei a quel giudizio che è sempre unico, e conserva sempre il carattere di comune a tutti i creditori iscritti.

Stabilito, per speciale convenzione interceduta tra il debitore espropriato ed i creditori ipotecarj comparsi e rimasti insoluti nella graduazione, che una data somma rappresentante un credito contestato venga depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, salvo a farne assegnazione a favore dei creditori di rango posteriore nel caso di annullamento del credito, se il credito sia annullato ed il debitore espropriato abbia, nonostante la convenzione, chiesto ed ottenuto l'assegnazione della somma depositata, possono bene i creditori ipotecarj immediatamente posteriori al credito annullato e rimasti incapienti opporsi di terzo alla sentenza che abbia ordinato il libero pagamento al debitore della somma depositata ed il rilascio della relativa nota di collocazione.

Sezione civile 4 giugno 1897, n. 368.

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Garau Spano (avv. Vitali e Guasco) - *Società delle miniere di Montevecchio* (avv. Cocco Ortu)

REVOCAZIONE: Dolo - Suoi requisiti.

Il dolo di una delle parti in causa, perchè possa importare la revocazione di una sentenza che ne sia derivata, non consiste in qualsiasi accorgimento di difesa tendente ad occultare o dissimulare elementi contrarj al proprio assunto, nè nel presentare titoli adatti a far credere esistente un diritto o problematico o imaginario; ma si verifica allorchè con macchinazioni fraudolente e con capziosi artifizi una delle parti in causa abbia allegato fatti che sapeva esser falsi riuscendo a circonvenire l'avversario e ad ingannare il giudice.

La valutazione del dolo sfugge al sindacato della corte di cassazione.

Allegava il ricorrente che la sentenza 9 dicembre 1895 fosse *l'effetto del dolo* della Società, per aver fatto ritenere che il secondo pozzo di scandaglio fosse stato aperto in località non pertinente al Garau. La sentenza ora deferita per cassazione si propone la indagine per assodare se veramente la Società delle miniere avesse commesso qualche fatto che autorizzasse a tener fondata tale accusa; ed afferma che il Garau niun elemento abbia dedotto per giustificare simile dolo, che non trova riscontro nè negli atti, nè nei documenti del giudizio. Il *dolo* di una delle parti in pregiudizio dell'altra, di cui sia stato l'effetto la sentenza da revocarsi, non consiste già in qualsiasi accorgimento di difesa tendente ad occultare o dissimulare elementi contrarj al proprio assunto, e nemmeno nel presentare titoli adatti a far credere esistente un diritto o problematico od immaginario. Il concetto del dolo dando luogo alla revoca del giudicato, si verifica allorchè con macchinazioni fraudolente e con capziosi artifizi una delle parti in causa abbia allegato fatti che sapeva essere falsi, riuscendo in tal guisa a circumvenire l'avversario, e ad ingannare il giudice, rendendo impossibile la difesa avversaria, ed inabile il magistrato a dare un retto giudizio. *Omnis calliditas, fallacia, machinatio ad decipiendum adhibita*, è il mezzo per consumare una frode punibile penalmente, se concorrono gli elementi soggettivi ed oggettivi, di cui all'art. 413 del

codice penale. Se con tali raggiri siasi riuscito ad ottenere un giudicato contrario al vero, soccorre il rimedio straordinario della revocazione fondato sul n. 1 dell'art. 494 codice procedura civile. L'accusa fatta alla sentenza di Cagliari di aver confuso il *dolo penale* col semplice *dolo civile* è vaga ed indeterminata.

Unico è il fondamento del dolo: l'indurre in errore ingannando e sorprendendo. Necessariamente affinità quindi esiste tra il *dolo penale* e il *dolo civile*. Ma la denunciata sentenza, valutando i fatti della causa, esclude l'accusa per difetto assoluto di prove ed indizi.

Dolus non praesumitur, sed indiciis perspicuis probari convenit. Tale valutazione di fatti e documenti è inattaccabile, e sfugge al sindacato di questo Supremo Collegio.

Considerato che col rigetto del ricorso tornino applicabili le disposizioni dell'art. 541 codice procedura civile.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso (contro la sentenza del tribunale di Cagliari dei 10-12 giugno 1896).

Sezione civile 18 febbraio 1897, n. 115.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Boccardo (avv. Gandolfo) - *Società generale di credito mobiliare italiano in liquidazione* (avv. Poli, Mongini e Parenzo)

SOCIETA' ANONIMA: Statuto - Modificazione - Disposizione del nuovo codice di commercio - Aumento di capitale - Liquidatori - Facoltà - Esercizio - Rendiconto - Diritto dell'ente - Assemblea - Deliberazioni - Opposizione.

E' apprezzamento di fatto la interpretazione del contratto sociale (1).

La disposizione del n. 4 dell'articolo 4 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del codice di commercio, approvate col regio decreto 14 dicembre 1882 n. 1113, non può esser intesa nel senso che, volendosi modificare un solo articolo dell'atto costitutivo o dello statuto, sia assolutamente necessario, per le preesistenti società, di uniformare per intero l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni del nuovo codice; ma deve essere intesa invece nel senso più razionale e più limitato, che, per la sola parte che si vuole modificata, sia obbligo della società di uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice; e cosi, volendosi aumentare il capitale, basta che la società si uniformi a quelle disposizioni che hanno sostituito quelle dell'art. 156 del codice del 1865 (2).

Soltanto l'ente collettivo, mandante, e non ogni singolo socio, ha diritto di chieder conto ai liquidatori dell'esercizio della facoltà di reclamare il versamento in tutto o in parte delle pattuite quote sociali (3).

Pel combinato disposto del n. 10 dell'art. 89 e degli art. 158, 197 e 210 del codice di commercio, anche la deroga alla disposizione di quest'ultimo articolo, riguardo alla nomina dei liquidatori. è applicabile quando non sia stato altrimenti disposto nell'atto costitutivo o nello statuto sociale (4).

La facoltà, concessa a ciascun socio dall'art. 163 del codice di commercio, di far opposizione alle deliberazioni prese in assemblea, non è senza limiti, ma può esser utilmente esercitata soltanto contro quelle deliberazioni che si presentano manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto o alla legge, e quando la violazione, sia della legge come del patto sociale, risulti evidente (5).

(1-5) Eleviamo qualche dubbio sulla prima e seconda massima. Approviamo invece interamente le tre ultime, che, per la loro speciale importanza, crediamo opportuno vagliare e confortare anche con altre argomentazioni.

Considerato in *diritto* che il proposto ricorso non è fondato in ragione e merita di essere respinto, perchè le molte accuse specificate nei cinque suoi mezzi contro la denunziata sentenza si dimostrino agevolmente insussistenti, e non vere le tante violazioni di legge con essi lamentate.

Infatti, non sussiste la violazione del n. 4 dell'art. 4 delle disposizioni transitorie approvate col regio decreto del 14 decembre 1882 n. 1113; si

---

I.

L'apprezzamento di fatto nella interpretazione del contratto sociale.

Il Supremo Collegio ritiene *apprezzamento di fatto* la interpretazione del contratto sociale. In concreto, la sentenza della corte di merito aveva ritenuto che la deliberazione per l'aumento del capitale sociale non importava modificazione dello statuto, perchè aumento preveduto e disciplinato dallo statuto stesso.

E' questo un apprezzamento insindacabile - dice la Corte Suprema - perchè « si risolve in una vera interpretazione del contratto sociale ».

Ora, così formulata la ragione diretta ad escludere la competenza del Supremo Collegio, ci solleva serj dubbj, poichè tutto si interpreta, anche le formole più chiare; sicchè ogni qualvolta si tratti, come appunto nella fattispecie, di formole statutarie, sembrerebbe che la Corte Suprema non potesse mai occuparsene.

Questo, a nostro sommesso avviso, non è un principio esatto. Ogni contratto è legge fra le parti (cod. civ., art. 1123); e come tale deve anche avere tutte le necessarie sanzioni proprie della medesima, quella compresa della impugnativa per violazione e falsa applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Sappiamo che questo concetto è assai disputato nella dottrina e giurisprudenza italiana e straniera, e che fra noi la giurisprudenza prevalente nega il reclamo in Cassazione per la interpretazione di contratti; ma, senza bisogno di intrattenerci su tale questione generale (1), a noi sembra che, nel caso concreto di statuti di società commerciali, v'abbiano ragioni particolari per sostenere il diritto a questo reclamo.

Gli statuti delle società commerciali, infatti, escono dal chiuso cerchio degli interessi privati; hanno una larga sfera di applicazione, e, fatti e pubblicati nelle forme di legge, vincolano non solo i soci, ma anche i terzi. Non basta. Il rigore delle norme e forme dalla legge prescritte non si potrebbe interamente giustificare, se i diritti, che, colla osservanza delle medesime, si acquistano, dovessero rimanere privi della più alta sanzione, quale è appunto quella affidata alle corti regolatrici.

Questo valore, questa efficacia di legge degli statuti delle società commerciali dimana evidente, del resto, da non pochi precetti dello stesso codice di commercio: da tutti quegli articoli nei quali si lascia arbitra l'assemblea di derogare a speciali disposizioni di legge (art. 89 n. 10; 143, 157, 158 ecc.) o si dichiarano obbligatorie persino per i soci dissenzienti o non intervenuti all'assemblea le deliberazioni « prese entro i limiti dell'*atto costitutivo, dello statuto* o della legge » (art. 163) (2).

---

(1) Conforme al nostro avviso gli *atti preparatorj del codice civile francese.* Il relatore del Tribunat (Janbert, *Rapport* n. 29, in Locré, *Législation civile, commerciale et criminelle de la France*, vol. VI, pag. 194, Paris, librairie Marchal et Billard), diceva:

« Toutes les fois qu'une convention aura été légalment formée et que les causes en sont avouées par la loi, *cette convention sera elle-même une loi* et le jugement qui la violera sera soumis à la *censure du tribunal* chargé par la constitution de les conserver toutes et de les garantir de l'entreprise de l'arbitraire ».

Contro:

Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, vol. IV, n. 197, pag. 193, 1ª ediz. (Firenze, 1879, Cammelli edit.). Egli ammette l'adito a cassazione solo quando il giudice errò nella qualificazione giuridica del contratto (n. 194, pag. 188, testo e nota 2). Già nello stesso senso il Merlin, *Répertoire*, voce *Société*, vol. XXXI, sez. II, § III, art. II, pag. 275 e seg.

Nella giurisprudenza: V. gli ultimi repertorj del **Foro ital.**, anni 1894-1895, voce *Cassazione in materia civile*, n. 87 e seg. (del 1894), n. 62 e seg. (del 1895).

(2) Conf. Cassazione di Firenze, 28 ottobre 1886, *Banca popolare cooperativa di Padova* (**Temi Veneta**, 1886, 555; **Legge**, 1886, II, 800; **Consulente comm.**, 1887, 6).

perchè l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti nel 1892, in coerenza al disposto dell'art. 5 dello statuto sociale, non costituisce una vera modificazione al detto statuto, siccome ha ritenuto l'impugnata sentenza con un apprezzamento che è insindacabile, risolvendosi esso in sostanza in una vera interpretazione del contratto sociale; e si perchè il suindicato aumento di capitale, anche quando importasse una vera

Siffatte disposizioni, ora pareggianti i precetti dello statuto a quelli della legge, ora attribuenti ai primi esplicita sanzione di legge, non si possono collocare alla pari di una qualunque privata clausola contrattuale.

II.

Le società preesistenti al vigente codice di commercio e le modificazioni dei loro statuti.

L'art. 4 n. 4 delle disposizioni transitorie del codice di commercio dichiara che: « Le società ed associazioni che vogliano introdurre modificazioni nei loro atti costitutivi e prolungare il termine fissato alla loro durata devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice ».

La Corte Suprema ritiene doversi applicare questa disposizione soltanto limitatamente alla parte che si vuol modificare.

Anche su questo punto non possiamo consentire. Vi si oppongono la lettera e lo spirito della citata disposizione.

a) La *lettera*, perchè detto articolo non distingue. Se si fosse voluto limitare l'applicazione del nuovo codice alla sola parte modificativa dello statuto, questo articolo sarebbe stato redatto ben diversamente. Si sarebbe cioè chiaramente detto (e la formola ne è facilissima) che le società ed associazioni debbono uniformarsi al nuovo codice *per* le modificazioni ai loro atti costitutivi e *per* le proroghe alla loro durata. La formula ampia, generica, adoperata, non consente questa limitazione, che suona quindi contraria ai principj generali di interpretazione.

b) Lo *spirito:* perchè, se il principio della non retroattività della legge non permette di toccare i diritti acquisiti, i fatti compiuti, esso però perde la sua ragione di essere non appena questi fatti si modificano sotto il nuovo regime. Del resto, è di interesse pubblico che lo stato transitorio non si prolunghi; e ognuno vede che, nel caso di società, data l'interpretazione della corte, questo stato durerebbe invece in eterno, perchè è ben raro che una società si trovi col tempo completamente mutata negli ordinamenti coi quali sorse.

E questo nostro avviso trova forza nella relazione MANCINI e in alcuni giudicati.

Il MANCINI, dopo aver spiegato, con la ragione della guarentigia dell'interesse dei terzi e dei soci, l'applicabilità alle società già esistenti delle disposizioni riflettenti le indicazioni da esprimersi negli atti sociali, la forma, il deposito e la pubblicazione del bilancio, la riduzione del capitale, la fusione e la liquidazione della società, atti tutti contemplati nel n. 1 del citato art. 4, aggiunge, nei rapporti col n. 4 dello stesso articolo:

« Affinchè poi l'attuazione piena della nuova legge e la cessazione degli inconvenienti inseparabili dal periodo transitorio vengano affrettate nel maggior grado possibile, è dichiarato nel capoverso del citato articolo (art. 244 del Progetto), che, qualora una società esistente voglia *modificare il proprio organismo* o prorogare il termine della sua durata, essa debba *uniformarsi* DEL TUTTO *alle disposizioni della legge nuova*. Anche a ciò il principio della non retroattività delle leggi non può mettere ostacolo. La legge nuova deve regolare tutti i fatti che accadono sotto il suo regime, fissandone le condizioni; nè può essere tacciata di eccessiva od arbitraria, se alla libertà ed alle guarentigie del nuovo sistema contrappone le obbligazioni che si reputano necessarie ad assicurare l'innocua applicazione del sistema medesimo (3) ».

Nella giurisprudenza dichiararono completamente soggette al nuovo codice le società preesistenti, anche per modificazioni parziali dello statuto: la CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO con due decisioni

Contra:
CASSAZIONE DI TORINO, 27 ottobre 1885, *Sayno* c. *Società cotonificio Cantoni* (**Foro Ital.**, 1886, I, 414).

(3) MANCINI, *Relazione ed esposizione dei motivi del Progetto del codice di commercio,* presentato al Senato del regno nella tornata del 18 giugno 1877, n. CXVII « Disposizioni transitorie ».

modificazione allo statuto sociale, non avrebbe reso mai necessaria, per effetto del disposto del n. 4 dell'art. 4 delle disposizioni transitorie, una variazione a ciò che fu stabilito nello statuto rispetto al diritto di voto e al sistema di votazione nelle assemblee. Invero, l'art. 4 delle suindicate disposizioni transitorie sanziona per prima cosa la regola che le società e le associazioni commerciali esistenti al tempo dell'attuazione del nuovo codice

---

del 1886 e del 1890 (4), la CORTE D'APPELLO DI MILANO con decisione del 1889 (5), e, col fatto, parecchi tribunali, i quali, prima di emanare il provvedimento di cui agli art. 91 e 96 del codice di commercio, verificano, per le deliberazioni modificative degli statuti, se questi, anche per le parti non modificate, sono conformi alle prescrizioni del nuovo codice. Così il TRIBUNALE DI MILANO, con decreto del 1888 (6), nell'ordinare la trascrizione di un verbale dell'assemblea della società delle ferrovie Nord-Milano, col quale si recavano alcune modificazioni allo statuto, subordinò la trascrizione stessa alla preventiva modificazione di un articolo dello statuto, nel quale, contrariamente al disposto dell'art. 164 del codice, che attribuisce il diritto di voto nelle assemblee anche al possessore di una sola azione, si accordava il voto soltanto agli azionisti possessori di almeno cinque azioni.

Ecco come si esprime la CASSAZIONE DI TORINO nella prima delle citate decisioni:

« Nel dettare le disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo codice di commercio, il legislatore ha dovuto, nei riguardi dell'applicabilità di esso alle società commerciali preesistenti, considerare il grave mutamento con cui in tale materia il nuovo codice, ad un regime fondato sull'ingerenza governativa, volle sostituito un sistema di larga libertà, garantita da rigorose responsabilità o dall'intelligente vigilanza dei veri interessati, agevolata da un'estesa pubblicità degli atti sociali.

Non essendo perciò compatibile col nuovo ordinamento delle società commerciali la sopravvivenza, neppur parziale, dell'anteriore sistema di guarentigie, ed essendo imposto dal generale interesse che il rispetto ai diritti precedentemente acquistati venisse a conciliarsi col desiderio derivante dal bisogno della più pronta applicazione uniforme della legge nuova, il legislatore nell'art. 4 delle disposizioni transitorie medesime, mentre statuiva che ogni ingerenza governativa dovesse immediatamente cessare anche per le società preesistenti, colla contemporanea applicazione anche ad esse delle disposizioni contenenti le principali guarentigie del nuovo codice, *volle pur dare alla tendenza derivante da quel desiderio e da quel bisogno la più evidente ed efficace espressione, statuendo ivi altresì al n. 4, che nessuna modificazione possa dalle società anteriori introdursi nel loro atto costitutivo, senza ch'esse siano per ciò solo obbligate ad uniformarsi* INTIERAMENTE *alle disposizioni del nuovo codice* ».

Gli scrittori ancora non s'occuparono della questione. Troviamo solo un cenno nel DANIELI, riguardo alle società che deliberano di prorogare la loro durata. Egli scrive: « Con quella disposizione (dell'art. 4 n. 4) il legislatore ebbe precisamente in animo di abbreviare più che fosse possibile il periodo transitorio e di affrettare il momento in cui tutte le società commerciali fossero rette da una sola legge (7) ».

III.

L'azione contro i liquidatori.

Esatta la soluzione del terzo punto circa l'azione contro i liquidatori nei rapporti colla esecuzione del loro mandato. Ben dice la corte che i liquidatori non

---

(4) CASSAZIONE DI TORINO, 26 luglio 1886, *Riva* c. *Banca popolare di Biella* (**Foro ital.**, 1886, I, 984); 31 dicembre 1890, *Calvi* c. *Pariani, Orsini ed altri amministratori della Società dell' Esquilino* (**Foro ital.**, 1891, I, 256).

(5) CORTE DI APPELLO DI MILANO, 18 giugno 1889, *Buffa* c. *De Marchi, Brioschi ed altri amministratori e sindaci della Fabbrica lombarda di prodotti chimici* (**Foro ital.**, 1889, I, 910).

(6) TRIBUNALE DI MILANO, in camera di consiglio, 5 agosto 1888, ricorso *Società delle ferrovie Nord-Milano* (**Foro ital.**, 1889, I, 434 e nota della direzione a pag. 916).

(7) DANIELI, *Le società commerciali esistenti e il nuovo codice di commercio*, n. 35, pag. 59 (Torino, 1884, Unione tipogr. editrice).

sono regolate dalle leggi anteriori; passa poi a specificare le eccezioni a questa regola generale, designando nei primi suoi tre numeri, col richiamo dei rispettivi articoli, quali disposizioni del nuovo codice dovevano essere applicate anche alle anzidette società od associazioni; e per ultimo, sotto il n. 4, dice: le società ed associazioni che vogliono introdurre modificazioni nei loro atti costitutivi o prolungare il termine fissato alla loro

---

sono obbligati di render conto del loro operato ad ogni singolo socio, ma soltanto all'ente società, perchè è da questo che essi derivano il mandato.

In concreto, i liquidatori della società di credito mobiliare italiano, dovendo far fronte al pagamento del secondo riparto promesso ai creditori nell'atto di concordato, col quale fu chiusa la moratoria dell'istituto, e prevedendo di non poter raccogliere dalle attività della liquidazione tutta intera la ingente somma di undici milioni necessaria, chiamarono, a norma dell'art. 202 codice di commercio, gli azionisti a soddisfare al loro debito, completando i versamenti sulle loro azioni.

Inutilmente tentata dagli azionisti opponenti la sospensione del provvedimento dei liquidatori (art. 163 cod. comm.), insorgevano in via contenziosa, chiedendo che il provvedimento stesso fosse dichiarato illegale e nullo.

E' inutile qui richiamare ed esaminare tutte le considerazioni sollevate dinanzi la corte di merito a sostegno di questa nullità; non per la natura delle questioni - in vero importanti, che completerebbero lo studio della materia, e sulle quali ci intratterremmo quindi volentieri - ma perchè esciremmo dallo intento di queste note, limitato alle questioni elevate dinanzi la Corte Suprema.

Dinanzi la medesima si imputava la violazione degli art. 202, 205 del codice di commercio e 1742 del codice civile:

perchè i liquidatori non avevano dimostrato l'insufficienza di somme a pagare il passivo esigibile (art. 202 cod. comm.);

perchè avevano ecceduto il mandato. chiedendo versamenti di somme maggiori delle necessità del passivo esigibile (art. 205 cod. comm. e 1742 cod. civ.).

Ora, è evidente che siffatte questioni vanno risolute anzitutto alla stregua della ammissibilità o meno dell'azione del socio *uti singulus* contro i liquidatori. Esaminato questo punto, vedremo in seguito se i liquidatori siano tenuti, secondo l'art. 202, a giustificare la necessità delle domande di versamento dei decimi ancora dovuti sulle azioni.

A) Ogni ricerca intorno alla ammissibilità o meno dell'azione individuale dei soci contro i liquidatori ha il suo primo fondamento nella condizione giuridica della società in liquidazione.

Sono note le teorie che si agitano in proposito, principalmente in Germania. Chi vede nella società in liquidazione un semplice stato di comunione, e quindi rotto, collo scioglimento, il vincolo giuridico sociale; chi, pur seguendo questo concetto, ritiene che la società esista solo per *finzione* di legge, cioè all'unico e limitato scopo proprio della liquidazione; chi vede in questo stato di liquidazione una nuova e speciale società, una *società di liquidazione*; chi, infine, sostiene (ed è la opinione preponderante, sostenuta principalmente, e con efficacia, nella dottrina e giurisprudenza italiana) che la società in liquidazione continua a vivere come ente giuridico fino a che la liquidazione stessa non sia compiuta.

Lasciando in disparte ogni questione che possa elevarsi sulla dizione *ente giuridico*, certo è solo quest'ultima la dottrina che risponda veramente alla legge. Le altre non sono che mere astrazioni (8). Quando vediamo dichiarato all'art. 198 che alle società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le *società esistenti* (espressione infelice, ma che, evidentemente, come del resto risulta dalle successive disposizioni, non venne dettata che per chiarir meglio lo stato organico della liquidazione); e, in particolare, all'art. 207, che la liquidazione *non libera i soci*; all'art. 206, che i creditori della società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni derivanti dai loro crediti scaduti, sino alla concorrenza dei *beni sociali indivisi* che ancora esistessero; all'art. 85, che i creditori particolari del socio, sciolta la società, non possono far valere i loro diritti che sulla quota ad esso spettante nella liquidazione ecc.

---

(8) V. la confutazione di queste dottrine fatta da Sraffa e Nani nel *Foro ital.*, 1891, I, 158 e 328; e del primo, anche la monografia: *La liquidazione delle società commerciali*, n. 19 (Firenze, 1891, tipog. Pellas).

durata, devono uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice. Ora questa disposizione del n. 4 non può essere intesa nel senso supposto dall'odierno ricorrente, nel senso che, volendosi modificare un solo articolo dell'atto costitutivo o dello statuto, sia assolutamente necessario, per le preesistenti società, di sconvolgere e sovvertire per l'intiero il surricordato atto costitutivo o statuto onde in tutte le sue parti si uniformi alle disposizioni del nuovo co-

---

segno è che continua la vita e l'ente collettivo della società (9).

B) E se questa vita e questa personalità continuano, i diritti del socio e dell'assemblea non possono essere diversi da quelli sanciti pel periodo sociale produttivo.

Ora, l'azione contro gli amministratori compete alla sola assemblea generale (art. 152); all'assemblea stessa, quindi, deve pur spettare l'azione contro i liquidatori. La conseguenza è logica e irrefutabile. Ed è questa una soluzione anche conforme ai principj di diritto comune, inquantochè, il mandato dei liquidatori derivando dall'assemblea, a questa sola, quale mandante, spetta sindacarne la esecuzione.

Nella nostra legislazione non sono riconosciute al socio, individualmente, contro i liquidatori, che le seguenti azioni (argomenta dall'art. 198):

a) *Azione amministrativa:* diritto di denunciare ai sindaci i fatti che si credono censurabili contro i liquidatori, quando i denuncianti rappresentino, riuniti, una determinata parte del capitale sociale (art. 152, 1° capov.);

b) *Azione giudiziaria:* diritto di denunciare al tribunale i liquidatori, anche qui con quella rappresentanza di capitale dalla legge determinata, quando siavi fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri (art. 153).

E', forse, poco. Ma la necessità di premunirsi da facili inconsulte azioni, e, quindi, da perturbazioni nell'interesse della collettività dei soci, consigliarono il legislatore a non consentire di più.

C) Ma la tesi dei ricorrenti non s'arrestava qui. Essi sostenevano, non solo la violazione contrattuale, bensì anche l'*eccesso del mandato*.

E' la questione che già si è agitata a proposito degli amministratori, e che, per quanto sopra abbiamo detto, non può avere diversa soluzione nei rapporti coi liquidatori.

In sostanza, e all'infuori delle speciali particolarità di fatto del caso concreto, si vuol distinguere fra azione *ex mandato* e quella *ex delicto*, *vel quasi*: fra azione, cioè, in *esecuzione*, nei *limiti*, del mandato e azione in *violazione* del medesimo.

E' una distinzione che già veniva accolta nella giurisprudenza (10) sotto l'im-

---

(9) Consultisi il VIVANTE, *Trattato teorico pratico di diritto commerciale*, vol. II, parte 1ª, n. 688, pag. 124 (Torino, 1894, Bocca).

Già in questo senso la ROTA DI GENOVA (decis. 71, n. 7) : « DURAT EFFECTUS SOCIETATIS *donec fuerit exactum omne id quod pertinet ad societatem* ».

Ed il MANCINI nella citata sua relazione al Senato (sopra, nota 3):

« Vero è bensì che lo scioglimento della società tronca in diritto la vita dell'ente collettivo, ma è pur vero che ne continuano gli effetti sino a che la liquidazione, colla ripartizione del patrimonio sociale residuo, non abbia sciolto di fatto anche il rapporto di comunione derivante dal contratto di società.

« *Fino a che ciò non sia avvenuto, havvi sempre un* PATRIMONIO COMUNE SEPARATO E DISTINTO DAI BENI DEI SINGOLI SOCI, che non può essere diviso fino a che tutti i creditori non siano soddisfatti (Tit. IX, capo I, sez. VI, § 1 « *Della liquidazione in generale* », n. CI).

(10) CASSAZIONE DI TORINO, a sezioni unite, 12 luglio 1877, *Lanata e Assereto* c. *Beverino e altri amministratori della Società di credito degli armatori di Genova* (**Foro ital.**, 1877, 1, 894); ID., 29 luglio 1880, *Spigno, Argenta e altri* c. *Buffa e altri* (**Foro ital.**, 1880, I, 1209); ID., 15 settembre 1880, *Tedeschi, Nicca, Castaldi e Banca italiana di costruzioni* c. *Favale* (**Monitore dei Tribun.**, Milano, 1880, 1042).

Consultisi sulla questione, sempre secondo il codice precedente:

VIDARI: *Se l'azionista possa agire singolarmente contro gli amministratori di una società anonima* (nel **Giornale delle Leggi**, Genova, 1877, 339); GALLUPPI: *Se gli azionisti di una società anonima abbiano diritto di intentare un azione individuale contro gli amministratori* (nel **Casaregis**, monitore di giurispr.

dice; ma deve essere intesa invece nel senso più razionale e più limitato, che, per la parte che si vuol modificata, sia obbligo della società di uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice. Di ciò infatti persuadono

---

pero del codice di commercio del 1865 e in applicazione dell'art. 149.

Nel primo caso si dichiarava investita dell'azione l'assemblea; nel secondo, ogni singolo socio, salvo che l'azione stessa fosse già stata introdotta dalla società, o ciò per ragione di litispendenza.

Questa tesi è ancor oggi accolta da valorosi scrittori (11), ma respinta da una concorde giurisprudenza (12).

---

commerciale, Roma, 1877, 241); E. Casanova, nel **Giornale della Società di letture scientifiche di Genova**, anno I, pag. 273); avv. F. Caporaletti: *Della responsabilità civile degli amministratori delle società anonime* (nella **Legge**, 1879, III, 78).

(11) Bolaffio, nella *Rivista italiana di scienze giuridiche*, X, 78; Vidari (che continua nella opinione già sostenuta secondo il codice passato), nel **Diritto commerciale**, vol. IX, anno 1891, pag. 465-470, e nel suo *Corso di diritto commerciale* vol. II, n. 1437, pag 247, IV^a edizione, (Milano, 1894, Hoepli).

(12) Corte di appello di Milano, 18 giugno 1889 (sentenza già cit., *supra*, nota 5); Corte d'appello di Roma (sezione di accusa), 14 settembre 1889, *Biagini* c. *Giustiniani-Bandini*, *Gioia ed altri amministratori e sindaci della Società per le ferrovie complementari* (**Foro ital.**, 1889, II, 515); Corte d'appello di Torino, 31 gennaio 1890, *Calvi* c. *Orsini*, *Mongini ed altri amministratori e sindaci della Impresa dell'Esquilino* (**Foro ital.**, 1890, I, 275); Corte di cassazione di Torino, 22 luglio 1890, *Credito lombardo* c. *Brioschi e altri amministratori della Fabbrica Lombarda di prodotti chimici* (**Foro ital.**, 1890, I, 832); id., 31 dicembre 1890 (già cit. *supra*, nota 4); Corte di cassazione di Roma, 6 maggio 1890, *P. M.* - *De Gregori ed altri* (**Corte Suprema**, 1890, Pen., 417); Corte d'appello di Genova, 27 luglio 1895, *Bo* c. *Società veneta per imprese e costruzioni e Banca Generale* (**Temi genovese**, 1895, 465; **Giurista**, 1895, 338; **Giurisprud. penale**, Torino, 1895, 438).

Sembra ammettere, invece, l'azione individuale la Corte d'appello di Roma, 20 dicembre 1891, nella causa di cui è

la lettera del già riferito numero quattro, la natura eccezionale di questa disposizione e la ben diversa locuzione che si era usata nel capoverso dell'art. 249 del testo originale del nuovo codice di commercio, approvato

---

Anche noi crediamo che, eziandio in questo secondo caso, si debba respingere l'azione individuale, per queste semplici considerazioni:

1° Perchè la responsabilità degli amministratori ha causa nel contratto di società, e trova la sua speciale disciplina nel codice di commercio; mentre, invece, l'azione aquiliana ha causa extra contrattuale, ed è disciplinata dal codice civile (art. 1151, 1152). Questi articoli, nei rapporti cogli amministratori, non possono trovare applicazione che allorquando si tratti di fatti da questi commessi indipendentemente da qualsiasi relazione contrattuale, cioè lesivi soltanto di un interesse particolare di uno o più soci;

---

oggetto appunto la sentenza che annotiamo (**Foro ital.**, 1895, I, 176).

Devesi però notare che, in concreto, si negava l'esistenza del mandato nei liquidatori: *a*) perchè la deliberazione dell'assemblea, dalla quale traevano la loro nomina, sarebbe stata nulla; *b*) o perchè tale nomina sarebbe stata subordinata ad una condizione non verificatasi; *c*) o perchè, ad ogni modo, quella deliberazione avrebbe escluso nei liquidatori il diritto a chiedere il versamento dei decimi. La corte disse ricevibile tale istanza (di cui negava poi l'accoglimento, perchè non riconosceva la esistenza di tali fatti) « poichè si tratta di esaminare la legittimità del mandato e la natura ed i limiti dei poteri impartiti ai liquidatori ». Ma tuttavia in qualche punto la corte sembra limitare l'azione dell'assemblea ai soli casi in cui si tratti di esecuzione del mandato, come là dove dice: « Nel prendere detta deliberazione, i liquidatori hanno compiuto un atto di gestione, del quale certamente sono responsabili presso la società; ma tale responsabilità non esce dai *limiti del mandato*, ed è soggetta soltanto all'*actio directa mandati*, che compete al mandante, che è l'assemblea, e non al singolo socio, il quale fa parte dell'assemblea, ed è dalla stessa rappresentato nell'esercizio di tale azione ».

Si sarebbe quindi desiderato fosse stato nettamente risoluto il punto di diritto che esaminiamo.

con la legge del 2 aprile 1882 n. 681, ove invece si era detto: « Le so« cietà già esistenti, che vogliono « introdurre modificazioni nei loro « atti costitutivi, o prolungare il ter« mine fissato alla loro durata, de« vono uniformare i loro statuti alle « disposizioni del presente codice ». Di conseguenza, anche quando col deliberato aumento di capitale si fosse realmente modificato lo statuto della società, questa non poteva ritenersi obbligata a conformare tutto il suo statuto alle disposizioni del nuovo codice; e bene si appose quando si limitò ad uniformarsi a quelle disposizioni del nuovo codice che hanno sostituite quelle dell'art. 156 del codice del 1865.

Mancano del pari di ogni caratte-

2° Perchè l'art. 152 codice di commercio, nella stessa sua ampia, chiara dizione letterale (« L'azione contro gli amministratori *per fatti riguardanti la loro responsabilità* compete all'assemblea generale ») non consente alcuna distinzione, ed è comprensivo tanto dell'azione *ex mandato*, quanto dell'azione *ex delicto vel quasi*;

3° Perchè si tratta sempre di un danno che si riflette sulla collettività dei soci; danno sociale, per cui manca un rapporto diretto fra danneggiato e danneggiatore.

E non è altrimenti nello spirito della legge. Tutti gli atti preparatorj del codice suonano costanti e concordi per l'interpretazione estensiva, assoluta, della formola dell'art. 152.

In tutti questi atti si manifesta viva la preoccupazione sulla convenienza di serbare esclusivamente alla società, rappresentata dall'assemblea generale, il diritto di chiamare in giudizio gli amministratori per i fatti riguardanti la loro gestione, o di consentire questa facoltà eziandio individualmente ad ogni singolo socio. Ma altrettanto netta e franca ne è la risoluzione. Si comprendeva l'inconveniente di abbandonare i soci alle decisioni di maggioranze troppo sovente fittizie; ma l'azione libera dei soci era addirittura pericolosa, perchè avrebbe turbato la tranquillità necessaria al regolare andamento dell'azienda e gettato il discredito sulla medesima.

Vagliato il sistema delle leggi straniere, non si trovò opportuna altra soluzione conciliativa che quella di consentire ai soci, rappresentanti una determinata parte del capitale, la denuncia ai sindaci, denuncia che in seguito si consentì si portasse anche direttamente al tribunale, proprio come venne disposto negli art. 152 e 153 del codice vigente.

Già nei verbali della Commissione che preparò il progetto preliminare si dichiarava che « ARBITRA ESCLUSIVA *dell'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori deve essere l'assemblea generale* (13) »; e si formulava l'art. 155, che, nel primo suo comma, rispondente esattamente al primo comma dell'art. 152 del testo vigente, venne sempre mantenuto. Ai soci consentivasi soltanto di denunciare ai sindaci i fatti che credessero censurabili, e questi potevano tener conto delle ricevute denuncie nei loro rapporti all'assemblea. Erano obbligati di farne menzione e di emettere intorno ed essi la loro opinione, allorchè la denuncia fosse fatta dai rappresentanti di almeno un quarto del capitale sociale (detto art. 155 del progetto preliminare).

Il ministro FINALI conservava nel suo progetto (art. 83) queste disposizioni; modificava solo la percentuale del capitale per la denuncia ai sindaci, limitandola al quinto, e facendo obbligo ai sindaci di convocare nel termine di un mese un'assemblea generale straordinaria perchè deliberasse sul reclamo.

Aggiungeva poi anche il diritto nel socio di portare la denuncia al tribunale, il quale, quando l'avesse ritenuta sufficientemente motivata, avrebbe dovuto nominare uno o più commissari incaricati di esaminare i libri della società: il tutto a spese del socio reclamante. Il tribunale poi, dopo la relazione dei commissari, avrebbe autorizzato il socio od i soci reclamanti a chiamare in giudizio gli amministratori, e, occorrendo, anche i sindaci, per i fatti censurabili accertati nella relazione stessa e per la rifusione delle spese dell'ispezione; e se l'ispezione non avesse ravvisato attendibili i motivi addotti, sarebbe andato perduto per il reclamante il deposito (detto art. 83).

Nella relazione, poi, unita al progetto, sono spiegate chiaramente tutte le ragioni che inducevano il FINALI ad escludere

(13) *Processi verbali delle tornate della Commissione incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel codice di commercio*, verbale CII, n. 525, tornata del 16 dicembre 1871.

re di verità le pretese violazioni degli art. 202 e 205 del vigente codice di commercio, 1742 del codice civile, e 360 n. 6 del codice di procedura, lamentate tutte col secondo mezzo. Imperocchè, se è vero che il nuovo codice ha posto un certo freno alla facoltà dei liquidatori di agire verso i socj per reclamare il versamento in tutto o in parte delle pattuite quote sociali, subordinando tal facoltà alla condizione che i fondi

---

assolutamente l'azione giudiziaria diretta individuale. Ricorda che domandavano l'ammissione di quest'azione le camere di commercio di Torino e di Modena; ricorda pure che era dello stesso avviso il Castagnola, e, dopo aver passato in rassegna i sistemi, al riguardo, della legge inglese, francese, germanica e belga, conchiude:

« Meglio è adunque, a parer mio, dare il diritto a ciascun socio di domandare l'ispezione della società, prescrivendo ....

Combinata questa disposizione con le altre proposte dalla commissione del codice, e detto che i sindaci debbono far menzione all'assemblea di tutti i reclami ricevuti, sembrami sia provveduto sufficientemente al bisogno (14) ».

Nelle discussioni al senato venne ancor più limitata l'azione individuale avanti il tribunale, quale era proposta dal progetto Finali (15).

Il senato accoglieva le proposte dell'ufficio centrale (art. 81, 82, del controprogetto del medesimo), dividendo in due l'articolo del progetto ministeriale (art. 94, che riproduceva l'art. 83 del progetto Finali), e stabilendo, nel primo, il diritto di denuncia ai sindaci e richiedendo la rappresentanza del decimo del capitale, perchè questi fossero obbligati di emettere la loro opinione e convocare l'assemblea, se trovavano accoglibile il reclamo; e, col secondo, portando pure al decimo la rappresentanza del capitale per la denuncia al tribunale, e stabilendo che, accertati, coll'ispezione, i fatti denunciati, il tribunale stesso ordinasse il rinvio di ogni cosa all'assemblea generale.

Come si vede, in questo secondo caso, anzichè autorizzare, dopo l'ispezione, i soci a intentare giudizio contro gli amministratori (come proponeva il Finali), si volle far giudice sovrano delle questioni l'assemblea.

E, con lievi emendamenti di nessuna importanza, detti articoli approvati dal Senato furon appunto quelli che poi rimasero nel testo definitivo (art. 152, 153).

Dal che appar evidente come il legislatore, nei rapporti colla gestione degli amministratori (e quindi, necessariamente, per l'art. 198, dei liquidatori), non abbia mai inteso distinguere fra azione *ex mandato* ed azione *ex delicto vel quasi*, ed entrambe abbia voluto assegnare alla volontà dell'assemblea.

E se fosse ancor necessaria una maggiore conferma, ne sorregge la relazione Mancini al Senato:

« Gli amministratori sono i mandatari della società; e quindi all'assemblea generale e non ai singoli soci deve competere l'azione giudiziaria (qui sembrerebbe appoggiare la tesi contraria; ma le parole seguenti tolgono ogni dubbio). Quest'azione però suppone innanzi tutto che il vincolo giudiziario della società sia legalmente stabilito, ed ha per oggetto la responsabilità derivante dall'essersi ECCEDUTI I LIMITI DEL MANDATO, o la colpa commessa nell'adempimento degli atti al mandatario incumbenti o dall'omissione di quelli che nell'interesse del mandante avrebbero dovuto farsi (16) ».

Scrittori autorevoli consentono largamente nella nostra tesi.

Il prof. Vivante scrive:

« L'esercizio dell'azione di responsabilità nel diritto presente dipende esclusivamente dall'assemblea, organo supremo della volontà sociale. Da qualunque parte ne muova l'iniziativa, dai soci, dai sindaci o dall'autorità (cod. di comm., art. 152, 153, 159, 181 n. 8), non si può far questione agli amministratori per la loro responsabilità senza una deliberazione dell'assemblea .... Indarno gli azionisti invocherebbero il diritto comune che concede un'azione di risarcimento a chiunque fu danneggiato per colpa altrui. Se la *colpa* o la *frode* degli amministratori offesero anche gli interessi degli azionisti, non li offesero direttamente, ma solo mediatamente, in quanto fu offeso il corpo

---

(14) Finali, *Memoria intorno alla legislazione delle società commerciali* (25 ottobre 1874), sotto l'art. 155, pag. 131.

(15) Discussione al Senato, tornata 8 maggio 1875.

(16) Mancini, *Relazione (supra*, nota 3), tit. IX, capo I, sez. IV, § 2, n. LXXXVII « *Dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.* ».

disponibili della società non siano sufficienti a pagare il passivo esigibile; è peraltro vero ancora che questa condizione limitativa dell'anzidetta facoltà non altera la vera natura di questa e non esclude che faccia parte di quel complesso di attribuzioni che costituiscono il mandato conferito ai liquidatori dall'ente società, funzionante per mezzo della maggioranza dei socj legalmente riuniti in assemblea generale. Di conseguenza, l'esercizio di quella facoltà importa sempre esercizio ed esecuzione del mandato

sociale: essi che aderendo alla società le affidarono la cura di amministrare il capitale che vi conferirono non devono usurpare le funzioni degli organi sociali, cui la legge commise la difesa degli interessi sociali.

« *Questo vale anche quando gli amministratori nell'esercizio del loro ufficio* VIOLARONO LO STATUTO O LA LEGGE. Infatti il codice, per togliere le insolubili questioni sull'abuso o sull'eccesso del mandato, rimette al volere dell'assemblea ogni giudizio sulla opportunità di esercitare l'azione contro gli amministratori. Essa può dunque assolverli anche dalle violazioni della legge o dello statuto cui non avrebbe potuto autorizzarli (17) ».

E il prof. CHIRONI, in tesi generale:

« La distinzione fra la colpa contrattuale e l'aquiliana vale a risolvere nettamente la difficoltà sollevata intorno al diritto di un membro di società anonima ad agire individualmente contro gli amministratori. La base di cotesta azione è il danno colposamente recato agli interessi generali della società: se il pregiudizio va a cadere su tutti gli azionisti e in ragione dell'interesse particolare di ciascuno, da valutarsi a seconda del numero delle azioni possedute, *non parrebbe dubbio che ad un azionista manchi il diritto ad agire*. La costituzione della società, la entità sua, il rapporto in cui l'azionista si trova rispetto al risultato che è il corpo sociale, dimostrano come questo diritto *appartiene solo alla società, quale ente collettivo;* nè vale il dire che anche il creditore può intentare le azioni del suo debitore, essendo ben diverso il rapporto dell'azionista verso la società.

« La legge stessa si dà cura di indicare quando i soci individualmente possano muovere nell'andamento dell'amministrazione le loro rimostranze sia al sindaco, che all'autorità giudiziaria, e questo diritto è conceduto in base ad un determinato numero di azioni necessario perchè si possa procedere con l'uno e l'altro dei due rimedi; onde a nulla approda il riflesso del diritto che ad ogni azionista compete di curare la buona amministrazione della società, almeno per la parte nella quale è interessata.

« Però, se l'azione del socio non tocca un interesse, che, se in parte è suo, perchè membro della società, è però generale in quanto il danno derivante dalla cattiva amministrazione si estende a tutti gli azionisti, ma invece riguarda un danno che gli venne direttamente ed esclusivamente cagionato dagli amministratori, ed in questa qualità esso ha azione per il risarcimento (18) ».

D) Ma, indipendentemente dalle questioni pregiudiziali sopra esaminate, i liquidatori hanno il diritto di esigere dai soci il versamento delle quote di cui sieno ancora debitori; e senza che debbano preventivamente giustificarne il bisogno. E' anzi un loro obbligo, inerente al loro ufficio di liquidatori, perchè essi debbono raccogliere tutto ciò che costituisce l'attivo della società per pagare i debiti. Da parte dei soci, poi, il versamento è un obbligo inerente al contratto di società.

Quindi sono gli stessi principj generali del diritto e quelli speciali alla liquidazione che dànno diritto ai liquidatori di chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti.

Non era perciò nemmeno necessaria la espressa disposizione dell'art. 202, la quale non potrebbe avere altra giustificazione che quella di evitare risolutamente eventuali azioni personali contro i soci da parte dei creditori (19).

La dottrina e giurisprudenza, si italiana che straniera, è grandemente pre-

(17) VIVANTE, op. cit. (*supra*, nota 9) vol. I, n 549, pag. 537, 538.

(18) CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno*: Colpa extra contrattuale, vol. I, pag. 127 (Torino, 1887, Bocca edit.).

(19) Così infatti venne giustificato nel Belgio l'art. 116 di quel codice di comm. conforme al nostro art. 202 (Relazione di PIRMEZ, *Documents*, 1865-66, pag. 553).

Il Belgio, a sua volta, tolse questa disposizione dal § 103 dell'atto inglese del 1863.

conferito dall'ente collettivo, e non dai singoli socj; e perciò soltanto l'ente collettivo, ossia il mandante, ha e può aver diritto di chiedere conto ai liquidatori del come hanno eseguito anche in questa parte il mandato loro affidato. Bene pertanto la denunziata sentenza ha rilevato che l'odierno ricorrente, come singolo, non ha azione esperibile contro i liquidatori per sindacare l'esecuzione da essi data al loro mandato, essendo pro-

---

valente nel riconoscere, senza obbligo di prova, detta facoltà ai liquidatori (20).

(20) *A*) In Italia:

a) nella dottrina:

VIDARI nel suo *Corso di dir. comm.* (*supra*, nota 11), vol. II, n. 1556, pag. 319-321; VIVANTE, op. cit. (*supra*, nota 9) vol. II, parte I, n. 714, pag. 141, 142; DANIELI, op. cit (*supra*, nota 7), n. 75.

Contra: SRAFFA, op. cit. (*supra*, nota 8) n. 62.

b) nella giurisprudenza:

CORTE D'APPELLO DI GENOVA, 6 luglio 1886, *Guastavino* c. *Viale* (**Eco di giurispr.**, Genova, 1886, 305); ID., 8 luglio 1887, *Gallino* c. *Viale* (**Eco** cit., 1887, 257); ID., 21 novembre 1887 (**Eco** cit., 1887, 357; **Consulente comm.**, 1888, 22); ID., 27 aprile 1891, *Bianchi* c. *Società « La Rinnovazione »* (**Temi genovese**, 1891, 334); ID., 21 novembre 1891, eredi *Raffo* c. *Società « La Rinnovazione »* (**Temi genovese**, 1892, 43); ID., 22 dicembre 1892, *Stralciari della associazione di mutua assicurazione « La Rinnovazione »* c. *Canovaro* (**Temi genovese**, 1893, 109; **Annali della giurispr. ital.**, 1893, 54); ID., 8 settembre 1896, *Cremonini* c. *Compagnia « Pensiero »*, (**Temi genovese**, 1896, 592).

B) In Francia:

a) Nella dottrina:

PONT, *Commentaire-traité des sociétés civiles et commerciales*, vol. II, n. 1566, pag. 794 (Paris, 1880, Delamotte édit.); BEDARRIDE. *Des sociétés*, vol. III, n. 617, pag. 299, 2ª ediz. (Paris, 1889, librairie Rousseau); VAVASSEUR, *Traité des sociétés civ. et comm.*, vol I. n. 245, pag. 107; n. 524, pag. 317, 4ª ediz. (Paris, 1892, librairie Marchal et Billard); LYON-CAEN et RENAULT, *Traité des sociétés commerciales*, n. 384, pag. 253 (Paris, 1892, Pichon édit.).

Solo però in questi due ultimi lavori si esclude esplicitamente l'obbligo della prova nel liquidatore.

b) Nella giurisprudenza:

COUR D'APPEL DE PARIS, 9 mai 1884 (**Revue des sociétés**, 1884, 619; **Journal du palais**, 1887, I, 118; **Sirey**, 1887, II, 51; **Dalloz**, 1886, II, 116); ID., 31 dicembre 1894 (**Journ. du palais**, e **Sirey** loc. cit.);

Riferiamo degli scrittori il ragionamento stringato e preciso del VIVANTE e dei LYON-CAEN et RENAULT.

Scrive il primo:

« I liquidatori possono ripetere dagli azionisti con uno o con più reclami i versamenti ancora dovuti sulle azioni, *senza essere punto obbligati a provarne la necessità*. Posti a capo dell'azienda in liquidazione, sono i giudici migliori del modo di eseguirla: valutando le scadenze attive e passive, le probabilità delle vendite e degl'incassi, essi soli possono prevedere in tempo quanto denaro occorra per evitare il fallimento che minaccia la società ad ogni ritardo di pagamenti, e per tardare le vendite, che, fatte fuori di tempo, potrebbero riescire rovinose. D'altra parte i soci sono debitori dell'intero ammontare dell'azione fin dal momento in cui la società si è costituita (art. 76, n. 3): se si potè lasciarlo nelle loro casse particolari non è una buona ragione perchè da questa tolleranza della società traggano un'eccezione per pregiudicarne il credito e per renderne più difficile la liquidazione . . . . Se temono gli abusi dei liquidatori, se ne richiamino direttamente all'assemblea che ha la suprema direzione della società od ai sindaci, che possono più facilmente convocarla o all'autorità giudiziaria, che può ordinare un'inchiesta sull'opera dei liquidatori (art. 159, 152, 153); in seguito a ciò l'assemblea potrà revocarli e chiamarli responsabili degli abusi anche prima che rendano il

---

CASS., Req., 26 mai 1886 (**Revue des sociétés**, 1886, 419; **Dalloz**, 1887, I, 383); CASS. CIV. 20 oct. 1886 (**Revue des sociétés**, 1887, 13; **Dalloz**, 1887, I, 107); COUR D'APP. DE PARIS, 4 mai 1888 (**Revue des sociétés**, 1888, 385; **Journal des soc. civ. et comm.**, 1889, 64; **Dalloz**, 1889, II, 1); CASS., 9 nov. 1892 (**Dalloz**, 1893, I, 73).

C) Nel Belgio:

NAMUR, *Le code de commerce belge revisé*, vol. II, n. 1311, 1313, pag. 406, 407, 2ª ediz. (Bruxelles, 1884, Bruylant-Cristophe édit.).

D) In Germania:

V. scrittori e decisioni citate dal VIVANTE, op e loc. cit., nota 56.

prio un assurdo che i detti liquidatori possano essere obbligati a render conto del loro operato ad ogni singolo socio o azionista isolatamente considerato. E con questa osservazione ha ad esuberanza reso ragione della sua pronunzia, a riguardo della quale era proprio una superfluità che prendesse a discorrere delle varie circostanze asserite dal sig. Boccardo per dimostrare il malo uso fatto dai liquidatori della facoltà a loro attribuita dall'art. 202.

Nè hanno miglior fondamento di

---

conto finale. Per agevolare agli azionisti l'uso di questi rimedj la legge li fornisce anche del diritto di conoscere il modo con cui è condotta la liquidazione e lo stato della medesima (art. 200, comma 3°) (21) ».

E i Lyon-Caen e Renault:

« Le liquidateur peut, selon nous, exiger des versements jusqu'à concurrence des mises des associés *sans avoir à prouver l'insuffisance de l'actif*. Tout associé est tenu d'effectuer sa mise sans condition (Cod. civ., franc., art. 1845). Il en était ainsi pendant la dureé de la société, il n'y a pas de raison pour qu' il en soit autrement après sa dissolution. La nécessité de la preuve qu' on imposerait au liquidateur serait une cause de lenteurs qui pourraient être très préjudiciables; pendant le temps où des justifications seraient demandées au liquidateur, des associés deviendraient parfois insolvables. C'est au liquidateur à apprécier librement les sommes qui lui sont utiles, sauf à répartir entre les associés l'excédent restant entre ses mains (22) ».

IV.

Deroghe dello statuto sociale alla legge per la nomima dei liquidatori.

Esattamente deciso anche questo terzo punto.

Nello statuto della Società generale di credito mobiliare è stabilita la presenza di un certo numero di azionisti e di azioni per la legale costituzione di qualsiasi assemblea generale e quindi per la validità di qualsiasi deliberazione. Si impugnava la deliberazione di nomina dei liquidatori, perchè presa senza quella rappresentanza di capitale e quel consenso di soci di cui all'art. 210 codice di commercio.

Quantunque in questo articolo non sia stabilita la facoltà di deroga, come il legislatore ebbe invece espressamente a dichiararla in altri casi (ad es., art. 89, n. 10; 157, 158, 221 3° comma), questa si desume tuttavia dall'art. 158. Ivi, dopo un elenco dei casi nei quali si consente esplicita deroga alla speciale e più importante maggioranza di capitale dallo stesso articolo contemplata, si aggiunge « *La maggioranza stessa è inoltre richiesta in* TUTTI I CASI SPECIALMENTE DESIGNATI DALLA LEGGE ». E' un caso speciale quello dell'art. 210: dunque la deroga deve valere anche per esso.

Ove altrimenti si potesse ritenere, ne scaturirebbe questa assurda conseguenza, che rovinerebbe tutto il sistema del codice: che, cioè, per le deliberazioni le più gravi, quali la mutazione della individualità giuridica della società (fusione), dello scopo, la disposizione di ciò che i soci non hanno conferito nella società ed a cui quindi non dovrebbero estendersi i poteri dell'assemblea (reintegrazione e aumento del capitale), la prorogazione della durata della società, atto col quale si viene a vincolare il socio oltre il termine pattuito ; che più ? per la deliberazione stessa di scioglimento, di cui la nomina dei liquidatori non è che connaturale ed accessoria conseguenza, ecc. (atti tutti contemplati in detto art. 158), basterebbe la maggioranza statutaria, mentre, per la nomina dei liquidatori (atto di importanza d'assai minore), la società dovrebbe trovarsi legata inesorabilmente alla maggioranza di capitale e di voti dell'art. 210 (maggioranza, si noti, *identica* a quella derogabile dell'art. 158)!

La maggioranza di cui all'art. 210 non deve intendersi, adunque, applicabile che nel solo caso in cui non sia diversamente disposto nello statuto.

V.

L'art. 163 del codice di commercio.

Per l'art. 163 del codice di commercio può da ogni socio farsi opposizione alle deliberazioni *manifestamente contrarie* all'atto costitutivo, allo statuto od alla legge, nelle forme e cogli effetti ivi designati.

(21) Vivante, op. e loc. cit. (vedi nota precedente).

(22) Lyon-Caen et Renault, op. e loc. cit. (vedi nota 20).

verità le pretese violazioni degli articoli 210, 197, 156 e 158 del codice di commercio, denunziate col terzo mezzo; imperocchè la parte ricorrente con l'artifiziosa sua argomentazione viene in sostanza a censurare l'apprezzamento fatto dai giudici del merito dell'art. 37 dello statuto sociale e l'interpretazione da essi data all'articolo suddetto; e, per dare apparenza di verità a questa sua censura, immagina la necessità di un patto spe-

---

In concreto, si impugnava la deliberazione di antecipato scioglimento del credito mobiliare, così concepita:

» L'assemblea, udita la relazione del Consiglio, viste le condizioni generali della società, ai termini dell'art. 51 dello statuto sociale, delibera l'antecipato scioglimento e la conseguente liquidazione della società ».

Questa deliberazione si impugnava nel contenuto, sostenendo cioè non essere vera la perdita della metà del capitale sociale, e non aver l'assemblea sufficientemente accertata la perdita stessa per la quale si deliberava lo scioglimento.

Giustamente ritenne la Corte Suprema che queste due indagini eccedessero i limiti assegnati all'azione autorizzata dall'art. 163.

L'azione contemplata da questo articolo non può nascere che da una deliberazione *manifestamente contraria* allo statuto.

a) Ora, in concreto, anzitutto, la deliberazione era *conforme*, non contraria, allo statuto, perchè ad esso facevasi espresso riferimento, avendo ritenuto l'assemblea, in base alla relazione del Consiglio, che si fosse appunto verificato il caso di cui all'art. 51 dello statuto, cioè la perdita della metà del capitale sociale.

b) In secondo luogo, la legge, colla parola *manifestamente*, indica nel modo più sicuro che, per la opposizione, è necessario che la violazione sia *evidente*, tale cioè da afferrarsi subito, *prima facie*, col semplice materiale raffronto tra le formole dello statuto o della legge e la deliberazione nel suo merito o nelle sue forme; o col sussidio, ove d'uopo, di quelle semplici, certe, spedite inchieste ed istruzioni, che occorressero a dimostrare la asserta violazione della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto. Nulla più.

La ragione di questa impronta *manifesta* di violazione, sta, fra altro:

a) nel sistema speciale del codice intorno all'esercizio della azione individuale amministrativa e giudiziaria. Se il legislatore negò al socio l'azione contro gli amministratori, solo consentendogli il diritto di denuncia ai sindaci od al tribunale, e subordinatamente, nell'uno e nell'altro caso, a determinate intrinseche condizioni e inoltre ad una determinata rappresentanza di capitale (art. 152, 153), era logico e necessario che non si permettesse al socio di riescire, per altra via, ad impugnare quanto nei casi sopra cennati non gli è consentito.

Ora, se il socio potesse investigare dinanzi ai tribunali la realtà dei fatti esposti dal Consiglio all'assemblea (quale era il caso concreto), egli verrebbe appunto, indirettamente, a sindacare l'operato, la gestione degli amministratori, cosa che spetta alla sola assemblea.

b) nell'interesse delle società, per lo svolgimento regolare delle loro funzioni, che sarebbero turbate e menomerebbero il credito dell'azienda se il socio trovasse in ogni assemblea il mezzo di portare dinanzi ai tribunali discussioni di fatti e di criteri amministrativi e di gestione, che nella nostra legislazione sono serbati esclusivamente alle assemblee stesse (23).

---

(23) La giurisprudenza, quantunque non abbia ancora ragionato *ex professo* sulla comprensione giuridica dell'art. 163 intorno al punto in esame, tuttavia ha sempre escluso dalla applicazione del medesimo casi di semplici apprezzamenti o di indagini lunghe, incerte, ritenendo che la violazione dello statuto o della legge deve riferirsi ad una disposizione chiara e certa, che tolga persino il dubbio che si possa dell'esistenza ed efficacia della stessa dubitare.

Così, in caso giuridicamente identico a quello concreto, venne dalla CASSAZIONE DI FIRENZE dichiarata illegittima l'opposizione diretta a dimostrare perduto il capitale, che l'assemblea aveva ritenuto esistente. Disse la corte che la violazione dello statuto dev'essere evidente; che non può ricercarsi, con mezzi intesi a dimostrare con calcoli e apprezzamenti diversi da quelli presentati, discussi e deliberati dalla assemblea, l'erroneità del giudizio della maggioranza, arbitra degli interessi sociali (decis. 14 gennaio 1895, *La Moitié* c. *Società Veneta e Breda*: **Temi veneta**, 1895, 96; **Diritto commerciale**, XIII, 303; **Giurispr. ital.**, 1895, 186; **La giurispr.**, Torino, 1895, 252; **Temi genovese**, 1895, 259).

cifico per derogare al disposto dell'articolo 158, distinto e diverso da quello diretto a derogare ai precedenti art. 156 e 157; fraintende quel capoverso dell'art. 158, ove è detto che la maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi designati dalla legge, asserendo gratuitamente che questo capoverso contiene un' eccezione o una limitazione della facoltà riconosciuta anche dal detto art. 158 alle società legalmente costituite, di derogare mediante apposite disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto a quelle dell'articolo medesimo pei casi in esso specificati; ed è con questo sistema che giunge a creare i due supposti errori da essa imprestati alla denunziata sentenza, la quale, memore delle combinate disposizioni del n. 10 dell'art. 89 e degli articoli 197 e 210, ha rettamente ritenuto che anche la disposizione di quest'ultimo articolo è applicabile soltanto quando non sia stato altrimenti disposto nell'atto costitutivo o nello statuto sociale.

Relativamente alle accuse formulate nel quarto mezzo, occorre appena avvertire, per dimostrarne l' assoluta infondatezza, che con esse si torna a censurare l'interpretazione data dai giudici di merito alla deliberazione del 28 maggio, criticando inoltre in modo affatto ingiusto la interpretazione medesima; poichè lo scioglimento della società prima del tempo pattuito, il suo passaggio allo stato di liquidazione, e la nomina dei cinque liquidatori, furono deliberati in modo definitivo. L'incarico dato ai liquidatori di adoperarsi per vedere se fosse possibile mantenere in vita attiva quell'istituto e di nuovamente convocare i socj in assemblea generale per render conto del loro operato, costituiva una speciale facoltà a loro conferita, e potrebbe dirsi un mandato aggiunto a quello connaturale all'ufficio loro. La esecuzione di questo mandato, per ciò che attiene alla nuova convocazione dell'assemblea generale entro il termine di un mese e mezzo, non poteva considerarsi come condizione sospensiva del già deliberato scioglimento e della già avvenuta nomina dei liquidatori; poichè il vero fatto posto in condizione era il rinvenimento di nuovi elementi di vita dell'ente collettivo già condannato ad estinguersi; e questo rinvenimento di nuova vitalità, ossia di nuovi capitali, ha dovuto essere necessariamente considerato come condizione risolutiva della già ordinata liquidazione. Ciò in fatto ha ritenuto la sentenza impugnata, e con ciò non si è davvero contraddetta.

Per ultimo, le pretese violazioni dei troppi articoli del codice di commercio e del solito art. 360 n. 6 del codice di procedura civile specificate nel quinto mezzo sono anche meno fondate di quelle infondatissime di cui si è parlato fin qui; poichè gli art. 154 e 178 del codice vigente non si trovano richiamati nelle disposizioni transitorie e non sono quindi applicabili alla società del credito mobiliare; l'avvenuta perdita di metà del capitale sociale fu denunziata all'assemblea dal consiglio di amministrazione e venne da lui ritenuta per accertata nella sua deliberazione del 28 maggio, riferendosi esplicitamente all'art. 51 dello statuto sociale; della sussistenza di quella perdita e del

---

Sempre in applicazione dell'art. 163 nel senso spiegato nel testo, venne deciso:

che le deliberazioni dell' assemblea in quanto accertano il capitale realmente esistente sono sovrane, e l'autorità giudiziaria non può disporre un' inchiesta da parte degli organi sociali per la chiara e sicura notizia della diminuzione o della integrità del capitale agli effetti di verificare se le perdite sociali tocchino il limite dell'art. 146 codice di commercio (Cassaz. di Firenze, 19 dicembre 1892, *Società veneta di costruzioni* c. *La Moitié*: **Foro ital.**, 1893, I, 500);

che la dimostrazione che il fondo di rispetto si risolva in vere perdite, implica un apprezzamento sul valore del patrimonio sociale, apprezzamento insindacabile dall'autorità giudiziaria (Corte di appello di Venezia, 1° dicembre 1893, *La Moitié* c. *Società veneta di costruzioni e Breda*: **Foro ital.**, 1894, I, 399; **Temi veneta**, 1894, 32; **Legge**, 1894, I, 165).

Avv. Luigi Rodino

suo regolare accertamento non era dato al singolo socio di far questione avanti l'autorità giudiziaria, perchè la facoltà concessa a ciascun socio dall'art. 163 di fare opposizione alle deliberazioni prese dall'assemblea non è senza limiti, e può essere utilmente esercitata soltanto contro quelle deliberazioni che si presentano manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto o alla legge, e la violazione, sia della legge, come del patto sociale risulti in sostanza evidente; e la denunziata sentenza con la sua osservazione che sotto il n. 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea era stata fatta la proposta della liquidazione in vista del suaccennato articolo 51 dello statuto, lo che importa che venne parimente constatata la perdita della metà del capitale sociale, ha esuberantemente risposto a tutte le argomentazioni in contrario messe in campo dall'odierno ricorrente.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Rigetta il suindicato ricorso proposto da Angelo Boccardo di Alessandro contro la sentenza della corte d'appello di Roma del 12-20 dicembre 1894, favorevole alla Società Generale di credito mobiliare italiano.

Sezione civile 30 marzo 1897, n. 204 (1).

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. -
P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Braggaglia ved. Laurenti (avv. Iacoucci V.) -
Istituto Pacifici-De Magistris (avv. Mucci e Passerini) (2)

SENTENZA (Motivazione della): Deduzione non proposta con conclusione speciale.

Non può censurarsi per difetto di motivazione la sentenza di appello sol perchè abbia essa serbato silenzio su di una deduzione non costituente capo di domanda proposta con conclusione speciale.

Sezione civile 10 giugno 1897, n. 384 (3).

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. -
P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ditta Barducci C. e figli (avv. Paolucci) -
Morosini (avv. Porto e Ventura) (4)

SENTENZA (Motivazione della): Punto discusso ed influente - Ragioni concise di fatto e di diritto.

Trasgredisce all'obbligo imposto dalla legge al magistrato di esaminare tutto ciò che cade in disputa con possibile importanza sulla decisione, e di manifestare in proposito il suo giudizio con ragioni concise di fatto e di diritto la sentenza, che omette assolutamente di motivare circa un punto dalle parti discusso e che, esaminato, avrebbe potuto essere influente alla decisione della controversia.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Perugia, dei 22 febbraio-9 marzo 1896.

(3-4) La Corte cassava la sentenza della corte d'appello di Ancona del 27 maggio-3 giugno 1896, e rinviava la causa per nuovo giudizio alla sezione di quella corte in Perugia.

Sezione civile 24 maggio 1897, n. 337 (1).

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Amministrazione degli ospedali di Bologna (avv. Baldini e Fortis) - *Bagnacavalli* (avv. Barbieri) (2)

DANNI (Responsabilità di ospedali e ospizj, per): Ospizio di maternità - Nutrice - Bambina affetta da sifilide - Incuria dei sanitarj e violazione del regolamento - Enti collettivi.

L'amministrazione di un ospedale od ospizio di maternità è responsabile dei danni risentiti dalla nutrice alla quale, essendo stata, con violazione del regolamento per incuria dei sanitarj alla dipendenza dell'ospizio, affidata per l'allattamento una bambina con segni ovvii di malattia sifilitica, siasi comunicato il contagio.

Anche gli enti collettivi possono essere tenuti civilmente responsabili dei danni per i fatti colposi dei loro dipendenti.

Considerato sui due mezzi del ricorso che il *primo*, siccome in esso esplicitamente è detto, e il *secondo*, siccome in esso virtualmente, ma pure razionalmente deve intendersi compreso, hanno, quale premessa, avere la corte di appello non disconosciuto

(1-2) V., a pag. 443 dell'Anno XX (1895), Parte Seconda, della presente *Raccolta*, la precedente sentenza della Corte in questa causa.

I *fatti* della causa stessa sono stati ora compendiati dalla Corte nelle seguenti considerazioni:

« Considerato che nel 24 marzo 1890 Amalia Bagnacavalli in Migliorini ebbe consegnata dall'Ospedale di maternità e degli esposti di Bologna, per lo allattamento, la bambina Paola Olivelli che riconsegnò nel dì 11 seguente aprile.

Che nel 2 ottobre dello stesso anno la Bagnacavalli trasse innanzi il tribunale civile di detta città l'Amministrazione dell'Ospizio suddetto, quale civilmente responsabile pel fatto colposo dei suoi dipendenti, ne chiese la condanna al rimborso dei danni materiali e morali patiti, da liquidarsi in separata sede, e in frattanto una provvisionale; affermando: che la Olivelli, allorchè a lei fu consegnata, era affetta da sifilide congenita, che non poteva passare inosservata all'occhio di qualsiasi medico, perchè, oltre all'essere la bambina gracilissima, era cieca di un occhio in conseguenza di quel male, ed era molestata da un'abbondante eruzione; che nell'atto dell'affidamento si trascurò di sottoporre la bambina alla debita visita; che, dopo 15 giorni di allattamento, essa Bagnacavalli rimase contagiata di sifilide, la quale produsse conseguenze gravissime, non solo nella persona di lei, ma anche dei componenti la sua famiglia.

Che il giudizio si svolse con una prova testimoniale, due perizie giudiziali, altre extragiudiziali, che le parti si procurarono ed esibirono al tribunale, che a 20 luglio 1895 sentenziò: la Olivelli essere sifilitica e la Bagnacavalli essere rimasta contagiata per lo allattamento; ma che non era provata la colpa dei medici dell'ospizio, e però questo mandò assolto dalla domanda. L'accolse invece la corte d'appello di Bologna con sentenza del 6-24 aprile 1894, che pronunziò sull'appello principale della Bagnacavalli e su quello incidentale dell'Ospizio diretto solo contro una parte della motivazione del pronunziato del tribunale. Ma questo Collegio di Cassazione, facendo dritto al primo mezzo del ricorso prodotto dall'amministrazione ospedaliera, e senza passare allo esame dell'altro mezzo, annullò la sentenza della corte bolognese, per difetto di motivazione sulla tesi difensiva dell'Ospedale che aveva dedotto che, nella specie, dato mai che i medici dell'Ospedale si fossero malamente apposti nel diagnosticare i sintomi che presentava la Olivelli, sarebbero incorsi in un errore professionale che non poteva assumere la importanza della colpa, secondo gli art. 1151 e 1153 codice civile; e in conseguenza rinviò la causa alla corte di Ancona, la quale a sua volta, con sentenza 11-18 luglio 1896, facendo eco al giudizio della corte bolognese, riformò il pronunziato del tribunale, e condannò l'Amministrazione dell'Ospedale come persona civilmente responsabile del fatto dei suoi dipendenti a risarcire la Bagnacavalli di tutti i danni patiti.

Considerato che l'Amministrazione dell'Ospedale abbia chiesto lo annullamento del pronunziato della corte anconitana, e, col *primo mezzo del ricorso* lo censura perchè, « mentre quel collegio non disconobbe che i medici dell'Ospizio giudicaro-

che i sanitarj dell'ospizio, quando affidarono la Olivelli alla Bagnacavalli per lo allattamento, la giudicarono immune da sospetto di sifilide.

Ma in ciò la ricorrente amministrazione è caduta in equivoco. E valga il vero: la corte di appello, considerati i diversi e molteplici elementi della causa, dichiarò trarre convincimento (che questo Collegio ha il dovere di rispettare e non può, non che censurare, neppure sottoporre a critica, perchè questa sarebbe senza utile pratico) che la Olivelli era malata

no la bambina Olivelli immune da sospetto di sifilide, e perciò la consegnarono alla Bagnacavalli, non poteva poi, senza contraddizione e senza ledere il concetto della colpa di cui agli art. 1151, 1152 e 1153 ecc., affermare che nel caso non si trattasse di *errore professionale*, ma *solo* di violazione di regolamento, vietante lo allattamento naturale dei bambini affetti o sospetti di sifilide ».

Col *secondo mezzo*, poi, che al primo sostanzialmente si rannoda, come or ora si vedrà, denunzia nuovamente la violazione degli art. 360 n. 6 e 361 n. 1 e la falsa applicazione dell'art. 1153 codice civile, perchè la sentenza impugnata, contro il concetto della legge, disse i medici dell'Ospedale commessi del medesimo, nè correttamente aveva tal qualità ritenuta, argomentando dalla generica locuzione dell'art. 1153, e neppure poteva la sentenza salvarsi dallo annullamento per avere stabilito che nella specie i medici avevano violato il regolamento dell'Ospedale, perchè tale violazione « sarebbe stato lo effetto ed il risultato del giudizio tecnico loro liberamente demandato e da essi proferito, che, svolgendosi liberamente, non può essere qualificata opera di commesso ».

Di questa causa e di questa sentenza così ha parlato alla Corte, nell'assemblea generale dei 3 gennaio 1898, S. E. il Procuratore Generale Senatore Pascale:

« Più volte le corti del regno pronunziarono sulla responsabilità dei danni cagionati dall'incuria dei medici ed infermieri nei pubblici ospedali. Le corti di Genova, di Bologna, di Ancona, tennero obbligato al risarcimento l'ente ospedale o brefotrofio, come ogni altro committente, pei falli dei suoi commessi, e voi confermaste una di quelle sentenze. La critica non risparmiò siffatti giudicati, e il vostro ultimo potè sembrare contrario al precedente. Ma i critici, a parer mio, mal s'apposero e la contraddizione non esiste.

« La responsabilità del committente ammessa dal codice civile, si è detto, deriva dall'*institoria* del diritto romano, la quale ha per oggetto rapporti patrimoniali. *Institor* è colui che tratta, nell'interesse e per incarico di un terzo, affari commerciali, industriali, od altri a fine utilitario. Ma un pubblico nosocomio, che assiste e fa curare gratuitamente gl'infermi poveri, un istituto di beneficenza, che apre le sue porte ai bisognosi, mette al loro servizio medici e medele e fa del suo meglio per aiutarli, non è uno stabilimento industriale, i cui commessi lavorino per conto degli azionisti. I suoi rapporti con coloro che vengono a domandargli ricovero e soccorsi sono d'indole affatto diversa dai rapporti contrattuali, pei quali fu escogitata l'azione institoria; e, se quelli che dovrebbero essere i ministri delle sue buone opere, per dolo o per incuria, lo tradiscono, sarebbe suprema ingiustizia far risalire ad esso e porre a carico del suo patrimonio la responsabilità di atti diametralmente opposti ai suoi fini. — Se i malati vengono trattati male in un pubblico ospedale (scrive un dotto ed acuto giureconsulto), rispondono certamente del danno coloro che lo hanno cagionato per colpa o per dolo, siano essi infermieri, medici, ecc. e non solamente quelli che ne furono causa immediata, ma altresì coloro che avrebbero dovuto sorvegliare i primi e non lo fecero, risalendo magari fino ai capi, direttori o amministratori dell'istituto —; ma l'equità ripugna ad ammettere che il patrimonio dell'ente debba rispondere dei fatti di coloro che hanno il mandato di mettere in atto le sue benefiche intenzioni.

« Però queste avvertenze, nelle quali io convengo, non fanno al caso della vostra sentenza, la quale non concerne i rapporti fra l'ente e gl'infermi ricoverati, ma quelli, d'indole affatto diversa, tra l'ente stesso e le donne destinate all'allevamento dei bambini. Con queste l'ospedale contratta, come contratta coi provveditori di alimenti o di suppellettili, ecc.; e per tali convenzioni, come ogni persona o ente morale, non può sfuggire alle responsabilità che sono inerenti alle obbligazioni contratte. Ora le donne anzidette prestano la opera loro sotto la condizione prestabilita dal regolamento

di sifilide congenita, quando fu consegnata alla Bagnacavalli per l'allattamento; che costei per tale allattamento rimase contagiata di quel male; che, ai termini del regolamento in vigore nell'ospizio degli esposti di Bologna, prima di affidare un bambino all' allattamento, deve procedersi ad una *visita accurata* di esso, e quando vi siano, non i *caratteri*, ma il *semplice sospetto di sifilide*, per questo solo il bimbo deve essere sottoposto all'allattamento artificiale o di balie sifilitiche, e non mai di balie sane; che la oftalmia, che aveva prodotta la cecità, e il gravissimo stato di atrepsia, che presentava la Olivelli, allorchè fu consegnata alla Bagnacavalli, e pei quali sintomi costei non voleva neppur ricevere la bambina, erano una « cosa di fatto che non può indubbiarsi, e, trattandosi di cosa troppo ovvia, non occorre punto essere scienziati per affermare che questi due soli fatti implicano di sifilide per lo meno il sospetto, e per concludere che, stante questo, la bambina, ai termini del regolamento, non poteva essere affidata per l'allattamento ad una balia sana ed esterna, come si fece. Non si tratta dunque di errore professionale, come in contrario si sostiene. Vi fu invece solo manifesta violazione del regolamento ». Ciò posto, chiaro riesce il concetto della corte di appello. Essa ritenne (se bene o male, in tanto contrasto tra i diversi periti che interloquirono in questa causa, non può, si ripete, dire questo Collegio) che, trattandosi di segni ovvj che fornivano il sospetto della sifilide (a concepire il qual sospetto non occorrevano cognizioni tecniche), i sanitarj dell'ospedale dovettero averlo e l'ebbero, come ogni altro qualunque individuo l'avrebbe avuto, e che non di meno consegnarono la bambina all'allattamento di balia sana, il che era in opposizione al disposto del regolamento della cui esecuzione i medici erano incaricati. Ora, non trovandosi in nessuna parte della sentenza detto, (come all' ospedale ricorrente piace di supporre) che la corte di appello ammetteva che i sanitarj dell'ospizio avessero creduta immune da sifilide la Olivelli, quando la consegnarono alla Bagnacavalli, ed avendo per contrario la corte di appello espresso che ovvio era riconoscere i segni, per lo meno sospetti, della sifilide, e che d'altra parte non si trattava di errore professionale ma d'infrazione di regolamento, deve a rigor di logica conchiudersi che quel collegio ritenne, come già si è detto, i sanitarj avere avuto il sospetto che la Olivelli fosse sifilitica.

La difesa ricorrente ha cercato, con molta abilità del resto, attribuire alle parole della sentenza il senso che la facilità di concepire il sospetto della sifilide nella bambina fosse stata enunciata dalla corte in un significato tutto obbiettivo, senza intendere con ciò che i medici ebbero quel sospetto: però la difesa medesima non può confortare con argomenti positivi la sua tesi, ma solo con quello negativo di non leggersi cioè nella sentenza *expressis verbis* che i medici sospettassero quel male. Però, oltre a ciò che si è notato di sopra, un duplice ordine d'idee sta contro lo assunto della ricorrente amministrazione: e, cioè, che, se la corte di appello avesse creduto

---

« che non siano loro affidati bambini affetti da malattie contagiose. Però, se « il contrario avvenne per incuria di coloro, ai quali il brefotrofio affida l'adempimento di questa condizione del contratto; se, in conseguenza di una violazione del regolamento e del patto, « una di quelle donne ebbe a patire gravissimo danno nella salute, parve giusto farne risalire la responsabilità all'istituto contraente, come in ogni altro « caso di violazione di contratto; non potendo valere a disobbligarlo le sue benefiche intenzioni, perchè, se queste « sono l'occasione e il fine ultimo dei suoi « contratti, causa di questi è l'utilità delle « parti, cioè, dell'ente, che ha bisogno di « balie per servire ai suoi scopi, e delle « balie, che, sotto condizioni determinate, « prestano l'opera loro.

« Questa sentenza, dunque, non merita le censure, di cui fu fatta segno, « nè contraddice all'altra, perchè il caso « è diverso ».

di parlare nel senso che suppone l'ospedale, allora, siccome aveva ritenuto che « *troppo ovvia cosa* era affermare che quei segni di sifilide implicavano per lo meno il sospetto », ed aveva rilevato che per regolamento la bambina doveva essere sottoposta a visita *accurata,* avrebbe senz'altro concluso che fu violato il regolamento perchè la visita non fu *accurata,* ma superficialissima, non potendosi dire *accurata* una visita medica, che all'occhio esperto e alla mente illuminata del sanitario non fa vedere e giudicare *una cosa troppo ovvia,* che tutti, anche ignoranti dell'arte salutare, sapevano vedere e giudicare. E il secondo ordine d'idee è questo: che, cioè, quando pure la corte di Ancona non avesse voluto affermare che la visita *non fu accurata,* avrebbe dovuto attribuire ai medici dell'ospizio più crassa ignoranza, per non sapere quello che tutti sanno.

Si ripete adunque che nella dichiarazione di fatto emessa dalla corte sulla esistenza dei segni *ovvj* di sospetta sifilide, e nel giudizio dato che non si trattava di errore professionale, è senza fallo incluso il concetto che i sanitarj ebbero il sospetto che la bambina fosse sifilitica; e sarebbe da ultimo gratuita censura attribuire alla corte di merito di avere così brutalmente offeso il senso comune da credere che i *segni ovvj di sifilide* tali erano ed apparivano a tutti, eccetto che ai sanitarj che poi sono dottori in tal materia.

Non è permesso dunque dare alle parole della sentenza in esame quella interpretazione che ad essa ha tentato di dare la ricorrente amministrazione. E tutto ciò anche senza tener conto della circostanza, che la corte di appello, nell'enunciare gli elementi dai quali trasse la convinzione che la Olivelli era sifilitica allorchè fu consegnata alla Bagnacavalli, enumerò anche questo: che, cioè, i due sanitarj dell'ospizio, intesi come testimoni, non esclusero il sospetto della sifilide nella bambina, comunque poi la sentenza non spieghi di quale momento quei sanitarj avessero inteso parlare. E di tal circostanza questo Collegio non tiene conto, perchè nello svolgimento orale del ricorso il ricorrente accennò riferirsi le testimonianze al momento della riconsegna della Olivelli, e questa Corte non può fare indagini sulle prove testimoniali raccolte dal tribunale.

Considerato che, chiarita per le fatte osservazioni inesistente la premessa dalla quale muovono le doglianze dell'ospedale ricorrente, queste non possono meritare accoglimento, perchè, in quanto al primo mezzo, svanisce la denunziata contraddizione e la pretesa violazione della legge: non avendo la corte ammesso che i sanitarj ritennero immune la Olivelli da sifilide allorchè la consegnarono alla Bagnacavalli, non poteva a fil di logica che escludere l'errore professionale. La contraddizione, e forse la violazione del codice civile, avrebbe potuto verificarsi se mai la corte di appello avesse ritenuto il contrario di ciò che ritenne.

Considerato che il detto fin qui potrebbe essere sufficiente a dimostrare che la seconda lagnanza dell'ospedale torni inefficace a far conseguire l'annullamento della sentenza: questa è fondata tutta (e ciò lo stesso ricorrente non può sconoscere) su convinzioni di fatto, e quindi, per quanto sia abile lo attacco mosso dalla difesa del ricorso, non può essere accolto.

Di fatti, quando si ponga mente che la Bagnacavalli era una balia della quale l'ospedale, in corrispettivo di un salario, impegnava l'opera, riconosciuto che la balia fosse in perfetto stato di salute dai medici di esso ospedale, si dovrà convenire essere ozioso, per respingere l'obbligo della riparazione del danno, reclamata da tale balia, il mettere innanzi che il fine di quel corpo morale è unicamente umanitario Se per attingere il suo fine l'ospedale ha bisogno delle balie, non altrimenti che ha bisogno delle medicine per apprestarle agl'infermi ricoverati nella sua casa; se affida a determinate persone (medici o chimici) lo accertamento di talune condizioni affinchè lo allattamento riesca allo scopo, ovvero che lo acquisto e conservazione delle medele abbia luogo,

sempre ed il tutto senza altrui nocumento; se prescrive delle regole da osservarsi, affinchè tale nocumento sia evitato, non potrebbe certo poi trovarsi nello scopo o nella finalità dell'ente una buona ragione per francarlo dall'obbligo di risarcire i danni arrecato ai terzi da coloro ch'esso ente deputò a fare quei dati accertamenti o quelle tali incombenze, danni derivati proprio dalla trasgressione delle regole prestabilite, ed alla cui osservanza l'ente stesso doveva vegliare. L'esercizio della beneficenza verso taluni non consente che dal suo esplicamento ad altri si arrechi danno, e per giunta gli si neghi il dritto al giusto indennizzo.

A nulla dunque approda nella specie fare appello allo scopo umanitario pel quale l'ospizio venne fondato.

Considerato che il ricorrente non sostiene che in via assoluta un ente collettivo non possa essere tenuto civilmente responsabile dei danni per fatti colposi dei suoi dipendenti; nè per verità avrebbe potuto farlo con successo, tenuto conto dello stato della nostra legislazione civile, del modo e dei casi in cui la patria giurisprudenza ha fatta applicazione dell'art. 1153 codice civile, dei precedenti esplicativi dell'art. 1384 del codice francese, del quale il nostro art. 1153 è riproduzione, precedenti forniti dalla esposizione dei motivi fatta dal *Treilhard,* dal discorso al corpo legislativo del *Iarrible* e dal rapporto al tribunato di *Bertrand de Graulle.*

Molto meno si reclama col mezzo del ricorso la indagine sulla or tanto e sì variamente studiata tesi della ragione fondamentale della responsabilità indiretta per i fatti colposi dei terzi; ma solo si afferma inapplicabile l'art. 1153 nei rapporti del medico con l'ospedale, del quale è un incaricato, perchè il medico, con piena libertà e secondo sua scienza e coscienza, appresta le sue cure a coloro che fanno capo all'ospedale. Ma tutto questo potrebbe formare materia di studio in altre cause, non nella presente, perchè, come si è poco innanzi notato ed or si ripete, il discorso del ricorrente presuppone qui ciò che la corte di appello non affermò, avere cioè i sanitarj fatta una erronea diagnosi del male, da cui la Olivelli era travagliata; ma così non è, quel collegio pose fine al suo discorso dichiarando che, indipendentemente dalle altre considerazioni che aveva già esposte, « la ragione della responsabilità dell'amministrazione dell'ospizio sta in questo, che qui trattasi di colpa dei sanitarj commessi, derivante da violazione del regolamento, del quale gli amministratori dell'ospizio erano i naturali custodi, e sull'osservanza e stretta esecuzione del quale avevano in conseguenza l'indeclinabile dovere di vigilare ».

Constatata così in punto di fatto la violazione del regolamento, che i sanitarj erano incaricati di eseguire, ed il dovere dell' amministrazione di farlo osservare (art. 22 dello statuto organico), la dichiarazione di responsabilità dell' amministrazione medesima non era che una conseguenza rigorosamente logica e legale derivante da tali premesse.

Il ricorso dunque deve essere rigettato.

Per questi motivi:

Visto l'art. 541 procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso.

Sezione civile 5 luglio 1897, n. 458 (1).

TROISE P. ff. - MASI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Cassa di risparmio di Sassari (avv. DANIELI) -
Diana Putzu (avv. PALA) (2)

PRECETTO IMMOBILIARE (Opposizione a): - Competenza del tribunale ove è situato l'immobile - Impugnazione del credito - Nullità degli atti - Vizio di forma - Deduzioni vaghe.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Cagliari, del 27 giugno 1896.

Non impugnandosi coll'opposizione l'esistenza o l'entità o l'interpretazione dell'obbligazione per cui si procede alla esecuzione immobiliare, ma il valore e l'efficacia, in rapporto all'opponente, degli atti di procedura, è competente a conoscere dell'opposizione il tribunale del luogo ove è situato il fondo minacciato dall'esecuzione, ancorchè il credito per cui si è proceduto all'esecuzione sia inferiore alle lire mille cinquecento.

Non possono essere attese dal magistrato le deduzioni di nullità del precetto per vizio di forma, vagamente e quasi per abbondanza fatte nell'atto di opposizione, senza la designazione di alcuno dei pretesi vizj.

Sezione civile 27 gennaio 1897, n. 57 (1).

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Orsini (avv. Tritoni, Marucchi e Corradini) - *Orsini* (avv. Taraschi e Romani) (2)

PROVA SCRITTA: Legato di somma - Pagamento con immobili ereditarj - Assegnazione d'immobili - Interrogatorio - Inammissibilità (*Cod. civ., art. 1314*).

LEGATO DI SOMMA: Pagamento con equivalente quantità di immobili - Oneri tributarj - Indeducibilità.

Dato un legato di somma, con obbligo nell'erede di dare al legatario una equivalente quantità d'immobili ereditarj, la determinazione e l'asseguazione degli immobili non fatta dal testatore dipende dall'accordo fra lo erede e il legatario, o, nel disaccordo, dalla sentenza del giudice; ed è per ciò inammessibile, in quanto ostacolato dall'art. 1314 del codice civile, l'interrogatorio dedotto dall'erede al legatario è diretto a provare di avere il deducente già assegnato e trasferito al legatario una data quantità di beni con liberazione dalla obbligazione impostagli dal testatore.

Nel legato di una somma da pagarsi dall'erede con equivalente quantità di immobili ereditarj il valore di questi deve esser netto degli oneri tributarj.

(1-2) La Corte rigetteva il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Aquila, del 16-31 dicembre 1895.

Sezione civile 23 luglio 1897, n. 509.

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Comune di Roma (avv. Meucci) - *Persichini* (avv. Auletta)

IMPIEGATI COMUNALI: Comune di Roma - Giubilazione - Aspettativa - Richiamo in servizio nel biennio - Collocamento a riposo - Malattia.

L'art. 54 del regolamento sugli impiegati del comune di Roma non autorizza il comune a giubilare a suo talento gli impiegati comunali, messi in aspettativa, unicamente perchè non siano stati essi richiamati in servizio nel biennio; ma, quando il comune non creda di richiamare l'impiegato in servizio entro il biennio dell'aspettativa, e vuole collocarlo a riposo, deve far constare che l'impiegato trovasi nelle condizioni di malattia di cui all'art. 2 del regolamento sulle giubilazioni.

Considerato che l'art. 54 (*del regolamento su gli impiegati del comune di Roma*) di cui si denunzia la violazione suona così: « Tanto la di- « sponibilità quanto l'aspettativa non « possono protrarsi oltre un biennio, « scorso il quale senza che l'impie- « gato sia (*siasi* si legge invece nella « sentenza denunziata) restituito allo « impiego verrà il medesimo am- « messo a far valere i proprj diritti « pel trattamento di quiescenza, se-

« condo le norme stabilite dal rego-« lamento 26 maggio 1873 ».

Considerato che il ricorrente sostiene che, posto l'impiegato in aspettativa, se poi non sia richiamato in servizio nel biennio, il Comune, pel trascritto art. 54, ha il diritto incondizionato di collocare l'impiegato a riposo, senza dichiarazione di motivi o ragioni per le quali l'impiegato non fu richiamato.

Considerato che, se potesse e dovesse starsi esclusivamente alle semplici e nude parole dell'art. 54, come vorrebbe il ricorrente, potrebbe lamentarsi l'ingiusto rigore del regolamento, in quanto renderebbe despota incensurabile il Comune di disfarsi a sua posta e capriccio dei suoi impiegati, cui toccò la ingrata ventura di esser messi in aspettativa, o disponibilità, ma forse non potrebbe qualificarsi illegale lo assunto del ricorrente. Ma lo esclusivismo propugnato dal ricorso non può accettarsi; imperocchè, sia nella interpretazione dei contratti, vuoi nella interpretazione ed applicazione delle leggi, bisogna studiarle nel loro insieme e armonizzarne le diverse parti, per riuscire poi a stabilire quello che veramente si volle dai contraenti o dal legislatore.

E, a tal guisa nella specie procedendo, si ha che nell'art. 52 dello stesso regolamento per gl'impiegati si legge potere l'impiegato esser messo in aspettativa o in caso di malattia che duri oltre il sesto mese, o per motivi di famiglia, e l'aspettativa per motivi di salute può esser domandata dall'impiegato o *promossa* d'ufficio. Segue poi l'art. 54 del tenore poco innanzi riferito. Evvi in fine il regolamento per le giubilazioni, il cui art. 2 è concepito così: « gli « estremi necessarj per *domandare* « la giubilazione sono o malattie che « rendano impossibile all'impiegato la « prosecuzione del servizio, ovvero « età superiore agli anni 65 ». In tema dunque di aspettativa e di collocamento a riposo, i rapporti giuridici tra il Comune e i suoi impiegati sono governati dalle tre disposizioni regolamentari ricordate. Di qui un primo argomento d'indole generica viene in pronto, ed è, che, siccome tanto pei principj generici di dritto, quanto per ragion di giustizia e di equità, i rispettivi dritti e doveri delle due parti contraenti debbono essere misurati e giudicati alla base di perfetta uguaglianza, così è forza concludere che quello che in virtù dei suddetti articoli del regolamento non è conceduto all'impiegato di fare o di pretendere, deve medesimamente non essere conceduto al Comune; e, poichè all'impiegato non è lecito chiedere ed ottenere la giubilazione per malattia, se non quando questa gli renda impossibile la prosecuzione del servizio, così del pari, alla sua volta, il Comune non può da solo giubilare l'impiegato per motivi di salute, se questa non produce gli effetti di cui all'art. 2 del regolamento sulle giubilazioni.

E a questa generale conclusione non può farsi eccezione nel caso di un impiegato già collocato in aspettativa, il quale (siccome nella specie ritennero i giudici del fatto) più fiate chiese nel biennio di essere richiamato in servizio, perchè la eccezione non sarebbe consentita dalla legge, oltre che sarebbe condannata da quei sani principj di moralità, cui sempre s'ispirano e si debbono ispirare le pubbliche amministrazioni. E infatti l'art. 52 poco sopra riferito detta che il Comune, per causa di malattia dello impiegato, può *promuovere* di ufficio l'aspettativa, il che, si comprende bene, accade quando l'impiegato egli stesso non l'abbia domandata. Ora, se è vero che *promuovere* significa *eccitare, provocare*, deve di necessità esser vero che il Comune deve promuovere l'aspettativa in confronto e contradittorio dell'impiegato, nel senso cioè che, se costui non faccia la dimanda di aspettativa, il Comune deve, malgrado di esso impiegato, far verificare la esistenza della malattia per la quale crede doverlo mettere in aspettativa, e poi gli applica tale provvedimento. Ora sarebbe enorme il credere che mentre il Comune non può, senza la previa necessaria verifica di quella data condizione di fatto, mettere in aspettativa un impiegato, possa invece

a suo piacimento, e senza indicare motivi, e solo perchè non volle nel biennio richiamare in servizio l'impiegato, collocarlo a riposo: provvedimento di tanta maggiore gravità della semplice aspettativa.

Quando dunque si legge l'art. 54 dopo il 52 del regolamento sugl'impiegati, e si legge del pari l'art. 2 del regolamento sulle giubilazioni, si giungerà a queste conseguenze, e cioè che non occorreva aggiunger parole allo art. 54 appunto perchè era lumeggiato dal precedente art. 52; e che il Comune, quando non creda richiamare l'impiegato in servizio entro il biennio dall'aspettativa, ma vuol collocarlo a riposo, deve far constare che l'impiegato è nelle condizioni di malattia di cui all'or or citato art. 2: che se così non fosse, giova ripeterlo, questo articolo avrebbe vigore per l'impiegato, e per contrario non avrebbe alcuna efficacia obbligatoria pel Comune.

Ma la esattezza delle fatte considerazioni trova la più manifesta conferma nel fatto stesso del Comune, il quale era tanto alieno dal credere che potesse aver dritto a giubilare il Persichini in forza dello art. 54 del regolamento, interpretandolo nel modo come poi ha fatto nel corso del giudizio, che, in seguito alle domande di richiamo da parte del Persichini, fece procedere a visite mediche del medesimo, non solo, ma poscia con la stessa deliberazione del 21 gennaio 1891 con la quale lo collocò a riposo, si tenne in dovere di spiegare che il provvedimento era motivato dalle condizioni di salute del Persichini.

Considerato che, fissata come sopra la intelligenza dell'art. 54 del regolamento, nel senso cioè che esso non autorizza il Comune a giubilare a suo talento impiegati comunali, messi in aspettativa, unicamente perchè non li richiami in servizio nel biennio, riesce agevole riconoscere che la impugnata sentenza non violò il suddetto articolo, perchè, se in una parte di essa sentenza sono veramente scritte le parole censurate con questo primo mezzo del ricorso, e le quali furono poco sopra trascritte, nella prima parte però della sentenza medesima è dichiarato che « il Comune avrebbe a« vuto il diritto di collocare a riposo « d'ufficio Persichini allora soltanto « che fosse rimasta accertata la di « lui impossibilità a continuare il ser« vizio sanitario nel suburbio ». Ora, quando questa affermazione è poi seguita dal dispositivo della sentenza, che confermando quella del tribunale tien ferma la perizia ordinata proprio per istabilire le vere condizioni di salute del Persichini nel gennaio 1895 e posteriormente, bisogna concludere che la corte di merito avrebbe meglio proceduto se avesse collegate le due parti della sua argomentazione e spiegata meglio la seconda, ma, pur ciò non avendo fatto, non ha violato nè l'art. 54 del regolamento, nè alcun altra legge. Dunque il *primo mezzo* del ricorso non merita accoglienza.

Considerato che il lamentato difetto di motivazione che forma tema del *secondo mezzo* del ricorso deve respingersi per doppia ragione, e cioè *a)* perchè la corte di appello dichiarò che Persichini aveva fatte *molteplici istanze per essere richiamato in servizio*, e questa è un'affermazione di fatto insindacabile, ma che inoltre trova la più autorevole e inattaccabile conferma nella stessa deliberazione del consiglio comunale di collocazione a riposo del Persichini, nella quale si legge che « il Persichini più « volte domandò di essere riammesso « al servizio »; *b)* perchè la corte di appello tenne conto nella esposizione dei fatti della petizione del Persichini rivolta al Comune nel 30 settembre 1894, e ne sintetizzò il contenuto, e anche di questo, che sarebbe un apprezzamento e interpretazione del *memoriale* del Persichini, non potrebbe la corte di appello esser censurata. Ma ad ogni modo fu lo stesso ricorrente che, nel riferire alla corte di merito le istanze che il Persichini rivolse al Comune con quel memoriale, non disse già che costui si era dichiarato nella impossibilità di riprendere servizio assolutamente e dovunque, ma solo che il Persichini aveva scritto che *non avrebbe potuto ritor-*

nare ad esercitare in campagna per non recidivare nella malattia, ma che poteva benissimo esercitare in città ecc.

Considerato che il *terzo mezzo* del ricorso neppure abbia consistenza; imperocchè bisognava prima stabilire in fatto quali erano le vere condizioni di salute del Persichini nel gennaio 1895, e poi esaminare se esse potessero permettergli quell'efficace e diligente servizio che il Comune era in dritto di pretendere da lui. Dar dunque biasimo alla corte di appello per avere omesso di esaminare ora quale veramente sia la impossibilità al servizio, che, secondo l'art. 2 del regolamento, autorizza il collocamento a riposo, è come dire che la corte avrebbe dovuto fare un esame preventivo ed astratto; ma, siccome tale esame prima dell' accertamento dei fatti sarebbe riescito inopportuno, così alle censure che muove alla sentenza il ricorrente non può questo Collegio far eco.

Il ricorso dunque va rigettato con la condanna del Comune alle spese, onorario di avvocato e perdita del deposito.

Per tali motivi:

Visto l'art. 541 procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso prodotto dal Comune di Roma, rappresentato come in atti, avverso la sentenza renduta dalla corte di appello di questa città addì 31 ottobre 1896 e pubblicata il 14 seguente novembre.

Sezione civile 9 agosto 1897, n. 523 (1).

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Angeletti (avv. Corbelli e Pigozzi) - *Società it. per le strade ferrate del Mediterraneo* (avv. Rossi A.) (2)

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA': Fondo espropriato - Natura industriale - Fornace di laterizj - Espropriazione parziale - Doppia stima - Parte residua - Deprezzamento - Terreno edificatorio.

PERIZIA: Nuova perizia - Opportunità - Giudizio incensurabile.

In tema d'espropriazione per causa di pubblica utilità non difetta di motivazione, ma fornisce sufficiente ragione del suo giudizio circa la natura industriale del fondo, la sentenza che, in base al risultato di meri apprezzamenti di fatto desunti dagli elementi della causa, da prova testimoniale e da perizia, rileva che il fondo stesso prima dell'espropriazione aveva servito all'esercizio di fornace per laterizj, e che, sebbene da qualche tempo la fornace non più funzionasse, il fondo però non era stato addetto ad altri usi, e conservava la sua primitiva destinazione.

Rientra nel giudizio incensurabile dei giudici di merito il riconoscere l'opportunità o meno di ordinare una nuova perizia.

In tema di espropriazione parziale lo scopo della doppia stima voluta dall'art. 40 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità è quello di tener conto, nell'indennità da attribuirsi al proprietario, che la parte residua dell'immobile, pel fatto di rimanere separata dalla parte espropriata, con la quale prima formava un sol corpo, può subire tale deprezzamento da non poter essere risarcito col solo prezzo venale risultante dalla valutazione diretta ed immediata della parte occupata.

Trattandosi di fondo destinato all'industria di laterizj, non trascura, ma valuta il deprezzamento che alla parte residua può derivare per effetto della separazione della parte occupata, la sentenza che, riconoscendo che, se la parte residua perdeva la potenzialità come fondo industriale, acquistava invece la potenzialità come terreno edificatorio, tiene conto nella

---

(1-2) La Corte rigettava i ricorsi, tanto di *Aristodemo Angeletti*, quanto della *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo*, contro la denunciata sentenza della corte di appello di Roma, dei 9 luglio 1896.

determinazione della indennità della qualità di fondo industriale perduta dalla parte residua per effetto della espropriazione e della potenzialità acquistata come terreno edificatorio.

Sezione civile 8 giugno 1897, n. 378 (1).

TROISE P. ff. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo (avv. PAVONI, ROSSI A. e CERRUTI C.) - *Ministero dei lavori pubblici* (avv. er. SILVESTRI) (2)

STRADE FERRATE: Costruzione - Convenzione 31 ottobre 1884 approvata con la legge 27 aprile 1885 - Capitolato - Nuove linee - Qualità o categoria.

Nell'art. 74 del capitolato costituente allegato e parte integrante della convenzione 31 ottobre 1884, approvata con la legge del 27 aprile 1885, non facendosi alcuna distinzione tra le nuove linee, intorno a cui si dispone, sia in contemplazione della loro qualità o categoria, sia della legge che ne abbia autorizzata la costruzione, tutte rientrano per ciò, le nuove linee, nella lettera della sua disposizione, cioè a qualunque categoria appartengano, da qualunque legge prendano titolo ed origine, purchè linee, che, secondo il capitolato, si comprendano nella concessione dell'esercizio.

Il richiamo fatto dall'art. 75 del capitolato alla legge del 29 luglio 1879 intende a spiegare che è esso relativo unicamente alle ferrovie autorizzate con quella legge, non a designare il criterio, che, secondo quella legge, qualifica la categoria delle linee ferroviarie.

Il Supremo Collegio osserva:

Che nell'art. 74 del capitolato non leggesi fatta alcuna distinzione tra le nuove linee, intorno a cui ivi si dispone, sia in contemplazione della loro qualità o categoria, sia della legge che ne abbia autorizzata la costruzione, tutte perciò rientrando le nuove linee nella lettera della sua disposizione, cioè a qualunque categoria appartengano, da qualunque legge prendano titolo ed origine, purchè linee, che secondo il capitolato si comprendano nella concessione dell'esercizio.

Che per sottrarre all' impero di esso le ferrovie di essa categoria, e limitare così la sua disposizione contro la generalità dell'art. 74, l'amministrazione esercente in mancanza di altri argomenti palesi ed efficaci è obbligata a far ricorso all'art. 75, e dire che in esso si trovi assegnato il termine per le ferrovie che sieno a qualificarsi di prima categoria.

Che tale assunto fondasi su la in-

(1-2) « Il 1° giugno 1889 (narra la CORTE) aprivasi al pubblico esercizio la ferrovia dei Giovi, collegata alla rete principale Genova-Novi, e dava fin dal primo anno il prodotto lordo chilometrico di lire 15000.

Sorse disputa tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società esercente la rete mediterranea da quale anno la nuova linea avesse ad incorporarsi alla rete principale, giusta il capitolato annesso al contratto del 31 oltobre 1884, se nell' anno immediatamente successivo alla sua apertura, secondo l'art. 74, o nell'anno successivo alla scadenza del secondo anno del suo esercizio, secondo l'art. 75.

Fu la disputa deferita al collegio arbitramentale, che con sentenza del 22 dicembre 1890 avvisò per l'applicabilità dell' art. 75 propugnata dalla Società concessionaria.

Ma la corte di appello di Roma con sentenza del 30 giugno 1896, accogliendo il gravame del Ministero, pronunziò che l'incorporamento si dovesse disporre nel termine prefisso dall'art. 75.

Di questa sentenza la Società della rete mediterranea reclama lo annullamento per violazione ed erronea applicazione dei citati art. 74 e 75 del capitolato costituente allegato e parte integrante della convenzione 31 ottobre 1884 approvata con la legge 27 aprile 1885 ».

terpretazione data a questo articolo, secondo cui il richiamo ivi fatto alla legge del 1878 non intende a spiegare che sia relativo unicamente alle ferrovie autorizzate con quella legge, ma invece a designare il criterio, che secondo quella legge qualifica la categoria delle linee ferroviarie.

Che simile intelligenza dell'art. 75 non è sorretta dalla sua chiarissima dizione: « *Le linee di prima categoria, secondo la legge 29 luglio 1879. . . . verranno incorporate nella rete principale* ». E' delle ferrovie con quella legge autorizzate che dispone l'articolo, e di quelle fra di esse che secondo quella legge sono di prima categoria. E, poichè la linea succursale dei Giovi secondo quella legge, cioè ai termini di essa, e secondochè essa dispone, va compresa fra quelle di seconda categoria, risulta evidente la inapplicabilità dell'art. 75.

Che, sebbene intorno a tale linea all'art. 18 della legge del 1885, e nel relativo allegato *A*, sia stata mutata la categoria da seconda, qual era, in prima, pure non mutano pell'art. 75 le conseguenze, giacchè non dalla legge del 1879 risultanti.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Sezione civile 8 settembre 1897, n. 548 (1).

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

D'Andrea (avv. PASCALE) - *Spina* (avv. TARASCHI e ROMANI) (2)

MUTUO: Compravendita - Pattuizione contenuta nel contratto - Apprezzamento - Giudizio incensurabile.
APPELLO: Parte convenuta - Nuove eccezioni.

Non può essere censurato in cassazione il giudizio del magistrato di merito, che, fondandosi sull'apprezzamento delle pattuizioni contenute in un contratto, attinge dal complesso di esse il convincimento di trattarsi di mutuo con interessi, e non di compravendita, nonostante che i contraenti abbiano dato al contratto l'apparenza di questa e l'abbiano così nominato.

Alla parte convenuta in giudizio non è vietato di dedurre in appello nuove eccezioni, ed al giudice non è vietato di vagliarle, e di dare alle medesime l'importanza che, a suo giudizio, esse hanno.

Sezione civile 11 marzo 1897, n. 178 (3).

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Medici (avv. BONACCI) - *Banca provinciale di Genova* (avv. PARENZO), *Ministero dei lavori pubblici, Comune di Roma ed altri* (4)

CASSAZIONE: Ricorso - Questione nuova - Inattendibilità.
SENTENZA: Motivazione - Argomentazioni dei patrocinatori delle parti.

E' inattendibile il mezzo di ricorso il cui obbietto riguarda una questione nè trattata, nè decisa dai giudici del merito.

Il magistrato di merito non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni dei patrocinatori delle parti.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Aquila dei 12-23 giugno 1897.

(3-4) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Roma, dei 7-14 febbraio 1896.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 727.

GHIGLIERI P. P. - SIOTTO Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Società it. per le strade ferrate meridionali: Rete Adriatica (avv. Danieli e Crema) - *Ditte Pirani Ancona ed E. Richer di Alençon* (avv. Lupacchioli e Ravenna)

TRASPORTO (Contratto di): Società ferroviaria - Termine - Riconsegna - Danni - Convenzione di Berna - Responsabilità del vettore - Consegna della merce - Cause di ritardo - Danni - Prova del danno - Azione di risarcimento - - Destinatario - Mittente.

Il contratto di trasporto non ha termine con l'arrivo della merce al luogo di destinazione, ma con la riconsegna della merce al destinatario: quindi anche i danni verificatisi in tal termine, sebbene all'infuori della spedizione e del trasporto, esprimendo inadempimento del contratto, soggiacciono alla stessa legge del contratto (1).

Per l'art. 40 della convenzione di Berna la responsabilità del vettore pel ritardo nella consegna della merce oltre i termini stabiliti per la spedizione e per il trasporto comprende anche i ritardi per cause posteriori, è graduabile in misura diversa a seconda che sia o pur no provato il danno e consiste nella perdita parziale o totale del prezzo del trasporto (2).

L'azione pel risarcimento dei danni avvenuti prima della riconsegna della merce spetta solo al destinatario e non al mittente dopo l'arrivo e la consegna della merce (3).

(1-3) In questa sua recente decisione il Supremo Collegio viene ad accogliere un principio di diritto su cui già si era pronunziata altre volte la patria giurisprudenza, sempre nello stesso senso (1); affermando, cioè, che il contratto di trasporto di merci non limita il suo obbietto alla sola materiale esecuzione del trasporto, ma comprende altresì tutta quella serie di operazioni necessarie a prendere la consegna della merce al luogo di partenza e riconsegnarla al luogo di destinazione: il semplice arrivo delle merci non libera adunque il vettore dalla responsabilità nascente dal contratto medesimo, ma occorre inoltre la riconsegna al destinatario.

E sull'esattezza di tale principio, stando alle disposizioni del nostro codice di commercio, non ci pare che possa sorgere alcun dubbio fondato; basta, a tal uopo, dare uno sguardo agli art. 397 e 403 del codice suddetto, quegli stessi articoli che la sentenza su riportata, senza fare un inutile quanto vano sfoggio di parole, ha, con rigore di principii, interpretati ed applicati alla specie. All'art. 397, infatti, si dice: « il *termine della riconsegna* delle cose trasportate, si determina.... », e nell'art. 403: « in caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto oltre il *termine stabilito nell'art. 397*.... ». Ora questo termine è appunto il termine di riconsegna, non quello di arrivo delle merci; dunque è solo con quello che cessa la responsabilità contrattuale del vettore.

La cosa ci sembra abbastanza evidente, cosicchè non crediamo che in detti articoli si possa riscontrare quella ambiguità ed oscurità di linguaggio che vi trova l'egregio avv. Rodino (v. **Temi Veneta**: anno XXIII, n. 4), il quale, per altro, sostiene a spada tratta e con l'usato valore la tesi accolta dalla nostra Cassazione.

Nè si dica che a quelle disposizioni del codice di commercio deroghino le convenzioni ferroviarie, avvalendosi della facoltà concessa loro dall'art. 416. In dette convenzioni (Allegato E, approvato con legge del 27 aprile 1885) all'art. 7 è detto espressamente: « Per qualunque caso di ritardo oltre il termine stabilito per la resa delle cose trasportate, l'amministrazione è tenuta.... ». Anche qui dunque si parla di termine di resa, non di termine d'arrivo.

Nella specie, poi, trattandosi di merci dirette da uno Stato ad un altro, è applicabile la convenzione internazionale di Berna, 14 ottobre 1890, approvata in Italia con legge 15 dicembre 1892 n. 710.

Veniamo subito all'esame dell'art. 14 di detta convenzione e dell'art. 6 delle annes-

---

(1) Cfr. Cassazione di Napoli, 9 aprile 1888 (*Foro it.*: 1889, I, 77); Corte d'Appello di Milano, 26 febbraio 1889 (*id.*: 1890, I, 207); Cassazione di Torino, 4 dicembre 1891 (*id.*: 1892, I, 376); id. 26 febbraio 1892 (*id.*: Rep. 1892, voce *Ferrovie* n. 36); Corte d'Appello di Firenze, 14 giugno 1894 (*id.*: Rep. 1894, voce *Ferrovie* n. 67,).

Ha ritenuto in fatto che la ditta Pirani-Ancona di Ferrara nel 20 dicembre 1894 spediva franco di porto, a piccola velocità, ad E. Richer di Caen (Francia) diecimila chilogrammi di strappature di canape, a mezzo della Società ferroviaria Rete Adriatica, la quale rilasciava al mittente un duplicato della lettera di vettura, da cui risultava il pagamento anticipato del nolo in lire 612. La merce giungeva a destinazione con ritardo di parecchi giorni, e nell'11 febbraio 1895 ne fu spedita la lettera d'avviso al destinatario, avvertendolo di poterla ritirare, previo pagamento bensì di una soprattassa, che in seguito si riconosceva non dovuta. Intanto per effetto di cotesta pretesa, alla quale il destinatario resisteva, la riconsegna avveniva più di due mesi dopo l'arrivo, appunto nel 27 aprile successivo.

Mittente e destinatario d'accordo proponevano avanti il pretore di Ferrara azione di danni, che dicevano loro derivati tanto dal deprezzamento e dalla ritardata vendita della merce, quanto dalla diminuzione del prezzo di cambio, chiedendo il rimborso dell'intero nolo pel ritardato arrivo ed il risarcimento di danni, di cui esibivano la prova, per la ritardata consegna dopo l'arrivo.

La convenuta amministrazione eccepiva che, dovendosi risolvere la controversia in base alla convenzione internazionale di Berna approvata colla legge 15 decembre 1892 n. 710, nè il mittente poteva essere ammesso ad esercitare in giudizio l'azione di danni, nè la somma di essi poteva sopravvanzare, tranne il caso di dolo, la misura del prezzo pagato per il trasporto. Ma il pretore, andando in contraria sentenza, ammetteva gli attori a provare il deprezzamento della merce di circa lire sei al quintale, e la diminuzione del prezzo del cambio di

---

se disposizioni regolamentari, dai quali articoli si vorrebbe trarre argomento a combattere la opinione adottata dal nostro Supremo Collegio. Dispone l'art. 14: « Le disposizioni regolamentari stabiliranno delle prescrizioni generali sul *termine massimo della consegna* (délais maxime de livraison) », e il corrispondente art. 6 delle disposizioni: « *Les délais de livraison* non potranno sorpassare i seguenti termini massimi:

a) Per la grande velocità
1° Termine di spedizione *1 giorno*
2° Termine di trasporto per frazione ecc. . . . . *1 giorno*
b) Per la piccola velocità ecc. ».

Come si dovranno interpretare, per essere logici, questi due articoli? E' chiaro: l'amministrazione ferroviaria non deve ritardare la consegna delle merci oltre un termine che, per non dar luogo ad arbitrii, viene fissato dallo stesso art. 6. Detto termine scade col momento in cui si presume che la spedizione e il trasporto materiale delle merci debbano essere compiuti. Se oltre questo termine l'amministrazione ritardi di consegnare le merci stesse, o perchè effettivamente il trasporto non era ancora compiuto, o per negligenza del personale della stazione di arrivo, o per qualsiasi altro motivo, *viola il contratto* ed è perciò ex contractu tenuta responsabile.

A conferma di quanto diciamo c'è inoltre l'art. 16 della convenzione, che pone fra i diritti del destinatario quello *segnatamente* (*notamment*) della consegna della merce.

Di fronte alle precise disposizioni di questi articoli ci pare che sia un inutile spreco di tempo il voler arzigogolare sul significato di qualche parola, che, per di più, viene maggiormente chiarita dall'art. 27 della convenzione di Berna: « Le chemin de fer est responsable de l'*exécution du transport* sur le parcours total *jusqu'à la livraison* », 40: « En cas de *retard dans la livraison....* », 30, 39 ed altri articoli che per brevità tralasciamo dal citare e dall'esaminare.

Ben fece adunque la nostra Corte Regolatrice ad escludere qualunque causa di responsabilità extracontrattuale. E, tale essendo la sua decisione, ne veniva poi di conseguenza, come giustamente osserva la sentenza medesima, che al mittente fosse negata anche la facoltà di avvalersi contro l'amministrazione ferroviaria di un'azione che non gli spettava, poichè anche l'art. 26 della convenzione di Berna dispone che « le azioni contro la ferrovia, nascenti dal contratto di trasporto internazionale, non appartengono che a colui il quale ha diritto di disporre della merce »; ma questo diritto appartiene al destinatario (art. 16): dunque è a lui solo che spetta di far valere in giudizio quelle azioni.

Avv. G. P. Gaetano.

uno per cento circa verificatosi dalla metà di gennaio alla fine di aprile 1895. Portata la causa in appello, il tribunale di Ferrara confermava il giudicato con sentenza 9-19 decembre 1895.

La Società delle ferrovie ne chiede l' annullamento per quattro distinti mezzi.

Sostanzialmente la sentenza impugnata si risolve in queste due affermazioni: la prima, che deve distinguersi tra danni derivati da ritardo nella spedizione od arrivo della merce, risarcibili a norma dell'art. 40 della convenzione di Berna, e danni sofferti per ritardo nella riconsegna della merce, il risarcimento dei quali è disciplinato dall'art. 1151 codice civile; la seconda, che a far valere la ragione di questi ultimi danni possono mittente e destinatario concorrere in uno stesso giudizio.

Il secondo mezzo del ricorso essendo diretto a combattere la prima affermazione, appare anche degno di primo esame.

Osserva la Corte che i giudici di merito sono mossi dal falso supposto che il contratto di trasporto abbia termine coll'arrivo della merce al luogo di destinazione. Se avessero ricordato che il trasporto è semplice mezzo al fine di far passare la merce dalle mani del mittente in potere del destinatario, la logica del diritto, astrattamente preso, li avebbe condotti ad affermare che il contratto comincia colla consegna e termina colla riconsegna; che la responsabilità del vettore segue lo stesso periodo, e che i danni verificatisi in tal termine, esprimendo inadempimento del contratto, soggiacciono alla stessa legge del contratto.

Scendendo poi nel concreto, il codice di commercio col troppo chiaro disposto degli art. 400, 397, 403; la convenzione di Berna con i corrispondenti art. 27, 30 e 40 non permettono il dubbio intorno a codesta verità. Che, se l'art. 40 non riproduce l'obbligo imposto dall'art. 403 di risarcire il maggior danno che si provasse derivato dal ritardo nel trasporto oltre il termine stabilito per la riconsegna, tale limitazione d'indennità, anzichè giovare, distrugge la tesi dei primi giudici. La distrugge come limitazione per sè stessa, la distrugge in quanto proporziona al ritardo nel trasporto la perdita del prezzo all'uopo pagato. Imperocchè, se il ritardo del trasporto fu assunto come misura della perdita del prezzo, diventa assurdo lo scindere i due termini che servono a fissare l'indennità dovuta sotto il profilo di ritardo nella riconsegna. La relazione del ministro alla camera dei deputati nella seduta del 9 decembre 1891, commentando e giustificando la differenza tra gli art. 403 e 40 di sopra citati, accresce lume d' evidenza al precedente ragionamento.

Si vorrebbe trarre un argomento contrario dal combinato disposto degli art. 14 della convenzione di Berna, 6 delle disposizioni regolamentari. Quest'ultimo dice che il termine di resa della merce non può superare il termine massimo stabilito per la spedizione ed il trasporto a grande e piccola velocità. Dunque, si conchiude, i ritardi avvenuti per altra causa, all'infuori della spedizione e del trasporto, costituiscono ragione diversa di danno extracontrattuale. Ma la conseguenza è falsa sotto più aspetti: perchè la espressione di un caso affine di spiegare un fatto non lascia presumere che siansi voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto; perchè le cause posteriori, come le anteriori all'arrivo della merce, ugualmente convergono a produrre il ritardo nella consegna, obbietto principale del contratto e delle disposizioni di legge invocate; perchè sarebbe assurda la distinzione di cause precedenti e successive, concorrendo tutte a formare la stessa colpa del vettore, il quale ritarda la riconsegna col ritenersi la merce, sia nel punto di partenza, sia nei punti intermedj, sia nel punto di arrivo; perchè la responsabilità è graduabile ed è graduata dall'art. 40 della convenzione, e, quando si sorpassano i termini stabiliti per la spedizione e per il trasporto, essa incomincia colla perdita di un de-

cimo del prezzo di trasporto e continua sino a cinque decimi, senza la prova di danno, fino all'intero colla prova, latitudine questa che dà modo di abbracciare anche i ritardi per cause posteriori.

Per ultimo dal raffronto degli art. 40 e 41 della convenzione si desume l'inapplicabilità assoluta dell'art. 1151 codice civile. Essendo contemplati dall'art. 41 anche i casi di dolo e colpa grave, nei quali è concessa la indennità piena ed intera, ciascuno vede come la materia disciplinata dalla convenzione non possa più esserlo dall'art. 1151, e come fuori dei casi previsti l'indennità resti limitata al prezzo di trasporto.

Se per tal modo viene dimostrata la verità della tesi contraria a quella propugnata dai giudici del merito, rimane anche dimostrata la violazione degli art. 400, 397 e 403 codice di commercio, 27, 30, 40 e 41 della convenzione di Berna, come pure la falsa applicazione dell'art. 14 della stessa convenzione, 6 delle disposizioni regolamentari, 1151 codice civile.

Ora il pretore e il tribunale hanno ammesso i due capi di prova testimoniale in ordine ai maggiori danni verificatisi dopo l'arrivo, sul falso supposto che fossero dovuti a norma del diritto comune. Cadendo il supposto, cade anche la prova così preordinata, nè si potrebbe reggere in relazione all'art. 41 della convenzione, perchè il giudizio si è basato sopra un ordine diverso di concetti giuridici.

Sul primo mezzo basta osservare che la sentenza impugnata riconobbe (scostandosi in questa parte dal primo giudicato) che il solo destinatario poteva agire per i danni dipendenti dal contratto. Chiarito l'errore della premessa che non fossero tali i danni posteriori all'arrivo della merce, cade per virtù logica la conseguenza che il mittente nella specie potesse esercitare l'azione insieme al destinatario.

Per questi motivi:

Cassa la sentenza del tribunale di Ferrara dei 9-19 dicembre 1895 (e rinvia la causa al tribunale di Bologna).

Sezione civile 27 ottobre 1897, n. 572 (1).

TONDI P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Falqui Massidda (avv. Barsanti e Astor) -
Comune di Bonorva (avv. Careddu e Bonacci) (2)

DANNI (Azione di): Pertinenza del diritto - Criterio di liquidazione.

In tema di danni, ove tutti gli elementi costitutivi dell'azione siano stati singolarmente ed in varj gradi discussi nel periodo destinato ad accertare la pertinenza del diritto, ed insieme alla pertinenza del diritto al risarcimento siasi pure stabilito con giudicato il criterio col quale si dovesse procedere alla liquidazione, non può più essere quel criterio modificato nella liquidazione.

Sezione civile 22 luglio 1897, n. 505.

CARDONA P. ff. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Pasolini Zanelli ed altri (avv. Lupacchioli, Zanardelli, Puccioni e Pigozzi) -
Gagliardi, per la Cassa di risparmio di Faenza in liquidazione (avv. Massa e Bonacci)

(1-2) La Corte respingeva la prima parte del primo mezzo del ricorso, nonchè il terzo mezzo, ed accogliendo in tutto il resto il ricorso, cassava, in relazione ai mezzi accolti, la sentenza della corte di appello di Roma del 9 aprile 1892, e rinviava la causa alla corte di appello di Ancona per novello giudizio.

PATROCINIO GRATUITO: Enti morali nazionali o stranieri - Condizioni di ammissione.

Anche agli enti morali, sia nazionali sia stranieri, e benchè non aventi a scopo la carità o la istruzione dei poveri, può esser concesso il beneficio della gratuita clientela, quando consti del loro stato di povertà e del loro buon diritto.

Attesochè non solo non si riscontra nel decreto legislativo del 6 dicembre 1865 alcuna disposizione, la quale dichiari esclusi dal beneficio del gratuito patrocinio gli enti morali, ma invece dal contesto degli art. 8 e 9 si rileva manifesto che a tutti indistintamente, ed anche agli stranieri, può esser concessa la gratuita clientela, quando consti del loro stato di povertà e del loro buon diritto.

E' vero che nel comma dello stesso art. 8 si fa esplicita menzione dei corpi morali aventi a scopo la carità, o la istruzione dei poveri; ma per arguire da ciò, che dunque a quelli molti, i quali abbiano degli scopi diversi, non sia per nulla estensibile cotesto beneficio, quando anche provino di trovarsi nelle condizioni richieste per esservi ammessi, bisognerebbe dimostrare che il legislatore, nell' aggiungere la detta menzione, non potesse avere un qualche fine particolare, intendendo unicamente, sebbene in modo indiretto, di negare in genere il gratuito patrocinio agli enti morali, coll'accordarlo per mera eccezione ad alcuni pochi. Impossibile altrimenti l'invocare la nota regola « *inclusio unius, exclusio alterius* ».

Ora il bisogno di dovere menzionare i corpi morali, che avessero a scopo la carità, o la istruzione pei poveri sorgeva dal proposito di volerli esimere dal fornire la prova del requisito della povertà, risultando questa dallo stesso loro fine. Difatti nell'art. 9 si dice, che per i soprammenzionati corpi morali supplisce alla prova dello stato di povertà la ricognizione del proprio scopo. D'onde implicito il concetto, che tutti gli altri enti morali devono fornire la prova, sia del buon diritto, sia dello stato di povertà. Concetto che si rileva pure dal successivo art. 15, il quale parla dei corpi morali in genere, contrapponendoli alle persone private.

Nè era certamente supponibile, che un beneficio stato concesso a tutti, compresi gli stranieri, si volesse poi negare agli enti morali, impedendo così ad essi, se sforniti dei necessari mezzi, di adire i tribunali, per difendersi dagli ingiusti attacchi, o per conseguire quanto fosse loro da altri dovuto. Sta bene, che gli enti morali, oltre ad un fine, debbono anche avere un patrimonio, ossia i mezzi per raggiungerlo, senza di che lo Stato non li avrebbe creati, e lasciati sussistere; questo però non esclude che durante la loro vita giuridica per sopravvenute circostanze, o per malversazioni commesse dai propri impiegati, o per colpa degli amministratori, possano trovarsi nella momentanea necessità, come appunto la Cassa di risparmio di Faenza, di invocare il gratuito patrocinio per sperimentare in giudizio la proprie ragioni, ed ottenere il risarcimento dei sofferti danni.

Con l'art. 1 della legge del 19 luglio 1880 si volle bensì attenuare la portata dell'art. 8 del decreto legislativo del 6 dicembre 1865, ma nel senso di imporre anche ai corpi morali aventi a scopo la carità, o la istruzione pei poveri, l'obbligo di giustificare il requisito della povertà. Oltre all'osservare che al disposto del detto art. 1 della legge del 19 luglio 1880 fu poi derogato con l'art. 25 della posteriore legge del 17 luglio 1890, e che di conseguenza a conoscere se la Cassa di risparmio di Faenza potesse o meno essere ammessa al beneficio della gratuita clientela, è sempre al decreto legislativo del 6 dicembre 1865, che deve farsi ricorso.

L'accusa pertanto mossa col *primo mezzo* alla denunciata decisione, di avere violato e falsamente interpretato il disposto degli art. 8 e 9 del decreto legislativo del 6 dicembre 1865, non è punto giustificata.

Rispetto al *secondo mezzo* basterà avvertire che la commissione del gratuito patrocinio presso la corte di appello di Bologna era pienamente li-

bera nello apprezzare la probabilità dell'esito favorevole della lite, e che la decisione impugnata, come emerge dalla semplice sua lettura, contiene i motivi, che ne giustificano a sufficienza il dispositivo.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso interposto dal conte Giuseppe Pasolini Zanetti ed altri, contro la decisione resa dalla commissione del gratuito patrocinio presso la corte di appello di Bologna li 8 ottobre 1896,.

Sezione civile 23 agosto 1897, n. 530 (1).

CARDONA P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Pompei (avv. DANIELI) -
Verga e Banco Laurenti Pietro e C. in liquidazione (avv. VIOLATI, SINIBALDI e SANTUCCI C.) (2)

CONTO: Motivazione di sentenza - Rilievo del debito - Perizia - Somma risultante - Offerta del dovuto - Volontà di pagare.
MANDATO: Vendita d'immobile - Validità dell'acquisto.

Non difetta di motivazione, nè presenta alcuna perplessità la sentenza del magistrato di merito, la quale, ritenendo che da un conto presentato a un debitore questi avrebbe potuto rilevare benissimo l'ammontare del proprio debito, respinge la domanda di perizia, con la quale il debitore medesimo tendeva a provare che gli riusciva impossibile tale rilievo.

Se un individuo, tenuto al pagamento di una somma risultante da un conto, ritenga questo non esatto, deve offrire la somma che egli reputa dovuta e non limitarsi a dichiarare la sua buona volontà di pagare.

Quando una persona, facendo legittimamente e validamente uso di un mandato, vende un immobile del mandante, valida ed efficace è la compra di questo immobile da parte dell'acquirente.

Sezione civile 30 giugno 1897, n. 441 (3).

TROISE P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Subeconomo dei beneficj vacanti nelle diocesi di Rieti e Spoleto (avv. er. GENOVESI) -
Cesaretti, parroco di Sigillo (avv. CENTI e SELLI) e *Bella* (avv. MANNA) (4)

RINVIO (Giurisdizione del magistrato di): Cassazione - Estromissione dal giudizio - Esame del merito.

Denunziata e cassata una sentenza unicamente in quanto essa omise di prendere in esame e di pronunziare sulla domanda di estromissione dal giudizio proposta dalla parte ricorrente, il magistrato di rinvio è soltanto chiamato a riparare a norma di giustizia a tale omissione e non può occuparsi del merito della controversia deciso colla sentenza cassata.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso avverso la sentenza, degli 11-21 settembre 1896, della corte d'appello sezione di Perugia.

(3-4) La CORTE cassava la sentenza del tribunale di Solmona del 6 novembre 1896 e rinviava la causa a quello di Avezzano.

Vedi la precedente decisione della stessa CORTE nella presente causa, dei 10 gennaio 1896 (n. 22), in questa **Raccolta**: XX, 1ª, Civ., p. 88, II.

Sezione civile 13 luglio 1897, n. 475 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Villa, curatore dei minorenni Lambertini Padovani (avv. Massarini e Villa G.) - *Chauvet* (avv. Dari), *Totafiore* (avv. Astor) e *Lambertini Padovani coniugi* (avv. Gallini) (2)

CASSAZIONE: Apprezzamenti di fatto.
SENTENZA: Esposizione dei fatti.
TUTORE: Pupilla - Nascituri - Donazione manuale.

Nel giudizio di cassazione non possono essere vagliati gli apprezzamenti che in fatto abbia emessi il magistrato di merito; nè può dirsi manchevole l'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata, sol perchè questa non di tutti abbia fatto cenno, ma di quelli unicamente che concorrevano alla decisione della causa sotto l' aspetto nel quale fu dal magistrato di merito riguardata.

Il tutore non può acquistare per donazione manuale in rappresentanza e nell'interesse dei nascituri possibili ed eventuali del suo pupillo.

Sul ricorso svolto in unico mezzo il Supremo Collegio osserva:

Che l'esteso svolgimento del mezzo può riassumersi nelle seguenti censure: di avere trascurato la sentenza l'esame coscienzioso dei fatti, avendo accennato sol fugacemente ai documenti della causa; di avere con erronei apprezzamenti pregiudicato la condizione dei ricorrenti; di aver ritenuto principj giuridicamente errati intorno le donazioni manuali; e, finalmente, di avere omesso l'esame e la motivazione dovuta sopra alcuni punti della difesa.

Che fra queste censure le due prime presentano poco opportuna materia di cassazione, non potendosi vagliare gli apprezzamenti, che in fatto emise la corte di merito, nè potendosi dire manchevole la esposizione dei fatti, sol perchè non di tutti abbia fatto cenno la sentenza, ma di quelli unicamente, che concorrevano a decidere della causa sotto l'aspetto nel quale venne a riguardarla.

Che alla consegna del certificato fatta dal cardinale Antonelli negando la corte la qualità di donazione manuale, s'ispirò a circostanze che respingevano tale qualifica: circostanze di valore e di destinazione, che nella specie decisa presentavansi di singolare influenza.

Che a tale consegna negò la riferita qualità, anche per aver ritenuto impossibile l'elemento della tradizione a figli nascituri: nè poteva la corte andare in avviso diverso con ammet-

(1-2) I *fatti* della causa sono compendiati come segue dalla Corte nella presente decisione:

« Con citazione del 3 ottobre 1893 dalla signora Laura Marconi in Lambertini si domandò al tribunale civile di Roma che il sig. Costanzo Chauvet fosse condannato a rilasciarle un certificato di rendita iscritto sul Debito pubblico italiano di annue lire 5000 che gli era stato affidato in deposito dal cardinale Antonelli per essere a lei consegnato.

Pari domanda spiegarono i di lei figli minori, intervenendo nel giudizio, però in proprio favore.

Pronunziatasi tale condanna dal tribunale con sentenza del 14 febbraio 1894, il sig. Chauvet appellò ed ottenne che dalla corte venisse revocata con sentenza del 16 luglio 1894, però *allo stato degli atti*.

Ricorsero in cassazione gli attori: ricorse pure Chauvet, reclamando contro tale clausola di sua assoluzione.

La decisione emessa dal Supremo Collegio addì 9 luglio 1895 (1) accolse entrambi i ricorsi, e rinviò per nuovo esame la causa alla corte di Ancona.

La sentenza, che da questa venne pronunziata il 20 giugno 1896, con dichiarazione di essere carenti di azione a domandare il rilascio del certificato di rendita tanto la signora Lambertini quanto i figli, è stata da questi impugnata; non dalla madre, per cui trapassò in giudicato ».

(1) V. questa sentenza (n. 993) pubblicata il 26 agosto 1895, nella presente *Raccolta*: XX. Civ. 2ª, 365.

tere ciò che il ricorso assume, che il tutore rappresenti ed acquistar possa per donazione manuale nell'interesse di nascituri possibili ed eventuali della propria pupilla.

Che, avendo la corte escluso con l'esame dei documenti, compromesso e lettere, posti dalla difesa dei ricorrenti a base della loro domanda di essere stati essi contemplati ed indicati dal cardinale Antonelli quando eseguì quel deposito, non potea procedere allo esame della subordinata figura desunta dall'art. 1128 codice civile, sicchè non regge la censura di omesso esame e motivazione. Nè occorre soffermarsi su la circostanza, avvertita e denunciata nel ricorso, che il compromesso prodotto in originale si legga nella sentenza che si fosse prodotto in copia: giacchè, avendo la corte motivato sul suo tenore, e respintone il valore, indipendentemente dalla forma della sua produzione, l'equivoco incorso risulta di nessun effetto nella causa.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Sezione civile 9 novembre 1897, n. 591 (1).

CARDONA P. ff. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Ripa ved. Salvoni (avv. D'Amico) - *Cassa di risparmio di Osimo* (avv. Aventi e Costantini) e *Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna* (avv. Lupacchioli) (2)

CASSAZIONE: Integrazione di giudizio - Quistioni nuove.
ESECUZIONE IMMOBILIARE: Sentenze che autorizzano la vendita - Appellabilità.
RIUNIONE DI CAUSE: Connessità e litispendenza.
TRASCRIZIONE: Note - Indicazione - Nome, cognome e paternità delle parti - Assoluta incertezza del trasferimento.

Cessa la ragione dell'integrazione del giudizio di cassazione quando la parte a cui non venne il ricorso notificato sia venuta spontaneamente a difendersi innanzi la corte di cassazione.

L'art. 702 del codice di procedura civile non novera fra le sentenze inappellabili quelle che autorizzano la vendita, eccetto quelle che ai termini dell'art. 666 n. 1 nominano preventivamente un perito d'uffizio.

I giudici non debbono nelle sentenze trattare quistioni inutili e da niuno dei litiganti sollevate.

Non è lecito sollevare quistioni nuove nel giudizio di cassazione.

Non trovandosi scritte nel codice di procedura espresse regole intorno alla riunione delle cause per connessità o litispendenza, deve il giudice, guardando all'indole della causa, e se per esse siano stabilite forme o termini diversi, decidere della convenienza o non della loro riunione.

Scopo della trascrizione è quello di rendere palese erga omnes, *mercè la pubblicità nell'interesse dei terzi, lo stato della proprietà considerata subbiettivamente ed obbiettivamente.*

La trascrizione, unica prova della certezza, libertà e pienezza del dominio rispetto ai terzi, deve esser eseguita nelle forme prescritte dagli art. 1937, 1938 e 1940 del codice civile.

Nel registro delle trascrizioni si riferiscono tutte le indicazioni contenute nelle note, ed al terzo non è fatto dovere dalla legge di esaminare i titoli originali.

Tra le indicazioni che debbono contenere le note per la trascrizione vi è quella del nome, cognome e paternità delle parti; e la inesattezza di tale indicazione nuoce alla validità della trascrizione, ove induca incertezza assoluta sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto.

E' inefficace la trascrizione rispetto ai terzi quando la parte sia indi-

---

(1-2) La Corte respingeva tanto l'eccepita inammissibilità del ricorso proposto dalla contessa Laura Ripa in Salvoni, contro la sentenza della corte d'appello di Bologna del 17-20 aprile 1896, quanto il ricorso stesso.

cata non erroneamente, ma in modo da farla apparire precisamente altra da quella solo e notoriamente conosciuta negli atti della sua vita pubblica e civile.

L'art. 1940 del codice civile toglie efficacia, rispetto ai terzi, alla trascrizione contenente indicazioni tali che inducono assoluta incertezza sul trasferimento del diritto.

Sezione civile 1 luglio 1897, n. 446 (1).

CARDONA P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Flaiani G. (avv. GUARINI e AURITI) - *Flaiani, Pensieri De Angelis ed altri* (avv. CARUSI e TEDESCHI) (2)

GARANZIA: Garantito - Eccezioni perentorie - Garante - Ricorso per cassazione.
INDEBITO (Azione di): Obbligazione naturale - Rinunzia alla prescrizione.
PRESCRIZIONE ESTINTIVA: Legge applicabile - Luogo dell'obbligazione - Domicilio del debitore.

Il garante, avendo interesse all'accoglimento delle eccezioni perentorie opposte dal garantito, ben può da solo interporre ricorso per cassazione dalla sentenza che abbia condannato il garantito.

A respingere l'azione d'indebito basta che il pagamento sia avvenuto per una obbligazione anche semplicemente naturale.

La rinunzia alla prescrizione fatta dal debitore a favore di colui al quale pagò il debito gli impedisce di poterla contro il medesimo invocare a fondamento dell'azione d'indebito.

In tema di prescrizione estintiva è applicabile la legge del luogo in cui venne contratta l'obbligazione, e non quella del domicilio del debitore.

Sezione civile 30 novembre 1897, n. 827.

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Cassa di risparmio delle provincie lombarde (avv. PATRIARCA e VIVANTE) - *Cavolli e Lovatelli Dal Corno* (avv. FUSCONI)

AUTORIZZAZIONE MARITALE: Dispensa - Marito inabilitato (*Cod. civ., art. 135*).

L'art. 135 del codice civile è suscettivo d'interpretazione estensiva, ed in esso rientra anche il caso in cui il marito sia inabilitato: nel quale caso per ciò non è necessaria alla moglie l'autorizzazione del marito per compiere gli atti contemplati nel precedente art. 134.

Considerando che per risolvere la questione riprodotta col *primo motivo* del ricorso occorre indagare se l'articolo 135 del vigente codice civile sia estensibile ad altri casi in esso non espressi, e se, consentitane l'estensibilità, possa estendersi al caso del marito inabilitato.

La corte di merito, per negare l'enunciata estensibilità generica dell'art. 135, rileva che in questo si contenga un'eccezione e che per ciò stesso l'articolo sia tassativo, non estensi-

---

(1-2) La CORTE accoglieva il terzo e quarto mezzo per *difetto di motivazione*, ed i mezzi settimo, ottavo e nono del ricorso di Giuseppe Flaiani contro la sentenza dei 28 maggio-1 giugno 1896 della corte d'appello sezione di Macerata, e, senza discendere all'esame degli altri mezzi, annullava interamente la sentenza stessa nei soli rapporti col ricorrente, e rinviava la causa per nuovo giudizio alla corte di appello di Roma.

V., a pag. 218 qui prec., l'altra sentenza (n. 447, indicata quivi col n. 446), fra le stesse parti.

bile ai termini dell'art. 4 delle disposizioni preliminari ai codici, e mercè cui si prescrive che le leggi le quali formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi non si estendono oltre i casi in esso articolo espressi.

Ma l'art. 135 non deve indendersi nella sua semplice espressione letterale.

E' bene rammentare che nell'articolo 3 delle menzionate disposizioni preliminari s'ingiunge intendersi le leggi secondo il senso reso palese dalle parole, ossia dall'espressione letterale, ed eziandio dalla volontà del legislatore, dalla *mens legis*.

Ora fuori dubbio nel vigente codice civile si riconobbe nella donna maritata una capacità piena, normale. Fu di qui che nell'art. 1427 codice civile si dispose ritenersi dalla moglie il dominio, l'amministrazione ed il godimento del suo patrimonio parafernale. Altra volta questo Supremo Collegio, riproducendo nella sua decisione i lavori preparatorj del codice civile, ne trasse che alla donna maritata rimase attribuita una capacità piena, normale. Senonchè nell'interesse precipuamente del buon governo della famiglia, di cui per legge è capo il marito, si volle con l'articolo 134 del ripetuto codice non poter la moglie donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca e simili, senza l'autorizzazione maritale.

Posta siccome regola la piena capacità giuridica, che niuno a dì d'oggi contrasta, torna evidende che codesto art. 134 contenga un'eccezione a tale capacità, d'interpretazione conseguentemente restrittiva, non estensibile.

Non accade lo stesso nel rapporto dell'art. 135 in cui fu disposto che l'autorizzazione del marito, l'eccezione cioè restrittiva e non estensibile dell'art. 134, non ha luogo quando il marito sia minore, interdetto, assente, e in altri casi ivi designati.

Tale art. 135, che riconduce tali casi nella regola generale della capacità piena della donna maritata, non rientra punto in quelle disposizioni che per l'articolo 4 delle disposizioni preliminari formano eccezione a regole generali. Il suo contenuto che, preso letteralmente in rapporto all'articolo 134, ha parvenza di eccezione, costituisce in realtà, mirando alla *mens legis*, un ritorno alla regola della capacità piena della moglie. E' insomma un'eccezione che amplia un'eccezione tassativa, non già che restringe una regola, un principio generale.

Non è ragionevole voler concedere all'art. 135 una portata restrittiva, sol perchè restringe le restrizioni racchiuse nell'art. 134. Restringere invece una restrizione significa ampliar questa e far rivivere la regola. L'art. 4 non nega l'estensibilità ad ogni disposizione limitativa, sibbene a quelle che costituiscono eccezione a regola generale o ad altre leggi.

E' poi chiaro che coteste altre leggi rivestano la natura di norme, in opposto sarebbesi tenuta parola non di regole generali, ma di leggi solamente. L'esposta teorica non è nuova, insegnandola uno dei più insigni interpreti del codice Napoleone.

Accettato che l'art. 135 sia d'interpretazione estensiva, è d'uopo ricercare se si estenda al caso del marito inabilitato.

Ancora qui soccorre con efficacia la storia legislativa. Nel progetto del senato si proponeva che, se il marito non potesse dare l'autorizzazione maritale per trovarsi minore, interdetto, assente o condannato al carcere, intervenisse a darla il tribunale. Intanto a seguito di discussioni parlamentari si finì con escludere l'autorizzazione giudiziaria, meno nell'opposizione d'interesse fra marito e moglie, accogliendosi il concetto, favorevole alla capacità della donna maritata, di non far luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria allorchè il marito fosse impotente ad esercitarla o condannato.

Nel caso in disamina s'intuisce che il prodigo inabilitato, a cui si nega la capacità di compiere vantaggiosamente per sè alcuni atti senza l'assistenza del curatore, non abbia tale capacità di esaminare se sia opportuno che pel buon governo della famiglia la moglie compia gli atti medesimi. Al prodigo manca il sentimento della proprietà, non sapendo valutarne nel suo

vantaggio, e quindi della famiglia, l'utilità di conservarla ed aumentarla; se ne manca, non è in grado di esercitarlo nell'interesse della moglie. Se così non avvenisse, oltre che questa incongruenza irrazionale dell'*insipiens pro se, sapiens pro aliis,* vi sarebbe un' illogica incoerenza nella stessa legge positiva, una volta che al marito inabilitato, il quale dovrebbe sindacare l'opera della moglie, si vieti compiere senza il curatore gli atti eccedenti l'amministrazione, quando che alla moglie si vieta compiere senza l'autorizzazione maritale alcuni atti soltanto tassativamente indicati, non già ogni atto eccedente l'amministrazione.

Non giova obbiettare che il marito inabilitato, potendo, assistito dal curatore, compiere qualunque atto eccedente l'amministrazione, possa autorizzar la moglie con siffatta assistenza. Si è sopra notato che pel principio informante l'art. 135 la capacità piena della donna maritata subentri là dove si verifichi l'impotenza o l'indegnità del marito. Non rimane che notare essere l'autorizzazione maritale eminentemente personale al marito, e solo si permette al giudice, nell'opposizione d'interessi, esercitarla, e con procedimento speciale.

Inoltre si renderebbe difficile alla moglie il diritto di provocare l'inabilitazione del marito, se dopo questa avesse bisogno dell' autorizzazione maritale.

Infine, se all'inabilitato, come si è nella scuola avvertito, non si è riconosciuta la capacità per continuare un mandato, aprire una società collettiva e tenere conti correnti, vi è da credere che gli si neghino attitudini economiche e fiducia da non poterne fare il duce nella vita economica della moglie.

La parte resistente osserva che, se in diverse disposizioni del codice civile e di commercio ed in altre leggi l'inabilitato, dove si è voluto, si è nominato, si presenta il criterio del-l'*ubi voluit, dixit.* L'osservazione non è fondata. Messo, come si è già marcato, che con l'art. 135 si volle esimere la moglie dall' autorizzazione maritale quante volte il marito si trovi impotente a darla, subentra l'opera dell'interprete nell'applicare il principio al caso non designato.

Essendo dunque estensibile l'articolo 135 codice civile ed estensibile al caso del marito inabilitato, la corte di merito lo ha erroneamente interpretato.

Si accoglie perciò il primo motivo del ricorso senza devenire alla disamina degli altri che rimangono assorbiti.

Per questi motivi:

Veduto l'art. 544 codice procedura civile;

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso del Credito Fondiario di Milano avverso la sentenza 19 novembre 1896 della corte di appello di Bologna. E, quindi, senza discendere all'esame degli altri motivi, cassa la sentenza medesima, e rinvia la causa alla corte di appello di Roma pel novello giudizio.

Sezione civile 13 luglio 1897, n. 478 (1).

CARDONA P. ff. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Salari e Cascianelli (avv. Dari) - *Salari ed altri* (avv. Pernossi) (2)

TESTAMENTO (Giudizio di nullità di): Casi diversi.
SENTENZA (Motivazione di): Convincimento del magistrato - Ragioni decisive.

Dedotti specificamente più casi di nullità di un testamento, ove i giudici di primo grado abbiano accolto uno solo di essi e pronunziata perciò la nullità del testamento, manca al debito della motivazione la sentenza di appello che, andando in opposta sentenza, revoca il pronunziato dei primi

(1-2) La Corte cassava la sentenza della corte d'appello di Perugia, dei 22-25 maggio 1896, e rinviava la causa alla corte d'appello di Roma.

giudici, in ordine al caso di nullità da essi esaminato, senza discutere gli altri casi di nullità riproposti integralmente colla comparsa conclusionale.

Il magistrato deve sempre esprimere il suo convincimento, non con semplici affermazioni, ma rilevando le ragioni decisive per le quali è venuto in una, anzichè in altra decisione, ed indicando gli elementi che gli servirono di base.

Sezione civile 9 settembre 1897, n. 541 (1).

TONDI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ditta bancaria Guerrini e C. (avv. MARSILI e BARSANTI) -
Ditta Ghezzo Domenico ed altri (avv. FERRONI), *Ditta fratelli Moroder* (avv. DARI) e *Banca d'Italia* (avv. BAGGINI e BONELLI) (2)

MANDATO: Mandatario - Facoltà di sostituzione - Nomina diretta del mandante - Sostituzione autonoma - Forma del mandato primitivo.

Dato un mandato con facoltà nel mandatario di sostituire altro mandatario, a cui dallo stesso mandante sia pure stato alternativamente e direttamente conferito il mandato, non occorre, per la validità degli atti compiuti nell'interesse del mandante, al mandatario sostituito, un nuovo mandato da parte del primo mandatario.

Solo nel caso di sostituzione autonoma il mandato del primo mandatario al secondo richiede la forma del mandato primitivo.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 724 (3).

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Verzocchi (avv. DURANTI e BALDUCCI) -
Savorelli Muti Papazzurri (avv. MANZONI e PARENZO) (4)

CONTRATTO GIUDIZIARIO: Giudizio di merito - Atti di procedura.
APPELLO: Capi appellati di una sentenza - Quistione di fatto.
VENDITA (Rescissione di): Giudicato - Colpa dei venditori - Doppia caparra al compratore - Errore essenziale - Nullità del contratto.
RESTITUZIONE: Solidarietà - Divisibilità del debito.

Spetta incensurabilmente al giudice di merito il constatare in fatto, anche in via d'interpretazione, il contratto giudiziario emergente dagli atti di una procedura.

Non è questione di diritto, ma di fatto, il vedere a norma dell'art. 486 codice di procedura civile se una sentenza sia stata, in un sol capo o in tutto, appellata.

Se nel pronunziare la rescissione di un contratto di vendita una sentenza passata in giudicato abbia escluso la colpa da parte dei venditori, non si può dire che tenda a fare riesaminare la questione, se ci sia stata o no colpa per parte dei medesimi, il gravame che pone l'esclusione della colpa medesima a base delle domande dell'appellante.

Non potendo essere ritenuto responsabile di danno chi non è in colpa, non è tenuto a dare al compratore la doppia caparra, di cui all'art. 1217 del codice civile, il venditore che non sia in colpa per l'errore essenziale in cui sia caduto il compratore medesima, in guisa da rendere nullo il contratto.

Non è solidale ma divisibile il de-

(1-2) LA CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Macerata, dei 7 luglio 1896.

(3-4) LA CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Roma, dei 6 giugno 1896.

bito consistente nel pagamento di una somma di danaro dovuta semplicemente in linea di restituzione.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 680 (1).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Curreli Cossu (avv. Cadoni) - *Boero* (avv. Cocco Ortu e Atzeri) (2)

CAMBIALE: Cambiale domiciliata - Indicazione della persona presso la quale deve effettuarsi il pagamento - Luogo del pagamento - Protesto - Giudizio di fatto.

a) *Una cambiale può esser domiciliata nel senso dell'art. 316 del codice di commercio solo quando è essa pagabile in una città o piazza diversa dalla residenza dell'accettante ed emittente, e la persona presso la quale la cambiale stessa deve essere pagata è indicata in modo da far presumere che essa è pure incaricata di eseguirne il pagamento* (3).

b) *Se però l'indicazione della persona presso la quale la cambiale deve essere pagata è fatta unicamente allo scopo di meglio accertare il luogo del pagamento da eseguirsi personalmente dallo stesso accettante, non ricorre la obbligazione del protesto richiesta dall'art. 316 del codice di commercio.*

Per stabilire se la locuzione usata nell'effetto cambiario è tale da autorizzare la presunzione che la persona presso la quale deve essere pagata è pure incaricata di eseguire il pagamento occorre interpretare la locuzione medesima; ed il giudizio emesso al riguardo dai magistrati di merito, essendo di fatto, non può essere sindacato in cassazione.

(1-2) La Corte, in accoglimento dei mezzi secondo e terzo, respinto il primo, annullava per difetto di motivazione la sentenza della corte d'appello di Roma, del 10-21 luglio 1896, e rinviava la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello di Perugia.

(3) Ciò, come osserva in proposito la stessa Corte, è oramai pacifico in giurisprudenza.

Sezione civile 29 dicembre 1897, n. 702 (4).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Provincia di Roma (avv. Bonderli e Santucci) - *Ministero di agricoltura, industria e commercio* (avv. er. Nespoli) (5)

CONSIGLIO PROVINCIALE: Deliberazione - Regolare approvazione - Giudizio di fatto.
ISTITUTO PUBBLICO (Stazione agraria): Creazione - Concorso alla dotazione - Irregolarità - Soppressione - Giudizio sulla sua utilità - Incompetenza giudiziaria - Enti concorrenti - Norme di diritto privato - Società.
STAZIONE AGRARIA: Ricerche sperimentali - Analisi chimica - Cambiamento di oggetto e nome.

E' giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, quello col quale il magistrato di merito ritiene una deliberazione di consiglio provinciale regolarmente approvata dall'autorità prefettizia, ai termini di legge, desumendolo da una serie di argomenti o presunzioni.

Avvenuta la creazione di un istituto di pubblico interesse (nella specie, di un comizio agrario) per parte del

(4-5) La decisione della Corte narra come segue il *fatto* della causa:

« Gli utili effetti ottenuti in Germania dalla istituzione di stazioni agrarie di prova indussero il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ad introdurre siffatte istituzioni anche nel regno, siccome si rileva dalla relazione premessa al regio decreto del 10 giugno 1870, col quale fu fondata la prima stazione agraria speri-

supremo potere dello Stato, il quale ne abbia assunto la direzione e la vigilanza, il concorso alla dotazione del medesimo, pattuito da un ente (nella specie, da una provincia) è irrevocabile fin tanto che l'istituto medesimo non venga soppresso nella forma medesima onde fu creato.

Non può essere questione da dibattersi avanti l'autorità giudiziaria quella di vedere se una istituzione fondata nel pubblico interesse (nella

---

mentale di Udine, susseguita poi da quelle di Firenze, Modena e Torino.

In seguito alle sollecitazioni del citato Ministero di agricoltura industria e commercio, perchè sull'esempio delle altre provincie già ricordate, anche in quella di Roma venisse istituita una delle anzidette stazioni, il consiglio provinciale di Roma, nell'adunanza del 26 giugno 1871, approvava un ordine del giorno così concepito: 1° La provincia di Roma in unione al comizio agrario pagherà tre quinti delle spese, che dal governo si crederanno necessarie per istituire e mantenere in Roma una stazione sperimentale agraria; 2° Oltre lo scopo comune a tutte le stazioni agrarie, quella da istituirsi in Roma dovrà particolarmente interessarsi del bestiame e dei foraggi, come ancora della cultura delle viti e degli olivi e dei loro prodotti.

Al seguito di tale deliberazione, un regio decreto del 30 dicembre 1871, veduta la deliberazione antedetta, e quella emessa dal comizio agrario del 7 aprile precedente, dichiarava costituita in Roma presso l'istituto tecnico a spese della Provincia e del comizio agrario e col concorso del regio governo per soli due quinti della spesa relativa, una stazione agraria di prova collo scopo, fra gli altri, di eseguire ricerche sperimentali intorno ai foraggi ed allevamento del bestiame, ed intorno alla coltura delle viti e degli olivi ed ai loro prodotti; e si stabiliva che la spesa prevista in annue lire 15000 dovesse ripartirsi fra il governo e la Provincia per lire 6000 ciascuno, ed il comizio agrario per le rimanenti lire 3000. Inoltre col decreto stesso si creava un consiglio direttivo della stazione nel quale la provincia avrebbe dovuto essere rappresentata da due suoi delegati.

La stazione agraria cominciò subito a funzionare, e tanto la Provincia come il comizio concorsero da principio all'annua spesa nelle indicate proporzioni.

In seguito il governo provvide del proprio al mantenimento della sede e del materiale necessario, e dovè anche assumere la quota di lire 3000 annue, messe a carico del comizio, divenuto oramai impotente, per difetto di mezzi a sopperire a detta spesa.

L'annuo sussidio di lire 6000 corrisposto dalla Provincia veniva da lei inscritto in bilancio tra le spese obbligatorie straordinarie, e fu da lei effettivamente corrisposto al governo fino a tutto 1888.

Essendo sorti fin dal 1880 dei dubbi in seno alla deputazione provinciale ed al consiglio provinciale sulla utilità di quella istituzione e sul regolare suo funzionamento, fu proceduto alla visita della stazione da alcuni deputati provinciali, i quali ebbero a convincersi del progresso della medesima in grazia ancora del nuovo regio decreto del 6 luglio 1884, col quale si provvide al riordinamento di quella stazione e ad una più esatta specificazione dei suoi scopi particolari.

Nella seduta del 14 giugno 1888 la deputazione provinciale deliberava la soppressione del sussidio per il successivo anno 1889, e il consiglio rinviava indeterminatamente una proposta diretta al ristabilimento di quel sussidio.

Nell'adunanza del 16 luglio 1890 la stessa deputazione provinciale, raffermando che il concorso della Provincia non era per lei obbligatorio, deliberava di stanziare nel bilancio del 1891 tra le spese facoltative la somma di lire 12000 comprensiva del sussidio dell'annata allora in corso, subordinando però il pagamento alla condizione dell'impianto di campi sperimentali nei diversi circondari della provincia; pel quale impianto il suo presidente Marchese Berardi aveva messi a disposizione del governo in Ceccano un campo, una stalla e 12 capi di bestiame.

Queste proposte approvate dal consiglio provinciale con la deliberazione relativa al bilancio del 1891 non furono accettate dal ministero, il quale si rivolse al Consiglio di Stato perchè emettesse il suo voto sull'obbligatorietà, o meno, del sussidio in questione. E quell'illustre consesso con apposito parere riteneva che la deliberazione del 26 giugno 1871 portasse un vero *vinculum juris*, cui non si poteva la Provincia di suo arbitrio sottrarre; che siffatto vincolo non poteva aver limitazioni di tempo; e che il governo era in dritto di richiedere la iscrizione in bilancio della somma di lire 6000 fra le spese obbligatorie.

specie, una stazione agraria) abbia corrisposto ai suoi fini o sia divenuta meno utile.

Sono del tutto inapplicabili le regole del diritto privato sancite dal codice civile in materia di società, al concorso di più enti (nella specie, governo, provincia e comizio agrario) diretto a costituire la dotazione e il patrimonio onde far nascere e tenere in vita una pubblica istituzione.

Una stazione agraria instituita, fra l'altro, per l'allevamento del bestiame e pel miglioramento dei foraggi, non può dirsi che cambi oggetto e nome se si prescrive che esso compia pure ricerche sperimentali intorno all'alimentazione del bestiame e dei suoi prodotti e vi applichi il processo delle analisi chimiche.

Considerato, in ordine al *primo* dei suesposti mezzi di annullamento, che non sussiste la pretesa violazione dell'art. 1097 del codice civile e il lamentato difetto di motivazione, perchè non è punto vero che la prima indagine da farsi dal magistrato di merito fosse quella, se la Provincia con la sua deliberazione del 26 giugno 1871 avesse voluto ed inteso obbligarsi a perpetuità, e sia stata per ciò spostata dall'impugnata sentenza la prima questione proposta dalle parti quando ha preso ad esaminare se l'obbligazione assunta dalla Provincia con la già indicata sua deliberazione dovesse ritenersi irretrattabile finchè dura in vita l'istituto o ente creato in base alla deliberazione antedetta, mediante il regio decreto del 30 dicembre 1871. Infatti il primo assunto della Provincia da lui vigorosamente sostenuto avanti i giudici del merito, è stato sempre quello, che la obbligazione da lui consentita di concorrere insieme al consiglio agrario a sostenere tre quinti della spesa re-

---

Dopo questo voto la giunta provinciale amministrativa ordinava che venissero emessi mandati d'ufficio a carico dell'amministrazione provinciale per uso della stazione agraria; e in esecuzione di detta disposizione il prefetto nel 24 luglio 1892 emetteva due mandati d'ufficio del complessivo importare di lire 15000 a saldo del sussidio dovuto a tutto il primo semestre del 1892.

Conosciuto ciò, la deputazione provinciale deliberava di trasmettere al prefetto, al Ministero di agricoltura e commercio ed al direttore della stazione agraria un atto che fu a loro di fatto notificato il 5 agosto dell'anno suddetto, col quale dichiarava non essere tenuta la Provincia a concorrere al mantenimento dell'indicato istituto, per il tempo decorso nè per gli anni avvenire, e voler quindi agire giudiziariamente per la restituzione delle somme pagate in forza degli ordini della giunta amministrativa.

Stavano così le cose quando con citazione del 23 novembre 1892, ad istanza del signor Filippo Berardi in qualità di presidente della deputazione provinciale, furono citati a comparire avanti il tribunale civile di Roma S. E. il Ministro di agricoltura, industria e commercio ed il prof. Pasquale Freda direttore della stazione sperimentale agraria di Roma per l'oggetto:

a) di sentire dichiarare che, nè per legge, nè per contratto, fosse obbligatorio il contributo della Provincia al mantenimento di quello istituto, maggiormente dopo le innovazioni arrecatevi ed attese le presenti condizioni di esso;

b) di sentire inoltre dichiarare indebita la somma di lire 20000 pagata in mandati tratti di ufficio, mentre le condizioni poste dal consiglio provinciale nel deliberare i relativi stanziamenti non si erano verificate;

c) per sentirsi condannare in conseguenza il Ministero, in rappresentanza della stazione agraria, a restituire all'amministrazione provinciale la somma di lire 20000 con gli interessi legali dal giorno del pagamento, ed in pari tempo sentire assolvere la Provincia da ogni ulteriore pretesa.

Contestate queste domande dalle convenute amministrazioni, furono completamente rigettate dall'adito tribunale con sentenza del 7 11 dicembre 1893, confermata in ogni sua parte dalla corte d'appello di Roma coll'altra sentenza del 5-13 febbraio 1897, notificata il 30 marzo successivo.

Con ricorso del 26 giugno-8 luglio anno corrente, la Provincia di Roma, e per essa il presidente della deputazione provinciale, principe Don Felice Borghese, ha denunziato la suindicata sentenza della corte d'appello, chiedendone l'annullamento ».

putata necessaria per istituire e mantenere in Roma una stazione agraria di prova, era una obbligazione per sua parte revocabile, che essa poteva far cessare a sua volontà, sebbene continuasse ad esistere l'istituto di pubblico interesse creato dal potere esecutivo con la forma la più solenne, con la quale si applica la suprema autorità amministrativa. Ed è di fronte a tale assunto che l'impugnata sentenza ha opportunamente osservato che, avvenuta la creazione dell'istituto per parte del supremo potere dello Stato, il quale ne aveva assunto la direzione e la vigilanza, il pattuito concorso alla dotazione del medesimo era addivenuto per la Provincia irrevocabile fin tanto che l'istituto medesimo non venisse soppresso nella medesima forma con cui era stato creato; nulla rilevare che, come istituto di prova e di semplice esperimento, non ricorressero in esso i caratteri di ente predestinato a vita perpetua, perchè tutto ciò non autorizza a considerare l'istituto antedetto come uno stabilimento di mera creazione della Provincia, tanto che questa possa di sua autorità farlo cessare quando meglio le piaccia: ed essere pure indifferente che la Provincia abbia iscritto annualmente il suo contributo in una parte o nell'altra del suo bilancio; come è indifferente che il governo siasi addossata anche la quota del comizio agrario divenuto impotente a soddisfarla.

Considerato che non hanno del pari alcun fondamento le pretese violazioni della legge comunale e provinciale, vecchia e nuova, e il vizio di motivazione lamentati col *secondo mezzo*, perchè non è punto vero che la denunziata sentenza abbia semplicemente presunto che la deliberazione consigliare del 26 giugno 1871 fosse debitamente approvata dal prefetto sentito il consiglio di prefettura, siccome disponeva l'art. 192 della legge comunale del tempo; e sia di più incorsa in una petizione di principio quando ha ammesso in linea ipotetica che quell'approvazione fosse implicitamente data dalla giunta provinciale amministrativa, quando autorizzò il rilascio dei mandati d'ufficio.

La verità è che la sentenza impugnata, con un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, ha ritenuto che la deliberazione consigliare del 26 giugno 1871 fosse regolarmente approvata dall'autorità prefettizia ai termini di legge, desumendo ciò da una serie di argomenti o presunzioni tratte dal tenore di una nota della prefettura, dall' osservanza di oltre venti anni e dal sopravvenuto decreto reale, rappresentante l'operato di una autorità amministrativa di gran lunga superiore di quella del prefetto e del suo consiglio.

E' soltanto in linea d'ipotesi che la sentenza ha creduto di potere dimostrare che la necessaria approvazione sarebbe stata data implicitamente dalla giunta provinciale amministrativa, surrogata dalla nuova legge all'antico consiglio di prefettura; e perciò, anche quando fossero errati i concetti espressi dalla sentenza in ordine all' ipotesi da lei configurata e sussistesse il difetto di motivazione a lei rimproverato, non sarebbe mai il caso di pronunziare l'annullamento della sentenza medesima, la quale trova sufficiente giustificazione nel motivo di tesi da lei enunciato.

Considerato che coi mezzi *terzo* e *quarto* la Provincia ricorrente torna ad accampare dei pretesi difetti di motivazione in relazione alle disposizioni degli art. 1729, 1733, 1735, 1267 e 1115 del codice civile, sostenendo in sostanza che a lei compete un dritto di recesso volontario, ed in ogni ipotesi un dritto di recesso necessario, dipendente dalla nuova azione operatasi col regio decreto 6 luglio 1884, col quale, a suo dire, fu soppresso l'antico istituto del 1871 e ne fu creato uno affatto nuovo avente nome, oggetto, carattere specifico e ordinamento interno del tutto diverso dal precedente.

Considerato che i detti due mezzi terzo e quarto non presentano maggior fondamento dei precedenti, tanto quando tornano a lamentare dei pretesi vizi di motivazione, quanto allorchè accusano l' impugnata sentenza di aver manomesso una serie di disposizioni del codice civile.

E di vero, per quanto attiene al preteso recesso volontario e all'ardito assunto della Provincia, che, trattandosi di una obbligazione a contribuire a guisa di consorzio o associazione, doveva essere nelle sue facoltà di liberarsi dall'obbligazione medesima, tostochè a lui fosse sembrato che non siansi convenientemente raggiunti gli scopi della fondazione, usando per analogia del diritto di che agli art. 1729 e 1733 del codice civile, l'impugnata sentenza ha opportunamente osservato che non può essere questione da dibattersi avanti l'autorità giudiziaria, quella di vedere se una istituzione, fondata nel pubblico interesse, abbia corrisposto ai suoi fini, ovvero sia divenuta meno utile od opportuna; ed essere del tutto inapplicabili le regole del diritto privato, sancite dal codice civile in materia di società, quando trattasi di una pubblica istituzione sorta per autorità del governo e del concorso di più enti a costituirne la dotazione e il patrimonio onde farla nascere e tenerla in vita; perchè siffatto concorso, determinato sempre da ragioni di pubblico interesse, non può essere mai equiparato a quelle associazioni di privati che hanno per scopo di provvedere ad un loro comune interesse.

Con siffatte osservazioni la sentenza denunziata ha risposto in modo diretto all'assunto della Provincia, senza punto confondere i due fatti del contributo promesso dalla detta Provincia e della creazione dell'ente per mezzo del decreto reale. Questi due fatti non possono essere considerati disgiuntamente, essendo tra loro congiunti dal rapporto di causa ed effetto. Dove pertanto l'impugnata sentenza li ha considerati come un fatto solo, riconoscendo in sostanza che la deliberazione consigliare del 26 giugno 1871 ha il carattere di un atto misto di gestione e di impero, e in quanto rappresenta un atto d'impero che ha reso possibile la creazione di un ente o istituto di interesse pubblico a mezzo di un decreto reale, ossia a mezzo di una più elevata autorità amministrativa, deve ritenersi irretrattabile per parte della stessa Provincia, se pure non si vuol riconoscere a lei il diritto di usurpazione di una parte delle prerogative della suprema autorità dello Stato.

Per quanto riguarda poi il preteso recesso necessario dipendente dall'asserita soppressione dell'antico ente a mezzo del nuovo regio decreto 6 luglio 1884, la denunziata sentenza ha largamente dimostrato che questa supposta soppressione in realtà non esiste, perchè non è punto vero che per effetto del citato regio decreto 6 luglio 1884 la stazione agraria di prova, chiamata oggi stazione chimica agraria, abbia cambiato nome, oggetto, carattere specifico e ordinamento interno.

Le molte osservazioni fatte dalla impugnata sentenza in relazione a questo ultimo assunto della Provincia di Roma, costituiscono dei veri apprezzamenti e dei giudizi di fatto insindacabili da questa Corte Suprema.

Ma, quando anche potesse prescindersi da questo rilievo affatto perentorio, dovrebbe sempre riconoscersi che saggiamente la denunziata sentenza ha ritenuto che il già citato decreto del 1884 ebbe a scopo unicamente di rendere più utili ed efficaci le funzioni dello stabilimento, correggendone i difetti manifestatisi nel primo periodo della sua esistenza; con ragione ha rilevato che sotto nessun aspetto ne furono modificati gli oggetti ed i fini, perchè nelle ricerche chimiche sperimentali intorno all'alimentazione del bestiame e dei suoi prodotti era naturalmente incluso anche il concetto dell'allevamento dello stesso bestiame; ed esattamente ha soggiunto che nessun sostanziale cambiamento di nome poteva dirsi avvenuto rispetto alla stazione, perchè il carattere sperimentale di questa veniva meglio confermata col prescrivere alle sue ricerche, il processo delle analisi chimiche, che sono senza dubbio il mezzo sovrano di ogni studio sperimentale. E, se la sentenza medesima non ha parlato dei campi sperimentali e di qualche offerta, apparentemente generosa, non accettata dal governo, non per questo può dirsi che sia incorsa nel difetto di motiva

zione, perchè il giudice non ha obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti, e colle fatte osservazioni la sentenza aveva già implicitamente risposto anche a quell'obbietto, quando aveva dimostrato che dal decreto del 1884 nulla era stato innovato rispetto ai veri fini, di quella istituzione, che è ad un tempo di interesse provinciale e nazionale.

Considerato che dalle fatte osservazioni rimane ad esuberanza dimostrato che il proposto ricorso merita di essere respinto.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 511 e seguenti del codice di procedura civile;

Rigetta il ricorso.

Sezione civile 2 dicembre 1897, n. 635 (1).

CARDONA P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Castiglione dei Pepoli (avv. FAZIO G.) -
Grazzini (avv. GATTONI e TASSI) (2)

DAZIO DI CONSUMO: Abbonamento - Elementi costitutivi.

*Sono elementi costitutivi dell'*abbonamento *al dazio consumo: a) il pagamento di un canone fisso, annuo o mensile, che non può aumentare o diminuire con l'aumento o con la diminuzione del quantitativo del genere tassabile che l'esercente introduca e consuma nel suo esercizio; b) la durata dell'abbonamento circoscritta ad un determinato periodo di tempo, ed al locale convenuto, nel quale periodo*

(1-2) Ha ritenuto la CORTE quanto segue in *fatto*:

« Il Comune di Castiglione dei Pepoli, che agli effetti daziarj è comune aperto di quarta classe (art. 4 legge 3 luglio 1864 e 3-28 giugno 1866), resosi appaltatore del dazio consumo pel quinquennio 1891-95 pel canone di annue lire 3500, subappaltò il dazio su la macellazione delle carni suine, per la corrisposta di annue lire 1250, e per la medesima durata a cinque esercenti, Cassarini, Mattei, Mei, Berti e Grazzini Giuseppe. Il dazio governativo per ogni maiale è di lire otto, e l'addizionale comunale di lire quattro. Il Grazzini durante il 1895 macellò dodici maiali, pagandone per ognuno la tassa di lire otto, come consta dalle bollette esibite. Scaduto il quinquennio di sottoappalto, il Comune divenuto assuntore diretto del dazio col sistema ordinario della tariffa si credè in diritto di soggettare a tassa le carni suine che il 1 gennaio 1896 erano in rimanenza nell'esercizio del subappaltatore esercente Grazzini, ritenendo che costui pei maiali macellati nel 1895 avesse pagato il dazio col sistema dell'*abbonamento* e non *della tariffa*, sol perchè dalle bollette risultava pagata la tassa di lire otto, non di lire dodici per ogni capo suino. Addì 11 gennaio 1896 il commesso daziario comunale Gitti constatò nell'esercizio del Grazzini varie carni suine che soggettò al dazio di lire 60, 54, pel quale fu indi spiccata ingiunzione. Il precettato, ottemperando al principio *solve et repete*, pagò: ma il 6 marzo 1896 convenne l'amministrazione daziaria innanzi il tribunale di Bologna tanto per la restituzione delle lire 60,54 quanto pei danni derivati dalla suggellazione dell'esercizio. Il tribunale, con sentenza 4-6 agosto 1896, respinse le dimande del Grazzini, condannandolo nelle spese, ritenendo chè, tanto per le bollette esibite, quanto per altri documenti della causa egli avesse pagato sì le lire otto per ogni capo suino macellato, ma col metodo dell'*abbonamento*, e non nelle misure prescritte dalla tariffa (L. 12).

Appellò, e la corte di Bologna con sentenza 5-15 febbraio 1897, in parziale riforma della sentenza del tribunale, disse nulla e di niun effetto la spiccata ingiunzione, confermò la sentenza appellata che respinse la dimanda del risarcimento dei danni, condannando il Comune a due terzi delle spese, compensando l'altro terzo.

Ricorre il Comune per la cassazione di tale sentenza adducendo a motivo il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 43 del regolamento generale su i dazi interni di consumo 25 agosto 1870 ed 85 delle istruzioni ministeriali 20 ottobre 1870 ».

l'esercente può introdurre nel locale espressamente pattuito qualsiasi quantità di merce abbonata, rimanendo dispensato dall'obbligo della riduzione dei locali, e delle dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può far ogni variazione.

Considerato che non abbia fondamento la censura mossa contro la denunciata sentenza. La corte per decidere se fosse dovuto dazio su le carni suine trovate nell'esercizio del Grazzini, esaminando le ragioni *utrinque* allegate, si propose il quesito se le bollette dal Grazzini esibite provassero il pagamento del *dazio* a *tariffa* (siccome costui sosteneva), ovvero il *pagamento col sistema dell'abbonamento*, come per converso il Comune pretendeva. Ed, a risolverlo, la corte considera, essere elementi costitutivi dell'*abbonamento*: a) il pagamento di un *canone fisso annuo o mensile*, che non può aumentare o diminuire con l'aumento o con la diminuzione del quantitativo del genere tassabile che l'esercente introduce e consuma nel suo esercizio: b) *la durata dell'abbonamento circoscritta ad un determinato periodo di tempo, ed al locale convenuto:* periodo durante il quale l'esercente può introdurre nel locale espressamente pattuito qualsiasi quantità di merce abbonata, rimanendo dispensato dall'obbligo della riduzione dei locali e delle dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può fare ogni variazione.

Rileva la Corte che negli sdaziamenti eseguiti dal Grazzini manchi assolutamente la *determinazione* del canone fisso annuo, in conto del quale a volta a volta siasi versata *una rata:* e che per contrario siensi pagate tante somme eguali, di lire otto ognuna, quanti capi suini venivano mattati: *quot capita, tot solutiones:* onde, interpretando i documenti della causa, ed estimandoli con sovrano inoppugnabile convincimento, ritiene lo sdaziamento *a rigor di tariffa,* non già *per abbonamento.* Egli è vero che rispondendo alla obbiezione d'essersi dal Grazzini pagate non *lire dodici* per ogni suino, (quante sarebbero state le tasse *governativa* ed addizionale *comunale* insieme conglobate) ma sole lire *otto*, la sentenza denunziata dica « che la tassa addizionale « non sia obbligatoria, *tanto più che « gli appaltatori e subappaltatori possano rinunciarvi nei rapporti coi « singoli esercenti, essendo espressamente autorizzati dall'art. 85 delle « istruzioni ministeriali a stipulare « patti speciali per ciò che riguarda « gli interessi privati* ». Tale soggiunta fornisce l'appiccagnolo al ricorso, affermandosi dal ricorrente che la *stipulazione di patti speciali* tra appaltatori ed esercenti costituisca appunto il propugnato sistema dell'*abbonamento* che *necessitate juris* esclude l'altro della *tariffa.*

Per vero la invocazione che la sentenza fa dell'art. 85 delle istruzioni ministeriali non è consona all'argomentazione ed alla dimostrazione che la corte desume dalle bollette prodotte in giudizio. Ma è manifesto che quella invocazione poco opportuna non costituisce il fulcro della dimostrazione. Anche senza di essa il ragionamento della sentenza sta saldo ed incrollabile su i principj esattissimi che differenziano lo *sdaziamento a tariffa* dall'*altro per abbonamento*, principj che la sentenza pone con diligenza.

Se Grazzini con le lire otto pagate per ogni maiale non pagò le altre lire quattro addizionali, la sentenza lo spiega con una ragione potissima; cioè che nella di lui persona confondevansi le due qualità di subappaltatore ed esercente, di creditore, cioè, e di debitore. Egli, pagando le altre lire quattro, le avrebbe pagate a se stesso: il Comune non se ne sarebbe punto vantaggiato durante il subappalto fatto coi cinque esercenti. Era questa la risposta esauriente alla obbiezione, che la sentenza bolognese con acume rilevò, poco importando che la citazione dell'art. 85 delle istruzioni ministeriali non collimi *ad amussim* con la già fatta dimostrazione. Svanisce così la contraddizione e la erronea motivazione di cui acca-

gionasi la sentenza, ed il ricorso resta privo di base,

Veduto l'art. 541 codice procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso.

Sezione civile 8 agosto 1897, n. 527 (1).

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Emiliani (avv. Bondi) - *Ministero dei lavori pubblici* (avv. er. Silvestri) (2)

COMPENSAZIONE: Amministrazioni dello Stato - Enti distinti.

Le diverse amministrazioni generali, per mezzo delle quali lo Stato esplica la sua attività e compie funzioni di gestione nei rapporti coi privati, costituiscono altrettanti enti distinti e persone giuridiche diverse, per quanto nella sua più elevata manifestazione lo Stato sia sempre uno solo; nè può perciò essere ammessa compensazione fra debiti e crediti verso rami di amministrazione distinti.

Sezione civile 23 agosto 1897, n. 528 (3).

TONDI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Bazzocchi (avv. Santucci F.) - *Gattavecchia* (avv. Manzoni) (4)

ARBITRO CONCILIATORE: Giuramento - Presentazione della relazione.
PROVA TESTIMONIALE: Non ammissione - Apprezzamento non sindacabile - Mancanza di fede.
SPESE GIUDIZIALI: Pretese esorbitanti.

Non essendo l'arbitro conciliatore obbligato, a modo dei periti, a prestar giuramento, è superfluo occuparsi dell'efficacia o meno del giuramento che per avventura esso abbia prestato nel presentare la relazione arbitrale.

Non è sindacabile dalla corte di cassazione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale non ammette una prova testimoniale per la ragione che questa non potrebbe meritar fede, poichè su i fatti da provarsi il deducente si è contraddetto nel suo interrogatorio e nelle sue dichiarazioni al magistrato.

Giustamente è condannato alle spese del giudizio chi in relazione alle esorbitanti sue pretese originarie è soccombente.

Sezione civile 10 novembre 1897, n. 584.

GHIGLIERI P. P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Lissia Pes (avv. Scialoja E.) - *Lissia*

PROVA TESTIMONIALE: Fondo - Divisione - Fatto materiale del possesso - Vasca - Comunione - Valore superiore a lire 500.
USUCAPIONE: Condominio.

Il valore della controversia non è di ostacolo all'ammissione della prova testimoniale, ove si tratti di dimostrare mediante il fatto materiale del possesso di un fondo in qual modo siasi concretata una divisione, ed eseguita per più di trent'anni.

Può per ciò, qualunque sia il valore in contesa, provarsi per testimoni

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Roma, del 6-17 marzo 1896.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza della corte d'appello di Bologna, del 10 aprile 1896.

che, eseguitasi la divisione di un fondo, una vasca in esso esistente sia rimasta in comune, e l in comune dai condividenti sia stata posseduta per più di trent'anni.

Anche il condominio può acquistarsi per usucapione.

La Corte di Cassazione osserva che ben posti a ragione sono i dedotti motivi:

La quistione proposta in appello era in sostanza una sola, cioè se potesse l'appellante provare per testimonj, che, eseguitasi la divisione del fondo, la vasca era rimasta in comune ed in tal modo da ambe le parti si era per più di 30 anni posseduta. Sotto questo aspetto il Lissia Pes, nella sua comparsa, ricordava e trascriveva la notissima giurisprudenza, la quale ammette che il valore della controversia non fa ostacolo alla ammessione della prova testimoniale ove si tratti di dimostrare, mediante il fatto materiale del possesso della cosa, in qual modo siasi concretata una divisione ed eseguita per più di trent'anni.

Il tribunale sorvolò ciecamente su questi esami, e si tenne pago di affermare, che, essendosi fatta la divisione, rimaneva esclusa la comunione; come se fosse in diritto impossibile, che dividendo un fondo in più parti se ne lasci una accessoria, come una casa rurale, una fonte, una strada, in comune proprietà e godimento.

Nella prima proposizione adunque vi è ad un tempo il difetto assoluto di motivazione e l'errore di diritto, E questo spicca più luminosamente nella specie, ove fu pur giudicato, e non meno in contrasto, che la casa rurale, malgrado la divisione dell'intiero fondo, era rimasta comune.

Osserva che in più grave errore cadde il tribunale di Tempio nella seconda proposizione. Sotto altro aspetto il Lissia Pes insisteva nella domanda di prova testimoniale per dimostrare, indipendentemente dalla divisione, l'acquisto della comproprietà della fonte e suoi annessi mediante legittimo possesso trentennale. Ivi il tribunale parla del *diritto di usar della vasca*, ma non si scorge se con quella frase volle indicare il condominio reclamato dal ricorrente, ovvero il diritto di servitù, che il ricorrente stesso escludeva. Quando adunque il tribunale affermò che quel diritto dovea esser provato mediante sentenza, se intese riferirsi al diritto di servitù, disse cosa pienamente legale, ma assolutamente fuor di luogo, e quindi mancò di motivare sulla vera quistione della causa; se poi intese affermare che non è possibile in diritto lo acquisto del condominio per usucapione, cadde in manifesto errore. Imperocchè, se è vero che il condomino non può acquistare per prescrizione la parte di condominio degli altri comproprietarj, a cagione che egli, salvo inversione di titolo, è possessore precario in rapporto agli altri condomini, non è men vero che il terzo possa acquistare il condominio di un fondo altrui, all'ugual modo come per usucapione potrebbe acquistare il pieno dominio dell'intiero. Se dunque il tribunale non credette di riconoscere nel Lissia Pes il titolo di condominio in forza della divisione, ritenendo invece che la proprietà della vasca stava intieramente in capo al Lissia Carlotto, dovea il primo riguardare come terzo, ed ammetterlo alla prova dell'acquisto per usucapione.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione feriale Civile, cassa in ogni sua parte la sentenza del tribunale di Tempio, pubblicata tra le parti anzidette addì 22 dicembre 1896, e rinvia la causa al tribunale civile di Sassari.

Sezione civile 3 giugno 1897, n. 305.

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Società generale immobiliare (avv. IACHINI) -
Banco agricolo e commerciale delle Marche, Albertini ed altri (avv. FERRONI)

FALLIMENTO: Dichiarazione di crediti - Documenti - Deposito in cancelleria - Credito garantito con pegno - Dichiarazione incompleta - Decadenza di diritto.

La dichiarazione dei crediti ai termini dell'art. 760 del codice di commercio non deve limitarsi ad una nuda e semplice affermazione scritta dal creditore, ma deve essere accompagnata dai documenti che la giustificano; e questi, insieme colla dichiarazione, debbono essere depositati nella cancelleria del tribunale che dichiarò il fallimento.

Trattandosi di credito che dal titolo apparisce garantito con pegno, il silenzio serbato relativamente a questo dal creditore nell'emettere la dichiarazione rende questa incompleta, ma non può mai portare decadenza di diritto.

Considerato, innanzi tutto, che di *rinunzia* al pegno, nel senso stretto e preciso della parola, la Immobiliare non disse verbo nella sua conclusionale di appello; ma, invece, solamente al paragrafo quinto di detta conclusionale, dedusse « che il Banco Agricolo e compagni avrebbero perduto qualsiasi privilegio, perchè si fecero in quei fallimenti Salustri e Mattioni collocare fra i creditori ipotecarj, senza denunziare altresì il pegno ». Da ciò una duplice conseguenza deriva, e cioè che di *rinunzia* a dritti non possa in questa sede discutersi, perchè sarebbe fare una questione nuova; e che tutta la ricerca sia invece limitata a sapere se rettamente decise la corte di appello, ritenendo non essere il Banco Agricolo e compagni decaduti dal dritto di pegno, per avere omesso di farne cenno, allorchè si procedette alla verifica dei crediti.

Che, pria di procedere alla enunciata indagine, torni assai opportuno notare come nè la Società Immobiliare, nè il curatore ebbero alcun pensiero di far comprendere nello attivo dei due fallimenti le *eccedenze* date in pegno; e, ciò che importa anche più, non avere la Società ricorrente denunziato che si fosse pel Banco agricolo, Albertini e compagni, verificato il caso della prima parte dello art. 834 codice di commercio. Ciò posto, è agevole considerare che l'art. 760 del codice di commercio obbliga, è vero, i creditori a far la dichiarazione particolareggiata dei loro crediti, indicando le cause di preferenza (ipoteca, privilegio, pegno), da cui questi sono garantiti; ma non è men sicuro che una tale dichiarazione non possa ridursi ad una nuda e semplice affermazione scritta del creditore; la deve per contrario essere accompagnata dai documenti che la giustificano, e questi, insieme con essa dichiarazione, debbono esser depositati nella cancelleria del tribunale che dichiarò il fallimento. E, se così procede la bisogna, egli è chiaro che quando (come nella specie) si presenta dal creditore la dichiarazione del credito; si chiede la verifica di questo come ipotecario; si presenta il titolo giustificativo, dal quale risulta che, oltre la ipoteca, il credito è garantito con pegno, allora il silenzio dal creditore serbato relativamente a questo non si risolve in altro che in una dichiarazione non completa, e quindi la omissione potrà dar luogo a provvedimenti da parte del giudice delegato, o provocare opportune spiegazioni da parte degli altri interessati, ma non potrebbe (senza un esagerato rigore del legislatore, che non è lecito in lui supporre, quando non ha scritto veruna sanzione nello art. 760) mai portare decadenza di dritto.

Alla quale ragione poi va aggiunta l'altra, che, supposto il caso che quel silènzio nelle dichiarazioni fatte da Albertini, Coen e Banco avesse potutò danneggiare Salustri, Mattioni o altri

nella procedura di fallimento, la Società immobiliare non avrebbe diritto ad eccepire le ragioni dei terzi, e non potrebbe neppure addurre aver mutuate le ragioni dei suoi debitori Salustri e Mattioni, tra perchè non disse di voler ciò fare, e sia perchè di danno che fosse derivato a costoro dalla incompleta dichiarazione del Banco e compagni non vi ha pur l'ombra di dimostrazione. Laonde, se tutta l'accusa mossa dalla ricorrente ai resistenti al ricorso si ridusse alla incompleta dichiarazione di cui all'art. 760 codice di commercio, ben decise (comunque per altri e non persuadenti motivi) la corte d'appello a respingere la invocata decadenza.

Deve dunque il ricorso respingersi con la condanna della ricorrente alle conseguenze di legge.

Per questi motivi:

Letto l'art. 541 procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Società generale immobiliare di lavori di pubblica utilità avverso la sentenza renduta dalla corte di appello di Roma il 10-15 giugno 1895.

Sezione civile 27 agosto 1897, n. 537 (1).

CARDONA P. ff. - SIOTTO Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. diff.)

Paoletti (avv. Mariottini e Cola) - *Paoletti* (2)

CERTIFICATI MEDICI: Valore probatorio - Natura stragiudiziale - Attestazione d'illustri sanitarj - Ragion di decidere.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito, la quale, sull'eccezione sollevata dal convenuto intorno al valore probatorio di alcuni certificati medici e sulla natura estragiudiziale di essi, si limita a dire che il difetto fisico volutosi dall'attore provare in base a quegli atti risulta attestato da illustri professori sanitarj.

Non può trarsi la ragione di decidere unicamente da certificati medici impugnati dalla controparte.

Sul *primo mezzo* osserva che l'eccezione formale opposta dal Giovanni Paoletti doveva essere preliminarmente esaminata, spiegando i motivi, pei quali si credeva o che le attestazioni mediche nella specie non fossero atti

---

(1-2) E' interessante il *fatto* della causa, riassunto come segue dalla Corte:

« Giulio Paoletti, artista di canto, asserendo che a causa di una malattia alli organi vocali, giudicata guaribile mediante una speciale cura, non era in grado di provvedere al propio sostentamento, attesa la mancanza assoluta di altre risorse, citava il fratello consanguineo Giovanni al tribunale di Macerata, perchè in vista della sua agiatezza notoria fosse condannato a corrispondergli lire duecento mensili per i primi cinque mesi durante la cura e lire cento per i successivi, ovvero a quell'altra somma che parrebbe giusto fissare. Il convenuto si difendeva assumendo che non era giustificata la malattia, in quanto la prova di essa risultava unicamente da attestazioni mediche stragiudiziali; che non era applicabile al caso l'art. 141 del codice civile; che, ad ogni modo, egli non era in grado di prestare gli alimenti domandati. Respinta l'istanza in primo grado, Giulio Paoletti appellava alla corte di Macerata; e nella comparsa conclusionale l'appellato diceva: « Egli, l'appellante cioè, non vuol cantare, non ha alcun difetto fisico. Lo prova egli con certificati medici, e noi non li riconosciamo perchè sono atti stragiudiziali, sono stati fatti fuori della nostra presenza, fuori del giudizio. E questa eccezione noi facciamo formalmente, invocando le garanzie, che il codice di procedura stabilisce ». La corte di Macerata, con sentenza 7-10 luglio 1896, in riforma del giudicato, condannava Giovanni Paoletti a pagare per titolo di alimenti la somma complessiva di lire seicento, delle quali lire duecento subito, e lire quattrocento in due rate di lire duecento ciascuna, al 1° agosto e 1° settembre successivi ».

stragiudiziali, o che, pur essendolo, assurgevano a dignità di prova, o che, indipendentemente dalle stesse attestazioni, in altro modo risultava la malattia accampata dal Giulio Paoletti. Ma nulla di tutto ciò appare nella sentenza denunziata, la quale si limita ad affermare che il difetto fisico sussisteva in quanto era attestato da illustri professori sanitarj. Evidentemente si è dato così per certo ciò che era in questione, senza risolverla, e senza dare i motivi della certezza, mentre si lasciava insoluta la questione. Onde il primo mezzo merita d'essere accolto.

Sul *secondo* osserva che l'obbligo di provare, imposto dall'art. 1312 del codice civile, trae seco l'obbligo di servirsi di mezzi probatorj riconosciuti ed ammessi dalla legge. O la prova si fa in giudizio, ed è mestieri farla nei modi stabiliti nella sezione quarta, titolo quarto, libro primo del codice di rito; o la prova si reca al giudizio e deve giungervisi colla fede già impressale dalla legge. Di questa fede appunto mancano i certificati medici, perchè la legge, agli effetti della prova, non ha investito i sanitarj della facoltà di rilasciarli. E' vero che fu deciso potersi i medesimi assumere come amminicoli di prova; ma nella specie, e fu già osservato, si è tratta unicamente da essi la ragione di decidere.

Dovendo annullarsi la sentenza per i primi due mezzi, torna inutile ragionare del *terzo*.

Per questi motivi:

Cassa per il primo e secondo mezzo la sentenza della corte di Macerata pronunziata il 7 e pubblicata nel 10 luglio 1896, e rinvia la causa per nuovo esame, non che per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Ancona.

Sezione civile 28 luglio 1897, n. 514.

CARDONA P. ff. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Nicoletti (avv. Gregoraci F., Rinaldi e Aguglia) -
Ministero dei lavori pubblici (avv. er. Cuniali).

APPALTO DI LAVORI PUBBLICI: Documenti - Obbligo di comunicazione - Osservazioni e deduzioni - Registro di contabilità - Conto finale - Azione giudiziaria - Collaudo - Termine - Prefissione.
TRANSAZIONE: Errore di calcolo - Falso calcolo di tornaconto - Indebito.

L'appaltatore di lavori pubblici non può pretendere che gli siano dalla amministrazione esibiti documenti non compresi fra quelli ch'essa deve per legge obbligarsi a comunicare, con espresso richiamo nel contratto.

L'errore di calcolo, che, ai termini dell'art. 1772 cod. civ., dev'essere corretto anche in una transazione, come in ogni convenzione, è cosa ben diversa dal falso calcolo di tornaconto che ciascuna delle parti transigenti abbia potuto fare in quel reciproco dare ed accettare che forma il sostrato di una transazione, ma esiste in quanto il prodotto non corrisponda ai suoi fattori, e si traduce in un pagamento o in una ricezione d'indebito.

Per disposizione della legge e del regolamento sui lavori pubblici e per patto nei relativi contratti, ove l'appaltatore che abbia da fare osservazioni e deduzioni concernenti la esecuzione delle opere non le riporti espressamente e specificatamente nel registro di contabilità, non sarà ammesso a far valere le relative sue eccezioni e pretese sul conto finale, e non potrà quindi farle valere avanti l'autorità giudiziaria.

Per un collaudo di lavori, al compimento del quale non sia stato nel contratto prefisso verun termine, non può l'appaltatore prefiggerne uno alla stazione appaltante con atto protesta-

torio, ma deve farlo stabilire dall'autorità giudiziaria.

Osserva che, risultando inoppugnabile la sentenza in quanto che escluse in fatto l'esistenza dell'errore sostanziale, riesce superfluo seguire il ricorso in tutte le altre proposizioni svolte nei tre motivi in esame, che presuppongono ammessa la ipotesi della esistenza dell'errore sostanziale che la corte escluse. Così è superfluo discutere del *secondo motivo* per sapere se il Ministero fosse tenuto ad esibire le analisi dei prezzi; dappoichè, se tale esibizione servir dovea a dimostrare la esistenza dell'errore sostanziale, questo essendo stato per altre ragioni escluso, l'esame riesce assolutamente ozioso; anzi la corte avrebbe potuto dispensarsene, poichè, avendo giudicato che, ammesso come vero quel che il Nicoletti voleva provare mediante la esibizione dell'analisi dei prezzi, quel fatto non avrebbe giovato alla soluzione della quistione, riusciva inutile ogni discussione al riguardo. Però non è fuor di luogo accertare che le disposizioni della legge sui lavori pubblici, in ciò che riguarda gli atti che il Ministero è tenuto comunicare agli appaltatori, facendo parte, per espresso richiamo, dei capitolati di appalto, tutte le teorie relative al diritto di costringere l'avversario ad esibire, per comodo di chi richieda, i suoi documenti, cadono di fronte al patto espresso, stipulato in adempimento di un obbligo che la legge speciale impone al Ministero dei lavori pubblici nello stipulare i contratti di appalto. Nè la sentenza è stata impugnata perchè abbia per avventura negato la esibizione di documenti che la legge sui lavori pubblici permette di comunicare; la si impugna solamente perchè non fu ordinata la comunicazione di quegli altri documenti che, secondo la legge sui lavori pubblici, non debbono esser comunicati allo appaltatore.

Osserva che nel *terzo motivo* si è denunciata la violazione degli art. 1772 e 1773 codice civile. Del secondo articolo non è a discutere oltre, perchè presuppone quello stesso che è presupposto nell'art. 1110, e sotto questo aspetto la sentenza è incensurabile. Dell'altro articolo, ove è detto che deve esser corretto l'errore di calcolo che per avventura s'incontri in una transazione, malgrado che simile contratto non sia inoppugnabile per lesione, sarebbe superfluo discutere, perchè non fu mai chiesto alla corte di merito la correzione di un preteso errore di calcolo. Comunque sia, gli è chiaro che quell' articolo è stato erroneamente indicato nel ricorso. L'errore di calcolo, che consiste in quanto il prodotto non corrisponda ai suoi fattori, come quando, essendosi stabilito di dare 4 moltiplicato per 5 in risultato siasi dato o 16 o 25, non è una specialità singolare del contratto di transazione: l'errore di calcolo, che si traduce in pagamento o ricezione d'indebito, va corretto in ogni convenzione; se trovasi menzionato nell'art. 1772 è per dichiarare che, malgrado la transazione non sia impugnabile per lesione, pure debbesi riparare quella che provenga da puro errore di calcolo, cioè dalla materiale valutazione, che è cosa ben diversa dal calcolo di tornaconto, che ciascuna delle parti abbia potuto fare in quel reciproco dare ed accettare che forma il sostrato di una transazione.

Ed in verità l'errore fondamentale sul quale basa l'attacco di nullità per errore sostanziale promosso dal Nicoletti in questo giudizio, sta nel confondere un falso calcolo di tornaconto, con lo errore sostanziale che vizia i contratti; ma il falso calcolo nell'imprendere un negozio non è l' errore sostanziale di che parla la legge; diversamente tutti i contratti, e specialmente quelli di appalto, andrebbero rescissi quante volte si provasse che uno dei contraenti non vi ebbe a trovare un lecito guadagno. Si può rescindere un contratto per lesione nei casi dalla legge previsti, ma non si può dare ascolto al Nicoletti, che vuol rescisso il contratto sol perchè, avendo preteso un aumento come 7, in linea di transazione, accettò un aumento solo di cinque.

Osserva che, per quanto riguarda

il prezzo delle casse e mezze casse, il motivo è proposto come conseguenza della nullità della sottomissione del 1888, sicchè, respinto il relativo motivo, cade di base quanto si è detto su tale capo della lite.

Sul *quarto* e *quinto motivo*, che nella difesa orale sono stati abbandonati alla giustizia della corte, ma non formalmente rinunciati, è da osservare, in quanto al quarto, che per disposizione della legge e regolamento sui lavori pubblici, riprodotto nell'art. 28 del capitolato di appalto, è stabilito che ove l'appaltatore abbia da fare osservazioni o deduzioni concernenti la esecuzione delle opere, debba riportarle espressamente o specificatamente nel registro di contabilità; ed ove ciò non faccia, non sarà ammesso a far valere le relative sue eccezioni e pretese nel conto finale. La ragione di tale disposizione è bene evidente, poichè col progredire della costruzione molte opere rimangono coperte, sicchè l'amministrazione rimarrebbe nell'impossibilità di verificare, senza demolire l'opera, la esistenza del fatto dedotto dall'appaltatore, allorquando questo non fosse denunciato nel corso delle opere mediante il registro di contabilità. Da ciò la regola indeclinabile stabilita per patto espresso, che l'amministrazione non sia tenuta nel conto finale ad attendere ai reclami che l'appaltatore non abbia curato d'inserire nel registro di contabilità all'uopo istituito. Ora sta in fatto che dell'odierna pretesa di maggiori spese incontrate nel costruire *le fondazioni* delle pile, spalle e mezzi di sostegno di un ponte, il Nicoletti non fece cenno alcuno sui registri di contabilità; non adempì dunque a quella condizione stabilita per legge e per contratto, che avrebbe potuto porre l'amministrazione nel caso di verificare la esattezza o la verità del reclamo; e nel tempo istesso cadde nel caso previsto in contratto, che importa rinuncia a qualsiasi pretesa che nel registro di contabilità non si trovi inserita.

Il ricorso dice in contrario che la decadenza dei diritti debba essere espressamente scritta nella legge, e che le parole da essa adoperate importino che l'amministrazione possa non tener conto di fatti o reclami che non siano inseriti nel registro di contabilità, non però che l'appaltatore perda il diritto di far valere le sue ragioni dinanti l'autorità giudiziaria. In vero l'argomento non dice nulla; poichè se si ammette, nè può farsene a meno, che nel caso in esame l'amministrazione non è tenuta ad attendere alle relative ragioni che venga ad esporre l'appaltatore, non è facile comprendere come l'autorità giudiziaria possa costringerlo a fare quel che la legge gli permette di non fare. D'altra parte quel patto voluto dal regolamento fu inserito nel capitolato, e come patto contiene la rinuncia a qualsiasi pretesa che non si trovi a tempo debito inserita nel registro di contabilità. La censura adunque fatta a quest'altra parte della sentenza è assolutamente infondata.

Osserva sull'*ultimo motivo* che il Nicoletti voleva responsabile l'amministrazione dei lavori pubblici di danni ed interessi, dappoichè, sebbene avesse cominciato il collaudo nel termine prefisso, avealo protratto al di là della data di un atto protestatorio che egli avea fatto, affinchè l'amministrazione lo compisse. Tanto il tribunale che la corte di appello respinsero tal sua pretesa, poichè non trovarono nella specie, come atto utile a costituire in mora l'amministrazione dei lavori pubblici, quello protestatorio fatto dal Nicoletti a norma dell'art. 1223 codice civile, abbisognando invece quella forma speciale di mora giudiziale prevista dall'art. 1173 del medesimo codice.

Osserva che nella specie non poteva esser dubbia l'applicabilità di quest'ultima disposizione. Trattavasi di collaudo, al compimento del quale non era stato prefisso verun termine, sicchè l'obbligazione di compierlo rimaneva a tempo indeterminato, ed a tale indeterminatezza nè l'una nè l'altra delle parti potevano assegnare un termine prefisso, perchè cessasse; dappoichè il tempo necessario a compiere il collaudo poteva esser prolungato a volontà dall'appaltatore mediante i suoi rilievi. D'altra parte, essendo il

collaudo il complesso di molte osservazioni, nessun termine avrebbesi potuto assegnare senza apprezzare specialmente le singolari condizioni fra le quali dovea svolgersi. Da ciò assorgeva il caso previsto dall'art. 1173, cioè che, per il modo col quale dovea essere eseguita la obbligazione a tempo indeterminato, occorreva che il termine fosse stabilito dall'autorità giudiziaria.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, rigetta il ricorso proposto dal Nicoletti avverso la sentenza della corte d'appello di Roma, pubblicata tra le parti anzidette addì 21 maggio 1896.

Sezione civile 13 luglio 1897, n. 472 (1).

CARDONA P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Roberti (avv. Cocco Ortu) - *Cassa di risparmio di Sassari* (avv. Danieli) (2)

IPOTECA: Donna maritata - Ipoteca di primo grado - Credito fondiario - Cessione del grado - Surrogazione (*Cod. civ., art. 2011*).

Nel caso in cui la moglie avente ipoteca di primo grado su di un fondo di proprietà del marito abbia ceduto il suo grado al credito fondiario, che abbia pur iscritto ipoteca su altri fondi, a decidere del diritto della moglie, rimasta perdente sul prezzo del fondo ipotecato, alla surrogazione nell'ipoteca del credito fondiario in base all'art. 2011 del codice civile ed in confronto di altro creditore avente ipoteca sugli stessi fondi di data precedente a quella del credito fondiario, non può prescindersi dalla ricerca sul punto se l'ipoteca anteriore sia rimasta intatta ed inalterata al sopraggiungere dell'iscrizione accesa dal credito fondiario, che per suo istituto non può nelle operazioni di mutuo prescindere dall'esigere la garanzia di prima ipoteca.

(1-2) La Corte cassava la sentenza della corte d'appello di Cagliari del 5 febbraio 1895, e rinviava la causa a quella di Roma.

Sezione civile 21 luglio 1897, n. 508.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Tettamanti (avv. Clementi) - *Grazioli* (avv. Santucci e Tonielli)

SIMULAZIONE: Locatore - Credito di fitti - Cessione di mobili - Causa congrua e proporzionata di simulare - Mancanza.
CESSIONE: Patto di riscatto - Cessione *pro solvendo.*

Promosso dal locatore giudizio di opposizione al pignoramento sui mobili dell'affittuario, per avergliene questi fatta cessione in soddisfazione di suo credito di fitti, e sollevata dal creditore pignorante l'eccezione di simulazione della cessione, non può ritenersi come causa congrua a simulare il solo dissesto finanziario dell'affittuario, poichè essa, anzichè costituire causa di fare atti simulati, ossia semplicemente apparenti, costituisce invece causa congrua di far degli atti serj, revocabili forse nell'interesse di qualche frodato, ma sempre veri ed effettivi, avendo l'affittuario interesse a mantenersi la benevolenza del locatore, e questi dal canto suo interesse ad assicurarsi il pagamento dei suoi crediti.

In materia di simulazione illecita, mancata che sia la prova di una causa congrua e proporzionata di simulare, diventano inattendibili ed inconcludenti tutti gli indizj e le congetture addotte a giustificazione della simulazione.

Il patto di riscatto delle cose cedute è assolutamente inconciliabile col

concetto della cessione pro solvendo, *inidonea a trasferire il dominio.*

Considerato che il *primo* dei due mezzi di annullamento non è fondato in ragione, poichè la denunziata sentenza ha largamente esaminato la eccezione di simulazione opposta dal pignorante sig. Tettamanti contro la istanza di separazione del Duca Grazioli, ed ha reso sufficente ragione della sua pronunzia di rigetto dell'eccezione antedetta.

Infatti la citata sentenza osserva per prima cosa, che il creditore pignorante sig. Tettamanti impugna di simulazione, non solo la privata scrittura del 15 luglio 1893 autenticata da notaro e prodotta dal Duca Grazioli a giustificazione dell'acquisto da lui fatto delle dieci vacche pignorate il 20 dicembre 1894, e l'altra scrittura privata del 30 marzo 1894 opportunamente registrata e prodotta dal mentovato sig. Duca a giustificazione della sua proprietà del vino in botti compreso nel suindicato pignoramento; ma ben anco i due giudizj per la risoluzione in tronco dei due affitti stipulati negli anni 1891 e 1892, le due sentenze in data 6 febbraio 1895 che pronunziarono quella risoluzione canonizzando un credito del locatore Duca Grazioli di lire 2970 per canoni non pagati; il processo verbale di sfratto dell'affittuario Enea in data 18 marzo 1895; e il nuovo contratto di affitto stipulato dal Duca Grazioli con la signora Rosa Castellani mediante la privata scrittura del 27 maggio 1895, registrata in Roma il 29 di detto mese ed anno al n. 36647. Rileva quindi la sentenza medesima che, a parere del Tettamanti tutti gli atti surricordati costituirebbero una lunga serie di intrighi e collusioni diretti a favorire le condizioni disastrose dell'affittuario Enea a vantaggio del suo locatore con danno degli altri suoi creditori. E dopo aver fatto così risaltare la somma inverosimiglianza dell'assunto del pignorante sig. Tettamanti, aggiunge, è vero, la sentenza medesima, che la teorica da lui professata della non necessità che la causa di simulare risieda in entrambi i contraenti, essendo sufficente che si riscontri in uno di essi, se di regola può essere giusta, non lo è però nella specie, senza dare in proposito ulteriori schiarimenti.

Ma dal complesso delle sue considerazioni, e dalla cura in specie che già si era data di far risaltare che il Duca Grazioli nel 15 luglio 1893 era effettivamente creditore del suo affittuario Enea per titolo di cambiali di lire 6000, e nel 30 marzo 1894 era ancora suo creditore per rate di canone di affitto scadute e non pagate, chiaro resulta che essa ha inteso di esprimere, che il dissesto finanziario dell'affittuario Enea, nei rapporti col suo locatore Duca Grazioli, anzichè costituire causa congrua di fare atti simulati, ossia semplicemente apparenti, costituiva invece causa congrua di fare degli atti seri, revocabili forse nell'interesse di qualche frodato, ma sempre veri ed effettivi, perchè l'affittuario aveva interesse di mantenersi la benevolenza del suo locatore, e questi aveva dal canto suo l'interesse di assicurarsi il pagamento di tutti i suoi crediti.

Dopo avere escluso in sostanza il concorso di una causa congrua di simulare in relazione a tutti i contratti fatti valere dal Duca Grazioli, la sentenza impugnata passa a discorrere ad ogni modo degli indizi e delle presunzioni di simulazione messe in campo dal Tettamanti, e parlando, se non di tutti, certo della maggior parte, ne dimostra la inconcludenza, quali sono quelli desunti dall'autenticazione notarile aggiunta alla scrittura del 15 luglio 1893, dalla permanenza dell'affittuario Enea sul fondo dal quale era stato sfrattato, dalla connivenza con la donna Antonelli, dal preteso abito del Duca Grazioli di non dire la verità, audacemente desunto da una sua dichiarazione di non ricordare, emessa nella prestazione di un giuramento decisorio, ed altri di ugual valore.

Quando si ricordi pertanto che in materia di simulazione illecita, mancata che sia la prova di una causa congrua e proporzionata di simulare, diventano inattendibili e inconcludenti tutti gli indizi e le congetture addotte

a giustificazione della simulazione medesima, si andrà agevolmente persuasi che non sussiste il vizio di mancata motivazione rimproverato con questo primo mezzo all'impugnata sentenza, la quale è forse incorsa nel difetto opposto, quando si è data tanta cura di confutare le futili congetture e le presunzioni, talvolta incivili, del creditore pignorante.

Considerato che del pari insussistenti sono le violazioni di legge lamentate col *secondo mezzo,* imperocchè le vere ragioni di decidere accolte dalla sentenza impugnata sono del tutto indipendenti da quei concetti di dritto che, a mera esuberanza, ha essa esposti in ordine alle differenze che passano tra la cessione *pro solvendo* a quella *in solutum pro soluto.*

Infatti, in ordine alla questione subalterna della inefficacia di una cessione *pro solvendo* a trasferire nel cessionario il dominio delle cose mobili che ne hanno formato l'oggetto, la denunziata sentenza, con sovrano apprezzamento delle stipulazioni contenute nella privata scrittura del 15 luglio 1893, ha in sostanza ritenuto che la clausola « pro solvendo » fu apposta soltanto alla cessione della raccolta pendente delle vigne, e non si riferisce minimamente alla vendita vera e propria delle dieci vacche acquistate dal Duca Grazioli per il prezzo di lire duemila, e a lui alienate col patto del riscatto esercibile nel termine di due anni, patto assolutamente inconciliabile col concetto di una cessione inidonea a trasferire il dominio.

Di più la sentenza medesima, apprezzando l'altra convenzione contenuta nella scrittura 30 marzo 1894, colla quale l'affittuario Enea cedeva al locatore Duca Grazioli la raccolta pendente delle vigne della Pedica di S. Andrea in pagamento del canone d'affitto dell'annata in corso, ha ritenuto che questa seconda cessione fu dalle parti consentita non già colla clausola *pro solvendo,* ma con l'altra *pro soluto,* tanto che ha creduto di potere aggiungere essere indiscutibile la facoltà nell'affittuario di pagare tutto o parte del canone di affitto, ove il locatore lo consenta coi prodotti percetti o da percepirsi dal fondo affittato, anzichè con denaro contante.

Stando ora in fatto che il vino pignorato ad istanza del Tettamanti il 20 dicembre 1894 nelle cantine della Pedica di S. Andrea è il prodotto della raccolta del detto anno 1894, ceduta, mentre era ancora pendente, al locatore Duca Grazioli, con la suindicata scrittura 30 marzo anno suddetto, riesce di palmare evidenza che la vera ragione di decidere dell'impugnata sentenza, per quanto riguarda la richiesta separazione del vino pignorato, quella è che la proprietà del detto vino passò pienissima ed assoluta nel Duca Grazioli per effetto della cessione *pro soluto* posta in essere con la indicata seconda scrittura 30 marzo 1894.

Oltre questa prima ragione di decidere, la citata sentenza ha pure addotto l'altra, che in grazia del privilegio competente al Duca Grazioli per quella parte del suo credito che ha causa dalle rate d'affitto non soddisfatte in scadenza, il prezzo dei prodotti pignorati e venduti nella pendenza del giudizio per un accordo intervenuto tra i due litiganti, rimane intieramente assorbito dal credito antedetto; circostanza che rende del tutto academica e affatto superflua questa questione subordinata del signor Tettamanti.

Ma, qualunque sia il valore giuridico di questa seconda ragione addotta dalla sentenza a giustificazione della sua pronunzia di rigetto, cosa certa è che tutto ciò che essa aggiunge in ordine alla differenza tra la cessione *pro solvendo* e la cessione *pro soluto* si risolve in una pretta superfluità, di modo che le sue proposizioni, anche quando fossero assolutamente errate, riuscirebbero sempre innocue, e non potrebbero mai legittimare l'annullamento della sentenza medesima.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso dell'1-7 ottobre 1896 proposto da Eugenio Tettamanti contro la sentenza della corte d'appello di Roma del 27 giugno-7 luglio anno detto.

Sezione civile 28 aprile 1897, n. 288 (1).

PUCCIONI P. ff. – PENSERINI Rel. ed Est. – P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Albanesi (avv. DARI) -
Anitori e Paletti (2)

GIURAMENTO: Influenza e pertinenza - Apprezzamento incensurabile.

E' incensurabile in cassazione lo apprezzamento del magistrato di merito intorno alla pertinenza e alla influenza di un giuramento decisorio pel giudizio sul merito della causa.

Sezione civile 2 dicembre 1897, n. 836.

TROISE P. ff. – FERRO LUZZI Rel. ed Est. – P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Negrini Crescimbeni (avv. MANZONI, SEGANTI e FUSCONI) -
Gaddoni ved. Magri (avv. BUCCI e PINI) *ed altri*

AFFRANCAZIONE: Enfiteusi - Consolidazione dell'utile col diretto dominio.
SENTENZA: Dispositivo - Considerazioni - Dichiarazione non espressa.

Il consolidamento dell'utile col diretto dominio avveratosi per giudicato in pro del concedente non può essere distrutto per l'esercizio del diritto di riscatto o affrancazione da parte dell'enfiteuta.

Il dispositivo di una sentenza non può essere che il corollario delle considerazioni; e, quand'anche esso non contenga una dichiarazione espressa, se la disposizione emessa non può sussistere senza che sia ritenuto ciò che nelle considerazioni si trova giudicato, deve ritenersi implicita nel dispositivo la relativa dichiarazione.

La Corte di Cassazione osserva, che il nodo principale della causa sta nel *primo motivo.* La corte di appello non solamente non contrastò, ma ben pure giustamente riconobbe, che ove mai il diritto alla devoluzione fosse stato nelle precedenti sentenze aggiudicato, neppure coloro che avessero avuto diritto al riscatto avrebbero potuto esercitarlo; poichè *res incidit in eum a quo incipere non poterat.* Avveratosi per giudicato il consolidamento in pro del domino, non può questo esser distrutto per l'esercizio di un diritto dell' enfiteuta che non fu a tempo debito esercitato. Per questa ragione la corte di merito intese il bisogno di esaminare se realmente esistesse il giudicato, e lo negò, ma non perchè nelle dedotte sentenze non concorressero i tre noti elementi del giudicato. Su di ciò non vi fu disposto, nè la corte ne sollevò alcuno per conto suo. La corte inoltre non dubitò che i precedenti giudici, così in prima che in seconda istanza, discussero e giudicarono che la devoluzione si era avverata. Tutto ciò si legge nelle relative sentenze. Però la corte ritenne in diritto, che il giudizio dei precedenti giudici trovandosi espresso nelle considerazioni, e non nel dispositivo, sol per questo non potesse riconoscersi la esistenza del giudicato, essendo possibile in tal caso che il medesimo giudice addivenga in seguito a diversa sentenza.

Osserva che tal principio è manifestamente erroneo in diritto, essendo massima inconcussa, che il dispositivo di una sentenza non può essere che il corollario delle considerazioni, e quand'anco lo stesso non contenga una dichiarazione espressa, se la disposizione emessa non possa sussistere senza che sia ritenuto ciò che nelle considerazioni si trovi giudicato, in cotal forma di dispositivo trovasi implicita la relativa dichiarazione.

Nella specie furono in prima istanza dibattute due questioni: 1° se era da ritenersi avverata la devoluzione;

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza del tribunale civile di Fermo, dei 22-27 marzo 1893.

2° questo ammesso, se allo stato degli atti, stante la confusione del fondo enfiteutico con altre terre, poteva essere accolta la conseguenziale domanda fatta dalle attrici per il rilascio del fondo da parte dell'ultimo possessore, e malgrado la domanda di riscatto fatta dall'ultimo venditore, il Magri. Il tribunale giudicò avveratasi la devoluzione; giudicò che il Magri non aveva diritto al riscatto; riconobbe che le attrici avevano diritto al rilascio; ma non trovando materialmente precisato l'oggetto del diritto che riconobbe nelle attrici, ordinò una perizia. Tal provvedimento non avrebbe potuto sussistere se pria, reiette le opposte ragioni dedotte dal terzo acquirente e dall'alienante, non avesse il tribunale proclamato che alle attrici era da aggiudicarsi la devoluzione. Nei medesimi termini fu riproposta la quistione in appello; e la corte, riconoscendo che il diritto alla devoluzione si era avverato per le alienazioni *irrequisito domino*, confermò senz'altro l'appellata sentenza. Così la questione di sapere se la devoluzione del fondo si fosse oppur no avverata fu definitivamente decisa, e tal punto della causa passò in giudicato, rimanendo solo a sapere dopo la perizia, su qual parte del fondo acquistato dal Bonora si dovesse eseguire il giudicato.

Osserva che degli altri due motivi del ricorso non occorre che la Corte di Cassazione si occupi, essendo gli stessi, anche secondo il sistema di decidere della corte di Bologna, subordinati alla quistione relativa al giudicato.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, accogliendo il primo motivo del ricorso, e senza discendere all'esame degli altri due, cassa la sentenza della corte d'appello di Bologna pubblicata fra le parti anzidette addì 30 dicembre 1895, e rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 15 luglio 1897, n. 482.

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed. Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Mensa vescovile di Osimo (avv. Mauri) - *Cassa di risparmio di Osimo* (avv. Dari)

AFFRANCAZIONE: Indennità - Legge 24 gennaio 1864 - Enfiteusi temporanea - Eguali porzioni d'uno stesso terreno - Stima - Durata delle generazioni - Mutazione di giurisprudenza - Errore di calcolo - Correzione - Nullità dell'atto - Offerta reale - Rendita incompleta - Differenza tenue.

Per liquidare con esattezza, ai termini della legge dei 24 gennaio 1864, l'indennità di affrancazione, e specialmente quando trattasi di enfiteusi temporanea, occorre stabilire il valore del fondo enfiteutico.

Trattandosi di due eguali porzioni di uno stesso terreno, il valore dell'uno risultante da recente stima eseguita a mezzo di perito vale anche per l'affrancazione dell'altro, quando non sia provato che per il rispettivo modo di essere o per la loro cultura la condizione delle due eguali porzioni dello stesso terreno sia diversa.

In tema di enfiteusi temporanea il sopravvenuto cambiamento di giurisprudenza, al riguardo del punto da cui partire nel computare la durata della generazione in corso, non può rendere nullo l'atto di affrancazione precedentemente stipulato di pieno consenso in conformità della in allora prevalente interpretazione data all'art. 3 della legge 24 gennaio 1864.

La differenza in meno nella liquidata indennità d' affrancazione dà luogo a correzione, non alla nullità dell'atto, trattandosi di semplice errore di calcolo, e non di errore cadente sulla sostanza del contratto.

Non contenendo l'offerta reale del prezzo di affrancazione l'intera rendita dovuta al direttario, ha questi il diritto di rifiutarsi a riceverla fino a che non sia completata.

La legge non fa distinzione tra differenza tenue e grave, ma richiede

come requisito necessario alla validità dell'offerta reale, che questa debba comprendere l'intera somma o cosa dovuta.

Attesochè la questione assorbente della causa riguardava la giuridica consistenza dell'atto di affrancazione del 30 giugno 1875, in base a cui aveva avuto luogo la offertà reale della indennità in esso stabilita nell'annua rendita di lire 446,73, non accettata dal vescovo di Osimo pel motivo, che quell'atto era nullo per la inosservanza delle norme prescritte dalla legge 24 gennaio 1864, o quanto meno doveva ritenersi tacitamente risoluto per avere le parti receduto dal medesimo, considerandolo come se mai stipulato, e ad ogni modo perchè la rendita offerta non poteva dirsi completa.

Ed il *primo mezzo* del ricorso investe appunto il capo di sentenza, nel quale la corte di merito ebbe a respingere la dedotta nullità, che la Mensa Vescovile sosteneva derivare dall'essersi liquidata l'annua rendita da cedersi in correspettivo dell'affrancazione, sia attribuendo al fondo enfiteutico un valore arbitrario, piuttosto che rilevarlo con l'opera di un perito, ed a mezzo di stima, sia col computare il tempo, che rimaneva per la cessazione della enfiteusi, prendendo come punto di partenza il giorno della presentata dimanda di affrancamento, e non il giorno in cui la generazione in corso fu investita, sia in ultimo col desumere il prezzo medio delle derrate dal decennio 1860-1869, invece che da quello del 1862-1871.

Ora con ragione la denunciata sentenza ritenne, che coteste accuse mosse contro l'atto, in base al quale erasi proceduto alla offerta reale, non potessero valere a farlo senz'altro dichiarare nullo. Sta bene, che per liquidare con esattezza, ai termini della legge 24 gennaio 1864, la indennità di affrancazione, e specialmente in una enfiteusi temporanea, occorre stabilire il valore del fondo enfiteutico; però nel caso in esame questo valore era conosciuto dalle parti, trattandosi di due uguali ed identiche porzioni di uno stesso terreno, e risultando il valore dell'una dalla recente stima stata eseguita a mezzo di perito per l'affrancazione dell'altra. Al certo se per il rispettivo modo di essere, o per la loro coltura, la condizione di queste due uguali porzioni dello stesso terreno fosse stata diversa, la stima dell'una non avrebbe determinato anche il valore dell'altra. Ma una tale diversità per nulla provata, e che non si chiedeva neppure di provare, era inoltre esclusa dalla assoluta impresumibilità, che dessa se realmente esistente, fosse potuta rimanere del tutto inosservata nel lungo corso delle trattative intercedute fino alla stipolazione dell'atto. Non violò poi la corte di merito alcun principio di diritto nel limitarsi ad osservare, che il sopravvenuto cambiamento di giurisprudenza al riguardo del punto, da cui partire nel computare la durata della generazione in corso, non potesse rendere nullo un atto precedentemente stipolato di pieno consenso in conformità della in allora prevalente interpretazione data all'art. 3 della sopracitata legge. In fine l'errore commesso per semplice inavvertenza da ambedue le parti contraenti nel prendere il decennio, da cui desumere la media dei prezzi delle derrate, e dal quale stando ai listini esibiti dalla Mensa Vescovile ne sarebbe derivata una differenza in meno nella liquidata indennità di lire 8 di capitale, dava luogo senza dubbio a correzione, non già a nullità, siccome non caduto sulla sostanza del contratto, ma essendo piuttosto un errore di calcolo.

Rispetto al *terzo mezzo,* il quale attacca la sentenza nel capo relativo alla tacita risoluzione del contratto, basterà avvertire, che la indagine a compiersi consisteva nel vedere, se fosse o no rimasto accertato quanto a giustificare il proprio rifiuto di ricevere la fattale offerta veniva asserito dalla direttaria Mensa, e cioè che dopo stipulato l'atto del 30 giugno 1875 le parti avessero receduto dal medesimo, ritenendolo come se mai avvenuto. Questione come ognuno vede tutta di puro fatto. E la corte di merito non mancò di prendere ad esame i di-

versi argomenti addotti dai difensori delle parti, sia per sostenere, sia per combattere un tale assunto, ed apprezzandoli con un sovrano giudizio si convinse, che l'affrancante Pesaresi, lungi dal recedere dalla stipolata affrancazione, aveva persistito nella volontà di mantenerla ferma.

Merita al contrario di essere accolto il *secondo mezzo*. La stessa sentenza riconobbe, che nel determinare la quota di rendita da doversi cedere in rappresentanza dell'annuo canone corrisposto parte in denaro, e parte in derrate, erasi incorso dalle parti in un errore col desumere il prezzo medio di queste ultime dal decennio 1860-1869, invece che da quello del 1862-1871. Tanto vero, che ebbe a riservare alla Mensa Vescovile il diritto di agire contro l'affrancante per conseguirne il supplemento. Se adunque la offerta non conteneva la intera rendita dovuta, ne segue che la direttaria aveva tutto l'interesse ed il diritto di rifiutarsi di riceverla fino a che non fosse completata. Il comune ed involontario errore commesso nel momento della liquidazione, lungi dal rendere nullo l'atto, dava solo luogo a correzione; ma, dopo rilevato dalla Mensa Vescovile col mezzo di protesta il detto errore, non poteva la Cassa di Risparmio pretendere, che questa dovesse a forza accettare come completa una offerta riconosciuta deficiente. La legge non fa distinzione tra differenza tenue e grave, ma richiede come requisito necessario alla validità dell'offerta, che questa debba comprendere l'intiera somma, o cosa dovuta. Laonde la impugnata sentenza, dichiarando buona e valida la offerta dell'annua rendita di lire 446,73, e riservando in pari tempo il diritto alla Mensa di agire contro l'affrancante per ottenerne il supplemento, oltre al contraddirsi, violò le sopracitate disposizioni di legge.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il primo ed il terzo mezzo del ricorso, ed accogliendo il secondo, cassa la sentenza resa tra le parti dalla corte di appello di Ancona li 27 novembre-4 dicembre 1895, e rinvia pel nuovo esame in quanto al solo mezzo accolto la causa alla corte di appello di Perugia.

Sezione civile 22 dicembre 1897, n. 887 (1).

TROISE P. ff. – MASI Rel. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Manciola (avv. COEN) - *Gondret* (2)

CONCORDATO (Risoluzione di): Domanda di un solo creditore - Chiamata in causa del curatore del fallimento.

COMPENSAZIONE DI CREDITI: Opposizione al concordato - Cambiali rilasciate dal fallito all'opponente - Risoluzione del concordato per inadempienza - Pretesa ragione crediteria del fallito concordatario - Querela penale - Dichiarazione di non farsi luogo.

Chiestasi la risoluzione del concordato da un solo creditore, non occorre chiamare in giudizio anche il curatore del fallimento.

Se un fallito, per indurre un creditore a ritirare la opposizione al concordato, rilascia a lui cambiali, e se poi più tardi il creditore, per il credito per cui è stato ammesso al passivo del fallimento, domanda la risoluzione del concordato, non essendo stato soddisfatto della percentuale, non può il fallito concordatario opporre in compensazione contro tal credito la ragione creditoria che egli accampa pel fatto dello illecito rilascio delle suddette cambiali; tanto più se il magistrato penale abbia dichiarato di non farsi luogo a procedere sulla querela proposta dall'ex fallito medesimo contro lo stesso opponente.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Roma, dei 31 ottobre 1896.

Sezione civile 15 luglio 1897, n. 485 (1).

CARDONA P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Bernardini (avv. Paolucci e Fani) - *Ministero della guerra* (avv. er. Genovesi) (2)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA': Fondo di un privato - Uso della pubblica amministrazione - Servitù - Danno permanente - Opera di pubblica utilità (*Legge 25 giugno 1865, art. 46 e 68*).
ESERCITAZIONI MILITARI (Danni per): Danno temporaneo - Tiro al cannone - Ripetizione indefinita.

I danni che derivano alla proprietà di un privato dall'uso temporaneo che ne faccia la pubblica amministrazione devono essere valutati e indennizzati applicando l'art. 68 della legge dei 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e non l'art. 46 che contempla il caso di una vera e propria servitù o di un danno permanente e derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza della esecuzione di una opera di pubblica utilità.

E' danno temporaneo, che deve annualmente verificarsi e indennizzarsi, quello che deriva ad un fondo privato dalle esercitazioni militari al tiro del cannone, che si eseguiscono in alcuni mesi dell'anno, anche se vada ripetendosi da molti anni e possa indefinitamente ripetersi negli anni avvenire.

La Corte osserva che l'art. 29 dello statuto del regno e l'art. 438 del codice civile sanzionano l'inviolabilità del diritto di proprietà, e la giusta indennità dovuta quando per causa di pubblica utilità venga ceduta od usata. E nella specie è fuori controversia che l'uso che l'amministrazione militare fa della proprietà del ricorrente e dei fondi da lui condotti in affitto, sia per causa di pubblica utilità legalmente riconosciuta e dichiarata; e tutta la questione riducesi alla indennità dovuta, la quale è regolata dalla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità. E trattandosi non di vera espropriazione, ma di uso temporaneo della proprietà, rendesi applicabile l'art. 68 della stessa legge.

Il ricorrente invece colla pretesa di una indennità annua permanente, per quella che egli e con esso la sentenza qualifica servitù, sembra che voglia invocare l'art. 46 della stessa legge. Ma questa disposizione contempla il caso di una vera e perpetua servitù, o di un danno permanente derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza della esecuzione di un'opera di pubblica utilità, e quindi non è applicabile alla specie nella quale la diminuzione che dall'uso della altrui proprietà risulta del diritto del proprietario, non è un danno permanente, ma temporaneo, quantunque vada da molti anni ripetendosi, e possa indefinitamente ripetersi negli anni avvenire.

Trattasi dunque di danno che verificasi di anno in anno, senza necessaria permanenza, e che perciò deve

---

(1-2) *Fatto* della causa, che la Corte premette:

« Angelico Bernardini, quale proprietario ed affittuario di vasta pianura denominata Colfiorito, ove il Ministero della guerra da più anni fa eseguire le esercitazioni al tiro del cannone, con citazione 29 dicembre 1893 chiedeva contro il Ministero della guerra indennità per danni, e fra questi annoverava quello permanente per la servitù che per tre mesi ogni anno si impone a quei fondi, chiedendo indennità annua permanente pel vincolo imposto al libero esercizio del diritto di proprietà.

Avendo il tribunale civile di Perugia con sentenza 27 luglio 1894 ammesso la perizia chiesta dall'attore per liquidare tutti i danni, ne interpose appello il Ministero della guerra, e la sezione della corte di appello in detta città con sentenza 26 luglio-1° agosto 1895 respinse la dimanda del Bernardini relativamente alla indennità pretesa a titolo di servitù, e dichiarò tenuta l'amministrazione per altri danni ».

annualmente essere valutato ed indennizzato, applicando le norme fornite dall'art. 68. Il quale nella sua ampia comprensione nulla trascura perchè l'indennità sia piena e completa, ed ingiunge al perito di tener conto, oltrechè delle cagioni ivi espresse dei danni, anche di tutte le altre valutabili circostanze.

Ma così liquidata l'annua indennità, null'altro può essere dovuto senza duplicazione, come bene avvertiva la denunciata sentenza. E neppure economicamente è vero che l'indefinito ripetersi dell'uso della proprietà cagioni a questa un deprezzamento in caso di libera contrattazione di vendita, deprezzamento non compreso nella indennità annua. Ciò infatti si verificherebbe quando, nei casi contemplati dall'art. 46, fosse stata pagata una indennità in capitale al proprietario, al quale nulla più sarebbe dovuto di poi annualmente; essendo in tale ipotesi chiaro che il valore del fondo di tanto è deprezzato di quanto fu pagato in capitale per la servitù od il danno permanente, onde vendendosi il fondo, il suo prezzo sarà minore di quello che sarebbe se la servitù od il danno permanente non esistesse; diminuzione però che al venditore è compensata dalla già percepita indennità in capitale.

Quando però si tratta, come nella specie, di uso temporaneo, siccome non sarebbe ammissibile una indennità in capitale che rappresenta danni permanenti, e che non sarebbe possibile calcolare nella incertezza della durata avvenire dell'uso, così non vi è minorazione del valore del fondo, perchè o l'uso cessa e manca la causa del deprezzamento, o continua, e l'acquirente sa di avere la piena annua indennità del danno che al fondo possa annualmente derivarne; onde la sua pretesa ed una diminuzione del prezzo sarebbe irragionevole come quella che senza corrispettiva perdita dell'annua rendita equivarrebbe a pretendere una donazione.

Sotto qualunque aspetto adunque la pretesa del Bernardini non ha fondamento, e la sentenza impugnata, escludendola, fece esatta applicazione della legge.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso di Angelico Bernardini contro la sentenza 26 luglio-1° agosto 1895 della corte di appello sezione di Perugia.

Sezione civile 4 giugno 1897, n. 370.

TROISE P. ff. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Pereto (avv. Patriarca e Scafi) - *Società italiana per le condotte di acqua* (avv. Scialoja E.)

COMUNE (Lite del): Comune convenuto - Sindaco - Autorizzazione - Consiglio comunale - Giunta municipale - Beni e diritti immobiliari.

Anche nel caso che il comune sia convenuto in giudizio, occorre al sindaco l'autorizzazione del consiglio comunale o della giunta municipale, in via d'urgenza, regolarmente approvata dall'autorità tutoria, se si tratti di lite avente per oggetto dei diritti sopra beni stabili.

Diritto: Considerato che col terzo dei motivi di annullamento si solleva una questione che ha il carattere di pregiudiciale, poichè mette in dubbio se una delle parti sia legittimamente rappresentata in questo giudizio, e fa sorgere per ciò una disputa che attiene alla regolare costituzione del giudizio medesimo.

Considerato che per rigettare l'istanza subordinata proposta nell'interesse dell'appellante Comune di Pereto e diretta ad ottenere l'assegnazione di un termine al sindaco sig. Francesco Sciò, comparso nell'interesse del detto Comune, a provvedersi della legale autorizzazione a stare in

giudizio, l'impugnata sentenza ha con molta sicurezza affermato che, essendo esso Comune parte convenuta, non occorreva autorizzazione qualsiasi. La legge comunale, continua a dire la sentenza, non richiede questa autorizzazione; e, d'altronde, è ciò ragionevole, giacchè vi potrebbe essere danno, se, dovendosi promovere un'azione giudiziaria contro un comune, fosse uno tenuto ad ottenere prima l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa. Tale autorizzazione occorre quando il comune è attore in giudizio o voglia aderire ad una domanda, ai sensi dell'art. 173 della legge comunale e provinciale.

Considerato che questi concetti della sentenza denunziata sono evidentemente errati; poichè, se è vero che il sindaco, giusta il disposto del n. 9 dell'art. 131 della legge comunale e provinciale, rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, è peraltro vero ancora che lo stesso sindaco, come capo dell'amministrazione comunale, non può disporre a suo talento delle sostanze e rendite tutte del comune; essendo attribuzione speciale del consiglio nei casi ordinari (art. 111 n. 5) e della giunta nei casi di vera urgenza (art. 118), il deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio; e trovandosi espressamente sancito nell'art. 179, che gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata ai termini della legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Dal complesso pertanto delle disposizioni contenute nella citata legge comunale e provinciale, testo unico 10 febbraio 1889 n. 5921, compresa la disposizione dell'art. 173, il quale regola il caso che la lite abbia per oggetto dei diritti sopra beni stabili, emerge a luce meridiana che il sindaco, per stare in giudizio ed obbligare efficacemente l'amministrazione da lui rappresentata, anche quando l'ente comune è semplicemente convenuto, ha sempre bisogno di una deliberazione autorizzativa o della giunta o del consiglio, regolarmente approvata dall'autorità tutoria, la quale può essere in alcuni casi il prefetto, e in altri la giunta provinciale amministrativa.

Di conseguenza la proposizione, che essendo il comune convenuto, non occorreva al sindaco autorizzazione qualsiasi per legittimamente rappresentarlo in giudizio, anche quando non si versasse nel caso di un giudizio di appello e di un comune appellante, conterrebbe sempre una patente violazione di tutti gli articoli di legge superiormente indicati, non escluso l'art. 173 espressamente richiamato nel mezzo in esame, sebbene quell'articolo regoli una ipotesi speciale, che potrebbe riconoscersi nel caso presente solo quando si tenesse conto del diritto reale d'ipoteca spettante alla Società sull'acquedotto da lei costruito.

E del pari errato è l'altro concetto espresso dall'impugnata sentenza quando ha detto che potrebbe essere causa di danno che per promuovere un'azione giudiziaria contro un comune fosse uno tenuto a procurarsi prima l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa. Imperocchè nessuno ha mai sostenuto che sia obbligo di chi vuole agire in giudizio contro un comune, di procurarsi una autorizzazione qualunque prima di mettere in movimento la sua azione coll'adizione dell'autorità giudiziaria. L'autorizzazione a stare in giudizio a nome del comune, sia questi attore o convenuto, è necessaria al sindaco, perchè esso ha dalla legge poteri assai limitati, e nei rapporti dei due corpi collettivi, giunta e consiglio, da lui presieduti, altro non è che un mero esecutore delle loro deliberazioni, per mezzo delle quali soltanto il patrimonio comunale può rimanere compromesso. L'esistenza di quest'obbligo nel sindaco, anche quando il comune è parte convenuta, non può mai recar danno nè al comune nè a chi voglia agire ed agisca contro di lui. Non al primo, perchè nei casi di urgenza una deliberazione della giunta può sempre ottenersi con la massima celerità. Non al secondo,

perchè l'adempimento di quella obbligazione per parte del sindaco, e il correlativo diritto dell'attore di esigere quell'adempimento, mentre mettono al coperto l'ente comune dagli arbitrj di chi lo rappresenta, servono pure a garantire allo stesso attore la efficacia del giudizio promosso e lo abilitano ad esigere che sia dichiarata la contumacia del comune illegittimamente rappresentato.

Dovendosi adunque accogliere il proposto ricorso per questo *mezzo terzo*, torna superfluo il parlare degli altri due, che rimangono necessariamente assorbiti.

Per questi motivi:

Veduti pure gli art. 542 e seguenti del codice di procedura civile;

Cassa la denunziata sentenza della corte d'appello di Roma del 30 marzo-12 aprile 1894;

E rinvia la causa per nuovo giudizio alla sezione di corte d'appello sedente in Perugia.

Sezione civile 4 giugno 1897, n. 368 (1).

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Anterio (avv. MANNA) - *Di Lorenzo* (avv. TARASCHI e ROMANI) (2)

DIVISIONE EREDITARIA: Assegnazione di quota in danaro - Alienazione di diritti - Trascrizione - Terzi.
SCRITTURA PRIVATA (Data di): Morte di un sottoscrittore.

Se in una divisione ereditaria, liquidandosi tutta intera la massa, per comodo o per necessità si assegni a uno degli eredi in danaro la propria quota, che debba essergli sborsata dagli altri condividenti, tale assegnazione non costituisce alienazione di diritti ereditarj, avente bisogno della trascrizione per essere operativa di fronte ai terzi.

Legittimamente si ritiene divenuta certa rispetto ai terzi la data di una scrittura privata col giorno della morte di uno dei suoi sottoscrittori.

Sezione civile 1 giugno 1897, n. 354 (3).

TONDI P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Paolini (avv. SCIALOJA V.) - *Castelli* (avv. TARASCHI e ROMANI) *ed altri* (4)

PRELEGATO (Simulazione di): Assegno per anticipata successione - Atto di liberalità - Convenzione matrimoniale - Risoluzione della controversia.

Contendendosi sulla efficacia di un assegno per anticipata successione e a titolo di prelegato ed antiparte, fatto da un genitore ad un figlio, ed eccepitasi la sua simulazione, deve il magistrato, agli effetti di questa, risolvere in modo chiaro e certo la insorta controversia, se detto assegno costituisca un semplice atto di liberalità giuridicamente perfezionato, ovvero una donazione facente parte integrale d'un contratto nuziale, e perciò una vera e propria convenzione matrimoniale.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Aquila, dei 5 31 dicembre 1896.

(3-4) La CORTE cassava per mancanza di motivazione la sentenza della corte di appello di Aquila, dei 14 agosto-4 settembre 1888, e rinviava la causa a quella di Roma.

Sezione civile 28 luglio 1897, n. 512.

GHIGLIERI P. P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Ospizio degli esposti di Viterbo (avv. Scialoja V. ed E.) - *Colasanti* (avv. Ludovisi e Carrara)

PATROCINIO GRATUITO: Casi di urgenza - Parte attrice - Termini perentorj - Ammissione per decreto del presidente della Commissione presso la Cassazione - Località della corte di merito e della Cassazione - Nullità del ricorso - Inammissibilità.

DECADENZE: Atti giudiziali incompetenti - Interruzione di termini.

OPERE PIE: Deliberazione amministrativa - Autorità tutoria - Trasformazione o diminuzione del patrimonio - Visto della deputazione provinciale - Approvazione del bilancio consuntivo (*Legge 3 agosto 1862 n. 753*).

Il gratuito patrocinio, in via d'urgenza, può esser conceduto anche alla parte attrice allora che questa si trovi coartata dalle strettezze di un termine legale, specialmente se perentorio, come è quello per appellare o per ricorrere in cassazione.

Se pure dovesse riconoscersi irregolare l'ammissione provvisoria al beneficio dei poveri decretata dal presidente della commissione pel gratuito patrocinio presso la corte di cassazione nel caso che la corte di appello, nel cui distretto fu emanata la sentenza da denunziarsi, risieda nella stessa località della suprema corte, non potrebbe mai tale irregolarità produrre il grave difetto della nullità e conseguente inammissibilità del proposto ricorso per cassazione.

Gli atti giudiziali, ancorchè fatti avanti giudici incompetenti, hanno sempre l'efficacia d'interrompere la decorrenza dei termini perentorj e d'impedire la decadenza dal diritto che si è inteso di esercitare.

L'approvazione dell'autorità tutoria, per gli atti nei quali è necessaria, serve ad integrare la capacità giuridica dell'ente, e la mancanza di quell'approvazione rende imperfette e quindi invalide e ineseguibili le deliberazioni dei corpi o collegi amministrativi che rappresentano l'ente medesimo.

Per gli atti nei quali, giusta la legge dei 3 agosto 1862 n. 753 sull'amministrazione delle opere pie, era necessaria l'approvazione dell'autorità tutoria, la deliberazione della deputazione amministrativa dell'ente interessato doveva essere affatto distinta dall'atto in quistione, e portare in sè la prova della ottenuta approvazione dell'autorità tutoria mediante il visto del presidente della deputazione provinciale.

Per l'art. 15 n. 4 della legge 3 agosto 1862 n. 753, sull'amministrazione delle opere pie, la deliberazione della deputazione amministrativa di un' opera pia, che importasse trasformazione o diminuzione di patrimonio, doveva esser approvata dalla deputazione provinciale; nè a ciò suppliva la posteriore approvazione del bilancio consuntivo, nel quale fossero notate le somme incassate in forza della deliberazione non approvata.

Considerato, in ordine alla eccezione pregiudiciale di inammessibilità del ricorso, che se è vero che l'art. 18 del regio decreto 6 dicembre 1865 sul patrocinio dei poveri col quale, nei casi d'urgenza, si dà facoltà al presidente della commissione di concedere il detto patrocinio in via provvisoria, parla soltanto della *parte citata*, è per altro vero ancora che nell'articolo medesimo si contempla il caso ordinario di un giudizio di primo grado e di una citazione introduttiva, in grazia della quale, chi la riceve si trova obbligato a sottostare alla coercizione di un termine da altri stabilito a norma di speciali disposizioni della legge.

Ma poichè nel corso ulteriore del giudizio e nelle diverse sue fasi anche la parte attrice, che fu la citante, si può trovare sotto la coartazione di un termine, e di un termine perentorio, così può ben sostenersi, tenendo conto dello spirito che informa la detta disposizione, che questa sia applicabile in tutti quei casi nei quali la parte povera, citata o citante che

sia, si trovi coartata dalle strettezze di un termine legale, in specie se questo è perentorio e fatale, come sono appunto i termini per appellare o per ricorrere in Cassazione.

Considerato che questo concetto trova appoggio nel disposto dell'art. 13 del decreto surricordato, ove si dice che nei casi urgenti l'ammissione al gratuito patrocinio, pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di Cassazione, può essere fatta in via provvisoria con ordinanza della commissione istituita presso la corte di appello nel cui distretto fu emanata la sentenza che dà luogo al giudizio di cassazione. Imperocchè questa speciale disposizione relativa al giudizio straordinario di cassazione trova la sua ragione nella distanza che spesso intercede tra il luogo ove è stata pronunziata la sentenza di appello e quello ove risiede il tribunale supremo, ed è sempre ispirata dall'intendimento di dar modo al povero che si trova sotto le angustie di un termine perentorio, di opportunamente provvedere alla propria difesa.

Considerato che nella località ove risiedono ad un tempo e la corte d'appello, nel cui distretto è stata pronunziata la sentenza che si vuole impugnare, e la corte di cassazione avanti la quale la sentenza medesima deve essere denunziata, è sorto il dubbio se, nei casi d'urgenza, l'ammissione provvisoria del povero, che intende di sperimentare il rimedio straordinario del ricorso per cassazione, debba essere concessa dalla commissione istituita presso la corte d'appello o piuttosto dal presidente della speciale commissione addetta alla corte suprema; e rispetto a questo caso speciale non contemplato direttamente dalla legge, la giurisprudenza di questa Corte Suprema è ancora fluttuante, tanto che può sempre dubitarsi che la provvisoria ammissione decretata dal presidente non sia irregolare e viziata di nullità per ragione d'incompetenza.

Considerato che se anche dovesse riconoscersi la irregolarità della detta ammissione provvisoria decretata dal presidente della commissione istituita presso questa Corte Suprema la irregolarità medesima non potrebbe mai produrre il grave effetto della nullità, e conseguente inammessibilità del proposto ricorso; imperocchè l'art. 528 del codice di procedura civile, stabilisce che il ricorso medesimo è dichiarato non ammissibile solo quando non vi sia stato unito il decreto di ammissione al benefizio dei poveri; esso non fa distinzione alcuna fra decreti di ammissione provvisoria o definitiva; e quand'anche la nullità, per ragione di incompetenza, del decreto unito al ricorso fosse pienamente accertata, tale nullità non potrebbe mai produrre l'effetto di rendere inammessibile il ricorso, realmente corredato del documento che la legge ha richiesto in sostituzione del deposito imposto agli abbienti; poichè gli atti giudiciali, ancorchè fatti avanti giudice incompetente, hanno sempre l'efficacia di interrompere la decorrenza dei termini perentorj e d'impedire la decadenza dal dritto che si è inteso di esercitare.

Considerato che la proposta eccezione d'inammessibilità deve essere pertanto respinta.

Considerato, in ordine al merito del proposto ricorso, che la denunziata sentenza, esaurito l'esame di una eccezione pregiudiciale d'incompetenza, passa ad esaminare una seconda eccezione pregiudiciale di nullità della convenzione 3 maggio 1879, opposta dall'opera pia odierna ricorrente, ed in relazione a tale eccezione osserva, che, ammessa pure l'ipotesi che per la validità della suindicata convenzione fosse necessaria l'approvazione dell'autorità tutoria, non potrebbe dirsi mai che tale autorizzazione fosse nel caso concreto mancata, tutta volta che dalla detta autorità tutoria furono approvati i bilanci consuntivi nei quali si faceva esplicito esame della convenzione antedetta.

Dice inoltre la sentenza medesima che non mancò una regolare deliberazione della deputazione amministrativa dell'ospizio, poichè questa deliberazione costituisce appunto il proemio della citata convenzione nel quale s'indicarono pure i motivi che indus-

sero la deputazione ad accettare le proposte di conciliazione avanzate dal Colasanti. Aggiunge poi la detta sentenza che non sarebbe equo che l'Ospizio, dopo di avere fruito della convenzione ricevendo dal Colasanti la somma promessa, si rendesse inadempiente agli impegni assunti colla convenzione medesima che ne costituiscono il correspettivo. E per ultimo avverte che, ammessa la tesi sostenuta dall'Ospizio, non avrebbe avuto ragione di essere il dispositivo della precedente sentenza interlocutoria, la quale dovette necessariamente ritenere la efficacia della contestata convenzione.

Considerato che le surriferite quattro proposizioni, colle quali i giudici del merito hanno inteso di giustificare la loro pronunzia di rigetto dell'eccepita nullità della convenzione 3 maggio 1879, contengono una vera serie di errori di diritto, i quali importano violazione di tutti gli articoli di legge specificati nel primo mezzo del proposto ricorso e di altri ancora.

Infatti, il primo gravissimo errore risulta dalla omissione di un esame diretto della questione, se fosse o no necessaria, per la validità della convenzione 3 maggio 1879, una distinta e preventiva deliberazione della deputazione amministrativa, munita dell'approvazione della autorità tutoria.

Imperocchè l'impugnata sentenza, coll'ammettere in linea d'ipotesi che fosse necessaria l'approvazione dell'autorità superiore, si è aperta la via alla duplice affermazione: *a)* che non ebbe a mancare la deliberazione della deputazione amministratrice dell'opèra pia, dacchè quella deliberazione costituisce appunto il proemio dell'atto 3 maggio 1879, nel quale si indicarono pure i motivi che indussero la detta deputazione ad accettare le proposte di conciliazione formulate dal Colasanti; *b)* e che non può dirsi che sia mancata l'approvazione dell'autorità superiore, se si approvarono i bilanci consuntivi nei quali si fa esplicito esame di quella convenzione. E con queste sue affermazioni la sentenza medesima ha in sostanza violato non solo gli art. 14 e 15 n. 4, ma anche l'art. 16 della legge 3 agosto 1862 n. 753 sull'amministrazione delle opere pie; poichè non ha avvertito che nel concetto di quella legge la deliberazione della deputazione amministrativa doveva essere un atto affatto distinto dalla convenzione coll'ex-esattore Colasanti, e per la sua validità ed efficacia la deliberazione antedetta doveva portare in sè la prova dell'ottenuta approvazione dell'autorità tutoria, mediante il visto del presidente della deputazione provinciale; essendo principj inconcussi di diritto, che l'approvazione dell'autorità tutoria, per gli atti nei quali è necessaria, serve ad integrare la capacità giuridica dell'ente, e la mancanza di quell'approvazione rende imperfette e quindi invalide ed ineseguibili le deliberazioni dei corpi o collegi amministrativi che rappresentano l'ente medesimo.

Nelle sue dichiarazioni di fatto l'impugnata sentenza ha ritenuto che il signor Colasanti per più anni, fino a tutto il 31 dicembre 1875, aveva sostenuto l'ufficio di esattore dell'ospizio degli esposti coll'obbligo di rispondere del non scosso per scosso, e dal conto consuntivo del detto anno 1875, debitamente approvato dalla competente deputazione provinciale, era risultato debitore, per reliquato di esazioni, dell'egregia somma di lire 13204,06; la quale con gli accordi resultanti dal processo verbale 3 maggio 1879 fu ridotta a sole lire 9126, che egli ebbe facoltà di pagare in quattro rate, sebbene fossero oramai più che tre anni da che aveva cessato dal suo ufficio ed era indubbiamente debitore dell'opera pia.

Date queste circostanze di fatto non può cadere dubbio sulla necessità che la deliberazione della deputazione amministrativa che riconosceva accettabili le proposte di conciliazione dell'ex-esattore Colasanti, fosse approvata dalla competente autorità tutoria prima della stipulazione della relativa convenzione; imperocchè per il letterale disposto del n. 4 dell'art. 15 della legge 3 agosto 1862, dovevano essere approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni im-

portanti trasformazione o diminuzione di patrimonio; e la remissione o condono di ben quattromila lire, che si intese fare al Colasanti sul suo debito già riconosciuto col decreto di approvazione del consuntivo del 1875 sulla somma di lire 13204,06, importava di per sè una vera diminuzione di patrimonio, anche senza tener conto degli altri patti e condizioni che si leggono nel processo-verbale del 3 maggio 1879. Ma se poi si considerano anche i detti patti e condizioni, e si avverte che con essi la mal capitata opera pia veniva ad assumere gravi obbligazioni verso il già suo esattore Colasanti, fino al punto d'invertire proprio le parti e di assoggettarsi essa all'onere di riscuotere gli arretrati relativi alla gestione Colasanti e di rappresentare a lui sotto il titolo del risarcimento dei danni, anche il non scosso; deve recare sorpresa che siasi potuto scrivere, che non era mancata l'approvazione superiore tutta volta che erano stati approvati i bilanci consuntivi, nei quali possono essere state notate soltanto le somme incassate; e che non sarebbe poi equo che l'Ospizio si avesse a rendere inadempiente agli impegni che constituivano il correspettivo di quella convenzione, dopo avere fruito della convenzione medesima col ricevere delle somme che da più anni gli erano dovute, e il Colasanti avrebbe dovuto sempre pagargli anche senza quella per lui molto utile conciliazione.

E quasi che non bastassero le già rilevate violazioni degli art. 14, 15 e 16 della legge 3 agosto 1862, coll'ultima osservazione la denunziata sentenza ha pure offeso le disposizioni degli art. 1350 e 1351 del codice civile; poichè ha in qualche modo riconosciuto nella sentenza interlocutoria del 28 aprile 1893 gli estremi della cosa giudicata in ordine alla validità di quell'amichevole rimaneggiamento di conti che resulta dal processo-verbale del 3 maggio 1879, e viene chiamato ad un tempo deliberazione e convenzione, sebbene sia fuori di contestazione che la eccezione di nullità di quella convenzione è stata dall'Ospizio dedotta soltanto dopo l'ultima riassunzione della causa avanti i giudici di appello, e la relativa questione, non essendo stata nè proposta nè discussa anteriormente alla ricordata interlocutoria del 28 aprile 1893, non ha potuto essere da questa esaminata e risoluta neppure in modo implicito.

Considerato che dovendosi accogliere, per le suesposte ragioni, il primo mezzo dell'avanzato ricorso, la Corte ravvisa superfluo il passare all'esame del secondo mezzo che ritiene assorbito.

Per questi motivi:

Veduti pure gli art. 542 e seguenti del codice di procedura civile;

La Corte, previo il rigetto della eccezione di inammessibilità del proposto ricorso;

Accogliendo il primo mezzo del ricorso medesimo;

Cassa la denunziata sentenza della corte d'appello di Roma del 3-13 ottobre 1894, e rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello di Ancona, sezione di Perugia, la quale pronunzierà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Sezione civile 30 novembre 1897, n. 626.

GHIGLIERI P. P. - SIOTTO Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Mazzanti (avv. Alessandri e Gioazzini) - *Ditta Ronchetti e Stradella* (avv. Ruta)

DEPOSITO: Proprietà dell'oggetto depositato - Indicazione di altro proprietario - Obbligo e facoltà del depositario - Restituzione - Spese pel deposito - Avere liquido e illiquido (*Cod. civ.*, *art. 1863*).

Se il deponente di un oggetto indica al depositario un'altra persona come proprietaria dell'oggetto medesimo, sorge nel depositario l'obbligo di restituire la cosa alla stessa persona indicata, quale che possa essere

stato pel deponente il motivo di tale indicazione.

Per l'art. 1863 del codice civile il depositario ha la facoltà di ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso, senza distinzione fra i casi del suo avere liquido od illiquido.

Sul *primo mezzo* osserva che non regge la censura mossa alla sentenza del tribunale di Roma; imperocchè, ritenuto in fatto che in primo grado non s'impugnò nel Ronchetti la qualità di rappresentante della Ditta e che in secondo giudizio fu prodotto un mandato regolare, e quindi un mandato dalli eredi del deceduto Stradella, vengono meno le supposte violazioni di legge, e non è disputabile che il Ronchetti abbia rappresentato i cointeressati nella fida dei cavalli.

Evidente però è la violazione degli art. 1360, 1853 codice civile, oggetto del *secondo mezzo*. Violato il primo, perchè ammesse dal tribunale le risposte dal Mazzanti all'interrogatorio, come furono ritenute dal pretore, ossia, che il Ronchetti, dopo la proposta della fida, avesse indicato l'Onofri qual proprietario dei cavalli, le due circostanze, anche affermative del deposito non potevano disgiungersi. Violato il secondo, perchè, posta l'indicazione dell'Onofri, sorgeva nel depositario il dovere di restituire il deposito alla persona indicata. A tutto ciò non si ripara col dire, ripetendo l'interpretazione data dal pretore, che l'indicazione sia stata fatta per comodo della Ditta caduta in fallimento, perchè questa opinione, fosse pure la vera, non altera il rapporto giuridico creato dall'indicazione tra deponente e depositario.

Non meno chiara è la violazione dell'art. 1863 oggetto del *terzo mezzo*. Quest'articolo dà facoltà al depositario di ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso, senza distinzioni e senza riserve. Il tribunale, invece, disse che tale facoltà cessava ove l'avere del depositario fosse illiquido, facendo alla legge un'aggiunta che nella pratica distruggerebbe la legge, imperocchè le spese cagionate dal deposito variano all'infinito secondo i casi e gli eventi, e si fanno d'ordinario all'insaputa del deponente e fuori le previsioni del depositario. Sotto un altro aspetto si ravvisa fondato il *terzo mezzo*, in quanto il tribunale nessuna ragione addusse per negare al Mazzanti l'invocato privilegio nascente dall'art. 1958 n. 7 del codice civile, violando così anche l'art. 360, 361 n. 2 codice procedura civile.

Per questi motivi:

Respinto il *primo mezzo*, cassa per il *secondo* e *terzo* la sentenza del tribunale di Roma, pronunziata il 27 novembre e pubblicata il 7 dicembre 1896; rinvia la causa per nuovo esame ed anche per le spese di questa sede al tribunale di Viterbo.

Sezione civile 6 dicembre 1897, n. 644.

GHIGLIERI P. P. - SIOTTO Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Fiorani (avv. VITALI e COMPIETA FARES) - *Ferri* (avv. SCIOLLA)

VENDITA COMMERCIALE (Mediatore in): Interesse giuridico - Ragioni del venditore - Perizia e vendita della merce.

CASSAZIONE (Ricorso per): Mezzi estranei all'interesse del ricorrente.

Il semplice mediatore nel senso dell'art. 31 del codice di commercio, non avendo interesse a far valere in giudizio le ragioni del venditore, non può eccepire che alcuni provvedimenti relativi all'esercizio del diritto di domandare la perizia e la vendita non siano stati allo stesso venditore della merce regolarmente notificati.

Non possono ammettersi i motivi di ricorso per cassazione estranei all'interesse del ricorrente, sebbene questi avrebbe potuto proporne altri nella tutela del proprio interesse.

La Corte osserva, che la necessità di un interesse per proporre una domanda o per contraddirvi si verifica anche in questa sede, dove il giudizio continua, benchè limitato al solo diritto. Alla stregua di questo principio consacrato nell'art. 36 del codice di rito, è facile lo scorgere come i due mezzi addotti dal Fiorani contro la sentenza della corte d'Ancona non possano, pur essendo accolti, riguardare il suo interesse. Se non è disputabile che al compratore e venditore solamente competa il diritto di domandare la perizia e la vendita della merce, ed incomba l'obbligo rispettivo di notificare i provvedimenti ottenuti, secondo i diversi casi disciplinati dall'art. 71 del codice di commercio, riesce del pari evidente che il solo compratore e venditore possono aver interesse a lamentare che le notifiche non sono state regolari, o perchè fatte dopo, quando dovevano esser fatte prima, o perchè fuori termine eseguite. Or bene la sentenza denunziata riteneva venditore dell'uva il Giovanni Ribezzi acquiescente, e il Giuseppe Fiorani diceva semplice mediatore nel senso dell'art. 31 del codice di commercio, qualità disparata, produttiva di diversi effetti giuridici, non surrogabili in modo alcuno. La qual cosa basta per dimostrare che il mediatore non può aver interesse a far valere le ragioni del venditore, e viceversa. Altro interesse invece egli aveva, quello cioè di denunziare la sentenza, d'averlo ritenuto solidariamente responsabile in qualità di mediatore per non aver manifestato al Ferri il nome del Ribezzi, dopo aver detto che il vero venditore era il Ribezzi, essendosi manifestato tale con lettera 3 ottobre 1895. Circostanza questa che la corte rileva per avvertire il Fiorani del diritto che aveva di ricorrere a questo Supremo Collegio, e del dovere contemporaneo di confortare il ricorso con mezzi i quali non uscissero dalla stretta cerchia del proprio interesse. Inutile quindi procedere all'esame dei due mezzi che per la cosa detta non hanno attinenza alla qualità giuridica del ricorrente, e come tali non meritano accoglimento.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso contro la sentenza della corte d'appello d'Ancona, pronunziata il 14 e pubblicata nel 28 ottobre 1896.

Sezione civile 13 dicembre 1897, n. 856 (1).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

D'Annunzio (avv. Auriti, Mucci e Guarini) - *Pandolfi* (avv. Manna e Mariani V.) (2)

TESTAMENTO: Suicida - Incapacità di disporre - Prova - Legato di somma determinata - Quantità esistente nel patrimonio del testatere - Condanna al pagamento del legato in genere - Esecuzione.

(1-2) Così la Corte prenarra i *fatti* della causa:

« Francesco D'Annunzio, suicidatosi nel 5 aprile 1890, lasciò testamento olografo di pari data, col quale, dichiarando di voler compiere un atto di beneficenza, che diceva unico mezzo per morire tranquillo, ed affermandosi sanissimo di mente, legava a Lavinia Pandolfi lire 13000 da sottrarsi dalla quota spettantegli su l'eredità materna.

La Pandolfi con libello 15 luglio 1890 convenne dinanzi al tribunale di Chieti, Nicola D'Annunzio, fratello del suicida, ed i nipoti della defunta germana Marianna, quali eredi tutti di Francesco D'Annunzio, perchè fossero individualmente condannati a pagarle il legato e gli interessi legali.

Nicola D'Annunzio eccepì che il testamento non fosse valido per vizio di mente del testatore quando scriveva. Esibiva tre certificati medici attestanti che il testatore era affetto da malinconia acuta da togliergli la libertà del discernimento. Esibiva anche gli atti della inchiesta giudiziaria da cui risultava che il testatore medesimo era reputato folle dal pubblico, e che il suicidio venne cagionato dalla malattia mentale che lo

Il testamento scritto dal suicida nel giorno stesso del suicidio non può a priori ritenersi nullo, come quello dell'alienato di mente, non essendo il suicidio per sè solo argomento di pazzia.

Non trattandosi di testatore interdetto, perchè si ritenga l'incapacità di esso a disporre, occorre provare l'infermità mentale nel momento in cui scrisse il testamento; e tale prova incombe a chi eccepisce l'infermità di mente contro la presunzione di capacità in favore della validità del testamento.

Per l'alinea dell'art. 841 del codice civile, quando la cosa legata non trovasi nel patrimonio del testatore nella somma determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova: il che può verificarsi nella esecuzione, nonostante che un giudicato abbia condannato gli eredi a pagare in genere il legato.

Considerando che la corte di merito tenne un doppio modo nel ricercare se Francesco D'Annunzio fosse sano di mente allorchè scrisse il suo controverso testamento; uno sogget-

tormentava. Anche da lettere scritte alle amanti e dal contesto del testamento il convenuto si studiò di argomentare la follia assunta.

Il tribunale di Chieti, non tenendo conto delle deduzioni del convenuto comparso, osservando precipuamente che il testatore D'Annunzio, nell'anno scolastico 1886-1887, sostenne gli esami di botanica, fisica, anatomia comparata e chimica organica, accolse la domanda della Pandolfi.

Interpostosi appello da Nicola D'Annunzio per sè e qual cessionario di Amilcare e Camillo Rapagnetta e da Enrico Rapagnetta, la corte di Aquila, ritenendo emergere dagli esibiti documenti circostanze che facevano sospettare essere il testatore D'Annunzio non sano di mente, a fronte specialmente del suicidio seguito nello stesso giorno del testamento, ammise la prova testimoniale rivolta a provare la follia affermata.

Raccolta la prova e riprova, la corte, ai 13 febbraio 1894, tenendo in sospeso ogni apprezzamento del deposto dei testimoni, dispose perizia psichiatrica. Il professore Leonardo Bianchi, a cui l'incarico fu affidato, avvisò che il testamento traeva origine da stato affettivo morboso e da germe di delirio di colpabilità che lo hanno determinato.

La Pandolfi presentava una perizia stragiudiziale del professor Riva.

Fu disposta una revisione di perizia, delegandovi il professore Virgilio, il quale portò parere che il testatore D'Annunzio era un psicopatico e non un alienato. Mosse però gravi dubbi sullo stato mentale del D'Annunzio circa il giorno in cui questi scrisse il testamento.

La corte, con sentenza profferita ai 3 febbraio 1897, respinse l'appello.

Nicola D'Annunzio ricorre.

Assume:

che la corte di merito non abbia con criterio logico e giuridico esaminati i risultamenti degli atti;

che erroneamente si sono reputati perizie i pareri dei professori Bianchi e Virgilio;

che non furono bene esaminate le deposizioni testimoniali, non si tenne neppur parola della perizia stragiudiziale del professor Mingazzini, e non si richiamarono in diffinitivo tutti gli elementi apprestati fin dall'inizio del giudizio;

che l'art. 763 n. 3 non fu bene interpretato;

che non si circoscrisse, come si chiese con conclusione specifica, il legato delle lire 13000 al reale valore della quota materna ».

(1) « Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che li circonda li conferma in questo amore » (Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 35). Ma, dacchè cause fisiche o psicologiche o sociali hanno portato il tedio della vita o l'impazienza del dolore, e l'uomo o per necessità o per debolezza ha abbandonato il posto suo di combattimento prima della vittoria, come Napoleone diceva in un celebre ordine del giorno, al problema morale si sono congiunti quello psichiatrico e quello giuridico.

La questione sulla validità del testamento fatto prima del suicidio non è nuova, e noi, nei brevi limiti di una nota, non possiamo seguirne la storia.

In generale nel diritto romano il suicidio di chi era imputato di un delitto veniva punito con la confisca dei beni e, aggiungeva Marciano, *heredem non habet* (fr. 3 D. XLVIII, 21); tuttavia Papiniano scrisse: *qui rei criminis non postulati manum sibi intulerint, bona eorum*

tivo, desunto cioè dalla storia psichica durante l'intera vita di lui, l'altro oggettivo, desunto dalla forma e dal contenuto del cennato testamento.

Col primo rilevava che secondo i risultamenti delle prove, Francesco D'Annunzio fin da fanciullo manifestò carattere malinconico, taciturno, strano, con qualche segno di squilibrio mentale con tendenza ad aumentarsi; aumento che ebbe luogo con la morte della madre.

Indi, notato il punto in cui i due periti giudiziari furono concordi nel-

---

fisco non vindicentur (ivi), e Pio rescrisse che *ita demum bona eius qui in reatu mortem sibi conscivit, fisco vindicanda sunt, si eius criminis reus fuit, ut si damnaretur morte aut deportatione adficiendus esset* (ivi § 1); però, se alcuno si suicidò *taedio vitae vel impatientia doloris alicuius, vel alio modo*, Antonino rescrisse che avesse un successore (ivi § 4 cfr. pure fr. 6 § 7 D. XLIX 16; c. 2 C. VI, 22). Per questo possiamo concludere che per regola generale nel diritto romano il testamento del suicida fosse valido; nullo invece quando si fosse dimostrata l'infermità mentale del testatore nel momento della costituzione di esso, e quando la legge, con la confisca dei beni, negasse al suicida l'*heredem habere*.

Il diritto canonico condannò come omicidio il suicidio, e negò le sue preghiere, quando il suicida avesse agito con piena coscienza dei suoi atti (can. 12 causa 23 quaest. 4), chè nel caso d'insania o di furore non v'ha colpa: *hi enim qui nesciunt quid agant et satis furore puniuntur, culpa vacant* (can. si quis insaniens quaest. 1). Il Baudana-Vaccolini (*Comm. sull'art.* 763) ricorda il caso di colui, il quale uccise proditoriamente un curato e poi se stesso, lasciando per testamento i suoi beni ad un pubblico ospizio. Gli amministratori grati ne volevano seppellire il cadavere nella chiesa dell'ospizio, ma il vescovo ne li dissuase, dicendo: « il vostro benefattore sarà un empio, ma il suo testamento sarà valido; se lo volete pazzo seppellitelo in chiesa, ma il suo testamento sarà nullo ».

Il codice francese per la validità del testamento richiese la sanità di spirito (art. 901), ed una siffatta disposizione passò nei codici, che su quello si modellarono. Se non che il codice penale albertino, solo per porre un freno al suicidio, all'art. 585 dichiarò la nullità del testamento del suicida: disposizione assurda e non rispondente allo scopo in quanto non colpiva il suicida, puniva l'innocente erede, non era esempio salutare, poichè non sempre pensa all'erede chi volontariamente si toglie la vita.

La dottrina invece e la giurisprudenza costanti hanno ritenuto la validità del testamento, poichè, esclusi i motivi del codice penale albertino, non poteva esso annullarsi se non per vizio di mente del testatore, e certo chi attenta alla sua vita non può dirsi sempre affetto da alienazione mentale (Boileux, *Comm. sur l'art.* 901; Vazeille II, *sur l'art.* 901; Dalloz, *Rep. v. Disp. entre vifs et test.* n. 237; Aubry et Rau, *Cours*, VII, § 648; Ferrarotti, sull'art. 763; Baudana-Vaccolini, sull'art. 763; Cattaneo e Borda, sull'art. 763; Caen 3 février 1826, Sir. 29, 2, 265; Orléans 26 février 1829, Sir. 29, 2, 338; Aix 11 novembre 1829, Sir. 30, 1, 39; Cassazione di Napoli 26 giugno 1865, Legge V, 1, 106).

Premettiamo che l'essere il suicidio atto immorale o antireligioso non tocca la questione giuridica, la quale studia i fatti umani dal punto di vista del diritto.

Ritenere pazzo un suicida per alcuno di questi pregiudizi, significa distruggere tutto il progresso del diritto da Cristiano Tomassio in poi, rinnegare le conclusioni della medicina legale. Certo il suicidio contiene in sè qualche cosa di anormale, ma per sè medesimo non può far concludere per l'alienazione mentale di colui, il quale disgraziatamente ne è vittima.

La statistica dimostra che nel suicidio influiscono la necessità naturale, la necessità storica, la necessità sociale, e, se tra le cause fisiche è la pazzia, questa non presenta certo nè tutto nè il massimo contingente. Lucrezia, Catone, Bruto e tanti altri illustri che si tolsero la vita furono vittime del pregiudizio o politico o di altro genere, e nessuno ha ardito mai dimostrare che fossero pazzi. Lo stesso si ripeta per tanti altri, che per sottrarsi alla pena o per fuggire il disonore o una diminuzione della pubblica estimazione o per non saper sopportare una sventura od una malattia o per imbarazzi economici mettono fine volontariamente ai loro giorni. In questi casi non è un perturbamento delle facoltà mentali la causa determinante del suicidio, ma quel *taedium vitae* o quell'*impatientia doloris*, che non rivelano per se stessi un alienato (Bierre de Boismont, *Du suicide et de la folie suicide*). Il Durkheim, in un suo trattato recentissimo sul suicidio, ha dimostrato che esso sta fra gli atti che i pazzi hanno in comune con

l'ammettere entrambi la nevrastenia, divenne alla disamina dei diversi fatti emergenti dai documenti e dalla prova testimoniale, marcando che Francesco D'Annunzio, malgrado il suo stato di abituale tristezza e di collasso vagheggiava la compiacenza della vita, unendosi agli amici in geniali convegni, apparendo, secondo i testimonj, in nulla diverso da chi ha il possesso della ragione. E così concluse che l'abituale tristezza di Francesco D'Annunzio fosse un portato di eccezionale costituzione nevrastenica, non di stato di follia, soggiungendo che se lo stato nevrastenico facultava ad ammettere una leggera nube la quale potesse per avventura diminuire le facoltà intellettuali del D'Annunzio, non poteva certamente condurre la corte nel convincimento che in lui mancasse quel concorso di ragioni e attività mentale che la legge esige in chi con testamento disponga delle cose proprie.

Si occupò poscia del suicidio la corte, e disse che il suicidio per sè solo non fosse argomento di pazzia. E disse bene, imperocchè, giusta gli insegnamenti psichiatrici, il suicidio può essere effetto di mania, di monomania, di forza irresistibile o istintivo impulso e di esaltazione nevrotica.

Escluso dalla corte lo stato di ma-

---

le persone sane, concludendo che non è per ciò patognomico di una vesania. E, pur non accettando tutte le teorie positiviste, dobbiamo certo accogliere una tale conclusione, che è la più vera e la più pratica, poichè di molti suicidi si son trovate lettere, appunti, disposizioni testamentarie, che rivelano tutt'altro che un pazzo.

Nella specie decisa dalla Cassazione di Roma il suicida era affetto da neurastenia, ma bene la Corte ha tenuto distinta e indipendente questa dal suicidio (Durkheim). Essa si può dire malattia comune a tutti quelli che si dànno a lavori intellettuali, e, non eccedendo nelle teorie positiviste, gli uomini più insigni per dottrina e per scienza non son certo pazzi, o, almeno, la pretesa loro pazzia non è quell'alienazione delle facoltà mentali, che toglie la responsabilità dei propri atti, i quali, compiuti, sono per ciò stesso nulli e di niuno effetto. La neurastenia è male che affetta il sistema nervoso e può anche determinare il suicidio, ma non giunge a tale da doversi ritenere alienato chi ne soffra.

Lo stesso dicasi dell'impotenza funzionale e della frigidità sessuale, che, per comune consenso degli studiosi di medicina legale, non escludono l'amore, anzi lo rendono più ardente, e determinano uno stato malinconico il quale sovente è causa del triste proposito.

Premesso, adunque, che il suicidio per se stesso non è argomento per ritenere infermo di mente colui il quale volontariamente si toglie la vita, nei testamenti non si può per esso disconoscere la norma contenuta nello art. 763 del cod. civ.

Regola generale è la capacità di testare; eccezioni derivano dall'età inferiore ai diciotto anni compiuti, dall'interdizione per infermità di mente, dalla vesania al tempo in cui fu fatto il testamento.

Ora, poichè per l'onere della prova la legge ha riguardo al *quod plerumque accidit*, e la regola generale è la capacità, logica conseguenza è che l'infermità di mente, quando il suicida non sia già interdetto, venga dimostrata da colui, il quale l'allega per l'invalidità del testamento. L'incapacità non si presume, e tanto meno può presumersi nella specie da noi studiata, quando il suicidio non è per se stesso patognomico d'una vesania. Il suicida non interdetto è capace di testare, e il suo testamento è nullo quando si provi che fu scritto in un momento di alienazione mentale; ma tal prova incombe, non all'erede, sibbene a colui il quale eccepisce l'infermità (art. 1352 cod. civ.).

Certo questa potrà provarsi con tutti i mezzi consentiti dalla legge; però il magistrato non dev'essere tenuto dal risultato delle perizie. La questione, è vero, assume un carattere più tecnico che giuridico, però allo studio psichiatrico si congiunge necessariamente quello psicologico e giuridico, e per esso non può quindi venir meno il principio generale: che il magistrato è il perito dei periti. Che se un dubbio il giudice avesse sullo stato mentale del testatore, ne deve affermare la capacità, poichè, trattandosi di restringere il libero esercizio di un diritto, l'interpretazione è restrittiva (art. 4 disp. prel.) e in ogni modo la presunzione legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore essa ha luogo, e il legislatore ha voluto favorire precisamente il rispetto alla volontà del testatore.

Avv. Michele Buonvino

nia o monomia precedente e dell'istintivo, congenito impulso, non rimane nella specie che la neurastenia, la quale non è follia, come non fu follia in non pochi insigni nelle scienze e nelle lettere.

La corte perciò poteva correttamente concludere che il suicidio del D'Annunzio fosse stato *ragionato* e che costui non era alienato di mente, benchè esaltato, quando scriveva il suo testamento.

Col secondo modo di ricerca, tolto a disamina il testamento, si convinse che la forma pienamente legale dello stesso, il fatto naturale di chi, consapevole delle floride condizioni economiche del fratello, faceva un legato all'*ultimo filo* che lo teneva in vita ed in omaggio al dolore che avrebbe cagionato alla Pandolfi non ostante il breve tempo dell'amore durato, indicavano la sanità di mente di Francesco D'Annunzio escludendo in questa maniera il delirio di colpabilità. E riferm̀ò meglio quella convinzione col rilevare che il D'Annunzio, prevedendo le possibili impugnative del testamento, si affrettava a dichiarare che egli era *sanissimo* di mente. Anche in questo la corte ben si appose.

Il folle ha le facoltà mentali dominate da confusionismo. Chi si vale di un atto della forma precisa di legge, chi dispone a favore di persona, mossovi da causa sufficiente, chi dichiara di essere *sanissimo,* mostrando di conoscere l'impressione del suicidio susseguito al suo stato psichico precedente, e le possibili postume impugnative, trovasi nello stato di un'intelligenza illuminata, libera, previdente, da respingere qualunque confusionismo che in maniera chiara e perenne investe il maniaco, ed in maniera or chiara ed or latente il monomaniaco. Invano col ricorso si obbietta che la corte avrebbe dovuto essa esaminare le deposizioni dei testimonj, non farle esaminare dai periti e che non fosse il caso di perizia in mancanza di fatti permanenti da osservare. Oltrechè le sentenze anteriori con cui si nominarono a periti il Bianchi prima, ed il Virgilio poi, passate in cosa giudicata, vietano coteste impugnative, si ha che la corte esaminò essa pure e con metodo lodevole le deposizioni testimoniali. E qui torna opportuno ricordare che niuno abbia cercato di negare i fatti deposti dai testimonj. Di questi non si sono accettati i giudizi rispettivi dati talvolta su le circostanze attestate, non tali circostanze. Sicchè periti e corte ritengono i fatti deposti, nè la corte ha ritenuto per avventura i fatti sol perchè i periti li ritennero.

Non vi è poi stato alcun danno se i periti abbiano tenute presenti le deposizioni dei testimonj e non il risultamento che, previa disamina, siasi dalla corte formulato e presentato al giudizio dei periti. Nel riprodursi la causa per i provvedimenti diffinitivi, il ricorrente D'Annunzio non elevò dubbj in proposito, anzi, giusta le conclusioni, eccitò la corte di merito a provvedere esaminati tutti i risultamenti, *perizie* e *prove* testimoniali.

Neppure la doglianza circa la perizia stragiudiziale Mingazzini si offre attendibile. La corte di merito esaminò unicamente le perizie giudiziali e curò di manifestarlo; il che tacitamente significava che di altre stragiudiziali nel suo giudizio diffinitivo non tenesse conto, e ne era intuitiva la ragione. La perizia Mingazzini era illegale, e non vi era obbligo di occuparsene.

Il Bianchi ed il Virgilio da ultimo potevano adoperarsi quali periti, versando in giudizi di persone tecniche su fatti deposti dai testimoni, non richiedendosi, allorchè non si possa, doversi aver presente il soggetto a cui i fatti deposti si attribuiscono. Nella legge non si rinvengono all'uopo distinzioni.

Non sussistono infine la pretesa contraddizione e difetto di motivazione. E di vero: la corte distinse il suicidio dell'alienato mentale dal suicidio liberamente voluto da persona esaltata da nevrastenia, che sopraffece il D'Annunzio, senza che costui fosse maniaco o monomaniaco. In ciò non si avvera contraddizione. L'aver preferito il D'Annunzio la Pandolfi alla famiglia, significa che nel suo animo prevalse l'affetto alla prima. In

ciò neppure esiste contraddizione, essendovi una causa ragionevole del legato, non istintiva e puramente meccanica. E' conciliabile l'amore con l'impotenza funzionale o la frigidità sessuale; invece rendesi più ardente. La nevrastenia non toglie abitualmente e spesso anche nei suoi accessi la scienza e coscienza. Dei documenti esibiti da Nicola D'Annunzio, su i quali il tribunale aveva già dato speciale giudizio, la corte in realtà non ne ometteva alcuno, ammettendo nella non breve motivazione della sentenza denunziata i fatti che ne risultavano, e solo ne diede apprezzamento diverso da quello attribuito ad essi dal producente e che nei documenti si leggeva.

La corte, in conseguenza, serbando un metodo legale, si convinse, con insindacabili giudizi di fatto, che Francesco D'Annunzio nello scrivere di suo pugno il controverso testamento nel giorno stesso del suo suicidio era di quella sanità di mente che la legge richiede in chi testa.

Fece la corte altro ragionamento. Ebbe osservato che, se un dubbio a fronte delle argomentazioni del prof. Bianchi e del dubitare dal prof. Virgilio potesse ancora sorgere, dovrebbe cedere alla presunzione di sanità nel testatore, in mancanza della prova piena, sicura, inconfutabile del contrario. E' pur degno ciò di plauso.

Per l'art. 763 n. 2 e 3 codice civile, sono incapaci di testare gl'interdetti per infermità di mente e quelli che, quantunque non interdetti, si *provi* non essere sani di mente nel tempo in cui fecero testamento; diguisachè la legge reputa abitualmente infermo di mente l'interdetto e ne ritiene l'incapacità a testare, niente importando che l'interdetto abbia testato in un lucido intervallo: ma se non si è interdetto, si richiede provare, perchè si ritenga l'incapacità del testatore, l'infermità mentale nel momento in cui si fa il proprio testamento.

Non si concede per testatori non interdetti, invocare lo stato d'infermità del testatore, precedente o susseguente alla fazione del testamento, a fine d'indurne che senz'altro il testamento sia nullo. Ognorachè non si è avuta cura di fare interdire un infermo abituale di mente durante la vita di lui, il legislatore ha voluto che si *provi* non esser scemo di mente il testatore nel *tempo,* cioè nel momento, in cui scriva il suo testamento. Ed è palese che tale prova incombe a chi eccepisce l'infermità di mente contro la presunzione di capacità *ope legis* in favore della validità del testamento. Se dunque, come nella specie, non si pervenga a provare che il testatore, non interdetto, non fosse sano di mente nello scrivere il suo testamento, questo si presume scritto da persona capace. Il dubbio che il testatore non fosse sano di mente non equivale alla prova che le dubbiezze esclude. Nel dubbio impera la presunzione della capacità di testare.

Considerato che il motivo del ricorso circa la non dichiarata circoscrizione della somma delle lire tredicimila non merita ascolto, tostochè col libello introduttivo del giudizio la Pandolfi chiese il pagamento del legato, ed il tribunale dispose tale pagamento. Non fu discusso nè deciso dal tribunale se la somma legata si dovesse personalmente ed intera, ovvero fino al valore della quota ereditaria materna, ove questa fosse minore.

La corte di appello, benchè per ragione non coerente, non accolse la istanza di circoscrizione, pure confermando senz'altro la sentenza appellata e ritenendo di non *potere statuire,* non pregiudicò per alcun verso la istanza di circoscrizione, che si potrà sollevare in via di esecuzione. D'altronde per l'art. 841 codice civile quantunquevolte la cosa legata non trovasi nel patrimonio del testatore nella somma determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova; il che può verificarsi nell'esecuzione, non ostante che un giudicato, come nella specie, abbia condannati gli eredi a pagare in genere il legato. E' nei discorsi sensi che, insieme agli altri, si respinge l'*ultimo motivo* del ricorso.

Per questi motivi:
Veduto l'art. 541 codice procedura civile;
La Corte rigetta il ricorso di Nicola D'Annunzio avverso la sentenza profferita ai 3 febbraio 1897 dalla corte di appello di Aquila.

Sezione civile 29 marzo 1897, n. 200 (1).

GHIGLIERI P P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. MARSILIO

(concl. conf.)

Weil Weiss di Lainate (avv. FERRARIS e CALVI)
De Parente (avv. PARENZO e BARATELLI) (2)

SENTENZA (Motivazione di): Eccezione - Rigetto.
LITE TEMERARIA (Danni per): Inadempimento di obbligazioni - Eccezioni ingiuste - Consapevolezza del torto.

E' inutile dolersi in sede di cassazione che la sentenza denunziata non contenga una considerazione la quale espressamente e direttamente colpisca una determinata eccezione, quando sul merito di quella abbia la sentenza medesima versato e, motivando, l'abbia rigettata.

Il magistrato, che ritiene di avere un litigante cercato di sottrarsi alle proprie obbligazioni con eccezioni ingiuste e con la consapevolezza del proprio torto, giustamente ritiene temeraria la difesa di lui contro il suo creditore il quale, in seguito al suo rifiuto, sollecitava giudizialmente l'adempimento della stessa obbligazione, e giustamente lo condanna al risarcimento dei danni.

Osserva il Supremo Collegio:
Sul primo motivo
Che una duplice censura si spiega avverso la sentenza di Bologna: quella di non essersi occupata della eccezione formalmente dedotta dalla difesa del barone Weil Weiss, che tardiva, e perciò improponibile, si giudicasse la domanda del De Parente, spettando esclusivamente al giudice, che pronunziato avea sul merito della lite, pronunziare sopra i danni dipendenti dalla stessa lite come ingiusta e temeraria: e l'altra censura di avere

---

(1-2) Occorre rilevare dalla stessa decisione della CORTE la narrazione dei *fatti* di questa causa, che tornava per la terza volta avanti il Supremo Collegio:
« Con istrumento notarile del 16 aprile 1872 Emilio Parente conchiudeva lo acquisto di terreni posti fuori porta Castello e Angelica: acquisto che, per dichiarazione dello stesso De Parente fatta per atto pubblico del giorno 8 luglio 1881, era d'interesse comune al barone di Weil Weiss.
Si trattò fra questi due comproprietari la divisione in metà dei terreni acquistati, e il perito Ingami procedette nell'aprile del 1884 a compilarne un progetto.
E nello stesso anno 1884 si trattò fra di loro della vendita della metà del barone di Weil Weiss al De Parente: finchè nell'aprile del 1885 ebbe termine la corrispondenza per lettera e telegrammi, che intorno a siffatta operazione avevano mantenuto.
Due giudizi invece istituirono essi: l'uno introdotto dal De Parente con citazione del 24 aprile 1885 per dichiararsi conchiusa la vendita di cui avevano trattato, e obbligarsi Weil Weiss a tradurla in atto pubblico: l'altro promosso da Weil Weiss con citazione del 24 aprile 1886 per venire ordinata la divisione fra di loro delle terre acquistate.
I due giudizi ebbero termine con sentenza di questa corte di appello del 26 febbraio 1889: con cui fu ordinato, che dal barone Weil Weiss si stipulasse entro 30 giorni l'atto di divisione secondo il progetto Ingami, e contemporaneamente si stipulasse da lui l'atto di vendita in prò di De Parente secondo i patti già fra di loro concordati e la bozza che da ambo le parti era stata approvata.
La esecuzione di questa sentenza incontrò difficoltà, sicchè il notaro nominato per la stipulazione, stante il dissenso delle parti, le rinviò al tribunale.
Ed allora due domande si trovarono di fronte: l'una proposta dal barone Weil Weiss, perchè il tribunale ordinasse che i due contratti di vendita e di divisione si stipulassero secondo i patti e le condizioni

applicato lo art. 547 codice procedura civile, oltre i termini di una retta intelligenza, quando della riferita eccezione non credette occuparsi, come se di ostacolo al proposto esame fosse per la corte di rinvio il precetto contenuto in quell'articolo.

Che, sebbene la prima delle due censure appaia giustificata dal non riscontrarsi nella sentenza una considerazione, che espressamente e direttamente colpisca la riferita eccezione, pur è forza riconoscere, che sul merito di essa versò la corte e motivò la sentenza, rigettandola.

Che l'altra censura, per erronea

che leggevansi nell'allegato al verbale di rinvio redatto dal notaro; l'altra dal De Parente, perchè il tribunale dichiarasse decaduto Weil Weiss dal diritto di stipulare quei due contratti, non avendo a ciò ottemperato dentro il termine prefisso con la sentenza del febbraio 1889, e lo condannasse al risarcimento dei danni, che esso avea sofferto, sì per non aver potuto disporre dei terreni, sì pel deprezzamento in cui erano questi caduti.

Con sentenza del 23 maggio 1890 pronunziò il tribunale: respinse la domanda di De Parente relativa ai danni; ordinò, che la stipulazione dei due contratti avesse luogo fra le parti secondo le bozze alligate al verbale notarile di rinvio, con alcune modificazioni tracciate nella sentenza.

La corte di appello, con sentenza del 23 dicembre 1890, confermò quella del tribunale eccetto nel capo relativo al rigetto della domanda pei danni, e condannò Weil Weiss al risarcimento di quanti De Parente ne avea sofferti per la mancata consegna dei terreni dal 6 marzo 1885.

Questo Supremo Collegio cassò con decisione del 21 gennaio 1892 (1) la sentenza della corte. La cassò per non avere la corte di merito ricercato ed affermato la sussistenza delle condizioni, senza il di cui concorso la mancata consegna non potea qualificarsi inadempimento di obbligazione, e formare materia di responsabilità a carico di Weil Weiss, La cassò perchè giudicò erroneo il criterio per cui si era ritenuto in colpa Weil Weiss e dichiarato passibile di danni sol perchè, citato da De Parente nell'aprile del 1885 a fine di essere condannato a stipulare il contratto di vendita, aveva impegnato e sostenuto a torto il giudizio, giacchè occorreva per meritare la ricevuta condanna, ch'egli avesse temerariamente litigato, cioè con la coscienza del proprio torto, con eccezioni manifestamente ingiuste e defatigatorie, o almeno con tale leggerezza colposa da potersi equiparare al dolo: condizione cotesta che non venne ricercata nè affermata se concorresse. La cassò finalmente per avere la corte di merito qualificate accidentalità di fatto, e questioni di forma le clausole, che Weil Weiss avea preteso inserire nel contratto e De Parente respinto avea, senza aver cura di rilevare in che esse consistessero, e se attinenza avessero alla sostanza dell'atto, come pur troppo sostanziale era quella clausola, che riguardava l'iscrizione ipotecaria accesa su i terreni in vendita.

La causa rinviata per nuovo esame alla corte di Ancona fu decisa con sentenza del 17 ottobre 1892: che dichiarò tenuto Weil Weiss a rifare De Parente di quanto gli veniva a mancare per la non conseguita disponibilità dei terreni vendutigli, e lo condannò nella somma che sarebbe risultata dalla liquidazione.

Ma anche questa sentenza fu impugnata alle Sezioni Riunite di questo Supremo Collegio, e cassata con decisione del 15 luglio 1893 (2) nella quale venne dichiarato il principio di diritto, che il rinfranco dei danni sia dovuto allora che, dallo esame degli atti, risulti essere stato temerario il rifiuto ad eseguire la obbligazione validamente assunta verso il creditore, che ne solleciti l'adempimento; e venne la causa rinviata alla corte di Bologna, perchè a cotesto principio si conformasse nei sensi dell'art. 547 codice procedura civile.

Pronunziò la corte di rinvio la sentenza del 8 aprile 1894, che dal barone Weil Weiss s'impugna col presente ricorso, giudicando che da costui si dovesse al cav. De Parente il risarcimento dei danni sofferti per la non conseguita disponibilità dei terreni vendutigli durante il periodo corso dal 6 marzo 1885 alla notificazione della sentenza 26 febbraio 1889 della corte di appello di Roma.

Tre sono i mezzi di annullamento svolti nel ricorso ».

(1) Pubblicata il 6 febbraio 1892: V. nella presente Raccolta (XVII, Civ., 2ª, 15).

(2) Pubblicata l'11 agosto 1893: V. nella presente Raccolta (XVIII, Civ., 1ª, 449).

intelligenza dello art. 547 codice procedura civile non ha fondamento, nè parvenza di ragione, giacchè dall'invocato articolo non trasse la corte alcun motivo per impedire a se stessa il propostole esame, e se più direttamente e più espressamente non se ne occupò, è d'attribuirsi al concetto, chiaramente formolato nella decisione del 1893 presa a Sezioni Riunite, che i danni pel sostenuto giudizio riannodavansi così strettamente a quelli derivanti dalla omessa consegna del corpo venduto, che formavano unica materia della causa, che principiò con la citazione del 1890, senza che mai avesse incontrato eccezioni di tempestività da parte del convenuto, non ostante che si fosse per due volte discussa in corte di appello ed altrettante in Corte di Cassazione.

Sul secondo motivo

Osserva, che non resiste ad un completo esame della impugnata sentenza la censura in questo mezzo elevata contro di essa: la censura cioè di non avere motivato su la espressa deduzione, che a propria difesa opponeva il ricorrente alla domanda dei danni, pel dire, che soltanto dopo la sentenza del 1890 si fosse resa possibile la stipulazione dell'istrumento, senza di cui la pretesa consegna non potea aver luogo.

Quando la corte dichiarava, con incensurabile estimazione, che il rifiuto del ricorrente a stipulare l'atto di vendita fin dal marzo del 1885 era ingiustificato, che manifesto era il suo torto dopo il telegramma direttogli da De Parente il 14 marzo, che la di lui resistenza attribuire si dovea a partito preso specialmente dopo che De Parente avea assentito alle pretese modificazioni dell'atto di divisione, e che il giudizio sopra tale consegna e stipulazione impegnatosi fra le parti era stato sostenuto con temeraria difesa ed oppugnazione, evidentemente respingeva quegli argomenti, che traeva il ricorrente dalle discrepanze insorte fra loro dopo la sentenza del marzo 1889, per escludere quei danni, che fino a quella data si ripetevano dal De Parente, e dalla corte di Bologna si aggiudicavano.

Sul terzo motivo

Che non meno infondato sia da riconoscersi questo mezzo, ove denunziansi per violati gli art. 547, 370, 360 n. 6 codice procedura civile e gli art. 1350 e 1351 codice procedura civile, giacchè non risponde al vero l'affermazione, che contiene tutto questo mezzo, di essersi limitata la corte a indagare e dichiarare il torto del ricorrente nello impegnare e sostenere il giudizio, per scendere poi a qualificare di temeraria la di lui difesa ed a colpirla con la condanna ai danni.

E basta a dimostrare la sussistenza di tale addebito, oltre quanto si legge per tutta la motivazione, quel periodo finale e riassuntivo di tutti gli apprezzamenti, che proclama di aver cercato il ricorrente di sottrarsi alle sue obbligazioni con eccezioni ingiuste e con la consapevolezza del proprio torto.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 723 (1).

MASI P. ff.- SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Stillman e Ditta The Times (avv. Guarini e Taveggi) -
Macola (avv. Cerutti, Castori, Valli e Vendramini) (2)

(1-2) La Corte così riassume i *fatti* della causa:

« Allorquando sul finire dell'anno 1895 dall'Africa si segnalarono le ostilità fra gl'indigeni e l'esercito italiano ivi in spedizione, Ferruccio Macola, direttore e proprietario della *Gazzetta di Venezia*, recatosi colà presso le truppe italiane, e Guglielmo Stillman rappresentante in Roma del giornale inglese « *The Times* », per corrispondenza epistolare e telegrafica fecero una convenzione affinchè i detti due

SENTENZA (Errore in): Designazione erronea di giudice - Mezzo istruttorio - Cassazione - Rimedio ordinario.
CORRISPONDENZE GIORNALISTICHE (Contratto per): Natura - Locazione d'opera - Mandato - Motivazione di sentenza - Inadempimento.
CONTRATTO (Prove di): Insufficienza - Nuova prova Giudizio del magistrato.

L'errore nella designazione del giudice incaricato di eseguire un mezzo istruttorio (nella specie, indicazione di un giudice appartenente ad una sezione di tribunale diversa da quella alla quale la corte di merito abbia rinviato la causa per giudicare in via definitiva) non costituisce mezzo di

giornali, per mezzo di telegrammi che da colà il Macola avrebbe spedito, potessero avere e pubblicare le prime e più interessanti notizie degli avvenimenti che in quella regione si sarebbero svolti durante la campagna. E tale convenzione, mentre aveva per scopo la utilità dei due giornali rappresentati dai due contraenti, imponeva ai medesimi alcune obbligazioni reciproche.

Ma la esecuzione del concordato fu di breve durata, poichè, allontanato dall'Eritrea il corrispondente dell'altro giornale milanese « *Il corriere della sera* », il Macola lo sostituì. Di ciò il rappresentante del *Times* fece lagnanze al Macola dicendogli per telegramma: « *mandando* « *stesse notizie Times Corriere, Times ri-* « *tira mandato* ».

Sebbene il Macola, pure per telegrammi, gli facesse osservare che le « *noti-* « *zie mandate Corriere avessero forma,* « *estensione diversa, perchè interesse due* « *paesi è diverso* », la corrispondenza Macola-Times, che per la convenzione riusciva utile anche alla *Gazzetta di Venezia*, non ebbe seguito.

Da ciò nacque l'attuale contestazione giudiziale, iniziata dal Macola davanti al tribunale di Roma col domandare (citazione 12 maggio 1896) allo Stillman rappresentante del *Times* il pagamento di lire 750 a saldo di spese borsuali; e di lire 5000, o altra più giusta somma, per risarcimento alla *Gazzetta di Venezia* del danno sofferto in seguito di aver tolto ingiustamente ed intempestivamente ad esso Macola il succennato incarico.

Con citazione riconvenzionale lo Stillman, rivolgendo sul Macola la colpa di aver violato e non adempiuto la convenzione, coll'avere contemporaneamente assunto ed eseguito sullo stesso oggetto la corrispondenza al *Corriere della sera*, e coll'aver non mandato nel momento più interessante i dispacci al *Times*, chiese che fosse dichiarata risoluta la convenzione per colpa ed inadempienza dello stesso Macola, e conseguentemente fosse questi condannato a risarcire il *Times* dei danni da liquidarsi.

Il tribunale, con sentenza pubblicata nel 3 agosto 1896, riunite le due domande, non ravvisando nei documenti la piena prova del fatto che riteneva più importante per la decisione, ne ordinò d'ufficio il giuramento allo Stillman in questi termini: « di avere cioè comunicato al Ma- « cola i patti contenuti nella lettera 23 « dicembre 1895 del direttore del *Times*, « e specialmente quello con cui si stabiliva che la *Gazzetta di Venezia* non « potesse pubblicare i telegrammi del « Macola dall'Africa sulla guerra italo- « abissina un'ora prima del *Times*, e che « per qualsia telegramma pubblicato pri- « ma il *Times* nulla avrebbe pagato, e « che la lettera del 30 decembre 1895 « del Macola, con la quale diceva di a- « ver accettato i patti telegrafatigli, si « riferisce ai patti contenuti nella lettera « del direttore del *Times* » ritenendo il tribunale che ove tutto ciò fosse affermato si dovesse arguire che a maggior ragione fosse stato vietato al Macola l'invio dei telegrammi concernenti la stessa materia ad altri giornali.

Da questa sentenza appellarono il Macola in via principale, e lo Stillman in via incidentale.

Senza parlare della eccezione d'irricevibilità dell'appello Stillman, che fu respinta, ed ora non forma oggetto del ricorso, le conclusioni degli appellanti furono le seguenti. Il Macola chiedeva che senz'altro fosse accolta la sua dimanda: in ipotesi che gli fosse deferito il giuramento estimatorio del danno sofferto dalla *Gazzetta di Venezia*: e più subordinatamente che fosse ammesso a provare con testimonj vari fatti relativi alla controversia. D'altra parte lo Stillman chiedeva, che fosse respinta ogni dimanda del Macola, fosse accolta, perchè pienamente giustificata e provata, la sua riconvenzionale.

La corte d'appello di Roma considerò, che per i documenti presentati in quella seconda istanza da ambedue le parti era eliminato il dubbio avuto dai primi giudici circa la comunicazione al Macola dei patti proposti dal direttore del *Times*. Che però dal complesso dei documenti che esaminava, sorgeva qualche dubbio

cassazione, ma può dare adito al rimedio avanti gli stessi giudici del merito.

Non è censurabile la sentenza del magistrato di merito per non aver definito la natura di un contratto bilaterale intervenuto fra due giornalisti e relativo a corrispondenze giornalistiche, definendo se si trattasse di locazione d'opera o di mandato, quando l'unica indagine a fare sia quella di vedere quale delle due parti non abbia adempiuto alla propria obbligazione.

Il giudice, il quale trova dubbiezza nella prova documentale presentata, non può essere redarguito se abbia ammesso in sussidio una prova che, non vietata dalla legge, possa riuscire a dargli il più pieno convincimento del giudizio che deve pronunciare sulla portata di una data convenzione.

Considerato, sul *primo motivo*, che il codice di procedura civile coll'art. 517 n. 1 ammette il ricorso per cassazione della sentenza quanto alle forme, nel caso in cui siano state omesse o violate quelle prescritte dalla legge sotto pena di nullità, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente; e con gli altri art. 360, 361, in armonia dell'art. 56, determina le forme sostanziali, ossia i requisiti essenziali della sentenza, la mancanza dei quali ne importa la nullità. Fra questi non si trova indicato l'errore eventuale nella designazione del giudice incaricato ad eseguire un mezzo istruttorio ammesso. La sentenza denunziata contiene precisamente tutto ciò che nella forma la legge ha prescritto con l'art. 360: dunque l'errore nel nome del giudice delegato, che il ricorso deplora, e che ha tutta l'apparenza di un equivoco o errore meramente materiale, non può costituire mezzo di cassazione, ma può dare adito al rimedio davanti i giudici del merito, ai quali appartiene pure di decidere se per avventura la supposta irregolarità sia stata sanata espressamente o tacitamente.

Nè può dirsi violato l'art. 213 del regolamento generale giudiziario, imperocchè la denunziata sentenza, seguendo la norma stabilita dall'art. 492 della procedura, ha rinviato la causa pel corso ulteriore, ed anche per provvedere sulle spese d'appello, al tribunale che interlocutoriamente aveva pronunziato in prima istanza; e con ciò la causa medesima è ritornata, come pel regolamento doveva ritornare, all'esame del collegio giudicante in primo grado.

Considerato che a respingere i successivi motivi del ricorso basterebbe osservare che dessi riguardano il merito della controversia, sulla quale è tuttora aperta la discussione davanti al tribunale, al cui giudizio potranno essere sottoposti. Imperocchè la corte d'appello in base ai docu-

---

circa il patto dell'essere o non stata tolta al Macola la facoltà d'inviare contemporaneamente ad altro giornale altri telegrammi sui fatti africani in forma e con intendimenti giornalistici diversi, siccome lo stesso Macola diceva di aver praticato con i suoi telegrammi al *Corriere della sera*. Che a dissipare tale dubbio era opportuno il mezzo dei testimonj che ammetteva, così disponendo con la sentenza del 31 decembre 1896:

« Revoca la sentenza del tribunale,
« ed invece ordina che il Macola provi
« con testimonj, innanzi al giudice Do-
« nato Faggella, che all'uopo delega:

« 1° che sia consuetudine giornali-
« stica di potere un corrispondente as-
« sumere per lo stesso oggetto la corri-
« spondenza contemporanea di più gior-
« nali, specialmente se di diversi paesi
« quando ciò non sia stato espressamente
« vietato nei patti contrattuali;

« 2° che i telegrammi spediti dal
« Macola al *Corriere della sera* erano este-
« sissimi, con molti particolari, episodj
« ed apprezzamenti, al contrario di quelli
« spediti alla *Gazzetta di Venezia* ».

« La prova contraria è di diritto.

« Rinvia la causa per l'ulteriore suo
« corso al tribunale che provvederà an-
« che sulle spese d'appello ».

Per otto motivi, con regolare ricorso, ora lo Stillman dimanda che la riferita sentenza ammessiva della prova testimoniale sia annullata ».

menti ha rimosso il dubbio che indusse il tribunale ad ordinare il giuramento d'ufficio, ed invece ha trovato qualche dubbiezza circa il modo con cui la convenzione Macola-Stillman dovesse essere eseguita, e ad eliminarla ha stimato opportuno il mezzo dei testimoni, dichiarando però apertamente che « fatta la prova, si « possa, con gli elementi da essa « forniti, meglio chiarire il valore e « la portata da darsi alle indicazioni « dei diversi documenti, ed alle in- « duzioni che da essi potrebbero trar- « si per risolvere la controversia con « pieno e sicuro convincimento di « tutta la materia disputabile ».

Queste perspicue parole del giudicato fanno vedere come, sostituito un mezzo istruttorio ad un altro per chiarire il vero rapporto obbligatorio, ad istruttoria compiuta, sia sempre libera alle parti la disputa, ed al magistrato sia libero il giudizio sul tema della lite, cioè sulla inadempienza del contratto che l'una parte ascrive a colpa dell'altra.

Nè il ricorrente può censurare la sentenza di non avere difinito la specie del contratto intervenuto fra i giornalisti Stillman e Macola, sia perchè alla definizione può anche influire ciò che sarà per risultare dalla prova testimoniale diretta e contraria, sia perchè, in contradizione di quello che ora sostiene lo Stillman, con la sua comparsa avanti alla corte d'appello riconosceva essere superfluo il vedere se l'incarico inducesse o un mandato, o una locazione d'opera, o un mandato *sui generis*. Difatti si tratta certamente di un contratto bilaterale, e quindi l'unica indagine a fare si è quella che porta a stabilire quale delle due parti non abbia soddisfatto alla sua obbligazione. Non esiste pertanto il difetto di motivazione; e neppure è fondata la censura intorno all'ammissione della prova della consuetudine giornalistica, e dell'intendimento diverso che diversi giornali possono avere nel procurarsi le notizie che rendono pubbliche; imperciocchè la consuetudine nasce principalmente dai fatti, salvo a vedere se concorrano le altre condizioni che valgono a costituirla giuridicamente; e quegl'intendimenti giornalistici possono (come ha osservato la corte d'appello) dare schiarimento sulla materia controversa.

In breve la osservazione da opporre all'intiero ricorso dello Stillman è questa, che il giudice il quale trova dubbiezza nella prova documentale presentata, non può essere redarguito di aver ammesso in sussidio una prova che, non vietata dalla legge, possa riuscire a dargli il più pieno convincimento del giudizio che deve pronunziare sulla portata di una convenzione.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso.

Sezione civile 27 agosto 1897, n. 538 (1).

CARDONA P. ff. - SIOTTO Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. conf.)

Efrati (avv. MICUCCI, PRUNETTI e DI BENEDETTO) - *Colaboni* (avv. IACOUCCI V.) (2)

PROVA TESTIMONIALE: Sentenza - Motivazione complessiva - Protesta di una delle parti - Inattendibilità dei fatti deposti.
SENTENZA (Motivazione di): Dispositivo - Unità.

Per non venire meno all'obbligo della motivazione intorno ai risultati di una prova testimoniale, basta che il giudice esprima i motivi del proprio convincimento tratto dall'insieme della stessa prova, senza bisogno di motivare per ogni singolo testimone.

Non occorre una speciale motivazione da parte del magistrato di merito sulle proteste fatte da una delle parti, in tema di prova testimoniale,

---

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Roma, dei 19-26 febbraio 1897.

sulla inattendibilità dei fatti deposti da un testimone perchè nuovi.

La motivazione e il dispositivo di una sentenza formano un insieme armonico che non si può disgiungere.

Sezione civile 28 maggio 1897, n. 314.

TROISE P. ff. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Giansanti Baracchini (avv. Rossi Aug.) - *Micozzi* (avv. Vecchiarelli)

ATTI DI COMMERCIO: Enumerazione dimostrativa (*Cod. comm., art. 3*).
LOCAZIONE COMMERCIALE: Modificazione - Prova testimoniale.
PROVE: Valore di ricevuta - Principio di prova scritta - Testimoni - Conduzione di casa a scopo di commercio (*Cod. comm., art. 3*).

L'enumerazione degli atti reputati commerciali nell'art. 3 del codice di commercio è dimostrativa, non tassativa (1).

Il commerciante, che toglie in affitto una casa a scopo di tenerla ad uso di bottega, per esercitarvi il suo abituale commercio, stipula un contratto commerciale (2).

Possono provarsi con testimoni le modificazioni apportate a una locazione commerciale posteriormente alla sua stipulazione.

E' insindacabile per la corte di cassazione il giudizio del magistrato di merito intorno al valore di una riceouta qual principio di prova scritta giustificante la verosimiglianza di un fatto che vuolsi provare con testimoni.

Considerando che gli atti *reputati* commerciali nei diversi numeri dell'art. 3 codice di commercio sono dimostrativi, non tassativi. La dizione adoperata, che cioè la legge *reputa* atti di commercio quelli nel riferito art. 3 cennati, e l'art. 4 seguente, in cui si dice reputarsi eziandio atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sieno essenzialmente civili, o se il contrario dall'atto stesso non risulti, rivelano che per escludere la qualità commerciale in un atto o contratto non basti riflettere che non si trovi tale atto o contratto enumerato nell'art. 3 codice di commercio. La locazione di una casa non è enumerata fra gli atti reputati in codesto articolo

---

(1-2) La opinione accolta dalla Corte è quella oramai più comunemente ricevuta in dottrina ed in giurisprudenza, e può dirsi che non si presti più a serie discussioni. Ma, poichè essa dette luogo a gravi e molteplici dispute, e poichè, d'altro canto, anche di recente, fu contraddetta da qualche giudicato dei nostri tribunali (V. ad es., Corte d'Appello di Milano 5 luglio 1893, **Legge**: 1893, II, 481) merita la pena di fermarvisi alquanto per riassumere le ragioni che in suo favore si possono addurre, e che la rendono degna di approvazione.

Premetto che la corte avrebbe potuto forse giungere alle stesse conclusioni per una via più breve, data almeno la posizione di fatto su cui vertiva la controversia.

Trattandosi di una locazione di immobili fatta da *un commerciante*, la questione si riduceva tutta nel rettamente applicare l'art. 4 del codice di commercio. L'art. 4 dispone: « Si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso ». Ora nel caso concreto doveva la corte domandarsi: la locazione di un immobile è atto di *natura essenzialmente civile*, in modo che, anche quando sia posto in essere da un commerciante, non possa mai assumere il carattere di atto di commercio? O, in altri termini, la questione consisteva tutta nel decidere se la locazione di un immobile poteva dirsi o no un atto di commercio *subbiettivo*. Invece la Corte ha previamente ricercato se la disposizione dell'art. 3 codice di commercio possa dirsi tassativa o soltanto esemplificativa, e se la locazione di un immobile potesse farsi rientrare sotto la dizione nel n. 3 dello stesso art. 3. La ricerca è certo utile, ma non necessaria per la questione, che, nel caso concreto, ci preoccupa. Trattandosi qui di una locazione di immobili fatta da un commer-

commerciali. Ma, se tolga in affitto la casa un commerciante a scopo di tenerla a bottega per esercitarvi il suo abituale commercio, non vi può essere dubbio che simile locazione costituisca un contratto commerciale, servendo anche essa ad un fine di speculazione commerciale. Non vi è ragione alcuna, perchè la locazione debba costituire un contratto essenzialmente civile, da non poter divenire un contratto commerciale, quandochè pel n. 3 del menzionato art. 3 le compre e le rivendite di beni immobili sono atti di commercio se compiute a fine di speculazione commerciale. Scuola e giuresprudenza sono omai concordi nello accogliere gli enunciati principj.

Essendo commerciale, come ha ritenuto la corte di merito, la locazione delle botteghe eseguita dalla commerciante Micozzi, deriva che, laddove non fosse scritta, si sarebbe potuta provare con testimoni. E, se è così, si offre chiaro che le modificazioni, le quali si asseriscono apportate posteriormente alla locazione stessa, possono provarsi con testimoni, tanto più che le modificazioni avrebbero regolato anche il pagamento di una cambiale con l'intervento di una commerciante. Appena importa avvertire che per l'art. 54 codice di commercio, se un atto sia commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti divengono soggetti alla legge commerciale. Onde non giova al Baracchini opporre che con le asserite modificazioni si venga a provare contro ed oltre al contratto scritto di locazione ed obblighi eccedenti le lire 500. E qui torna opportuno notare che la corte di merito, ai termini del nono alinea dell'art. 44 codice di commercio, curò di rilevare un elemento di opportunità per consentire all'ammessibilità della prova testimoniale in onta ai divieti dell'art. **1341** codice civile. La corte di merito aggiunse ch'essa scorgeva nella ricevuta del Baracchini un principio di prova scrit-

---

ciante, la questione deve svolgersi in questi termini: può un negozio giuridico di tal natura, ed, in genere, una contrattazione su immobili considerarsi, quando concorrano le altre condizioni volute dalla legge (che cioè sia posto in essere da un commerciante; che il contrario non risulti dall'atto stesso) essere qualificato come *atto di commercio?* Vale a dire, può la locazione di un immobile costituire un atto di commercio subbiettivo?

Posta la questione in questi termini, la ricerca si rende assai più agevole, e consiste soltanto nel vedere: 1° se *la locazione di un immobile è un atto di natura essenzialmente civile*; 2° se, nel caso concreto, i contraenti, nel concludere il negozio giuridico, sapevano che esso non si riferiva al commercio dell'obbligato.

Quanto al primo punto, per l'affermativa, e quindi per l'opinione che essa non possa mai costituire atto di commercio, neppure subbiettivo, si sono pronunciate: la Corte d'Appello di Milano, 12 settembre 1883 (**Foro ital.**: 1883, 1, 1190); Corte d'Appello di Torino, 8 maggio 1884 (**Giurispr. Tor.**: 1884, 463); Tribunale di Milano, 27 ottobre 1883 (**Mon. Trib. Mil.**: 1884, 41); Corte d'Appello di Napoli, 29 agosto 1884 (**Legge:** 1884, 641); Corte d'Appello di Milano, 8 giugno 1885 (**Monit. trib.**: 1885, 609); Tribunale di Milano, 18 febbraio 1885 (**Mon. trib.**: 1885, 306); Corte d'Appello di Milano, 10 marzo 1885 (**Foro it.**: 1885, I, 511); Corte d'Appello di Milano, 5 luglio 1893 (**Legge:** 1893, II, 481). Ma l'opinione contraria è, e giustamente, di gran lunga prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza. Si vegga, tra gli altri: Manara, **Gli atti di commercio**: n. 106 e seg.; Vivante, **Trattato**: n. 36 e 57 n. 2; nè è, ormai, più possibile il dubbio, dopo che il legislatore all'art. 3 n. 3 codice di commercio ha, non solo affermato la possibilità di contrattazioni commerciali su immobili, ma ha dichiarato *atti di commercio obbiettivi* le compere e le rivendite di immobili fatte a scopo di speculazione commerciale.

Quanto al vedere, se nella specie le circostanze concomitanti alla conclusione del negozio dimostrassero il suo non riferimento all'esercizio del commercio, si trattava qui di una dimostrazione spettante a chi negava la qualità commerciale nell'atto, e necessaria per combattere la presunzione di commercialità scritta nell'art. 4 del codice di commercio. Ora tale dimostrazione nè fu data da alcuno, nè poteva essere data, perchè il riferimento all'esercizio del commercio era, nella specie, evidente.

Avv. Alfredo Rocco.

ta che rende verosimile il fatto allegato: giudizio questo insindacabile in corte di cassazione.

Da tutto ciò emerge che del pari non hanno fondamento i motivi secondo e terzo.

Per questi motivi: rigetta il ricorso (contro la sentenza, dei 20-29 agosto 1896, della corte di appello di Roma).

Sezione civile 30 novembre 1897, n. 630.

TROISE P. ff. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Laureti (avv. Aureli) - *Comune di Rieti* (avv. Paoluoci)

REGOLAMENTO (Applicazione e interpretazione di): Disposizione chiara - Convinzione sulla conoscenza in una delle parti - Errore di diritto - Apprezzamento incensurabile.

IMPIEGATO COMUNALE (Pensione di): Vedova e figli - Acquisto del diritto - Condizioni di famiglia - Variazioni.

Quando una disposizione di regolamento è così chiara da non consentire equivoci, la si deve applicare e non la si può interpretare.

Il diritto alla pensione per parte della vedova e dei figli di un impiegato comunale si acquista al momento della morte di lui; e quindi la misura della pensione stessa è determinata dalle condizioni di famiglia in cui il godente la pensione si trova al momento di detto acquisto, nè può in seguito subire variazioni.

La convinzione, che il giudice del merito abbia attinta, della piena ed esatta conoscenza in una delle parti delle controverse disposizioni regolamentari e della inesistenza di un preteso errore di diritto, è apprezzamento incensurabile in sede di cassazione.

Considerato che il brevissimo ma chiaro ragionamento della corte di appello si riassume in questo: *a*) che dall'ultima parte dell'art. 20 del regolamento, messa a raffronto col seguente art. 23, deriva non potere alla Laureti profittare le quote di pensione che già furono percepite dalle figliuole durante la loro minore età, perchè, ai termini di detto art. 23, le quote di coloro che perdono il dritto alla pensione si devolvono a favore della Cassa pensioni; e *b*) che in tale senso la Laureti intese il regolamento e lo eseguì, ed indarno ora cerca porre innanzi lo errore di dritto, che a quella esecuzione l'avrebbe indotta, quando invece risulta avere avuta la Laureti piena consapevolezza del regolamento.

Considerato che tanto il *primo* quanto il *secondo mezzo* del ricorso ascrivono alla sentenza la violazione e la falsa applicazione degli art. 20, 23 del regolamento sulle pensioni e dell'art. 1123 codice civile; e il concetto dei due mezzi considerati nella loro sostanza è unico, e applicato successivamente alla pensione che la Laureti sostiene avrebbe dovuta riscuotere quando pervenne alla maggiore età la figliuola Ginevra e poscia allorchè Clotilde a sua volta divenne maggiore. E tal concetto è che, accordando l'art. 20 alla vedova la pensione della metà di quello cui avrebbe avuto diritto il marito, se abbia due o anche un sol figlio minore, quando uno dei figli diventa maggiore, resta l'altro e però la pensione *rimane inalterata*, cioè la metà; medesimamente, accordando l'art. 20 il terzo della pensione, cui avrebbe avuto dritto il marito, alla vedova che rimane con figli maggiori o senza figli, divenute che furon maggiorenni Ginevra e Clotilde, si verificò per la ricorrente il caso di esser vedova con figli di maggiore età, e però doveva conseguire la pensione di un terzo sul totale cioè lire 395,67 e non già un terzo sulla metà, cioè lire 197,89.

Considerato che alla censura dalla Laureti mossa alla sentenza denunziata questo Collegio non possa fare eco. E, per fermo, l'art. 20 del regolamento suona così: « la quota di pensione « spettante alla vedova senza figli, o « con figli tutti maggiori di età, sarà « eguale ad un terzo di quella che « godeva o a cui aveva diritto il ma- « rito. In caso insieme alla vedova

« concorrano alla pensione uno o due « figli, purchè di età minore, la pen- « sione sarà uguale alla metà. Nel « caso con la vedova concorra un « maggior numero di figli in età mi- « nore, sarà eguale a due terzi. *Detta « quota sarà divisa in parti eguali « tra i detti figli e la vedova ancor « che vivano separati o trovinsi fuori « di famiglia* ». Dunque quando, come è debito di chi deve interpretare ed applicare il regolamento, si metta l'ultima parte di essa a riscontro di quelle precedenti, è forza concludere, che, concorrendo alla pensione la vedova con figli minori, la *metà* o i *due terzi*, secondo la doppia figurata ipotesi, non sono attribuiti esclusivamente *alla vedova*, ma invece « alla vedova e ai figli *in parti eguali* »: il che vuol dire che, dovendo la pensione in parti eguali dividersi tra la vedova e i suoi figli minori, sebbene nel regolamento si dica spettare alla vedova la *metà*, o i due *terzi*, pure ciò che veramente ed esclusivamente l'art. 20 del regolamento attribuisce alla vedova, sarà di un terzo della metà, o della metà della metà, verificandosi il caso figurato nel primo capoverso dello articolo, ovvero la pensione sarà di una quota eguale a quella che prenderà ciascuno degli altri figli minori sui due terzi della pensione goduta o alla quale avrebbe avuto diritto il defunto nel caso preveduto dal secondo capoverso. Ora poichè l'art. 23 prescrive che « le quote dei compartecipi man- « cati alla vita o che avessero per- « duto diritto alla pensione, o ai quali « fosse stata sospesa a norma del- « l'articolo precedente, non accresce- « ranno le quote degli altri, ma si de- « volveranno a beneficio della Cassa « pensioni », segue a rigor di logica che le quote dei figli minori che alla pensione concorrono insieme con la madre vedova, man mano che essi raggiungono l'età maggiore, si devolvano alla Cassa pensioni e non alla vedova.

L'art. 23 è chiarissimo: non consente equivoci, e quindi deve applicarsi e non interpretarsi; non potendosi, ove chiara sia la disposizione, ricorrere alla interpretazione.

Considerato non potersi plaudire a quello che sostiene la ricorrente e cioè che « l'articolo deve intendersi « pei casi in cui vi sia un'eccedenza » perchè, a prescindere da altre ragioni, l'articolo non fa alcuna distinzione, nè limitazione. E' vero che l'art. 23 crea alla vedova con figli minori una condizione più dura e dicasi pure meno umana di quella fatta alla vedova senza figli o con figliuoli tutti di età maggiore; ma, quando il regolamento con l'ultima parte dell'art. 20 ha esso stesso divisa la pensione in quote tra la vedova ed i figli, potrà deplorarsi la devoluzione alla Cassa delle quote di chi più non gode la pensione disposta dal successivo art. 23, ma non può negarsi efficacia alle due testè citate disposizioni che sono, si ripete, tanto chiaramente espresse. Avrebbe forse solo potuto affacciarsi il dubbio (al quale, del resto, la ricorrente non accenna) se le parole dell'art. 23 « *avessero perduto il diritto alla pensione* » si riferissero anche ai minori che raggiungono la età maggiore, ma anche il dubbio sarebbe stato eliminato dalla considerazione che la perdita del dritto nel senso di privazione di esso come pena, e non nel senso di finito godimento del dritto (come avviene pel minore divenuto maggiore) non si verifica, secondo il regolamento, che pel solo impiegato (art. 29, 30, 31) ma non mai pei suoi figliuoli o per la sua vedova; sicchè senza fallo l'art. 23 si applica alle quote dei figli minori dell'impiegato, allorchè diventano maggiori.

Il vizio grave che travaglia i due mezzi del ricorso in esame è l'aver voluto prescindere dal tener conto del momento in cui il diritto alla pensione si acquista e si attua. Se si fosse atteso a ciò, per quanto riguarda la vedova e i figli minori dell'impiegato (essendo ora fuor di luogo istituire indagini su di altre ipotesi) si sarebbe subito scorto che, al momento della morte dell'impiegato, la vedova e i figli di lui, ammessi al godimento della pensione, ne acquistano il diritto: quindi la misura della pensione è determinata dalle condizioni di famiglia in cui il godente la pensione

medesima si trova al momento dello acquisto del diritto ad essa, nè può subire variazioni. Le circostanze di fatto che si verificano nel tratto di tempo successivo a quello in cui il dritto si è acquistato non possono spiegare influenza sull'attuazione del medesimo. Se così non fosse, la liquidazione delle pensioni sarebbe in continua oscillazione contro ogni regola di diritto e di savia e buona amministrazione. Nè ciò può formare materia di discussione per gl'impiegati del comune di Rieti, poichè la disposizione dell'art. 23, avendo espressamente stabilito anche in coerenza della divisione della pensione secondo l'ultima parte dello art. 20, chè le quote dei compartecipi, ai quali più non deve esser pagata la pensione, cedono a profitto della Cassa pensioni, è venuto a dichiarare che le eventualità posteriori all'acquisto del diritto alla pensione non hanno influenza sulla misura di quella già liquidata a ciascun pensionato nel momento consentito dal regolamento. Ora di siffatte idee facendo applicazione al caso concreto, si ha che la ricorrente Laureti, fin dalla morte del marito, per sua quota di pensione ebbe lire 197,78 annue, dovendosi ai termini dello art. 20 dividere le lire 593,67 a rate eguali con le figlie Ginevra e Clotilde; parimenti la stessa quota di lire 197,78 conseguì allorchè Ginevra divenne maggiore, e la quota medesima le fu pagata quando anche Clotilde raggiunse la maggiore età. Da ciò si rende palese che la corte di appello ha, non già violati, ma rettamente intesi e applicati gli art. 20 e 23 del regolamento.

Considerato che il *terzo mezzo* del ricorso affermi aver la corte di appello violati gli art. 1108, 1109, 1354 codice civile per avere presunto una rinunzia a diritti che la Laureti avrebbe fatta con lo accettare la pensione come le era stata liquidata e pagata dal comune, mentre era manifesto l'errore di dritto in cui la Laureti era caduta.

Considerato che di rinunzia non sia nè punto nè poco discorso nella sentenza impugnata: quindi l'assertiva della ricorrente è priva di base. Quanto poi all'avere la corte di appello da svariati atti della Laureti attinta la convinzione della piena scienza in lei delle disposizioni regolamentari, e della inesistenza del preteso errore di dritto, è chiaro trattarsi di un apprezzamento dei fatti e di un convincimento sottratti a censura e quindi questo mezzo non poteva avere che la sorte dei due precedenti: il ricorso deve essere respinto con la condanna della ricorrente alle spese.

Per tali motivi:

Visto l'art. 541 codice procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso prodotto da Maddalena Laureti vedova Ceccotti contro la sentenza renduta dalla corte di appello di Ancona, sezione di Perugia, nel 13-19 decembre 1896.

Sezione civile 29 dicembre 1897, n. 703 (1).

CASELLI P. P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Zedda (avv. Poddigue) - *Gavandò* (avv. Congiu) (2)

APPELLO (Cause connesse in): Sentenza definitiva - Sentenza relativa ad un incidente - Decisione sul merito - Rinvio al primo giudice.

Quando vengono portate alla conoscenza del magistrato di appello due sentenze, delle quali la prima in tempo si limitava a negare la riunione della causa a quella in cui pronunciavasi la seconda sentenza, e questa statuisce definitivamente sul merito della domanda in esso proposta, non può quel magistrato, ove trovi opportuno di riunire le due cause, avocare a sè la decisione sul merito di entrambe, ma

(1-2) La Corte annullava la sentenza dei 3-6 aprile 1891, del tribunale di Cagliari, e rinviava la causa a quello di Oristano

deve, revocando la sentenza definitiva del primo giudice, rinviare le parti avanti lo stesso, affinchè giudichi in prima istanza e congiuntamente sulle due cause suddette; e ciò tanto più se uno dei contendenti sia stato parte nel giudizio di primo grado d'una delle suddette cause, ma non pure in quello dell'altra.

Sezione civile 14 dicembre 1897, n. 662 (1).

TROISE P. ff. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Pesenti, tutore degli eredi Calvi (avv. SANNA, PESENTI, BONACCI e SCIALOJA V.) - *Melis, Sagheddu ed altri* (avv. PARENZO) (2)

RICERCHE MINERARIE (Concessione di): Esplorazione e lavorazione di permesso - Trascuranza di richiesta della proroga - Giudizio per danni - Natura del contratto - Cessione - Locazione - Consuetudine locale - Motivazione della sentenza.

Manca di motivazione la sentenza emessa in un giudizio per danni intentato da chi concedeva la esplorazione e lavorazione di un permesso da lui ottenuto di eseguire delle ricerche minerarie contro il concessionario, principalmente per avere questi trascurato di chiedere a scadenza la necessaria proroga di detto permesso all'autorità amministrativa; se, contestandosi a quale delle parti dovesse spettare tale obbligo secondo la natura del contratto, il magistrato abbia in detta sentenza solamente affermato essere evidente trattarsi di vera cessione e non di semplice locazione, e quindi l'obbligo suddetto spettare al concessionario, anche in base a una consuetudine locale, che però la sentenza stessa non dice onde sia stata da essa desunta.

Attesochè i danni, dei quali il Melis chiedeva il risarcimento, erano quelli a lui derivati dalla perdita del diritto di scoverta della miniera Perda Carta, perdita che affermava cagionata dall'avere il Calvi, alla scadenza del relativo permesso di esplorazione e lavorazione, omesso di avanzare, come era suo stretto obbligo, la dimanda al prefetto per ottenerne la necessaria proroga. Il punto adunque culminante della causa stava nel definire la precisa natura del contratto interceduto tra le parti, se cioè di

---

(1-2) La CORTE premette:

« Antonio Melis Leo, ottenuto il permesso di eseguire delle ricerche minerarie nella località Perda Carta, territorio di Domusnova, concedeva la esplorazione e lavorazione del detto permesso a Francesco Calvi, per il termine di anni dieci, alle seguenti condizioni: che il Calvi dovesse lavorare il permesso secondo il desiderio dell'ufficio tecnico governativo, rendendo al più presto la miniera in stato di essere dichiarata scoverta, e concessibile; che durante i dieci anni della permissione fosse tenuto il Calvi di corrispondere al Melis una determinata somma per ogni tonnellata di minerale asportato; che tutte le spese dovessero sostenersi dal Calvi, che rimanesse libero al Melis di vendere definitivamente il permesso, ma essere preferibile il Calvi a parità di condizione; che avesse facoltà il Calvi di risolvere il contratto per povertà o deficienza di minerale, dandone avviso al Melis un anno, od almeno sei mesi prima.

Con atto di citazione del 20 febbraio 1893 il Melis promuoveva dimanda di risarcimento di danni contro il Calvi, lamentando che questi, oltre al non condurre innanzi i lavori, ed al non corrispondere sui minerali asportati il pattuito canone, aveva trascurato di chiedere alla sua scadenza la proroga del permesso, il quale perciò dalla autorità amministrativa era stato concesso al proprietario del fondo.

Accolta questa dimanda dal tribunale, gli eredi del Calvi, nel frattempo defunto, interposero appello, tornando ad eccepire la nullità del contratto per mancanza di causa, in quanto che il loro autore erasi assunto dei gravissimi obblighi senza alcun correspettivo, non avendo il Melis diritto di disporre dei minerali estratti durante i lavori di esplorazione. Dedussero inoltre che nella specie non tratta-

propria e vera cessione, o non piuttosto di semplice locazione.

A sostenere infatti questo secondo assunto si adduceva tra le altre ragioni dagli eredi Calvi, che il Melis, lungi dallo spogliarsi del conseguito permesso di esplorazione, trasferendolo nella persona del loro defunto autore, se ne era invece riservata espressamente la proprietà, concedendogli soltanto di *lavorare il detto permesso*, ossia di fare proprie le utilità derivanti dall'uso ed esercizio del medesimo; quale concessione, siccome fatta per un tempo determinato ed a titolo oneroso, assumeva necessariamente il carattere di locazione. D'onde la spontanea conseguenza, che quegli il quale poteva o doveva chiedere la proroga del permesso era il Melis, sia perchè proprietario e titolare dello stesso, sia perchè tenuto come locatore a mantenere il conduttore nel godimento della cosa locata per il tempo stabilito nel contratto.

All'opposto il Melis, rilevando la circostanza che nella specie si trattava di un diritto avente un esercizio continuativo, sosteneva di essersene per un determinato periodo di tempo assolutamente spogliato, facendone completa, sebbene limitata, cessione al Calvi, il quale perciò, come subentrato in di lui luogo e vece, aveva la veste e l'obbligo di fare durante l'epoca della cessione tutto quanto occorreva, per conservare e mantenere integro il diritto cedutogli.

Inoltre il Calvi, muovendo sempre dallo stesso assunto che si fosse in tema di semplice locazione, avvertiva che unico oggetto della medesima era stato il godimento dei minerali escavandi, dei quali il Melis non aveva la libera disposizione. Da qui la nullità del contratto, perchè mancante di causa, o quanto meno con causa illecita, una volta che l'art. 34 della legge mineraria faceva espresso divieto al ricercatore di potere senza la preventiva autorizzazione governativa disporre dei minerali estratti.

Ed a sua volta il Melis, fermo nella contraria tesi che si trattasse di cessione, osservava che l'autorizzazione governativa è richiesta per i soli minerali escavati durante il breve stadio delle ricerche, non già per gli altri, i quali vengono estratti dopo dichiarata scoverta la miniera; e che nella

---

vasi di cessione del permesso, essendosi il Melis riservato espressamente il diritto di alienarlo ad altri, sibbene di semplice e temporanea concessione delle utilità derivanti dal medesimo, la quale siccome fatta a titolo oneroso assumeva il carattere di locazione, e quindi la perdita del detto permesso era solo imputabile al Melis, che, continuando pur sempre ad esserne il titolare ed il proprietario, avrebbe dovuto alla scadenza chiederne la proroga. Aggiunsero in fine che mancava ad ogni modo la certezza del danno, una volta che la proroga del permesso, quando pure chiesta, avrebbe potuto non essere accordata.

Ma la corte di appello di Cagliari, con sentenza del 16-23 luglio 1895, confermava il pronunziato del tribunale.

Considerò la corte, che due erano le questioni da esaminarsi, l'una se fosse valido, o per mancanza di causa nullo il contratto interceduto tra le parti, l'altra se a chi dei contraenti incombesse l'obbligo di chiedere la proroga del permesso. Ed in quanto alla prima disse, che il correspettivo degli oneri assunti dal Calvi stava nel vantaggio o lucro, che esso avrebbe potuto conseguire dalla disponibilità dei minerali estratti, previa l'autorizzazione governativa per quelli estratti durante il periodo delle ricerche; autorizzazione che non contraddiceva alla proprietà dei minerali in colui, il quale avevali escavati, essendo invece diretta a porre il governo in grado di procedere o meno alla dichiarazione di scoverta della miniera. Rispetto poi alla seconda questione interpretò, tenendo conto della consuetudine locale, il patto relativo all'obbligo assunto dal Calvi di sostenere tutte le spese, nel senso che dovesse egli chiedere la proroga del permesso. D'onde la conseguenza, che avendo trascurato di chiederla, fosse tenuto a rispondere dei danni risentiti per la sua perdita dal Melis. In fine escluse l'asserita incertezza del danno, avvertendo, che il diritto di preferenza alla concessione della miniera non può perdersi dallo scovritore, che per propria colpa.

Di guesta sentenza si chiede per quattro mezzi dagli eredi Calvi l'annullamento ».

stessa guisa, che egli per asportare liberamente anche quelli primi avrebbe dovuto chiederne al governo l'autorizzazione, così era naturale che lo dovesse fare pure il cessionario Calvi, come succeduto in tutti i suoi diritti, ed anche in tutti i suoi obblighi.

Ora su questo punto fondamentale, consistente nel definire, in tanto contrasto delle parti, la giuridica natura del contratto fra di esse interceduto, la sentenza denunciata si limita soltanto ed incidentalmente a dire, essere evidente trattarsi di cessione, non di locazione. Al certo, per ottemperare all'obbligo impostogli dalla legge, il magistrato non è tenuto nella sua sentenza ad occuparsi di tutte e singole le argomentazioni svolte dai rispettivi difensori dei contendenti, ma altro è motivare, ed altra e ben diversa cosa l'asserire, non potendo una nuda negazione, od affermazione, equivalere a ragionamento.

Nè potrebbe bastare a sorreggere la sentenza l'essersi ritenuto, interpretando in base alla consuetudine locale il contratto, che incombesse al Calvi di chiedere la proroga del permesso. Imperocchè, a prescindere che sarebbe di nuovo incorsa nel difetto di motivazione, coll'accennare vagamente alla esistenza di una consuetudine senza neppure curarsi d' indicare almeno d'onde l'avesse desunta, è perentorio il riflesso, che la sentenza anche in ciò ebbe a partire dal presupposto, come rilevasi chiarissimo dalle sue parole, che si trattasse di cessione e non già di locazione. Il che conferma sempre più il bisogno, in cui si era, di dovere prima stabilire se il Calvi fosse veramente un cessionario, o non piuttosto un conduttore, per poi conoscere se la detta asserita consuetudine potesse trovare nella specie la sua applicazione.

Attesochè, annullandosi la sentenza per difetto di motivazione su di un punto sostanziale della causa, si rende inutile l'occuparsi delle altre censure mosse contro la sentenza stessa.

Per questi motivi:

La Corte, accogliendo i due primi mezzi nella parte risguardante il difetto di motivazione, cassa la sentenza resa dalla corte di appello di Cagliari li 16-23 luglio 1895, e rinvia pel nuovo esame la causa alla corte di appello di Roma.

Sezione civile 30 giugno 1897, n. 438.

TROISE P. ff. – BASILE Rel. ed Est. – P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Pachioli (avv. De Dominicis G. e Tedeschi) - *Stella* (avv. Auriti)

PIGNORAMENTO (Custode di): Debitore pignorato - Restituzione dei mobili pignorati - Eccezione *alieni dominii.*
SCRITTURE (Data delle): Quietanze - Registrazione - Altre scritture.
SUCCESSIONE FUTURA (Stipulazione intorno a): Inefficacia.

Se un pignoramento rimane inefficace, il custode dei mobili pignorati non può opporre al debitore pignorato, il quale domanda la restituzione dei mobili, l'eccezione di alieni dominii, *nè il debitore è tenuto a dimostrare la sua proprietà su quegli oggetti; solo deve quest'ultimo dimostrare essere lui quel debitore in cui danno fu eseguito il pignoramento rimasto inefficace, tanto più se sull'eccezione dell'*alieni dominii *ebbe a pronunziarsi il magistrato di merito, rigettandola con sentenza passata in giudicato.*

Quando il custode di oggetti pignorati ne debba fare la restituzione al proprietario pignorato, e colui che esso afferma proprietario dichiari di non essere tale, esso custode manca di qualsiasi interesse giuridico ad oppugnare tale dichiarazione.

Sebbene talora si sia ritenuto che l'art. 1327 del codice civile, relativo alla data delle scritture, non possa riferirsi alle quietanze che per consuetudine non vanno ordinariamente registrate e siano rilasciate alla scadenza dei debiti, deve però quell'articolo ritenersi applicabile a scritture che contengano dichiarazioni di diversa natura.

Non ha alcuna efficacia giuridica una dichiarazione che importi stipulazione intorno ad una successione non ancora aperta (nella specie, di aver ricevuto una determinata somma in acconto di diritti spettanti in forza di una successione non aperta).

Considerando che non ha alcun fondamento il *primo motivo* del ricorso, relativo alla dichiarata inammissibilità dell'azione proposta dalle sorelle Stella; sia perchè, essendo caduto in perenzione il pignoramento del 22 giugno 1875, il ricorrente, come custode degli oggetti pignorati, era obbligato a farne la restituzione al debitore pignorato Silverio Ranalli, e per esso alle cessionarie Stella, per la interposta persona dell'erede di lui fratello Panfilo; bene quindi, nella specie, ebbe a ritenere la corte di appello di Aquila, essere quella eccezione *de jure tertii*, e potersi opporre al deponente, dal depositario *l'exceptio sui*, non quella *alieni dominii;* poichè, spettando, in tal caso, il possesso degli oggetti pignorati al debitore, quando egli ne chieda la restituzione al custode, non deve dimostrare la sua proprietà su tali oggetti, ma unicamente essere lui quel debitore in cui danno fu eseguito il pignoramento rimasto inefficace; sia perchè alla riproduzione della medesima eccezione, se non poteva ostare la sentenza appellata, vi era però di ostacolo insormontabile la precedente sentenza della stessa corte, del 24 aprile 1896, relativa alla inibitoria, a cui sostegno era stata dedotta la medesima eccezione, sulla quale la corte fu provocata a pronunziarsi; e discutendola effettivamente, considerò: « che malamente il Bernardino Pa- « chioli deduce poi che i generi pigno- « rati non erano del debitore Silverio « Ranalli, ma bensì del di costui fra- « tello Giorgio; poichè siffatta dedu- « zione tampoco può essere attesa « dalla corte, ove si rifletta che esso « Pachioli non può eccepire affatto « il diritto del terzo Giorgio Ranalli, « che per altro non è mai comparso « nel presente giudizio » ed in conseguenza di siffatte considerazioni ebbe a rigettare la chiesta inibitoria. Or non essendo stata mai denunziata la suddetta sentenza, la medesima fece transito in cosa giudicata; e quindi non può discutersi ulteriormente su tale eccezione; nè d'altra parte potrebbe, in questa sede, discettarsi sulla sussistenza, o meno, del giudicato, una volta che i giudici di merito, con apprezzamento che si sottrae a qualsiasi censura, ebbero a ritenere in fatto l'affermativa.

Che, essendo sufficienti entrambe queste due ragioni a sorreggere la sentenza impugnata, sulla eccepita inammissibilità dell'azione, verrebbe a mancare d'importanza l'ultima censura, relativa alla dichiarazione di Giorgio Ranalli, del 14 gennaio 1896, cui, per sovrabbondanza, la sentenza impugnata aveva anche fatto ricorso; tanto più che il ricorrente non avrebbe diritto a discutere se la medesima fosse, o pur no, veritiera, ed operativa di effetti giuridici in rapporto ai terzi, poichè quando colui, che egli afferma essere proprietario degli effetti pignorati, viene, per lo contrario, a dichiarare non esser tale, mancherebbe in lui qualsiasi interesse ad oppugnare siffatta dichiarazione, dovendo essergli indifferente restituirne gli oggetti pignorati ad una persona, anzichè ad un'altra, quando rimane al coperto la sua responsabilità.

Che non hanno valore alcuno il *secondo* ed il *terzo mezzo* del ricorso, i quali si infrangono di fronte alle circostanze di fatto poste in sodo dalla corte di appello, desunte appunto dai verbali di pignoramento e di sequestro, onde trasse il pieno convincimento che le due esecuzioni erano assolutamente differenti per località e per obbietto, per cui veniva a mancare di base lo assunto del ricorrente, e diveniva quindi inammissibile la dedotta prova testimoniale; e vanamente si insorge ora contro tale giudizio, poichè esso non contiene alcun elemento giuridico errato, e, nel resto, sfugge alla censura del Supremo Collegio.

Che neppure fondato è *l'ultimo mezzo* del ricorso, dappoichè non possa, nel caso presente, menomamente

dubitarsi dell'applicabilità dell'art. 1327 codice civile, e di doversi la data certa della scrittura 9 marzo 1892 desumere dalla sua registrazione, avvenuta posteriormente alla cessione; e, per verità, se è stato alcuna volta ritenuto, che l'articolo suddetto non possa riferirsi alle quietanze, che per consuetudine non vanno ordinariamente registrate, quando esse però siano rilasciate alla scadenza dei debiti; tale principio non è stato mai applicato a scritture che contengono dichiarazioni di diversa natura, come quella in questione, la quale non sarebbe stata neppure rilasciata alla scadenza del debito, ma quando era ancora vivente Silverio Ranalli, e quando il di costui fratello Panfilo non era divenuto ancora, per successione, proprietario del credito verso il ricorrente.

Che, d'altronde correttamente, ritenne la corte di appello non potere la suddetta dichiarazione avere alcuna giuridica efficacia di fronte alla disposizione dell'art. 1118 codice civile; perchè riferentesi ad una futura successione, fatta da Panfilo Ranalli, nella qualità di futuro erede del fratello Silverio.

Che, ad ogni modo, la suddetta dichiarazione fu dalla corte di appello ritenuta non veritiera per argomenti di fatto, che non è dato impugnare in questa sede, e dei quali bene potevano le sorelle Stella avvalersi, dovendo, in questo caso, le medesime considerarsi come *terzi*, non rappresentanti in ciò il dante causa Panfilo Ranalli, ma esercitando un diritto proprio, dipendente dalla cessione e diretto a stabilire la sussistenza del credito ceduto, e potendo, come tali, dimostrare la falsità della dichiarazione di Panfilo Ranalli e la sussistenza del credito verso Benardino Pachioli. Or, se tale sussistenza e falsità sono state ritenute dalla sentenza denunziata; se, su tale proposito, era stata la corte di appello eccitata a giudicare delle conclusioni delle sorelle Stella, non soltanto essa non pronunziò *ultra petita*, ma, con sano criterio, vagliando esattamente tutte le circostanze della causa, condannò il Pachioli a pagare l'equivalente delle derrate, delle quali era rimasto depositario, dando adeguata e sufficiente giustificazione del suo pronunziato.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso prodotto da Pachioli Bernardino contro la sentenza della corte di appello di Aquila delli 7-17 luglio 1896.

Sezione civile 23 novembre 1897, n. 809 (1).

TROISE P. ff. - MAZZELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Fovel (avv. Cases e Lesen) - *Lelli* (avv. Lupacchioli e Baldini) - *Ducati* (2)

PERENZIONE: Atti interruttivi - Rinvii della causa.
DANNI: Avvocato - Errore professionale - Colpa - Imperizia.

I rinvii della causa sono atti interruttivi della perenzione anche nel caso in cui l'istanza debba riassumersi

---

(1-2) Riassumiamo brevemente i *fatti* della causa come vengono esposti dalla Corte:

L'avvocato Fovel, creditore per vaglia cambiario della somma di lire 750 di Giuseppe Cantalupi, diede incarico all'avvocato Lelli di chiedere sequestro conservativo, che, disposto dal pretore del IV mandamento di Bologna, fu poi eseguito presso terze persone.

Senonchè, prima che scadesse il termine a comparire per la convalida del sequestro, il Cantalupi morì; e l'avv. Lelli, d'accordo col Fovel, chiese ed ottenne un rinvio per riassumere la istanza. Ma nelle more del giudizio il Fovel richiese tutti gli atti della causa e fece pratiche per surrogare al Lelli l'avv. Angelo Ducati, il quale tuttavia non accettò e si adoperò anzi a che tutti gli atti stessi fossero ritornati all'avv. Lelli, come furono, promettendo che si sarebbe interessato del corso della causa.

L'avv. Lelli, intanto, sempre d'intesa col Fovel, chiese ed ottenne la nomina di un curatore ai figli ancora minori del

per la morte del convenuto avvenuta prima della scadenza del termine per comparire.

L'errore professionale dell'avvocato niente ha di comune colla colpa e colla imperizia, e non obbliga a risarcimento di danni.

Considerato che sia indispensabile cominciare dall'esame del RICORSO DELL'AVVOCATO LELLI, il quale, senza fondamento, col *primo mezzo*, addebita alla sentenza impugnata il vizio di contraddizione. Invero non è punto esatto che il tribunale ammise che l'avvocato Fovel tenne a sè la direzione del giudizio, e che il Lelli era il nudus minister delle disposizioni che Fovel doveva impartire. Questo concetto lo deduce il ricorrente, ma non si riscontra nella sentenza denunziata; la quale invece, apprezzando, con giudizio incensurabile in cassazione, tutti i fatti della causa, ritenne che l'avv. Lelli fu il dominus della lite, e che aveva l'obbligo di fare tutto quello che do-

---

Cantalupi per poter proseguire il giudizio, assicurando nello stesso tempo il Fovel che coi rinvii aveva mantenuto in vita la istanza. Così non la intesero il curatore e certa Giardinelli, la quale nel frattempo aveva spiegato intervento in base ad atto di cessione in suo favore dei crediti sequestrati: questi eccepirono la perenzione della istanza pel decorso dei sei mesi prescritto dalla legge. Il pretore respinse la eccepita perenzione e confermò il sequestro; ma il tribunale di Bologna sull'appello della Giardinelli ammise la validità della eccezione, ritenendo che i rinvii non erano atti interruttivi della perenzione stessa.

L'avv. Ducati consigliò al Fovel il ricorso per cassazione; e questi ne lasciò scorrere i termini; citò invece dinanzi il pretore i due avvocati Lelli e Ducati, affinchè, attesa la loro negligenza ed imperizia, fossero condannati al risarcimento dei danni. Il pretore condannò il Lelli e respinse la domanda nei rapporti del Ducati. Da questa sentenza produssero appello tanto il Lelli che il Fovel; e il tribunale di Bologna, con sentenza dei 31 ottobre 1894, rigettò l'appello del Fovel e del Lelli, dichiarando però che questi aveva diritto a tener conto delle spese e onorarj a lui dovuti.

Tale sentenza venne denunziata per cassazione dal Lelli e dal Fovel; e la Suprema Corte, colla presente decisione, uniformandosi del resto alla giurisprudenza più universalmente accolta dalle nostre corti regolatrici, ha ancora una volta esattamente determinato la distinzione fra l'errore professionale dell'avvocato, che non lo rende responsabile dei danni verso il cliente, e l'imperizia e la negligenza che invece, in certi casi, ne lo tengono obbligato.

Questa distinzione fra errore professionale e colpa è, come ognuno vede, della massima importanza, e il tribunale di Bologna ha appunto male giudicato, perchè, preoccupandosi troppo della massima che i rinvii non sieno mai atti validi ad interrompere la perenzione, non si è poi curato di bene precisare l'indole giuridica del fatto dell'avvocato il quale perda una causa per avere seguito una dottrina incerta e discutibile.

Il tribunale ha detto: i rinvii non sono atti interruttivi della perenzione; dunque l'avvocato, che abbia basato la sua linea di condotta nella difesa di una causa sulla tesi contraria, è imperito nell'arte sua e quindi tenuto al risarcimento dei danni verso il cliente.

Senonchè questo ragionamento è manifestamente erroneo e nella premessa e nella conseguenza: nella premessa, poichè, sebbene sia quistione non ancora del tutto pacifica questa di considerare i rinvii come atti interruttivi della perenzione, tuttavia non v'ha ragione sufficiente di dubitare che debba accettarsi la tesi affermativa. L'art. 338 del codice procedura civile infatti stabilisce: « qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura ». Ora a questa disposizione della legge evidentemente non si possono fare quelle restrizioni che dottrina e giurisprudenza in Francia sono concordi nello ammettere in seguito al disposto dell'art. 399 del codice civile francese (V. DALLOZ, *Repert.*, Peremption, 181). In esso è detto: « la peremption se couvrira par les actes *valables* faits par l'une ou l'autre des parties ».

Bisogna ricordare che non è stato abbandonato nel sistema d'interpretazione della legge l'insegnamento del diritto romano: « ubi nulla est ambiguitas verborum, non est facenda voluntatis quaestio »; e il nostro legislatore appunto, non preoccupandosi della natura degli atti che la parte deve compiere affinchè la perenzione resti interrotta, se sieno cioè atti di proce-

veva per salvaguardare gli interessi del suo mandante, una volta che ebbe fin dallo inizio e conservò il mandato fino allo espletamento del giudizio.

Considerato che ben più rilevante sia la censura della sentenza contenuta negli *altri tre mezzi* del ricorso dell'avv. Lelli. Costui, infatti, sostiene che, dibattuta essendo nella scuola e nella giurisprudenza la questione della efficacia dei rinvii come atti interruttivi della perenzione, era dovere per l'avvocato Fovel produrre ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiarato aveva la perenzione della sua istanza. Il ricorrente insiste poi nel sostenere che i rinvii siano atti interruttivi della perenzione, perchè escludono la volontà dello abbandono della lite, e manifestano invece il fermo proponimento di volerla proseguire e condurre a termine. E rileva infine che, quand'anche della efficacia dei rinvii come atti interruttivi della

---

dura nello stretto senso della parola, o no, si è dato cura soltanto d'impedire che i giudizj si abbiano a prolungare oltre il necessario per negligenza dei contendenti, e ha fatto loro perciò obbligo di ripristinare tutti gli atti della procedura quando questa sia stata abbandonata per un dato tempo.

Del resto, avendo le domande di rinvio strettissima analogia colle istanze giudiziali, chi vorrà, nel silenzio della legge, attribuire a queste due specie analoghe di atti tanta difformità di effetti?

Di più, è noto, e lo osserva anche il Supremo Collegio nella presente sentenza, come l'istituto della perenzione nel nostro codice sia informato al supposto che le parti, restando per un certo spazio di tempo inoperose, abbiano voluto abbandonare il giudizio. Ora è evidente che la domanda del rinvio rivela nei contendenti la intenzione, non già di abbandonare l'asserito loro diritto, ma di perseverare nell'iniziato giudizio e in condizioni più propizie. Talvolta anzi, e il presente ne è un caso, il rinvio è il solo atto di procedura possibile a farsi dalla parte; e allora vorrà dirsi che nell'impossibilità di compierne altri, quello dei contendenti che abbia chiesto il rinvio della causa per potere riassumere la istanza debba essere poi condannato in ogni modo a vederla perenta per colpa non propria?

Nè vale l'obbiettare che la suesposta dottrina generale non possa applicarsi al caso speciale in cui, a norma dell'art. 332 codice procedura civile, sia necessaria la riassunzione della istanza per l'avvenuta morte del convenuto prima della scadenza del termine a comparire. E' noto che la personalità giuridica del defunto non si estingue colla morte, ma viene proseguita nei suoi eredi, nella persona dei quali si trasferiscono i diritti, le azioni, le eccezioni e le obbligazioni del defunto: fra la morte del testatore e la successione degli eredi non vi ha discontinuità alcuna riconosciuta dalla legge, la quale non dice, in seguito alla morte, perenta l'istanza, ma obbliga soltanto la parte interessata a rendere noto, riassumendo la istanza, agli eredi il proposito di perseverare nella rivendicazione dell'asserito proprio diritto.

Stabilita così la fallacia della premessa del ragionamento fatto dal tribunale di Bologna, torna facile l'esame e la confutazione della conseguenza che ne ha tratta.

Non v'ha dubbio che per gli art. 1151 e 1152 del codice civile anche l'esercizio di una professione liberale dia luogo a responsabilità; ma tale responsabilità evidentemente non deriva dal fatto che il professionista, e nella specie l'avvocato, nel metodo di difesa del cliente abbia seguito una dottrina piuttosto che un'altra.

Vero è che i termini dell' art. 1151 « qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno » sono vaghi e generici e ammettono poca restrizione.

Vero è che siamo in tema di colpa aquiliana e *in lege aquilia et levissima culpa venit.* Ma in ogni modo l'elemento della colpa, per quanto lieve essa si voglia, si deve pur riscontrare. E, nel caso, lo si voleva ritrovare nel fatto di avere l'avvocato Lelli seguito una dottrina controversa, o nel non essere riuscito a convincere i magistrati del fondamento giuridico della domanda del proprio cliente?

Il LAURENT (*Droit civil*, v. XX, n. 484, p. 515) ha cercato questo elemento della colpa nell'obbligo che l'avvocato ha di conoscere il diritto e di saperlo applicare ai casi pratici; così egli scrive: « les avoués « ne peuvent pas non plus invoquer leur « bonne foi pour s'excuser d'un dommage qu'ils ont causé par une erreur « de droit, ils sont en faute quand ils « ignorent le droit, comme l'ouvrier qui « ne connait pas les règles de son art »,

perenzione possa dubitarsi, lo si poteva ritenere responsabile di errore professionale e mai di negligenza ed imperizia. E, per verità, questa Corte non può sconoscere che fondate siano tali censure, le quali non perdono la loro importanza pel fatto che i rinvii vennero chiesti ed ottenuti quando la istanza dell' avvocato Fovel doveva riassumersi per la morte del debitore Cantalupi avvenuta prima della scadenza del termine per comparire. Asserire, infatti, che non esista più la dimanda debitamente notificata quando il notificato muore prima della scadenza del termine per comparire è cosa non vera, che viene smentita dal fatto, che il legislatore in tal caso, lungi dal prescrivere una nuova citazione, negando qualsiasi efficacia a quella già notificata, vuole che la istanza sia riassunta. E, poichè sia assurdo ritenere che possa riassumersi ciò che più non esiste, così è necessità conchiudere che la morte del citato, lungi dallo eliminare gli effetti della citazione, altro non fa che determinare la citazione di coloro che debbono opporre la dimanda debitamente notificata al loro autore. Assodato in tal modo che la istanza esisteva al momento in cui i rinvii vennero chiesti, questa Corte rileva che con soverchia sicurezza il tribunale affermò che detti rinvii non erano atti di procedura valevoli ad interrompere

---

Tale dottrina, basata sul falso supposto che l'interpretazione e l'applicazione delle leggi sia la cosa la più sicura, evidentemente non può accettarsi senza molte riserve. L'operaio che conosca le regole della propria arte eviterà di cagionare ad altri dei danni provenienti da errore nell'applicazione delle regole dell'arte stessa: non così è dell'avvocato, il quale, anche conoscendo perfettamente, per quanto è possibile, le norme del diritto, può pur perdere delle cause e quindi arrecare danno; giacchè, a prescindere che molte circostanze possono far sì che riesca disconosciuto il buon diritto, dovendo egli applicare norme certe e determinate a una infinita e sempre crescente varietà di casi, si trova di fronte a dottrine le più disparate pur riferentisi a casi identici o analoghi, e delle quali non è poi sempre facile il discernere quale sia la più conforme alla legge. Ora, se per ignoranza del diritto si voglia intendere la mancanza delle più ovvie cognizioni, assolutamente indispensabili per l'esercizio della professione di avvocato, non v'ha dubbio che la tesi del LAURENT debba essere accolta. Ma, se alla frase *erreurs de droit* si voglia dare un significato più ampio, come le ha dato il tribunale di Bologna, evidentemente si cade nell'assurdo e nell'arbitrio.

La dottrina e la giurisprudenza, come abbiamo detto, sono certamente prevalenti in questo senso. Nella dottrina ricordiamo l'opinione di due illustri scrittori, il CHIRONI e il GIORGI.

Scrive il GIORGI nella dotta sua opera (*Teoria delle obbligazioni* n. 5, 155): « L'avvocato non solamente non risponde della causa, perchè lites habent sua sidera, ma per costantissima giurisprudenza non risponde nemmeno del suo consiglio, quand'anche la perspicacia più saggia dei nuovi consulenti abbia dimostrato che battendo altre vie si sarebbe potuto conseguire la vittoria. Perchè ne fosse responsabile, bisognerebbe che per fatto suo e per sua ignoranza della legge si fosse per esempio trascurato l' adempimento di qualche formalità necessaria e perentoria ».

Similmente il CHIRONI: « Nelle discussioni scientifiche ciascuno è libero di adottare la teoria che stima la più razionale e sicura, e sarebbe strana cosa portare avanti ai tribunali, come motivo di responsabilità, la mancanza di quell'accordo che, non solo non è sempre possibile nelle ricerche scientifiche, ma che sarebbe dannoso al progresso della scienza ».

Le decisioni delle corti regolatrici, ugualmente, sono la maggior parte basate sulla dottrina da noi esposta, che cioè nell' esercizio della professione chi arreca danno ad altri non è in colpa e non incontra responsabilità, a meno che non sia provato l'animo deliberato di malfare o la inescusabile negligenza. Ne ricordiamo alcune: le sentenze della CASSAZIONE ROMANA dei 9 gennaio 1891 in causa *Benedetti ed eredi Monteferrante* c. *De Paolis*, e degli 11 giugno 1894, in causa *Frezzolini* c. *Persi* (**Corte Suprema**: 1891, II, 171, e 1894, II, 337). V. anche la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA dei 28 marzo 1888 in causa *Franceschini* c. *Mastrofrancesco* (**Legge** 1888, II 124).

AVV. PIO CAPUCCI.

la perenzione. Massime tenendo conto della recente giurisprudenza in proposito, la quale, risalendo al principio che informa l'istituto della perenzione, ha visto nel rinvio esclusa la volontà di abbandonare la lite e manifesta quella di continuarla e menarla a termine, avrebbe dovuto il tribunale non permettersi di affermare che il ricorso per cassazione, consigliato dal Ducati, era certamente inutile, mentre ben poteva impedire il danno lamentato. Ond'è che il Fovel non possa parlare di danno irreparabile quando volle far passare in giudicato la sentenza che dichiarato aveva la perenzione d'istanza senza accettare il consiglio che gli veniva dal Ducati di denunziarla per cassazione. Ma, che che sia di ciò, certa cosa si è che, per essere molto dibattuta nella scuola e nella giurisprudenza la questione anzidetta, il tribunale per lo meno doveva ritenere che trattavasi di cosa nè evidente nè chiara tanto da permettere di dire imperito e negligente l'avvocato che nel rinvio riconosceva la efficacia d'impedire la perenzione. Ove a questo il tribunale avesse posto mente, ed avesse ricordato che lo stesso avvocato Fovel niente ebbe ad osservare in contrario, quando il Ducati assicurò che non poteva temersi la perenzione, perchè la sua istanza coi rinvii venne mantenuta in vita, certamente, esclusa la negligenza e la imperizia, avrebbe ammesso al più nell'avvocato Lelli un errore professionale, il quale non obbliga a risarcimento di danni, perchè niente di comune ha colla colpa e colla imperizia.

Considerato che, accogliendosi il ricorso del Lelli per le ragioni anzi esposte, resti assorbito il RICORSO DEL FOVEL NEL RAPPORTO DEL LELLI, ricorso che poggiava sul supposto che ferma dovesse restare la responsabilità del ripetuto Lelli. Il RICORSO poi DEL FOVEL NEI RAPPORTI DEL DUCATI va senz'altro rigettato, giacchè il tribunale con convincimento di fatto incensurabile in cassazione, esaminati tutti gli atti del giudizio, venne ad escludere qualsiasi mandato nel Ducati. Ed il ricorso va maggiormente rigettato ora che la responsabilità del Lelli è stata esclusa; giacchè, a dire del ricorrente Fovel, la colpa del Ducati consisterebbe nel non avere invigilato l'avvocato Lelli, il quale, per le cose già dette, non è responsabile nè di negligenza nè di imperizia, ma al più di errore professionale comune al Ducati, come fu comune allo stesso Fovel, errore professionale che non obbliga al risarcimento di danni.

Considerato cho al Lelli vada restituito il deposito; va restituito pure il deposito del Fovel nel rapporto del Lelli, mentre va all'erario quello fatto nel rapporto di Ducati.

Per questi motivi:

La Corte riunisce i numeri di ruolo 432 e 782;

Rigetta il primo mezzo del ricorso proposto dall'avvocato sig. Onofrio Lelli avverso la sentenza del tribunale di Bologna del 19 novembre 1894; ed accogliendo gli altri tre mezzi, cassa la detta sentenza, e rinvia la causa per nuovo esame e per le spese al tribunale di Ferrara;

Dichiara assorbito il ricorso proposto avverso la sentenza suddetta dall'avvocato sig. Lorenzo Fovel nei rapporti dell'avvocato Lelli, e lo rigetta nel rapporto dell'avvocato Angelo Ducati.

Sezione civile 27 luglio 1897, n. 518.

TONDI P. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Perrotti (avv. QUARTA) - *Vecchioni ed altri* (avv. CARUSI e TEDESCHI)

IPOTECA EVIZIONALE : Acquirente - Trasmissione - Dichiarazione giudiziale - Terzo - Molestia di evizione.
PRESCRIZIONE DECENNALE E TRENTENNALE : Trascrizione dell' acquisto - Ipoteche anteriori.
CASSAZIONE (Documenti in) : Giudizio di merito.

Se l'acquirente di un immobile garantito, mediante ipoteca, da evizione trasmette ad altri l'immobile, ha diritto per l'art. 2126 del codice civile a far dichiarare giudizialmente la sussistenza dell'ipoteca evizionale, indipendentemente da qualsiasi impugnativa per parte del terzo possessore e da qualsiasi molestia di evizione.

La prescrizione decennale è acquisitiva e, come la trentennale, nessuna influenza può avere rispetto a coloro che anteriormente alla trascrizione dell'acquisto avessero sul fondo iscritto delle ipoteche.

La corte di cassazione non può prendere in considerazione documenti non esibiti nel giudizio di merito.

La Corte osserva che la sentenza impugnata ritenne giudizio di jattanza quello promosso dal Perrotti, mancandogli un interesse legittimo attuale perchè nè i convenuti hanno mai impugnato l'efficacia dell'ipoteca evizionale sui beni da essi acquistati, nè alcuno ha mai intentato giudizio di evizione contro di lui. Interesse che è necessario abbia l'attore anche per promuovere l' azione d' interruzione concessa dall'art. 2126 del codice civile; e nella specie, risalendo l'acquisto Perrotti al 28 luglio 1861, al momento della citazione 22 giugno 1891 egli era garantito con la prescrizione acquisitiva decennale contro ogni possibile evizione; ed al tempo della sentenza di primo grado 22 gennaio 1892 era ancor meglio garantito dalla trentennale, di che all'art. 2135 codice civile, onde l' attore non ha più alcun interesse a mantenere ferma mediante ricognizione un acquisto protetto dalla massima di tutte le garanzie quale è la prescrizione; nè osta alla trentennale che al tempo della citazione non fosse decorso il trentennio: poichè, non essendo sopravvenuta la temuta evizione, non doveva proseguire il giudizio, e molto meno appellare.

Che il primo dei due motivi addotti dalla sentenza impugnata viola apertamente l'art. 2126 codice civile, il quale, provvedendo a temperare le conseguenze dell'art. 2121, dà facoltà di interrompere la prescrizione contro il terzo possessore indipendentemente da qualsiasi impugnativa per parte di questo, e di qualsiasi molestia di evizione; condizioni non scritte nella legge ed in contrasto con la ragione che l'informa, consistente nel dar modo di evitare le conseguenze del tempo in danno di chi non agì o non potè agire per ottenere il suo diritto prima che decorresse il termine della prescrizione.

Che del pari errato è il secondo motivo. La prescrizione decennale è acquisitiva, e nessuna influenza può avere rispetto a coloro che prima della trascrizione dell'acquisto avessero sul fondo iscritto e conservato ipoteche. Essa inoltre richiede che si acquisti in buona fede, e che sia stato trascritto il titolo: estremi dei quali la sentenza non fa alcun cenno.

La prescrizione trentennale, al pari della decennale, venne dalla sentenza ritenuta nel senso che nessun diritto di terzi possa più farsi valere contro il ricorrente a cui favore starebbe la prescrizione. Ma è chiaro che con questo non potevano essere pregiudicate le ragioni dei terzi estranei al giudizio, i quali conservano il diritto di oppugnare la prescrizione che ad essi fosse per opporre il ricorrente, e non è dato ad alcuno divisare le ragioni che i terzi potrebbero avere ad escluderla, specialmente per interruzione. Onde è manifesto l'errore nel dichiarare mancante d'interesse l'attore nell'azione spiegata di riconoscimento del suo diritto eventuale, per avere ritenuto decorsa a suo favore una prescrizione che senza la presenza in giudizio dei terzi contro i quali sarebbesi verificata non è giuridicamente possibile affermare, esponendo l'attore al pericolo di perdere l'ipoteca evizionale, e di subire l'evizione.

Che la sentenza stessa non accenna affatto al motivo della intempestività dell'azione spiegata, dedotta in questa sede pei resistenti: questione nuova, e che richiederebbe anche una indagine di fatto, epperò improponibile in cassazione. La quale neppur può prendere in considerazione documenti esibiti in questa sede dalle parti, e non prodotti nel giudizio di merito.

Per questi motivi:

Annulla la sentenza 20-21 dicembre 1895 della corte d'appello di Aquila e rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 27 novembre 1897, n. 622 (1).

MASI P. ff., Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. diff.)

Comune di Roma (avv. MEUCCI, SILIOTTI e SANTORI) -
Marotti, erede Frontini e Ditta in liquidazione U. Geisser e C. (avv. GASCA e BENTIVEGNA) (2)

LAVORO (Appalto di): Inadempimento dell'appaltante - Colpa - Altro lavoro di pubblica amministrazione.
NUOVO QUARTIERE IN UNA CITTA' (Sistemazione e costruzione di un): Impresa privata assuntrice - Omissione del comune - Costruzione di un collettore di acque - Appalto del governo ad altri - Forza maggiore - Danni da inosservanze e ritardo.
MORA (Costituzione in): Atti d'usciere - Esame del loro tenore.

Non è censurabile avanti la corte di cassazione l' apprezzamento del magistrato di merito il quale ritiene che gli inadempimenti da parte di chi ha concesso in appalto un lavoro siano avvenuti senza sua colpa, e soltanto in dipendenza di altro lavoro ordinato da pubblica amministrazione e ch'esso non aveva nè potestà nè mezzo d'impedire.

Se, dopo che una impresa privata ha assunto da un comune la sistemazione e la costruzione di un nuovo quartiere nella città, il comune stesso omette di fare ciò cui erasi obbligato, in seguito allo avere il governo concesso ad altri in appalto la costruzione di un collettore d'acque attraverso lo stesso quartiere, tale fatto del governo costituisce pel comune un caso di forza maggiore verso la impresa medesima che si dolga dei danni provenutile dalle inosservanze e dal ritardo da parte del comune nel fare quanto aveva promesso.

Per escludere che abbiano qualità od efficacia di costituzione in mora degli atti uscierili che possono equivalere a formali intimazioni, bisogna esaminarne il valore.

Osserva il Supremo Collegio:

Sul ricorso del Municipio

Che la denuncia avanzata di avere la corte di appello peccato nella motivazione, e di aver tolto efficacia alle disposizioni contrattuali degli art.

(1-2) Dalla sentenza stessa i *fatti* della causa sono compendiati come segue:

« La ditta Marotti, Frontini e Geisser con atto notarile del 29 ottobre 1883 assumeva verso il municipio di Roma l'impresa di sistemare ed edificare nella pianura del Testaccio il nuovo quartiere deliberato dal consiglio comunale dentro i termini e sotto le condizioni e patti, a cui entrambe le parti obbligavansi sotto pena dei danni e interessi.

Erano in corso questi lavori, quando nel 1885 il governo concedeva in appalto ad un'impresa Angeletti la costruzione di un collettore attraversante il nuovo quartiere: ciò che porse occasione ad un giudizio della Ditta Marotti contro l'Angeletti, e nel quale intervennero il Ministero dei lavori pubblici e il municipio di Roma, giudizio che cessò con sentenza del 24 decembre 1887 confermata in appello, la quale condannò l'Angeletti a pagare la indennità liquidata a favore della Ditta Marotti.

Nel 1895 altro giudizio istitui questa Ditta contro il municipio di Roma lamentando danni sofferti per inosservanza o per ritardo di quanto avea promesso il municipio, articolando nella citazione del 1 agosto e nelle seguenti comparse le sue domande.

Parte di esse furono dal tribunale respinte con sentenza del 1 giugno 1896: parte ammesse subordinatamente alla perizia che ordinava: accolta fu unicamente la domanda relativa al collaudo dei lavori.

La corte di appello però con sentenza del 4 decembre 1896 rigettò tutte le domande formulate dalla Ditta; e per le operazioni di collaudo assegnò un termine di sei mesi.

Questa sentenza è stata denunciata dal municipio di Roma e dalla Ditta Marotti ».

6 e 8 dell'istrumento 29 ottobre 1883 con ordinare al Municipio di procedere alle operazioni di collaudo nel termine prescritto, non è giustificato dal tenore della sentenza e dalla ispezione del contratto.

L'art. 9 del contratto, il fatto ritenuto nella sentenza di avere la Ditta compiuto i lavori di sistemazione, e le altre considerazioni che ivi si leggono dimostrano insussistenti l'uno e l'altro appunto del ricorso del Municipio.

Sul ricorso della Ditta

Osserva intorno al *primo mezzo*:

Che le diverse ragioni d'indennità pretese dalla Ditta prendeano origine e causa dalla costruzione del collettore, così come era stata appaltata dal governo, e come erasi eseguita dalla impresa assuntrice: e considerò la corte che delle conseguenze di tale opera non potea chiamarsi in colpa e rendere responsabile il Comune. Che i motivi di tale giudizio non possono disapprovarsi, sebbene non tutte le considerazioni sieno corrette.

Delle conseguenze derivate alla Ditta dalla determinazione dell'opera e dalla concessione dello appalto non potea risponderne il Municipio, che nessuna potestà e via possedeva per impedirla: nè di quelle, che derivarono dal fatto della impresa assuntrice dell'opera, sì perchè nessun vincolo contrattuale intercedeva fra essa ed il Municipio, sì perchè nessuna vigilanza ed autorità avea l'amministrazione comunale sopra i modi di esecuzione tenuti dall'impresa.

Fra tali conseguenze vi fu la sostituzione del collettore alle fogne delle vie Zabaglia e Branca, e il beneficio che venne a mancare alla Ditta; ma in questo caso devesi riconoscere l'evento della forza maggiore, indipendente dalla volontà del Municipio, e superiore ad essa, sicchè a buon diritto la corte escluse l'invocata applicazione dell'art. 1641 codice civile e dell'art. 345 della legge sulle opere pubbliche.

Nè di altre minori censure, dedotte nel mezzo, occorre occuparsi, restando assorbite dalle accennate considerazioni.

Osserva intorno al *secondo mezzo*:

Che la corte escluse i danni lamentati per la ritardata sistemazione delle vie Zabaglia e Branca, e Lungo Tevere, motivando il suo giudizio sul fatto ritenuto nella sentenza, che il ritardo e gl'impedimenti erano avvenuti senza colpa del Comune, ma soltanto in dipendenza della costruzione del collettore.

Questa affermazione, base del rigetto della domandata rifazione del danno, è censurata dal ricorso sotto diversi aspetti; ma, riguardando il fatto, non può scrollarsi in via di cassazione, e salva la sentenza dalle apposte censure.

Osserva intorno il *terzo mezzo*:

Che per due motivi si denuncia la sentenza: l'uno, di avere omesso qualunque esame e motivazione sopra la domanda relativa al prolungamento delle vie Aldo Manuzio e Giovanni Branca; e l'altro, di avere respinto senza sufficiente motivazione le domande fondate sopra la tolleranza usata dall'amministrazione comunale verso la impresa Angeletti.

Di questi due motivi merita il primo di venire accolto, non riscontrandosi nella sentenza alcuna considerazione, che convinca di essersi tenuto presente questo capo di domanda.

Non però il secondo, per le ragioni esposte nel ragionamento relativo al primo mezzo.

Osserva intorno al *quarto mezzo*:

Che, se non può prendersi in esame dal Supremo Collegio il motivo fondato sul travisamento del contratto perchè diretto a richiamare in esame il tenore delle disposizioni contrattuali contenute nell'istrumento di ottobre 1883, deve accogliersi l'altro motivo per violazione dell'art. 1223 codice civile. La corte escluse, pur riconoscendo che un termine erasi convenuto per una delle fontanelle di acqua marcia, la indennità domandata, dando per motivo che il danno non risultava avvenuto, mentre alla prova del verificato danno la Ditta concludeva di venire ammessa.

La corte escluse, che la Ditta Marotti avesse costituito in mora il

municipio di Roma con le proteste intimate per ministero di usciere, sì perchè esse non equivalevano all'atto d'intimazione, di cui è parola nell'articolo 1223, sì perchè non contenevano assegnazione di termine.

Cotesto giudizio della corte nella generalità in cui venne espresso non può ammettersi: le proteste uscierili possono equivalere alle formali intimazioni, anzi possono essere e qualificarsi tali. Per negare ad esse cotale efficacia e qualità occorreva togliere in esame gli atti intimati e dal tenore di essi desumere se insufficienti a costituire in mora il municipio. Cotesto esame era condizione indispensabile per applicare rettamente l'art. 1223 codice civile.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del municipio di Roma, e lo condanna nella perdita del deposito;

Rigetta del ricorso Marotti il primo, secondo e parte del terzo mezzo; accoglie l'ultimo mezzo nella parte relativa alla violazione dell'art. 1223 codice civile, ed il terzo nella parte relativa al prolungamento delle vie Aldo Manuzio e Giovanni Branca, e rinvia per nuovo esame la causa alla corte di Ancona;

Ordina la restituzione del deposito. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 720.

TROISE P. ff. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. diff.)

Toni Pagnoncelli (avv. PAGNONCELLI) - *Leoni* (avv. PASQUALI G.)

SENTENZA (Decisione e sottoscrizione delle): Termine per note aggiunte - Decisione entro il termine - Sottoscrizione posteriore - Ritorno sulla decisione.

CANONI ENFITEUTICI (Competenza per valore su): Giudizio di pagamento - Controversia sul numero dei debitori - Divisibilità di canone - Annualità determinate - Altre annualità (*Cod. proc. civ., art. 76*).

PAGAMENTO DI AGGIO (Competenza per valore su): Patto - Titolo - Obbligazione indeterminata.

Non è nulla una sentenza decisa entro il termine prefisso dal presidente del collegio alle parti per la presentazione di note dopo discussione, se la sottoscrizione della sentenza stessa è avvenuta dopo scaduto il termine suddetto.

Non si può dire che vi sia decisione della causa finchè la sentenza non sia sottoscritta da tutti i giudici.

Fino a quando non sia avvenuta la sottoscrizione della sentenza, possono i giudici, per discutere nuovi argomenti, ritornare sulla decisione già presa in camera di consiglio.

Quando il convenuto in un giudizio per pagamento di canoni enfiteutici scaduti non nega il diritto dell'attore a domandare tale pagamento, ma eccepisce solo che l'azione deve farsi anche valere contro altre persone che non sono in causa, non viene con ciò ad impugnare il titolo agli effetti della competenza per valore, e non è quindi applicabile l'art. 76 del codice di procedura civile.

Quando la quistione, sollevata dal convenuto, della divisibilità di un canone enfiteutico fra più persone si riferisce solo al pagamento di alcune annualità, non sarebbe mai applicabile l'art. 76 del codice di procedura civile al calcolo di tutte le annualità dovute, allo scopo di determinare la competenza, anche se l'applicazione di tale articolo non fosse esclusa per altre ragioni.

Quando si agita una questione relativa al patto di pagare un aggio sopra una somma dovuta dal convenuto, non si può dire, allo scopo di determinare la competenza, che la controversia cada sul titolo in forza del quale la somma è dovuta, ma solo sopra quel patto.

La obbligazione eventuale di pagare un aggio sopra una somma determinata, in certe condizioni accertabili in seguito, non può dirsi, allo scopo di determinare la competenza,

un'obbligazione di valore indeterminato.

La Corte di Cassazione osserva sul *primo motivo*, che il grave dubbio proposto dal controricorso, cioè se il fatto di avere il presidente autorizzato le parti a presentare note aggiunte costituisce, a norma delle disposizioni di legge, la nullità della sentenza, quando la stessa sia stata emessa pria che fosse trascorso il termine assegnato, presuppone che la sentenza impugnata fosse venuta a luce pria della scadenza del termine suindicato. Bisogna quindi, innanzi tutto, questo fatto accertare. Dice la sentenza che la causa fu decisa il giorno 5, ma contiene pure la medesima sentenza una insolita, e forse in tutt'altri casi inoccorrente, annotazione, cioè che la soscrizione dei giudici non ebbe luogo che il giorno 8, indi a che la sentenza nel medesimo giorno venne a luce per la pubblicazione fattane dal cancelliere. Cotesta annotazione dimostra chiaramente, che il collegio riservossi di dir l'ultima parola sulla causa dopo che fosse trascorso il termine, che il presidente avea creduto opportuno di concedere alle parti per presentare note aggiunte.

Se, dunque, allorquando la sentenza fu sottoscritta dai giudici, il termine era trascorso, e le note aggiunte erano state presentate, viene a mancar di base l'argomento di nullità posto nel ricorso.

Osserva, d'altra parte, che non può dirsi che vi sia stata decisione della causa, finchè la sentenza non sia stata sottoscritta da tutti i giudici; ond'è che viene generalmente ammesso, che fino a quando non sia avvenuta la sottoscrizione, possano i giudici, per discutere nuovi argomenti, ritornare sulla decisione già presa in camera di consiglio. Nulla dunque pone in essere per dedurne la nullità, che giusta la sentenza la causa fu decisa il giorno *cinque*, se nè la soscrizione, nè molto meno la pubblicazione ebbero luogo pria del giorno *otto*.

Nè fuor di luogo è infine rilevare che la sentenza, in quanto alle parti, non può dirsi pronunciata che nel dì della sua pubblicazione all'udienza; tutto quel che precede la pubblicazione intorno alla decisione, quando le forme di rito siano state adempiute in rapporto alle parti, è argomento dell'interna disciplina della camera di consiglio, che dalla legge è affidata al presidente.

Osserva sugli altri tre motivi, che i medesimi riduconsi ad un sol concetto, cioè che le eccezioni dei convenuti non costituivano sotto veruno aspetto quella impugnazione al titolo, che a norma dell'art. 76 codice procedura civile possa far variare la competenza del pretore per ragione di valore.

La sentenza del tribunale di Roma spogliata dalle sussidiarie argomentazioni, esposte in linguaggio non molto preciso, non ha che questo solo argomento di base; cioè che, avendo il Leoni oppugnato il titolo nel senso che, non contenendo lo strumento di enfiteusi il patto della solidarietà, non poteva l'attrice da lui chiedere l'intiera somma dei canoni scaduti, il valore della causa diveniva il capitale del canone, da valutarsi giusta l'art. 76 mediante la moltiplicazione per 20 di una annualità.

Bisogna adunque stabilire in pria, se la eccezione dei convenuti realmente consistesse in ciò che suppose il tribunale. Nè a far ciò occorre, come dice il controricorso, che la parte ricorrente si provveda pria in linea di ritrattazione della sentenza, poichè è risaputo che in materia di competenza per materia o valore, che può essere esaminata di ufficio, anche in cassazione (art. 187 codice procedura civile) per necessità di cose deve la corte riconoscere qual sia il tenore del libello che fu introdotto dalle parti, altrimenti riuscirebbe impossibile il riesame sulla competenza.

Osserva che i convenuti, nel verbale delle cause sopra trascritto, elevarono la eccezione d'incompetenza solamente ed esclusivamente sulla questione di sapere se essi a norma del patto contenuto nel contratto d'enfiteusi fossero tuttavia tenuti a pa-

gare in oro e in argento, e quindi fossero tenuti a pagare l'aggio, effettuando il pagamento del canone in valore diverso; o se all'inverso quel patto doveasi ritenere estinto, o, come essi dicevano, novato per non uso trentennale. Sollevavano inoltre un'altra quistione, che, sebbene in prima istanza stava limitata al merito, per postilla aggiunta alla comparsa in appello, cennarono come altra ragione d'incompetenza, quantunque nei motivi d'appello non ne avessero fatto cenno alcuno.

Le controversie mosse contro il titolo erano due, e diverse: 1° se fosse tuttavia sussistente il patto sull'aggio; 2° se il domino per ragione di diritto avesse azione contro il possessore del fondo enfiteutico per il pagamento intero del canone scaduto, ovvero si dovesse rivolgere divisamente contro tutti gli eredi dell'ultimo investito, che certamente era stato un solo. Il tribunale delle due controversie ne fece una sola; si fermò a quest'ultima; vi aggiunse la circostanza del non uso per trentanni che stava esclusivamente nella prima, e, creando una controversia sul titolo diversa da quella che sorgeva dagli atti, decise della incompetenza del pretore. Nè in questo errore ebbe a cadere perchè le impugnazioni al titolo fatte dai convenuti si presentassero adatte ad una diversa interpretazione, quelle erano chiare e nettamente delineate, ma solo perchè suppose una impugnazione diversa di quella che stava chiaramente scritta negli atti. E così dimenticò assolutamente la quistione della così detta novazione del patto sull'aggio per non uso di trentennio, e si attenne alla quistione sulla divisibilità del canone, come se proposta per tutte le scadenze, e per ragioni di non uso per trentanni.

Osserva che, ciò malgrado, è mestieri esaminare se le eccezioni proposte dai convenuti, per come realmente stavano, inducano alla incompetenza del pretore.

In ordine alla quistione della indivisibilità del canone sarebbe superfluo discutere la insussistenza del dubbio elevato al riguardo dal tribunale, essendo bene evidente che quella controversia non costituiva una impugnazione al titolo.

Non era infatti posto in contrasto che l'attrice, come direttaria, aveva diritto a chiedere le scadenze maturate tutte quante; elevavasi solamente controversia se potesse chiederle dai convenuti, che erano i soli possessori del fondo enfiteutico, ovvero si dovesse rivolgere divisamente contro tutti gli eredi dell'ultimo enfiteuta.

In tal caso si è molto lungi da quel che suppone l'art. 76, cioè che, essendo negato il debito delle scadenze, quel che viene in controversia è il capitale della prestazione; si è all'inverso nell'altro in cui il diritto al capitale è pienamente riconosciuto, riconosciuto ancora il diritto alle scadenze maturate, e solo messo in dubbio se una parte di queste debba esser riscossa da altre persone che non siano presenti in causa; sicchè la questione rimaneva circoscritta al valore delle annualità scadute, che non sorpassava la competenza del pretore.

Osserva che nella specie la medesima soluzione risulta evidente per altra via, imperocchè i convenuti dichiararonsi obbligati e pronti a pagare in quanto alla annualità scaduta dopo l'atto di divisione, in conformità della domanda dell'attrice. E bene a ragione, perchè l'atto di divisione del 1893 avea spartita l'eredità del Guglielmi, ma non divisa la cosa enfiteutica, la quale congiuntamente fu attribuita al comm. Leoni ed alla sorella Giulia. La quistione fu da costoro sollevata nel merito, circa il solo semestre scaduto pria della divisione, quando possessori comuni delle case erano tutti gli eredi del Guglielmi; sicchè la quistione della indivisibilità del canone non riguardava nella causa l'intiera prestazione, ma limitatamente quel semestre che era scaduto pria della divisione ereditaria, cioè un valore di lire 268,75 nè più nè meno. Per la medesima ragione non era neppur possibile estendere la quistione alle scadenze posteriori alla divisione, ostando a

ciò il fatto proprio dei convenuti Leoni, i quali in fatto aveano riconosciuto quel che stava in diritto, cioè l'obbligo di pagare le ripetute scadenze in conformità della domanda dell'attrice perchè possessori della cosa enfiteutica.

Osserva sull'altra quistione relativa al patto sull'aggio, che non occorre discutere le varie ragioni svolte nel ricorso, basta fermarsi ad una sola.

Ammesso che la relativa domanda costituisca una controversia sul titolo a senso dell'art. 76 codice procedura civile; ammesso che il pretore ed il tribunale non avrebbero potuto escluderla ai fini della competenza per ragioni di merito, quand'anco queste l'avessero chiarita puramente dilatoria, rimane sempre certo che il valore di tale controversia non sorpassava le lire 1500. La contesa era questa: se a norma del patto gli enfiteuti eran tenuti a pagar l'aggio oltre l'annualità del canone, ove mai il pagamento non effettuassero in moneta d'oro o d'argento; non cadeva dunque in controversia nè il canone nè il suo titolo, ma un sol patto del titolo, il cui valore concretasi in quel dippiù che i convenuti avrebbero eventualmente dovuto pagare per ragione di aggio.

Osserva che, trattandosi di una obbligazione eventuale, cioè sottoposta alla condizione che il debitore volesse pagare in carta, quando su questa corresse in piazza un aggio in rapporto alla moneta metallica, il valore del patto non si può concretare che nella scadenza avveratasi, non potendosi estendere al futuro, perchè eminentemente incerto, e nella sua effettiva esistenza, e nella sua quantità; e non trattasi in questo caso di valore indeterminabile, perchè indeterminabile è la esistenza del diritto pria che il suo valore. Ma, ammesso pure che annualmente certo fosse il diritto, e variabile la quantità, provvede al caso la disposizione dell'art. 78 codice procedura civile che determina il valore variabile secondo i prezzi medj del mercato. E l'attrice con questo metodo fissò il valore dell'aggio, producendo i listini di borsa; il convenuto non fece opposizione al riguardo, ed il pretore determinò la somma in lire 57,15 per tre semestri, che riducesi alla somma di lire 38,10 per ogni annualità, il cui capitale sta molto al disotto delle lire 1500. In ogni caso neppure col sistema delle medie, adottato in varie leggi per commutare in danaro una rendita in derrate, si sarebbe trovata tale cifra d'aggio che moltiplicato per 20 avesse dato più del massimo della competenza del pretore.

Sotto ogni rapporto adunque la impugnazione del patto sull'aggio non sollevava una controversia di valore superiore alla competenza del pretore.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, rigetta il primo motivo del ricorso, ed accogliendo gli altri cassa la sentenza del tribunale di Roma fra le parti anzidette, pubblicata addì 8 febbraio 1897 e rinvia la causa al tribunale civile di Velletri.

Sezione civile 4 marzo 1897, n. 152 (1).

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf)

Monte Granatico di Narbolia (avv. Pala) - *Putzolu* (2)

SENTENZA (Contraddizione in): Rinunzia a sentenza di primo grado - Conferma - Esecuzione.

FIDEJUSSIONE (Termine della): Mancanza di determinazione - Estinzione - Scadenza dell'obbligazione principale - Estinzione della fidejussione - Patto speciale - Obbligazione del debitore principale.

Cade in contraddizione il magistrato di appello, il quale, dopo avere,

(1-2) La Corte cassava la denunciata sentenza del tribunale di Oristano, e rinviava la causa a quello di Cagliari.

nella parte dimostrativa della sentenza, affermato che le parti in giudizio avevano rinunziato agli effetti della pronunzia del magistrato di primo grado, nella parte dispositiva conferma questa stessa pronunzia e ne ordina la esecuzione.

Quando colui che accede ad una obbligazione come fidejussore non mette alcuna determinazione alla durata di questa obbligazione accessoria, la fidejussione si estingue solo quando si estingue la obbligazione principale.

La semplice scadenza della obbligazione principale non estingue la fidejussione, il termine della quale può non derivare da un patto speciale che limita a un dato tempo la obbligazione del fidejussore in relazione a quella assunta dal debitore principale.

Sezione civile 2 giugno 1897, n. 362.

CARDONA P. ff. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Comune di Graffignano (avv. CIOLFI) - *Paparelli* (avv. PAOLUCCI) e *Bufalari Vannicelli*

APPELLO INCIDENTALE (Omessa pronuncia su): Rigetto - Assunto di diritto.
PRESCRIZIONE: Ostacolo del giudicato - Sentenza interlocutoria - Prova testimoniale.
PASSAGGIO (Servitù di): Estinzione - Servitù di pascere e legnare - Comunisti - Fondo privato.
PROVA TESTIMONIALE: Obblighi del magistrato - Fede dei testimoni - Motivazione.

Non può dolersi di omessa pronuncia l'appellante in via incidentale se il magistrato rigettò il suo appello senza discutere gli assunti di diritto sui quali era fondato.

Non può dolersi di mancata motivazione sulla dedotta prescrizione la parte cui il magistrato ha risposto con la considerazione di non potersene egli occupare per l'ostacolo del giudicato.

La corte di cassazione non può sindacare il giudizio del magistrato di merito, il quale, fondandosi sull'interpretazione di una sentenza interlocutoria, riteneva che questa avesse l'efficacia di cosa giudicata relativamente alla ammissibilità della prova testimoniale di una prescrizione.

Estinta la servitù di pascere e di legnare già goduta dagli abitanti di un comune, rimane pure estinta la servitù di passaggio attraverso un fondo privato, che i comunisti esercitavano ab antiquo *per usare della suddetta servitù principale.*

Il magistrato, che esamina una prova testimoniale, ha l'obbligo di dimostrare ciò che i testimoni abbiano detto, ma non quello di dimostrare che questi meritassero fede; dovendo ogni testimonianza essere creduta allorchè non sianvi ragioni di discredere, sulle quali soltanto esso ha il dovere di motivare.

La Corte di Cassazione osserva, che nel *primo motivo* si chiede l'annullamento della sentenza, ai termini dell'art. 517 n. 6, per avere omesso di pronunciare sul capo fondamentale della controversia, quello cioè che stava racchiuso nello appello incidentale del Comune. La *tesi* della causa, dice il ricorrente, secondo che fu espressamente detto nella comparsa, stava nel decidere se la servitù reclamata dal Comune, pei suoi speciali caratteri emergenti dalle ragioni di pubblica utilità, ed anco dal fatto permanente della esistenza di una strada sul fondo Puile, dovesse dirsi acquistata dal Comune, per trentennale prescrizione. La quistione dell'immemorabile era, secondo la comparsa, la *ipotesi* della causa, o se vuolsi la subordinata.

La corte provvide sulla *ipotesi*, ma non provvide sulla *tesi*, ond'è che sorge il vizio di omessa pronuncia.

Osserva che il dedotto motivo manca assolutamente di base; poichè, se la corte, secondo il linguaggio del ricorso, provvide sulla *ipotesi*, accogliendo l'appello principale, pronunciò ancora espressamente il suo provvedimento sulla *tesi*, rigettando l'appello incidente. Nè perchè non discusse gli

assunti di diritto sui quali era fondato l'appello incidentale cessa di esser vero che intorno al medesimo diè il provvedimento di rigetto; sicchè il motivo dedotto, non di mancata pronuncia, ma di mancata motivazione potrebbe dolersi; ma di difetto di motivazione non parla il medesimo, e bene a ragione; poichè la corte considerò espressamente che della prescrizione trentennale, e quindi delle ragioni di diritto, che l'appello incidente ponea a fondamento, non si occupava per l'ostacolo del giudicato emergente dalla interlocutoria del 21 luglio 1891; ed in base a questa ragione considerava che sull'appello incidentale doveasi emettere la pronuncia del rigetto.

Osserva che il ricorso ritorna sul medesimo argomento della prescrizione trentennale sotto altro aspetto, e quindi nel *terzo motivo* dice che l'ostacolo del giudicato non esisteva, e nel *secondo* svolge le ragioni, per le quali la servitù in contesa era ad apprezzarsi come di diritto singolare; ed a norma della legge sui lavori pubblici in relazione al codice civile, ed ai principj di diritto sulla singolare materia, doveasi ammettere la trentennale prescrizione.

Da ciò deduce la violazione degli articoli del codice civile che dettano le regole sul giudicato, e quindi delle altre disposizioni del medesimo codice, e della legge sui lavori pubblici ed altre invocate a sostegno della tesi.

Osserva che la sentenza che costituisce il giudicato è la seconda interlocutoria del 27 luglio 1891, contro la quale non fu nei modi e termini di legge proposto appello. Questa sentenza, come fu sopra rilevato, decise di ammettere la prova dell'immemorabile, ed escludere quella della prescrizione trentennale, perchè quest'ultima, trattandosi di servitù discontinua e non apparente, non era ammissibile, nè per le nuove nè per le vecchie leggi; che all'inverso per la giurisprudenza della Rota Romana, sotto il cui imperio sarebbe stata esercitata la servitù, anche una servitù discontinua e non apparente poteva essere riconosciuta legittima senza esibizione di titolo, se si trattasse di un possesso immemorabile. Il giudicato non può essere più chiaro.

Nè è lecito in sede di cassazione proporre un sistema di diversa interpretazione di quella sentenza, non essendo ufficio della medesima; e se mai il giudice di merito avesse ritenuto l'ostacolo del giudicato mediante interpretazione della sentenza interlocutoria, non potrebbe la corte di cassazione riesaminare i relativi apprezzamenti, per conchiudere in fatto che il giudicato vi era o non vi era.

Ma il ricorso risorge per dire, che la interlocutoria escluse bensì la prescrizione trentennale, ma sopra un falso supposto di diritto, cioè che la servitù in contesa fosse discontinua e non apparente; e quindi nel secondo motivo molto si diffonde per dimostrare, che una servitù di via, e non di semplice passaggio, è apparente per l'opera permanente manufatta della strada che corre sul fondo altrui, e per questa ragione, e per la materia stessa dell'uso pubblico nemmeno possa dirsi discontinua. D'altra parte poi aggiunge, che le servitù di utilità pubblica non sono governate dalle regole dettate dal codice civile per le servitù di utile privato, ma dalla legge sui lavori pubblici; a norma della quale, secondo assume il ricorrente, ben puossi acquistare l'uso pubblico sopra una via vicinale, od anche appartenente ad un solo proprietario, mediante la trentennale prescrizione.

E' superfluo dimostrare che le teorie circa la servitù di via, e non di semplice passaggio, non troverebbero applicazione nella specie, per le medesime ragioni per le quali la corte di appello escluse anche la prescrizione per immemorabile possesso. Superfluo ancora sarebbe il ripetere quanto in una precedente sentenza questa Corte di Cassazione ebbe a dire, circa la supposta singolarità del diritto che debba governare le servitù di uso pubblico nelle vie vicinali, alle quali fa accenno la legge sui lavori pubblici. Basta invece osservare, che le ragioni esposte nel secondo motivo avrebbe dovuto il ricorrente proporre in linea d'impugnazione alla interlo-

cutoria che passò in giudicato; la quale, ritenuta, quale è, discontinua e non apparente la servitù di passaggio sul fondo altrui, anche se per uso pubblico, giudicò inammessibile la prescrizione trentennale. Non essendosi impugnata nei modi e termini di legge quella sentenza, passò in giudicato e la considerazione, che si dice erronea, e, quel che più importa, il dispositivo che escluse la trentennale prescrizione.

Inutile altresì lo esaminare se intorno alla continuità ed apparenza della servitù discussero, oppur no, le parti quando fu pronunciata la interlocutoria; se le parti non impegnarono contrasto su quel punto, ciò importa che lo ammisero; ed in ogni ipotesi il tribunale non poteva esimersi dal giudicare se la servitù fosse continua ed apparente, o all'inverso, essendo questa la base sulla quale doveva sorgere la soluzione circa l'ammessione o meno della prescrizione trentennale, ch'è il punto vero del giudicato; contro il quale s'insorge per ragioni che, se fossero vere, avrebbero potuto condurle a farlo modificare, pria che non fossero trascorsi i termini utili.

Osserva che miglior fondamento non hanno i *motivi 4°, 5° e 6°* che censurano la sentenza in quanto non accettò quella che nel primo motivo è chiamata la ipotesi, cioè l'acquisto della servitù di uso pubblico per possesso *ab immemorabili*.

Il concetto decisivo della corte, già sopra esposto nei suoi varii argomenti, riducesi a poche e semplici idee. Fermato in fatto che la via vicinale di uso pubblico, per andare alla fonte Straccia dal comune e dalla borgata, sia quella descritta a mezzogiorno della carta topografica del perito Bevilacqua, la corte esamina se il Comune, oltre l'anzidetta via vicinale d'uso pubblico per andare alla fonte Straccia dalla parte di mezzogiorno, avesse inoltre un uso pubblico sul fondo Puile, per andare alla fonte medesima dalla parte di tramontana; quindi osserva all'uopo, che sebbene esistesse sul fondo Puile il viottolo da data remota, e fosse dimostrato dalle prove raccolte che per quello aveano sempre transitato gli abitanti, pure rimaneva a vedere se il transito avesse avuto luogo per la servitù di pascolo e di legnare, ovvero per andare alla fonte, ed al confine Roccalvecce. In quanto alla diramazione verso la grotta Napoliello, e da questa al predetto confine, accerta, in base alle dichiarazioni dei testimonj, che nè nacque nè fu esercitata per uso pubblico, ma per comodo di un napolitano che fabbricava polveri piriche nella grotta che ne prese il nome; in quanto poi al tratto che da S. Poggio accedeva alla fonte, trovò sicuro che il passaggio pubblico si esercitava per le dette servitù, e per nulla dimostrato che si fosse invece esercitato per tutti gli altri comodi accennati dal Comune per sostenere che quella era la vicinale di uso pubblico descritta nello elenco. E, poichè la servitù di pascere e di legnare erasi estinta col riscatto, con essa erasi pure estinto il diritto di passare che i comunisti aveano esercitato *ab antiquo*.

Il ricorso nei tre motivi in esame non dice che la corte abbia violata la legge affermando che, estinta la servitù di pascolo e di legnare, erasi estinto il diritto di passaggio pubblico che vi era annesso, ma per iscrollare quest'ultima conseguenza di diritto, ch'è inconfutabile, attacca le premesse di fatto, come deficienti e contraddittorie, tanto da costituire il difetto di motivazione.

E dice in pria, che la corte, ammettendo che la via del Puile partiva da una via pubblica, conduceva ad una fonte pubblica e ad altra via pubblica al confine, cadde in contraddizione dichiarando che la medesima non fosse una via di uso pubblico, ed invece la chiamò una via privata.

Osserva, che la corte aveva già stabilito in fatto che la via vicinale di uso pubblico che avea sin dall'inizio della lite reclamato il Comune, era quella del mezzogiorno, che nessuno, e molto meno il Paparelli, avea guastato o interrotto, e che sul Puile non poteva esservi che una via di privata proprietà, sulla quale solo

poteva sussistere una servitù di passaggio pubblico. E questo medesimo concetto avea già preaccennato la corte in quel passo della sentenza, in cui mise in rilievo che il Comune neppure avea assunto, e molto meno dimostrato, che avesse curato la manutenzione della strada del Puile, come cosa di sua spettanza. Sicchè non contraddicevasi certamente quando affermava, che esistendo la via vicinale di uso pubblico nel mezzogiorno, su quella di tramontana non potevasi discutere che di uso pubblico su di una via privata.

Pure contraddittorio, s'aggiunge, è il giudizio di fatto che fu dato in conformità del parere del perito Bevilacqua; però gli elementi di contraddizione il ricorso li cava dalla perizia del Caposavi, e così non riesce che ad impugnare il giudizio di estimazione della corte, che la condusse ad accettare il parere del primo, anzichè quello del secondo perito: locchè non è ammesso, ai termini dell'art. 517 del codice di procedura civile.

Altra contraddizione crede il ricorso trovare in quanto che la corte ammise che l'uso di passare era immemorabile, e poi ne negò gli effetti, confondendo l'origine con la causa; ma non avverte che la corte pose in fatto, in base alle deposizioni raccolte, che quel passaggio non avea lo scopo attribuitogli dal Comune per sostenere il suo assunto, ma l'altro della servitù di pascere e di legnare, il quale si era estinto con l'estinguersi di quella servitù.

Si fa inoltre rimprovero alla corte di non avere a dilungo dimostrato perchè prestò fede ai testimoni della riprova, che escludevano il passaggio usato anche fuor del tempo in cui si esercitava la servitù di pascere e legnare. Alla corte incombeva accertare ciò che quei testimonj avevan detto, e non dimostrare che gli stessi meritavano fede; ogni testimonianza dev'esser creduta, quando non vi siano ragioni di discredere; l'obbligo di motivare può sorgere in quest'ultimo caso, non nell'opposto; sicchè fu sufficiente il dire, che le ragioni addotte dal tribunale per non credere a quei testimonj erano infondate.

Si censura infine la sentenza in quanto, ragionando della ipotesi di un passaggio oltre i limiti della servitù di pascere e di legnare, parlò di *possibilità* e di *perplessità*. Quel passo della sentenza non dice punto quel che intende il ricorso; dice ben altro, che nulla toglie od aggiunge alla legalità della medesima; poichè in esso si fa una ipotesi diversa da quella già affermata in precedenza, cioè che potesse sussistere il fatto di un passaggio esercitato in tempo diverso da quello destinato al pascolo; ed il periodo intero intende a dire che, ammessa la ipotesi, non si avrebbe che un possesso equivoco, fondato su atti possibilmente di pura tolleranza.

Osserva che del *sesto motivo* non è uopo occuparsi; poichè, avendo la corte giudicato in fatto, che la via reclamata dal Comune in base allo elenco, era quella del mezzogiorno, la quistione della legalità dello elenco rimaneva superflua. Per altro la corte non disse che lo elenco mancava della sola approvazione del prefetto, che giusta il ricorso potrebbe esser presunta, invece affermò che mancava la deliberazione della giunta, l'affissione al pubblico, la deliberazione del consiglio sui reclami, e l'approvazione del prefetto, cose tutte richieste dalla legge sui lavori pubblici; e contro questa affermazione di fatto non è dato insorgere, nè insorge il ricorso.

Osserva sul *settimo motivo*, che la corte avendo riconosciuto che al Paparelli competeva il diritto di disporre a suo talento della via in quistione, revocò pure quella parte della sentenza dei primi giudici, che, avendo affermato l'opposto, avea ordinato che il medesimo rimettesse le cose *ad pristinum* in un designato tempo. Or dice il ricorso che su questo punto, che pure formava oggetto di un apposito incidente, la sentenza è assolutamente muta.

Osserva che il motivo della revocazione della sentenza dei primi giudici anco nella parte in cui avea ordinata la restituzione delle cose *ad*

pristinum, sta nell'altro che accerta come al Paparelli competesse il diritto di quelle alterazioni della via, che mossero la querela penale del sindaco, e poi l'incidente di reintegrazione dinanti il presidente del tribunale civile. Non è poi esatto quel che dice il ricorso, che l'incidente anzidetto stava da sè, ed indipendente dal merito, sicchè reclamava un provvedimento speciale, se non altro agli effetti dei danni e delle spese. La ordinanza che riunisce l'incidente al merito accenna decisamente al contrario; e le considerazioni fatte dal tribunale nella diffinitiva sentenza si diffondono per dimostrare, che, sebbene le prove raccolte in seguito all'incidente non accertassero ciò che sul medesimo fu denunciato, ma un fatto analogo al primitivo, cioè la distruzione della strada in altro punto, tuttavia era da ordinarsi la restituzione delle cose *ad pristinum*, anche per tutto quello che si era fatto pendente il giudizio. Così stando il fatto evidentemente non sorgeva veruna ragione di danno a carico del Paparelli, poichè egli avea fatto in sostanza quel che avea diritto di fare, disporre cioè della strada a suo talento, finchè il giudice non glielo avesse interdetto; e questo concetto, essendo implicito nelle considerazioni circa il diritto alla servitù, non era d'uopo che la corte lo ripetesse, al fine di applicarlo in quanto alla restituzione delle cose al primitivo stato.

In quanto alle spese, poi, gli è chiaro che l'argomento rientra nel campo di quel largo potere discrezionale che l'art. 370 codice procedura civile concede al giudice del merito.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, rigetta il ricorso proposto dal Comune di Graffignano, avverso la sentenza della corte di appello di Roma fra le parti sopra descritte, pubblicata addì 24 marzo 1896.

Sezione civile 29 novembre 1897, n. 821.

MASI P. ff. - INNOCENTI Rel. ed Est. - - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Carpeggiani (avv. Mucci e Battistini) - *Provincia di Ferrara* (avv. Massoli e Pasqualini)

OPERA PUBBLICA PROVINCIALE (Danno da): Ricostruzione di un ponte - Deviazione di acque fluviali - Danni - Risarcimento - Indennità (*Cod. civ., art. 1151; legge 25 giugno 1865, art. 46*).

Non in base al principio generale dell'obbligo di risarcire i danni derivanti da fatto illegale o colposo, di cui all'art. 1151 del codice civile, ma per lo speciale principio sancito nell'art. 46 della legge dei 25 giugno 1865, se dalla ricostruzione nel pubblico interesse di un ponte su fiume, fatta da una provincia, viene deviato il corso delle acque in modo che queste arrechino un pregiudizio permanente alla proprietà di un privato, con l'esporla a continue corrosioni nel corso ordinario del fiume e a devastazioni in tempo di piena, è dovuta indennità al proprietario dello stesso fondo.

Attesochè l'errore della denunciata sentenza consiste nello avere esaminata e risoluta la causa alla stregua ed in base a dei principj, che, quantunque esatti in diritto, non potevano nella specie trovare la loro applicazione. Dessa, quasichè si trattasse di risarcimento di danni derivati da un fatto illegale o colposo, osserva che la provincia di Ferrara ricostruì il distrutto ponte sul Reno nel pubblico interesse, per ripristinare le comunicazioni rimaste interrotte tra i comuni di Cento e Pieve di Cento, e che la opera venne eseguita a regola di arte, in piena conformità del progetto approvato dal Ministero dei lavori pubblici, e nel modo imposto dalle mutate condizioni del fiume. E, ciò premesso, ne deduce che, se la provincia nello imprendere la detta rico-

struzione usò del proprio diritto, e se nel compierla non commise la minima illegalità e colpa, non poteva la medesima essere chiamata a' rispondere di danni pel noto principio « *nemo damnum facit, nisi qui id fecit quod facere jus non habet* ».

Ma la Carpeggiani pure riconosceva, che la provincia nel provvedere alla viabilità attraverso il fiume Reno aveva esercitato un diritto, o meglio adempiuto ad un dovere, e, senza punto entrare in apprezzamenti perchè a lei vietati sulla bontà o meno dell'opera, si limitava soltanto a dire che le innovazioni fatte nella ricostruzione del ponte, deviando la corrente delle acque, e spingendola verso i terreni di sua proprietà, arrecavano a questi un grave e permanente danno, coll'esporli durante il corso ordinario del fiume a continue corrosioni sulla loro fronte, ed a devastazioni in tempo di piena. Si era adunque in tema di danni derivanti, non da colpa, ma dalla esecuzione di una opera pubblica, ed il principio da applicarsi non era già quello generale contenuto nell'art. 1151 del codice civile, in cui è stabilito che qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcirlo, sibbene l'altro speciale sancito nell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, il quale dispone: « *E' dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengono gravati di servitù, o vengono a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto* ». Sta bene che l'interesse privato debba cedere al pubblico; però sarebbe stata una esorbitanza il negare ai privati, i quali avessero patiti dei danni nelle loro proprietà a causa della esecuzione di una opera pubblica, l'azione per chiedere di esserne indennizzati. Il vedere poi, nella specie, se sussistessero i lamentati danni, e, nella ipotesi affermativa, se derivassero effettivamente dalle compiute innovazioni nella ricostruzione del ponte, ovvero dalla natura dei luoghi, e dal mutato stato del fiume, come anche se fosse rimasto leso il diritto di proprietà della Carpeggiani, o non piuttosto un semplice suo interesse, dipendeva dallo esito della prova a mezzo di perizia, che essa aveva all'uopo invocata fin dal primo comparire in giudizio.

Per questi motivi:

La Corte cassa la sentenza resa tra le parti dalla corte di appello di Bologna li 19-30 novembre 1896, e rinvia la causa pel nuovo esame alla corte di appello di Ancona.

Sezione civile 19 luglio 1897, n. 489.

GHIGLIERI P. P. – NIUTTA Rel. ed Est. – P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ranieri (avv. PASQUALI G.) – *Mancini* (avv. MANZONI)

CONFINI (Regolamento di): Ammissibilità di azione - Perizia - Fondi privati - Via pubblica - Giudicato.

FIUME (Accessioni del): Unioni di terre - Incrementi aderenti ai fondi - Alveo abbandonato - Terreni fronteggianti - Spettanza delle terre - Estensione delle fronti - Ripartizione dell'alveo - Metodo delle perpendicolari sulla mediana - Metodo del prolungamento dei confini.

Chi ha lasciato passare in giudicato la sentenza con la quale, ritenendosi ammissibile la proposta azione di confinazione di due fondi privati, ordinavasi la perizia pel regolamento dei confini, non può quindi più eccepire l'inammessibilità dell'azione finium regundorum *per la pretesa esistenza di una pubblica via tra gli stessi due fondi.*

La legge stabilisce regole non differenti, ma in sostanza identiche, per la spettanza e la ripartizione così delle unioni di terre, o incrementi che si formano nei fondi e che aderiscono ad essi, quale l'alveo abbandonato del fiume, come delle isole o unioni di terre che si formano nei fiumi e non fanno corpo con i terreni fronteggian-

ti; e la proprietà di tutte queste terre spetta ugualmente ai proprietarj dei fondi posti lungo le rive dei fiumi o ch'esse terre fronteggiano, in proporzione della estensione della fronte di ciascun fondo.

Può il magistrato, per la ripartizione, fra più proprietarj confinanti sulla stessa riva del fiume, dell'alveo da questo abbandonato, adottare il metodo delle perpendicolari sulla mediana del fiume ai punti estremi della fronte di ciascun fondo, quale è applicato per la ripartizione delle isole ad unioni di terre formatesi nei fiumi e torrenti, in vece del metodo del prolungamento dei confini.

Osserva che col *primo e secondo motivo* erroneamente affermano i ricorrenti che la corte d'appello, ritenendo che la scrittura dei 2 ottobre 1893 fosse di ostacolo alla prescrizione da essi invocata, abbia violato il giudicato, cioè la sentenza dei 30 aprile 1894, ed ammesso che la rinunzia alla prescrizione possa desumersi da un atto rimasto senza alcun effetto, quale sarebbe la mentovata scrittura pel quale essi Ranieri si obbligavano a devenire al regolamento dei confini per tutta l'estensione dei loro fondi sino alla riva del fiume. Invero la riferita sentenza dei 30 aprile 1894 se disse nella motivazione che allo stato degli atti non pareva potersi da quella scrittura desumere una rinunzia dei Ranieri al diritto di eccepire la presunzione per l'estensione di territorio abbandonato dal fiume e che s'inoltrava entro la proprietà Mancini, niun diritto però pregiudicò in proposito nella parte dispositiva, avendo la sentenza medesima disposto la perizia per regolamento dei confini senza alcuna limitazione, ma per tutta la estensione dei terreni controversi, compresa appunto quella estensione di territorio che i Ranieri sostenevano avere usucapita. Bene poi la corte osservò che, se con la mentovata scrittura essi Ranieri si obbligavano a fare regolare i confini tra la loro proprietà e quella del Mancini, comprendendo nella determinazione di confini anche la parte di territorio abbandonata dal fiume, si dovesse per necessità conchiudere che eglino non potessero più per quella estensione di territorio invocare la presunzione; imperocchè la loro pretensione di doversi eslcludere dalla confinazione tale estensione come appartenente ad essi per la usucapione, era manifestamente incompatibile e contraddittorio all'obbligo assunto di far regolare i confini anche per la parte di territorio compresa in detta estensione, cioè per l'intera estensione delle rispettive terre sino alla riva attuale dal fiume. E senza alcun fondamento si oppone dai Ranieri che di quella scrittura non si potesse tener conto, perchè rimasta senza effetto in quanto che la perizia che per essa si disponeva non ebbe luogo; imperocchè sta in fatto che, se la perizia non fu eseguita, ciò avvenne, non già perchè essi Ranieri e il Mancini avessero per avventura e con mutuo loro consenso rinunziato agli obblighi assunti con quella scrittura, ma invece perchè i due periti da essi nominati non si misero d'accordo nelle loro operazioni, onde pel Mancini la necessità d'istituire il giudizio per fare giudiziariamente eseguire la confinazione mediante perito nominato dal magistrato.

Osserva che col *terzo motivo* i ricorrenti censurano la sentenza denunziata per avere respinta la nuova eccezione proposta in appello della inammessibilità dell'azione *finium regundorum* per l'esistenza di una pubblica via tra i due fondi. Ma bene la corte rilevò che la nuova deduzione dei Ranieri trovava l'ostacolo e del quasi contratto giudiziale e della cosa giudicata; imperocchè essi Ranieri, rispondendo alla citazione del Mancini istitutiva dal giudizio per la confinazione, mai accennarono in modo alcuno all'esistenza di una via o pubblica o vicinale che separasse i loro fondi; nè durante tutto il corso del giudizio in prima istanza e nelle osservazioni presentate al perito sostennero mai che per cosiffatta ragione dovesse respingersi l'azione di confinazione proposta dal Mancini; e, intervenuta la sentenza dei 30 a-

prile 1894, con la quale il tribunale, ritenendo ammessibile l'azione di confinazione, ordinava la perizia pel regolamento dei confini, essi non si appellarono menomamente dalla stessa, ma fecero eseguire la perizia passando con la sentenza medesima in cosa giudicata.

Osserva che con gli altri tre motivi i ricorrenti Ranieri censurano la sentenza deducendo avere la corte, contrariamente al giudicato racchiuso nella sentenza del tribunale che indicava come norma al perito per la ripartizione delle terre lasciate dal fiume la disposizione dello art. 461 codice civile, ritenuto sia invece applicabile la disposizione dell'art. 458, e inoltre che, confondendo le ipotesi dei due articoli, abbia erroneamente adottato pei terreni che costituiscono l'*alveus derelictus* del fiume il metodo di ripartizione a base delle perpendicolari sulla linea mediana del fiume, stabilito dallo art. 458 unicamente per le *insulae in flumine natae* o altre alluvioni o incrementi di terre non aderenti alla riva. Le censure però mancano di base giuridica. Anzitutto, nello avere il tribunale prima ritenuto applicabile nella specie la norma dell'art. 461 e poi, in segnito alle osservazioni del perito, creduto invece doversi seguire per la ripartizione la norma indicata nello art. 458, non si può desumere alcuna violazione della cosa giudicata; dappoichè il tribunale con la sentenza dei 30 aprile 1894, se disse al perito di tener presente per la ripartizione dell'alveo abbandonato la norma dell'art. 461, indicò tale disposizione piuttosto come norma direttiva anzichè come norma tassativa pel metodo di ripartizione; ed è chiaro del resto che la sentenza medesima costituiva giudicato quanto alla ammessibilità dell'azione di confinazione e in quanto disponevasi all'uopo la perizia, ma non si potrebbe certo ravvisare in essa alcun giudicato quanto ai criterj cui accennava intorno al metodo della ripartizione, mentre siffatti criterj non poteva il tribunale in modo certo e definitivo fissarli anticipatamente, ma soltanto dopo che dalla relazione del perito si fosse accertata e messa in chiaro la posizione dei luoghi e la estensione e configurazione delle terre alluvionali abbandonate dal fiume lungo le rispettive proprietà delle due parti contendenti. Quanto poi al sistema di ripartizione definitivamente adottato dai giudici del merito, è da por mente che indarno i ricorrenti assumono avere la corte, ammettendo i criterj seguiti dal tribunale, applicato erroneamente nella specie la disposizione dell'art. 458 che riguarda le *insulae in flumine natae* o unioni di terra non aderenti alla riva, quando invece, trattandosi di *alveus derelictus* del fiume, era da applicare solo l'art. 461; imperocchè, come bene osservò la sentenza denunziata e come emerge dal disposto di detti articoli e degli art. 453 e 454 codice citato, la legge non stabilisce regole differenti, ma in sostanza identiche per la spettanza e la ripartizione così delle unioni di terra o incrementi che si formano nei fondi e che aderiscono ad essi, quale l'alveo abbandonato dai fiumi, come per le isole o unioni di terre che si formano nei fiumi e non fanno corpo coi terreni che li fronteggiano. Si desume dal complesso di siffatte disposizioni che la proprietà di tutte tali terre spetta ai proprietarj dei fondi posti lungo le rive dei fiumi o ch'esse terre fronteggiano e in proporzione della estensione della fronte di ciascun fondo. Ora nello art. 458 la legge, prevedendo il caso delle isole ed unioni di terra che fronteggiano più proprietarj sulla stessa sponda del fiume, stabilisce come base della ripartizione proporzionata alla rispettiva estensione dei terreni di detti proprietarj la perpendicolare dalla mediana del fiume ai punti estremi di ciascun fondo; ma nell'art. 461, prevedendo il caso della ripartizione del letto abbandonato, non già tra proprietarj finitimi della stessa riva, ma fra i proprietarj delle due rive opposte del fiume, si limita a stabilire che l'antico letto abbia a dividersi sino al mezzo di esso secondo l'estensione della fronte di ciascun proprietario. Nulla avendo poi stabilito quanto ai rapporti fra più proprietarj confinanti sulla stessa riva

del fiume, è chiaro che rispetto al metodo da seguire per ripartirsi tra i frontisti della stessa riva parte del letto medesimo secondo l'estensione delle rispettive proprietà, la legge abbia inteso rimettersi al giudizio del magistrato. Ciò posto, la corte d'appello, avendo nella specie giudicato di dover adottare il metodo delle perpendicolari sulla mediana del fiume ai punti estremi della fronte di ciascun fondo, non violava per guisa alcuna nessuna disposizione di legge, mentre, se tale metodo è dalla legge prescritto pei casi previsti dall'art. 158, non è da essa per nulla vietato pei casi previsti dal ripetuto art. 461; e poi il giudizio della corte tanto meno potrebbe censurarsi per quanto siffatto metodo delle perpendicolari alla mediana del fiume è quello stesso adottato dal legislatore nei detti casi dell'art. 458 e risponde allo scopo della legge, quello cioè di una ripartizione del terreno alluvionale proporzionata alla estensione della fronte dei rispettivi fondi, laddove il metodo del prolungamento dei confini propugnato dai Ranieri potrebbe dar luogo ad una ripartizione affatto arbitraria ed in alcuni casi riuscirebbe inattuabile nella sua pratica applicazione, come fa rilevare la stessa sentenza denunziata. Altronde tratterebbesi sempre di apprezzamento e giudizio di fatto che per loro natura sfuggono alla censura del Supremo Collegio. E per questa ragione neppure potrebbe censurarsi la sentenza denunziata per avere, come si assume nel *sesto motivo* del ricorso, ritenuto giusta la perizia, che la perpendicolare dovesse stabilirsi sulla mediana attuale del fiume e non invece sulla serie delle mediane precedenti e corrispondenti ai varii spostamenti dell'alveo.

Altronde di ciò non fu mossa questione in grado di appello; onde la censura nemmeno sarebbe proponibile in cassazione.

Osserva che per le ragioni finora esposte il ricorso dei signori Ranieri non può non essere rigettato.

Visto l'art. 541 codice procedura civile;

Per queste ragioni:

La Corte rigetta il ricorso (contro la denunciata sentenza della corte di appello di Bologna, dei 9 novembre 1896).

Sezione civile 18 giugno 1897, n. 412 (1).

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Poltoratzhy (avv. TURBIGLIO G.) - *Bartolini* (2)

PROCEDIMENTO CIVILE: Revoca di mandato ad un procuratore e nomina di altro procuratore - Scienza nella controparte di tal sostituzione - Notificazione della citazione riassuntiva presso il municipio - Nullità.

Qualora una parte in causa abbia revocato il mandato al suo procuratore e ne abbia nominato un altro, in modo che tale sostituzione sia a cognizione della controparte, la quale, nel domicilio eletto presso il procuratore sostituito abbia già notificato altri atti giudiziarj, non si può, per riassumere la causa in seguito all'esecuzione di un mezzo istruttorio, notificare la citazione o al domicilio eletto presso l'antico procuratore o con deposito presso l'ufficio comunale, se detto antico procuratore siasi rifiutato di ricevere la citazione, dichiarando all'usciere di non avere più la rappresentanza della persona convenuta.

(1-2) La CORTE cassava la sentenza della corte di appello di Roma, dei 16-28 aprile 1896, e rinviava la causa a quella di Perugia.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 728.

MASI P. ff. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Marconi (avv. ZAMPUTI) - *Iacobini* (avv. DE DOMINICIS U., BOIDO e OTTONI)

REVOCAZIONE (Giudizio di): Sentenza che ha ritenuto la causa (*Cod. proc. civ., art. 492 e 494*).

Per la facoltà concessa al magistrato di appello dall'art. 492 del codice di procedura civile, quella cioè di avocare a sè il merito della causa e pronunziare anche su questo allorchè ritenga la causa stessa già matura a decisione, la pronunzia di detto magistrato di appello, qualunque essa sia, non deve ritenersi come fatta in primo grado di giurisdizione, nè cessa dall'essere una sentenza pronunziata in grado d'appello e, come tale, per l'art. 494 di detto codice, suscettibile di revocazione.

Considerato che il proposto ricorso deve essere necessariamente accolto, perchè la ragione di decidere della denunziata sentenza, quale resulta dalla sua parte razionale è l'effetto di una errata interpretazione delle disposizioni contenute negli articoli 492 e 494 del codice di procedura civile, e di una falsa applicazione del secondo di questi due articoli.

Infatti l'art. 492, se dà facoltà al giudice di appello di avocare a sè il merito della causa, e pronunziare anche su questo, quando ritenga la causa stessa già matura a decisione, tanto se conferma quanto se riforma la sentenza interlocutoria o incidentale per occasione della quale è stata eccitata la sua giurisdizione, non sancisce già che il detto giudice di appello pronunzi in questo caso come giudice di primo grado, tantochè la sua decisione cessi di essere una sentenza pronunziata dall'autorità giudiziaria in grado di appello ed assuma il carattere di sentenza pronunziata in prima istanza al seguito di una giurisdizione attribuita al giudice d'appello dal consenso delle parti. L'impugnata sentenza, col supporre tutto ciò, ha dato una interpretazione alquanto originale al disposto dell'articolo superiormente indicato; ed ha quindi malamente ritenuto che le due parti contendenti, con le conclusioni da loro spiegate all'udienza, abbiano inteso di usare di una facoltà che la legge a loro non consente, della facoltà cioè di rinunziare al primo grado di giurisdizione e trasformare di loro autorità l'adito tribunale di appello in un giudice di prima istanza.

Il successivo art. 494 del detto codice di procedura, siccome ha opportunamente ricordato l'impugnata sentenza, stabilisce in lettera che possono essere revocate sulla istanza della parte le sentenze pronunziate in contradditorio dalle autorità giudiziarie in grado di appello. Esso non fa distinzione alcuna rispetto alle sentenze pronunziate dal giudice di secondo grado; e l'impugnata sentenza, di cui ora si discorre, ha fatto davvero un mal governo del disposto dell'articolo suddetto quando, fuorviata dal suo errato criterio sul vero significato e sulla portata del precedente art. 492 è venuta alla conclusione di ritenere che la sua sentenza del 13-18 giugno 1894, colla quale aveva riformato la sentenza pretoriale del 7 ottobre 1892, non poteva essere impugnata col mezzo straordinario della revocazione per non essere sentenza pronunziata in grado d'appello.

Per questi motivi:

Veduti gli art. 542 e seguenti del codice di procedura civile;

Annulla la denunziata sentenza del tribunale civile di Roma pronunziata il 16-21 gennaio 1895 e rinvia la causa per il nuovo giudizio al tribunale civile di Velletri.

Sezione civile 8 ottobre 1897, n. 585.

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Savoja (avv. Tuccimei e Martini G.) - *Comune di Roma* (avv. Meucci e Siliotti)

LICENZA DI EDIFICARE (Danni per diniego di): Assoluzione di un comune - Edificio di privato - Sistemazione di pubblica utilità - Richiesta del decreto - Circostanze speciali di fatto - Reclamo all'autorità amministrativa superiore.

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA': Amministrazione comunale - Avvertimento di prossima espropriazione - Edificazione successiva - Indennità maggiore.

Giustamente si ritiene non obbligato a risarcimento di danni un comune per avere negato ad un privato il permesso di edificare su di un terreno ove l'edificio non avrebbe potuto rimanere per la già divisata diversa sistemazione da darsi alla località a causa di pubblica utilità; quantunque, al tempo in cui si domanda la licenza di edificare, non si fosse ancora dal consiglio comunale deliberato di chiedere il poi ottenuto decreto dichiarativo della pubblica utilità, se speciali circostanze di fatto facciano ritenere lecito, prudente e senza colpa il diniego del comune (1).

Chi dal comune è stato avvertito della prossima espropriazione per causa di pubblica utilità di un suo fondo, divisata da essa amministrazione, non può, se edifichi successivamente nello stesso fondo, conseguire una indennità maggiore di quella che gli sarebbe spettata senza le fatte costruzioni (2).

Il privato, che ritiene non corretto l'operato dell'amministrazione comunale pel rifiuto di una licenza a edificare, può provvedere al suo interesse portando i suoi reclami all'autorità amministrativa superiore.

Attesochè col *primo motivo* in sostanza si viene a dire che il progetto di ampliamento e di nuova sistemazione da darsi alla via Ostiense, non compreso nel primo piano regolatore della trasformazione edilizia di Roma, non potesse avere effetti giuridici, e non potesse in alcun modo vincolare le proprietà adiacenti alla detta via, nel tempo precedente alla emanazione del regio decreto con cui fu dichiarato di pubblica utilità l'enunciato ampliamento, e furono autorizzate le espropriazioni occorrenti. E da ciò si conclude essere stato arbitrario da parte del comune il non dare quando fu chiesta dal Savoja la licenza di edificare, e quando il comune istesso aveva soltanto la intenzione o il progetto dell'allargamento della detta via.

Atteso, in ordine a questo motivo del ricorso, che, per quanto sono veri i concetti giuridici regolatori del diritto e dell'uso della proprietà in chi la possiede, quali si sono esposti, purchè però l'uso non sia vietato dalle

(1-2) Non ostante le *speciali circostanze di fatto* rilevate dalla sentenza in esame e il relativo *apprezzamento* dei giudici di merito, ch'essa ha ritenuto non censurabile, la decisione della Corte Regolatrice rimane gravissima; mentre ha pur dovuto consacrare che, al tempo della controversa dimanda di licenza a edificare, nemmeno era intervenuta *la deliberazione del consiglio comunale diretta a ottenere il decreto dichiarativo della pubblica utilità dell'opera in quistione* allora soltanto già *divisata* dal comune di Roma.

Quante opere *divisano* di compiere i nostri comuni! Quanto è loro facile di *portare* i loro *divisamenti a conoscenza* dei privati! Dovranno dunque costoro, aspettando che le amministrazioni provvedano, se e quando credano, a promuovere la dichiarazione di pubblica utilità, vedere intanto deprezzata e, talvolta, distrutta nel suo valore venale la loro proprietà?

Gli apprezzamenti in fatto dei giudici di merito erano, nella specie, tanto più sospetti, in quanto, secondochè ha dovuto censurare la stessa Suprema Corte, essi giunsero perfino a condannare come *illecito* il guadagno sperato dal proprietario col poter rivendere come fabbricabile un'area acquistata prima che divenisse tale!

leggi e dai regolamenti (art. 436 codice civile); e per quanto è vero che nel caso di espropriazione a causa di pubblica utilità la proprietà dei beni espropriati passi nell'espropriante dalla data del relativo decreto (art. 50 della legge speciale); per quanto è vero ancora che i piani regolatori edilizj vincolino le soggette proprietà dal giorno della pubblicazione (art. 89); altrettanto è vero che nella specie, trattandosi unicamente di risarcimento di danni, il punto decisivo della controversia consisteva nell'esaminare e decidere, a norma delle disposizioni regolamentari sulla materia, e date le speciali circostanze di fatto, se il comune di Roma illecitamente ed arbitrariamente, ovvero lecitamente e prudentemente, non permettesse al Savoja di edificare là dove l'edificio non avrebbe potuto rimanere per la divisata diversa sistemazione da darsi nella località a causa di pubblica utilità.

Attesochè la corte d'appello ha deciso la controversia nel senso che lecitamente, prudentemente e senza colpa il comune di Roma, usando della facoltà datagli dal regolamento edilizio allora vigente, non concedesse al Savoja la licenza di edificare, e quindi ha respinto la proposta dimanda di risarcimento di danni, per ragioni desunte dalle speciali circostanze del fatto; e precipuamente dal breve tempo decorso dalla dimanda di licenza alla deliberazione presa dal consiglio comunale diretta ad ottenere il decreto (poi ottenuto) dichiarativo della pubblica utilità di quella opera che nel tempo della dimanda presentata dal Savoja già era designata.

A questo principale motivo di decidere, fondato nell'apprezzamento di fatto, e quindi incensurabile in questa sedé, altri della stessa indole ne aggiunge la sentenza, come quello di non avere il Savoja rinnovato la dimanda dopo il decreto autorizzante la espropriazione, come l'altro di non aver esso risentito effettivamente alcun danno.

Attesochè, non violazione, ma retta applicazione è stata fatta dalla sentenza della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità. Questa legge con l'art. 43 vieta di calcolare nella indennità le costruzioni o altre migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite allo scopo di conseguire una indennità maggiore. La sentenza rettamente ha osservato come il Savoja, in rapporto alle costruzioni che intendeva di fare nel suo fondo, si trovasse nelle precise condizioni previste dal citato articolo; poichè gli fu dal comune data conoscenza dei progetti sulla località, la prossima esecuzione dei quali avrebbe importato la espropriazione di ciò che il Savoja avesse costruito. Che se, avuto riguardo al tempo in cui le costruzioni sono eseguite, come dice la legge, possono essere non calcolate nella indennità, tanto maggiormente non possono, sotto forma di risarcimento di danni, esservi calcolate quelle che si volevano eseguire in vista della prossima espropriazione.

Attesochè questa considerazione, che partecipa di fatto e di diritto, perfettamente conforme al disposto della legge, per sè sola basta a giustificare la sentenza denunziata, e dispensa dall'esaminare le altre censure agruppate nel primo mezzo, le quali seppure avessero qualche valore non potrebbero togliere la importanza decisiva al succennato motivo esaminato, e riconosciuto incensurabile.

Attesochè il *secondo mezzo* del ricorso cade per le stesse ragioni sopra esposte. Infatti vi si dice che, se il permesso di fabbricare fosse stato dato, il Savoia avrebbe potuto vendere il suo terreno ai fratelli Moroni come area fabbricabile, e, poichè ad esso per la mancata vendita sarebbe mancato lo sperato guadagno, questo doveva essergli dal comune pagato in via di risarcimento.

Quantunque non possa essere approvata quella fra le altre osservazioni, con cui la corte d'appello ha qualificato illecito lucro il supposto mancato guadagno, egli è sempre vero che, essendo lecito per disposizione regolamentare, ed essendo stato prudenziale ed opportuno nelle circo-

stanze della specie il fatto del comune di Roma, il fatto medesimo non poteva mai renderlo responsabile di alcun danno diretto o indiretto derivato al Savoja o ad altri.

Pel regolamento edilizio in vigore allorquando il Savoia chiese il permesso di edificare, l'autorità municipale, senza essere vincolata ad alcun termine, non era obbligata a dare il permesso; essa poteva concederlo secondo il suo potere discrezionale, poteva anche sottoporlo a condizioni che stimasse conducenti allo scopo della pubblica utilità; poteva dunque tanto maggiormente tenerlo come fece in sospeso fino alla deliberazione allora prossima della sistemazione della via Ostiense riconosciuta di pubblica utilità.

Per quanto giusto tale motivo della sospensione, per altrettanto si allontanava la idea dell'arbitrio o della colpa nel comune, che dovrebbe formare il presupposto della dimanda di risarcimento di danni.

Rettamente la sentenza denunziata ha rimarcato che il comune nel caso in esame non geriva un interesse patrimoniale; laonde è chiaro che, se il Savoja avesse creduto non corretto l'operato della pubblica amministrazione, avrebbe potuto provvedere al suo interesse, col portare i suoi reclami all'autorità amministrativa superiore.

Attesochè il difetto nella motivazione pure rimproverato alla sentenza non esista; poichè essa sotto tutti gli aspetti ha ragionato intorno all'argomento, traendo principalmente la ragione del decidere dai fatti della causa e dalla disposizione data con l'art. 43 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso (contro la sentenza, dei 13-22 agosto 1896 della corte di appello di Roma).

Sezione civile 21 dicembre 1897, n. 679 (1).

CARDONA P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Melito (avv. AULETTA) - *Ministero dei lavori pubblici* (avv. er. SILVESTRI) (2)

LAVORI PUBBLICI (Appalto di): Varianti nei capitolati - Ordine scritto dell'appaltante - Indennità - Soppressione di linea stradale - Compimento di maggiori opere - Manutenzione delle opere appaltate - Sgombro di materiali - Dispersione e trafugamento - Addebito - Prova testimoniale - Motivazione di sentenza.

Giusta l'art. 342 della legge sui lavori pubblici, si richiede un ordine scritto per le varianti introdotte nei capitolati di appalto in corso di lavoro solo quando la variante sia fatta dall'appaltatore, non quando lo sia dall'amministrazione.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito, il quale omette di pronunciare sulla deduzione fatta da un appaltatore e relativa ad un'indennità che il medesimo domandava per essersi, in seguito a ordine della stessa amministrazione pubblica appaltante, adoperati nella costruzione di una strada materiali migliori di quelli previsti nel capitolato.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che rigetta, senza ragionarvi, la domanda d'indennizzo fatta da un appaltatore per essere stato costretto, in seguito alla soppressione di una linea stradale fatta dall'amministrazione, a compiere alcuni lavori con maggiori difficoltà e spese.

Difetta di motivazione la sentenza che sull'indennizzo domandato da un appaltatore per maggiori opere compiute respinge la domanda col dire

---

(1-2) La CORTE, accogliendo il *primo motivo* e parzialmente il *secondo* e il *terzo*, cassava la denunciata sentenza della corte di appello di Roma, degli 11 giugno 1896.

semplicemente che quelle opere non erano necessarie.

L'obbligo della manutenzione delle opere appaltate, fino a quando esse non siano compiute e consegnate, spetta all'appaltatore, non all'appaltante.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che sulla dedotta ammissibilità di una prova testimoniale invocata da un appaltatore all'effetto di dimostrare che alcuni materiali di sua pertinenza furono, nel periodo in cui egli tralasciò i lavori, in parte trafugati da terzi per incuria dell'amministrazione, in parte appropriati dalla stessa amministrazione, si limita, nel dichiararla inammissibile, a considerare che, non avendo l'appaltatore ottemperato all'ordine di sgombro, la dispersione dei materiali era da addebitarsi ad esso, non avendo l'amministrazione alcun obbligo, nè di custodirli, nè di pagarne il prezzo.

Sezione civile 23 agosto 1897, n. 534.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Mangani (avv. Ciampi e Mucci) - *Lipizzi* (avv. Gozzi)

SOCIETA' COMMERCIALE DISCIOLTA (Liquidazione di): Dichiarazione di scioglimento - Domanda delle parti - Nomina di arbitro conciliatore.

Dopo aver dichiarato lo scioglimento di una società commerciale, non può il magistrato nominare d'ufficio un arbitro conciliatore, allo scopo di esaminare gli atti e documenti della società e per conciliare le controversie sorte tra i socj in vece e prima di nominare un liquidatore di essa, giusta le dimande delle parti.

Osserva in diritto: Che i giudici di merito, dopo aver dichiarato, sull'assenso delle parti in causa, sciolta la società commerciale tra le medesime esistente, non credettero di procedere alla nomina di un liquidatore di essa, secondo il disposto degli art. 197 e seguenti codice di commercio, ma vollero anzitutto nominare d'ufficio un arbitro conciliatore, allo scopo di esaminare gli atti e registri della società, di conciliare le parti, se possibile, ed in difetto di presentare una relazione nel termine prescrittogli.

Ma bene a ragione il ricorrente si lamenta con i due mezzi del ricorso di cotesta sentenza, giacchè, nel momento in cui una società commerciale vien messa in liquidazione, è preliminare indispensabile la nomina di un liquidatore, nomina che peraltro le stesse parti invocavano, sebbene non fossero d'accordo sul nome del liquidatore. Tale nomina è necessaria, perchè occorre anzitutto provvedere alla rappresentanza della società in liquidazione, la quale viene assunta dai liquidatori di fronte ai terzi, e perchè bisogna accertare lo stato attivo e passivo della società, al quale scopo i liquidatori debbono, in unione agli amministratori, formare l'inventario ed il bilancio della società stessa, e d'altra parte gli amministratori sono in obbligo di consegnare ad essi e non ad altri i libri, i registri e le carte della società.

Sta bene che, finchè la nomina dei liquidatori non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositari dei beni sociali e devono provvedere agli affari urgenti, ma, dichiarata sciolta la società, e fatta richiesta in giudizio della nomina del liquidatore, non può essere lecito all'autorità giudiziaria di trascurarla, aggravando così oltre il bisogno ed i limiti di legge la responsabilità giuridica degli amministratori.

Nè si dica che la corte di merito non intese di escludere la nomina del liquidatore, ma volle soltanto rinviarla in definitiva, e quando riuscisse vana la conciliazione delle parti mediante l'opera dell'arbitro; imperocchè non può il magistrato sostituire al procedimento che la legge impone in determinate materie, come quello che meglio risponde ai fini del giudizio,

un altro dei mezzi istruttori, che possa interromperne o ritardarne il corso. E ciò a prescindere che non s'intende come l'arbitro conciliatore possa adempiere al suo incarico prima di sapere lo stato attivo e passivo della società, che deve essere accertato dal liquidatore, e senza che esista un rendiconto presentato, o altri documenti acquisiti al processo, e coi quali sieno sorte tra le parti speciali e concrete contestazioni, che l'arbitro debba possibilmente definire bonariamente, o quanto meno formarne oggetto di una sua relazione.

Con ciò non si vuol contraddire alla massima affermata dalla corte di merito, che cioè il disposto dell'articolo 402 del codice di procedura civile sia applicabile anche alla materia delle società commerciali, e che quindi possa ricorrersi all'opera di un arbitro conciliatore per decidere le controversie sorte tra i soci, ma si dice soltanto che tale mezzo istruttorio non possa nè debba soffermare i provvedimenti relativi alla liquidazione, primo tra i quali è la nomina del liquidatore.

Per questi motivi: cassa (la sentenza della corte di appello di Roma 27 novembre-10 dicembre 1896) e rinvia alla corte d'appello di Perugia.

Sezione civile 27 luglio 1897, n. 520 (1).

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Comune di Roma (avv. MEUCCI) - *Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo* (avv. ROSSI ALB.) (2)

STRADA FERRATA (Costruzione ed esercizio di): Società assuntrice - Concessione dallo Stato e da comuni consorziati - Credito della società concessionaria - Interessi commerciali.

Se una società ferroviaria assume

(1-2) Ecco il riassunto dei *fatti* e atti della causa premesso dalla stessa CORTE SUPREMA:

« Il tribunale di Roma condannava il Consorzio dei comuni interessati alla costruzione della linea Viterbo-Roma a pagare alla Società delle ferrovie del Mediterraneo il capitale corrispondente al resto delle prime quattro rate del contributo a cui il consorzio era obbligato, rate già scadute, ed agli interessi commerciali del 6 per cento dal dì delle rispettive scadenze.

Ripartiva poi le somme complessive tre i comuni componenti il consorzio.

Uno dei comuni consorziati era quello di Roma, ed esso insieme con gli altri appellò da questa sentenza sostenendo che gli interessi dovuti erano civili e non commerciali; onde si doveano alla ragione del 5 per cento, e a decorrere dal dì della domanda.

La corte d'appello di Roma respingeva questo gravame, considerando che, ammesso pure che la convenzione del 1889 interceduta con la Società delle ferrovie non costituisse atto di commercio pel consorzio e per i comuni, tale esso era però rimpetto alla Società, che assumeva una impresa di costruzione.

Che per l'art. 54 del codice di commercio, se un atto è commerciale per una delle parti, tutte le parti, per ragioni di esso, sono sottoposte alla legge commerciale; ed a questa legge devono naturalmente rimanere sottoposti gl'interessi, sia perchè non toccano in nessuna maniera la condizione delle persone, e sia perchè non esiste nessuna disposizione che deroghi in fatto d'interessi alla regola dell'art. 41, secondo cui i debiti commerciali liquidi ed esigibili producono di diritto interessi.

Che la parola *debiti* adoperata dalla legge non va intesa nel senso di obbligazione contratta da un commerciante, perchè correlativo del debito è il credito.

Che in ogni modo nel determinare gli interessi la legge non deve arrestarsi a considerare la qualità del debitore, ma ha dovuto piuttosto riguardare alla condizione del creditore, e tener conto di essa per rifarlo, con gl'interessi, del ritardo frapposto nell'adempimento dell'obbligazione principale.

Che pel commerciante si presume sempre fruttifero il denaro e la speculazione esige un saggio maggiore d'interesse, onde la decorrenza di diritto degl'interessi stessi, ed il saggio maggiore di essi,

La costruzione l'esercizio d'una linea di strada ferrata dallo Stato e da un consorzio di comuni interessati, sul credito della medesima verso di quest'ultimi pel contributo a loro carico sono dovuti gli interessi commerciali, quantunque il relativo debito dei comuni stessi sia per questi civile (1).

Attesochè la sentenza non ha detto già, come pretende il ricorso, che il debito fosse commerciale pei consorziati. Ha ammesso invece che per questi il debito potesse essere civile; ma ha soggiunto, richiamando l'articolo 54 codice di commercio, che, poichè l'atto era certamente commerciale per la Società delle strade ferrate del Mediterraneo, i comuni consorziati, tra quali quello di Roma ricorrente, dovessero sottostare alla legge commerciale, la quale, art. 41, fa decorrere di diritto gli interessi della scadenza dei debiti commerciali, liquidi ed esigibili, ed al saggio del 6 per cento.

Il ricorso, assorgendo inoltre ad una considerazione ancora più generale, sostiene che la concessione per la costruzione ed esercizio di una ferrovia, non è atto per se stesso commerciale, nemmeno di fronte alla società concessionaria, rimpetto alla quale lo Stato ed il Consorzio concedenti compiono atto d'imperio ispirato dall'interesse generale.

Però è da considerare che nella specie seguiva una convenzione tra la Società concessionaria ed il consorzio concedente, con la determinazione di obblighi e diritti reciproci; onde l'atto d'impero s'incarnava in un atto di gestione; e questo, come ogni altro contratto, potea essere d'indole civile o commerciale, a seconda che prevalesse lo scopo civile, o lo scopo commerciale della speculazione.

E che la speculazione abbia determinato il contratto nell'interesse della Società, si fa manifesto, considerando che essa si proponeva di speculare sulla differenza tra la spesa effettiva di costruzione e le sovvenzioni da parte dello Stato e del Consorzio dei comuni ed i profitti dell'esercizio.

Il ricorso, per riuscire nell'intento, si studia di dividere la concessione dall'oggetto e dallo scopo che la Società si proponeva. Ma non è possibile di separare cose essenzialmente congiunte, e che si devono tenere unite, massime quando si deve, come nella specie, ricercare se in un atto concorrano o meno le condizioni dell'atto commerciale. E per le cose osservate la Società assumeva l'impresa della costruzione ed esercizio della linea Roma-Viterbo, e, per l'art. 3 codice di commercio, l'impresa di costruzione è reputata atto di commercio.

Ma il ricorso insiste nella censura della sentenza ripetendo, che, in ogni caso, non bastava che il debito

---

e non si saprebbe intendere perchè queste regole non debbano applicarsi, anche ai negozi messi in essere da un commerciante con una persona che tale non sia, quando l'affare appartenga al commercio, richiede la pronta decorrenza degl' interessi ed una più elevata misura di essi.

Il Comune di Roma ricorre per violazione degli art. 3, 41, 54 codice di commercio; 1831, 1231 e 1233 codice civile.

La sentenza definì commerciale il debito dei comuni consorziati, mentre sia per la qualità e la condizione del debito, sia per la causa del debito che non fu il lucro, ma il bisogno di provvedere ad una pubblica utilità, esso era di natura civile.

La concessione di costruzione e d'esercizio di una ferrovia, sia rimpetto al consorzio, sia rimpetto ai comuni, non può considerarsi atto di commercio.

L'obbietto del contratto era la costruzione di una ferrovia, è una concessione e subconcessione di Stato, materia assolutamente refrattaria ad una operazione commerciale. La stessa Società ammetteva che pei comuni l'atto non è commerciale; onde la conseguenza che gl'interessi non potevano decorrere che dal giorno della costituzione in mora (citazione) ed al saggio del 5 per cento ».

(1) Sulla commercialità degli atti delle società concessionarie di strade ferrate, vedi la sentenza del 16 aprile 1896, in causa *Società del Mediterraneo* c. *Alonzi* (in questa **Raccolta**: XXI, 1896, Civ., 2ª, 113).

fosse civile, ma conveniva che fosse altresì commerciale pel consorzio, perchè esso fosse tenuto agli interessi commerciali; e trae argomento dalla parola *debiti* perchè adopera l'art. 41 invece della parola *crediti*.

Però risponde vittoriosamente la sentenza che le parole *debiti* e *crediti* sono correlativi; e che i vantaggi che l'art. 41 ha voluto assicurare a chi compie atto di commercio non possono venir meno soltanto perchè l'atto non è del pari commerciale pel debitore.

A queste risposte della sentenza mette il suggello il ricordato art. 54 che la commerciabilità dell'atto per uno dei contraenti estende a tutti gli altri, salve le disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e le disposizioni contrarie della legge. Ma, poichè questa sottrae alle conseguenze della *solidarietà* i non commercianti, rispetto alle contrattazioni che per loro non sono atti di commercio (art. 40) e tace degl'interessi, così è da conchiudere che per questi è applicabile l'art. 54 ai contraenti tutti, se l'atto è commerciale per una sola delle parti.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza 18-30 maggio 1896 resa fra le parti dalla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 6 luglio 1897, n. 457 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Pierfelici (avv. Santomartino) - *Pierfelici e Valenzano* (2)

SENTENZA (Accettazione di): Riconoscimento per una parte, diniego per altra - Diritto d'impugnazione.
EREDITA' (Rinunzia a): Giudicato sulla dichiarazione - Impugnazione di nullità.

DOTE SOTTO LA LEGISLAZIONE PONTIFICIA: Rinunzia alla paterna eredità - Applicazione del codice italiano - Inapplicabilità delle regole della successione.

Quando la sentenza di prima istanza riconosca un diritto certo e non controverso, e neghi poi per altre e distinte ragioni un maggiore o diverso diritto, l'accettazione della sentenza stessa nell'una parte non pregiudica il diritto d'impugnarla nell'altra.

Se sia intervenuto un giudicato, a prendere nota della dichiarazione fatta da una parte di avere rinunziato a una eredità, non può la parte stessa impugnare in seguito di nullità la suddetta rinunzia, anche se di tale nullità non si fosse disputato nel primo giudizio.

Se le figlie dotate dal padre sotto l'impero della legislazione pontificia rinunziano alla eredità paterna dopo l'applicazione del codice civile italiano, le doti già ricevute non possono subire le regole della successione, alla quale esse sono rimaste estranee, ma devono considerarsi secondo la natura giuridica che avevano al tempo in cui cotesti diritti si attuarono e si resero perfetti.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza, dei 17-30 novembre 1893, della corte di appello di Ancona.

Sezione civile 2 luglio 1897, n. 453.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Ciccotti in Pica Alfieri (avv. Taraschi) - *Ciccarelli* (avv. Centi)

QUASI-CONTRATTO GIUDIZIALE: Diritto odierno - Efficacia - Facoltà delle parti - Poteri del magistrato - Contestazione della lite - Impedimenti all'attore - Diritti del convenuto.
MUTUO: Dimanda di risoluzione - Inadempimento per gli interessi - Scadenza del mutuo - Impugnazione di nullità - Cosa giudicata.

Nel diritto odierno il quasi-con

ti atto giudiziale ha soltanto l'efficacia di fissare l'obbietto della controversia, per limitare l'arbitrio delle parti, cui non è lecito dopo la contestazione proporre nuove domande, e di determinare anche i poteri del magistrato il quale deve giudicare secondo le deduzioni sino allora svolte.

La contestazione della lite impedisce all'attore che abbia sperimentato un'azione in giudizio di sperimentarne un'altra nello stesso procedimento; però il convenuto può proporre tutte le eccezioni che reputi utili per negare l'atto giuridico od il fatto su cui si fonda la domanda attrice e può proporle in momento diverso ed anche in grado d'appello, meno il caso in cui il giudicato, provvedendo sull'eccezione proposta, l'abbia respinta o pregiudicata, e salvo il caso della confessione giudiziale.

Se l'attore chiedeva la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento alla corresponsione degli interessi, ed il convenuto abbia opposto alla domanda il pagamento nel termine di tali interessi, può il convenuto, riprodottasi più tardi la domanda dall'attore in base alla scadenza del mutuo, impugnare di nullità il contratto, poichè non esiste su tale eccezione la cosa giudicata.

La Corte osserva in diritto che la sentenza denunziata ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni proposta dalla ricorrente signora Ceccotti, e diretta a giustificare la nullità del mutuo, come quello che riflettendo realmente il solo interesse di suo marito era stato da lei contratto senza l'autorizzazione dal magistrato. E la ragione di tale inammissibilità la corte di merito l'ha riconosciuta nella contestazione della lite, nel modo col quale era stata concordata tra le parti e ritenuta anche dal giudicato, in quanto la signora Ciccotti, avendo nell'inizio della causa impugnata la domanda degli attori relativa alla risoluzione del mutuo per inadempimento al pagamento degli interessi convenuti, ed essendosi anche disposto l'interrogatorio da lei deferito per sapere se tali interessi si erano o meno soddisfatti, aveva per ciò stesso riconosciuto la validità del mutuo, limitando la sua difesa al merito; e non poteva perciò essere in prosieguo ammessa a dedurne la nullità. Da ciò sorge che il *secondo mezzo* del ricorso viene assorbito dal primo, poichè la corte di merito, per tanto ha ritenuto la esistenza della cosa giudicata, in quanto vi sarebbe stata una precedente contestazione della lite, tale da pregiudicare per l'avvenire i diritti e le difese delle parti. Ogni indagine deve quindi limitarsi a vedere se dai fatti, quali furono ritenuti dai giudici di merito, possano dedursi gli estremi giuridici atti a costituire il quasi-contratto giudiziale, che impedisce di mutare i termini di una contesa giudiziaria nel modo come furono intesi e concordati dalle parti in causa.

Che, ciò premesso, riesce facile a rilevare l'errore in cui è incorsa la corte di merito, poichè non bisogna giudicare della *contestatio litis* secondo le reminiscenze del diritto romano e secondo la formola dei giudizi che questo prescrive, allo scopo di conseguire determinati effetti giuridici. Nel diritto odierno invece il quasi-contratto giudiziale ha soltanto l'efficacia di fissare l'obbietto della controversia, nel fine di limitare l'arbitrio delle parti, cui non è lecito dopo la contestazione proporre nuove domande e di determinare anche i poteri del magistrato, il quale deve giudicare secondo le deduzioni sino allora svolte «juxta alligata et probata, et non ultra petita ». La contestazione della lite, di fronte allo attore, riflette più specialmente il concorso delle azioni, in quanto lo sperimento dell'una in giudizio impedisca l'esercizio dell'altra nello stesso procedimento, e di regola è all'attore applicabile il noto dittero: « quod semel placuit, amplius displicere non potest ».

Ma rispetto al convenuto la contestazione della lite non ha lo stesso significato, poichè essa deve essere messa in armonia con l'ampio diritto di difesa concesso al convenuto stesso, il quale può proporre tutte le eccezioni che reputa utili per negare l'atto

giuridico od il fatto su cui si fonda la domanda attrice, e può proporle in momento diverso ed anche in grado di appello. Il solo limite imposto al convenuto sta nel giudicato, che, provvedendo sulla eccezione proposta, l'abbia respinta o pregiudicata, ovvero nell'atto di parte o nella confessione giudiziale, di cui la legge attribuisce l'efficacia giuridica di non potersi più negare o contraddire il fatto ammesso. Ma, all'infuori di ciò, nessun vincolo può esservi per il convenuto circa la scelta dell'eccezione da contrapporre all'azione, ed il mancato successo dell'una non impedisce la proposizione dell'altra fino al giudizio definitivo. Così, nella specie, quale viene narrata dalla corte di merito, gli attori chiedevano la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento alla corrisponsione degli interessi; e però nulla poteva impedire alla convenuta signora Ciccotti di opporre alla domanda il pagamento nel termine di tali interessi, poichè tale eccezione era bastevole a far respingere la domanda degli attori. Ma, riproposta più tardi una tale domanda, non più fondata sulla risoluzione del contratto ma sulla scadenza del mutuo, ben poteva la signora Ciccotti impugnare di nullità tale contratto, poichè nessuna contestazione giudiziaria poteva fuorcluderle il diritto di dedurre successivamente altra eccezione riconosciuta più efficace a respingere la domanda attrice, e perchè su tale eccezione non esisteva cosa giudicata, essendo pacifico tra le parti che essa non fu mai per lo innanzi proposta e decisa dal magistrato.

Per tali motivi:

La Corte, accogliendo il ricorso prodotto dalla signora Marianna Ciccotti, cassa la sentenza resa dalla corte di appello di Aquila nel dì 18 aprile-5 maggio 1896, e rinvia la causa per novello esame e per i provvedimenti sulle spese, anche di questa sede, alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 18 maggio 1897, n. 321.

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Murzilli e Leonelli (avv. Caporali) - *Cerri* (avv. Centi e Camerini C.)

FALLIMENTO: Giudice delegato - Relazione - Nullità - Creditore del fallimento - Procedura - Riscossione del credito - Creditori del fallito (*Cod. comm., art. 911 e 795*).

La relazione del giudice delegato da farsi in udienza, in materia di fallimento, giusta l'art. 911 del codice di commercio, non è richiesta sotto pena di nullità.

I creditori dell'ente-fallimento, a favore dei quali stanno il privilegio e il prelevamento, giusta l'art. 795 del codice di commercio, possono procedere per loro conto alla riscossione del credito e non occorre che sottostiano alla procedura generale del fallimento con tutti i creditori del fallito.

Considerato che, a prescindere dalla eccezione d'inammissibilità desunta dal fatto di essersi con unico deposito prodotto ricorso da due ricorrenti non aventi identico interesse, i tre mezzi addotti non hanno giuridica consistenza. Invero l'art. 911 stabilisce che tutte le deliberazioni del tribunale in materia di fallimento sono precedute dalla relazione del giudice delegato fatta in pubblica udienza. Ciò non è prescritto a pena di nullità, nè il silenzio della legge potrebbesi per tale omissione di una formalità di ordine e non di sostanza comminare decadenza da diritti.

Però nella specie l'appello investiva una sentenza pretoriale, che non riguardava il fallimento generale, ma una controversia speciale tra Cerri e De Vito, creditori non del fallito ma del fallimento, e il terzo Murzilli a proposito della fatta dichiarazione. Se il giudizio di prima istanza tenne la via ordinaria tanto per la forma pro-

cedurale, quanto per la competenza, anche in appello era mestieri non dipartirsi dalla forma ordinaria dei giudizi. L'indole della questione era puramente civile, cioè trattavasi dell'assegnazione di una somma in pagamento di un credito a favore di un creditore procedente, ed il fallimento vi entrava come debitore pignorato. La decisione quindi non implicava una deliberazione relativa al fallimento.

Insussistente è poi l'addebito di mancata motivazione sulla inammissibilità della procedura ordinaria, mentre è in corso una procedura generale di fallimento. La sentenza ha ragionato quanto basta sul punto deciso, enunciando le seguenti ragioni specifiche che si possono così compendiare: 1° se il fallimento può considerarsi una esecuzione generale sui beni del fallito per ciò che concerne i creditori di costui, il creditore del fallimento (e non del fallito) non è costretto a soggiacere alla procedura generale, non facendo egli parte della massa, di fronte alla quale è un terzo: come terzo può avvalersi della procedura ordinaria pel conseguimento del suo credito; 2° il fallimento è un ente per sè stante, e come tale capace di diritti e doveri: quindi è passibile di esecuzioni per l'adempimento, come qualsiasi altro ente riconosciuto dalla legge; 3° negandosi la possibilità di costringere colla esecuzione l'ente fallimento a soddisfare i propri obblighi, sia nelle contrattazioni che nelle contestazioni, si creerebbe ad esso una condizione privilegiata non consentita dalla legge, vietando al creditore lo sperimento dei suoi diritti verso il proprio debitore. A queste ragioni d'indole generale che basterebbero a sorreggere qualsiasi pronunziato, la sentenza non omette di ricordare talune considerazioni speciali desunte dalla indolenza o dalla mala fede per cui i due curatori del fallimento trascurarono per ben dodici anni di riscuotere il credito contro Murzilli, e conchiude che la effettuata esecuzione speciale, anzichè intralciare, semplificava la ripartizione dell'attivo tra i creditori originari del fallito, dal momento che non può intendersi attivo se non sia depurato dai debiti che vi gravitano, e che in ogni caso vanno pagati con prelevamento. Se il precetto della motivazione tende a giustificare il pronunziato del giudice ed indicare le ragioni della sentenza, senza che sia necessario confutare ad una ad una le argomentazioni dedotte in contrario, il pronunziato del tribunale di Avezzano su cui or si discute si esime da tale censura.

Considerato che il *terzo motivo*, che investe il merito della sentenza, propone il quesito se il creditore di un fallimento possa procedere per suo conto alla riscossione di un credito, o debba sottostare alla procedura generale del fallimento con tutti i creditori del fallito, ed esser pagato unitamente a costoro, sebbene con prelevamento. Or, per quanto siano apprezzabili le ingegnose osservazioni desunte dalla comparazione degli articoli 794, 795 e 809 del codice di commercio, per le quali sostiensi la negativa della proposta questione, non può dubitarsi che l'opinione contraria trovi il suo sostrato nei principj generali del diritto. In mancanza di disposizioni speciali che vietino esercizio di quella facoltà, non è lecito per induzione equiparare la sorte del creditore del fallimento alla sorte dei creditori del fallito; e molto meno potrebbe accomunarsi la condizione del primo a quella per gli altri. Le disposizioni speciali fissate pel pagamento dei crediti del fallito non sono in contraddizione con le regole generali della esecuzione, cui può appigliarsi il creditore del fallimento. L'ente fallimento è concepito, è vero, come un organismo patrimoniale destinato al soddisfacimento proporzionalmente ridotto dell'insieme dei diritti creditorj contro il fallito: riduzione commisurata al criterio che il danno della incapienza sia equamente ripartito tra tutti i creditori. Ma pei creditori del fallimento, a favor dei quali sta il privilegio ed il prelevamento (art. 795), quel soggiogamento alla procedura generale non trova una giustificazione sufficiente.

Non havvi attivo di fallimento *nisi*

deducto aere alieno. Per aversi la massa ripartibile occorre sceverarla dalle passività che gravano l'ente fallimento. E' inesistente dunque il rapporto che si vuole intravedere tra l'art. 795 e l'809: sol dopo che l'attivo siasi depurato, si potrà procedere alla sua distribuzione. Non è possibile l'applicazione dell'art. 809 se non quando siasi già applicato l'art. 795.

Per questi motivi: rigetta il ricorso.

Sezione civile 1 luglio 1897, n. 449 (1).

TROISE P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Lazzoni (avv. GENTILE e RUTA) - *Segre* (avv. SCIOLLA) (2)

GRADUAZIONE (Giudizio di): Nota di collocazione - Rifiuto del cancelliere - Giudizio contro aggiudicatario - Pagamento del credito - Impiego della somma - Asserzione del creditore - Provvedimento del giudice (*Cod. proc. civ., art. 717*).

In giudizio di graduazione, se il cancelliere si rifiuti di spedire la nota di collocazione di un creditore non impugnato da alcun altro creditore e riconosciuto dall'aggiudicatario, non ha lo stesso creditore diritto d'istituire avanti il tribunale un giudizio contro il suddetto aggiudicatario, per ottenere da lui il pagamento del suo credito o un impiego fruttifero della somma corrispondente, ma deve seguire la via tracciata dall'art. 717 del codice di procedura civile.

Merita censura la sentenza del magistrato di merito il quale, sulla semplice asserzione del creditore, e senza che questi presentasse un provvedimento del giudice graduatore diretto a rifiutare l'ordine di spedizione di una nota di collocazione, ammette che fosse stato rifiutata dal cancelliere la spedizione della nota al creditore medesimo.

Osserva che la denunziata sentenza, confermando quella del tribunale, che aveva ordinato al cancelliere la spedizione della nota di collocazione a favore della Segre, e ritenendo che costei fosse stata obbligata al giudizio dal rifiuto di esso cancelliere a rilasciarle la nota, incorreva evidentemente nel vizio del *bis in idem*; dappoichè a tal modo riproduceva nell'interesse singolo della Segre quell'ordine della spedizione delle note di collocazione, che, nell'interesse generale di tutti i creditori utilmente collocati, già si conteneva nella precedente sentenza, la quale aveva omologato lo stato di graduazione, e,

---

(1-2) E' mestieri conoscere i *fatti* e *atti* della causa, riassunti come segue dalla CORTE nella sua decisione:

« Osserva che nel giudizio di espropriazione in danno di Giacomo Segre e di Bardo Bardi la signora Annetta Segre fu, nella graduazione, collocata nel primo grado per capitale, spese ed interessi per un suo credito, che poi fu liquidato nella somma di lire 90695, senza che avverso la liquidazione si fosse, rispetto a lei, prodotto alcun reclamo od opposizione, quantunque si fossero fatte delle opposizioni relative ad altri crediti. Volendo intanto la Segre riscuotere sollecitamente il suo credito, citava l'aggiudicatario, conte Guido Lazzoni, avanti il tribunale civile di Roma, domandando che, giusta l'art. 724 codice procedura civile, si ordinasse al Lazzoni il pagamento del credito di essa Segre, o, almeno, un impiego fruttifero della somma corrispondente. Il Lazzoni oppose che l'attrice avrebbe dovuto, per la riscossione del suo credito, seguire la via tracciata dall'art. 717 codice citato, ma si dichiarò pronto a depositare o a pagare la somma del credito a lei attribuito, previe le cautele prescritte dagli art. 723 e 724. In vista di ciò la Segre modificò la domanda, conchiudendo che dal tribunale si ordinasse al cancelliere la spedizione della relativa nota di collocazione, ed al giudice graduatore di rivestirla della formola esecutiva.

Il tribunale, con sentenza degli 11 marzo 1896, accoglieva la domanda, e condannava il Lazzoni nelle spese; im-

nel tempo stesso, cadeva pure nel vizio di mancata motivazione, mentre, senza legale documento, ma sulla semplice asserzione della Segre, ammetteva che fosse stata a costei rifiutata la spedizione della nota di collocazione, che avrebbe avuto diritto a richiedere, giusta l'art. 717. Era, invece, manifesto che, a giustificare che la Segre avesse effettivamente domandata la spedizione della nota di collocazione del suo credito, e che tale nota fosse stata a lei rifiutata, sarebbe occorso che ella avesse presentato l'analoga domanda al giudice graduatore per autorizzare il cancelliere alla spedizione della nota, dopo essere stata approvata e sottoscritta da esso giudice, e che il giudice, sopra tale istanza, avesse emesso un provvedimento negativo. Non avendo quindi la Segre prodotto copia nè della istanza, nè del provvedimento contrario del giudice graduatore, la necessità per lei d'istituire apposito giudizio avanti il tribunale, contro lo aggiudicatario Lazzoni, per ottenere la nota di collocazione, non era menomamente giustificata, e, quindi a ragione opponeva il Lazzoni che essa, per essere pagata del suo credito non impugnato da alcun creditore e riconosciuto da esso Lazzoni, avrebbe dovuto seguire la via tracciata dal ripetuto art. 717. Ed, a torto, la denunziata sentenza, rilevando che tutto riducevasi ad una controversia sulle spese del giudizio, occasionate dalla Segre, si faceva a considerare che delle spese del giudizio, dovesse rispondere il Lazzoni, essendo che il giudizio stesso si sarebbe arrestato se egli, non a parole, ma col fatto, avesse pagato o depositato la somma alla Segre dovuta; imperocchè da una parte è da por mente che il giudizio, istituito dalla Segre contro il Lazzoni, era sempre *irrituale* e per nulla giustificato, epperò le spese avrebbero dovuto sempre risentirsi da lei; e dall'altra che l'aggiudicatario, per ottenere in via legale la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie pei crediti estinti, non avrebbe potuto pagare senza la presentazione della nota di collocazione quietanzale, e che, per esimersi da ogni ulteriore responsabilità, occorreva che il deposito fosse ordinato dal magistrato, come prescrive l'art. 719 procedura civile, e come appunto nelle sue conclusioni chiedeva il Lazzoni.

Osserva che, per le riferite ragioni, la denunziata sentenza non può non essere annullata.

Visto l'art. 542 codice procedura civile;

Per queste ragioni:

Annulla la denunziata sentenza (della corte di appello di Roma, dei 9-17 ottobre 1896), ordina la restituzione del deposito, e rinvia la causa alla corte di appello di Ancona.

---

perocchè ritenne che, pendendo alcuni reclami contro la liquidazione di altri crediti, il cancelliere non avrebbe potuto giudicare se tali opposizioni si riferissero pure al credito della Segre, e che, quindi, era stata una necessità per costei di adire il tribunale per ottenere ciò che, in via ordinaria, non avrebbe potuto conseguire.

Da questa sentenza produsse appello il Lazzoni; e la corte d'appello di Roma, con sentenza del 17 ottobre 1896, confermava il pronunziato del tribunale, considerando che, se la Segre, per conseguire il pagamento del suo credito, liquidato senza alcuna opposizione e riconosciuto dallo stesso Lazzoni, aveva, anzichè la via più breve tracciata dall'art. 717 procedura civile, prescelto la via più lunga di un giudizio ordinario, doveva ritenere che a ciò era stata indotta dal rifiuto del cancelliere a rilasciarle la nota di collocazione, e, dimostrata quindi la necessità del giudizio, doveva delle spese di esso rispondere il Lazzoni; il quale, anzichè contestare la lite, avrebbe potuto, col fatto e non a parole, pagare o depositare la somma alla Segre dovuta.

Contro tale sentenza ricorre, per annullamento, il Lazzoni, denunziando con due motivi la violazione degli art. 716, 717, 724 e 860 procedura civile ».

Sezione civile 18 giugno 1897, n. 410 (1).

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Moretti (avv. PAOLUCCI e COGLITORE) - *Volpini* (avv. FERRERI) (2)

SENTENZA DI RINVIO (Ricorso per cassazione contro): Ammissibilità - Conformità al Supremo Collegio - Gravame per diversa parte della causa.
SENTENZA IN FALLIMENTO (Appello da): Ipoteche presunte in frode - Dichiarazione di nullità - Contestazioni di crediti - Questione di ammessibilità - Prosecuzione contro ex-fallito.

Non è inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza del magistrato di rinvio che si è conformato alla decisione del Supremo Collegio sulla questione da questo trattata nella sua sentenza di annullamento, se i motivi del nuovo gravame riguardino una diversa parte della causa.

Data in una procedura di fallimento la sentenza del tribunale che, dichiarando per la presunzione di frode nulle rispetto alla massa dei creditori le ipoteche iscritte dopo la cessazione dei pagamenti, si pronuncia inoltre sulle contestazioni insorte nella verificazione dei crediti proposti per ammissione allo stesso fallimento, la questione dell'ammessibilità o meno dell'appello proseguito contro il solo fallito, uscito nell'intervallo dallo stato di fallimento, se sia risoluta riguardo alla parte di detta sentenza concernente la dichiarazione di nullità d'ipoteche, non può dirsi con ciò soltanto decisa

---

(1-2) E' interessante la storia della controversia, in cui già pronunciavasi questa CORTE REGOLATRICE con la sua decisione del 13 marzo 1894 (nella presente **Raccolta**: XIX, 1894, Civ., 2ª, 23). Riportiamo perciò le considerazioni *in fatto* di questa nuova sentenza:

« Considerato che con sentenza del tribubale di Roma del 21 marzo 1890 fu retratta al dì 11 novembre 1887 la data della cessazione dei pagamenti di Giovanni Volpini, dichiarato fallito con sentenza dell'8 febbraio detto anno 1890.

Che Basilio Moretti, creditore con ipoteche e convenzionali e giudiziali, accese dopo l'11 novembre 1887, si oppose alla sentenza di rimonta, chiedendo si fissasse come data di cessazione dei pagamenti quella della sentenza che dichiarò il fallimento del Volpini.

Che lo stesso Moretti si presentò per la verifica dei suoi crediti, ma il curatore impugnò e l'ammontare dei crediti e le ipoteche, onde il rinvio al tribunale.

Che il tribunale con sentenza del 30 luglio 1890, pronunziando sulle due cause: 1° respinse la opposizione di Moretti, e, tenuta ferma la data della cessazione dei pagamenti all'11 novembre 1887, dichiarò nulle, rispetto alla massa dei creditori, le ipoteche posteriori a quella data; 2° in quanto ai crediti pretesi dal Moretti, non fornendo gli atti tutti gli elementi necessarj a decidere delle impugnazioni del curatore, il tribunale ordinò che, ferme allo stato le ragioni delle parti, comparissero in camera di consiglio Moretti, il curatore e lo stesso fallito Volpini per dare i necessarj chiarimenti; 3° condannò in fine Moretti a pro del curatore a pagare le spese relative alla opposizione avverso la sentenza del 21 marzo 1890, e compensò poi le spese relative alla contestazione dei crediti.

Che avverso tale sentenza nel 7 ottobre 1890 produsse appellazione Moretti in confronto del curatore della fallita. Però, pria che tal gravame fosse portato a discussione, Volpini concludeva un concordato coi suoi creditori, il quale fu omologato a' 26 settembre 1891, e perciò ai 6 aprile 1892 il Moretti, cennate queste circostanze di fatto, reassunse il giudizio di appello in contraddizione del concordatario Volpini.

Che la corte di appello di Roma a' 16-19 febbraio 1893, respinta la eccezione di inammessibilità dello appello proposta da Volpini, dichiarò valide le ipoteche giudiziarie e convenzonali accese in favore del Moretti, condannò Volpini a pagare al Moretti lire 20414, e per le rimanenti ragioni creditorie fece riserba di provvedere in esito alle procedure pendenti contro il signor Licini che si diceva essere accollatario di taluni debiti del Volpini.

Che Volpini produsse ricorso avverso tal sentenza; e questa Corte di Cassazione, con pronunziato del 25 febbraio (13 marzo) 1894, lo accolse, considerando che l'appello prodotto contro il curatore non potesse, in seguito alla cessazione delle operazioni

pure riguardo all' altra parte della sentenza concernente le contestazioni dei crediti e le spese del giudizio.

Che i due primi mezzi denunziano sostanzialmente il difetto di motivazione e di pronunzia su molteplici deduzioni difensive, e nello stesso tempo la violazione degli art. 469, 401, 35, 36, 202 procedura civile, 699, 687, 913 codice di commercio, legge 11 ff. *de peculio*. Ma egli è facile osservare che questo Collegio non possa seguire il ricorrente nella via da lui battuta per la trattazione della causa; imperocchè, se fosse esatto (e lo è, come or ora si dirà) che la corte di merito trascurò di motivare e di pronunziare sulle questioni ad essa proposte, accertati questi vizj, non deve procedersi ad altro esame; perocchè, il fare altre indagini sarebbe, non solo inopportuno e vano, ma forse dannoso. Inopportuno e vano, perchè, se la impugnata sentenza trascurò di esaminare le questioni, con ciò non può al certo dirsi che abbia violate pure quelle disposizioni di legge, che, secondo il ricorrente, avrebbe dovute applicare, quante volte quelle questioni avesse trattate. Forse dannoso, perchè, se questo Collegio dicesse ora applicabili o non e per quali ragioni alla specie le disposizioni di legge citate nei *mezzi primo* e *secondo* del ricorso, potrebbe in antecedenza turbare il sereno giudizio che emetter deve la corte di rinvio, nel caso di cassazione della sentenza ad esso denunziata. Laonde l'unica indagine, cui presentemente deve procedersi, è se veramente la corte di Perugia violò gli art. 360 n. 6, 517 n. 2 e 6 procedura civile. La quale ricerca include quella sull'ammessibilità di questi due mezzi del ricorso, ammessibilità che il resistente Volpini nega, affermando che la corte di rinvio, col seguire ed accettare i concetti della sentenza di annullamento del 25 febbraio 1894, avrebbe su tutta la materia del contendere provveduto.

Considerato che la sentenza denunziata, dopo di avere cennati i fatti della causa, dopo avere dichiarato che questa si ripresentava al suo esame così come già fu proposta alla corte di appello di Roma, reassume il ragionamento della sentenza di detta corte, reassume quello della corte di cassazione, ripete due circostanze di fatto, e cioè 1° la collisione d'interessi tra il Volpini e il curatore del fallimento, *agente più specialmente a favore della massa dei creditori*; e 2° la non presenza del Volpini nel giudizio in cui si discuteva della validità di due cambiali supposte fatte da Volpini e Moretti in frode dei creditori, e quindi senza più conclude che, seguendo le tracce dalla Corte di Cassazione indicate, dovevasi dichiarare inammessibile l'appello reassunto dal Moretti con l'atto del 6 aprile 1892.

Ma qui (pur trascurando di rilevare che la corte, dicendo che il curatore « agiva *più specialmente* a favore della massa », non veniva con ciò ad escludere assolutamente che rappresentasse il fallito) una prima e spontanea osservazione viene in pronto; ed è questa che mentre la corte di appello dichiara che la causa nella sua interezza viene ripresentata al suo esame, e mentre, come si è detto, reassume il discorso fatto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, omette poi affatto di notare che la questione unica trattata dalla Cassazione e da essa formulata

---

del fallimento, portarsi a discussione in confronto del Volpini, il quale, nella contestazione tra il Moretti e il curatore che sosteneva la nullità delle ipoteche e quindi la presunzione della frode di Moretti e Volpini, non era dal curatore rappresentato, ed in conseguenza annullò la denunziata sentenza e rinviò la causa per nuovo esame alla corte di appello di Ancona, sezione di Perugia, la quale, con sentenza 5-11 giugno 1896, pronunziò la inammessibilità dell'appello del Moretti e lo condannò alle spese tutte, aggiungendo: « da distrarsi a favore dei rispettivi pro- « curatori come alla fatta richiesta ».

Considerato che della testè detta sentenza renduta in grado di rinvio il Moretti abbia chiesta la cassazione, proponendo tre mezzi di annullamento ».

era questa: « se l'atto di appello proposto contro il curatore del fallimento per impugnare la sentenza *che aveva per la presunzione di frode dichiarate nulle rispetto alla massa dei creditori le ipoteche iscritte dopo la cessazione dei pagamenti* fosse un atto ritualmente e validamente proseguibile nel 6 aprile 1892 e contro Volpini, uscito nell'intervallo dallo stato di fallimento », la quale questione evidentemente non riguardava che una parte della causa, perchè la sentenza del tribunale, contro la quale era stato lo appello interposto, aveva giudicato, non soltanto sulla nullità delle ipoteche dal Moretti accese in danno di Volpini, ma altresì sulla contestazione dei crediti del Moretti e sulle spese. E questa osservazione da sola basterebbe a chiarire da una banda infondata la pretesa inammessibilità dei mezzi del ricorso, e dall'altra la esistenza del lamentato difetto di esame di una parte della controversia.

Che a particolareggiar meglio la violazione degli art. 360, 517 procedura civile accade notare come fra le molte questioni e deduzioni fatte dal Moretti primeggiavano queste: doversi esaminare, se in realtà il curatore fosse in collisione d'interesse col Volpini, impugnando le ipoteche del Moretti, quando da tale impugnamento Volpini veniva a ricavare un vantaggio; se poi, data la collisione, questa potesse verificarsi, non solo per le ipoteche convenzionali, ma altresì per le giudiziali; se, per essere stato Volpini presente al verbale di verifica di crediti, avesse a ritenersi anche presente nel giudizio di primo grado; se potesse dirsi Volpini non rappresentato dal curatore nello impugnamento dei crediti fatto in sede di verifica di essi, e quando segnatamente lo stesso Volpini, con la conclusionale di appello letta innanzi la corte di Roma e della qual conclusionale s'indicano perfino le pagine, chiedeva che in suo confronto si decidesse su questo punto la causa: ora, non essendo possibile ridurre le indicate deduzioni alle modeste proporzioni di semplici argomenti difensivi, su quali per l'art. 265 del regolamento generale il giudice non deve ragionare, per non dare alla sentenza il sapore di polemica, ma dovendosi per contrario ad esse deduzioni riconoscere il valore e la importanza che hanno, è mestieri concludere che, per avere la corte di appello spesa neppure una parola sulle medesime, ha mancato nel modo più aperto e solenne al dovere della motivazione; e, tenuto conto della maniera in cui condusse il suo ragionamento poco di sopra riferito, non è ardimentoso il supporre che la corte di merito non ebbe neppure un chiaro concetto della intera controversia al suo esame sottoposta.

Considerato che, dovendosi annullare la sentenza per l'accoglimento dei due primi mezzi del ricorso, e perciò stesso cadendo la pronunzia sulle spese, l'attribuzione delle quali ai procuratori forma il tema del *terzo mezzo* del ricorso medesimo, non occorre fare esame di esso.

Per tali motivi:

Visto l'art. 542 procedura civile;

La Corte accoglie il ricorso proposto da Basilio Moretti avverso la sentenza dalla corte di appello di Perugia renduta nel 5-11 giugno 1896, e però la medesima annulla, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte di appello di Ancona, che provvederà pure sulle spese di cassazione.

Sezione civile 22 luglio 1897, n. 504 (1).

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Comune di Cervia (avv. MATTEUCCI, DARI e PIGOZZI) -
Lugaresi e Bartoli (avv. BARBIERI) (2)

CONTRATTO (*Ultra petita* **per**): **Dimanda di esecuzione - Risoluzione con rifacimento di danni - Esistenza del contratto - Supposte del convenuto.**

(1-2) La CORTE cassava la denunziata sentenza (della corte di appello di Bologna, dei 12-16 giugno 1896) e rinviava la causa per nuovo giudizio alla corte di appello di Roma.

Giudica ultra petita il giudice che dichiara inesistente un contratto, quando l'attore siasi limitato a chiedere la piena esecuzione del contratto stesso già in parte eseguito, ovvero, con la sua risoluzione, il risarcimento dei danni, e il convenuto siasi limitato a contrastare tali domande sul supposto della esistensa di esso contratto.

Sezione civile 4 maggio 1897, n. 292.

TONDI P. – NIUTTA Rel. ed Est. – P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Boi (avv. Cadoni) – *Pernis* (avv. Cocco Ortu)

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: Fitti d'immobile – Diritti del delegatarie verso il conduttore.
BENI PARAFERNALI: Rivendicazione della amministrazione – Mandato tacito al marito – Debitori di redditi – Affittuario di fondo – Giudizio – Diffida e protesta.

Colui, il quale per delegazione fattagli dal locatore di un immobile esige il pagamento dei fitti dovuti dal conduttore, non può fare valere contro di quest'ultimo sui fitti medesimi alcun diritto in proprio, ma soltanto quegli stessi diritti che potrebbe sperimentare il locatore suo delegante.

La moglie, per rivendicare a sè l'amministrazione e i frutti dei beni parafernali che per mandato tacito erano amministrati dal marito, non ha rispetto a costui bisogno di alcun giudizio e, rispetto ai debitori di redditi dei beni stessi (come, nella specie, all'affittuario di un fondo locato dal marito durante la sua amministrazione) basta la notificazione fatta loro di un semplice atto di diffida e di protesta, notificato anche a colui al quale il marito abbia locato quei fondi.

Osserva che il ricorso manca di base e poggia nell'equivoco che il Boi fosse un cessionario anzichè un semplice delegatario delle pigioni, che alla moglie e non al marito, da cui erano state delegate ad esso Boi, si appartenevano. Invero con la scrittura degli 8 aprile 1893 interceduta tra il Meloni, locatore, e il Pernis, conduttore, senza l'intervento del Boi, il Meloni non faceva al Boi alcuna cessione ma una semplice delegazione delle pigioni dovute dal Pernis; di maniera che, non essendosi verificata alcuna novazione nei rapporti tra il Meloni e il Pernis e continuando costui ad esser debitore delle pigioni verso lo stesso Meloni, è chiaro che il Boi, cui le pigioni erano state delegate, non poteva far valere sulle pigioni stesse e contro il Pernis alcun diritto suo proprio e particolare, ma soltanto quegli stessi diritti che poteva sperimentare il Meloni. E, poichè la moglie di costui, per rivendicare a sè l'amministrazione e i frutti dei beni parafernali, che per mandato tacito di lei si erano sino allora amministrati e percepiti dal marito locatore, non avea rimpetto a costui bisogno di alcun giudizio, ma le bastava un semplice atto di diffida e di protesta notificato pure al conduttore Vernis, così è manifesto che tale atto era pure valido ed efficace rimpetto a costui per obbligarlo a non pagare in avvenire le pigioni nè al Boi delegatario nè al marito delegante, ma direttamente alla moglie proprietaria dell'immobile ad esso Vernis fittato. Laonde ben a ragione la sentenza denunziata ritenne che per questo motivo fosse pienamente giustificato il rifiuto del Pernis a pagare le pigioni al Boi, e che perciò dovesse rigettarsi la domanda di costui; epperò torna superfluo esaminare se il rifiuto stesso fosse, ovvero no, anche giustificato dall' altro motivo addotto dalla sentenza, quello cioè della notificazione del precetto immobiliare.

Osserva, ciò posto, che il ricorso non può non essere rigettato.

Veduto l'art. 541 codice procedura civile;

Per queste ragioni:

La Corte rigetta il ricorso (contro la sentenza della corte di appello di Cagliari, dei 28 aprile 1896).

Sezione civile 16 luglio 1897, n. 487.

CARDONA P. ff. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Comune di Tessennano (avv. Ciolfi) - *Macchi* (avv. De Causandier e Catinelli)

PRESTAZIONI (Competenza per valore in tema di): Giudizj di riscossione - Titolo controverso - Capitale - Annualità.
COMPETENZA PER VALORE: Incompetenza pel titolo - Valutazione delle prove e degli atti.

In giudizj per riscossione di rendite o di altre prestazioni, la competenza, ove il titolo dedotto sia seriamente controverso, va regolata a misura del valore capitale del titolo stesso e non di quello delle annualità domandate.

Il magistrato incompetente per valore, a causa del titolo controverso, a conoscere di una dimanda, non diviene competente pel motivo che, valutando le prove e gli atti della causa, giudichi infondato l'attacco al titolo stesso.

La Corte di Cassazione osserva:

Che la impugnata sentenza confonde due casi ben distinti, quello dello sfratto per finito precario possesso, in cui il pretore, a norma dell'art. 82 n. 5 codice procedura civile, è competente senza limite di valore, ed ove il giudizio, per i speciali caratteri dell'azione di sfratto, assume un aspetto possessorio, con l'altro caso ben diverso della riscossione delle rendite contemplato dall'art. 76 codice procedura civile. Confonde altresì il caso in cui l'impugnazione al titolo sia fatta in modo vago ed indefinito con l'altro in cui la impugnazione ben determinata manchi di prova.

Nel caso dello sfratto, in vista del carattere possessorio dell'azione, la giurisprudenza ammette che possa il pretore, secondo i casi, rimettere in separato giudizio la impugnazione al titolo e frattanto provvedere sullo sfratto. Ma il medesimo criterio non può esser seguito ove si tratti di riscossioni di rendite od altre prestazioni, dappoichè per categorica disposizione dell'art. 76 codice procedura civile la competenza, ove il titolo sia controverso, va regolata a misura del valore capitale del titolo, e non di quello delle annualità domandate. Il sistema oggi seguito per lo sfratto era in precedenza anco seguito per la riscossione delle rendite, in quelle parti d'Italia ove al pretore era data competenza per qualsivoglia valore, sé la domanda era fondata su titolo esecutivo, ovvero su possesso triennale; però tale disposizione non fu riprodotta nel codice di procedura che ci governa; invece fu seguito il contrario sistema nell'art. 76 sopra indicato.

Osserva che neppure al caso poteva essere applicata l'altra regola, che pur trova riscontro in giurisprudenza, poichè in tali casi il giudizio è caduto sopra impugnazioni di titolo fatte in modo vago ed indefinito, non capaci da per sè a contestare una lite; sicchè in sostanza si è potuto ritenere che *vera* impugnazione di titolo non vi fosse. Nella specie all'inverso la impugnazione al titolo nel suo profilo giuridico era ben certa e determinata, mancava solamente la prova, ma la valutazione della stessa non poteva competere che al giudice che in ragione del valore era dalla legge chiamato a giudicarne.

Osserva che, per quanto il tribunale abbia dimostrato in merito che, a norma dei titoli esibiti dall'attore, congiunti al fatto dell'eseguito pagamento sino alle ultime precedenti scadenze, ed anco in forza del giudicato che il pretore aveva invocato in riguardo alla competenza, insussistente era l'attacco al titolo, tutto questo non l'autorizzava a ritenere la competenza del pretore. Poteva solamente il tribunale, a norma dell'art. 493 codice procedura civile, dichiarare la incompetenza del pretore, e decidere il merito sul quale aveva già pronunciato il pretore.

Che, non avendo ciò fatto il tribunale, la impugnata sentenza debba

essere cassata per ragione di incompetenza, e rinviata la causa al competente giudice a norma dell'art. 544 codice procedura civile.

Osserva che degli altri motivi non fa d'uopo occuparsi, poichè riguardano il merito, che va rinviato.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, a Sezione Civile;

accogliendo il primo motivo del ricorso, e senza fare esame degli altri, cassa per incompetenza la sentenza del tribunale di Viterbo, pubblicata tra le parti anzidette addì 27 agosto 1896, e rinvia la causa al medesimo tribunale di Viterbo perchè la decida in merito come giudice di primo grado, e provveda sulle spese anco di questo giudizio.

Sezione civile 23 agosto 1897, n. 531 (1).

CARDONA P. ff. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Amati (avv. Guarini e Pallotti) - *Pierantoni* (avv. Agouglia) (2)

IUS RETENTIONIS (su di una bicicletta): Lavoro di meccanico - Pagamento di fattura (*Cod. civ., art. 1863 e 1958 n. 7*).

DANNI (da esercizio di jus retentionis): Credito di artefice - Trattenuta fino a pagamento - Giacenza dell'oggetto - Colpa dell'obbligato.

Rettamente applica gli art. 1863 e 1958 n. 7 del codice civile il magistrato che riconosce ad un meccanico, fino a pagamento della fattura del suo lavoro, lo jus retentionis *su di una bicicletta da lui accomodata.*

Giustamente si giudica non essere dovuto risarcimento di danni a chi li lamenta per essersi l'artefice trattenuto fino a pagamento del proprio credito l'oggetto consegnatogli allo scopo di applicarvi il suo lavoro, se si ritenga imputabile allo stesso danneggiato la colpa della giacenza in altrui mani di esso oggetto, mentre egli avrebbe potuto evitarla col semplice adempimento della sua obbligazione.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza, dei 10-17 settembre 1895, del tribunale di Bologna.

Sezione civile 8 aprile 1897, n. 238.

TONDI P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Cascioli (avv. Celli e Fantoni) - *Cervelli* (avv. De Grassi)

LIBRI DI COMMERCIO: Valore probante - Commercianti - Materia commerciale - Estratti autentici.

Non attribuisce un valore assoluto alla prova emergente dai libri di commercio il magistrato che, confutando le deduzioni di una parte la quale negava di essere commerciante e impugnava che l'affare in disputa fosse materia di commercio, dichiara che i libri dei commercianti, regolarmente tenuti, fanno piena prova tra commercianti in materia commerciale.

Gli estratti autentici dei libri dei commercianti fanno prova in giudizio come gli originali.

La Corte osserva che i dedotti motivi mancano di fondamento. La impugnata sentenza, affermando in diritto che i libri dei commercianti, regolarmente tenuti, fanno piena prova tra commercianti in materia commerciale, non disse cosa diversa da quanto si legge nell'art. 48 del codice di commercio. Nè usando la frase *fanno piena prova*, in vece dell'altra *possono far prova*, intese il tribunale affermare un principio di diritto diverso da quello che sta scritto nell' articolo, ma rispondere alla negativa del Crescioli, che li diceva sforniti di forza probante

sol perchè egli non era un commerciante, nè trattavasi di materia di commercio. Il periodo che segue la censurata frase rende evidente quest'ultimo concetto. Che poi il tribunale non abbia menomamente pensato di attribuire alla prova emergente dai libri un valore assoluto, lo dimostra il fatto che discusse la controprova, che il Cascioli contrapponeva al contenuto nei libri.

Osserva che miglior fondamento non hanno il *secondo* ed il *terzo motivo* in cui si lamenta il difetto di motivazione, circa la estrinseca forza probante degli estratti autentici dei libri della ditta Moroni. Il Cascioli non impugnò mai quel documento in quanto alla sua forma, o alla sua forza probante, che star potesse in vece dei libri; sotto questo aspetto nessuna quistione fu mossa da lui nè in fatto nè in diritto, poichè è noto che i certificati autentici fan prova in giudizio in vece degli originali. Egli impugnava la forza probante dei libri, dei quali presentavasi un estratto, in rapporto alla sua persona, poichè assumeva di non essere commerciante. Quando adunque il tribunale constatò, che trattavasi di un estratto autentico di libri di commercianti, che si contrapponevano tra commercianti, in materia di commercio, esaurì pienamente il debito della motivazione. I dubbj di fatto che oggi si sollevano, cioè se i libri erano in regola, oppur no, se lo estratto era sufficiente a chiarire il negozio, ovvero abbisognava la ispezione intiera dei libri, li promuove serotinamente il ricorrente in cassazione, senza neppure affermare il contrario, e però al tribunale non incombeva di discuterli, perchè non proposti.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile;

Rigetta il ricorso proposto da Cascioli Leonardo Mariano, avverso la sentenza del tribunale civile di Roma pubblicata addì 9 ottobre 1896.

Sezione civile 8 dicembre 1897, n. 843 (1).

GHIGLIERI P. P. - MASI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Congregazione di carità di Ferrara per l'Opera pia Bonacciuoli (avv. MASSOLI e MARTINELLI) -
Malvezzi Campelli (avv. SCIFONI, DE SIMONIS, AMBROSINI e AGNOLI) (2)

AFFITTO: Godimento - Frutti - Obblighi del concedente (*Cod. civ., art. 1569*).
CONTRATTO (Interpretazione di): Volontà delle parti - Effetti - Natura - Affitto - Feluizione di decima.
POSSESSO: Apprezzamenti di merito - Buona e mala fede - Conoscenza delle pretensioni altrui - Scienza di possedere ingiustamente - Data.

Il godimento dell'affittuario e la tenuta percezione dei frutti sono il fatto del concedente obbligato per lo

---

(1-2) I *fatti* della lunga controversia sono riassunti come segue dalla CORTE nella presente sua decisione:

« Su i principj dello scorso secolo i signori marchesi Tassoni e Bevilacqua pretesero contro i possessori dei beni del Traghetto di esercitare il diritto di decimare a loro ceduto dalla Mensa Vescovile di Ferrara.

Fra quei possessori eravi il marchese Malvezzi per alcuni fondi denominati Cascinetta e Cavo Zensalino.

La lite fu da lui perduta, giacchè una sentenza rotale del 1727 dichiarò comprese quelle due possessioni nella cessione fatta ai marchesi Tassoni e Bevilacqua; e Malvezzi accettò codesta sentenza con atto di transazione del 20 marzo 1728. Ma il Malvezzi, divenuto cardinale, domandò ed ottenne dal pontefice che la causa venisse rinstaurata e decisa con altre, che si trovavano pendenti su lo stesso oggetto con altri possessori di fondi nel Traghetto.

Ne risultò, che con due sentenze rotali pronunciate il 22 agosto 1859 fu dichiarato, con una di non constare del buon diritto dei marchesi Tassoni e Bevilacqua ad esiger decime su le terre del Traghetto, con l'altra di constare della

art. 1569 del codice civile a fargli godere la cosa locata.

Non manca all'obbligo di desumere la volontà delle parti contraenti, non solo dal contesto delle succedute pattuizioni, ma pure dagli effetti che ne risultano, il magistrato che ricava la natura ingenita di un contratto di affitto dalla condizione che, avvenendo da parte del possessore del fondo la reluizione della decima controversa, il capitale sborsato andasse tutto nelle mani del locante.

Sono incensurabili in sede di cassazione gli apprezzamenti del giudice del merito intorno agli estremi di fatto, sè un possessore, della cui buona o mala fede si contende, conoscesse le pretensioni altrui o se avesse scienza di possedere ingiustamente, e la determinazione della data da cui il possessore cominciò ad essere in mala fede.

Osserva il Supremo Collegio intorno al RICORSO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ, articolato in quattro mezzi:

Sul primo mezzo

Che la censura dedotta contro la sentenza, di avere disconosciuto nell'affitto concesso a perpetuità la costituzione di un diritto reale, e di avere desunto la natura giuridica di siffatta contrattazione dalla volontà delle parti, anzichè dagli effetti che ne risultano, non è giustificata dai motivi assegnati. Imperocchè non solamente interpretando, che l'oggetto del contratto si fu la comodità di percepire i frutti, e non la cessione del diritto di decimare, non solamente dal contesto delle succedentisi pattuizioni arguì la volontà dei contraenti, ma pur dagli effetti che risultavano da parecchie fra le principali condizioni concordate, fra cui basta accennare quella che, avvenendo da parte dei possessori la reluizione della decima, il capitale sborsato andasse tutto nelle mani del locante, ricavò e fermò la corte la natura ingenita del contratto di affitto del 1839, su di cui fondava la Congregazione ricorrente la sua eccezione pregiudiziale che, ciò ritenuto, perde qualunque valore l'altra censura di avere omesso la sentenza di motivare su di codesta eccezione nella subordinata ipotesi, che un semplice affitto si fosse stipulato con quell'istrumento, essendo troppo noto che il godimento del fittuario, e la tenuta percezione di frutti sono il fatto del concedente, obbligato per l'art. 1569 codice civile di far-

---

lesione patita dal cardinal Malvezzi con la transazione del 1728, e quindi della sua ragione di essere restituito in integrum.

Gli appelli, che avverso le due sentenze furono proposti, vennero dichiarati perenti dalla corte di Bologna con sentenza del giorno 11 febbraio 1874. Ai marchesi Tassoni e Bevilacqua nell'interesse di cotesto giudizio era succeduta l'opera pia Bonacciuoli, amministrata dalla Congregazione di carità di Ferrara; contro di cui i Malvezzi istituirono nuova lite nel 1880 lagnandosi di veder continuata su quei loro due fondi la decimazione, e chiedendo che ciò venisse inibito con sentenza, con riserva di domandare quanto era stato dalla opera pia riscosso indebitamente.

Il tribunale civile di Ferrara accolse pienamente le domande dei Malvezzi; la corte di Bologna confermò la sua sentenza del 22 giugno 1881. La corte di cassazione rigettò il ricorso.

Riconosciuto così irrevocabilmente il diritto dei Malvezzi, questi, sciogliendo la riserva anteriormente fatta, domandarono con citazioni del maggio e giugno 1890 intimata alla Congregazione di carità la somma di lire 42641,19, valore delle riscossioni a titolo decimale fatte dal l'opera pia e dal suo autore avv. Francesco Bonacciuoli indebitamente da ottobre 1845 a tutto l'anno 1880.

Il tribunale civile di Ferrara con sentenza del 13 giugno 1892 condannò la Congregazione di carità a rendere indenni i Malvezzi di quanto essi avevano indebitamente corrisposto, ma dal 1852 al 1880, e deferì a costoro il giuramento su la somma fino al limite di lire 37984. E la corte di Bologna confermò con sentenza del 10 luglio 1896 la condanna della Congregazione di carità; ma, rivocata la disposizione relativa al giuramento, ordinò che con perizia venisse determinata la somma a soddisfarsi.

Questa sentenza è denunciata con ricorso da entrambe le parti ».

gli godere la cosa locata. La voluta considerazione sta poi nella osservazione della sentenza, che non contro i fittuarj le domande doveano rivolgersi, come pretendea la Congregazione di carità, ma contro di essa, che per effetto del contratto avea riscosso i frutti civili in sostituzione dei naturali.

Sul secondo mezzo

Che nell'aver determinato al 1852 il principio, che cessò Bonacciuoli dal possedere in buona fede, anzichè dal 1854, quando venne chiamato in giudizio, non violò la corte le leggi denunziate nè i principj ammessi sul concorso della mala fede. Sia pure che non basti a ingenerarla la sola conoscenza delle pretensioni altrui su la cosa, ma debbasi a questa aggiungere la scienza nel possessore di possedere ingiustamente, certo è che codesti sono estremi di fatto di esclusiva estimazione del giudice di merito,

E' da notare, che la corte attribuì all'atto, che i Malvezzi intimarono a Bonacciuoli in data 4 giugno 1852, la virtù e l'effetto di far cessare in costui la buona fede; giudicò che da quel giorno ebbe egli conoscenza del giudizio relativo alla cosa da lui posseduta, delle sentenze che erano state profferite, della investitura rinnovata dalla mensa vescovile in quello stesso anno 1852. E devesi aggiungere, che in presenza degli stessi fatti il tribunale di Ferrara, con la sentenza del 22 giugno 1881, la corte di Bologna con la sentenza del 26 marza 1886, aveano dichiarato in personale mala fede il Bonacciuoli.

Le diverse considerazioni, con cui, discorrendo sopra le varie fasi dell'antico giudizio e sopra gli atti e le sentenze intervenute, il ricorso mira a dimostrare erroneo il criterio seguito dalla corte o per lo meno manchevole nella motivazione la sentenza, urtano nell'ostacolo insuperabile di un giudizio di fatto copiosamente motivato e distintamente al possesso avuto da Bonacciuoli, ed a quello continuato dalla Congregazione di carità.

Sul terzo mezzo

Che nella pronunziata condanna ai frutti percepiti anteriormente al 1852 non si contiene il torto attribuito alla sentenza dal ricorso di avere rese operative verzo terzi le due sentenze del 22 agosto 1859, sebbene non avessero parte nei giudizj, e di avere esteso indebitamente gli effetti della rescissione della transazione del 1727 ai frutti percetti.

E basta ricordare, che con le sentenze dianzi accennate, del 22 giugno 1881 e 26 marzo 1886, era stato già irrevocabilmente giudicato contro la Congregazione di carità, che le sentenze del 1859 le erano opponibili, essendo stata rappresentata dal suo autore.

Ed intorno al secondo appunto, i di cui argomenti spiegherebbero, se validi, unicamente effetto per le percezioni dal 1852 al 1854, occorre considerare, che la transazione del 1728 esisteva ed operava per Bonacciuoli, in quanto essa e la sentenza del 1727 erano i titoli che acclaravano e dimostravano a lui la pertinenza della cosa concessagli nel suo dante causa. Ma, dopo l'atto intimatogli nel 1852, conosciuto il vizio litigioso della cosa posseduta, la contestata validità ed efficacia di quei titoli, la ingiustizia del suo possesso; generatasi in lui la convinzione che i frutti, continuando a percepirli in questo stato giuridico, andrebbero restituiti unitamente alla cosa, la risoluzione del suo diritto pronunziata nell'agosto 1859 produceva gli effetti che sono proprj alle sentenze di rivendita contro i possessori di mala fede.

Sul quarto mezzo

Che l'esame di questo ultimo mezzo è dipendente, e segue gli eventi del secondo, come pure nel ricorso si ammette: va quindi con esso rigettato.

Sul ricorso Malvezzi:

Osserva il Supremo Collegio, che per attribuire al possessore Bonacciuoli la fruttificazione percetta anteriormente al 1852 giudicò la corte che il di lui possesso da questa data cominciò ad essere in mala fede; cosicchè le censure rivolte nell'unico mezzo alla sentenza sopra questo suo capo non meritano ascolto.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione rigetta l'uno e l'altro ricorso.

Sezione civile 22 luglio 1897, n. 507 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Quintiliani in Catena (avv. MANNA) - *Perilli in Durante* (avv. CENTI e SELLI) (2)

COMPETENZA PER VALORE: Eccezione in appello.
COSA MOBILE (Obbligazioni per): Consegna - Inadempimento - Restituzione.

Può proporsi anche per la prima volta in grado di appello, da parte del convenuto, l'eccezione circa il valore della cosa domandata.

Trattandosi della obbligazione di consegnare una cosa mobile, l'inadempimento si risolve di necessità nell'altra obbligazione di restituire il valore equivalente.

Sezione civile 27 agosto 1897, n. 538.

CARDONA P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. diff.)

Pagnani in Pozzaglia (avv. LESEN) - *Bonaccorso* (avv. ZAPPALÀ e ROSSI ROD.)

OBBLIGAZIONE: Legge - Contratto - Mutamento di causa.
FAMIGLIA (Mantenimento della): Moglie - Marito - Obblighi - Mutuo.
MOGLIE E MARITO (Opposizione d'interessi fra): Autorizzazione giudiziale - Obbligazione ex lege - Contratto.

Una obbligazione derivante dalla legge non si snatura e non muta causa perchè la persona obbligata l'assuma espressamente per contratto.

L'obbligo della moglie al mantenimento della famiglia è sussidiario a quello del marito e subordinato alla condizione che questi non ne abbia i mezzi.

La opposizione d'interessi, esistente fra marito e moglie nel caso che questa debba contrarre un mutuo per soddisfare all'obbligo sussidiario del mantenimento della famiglia, richiede l'autorizzazione giudiziale.

A rendere valido un mutuo contratto dalla donna maritata in un caso nel quale occorreva l'autorizzazione giudiziale non basta il constatare ch'essa lo contrasse in conseguenza dell'obbligazione ex lege di contribuire al mantenimento della famiglia.

Con citazione 14 giugno 1896 prete Isidoro Bonaccorso convenne i coniugi Pio Pozzaglia e Matilde Pagnani avanti il tribunale civile di Roma per la loro condanna in solido al pagamento di lire 42169, importo di tre cambiali emesse dai medesimi coniugi a favore di lui, scadute li 19 maggio detto anno, e degli accessorj.

La Pagnani eccepì la nullità della obbligazione cambiaria per difetto di autorizzazione giudiziale stante la opposizione di interessi col marito; ed il Pozzaglia eccepì di avere ricevuto sole lire 6000 per dette cambiali, chiedendo di darne prova per interrogatorio e per testimoni.

Il tribunale con sentenza 13-17 luglio 1896 accolse l'eccezione di nullità della obbligazione della Pagnani, condannò il Pozzaglia al pagamento, ed ammise la prova da lui chiesta. Ne interpose appello il Bonaccorso, e concluse che, sospeso di decidere sul merito e sulle spese, venisse ammessa la prova testimoniale su quattro articoli di fatto tendenti a stabilire che la Pagnani, disposatasi nel 1891 contro la volontà paterna al Pozzaglia nullatenente, assunse l'onere del mantenimento della famiglia, ma, priva di mezzi e negatole dal padre ogni soccorso, a togliere dalla miseria sè ed il marito ricorse al Bonac-

---

(1-2) La CORTE rigettava il primo, il terzo e il quarto mezzo del ricorso contro la sentenza del tribunale di Aquila, dei 13-20 luglio 1896, e, accogliendo il quarto, rinviava la causa al tribunale di Avezzano.

corso perchè le fornisse quant'era necessario al mantenimento di lei e della famiglia nel grado e con le comodità onde era nata e cresciuta nella ricca casa paterna; ed egli dal 1891 fino alla morte del padre della medesima sovvenne a lei personalmente rilevanti somme che anno per anno conteggiavansi secolui con l'assistenza del marito e l'opera di un facente funzione di computista, risultandone infine il debito complessivo di lire 42169 fra capitale ed interessi, pel quale essa Pagnani si riconobbe obbligata e rilasciò le tre cambiali che firmò coll'autorizzazione del marito, che il Bonaccorso volle si obbligasse anche in proprio quale fidejussore della moglie per essere meglio garantito nel caso che la Pagnani premorisse ed il marito ne fosse erede. Subordinatamente le deferì il giuramento decisorio.

La corte d'appello di Roma, con sentenza 30 ottobre 7 novembre 1896, considerò che bene il tribunale avea ritenuto la nullità della obbligazione della Pagnani, quale risultava dalle tre cambiali; che però era ammissibile la dedotta prova testimoniale perchè, costituendo la cambiale atto di commercio e versandosi in materia commerciale, è facoltativo al giudice l'ammetterla; e l'ammetteva perchè, se l'appellante riuscisse a provare i fatti dedotti, verrebbe dimostrato che la obbligazione fu assunta nell'interesse esclusivo della Pagnani, e quindi a renderla valida non occorrono l'autorizzazione giudiziale, al che non osta che essa assunse detta obbligazione per essersi accollato il peso di sostenere la famiglia che per legge grava sul marito, perocchè dall'insieme dei fatti articolati risulta volersi eziandio dimostrare essere questo nullatenente onde il peso passò da lui alla moglie che, ove il marito nulla possegga, è obbligata a sostenerlo insieme agli altri componenti la famiglia.

Ricorre la Pagnani e deduce:

1° Falsa applicazione dell'art. 44 codice di commercio, e violazione dell'art. 1311 codice civile e dell'art. 517 codice di procedura civile; in quanto che, se l'oggetto della lite era commerciale, tale non può dirsi l'obbligazione che con la prova voleva porsi in essere, l'onere, cioè, di mantenere la famiglia, che costituisce una obbligazione essenzialmente civile; e ad ogni modo vi è difetto di motivazione;

2° Violazione degli art. 134, 136 e 1382 codice civile e dell' art. 517 procedura civile; in quanto che, se l'onere di mantenere la famiglia fu assunto dalla ricorrente quando sposava, sarebbe patto nuziale per la cui validità è necessario l' atto pubblico, e non vi si può supplire con la prova testimoniale; se, invece, fu assunto dopo il matrimonio, essendo evidente l'opposizione d'interessi col marito, occorreva l'autorizzazione giudiziale, e la sentenza pecca nella motivazione;

3° Falsa interpretazione dell'articolo 132 e nuova violazione degli art. 134 e 136 codice civile, e 517 procedura civile; perchè l'onere che dal secondo capoverso dell'art. 132 è imposto alla moglie non esclude il divieto di obbligare i suoi beni senza l'autorizzazione giudiziale in caso di opposizione d'interessi col marito, e l'opposizione è manifesta;

4° Violazione degli art. 134, 136 codice civile, e 517 codice di procedura civile, perchè inammissibile la prova testimoniale in quanto non poteva valere a stabilire, che le obbligazioni cambiarie fossero state contratte dalla moglie nel proprio interesse, doveva confermarsi la sentenza appellata.

Resiste prete Bonaccorso.

La Corte osserva che la sentenza impugnata riconobbe la nullità dell'obbligazione cambiaria della Pagnani come aveva giudicato il tribunale, ed ammettendo la dedotta prova testimoniale ammise in sostanza la ricerca del rapporto fondamentale che alla obbligazione cambiaria aveva dato causa. Senonchè, non bastava affermare, siccome fece la sentenza stessa, che l'obbligazione della moglie di contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti, deriva dalla legge (art. 132 cod. civ.) e non dalla convenzione. Imperocchè ciò bastava bensì a combattere l'eccezione di nullità di questa obbliga-

zione per difetto di atto pubblico se assunta dalla moglie anteriormente al matrimonio, o per difetto di autorizzazione giudiziale se da lei assunta posteriormente, eccezione riprodotta nel secondo mezzo del ricorso. In quanto che, trattandosi di obbligazione che deriva dalla legge, il fatto dedotto a prova testimoniale che la moglie l'avesse espressamente assunta non vale certamente a snaturarla e darle diversa causa, ed altro non significa che riconoscere una obbligazione esistente e derivante dalla legge, e non già crearla per causa della convenzione. Onde è a ritenersi infondato il *secondo mezzo* del ricorso.

Ma non a questa obbligazione dovevasi limitare l'esame, e bisognava estenderlo a vedere se era valida o nulla l'obbligazione che la moglie, in soddisfazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia, aveva contratto verso l' appellante Bonaccorso.

Ed in questo consisteva appunto il rapporto giuridico fondamentale che diè causa alle cambiali e che volevasi provare con testimoni, rapporto che altro non era, secondo i fatti dedotti a prova, che quello di mutuo. Nè a rendere valido il mutuo contratto dalla donna maritata basta il constatare che lo contraesse in conseguenza dell'obbligazione ex lege di contribuire al mantenimento della famiglia. Poichè a questo può, e devesi normalmente provvedere con le rendite dei beni della moglie. E quando queste manchino, come nel caso volevasi provare, e rendasi necessario il mutuo, in tal caso devesi osservare il disposto nell'art. 134 del codice civile. E, ponendo mente che l'obbligo della moglie al mantenimento della famiglia è sussidiario a quello del marito, e subordinato alla condizione che questi non ne abbia i mezzi, è facile vedere che trattasi in sostanza di riconoscere che per l'avverarsi di questa condizione subentra alla obbligazione del marito quella della moglie. Ed in ciò non può non ravvisarsi una opposizione d'interessi tra il marito e la moglie, la cui obbligazione sorge bensì dalla legge, ma solo quando verificasi la detta condizione, circostanza di fatto nel riconoscere la quale l'interesse dei coniugi trovasi in opposizione. D'onde la conseguenza che, se la moglie può soddisfare la detta obbligazione ex lege con le rendite dei suoi beni, non abbisogna di alcuna autorizzazione, malgrado il conflitto del suo interesse con quello del marito, trattandosi di atti di semplice amministrazione; ma, se per soddisfarvi debba devenire ad alcuno degli atti contemplati nell'articolo 134, e fra questi il contrarre mutui, per la cui validità è necessaria l'autorizzazione del marito, sorge la necessità della autorizzazione giudiziale stante l'opposizione d'interesse; senza della quale autorizzazione giudiziale il disposto dell'art. 136 codice civile diverrebbe vana formola priva di pratica efficacia, essendo manifesto che i beni parafernali della moglie verrebbero facilmente dilapidati quando al marito fosse lecito autorizzarla ad atti contemplati nell'art. 134, ai quali o con blandizie o con minaccie l'avesse indotta, sotto la specie di soddisfare all'obbligo ex lege di contribuire al mantenimento della famiglia perchè il marito non ne abbia i mezzi sufficienti; e così i mariti dilapidatori del proprio avrebbero in loro balìa le mogli per dilapidare anche i beni parafernali delle medesime. Le quali considerazioni non pregiudicano l'eventuale applicazione dell'art. 1307 del codice civile per analogia, questione non elevata avanti ai giudici di merito, e che non può quindi essere trattata in questa sede.

Che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto che nelle considerazioni che costituiscono l'antecedente logico e necessario del dispositivo, e con esso formerebbero giudicato, ebbe ad escludere che occorra l'autorizzazione giudiziale della moglie a contrarre mutui per soddisfare all'obbligo sussidiario a quello del marito del mantenimento della famiglia, accogliendo così il *terzo mezzo* del ricorso per la erronea applicazione dell'art 132 e la violazione degli art. 134 e 136 del codice civile, e per i soprannotati difetti nella motivazione. Lo che rende inu-

tile l'esame del *primo mezzo* ed assorbe il *quarto*.

Per questi motivi:

Respinto il secondo mezzo del ricorso della Pagnani e senza discendere all'esame del primo e del quarto, rimanendo questo assorbito;

Annulla pel terzo mezzo la sentenza 30 ottobre 7 novembre 1896 della corte d'appello di Roma, e rinvia la causa per nuovo giudizio alla corte d'appello, sezione di Perugia, che giudicherà anche delle spese.

Sezione civile 9 marzo 1897, n. 174.

TONDI P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Cassa di risparmio di Sassari (avv. Danieli) - *Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari in liquidazione* (avv. Poddigue)

SURROGAZIONE DI DIRITTO: Terzo che paga - Vincolo personale e diretto verso il creditore.

CREDITO FONDIARIO (Pagamenti per): Rappresentante dell'istituto - Soddisfazione dei portatori di cartelle e *coupons* - Surrogazione legale.

Per potersi far luogo alla surrogazione di diritto, di cui all'art. 1253 n. 3 del codice civile, non è necessario che il terzo il quale paga abbia un vincolo personale e diretto verso il creditore.

Chi, nella rappresentanza contrattualmente assunta di un istituto di credito fondiario, adempie all'obbligo accollatosi di soddisfare, anche con danaro proprio, i portatori delle cartelle estratte e dei coupons *scaduti, vien surrogato legalmente nei diritti degli stessi portatori verso l'istituto mandante.*

Attesochè non è esatta la interpretazione data dalla corte di merito al disposto del n. 3 dell'art. 1253 del codice civile, nel senso che, per potersi far luogo alla surrogazione di diritto, sia assolutamente necessario, che il terzo che paga abbia un vincolo personale e diretto verso il creditore. Cotesta condizione infatti non è punto richiesta in quell'articolo, il quale invece parla tanto di chi è *obbligato con altri*, quanto di chi è *obbligato per altri*, usando così una locuzione generica, e perciò comprensiva di ogni specie di vincolo, purchè legittimo, e vuole solo che colui che paga sia obbligato col debitore o pel debitore, in modo che abbia un interesse a pagare, e sia escluso il sospetto che egli siasi indotto a fare il pagamento per vessare il debitore, surrogandosi al creditore. Applicabile adunque nella specie in esame il sopraccitato equitativo disposto di legge, una volta che la Cassa di risparmio di Sassari, per la pattuita annua retribuzione di lire 5000, aveva assunto l'obbligo come rappresentante dell'Istituto di credito fondiario di Cagliari, di soddisfare anche con denaro proprio i portatori delle cartelle estratte e dei *coupons* scaduti. E, trattandosi poi di un incarico di spontanea volontà accettato, e non già gratuito, ma retribuito con una determinata annua somma, il rifiuto senza una giusta causa di adempierlo avrebbe esposta la mandataria Cassa all'azione di danni ed interessi verso il mandante Istituto. Finalmente, sta bene che il Credito fondiario di Cagliari, soddisfacendo esso direttamente i portatori delle cartelle e dei *coupons*, non sarebbe rimasto, o meglio non avrebbe potuto rimanere surrogato nei loro diritti e privilegi, ma la questione sull'applicabilità o meno del disposto del n. 3 dell'art. 1253 sorgeva appunto nel caso, perchè i detti pagamenti erano stati fatti con denaro proprio da un terzo, e cioè dalla Cassa di risparmio di Sassari, e non dal debitore Istituto. Deve quindi accogliersi, comechè fondato, il dedotto mezzo di ricorso.

Per questi motivi:

La Corte cassa la sentenza resa tra le parti dalla corte di appello di

Cagliari li 25 febbraio-3 marzo 1896, e rinvia pel nuovo esame la causa alla corte di appello di Roma.

Sezione civile 1 giugno 1897, n. 352 (1).

CARDONA P. ff. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Borelli (avv. Fiore e Canegallo) - *Pace* (avv. Santucci e Quairini) (2)

ALBERGO (Responsabilità del direttore di): Colpa contrattuale - Scadenza del contratto - Acquisto di una pensione - Prosperità degli affari.

Esamina appunto la causa sul fondamento della dedotta colpa contrattuale il magistrato giudicando che colui il quale fu posto, per determinato periodo di tempo, alla direzione di un albergo, non contravvenne al contratto pel solo fatto che in epoca vicina alla scadenza di esso contratto acquistò una pensione per proprio conto.

Giustamente si esclude la responsabilità per danni di un direttore di albergo che abbia acquistato per conto proprio una pensione, quando esso abbia dimostrato che gli affari dell'albergo al quale era preposto continuarono a prosperare, se pure non andarono meglio di prima.

Osserva che i tre motivi risultano chiaramente infondati tosto che si attende, che la corte di merito, ponendo per così dire come a profilo del suo disegno l'esame del danno, non trascurò di esaminare le cause onde lo stesso si diceva potesse derivare, sia per colpa contrattuale, che per altro. Ed in quanto alla colpa con-

---

(1-2) E' mestieri appoggiare la motivazione in diritto della sentenza a quella di fatto, che si riassume nei termini seguenti:

« Per atto del 13 febbraio 1893 il Borelli nominava il Pace direttore dell'Albergo Centrale, sito in Roma in piazza Colonna, per la durata di due anni, che sarebbero giunti a termine a mezzo febbraio 1895.

Nel novembre 1894 il Pace comprò la Pensione Lavigne, sita nella prossima via del Tritone, e se ne immise in possesso nel 1° dicembre successivo. Il Borelli allora nel medesimo dicembre sfidò in giudizio il Pace, per lo scioglimento del contratto, e la conseguenziale domanda ai danni; assumendo che il Pace, come istitore dell'Albergo Centrale, non poteva nel contempo assumere l'esercizio della Pensione Lavigne, giusta le disposizioni degli art. 367 e 372 del codice di commercio.

Frattanto il contratto scadde pria che la lite fosse stata portata dinanti i giudici competenti, ed il Pace rese i conti dell'Albergo Centrale, dai quali risulta un guadagno di lire 46000 circa.

Pria di portar la causa innanti agli arbitri, giusta la clausola compromissoria del contratto, il Borelli aggiunse un altro capo di domanda di danni, per avere cioè il Pace negli ultimi mesi sviati gli avventori dall'Albergo Centrale, per avviarli alla prossima Pensione Lavigne.

Gli arbitri decisero che il Pace non era un istitore, ma dell'altro capo della domanda non si occuparono, sicchè il Borelli si gravò di quella sentenza per ottenere dalla corte provvedimenti conformi alle sue istanze per l'una e l'altra domanda.

La corte, a' 26 luglio 1896, emise una sentenza interlocutoria, ordinando la udizione dei testimoni sugli assunti articolati dallo appellante, sull'uno argomento e sull'altro. Venuta la causa pel definitivo giudizio, la corte, esaminati gli atti e le prove testimoniali, osservò che tutto riducevasi ad esaminare se danno aveva risentito il Borelli dai fatti che attribuiva al Pace. Disse in pria che il fatto della compra della pensione non poteva dirsi una colpa contrattuale per il Pace poichè, essendo al 1° dicembre prossima la scadenza del contratto, egli doveasi procurare una diversa occupazione, nè poteva lasciare sfuggire quella che trovava mediante la compra della Pensione Lavigne, poichè simili affari non si presentano tutti i giorni. Soggiunse d'altra parte che dalle testimonianze raccolte emergeva ben chiaro, che, malgrado il Pace avesse comprata la pensione Lavigne, gli affari dell'Albergo Centrale da lui contemporaneamente diretto non era-

trattuale rilevò, che, se pure il Pace fosse a dirsi un istitore, egli non avrebbe contravvenuto al contratto, poichè la compra della Pensione Lavigne, essendo avvenuta in tempo prossimo allo scader del contratto, stante le circostanze di tempo e di luogo, era da apprezzarsi come un fatto non vietato dal contratto, non essendo lecito al Borelli di pretendere che il Pace rimanesse senza occupazione al prossimo scadere del termine, lasciando sfuggire l'occasione della compra, che non si sarebbe facilmente ripresentata. E soggiunse di più la corte, che in fatto, se quella fosse stata una colpa, non avrebbe prodotto danno alcuno, poichè, malgrado l'acquisto, gli affari dell'Albergo Centrale prosperarono, se pur non andarono meglio di prima. Sicchè, sia per la causa che per l'effetto, mancava il fondamento alla domanda di danni per colpa contrattuale. Laonde la corte ben dedusse da ciò che riusciva superfluo esaminare in astratto e nelle pure regioni delle definizioni di diritto, se il Pace fosse oppur no un istitore secondo l'art. 367 del codice di commercio.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, rigetta il ricorso.

Sezione civile 1 dicembre 1897, n. 631.

CASELLI P. ff. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Curreli (avv. Cadoni) - *Deiana* (avv. Cocco Ortu e Congiu)

PUBBLICO MINISTERO IN CAUSE MATRIMONIALI (Intervento del): Validità e nullità di matrimonio - Separazione di conjugi (*Legge 28 novembre 1875*).

La legge del 28 novembre 1875, nel richiedere l'intervento del pubblico ministero nelle cause matrimoniali, *comprende in questa espressione, sia le controversie relative alla validità e nullità del matrimonio, sia quelle di separazione personale dei coniugi.*

Attesochè l'accoglimento o il rigetto del primo mezzo del ricorso dipende dal vedere, se la legge del 28 novembre 1875, nel regolare le attribuzioni del pubblico ministero nei giudizi civili, abbia, oppure no, mantenuto fermo l'obbligo, che incombeva al medesimo per l'art. 346 del codice di procedura civile, di intervenire e conchiudere nelle cause di separazione personale dei coniugi; imperocchè nella ipotesi affermativa il dedotto motivo di nullità della denunciata sentenza dovrebbe accogliersi in base al letterale disposto del successivo articolo 361 n. 3, essendo pacifico tra le parti che il pubblico ministero rimase estraneo al giudizio e non potendo mettersi in dubbio, che il suo intervento, se tuttora necessario, fosse prescritto per ragione di materia.

---

no stati meno floridi di prima. In quanto poi alla colpa estracontrattuale, la escluse assolutamente, in base alle deposizioni dei testimoni. Dichiarò quindi che riusciva inutile esaminare direttamente ed ipoteticamente, se il Pace fosse stato o meno un istitore.

Il ricorso nei suoi tre motivi impugna la sentenza in quest'ultima parte, e dice che due erano le domande proposte dal Borelli, l'una per colpa contrattuale, l'altra, e ben diversa, per colpa estracontrattuale; or la corte, occupandosi solamente della questione del danno, assolse il suo compito relativamente alla seconda, ma omise di provvedere sulla prima; e così facendo violò gli art. 367 e 372 codice di commercio, assolvendo il Pace dalla colpa contrattuale, malgrado che fosse un istitore, e violò gli art. 1165 e 1151 codice civile e l'art. 372 codice di commercio, confondendo la colpa contrattuale con la colpa in qualunque fatto che rechi danno ».

Ora l'unico argomento, che si allega a sostegno della ipotesi negativa, sta tutto nell'avere la legge del 1875 mantenuto fermo l'intervento del pubblico ministero *nelle cause matrimoniali*, laddove il citato art. 346 lo richiedeva *nelle cause che riguardano il matrimonio e la separazione personale dei conjugi*. D' onde la conseguenza, che quest'ultimo inciso non essendo stato ripetuto, rimane implicitamente abrogato, e quindi oggi nelle cause di separazione personale dei conjugi non è più richiesto un tale intervento.

L' argomento reggerebbe, se la nuova disposizione legislativa avesse riprodotto con le identiche sue parole una parte soltanto della disposizione precedente, sopprimendone l'altra; ma invece la legge del 1875 usò la dizione affatto diversa di *cause matrimoniali*, la quale appunto perchè compendiosa e generica comprendeva nel suo ampio significato, sia le controversie sulla validità e nullità del matrimonio, sia quelle di separazione personale dei conjugi, siccome aventi per obbietto i rapporti sostanziali derivanti dal medesimo, e perciò designate e l'une e le altre col nome di *cause matrimoniali*. Nè al certo è supponibile, che il legislatore, riconoscendo la necessità dell' intervento del pubblico ministero nelle cause sulla esistenza e nullità del vincolo matrimoniale, lo volesse poi escludere nelle controversie di separazione personale dei conjugi, che riguardano pure la costituzione della famiglia, fondamento della società, e nelle quali sorgeva anche manifesto ed imperioso il bisogno della presenza di chi era chiamato a tutelare e difendere gli interessi sociali.

Attesochè, dichiarandosi in accoglimento del primo mezzo del ricorso la nullità della denunciata sentenza, si rende inutile di scendere all'esame degli altri mezzi riguardanti la sua motivazione.

Per questi motivi:

La Corte, accogliendo il primo mezzo, cassa la sentenza resa tra le parti dalla corte d'appello di Cagliari li 11-18 aprile 1896, e rinvia la causa pel nuovo esame alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 4 dicembre 1897, n. 840.

MASI P. ff. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Morelli (avv. Argentieri e Danieli) - *Testa* (avv. Paolucci)

CAMBIALE DOMICILIATA: Luogo di pagamento diverso dalla dimora dell'accettante - Ricerca di fatto (*Cod. di comm., art. 264 e 316*).

PROVE: Valutazione - Apprezzamento dei giudici di merito.

Per aversi la cambiale domiciliata, ai termini dell'art. 264 del codice di commercio, occorre, non solamente che sia indicato un luogo diverso dalla dimora dell'accettante, ma anche la persona per mezzo della quale in quel luogo debba eseguirsi il pagamento per parte dell'accettante (1).

L'art. 316 del codice di commercio, usando la frase « cambiale pagabile presso una persona diversa », *si riferisce all'art. 264; per modo che, trovandosi nella cambiale indicato un luogo di pagamento diverso dalla dimora dell'accettante, ove dimori altra persona, non può perciò solo ritenersi verificato il caso previsto dall'art. 264, ma è essenziale la ricerca in fatto se la persona residente nella casa indicata abbia avuto, secondo lo intendimento delle parti, l'incarico di pagare per parte dell'accettante* (2).

(1-2) Correttissima la presente decisione.

Le questioni, in sè così semplici e piane, sono purtroppo tra le più discusse nella materia cambiaria, sia nella dottrina, sia nella giurisprudenza.

Creato il così detto *domicilio* della cambiale, dal che la formola in uso *cam-*

Entra nell'apprezzamento dei giudici di merito la valutazione delle prove offerte in giudizio.

La Corte di Cassazione osserva, che il caso della cambiale domiciliata è definito nell'art. 264 del codice di commercio, il quale richiede, non solamente che sia indicato un luogo diverso dalla dimora dell'accettante, ma ben pure la persona per mezzo della quale in quel luogo debba eseguirsi

---

biale domiciliata, ora non si dà importanza al luogo in cui il pagamento deve seguire, ritenendosi domiciliata la cambiale solo perchè tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra ora, invece, non si dà importanza a questa *altra* persona, ma solo al luogo diverso da quello indicato come domicilio del trattario, nelle cambiali tratte, e nei pagherò, da quello di emissione; ora, infine, si riconoscono essenziali e il luogo diverso e la persona diversa, intendendosi così domiciliata la sola cambiale rispondente ai requisiti dell'art. 316 (1).

Ma anche nei rapporti con questo articolo, che riflette, nella ipotesi ivi stabilita, il modo di accertare il mancato pagamento, si disputa vivamente sul valore della preposizione *presso*, che accompagna la designazione della *persona diversa*, *presso* la quale debba farsi il pagamento: sostenendosi dagli uni che la designazione di questa diversa persona non serve che ad indicare l'abitazione in cui il pagamento deve farsi, nulla importando, quindi, venga fatto dal trattario o dall'emittente, i quali si rechino in quel luogo a pagare, ovvero dalla persona diversa; sostenendosi dagli altri, invece, che questa diversa persona è la domiciliataria, la persona cioè delegata a pagare.

Non basta ancora. Data questa seconda soluzione, che è la prevalente, ancora si disputa se, adoperata nella cambiale la parola *presso* per designare la persona diversa dall'accettante o dall'emittente, la formola relativa (« pagabile presso..... ») costituisca una presunzione *juris* della delegazione di pagamento nel terzo domiciliatario.

a) Intorno al carattere giuridico della cambiale domiciliata, inutilmente lo si cerca là dove questa indagine non è produttiva di conseguenze giuridiche.

In astratto ben possono accettarsi tutte le tesi sostenute. ma, nei rapporti col diritto positivo e nelle sue conseguenze giuridiche (necessità o meno del protesto), è cambiale domiciliata quella soltanto che risponde ai due requisiti dell'art. 316, e così:

che sia *pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente;*

e *presso una persona diversa.*

E tale appunto esclusivamente la intende il Supremo Collegio.

b) Checchè sia, del resto, del carattere dottrinale della cambiale domiciliata, certo è che, agli effetti del protesto, anche per agire in via diretta contro l'accettante o l'emittente, è necessario il simultaneo concorso di dette condizioni. Certo è, eziandio, che la seconda condizione del pagamento *presso* una persona diversa, implica una persona *dalla* quale o *per mezzo* della quale il pagamento stesso debba farsi, poichè il protesto, senza volerne qui rilevare la vera natura giuridica, nel caso contemplato dall'art. 316 ha per iscopo di far conoscere che la cambiale alla scadenza non è stata pagata. Se l'azione si esercita contro l'accettante od emittente, ben questi sanno di non aver pagato: e tanto basta perchè in loro confronto il protesto sia assolutamente inutile (2).

---

(1) Su tale questione, la quale, a nostro avviso, non ha che un valore dottrinale. vedasi la bella monografia del prof. MANARA, e gli autori ivi citati, nella **Giurisprudenza italiana**; 1892, parte IV, col. 20 e 21.

(2) Ogni dubbio, del resto, deve una buona volta cessare di fronte al chiaro concetto in proposito manifestato negli atti preparatorj del codice di commercio.

Leggesi infatti nella relazione 23 giugno 1881 della Commissione della Camera dei deputati (relatore MANCINI), numero XXXVIII:

« Nelle cambiali domiciliate l'accettante o l'emittente designa un'altra persona come quella che deve effettuare il pagamento alla scadenza. In tal caso la promessa dell'accettante e dell'emittente è identica a quella del traente, e perciò anche la loro obbligazione deve essere della stessa natura, cioè una obbligazione *non già fondata sulla promessa di pagare*, ma bensì sul fatto del mancato pagamento DA PARTE DELLA PERSONA DESIGNATA AD ESEGUIRLO »,

il pagamento per parte dell'accettante. In mancanza di tale indicazione, soggiunge l'art. 264, s'intende che l'accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito. L'art. 316, che provvede al caso di mancato pagamento, usando la frase ***cambiale pagabile presso una persona diversa,*** evidentemente si riferisce a quanto trovasi disposto nell'art. 264, e perciò diviene essenziale la ricerca, se, quando si trovi indicato un luogo di pagamento di-

---

c) Unica questione disputabile è quella sul valore della formola adoperata per indicare la terza persona delegata pel pagamento, e quindi sulla presunzione che dalla formola stessa possa nascere a favore dell'una o dell'altra delle parti contendenti.

Varie sono le formole che si leggono nelle cambiali per designare la persona diversa e il luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente. Il dubbio se questa persona debba intendersi incaricata del pagamento esiste sempre se non si adoperano le locuzioni « pagabile *da...* », « pagabile *per mezzo* », perchè questi sono i soli termini che affermano chiaramente la commissione di pagare.

Le locuzioni più usuali, le quali lasciano appunto luogo a questo dubbio, sono le seguenti: « pagabile *presso di...* » « *presso il domicilio di...* », « *al domicilio di ....* ».

Continue sorgono le questioni sul valore di queste formule, agli effetti dell'applicazione dell'art. 316. Tra la opinione assoluta di coloro che vedono sempre in queste espressioni, ritenute equipollenti, l'incarico dato alla terza persona di pagare (3), come, in genere, nel semplice fatto della indicazione nella cambiale, pel pagamento, di un luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente (4), e quella pur assoluta, contraria, di coloro che vogliono risulti in modo chiaro e preciso dal contesto della cambiale l'incarico dato alla terza persona di pagare (5), deve stare, a nostro avviso, una opinione intermedia, la quale, accostandosi alla formola adoperata dalla legge, presuma questo incarico solo quando la cambiale sia dichiarata pagabile *presso un terzo.*

Dato che la cambiale domiciliata, agli effetti dell'art. 316, implichi, come implica, nei rapporti coll'elemento della persona diversa, l'incarico in questa di pagare, è certo più razionale la tesi che il terzo domiciliatario chiaramente risulti *incaricato* del pagamento. Nessuna presunzione dovrebbe crearsi là dove il significato letterale delle parole non la autorizzi. Ma la parola materiale della legge, quantunque impropria di fronte al suo valore letterale e al concetto giuridico della legge stessa, deve pur avere il suo valore; l'interpretazione ha appunto la sua prima ed essenziale ragione nella oscurità della parola della legge. Perciò, ritenuto, come ormai dottrina e giurisprudenza pressochè concordi ritengono, che la espressione « *presso* persona diversa » adoperata dalla legge denoti *da*, *per mezzo* di persona diversa, ben puossi logicamente inferirne che, ogni qualvolta leggasi nella cambiale la formola « pagabile *presso* il sig...... », per presunzione *juris* la parola *presso* sia sempre equipollente, se non nel significato proprio delle parole, nel suo valore legale, a quelle *da* e *per mezzo.*

Non si può invero pretendere che lo individuo sia più chiaro e preciso della legge; e, d'altronde, la pratica cambiaria, sempre facile e spedita, ha pur bisogno,

---

(3) Tra le altre decisioni, consultisi: Cassaz. di Firenze, 20 febbraio 1890, *Pucci* c. *Iaccheri* (**Foro ital.**: 1890, I, 1290; **Giurispr. ital.**: I, I, 390, 391).

(4) Cassaz. di Napoli, 18 marzo 1889, *Mininni* c. *Fontana* (**Foro ital.**: 1889, I, 623); Corte di app. di Napoli, 8 agosto 1892, *Falcone* c. *Borelli* (**Foro ital.**: 1893, I, 48).

Tra gli scrittori: Supino, *Il codice di comm. ital. commentato* vol. III, n. 70, pag. 53 (Verona, 1886, Drucher e Tedeschi); Bolaffio, nota nell'*Annuario critico della giurispr. comm.*, 1885, pag. 115 e 116.

Essi dicono che, quando il trattario accetta o l'emittente si obbliga di pagare in un luogo diverso da quello del suo domicilio e presso una determinata persona, è più probabile che egli intenda valersi della persona stessa per effettuare il pagamento, di quello che egli intenda di andare di persona in quel luogo a pagare.

(5) Cassaz. di Napoli, 7 settembre 1888, *Cotugno* c. *Stoppelli* (**Foro ital.**: 1889, I, 263; **Giurispr. ital.**: 1889, I, I, 191); Corte di app. di Brescia, 15 aprile 1889, *Mendini* c. *Mucchetti* (**Giurispr. ital.**: 1889, II, 662).

verso dalla dimora dell'accettante, ove dimori altra persona (poichè il dubbio non potrebbe sorgere ove fosse indicato un luogo pubblico, o esposto al pubblico, come il mercato di una determinata città), codesta persona residente nella determinata casa abbia avuto, secondo l'intendimento delle parti, l'incarico di pagare per parte dell'accettante.

Questo esame appunto fu fatto nella specie tanto in prima che in seconda istanza; e la corte andò in parere opposto a quel dei primi giudici, i quali avevano giudicato che la formula dell' accettazione non comprendeva l'incarico di pagare, ma indicava solamente il luogo ove l'accettante stesso avrebbe fatto il pagamento.

Dice il ricorso che su questo punto la corte ebbe ad affermare come principio di diritto, che, ove siavi la indicazione di un luogo in cui dimori una determinata persona, allora debbasi *juris et de jure* riconoscere che codesta persona abbia il mandato di pagare per l'accettante, e quindi sia il caso previsto dagli art. 264 in rapporto all'art. 316.

Osserva che, sebbene la sentenza abbondi spesso di frasi generali, e poco precise, tutta volta le stesse non conchiudono ad affermare, contro il parere degli scrittori, e la maggiore parte delle sentenze dei magistrati, che basti solamente indicare un luogo ove risieda una determinata persona, per costituire *de jure* la prova del mandato conferito a tal persona di pagare in vece dell'accettante. Disse la corte, che *all'indicazione del luogo diverso, Terni, seguendo la frase «presso la Cassa di risparmio», questa frase non poteva essere intesa diversamente che per significare la persona delegata pel pagamento.* Questo periodo della sentenza, che isolatamente preso pare che voglia arieggiare ad un principio assoluto di diritto, assume chiaramente il suo vero carattere di apprezzamento di fatto dalle proposizioni che lo seguono, ove è detto che la frase anzidetta fu usata per esprimere il mandato; che le parole *a me medesimo,* non avevano alcun

---

in concreto, di una presunzione che ne l'assicuri; altrimenti il possessore, per evitare le spire di un giudizio, si troverebbe sempre, ingiustamente, costretto al protesto, che nel giudizio stesso, dalla ricerca della intenzione delle parti e dalle prove offerte, risulterebbe sovente non richiesto, inutile.

Ma, appunto perchè la parola *presso* non assicura, e ben può darsi che nella intenzione delle parti la persona diversa siasi designata al solo scopo di determinare il domicilio, l'abitazione, il punto preciso della città, del villaggio, dove l'accettante o l'emittente, senza intermediarj, intendono pagare, così detta presunzione sarà *juris tantum*, distruttibile cioè dalla prova contraria.

E' una prova incensurabile in cassazione, perchè poggiata su elementi di fatto. Ma essa deve venir ben esaminata e vagliata in tutte le sue parti. Se, ad esempio, il giudice creda di poter trarre il suo convincimento dalla sola formola adoperata nella cambiale, senza occuparsi delle prove in contrario addotte, la sua decisione pecca di motivazione. Pur troppo non si è tanto restii a trincerasi dietro l'apprezzamento di fatto; ma in questa causa il lato morale si imponeva, e la diligente disamina del Supremo Collegio, pur rigorosamente rispettando il diritto, ha potuto così difendere impellenti ragioni di moralità.

Quando, invece, l'accettante o l'emittente non si serve della parola *presso*, oppure a questa parola accompagna l'indicazione del domicilio (ad es.: « pagabile *presso il domicilio di....*»), allora, a nostro avviso, non può sorgere alcuna presunzione legale (6). Manca allora alla medesima il necessario fondamento, la legge. Spetterà quindi allora al magistrato di merito il decidere se dalla formola adoperata e dalle prove offerte risulti la indicazione di un semplice luogo, di un semplice domicilio, ovvero anche una delegazione di pagamento.

Avv. Luigi Rodino

---

(6) Modifico qui il concetto manifestato nella mia monografia « La cambiale domiciliata » pubblicata nell'*Annuario critico di giurisprudenza pratica*, 1895, pag. 143.

valore, se non fosse quello di costituire l'emittente sovventore della Cassa di risparmio, e che diversamente non si saprebbe comprendere perchè il Luigi Testa si fosse obbligato a pagare la cambiale in Terni, anzichè nella sua dimora in Spoleto.

La sentenza adunque non può esper censurata per l'errore di diritto denunciato nel ricorso, perchè non contiene la relativa affermazione che il medesimo suppone. Nè potrebbe esserlo circa il merito degli argomenti di fatto dalla corte adoperati, i quali, per quanto poco solidi, sfuggirebbero come apprezzamento di fatto, dallo esame che compete a questo Supremo Collegio.

Se non che su questo medesimo punto deve la Corte di Cassazione esaminare se la corte di merito, svolgendo l'esame di fatto, ne abbia dimenticata qualche parte sostanziale, la quale, ammessa, avrebbe mandato giù quel prolisso periodo per lo quale la corte ritenne in fatto come domiciliata la cambiale.

Nella comparsa dell'appellante fu detto in modo esplicito e preciso, che ogni discussione sulla interpretazione della formula di accettazione poteva ritenersi assolutamente superflua, dappoichè a dimostrare la volontà delle parti stava la confessione dell' avallante contenuta nella sopra indicata lettera. La corte, però, malgrado che quella lettera avesse avuta presente, e l' avesse letteralmente trascritta nella sentenza, pure su tal punto, che secondo l'assunto dell'appellante era decisivo, non portò sotto nessuno aspetto la sua attenzione per valutarla, vuoi isolatamente presa, vuoi in rapporto alla tanto discussa formula di accettazione. Ciò evidentemente costituisce il difetto di motivazione che rende nullo tutto il giudizio di fatto costituito per dichiarare domiciliata la cambiale.

Nè ben si avvisa il controricorso elevando in questa sede l'esame se il contenuto di quella lettera racchiuda quella prova che ne cavava l'appellante. Compete ai giudici del merito valutare la prova offerta; in questa sede basta osservare che una prova scritta emergente dalla parte a cui veniva opposta fu offerta ed accettata, e la corte di merito non la discusse in alcun modo.

Osserva che non meno viziosa è la sentenza nella parte in cui accenna alla questione subordinata, della quale non poteva non occuparsi, dopo aver risoluta nel modo anzidetto la principale. Su tal punto nella impugnata sentenza leggesi solamente il seguente passo: « *Se* in fine il possesso della cambiale (a prescindere « che qui non consta autenticamente) « può trovarsi anche nella persona « del terzo domiciliatario, perchè soggetta a giro, e lo stesso citato articolo 316 non fa distinzione ». Immediatamente dopo questo passo segue la conclusione generale, tratta da tutti i *se* precedenti, che la cambiale fosse del numero delle domiciliate, e che dovea esser protestata alla scadenza.

Si è detto dalla difesa che sostiene la sentenza che con quelle parole la corte abbia inteso dire, che non era provato che della cambiale fosse stato possessore al momento della scadenza il domiciliatario, cioè la Cassa di risparmio; ma le parole *a prescindere* dalla corte usate escludono tale apprezzamento: chi prescinde da un argomento nè lo accetta nè lo ripudia. Non sarebbe poi facile comprendere cosa intendesse dire la corte con la frase *autenticamente provata*, dopo che, esponendo il fatto, avea narrato che la Cassa di risparmio, essendo posseditrice dell'effetto cambiario, si era rivolta all'avallante, e costui di tal fatto, mediante la ripetuta lettera, avea dato avviso ed al fratello ed al Morelli. Siffatta affermazione di fatto, se sussistesse, cadrebbe nel nulla per contraddizione. Invano poi nella sentenza si cercherebbe una sola frase per risolvere la proposta e dibattuta quistione di diritto, cioè, se occorra, oppur no, che il domiciliatario che si trovi possessore dell'effetto che debba pagare per conto dell'emittente o accettante, debba elevare contro sè medesimo il protesto.

Osserva infine che dell'ultimo esa

me, che pure avrebbe dovuto fare la corte ove avesse risoluto contro l'appellante il precedente, la corte non si occupò in modo alcuno.

Atteso che per le cose anzidette la impugnata sentenza manca di motivazione in ogni sua parte, e quindi debba essere annullata, rinviando la causa per nuovo giudizio ad altra corte, la quale provvederà anche sulle spese di questo.

Per questi motivi:

La Corte di Cassazione, Sezione Civile;

Cassa in ogni sua parte la sentenza della corte d'appello di Ancona, sezione di Perugia, pubblicata tra le parti anzidette addì 25 febbraio 1897, e rinvia la causa alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 28 luglio 1897, n. 513 (1).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

De Pompeis (avv. Mucci) *e Arlini* (avv. Guarini e Auriti) - *Baiocchi* (avv. Grippo) (2)

RINVIO (Competenza del magistrato di): Quistioni non risolute.
SENTENZA (Pubblicazione della): Tribunale - Unica sezione promiscua - Udienza penale.

Il giudice, la cui sentenza è stata cassata, perde ogni giurisdizione a conoscere della causa nella quale ha emesso la sentenza colpita da annullamento; e questo difetto di giurisdizione si estende, non solo alle quistioni già decise con la sentenza annullata, ma anche a tutte le altre non risolute e che restano ancora a definirsi, rimanendo la potestà di conoscere di tutta la causa devoluta, per virtù di legge, al magistrato cui la corte di cassazione ha rinviato l'esame della controversia.

Trattandosi di tribunale avente una sola sezione promiscua, è regolare la pubblicazione delle sentenze civili in udienza penale dopo cessata la trattazione degli affari penali.

Sezione civile 1 luglio 1897, n. 450 (3).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Donini Ferretti e Avogadro in Donini (avv. Rossi A., Luchini e Scialoja V.) - *Donini Ferretti in Rossi Scotti* (avv. Paolucci, Argentieri, Zanardelli e Fani) (4)

TESTAMENTO (Interpretazione di): Clausola - Potestà del magistrato di merito.

Il giudice chiamato ad interpretare la clausola di un testamento, e il significato delle parole che la concretano, ha sovrana libertà di estimazione e piena potestà di prescegliere quella interpretazione che più armonizza con le altre clausole dell'atto, e più risponde all'intenzione del testatore.

(1-2) La Corte rigettava i ricorsi contro la sentenza del tribunale di Chieti dei 7-13 maggio 1896.

V. nella **Raccolta** (XIX, 1894, Civ., 2ª, 44) la precedente sentenza di questa Corte, in data del 9 aprile 1894, nella presente causa.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Perugia, dei 15-23 gennaio 1896.

Sezione civile 23 novembre 1897, n. 810 (1).

TROISE P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO (2)

Bazzocchi (avv. TURBIGLIO G. e BELLINI) - *Rossi e Ducci* (avv. LUPACCHIOLI e LOERO) (3)

CASSAZIONE: *Ultra petita* - **Domanda - Accoglimento - Motivo supplito dal giudice.**
DONAZIONE: **Riserva di usufrutto** (*Cod. civ., art. 1074*).
APPELLO: **Giudizj esecutorj - Terze rivendicante - Termine ordinario.**

Non eccede dai limiti della domanda, nè sostituisce altra causa petendi, *il giudice che, supplendo alla insufficienza dei contendenti, adduce altro motivo per accogliere la domanda stessa.*

Erra in diritto la sentenza che, facendo distinzione fra donazione e riserva d'usufrutto nei termini dello art. 1074 del codice civile, afferma non essere permesso donare ad uno la proprietà e ad altri l'usufrutto (4).

L'appello del terzo rivendicante in giudizio esecutivo la proprietà e l'usufrutto dei beni sottoposti ad esecuzione va proposto nel termine ordinario.

(1 e 3) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza 12-22 giugno 1896 della corte d'appello di Bologna.

(2 e 4) Il Pubblico Ministero dimandò l'annullamento della sentenza impugnata in base al *secondo motivo* del ricorso, il quale denunciava errori condannati dallo stesso Supremo Collegio, ma ritenuti *nominali* e *minori rispetto alla decisione* della causa come dalle seguenti considerazioni della CORTE REGOLATRICE:

« Che il pensiero espresso in modo non felice nella sentenza consiste in sostanza nella distinzione fra donazione e riserva di usufrutto, nei termini dell'art. 1074 del codice civile, e nel ritenere vietato di donare ad uno la proprietà, ad altri l'usufrutto, e permessa pel testo citato dell'art. 1074 la riserva a favore del donante, e dopo di lui anche a vantaggio di altri; riserva però che la stessa sentenza, interpretando l'atto di donazione, ravvisa fatta soltanto durante la vita naturale della donante a favore di lei fino quando la figlia permanesse nubile, dandone a questa il godimento quando passasse a marito, ma sempre nel limite della vita della donante, per modo che, con la morte di lei, o prima o dopo il matrimonio della figlia, si consolidasse l'usufrutto alla proprietà donata ai figli nascituri da costei.

« In questo ragionamento della sentenza sono da censurare la fantastica distinzione fra donazione e riserva di usufrutto a favore di altri, e l'errore in diritto che non sia permesso donare ad uno la proprietà ad altri l'usufrutto. Ma rimane integro il concetto che è permessa la riserva nei termini dell'art. 1074 citato nella stessa sentenza; e come la distinzione e l'errore censurati sarebbero innocui rispetto alla decisione della causa se la sentenza avesse ritenuto che la donante avesse riservato l'usufrutto a favore della figlia anche pel tempo posteriore alla morte di essa donante ed a vita durante della figlia medesima; poichè distinzione ed errore ridurrebbersi puramente nominali, così del pari sono semplicemente nominali nella risoluzione adottata dalla corte di appello, la quale sovranamente apprezzando l'atto di donazione lo interpretò nel senso suespresso. Nè in questa parte la motivazione dipende dall'errore censurato, se non nominalmente, in quanto cioè non denomini donazione la riserva permessa dalla legge: ma questa esclude, non già perchè non si può donare ad uno la proprietà e ad altro l'usufrutto, ma perchè la donante limitò la riserva alla durata della sua vita.

Parimenti nessuna influenza esercitano sulla decisione il non aver la sentenza considerato che pel breve intervallo fra il matrimonio di Elena e la morte della madre donante quella ebbe il godimento dell'usufrutto; nè l'improprietà del linguaggio giuridico usato dall'estensore dicendo cessione anzichè donazione a favore della figlia il godimento dell'usufrutto dalla data del suo matrimonio. Perocchè non veniva in questione il godimento avuto in detto intervallo, essendo il precetto, come notò la sentenza stessa, posteriore; e la nomenclatura nulla toglie e nulla aggiunge all'incensurabile apprezzamento della volontà della donante.

« Conseguentemente anche il secondo mezzo del ricorso deve essere respinto ».

Sezione civile 11 maggio 1897, n. 309.

GHIGLIERI P. P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Sanna (avv. PALA e CONGIU) - *Marras* (avv. COCCO ORTU)

INTERESSI DI CREDITO SEQUESTRATO: Assegnazione di credito - Dichiarazione del terzo sequestratario - Interessi convenzionali e legali.

Il creditore sequestrante, che abbia ottenuto una sentenza di assegnazione del credito che il proprio debitore aveva verso un terzo, insieme agli interessi convenzionali su detto credito sino al giorno della dichiarazione del terzo sequestratario, non può procedere contro quest'ultimo in via esecutiva anche per gl'interessi convenzionali posteriori, ma solo per quelli legali.

Osserva in diritto che il ricorso si appalesa manifestamente fondato. In vero, avendo il pretore assegnato in pagamento al Marras sul capitale di lire mille dichiarato dal Sanna soltanto gl'interessi convenzionali in lire centodieci scaduti sino al giorno della dichiarazione e non anche gl'interessi convenzionali posteriori, è chiaro che nei rapporti tra il Marras assegnatario e il Sanna terzo sequestrato potevano considerarsi come interessi di mora, accessorio del debito principale, soltanto i posteriori interessi legali sulla somma di lire mille assegnate in pagamento, ma non anche i posteriori interessi convenzionali, i quali alla ragione del dodici e del venti per cento eransi pattuiti con la convenzione racchiusa nell'istrumento dei 15 novembre 1880 interceduta tra il Sanna e il Meloni e alla quale era affatto estraneo il Marras.

Costui quindi come creditore del Meloni, per tanto aveva diritto di farsi pagare le somme per sorte e interessi al Meloni dovute dal Sanna, per quanto le somme stesse erano state a lui attribuite con la sentenza del pretore; e perciò, non avendogli quella assegnato in pagamento gl'interessi convenzionali posteriori al 4 febbraio 1889, tali interessi formavano un credito, non del Marras, ma del Meloni, ed il Marras per poterli ripetere esercitando le ragioni del proprio debitore avrebbe avuto bisogno d'istituire analogo giudizio in propria sede, ma non poteva certo procedere in via esecutiva in forza di una sentenza che gli aveva assegnato in pagamento solo gl'interessi scaduti sino al giorno della dichiarazione del terzo sequestrato.

Osserva quindi che la sentenza denunziata non può non essere annullata.

Visto l'art. 512 codice procedura civile;

Per questi motivi:

Annulla la denunziata sentenza (della corte di appello di Cagliari, dei 5 aprile 1895), ordina la restituzione del deposito e rinvia la causa alla corte di appello di Roma la quale provvederà pure per le spese.

Sezione civile 31 dicembre 1897, n. 728 (1).

CAROONA P. ff., Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Ministero dei lavori pubblici (avv. erariale) - *Biffi, Bellenghi ed altri* (avv. LUPACCHIOLI, DARI e BRUSSI) (2)

SENTENZA: Difetto di motivazione - Questione non decisa.
PERIZIA: Insufficienza - Nuova perizia - Indirizzo di nuovi periti.

Non può esservi insufficiente motivazione sopra una questione che il

---

(1-2) La CORTE cassava la sentenza della corte d'appello di Ancona del 19 settembre 1894, e rinviava la causa per nuovo giudizio a quella di Roma.

magistrato di merito non ha creduto o non ha potuto decidere.

Ritenuto il proposito nel giudice di merito di non volere decidere il soggetto principale della controversia, perchè una prima perizia manca di ogni criterio direttivo alla soluzione della quistione, e riconosciutasi la necessità di una più larga ed esauriente istruzione, riesce insufficiente ai bisogni della lite la nuova perizia la quale lasci permanente il dubbio che investe la materia del contendere, e non tracci ai nuovi periti un sicuro indirizzo per l'espletamento delle indagini affidate alla loro decisione.

Sezione civile 29 marzo 1897, n. 198 (1).

PUCCIONI P. ff. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Poggioli (avv. Cadoni) - *Sabelli* (avv. Valle e Villa G.) (2)

RINVIO (Giudizio di): Circoscrizione - Spese - Liquidazione - Giudizio incensurabile.
CASSAZIONE: Competenza - Elementi di fatto - Giudizio di rinvio - Regole di giurisdizione - Spese del giudizio - Omissione di cifra - Liquidazione.

Il giudizio del magistrato di rinvio è necessariamente circoscritto alla materia che la corte di cassazione gli ha demandata con la sentenza di rinvio.

In tema di competenza la cassazione può valutare gli elementi di fatto che servono a determinare la vera natura dell'azione e l'oggetto del giudizio istituito, e così può decidere se i giudici di merito abbiano in realtà osservato le regole di giurisdizione dalla legge preordinate fra le diverse magistrature.

Se nella sentenza di rinvio della corte di cassazione non vennero liquidate le spese, ma per semplice omissione la cifra fu lasciata in bianco, venendo poi questa stabilita dal magistrato di merito in grado di rinvio, tale suo giudizio non è censurabile in sede di cassazione.

(1-2) La Corte respingeva il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Ancona, dei 18-22 aprile 1896.

Nella presente causa già pronunciavasi questa Corte con la sentenza dei 22 giugno-31 luglio 1894 (nella **Raccolta**: XIX, 1894, Civ., 2ª, 483).

Sezione civile 7 luglio 1897, n. 482.

GHIGLIERI P. P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Pomponi e Carloni (avv. Odoardi) - *Boni e Bruni* (avv. Ferreri e Baudana Vaccolini)

COMPETENZA PER VALORE: Sentenza di primo grado - Appello non riguardante l'incompetenza - Deduzione in cassazione - Passaggio in giudicato della prima sentenza.
PRESCRIZIONE ACQUISITIVA PER LE LEGGI PONTIFICIE: Buona e mala fede - Giudizio di merito - Dichiarazione all'ufficio del catasto - Difetto di motivazione.

Interpostosi appello contro una sentenza di primo grado per motivi diversi da quello di incompetenza per ragione di valore, se questa eccezione fu sollevata e respinta in quel giudizio, non si può contro il giudicato formatosi in proposito risollevare in sede di cassazione la stessa eccezione.

Perchè si potesse acquistare per prescrizione in forza delle leggi pontificie occorreva la buona fede.

Per affermare la esistenza della mala fede in un possessore, agli effetti della prescrizione acquisitiva secondo le leggi pontificie, il magistrato di merito non può limitarsi a considerare un fatto unico ed equivoco, quale una dichiarazione fatta dal possessore medesimo all'ufficio del catasto

intorno all'appartenenza dei beni controversi, ma deve investigare e ponderare le circostanze più interessanti e influenti a stabilire una mala fede vera e positiva, inducente il peccato; senza di che incorre nel difetto di motivazione.

Attesochè all'accoglimento del *primo motivo* osta il giudicato; imperocchè i Pomponi col non riproporre in appello la eccezione d'incompetenza accettarono in questa parte il pronunziato dei primi giudici; e lo accettarono indubbiamente, poichè essi nell'atto di appello e nella conclusione, discutendo il merito della controversia, chiesero senz'altro che le dimande proposte dagli attori Bruni fossero respinse.

Nè vale osservare che trattasi di incompetenza per ragion di valore della cosa controversa, da doversi rilevare anche d'ufficio; mentre ciò può dirsi quando in proposito non sia intervenuta l'autorità della cosa giudicata, non quando la questione sia stata specificamente risoluta con sentenza irretrattabile, come nel caso in esame.

Attesochè i *motivi terzo* e *quarto* riuniti debbono essere esaminati precedentemente al secondo, perchè, ove fosse fondata in ragione la censura che si fa al giudicato in quanto ha respinto la dedotta eccezione di prescrizione, ne seguirebbe che il magistrato di rinvio dovrebbe riesaminare intieramente il merito della controversia in base ai documenti prodotti.

In ordine pertanto alla disputata prescrizione questa Corte osserva che la sentenza denunziata, dopo di aver stabilito come nella prescrizione di cui trattasi, iniziata quando imperavano le leggi pontificie, fosse necessario il requisito della buona fede nel prescrivente, afferma la esistenza della mala fede con le seguenti parole: « una volta che il Saverio non è fornito di alcun titolo (e titolo lo aveva perchè la stessa sentenza lo colloca fra gli eredi di Vincenzo Lupi), nel « dichiarare all'ufficio del catasto che « quei beni appartenevano alla eredità zierna e paterna, dichiarò una « menzogna, e non può essere in buona fede colui che dice il falso »; succedono altre poche parole meno chiare con le quali si accenna alla differenza fra le due prescrizioni estintiva e acquisitiva.

A questo, che è il punto fondamentale della sentenza, giustamente il ricorso volge la censura del difetto di motivazione. La corte di merito, riandando le leggi pontificie e la giurisprudenza allora invalsa, doveva vagliare tutto ciò che, *secundum acta et probata*, poteva rivelare la buona o la mala fede nei successori di Vincenzo Lupi di fronte al silenzio durato per tanti anni nei successori di Domenico Lupi; doveva vedere se vi fosse quella mala fede vera e positiva, inducente il peccato, *per quam aliquis certo sciat se esse debitorem*, ovvero quella *mala fides praesumpta in qua jus civile remanet incorruptum*; od anche se i Pomponi e i loro autori fossero in quella buona fede nascente dalla *justa credulitate quod legatarius noluerit agnoscere legatum*, secondo l'insegnamento che in materia dava il card. De Luca, *De dote*, discor. p. 115 numeri 15 e 16.

Le parole della sentenza sopra riferite non giungono neppure per via di argomento a dimostrare la mala fede; poichè nè tampoco apparisce fatta la indagine se quel Saverio avesse la conoscenza di dire il falso. Per conoscere se date persone, in un tempo determinato, e relativamente ad un determinato oggetto, siano in buona o mala fede, il giudice non può dispensarsi dall'investigare e ponderare le circostanze relative più influenti, senza arrestarsi ad un fatto unico ed equivoco, come quello unicamente ed incompletamente considerato dalla corte maceratese.

Il difetto di motivazione nel caso attuale diventa ancor più grave, dal considerare che la comparsa conclusionale degli appellanti Pomponi presentava alla corte di merito anche la questione della prescrizione estintiva fra gli aventi diritti alla stessa eredità; e l'altra della prescrizione centenaria che essi invocavano, sempre

in riguardo al requisito della buona fede.

Ora tutto ciò, che, pure non dedotto, voleva essere esaminato per esaurire nella fattispecie la questione della prescrizione, è stato completamente omesso dalla sentenza impugnata.

Per questi motivi:

La Corte, accogliendo il terzo e quarto motivo del ricorso, cassa la denunziata sentenza (della corte di appello di Macerata, dei 17-25 giugno 1896), e rinvia la causa alla corte di appello di Ancona.

Sezione civile 29 aprile 1897, n. 285 (1).

PUCCIONI P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Mignani (avv. TUTINO, BOIARDI e MARIOTTI) -
Banca popolare di Modena (avv. QUATTROFRATI, SANDONNINI e ALBINELLI), *Banco di Napoli, succursale di Bologna* (avv. BONACCI) e *Scotti* (2)

PROTESTO DI CAMBIALE (Risarcimento di danni per): Colpa - Errore - Scritturazione non chiara - Giorno anteriore alla scadenza.

Non è in colpa, e quindi non è obbligato al risarcimento dei danni, il possessore di un pagherò cambiario, che, per errore, a produrre il quale concorse la non chiara scritturazione dell' accettante, abbia elevato protesto in giorno anteriore a quello della vera scadenza.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso per annullamento della sentenza resa fra le parti in causa dalla corte di appello di Bologna li 20-30 decembre 1895.

Sezione civile 5 febbraio 1897, n. 82.

FERRO LUZZI P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Massoni in Ferrari (avv. LANZA C.) -
Cassa di risparmio di Roma (avv. GUIDI)

ESECUZIONE IMMOBILIARE: Offerta del prezzo d'incanto - Multiplo del tributo fondiario - Miglioramenti dopo l'ultimo censimento - Perizia - Irrilevanza di prove - Giudizio incensurabile - Trasformazioni radicali del fondo (*Cod. proc. civ, art. 663*).

Se, in un procedimento di espropriazione, uno dei creditori faccia l'offerta del prezzo per l'incanto mediante il multiplo del tributo diretto verso lo Stato, a norma dell'art. 663 del codice di procedura civile, e altri creditori sostengano che dopo l'ultimo censimento furono eseguiti notevoli miglioramenti negli stabili subastandi onde propongano la determinazione del prezzo d'incanto col mezzo del perito, è apprezzamento incensurabile in cassazione quello del magistrato di merito intorno alla irrilevanza della prova proposta sul fatto dei controversi miglioramenti.

Il tributo non può essere fondamento legale del prezzo d' incanto allora solamente quando l' immobile, per trasformazione radicale in seguito all'impiego di rilevanti capitali, dopo l'accertamento del reddito agli effetti tributarj venga a costituire una nuova entità economica non più corrispondente a quella indicata nei libri censuarj.

Considerato che per la indole propria della disposizione data con l'articolo 663 del codice di procedura civile, e per la contestazione sorta fra gli attuali contendenti, rettamente la corte d' appello ha osservato che il punto tutto di fatto a risolvere consisteva nel vedere se, dopo l'accertamento del reddito eseguito nell'anno 1890, nei tre fondi da esporsi in vendita fossero state fatte delle « variazioni, delle aggiunte e modificazioni « tali che il contributo diretto verso

« lo Stato non potesse più conside« rarsi come equa e proporzionale « misura del prezzo di aggiudica« zione ».

Guidata da questo giusto ed esatto concetto giuridico, la stessa corte di appello, con apprezzamento incensurabile in sede di cassazione, ha vagliato le prove che si recavano per l'assunto degli appellanti, ed ha trovato che esse non constatavano la esistenza di tali opere aggiunte nei tre immobili dopo il censimento del 1890, da avere tolto al rispettivo tributo l'effetto che gli attribuisce il citato art. 663. Questo apprezzamento di fatto e di prove, che la ricorrente riconosce nel deciso riguardante la vigna, lo si ritrova ugualmente nel deciso concernente gli altri due fondi urbani: imperocchè la sentenza in rapporto al fabbricato dell'albergo ha osservato non essersi data alcuna prova delle trasformazioni radicali che dopo il 1890 vi si dicevano operate con l'asserita spesa di lire 280 mila; e che a tale scopo non avrebbe corrisposto il proposto mezzo dei testimonj, poichè l'articolo a ciò formulato vago e generico non specificava le nuove opere, nè precisava il tempo in cui sarebbero state eseguite. Da ciò emerge evidente il giudizio dato della irrilevanza della prova che si proponeva, giudizio di estimazione in rapporto ai fatti della controversia, che non può essere rinnovato nella sede di cassazione.

Altrettanto deve dirsi del deciso riguardante la casa in via del Babuino; mentre la corte d'appello non ha dato valore di prova all'avviso di aumento del reddito trasmesso dall'agente delle imposte al Nainer per due ragioni egualmente incensurabili: quella, cioè, di non essere l'aumento di tanta importanza in relazione al valore originario del casamento, da avere radicalmente trasformato lo stabile con l'impiego di rilevanti capitali; e l'altra desunta dal fatto stesso del contribuente Nainer, il quale, ritenendo pur esso indebito l'annunziato aumento, aveva sporto reclamo alla commissione comunale.

Considerato che in tali apprezzamenti di fatto la ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza, vanamente segnala le parole che vi si leggono *trasformazioni radicali* come errore di diritto. Queste parole, secondo il contesto della sentenza, altro non sono che la diversa espressione del giusto concetto enunciato nel primo motivo di essa, col dire che il tributo non possa essere fondamento legale del prezzo d'incanto quando l'immobile per trasformazioni radicali, per l'impiego di rilevanti capitali, dopo l'accertamento del reddito agli effetti tributarj, venga a costituire una nuova entità economica non corrispondente a quella indicata nei libri censuarj. Da questa regola normale, cui espressamente si è richiamata, non si è allontanata la corte di merito nel decidere la controversia.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso presentato da Olga Massoni-Ferrari per l'annullamento della sentenza pronunziata nella causa di cui trattasi dalla corte d'appello di Roma in data 1-11 giugno 1896.

Sezione civile 9 settembre 1897, n. 549 (1).

GHIGLIERI P. P. - CARDONA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Demanio: Int. di Ravenna (avv. er. PANZARASA) -
Mazzuccato e Pergami Belluzzi (avv. GERMINI) (2)

APPELLO: Domanda nuova - Giudizio incensurabile.

Il giudizio, col quale il magistrato di merito decide se una domanda sia o no nuova in appello, rappresenta una estimazione di fatto desunta dagli atti della causa, ed è quindi incensurabile in sede di cassazione.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Roma dei 10-16 luglio 1896.

Sezione civile 23 agosto 1897, n. 532 (1).

CARDONA P. ff. - PUGLIESE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Viozzi e Diletti (avv. MARCHETTI F.) - *Crocetti* (2)

RIUNIONE DI CAUSE: Facoltà del magistrato (*Reg. gen. giudiz., art. 229*).

La riunione delle cause è una facoltà concessa al magistrato dall'articolo 229 del regolamento generale giudiziario, e l'uso o diniego di essa non esorbita dal prudente arbitrio del magistrato stesso.

Sezione civile 27 luglio 1897, n. 518.

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Recchia F. e De Fabritiis (avv. CENTI) - *Recchia G.* (avv. AURITI)

RICORSO PER CASSAZIONE: Motivo proprio ad un ricorrente - Motivo comune - Unico deposito - Ammissibilità del ricorso.
DONAZIONE (Collazione di): Imputazione - Prelegato e anteparte - Dispensa dalla collazione - Volontà del donante - Interpretazione - Giudice di merito.

Se un motivo proprio ad un solo di due ricorrenti si compenetra in un motivo comune all'uno e all'altro, basta un solo deposito a rendere ammissibile il ricorso per entrambi.

La donazione fatta a titolo di legato ed anteparte con espressa dispensa dalla collazione importa anche dispensa dall'imputazione sulla quota legittima del donatario erede.

(1-2) LA CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza dei 20-24 marzo 1896, del pretore di Sarnano.

Il magistrato di merito, che nell'interpretare una donazione, per vedere se il donante abbia dispensato dalla imputazione il donatario, trae la sua convinzione dall'atto di donazione, dalla domanda con la quale il donante aveva chiesto al tribunale l'autorizzazione, e dalla posteriore istituzione di erede fatta dal medesimo, non si può dire che si fondi su semplici presunzioni, ma sopra la verace interpretazione della volontà del donante.

Rinaldi Teresa, moglie di Recchia Alessandro e madre di Francesco e Giovanni, nel marzo 1886 chiese al tribunale di Teramo l'autorizzazione a poter donare, in contemplazione di matrimonio, al figlio Giovanni, la metà disponibile di tutti i beni ch'ella erasi costituiti in dote il 16 maggio 1848 nel disposarsi ad Alessandro Recchia; ed ottenutala, con istrumento 6 giugno di quell'anno la Teresa glie li donò *a titolo di prelegato ed anteparte*, e con espressa dispensa dalla collazione. I beni donati furono minutamente descritti.

Nel 18 gennaio 1897 la stessa Teresa Rinaldi, con testamento olografo, « revocando ogni precedente, nominò suo erede universale il nipote Attila, figlio di suo figlio Francesco, legando l'usufrutto al marito ». Morta nel marzo 1887, Alessandro Recchia nel novembre 1888 promosse giudizio di divisione dell'eredità Rinaldi, chiedendo che questa si tripartisse, assegnandosi a lui una quota in semplice usufrutto.

Giovanni Recchia, invocando la donazione materna, sostenne doversi dividere tra lui e suo fratello Francesco la metà dell'asse ereditario costituente la riserva; doversi prelevare solo sulla legittima la quota d'usufrutto spettante al padre.

Francesco Recchia per converso sostenne doversi far la divisione in base al testamento olografo. Disse nulla la donazione: *a*) perchè caduta su beni dotali; *b*) perchè difforme dall'autorizzazione impartita dal tribunale; *c*) perchè il consenso del marito fu carpito con raggiri, frodi e minacce. In ogni caso, disse doversi la

donazione ridurre, perchè i cespiti donati raggiungevano i quattro quinti dell'asse ereditario.

Il resistente Giovanni Recchia eccepisce preliminarmente la inammessibilità del ricorso per essersi fatto unico deposito, a titolo di multa eventuale, da due ricorrenti che non hanno lo stesso interesse (art. 500 alinea, 521 cod. proc. civ.).

In diritto: Considerato che non meriti accoglimento l'eccezione dell'inammissibilità del ricorso, fondata sul fatto di essersi eseguito unico deposito da due ricorrenti non aventi lo stesso interesse. Dei quattro motivi di ricorso spiegati contro la denunciata sentenza, tre sono comuni tanto al Francesco Recchia quanto al figliuolo minorenne Attila, assistito dal curatore speciale De Fabritiis. Solo il secondo motivo, concernente la quistione della dispensa dall'imputazione, assumesi sia di esclusivo interesse di Attila e non di Francesco Recchia. Ma tale assunto è inesatto, se si consideri che, essendo quegli minorenne, il padre di lui vanti l'usufrutto legale sui beni che a lui provengano da successione sino a che non sia emancipato o non abbia raggiunto la maggiore età (art. 228 cod. civ.). Onde sotto tal profilo havvi comunanza d'interesse tra i due.

Si aggiunga che la quistione prospettata nel secondo motivo, la dispensa dall'imputazione, si colleghi naturalmente all'altra enunciata nel primo, cioè alla entità dei beni che la Rinaldi donò al figliuolo Giovanni, in quanto che, per effetto dell'agognata imputazione del dono nella quota di riserva, l'erede testamentario conseguirebbe una parte più notevole di beni. Or, se un motivo proprio ad un solo ricorrente si compenetra in un motivo comune ai due ricorrenti, basta un solo deposito per rendere ammessibile il ricorso per entrambi. Il principio rigoroso che la comunanza d'interesse tra due ricorrenti *debba essere presente ed attuale, e debba risultare dagli stessi termini del ricorso,* è stato sostituito da una giurisprudenza meno severa, la quale consente una più lata e benigna interpretazione della *comunanza d'interesse,* per evitare che con soverchia facilità si pronunzi la decadenza dallo sperimento di un legittimo diritto.

(*Omissis*)

Considerato che col *secondo motivo* del ricorso si allega la violazione dei principj direttivi che regolano la *collazione* e l'*imputazione,* nella materia successoria (art. 1001, 1008, 1014, 1015, 1026 cod. civ.). Si quistionava se la donazione fatta dalla madre al figlio della metà di tutti i beni di cui ella potesse disporre, donazione *fatta a titolo di prelegato ed anteparte e con espressa dispensa dalla collazione,* dovesse intendersi altresì fatta con espressa dispensa dall'*imputazione* nella quota legittima del donatario. Tale quistione era di eccezionale importanza; perciocchè, se il dono avesse dovuto imputarsi prima sulla quota di riserva, e indi sul disponibile, l'erede testamentario Attila avrebbe potuto conseguir un quarto dell'eredità. Se per converso la liberalità rappresenta il disponibile della *de cujus,* l'erede testamentario potrebbe aspirare soltanto al sopravanzo, effetto della *riduzione* della liberalità, qualora eccedesse i limiti di legge. Or la deferita sentenza, pur enunciando il principio che la dispensa dalla *collazione* non importi dispensa dalla *imputazione* (principio che è combattuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ed anche dall'ultimo capoverso dell'art. 1026 cod. civ.), seguendo l'indirizzo ricevuto dalla precedente decisione di questo Supremo Collegio, si propone una disamina non *astratta,* ma *concreta, che si avvicina alle speciali modalità del caso.* La Rinaldi che donò il suo disponibile al figlio Giovanni a titolo di prelegato ed anteparte e con dispensa dalla collazione, ebbe altresì la volontà di dispensarlo espressamente dall'imputazione? La corte risponde affermativamente, esaminando il tenore tanto della dimanda fatta al tribunale per essere autorizzata a donare tutto il suo disponibile in contemplazione di matrimonio, quanto della donazione 7 giugno 1896, in cui è detto che donava il disponibile a titolo di *prelegato ed anteparte* e *con espressa dispensa dal-*

la collazione; e mettendo in relazione questi due atti con la posteriore istituzione di erede fatta *in modo generico* a favore di Attila, in guisa da non potersi stabilire che la testatrice avesse voluto una cosa contraria a quella già manifestata nei precedenti suoi atti. Da questa disamina la corte ricava il corollario che fu *manifesta volontà della donante* di dispensare il donatario dall'imputare nella quota di riserva la fattagli liberalità. Invano si accusa la sentenza di errore giuridico per aver confuso la prova degli *equipollenti* ammessi per legge a dimostrare l'espressa dispensa dall'imputazione, con le semplici *presunzioni.* Sono d'accordo i contendenti su due tesi giuridiche, che cioè: 1° la dispensa dall'imputazione debba risultare *espressamente* (art. 1026 cod. civ.); 2° che l'*espressa* volontà di dispensare, per giurisprudenza prevalente, possa ricostruirsi per *prove equipollenti.* Sono in disaccordo solo in questo, tacciando il ricorrente il lavorio della corte siccome fondato, non su *equipollenti,* ma su *semplici presunzioni,* spesso equivoche e talvolta mendaci. Ma ciò non è esatto. La sentenza non fondò la decisione su indizj che implicano il concetto di una *volontà ignota.* Si ha la *presunzione* quando il giudice dalle conseguenze di un fatto noto risale ad un fatto ignoto (art. 1349 cod. civ.). Invece dai termini: *a*) della dimanda di autorizzazione; *b*) della donazione; *c*) e della posteriore istituzione di erede, trae la corte il giudizio che la dispensa dall'imputazione fosse *espressa volontà* della donante. Non è quindi un lavorio di *presunzioni,* ma una *interpretazione verace* dell'atto di donazione, che *esclude al riguardo ogni dubbiezza;* interpretazione ribadita dalla clausola: *a titolo di prelegato ed anteparte.*

Nè può legalmente sostenersi che le parole *a titolo di prelegato ed anteparte,* che nelle leggi civili napolitane furono riprodotte dall'art. 843 del codice francese (*par préciput et hors part*), non leggendosi al corrispondente art. 1001 codice civile italiano, costituiscano una vieta formola notarile, priva di qualsiasi efficacia. La frase *precapienza ed anteparte* è enucleata con mirabile lucidità dagli scrittori italiani e francesi, e significa che il donatario o legatario con *precapienza e fuori parte od anteparte* se viene alla successione, questo erede prenderà la *sua parte di riserva* e *la donazione intera.* Le liberalità da imputarsi sulla riserva sono quelle fatte senza la clausola di *anteparte* o *fuori parte* ad un erede che concorre alla successione. L'intenzione del disponente d'imputare la liberalità sulla disponibile si desume dal fatto che egli, dispensando espressamente, abbia voluto fare al donatario una largizione in anteparte e con precapienza. Non s'intende un dono oltre la parte ereditaria se non imputabile nella disponibile, appunto perchè la parte ereditaria è la riserva garantita al donatario dalla legge. Quando un concetto giuridico promana dall'evidenza delle parole che per la precedente legislazione napolitana furono per oltre nove lustri guida e norma della giurisprudenza e dell'uso comune, non è lecito ripudiarlo sol perchè le parole medesime non sieno state fedelmente riprodotte nella legislazione novella.

Ma neppure l'invocato art. 1026 può esser valido presidio ai ricorrenti. Esso è applicabile solo quando il donatario, che è pur legittimario, domandi la riduzione delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un coerede, o di un legatario anche estraneo, come eccedenti la porzione disponibile. Ma, come giustamente nota la strenua difesa del resistente, costui nessuna riduzione di liberalità ha mai dimandata contro Attila; solo ha sostenuto che, tolta dalla successione la donazione, e tolte le due quote di riserva invulnerabili ed intangibili (art. 808 cod. civ.), *quod superest* vada all'erede universale chiamato a succedere *in universum jus defuncti.*

Per tutte queste riflessioni di diritto anche il secondo motivo del ricorso è sfornito di base, e, come gli altri, merita essere respinto.

Veduti gli art. 370 e 541 codice procedura civile;

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso (contro la sentenza della corte di appello di Roma, dei 10-18 luglio 1895).

Sezione civile 9 settembre 1897, n. 545.

TONDI P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Società anonima per la ferrovia da Pontegalera a Fiumicino (avv. PARENZO) - *Ministero dei lavori pubblici* (avv. er. CALABRESI)

COMPETENZA GIUDIZIARIA: Improponibilità di azione.
COSTRUZIONE DI FERROVIA (Competenza per): Concessionario - Espropriazione per causa di pubblica utilità - Norme - Inosservanza - Opere pubbliche - Decadenza - Restituzione dell'esercizio.

L'improponibilità di una azione davanti l'autorità giudiziaria va equiparata a difetto di giurisdizione.

E' insita la questione di competenza dell' autorità giudiziaria, da risolversi dalle sezioni unite della corte di cassazione di Roma, giusta il disposto dell'art. 5 della legge del 31 marzo 1877 n. 3761, nella domanda con cui dal concessionario per la costruzione di una linea ferroviaria, lamentandosi l'inosservanza delle norme della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e male applicata la decadenza, ai termini dell'art. 255 della legge sulle opere pubbliche, si chiegga la restituzione dell'esercizio della linea stessa già aperta al pubblico servizio.

Considerato che la tesi sostenuta dalla Società Fiumicino-Pontegalera in relazione al primo capo della sua domanda, quella era che lo Stato, col disporre della linea ferroviaria mediante la convenzione con la Società Mediterranea approvata con la legge 27 aprile 1885, ha in sostanza espropriato la linea antedetta, consumando a carico di essa Società Fiumicino-Pontegalera odierna ricorrente una espropriazione per causa di pubblica utilità senza punto uniformarsi alle regole tracciate nella legge speciale del 25 giugno 1865. A tal che per l'esame e risoluzione di questa tesi l'autorità giudiziaria si trova chiamata ad emettere essa, almeno in modo indiretto, quella dichiarazione di pubblica utilità, che ai termini della suindicata legge speciale è riservata esclusivamente o ai poteri legislativi o all'autorità amministrativa.

Considerato che col secondo capo delle sue domande la Società Fiumicino-Pontegalera ha preso a sostenere l'assunto che la decadenza, di che nell'art. 255 della legge sull' opere pubbliche 20 marzo 1865 allegato A, la decadenza cioè dalla concessione governativa per la costruzione ed esercizio di una strada ferrata di uso pubblico, può avvenire di diritto, e, sull'istanza dello stesso concessionario che si confessa impotente a compiere le opere e funzioni a lui concesse, può essere riconosciuta e dichiarata dall'autorità giudiziaria, indipendentemente dal procedimento tracciato nell'articolo surricordato, e non ostante la contraria volontà dell'autorità concedente.

Considerato che mediante la istanza subordinata costituente il terzo capo delle sue domanda la Società Fiumicino-Pontegalera ha inteso di far valere le sue ragioni di dominio su quella linea ferroviaria che ella, di per sè, non seppe condurre a compimento; e, nel chiedere che le sia restituito il possesso del piano stradale che fu da lei e dal suo autore Noccioli affidato alla cessata Società delle Strade Ferrate Romane, ha creduto di poter fare astrazione dalle seguenti due circostanze: *a*) che la ferrovia Fiumicino-Pontegalera è da molti anni in esercizio, e potè essere aperta al pubblico esercizio soltanto per opera della Società delle Strade Ferrate Romane, che ne ultimò la costruzione fornendola del materiale fisso, e prese poi ad esercitarla con materiale mobile e personale proprio, di modo che può ben dirsi che nella realtà la

strada ferrata di cui si discorre costituisce una proprietà comune tra lo Stato e la Società in liquidazione Fiumicino-Pontegalera; *b*) e che i rapporti giuridici tra la detta Società in liquidazione e lo Stato devono essere definiti e apprezzati tanto in relazione alle convenzioni del 30 novembre 1877 e 8 marzo 1880 poste in essere con la cessata Società delle Strade Ferrate Romane alla quale è oggi succeduto lo Stato, quanto in relazione alla convenzione del 15 aprile 1875, approvata con la legge del 3 luglio successivo, mediante la quale fu data al signor Noccioli la concessione della costruzione e dell'esercizio a tutte sue spese della ferrovia di cui è disputa.

Considerato che i primi tre mezzi del proposto ricorso corrispondono ai tre capi di domanda superiormente indicati; e per quanto attiene al terzo capo la Società ricorrente accusa la denunziata sentenza di denegata giustizia, perchè la sentenza medesima ha riconosciuto che, essendo la ferrovia già aperta al pubblico servizio, il governo non può permettere che da un momento all'altro ne sia sospeso o soppresso l'esercizio, e perciò, anche in grazia della sorveglianza a lui riservata dalla legge, ha indubbiamente il diritto di non restituire l'esercizio della ferrovia alla concessionaria Società Fiumicino-Pontegalera, se questa non giustifica di possedere i mezzi necessarj per assumere e continuare regolarmente il detto esercizio.

Considerato che i tre capi di domanda proposti dalla Società in liquidazione ed esaminati dai giudici del merito nei due gradi di giurisdizione fanno sorgere tutti una questione di competenza tra l' autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa; poichè di fronte a tutti e tre potrebbe forse ricorrere quella assoluta improponibilità di azione che dalla giurisprudenza viene equiparata al difetto di giurisdizione. Infatti dai già esposti rilievi risulta ad evidenza che la detta improponibilità di azione avanti l'autorità giudiziaria può ben ravvisarsi tanto rispetto alle dichiarazioni di utilità pubblica e di decadenza più o meno esplicitamente richieste coi primi due capi, quanto rispetto a quell'ordine di restituzione che forma l'oggetto del terzo capo, e che potrebbe essere causa, quando fosse accolto, della sospensione dell'esercizio di una strada ferrata sulla quale lo Stato ha per lo meno dei diritti di condominio.

Considerato che la questione di competenza, insita nei tre capi di domanda proposti dalla Società in liquidazione Fiumicino-Pontegalera, può essere risoluta unicamente dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, giusta il disposto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1877 n. 3761.

Per questi motivi:

La Corte:

Veduti gli art. 7 e 8 del regio decreto 23 dicembre 1875 n. 2852;

Veduti gli art. 541 e seguenti del codice di procedura civile;

Sulle conformi conclusioni del pubblico ministero;

Rinvia alle Sezioni Unite di questa Corte Suprema la cognizione del ricorso interposto da Pietro Marletti nella spiegata qualità di liquidatore della Società anonima per la strada ferrata Fiumicino-Pontegalera.

Sezione civile 10 dicembre 1897, n. 850.

CASELLI P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Armati (avv. PERNOSSI) - *Fancelli* (avv. ANTONELLI e ANGELONI)

APPELLO: Nuove prove ed eccezioni - Sostituzione della *causa petendi* - Giudizio di primo grado.

SEQUESTRO CONSERVATIVO: Revoca - Fatto illecito del sequestrante - Simulazione e insussistenza della *ratio petendi* - Condanna ai danni - Capriccio e mal'animo - Colpa e negligenza - Motivazione.

SOCCIDA: Violazione di contratto - Sequestro di bestiame - Inadempienza di altro contratto - Conto impugnato.

E' lecito in appello dedurre novelle prove ed eccezioni, modificare e variare il sistema difensivo, ma non capovolgere addirittura e snaturare l'indole dell'azione promossa, sostituendo una causa petendi *diversa e contraria a quella allegata in primo grado.*

Non soltanto il capriccio o il malo animo, ma pure la colpa e la semplice imprudenza del procedente obbligano al risarcimento dei danni per un sequestro illegale.

Chiestosi ed ottenutosi sequestro di bestiame a base di un contratto di soccida violato, non può portarsi a convalidazione perchè colui contro il quale lo si è ottenuto, lungi di essere un socio minore infedele, sia debitore di somma diversa derivante da inadempienza di tutt'altro contratto, come da conto formato dal sequestrante e impugnato dall'avversario.

Revocatosi un sequestro conservativo e ritenutosi che lo si fosse ottenuto mediante un fatto illegale e illecito, per essersi surrettiziamente presentato al pretore come ratio petendi *un contratto di soccida simulato e insussistente, il magistrato che condanna il sequestrante al risarcimento dei danni non ha obbligo di motivare il proprio giudizio fino a qual punto il sequestrante fosse colpevole.*

Considerato che non sussista la censura mossa col *primo motivo*. Il tribunale disse l'Armati carente d'interesse ad appellare, perchè la sua domanda principale era stata pienamente accolta. Soggiunse che in appello non potesse egli variar la domanda e la *causa petendi*, perchè ciò sarebbe violare il *quasi contratto giudiziale* ed insorgere contro il fatto proprio: in quanto che, chiesto un sequestro per violazione di un contratto di *soccida* e la condanna di lire 750, non si poteva chiederne la convalida *per titolo diverso di debito* (conto di somministrazione di legna, e danni per mancato adempimento all'assunta obbligazione), a base del quale forse il pretore non avrebbe concessa quella misura di conservazione. Tale affermazione di diritto è conforme all'art. 490 del codice civile. E' lecito in appello dedurre novelle prove ed eccezioni, modificare e variare il sistema difensivo, ma non capovolgere addirittura e snaturare la indole dell'azione promossa, sostituendo una *causa petendi* diversa e contraria a quella allegata in primo grado. Se oggidì non sussistono le *legis actiones* e le *formulae juris* del vecchio rito, l'ordine logico dei giudizi sarebbe minato dalle fondamenta se si consentisse lo scambio e la sostituzione di un'azione ad un'altra e la surrogazione di un titolo a dimandare affatto diverso e contrario a quello primieramente allegato. Nella specie, traverso ai ragionamenti alquanto oscuri ed anfibologici della sentenza, questo s'intuisce, che, avendo l'Armati chiesto ed ottenuto sequestro di bestiame a base di un *contratto di soccida* violato, non potesse portarsi a convalida, perchè il Fancelli, lungi d'essere un socio minore infedele, fosse debitore d'una somma diversa derivante da inadempienza d'un contratto di somministrazione di legna e a base di un conteggio impugnato dal Fancelli e rabberciato dal solo Armati. Molto meno gli era lecito, dopo aver vinto la lite in primo grado, dolersene in appello, e sostituire all'azione promossa una ragione di domanda tutt'affatto diversa dalla prima formulata.

Egli è vero che il tribunale dopo tale ineccepibile ragionamento di diritto soggiunga una circostanza di fatto non conforme agli atti della causa, quando dice che, essendo gli animali della voluta soccida di proprietà di Armati, non sappia comprendersi come mai costui abbia potuto provocare un sequestro su la cosa propria. Ma tale erronea considerazione di fatto nessuna influenza ha esercitata su la soluzione della proposta questione. Non si dimentichi che il sequestro non fu convalidato per difetto di titolo.

Considerato che col *secondo motivo* l'Armati lamenta la mancanza di motivazione e l'omessa pronunzia su la di lui domanda di dichiarazione di incompetenza del pretore intorno alla

simulazione della soccida. L'accusa è infondata avendo il tribunale osservato « che il pretore allora sarebbe stato incompetente quando avesse creduto discendere all'esame dell'esistenza della simulazione, ma, non avendo creduto ciò fare, il suo giudizio si è fermato su domanda in cui egli solo era competente a pronunziare ». Nella dispositiva il tribunale « rigetta l'appello principale proposto da Armati ». E' evidente dunque la insussistenza dell'omessa pronunzia. E, sebbene Armati avesse reiterata l'eccezione d'incompetenza su l'appello principale prodotto dal Fancelli con l'atto 19 ottobre, ed il suo difensore aveva chiesto che « *fossero riuniti i due appelli e sia dichiarata l'incompetenza del pretore* », il tribunale, avendo riuniti i due appelli ed avendovi provveduto con unica sentenza, non era obbligato a rigettare due volte i gravami di Armati fondati su lo stesso motivo.

Nè sussiste che la sentenza abbia dichiarato inammissibile la dimanda subalterna proposta in appello da Armati, tendente a provare la simulazione della soccida. Ha invece rettamente dichiarato che tale questione, esorbitando dalla competenza del pretore, fosse improponibile innanzi al tribunale come giudice di primo grado, pur versandosi in giudizio di secondo grado.

Considerato che col *terzo mezzo* si lamenta la violazione dell'art. 935 codice procedura civile ed un difetto di motivazione, perciocchè in detto articolo si prescrive che quando il sequestro sia riconosciuto senza causa, e perciò rivocato, il sequestrante *può* essere condannato ad una multa oltre il risarcimento dei danni. Sostiensi che la condanna al risarcimento, essendo una *facoltà*, non già un *obbligo*, fosse dovere del tribunale di motivare fino a qual punto il sequestrante fosse colpevole; ciò che la sentenza non dice. La censura però non regge. La condanna ai danni non è una conseguenza necessaria della revoca del sequestro. La revoca talvolta può derivare da vizi di forma o da altre circostanze non imputabili al sequestrante. Ma non è esatto sostenere che soltanto il capriccio od il malanimo del procedente dieno diritto al risarcimento, bastando la *colpa* od anche la *semplice imprudenza* a mente degli art. 1151 e 1152 codice civile (Cass. Roma, 22 giugno 1892, *Ghedini* c. *Vitali*). Ma se, oltre ad un fatto colposo, che può basarsi sopra *involontarietà, imprevidenza* od *imprudenza*, venga a constatarsi un fatto volontario e deliberato che sia intrinsecamente *illegale* ed *illecito*, il risarcimento è conseguenza del *quasi delitto* civile.

Or la sentenza denunciata, dopo aver constatato che il sequestro fu chiesto surrettiziamente su *titolo di soccida*, che lo stesso sequestrante poscia rinnegò, sostituendolo con altro titolo di dubbia efficacia (un *conteggio* di dare ed avere impugnato dal Fancelli), conchiude con queste parole: « Atteso che così, essendo dichiarato illegale il sequestro, *il fatto illecito* (*sic*) del sequestrante dà diritto al sequestrato di ottenere l'emenda dei danni ». La sentenza dunque pone come base dell'emenda, non già una revoca pura e semplice della misura di conservazione, ma il *fatto illecito* e la illegalità commessa surrettiziamente dal sequestrante, per aver presentato al pretore come *ratio petendi* un *contratto di soccida* simulato e insussistente. Il *fatto illecito* è più grave del fatto semplicemente *colposo*. E' *fatto illecito* e quindi *quasi delitto* ogni atto con cui taluno leda *scientemente* i diritti altrui. V'ha quindi nella sentenza una motivazione più che sufficiente per l'attribuzione dei danni.

Per questi motivi:

Veduto l'art. 541 codice procedura civile, la Corte rigetta il ricorso (contro la denunciata sentenza del tribunale civile di Perugia, dei 30 novembre-6 dicembre 1895).

Sezione civile 6 ottobre 1897, n. 566 (1).

TONDI P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ventura (avv. Dezi, Gallo e Stampa) - *Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica e agricola* (avv. Parenzo) e *Società italiana per l'acquisto e la rivendita di beni immobili* (avv. Patriarca e Lo Iodice) (2)

CREDITO FONDIARIO: Istituti autorizzati - Altri enti - Privati - Patto fra le parti - Applicazione della legge sul credito fondiario - Facoltà del mutuatario - Restituzione delle cartelle emesse - Estinzione del mutuo - Statuto dell'istituto contraente - Accettazione delle cartelle - Valore del mutuo.

Oltre agli istituti specialmente autorizzati, anche gli altri enti giuridici e i privati possono, nel trattar fra di loro un mutuo, applicare la legge sul credito fondiario, la quale in tanto è per le parti obbligatoria in quanto esse l'abbiano espressamente fra di loro pattuita.

Non basta, per ritenere che sia ad un mutuo applicabile la disposizione della legge sul credito fondiario, la quale dà facoltà al mutuatario di estinguere il suo debito con la restituzione di quelle stesse cartelle che gli istituti autorizzati emettono e danno ai mutuatarj, il fatto che l'istituto contraente e non autorizzato all'esercizio del credito fondiario abbia facoltà secondo lo statuto di emettere obbligazioni, e di avere il mutuatario accettato le dette obbligazioni quale valore del mutuo e di essersi convenuto che il mutuo si sarebbe estinto con rate annuali comprensive degli interessi e di parte del capitale.

Osserva che si lamenta col *primo mezzo* la violazione dell'art. 8, capoverso 7, della legge sul credito fondia-

(1-2) La Corte così riassume i *fatti* della causa:

« Osserva che con istrumento del 15 maggio 1884 la Società generale immobiliare mutuava ad Antonio Ventura e Gaetano Tombari la somma di lire 110,000 mercè consegna di 220 obbligazioni da lire 500 ciascuna, emesse dalla Società medesima. Pattuivasi la restituzione della somma mutuata col metodo dell'ammortamento in venti semestri, pagandosi in numerario, e ponendosi a carico dei debitori la tassa di ricchezza mobile, quella di circolazione e qualunque altra potesse essere imposta, da soddisfarsi egualmente in contante. Stipulavansi varie garanzie, fra cui quella ipotecaria, e con l'art. 10 si conveniva d'essere in facoltà dei mutuatarj di soddisfare il debito anche prima della scadenza, pagando alla Società come premio l'importo di un semestre di frutti e di commissione sulla somma capitale che si sarebbe versata; e nell'art. 11 si stipulava che per qualunque inadempimento dei mutuatarj si sarebbe dato luogo alla immediata restituzione di tutto il capitale del mutuo, oltre il risarcimento dei danni.

La mutuata somma veniva adibita per lire 100784,60 nella estinzione dei debiti ipotecarj verso la Banca Tiberina ed altri creditori.

Con posteriore istrumento del 21 febbraio 1893 l'Immobiliare cedette all'altra Società per l'acquisto e la rivendita di beni immobili il credito residuale che aveva verso il Ventura ed il Tombari.

Il Ventura intanto nel 27 settembre 1894 intimava allo Società cessionaria ed alla cedente un atto con cui dichiarava di volersi avvalere della facoltà concessagli col patto 10 dell'istrumento del 1884, restituendo la somma mutuata; al che intendeva adempiere versando nella cassa di detta Società tante obbligazioni per quante ne occorrevano per estinguere il suo debito, oltre il pattuito premio e le semestralità in corso da corrispondersi in numerario.

Le Società risposero che avrebbero accettato la restituzione anticipata del capitale residuale, purchè si fosse fatta in danaro. Il Ventura invece fece offerta reale di 206 obbligazioni emesse dalla Immobiliare, oltre ad una somma in contante per due semestralità e per il convenuto premio.

L'offerta fu rifiutata, ed il Ventura fece istanza al tribunale per farla convalidare. Intanto la Società cessionaria aveva fatto precetto immobiliare pel pagamento integrale del debito, essendosi mancato dal Ventura alla soddisfazione delle semestralità scadute. Si oppose il

rio, non che del principio *privatorum pactionibus ius pubblicum mutari non potest.* Secondo il ricorrente, le Società le quali abusivamente esercitano il credito fondiario debbono essere soggette a quelle stesse leggi

---

Ventura a tal precetto. Nel medesimo tempo la Società precettante chiamava in garanzia la Immobiliare per essere rivaluta delle conseguenze e di tutti i danni che le fossero potuti derivare, ove fossero state accolte le domande del Ventura.

Il tribunale, riunite le varie cause, con sentenza del 18 aprile 1895, rigettò la dimanda di convalida della offerta reale, ed accolse per quanto di ragione le opposizioni al precetto, limitandone l'efficacia al solo importo delle rate semestrali scadute, e dichiarò di non trovar luogo a deliberare sulla chiamata in garanzia.

Appellava il Ventura, ma la corte d'appello con pronunziato del 3 marzo 1896 rigettava il proposto gravame.

Considerò la corte che la legge sul credito fondiario riguarda gli istituti specialmente autorizzati ad esercitare il credito fondiario in tutte le provincie dello Stato. In quanto agli altri enti giuridici ed ai privati, per i quali non v'è divieto di stipulare mutui nelle forme degl'istituti specialmente autorizzati all'esercizio dell'indicato credito, la cennata legge potea essere applicata solamente se i contraenti avessero dichiarato di sottoporvisi, o le stipulazioni fossero tali da non poter essere altrimenti intese.

Con che non si comprometteva il credito pubblico, nè si consacrava l'assurdo d'esservi maggior garanzia e libertà nella costituzione di contratti di credito fondiario per quelle società o privati che abusivamente e di propria autorità li stabiliscono, di quella che non avrebbero gli istituti contemplati dalla legge, per la ragione che una società qualsiasi, che emette a tenore del suo statuto delle obbligazioni fondiarie, può con queste fare quelle operazioni che crede opportune, senza che possa risentirne danno il credito pubblico. E, prendendo in esame il contratto, considerava la corte che non si mutuavano le 220 obbligazioni della Immobiliare, ma il denaro da esse rappresentato, prontamente realizzato e pagato ai creditori del Ventura; e quindi, se si riceveva danaro, non si poteva diversamente estinguere l'obbligazione contratta.

Considerava ancora che, se non era proibito ad un privato di fare stipulazioni uniformi a quelle che si fanno dagli istituti esercenti il credito fondiario, non si poteva del pari impedire che alle stipulazioni venissero apportate quelle modificazioni che i mutuanti credevano nel loro interesse, senza che per ciò potesse supporsi nel contratto quello che non si trovava scritto. E nell'istrumento del 1884, come si sarebbe dovuto, non si trovava ricordato di potersi pagare con cartelle della mutuante l'anticipata restituzione del prestito. E soggiungeva la corte che tutto l'atto era dominato dal concetto che la Società mutuava una somma in danaro. E, se era vero che i mutuatarj ricevevano dei titoli fiduciarj, era altresì vero che li accettavano al loro valore nominale ed erano prontamente convertiti in danaro.

Considerava inoltre che la Società aveva creato, in uniformità del proprio statuto, dei titoli di obbligazioni in rappresentanza delle sue operazioni commerciali, i quali, circolando nel mercato, costituivano tanta parte del debito che aveva verso i terzi che ne erano in possesso. Tali obbligazioni si rimborsavano successivamente nel tempo e sotto le condizioni previste nello statuto sociale, senza poterne ammettere la estinzione in condizione diversa. Il possessore di tali obbligazioni, creditore da un lato della Società e debitore dall'altro per un mutuo, se fosse stato abilitato ad estinguere il proprio debito con le cennate obbligazioni, le avrebbe presentate al rimborso o prima del tempo o in modo diverso, lo che non era indifferente al regolare andamento di una società commerciale, per quanto il ritiro delle obbligazioni significasse una parziale liberazione dal debito sociale.

Considerò infine che mal s'invocava dal Ventura lo stipulato diritto di commissione per dedurne di trattarsi, non di un mutuo contratto per conto della Società, ma di altri. Imperocchè il diritto di commissione potea essere una delle tante forme a cui si può ricorrere per nascondere o comprendere lucri, spese o compensi non altrimenti indicati, ma non potea far argomentare di trattarsi di una commissione nel senso come s'intende dalla legge commerciale, e qualificare contratto di commissione quello che fu conchiuso tra il Ventura e la Immobiliare.

Di questa sentenza si chiede per sei mezzi l'annullamento ».

e norme regolatrici del contratto di mutuo fondiario; diversamente si verrebbe allo assurdo di dare più ampie e maggiori facoltà contrattuali a coloro che violano la legge in confronto a quelli che la osservano.

Ma a siffatta obbiezione ben rispondeva la corte di merito, quando considerava che la legge sul credito fondiario riguarda gl'istituti specialmente autorizzati ad esercitare il credito fondiario, mentre rispetto agli altri enti giuridici ed ai privati la cennata legge può ritenersi solamente applicabile quando i contraenti abbiano dichiarato di sottoporvisi. E da questa premessa ne segue che tra il ricorrente e la Immobiliare, non dalla legge suddetta, ma dallo stipulato contratto sono regolati i rapporti; stantechè, se non può considerarsi la Immobiliare obbligata a conformarsi alle disposizioni ed alle norme dettate per gl'istituti espressamente autorizzati ad esercitare il credito fondiario, solamente per espressa pattuizione potrebbe ritenersi che alle disposizioni della ripetuta legge si fosse inteso sottostare. Nè sarebbe bastato per ritenerla applicabile il fatto che la Immobiliare aveva facoltà secondo il suo statuto di emettere obbligazioni e di avere il mutuatario accettato le dette obbligazioni quale valore del mutuo, le quali per altro erano prontamente realizzabili in danaro, e di essersi inoltre convenuto che il mutuo si sarebbe estinto con rate annuali comprensive degl'interessi e di parte del capitale. Per siffatte pattuizioni non deriva che si fosse dovuto applicare la disposizione della legge che dà facoltà al mutuatario di estinguere il mutuo con la restituzione di quelle stesse cartelle che gl'istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario emettono e dànno ai mutuatarj. Rispetto a siffatti istituti è la legge, come si è detto, che regola i rapporti tra mutuante e mutuatario, mentre per gli altri enti e pei privati possono applicarsi le disposizioni della legge stessa solamente quando intervenga una espressa pattuizione. Epperò si dimostra infondato il primo mezzo del proposto ricorso.

(*Omissis*).

Per siffatti motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto da Antonio Ventura contro la sentenza della corte di appello di Roma del 6 marzo 1896.

Sezione civile 6 novembre 1897, n. 577 (1)

CARDONA P. ff. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Vistarini (avv. Lembo) - *Caratelli* (avv. Gallini) (2)

INGIURIE PUBBLICHE (**Danni da**): **Sede civile - Liquidazione - Condanna al risarcimento - Danni materiali - Spese - Danni morali - Sterminazione.**

In sede civile di liquidazione dei danni provenuti all'attore da ingiurie pubbliche, per le quali il convenuto fu

(1-2) Conviene riportare il *fatto* della causa premesso dalla Corte alla sua decisione:

« Vistarini Oreste e Canali Giuseppe con giudicato irretrattabile in sede penale furono dichiarati colpevoli d'ingiurie pubbliche commesse col mezzo della stampa in offesa del cav. Giuseppe Caratelli, furono condannati alla corrispondente pena, ed ambedue solidalmente al risarcimento dei danni verso il medesimo Caratelli costituitosi parte civile, al quale intanto a titolo provvisionale fu assegnata la somma di lire 500.

In base a questo giudicato il Caratelli citò in giudizio davanti al tribunale civile di Roma il Vistarini, affine di far liquidare e determinare i danni materiali e morali per la detta causa sofferti nella somma di lire 3600, od in altra che il magistrato col prudente suo arbitrio stimasse più giusta.

Il tribunale in contumacia del Vistarini, con sentenza 17-21 decembre 1894,

con giudicato penale condannato a risarcirglieli,

a) *riguardo ai danni materiali il magistrato deve tener conto anche di altre spese oltre quelle giudiziarie e quelle dei viaggi;*

b) *riguardo ai danni morali, non potendosi adottare il sistema probatorio ordinario, il giudice di merito è posto nella necessità di conoscerne e determinarne la entità col suo prudente arbitrio, tenendo conto della natura delle ingiurie stesse, della qualità dell'ingiuriato e del luogo in cui furono divulgate.*

Considerato che il ricorso, quando dice violata dalla sentenza denunziata la regola normale data con l'art. 1312 del codice civile, non si apponga al vero.

La corte d'appello, quanto ai danni materiali, ebbe la prova documentale del pagamento fatto all'avv. Rosi, e per le indennità di viaggi e di permanenze in Roma opportunamente osservò che di queste piccole spese non suole chiedersi e darsi la relativa ricevuta; e quindi prudentemente arbitrando giudicò che tali piccole spese in complesso potevano essere liquidate con riduzione dalle lire cento dimandate in lire cinquanta.

Nè si rinviene il difetto della motivazione (lamentato col *quarto mezzo*) nel silenzio serbato dalla sentenza circa le deduzioni che il Vistarini faceva per negare la esistenza di ogni danno materiale, sia col dire che la indennità alla parte lesa citata a comparire, seppure con obbligo, altra non potesse essere di quella stabilita dalla legge e dalla tariffa; sia col dire che il Caratelli, come sindaco del comune di Albano, per convenzione con la società ferroviaria, aveva il viaggio gratuito di là a Roma.

Imperocchè, prescindendo dall'os-

---

dichiarò non esser luogo a deliberare sulla dimanda proposta dal Caratelli, perchè esso attore non presentava la prova dei danni materiali, e la specificazione di quelli morali.

Ma la corte d'appello di Roma, cui fece ricorso il Caratelli, in ordine ai danni materiali osservò che non mancava la prova della esistenza, nè poteva pretendersi la ricevuta giustificativa delle piccole spese di viaggi e permanenze in Roma, che il Caratelli indicava nella somma complessiva di lire cento, e che la corte ammetteva in sole lire cinquanta.

In ordine ai danni morali ritenne che non poteva essere dimostrata secondo il sistema probatorio la loro entità e il loro valore effettivo, ma che sia dato al prudente arbitrio del magistrato il farne la valutazione secondo le circostanze dei diversi casi contingibili.

Laonde nella fattispecie disse di tener conto della entità delle ingiurie, della persona cui erano dirette, e del luogo in cui per la stampa erano state pubblicate; e conseguentemente, in riforma del pronunziato del tribunale, con sentenza dei 21-29 decembre 1896, assegnò al Caratelli per i danni dell'una e dell'altra specie la somma di lire 1500, comprendendovi i pagamenti già fatti per questo titolo dal Vistarini.

Questi, ammesso al gratuito patrocinio, ha denunziato tale sentenza, ed ha chiesto che sia cassata per quattro motivi.

Col *primo* e *terzo*, che possono essere fusi in uno, lamenta la violazione dell'art. 1312 del codice civile, per essere stata accolta la domanda di liquidazione dei danni senza che l'attore avesse recato alcuna prova della esistenza e quantità di quelli materiali, e senza alcuna indicazione e specificazione dei danni morali; la quale specificazione nel caso in esame poteva essere data, poichè non si trattava di provare ed apprezzare i dolori dell'animo causati dalle ingiurie propalate, sibbene la diminuzione della stima e della riputazione in cui il Caratelli era tenuto.

Col *secondo* dice violati gli art. 517 n. 3 e 8, 361 n. 2 del codice di procedura civile, non che l'art. 571 del codice penale; « per avere la sentenza impugnata « falsamente applicato quest'ultimo arti« colo di legge, contraddicendo al dispo« sitivo della sentenza penale, resa fra « le medesime parti, e passata in cosa « giudicata, e per aver difettosamente « motivata la decisione ».

Col *quarto*, si denunzia il difetto della motivazione nella sentenza, per non aver risposto ad alcune deduzioni che il Vistarini fece per escludere nel Caratelli ogni diritto alle indennità di viaggi e di permanenze in Roma, in rapporto alla istruttoria ed al giudizio penale esaurito »

servare come queste fossero semplici asserzioni generiche, i danni possono aversi anche all'infuori delle spese giudiziarie e di quelle per viaggi; e di questi danni ulteriori in modo complesso e con giudizio di mero apprezzamento la corte di merito ha fatto una incensurabile estimazione.

Quanto ai danni morali, giusto perchè vagano imponderabili nell'ordine morale senza presentare un nocumento materiale esterno, bene ha osservato la sentenza che ad essi non possa adattarsi il sistema probatorio ordinario, e perciò rimpetto ad essi il giudice sia posto nella necessità di conoscerli e di determinarne la entità col prudente suo arbitrio. E la corte d'appello precisamente col prudente suo arbitrio e con apprezzamento incensurabile li ha conosciuti nella specie, e ne ha determinato il valore in una somma assai minore di quella dimandata, tenendo conto (sono sue parole) della natura e della entità delle ingiurie enunciate nel giudicato penale, della qualità dell'ingiuriato, e del luogo in cui furono divulgate, in cui l'ingiuriato occupava il posto di sindaco comunale.

Queste circostanze di tempo, di luogo e di persona, proprie del fatto delittuoso accertato, già davano quella certa generica designazione dei danni morali che lo stesso ricorrente riconosce bastevole al magistrato per giudicare col prudente suo arbitrio estimativo.

Il *secondo motivo*, col quale in modo alquanto incerto si accusa la sentenza di avere offeso il precedente giudicato penale, anch'esso è infondato.

A parte il vedere se nel caso concorrano i requisiti indicati dall' art. 1351 del codice civile, egli è certo che il magistrato di sede civile adito dal Caratelli, non più come querelante, ma come avente diritto alla liquidazione dei danni sofferti, ha giudicato appunto di ciò che non era stato giudicato dal magistrato di sede penale, e per quanto si è detto ne ha giudicato, non violando, ma osservando precisamente il disposto del-'art. 571 del codice di procedura penale, valendosi di quel prudente arbitrio che nella specie si rendeva necessario.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso.

Sezione civile 28 maggio 1897, n. 346.

TONDI P. - BANDINI Rel. ed Est. - P. M. MARSILIO

(concl. conf.)

Damiotti e Tucciarelli (avv. MONTESANO e BACCELLI AUG.) - *Giannuzzi* (avv. CAPO e SANDRINI)

TRASCRIZIONE: Acquirenti diversi da persone diverse - Inapplicabilità dell'art. 1942 del codice civile.

L'art. 1942 del codice civile non può trovare applicazione, nè può quindi farsi questione di priorità o prevalenza di trascrizione, nel caso in cui diversi acquirenti abbiano causa ciascuno da persone diverse.

Considerato che la denunziata sentenza nella sua parte razionale osserva per prima cosa che l'azione in rivendicazione promossa dalle sorelle Giannuzzi è pienamente giustificata dall'istrumento di transazione del 25 febbraio 1867. Passa quindi a parlare delle eccezioni opposte dal convenuto Tucciarelli, e in relazione al disposto dell'art. 1942 del codice civile rileva essere vero che ai termini dell'articolo medesimo gli atti tra i vivi che trasferiscono la proprietà di beni immobili, sino a che non sono trascritti, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile; e che, seguita la trascrizione, non può avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto: ma siffatte disposizioni non possono invocarsi dal Tuc-

ciarelli, nè essere a suo favore applicate, perchè non si tratta già di due persone diverse le quali abbiano acquistato lo stesso immobile da chi ne era il vero proprietario, e debba fra di esse definirsi quale meriti di essere preferita per avere la prima trascurato la trascrizione del suo titolo. Nell'attuale fattispecie le sorelle Giannuzzi acquistarono l'immobile dagli eredi del fu Giuseppe Giannuzzi, i quali, dietro accordi presi con Diomede giuniore, lo cedevano per transazione alle medesime per quanto attiene alla proprietà, mentre Biagio Tucciarelli acquistava lo stesso immobile dal mentovato Diomede Giannuzzi loro genitore che non ne era il proprietario, ed aveva su quel fondo soltanto un diritto di usufrutto. Di conseguenza nessuna questione di priorità e di prevalenza di trascrizione può aver luogo tra le anzidette sorelle Giannuzzi e il Tucciarelli, avendo causa ciascuna di esse parti da persone diverse.

Per quanto attiene poi alla eccezione della piena proprietà, o per lo meno del condominio del venditore Diomede Giannuzzi, dipendente dalla circostanza che sei degli otto suoi figli chiamati a succedere nella proprietà della terza parte dei beni lasciata dal canonico don Vincenzo Giannuzzi erano premorti ad esso Diomede in età minore, la denunziata sentenza ha osservato che dalle sorelle Giannuzzi si era strenuamente sostenuto che nessun diritto di proprietà poteva essere in esso Diomede pervenuto dalla luttuosa successione dei sei suoi figli premorti, perchè, trattandosi di successione testamentaria e di eredi volontari, nessun diritto, per la legislazione del tempo, potevano avere acquistato e a lui trasmesso i ridetti suoi figli premorti, per la mancata adizione della eredità del canonico Giannuzzi, vigendo allora la massima *hereditas non adita non trasmittitur.* Ma la corte non aveva ravvisato necessario di addentrarsi nell'esame di quella questione, per la perentoria ragione che nel caso concreto l'assunto dei Tucciarelli poteva dimostrarsi infondato col seguente dilemma: *a*) o non è vero che i figli di Diomede, a lui premorti, avessero acquistato le rispettive quote della eredità del canonico Vincenzo Giannuzzi per difetto di adizione, ed è quindi evidente che, per non averle mai acquistate, e per non ricorrere alcuna delle eccezioni ammesse dalla legge del tempo al già indicato principio *hereditas non adita non trasmittitur*, non le poterono avere trasmesse al loro genitore: *b*) o è vero invece che i sei figli di Diomede, premorti al padre, acquistarono le anzidette loro quote dell'eredità testata del canonico Giannuzzi, e quindi poterono trasmetterle al mentovato loro genitore, ed anche in questo caso la dedotta eccezione dovrebbe dirsi infondata, perchè è indiscutibile che quella trasmissione di proprietà, e conseguente consolidamento di questa coll'usufrutto già spettante a Diomede, sarebbero avvenuti ben dieci anni avanti la stipulazione dell'istrumento di transazione del 25 febbraio 1867, essendo morto l'ultimo dei sei indicati figli minorenni nell'anno 1857. Di conseguenza, dato pure che Diomede Giannuzzi fosse divenuto pieno proprietario dei sette vani in disputa e potesse liberamente disporne, certo è che egli ne dispose colla più volte citata transazione del 1867, quando acconsentì di contentarsi del semplice usufrutto sui beni che si cedevano dai discendenti del fu Giuseppe Giannuzzi, e lasciò che la proprietà di quei beni venisse dai detti successori ceduta alle figlie Teresa e Giulia ed agli altri suoi figli nascituri, poichè, ammessa questa disposizione, non ha più senso il dire che Diomede, come proprietario del fabbricato controverso stante le eredità trasmessegli dai suoi figli, ben aveva potuto venderlo nel 1874 al Tucciarelli, essendo certo che dopo la transazione del 1867 esso Diomede avrebbe cessato indubbiamente di esserne il proprietario per divenirne semblice usufruttuario; e questa cessazione non sarebbe gia avvenuta per una tacita rinunzia alle eredità dei suoi figli premorti, ma sibbene per un atto di sua libera volontà, vale a dire, per un contratto di tran-

sazione posto in essere con tutte le norme e cautele dalla legge stabilite, essendo in quel tempo lo stesso Diomede inabilitato e dovendo concorrere nell'atto medesimo anche altre persone privilegiate.

Considerato che questo sistema di argomentazione dell' impugnata sentenza serve di per sè a dimostrare che ben fondate sono le accuse che a lei si muovono dalla parte ricorrente coi primi due mezzi del proposto ricorso; imperocchè i motivi addotti da essa sentenza a giustificazione del suo dispositivo sono evidentemente incompleti, contradittorj e tali da offendere in realtà la disposizione dell'art. 1942 del codice civile.

E di vero, sono incompleti, perchè, per ritenere accertati gli estremi dell'azione rivendicatoria sperimentata dalle sorelle Giannuzzi, non tiene conto di tutte le circostanze relative alla successione testata del fu canonico Vincenzo Giannuzzi, tanto che non lascia comprendere se le ragioni di dominio riconosciute a favore delle mentovate due sorelle trovino il loro titolo nel testamento del 12 novembre 1824 o piuttosto nella transazione del 1867, e siano in esse sorelle pervenute per effetto della cessione degli eredi del fu Giuseppe Giannuzzi, anzichè per effetto della instituzione contenuta in quel testamento.

Le due successioni di Diomede il vecchio e del suo fratello canonico Vincenzo si aprirono, la prima nel 1820 e la seconda nell'11 novembre 1824, ma i beni che la componevano furono sempre tenuti in comunione tra i diversi interessati fino all'anno 1850. L'eredità testata al canonico Vincenzo fu adita con beneficio d' inventario, perchè tra i chiamati alla medesima vi erano oltre i nascituri, anche dei nati minorenni, e uno di questi era appunto il pronipote Diomede, il giovane nato il 4 ottobre 1818. Coll'eseguito inventario fu accertata la consistenza di quella eredità, avendosi per risultato un attivo lordo di scudi 16915,59, e un passivo di scudi 14,457, comprendendo in questa cifra un preteso credito del nipote Giuseppe Giannuzzi di scudi 8400, e così nella rimanenza netta di scudi 2458, la quale, divisa per tre, dava una quota di scudi 816 a favore di ciascuno dei tre gruppi degli eredi istituiti dal testatore.

Le due eredità dei fratelli Diomede e Vincenzo Giannuzzi, sempre tenute in comune, furono amministrate fino al 1850 dal solo cav. Giuseppe Giannuzzi, e vennero sottoposte ad una prima divisione a mezzo del compromesso dell'8 aprile 1840 e del pubblico istrumento di transazione del 10 giugno 1850 ai rogiti Giminiani.

Questa prima divisione delle due eredità, iniziata nel 1840 e compiuta soltanto dieci anni dopo col citato rogito del 10 giugno 1850, si attuò così: La perizia degli immobili da dividersi, detrazione fatta di tutti i debiti ereditarj, accertò un valore divisibile di scudi 29823,88. Di questa massa divisibile si formarono quattro cartelle distinte con le quattro prime lettere dell'alfabeto. La lettera A, portava un valore di scudi 7153,83; la lettera B, di scudi 7072,35; la lettera C, di scudi 7175,33; la lettera D, di scudi 8422. L'attribuzione poi di queste quote fu fatta così: La cartella A, fu assegnata al nipote Diomede il giovane, e le altre tre se le prese lo zio Giuseppe, una in nome proprio, la seconda come cessionario del nipote Antonio fattosi monaco cassinense, e l'ultima come creditore di scudi 8400 verso l'eredità del canonico Vincenzo Giannuzzi. E, poichè Diomede era semplice usufruttuario della terza parte dei beni lasciati dal detto canonico Vincenzo, così lo stesso Diomede si obbligava di esattamente e fedelmente osservare quanto era stato disposto dal prozio canonico Vincenzo nel suo testamento.

Il giovane Diomede non tardò ad accorgersi di avere con quella prima divisione seriamente compromesso l'interesse suo e quello dei figli suoi, a quell'epoca tutti minorenni, e quindi da lui rappresentati quale esercente la patria potestà. Egli riteneva di aver scoperto insussistente e simulato il credito delli scudi 8400 abbuonato allo zio Giuseppe; diceva infedeli i conti dell'amministrazione da questo tenuta nei quindici anni decorsi dal 1824 al 1840; affermava inadeguato ai

frutti della sua quota l'assegno mensile di scudi venti a lui fatto col compromesso del 1840; e su questi ed altri capi di contestazione mosse lite contro lo zio Giuseppe; ma la sopravvenuta morte di quest'ultimo fece sospendere la controversia, e l'opera conciliante di amici comuni indusse quindi i due figli di Giuseppe, Uberto ed Achille, a stipulare con Diomede Giannuzzi i due comprommessi 18 settembre 1865 e 1 settembre 1866, che furono poi trasfusi nel pubblico istrumento di transazione del 25 febbraio 1867, col quale in sostanza si portò a compimento la divisione delle due eredità dei fratelli Diomede e don Vincenzo Giannuzzi, rettificando e correggendo quella divisione leonina che lo zio Giuseppe aveva saputo imporre al giovane nipote Diomede nel 1840.

Per bene apprezzare pertanto il succitato istrumento di transazione del 25 febbraio 1867, conviene tenere conto di tutti gli atti che lo precedono e delle molte circostanze che da essi emergono. Ma ciò non ha fatto la sentenza denunziata, la quale, mentre ritiene che mediante il ridetto istrumento del 25 febbraio 1867 fosse stipulata una transazione anche nei rapporti fra il genitore Diomede e le figlie sue Teresa e Giulia, non ha saputo con chiarezza dimostrare qual fosse la contestazione fra le dette sorelle e il padre loro, in che consista nei rapporti tra loro l'*aliquid datum e l'aliquid receptum*, e come sia avvenuto l'*hinc inde remissum*.

Ma oltre questa patente loro insufficienza le argomentazioni dell'impugnata sentenza presentano anche una evidente contraddizione; imperocchè, per escludere l' applicabilità al caso concreto del disposto dell'art. 1942 del codice civile, la detta sentenza ritiene e proclama che le sorelle Giannuzzi e Biagio Tucciarelli hanno causa da due persone diverse, avendo le prime acquistato il fabbricato in contesa dai signori Uberto ed Achille Giannuzzi e loro figli nascituri, ossia dagli eredi del fu cav. Giuseppe coll'istrumento del 25 febbraio 1867, mentre il Tucciarelli l'aveva invece acquistato nel 1874 dal loro genitore Diomede; ma, quando passa a parlare della seconda eccezione, e, per escluderla, si apprende all'infelice dilemma già riferito, ammette e riconosce nella seconda sua ipotesi che le frazioni di condominio pervenute in Diomede dalle luttuose eredità dei sei suoi figli a lui premorti siano passate nelle altre due figlie, che sole gli hanno sopravvissuto, e siano in loro pervenute, non per una tacita rinunzia dello stesso Diomede divenuto libero di disporre a suo piacimento di quella sua piena proprietà, ma per un atto di sua libera volontà, ossia per un contratto, quando col firmare la transazione del 25 febbraio 1867 si contentò del semplice usufrutto sui beni ceduti dagli eredi del fu Giuseppe Giannuzzi, e lasciò che i detti beni fossero trasferiti per la proprietà nelle due sue figlie Teresa e Giulia e negli altri ancora nascituri.

Questa contraddizione autorizza quindi a ripetere quanto fu gia scritto da questa Corte Suprema nell'altra sua decisione dell'8 giugno 1888, quando diceva che non è facile lo intendere quale sia stato il vero criterio giuridico che ha guidato la corte di merito nella risoluzione delle questioni sollevate dalla parte convenuta con le sue eccezioni.

Mediante la seconda ipotesi del già ricordato suo dilemma, la denunziata sentenza non solo si è posta in contraddizione in modo da non lasciar comprendere qual sia il criterio che l'ha condotta a risolvere la principale questione della causa presente, ma è pure incorsa, senza avvedersene, nella violazione di quella parte dell'art. 1942 del codice civile, che poco avanti aveva detto inapplicabile al caso presente. Imperocchè, quando ha ammesso che le sei frazioni di proprietà passate in Diomede quale erede necessario dei sei suoi figli a lui premorti siano pervenute nelle altre sue figlie Teresa e Giulia per effetto di un atto della libera volontà dello stesso loro genitore Diomede, ossia per una esplicita o implicita trasmissione delle anzidette frazioni di proprietà nelle sorelle Giannuzzi, liberamente con-

sentita coll'istrumento di transazione del 25 febbraio 1867, ha in conclusione riconosciuto che il Tucciarelli e le dette sorelle Giannuzzi, in relazione all'immobile di cui è disputa, sono persone diverse le quali hanno causa da un medesimo autore, avendo ambedue acquistato da lui lo stesso immobile in due epoche distinte, di modo che, per conoscere quale dei due acquirenti debba essere preferito, fa d'uopo attendere la data della trascrizione dei rispettivi titoli; e per escludere l'applicazione di questa regola ha inopportunamente invocato il vecchio adagio che dice *quod semel placuit amplius diplicere non potest,* quasi che avesse questo la magica efficacia di annullare le norme relative all'istituto della trascrizione degli atti traslativi della proprietà dei beni immobili.

Considerato che gli ultimi due mezzi del proposto ricorso rimangano assorbiti dall'accoglimento di quelli che li precedono, e torna perciò inutile lo scendere a dimostrare che anche l'ultimo, relativo al diritto di ritenzione per causa degli eseguiti miglioramenti, meriterebbe di essere accolto.

Per questi motivi:

Veduti pure gli art. 542 e seguenti del codice di procedura civile;

Cassa la denunziata sentenza pronunziata dalla corte d'appello di Ancona in sede di rinvio il 27 maggio e 6 giugno 1896 nella causa promossa dalle sorelle Giulia e Teresa Giannuzzi, assistita quest' ultima dal marito Ernesto Martinelli, contro il fu Biagio Tucciarelli.

Rinvia la detta causa per nuovo giudizio alla sezione di corte d'appello sedente in Perugia.

Sezione civile 1 febbraio 1897, n. 68.

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. conf.)

Rainaldi (avv. Centi) - *Consalvi* (avv. De Cesare e Benevento)

STILLICIDIO (Servitù di): Concetto giuridico - Estensione - Facoltà del proprietario del fondo servente.

Il concetto giuridico della servitù di stillicidio consiste e si attua completamente con la caduta recte et stillatim *dell'acqua pluviale dal ciglio del tetto che cuopre l'edificio dominante fino a toccare la superficie del sottoposto fondo servente, senza estendersi al modo onde poi la medesima acqua, caduta spesso convogliata con altra, abbia esito, e senza impedire al proprietario del fondo servente di farvi le opere che non alterano lo stillicidio.*

Considerato, relativamente al *primo motivo* del ricorso, che il tribunale, approvando anche in questo la sentenza del primo giudice, rettamente ha limitato lo esame e la decisione alla proposta controversia di manutenzione in possesso della servitù di stillicidio, dappoichè l'attore Rainaldi in spiegazione della primitiva sua citazione aveva precedentemente dichiarata al giudice adito *di voler essere mantenuto nel possesso della servitù di stillicidio, riserbando ogni altro diritto, se ne ha, per il terreno, potendo questo essere obbietto di altro libello.* La intenzione così chiaramente manifestata in giudizio da chi iniziava la lite, determinava la cosa domandata; di maniera che il magistrato, attenendovisi, evitava la censura che altrimenti gli sarebbe stata fatta in base all'art. 517 n. 4 della procedura civile. A questo proposito unicamente, benchè impropriamente, si trova nella sentenza la menzione della cosa giudicata e del contratto giudiziale, e perciò non occorreva richiamare a rassegna i noti requisiti della cosa

giudicata vera e propria, e non occorreva ulteriormente dimostrare la esistenza del quasi contratto giudiziale in ordine all' oggetto della lite.

Il tribunale doveva esaminare, come (senza far mai parola del giudicato) ha esaminato, la proposta questione della turbativa nel possesso della servitù di stillicidio, e nel risolverla si è attenuto al vero concetto giuridico di tale servitù, che consiste e si attua completamente con la caduta *recte et stillatim* dell' acqua pluviale dal ciglio del tetto che cuopre l'edificio dominante fino a toccare la superficie del sottoposto fondo servente, senza estendersi al modo onde poi la medesima acqua caduta, spesso convogliata con altra, abbia esito: e senza impedire al proprietario del fondo servente di farvi le opere che non alterano lo stillicidio: *qui in area in qua stillicidium cadit aedificat, usque ad eum locum producere aedificium potest, unde stillicidium cadit recte; sed si et in aedificio cadit stillicidium supra aedificare ei conceditur, dum tamen stillicidium recte recipiatur.* Leg. 20 dig. *de servit. praed. urban.*

La ragione del responso dato dal giureconsulto Paolo è manifesta, anche in relazione della legge odierna, ove si rifletta essere vietato al proprietario costruttore di volgere lo stillicidio sul fondo del vicino (art. 591), ma, se ciò non pertanto lo stillicidio consistente nello sgorgo dell' acqua pluviale dal tetto esista sul fondo del vicino *jure servitutis*, non può essere impedito al proprietario di questo di farvi quelle opere che lasciano inalterato lo stillicidio, ossia il succennato sgorgamento.

Bene adunque il tribunale con la sentenza denunziata ha distinto lo stillicidio dal corso o dallo scolo dell'acqua che ne deriva e si spande sul terreno sottostante senza menomamente travisare la indole del giudizio, come si asserisce nel *secondo mezzo* del ricorso, e senza violare gli articoli del codice civile in questo mezzo indicati; poichè la sentenza con giudizio di fatto, conforme del resto alla legge ed alla ragione, ha ritenuto non alterato o turbato il possesso della servitù di stillicidio dal dissodamento del terreno in cui cade.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso presentato da Rainaldi Pietro per annullamento della sentenza resa nella causa di cui trattasi dal tribunale di Lanciano in data 13-14 novembre 1895.

Sezione civile 23 dicembre 1897, n. 892.

PETRELLA P. ff. - JANIGRO Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Maranca Antinori (avv. TARASCHI e ROMANI) -
Stella (avv. MANNA e MARIANI) *e Morale*

DOTE (Pagamento della): Richiesta all'erede del ricorrente - Mancanza delle formalità di legge - Simulazione - Prescrizione delle eccezioni (*Cod. civ., art. 1300 e 1302*).
DONNA MARITATA: Autorizzazione giudiziale - Alienazione della dote - Forma del decreto - Opposizione di interessi fra conjugi - Necessità e utilità evidente - Esposizione dei fatti - Nullità del decreto - Terzo di buona fede.

Se all'erede di chi da un istrumento nuziale risulterebbe avere ricevuto la dote, se ne chieda il pagamento, ed esso convenuto opponga di non potersi chiedere la esecuzione di detta obbligazione, sia perchè contratta senza le formalità di legge, sia perchè simulata, a tali eccezioni è applicabile l'art. 1302 del codice civile che le sottrae alla prescrizione di cui nell'art. 1300 del codice stesso.

Anche quando si alieni la dote per estinguere un debito solidale fra marito e moglie, e quindi concorra l'opposizione di interessi fra coniugi, devono seguirsi le norme tracciate dall'art. 1405 del codice civile e non dagli art. 136 del codice stesso e 799 e seguenti del codice di rito.

Ritenutasi dal tribunale, secondo la esposizione fatta dai ricorrenti, la necessità o la utilità evidente della

alienazione della dote, non si può dichiarare la nullità del decreto di autorizzazione perchè non ricorreva nella specie la necessità o la utilità evidente, di fronte al terzo che in buona fede contrattò con i conjugi.

Attesochè del tutto infondata è la doglianza del ricorrente per quanto concerne il rigetto della eccezione di prescrizione da lui dedotta contro l'attacco di nullità e simulazione opposta dai conjugi Morale e Stella in ordine alla cessione delle ragioni dotali di essa Stella in favore di lui consentita col citato istrumento dei 12 marzo 1874. A parte infatti che l'art. 1300 del codice civile invocato dal ricorrente non riguarda l'azione di simulazione, ma quella di nullità e rescissione, e che il termine con esso prefisso per lo sperimento di queste ultime non comincia a decorrere, per quanto riguarda gli atti della donna maritata, se non dal giorno dello scioglimento del matrimonio, egli è da riflettere che nella specie la nullità e simulazione della cessione si venivano deducendo dai conjugi Morale e Stella in linea di eccezione contro la domanda del ricorrente, convenuto, e scopo della quale erano la esecuzione della predetta cessione, in quanto che, mentre con essa egli chiedeva contro il Morale quale erede del padre il pagamento della dote che dallo istrumento nuziale risultava essere stata da costui ricevuta, si deduceva in contrario dai conjugi che non si potrebbe domandare la esecuzione di tale obbligazione, sia perchè contratta senza le formalità di legge, sia perchè simulata.

Or, così stando le cose, ognun vede che ricorreva nella specie la disposizione, pur ricordata dalla sentenza denunziata, dell'art. 1302 del codice civile, che dichiara non soggetta alla prescrizione di cui nel precedente art. 1300 la eccezione di nullità o di rescissione quando è opposta da chi è convenuto per la esecuzione della obbligazione, pel noto principio che, quando si versa in uno stato di fatto non ancora disturbato dalle pretese avversarie, non si sente la necessità di chiedere lo annullamento dell'atto o contratto da cui può derivare la perdita di un diritto o la condanna al pagamento del debito, e quindi le eccezioni all'uopo competenti si possono sempre proporre utilmente in qualunque epoca vengono proposte le azioni relative; d'onde la nota massima: « *quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum* ».

Attesochè fondata si ravvisa la censura che il ricorrente muove alla sentenza denunziata in quanto ritenne nulla la cessione della dote consentitagli col citato istromento dai conjugi Morale e Stella. La sentenza della corte di Aquila giunse a tale conclusione per queste due sostanziali ragioni nelle quali si compendia tutto il suo lungo discorso, l'una cioè che, tendendo la cessione ad estinguere un debito solidale dei conjugi, contratto per giunta senza la giudiziale autorizzazione, la cessione stessa non poteva essere autorizzata con semplice decreto in camera di consiglio, ma occorreva osservare il procedimento di cui all'art. 136 codice civile e 799 e seguenti del codice di procedura civile; l'altra che la necessità ed utilità della cessione erano smentite dai documenti presentati nel giudizio dai conjugi appellanti. Ma niuna delle predette ragioni è fondata in diritto.

Non la prima, imperocchè, se per disposto dell'art. 1405 del codice civile che determina le condizioni e il modo da seguire per ottenere l'autorizzazione ad alienare od ipotecare la dote quando nel contratto di matrimonio non ne sia stata permessa l'alienazione e la ipoteca non sono richieste che queste due condizioni, e cioè il concorso del marito e della moglie e la necessità ed utilità evidenti dell'alienazione od ipoteca riconosciute dal tribunale mediante decreto, è un volere aggiungere alla legge quando si sostiene che, se l'alienazione della dote si domanda per pagare un debito solidale dei conjugi, ciò crei una contraddizione d'interessi fra marito e moglie e renda quindi necessario il provvedimento di cui agli articoli suindicati. La dote non è che una semplice modalità della so-

cietà coniugale rispetto ai beni, e, permettendone la legge l'alienazione qualora ne sia riconosciuta dal tribunale la necessità ed utilità, ognun vede che, potendo tale necessità riguardare, non pure la moglie, ma anche i figli ed il marito, non sono sempre gli interessi legittimi della famiglia quelli ai quali nel predetto caso si provvede con l'alienazione della dote, sia che occorra provvedere ai bisogni della moglie, sia che torni necessario venire in aiuto dei figli, sia infine che occorra salvare il decoro e la buona estimazione del padre fornendogli mezzi per la estinzione dei debiti che abbia contratto, non essendo dato d'intendere diversità di interessi di fronte all'unità della famiglia. E, se tutto ciò è innegabile, viene a mancare dalla sua base la distinzione che la sentenza denunziata volle introdurre circa la forma del procedimento da seguire, quando marito e moglie chiedono di essere autorizzati ad alienare la dote, e risulta di maggior luce la ragione, per la quale il legislatore, senza distinzione di sorta, ha reputato sufficiente la forma del decreto in camera di consiglio sul semplice ricorso del marito e della moglie. Nè per ritenere il contrario si avvisa bene la corte quando osservò che, trattandosi di estinguere con la cessione delle ragioni dotali un debito solidale da essi conjugi contratto senza la giudiziale autorizzazione, si rendeva a questo effetto necessario il provvedimento di cui agli art. 799 e seguenti del codice di procedura civile; imperocchè, a parte che trattavasi di nullità da essere dedotta dalle parti (art. 137 cod. civ.), e queste col non dedurla col ricorso col quale chiesero di essere autorizzate a cedere le ragioni dotali dimostravano di non volersene avvalere, egli è da riflettere che di codesta cessione, secondo che la stessa corte ritenne, si venne chiedendo l'autorizzazione nell'interesse del marito per la cui obbligazione niuna ragione di nullità era dato dedurre. Nè può dirsi che i conjugi avessero ingannato il tribunale, giacchè nulla dissero nel ricorso che potesse lasciar supporre di trattarsi di debiti contratti colla autorizzazione del giudice, ed altronde l'esame che il tribunale era chiamato a fare essendo sempre circoscritto a vedere se per i debiti contratti nelle condizioni indicate dai ricorrenti, ed in vista delle peculiari condizioni da essi esposte, ricorreva il caso di quella necessità per la quale la legge autorizza l'alienazione della dote, non poteva altrimenti essere fatto dal tribunale che sul ricorso dei conjugi, e su di esso non si doveva altrimenti provvedere che con semplice decreto a termini del succitato art. 1405 del codice che disciplina interamente l'argomento dell'alienazione della dote e la forma con la quale sulla domanda relativa ha da provvedere il tribunale.

Non è poi attendibile l'altra ragione per la quale la sentenza denunziata ritenne la nullità della cessione, quella cioè che dai documenti prodotti dai conjugi risultava esclusa la necessità ritenuta dal tribunale nel decretò con cui la venne autorizzando, avvegnachè, intervenuta l'autorizzazione del giudice per l'alienazione della dote, e stipulato col terzo il relativo contratto, non è più dato ai coniugi di venirla impugnando nemmeno sotto il colore della falsità od insussistenza della causa per la quale fu concessa l'autorizzazione, ovvio essendo che, ove si ammettesse questo riesame, da un lato si pregiudicherebbero le ragioni del terzo che in buona fede contrattò con i conjugi, rassicurato di essere intervenuta per la validità del contratto la autorizzazione richiesta dalla legge, ed impartita nelle forme da questa richieste, e dall'altro lato si pregiudicherebbero gli interessi della famiglia, in quanto che niuno al mondo si farebbe più a stipulare somiglianti contratti con tutta l'autorizzazione del giudice se la giustizia del costui provvedimento potesse più tardi venire impugnata da quelli stessi che lo provocarono, e così la famiglia non avrebbe più modo di provvedere con l'alienazione della dote a gravi ed urgenti necessità in cui si potesse trovare.

La sentenza denunziata adunque

tornava a violare l'art. 1405 del codice civile, quando, non solo sul supposto difetto di forma, ma per l'apprezzamento che si permise di fare sul merito delle ragioni per le quali il tribunale si convinse della necessità dell'alienazione della dote, negò ogni efficacia al decreto che tale autorizzazione aveva concesso.

Per tali motivi:

La Corte accoglie il primo mezzo del ricorso, meno per la parte che riguarda il rigetto della eccezione di prescrizione, e, senza discendere all'esame degli altri mezzi, cassa pel mezzo accolto la denunziata sentenza della corte di appello di Aquila dei 9 febbraio-5 marzo 1897, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte d'appello di Roma.

Sezione civile 13 maggio 1897, n. 312.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Fabbriche riunite di Portomaggiore e Ferrara (avv. Lupacchioli e Ravenna) - *Michelini* (avv. Massoli e Borghi)

AZIONE D'INDEBITO ARRICCHIMENTO: Condizioni - Vantaggio del terzo - Causa ingiusta.

EDIFICIO IN SUOLO ALTRUI (Costruzione di): Diritti del proprietario dei materiali - Obblighi del proprietario del suolo - Effetti contrattuali.

Per farsi luogo all'azione d'indebito arricchimento, non basta l'esistenza di un reale vantaggio derivato al terzo dall'opera o dal capitale altrui, ma è necessario che il vantaggio provenga da causa ingiusta.

Il proprietario dei materiali impiegati da chi costruiva un edificio in suolo altrui non ha diritti da sperimentare contro il proprietario di questo pel valore degli stessi materiali, quando il prezzo ne sia stato soddisfatto o, quanto meno, sia altrimenti dovuto per effetto di speciali e legittime condizioni di un contratto fra il proprietario medesimo col suddetto costruttore.

Osserva che la corte di merito ammise l'azione *de in rem verso* proposta dall'attore Michelini, nel fondamento che, avendo costui somministrato materiali di costruzione ad un tal Susato, il quale aveva elevato un edificio sul suolo di proprietà della Ditta Reggio e C., potesse rivolgersi alla Ditta, in quanto risulti che essa abbia in realtà tratto un vantaggio da detta somministrazione, e ripetere il valore dell'indebito arricchimento.

Ma con ragione il ricorrente censura la sentenza, giacchè, per farsi luogo all'azione d'indebito arricchimento, non basta l'esistenza di un reale vantaggio derivato al terzo dall'opera o dal capitale altrui, ma è necessario che il vantaggio provenga da causa ingiusta. Non è quindi applicabile al caso di colui che sia rimasto estraneo ai rapporti provenienti dalla somministrazione della cosa, e che, agendo per proprio conto, abbia tratto il vantaggio per effetto di un diverso negozio giuridico consentito dalla legge. Ora la corte di merito ha ritenuto in fatto che la Ditta Reggio avea concesso in enfiteusi un suolo di sua proprietà al Susato, a condizione che tale convenzione dovea tradursi in atto pubblico non oltre il 25 ottobre 1892, e con patto espresso che altrimenti si intendeva in assoluta proprietà della Ditta stessa, senza verun correspettivo ed obbligo di compenso, pagamento od indennità, tutto quanto si trovasse costrutto nel terreno concesso in enfiteusi. Essendosi quindi verificata tale ipotesi, la Ditta avea convenuto il Susato in giudizio, ed era intervenuto un giudicato, in forza del quale ed in conformità del patto surriferito, si era dichiarata la risoluzione del contratto d'enfiteusi e la devoluzione in favore della Ditta dell'edifizio iniziato sul suolo. Posto dunque che la Ditta stessa abbia tratto un vantaggio da quei materiali, che il Michelini avea venduti al Susato, l'arricchimento proviene da cau-

sa giusta, qual'è il contratto non impugnato e consentito dalla legge, e come tale ritenuto dal magistrato. Senonchè la corte ritiene che nè il contratto nè il giudicato siano opponibili al Michelini, siccome *res inter alios*, ma ciò è manifesto errore, poichè, se spetta all'attore che agisce con l'azione d'indebito arricchimento di dimostrare la causa ingiusta di esso, può, d'altra parte, il convenuto *in excipiendo* giustificare la legittimità del titolo dal quale gli proviene il vantaggio.

Male a proposito poi la corte ha pure invocato nella fattispecie l'art. 451 del codice civile, poichè il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla, ma può esigere una indennità del proprietario del suolo soltanto sul prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Sicchè egli non ha più diritto da sperimentare contro il proprietario per il valore dei materiali da costruzione, quando il prezzo sia stato soddisfatto, o quanto meno sia altrimenti dovuto per effetto di speciali condizioni contenute nel contratto e consentite dalla legge.

Che, infine, la sentenza trova un argomento a favore del Michelini nell'art. 1566 dello stesso codice, pel quale, in caso di devoluzione, l'enfiteuta ha diritto a compenso pei miglioramenti fatti al fondo enfiteutico. Ma codesto diritto non era esperibile nella soggetta materia, poichè il Michelini non era l'enfiteuta, ma, come creditore di quest'ultimo pel prezzo di materiali fornitigli, avrebbe potuto sperimentare le sue ragioni creditorie sul valore dei miglioramenti, qualora questo fosse ancora dovuto dal domino diretto. Ora, l' enfiteusi essendo regolata dalle convenzioni delle parti, nulla impediva ai signori Reggio e Susato di stipulare il patto della loro scrittura preliminare, che esonera la Ditta concedente dall'obbligo di corrispondere nel caso previsto qualsiasi indennizzo pei miglioramenti. E, poichè il Michelini non era creditore ipotecario, che avesse conservato il suo diritto creditorio a norma dell'art. 1567 dello stesso codice su i detti miglioramenti, e, dall'altra parte, non avea diritto d'impedire che l'enfiteusi li avesse trasmessi con la convenzione al dominio diretto, così egli poteva sperimentare le sue ragioni creditorie sui miglioramenti, in rappresentanza del suo debitore enfiteuta, solo quando il prezzo degli stessi fosse dovuto e fosse non ancora soddisfatto.

Per tali motivi:

La Corte accoglie il ricorso proposto dalla Ditta Reggio e C., e per lo effetto cassa la sentenza della corte d'appello di Bologna dei 20 30 marzo 1896, e rinvia la causa per novello esame alla corte d'appello di Ancona.

Sezione civile 13 luglio 1897, n. 473.

CASELLI P. ff., Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Fiorenza (avv. BENUCCI) - *Damiani* (avv. PIERONI e MANZI)

GIURAMENTO SUPPLETIVO: Giudizio di fatto - Cassazione - Delegazione al convenuto - Accordo fra le parti - Ammontare di danni.

E' un giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello col quale il magistrato di merito, apprezzando tutti gli elementi della compilata istruzione e gli altri atti del giudizio, deferisca il giuramento suppletivo al convenuto, anzichè all'attore, sul dedotto accordo che sarebbe intervenuto fra le parti sull'ammontare dei danni controversi.

Osserva che non hanno valore le censure che si muovono contro la denunziata sentenza. E di vero è da porre mente che con la istanza del Fiorenza si chiedeva la condanna del Damiani al pagamento di lire cento come corrispettivo dei danni patiti e d'accordo liquidati nella detta somma. La prova testimoniale ed indi il giuramento d'ufficio erano diretti a provare il cennato accordo, ed il pretore,

riformando ed apprezzando tutti gli elementi che offriva la compilata istruzione e gli altri atti del giudizio, credette, invocando la sentenza del conciliatore, di dover deferire il giuramento d'ufficio al convenuto anzichè all'attore. Ed in questo si investe col ricorso il giudizio di estimazione del magistrato di merito, lo che non è consentito in questa sede.

Nè giova il dire che la formola negativa adoperata non aveva sostrato nella causa; imperocchè come si è detto innanzi, si trattava di giuramento suppletivo e diretto ad assodare, non già se era dovuto il rifacimento dei danni al ricorrente, ma se v'era stato accordo circa lo ammontare dei danni stessi nella indicata somma di lire cento; e quindi con il giuramento che si sarebbe prestato dal Damiani con la formola suddetta ed ove giurando avesse negato d'esser seguito l'accordo, non per questo sarebbe rimasto forcluso al Fiorenza di continuare il giudizio nel senso di far determinare con altre statuizioni del magistrato, se per il fatto costante dei patiti danni avesse il medesimo Fiorenza un'azione per farne determinare l'ammontare.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto da Vincenzo Fiorenza, contro la sentenza del pretore di Genzano dei 31 marzo 1896.

Sezione civile 8 marzo 1897, n. 163.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Ribani (avv. Guarini e Pulliotti) - *Forni*

ESECUZIONE MOBILIARE (Separazione in): Sospensione della vendita - Notificazione al debitore.

Quando si tratta di domanda di separazione di mobili pignorati, il provvedimento di sospensione della vendita deve essere notificato anche al debitore non altrimenti citato e non comparso nel relativo giudizio; e può esser rilevata pure di ufficio la mancanza di tale notificazione.

Osserva in diritto che il primo ed assorbente motivo del ricorso riflette la irregolare costituzione del giudizio di merito e la violazione dell'articolo 38 del codice di procedura civile. E la sussistenza di cotesta censura alla sentenza impugnata è manifesta, giacchè a costituire legalmente la contestazione giudiziale non occorre soltanto che sia sentita o debitamente citata la parte contro cui è proposta la domanda, ma è necessario altresì che sia citata la parte di cui la legge richiede la presenza per la natura stessa del giudizio che venne istituito. E' perciò che, quando si tratta di domanda di separazione di mobili pignorati, la legge stessa dispone all'art. 647 che il provvedimento di sospensione della vendita debba essere notificato anche al debitore, appunto perchè il legittimo contraddittore alla domanda proposta non è solo il creditore pignorante, ma anche il debitore, trattandosi di vedere se la cosa pignorata spetti a lui o ad ad altri. E la mancanza di cotesta citazione è rilevabile anche di ufficio, perchè riflette la regolare costituzione del giudizio, la quale soltanto autorizza il magistrato a statuire sul merito. Ora, avendo lo stesso tribunale osservato che trattavasi di giudizio su domanda di separazione dei mobili pignorati, contro la quale si era eccepita la simulazione e la frode dello stesso titolo di acquisto, e che dopo la sospensione della vendita non si era citato il debitore nè questi era stato presente in tutto il corso del giudizio stesso, non si comprende come poi il tribunale abbia creduto di giudicare nel merito senza disporre la messa in causa del debitore, dopo aver detto che era necessario citarlo secondo il citato disposto dell'articolo 647.

Per tali motivi:

La Corte cassa la sentenza resa

dal tribunale di Bologna nel 7-13 settembre 1895, e rinvia la causa per novello esame sul merito e sulle spese, anche di questa sede, al tribunale di Forlì.

Sezione civile 17 febbraio 1897, n. 114.

FERRO LUZZI P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Comune di Penne (avv. Carusi e Tedeschi) -
Di Marco ed altri coloni degli ex-feudi di Collemarmo e Chioviano (avv. Romani e De Dominicis G.)

FEUDALITA': Soppressione - Coloni inamovibili - Prestazioni terraggiere - Decime - Giudicato insindacabile - Usucapione - Prescrizione estintiva.

Le leggi eversive della feudalità nelle provincie napolitane (1806 e 1846) non ridussero le corrisposte terraggiere dovute dai coloni inamovibili al decimo dei prodotti principali delle terre messe a coltura; a tale riduzione procedette solo in via eccezionale la commissione feudale incaricata di decidere le cause degli ex-baroni e dei comuni nel decennio 1806-1815 nei casi di gravezza di corrisposta espressamente dedotta, provata e riconosciuta; e soltanto per la provincia di Terra d'Otranto furono vietate tutte le prestazioni superiori al detto decimo.

Le ordinanze del commissario ripartitore dell'8 e 10 maggio 1811, con cui i coloni dei feudi di Collemarmo e Chioviano furono dichiarati inamovibili e furono ridotte ad un decimo le prestazioni da loro dovute, costituiscono un giudicato che il magistrato di merito può interpretare insindacabilmente.

Anche quando i coloni, nonostante la ordinanza di riduzione, abbiano prestato la corrisposta in proporzione maggiore di quella indicata in detta ordinanza per un periodo ultratrentennale, non può il creditore allegare la prescrizione acquisitiva per giustificare una riscossione maggiore o diversa da quella stabilita dal titolo; nè da altro lato, per non essersi avvalsi i coloni dell'azione derivante dall'ordinanza di riduzione rimasta ineseguita per oltre trent'anni, può il creditore stesso invocare la prescrizione estintiva per combattere la riduzione della prestazione al decimo.

Considerando che, raggruppati secondo l'ordine logico e giuridico i cinque motivi di ricorso, tre sono le questioni di diritto risolute dalla impugnata sentenza, e deferite alla censura di questa Corte di Cassazione. La prima consiste nel decidere se per le leggi eversive della feudalità nelle provincie napolitane (1806 e 1846) le corrisposte terraggiere dovute dai coloni inamovibili fossero ridotte indistintamente e per tutte le provincie nella misura della decima su i soli principali prodotti. La seconda questione sta nel vedere se la ordinanza del commissario ripartitore degli 8 e 10 maggio 1811, avendo ridotto la corrisposta al decimo secondo il decreto 16 ottobre 1809, possa qualificarsi un giudicato che la corte d'appello di Aquila abbia insindacabilmente interpretato a favore dei coloni inamovibili, con sentenza immune dal vizio di mancata motivazione. La terza questione consiste nel vedere se, pure ammesso che le suddette ordinanze commissariali abbiano legittimamente ridotto al decimo la terraggiera colonica, avendo i coloni per oltre ottanta anni continuato a corrispondere la misura del tomolo per ogni tomolo di estensione coltivata, abbia il comune acquistato per usucapione il diritto a riscuotere la corrisposta nella identica misura, od al postutto sia prescritta l'azione derivante dal giudicato rimasto ineseguito per un ottantennio, anzi avendo avuto per fatto dei coloni una esecuzione contraria.

Considerando che sulla *prima questione* la denunciata sentenza ha creduto poter affermare con sicurezza che, secondo le leggi e disposizioni

eversive della feudalità nelle provincie napolitane, e secondo la costante giurisprudenza tanto delle commissioni feudali, quanto delle corti di merito e della corte suprema di giustizia, tutte le corrisposte ex-feudali fossero state ridotte al decimo dei prodotti principali delle terre messe a coltura. Ma tale affermazione non ha solido fondamento: in quanto che, se è vero che la commissione feudale incaricata di decidere le cause degli ex-baroni e dei comuni nel decennio 1806-1815 adottasse fra gli altri principj anche quello che i coloni perpetui inamovibili dovessero pagare, in luogo della solita prestazione, il decimo del prodotto principale della coltura di ciascun anno, salvo la immunità di ogni corrisposta per i legumi e le piante ortilizie (n. 13 della ministeriale 20 settembre 1815), è pur vero che tali decisioni di riduzione fossero pronunciate nei casi di gravezza di corrisposta espressamente dedotta, provata e riconosciuta. Or, passando a rassegna tutte le leggi e i decreti dal 1806 al 1809, non se ne incontra alcuno che proclami in massima, ed indistintamente per tutte le provincie napolitane, quella riduzione. Nè potrebbesi ora pronunziare tale diminuzione per constatata gravezza della maggiore corrisposta, invocandosi l'art. 3 del decreto 20 giugno 1808 così concepito: « I redditi e diritti territoriali, ancorchè convertiti in denaro, a norma dell'art. 1, saranno tuttavia, a petizione delle parti, soggetti all'esame della commissione dei gravami, o di qualunque altro giudice competente. E, qualora siano dichiarati abusivi ed illegittimi, o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita o diminuita la prestazione in danaro »,

La giurisdizione competente a pronunziare tale riduzione risiedeva nella commissione dei gravami istituita dalla legge del tempo, in cui siffatte commutazioni, abolizioni o riduzioni dovevano aver luogo. Ma dopo che furono già liquidati e definiti i diritti dei baroni e dei coloni, e fu fissata in una determinata misura la corrisposta terraggiera, non è più consentito rifare ora quel lavoro, e riporre in discussioni se le attuali prestazioni abbiano in sè quel carattere di gravezza da autorizzare attualmente la riduzione. Ammettere ciò equivarrebbe a consentire ad un perenne sovvertimento dei diritti già stabilmente assodati. Il regio decreto 16 ottobre 1808 n. 487, con cui restavano « vietate tutte le prestazioni maggiori della decima parte, le quali non avessero in loro favore una decisione della commissione feudale che le dichiarasse legittime », fu un decreto emanato esclusivamente per la provincia di Terra di Otranto, la più travagliata dagli abusi feudali. Esso costituisce *jus singulare* non comune alle altre provincie, e quindi d'interpretazione restrittiva: e di fatti, sorte contestazioni e dubbiezze su la indole e la portata di quella disposizione legislativa, con real decreto 15 settembre 1846 fu sancito che le determinazioni comprese in detto decreto relative alle decime ex-feudali della provincia di Terra di Otranto non si estendevano, nè erano applicabili alle altre provincie del regno. Nè può revocarsi in dubbio che nella regione abbruzzese la ordinaria corrisposta terraggiera da parte dei coloni inamovibili sia nella misura del tomolo per ogni tomolo di terra coltivata. Se quindi la denunciata sentenza per ritenere ridotte al decimo le corrisposte dei coloni di Collemarmo e Chioviano avesse desunto la ragione del decidere dal decreto 16 ottobre 1809 n. 487, sarebbe evidente la falsa applicazione di detto real decreto e la violazione del regio rescritto 15 settembre 1846: e la censura formulata con i motivi secondo e terzo del ricorso del comune di Penne sarebbe fondata e sussistente.

Considerando però che la investita sentenza oltre alle ragioni desunte dall'elemento storico (che, come si è visto, poco giustificherebbe la decisione) pone a base principale del suo pronunziato le ordinanze del commissario ripartitore dei dì 8 e 10 maggio 1811 e le altre del 9 e 12 settembre dello stesso anno, con cui fu data esecuzione alle prime. Con esse i coloni dei due feudi furono dichiarati inamovibili, coi beneficj dei regi de-

creti 16 ottobre 1809 e 17 gennaio 1810, riducendosi al decimo le prestazioni dovute. Sul dubbio sollevato dalla solerte difesa del Comune, se la citazione fatta dal commissario ripartitore De Thomasis del decreto 16 ottobre 1809 senza l'aggiunta del numero progressivo 487 intendesse invocare proprio l'applicazione del decreto che riduceva per la provincia di Terra di Otranto le prestazioni terraggiere al decimo, mentre sotto la data 16 ottobre 1809 furono ben quattro i decreti promulgati e relativi a materie di prestazioni feudali coi numeri 485, 486, 487 e 488, la corte di Aquila risponde affermativamente per una serie di ragioni tutte di fatto; cioè per essere il commissario ripartitore (De Thomasis) un magistrato abruzzese, conoscitore, non solo delle condizioni locali, della sterilità del suolo montuoso degli abruzzi, delle ingenti spese colturali che spesso defraudano le speranze dell'agricoltore, ma conoscitore altresì della giurisprudenza della commissione feudale, e di quella della gran corte civile degli abruzzi, giurisprudenza che, equiparando la sorte dei coloni inamovibili reddenti all'oratorio di S. Filippo, al monastero di Santa Chiara in Penne, e di quelli di Villa Caprara e di S. Eusanio, adottò indistintamente per essi la riduzione della terraggiera al decimo. Or questa interpretazione che la sentenza denunciata fa delle ordinanze del 1811 si esime da qualsiasi sindacato di questo Supremo Collegio. Avrà potuto essere inesatto il giudizio del commissario ripartitore; ma, non essendo stato impugnato per le vie legali dal Comune di Penne, la ordinanza di riduzione divenne un giudicato irretrattabile. Or tale fondamento di decisione è di per sè bastevole a sorreggere il pronunziato della corte di Aquila investito col ricorso, sebbene le altre ragioni desunte dall'elemento storico e legislativo sieno manchevoli e difettive. Non regge adunque il difetto di motivazione addotto col *primo*, *secondo* e *terzo motivo*.

Considerando che la difesa del Comune, pur ammettendo l'esistenza del giudicato di riduzione, sostiene che, non essendo stato esso eseguito per circa ottanta anni, anzi avendo i coloni prestato la misura tomolaria in contraddizione del giudicato, il comune abbia per usucapione acquistato il diritto di esigere in quella misura maggiore. Nè, soggiunge la difesa del Comune, può addursi che, trattandosi di censi riservativi, sarebbe antigiuridica la prescrizione acquisitiva, perchè ai detti redditi sebbene trasformati in censi per le leggi del tempo non possa sconoscersi la caratteristica di diritti reali immobiliari suscettivi di usucapione. Tale ragionamento non ha fondamento giuridico. L'art. 2 del regio decreto 20 giugno 1808 stabiliva che i redditi territoriali ex-feudali, sebbene ridotti a canoni pecuniari, conservavano la natura di censi riservativi, sino a che non fossero redimiti, secondo era ordinato nell'art. 4. E gli art. 3 e 4 del decreto 17 gennaio 1818 più esplicitamente dichiaravano che le rendite e le prestazioni ex-feudali in denaro e quelle in generi di qualunque natura, così prima che dopo la loro commutazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potessero esigersi se non nella qualità di censi riservativi dei fondi dai quali dipendono, restando salvi agli ex-baroni i soli diritti che nascevano dalla natura del censo riservativo. Impressa così a tali censi la natura di riservativi, non potettero conservare quella di diritti reali immobiliari per la contraddizione che nol consente; ma si trasformarono in un mero credito personale, in un diritto mobiliare insuscettibile di prescrizione acquisitiva. Nel censo riservativo il concedente trasferiva la piena proprietà del fondo al concessionario, il quale era venuto a pagare l'annua prestazione non in ricognizione del dominio del concedente, ma in retribuzione dell'antico dominio irrevocabilmente trasmesso nel concessionario divenuto pieno proprietario del fondo. Già la dottrina aveva inoppugnabilmente fissato il carattere del censo riservativo nelle provincie napolitane, concordando gli insegnamenti dell'Ausilio, del Richeri, del Figheri e del De Marinis nel ritenerlo quale « *jus percipiendi annuum redditum quem*

sibi aliquis reservaverit ex re cujus plenum dominium transtulit in alium » in guisa che il censuario, a differenza dell'enfiteuta, « *non solum utilem dominium acquirit, sed etiam directum, et nulla dominii species remanet poenes eum qui rem tradit* ». E la giurisprudenza tanto della corte di cassazione di Napoli, quanto di questa Corte Suprema è pienamente conforme (CASS. NAPOLI, 25 gennaio 1896, *Cozzolino* c. *Conservatorio di S. Filippo*; CASS. ROMA, 8 agosto 1891, *Angelone* c. *Mascio*; CASS. ROMA, 16 aprile 1896, sez. unite, *Manes* c. *Zezza*). Nè la posteriore pubblicazione del codice Napoleone e poscia delle leggi civili del 1819 han potuto alterare il concetto intrinseco del censo riservativo e per ultimo la pubblicazione del codice civile, e gli art. 29 e 32 delle disposizioni transitorie per l'attuazione di esso ribadiscono il concetto che tali censi exfeudali, avendo acquistato irretrattabilmente la caratteristica di diritti mobiliari, dovessero continuare ad essere regolati con le leggi del tempo. Ciò fu riconfermato nella discussione della legge sulla tassa di ricchezza mobile, per la quale tali censi riservativi, come redditi mobiliari, furono riconosciuti colpiti dalla tassa medesima. Tale caratteristica ad essi fu imprèssa dalle suddette leggi abolitive della feudalità, le quali riscattarono la terra dagli antichi vincoli, in favore dell'agricoltura e dei lavoratori, ed una volta proclamata è incancellabile, ed attiene a ragioni di ordine pubblico di mantenerla incolume e duratura. Essendo quindi il diritto a riscuotere il censo riservativo un mero diritto mobiliare, non suscettivo di possesso manutenibile, torna impossibile al creditore di esso allegare la prescrizione acquisitiva, od usucapione, per giustificare una riscossione maggiore o diversa da quella stabilita dal titolo.

Considerando che neppure dalla difesa del Comune può invocarsi la prescrizione estintiva per combattere la riduzione della prestazione al decimo, per non essersi avvalsi i coloni inamovibili dell'azione derivante dalla invocata ordinanza del commissario ripartitore, la quale rimase ineseguita per oltre due trentennj; in guisa che sarebbesi prescritta l'*actio iudicati*. Non conviene dimenticare che nei tre giudizj promossi dal Comune di Penne contro i 79 coloni perpetui degli ex feudi di Callemarmo e Chioviano per la commutazione in denaro del decimo costoro siano convenuti, ed alla dimanda dell'attore oppongono l'eccezione della riduzione del decimo. Or le eccezioni non soggiacciono a prescrizione del principio « *quae temporalia ad agendum sunt perpetua ad excipiendum* ». Dimostrata, come superiormente si è visto, la impossibilità ad acquistare per prescrizione la corrisponsione di un credito mobiliare in una misura maggiore della dovuta, è sfornita di fondamento la dedotta violazione degli art. 2105, 2106, 2135, 2136, 685, 686, 690 codice civile.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Aquila.

Sezione civile 22 aprile 1897, n. 256 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Monaco (avv. D'ANGELO) - *Checchinelli, Bricca, Ascenzi e Latini* (avv. PIERONI e MANZI) (2)

PROVA TESTIMONIALE: Incidente - Esecuzione della prova - Decorrenza del termine - Notificazione della sentenza - Passaggio in giudicato - Clausola di provvisoria esecuzione.

Intervenuto un incidente durante la esecuzione di una prova testimoniale, il termine stabilito dalla legge

(1-2) La CORTE accoglieva il ricorso prodotto dal signor Pasquale Monaco avverso la sentenza resa dalla corte d'appello di Roma nei 17-28 aprile 1896, e, per lo effetto, cassando la sentenza stessa, rinviava la causa alla corte d'appello di Perugia.

per l'esecuzione della medesima non riprende il suo corso dal giorno di notificazione della sentenza di prima istanza che pone fine all'incidente, ma dal giorno in cui detta sentenza diviene esecutiva o per passaggio in cosa giudicata o perchè munita della clausola di provvisoria esecuzione.

Sezione civile 9 dicembre 1897, n. 848.

BANDINI P. ff. - PENSERINI Rel. - MAZZELLA Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Gabrielli (avv. Gallina e Perugia) - *Castracane* (avv. Darì)

SENTENZA: Motivazione - Argomentazione delle parti.
CAMBIALE: Azione di indebito arricchimento - Condebitore cambiario - Prescrizione ai termini dell'art. 919. n. 2 del codice di commercio - Inapplicabilità.

Per soddisfare all' obbligo della motivazione non occorre che il magistrato risponda a tutte le argomentazioni delle parti.

L'esercizio dell'azione di arricchimento indebito spetta anche al condebitore che, pagato l'intero, si rivolge contro gli altri condebitori (1).

L'azione d'indebito arricchimento contro un condebitore cambiario, quando è poggiata sulla cambiale che si presenti come semplice documento di obbligazione, non ha carattere cambiario, e non è perciò ad essa applicabile la prescrizione di cinque anni, di cui all'articolo 919 n. 2 del codice di commercio (2).

Ritenuto che nell'aprile del 1896 il conte Rodolfo Castracane chiese ed ottenne sequestro conservativo in danno del sig. Marco Gabrielli per la somma di lire 7676, assumendo che per due cambiali scadute ai 4 febbraio 1891 era creditore della complessiva somma di lire 3500 non garantita dalla ipoteca consentita colla scrittura del 23 gennaio 1891 da Antonio Gabrielli, e che costui, del quale era creditore per maggior somma, era alla sua volta creditore del germano Marco della somma di lire 3490 per ipoteca consentita sopra fondi che vennero espropriati. Vennero così sequestrate nelle mani di Olindo Fucili ed Orsi Giulio lire 10000, ed il Castracane trasse innanzi al tribunale di Pesaro Marco Gabrielli chiedendo la conferma del sequestro e la condanna al pagamento di lire 7676, interessi e spese.

Colla comparsa conclusionale poi il Castracane chiese inoltre la condanna per altra cambiale scaduta ai 10 novembre 1890.

L'adito tribunale, con sentenza del 2-27 giugno 1896, revocò il sequestro conservativo, e condannò il Castracane a due terze parti delle spese.

Però, in seguito ad appello, la corte di Ancona, con sentenza del 2-13 gennaio 1897, condannò Marco Ga-

---

(1-2) In concreto, quantunque le parti non figurassero nella cambiale come coavvallanti, vennero tuttavia ritenute tali dalla corte di merito, in base ai documenti della causa. L'indagine, nei rapporti *diretti* tra le parti, era pienamente legale, traendo causa dallo stesso art. 324 del codice di commercio.

Ma su questo punto nessuna questione davanti la Corte Suprema. Le parti vi comparivano come coavvallanti, e solo disputavasi se l'azione di regresso di uno di essi verso l'altro per ripetere la metà della somma dal primo pagata fosse soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 919 del codice di commercio.

La Corte Suprema accettò, come stato di fatto, il pronunciato della corte di merito, la quale ritenne che non trattavasi di esperimento di azione cambiaria, ma di azione ordinaria, per la quale la cambiale non veniva presentata se non come documento del credito: per cui la prescrizione cadeva nel diritto comune, secondo la natura civile o commerciale della obbligazione.

Fin qui, d'accordo.

Dove, a nostro sommesso avviso, non puossi seguire il ragionamento della Corte è là ov'essa parla di indebito arricchimento e di trasformazione, per decadenza dall'azione cambiaria, dell'obbligazione

brielli a pagare lire 2258,85 cogli interessi legali, da depositare lire 3490,05 a favore dei creditori di Antonio Gabrielli. Confermò quindi il sequestro, e condannò lo stesso Gabrielli a tre quarte parti delle spese del giudizio di prima e seconda istanza. Tale sentenza venne dal Gabrielli denunziata alla censura di questo Supremo Collegio con ricorso che affida a quattro mezzi.

Considerato, in ordine al *primo mezzo*, che il Gabrielli eccepì innanzi tutto che colla scrittura del 23 gennaio 1891 la obbligazione venne novata in modo che unico debitore delle somme risultanti dalle sue cambiali per la complessiva somma di lire 3500 restò Antonio Gabrielli. Una tale eccezione venne respinta dalla corte di merito, ed il ricorrente colla prima parte del primo mezzo censura tale decisione, affermando che la novazione risulti chiara ed evidente ai termini degli art. 1267 n. 2, 1269 e 1260 che furono violati o falsamente applicati. Però un tale assunto si appalesa in tutto infondato sol che si consideri che la sentenza impugnata non dica neppure una parola che contraddica alle suddette disposizioni, alle quali invece si uniformò. Senonchè, esaminando la scrittura anzidetta, trasse il convincimento che mai colla stessa si ebbe il pensiero di liberare Marco Gabrielli dalla sua obbligazione, cosa che sfugge allo esame di questo Supremo Collegio, trattandosi di mero giudizio di fatto e d'interpretazione della volontà

---

inerente all'indebito arricchimento, la quale, da cambiaria, diventerebbe civile o commerciale.

E' questo per noi un ragionamento errato.

Non si tratta, in concreto, nè di indebito arricchimento, nè di trasformazione dell'azione cambiaria. L'azione di regresso dell'avallante, che paga la cambiale, contro il coavvallante, per il rimborso della di lui quota di debito, non può trovar norma nella cambiale. Questa, per i coavvallanti, e nei loro rapporti (come eziandio fra coemittenti, coaccettanti), non è altro che il titolo che pone in essere la obbligazione solidale: *non un titolo che la governa.*

Tra loro, i coavvallanti (e coemittenti, coaccettanti) sono estranei al rapporto cambiario: non formano che un rapporto giuridico di diritto comune.

Infatti:

a) Il codice di commercio non contempla che il caso di surroga dell'avallante nei diritti del possessore verso colui pel quale fu dato l'avallo e verso gli obbligati anteriori (art. 276).

Nulla dispone intorno ai rapporti dei coavallanti fra loro.

Di qui, in applicazione dell'art. 1 del codice di commercio e 3 delle disposizioni preliminari del codice civile, logico e necessario il ricorso alle norme del codice civile intorno alla fideiussione.

Nè a queste norme di diritto comune contrasta il carattere speciale dell'avallo. Per quanto obbligazione autonoma, indipendente dalla obbligazione di colui pel quale è dato, l'avallo è sempre una obbligazione che garantisce un'altra obbligazione (art. 275); è una specie del genere fideiussione, specie più rigorosa, produttiva di maggiori effetti, per null'altro che per gli speciali bisogni del commercio, nel quale la cambiale fu creata e pel quale principalmente opera.

b) L'azione cambiaria è diretta al pagamento della *intera* somma portata dalla cambiale. Invece l'avallante che paga non può chiedere al coavvallante o coavvallanti che la loro rispettiva quota di debito.

Bene osserva il professor Bolaffio che « il frazionare il debito cambiario in quote distinte, quante sono le porzioni dovute dai condebitori solidali, è arbitrario, e, attesa l'indole formale del diritto cambiarlo, illecito (1) ».

Lo stesso Bolaffio, sempre primo a sperimentare la vigorosa sua mente in ogni nuova questione di diritto cambiario, fin dal 1893, in una nota critica ad una decisione della Cassazione fiorentina, dichiarava appunto non cambiaria l'azione dell'avallante contro il coavvallante:

« Quando l'avallante paga il debito principale, e poi chiede al coavvallante la parte di debito che incombe a costui, *il titolo della domanda* NON È LA CAMBIALE. Questa si suppone o estinta o inetta all'utile esercizio di un'azione cambiaria, vuoi contro l'avallato, vuoi contro gli obbligati anteriori. La domanda si fonda sul pagamento conseguente alla

(1) **Temi veneta**, 1898, pag. 305.

dei contraenti, per la quale la decisione del magistrato di merito è incensurabile in cassazione. Il ricorrente non poteva sconoscere che era vano sperare che questo Supremo Collegio, dimenticando l'istituto della Cassazione, si permettesse di prendere in esame una questione di fatto e d'interpretazione di volontà, e perciò colla seconda parte del primo mezzo addebita alla sentenza impugnata il difetto di motivazione. Senonchè, anche per questa parte, il ricorso non ha consistenza, giacchè la corte di merito con tutta esattezza e precisione disse le ragioni per le quali si convinse che colla scrittura del 1891 mai le parti ebbero la volontà di liberare Marco Gabrielli. Ciò basta per escludere il difetto di motivazione, essendo strana pretesa, alla quale resiste lo stesso art. 517 di procedura civile invocato dal ricorrente, il volere che il magistrato risponda a tutte le argomentazioni delle parti.

Considerato in ordine al *secondo mezzo* che il Gabrielli eccepì la prescrizione della sua obbligazione risultante dalle due cambiali per essere decorso il quinquennio di cui all'articolo 919 n. 2 del codice di commercio. Anche tale eccezione venne rigettata, cosa per la quale il ricorrente censura la sentenza impugnata. Va osservato innanzi tutto che in punto di fatto la corte di merito ritenne che Marco Gabrielli ed il conte Castracane erano coobligati, ed inoltre che Castracane, pagata l'intera somma, non disse mai d'istituire l'azione cambiaria, mentre alla rivalsa della metà di quanto aveva pagato aveva diritto per l'azione di arricchimento che era civile e quindi non soggetta alla prescrizione quinquennale chiesta dal Gabrielli. Ora, dati i fatti suddetti, la decisione del magistrato anche nella parte colla quale respinse la eccezione di prescrizione si rende incensurabile. In vero non si può mettere in dubbio che l'esercizio dell'azione dell'arricchimento indebito spetti anche al condebitore, che, pagato l'intero, si rivolge contro gli altri condebitori. E ciò perchè l'obbligo di pagare era di tutti, e gli altri, ove la detta azione non fosse ammissibile nel condebitore che ha tutto pagato, verrebbero a danno dello stesso ad arricchirsi. Ora, ammessa l'azione d'inde-

---

prestata garanzia, della quale deve rispondere anche l'altro confideiussore. La forma cambiaria, di cui la fideiussione fu rivestita, non altera i principj del diritto civile riguardanti i confideiussori, perchè nei rapporti diretti, personali, la cambiale è *forma*, non *sostanza* del rapporto, non produce novazione; dimodochè l'art. 1920 codice civile trova la sua razionale e integrale applicazione . . . . . I coavvallanti, nelle loro reciproche relazioni, sono quindi soggetti *unicamente* alla disciplina del *diritto comune*, commerciale o civile, secondo la causale della obbligazione di garanzia e secondo le presunzioni legali sull'indole dell'obbligazione stessa (1) ».

E ancor recentemente, a proposito dell'azione fra coemittenti:

« Fra i confirmatarj di una stessa dichiarazione cambiaria, nei loro reciproci rapporti, *non esiste alcun vincolo di diritto cambiario*, bensì quel vincolo, commerciale o civile, che ha dato causa alla loro cumulativa obbligazione cambiaria, obbligazione fra essi divisibile secondo i patti o la presunzione di legge (2) ».

Sono questi i principj, che, nella fattispecie, avremmo desiderato fossero stati esaminati e confermati dalla autorità del Supremo Collegio.

Avv. Luigi Rodino.

---

(1) **Temi veneta**: 1893, pag. 121.

Consentono nel negare l'azione cambiaria:

Corte d'app. di Milano, 3 febbraio 1891 (**Monit. dei tribun.**: 1891, 291; **Diritto comm.**: 1891, 593); - Cassaz. di Firenze, 30 gennaio 1893 (**Temi veneta**: loc. cit., e **Foro ital.**: 1893, I, 251); - Cassaz. di Napoli, 31 agosto 1894 (**Foro ital.**: *Repert.* 1895, voce *Effetto cambiario*, n. 153).

Però la Cassaz. di Firenze (giustamente criticata dal Bolaffio) e quella di Napoli errano nel ritenere sempre *commerciale* l'azione di regresso dell'avallante.

(2) **Temi veneta**: 1898, pag. 305; - **Foro ital.**: 1898, I, 708.

bito arricchimento, alla stessa non è applicabile la prescrizione di cinque anni di cui all'art. 919 n. 2 del codice di commercio, perchè non ha carattere cambiario, nè alla cambiale si riferisce, avendo la cambiale per sola causa occasionale. Ond'è che, verificatasi la decadenza dell'azione cambiaria, la obbligazione che pendeva per l'indebito arricchimento muta necessariamente di natura, come muta di natura l'azione, la quale di cambiaria diviene, a seconda dei casi, civile o commerciale. Non. è poi il caso di esaminare se civile o commerciale nel caso concreto era l'azione, giacchè, anche a ritenerla commerciale, il decennio per la prescrizione richiesto dall'art. 917 codice di commercio non era decorso quando il giudizio venne istituito.

Considerato che maggiormente infondato si appalesi il *quarto mezzo*.

La corte ritenne in fatto, come doveva ritenere, che della somma di lire 3490,05 era debitore Marco Gabrielli del germano Antonio. Ora, se è indubitato che di Antonio è creditore il Castracane, costui a ragione poteva esercitare, come esercitò, il diritto che competeva al suo debitore nel chiedere il deposito di detta somma. Nè vale obbiettare che Castracane doveva far valere i suoi diritti in concorso degli altri creditori di Antonio Gabrielli nel giudizio di graduazione, nè che doveva per lo meno citare il suo debitore, giacchè la somma anzidetta non venne già attribuita al Castracane, ed il deposito disposto, mentre non pregiudica i diritti degli altri creditori, non può recare nocumento neppure al debitore, che, se crede, ha sempre tempo di far valere le sue ragioni. Basterebbero queste ragioni a respingere la censura, ma v'ha dippiù. Invero non trattasi della somma accantonata nel giudizio di spropriazione a carico di Antonio Gabrielli, ma di cosa diversa. Quella rimane qual'è, ma siccome Antonio Gabrielli deve pagare detta somma soltanto perchè consentì l'ipoteca per favorire il fratello Marco, così costui, che è il vero debitore della somma stessa, non può negarla ai creditori di Antonio, che niente avevano a dire nel giudizio di graduazione.. Strano è poi il sostenere che la corte di merito abbia giudicato *ultra* ed *extra petita*, sol perchè, mentre il Castracane chiedeva che la somma fosse depositata in suo favore, il deposito venne disposto anche in favore degli altri creditori di Antonio Gabrielli. Non v'ha persona che nella decisione anzidetta non vegga altro se non la limitazione di una dimanda, cosa lecita e del tutto diversa dal giudicare sopra cosa non domandata o dal dare più di quello che venne chiesto. Questa Corte poi non può nè deve tener conto di quanto è avvenuto dopo la sentenza impugnata, e quindi non può prendere in esame l'atto di rinunzia esibito dal ricorrente.

Considerato che soltanto il *terzo mezzo* meriti di essere accolto. Invero il sig. Castracane col suo appello e colla comparsa conclusionale esibita alla corte di merito non accennò neppure alla terza cambiale, della quale aveva chiesto il pagamento colla sola comparsa conclusionale presentata ai primi giudici. Il magistrato di appello perciò, per mancanza di dimanda, non poteva occuparsene e molto meno emettere per detta terza cambiale la condanna che emise. Ond'è che la violazione del n. 5 dell'articolo 517 del codice di procedura civile si appalesi evidente, e la sentenza impugnata, per questa parte, debba essere annullata, non ostante la rinunzia del Castracane non accettata dal Gabrielli.

Considerato che, accogliendosi il terzo mezzo, il deposito debba essere restituito. E, tenuto conto dell'esito di questo giudizio di cassazione, il ricorrente deve essere condannato a due terze parti delle spese, mentre l'altra terza parte va compensata.

Per siffatte ragioni:

La Corte rigetta i mezzi primo, secondo e quarto del ricorso proposto dal sig. Marco Gabrielli avverso la sentenza della corte di appello di Ancona del 2-13 gennaio 1897. Accogliendo invece il terzo mezzo, annulla la sentenza suddetta, e rinvia la causa per nuovo esame, limitatamente al mezzo accolto, alla corte di appello di Macerata.

Sezione civile 12 aprile 1897, n. 245.

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Papetti (avv. De Longis e Bartoccini) - *Perazzotti* (avv. Mucci e Passerini)

PROCEDIMENTO CIVILE: Eccezioni del convenuto - Grado di appello.
MADRE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA': Stralcio di importante affare ereditario - Autorizzazione giudiziale.

Il convenuto in giudizio può dedurre le eccezioni contrarie all'azione finchè dura il procedimento, e perciò anche per la prima volta in grado di appello.

Trattandosi di un vero e proprio stralcio di un importante affare ereditario, concernente gli interessi di minori, per la sua liquidazione, come per una specie di transazione, occorre alla madre avente la patria potestà sui minorenni l'autorizzazione del tribunale.

Atteso, preliminarmente al ricorso Papetti, che la denunciata sentenza non ha accolto, *allo stato degli atti* (lasciandone salve altre prove), la dimanda da lui proposta, per questa fondamentale ragione, per non essere cioè giuridicamente valido ed obbligatorio il fatto invocato a giustificarla, vale a dire la liquidazione dell'affare di cui trattasi, che dopo la morte di Zaccheo sarebbe stata eseguita dalla vedova di lui, in rappresentanza dei suoi figli minorenni, col riconoscimento a carico di costoro del debito in lire 16733, accresciuto con gl'interessi fino alla somma di lire 19000.86, di cui l'attore chiedeva il pagamento.

Ora, questo fondamentale motivo di decidere dal ricorrente Papetti è censurato in rito col primo mezzo ed in merito col settimo.

Attesochè la censura, quanto al rito, svolta nel *primo mezzo* sopra cennato, perde ogni valore ove si rifletta a queste due cose: la prima, che il tribunale di Velletri con la sentenza 25-31 luglio 1895 non giudicò in alcun modo della validità della liquidazione dei conti, ma esaminò soltanto e decise dell'ammissibilità delle prove chieste *hinc inde*; la seconda, che il convenuto in giudizio può dedurre le eccezioni contrarie all'azione finchè dura il procedimento, ed anche per la prima volta in grado di appello. Il quasi contratto giudiziario sorto fra l'attore Papetti, che chiedeva il pagamento di una determinata somma di denaro, e la convenuta vedova Zaccheo, che, in proprio, ed in rappresentanza dei minorenni suoi figli, lo negava, quantunque, in linea subordinata, ne contestasse la quantità, non fu alterato nel corso del giudizio dalla eccezione data circa la validità della liquidazione dei conti, nella quale l'attore fondava la sua petizione. L'oggetto della lite rimase sempre nei limiti della contestazione.

Attesochè non è sorretta da ragione neppure la censura (svolta col *settimo mezzo*) in merito della decisione della invalidità dell'obbligazione dei minorenni Zaccheo a pagare quanto sarebbe risultato dal conteggio fatto fra il Papetti e la loro madre esercente la patria potestà. Imperocchè la sentenza denunziata con l'osservare in fatto come era nato e progredito l' affare Papetti-Zaccheo, con l'osservare come da una parte lo stesso Papetti aveva confessato di aver ricevuto la cospicua quantità in 150 rubbia di granone per un prezzo non pattuito invariabilmente, ma da determinarsi in base ai varj prezzi del mercato in varie epoche, con lo osservare, d'altra parte, che la dedotta liquidazione avrebbe portato, oltre le 150 rubia, un risultato a favore del Papetti nella non tenue somma di lire 19000, ha rilevato quanto basta per dimostrare che, nel caso in disputa, non si trattasse di un conteggio ordinario relativo a cosa occorsa nello andamento normale della gestione materna, ma del vero e proprio stralcio di un importante affare ereditario per la cui liquidazione, come per una specie di transazione, era necessaria

l'autorizzazione del tribunale alla madre esercente la patria potestà, che vi accedeva nell'interesse dei minorenni, i quali vi erano impegnati come eredi del loro genitore.

Invero la corte d'appello opportunamente ha rimarcato come per la validità dell'indicata liquidazione conducente a riconoscere un così rilevante debito a carico dèll'eredità, ed in conseguenza dei minorenni Zaccheo, non potesse prescindersi dalla autorizzazione del tribunale senza disconoscere l'incapacità legale stabilita dagli art. 224 e 1361 del codice civile. Laonde, in questa parte del giudicato non si rinviene nè la mancanza di motivazione, nè la falsa applicazione della legge.

Attesochè completa e conforme alla legge essendo tal motivazione della sentenza, cadono i mezzi del ricorso dal *secondo* al *quinto* inclusivo, con i quali si lamentano contraddizioni in altri punti della stessa sentenza; imperocchè se la liquidazione non ha potuto dare valida e giuridica esistenza all'obbligazione dei minorenni a pagare la somma loro chiesta, vano riesce, in rapporto ad essi, lo stabilire in fatto l'esistenza materiale di quella stessa liquidazione col sussidio sia delle lettere deposte in atti, sia delle dichiarazioni fatte dai testimonj sia del registro Papetti, che i magistrati giudicanti hanno riconosciuto informe ed irregolare.

Attesochè la contraddizione di cui è cenno nel *sesto mezzo* non esiste, perchè la corte d'appello, dopo aver riconosciuta non valida la liquidazione dei conti, alla quale le lettere e i testimonj si riportavano, poteva dire, come disse, senza contraddirsi, che *mancava totalmente di prova l'ammontare* del credito Papetti, sempre allo stato degli atti.

Rimane l'*ottavo mezzo*, che nuovamente lamenta la violazione del quasi contratto giudiziario, in quanto la corte non abbia condannato al pagamento la vedova Zaccheo, che pure era convenuta in nome proprio. Ma anche in ciò la sentenza giustifica se stessa col rimarcare incensurabilmente, come non fosse dato dagli atti della causa *di concretare in una cifra certa e determinata la condanna;* come non vi fosse indizio di avere la vedova assunto personalmente l'obbligazione di pagare; e come la mera presunzione non basti a stabilire l'atto di liberalità ch'essa avrebbe posto in essere con l'assumere il debito dei figli suoi.

Attesochè, essendo pertanto respinto il ricorso presentato dal Papetti, non si verifica la condizione dalla quale la vedova e i figli Zaccheo facevano dipendere l'esame dell'altro ricorso da essi presentato, e quindi di questo non è luogo a parlare.

Per questi motivi:

La Corte, senza attendere al ricorso condizionato interposto dalla vedova Zaccheo nel nome proprio ed in rappresentanza dei minorenni suoi figli, rigetta il ricorso presentato da Papetti Bernardo per annullamento della sentenza resa nella causa attuale dalla corte d'appello di Roma in data 24 aprile-7 maggio 1896.

Sezione civile 7 maggio 1897, n. 300.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Nardis (avv. Parenzo e Perelli) - *Ciccotti* (avv. Centi) *e De Meis*

DOTE: Fondo dotale - Iscrizione d'ipoteca senza l'osservanza delle debite formalità - Successiva alienazione senza l'osservanza stessa - Morte del marito - Dote ricuperata mediante espropriazione di altri beni del marito - Acquirente del primo fondo - Preteso diritto di eccepire la nullità della ipoteca - Inammissibilità (*Cod. civ., art. 1928, 2022*).

Se durante il matrimonio si costituisca senza l'osservanza delle debite forme una ipoteca sul fondo dotale e quindi lo si alieni senza l'osservanza delle forme stesse, l'acquirente, quantunque la vendita sia stata ratificata dopo lo scioglimento del matrimonio, non può eccepire la nullità dell ipoteca

stessa, ogni qualvolta, dopo detto scioglimento, la vedova abbia preferito di agire pel ricupero della dote mediante l'espropriazione di altri beni appartenenti al defunto marito.

Col *primo mezzo* si denunzia la violazione dell'art. 1407 del codice civile e la falsa applicazione della legge 34 Dig. *De obbligationibus* e della legge 57 Dig. *De regulis juris.* Il ricorrente censura la sentenza, perchè, mentre riconosce il principio che insieme col diritto di proprietà vien trasmesso anche il diritto d'impugnare la validità della ipoteca che su essa grava, ammette poi la possibilità che i due diritti vengano trasmessi in due momenti differenti. Ma, ammesso pure che solo nel 1887 la proprietà del fondo e gl'inerenti diritti fossero passati nel barone Nardis, bisogna pure ammettere che fra gli altri diritti egli acquistò allora anche quello di opporre la nullità della ipoteca Ciccotti, poichè esso esisteva in quel momento pieno ed integro nella sua *causam dans*, non essendo stata ancora la signora De Meis soddisfatta del suo credito dotale per mezzo dell'azione ipotecaria.

Col *secondo mezzo* del ricorso si dicono violati gli art. 1928 e 2022 del codice civile e della legge 3 Dig. *Mandato vel contra*, XVII, I. E ciò per la ragione che l'ipoteca della signora Ciccotti, sul fondo controverso, doveva dichiararsi estinta, inquantochè, per il fatto della Ciccotti stessa, non può più aver luogo a favore del Nardis la surrogazione nell'ipoteca, che per il credito stesso esisteva sul molino Codalonga, che in data 11 ottobre 1878 è stata da lei cancellata. A tale effetto il terzo possessore dello immobile ipotecato deve equipararsi al fidejussore e valersi quindi del beneficio concesso dall'art. 1928 del codice civile. L'estensione di tale disposto trova il suo fondamento in uno degli elementi comuni, ed in uno dei differenziali fra la fideiussione e la concessione d'ipoteca. L'elemento comune fra i due istituti è la qualità di garanzia che ambedue hanno. L'elemento differenziale è la rispettiva realtà o personalità della garanzia stessa. L'elemento differenziale nella personalità del credito, nella fideiussione non ha in sè nulla per indurre a stabilire una cauzione efficace nel l'un caso e a lasciare nell'altro il garante in piena balìa del creditore.

Osserva che il *primo mezzo* del ricorso non regge; giacchè, se pure possa ritenersi esatta la teorica che l'azione spettante alla donna maritata di far annullare l'alienazione ed obbligazione della dote, seguite durante il matrimonio, senza l'osservanza delle condizioni volute dalla legge, sia trasmessibile anche al successore a titolo singolare della dotata, come sarebbe l'acquirente del fondo dotale, tale teorica può però ricevere applicazione solo quando sia legittimo e perfetto il rapporto giuridico interceduto tra la donna maritata ed il terzo. Così, se la donna maritata aliena, durante il matrimonio, ma previa autorizzazione avutane dal magistrato, il fondo dotale, trasmette per ciò stesso all'acquirente anche il diritto d'impugnare di nullità l'ipoteca, che per avventura sia stata consentita ed iscritta in precedenza sul fondo stesso senza l'autorizzazione del giudice, e senza che questo sia stato permesso nel contratto di matrimonio.

Lo stesso è a dire nel caso in cui, sciolto il matrimonio e divenuta la donna maritata libera dispositrice dei beni costituiti in dote, vende un fondo già dotale, trasmettendo così al compratore anche il diritto di eccepire di nullità l'ipoteca consentita sullo stesso durante il matrimonio senza l'autorizzazione giudiziale.

Ma nella specie la dotata signora De Meis consentì, durante il matrimonio, prima un'ipoteca sul fondo dotale a favore della signora Ciccotti e poi alienò lo stesso fondo al signor Nardis, senza che nè per l'uno nè per l'altro contratto avesse ad ottenere l'autorizzazione del giudice. Perciò essa conservava, nei sensi dell'art. 1407 codice civile, durante il matrimonio ed anche dopo, il diritto di fare annullare tanto l'una quanto l'altra obbligazione, le quali erano affette dallo stesso vizio, e non potette quindi tra-

smettere al compratore Nardis l'azione per impugnare di nullità l'ipoteca precedente consentita a favore della Ciccotti; giacchè se la donna maritata non può pregiudicare, fuori dei casi permessi dalla legge, le sue ragioni dotali, non può neppure rinunziare o trasmettere ad altri il diritto di eccepire codesta nullità, che ha appunto lo scopo di ricuperare e reintegrare il compendio dotale.

Sciolto di poi il matrimonio, e quando la signora De Meis, con la scrittura del 2 settembre 1887, ratificò la vendita del fondo già dotale fatta nel 18 giugno 1876, allora divenne perfetto il rapporto giuridico interceduto tra le parti, e solo da questo momento potè trasmettersi anche al Nardis l'azione spettante alla signora De Meis di far annullare la ipoteca consentita, durante il matrimonio, alla Ciccotti sul fondo dotale senza le condizioni di legge. Ma codesta trasmissione in tanto potette verificarsi, in quanto fosse ancora rimasto integro nella signora De Meis il diritto ad eccepire di nullità la detta ipoteca; e d'altra parte il Nardis, che intende ora sperimentare le ragioni della sua *dans causam*, può essere ammesso a farlo solo se e fino al punto in cui essa non le abbia pregiudicate.

Ciò premesso, bene hanno osservato i giudici di merito, che, sciolto il matrimonio, la moglie per il ricupero della sua dote può esercitare alternativamente due azioni: o agire sui beni del marito soggetti ad ipoteca, od esperire l'azione di revoca dell'obbligazione o dell'alienazione di cui fu colpita la cosa dotale. Ma, quando preferisce l'azione ipotecaria contro il marito ed ottiene il valore della sua dote, vien meno in lei di conseguenza l'altra azione di revoca, giacchè coll'essersi raggiunta la realizzazione dello stesso diritto coll'una delle azioni consentite dalla legge l'altra si perime. Ora la corte di merito ha ritenuto, in fatto, che la dotata signora De Meis per il ricupero della sua dote preferì di agire con l'azione ipotecaria sui beni del marito, ed al seguito dell'espropriazione di tali beni, venne, sul valore di questi, collocata in grado utile per l'intero ammontare della sua dote ed accessorj ed il relativo stato di graduazione venne omologato dal tribunale con sentenza del 18 luglio 1887. E' perciò che, avendo ottenuto, con tale azione, il valore della dote, mancava di ogni diritto ed interesse a promuovere la azione di nullità dell' alienazione ed obbligazione della dote durante il matrimonio, ed in conseguenza non potette trasmettere al Nardis, mediante ratifica del 2 settembre 1887, un'azione che trovavasi già estinta in lei.

Nè si dica che siffatta azione era ancora integra, per essere la sentenza di omologazione soggetta a gravame, come venne di poi esaminata in appello; imperocchè tutto ciò non vale a distruggere la circostanza della scelta fatta dalla dotata dell'altra azione per ottenere il ricupero della dote, e si può soltanto intendere che la De Meis potesse trasferire al Nardis il diritto d'impugnare di nullità la ipoteca dotale consentita alla Ciccotti condizionatamente, nel caso cioè che modificandosi in appello lo stato di graduazione, venisse meno in tutto od in parte il ricupero della sua dote mediante l'azione ipotecaria, e si rendesse perciò esperibile l'altra di revoca. Ma non si può intendere che, rimasto fermo, come lo fu, lo stato di graduazione, ed avendo ottenuto con tal mezzo la dotata tutto il valore della sua dote, abbia di poi il diritto, essa o chi ne esperimentò le ragioni, di servirsi dell'altra azione concernente la nullità dell'obbligazione dotale. Ammettendo ciò, si verificherebbe l'assurdo giuridico che la dotata possa ripetere due volte e con modi differenti l'ammontare della sua dote.

Che dell'*altro mezzo* del ricorso non occorre far parola, poichè la difesa del ricorrente non vi ha insistito all'udienza.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso proposto dal signor barone Luigi Nardis, avverso la sentenza resa dalla corte di appello di Aquila nel dì 5-16 giugno 1896, e per lo effetto lo condan-

na alla perdita del deposito ed alle spese.

Sezione civile 19 gennaio 1897, n. 42 (1).

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Pallottini e Gabrielli (avv. PIERANTONI) - *Villavecchia* (avv. GELMI) (2)

NOVAZIONE: Animus novandi - Liberazione del primo debitore.
DELEGAZIONE DI DEBITORE: Prescrizione annuale della garantia.

La intenzione di compiere una novazione deve essere chiara e manifesta, benchè non espressa; è necessario, cioè, che si abbia l'intenzione di togliere la obbligazione esistente, liberando il primo debitore (novazione privativa), *non già di costituire accanto ad essa una obbligazione sussidiaria* (novazione cumulativa), *ritenendo entrambi i debitori.*

Alla semplice delegazione di un nuovo debitore non implicante vendita, cessione o trasferimento di crediti o di altri diritti, non è applicabile la prescrizione annuale della garantia, di cui all'art. 1544 codice civile.

In diritto. Atteso che, prescindendo dalla eccezione di inammissibilità del ricorso, per essersi fatto unico deposito a titolo di multa da due che ricorrono per speciali interessi, ed allegano ragioni diverse e peculiari a

---

(1-2) Di questa bella sentenza giova riportare anche la esposizione dei *fatti* della causa:

« Villavecchia citò i conjugi Pallottini e Gabrielli deducendo, che per somministrazione di salumi, essendo rimasto creditore di lire trentamila, gli erano stati ceduti tre effetti cambiarj di lire diecimila ciascuno, accettati da Giansanti Domenico, che ne garantiva il buon fine, promettendo altresì ipoteca su taluni suoi fondi in Velletri. Ma alle scadenze di quei tre effetti non avendo il Giansanti pagato, ed essendo rimaste frustrate le esecuzioni mobiliare ed immobiliare, il Villavecchia dimandò che essi Pallottini e Gabrielli fossero condannati a pagargli le lire trentamila, producendo il conto delle somministrazioni intestato ad entrambi i debitori.

La Gabrielli oppose che gli affari col Villavecchia fossero stati da lungo tempo definiti, e che ella fosse estranea al pagamento richiesto, onde dimandò esser messa fuori causa.

Il Pallottini, pur non disconoscendo che liquidati i conti col Villavecchia fosse rimasto debitore di quella somma, deduceva che, avendogli ceduto i tre effetti Giansanti, erasi *novato il debito*, sostituendosi a lui il nuovo debitore, il quale con istrumento 8 dicembre 1890 avevagli pur dato ipoteca, istrumento al quale era rimasto estraneo esso Pallottini; eccepiva, nella peggiore ipotesi, la prescrizione annale della data garantia (art. 1544 cod. civ.).

Il tribunale di Roma pose fuori causa la Gabrielli, ma condannò il Pallottini al pagamento della somma richiesta.

Appellò Villavecchia per la messa fuori causa della Gabrielli: appellò Pallottini per non essersi rigettata la domanda. Ma la corte d'appello di Roma, con sentenza 17-26 luglio 1894, respinse il gravame del Pallottini, accolse quello di Villavecchia, condannando i conjugi Pallottini-Gabrielli a pagare solidalmente le lire trentamila.

Ricorrono i condannati per la cassazione di detta sentenza allegando quattro distinti motivi:

1° Violati gli art. 1131, 1267, 1270 codice civile e 360, 361, 517 codice procedura civile, per non essersi ritenuta la *novazione* del debito con la sostituzione di un altro debito e di altro debitore: sostituzione che implicitamente e necessariamente importava la liberazione del vecchio debitore;

2° Violati i suddetti articoli di legge per essersi ritenuta quella del Pallottini una cessione *pro solvendo*, e non *in solutum et pro soluto*;

3° Violato l'art. 1544 codice civile perchè, pure ammessa la garentia del cedente, essa erasi prescritta pel lasso di un anno;

4° Violato l'art. 1544 codice civile civile, 360 e 361 codice procedura civile, per aver la sentenza denunziata creato rapporti giuridici inesistenti tra la Gabrielli e il Villavecchia ».

ciascuno, nessuno dei motivi del ricorso merita accoglimento.

Sul *primo e secondo motivo.* E' canone di diritto che la intenzione di compiere una novazione, *animus novandi*, debba essere chiara e manifesta abbenchè non espressa: è necessario cioè che si abbia la intenzione di togliere la obbligazione esistente, liberando il primo debitore (*novazione privativa*) non già di costituire accanto ad essa una obbligazione sussidiaria (*novazione cumulativa*) ritenendo entrambi i debitori. L'art. 1269 codice civile, espressamente stabilisce che la novazione non si presume, ma bisogna che dall'atto *chiaramente* risulti la volontà di effettuarla. *Tunc solum novationem fieri, quoties hoc ipsum inter contrahentes expressum fuerit.* Or, dalle accurate indagini di fatto e dalla valutazione dei documenti compiute dalla corte di merito, e che non consentono censura per parte di questo Supremo Collegio, si dedusse che Villavecchia, accettando quei tre effetti Giansanti, e poscia ricevendosi da costui la garentia ipotecaria, non ebbe volontà di *novare,* e molto meno di liberare perfettamente e definitivamente i primi debitori.

La indicazione di *pareggio* tra le partite di *dare* ed *avere* non è una *quietanza a saldo e di liberazione*, ma la semplice indicazione che con quella delegazione di pagamento le partite si bilanciassero. Da che consegue che l'accessione del Giansanti alla vecchia obbligazione non fosse altro che una semplice *adpromissio.* Nè le nuove *modalità di garantia ipotecaria* offerte dal Giansanti, insciente il Pallottini, possono sublimarsi ad indizio di sostituzione *sostanziale* della nuova alla vecchia obbligazione, e molto meno implicano *impossibilità di coesistenza* di entrambe.

L'art. 1273 codice civile determina che la semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece non produce novazione. A base dunque di tali principj giuridici la sentenza ritenne che quella esibizione di effetti cambiari non fosse una *datio in solutum et pro soluto*, ma semplicemente *pro solvendo*; in altri termini, una indicazione di altro debitore che si aggiungeva al primo debitore, coesistendo l'obbligazione di entrambi.

Nè la delegazione del nuovo debitore è inconciliabile con le cambiali da costui offerte, e con l'istrumento d'ipoteca dal Giansanti stipulato, sol perchè nelle une e nell'altra non v'ha *parola che faccia rivivere il debito primo.* Il silenzio serbato è pruova della sussistenza della prisca obbligazione, non già di presunta liberazione. La volontà di *novare* deve emergere *chiaramente.*

Sul *terzo motivo.* Atteso che sia insussistente la violazione dell' art. 1544 codice civile. Avendo la denunziata sentenza ritenuto che l'offerta a pareggio dei tre effetti Giansanti fosse una semplice delegazione di nuovo debitore non implicante vendita, cessione o trasferimento di crediti od altri diritti, giustamente conchiuse che fosse inapplicabile la prescrizione annale statuita nell'art. 1544 codice civile, perchè in fatto di delegazione di debitore non vi ha termine di garentia. Essendo in vigore il debito preesistente, se non paga il terzo delegato, è tenuto a pagare il debitore delegante.

Sostenere che per la fatta delegazione si fosse verificata una cessione formale e sostanziale di credito, la cui garentia si prescrive col lasso di un anno, è una petizione di principio. Si suppone che mercè il trasferimento del diritto siasi verificata una vera e propria liberazione, mentre nella confutazione del primo e secondo motivo di ricorso si è dimostrato che liberazione non vi è stata, nè espressa nè tacita.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso (avverso la sentenza della corte d'appello di Roma dei 17-26 luglio 1894).

Sezione civile 22 aprile 1897, n. 258.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est - P. M. QUARTA

(concl. concl.)

Bertoli (avv. MASSOLI) - *Balboni* (avv. LUPACCHIOLI)

REVOCAZIONE (Giudizio di): Riserva di ulteriori provvedimenti - Esistenza dell'errore di fatto del primo giudice - Documento della causa.

E' in facoltà del magistrato adito in revocazione di riservare, ai sensi dell'art. 508 del codice di procedura civile, gli ulteriori provvedimenti sul merito della causa, quando lo stato della controversia non gli permetta di emetterli contemporaneamente alla ammissione della domanda di revocazione; ma per ammettere questa è sempre necessario di accertare l'esistenza dell' errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata e risultante da un documento della causa, che, se il precedente giudice avesse tenuto presente, non lo avrebbe commesso.

Considerato che l'adito tribunale, pronunziando sopra un'istanza in revocazione proposta in base all'art. 494 n. 4 codice procedura civile contro una sentenza resa in grado di appello, la dichiarò ammissibile e rimise le parti nello stato in cui erano prima della pronunziazione della sentenza revocata, ma rimandò poi, nel merito, il giudizio sul valore giuridico del documento, che la parte istante invocava a giustificazione dell'errore di fatto incorso nella precedente decisione. Ora, a ragione si denuncia codesta sentenza per violazione del citato art. 494; imperocchè allora è ammissibile la domanda di revocazione, quando sia provato che il fatto erroneamente supposto o negato dalla sentenza risultava invece irrevocabilmente escluso o positivamente stabilito dagli atti e documenti della causa; e quando nell'uno o nell'altro caso il fatto desunto da tali atti e documenti non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziarsi. Ma la precedente decisione non può revocarsi sulla semplice supposizione che essa sia viziata da un errore di fatto e con riserva di esaminare l'efficacia giuridica del documento atto a giustificarlo. Resta bensì in facoltà del magistrato adito in revocazione di riservare, ai sensi dell'art. 508 dello stesso codice, gli ulteriori provvedimenti sul merito della causa, quando lo stato della controversia non gli permetta di emanarli contemporaneamente all'ammissione della domanda di revocazione, ma per ammettere questa è sempre necessario di accertare l'esistenza dell'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata, e risultante da un documento della causa, che se il precedente giudice avesse tenuto presente non lo avrebbe commesso. Se, per contrario, fosse lecito revocare intanto una sentenza per preteso errore di fatto in essa incorso, e salvo ogni giudizio sul valore giuridico del documento che serve a dimostrarlo, ne avverrebbe l'assurdo giuridico che qualora il magistrato negasse poi al documento stesso ogni efficacia di prova dell'asserito errore, dovrebbe emettere sentenza conforme a quella impugnata. Ora, nella specie, il tribunale non ha voluto pronunziarsi sul valore giuridico di un verbale, sul quale la parte istante voleva escludere la soddisfazione del debito controverso, mentre la sentenza impugnata sulla base d'altre prove l'aveva affermata; ed ha detto che quel documento poteva giustificare o meno l'errore incorso, se dovesse considerarsi come piena confessione del debito, o come semplice indizio di essa, la qual cosa si riservava di esaminare, accettando intanto la domanda di revocazione e rimettendo le parti al pristino stato: il che costituisce un manifesto errore giuridico.

Per questi motivi:

La Corte accoglie il ricorso proposto dai signori Cesare e Francesco Bertoli avverso la sentenza resa dal tribunale di Ferrara dei 17-20 maggio 1896; e per lo effetto cassa la sen.

tenza stessa, e rinvia la causa al tribunale di Bologna per il giudizio anche sulle spese del presente ricorso.

Sezione civile 28 gennaio 1897, n. 62.

GHIGLIERI P. P. - INNOCENTI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Banca d'Italia (avv. Bonelli e Villa G.) - *Bossalino* (avv. Poddigue e Garavetti)

IPOTECA: Fondo in espropriazione - Trascrizione del precetto.

Sono valide ed efficaci le ipoteche costituite sul fondo in espropriazione dopo la trascrizione del precetto (1).

Nel giudizio di distribuzione del prezzo ritratto dalla vendita di alcuni immobili espropriati in danno del debitore Gio. Maria Pintus, la creditrice Banca d'Italia, contestando la efficacia delle ipoteche prese sui detti immobili dopo la trascrizione del precetto dai creditori Antonio Luigi Sassu e Giuseppe Bossalino, si faceva a dimandare, che i crediti di costoro fossero collocati non in sede ipotecaria, ma tra i chirografarj.

Il tribunale accoglieva la dimanda, invece la corte d'appello di Cagliari la respinse con sentenza del 21-30 maggio 1895 sul riflesso, che l'art. 2085 del codice civile vieta bensì al debitore di potere dopo la trascrizione del precetto alienare i beni compresi nel medesimo, non già di assoggettarli ad ipoteca.

Contro questa sentenza ricorre la Banca d'Italia denunciando la violazione ed erronea interpretazione del sopraccitato articolo.

Attesochè il ragionamento del ricorso si può riassumere nel seguente concetto: la impossibilità giuridica di costituire ipoteche sul fondo in espropriazione è una conseguenza naturale ed immancabile della condizione giuridica, a cui per l'art. 2085 del codice civile è ridotto il debitore nel rapporto del fondo da espropriarsi.

Ma è appunto nello stabilire poi cotesta condizione giuridica del debitore, che sta tutto l'equivoco; in quanto che si vorrebbe solo desumerla dalla qualità di sequestratario giudiziale attribuitagli per alcuni determinati effetti dal detto articolo, dimenticando completamente, che anche dopo trascritto il precetto, e sino alla vendita, continua egli a rimanere pur sempre il proprietario del fondo da subastarsi.

Fu per meglio imporre l'obbligo al debitore di non deteriorare i beni, e di conservarne i frutti, per essere questi distribuiti insieme al prezzo tra i creditori, che si credette opportuno di addossargli la veste di sequestratario giudiziale; laddove il divieto di alienare ebbe per suo scopo d'impedire, che il debitore potesse ritardare il corso del procedimento di esecuzione, sottraendone i beni, e complicandolo con nuovi atti in rapporto a terzi possessori.

E' adunque una pretesa eccessiva il volere, che il debitore, il quale continua ad essere il proprietario del fondo, debba invece per tutti gli effetti essere riguardato come un puro e semplice sequestratario. Nè la parola alienare implica entro di sè anche il concetto d'ipotecare, essendo due nozioni ben distinte tra loro. In fine trattandosi di una disposizione restrittiva del libero esercizio del diritto di proprietà, non può essere estesa oltre il caso in essa tassativamente espresso.

La validità ed efficacia delle ipoteche costituite sul fondo in espropriazione è stata più volte affermata e riconosciuta da questa Corte e recentemente con la sentenza resa a Sezioni Unite li 18 maggio 1896 nella causa *Cammarata* e *Monteleone*.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso.

---

(1) V. in questa **Raccolta** (XXI, Civ., 1ª, 221) la decisione emessa dalle Sezioni Unite il 18 maggio 1896, nella causa *Cammarata* c. *Monteleone*, richiamata anche nella su riportata sentenza.

Sezione civile 4 maggio 1897, n. 293 (1).

TONDI P. - FERRO LUZZI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Di Giacomo (avv. TRINCHERI, MANNA e CAPORALI) - *Sperduti* (2)

CONCILIATORE (Competenza del): Somma inferiore a lire 100 - Prestazione di servizj - Guardia daziaria - Contestazione sul titolo.

La domanda di pagamento di una somma inferiore a lire 100 proposta da una guardia congedata contro l'appaltatore del dazio consumo, per servizj prestati sino all'atto del licenziamento, quando non sorga alcuna contestazione sul titolo, è di competenza del conciliatore.

Sezione civile 6 dicembre 1897, n. 842.

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Mastino cessionario Carlini (avv. PODDIGUE) - *Alessandrini e Borsacchi* (avv. SANTORI) *e Magnani*

PIGNORAMENTO: Domanda di separazione dei mobili pignorati - Valore dei mobili - Titolo eccedente le lire 1500 - Impugnazione del titolo - Competenza del pretore.

E' sempre competente il pretore a conoscere della domanda di separazione dei mobili pignorati, quando il valore di questi non superi la competenza di quel magistrato, anche se tale domanda si fondi su di un titolo che ecceda le lire 1500 e sia esso impugnato dal pignorante per simulazione.

Questo Collegio Supremo non può far plauso alla risoluzione adottata dal tribunale con la sentenza impugnata, che cioè, sebbene il pretore sia sempre competente a conoscere della domanda di separazione dei mobili pignorati, quando il valore di questi non superi la competenza di quel magistrato, cessi di esserlo, quando tale domanda si fondi sopra un titolo che ecceda le lire 1500, e sia esso impugnato dal pignorante per simulazione. Imperocchè in tal caso la legge con tassativa disposizione contenuta nell'art. 75 n. 2 codice procedura civile vuole che il valore della causa si determini da quello degli oggetti controversi, e non da quello della domanda in rivendicazione, e ciò a fine di rendere più facile e spedito il procedimento di esecuzione, nel corso del quale venga, in via incidentale, proposta la detta domanda.

Questo importa, che dovendosi prescindere nel fissare la competenza dal valore del titolo su cui si poggia questa ultima domanda, neppure si può tener conto della natura delle eccezioni, che contro la stessa si propongono dal pignorante. Non è quindi applicabile nella specie la teorica affermata dal tribunale, e ritenuta pure dalla dottrina e giurisprudenza, che il giudice competente a conoscere dell'azione diventi incompetente per il valore della eccezione, quando questa si compenetra su la domanda, in guisa che per giudicare sulla stessa si debba primieramente e necessariamente decidere su quella, dando così al titolo, in base a cui agisce l'attore, una influenza ed una portata giuridica eccedente il fine ed i limiti dell'azione istituita, e superiore alla competenza del magistrato adito; giacchè nell'ipotesi in esame il pretore sarebbe, secondo le norme generali, incompetente per valore tanto sul titolo dell'azione in rivendicazione, quanto sulla eccezione proposta contro lo stesso titolo, ma è competente per una espressa ed eccezionale disposizione di leg-

---

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza del pretore di Pizzoli, del 18 agosto 1896.

ge che contiene una deroga a quelle norme generali di competenza. In altri termini, la competenza del giudice a conoscere delle controversie per sequestro o pignoramento deve desumersi dal valore degli oggetti sequestrati, anche quando un terzo pretenda rivendicare in tutto o in parte la cosa pignorata o sequestrata sulla base di un titolo superiore per valore alla competenza di detto giudice, sia che tale titolo venga ammesso, sia che lo s'impugni dal pignorante o sequestrante per simulazione od altra causa.

Qualunque distinzione che si voglia fare al riguardo, e che la parte ricorrente vuol stabilire, è affatto arbitraria, ed è in controsenso con la lettera e con lo spirito della legge; poichè il legislatore ha voluto, che in tutti i casi la competenza determinata dal valore degli oggetti controversi sia assorbente sul titolo e sul valore della domanda di rivendicazione.

Nè ha maggiore importanza l'altra ragione addotta dal tribunale in rapporto alla cosa giudicata, affermandosi che questa non è soltanto limitata all'atto di pignoramento, ma ha la necessaria estensione anche nei rapporti fra venditore ed acquirente circa la esistenza o inesistenza giuridica di un contratto di compra-vendita di un valore eccedente la competenza pretoriale. Imperocchè il tribunale ha dimenticato il principio di diritto, che *tantum judicatum quantum decisum,* e che la decisione nel concreto era sempre limitata alla proprietà, o meno, degli oggetti pignorati valutati in lire 500. Ma, oltre a ciò, ogni questione, anche nei rapporti fra venditore e compratore, vien decisa ed esaurita nell'attuale giudizio del quale hanno fatto parte tanto il debitore pignorato, che era stato il venditore degli oggetti, quanto il compratore di essi, che era l'attuale rivendicante. E, se è vero che il giudicato si sarebbe necessariamente esteso anche alla esistenza o inesistenza giuridica di quel contratto, conviene notare che questo avveniva perchè la domanda di rivendicazione era stata proposta incidentalmente, in un procedimento esecutivo, e perchè, siccome di sopra è stato dimostrato, la competenza del pretore si estendeva in tal caso anche a conoscere del merito di tale domanda.

Per tali motivi:

La Corte accoglie il ricorso prodotto dal signor Salvatore Mastino avverso la sentenza resa dal tribunale di Roma nel 18-25 gennaio 1897, e per lo effetto annulla la sentenza stessa, e rinvia la causa al tribunale di Velletri per i provvedimenti in merito e sulle spese.

Sezione civile 3 febbraio 1897, n. 78.

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Cipollone e Del Greco (avv. De Giorgio e D'Ovidio) ·
Ciancio (avv. Auriti e Guarini)

DATIO IN SOLUTUM (Nullità della): Rinascimento del credito e della qualità ipotecaria - Evizione con azione rivendicatoria - Evizione con azione ipotecaria.

La nullità della datio in solutum *importa il rinascimento del credito che si intese pagare colla* datio, *e col rinascimento del credito quello della primitiva qualità ipotecaria; e ciò sia che il fondo dato* in solutum *sia stato evitto da terzi con azione rivendicatoria, perchè non di dominio del debitore che lo dette* in solutum, *sia che sia stato evitto con azione ipotecaria, perchè, quantunque appartenente al debitore, fosse stato gravato di anteriore ipoteca a vantaggio di terzi.*

Considerato che nell'impero del diritto romano ed in quello della legislazione napoleonica prevalse il concetto che la nullità della *datio* del fondo *in solutum* importasse il rinascimento del credito, il quale con la *datio* s'intese pagare, estinguere, e col

rinascimento del credito la primitiva qualità ipotecaria; e ciò tanto se il fondo dato *in solutum* sia stato evitto da terzi con azione rivendicatoria, perchè non di dominio del debitore che lo dette *in solutum*, quanto se il fondo dato in pagamento sia stato evitto con azione ipotecaria, perchè, quantunque appartenente al debitore, fosse gravato di anteriore ipoteca in vantaggio di terzi. Non a torto la prevalente dottrina non ammise nella *datio* l'irrevocabilità del pagamento *in solutum*, dell'estinzione del credito, imperocchè nella *datio in solutum* si incontra ad evidenza un elemento subbiettivo, intenzionale, che la differenzia dalla vendita. Di vero, nella *datio in solutum* il debitore che concede la cosa in pagamento non la concede per averne il prezzo da soddisfare altre esigenze economiche, come accade nelle vendite e nelle cessioni, essendo suo esclusivo intendimento liberarsi da un debito; nè il creditore che riceve la cosa la riceve allo scopo di compiere un acquisto, sibbene per ottenere il pagamento di un credito. Onde nella *datio in solutam* non ha luogo la vagheggiata novazione, avvenendo con unico atto di volontà l'estinzione del credito ipotecario mercè la *datio*, non già mercè il prezzo della cosa data *in solutum*. Corre divario per le rispettive conseguenze giuridiche fra il caso in cui si concede in pagamento la cosa in natura direttamente ed immediatamente, ed il caso in cui il debitore prima dichiara di vendere il fondo, e poscia ne concede il prezzo al creditore che ne sia stato acquirente.

Dall'accennato elemento intenzionale, che differenzia dalla vendita la *datio in solutum*, deriva che il creditore il quale riceve il fondo in pagamento lo riceva con ogni effetto giuridico, in maniera sostanziale, non soltanto formale, di guisa che, soffrendone l'evizione, il suo consenso diviene nullo per mancanza di oggetto contrattuale corrispettivo; e tutto questo fuori distinta fra l'evizione per rivendicatoria e l'evizione con azione ipotecaria.

Fu nel codice albertino all'art. 2299 statuito rinascere l'ipoteca col credito, al che il pagamento *trovavasi annullato* per essersi eseguito con beni stati evitti al creditore o per altra causa qualunque. E ne emergeva che nella *datio in solutum* l'annullamento del pagamento importasse rinascimento, risorgimento del credito primiero e delle ipoteche, e che tale rinascimento avesse luogo nel caso dell'evizione mercè azione ipotecaria, e a più forte ragione in quello di evizione mercè azione rivendicatoria.

Si offre qui degno di nota che lo annullamento di cui è parola nell'art. 2299 non accenna in niun modo ad annullamento da doversi senz'altro ed innanzi tutto dichiarare in giudizio, perchè il creditore evitto con l'azione ipotecaria potesse esercitare le ragioni creditorie ed ipotecarie rinate. Le parole: *il pagamento trovasi annullato per essersi eseguito con beni evitti* significavano che, avvenuta l'evizione, il credito e l'ipoteca risorgevano per virtù di legge senza bisogno di altro. Se non si potevano esercitare le ragioni creditorie, non sarebbe stato vero che il credito e le ipoteche rinascevano.

Nel vigente codice civile, modellato anche sul codice albertino, non si riprodusse letteralmente dal capo dell'estinzione dei privilegi e delle ipoteche l'enunciato art. 2299. Si curò di allogare invece nella sezione della estinzione delle ipoteche del detto codice italiano l'art. 2031, nel quale, in maniera più generica ed assoluta, venne sancito: le ipoteche rinascono col credito se il pagamento sia dichiarato nullo. Si ammette in questo modo che nella *datio in solutum*, a cui, a somiglianza dell'art. 2299, si riferisce l'art. 2031 del codice italiano rinascono il credito primiero e l'ipoteca, avvenuto l'annullamento del pagamento, il che certo non potrebbe avvenire se, in caso di evizione mercè azione ipotecaria, l'evizione non avvenisse *ex causa antiqua et necessaria;* le parole poi: *il pagamento vien dichiarato nullo* non richieggono che il creditore per procedere allo esercizio dei suoi diritti primitivi risorti abbia mestieri di una sentenza;

basta che (secondo il codice albertino) l'evizione siavi stata. Il debitore ha facoltà d'impugnare l'esistenza o meno dell'evizione, opponendosi alla esecuzione iniziata dal creditore, ma non può impedire che costui eserciti quei diritti che *ope legis* sono richiamati in vita. Se il creditore si attentasse d'iniziare l'esecuzione quando l'evizione *ex causa antiqua et necessaria* non fosse avvenuta, andrebbe egli incontro ad un soccombimento in grado di opposizione con danni e perdita di spese giudiziali, conseguenza che costituisce un giusto freno ai temuti arbitrj del creditore che per dolo o errore si asserisse evitto.

Si aggiunge che il legislatore italiano nella sezione degli effetti delle ipoteche riguardo ai terzi possessori aveva, all'art. 2017 del codice civile, disposto che le ipoteche le quali spettavano al terzo possessore sopra lo immobile rivivono dopo il rilascio da lui fatto o dopo la vendita all'incanto contro di lui eseguita, come gli spettavano prima dell'acquisto. Sicchè si è nell'art. 2017 ammesso un risorgimento d'ipoteche, e quindi di credito, ancora in caso nel quale non predomina, come nella *datio in solutum*, l'elemento intenzionale di chi riceve in pagamento, in maniera immediata e diretta, un fondo del suo debitore. Inoltre dalla disposizione dell'art. 2017 si rileva che l'evizione mercè l'azione ipotecaria non è di ostacolo al rinascimento delle ipoteche e dei crediti primieri, e che non si richiede sentenza perchè abbiano luogo il rinascimento voluto e l'esercizio dei diritti da questo derivanti. Valga in fine di conforto osservare che il legislatore allorchè volle, come nell'art. 1929 del codice civile, la liberazione di un obbligato, e malgrado l'evizione, lo disse, addimostrando che non sussiste la pretesa regola dell'estinzione non ostante l'evizione.

L'elemento storico dunque e le due disposizioni contenute negli art. 2031 e 2017 del codice civile valgono a far ritenere che il Ciancio, evitto mercè azione ipotecaria del fondo ricevuto in pagamento, avesse il diritto di esercitare senz'altro le sue ragioni creditorie primitive, non quelle di garentia e simili; alla pretesa novazione si è sopra risposto.

Che la corte di merito in modo insindacabile ritenne non reggere in fatto la condanna in contumacia di Del Greco, nè che fosse giustificato aver costui ragioni da combattere la espropriazione.

Per le discorse considerazioni si rende giusto respingere tutti i motivi del ricorso.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso (avverso la sentenza della corte d'appello di Aquila, dei 26 giugno-3 luglio 1894).

Sezione civile 10 dicembre 1897, n. 852.

CASELLI P. ff. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Sadocchi (avv. SEVERI) - *Marchetti* (avv. SIMEONI)

RICORSO PER CASSAZIONE (Inammissibilità, per acquiescenza, di): Pagamento della somma di condanna - Richiesta di proroga - Spese giudiziali - Spese d'inscrizione ipotecaria.

E' inammissibile il ricorso in cassazione, per implicita rinunzia ad ogni mezzo di gravame avanzato dalla parte, la quale, dopo la notificazione della sentenza di appello, chiese ed ottenne dalla controparte una proroga pel pagamento della somma portata dalla sentenza di condanna, ed allo spirare di tale termine, non solo pagò questa somma e le spese giudiziali prima che le fosse personalmente notificata l'ordinanza di liquidazione, ma rimborsò anche le spese di iscrizione dell'ipoteca in base alla sentenza e quelle di cancellazione di essa.

L'eccezione d'inammissibilità del ricorso dedotta dal controricorrente sul motivo della volontaria esecuzione della sentenza impugnata da parte

dei ricorrenti, e senza neppure una riserva di proporre l'attuale gravame, merita accoglimento. Imperocchè la accettazione espressa o tacita della sentenza importa rinunzia al diritto d'impugnarla, e la rinunzia implicita va desunta da tutti gli atti del gravato, che rendono incompatibile la volontà di lui d'impugnare la sentenza per ottenerne la revoca dal giudice superiore. Ora dai documenti prodotti dal controricorrente risulta, che gli attuali ricorrenti germani Sadocchi, subito dopo la notificazione della sentenza del tribunale in grado di appello, chiesero ed ottennero dal controricorrente Marchetti una proroga per il pagamento del capitale ed accessorj contenuti nella sentenza di condanna, ed allo spirare di tale termine pagarono, non soltanto il detto capitale ed interessi e le spese giudiziali, prima ancora che fosse loro personalmente notificata l'ordinanza di liquidazione, ma, quello che più importa, soddisfecero al Marchetti anche le spese fatte per la iscrizione dell'ipoteca presa da costui in base alla sentenza, e quelle di cancellazione di essa, quali spese non formarono oggetto della sentenza di condanna. La volontaria esecuzione di questa sentenza confermata in appello non ebbe quindi lo scopo di scongiurare i possibili atti esecutivi da parte del creditore, ma rivela in modo non equivoco il proposito di porre termine alla lite, accettandone le conseguenze, e rinunziando ad ogni altro gravame.

Per tali motivi:

La Corte dichiara non ammissibile il ricorso prodotto dai germani Sadocchi avverso la sentenza resa dal tribunale di Ancona in data 2-5 febbraio 1897.

Sezione civile 18 settembre 1897, n. 552 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Poggioli (avv. Cadoni) - *Sabelli* (avv. Valle, Villa G. e Santucci) (2)

FALLIMENTO: Deposito fatto dal curatore nell'interesse della massa - Mancanza di riserva a favore dei creditori privilegiati - Necessità del concorso di tutti i creditori per rimuovere il deposito - Spesa per la convocazione dei creditori - Locatore che vanta privilegio sui mobili per crediti di pigioni *(Cod. di comm., art. 750, 753, 754, 773).*

Eseguitosi un deposito dal curatore del fallimento nell' interesse della

---

(1-2) In *fatto* la sentenza è così motivata:

« La corte osserva che Giovanni Marametto, esercente una birreria in Roma, cadde in fallimento nel 1891, e fu nominato creditore l'avv. Alessandro Sabelli.

Alla verificazione dei crediti si presentò il proprietario del locale in cui la birreria si esercitava, Giovanni Poggioli, il quale chiese di essere ammesso con privilegio per le pigioni dovutegli. La dimanda fu contestata, ma il tribunale l'ammise con sentenza confermata in appello. Si determinò il credito del Poggioli in lire 8868,94, oltre ad altre lire 3895, danni derivanti dalla risoluzione del contratto di locazione.

Il curatore, debitamente autorizzato, fece vendere i mobili della birreria sui quali cadeva il privilegio del locatore. Costui, con atto del marzo 1893, fece instanza pel deposito della somma ricavata, che fu di lire 7400, pretendendo un vincolo speciale pel suo privilegio.

Il tribunale ritenne non essere luogo a deliberare, ma la corte d'appello ordinò il deposito giudiziale dell'indicata somma, e condannò il Sabelli alle spese.

Considerò la corte che le lire 7400 appartengono alla massa dei creditori, salvo a ripartirsi fra gli aventi diritto, e che si potevano dedurre le spese di giustizia e di amministrazione, le quali si dovevano riconoscere necessarie dal giudice delegato, il quale per altro non vi aveva interloquito.

Intervennero altri atti e sentenze, delle quali non occorre tenere parola, per non avere attinenza con la questione che ora s'impegna.

massa dei creditori, esso vale a garantire l'interesse di tutti i singoli creditori, anche di quelli aventi ragione di speciale privilegio sulla somma depositata, senza bisogno di alcun vincolo o riserva speciale a favore del creditore o creditori privilegiati; e il deposito così eseguito non si può quindi rimuovere dal curatore del fallimento, senza prima richiedere e provocare il concorso di tutti i singoli creditori.

Per decidere della precedenza di diversi privilegi fra di loro, è necessaria nella procedura del fallimento la convocazione di tutti indistintamente i creditori; e quindi la spesa per questa convocazione si ha diritto di prelevarla anche dalla somma su cui siano state vantate ragioni di speciale privilegio: ed in ispecie dal prezzo dei mobili su cui siano affermate ragioni di privilegio da parte del locatore, per i suoi crediti per pigioni.

Considerò la corte (di appello di Roma) che per la instanza del Poggioli non si trattava di un pignoramento presso terzi, pel quale occorre un credito certo, la somma pegnorata di spettanza del debitore da assegnarsi al creditore, e la dimanda per tale assegnazione. Invece, pur prescindendo dalla natura del titolo di credito del Poggioli, egli non aveva domandato alcuna assegnazione di somma, e si limitava a chiedere modificazioni, annotazioni e vincoli al deposito delle lire 7400.

Mirava ad impedire che senza il suo consenso e concorso si potessero distrarre le lire 7400 per essere creditore privilegiato. Ma tali pretensioni non erano giuste, trattandosi di un deposito giudiziario eseguito dal curatore del fallimento a favore della massa dei creditori, ed era negare la evidenza il credere che la somma depositata si fosse potuta distrarre senza il concorso ed il consenso dei creditori del fallimento. Le due sentenze invocate dal Poggioli, una del 24 ottobre 1893, l'altra del 19 settembre 1894, accennavano all'obbligo del deposito che si era fatto, e non alle modalità pretese dallo stesso, di un trattamento cioè speciale rispetto agli altri creditori, del quale si poteva in confronto di questi discutere.

In quanto poi alla domanda del Sabelli, si obbiettava che il giudizio di rendiconto non era nell'interesse della massa dei creditori, ma del solo Sabelli, che voleva dimostrare un suo credito per spese erogate, sicchè

Il curatore eseguì il deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, e nella relativa polizza si legge: « deposito giudiziario fatto dal Sabelli a favore della « massa dei creditori del fallimento Maranetto ».

Ma, con atti del 14 e 15 agosto 1895, il Poggioli pignorò le lire 7400, dimandando che, pure rimanendo depositata la detta somma nell'interesse della massa dei creditori, il deposito stesso dovesse da provvisorio convertirsi in obbligatorio e contenzioso, con annotazione di dipendere dalla sentenza della corte d'appello del 24 ottobre 1893 a favore e per gli effetti della sentenza stessa, e senza potersene disporre che col legittimo contradditorio degli interessati. Citò quindi la Cassa dei depositi e prestiti innanzi al pretore per la dichiarazione di terzo e per la regolarizzazione del deposito.

Ma il pretore si dichiarò incompetente.

Nel 20 marzo 1896 il Poggioli citò il Sabelli e la Cassa suddetta avanti il tribunale per i provvedimenti chiesti con gli atti del 14 e 15 agosto 1895.

Il Sabelli nello stesso giorno citò il Poggioli innanzi al giudice delegato per sentire autorizzare il prelevamento dalle lire 7400 di un tanto che fosse sufficiente al giudizio di rendiconto in confronto di tutti gl'interessati. Non comparve il Poggioli, e così fu rinviata al tribunale la risoluzione dell'incidente.

Il tribunale riunì le due cause, ed annullando il pignoramento fatto dal Poggioli, autorizzò il curatore a prelevare dalle lire 7400 una somma da determinarsi dal giudice delegato, pel giudizio di rendiconto.

Appellò il Poggioli, ma la corte d'appello, con sentenza del 3 settembre 1896, rigettava il proposto gravame ».

vi sarebbe stata contraddizione d'interesse tra il curatore e la massa dei creditori; e vi erano inoltre altri cespiti del fallimento. Ma considerò la corte che, pur essendo il Sabelli creditore del fallimento, il conto era sempre nell'interesse di tutti creditori. Sarebbe stato poi ingiusto che il Sabelli, per dare il conto della sua gestione, avesse dovuto erogare il proprio danaro. Che se poi fosse stato vero di esservi altri cespiti, si sarebbe chiarito nel giudizio di rendiconto. Nè valeva il dire che la domanda del Sabelli ostacolava il dritto di prelazione dei singoli creditori, e che le spese di giustizia e di amministrazione del fallimento non possano avere preferenza sul privilegio del locatore. Imperocchè il danaro ed i cespiti del fallimento vanno adoperati, prima di ogni altro privilegio, per le spese di giustizia e di amministrazione, ai termini dell'art. 753 del codice di commercio. Nè vi era ostacolo di cosa giudicata, posto mente che le invocate sentenze nulla avevano deciso al riguardo.

Di tale sentenza si chiede dal Poggioli l'annullamento.

Osserva che non hanno alcun valore i primi tre mezzi del proposto ricorso. Imperocchè tutte le censure che si muovono hanno per obbietto di dimostrare che, annullando i giudici di merito il pignoramento eseguito dal Poggioli sulle somme depositate dal Sabelli, si compromettevano i diritti privilegiati che gli spettavano. La corte di merito, come si è osservato innanzi, considerò e ritenne che, mentre il Poggioli non domandava e non poteva domandare alcuna assegnazione di somme, mirava ad impedire che senza il suo concorso si fossero potute distrarre le lire 7400 depositate dal Sabelli. Ritenne intanto la corte che, essendo eseguito il deposito a favore della massa dei creditori del fallimento, era evidente che senza il consenso ed il concorso del ricorrente medesimo, come di ogni altro creditore, non si sarebbe potuta la cennata somma distrarre. Ora, se questo affermò la corte in un giudizio in cui era presente la Cassa depositaria della somma, le preoccupazioni del Poggioli sono del tutto prive di fondamento.

Osserva che non si poteva in detta sede del giudizio discutere delle ragioni di privilegio del ricorrente, il quale infondatamente pretendeva e pretende che oltre quel vincolo a favore della massa dei creditori del fallimento, si fosse dovuto esprimere la riserva dei diritti speciali e privilegiati da esso vantati. La riserva doveva farsi a favore della massa dei creditori, con che era garantito lo stesso Poggioli, ed era inutile ogni altra riserva quando è pur vero che delle ragioni di privilegio che esso Poggioli intende vantare in altra sede, e non in contraddittorio del solo curatore, ma di tutti i creditori, si dovrà discutere.

Nè opportunamente si assume che siasi violata la cosa giudicata. Portando la corte il suo esame sulle precedenti sentenze, ritenne che le stesse menavano all'obbligo del deposito e non alla modalità ed allo speciale trattamento preteso dal ricorrente in confronto di tutti i creditori. Interpretò correttamente la corte i precedenti pronunziati; ma indipendentemente da ciò è da por mente che contro la fatta interpretazione non è dato muovere censura innanzi al Supremo Collegio.

Osserva in quanto agli altri mezzi che non ha fondamento quello col quale si deduce la nullità della denunziata sentenza per la incompetenza del tribunale e della corte di appello di Roma a pronunziare sulle instanze del Sabelli, per essere pendente altro giudizio circa la validità del pignoramento dei mobili praticato dal Poggioli. Imperocchè non fu con conclusione specifica dedotta innanzi ai giudici di merito siffatta eccezione; epperò non trattandosi di competenza per materia, la quale si può dedurre in ogni stadio di giudizio, non si può per la prima volta eccepire innanzi al Supremo Collegio.

Osserva in quanto agli altri tre mezzi che le ragioni di privilegio che intende sperimentare il ricorrente vanno discusse in contraddittorio di tutti

i creditori del fallimento, onde ne segue che bene si avvisarono i giudici di merito di fare diritto alla domanda di prelevamento avanzata dal Sabelli, tanto più che era limitatamente accolta dal tribunale nella somma occorrente per la integrazione del giudizio.

Nè ben si dice dal ricorrente che si è accordato il prelevamento per il giudizio di rendiconto che si svolge nell'interesse del curatore. Imperocchè per valutare le pretese del Poggioli, d'avere una ragione privilegiata sulla somma depositata, sarà necessità di dovere discutere il conto già presentato dal curatore, nel quale figura esitata la somma stessa per spese di amministrazione e per crediti privilegiatissimi, stante che per giudicare delle ragioni del Poggioli dovranno valutarsi le altre ragioni di crediti, che pure si dicevano privilegiate. E la discussione dovrà farsi in contraddizione di tutti i creditori, come dallo stesso Poggioli fu domandato.

Osserva che neppure sono attendibili le altre deduzioni, che al chiesto prelevamento facciano ostacolo il giudicato e la natura del privilegio spettante al ricorrente. Imperocchè ritenne la corte, interpretando i precedenti pronunziati, che questi nulla avevano deciso relativamente alla prelazione pretesa dal Poggioli, e così venne implicitamente a respingere l'altra deduzione, che nel giudizio di pignoramento si fosse potuto affermare il preteso privilegio senza la presenza degli altri creditori.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto dal signor Poggioli contro la sentenza della corte d'appello di Roma del 3 settembre 1896.

Sezione civile 22 aprile 1897, n. 253.

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Rossi (avv. Ferrara M.) - *Giacchieri*

GIURAMENTO DECISORIO: Formula - Risposta - Modificazioni.
DEBITO ESTINTO: Estinzione parziale.

Il principio di non doversi da colui che giura alterare la formula su cui il giuramento decisorio si deferisce non va inteso nel senso che incomba al giurante di limitarsi a rispondere con unica negativa o affermativa, seguendo pedetentim *in maniera sacramentale la formula giuratoria, ma si concede che il giurante faccia nei confini dell' oggetto del giuramento le modificazioni degli obblighi che riconosce esistenti.*

Chi deve giurare se il proprio debito sia estinto, o meno, può rispondere di averlo estinto solo in parte.

Considerando non essere punto conforme a ragione che il principio di non doversi dal giurante alterare la formola su cui il giuramento decisorio si deferisce venga inteso nel senso che incomba al giurante limitarsi a rispondere con unica negativa od affermativa, seguendo *pedetentim*, in maniera sacramentale, la formola giuratoria. E' invece solo ragionevole che il giuramento decisorio si presti nei confini dell'oggetto di esso, e ben si concede che il giurante faccia in tali confini le modificazioni degli obblighi che riconosca esistenti. Onde laddove, come nella specie, si domandi con la formola giuratoria se un debito si sia estinto, si rende lecito al giurante rispondere di averlo in parte estinto. In contrario, come con lodevole accorgimento ha riflettuto il pretore, accadrebbe che il giurante dovesse affermare o aver tutto pagato (contro coscienza per la parte non pagata), ovvero nulla aver pagato, e

così pagare la parte non pagata e due volte quella pagata.

L'art. 2142 codice civile in facultare il giuramento decisorio nelle prescrizioni annali e più brevi si avvale delle parole *per accertare l'estinzione del debito*, non per escludere l'accertamento dell'estinzione per avventura di una parte, porgendosi naturale che chi deferisce il giuramento si accontenti di parte del debito quando non gli riesca ottenere il tutto. Le parole *estinzione del debito* servono ad indicare l'istinzione totale e la parziale. *In toto et pars continetur*, l. 113, dig. *de reg. juris*. Fu in maniera prevalente ravvisata nel giuramento decisorio una *confessio in jure*, una confessione giudiziale, quantunque forzata e definitiva della controversia, quasi *teste Deo*, e se ne trasse che al giuramento decisorio si applichi la inscindibilità che si applica nelle confessioni giudiziali.

Non giustamente qui si ricorda costituire il giuramento decisorio una specie di transazione, cercando derivarne che debbasi il medesimo prestare limitatamente sulle nude e semplici posizioni sopra le quali ad uno dei contendenti piaccia deferirlo, e tacere gli accessorj che modificarono gli obblighi in quelle accennati. Imperocchè il giuramento decisorio, come venne altre volte avvertito, è *species transactionis*, in quanto che mette fine alla lite, non già una vera transazione in tutt'altro, per guisa che chi lo presti sia obbligato di restringersi alle nude posizioni giuratorie, a modo di colui che transige, prestabiliti e giustificati a vicenda i capi da transigere. Nel diritto romano, da cui si desume equivalere il giuramento ad una specie di transazione, non facevasene diversa applicazione, rimettendo a chi giurava eseguirlo in maniera da definire la lite, senza limitazioni, a seconda di varie leggi comparate del digesto, lib. 12, tit. 2, e precisamente dell'undicesima, nella quale è scritto: *non enim rem suam esse juravit sed ejus* (*petitoris*) *non esse*. Ed è opportuno notare che per diritto romano *jurare oportet ut delatum juramentum* si riferisca non solo al dovere di non esorbitare dall'oggetto della formola del giuramento, ma, e molto più, al vincolo religioso in questa indicato. *Caeterum*, vi si soggiunge, *si ego detuli ut per Deum iurares, tu per caput tuum iurasti*, dig. lib. e tit. citati, 13 in fine.

Dall'ampiezza in effetti conceduta al giurante nelle sue giurate dichiarazioni originò che dagl'interpreti del diritto romano non si muovesse dubbio sull'inscindibilità del giuramento decisorio, mentre ciò non avveniva nella confessione giudiziale, dandone causa a dubitarne la l. 26, lib. 16, dig. *depositi vel contra*.

E perciò, se giurisprudenza e scuola, più che la dizione delle vigenti leggi, non si attengono alla estesa inscindibilità del giuramento giusta il diritto romano ed hanno applicato alla confessione la inscindibilità delle dichiarazioni qualificate ed unicamente di alcune complesse, non è logico non ammettere almeno tale applicazione nel giuramento decisorio.

Il Giacchieri, dichiarando col giuramento aver saldato il suo debito, meno per lire quaranta, rese una dichiarazione qualificata e quindi inscindibile. La transazione definitiva della lite investe le due parti della dichiarazione giurata.

Infine su di nessuna specifica deduzione conclusionale si omise motivare.

Non reggendo gli appunti lamentati, fa d'uopo respingere il ricorso.

Per questi motivi:

Veduto l'art. 541 codice di procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso di Rossi Francesco avverso la sentenza 7 giugno 1896 del pretore del quinto mandamento di Roma.

———

Sezione civile 22 novembre 1897, n. 608 (1).

GHIGLIERI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Banca d'Italia per la Banca Nazionale nel regno (avv. BAGGINI, CLAVARINO e BONELLI) - *Pierantoni* (avv. PIERANTONI e CLEMENTI) (2)

CAMBIALE: Istituto di credito - Sconto - Debito civile dell'accettante verso il prenditore - Accordo - Obbligazione del prenditore. NOVAZIONE: Prescrizione - Volontà di effettuarla.

Se fu scontata una cambiale presso un istituto di credito, per quanto essa fosse creata allo scopo di estinguere un debito civile dell'accettante verso il prenditore e con la certezza che l'istituto, secondo le promesse del suo direttore generale, l'avrebbe scontata a quel fine, si ha sempre un titolo cambiario e deve riconoscersi nello istituto di credito il diritto di rivolgersi contro il prenditore nel caso di mancato pagamento alla scadenza da parte dell'accettante.

La novazione non si presume; ma deve, invece, chiaramente risultare dall'atto la volontà di effettuarla.

Considerando che le parole lamentate peccano di troppa vivacità, ma non toccano la nota onorabilità del professor Pierantoni. E però non accade disporne la cancellazione.

Considerando che, come ha ritenuto la corte di merito, i Ranucci, debitori del Pierantoni della somma di lire 25000, rilasciarono a costui una cambiale per simil somma perchè ne ottenesse lo sconto a scopo di pagarsi del suo credito. In effetti la cambiale fu al Pierantoni scontata dalla Banca, che ne versò a lui il valore. La gira così alla Banca addossava *vi legis* al Pierantoni la responsabilità del pagamento della cambiale da parte dei Ranucci. Ora, si ammetta pure che la cambiale siasi creata con la certezza che la Banca, secondo le promesse del direttore generale, l'avrebbe scontata, si avrebbe

(1-2) In *fatto* la CORTE ha ritenuto quanto appresso:

« A 12 giugno 1886 i germani Giulio e Raffaelle Ranucci contrassero un mutuo col Credito della Banca Nazionale in Caserta per tre milioni di lire.

Delegarono all'Istituto di credito, in pagamento delle semestralità, parte dei fitti dovuti loro sui fondi dati in garantia del mutuo. Elessero domicilio in Caserta.

A 17 ottobre 1888, scadenza 16 gennaio 1889, venne creata una cambiale di lire 25 mila all'ordine del comm. Augusto Pierantoni accettata dai riferiti germani Ranucci e scontata dalla Banca Nazionale. Intanto il 18 gennaio 1889 i Ranucci non pagarono. Si elevò contro di essi protesto in Caserta, e si diede avviso nel 25 gennaio 1889 al Pierantoni del mancato pagamento.

Da documento che si legge in copia, spedito dal girante Pierantoni al direttore della Banca Nazionale, si rileva che il Pierantoni richiamava alla memoria di costui varie circostanze passate fra essi: che, cioè, egli, creditore dei fratelli Ranucci per lire 25 mila, ottenne da costoro l'autorizzazione, rilasciata al direttore del Credito fondiario, di pagare il loro debito sulle somme mutuate, ma che su queste fu incapiente; che i Ranucci, volendo estinguere tale passività, pensarono di provvedervi col prezzo della vendita dei pioppi esistenti nelle proprie tenute; che l'Istituto vi si oppose, ritenendo che il prezzo di vendita fosse troppo basso; che in questa condizione di cose, parlandone il Pierantoni al direttore generale, gli fu proposto di farsi rilasciare dai Ranucci un effetto che la Banca avrebbe scontato, promettendo i rinnovamenti necessarj; che, non pagato lo effetto, vi fu mestieri della firma di esso Pierantoni pel rinnovamento, ma costui chiese che alla nuova scadenza non sarebbe stato esposto ad un secondo rinnovamento; che a 2 marzo 1889, in una lettera dai Ranucci scritta a Pierantoni, gli rimetteva il tenore di una dichiarazione per espletare l'operazione del Pianese che intendeva comprare i pioppi.

Nel frattempo scadeva la cambiale, che si rinnovava di trimestre in trimestre, soddisfacendo i Ranucci interessi e spese; che a 9 marzo 1889 venne conchiuso contratto con cui i Ranucci con-

sempre un titolo che porta nella sua forma le obbligazioni cambiarie e fra queste l'obbligazione del girante a rivalere il giratario in caso di difetto di accettazione o di pagamento degli accettanti alla scadenza. L'art. 251 codice commerciale prescrive che la girata *contiene l'obbligazione* di pagare alla scadenza, nè è necessario che nella cambiale s'indichi la valuta o la causa. Dove, dunque, havvi cambiale, vi hanno obbligazioni cambiarie, indipendentemente dalla causa che mosse i soscrittori a crearla. Il proposito di farla servire ad un negozio civile non disnatura la cambiale. Che la cambiale in disputa fecesi per ottenere lo sconto a fine di pagare una ragione creditoria civile, e che questo accadde col consenso del direttore generale della Banca, non modificano la natura cambiaria. A nulla in conseguenza mena che la cambiale Ranucci-Pierantoni abbia coperto una finalità creditoria di diritto comune, il mezzo, val dire, di far pagare da Ranucci al Pierantoni un credito civile. Gl'intendimenti dei soscrittori della cambiale e del giratario non valgono a mutar le obbligazioni obbiettive derivanti dalla forma cambiaria. E però non è corretto quanto la corte di merito ha detto in contrario nella motivazione della sentenza che s'impugna dalla Banca, accennando ad inesistenza di obbligazioni cambiarie, a simulazione e simili.

Tutto ciò fino allo sconto.

Dopo questo avvennero rinnovi ed avvenne la vendita dei pioppi, consentita dalla Banca creditrice ipotecaria dei Ranucci, a fine di versarne

---

ferivano a Marcellino Piazza il mandato di vendere i pioppi esistenti nei loro fondi al prezzo non inferiore di lire 75 mila, stabilendosi che dal ricavato della vendita si verserebbero lire 40 mila in isconto di effetto indicato e lire 25 mila in pagamento di effetti di simil somma presentati nella Banca dal comm. Pierantoni; che si statuiva che i mandanti Ranucci non potessero rivocare quel mandato se non quando si sarebbero soddisfatte le lire 75 mila alla Banca Nazionale; che questa si riservò piena libertà di azione, scorsi i termini indicati per la vendita verso tutti i firmatarj della cambiale Pianese; che nell'intervallo seguirono altri rinnovamenti e l'ultimo scadeva nel 3 marzo 1890; che, non potendosi scontare dai Ranucci l'effetto delle lire 25 mila per non essersi eseguita la vendita dei pioppi, si telegrafò al Pierantoni per il rinnovo; che la direzione generale della Banca a 4 marzo 1890 rispondeva al Pierantoni: « Mi piace di poter significare che fin da ieri stesso questa direzione generale ha autorizzata la succursale di Caserta per la rinnovazione dell'effetto, verso, beninteso, pagamento degli interessi relativi »; che a 5 marzo uno dei fratelli Ranucci scrisse al Pierantoni avvisandolo dell'autorizzata rinnovazione dell'effetto e lo pregava di munire questo della firma e di consegnarlo. Nel contempo partecipava di non poter rimettere gl'interessi e spese per essersi ad istanza della Banca nominato un amministratore giudiziario dei loro beni; che Ranucci e Banca invitarono il Pierantoni al pagamento degli interessi e spese pel rinnovo; che il comm. Pierantoni non si stimò in dovere di secondare le premure della Banca e dei Ranucci.

Nondimeno a 20 marzo 1890 il direttore generale convenne i Ranucci e Pierantoni davanti al tribunale civile di Roma per la condanna solidale al pagamento dell'effetto delle lire 25 mila scaduto e protestato.

Il comm. Pierantoni eccepì che il contratto 19 marzo 1889 escluse l'azione cambiaria, la quale non fu che una simulazione, e che la sua firma non fu che di comodo.

Subordinatamente chiese l'interrogatorio dei Ranucci e del direttore generale della succursale ed anche la prova testimoniale.

Il tribunale accolse la domanda della Banca.

Il comm. Pierantoni interpose appello.

La corte di appello di Roma, con sentenza profferita a 19 gennaio 1891, fece eco alle deduzioni del Pierantoni. E, rivocando quella appellata, respinse la domanda.

La Banca ricorre:

Assume che gli effetti della firma del professor Pierantoni nella cambiale non ebbero perduta la loro efficacia e che è mancata nella sentenza impugnata la motivazione richiesta.

Il professor Pierantoni con controricorso chiede innanzi tutto la cancellazione di parole oltraggiose ».

una parte del prezzo alla Banca medesima in estinzione del debito cambiario enunciato. Da tali circostanze e relative corrispondenze missive si vorrebbe trarre che la Banca avrebbe *sostituito* al girante Pierantoni i Ranucci. Sarebbe accaduta in cotal guisa una novazione. Ma la novazione non si presume. Per l'art. 1269 codice civile deve *chiaramente* dall'atto resultare la volontà di effettuarla.

La corte di merito non ha con la motivazione rilevato in qual brano degli atti risulti *chiaramente in terminis* o in equipollenti la volontà della Banca di sostituire nel debito della gira, che fece versare il valore della originaria cambiale al professor Pierantoni, i Ranucci a costui. E si badi che la motivazione generica presuntiva non basta, giacchè, com'è notato, la novazione non si presume.

Inoltre, perchè si abbia la novazione da debitore a debitore, è giuocoforza che l'antico debitore, che rispetto alla Banca sarebbe il professor Pierantoni, rimanga *liberato*, la liberazione costituendo un estremo della novazione, non deve anche essa presumersi, dovendo risultare chiaramente dall'atto. L'istrumento di vendita dei pioppi può bene invocarsi dal professor Pierantoni giusta l'alinea dell'art. 1128 codice civile.

Se non che la corte di merito non rileva le parole con cui si fosse per avventura liberato il Pierantoni dalla sua responsabilità. Induce la liberazione da presunzioni di tacita portata. L'incarico di vendere i pioppi dato ad un terzo produrrà effetto di liberazione solo se, venduti i pioppi, la Banca ne resterà soddisfatta circa la cambiale Pierantoni. Non si fa dalla corte di appello rilevare che quell'incarico di vendere avesse già liberato Pierantoni per volontà della Banca. Si potrà al più pretendere che, prima di provvedere su la condanna, si disponga che la Banca ed i Ranucci curino di far accadere la vendita in termine da stabilire. Questo sarà compito del giudice di rinvio.

Dalle accennate considerazioni discende che la corte di merito ha violato gli art. 251 e 256 codice di commercio, 1267 num. 2 e 1269 codice civile.

Per questi motivi:

La Corte accoglie il ricorso della Banca d'Italia avverso la sentenza 19 24 febbraio 1891 della corte d'appello di Roma. Cassa quindi la sentenza medesima, e rinvia la causa per novello giudizio alla corte d'appello di Bologna.

Sezione civile 10 giugno 1897, n. 385.

TONDI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Cassa di risparmio di Camerino (avv. Marsili) - *Caporioni* (avv. Pascucci e Artigiani) *ed altri*

USUFRUTTO: Acquisto per prescrizione. FEDECOMMESSO: Prescrizione acquisitiva - Possessore - Inversione del titolo - Possesso *animo domini* e in buona fede.

Colui che possiede determinati beni come usufruttuario, non può acquistarli con prescrizione.

Perchè possa aver luogo la prescrizione acquisitiva a favore di colui che possiede la metà dei beni di un disciolto fedecommesso per virtù di decreto di abolizione dello stesso, occorre l'inversione del titolo di usufruttuario, non bastando il possesso tenuto animo domini *in piena buona fede.*

I fratelli Silvestro e Filippo Gaola nel 9 settembre 1833 scrissero un loro testamento segreto con cui s'istituirono a vicenda eredi.

Silvestro trapassò nel 1841 e Filippo in giugno 1851. Costui però in marzo dello stesso anno fece altro testamento segreto.

Nel testamento congiuntivo del 1833 fu scritto che, avvenuta la morte dell'ultimo dei testatori, sarebbe stato erede in tutti i beni di entrambi il loro nipote Giambattista, a cui, deceduto,

si sostituiva il primogenito, in mancanza il secondogenito, e così di primogenito in primogenito all'infinito. Fu soggiunto che, mancando Giambattista senza figli, gli rimanesse sostituito col medesimo vincolo fedecommessario il nipote *ex sorore* Girolamo Caporioni. Filippo Gaola però nel 1851 fece altro testamento segreto. Con questo egli istituiva erede generale il menzionato Giambattista, pienamente e liberamente dichiarando di revocare qualunque altro testamento, specialmente quello segreto del 1833.

Trapassati entrambi i testatori, il nipote Giambattista Gaola ritenne di sua esclusiva e libera proprietà i beni dell'eredità dello zio Filippo, e per gravati del vincolo fedecommissario i beni dell'eredità dello zio Silvestro. Accadde così che nei ruoli catastali di Camerino trovasi nei comuni di Fiastra e Pievebovigliana la intestazione a Giovambattista Gaola pel fedecommesso Silvestro Gaola. E nell'ufficio ipotecario il 20 febbraio 1852 s'inserì nei relativi registri l'iscrizione a cura dello stesso Giambattista pel fidecommesso Silvestro Gaola, descrivendosi i beni che si erano gravati.

Tutto ciò non si eseguì per i beni situati nel comune di Visso, i quali erano comuni ed indivisi fra i germani Silvestro, Filippo e Pietro.

Sopraggiunsero ai 18 e 21 settembre 1860 i decreti di Valerio e Pepoli che abolirono i fidecommessi e le primogeniture. Giambattista, che fino allora fu sempre celibe si mantenne nel possesso dei beni fidecommissarj dello zio Silvestro. Girolamo Caporioni, erede sostituito, trapassava nel 1879 dopo avere istituito suo erede universale il figlio Sante e lasciata la legittima alle sue figlie, che cedettero al fratello i loro diritti sul retaggio paterno. Giambattista Gaola intanto tolse a mutuo per un triennio dalla Cassa di risparmio di Camerino lire 15000 dando in ipoteca gli immobili di sua proprietà in quel di Visso, Pievebovigliana e Fiastra. Gianfrancesco Angelini, anche creditore del Gaola, ottenne sentenza 24 febbraio 1894 con cui il tribunale di Camerino ordinò vendita all'incanto degli stabili del debitore Gaola in Visso. La Cassa di risparmio del pari con libello 27 aprile 1894 convenne il Gaola davanti al tribunale di Camerino, perchè si disponesse la espropriazione dei beni di esso convenuto esistenti in Pievebovigliana e Fiastra.

Intervenne in giudizio Sante Caporioni e domandò di farsi prima della vendita la divisione dei beni cennati a fine di liquidare i proprj diritti sul fidecommesso abolito.

Il tribunale, in contumacia del Gaola, il 3 agosto 1894, rinviò la vendita stata ordinata con la sua precedente sentenza ad istanza dell' Angelini limitatamente ai beni indicati nel catasto di Visso a mappa Forgelletta con designati numeri, dichiarò irricevibile la domanda di vendita promossa dalla Cassa di risparmio limitatamente ai beni distinti nel catasto del comune di Pievebovigliana con i numeri di mappa che indicava; dichiarò non esservi luogo a deliberare sul capo della domanda, col quale l'interventore Caporioni chiese la divisione, e dispose che i creditori modificassero i lotti, riserbando gli ulteriori provvedimenti.

S'interpose appello. Spiegarono intervento in seconda istanza Maddalena Piscini e Maria Rosi, assumendo che con rogito 20 ottobre 1894 Giambattista Gaola si dichiarò debitore delle figlie di Bartolomeo Piscini con ipoteca sul palazzo di Visso ed altri.

La sezione d'appello sedente in Macerata il 7 luglio respinse gli appelli della Cassa di risparmio e dell'Angelini, dichiarò di accogliere l'istanza d'intervento di Maddalena Piscini e Maria Rosi.

La Cassa di risparmio ricorre.

Considerando che la corte d'appello ebbe osservato che, secondo i fatti ritenuti nei documenti e ciò che si desumeva dalla lettera e dallo spirito dei testamenti del 1833 e 1851, non si possa negare un diritto di comproprietà a Sante Caporioni e l'intervento in causa per domandare, e giustamente, in concorso del debitore Gaola la separazione dei beni fidecommissarj da quelli spettanti all'espropriato. Rilevò poi, in trattare della prescrizione, che i beni del fedecommesso

per i decreti di Pepoli e Valerio andarono devoluti una metà al possessore del fidecommesso ed una metà a Caporioni, stante (soggiunge) il celibato del primo e l'inesistenza assoluta di naturale e legittima prole. Di qui emerge che la corte di merito, per attribuire a Caporioni il diritto alla metà dei beni fidecommissarj, pone in campo due ragioni, una rilevata con l'interpretazione dei testamenti e l'altra dal fatto del celibato del possessore all'epoca dell'abolizione e dell'assoluta inesistenza di prole naturale e legittima. Non sussiste dunque che vi fosse all'uopo difetto di motivazione. E, siccome non s'impugna col ricorso il principio applicato al celibato attuale senza prole, così il Collegio Supremo si astiene da esaminarlo.

Che la corte stessa, dopo aver rilevato gli estremi giuridici costituenti le istituzioni fidecommissarie, la *institutio*, cioè, la *conservatio* e la *vocatio*, ricercò se si verificassero nella specie, e con apprezzamento insindacabile in questa sede si convinse per l'affermativa.

Inoltre, eziandio con apprezzamento incensurabile, si convinse che non si ebbe la intenzione di fondare un fidecommesso *de eo quod supererit*. Sicchè neppure ha fondamento la doglianza relativa di motivazione mancata.

Che non è attendibile la doglianza circa la esclusione dei beni fidecommissarj esistenti in Visso dalla vendita, per non essersi annotati nei corrispondenti registri col vincolo fidecommissario. Imperocchè tale limitazione si sarebbe dovuta formulare con deduzione specifica conclusionale, costituendo essa una subordinata al caso che non si credesse di annullare la vendita di tutti i beni fedecommissarj, dovunque situati. La Cassa di risparmio, invece, e per essa il creditore istante Angelini, pensò di farne una difesa parziale nel ragionamento della comparsa senza prendere alcuna specifica conclusione in proposito. La corte di appello quindi ne ragionò in maniera generica, e non poteva non ragionarne, tostochè nel rilevare i fatti della causa rilevò che i beni fidecommissarj di Visso non erano annotati col vincolo nei registri, e stimò bastare il ragionamento e l'illazione di appartenere al Caporioni la metà di tutti i beni del fidecommesso dovunque situati. E non fece specifico ragionamento, tornando evidente che, avvenute dopo l'abolizione del fidecommesso le iscrizioni, non fosse il caso di applicare il regolamento gregoriano, ma il vigente codice civile, per essere con l'abolizione ritornati al regime del diritto comune i beni del fidecommesso abolito.

Considerando che fuori dubbio la metà dei beni del disciolto fidecommesso, spettante al sostituito Caporioni, rimase a titolo di usufrutto presso il possessore durante la costui vita e vi rimase per virtù del decreto di abolizione di detto fidecommesso. Ciò posto, il Gaola divenne possessore precario della metà spettante a Caporioni, possedendola per forza di legge quale usufruttuario. Come tale per l'art. 2115 codice civile non poteva acquistare in suo favore mercè prescrizione la metà dei beni cennati. E, perchè avesse potuto aver luogo la prescrizione acquisitiva, vi sarebbe stato mestieri, secondo l'articolo 2116 del codice medesimo, dell' inversione del titolo di usufruttuario per causa proveniente da un terzo o per opposizione per avventura del Gaola al Caporioni. Ora nè si è dedotto nè la corte di merito ha ritenuto che alcuno dei due riferiti casi siasi verificato. L'aver potuto il Gaola possedere *animo domini*, in piena buona fede, la ripetuta metà dei beni spettanti in proprietà al Caporioni non distrugge il titolo di usufruttuario creato per forza di legge e non può equipararsi alla inversione che nell'art. 2116 specificatamente si richiede, nè la corte di merito rileva punto codeste circostanze dell'*animus domini* e della buona fede.

Dalle discorse considerazioni segue che il ricorso debbasi in ogni capo respingere.

Per questi motivi:

Veduto l'art. 541 codice procedura civile;

La Corte rigetta il ricorso della

Cassa di risparmio di Camerino avverso la sentenza profferita ai 7 luglio 1896 dalla sezione di appello sedente in Macerata.

Sezione civile 27 ottobre 1897, n. 573.

TONDI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Moroni (avv. FRATTARELLI e PRUNETTI) - *Forni* (avv. AMICI e ZUCCARI)

CASSAZIONE (Ricorso per): Deposito per multa eventuale - Avvocato depositante con danaro proprio - Ammissibilità del ricorso. TACCHE O TAGLIE DI CONTRASSEGNO: Giudizio di merito - Corrispondenza dei contrassegni.

Non è inammissibile un ricorso per cassazione pel motivo che il deposito per multa eventuale sia stato fatto con danaro proprio da uno degli avvocati incaricato con procura speciale a sottoscrivere e presentare il ricorso e a fare quant'altro reputasse utile per il ricorso stesso, benchè detto avvocato, a differenza di altro collega che pur sottoscrisse il ricorso, non fosse iscritto nell'albo degli avvocati di cassazione.

E' giudizio di fatto non censurabile in cassazione quello del magistrato di merito che dichiara non meritevoli di fede, e perciò inefficaci, le tacche o taglie di contrassegno, perchè tra esse non trovisi perfetta corrispondenza di contrassegni, nè sia dato conoscere l'unità quantitativa delle somministrazioni e di quale natura.

Considerando che Giuseppe Moroni espose al pretore di Castelnuovo di Porto avere egli locato a Francesco Forni in soccida alcuni animali vaccini pel periodo 1891-1896 in prosecuzione di altro periodo. Espose del pari che, in dipendenza di somministrazioni allo stesso Forni a causa dell'enunciato contratto fatte dal 1891 al 23 dicembre 1894, risultava di costui creditore della somma di lire 834,50, siccome sorgeva da taglia di contrassegno, registrata ed esibita. Esposto ciò, chiese ed ottenne, previa cauzione, un sequestro conservativo sui mobili di Forni pel pericolo di perdere le garantie delle proprie ragioni. Il sequestro fu eseguito su bestiame del debitore.

Recatosi alla conoscenza del pretore il convalidamento del sequestro, si chiese con altro atto la condanna al pagamento della somma pretesa per somministrazioni dal 1891 al 23 dicembre 1894. Il convenuto Forni alla tacca esibita dal Moroni ne contrappose altra. Ammettendo in genere la esistenza del credito, che affermò in quantità minore, dichiarava averne offerto in pagamento una quantità corrispondente di animali. Contraddisse il temuto pericolo delle garantie ed impugnò la tacca prodotta dal Moroni, il quale impugnò ancora i risultamenti della tacca esibita dal Forni, insistette per la validità del sequestro, e domandò provare con testimonj che la indicazione della sua tacca rappresentasse il suo credito nella somma di lire 834,50.

Il pretore, accertando esistervi una prova generica del credito preteso dal Moroni, deferì a costui giuramento d'ufficio.

Forni, ammesso al gratuito patrocinio, appellò, deducendo essere illegalmente convalidato il sequestro, ed ammise il giuramento suppletorio.

Il Moroni non propose gravame alcuno.

Il tribunale di Roma a 24 febbraio 1897, in relazione alle istanze del Moroni, dichiarò tenuto Forni a pagare lire 268 per le somministrazioni nel periodo 1891-1896 da prelevarsi dal bestiame; respinse nel dippiù le cennate istanze del Moroni, rivocò ed annullò il sequestro conservativo, e, rigettata la emenda dei danni chiesta dal Forni, provvide con certa proporzione sulle spese.

Il Moroni ricorrendo assume:

1° che la tacca faccia prova se corrisponda all'altra pari, e nella spe-

cie Forni esibì tacca che non aveva riscontro in quella di esso ricorrente;

2° la tacca Moroni portava la firma Forni, e quindi non era il caso che, non impugnata tale firma, non avesse efficacia alcuna la cennata tacca Moroni;

3° ammesso per avventura una tacca corrispondere all'altra, il debito di Forni risultava di lire 330;

4° il tempo delle somministrazioni si limitava a dicembre 1894, nè si estese al 1896;

5° il pericolo di perdere le garantie del credito risultava dai fatti ammessi dalla stessa sentenza impugnata, la quale contiene anche difetto di motivazione.

Avverso il ricorso Forni eccepisce l'inammissibilità per essere illegale il relativo deposito eseguito da difensore non iscritto nell'albo degli avvocati di cassazione e non fornito di mandato a fare il deposito per il menzionato ricorso.

Considerando che con atto 4 giugno 1897 il ricorrente Moroni dichiarò di costituire, nominare e deputare a suoi speciali procuratori e difensori Giuseppe Prunetti ed Achille Frattarelli, perchè potessero separatamente o congiuntamente sottoscrivere e presentare ricorso, memorie in difesa e fare « quant'altro » reputassero « utile », liberando essi mandatarj da ogni « spesa e responsabilità ». Il procuratore Frattarelli, fornito dell'enunciata procura, fece di suo denaro il deposito per fare il ricorso firmato da lui e dall'avvocato Prunetti, delegato congiuntamente a lui nella difesa e che firmò il ricorso insieme. Fece così un deposito ch'ebbe mandato di fare accomunando l'opera sua e quella dell'avvocato a lui associato dal Moroni. L'eccezione quindi d'inammissibilità non regge.

Considerando che il tribunale ammise potersi *in apicibus juris* (in principio) giustificare mercè le tacche il credito preteso dal Moroni, ma negò in punto di fatto che le tacche esibite meritassero fede, giacchè tra esse non trovavasi perfetta corrispondenza di contrassegni, nè era dato conoscere l'unità quantitativa delle somministrazioni e di quale natura, tanto che il Moroni, disse il tribunale, non mostrò d'insistere sui risultamenti delle tacche. E di vero il Moroni non vi insistette, una volta che il pretore ritenne inefficaci in diritto le taglie a giustificare somministrazioni di danaro, come si assumeva nella specie, ed il Moroni non se ne appellava in via principale od incidentale.

Il tribunale esaminò l'efficacia delle tacche nel rapporto del Forni, il quale unicamente interpose appello perchè, stante l'inefficacia della tacca del Moroni, non dovevasi deferire il giuramento *de quantitate.*

Eliminata dunque per valutazione di mero fatto, insindacabile in questa sede, l'efficacia delle tacche esibite, non rimaneva al Moroni che provare per mezzo di testimoni il suo vantato credito di lire 834,50, il che, per eccedere la somma di lire 500, non gli era consentito, oppure stare alla confessione del Forni il quale riteneva il debito, ma per lire 268; confessione qualificata semplice e però inscindibile.

Invano il Moroni per ragioni di diritto invoca la efficacia della sua tacca, affermando ancora che in questa esistano circostanze di fatto che insindacabilmente il tribunale non avrebbe curato di rilevare o ben rilevare, come sarebbe la somma che in lire 330 e non 268 sarebbe risultata dal confronto delle due tacche esibite, mentre il pretore per ragioni di mero diritto, ed il tribunale per valutazione di fatto eliminarono nel risolvere la lite, entrambe tali tacche.

Che quando Forni confessò di andar debitore verso Moroni, non delle lire 834,50 da costui pretese pel periodo 1891 ai 23 dicembre 1894, sibbene di lire 268, senz'aggiungere che questa somma di lire 268 si estendesse fino al 1896, assegnò al suo debito (confessato) il periodo 1891 ai 23 dicembre 1894. Se non si disputò nè in via d'azione, nè in via di eccezione, sul periodo della nascita del debito, ha luogo il principio *tantum decisum quantum disputatum.* Onde si fa chiaro che la indicazione del periodo 1891-96, che leggesi nella parte

dispositiva della sentenza impugnata, non sia quello specifico in cui sarebbe nato il credito. Conseguentemente rimane integra ogni domanda od eccezione intorno ai crediti nati per avventura dal 24 dicembre 1894 al 1895. Non si omette che per le enunciate riflessioni eziandio l'indicazione del 24 dicembre 1894 nella vece del 24 dicembre 1895 (nel verbale di causa) non possa porre in campo un'altra partita.

Che il tribunale, con apprezzamento insindacabile in cassazione, si convinse non esservi stata ragione di ravvisare pericolo di perdita di garantie perchè si disponesse un sequestro conservativo.

Non è infine attendibile ciò che si assume circa il difetto di motivazione, non enunciatosi in veruna guisa dove ed in qual modo siasi esso verificato.

E però il ricorso deve respingersi.

Veduto l'art. 542 codice procedura civile;

La Corte, senz'attendere alla eccepita inammissibilità, rigetta il ricorso di Giuseppe Moroni avverso la sentenza profferita dal tribunale civile di Roma ai 24 febbraio 1897.

Sezione civile 3 giugno 1897, n. 384.

TONDI P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Peslauser-Malaspina (avv. Parlati) - *Sbraccia* (avv. Confienti)

ESECUZIONE MOBILIARE: Pignoramento - Giorno della vendita - Affissione del bando - Tre giorni interi.

Nei tre giorni che debbono, a pena di nullità, decorrere dal giorno della affissione del bando a quello della vendita di oggetti mobili pignorati, non deve essere compreso quello della vendita.

Ricorre il Peslauser-Malaspina, osservando che l'art. 629 va inteso in relazione all'art. 43 codice procedura civile, nel quale è detto che nel computo dei termini misurati a giorno non si comprende il giorno della notifica; e questa disposizione, che fa parte delle disposizioni generali e che si applica a tutti i termini legali, non può non applicarsi all'affissione del bando prescritto dall'art. 629.

Perciò non può dirsi che l'affissione nella specie abbia preceduto di tre giorni la vendita, ed è quindi manifesta la violazione dell'art. 629.

Attesochè la interpretazione dello art. 629 preferita dal tribunale sarebbe certamente da approvare, se la vendita dovesse aver luogo entro il termine di tre giorni, a contare da quello dell'affissione del bando; imperocchè allora dovendosi, in via di regola, nel termine computare il giorno della scadenza, il precetto della legge sarebbe osservato (art. 43 proc. civ.).

Ma, che si guardi al senso letterale, o al senso morale del ricordato articolo, si fa manifesto che ivi, essendo stato prescritto che la vendita degli oggetti pignorati deve avvenire non prima del terzo giorno dalla pubblicazione del bando, non è a computarsi nel termine il giorno della vendita; sicchè i giorni che corrono da questa alla pubblicazione del bando devono essere interi, perchè altrimenti la vendita stessa seguirebbe non fuori, ma entro i tre giorni.

Che se nell'art. 629 non si prescrive già che il bando deve essere affisso tre giorni prima di *quello* della vendita, ma vi si dice che l'affissione deve seguire tre giorni *prima della vendita*, è da osservare che le due locuzioni si equivalgono: equivalenza tanto più manifesta, in quanto le due formole sono adoperate indistintamente nelle disposizioni di legge che regolano la materia della esecuzione mobiliare ed immobiliare (art. 624, 577, 668, 681, 690 proc. civ.).

Che poi sia a pena di nullità prescritta l'osservanza di detto termine, si fa palese considerando, che, intendendo esso alla maggiore pubblicità

della esecuzione, la mancanza di quella fa venir meno l'elemento essenziale della legittimità della esecuzione stessa (art. 56 cod. proc. civ.).

Per questi motivi:

Cassa la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Ascoli Piceno del dì 4-12 maggio 1896; rinvia la causa per novello esame al tribunale di Fermo.

Sezione civile 18 maggio 1897, n. 320.

TONDI P. ff. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Veronesi (avv. CARDON e GATTONI) - *Tagliavini e Babini* (avv. BONDI e NADALINI), *Ditta Prandoni e Molteni, Cassa cooperativa di credito della Società operaja maschile di Bologna e altri*

OPPOSIZIONE DI TERZO: Magistrato di appello - Giudizio.
GIUDIZIO DI GRADUAZIONE: Creditore - Terzo nella graduazione - Corte d'appello - Sentenza di omologazione dello stato di graduazione.

La opposizione di terzo fatta a sentenza pronunciata fra altre persone deve sempre portarsi innanzi al giudice di appello quando questi, provvedendo in merito al gravame, ebbe a confermare o riformare, sia pure parzialmente, la sentenza di prima istanza.

Il creditore ipotecario rimasto estraneo al giudizio di graduazione perchè non gli era stato regolarmente notificato il bando di vendita deve proporre le sue ragioni, non avanti il tribunale, ma dinanzi alla corte d'appello, se questa pure ha dovuto pronunziare sulla omologazione dello stato di graduazione, modificandolo per gli effetti della distribuzione del prezzo.

Osserva in diritto che la opposizione di terzo fatta a sentenza pronunciata tra altre persone deve sempre portarsi innanzi al giudice di appello, quando questo, provvedendo in merito al gravame, ebbe a confermare o riformare, sia pure parzialmente, la sentenza di prima istanza. Imperocchè, essendo il giudizio di appello la prosecuzione di quello di primo grado, la sentenza che interviene in appello completa quella dei primi giudici, e costituisce il giudicato, che reca pregiudizio ai diritti del terzo. E, poichè scopo della istanza di opposizione di terzo è quello di modificare gli effetti della sentenza impugnata, sarebbe contrario all'ordine delle giurisdizioni che tale modificazione si potesse fare dal giudice inferiore, quando la sentenza stessa venne esaminata dal magistrato di appello, il quale emise il suo giudizio sul merito della controversia. Ora, nella fattispecie, il signor Veronesi ha proposto opposizione di terzo contro la sentenza pronunziata dal tribunale di Bologna in data 7 dicembre 1894, la quale aveva omologato lo stato di graduazione redatto dal giudice delegato nella procedura di espropriazione forzata di un immobile, iniziata dal creditore ipotecario Mario Babini in danno del suo debitore Gaetano Gamberini, ed ha chiesto la nullità della sentenza stessa, perchè, essendo anche egli creditore ipotecario del Gamberini, non gli era stato regolarmente notificato il bando venale, e non aveva perciò potuto intervenire nel giudizio di graduazione. Ma la sentenza del tribunale di Bologna fu appellata dagli aggiudicatarj Luigi e Francesco Tagliavini, i quali chiedevano il prelievo di una somma corrispondente ad una rata di affitto anticipata dall'affittuario Gasparini, e tale istanza venne accolta con la sentenza della corte di Bologna del dì 11 giugno 1895, la quale modificò per gli effetti della distribuzione del prezzo lo stato di graduazione. Se dunque si domanda l'annullamento di tale stato di graduazione, che fu oggetto di pronunzia anche da parte della corte di appello, l'opposizione di terzo doveva essere proposta davanti questo magistrato, e non già davanti il tribunale.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso proposto dal signor Enrico Veronesi contro la sentenza resa dalla corte d'appello di Bologna nel dì 8 giugno 1896.

Sezione civile 18 novembre 1897, n. 607 (1).

PETRELLA P. ff. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Comuni di Torrevecchia Teatina e S. Giovanni Teatino (avv. D'Angelo) - *De Pillis* (avv. Guarini e Auriti) (2)

CONGRUA PARROCCHIALE : Prescrizione quinquennale.
DECIME : Comune.
CREDITO ILLIQUIDO : Certezza del credito.

Il diritto alla congrua, costituendo questa un sussidio dato ai parroci in retribuzione dell'opera da essi prestata nell'amministrazione dei sacramenti, va soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 del codice civile, ultimo capoverso.

Sostituita la congrua alle decime, ed addossatone il pagamento al comune, questo ne diviene debitore diretto, e può invocarsi per essa la prescrizione quinquennale.

La illiquidità di un credito non costituisce incertezza del diritto ad esigerlo, di modo che non può invocarsi per sospendere la prescrizione quinquennale.

Considerando, che, dalle diverse ragioni dai ricorrenti poste in rilievo, a sostegno della invocata prescrizione, che pure meritavano di essere discusse, la sentenza impugnata per quanto si riferiva alla congrua, oppose soltanto due considerazioni; incorrendo così nel vizio di mancata motivazione, lamentata col primo mezzo del ricorso.

Che manifestamente errata è in

(1-2) La Corte così premette i *fatti* della causa:

« Il sacerdote don Nicola De Pillis negli anni 1880 e 1881 fu parroco della chiesa di S. Maria de Criptis, che è confinata in una frazione rurale del comune di Chieti, e dei due comuni di S. Giovanni Teatino e Torrevecchia Teatina, ma rimase sfornito di rendita, per le abolite decime sacramentali. Siccome il sacerdote Gioacchino Cerretani, che gli successe a quell'ufficio, ottenne condannati i tre comuni, per la congrua e spese di culto, il 4 gennaio 1886 li convenne anch'egli, davanti al tribunale di Chieti, perchè gli fossero pagate quelle somme per gli anni 1880 e 1881; di poi abbandonò siffatta istanza, ed in via amministrativa domandò il relativo assegno, in proporzione di quello giudiziariamente attribuito al Cerretani; fu secondato dal comune di Chieti, non però dagli altri due, che egli perciò riconvenne il 14 aprile 1893, innanzi alla pretura di Chieti per ottenere il pagamento di lire 680, per due annate di congrua, e di lire 171 per spese di culto. I convenuti eccepirono la prescrizione triennale e la quinquennale. Il pretore, con sentenza 9 settembre 1893, respinse la prima, accolse la seconda, e rigettò la domanda. Sul gravame del De Pillis, il tribunale civile di Chieti, con sentenza *25-30 aprile 1895*, condannò i Comuni a pagargli le somme dal medesimo chieste, oltre le spese.

Considerò il tribunale, sulla eccezione della prescrizione quinquennale, per la quale soltanto, innanzi a lui, disputavasi, che la medesima non fosse applicabile alle congrue parrocchiali, sfuggendo essa all'ultimo capoverso dell'art. 2144 codice civile, costituendo le medesime un surrogato alle decime ecclesiastiche, che, prima della loro abolizione, erano a peso degli abitanti, e costituivano un loro obbligo diretto e personale, che poi passò ai Comuni, senza perdere il suo primitivo carattere; sicchè questi non sono originari debitori dei parroci, ma sono terzi chiamati a rispondere della obbligazione degli abitanti, e come tali, non possono giovarsi di quella prescrizione; che può correre nei rapporti tra creditore e debitore, non già il terzo, ed alcuno di essi; perchè il terzo che esige le rendite o le pensioni per conto di colui al quale erano dovute, non può opporre a costui la prescrizione quinquennale, ma quella ordinaria.

Che neppure fossero soggette alla speciale prescrizione le spese di culto, che, sebbene distinte dalla congrua, si

diritto la prima delle suddette considerazioni; colla quale il tribunale ritenne essere il Comune un terzo, chiamato a rispondere delle obbligazioni dei parrocchiani, per cui non potesse farsi valere, contro di lui, la prescrizione quinquennale, stabilita solo nei rapporti fra debitore e creditore, non già fra questo ed i terzi. Sostituita la congrua alle decime, e modificata per ciò essenzialmente l'antica obbligazione, essendosene addossato il pagamento ai Comuni, i medesimi ne divennero debitori diretti, e le relative spese furon poste fra quelle obbligatorie dei loro bilanci, come è stato sempre ritenuto, e come d'altronde è stabilito nella legge comunale e provinciale, la quale dichiara obbligatorie tutte quelle spese che sono poste a loro carico da speciali disposizioni legislative; e, per l'antica polizia ecclesiastica delle provincie meridionali, le congrue dei parroci erano a peso dei Comuni.

Che, nascendo il diritto della congrua dalla legge, e costituendo la medesima un sussidio dato ai parroci in retribuzione dell'opera da essi prestata nell'amministrazione dei sacramenti, essa va indubitatamente soggetta alla prescrizione quinquennale; rientrando nella categoria generica stabilita dall'ultimo capoverso dello articolo 2144 del codice civile: *in tutto ciò che è pagabile ad anno*, ed essendo di natura somigliante e congenere a quelle altre annualità nell'articolo stesso enunciate; perchè essenzialmente costituisce una sovvenzione annua in retribuzione dell'opera prestata.

Che del pari errata è la seconda considerazione del tribunale, che mancasse, nella specie, la determinazione e la certezza del diritto alla suaccennata prestazione; dappoichè il tribunale ha manifestamente confuso la liquidità del credito con la certezza del diritto. E' già stato dimostrato che il diritto era certo, perchè proveniva dalle leggi; nè l'essere stato il medesimo dapprima contrastato poteva renderne dubbia la sussistenza, i giudicati avrebbero potuto soltanto dichiararlo, ma giammai farlo nascere; se poi il credito era illiquido, avuto anche riguardo al caso del parroco Cerretani dal tribunale menzionato, siffatta ragione non poteva valere per rigettare la prescrizione quinquennale, non potendo certo la illiquidità del credito equivalere alla sua incertezza. Se il credito era illiquido, avrebbe potuto il De Pillis farlo liquidare; non avendolo fatto, non poteva, dalla sua desidia, trarre argomento per sospendere il corso della prescrizione. Nè alcun dubbio su questo riguardo potè balenare nella men-

---

risolvono in diritto di rivalsa, per una spesa anticipatamente fatta dal parroco, per l'esercizio e mantenimento dei servizi divini, e costituiscono la ripartizione di un indebito.

Che, dato pure che entrambe le suddette prestazioni potessero andare soggette alla prescrizione quinquennale, non sarebbe neppure la medesima applicabile al caso, mancando la determinazione e la certezza del diritto: perchè, non avendo il creditore acquistata l'azione per costringere il debitore al pagamento, non può, contro di lui, decorrere alcuna prescrizione; nè il De Pillis potè dirsi trascurato e negligente nello esigere le annualità da lui reclamate; perchè, sprovvisto di titolo, era nella impossibilità di agire, e veniva ora appunto, colla sua istanza, a far dichiarare il suo diritto a riscuotere quelle prestazioni non ancora riconosciute, e l'obbligo dei Comuni a soddisfarle, che essi avevano vivamente contrastato al suo successore Cerretani, e che fu negato in prima sede e limitato in appello;

Che non potesse opporsi, non potersi dire il De Pillis sfornito del titolo della obbligazione, postochè questo gli derivava dalle leggi speciali e dai regi decreti, che regolarono le congrue parrocchiali; poichè sta in fatto che, anche posteriormente al 1881, non si trovò modo di obbligare i Comuni alle spese puramente religiose, ed occorsero ripetute sentenze per dare efficacia giuridica al fatto di quei Comuni, che, cessando dalla facoltà conceduta dal regio dispaccio 19 settembre 1772, avevano sostituito la congrua alle decime sacramentali.

Contro la suddetta sentenza ricorrono ora i due Comuni condannati ».

te dello stesso De Pillis, avendo il medesimo, colla citazione del 4 gennaio 1886, chiesto quelle stesse somme che erano state liquidate al parroco Cerretani, sebbene avesse abbandonato di poi quel giudizio.

Che, dovendosi per le suespresse considerazioni annullare, nella parte che si riferisce alle somme chieste per la congrua, la sentenza denunciata, debbe però la medesima rimaner ferma quanto alla condanna per le spese di culto; poichè essa non fu in tal parte menomamente investita dal ricorso; sicchè avrebbe acquistato, per quanto riflette siffatte spese, l'autorità di cosa giudicata.

Per queste considerazioni:

La Corte, cassa la sentenza del tribunale di Chieti del 25-30 aprile 1895, nella parte soltanto che provvede sulla domanda della congrua, e rinvia la causa davanti al tribunale di Aquila.

Sezione civile 27 aprile 1897, n. 271 (1).

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Bartolotti Basili (avv. SEBASTIANI e MUCCI) - *Petecchia Petroselli* (avv. VASSURA CALZARONI) *ed altri* (2)

ASSEGNO ALIMENTARE: Lascito di beneficenza - Giudizio di fatto - Motivazione di sentenza - Esecuzione mobiliare - Successori del beneficato *nomine proprio*.

E' giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il riconoscere il carattere di assegno alimentare in un lascito di beneficenza.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che nel risolvere la quistione se un legato, il quale abbia il carattere di assegno alimentare, sia soggetto all'esecuzione mobiliare contro i successori del primo chiamato ad usufruire di quel le-

---

(1-2) Il fatto della causa è riassunto come segue nella sentenza:

« Luzi Giuliano, col testamento 28 ottobre 1865, dispose che alla morte di sua moglie, Perini Maddalena, nominata erede usufruttuaria, tutto il di lui patrimonio dovesse liquidarsi per distribuirsene il ricavato ai vignaroli poveri della parrocchia di S. Onofrio in campagna di Roma.

Morta la vedova, la congregazione di carità di Roma pubblicò un avviso a 2 giugno 1895 contenente l'elenco di 49 vignaroli poveri che erano in quella parrocchia al dì della morte del testatore, siccome aventi diritto a quella distribuzione, e, tra essi, era Petroselli Luigi, morto il 23 dicembre 1893.

Bartolotti Adele, creditrice del defunto Petroselli di lire 1267 per due vaglia cambiari scaduti il 30 settembre 1893, venuta in cognizione di quell'avviso, il 24 luglio 1895 chiese al pretore del secondo mandamento di Roma sequestro conservativo delle somme che avrebbero potuto spettare agli eredi del debitore. Lo stesso dì il decreto fu concesso. E' notevole che Petecchia Maria, vedova del Petroselli, e le figlie Petroselli Antonia, Giovanna e Adele, avevano rinunziato all'eredità del loro rispettivo padre e marito, addì 11 giugno 1894 e 27 ottobre 1896, sebbene queste due ultime si fossero riservato il diritto su ciò che avrebbe potuto loro spettare in nome proprio pel testamento Luzi, pel quale deve intendersi chiamata tutta la famiglia povera.

Portata la causa per la convalida del sequestro, il pretore, con sentenza 18 ottobre 1895, accolse l'eccezione di insequestrabilità opposta da tutti i suddetti eredi di Petroselli, nonchè dal minorenne Romolo, rappresentato dalla madre Petecchia, in base all'art. 592 codice procedura civile, trattandosi di somma largita a scopo di beneficenza, avente carattere alimentare, e quindi dichiarò nullo ed inefficace il sequestro.

Appellò la Bartolotti, ma il tribunale di Roma, con sentenza 20-27 aprile 1896, confermò quella del pretore, condannando l'appellante alle spese.

Ricorre la Bartolotti per cassazione con due distinti mezzi:

1° falsa applicazione dell' art. 592 codice procedura civile;

2° violazione degli art. 360 n. 6, 361 n. 2, codice procedura civile, e dell'art. 1027 codice civile ».

gato, tralascia di esaminare la quistione se il carattere alimentario, sussistente nei rapporti del testatore a riguardo del beneficato nomine proprio, *sussista ancora riguardo a quelli che* jure haereditario *vengano a raccogliere quel lascito.*

Considerato che non abbia giuridico fondamento il *primo motivo* di ricorso. Riconoscere il carattere di *assegno alimentare* in un lascito di beneficenza è una investigazione tutta di fatto, che, caso per caso, il magistrato deve istituire, per poi decidere se il lascito abbia per *scopo* e per *oggetto* il titolo alimentare, e se a tale lascito sieno chiamate esclusivamente singole persone che s'intesero beneficare, ovvero se queste non costituiscano altresì organo di trasmissione di tale largizione ai loro eredi, anche a titolo alimentare. Ora, sotto tal punto di vista, la sentenza denunziata si sottrae ad ogni censura di questo Supremo Collegio, in quanto che per lo *scopo* e per l'*intenzione* del testatore, per lo *stato d'indigenza* dei beneficati, per la *tenuità* della somma che potrà spettare a ciascuno dei 49 chiamati per *capi*, o per *stirpi*, secondo i vari casi, e finalmente per l'*organo di distribuzione* di tale sussidio, che è la *congregazione di carità*, il tribunale insindacabilmente si è convinto che, nella fattispecie, quel che potrà spettare al debitore ha insito il carattere di assegno alimentare, e quindi ne proclama l'impegnorabilità. Nell'art. 592 del codice di procedura civile non è fissato un criterio aprioristico per determinare quando un lascito di beneficenza possa rivestir la caratteristica di *assegno alimentare.* Insussistente è dunque la censura di falsa applicazione della cennata disposizione di legge, ed il primo motivo del ricorso deve essere respinto.

Considerato però che meriti accoglimento il *secondo motivo* del ricorso. La difesa della Bartolotti, innanzi al tribunale, proponeva la seguente questione: ammesso pure che il testamento di Luzi, nel chiamare il vignarolo povero Petroselli Luigi a partecipare con gli altri al ricavato della eredità a *titolo alimentare,* essendo il Petroselli morto fin dal 23 dicembre 1893, può tuttavia sussistere il carattere di *assegno alimentare,* se ora esso vien raccolto *jure haereditatis* dagli eredi del *direttamente beneficato,* i quali, per averne accettata la eredità, per legge son parimenti tenuti ad estinguerne i debiti? Il *carattere alimentare,* se sussiste nei rapporti del testatore a riguardo del direttamente beneficato *nomine proprio,* potrebbe talvolta venir meno, se altri *jure haereditario* venga a raccogliere quel lascito. Nè sempre l'erede potrebbe sostenere il principio della impegnorabilità od insequestrabilità, potendo non concorrere in lui quei *caratteri personali* che concorrono nel direttamente beneficato. Ora, a ragione s'imputa alla sentenza l'aver trascurato del tutto di rispondere a questo argomento precipuo che formava esplicito fondamento di difesa. Il tribunale non si è proposto tale quesito, nè lo ha risoluto, onde evidente è la censura di *difetto di motivazione,* con violazione degli art. 360 n. 6, 361 n. 2 codice procedura civile, e 1027 codice civile, vizio questo che trae seco l'annullamento della sentenza. Ed era tanto più necessario esaminare sotto tale punto di vista la quistione, in quanto che in corso di causa taluni degli eredi di Petroselli Luigi avevano rinunziato puramente e semplicemente alla di costui eredità, ed altri vi avevano bensì rinunziato, però riservandosi il diritto su ciò che avrebbe potuto loro spettare in nome proprio pel testamento Luzi, pel quale essi ritenevano *dovesse intendersi chiamata tutta la famiglia povera* (sic).

Per questi motivi:

Visto l'art. 542 codice procedura civile;

Rigetta il primo ed accoglie il secondo mezzo del ricorso proposto da Bartolotti Adele, cassa la denunziata sentenza (del tribunale civile di Roma, dei 20-27 aprile 1896) e rinvia gli atti della causa al tribunale di Viterbo per nuovo esame in merito e per le spese di cassazione.

Sezione civile 3 dicembre 1897, n. 639 (1).

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Plini (avv. MANNA e SELLI) - *Petrucci* (avv. BATTILOCCHI) e *Marini* (2)

DANNI DA BESTIAME (Risarcimento di): Immobile - Proprietario - Consenso dell'affittuario - Prova.

In un giudizio intentato dal proprietario di un immobile per risarcimento di danni derivanti da introduzione di bestiame, se i convenuti eccepiscono che l'introduzione del loro bestiame avvenne dietro consenso dell'affittuario dello immobile, devono dare essi la prova di tale asserzione.

Sezione civile 7 gennaio 1897, n. 4.

MASI P. ff. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Leti (avv. FERRERI) - *Unione tipografico-editrice torinese* (avv. MIRAGOLI)

SENTENZA (Data di): Indicazione - Forma involuta - Certezza del giorno.
SENTENZA (Motivazione della): Ragione non esatta - Utilità - Sostegno di altra ragione.
COMPENSAZIONE: Credito liquido - Liquidazione facile - Difese in merito - Deduzione di eccezione - Pregiudizio di altra causa.

La forma involuta con cui in una sentenza sia indicata la data della sua decisione non ne produce la nullità, se da qualche attestazione del cancelliere ivi contenuta si tragga la certezza del giorno in cui la causa stessa fu decisa.

La poca esattezza di una ragione addotta dal magistrato di appello a fondamento del suo giudizio non ne produce la nullità, se questo si sostenga anche su di altra ragione.

Non viola alcuna disposizione di legge il magistrato, il quale ritiene essere insegnamento della dottrina e della giurisprudenza che un credito, per essere liquido, debba essere certo nella sua esistenza e quantità, e che, ove un credito possa facilmente accertarsi, non cessi di essere liquido.

Chi ha già spiegato le proprie difese in merito alla dedotta compensazione non può indi più pretendere che della stessa eccezione non sia lecito al magistrato giudicante di occuparsi per non pregiudicare il merito di altra causa tuttavia pendente.

Che col ricorso in esame si propongono due motivi di annullamento contro la denunziata sentenza.

Si assume col primo che nella detta sentenza manchino, o quanto meno siano sommamente incerte le date del giorno e mese della sua decisione.

Si sostiene poi col secondo di essersi con la sentenza stessa incorso nelle seguenti violazioni di legge, e cioè:

1° Di aver disconosciuta la natura e le conseguenze della clausola contrattuale, giusta la quale esso ricorrente non poteva essere obbligato a pagare più di lire tredici al mese per la estinzione del proprio debito, per guisa che l'importo di una rata non esatta non si poteva accrescere al debito del mese successivo;

2° Di essersi con la sentenza stessa, *con patente contraddizione*, violate le norme di legge relative alla compensazione, imperocchè, dopo di aver premesso che per la compensazione richiedevansi crediti ugualmente liquidi ed esigibili, dichiarava compensato il credito di esso ricorrente con quello della intimata, non liquido, ma tutto al più di facile liquidazione;

3° Ed, infine, per avere il tribunale, giudicando in merito sulla por-

(1-2) La CORTE accoglieva il ricorso avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia, dei 18 maggio-3 giugno 1896, e rinviava la causa a quello di Roma.

tata giuridica della clausola contrattuale, relativa al pagamento mensuale, assorbito e giudicato il merito dell'altra causa già promossa dall'Unione contro esso Leti il 24 ottobre 1893, tuttora pendente avanti al pretore e non riunita all'attuale di opposizione al precetto.

Che non fondato in fatto si manifesta il *primo motivo* del ricorso, col quale si assume la mancanza, o per lo meno la incertezza del giorno della decisione della causa.

All'originale sentenza leggesi quanto segue: « Così deciso e giudicato « in Roma addì primo 1896 in ca- « mera di consiglio della seconda se- « zione del tribunale civile e penale « di Roma, e sottoscritto come ap- « presso unitamente al vice cancel- « liere di udienza *nel successivo giorno* « *4 maggio anno stesso.* Pubblicata la « presente all'udienza del 6 maggio « 1896 ».

Che da cotesta attestazione del cancelliere, sebbene in forma alquanto involuta, se si ravvicinano le date così « Giudicato in Roma il 1° e sottoscritto nel successivo 4 maggio 1896 », si avrà la certezza che la sentenza in esame fu deliberata e decisa nel 1° maggio 1896, sottoscritta nel 4 detto e pubblicata nel 6 del mese stesso. Il dubbio, che sorge dalla locuzione usata, di essersi decisa la causa il dì 1° 1896, vien chiarito dalla successiva attestazione, che la sentenza venne sottoscritta nel successivo giorno 4 maggio dell'anno stesso. Aggiungasi che la causa, essendo passata in deliberazione il 23 aprile 1896, quel *primo 1896* non potrebbe intendersi altrimenti che pel primo maggio detto anno. Adunque non manca e molto meno è incerta la data della decisione della sentenza.

Considera che, a vagliare la sussistenza o meno delle altre doglianze proposte col *secondo motivo* del ricorso, torna opportuno qui declinare per sommi capi il ragionamento del tribunale di Roma, nel motivare sulla dichiarata compensazione.

Esordiva quel collegio di merito con dire che la dottrina e la giurisprudenza concordemente insegnano che un credito per esser liquido doveva essere certo nella sua esistenza e nella sua quantità, ma che, ove il credito potesse facilmente accertarsi, non cessava di esser liquido e compensabile per qualsivoglia contestazione piacesse alla parte sollevare.

Riteneva in punto di fatto che il Leti ebbe a riconoscere sin dall'ottobre 1893 il suo debito il lire 441 verso l'Unione, pagabile a lire 13 mensili.

Considerato che, alla stregua di codesti fatti, si aveva da una parte un credito liquido di lire 200, e dall'altra un credito confessato giudizialmente in lire 441, pagabile a rate mensili, le quali, non soddisfatte dall'ottobre 1893, data dell'inizio del giudizio in poi, rendevano l'Unione pronta creditrice di una somma superiore alle lire 200, di guisa che poteva dichiararsi avvenuta la compensazione sino alla concorrente quantità.

Ed infine confutava la eccezione del Leti, che il credito dell'Unione non aveva i caratteri della esigibilità.

Che, premesso codesto schema del ragionamento del tribunale, sarà facile confutare la prima doglianza del ricorrente, con cui si assume che il tribunale abbia disconosciuto la natura e le conseguenze della clausola contrattuale. A tal proposito il tribunale diceva così:

« Nè giova eccepire in contrario « che le rate mensili non debbono « decorrere fin dall'ottobre 1893, es- « sendo rimasti sospesi i termini per « il pagamento. Ma da che cosa po- « teva derivare al Leti un tal bene- « fizio, quando egli stesso riconosceva « di dover pagare mensilmente le lire « 13, e quando la discordanza fra le « parti versava su altre quistioni, e « cioè sulle somme che l'Unione pre- « tendeva per i libri somministrati « dalla casa di Bruxelles? Una tale « eccezione non è seria e come tale « non può ostacolare la dichiarazione « sull'avvenuta compensazione ». Or, come si evince dal trascritto ragionamento, trattavasi d'interpretare la portata giuridica di una clausola contrattuale. Il tribunale, nel disaminarla si convinse e giudicò che nelle more del giudizio il termine per i paga-

menti mensili non era rimasto sospeso. L'è questo un giudizio di fatto che sfugge alla censura del Collegio Supremo.

Nè poi sussiste la lamentata contraddizione, di avere il tribunale in prima esattamente ritenuto che la eccezione del convenuto consistesse nel non dover pagare che a rate, e di poi l'avrebbe tramutata in quella, ben diversa, di dovere pagare mensilmente. Il tribunale, nell'esporre la storia della causa, ritenne in punto di fatto che « il Leti confessò d'altra parte di es- « sere debitore dell'Unione di sole « lire 441, per libri da essa ricevuti, « da pagarsi a lire 13 mensili ».

E, ciò premesso in fatto, venne di poi codesto patto interpretando, e ritenne di non potersi ammettere lo assunto del Leti, quando egli stesso riconosceva di dover pagare mensilmente le lire 13. Adunque non esiste la lamentata contraddizione.

Egli è vero poi che il tribunale a codesta prima ragione, che desumeva dal patto, ne aggiungeva un'altra, quella cioè che la discordanza fra le parti versava sulla quistione delle somme pretese dall'Unione per i libri somministrati dalla casa di Bruxelles. Ma, anche ammettendo la poca esattezza di cotesta seconda ragione, rimane sempre la prima, cioè la interpretazione del patto in sostegno della sentenza denunziata.

Che molto meno sia in diritto sussistente la seconda doglianza del ricorrente, di avere la denunziata sentenza, con *patente contraddizione,* violate le norme di legge sulla compensazione, quando, dopo di avere premesso che per la compensazione si richiedevano crediti ugualmente liquidi ed esigibili, dichiarava compensato il credito di esso ricorrente, superiore ad ogni discussione, con quello dell'Unione, nel quale potevasi tutto al più ritrovare una facile liquidazione. Il tribunale, dopo di aver premesso che per l'art. 1287 codice civile la compensazione può avvenire fra crediti ugualmente liquidi ed esigibili, soggiungeva insegnarsi dalla dottrina e dalla giurisprudenza che un credito per essere liquido deve essere certo nella sua esistenza e nella quantità, e che, ove il credito potesse facilmente accertarsi, non cessava di essere liquido, soggiungendo che il debito del Leti era prontamente liquidabile con semplice calcolo aritmetico. Ora, così dicendo, il tribunale, per ritenere la liquidazione del debito del Leti, non violava alcuna disposizione di legge, nè incorreva in contraddizione. Ammettendo poi che il debito del Leti fosse prontamente liquidabile, esprimeva un giudizio di fatto incensurabile.

Non è poi esatto l'assunto del ricorrente, che la esigibilità del credito dell'Unione non sarebbe stata ricercata ed affermata dal tribunale. Basta leggere il brano della sentenza di sopra trascritto per convincersi del contrario. I giudici di appello confutarono l'assunto del ricorrente di esser rimasto sospeso nelle more del giudizio il termine per il pagamento delle rate mensuali, appunto per dedurne la esigibilità delle diverse rate scadute e quindi del credito dell'Unione.

Che, infine, non si manifesti meglio fondata in diritto l'altra doglianza, di avere il tribunale, giudicando sulla portata giuridica della clausola contrattuale, relativa al pagamento a rate mensili, assorbito e giudicato il merito dell'altra causa già promossa dall'Unione contro esso Leti, tuttora pendente davanti al pretore e non riunita a quella dell'opposizione al precetto. Innanzi tutto, davanti ai giudici d'appello codesta eccezione non fu proposta. Il Leti in quella sede non eccepì categoricamente che il tribunale non poteva occuparsi della compensazione, perchè in tal modo sarebbe venuto a pregiudicare il merito dell'altra causa pendente avanti al pretore, e quindi la eccezione riesce nuova in questa sede. Ma, oltre a ciò, osterebbe il quasi-contratto giudiziale. Davanti al tribunale le parti spiegarono le loro difese in merito della compensazione, ed il tribunale sulle reciproche deduzioni assolse la quistione. *Quod semel placuit amplius displicere non potest.*

Che per le discorse cose sia a ri-

gettarsi il ricorso con la condanna del ricorrente, perchè soccombente, alle spese ed alla perdita del fatto deposito.

Per tali motivi: la Corte rigetta il ricorso.

Sezione civile 27 gennaio 1897, n. 59 (1).

GHIGLIERI P. P. - PUCCIONI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Demanio e Fondo pel culto (avv. er. GENOVESI) - *Bozzi per la parrocchia di San Mustiolo in Sant'Angelo di Montepulciano* (avv. FERI) (2)

POSSESSO: Buona fede - Acquisto dei frutti - Opinione di proprietà - Titolo - Titolo apertamente contrario al possessore - Demanio dello Stato - Legge sulla soppressione degli enti ecclesiastici - Deposito o sequestro.

La buona fede che la legge richiede nel possessore per l'acquisto dei frutti non è una qualsiasi ragionevole credenza di essere legittimo proprietario della cosa che li produce, ma quella opinione di proprietà che si fonda sopra un titolo atto a trasferire il dominio, per modo che dove non vi è titolo non può esservi possesso di buona fede.

Non vi ha titolo putativo atto a fare acquistare i frutti quando il titolo, su cui il possessore fonda la sua opinione di possederli come proprietario, gli sia apertamente contrario.

Non è possesso di buona fede quello preso dal Demanio dello Stato in forza dell'art. 16 della legge del 7 luglio 1866, mentre tale possesso al Demanio concesso in virtù di detto articolo altro non è che un semplice deposito o sequestro che non muta minimamente la posizione giuridica delle parti contendenti.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Firenze, dei 12-24 marzo 1896.

Sezione civile 23 novembre 1897, n. 611.

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Villetti (avv. RINALDI e DE PROSPERIS) - *Istituti ospitalieri di Roma* (avv. PATRIARCA e BACCELLI ALFR.)

MEZZO ISTRUTTORIO: Irrilevanza - Giudizio di fatto - Cassazione.
OPERE PIE OSPITALIERE DI ROMA (Impiegati delle): Licenziamento - Pensione.

Il vedere se un mezzo istruttorio sia rilevante o meno allo stato della causa costituisce un apprezzamento di fatto devoluto al magistrato di merito ed insindacabile in sede di cassazione.

Gli impiegati delle opere pie ospitaliere di Roma, i quali siano licenziati o cessino dal servizio, non hanno diritto a conseguire una pensione vitalizia od indennità a carico delle stesse opere pie e in ragione della durata del loro servizio.

La Corte osserva che il *primo mezzo* del ricorso è manifestamente inattendibile, poichè non è esatto che la sentenza manchi di motivazione nella parte in cui furono respinti i mezzi istruttorj richiesti dal ricorrente Villetti. La corte non omise di esaminare cotesta istanza, ma ritenne frustranei tali mezzi istruttorj, rilevando che essi erano in opposizione con gli elementi della causa, e con quello che era stato in precedenza ritenuto in punto di diritto e di fatto dalla corte medesima. Il vedere poi se un mezzo istruttorio sia rilevante o meno allo stato della causa costituisce un apprezzamento di fatto devoluto al magistrato di merito ed insindacabile in cassazione.

Che anche il *secondo* ed il *terzo mezzo* del ricorso non hanno giuridico fondamento; imperocchè la questione sostanziale che in essi viene discussa consiste nel vedere, se gli impiegati delle opere pie ospitaliere di Roma, i quali sieno licenziati o cessano dal servizio, abbiano diritto a conseguire una pensione vitalizia, od indennità, a carico delle stesse opere pie, ed in ragione della durata del loro servizio. Ora bene la corte di merito ha respinto la domanda del ricorrente Villetti, il quale, essendo stato impiegato dell'Opera pia ospitaliera del SS. Salvatore per un numero di anni, ed avendo cessato dal prestare il suo servizio, pretendeva una pensione od indennità proporzionata alla durata di tale servizio a carico di quell'ente, giacchè nè per legge nè per patto speciale interceduto con la detta Opera pia può competere al Villetti lo sperimento di cotesto diritto. Invano il ricorrente fa ricorso al motu-proprio del pontefice Leone XII, mediante il quale gli impiegati degli ospedali di Roma furono equiparati agli impiegati governativi per gli effetti della pensione, fatto però obbligo ai medesimi di versare nella cassa delle giubilazioni un'aliquota proporzionata al loro stipendio; imperocchè quel rescritto faceva obbligo allo Stato, e non già alle amministrazioni ospitaliere, di corrispondere la pensione ai loro impiegati, e cotesto diritto non solo fu riconosciuto, ma anche attuato da quegli impiegati, tra i quali vi era il Villetti, i quali, dopo la instaurazione del governo italiano in questa provincia e dopo la pubblicazione in Roma delle leggi 3 agosto 1862 e 14 aprile 1864 sulle pensioni, si affrettarono a domandare la liquidazione della pensione pel tempo del servizio anteriore, appunto perchè le nuove leggi più non consentivano tale diritto a loro favore e la competente pensione od indennità fu loro liquidata dalla corte dei conti. Ora si tratta di sapere se il ricorrente Villetti, avendo continuato a prestar servizio all'Ospedale del SS. Salvatore dal 1870 al 1892, abbia diritto a liquidare una pensione od indennità a carico di tale Opera pia. E la negativa non può formare oggetto di seria disputa, poichè le disposizioni invocate dal ricorrente delle leggi 14 aprile 1864, 21 febbraio 1895 e 20 marzo 1895 riflettono esclusivamente gl'impiegati governativi, ovvero quelli che da impiegati dello Stato passano al servizio delle provincie, dei comuni, o di altri enti morali amministrativi. In tali casi il legislatore ha voluto che quando i servizi governativi fossero trasformati, o quando alcuni ufficj dello Stato passassero alla dipendenza di altri enti amministrativi, questo mutamento di carattere di governativi, o provinciali o comunali, non dovesse influire sulla legittima aspettativa degli impiegati dello Stato, e non dovesse far perdere loro il diritto alla pensione anche pel tratto avvenire.

E' perciò che la pensione viene parimenti conservata anche quando l'impiegato non sia più alla dipendenza del governo, ma di altra pubblica amministrazione, e salvo poi a ripartire la pensione al tempo in cui dovrà essere liquidata a carico dello Stato e degli altri enti interessati, e secondo le norme dell'art. 246 della detta legge 14 aprile 1864. Coteste norme però non sono applicabili al Villetti, il quale, riconosce e ritiene pure la sentenza denunziata, non fu mai impiegato dello Stato, e non ebbe mai nomina governativa, non fu nominato dall'amministrazione della succennata Opera pia, e prestò esclusivamente il suo servizio alla stessa.

Nè dice cosa diversa l'art. 30 del testo unico della citata legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, sul quale fa tanto assegnamento il ricorrente; poichè in esso si contempla il caso degli impiegati civili, cioè dello Stato, i quali sotto l'impero delle leggi preesistenti negli antichi Stati d'Italia, sebbene non fossero retribuiti dallo Stato direttamente, aveano però un titolo o un trattamento di riposo a carico del pubblico erario. Ma il Villetti non si trova in tale ipotesi, in primo luogo perchè egli non è impiegato governativo, ed in secondo perchè il servizio anteriore alla pubbli-

cazione della legge del 1864 in Roma gli venne già computato, e fu apppunto in base a cotesto servizio che potette ottenere la liquidazione della pensione fino al 1870. La citata disposizione dell'art. 30 non risolve quindi una questione di diritto a pensione od indennità, ma riguarda soltanto un computo di termine del servizio, comprendendo nello stesso a beneficio dell'impiegato dello Stato, che domandi la liquidazione della pensione, anche il periodo anteriore alla sua nomina ad impiegato governativo.

L'essersi poi detto nel motu-proprio di Leone XII, che gl'impiegati degli ospedali di Roma erano equiparati agli impiegati governativi agli effetti della pensione, non importa che il Villetti sia ora, o sia stato mai impiegato dello Stato, ma significa semplicemente che, finchè durava la condizione giuridica creata da quel motu-proprio, gl'impiegati degli ospedali, essendo pareggiati a quelli governativi, potevano ripetere la pensione a carico dello Stato, ma non mai a peso delle amministrazioni ospitaliere. Ma siffatta condizione giuridica fu risoluta con la pubblicazione in Roma della legge generale italiana, che non più riconosceva il diritto a pensione degli impiegati non governativi e che mai lo fossero stati. E, poichè non si poteva certamente ledere il diritto acquisito di detti impiegati pel tempo anteriore, così essi furono ammessi a liquidare la pensione o la indennità relativamente alla stessa epoca. Cessarono in conseguenza gli effetti giuridici di detto motu-proprio, e gl' impiegati degli ospedali, continuando a prestar servizio agli stessi, non potevano più avvalersi di quel provvedimento legislativo, nè potevano invocare la legge generale in vigore sulle pensioni, perchè questa riflette gl'impiegati civili dello Stato, e quelli che, essendo stati al servizio dello Stato, passassero alla dipendenza di altre pubbliche amministrazioni, mentre il Villetti, giova ripeterlo, non fu mai impiegato governativo, ma era ed è rimasto sempre un funzionario al servizio dell'Ospedale del SS. Salvatore e nominato da questa amministrazione.

Posto adunque che, nè la legge generale sulle pensioni, nè alcuna legge speciale mette a carico delle amministrazioni ospitaliere l'obbligo di corrispondere una pensione od indennità agli impiegati che licenzia o che cessano dal servizio, neppure cotesto obbligo potrebbe derivare dalle regole generali sulla locazione di opera. Imperocchè, come bene ha osservato la corte di merito, il diritto ad un'indennità spetta al locatore di opera, quando si tratta di contratto a termine, e quando egli venga licenziato senza giusta causa prima che il termine sia spirato. Ma nella specie la corte ha rilevato in fatto che si trattava di contratto di locazione a tempo indeterminato. Egli è vero che anche in tal caso sia prevalente nella giurisprudenza la massima, che il conduttore debba una indennità proporzionata al tempo in cui il locatore possa in altro modo procurarsi un onesto sostentamento mediante la prestazione della sua opera. Ma sul riguardo la corte di merito ha parimenti accertato in fatto che il Villetti abbandonò volontariamente l'impiego, e che nondimeno gli venne corrisposto per parecchi mesi lo stipendio, sicchè ebbe in sostanza quella indennità che avrebbe potuto competergli, tanto più che egli in quell'intervallo riuscì a procurarsi una diversa occupazione più lautamente retribuita. Ora il ricorrente censura al riguardo la sentenza della corte, ma non può altrimenti farlo, se non contraddicendo quegli elementi specifici ritenuti dai magistrati del merito e che sono insindacabili in cassazione.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso proposto dal sig. Giuseppe Villetti contro la sentenza resa dalla corte d'appello di Roma in data 16-23 luglio 1896.

Sezione civile 7 gennaio 1897, n. 5 (1).

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Lolli (avv. Mucci e Battistini) - *Congregazione di carità di Imola* (avv. Fortis e Gottardi) (2)

LOCAZIONE DI OPERA (Medico di un manicomio): Pagamento di mercede - Rinunzia pura e semplice - Motivazione convenevole - Giudizio incensurabile.

Il magistrato di merito, il quale si convince che la domanda di un medico di un manicomio per ottenere il pagamento di mercede per l'opera da lui prestata non è fondata perchè esso medico ebbe a rinunziare con rinunzia pura e semplice e non condizionata a qualunque suo avere per siffatto titolo, e per conseguenza niega il preteso diritto di esso attore, motiva convenevolmente ed emette un giudizio di fatto incensurabile in cassazione.

Sezione civile 23 febbraio 1897, n. 127 (3).

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. BARACANO

(concl. conf.)

Cuglini (avv. Aureli S.) - *Rossi* (avv. Guarini) (4)

CASSAZIONE (Ricorso per): Indicazioni specifiche della sentenza impugnata - Sostanza del giudizio - Prova per equipollenti - Inammissibilità.
MOTIVAZIONE: Sentenza - Ammissione di prova testimoniale - Altre sentenze - Contradditorietà di giudizio - Contraddizione.

Le indicazioni nel ricorso per cassazione della data di notificazione della sentenza impugnata e della residenza o del domicilio della parte resistente sono necessarie unicamente allo scopo di rilevare se il ricorso sia stato tempestivamente prodotto e regolarmente notificato, e, non attenendo le medesime alla sostanza del giudizio di cassazione, possono essere dimostrate per equipollenti, senza che la loro mancanza porti senz'altro la inammissibilità del ricorso.

Una sentenza, che a differenza di altre fra le stesse parti e sul medesimo oggetto di contendere, ammette l'esaurimento di una prova testimoniale prima di decidere in merito, se per avventura può essere censurata per contradditorietà di giudizio, certamente non può esser denunziata per contraddizione nella sua motivazione.

Sezione civile 1 febbraio 1897, n. 88 (5).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Severino Longo in De Petris Fraggianni (avv. Camerini e Ciarletta) - *Colletta* (avv. Manna e Mariani V.) (6)

MERITO (Giudizio di): Decreto di tribunale - Cessione d'ipoteca - Permuta di grado ipotecario - Interpretazione.

E' giudizio incensurabile rimesso ai magistrati di merito quello che concerne la quistione se in un decreto di tribunale e nel relativo istrumento di mutuo, che poi si stipulò, si intese fare una cessione di ipoteca, ovveramente una semplice permuta fra il grado ipotecario di un creditore primo iscritto e il grado ipotecario

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Bologna, dei 6-10 marzo 1896.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Perugia, degli 1-13 aprile 1896.

(5-6) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Aquila, del 26 dicembre 1895.

di un creditore iscritto con rango posteriore.

Sezione civile 23 luglio 1897, n. 511.

TONDI P. – TROISE Rel. ed Est. – P. M. DURANTE

(concl. conf.)

Calderoni (avv. Manzoni) - *Gardelli* (avv. Alessandri)

INTERESSI: Compravendita - Accollo del prezzo - Pagamento (*Cod. civ., art. 1509*).

Se in un contratto di compravendita il pagamento del prezzo non avviene con lo sborso effettivo del danaro, ma con l'accollo che si fa al compratore di pagare un debito del venditore, gl'interessi compensativi, che suppongono sempre la mancanza di pagamento del prezzo convenuto, non sono dovuti al venditore, sebbene ancora l'acquirente debba pagare al creditore del venditore le somme accollatesi.

Attesochè l'obbligo, che incombe all'acquirente, di corrispondere gli interessi compensativi presuppone l'altro che egli debba ancora il prezzo convenuto. Se questo non fosse più dovuto, per essere stato pagato, o si dovesse intendere veramente soddisfatto in altra maniera, certamente mancherebbe il fondamento del debito degl'interessi. L'art. 1509 codice civile non è capace di altra interpretazione.

Ora la sentenza, che s'impugna, ha ritenuto, dichiarando il senso del contratto di compra vendita, che il prezzo convenuto era stato soddisfatto tutto al venditore; e pagate altresì le lire 500, che erano parte di questo prezzo; e pagate con l'accollazione fattane dall'acquirente, mercè la quale il venditore più non dovea la detta somma all'ospedale legatario, e la dovea invece l'acquirente, che se l'era accollata.

I patti richiamati espressamente dalla sentenza illustrano questo concetto, in quanto si era stabilito che il compratore, assumendo l'obbligo di corrispondere le lire 500, si era obbligato insieme di garantire il venditore da ogni molestia; e questi, alla sua volta, avea assunto l'impegno di non chiedere mai nessuna cosa, che al prezzo stabilito si riferisse.

In questi termini di fatto della convenzione, non rimane se non consentire con la sentenza che, nei rapporti del compratore col venditore, il prezzo si dovesse intendere non più dovuto, e non già perchè fosse stato veramente sborsato, imperocchè gli si era sostituito un altro obbligo, quello cioè che veniva dall'accollazione, col complesso dei diritti e dei doveri che ne dipendono. E' una specie codesta di surrogazione convenzionale, onde al surrogato si sostituiva il surrogante; e ne veniva che, dove il compratore non avesse corrisposto all'ospedale le lire 500, gli eredi del venditore, esposti al pericolo di pagarle, non avrebbero avuto già azione contro di lui per ripeterle, come parte del prezzo, ma come adempimento della obbligazione assuntasi con l'accollazione di corrisponderle direttamente all'ospedale legatario.

Poichè dunque il prezzo si dovea intendere giuridicamente soddisfatto, nei rapporti dell'acquirente col venditore, la sentenza ha bene applicato l'art. 1509, respingendo la istanza per gl'interessi compensativi.

Nè il ricorso ha ragione di rimproverare alla sentenza la contraddizione. Essa, di fatti, ritenendo che il prezzo era stato corrisposto, mentre col fatto le lire 500 si doveano ancora all'ospedale, non è caduta in contraddizione, perchè ha distinto i rapporti che correano tra il compratore ed il venditore; e sotto questo rispetto ha stimato che le lire 500 non fossero più dovute, e di conseguenza non fossero dovuti gl'interessi. Ma, nei rapporti diversi che intercedeano fra l'accollante ed il creditore ospedale, ha ritenuto quello, che era in fatto, cioè che le lire 500 all'ospedale si doveano ancora.

Quanto poi alle altre censure mosse alla sentenza, queste, o incontrano l'ostacolo di apprezzamenti incensu-

rabili in questa sede, o si risolvono nel concetto che gl'interessi erano dovuti al venditore, comunque il prezzo, nelle lire 500, non lo fosse di vantaggio; e dovuti perchè le 500 lire non erano state esatte dall'ospedale, nè erano esigibili durante la vita del Calderoni; ma, come si è detto, gl'interessi non si domandano già dall'ospedale, sibbene dal venditore, e, rimpetto a costui, il prezzo non si dovea più, per effetto della convenzione e dell'accollazione.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso avverso la sentenza del tribunale di Ravenna 29 novembre-1 dicembre 1896.

Sezione civile 9 agosto 1897, n. 524 (1).

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Castiglione (avv. Manna e Mariani) - *De Pasqua* (avv. Centi) (2)

IMMOBILE ESPROPRIATO: Terzo possessore - Controversia sulla proprietà - Fratelli proprietarj di varie parti - Motivazione di sentenza - Presunzioni.
IMMOBILE (Vendita di): Corpo e misura - Parte invenduta dell'immobile - Presunzione.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito, che, in una controversia nella quale il terzo possessore di un immobile espropriato dal creditore di un suo fratello deduce che l'immobile è in parte di sua spettanza per averlo avuto dal genitore, tralascia di esaminare tale circostanza non ostante che vi fossero delle presunzioni in favore del deducente.

L'essersi venduta porzione di un immobile a corpo e non a misura non è, per sè solo, motivo sufficiente a far ritenere che anche il resto dell'immobile sia stato venduto, quando tale eccedenza è superiore al triplo dell'estensione dell'immobile che si dichiara venduto.

Sezione civile 29 novembre 1897, n. 820 (3).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Vincenzi in Costanzi (avv. Vitali) - *Concetti in Costanzi* (avv. Dari) (4)

DANNI: Domanda - Prova per perizia - Giudizio di fatto - Inesistenza.
SPOGLIO DI MOBILI: Indennità - Opposizione all'usciere - Custodia - Indennità.

Domandatasi una somma a titolo di danni, non contrastati dall'avversario, ed attribuitasi tale somma dal magistrato di merito, riesce inutile ogni ulteriore discussione tendente all'ammissione di una perizia allo scopo di provare l'esistenza degli stessi danni.

E' inammissibile in cassazione il giudizio, col quale il magistrato di merito esclude l'esistenza di alcuni danni affermati dall'attore.

Se un individuo soffre un violento spoglio di mobili, e per la sua opposizione all'usciere riesce necessario di esportare i mobili e di porli sotto custodia, riconosciutosi poi ingiusto lo spoglio, esso ha diritto ad indennità per la temporanea privazione dei mobili.

(1-2) La Corte annullava la sentenza della corte d'appello di Aquila dei 26-31 dicembre 1895, e rinviava la causa a quella di Roma.

(3-4) La Corte, accoglieva il ricorso contro la sentenza del tribunale di Fermo, dei 23-31 dicembre 1896, e rinviava la causa a quello di Ascoli Piceno.

Sezione civile 23 giugno 1897, n. 425 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Cocco (avv. Rinaldi e D'Angelo) - *Di Biase, Caporale e altri* (avv. Centi e Sigismondi) (2)

REGISTRO (Contravvenzione alla legge di): Denunzia di successione - Pagamento delle tasse - Nullità del giudizio - Autorità giudiziaria - Pene *(Legge sul registro, art. 70 e 100)*.
FEUDO: Sentenza - Motivazione - Transazione - Colonie - Prova - Feudo disabitato - Colonie su demanj ex-feudali.
ULTRA PETITA (Giudizio): Domanda principale - Domanda subordinata di prova.
POSSESSO (Prova di): Sentenza - Contraddizione - Più attori.
IMMOBILI (Confini di): Indicazione nella comparsa conclusionale - Impugnazione dello avversario.
PROVA: Giudizio di fatto - Incensurabilità.
COLONIA PERPETUA: Terra feudale - Coltivazione per dieci anni - Fatti posteriori - Prova - Obblighi del colono - Decime - Generi seminati - Prodotto principale del fondo - Possesso di demanj ex-feudali - Divieto di farvi novità - Colonie precarie e perpetue - Coesistenza - Prova - Documenti - Motivazione di sentenza.
PRESUNZIONI: Giudizio di fatto.
CONTUMACIA: Giudizio di rinvio *(Cod. proc. civ., art. 489)*.

La contravvenzione agli art. 70 e 100 della legge di registro, per i quali non si può dalle autorità giudiziarie esaminare le domande di coloro che fondano le loro pretese su di una successione se prima non se ne giustifichino la denunzia e il pagamento delle rispettive tasse, non producono la nullità del giudizio, ma solo l'applicazione delle sanzioni penali ai funzionarj contravventori.

Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, esaminando la natura di un immobile feudale, si convince, in base ai documenti prodotti in giudizio, ch'esso rimase tale anche dopo una transazione intervenuta a suo riguardo.

Ritenuto che le colonie inamovibili possono costituirsi pure su feudi disabitati, non è da censurarsi la sentenza del magistrato di merito che abbia ritenuto potersi tale colonia provare nello stesso modo stabilito per quelle costituite su demanj ex-feudali.

Non giudica ultra petita il magistrato di merito che, senza disporre una prova domandata dalla parte in via subordinata, accoglie la sua deduzione principale, alla dimostrazione della quale tendeva la prova chiesta in via subordinata.

Non cade in contraddizione il magistrato di merito se, di fronte a più attori, i quali sostengono essere dimostrato il loro possesso di immobili, ritiene per alcuni provato tale possesso, mentre per altri ritiene necessario di provarlo ulteriormente.

Non è censurabile il magistrato di

(1-2) I *fatti* della causa sono brevemente riassunti come segue dalla Corte:
« In contumacia di Diana, Rosa, Giacinta, Antonia e Tommaso Caporale fu Michele, di Pietro Caporale fu Raffaele, di Carmine, Giacinta e Rosa Trasmondo, la corte d'appello di Roma, pronunziando in grado di rinvio sullo appello proposto da Giuseppe Caporale ed altri, contro la sentenza del tribunale di Lanciano provvedeva come segue: 1° dichiarava riassunte le istanze di alcuni degli appellanti; 2° Ordinava cancellarsi, tra i nomi degli appellanti, quelli di Nicola Massimini e di Nicola Colaneri. 3° Rigettava l'appello nei rapporti dei contumaci Caporale; 4° Rigettava rapporto a tutti gli appellanti il gravame pel capo relativo alla domanda degli usi civici sulla parte non coltivata del territorio di Rizzacorno; 5° Lo rigettava del pari pel capo relativo al diritto colonico in rapporto agli appellanti Pietro Di Battista fu Bernardino seniore, Tommaso di Battista fu Antonio nell'assunta qualità, Michele, Nicola, Antonio, Vincenzo e Maria Di Battista fu Silverio, Nunziata Di Battista fu Domenico, Anna Tucci madre della minore Rosa di Battista fu Stefano e Letizia Cinese tutrice del marito Carmine Di Battista, Michele e Bernardino Di Battista fu Giuseppe, e nel confermare la sentenza appellata circa la prova disposta a carico del Cocco ne ordinava

merito per aver detto che nella comparsa conclusionale di una delle parti erano con sufficiente precisione indicate le estensioni di alcuni immobili controversi, quando l'avversario non impugna le deduzioni contenenti quelle indicazioni.

Non si può in cassazione censurare il magistrato di merito per aver ritenuto che fra due mezzi di prova (orale e perizia) chiesti dalla parte, una sola (la orale) fosse sufficiente a provare il suo assunto.

Quando si dimostri la coltivazione di una terra feudale per dieci anni anteriori alla legge del 2 agosto 1806, agli scopi di provarne la trasformazione in colonia perpetua, la prova che per fatti posteriori si fosse modificato tale stato di cose deve essere data da colui che basa su tale modificazione delle pretese, e non dal colono.

E' dottrina costante che i coloni debbono pagare le decime di qualunque genere da essi seminato e come prodotto principale su di una parte del fondo redditizio.

Il divieto sancito con la disposizione dell'art. 15 della legge 2 agosto 1806, di portare alcuna novità all'attualità dei possessi da parte dei possessori, riguarda i demanj ex-feudali soggetti alla ripartizione.

E' incensurabile il magistrato di merito che, partendo dal giusto principio che possono su di un territorio coesistere colonie perpetue e colonie

---

la esecuzione. Dichiarava inoltre che tutti i Di Battista avevano diritto alle migliorie che avevano apportate ai fondi da essi detenuti. Nominava all'uopo il perito per verificare la esistenza; 6° Rigettava parimenti l'appello nei rapporti di Pietro Di Biase, salvo il diritto alle migliorie da far valere in separato giudizio; 7° Lo rigettava anche rispetto a Francesco e Camillo Caporale fu Antonio, Pietro Caporale fu Tommaso, Ambrogio e Carmine Caporale fu Tommaso, Nicola Massimini fu Gennaro, Gennaro Massimini fu Serafino, Carmine Massimini fu Serafino, eredi di Saverio Trasmondo e Antonio Trasmondo, Domenico D'Attilio e Rosa Valerio. Salvo per quest'ultima il diritto alle migliorie da far valere in separato giudizio; 8° Accoglieva l'appello nell'interesse di Luigi Michele Caporale fu Tommaso, Antonio Caporale fu Domenico, Nicola e Vincenzo Caporale fu Michele, Carmine Caporale fu Biagio, Camillo Caporale fu Giustino e Concezio e Domenico Colaneri, e per lo effetto li dichiarava coloni inamovibili delle terre rispettivamente possedute di cui era parola nella parte motiva della sentenza, esclusi gli alberi di querce di proprietà di Falco Cocco, con l'obbligo in essi di corrispondere in favore di detto Cocco il terraggio in ragione del sesto del prodotto di ciascun anno sopra i generi di principale coltura, esclusi i legumi e le erbe, salvo il diritto alla commutazione tanto della prestazione, quanto degli alberi; 9° Prima di provvedere definitivamente in rapporto a Giuseppe Caporale fu Nicola e Maria Vincenzo Caporale fu Domenico, ordinava che avessero specificato le terre da esse possedute; 10° Accoglieva per quanto di ragione l'appello nell'interesse di Tommaso Di Biase e di Antonio Di Battista fu Amico, Bernardino Tucci, Pietro Nicola Massimini fu Carmine, Tommaso e Donato Tucci, Consiglio Tenaglia, Domenico Campitelli, Antonio di Biase fu Vincenzo, Domenico, Antonio e Donato Di Biase fu Tommaso, Carmine e Domenico Franchini, e per lo effetto ammetteva costoro a provare con testimonj che i loro autori coltivarono per un decennio anteriore al 2 agosto 1806 le terre delle quali erano in possesso, e come nella parte motiva specificate, pagando al tenutario dell'ex feudo la corrisposta fissa in ragione del sesto dei prodotti; che si fabbricarono anteriormente al 1806 masserie, case e capanne per loro abitazione e per ricovero degli animali; che si piantarono ulivi, vigne ed alberi da frutta, e che per loro uso vi costruirono la chiesa, la fontana e le strade nell'interesse del territorio coltivato; 11° Ordinava infine che lo stesso perito avesse verificato se le terre descritte nelle comparse conclusionali del 24 agosto 1887 e possedute dai Di Biase fu Vincenzo, Di Biase fu Tommaso e Franceschino fossero diverse da quelle che furono ad essi ed ai loro autori locate con l'istrumento del 24 ottobre 1868.

Contro tale pronunziato ricorrono il Cocco ed una parte dei coloni.

Ne chiede il primo per quindici mezzi lo annullamento.

Lo investono i secondi con altri sei mezzi ».

precarie, ritenne nella specie l'esistenza di alcune colonie precarie.

Il vedere se gravi, precise e concordanti sono le presunzioni invocate dalla parte, è oggetto d'incensurabile apprezzamento del magistrato di merito.

L'art. 489 del codice di procedura civile relativo alla contumacia è applicabile anche ai giudizj in grado di rinvio.

Non si può accusare di difetto di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, sulla richiesta di una prova relativa a più terreni che si reclamano come colonici, in base allo esame di tutti i documenti ammette la prova di fronte ad alcuni di quei terreni, tacendo per altri pei quali implicitamente si deve ritenere che abbia respinto la prova.

Con il *primo mezzo* del RICORSO DEL Cocco si deduce che tutti gli attori istituirono il giudizio nella qualità di eredi dei loro rispettivi autori, senza giustificare che le successioni fossero state denunziate, che si fossero pagate le rispettive tasse di trasferimento, e che nelle denunzie fossero compresi i fondi pei quali si contende, e quindi non potea la corte dare ingresso alla proposta azione contro le imperative sanzioni della legge di registro.

Osserva che, ammesso pure che i giudici di merito nel profferire le loro sentenze avessero contravvenuto alle disposizioni contenute negli art. 70 e 100 della legge di registro e dell'art. 6 della legge 14 luglio 1887, non per questo si può sostenere la nullità del giudizio e delle profferite sentenze, non producendo altro effetto la inosservanza della cennata disposizione che l'applicazione delle sanzioni penali stabilite dalla legge stessa ai funzionari contravventori.

Osserva che col *secondo mezzo* si dice che era chiamata la corte ad esaminare le condizioni giuridiche del tenutario e a risolvere la questione se, data una terra a titolo di tenuta, si dovesse considerare come burgensatica e non feudale. La corte non risolveva la questione, limitandosi a dire che la riserva del quindennio faceva rimaner feudale la terra, senza por mente che la istanza dell'avvocato fiscale, di poi accolta, si riferiva agli arretrati del quindennio e non ai posteriori, perchè sarebbe stata una vera contraddizione riconoscere come feudatario il Frascone e far pagare ad altri i pesi feudali. I fatti posteriori poteano involvere un abuso od un errore, ma non poteano alterare l'indole del contratto del 1717. E mentre il ricorrente invitava la corte a tener presente l'elenco dei feudi rustici degli Abruzzi, per convincersi meglio che la qualità feudale era cessata, non spendeva alcuna parola su tale richiesta. Violava quindi gli art. 360, 361 e 517 della procedura civile.

Osserva che la corte di merito ebbe per fermo che Rizzacorno costituiva un feudo, e per lo esame portato sui documenti della causa si convinse che non aveva perduta tale qualità per la transazione del 1717. Imperocchè considerò che, se dopo la vendita in danno del comune di Lanciano del cennato feudo si dovessero considerare i possessori quali tenutari, pure non rimase estinta la qualità feudale per effetto della transazione medesima, anzi risulta maggiormente confermata, essendosi accertato il diritto del fisco ad esigere il quindennio *a quo voluerit.*

Con queste considerazioni della corte di merito, fondate sullo esame portato sui documenti esibiti ed invocati dalle parti, si giustifica il pronunziato della corte stessa e si dimostra del tutto infondata la censura che si fa col proposto mezzo di omessa motivazione. Imperocchè non dubitandosi della originaria qualità feudale, non cessava tale qualità pel fatto che altri ne fosse stato il tenutario, posto mente che la tenuta presuppone il feudo, e non sussiste se non esiste il feudo. E bene si avvisò la corte di merito affermando che con la transazione del 1717 la qualità feudale di Rizzacorno risultò maggiormente confermata.

Osserva che col *terzo mezzo* si deduce che, ritenuto il territorio di Rizzacorno feudo disabitato, e quindi in-

capace di usi civici, qualsiasi occupazione si sarebbe dovuta provare con scrittura del concedente che nella specie mancava. Ritenendo invece la corte che sul cennato territorio si potessero, senza obbligo di scrittura, costituire le colonie, violava la costituzione di Zenone, il rescritto del 19 settembre 1815 e l'art. 1314 del codice civile.

Osserva che con la sentenza del 27 giugno 1893 questa Corte ritenne che le colonie inamovibili potevano costituirsi sui feudi disabitati, e ampiamente ne disse le ragioni seguendo il modo di giudicare della commissione feudale.

Ora, se di ciò non si fa più dubbio, non si può censurare il pronunziato della corte di rinvio, la quale ha ritenuto che la prova di siffatta colonia possa farsi nello stesso modo come era consentita per quelle che si costituivano sui demanj ex feudali. Che anzi si può ben dire che nel ragionamento della sentenza di questa Corte era implicita l'affermazione che, derivando la colonia da quella coltivazione che era dalle leggi indicata e richiesta, la prova di un tale estremo non potea non essere che quella stessa consentita per le colonie costituitesi sui demanj feudali.

E ben si dice che questi principj formavano un *jus receptum* al tempo dell'abolizione della feudalità. Ed opportunamente s'invoca l'autorità del Winspeare, il quale scriveva all'intendente della Calabria Citra: « sen- « tirsi autorizzato dalla legge e dallo « stile uniforme di giudicare della « Commissione, a dichiarare che le « colonie perpetue s'intendono acqui- « state da tutti coloro che per un « decennio continuo abbiano senza « contratto scritto coltivato un fondo « ex feudale, anche di pieno ed as- « soluto dominio dell'ex barone ».

E così il Winspeare due cose affermava, la possibilità delle colonie nei feudi anche di assoluto dominio dell'ex Barone, e che per siffatte colonie non fosse occorsa la prova scritta, come ora si pretende dal ricorrente. Ed affermava cosa anche di maggior valore: che, a dare il cennato giudizio, era autorizzato dalla legge e dallo stile uniforme di giudicare della commissione feudale, della quale giustamente è stato affermato di costituire le sue massime un *jus receptum*.

Osserva che col *quarto mezzo* si deduce che per provare la libertà del territorio il ricorrente produceva molti documenti, fra i quali l'estratto dello stato di sezione del comune di Lanciano, estratti di deliberazioni di quel decurionato intorno alle operazioni per la formazione del catasto e certificati dell'archivio provinciale intorno agli atti per la divisione dei demani del comune medesimo. Il ricorrente chiamava l'attenzione della corte sulla differenza del valore giuridico del catasto e dello stato di sezione: ma la corte ha parlato solo del catasto e non dello stato di sezione, nè ha esaminato tutti gli esibiti documenti circa la maniera ponderata come si procedè allo accertamento del possesso. Per conchiudere poi la corte alla esistenza delle colonie si lasciò imporre dall'istrumento, dalle dichiarazioni in esso contenute che i voluti coloni avrebbero pagato il sesto su tutti i beni di proprietà diretta del Virgili. E poichè, a dire della corte, la colonia è una enfiteusi, così la indicazione del dominio diretto fa supporre la colonia; senza por mente che secondo le leggi furono sempre distinti i due rapporti giuridici, e le parole contenute nell'istrumento suddetto escludevano la colonia. Violava perciò la corte i decreti del 20 giugno 1808 e 17 gennaio 1810, i rescritti del 17 febbraio e 29 agosto 1838, la disposizione riguardante il catasto e gli art. 1557, 1592, 1609, 1617, 1623 e 1624 del codice civile.

Osserva che la corte di merito tenne conto di ciò che risultava dalle intestazioni catastali, per le quali si sarebbe avuto che, fatta eccezione per sedici tomoli, tutto il rimanente della tenuta era intestato all'ex Barone. Soggiunse però la corte che non si era prodotti gli alberami di affitto allora presentati per poter fare sugli stessi alcuno apprezzamento.

E considerò ancora che lo stesso ricorrente aveva somministrato la prova

del poco valore che aveano le intestazioni catastali avendo esibito ben ventidue istrumenti di acquisto del diritto colonico per la intestazione di circa trecento tomoli, tuttochè dagl' istrumenti medesimi risultasse che gli appezzamenti che si cedevano fossero all'acquirente intestati. Più di tutto però diede importanza la corte all'istrumento del 1838, da cui evidentemente risultava che la colonia non si limitava a quella poca estensione risultante dal catasto.

Nè hanno valore le censure che si fanno al riguardo dal ricorrente. Imperocchè ritenne la corte che dal cennato istrumento risultava di possedere gli stipulanti i terreni nell'atto stesso indicati sotto la loro responsabilità non meno che alla loro coltivazione, e dei quali la proprietà diretta al Virgili si spettava, per lo che si obbligavano i coloni di corrispondere il sesto di tutti i prodotti; onde ne conchiude di essere dimostrata a favore degli stipulanti medesimi la loro qualità di coloni inamovibili, non ostante l'ambiguità delle parole adoperate. E da ciò segue che non siano accettabili le censure che si muovono dal ricorrente; posto mente ancora che fra le diverse figure giuridiche, fra le tante discordanze della pratica e della giurisprudenza si dimostrava più consentaneo il concetto della colonia.

Osserva che con il *quinto* e fino al *decimo mezzo* rispetto ai resistenti formante la quarta delle sei categorie stabilite dalla impugnata sentenza, si deduce che non bastava invocare lo istrumento del 1838, tanto più che i cennati resistenti non sono gl'interessati che stipularono l'istrumento medesimo. Oltre di che non era in questo determinata la quantità della terra dagli stessi coltivata; e quindi si sarebbe dovuto ordinare ai coloni la prova della estensione delle terre possedute nel decennio anteriore al 1806.

Si deduce inoltre che per alcuni dei cennati resistenti non teneva conto la corte delle specifiche eccezioni che si presentavano dal ricorrente. Si censura ancora la corte per avere giudicato *ultra petita* quando riteneva che i fondi reclamati fossero quelli accennati con gl' istrumenti del 1838, mentre i reclamanti chiedevano di volerne fare la prova con testimonj e perizia. E si accusa inoltre la sentenza di contraddizione tra due capi dello stesso dispositivo, inquantochè distinti i coloni per categoria, riconobbe per quelli della quinta la necessità della prova del possesso, mentre per gli altri della quarta, che si trovano nelle condizioni medesime, tranne la dichiarazione astratta del diritto colonico, non si ritenne necessaria alcuna prova. Si lamenta pure che col dispositivo non si specificano i termini pei quali si era riconosciuta la qualità colonica, credendo la corte che fosse sufficiente il dire con la motivazione che erano descritti in determinati numeri della comparsa conclusionale. E l'errore e il vizio della denunciata sentenza si facea maggiore per non contenere la indicata comparsa la specifica designazione dei fondi, mancando i confini di essi ed i relativi numeri del catasto, solo riscontrandosi la semplice vaga indicazione delle contrade.

Osserva che sono del tutto infondate le suindicate censure. E di vero è da por mente che la corte di merito, nei rapporti degli appellanti compresi nella quarta categoria, mise come base del suo ragionamento che erano gli eredi ed aventi causa di quelli che erano intervenuti nell'istrumento del 1838, senza che avesse il ricorrente opposto altro titolo dimostrante la precarietà del possesso.

Nè ha valore la deduzione che nel cennato istrumento non era indicata la quantità della terra dagli stipulanti coltivata. Imperocchè essendosi specificate nel presente giudizio le diverse estensioni per le quali si pretendea il diritto colonico, non facea ostacolo all'accoglimento del proposto gravame la denotata circostanza, nè era il caso di disporre al riguardo un mezzo d'istruzione che neanche si chiedeva.

E neppure hanno valore le altre deduzioni, di avere la corte giudicato *ultra petita* ed emesse pronunzie contraddittorie; posto mente che i coloni chiedevano in via subordinata di far la prova della contestazione, se acco-

gliendo le deduzioni principali degli appellanti non credette disporre la detta prova.

E similmente è infondata l'altra accusa di contraddizione nella pronuncia; posto mente che avendo la corte ritenuto rispetto agli appellanti compresi nella quarta categoria, d'aver fatto la dimostrazione del loro assunto, non dovea nei loro rapporti dare quei provvedimenti che credette necessari per gli altri, pei quali riteneva non essere abbastanza provato quel possesso che dalle leggi demaniali si richiedeva.

Similmente non è attendibile l'ultima censura che si fa alla denunziata sentenza. Imperocchè con la comparsa conclusionale aveano i coloni, con sufficiente precisione, indicato le estensioni dei terreni pei quali si contendea, e da parte del ricorrente, mentre si negava la qualità colonica, non s'impugnavano le deduzioni dei coloni medesimi sotto il rapporto delle reclamate estensioni. E quindi basterebbe questa considerazione per dimostrare inattendibile il relativo mezzo del ricorso.

In quanto poi agl'inconvenienti che si lamentano di poter derivare dal non aver la corte riprodotte in sentenza le specificate estensioni, neppure si è autorizzati a ritenere di aver la corte stessa violata la legge; stantechè, se pure sussistessero i cennati inconvenienti, avrebbe sempre il ricorrente il modo per impedire qualsiasi sconfinazione da parte dei coloni.

Osserva che con il *mezzo undecimo* e sino *al quattordicesimo* si censura la sentenza per non avere nella parte dispositiva, e rispetto agli appellanti compresi nella quinta categoria, specificato i fondi con quelle particolarità indispensabili a costatarne l'identità. Contraddice inoltre la corte le stesse conclusioni dei coloni che chiedevano, oltre alla prova, anche una perizia indispensabile per identificare le terre coloniche e distinguerle da altre possedute a titolo precario. Si limitò la corte ad ordinare la sola prova orale, senza neppure dir le ragioni per le quali non disponeva la chiesta perizia.

Ma un errore più grave fu quello di limitare la prova del possesso colonico a due periodi estremi, senza tener conto di tutto il periodo intermedio. L'altro vizio infine di omessa motivazione e pronunzia si ravvisa per non aver motivato e deciso sulla conclusione del ricorrente, che in linea subordinata chiedea che, ammettendosi la prova, dovesse rimontare non al solo decennio prima del 1806, ma ad epoca anteriore al 1717.

Osserva che dai coloni si era con la comparsa fatta la specificazione dei fondi, senza che da parte del Cocco si fosse alcuna obbiezione presentata nel corso del lungo giudizio, e quindi la disposta prova era relativa agli specificati fondi e sui quali non cadea controversia. Per lo che si dimostrano infondate in questa sede le doglianze del ricorrente, di mancare nel dispositivo della denunziata sentenza la determinazione dei fatti da provarsi.

Nè può attendersi all'altra doglianza del ricorrente di non avere la corte disposta la perizia chiesta dagli stessi coloni. Imperocchè se la corte stessa credette di essere sufficiente la disposta prova orale, non si può in questa sede censurare il pronunziato del magistrato di merito.

Osserva che del pari è infondato l'altro mezzo con cui si pretenderebbe che la disposta prova si fosse dovuta estendere anche al periodo intermedio. E di vero la legge prescrive che per il fatto della coltivazione di una terra feudale per dieci anni anteriori alla legge del 2 agosto 1806 si tramutava in colonia perpetua; e quindi la prova di un tale fatto era richiesta e in tali limiti disponendoli la corte alla legge si uniformava.

Provato un tale estremo si dimostrava la colonia; e se per fatti posteriori si fosse il diritto quesito modificato, con altri mezzi di prova se ne sarebbe dovuto fare dal Cocco la dimostrazione.

Non si può infine accusare la corte di omessa motivazione e pronunzia, per non avere atteso alla conclusione specifica del ricorrente, che la prova dovesse rimontare al perio-

do anteriore al 1717. Imperocchè è da por mente che con siffatta deduzione si riproponea la quistione d'esser divenuta burgensatica la tenuta di Pizzacorno, e quindi non più possibile lo stabilimento delle colonie, a meno che non fossero preesistite alla transazione del 1717.

Ma siffatta deduzione era stata, al seguito di ampia motivazione, rigettata dalla corte, la quale avea ritenuto che dopo la transazione suddetta avea la tenuta conservata la sua natura di feudo. E quindi la prova dovea limitarsi al decennio anteriore alla legge del 1806.

Osserva che con il *quindicesimo* ed *ultimo mezzo* si denunzia la sentenza nuovamente per omessa pronunzia, per avere escluso dal terraggio le erbe in genere, senza occuparsi punto della sulla, mentre era controverso fra le parti se potesse escludersi.

Ma anche quest'ultima censura si dimostra infondata.

E' dottrina costante che i coloni debbono pagare le decime di qualunque genere da essi seminato e come prodotto principale su di una parte del fondo redditizio. E così l'erba dell'anno vuoto o che sia spontanea, o che sia migliorata da semenza di parti artificiali, appartiene ai coloni, e l'ex feudatario non vi ha alcun diritto. Ma col proposto mezzo non s'impugna la dottrina, ma si assume che la corte non motivava sulla disputa che si era impugnata. Ed in ciò v'è inesattezza di fatto; imperocchè non si era impegnata veramente una disputa, ma i soli appellanti coloni avevano con le loro conclusioni sostenuto che la sulla si dovesse escludere dalle dovute decime.

Osserva che col *primo mezzo* del RICORSO DEI COLONI si deduce che la impugnata sentenza riteneva i primi quattordici ricorrenti possessori e coltivatori di determinati appezzamenti senza che il Cocco avesse prodotto alcun titolo di locazione escludendo il diritto colonico; e quindi ammetteva i coloni a provare con testimonj la coltivazione decennale anteriore al 1806. Ma l'errore, dicono i ricorrenti, in ciò è evidente; imperocchè secondo i principj legislativi regolanti la materia, non avendo prodotto il Cocco nessun titolo di temporanea detenzione delle terre, ne seguiva di doversi dichiarare la inamovibilità delle colonie.

Ma non errò la corte nel chiedere la prova del fatto del possesso decennale anteriore al 1806; posto mente che base legale della presunzione della colonia è siffatto possesso. Che, se fu prescritto di dovere i commissarj ripartitori ritenere come coloni inamovibili quelli contro i quali non si presentava un titolo scritto di locazione o di uso precario, era ciò richiesto allo scopo di eliminare la controversia facile a prevedersi, se cioè, malgrado il cennato titolo, si dovesse ritenere come perpetuo il colono sol perchè vantava il decennale possesso. E scopo del legislatore fu di chiarire che la presunzione nascente dal cennato possesso dovesse cedere alla verità derivante dalla presentazione del titolo scritto.

Osserva che col *secondo mezzo* si censura la sentenza per avere rigettato gli appelli dei Massimini, dei Trasmondo, della Valerio e del D'Attilio, perchè gl'istrumenti del 1855, 1860 e 1861 contenevano dei contratti di affitto ripassati tra essi ed il Cocco; e rigettò l'eccezione d'insussistenza e nullità dei detti contratti, ritenendo male a proposito invocato lo art. 15 della legge 2 agosto 1806, come quella che aveva la sua applicazione per i demani ex feudali soggetti alla ripartizione. E si deduce inoltre che la corte cadde in un altro errore nel credere che la disposizione suddetta neppure si sarebbe potuta invocare, per mancare la prova della colonia, tuttochè esistesse su parte di Rizzacorno.

Osserva che non hanno valore le censure che si muovono circa la intelligenza data dalla corte alla disposizione dell'art. 15 della citata legge, avendo correttamente ritenuto che il divieto disposto con la disposizione medesima di portare alcuna novità all'attualità dei possessi, riguardava i demanj ex feudali soggetti alla ripar-

tizione. E di vero nella liquidazione di simiglianti demani era interessato il comune al quale, dovendosi dare un corrispettivo per gli usi civici esercitati sullo stesso, si impedì ogni novità all'attualità del possesso. Ma trattandosi di feudo disabitato, e trattandosi però di dichiarare soltanto la esistenza delle colonie a favore di quelli che avessero esercitata la coltivazione, non era impedito che da costoro si fosse transatto sul diritto ad essi spettante. Epperò ben facea la corte a rigettare l'eccezione di nullità degli stipulati contratti.

Nè ha valore l'altra censura che si fa alla sentenza suddetta. Imperocchè potendo coesistere su di un territorio colonie perpetue e colonie precarie, ritenne la corte, in base ai titoli prodotti, la esistenza delle colonie precarie rispetto ai ricorrenti coloni. E quindi non essendo censurabile la premessa, nel dippiù si ha un giudizio di apprezzamento incensurabile in questa sede.

E sono parimenti incensurabili il giudizio circa la intelligenza data all'istrumento del 7 giugno 1860 nei rapporti del D'Attilio, e similmente il rinvio ad altra sede dell'azione per le migliorie della Valerio, determinato dalla interpretazione data all' altro istrumento dalla medesima prodotto.

Osserva che col *terzo mezzo* si censura il pronunziato della corte nel rapporto di Pietro Di Biase per avere ritenuto che non aveva offerta alcuna prova del diritto colonico, che anzi era combattuto da presunzioni gravi, precise e concordanti risultanti da alcuni documenti presentati dal Cocco, onde si conchiuse di essere inattendibile la invocata prova testimoniale.

E si censura inoltre per avere affermato che rilasciato il possesso delle terre, non si potea disporre una perizia per l'accertamento delle migliorie.

Deduce il ricorrente di mancare di motivazione il fatto ritenuto di non avere fornito alcuna prova del suo diritto colonico; ed è evidente errore di diritto in materia d'immobili e per fatti avvenuti sotto le ultime codificazioni, ricorrere a presunzioni dell'uomo vietate dalla legge.

E' poi erroneo il giudizio riguardo al fondo in contrada Piano, e da cui a viva forza venne scacciato dal Cocco nel 1759; imperocchè il passare di 29 anni prima di rivendicarla non estingue il diritto della colonia, nè il diritto a rivendicarla.

Osserva che non ha fondamento la censura che si fa alla sentenza di mancata motivazione, avendo ritenuto che dai documenti sottoposti al suo esame ne risultavano presunzioni gravi per combattere il preteso diritto colonico. Imperocchè non si può in questa sede venir deducendo che non abbia la corte di merito specificatamente portato il suo esame su tutti i documenti, specialmente quando quello che si dice trascurato non si sarebbe potuto ritenere come pertinente alla risoluzione della controversia.

Il vedere poi se gravi e concordanti sono le presunzioni, costituisce un giudizio di puro apprezzamento insindabile in cassazione.

Osserva che l'unica ricerca possibile sarebbe quella dell'ammessibilità delle suddette presunzioni. Ma a torto la si nega dal ricorrente, una volta che per l' art. 1386 del codice civile, si ammettono le presunzioni in tutti i casi in cui la legge ammette la prova testimoniale. E se era certo che a provare il diritto colonico si dovea ammettere tale mezzo di prova, ne segue che similmente erano ammessibili le presunzioni atte a negare il cennato preteso diritto.

Nè opportunamente si censura il pronunziato medesimo per ciò che si attiene al fondo Piano. Imperocchè non ritenne la corte che per l'elasso di 29 anni il diritto del ricorrente fosse prescritto; ma rilevò il fatto grave del silenzio così duraturo per non accogliere l'assertiva del ricorrente di avere abbandonato quel fondo perchè colono precario, ma per avere ceduto alla violenza del Cocco.

In quanto poi alle pretese migliorie s'investe egualmente il giudizio di apprezzamento dei giudici di merito,

i quali ritennero in fatto che il Di Biase avea lasciato il possesso delle terre da più tempo e non avea determinato quali si fossero le richieste migliorie; onde ne seguiva di non poter provvedere sulle stesse, salvo il diritto a farlo valere in separata sede.

Osserva che col *quarto mezzo* si denunzia dai Caporale la erronea applicazione dell'art. 489 codice procedura civile, e la violazione degli art. 360, 361 e 517 dello stesso codice per avere ritenuto la corte la loro contumacia.

Deducono i ricorrenti che secondo la dottrina e la giurisprudenza, il citato art. 489 non è applicabile ai giudizi in grado di rinvio. E' da notarsi inoltre che i ricorrenti, insieme ad altri, diedero mandato agli avvocati Martinez, Centi e Massei di rappresentarli nel giudizio di rinvio e nelle conclusioni date all'udienza erano riportate le deduzioni fatte dai cennati mandatarj nei rapporti dei mandanti medesimi. Che se nella intestazione della suddetta comparsa venne omesso il nome dei ricorrenti nella enumerazione delle parti, ciò fu per semplice omissione dei copisti.

Osserva che è del tutto priva di fondamento giuridico la distinzione fra i giudizi di appello ed i giudizi in grado di rinvio, non prestandosi la locuzione del citato art. 489 alla intelligenza ristrettiva che vi vorrebbero dare i ricorrenti. Riassunto il giudizio presso la corte d'appello di rinvio, e non comparsi gli appellanti nel giorno fissato coll'atto stesso ed a loro istanza, si applica contro di essi la suindicata disposizione, e sorge nell'appellato il diritto a chiedere il rigetto del proposto gravame.

In quanto poi all'altra deduzione, di essere stati per errorre del copista della comparsa omesso il nome dei ricorrenti, mentre nel corpo della comparsa stessa erano riportate le loro conclusioni, non è correzione che può chiedersi al Supremo Collegio, trattandosi di un accertamento di fatto che sfugge alla censura del Collegio medesimo.

Osserva che si deduce col *quinto mezzo* che la corte rigettava l'appello di Francesco e Camillo Caporale perchè Giuseppe Caporale, loro zio, alienò con istrumento del 19 agosto 1821 a favore del Virgili tutti i diritti colonici che possedeva su alcune porzioni di terra, e comechè non intervenne nell'istrumento del 1838, per lo che si avea la prova che il diritto colonico era stato per intero ceduto; che se poi altre terre possedevano gli appellanti oltre a quelle cedute, doveva ritenersi che non avendole ereditate, non le possedevano che per locazione.

Dicono i ricorrenti che essi ereditarono dal padre e dallo zio, e quindi era erroneo e senza motivazione il fatto che non avessero ereditate altre terre oltre quelle vendute dallo zio, il quale non avrebbe potuto alienare quelle di spettanza del fratello.

Si deduce inoltre che rigettò parimenti la corte l'appello di Pietro Caporale fu Ambrogio e di Carmine Caporale fu Tommaso, perchè i loro autori con l'istrumento del 21 dicembre 1817 avevano venduto il loro diritto colonico, nè erano intervenuti nella stipulazione del 1838.

Assumono i ricorrenti di possedere sette appezzamenti della estensione di tomoli quarantaquattro, mentre i venduti nel 1817 avevano l'estensione di tomoli dodici e tre quarti. Oltre di che si aveva che una sentenza del magistrato penale ritenne luminosamente provato che Ambrogio Caporale ed i suoi antenati si trovavano in possesso del fondo e che aveano pagato il terraggio sui frutti. Nè valse a togliere importanza a tale sentenza la considerazione della corte che la stessa avea lasciato impregiudicato l'esame dei titoli in sede civile.

Si deduce infine che la corte rigettava l'appello di Pietro ed altri Di Battista per avere ritenuto che con istrumento del 30 luglio 1822, Giuseppe, Nicola e Germano Di Battista fu Bernardino vendettero a Virgili tutte le terre ad essi pervenute dalla successione del padre, e che con posteriore istrumento del 4 novembre 1822 concesse loro in affitto parte dei terreni ceduti.

Assumono i ricorrenti che i terreni oggi posseduti da essi sono di una estensione tripla di quelli venduti, e che molti ceduti si posseggono oggi dal Cocco. Nè è esatto il dire che se non sono gli stessi di cui è parola nell'istrumento del 1822, osta il titolo per ritenerli colonici, o sono diversi, e non potendo essere appezzamenti ereditarj, si debba conchiudere che si tengono per locazione verbale. Imperocchè il dilemma della corte non regge nei suoi due estremi. Non regge il primo, non potendo i diecianno-ve appezzamenti essere quelli di cui è parola nel cennato istrumento; e non regge l'altro estremo, non essendo logica la conseguenza che per non essere ereditarj non potevano possedersi che per locazione verbale.

Si denunzia ancora la contraddizione in cui sarebbe caduta la corte, quando nel mentre dichiara impregiudicato il diritto dei ricorrenti su terre acquistate da altri coloni, nello stesso tempo ritiene i diritti di proprietà assoluta del Cocco sulle terre dai ricorrenti stessi possedute.

E si deduce infine il difetto di motivazione della dedotta inammissibilità della prova testimoniale per ragion di valore a provare l'assunta colonia verbale dei suddetti diciassette appezzamenti di terreni.

Osserva che con il proposto mezzo s'investe il giudizio di estimazione portato dalla corte sui varj documenti esibiti dalla parte. E di vero ritenne che Francesco e Camillo Caporale discendevano da Giuseppe Caporale il quale aveva ceduto nel 1822 tutti i suoi diritti al Virgili. Ora se così ritenne la corte in punto di fatto, non è attendibile in questa sede la deduzione di non essere il detto Giuseppe il solo dal quale avevano ereditato. Imperocchè con siffatta deduzione, non si denunzia il difetto di motivazione, ma si contraddice il fatto affermato dai giudici di merito.

Similmente s'insorge contro il giudizio di estimazione con le deduzioni che si fanno da Pietro Caporale fu Ambrogio e da Carmine Caporale fu Tommaso. Imperocchè anche per questi ritenne la corte di avere i loro autori alienati i loro diritti colonici.

Nè si può invocare la sentenza del magistrato penale, imperocchè su questa anche portò la corte il suo esame, e quindi la intelligenza data alla stessa sfugge alla censura del Supremo Collegio.

E lo stesso deve dirsi rispetto alle doglianze che si muovono dai Di Battista. E di vero anche relativamente a costoro osta il giudizio di estimazione della corte di merito.

Nè la si può accusare di contraddizione per avere dichiarato il diritto del Cocco sulle terre controverse, e fatto salvo i diritti dei ricorrenti per le terre che avessero potuto acquistare da altri coloni. Imperocchè se la corte ritenne che gli autori dei ricorrenti stessi avevano alienato a favore del Virgili tutte le loro terre, e se non giustificavano di avere da altri acquistato quella maggiore estensione che coltivavano, si doveva ritenere di possedere per colonia precaria, salvo ed impregiudicato il diritto sulle terre acquistate da altri coloni.

Nè ha valore l'accusa che si fa alla sentenza di mancata motivazione sulla dedotta inammissibilità della prova testimoniale; posto mente che con i precedenti ragionamenti avea la corte ritenuta l'ammessibilità di tale mezzo di prova.

Osserva che col *sesto ed ultimo mezzo* si deduce che tutti i ricorrenti avevano sostenuto che i terreni venduti dai loro autori al Virgili ed al Cocco o li avevano consegnati o erano pronti a restituire quelli che ancora ritenevano, ma che la loro colonia riguardava altri terreni diversi da quelli venduti o concessi in affitto, e perciò chiedevano una perizia ed una prova testimoniale. La corte non pronunziava su tale specifica conclusione, violando l'art. 517 n. 6 del codice di procedura civile.

Osserva che gli appellanti aveano sostenuta la colonia su tutto il tenimento di Rizzacorno; indi con le note aggiunte alla comparsa del 26 agosto 1889 specificarono i terreni che intendevano reclamare come colonici. E se la corte per alcuni ordinava la

prova, e per altri si convinceva che la pretesa era smentita da pubblici atti, non si può censurare la denunziata sentenza per omessa motivazione sui chiesti mezzi istruttorj, avendo implicitamente respinto siffatta richiesta nel portare il suo esame sulle deduzioni e sui documenti che singolarmente riguardavano tutti gli appellanti. E quindi anche quest'ultimo mezzo si dimostra infondato.

Per questi motivi:

La Corte rigetta tanto il ricorso prodotto dal barone Falco Cocco, quanto l'altro interposto da Tommaso Di Biase di Stefano e consorti di lite contro la sentenza della corte d'appello di Roma del 10 giugno 1895.

Sezione civile 23 febbraio 1897, n. 128 (1).

TONDI P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Corradini Ginanni (avv. BARZILAI) - *Corradini Ginanni* (avv. BAUDANA VACCOLINI e TUCCIMEI CIALDEA) (2)

PATROCINIO GRATUITO: Deliberazione di una commissione presso la corte di appello - Povero ricorrente - Deposito della multa eventuale - Data della notificazione della deliberazione impugnata - Indicazione della legge sul gratuito patrocinio - Ammissibilità del ricorso.
SENTENZA AMMISSIVA DI MEZZO ISTRUTTORIO: Perizia calligrafica - Esecuzione della sentenza - Gratuito patrocinio.

Il povero che ricorre per cassazione avverso una deliberazione della commissione del gratuito patrocinio presso la corte di appello, se questa gli ha negato il beneficio della clientela gratuita, non è tenuto a fare il deposito per multa eventuale.

Nel ricorso per cassazione contro le deliberazioni delle commissioni del gratuito patrocinio non occorre far menzione della notificazione della impugnata deliberazione, e quanto al disposto dell'art. 523 n. 4 basta la indicazione della legge del patrocinio gratuito.

Colui che ha ottenuto una sentenza ammissiva di una perizia calligrafica ha diritto, se è povero, di farsi ammettere, per eseguirla, al gratuito patrocinio.

Sezione civile 18 febbraio 1897, n. 117 (3).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Giannelli Mazzetti (avv. ITALIANI, PAOLUCCI e ZANARDELLI) - *Obliegt* (avv. PARENZO) (4)

CITAZIONE: Nullità - Notificazione - Comparizione del citato - Eccezione di nullità - Difesa nel merito - Nuova citazione - Allegazione di nuovo termine a comparire.
PATTO: Interpretazione - Giudizio di merito - Incensurabilità.

Se la nullità della citazione riguardi soltanto la notificazione, e il citato comparisca eccependo la nullità, ma difendendosi anche in merito, non vi ha ragione di disporre una nuova citazione con l'assegnazione di un nuovo termine, e la comparizione sana la nullità.

Non può insorgersi in cassazione contro la interpretazione data dai

---

(1-2) La CORTE accoglieva il ricorso avverso la deliberazione della commissione pel gratuito patrocinio presso la corte di appello di Bologna dei 20 agosto 1896, e rinviava alla stessa commissione di Bologna composta di altri componenti.

(3-4) La CORTE, rigettato il primo mezzo del ricorso, accoglieva in parte il secondo contro la sentenza della corte di appello di Roma del 26 giugno 1896, e rinviava la causa alla corte di appello di Ancona.

giudici di merito ad un patto stipulato fra le parti.

Sezione civile 9 dicembre 1897, n. 647 (1).

GHIGLIERI P. P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Seghi (avv. CONTUCCI) - *Pescatori* (2)

SENTENZA DI TRIBUNALE (Nullità di): Firma dei giudici - Giudice non intervenuto all'udienza.

E' nulla la sentenza di tribunale firmata da un giudice che non prese parte all'udienza nella quale fu spedita la relativa causa, in vece che da uno dei giudici che vi intervenne.

Sezione civile 4 febbraio 1897, n. 81.

TONDI P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Dos Passos (avv. CANEGALLO) - *Benelli* (avv. RIVAROLI) e *Ditta Crews Lichtenstadt et C.* (avv. PARENZO)

CASSAZIONE: Ricorso - Sottoscrizione - Mandato speciale - Mandatario - Procuratore generale - Mandato generale *ad negotia* - Deposito.
CONTABILITA' DELLO STATO: Diffida - Atto arbitrario - Danni interessi.
SENTENZA: Motivazione - Argomenti e ragioni addotte dai procuratori delle parti.

E' ricevibile il ricorso per cassazione sottoscritto dall'avvocato cui sia stato rilasciato il mandato speciale dal procuratore generale ad negotia *del ricorrente, sebbene unitamente al ricorso sia stato depositato in cancelleria il solo mandato speciale, e non anche il mandato generale* ad negotia, *bastando che questo sia esibito quando vengano impugnati i poteri di colui che conferì il mandato speciale per ricorrere.*

La diffida ai termini dell'art. 60 della legge sulla contabilità dello Stato può farsi o da chi vanta un diritto sulle somme di cui vuole impedire il pagamento, o da chi ha un rapporto creditorio con colui al quale la pubblica amministrazione deve pagare le somme; e fuori di questi casi la diffida costituisce atto arbitrario, che rende responsabile il diffidante dei danni ed interessi, ove abbia egli agito con la coscienza di non aver alcun diritto ad agire.

I limiti, entro i quali è chiuso il dovere del giudice in ordine alla motivazione della sentenza, sono segnati dall'art. 360 n. 6 del codice di procedura civile e dall'art. 265 del regolamento generale giudiziario; nè può per ciò pretendersi che il giudice confuti tutti gli argomenti e tutte le ragioni che piace ai procuratori di addurre in difesa dei loro clienti.

Considerato che l'art. 522 procedura civile prescrive doversi il ricorso per cassazione sottoscrivere da un avvocato munito all'uopo di mandato speciale della parte ricorrente, e il seguente art. 528 sancisce essere inammessibile il ricorso, quando, tra altro, non sia unito il mandato ecc. ecc.: ma, nella specie, il ricorso fu sottoscritto dall'avvocato Canegallo al quale era stato rilasciato il mandato speciale per ricorrere dall'avvocato Mari procuratore generale *ad negotia* di Dos Passos; il mandato fu depositato in cancelleria una al ricorso; dunque, nella loro parte formale ed estrinseca per così dire, gli articoli sopra indicati furono osservati, e non può pronunziarsi la inammessibilità del ricorso, perchè nei casi tassativamente ipotizzati dalla legge non rientra la deduzione fatta dal controricorrente.

(1-2) La CORTE accoglieva il ricorso contro la sentenza del tribunale civile di Viterbo, delli 4-8 marzo 1897, e rinviava la causa a quello di Roma.

La quale deduzione, in verità, non costituisce se non una eccezione diretta ad impugnare i poteri di colui che conferì il mandato speciale per ricorrere; il che vale quanto impugnare la qualità della parte litigante, e, poichè la legge non richiede che *a priori* un litigante preveda la impugnazione della sua qualità, e che opponga le sue difese, prima ancora che la impugnazione avvenga, così segue che il deposito del mandato *ad negotia* insieme al ricorso non è richiesto dalla legge, ma è solo necessario che tale mandato si produca allorquando, fatta la eccezione, si rende necessario il combatterla. E questo è intervenuto nella specie, perchè, impugnata, comunque in modo dubitativo, la estensione dei poteri del Mari, costui, prima che la causa venisse discussa, ha prodotto il mandato, il quale, essendo ampio e generalissimo, e conferendo al Mari tutti i poteri necessarj per rappresentare Dos Passos innanzi tutte le autorità giudiziarie ed amministrative del regno, nominando avvocati procuratori ecc. ecc., non è dubbio che abbia investito l'avvocato Mari di quella stessa facoltà, di quello stesso diritto che aveva Dos Passos a rilasciare la procura speciale per produrre ricorso. Laonde niun ostacolo si frappone all'esame del ricorso.

Considerato avere opportunamente notato il ricorrente, nella odierna discussione, che l'ordine logico delle idee imponeva doversi innanzi gli altri esaminare il *secondo mezzo* del ricorso, il quale denunzia la violazione degli art. 1165, 1158, 1104, 1108, 1110, 1115, 1131, 1234, 1235 codice civile e 60 legge sulla contabilità dello Stato. Ma questo mezzo di ricorso, se per lo svolgimento datogli fornisce pruova dello zelo e dell'acume della difesa da un lato, non riesce dall'altro a combattere vittoriosamente la impugnata sentenza; imperocchè tutto il lungo mezzo, ridotto alla sua sintetica espressione, si riduce a questo: che la impugnata sentenza premise che una *diffida,* ai termini dello art. 60 della legge sulla contabilità dello Stato, poteva farsi o da colui che vanta un diritto sulle somme di cui vuole impedire il pagamento, o da chi abbia un rapporto creditorio con colui al quale la pubblica amministrazione deve pagar le somme; ma poi, osservato che Dos Passos non aveva rapporti creditorj verso il Benelli, non si curò di stabilire, date tutte le circostanze di fatto e la lite intentata dal Dos Passos contro la Ditta Crews e Comp., « se rimanesse esclusa la potenziale sussistenza di una ragion qualsiasi del Dos Passos sulle somme staggite ».

Ora, astrazion fatta che il rimprovero mosso alla corte, se fosse fondato, si risolverebbe in un difetto di motivazione e non nella violazione degli articoli ricordati nel mezzo del ricorso, egli è bastevole notare, che la corte di appello, senza nulla omettere, correttamente motivò e giudicò sulla questione della causa; imperocchè essa stabilì che, dato pure che in rito la tardiva notifica della diffida fatta da Dos Passos al direttore del Tesoro avesse sanato il vizio di essa, la diffida costituiva sempre un atto arbitrario del Dos Passos, perchè egli non era creditore del Benelli, e perchè le somme di cui si era inibito il pagamento, cauzione e decimi, appartenevano a Benelli (cui erano state cedute, consenziente Dos Passos), il quale era poi estraneo ai possibili rapporti che esso Dos Passos potesse avere con la Ditta Crews. Evidentemente con questo così logico e così legale discorso la corte di appello avrebbe assolto il suo compito, perchè, avendo dichiarato che il Benelli era del tutto estraneo alla promessa delle lire 250000 che Dos Passos asseriva fattagli dalla Ditta Crews e C., aveva con ciò implicitamente ma molto chiaramente fatto comprendere che del giudizio vertente tra Dos Passos e la Ditta inglese, non poteva, nè doveva essa corte occuparsi.

Tuttavia la corte di appello volle anche esaminare le ipotesi, e, ammesso ipoteticamente che della pretesa partecipazione della Ditta agli utili dell'appalto potesse fornire indizio una scrittura *senza sottoscrizione* prodotta dall'appellante, dichiarò che da essa non derivava la conseguenza che le somme staggite parzialmente appar-

tenessero alla Ditta inglese. E ben disse ciò la corte, sia perchè mancava la prova che utili vi fossero stati, sia perchè bisognava prima stabilire la misura della partecipazione, e poi poteva dichiararsi un diritto creditorio della Ditta inglese contro Benelli, diritto, che mutuato da Dos Passos (ove veramente fosse stato creditore della Ditta Crews) avrebbe potuto autorizzare lui a procedere sulle somme che la pubblica amministrazione doveva pagare al Benelli. Laonde per niun verso, si ripete, può il secondo mezzo del ricorso essere accolto.

Considerato che il *primo* e il *terzo mezzo* del ricorso, come quelli che sono diretti a censurare la parte della sentenza con la quale fu confermata la condanna di Dos Passos ai danni ed interessi, vanno sottoposti. ad un esame complessivo.

Considerato che i testè detti mezzi denunziano la violazione degli art. 1151, 1156 codice civile, 370, 360 n. 6, 361 n. 1, 517 n. 2 e 6 procedura civile, *a*) perchè vi è assoluta mancanza di motivazione relativa alla condanna ai danni; *b)* perchè la corte di appello non specificò se la condanna dipendeva dalla irrituale notifica della diffida, ovvero da assoluta mancanza di diritto; *c)* perchè la corte medesima non esaminò se vi fu colpa di Dos Passos nel fatto, e se essa poi fosse imputabile solamente a lui; *d)* nè se, data la esistenza della lite con la Ditta Crews, potesse dirsi temeraria la diffida; *e)* e perchè finalmente non giustificò nè pronunziò sul proscioglimento della ripetuta Ditta dalla responsabilità dei danni chiesti in prima sede dal Benelli con capo speciale di conclusione.

Considerato che quest'ultima censura (la quale, se avesse fondamento, non potrebbe fare Dos Passos ma il solo Benelli) è resistita dallo svolgimento della causa, perchè, assolta dal tribunale la Ditta Crews dalla eventuale condanna chiesta contro di lei dal Benelli, costui non produsse appello, e invece concluse in secondo grado per la conferma della sentenza appellata, come fu pronunziato. Dunque la corte di appello nulla omise di pronunziare o di motivare su questo punto della causa.

Considerato sugli altri varii appunti riferiti innanzi, che, pur trascurando di rilevare come lo stesso ricorrente nel discorso che fa a sostegno di questi due mezzi ondeggi fra il *difetto assoluto* di motivazione e la *insufficienza* di essa, il che basterebbe a mostrare la poca saldezza della censura, torni opportuno qui avvertire che non bisogna esagerare l'obbligo del giudice intorno alla motivazione delle sentenze. I limiti entro i quali è chiuso il dovere del giudice (non sarà mai superfluo ripeterlo) sono segnati dall'art. 360 n. 6 procedura civile e dall'art. 265 regolamento generale. Il pretendere che il giudice confuti tutti gli argomenti e le ragioni che piace ai procuratori addurre in difesa dei loro clienti è pretesa illegale e contraria all'espresso testo della legge. Ciò premesso, si osserva: che quando la corte di merito, dopo di avere, come dubbia concessione, ammesso che il vizio della notifica della diffida fosse sanato, dimostra che il Dos Passos non aveva nessun diritto a notificare quell'atto, nè come creditore di Benelli, nè come creditore della Ditta Crews, e dimostra altresì che egli non aveva diritto proprio sulle somme, e poscia conchiude con queste parole: « doversi confermare la sentenza del tribunale, anche per la condanna di Dos Passos all'emenda del pregiudizio sofferto per avventura dal Benelli a causa dell'arbitrario procedimento dell'appellante », a meno di essere sfrenatamente esigenti, è forza ammettere che la corte disse abbastanza per far comprendere, massime avuto riguardo alla natura dell'atto di diffida (una specie di sequestro) che essa corte riteneva il fatto generatore della responsabilità di Dos Passos essere lo avere egli agito contro Benelli con la coscienza di non aver diritto ad agire, e notificando altresì irritualmente l'atto che aveva procurato la sospensione del pagamento, e che, essendo Benelli estraneo a possibili rapporti tra Dos Passos e la Ditta Crews, e non avendo in ogni caso questo diritto su quelle somme staggite, non

occorreva indagare se al fatto colposo del Dos Passos avesse in modo qualsiasi potuto concorrere il rifiuto della Ditta di pagare le lire 250000 che da essa, non si sa poi se a torto o a ragione, il Dos Passos pretendeva. Dunque non esiste il lamentato difetto, e però il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi:

La Corte, senza arrestarsi alla eccepita non ammessibilità del ricorso, la quale rigetta, rigetta del pari il ricorso medesimo prodotto dal signor John R. Dos Passos avverso la sentenza renduta dalla corte di appello di Roma a 16 luglio 1896.

Sezione civile 22 febbraio 1897, n. 126 (1).

TONDI P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Di Vincenzo (avv. Auriti) - *Fioriti* (avv. D'Angelo) (2)

GIURAMENTO: Mancanza di formula determinata - Risposta - Rifiuto al giuramento - Contraddizione - Formula - Giuramento illegalmente prestato.

Non si può, senza cadere in contraddizione, affermare nel medesimo tempo di non aversi una determinata formula sulla quale l'una delle parti avrebbe dovuto prestare il giuramento deferitogli al seguito del subito interrogatorio, e ritenere poi che le risposte date avevano il significato di rifiuto al giuramento medesimo, rifiuto che si credeva derivasse dall'essersi allontanato il giurante dalla formula stabilita.

Se il giurante si allontani nelle sue risposte dalla formula del giuramento, il giuramento è illegalmente prestato, ma non può trarsi la conseguenza che si sia verificato il rifiuto del giurante a prestarlo, e quindi che abbia senz'altro a ritenersi giustificata la domanda della parte avversa.

(1-2) La Corte accoglieva il ricorso contro la sentenza del tribunale di Lanciano, del 19 dicembre 1895, e rinviava la causa al tribunale di Chieti.

Sezione civile 23 febbraio 1897, n. 130 (3).

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Comune di Bisenti (avv. Danesi) - *Vicerè* (avv. Centi) (4)

DANNI (Giudizio di): Comune - Legge sulla espropriazione forzata - Causa di pubblica utilità - Appropriazione di due zone di terreno - Incorporazione in una pubblica strada - Contestazione della lite in confronto del Comune - Strada provinciale.

Il giudizio che ha per oggetto di ottenere dal Comune convenuto la rivalsa dei danni consistente nel valore della cosa, per essersi il Comune stesso appropriato, arbitrariamente e senza le formalità volute dalla legge di espropriazione forzata a causa di pubblica utilità di due zone di terreno di proprietà degli attori e che poi aveva incorporate in una strada pubblica da lui costruita, bene si contesta in confronto del Comune quale ente, anche se la strada sia poi passata fra quelle provinciali, sottoposte all' amministrazione e manutenzione della provincia.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza del tribunale di Teramo, dei 5-8 ottobre 1894.

Sezione civile 9 febbraio 1897, n. 88 (1).

PUCCIONI P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. MARSILIO

(concl. conf.)

Marcantonio (avv. Centi) - *Catucci* (avv. Gallini e De Dominicis Gius.) (2)

SENTENZA: Motivazione - Dispositivo - Antecedente logico - Giudizio incensurabile.
INTERESSI (Condanna agli): Esigibilità della somma - Giorno della domanda - Debito commerciale.

E' estimazione di fatto incensurabile in cassazione quella relativa alla quistione se la motivazione di una sentenza sia ovvero no la premessa necessaria del dispositivo della medesima.

La condanna agli interessi sulla somma di debito dal giorno in cui la somma era divenuta esigibile, anzichè dal giorno della domanda, è una conseguenza legittima della natura commerciale del debito.

Sezione civile 10 luglio 1897, n. 488.

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Ugolini (avv. Poli) - *Ugolini* (avv. Santucci e Violati)

GIUDIZIO: Parte messa fuori causa - Convincimento di fatto.
PRESCRIZIONE: Umbria - Leggi pontificie - Codice albertino - Trentennio (*Disposiz. transit. del cod. civ., art. 47*).

MORTE CIVILE: Leggi pontificie - Condannato alla galera - Riacquisto dei diritti - Codice italiano.
SPESE: Giudizio di fatto - Incensurabilità.

Non è censurabile in cassazione il convincimento del magistrato di merito, che un individuo, sebbene messo fuori causa dal giudice di prima istanza, abbia continuato a stare in giudizio anche in secondo grado.

Non si applica l'art. 47 delle disposizioni transitorie del codice civile alla prescrizione che, incominciata nell'Umbria sotto l'impero delle leggi pontificie, siasi compiuta pel decorrimento di un trentennio sotto l'impero del codice albertino.

Il condannato alla galera in vita sotto l'impero delle leggi pontificie perdeva ogni diritto, nè lo ha riacquistato per l'abolizione che i codici albertino e italiano hanno fatta della morte civile.

I provvedimenti sulle spese del giudizio non possono formare materia di censura avanti il Supremo Collegio.

Osserva che il tribunale ritenne in punto di fatto che, non ostante che il pretore avesse con la sua prima sentenza messo fuori causa il Palmieri, pure questi continuava a rimanere in giudizio, non per la sola materiale autorizzazione, ma anche nel proprio nome; e però non reggono le censure che si muovono col *primo mezzo* del proposto ricorso, non essendo dato in questa sede di contraddire il fatto affermato dal giudice di merito.

Osserva cha si dimostra del pari infondato il *secondo mezzo*. Imperocchè, se la prescrizione allegata dalla Ugolini ebbe il suo principio sotto l'impero delle leggi pontificie, non si può sostenere che da queste leggi dovesse essere regolata ai termini dell'art. 47 delle disposizioni transitorie per l'accettazione del codice civile.

L'invocata disposizione riceve la sua applicazione nella ipotesi in cui il tempo decorso sotto l'impero del nuovo codice non sia sufficiente per se stesso a dar luogo alla prescrizione, ma occorra congiungere al periodo

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Aquila, dei 27 febbraio-2 marzo 1894.

decorso sotto l' impero di questo anche l'altro trascorso durante la legislazione pontificia. In questa ipotesi solamente riceve la sua applicazione l'invocato articolo delle disposizioni transitorie.

Nella specie, invece, è costante in punto di fatto che, indipendentemente dal periodo decorso sotto l'impero delle leggi pontificie, erano decorsi più di trenta anni dacchè era applicato nell'Umbria il codice albertino, quando fu istituita dai ricorrenti l'azione di revindicazione.

Ciò posto, ogni altro esame riesce nella specie fuori di luogo, e quindi non è il caso di venire ricercando se occorresse la buona fede nella prescrizione estintiva ai termini delle leggi pontificie.

Osserva che si deve egualmente respingere il *terzo mezzo*. Imperocchè secondo le cennate leggi pontificie il condannato alla galera in vita perdeva ogni diritto, e si apriva la sua successione; e quindi ogni suo diritto sulla casa in controversia passò ai suoi eredi, verso i quali non si riscontrava alcuna causa, per cui la prescrizione si fosse potuta dire sospesa. E se con la pubblicazione nell'Umbria del codice albertino e poi del nuovo codice, e se per le disposizioni transitorie di quest'ultimo si aboliva la morte civile, non si potrà dire che col riacquisto di ogni diritto civile avesse il Settimio Ugolini riacquistato anche quelli che aveva perduti durante la precedente legislazione e per effetto della subita condanna.

Ciò posto, e in questi sensi, è incensurabile l'affermazione dei giudici di merito, di non potersi dare effetto retroattivo all'articolo quarto delle indicate disposizioni transitorie, poichè altrimenti si violerebbero i diritti acquistati dai terzi, non potendosi dare effetto alla nuova legge per il tempo anteriore alla sua promulgazione.

Osserva che neppure hanno valore le doglianze che si muovono col *quarto mezzo*, di contraddizioni esistenti sia nella motivazione sia nel dispositivo della denunziata sentenza. E di vero il tribunale confermava la sentenza del pretore nella parte con cui si rigettava la dimanda di rivendicazione per essere prescritta la relativa azione.

Dichiara inoltre il pretore stesso che la casa controversa era di spettanza della resistente Oliva Ugolini, e l'autorizzava a fare le necessarie iscrizioni in catasto e nell'ufficio delle ipoteche. Il tribunale riformava per questo capo l'appellata sentenza. Imperocchè ritenne che, essendo constante in fatto che la Ugolini aveva dedotto innanzi al pretore di possedere la casa come padrona insieme ai fratelli ed ai genitori, ne risultava perciò che non la sola Oliva poteva dirsi di avere acquistato la proprietà della casa; e quindi credette il tribunale di non poter confermare la sentenza di prima istanza, poichè pregiudicava i diritti degli altri possessori della casa stessa.

Ora, se questa fu la ragione del decidere, vien meno la censura di contraddizione e nei motivi e nel dispositivo della denunziata sentenza. Imperocchè, mentre si faceva diritto alla eccezione di prescrizione intentata dai ricorrenti, si sospendeva qualsiasi provvedimento intorno alla esclusiva spettanza della casa a favore della Ugolini.

In altri termini il tribunale riconobbe in costei la veste per poter respingere con l'eccezione di prescrizione l'azione di revindicazione proposta dai ricorrenti, ma non credette di potere allo stato affermare che la prescrizione acquisitiva si fosse compiuta a favore della sola resistente, potendosi supporre che si fosse verificata anche a favore dei parenti della stessa.

Osserva che non ha valore infine il *quinto* ed *ultimo mezzo*; posto mente che s'investe il giudizio estimativo dei giudici di merito circa il provvedimento sulle spese del giudizio, lo che, come ripetute volte è stato affermato, non può essere materia di doglianza innanzi al Supremo Collegio.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto da Sabatino Ugolini contro la sentenza del tribunale di Spoleto del 12 gennaio 1896.

Sezione civile 23 febbraio 1897, n. 129 (1).

TONDI P. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Madrigale (avv. GALLO) - *Ciocchi* (avv. MANNA) (2)

APPALTO (Contratto di): Corrispondenza epistolare - Esistenza del contratto - Inadempienza - Risoluzione tacita.
APPALTO: Cessione dell'appalto - Cauzione - Mora - Deposito della cauzione.

I giudici di merito possono dal complesso di una corrispondenza epistolare scambiata fra le parti attingere la conseguenza della conclusione di un contratto di appalto e ritenerne quindi la risoluzione tacita per inadempienza di una delle parti.

Colui che contrae con un appaltatore per la cessione dell'appalto e si obbliga a prestare una cauzione, se voglia mettere in mora l'altra parte, basta che manifesti per mezzo di un deposito della cauzione di essere disposto ad eseguire l'obbligazione.

Sezione civile 25 novembre 1897, n. 816.

MASI P. ff. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. diff.)

Carta Mameli (avv. CAROSELLI) - *Deplano* (avv. ARGIANI-CONTINI)

RIASSUNZIONE D'ISTANZA: Sentenza - Accettazione.
CASSAZIONE: Deduzione sollevata la prima volta - Capitale-censo - Prescrittibilità.
PROVA (Onere della): Prescrizione - Atto interruttivo.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Aquila, dei 5-16 giugno 1896.

SENTENZA: Motivazione - Mezzo istruttorio - Nuovi documenti - Decisione della controversia.

Chi riassume l'istanza contro l'erede della parte defunta nel corso del giudizio non compie nessun atto di accettazione rispetto alle sentenze già pronunziate, se nell'atto di riassunzione riproduca le domande contenute nell'istanza originaria che s'intende riassumere.

Non è ammissibile la deduzione sollevata la prima volta in cassazione circa la prescrittibilità o meno di un capitale-censo se occorra di interpretare in fatto l'atto costitutivo.

Spetta a colui, il quale eccepisce l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione invocata dall'altra parte, il dare la prova di tale atto.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, sulla esibizione di alcuni documenti fatti dalla parte dopo che il magistrato aveva ordinato un mezzo istruttorio, tace, e respinge le istanze della parte esibente quando aveva obbligo di vedere se gli era lecito decidere la controversia, malgrado la disposta istruzione, su quei documenti.

Considerando che chi riassume la istanza contro erede, come nella specie, di litigante trapassato nel corso del giudizio, non compie alcun atto di accettazione rispetto alle sentenze già pronunziate, se nell'atto di riassunzione riproduca le domande contenute nella istanza originaria che s'intende riassumere; anzi, con ciò compie atto che rientra nella natura e nei fini della riassunzione rivolta a far presenti all'erede le pretese originarie contro il contendente defunto, le quali si vogliono proseguire. Onde l'eccepita accettazione della sentenza di dicembre 1892, con cui la Deplano fu assoluta dalla domanda, non ha fondamento, giacchè a nulla mena il fatto di essersi riprodotte nell'atto di istanza le primitive conclusioni.

Considerando che le questioni circa la bolla di Pio V e l'imprescrittibilità del capitale-censo anche per l'asserita natura irrepetibile di questo,

non meritano di essere attese, imperocchè vengono la prima volta sollevate in corte di cassazione.

Nè è il caso in cui si possa supplire ai principj giuridici non applicati, essendovi bisogno d'interpretare in fatto l'atto costitutivo del capitale-censo per ricercare in quale modo la costituzione avvenne ed in quali sensi.

Che in rapporto alla Deplano la corte di merito, con giudizio insindacabile in questa sede, ritenne non esistere alcun documento per provare che vi fosse stata interruzione, e quindi la liberava da ogni obbligazione. Giudicatosi in materia diffinitiva, non è lecito far parola di nuovi documenti in riguardo a lei.

Chi poi eccepisce il pagamento od altro atto interruttivo deve esso darne la prova, siccome colui che vuol provare in fatto una circostanza di cui egli deve vantaggiarsi; nè chi eccepisce atti positivi di pagamento od altri di ricognizione eccepisce circostanze negative.

La convinzione della corte di non sorgere dagli atti alcun elemento interruttivo è insindacabile.

Che, in rapporto a Caterina Melis, con la ripetuta sentenza la corte di merito, in base della prescrittibilità del capitale-censo (prescrittibilità che niuno impugnava) dispose, a scopo d'indagare se vi fosse stata interruzione della trentennaria prescrizione, la verificazione della lettera Melis, nella quale ravvisava un atto interruttivo. Di bolla e d'imprescrittibilità per l'irreperibilità e il conseguente *non valentem agere,* come si è avvertito, non si fece verun motto dalle parti e nella relativa sentenza. E giovi notare che, se i Carta-Mameli in riassumere l'istanza mai fecero parola d'imprescrittibilità sotto alcun verso, vi è da ritenere che la prescrittibilità presupposta in modo necessario dalla corte di merito, perchè potesse disporre la verificazione dell'atto interruttivo, passò in cosa giudicata.

Il ricorso dunque per quanto si riferisce alla prima sentenza 17 dicembre 1892 deve respingersi.

Considerando che i germani Carta-Mameli nel giudizio di riassunzione presentavano parecchie altre lettere a fine di provare l' interruzione della prescrizione, chiedendo che la corte giudicasse la controversia su tali documenti, sebbene posteriormente alla disposta istruzione prodotti. La corte stessa nel narrare i fatti dichiarò che i Carta-Mameli chiesero su *produzione di nuovi documenti* la condanna della Deplano in via principale. Avrebbe dovuto esaminare in diritto se, malgrado la disposta istruzione, le fosse concesso decidere la controversia su nuovi documenti che si producevano o se di questi si tenesse conto, come in maniera subordinata domandavasi, nella verificazione disposta. Tacque su tali importanti ricerche. Dire, come disse senz'altro, doversi i Carta-Mameli uniformare alla precedente sentenza, non è sufficiente rispetto a nuovi documenti. Per difetto perciò di motivazione è giusto cassare la seconda sentenza.

Per questi motivi:

Veduto l'art. 542 codice procedura civile;

La Corte, senz'attendere all'eccepita inammessibilità, rigetta il ricorso dei germani Carta-Mameli avverso la prima sentenza 17 dicembre 1892 della corte d'appello di Cagliari. Lo accoglie relativamente alla seconda sentenza 3 ottobre 1896, e quindi cassa tale sentenza, e rinvia la causa alla corte di appello di Roma pel nuovo relativo giudizio. Spese rinviate.

Sezione civile 10 febbraio 1897, n. 101 (1).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Centurione (avv. Taraschi) - *Marcantonio* (avv. Centi) (2)

PROVA: Inammissibilità di fatto - Giudici di merito.
PRESUNZIONI: Gravi, precise e concordanti - Giudizio di fatto - Incensurabilità.
PRESCRIZIONE: Riconoscimento del debito - Intenzione del debitore.

I giudici di merito hanno la potestà di negare una prova per ragione d'inammissibilità di fatto, le quali per più ragioni possono verificarsi.

L'essere, ovvero no, precise, gravi e concordanti le diverse presunzioni di fatto sulle quali il giudice di merito fondò il suo convincimento, è una indagine che sfugge alla giurisdizione del supremo collegio.

Il riconoscimento di un debito esclude l'intenzione di giovarsi della prescrizione.

Sezione civile 3 febbraio 1897, n. 77 (3).

TONDI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Lucangeli (avv. Severini) - *Pasquali e Alfieri* (avv. Bonacci) (4)

INTERROGATORIO: Scindibilità - Principio di prova per iscritto - Prova testimoniale - Confessione di precedente debito - Estinzione.
PROCEDIMENTO: Sentenza incidentale - Revoca - Ulteriore corso del giudizio - Riserva degli ulteriori provvedimenti e delle spese.

Se la parte convenuta in giudizio pel pagamento di un debito contratto dal suo dante causa, e interrogata in proposito, confessa che il suo dante causa ebbe veramente da quello dell'attore la somma della quale si domanda la restituzione, ma aggiunge che il debito era estinto in forza di patti speciali intervenuti tra lei e il dante causa dell'attore, non erra la corte di merito che scinde tale confessione e trova nella prima parte di essa il principio di prova voluto dalla legge per l'ammissibilità della prova testimoniale.

Rivocandosi dal magistrato di appello una sentenza incidentale emessa dal primo giudice in un giudizio formale, ed ammessa la prova domandata dall'appellante, la prosecuzione del giudizio rimane jure *ai giudici di prima istanza; e le parole del magistrato di appello "che* al seguito o in difetto verranno dati gli ulteriori provvedimenti anche sulle spese, *non inducono che lo stesso magistrato avrebbe dovuto emettere tali provvedimenti e la pronunzia sulle spese, dovendosi invece intendere che tutto ciò fosse riservato al giudizio definitivo.*

Sezione civile 10 dicembre 1897, n. 850 (5).

CASELLI P. ff. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Carloni (avv. Manna) - *Fruttini* (avv. Taraschi e Bianchi) (6)

GIURAMENTO DECISORIO: Pagamento d'interessi scaduti - Inutilità di altri esami.

Prestatosi il giuramento decisorio dall'attore, col quale questi nega di aver ricevuto in pagamento dal con-

---

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Aquila, dei 6 marzo 1896.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza del 1° dicembre 1895, della sezione di corte d'appello sedente in Macerata.

(5-6) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza del tribunale civile di Perugia, dei 26 febbraio-12 marzo 1897.

venuto una somma a titoli d'interessi scaduti, riesce inutile ogni altro esame diretto a constatare se il convenuto avesse pagato effettivamente quella somma.

Sezione civile 17 novembre 1897, n. 895 (1).

MASI P. ff. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Cotucci, De Luca e Giampietro (avv. GALLINI e DE BERARDINI) - *Di Febo* (avv. DE MICHETTI e CAPORALI) (2)

CASSAZIONE (Ricorso per): Deposito fatto non dal ricorrente.
GIUDICATO: Elementi - Giudizio di fatto.
SEQUESTRO CONSERVATIVO: Credito - Prova - Motivazione della sentenza.
ARBITRI CONCILIATORI: Esame di fatti attinenti a conti.

Non è necessario per l'ammissibilità del ricorso in cassazione che il deposito sia fatto dallo stesso ricorrente, anzichè da un terzo.

Il giudizio sulla sussistenza o meno degli elementi specifici di un precedente giudicato sfugge all'esame della Corte Suprema.

Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito la quale, trattandosi di stabilire soltanto la sussistenza in genere di un credito che potesse autorizzare un sequestro conservativo, e non la cifra precisa del credito, ed essendosi riservato il giudizio definitivo, si limita ad un accenno sulle risultanze delle prove, avvalorato dall'esame del primo giudice, senza scendere a particolarità.

Si può ricorrere alla nomina di arbitri conciliatori per l'esame di fatti attinenti a conti ed a cognizioni tecniche pei quali riuscirebbe vana una discussione fatta nelle forme legali.

Sezione civile 25 febbraio 1897, n. 142 (3).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Neri (avv. GUARINI, GRIPPO e NARDELLI) - *Neri* (avv. TRAVERSI e BELARDI) (4)

DOTE CONGRUA: Regolamento gregoriano - Asse ereditario derelitto dal padre dotante - Affari compiuti da altri per conto e con danari del dotante - Difetto di pronunzia.
MEZZI ISTRUTTORJ: Giudizio anticipato - Prova testimoniale - Possibilità del contrario.

Omette di pronunziare il giudice di merito se, in quistione relativa a dote congrua reclamata dall'attrice in base al regolamento gregoriano, ha riguardo all'asse ereditario lasciato dal padre dotante al giorno della sua morte, senza esaminare uno speciale capo di deduzioni dell'attrice, la quale chiedeva che si dichiarasse dover far parte dello stesso patrimonio anche i beni che suo fratello aveva ritratti da affari compiuti per conto e con danaro del comune genitore.

Il giudice non può anticipare il giudizio sul merito del mezzo istruttorio, escludendo la prova testimoniale dei fatti articolati, non perchè smentiti dagli atti della causa, ma per la semplice possibilità del contrario di quanto si assumeva provare.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza del tribunale di Macerata, del 9 aprile 1895.

(3-4) La CORTE accoglieva il ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Roma, dei 24 febbraio 3 marzo 1896, e rinviava alla corte di appello di Ancona.

Sezione civile 2 dicembre 1897, n. 832 (1).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Mandrioli (avv. Pasini e Mazzoli) - *Marescalchi* (avv. Cardon e Gattoni) (2)

GIURAMENTO: **Presunzioni - Giudizio di fatto.**
COLONIA: **Semiprova - Libro del locatore e del colono.**

Non è censurabile in cassazione il giudizio col quale il magistrato di merito riconosce che alcuni fatti costituiscono delle presunzioni gravi, precise e concordanti, in base alle quali ha ordinato un giuramento.

Costituisce una semiprova dell'esistenza di una colonia la presentazione di uno dei libri tenuto regolarmente dal locatore, quando per negligenza manchi il libretto corrispondente che si deve conservare dal colono.

Sezione civile 14 dicembre 1897, n. 864.

TROISE P. ff., Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Petrarca (avv. Frattarelli e Prunetti) -
Borgia e altri (avv. Sagnori)

PRECETTO (**Effetti della inefficacia di un**): **Mancanza di titolo - Costituzione in mora - Prescrizione del debito.**

Venendo dichiarata l'inefficacia di un precetto soltanto in relazione alla procedura esecutiva per mancanza del titolo, esso tuttavia produce l'effetto di costituzione in mora del debitore e d'interruzione della prescrizione del debito.

Attesochè la censura che la sentenza abbia violato il giudicato del 6 febbraio 1888, che dichiarò di niun effetto il precetto del 1886, perde ogni valore di fronte alla incensurabilità della interpretazione del contenuto della sentenza.

La sentenza da cui si ricorre, osservando che la sentenza del 1888 fa dipendere la inefficacia del precetto dal difetto del titolo esecutivo, ha ragionevolmente osservato che esso precetto avea però interrotta la prescrizione, costituendo in mora il debitore Petrarca Luigi.

Ed è giuridica questa osservazione perchè, risultando il precetto di due parti, quella cioè che invita il debitore a pagare, l'altra che minaccia l'esecuzione; ed essendo altronde incontestabile che il precetto non fu dichiarato nullo per vizio di forma ed incompetenza dell'ufficiale che l'intimava, ne veniva che, caduto il precetto stesso come atto di esecuzione, rimaneva di esso la costituzione in mora, e la conseguente interruzione della prescrizione trentennale.

Il ricorso, per sottrarsi a questa conseguenza, sostiene che il precetto pel giudicato del 1888 avea perduto ogni valore; ma, come si è osservato, la inefficacia di quell'atto fu dichiarata soltanto in relazione alla procedura esecutiva, per la quale mancava il titolo, ossia la sentenza di fronte al debitore Petrarca.

Sostiene il ricorso che non potè avvenire l'interruzione della prescrizione, perchè il precetto, riferendosi al giudicato, che si voleva eseguire, potè interrompere la prescrizione del debito che nascea dal giudicato stesso, non di quello che dipendea dal titolo primitivo.

Però questa osservazione deriva dall'arbitraria sostituzione della sentenza, che dichiara il debito, al titolo che lo constata; ma se si consideri che la sentenza è soltanto dichiarativa, e non innovativa, è evidente che il precetto è un invito ad estinguere la obbligazione contenuta nel titolo

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza profferita il 5 giugno 1895 dalla corte d'appello di Bologna.

A questa stessa arbitraria sostituzione mette capo l'altra osservazione del ricorso, che, essendo stato dichiarato inefficace il precetto, perchè mancava il giudicato che si voleva eseguire, fu in altri termini rigettata la domanda di pagamento.

Nè vale che nel ricorso si osservi che, in ogni caso, si era rinunciato al primo giudizio ed al precetto che ne dipendea, promovendo il secondo, quello del 1890; onde si era receduto dalla domanda, nei sensi dell'art. 2128, e la prescrizione non era interrotta.

Non vale, perchè la sentenza da cui si ricorre, pur riconoscendo che si era abbandonata la primitiva citazione, ritiene invece che dal precetto, *come atto di costituzione* in mora, non si era punto receduto, e sotto questo secondo rispetto respinge la deduzione che la interruzione della prescrizione non era punto seguita.

Della perenzione poi del precetto, alla quale accenna il ricorso, non occorre occuparsi, sia perchè non discussa dal giudice di merito, sia perchè la perenzione non potea certamente colpire l'atto di semplice costituzione in mora.

Così sembra dimostrato che nella specie in esame non ricorre nessuna delle ipotesi, onde, per l'art. 2128 del codice civile, si ha per non interrotta la prescrizione.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza 16-31 ottobre 1896 resa dalla corte d'appello di Roma.

(1-2) La Corte cassava la sentenza del pretore di Torricella Peligna del 9 agosto 1895, e rimandava la causa davanti al pretore di Lanciano.

Sezione civile 2 dicembre 1897, n. 834 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Testa (avv. Auriti) - *Teti* (2)

APPELLO DA SENTENZA DI CONCILIATORE: Somma inferiore a lire cinquanta (*Cod. di proc. civ., art. 459*).

Trattandosi di causa avanti il conciliatore per somma inferiore alle lire cinquanta, l'appello deve essere proposto, a pena di nullità, colle forme prescritte dall'art. 459 del codice di procedura civile, cioè colla dichiarazione in cancelleria nei tre giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

Sezione civile 9 febbraio 1897, n. 99 (3).

PUCCIONI P. ff. - MIUTTA Rel. ed Est. - P. M. MARSILIO

(concl. conf.)

Marcantonio (avv. Centi) - *Catucci* (avv. Gallini) *ed altri* (4)

SOCIETA' DI FATTO: Obbligazioni dei socj - Società commerciale e civile - Giudizio incensurabile del magistrato di merito.

Data l'esistenza di una società di fatto, le obbligazioni assunte dall'un socio vincolano anche l'altro socio; nè può discutersi in cassazione se si tratti di società commerciale o civile, quando con apprezzamento incensurabile i giudici di merito abbiano ritenuto che si tratti di società commerciale, che erasi fatta allo scopo di specu-

---

(3-4) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Aquila, dei 4-11 febbraio 1896.

lare (nella specie, di acquistare e rivendere il legname comprato in un bosco).

Sezione civile 18 novembre 1897, n. 808 (1).

PETRELLA P. ff. - NIUTTA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Boero (avv. Cocco Ortu) - *Floris Puxeddu* (avv. Jacoucci N.) (2)

POSSESSO (Immissione in): Verbale - Efficacia - Giudizio di fatto - Formalità - Nullità (*Cod. proc. civ., art. 147*).
SENTENZA: Motivazione erronea di diritto - Fatti.

Sfugge all'esame della corte di cassazione il giudizio col quale il magistrato di merito ritiene che un verbale d'immissione in possesso non contenesse alcuna effettiva e reale immissione, ma fosse insufficiente ad ottenere il possesso medesimo.

L'omissione delle formalità prescritte dall'art. 747 del codice di procedura civile per l'immissione in possesso non dà luogo ad una nullità di ordine pubblico che si possa elevare d'ufficio.

Non può cassarsi una sentenza che decide esattamente sui fatti del giudizio, sebbene siano errate in diritto alcune ragioni addotte nella motivazione.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Cagliari, dei 6-13 ottobre 1896.

Sezione civile 18 dicembre 1897, n. 872.

CARDONA P. ff. - PENSERINI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

De Scrilli (avv Vitali) - *Giovanetti* (avv. Dari)

CASSAZIONE: Ricorso - Esposizione dei fatti (*Cod. di proc. civ., art. 523*).
FEDECOMMESSI NELLE MARCHE: Primo e primi chiamati (*Decreto Valerio 18 ottobre 1860*).

Si ha quanto basta alla sommaria esposizione dei fatti voluta dall'art. 523 del codice di procedura civile nel ricorso che, dopo essersi riferito per la esposizione del fatto alla sentenza impugnata, riporta da questa la disposizione testamentaria nelle parti che diedero luogo alla controversia, insieme al modo come venne decisa ed ai motivi della decisione.

Ai termini dell'art. 3 del decreto Valerio 18 ottobre 1860, per primo o primi chiamati, a qualunque linea appartengano, nati o concepiti al momento della pubblicazione del decreto stesso, s'intendono coloro che nell'ordine della sostituzione non erano allora preceduti da altri chiamati, i quali per ciò escludono tutti gli altri degli ordini successivi, quantunque nati o concepiti pur essi a detto momento.

La Corte osserva che il ricorso di Ugo De Scrilli, dopo essersi riferito, per l'esposizione del fatto, alla sentenza impugnata, riporta da questa la disposizione testamentaria nelle parti che dierono luogo alla controversia, insieme al modo come venne decisa ed ai motivi della decisione. Ora si ha dal ricorso stesso quanto basta alle sommaria esposizione dei fatti voluti dall'art. 523 del codice di procedura civile.

Che la sentenza stessa violava manifestamente l'art. 3 del Decreto Valerio, quando riconosceva il diritto alla metà dei beni svincolati dal fedecommesso tanto ai fratelli Vincenzo e Bonaventura De Scrilli, quanto a

Guglielmo Giovanetti, ma, ammettendo che secondo il testamento appartenevano a due diverse linee di chiamati, e cioè che primi chiamati erano i detti fratelli De Scrilli appartenenti alla linea agnatizia, e che il Giovanetti era chiamato pel caso di deficienza della linea stessa, e che gli uni e l'altro erano viventi al momento della pubblicazione del precitato decreto.

Imperocchè è indubitabile, e nessuno ha mai dubitato, che per primo o primi chiamati, a qualunque linea appartengano, nati o concepiti a detto momento, sono coloro che nell'ordine della sostituzione non erano allora preceduti da altri chiamati, i quali perciò escludono tutti gli altri dagli ordini successivi, quantunque nati o concepiti pur'essi a detto momento.

Onde la controversia riducevasi e riducesi a vedere se i fratelli Vincenzo e Bonaventura De Scrilli possano o non ritenersi primi chiamati ai termini di detto decreto in relazione alla disposizione fidecommissaria; perocchè nella ipotesi affermativa essi escludevano Guglielmo Giovanetti appartenente ad altra linea sostituita nel caso di deficienza della prima; ed all'inverso nella ipotesi negativa, la metà dei beni appartiene al Giovanetti, che sarebbe l'unico primo chiamato nato al momento della pubblicazione del decreto.

Giustamente pertanto l'una e l'altra parte ricorrenti censurano la sentenza che divise la metà dei beni fidecommissarj fra coloro che ritenne chiamati in due diversi ordini di vocazione.

Che gli eredi del Giovanetti a sostegno della dimanda opponevano alla pretesa di Ugo De Scrilli l'eccezione di non potersi considerare quali chiamati i fratelli Vincenzo e Bonaventura De Scrilli, ma doversi invece ritenere insieme con Luigi investiti condizionatamente del fedecommesso e gravati di restituire i beni del medesimo, per modo che l'ordine dei sostituiti cominciasse coi nepoti del testatore, e conseguentemente il Giovanetti Guglielmo fosse l'unico chiamato nato al momento della pubblicazione del decreto.

Ed a questa eccezione la sentenza non pose mente, e difetta del tutto la motivazione sulla medesima tanto esplicita quanto implicita, perocchè essa presuppose appartenere i medesimi non meno del Giovanetti Guglielmo all'ordine dei sostituiti a Luigi, nè disse una ragione qualsiasi per la quale non si abbiano Vincenzo e Bonaventura a considerare quali primi istituiti condizionatamente insieme a Luigi. E' quindi fondato il *primo mezzo* del ricorso degli eredi Giovanetti per difetto di motivazione.

Lo che impedisce di discendere all'esame delle altre questioni giuridiche elevate nel *terzo mezzo* del ricorso Giovanetti, intorno alla vocazione dei fratelli De Scrilli in relazione al Decreto Valerio, nella ipotesi che abbiansi a considerare compresi nell'ordine delle sostituzioni; dovendosi logicamente prima decidere dai giudici di merito se versasi in questa ipotesi, ovvero nell'altra sostenuta con la eccezione opposta dagli eredi Giovanetti; questione questa d'interpretazione del testamento, e perciò sottratta alla cognizione della Corte di Cassazione.

Che pertanto, dovendosi annullare del tutto, per le suespresse ragioni, la sentenza impugnata, non occorre discendere all'esame del *secondo mezzo* del ricorso De Scrilli, ed è superfluo l'esame del *secondo mezzo* del ricorso degli eredi Giovanetti, e vuolsi rinviare ai giudici di merito affatto impregiudicata ogni altra controversia, tanto sulla eccepita prescrizione, quanto se primi chiamati per gli effetti del Decreto Valerio abbiansi a ritenere Vincenzo e Bonaventura De Scrilli, ovvero Guglielmo Giovanetti.

Per questi motivi:

La Corte dichiara ammissibile il ricorso di Ugo De Scrilli, ed accogliendo il primo mezzo del medesimo, ed il primo mezzo dell'altro ricorso degli eredi Giovanetti, senza discendere all'esame degli altri mezzi dei due ricorsi, annulla interamente la sentenza 5-13 agosto 1896 della corte

di appello sezione di Macerata, e rinvia la causa per nuovo esame alla corte di appello di Bologna che giudicherà anche delle spese.

Sezione civile 12 gennaio 1897, n. 22 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Comune di Jesi (avv. Bonacci) - *Donnini* (avv. Dari) (2)

DANNI MATERIALI E MORALI: Colpa estracontrattuale - Appaltatore - Arbitraria accusa di colpa - Giudizio di merito - Valore dei danni - Incensurabilità.

SPESE (Rimborso di): Risoluzione di un appalto - Esecuzione dei lavori appaltati - Spese maggiori.

Se un municipio conviene in giudizio un appaltatore per la risoluzione del contratto di appalto attribuendogli una colpa che la sentenza del magistrato di merito, passata poscia in giudicato, esclude completamente, e in seguito all'arbitraria accusa l'appaltatore conviene in giudizio il municipio pel risarcimento dei danni morali e materiali, non erra il magistrato di merito che ritiene tali danni non nascenti dalla violazione del contratto, ma da colpa aquiliana del comune.

Non è censurabile in cassazione il giudizio col quale il magistrato di merito calcola l'ammontare di alcuni danni morali desumendoli dalle prove portate in giudizio.

Un municipio, costretto dalla risoluzione di un appalto ad eseguire a proprie spese l'esecuzione di alcuni lavori che avrebbe dovuto fare l'appaltatore, se spende più di quanto l'appaltatore sarebbe stato tenuto a spendere per l'esecuzione del contratto, non può pretendere il rimborso di quell'eccedenza.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 25-28 marzo 1896, della corte d'appello di Ancona.

Sezione civile 8 aprile 1897, n. 238.

TONDI P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl conf.)

Taccorini vedova Amoretti (avv. Danesi) - *Aloisi e Taccorini* (avv. Mucci e Tonelli)

APPELLO (Diritto di): Intervento in causa ordinato d'ufficio - Interesse - Opposizione di terzo.

COMPETENZA PER MATERIA E VALORE: Immobile concesso *in precario* - Rivendicazione - Opposizione del convenuto - Negazione del vincolo contrattuale - Estratto catastale.

Il semplice intervento in causa ordinato d'ufficio non dà diritto ad appellare, ma tale diritto può sorgere nell'interveniente da un interesse legittimo che gli darebbe la facoltà di fare opposizione di terzo.

Quando all'istante che domanda la rivendicazione di un immobile concesso in precario *il convenuto oppone il proprio, legittimo, antico e pacifico possesso dello stesso immobile e nega ogni rapporto contrattuale di precario o altro con l'attore, si deve ritenere che la controversia cada sulla proprietà di un immobile e per determinarne la competenza si deve desumerne il valore dall'estratto catastale.*

Attesochè la ragione addotta dal tribunale, quella cioè dell'interesse, non è certamente buona a giustificare la dichiarata ammessibilità dell'appello dell'Anna Saveria Taccorini, conciossiachè, a parte l'interesse, che è giudizio di fatto, la chiamata di lei, ordinata di ufficio dal pretore, per dare chiarimenti, non le attribuiva la qualità di parte in giudizio, e quindi non le dava la facoltà di gravarsi d'appello.

Se non che l'interesse stesso che

il tribunale riconosceva nella Taccorini, le risposte del marito di lei, l'Aloisi, che dichiarava che la casa reclamata da lei era posseduta, e le sue esplicite affermazioni del diritto, che sulla casa vantava, esposte con apposita comparsa, le conferivano il diritto di opporsi di terzo alla sentenza, che, in contraddizione del solo Aloisi, avesse per avventura ordinato il rilascio della casa reclamata dall'attrice. E poichè a chi ha diritto di opporsi di terzo si consente pure la facoltà di intervenire in appello, e l'intervenuto si oppone con comparsa, così è manifesto che, per questa via, si riesce a giustificare la sentenza impugnata, la quale, messa da bada la quistione di pura forma, in sostanza non ha fatto che attribuire alla Taccorini il diritto di difendere le sue ragioni in grado di appello, ed in contraddizione della attrice che queste ragioni disconosceva, art. 201, 202, 491 procedura civile.

Respinto così il *primo mezzo* del ricorso, cade del pari il *secondo*.

Il tribunale non ha negato che l'azione di sfratto per finita locazione possa, nella sostanza, rassomigliare a quella di rilascio di cosa concessa in precario; sibbene ha ritenuto che nella specie era stata promossa un'azione di rivendicazione, della quale il giudizio appartiene al giudice competente per valore; onde la necessità di presentare l'estratto catastale ai sensi dell'art. 79 procedura civile.

Ora è facoltà incensurabile del magistrato adito recare giudizio intorno alla natura della istanza che si promuove, e quindi della competenza che ne dipende, quando codesto giudizio si ricava dai termini di fatto del libello, o da quelli della eccezione, che si oppone alla domanda.

E poichè altronde la competenza, non dalla sola domanda, ma dalla eccezione altresì si deve desumere, così, avendo la Taccorini nella sua comparsa risolutamente affermato il proprio legittimo, antico e pacifico possesso della casa, e negato ogni rapporto contrattuale sulla stessa che potesse avere con l'attrice, è evidente che, cadendo la controversia sulla proprietà dell'immobile, oggetto della lite, per la determinazione della competenza, non si poteva prescindere dal valore di esso immobile, e quindi dall'estratto catastale che lo avrebbe dimostrato.

Nè vale, come dice il ricorso, che nel caso in esame l'azione metteva capo al contratto, e quindi non era da seguire la norma dell'art. 79; imperocchè, come innanzi si è rilevato, la eccezione negava la esistenza di ogni contratto, e sollevava una disputa intorno al diritto, che sulla stessa poteva competere a chi la eccezione aveva proposta.

Per questi motivi:

Rigetta il ricorso avverso la sentenza dei 7-11 dicembre 1894 resa tra le parti dal tribunale di Teramo.

Sezione civile 14 dicembre 1897, n. 880 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Matteini (avv. VASSURA CALZARONI) - *Mancini* (avv. JANNUZZI) è *Comune di Roma* (2)

APPELLO (Rigetto senza esame dello): Negligenza - Deposito dei documenti - Impossibilità di presentazione - Rinvio della causa.
APPELLO (Giudizio di): Decisione di merito - Documento non presentato in prima istanza - Mancanza di impugnativa.
CASSAZIONE (Giudizio di): Errore di fatto.

La disposizione dell'art. 489 del codice di procedura civile si fonda sopra una presunzione di negligenza, non applicabile al caso di colui il quale per un motivo giustificato, non potendo presentare all'udienza in cui era fissata la discussione della causa

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza del tribunale civile di Roma, del 27 gennaio 1897.

i documenti necessarj, domanda ed ottiene un rinvio della stessa.

Non merita censura il magistrato di appello che fonda unicamente la propria decisione sopra un documento che non era stato presentato avanti i primi giudici, ma la esistenza del quale, invocata dalla parte producente, non era stata messa in dubbio dall'avversario.

Non si può censurare in cassazione il giudizio del magistrato di merito fondato sopra un'erronea circostanza di fatto.

Sezione civile 10 marzo 1897, n. 179 (1).

TONDI P. - BASILE Rel. - BASILE e CASABURI Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Congregazione di carità di Porto S. Giorgio (avv. De Dominicis A. e Del Bello) - *Fondo pel culto* (avv. er. Zanchi) e *Passali* (avv. Dari) (2)

PRESCRIZIONE TRENTENNALE O LONGISSIMI TEMPORIS: Legislazione pontificia - Buona fede - Interruzione - Trattative di accomodo - Prescrizione estintiva - Diritto canonico - Buona fede - Autore - Eredi.

AZIONE RESCISSORIA: Contratti nulli ed inesistenti - Materia contrattuale dividua - Minori e maggiori - Nullità del contratto *(Cod. civ., art. 1300).*

CONTRATTI DEI PUPILLI E DELLE DONNE: Bolla benedettina - Mancanza o nullità di causale - Dolo e frode - Presunzione *juris et de jure.*

TRANSAZIONE: Lesione *ultra dimidium.*

Sotto l'impero delle leggi pontificie anche per la prescrizione trentennaria o longissimi temporis *occorreva il requisito della buona fede.*

Secondo la legge 5 Cod. de receptis arbitris, *le trattative di accomodo, importanti ricognizione del diritto, interrompevano la prescrizione in corso.*

Per diritto canonico, anche per la prescrizione estintiva, era necessaria la buona fede continuata per tutto il tempo occorrente al compimento di essa.

La buona fede dell'autore si trasmette ai suoi eredi, sia che si tratti della prescrizione estintiva, sia che si tratti della prescrizione acquisitiva.

L'art. 1300 del codice civile non è applicabile ai contratti anteriori alla attuazione del codice stesso, e si riferisce ai soli contratti annullabili, e non ai contratti nulli ed inesistenti per difetti sostanziali che non possono dar vita giuridica a qualsivoglia obbligazione.

La Bolla benedettina comprendeva espressamente nella sua tutela tutti i minori, senza distinzione tra pupilli e puberi; e secondo essa erano radicalmente nulli ed inesistenti i contratti dei pupilli e delle donne quando nei contratti stessi fosse stata nulla o mancante del tutto la causale indicatavi, e non fosse stata fatta in ipso corpore instrumenti *la espressa menzione di essere stata verificata e con quali mezzi la causa, dovendosi in tal caso il contratto considerare estorto con dolo e con frode per presunzione* juris et de jure.

(1-2) Il *fatto* della causa viene esposto dalla Corte nel modo seguente:

« Morto, nel 1761, in Porto S. Giorgio Giovanni Antonio Trevisani, i di lui figli Luigi, maggiorenne, Bernardo e Filippo minorenni, con istromento del 19 ottobre 1769, stipulato alla presenza dell'avvocato Bartolomeo Trevisani, ed all'atto giudice deputato da monsignor vicario generale di Fermo, cedevano, al comune fratello primogenito Giovanni Battista, accettante, a contemplazione del suo futuro matrimonio, e per provvedere alla conservazione della famiglia, a titolo di donazione irrevocabile *inter vivos*, tutti e singoli i loro beni, crediti, successioni paterna e materna, escluse quelle che potessero in avvenire pervenire loro da estranei, coll'obbligo di pagare ai donanti, durante la loro vita, 40 scudi annui, continuando a convivere con lui; che era elevata a scudi cento, con alcune somministrazioni, nel caso contrario. Nella donazione era apposta la condizione che i beni donati dovessero passare al primogenito del donatario, se fosse idoneo a perpetuare la

Anche nelle transazioni poteva aver luogo la lesione ultra dimidium.
Trattandosi di materia contrattuale dividua, la nullità del contratto nel riguardo dei minorenni non può estendersi ai maggiorenni; e nell'opposizione alla domanda di nullità e rescissione nel rapporto di tutte le parti, minorenni e maggiorenni, è virtualmente compresa la validità del contratto in rapporto ai maggiorenni; nè può quindi considerarsi come domanda nuova *improponibile per la prima volta in sede di cassazione*

---

famiglia, ed, in difetto, ad altro dei di lui figli, od ove il medesimo non avesse preso moglie entro i dieci anni, o non avesse figli, dovesse intendersi risoluta la donazione, e potere i donanti scegliere altro fratello che potesse continuare l'agnazione, ed ove questa, dopo una o più generazioni del donatario venisse a mancare, dovesse la donazione passare ai primogeniti dei donanti collo stesso ordine; e, questi mancando, dovesse passare ai maschi discendenti del fu Girolamo Trevisani, loro bisavo, a titolo di fidecommesso.

Con altro istromento 14 ottobre 1790, premesso quanto sopra, i fratelli Giambattista e Bernardo per transigere una lite tra loro sorta, circa la revocabilità della suddetta donazione, per avere il Bernardo preso moglie, ed avuto da essa un figlio, fu convenuto che il Giambattista pagasse al Bernardo, oltre l'assegno precedentemente stabilito, altri scudi 15 annui, ed alcune somministrazioni di derrate, ma che non potesse altro pretendere, anche nel caso della sopravvenienza di altri figli, e dovesse cessare il maggiore assegno, se il Bernardo per l'avvenire contravvenisse a tale patto; che fu da lui osservato fino alla di lui morte, avvenuta al 1° luglio 1817, lasciando superstiti due figlie, l'una Giulia in Passali, e l'altra Giovanna in Morelli, oltre al figlio Giovanni Antonio; il quale, volendo impugnare tanto la donazione del 1769, quanto la transazione del 1790, per rivendicare tutti i suoi diritti successorj, addivenne di poi, col Giambattista, ad amichevole componimento, con atto del 30 novembre 1818, col quale lo zio si obbligava di pagare al nipote scudi 4015 e 70 in terreni, e altri scudi 538 e 30 in denaro; e questi, in corrispettivo, rinunziava a qualunque pretenzione e diritto sull'eredità fidecommissaria avita, e azione che gli poteva competere dopo la morte del padre, esclusi, dalla rinunzia, tutti i diritti attivi e passivi di patronati nella famiglia Trevisani.

Il Giovanni Antonio moriva nel 1820, ed a lui succedevano le sorelle Giulia, e Giovanna; al Giambattista, morto il 27 marzo 1821, successe il figlio Alessandro; il quale, non avendo figli, con testamento del 10 febbraio 1853, legò 500 scudi alla cugina Giulia Trevisani in Passali, o suoi eredi; nominò sua erede universale la moglie, Maria della Porta, per adempiere alla sua volontà, a lei nota; con codicillo, del 9 gennaio 1855, escluse dall'usufrutto della sua eredità il padre della moglie; e nel caso questa gli fosse premorta, senza essere stata emancipata, sostituiva alla medesima l'anima propria, quelle del fratello Girolamo e della moglie; volendo che, in tal caso, dispossessassero della sua eredità il di lui cognato Giulio della Porta ed Alfeo Cerquetti, che nominava suoi esecutori testamentarj, ed ai quali aveva manifestata la sua volontà.

Morto, nello stesso anno 1855, Alessandro, e morta, poco dopo, la moglie sua, senza alcuna disposizione testamentaria, gli esecutori testamentarj dichiararono che la volontà ad essi manifestata da Alessandro Trevisani era che la sua eredità fosse assegnata, per un quinto al monastero delle Paolane di Porto S. Giorgio, ed un quinto ai padri Agostiniani scalzi di Fermo, e per gli altri tre quinti, a beneficio dei marinai di Porto S. Giorgio, resi impotenti dall'esercizio del loro mestiere. Di commissione però dello stesso Alessandro Trevisani, nel 20 gennaio 1855, Giulio Della Porta dettava le istruzioni del cognato, sigillate nel successivo giorno 21, da aprirsi a sola volontà della moglie Maria Della Porta Trevisani; in queste istruzioni è detto:

« Qualora mia moglie Della Porta in « Trevisani, istituita da me erede uni- « versale, potesse liberamente testare « della mia eredità, desidero: 1° che di « due quinti di questa ne disponga nel « modo che meglio crederà a suffragio « dell'anima mia, di mio fratello e sua; « 2° di due quinti per le mie cugine o « loro eredi legittimi e successori; qua- « lora però esse, o essi non gli dessero « inquietudini e disturbi; e dall'esame « delle transazioni, o carte relative, si « conoscesse che vi potesse essere un di- « ritto anche dubbio a pretendere anco- « ra qualche altra cosa, ma con fonda- « mento e ragione; 3° un quinto a van- « taggio principalmente del mio amico

quella intesa a tener limitati ai soli minori le conseguenze e gli effetti dell'ammessa nullità.

Considerando che non hanno alcun valore i due motivi del ricorso del Fondo pel culto, i due primi e l'ultimo della Congregazione di carità.

Che, per quanto si riferisce alla prescrizione trentennaria, o *longissimi temporis*, non potrebbe la medesima dirsi compiuta sotto l'impero del codice vigente, perchè non sareb-

---

« Pietro Cerquetti, e suo figlio; quindi « poi del mio comparetto Michele Mi- « chetti, e di altre persone alle quali « mia moglie potesse credere che si do « vesse qualche gratitudine. Qualora poi « le mie cugine non avessero decisamente « alcun diritto, allora ad esse, qualora « non gli diano disturbi, un solo quinto; « e se gli dessero disturbi, senza alcun « diritto, allora nemmeno questo quinto; « se gli dessero disturbi, avendo però « qualche diritto, solo quello, che, in for- « za di legge può legalmente competer- « gli; e il solo sopravvanzo, in questi tre « casi, lo riunirà per due terzi al primo « paragrafo, e per un terzo, al terzo pa- « ragrafo; ed in conseguenza se ne ser- « virà per le cose in essi contemplate.

« Fermo 20 gennaio 1855; di commis- « sione di D. Alessandro Trevisani, G. « Della Porta. S'intende bene che questo « foglio non possa valere che per una » semplice istruzione e preghiera alla « mia consorte Maria Della Porta. Di « commissione di Alessandro Trevisani « G. Della Porta ».

Giulia Trevisani in Passali, non che Antonio, Luigi ed Anna Morelli, avvenuta la morte di Alessandro, e la immissione in possesso degli enti chiamati a succedergli, in forza del codicillo 9 gennaio 1853, rivolgevano istanza al sommo Pontefice, per ottenere una commutazione di volontà in via di grazia, attesa la loro povertà. Assunte le informazioni dal Vescovo, nel 1864, la Sacra Congregazione ordinava la esibizione dello stato ereditario del marchese Alessandro Trevisani; e con rescritto del 12 agosto 1866, disponeva:

« S. Congregatio distulit resolutionem, « et mandavit ut audiantur omnes inte- « resse habentes, ex voluntate testatoris; « et interim ad triennium fructus dua- « rum ex quinque partibus haereditatis « cedant favore oratorum ». Tale rescritto però non ebbe esecuzione, poichè, per l'avvenuta mutazione del governo, in base al decreto Valerio 3 gennaio 1861, i due quinti dell'eredità, detenuti dalle Paolane di Porto S. Giorgio e dai frati Agostiniani scalzi, erano passati alla cassa ecclesiastica; mentre gli altri tre quinti erano passati alla Congregazione di carità di Porto S. Giorgio, pel ricovero dei marinai poveri di quel comune.

Corsero di poi trattative di transazione tra la direzione del Fondo pel culto e la Congregazione di carità, nel senso che, di fronte a rinunzia emessa dai Trevisani ai loro diritti, venisse loro corrisposta una somma in contanti, o il relativo importo in terreni, come emerge dalla lettera della direzione del Fondo pel culto, del 30 gennaio 1879, e della Congregazione di carità, del 9 febbraio 1876; ma, non avendo avuto alcun risultato, Morelli Antonio, quale erede della madre Giovanna Trevisani, convenne davanti al tribunale di Fermo, tanto l'amministrazione del Fondo pel culto e la Congregazione di carità di Porto S. Giorgio, quanto Giulia Trevisani in Passali, per essere dichiarati nulli gli istromenti 19 ottobre 1769, 14 ottobre 1790 e 30 novembre 1818; per ordinarsi la formazione dello stato ereditario di Alessandro Trevisani, e dividersi tale eredità in due parti uguali, attribuirsene una metà ad esso attore ed a Giulia Trevisani in Passali, e l'altra metà alle convenute amministrazioni secondo i rispettivi diritti; in via subordinata, farsi la divisione in cinque parti, da assegnarsene una ad esso attore, un'altra alla Giulia Trevisani, e le altre tre alle suddette amministrazioni, colla restituzione dei relativi frutti.

Le convenute amministrazioni impugnarono tutte le suddette domande, eccependo preliminarmente la prescrizione.

La Trevisani Passali senza volersi impegnare in alcuna questione nella lite, chiese la rifusione delle spese.

Il tribunale di Fermo, con sentenza 10 marzo 1879, respinse le domande dell'attore, e lo condannò alle spese in favore delle amministrazioni, compensando quelle relative alla Giulia Trevisani in Passali. Morta intanto quest'ultima, i suoi figli Giuditta e Gaetano Passali si gravarono dalla suddetta sentenza, ripetendo le istanze già formulate dal Morelli; aggiungendo quella subordinata diretta a conseguire per le sorelle Giulia e Giovanna Trevisani una quota uguale a quella liquidata dal fratello Giovanni Antonio

be trascorso il tempo necessario dallo inizio della lite; nè poteva avverarsi sotto le leggi pontificie, ove non fosse intervenuta buona fede; la quale fu esclusa dalla sentenza impugnata, e d'altronde dovrebbe la prescrizione *longissimi temporis* ritenersi interrotta, per la ricognizione che ebbe a fare del diritto delle attrici Alessandro Trevisani, nel codicillo del 1855, nel quale dispose a loro favore, secondo che fosse stato, o meno, in essa riconosciuto un diritto certo, ovvero dubbio, ovvero nessuno, dallo esame

---

colla transazione 30 novembre 1818, a titolo di dote congrua, coi relativi frutti; e dedussero prove testimoniali.

La corte di appello di Macerata considerò:

Che se il diritto romano ed il vigente codice non richiedono per la prescrizione dell'azione la buona fede, pel diritto canonico, che era la legge del tempo, non poteva il convenuto mantenersi nel possesso di una cosa, o di un diritto, opponendo la prescrizione, ove fosse provato che esso, od il suo autore, non possedettero in buona fede per tutta la durata della prescrizione; mentre per le azioni di debito, aventi per oggetto ben altro che la cosa posseduta ingiustamente, non era ricercata la buona fede del convenuto.

Che dovesse escludersi la buona fede di Giovanni Battista Trevisani nell'acquistare, e mantenersi in possesso del diritto derivante dalle ricordate tre stipulazioni; dacchè accettava una donazione fatta da minorenni; dacchè in quelle del 1818 ricorreva alla menzogna, nell'asserire contro verità che nella donazione del 1769 Bernardo si fosse riservato 300 scudi per testare, come allora era prescritto dal diritto romano, senza che vi fosse stata deroga dal diritto canonico.

Che, esclusa la buona fede, la prescrizione di lungo tempo non potè verificarsi finchè imperarono le leggi del tempo.

Che fosse errato il giudizio del tribunale di essersi verificata la prescrizione di cui all'art. 1300 del codice civile italiano; perchè non trattavasi, nella specie, di semplice diritto derivante da obbligazione, o da contratto, cui si riferisce unicamente quell'articolo; ma di prescrizione opposta a chi vuol mantenersi nel possesso di un diritto, e doversi quindi avere riguardo alle disposizioni degli art. 2106 e 2135 stesso codice.

Che dovesse escludersi che le convenute amministrazioni avessero un possesso legittimo, tale non essendo stato quello dei loro autori; e non potesse mettersi in dubbio non essere decorsi 30 anni dalla promulgazione del vigente codice all'inizio della lite; e siccome da quando cominciò ad avere impero il nuovo codice, che non richiede la buona fede nel possessore, deve intendersi cominciata a decorrere la prescrizione, questa, nella specie non fosse applicabile; tanto più che le convenute, riconoscendo il diritto delle appellanti, avevano fatto delle offerte per tacitarlo, e che il loro autore, col codicillo del 20 gennaio 1855, aveva dimostrato di non volersi avvalere della prescrizione.

Che, quanto al merito, dovesse considerarsi nulla la stipulazione del 1769, perchè il diritto comune vietava ai minori di far donazioni e lo vietavano le costituzioni pontificie, le quali non consentivano l'autorizzazione, se essa non fosse vantaggiosa ai minori, e quella certo non potesse dirsi tale; e dovendo dirsi nulla, non fosse quindi ratificabile, per cui non potessero avere alcun valore il rogito di conferma del 1790, fatto dal Bernardo divenuto maggiore, e quello del 1818 del di lui figlio Giovanni Antonio.

Che d'altronde la donazione del 1769 era rescindibile, per difetto di causa, non essendo vera quella della continuazione della famiglia, e per la mancanza della riserva della vigesima per testare, per la sopravvenienza di un figlio, al donante Bernardo, e per non avere il donatario, nel decennio, preso moglie.

Che l'atto del 1790 non potesse neppure avere giuridico fondamento, poichè per transigere occorreva un diritto dubbioso; non potendosi avere transazione sopra un diritto certo; ed era poi ridotta a nulla, quando, col rogito del 1818, lo stesso Giovanni Battista riconosceva nel nipote i diritti derivantigli dal rogito del 1769.

Che neppure poteva avere giuridica sussistenza la transazione del 1818, che aveva lo stesso vizio di quella del 1790; riferendosi ad un diritto certo, e non dubbio, ed era inficiata di lesione enormissima, con l'ammettersi che Giovanni Antonio Trevisani dovesse avere la metà dei beni provenienti dal fedecommesso di Liberata Trevisani, valutata in scudi 2554 e sui beni liberi in scudi 1999 e 30; mentre, avuto riguardo al patrimonio, avrebbe dovuto rilevare a scudi 16000,

delle transazioni e carte relative, come, con giudizio di fatto incensurabile, ebbe a ritenere la sentenza impugnata; in ogni caso poi qualsiasi prescrizione sarebbe stata interrotta dalle trattative di accomodo del 1876, e del 1879, alle quali la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre attribuito siffatto valore, in omaggio alla buona fede ed allo appoggio della legge 5 Cod. *De recep. arbitris*, quando esse importino ricognizione del diritto; quale ricognizione fu, nella specie, con criterio incensurabile, ritenuta dai giudici di merito, quando affermarono: che quelle trattative contenevano transazioni nel senso, che di fronte alla rinunzia emessa dai Trevisani ai loro diritti, dovesse ai medesimi esser corrisposta una somma in contanti, o l'importo in terreni; dopo che, sulla correlativa discettazione, affermarono che entrambe le amministrazioni ricorrenti avessero riconosciuto nelle attrici il diritto da esse vantato, offrendo a tacitazione del medesimo un determinato corrispettivo; tanto più che, allo opposto di quanto allegava il Fondo pel culto, il suo consiglio di amministrazione, aveva approvato la proposta transazione come appariva dalla lettera stessa del 1879.

Che, dopo ciò, sarebbe superfluo

---

oltre i frutti dal 1769, che l'avrebbero fatta ascendere a circa scudi 40000, i quali, essendo stati percetti in mala fede, dovevano restituirsi.

Quindi la corte predetta, con sentenza 30 giugno-20 luglio 1896, dichiarò nulli e di niun effetto gli istrumenti 19 ottobre 1769, 14 ottobre 1790 e 30 novembre 1818. Ordinò la formazione dello stato ereditario del defunto Alessando Trevisani, e la divisione della eredità in due parti uguali, per attribuirsene una alle appellanti Giuditta e Gaetana Passali e loro cugino Antonio Morelli, e l'altra da rimanere a vantaggio del Fondo pel culto e della Congregazione di carità; colla restituzione delle rendite correlative, dalla morte del suddetto Alessandro Trevisani, prefigendo alle convenute amministrazioni il termine di due mesi, per dar conto delle medesime, fino alla consegna effettiva delle quote in natura. Rimandò le parti avanti ai primi giudici per le operazioni ulteriori della divisione, mettendo a carico della massa le spese ad essa relative, ed a carico delle convenute quelle di primo e secondo giudizio.

Contro la suddetta sentenza, con atti separati, hanno fatto ricorso le due amministrazioni soccombenti.

Quella del Fondo pel culto lamenta:

1° La falsa applicazione delle decretali di Papa Alessandro III, *De prescript.* 11, 26 e del Pontefice Innocenzo III, C. 20 *De prescript.*, pubblicata nel quarto concilio lateranense, con corrispondente violazione delle regole del diritto canonico, non che del diritto romano relativo alla prescrizione estintiva delle azioni, specialmente di quelle citate nella sentenza, del capitolo 15 C. 16 e capitolo 3 X *De prescript.*, del diritto canonico, e L. 8 § I, Cod. 45; non che degli art. 360, 361 e 517 n. 2, 3, 6 e 7 procedura civile.

2° La violazione dell'art. 1300 e falsa applicazione dello art. 2106 e seguenti codice civile italiano e degli art. 360, 361 e 517 n. 3, 5, 6 e 7 codice procedura civile.

La Congregazione di carità si duole:

1° Della violazione della legge 3 Cod. *De prescript.*, della legge unica *De usucap. trasf.*, della legge penultima Cod. *De servit. et aqua*, della legge 9 Cod. *De prescript long. temp.*, della legge 7 Cod. *Quibus non objicitur longi temporis prescriptio*, del princ. inst. *De usucap.*, della legge 101 *ff. De verborum obbligationibus*, degli art. 2137 e 1300 codice civile, non che della falsa applicazione dell'art. 1309 e degli art. 2106 e 2135 codice stesso; oltre della violazione dell'art. 360 n. 6 e 361 n. 2 procedura civile per difetto di motivazione e per contraddizione.

2° Della violazione della legge 101 *De verb. obbl.* § 9 e 10 tit. *De inutilibus stipulat.*, delle istituzioni giustiniane, e dell'art. 1304 codice civile.

3° Della violazione degli art. 322 e 1107 codice civile e degli art. 57 e 571 codice procedura civile, della legge 10 *ff. De appellat.* § 4, della legge unica al codice, *Si in communi, eademque causa in integrum restitutio postuletur*, e della legge 2 Cod. lib. 7, tit. 68 *Si unus ex pluribus appellaverit*.

4° Della violazione della legge ultima Cod. *De temporibus in integrum restitutione* (II, 52) della costituzione di Gregorio IX (Cap. VIII, tit. XLI *De in integrum restitutione*), della legge 8 § 1 e 2 *ff. De minoribus XXV annis*, e dell'art. 1809 del codice civile ».

discutere se si tratti, nella specie di prescrizione estintiva, od acquisitiva e se la mala fede dell'autore passi nei suoi eredi, poichè, quantunque non possa dubitarsi che l'azione attrice, avendo per iscopo la rivendicazione delle cose del patrimonio della eredità, e non l'adempimento di una semplice obbligazione, ed essendo stata la prescrizione opposta, non già per liberare le convenute amministrazioni da un debito, da una obbligazione personale, ma a far loro acquistare, sulle cose rivendicate, quello stesso diritto che veniva reclamato; tuttavia, ammesso pure che si trattasse di prescrizione estintiva, anche per questa, nel diritto canonico, era necessaria la buona fede continuata per tutto il tempo occorrente al compimento della medesima, perchè divenisse operativa, come è stato ritenuto dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza, per la considerazione che il concetto della mala fede implicava l'idea del peccato; *quoniam omne quod est ex fide, peccatum est.* Senza che neppure potesse mettersi in dubbio l'esattezza dell'altro principio, enunciato dalla sentenza impugnata, che la buona fede dell'autore si trasmette ai suoi eredi, sia che si tratti dell'una ovvero dell'altra prescrizione, specialmente quando si discuta di successione a titolo universale, come avviene nella figura del caso presente, continuando allora l'erede la personalità del defunto, quantunque la corte di appello abbia di poi, con apprezzamento di fatto incensurabile, dichiarata specialmente la mala fede del Giovanni Battista Trevisani e del di lui figlio Alessandro, nel percepire le rendite, soggiungendo che i suoi aventi causa *furono anche in mala fede quando si appropriarono l'intero patrimonio, senza tener conto del rescritto 12 agosto 1865. della Sacra Congregazione, in base al quale avrebbero dovuto dare due quinti dei frutti agli eredi di Giovanni Antonio Trevisani, e così erano messi in avvertenza che non erano prive di fondamento le istanze di questi ultimi, avendo poi essi mostrato ancora la coscienza di dovere restituire capitali e rendite, coll'aver fatto proposte di compensi.*

Che d'altronde la eccepita lesione enormissima sulla transazione del 1818 rendeva inapplicabile qualsiasi prescrizione, anche secolare, e precludeva ogni via a siffatto rimedio, come meglio si dirà in appresso.

Che vanamente si farebbe ricorso alla prescrizione quinquennale, poichè, a prescindere da quanto è stato osservato relativamente alla rinunzia del 1855 ed alle ricognizioni del 1876 e del 1879; è indubitato che l'art. 1300 del codice civile, il quale non può certo avere applicazione ai contratti anteriori alla sua attuazione, si riferisce ai soli contratti annullabili, non a quelli che fossero nulli ed inesistenti per difetti sostanziali, che non possono dar vita giuridica a qualsivoglia obbligazione, quali sono appunto i contratti del 1769, 1790 e 1818, come si dimostrerà più tardi.

Che vanamente del pari la Congregazione di carità insisterebbe, coll'ultimo mezzo del ricorso, sul termine di quattro anni dato ai minori dalle leggi romane, per chiedere la restituzione in intiero, poichè secondo la bolla Benedettina, a base della quale va discussa e decisa la causa, la frode da cui era viziato l'istrumento del 1769 e la correlativa nullità radicale impedivano ogni prescrizione ed ogni ratifica.

Che, per quanto più specialmente si riferisce alla nullità dei contratti del 1769, 1790 e 1818, è da notare anzitutto quanto sancisce la suaccennata bolla.

« Ut autem in urbe, quam in re-
« liquo stato ecclesiastico, ubi nempe
« praeter alias solemnitates *justa* quo-
« que *causa* cum decreto judicis pro
« actus validitate requiruntur, ut de-
« creta hujusmodi non inconsulto ne-
« que oscitanter interponantur, sta-
« tuimus et mandamus ut judices prae-
« dicti, tam ecclesiastici, tam saecula-
« res, quibus, ut super, sive in urbe,
« sive extra, facultatem hanc reser-
« vavimus ac eorum quilibet antequam
« veniant ad actualem decreti inter-
« positionem, *in ipso corpore instru-*
« *menti exprimere* primo loco tenean-

« tur, *specialem* certamque causam si-
« ve unam sive plures propter quas
« contractus, sive distractio, aut qui-
« libet alius actus, quo *mulier, pupil-*
« *lus aut minor* obbligantur, videtur
« potius *utilis* quam damnosus. Rur-
« sus ac secundo *disertis ibidem ver-*
« *bis exprimere* teneantur, cum qui-
« bus juribus et scripturis, sive pub-
« blicis, sive privatis, causam seu
« causas ejusmodi *verificaverint.*

« Quatenus judex et respective no-
« tarius in *aliquo* praemissorum *defe-*
« *cerint*, obbligatio mulieris *aut im-*
« *puberis* sit *ipso jure nulla et irrita,*
« non obstante quocumque juramento,
« quod, tali casu, per *fraudem ac do-*
« *lum* extortum censeatur ».

Ora, avendo la corte di appello ritenuto in fatto che nell' istromento del 1769 fu falsa la causale indicatavi, e mancante del tutto; che fu omessa la riserva della vigesima per testare, che la utilità dei pupilli venne meno, nè fu fatta la espressa menzione di essere stata vérificata, e con quali mezzi, mentre la mancanza di uno di questi estremi rendeva l'atto *ipso jure* irrito e nullo, e tale da doversi considerare estorto con dolo, e con frode per presunzione *juris et de jure,* non può menomamente dubitarsi della nullità radicale e della assoluta inesistenza del suddetto istromento.

Che vanamente si eccepisce dalla Congregazione di carità non essere il medesimo nullo ed inesistente, ma soggetto soltanto a rescissione, e però ratificabile; per essere i donanti Bernardo e Filippo minori, ma puberi e non pupilli, poichè la bolla sopra riferita lungi dal distinguere i pupilli dai puberi, o minori, comprendeva espressamente nella sua tutela tutti i minori, *pupillus aut minor.*

Che, relativamente all'istrumento del 1790, a prescindere dalle osservazioni fatte dai giudici di merito che, essendo certa la nullità del precedente istrumento del 1769, non potesse ritenersi valida la transazione in quello contenuta, pel principio *transactio super re certa et indubitata non substinet, et non datur;* e che la transazione stessa fosse stata posta nel nulla dall'ultimo istromento del 1818; è inoltre da notare che quello era, come questo, affetto dal medesimo vizio della lesione enormissima, essendosi in esso stipulato un corrispettivo minore di quello precedentemente stabilito.

Che non è posto in dubbio dai ricorrenti, nè lo potrebbe essere, che anche nelle transazioni possa aver luogo la lesione *ultra dimidium*, e la corte di appello osservò in fatto quanto all'istrumento del 1818, essersi ammesso, come Giovanni Antonio Trevisani dovesse avere la metà dei beni provenienti dal fedecommesso di Liberata Trevisani, calcolata in scudi 2554, e che pei beni liberi gli spettassero scudi 1999 e 30; mentre la quota a lui dovuta sarebbe stata di molto maggiore rilevanza.

Che la eredità Trevisani, infatti, dallo antico censimento risultava in circa scudi 17000, che, triplicata, rileverebbe a scudi 50000; ma poichè dalla supplica di Alessandro Trevisani al Pontefice il patrimonio fidecommissario si faceva ascendere a scudi 32000; ed ammessa anche questa minor cifra, ne dedusse che Giovanni Antonio, quale succeduto al padre, dovendo percepire la metà di questo patrimonio, cioè scudi 16000, oltre i frutti dal 1769 che, attesa la mala fede, dovevano essere restituiti, e che avrebbero fatto ascendere il credito a scudi 40000; tenuto anche conto degli assegni percetti dal Bernardo, legittimamente potè dedurre esservi stata lesione enormissima, per essere stati al Giovanni Antonio assegnati soltanto, colla transazione del 1818, per beni liberi soltanto scudi 1999 e 30. La sentenza impugnata dai suddetti dati di fatto desunti dallo esame dei documenti della causa, mentre da una parte fece un apprezzamento, che si sottrae, per sua natura, alla censura del Supremo Collegio, espresse dall'altra, ad esuberanza, le ragioni del suo convincimento, per purgarsi dell'unico appunto che, su questo riguardo, le fu fatto, di avere mancato al debito della motivazione.

Che però merita essere accolto il *terzo motivo* di ricorso proposto dalla

Congregazione di carità di Porto S. Giorgio: e con cui più specialmente si denunzia la violazione dell'art. 1107 codice civile e della legge unica al codice, *si in communi eademque causa in integrum restitutio postuletur.* L'istrumento di transazione del 1769 stipulavasi tra il primogenito Giovanni Battista Trevisani ed il fratello maggiorenne Luigi, non che i germani minorenni Bernardo e Filippo. Gli eredi del minorenne Bernardo hanno sostenuto la radicale nullità di quella stipulazione, che giustamente fu ritenuta e proclamata dalla sentenza della corte di Macerata: e, come più sopra si è visto, i mezzi di ricorso per escludere tali nullità non hanno meritato l'accoglimento di questa Corte regolatrice. Però trattavasi di materia contrattuale dividua, e la nullità doveva limitarsi ai soli minorenni in favore dei quali quel beneficio di legge fu introdotto. Estenderlo anche al maggiorenne Luigi Trevisani con tutte le conseguenze fu un pronunziato non giustificato da alcuna ragione giuridica.

Nè vale allegarsi in contrario che sia questa una questione del tutto *nuova* dedotta ora per la prima volta in sede di cassazione, mentre per la sua ricevibilità la difesa della Congrega avrebbe avuto l'obbligo di dedurla come capo di dimanda subordinata. La Congrega si oppose *toto conatu* alla dimanda di rescissione e di *nullità* promossa dagli eredi dei minorenni, sostenendo principalmente la *validità* della fatta cessione dei loro diritti ereditarj, e subordinatamente la ratifica seguita non appena i minorenni Bernardo e Filippo raggiunsero la maggiore età. In questi precipui argomenti di difesa comprendevasi virtualmente la piena legalità della cessione fatta per parte del maggiorenne Luigi Trevisani, su la quale nè si era allegato alcun motivo di nullità, nè per conseguenza si era sentito alcun bisogno di confutarlo.

Era compito del magistrato, pronunziando su ciò che formava la materia della discussione, misurare le conseguenze e gli effetti dell'ammessa nullità. Ma protrarla anche oltre quel che costituiva il campo chiuso della discussione fu un eccesso di giurisdizione costituente una violazione dei succennati principj di diritto. Si actatis auxilio unus contra sententiam restitutionem impetraverit, *majori* qui suo jure non appellaverit hoc rescriptum non prodest. *L.* 2, Cod. *Si unus ex pluribus appellaverit.* Annullando quindi solo per questo capo la sentenza denunciata, e mantenendola ferma per tutto ciò che concerne gli interessi degli eredi dei minori pacisc enti Bernardo e Filippo, sarà compito della corte di rinvio di valutare e determinare esattamente le conseguenze di tale limitato annullamento nei rapporti tanto degli eredi suddetti, quanto delle altre parti in causa, specie per quello che attiene sia alla esistenza, sia al grado della dedotta lesione.

Che cassandosi la sentenza in uno dei suoi capi soltanto, rimanendo fermi gli altri indipendenti da quello, tornano applicabili i provvedimenti degli art. 542 e 543 alinea codice di procedura civile.

Per questi motivi:

La Corte cassa la sentenza della corte di Macerata 30 giugno-20 luglio 1896, limitatamente al *terzo mezzo* di nullità dedotto dalla Congrega di carità di Porto S. Giorgio per quel che concerne esclusivamente l'annullamento della transazione del 1769 nell'interesse del maggiorenne Luigi Trevisani; rimanendo ferma la sentenza medesima per gli altri capi. Ordina restituirsi alla Congrèga su cennata il fatto deposito. Rinvia la causa limitatamente al capo annullato, per nuovo esame, alla corte d'appello di Perugia, che pronunzierà nei termini delle soprascritte considerazioni anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Sezione civile 15 febbraio 1897, n. 105.

GHIGLIERI P. P. - PENSERINI Rel. - MOSCA Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Fazzari (avv. Gallo e Villa) - *Banca d'Italia, liquidatrice della Banca Romana e Longhi* (avv. Tabet, Grippo, Barsanti e Campi)

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO: Istituto di credito convenuto - Riconoscimento di rappresentanza legittima - Appello - Giudizio di fatto - Natura del mandato - Rappresentanza di fronte ai terzi - Mandato regolarmente dato - Deliberazione di consiglio - Liquidazione di un istituto di credito - Rappresentanza in giudizio - Appello del rappresentante - Notifica della sentenza al rappresentato.

SENTENZA (Motivazione di): Documento - Esibizione - Altro documento.

La parte che avanti il giudice di prima istanza abbia riconosciuto la legittima rapresentanza nell' avversario di un istituto di credito in liquidazione, convenuto, e abbia ottenuta la condanna dell'avversario medesimo, in detta qualità, non può disconoscergli in seguito il diritto ad appellare, quale rappresentante dell'istituto condannato.

Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, sull'eccezione della parte tendente a dimostrare che il magistrato medesimo, dopo avere ordinato all'avversario l'esibizione di un documento, che da questo non venne presentato, errò credendo di poterne fare a meno, osserva che quanto si voleva provare con quel documento risulta da un altro documento esibito dalla parte.

La decisione del magistrato di merito, che in un mandato si contenga la legittima rappresentanza del mandante di fronte ai terzi, e che il mandato stesso sia conforme alla deliberazione di un consiglio amministrativo, richiesta per l' efficacia di tale mandato, è giudizio di fatto incensurabile in cassazione.

La rappresentanza della gestione della liquidazione di un istituto di credito (nella specie, Banca Romana), quando tale liquidazione non sia governata da norme speciali, si estende a far valere in giudizio le ragioni dell'ente rappresentato.

Ammessa la legittima rappresentanza in giudizio di una persona, il diritto dell'appello compete sempre al rappresentante, indipendentemente dalla notifica della sentenza al rappresentato.

Considerato in diritto che il ricorrente sig. Fazzari, contro il capo della denunziata sentenza, che respinse la eccezione di mancanza di veste giuridica nel sig. Longhi a rappresentare in giudizio la Banca d'Italia, sentenza che per altro lasciava impregiudicate le ragioni delle parti, proponeva sei mezzi di annullamento. Con tre di essi insorgeva contro la detta sentenza, per aver ritenuto la esistenza del mandato del direttore della cessata Banca Nazionale al sig. Pietro Longhi; con gli altri tre impugnava la facoltà ritenuta nel detto Longhi di proporre appello dalla sentenza del tribunale. Ma tutti sono convergenti allo assunto propugnato strenuamente dal Fazzari davanti la corte di merito, e che forma il tema dell'odierno giudizio, quello cioè che la sentenza del tribunale aveva condannata la Banca d'Italia nella qualità di liquidatrice della Banca Romana, che questa soltanto, rappresentata dal suo direttore generale, avrebbe potuto impugnarla con appello, che, mancando nel sig. Longhi la giuridica rappresentanza, il gravame di appello da lui proposto sia a ritenersi inammissibile, e che da coteste premesse discendeva, come discende logica ed imprescindibile la conseguenza, di esser passata in giudicato la denunziata sentenza, e che sia esso ricorrente nel diritto di ottenere l'analoga dichiarazione.

Che, se tutti i mezzi del ricorso sono convergenti a sostener l'assunto che il Longhi sia carente di legittima rappresentanza della Banca d'Italia per proporre l'interposto gravame d'appello, una prima e grave ragione si appalesa intuitiva e mani-

festa per confutare in complesso e dimostrare la insussistenza giuridica dei sei motivi di appello, ed è la seguente:

Si ritenne dalla corte di merito, in punto di fatto, che il sig. Fazzari, nel promuovere la lite odierna, convenne in giudizio la Banca d'Italia nella qualità di liquidatrice della Banca Romana e per essa il suo direttore generale sig. Marchiori *e per quanto poteva occorrere il sig. Pietro Longhi* delegato alla Banca Romana.

Che questi si presentava egli solo in giudizio, assumendo la qualità di delegato della Banca d'Italia alla liquidazione della Banca Romana, che la lite con lui contestavasi nell'assunta qualità, e che il Fazzari, lungi d'impugnarla in qualsiasi modo, si limitava a domandare lo accoglimento delle sue domande.

Che il tribunale, accogliendo la domanda del Fazzari, pronunziava l'analoga condanna, e la sentenza segnava nella sua intestazione il sig. Pietro Longhi nell'assunta qualità.

Intimatasi poi dal Fazzari detta sentenza, il Longhi nel giorno stesso e nella stessa qualità ne interpose appello. E fu solo allora, che il Fazzari col preconcetto d'impugnare, come poi fece, nel Longhi la legittima rappresentanza spiegata, faceva rinnovare al direttore generale Marchiorri la notificazione della sentenza, a mezzo di usciere destinato dal presidente del tribunale.

Che dai premessi fatti ritenuti dalla corte di merito, si evince che nel giudizio di prima istanza il Longhi, convenuto in giudizio dal Fazzari, assunse la legittima rappresentanza della Banca d'Italia, quale liquidatrice della Banca Romana; che la lite fu con lui contestata in tali qualità, che il Fazzari lungi d'impugnarla e richiedere la dichiarazione di contumacia del Marchiori, come sarebbe stato suo dovere, nel caso di contestata rappresentanza, la riconobbe, quando in contraddizione dello stesso conchiuse per l'accoglimento delle sue domande, che la sentenza di condanna fu tra dette parti e con tale rappresentanza pronunziata, e che il Fazzari, solo dopo l'interposto appello, e solo con la seconda notificazione della sentenza a mezzo dell'usciere destinato, manifestò il suo divisamento di sconoscere l'assunta rappresentanza.

Se adunque la lite si contestava ed il quasi contratto giudiziale si stringeva tra il Fazzari da una parte, ed il Longhi, qual rappresentante della Banca d'Italia liquidatrice della Banca Romana, dall'altra, non può essere consentito al Fazzari di sconoscere codesta rappresentanza nello sperimentato diritto di appello, e ciò sia pel principio che informa il quasi contratto giudiziale: *in judiciis quasi contrahitur, et quod semel placuit amplius displicere non potest*, e sia pure per la buona fede, che suprema deve guidare la condotta ed i diritti delle parti in giudizio. Se nel Longhi fu riconosciuta dal Fazzari la rappresentanza dell'istituto di credito per far pronunciare contro dello stesso una condanna di un milione e 400 mila lire oltre le spese, non può essere interdetto al Longhi d'interporre appello, sia pure come atto di conservazione dei diritti della sua rappresentanza, per virtù sola del quasi contratto giudiziale, indipendentemente da ogni esame, se l'assunta rappresentanza sia per documenti ed in diritto giustificata. La opposta teoria menerebbe alla violazione del quasi contratto giudiziale ed all'assurdo di far ritenere la rappresentanza nel Longhi per far condannare l'istituto di credito, e di sconoscerla in quanto al diritto di appellare, che si compendia in una vera difesa. E notisi che codesta ragione non è nuova, ma fu anche invocata dalla corte di merito, come sussidiaria del suo assunto quando disse: « che il Fazzari in primo grado riconobbe la necessità di « chiamare in giudizio il Longhi qual « delegato della Banca d'Italia, ed a « torto oggi egli insorge contro il « fatto proprio ».

Che basterebbero codeste ragioni per far ritenere la niuna sussistenza dei sei mezzi di ricorso, tutti convergenti allo assunto di far disconoscere nel sig. Longhi l'assunta rappresen-

tanza dell'istituto di credito, e quindi il diritto di appellare. Ma, pur volendo discendere all'esame dei proposti motivi, sarà facile dimostrare che niuno di essi è in diritto fondato.

Che lamentasi dal ricorrente col *primo motivo* del ricorso che la corte non abbia risposto alla eccezione del giudicato da lui proposta. Egli assumeva che la precedente sentenza della corte del 26 ottobre 1895, avendo ritenuta necessaria la esibizione del mandato amministrativo conferito dal sig. Grillo qual direttore generale della Banca Nazionale al sig. Longhi, non poteva la corte stessa, violando il suo precedente giudicato, ritenere o inutile o non necessario il mandato medesimo. Ora su codesta eccezione non avrebbe, al dire del ricorrente, la corte interloquito.

Che cotesto motivo non sia in diritto fondato. Egli è vero che la corte di merito, con la sua pronunzia preparatoria, aveva ordinata la esibizione di due documenti, e cioè della deliberazione del consiglio superiore della Banca d'Italia del 13 marzo 1894 e del mandato amministrativo, che dicevasi conferito al Longhi dal direttore della Banca Nazionale. Se non che la sentenza preparatoria non disse, nè poteva dire, che, mancando la esibizione precisa di questo mandato amministrativo, il Longhi non potesse per altre prove equipollenti riconoscersi legittimo rappresentante della Banca d'Italia, per la liquidazione della Banca Romana. Il concetto della corte fu quello di reputare opportuni quei documenti per giudicare, in concorso di tutti gli altri elementi, se il Longhi avesse l'assunta rappresentanza.

Nel riprodursi poi la causa, il signor Longhi produsse appunto due documenti, tra cui la deliberazione del consiglio superiore della Banca d'Italia del 13 marzo 1894, come erasi disposto. Se non che, in quanto al mandato amministrativo, di cui pure erasi ordinata la esibizione, invece di presentar questo, esibiva la deliberazione del 17 agosto 1893, dimostrando con questa che il mandato amministrativo, di cui erasi ordinata la esibizione, lungi dall'essersi a lui conferito dal direttore generale per autorizzazione ricevutane dal consiglio superiore, come si era detto per innocua inesattezza, era stato a lui conferito dallo stesso consiglio superiore, su proposta del direttore generale. E codesta dimostrazione il Longhi faceva con la parola stessa della esibita deliberazione, in cui dicevasi: « Il consiglio su proposta del « direttore generale chiama l'ispet- « tore cav. Longhi in qualità di capo « d'ufficio pel servizio della liquida- « zione ». Or, stando così le cose, la corte di merito, appunto per confutare la eccezione del Fazzari, con cui si assumeva che la necessità della esibizione del mandato amministrativo s'imponeva pel precedente giudicato, considerava così:

« L'essersi in quell'atto dichiarato « dal Marchiori di confermare un « mandato non prodotto dal direttore « generale della Banca Nazionale, e « l'essersi con detta deliberazione « confermato l'altro del consiglio su- « periore della stessa cessata banca, « con cui il Longhi era nominato, « non espressamente gestore, ma ca- « po ufficio per il servizio della li- « quidazione, non modificano punto « la sostanza delle cose, e non di- « struggono la vera natura del suin- « dicato incarico, imperocchè la pro- « posizione del Fazzari, che sia in- « concepibile la conferma di ciò che « non esiste, è viziata da una peti- « zione di principio, presupponendo « per provata, ciò che non è, la ine- « sistenza del mandato, che si volle « confermare. La sola mancanza di « produzione di quel mandato non for- « nisce questa prova. Può questo es- « sere stato anche verbale, od irre- « golarmente scritto e redatto nella « forma, senza che perciò solo la « conferma non debba essere opera- « tiva ed atta a sanare i difetti, co- « me meglio rilevasi dal fatto, di « avere il Marchiori con quello stes- « so atto 3 ottobre 1894 dichiarato di « ratificare tutti gli atti di gestione « del Longhi, dando così luogo al- « l'applicazione della regola: *Ratihabitio mandato comparatur* ».

Adunque è inesatto che la corte non abbia interloquito sulla eccezione del precedente giudicato. La corte stessa nel discuterla ritenne, di non potersi pretendere la esibizione di un documento, che poteva non esistere, trattandosi di mandato amministrativo, che poteva essere anche verbale, che la inesistenza del mandato non era provata dalla inesistenza del documento, e che per altro il mandato del direttore generale in altro non poteva consistere, che nella comunicazione a questo della deliberazione del consiglio superiore, che si era esibita, nella quale il mandato veramente si conteneva.

Che col *secondo motivo* si duole il ricorrente di non avere la corte di merito interloquito sulla questione da lui proposta, se nel mandato conferito dal Grillo al Longhi fosse compresa la facoltà di proporre azioni giudiziarie; indi lamenta che la sentenza abbia supposto che questa facoltà fosse nel mandato compresa, ed infine ascrive alla sentenza stessa il concetto, che il consiglio della Banca Nazionale autorizzasse nel 17 agosto 1893, ed il direttore generale commendatore Grillo conferisse, il mandato in ordine ad un regolamento, che sarebbe stato emanato nel successivo novembre.

Ma neanche codesto motivo ha valore giuridico.

La corte, interpretando i documenti della causa, riteneva di non aver bisogno, ai fini della controversia, di determinare i limiti dell' originario mandato conferito al Longhi, quando il secondo mandato non dipendeva assolutamente dal primo, nè si disputava di atto compiuto in virtù del primo mandato. In altri termini la corte, prendendo in esame il secondo mandato, cioè quello del 30 ottobre 1894, riteneva che questo, valendo come un nuovo mandato di per sè stante, includeva la legittima rappresentanza verso i terzi, avuto riguardo ai termini, nei quali era stato conferito. E questo è un giudizio di fatto, che non può soffrir censura dal Collegio Supremo.

Non approda poi a risultamento migliore dei precedenti il *terzo motivo*, col quale si assume che la corte non abbia ricercato se il Marchiori avesse conferito al Longhi un mandato più limitato di quello ch'era stato autorizzato dal consiglio superiore a conferire. Ormai è pacifica la giurisprudenza, che il magistrato non sia obbligato a seguire e discutere tutte le deduzioni delle parti. La corte di merito, giudicando alla stregua dei fatti risultanti da documenti esibiti, e segnatamente da quello, che il consiglio superiore nella sua deliberazione del marzo 1894 si era espressamente riferito al regolamento del 1893, si convinse e ritenne che il mandato del Longhi fosse nè più e nè meno di quello designato nell'art. 4 del regolamento, e autorizzato dal consiglio. E' anche questo un apprezzamento di fatto desunto dai documenti esibiti.

Che col *quarto motivo* assume il ricorrente che il delegato alla gestione della giurisprudenza della Banca Romana, comunque avesse la rappresentanza affidatagli dall'art. 4 del regolamento, approvato col decreto 23 novembre 1893, non poteva esercitare le azioni giudiziarie. E col *quinto motivo* sostiene che colla convenzione del 30 ottobre 1894 il detto art. 4 del regolamento del novembre 1893 sarebbe stato addirittura abrogato.

La corte di merito in quanto al primo assunto *bene osservò*: che, se per l'art. 4 del regolamento del 1893 il delegato veniva ad avere la rappresentanza della gestione della liquidazione della Banca Romana, codesta rappresentanza riusciva inconcepibile, ove non si fosse estesa a far valere in giudizio le ragioni dell'ente rappresentato. Aggiunse poi che, se si prescindeva dalla circostanza, che la liquidazione della Banca Romana erasi ordinata per legge, mentre per regola essa trae origine dalla volontà dei socj, e se pur si prescindeva dalla circostanza, che, involgendo la liquidazione della Banca Romana la tutela d'interessi superiori a quelli privati, la legge stessa volle che fosse controllata da un commissario governativo, per tutt'altro la liquidazione

rimase soggetta alle disposizioni della legge penale, ossia del codice commerciale, in virtù del quale niuna azione in favore della società o contro di essa può essere esercitata, se non in nome dei liquidatori.

Osserva poi anche bene la corte stessa in ordine al secondo assunto, che l'abrogazione dell'art. 4 del regolamento del 1893 non poteva dirsi avvenuta per disposizione espressa, e molto meno per incompatibilità dello stesso con le disposizioni della nuova legge.

Non espressamente, perchè niuna disposizione della convenzione del 30 ottobre 1894 sanziona l'abrogazione dell'art. 4 del precedente regolamento del 1893. E molto meno per abrogazione tacita, imperocchè, tranne la differenza tra le due convenzioni, che per quella del 1893 la liquidazione della Banca Romana dovea condursi per conto dello Stato, mentre per la posteriore convenzione del 30 ottobre 1894, detta liquidazione assumevasi dalla Banca d'Italia a tutto suo rischio e pericolo, per tuttociò che attenevasi al modo di procedere a detta liquidazione, le cose erano rimaste come per la prima convenzione, e quindi niuna incompatibilità era a vedersi tra le disposizioni di questa con l'art. 4 del regolamento del 1893.

Ma che sia della sussistenza giuridica di codeste ragioni, alla specifica confutazione dei suddetti due motivi si presenta opportuna la osservazione fatta di sopra. Il ricorrente Fazzari assume col quarto che il Longhi non poteva esercitare le azioni giudiziarie, e col quinto di essere per dippiù addirittura abrogato l'art. 4 anzidetto, per dedurne la carenza del Longhi al proposto appello. Ora a raggiungere codesto fine osta al Fazzari il quasi contratto giudiziale. Se egli riconobbe nel Longhi la rappresentanza dell'istituto di credito per ottenere la condanna al pagamento del milione e 400 mila lire, non può sconoscere il diritto in costui a proporre appello nello interesse della sua rappresentata.

Che infine il *sesto motivo* del ricorso rappresenta l'ultimo conato in sostegno di una tesi inesatta. Con questo assume il ricorrente che, ammesso pure che il Longhi fosse il delegato del direttore generale, dal momento che la sentenza era stata a quest'ultimo notificata, non poteva il Longhi interporre appello. Ma, a parte che la notificazione della sentenza al direttore generale sulla istanza del Fazzari e lo appello interposto da questa sentenza sulla istanza del delegato Longhi avvennero nel medesimo giorno, per guisa da non potersi definire la precedenza dell'uno sull'altro, basta a tutta confutazione osservare che il diritto all'appello vien dalla legge indipendentemente dalla intimazione delle sentenze, e che, ammessa la riconosciuta rappresentanza, il delegato e delegante *habentur pro una persona.*

Che per le discorse cose debbasi rigettare il proposto ricorso.

Che conseguenze del rigetto del ricorso sono la perdita del deposito ed il pagamento delle spese di cassazione a favore della parte resistente.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso (contro la denunciata sentenza della corte di appello di Roma, dei 10-21 luglio 1896) e condanna il ricorrente signor Fazzari alla perdita del deposito ed alle spese.

Sezione civile 12 luglio 1897, n. 478 (1).

CASELLI P. ff., Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Università degli uomini di Percanestro (avv. MARSILI) - *Comune di Montecavallo* (avv. LAZZARINI) (2)

INTERVENTO IN CAUSA: Giudizio di fatto. COMUNE (Rappresentanza in giudizio del): Interesse di una frazione.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Ancona, del 16 novembre 1895.

PROMISCUITA' (Scioglimento di): Diritto di pascere e legnare sui beni divisi.

E' giudizio incensurabile del magistrato di merito quello relativo alla necessità di fare intervenire o meno una persona in un giudizio agitantesi fra due altre.

In un giudizio interessante la frazione di un comune, la quale è un ente collettivo giuridicamente riconosciuto, la rappresentanza di essa risiede legittimamente nel suo capo, e non occorre che intervenga in giudizio l'amministrazione del comune.

Scioltasi giudiziariamente la promiscuità di un terreno già posseduto in comune da due enti, uno di questi non può proporre un nuovo giudizio tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto di pascere e legnare sulla zona già assegnata all'altro ente.

Sezione civile 20 aprile 1897, n. 249 (1).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Falcioni, curatore del fallimento di Mancini Vincenzo (avv. Cesaretti e Gallini) -
Odoardi (avv. Odoardi) (2)

RIVOCAZIONE (Giudizio di): Errore di fatto - Errore di diritto - Diritto successorio - Omesso esame di testamento - Giudizio di fatto.

Si ha un errore di fatto che può dar luogo a rivocazione, e non un errore di diritto, quando il magistrato di merito ritiene che compete ad un tale un diritto successorio, mentre un testamento, che il magistrato omette assolutamente di esaminare, attribuisce quel diritto ad altre persone.

E' un giudizio di fatto incensurabile in sede di cassazione quello col quale il magistrato di merito, avanti a cui è portata una domanda di rivocazione, ritiene che nella sentenza impugnato con questo mezzo si tralasciò assolutamente di esaminare un testamento che era essenziale per la decisione della controversia, portandosi invece l'esame sopra altra materia.

Sezione civile 27 aprile 1897, n. 288 (3).

GHIGLIERI P. P. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Banca Tiberina in liquidazione (avv. Baggini) -
Ginesi (avv. Canegallo e Mari) (4)

SENTENZA DI APPELLO (Motivazione della): Censura alla sentenza di primo grado - Ragionamento proprio.
OBBLIGAZIONE: Diniego - Esistenza - Prova.

Non può farsi colpa al magistrato di secondo grado, per non avere motivato sulla censura fatta a quello di primo grado, in quanto questo accoglieva la dimanda di una parte, allorchè l'accoglimento di tale istanza è per lo stesso giudice di appello conseguenza di un proprio ragionamento e non di quello del magistrato di primo grado.

Chi nega di avere un'obbligazione nega certamente del pari di dover fornire la prova di detta obbligazione che ritiene non esistere.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 14-21 febbraio 1896, della sezione di corte di appello di Macerata.

(3-4) La Corte cassava, per difetto di motivazione, la sentenza della corte di appello di Roma, dei 23-30 luglio 1896 e rinviava la causa per nuovo esame a quella di Bologna.

Sezione civile 22 aprile 1897, n. 252.

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Volpicelli per eredi Bajocchi (avv. Valenzi e Baiocchi) - *Cerbara* (avv. Manzi)

SERVITU' DI LUCE: Fabbricati vicini - Via pubblica - Mancanza di regolamenti locali - Edificj contigui - Spazio richiesto dal regolamento d'igiene e sanità pubblica - Autorità comunale - Omissione di provvedimenti per l'igiene - Privato - Reclamo giudiziale - Diritto transitorio - Servitù *altius non tollendi et ne luminibus officiatur* **acquistata prima del codice italiano - Prova per testimoni - Mancanza di documenti - Sentenza - Difetto di motivazione** (*Cod. civ., art. 571; regol. 9 ottobre 1889, art. 84*).

Il divieto d'innalzare una fabbrica, di cui all'art. 571 del codice civile, non si applica ai fabbricati confinanti con vie pubbliche, sebbene più strette di tre metri, quando i regolamenti locali non contengano disposizioni particolari che determinino l'altezza dei fabbricati.

L'art. 84 del regolamento 9 ottobre 1889 per la tutela della igiene e sanità pubblica, il quale dispone che debba ritenersi causa d'insalubrità un edificio ad uso di abitazione se lo spazio scoperto tra le case sia minore della quarta parte delle facciate dei muri che lo ricingono, si riferisce al cortile di uno stesso edificio o ad una intercapedine tra più edificj, non mai ad edificj separati da una via pubblica.

Mancando speciali regolamenti locali, il privato non può reclamare giudizialmente perchè l'autorità comunale non abbia preso dei provvedimenti tutelanti l'igiene di un determinato sito.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in una controversia nella quale si agita il diritto o meno d'innalzare una fabbrica, ad una conclusione speciale con la quale l'opponente sostiene che a favore di un suo fabbricato esistevano le servitù attive altius non tollendi *e* ne luminibus officiatur, *le quali impedivano che l'altro proprietario innalzasse la propria fabbrica, chiedendo di provare ciò con testimoni in forza dell'art. 21 delle disposizioni transitorie del codice civile, risponde semplicemente col dire che l'opponente medesimo non aveva presentato alcun documento a sostegno della sua asserzione.*

Considerato che la sentenza del tribunale premette in fatto che, intercedendo tra le case di Baiocchi e di Cerbara una via pubblica denominata *vicolo della Canonica*, non sia applicabile il divieto che si desume dall'art. 571 codice civile, sebbene questa viuzza sia larga meno di tre metri; perciocchè l'art. 572 soggiunge che la disposizione dell'articolo precedente non sia applicabile ai muri confinanti con le vie e strade pubbliche. Per questi debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti particolari che li riguardano: ed è pacifico tra le parti che in Gavignano nel regolamento edilizio non esistono prescrizioni che determinino l'altezza dei fabbricati secondo la differente ampiezza delle vie che li ricingono, e stabiliscano la distanza che debba serbarsi tra quelli. E' quindi insussistente la violazione degli art. 571 e 572 codice civile, cui si allude coi due primi motivi del ricorso. Nè ha maggior consistenza la violazione dell'art. 84 del regolamento 9 ottobre 1889 in applicazione della legge 22 dicembre 1888 per la tutela della igiene e sanità pubblica, cui accenna il quarto motivo del ricorso. In tale disposizione regolamentare si ritiene qual causa di insalubrità in edificio ad uso di abitazione, se lo spazio scoperto tra le case sia minore della quarta parte delle facciate dei muri che lo ricingono. Evidentemente tale disposizione è relativa al cortile di uno stesso edificio, o ad una intercapedine tra più edificj formanti unico isolato. Ma tale disposizione non potrebbesi applicare ed estendere alle distanze che un edificio debba serbare con l'edificio di rimpetto quan-

do tra i due interceda una via pubblica.

Considerato che, non sussistendo le violazioni tanto degli art. 571 e 572 codice civile, quanto dell'art. 84 del regolamento sanitario 9 ottobre 1889, svaniscano del pari le violazioni dell'art. 1 del regolamento edilizio di Gavignano, e dell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865. Venuto meno il fondamento del diritto nel Baiocchi, per impedire al Cerbara la sopraelevazione della casa, non ha ragione di dolersi se l'autorità comunale di Gavignano non abbia creduto di tutelare con altri provvedimenti l'igiene del sito in controversia, in mancanza di regolamenti speciali. Bene notò la denunciata sentenza che, esistendo detti regolamenti, i privati, in caso di trascuranza delle autorità locali, potrebbero reclamare giudizialmente contro la violazione dei ripetuti regolamenti lesiva dei loro diritti. Ma, mancando tali disposizioni speciali, spetta solo all'autorità di promuoverle nel pubblico intererse.

Considerato però che la censura formulata col quinto motivo sia ben fondata. Proponeva il Baiocchi con un caso speciale di conclusione una questione di diritto transitorio, adducendo che esistessero a profitto del suo fabbricato le servitù attive di *altius non tollendi*, *et ne luminibus officiatur*; e chiese di provarne con testimonj gli estremi di fatto che articolò in due capi distinti, affermando che, trattandosi di diritto originato ed acquistato sotto l'impero della legislazione pontificia, fosse sempre ammissibile la prova testimoniale (art. 623 regolamento legislativo 10 novembre 1834 e 21 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del cod. civ.) Ora la denunciata sentenza, se giuridicamente invoca gli art. 618 e 630 del codice civile per ritenere che sotto l'impero della vigente legislazione, trattandosi di servitù non apparenti, occorra il titolo od altro documento che contenga la ricognizione della servitù da parte del proprietario del fondo serviente, non istituisce alcuna disamina sul diritto di servitù attiva che asseriscasi originato ed acquistato col possesso secondo le leggi anteriori (art. 21 disp. trans.). Per le leggi anteriori a fin di provare quel diritto non era necessaria una intimazione scritta, nè l'acquiescenza fatta per iscritto a tale intimazione; bastava che tali estremi si provassero anche con altri modi non vietati e con testimonj. E' insufficiente la motivazione che leggesi nella sentenza, di respingersi la domanda del Baiocchi, per non avere esibito alcun documento per assodare che al Cerbara sia stato impedito di sopraelevare le fabbriche; e che il semplice possesso di fatto vieti perfino l'ammissione della prova testimoniale. Sussiste quindi la violazione dell'art. 517 n. 6 codice procedura civile, dell'art. 21 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile, e dell'art. 623 del regolamento legislativo 10 novembre 1834.

Per tali motivi:

La Corte cassa pel quinto mezzo la sentenza del tribunale di Velletri dei 30 maggio 12 giugno 1895; rinvia la causa al tribunale di Roma.

Sezione civile 30 novembre 1897, n. 825 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Angelini Butti (avv. GUARINI) - *Angelini* (avv. BENUCCI e KAMBO E.) (2)

INTERVENTO IN CAUSA: Rimborso di somme - Estinzione di debito altrui.
RETROCESSIONE D'IMMOBILI: Acquisto all'asta pubblica - Prezzo d'aggiudicazione - Riconoscimento di debiti (*Cod. civ., art. 1510*).

Non è necessario l'intervento di una persona ex-creditrice di una

---

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Roma, dei 15-21 luglio 1896.

delle parti in una causa nella quale si contende unicamente sul diritto che ha l'altra parte ad essere rimborsata di una somma con la quale estinse il debito della parte già debitrice, in forza di un atto intervenuto unicamente fra le due parti in causa.

Contrattasi da una persona l'obbligazione di retrocedere ad un'altra alcuni immobili acquistati all'asta pubblica, per concorrere alla quale era stata autorizzata da lei a contrarre dei debiti per far fronte al prezzo di aggiudicazione, devono questi debiti essere riconosciuti dall'altra parte che li autorizzò, senza che possa invocarsi l'art. 1510 del codice civile.

Sezione civile 23 luglio 1897, n. 508 (1).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Catucci (avv. CENTI) - *Bosco* (avv. MANNA) e *Torlontano* (2)

CAMBIALE: Girata - Mandato di esigeria - Passaggio di proprietà - Natura della girata - Difetto di requisiti - Nullità - Azione cambiaria.

Colui, al quale è stata trasmessa una cambiale per esigerla, non può trasmetterne ad altri la proprietà per girata.

La girata è, al pari della cambiale, un contratto formale; ed il difetto di alcuno dei requisiti richiesti dalla legge per la sua validità porta alla nullità assoluta ed alla mancanza dell'azione cambiaria.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza del tribunale di Teramo, dei 21-23 dicembre 1896.

Sezione civile 7 maggio 1897, n. 290.

TONDI P. - MASI Rel. - ALAGGIA Est. P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Bianchetti (avv. CECI) - *Vecchi e Nannicini* (avv. INDELLI)

COLONIA (o Mezzadria): Cassazione - Foraggi esistenti nel fondo - Divisione col locatore (*Cod. civ., art. 1626*).

Non è applicabile al contratto di mezzadria o colonia il disposto dell'art. 1626 del codice civile, che è scritto per la locazione dei fondi rustici; e deve ritenersi che il mezzadro, il quale cessa, non abbia diritto di asportare dal fondo tutti i foraggi esistenti, ma deve dividerli col locatore.

Che i due primi mezzi del ricorso si compendiano nello esame della questione, se sia applicabile al contratto di mezzadria o colonia il disposto dell'art. 1626 del codice civile, che è scritto per il contratto di locazione dei fondi rustici.

Il tribunale, prendendo a base l'articolo 1647 del codice stesso, che stabilisce esser comuni al contratto di colonia le regole sancite per le locazioni di cose ed in particolare per le locazioni di fondi rustici, ha ritenuto che il mezzadro che cessa abbia il diritto di asportare dal fondo tutti i foraggi esistenti, se il locatore non provi di averglieli consegnati al principio dell'affitto, o se non voglia ritenerli pagandoli il prezzo di stima.

Ma cotesta massima non può essere adottata dal Supremo Collegio, giacchè, in tanto possono applicarsi per analogia al contratto di colonia le regole stabilite per il contratto di locazione dei fondi rustici, in quanto esse non ripugnino alla natura giuridica del contratto di mezzadria, e non siano in contraddizione con le speciali modificazioni apportate a quest'ultimo contratto dagli art. 1648 e seguenti del codice stesso. Ora base sostanziale del contratto di mezzadria

è l'obbligo del colono di dividere col locatore i frutti del fondo, precetto tradotto nello stesso art. 1647 e ripetuto nel successivo art. 1661; e poichè non si dubita che i foraggi di cui si disputa sieno ancora essi prodotti del fondo, non può neppure dubitarsi che sieno divisibili tra il colono ed il locatore.

Nè vale il dire che i foraggi si sieno ottenuti col danaro del colono, e che non sarebbe quindi giusto che il locatore ne reclamasse una porzione, giacchè il capitale dell' invernata e quanto è necessario alla coltivazione è carico del colono, giusta il disposto dell'art. 1655 del codice civile, conforme all'antico ditterio « *colonus debet fructus omnes absque deductione expensarum* ».

L'invocato art. 1626 dello stesso codice vige solo pel contratto di fitto dei beni rustici, giacchè per questo contratto il conduttore fa suoi tutti i prodotti del fondo, essendo soltanto obbligato di corrispondere al proprietario il prezzo convenuto per la locazione, e quindi, cessando il fitto, potrebbe portar via anche la paglia, lo strame ed il concime esistente nel fondo. Ma il legislatore, nel fine di proteggere l'economia agraria ed agevolare l'avvicendamento della conduzione, ha voluto impedire che il fondo resti di un tratto spoglio di tutti i prodotti indispensabili alla coltivazione e produzione, e che ne costituiscono quasi la dotazione. Ha quindi stabilito il diritto nel proprietario di ritenerli anche in controsenso della volontà del colono che cessa dallo affitto, salvo beninteso a pagarne il prezzo mediante stima, qualora quest'ultimo non ebbe a riceverli al principio dell'affitto. In altri termini si consente in tal caso una vendita coatta, facendo, che il diritto di proprietà dell'affittuario ceda ad un principio più generale e superiore di utilità. Ma questa regola non ha ragione di essere nel contratto di mezzadria, poichè al locatore spetta per diritto proprio e per effetto di tale convenzione la metà di tutti i prodotti del fondo, e non ha quindi obbligo di anticiparli nè di riscattarli dal colono. La questione potrebbe sorgere per quella parte dei prodotti, di cui l'articolo 626, che competano al colono che cessa, per sapere se per essa vi sia luogo alla vendita forzata a favore del locatore, ma tale questione non si propone nella presente controversia, poichè si consente che il colono asporti dal fondo la metà dei foraggi.

Che anche ozioso si ravvisa il richiamo all'art. 1654, poichè i giudici di merito non hanno esaminato la questione circa l'esistenza o meno della consuetudine invocata dai convenuti, ma hanno ritenuto applicabile senz'altro il disposto dell'art. 1625, ed allora hanno ben detto che, dove ha impero la legge, non può prevalere la consuetudine.

Che, se la sentenza del tribunale deve in tal parte annullarsi, non merita censura per il dippiù; imperocchè i giudici di merito hanno ritenuto in fatto che il pretore aveva disposto il sequestro ed ordinato la vendita *ultra petita*, e dovea quindi limitarsi l'uno e l'altra alla sola parte controversa. Nè si trattava di cosa indivisibile, nè di diritti controversi di divisione sulla quota spettante a ciascuno dei condividenti, poichè non si dubitava che i foraggi fossero divisibili per metà, nè su quella spettante ai coloni sorgeva disputa.

Per questi motivi:

La Corte accoglie il ricorso proposto dal signor Bianchetti Carlo nei due primi mezzi, e lo respinge nel terzo. In conseguenza cassa la sentenza resa dal tribunale di Rieti nel 31 luglio-5 agosto 1895 e rinvia la causa per novello esame in ordine ai mezzi accolti al tribunale di Spoleto.

Sezione civile 29 marzo 1897, n. 199 (1).

TONDI P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Silenzi, Corsetti e Settimi (avv. Fortis, Coen, Villa G. e Bondi)
Società generale immobiliare (avv. De Dominicis) (2)

CONTRATTO (Risoluzione di): Inadempienza di una parte - Sanatorie posteriori - Giudizio di fatto - Facoltà di domandare la risoluzione - Rinunzia tacita - Sanazione - Ritardo ad eseguire il contratto - Nuove trattative e proposte - Contratto originario - Difetto di motivazione.
VENDITA DI TERRENI: Inadempimento - Ritardo - Modificazioni del contratto.

E' incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito che, in una controversia nella quale una parte domanda la rescissione di un contratto per inadempienza dell'altra parte, ritiene che tali inadempienze o furono sanate da fatti posteriori della stessa parte istante, ovvero che esse non furono giustificate o concludentemente provate.

La rinunzia ad avvalersi dell'inadempienza di una convenzione da parte di uno dei contraenti, per poterne dimandare la risoluzione, può risultare anche tacitamente e senza che occorra una rinunzia espressa, quando i fatti posteriori siano tali da far ritenere sanata la stessa inadempienza.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in una controversia nella quale una delle parti sostiene l'inadempimento di un contratto (nella specie, vendita di terreni) da parte dell'avversario, dopo avere riconosciuto che il ritardo ad eseguire l'obbligazione derivò da nuove trattative e da proposte che modificavano l'originario contratto, omette di esaminare se tali trattative, a nulla approdate, derivarono dal fatto dell'attore o dal rifiuto da parte dell'avversario ad eseguire la originaria richiesta contenuta nel contratto.

(1-2) La Corte cassava la denunciata sentenza, del 7 febbraio 1896, della corte d'appello di Roma e rinviava la causa alla corte d'appello di Perugia.

Sezione civile 9 marzo 1897, n. 175 (3).

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Di Loreto (avv. Centi) - *Di Giacomo* (avv. Dakesi) (4)

USURPAZIONE DI TERRENO: Motivazione di sentenza - Annullamento della prima sentenza - Prove testimoniali - Clausole del contratto - Consuetudini locali.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito, la quale, chiamata a giudicare sull'usurpazione di un terreno, si limita a negarla, riformando la sentenza del primo magistrato, senza occuparsi dei criterj che quest'ultimo magistrato aveva desunti da una minuta analisi delle prove testimoniali, in relazione alle clausole del contratto, col quale una delle parti aveva venduto all'altra parte un immobile al suo confine, ed alle consuetudini locali.

(3-4) La Corte cassava la sentenza, dei 30 settembre-14 ottobre 1895, del tribunale civile di Teramo, e rinviava la causa a quello di Chieti.

Sezione civile 5 febbraio 1897, n. 88 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. diff.)

Forastieri (avv. Venditti) - *Comune di Anticoli di Campagna* (avv. Chimirri e Paolucci) (2)

ACQUE (Concessione di): Comune proprietario - Perizia delle acque - Mancata consegna del documento - Irresponsabilità del concessionario - Nomina di medico onorario alle acque - Facoltà del comune locatore - Chiusura della sorgente - Recinto - Obbligo del locatore - Motivazione di sentenza - Sospensione del pagamento - Deposito del comune.

Non merita censura il magistrato di merito che ritiene un comune irresponsabile dei danni derivati dall'omessa consegna di un documento al concessionario di alcune acque di proprietà del comune, quando la necessità di consegnare quel documento (nella specie, perizia delle acque) sorse dopo la conclusione del contratto.

Emette un giudizio di fatto incensurabile in sede di cassazione il magistrato di merito che, interpretando un contratto di concessione di acque comunali, ritiene che questo non esclude nel comune la facoltà di nominare un medico onorario dello stabilimento delle acque stesse.

La chiusura di una sorgente mediante un recinto per proteggerla dalle usurpazioni e dalle molestie dei terzi non costituisce un obbligo pel locatore della sorgente medesima.

Non difetta di motivazione la sentenza che, dopo di avere respinta la istanza del concessionario di alcune acque, tendente ad ottenere la sospensione del pagamento delle rate del canone, tace sulla subordinata con la quale il concessionario medesimo domanda l'autorizzazione a depositare le rate di affitto, essendo tale istanza assorbita dal rigetto della principale.

Osserva che non hanno fondamento le doglianze che si muovono col *primo mezzo* del proposto ricorso. E di vero è da por mente che la corte di merito con apprezzamento di fatto ritenne che al tempo del contratto non si era verificata la necessità di consegnare al Forastieri la perizia del Canizzaro, non essendo indicata negli avvisi d'asta e nel capitolato; per lo che restava esclusa qualsiasi responsabilità nel Comune. Che, se il bisogno della cennata perizia sorse dopo il contratto, non per questo il Comune poteva rispondere dei danni, avendo considerato opportunamente i giudici di merito che non può darsi luogo al rifacimento dei danni ove non si riscontri la colpa.

E sotto questo secondo aspetto anche con apprezzamento incensurabile affermarono i giudici di merito che la colpa non era provata.

Osserva in quanto al *secondo mezzo* che la risposta data dalla corte di merito alle deduzioni del Forastieri non può dar luogo a censura. Imperocchè fra le altre considerazioni ritenne la corte che non si trattava di nominare il Bacchini medico ordinario e da proporsi alla direzione dello stabilimento, ma di un atto di gratitudine col quale il Comune aveva inteso di compensare i titoli di benemerenza del Bacchini che aveva posta in maggior luce la virtù della Fiuggi, nominandolo medico onorario dello stabilimento medesimo. E considerava ancora, interpretando il contratto, che non potea dubitarsi che pel contratto medesimo non era esclusa la facoltà di nominare i medici onorarj.

Per siffatte considerazioni e indipendentemente dall'altra di trattarsi di un atto d'impero, si giustifica il pronunziato della corte di merito; per cui va respinto il secondo mezzo del proposto ricorso.

E deve respingersi il *terzo*. Imperocchè ritenne la corte di merito che la chiusura delle sorgenti mediante un recinto e la costruzione

(1-2) V. in questo volume, Parte Prima, pag. 516, la decisione delle Sezioni Unite in questa causa.

della casetta pel custode non rientravano tra le riparazioni della cosa locata messe a carico del locatore, ma sarebbe servito il recinto a difendere la sorgente dalle usurpazioni dei terzi, lo che, come ben diceva la corte stessa, non costituiva un obbligo del locatore medesimo, non essendo tenuto sia per legge e sia per patto a garantire il conduttore dalle molestie dei terzi. Rispetto alla casetta del custode non v'era obbligo nel Comune a costruirla, non essendo indispensabile all' uso della cosa locata, come risultava dal contratto di locazione.

La corte quindi giudicò principalmente in punto di fatto, ed interpretando lo stipulato contratto, e quindi sono in questa sede inattendibili le censure che si muovono col proposto ricorso.

Osserva che neppure ha fondamento l'*ultimo mezzo*, col quale si accusa la sentenza di non avere accolta la istanza di sospensione del pagamento del canone, o per lo meno la subordinata, con la quale si chiedeva l'autorizzazione a depositarlo.

Considerò la corte che per legge e per fatto speciale il pagamento delle rate del canone non poteva sospendersi, non versandosi nella ipotesi della mancanza totale o parziale della cosa locata.

E se per queste considerazioni respinse la corte di merito la istanza del ricorrente, non può dirsi che sia censurabile la profferita sentenza per difetto di motivazione; imperocchè, se riteneva la corte che era tenuto il Forastieri a pagare le rate del canone, con che si respingeva la istanza di sospensione, si veniva implicitamente a respingere per la medesima ragione anche la subordinata con la quale si chiedeva l'autorizzazione a depositare le rate medesime.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza, dei 10-18 aprile 1895, della corte di appello di Roma.

Sezione civile 20 luglio 1897, n. 493 (1).

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Civitarase (avv. CAMERINI) - *Fimiani, collettore della Esattoria di Crecchio* (avv. D'ANGELO) (2)

PIGNORAMENTO (Opposizione a): Valutazione del titolo - Efficacia esecutiva.
ESATTORE (Responsabilità di): Delegazione di altro esattore - Nullità di pignoramento.
SENTENZA (Motivazione di): Rigetto di domanda - Indicazione specifica.

Non merita l'accusa di non avere valutato, in un giudizio di opposizione a pignoramento, il titolo in base al quale si procedeva, il giudice di merito che abbia preso appunto ad esame tale titolo, dichiarando che esso non riguardava personalmente il debitore pignorato; come non merita, per tale dichiarazione, l'accusa di avere negato alla sentenza costituente detto titolo l'efficacia esecutiva.

L'esattore di un comune, che per delegazione di altro esattore procede ad atti di pignoramento, non incorre in una responsabilità personale per le nullità alle quali egli possa andare incontro.

Non merita censura la sentenza del magistrato di merito che, dopo avere ampiamente, nella parte motivata, esposto le ragioni che consigliano il rigetto di una domanda della parte, si limita poi nel dispositivo a rigettarla, indicandola, non specificatamente, ma insieme alle altre.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso contro la sentenza del tribunale di Lanciano delli 4-6 dicembre 1894.

Sezione civile 2 aprile 1897, n. 224 (1).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Pagnani (avv. D'Angelo, Lesen, Camerini e Toscano) -
Cappelli (avv. Prunetti) (2)

VENDITA DI ANIMALI: Risoluzione - Vizio apparente e noto al compratore - Convincimento incensurabile.

Non è censurabile in sede di cassazione il convincimento del magistrato di merito che un vizio (nella specie, bolsaggine) di alcuni animali venduti, per motivo del quale il compratore domanda la risoluzione della vendita, fosse apparente e noto al compratore medesimo prima dell'acquisto.

Sezione civile 12 aprile 1897, n. 248.

GHIGLIERI P. P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Del Citerna (avv. Pala) -
Ferrovie Arezzo Fossato e Ferrovie dell'Appennino Centrale. (avv Codacci Pisanelli)

COMPETENZA PER VALORE: Contestazione della lite - Domanda primitiva.
CONCILIATORE (Appello da sentenza di): Domanda di lire cento - Restrizione all'udienza.

Per determinare la competenza per valore deve aversi riguardo al momento della contestazione della lite, non alla primitiva domanda.

E' inappellabile una sentenza pronunziata dal conciliatore, se la domanda per pagamento di lire cento, contenuta nell'atto di citazione, fu all'udienza ristretta a lire cinquanta.

Che manifestamente fondato è il ricorso; dappoichè la sentenza impugnata non contesta, nè il potrebbe, che all'attore competa la facoltà di rettificare e restringere le sue domande in corrispondenza del diritto, che egli ha inteso di sperimentare nella ampiezza che esso aveva nel tempo della citazione; solo afferma che, all'atto della contestazione della lite, all'apertura del verbale 12 agosto 1895, avanti il conciliatore di Citerna, avesse chiesto la condanna della Società al pagamento delle già domandate, in due citazioni, lire cento; ed avere limitato la domanda in lire cinquanta, quando dall'avversaria erasi risposto di riservarsi ogni deduzione in merito alla domanda stessa; chiedendo il rinvio della causa, che le era stato contraddetto, dopo esserle stata contestata la validità del mandato alla lite; ma, qualunque possa essere stata la ragione determinante della riduzione della primitiva domanda, postochè l'attore aveva il diritto di farla, e dopo averla realmente fatta, come appare dal verbale del 12 agosto 1895, letteralmente trascritto nella denunziata sentenza, essendo state le ultime sue conclusioni difformi da quelle formulate nelle citazioni, e potendo queste essere modificate e ristrette, era conseguenza ineluttabile che, per determinare il subbietto della causa, e misurare l'appellabilità della correlativa sentenza, fosse d'uopo attendere alle ultime conclusioni, colle quali la primitiva domanda di lire cento era stata ridotta a lire cinquanta, e questa somma formava l'obbietto della contestazione della lite; per cui la sentenza del conciliatore di Citerna, che attribuì siffatta somma a Del Citerna diventava inappellabile; e la impugnata sentenza, che pronunziò l'opposto, violò l'art. 17 della legge 16 giugno 1892: e deve perciò essere annullata.

Per siffatte considerazioni:

La Corte cassa la sentenza, in data 3 aprile 1896, del pretore di Città

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 6-20 dicembre 1893, del tribunale civile di Roma.

di Castello, e rinvia a quello di Foligno.

Sezione civile 1 luglio 1897, n. 444 (1).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Ditta fratelli De Berardinis (avv. DE MICHETTI e PALMIERI) - *Ditta Cavalieri Soleni e Comp.* (avv. HANAU e PADOVANI) (2)

SOCIETA' COMMERCIALE (Notificazioni a): Giudizio di merito - Ricorso per cassazione - Rappresentante.
CONTRATTO COMMERCIALE (Inadempimento di): Motivazione di sentenza - Termine - Scrittura - Telegramma.

Una società commerciale, che sotto l'indicazione della ditta abbia ricevuto ed accettato le notificazioni degli atti del giudizio di merito, non può eccepire l'inammissibilità del ricorso per cassazione soltanto per esserle stato notificato sotto il nome di essa ditta, anzichè di un rappresentante.

Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito sol perchè, in una controversia relativa a inadempimento di un contratto commerciale da ambe le parti, non si occupa degli estremi di cui è parola agli art. 67 e 69 del codice di commercio.

E' incensurabile il giudizio del magistrato di merito, col quale si ritiene che il termine in un dato contratto commerciale sia essenziale, e che con una scrittura posteriore siasi modificato il termine contenuto in precedenti telegrammi.

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso avverso la sentenza del 16 ottobre 1896, della corte d'appello di Bologna.

Sezione civile 23 aprile 1897, n. 288.

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Serafini (avv. LOMBARDI e PACELLI) - *Tani e Coccanari* (avv. GUGLIELMI e D'ANGELO)

DOMICILIO (Elezione di): Notificazione di atti - Ufficio privato (*Cod. proc. civ., art. 40*).

L'elezione di domicilio, di cui all'art. 40 del codice di procedura civile, richiesta per la notificazione di atti, può farsi presso qualunque ufficio, non solo pubblico, ma anche privato, come un albergo, un ufficio di società commerciale, o un esercizio commerciale qualunque.

La tesi propugnata dal ricorrente nell'*unico mezzo* del ricorso sta nel sostenere che, allorchè la legge consente la elezione di un domicilio speciale per certi affari od atti, sia necessario che l'elettore indichi o una persona fisica determinata presso la quale debba procedersi alla notificazione degli atti, ovvero un uffizio, dovendosi però intendere per uffizio il luogo dove si esercitano pubbliche funzioni. E' perciò che non può dirsi valida, agli effetti della notificazione degli atti, la elezione fatta in un comune presso un negozio, esercizio, o qualsiasi altro istituto civile o commerciale, ma tale elezione servirà solamente all'effetto di determinare la competenza.

Ma cotesta interpretazione non può essere adottata dal Supremo Collegio, perchè ripugna alla lettera ed allo spirito del disposto nell'art. 40 codice procedura civile.

Alla lettera, giacchè la parola ufficio, intesa nel suo senso etimologico, serve ad indicare, non soltanto il posto dove si disimpegnano pubbliche funzioni, ma qualsiasi organizzazione di servizi o regolare serie di atti utili alla società.

Allo spirito della legge, perchè, la elezione del domicilio riguardando un

interesse meramente privato, mal s'intende la ragione di una limitazione alla libera scelta della parte; e quando questa esplica la sua volontà, non limitandosi alla semplice indicazione del comune dove sceglie il domicilio per determinati atti, ma designando altresì una persona o un uffizio qualunque, questo importa necessariamente che la notificazione degli atti relativi ad uno speciale negozio giuridico si possa regolarmente eseguire o presso l'una o presso l'altro. La legge richiede soltanto che nella designazione specifica del domicilio non possa sorgere incertezza sulla persona che è autorizzata a ricevere gli atti; e questa incertezza non esiste, tanto nel caso in cui s'indichi un pubblico uffizio, quanto nel caso in cui si designi un uffizio privato, quale una sede di società commerciale, od altro pubblico esercizio commerciale, e nella specie trattavasi della elezione in Tivoli presso un albergo di cui era indicata la ditta; imperocchè con quest'ultime indicazioni s'intende chiaramente che la persona designata a ricevere gli atti debba essere quella che occupa cotesti luoghi, ed ai quali è preposta.

Per tali motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto dal signor Pietro Serafini avverso la sentenza resa dal tribunale di Roma nel dì 11-15 maggio 1896.

Sezione civile 28 aprile 1897, n. 278.

GHIGLIERI P. P. - CASELLI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Giannelli (avv. Italiani, Paolucci e Zanardelli) - *Oblieght* (avv. Parenzo)

VENDITA: Diminuzione del prezzo - Domanda - Decadenza.
IMMOBILE (Vendita di): Determinazione del prezzo - Arbitrio a un terzo - Correzione di errori.
SENTENZA (Motivazione di): Eccezione abbandonata - Mancanza di pronunzia.
IMMOBILE (Transazione su): Giudizio di fatto - Errore - Rinunzia a rettifica.

La decadenza, di cui all'art. 1478 del codice civile, relativa alla domanda di diminuzione del prezzo di una vendita già conchiusa, non è una di quelle decadenze che interessano l'ordine pubblico e che debbono rilevarsi d'ufficio dal magistrato.

Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di appello se non abbia emesso alcuna pronunzia sopra un'eccezione sollevata dalla parte nel primo grado di giudizio, e poscia non riprodotta e abbandonata nel giudizio d'appello.

L'arbitrio dato da due contraenti ad un terzo per la determinazione del prezzo di un immobile, del quale si stipula la vendita, non fa ostacolo a che si possa chiedere la correzione di errori materiali nei quali il terzo sia incorso nella misurazione dello immobile stesso.

E' incensurabile il giudizio col quale il magistrato di merito ritiene che con una transazione non siasi rinunziato dalle parti a domandare la rettifica di qualche errore nel quale era caduto colui che aveva misurato l'immobile, oggetto della transazione.

Osserva che innanzi ai primi giudici si era invocata dai Mazzetti con le comparse conclusionali la disposizione dell'art. 1478 del codice civile. Ma, quando dalla difesa dell'Oblieght s'intendea discutere all'udienza l'inapplicabilità alla specie del detto articolo, il difensore dei Mazzetti dichiarava di non intendere di far valere la decadenza dall'articolo stesso stabilita.

E quindi con le comparse aggiunte dalle due parti, e ricordandosi in quella dell'Oblieght quanto era avvenuto all'udienza, di tale decadenza non fu fatta più parola. Nè se ne occupò il tribunale, il quale per ragioni di merito rigettò la proposta dimanda.

Così la causa venne portata innanzi alla corte di appello, ed ivi, mentre i Mazzetti con la loro com-

parsa si riportavano alle deduzioni fatte in prima istanza, non si potea intendere che avessero riprodotta l'eccezione di decadenza, imperocchè dopo di averla abbandonata, se s'intendea di ripresentarla, si sarebbe dovuto con capo espresso di conclusione riproporre. Lo che non essendosi fatto, non si può accusare la corte di merito di omessa motivazione e pronunzia, come ora si sostiene col *primo mezzo* del ricorso.

Nè ha valore la deduzione dei ricorrenti che, se pure non fu riprodotta in appello la eccezione di decadenza, dovea la corte pronunziarla d'ufficio. Imperocchè, a parte il sapere se la disposizione dell'art. 1477 contenga una prescrizione od una decadenza, e pur consentendo che non si tratti di prescrizione, ma di una vera e propria decadenza, non per questo si può affermare che tutte le decadenze si debbono rilevare d'ufficio dal magistrato, dovendo tener presente che non tutte sono di ordine pubblico, essendovene di quelle che, quantunque inspirate a ragioni d'interesse sociale, non contemplano che interessi privati e patrimoniali; e quindi per siffatta decadenza, come accade per la prescrizione, non evvi la necessità di doverla elevare d'uffizio, quando dalle parti non sia opposta. Questa distinzione è pur sanzionata dal legislatore, avendo con l'art. 56 della procedura civile prescritto che non può pronunziarsi la decadenza se non vi sia istanza di una delle parti, salvo che la legge dichiari che debba essere pronunziata d'uffizio.

Osserva che, se non ha fondamento la censura che si fa alla denunziata sentenza di omessa motivazione e pronunzia, non occorre discendere allo esame dell'intelligenza che debba darsi all'art. 1478; imperocchè, ritenuto di essere abbandonata la eccezione di decadenza e ritenuto ancora di non doversi rilevare d'ufficio dal magistrato, riuscirebbe del tutto fuori di luogo il venire esaminando se nella specie fosse applicabile oppure no la cennata disposizione.

Osserva che neppure ha fondamento il *secondo mezzo* del proposto ricorso. E di vero non sconobbe la corte di merito d'esser tenuto il mandante a rispettare l'operato del mandatario come se fatto dallo stesso mandante; ma ritenne del pari che come i contraenti possono impugnare per errore i contratti direttamente conclusi, per identità di ragione possono impugnare quelli fatti per mezzo di mandatarj. Ora, se i ricorrenti riconoscono l'esattezza di siffatto ragionamento, lo dicono non applicabile alla specie, nella quale si erano le parti rimesse all'arbitrato dei nominati periti circa la determinazione del prezzo dell'aréa venduta. Ma non si pone mente dai ricorrenti che, se l'arbitrio dato per la determinazione del prezzo obbligava le parti a rispettare la fatta determinazione circa il prezzo assegnato all'area venduta, non facea ostacolo che si fosse potuta chiedere la correzione di errori materiali nei quali i periti scelti fossero potuti incorrere; imperocchè tali errori non si poteano dire coverti dal dato arbitrio, come lo era la determinazione del prezzo.

Osserva che tanto meno ha valore l'altra censura che si fa alla sentenza di essersi dato incarico al perito, nominato per rintracciare il lamentato errore, di procedere ad una nuova misurazione del fondo venduto; imperocchè con tale mandato si mirava ad assodare se veramente fosse esistito l'errore; nè può poi in questa sede muoversi censura contro il provvedimento dei giudici di merito, quando non si denunzia la violazione di qualsiasi disposizione di legge.

Osserva che del pari non hanno fondamento il *terzo* ed il *quarto mezzo*.

Non ne ha il *terzo*, col quale nuovamente si accusa la sentenza di mancata motivazione; posto mente che, avendo risposto, ed ampiamente, alle principali eccezioni dei ricorrenti, non era obbligato a rispondere a tutte le altre deduzioni che costituivano altrettante argomentazioni con le quali si svolgevano le proposte eccezioni.

E non ne ha il *quarto*, col quale si assume di avere la corte di merito violato il patto contenuto nell'istrumento del 1891 omologato dal

tribunale, col quale patto l'Oblieght avea rinunziato a qualsivoglia ragione ed azione per qualsiasi titolo dipendente dalla vendita del 1886. Imperocchè ritenne la corte che la transazione del 1891 non faceva ostacolo alla proposta dimanda, per la ragione che la detta transazione avea avuto per obbietto la lite promossa dallo stesso Oblieght relativamente alla confinazione del terreno a lui venduto; e tanto meno potea invocarsi il patto sesto del detto istrumento, posto mente che nel procedersi a quella stipulazione non si era dubitato della regolarità della misurazione del terreno venduto; e quindi ne concluse la corte che la rinunzia di cui era parola nel cennato patto a tutt'altro fosse relativa e non a ciò che in quel momento non era preveduto.

Intese esattamente la corte di merito il patto suddetto. Ma è da porre mente ancora che con il proposto mezzo si censura la intelligenza data allo stipulato fra le parti, lo che non è consentito innanzi il Supremo Collegio, quando non si dicono violate le regole di diritto intorno alla interpretazione degli atti.

Per questi motivi:

La Corte rigetta il ricorso prodotto dai signori Mazzetti e Giannelli contro la sentenza della corte d'appello di Roma del 26 giugno 1896.

Sezione civile 18 maggio 1897, n. 319 (1).

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Tomassetti (avv. Pacelli F.) - *Calabrese* (avv. Centi e De Paolis) (2)

SENTENZA (Notificazione di): Computo del termine.

APPELLO: Termine di proposizione - Termine di comparizione - Controcitazione per riduzione di termine - Deposito degli atti di primo grado - Necessità di atto mancante - Verbale di causa.

Nel computo del termine per lo appello dalla notificazione della sentenza non si comprende il dies a quo.

La nullità dell'appello, ai sensi dell'art. 656 del codice di procedura civile, concerne il termine in cui si propone, non già quello in cui devesi comparire; potendo la parte citata, se lo creda del suo interesse, far intimare una controcitazione per ridurre la comparizione ai termini di detta norma di rito.

Se tra gli atti del giudizio di primo grado depositati dall'appellante alcuno ne manchi, il magistrato di secondo grado è chiamato a dichiarare se questo sia, o pur no, necessario per la decisione.

Non può farsi carico all'appellante di non avere prodotto fra i documenti del giudizio di primo grado un verbale di causa che non sia proprio ed esclusivo di essa parte, ma comune alle due parti contendenti.

Sezione civile 10 giugno 1897, n. 387 (3).

GHIGLIERI P. P. - TROISE Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Massi (avv. Scibona Batolo e Hanau) - *De Reinach* (avv. Bentivegna) e *Comune di Roma* (avv. Meucci, Siliotti e Santori) (4)

TRASCRIZIONE: Vendita di area a più persone - Servitù su porzione dell'area - Effetti della rinunzia.

SERVITU' (Danni da): Vendita d'immobile - Silenzio del venditore - Esclusione - Giudizio di fatto.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza del tribunale di Aquila, dei 19-23 novembre 1896.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 14-20 luglio 1896, della corte d'appello di Perugia.

Se il proprietario di un'area ne vende due porzioni a due diversi compratori, imponendo sulla seconda una servitù a favore del compratore della prima, l'atto col quale quest'ultimo rinunzia in seguito alla servitù, sebbene non trascritto, produce i suoi effetti anche di fronte al secondo compratore e agli aventi causa di quest'ultimo.

Non merita censura la sentenza del magistrato di merito, il quale, chiamato ad indagare se una delle parti fosse tenuta a risarcire i danni all'altra, in seguito alla vendita di un immobile, nella quale si taceva che su di questo gravava una servitù, esclude, con esauriente esame dei fatti, l'esistenza di ogni danno.

Sezione civile 28 maggio 1897, n. 342 (1).

CARDONA P. ff. - MOSCA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA A. G.

(concl. conf.)

Cavazzi (avv. Iachini) - *Zammit y Romero pei RR. Stabilimenti di Spagna* (avv. Schmid) (2)

DOMICILIO (Elezione di): Ministero degli esteri (*Cod. proc. civ., art. 158*).
DANNI (Determinazione di): Motivazione di sentenza.

Una elezione di domicilio fatta in modo diverso da quello prescritto dal codice di procedura civile (art. 158), non dà il diritto di avere notificati gli atti nel domicilio così eletto (nella specie, presso il ministero degli esteri).

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, chiamato a determinare la quantità di alcuni danni, la stabilisce senza indicare affatto le ragioni del suo convincimento.

Sezione civile 10 giugno 1897, n. 383 (3).

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Cocco Ortu (avv. Demurtas e Cocco Ortu) - *Mura e Carboni* (avv. Ponzeveroni e Garavetti) (4)

FITTI: Anticipazione - Pignoramento - Assegnazione.
LOCAZIONE: Pignoramento di fitti - Assegnazione al creditore - Espropriazione del fondo - Pretesa sui fitti assegnati - Anticipazione dei fitti - Pagamento a rate.
SPESE GIUDIZIALI: Giudizio di fatto.

Quando una sentenza, in seguito a pignoramento, assegna al creditore che ne faccia richiesta i fitti di un immobile pignorati in mano del conduttore per un tempo eccedente il termine di giorni 180, ai termini dell'art. 620 del codice di procedura civile, non ostante che la sentenza faccia menzione solo dell'art. 619, non può in seguito il creditore espropriante dell'immobile locato pretendere il pagamento dei fitti già assegnati.

Nessuna disposizione di legge vieta al conduttore di eseguire pagamenti anticipati pel fondo locato, quand'anche si fosse convenuto che i medesimi dovessero effettuarsi a rate.

Il valutare la concorrenza dei motivi che possano determinare la condanna delle parti alle spese del giudizio è facoltà incensurabile del giudice di merito.

(1-2) La Corte cassava la sentenza 17-24 aprile 1896 del tribunale di Velletri e rinviava la causa al tribunale di Viterbo.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 14-16 giugno 1896, del tribunale civile di Sassari.

Sezione civile 21 maggio 1897, n. 330 (1).

GHIGLIERI P. P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Cugnoni (avv. Gallo e Clavarino) - *R. Istituto dei sordo-muti di Roma* (avv. Pascale e Chimirri) *e Ditta Maraini* (avv. Iachini e Parenzo) (2)

GIUDICATO: Riserva di azione - Sentenza posteriore - Proponibilità dell'azione - Esame del merito.
COMPRA-VENDITA: Area - Evizione - Servitù *non aedificandi* **- Vendita di due porzioni a due diverse persone - Trascrizione del titolo di acquisto della servitù.**
DOLO: Acquisto di un diritto - Negligenza del terzo - Immobile - Trascrizione di servitù.
TERZO (Stipulazione a favore di un): Indicazione nel contratto.

Ove una precedente sentenza passata in giudicato abbia riservato ad una delle parti ogni diritto contro altra persona se e come per legge, *e detta parte sperimenti poi effettivamente l'azione riservatale, non si può dire che il magistrato di merito violi il precedente giudicato se tratta anzitutto della proponibilità o meno dell'azione, quando poi scende nel merito e da questo trae la ragione del suo decidere.*

Se un individuo vende porzione di un'area ad una persona con la servitù attiva non aedificandi *sull'altra porzione, e in seguito trasferisce quest'altra porzione* con tutte le servitù attive e passive, apparenti e latenti, *ad un'altra persona, il primo compratore, che non trascriva il diritto alla suddetta servitù non può convenire in seguito il venditore per evizione subita in seguito alla costruzione di un edifizio dal compratore della seconda porzione dell'area stessa.*

Chi profitta di una condizione di cose a sè favorevole (mancanza di trascrizione dell'acquisto di servitù da parte del terzo) acquistando diritti sopra un immobile già precedentemente alienato (al terzo), non è imputabile di frode.

Non si può dire che si stipuli a favore di un terzo quando questo non sia punto indicato nel contratto.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 3-10 luglio 1896, della corte d'appello di Bologna.

V. le precedenti sentenze di questa Corte nella presente causa: del 9 febbraio 1892 (**Raccolta**: XVII, 1892, Civ. 2ª, 52); del 6 aprile 1893 (**id.**: XVIII, 1893, Civ., 2ª, 107) e dell'11 marzo 1896 (**id.**: XXI, 1896, Civ., 2ª, 631).

Sezione civile 25 maggio 1897, n. 340 (3).

TONDI P. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Conti (avv. Bertinelli e Mucci) - *Barbetti* (avv. Baccelli Alfr.) (4)

CASSAZIONE (Ricorso per): Ammissibilità - Bolletta del deposito - Firma illeggibile del ricevitore.
APPELLO: Sentenza del conciliatore - Forme (*Cod. proc. civ., art. 459*).

Se il ricorso per cassazione, in luogo della firma illeggibile del ricevitore demaniale, nella bolletta di deposito della multa eventuale, contenga la parola « illeggibile », *non può ciò costituire motivo d'inammissibilità del ricorso stesso.*

L'appello per biglietto dalle sentenze dei conciliatori può farsi unicamente per le controversie di valore superiore a lire 50; mentre per le altre dev'essere proposto nelle forme prescritte dall'art. 459 del codice di procedura civile, cioè con la dichiarazione in cancelleria, nei tre giorni dalla notificazione della sentenza, da

(3-4) La Corte cassava la sentenza dei 22-31 agosto 1896 del pretore di Castelnuovo di Porto, e rinviava la causa a quello di Campagnano di Roma.

notificarsi all'altra parte nel termine di tre giorni successivi: il tutto sotto pena di nullità.

Sezione civile 30 giugno 1897, n. 442 (1).

TROISE P. ff. - BASILE Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Laureati Stracchi (avv. Mariottini) - *Anitori* (avv. Daneri e Severini) (2)

ESATTORE COMUNALE (Garantia ipotecaria di): Dazj di consumo - Cancellazione - Estensione degli obblighi.
IPOTECA (Garantia di): Cancellazione - Consenso del creditore - Diritti del garante.
INTERVENTO IN CAUSA: Provvedimento di merito - Facoltà incensurabile.

Non contiene alcun errore giuridico la proposizione con cui il magistrato di merito ritiene che la inscrizione ipotecaria consentita a favore di un esattore comunale per la riscossione dei dazj di consumo non possa essere cancellata colla scadenza del quinquennio per cui era stata assunta la esattoria, dovendo la medesima estendersi a garantire indistintamente tutti gli obblighi che derivano dalla natura e dal necessario svolgimento del contratto, i quali non potevano essere dal garante ignorati, perchè inerenti al contratto stesso e derivanti dalla legge sulla riscossione delle imposte, in base a cui fu l'iscrizione ipotecaria acconsentita.

La cancellazione di una inscrizione ipotecaria consentita dal garante può ordinarsi, ove occorra, giudiziariamente, anche senza il consenso del creditore per non lasciare in balìa di costui il libero esercizio dei diritti del garante stesso.

I giudici di merito, nel disporre di ufficio il provvedimento istruttorio dell'intervento in causa di una parte, usano di una facoltà che non può andare soggetta a censura dinanzi alla corte di cassazione.

Sezione civile 11 maggio 1897, n. 385 (3).

TONDI P. - MUTTA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Masala (avv. Zuccari e Putini) - *Spano e Gavino* (avv. Poddigue) (4)

SENTENZA DI APPELLO (Motivazione di): Appello principale - Appello incidente - Risposta virtuale.
PROVA TESTIMONIALE: Estimazione incensurabile - Vendita commerciale.

Quando nello accoglimento dell'appello principale trovasi virtualmente compresa la risposta all'appello incidente, non ci si può dolere che il magistrato di secondo grado non abbia a questo determinatamente risposto.

E' un giudizio di mera estimazione, demandato all'incensurabile criterio del giudice di merito, quello con cui il magistrato di appello ritiene inattendibile una prova testimoniale perchè vaga, indeterminata, contraddittoria ed ambigua.

Per una vendita commerciale fra commercianti è ammessa anche la prova testimoniale.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Macerata, dei 21-28 novembre 1895.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Cagliari, dei 13-23 giugno 1896.

Sezione civile 18 maggio 1897, n. 323 (1).

TONDI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Sechi (avv. Poddigue) - *Mocci* (avv. Turbiglio S.) (2)

COSA GIUDICATA: Inesistenza di debito - Ostacolo all'azione di un terzo - Indagine di merito.

Il giudicato formatosi fra due parti nel senso di accertare l'inesistenza di un debito dell'una verso l'altra parte forma ostacolo a che un terzo agisca contro la prima di esse parti, chiedendone il rimborso del pagamento fatto per essa alla seconda.

Il determinare le condizioni specifiche della cosa giudicata costituisce una indagine di fatto devoluta al sovrano apprezzamento del giudice di merito.

Sezione civile 25 maggio 1897, n. 339 (3).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Pallotti (avv. Barbieri e Melloni) - *Sandonnini* (avv. Colombo Quattrofrati) e *Albinelli* (4)

DOMICILIO (Elezione di): Estensione - Locazione - Vendita dell'immobile - Questione di fatto.

L'elezione di domicilio fatta dal locatore in un contratto di locazione ha l'estensione che ai contraenti piacque di darle rispetto alle loro persone e ai loro aventi causa universali o particolari, compreso il compratore dell'immobile locato; e stabilire cotesta estensione è una questione di fatto.

Sezione civile 18 maggio 1897, n. 318 (5).

TONDI P. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Cois Seni (avv. Cadoni) - *Cabras* (avv. Pala) (6)

APPELLO (Giudizio di): Riforma di interlocutoria - Rinvio al giudice inferiore.
COSA GIUDICATA: Oggetto - Esaurimento del giudizio - Quistione di ordine.
ESCAVAZIONE (Diritto di): Intangibilità del fondo - Denuncia di nuova opera.

Se il giudice di appello, riformando una sentenza interlocutoria, non rinvia la causa al giudice inferiore, ciò non costituisce una incompetenza assoluta per ragione di materia.

Il giudicato si costituisce, non soltanto sopra ciò che formò oggetto di discussione, ma anche quando il giudizio siasi esaurito senza che siasi promossa in tempo una questione di ordine.

Il tribunale, che nega al convenuto il diritto di scavare nel fondo dell'attore, riconfermando in quest'ultimo il diritto alla intangibilità del suo dominio, non sostituisce una domanda nuova a quella di denuncia di nuova opera proposta nel giudizio di primo grado, avanti il pretore.

(1-2) La Corte rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza del tribunale di Oristano, dei 28 febbraio-3 marzo 1896.

(3-4) La Corte rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 17-18 settembre 1896, della corte d'appello di Bologna.

(5-6) La Corte rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza del tribunale di Cagliari, dei 22-24 luglio 1896.

Sezione civile 23 novembre 1897, n. 612 (1).

MASI P. ff. - MAZZELLA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. diff.)

Demanio e Fondo pel culto (avv. er. GENOVESI) - *Bellaccini, parroco in Borgo S. Sepolcro* (avv. DONATI e FERI)

POSSESSO: Frutti - Giudicato - Malafede.

Non è più censurabile in cassazione una sentenza del magistrato di merito perchè ritenne doversi una delle parti condannare al pagamento di alcuni frutti come possessore in malafede, quando un precedente giudicato, confermato pure dalla corte di cassazione, aveva ritenuto l'esistenza della malafede.

Sezione civile 15 dicembre 1897, n. 670 (3).

CASELLI P. ff., Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. conf.)

Turchi, già curatore della fallita Cesena Sulphur Company limited (avv. TURCHI e LUPACCHIOLI) - *Ditta Trezza* (avv. BONDI) e *Calboli* (avv. MANZONI D.) (4)

CONCESSIONE DI CAVA (Contratto per): Sfruttamento di fondo - Estrazione di pietre - Pagamento di fitto - Risarcimento di danni.

Non disconosce i principj che regolano il contratto di locazione il magistrato che non ravvisa un vero e proprio affitto, ma una semplice concessione, in un contratto pel quale il concessionario, acquistando il diritto di sfruttare durante un certo numero di anni un fondo e di estrarne pietre, si obbliga a pagare un'annua somma, denominata fitto, *pel godimento del fondo stesso al suo proprietario, e di risarcirgli al termine delle operazioni di scavo e della stipulata convenzione i danni per questo risentiti.*

Sezione civile 31 maggio 1897, n. 350 (5).

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.

Società artigiana maschile di Bologna (avv. DE FELICE F. e MARLETTA ZAPPALÀ) - *Battelli* (avv. MANZONI) (6)

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO: Sussidio ad uno dei socj - Competenza giudiziaria - Diritto acquisito - Modificazione dello statuto - Posteriore trascrizione.
SOCIETA' (Statuto di): Interpretazione dei patti - Giudizio di fatto - Contraddizione in sentenza - Determinazione del diritto al sussidio - Misura del sussidio.

E' competente l'autorità giudiziaria a statuire sull'essersi verificate o meno le condizioni in forza delle quali gli statuti di una società di mutuo soccorso riconoscono ai socj il diritto ad un sussidio, quando a tal proposito sorga controversia tra il socio che reclama il sussidio e la società.

L'esame delle norme di uno statuto sociale e l'interpretazione di esse costituiscono un'indagine di fatto sottratta al giudizio della corte di cassazione.

Se la modificazione apportata allo statuto sociale di una società di mutuo soccorso sia trascritta dopo che un socio abbia acquistato il diritto ad un sussidio, non può tale diritto ve-

---

(1-2) La CORTE rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 9-16 dicembre 1895, della corte d'appello di Ancona, sezione di Perugia.

(3-4) La CORTE rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Bologna, del 20 marzo 1896.

(5-6) La CORTE rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 17 luglio-3 agosto 1896, della corte d'appello di Bologna.

nir meno in forza della modificazione suddetta, qualora questa escludesse quel diritto.

Non cade in contraddizione la sentenza che, dopo aver detto spettare all'autorità giudiziaria lo stabilire se il socio di una società abbia o pure no il diritto ad un sussidio, soggiunge che il deliberare la misura del sussidio ed il tempo dal quale dev'essere pagato rientra nell'attribuzione esclusiva del consiglio direttivo della società.

Sezione civile 18 maggio 1897, n. 318 (1).

GHIGLIERI P. P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Barberini Colonna (avv. Sirani, Bartoccini e Grippo) - *Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano* (avv. Scialoja V.) (2)

NOVAZIONE: Debito a debito - Debitore a debitore.

SENTENZA DI APPELLO (Motivazione di): Rigetto generico - Domanda specifica subordinata - Denuncia per cassazione - Doglianza di omessa pronuncia.

Per potersi verificare la novazione di debito a debito è mestieri che il vecchio debito rimanga estinto; e, per potersi verificare novazione di debitore a debitore, il vecchio debitore dev'essere liberato.

La sentenza di appello, che dichiara genericamente nella parte dispositiva « rejetta ogni contraria dimanda », non può ritenersi con sicurezza che comprenda in queste parole una domanda specifica subordinata, sulla quale esse costituiscano una sufficiente motivazione, specie quando esistono domande reciproche fra le parti.

Chi, dolendosi avanti la corte di cassazione che il magistrato di secondo grado abbia omesso di pronunciare, designa come violati gli art. 360 n. 6, 361 n. 2 e 517 n. 2 del codice di procedura civile, denuncia palesemente la sentenza di appello per difetto di motivazione e di corrispondente dispositivo.

Sezione civile 10 maggio 1897, n. 303 (3).

TONDI P. - ROCCO LAURIA Rel. ed Est. - P. M. QUARTA

(concl. conf.)

Masini (avv. Ferroni) - *Beliardi* (avv. Bonacci) (4)

RENDICONTO: Termine - Giuramento - Disposizione senza domanda di parte - *Ultra petita* - Pena di decadenza - Proroga del termine - Amministrazione della madre - Figlio divenuto maggiorenne od emancipato - Patrigno socio della madre.

Il termine entro cui si dispone il conto di un'amministrazione e il giuramento ordinato anticipatamente nel caso che il termine invano decorra, sono mezzi che il giudice di ufficio suole apporre, perchè simili sentenze, che in sostanza contengono un'obbligazione di fare, abbiano un'efficacia effettiva; e non vi è perciò luogo ad ultra petita, *se gli enunciati termine e giuramento si dispongono malgrado che le parti non ne facciano domanda.*

Prima del rendimento del conto,

(1-2) La Corte, rigettati i motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso, avverso la sentenza della corte di appello di Roma, del 31 ottobre 1896, la cassava pel primo motivo, rinviando la causa alla corte di appello di Bologna, « perchè giu« dichi della domanda subordinata di li« mitarsi la vendita giudiziale al lotto « n. 1 del bando e di sospendersi la ese« cuzione per gli altri lotti ».

(3-4) La Corte rigettava il ricorso contro la denunciata sentenza della corte di appello di Ancona, del 25 luglio 1896.

nessuna convenzione è permessa fra la madre già amministratrice ed il figlio divenuto maggiore, od emancipato, e molto più fra costui ed il patrigno socio legale della madre nell'amministrazione medesima.

Non è a pena di decadenza il termine a presentare il conto di un'amministrazione, ma può per fondate ragioni venir prorogato.

Sezione civile 21 dicembre 1897, n. 689 (1).

TROISE P. ff. - PETRELLA Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. conf.)

Deplano (avv. NARDELLI, PIETRI ed ATZERI) -
Cocco Podda (avv. PODDIGUE) (2)

PROVA TESTIMONIALE: Ammessibilità - Pagamento di debito - Impero del codice albertino - Codice italiano - Motivazione di sentenza.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in tema di controversa prova testimoniale relativa all'estinzione o meno di un debito avvenuta sotto l'impero del codice albertino, omette di vedere se alla specie debba applicarsi quel codice, oppure l'italiano, sebbene lungamente vi si fosse fermata nelle sue deduzioni la parte interessata.

Sezione civile 14 giugno 1897, n. 392 (3).

TONDI P. - SPAZIANI Rel. ed Est. - P. M. BARRACANO

(concl. diff.)

Congregazione di carità di Poggio Mirteto (avv. GALLO e FAZIO S.) -
Conforzi (avv. BASILE e ROSELLI) (4)

CREDITO (Esistenza e compensazione di): Limiti della contesa - Quistione sulla compensazione - Ricerche sulla esistenza del credito.

Cade in contraddizione, che importa difetto di motivazione e varca i limiti della contesa, onde sotto doppio aspetto la nullità della sentenza, il magistrato, il quale, dopo di avere riconosciuto e stabilito unica questione a risolversi essere quella di vedere se per la controversa compensazione legale concorrano nella specie i requisiti della liquidità ed esigibilità del credito da compensarsi, spinge poi invece le sue ricerche a conoscere della esistenza generica e giuridica del credito stesso.

Sezione civile 31 maggio 1897, n. 348 (5).

GHIGLIERI P. P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. DURANTE

(concl. conf.)

Ditta fratelli Lanzarini (avv. CARDON e GATTONI) -
Panza (avv. PRAGA e BOSI) (6)

COMPETENZA PER VALORE: Vendita - Soprappiù pagato - Ripetizione di indebito - Controversia avanti a pretore.

(1-2) La CORTE, accogliendo il primo mezzo del ricorso e senza passare allo esame degli altri, annullava la sentenza del tribunale di Cagliari dei 29-31 dicembre 1896, e rinviava la causa a quello di Oristano.

(3-4) La CORTE cassava l'impugnata sentenza della corte di appello di Perugia, dei 20-23 aprile 1896, e rinviava la causa a quella di Roma.

(5-6) La CORTE rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 2-6 giugno 1896, del tribunale di Bologna.

VENDITA DI MOBILI: Massa - Peso - Giudizio di fatto.

Quando, pagatosi l'intero prezzo di una vendita, sorge una controversia relativa alla ripetizione di un soprappiù indebitamente pagato, ma questa eccedenza non supera le lire 1500, è competente a conoscerne il pretore, anche se tutto il prezzo della vendita ecceda le lire 1500.

E' giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello in base al quale il magistrato di merito ritiene che una vendita di mobili è stata fatta a massa e non a peso, ed esclude l'esistenza di una pretesa consuetudine contraria.

Sezione civile 21 dicembre 1897, n. 881 (1).

CARDONA P. ff. - CASABURI Rel. ed Est. - P. M. RIGHETTI

(concl. diff.)

Preti e Cuccioli (avv. ANGELUCCI) - *Bufalari* (avv. COLA) (2)

SERVITU': Azione negatoria - Proprietà - Prova - Possesso - Prescrizione acquisitiva - Motivazione di sentenza.

Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di appello il quale, giudicando sopra un'azione negatoria servitutis, *non emette alcuna pronunzia relativa alla proprietà del fondo servente, non ostante che il primo giudice ne avesse affermato col dispositivo l'esistenza in una delle parti.*

Erra e difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito il quale dice che, per provare il diritto o meno ad una servitù in contestazione, non occorre tener conto della prescrizione acquisitiva del possesso della servitù, e non esamina i fatti sui quali potrebbe tale possesso fondarsi o meno.

Sezione civile 8 giugno 1897, n. 378 (3).

CASELLI P. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

(concl. conf.)

Merlini Parenzi (avv. BIANCHI A.) - *Comune di Spoleto* (avv. PAOLUCCI), *Ferretti e Profili* (4)

DANNO TEMUTO (Giudizio di): Urgenza - Mezzi istruttorj.
COMUNIONE: Edificio - Lavori di riparazione - Perizia - Integrazione di giudizio - Chiamata di condomini.
SPESE GIUDIZIALI: Condanna - Giudizio di fatto.

Intentatosi un giudizio per danno temuto, di sua natura urgente, all'effetto di scongiurare un grave pericolo e di garantire l'incolumità delle persone, non se ne può intralciare il corso con soverchi mezzi istruttorj (nella specie, con una perizia chiesta allo scopo di stabilire meglio i lavori di riparazione da farsi a un edificio comune).

Quando l'azione giudiziale riguarda un immobile di comune proprietà, spetta all'attore e non al convenuto d'integrare il procedimento con la chiamata in causa di tutti i condomini.

Il criterio seguito dai giudici di merito nello stabilire la misura della

---

(1-2) La CORTE cassava la sentenza del tribunale di Macerata dei 5-8 aprile 1896, e rinviava la causa a quello di Ancona.

(3-4) La CORTE rigettava il ricorso avverso la sentenza dei 20-28 maggio 1896, del tribunale di Spoleto.

condanna alle spese del giudizio, sfugge all' esame della corte di cassazione.

Sezione civile 2 dicembre 1897, n. 633.

MASI P. ff. - ALAGGIA Rel. ed Est. - P. M. CRISCUOLO

Luzi (avv. GALLO) - *Sforza vedova Luzi* (avv. CANTALAMESSA)

(concl. conf.)

SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA E CONDIZIONALE: Istituzione di erede - Condizione sospensiva - Risoluzione in caso di morte - Istituzione alternativa - Eventualità di premorienza.
TESTAMENTO (Interpretazione di): Intelligenza di clausola - Giudizio di fatto.

Non vi è una sostituzione fedecommissaria, ma una sostituzione condizionale permessa dalla legge, nel caso in cui il testatore istituisca erede una persona sottoponendo tale istituzione alla condizione della morte di un'altra persona (1).

Perchè vi sia sostituzione fedecommissaria, occorre che il gravato abbia ricevuto la cosa come erede, che gli sia lasciata a titolo di proprietà e che un tale diritto abbia a risolversi alla sua morte in pro del chiamato capace a raccogliere in quell'epoca (2).

Il vedere quale sia l' intelligenza di una clausola testamentaria, e quale sia stata la mente del testatore nel formularla, costituisce una questione di fatto demandata al sovrano apprezzamento del magistrato di merito.

E' valida l'istituzione alternativa di due eredi la quale subordina la chiamata dell'uno all'eventualità della premorienza dell'altro (3).

Osserva la Corte in diritto:

Che sia innanzi tutto opportuno far precedere lo esame del secondo e quarto mezzo del ricorso, poichè dall'accoglimento o dal rigetto di essi si potrà determinare la necessità o meno di discutere il primo dei proposti mezzi.

Che il primo ed il quarto dei suddetti mezzi riguardano entrambi l'identica questione di diritto, quella cioè di sapere quale sia l'indole giu-

---

(1-3) La disposizione testamentaria che fu oggetto della presente decisione del Supremo Collegio era così concepita: « In tutti i miei beni istituisco e nomino « erede e proprietario il mio fratello « Pompeo, ed usufruttuaria fino alla « morte la mia dilettissima consorte Do- « rotea Luzi Sforza Nel caso però che « il mio fratello Pompeo premorisse a « Dorotea senza moglie e senza figli, « voglio e dispongo che di tutti i miei « beni sia essa erede assoluta colle am- « pie facoltà di disporne come più le pia- « cerà e crederà. Viceversa, premorendo « Pompeo a Dorotea e lasciando figli, « allora istituisco eredi i di lui figli ».

Potrebbe senza dubbio disputarsi in fatto se il testatore coll'accennata disposizione abbia voluto dar vita ad una istituzione condizionale ovvero ad una vera e propria sostituzione fedecommissaria. Risoluta però la questione di fatto, come fece la corte di merito, nel senso cioè che la intenzione del defunto fosse quella di fare una sola istituzione di erede, crediamo che le massime proclamate dal Supremo Collegio siano esattissime.

Da taluno si è osservato che erroneamente dalla Suprema Corte siasi ritenuto che il vedere quale sia l'intelligenza di una clausola testamentaria e quale sia stata la mente del testatore nel formularla, costituisce una quistione di fatto demandata al sovrano apprezzamento del magistrato di merito. Ma, se bene si osservi il contesto della decisione, chiaro si evince che con tali espressioni il Supremo Collegio intese riferirsi *al valore della clausola testamentaria in rapporto alla volontà del testatore*, mentre poi in realtà ritenne che invece l'indagare le conseguenze giuridiche della clausola testamentaria costituisce

ridica della istituzione di erede contenuta nel testamento olografo in data 15 agosto 1876 del defunto Adornino Luzi. E la soluzione di siffatto quesito dipende essenzialmente da una indagine di fatto circa l'intelligenza della clausola testamentaria e l'interpretazione della volontà del testatore, e da un esame di diritto circa la definizione giuridica di detta clausola, se cioè essa contenga soltanto la istituzione di erede soggetta a condizione sospensiva, ovvero una sostituzione fedecommissaria vietata dalla legge.

Che dalla lettura della disposizione testamentaria, esaminata in tutto il suo contesto e secondo la mente del testatore, la corte di merito si convinse, che mentre il disponente chiamava erede nell'usufrutto del suo patrimonio la di lui moglie Dorotea Luzi, faceva un'unica e diretta istituzione di erede nella proprietà, sottoponendola ad una condizione sospensiva; imperocchè egli volle subordinare la istituzione di erede in persona di Pompeo suo fratello alla condizione che costui sopravvivesse alla Dorotea; quella di Dorotea alla condizione che le premorisse Pompeo senza moglie e senza figli; e la istituzione dei figli di Pompeo alla condizione che questi premorisse a Dorotea lasciando figli.

Interpretata in tali sensi la formula testamentaria, la corte, applicando alla stessa i principj direttivi della materia, osserva che non ogni sostituzione della qualità ereditaria intesa nel senso lato della parola sia vietata dalla legge, ma che l'art. 898 del codice civile proibisce in generale la sola sostituzione che porta l'obbligo di conservare e restituire ad un terzo. E perchè tale sostituzione si verifichi è necessario che il gravato abbia ricevuto la cosa come erede, che gli sia lasciata a titolo di proprietà, e che un tale diritto abbia a risolversi alla sua morte in pro del chiamato capace a raccogliere in quell'epoca. Ma nella fattispecie non può sorgere dubbio che la disposizione di Adornino Luzi contenga una sostituzione volgare o sostituzione condizionale permessa dalla legge, e non una sostituzione fedecommissaria, poichè manca l'ordine successivo, non riscontrandosi le due liberalità, cioè che la proprietà riposi sul capo del primo istituito, e che vi sia un erede obbligato di conservare pel periodo della sua vita e di restituire determinatamente ad un terzo la eredità dopo la sua morte. Per contrario il Pompeo

---

una vera e propria questione di diritto. « Che il primo ed il quarto dei suddetti mezzi (ivi si legge) riguardano entrambi l'identica questione di diritto quella cioè di sapere quale sia l'indole giuridica della istituzione di erede contenuta nel testamento olografo in data 25 agosto 1876 del defunto Adornino Luzi. *E la soluzione di siffatto quesito dipende essenzialmente da una indagine di fatto circa la intelligenza della clausola testamentaria e l'interpretazione della volontà del testatore e da un esame di diritto circa la definizione giuridica di detta clausola* ».

Il Supremo Collegio adunque proclama in sostanza la massima già affermata in altre decisioni (1877, **Legge**, 1878, I, 57; **Legge**, 1889, I, 365; 9 agosto 1892, Sezioni Unite, *Picone* c. *Favaloro*, **Corte Suprema**, 1892, Civ., II, 369).

Esatta è a ritenersi altresì la interpretazione data nella presente sentenza alla clausola *si sine liberis decesserit*, giacchè questa importa una sostituzione fedecommissaria soltanto quando il primo istituito sia gravato dell'obbligo di conservare o di restituire l'eredità ad un terzo qualora muoia senza figli, mentre nel caso deciso dalla Suprema Corte la clausola *si sine liberis decesserit* costituiva una vera condizione alla istituzione di erede da parte della sorella del defunto. (Cons. Cass. Roma, 17 maggio 1876, **Racc.** XXVIII, 2, 688; Cass. Napoli, 12 marzo 1877, **Racc.** XXIX, I, 530; Cass. Torino, 27 gennaio 1883, **Giur. tor.** XX, 403; App. Trani, 9 giugno 1883, **Riv. tor.** VIII, 755; Cass. Napoli, 3 decembre 1886, **Foro it.** XII, I, 430; App. Milano, 9 febbraio 1892, **Mon. dei trib. Mil.**, 1892, 703; Cass. Napoli, 22 giugno 1893, **Foro it.** Rep. 1893, 1293, n. 31; Cass Roma, 9 agosto 1892, **Corte Suprema**, 1892, Civ., II, 369).

Circa gli elementi costitutivi della

non fu mai erede, poichè poteva esserlo *sub conditione*, ed è morto senza che la condizione si fosse purificata. In altri termini si ha, secondo la intenzione manifestata dal testatore, una istituzione sospesa *usque ad eventum*, dal quale dipende la determinazione dell'erede; e nell'intervallo il patrimonio sarebbe stato amministrato in conformità del disposto dell'art. 857 del codice civile, se nella specie, per l'usufrutto lasciato alla Dorotea, non fosse rimasta l'amministrazione nelle sue mani durante la possibilità dell'evento che avvenir dovea prima della sua morte.

Ciò premesso, la censura che il ricorrente muove alla sentenza della corte di merito per avere erroneamente interpretata la formula testamentaria e la volontà del disponente, e per aver violati gli articoli di legge indicati nei due surriferiti mezzi del ricorso, è manifestamente inattendibile. Imperocchè il vedere quale sia l'intelligenza di una clausola testamentaria e quale sia stata la mente del testatore nel formularla, costituisce una questione di fatto demandata al sovrano apprezzamento del magistrato di merito, essendo noto l'antico ditterio: « *Voluntatis defuncti quaestio in aestimatione judicis est* ». E, data cotesta interpretazione di fatto, riesce vana ogni critica ai principj di diritto applicati dalla corte, poichè non costituisce dubbio nella dottrina e nella giurisprudenza la differenza che corre tra la istituzione di erede sottoposta a condizione sospensiva e la sostituzione fedecommissaria vietata dalla legge; essendo noto che nella prima ipotesi la chiamata dell'erede è unica e diretta, sebbene la persona sia incerta e dipendente dall'avveramento della condizione, ma comunque questa si purifichi nei diversi casi preveduti dal testatore non vi ha che l'istituzione di un solo erede. Per contrario la sostituzione fedecommissaria si verifica quando vi sia la chiamata di più individui in un ordine successivo, l'uno in via diretta e l'altro in maniera obbliqua, per modo che il primo abbia il diritto di godere coll'obbligo della conservazione e restituzione dei beni dopo la sua morte all'altro che è chiamato a succedere. E, se è vero che anche la clausola *si sine liberis decesserit* importi una sostituzione vietata, ciò deve intendersi sempre quando essa costituisce una condizione risolutiva della istituzione, e non una condizione sospensiva alla chiamata dell'erede. Ora, se la corte ha ritenuto in fatto che nessuna delle persone indicate dal testatore venne in atto istituita erede, ma che la istituzione fu diretta ed alternativa, per modo che Pompeo era nominato erede se fosse premorta la Dorotea Luzi, e questa era chiamata alla eredità se Pompeo moriva senza lasciare moglie e figli, è evidente che esula il concetto della sostituzione fedecommissaria e che si tratta soltanto di una condizione sospensiva di erede, la

---

sostituzione fedecommissaria è da ricordare che la maggior parte degli scrittori italiani e francesi, oltre la doppia istituzione e l'obbligo di conservare i beni per restituirli ad una terza persona, credono che debba aggiungersi l'*ordo successivus*, ed il *tractus temporis*, per cui il primo istituito sia obbligato di restituire i beni *post mortem*. Noi però riteniamo col Tedeschi (« L'istituzione di erede sotto « condizione risolutiva in confronto colla « sostituzione fedecommissaria », Filangieri, anno XIII parte 1ª, 641), che tale opinione sia contraria alla lettera della legge, che nell'art. 899 non fa alcuna menzione dell'obbligo di restituire *dopo la morte*, allo spirito della legge abolitiva dei fedecommessi, che ebbe in mira di sciogliere la proprietà da qualsiasi vincolo, nonchè alle disposizioni transitorie del codice civile (art. 24) ove si legge che « i fedecommessi, i maggioraschi e le *altre sostituzioni fedecommissarie* ordinate secondo le leggi anteriori sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo codice ».

Si avrà adunque sostituzione fidecommissaria ogni qualvolta vi sia un erede gravato dell'obbligo di conservare e restituire i beni ad un terzo sia pure dopo un determinato tempo prima della di lui morte.

Avv. Nunzio Natali.

quale si è purificata a favore della Dorotea, poichè Pompeo è morto senza lasciare moglie e figli.

Senonchè il ricorrente cerca di scuotere il convincimento dei magistrati di merito in ordine al significato della disposizione testamentaria, affermando che la corte vi sia giunta attraverso principj erronei e ragionamenti contraddittorj, senza i quali l'apprezzamento di fatto da essa ritenuto sarebbe stato sicuramente diverso. Ma anche cotesta censura non ha giuridico fondamento. Imperocchè non è esatto che la corte abbia scambiato la condizione apposta alla sostituzione di Dorotea con la istituzione che fece Adornino del gravato primo erede Pompeo; ma invece la corte osservò che non bisognava fermarsi alle prime parole, ma leggere la clausola testamentaria nel suo insieme, e da essa appariva chiaramente che il testatore non volle istituire erede puro e semplice il Pompeo, sibbene a condizione della premorienza a lui della Dorotea, e quindi la condizione sospensiva era apposta alla istituzione dello erede e non alla sostituzione dell'uno o dell'altro dei chiamati.

Per questi motivi: rigetta il ricorso (contro la denunciata sentenza della corte di appello di Macerata, dei 26 luglio 3 agosto 1896).

FINE

DELLA RACCOLTA DELLE SENTENZE CIVILI (PARTE SECONDA: GIURISDIZIONE ORDINARIA) DELL'ANNO XXII, 1897.

Seguono gli Indici delle due Parti insieme

INDICI

DELLE SENTENZE CONTENUTE NELLA RACCOLTA

LA CORTE SUPREMA DI ROMA

MATERIA CIVILE

1897

ANNO XXII DELLA RACCOLTA

DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE

Gennaio

7. Pag. 1. 7. 64. 217. (10. 153. 468. 474)
8. » 9. 12. (8. 56. 177)
11. » 129. 452. 499. 527. (65)
12. » 509. (502)
13. » 4. 22. 85
14. » 6. 36. 79. 194. 501. (22. 41. 49. 60)
15. » 23. 34. (4. 110)
18. » 13. (80)
19. » 455. 501. 517. (442)
25. » (15. 32. 54)
26. » 31. 65. 199. (68. 174)
27. » 517. (278. 471)
28. » 49. (18. 37. 445)

Febbraio

1. Pag. 72. 334. (20. 423. 474)
2. » 503. 554
3. » 33. 193. (65. 190. 192. 447. 496)
4. » (53. 488)
5. » 516. (1. 9. 19. 23. 406. 523)
7. » 38
8. » 30. 455. 525. (173)
9. » 532. (492. 499)
10. » 17. (189. 496)
11. Pag. (11. 27)
15. » 323. (63. 117. 512)
16. » 80. 557. (45)
17. » (17. 68. 430)
18. » 19. 109. 170. (26. 258. 487)
19. » (70)
22. » 40. 59. (491)
23. » 78. 97. 119. (82. 474. 487. 491. 494)
24. » 516. 528. (16. 215)
25. » (77. 497)
26. » 15. 81. 221. 502. 506

Marzo

4. Pag. 530. 549 *n.*, (22. 29. 358)
5. » 46. 296. 451. 540. (193. 216)
7. » (200)
8. » 45. 77. (34. 97. 156. 429)
9. » (60. 111. 393. 522)
10. » 320. (504)
11. » 28. 74. 101. 549 *n.*, 557. (283)
15. » 48. 83. 120. (38. 80. 102. 164)
16. » 76. (119)
19. » 485
24. » 89
26. » (110. 242)
29. » 110. (332. 404. 522)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

30. Pag. 87. 91. 106. 155. 549 *n.*, (95. 272)
31. » 152. 512. (111)

Aprile

1. Pag. 20. 381. 462. 493. 515. 554. (88)
2. » 295. 381. (525)
5. » 320. 350. 446. 499
6. » (140. 143. 229)
7. » 180
8. » 208. 430. (47. 58. 90. 386. 502)
9. » 98. 509. 548
12. » 94. 512. (438. 525)
13. » 360
20. » (517)
22. » 186. (134. 433. 444. 453. 518)
23. » 172. 551 (56. 177. 526)
24. » 481
26. » 317. 489. (159)
27. » 390. 542. 548. (236. 243. 466. 517)
28. » 150. 193. 400. 442. (527)
29. » 121. 206. 223. (96. 119. 255. 313. 406)
30. » 345

Maggio

3. Pag. (92)
4. » 123. (117. 384. 446)
5. » 545. (222)
7. » 268. 475. 504. (255. 439. 520)
10. » (535)
11. » 107. 158. (171. 198. 403. 532)
12. » (133)
13. » 454. (427)
17. » 499
18. » (145. 377. 463. 529. 533. 535)
19. » 324. 507. (182. 533)
20. » 433. 520. 547. (84)
21. » 284. (531)
24. » 114. 174. 444. 525. (273)
25. » 146. (531. 533)
26. » 144. (530)
28. Pag. 117. (338. 419)
31. » 316. (534. 536)

Giugno

1. Pag. 169. 184. 201. (320. 394)
2. » 294. 298. 558. (246. 359)
3. » 272. (305. 462)
4. » 128. 176. 551. (257. 318. 320)
7. » 111. 353
8. » 396. 407. 457. (175. 282. 537)
9. » 553
10. » 411. (272. 457. 529. 530)
11. » 460.
14. » 109. 178. (197. 536)
15. » (120. 148. 252)
16. » 325. 357. 425. 500. (125. 239)
18. » 112. (367. 381)
21. » 351. 541. (242)
22. » 297. 308. 539. (172)
23. » 441. (212. 477)
24. » 129. 161. 214. (178)
25. » 145
28. » 124. 352. 356
30. » 126. 204. 211. 264. 364. (201. 289. 345. 532)

Luglio

1. Pag. (182. 218. 256. 292. 379. 401. 526)
2. » 201. 225 (375)
5. » 190. (184. 277)
6. » 173. 264. 444. (155. 375)
7. » (150. 404)
8. » 302. 548. (199)
9. » (186)
10. » (492)
12. » 290. (516)
13. » 292. 545. (290. 294. 310. 428)
14. » 271. 471. 488. (196)
15. » 293. 299. (314. 317)
16. » 418. (385)
19. » 287. 507. (364)
20. » 419. 551. (129. 189. 524)
21. » 282. 334. 456. (310)
22. » 532. (287. 383. 390)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

23. Pag. (278. 475. 520)
25. » 490
26. » 261. 311. (307. 321. 401)
27. » (351. 373. 408)

Agosto

9. Pag. 276. 327. 405. (235. 281. 303. 476)
23. » 479. (289. 303. 372. 386. 408)
27. » 461. (306. 337. 390)

Settembre

9. Pag. 263. 338. 339. 363. (203. 283. 295. 407. 411)
16. » 187. 343. 434. 515. 539. (450)
23. » 196. 468. (247)
25. » 218. 266

Ottobre

6. Pag. 258. 447. 452. (369. 415)
13. » 474
20. » 506
27. » 428. (287. 460)

Novembre

5. Pag. 549 *n.*
6. » (417)
8. » 549 *n.*, 558 *n.*
9. » 453. (291)
10. » 549 *n.*, (249. 303)
15. » 502
16. » 549. 558. 558 *n.*
17. » (497)
18. » (464. 500)
22. Pag. (455)
23. » 314. 495. (347. 402. 471. 534)
24. » 305
25. » 523. 536. (494)
27. » (353)
29. » 409. 427. (363. 476)
30. » 440. (292. 324. 340. 519)

Dicembre

1. Pag. (395)
2. » 523. (301. 313. 498. 499. 538)
3. » 286. 369. (468)
4. » (396)
6. » (325. 387. 446)
7. » 326
9. » 448. 522. (434. 488)
10. » 469. (412. 449. 496)
13. » 476. 554. (225. 326)
14. » 329. 348. 403. 413. 522. 553. (343. 498. 503)
15. » 520. 549. (534)
16. » 310. 473. 543. (500)
21. » 306. 360. 367. 371. 404. 430. 476. (371. 536. 537)
22. » 365. 465. (316)
23. » 342. 363. 370. 380. 432. 543. (424)
26. » 489
27. » 538
29. » 315. 356. 380. 394. 400. 408. 420. 484. 530. (296. 342)
30. » 472
31. » 401. 409. 416. 451. 470. 482. 491. 492. 526. 535. 544. 553. (284. 295. 296. 334. 355. 368. 403)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Accinni 364
Accursi (110)
Acqua Mariana (Consorzio dell') 152
Adria (Mensa vescovile di) (60)
Agente delle imposte di (60)
 Livorno 418
Agricoltura, industria e commercio (Ministero di) 390 (296)
Aicardi 549 *n*.
Albanesi (313)
Alberobello (Comune di) 390
Alberti (60)
Albertini (305)
Albinelli (533)
Alcamo (Comune di) 17
Alcamo 548
Alesi (182)
Alessandrini (446)
Alfieri (496)
Alimondi 264
Alimonti 380
Aloisi (502)
Alviano (Coloni di) (77)
Amati (386)
Amendola 501
Amendolara (Ricevit. del registro in) 19
Amici (65)
Amministrazione degli Ospedali di Bologna (278)
Amministrazione degli Ospedali di Roma (243)
Amministrazione delle bonifiche (Salerno) 302
Amministrazione del ritiro di Suor Orsola Benincasa in Napoli 452
Amministrazione provinciale di Chieti (189)
Amministrazione provinciale di Teramo (201)
Amoretti (229)
Anastasia (Ricevitore del registro di) 515
Angeletti (281)
Angelini (519)
Angelini-Butti (519)
Angeloni 548
Angelotti (117)
Angiolini 201
Anitori (318, 532)
Annesi (47)
Anterio (320)
Anticoli di Campagna (Comune di) 516 (523)
Antolini (16)
Antonini 472
Appolloni (158)
Aquila (Intendenza di) 91
Aquilino 492
Aquilonia (Esattore delle imposte di) 523
Arciconfraternita di S. Anna e S. Carlo Borromeo 145
Arciconfraternita dei bianchi della SS. Croce di Maria della Pietà dei Turchini di Napoli 557
Arcispedale di S. Spirito in Sassia di Roma (92)
Arezzo (Intendenza di) 287
Aria 7
Ariano (Cancelliere del tribunale di) 427
Ariano delle Puglie (Esattore delle imposte in) 448
Arlini (401)
Armati (412)
Armenante 479
Arnone 411
Arsoli (Sindaco di) 264
Artena (Istituto dell'opera pia Serangeli di) 539
Ascenzi (433)
Ascoli (Commissione elettorale provinciale di) 196
Assisi (Comune di) 363
Atripalda (Banca popolare di) 161
Atzeni (235)
Avati 517
Avellino (Intendenza di) 161, 338, 506
Aversa (Comune di) 400
Avogadro in Donini (401)
Azzena 530
Azzimari 4

Babini (463)
Bagalà 473
Bagnacavalli (273)
Bagnara (Elettori di) 473
Baiocchi (401)
Bajocchi (Eredi) (518)
Balboni (444)
Ballarini (82)
Bambara 549 *n*.
Banca agricola mantovana 499
Banca agricola sarda (171, 198)
Banca d'Italia 357 (45, 148, 171, 198, 295, 445)
Banca d'Italia, liquidatrice della Banca Romana (512)
Banca d'Italia per la Banca Romana (20)
Banca d'Italia per la cessata Banca Nazionale 371 (455)
Banca di Perugia (45)
Banca di Poggibonsi (Curatore del fallimento della) 173
Banca di Ripatransone (in fallimento) (255)
Banca di Torino, liquidatrice della Società per la bonifica dei terreni ferraresi (65)
Banca popolare di Atripalda 161
Banca popolare di Ferrara per l'esattore di Copparo 401
Banca popolare di Modena (406)
Banca popolare Segestana di Castellammare del Golfo 1
Banca provinciale di Genova (283)
Banca Romana (in liquidazione) (20, 512)
Banca Tiberina 282
Banca Tiberina (in liquidazione) (517)
Banco agricolo e commerciale delle Marche 305
Banco di Napoli 187
Banco di Napoli (Credito fondiario del) 351
Banco di Napoli, succursale di Bologna (406
Banco di sconto e sete in Torino 298
Banco di sconto riminese (70)
Banco di Sicilia, ricevitore provinciale delle imposte in Siracusa 261
Banco Laurenti (34)
Banco Laurenti Pietro e C. in liquidazione 28[illegible]
Baraini 299
Barberini 31
Barberini-Colonna (535
Barberio, esattore di S. Giovanni in Fiore 40[illegible] 512
Barbetti (531)
Barbieri (1)
Barducci C. e figli (Ditta (272)
Barela 408
Baretti 525
Bari (Commissione elettorale provinciale di) 50[illegible]
Bari (Elettori di) 509
Bari (Intendenza di 4[illegible] 94, 117

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Baricella (Comune di) 549
Bartoli (383)
Bartolini (367)
Bartolotti-Basili (466)
Baschieri 211
Basilicata (Commissione elettorale provinciale di) 265
Battelli (534)
Bazzocchi (303, 402)
Bazzurro 123
Beldraghi (26)
Beliardi (535)
Bellaccini, parroco in Borgo S. Sepolcro (534)
Bellandi, parroco di S. Maria in Badia di Firenze 45
Bellante (Comune di) 425
Bellenghi (403)
Belli (34)
Bellofatto 22, 554
Belluscio 455
Benatti, collettore esattoriale di Massa Superiore 18;
Benedetti (Eredi) (53)
Beneficio coadjutoriale di Bolozzo 491
Benelli (483)
Benevento (Commissione elettorale provinciale di) 503
Benevento (Intendenza di) 343
Berardi 308
Berardinelli 506
Bergamo (Consiglio degli istituti ospitalieri di) 268
Bergamo (Giunta provinciale amministrativa di) 268
Bergamo (Intendenza di) 144
Bernardini (317)
Bernassola (60)
Bertana 258
Bertini 320
Bertoli (441)
Bezicheri 107
Bianchetti (520)
Bianchi (148)
Bieda (Comune di) (246)
Bifani 522
Biffi (403)
Bigi 558 *n.*
Bignozzi (212)
Billi, parroco in Volterra 46.
Biolcati (92)
Biondi 545
Bisenti (Comune di) (491)
Bitritto (Elettori di) 509
Bitti Sotgia (83)
Bivona (Elettori di) 501
Boccanera (182)
Boccardo (258)
Bocchini (Eredi) (26)
Bocci (84)
Boccieri 22
Boero (296, 500)
Boi (384)
Bolis (229)
Bologna (Amministrazione degli Ospedali di) (273)
Bologna (Camera di commercio ed arti di) (41)
Bologna (Cassa cooperativa di credito della Società operaja maschile di) (463)
Bologna (Commissione elettorale provinciale di) 363
Bologna (Comune di) 214
Bologna (Intendenza di) 81, 353, 540
Bologna (Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di) (291)
Bologna (Procuratore generale del Re in) 363
Bologna (Società artigiana maschile di) (534)
Bolozzo (Beneficio coadjutoriale di) 491
Bonaccorso (390)
Bonanni 263
Bonanno-Landolina 225
Bonanno-Ricca, esattore delle imposte in Vittoria 261
Bonfadini 74
Bonfini (117)
Boni (404)
Boniotti (119)
Bonomi 539
Bonoris 306
Bonorva (Comune di) (287)
Bonvini 558 *n.*
Bordigoni 503
Bordonaro 536
Borelli (17, 394)
Borghese 420
Borgia 549 *n.* (498)
Borgo San Sepolcro (Parroco della chiesa di San Francesco in) 287
Borgo San Sepolcro (Parroco in) (534)
Borini (60)
Borsacchi (446)
Boschi e Ghirlandi (Ditta) (22)
Bosco (520)
Bossalino (445)
Bozzi (471)
Bragaglia 363
Bragaglia ved. Laurenti (272)
Brescia (Commissione elettorale provinciale di) 482
Brescia (Intendenza di) 297
Brescia (Ospedali di) 324, 499
Bricca (433)
Brisighella (Opera pia Paolina di) 551
Bruni (404)
Buelli 519 *n.*
Bufalari (537)
Bufalari-Vannicelli (359)
Burana (Consorzio interprovinciale di) 446
Buttigliera d'Asti (Elettori di) 549 *n.*

Cabras (533)
Cacciali 522
Cacciola 557
Cacciottoli 549 *n.*
Cacopardo 409
Cadeo (Comune di) 367
Cafasi 370
Cafiero 89
Cagliari (Commissione elettorale provinciale di) 549 *n.*
Cagliari (Intendenza di) 158
Cagliari (Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di) (252, 398
Calabrese 509 (529)
Calabrò e Romeo (Ditta esattoriale) 465
Calboli (534)
Calderoni (475)
Callori 258
Calogero 271, 558 *n*
Caltabellotta (Subappaltatore dei dazi di) 72
Caltagirone (Comune di) 541
Caltagirone (Ricevitore del registro di) 541
Caltanissetta (Provincia di) 451
Calvi (Tutore degli eredi) (343)
Calvo 547
Calza (164)
Calzoni (22)
Camera di commercio ed arti di Bologna (41)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Camerino (Cassa di risparmio di) (84, 457)
Campitelli Feliciano (Ditta) (189)
Camplani 482
Campobasso (Commissione elettorale provinciale di) (173)
Campobasso (Commissione provinciale amministrativa di) 106
Camporeale (Elettori di) 119
Cancelliere del tribunale di Ariano 427
Candela (Esattore fondiario in) 150
Canedi (164)
Canfora 452
Capitolo cattedrale di Castelsardo (88)
Capitolo cattedrale di Mazzara del Vallo 520
Capitolo cattedrale di Sezze 360
Capitolo cattedrale di Tricarico 208
Capitolo metropolitano di Ferrara 457
Capitolo metropolitano di Napoli 545
Caponetti 380
Caporale (477)
Caporioni (457)
Cappadocia (Comune di) (143)
Cappellania del Rosario in Montegiordano 19
Cappelli (525)
Capponi 146
Capranica in Macchi di Cellere (134)
Caprioli 109
Caputi 405
Caputo 512
Caracciolo di Candiano 515, 554
Caratelli (417)
Carboni (530)
Cardano 170
Cardarelli (47)
Cardone (53)
Carini (Collegio di S. Maria di) 461
Carini (Ricevitore di) 461
Carlini (446)
Carloni (404, 496)
Carotti 109
Carpeggiani (363)
Carrano 549, *n.*
Carresi (Ditta) 325
Carta Mameli (494)
Casaceli 527
Casalboni (199)
Casale (Municipio di) 315
Casartelli 489, 530
Cascianelli (294)
Cascioli 201 (386)
Caserta (Commissione elettorale provinciale di) 538, 544
Casini 173, 523
Casola (Comune di) 320
Cassa cooperativa di credito della Società operaia maschile di Bologna (463)
Cassa di risparmio delle provincie lombarde (292)
Cassa di risparmio di Camerino (84, 457)
Cassa di risparmio Marruccina di Chieti (189)
Cassa di risparmio di Osimo (291, 314)
Cassa di risparmio di Roma (406)
Cassa di risparmio di Sassari 155 (277, 310, 393)
Cassa di risparmio di Spoleto (34)
Cassa di risparmio di Viterbo (256)
Castel di Tora (Comune di) (37)
Castelfranco (Società di tiro a segno nazionale di) 190 (184)
Castellammare del Golfo (Banca popolare Segestana di) 1
Castellano 501
Castelli (320)
Castelsardo (Capitolo cattedrale di) (88)
Castelviscardo (Comune di) (29)
Castiglione (476)
Castiglione dei Pepoli (Comune di) (301)
Castiglione delle Stiviere (Comune di) 499
Castracane (434)
Catania (Comune di) 218
Catania (Intendenza di) 85, 541
Catanzaro (Commissione elettorale provinciale di) 370, 432, 549, 549 *n.*
Catanzaro (Intendenza di) 326, 504
Catanzaro (Procuratore generale del Re di) 370, 549, 549 *n.*
Caterini 129
Cattani (133)
Catucci (492, 497, 499, 520)
Cavalieri 544
Cavalieri, Soleni e Comp. (Ditta) (526)
Cavalli (292)
Cavazzi (530)
Ceci (37)
Celentano 174
Cenci 444
Centurini (200)
Centurione (496)
Cerbara (518)
Cerignola (Comune di) 129
Cerin (17)
Cerreto Guidi (Comune di 490
Cerri (377)
Cervelli (386)
Cervia (Comune di) 80, 383)
Cervia (Vescovo di) (80)
Cervini (177)
Cesaretti, parroco di Sigillo (289)
Cesarò (Comune di) 271
Cesena Sulphur Company limited (534)
Chauvet (290)
Checchinelli (483)
Chelotti 442
Chiari 276
Chiarini (68)
Chiesa parrocchiale di Piazza Armerina 525
Chiesa parrocchiale in Vizzini 85
Chieti (Amministrazione provinciale di) (189)
Chieti (Cassa di risparmio Marruccina in) (189)
Chieti (Commissione elettorale provinciale di) 36, 314
Chiovato (90)
Chiovitti 221
Ciabattini E. e C. (Ditta) 454
Ciaucio (447)
Ciavardoni (117)
Ciccarelli 526, (375)
Ciccotti (439)
Ciccotti in Pica Alfieri (375)
Ciferri (68)
Cilea 465
Ciliberti 150, 339
Cillo 485
Cimino 479
Cimmino 111
Ciocchi (15, 494)
Cionci (159)
Ciotti (8)
Cipollone (447)
Ciriello 292

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Cirillo 469
Città di Castello (Comune di) 823
Città di Castello (Ricevitore del registro di) 76
Civitarese (524)
Coccanari (526)
Cocchi 325
Cocco (477)
Cocco-Ortu (530)
Cocco-Podda (536)
Cois-Seni (583)
Colaboni (337)
Colasanti (321)
Colautti 558 *n.*
Coletti 516
Colletta (474)
Coloni di Alviano (77)
Colonna (190, 192)
Colonnelli e Bordoni (Ditta) (60)
Commissione elettorale amministrativa di Reggio Calabria 430, 549 *n.* 558 *n.*
Commissione elettorale provinciale di Ascoli 196
Commissione elettorale provinciale di Bari 509
Commissione elettorale provinciale di Basilicata 266
Commissione elettorale provinciale di Benevento 503
Commissione elettorale provinciale di Bologna 363
Commissione elettorale provinciale di Brescia 482
Commissione elettorale provinciale di Cagliari 549 *n.*
Commissione elettorale provinciale di Caserta 539, 544
Commissione elettorale provinciale di Catania 549 *n.*
Commissione elettorale provinciale di Catanzaro 370, 432, 549
Commissione elettorale provinciale di Chieti 36, 314
Commissione elettorale provinciale di Como 380, 489, 530
Commissione elettorale provinciale di Ferrara 360
Commissione elettorale provinciale di Genova 549 *n.*
Commissione elettorale provinciale di Girgenti 79, 411, 489, 528, 535, 544, 553
Commissione elettorale provinciale di Messina 400, 409, 527, 553
Commissione elettorale provinciale di Parma 522
Commissione elettorale provinciale di Pavia 543
Commissione elettorale provinciale di Potenza 6, 549 *n.*
Commissione elettorale provinciale di Reggio Calabria 544
Commissione elettorale provinciale di Roma 380
Commissione elettorale provinciale di Salerno 515
Commissione elettorale provinciale di Torino 356
Commissione elettorale provinciale di Trapani 119
Commissione provinciale amministrativa di Campobasso 106 (173)
Como (Commissione elettorale provinciale di) 380, 480, 530
Comuni *(Vedi ai diversi nomi proprj)*
Concetti in Costanzi (476)
Conegliano (Ricevitore del registro di) 430
Conforti in Rocci (84)
Conforzi (536)
Confraternita del SS. Sacramento in Morrovalle 502
Congregazione degli operai della Pietà presso la Chiesa di S. Gregorio a Ponte Quattro Capi in Roma 64
Congregazione di carità di Ferrara per l'Opera pia Bonacciuoli (387)
Congregazione di carità di Forlì (49)
Congregazione di carità di Imola (474)
Congregazione di carità di Isola della Scala 418, 419
Congregazione di carità di Lagonegro 507
Congregazione di carità di Macerata 468
Congregazione di carità di Morrovalle 502
Congregazione di carità di Napoli 121, 493
Congregazione di carità di Noto 225
Congregazione di carità di Osimo (37)
Congregazione di carità di Palermo 176
Congregazione di carità di Poggio Mirteto (536)
Congregazione di carità di Porto S. Giorgio (504)
Congregazione parrocchiale di S. Giusto (225)
Consalvi (423)
Conservatorio di musica in Napoli 557
Conservatorio di S. Gabriele Arcangelo 317
Consiglio degli istituti ospitalieri di Bergamo 268
Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano 491
Consorzio del Canal Nerino di Terni (200)
Consorzio del Cavo Gherardo Cavetto 306
Consorzio dell'Acqua Mariana 152 (111)
Consorzio della strada vicinale Prati della Lancia in Melfi 121
Consorzio di manutenzione delle opere di bonifica del I° circondario di Ferrara 23
Consorzio interprovinciale di Burana 446
Consorzio per le bonifiche degli scoli di Ferrara (38)
Conti (531)
Contini 310
Coppa 316
Copparo (Banca popolare di Ferrara per l'esattore di) 401
Corradini-Ginanni (487)
Corsetti (522)
Corte dei conti (Procuratore generale della) 296
Cortignani (110)
Coscia 523
Costa Fratelli (Ditta) 40, 371
Cossu 348, 476
Cotroneo 519 *n.*
Crea 476
Crecchio (Collettore della esattoria di) (524)
Credito Fondiario del banco di Napoli 351

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Credito industriale romano (145)
Credito mobiliare in liquidazione 111
Crepaldi 401
Crews, Lichtenstadt e C. (Ditta) (488)
Crocetti (408)
Croghan 515, 554
Cucuzzoli 476
Cuglini (474)
Cugnoni (531)
Cuneo (Giunta provinciale amministrativa di) 549 n.
Curreli (395)
Curreli-Cossu (296)

D'Alonzo 49
D'Amato, esattore delle imposte. Sezione Chiaja, in Napoli 351
D'Ambrosio 370
Damiani 523, (418)
Damiotti (419)
Dandini (242)
D'Andrea (233)
Danesi (18)
D'Angelica 455
D'Angelo in Lemme 475
D'Annunzio (326)
D'Aquino 515, 554
D'Archivio (117)
De Angelis 193 (292)
De Berardinis fratelli (Ditta) (526)
Debito pubblico (Direzione generale del) (256)
De Budberg (4)
De Cicco 543
De Dominicis-Cioffi (256)
De Fabritiis (408)
Degli Espinosa (215)
Deiana (395)
De Julio 106
Del Citerna (525)
Delfico 316
Del Greco (447)
De Laurentis (159)
De Leonardis 169
D'Elia 549 n.
Dellamore (239)
Della Rocca - Francesetti (19)
Del Monte 515
De Luca (497)
Del Rosso (182)
Del Torto, parroco della chiesa di S. Francesco in Borgo San Sepolcro 287
Demanio dello Stato 19, 45, 46, 64, 83, 85, 94, 107, 109, 117, 124, 158, 199, 208, 272, 284, 287, 338, 360, 396, 404, 457, 461, 523, 545, 557 (249, 407, 471, 534)
De Martino 286
De Meis (439)
De Meo 339
De Meo, esattore fondiario in Candela 150
De Michele (143)
De Parente (332)
De Pasqua (476)
De Peppo 345
De Pestel 334
De Pillis (464)
Deplano (494, 536)
De Pompeis (401)
D'Eramo (9)
De Reinach (529)
De Scrilli (500)
De Struffenfeld 428
De Vito-Piscicelli-Taeggi 502
Diana Putzu (277)
Di Biase (477)
Di Falco 79
Di Febo (497)
Di Giacomo (446, 522)
Di Giuseppe 72
Di Laurenzana (222)
Diletti (408)
Di Lorenzo (320)
Di Loreto (522)
Di Marco (430)
Di Napoli 470
Di Paola 206
Direzione generale delle imposte e del catasto 353
Ditta bancaria Guerrini e C. (295)
Ditta Barducci C. e figli (272)
Ditta Boschi e Ghirlandi (22)
Ditta Campitelli Feliciano (189)
Ditta Carresi 325
Ditta Cavalieri, Soleni e Comp. (526)
Ditta Ciabattini E. e C. 454
Ditta Colonnelli e Bordoni (60)
Ditta Costa fratelli 40, 371
Ditta Crews, Lichtenstadt e C. (488)
Ditta De Berardinis fratelli (526)
Ditta Duprè Camillo e C. (229)
Ditta esattoriale Calabrò e Romeo 465
Ditta Geisser U. e C. (in liquidazione) (358)
Ditta Ghezzo (96, 295)
Ditta Lanzarini fratelli (536)
Ditta Maraini (530)
Ditta Marignoli e Cavallini 201
Ditta Marotti (10)
Ditta Moroder fratelli (295)
Ditta Pieruccetti 112
Ditta Pirani-Ancona (284)
Ditta Podestà G. e Costa-Podestà (Fallimento della) 371
Ditta Prandoni e Molteni (463)
Ditta Richer E. di Alençon (284)
Ditta Ronchetti e Stradella (145, 324)
Ditta Ruston, Proctor e C. (150)
Ditta The Times (334)
Ditta Trezza (239, 534)
Ditta Trezza Luigi, appaltatrice dei dazj in Cerignola 129
Di Vincenzo (491)
Dobelli (Fallimento) (156)
Domini-Ferretti (401)
Domini-Ferretti in Rossi-Scotti (401)
Donnaperna 199
Donnini (502)
Doria Pamphily (77)
Dos Passos (488)
Ducati (347)
Ducci (402)
Duprè Camillo e C. (Ditta) (229)

Efrati (337)
Elettori di Bagnara 473
Elettori di Bari 509
Elettori di Bitritto 509
Elettori di Bivona 501
Elettori di Buttigliera d'Asti 549 n.
Elettori di Camporeale 119
Elettori di Fontanarosa 456
Elettori di Fossato in Calabria 476
Elettori di Frisa 314
Elettori di Modugno 509
Elettori di Niscemi 452, 499
Elettori di Orsara di Puglia 455, 492, 501

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Elettori di Percile 380
Elettori di Pollina 264
Elettori di S. Angelo all'Esca 456
Elettori di S. Angelo di Brolo 7
Elettori di S. Severino Marche 516
Eleuteri 30
Emiliani (303)
Empoli (Ospedale di S. Giuseppe di) 490
Eredi Benedetti (53)
Eredi Frontini (353)
Esattore delle imposte in Aquilonia 523
Esattore delle imposte in Ariano delle Puglie 448
Esattore di Copparo 401
Esattore delle imposte, sezione Vicaria, di Napoli 479
Esattoria comunale di Roma 111
Esattoria delle imposte dirette in Genova 128
Evangelisti 506

Fabbri Carantoni (63)
Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Onorato di Torriglia 474
Fabbriceria della chiesa di Villanova Marchesana 554
Fabbriche riunite di Portomaggiore e Ferrara (427)
Facchini 548
Facciolla 117
Faenza (Cassa di risparmio in liquidazione di) (287)
Falcioni, curatore del fallimento Mancini (517)
Fallimento Ballarini (82)
Fallimento Borini (60)
Fallimento della Ditta G. Podestà e Costa-Podestà 371
Fallimento Sergiacomi (45)
Falqui-Massidda (287)
Fancelli (412)
Fantacci 20
Farnese (Comune di) 153)
Fattalini 558 *n.*
Fattorini 187
Fazzari (512)
Fea (97)
Femminelli (29)
Fermo (Comune di) 329
Fermo (Ricevitore di) 83, 124
Ferrante 83
Ferrara (120)
Ferrara (Banca popolare di) 401
Ferrara (Capitolo metropolitano di) 457
Ferrara (Commissione elettorale provinciale di) 360
Ferrara (Comune di) 334
Ferrara (Congregazione di carità, per l'opera pia Bonacciuoli) (387)
Ferrara (Consorzio di manutenzione delle opere di bonifica del circondario di) 23
Ferrara (Consorzio per le bonifiche degli scoli di) (38)
Ferrara (Intendenza di) 353, 457
Ferrara (Provincia di) (80, 363)
Ferrara e Portomaggiore (Fabbriche riunite di) (427)
Ferrara-Ferranti 539
Ferrari 65
Ferraria 520
Ferretti (537)
Ferri (197, 325)
Ferrovie Arezzo-Fossato (525)
Ferrovie dell'Appennino Centrale (525)
Feudale 455
Filippi 1
Fimiani, collettore della esattoria di Crecchio (524)
Finanze, 34, 49, 59, 65, 77, 81, 87, 91, 101, 112, 144, 161, 170, 184, 193, 214, 276, 282, 286, 294, 297, 305, 326, 343, 351, 353, 357, 365, 369, 381, 407, 413, 427, 428, 430, 434, 495, 504, 506, 507, 520, 526, 532, 539, 540, 511, 542, 551, 553
Finis 425
Fiorani (325)
Fiorentini 94
Fiorentino (4)
Fiorenza (428)
Fioriti (491)
Firenze (Comune di) 325
Firenze (Giunta provinciale amministrativa di) 490
Firenze (Parroco di S. Maria in Badia di) 45
Flaiani (292)
Flajani G. (218)
Flajani O. (218)
Flamigni (22)
Floris-Fois (95)
Floris Puxeddu (500)
Foggia (Intendenza di) 286
Foggia (Prefetto di) 129
Foglia 554
Folchi, vescovo di Cervia (80)
Fondo pel culto 45, 46, 76, 85, 110, 144, 194, 208, 287, 290, 342, 409, 451, 468, 517, 541, 547, 548, 554 (56, 155, 471, 504, 534)
Fontanarosa (Elettori di) 456
Forastieri 516 (523)
Forgione 428
Forlì, (Congregazione di carità di) (49)
Formilli (199)
Forni (429, 460)
Forte 264
Foschi (129)
Fossato in Calabria (Elettori di) 476
Forel (347)
Franceschini (22)
Franci (198)
Frasso-Sabino (Elettori di) 548
Frattamaggiore (Ricevitore del registro di) 553
Frenocomio di S. Lazzaro in Reggio Emilia 114, 444
Frezza 433
Fringuelli (150)
Frisa (Elettori del comune di) 314
Friscia 528, 535, 553
Frontini (Eredi) (353)
Frosinone (Comune di) (155)
Fruttini (496)
Fumagalli (156)

Gabrielli (434, 442)
Gaddoni vedova Magri (313)
Gagliardi 505
Gagliardi, per la Cassa di risparmio di Faenza in liquidazione (287)
Galiani 311

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Galifi 80
Galletti (77)
Gallina (182)
Gallo 409
Galluppi (80)
Galuppi 401
Gandiani 551
Garau-Spano (257)
Gardelli (475)
Gargani (243)
Gargano 549 *n.*
Garinei-Foschi (129)
Gattavecchia (308)
Gatti 258
Gaudiani 172
Gavandò (342)
Gavino (532)
Geisser U. e C. (Ditta in liquidazione) (353)
Genova (Banca provinciale di) (283)
Genova (Commissione elettorale provinciale di) 549 *n.*
Genova (Comune di) 403
Genova (Esattoria delle imposte dirette in) 128
Genovesi 549. 549, *n.*
Gerbaglio 470
Ghezzo (Ditta) (96, 295)
Ghianda 126
Ghiani 158
Ghivarelli 558 *n.*
Giacchieri (453)
Giacomelli 416
Giamberti, esattore delle imposte dirette in Napoli, Sezione Chiaia 502
Giampietro (497)
Giannagostino in Salani 475
Giannelli (527)
Giannelli Mazzetti (487)
Giannone 91
Giannuzzi (419)
Giansanti Baracchini (388)
Gigli 193
Gigliotti 558
Giliberti 549 *n.*
Ginatta 484
Ginesi (517)
Giordano-Calafati 451
Giorgi (20, 255)
Giovannetti (500)
Giove 201
Giraudo 298
Girgenti (Commissione elettorale provinciale di) 79, 411, 489, 528, 535, 544, 553
Giunta provinciale amministrativa di Bergamo 268
Giunta provinciale amministrativa di Cuneo 549*n.*
Giunta provinciale amministrativa di Firenze 490
Giunta provinciale amministrativa di Napoli 549*n.*
Giunta provinciale amministrativa di Palermo 264
Giunta provinciale amministrativa di Potenza 121
Giunta provinciale amministrativa di Roma 444
Giunta provinciale amministrativa di Udine 471
Giunta provinciale amministrativa di Verona 418, 419
Giustetti 178
Giustiniani (246)
Gnorra 356
Golfarelli, esattore di Rocca S. Casciano 20
Gondret (316)
Gordini (19)
Gordone 184
Graffignano (Comune di) (359)
Gramaglia 549 *n.*
Grasso 298, 448
Gravanago 327
Gravina di Puglia (Comune di) 204
Grazioli (310)
Grazzini (301)
Greco 512
Guaitoli (242)
Guerra (Ministero della) 308 (200, 317)
Guerrini e C. (Ditta bancaria) (295)
Guerra-Olivieri 456
Gussago (Comune di) 324

Iacino 447
Iacobini (368)
Iacopini (11)
Idini, vedova Solinas 40
Iesi (Comune di) (502)
Imbalzano 480
Imola (Congregazione di carità di) (474)
Impresa dell'Esquilino 500
Impresa Modica Santostefano (178)
Incarnati (182)
Intendenze di Finanza (*Vedi al nome proprio delle rispettive sedi*)
Interno (Ministero dell') 190, 225, 498
Iori (23)
Ippoliti 481
Ischia (Ricevitore del registro di) 284
Isola della Scala (Comune di) 418
Isola della Scala (Congregazione di carità di) 418, 419
Ispettorato generale delle strade ferrate del regno (102)
Istituti ospitalieri di Roma (471)
Istituto dell'opera pia Serangeli di Artena 539
Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna (290)
Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di Cagliari (252, 393)
Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano (535
Istituto italiano di credito fondiario (41)
Istituto orientale di Napoli 317
Istituto Pacifici-De Magistris (272)
Istituto Suor Orsola Benincasa 469

« La Bielloise » (Società anonima esercente la tramvia Vercelli-Biella) 193
Labonia (16)
Lagonegro (Congregazione di carità di) 507
Lambertini-Padovani (coniugi) (290)
Lambertini-Padovani (Curatore dei minorenni) (290)
Lanci 314
Lanificio italiano Centurini (200)
Lanzarini fratelli (Ditta (536)
Lanzetti, curatore del fallimento Dobelli (156)
Lastella 292
Latini (483)
Laurenti-Stracchi (197, 532)
Laurenti (Banco) (34)
Laurenti Pietro e C. (Banco in liquidazione) (289)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Laureti (340)
Laurini 78
Lauteri 520
Lavori pubblici (Ministero dei) 28, 296, 311, 320, 364, 408, 420, 440, 454, 472 (102, 178, 282, 283, 303, 307, 371, 408, 411)
Lazzoni (379)
Lega 551
Leleù (236)
Lelli (347)
Leonardi (196)
Leonelli (377)
Leoni (355)
Lepore 106
Lesina (Comune di) 334
Leti (468)
Liceo nazionale Vittorio Emanuele di Napoli 294
Lipizzi (372)
Lippolis 390
Lisco 89
Lissia (303)
Lissia Pes (303)
Livorno (Agente delle imposte di) 413
Livorno (Intendenza di) 413
Loforese 201
Loi 293
Lo Iacono 119
Lolli (474)
Lombardi 512
Lombardo 557
Longhi (512)
Lo Re 507
Lo-Sardo 400
Lovatelli-Dal Corno (292)
Lo Vetro 79
Lucangeli (496)
Lucarelli 109
Lucca (Commissione elettorale provinciale di) 558 *n.*
Lugarà 430
Lugaresi (383)
Lugari-Spiga (56, 111)
Luparia 258
Luzi 516 (538)

Macchi (385)
Macchi di Cellere (184)
Macerata (Congregazione di carità di) 468
Macola (334)
Madrigale (494)
Magnani (446)
Malalbergo (Comune di) 549
Malvezzi (387)
Manca-Rocca 407
Manca-Rocca F. 369
Manca-Rocca G. 369
Mancini (215, 364, 503)
Mancini (Fallimento) (517)
Manciola (316)
Mandrioli (498)
Manganaro 184
Mangani (372)
Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma (243)
Manservisi 97
Maraini (Ditta) (530)
Maranca-Antinori (424)
Marcantonio (189, 492, 496, 499)
Marchetti 204, (449)
Marcoaldi (247)
Marconi (368)
Marcotulli 380
Maresca 517
Marescalchi (498)
Mariani 363 (140)
Marianti 446
Marigliano 427
Marignoli e Cavallini (Ditta) 201
Marini 320 (468)
Marino 119, 172, 481, 551
Marotta 343
Marotti (353)
Marotti (Ditta) (10)
Marras (408)
Marsili (32)
Marta (Comune di) (177)
Martinez 440
Martone 544
Martuscelli 223
Masala (532)
Masi 338
Masini (247, 535)
Masio (Comune di) 31
Massa 129
Massa (Intendenza di) 112
Massa Licastro 284
Massangioli (68)
Massara 180
Massa Superiore (Collettore esattoriale di) 186
Massi (140, 529)
Massoni in Ferrari (406)
Mastelli 186
Mastino, cessionario Carlini (446)
Mastretta 543
Materi 208
Matteini (503)
Mauro 409, 432
Maurogordato 413
Mazza (119)
Mazzanti (324)
Mazzara del Vallo (Capitolo cattedrale di) 520
Mazzoleni 268
Mazzone 218
Mazzuccato (407)
Medici (283)
Mele 33, 334
Melfi (Consorzio della strada vicinale Prati della Lancia in) 121
Melis (343)
Melito (371)
Melone 350
Meloni (56)
Meluzzi (119)
Mensa vescovile di Adria (60)
Mensa vescovile di Osimo (314)
Mercatello (Comune di) 509
Merli (63)
Merlini-Parenzi (537)
Messina (Commissione elettorale provinciale di) 400, 409, 527, 558
Messina (Intendenza di) 184
Messina (Procuratore generale del re in) 7
Meucci (196)
Michelini (427)
Micozzi (338)
Mignani (406)
Mignoli 473
Milano (Comune di) 87, 126
Milano (Consiglio degli istituti ospitalieri di) 491
Milano (Intendenza di) 87, 381
Milano (Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio di) (585)
Milano (Seminario arcivescovile di) 491
Milano (Società anonima cooperativa di consumo ferroviaria in Palazzo ex-Litta di) 381
Milano (Società anonima cooperativa suburbana di consumo fra gli agenti delle strade ferrate in) 381
Ministeri (*Vedi le voci: Agricoltura, industria e commercio - Finanze - Grazia, giustizia e culti - Guerra - Istruzione pubblica - Interno - Lavori pubblici - Poste e telegrafi - Tesoro*)
Mistretta 17

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Mocci (533)
Modena (Banca popolare di (406)
Modica 548
Modica Santostefano (Impresa) (178)
Modugno (Elettori di) 509
Mogni (70)
Monaco (438)
Monesi 499
Montanari (150)
Montecavallo (Comune di) (516)
Montecilfone (Sindaco di) (173)
Montedinove (Comune di) 433
Monte di pietà di Venezia 442
Monteferrante (53)
Montegiordano (Cappellania del Rosario in) 19
Monte Granatico di Narbolia (358)
Monteleone Rocca Doria (Comune di) 348
Montemaggiore Belsito (Sindaco di) 352, 356
Montevecchio (Società delle miniere di) (257)
Morale (424)
Morelli (396)
Moretti (172, 381)
Moricca 558 *n.*
Morici-Morroni 329
Moriconi (111)
Morigi (96)
Moroder fratelli (Ditta) (295)
Moroni 444 (460)
Morosini (272)
Morrovale (Comune di) 502
Morrovalle (Confraternita del SS. Sacramento in) 502
Morrovalle (Congregazione di carità di) 502
Motta di Livenza (Ricevitore del dazio di) 217
Mottareale 465
Mumoli 549 *n.*
Municipj (*Vedi al nome dei singoli comuni*)
Mura (530)
Muros 13
Murri 34
Muzzilli (377)

Nanni 38
Nannicini (520)
Napoli, pel Collegio di S. Maria di Carini 461
Napoli (Amministrazione del ritiro di Suor Orsola Benincasa in) 452
Napoli (Banco di) 187
Napoli (Banco di, succursale di Bologna) (406)
Napoli (Capitolo metropolitano di) 515
Napoli (Commissione elettorale provinciale di) 558 *n.*
Napoli (Comune di) 145
Napoli (Congregazione di carità di) 121, 493
Napoli (Conservatorio di musica in) 557
Napoli (Credito fondiario del Banco di) 351
Napoli (Esattore delle imposte, Sezione Chiaja, in) 351, 502
Napoli (Esattore delle imposte, sezione Vicaria, di) 479
Napoli (Intendenza di) 170, 294, 305, 351, 428, 434, 526, 532, 545, 557
Napoli (Istituto orientale di) 317
Napoli (Liceo nazionale Vittorio Emanuele di) 294
Napoli (Parroco di S. Angelo all'Arena in) 493
Napoli (Procuratore generale del re in) 503, 522
Napoli (Società anonima dei tramways provinciali di) 532
Napoli (Società meridionale dei magazzini generali in) 434
Napoli (Società pel risanamento di) 174, 470
Narbolia (Monte Granatico di) (358)
Nardis (439)
Nardoni 264
Natale 538, 544
Negrini-Crescimbeni (313)
Nelson Hood 271
Neri (497)
Nessi 380
Nicolai 97
Nicoletti (307)
Nini (27)
Niscemi (Elettori di) 452, 499
Nobili 180
Nogara (Comune di) 419
Norsa (216)
Noto (Congregazione di carità di) 225
Novara (Commissione elettorale provinciale di) 558 *n.*
Nunziante 302

Oblecter (159)
Oblieght (487, 527)
Odoardi (517)
Oliva 551
Opera pia di S. Michele Arcangelo ai Corridori in Borgo di Roma 495
Opera pia Paolina di Brisighella 551
Oriolo (Ricevitore del registro di) 409
Oristano (Comune di) 310
Orsara di Puglia (Elettori di) 455, 492, 501
Orsini (278)
Orsini-Varo 345
Orvieto (Comune di) 211
Osimo (Cassa di risparmio di) (291, 314)
Osimo (Congregazione di carità di) (37)
Osimo (Mensa vescovile di) (314)
Ospedale di S. Giuseppe di Empoli 490
Ospedali di Brescia 324, 499
Ospizio degli esposti di Viterbo (321)
Ottaiano (Comune di) 485

Pace 194, 352, 356 (17, 394)
Pachioli (345)
Pagliaro 448
Pagnani (525)
Pagnani in Pozzaglia (390)
Pais-Pais 348
Palazzone (54)
Palermo 476
Palermo (Comune di) 206
Palermo (Congregazione di carità di) 176
Palermo (Esattore delle imposte in) 453
Palermo (Giunta provinciale amministrativa di) 264
Palermo (Intendenza di) 365, 407, 507, 539

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Palermo (Ricevitore del 2° ufficio di) 451
Palermo (Ricevitore del registro di) 536
Palermo (Ricevitore demaniale in) 176
Paletti (313)
Pallotti (533)
Pallottini (442)
Palmanova (Comune di) 471
Palmeri di Villalba 120
Palumbo (120)
Pandolfi (38, 326)
Pannunzio (173)
Panza (536)
Paoletti (306)
Paolini (320)
Paolucci 342
Paparelli (359)
Papetti (438)
Pappalardo, esattore delle imposte in Palermo 458
Parenti, curatore del fallimento della Banca di Poggibonsi) 173
Pareschi (58, 65)
Parise 460
Parisi 489, 535
Parma (Commissione elettorale provinciale di) 522
Parrocchia di S. Maria del Carmine in Pisa 272
Parrocchia di S. Mustiolo in Sant'Angelo di Montepulciano (471)
Parroco di S. Angelo all'Arena in Napoli 493
Parroco di Villa Albereto 404
Partini 532
Pascale 290
Pasolini (287)
Pasquali (496)
Passali (504)
Passi 144
Passino 326
Patrignani (95)
Patti 451
Pavia (Commissione elettorale provinciale di) 543
Pecchini 558 *n.*
Pedrelli (229)
Pellegrini 117, 152
Pellicano 59
Pelliccia 36
Pellicciani 204
Pelosi 543, 545
Penne 394
Penne (Comune di) (430)
Pensa (18)
Pensieri (292)
Perazzotti (438)
Percanestro (Università degli uomini di) (516)
Percile (Elettori di) 380
Pereto (Comune di) (318)
Pergami-Belluzzi (407)
Perlili in Durante (390)
Pernice 48
Pernis (384)
Peroni 109
Perrotti (351)
Persichini (278)
Perugia (Banca di) (45)
Perugia (Intendenza di) 194
Pesaro (Intendenza di) 77, 107
Pescatori (488).
Pesci 296
Pesenti, tutore degli eredi Calvi (343)
Peslauser-Malaspina (462)
Petecchia-Petroselli (466)
Petrarca (498)
Petrini 314.
Petroncini 81, 540
Petrucci (468)
Pianura (Municipio di) 38
Pianura (Tesoriere comunale di) 38
Piazza Armerina (Chiesa parrocchiale di) 525
Picca 169
Picchiello 221
Pierantoni (386, 455)
Pierfelici (375)
Piermattei (8)
Pieruccetti (Ditta) 112
Pietralunga (Comune di) 295
Pietrobon (255)
Pieveboviglianа (Comune di) (225)
Pinna 158
Pintus 13
Pio istituto agricolo vogherese 327
Pirani-Ancona (Ditta) 284
Pisa (Esattore del comune di) 263
Pisa Intendenza di) 272
Pisa (Parrocchia di S. Maria del Carmine in) 272
Pittari 544
Pizzi (60)
Placido 201
Plini (468)
Podestà G. e Costa Podestà (Fallimento della Ditta) 371
Podiani (182)
Poggibonsi (curatore del fallimento della Banca di) 173
Poggioli (404, 450)
Poggio Mirteto (Congregazione di carità di) (536)
Poli (65)
Pollina (Elettori di) 264
Poltoratzhy (367)
Pompei (289)
Pomponi (404)
Pontecorvo (Comune di) 488
Ponzi (23)
Porracchia 549 *n.*
Porto S. Giorgio (Congregazione di carità di) (504)
Potenza (Commissione elettorale provinciale di) 6, 549 *n.*
Potenza (Giunta provinciale amministrativa di) 121
Potenza (Intendenza di) 199, 208, 290, 507
Pozzo 48
Prandoni e Molteni (Ditta) (463)
Prefetture (*Vedi al nome dei singoli capoluoghi di provincia*)
Preti-Cuccioli (537)
Priorello 221
Procuratore generale della Corte dei conti 296
Procuratore generale del re in Bologna 363
Procuratore generale del re in Catanzaro 370, 549
Procuratore generale del re in Messina 7
Procuratore generale del re in Napoli 503, 522
Procuratore generale del re in Trani 509
Profili (537)
Provincia di Ferrara (80, 363)
Provincia di Roma (249, 296)
Pubblica Istruzione (Ministero della) 323, 525
Pubblico Ministero presso la Corte di appello di Torino 394, 416, 481
Pulici 549 *n.*
Putzolu (358)

Quintiliani in Catena (390)

Raffaelli 98
Ragusa 74, 80

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Ragusa (Ricevitore di) 547
Raimondo 264
Rainaldi (423)
Ramirez 517
Ranieri 320 (364)
Ravenna (Intendenza di) (407)
Reali Stabilimenti di Spagna (530)
Recchia F. (408)
Recchia G. (408)
Reggio Calabria (Commissione elettorale amministrativa della provincia di) 430
Reggio Calabria (Commissione elettorale provinciale di) 544, 519 *n.*, 558*n.*
Regio Ispettorato delle ferrovie 296
R. Istituto dei sordo-muti di Roma (531)
Reggio Calabria (Intendenza di) 551
Reggio Emilia (Comune di) 114, 444
Reggio Emilia (Frenocomio di S. Lazzaro in) 114, 444
Repetto 190 (184)
Retacchi (186)
Revertera 502
Ribani (429)
Ricci, 76
Ricci-Santovetti (203)
Ricciulli 110
Ricevitore del 2° Ufficio (Demanio) di Palermo 451
Ricevitore del registro in Amendolara 19
Ricevitore del registro di Caltagirone 541
Ricevitore del registro di Carini 461
Ricevitore del registro di Città di Castello 76
Ricevitore del registro di Conegliano 430
Ricevitore del registro di Fermo 88, 124
Ricevitore del registro di Fratta Maggiore 558
Ricevitore del registro di Ischia 284
Ricevitore del registro di Oriolo 409
Ricevitore del registro di Palermo 536
Ricevitore del registro di Ripatransone 34
Ricevitore del registro di S. Anastasia 515, 554
Ricevitore del registro di Spezia 396
Ricevitore del registro di Torremaggiore 515, 554
Ricevitore del registro di Trapani 369
Ricevitore demaniale in Palermo 176
Richer E. di Alençon (Ditta) (284)
Rieti (Comune di) (340)
Rieti (Subeconomo dei benefici vacanti nella diocesi di) (289)
Rieti (Ufficio del registro di) 109
Rinaldi (212)
Ripa ved. Salvoni (291)
Ripatransone (Banca di, in fallimento) (255)
Ripatransone (Ricevitore del registro di) 34
Risi 441
Risoleo 460
Riunione Adriatica di Sicurtà (148)
Rizzi, parroco di Vighizzolo 267
Rizzo 456
Rizzuti 544
Rizzuti-Caruso, subappaltatore dei dazj di Caltabellotta 72
Roberti (310)
Rocca-Forti 491
Rocca S. Casciano (Esattore di) 20
Roma (Amministrazione degli ospedali di) (248)
Roma (Arcispedale di S. Spirito in Sassia di) (92)
Roma (Cassa di risparmio di) (406)
Roma (Commissione elettorale provinciale di) 320
Roma (Comune di) 98, 111, 146, 500 (10, 97, 186, 278, 238, 353, 369, 373, 503, 529)
Roma (Esattoria comunale di) 111
Roma (Giunta provinciale amministrativa di) 444
Roma (Intendenza di) 34, 49, 59, 65, 81, 91, 101, 272, 276, 287, 326, 348, 357, 360, 365, 430, 495, 532, 540, 551 (249)
Roma (Istituti ospitalieri di) (471)
Roma (Manicomio di S. Maria della Pietà di) (243)
Roma (Opera pia di S. Michele Arcangelo ai Corridori in Borgo di) 495
Roma (Provincia di) (249, 296)
Roma (R. Istituto dei sordo-muti di) (531)
Romagnini 4
Romano 452
Ronchetti-Stradella (Ditta) (145, 324)
Rosati 400
Rospigliosi (242)
Rossi 6, 30, 266, 323 (177, 402, 453, 474)
Ruggia (90)
Ruggieri, per Doria Pamphily (77)
Ruocco 129
Ruscito 501
Russolillo, tesoriere comunale di Pianura 33
Ruston, Proctor e C. (Ditta) (150)

Sabelli (404, 450)
Sacchetti (102)
Sacro Collegio dei Cardinali (177)
Sadocchi (449)
Sagheddu (343)
Saitta 7
Sala, esattore del comune di Pisa 26
Salari (294)
Salatini (255)
Salemi-Pace 352, 356
Salerno 432
Salerno (Amministrazione delle bonifiche) 302
Salerno (Commissione elettorale provinciale di) 515
Salerno (Prefetto di) 302
Salimbeni 553 *n.*
Salvi 360
Samaritani (38)
Samaritano 553
Sampieri 499
Samugheo (Capitano della compagnia barracellare di) 293
San Benedetto del Tronto (Comune di) (242)
Sancio (68)
Sandulli 551
San Giovanni a Teduccio (Comune di) 299
S. Giovanni in Fiore (Esattore di) 405, 512

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

San Giovanni Teatino (Comune di) 464
San Giuseppe Vesuviano (Comune di) 485
San Giustino (Comune di) 323
San Giusto (Congregazione parrocchiale di) (225)
Sanguinetti (150)
Sanna 403
Sanna, capitano della compagnia barracellare di Samugheo 293
Sanneris 123
Sanneris, esattore di Siliqua 476
San Pier Niceto (Comune di) 447
San Severino Marche (Elettori di) 516
Sant'Angelo all'Esca (Elettori di) 456
Sant'Angelo di Brolo (Elettori di) 7
Sant'Angelo di Montepulciano (Parrocchia di S. Mustiolo in) (471)
Santarelli (32)
Santilli (15)
Sarmiento (208)
Sartori, ricevitore del dazio di Motta di Livenza 217
Sassari (Cassa di risparmio, in liquidazione, di) 155 (277, 310, 393)
Sassari (Comune di) 13, 155
Satta 549 *n.*
Satta-Semidei (252)
Sauli-Visconti (49)
Savini (193)
Savoja (369)
Savorelli-Muti-Papazzurri (295)
Sbraccia (201, 462)
Scesi (54)
Schiaffino 403
Schöpflin-Guidi (125)
Sandonnini (533)
Scioscia 290
Scoccia 124
Scognamiglio 549 *n.*
Scotti (406)
Scotti-Gallarati (222)
Scuola di agricoltura « Vincenzo Luparia » 258
Seccia 428
Sechi (533)
Seghi (488)
Segre (379)
Sellaroli 548
Selli (216)
Seminario arcivescovile di Milano 491
Serafini (526)
Sergiacomi (Fallimento) (45)
Serra di Gerace 553
Settimi (522)
Severino Longo in De Petris-Fraggianni (474)
Sezze (Capitolo cattedrale di) 360
Sforza ved. Luzi (538)
Sicilia (Banco di) 261
Sigillo (Parroco di) (289)
Silenzi (522)
Siliqua (Esattore di) 476
Simonetti (175)
Sindaci (*Vedi al nome dei singoli comuni*)
Siracusa (Ricevitore provinciale delle imposte in) 261
Siragusa 453
Società anonima cooperativa di consumo ferroviaria in Palazzo ex-Litta di Milano 381
Società anonima cooperativa suburbana di consumo fra gli agenti delle strade ferrate in Milano 381
Società « La Bielloise » esercente la tramvia Vercelli-Biella 193
Società anonima delle ferrovie siciliane 365
Società anonima dei tramways provinciali di Napoli 532
Società anonima per la ferrovia da Pontegalera a Fiumicino (411)
Società artigiana maschile di Bologna (534)
Società Bolis Ettore e C. (229)
Società degli alti forni e acciaieria di Terni (200)
Società delle bonifiche ferraresi (58)
Società delle miniere di Montevecchio (257)
Società delle strade ferrate meridionali (125)
Società di tiro a segno nazionale di Castelfranco 190 (184)
Società generale di credito mobiliare italiano, in liquidazione (156, 258)
Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica e agricola (415)
Società generale immobiliare (305, 522)
Società italiana per l'acquisto e la rivendita di beni immobili (415)
Società italiana per le condotte di acqua (318)
Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo 15, 178, 311 (11, 281, 282, 373)
Società italiana per le strade ferrate meridionali: Rete Adriatica (111, 284)
Società meridionale dei magazzini generali in Napoli 434
Società pel risanamento di Napoli 174, 470
Società per la bonifica dei terreni ferraresi 28, 358
Solinas (171, 198)
Soveria Mannelli (Comune di) 405, 512
Spada-Veralli (29, 110)
Spalluti 204
Spannocchi (255)
Spano (532)
Specchi di Sortino 120
Sperduti (446)
Spezia (Comune di) 396
Spezia (Ricevitore del registro di) 396
Spina (283)
Spirito 488
Spoleto (Cassa di risparmio di) (84)
Spoleto (Comune di) (537)
Spoleto (Subeconomo dei beneficj vacanti nella diocesi di) (289)
Spoto 489
Stanga-Trecco 9, 12
Starabba 525
Stefanoni-Ferranti (255)
Stella (345, 424)
Stillman (334)
Stirpa (246)
Strinasacchi 499
Strozzi 101
Subeconomo dei beneficj vacanti nelle diocesi di Rieti e Spoleto (289)
Surra 558 *n.*
Susi (9)

Taccorini 502

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Taccorini ved. Amoretti (502)
Tagliavini (463)
Tanga 310
Tani (526)
Tanlongo (20)
Tarragoni (117)
Tatafiore (290)
Taverna 9, 12
Teramo (Amministrazione provinciale di) (201)
Terni (Comune di) (200)
Terni (Consorzio del Canale Nerino di) (200)
Terni (Società degli alti forni e acciaieria di) (200)
Tesoro (Ministero del) 223
Tessennano (Comune di) (385)
Testa (396, 499)
Testore 315
Teti (499)
Tettamanti (310)
The Times (Ditta) (334)
Tiberi (9)
Tibi (174)
Tiriterra (236)
Tissi 13
Tiziani 542
Tognocchi 558 *n.*
Tomassetti (529)
Tonelli 77, 107
Toni-Pagnoncelli (355)
Tonini 506
Torino (Banca di, liquidatrice della Società per la bonifica dei terreni ferraresi) (65)
Torino (Banco di sconto e sete in) 298)
Torino (Commissione elettorale provinciale di) 356
Torino (Intendenza di) 282
Torino (Pubblico Ministero presso la Corte di appello di) 394, 416, 484
Torlontano (520)
Torremaggiore (Ricevitore del registro di) 515
Torrevecchia Teatina (Comune di) (464)
Torri 367
Torriglia (Comune di) 474
Torriglia (Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Onorato di) 474
Tortorella 507
Tosti (119)
Tramontano 28
Trani (Procuratore generale del re in) 509
Trapani (Commissione elettorale provinciale di) 119
Trapani (Intendenza di) 369, 520
Trapani (Ricevitore del registro di) 369
Trentanni (190, 192)
Trevisani 390
Treviso (Intendenza di) 430
Treviso (Prefetto di) 217
Trezza (Ditta) (239, 534)
Trezza Luigi (Ditta) appaltatrice dei dazj in Cerignola 129
Tricarico (Capitolo cattedrale di) 208
Tricoli 527
Tripodi 476
Trivisano 492
Trizzino 501
Truzzi (134)
Tucciarelli (419)
Turano 74, 528
Turchi 509
Turchi, già curatore della fallita Cesena Sulphur Company limited (534)
Turrò 512
Turri (60, 177)
Tuzii 78

Udine (Giunta provinciale amministrativa di) 471
Ufficio del registro di Rieti 109
Ugolini 98 (492)
Unione tipografica editrice torinese (468)
Università degli uomini di Percanestro (516)
Urbisaglia (Comune di) 38

Vacirca 129, 452, 499
Vaglini 15
Valenzano (375)
Valera (56)
Varano 455
Varco (175)
Vargiu (174)
Varroni (189)
Vecchi (520)
Vecchioni (351)
Vella 544
Venanzini (225)
Venezia (Commissione elettorale provinciale di) 558 *n.*
Venezia (Monte di pietà di) 442
Ventura (415)
Verga (289)
Verghereto (Comune di) 462
Verona (Giunta provinciale amministrativa di) 418, 419
Verona (Intendenza di) 542
Veronesi (463)
Verzocchi (295)
Vicerè (491)
Vichi 462
Vigezzi 454
Vighizzolo (Parroco di) 297
Villa Albereto (Parroco di) 404
Villacidro (Comune di) 123
Villa, curatore dei minorenni Lambertini-Padovani (290)
Villafranca (Comune di) 418
Villanova Marchesana (Fabbriceria della Chiesa di) 554
Villanova Monteleone (Comune di) 348
Villavecchia (442)
Villetti (471)
Villimpenta (Comune di) 441
Vincenzi in Costanzi 476
Vinci (Comune di) 410
Viozzi (408)
Vissani (133)
Vistarini (417)
Vitale-Bascianelli 150, 330
Viterbo 98
Viterbo (Cassa di risparmio di) (256)
Viterbo (Ospizio degli esposti di) (321)
Vitti 509
Vittoria (Esattore delle imposte in) 261
Vitulano (Comune di) 350
Vizzini (Chiesa parrocchiale in) 85
Volpicelli, per eredi Bajocchi (518)
Volpini (381)
Volterra (Parroco in) 46
Vulpiani 196

Weil-Weiss di Lainate (332)
White 305

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Zaccagnino 334
Zamberletti 530
Zammit y Romero (530)
Zancarano 430
Zanelli (287)
Zanetta (235)
Zanetti (1)
Zanetti, curatore del fallimento Ballarini (82)
Zedda (342)
Zei (150)
Zuccaro 557
Zurli 295

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

CODICI

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Art.	Pag.
1	486 *n*.
2	(238. 246)
3	486 *n*. (435 *n*.)
4	(137. 293)

Codice civile italiano
R. decreto 25 giugno 1865 n. 2358.

Art.	Pag.
2	130 *n*.
19	(194)
24	(540 *n*.)
113	(236. 237. 237 *n*. 238. 239)
130	(209)
132	(391. 392)
134	(134. 135. 136. 137. 138 167 *n*. 171. 199. 292 293. 391. 392)
135	(134. 135. 136. 137. 138. 139. 292. 293. 294)
136	(136. 167. 168 *n*. 171. 199. 204 *n*. 205 *n*. 209. 210. 211. 212. 391. 392. 424. 425)
137	(167. 426)
141	(306 *n*.)
147	50 *n*.
224	(439)
228	480 (409)
290	(67)
311	(138)
315	(139)
317	(138)
322	(508 *n*.)
336	(140 *n*.)
339	(135. 138)
348	75
384	(48)
404	404
406	404
407	82 *n*.
408	82 *n*.
409	82 *n*.
427	152 *n*.
430	152 *n*. 403
436	302 *n*. 303 *n*. 424. 460 *n*. (370)
438	424 (317)
450	29
453	(366)
454	(366)
458	(366. 367)
461	(366. 367)
477	(226)
478	(226)
490	(413)
536	(140. 140 *n*. 141. 141 *n*. 142. 143)
540	(141 *n*.)
541	(141 *n*.)
543	(141 *n*.)
545	(141 *n*.)
571	(518. 519)
572	(518. 519)
618	(519)
621	9. 10 *n*. 11. 12
626	(521)
630	(141 *n*. 519)
632	(55 *n*.)
633	(55 *n*.)
634	(55 *n*.)
646	(55 *n*.)
649	(55 *n*.)
668	10 *n*.
678	(71 *n*.)
685	(433)
686	536. (22. 433)
690	152 *n*. (22. 433)
701	45. 47. 209. 210. 288. 289. 290
702	45. 47. 288.
703	45. 46. 47. 209. 210. 211. 288. 289. 290
720	(222)
724	(51)
759	50 *n*. 460 *n*. (49 *n*.)
763	(327 *n*. 329 *n*. 331)
764	(49 *n*. 51)
774	414 *n*.
775	415
776	414 *n*.
808	(410)
813	59 *n*.
821	(224)
822	(224)
824	(224)
825	(224)
832	392 *n*.
834	392 *n*.
841	(327. 331)
848	(49 *n*. 51)
857	(540)
860	(49 *n*.)
861	(49 *n*.)
862	468
863	468
864	468 (49 *n*.)
865	468
866	468
895	(49 *n*. 53 *n*.)
899	(49 *n*. 51 *n*. 540 *n*.)
900	(49 *n*.)
912	415 *n*. 416
913	415 *n*.
914	415 *n*.
932	392 *n*.
954	50 *n*.
1001	(409. 410)
1003	(409)
1014	(409)
1015	(409)
1026	(409. 410)
1027	(466. 467)
1028	(291)
1038	57
1044	50 *n*. 54 *n*. 61 *n*. 62
1045	61 *n*. 62
1047	61 *n*.
1050	(221)
1054	(168 *n*. 205 *n*. 208. 209)
1056	199 (220. 221)
1057	61 *n*.
1060	392 *n*.
1062	61 *n*.
1070	(219. 220. 221)
1074	(402. 402 *n*.)
1078	63
1097	(298)
1101	115
1104	(146 *n*. 213 *n*. 489)
1106	(171. 199. 205 *n*. 209)
1107	(508 *n*. 511)
1108	(33 *n*. 146 *n*. 342. 489)
1109	(342)
1110	(33 *n*. 308. 489)
1115	(299. 489)
1118	(347)
1119	429 *n*. (194. 213 *n*.)
1122	429 *n*. (194. 213 *n*.) 113 *n*. 487 *n*. (33 *n*. 233 *n*. 259 *n*. 340)
1123	
1124	487 *n*. (225. 227)
1125	486 *n*.
1126	486 *n*.
1128	441. 472. (90. 115 *n*. 457)
1130	(88. 90. 194. 195)
1131	(442 *n*. 489)
1135	(225. 227)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Art.	Pag.	Art.	Pag.	Art.	Pag.
1138	460 *n.*	1286	(145)	1557	(480)
1144	(196)	1287	(470)	1566	(428)
1145	556	1296	89 *n.*	1567	(428)
1146	(56. 57)	1300	21. 424. 425. 504.	1569	(387. 388)
1147	556		507 *n.* 508 *n.* 509)	1570	147 (112 *n.* 125 *n.* 226)
1151	73. 74. 190 *n.* 191 *n.*	1302	(219. 424. 425)	1575	(14)
	192. 193. 263. 301.	1305	(136)	1585	(24. 24 *n.*)
	302. 302 *n.* 303. 303 *n.*	1307	(136. 167 *n.* 392)	1586	(23. 24. 24 *n.* 25)
	304. 305. 308. 309.	1309	(219 220. 508 *n.*)	1592	32. 33 (480)
	309 *n.* 310. 330 *n.* 331.	1310	(9. 219. 220)	1609	(480)
	368 *n.* 407. 450. 466 *n.*	1311	(26)	1617	(480)
	467. 472. 486 *n.* 487 *n.*	1312	(175 *n.* 307. 418 *n.*)	1623	(480)
	509. 510 (97. 100. 105.	1314	191 *n.* (9. 10. 185.	1624	(480)
	125 *n.* 185 186 *n.* 264 *n.*		278. 480)	1625	(521)
	273 *n.* 274 *n.* 286. 287.	1315	415	1626	(520. 521)
	349 *n.* 363. 364. 395 *n.*	1317	415. 536	1627	(112 *n.* 125 *n.* 226)
	414. 490)	1319	160	1631	(125 *n.*)
1152	(105. 125 *n.* 264 *n.*	1320	415. 536 (8. 175 *n.*)	1636	(125 *n.*)
	274 *n.* 349 *n.* 414)	1321	415	1641	(354)
1153	301. 509. 510. (16. 97.	1323	(9)	1644	(226)
	117. 125 *n.* 186 *n.* 189.	1327	35. 35 *n.* (8. 345)	1647	(520. 521)
	273 *n.* 274 *n.* 277)	1333	456	1648	(520)
1156	(54. 490)	1340	(24 *n.*)	1654	(521)
1158	(217. 489)	1341	514 (174. 175. 339.	1655	(521)
1164	(147)		391)	1661	(521)
1165	(24 *n.* 25. 147. 226.	1348	512. 513. 514. (161)	1698	(200)
	395 *n.* 489)	1349	(410)	1717	166 *n.*
1167	(147)	1350	280. 359 *n.* (324. 334)	1723	(233 *n.*)
1170	(147. 255)	1351	6. 7. 359 *n.* 455. 463 *n.*	1729	(299. 300)
1173	(154. 155. 309. 310)		(153. 324. 334. 418 *n.*)	1733	(299. 300)
1174	(180)	1352	(329 *n.*)	1735	(299)
1186	106 (195)	1354	(342)	1737	(253)
1189	103 (195)	1356	113 *n.*	1738	(253)
1190	106	1360	325	1741	(89)
1192	103 *n.* 105.	1361	(439)	1742	(89. 262 *n.* 266)
1196	(167)	1374	344 *n.*	1746	(253)
1198	(195)	1382	(391)	1752	(89)
1199	(195)	1383	(256)	1754	(125 *n.*)
1218	98. 99. 100. 487 *n.*	1386	(484)	1771	(194. 195)
	556. (24 *n.* 25. 295)	1388	(205 *n.* 212)	1772	(307. 308)
1223	(309. 354. 355)	1391	(205 *n.*)	1773	(308)
1225	98. 99 100. 487 *n.*	1398	(212)	1831	(374 *n.*)
	556	1404	(136. 205 *n.* 209. 210)	1835	504 *n.*
1226	98. 99. 100 (105. 151)	1405	136. 204. 204 *n.* 205.	1837	504 *n.* 505 *n.*
1229	487 *n.*		205 *n.* 206. 207. 209.	1839	504 *n.*
1231	(148. 151. 374 *n.*)		210. 211. 212. 219.	1840	504 *n.*
1233	(374 *n.*)		424. 425. 426. 427)	1843	436
1234	(46. 90 489)	1406	(205. 205 *n.* 208. 209)	1844	436
1235	160. 371. 374. 377.	1407	(136. 205 *n.* 209. 440)	1845	436
	378. 379 (45. 46. 489)	1427	(210. 293)	1846	436. 504 *n.* 505 *n.*
1236	88 *n.* (145. 196)	1431	(26)	1847	436. 505 *n.*
1244	(136. 149. 150)	1477	(528)	1848	504 *n.* 505 *n.*
1258	(37. 393)	1478	(527. 528)	1853	(325)
1259	(150)	1482	517. 519	1863	(324. 325. 386.)
1260	(435)	1485	(205)	1875	(37. 110)
1267	(299. 435. 442 *n.*)	1504	(205 *n.*)	1878	(146 *n.*)
1269	(89. 435. 443. 457)	1505	(6. 225. 227)	1879	(146 *n.* 147)
1270	(89. 442 *n.*)	1507	506	1884	(146 *n.* 147)
1271	(89. 90)	1509	(475)	1886	103. 106
1273	(89. 443)	1510	(40. 519. 520)	1887	(146 *n.*)
1278	(189)	1539	(150)	1888	(146 *n.* 147)
1281	(194. 195)	1544	(442. 442 *n.* 443)	1908	(146 *n.*)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Art.	Pag.
1920	(436 *n.*)
1928	(439. 440)
1929	(449)
1933	46
1937	(291)
1938	(291)
1940	(291. 292).
1942	(419. 421. 422)
1952	(118. 118 *n.*)
1958	91. (235. 236. 243. 325. 386)
1962	78. 118. 118 *n.* 119. 542
1964	377
1965	377
1969	(205. 212)
1970	376
1971	376
1972	376
1973	376
1975	375
1981	377
1994	(147)
2002	(87)
2011	(310)
2013	118
2014	117 *n.*
2017	(449)
2019	(215)
2022	(439. 440)
2026	(207)
2031	(448. 449)
2077	(136. 140)
2081	(87)
2085	(215. 445)
2090	(88)
2091	(87)
2105	(433)
2106	(433. 507 *n.* 508 *n.*)
2110	280
2111	33. 280
2113	152 *n.* (141 *n.*)
2115	(459)
2116	(459)
2120	20 *n.* 125. 195 *n.*
2121	(352)
2126	(352)
2128	(499)
2130	(103 *n.* 105)
2135	(352. 433. 507 *n.* 508 *n.*)
2136	(433)
2137	117 *n.* (508 *n.*)
2142	(451)
2144	33. 195 *n.* (464. 464. *n.* 465)
2146	(56)

Disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile.
R. decreto 30 novembre 1865 n. 2606.

Art.	Pag.
3	341. 483. 483 *n.*
5	341. 459 *n.*
21	(512. 519.)
29	(483)
32	(433)
47	(492)

Codice di procedura civile
R. decreto 25 giugno 1865 n. 2366.

Art.	Pag.
35	487 *n.* (382)
36	487 *n.* 555 (326. 332)
37	487 *n.*
38	487 *n.* (429)
40	(526)
43	(462)
46	48 *n.*
50	(19)
56	49. 349. (58 *n.* 89. 336. 463. 528)
57	(89. 508 *n.*)
58	136 *n.* 253 *n.* (89)
67	90
69	(54 *n.*)
70	(453 *n.*)
71	31. 73. 74. 90. 186. 503. (19. 175 *n.* 176)
72	301 *n.* (121 *n.* 122 *n.* 124)
74	(73 *n.*)
75	(446)
76	(121 *n.* 122 *n.* 124. 355. 356. 357. 358. 385)
78	(358)
79	(503)
82	(19. 54 *n.* 385)
84	31. 73. 74. 90. 186. 301 *n.* 503 (42)
87	301 *n.* (42)
90	(126)
91	(11. 11 *n.* 12. 13. 14. 15. 125 *n.* 126)
108	(515)
123	(43)
132	401
133	401
134	117 *n.* 401
135	(59)
138	396. 397
139	366. 401
145	118. 396. 397. 401. 402 (2 *n.* 3. 4)
146	117 *n.*
147	(500)
148	117 *n.* (85 *n.* 86. 88)
153	(85 *n.* 86. 88)
158	(530)
176	(92. 93. 183)
183	(96)
187	31. 339. 503. (78. 194. 356)
190	117 *n.* 118. (1. 2 *n.* 3. 66).
193	487 *n.*
194	487 *n.*
196	487 *n.*
201	555 (503)
202	382 (503)
203	352
228	480
229	(7)
232	48. 48 *n.* 49 (17)
233	479 (67)
234	479 (119. 173)
237	(83. 91)
239	(27)
241	85 (17. 27. 67)
243	(27)
246	48 *n.* 49 (27. 28)
310	195 *n.*
317	341
332	(81)
338	(348 *n.*)
340	(66)
341	(49)
342	396
346	(395. 396)
360	61 *n.* 82 *n.* 85 *n.* 103. 127 *n.* 151. 154 *n.* 181 *n.* 191 *n.* 195 *n.* 222 *n.* 279 *n.* 280. 301 *n.* 341. 342. 344 *n.* 366 *n.* 368 *n.* 374. 412. 491 *n.* 460 *n.* 463 *n.* 466 *n.* 487 *n.* (12 *n.* 37 *n.* 55 *n.* 56. 84 *n.* 125 *n.* 136. 141 *n.* 146 *n.* 179 *n.* 182. 183. 196 *n.* 253. 266. 271. 274 *n.* 325. 334. 336. 380 *n.* 382. 383. 442 *n* 466 *n.* 467. 479. 485. 488. 490. 508 *n.* 535)
361	61 *n.* 82 *n.* 85 *n.* 103. 127 *n.* 159 *n.* 181 *n.* 191 *n.* 195 *n.* 222 *n.* 279 *n.* 280 301 *n.* 344 *n.* 368 *n.* 412. 429 *n.* 460 *n.* 463 *n.* (12 *n.* 33 *n.* 55 *n.* 56. 84 *n.* 125 *n.* 136. 141 *n.* 146 *n.* 179 *n.* 182. 196 *n.* 253. 274 *n.* 325. 336. 395. 418 *n.* 442 *n.* 465 *n.* 467. 479. 485 490. 508 *n.* 535)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Art.	Pag.
367	117 n. 402. (2 n. 17. 58. 58 n. 59. 60. 81. 82. 96. 194)
368	(58 n. 60)
369	(194)
370	359 n. 407. 467 (60. 61. 63. 131 n. 133. 334. 363. 410. 490)
376	450
377	(58 n. 96)
390	374 (183)
391	(85. 86)
392	487
396	117 n. (2 n.)
401	(32)
402	(373)
415	(2 n. 194)
426	49
427	49
434	(67)
435	(118)
436	(194)
437	117 n. (2 n. 194)
438	326
439	450
442	292
445	(55 n. 174)
447	48 n. 49 (67)
450	520
459	(171. 198. 499. 531)
465	430. 431
469	(30. 382)
470	340
471	103 n.
473	411. 412 (111)
481	(78)
482	(80)
485	(85 n.)
486	117 n. 402 (2 n. 85. 85 n. 88. 194)
487	(53)
488	(2 n.)
489	433 (88. 117. 118. 477. 479. 485. 503)
490	378. 522 (63. 89. 146 n. 258)
491	(503)
492	(336. 368)
493	14. 323. 330. 333 (385)
494	(258. 368. 444)
497	(21. 22)
506	(40)
508	(444)
510	(243)
511	402 (20. 21)
512	(42. 67)
517	14. 85 n. 103. 117 n. 118 n. 120 n. 127. n. 151. 159 n. 175. 181 n. 191 n. 195 n. 213. 222 n. 279 n. 280. 301 n. 341. 342. 349. 359 n. 366 n. 429 n. 463 n. 465 n. 486 n. 487 n. 555. (7. 12 n. 33 n. 42. 43. 55 n. 56. 84 n. 89. 125 n. 146 n. 159. 179 n. 183. 194. 196 n. 219. 245. 253. 336. 359. 362. 382. 383. 391. 418 n. 423. 436. 437. 442 n. 479. 485. 486. 490. 508 n. 519. 535)
518	281
520	280. 281. 370
521	369 (409)
522	(18 n. 19 n. 488)
523	448. 449 n. 549. (193. 194. 197. 243. 487. 500)
525	370. 397. 558
526	430. 529
528	76. 370. 396. 397. 529. 551 (488)
531	398
533	44
534	44
541	15. 17. 38. 79. 91. 97. 101. 110. 161. 176. 184. 236. 270. 275. 290. 292. 319. 333. 380. 407. 411. 427. 493 (20. 26. 27. 29. 37. 40. 53. 90. 117. 159. 171. 177. 184. 190. 191. 192. 193. 229. 243. 246. 255. 258. 272. 277. 281. 303. 306. 332. 342. 367. 384. 410. 412. 414. 454. 459)
542	22. 38. 101. 117. 150. 199. 204. 310. 343. 345. 380. 405. 552. (18. 29. 45. 60. 101. 156. 175. 182. 189. 320. 324. 368. 380. 383. 403. 423. 462. 467. 495. 511)
543	195 n. 280. 281. 359 n. (101. 511)
544	30. 199. 204. 272. 295. 322. 323. 454. 503 (80. 155. 294. 386)
545	117 n.
547	12. 98. 100. 101. 150. 196. 234. 359. 374. 377. 451. 454. 455. 499. 507. 558 n. (333. 333 n. 334)
550	281
553	(87. 95. 96)
554	(175 n.)
562	467
568	(96)
571	(508 n.)
577	(462)
585	404
592	(466 n. 467)
617	449. 449 n. 450
619	(530)
620	(530)
624	(462)
629	479 (462)
641	(143)
647	21. 90 (429)
655	(95)
656	(59. 85 n. 529)
657	(85 n. 187)
660	(95)
663	(406. 407)
665	(117 n.)
666	(291)
668	479 (462)
670	
671	348
672	151. 285. 341. 342. 427. 427 n. 428. 428 n.
678	285
681	(462)
689	338. 506
690	(462)
695	117 n. (95. 96)
696	(95)
697	(95)
698	(95. 96)
701	(95)
702	(95. 98. 291)
703	117 n. (59. 85 n.)
704	341 (85 n. 87)
706	117 n.
707	117 n. 151. 341
709	(40)
713	(87)
714	(40)
716	(40. 84 n. 87. 88. 380 n.)
717	(143. 144. 145. 379. 379 n. 380. 380 n.)
719	(68. 69. 380)
723	(379 n.)
724	(379 n. 380 n.)
725	(84. 84 n. 85. 85 n. 186. 87. 88. 256)
735	359 n.
747	(500)
748	1. 2 n. 3. 4
778	(204 n. 205. 205 n. 209. 210. 211)
779	(165 n. 212)
782	185
799	(136. 204 n. 205. 205 n. 209. 210. 211. 424. 425. 426)
801	165 n.

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Art.	Pag.
908	(144)
935	(414)

Codice di commercio
Legge 2 aprile 1882 n. 681
pubblicato col decreto 31
ottobre 1882 n. 1062.

Pag. 436

Art.	Pag.
1	(435 n.)
3	(44. 125 n. 338. 338 n. 339. 374. 374 n.)
4	354 n. 355. (125 n. 338. 338 n. 339 n.)
27	(37)
28	(34. 35. 37. 162)
31	(325. 326)
40	(375)
41	(148. 149. 150. 373 n. 374. 374 n. 375)
44	(339. 391)
48	(386)
54	(339. 373 n. 374. 374 n. 375)
67	(526)
69	(526)
70	(6)
71	(6. 326)
76	(268 n.)
89	163 n. 168 (258. 259 n. 269 n. 271)
91	(261 n.)
96	163 n. 168 (261 n.)
99	(60. 62)
101	163 n. 168
104	162 n. 163 n. 168
107	(233 n.)
112	(232 n. 233 n.)
115	(232. 233 n.)
117	163 n. 168
123	163 n.
129	163 n. 168
131	162 n. 163 n. 169
143	(259 n.)
145	(12 n.)
146	163 n. 168. 169 (271)
152	163 n. (263 n. 265 n. 266 n. 268 n. 270 n.)
153	163 n. (263 n. 265 n. 266 n. 268 n. 270 n.)
154	(271)
156	(270. 271)
157	163 n. (259 n. 269 n. 271)
158	163 n. 169 (71 n. 233 n. 258. 259 n. 269 n. 270. 271)
159	163 n. (266 n. 268 n.)
162	163 n.

Art.	Pag.
163	(258. 259 n. 262 n. 269 n. 270 n. 272)
164	(261 n.)
165	163 n.
171	163 n.
173	163 n.
176	163 n.
177	166 n.
178	(271)
181	163 n.
182	163 n. 165 n. 166 n. 169
184	(266 n.)
189	163 n. 169
197	(234 n. 235. 258. 270. 271. 272)
198	158 (262 n. 263 n. 266 n.)
200	(269 n.)
201	(229. 230. 231 n. 232 n. 233. 234 n. 235)
202	(262 n. 266. 267 n. 269)
203	(227. 230. 231 n. 235)
205	(262 n. 266)
206	(262 n.)
207	(262 n.)
208	169
210	163 (233 n. 234 n. 258. 269 n. 270. 271)
218	169.
221	(269 n.)
230	366. 366 n. 367
249	(264 n.)
251	(456. 457)
256	(457)
264	(396. 397. 398. 399)
275	(435 n.)
276	(435 n.)
316	(296. 396. 397 n. 398. 398 n. 400)
324	(160. 434 n.)
367	(394 n. 395. 395 n.)
372	(394 n. 395 n.)
397	(284 n. 286. 287)
400	(286. 287)
403	(284. 286. 287)
416	(284 n.)
456	(146 n. 147)
457	(146 n.)
458	(146 n.)
459	(147)
475	(231 n.)
495	(71 n.)
683	(61)
685	(157. 158)
686	376
693	(60. 61. 82. 83)
699	(83)
705	(61)
707	(34. 37)
708	371. 374. 377. 378. 379

Art.	Pag.
709	371. 371 n. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378 (34. 37)
710	371. 374. 375. 377
713	(83)
750	(450)
753	(450. 452)
754	(450)
760	(305. 306)
773	(450)
774	(378)
795	(377. 378. 379)
809	(378. 379)
819	(72 n.)
821	(73 n.)
822	(72 n. 73 n.)
825	(70 n. 71 n. 72 n. 73 n. 74 n. 75. 75 n. 76)
826	(72 n.)
828	(72 n. 73 n.)
834	(146 n. 305)
836	(146 n.)
839	(174)
840	(71 n.)
841	(173 n. 174 n.)
842	(146 n. 148. 174)
843	(174)
846	(146 n.)
847	(61)
848	(61)
856	376
911	(377)
913	(382)
917	(437)
919	(434. 434 n. 436. 437)

Disposizioni transitorie per
l'attuazione del codice di
commercio del 1882.
R. decreto 14 dicembre 1882
n. 1113.

Art.	Pag.
4	(258. 259. 260 n. 261. 261 n. 262. 263)

Codice Napoleonico (1808).

Pag. 51 n. (433)

Art.	Pag.
399	(348 n.)
843	(410)
901	(328 n.)
948	(220. 221)
1096	(168 n.)
1307	(167 n.)
1384	(277)
1845	(269 n.)
1858	166 n.

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Leggi civili napolitane 1819.

Pag. (433)

Art.	Pag.
1032	57
1050	(168 *n.*)

Codice Albertino 20 giugno 1837 n. 177.

Art.	Pag.
1145	(221)
2299	(448)

Codice penale Albertino 26 ottobre 1839 n. 283.

Art.	Pag.
585	(328 *n.*)

Codice penale Sardo 20 novembre 1859.

Art.	Pag.
149	(213)
214	418
402	(213)
403	(213. 214)
405	(213)
638	418
639	418

Codice di commercio R. decreto 25 giugno 1865.

Art.	Pag.
149	(264 *n.*)
156	(258. 265)
555	377

Codice di procedura penale. R. decreto 26 novembre 1865 n. 2215.

Art.	Pag.
4	301 *n.*
570	301 *n.*
571	301 *n.* (194. 418 *n.*)
830	5
832	5

Codice penale italiano R. decreto 30 giugno 1889, n. 6123.

Art.	Pag.
86	5
203	4. 5
418	(257)
421	413
434	472 *n.*
571	(418 *n.*)

Codice di commercio Belga.

Art.	Pag.
116	(267 *n.*)

Codice di commercio del Chili.

Art.	Pag.
413	(231 *n.*)

Codice di commercio Tedesco.

Art.	Pag.
137	(231 *n.*)

Codice di commercio Ungherese.

Art.	Pag.
112	(231) *n.*)

LEGGI, REGOLAMENTI E DECRETI

Costituzione di Benedetto XIV *Quamvis consentaneum*, n. 105.

Pag. (247. 248. 249)

R. prammatica 4 luglio 1789, con cui si dettavano le norme e le proibizioni per le professioni monastiche (Napoli).

Pag. 517

Legge 2 agosto 1806, n. 130, abolitiva delle feudalità nelle provincie Napolitane.

Pag. (430)

Art.	Pag.
15	(478. 482. 483)

Legge 1 settembre 1806 n. 185, sulla ripartizione dei terreni demaniali (Napoli).

Pag. 203

R. decreto 8 giugno 1807 n. 150, sulla ripartizione dei demanj del regno (Napoli).

Pag. 203

Art.	Pag.
20	203

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

R. decreto 20 giugno 1808 n. 151 col quale, in adempimento dell'art. 12 della legge abolitiva della feudalità, si permette ai possessori di feudi gravati di prestazioni di tramutarle in canoni pecuniarj e riscattare anche questi (Napoli).

Pag. (480)

Art.	Pag.
1	(481)
3	(481)

Decreto del vice re d'Italia 9 agosto 1808 n. 246, sulle miniere.

Pag. (240. 241)

R. decreto 3 dicembre 1808 n. 223, contenente le istruzioni pel pronto adempimento della legge 1 settembre 1806 e il decreto 8 giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno (Napoli).

Pag. 208

Art.	Pag.
37	208

R. decreto 16 ottobre 1809 n. 485, con cui si ordina che la commissione feudale finisca di ricevere azioni nel di 31 dicembre di quest'anno e che da quest'epoca fino al dì 1 settembre 1810 si applichi alla decisione di ciò che non ha terminato nell'anno corrente (Napoli).

Pag. (482)

R. decreto 16 ottobre 1809 n. 486, che abolisce i dritti di pascolo e di fida e le decime e prestazioni sugli animali (Napoli).

Pag. (482)

R. decreto 16 ottobre 1809 n. 487, che vieta il diritto feudale di decima, eccetto alcun caso particolare (Napoli).

Pag. (482)

R. decreto 16 ottobre 1809 n. 488, che abolisce il dritto feudale di casalinaggio, conservando i censi solari che saranno giudicati legittimi (Napoli).

Pag. (482)

R. decreto 23 ottobre 1809 n. 498, con cui si nomina una commissione per la divisione dei beni comunali nelle diverse provincie del regno in adempimento della legge 1 settembre 1806 (Napoli).

Pag. 208

R. decreto 27 gennaio 1810 n. 540, per la commutazione in denaro delle rendite ex-feudali e per la ricompensa di ogni rendita perpetua (Napoli).

Pag. (431. 480)

10 marzo 1810 n. 589. Istruzioni da eseguirsi dai commissarj incaricati col decreto 23 ottobre 1809 per la divisione dei demanj (Napoli).

Pag. 203

R. decreto 8 luglio 1810 n. 692, riguardante la divisione delle terre demaniali (Napoli).

Pag. 208

R. decreto 5 settembre 1811 n. 1057, contenente disposizioni per la conservazione dei tratturi che han relazione al Tavoliere di Puglia.

Pag. 347

R. decreto 19 febbraio 1813 n. 1640, che ordina la riunione dell'amministrazione del Tavoliere di Puglia a quella della registratura e di demanj.

Pag. 347

Convenzione 4 novembre 1815 fra il granducato di Toscana e la Santa Sede.

Pag. 272. 274

Legge 29 maggio 1817 n. 728, organica della gran Corte dei conti (Napoli).

Art.	Pag.
10	208

Concordato 16 febbraio 1818 fra la Santa Sede ed il re di Napoli sulle professioni monastiche.

Pag. 527

Editto Pacca 7 aprile 1820.

Art.	Pag.
9	364. 364 ».

R. decreto 2 maggio 1823 n. 614, sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle mense vescovili, badie e benefìcj che non trovavansi vacanti allorchè furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione di anteriore decreto (Napoli).

Pag. 291

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Motuproprio granducale 27 novembre 1828 n. LXIV. Disposizioni relative alla bonificazione della pianura Grossetana.

Pag. (39)

Regolamento Gregoriano 10 novembre 1834 (ex-Stati Pontificj).

Art.	Pag.
36	(248)
88	(243)
623	(245. 246. 519)
1240	(155)
1655	(175 *n*.)
1658	(175)
1659	(175)

Editto del Cardinal Gamberini 9 luglio 1835 n. 4. Disposizioni riguardanti la mano regia (ex-Stati Pontificj).

Art.	Pag.
1	(175. 176)
6	(175. 176)
17	(175. 176)

Carta reale 19 dicembre 1835. Consegna dei feudi, giurisdizioni e diritti feudali (Sardegna).

Pag. 311

R. patenti 16 marzo 1839 n. 254 con le quali S. M. approva un regolamento pel magistrato del Protomedicato di Torino e per l'esercizio delle professioni che dal medesimo dipendono.

Pag. 180. 180 *n*. 181 *n*. 182. 183

Art.	Pag.
63	182
64	182

R. Decreto 13 agosto 1839 n. 5518 relativo alle opere di bonificazione delle terre paludose (Napoli)

Pag. (39)

R. patenti sarde 16 gennaio 1841 sull'esercizio delle farmacie.

Pag. 180. 181 *n*. 182. 183

Art.	Pag.
42	182
46	182

Statuto fondamentale del regno.
R. Decreto 4 marzo 1848 n. 174.

Art.	Pag.
6	496 *n*..
29	424 (317)
71	216 *n*.
74	486 *n*.

Legge sarda 27 giugno 1850 n. 1049 relativa alle giubilazioni militari dell'armata di terra.

Pag. 308. 308 *n*. 309. 310. 310 *n*.

Art.	Pag.
41	310 *n*.

R. decreto 15 agosto 1852 n. 1455.
Regolamento relativo alla precedente legge.

Art.	Pag.
31	310 *n*.

Legge 22 maggio 1853 n. 1533, con la quale si dà una nuova organizzazione alle compagnie barracellari della Sardegna.

Pag. 293

Art.	Pag.
21	293. 294
22	294

R. decreto 11 maggio 1855 n. 2143, col quale, nel fine di provvedere al bonificamento delle contrade paludose nei dominj di qua del Faro, viene istituita in Napoli un'amministrazione generale, e se ne stabilisce il corrispondente organico.

Pag. (39)

R. decreto 18 maggio 1857 n. 4071, col quale si permette l'accettazione, senza preventiva autorizzazione sovrana, delle disposizioni tra vivi e testamentarie in favore di corporazioni e beneficj ecclesiastici nell'ex-reame delle Due Sicilie.

Pag. 527

R. decreto 14 dicembre 1858 n. 5439. Regolamento circa il transito, gli erbaggi e la reintegra dei tratturi del Tavoliere di Puglia e dei loro accessorj, del pari che le contravvenzioni che ne impedissero l'uso a danno dei censuari.

Pag. 347

R. decreto 28 gennaio 1859 n. 3319 che approva il regolamento sul servizio dei commissari alle esecuzioni e sui provvedimenti coattivi contro i debitori morosi di contribuzioni dirette e di altri proventi riscuotibili coi mezzi fiscali.

Art.	Pag.
2	158

Decreto Valerio 18 ottobre 1860 n. 71, che abolisce i feudi, le primogeniture ed ogni altra sostituzione fidecommissaria.

Art.	Art.
3	(50)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Decreto Valerio 3 gennaio 1861 n. 705 (Marche). Soppressione di corporazioni religiose, abbazie, collegiate ecc.

Pag. (129. 129 *n*. 130. 131. 132. 506)

Art.	Pag.
15	(130 *n*.)

Decreto del luogotenente generale del re nelle provincie napolitane, 17 febbraio 1861 n. 251. Soppressione delle comunità e scioglimento dei beneficj.

Pag. 19. 526.

Art.	Pag.
2	317 *n*.
23	95. 95 *n*.

Legge 7 gennaio 1861 n. 165 circa il divieto della riscossione delle decime sacramentali a pro delle chiese nelle provincie Napolitane.

Pag. 291

Legge 6 luglio 1862 n. 683 per l'istituzione e ordinamento delle camere di commercio.

Art.	Pag.
31	41 *n*. 42. 44. 45

Legge 3 agosto 1862 n. 753 sull'amministrazione delle opere pie.

Pag. 472

Art.	Pag.
14	198 (323. 324)
15	(321. 323. 324)
16	(323. 324)

Legge 10 agosto 1862 n. 743 per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei benifondi ecclesiastici in Sicilia.

Pag. 85. 86. 86 *n*.

Legge 14 agosto 1862 n. 800. Istituzione della Corte dei conti.

Pag. 309 *n*. 310

Art.	Pag.
11	309 *n*.
53	309 *n*. 310 *n*.

Legge 21 agosto 1862 n. 794, che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa ecclesiastica.

Pag. 95

Art.	Pag.
12	338. 506. 507

R. decreto 25 ottobre 1862 n. 885, contenente disposizioni per l'assegnamento delle pensioni agli impiegati civili e militari del regno ed alle loro vedove, figliuoli e genitori.

Art.	Pag.
2	309 *n*.
4	310 *n*.

Atto Inglese 1863

Art.	Pag.
103	(267 *n*.)

Legge 24 gennaio 1864 n. 1636 sull'affrancazione dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ecc. dovuti ai corpi morali.

Pag. (314. 315)

Art.	Pag.
3	(314)

Legge 14 aprile 1864 n. 1731, con cui sono regolate le pensioni degli impiegati civili, ed è vietato il sequestro degli stipendi dei medesimi.

Pag. (472)

Art.	Pag.
27	310 *n*.
246	(472)

R. decreto 24 aprile 1864 n. 1747. Regolamento relativo alla precedente legge.

Art.	Pag.
2	310 *n*.

Legge 3 luglio 1864 n. 1827 sulla tassa governativa e comunale di dazio consumo.

Art.	Pag.
4	(301 *n*.)
8	114
17	73

Legge 26 gennaio 1865 n. 2136, per l' unificazione dell'imposte sui fabbricati.

Pag. 171

Art.	Pag.
1	81 *n*. 82. 82 *n*. 83. 540. 541

Legge 7 febbraio 1865 n. 2143, portante modificazioni a quella del 27 giugno 1850 sulle pensioni militari.

Art.	Pag.
3	308 *n*.
4	308 *n*.

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

R. decreto 20 marzo 1865 n. 2248. Legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia.

Allegato A
Legge comunale e provinciale.

Pag. 243 *n*. 244 *n*. 269

Art.	Pag.
4	135 *n*.
102	236 *n*.
110	242 *n*.
174	242 *n*.
192	(209)

Allegato C
Legge sulla sanità pubblica.

Pag. 182

Allegato E
Legge sul contenzioso amministrativo.

Pag. 68 *n*. 69 *n*. 184

Art.	Pag.
1	156 *n*. 249. 257 *n*.
2	14. 18. 25. 32 33. 40. 130 *n*. 133 *n*. 140. 145 *n*. 152. 152 *n*. 153. 180. 181 *n*. 183. 190 *n*. 213 *n*. 216 *n*. 218. 220. 222 *n*. 227 *n*. 229 *n*. 230 *n*. 245 *n*. 249. 256 *n*. 257 *n*. 302. 315 *n*. 316. 330 *n*. 331. 334. 364 *n*. 368. 368 *n*. 404. 408. 420. 421. 424. 448. 464. 486 *n*.
3	67 *n*. 130 *n*. 133 *n*. 136 *n*. 140. 145 *n*. 222 *n*. 229 *n*. 249. 256 *n*. 315 *n*. 316. 364 *n*. 486 *n*.
4	14. 32. 33. 40. 70 *n*. 130 *n*. 131 *n*. 132 *n*. 133 *n*. 137 *n*. 140. 143. 145 *n*. 152. 152 *n*. 153. 180. 190 *n*. 206. 213 *n*. 218. 220. 222. 227 *n*. 229 *n*. 230 *n*. 232 *n*. 234 *n*. 245 *n*. 246 *n*. 247 *n*. 248 *n*. 249. 252 *n*. 254 *n*. 256 *n*. 257 *n*. 302. 315 *n*. 316. 364 *n*. 368. 368 *n*. 404. 420 421. 424. 442. 448. 464. 465. 486 *n*.
5	130 *n*. 132 *n*. 229 *n*. 230 *n*. 257 *n*. 471 486 *n*.
6	31. 92 *n*. 117. 118. 177. 453 *n*. 466. 466 *n*.
12	156 *n*. 263. 420. 421 *n*. 422
16	202
40	311

Allegato F
Legge sulle opere pubbliche

Pag. 16. 307

Art.	Pag.
1	152 *n*. 313
6	192
16	205. 347. 474
17	441
19	205. 347. 474
20	205. 206. 347
30	121. 122
36	123
51	122. 205. 206
52	122. 123
53	122. 122 *n*. 123
54	122. 206
55	474
80	474
81	442
84	205
91	30. 152 *n*. 154
102	152 *n*.
104	307. 308
108	23 *n*.
121	221 *n*.
124	29. 30. 153. 154. 221. 222. 223. 303 *n*. 308. 312. 421 *n*. 424
165	30. 222 *n*. 223
166	221 *n*. 222 *n*. 420. 421 *n*. 424
167	221 *n*. 222 *n*.
168	30
169	222 *n*.
255	(411)
330	(201. 202)
336	(155)
337	(153. 154. 155)
338	(153. 154)
342	(371)
345	(354)
378	28 *n*. 30. 205.
379	205. 420. 421 *n*.
380	205

R. decreto 23 marzo 1865 n. 2216. Condizioni da adempirsi da coloro che vogliono coltivare miniere sulfuree ed altre nella provincia di Forlì.

Pag. (240. 241)

Legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull' espropriazione per causa di utilità pubblica.

Pag. 326 (411)

Art.	Pag.
22	174. 175
26	175
39	(97)
40	(97. 281)
43	(370. 371)
46	190. 192 (97. 100. 101. 317. 318. 363. 364)
50	(370)
61	470. 471
64	446
65	446
66	446. 447
68	(317. 318)
69	447
87	(97. 100. 101)
89	(97. 370)
92	(97. 100. 101)

R. decreto 25 giugno 1865 n. 2361 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo.

Pag. 396

Art.	Pag.
20	(186)
40	(184. 185)

R. decreto 6 novembre 1865 n. 2626, sull'ordinamento giudiziario, modificato poi con la legge 23 dicembre 1875 n. 2839.

Art.	Pag.
14	124
122	(43)
123	(42. 43)
139	523

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

R. decreto 6 dicembre 1865 n. 2627 sul gratuito patrocinio dei poveri.

Pag. 428 *n.*

Art.	Pag.
8	(288)
9	(288)
13	(322)
18	75 (321)

R. decreto 14 dicembre 1865 n. 2641.
Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione dei codici di procedura civile e di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art.	Pag.
213	(333)
229	(408)
265	(488. 490)

R. decreto 23 dicembre 1865 n. 2700.
Tariffa per gli atti giudiziarj in materia civile.

Art.	Pag,
82	450
396	450

Legge 23 dicembre 1865 2716.
Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.

Pag. 2 0. 241

Art.	Pag.
34	(344)

R. decreto 28 giugno 1866 n. 3018, col quale sono stabilite le tariffe per l'imposta dei dazj di consumo e dei generi di privativa.

Art.	Pag.
3	301 *n.*

Legge 7 luglio 1866 n. 3066 per la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose.

Pag. 208 *n.* 285. 288. 517

Art.	Art.
11	45. 46. 47. 86 *n.* 273. 275. 289. 290. 508. 555. 556
13	288. 289
15	289
16	45 47. 209. 289. (471)
28	297. 404. 405. 508. 555. 556
34	86 *n.*

R. decreto 21 luglio 1866 n. 3070.
Regolamento sulla soppressione delle corporazioni religiose.

Art.	Pag.
66	86 *n.*
67	85. 86

R. decreto 25 agosto 1866 n. 3177, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Credito fondiario nel regno.

Art.	Pag.
7	(253. 254)

Legge 15 agosto 1867 n. 3848 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Pag. 77. 85. 85 *n.* 86. 196. 208 *n.* 285. 317 *n.* 343. 361. 362. 458. 460. 468. 520. 521. 555

Art.	Pag.
1	76. 317 *n.* 459 *n.* 460. 468. 496. 526. 527
2	86. 86 *n.* 555. 556
4	508
5	20 *n.*
7	285
11	285. 286
18	194. 360
19	194. 195. 195 *n.* 297
21	451. 452

R. decreto 22 agosto 1867 n. 3852.
Regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

Art.	Pag.
9	288. 289
97	285. 286

Legge 22 aprile 1869 n. 5026 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.

Art.	Pag.
63	451

Legge 3 luglio 1870 n. 5723. Provvedimenti relativi ai beneficj ed alle cappellanie laicali soppresse con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867.

Pag. 19. 83. 84. 94. 95. 96. 97. 118. 116. 125

Art.	Pag.
2	19. 20 *n.* 95
3	20 *n.* 95
7	118 *n.*

Legge 11 agosto 1870 n. 5784 portante provvedimenti finanziarj.

Pag. 207. 460 *n.*

Allegato L

Legge sul dazio consumo.

Art.	Pag.
5	385. 388
11	115. 306

Allegato O

Disposizioni relative ai comuni ed alle provincie.

Art.	Pag.
15	500

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

R. decreto 25 agosto 1870 n. 5810
Regolamento generale su i dazj interni di consumo.

Art.	Pag.
39	581
43	(801 n.)

Legge 20 aprile 1871 n. 192 sulla riscossione delle imposte (modificata con le leggi 20 dicembre 1876 n. 3591 e 2 aprile 1882 n. 674).

Pag. 22. 348. 450

Art.	Pag.
2	268
3	151
5	21. 475
6	21
11	479
18	14
25	21
31	21. 41. 43. 44. 341. 465. 466 n. 467
33	43. 44. 262 n.
34	262 n.
37	151. 341. 449. 449 n. 450
43	41. 78 79. 151. 341. 406. 407
48	406. 407. 479. 523
49	466 n.
51	151. 341
52	41. 42. 349. 350. 402
53	349. 479
57	475
63	22. 42. 90. 476
65	41. 43. 44
69	262 n.
71	151. 453 n. 454
72	21. 22. 263. 271. 272. 466 n.
73	14. 22. 41. 42. 43. 44. 271. 272. 406. 407. 466 n.
86	14
87	261 n. 262 n.
89	262 n.
90	262 n.
96	158
98	158
99	4[illegible]0. n.
100	261. 261 n. 262. 262 n.

Legge 3 luglio 1871 n. 340 sui magazzini generali.

Pag. 434. 438

Art.	Pag.
32	436. 438

R. decreto 4 maggio 1873 n. 1375 che approva il regolamento per i magazzini generali.

Pag. 434. 438

Art.	Pag.
1	436
4	436. 438
5	436. 438
21	436. 438
35	436. 438
36	436. 438
37	438

Legge 19 giugno 1873 n. 1402 che estende alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Art.	Pag.
25	77. 78. 360. 361. 362, 520. 521. 522

Regolamento relativo.

Art.	Pag.
51	362

Legge 8 giugno 1873 n. 1389 su l'affrancazione delle decime feudali.

Pag. (77)

Art.	Pag.
3	(78 n. 79)
4	(79)
5	(78 n.)
6	(79)
7	(79)
8	(79)
9	(79)
10	(79)
11	(79)

Art.	Pag.
12	(79)
13	(79)
14	(79)
15	(78)
29	(78. 79. 80)

R. decreto 29 gennaio 1880. n. 5249.
Convenzione 17 novembre 1873 pel riscatto delle ferrovie romane.

Pag. (102 103 n.)

Art.	Pag.
1	(103, 103 n.)
2	(103. 103 n. 105 n.) (106 n.)
3	(103)
4	(103. 103 n. 104 n.) (106 n. 108. 109)
6	(103. 104 n. 106 n.)
7	(103. 108)
8	(106. 103 n. 105 n.)

Legge belga 18 maggio 1873 sulle società commerciali.

Pag. (231 n.)

R. decreto 6 settembre 1874 n. 2120.
Regolamento per l'esecuzione delle leggi sanitarie 20 marzo 1865 n. 2248 allegato C e 26 giugno 1874 n. 1964.

Pag. 182

R. decreto 13 settembre 1874 n. 2076.
Testo unico delle leggi sulla tassa di registro.

Art.	Pag.
1	344 n.
3	176
4	50 n. 504 n. 505 n.
5	35 n. 50 n. 54 n. 56 n. 61 n. 505 n.
6	50 n. 54 n. 57. 63. 400. 504 n. 505 n.
9	35 n. 159. 159 n. 553
10	159

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Art.	Pag.
11	35 n. 101. 159. 159 n. 160. 199 199 n. 200 n. 277 n. 280
12	61 n.
15	61 n.
16	61 n.
17	61 n.
22	540
23	104. 344. 400. 536. 537
24	101. 103. 105. 185. 536
25	103
26	50 n.
27	185. 536
30	50 n. 52 n. 59. 60 n. 61 n. 62. 63
34	50 n.
37	50 n.
40	429. 429 n.
42	343. 344 n. 345
44	344 n.
49	50 n. 279. 281. 282
51	61 n.
53	34. 35. 35 n. 36. 50 n. 52 n. 53 n.
57	407
68	87 n. 89. 161. 162. 162 n.
69	94
70	61 n. 279 (477. 479)
71	61 n. 87 n. 278 n.
73	31. 103. 104
74	103. 104. 105. 278 n.
75	94. 278 n. 279
79	61 n. 104
82	104. 105
85	280
86	61 n. 103. 104
87	103
89	103
90	31
93	103
95	61 n. 280
96	277 n.
99	553
100	61 (477. 479)
120	104
123	20 n. 35 n. 92. 92 n. 94. 125. 199. 276 n. 280
124	92. 92 n. 94
125	92 n.
126	276 n. 277 n.
127	278 n.
131	177
132	92 n. 534. 553
133	31
135	92 n. 117. 118. 118 n. 119. 176. 177. 280
136	427 n. 428. 428 n.
148	162 n. 163 n.

Tariffa annessa alla precedente legge.

Art.	Pag.
28	504 n. 505. 505 n.
34	504 n. 505. 505 n.
35	504 n. 505. 505 n.
51	506
56	506
77	432
104	504. 504 n. 505. 505 n.

R. decreto 13 settembre 1874 n. 2077. Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e di quella in surrogazione delle due tasse di bollo e registro.

Art.	Pag.
26	162 n. 163
66	533. 534. 535
68	87 n. 88. 88 n. 89. 163. 166. 167 n. 168 n. 169.
71	87 n. 88. 88 n.

Tariffa annessa alla precedente legge.

Art.	Pag.
1	400
15	50 n.
88	93
95	50 n. 52 n. 57. 60 n. 61 n.
107	50 n. 52 n. 61 n.
130	94

R. decreto 13 settembre 1874 n. 2078. Testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta.

Art.	Pag.
8	462
11	294
12	294
14	462

Regolamento relativo alla precedente legge.

Art.	Pag.
52	294
54	294

R. decreto 25 settembre 1874 n. 2128.

Regolamento per la esecuzione della legge sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro.

Art.	Pag.
48	535

Legge 23 maggio 1875 n. 2511, che aumenta la tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

Art.	Pag.
1	49. 50 n. 51. 58

Legge 6 luglio 1875 n. 2606, che dichiara di pubblica utilità alcune opere da eseguirsi nel primo circondario di Ferrara.

Pag. 23. 24

R. decreto 1 agosto 1875 n. 2621 portante alcune disposizioni tendenti a facilitare le operazioni nei magazzini generali.

Art.	Pag.
6	434. 434 n. 435 n. 436. 439

Legge 28 novembre 1875 n. 2781 relativa alla soppressione di alcune attribuzioni del pubblico ministero presso le corti di appello e i tribunali ed al riordinamento del contenzioso finanziario.

Pag. (395. 396)

Legge 12 dicembre 1875 n. 2837 che istituisce due sezioni di Corte di Cassazione in Roma.

Art.	Pag.
3	306. 339. 444. 451 512. 515. 523
5	151

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

R. decreto 28 dicembre 1875 n. 2852, contenente le disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della legge che istituisce due sezioni temporanee di Cassazione nella capitale del regno.

Art.	Pag.
6	340. 515. 558
7	340 (412)
8	340 (412)

Regolamento 16 gennaio 1876 n. 2914, per l'esecuzione della legge 28 novembre 1875 n. 2781, relativa alle attribuzioni del pubblico ministero ed al contenzioso finanziario.

Art.	Pag.
8	396. 397

Legge 25 maggio 1876 n. 3124 sulla regia Sila.

Pag. 406

Legge 29 giugno 1876 n. 3181 concernente il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia.

Art.	Pag.
20	178 *n*.

Legge 30 dicembre 1876 n. 3591 che modifica quella del 20 aprile 1871 n. 192 sulla riscossione delle imposte dirette.

Pag. 450

Art.	Pag.
2	453 *n*. 454

R. decreto 14 gennaio 1877 n. 3634, che modifica alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica.

Pag. 182

Legge 31 marzo 1877 n. 3761 sui conflitti di attribuzione.

Pag. 15. 22. 67 *n*. 68 *n*. 69 *n*. 184. 243 *n*. 270. 310 *n*. 368. 550

Art.	Pag.
3	128. 158. 214. 215
4	224. 295. 333. 345. 346
5	17. 127 *n*. 128. 175. 333. 369. 464 (411. 412)

R. decreto 12 agosto 1877 n. 4012, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla Sila.

Pag. 406

R. decreto 24 agosto 1877 n. 4021. Testo unico della legge sopra i redditi di ricchezza mobile.

Pag. 283

Art.	Pag.
1	365 *n*.
2	365 *n*. 366 *n*. 413 *n*. 415
3	365. 365 *n*. 366. 366 *n*. 367. 413. 413 *n*. 414 *n*. 415. 415 *n*. 416
13	366 *n*.
15	353 *n*. 366 *n*.
25	353 *n*.
30	387
31	353. 354 *n*. 355

Regolamento relativo.

Art.	Pag.
54	353

R. decreto 24 agosto 1877 n. 4024. Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati.

Art.	Pag.
1	82 *n*.
13	171
53	194
56	82 *n*.
57	82 *n*.
62	89. 91

R. decreto 28 agosto 1877 n. 4018, portante alcune modificazioni alla tariffa generale delle dogane italiane.

Art.	Pag.
3	434 *n*. 435 *n*. 437

R. decreto 25 maggio 1879 n. 4900, che approva il testo unico delle leggi sul notariato.

Art.	Pag.
40	(201. 202)
43	(201. 202)
44	(201. 202)

Legge 28 giugno 1879 n. 4946, per modificazioni dell'altra legge 8 giugno 1873, relativa all'affrancamento delle decime feudali nelle provincie Napolitane e Siciliane.

Pag. (77)

Art.	Pag.
4	(78 *n*.)

Legge 29 gennaio 1880 n. 5249, per approvazione di due convenzioni con la Società delle strade ferrate romane.

Pag. (102. 103 *n*. 104. 104 *n*. 105 *n*. 109)

Art.	Pag.
1	(103)

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Atto addizionale 21 luglio 1877, alla convenzione del 1873 pel riscatto delle ferrovie romane.
R. decreto 29 gennaio 1880 n. 5249.

Art.	Pag.
3	(103. 104 *n*. 106 *n*. 107. 108)

Convenzione 26 aprile 1879 per la sospensione del riscatto delle ferrovie roromane.
R. decreto 29 gennaio 1880 n. 5949.

Art.	Pag.
2	103 *n*.
3	106. 105 *n*. 106 *n*.

Legge 19 luglio 1880 n. 5536, che approva l'abolizione graduale della tassa di macinazione del grano ed altri provvedimenti finanziarj.

Allegato D

Disposizioni relative al gratuito patrocinio.

Art.	Pag.
1	(288)

Legge 25 dicembre 1881 n. 545.
Continuazione dell'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia per il servizio delle ferrovie romane per conto diretto del governo.

Pag. (105 *n*.)

Art.	Pag.
2	(105 *n*.)
3	(105 *n*.)
4	(105 *n*.)
5	(105 *n*.)

R. decreto 12 febbraio 1882 n. 634.
Regomento speciale per l'esercizio delle ferrovie romane.

Art.	Pag.
32	(106 *n*.)

Legge 2 aprile 1882 n. 674 modificativa di quella 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Pag. 78. 450

Legge 25 giugno 1882 n. 869 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

Art.	Pag.
50	(38)

Legge 2 luglio 1882 n. 883 che istituisce nel regno il tiro a segno.

Pag. 190 *n*. 191

Art.	Pag.
2	191 *n*.

Legge 24 settembre 1882 n. 999. Testo unico della legge elettorale politica.

Art.	Pag.
1	395
2	395. 416. 417. 476. 477
3	411
13	409. 411
19	476. 477
100	36. 37. 528.

R. decreto 10 dicembre 1882 n. 1103, che approva il regolamento concernente la contabilità delle cancellerie giudiziarie ed altre parti del servizio.

Art.	Pag.
13	450

Legge 17 dicembre 1882 n. 1154, che approva il testo unico delle leggi sui magazzini generali.

Art.	Pag.
8	434. 434 *n*. 435 *n*. 436. 439
10	436

Regolamento relativo.

Art.	Pag.
36	435 *n*.

R. decreto 15 aprile 1883 n. 1324, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale.

Pag. 191

Art.	Pag.
3	191 *n*.
23	191 *n*.

Legge 8 giugno 1883 n. 1422 concernente la garanzia governativa per il prestito di 150 milioni di lire da contrarsi dal municipio di Roma.

Pag. 99. 101.

R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, che approva il testo unico della legge sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art.	Pag.
60	(488. 489)

Legge 10 agosto 1884 n. 2644 sulla derivazione delle acque pubbliche.

Pag. 305

Art.	Pag.
1	152. 152 n. 153. 302 *n*. 303 *n*.
13	302 *n*. 303 *n*. 304 *n*.
24	153. 302 *n*. 303 *n*.

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

R. decreto 18 dicembre 1884 n. 1522.
Modificazione del modulo di situazione mensile per le società aventi l'esercizio del credito.

Pag. 166 *n*.

Legge 15 gennaio 1885 n. 2892 pel risanamento della città di Napoli.

Pag. 175

Art.	Pag.
1	174
13	174

Legge 22 febbraio 1885 n. 2922 sul credito fondiario (testo unico).

Art.	Pag.
3	(41 *n*. 42 *n*. 45)
4	(44)

Legge 16 aprile 1885 n. 3080 che approva il testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1 marzo 1885 concernenti il pagamento degli stipendj, la nomina ed il licenziamento dei maestri elementari.

Art.	Pag.
7	368 *n*.

Legge 27 aprile 1885 n. 3048 per l'esercizio delle reti mediterranea, adriatica e sicula e per la costruzione delle strade ferrate complementari.

Pag. 408. (105 *n*. 112 *n*. 113 *n*.)

Art.	Pag.
103	408 (113 *n*.)

All. E.

Art.	Pag.
7	284 *n*.

Capitolato annesso

Art.	Pag.
21	(181)
22	(181)
35	178 *n*. 179. 180.
74	(282. 282 *n*. 283)
75	(282. 282 *n*. 283)
82	408. 408 *n*. 440. 440 *n*. 441
85	472
108	(112 *n*. 113 *n*. 114 *n*.)

R. decreto 29 giugno 1885 n. 3386, che prescrive le norme da osservarsi nella liquidazione dei conti delle amministrazioni governative delle strade ferrate dell'Alta Italia e Romane.

Pag. (106 *n*.)

Allegato I

Decreto che istituisce i comitati di stralcio per la liquidazione delle gestioni delle ferrovie dell'Alta Italia e Romane.

Art.	Pag.
1	(106 *n*.)

Allegato II

Disposizioni relative alla liquidazione 30 giugno 1885, dei conti della cessante amministrazione governativa delle ferrovie dell'Alta Italia e Romane.

Art.	Pag.
1	(106 *n*.)
6	(106 *n*.)
12	(106 *n*.)

R. decreto 24 luglio 1885 n. 3278.
Regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 22 febbraio 1885 n. 2922, sul credito fondiario.

Art.	Pag.
57	(41 *n*.)

R. decreto 7 gennaio 1886 n. 3618, che approva alcuni progetti di opere per l'ampliamento, il risanamento e la fognatura della città di Napoli.

Pag. 175

Legge 4 luglio 1886 n. 3962, concernente l'esecuzione delle opere di bonificazione classificate di prima categoria a senso dell' art. 12 della legge 25 giugno 1882 da concedersi ai consorzj.

Pag. (38)

R. decreto 22 luglio 1886 n. 3983, che approva ai sensi dell'art. 1 della legge 15 maggio 1885 n. 2892 il progetto dell'ing. Luigi Lopez relativo al risanamento della città di Napoli.

Pag. 175

R. decreto 23 dicembre 1886 n. 4256.
Regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Art.	Pag.
47	467
134	466 *n*.
135	466 *n*.
139	466 *n*.
145	466 *n*.

Decreto del ministro delle finanze 23 dicembre 1886 n. 4265, che approva i capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie delle imposte dirette.

Art.	Pag.
17	339. 340

R. decreto 9 gennaio 1887 n. 2398, che approva il mo-

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

dello del bilancio delle società di assicurazione.

Pag. 167 *n.*

R. decreto 23 giugno 1887 n. 4796.
Provvedimento che affida al regio ispettorato generale delle strade ferrate la continuazione, dal 1 luglio in poi, della liquidazione di stralcio delle cessate gestioni ferroviarie e governative dell'Alta Italia e Romane.

Art.	Pag.
1	(106 *n.*)
2	(106 *n.*)

Legge 14 luglio 1887 n. 4702, che porta modificazioni alle leggi sulla tassa di registro e bollo.

Pag. 105

Art.	Pag.
1	481
6	278 *n.* (479)
18	430. 431

Legge 14 luglio 1887 n. 4727, sull'abolizione delle decime e sulla commutazione ed affrancazione di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue.

Pag. 291 (77. 77 *n.*)

Art.	Pag.
2	297. 405
4	(78)

R. decreto 7 settembre 1887 n. 4963.
Regolamento per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1882 n. 869 e 4 luglio 1886 n. 3962, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

Pag.	Pag.
88	(38)

Legge 24 giugno 1888 n. 5489, che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di vendere erbe, fidare o imporre tasse a titolo di pascolo nelle ex-provincie pontificie.

Art	Pag.
1	(246. 247)

Legge 15 luglio 1888 n. 5546, sul riordinamento delle casse di risparmio.

Art.	Pag.
26	158

Legge 6 dicembre 1888 n. 5825 che deferisce alla Corte di Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del regno.

Art.	Pag.
8	558

Legge 22 dicembre 1888 n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Pag. 181 *n.* 184. 213 (518)

Art.	Pag.
1	126 *n.* 127 *n.*
16	211. 211 *n.* 212. 212 *n.* 213
44	399
57	126 *n.*
68	182

Legge 10 febbraio 1889 n. 5921. Testo unico della legge comunale e provinciale.

Pag. 7. 243 *n.*

Art.	Pag.
4	300 *n.*
17	486. 486 *n.* 549. 550. 551
20	36. 37. 409. 411
21	411
26	395
29	80. 173. 197. 197 *n.* 198. 264. 265. 266. 452. 481. 545
30	5. 37. 267. 433 482. 482 *n.* 483. 483 *n.*
33	478
34	2
36	411. 490
37	482. 483. 483 *n.*
41	478
46	8
48	483 *n.*
50	412
51	8. 370. 432. 433. 535. 553.
52	445
53.	8. 535. 553
54	544
90	106. 265. 444. 445. 446
100	445
111	18. 445. (319)
114	445
117	474
118	(319)
130	126 *n.*
131	127 *n.* (319)
132	127 *n.* 474
147	299 *n.* 300. 300 *n.* 301
150	157. (175. 176).
154	157
155	157. 158
156	157
159	134 *n.* 235 *n.*
162	235 *n.*
164	235 *n.* (153. 154)
165	136 *n.*
166	235 *n.*
167	235 *n.*
172	136 *n.*
173	(319)
174	157
179	(319)
203	(249 *n.* 250)
205	235 *n.*
220	235 *n.*
222	137. 335 *n.*
223	235 *n.*
237	264. 265
255	141 *n.* 142 *n.* 157. 242 *n.*
256	157.
257	157. 158
264	137

R decreto 10 febbraio 1889 n. 5929, portante disposizioni per l'attuazione della legge che deferisce alla Cassazione di Roma la co-

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

gnizione di tutti gli affari penali del regno.

Art.	Pag.
5	558

Legge 31 marzo 1889 n. 5992, che, costituendo una nuova Sezione nel Consiglio di Stato per la giustizia amministrativa, modifica alcuni articoli della legge 30 marzo 1865 *All. D.*

Pag. 257 *n.*

Art.	Pag.
3	240 *n.*
25	33

Legge 11 aprile 1884 n. 6020, che approva il piano regolatore della città di Bologna.

Pag. 215 *n.* 217

Art.	Pag.
5	214 *n.*

Legge 2 giugno 1889 n. 6166. Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Pag. 68 *n.* 70 *n.* 257 *n.*

Art.	Pag.
3	136 *n.*
12	136. 137. 140 *n.* 256 *n.*
24	67 *n.* 133 *n.* 140. 213 *n.* 234 *n.* 235 *n.* 245 *n.* 392 *n.*
25	28. 30. 137 *n.* 143. 234 *n.* 240 *n.* 241 *n.* 246 *n.* 254 *n.* 441. 472
28	135. 256 *n.*
30	253 *n.*
40	67 *n.* 245 *n.* 249. 497 *n.*
41	249. 324. 494 *n.*

R. decreto 10 giugno 1889 n. 6107. Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Art.	Pag.
21	445
22	266
43	266
45	266
64	157
70	157
71	157
72	157
93	(250)
117	142 *n.* 157. 242 *n.*

Legge 11 luglio 1889 n. 6214, che autorizza il governo del re ad eseguire una revisione dei redditi dei fabbricati.

Art.	Pag.
4	171

R. decreto 8 settembre 1889 n. 6387. Testo unico delle leggi doganali.

Art.	Pag.
24	436. 438
65	436. 438
94	438
98	436

R. decreto 9 ottobre 1889 n. 6442.
Regolamento per l'applicazione della legge sulla tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art.	Pag.
84	(518. 519)

R. decreto 17 ottobre 1889 n. 6515, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

Art.	Pag.
6	253 *n.*
22	253 *n.*

R. decreto 17 ottobre 1889 n. 6516.
Regolamento per la procedura dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Pag. 68 *n.*

Art.	Pag.
1	68 *n.* 245 *n.*
2	68 *n.* 245 *n.*
15	68 *n.* 245 *n.*
19	68 *n.* 245 *n.*

Legge 1 maggio 1890 n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

Pag. 243 *n.* 420. 448

Art.	Pag.
1	18. 186 *n.* 145. 270. 327. 328. 334. 443. 474
2	130 *n.* 136 *n.*
3	130 *n.*
4	130 *n.* 131 *n.* 132 *n.*
5	130 *n.* 132 *n.*
8	426
12	33. 270. 334
15	268 *n.* 269 *n.* 270 442
21	140. 311
24	1. 422. 423
25	422

Legge 17 luglio 1890 n. 6955, che autorizza il governo del re a concedere l'esercizio del credito fondiario ad un istituto privato.

Art.	Pag.
5	(41 *n.* 45)
8	(415)

Legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Pag. 257. 471. 493. 494 *n.*

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Art.	Pag.
1	249
4	249
25	(288)
29	552
30	552
35	198. 270
44	249
54	248. 250. 255
56	245
60	246. 255
70	496. 497
80	324. 418. 419. 472. 490. 491
91	496. 497

Legge 20 luglio 1890 n. 6980 sui provvedimenti per la città di Roma.

Pag. 64. 65. 98. 99. 100. 101

Art.	Pag.
1	99. 496
2	496
3	496
6	99
11	64. 495. 496. 497. 498

Legge 28 agosto 1890 n. 7088, che approva il testo unico della legge sui pesi e sulle misure nel regno d'Italia del 20 luglio 1890 n. 6991.

Art.	Pag.
16	217 *n.*
19	217 *n.*
20	217 *n.*
21	217 *n.*

Legge 22 settembre 1890 n. 7135, che riforma alcuni articoli dello Statuto del Banco di Napoli.

Pag. 188. 189

R. decreto 27 settembre 1890 n. 7324, che modifica alcuni articoli del regolamento 15 aprile 1883 n. 1324 per l'esecuzione della legge sul tiro a segno.

Art.	Pag.
23	191 *n.*

R. decreto 7 novembre 1890 n. 7249. Regolamento per il servizio metrico e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Art.	Pag.
55	217 *n.*
58	217 *n.*
62	217 *n.*

Legge 21 dicembre 1890 n. 7321, che regola il servizio e le attribuzioni per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art.	Pag.
1	(251)
2	(251)
3	(249. 249 *n.* 251)
4	(249. 249 *n.* 250. 250 *n.* 251)
5	(249 249 *n.* 250)
56	(249 *n.* 251)

R. decreto 11 febbraio 1891 n. 66. Regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890 n. 6955 sull'esercizio del credito fondiario.

Art.	Pag.
4	(41 *n.*)
5	(45)

R. decreto 5 febbraio 1891 n. 67. Regolamento sul personale di pubblica sicurezza per l'esecuzione della legge 21 dicembre 1890 n. 7321.

Art.	Pag.
16	(249 *n.* 250 *n.* 251)

Regolamento 5 febbraio 1891 n. 99, col quale, in esecuzione della legge 17 luglio 1890 n. 6972, si approvano i regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art.	Pag.
2	244
125	419

Legge 6 maggio 1891 n. 215, che autorizza il governo del re a concedere allo *Istituto italiano di credito fondiario* l'esercizio del credito fondiario in tutto il regno.

Pag. (45)

R. decreto 9 luglio 1891 n. 397, che approva le norme per la concessione dei mutui e la tariffa dell'istituto di credito fondiario.

Art.	Pag.
6	(41 *n.* 42 *n.* 45)

R. decreto 17 dicembre 1891 n. 685. Disposizioni transitorie per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria mandamentale.

Art.	Pag.
4	(67)

R. decreto 17 dicembre 1891 n. 694. Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1891 n. 682 sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti.

Art.	Pag.
26	113
40	114
41	114
44	113

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

R. decreto 21 aprile 1892 n. 218. Nuovo regolamento generale del Banco di Napoli.

Pag. 189

R. decreto 2 giugno 1892 n. 253. Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art.	Pag.
47	263
51	262 *n.*
52	261 *n.*
53	262 *n.*
69	262 *n.*

Capitoli normali

Art.	Pag.
26	480

Legge 16 giugno 1892 n. 261, sulla competenza dei giudici conciliatori.

Art.	Pag.
3	124
5	124
13	458 *n.*
15	458 *n.*
17	(525)

Legge 30 giugno 1892 n. 317, riguardante l'acconto da corrispondersi al tesoro dello Stato dal Fondo pel culto sui proprj avanzi di rendita, aumentato dal supplemento di congrua ai parroci fino al massimo stabilito dalla legge 2 luglio 1886 n. 3036, ed esonero dei comuni dal contributo per le abolite decime nei limiti determinati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727.

Art.	Pag.
3	298. 405

Legge 15 dicembre 1892 n. 710, che dà esecuzione alla convenzione internazionale di Berna pel trasporto delle merci in strade ferrate.

Art.	Pag.
14	(284 *n.* 285 *n.*)
26	(285 *n.*)
27	(285 *n.* 286. 287)
30	(285. *n.* 286. 287)
39	(285 *n.*)
40	(284. 285 *n.* 286. 287)
41	(287)

Annesse disposizioni regolamentari.

Art.	Pag.
6	(284 *n.* 285 *n.*)

Legge 30 marzo 1893 n. 173, che modifica alcuni articoli dell'altra legge 20 marzo 1865 n. 2248 sulle opere pubbliche.

Pag. 308 *n.*

Art.	Pag.
124	307

R. decreto 22 aprile 1893 n. 190, col quale si concede amnistia per alcuni reati.

Pag. 4. 5

Legge 6 agosto 1893 n. 463, che modifica l'altra del 4 luglio 1846 n. 3962 riguardante l' esecuzione delle opere di bonifica classificate di prima categoria).

Art.	Pag.
15	(38. 40)
25	(40)

Legge 10 agosto 1893 n. 449, portante il riordinamento degli istituti di emissione.

Pag. 188

R. decreto 23 novembre 1893 n. 644. Regolamento per la liquidazione della Banca Romana.

Art.	Pag.
4	(515. 516)

R. decreto 18 gennaio 1894 n. 10, che modifica l'ultimo capoverso delle norme per la concessione dei mutui, approvate con R. decreto 1891 n. 397, dell'Istituto di credito fondiario.

Pag. (41 *n.*)

R. decreto 21 febbraio 1894 n. 51, portante la sostituzione di alcune voci della tariffa generale dei dazj doganali.

Pag. 214 215 *n.*

Legge 11 luglio 1894 n. 286, portante modificazioni alla legge elettorale politica ed a quella comunale e provinciale per la parte riguardante la compilazione delle liste elettorali.

Pag. 411. 417. 473. 476. 484. 528

Art.	Pag.
16	314. 478
32	314
34	314

Legge elettorale politica

Art.	Pag.
1	36. 37
2	36. 37
8	36
13	456. 478
16	36. 478
33	36
36	456

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

Legge comunale e provinciale.

Art.	Pag.
55	430

Disposizioni transitorie

Art.	Pag.
8	478
13	478

Legge 11 luglio 1894 n. 287, concernente le operazioni elettorali amministrative e politiche e sanzioni penali, nonchè la eleggibilità e tempo in cui restano in carica i consiglieri comunali e provinciali.

Art.	Pag.
11	264. 265
12	264

Legge 22 luglio 1894 n. 339 sui provvedimenti finanziarj.

Pag. 214 *n*. 215 *n*. 216 *n*.

Art.	Pag.
1	216
2	216
3	216 *n*.
4	214 *n*. 215 *n*.

Legge 23 luglio 1894 n. 340, che abroga gli art. 50 e 52 della legge 1 marzo 1886 n. 3682, sull'ordinamento della imposta fondiaria e nuove disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Art.	Pag.
3	207. 500

R. decreto 19 agosto 1894 n. 386. Regolamento relativo alla legge precedente 17 luglio stesso anno n. 286.

Art.	Pag.
5	538
8	412

Legge 21 febbraio 1895 n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari in esecuzione della legge 15 giugno 1893 n. 279.

Art.	Pag.
30	(472)

R. decreto 28 marzo 1895 n. 83. Testo unico della legge elettorale politica.

Art.	Pag.
2	380. 484
13	36. 37
16	478
19	538
20	482. 483. 483 *n*.
24	478
30	412
32	7. 8. 483. 483 *n*.
34	412
35	432. 433. 535. 553
36	412
37	412. 483. 535. 553
38	544
39	430
46	433
48	7. 8.
86	267
96	493 *n*.
98	482. 483. 483 *n*. (174)

Legge 4 agosto 1895 n. 516, portante modificazione all'altra del 23 luglio 1894 n. 340 sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Pag. 207

Legge 8 agosto 1895 n. 481 sul consolidamento di canoni daziarj.

Art.	Pag.
2	214. 214 *n*. 215. 216. 216 *n*.
3	215 *n*.
4	216 *n*.

R. decreto 15 ottobre 1895 n. 619 che approva lo statuto del Banco di Napoli.

Pag. 188

Legge 19 dicembre 1895 n. 695, che prefigge il termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di beneficj e cappellanie di patronato laicale soppressi con le leggi anteriori a quelle del 15 agosto 1867 n. 3848.

Pag. 95 *n*. 97

Legge 30 luglio 1896 n. 343 sulla beneficenza pubblica per la città di Roma.

Art.	Pag.
1	497
2	497
3	497

R. decreto 15 aprile 1897 n. 161, che approva il testo unico della legge sui dazj di consumo.

Art.	Pag.
13	306
25	306

(I numeri fra parentesi indicano la numerazione della Parte Seconda)

MASSIMARIO

I numeri nei sommarj sotto molti vocaboli si riportano alle massime che susseguono e appartengono ai vocaboli stessi: i numeri in fine delle massime si riportano alle pagine di questo volume (I, Parte Prima: II, Parte Seconda).

Le massime delle sentenze emesse a Sezioni Unite sono precedute dalla indicazione (S. U.).

Le indicazioni (*n*) e (*r*) significano che le massime relative sono munite nel testo di una *nota* o di un semplice *richiamo*.

Vedi in fine del volume l'indice delle note più importanti contenute nel presente volume.

Accessione

V. *Fiume*.

Acque private

Chiusura di sorgente 3.
Comune proprietario 1.
Concessione 1, 2.
Consegna di documenti 1.
Deposito al comune 4.
Giudizio di fatto 2.
Medico onorario 2.
Obblighi del locatore 3.
Perizia 1.
Sentenza (Motivazione di) 4.
Sospensione di pagamento di canone 4.

1. Non merita censura il magistrato di merito che ritiene un comune irresponsabile dei danni derivati dall'omessa consegna di un documento al concessionario di alcune acque di proprietà del comune, quando la necessità di consegnare quel documento (nella specie, perizia delle acque) sorse dopo la conclusione del contratto . . . . . II, 523

2. Emette un giudizio di fatto incensurabile in sede di cassazione il magistrato di merito che, interpretando un contratto di concessione di acque comunali, ritiene che questo non esclude nel comune la facoltà di nominare un medico onorario dello stabilimento delle acque stesse . . . . *id.*

3. La chiusura di una sorgente mediante un recinto per proteggerla dalle usurpazioni e dalle molestie dei terzi non costituisce un obbligo pel locatore della sorgente medesima . . . . *id.*

4. Non difetta di motivazione la sentenza che, dopo di avere respinta la istanza del concessionario di alcune acque, tendente ad ottenere la sospensione del pagamento delle rate del canone, tace sulla subordinata con la quale il concessionario medesimo domanda l'autorizzazione a depositare le rate di affitto, essendo tale istanza assorbita dal rigetto della principale . . . II, 523

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Servitù prediali; Società.*

Acque pubbliche

Alveo derelitto 10.
Autorizzazione 5.
Competenza amministrativa e giudiziaria 1, 5, 7, 8, 10.
Consiglio di Stato (IV Sez.) 2.
Contenzioso amministrativo 2.
Contratto 7.
Danni 9.
Diritto privato 6.
Diritto pubblico 7.
Interesse pubblico 6.
Lesione di diritto 5.
Opere private 1, 9.
Piene 4.
Prefetto 4, 9.
Proprietà 10.
Regime 2, 6, 8, 9.
Spoglio (Azione di) 3.
Torrente 1, 4.
Usuario 3.

1. (S. U.) E' incompetente l'autorità giudiziaria a decidere se le opere fatte da un privato in una zona dell'alveo di un torrente demaniale siano, oppur no,

compatibili col buon regime delle acque pubbliche . . . . I, 28

2. (S. U.) Ai termini del n. 7 dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, spetta alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato il decidere in merito sopra le contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche a norma della prima parte dell'art. 124 della legge sulle opere pubbliche . . . . *id.*

3. (S. U.) Anche l'usuario di acqua demaniale è protetto dall'azione di spoglio . . . . I, 152

4. (S. U.) *a*) Deve considerarsi emesso *jure imperj* e non *jure gestionis* il decreto del prefetto, che autorizza un privato ad eseguire a sue spese la costruzione di un muro allo scopo di difendere la contigua sua proprietà dai danni derivanti dalle continue piene di un torrente . . . . I, 221

5. (S. U.) *b*) Tale autorizzazione ha però sempre implicita la riserva degli altrui diritti, e non induce l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione di danni intentata per lesione di diritto derivante dalla esecuzione delle opere autorizzate . . I, 222

6. (S. U.) L'art. 124 della legge sulle opere pubbliche riguarda il buon regime delle acque pubbliche, affidato all'alta tutela del governo nei rapporti del pubblico interesse, e non può riferirsi alle private contestazioni *del mio* o *del tuo*, a dirimere le quali non si deve aver riguardo a ragioni di opportunità o di convenienza . . . . *id.*

7. (S. U.) Un contratto privato non può derogare a sanzioni di diritto pubblico, quali sono quelle riguardanti il governo delle acque pubbliche e la relativa competenza. . . . . . . I, 312

8. (S. U.) L'autorità amministrativa ha la più larga ed assoluta competenza a provvedere a quanto si attiene al buon regime delle acque pubbliche. . I, 364

9. (S. U.) Il privato ha bensì il diritto di eseguire opere per semplice difesa aderenti alle sponde dei suoi beni, purchè però non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; e giudice per lo accertamento della non nocevolezza delle opere è il prefetto della provincia, salvo per vero alle parti, che si ritenessero lese, il diritto di ricorrere ai tribunali ordinarj per la riparazione dei danni . . . . *id.*

10. (S. U.) Il decidere, se il punto in cui il privato aveva costruito le opere che furono già abbattute sia di sua proprietà come alveo abbandonato del fiume, perchè si verificano le condizioni di cui all'art. 461 del codice civile, appartiene al giudice ordinario. . I, 364

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Possesso.*

Agricoltura

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Albergo

V. *Danni.*

Alienazione

V. *Divisione; Dote; Enfiteusi.*

Alimenti

V. *Beneficenza.*

Altius non tollendi (Servitù)

V. *Servitù prediali.*

Amministrazione pubblica

Destinazione a uso pubblico 1.
Mobili di uso pubblico 1.

1. (S. U.) La destinazione di mobili a pubblico uso in locali a questo destinati può dipendere da volontà tacita della pubblica amministrazione, senza che siavi mestieri di speciale provvedimento con forme solenni; e si presume permanente finchè l'amministrazione non abbia provveduto diversamente. I, 403

V. *Appalto; Compensazione; Corte di Cassazione di Roma; Danni; Tassa-Dazio consumo.*

Amnistia

V. *Elettorato amministrativo.*

Animali

V. *Bestiame; Vendita.*

Appalto

Amministrazione pubblica 6.
Appropriazione di materiali 5.
Cauzione 7.
Cessione 7.
Colpa 3.
Comune 1, 8.
Contratto (Esistenza ed esecuzione di) 6, 8.
Corrispondenza epistolare 6.
Danni 4.
Direttore 1.
Forza maggiore 4.
Inadempimento 3, 4, 6.
Interessi 2.
Maggiori spese 8.
Mora 7.
Opere comunali 2.
Prezzo 2.
Prova testimoniale 5.
Responsabilità 1.
Rimborsi di spese 8.
Risoluzione 6, 8.
Sentenza (Motivazione di) 2, 5.
Sgombro di materiali 5.
Sistemazione e costruzione di quartiere 4.
Trafugamento di materiali 5.

1. (S. U.) Se, nel concedere in appalto la esecuzione di lavori, un comune abbia obbligatoriamente preposto alla loro ordinazione un direttore, l'opera intellettuale del quale dovesse concorrere con quella materiale dell'appaltatore, è giusto che, dovendosi per la cattiva esecuzione dei lavori stessi addivenire a nuove opere, la spesa di queste sia, come la responsabilità, ripartita fra l'amministrazione preponente e l'appaltatore. . . . . I, 350

2. E' viziosa per incompleto svolgimento la motivazione della sentenza, che, in tema d'appalto di opere comunali, reclamandosi dall'impresa appaltatrice gli interessi nella misura del 6 % sulle somme ad essa impresa accreditate e con ritardo pagate, ed opponendosi dal comune la disposizione contenuta nell'art. 36 del capitolato generale del 31 agosto 1870 per gli appalti di conto dello Stato, capitolato a cui comune ed impresa avevano fatto nel contratto d'appalto espresso riferimento, ritiene inapplicabile l'invocato art. 36, limitandosi a dichiarare che esso provvede unicamente agli interessi dovuti sul prezzo definitivo ad opera finita, e che quell'articolo, costituendo eccezione, non poteva regolare gli altri rapporti giuridici che potevano avverarsi fra le parti contraenti, come quello che faceva oggetto dell'esame della corte. . II, 10

3. Non è censurabile avanti la corte di cassazione l'apprezzamento del magistrato di merito il quale ritiene che gli inadempimenti da parte di chi ha concesso in appalto un lavoro siano avvenuti senza sua colpa, e soltanto in dipendenza di altro lavoro ordinato da pubblica amministrazione e ch'esso non aveva nè potestà nè mezzo d'impedire . . . . II, 353

4. Se, dopo che una impresa privata ha assunto da un comune la sistemazione e la costruzione di un nuovo quartiere nella città, il comune stesso omette di fare ciò cui erasi obbligato, in seguito allo avere il governo concesso ad altri in appalto la costruzione di un collettore d'acque attraverso lo stesso quartiere, tale fatto del governo costituisce pel comune un caso di forza maggiore verso la impresa medesima che si dolga dei danni provenutile dalla inosservanza e dal ritardo da parte del comune nel fare quanto aveva promesso . . . . . *id.*

5. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, sulla dedotta ammissibilità di una prova testimoniale invocata da un appaltatore, all'effetto di dimostrare che alcuni materiali di sua pertinenza furono, nel periodo in cui egli tralasciò i lavori, in parte trafugati da terzi per incuria dell'amministrazione, in parte appropriati dalla stessa amministrazione, si limita, nel dichiararla inammissibile, a considerare che, non avendo l'appaltatore ottemperato all'ordine di sgombro, la dispersione dei materiali era da addebitarsi ad esso, non avendo l'amministrazione alcun obbligo, nè di custodirli, nè di pagarne il prezzo . . . . II, 372

6. I giudici di merito possono dal complesso di una corrispondenza epistolare scambiata fra le parti attingere la conseguenza della conclusione di un contratto di appalto e ritenerne quindi la risoluzione tacita per inadempienza di una delle parti. . . . . . II, 494

7. Colui che contrae con un appaltatore per la cessione dell'appalto e si obbliga a prestare una cauzione, se voglia mettere in mora l'altra parte, basta che manifesti per mezzo di un deposito della cauzione di essere disposto ad eseguire l'obbligazione . . . . *id.*

8. Un municipio, costretto dalla risoluzione di un appalto a provvedere a proprie spese all'esecuzione di alcuni lavori che avrebbe dovuti fare l'appaltatore, se spende più di quanto l'appaltatore sarebbe stato tenuto a spendere per

l'esecuzione del contratto, non può pretendere il rimborso di tale eccedenza . . . . II, 502

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Danni; Elettorato amministrativo; Lavori pubblici; Strade e vie pubbliche; Tassa-Registro.*

Appello

Abbreviazione di termini 9.
Accoglimento di istanza 22.
Ammissione di prova 17.
Causa petendi *16.*
Citazione 2, 4.
Comparizione dell'appellato 2.
Conciliatore (Sentenza di) 18, 26.
Connessione di cause 13.
Controcitazione a termine più breve 9, 23.
Cosa giudicata 4, 11.
Danni 5.
Decisione di merito 13, 21.
Denuncia di nuova opera 29.
Deposito di atti e documenti 20, 24, 25.
Dichiarazione di fallimento 5.
Divisione 1.
Documenti 10, 20, 21.
Domanda nuova 1, 5, 15, 29.
Domanda subordinata 30.
Domicilio 3.
Eccezioni 6, 12, 16.
Escavazione (Diritto di) 29.
Forme 18, 26.
Giudizio di primo grado 16.
Giudizio incensurabile 15.
Inammissibilità 4.
Incidentale 14, 27.
Interesse 19.
Intervento in causa di ufficio 19.
Negligenza 20.
Notificazione 3.
Nullità 2.
Opposizione di terzo 19.
Perenzione 11.
Pretore (Giudizi avanti) 10, 29
Principale 27.
Prove nuove 16.
Riforma di interlocutoria 28.
Rigetto 14, 30.
Rigetto senza esame 7, 8, 20.
Rinvio al giudice inferiore 13, 28.
Rinvio della causa 20.
Riserva di provvedimenti 17.
Risposta virtuale 27.
Sentenza (Motivazione di) 22, 30.
Sentenza incidentale 17.
Spese 17.
Termini 18, 23.
Verbali di causa 10, 25.

1. Impugnato in primo grado per nullità l'atto di divisione in quanto compiuto all'insaputa dei proprietarj dei beni da dividersi, e da chi ne aveva soltanto l'amministrazione, non può in appello impugnarsi la divisione per lesione, costituendo questa una domanda nuova improponibile in grado di appello. I, 107

2. La comparizione dell'appellato mentre tuttora pende il termine utile per lo appello sana ogni nullità della citazione d'appello . . . . I, 117

3. L'appellante ha la scelta di notificare l'appello o al domicilio eletto o a quello dichiarato dall'appellato. . I, 401

4. Il giudice di secondo grado, cui l'appellato, comparendo, chieda la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello per la nullità del relativo atto di citazione, deve previamente esaminare se la sentenza impugnata sia passata in cosa giudicata (*n*) . . . . . . II, 1

5. I danni derivanti dalla dichiarazione di fallimento entrano nel novero di quelli di cui parla l'art. 370 del codice di procedura civile; e di essi in quanto sopravvenuti dopo la sentenza di primo grado, può farsi domanda anche per la prima volta in appello . II, 61

6. L'art. 490 del codice di procedura civile, se permette in appello nuove eccezioni, non consente che in appello possa disconoscersi e negarsi ciò che si è riconosciuto ed affermato in primo grado. . . . . II, 88

7. Per potersi rigettare l'appello senza esame è necessaria la relativa domanda dell'appellato che sia comparso nel termine della citazione. . . . II, 117

8. Non può dirsi che manchi la formale ed esplicita domanda pel rigetto dell'appello senza esame quando l'appellato con la condizionale « *se non dovrà rigettare senza esame* » abbia subordinato a questa domanda l'altra di rigetto in merito . . . . *id.*

9. Nel caso in cui l'appellato, esercitando la facoltà di abbreviare il termine assegnato dalla citazione dell'appellante a comparire, abbia controcitato l'appellante ad udienza meno lontana, il termine e l'udienza assegnati dall'appellato diventano il termine e l'udienza della citazione indicati nell'art. 489 del codice di procedura civile . . . . . . *id.*

10. Nei giudizj avanti i pretori i verbali di accesso giudiziale, prova e controprova testimoniale e di perizia debbono esser considerati atti e documenti comuni alle parti in causa, e non già

esclusivamente proprj a quella che in primo grado ne chiede l'ammissione: e però, in caso d'appello, è dovere dell'appellante di prenderne copia e depositarla o presentarla ai sensi dell'articolo 489 codice procedura civile. II, 117

11. L'appello, come qualunque altra istanza, rimane perento se pel corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura; e la perenzione dell'appello dà forza di giudicato alla sentenza appellata . . . . II, 133

12. Alla parte convenuta in giudizio non è vietato di dedurre in appello nuove eccezioni, ed al giudice non è vietato di vagliarle e di dare alle medesime l'importanza che, a suo giudizio, esse hanno . . . . II, 283

13. Quando vengono portate alla conoscenza del magistrato di appello due sentenze, delle quali la prima in tempo si limitava a negare la riunione della causa a quella in cui pronunciavasi la seconda sentenza, e questa statuisce definitivamente sul merito della domanda in esso proposta, non può quel magistrato, ove trovi opportuno di riunire le due cause, avocare a sè la decisione sul merito di entrambe, ma deve, revocando la sentenza definitiva del primo giudice, rinviare le parti avanti lo stesso, affinchè giudichi in prima istanza e congiuntamente sulle due cause suddette; e ciò tanto più se uno dei contendenti sia stato parte nel giudizio di primo grado d'una delle suddette cause, ma non pure in quello dell'altra . . . . . . II, 342

14. Non può dolersi di omessa pronuncia l'appellante in via incidentale se il magistrato rigettò il suo appello senza discutere gli assunti di diritto sui quali era fondato . . . . II, 359

15. Il giudizio, col quale il magistrato di merito decide se una domanda sia o no nuova in appello, rappresenta una estimazione di fatto desunta dagli atti della causa, ed è quindi incensurabile in sede di cassazione. . . . . . II, 407

16. E' lecito in appello dedurre novelle prove ed eccezioni, modificare e variare il sistema difensivo, ma non capovolgere addirittura e snaturare l'indole dell'azione promossa sostituendo una *causa petendi* diversa e contraria a quella allegata in primo grado. II, 413

17. Rivocandosi dal magistrato di appello una sentenza incidentale emessa dal primo giudice in un giudizio formale, ed ammessa la prova domandata dall'appellante, la prosecuzione del giudizio rimane *jure* ai giudici di prima istanza; e le parole del magistrato di appello, che «*al seguito* o *in difetto verranno dati gli ulteriori provvedimenti anche sulle spese*», non inducono che lo stesso magistrato avrebbe dovuto emettere tali provvedimenti e la pronunzia sulle spese, dovendosi invece intendere che tutto ciò fosse riservato al giudizio definitivo . . . . II, 496

18. Trattandosi di causa avanti il conciliatore per somma inferiore alle lire cinquanta, l'appello deve essere proposto, a pena di nullità, colle forme prescritte dall'art. 459 del codice di procedura civile, cioè colla dichiarazione in cancelleria nei tre giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. II, 499

19. Il semplice intervento in causa ordinato d'ufficio non dà diritto ad appellare, ma tale diritto può sorgere nell'interveniente da un interesse legittimo che gli darebbe la facoltà di fare opposizione di terzo. . . . . . . II, 502

20. La disposizione dell'art. 489 del codice di procedura civile si fonda sopra una presunzione di negligenza, non applicabile al caso di colui il quale per un motivo giustificato, non potendo presentare all'udienza in cui era fissata la discussione della causa i documenti necessarj, domanda ed ottiene un rinvio della stessa . . . . II, 503

21. Non merita censura il magistrato di appello che fonda unicamente la propria decisione sopra un documento che non era stato presentato avanti i primi giudici, ma la esistenza del quale, invocata dalla parte producente, non era stata messa in dubbio dall'avversario. . . . . II, 504

22. Non può farsi colpa al magistrato di secondo grado, per non avere motivato sulla censura fatta a quello di primo grado, in quanto questo accoglieva la dimanda di una parte, allorchè l'accoglimento di tale istanza è per lo stesso giudice di appello conseguenza di un proprio ragionamento e non di quello del magistrato di primo grado . . . . II, 517

23. La nullità dell'appello, ai sensi dell'art. 656 del codice di procedura civile, concerne il termine in cui si propone, non già quello in cui devesi comparire; potendo la parte citata, se lo creda del suo interesse, far intimare una controcitazione per ridurre la comparizione ai termini di detta norma di rito . . . . II, 529

24. Se tra gli atti del giudizio di primo grado depositati dall'appellante alcuno ne manchi, il magistrato di secondo grado è chiamato a dichiarare se questo sia, o pur no, necessario per la decisione . . . . *id.*

25. Non può farsi carico all'appellante di non avere prodotto fra i documenti del giudizio di primo grado un verbale di causa che non sia proprio ed esclusivo di essa parte, ma comune alle due parti contendenti . . . . . . II, 529

26. L'appello per biglietto dalle sentenze dei conciliatori può farsi unicamente per le controversie di valore superiore a lire 50; mentre per le altre dev'essere proposto nelle forme prescritte dall'art. 459 del codice di procedura civile, cioè con la dichiarazione in cancelleria nei tre giorni dalla notificazione della sentenza, da notificarsi all'altra parte nel termine di tre giorni successivi: il tutto sotto pena di nullità . . . . II, 531

27. Quando nello accoglimento dell'appello principale trovasi virtualmente compresa la risposta all'appello incidente, non ci si può dolere che il magistrato di secondo grado non abbia a questo determinatamente risposto . . II, 532

28. Se il giudice di appello, riformando una sentenza interlocutoria, non rinvia la causa al giudice inferiore, ciò non costituisce una incompetenza assoluta per ragione di materia . . II, 533

29. Il tribunale, che nega al convenuto il diritto di scavare nel fondo dell'attore, riconfermando in quest'ultimo il diritto alla intangibilità del suo fondo, non sostituisce una domanda nuova a quella di denuncia di nuova opera proposta nel giudizio di primo grado, avanti il pretore . . . . *id.*

30. La sentenza di appello, che dichiara genericamente nella parte dispositiva «.rejetta ogni contraria dimanda», non può ritenersi con sicurezza che comprenda in queste parole una domanda specifica subordinata, sulla quale esse costituiscano una sufficiente motivazione, specie quando esistono domande reciproche fra le parti . . . . . II, 535

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Competenza per valore; Contumacia; Elettorato (in genere); Elettorato amministrativo; Fallimento; Giudizio civile; Giuramento; Graduazione (Giudizio di); Intervento in causa; Notificazione; Opposizione di terzo; Patrocinio gratuito; Perenzione; Prestazioni; Revocazione (Giudizio di); Sentenza; Tassa-Successione.*

Arbitro

V. *Prestazioni.*

Arbitro conciliatore

Conciliatore 1, 2.
Conti (Esame di fatti attinenti a) 2.
Giuramento 1.

1. Non essendo l'arbitro conciliatore obbligato, a modo dei periti, a prestar giuramento, è superfluo occuparsi dell'efficacia o meno del giuramento che per avventura esso abbia prestato nel presentare la relazione arbitrale . II, 303.

2. Si può ricorrere alla nomina di arbitri conciliatori per l'esame di fatti attinenti a conti ed a cognizioni tecniche pei quali riuscirebbe vana una discussione fatta nelle forme legali . II, 497

V. *Società.*

Arricchimento indebito

Causa ingiusta 1.
Condizioni 1.
Edificio in suolo altrui 2.
Prezzo dei materiali 2.
Proprietario di materiali 2.
Vantaggio del terzo 1.

1. Per farsi luogo all'azione d'indebito arricchimento, non basta l'esistenza di un reale vantaggio derivato al terzo dall'opera o dal capitale altrui, ma è necessario che il vantaggio provenga da causa ingiusta . . . . II, 427

2. Il proprietario dei materiali impiegati da chi costruiva un edificio in suolo altrui non ha diritti da sperimentare contro il proprietario di questo pel valore degli stessi materiali, quando il prezzo ne sia stato soddisfatto o, quanto meno, sia altrimenti dovuto per effetto di speciali e legittime condizioni di un contratto fra il proprietario medesimo col suddetto costruttore . . . . *id.*

V. *Cambiale.*

Aspettativa

V. *Impiegati.*

Asse ecclesiastico

Affitti annuali e a lungo tempo 3.
Beni (Detenzione dei) 1.
Cassazione 2.
Corporazioni religiose 2.
Frutti (Percezione dei) 1.

Interpretazione di atti legislativi 2.
Napoletano (Beni nel) 3.
Possesso 1.
Santa Sede (Convenzioni della) 2.
Toscana 2.

1. Il possesso dei beni appreso dal demanio in virtù dell'art. 16 della legge 7 luglio 1866 non costituisce che una provvisoria detenzione, intesa a non ritardare l'esecuzione della legge, e non riveste i requisiti essenziali del possesso conseguito in forza di titoli abili a trasferire il dominio, che, ai termini degli art. 701 e 708 del codice civile, può coonestare la percezione dei frutti *(r)* . . . . I, 45

2. La convenzione del 4 novembre 1815 tra la S. Sede e il Granduca di Toscana, con tutti i conseguenti atti della Commissione per il ripristinamento in Toscana di alcune corporazioni religiose soppresse dal caduto governo francese, approvati e sanzionati dal rescritto sovrano del 25 maggio 1819, costituiscono veri atti legislativi, la cui interpretazione non isfugge al sindacato della corte di cassazione . . . . . I, 272

3. Il regio dispaccio napoletano del 7 agosto 1771, che dichiarava allodiali i beni ecclesiastici concessi in affitto *a lungo tempo* si riferiva a quegli affitti i quali eccedevano la durata di 9 anni, e non agli affitti annuali, non ostante che questi si rinnovassero ogni anno per lungo tempo . . . . I, 523

V. *Corte di Cassazione di Roma.*

Assenza

V. *Matrimonio.*

Assicurazione

V. *Pagamento.*

Assicurazione contro gli incendj

V. *Mandato.*

Atti amministrativi

Atti di gestione e di impero 1, 2, 3.
Deliberazione di consiglio comunale 3.
Diritti patrimoniali 2.
Legittimità 1.
Lesione di diritto 1.
Possesso (Azioni del) 4.
Taglio di legname 3.
Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 2.

1. (S. U.) L'autorità giudiziaria, chiamata per la esclusiva sua competenza a conoscere se un atto dell'autorità amministrativa abbia leso il diritto privato, deve, in via pregiudiziale, esaminare se l'atto debba definirsi di gestione o meglio di impero, e se l'atto medesimo sia stato reso nei limiti della legalità, ossia col concorso delle forme volute dalla legge . . . . I, 463

2. (S. U.) L'atto della autorità amministrativa, che è consigliato dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e tende ad impedire atti di violenza da parte dei cittadini, è atto di impero anche se accenni ai diritti patrimoniali dello stesso ente amministrativo. I, 464

3. (S. U.) E' legittimo atto d'imperio quello del sindaco che, eseguendo apposita deliberazione del consiglio comunale emanata per ragioni di pubblica sicurezza consistenti nell'impedire atti di violenza per parte degli abitanti del comune, inibisce al possessore di una tenuta il proseguimento in questa del taglio di legname . . . . *id.*

4. (S. U.) E' assolutamente improponibile l'azione possessoria contro gli atti legittimi dell'autorità amministrativa. . . . . *id.*

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Atti di commercio

Enumerazione dimostrativa 1.
Locazione di immobili 2.

1. L'enumerazione degli atti reputati commerciali nell'art. 3 del codice di commercio è dimostrativa, non tassativa *(n)* . . . . II, 338

2. Il commerciante, che toglie in affitto una casa a scopo di tenerla ad uso di bottega, per esercitarvi il suo abituale commercio, stipula un contratto commerciale *(n)* . . . . *id.*

Atti di emulazione

Contratto 2.
Fondamento della teorica 1.
Opere pubbliche 2.
Proprietà (Uso della) 1.

1. Nel diritto patrio moderno può, in certi casi riguardanti l'uso del diritto di proprietà, ammettersi il concetto del *non licet facere quod alii nocet et tibi non prodest*, che è il fondamento della teorica degli atti emulativi . . II, 178

2. La teorica degli atti emulativi non è applicabile alla materia contrattuale, anche se trattisi di contratti relativi a costruzione di opere di pubblico interesse; nè può perciò esser lecito ad uno dei contraenti di sottrarsi ai patti accettati col pretesto che essi a lui tornano di nocumento, mentre all'altro contraente non giovano . . . . . . *id.*

Atti di impero

Atti non obbligatorj 1.
Atti obbligatorj 1.
Interesse pubblico 1.

1. Debbono ritenersi funzioni di governo e di impero, non solo gli atti che lo Stato, le province ed i comuni hanno dovere di compiere rispetto ai cittadini e che costoro hanno l'obbligo di subire, ma eziandio tutti quegli atti e provvedimenti che detti enti, nello esercizio della suprema potestà, possono col fine del pubblico interesse, e tuttochè non obbligati dalla legge, esplicare nella cerchia delle rispettive attribuzioni a vantaggio dei cittadini che intendano volontariamente approfittarne *(n)*. II, 186

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Comune; Possesso.*

Avvocato

V. *Cassazione; Danni.*

Azione civile da reato

Azione penale (Estinzione della) 1.
Prescrizione del reato 1.

1. L'estinzione dell'azione penale per prescrizione del reato non importa la conseguenza di togliere alle azioni o convenzioni che costituiscono la materia del reato il loro carattere di azioni o convenzioni delittuose, e perciò nulle e improduttive di ogni efficacia civile *(n)* . . . . II, 212

Azione giudiziale

Condizioni 1.
Esercizio di diritto 1.
Forme 1.
Giurisdizioni 1.
Nuova legge 1.

1. L'esercizio di un diritto mediante azione giudiziale, costituendo uno stato ulteriore al suo nascimento ed acquisto, è regolato dalla legge del tempo in cui il diritto si traduce in atto, ed è per ciò sottoposto, non solo alla osservanza delle nuove forme e giurisdizioni, ma ben anche di quelle condizioni che dalla nuova legge sono imposte, non in relazione alla esistenza del diritto, sibbene al regolamento del suo esercizio. II, 237

Banca Romana

V. *Giudizio civile.*

Banche

V. *Tassa-Ricchezza mobile.*

Banche popolari

V. *Tassa-Circolazione.*

Banco di Napoli

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Barracelli

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Beneficenza

Alimenti (Assegno per) 1.
Beneficato nomine proprio *2.*
Esecuzione mobiliare 2.
Giudizio incensurabile 1.
Legato 2.
Sentenza (Motivazione di) 2.

1. E' giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il riconoscere il carattere di assegno alimentare in un lascito di beneficenza . . . . II, 466

2. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che nel risol-

vere la quistione se un legato, il quale abbia il carattere di assegno alimentare, sia soggetto all'esecuzione mobiliare contro i successori del primo chiamato ad usufruire di quel legato, tralascia di esàminare la quistione se il carattere alimentario, sussistente nei rapporti del testatore a riguardo del beneficato *nomine proprio*, sussista ancora riguardo a quelli che *jure haereditario* vengano a raccogliere quel lascito . . . II, 466

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Enti ecclesiastici e morali; Opere pie; Tassa-Dazio consumo.*

Beneficio d'inventario

V. *Ipoteca.*

Beneficio ecclesiastico

Compatroni 1, 2.
Divisione 2.
Dotazione indivisa 1.
Fondo pel culto 2.
Patronato laicale 1.
Svincolo 1, 2.

1. Colui che chiede di essere ammesso a svincolare i beni dotalizj di un beneficio ecclesiastico di patronato laicale deve giustificare la propria qualità di patrono, ma non ha l'obbligo di fornire anche la prova negativa che non esistono altri patroni, rimanendo per sempre saldo ed integro in questi il diritto di partecipare allo svincolo operato dal compatrono . . . . I, 107

2. Trattandosi di dotazione indivisa tra due beneflzj, ove i patroni di un beneflzio abbiano chiesto lo svincolo, ed i patroni dell'altro non abbiano mai presentato eguale domanda di svincolo e neppur denunziato o in qualsiasi modo resa nota al Fondo pel culto la loro qualità di patroni, ben può il Fondo pel culto, tenuto per legge a consegnare agli svincolanti la quota di beni appartenenti ad uno dei beneflzj, procedere validamente al necessario atto di divisione. . . . . *id.*

V. *Parrocchia ; Tassa-Svincolo ; Tassa-Trenta per cento.*

Beni demaniali

Aggiudicazione 1.
Garanzia solidale 1.
Opposizione a precetto 2.
Pagamento 2.
Vendita 1, 2.

1. L'offerente per persona da nominarsi, nelle vendite ai pubblici incanti dei beni del demanio dello Stato, non è tenuto unicamente agli obblighi relativi alla procedura di vendita ai pubblici incanti, ma la sua garanzia solidale si estende a tutte le conseguenze giuridiche della vendita, tra le quali precipuamente si comprende il prezzo dell'aggiudicazione. . . . . I, 284

2. Anche pendente l'opposizione al precetto, col quale il demanio domanda il pagamento del prezzo di un immobile aggiudicato in esecuzione della legge dei 21 agosto 1862 ad un privato, è lecito allo stesso demanio procedente di chiedere la risoluzione della vendita del fondo a norma dell'art. 12 di detta legge e del relativo capitolato . . . . I, 388

Beni ecclesiastici

V. *Possesso.*

Bestiame

V. *Animali; Danni; Sequestro conservativo.*

Bicicletta

V. *Ritenzione (Diritto di).*

Bollo

V. *Tassa-Bollo.*

Bonificazione

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Tassa-Bonificazione; Tassa-Ricchezza mobile.*

Brefotrofio

V. *Impiegati.*

Buona fede

V. *Possesso; Prescrizione.*

Caccia

V. *Enfiteusi.*

Cambiale

Accordo 14.
Apprezzamento di fatto 10.
Arricchimento indebito 12.
Azione cambiaria 4, 16.
Colpa 11.
Condebitore cambiario 12.
Conto (Rendimento di) 4.
Danni 11.
Debito civile dell'accettante verso il prenditore 14.
Difetto di requisiti 16.
Domicilio 6, 9, 10.
Firma 4.
Frode 2, 3, 4.
Girata 2, 5, 15, 16.
Giudizio incensurabile 8.
Istituto di credito 14.
Luogo di pagamento 9, 10.
Mandatario 3, 4.
Mandato ad esigere 15.
Marito (Autorizzazione del) 5.
Nullità 16.
Obbligazione del prenditore 14.
Pagamento 6, 7, 8.
Pagamento per intervento 1.
Perenzione di precetto 5.
Precetti immobiliare e mobiliare 5.
Prescrizione di azione d'indebito arricchimento 13.
Presunzioni hominis *2.*
Protesto 5, 7, 11.
Prova testimoniale 2.
Scadenza 11.
Sconto 14.
Scritturazione non chiara 11.
Simulazione 2, 3.
Surrogazione nei diritti del possessore 1.
Terzo possessore 3.

1. Il terzo, il quale paga per intervento una cambiale, è surrogato nei diritti del possessore, per modo che la sentenza di condanna provocata dal possessore deve ritenersi come se ottenuta dal terzo pagatore per intervento. II, 134

2. La fraudolenta simulazione della girata apposta ad una cambiale potendo provarsi anche con testimonj, si rendono ammissibili riguardo ad essa le presunzioni *hominis* . . . . II, 159

3. Trattandosi di provare la simulazione e la frode di un mandatario infedele d'accordo col terzo possessore delle cambiali, trova applicazione l'art. 1348 del codice civile. . . . . *id.*

4. E' perfettamente conciliabile che il mandatario a negoziare cambiali possa a quella del suo mandante aggiungere la propria firma, ciò che non lo dispensa dal dovere di dare il conto; e, nel caso in cui sorga l'eccezione del mandato e di frode, ben può rinviarsi all'esito del conto la condanna definitiva del mandante per l'azione cambiaria spiegata dal mandatario . . . II, 160

5. Sebbene nella cambiale trascritta nel protesto unito al precetto per l'esecuzione immobiliare manchi la menzione dell'autorizzazione del marito alla girata fatta dalla moglie, tale omissione non può portar la nullità del precetto quando il protesto sia già stato in precedenza legalmente fatto nell'occasione del procedimento esecutivo mobiliare: ed in tal caso il primo protesto mantiene la sua efficacia, ancorchè il precetto mobiliare sia caduto in perenzione. . . . . II, 198

6. *a*) Una cambiale può esser domiciliata nel senso dell'art. 316 del codice di commercio solo quando è essa pagabile in una città o piazza diversa dalla residenza dell'accettante ed emittente, e la persona presso la quale la cambiale stessa deve essere pagata è indicata in modo da far presumere che essa è pure incaricata di eseguirne il pagamento (*n*) . . . . II, 236

7. *b*) Se però l'indicazione della persona presso la quale la cambiale deve essere pagata è fatta unicamente allo scopo di meglio accertare il luogo del pagamento da eseguirsi personalmente dallo stesso accettante, non ricorre la obbligazione del protesto richiesta dall'art 316 del codice di commercio. *id.*

8. Per stabilire se la locuzione usata nell'effetto cambiario è tale da autorizzare la presunzione che la persona presso la quale deve essere pagata è pure incaricata di eseguire il pagamento, occorre interpretare la locuzione medesima: ed il giudizio emesso al riguardo dai magistrati di merito, essendo di fatto, non può essere sindacato in cassazione . . . . *id.*

9. Per aversi la cambiale domiciliata, ai termini dell'art. 264 del codice di commercio, occorre, non solamente che sia indicato un luogo diverso dalla dimora dell'accettante, ma anche la persona per mezzo della quale in quel luogo debba eseguirsi il pagamento per parte dell'accettante (*n*). . . . . . II, 396

10. L'art. 316 del codice di commercio, usando la frase « *cambiale pagabile presso una persona diversa* », si riferisce all'art. 264; per modo che, tro-

vandosi nella cambiale indicato un luogo di pagamento diverso dalla dimora dell'accettante, ove dimori altra persona, non può perciò solo ritenersi verificato il caso previsto dall'art. 264, ma è essenziale la ricerca in fatto se la persona residente nella casa indicata abbia avuto, secondo lo intendimento delle parti, l'incarico di pagare per parte dell'accettante. . . . . II, 396

11. Non è in colpa, e quindi non è obbligato al risarcimento dei danni, il possessore di un pagherò cambiario, che, per errore, a produrre il quale concorse la non chiara scritturazione dell'accettante, abbia elevato protesto in giorno anteriore a quello della vera scadenza. . . . . II. 406

12. L'esercizio dell'azione di arricchimento indebito spetta anche al condebitore che, pagato l'intero, si rivolge contro gli altri condebitori (n) . . II, 434

13. L'azione d'indebito arricchimento contro un condebitore cambiario, quando è poggiata sulla cambiale che si presenti come semplice documento di obbligazione, non ha carattere cambiario, e non è perciò ad essa applicabile la prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 919 n. 2 del codice di commercio . *id.*

14. Se fu scontata una cambiale presso un istituto di credito, per quanto essa fosse creata allo scopo di estinguere un debito civile dell'accettante verso il prenditore e con la certezza che l'istituto, secondo le promesse del suo direttore generale, l'avrebbe scontata a quel fine, si ha sempre un titolo cambiario, e deve riconoscersi nello istituto di credito il diritto di rivolgersi contro il prenditore nel caso di mancato pagamento alla scadenza da parte dell'accettante. . . . . II, 455

15. Colui, al quale è stata trasmessa una cambiale per esigerla, non può trasmetterne ad altri la proprietà per girata . . . . II, 520

16. La girata è, al pari della cambiale, un contratto formale; ed il difetto di alcuno dei requisiti richiesti dalla legge per la sua validità porta alla nullità assoluta ed alla mancanza dell'azione cambiaria . . . . *id.*

V. *Fallimento; Marito e moglie.*

Camera di commercio

V. *Cassazione; Credito fondiario.*

Cancelliere

V. *Graduazione (Giudizio di).*

Canonicato

V. *Corte di Cassazione di Roma.*

Capitolo cattedrale

V. *Giudizio civile; Tassa-Trenta per cento.*

Capitolo metropolitano

V. *Cassazione.*

Cappellania

Autonomia 2, 3, 5.
Cappellano 1, 2, 7.
Credito (Ragione di) 4.
Demanio 6.
Dote 2, 3, 8.
Ecclesiastica 1.
Eredi (Obblighi degli) 4, 5, 6.
Fondo 8.
Ipoteca (Garanzia di) 4.
Laicale 1, 5.
Messe (Celebrazione di) 5, 6.
Rendite 4, 7.
Soppressione 6.
Svincolo 8.

1. A differenza delle cappellanie ecclesiastiche o collative o sacerdotali, le cappellanie laicali possono essere amovibili a piacimento, e possono concedersi ad uno o ad altro cappellano, nè occorre per ciò in queste ultime la nomina diuturna di un ecclesiastico come cappellano . . . . I, 317

2. Per l'esistenza della cappellania laicale e della sua personalità giuridica non occorre che la dote alla medesima assegnata sia distaccata dal patrimonio ereditario ed amministrata direttamente dallo investito o cappellano . . . *id.*

3. Per l'esistenza autonoma della cappellania basta che la dote da costituirsi sul patrimonio ereditario sia certa e determinata e formi un cespite specialmente affetto allo scopo religioso, e come tale possa essere reclamato dall'investito o dal pio istituto addetto allo adempimento dello scopo religioso imposto dal fondatore . . . . . . *id.*

4. La dote può consistere in una semplice rendita od anche in una ragione di

credito a carico degli eredi del fondatore; e, quando gli eredi si trovano gravati dall'onere della dote, o che questa sia distaccata o no dal patrimonio ereditario, o che sia amministrata dagli eredi, oppure dal pio istituto, garentita ipotecariamente ovvero no, hanno sempre gli eredi medesimi un obbligo civile verso l'investito per la soddisfazione dell'onere non altrimenti che qualunque onere, peso o legato imposto dal defunto a carico degli eredi e a favore del terzo legatario creditore . . . I, 318

5. E' appunto nell'obbligo civile da parte degli eredi e nel correlativo diritto a reclamare la soddisfazione di esso da parte del terzo investito, che nelle disposizioni, con cui per la celebrazione di messe si addicono in perpetuo delle somme a favore di un terzo da pagarsi dagli eredi, si riscontra e si manifesta la vera e propria personalità che costituisce l'ente autonomo della cappellania laicale . . . . *id.*

6. L'istituto avente, in forza del testamento, l'obbligo civile di pagare l'annua somma assegnata per la celebrazione delle messe, non ha veste giuridica, ed è carente di ogni diritto ad opporre la soppressione della cappellania. ai termini delle leggi eversive sull'asse ecclesiastico, per esimersi dall'obbligo del pagamento; ma solo al demanio spetta il diritto di dichiarare la soppressione e di sostituirsi all'ente creditore colpito dalla soppressione. . . . . . . *id.*

7. La condizione che il cappellano prenda direttamente con le sue mani le rendite non è una condizione essenziale per la esistenza giuridica di una cappellania, la quale non cessa di essere tale se il cappellano sia amovibile *ad nutum:* nel qual caso, più di frequente, percepisce senza amministrare . I, 557

8. Anche se la dote di una cappellania fosse stata originariamente costituita in danaro, col quale sia poi stato acquistato un fondo dotale, avvenutone lo svincolo ad opera di uno dei patroni anche nell'interesse degli altri, ciò che fra costoro deve dividersi non è il danaro, ma il fondo di cui sopra. II, 130

V· *Enti ecclesiastici e morali; Patronato; Tassa-Svincolo.*

Cassazione

Allegazione a stampa 60.
Atti (Travisamento di) 43.
Avvocato non iscritto nell'albo 78.
Bolletta di deposito 92.
Camera di commercio 47.
Campione (Annotazioni sul registro) 27.
Capi appellati di una sentenza 70.
Capitolo metropolitano 33.
Citazione a comparire 52.
Coazione (Atti di) 20.
Commercio (Tassa-esercenti) 47.
Competenza 75.
Contraddizione 38.
Controricorso 13.
Dazio consumo (Appaltatore del) 2
Deposito della multa eventuale 4, 9, 10, 11, 17, 55, 76, 78, 81, 92.
Deposito di atti e documenti 23.
Difesa (Interpretazione dei mezzi di) 42.
Diritto (Questione di) 16.
Ditta commerciale 91.
Documenti 14, 23, 58, 61, 73.
Domanda nuova 85.
Eccezione non proposta 45.
Elementi di fatto e processuali 54, 75.
Elettorato 1, 7, 28, 29, 34, 35.
Errori di diritto e di fatto 72, 89.
Esecuzione della sentenza 77.
Fatti (Esposizione dei) 3, 88.
Fondazione di culto 26.
Giudicato 31, 40, 41, 45, 87.
Giudizj distinti 9.
Giudizio incensurabile 2, 5, 20, 27, 42, 57, 58, 68, 72, 79, 83, 87, 89, 90, 93.
Improponibilità di azione giudiziaria 32.
Inadempienza di una parte 90.
Incidentale 49, 50, 51.
Indicazioni specifiche della sentenza impugnata 80.
Interesse di ricorrere 65, 71.
Ipoteca (Spese d'inscrizione di) 77.
Ipotesi distinte 38.
Legge (Interpretazione e violazioni di) 2, 8, 28, 38, 39, 56, 58, 60.
Mandato 53, 81.
Merito (Giudizio e giudici di) 26, 57, 61, 89.
Mezzi di istruzione 54.
Ministro delle finanze 18.
Morte del ricorrente 12.
Motivazione (Difetto e mancanza di) 65, 68, 94.
Motivi di annullamento 13, 55, 76.
Motivi suppliti dal giudice 74.
Motivo inammissibile 65, 67, 71.
Notificazione di deliberazione impugnata 82.
Notificazione di gravame 28.
Omessa pronuncia 38, 39.
Patrocinio gratuito 4, 17, 81, 82.
Prescrizione 2, 85.
Procedimento (Regole del) 24.
Prove 58, 80.

Questioni di diritto e di fatto 70.
Questioni improponibili 6.
Questioni nuove 25, 32, 37, 48, 59, 63, 67, 69.
Ricognizione di debito 2.
Ricorso 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 60, 62, 65, 81, 82.
Ricorso adesivo 55.
Ricorso (Ammissibilità di) 53, 81, 86.
Ricorso (Deposito del) 86.
Ricorso (Firma del) 44, 66.
Ricorso (Inammissibilità del) 1, 15, 17, 19, 24, 28, 29, 34, 35, 36, 77, 78, 79, 88, 92.
Ricorso (Notificazione del) 18, 19, 22, 23, 33, 46, 62, 91.
Ricorso (Riassunzione del) 12.
Ricorso (Sottoscrizione del) 84.
Ricorso (Termini del) 22, 46.
Rigetto 55.
Rinuncia a gravame 77.
Sanatorie posteriori 90.
Sentenza (Accettazione di) 15, 21.
Sentenza (Copia della) 29, 35, 36.
Sentenza (Deposito della) 34.
Sentenza (Difetto di motivazione in) 65, 68, 94.
Sentenza (Notificazione di) 62.
Sentenza (Registrazione a) 62.
Sentenza inappellabile 46.
Sentenza nel giudizio 30
Sezioni unite e semplice 30.
Società 16, 91, 92.
Sostanza del giudizio 80.
Spese ed onorarj 15, 55, 77.
Statuto sociale (Interpretazione di) 93.
Tacche o taglie di contrassegno 79.
Tasse 18, 27, 46.
Travisamento di fatti 64.
Ultra petita *(Vizio di) 74.*

1. E' inammissibile il ricorso per cassazione in materia elettorale quando ad esso sia stata unita una semplice copia della sentenza della corte di appello, rilasciata dal segretario comunale e dichiarata conforme all'estratto depositato nell'ufficio comunale. . . I, 22

2. In quistione tra l'appaltatore dei dazj di consumo ed il comune relativamente ad un debito risultante da liquidazione di dare ed avere approvata dal commissario straordinario del comune, non può dalla corte di cassazione venire assunta in esame la violazione degli art. 2111 e 2144 del codice civile, quando tale violazione sia fondata sopra atti che il magistrato di merito sovranamente e bene apprezzando abbia giudicato contenere da parte dello appaltatore la ricognizione del suo debito, e quindi la rinunzia alla prescrizione, che, già verificatasi, si sarebbe potuta da lui utilmente eccepire . . . . . . I, 83

3. (S. U.) L'obbligo di corredare il ricorso per cassazione della sommaria esposizione dei fatti è adempiuto quando la narrativa è tale da far comprendere il corso della lite e rendere spedita la decisione della causa . . . . . I, 48

4. E' inammissibile per mancanza di deposito il ricorso per cassazione interposto senza di questo dalla parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con semplice decreto del presidente della commissione presso il supremo collegio, quantunque confermato da altro della stessa commissione *(r)* . . I, 75

5. Non è tema che possa trattarsi in sede di cassazione, quali rapporti passassero in fatto tra due parti in causa . . . . I, 111

6. Una questione risoluta in prime cure e non più proposta nelle seconde non può essere risollevata in sede di cassazione . . . . *id.*

7. Anche in materia elettorale è inammissibile il ricorso per cassazione sprovveduto di sottoscrizione . . . I, 169

8. Quando sia chiarissima la doglianza contenuta in un mezzo di ricorso, la erronea indicazione dell'articolo di legge cui tale doglianza si riferisce non induce la inammissibilità del ricorso . I, 176

9 (S. U.) Trattandosi di giudizj materialmente distinti, ma riferentisi al medesimo obbietto, e però riuniti, l'unicità della sentenza rende identici gli interessi distinti, all'effetto di poter ricorrere in cassazione con un solo deposito . . . . I, 258

10. (S. U.) Nell'ordinare uno o più depositi per la multa nei ricorsi per cassazione la legge ha in vista, non l'interesse degli intimati, sibbene quello del ricorrente; e, se l'interesse di questo è unico, basta un solo deposito, quand'anche il ricorso sia diretto contro più collitiganti . . . . *id.*

11. (S. U.) Ciò che richiede la legge pel deposito da premettersi al ricorso per cassazione si è che esso venga fatto, onde possa essere incamerato all'erario nel caso di rigetto del ricorso; senza menomamente preoccuparsi della persona che lo faccia e della pertinenza del denaro col quale viene fatto . . . *id.*

12. Nel giudizio di cassazione la morte del ricorrente, avvenuta dopo la notificazione del ricorso, non rende necessaria la riassunzione dello stesso e l'integrazione con l'intervento degli eredi. I, 339

13. Nel controricorso non possono dedursi motivi di annullamento della

sentenza, ma solo ragioni in confutazione del ricorso, e ragioni d'inammissibilità dello stesso . . . . . . I, 339

14. Nel giudizio di cassazione non possono prodursi documenti nuovi non prodotti avanti ai giudici di merito. I, 357

15. Il silenzio intorno al merito di una sentenza nell'atto che si impugna la cifra delle spese liquidate e dell'onorario non importa che si voglia accettarla nel suo contenuto, e quindi non produce l'inammessibilità del ricorso per cassazione. . . . . I, 365

16. E' indagine di diritto, non sottratta allo esame della corte di cassazione, quella che si fa intorno alla sede di una società allo scopo di tassarne un reddito . . . . *id.*

17. Rifiutata dalla competente commissione presso la corte di cassazione l'ammissione definitiva al beneficio del patrocinio gratuito, è irricevibile il ricorso ove non sia stato effettuato il deposito voluto dall'art. 521 del codice di procedura civile prima dell'udienza in cui cade in discussione la causa. I, 369

18. La notificazione di un ricorso per cassazione avanti la Corte Suprema di Roma contro sentenza di una corte di appello provinciale può regolarmente farsi per l'amministrazione delle tasse al ministro delle finanze . . . I, 396

19. Un ricorso per cassazione, che sia difettoso nella sola notificazione, non è inammissibile a senso dell'art. 528 del codice di procedura civile, ma può solamente essere annullato, per essere riproposto in un nuovo termine, a senso del capoverso del precedente art. 145. *id.*

20. E' incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito, il quale abbia ritenuto che, mediante l'intimazione dei contestati atti di coazione, si fosse data ai debitori completa ed esatta notizia del debito, della causale di questo e dell'amministrazione creditrice, e che col richiamo dei relativi numeri fosse pure indicato il titolo esecutivo formato dal ruolo regolarmente rinnovato e pubblicato . . . . I, 409

21. Il fatto di una parte, il quale possa importare acquiescenza della stessa a un capo della sentenza di appello, non importa la rinunzia della parte medesima a impugnare per cassazione gli altri capi di detta sentenza . . I, 430

22. La notificazione del ricorso per cassazione, in materia elettorale, fatta oltre che al presidente della commissione provinciale, anche ad un'altra persona a cui non era dovuta, non può essere invocata per far ritenere decorribile dalla seconda notificazione il termine per il deposito in cancelleria. I, 430

23. Si soddisfa sufficientemente all'obbligo di cui all'art. 523 del codice di procedura civile, dichiarandosi nella notificazione del ricorso per cassazione che si farà nella cancelleria della corte adita il deposito di quanto per legge è richiesto . . . . I, 448

24. La corte di cassazione deve esaminare di ufficio anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso, quantunque dedotte con controricorso fuori termine, se riguardano le regole del procedimento. . . . . I, 449

25. Nel giudizio di cassazione non sono proponibili quistioni che davanti il magistrato di merito non formarono materia di controversia, e molto meno furono obbietto della denunziata decisione . . . . I, 457

26. E' incensurabile in cassazione l'interpretazione data dai giudici di merito ad un rescritto emanato in tema di fondazione di culto dalla competente autorità ecclesiastica . . . . . . *id.*

27. E' convinzione di fatto insindacabile in sede di cassazione quella che si forma il magistrato di merito relativamente alla natura e alla quantità del pagamento di una tassa fatto al ricevitore, quando tale convinzione è fondata sulla estimazione delle annotazioni al registro-campione, sulle bollette di pagamento e sulle conclusioni prese in causa dallo stesso ricevitore . I, 461

28. E' inammissibile il ricorso per cassazione in causa elettorale se con esso non si denunzia alcuna violazione di legge contenuta nella sentenza impugnata, ma si cerca soltanto di smentire la data della notificazione del gravame, quale fu ritenuta dalla corte di merito per dichiarare inammissibile il gravame stesso avverso la decisione della commissione elettorale provinciale . . . . I, 504

29. E' inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenza in materia elettorale, ove sia stata prodotta in atti la sentenza impugnata non autenticata dal cancelliere della corte di appello. I, 509

30. (S. U.) E' di competenza della corte di cassazione a sezione semplice, e non a sezioni unite, il ricorso prodotto avverso un capo della sentenza della corte di rinvio che era nuovo e non stava in opposizione alla precedente sentenza di annullamento che aveva ordinato il rinvio . . . . . . I, 532

31. Non è ammissibile in cassazione il ricorso per violazione di giudicati nascente da erronea interpretazione dei medesimi . . . . *id.*

32. E' quistione nuova, improponibile in sede di cassazione, quella che si solleva per la prima volta avanti il supremo collegio relativa alla improponibilità dell'azione giudiziaria dell'attore per non essere stata notificata agli interessati . . . . I. 544

33. Qualunque possa essere la qualità che si ritenga avere avuta un capitolo metropolitano nei giudizi di merito di una causa con il demanio dello Stato, regolarmente notifica questo il suo ricorso per cassazione allo stesso capitolo in persona di chi ne aveva assunta la rappresentanza; e, tanto meno, deve il demanio notificare il ricorso a detto capitolo nella qualità ch'esso gli contende nella causa. . . . . I, 545

34. E' inammissibile un ricorso per cassazione in causa elettorale, quando non risulti depositata e non esista negli atti della causa la sentenza impugnata della corte d'appello . . . . . I, 548

35. E' inammissibile in giudizio elettorale il ricorso per cassazione cui non sia annessa copia della sentenza impugnata autenticata dal cancelliere giusta l'art. 523 n. 4 del codice di procedura civile. . . . . I, 549

36. La postuma presentazione di una copia autentica della sentenza impugnata non vale a rendere ammissibile il ricorso per cassazione, cui nel termine di legge non siasi allegata nel depositarlo la copia stessa . . . . I, 557

37. Non può nel giudizio di cassazione proporsi e discutersi una quistione non esaminata dalla corte di merito. II, 15

38. Ponendosi come ipotesi distinte e indipendenti l'una dall'altra la responsabilità contrattuale e la extra-contrattuale, se il giudice del merito discute di una di esse, trasandando l'altra, la censura di legge violata, nel rispetto dello esame trascurato, involge contraddizione, perchè non si può aver violata una legge che non è stata, nè si è voluta applicare. . . . . *id.*

39. Allora soltanto l'accusa di omessa pronunzia, anche non dedotta, può ritenersi implicita in quella di legge violata, quando siasi omesso di provvedere perchè fu erroneamente ritenuto che nella ipotesi della legge applicata non rientrasse l'elemento intorno al quale il giudice non si pronunziò . . . . *id.*

40 Nell'interpretazione dei giudicati il giudice esercita una facoltà non soggetta al sindacato della corte di cassazione . . . . II, 16

41. E' interpretazione di giudicato decidere se una quistione che si propone sia stata già definita. . . . . II, 17

42. Appartiene al campo della interpretazione dichiarare il significato di un mezzo di difesa che si propone dai litiganti e delle ragioni che lo sostengono . . . . II, 17

43. Il travisamento degli atti e dei contratti sfugge al rimedio della cassazione . . . . *id.*

44. E' ammissibile il ricorso sottoscritto dall'avvocato in causa propria (*n*) . . . . II, 18

45. Non può proporsi la prima volta in sede di cassazione la violazione del giudicato, quando l'eccezione relativa non sia stata dedotta nel giudizio di merito. . . . . II, 19

46. Il termine pel deposito del ricorso per cassazione non può decorrere dalla notificazione del ricorso stesso quando sia stata nullamente eseguita, ma dalla seconda notificazione fatta entro il termine di 90 giorni, senza che occorra che nella seconda notificazione sia emessa rinuncia agli effetti della prima. II, 29

47. Possono essere impugnate col ricorso per cassazione le sentenze inappellabili, come ad esempio una sentenza di tribunale pronunziata in materia di tassa sugli esercenti a favore delle camere di commercio (*n*) . . . . II, 41

48. Non possono nel giudizio di cassazione sollevarsi quistioni non proposte avanti ai giudici di merito. . . II, 53

49. La prima udienza in cui deve proporsi l'appello incidentale secondo l'art. 487 del codice di procedura civile, è quella nella quale può trattarsi ed è effettivamente trattata la causa. . *id.*

50. Il codice di procedura civile, se espressamente non permette l'appello incidentale condizionale, neppure lo vieta . . . . *id.*

51. L'appello incidentale essendo di sua natura preordinato a tener in vita le istanze che il magistrato di primo grado non ha creduto di accogliere, non può essere impedito alla parte appellata, la quale desidera che la causa sia riproposta nella sua integrità al giudizio del magistrato di appello, di subordinare l'appello incidentale alla condizione che il magistrato di secondo grado trovi di non poter approvare, sia la parte razionale, sia la parte dispositiva dell'impugnata sentenza. . . . . . *id.*

52. Nel ricorso per cassazione non occorre la citazione a comparire, dovendo l'udienza per la discussione del gravame fissarsi dal presidente del collegio supremo, non dalla parte . II, 60

53. All'ammissibilità del ricorso in cassazione basta che il mandato speciale rilasciato all'avvocato contenga la fa-

coltà di rappresentare e difendere dinanzi alla corte suprema, con autorizzazione a far valere illimitatamente nella udienza di discussione tutti i diritti e tutte le ragioni del ricorrente, senza che occorra anche la espressa menzione, che va sottintesa, di sottoscrivere, interporre e produrre il ricorso . II, 121

54. La corte di cassazione non può conoscere, se sufficienti, o non, fossero gli elementi processuali su cui i giudici del merito formarono la loro convinzione; nè, perciò, se necessarj od utili fossero ulteriori mezzi di istruzione. II, 151

55. Il ricorrente per adesione, se aggiunge motivi nuovi, va considerato come altro ricorrente; ed in questo caso, quando il ricorso adesivo, notificato regolarmente, presentato e corredato del necessario deposito, è respinto, deve essere il ricorrente condannato esso pure, come il principale, alla perdita del deposito ed alle spese . . . . . II, 159

56. Allorquando il magistrato, trovandosi in presenza di due precetti di legge, diversi essenzialmente tra loro per i requisiti che ciascuno di essi impone come condizione della sua applicabilità, crede che dai fatti sorgano elementi ai quali si attagli l'uno più che l'altro requisito, e nel suo sovrano criterio presceglie questo elemento, questo sostrato, e ripudia l'altro, non viola la legge che, secondo il suo criterio, reputa inapplicabile al caso sottoposto al suo esame . . . . II, 177

57. Nella estimazione del fatto il giudice di merito non è soggetto a sindacato . . . . *id.*

58. La corte di cassazione, avendo la missione di vegliare soltanto alla esatta osservanza della legge, non può sostituire, in materia di apprezzamento di documenti e di prove, il suo convincimento a quello del magistrato di merito . . . . *id.*

59. E' inattendibile in cassazione la censura che solleva una quistione nuova non elevata avanti i giudici di merito, sulla quale per ciò non ebbero questi occasione e molto meno dovere di motivare. . . . . *id.*

60. Il supremo collegio deve reputare inattendibile un fatto assunto in una allegazione a stampa, se questo non fu denunziato nel ricorso, con indicazione del relativo articolo di legge violato o male applicato. . . . . . . II, 183

61. La corte di cassazione non può prendere in esame documenti non esibiti ai giudici di merito . . . . . II, 189

62. Quantunque il ricorso per cassazione non contenga la data della notificazione della sentenza impugnata o la menzione che non fu notificata, è tuttavia raggiunto per equipollente lo scopo del n. 3 dell'art. 533 del codice di procedura civile, se il ricorso è stato notificato entro i novanta giorni dalla data della registrazione apposta alla copia autenticata dal cancelliere e annessa al ricorso . . . . . . II, 193

63. Non può essere dalla corte di cassazione esaminato il motivo di ricorso che propone una questione nuova, non mai innanzi ai giudici del merito agitata. . . . . II, 197

64. Non è ammissibile in cassazione la censura per travisamento di fatti. *id.*

65. Non è ammessibile in cassazione un mezzo di annullamento, per mancata motivazione, della sentenza del magistrato di merito, se questa mancanza non reca alcun pregiudizio agli interessi della parte che ha proposto il ricorso . . . . II, 200

66. E' osservata la legge nella formalità della sottoscrizione richiesta per la ricevibilità del ricorso, ove l'originale di questo contenga le firme autografe dei difensori del ricorrente . . II, 255

67. E' inattendibile il mezzo di ricorso il cui obbietto riguarda una questione nè trattata, nè decisa dai giudici del merito . . . . II, 283

68. Nel giudizio di cassazione non possono essere vagliati gli apprezzamenti che in fatto abbia emessi il magistrato di merito, nè può dirsi manchevole l'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata, sol perchè questa non di tutti abbia fatto cenno, ma di quelli unicamente che concorrevano alla decisione della causa sotto l'aspetto nel quale fu dal magistrato di merito riguardata . . . . II, 290

69. Non è lecito sollevare quistioni nuove nel giudizio di cassazione. II, 291

70. Non è questione di diritto, ma di fatto, il vedere a norma dell'art. 486 codice di procedura civile se una sentenza sia stata, in un sol capo o in tutto, appellata . . . . II, 295

71. Non possono ammettersi i motivi di ricorso per cassazione estranei all'interesse del ricorrente, sebbene questi avrebbe potuto proporne altri nella tutela del proprio interesse . II, 325

72. La convinzione, che il giudice del merito abbia attinta, della piena ed esatta conoscenza in una delle parti delle controverse disposizioni regolamentari e della inesistenza di un preteso errore di diritto, è apprezzamento incensurabile in sede di cassazione . . II, 340.

73. La corte di cassazione non può

prendere in considerazione documenti non esibiti nel giudizio di merito. II, 352

74. Non eccede dai limiti della domanda, nè sostituisce altra *causa petendi*, il giudice che, supplendo alla insufficienza dei contendenti, adduce altro motivo per accogliere la domanda stessa . . . . II, 402

75. In tema di competenza la cassazione può valutare gli elementi di fatto che servono a determinare la vera natura dell'azione e l'oggetto del giudizio istituito, e così può decidere se i giudici di merito abbiano in realtà osservato le regole di giurisdizione dalla legge preordinate fra le diverse magistrature . . . . II, 404

76. Se un motivo proprio ad un solo di due ricorrenti si compenetra in un motivo comune all'uno e all'altro, basta un solo deposito a rendere ammissibile il ricorso per entrambi . . . II, 408

77. E' inammissibile il ricorso in cassazione, per implicita rinunzia ad ogni mezzo di gravame avanzato dalla parte, se questa, dopo la notificazione della sentenza di appello, chiese ed ottenne dalla controparte una proroga pel pagamento della somma portata dalla sentenza di condanna, ed allo spirare di tale termine, non solo pagò questa somma e le spese giudiziali prima che le fosse personalmente notificata l'ordinanza di liquidazione, ma rimborsò anche le spese di iscrizione dell'ipoteca in base alla sentenza e quelle di cancellazione di essa . . . . II, 449

78. Non è inammissibile un ricorso per cassazione pel motivo che il deposito per multa eventuale sia stato fatto con danaro proprio da uno degli avvocati incaricato con procura speciale a sottoscrivere e presentare il ricorso e a fare quant'altro reputasse utile per il ricorso stesso, benchè detto avvocato, a differenza di altro collega che pur sottoscrisse il ricorso, non fosse iscritto nell' albo degli avvocati di cassazione. . . . . II, 460

79. E' giudizio di fatto non censurabile in cassazione quello del magistrato di merito che dichiara non meritevoli di fede, e perciò inefficaci, le tacche o taglie di contrassegno, perchè tra esse non trovisi perfetta corrispondenza di contrassegni, nè sia dato conoscere l'unità quantitativa delle somministrazioni e di quale natura . . . . *id.*

80. Le indicazioni nel ricorso per cassazione della data di notificazione della sentenza impugnata e della residenza o del domicilio della parte resistente sono necessarie unicamente allo scopo di rilevare se il ricorso sia stato tempestivamente prodotto e regolarmente notificato; e, non attenendo le medesime alla sostanza del giudizio di cassazione, possono essere dimostrate per equipollenti, senza che la loro mancanza porti senz'altro la inammissibilità del ricorso . . . . II, 474

81. Il povero che ricorre per cassazione avverso una deliberazione della commissione del gratuito patrocinio presso la corte di appello, se questa gli ha negato il beneficio della clientela gratuita, non è tenuto a fare il deposito per multa eventuale. . . . . II, 487

82. Nel ricorso per cassazione contro le deliberazioni delle commissioni del gratuito patrocinio non occorre far menzione della notificazione della impugnata deliberazione, e quanto al disposto dell'art. 523 n. 4 basta la indicazione della legge del patrocinio gratuito . . *id.*

83. Non può insorgersi in cassazione contro la interpretazione data dai giudici di merito ad un patto stipulato fra le parti . . . . *id.*

84. E' ricevibile il ricorso per cassazione sottoscritto dall'avvocato cui sia stato rilasciato il mandato speciale dal procuratore generale *ad negotia* del ricorrente, sebbene unitamente al ricorso sia stato depositato in cancelleria il solo mandato speciale, e non anche il mandato generale *ad negotia*, bastando che questo sia esibito quando vengano impugnati i poteri di colui che conferì il mandato speciale per ricorrere. II, 488

85. Non è ammissibile la deduzione sollevata la prima volta in cassazione circa la prescrittibilità o meno di un capitale-censo se occorra di interpretare in fatto l'atto costitutivo . . II, 494

86. Non è necessario per l'ammissibilità del ricorso in cassazione che il deposito sia fatto dallo stesso ricorrente, anzichè da un terzo . . . . II, 497

87. Il giudizio sulla sussistenza o meno degli elementi specifici di un precedente giudicato sfugge all'esame della corte suprema . . . . *id.*

88. Si ha quanto basta alla sommaria esposizione dei fatti voluta dall'art. 523 del codice di procedura civile nel ricorso che, dopo essersi riferito per la esposizione del fatto alla sentenza impugnata, riporta da questa la disposizione testamentaria nelle parti che diedero luogo alla controversia, insieme al modo come venne decisa ed ai motivi della decisione. . . . . . . II, 500

89. Non si può censurare in cassa-

zione il giudizio del magistrato di merito fondato sopra un'erronea circostanza di fatto . . . . II, 504

90. E' incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito che, in una controversia nella quale una parte domanda la rescissione di un contratto per inadempienza dell'altra parte, ritiene che tali inadempienze o furono sanate da fatti posteriori della stessa parte istante, ovvero che esse non furono giustificate o concludentemente provate. . . . . II, 522

91. Una società commerciale, che sotto l'indicazione della ditta abbia ricevuto ed accettato le notificazioni degli atti del giudizio di merito, non può eccepire l'inammissibilità del ricorso per cassazione soltanto per esserle stato notificato sotto il nome di essa ditta, anzichè di un rappresentante . II, 526

92. Se il ricorso per cassazione, in luogo della firma illeggibile del ricevitore demaniale nella bolletta di deposito della multa eventuale contenga la parola « *illeggibile* », non può ciò costituire motivo d'inammissibilità del ricorso stesso . . . . II, 531

93. L'esame delle norme di uno statuto sociale e l'interpretazione di esse costituiscono un'indagine di fatto sottratta al giudizio della corte di cassazione . . . . II, 534

94. Chi, dolendosi avanti la corte di cassazione che il magistrato di secondo grado abbia omesso di pronunciare, designa come violati gli art. 360 n. 6, 361 n. 2 e 517 n. 2 del codice di procedura civile, denuncia palesemente la sentenza di appello per difetto di motivazione e di corrispondente dispositivo . II, 535

V. *Asse ecclesiastico; Competenza amministrativa e giudiziaria; Competenza per valore; Contratto; Corte di Cassazione di Roma; Danni; Elettorato (in genere); Elettorato amministrativo; Giuramento; Graduazione (Giudizio di); Intervento in causa; Notificazione; Opposizione di terzo; Patrocinio gratuito; Prova testimoniale; Prove in genere; Sentenza;* Solve et repete *(Principio del); Spese giudiziali; Tassa-Trenta per cento.*

Catasto

V. *Competenza per valore; Esecuzione fiscale; Esecuzione immobiliare; Prescrizione; Tassa-Fondiaria.*

Cauzione

V. *Appalto; Competenza amministrativa e giudiziaria; Esattore; Impiegati; Lavori pubblici.*

Cave e miniere

Cesenati (Concessione di Papa Paolo III ai) 1.
Consuetudine 2.
Diritto (Cessione di) 1.
Esplorazione ed esercizio 1.
Privative 2.
Stato già pontificio (Atti sovrani nello) 1, 2.
Titolo di concessione 2.
Zolfo (Miniere in Cesena di) 1.

1. La concessione fatta ai Cesenati coi Brevi di Papa Paolo III del 5 luglio e 30 dicembre 1535 di esplorare ed esercitare le miniere di zolfo in quel di Cesena, sebbene espressione ed atto di sovrana spontanea munificenza, e per l'indole della regalia sempre revocabile, attribuì ai proprietarj non un privilegio personale, ma un diritto patrimoniale, suscettivo, come tale, di cessione anche a non Cesenati. . . . . II, 239

2. Il motuproprio del 1816 emanato da Papa Pio VII, sopprimendo le privative su cave e miniere esercitate e pretese per sola consuetudine e senza titolo d'una espressa e speciale concessione sovrana, mantenne quelle aventi origine e fondamento nell'atto sovrano. . II, 240

V. *Escavazione (Diritto di); Sentenza.*

Censo

V. *Elettorato amministrativo.*

Cessione

Pro solvendo *1.*
Riscatto 1.

1. Il patto di riscatto delle cose cedute è assolutamente inconciliabile col concetto della cessione *pro solvendo*, inidonea a trasferire il dominio. II, 310

V. *Appalto: Cave e miniere: Delegazione; Ipoteca; Pagamento; Sentenza.*

Cimitero

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Citazione

Comparizione 3, 4.
Cosa giudicata 3.
Difesa in merito 4.
Notificazione 1, 3, 4.
Nullità 2, 3, 4.
Rinnovazione 2, 4.
Usciere (Colpa dello) 2.

1. L'usciere, nella citazione, deve, sotto pena di nullità, indicare la persona alla quale notifica l'atto, come il luogo nel quale la notificazione avviene . . . . I, 401

2. Per l'art. 145 ultimo capoverso, del codice di procedura civile, sempre che le nullità, sieno esse sostanziali o di forma, sono determinate esclusivamente dalla colpa e negligenza dell'usciere, vengono ad essere sanate con la nuova citazione, senza menare, in danno della parte, a qualsiasi decadenza di diritti e di termini . . . . *id.*

3. L'art. 190 del codice di procedura civile sana colla comparizione del citato tutte le nullità dell'atto di citazione, senza distinzione fra vizj di sostanza e vizj di notificazione, facendo salvo il solo diritto quesito al giudicato (*n*). II, 1

4. Se la nullità della citazione riguardi soltanto la notificazione, e il citato comparisca eccependo la nullità, ma difendendosi anche in merito, non vi ha ragione di disporre una nuova citazione con l'assegnazione di un nuovo termine, e la comparizione sana la nullità . . . . II, 487

V. *Appello; Cassazione; Contumacia; Esecuzione fiscale; Prova testimoniale.*

Coazione

V. *Cassazione.*

Colonia

Acquisto 1.
Cassazione 6.
Colono (Diritti e obblighi del) 4, 5, 6.
Decime 4.
Diritto romano 1.
Feudalità 3.
Foraggi 6.
Giudizio di fatto 2.
Libri colonici 5.
Perpetua o precaria 1, 2, 3.
Prove 3, 5.

1. Per potersi acquistare la colonia perpetua, ai termini della legge settima Cod. *De agro deserto*, occorreva che la superficie del fondo fosse stata resa fruttifera per opera e per conto di colui che aveva occupato il fondo stesso, ed a suo rischio e spese . . . . II, 177

2. E' incensurabile il magistrato di merito che, partendo dal giusto principio che possono su di un territorio coesistere colonie perpetue e colonie precarie, ritenne nella specie l'esistenza di alcune colonie precarie . . II, 478

3. Quando si dimostri la coltivazione di una terra feudale per dieci anni anteriori alla legge 2 agosto 1806, agli scopi di provarne la trasformazione in colonia perpetua, la prova che per fatti posteriori si fosse modificato tale stato di cose deve essere data da colui che basa su tale modificazione delle pretese, e non dal colono . . . . *id.*

4. E' dottrina costante che i coloni debbono pagare le decime di qualunque genere da essi seminato e come prodotto principale su di una parte del fondo redditizio . . . . *id.*

5. Costituisce una semiprova dell'esistenza di una colonia la presentazione di uno dei libri tenuto regolarmente dal locatore, quando per negligenza manchi il libretto corrispondente che si deve conservare dal colono . . . . II, 498

6. Non è applicabile al contratto di mezzadria o colonia il disposto dell'art. 1626 del codice civile, che è scritto per la locazione dei fondi rustici; e deve ritenersi che il mezzadro, il quale cessa, non abbia diritto di asportare dal fondo tutti i foraggi esistenti, ma deve dividerli col locatore . . . . . . II, 520

V. *Feudalità; Prove (in genere).*

Colpa

V. *Appalto; Cambiale; Competenza amministrativa e giudiziaria; Comune; Danni; Espropriazione per causa di pubblica utilità; Mora; Prova testimoniale; Sequestro conservativo; Società di tiro a segno; Tassa-Registro; Vendita.*

Comizio agrario

Creazione 1.
Dotazione 1, 3.
Governo 3.
Incompetenza giudiziaria 2.
Provincia 1, 3.

Società (Regole delle) 3.
Soppressione 1.
Stazione agraria 2, 4.

1. Avvenuta la creazione di un istituto di pubblico interesse (nella specie, di un comizio agrario) per parte del supremo potere dello Stato, il quale ne abbia assunto la direzione e la vigilanza, il concorso alla dotazione del medesimo, pattuito da un ente (nella specie, da una provincia) è irrevocabile fin tanto che l'istituto medesimo non venga soppresso nella forma medesima onde fu creato . . . . II. 296

2. Non può essere questione da dibattersi avanti l'autorità giudiziaria quella di vedere se una istituzione fondata nel pubblico interesse (nella specie, una stazione agraria) abbia corrisposto ai suoi fini o sia divenuta meno utile . . . . II, 297

3. Sono del tutto inapplicabili le regole del diritto privato, sancite dal codice civile in materia di società, al concorso di più enti (nella specie, governo, provincia e comizio agrario) diretto a costituire la dotazione e il patrimonio onde far nascere e tenere in vita una pubblica istituzione . . . . . II, 298

4. Una stazione agraria instituita, fra l'altro, per l'allevamento del bestiame e pel miglioramento dei foraggi, non può dirsi che cambi oggetto e nome se si prescrive che essa compia pure ricerche sperimentali intorno all'alimentazione del bestiame e dei suoi prodotti e vi applichi il processo delle analisi chimiche. . . . . *id.*

Commerciante

V. *Credito fondiario; Tassa-Esercenti commercio.*

Commercio

V. *Cassazione; Commerciante; Competenza per territorio; Contratto; Interessi; Libri di commercio; Tassa-Esercentt commercio; Tassa-Ricchezza mobile.*

Compensazione

Crediti 1, 2, 4.
Difese ed eccezioni in merito 3.
Esigibilità e liquidità 2, 4.
Sentenza (Motivazione della) 4.
Stato (Amministrazione dello) 1.

1. Le diverse amministrazioni generali, per mezzo delle quali lo Stato esplica la sua attività e compie funzioni di gestione nei rapporti coi privati, costituiscono altrettanti enti distinti e persone giuridiche diverse, per quanto nella sua più elevata manifestazione lo Stato sia sempre uno solo; nè può perciò essere ammessa compensazione fra debiti e crediti verso rami di amministrazione distinti . . . . . . II, 303

2. Non viola alcuna disposizione di legge il magistrato, il quale ritiene essere insegnamento della dottrina e della giurisprudenza che un credito, per essere liquido, debba essere certo nella sua esistenza e quantità, e che, ove un credito possa facilmente accertarsi, non cessi di essere liquido . . . . II, 468

3. Chi ha già spiegato le proprie difese in merito alla dedotta compensazione non può indi più pretendere che della stessa eccezione non sia lecito al magistrato giudicante di occuparsi per non pregiudicare il merito di altra causa tuttavia pendente . . . . . . *id.*

4. Cade in contraddizione, che importa difetto di motivazione, e varca i limiti della contesa, onde sotto doppio aspetto la nullità della sentenza, il magistrato, il quale, dopo di avere riconosciuto e stabilito unica questione a risolversi essere quella di vedere se per la controversa compensazione legale concorrano nella specie i requisiti della liquidità ed esigibilità del credito da compensarsi, spinge poi invece le sue ricerche a conoscere della esistenza generica e giuridica del credito stesso . II, 526

V. *Fallimento.*

Competenza amministrativa e giudiziaria

Acque private 17, 55, 56.
Acque pubbliche 21, 22, 59, 60, 64, 91, 93, 95.
Agricoltura (Scuola di) 40.
Amministrazione pubblica 9, 27, 28, 44, 55.
Appalto 13, 52.
Appello 66, 72.
Assegno 36.
Attestato di lodevole servizio 79.
Atti amministrativi 14, 67, 69, 70, 83, 84, 94, 95, 99, 105, 108.
Atti d'impero 16, 75, 78, 91.
Autorità amministrativa 42, 83, 112.
Autorità giudiziaria 33, 37, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 90, 94, 96, 97,

99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 123.
Azione giudiziale 30, 66, 67, 91.
Azione possessoria 17, 18.
Azioni « de in rem verso » 4, 5.
Banco di Napoli 28.
Barracelli 48.
Beneficenza 37, 112.
Bilancio 62.
Bonifica 4, 55.
Cassazione 29, 32, 37, 61, 118.
Causa petendi 35, 98, 107.
Cauzione 8.
Cimitero 15.
Colpa 1.
Comune 3, 7, 34, 52, 79, 96, 114, 122.
Concessione 20, 117.
Condominio 77.
Conflitto 110, 118, 121.
Confraternita 15.
Congregazione di carità 88, 89, 90, 105, 116.
Consiglio di Stato (IV Sezione) 14, 32, 33, 37, 41, 80, 91, 93, 108, 111, 115, 122.
Consorzio idraulico 57.
Consuetudine 57, 114.
Contratto 61, 63.
Contravvenzione 49, 54.
Controversie d'indole tecnica 52.
Convenzioni ferroviarie 24.
Corte dei conti 123.
Corte di Cassazione di Roma 38, 65, 104, 110, 121, 122, 125.
Credito 120.
Danni 1, 8, 34, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 69, 70, 71, 78, 100.
Danno temuto 59, 60.
Declaratoria amministrativa 119, 120.
Decreti 10, 13, 34, 37, 82, 100.
Deliberazione municipale 13.
Destituzione 28.
Diritto civile 6, 22, 33, 37, 42, 53, 54, 64, 68, 75, 77, 85, 87, 89, 99, 100, 105, 108, 115.
Disciplina (Provvedimenti di) 3, 8, 28.
Domanda 23, 35, 39, 51, 76, 107.
Domicilio di soccorso 106.
Eccesso di potere 11, 32.
Eccezione 23, 29, 76, 118.
Ente morale 81, 82, 83.
Esattore 41.
Esecuzione fiscale 46.
Esecuzione mobiliare 8, 86.
Espropriazione per causa di pubblica utilità 56, 125.
Farmacia 25, 26.
Ferrovie 2, 24, 87, 125.
Fondazione privata 40.
Frazioni di comune 122.
Gestione di negozio 68.
Giudicato civile 65, 80, 118.
Giudicato penale 54.
Giunta provinciale amministrativa 6, 45, 74, 90, 96, 102, 115, 123.
Giurisdizione amministrativa speciale 92.
Impiegati 3, 7, 8, 24, 36, 87, 96, 100, 102.
Improponibilità di azione 124.
Inalienabilità 19.
Inammissibilità del ricorso 122.
Incompetenza giudiziaria 11, 29, 32, 36, 72, 111.
Indennità 8, 24, 56, 79, 95.
Insegnante 85, 103.
Interesse 27, 64, 83, 99, 115.
Iscrizione negli stati metrici 33.
Istituti ospitalieri 45.
Lago 75.
Lavori in suolo pubblico 109.
Legato « cum onere » 37.
Leggi speciali 42.
Licenziamento 32, 34, 43, 97.
Locazione di opera 6, 44, 97.
Maestro comunale 34, 79.
Malati poveri 111.
Materia del contendere 12, 23.
Medico 6, 32, 43, 97, 117.
Merito (Questione di) 73.
Mobili di uso pubblico 86.
Monti di beneficenza 112.
Non luogo a procedere per ragioni di merito 119.
Opere pie 112, 113, 116, 120, 123.
Opere pubbliche 52, 71, 125.
Ospedale (V. Spese di spedalità).
Pedaggi 58.
Pena 49.
Pensione 7, 32, 74, 102.
Perizie 55, 63, 70.
Pesatore pubblico 53, 54.
Pesca 75.
Polizia amministrativa 101.
Polizia mortuaria 16.
Possesso 19, 20, 116.
Posto di studio 67.
Prefetto 13, 25, 26, 44, 110.
Prescrizione 19.
Pretore 50.
Proprietà 101, 109.
Provvedimento amministrativo 3, 5, 30.
Provvisionale 9.
Quasi-possesso 19.
Registro (Legge di) 84.
Regolamento 74.
Regolamento comunale 54.
Regolamento edilizio 78.
Responsabilità contabile 123.
Restauri 57.
Ricevitore provinciale 41.

Riforma di organici 43.
Salario 49, 50.
Salute pubblica 75.
Sardegna 48.
Separazione di poteri 73.
Sindaco 48, 50, 78, 109.
Sospensione di vendita fiscale 110.
Sovrimposta fondiaria 31, 115.
Spesa obbligatoria 62.
Spese di spedalità 68, 88, 89, 90, 106, 114.
Stato (Impiegati dello) 8.
Strada vicinale 77.
Tassa-Verificazione metrica 33.
Teatro 63.
Tentura (Diritto di) 49, 50.
Testamento 83, 113.
Titolo 20, 21.
Via comunale 101.

1. (S. U.) E' di competenza dell'autorità giudiziaria la domanda di risarcimento di danni promossa contro la società delle ferrovie dal passeggero, che, durante il viaggio, essendosi spinto al di fuori del vagone, abbia urtato colla testa contro il muro del vicino cavalcavia, ove l'indennizzo sia fondato sulla colpa della società, per avere essa posto in uso sulla linea, su cui avvenne l'infortunio, una vettura non corrispondente alle condizioni del piano stradale, senza corredare la vettura medesima di apposito avviso, che mettesse in avvertenza i passeggeri del pericolo a cui si sarebbero esposti con lo sporgersi troppo dalla finestra (*r*). . . . . . I, 15

2. (S. U.) Ad escludere in tal caso la competenza giudiziaria non rileva che da parte del danneggiato sia contestato alla società ferroviaria che la distanza dal muro del cavalcavia delle rotaie sia minore di quella prescritta dalla legge sui lavori pubblici e dai vigenti regolamenti ferroviariarj; come nulla rileva che la vettura, nella quale viaggiava il danneggiato, sia stata regolarmente approvata dalla competente autorità amministrativa (*r*) . . . . *id.*

3. (S. U.) Sciolto per ragioni disciplinari il corpo degli impiegati daziarj di un comune, non può dagli impiegati licenziati impugnarsi davanti all'autorità giudiziaria il merito del provvedimento amministrativo che li esclude dal servizio . . . . I, 17

4. (S. U.) *a)* E' di competenza dell'autorità giudiziaria la domanda proposta dalla società assuntrice ed esecutrice di opere di bonifica contro il consorzio degli interessati costituito in seguito per la manutenzione delle opere stesse, quando tale domanda non è diretta a modificare la cerchia e lo scopo del consorzio, ma solo ad ottenere, ad opere eseguite, un compenso in relazione all'arricchimento dalla società arrecato ai possidenti colla bonifica, in base al principio *nemo locupletari debet cum alterius iactura* . . . . . . I, 23

5. (S. U.) *b)* Tale domanda è improponibile contro il consorzio, costituito all'unico scopo della manutenzione delle opere di bonifica, e deve essere proposta contro i singoli proprietarj interessati; ma non trova però essa ostacolo nella regiudicata costituita dai provvedimenti amministrativi, coi quali sia stata respinta la richiesta della società assuntrice dell'opera, per la formazione del consorzio fra gl'interessati all'oggetto di concorrere alle opere di bonifica . *id.*

6. E' di competenza dell'autorità giudiziaria, non della giunta provinciale amministrativa in via contenziosa, il conoscere della domanda del medico condotto, che, adducendo di essersi, per tacita riconduzione, rinnovato il contratto di locazione d'opera interceduto col comune, impugni la deliberazione comunale che abbia bandito il concorso per la condotta medica, in quanto tale atto offende il suo diritto civile derivante dalla tacita riconduzione. . . . I, 31

7. (S. U.) Compete azione giudiziaria davanti ai tribunali all'impiegato comunale per far valere il diritto contrattuale attribuitogli dal regolamento sulle pensioni posto in essere per libera convenzione passata tra il comune e i suoi impiegati, e ricusare le condizioni più gravose poste pel conseguimento della pensione in un posteriore regolamento (*r*) . . . . I, 38

8. (S. U). L'autorità giudiziaria è incompetente a pronunciarsi sui danni lamentati da un impiegato dello Stato per essere stato spogliato del suo ufficio, per avere perduto i relativi stipendj e proventi e per non aver potuto compiere gli anni di servizio occorrenti ad ottenere la pensione, dietro provvedimenti disciplinari emanati a suo carico; ma è competente a pronunciare sui danni cagionati allo stesso impiegato dalla pubblica amministrazione, la quale, facendosi sua creditrice, mentre invece risultava sua debitrice, gravò i suoi beni d'ipoteche, gli sospese il pagamento della rendita dei titoli depositati in cauzione del suo ufficio, trattenne l'indennità liquidatagli dalla corte dei conti e procedette in pregiudizio di lui anche ad esecuzione mobiliare (*n*). I, 65

9. (S. U.) E' competente il magistrato a conoscere dei danni provenuti a una

parte dal ritardato pagamento della provvisionale per cui la pubblica amministrazione sia stata condannata in suo favore. . . . . I, 66

10. (S. U.) Il giudicare se l'una o l'altra autorità amministrativa abbia a decidere su di un ricorso contro decreto prefettizio, non è tema che possa sottoporsi all'esame dell'autorità giudiziaria. . . . . I, 129

11. (S. U.) Nel contenuto giuridico dei concetti d'incompetenza e di eccesso di potere in un magistrato non si può comprendere una eccezione d'inammessibilità o di erronea interpretazione e definizione d'un gravame accolto dal giudice stesso. . . . . *id.*

12. (S. U.) Nel definire, se la controversia rientri nella competenza dell'autorità giudiziaria o dell'amministrativa, si deve attendere a quella che è veramente, guardata nella sua sostanza, la materia del contendere, non già a quella che per avventura si faccia apparire con fogge studiate, ingannevoli ed artifiziose (*n*). . . . . *id.*

13. (S. U.) E' di competenza esclusivamente dell'autorità giudiziaria il giudicare della legittimità, o meno, di deliberazioni municipali e di decreti prefettizj, in quanto tali atti abbiano attinenza alla validità di un contratto di appalto stipulato fra un comune e la ditta assuntrice (*n*) . . . . . . *id.*

14. (S. U.) Alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato si può ricorrere per lo annullamento o per la revocazione degli atti o provvedimenti amministrativi, che abbiano per oggetto dei diritti, solo dopo che l'autorità giudiziaria abbia pronunciato la illegittimità degli atti medesimi e la conseguente lesione dei diritti (*n*). . . . . *id.*

15. (S. U). Entra nella competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della domanda di una confraternita, diretta ad ottenere la ricognizione del proprio diritto a provvedere, dentro una cappella posseduta nel cimitero, all'interro dei cadaveri ed alle onoranze funebri per cura e spese sue esclusivamente, e conseguenzialmente che sia dichiarato indebito a suo riguardo il pagamento preteso ed imposto dal municipio a titolo di retribuzione e compenso della spesa da esso sostenuta in occasione del seppellimento e delle funebri onoranze, sia che tale compenso voglia ritenersi a titolo di tassa sia a titolo di corrispettivo di servizio speciale . . . . I, 145

16. (S. U.) Dei limiti imposti dalle leggi alla potestà nei municipj di regolare ed eseguire i servizj di polizia mortuaria, e delle lesioni che un indebito e illegittimo esercizio di essa, o gli atti d'impero possano aver cagionate, ne conosce e giudica su querela dell'offeso l'autorità giudiziaria . . . . . I, 145

17. (S. U.) Nel giudizio di spoglio promosso da un privato contro un consorzio costituito dall'unione od associazione di privati utenti di un'acqua, anche se demaniale, non possono trovare applicazione gli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo, trattandosi di controversia vertente tra privati e su atti e fatti di privati. . . I, 152

18. (S. U.) Solamente contro le turbative di possesso consistenti in fatti o direttamente dell'autorità amministrativa, o indirettamente per esecuzione di atti *jure imperii* della medesima non compete azione possessoria: lo che si traduce nell'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscerne. . . . . *id.*

19. (S. U.) La inalienabilità dei beni di demanio pubblico, onde il possesso di essi non ha effetto giuridico e sono imprescrittibili, esclude che il privato possa allegare l'acquisto, il possesso legittimo e la prescrizione dei beni stessi; ma ciò però non toglie che il privato possa aver diritto o quasi-possesso del diritto di un uso consentito dalla legge sulle cose di pubblico demanio. *id.*

20. (S. U.) La legge 10 agosto 1864 n. 2644, nell'art. 1, vietando le derivazioni di acque pubbliche senza un titolo legittimo o la concessione del governo, ammette i diritti d'uso di tali acque, e nell'art. 24 attribuisce valore ed efficacia di titolo al possesso trentennale anteriore alla promulgazione della legge stessa. . . . . *id.*

21. (S. U.) Trattandosi di spoglio patito nell'uso di un'acqua pubblica non occorre che l'attore esibisca il titolo legittimo della derivazione, non essendo nel giudizio possessorio consentito conoscere se la concessione esista effettivamente, nè essendo il caso dell'esame del titolo *ad colorandam possessionem*, bastando per l'azione di spoglio un possesso qualunque violentemente tolto. I, 153

22. (S. U.) L'art. 124 della legge sulle spese pubbliche ha in mira la tutela dell'interesse pubblico, sul buon regime delle acque pubbliche, e non già le contestazioni di diritto privato che sono sempre di competenza giudiziaria. *id.*

23. (S. U.) Il criterio determinatore delle diverse giurisdizioni, amministrative e giudiziarie, deve attingersi nella

materia della lite così come viene delineata dalla domanda e dalla eccezione *(r)* . . . . I, 178

24. (S. U.) E' di competenza giudiziaria la domanda con cui un agente ferroviario richiede dalla società ferroviaria, dalla quale esso dipende, che, riconosciuto in lui il diritto acquisito al contributo mensile per vestiario in determinate proporzioni, quale fu garantito da una clausola del capitolato facente seguito alle convenzioni ferroviarie del 1884, e che formò patto tra il governo e la società, sia riparata la lesione a tale diritto arrecato dalla società, per effetto di sue istruzioni intese alla riforma della massa-vestiario, coll'indennizzo di quanto la società stessa avrebbe dovuto contribuire dall'epoca di dette istruzioni *(r)* . . . . I, 179

25. (S. U.) Il diritto che il farmacista non piazzato e privilegiato può legittimamente sperimentare davanti l'autorità giudiziaria si restringe e si riduce a esigere che nell'operato di chi apre una nuova farmacia non ricorra alcunchè di illecito e di colposo: ciò che deve ritenersi escluso quando l'apertura della nuova farmacia abbia avuto luogo in seguito a speciale autorizzazione del prefetto *(n)* . . . . I, 181

26. (S. U.) Non è dato all'autorità giudiziaria sindacare l'operato dell'autorità amministrativa all'effetto di definire se questa nell'impartire l'autorizzazione per l'apertura di una nuova farmacia abbia o no tenuto conto dei criterj direttivi a lei suggeriti dalle regie patenti piemontesi del 16 marzo 1839 e del 16 gennaio 1841 e desunti dalla distanza dei luoghi, dalla difficoltà delle comunicazioni e dal cresciuto bisogno per l'aumento della popolazione; come del pari eccede i confini che delimitano la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria il vedere se il provvedimento dell'autorità amministrativa sia stato emesso in osservanza alla procedura tracciata dalla legge *(r)* . . . . . I, 182

27. (S. U.) E' amministrazione pubblica un ente (quale il Banco di Napoli) che ha per fine un interesse collettivo sociale, riconosciuto e curato dallo Stato, quantunque non sia un organo immediato e diretto dell'azione amministrativa di questo, e sebbene contenga commisti ai pubblici anche privati interessi . . . . I, 187

28 (S. U.) Essendo una pubblica amministrazione quella del Banco di Napoli, non può appartenere all'autorità giudiziaria ordinaria di giudicare se bene o male sia stato destituito uno di essi e quando la destituzione ne sia avvenuta per motivi di disciplina *(r)*. I, 187

29. (S. U.) Una volta sollevata dalla pubblica amministrazione e sottoposta al giudizio della corte di cassazione l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, non è più dato rinunziare all'eccezione medesima, che è relativa a difetto assoluto di giurisdizione e può sollevarsi anche d'ufficio . . . . I, 193

30. (S. U.) La competenza giudiziaria non può venir meno pel fatto che l'attore abbia provocato ed ottenuto contemporaneamente all'esperimento dell'azione giudiziale provvedimenti amministrativi . . . . I, 205

31 (S. U.) E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere del ricorso elevato dal contribuente contro il comune, motivato dall'aver questo aumentata la sovraimposta fondiaria oltre i limiti consentiti dalla legge, allo scopo di potere allogare in bilancio molte spese di lusso . . . . I, 207

32. (S. U.) Impugnata per incompetenza ed eccesso di potere la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, colla quale siasi respinto il ricorso del sanitario contro il suo licenziamento decretato dal comune in esercizio della facoltà concessagli dall'art. 16 della legge sanitaria 22 dicembre 1888. per impedire cioè che, pel decorso del triennio senza diffidamento contrario, la nomina acquistasse carattere di stabilità, non può davanti la corte di cassazione sostenersi di avere il sanitario altrimenti acquistato il diritto alla stabilità della nomina in base, sia al capitolato d'oneri, sia al regolamento sulle pensioni, essendo questa una questione nuova non proposta nè discussa davanti al supremo magistrato amministrativo . . . . I, 211

33. (S. U.) E' di competenza dell'autorità giudiziaria, non della IV Sezione del Consiglio di Stato, il ricorso proposto dal ricevitore del dazio di un consorzio di comuni contro il decreto prefettizio che abbia approvata la iscrizione del ricorrente negli stati metrici dei diversi comuni del consorzio, ove il ricorso affermi leso il diritto civile patrimoniale del ricorrente, per essere stato esso illegalmente assoggettato alla tassa di verificazione metrica anche nei comuni consorziati, mentre ad essa doveva solo sottostare, per la legge metrica del 23 agosto 1890, nella sede principale del consorzio dove aveva l'ufficio . I, 217

34. (S. U.) Revocato per decreto ministeriale, in seguito a reclamo, il licenziamento dato dal comune per ra-

gioni disciplinari al maestro comunale, ben può questi far valere il suo diritto al risarcimento dei danni davanti all'autorità giudiziaria . . . . . . I, 219

35. (S. U.) Per oggetto della domanda, a senso e nei fini dell'art. 4 della legge 31 marzo 1877 n. 3761, non intendesi unicamente ciò che dell'istituito giudizio appare ed è la conseguenza ultima nell'interesse dell'attore, ma è nell'oggetto compenetrata e ne fa parte la ragione o causa della domanda, quando la oppugnata ricognizione del diritto si provochi, e questa debba precedere e venir dichiarata espressamente come ragione di quanto il giudice attribuisce . . . . I, 224

36. (S. U.) E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda con cui l'attore chiede esser riconosciuto in lui il diritto di venir considerato funzionario in disponibilità, o a disposizione del ministero, del posto di direttore del Banco di Napoli per un dato pèriodo di tempo, ed esser dichiarato l'obbligo del ministero di considerarlo tale e conseguentemente di provvedere sull'assegno annesso (*r*) . . . . . *id.*

37. (S. U.) Qualora, propostosi ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato contro un decreto reale il quale abbia concentrato un lascito di beneficenza che si sostiene non soggetto a concentramento, sorga controversia sulla natura giuridica del lascito, e si tratti di decidere se il medesimo debba considerarsi come semplice legato *cum onere*, ovvero come ente autonomo di pubblica beneficenza, manca la stessa Quarta Sezione della potestà di pronunziare su di tale quistione di diritto civile, la quale si concreta nella discussione di veri e proprj diritti personali e patrimoniali posti sotto la tutela dell'autorità giudiziaria; e qualora, invece, essa Quarta Sezione abbia pronunciato, deve la sua decisione venir annullata dalla corte di cassazione (*n*) . . . . I, 225

38. (S. U.) In tema di competenza le sezioni unite della corte di cassazione di Roma hanno pienezza di giurisdizione anche per istituire indagini di fatto. I, 258

39. (S. U.) Il criterio legittimo e precipuo per determinare il confine delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa dipende dall'esame diligente dell'indole delle cose domandate, essendo la domanda, esattamente interpretata nel suo scopo vero e finale, quella che designa la natura dell'oggetto sul quale si provoca la giurisdizione del giudice, e che indica e determina la materia sulla quale si contende . . . . I, 258

40. (S. U.) E' di competenza giudiziaria il ricorso prodotto dall'amministratore di una scuola di agricoltura pratica, di fondazione privata, col quale si chiede dichiararsi non competere ad un dato membro di far parte dell'amministrazione della scuola; non potere, giusta lo statuto della scuola e la legge, il detto membro assumere la qualità di presidente dell'amministrazione, e redigere verbali fuori della sede dell'amministrazione stessa, e senza il suo segretario, ed inibirsi al convenuto qualunque atto importante molestia al consiglio di amministrazione della scuola, nella esplicazione delle sue funzioni . . . . *id.*

41. (S. U.) Non all'autorità giudiziaria, ma alla IV Sezione del Consiglio di Stato, spetta conoscere del ricorso dell'esattore contro la decisione emessa dal ministero delle finanze, in base all'art. 100 della legge 20 aprile 1871, fra l'esattore medesimo ed il ricevitore provinciale, e colla quale sia stato revocato il provvedimento del prefetto annullante l'intimazione fatta dal ricevitore all'esattore di versare entro cinque giorni la rimanenza dei residui del precedente quinquennio affidatigli in riscossione, con la comminatoria della vendita della cauzione . . . . I, 261

42. (S. U.) In materia governata da leggi speciali la competenza amministrativa, espressamente voluta dal legislatore per determinate controversie, non viene meno solo perchè le controversie stesse involgano anche rapporti *di mio e di tuo*, di debito o di credito, o di modalità del rapporto giuridico, e perciò diritti civili . . . . . . I, 262

43. Spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria il conoscere dell'esistenza del diritto contrattuale allegato dai medici primarj di un ospedale ad essere mantenuti nel loro ufficio, nonostante la riforma degli organici legittimamente deliberata dall'autorità amministrativa, e la lamentata lesione del diritto medesimo per opera dell'impugnata deliberazione di licenziamento dato dall'amministrazione degli istituti ospitalieri. I, 268

44. Il contratto di locazione di opera che intercede fra i privati e le pubbliche amministrazioni, considerate come corpi morali, è sempre influenzato da un elemento di pubblico interesse che ne modifica l'essenza . . . . . . *id.*

45. I provvedimenti del consiglio di amministrazione degli istituti ospitalieri per la riforma dell'organico e la ridu-

zione del personale possono essere impugnati avanti la giunta provinciale amministrativa, anche in sede contenziosa, al solo effetto però di dimostrare che furono presi senza rispettare le forme stabilite dalla legge e non avevano essi in realtà lo scopo di provvedere al pubblico servizio e curare un più utile assestamento dell'opera pia . . . I, 268

46. (S. U.) In tema di esecuzione per debito d'imposta è incompetente l'autorità giudiziaria a pronunziare sulla domanda dei danni, quando questa sia proposta come incidente di esecuzione ed abbia per necessaria premessa quella della nullità degli atti esecutivi in corso . . . . I, 271

47. (S. U.) La domanda dei danni può solo essere proposta dinanzi all'autorità giudiziaria in linea principale in giudizio di cognizione, dopo il compimento della esecuzione . . . . *id.*

48. (S. U.) La legge barracellare 22 maggio 1853 è rimasta in vigore come legge speciale per l'isola di Sardegna, diretta ad impedire i danni del pascolo e dei furti; e quindi non è venuta a meno la giurisdizione speciale che in forza di quella legge è al sindaco deferita I, 293

49. (S. U.) Il diritto di tentura dovuto alla compagnia barracellare non corrisponde a salario, il quale giuridicamente indica una retribuzione per opera commessa, mentre la tentura implica il concetto di una pena, in correlazione ad una contravvenzione ad una legge speciale. . . . . *id.*

50. (S. U.) Trattandosi di diritto di tentura e non di salario per somma non eccedente le lire 100, competente in forza della legge speciale a conoscere della domanda di pagamento è in primo grado il sindaco, ed in appello il pretore. *id.*

51. (S. U.) Per decidere se sopra una data domanda sia competente a provvedere l'autorità giudiziaria deve aversi riguardo all'oggetto della domanda stessa . . . . I, 295

52. (S. U.) E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere delle controversie d'indole tecnica che, in materia di opere comunali siano proposte dall'appaltatore in corso di esecuzione dell'opera, prima del collaudo . . . . *id.*

53. (S. U.) E' di competenza dell'autorità giudiziaria l'azione spiegata dall'esercente l'industria di pubblico pesatore per patita lesione del suo diritto civile all'esercizio dell'industria predetta, derivatagli dal divieto fatto dal comune a chicchessia di pesare, su richiesta dei commercianti, determinati generi, fuori dei luoghi del mercato. I, 300

54. (S. U.) Spetta all'autorità giudiziaria interpretare la disposizione del regolamento comunale, vietante a chicchessia di tenere in servizio del pubblico alcun peso od alcuna misura pubblica per determinati generi, allo scopo di conoscere se nella sua applicazione siasi ecceduto ledendo il diritto civile del privato esercente l'industria o professione del peso pubblico, in relazione all'indennizzo dei danni dallo stesso esercente reclamati; come pure decidere dell'influenza nel giudizio civile del giudicato penale, col quale siasi dichiarato non esistere nel fatto dell'esercente il pubblico peso contravvenzione alla predetta disposizione del regolamento comunale . . . . I, 300

55. (S. U.) In tema di opere compiute dall'amministrazione pubblica nell'interesse di una bonifica e pel buon regime delle acque, l'autorità giudiziaria

a) è incompetente: 1° a disporre perizie che indichino le opere necessarie ad immettere in un corso di acque, anche se private, la quantità di queste occorrente agli usi del loro proprietario, se possano gli ordinati mezzi istruttorj menare alla conseguenza di disfare l'operato della pubblica amministrazione; 2° a pronunciare sulla domanda del conseguente risarcimento di danni nei sensi dell'art. 1151 del codice civile. I, 302

56. (S. U.) *b)* è competente a giudicare sulla indennità garantita al privato proprietario delle acque dalla legge sull'espropriazione per pubblica utilità, e perciò se ricorrano in concreto le condizioni di diritto e di fatto della indennità stessa, di cui la domanda può ritenersi contenuta in quella più ampia del risarcimento dei danni, nei sensi dell'art. 1151 del codice civile. . I, 304

57. (S. U.) E' competente la sola autorità amministrativa a conoscere delle controversie relative al carico e alla ripartizione delle spese occorse per eseguire alcuni lavori di restauro ad un'opera idraulica fra le persone che compongono un consorzio istituitosi per la manutenzione dell'opera stessa; anche se detta cognizione implichi il giudizio sulla esistenza o meno di una consuetudine che ponga a carico di determinate persone i lavori in quistione, salvo sempre le azioni per eventuali risarcimenti di danni da esercitarsi avanti l'autorità giudiziaria. . . . . I, 306

58. (S. U.) Le decisioni di merito sopra tutte le controversie che sorgono in materia di pedaggi, sia che si riferiscano ai titoli che li hanno costituiti, sia alle condizioni che ne rendono legit-

timo l'esercizio e sia alle leggi che ne governano la durata, sono attribuite e riserbate alla IV Sezione del Consiglio di Stato. . . . . I, 311

59. (S. U.) All'autorità giudiziaria non compete, neppure in giudizio su azione per danni temuti, di accertare sia le condizioni dei ripari, degli argini e di qualunque altra opera fatta entro l'alveo o contro le sponde di un fiume, sia i danni che ne possano derivare a un privato, il quale per un suo stabilimento derivi le acque dallo stesso fiume per mezzo di un canale; nè di ordinare la costruzione delle opere necessarie ad evitarli in avvenire . . . . . I, 312

60. (S. U.) Se dalle opere disposte in via amministrativa pel governo delle acque pubbliche allo scopo di evitar danni temuti, o dalla mancanza di esse, derivi danno ai diritti di un privato, questi può domandarne il risarcimento avanti l'autorità giudiziaria ordinaria. *id.*

61. (S. U.) Alla Corte Suprema di Cassazione in materia di competenza, se giudiziaria o amministrativa, non è vietato di rilevare, ai fini di questa, la natura e la estensione delle dichiarazioni contrattuali . . . . *id.*

62. (S. U.) E' incompetente il potere giudiziario ad emettere apprezzamenti su di quanto rientra nel bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione (nella specie, di un comune) e trarre dall'esame della qualità e della importanza relativa delle spese ivi ordinate norme e giudizi per dichiarare obbligatoria o non una spesa per la stessa amministrazione . . . . I, 315

63. (S. U.) Non invade il campo della giurisdizione amministrativa il magistrato che dispone una perizia delle opere da eseguirsi in un teatro del comune e quali esso si è obbligato contrattualmente di eseguire in corrispettivo di determinato canone a pagarglisi dai privati proprietarj dei palchi nello stesso teatro, allo scopo di accertare la spesa occorrente in relazione al valore e alla estensione del patto convenzionale . . . . *id.*

64. (S. U.) Le opere eseguite in un corso di acque pubbliche formano, in caso di contestazione, materia di competenza dell'autorità giudiziaria, quando non rappresentino il fatto della pubblica amministrazione che le abbia deliberate ed ordinate nel fine di provvedere ad un interesse generale, ma sieno invece il fatto di un privato che, costruendole, intende esercitare un suo diritto particolare e provvedere allo sviluppo e incremento della sua proprietà. . I, 316

65. (S. U.) In tema di competenza la Corte di Cassazione di Roma ha potestà di valutare gli atti e documenti della causa sui quali la competenza o incompetenza si fonda; e la pronunzia che sul punto della competenza viene emessa costituisce un vero giudicato che in diritto e in fatto investe il giudice dichiarato competente della potestà di giudicare in merito . . . . . I, 320

66. (S. U.) Riconosciuta dalla corte di cassazione proponibile l'azione giudiziaria, ed annullata la sentenza d'appello, deve rinviarsi la causa al magistrato di primo grado quando in prima istanza siasi pronunziato soltanto sulla competenza. . . . . *id.*

67. (S. U.) E' di competenza dell'autorità giudiziaria la dimanda di un privato e del sindaco del suo comune, i quali, fondandosi su di un testamento e sulla relativa interpretazione, tendono a fare dichiarare il niun diritto di un giovane, che si eccepisce nativo di un altro comune, a concorrere ad un posto vacante di studio istituito con quel testamento per giovani forniti di determinati requisiti, quantunque l'autorità medesima sia incompetente a pronunziare sulla conseguenziale dimanda di nullità e revoca dell'atto amministrativo. I, 323

68. (S. U.) La controversia elevata da un ospedale civico, il quale domanda a un comune il rimborso delle spese fatte per ricoverare e curare alcuni ammalati appartenenti al comune stesso, esercitando così l'azione civile di gestione di negozio fatta per conto e nell'interesse del comune medesimo, è di competenza dell'autorità giudiziaria. . . . I, 324

69. (S. U.) E' competente l'autorità giudiziaria sopra le azioni per rifazione di danni che siano stati conseguenza di un atto amministrativo, quando la bontà e opportunità dell'atto non vengano in discussione e non si presentino preliminare e indispensabile esame per conoscere e pronunziare sulla domanda. I, 325

70. (S. U.) Se per fiero temporale le acque piovute, allagando una strada, invadano un locale privato, il proprietario di questo può convenire avanti il magistrato ordinario il municipio che con la riforma eseguita nella sistemazione delle fogne ha dato causa diretta al danno lamentato dall'attore, e chiedere perizia allo scopo limitato di accertare tale rapporto di causa ad effetto, senza entrare però nel diverso merito del se dette opere siansi eseguite con tutte le cautele che l'arte consigliava e se riuscissero utili a tutta la cittadinanza . . . . *id.*

71. (S. U.) E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere della domanda d'indennizzo promossa dal privato proprietario di fabbricati per danni che voglionsi a questi derivati dalla omessa esecuzione di opere da parte dell'amministrazione comunale, sia che trattisi di spese semplicemente progettate e non eseguite, sia che trattisi di opere da restaurarsi, perchè detoriate e rese inabili a produrre i loro effetti dal lungo decorso del tempo . . . . . . I, 329

72. (S. U.) Avendo i giudici di primo grado conosciuto soltanto della quistione di competenza, e dichiarato l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, devono i giudici di secondo grado limitarsi essi pure a conoscere della quistione suddetta ed astenersi dal conoscere del merito e pronunziar sul medesimo, onde non spogliare le parti della garanzia del doppio esame . . . . *id.*

73. (S. U.) Se è vero che nelle quistioni che attengono alla separazione dei poteri il merito si compenetra sempre nella quistione di competenza, è vero ancora che mediante la pronunzia sulla questione di competenza non può essere pregiudicato il merito della causa, dovendo il giudice, che statuisce sulla competenza, conoscer del merito soltanto per incidente e nei limiti strettamente necessarj per porsi in grado di emettere la sua statuizione . . . *id.*

74. (S. U.) Non è competente la giunta provinciale amministrativa, ma l'autorità giudiziaria, a esaminare una controversia nella quale un ex-impiegato tende a far riconoscere il diritto che egli crede di avere acquistato, secondo i regolamenti del comune da cui dipendeva, ad un'annua pensione a carico di questo . . . . I, 334

75. (S. U.) Dispostosi per misura di pubblica salute e per diritto d'impero dalla competente autorità amministrativa che la foce di un lago, nel quale si esercita il diritto di pesca, debba restar permanentemente aperta, se, a conciliare l'interesse pubblico con quello del concesssionario del diritto di pesca, è a questi consentito dall'autorità amministrativa di chiudere la foce con ponte mobile durante il periodo della pesca, a condizione che a sua cura e spesa sia mantenuto permanentemente apposito guardiano per la manovra dei portelloni, l'impugnativa di questo obbligo, a cui venne subordinata la concessione di chiusura durante l'epoca della pesca, involge l'esame circa la lesione di un diritto del concessionario e non esce perciò dall'orbita della competenza giudiziaria . . . . I, 335

76. (S. U.) Ai termini dell'art. 4 della legge 31 marzo 1877, ciò che deve determinare a decidere se l'autorità giudiziaria sia o no competente è l'oggetto della domanda, non l'eccezione, salvo che questa si compenetri nell'oggetto della domanda in modo essenziale ed imprescindibile, ed in questa ipotesi:

a) o si sospende di giudicare della domanda fino a che l'eccezione non venga prima decisa dall'autorità competente a giudicare di essa;

b) ovvero la competenza della eccezione trae a sè quella dell'oggetto della domanda;

in ogni altra ipotesi la competenza a giudicare dell'eccezione appartiene all'autorità competente a giudicare dell'oggetto della domanda . . . . . I, 345

77. (S. U.) E' di competenza dell'autorità giudiziaria, in quanto trattasi di rivendicazione di un mero diritto civile, la domanda con cui l'attore chiede dichiararsi spettargli il condominio su di una via che assume chiusa dal convenuto e di natura vicinale privata od anche soggetta ad uso pubblico, ed in conseguenza ordinarsi la ripristinazione del passaggio chiuso . . . . . I, 346

78. (S. U.) L'ordinanza di un sindaco, emessa in base a un regolamento edilizio debitamente approvato e diretta ad impedire che un affresco di valore artistico, e appartenente a un privato, sia alterato nello stato in cui trovasi senza il consenso del ministero della pubblica istruzione, è atto d'impero e di governo che sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria, anche riguardo all'ammessibilità e pertinenza della conseguente azione di danno . . . I, 363

79. (S. U.) E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere e giudicare della domanda d'indennità fatta da un maestro comunale contro il comune, in seguito ad un voto del consiglio comunale che avea determinato il consiglio provinciale scolastico a negargli l'attestato di lodevole servizio, specialmente se il deliberato dei due consigli sia stato annullato da decreto ministeriale . I, 367

80. (S. U.) La IV Sezione del Consiglio di Stato non è competente a conoscere della controversia nella quale s'impugna una sentenza come cosa giudicata, e si dice per ciò leso il diritto privato, ma è competente l'autorità giudiziaria . . . . I, 391

81. (S. U.) E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere della validità o meno

della fondazione di un ente eretto a corpo morale . . . . I, 391

82. (S. U.) Rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria il giudizio sulla legalità o meno di un decreto che erigeva un ente a corpo morale, e sul potere chiamato ad erigerlo . . . . *id.*

83. (S. U.) Se si muova ad un atto amministrativo, che erigeva un ente a corpo morale, l'accusa di aver modificato profondamente il testamento di colui che aveva fondato l'istituto, e questa accusa si faccia, non già sotto il punto di vista della legalità dell'atto, ma a nome dell'interesse che potrebbero avere i parenti del fondatore a veder rispettata la volontà del defunto, competente a conoscerne è l'autorità amministrativa . . . . I, 392

84. (S. U.) Spetta all'autorità giudiziaria il decidere se un atto amministrativo siasi o no uniformato alla legge sulle tasse di registro. . . . . . *id.*

85. (S. U.) E' di competenza dell'autorità giudiziaria la quistione, che sorge fra un comune e un insegnante, se questi, in base a deliberazioni comunali, accampa un diritto perfetto ad avere la nomina di professore nel ginnasio dello stesso comune, dopo di essere stato per qualche anno prescelto al controverso insegnamento . . . . I, 400

86. (S. U.) Il magistrato ordinario è incompetente a decidere se e quali fra i mobili che arredano le sale di un fabbricato di uso pubblico (nella specie, di un palazzo municipale) eccedano il pubblico bisogno, e siano perciò pignorabili e vendibili all'incanto . . . I, 403

87. (S. U.) E' di competenza dell'aurità giudiziaria il conoscere della nullità di un decreto ministeriale che licenziava un impiegato ferroviario, il quale sostenga di avere acquistato il diritto a non essere licenziato dal governo in virtù della legge sulle convenzioni ferroviarie e del capitolato relativo; come pure è di competenza della stessa autorità il decidere se alla domanda di nullità avanzata dall'impiegato medesimo debba prender parte la società cessionaria delle ferrovie, al servizio della quale esso passò temporaneamente in esecuzione di detta legge ed a norma di detto capitolato. . . . . . I, 403

88. E' competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere e decidere fra due comuni contendenti quale sia obbligato a rimborsare ad una congregazione di carità le spese di spedalità sostenute dalla medesima pel ricovero di un indigente . . . . I, 418

89. Per l'art. 80 della legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza, mentre è commesso alla giunta provinciale amministrativa di provvedere nel caso di controversia al pagamento delle spese di spedalità con effetto esecutivo immediato, è fatta salva, a chi credesse essere leso nel proprio diritto, la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, ove vi sia materia di competenza dei tribunali ordinarj. . . . . I, 418

90. (S. U.) E' di competenza dell'autorità giudiziaria il dichiarare tenuto un comune al rimborso ad una congregazione di carità delle spese di spedalità dalla medesima sostenute per avere dovuto accogliere di urgenza e curare nel proprio ospedale una persona malata avente il domicilio di soccorso in detto comune . . . . I, 419

91. (S. U.) Gli atti emessi dal potere esecutivo entro i limiti della sua potestà per mantenere il buon regime delle acque pubbliche (nella specie, fissazione delle sponde variabili di un fiume), sono atti d'imperio, avverso i quali non compete azione giudiziaria, ma soltanto, dopo la legge del 1890, è aperta anche in merito la via contenzioso-amministrativa avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato . . . . I, 420

92. (S. U.) Dove esiste una speciale giurisdizione amministrativa, non può, oltre che per principio generale di diritto, anche per la espressa dichiarazione fattane dall'art. 12 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, coesistere la competenza di altra qualsiasi autorità . . . . *id.*

93. (S. U.) La competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato si estende pienamente anche alla forma, oltre che alla sostanza, degli atti amministrativi relativi al buon regime delle acque pubbliche. . . . . *id.*

94. (S. U.) La competenza dell'autorità giudiziaria circa la forma degli atti amministrativi in genere, in tanto può stare, in quanto sussista la competenza sul diritto rivestito di quella forma che si dice nulla . . . . *id.*

95. (S. U.) Il caso di un atto amministrativo legittimo, che fissa le sponde variabili di un fiume, non rientra, ai fini del diritto d'indennità, nei casi previsti dagli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo del 1865 . . *id.*

96. (S. U.) L'autorità giudiziaria è pienamente competente a riconoscere e valutare l'efficacia di una deliberazione del consiglio comunale che destituiva un impiegato, non ostante che tale delibe-

razione potesse ancora essere impugnata avanti la giunta provinciale amministrativa . . . . I, 425

97. (S. U.) Impugnatasi da un medico condotto siccome inefficace una deliberazione del consiglio comunale, con cui esso veniva licenziato, perchè non intimatogli il licenziamento almeno tre mesi prima della scadenza pattuita nel contratto di nomina, è competente l'autorità giudiziaria a conoscere dei relativi diritti e obbligazioni dipendenti dalla suddetta locazione di opera . . I, 438

98. (S. U.) Per definire, agli effetti della competenza, la vera e intrinseca natura di una dimanda, non deve attendersi unicamente alla sua formola terminativa (*petitum*), ma ancora al titolo su cui essa è fondata (*causa petendi*) . . . . I, 440

99. (S. U.) Quando s'insorge contro un provvedimento amministrativo dicendolo lesivo, non già di un semplice interesse sfornito di azione, ma di un diritto perfetto, la competenza a conoscere della legittima esistenza, o meno, di cotesto diritto e dell'avvenuta sua lesione, risiede soltanto nell' autorità giudiziaria. . . . . *id.*

100. (S. U.) Quando con decreto del ministro dei lavori pubblici un impiegato straordinario addetto alla costruzione delle strade ferrate sia stato licenziato per non essere più necessaria l'opera sua, e questi insorga contro tale provvedimento dicendolo lesivo del proprio diritto in base alle leggi per le quali il governo avrebbe dovuto cedere il personale degli impiegati straordinarj alle società concessionarie delle strade ferrate e più particolarmente all'art. 82 del capitolato annesso alle convenzioni ferroviarie del 1885, l'autorità giudiziaria è competente a definire se il provvedimento del governo leda o meno il diritto del ricorrente, e vi sia o no luogo a risarcimento di danni e interessi; salvo, però, il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per la revocazione o l'annullamento dell'impugnato decreto. . . . . *id.*

101. (S. U.) Se un privato, cui il sindaco abbia ordinato l'abbattimento delle piante esistenti su di una via segnata nello elenco delle comunali, deduca che la via stessa sia di esclusiva sua proprietà e quindi sottratta alla polizia amministrativa, la quistione così sollevata rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria . . . . I, 441

102. (S. U.) Non la giunta provinciale amministrativa, ma l'autorità giudiziaria è competente a pronunziare sulla controversia insorta fra un impiegato comunale licenziato, il quale contro il provvedimento a suo carico intenda di far valere titoli pei quali dice di aver acquistato diritto alla stabilità dell'impiego e anche alla pensione, e un comune che afferma la esistenza di un contratto con lo stesso impiegato . I, 447

103. (S. U.) L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere del reclamo di un insegnante in iscuole pareggiate alle governative, il quale sia stato licenziato unicamente perchè non fornito dei titoli richiesti dai regolamenti della pubblica istruzione . . . . I, 452

104. (S. U.) Ogni quistione di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa è deferita esclusivamente alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma, la decisione della quale deve costituire giudicato irrevocabile sulla competenza . . I, 462

105. (S. U.) Quando una congregazione di carità, propugnando la sua personalità autonoma e di ente conservato, e il suo diritto di proprietà e di amministrazione sopra i beni costituenti il suo patrimonio privato, nonchè la inefficacia degli atti di autorità amministrativa emanati contro il suo titolo di fondazione, non abbia chiesto la revoca o la modifica degli atti menzionati, ma siasi limitata a denunziare la lesione di un diritto civile e patrimoniale, vi ha competenza a decidere dell'autorità giudiziaria, comunque nella quistione sollevata sia interessata l'autorità amministrativa, e siano stati emanati provvedimenti dal potere esecutivo. . I, 469

106. (S. U.) La controversia sollevata da un ospedale e tendente a rinfrancarsi della spesa di spedalità occorsa ad urgenza pel ricovero, mantenimento e cura di un indigente, da parte del comune ove l'indigente malato ha il suo domicilio di soccorso, è, non solo per indole propria, ma anche per disposizione della legge speciale del 17 luglio 1890, di competenza dell'autorità giudiziaria . . . . I. 471

107. (S. U) Per definire, agli effetti della competenza, la vera ed intrinseca natura di una domanda, non deve attendersi unicamente al *petitum*, ma anche alla *causa petendi* . . . . I. 472

108. (S. U.) Quando si insorga contro un provvedimento dell'autorità amministrativa, lesivo non già di un semplice interesse sfornito di azione, ma di un diritto perfetto, a conoscere della legittima esistenza o meno di questo diritto è competente l'autorità giudiziaria, salvo poi il ricorso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato per ottenerne l'annullamento dell'atto . . . . . I, 472

109. (S. U.) Dell'opposizione ad un decreto del sindaco, con cui si ordina la sospensione di lavori intrapresi sul suolo pubblico, quando si disputi anche della proprietà del suolo stesso, è competente a conoscere l'autorità giudiziazia . . . . I, 474

110. Se i giudici di merito abbiano ritenuta la incompetenza del pretore a sospendere la vendita di un immobile nel procedimento di esecuzione pel pagamento di un debito di imposta, secondo l'art. 63 della legge del 20 aprile 1871, e il ricorrente invece abbia sempre sostenuto e sostenga col ricorso che sia competente solo il prefetto a sospendere con sua ordinanza gli atti esecutivi, si ha un conflitto di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, che è devoluto esclusivamente alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma. . . . I, 476

111. (S. U.) Trattandosi unicamente di stabilire se i malati poveri, accolti di urgenza e ricoverati in un ospedale, avessero il proprio domicilio di soccorso piuttosto nell'uno che nell'altro comune, è incompetente a decidere l'autorita giudiziaria, e contro le deliberazioni emesse in proposito dalla giunta provinciale amministrativa si può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato . . . . I, 490

112. (S. U.) *a*) Quando non si controverte su l'esistenza, i caratteri o comunque lo stato giuridico di un istituto giuridico già qualificato dal fondatore *monte di beneficenza* e già eretto con tal denominazione a corpo morale, ma si impugna solo il concentramento per ragioni di convenienza e di opportunità, sostenendosi che tale provvedimento toglierebbe almeno in parte i beneficj che il fondatore volle conferire a determinata classe di abitanti, si versa in materia che sfugge assolutamente all'esame dell'autorità giudiziaria e che invece è esclusivamente deferita all'autorità amministrativa . . . . I, 493

113. (S. U.) *b*) Anche mantenendosi il decretato concentramento, rimane illesa a chiunque possa competere l'azione *ex testamento* e la facoltà di proporla all'autorità competente. . . . . . *id.*

114. E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere della controversia relativa al rimborso di alcune spese di spedalità, domandato da un ospedale contro di un comune, e da questo contrastato in base ad una consuetudine che invoca a suo favore . . . I, 499

115. (S. U.) Le controversie intorno alla legittimità di eccedenza della sovrimposta fondiaria stabilita a favore dei comuni dalla legge del 23 luglio 1894, anche dopo la formazione dei ruoli, se pure non limitate alla semplice tutela dell'interesse, ma estese alla difesa di un diritto che si pretende violato, sono di competenza della giunta provinciale amministrativa e, in via di gravame dai pronunciati di questa, della IV Sezione del Consiglio di Stato . I, 500

116. (S. U.) Rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria il concedere il possesso dei beni dotalizj di un'opera pia dichiarata autonoma con un precedente giudicato, e concentrata nell'amministrazione della congregazione di carità, attrice . . . . I, 502

117. (S. U.) E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere di una controversia relativa al diritto o meno che, in forza di un contratto di concessione di acque minerali ad un privato, possa avere il comune concedente a nominare un medico onorario per dette acque. I, 516

118 (S. U.) La corte di cassazione non può giudicare sul ricorso per incompetenza dell'autorità giudiziaria, prodotto da una delle parti, se l'eccezione d'incompetenza sia stata discussa e decisa dal giudice di prima istanza con sentenza passata in giudicato . I, 525

119. (S. U.) Non vi è conflitto fra autorità giudiziaria e amministrativa quando il magistrato di merito adito per la condanna di una delle parti dichiara che non può emettere la condanna se l'attore non presenta una dichiarazione dell'autorità amministrativa, e questa, quindi adita, non si dichiara incompetente ad emettere quella dichiarazione, ma per ragioni di merito decreta di non essere luogo a provvedere allo stato sulla contestazione. . . . . . I, 539

120 (S. U.) Il magistrato adito da chi domanda il pagamento di un credito per lavori compiuti a vantaggio di un'opera pia giustamente prescrive che l'istante si provveda della relativa declaratoria sul conto innanzi alla competente autorità amministrativa . . . . . . *id.*

121. (S. U.) Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma sono chiamate a giudicare i conflitti e le quistioni di competenza che sorgono fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, e non i conflitti e le quistioni di competenza che per avventura abbiano luogo fra una autorità o giurisdizione amministrativa da una parte ed il governo od il potere esecutivo dall'altra. . . . . I, 549

122. (S. U.) E' inammissibile il ricorso presentato alle sezioni unite della Cassazione di Roma per risolvere una contestazione fra il governo rappresentato dal ministero dell'interno e la IV Sezione del Consiglio di Stato, facendosi quistione se spetti al governo o alla autorità amministrativa ossia al Consiglio di Stato, il vagliare e decidere se una parte di territorio comunale abbia, oppur no, i caratteri proprj di una vera frazione o borgata prevista dall'art. 17 della legge comunale e provinciale. I, 549

123. (S. U.) Non è competente la giunta provinciale amministrativa in primo grado e la corte dei conti in appello, ma lo sono i tribunali ordinarj, allorchè si tratti di conoscere, non già delle responsabilità puramente contabili degli amministratori di un'opera pia per avere ordinato spese senza autorizzazione, ma delle responsabilità da essi incontrate per avere disposto erogazioni di somme vietate dallo statuto . . I, 552

124. L'improponibiiità di una azione davanti l'autorità giudiziaria va equiparata a difetto di giurisdizione . II, 411

125. E' insita la questione di competenza dell'autorità giudiziaria, da risolversi dalle sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma, giusta il disposto dell'art. 5 della legge del 31 marzo 1877 n. 3761, nella domanda con cui dal concessionario per la costruzione di una linea ferroviaria, lamentandosi l'inosservanza delle norme della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e male applicata la decadenza ai termini dell'art. 255 della legge sulle opere pubbliche, si chiegga la restituzione dell'esercizio della linea stessa già aperta al pubblico servizio. *id.*

V. *Acque pubbliche; Comizio agrario; Demanj; Lavori pubblici; Servitù civiche; Società di mutuo soccorso; Società di tiro a segno; Spese giudiziali; Strade e vie private; Strade e vie pubbliche; Tassa-Ricchezza mobile; Tassa-Polveri piriche; Tassa-Fondiaria.*

Competenza per connessione

Indole della causa 3.
Registro (Ricevitori del) 1, 2.
Riunione delle cause (Regole sulla) 3
Tasse di registro 1.
Transazione sopra eredità 1.
Usufrutto (Riunione di) 1.

1. Si devono riunire per ragione di connessione due controversie, in una delle quali si domanda dal ricevitore del registro una tassa suppletiva per trasferimento contrattuale in seguito a transazione intervenuta sopra un'eredità, e nell'altra si domanda dallo stesso ricevitore una tassa principale per essersi riunita, in forza di detta transazione, la nuda proprietà all'usufrutto . . . . I, 554

2. Gli ufficj di due diversi ricevitori del registro non costituiscono, agli effetti della competenza, che due rami di una stessa amministrazione . . . *id.*

3. Non trovandosi scritte nel codice di procedura espresse regole intorno alla riunione delle cause per connessità o litispendenza, deve il giudice, guardando all'indole della causa, e se per esse siano stabilite forme o termini diversi, decidere della convenienza o non della loro riunione . . . . II, 291

Competenza per materia

Bestiame (Pascolo del) 18.
Cosa giudicata 13.
Eccezioni 13, 16.
Entrata patrimoniale 18.
Esame di ufficio 13.
Esattore 11, 14. 17.
Esecuzione fiscale 14, 15.
Forme procedurali 7.
Giudizio (Capacità delle parti a stare in) 12.
Imposte 2, 3, 5, 6. 7, 9, 10, 14, 15. 17, 18.
Locazione 16.
Locazione d'opera 3.
Mobili (Separazione di) 4.
Pascolo (Fida del) 18.
Pretore 1, 4, 8, 14, 15, 16, 18.
Privilegio 4, 5, 6, 15.
Procedura 10.
Proprietà (Quistione di) 9.
Sfratto 16.
Solidarietà 5.
Tassa-Dazio consumo 3.
Tassa-Registro 1.
Tassa-Ricchezza mobile 4, 8.
Tribunale 4, 11, 15, 17.

1. Cessa la competenza del pretore sull'azione tra privati per la restituzione di somma antistata per la registrazione di un contratto, quando per le eccezioni del convenuto sia il pretore chiamato a trattare una quistione importante interpretazione di legge di tassa,

sebbene tale quistione sia agitata, non tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, ma tra privato e privato . . . . I, 30

2. *a)* Nel definire la competenza in tema di imposte deve aversi riguardo alla materia per se stessa delle medesime, indipendentemente da chi le esige e dalle modalità di esecuzione; e nella materia d'imposte vanno comprese, non soltanto le questioni relative al diritto d'imporre ed alla sua misura od estensione, ma anche quelle che si rapportano alla interpretazione delle leggi di riscossione . . . . I, 73

3. *b)* Resta quindi materia puramente d'imposte, e soggetta alla competenza eccezionale degli art. 71 e 84 del codice di procedura civile, quella che forma oggetto di un giudizio, in cui il titolo creditorio dell'attore sia desunto dalla legge sui dazj di consumo, benchè il convenuto esibisca un contratto di locazione di opere per dimostrare che il vino controverso, somministrato agli operaj, era stato un di più e non un acconto di mercede . . . . . . *id.*

4. Cessa la giurisdizione del pretore a conoscere delle domande in separazione di beni mobili quando tali domande rechino con sè una controversia sulle imposte; e però, trattandosi di pignoramento per debito d'imposta di ricchezza mobile, devono le parti esser rinviate al tribunale, ove sia sollevata la controversia sul punto se la tassa goda, ai termini dell'art. 62 della legge 24 agosto 1877, del privilegio sulle cose mobili del terzo che si trovino nell'esercizio del contribuente . . . . I, 89

5. Costituisce controversia d'imposta, sottratta alla competenza del pretore, quella consistente in decidere se l'imposta di ricchezza mobile sia o meno divisibile fra quelli che, pure iscritti sotto un solo numero di ruolo, siano distinti proprietari del reddito colpito dalla tassa; se, stante l'unità del numero del ruolo, corra almeno il vincolo di solidarietà tra i debitori della imposta; se il privilegio della indivisibilità sia privilegio di esecuzione, e quindi perduto decorso l'anno dalla scadenza del contratto esattoriale, o sia invece privilegio inerente al credito, da sopravvivere a tale termine . . . . . I, 186

6. Agli effetti della competenza è indifferente la circostanza che la tassa reclamata in giudizio dall'esattore sia stata già da questo versata all'erario, in osservanza al precetto del non riscosso per riscosso, e che la tassa stessa siasi domandata quando già pel decorso dell'anno erasi perduto il privilegio di esecuzione . . . . I, 186

7. Agli effetti della competenza sono controversie di imposta, non soltanto quelle che provocano il giudizio del magistrato sul diritto di imporre e sulla estensione della tassa imposta, ma quelle altresì che denunziano il difetto delle forme procedurali sanzionate dalla legge speciale sulla riscossione delle imposte . . . . I, 193

8. Se il contribuente si ricusa a pagare alcune rate di tassa di ricchezza mobile per la presunzione, che le quietanze posteriori inducano la giustificazione del pagamento delle rate anteriori, e l'esattore insorga, sulla base di fatti costituenti la prova contraria, contro tale presunzione, chiedendo al contribuente di pagare oggi quello che ieri avrebbe dovuto pagare e che altri pagò per lui, si agita una controversia d'imposta, di competenza, non del pretore, ma del tribunale . . . . . . I, 263

9. E' quistione di proprietà, e non d'imposta, quella sollevata dall'attore che tende a dimostrare come un immobile espropriato per debito d'imposta non si apparteneva ai debitori della imposta medesima; nè tale quistione diventa quistione d'imposta sol perchè viene proposta dopo l'aggiudicazione del fondo, con opposizione di terzo . . . . . I, 401

10. Devono ritenersi controversie relative alle imposte, non solo quelle che toccano la essenza e la forma delle imposte, ma quelle altresì che si riferiscono alle norme procedurali secondo le quali il diritto dell'erario ha vita e movimento . . . . I, 453

11. Restano di cognizione e di competenza del tribunale civile per ragione di materia le quistioni insorte f a l'exesattore delle imposte ed il contribuente per debito di imposte, quantunque sia trascorso un anno dalla scadenza del contratto di esattoria. . . . . . *id.*

12. (S. U.). La quistione di competenza precede necessariamente quella sulla capacità della parte attrice a stare in giudizio . . . . I, 469

13. E' pregiudiziale ad ogni altra quistione, compresa l'eccezione di cosa giudicata, quella sulla competenza per materia, la quale può essere proposta in qualunque grado e stato della causa; e l'autorità giudiziaria può esaminarla anche di ufficio . . . . I, 502

14 *a)* Sono controversie di imposte, e come tali sottratte alla competenza del pretore per ragione di materia, non soltanto quelle che sorgono tra l'esattore ed il contribuente per ciò che si riferi-

sce alla essenza e forma del tributo, ma ancora le quistioni e dispute incidentali che possono derivare in via di esecuzione o di riscossione non solo fra l'esattore ed il contribuente, ma ancora tra l'esattore ed un terzo . . . . I, 502

15. *b)* Perciò è di competenza del tribunale e non del pretore, qualunque sia il valore della cosa domandata, il conoscere intorno alla eccezione di insequestrabilità affacciata dal debitore sulle somme pignorate dall'esattore ed intorno all'eccezione di privilegio sollevata dal terzo pignorato, che assume essere stata la somma pignorata antecedentemente delegata ad altri dal debitore dell'imposta . . . . *id.*

16. Trattandosi di azione di sfratto per finita locazione, la competenza eccezionale è sempre del pretore, qualunque sia il valore della causa, e non può essere spostata dalle eccezioni del convenuto, ancorchè eccedenti per valore la giurisdizione pretoriale . . . II, 19

17. E' di competenza del tribunale in primo grado una controversia su debito d'imposta, sebbene in precedenza il contribuente abbia ottenuta proroga al pagamento dell'imposta, dando anche, per più facilmente ottenerla, delle garanzie all'esattore . . . . II, 68

18. La fida del pascolo del bestiame non è un'imposta o tassa, ma è corrispettivo del pascolo avente carattere di entrata patrimoniale del comune, e perciò le questioni a cui può dar luogo la riscossione non sono sottratte alla competenza del pretore . . . . . II, 175

Competenza per territorio

Agente ferroviario 1, 2.
Commercio 1, 5, 6, 7.
Danni 2.
Domicilio 4, 5.
Eccezione d'incompetenza 4.
Esecuzione immobiliare 8.
Fallimento 5.
Giudizio incensurabile 7.
Infortunio 2.
Prescrizione 9.
Pretura (Soppressione di) 3.
Strade ferrate (Amministrazione di) 1, 2.

1. I vincoli di soggezione e di disciplina, che contrae un agente ferroviario verso l'amministrazione conduttrice dell'opera sua, non possono confondersi con le convenzioni che hanno per oggetto una merce, all'effetto di determinare la competenza di cui alla prima ipotesi dell'art. 91, capoverso, del codice di procedura civile (*n*) . . . . . . II, 12

2. L'azione di risarcimento dei danni sofferti da un agente ferroviario, contro l'amministrazione conduttrice dell'opera sua, per la obbligazione in quest'ultima di garantire la incolumità degli operai, deve proporsi nel luogo dove l'agente prestava il suo servizio quando fu colpito dall'infortunio in quistione . . . . II, 13

3. Le cause e gli atti di qualunque natura che si trovavano pendenti nel momento in cui cessava la giurisdizione di una pretura a causa di soppressione rimanevano senz'altro devoluti alla pretura competente secondo la nuova giurisdizione . . . . II, 65

4. L'eccezione di incompetenza fondata su la prorogata giurisdizione per elezione di domicilio, a differenza di quella per materia o valore, non può pronunziarsi di ufficio, ma deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa da chi vi abbia interesse. II, 119

5. In tema di dichiarazione di fallimento, la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui esiste il centro degli affari del commerciante, e questo centro è rappresentato dal suo stabilimento principale, il quale costituisce anche il suo domicilio commerciale . . . . II, 157

6. Può costituire stabilimento commerciale ed essere riconosciuto come uno stabilimento principale anche il semplice ufficio in cui il commerciante abbia raccolto il centro dei suoi affari e tenga direttamente l'amministrazione di tutte le sue operazioni commerciali. *id.*

7. Costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione quello emesso dai giudici di merito, in base alle speciali circostanze del caso, nel senso che il carattere di stabilimento principale ricorre piuttosto nell'opificio ove si fabbrica la merce ed ove questa viene poi custodita e rivenduta, anzichè nel luogo diverso in cui il commerciante tiene l'ufficio, il quale ad altro non serve che a procurargli i capitali occorrenti all'esercizio dell'impresa . . . . *id.*

8. Non impugnandosi coll'opposizione l'esistenza o l'entità o l'interpretazione dell'obbligazione per cui si procede alla esecuzione immobiliare, ma il valore e l'efficacia, in rapporto all'opponente, degli atti di procedura, è competente a conoscere dell'opposizione il tribunale del luogo ove è situato il fondo minacciato dall'esecuzione, ancorchè il credito per cui si è proceduto all'esecuzione

sia inferiore alle lire mille cinquecento . . . . II, 278

9. In tema di prescrizione estintiva è applicabile la legge del luogo in cui venne contratta l'obbligazione, e non quella del domicilio del debitore. II, 292

V. *Danni; Fallimento; Graduazione (Giudizio di).*

Competenza per valore

Aggio (Pagamento di) 5, 6.
Appello 9, 10.
Canoni 2, 3.
Cassazione 10.
Catasto (Estratto dal) 12.
Conciliatore 11, 14.
Contestazione della lite 13.
Contratto (Negazione di) 12.
Decima 1.
Domanda di lire cento 14.
Domanda primitiva 13.
Eccezioni 10, 12.
Enfiteusi 3, 4.
Giudicato 10.
Guardia daziaria 11.
Incompetenza 8.
Indebito 15.
Più debitori 3.
Precario (Immobile in) 12.
Prestazioni e rendite 7.
Pretore 1, 2.
Restrizione del valore all'udienza 14.
Rivendicazione 12.
Titolo controverso 3, 5, 7, 8, 11.
Valore indeterminabile 1, 6.
Vendita 15.

1. Trattandosi di decima variabile, ove dal convenuto sia impugnato il titolo in base a cui se ne chiede il pagamento, la controversia deve considerarsi di valore indeterminabile e sottratta quindi alla competenza del pretore. II, 60

2. Qualunque possa essere il valore dell'intiero canone controverso fra le parti, se queste, consentendo ch'esso esista fino a determinata misura, discordino soltanto sul di più preteso da una di esse, e tale oggetto della domanda attrice e della relativa quistione non superi le lire mille cinquecento, la causa compete alla cognizione del pretore (*n*) . . . . II, 121

3. Quando il convenuto in un giudizio per pagamento di canoni enfiteutici scaduti non nega il diritto dell'attore a domandare tale pagamento, ma eccepisce solo che l'azione deve farsi anche valere contro altre persone che non sono in causa, non viene con ciò ad impugnare il titolo agli effetti della competenza per valore, e non è quindi applicabile l'art. 76 del codice di procedura civile . . . . II, 355

4. Quando la quistione, sollevata dal convenuto, della divisibilità di un canone enfiteutico fra più persone, si riferisce solo al pagamento di alcune annualità, non sarebbe mai applicabile l'art. 76 del codice di procedura civile al calcolo di tutte le annualità dovute, allo scopo di determinare la competenza, anche se l'applicazione di tale articolo non fosse esclusa per altre ragioni . . . . *id.*

5. Quando si agita una questione relativa al patto di pagare un aggio sopra una somma dovuta dal convenuto, non si può dire, allo scopo di determinare la competenza, che la controversia cada sul titolo in forza del quale la somma è dovuta, ma solo sopra quel patto . . . . *id.*

6. La obbligazione eventuale di pagare un aggio sopra una somma determinata, in certe condizioni accertabili in seguito, non può dirsi, allo scopo di determinare la competenza, un'obbligazione di valore indeterminato . . *id.*

7. In giudizj per riscossione di rendite o di altre prestazioni, la competenza, ove il titolo dedotto sia seriamente controverso, va regolata a misura del valore capitale del titolo stesso, e non di quello delle annualità domandate . . . . II, 385

8 Il magistrato incompetente per valore, a causa del titolo controverso, a conoscere di una dimanda, non diviene competente pel motivo che, valutando le prove e gli atti della causa, giudichi infondato l'attacco al titolo stesso. *id.*

9. Può proporsi anche per la prima volta in grado di appello, da parte del convenuto, l'eccezione circa il valore della cosa domandata . . . . II, 390

10. Interpostosi appello contro una sentenza di primo grado per motivi diversi da quello di incompetenza per ragione di valore, se questa eccezione fu sollevata e respinta in quel giudizio, non si può contro il giudicato formatosi in proposito risollevare in sede di cassazione la stessa eccezione . . . II, 404

11. La domanda di pagamento di una somma inferiore a lire 100 proposta da una guardia congedata contro l'appaltatore del dazio consumo, per servizj prestati sino all'atto del licenziamento, quando non sorga alcuna contestazione sul titolo, è di competenza del conciliatore . . . . II, 446

12. Quando all'istante che domanda la rivendicazione di un immobile concesso *in precario* il convenuto oppone il proprio, legittimo, antico e pacifico possesso dello stesso immobile e nega ogni rapporto contrattuale di precario o altro con l'attore, si deve ritenere che la controversia cada sulla proprietà di un immobile, e per determinarne la competenza si deve desumerne il valore dall'estratto catastale . . . . II, 502

13. Per determinare la competenza per valore deve aversi riguardo al momento della contestazione della lite, non alla primitiva domanda . . . II, 525

14. E' inappellabile una sentenza pronunziata dal conciliatore, se la domanda per pagamento di lire cento, contenuta nell'atto di citazione, fu all'udienza ristretta a lire cinquanta . . . . *id.*

15. Quando, pagatosi l'intero prezzo di una vendita, sorge una controversia relativa alla ripetizione di un soprappiù indebitamente pagato, ma questa eccedenza non supera le lire 1500, è competente a conoscerne il pretore, anche se tutto il prezzo della vendita ecceda le lire 1500 . . . . II, 537

Compra-vendita

V. *Vendita.*

Comune

Atto d'impero 10, 11.
Atto legislativo 4.
Autorità amministrativa superiore 15.
Colpa 11, 14.
Consigliere (Decadenza da) 3.
Contravvenzione 5, 6, 7.
Custodia (Diritti di) 40.
Danni 7, 11, 14, 16.
Dazio consumo (Agenti del) 5, 7.
Edificazione (Permesso di) 14.
Espropriazione a causa di pubblica utilità 16.
Frazione comunale 4, 17.
Gestione patrimoniale 10.
Giudizio (Rappresentanza in) 8, 13, 17.
Giudizio civile 7.
Giudizio penale 7.
Licenza di edificare 15.
Malati poveri 12.
Mattazione (Stabilimento di) 10.
Notificazione di atti 8.
Opere pubbliche 12.
Prefetto e Sotto-Prefetto 2, 9.
Reclamo (Notificazione di) 2.
Responsabilità 5, 6, 11, 14.
Sanità pubblica 10, 11.
Sicurezza pubblica 10.
Sindaco 2, 8, 13.
Stallaggio (Diritti di) 10.
Strade comunali e provinciali 16.
Telegrafo 1.
Tutela 9, 13.
Utilità pubblica 14, 16.

1. Nulla vieta ad un comune, per la spesa obbligatoria di provvedere e mantenere il locale dell'ufficio telegrafico, di affidarne l'incarico allo stesso ufficiale telegrafico governativo, pagandogli una somma annuale a tale effetto. . . . . I, 80

2. La ingiunzione del prefetto al sindaco di un comune, perchè convochi il consiglio comunale onde deliberare sulla decadenza di due consiglieri, non ha la qualità di reclamo secondo il caso previsto nell'art. 90 della legge comunale e provinciale, e non occorre che sia notificata agl'interessati. . . . . I, 444

3. In materia di decadenza pronunciata d'ufficio le forme e i termini contemplati nell'art. 90 della legge comunale e provinciale non possono avere applicazione: solo son da osservare le forme sostanziali, o pel resto si osservano le disposizioni comuni o delle materie analoghe . . . . *id.*

4. (S. U.) Il decreto reale, con cui il governo costituisce in comune distinto una borgata o frazione di un comune, non può qualificarsi una funzione legislativa, ma è, invece, un atto del potere esecutivo . . . . I, 485

5. (S. U.) Il comune non è responsabile della cattiva scelta fatta dai suoi dipendenti (agenti daziarj) per l'illegale contestazione di una contravvenzione fatta dai medesimi . . . . I, 503

6. (S. U.) L'approvazione da parte del comune di un illegale verbale di contravvenzione non può importare per esso responsabilità di sorta . . . . . *id.*

7. (S. U.) Se il magistrato in sede penale abbia escluso l'esistenza di una contravvenzione solo per motivi di merito, rilevando però che gli agenti avevano le qualità legali per contestarla, non si può nel giudizio civile impugnare le qualità stesse negli agenti giudiziarj, e farne motivo di una domanda di danni verso la pubblica amministrazione. *id.*

8. Il cambiamento nella rappresentanza del comune, avvenuto dopo la scadenza del termine a comparire, dopo la costituzione dei procuratori, e prima che la causa sia in istato di esser giudicata, non può produrre obbligazioni

procedurali per la controparte convenuta in giudizio, se non le viene notificato; ed in mancanza di tale notificazione, è validamente eseguita la notificazione della sentenza di primo grado al sindaco che abbia cessato dall'ufficio ed alla rappresentanza del comune, tanto più quando la stessa sentenza, per come era intestata, abbia indotto la parte che eseguì la notificazione a ritenere che nei rapporti del giudizio continuasse ad aver la rappresentanza del comune il sindaco cessante, e che inalterata rimanesse la elezione del domicilio per gli effetti della notificazione della sentenza. . . II, 80

9. Nella vigilanza ed ingerenza governativa sulle amministrazioni comunali il sottoprefetto è dalla legge comunale e provinciale equiparato al prefetto. . . . . II, 154

10. Il comune che, obbligato dalla legge a tenere un pubblico stabilimento di mattazione nell'interesse dell'igiene e della sicurezza pubblica, tiene per di più apposite stalle per la custodia degli animali da macello nello stabilimento medesimo, anche nella destinazione e nell'esercizio di tali locali esplica una funzione di potestà e di governo, non già atti di gestione patrimoniale, quantunque dallo stesso comune si facciano pagare diritti di stallaggio e di custodia agli esercenti che di quei locali profittano per la custodia dei loro animali *(n)*. . . . . II, 187

11. Compiendosi dal comune una funzione di governo e di pubblica amministrazione per l'interesse e l'utilità pubblica, dei danni derivati ai privati esercenti dalla colpa o negligenza delle persone addette alla esplicazione di quella funzione debbono rispondere le persone direttamente incaricate, ma non rispondere il comune come civilmente tenuto della colpa o negligenza di proprj agenti *(n)*. . . . . *id.*

12. L'obbligo che la legge impone ai comuni di provvedere al servizio sanitario dei malati poveri non si può estendere fino al punto di ritenere che i comuni siano obbligati a prestar tale servizio anche per quei casi straordinarj di agglomeramento di operai per occasione di lavori stradali ferroviarj, o di altre opere pubbliche, dovendo in questi casi prendersi provvedimenti speciali per assicurare il servizio sanitario. II, 216

13. Anche nel caso che il comune sia convenuto in giudizio, occorre al sindaco l'autorizzazione del consiglio comunale o della giunta municipale, in via d'urgenza, regolarmente approvata dall'autorità tutoria, se si tratti di lite avente per oggetto dei diritti sopra beni stabili. . . . . II, 318

14. Giustamente si ritiene non obbligato a risarcimento di danni un comune per avere negato ad un privato il permesso di edificare su di un terreno ove l'edificio non avrebbe potuto rimanere per la già divisata diversa sistemazione da darsi alla località a causa di pubblica utilità; quantunque, al tempo in cui si domanda la licenza di edificare, non si fosse ancora dal consiglio comunale deliberato di chiedere il poi ottenuto decreto dichiarativo della pubblica utilità, se speciali circostanze di fatto facciano ritenere lecito, prudente e senza colpa il diniego del comune *(n)* . . . II, 369

15. Il privato, che ritiene non corretto l'operato dell'amministrazione comunale pel rifiuto di una licenza a edificare, può provvedere al suo interesse portando i suoi reclami all'autorità amministrativa superiore . . . . . *id.*

16. Il giudizio che ha per oggetto di ottenere dal comune convenuto la rivalsa dei danni consistente nel valore della cosa, per essersi il comune stesso appropriato arbitrariamente, e senza le formalità volute dalla legge di espropriazione forzata a causa di pubblica utilità, di due zone di terreno di proprietà degli attori e che poi aveva incorporate in una strada pubblica da lui costruita, bene si contesta in confronto del comune quale ente, anche se la strada sia poi passata fra quelle provinciali, sottoposte all'amministrazione e manutenzione della provincia . . . II, 491

17. In un giudizio interessante la frazione di un comune, la quale è un ente collettivo giuridicamente riconosciuto, la rappresentanza di essa risiede legittimamente nel suo capo, e non occorre che intervenga in giudizio l'amministrazione del comune . . . . II, 517

V. *Acque private; Appalto; Competenza amministrativa e giudiziaria; Danni; Impiegati; Manoregia; Parrocchia; Ruoli esecutivi; Servitù civiche; Servitù prediali; Strade ferrate; Tassa-Dazio consumo.*

Comunione

V. *Muro.*

Concessione (Contratto di)

Danni 1.
Estrazione di pietre 1.
Fitto 1.
Fondo (Sfruttamento di un) 1.

1. Non disconosce i principj che regolano il contratto di locazione il magistrato che non ravvisa un vero e proprio affitto, ma una semplice concessione, in un contratto per il quale il concessionario, acquistando il diritto di sfruttare durante un certo numero di anni un fondo e di estrarne pietre, si obbliga a pagare un'annua somma, denominata *fitto*, pel godimento del fondo stesso, al suo proprietario, e di risarcirgli al termine delle operazioni di scavo e della stipulata convenzione i danni per questo scavo risentiti . . . II, 534

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Tassa-Registro; Usi e consuetudini.*

Conciliatore

Esattori delle imposte 1.
Incompatibilità 1.

1. Gli esattori delle imposte, in quanto all'ufficio di conciliatore, sono assolutamente in istato d'incompatibilità, senza distinzione fra comuni dove esercitano e dove non esercitano la carica esattoriale (*r*). . . . . I, 128

V. *Appello; Competenza per valore.*

Concordato

V. *Elettorato in genere; Fallimento.*

Condominio

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Comunione; Prescrizione.*

Confessione

Inscindibilità 1, 2.
Presunzioni 2.

1. E' inscindibile la confessione complessa circa l'esistenza del debito colla soggiunta di essere stato pagato, connettendosi il pagamento al fatto principale come conseguenza ordinaria e naturale del fatto stesso. . . . II, 110

2. Contro il precetto assoluto della legge, che non permette la divisibilità della confessione, non possono addursi semplici presunzioni d'inverisimiglianza circa la parte che contiene la soggiunta del pagamento . . . . *id.*

V. *Giudizio civile; Interrogatorio.*

Confini (Regolamento di)

Azione 1.
Fondi privati 1.
Giudicato 1.
Perizia 1.
Via pubblica 1.

1. Chi ha lasciato passare in giudicato la sentenza con la quale, ritenendosi ammissibile la proposta azione di confinazione di due fondi privati, ordinavasi la perizia pel regolamento dei confini, non può quindi più eccepire l'inammessibilità dell'azione *finium regundorum* per la pretesa esistenza di una pubblica via tra gli stessi due fondi. . . . . II, 364

Congregazione di carità

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Conjuge superstite

V. *Successione testamentaria.*

Consiglio di Stato

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Corte di Cassazione di Roma.*

Consorzio

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Società; Tassa-Bonificazione; Tassa-Ricchezza mobile.*

Consuetudine

V. *Cave e miniere; Competenza amministrativa e giudiziaria; Usi e consuetudini.*

Contabile

V. *Corte dei conti.*

Contabilità dello Stato

Contratti 1.
Danni e interessi 2.
Diffida 2.
Formalità tutelari 1.

1. Nelle convenzioni passate fra privati e la pubblica amministrazione dello Stato, non può questa rimanere vincolata, se non sono state osservate le formalità tutelari che sono dalla legge sulla contabilità generale dello Stato introdotte a garantire appunto gli interessi dello Stato. . . . . I, 110

2. La diffida ai termini dell'art. 60 della legge sulla contabilità dello Stato può farsi o da chi vanta un diritto sulle somme di cui vuole impedire il pagamento, o da chi ha un rapporto creditorio con colui al quale la pubblica amministrazione deve pagare le somme; e fuori di questi casi la diffida costituisce atto arbitrario, che rende responsabile il diffidante dei danni ed interessi, ove abbia egli agito con la coscienza di non aver alcun diritto ad agire . . . . II, 488.

Conto

V. *Indebito; Lavori pubblici; Perito e perizia.*

Conto (Rendimento di)

Figlio maggiorenne od emancipato 1.
Madre (Amministrazione della) 1.
Patrigno socio della madre 1.
Termine (Proroga di) 2.

1. Prima del rendimento del conto, nessuna convenzione è permessa fra la madre già amministratrice ed il figlio divenuto maggiore, od emancipato, e molto più fra costui ed il patrigno socio legale della madre nell'amministrazione medesima . . . . II, 585

2. Non è a pena di decadenza il termine a presentare il conto di un'amministrazione ma può per fondate ragioni venir prorogato . . . . . . II, 586

V. *Cambiale; Esattore; Sentenza.*

Contratto

Atti precedenti 1.
Bolla Benedettina 13.
Carità evangelica 9.
Cassazione 2, 10, 14.
Causa 7, 13.
Commercialità 17, 18.
Dolo e frode 13.
Donne 13.
Effetti 9.
Equità 9.
Errore 5, 8.
Esecuzione 3, 4, 5.
Giornale (Corrispondenze per) 11.
Giudizio incensurabile 2, 5, 8, 10, 18.
Inadempienza 15, 16, 17.
Interpretazione 1, 2, 6, 8.
Ipoteca (Garantia di) 5.
Locazione d'opera 11.
Maggiorenni e minorenni 14.
Mandato 11.
Minute 1.
Modificazioni 16.
Mutuo 5, 10.
Natura (Indagini sulla) 13.
Nullità 7, 12, 14.
Obbligazioni 13.
Pupilli 13.
Risoluzione 3, 4, 12, 14, 15.
Ritardo 14.
Sentenza 6, 13, 16, 17.
Termine 18.
Terzi 19.
Vendita 10, 16.
Volontà 1.

1. Di fronte ad un patto contrattuale chiaramente espresso non è lecito ricorrere agli atti e alle minute che precedettero il contratto per dimostrare una volontà delle parti contraria a quella che realmente risulta dall'atto stesso. . . . . I, 201

2. (S. U.) Allorquando nelle dispute intorno ai contratti occorre indagare quale si fosse la intenzione dei contraenti, la indagine che sia stata fatta in proposito dal giudice, come quella che importa un vero e proprio apprezzamento, non può dar luogo a censura in sede di cassazione . . . . . . I, 295

3. *a*) L'azione per la esecuzione del contratto è pienamente compatibile coll'altra tendente alla sua risoluzione per effetto della condizione risolutiva espressamente pattuita; e la parte adempiente, non solo ha la facoltà della scelta e può sempre a suo piacimento promuovere o questa o quella, ma ha pur sempre la

facoltà di valersi dell'una dopo di essersi servita dell'altra, avendo le due azioni un oggetto distinto e uno scopo diverso . . . . II, 22

4. *b*) E però il formale esperimento dell'azione di scioglimento del contratto per la verificata condizione risolutiva non è di ostacolo per la parte adempiente a cambiare di consiglio e fare ricorso all'azione per l'esecuzione del contratto. . . . . II, 28

5. E' incensurabile in cassazione il giudizio del magistrato di merito, il quale abbia giudicato che in un contratto di mutuo con ipoteca, in cui il mutuante, dopo averlo stipulato e aver preso ipoteca, ricusi di eseguire il contratto per aver constatato essere il valore del fondo inferiore a quello indicato dal mutuatario ed insufficiente a costituire la garanzia convenuta, l'errore sia caduto sulla sostanza della cosa che formò oggetto del contratto e sia scusabile. . . . . II, 32

6. Non viola le regole circa l'interpretazione dei contratti il magistrato di merito che ha riguardo, non alla materialità delle parole, ma all'intenzione dei contraenti ed allo scopo che si prefissero . . . . II, 200

7. Una convenzione fondata su causa illecita deve, nei rapporti civili, ritenersi nulla e inesistente per tutte le parti contraenti. . . . . II, 212

8. L'interpretazione dei contratti, quando non sia la conseguenza di un erroneo principio di diritto, è tutta insindacabilmente demandata al giudice del merito . . . . II, 225

9. La mancanza in un atto della *carità evangelica*, di cui l'esercizio non è sottoposto a sanzioni legislative, non può avere per conseguenza la perdita del diritto in una parte e il nascimento del diritto opposto nell'altra parte. *id.*

10. Non può essere censurato in cassazione il giudizio del magistrato di merito, che fondandosi sull'apprezzamento delle pattuizioni contenute in un contratto, attinge dal complesso di esse il convincimento di trattarsi di mutuo con interessi, e non di compravendita, nonostante che i contraenti abbiano dato al contratto l'apparenza di questa e l'abbiano così nominato . . . II, 283

11. Non è censurabile la sentenza del magistrato di merito per non aver definito la natura di un contratto bilaterale intervenuto fra due giornalisti e relativo a corrispondenze giornalistiche, definendo se si trattasse di locazione d'opera o di mandato, quando l'unica indagine a fare sia quella di vedere quale delle due parti non abbia adempiuto alla propria obbligazione. II, 386

12. L'art. 1300 del codice civile non è applicabile ai contratti anteriori alla attuazione del codice stesso, e si riferisce ai soli contratti annullabili, e non ai contratti nulli ed inesistenti per difetti sostanziali che non possono dar vita giuridica a qualsivoglia obbligazione. . . . . II, 504

13. La Bolla Benedettina comprendeva espressamente nella sua tutela tutti i minori, senza distinzione tra pupilli e puberi; e secondo essa erano radicalmente nulli ed inesistenti i contratti dei pupilli e delle donne quando nei contratti stessi fosse stata nulla o mancante del tutto la causale indicatavi, e non fosse stata fatta *in ipso corpore instrumenti* la espressa menzione di essere stata verificata e con quali mezzi la causa, dovendosi in tal caso il contratto considerare estorto con dolo e con frode per presunzione *juris et de jure* . . . . *id.*

14. Trattandosi di materia contrattuale dividua, la nullità del contratto nel riguardo dei minorenni non può estendersi ai maggiorenni; e nell'opposizione alla domanda di nullità e rescissione nel rapporto di tutte le parti, minorenni e maggiorenni, è virtualmente compresa la validità del contratto in rapporto ai maggiorenni; nè può quindi considerarsi come *domanda nuova*, improponibile per la prima volta in sede di cassazione, quella intesa a tener limitati ai soli minori le conseguenze e gli effetti dell'ammessa nullità . . II, 505

15. La rinunzia ad avvalersi dell'inadempienza di una convenzione da parte di uno dei contraenti, per poterne dimandare la risoluzione, può risultare anche tacitamente e senza che occorra una rinunzia espressa, quando i fatti posteriori siano tali da far ritenere sanata la stessa inadempienza. . II, 522

16. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in una controversia nella quale una delle parti sostiene l'inadempimento di un contratto (nella specie, vendita di terreni) da parte dell'avversaria, dopo avere riconosciuto che il ritardo ad eseguire l'obbligazione derivò da nuove trattative e da proposte che modificavano l'originario contratto, omette di esaminare se tali trattative, a nulla approdate, derivarono dal fatto dell'attore o dal rifiuto da parte dell'avversario ad eseguire la originaria richiesta contenuta nel contratto. . *id*

17. Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito sol per-

chè, in una controversia relativa a inadempimento di un contratto commerciale da ambo le parti, non si occupa degli estremi di cui è parola agli art. 67 e 69 del codice di commercio . II, 526

18. E' incensurabile il giudizio del magistrato di merito col quale si ritiene che il termine in un dato contratto commerciale sia essenziale, e che con una scrittura posteriore siasi modificato il termine contenuto in precedenti telegrammi . . . . *id.*

19. Non si può dire che si stipuli a favore di un terzo quando questo non sia punto indicato nel contratto. II, 581

V. *Acque pubbliche; Atti di emulazione; Competenza amministrativa e giudiziaria; Competenza per valore; Contabilità dello Stato; Danni; Lavori pubblici; Locazione; Obbligazione; Prova (in genere); Rinuncia; Sentenza;* Ultra petita (*Vizio di*).

Contratto giudiziario

Apprezzamento incensurabile 1.
Interpretazione 1.

1. Spetta incensurabilmente al giudice di merito il constatare in fatto, anche in via d'interpretazione, il contratto giudiziario emergente dagli atti di una procedura . . . . . . II, 295

V. *Graduazione (Giudizio di).*

Contravvenzioni

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Danni; Tassa-Dazio consumo.*

Contumacia

Appello 1.
Citazione 2.
Comparsa conclusionale 5.
Conclusioni 2, 5.
Convenuto 2.
Esattore 1.
Purgazione 3, 4.
Riapertura del giudizio 3.
Rivendicazione (Domanda di) 1.
Tassa (Credito di) 1.

1. L'amministrazione creditrice di una tassa, e la quale è rimasta contumace nel giudizio di primo grado vertito su dimanda di rivendicazione degli oggetti pignorati dall'esattore per la riscossione della suddetta tassa, può in secondo grado aderire senza contraddizione al gravame dell'esattore. . . . . I, 111

2. Solo nel caso che il convenuto sia rimasto contumace, è dalla legge vietato all'attore di prendere nel corso del giudizio contumaciale conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione . . . . II, 28

3. Dichiaratasi nulla la riapertura di un giudizio, lo stato di questo ritorna a quello della prima introduzione della causa . . . . II, 183

4. Non si permette purgazione di contumacia per chi una volta *praesens* sia stato *semper praesens* nel giudizio . . . . *id.*

5. Chi non presenta nei fascicoli la propria comparsa conclusionale si ha come non comparso . . . . . . *id.*

Convenzione

V. *Contratto.*

Corte dei conti

Autorità giudiziaria 2.
Contabili 1.
Danni 2.
Furto 1.
Militare 2.
Pensione 2.
Responsabilità 1.
Strade ferrate (Società di) 1.

1. (S. U.) Tutte le questioni, sia di fatto che di diritto, che ai conti si riferiscono, ed in ispecie quelle concernenti la responsabilità dei contabili, rientrano nella competenza speciale della corte dei conti; e quindi anche la quistione sul se un furto arrecato nella cassa di una società ferroviaria sia stato commesso prima o dopo la cessione a società privata delle strade ferrate da parte dello Stato, e perciò sia caduto nella pecunia dello Stato o della società ferroviaria . . . . I, 296

2. Escluso dalla corte dei conti, con giudicato irretrattabile, il diritto accampato, ai termini della legge 27 giugno 1850, dal militare pensionato ad ottenere una maggior pensione per aggravamento delle ferite, non può sperimentarsi davanti all'autorità giudiziaria il diritto ad ottenere la maggior pensione

sotto forma di risarcimento di danni, ai sensi dell'art. 1151 del codice civile (n). . . . . I, 808

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Esattore; Spese giudiziali.*

Corte di Cassazione di Roma

Amministrazione dello Stato 11, 13.
Asse ecclesiastico 13.
Bollo (Contravvenzioni al) 17, 18.
Canonicati soppressi 24.
Cassazione territoriale 8, 16, 17, 18.
Commissione centrale pel consolidamento dei canoni daziarj 7.
Competenza (Quistioni di) 6, 9, 15.
Connessione di cause (Regolamento per) 23.
Consiglio di Stato (IV Sezione) 15.
Contratto (Risoluzione di) 1.
Danni 1, 21, 23.
Dazio di consumo 7.
Diritto comune 14.
Esecuzione fiscale 4, 23.
Fondo pel culto 14.
Giudizio di fatto 6.
Giudizio di rinvio 1, 2, 20.
Imposte 1, 13, 21, 23.
Mezzi di ricorso 5, 19, 20.
Pignoramento 4.
Privilegi fiscali 14.
Quistioni non esaminate 12.
Rinunzia a eccezione 15.
Sanità pubblica 3.
Sentenza di rinvio 12, 16, 19.
Sezione civile 9.
Sezioni unite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 20.
Soppressione di corporazioni religiose 13.
Svincolo di dotazione 24.
Tassa-Dazio-consumo 8, 11.
Tassa-Successione 10.
Tasse (in genere) 11, 22, 23.
Vendita di immobile 21.

1. (S. U.) Affermatosi con pronuncia di cassazione che l'assunzione diretta da parte dell'amministrazione dello Stato, e per effetto della legge 20 luglio 1890 n. 6980, della riscossione del dazio di consumo sì governativo che comunale, già prima avuta dal comune di Roma, induca, come caso di forza maggiore, la risoluzione del contratto d'appalto per la fornitura degli oggetti di casermaggio per le guardie daziarie, ed esoneri il comune dal risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto stesso, ove la corte di rinvio non siasi uniformata a tale pronuncia per le stesse ragioni addotte dalla corte di cassazione, non è ammissibile nuovo ricorso alle sezioni unite relativamente all'identico punto di diritto. . . . . . I, 98

2. (S. U.) Ai termini dell'art. 547 del codice di procedura civile la giurisdizione delle sezioni riunite può essere efficacemente eccitata sol quando la corte di rinvio abbia deciso l'identica quistione per quelle stesse considerazioni che furono riconosciute erronee dalla pronuncia di annullamento, e anche la sentenza di rinvio, conforme nelle sue disposizioni alla già annullata sentenza di merito, sia denunziata dalla stessa parte che propose il precedente ricorso e venga anch'essa accusata di violazione degli identici articoli di legge applicati dall'altra sentenza già censurata e posta nel nulla . . . . *id.*

3. (S. U.) Non la Corte Suprema di Roma a sezioni unite, ma la corte di cassazione territoriale, è competente a conoscere del ricorso con cui si sostiene che la sentenza denunciata abbia errato ammettendo un'azione a difesa della pubblica sanità, introdotta illegittimamente, per difetto dell'autorizzazione del ministero dell'interno, dal sindaco di un comune (n). . . I, 126

4. (S. U.) E' di competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma il ricorso con cui, denunziandosi violata la legge di riscossione delle imposte, si deduce la nullità del procedimento esecutivo promosso dall'esattore, per non aver questi fatto precedere il pignoramento delle pigioni all'esecuzione immobiliare della casa soggetta al tributo, quando, per l'accoglimento della domanda di separazione e per l'insolvibilità del debitore dell'imposta, potrebbe l'esattore, tenuto a versare il non riscosso per scosso, affacciare pretese per rimborso contro la pubblica amministrazione; tanto più nel caso, in cui gli atti di esecuzione impugnati di nullità siano stati compiuti prima dell'anno dalla scadenza del contratto di esattoria. I, 151

5. (S. U.) Per aversi il giudizio delle sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma non è sufficiente la identità di mezzi per due volte proposti a una corte di cassazione, ma occorre che questa, nel pronunziare lo annullamento di una prima sentenza, abbia risoluto una quistione di diritto, ed a questa risoluzione resista e contraddica apertamente il giudizio della corte di rinvio, in base agli identici motivi di diritto che già ebbero censura. . . . . I, 174.

6. (S. U.) Dovendosi decidere sulla

competenza giudiziaria amministrativa, la corte di cassazione giudica anche del fatto in relazione alla competenza . . . . I, 204

7. (S. U.). Le decisioni della commissione centrale istituita coll'art. 2 della legge 8 agosto 1895 n. 841, sebbene siano inappellabili e non possano dar luogo ad alcun ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, possono esser impugnate dinanzi le sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma per incompetenza ed eccesso di potere, ai termini dell'art. 3 n. 3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti d'attribuzione . . . . I, 214

8. (S. U.) Essendo d'indole esclusivamente comunale la tassa di dazio consumo sulla calce, il ricorso in cassazione, per violazione o falsa applicazione di legge relativa a tale tassa è di competenza della corte territoriale e non del Supremo Collegio di Roma . . I. 305

9. Eccepita l'incompetenza della Corte di Cassazione di Roma, ove sia stata l'eccezione respinta dalle sezioni unite, non è più dato risollevare l'eccezione medesima avanti alla sezione civile. I, 389

10. (S. U.) E' di competenza della Corte di Cassazione di Roma il ricorso in causa fra un privato e l'amministrazione dello Stato avente per oggetto la liquidazione di una tassa di successione, quando nel ricorso stesso si lamenta, insieme alla violazione di molti articoli del codice civile, la violazione dell'art. 57 della legge sulla tassa di registro 13 settembre 1874, per essersi rifiutata la ammissione di alcune deduzioni dall'attivo della controversa successione, reclamata dal ricorrente . . . . I, 407

11. (S. U.) Per la disposizione dell'art. 3 della legge del 12 dicembre 1875 sono demandate esclusivamente alla Corte di Cassazione di Roma le controversie intorno all'applicazione e interpetrazione della legge sui dazj di consumo, come di qualunque altro genere di tassa od imposta, ancorchè non trovisi in causa l'amministrazione dello Stato. I. 444

12 (S. U.) Sebbene il ricorso contro la sentenza emessa in sede di rinvio riproduca le stesse violazioni di legge già contenute nel ricorso contro la prima sentenza, non si verifica il caso contemplato nell'art. 547 del codice di procedura civile, se le dedotte violazioni si propongano riguardo ad una quistione che non venne esaminata e decisa nè dalla prima sentenza di appello, nè dalla corte di cassazione, nè dalla sentenza in sede di rinvio . . . . . . I, 451

13. *a*) Per determinarsi la cognizione delle sezioni temporanee della Corte di Cassazione instituite in Roma, occorre, secondo l'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, il concorso di due speciali condizioni: cioè, che i ricorsi siano contro sentenze pronunziate tra privati e l'amministrazione dello Stato, o che queste sentenze siano impugnate per violazione e falsa applicazione delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette, o delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico . . . . I, 451

14. *b*) Non ricorre quindi la competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma nella causa in cui si verifica solo la prima delle accennate condizioni, e manca assolutamente la seconda, in quanto il ricorso denunzia la violazione di disposizioni di diritto comune; anche se trattisi di riscossione di crediti del Fondo pel culto da farsi, ai termini dell'art. 21 delle legge 15 agosto 1867, coi privilegi fiscali determinati per la esazione delle imposte . . . . . *id.*

15. (S. U.) La Corte di Cassazione di Roma, dietro rinvio fattole dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, deve pronunciare anche su di quella questione di competenza, alla quale siasi, dalla parte che la elevava, rinunziato . I, 452

16. (S. U.) E' competente la corte di cassazione territoriale, e non lo sono le sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma, a conoscere di un ricorso interposto contro una sentenza in grado di rinvio dalla parte che fu già resistente nel primo giudizio di cassazione, quantunque col nuovo ricorso si denunzino le medesime violazioni di legge che formarono oggetto del primo ricorso . . . . I, 454

17. (S. U.) Del mezzo di ricorso relativo ad eccezione incidentalmente opposta per pretesa contravvenzione alla legge sul bollo per uso di carta con bollo insufficiente, non essendo in causa l'amministrazione pubblica, è competente a conoscere la corte di cassazione territoriale, non la Corte di Cassazione di Roma . . . . I, 491

18. E' di competenza della corte di cassazione territoriale, non della Corte di Cassazione di Roma, il mezzo di ricorso relativo ad eccezione incidentalmente opposta per pretesa contravvenzione alla legge sul bollo per uso di carta con bollo insufficiente, quando al giudizio sia estranea l'amministrazione pubblica . . . . I, 492

19. (S. U.) Impugnatasi una sentenza

pronunziata da una corte di rinvio con lo stesso mezzo di ricorso col quale si era impugnata la sentenza della prima corte d'appello, competente a conoscere di questo ricorso è la corte di cassazione di Roma, a' termini dell'art. 547 del codice di procedura civile . . . I, 499

20. (S. U.) Se s'impugna con ricorso la sentenza della corte d'appello di rinvio per gli stessi motivi pei quali si era impugnata la sentenza della prima corte, competente a conoscere di questo ricorso è la Corte di Cassazione di Roma a sezioni unite . . . . . . I. 507

21. (S. U.) E' di competenza della Cassazione di Roma, a norma dell'art. 3 della legge del 12 dicembre 1875 n. 2837, il giudicare sopra un ricorso relativo ad una controversia in cui da una delle parti si tende a far dichiarare la nullità della vendita di un predio fatta dall'esattore per non pagato tributo, o ad ottenere il risarcimento dei danni. I, 512

22. (S. U.) Pel combinato disposto degli art. 3 della legge del 12 dicembre 1885 e 6 del regio decreto del 23 dicembre 1875, e dell'art. 108 del codice di procedura civile, il regolamento di competenza per connessità di cause relative a controversie d'imposte, promosse avanti due tribunali sedenti in diverse corti di appello, spetta alla Cassazione di Roma . . . . I, 515

23. (S. U.) E' di competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma il conoscere della controversia relativa al risarcimento di danni chiesto da un contribuente contro l'esattore delle imposte, che lo ha espropriato per debito fiscale, e riguardante la dedotta nullità di tale esecuzione . . . . . . I, 523

24. Spetta alla Corte di Cassazione di Roma il decidere sopra un ricorso in controversia relativa a svincolo di dotazioni spettanti ai canonicati soppressi di una cattedrale . . . . . . I, 542

Cosa giudicata

Appello 9.
Azione (Proponibilità della) 12.
Cassazione 1, 3, 4.
Compra-vendita (Rescissione di) 9.
Condizioni 14.
Contenuto 5.
Documenti (Produzione di) 2.
Elementi 8.
Esaurimento del giudizio 15.
Fatto giuridico 7.
Giudizio incensurabile 1, 3, 4, 10, 14.
Inesistenza di debito 13.
Matrimonio (Impugnativa di) 6.
Oggetto 15.
Ostacolo all'azione di un terzo 13.
Prescrizione 10.
Presupposto logico e necessario 7.
Prova testimoniale 10.
Questione (Riesame di) 9.
Questione di ordine 15.
Rinuncia a eredità 11.
Riserva 12.
Sentenza interlocutoria 2, 10.

1. (S. U.) Quando il magistrato di merito abbia emesso un giudizio intorno al punto di risultare già decisa e per cosa giudicata aversi a ritenere una determinata contestazione, la corte di cassazione non può rivederlo . . . . I, 120

2. Una sentenza interlocutoria che ordina la produzione di determinati documenti senza far cenno, nè nella motivazione, nè nel dispositivo, di altri documenti, non può formar ostacolo di cosa giudicata sulla dimanda di produzione di questi stessi e altri documenti . . . . I, 320

3. L'interpretazione della cosa giudicata sfugge al sindacato della corte di cassazione . . . . II, 53

4. L'interpretazione del giudicato costituisce apprezzamento di merito incensurabile in cassazione . . . . II, 56

5. Nell'interpretare il giudicato il magistrato non è tenuto a discutere con minuta ed estesa motivazione le considerazioni ed il dispositivo della sentenza prodotta in atti, ma basta che la tenga presente e la valuti nel suo contenuto. *id.*

6. Non può ritenersi formato il giudicato sopra il divieto dell'art. 113 del codice civile, quando della sua applicazione non siasi mai disputato in causa. . . . . II, 237

7. La teoria del presupposto logico e necessario, come contenuto nella cosa che venne giudicata, e quindi costitutivo di giudicato implicito, può invocarsi ed accogliersi solo quando ricorra la condizione che della pronunzia emessa sia fondamento o elemento sostanziale il fatto giuridico presupposto . . . *id.*

8. Per inconcusso principio di diritto la cosa giudicata trovasi là dove è la materia contestata; e questa risulta dall'indole del giudizio, dall'atto che lo ha provocato e dalle risultanze sue. II, 246

9. Se nel pronunziare la rescissione di un contratto di vendita una sentenza passata in giudicato abbia escluso la colpa da parte dei venditori, non si può dire che tenda a fare riesaminare la questione, se ci sia stata o no colpa per parte dei medesimi, il gravame che pone

l'esclusione della colpa medesima a base delle domande dell'appellante. . II, 295

10. La corte di cassazione non può sindacare il giudizio del magistrato di merito, il quale, fondandosi sull'interpretazione di una sentenza interlocutoria, riteneva che questa avesse l'efficacia di cosa giudicata relativamente alla ammissibilità della prova testimoniale di una prescrizione . . . . . II, 359

11. Se sia intervenuto un giudicato, a prendere nota della dichiarazione fatta da una parte di avere rinunziato a una eredità, non può la parte stessa impugnare in seguito di nullità la suddetta rinunzia, anche se di tale nullità non si fosse disputato nel primo giudizio. . . . . II, 375

12. Ove una precedente sentenza passata in giudicato abbia riservato ad una delle parti ogni diritto contro altra persona *se e come per legge*, e detta parte sperimenti poi effettivamente l'azione riservatale, non si può dire che il magistrato di merito violi il precedente giudicato se tratta anzitutto della proponibilità o meno dell'azione, quando poi scende nel merito e da questo trae la ragione del suo decidere . . . II, 581

13. Il giudicato formatosi fra due parti nel senso di accertare l'inesistenza di un debito dell'una verso l'altra parte forma ostacolo a che un terzo agisca contro la prima di esse parti, chiedendone il rimborso del pagamento fatto per essa alla seconda. . . . . II, 583

14. Il determinare le condizioni specifiche della cosa giudicata costituisce una indagine di fatto devoluta al sovrano apprezzamento del giudice di merito . . . . *id.*

15. Il giudicato si costituisce, non soltanto sopra ciò che formò oggetto di discussione, ma anche quando il giudizio siasi esaurito senza che siasi promossa in tempo una questione di ordine . *id.*

V. *Appello; Citazione; Competenza per materia; Elettorato (in genere); Legato; Mutuo; Possesso; Prova; Sentenza.*

Crediti

V. *Cappellania; Compensazione; Competenza amministrativa e giudiziaria; Graduazione (Giudizio di).*

Credito fondiario

Agenzie di istituti 1.
Camera di commercio 2.
Commercianti 2.
Istituti (Stabilimenti o sedi figliali di) 1.
Tassa di esercizio del commercio 2.

1. *a*) Le agenzie degli istituti di credito fondiario, per le leggi speciali da cui sono regolate, non possono riguardarsi come veri stabilimenti o sedi figliali dei detti istituti (*n*). . . . . . . II, 41

2. *b*) Pertanto non è ad esse applicabile l'art. 31 lettera c della legge 6 luglio 1862, che autorizza l'imposizione di una tassa unicamente su quella categoria di persone fisiche o morali che esercita effettivamente il commercio nel territorio di ciascuna camera (*n*) . . . . II, 42

V. *Ipoteca; Mandato; Mutuo; Pagamento.*

Culto

V. *Esecuzione mobiliare.*

Custode

V. *Opere pie; Usciere.*

Custodia

V. *Spoglio.*

Danni

Appalto 4, 26.
Albergo (Direttore di) 20, 21.
Amministrazione pubblica 5.
Arbitrio del giudice 22.
Autorità giudiziaria 1, 5.
Avvocato 18.
Bestiame (Introduzione di) 23.
Cassazione 7, 27.
Colpa 1, 2, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 26.
Commessi 15.
Comparsa conclusionale 6.
Competenza territoriale 8, 10.
Comune (Costituzione di una frazione in) 4.
Contravvenzione 5.
Convenzione (Esecuzione di) 8.
Determinazione 28.
Deviazione di acque fluviali 19.
Domanda 6, 24.
Domicilio del convenuto 8.
Ente collettivo 15.
Errore professionale 18.
Esistenza 24, 25.
Esattore 4.
Fiume (Deviazione di un) 19.

Funzionario pubblico 2.
Giudizio incensurabile 7, 24, 25, 26, 27.
Immobile 23, 29.
Imperizia 18.
Incuria dei sanitarj 14.
Infortunio sul lavoro 10, 11, 12.
Ingiurie pubbliche 22.
Ipoteca (Obbligo di prestare la) 6.
Liquidazione 16, 22.
Lite temeraria 7, 17.
Locazione d'opera 10, 11, 12.
Mancanza di vigilanza 9.
Materiali (Danni) 22.
Minori 9.
Mora 6.
Morali (Danni) 22, 27.
Nutrice 14.
Obbligazione (Inadempimento di) 6, 17.
Opera pubblica provinciale 19.
Ospedale 14.
Padre (Responsabilità del) 9.
Pensione (Acquisto di) 21.
Perizia 24.
Ponte (Ricostruzione di) 19.
Presunzioni 11.
Proprietario 23.
Prova testimoniale 9.
Prove 22, 23.
Provincia (Opera pubblica costrutta dalla) 19.
Quasi-delitto 2.
Regolamento (Violazione di) 14.
Risarcimento 4, 13, 16, 17, 19, 22, 29.
Riserva 3.
Sede civile 22.
Sentenza 3, 13, 28.
Servitù su immobile 27.
Servitù (Silenzio su) 29.
Spese giudiziarie e di viaggio 22.
Tiro a segno (Campi di) 1.
Titoli di compenso 13.
Valore 26.
Vendita di immobile 29.
Vigilanza (Mancanza di) 9.

1. E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere, tanto in rapporto allo Stato quanto nei riguardi d'una società di tiro a segno, dell'azione di danno che nell'esecuzione dell'opera pubblica della costruzione dei campi di tiro vuolsi derivato per colpa nella formazione e nella esecuzione dei progetti dell'opera stessa. . . . . I, 190

2. Sotto la sanzione dell'art. 1151 del codice civile non rientrano i fatti coi quali il pubblico funzionario esplica quella frazione di autorità o d'impero che è a lui demandata dalla legge (nel tradurre in atto la quale autorità non eccede i limiti delle attribuzioni amministrative a lui affidate e da lui legalmente esercitate); e neppure sono compresi nell'articolo stesso tutti quei fatti che non hanno il carattere di colposi e che non assumono l'indole e la figura giuridica di un quasi-delitto. . . . I, 309

3. Quegli, in favore del quale si è in una sentenza fatta riserva di agire per risarcimento di danni, non può essere costretto ad usarne . . . . . I, 351

4. (S. U.) L'esattore di un comune che, per l'avvenuta costituzione in comune distinto d'una frazione dello stesso sia stato obbligato ad impiantare un altro ufficio nel nuovo comune con aggravamento degli oneri da lui assunti in forza del contratto di appalto della esattoria, può proporre l'azione verso i due comuni interessati per avere il risarcimento dei danni da lui risentiti. I, 486

5. (S. U.) L'autorità giudiziaria è competente a decidere sull'azione per danni intentata, sul fondamento degli art. 1151 e 1153 del codice civile, contro la pubblica amministrazione per un illegale contestazione di contravvenzione da parte dei suoi agenti . . . . . . I, 509

6. Provocato un capo principale di domanda di riconoscimento dell'obbligazione della prestazione di una garanzia ipotecaria, e dell'incorsa mora per il mancato adempimento di tale obbligazione nel termine convenuto, l'istanza per il risarcimento dei danni dipendenti dal ritardato o definitivamente mancato adempimento dell'obbligazione stessa altro non è che una domanda conseguenziale di quella principale già proposta colla citazione, e quindi una domanda che può ben essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale comunicata alla parte convenuta presente all'udienza . . . . . II, 23

7. In tema di danni cagionati da lite temeraria, ai sensi dell'art. 370 del codice di procedura civile, il giudizio sulla colpabilità emergente da tal fatto è di pura estimazione, e perciò non soggetto alla censura della corte di cassazione. II, 61

8. Quando alcuno, pel danno risentito, può rivolgersi contro e l'una e l'altra parte contraente di una convenzione cui esso è rimasto estraneo e dalla esecuzione della quale originò il danno stesso, agisce competentemente il magistrato del luogo dove ha domicilio quella di esse parti che esso elegge di convenire direttamente in giudizio, salvo ad essa convenuta di chiamare l'altra parte ad intervenirvi. . . . . . II, 80

9. In tema di responsabilità incontrata dal padre pei danni cagionati dal

figlio minore, ai sensi dell'art. 1158 del codice civile, non può dirsi che i magistrati di merito abbiano affermato il principio che il genitore, per sottrarsi all'obbligo di rispondere del fatto dannoso causato dal proprio figlio minorenne, debba provare di essersi trovato nell'impossibilità fisica di impedire tal fatto, quando la sentenza, apprezzando con sovrano giudizio il risultato della raccolta prova per testimoni, abbia espresso il convincimento che, se il padre avesse usato verso il figlio quella vigilanza che l'età di questi richiedeva, il fatto dannoso non sarebbe avvenuto. . . . . II, 117

10. L'azione per risarcimento di danni provenienti da infortunio sul lavoro, intentata dal lavoratore contro un imprenditore di strade ferrate, se faccia dipendere la responsabilità di quest'ultimo esclusivamente dal contratto di lavoro o di locazione d'opera, e non da fatti determinati di mera colpa aquiliana, è d'indole commerciale e, quindi, può istituirsi anche innanzi all'autorità giudiziaria del luogo in cui seguì l'infortunio (*r*) . . . . II, 125

11. La teorica che la responsabilità del conduttore non debba derivare dal non avere questi fatto tutto il necessario per evitare o prevenire l'infortunio dell'operaio, ma che siavi sempre responsabilità del padrone nel caso d'infortunio, perchè questi si obblighi contrattualmente a restituire ad ogni istante l'operaio a se stesso sano e valido così come lo ha ricevuto, non può accettarsi, allo stato della vigente patria legislazione, nella quale, però, è prevalente opinione che sia quanto basti per ritenere la responsabilità *ex contractu* del conduttore verso il locatore d'opera, presumendo la colpa contrattuale nel conduttore, salvo la prova, da parte di quest'ultimo, che nell'incontrato infortunio ebbe colpa il locatore (*r*). II, 126

12. Assodatosi in fatto che nella specie esulasse tanto la colpa contrattuale, quanto, in via subalterna, la colpa aquiliana a carico del conduttore, giustamente si dichiara inutile l'esame della quistione, se esistesse il nesso causale tra l'infortunio toccato al locatore d'opera e le conseguenze dannose a lui derivatene . . . . *id.*

13. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato che non si ferma affatto a considerare taluno dei titoli di compenso proposti per danni risentiti dalla parte che ne chiede il risarcimento . . . . II, 178

14. L'amministrazione di un ospedale od ospizio di maternità è responsabile dei danni risentiti dalla nutrice alla quale, essendo stata, con violazione del regolamento per incuria dei sanitarj alla dipendenza dell'ospizio, affidata per l'allattamento una bambina con segni ovvii di malattia sifilitica, siasi comunicato il contagio . . . . . . II, 273

15. Anche gli enti collettivi possono essere tenuti civilmente responsabili dei danni per i fatti colposi dei loro dipendenti. . . . . *id.*

16. In tema di danni, ove tutti gli elementi costitutivi dell'azione siano stati singolarmente ed in vari gradi discussi nel periodo destinato ad accertare la pertinenza del diritto, ed insieme alla pertinenza del diritto al risarcimento siasi pure stabilito con giudicato il criterio col quale si dovesse procedere alla liquidazione, non può più essere quel criterio modificato nella liquidazione. . . . . II, 287

17. Il magistrato, che ritiene di avere un litigante cercato di sottrarsi alle proprie obbligazioni con eccezioni ingiuste e con la consapevolezza del proprio torto, giustamente ritiene temeraria la difesa di lui contro il suo creditore il quale in seguito al suo rifiuto sollecitava giudizialmente l'adempimento della stessa obbligazione, e giustamente lo condanna al risarcimento dei danni. . . . . II, 332

18. L'errore professionale dell'avvocato niente ha di comune colla colpa e colla imperizia, e non obbliga a risarcimento di danni . . . . . . II, 348

19. Non in base al principio generale dell'obbligo di risarcire i danni derivanti da fatto illegale o colposo di cui all'articolo 1151 del codice civile, ma per lo speciale principio sancito nell'art. 46 della legge dei 25 giugno 1865, se dalla ricostruzione nel pubblico interesse di un ponte su fiume, fatta da una provincia, viene deviato il corso delle acque in modo che queste arrechino un pregiudizio permanente alla proprietà di un privato, con l'esporla a continue corrosioni nel corso ordinario del fiume e a devastazioni in tempo di piena, è dovuta indennità al proprietario dello stesso fondo . . . . II, 363

20. Esamina appunto la causa sul fondamento della dedotta colpa contrattuale il magistrato giudicando che colui il quale fu posto, per determinato periodo di tempo, alla direzione di un albergo, non contravvenne al contratto pel solo fatto che in epoca vicina alla scadenza di esso contratto acquistò una pensione per proprio conto . . II, 394

21. Giustamente si esclude la responsabilità per danni di un direttore di albergo che abbia acquistato per conto proprio una pensione, quando esso abbia dimostrato che gli affari dell'albergo al quale era preposto continuarono a prosperare, se pure non andarono meglio di prima . . . . II, 394

22. In sede civile di liquidazione dei danni provenuti all'attore da ingiurie pubbliche, per le quali il convenuto fu con giudicato penale condannato a risarcirglieli,

a) riguardo ai danni materiali il magistrato deve tener anche conto di altre spese oltre quelle giudiziarie e quelle dei viaggi ;

b) riguardo ai danni morali, non potendosi adottare il sistema probatorio ordinario, il giudice di merito è posto nella necessità di conoscerne e determinare la entità col suo prudente arbitrio, tenendo conto della natura delle ingiurie stesse, della qualità dell'ingiuriato e del luogo in cui furono divulgate . . . . II, 417

23. In un giudizio intentato dal proprietario di un immobile per risarcimento di danni derivanti da introduzione di bestiame, se i convenuti eccepiscono che l'introduzione del loro bestiame avvenne dietro consenso dell'affittuario dello immobile, devono dare essi la prova di tale asserzione. II, 468

24. Domandatasi una somma a titolo di danni, non contrastati dall'avversario, ed attribuitasi tale somma dal magistrato di merito, riesce inutile ogni ulteriore discussione tendente all'ammissione di una perizia allo scopo di provare l'esistenza degli stessi danni. II, 476

25. E' incensurabile in cassazione il giudizio, col quale il magistrato di merito esclude l'esistenza di alcuni danni affermati dall'attore . . . . . . *id.*

26. Se un municipio conviene in giudizio un appaltatore per la risoluzione del contratto di appalto attribuendogli una colpa che la sentenza del magistrato di merito, passata poscia in giudicato, esclude completamente, e in seguito all'arbitraria accusa l'appaltatore conviene in giudizio il municipio pel risarcimento dei danni morali e materiali, non erra il magistrato di merito che ritiene tali danni non nascenti dalla violazione del contratto, ma da colpa aquiliana del comune. . . . . II, 502

27. Non è censurabile in cassazione il giudizio col quale il magistrato di merito calcola l'ammontare di alcuni danni morali desumendoli dalle prove portate in giudizio. . . . . . . *id.*

28. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, chiamato a determinare la quantità di alcuni danni, la stabilisce senza indicare affatto le ragioni del suo convincimento. . II, 530

29. Non merita censura la sentenza del magistrato di merito, il quale, chiamato ad indagare se una delle parti fosse tenuta a risarcire i danni all'altra, in seguito alla vendita di un immobile, in cui si taceva che su di esso gravava una servitù, esclude, con esauriente esame dei fatti, l'esistenza di ogni danno . . . . *id.*

V. *Acque pubbliche; Appalto; Appello; Cambiale; Competenza amministrativa e giudiziaria; Competenza per territorio; Comune; Concessione (Diritto di); Contabilità dello Stato; Corte dei conti; Corte di Cassazione di Roma; Esattore; Esecuzione fiscale; Espropriazione per causa di pubblica utilità; Gestione di affari; Giudizio civile; Giuramento; Mandato; Mora; Opposizione di terzo; Prove; Sentenza; Sequestro conservativo; Strade ferrate; Tassa-Dazio consumo; Tasse (in genere); Tassa-Trenta per cento; Trasporto (Contratto di);* Ultra petita *(Vizio di); Vendita.*

Danno temuto

Mezzi istruttorj 1.
Edificio comune 1.
Perizia 1.
Urgenza 1.

1. Intentatosi un giudizio per danno temuto, di sua natura urgente, all'effetto di scongiurare un grave pericolo e di garantire l'incolumità delle persone, non se ne può intralciare il corso con soverchi mezzi istruttorj (nella specie, con una perizia chiesta allo scopo di stabilire meglio i lavori di riparazione da farsi a un edificio comune). . . . . . II, 537

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Dazio consumo

V. *Tassa-Dazio consumo; Cassazione.*

Decime

Dominicali 1.
Ente ecclesiastico 1.
Ruoli 1.
Sacramentali 1.
Sentenza 1.
Titolo 1.

1. Non basta che le prestazioni decimali godute da un ente ecclesiastico si trovino iscritte nei precedenti ruoli e si percepiscano in forza di antichissimi titoli per conchiudere senz'altro che si tratti di decime dominicali; sicchè è manchevole nella motivazione la sentenza che non tien conto di altri elementi per giungere a stabilire che si tratti di decime dominicali e non sacramentali . . . . I, 291

V. *Colonia; Competenza per valore; Feudalità; Locazione; Parrocchia.*

Delegazione

Accettazione 3.
Cessione 3.
Inesistenza del debito 3.
Novazione 3.
Pagamento 3.
Semplice 3.
Sentenza (Motivazione della) 3.
Terzo (Stipulazione a favore del) 1, 2.

1. *a*) Mediante la stipulazione con la quale il debitore assegna al suo creditore un altro debitore, che si obbliga verso lo stesso creditore, si pone in essere una delegazione semplice, che dà al creditore il beneficio di due debitori egualmente obbligati verso di lui. II, 88

2. *b*) Tale delegazione senza l'intervento del terzo creditore costituisce uno dei casi stabiliti di eccezione alla regola di che all'art. 1180 del codice civile, e nello stesso tempo presenta spiccata la figura giuridica della stipulazione a vantaggio di un terzo, formante condizione della stipulazione che il delegante fa per sè medesimo . . . . *id.*

3. Manca al debito della motivazione la sentenza che nel caso di delegazione di debitore a debitore, ritenendo aver il delegatario accettata la delegazione, dichiara non potersi questo più esimere dal fare il pagamento col pretesto della inesistenza del debito, limitandosi ad invocare l'art. 1278 del codice civile, senza punto curarsi di esaminare se si trattava di delegazione novativa, che avesse fatto cessare ogni antico rapporto tra il debitore delegante e il debitore delegato, o non si trattava invece di una delegazione semplice, talchè potesse ancora invocarsi la regola che il cessionario di un credito dovesse sottostare alle eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente . . II, 189

V. *Novazione; Pagamento.*

Delitto e quasi-delitto

Fatto illecito 1.
Responsabilità solidale 1.

1. Non viola il principio stabilito nell'art. 1156 del codice civile il magistrato che, tra più convenuti come corresponsabili di un fatto illecito, scinde la responsabilità degli uni da quella degli altri, pronunziando in modo definitivo rispetto ad alcuni, e rinviando ad altro tempo la sua pronunzia rispetto agli altri . . . . II, 54

Demanj

Competenza giudiziaria 1.
Feudali (Ex) 2.
Ordinanza di quotizzazione 1.
Napoletano (Provincie del) 1.
Possesso 2.
Ricorso amministrativo 1.

1. (S. U.) L'ordinanza emanata dal prefetto quale commissario ripartitore nelle operazioni di quotizzazione dei demanj comunali nelle provincie napolitane costituisce un provvedimento d'indole tutta amministrativa, e come tale può impugnarsi con ricorso amministrativo, ma non è suscettiva di gravame in via contenziosa davanti la corte d'appello . . . . I, 201

2. Il divieto sancito con la disposizione dell'art 15 della legge 2 agosto 1806, di portare alcuna novità all'attualità dei possessi da parte dei possessori, riguarda i demanj ex-feudali soggetti alla ripartizione . . . . . . II, 478

Demanio

V. *Cappellania; Esecuzione fiscale; Fondo pel culto; Possesso.*

Denuncia di nuova opera

V. *Appello.*

Deposito

Depositario (Facoltà e obblighi del) 1, 2.
Proprietario 1.
Ritenzione 2.
Spese 2.

1. Se il deponente di un oggetto indica al depositario un'altra persona come proprietaria dell'oggetto medesimo, sorge nel depositario l'obbligo di restituire la cosa alla stessa persona indicata, quale che possa essere stato pel deponente il motivo di tale indicazione. . . . . II, 324

2. Per l'art. 1863 del codice civile il depositario ha la facoltà di ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso, senza distinzione fra i casi del suo avere liquido od illiquido. . . . . II, 325

V. *Fallimento; Pagamento; Patrocinio gratuito; Possesso; Ritenzione (Diritto di); Tassa-Registro.*

Diffida

V. *Contabilità dello Stato; Fondo pel culto.*

Divisione

Alienazione di diritti 2.
Accettazione 1.
Ascendente 1.
Donazione 1.
Massa ereditaria 2.
Trascrizione 2.

1. La divisione fatta dall'ascendente per atto tra vivi diventa perfetta ed operativa verso tutti quando sia accettata da tutti i discendenti; ma, se è accettata da alcuni soltanto, non è nulla finchè l'accettazione degli altri sia possibile, cioè fino alla morte del donante; e molto meno l'atto si denatura in semplice donazione . . . . I, 59

2. Se in una divisione ereditaria, liquidandosi tutta intera la massa, per comodo o per necessità si assegni a uno degli eredi in danaro la propria quota, che debba essergli sborsata dagli altri condividenti, tale assegnazione non costituisce alienazione di diritti ereditarj, avente bisogno della trascrizione per essere operativa di fronte ai terzi. II, 320

V. *Appello; Beneficio ecclesiastico; Prova; Tassa-Successione.*

Documenti

V. *Acque private; Appello; Cassazione; Cosa giudicata; Elettorato (in genere); Giudizio civile; Giuramento; Lavori pubblici; Prove (in genere); Rivocazione (Giudizio di); Sentenza.*

Dogana

V. *Tassa-Dazio consumo.*

Dolo

V. *Rivocazione (Giudizio di).*

Domicilio

Civile 1.
Elezione 2, 3.
Esteri (Ministero degli) 2.
Immobile 3.
Locazione 3.
Questione di fatto 3.
Soccorso (di) 1.
Vendita 3.

1. (S. U.) Il domicilio di soccorso, agli effetti delle spese di spedalità, è, a differenza di quello civile, una creazione della legge amministrativa . . I, 490

2. Una elezione di domicilio fatta in modo diverso da quello prescritto dal codice di procedura civile (art. 158), (nella specie, presso il ministero degli esteri) non dà il diritto di avere notificati gli atti nel domicilio così eletto. . . . . II, 580

3. L'elezione di domicilio fatta dal locatore in un contratto di locazione ha l'estensione che ai contraenti piacque di darle rispetto alle loro persone e ai loro aventi causa universali o particolari, compreso il compratore dell'immobile locato; e stabilire cotesta eccezione è una questione di fatto . . . II, 588

V. *Appello; Cambiale; Competenza amministrativa e giudiziaria; Competenza per territorio; Danni; Elettorato (in genere); Elettorato amministrativo; Giudizio civile; Notificazione.*

Donazione

Anteparte 4.
Collazione 4.
Esecuzione volontaria 2.

Imputazione 4, 5.
Interpretazione 5.
Legato 4.
Manuale 1.
Mobili 2.
Nullità 2.
Presunzioni 5.
Tradizione 2.
Usufrutto 3.
Volontà del donante 5.

1. Della validità delle donazioni manuali non può decidersi in astratto, ma solamente in concreto, avuto riguardo al valore dell'oggetto donato, alle facoltà patrimoniali del donante e ad altre circostanze . . . . II, 219

2. L'invalidità della donazione, comminata dall'art. 1070 del codice civile, costituisce nullità assoluta ai sensi dell'art. 1310, e non è perciò sanabile mediante l'esecuzione volontaria, ai termini dell'art. 1309, colla tradizione delle cose mobili non specificate. . . . *id.*

3. Erra in diritto la sentenza che, facendo distinzione fra donazione e riserva d'usufrutto nei termini dello art. 1074 del codice civile, afferma non essere permesso donare ad uno la proprietà e ad altri l'usufrutto (*n*) . . . . . II, 402

4. La donazione fatta a titolo di legato ed anteparte con espressa dispensa dalla collazione importa anche dispensa dall'imputazione sulla quota legittima del donatario erede . . . . . II, 408

5. Il magistrato di merito, che nell'interpretare una donazione, per vedere se il donante abbia dispensato dalla imputazione il donatario, trae la sua convinzione dall'atto di donazione, dalla domanda con la quale il donante aveva chiesto al tribunale l'autorizzazione, e dalla posteriore istituzione di erede fatta dal medesimo, non si può dire che si fondi su semplici presunzioni, ma sopra la verace interpretazione della volontà del donante . . . . *id.*

V. *Divisione; Marito e moglie; Tassa-Successione; Tutore.*

Donna maritata

V. *Ipoteca.*

Donne

V. *Contratti.*

Dote

Alienazione 8, 10.
Asse ereditario 11.
Autorizzazione giudiziaria 1, 2.
Beni parafernali 4.
Codice civile italiano 6.
Congrua 11.
Debito solidale fra marito e moglie 8.
Espropriazione di beni maritali 10.
Fondo dotale 10.
Formalità 7, 8.
Ipoteca 1, 5, 10.
Legislazione pontificia 6.
Lucro dotale 4, 5.
Necessità e utilità evidente 9.
Nullità 2, 9.
Permuta 3.
Prescrizione 7.
Regolamento gregoriano 11.
Restituzione e ricupero 7.
Successione (Regole della) 6.
Terzi 2, 9.
Vendita 3.

1. Non può accusarsi il magistrato di merito di essere uscito fuori dell'orbita dei suoi poteri, se nell'esame delle condizioni richieste dall'art. 1405 del codice civile per concedere, nella specie, l'autorizzazione alla rinuncia al grado dell'iscrizione dotale, in vece di occuparsi direttamente della necessità ed utilità evidente, si occupa del nocumento che tale rinuncia possa apportare alle ragioni dotali, ed esclude tal nocumento. . . . . II, 204

2. I coniugi, che abbiano ottenuto l'autorizzazione voluta dall'art. 1405 del codice civile in materia dotale dal giudice competente e nelle forme segnate dalla legge, non possono impugnare in merito tale autorizzazione a danno dei terzi che in buona fede abbiano contrattato in base alla stessa . . . . . *id.*

3. L'art. 1406 del codice civile governa solamente i casi di vendita o di permuta della cosa dotale, ove è essenziale il corrispettivo; ma non governa tutti gli altri casi di modificazione delle ragioni dotali abbracciati dalla disposizione dell'art. 1405 . . . . II, 205

4. Il lucro dotale non è bene dotale propriamente detto, nè bene parafernale, ma una pattuizione esclusivamente propria del contratto di matrimonio: una ragione dotale, che è regolata dall'articolo 1485 del codice civile . . . . *id.*

5. Il lucro dotale ha, a norma dell'articolo 1969 del codice civile, la garentia dell'ipoteca legale, insieme alla dote ed al pari di questa . . . . *id.*

6. Se le figlie dotate dal padre sotto l'impero della legislazione pontificia rinunziano alla eredità paterna dopo l'applicazione del codice civile italiano, le doti già ricevute non possono subire le regole della successione, alla quale esse sono rimaste estranee, ma devono considerarsi secondo la natura giuridica che avevano al tempo in cui cotesti diritti si attuarono e si resero perfetti . . . . II, 375

7. Se all'erede di chi da un istrumento nuziale risulterebbe avere ricevuto la dote se ne chieda il pagamento, ed esso convenuto opponga di non potersi chiedere la esecuzione di detta obbligazione, sia perchè contratta senza le formalità di legge, sia perchè simulata, a tali eccezioni è applicabile l'art. 1302 del codice civile che le sottrae alla prescrizione di cui nell'art. 1300 del codice stesso . . . . II, 424

8. Anche quando si alieni la dote per estinguere un debito solidale fra marito e moglie, e quindi concorra l'opposizione di interessi fra coniugi, devono seguirsi le norme tracciate dall'art. 1405 del codice civile e non dagli art. 136 del codice stesso e 799 e seguenti del codice di rito . . . . *id.*

9. Ritenutasi dal tribunale, secondo la esposizione fatta dai ricorrenti, la necessità o la utilità evidente della alienazione della dote, non si può dichiarare la nullità del decreto di autorizzazione perchè non ricorreva nella specie la necessità o la utilità evidente, di fronte al terzo che in buona fede contrattò con i coniugi . . . . . . *id.*

10. Se durante il matrimonio si costituisca senza l'osservanza delle debite forme una ipoteca sul fondo dotale, e quindi lo si alieni senza l'osservanza delle forme stesse, l'acquirente, quantunque la vendita sia stata ratificata dopo lo scioglimento del matrimonio, non può eccepire la nullità dell'ipoteca stessa, ogni qualvolta, dopo detto scioglimento, la vedova abbia preferito di agire pel ricupero della dote mediante l'espropriazione di altri beni appartenenti al defunto marito . . . . . II, 439

11. Omette di pronunziare il giudice di merito se, in quistione relativa a dote congrua reclamata dall'attrice in base al regolamento gregoriano, ha riguardo all'asse ereditario lasciato dal padre dotante al giorno della sua morte, senza esaminare uno speciale capo di deduzioni dell'attrice la quale chiedeva che si dichiarasse dover far parte dello stesso patrimonio anche i beni che suo fratello aveva ritratti da affari compiuti per conto e con danaro del comune genitore . . . . II, 497

V. *Cappellania.*

Eccesso di potere

Autorità amministrativa 1.
Magistrato ordinario 1.

1. (S. U.) L'autorità amministrativa, che, astenendosi da ogni atto della propria giurisdizione, si rimette del tutto a quella del magistrato ordinario, eccitandolo con le proprie istanze a pronunciarsi su di queste, non può così commettere eccesso di potere. . . I, 126

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Edificazione (Divieto di)

V. *Vendita.*

Edificio

V. *Arricchimento indebito ; Danno temuto.*

Elettorato (in genere)

Abuso di fiducia 9, 11.
Alfabetismo 38, 39, 58.
Ammonizione 22.
Appello 46.
Appropriazione di alberi 45.
Azione popolare 3, 28.
Cancellazione 7, 26, 37, 51, 61, 65, 67.
Capacità elettorale 34, 50, 60, 63, 65.
Casa di abitazione 25.
Cassazione (Giudizio di) 29, 55.
Certificati 16, 35.
Commissione comunale 65.
Commissione elettorale provinciale 20, 47, 51, 61, 62.
Concordato 73.
Condanne penali 2, 9, 11, 16, 22.
Congedo 21.
Consiglio comunale 8.
Contribuente 28.
Copia della decisione 30, 31, 32, 47.
Corte di appello 33, 52.
Corte di cassazione territoriale 49.
Cosa giudicata 1, 2, 67, 71.
Danno forestale 45.
Decisione (Notifica della) 19.
Decisione (Produzione della) 18, 30.
Documenti 14, 15, 33, 52, 64.

Domicilio 24.
Eccezione nuova 6.
Esperimento grafico 39.
Fallito 73.
Foreste (Danno nelle) 45.
Frode 9, 10, 11.
Giudizio elettorale 5, 7, 15, 23, 30, 32, 43, 59, 68, 69.
Giudizio di merito 41, 55, 56, 61, 63.
Giudizio incensurabile 29, 70.
Giunta provinciale amministrativa 8.
Incapacità 2, 9, 11, 40.
Ineleggibilità 11.
Interessati 56, 66, 69.
Intervento in causa 55.
Iscrizione 7, 12, 13, 34, 37, 43, 50, 52, 58, 60, 67, 68.
Liste 12, 13, 26, 39, 61, 71.
Maestro 58.
Militari 21, 35, 36.
Ministero pubblico (Conclusioni del) 23.
Notificazioni 43, 57, 69.
Onorarj 49.
Parte in causa 46.
Pendenza di lite 71.
Pigione 25.
Presunzioni 13, 14, 34, 50, 60.
Prove 29, 34, 42, 54, 58, 65.
Reati 9, 10, 11, 27, 44, 45.
Reclami 6, 8, 47, 51, 54, 59, 62, 64, 66.
Requisiti 1, 13, 50, 70.
Residenza 24.
Revisione 14, 26.
Riabilitazione 2, 16, 22.
Ricettatori 27.
Ricorso alla corte d'appello 3, 4, 7, 16, 18, 19, 20, 42, 43.
Ricorso (Irricevibilità del) 4, 18, 19, 20, 42.
Ricorso (Termini del) 3, 5, 20.
Ricorso per cassazione 46, 48, 49, 53, 72.
Sentenza 6, 48, 59.
Spese 49.
Sussidiati 40, 41.
Termini 3, 17, 53, 54, 66.
Titoli 7.
Ultra petita (*Pronuncia*) *68.*

1. In materia elettorale la cosa giudicata non ha effetto definitivo ed assoluto quando trattasi di circostanze transitorie e di requisiti che per loro natura, se mancano in un anno, possono acquistarsi in un altro, e viceversa. . . . . I, 6

2. Proclamata per giudicato l'incapacità elettorale per subìta condanna penale, fino a che non si è ottenuta la riabilitazione e permane lo stato di fatto dal giudicato stesso constatato e dichiarato, non è dato riproporre la stessa quistione cogli stessi elementi già esaminati dalla precedente sentenza . I, 6

3. *Parti interessate*, ai sensi degli art. 32 e 48 della legge elettorale politica e di quella comunale e provinciale, debbono intendersi, non solo i cittadini la cùi iscrizione viene in contestazione sia per iscrizione, che per cancellazione, ma anche tutti coloro, che, valendosi del diritto del reclamo concesso ad ogni cittadino, esercitano la azione popolare; e quindi anche per costoro il termine a proporre ricorso alla corte d'appello è di dieci giorni dalla notificazione loro fatta della decisione della commissione elettorale provinciale. . . . . . I, 7

4. E' inammissibile il reclamo alla corte d'appello per la cancellazione di alcuni elettori dalle liste per analfabetismo, quando il reclamante, non solo non abbia prodotto il certificato della seguita pubblicazione degli elenchi, ma non siasi neppure curato di esibire la notificazione fattagli della decisione impugnata, per così giustificare di aver proposto il reclamo nel termine di legge. . . . . I, 8

5. Il procedimento dei giudizj elettorali, per i principj dai quali viene informato, deve aver corso celere e spigliato; e spetta al reclamante, non solo di esibire i documenti in giustificazione del suo reclamo, ma anche l'obbligo di provare con documenti di averlo proposto nel termine utile dalla legge designato, sotto pena di sentirlo dichiarare inammissibile . . . . *id.*

6. Accoltosi definitivamente dalla corte di appello il reclamo di uno fra i varj reclamanti per la loro inscrizione nelle liste elettorali, non può la corte medesima, con altra sentenza nel giudizio stesso proseguito per detti altri istanti, tornare a pronunziarsi sul suo diritto ad essere inscritto, e tanto meno per accogliere una nuova eccezione contro la sua inscrizione . . . . . I, 79

7. Se, dietro ricorso contro la commissione elettorale provinciale, che aveva cancellato alcuni cittadini dalle liste elettorali politiche e amministrative, la corte d'appello abbia ordinato la produzione dei titoli dell'antica iscrizione, esistenti nell'archivio comunale, non può la corte stessa, con sentenza definitiva, ordinare la cancellazione dei ricorrenti, in seguito a certificato negativo del sindaco, senza che essi siano stati intimati a comparire nel giudizio come sopra riprodotto . . . · I, 119

8. Alla giunta provinciale amministrativa, che per legge esercita in materia elettorale le funzioni di magistrato di secondo grado dalle deliberazioni dei consigli comunali, compete la potestà di pronunziare anche sul merito di un reclamo dopo di avere pronunziata la nullità della denunziata deliberazione. . . . . I, 264

9. Secondo gli articoli 86 della legge elettorale politica e 80 della legge comunale e provinciale non può essere elettore nè politico, nè amministrativo, il condannato a pena correzionale per abuso di fiducia e frode; e la condanna per tali reati non induce semplice sospensione per un tempo più o meno lungo dall'esercizio del diritto elettorale, ma la piena ed assoluta perdita del diritto stesso . . . . I, 266

10. La corruzione del pubblico ufficiale costituisce un abuso della fiducia, che per ragione appunto del suo ufficio è in lui riposta, ed include di necessità la frode. . . . . I, 267

11. La legge elettorale politica e la legge comunale e provinciale, nel parlare di abuso di fiducia e di frode, non si riferirono già ed esclusivamente ai relativi speciali titoli del codice penale; ma, a raggiungere il fine propostosi, con locuzione quanto il più possibile generale e comprensiva, dichiararono incorsi nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile i condannati per abuso di fiducia e frode di ogni specie, e sotto qualunque titolo del codice suddetto. *id.*

12. La permanenza delle liste elettorali proclamata dall'art. 16 della legge 11 luglio 1894 ha per iscopo principalmente di assicurare l'esistenza, mai interrotta, di una lista definitiva, inbase alla quale in ogni momento dell'anno possa esser proceduto alle elezioni; e però tale permanenza altro non fa che garantire agli iscritti il diritto d'essere mantenuti nella lista medesima unicamente per l'anno di sua vita, pel quale è stata legittimamente approvata. I, 314

13. *a*) L'ottenuta iscrizione nella lista altro non fa che garantire all'iscritto la facoltà di esercitare il diritto elettorale per l'anno pel quale la lista è stata compilata; e per gli anni successivi l'iscrizione garantisce a favore dell'iscritto una semplice presunzione del concorso in esso di tutte le condizioni e di tutti i requisiti costituenti il diritto elettorale in lui riconosciuti. *id.*

14. *b*) Tale presunzione può esser sempre vinta da una prova contraria documentata, sia che questa risulti da nuovi documenti, sia che promani dagli stessi documenti i quali servirono di titolo alla primitiva sua iscrizione, esaminati con maggior esattezza e meglio apprezzati nella nuova revisione. . . I, 314

15. Nei giudizj elettorali tanto chi propone domande quanto chi oppone eccezioni deve produrne tutti i documenti giustificativi, sia che questi siano scritture private trovantisi in suo potere, sia che, trattandosi di scritture od atti pubblici esistenti in pubblici ufficj, possa egli liberamente e senza autorizzazione del magistrato farsene rilasciare copia conforme. . . . . . I, 356

16. Non merita censura la corte di merito che sul ricorso elettorale di un individuo cancellato dalle liste dalla giunta provinciale, per condanna penale, lo rigetta, non ostante che il ricorrente abbia prodotto un decreto di riabilitazione, se insieme a questo non sia stato prodotto il certificato penale corrispondente. . . . . *id.*

17. Il termine per ricorrere alla corte d'appello, in materia elettorale, se il ricorrente sia persona diversa dagl' interessati, decorre dal giorno di esposizione effettiva della lista nell'ufficio comunale, non dal momento in cui viene esposto il manifesto del sindaco che stabilisce il giorno in cui si farà l'esposizione suddetta. . . . . . . I, 360

18. E' inammissibile il ricorso elettorale avanti la corte d'appello, quando non sia prodotta la decisione contro della quale si ricorre. . . . . I, 363

19. E' inammissibile il ricorso elettorale avanti la corte d'appello contro decisione della giunta provinciale amministrativa, se non sia annessa la relazione di notifica della stessa decisione impugnata, fatta al ricorrente . . *id.*

20. E' irricevibile il ricorso elettorale alla corte d'appello, se il ricorrente non dà la prova che il ricorso stesso è stato da lui proposto nel termine di legge dalla notificazione della impugnata deliberazione della commissione elettorale provinciale . . . . I, 380

21. Per l'esercizio dell'elettorato da parte dei militari congedati, non basta la sola esibizione del congedo dal quale si rileva soltanto che essi sanno leggere e scrivere, ma occorre la prova di una certa cultura, che è quella impartita nelle scuole reggimentali . . . . *id.*

22. Decorsi due anni senz'altra condanna dall'ammonizione, ne cessano tutti gli effetti, compresovi quello di esclusione dall'elettorato, senza distinzione fra gli ammoniti come oziosi, vagabondi e mendicanti e gli ammoniti quali diffamati per reati contro le persone e la

proprietà, e senza bisogno di riabilitazione . . . . I, 380

23. La mancanza delle conclusioni del pubblico ministero nelle cause di elettorato, sia politico, sia amministrativo, avanti la corte d'appello, rende nulla la sentenza pronunziata da questo magistrato. . . . . I, 401

24. Il legislatore nel prescrivere, come risulta dagli art. 13 della legge elettorale politica 1882 e 20 della legge comunale e provinciale 1889, la condizione del domicilio per gli elettori politici ed amministrativi per titolo di capacità, si riferisce solo al domicilio secondo il codice civile e non già alla semplice residenza. . . . . I, 409

25. Il legislatore, agli effetti dell'elettorato, non tiene conto della casa di abitazione come luogo della residenza, ma in quanto essa per l'ammontare della pigione che si paga possa attribuire a chi la paga la qualità di elettore per titolo di censo . . . . *id.*

26. La revisione straordinaria delle liste elettorali, ordinata con la legge degli 11 luglio 1894 n. 286, non costituisce giudicato che possa impedire alle commissioni provinciali l'esercizio della facoltà di cancellare anche senza reclamo coloro i quali trovinsi in esse liste indebitamente inscritti e di mantenervi coloro i quali ne siano stati indebitamente cancellati. . . . . . . I, 411

27. Sono incapaci di essere elettori i ricettatori, non solo di oggetti rubati, ma altresì di oggetti depredati, truffati e simili . . . . I, 412

28. In materia di elezioni, di capacità di elettore o di eletto, è dato a qualsivoglia cittadino di promuovere la relativa azione giudiziaria od amministrativa, salvo che la legge non richieda, come in alcuni casi, la qualità di elettore o di contribuente, oltre quella di cittadino, che per altro è insita in quella di elettore. . . . . I, 444

29. Sono incensurabili in sede di cassazione gli apprezzamenti della corte di appello intorno alla prova grafica e ad altre giustificazioni del diritto elettorale di chi si chiedeva che venisse cancellato dalle liste elettorali . . . . . I, 455

30. Per promuovere azione davanti la corte di appello in materia elettorale occorre produrre copia autentica della decisione impugnata . . . . . . *id.*

31. Il solo segretario della commissione elettorale provinciale può rilasciarne copia autentica . . . . . *id.*

32. La copia della copia di una deliberazione della commissione elettorale provinciale, trasmessa da questa al comune interessato per la sola esecuzione, non è valida per dare adito all'azione davanti la corte di appello . . I, 455

33. La corte di appello, in giudizio elettorale, deve ammettere e discutere anche i documenti non prodotti avanti la commissione di prima istanza . I, 456

34. Secondo la legge dell'11 luglio 1894 la inscrizione nelle liste elettorali permanenti costituisce a favore degli elettori una legale presunzione di capacità, la quale non può esser distrutta se non mediante quei titoli che giustifichino la mancanza o la perdita dei requisiti richiesti per l'elettorato; in guisa che la prova della incapacità elettorale rimanga a carico di colui che voglia proporre la cancellazione dell'elettore iscritto. I, 473

35. L'ex-militare il quale presenta un certificato dell'ex-suo comandante di corpo, onde risulta di aver egli servito sotto le armi per due anni e di trovarsi nelle condizioni di istruzione volute dall'art. 2 n. 5 della legge elettorale del 24 settembre 1884, fornisce una prova sufficiente agli effetti del suo elettorato, giusta l'art. 19, cap. 5°, della stessa legge . . . . I, 476

36. Anche gli ex-militari congedati prima della legge dell'11 luglio 1894 debbono, agli effetti dell'elettorato, fornire la prova, oltre che del servizio sotto le armi per due anni, anche del requisito di cui all'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica; nè basta che presentino la menzione di saper leggere e scrivere apposta ai loro congedi. . . . . . *id.*

37. Nessuna iscrizione o cancellazione può farsi nelle liste, sia dietro domanda o reclamo, sia di ufficio, se non in base a sentenza passata in giudicato o ad altri documenti che comprovino il diritto ad essere elettori o la perdita delle qualità richieste per esserlo . . . . *id.*

38. La prova dell'analfabetismo può darsi, agli effetti dell'elettorato, anche in modo indiretto . . . . . . I, 477

39. Non possono cancellarsi dalle liste elettorali quegli iscritti i quali, denunziati come analfabeti con impugnazione non fondata su di alcun documento o giudicato, ed invitati a dar la prova grafica di saper leggere e scrivere, non siensi presentati a tale esperimento. *id.*

40. L'abitualità del sussidio di cui agli art. 98 della legge elettorale politica e 30 della legge comunale e provinciale, è circostanza decisiva dell'incapacità elettorale . . . . I, 482

41. E' indagine di mero fatto, sottratta alla censura della corte di cassazione, quella relativa all'abitualità dei sussidj, che riceva da istituti di pub-

8. Alla giunta provinciale amministrativa, che per legge esercita in materia elettorale le funzioni di magistrato di secondo grado dalle deliberazioni dei consigli comunali, compete la potestà di pronunziare anche sul merito di un reclamo dopo di avere pronunziata la nullità della denunziata deliberazione. . . . . I, 264

9. Secondo gli articoli 86 della legge elettorale politica e 30 della legge comunale e provinciale non può essere elettore nè politico, nè amministrativo, il condannato a pena correzionale per abuso di fiducia e frode; e la condanna per tali reati non induce semplice sospensione per un tempo più o meno lungo dall'esercizio del diritto elettorale, ma la piena ed assoluta perdita del diritto stesso . . . . I, 266

10. La corruzione del pubblico ufficiale costituisce un abuso della fiducia, che per ragione appunto del suo ufficio è in lui riposta, ed include di necessità la frode. . . . . I, 267

11. La legge elettorale politica e la legge comunale e provinciale, nel parlare di abuso di fiducia e di frode, non si riferirono già ed esclusivamente ai relativi speciali titoli del codice penale; ma, a raggiungere il fine propostosi, con locuzione quanto il più possibile generale e comprensiva, dichiararono incorsi nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile i condannati per abuso di fiducia e frode di ogni specie, e sotto qualunque titolo del codice suddetto. *id.*

12. La permanenza delle liste elettorali proclamata dall'art. 16 della legge 11 luglio 1894 ha per iscopo principalmente di assicurare l'esistenza, mai interrotta, di una lista definitiva, inbase alla quale in ogni momento dell'anno possa esser proceduto alle elezioni; e però tale permanenza altro non fa che garantire agli iscritti il diritto d'essere mantenuti nella lista medesima unicamente per l'anno di sua vita, pel quale è stata legittimamente approvata. I, 314

13. *a*) L'ottenuta iscrizione nella lista altro non fa che garantire all'iscritto la facoltà di esercitare il diritto elettorale per l'anno pel quale la lista è stata compilata; e per gli anni successivi l'iscrizione garantisce a favore dell'iscritto una semplice presunzione del concorso in esso di tutte le condizioni e di tutti i requisiti costituenti il diritto elettorale in lui riconosciuti. *id.*

14. *b*) Tale presunzione può esser sempre vinta da una prova contraria documentata, sia che questa risulti da nuovi documenti, sia che promani dagli stessi documenti i quali servirono di titolo alla primitiva sua iscrizione, esaminati con maggior esattezza e meglio apprezzati nella nuova revisione. . . I, 314

15. Nei giudizj elettorali tanto chi propone domande quanto chi oppone eccezioni deve produrne tutti i documenti giustificativi, sia che questi siano scritture private trovantisi in suo potere, sia che, trattandosi di scritture od atti pubblici esistenti in pubblici ufficj, possa egli liberamente e senza autorizzazione del magistrato farsene rilasciare copia conforme. . . . . . I, 356

16. Non merita censura la corte di merito che sul ricorso elettorale di un individuo cancellato dalle liste dalla giunta provinciale, per condanna penale, lo rigetta, non ostante che il ricorrente abbia prodotto un decreto di riabilitazione, se insieme a questo non sia stato prodotto il certificato penale corrisponte. . . . . *id.*

17. Il termine per ricorrere alla corte d'appello, in materia elettorale, se il ricorrente sia persona diversa dagl' interessati, decorre dal giorno di esposizione effettiva della lista nell'ufficio comunale, non dal momento in cui viene esposto il manifesto del sindaco che stabilisce il giorno in cui si farà l'esposizione suddetta. . . . . . . I, 360

18. E' inammissibile il ricorso elettorale avanti la corte d'appello, quando non sia prodotta la decisione contro della quale si ricorre. . . . . I, 363

19. E' inammissibile il ricorso elettorale avanti la corte d'appello contro decisione della giunta provinciale amministrativa, se non sia annessa la relazione di notifica della stessa decisione impugnata, fatta al ricorrente . . *id.*

20. E' irricevibile il ricorso elettorale alla corte d'appello, se il ricorrente non dà la prova che il ricorso stesso è stato da lui proposto nel termine di legge dalla notificazione della impugnata deliberazione della commissione elettorale provinciale . . . . . . I, 380

21. Per l'esercizio dell'elettorato da parte dei militari congedati, non basta la sola esibizione del congedo dal quale si rileva soltanto che essi sanno leggere e scrivere, ma occorre la prova di una certa cultura, che è quella impartita nelle scuole reggimentali . . . . *id.*

22. Decorsi due anni senz'altra condanna dall'ammonizione, ne cessano tutti gli effetti, compresovi quello di esclusione dall'elettorato, senza distinzione fra gli ammoniti come oziosi, vagabondi e mendicanti e gli ammoniti quali diffamati per reati contro le persone e la

proprietà, e senza bisogno di riabilitazione . . . . I. 380

23. La mancanza delle conclusioni del pubblico ministero nelle cause di elettorato, sia politico, sia amministrativo, avanti la corte d'appello, rende nulla la sentenza pronunziata da questo magistrato. . . . . I. 401

24. Il legislatore nel prescrivere, come risulta dagli art. 13 della legge elettorale politica 1882 e 20 della legge comunale e provinciale 1889, la condizione del domicilio per gli elettori politici ed amministrativi per titolo di capacità, si riferisce solo al domicilio secondo il codice civile e non già alla semplice residenza. . . . . I. 409

25. Il legislatore, agli effetti dell'elettorato, non tiene conto della casa di abitazione come luogo della residenza, ma in quanto essa per l'ammontare della pigione che si paga possa attribuire a chi la paga la qualità di elettore per titolo di censo . . . . *id.*

26. La revisione straordinaria delle liste elettorali, ordinata con la legge degli 11 luglio 1894 n. 286, non costituisce giudicato che possa impedire alle commissioni provinciali l'esercizio della facoltà di cancellare anche senza reclamo coloro i quali trovinsi in esse liste indebitamente inscritti e di mantenervi coloro i quali ne siano stati indebitamente cancellati. . . . . . . I, 411

27. Sono incapaci di essere elettori i ricettatori, non solo di oggetti rubati, ma altresì di oggetti depredati, truffati e simili . . . . I, 412

28. In materia di elezioni, di capacità di elettore o di eletto, è dato a qualsivoglia cittadino di promuovere la relativa azione giudiziaria od amministrativa, salvo che la legge non richieda, come in alcuni casi, la qualità di elettore o di contribuente, oltre quella di cittadino, che per altro è insita in quella di elettore. . . . . I, 444

29. Sono incensurabili in sede di cassazione gli apprezzamenti della corte di appello intorno alla prova grafica e ad altre giustificazioni del diritto elettorale di chi si chiedeva che venisse cancellato dalle liste elettorali . . . . . I, 455

30. Per promuovere azione davanti la corte di appello in materia elettorale occorre produrre copia autentica della decisione impugnata . . . . . . *id.*

31. Il solo segretario della commissione elettorale provinciale può rilasciarne copia autentica . . . . . *id.*

32. La copia della copia di una deliberazione della commissione elettorale provinciale, trasmessa da questa al comune interessato per la sola esecuzione, non è valida per dare adito all'azione davanti la corte di appello . . I. 455

33. La corte di appello, in giudizio elettorale, deve ammettere e discutere anche i documenti non prodotti avanti la commissione di prima istanza . I, 456

34. Secondo la legge dell'11 luglio 1894 la inscrizione nelle liste elettorali permanenti costituisce a favore degli elettori una legale presunzione di capacità, la quale non può esser distrutta se non mediante quei titoli che giustifichino la mancanza o la perdita dei requisiti richiesti per l'elettorato; in guisa che la prova della incapacità elettorale rimanga a carico di colui che voglia proporre la cancellazione dell'elettore iscritto. I, 473

35. L'ex-militare il quale presenta un certificato dell'ex-suo comandante di corpo, onde risulta di aver egli servito sotto le armi per due anni e di trovarsi nelle condizioni di istruzione volute dall'art. 2 n. 5 della legge elettorale del 24 settembre 1884, fornisce una prova sufficiente agli effetti del suo elettorato, giusta l'art. 19, cap. 5°, della stessa legge . . . . I, 476

36. Anche gli ex-militari congedati prima della legge dell'11 luglio 1894 debbono, agli effetti dell'elettorato, fornire la prova, oltre che del servizio sotto le armi per due anni, anche del requisito di cui all'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica; nè basta che presentino la menzione di saper leggere e scrivere apposta ai loro congedi. . . . . . *id.*

37. Nessuna iscrizione o cancellazione può farsi nelle liste, sia dietro domanda o reclamo, sia di ufficio, se non in base a sentenza passata in giudicato o ad altri documenti che comprovino il diritto ad essere elettori o la perdita delle qualità richieste per esserlo . . . . *id.*

38. La prova dell'analfabetismo può darsi, agli effetti dell'elettorato, anche in modo indiretto . . . . . . I, 477

39. Non possono cancellarsi dalle liste elettorali quegli iscritti i quali, denunziati come analfabeti con impugnazione non fondata su di alcun documento o giudicato, ed invitati a dar la prova grafica di saper leggere e scrivere, non siensi presentati a tale esperimento. *id.*

40. L'abitualità del sussidio di cui agli art. 98 della legge elettorale politica e 30 della legge comunale e provinciale, è circostanza decisiva dell'incapacità elettorale . . . . I, 482

41. E' indagine di mero fatto, sottratta alla censura della corte di cassazione, quella relativa all'abitualità dei sussidj, che riceva da istituti di pub-

blica beneficenza la persona del cui elettorato si contenda. . . . . . I, 483

42. Non può ritenersi proponibile un ricorso alla corte di appello contro una deliberazione di commissione elettorale provinciale se il ricorrente non provi per la misura del termine il giorno in cui la deliberazione stessa gli fu notificata . . . . I, 489

43. Chi ricorre alla corte di appello contro una deliberazione della commissione elettorale provinciale, per avere questa, sul reclamo di un cittadino, inscritto alcuni elettori nelle liste elettorali politiche e amministrative, deve, a pena d'inammissibilità, notificare il ricorso stesso a detto reclamante. I, 492

44. Il titolo del reato e la natura del fatto delittuoso, non le condizioni soggettive di colui che l'abbia commesso e la pena inflitta, rendono indegno il cittadino all'esercizio del diritto elettorale. . . . . *id.*

45. Il reato di danno forestale con appropriazione degli alberi recisi dai boschi comunali rientra nel numero di quelli che escludono il diritto elettorale, qualunque sia la pena inflitta . . *id.*

46. E' inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenza in materia elettorale interposto da chi non fu parte dinanzi alla corte di appello. . I, 501

47. Non è ammissibile il reclamo dinanzi alla corte di appello contro la decisione della commissione provinciale elettorale se non si produce una copia della decisione medesima, autenticata dal segretario della stessa commissione provinciale . . . . *id.*

48. E' inammissibile il ricorso per cassazione in materia elettorale se non viene depositata, col ricorso e con tutti i documenti, la sentenza denunziata, autenticata dal cancelliere della corte di appello, dentro i 15 giorni dalla notificazione del ricorso . . . . . I, 516

49. (S. U.) Il ricorso per cassazione relativo a controversia intorno al pagamento di onorarj e spese ad un avvocato per la difesa in un giudizio elettorale è di competenza della corte suprema territoriale . . . . I, 520

50. La iscrizione nelle liste elettorali permanenti costituisce a favore degli elettori soltanto una legale presunzione di capacità, la quale non può esser distrutta se non mediante titoli che giustifichino la mancanza o la perdita dei requisiti richiesti per l'elettorato. I, 528

51. E' sempre obbligo della commissione elettorale provinciale o del reclamante di giustificare la cancellazione di elettori dalle precedenti liste mediante dati certi e positivi, comunque desunti. . . . . I, 528

52. Ben può la corte di appello, prima di giudicare definitivamente, ordinare che siano richiamati dagli ufficj amministrativi i documenti, in base ai quali era stata eseguita la precedente iscrizione degli elettori, sui cui diritti all'iscrizione nelle liste si contende . *id.*

53. In materia elettorale è inammissibile il ricorso per cassazione se vien presentato in cancelleria dopo trascorsi più che quindici giorni da quello della notificazione . . . . *id.*

54. Quando il reclamante in materia elettorale alla corte di appello, contro la deliberazione della commissione elettorale provinciale, non dà la prova del giorno dal quale per legge il termine a reclamare dev'essere misurato, e cioè dalla notificazione della stessa deliberazione, il suo reclamo non merita accoglimento . . . . I, 530

55. Non avendo le leggi elettorali alcuna disposizione speciale riguardo al giudizio di cassazione devono applicarvisi le regole del diritto comune che prescrivono l'intervento in Cassazione di quelle persone soltanto che furono presenti nel giudizio di merito . . I, 535

56. Nella parola *interessati*, di cui agli art. 51 e 53 della legge comunale e provinciale e 35 e 37 di quella elettorale politica, devono necessariamente comprendersi tutti coloro che furono parti nel giudizio di merito (*r*). . *id.*

57. Chi ottenne dalla commissione elettorale provinciale la cancellazione di elettori, per la reinscrizione dei quali altri ha reclamato alla corte di appello, dev'essere notificato di questo reclamo. . . . . *id.*

58. Il maestro elementare che deve assistere il pretore nella prova di alfabetismo da darsi dagli elettori per essere iscritti nelle liste deve essere un maestro del capoluogo . . . . I, 538

59. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che in tema di reclamo elettorale lo respinge per non essere stato notificato al presidente della commissione provinciale, senza inoltrarsi nell'esame dei fatti dai quali risulta il contrario. . . . . I, 543

60. Le liste permanenti formate dopo la revisione generale del 1894, per la nuova legge elettorale, costituiscono una presunzione a favore di coloro che vi sono iscritti, la quale può distruggersi solo con la prova contraria . . I, 543

61. Emette un giudizio di fatto incensurabile in sede di cassazione il magistrato di merito che censura la commis-

sione provinciale di avere cancellato alcuni iscritti nelle precedenti liste, quando non vi erano titoli in contrario. I, 544

62. Non ostante che contro un'iscrizione fatta dalla commissione comunale non si fosse portato reclamo avanti la commissione elettorale provinciale, può tuttavia proporsi il reclamo in via giudiziaria alla corte d'appello . . . *id.*

63. E' giudizio di merito quello della corte d'appello relativo all'esistenza o meno dei titoli di capacità elettorale. *id.*

64. E' inammissibile il reclamo elettorale presentato alla corte d'appello quando il reclamante non giustifichi di avere presentato nella cancelleria della corte il ricorso coi relativi documenti fra cinque giorni dalla notificazione, come prescrivono gli art. 38 della legge elettorale politica e 54 di quella comunale e provinciale . . . . *id.*

65. La commissione comunale, che abbia dei dubbj sulla capacità elettorale di alcuni iscritti in base a regolare domanda, ha la facoltà di ordinare loro che prestino in un dato termine una prova grafica, e, ove non si presentino, di cancellarli dalle liste . . . . . *id.*

66. Non deve ritenersi inammissibile un reclamo elettorale proposto nei quindici e non fra i dieci giorni dalla pubblicazione delle liste, quando accanto ad alcuni dei reclamanti che devono considerarsi parti interessate ve ne è alcuno che tale non può essere considerato . . . . I, 548

67. Non esiste violazione della cosa giudicata se un individuo, iscritto nelle liste elettorali in seguito a decisione della commissione elettorale impugnata con un reclamo respinto da precedente sentenza, viene posteriormente ritenuto analfabeta da un'altra sentenza, in base a documenti che l'interessato non ha dimostrato essere identici a quelli in base ai quali era stato iscritto . . *id.*

68. Merita censura la corte di merito che, adita per pronunciare sulla cancellazione di alcuni elettori dalla lista elettorale amministrativa, riconosciuto giusto il reclamo, ordina la loro iscrizione, non solo sulla lista amministrativa, ma anche, sebbene non fosse stato domandato, su quella politica . I, 553

69. Nella parola *interessati*, di cui agli art. 51 e 58 della legge comunale e provinciale e 35 e 37 di quella elettorale politica, devono necessariamente comprendersi tutti coloro che furono parti del giudizio; e ad essi deve sotto pena di nullità notificarsi il ricorso fatto alla corte d'appello col relativo decreto presidenziale, fra i dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata . . . . I, 553

70. Il vedere se ricorrano i requisiti generali e speciali voluti dalla legge per essere elettori costituisce giudizio incensurabile del magistrato di merito. I, 554

71. In materia elettorale non può in genere invocarsi la cosa giudicata e la pendenza di lite, poichè ogni lista elettorale rappresenta per l'anno in cui è fatta un titolo autonomo ed indipendente, e le questioni che si risolvono giudizialmente per l'una non possono avere influenza riguardo la compilazione delle liste degli anni successivi . . . . *id.*

72. Anche in causa elettorale è inammissibile il ricorso per cassazione non notificato, giusta l'art. 525 del codice di procedura civile, alle persone che hanno fatto parte dei giudizi di merito. I, 558

73. Il fallito concordatario non riacquista l'elettorato amministrativo e politico se la sentenza di omologazione del suo concordato non sia passata in cosa giudicata (*n*). . . . . . II, 173

V. *Cassazione; Sentenza.*

Elettorato amministrativo

Alfabetismo 27, 32.
Amnistia 1, 2.
Appalto 11, 29, 33,
Appello 20, 30.
Assuntore di opere 7.
Attestazioni 25, 31.
Autenticazione di atti 10.
Cassazione 10, 15, 35.
Cauzione a favore del comune 33.
Censo 21, 23, 31.
Commissioni elettorali (Deliberazioni di) 30.
Confraternita 12.
Consigliere comunale 26.
Consiglio comunale 14, 34.
Convenuti in via principale 26.
Debito 15.
Decadenza 14.
Documenti 4.
Domanda irregolare 27.
Domicilio civile 22.
Eleggibilità 7, 13, 19, 33, 34.
Elezione 30.
Esazioni 29, 36.
Esperimento grafico 27.
Fidejussore di montista 13.
Frazioni di comune 23, 24.
Giudizio incensurabile 6, 35.
Giunta provinciale amministrativa 9, 12, 14, 20.
Impiegato comunale (Dimissione) 18.
Incapacità 4, 5.

Ineleggibilità 2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 35, 36, 37.
Iscrizione 3, 4, 27, 31.
Liste politiche 3.
Lite pendente col comune 26, 28.
Luoghi pii 13.
Luogo di esercizio 22.
Maestro elementare 19.
Medico condotto 35.
Notaio (Obbligo del) 25.
Notificazione 34.
Nullità 8, 9.
Opera pia 12.
Reclamo 14.
Sanità (Ufficiale di) 16, 17.
Sentenza 3, 10, 24, 37.
Sottoprefetto 34.
Stipendiato 6.
Telegrafo (Ufficiale del) 6, 37.
Tesoriere di congregazione 12.

1. L'amnistia accordata col regio decreto reale 28 aprile 1898 riguardò solo i reati, la cui punibilità, anche applicata nel massimo grado, non poteva eccedere la pena di tre mesi di reclusione, e non quelli punibili con pene superiori . . . . I, 5

2. Nel caso del reato previsto dallo art. 208 del codice penale, l'indulto della pena per effetto del regio decreto di amnistia 28 aprile 1898 lascia impregiudicata la nota di reità derivante dalla condanna, e non fa venir meno la ineleggibilità ai termini dell'art. 30 della legge comunale e provinciale. . . *id.*

3. Cade in contraddizione e viola l'art. 20 della legge comunale e provinciale la sentenza, che, presentata per alcuni elettori l'istanza per l'iscrizione cosi nelle liste politiche come nelle liste amministrative, mentre nella motivazione riconosce giustificata la domanda di iscrizione, nel dispositivo poi ordina soltanto l'iscrizione nelle liste politiche, tacendo su quella nelle liste amministrative. . . . . I, 36

4. Ai termini degli art. 1 n. 18 e 2 n. 35 della legge elettorale 11 luglio 1894 e 16 della legge 28 marzo 1895, coloro che domandano di essere iscritti nelle liste elettorali hanno l'obbligo di unire alla relativa domanda solo i documenti necessarj a provar che essi posseggono i requisiti per essere elettori, ma non debbono giustificare di non trovarsi in alcuna delle incapacità stabilite dall'art. 30 della legge comunale e provinciale. . . . . *id.*

5. La giustificazione di tale incapacità deve farsi, non da coloro che domandano, ma da coloro che contrastano la iscrizione nelle liste . . . . , . *id.*

6. E' insindacabile presso la Corte di Cassazione, quale apprezzamento di fatto, ed è conforme alla legge in diritto il giudizio, con cui il magistrato di merito ritiene doversi considerare come uno stipendiato o salariato del comune, e perciò ineleggibile a consigliere di questo, l'ufficiale telegrafico governativo, che per convenzione passata con lo stesso comune assunse l'obbligo d'impiantare nella propria casa l'ufficio del telegrafo senza che il comune fosse obbligato a spese per la provvista e manutenzione del locale, ma con allogazione nel bilancio comunale di un annuo sussidio allo stesso ufficiale a rinfranco delle stesse spese addossatesi . . . . I, 80

7. E' ineleggibile a consigliere del comune chi da questo ha assunto l'obbligazione di costruire delle opere, anche se queste non siano state ancora compiute . . . . I, 97

8. (S. U.) Anche in materia elettorale amministrativa trova applicazione la regola generale che la competenza sul merito della controversia si estende alle quistioni incidentali o di forma, la risoluzione delle quali è necessaria come mezzo al fine . . . . I, 106

9. (S. U.) Epperò le eccezioni di nullità delle decisioni della giunta provinciale amministrativa, risolute dalla potestà cui spetta conoscere del merito della controversia, vanno deferite all'autorità giudiziaria quando il merito riguardi quistioni di eleggibilità, all'autorità amministrativa se riguardi le operazioni elettorali . . . . . . *id.*

10. In materia di elettorato amministrativo comunale è ammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d'appello, ancorchè sia stata esibita copia di questa estesa ed autenticata dal segretario capo del comune, quando sia stata essa pure autenticata dal cancelliere della corte in calce al certificato del segretario comunale. . . . I, 109

11. E' ineleggibile a consigliere di un comune l'appaltatore di lavori comunali, che non abbia acquistato il diritto allo svincolo della cauzione . . . . I, 129

12. E' ineleggibile a consigliere comunale il tesoriere di una antica congregazione, anche se questa avesse per la sua regola l'unico e solo scopo del culto, qualora attualmente, per quella parte delle sue rendite ch' è destinata a scopo di carità e di beneficenza, essa, quale confraternita, sia sottoposta, per la nuova legge sulle opere pie, alla tutela della giunta provinciale amministrativa . . . . I, 172

13. Il fidejussore di un montista di

luoghi pii soggetti alla vigilanza dell'autorità tutoria amministrativa è eleggibile a consigliere comunale (n). I, 196

14. Ai termini dell'art. 12 della legge 11 luglio 1894 n. 287, aggiuntivo all'art. 237 della legge comunale e provinciale, il solo fatto della decorrenza di due mesi dalla notificazione del reclamo per l'ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei membri del consiglio comunale autorizza a ricorrere, contro la incuria del consiglio stesso, alla giunta provinciale amministrativa, e serve ad investire quest'ultima della giurisdizione a conoscere del proposto ricorso; e questa giurisdizione, sorta che sia, non può venir meno per il fatto che il consiglio comunale abbia tardivamente pronunziato sull'avanzato reclamo, dovendo ritenersi esaurita, allo spirare del termine di due mesi, la giurisdizione del consiglio stesso, quale giudice di primo grado. . . . . I, 264

15. Sfugge al sindacato della corte di cassazione la sentenza che, in applicazione dell'art. 11 della legge 11 luglio 1894, aggiuntivo all'art. 29 della legge comunale e provinciale, ritiene la ineleggibilità dei ricorrenti a consiglieri comunali sul motivo che, avendo essi un debito liquido ed esigibile verso il comune, siano stati legalmente messi in mora, ed esclude che il debito sia rimasto estinto per la compensazione, ritenendo non giustificati gli asseriti crediti. . . . . *id.*

16. L'ufficiale sanitario retribuito dal comune, per quanto meschino sia lo stipendio, deve ritenersi impiegato amministrativo e come tale ineleggibile all'ufficio di consigliere comunale. I, 353

17. Fra l'ufficiale sanitario e il comune intercedono rapporti di dipendenza che importano la ineleggibilità del primo a consigliere comunale . . . . . *id.*

18. La dimissione data da un impiegato comunale dall'impiego che occupa, allo scopo di ottenere l'eleggibilità a consigliere comunale, non produce effetto sino a tanto che non sia stata accettata dall'autorità competente. . *id.*

19. E' eleggibile a consigliere comunale colui che fu assunto all'ufficio di maestro elementare temporaneamente, per un anno scolastico avente termine col 15 luglio se le elezioni amministrative ebbero luogo in agosto, benchè fino al 15 settembre fosse tenuto il comune a corrispondere lo stipendio allo stesso maestro . . . . I, 356

20. Per ricorrere alla corte d'appello avverso una deliberazione della giunta provinciale amministrativa non occorre esibirne copia integrale e autentica, ma basta presentare il semplice estratto in transunto notificato dal sindaco al ricorrente, ai termini dell'art. 51 della legge comunale e provinciale . . . . I, 370

21. L'art. 26 della legge comunale e provinciale non fa distinzione e stabilisce il minimo di contribuzione per ogni censito in lire 5 per la iscrizione nelle liste, sia ove si tratti di censo indiviso derivante a titolo di successione, sia se si tratti di censo indiviso dovuto per qualunque altro titolo attributivo di proprietà. . . . . I, 395

22. L'elettorato amministrativo, come l'elettorato politico, essendo stabilito per l'interesse pubblico, non può ad arbitrio degli elettori esercitarsi in un luogo piuttosto che in un altro: onde, per coloro che sono elettori amministrativi per titolo di capacità personale, la legge prescrive che l'elettorato si eserciti nel comune in cui l'elettore ha il suo domicilio civile; e, per coloro il cui diritto abbia per base il censo, nel comune ove si paga il censo. . . . . . . I, 409

23. Nei comuni divisi in più frazioni si deve aver riguardo, ai fini dell'elettorato per censo, al luogo o alla frazione in cui l'elettore possiede maggior censo e paga maggiori tributi al comune . . . . *id.*

24. Riguardo alla questione della frazione di comune in cui i controversi elettori abbiano i maggiori loro interessi e paghino i maggiori tributi, non può censurarsi per difetto di motivazione la sentenza che la risolve in base agli analoghi certificati del sindaco, una agli altri atti e documenti della causa. I, 410

25. E' indeclinabile l'obbligo fatto al notajo dall'art. 36 della legge comunale e provinciale, di attestare che il richiedente la sua inscrizione nelle liste ha scritto la sua domanda in presenza di tre testimoni senza copiare e senza aiuto di dettatura . . . . I, 411

26. A costituire la causa d'ineleggibilità a consigliere comunale prevista dall'art. 29 della legge comunale non occorre che in una lite il comune abbia chiamato direttamente in causa colui che è stato eletto a consigliere, ma basta che questi, facendo parte della medesima, abbia l'identico interesse che ha il convenuto in via principale a far respingere le domande dell'amministrazione comunale . . . . I, 452

27. Solo quando la domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative non sia stata regolarmente redatta, e sorga dubbio circa l'analfabetismo dell'elettore, può il magistrato,

ricorrendo al disposto dell'art. 13 della legge dell'11 luglio 1894, ordinare l'esperimento grafico; nè basta la semplice impugnativa circa l'alfabetismo dell'elettore fatta dal reclamante, quando esiste la succennata domanda d'iscrizione, e quando la corte di merito l'ha riconosciuta regolarmente redatta in conformità dell'art. 26 di detta legge. I, 456

28. E' ineleggibile a consigliere comunale colui che al giorno della sua elezione abbia liti vertenti col comune per liquidazione dei conti esattoriali in dipendenza di appalto in cui il defunto autore dell'eletto fu socio e fidejussore e per restituzione di un fondo comunale con pagamento dei relativi frutti. I, 460

29. L'incapacità all'ufficio di consigliere comunale, in forza dell'art. 29 della legge comunale e provinciale, esiste anche per coloro che abbiano indirettamente parte in esazione di diritti e somministrazioni ad appalti del comune . . . . I, 481

30. La legge comunale e provinciale nell'art. 37 ha attribuito alla corte di appello la competenza di conoscere e pronunziare di ogni cosa relativa alla materia; e così anche della parte che alla deliberazione delle commissioni elettorali ebbero l'una o l'altra delle persone le quali, per la elezione fatta dal corpo amministrativo, già ne avevano il legittimo mandato . . . . . . I, 482

31. Non può l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative di chi domandò di esservi ammesso per censo cancellarsi pel motivo che manchi alla relativa domanda l'attestato del notajo di averla esso scritta e sottoscritta senza copiare e senza aiuto di dettatura. . . I, 490

32. Se in chi domanda la inscrizione nelle liste elettorali amministrative è certa la qualità o carica sociale da lui denunciata, può in essa essere implicito il requisito dell'alfabetismo . . . *id.*

33. Colui che, quale appaltatore dei lavori di costruzione di un cimitero comunale, abbia prestato cauzione a favore del comune appaltante, benchè poi venga con deliberazione della giunta comunale, senza il concorso e la ratifica del consiglio comunale, liberato e sciolto dal vincolo della cauzione stessa, non perciò acquista il diritto alla eleggibilità a consigliere comunale . . . . . I, 499

34. Se contro la richiesta di un sottoprefetto il consiglio comunale emette una dichiarazione di eleggibilità in favore del medico condotto di un comune, potrà il procuratore generale, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art 139 sull'ordinamento giudiziario, reclamare avanti la corte d'appello, non ostante che la dichiarazione del consiglio comunale non sia stata notificata al dottore interessato. . . . . I, 522

35. E' giudizio di fatto, non censurabile in cassazione, quello in base al quale la corte di merito ritiene che un individuo è medico condotto di un comune, agli effetti della sua ineleggibilità a consigliere di questo . . . . I, 523

36. E' ineleggibile a consigliere comunale colui il quale abbia ingerenza, anche indiretta, nell'esattoria del comune . . . . I, 545

37. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che decide non esistere alcuna causa d'incompatibilità all'ufficio di consigliere comunale in un elettore, senza occuparsi di una eccezione del reclamante il quale sosteneva che l'elettore, essendo sussidiato dal comune, come supplente di un ufficio telegrafico locale, non poteva sostenere detto ufficio. . . . . I, 551

Elettorato politico

Alfabetismo 3, 4.
Appello 5.
Capacità grafica 8.
Commissione comunale e provinciale 1, 5, 6.
Copia della decisione 5.
Dichiarazione di saper leggere e scrivere 7.
Diritto quesito 8.
Esperimento grafico 8, 9.
Iscrizione nelle liste 3.
Militari 3, 4, 7.
Ministero pubblico 1.
Notajo (Certificato di) 9.
Provvedimenti interlocutorj e preparatorj 1.
Requisiti 2.
Revisione straordinaria 6.

1. Le deliberazioni della commissione provinciale, contro le quali il pubblico ministero ha facoltà di ricorrere ai termini dell'art. 32 della legge elettorale politica 11 luglio 1894, sono soltanto quei provvedimenti coi quali la commissione compie qualcuna delle funzioni specificate nel successivo art. 34, e non i provvedimenti preparatorj e interlocutorj che, senza ledere l'interesse di alcuno, possono alla commissione stessa sembrare convenienti per mettersi in grado di compiere con più scrupolosa esattezza le funzioni predette . I, 314

2. I requisiti, che, giusta l'art. 2 della legge elettorale politica, possono con-

ferire il diritto all'elettorato, debbono essere positivamente giustificati, e non possono essere ritenuti per semplice presunzione a favore di coloro, che, siccome forniti di essi, sieno stati inscritti quali elettori. . . . . I, 380

3. Non basta che i militari congedati, carenti di altro titolo, sappiano leggere e scrivere, per essere ammessi al beneficio dell'elettorato politico ed iscritti nelle liste relative; occorrendo la prova di aver essi frequentato con profitto le scuole reggimentali o di essere stati dispensati da dette scuole pel grado della loro istruzione. . . I, 394

4. La dichiarazione di saper leggere e scrivere apposta ai congedi dei militari congedati prima della legge degli 11 luglio 1894, non equivale al requisito di aver frequentato con profitto la scuola reggimentale, o di essere stati dispensati dal frequentarla, giusta l'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica, testo unico del 24 settembre 1882 . . . . I, 416

5. E' ammissibile l'appello contro decisione della commissione provinciale in materia elettorale politica, sebbene l'appellante non presenti altra copia della decisione impugnata, fuorchè la medesima statagli notificata a termini degli art. 51 della legge comunale e provinciale e 35 della legge elettorale. I, 432

6. La disposizione dell'art. 20 della legge elettorale politica (testo unico del 1895), che, cioè, i commissarj supplenti prendano parte alle operazioni della commissione comunale di prima istanza soltanto se mancano i commissarj effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale, deve per perfetta analogia estendersi anche alla commissione provinciale di seconda istanza . . . . I, 482

7. La dichiarazione di saper leggere e scrivere, apposta ai congedi rilasciati a militari prima della legge dell'11 luglio 1894, non equivale alla prova del requisito di cui all'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica, di avere cioè frequentato con profitto la scuola reggimentale o di essere stati per il grado della loro istruzione esonerati dal frequentarla (r) . . . . I, 484

8. Non sussiste il diritto quesito degli elettori ad essere mantenuti nelle liste in forza dell'art. 100 della legge elettorale politica del 1892; e può invece mettersi in dubbio la loro capacità grafica, sì da richiedersi un esperimento grafico dinanzi al pretore . . . I, 528

9. L'esperimento avanti al pretore è consentito pei soli effetti della revisione straordinaria, anche nel caso in cui il giudice di merito si persuada che la prova grafica non sia stata del tutto raggiunta mediante il certificato notarile . . . . I, 528

Enfiteusi

Affrancazione 1, 9, 10, 11, 12, 13.
Alienazione del dominio utile 2.
Antica 1.
Azione di rivalsa 3.
Azione personale 2.
Azione reale 1.
Caccia (Diritto di) 4.
Canone 1, 6, 7.
Consolidamento 8.
Direttario (Diritto del) 3, 6.
Diritto comune 5.
Errore 12.
Fondo (Stima e valore del) 9, 10.
Giurisprudenza 11.
Imposte 3.
Indennità 12.
Istromento costitutivo 5.
Offerta reale 13.
Privilegio 6.
Prova per equipollenti 5.
Regolamento gregoriano 5.
Riscatto (Diritto di) 8.
Terzo (Opposizione di) 7.
Vendita 7.

1. Anche per le antiche enfiteusi, quando si sperimenta l'azione reale, in quanto cioè si chiede la condanna dell'enfiteuta al pagamento dei canoni come possessore dell'immobile, l'attore è tenuto a provare tale possesso nel convenuto, perchè questi possa rispondere del pagamento dei canoni . . . I, 518

2. Si può agire per le enfiteusi antiche anche con l'azione personale; ma è necessario provare che il convenuto sia personalmente obbligato, senza che possa giovare al convenuto la mancanza del possesso e l'alienazione del dominio utile intervenuta senza il consenso del direttario . . . . *id.*

3. Posta per patto a carico dell'enfiteuta ogni imposta, e così anche quelle gravanti sul dominio diretto, ben ha diritto il direttario di rivolgersi all'enfiteuta pel dovuto rimborso; e la azione, comechè di rivalsa, non soggiace alla prescrizione quinquennale . . . II, 56

4. Il diritto di caccia riservata nel fondo proprio è un elemento della proprietà; e, potendo concepirsi divisamente da tutti gli elementi che costituiscono il dominio e che producono le varie utilità che se ne possono ricavare,

può il proprietario nel concedere il fondo ad enfiteusi riservarlo per sè ed escluderlo dalle utilità spettanti all'enfiteuta in virtù della concessione: nel quale caso l'affrancazione dell'enfiteusi non può esimere l'affrancante dall'obbligo di osservare il divieto della caccia . II, 92

5. Risultando dagli atti la prova della reale sussistenza dell'istromento costitutivo dell'enfiteusi stipulato sotto l'impero del diritto comune, bene può alla mancata esibizione di esso per avvenuta dispersione supplirsi con prove equipollenti, dimostrando il fatto della dispersione; e ciò in applicazione del § 1240 del regolamento Gregoriano e della legge 8 Cod. *de jure emphiteutico* . . . . II, 155

6. Il diritto alla riscossione del canone enfiteutico è eminentemente reale, scatente dall'alta ragione di dominio che il direttario vanta sul fondo enfiteutico, ed è garantito da privilegio speciale sopra i frutti del fondo stesso . II, 242

7. L'acquirente del fondo enfiteutico, non stato riconosciuto dal direttario, ha diritto di proporre opposizione di terzo contro la sentenza che posteriormente all'acquisto condannò il venditore a pagare i canoni arretrati caduti in prescrizione . . . . *id.*

8. Il consolidamento dell'utile col diretto dominio avveratosi per giudicato in pro del concedente non può essere distrutto per l'esercizio del diritto di riscatto o affrancazione da parte dell'enfiteuta. . . . . II, 313

9. Per liquidare con esattezza, ai termini della legge dei 24 gennaio 1864, l'indennità di affrancazione, e specialmente quando trattasi di enfiteusi temporanea, occorre stabilire il valore del fondo enfiteutico . . . . . . II, 314

10. Trattandosi di due eguali porzioni di uno stesso terreno, il valore dell'uno risultante da recente stima eseguita a mezzo di perito vale anche per l'affrancazione dell'altro, quando non sia provato che per il rispettivo modo di essere o per la loro cultura la condizione delle due eguali porzioni dello stesso terreno sia diversa . . . . . . *id.*

11. In tema di enfiteusi temporanea il sopravvenuto cambiamento di giurisprudenza, al riguardo del punto da cui partire nel computare la durata della generazione in corso, non può rendere nullo l'atto di affrancazione precedentemente stipulato di pieno consenso in conformità della in allora prevalente interpretazione data all'art. 8 della legge 24 gennaio 1864. . . . . *id.*

12. La differenza in meno nella liquidata indennità d'affrancazione dà luogo a correzione, non alla nullità dell'atto, trattandosi di semplice errore cadente sulla sostanza del contratto . . II, 314

13. Non contenendo l'offerta reale del prezzo di affrancazione l'intera rendita dovuta al direttario, ha questi il diritto di rifiutarsi a riceverla fino a che non sia completata . . . . *id.*

V. *Competenza per valore; Pascolo e legnatico (Diritto di); Servitù civiche; Tassa-Registro.*

Enti ecclesiastici e morali

Accettazione di nuovo patrimonio 23.
Assegnamento 20, 47.
Associazioni laicali 12.
Autonomia 1, 3, 5, 11, 25.
Azione giudiziale 1.
Beneficenza 12, 26.
Beni immobili 15.
Buona fede 4.
Capitolo metropolitano 22.
Cappellania 2, 3, 27.
Carattere religioso 12.
Codice civile 7.
Condizione 7.
Confidenza 22, 25.
Confraternite 13.
Congregazione 13, 16, 18, 19.
Conversione in rendita pubblica 13.
Corporazioni 24.
Culto (Scopo di) 5, 6, 12.
Demanio dello Stato 15.
Denominazione particolare 21.
Dotazione 6, 20, 24, 27.
Ente autonomo 11.
Ente esistente 23, 25.
Enti conservati 15.
Eredi 3, 6, 8, 22.
Erezione ad ente morale 23.
Fabbriceria 2, 28.
Finalità distinte 25.
Fondazioni 10, 22, 24, 25.
Fondazioni soppresse 28.
Fondo pel culto 8, 15, 28.
Frutti 4.
Funzioni 3.
Indemaniamento 14.
Ipoteche 15.
Legati 1, 7, 8, 11, 27.
Leggi eversive 15.
Marche 20.
Messe (Celebrazione di) 5, 6, 11, 20, 27, 28.
Obbligazioni personali 15.
Oneri reali 14.
Opere pie 15.
Oratorio 28.

Parroco 28.
Patrimonio 20.
Perpetuità 5, 6.
Privilegi 15.
Rappresentanza 2.
Rendita 3.
Rescritto 10.
Riconoscimento 9, 14.
Riversibilità 29.
Scopo 5, 6, 12, 24,
Sodalizj 12, 13.
Soppressione 13, 21, 29.
Testamento 6, 7, 22.
Voti (Professione di) 16, 17, 18.

1. Non è necessaria, per attribuire ad un legato perpetuo per l'ufficio dei morti il carattere di ente autonomo, l'indicazione da parte del testatore della persona o dell'ente cui era affidato l'esercizio di un'azione giuridica verso gli inadempienti . . . . I, 76

2. Ove nella fondazione di cappellania abbia il fondatore incaricato la fabbriceria della cattedrale del luogo della esatta esecuzione della cappellania, ciò importa nella fabbriceria la rappresentanza dell'ente . . . . I, 144

3. L'obbligo assunto dagli eredi del fondatore di corrispondere essi la rendita del capitale destinato al servizio della cappellania con sottoporre ad ipoteca tanti beni capaci a garantire in confronto della fabbricoria il servizio della messa e delle altre funzioni da farsi nella cattedrale costituisce la dote separata dal patrimonio degli eredi e induce l'autonomia dell'ente . . . *id.*

4. Non possono agli effetti dell'acquisto dei frutti costituire pel demanio titolo idoneo a giustificare la buona fede, rispetto ai beni degli enti conservati, le leggi di soppressione e neppure il provvedimento cautelativo disposto dall'articolo 16 della legge 7 luglio 1866 . . . . I, 209

5. Costituisce ente autonomo a scopo di culto l'instituzione in cui concorrano la perpetuità di uno scopo religioso per la celebrazione delle messe in ogni anno, e l'assegnazione di una dote fissa e determinata, consistente in un'annua somma, stabilita sul patrimonio ereditario come peso da soddisfarsi a favore di un pio istituto, cui sia stato affidato l'adempimento dello scopo religioso, ossia della celebrazione delle messe . I, 317

6. La disposizione testamentaria, con la quale si stabilisce che le rendite della eredità siano dall'erede impiegate in perpetuo alla celebrazione di messe e di altri ufficj religiosi in suffragio dell'anima dello stesso testatore e di suoi parenti, contenendo i tre requisiti della dotazione, della perpetuità e dello scopo di culto, incarna un ente autonomo d'indole laicale, compreso fra quelli colpiti dalla legge dei 15 agosto 1867 . I, 343

7. A una disposizione testamentaria di legato pio, fatta sotto l'impero della legislazione pontificia, non diviene applicabile il codice civile italiano soltanto per la circostanza che l'adempimento di una condizione, posta dalla Congregazione della Sacra Visita fin dal tempo di quella legislazione, sia intervenuta nel vigore del codice stesso . . . *id.*

8. Contro il Fondo pel culto, che si è fatta intestare la rendita di un legato pio colpito dalla legge eversiva dei 15 agosto 1867, vanamente insorge chi sarebbe stato erede legittimo del testatore che disponeva detto legato, se questi non avesse nominato un erede . . *id.*

9. (S. U.) Se manca un legale riconoscimento ad un ente, questo non ha giuridica esistenza . . . . I, 392

10. In materia di pie fondazioni, essendo l'autorità ecclesiastica investita di amplissima giurisdizione, non può addursi l'inefficacia di un rescritto, col quale, tenuto fermo il fine di culto cui i testatori mirarono, siasi fissata in miglior modo la pratica attuazione della fondazione e siasi regolato il suo stato patrimoniale, provvedendo così agli effetti tanto ecclesiastici quanto civili della fondazione stessa . . . . I, 457

11. Non costituisce un legato *cum onere*, ma un ente autonomo a scopo di culto, compreso nella categoria degli enti soppressi dalla legge del 15 agosto 1867, il legato pio col quale il testatore impone agli eredi l'obbligo di fargli celebrare in perpetuo un certo numero di messe annualmente, in una chiesa determinata e con una elemosina prestabilita per ogni messa, sebbene il testatore non abbia disposto per la consegna della somma corrispondente all'ente o corporazione religiosa gravata dall'onere delle messe . . . . I, 468

12. La disposizione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890 può investire ed investe soltanto quelle associazioni laicali e quei sodalizj che per loro natura hanno un carattere religioso, sia perchè hanno per scopo precipuo e prevalente il culto, sia perchè hanno riuniti *aeque principaliter* i due scopi della beneficenza e del culto. . . . . I, 495

13. Non sono soggetti all'indemaniamento i beni di quei sodalizj, che, pur avendo nome di sodalizj, confraternite, confraterie, congreghe o congregazioni,

hanno a loro scopo principale e prevalente la beneficenza . . . . . I, 495

14. Le opere pie autonome riconosciute dall'autorità civile neppure sono colpite dall'indemaniamento . . . . . . *id.*

15. Quando il Demanio dello Stato, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, prende possesso dei beni immobili di un ente al solo intento di convertirli in rendita pubblica a favore di un ente conservato, non risponde che dei soli oneri reali e delle obbligazioni garantite con privilegi ed ipoteche legittimamente iscritte su i beni stessi, mentre le obbligazioni puramente personali alle quali si provvedeva con la rendita degli stabili sono trasfuse nella rendita iscritta sul debito pubblico e si devono continuare ad adempiere o dal Fondo pel culto o dall'ente morale conservato . . . . I, 507

16. I componenti delle congregazioni dei chierici secolari, soppresse come le altre corporazioni religiose, non facevano una vera e propria professione monastica, e la formola della loro oblazione non può paragonarsi alla emissione di un voto semplice o solenne . I, 517

17. La professione di voti, semplice o solenne che sia, importa sempre un vincolo rigoroso, perpetuamente o temporaneamente obbligatorio, di povertà, castità ed obbedienza. . . . . . *id.*

18. La regia prammatica del 4 luglio 1789 imperante nelle provincie napolitane proibiva la professione religiosa prima dei 21 anni, e non era applicabile alle congregazioni dei chierici secolari. . . . . *id.*

19. I componenti delle soppresse congregazioni dei chierici secolari hanno diritto a conseguire l'annua pensione stabilita dalla legge del 7 luglio 1866. *id.*

20. Nel concetto generico di patrimonio degli enti morali colpiti dalle leggi di soppressione si ritiene, non solo la dotazione in beni stabili, separati e distinti, ma altresì ogni altra assegnazione di valori, di crediti e di corrisposte di ogni altra maniera, in quanto son dovute ai fini dell'istituzione (nella specie, assegnazione di rendite di un fondo amministrato dagli eredi del testatore che imponeva di far celebrare in perpetuo alcune messe). . . . . . I, 526

21. Negli enti soppressi dall'art. 1 della legge del 1867 sono compresi anche quelli che non hanno particolare denominazione . . . . *id.*

22. Non sono violate le norme che regolano la interpretazione degli atti e delle disposizioni di ultima volontà dal magistrato di merito che intorno a una fondazione per testamento (detta nelle provincie del mezzogiorno *confidenza*) ritiene che un capitolo metropolitano non fosse sotto il nome di erede se non un semplice ministro della volontà del testatore diretta a scopo esclusivo di beneficenza, e desume tale concetto dal considerare che i beni lasciati non fossero devoluti al capitolo, dovendosene invece formare un'amministrazione a parte non confondibile mai col patrimonio proprio del detto capitolo e diretto al compimento dei fini e delle opere di carità nel testamento espresse, e toccando al capitolo un semplice diritto di esazione . . . . I, 545

23. Per le fondazioni che si basano su di un ente già esistente non occorre la erezione ad ente morale; ma basta che l'ente, al quale la fondazione è aggiunta, sia autorizzato ad accettare il novello patrimonio con la finalità distinta da quella che si avea l'ente preesistente . . . . *id.*

24. Se nelle corporazioni il patrimonio e lo scopo nascono insieme, nelle fondazioni l'associazione è già fatta quando sopra lei, come su di un tronco nativo, s'innestano gli scopi e le dotazioni che originano le fondazioni . . . . . *id.*

25. Non sono al presente interdette con novelle sanzioni legislative quelle istituzioni che sotto il nome di *confidenze* sono state in grande uso nelle provincie del mezzogiorno, e che consistono in una fondazione autonoma avente una speciale finalità confidata all'amministrazione di una persona civile o di un ente già esistente. . . . . . *id.*

26. Le opere di beneficenza non sono soggette alla conversione dei loro beni. *id.*

27. La donazione di un fondo ad un individuo con l'obbligo imposto a lui e suoi successori della celebrazione di messe in perpetuo, colla determinazione dell'elemosina da pagarsi e colla designazione dell'altare dov'esse debbano celebrarsi, quando manca l'assegnazione di un patrimonio proprio che sia unicamente ed esclusivamente destinato a quello scopo, non costituisce una cappellania autonoma, ma un legato *cum onere* abbandonato alla coscienza del donatario . . . . I, 547

28. Se la celebrazione di una messa in un oratorio sia stata disposta a servizio di una popolazione da chi, testando, dava vita a una fondazione indi colpita dalla legge ecclesiastica di soppressione del 15 agosto 1867, hanno diritto a spiegare e a far valere, in confronto del Fondo pel culto, innanzi ai tribunali, le ragioni attribuite per detta messa alla

stessa popolazione dal testatore sia il parroco sia la fabbriceria della chiesa da cui l'oratorio dipende . . . I, 554

29. Il decreto Valerio del 8 gennaio 1861, per le Marche, non cancellò il diritto di riversione dei beni costituenti dote degli enti per esso aboliti. II, 130

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria ; Decime; Patrocinio gratuito.*

Errore

V. *Cassazione ; Contratto ; Danni ; Enfiteusi; Rivocazione (Giudizio di); Tassa-Registro; Tassa-Svincolo ; Transazione ; Vendita.*

Esattore

Atti esecutivi 4.
Autorità giudiziaria 1, 2,
Cauzione 4.
Conti (Rendimento dei) 3.
Corte dei conti 1.
Danni 1, 2.
Giunta provinciale amministrativa 4.
Prefetto e Consiglio di prefettura 3, 4.
Tesoriere 3.

1. (S. U.) Nè l'esattore, nè i suoi aventi causa possono proporre davanti l'autorità giudiziaria domanda, con cui, adducendosi l'inesistenza di debito, si chiegga l'indennizzo dei danni in dipendenza dell'esecuzione promossa sulla cauzione esattoriale dai comuni consorziati, se non è prima esaurito il giudizio di resa di conti avanti la speciale giurisdizione della corte dei conti . . . I, 13

2. (S. U.) In tal caso l'improponibilità dell'azione si risolve in incompetenza temporanea dell'autorità giudiziaria, la quale, soltanto a conti fatti e definitivamente approvati dall'autorità competente, può con sicurezza conoscere se vi sia stato realmente un danno e per colpa di quale tra i due contraenti sia quel danno avvenuto . . . . *id.*

3. (S. U.) Il conto della gestione di esattore-tesoriere di un comune, tenuta anche soltanto di fatto, deve esser reso al consiglio di prefettura, unica autorità competente a liquidarlo e approvarlo, nonchè a pronunciarsi sulle conseguenti responsabilità, qualunque sia il tenore della convenzione passata fra il comune e l'esattore-tesoriere, e quale che sia l'effetto del regio decreto con cui la convenzione medesima, non che le relative approvazioni del consiglio e della giunta comunale furono annullate (*n*). I, 155

4. Nel caso in cui il prefetto sia stato incaricato dalla giunta provinciale amministrativa, sostituitasi come autorità tutoria ai comuni interessati, di menar innanzi nel termine prefisso gli atti esecutivi per la vendita della cauzione prestata dall'esattore, non può attribuirsi il carattere di atti d'impero agli atti compiuti dal prefetto, rappresentando esso, nella qualità di delegato dell'autorità tutoria, in tutto e per tutto, i comuni nel cui interesse spinge gli atti esecutivi fino alla subasta . . I, 348

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Competenza per materia; Conciliatore ; Contumacia; Danni; Ipoteca ; Manoregia ; Tassa-Trenta per cento.*

Escavazione (Diritto di)

V. *Appello.*

Esecuzione (in genere)

Appello (Termini per) 2.
Nullità 1.
Opposizione 1.
Precetto 1.
Rivendicazione 2.

1. Non possono essere attese dal magistrato le deduzioni di nullità del precetto per vizio di forma, vagamente e quasi per abbondanza fatte nell'atto di opposizione, senza la designazione di alcuno dei pretesi vizj . . . . II, 278

2. L'appello del terzo rivendicante in giudizio esecutivo la proprietà e l'usufrutto dei beni sottoposti ad esecuzione va proposto nel termine ordinario. II, 402

V. *Intervento in causa.*

Esecuzione fiscale

Aggiudicatario (Diritti, facoltà e obblighi dello) 5, 9, 16.
Autorità e azione giudiziaria 1, 3.
Avviso d'asta 8.

Catasto (Voltura e annotazioni in) 4, 10, 19.
Citazione 6.
Contribuente debitore 12.
Danni 12, 13.
Delegazione di esattore 21.
Demanio 20.
Elenco censuario 19.
Figli (Obbligo dei genitori pei) 18.
Immobili 3, 8, 20.
Mobili (Esecuzione sui) 1, 8.
Mora (Preavviso di) 13.
Notificazioni 3, 10, 13.
Opposizione a precetto 20.
Nullità 13, 21.
Pagamento 9.
Pigioni 8.
Pignoramento 6, 7, 8.
Prefetto (Ricorso al) 2.
Prezzo 9, 16, 17.
Privilegio 7.
Prova testimoniale 7.
Responsabilità 11.
Rilascio del fondo 5.
Rivendicazione 4, 5.
Rivendita 16, 20.
Separazione di mobili 1.
Sila (Consorzio dei comuni della) 10.
Solve et repete (*Principio del) 2, 12.*
Sospensione 1.
Termini 14, 17.
Terzi 2, 4, 5, 6, 7.
Validità 15.
Vendita 5, 8, 11, 12, 15, 20.

1. (S. U.) L'esecuzione mobiliare privilegiata introdotta sull'istanza dell'esattore, finchè è in corso, può esser sospesa soltanto in forza di ordinanza motivata del prefetto; e la sola azione che può essere esperimentata avanti l'autorità giudiziaria mentre sono in corso gli atti di esecuzione mobiliare e prima che tali atti siano compiuti è quella per la separazione di tutti o parte dei mobili pignorati, che può essere esperita da chiunque, essendo estraneo al debito pel quale fu eseguito il pignoramento, pretende avere diritto di proprietà o altro diritto reale sui mobili stessi . . I, 21

2. (S. U.) L'art. 72 della legge 20 aprile 1871 non è soltanto applicabile nei rapporti tra esattore e contribuente iscritto nei ruoli, ma concede a chiunque che si creda gravato dagli atti dell'esattore la facoltà di ricorrere al prefetto; e solamente il terzo estraneo al debito dell'imposta è esente dalla regola *solve et repete* . . . . *id.*

3. (S. U.) E' incompetente l'autorità giudiziaria a provvedere sulla dimanda di chi, essendo comproprietario della cosa pignorata e condebitore dell'imposta, chiede dichiararsi la nullità del pignoramento per il doppio motivo di non essere stato a suo riguardo preceduto dalla notificazione del precetto, e di essere in parte caduto sopra immobili per destinazione . . . . I, 21

4. Compiutasi l'esecuzione fiscale per debito d'imposta, non è interdetto al terzo proprietario, ancorchè abbia omessa la voltura catastale, di promuovere contro il deliberatario la rivendicazione del fondo aggiudicato, facendo dichiarare la nullità del deliberamento per l'avvenuto pagamento del tributo *(r)*. I. 40

5. L'aggiudicatario di un fondo venduto all'asta fiscale per debito di imposte contro la persona iscritta nel ruolo può ottenere il rilascio in via esecutiva da possessore diverso dalla persona iscritta nel ruolo, senza agire con azione rivendicatoria . . . . I, 78

6. L'esattore delle imposte, convenuto in giudizio da un terzo che reclama la proprietà di oggetti da lui pignorati per debito fiscale, ha interesse a che il magistrato adito si pronunci sulla regolarità della citazione, da lui fatta, del debitore pignorato. . . . . . . I. 128

7. Il magistrato adito da chi rivendica, come di proprio dominio e possesso, oggetti pignorati dall'esattore delle imposte, non può ammettere la prova per testimoni indotta dallo stesso terzo reclamante a fondamento della propria azione, prima di aver risoluto la questione proposta dall'esattore intorno al suo privilegio su tutti gli oggetti mobili esistenti nel locale ove il debitore esercitava la sua industria e a questa attinenti, a chiunque ne spettino il dominio e il possesso . . . . *id.*

8 Nell'esecuzione per debito d'imposta l'esattore, dopo di aver proseguito infruttuosamente il pignoramento dei mobili presso il debitore, può ben notificare l'avviso d'asta per la vendita di una sua casa, senza prima pignorare le pigioni, quando, essendo la casa abitata dallo stesso debitore della tassa, non vi siano pigioni da pignorare. . . I, 339

9. Nelle vendite fiscali, ai termini della legge 20 aprile 1871, perchè avvenga negli aggiudicatarj il trasferimento dei diritti che sull'immobile aveva il debitore espropriato, occorre che sia pagato l'intero prezzo nel termine assegnato; per modo che, fino a tanto che non è tale pagamento eseguito, nessun diritto può avere il deliberatario sull'immobile aggiudicatogli, e la proprietà dello stesso e tutti i relativi diritti spettano esclusivamente al debitore espropriato . . . . I, 348

10. L'esattore non può esecutare per debito di imposte un fondo già appartenente al consorzio dei comuni Silani nella Calabria e quindi assegnato ad uno dei comuni, ma rimasto per mancata voltura catastale intestato alla ditta « *Comune di Cosenza ed altri 51 comuni Silani* », senza notificare gli atti di esecuzione al comune vero proprietario; altrimenti l'esecuzione irregolarmente fatta, oltre che nulla e di niun effetto, importa la responsabilità dell'esattore pei danni che ne siano derivati, sia al debitore espropriato, sia al terzo acquirente. . . . . I, 406

11. Avvenuta che sia la vendita fiscale ad opera dell'esattore delle imposte, il riconoscimento della irregolarità degli atti esecutivi può avere limitatamente per conseguenza la condanna dell'esattore alla emenda dei danni. . *id.*

12. Quando al contribuente è stato venduto l'oggetto pignorato, nè altro egli ha da poterglisi pignorare, non si può colla regola del *solve et repete* impedirgli l'azione di risarcimento di danni per abusiva esecuzione, sol perchè egli sia rimasto debitore in parte dell'imposta. . . . . I, 465

13. Il preavviso di mora non può essere notificato alla casa comunale quando l'abitazione del contribuente sia nota; e dalla irregolarità di tale notificazione dipendono la nullità della vendita seguita e l'obbligo di risarcimento di danni . . . . I, 466

14. Nel termine di 10 giorni di cui all'art. 48 della legge sulla riscossione delle imposte dirette non si calcolano nè il *dies a quo* nè il *dies ad quem*. I, 479

15. Per essere valida la vendita fiscale non è indispensabile il concorso di più offerenti. . . . . *id.*

16. Dal fatto che il deliberatario di un fondo all'asta fiscale non ne abbia sborsato l'intero prezzo tre giorni dopo il deliberamento non può dedursi la nullità di questo, ma soltanto che gli immobili venduti debbano porsi a nuovo incanto, a spese di esso deliberatario. *id.*

17. Se l'ultimo giorno del termine di tre giorni fissato dalla legge sulla riscossione delle imposte pel versamento del prezzo della vendita di un immobile è festivo, il versamento può farsi nel giorno susseguente . . . . *id.*

18. Il genitore, cui spetta l'esercizio della patria potestà, può essere tenuto personalmente e sui proprj beni per le imposte che gravano il patrimonio dei figli, non nella sua qualità di amministratore, ma in quella di usufruttuario. . . . . *id.*

19. Nulla importa che l'elenco censuario presentato dall'esattore per una esecuzione fiscale sia stato denominato *scheda catastale* e gli fosse stato originariamente rilasciato ad altro scopo, se contiene tutti i requisiti di legge, e fu rilasciato dalla autorità legale . I, 479

20. Pendendo l'opposizione al precetto col quale il Demanio domanda il pagamento del prezzo della vendita di un immobile a un privato, in esecuzione della legge del 21 agosto 1862, può benissimo procedersi dal Demanio alla rivendita dell'immobile. . . . . I, 506

21. L'esattore di un comune, che per delegazione di altro esattore procede ad atti di pignoramento, non incorre in una responsabilità personale per le nullità alle quali egli possa andare incontro. II, 524

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Competenza per materia; Corte di Cassazione di Roma; Tassa-Fondiaria.*

Esecuzione immobiliare

Acquisto all'asta pubblica 7.
Catasto (Libri del) 4.
Fitti 8.
Fratelli comproprietarj 6.
Giudizio incensurabile 3.
Ipoteca 5.
Miglioramento del fondo 3, 4.
Nullità del titolo 1.
Offerta del prezzo d'incanto 3.
Perizia 3.
Pignoramento 8.
Prezzo di aggiudicazione 7.
Proprietà (Controversia sulla) 6.
Riconoscimento di debiti 7.
Sentenze appellabili 1, 2.
Terzo possessore 6.
Tributo fondiario 3, 4.

1. Anche nella esecuzione immobiliare, come nella mobiliare, sono appellabili le sentenze che rigettano l'eccezione di nullità del titolo, in quanto venga impugnato che sia esecutivo, come necessariamente deve essere per procedere alla esecuzione. . . . . II, 95

2. L'art. 702 del codice di procedura civile non novera fra le sentenze inappellabili quelle che autorizzano la vendita, eccetto quelle che ai termini dell'art. 666 n. 1 nominano preventivamente un perito d'uffizio. . . . . II, 291

3. Se, in un procedimento di espropriazione, uno dei creditori faccia l'offerta del prezzo per l'incanto mediante il multiplo del tributo diretto verso lo Stato, a norma dell'art. 663 del codice

Ineleggibilità 2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 35, 36, 37.
Iscrizione 3, 4, 27, 31.
Liste politiche 3.
Lite pendente col comune 26, 28.
Luoghi pii 13.
Luogo di esercizio 22.
Maestro elementare 19.
Medico condotto 35.
Notaio (Obbligo del) 25.
Notificazione 34.
Nullità 8, 9.
Opera pia 12.
Reclamo 14.
Sanità (Ufficiale di) 16, 17.
Sentenza 3, 10, 24, 37.
Sottoprefetto 34.
Stipendiato 6.
Telegrafo (Ufficiale del) 6, 37.
Tesoriere di congregazione 12.

1. L'amnistia accordata col regio decreto reale 28 aprile 1898 riguardò solo i reati, la cui punibilità, anche applicata nel massimo grado, non poteva eccedere la pena di tre mesi di reclusione, e non quelli punibili con pene superiori . . . . I, 5

2. Nel caso del reato previsto dallo art. 203 del codice penale, l'indulto della pena per effetto del regio decreto di amnistia 28 aprile 1898 lascia impregiudicata la nota di reità derivante dalla condanna, e non fa venir meno la ineleggibilità ai termini dell'art. 80 della legge comunale e provinciale. . . *id.*

3. Cade in contraddizione e viola l'art. 20 della legge comunale e provinciale la sentenza, che, presentata per alcuni elettori l'istanza per l'iscrizione cosi nelle liste politiche come nelle liste amministrative, mentre nella motivazione riconosce giustificata la domanda di iscrizione, nel dispositivo poi ordina soltanto l'iscrizione nelle liste politiche, tacendo su quella nelle liste amministrative. . . . . I, 36

4. Ai termini degli art. 1 n. 18 e 2 n. 35 della legge elettorale 11 luglio 1894 e 16 della legge 28 marzo 1895, coloro che domandano di essere iscritti nelle liste elettorali hanno l'obbligo di unire alla relativa domanda solo i documenti necessarj a provar che essi posseggono i requisiti per essere elettori, ma non debbono giustificare di non trovarsi in alcuna delle incapacità stabilite dall'art. 30 della legge comunale e provinciale. . . . . *id.*

5. La giustificazione di tale incapacità deve farsi, non da coloro che domandano, ma da coloro che contrastano la iscrizione nelle liste . . . . . *id.*

6. E' insindacabile presso la Corte di Cassazione, quale apprezzamento di fatto, ed è conforme alla legge in diritto il giudizio, con cui il magistrato di merito ritiene doversi considerare come uno stipendiato o salariato del comune, e perciò ineleggibile a consigliere di questo, l'ufficiale telegrafico governativo, che per convenzione passata con lo stesso comune assunse l'obbligo d'impiantare nella propria casa l'ufficio del telegrafo senza che il comune fosse obbligato a spese per la provvista e manutenzione del locale, ma con allogazione nel bilancio comunale di un annuo sussidio allo stesso ufficiale a rinfranco delle stesse spese addossatesi . . . . I, 80

7. E' ineleggibile a consigliere del comune chi da questo ha assunto l'obbligazione di costruire delle opere, anche se queste non siano state ancora compiute . . . . I, 97

8. (S. U.) Anche in materia elettorale amministrativa trova applicazione la regola generale che la competenza sul merito della controversia si estende alle quistioni incidentali o di forma, la risoluzione delle quali è necessaria come mezzo al fine . . . . I, 106

9. (S. U.) Epperò le eccezioni di nullità delle decisioni della giunta provinciale amministrativa, risolute dalla potestà cui spetta conoscere del merito della controversia, vanno deferite all'autorità giudiziaria quando il merito riguardi quistioni di eleggibilità, all'autorità amministrativa se riguardi le operazioni elettorali . . . . . . *id.*

10. In materia di elettorato amministrativo comunale è ammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d'appello, ancorchè sia stata esibita copia di questa estesa ed autenticata dal segretario capo del comune, quando sia stata essa pure autenticata dal cancelliere della corte in calce al certificato del segretario comunale. . . . I, 109

11. E' ineleggibile a consigliere di un comune l'appaltatore di lavori comunali, che non abbia acquistato il diritto allo svincolo della cauzione . . . . I, 129

12. E' ineleggibile a consigliere comunale il tesoriere di una antica congregazione, anche se questa avesse per la sua regola l'unico e solo scopo del culto, qualora attualmente, per quella parte delle sue rendite ch' è destinata a scopo di carità e di beneficenza, essa, quale confraternita, sia sottoposta, per la nuova legge sulle opere pie, alla tutela della giunta provinciale amministrativa. . . . . I, 172

13. Il fidejussore di un montista di

luoghi pii soggetti alla vigilanza dell'autorità tutoria amministrativa è eleggibile a consigliere comunale *(n)*. I, 196

14. Ai termini dell'art. 12 della legge 11 luglio 1894 n. 287, aggiuntivo all'art. 237 della legge comunale e provinciale, il solo fatto della decorrenza di due mesi dalla notificazione del reclamo per l'ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei membri del consiglio comunale autorizza a ricorrere, contro la incuria del consiglio stesso, alla giunta provinciale amministrativa, e serve ad investire quest'ultima della giurisdizione a conoscere del proposto ricorso; e questa giurisdizione, sorta che sia, non può venir meno per il fatto che il consiglio comunale abbia tardivamente pronunziato sull'avanzato reclamo, dovendo ritenersi esaurita, allo spirare del termine di due mesi, la giurisdizione del consiglio stesso, quale giudice di primo grado. . . . . I, 264

15. Sfugge al sindacato della corte di cassazione la sentenza che, in applicazione dell'art. 11 della legge 11 luglio 1894, aggiuntivo all'art. 29 della legge comunale e provinciale, ritiene la ineleggibilità dei ricorrenti a consiglieri comunali sul motivo che, avendo essi un debito liquido ed esigibile verso il comune, siano stati legalmente messi in mora, ed esclude che il debito sia rimasto estinto per la compensazione, ritenendo non giustificati gli asseriti crediti. . . . . *id.*

16. L'ufficiale sanitario retribuito dal comune, per quanto meschino sia lo stipendio, deve ritenersi impiegato amministrativo e come tale ineleggibile all'ufficio di consigliere comunale. I, 353

17. Fra l'ufficiale sanitario e il comune intercedono rapporti di dipendenza che importano la ineleggibilità del primo a consigliere comunale . . . . . *id.*

18. La dimissione data da un impiegato comunale dall'impiego che occupa, allo scopo di ottenere l'eleggibilità a consigliere comunale, non produce effetto sino a tanto che non sia stata accettata dall'autorità competente. . *id.*

19. E' eleggibile a consigliere comunale colui che fu assunto all'ufficio di maestro elementare temporaneamente, per un anno scolastico avente termine col 15 luglio se le elezioni amministrative ebbero luogo in agosto, benchè fino al 15 settembre fosse tenuto il comune a corrispondere lo stipendio allo stesso maestro . . . . I, 356

20. Per ricorrere alla corte d'appello avverso una deliberazione della giunta provinciale amministrativa non occorre esibirne copia integrale e autentica, ma basta presentare il semplice estratto in transunto notificato dal sindaco al ricorrente, ai termini dell'art. 51 della legge comunale e provinciale . . . . I, 370

21. L'art. 26 della legge comunale e provinciale non fa distinzione e stabilisce il minimo di contribuzione per ogni censito in lire 5 per la iscrizione nelle liste, sia ove si tratti di censo indiviso derivante a titolo di successione, sia se si tratti di censo indiviso dovuto per qualunque altro titolo attributivo di proprietà. . . . . I, 395

22. L'elettorato amministrativo, come l'elettorato politico, essendo stabilito per l'interesse pubblico, non può ad arbitrio degli elettori esercitarsi in un luogo piuttosto che in un altro: onde, per coloro che sono elettori amministrativi per titolo di capacità personale, la legge prescrive che l'elettorato si eserciti nel comune in cui l'elettore ha il suo domicilio civile; e, per coloro il cui diritto abbia per base il censo, nel comune ove si paga il censo. . . . . . . I, 409

23. Nei comuni divisi in più frazioni si deve aver riguardo, ai fini dell'elettorato per censo, al luogo o alla frazione in cui l'elettore possiede maggior censo e paga maggiori tributi al comune . . . . *id.*

24. Riguardo alla questione della frazione di comune in cui i controversi elettori abbiano i maggiori loro interessi e paghino i maggiori tributi, non può censurarsi per difetto di motivazione la sentenza che la risolve in base agli analoghi certificati del sindaco, una agli altri atti e documenti della causa. I, 410

25. E' indeclinabile l'obbligo fatto al notajo dall'art. 36 della legge comunale e provinciale, di attestare che il richiedente la sua inscrizione nelle liste ha scritto la sua domanda in presenza di tre testimoni senza copiare e senza aiuto di dettatura . . . . I, 411

26. A costituire la causa d'ineleggibilità a consigliere comunale prevista dall'art. 29 della legge comunale non occorre che in una lite il comune abbia chiamato direttamente in causa colui che è stato eletto a consigliere, ma basta che questi, facendo parte della medesima, abbia l'identico interesse che ha il convenuto in via principale a far respingere le domande dell'amministrazione comunale . . . . I, 452

27. Solo quando la domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative non sia stata regolarmente redatta, e sorga dubbio circa l'analfabetismo dell'elettore, può il magistrato,

ricorrendo al disposto dell'art. 13 della legge dell'11 luglio 1894, ordinare l'esperimento grafico; nè basta la semplice impugnativa circa l'alfabetismo dell'elettore fatta dal reclamante. quando esiste la succennata domanda d'iscrizione, e quando la corte di merito l'ha riconosciuta regolarmente redatta in conformità dell'art. 26 di detta legge. I, 456

28. E' ineleggibile a consigliere comunale colui che al giorno della sua elezione abbia liti vertenti col comune per liquidazione dei conti esattoriali in dipendenza di appalto in cui il defunto autore dell'eletto fu socio e fidejussore e per restituzione di un fondo comunale con pagamento dei relativi frutti. I, 460

29. L'incapacità all'ufficio di consigliere comunale, in forza dell'art. 29 della legge comunale e provinciale, esiste anche per coloro che abbiano indirettamente parte in esazione di diritti e somministrazioni ad appalti del comune . . . . I, 481

30. La legge comunale e provinciale nell'art. 37 ha attribuito alla corte di appello la competenza di conoscere e pronunziare di ogni cosa relativa alla materia; e così anche della parte che alla deliberazione delle commissioni elettorali ebbero l'una o l'altra delle persone le quali, per la elezione fatta dal corpo amministrativo, già ne avevano il legittimo mandato . . . . . . I, 482

31. Non può l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative di chi domandò di esservi ammesso per censo cancellarsi pel motivo che manchi alla relativa domanda l'attestato del notajo di averla esso scritta e sottoscritta senza copiare e senza aiuto di dettatura. . . I, 490

32. Se in chi domanda la inscrizione nelle liste elettorali amministrative è certa la qualità o carica sociale da lui denunciata, può in essa essere implicito il requisito dell'alfabetismo . . . *id.*

33. Colui che, quale appaltatore dei lavori di costruzione di un cimitero comunale, abbia prestato cauzione a favore del comune appaltante, benchè poi venga con deliberazione della giunta comunale, senza il concorso e la ratifica del consiglio comunale, liberato e sciolto dal vincolo della cauzione stessa, non perciò acquista il diritto alla eleggibilità a consigliere comunale . . . . . I, 499

34. Se contro la richiesta di un sottoprefetto il consiglio comunale emette una dichiarazione di eleggibilità in favore del medico condotto di un comune, potrà il procuratore generale, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art 139 sull'ordinamento giudiziario, reclamare avanti la corte d'appello, non ostante che la dichiarazione del consiglio comunale non sia stata notificata al dottore interessato. . . . . I, 522

35. E' giudizio di fatto, non censurabile in cassazione, quello in base al quale la corte di merito ritiene che un individuo è medico condotto di un comune, agli effetti della sua ineleggibilità a consigliere di questo . . . . I, 523

36. E' ineleggibile a consigliere comunale colui il quale abbia ingerenza, anche indiretta, nell'esattoria del comune . . . . I, 545

37. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che decide non esistere alcuna causa d'incompatibilità all'ufficio di consigliere comunale in un elettore, senza occuparsi di una eccezione del reclamante il quale sosteneva che l'elettore, essendo sussidiato dal comune, come supplente di un ufficio telegrafico locale, non poteva sostenere detto ufficio. . . . . I, 551

Elettorato politico

Alfabetismo 3, 4.
Appello 5.
Capacità grafica 8.
Commissione comunale e provinciale 1, 5, 6.
Copia della decisione 5.
Dichiarazione di saper leggere e scrivere 7.
Diritto quesito 8.
Esperimento grafico 8, 9.
Iscrizione nelle liste 3.
Militari 3, 4, 7.
Ministero pubblico 1.
Notajo (Certificato di) 9.
Provvedimenti interlocutorj e preparatorj 1.
Requisiti 2.
Revisione straordinaria 6.

1. Le deliberazioni della commissione provinciale, contro le quali il pubblico ministero ha facoltà di ricorrere ai termini dell'art. 32 della legge elettorale politica 11 luglio 1894, sono soltanto quei provvedimenti coi quali la commissione compie qualcuna delle funzioni specificate nel successivo art. 34, e non i provvedimenti preparatorj e interlocutorj che, senza ledere l'interesse di alcuno, possono alla commissione stessa sembrare convenienti per mettersi in grado di compiere con più scrupolosa esattezza le funzioni predette . I, 314

2. I requisiti, che, giusta l'art. 2 della legge elettorale politica, possono con-

ferire il diritto all'elettorato, debbono essere positivamente giustificati, e non possono essere ritenuti per semplice presunzione a favore di coloro, che, siccome forniti di essi, sieno stati inscritti quali elettori. . . . . I, 380

3. Non basta che i militari congedati, carenti di altro titolo, sappiano leggere e scrivere, per essere ammessi al beneficio dell'elettorato politico ed iscritti nelle liste relative; occorrendo la prova di aver essi frequentato con profitto le scuole reggimentali o di essere stati dispensati da dette scuole pel grado della loro istruzione. . . I, 394

4. La dichiarazione di saper leggere e scrivere apposta ai congedi dei militari congedati prima della legge degli 11 luglio 1894, non equivale al requisito di aver frequentato con profitto la scuola reggimentale, o di essere stati dispensati dal frequentarla, giusta l'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica, testo unico del 24 settembre 1882 . . . . I, 416

5. E' ammissibile l'appello contro decisione della commissione provinciale in materia elettorale politica, sebbene l'appellante non presenti altra copia della decisione impugnata, fuorchè la medesima statagli notificata a termini degli art. 51 della legge comunale e provinciale e 35 della legge elettorale. I, 432

6. La disposizione dell'art. 20 della legge elettorale politica (testo unico del 1895), che, cioè, i commissarj supplenti prendano parte alle operazioni della commissione comunale di prima istanza soltanto se mancano i commissarj effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale, deve per perfetta analogia estendersi anche alla commissione provinciale di seconda istanza . . . . I, 482

7. La dichiarazione di saper leggere e scrivere, apposta ai congedi rilasciati a militari prima della legge dell'11 luglio 1894, non equivale alla prova del requisito di cui all'art. 2 n. 5 della legge elettorale politica, di avere cioè frequentato con profitto la scuola reggimentale o di essere stati per il grado della loro istruzione esonerati dal frequentarla (r) . . . . I, 484

8. Non sussiste il diritto quesito degli elettori ad essere mantenuti nelle liste in forza dell'art. 100 della legge elettorale politica del 1892; e può invece mettersi in dubbio la loro capacità grafica, sì da richiedersi un esperimento grafico dinanzi al pretore . . . I, 528

9. L'esperimento avanti al pretore è consentito pei soli effetti della revisione straordinaria, anche nel caso in cui il giudice di merito si persuada che la prova grafica non sia stata del tutto raggiunta mediante il certificato notarile . . . . I, 528

Enfiteusi

Affrancazione 4, 9, 10, 11, 12, 13.
Alienazione del dominio utile 2.
Antica 1.
Azione di rivalsa 3.
Azione personale 2.
Azione reale 1.
Caccia (Diritto di) 4.
Canone 1, 6, 7.
Consolidamento 8.
Direttario (Diritto del) 3, 6.
Diritto comune 5.
Errore 12.
Fondo (Stima e valore del) 9, 10.
Giurisprudenza 11.
Imposte 3.
Indennità 12.
Istromento costitutivo 5.
Offerta reale 13.
Privilegio 6.
Prova per equipollenti 5.
Regolamento gregoriano 5.
Riscatto (Diritto di) 8.
Terzo (Opposizione di) 7.
Vendita 7.

1. Anche per le antiche enfiteusi, quando si sperimenta l'azione reale, in quanto cioè si chiede la condanna dell'enfiteuta al pagamento dei canoni come possessore dell'immobile, l'attore è tenuto a provare tale possesso nel convenuto, perchè questi possa rispondere del pagamento dei canoni . . . I, 518

2. Si può agire per le enfiteusi antiche anche con l'azione personale; ma è necessario provare che il convenuto sia personalmente obbligato, senza che possa giovare al convenuto la mancanza del possesso e l'alienazione del dominio utile intervenuta senza il consenso del direttario . . . . *id.*

3. Posta per patto a carico dell'enfiteuta ogni imposta, e così anche quelle gravanti sul dominio diretto, ben ha diritto il direttario di rivolgersi all'enfiteuta pel dovuto rimborso; e la azione, comechè di rivalsa, non soggiace alla prescrizione quinquennale . . . II, 56

4. Il diritto di caccia riservata nel fondo proprio è un elemento della proprietà; e, potendo concepirsi divisamente da tutti gli elementi che costituiscono il dominio e che producono le varie utilità che se ne possono ricavare,

re chiamare in giudizio anche il curatore del fallimento . . . . . II, 316

14. Se un fallito, per indurre un creditore a ritirare la opposizione al concordato, rilascia a lui cambiali, e se poi più tardi il creditore, per il credito per cui è stato ammesso al passivo del fallimento, domanda la risoluzione del concordato, non essendo stato soddisfatto della percentuale, non può il fallito concordatario opporre in compensazione contro tal credito la ragione creditoria che egli accampa pel fatto dello illecito rilascio delle suddette cambiali; tanto più se il magistrato penale abbia dichiarato di non farsi luogo a procedere sulla querela proposta dall'ex-fallito medesimo contro lo stesso opponente . . *id.*

15. La relazione del giudice delegato da farsi in udienza, in materia di fallimento, giusta l'art. 911 del codice di commercio, non è richiesta sotto pena di nullità. . . . . II, 377

16. I creditori dell'ente-fallimento, a favore dei quali stanno il privilegio e il prelevamento, giusta l'art. 795 del codice di commercio, possono procedere per loro conto alla riscossione del credito e non occorre che sottostiano alla procedura generale del fallimento con tutti i creditori del fallito . . . . *id.*

17. Data in una procedura di fallimento la sentenza del tribunale che, dichiarando per la presunzione di frode nulle rispetto alla massa dei creditori le ipoteche iscritte dopo la cessazione dei pagamenti, si pronuncia inoltre sulle contestazioni insorte nella verificazione dei crediti proposti per ammissione allo stesso fallimento, la questione dell'ammessibilità o meno dell'appello proseguito contro il solo fallito, uscito nell'intervallo dallo stato di fallimento, se sia risoluta riguardo alla parte di detta sentenza concernente la dichiarazione di nullità d'ipoteche, non può dirsi con ciò soltanto decisa pure riguardo all'altra parte della sentenza concernente le contestazioni dei crediti e le spese del giudizio. . . . . II, 381

18. Eseguitosi un deposito dal curatore del fallimento nell'interesse della massa dei creditori, esso vale a garantire l'interesse di tutti i singoli creditori, anche di quelli aventi ragione di speciale privilegio sulla somma depositata, senza bisogno di alcun vincolo o riserva speciale a favore del creditore o creditori privilegiati; e il deposito così eseguito non si può quindi rimuovere dal curatore del fallimento, senza prima richiedere e provocare il concorso di tutti i singoli creditori. . . II, 450

19. Per decidere della precedenza di diversi privilegi fra di loro, è necessaria nella procedura del fallimento la convocazione di tutti indistintamente i creditori; e quindi la spesa per questa convocazione si ha diritto di prelevarla anche dalla somma su cui siano state vantate ragioni di speciale privilegio, ed in ispecie dal prezzo dei mobili su cui siano affermate ragioni di privilegio da parte del locatore, per i suoi crediti per pigioni . . . . II, 451

V. *Competenza per territorio; Elettorato (in genere); Frode e simulazione.*

Falso (Querela di)

Data 1.
Prescrizione 1.
Ruoli esecutivi 1.

1. Bene il giudice di merito respinge una eccezione fondata dal debitore intimato sulla minaccia di dar querela di falso ai controversi ruoli esecutivi, per contenere questi una data non vera di pubblicazione, se, anche ammesso l'equivoco nella data stessa, ne risulterebbe una differenza di tempo così breve, da rimanere sempre esclusa l'accampata prescrizione . . . . I, 409

Farmacia

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Fedecommesso

Decreto Valerio 1.
Primo o primi chiamati 1.

1. Ai termini dell'art. 3 del decreto Valerio 18 ottobre 1860, per primo o primi chiamati, a qualunque linea appartengano, nati o concepiti al momento della pubblicazione del decreto stesso, s'intendono coloro che nell'ordine della sostituzione non erano allora preceduti da altri chiamati, i quali per ciò escludono tutti gli altri degli ordini successivi, quantunque nati o concepiti pur essi a detto momento . . . . II, 500

V. *Usufrutto.*

Ferrovie

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Strade ferrate.*

Feudalità

Colonie 5.
Coloni inamovibili 1, 2.
Commissario ripartitore 2.
Decime 1, 2, 3.
Feudo disabitato 5.
Giudizio incensurabile 2.
Napoletano (Provincie del) 1.
Otranto (Terra di) 1.
Prescrizione 3.
Prova 5.
Sentenza (Motivazione di) 4.
Soppressione 1.
Terratico 1.
Transazione 4.

1. Le leggi eversive della feudalità nelle provincie napolitane (1806 e 1846) non ridussero le corrisposte terraggiere dovute dai coloni inamovibili al decimo dei prodotti principali delle terre messe a coltura; a tale riduzione procedette solo in via eccezionale la commissione feudale incaricata di decidere le cause degli ex-baroni e dei comuni nel decennio 1806-1815 nei casi di gravezza di corrisposta espressamente dedotta, provata e riconosciuta; e soltanto per la provincia di Terra d'Otranto furono vietate tutte le prestazioni superiori al detto decimo . . . . II, 430

2. Le ordinanze del commissario ripartitore dell'8 e 10 maggio 1811, con cui i coloni dei feudi di Collemarmo e Chioviano furono dichiarati inamovibili e furono ridotte ad un decimo le prestazioni da loro dovute, costituiscono un giudicato che il magistrato di merito può interpretare insindacabilmente. *id.*

3. Anche quando i coloni, nonostante la ordinanza di riduzione, abbiano prestato la corrisposta in proporzione maggiore di quella indicata in detta ordinanza per un periodo ultratrentennale, non può il creditore allegare la prescrizione acquisitiva per giustificare una riscossione maggiore o diversa da quella stabilita dal titolo; nè da altro lato, per non essersi avvalsi i coloni dell'azione derivante dall'ordinanza di riduzione rimasta ineseguita per oltre trent'anni, può il creditore stesso invocare la prescrizione estintiva per combattere la riduzione della prestazione al decimo. . . . . *id.*

4. Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito, che, esaminando la natura di un immobile feudale, si convince, in base ai documenti prodotti in giudizio, ch'esso rimase tale anche dopo una transazione intervenuta a suo riguardo. . . . . . . II, 477

5. Ritenuto che le colonie inamovibili possono costituirsi pure su feudi disabitati, non è da censurarsi la sentenza del magistrato di merito che abbia ritenuto potersi tale colonia provare nello stesso modo stabilito per quelle costituite su demanj ex-feudali. . . . *id.*

V. *Colonia; Demanj.*

Fidecommissaria

V. *Pascolo e legnatico (Diritto di).*

Fidejussione

Durata 1.
Estinzione 1.
Obbligazione principale 2.
Patto speciale 2.

1. Quando colui che accede ad una obbligazione come fidejussore non mette alcuna determinazione alla durata di questa obbligazione accessoria, la fidejussione si estingue solo quando si estingue la obbligazione principale. II, 359

2. La semplice scadenza della obbligazione principale non estingue la fidejussione il termine della quale può non derivare da un patto speciale che limita a un dato tempo la obbligazione del fidejussore in relazione a quella assunta dal debitore principale. . . *id*

V. *Elettorato amministrativo; Marito e moglie.*

Filiazione

Marito (Assenza del) 1.
Paternità (Presunzione di) 1.

1. L'impossibilità, per assenza, dell'avvicinamento del marito alla moglie nel periodo presunto del concepimento è uno di quei casi nei quali la presunzione della paternità legittima cede alla prova contraria . . . . . . II, 196

Finestra (Apertura di)

V. *Servitù prediali.*

Fiume

Accessione 1, 2.
Alluvione 2.
Alveo (Ripartizione dello) 3.
Isole 2.
Letto 1.
Occupazione 1.
Proprietari frontisti 2.

1. (S. U.) Il letto variabile di un fiume è di pubblico demanio, nè può per esso verificarsi accessione o usucapione . . . . I, 421

2. La legge stabilisce regole non differenti, ma in sostanza identiche, per la spettanza e la ripartizione così delle unioni di terre, o incrementi che si formano nei fondi, e che aderiscono ad essi, quale l'alveo abbandonato del fiume, come delle isole o unioni di terre che si formano nei fiumi e non fanno corpo con i terreni fronteggianti; e la proprietà di tutte queste terre spetta ugualmente ai proprietarj dei fondi posti lungo le rive dei fiumi o ch'esse terre fronteggiano, in proporzione della estensione della fronte di ciascun fondo . II, 364

3. Può il magistrato, per la ripartizione, fra più proprietarj confinanti sulla stessa riva del fiume, dell'alveo da questo abbandonato, adottare il metodo delle perpendicolari sulla mediana del fiume ai punti estremi della fronte di ciascun fondo, quale è applicato per la ripartizione delle isole ed unioni di terre formatesi nei fiumi e torrenti, in vece del metodo del prolungamento dei confini . . . . II, 365

Fondazione di culto

V. *Cassazione.*

Fondo per il culto

Ammonimento giudiziario 3.
Beni assegnati 3.
Demanio 1.
Diffida giudiziaria 1.
Frutti (Restituzione di) 3.
Mensa vescovile 2.
Possesso legittimo 3.
Prescrizione quinquennale 2.
Rendita (Supplemento di) 2.
Tassa-Svincolo 1.
Tassa-Trenta per cento 2.
Sentenza 1.

1. Avvenuta l'espropriazione da parte del Fondo pel culto dei beni sui quali il Demanio ha percetto la tassa di svincolo, e chiestasi contro il Demanio la garanzia dai terzi possessori citati pel rilascio dall'aggiudicatario, erra la sentenza che, confondendo le due amministrazioni, quella del Demanio e quella del Fondo pel culto, condanna quest'ultima al rimborso della somma indebitamente pagata, e per tale errore omette di esaminare e risolvere la vera questione della causa . . . . . . I, 100

2. (S. U.) La prescrizione quinquennale del supplemento di rendita dovuta dal Fondo pel culto agli investiti delle mense vescovili nel caso previsto dall'art. 19 della legge 15 agosto 1867 non può cominciare a decorrere se non dalla liquidazione ed applicazione effettiva alle rendite della mensa vescovile della tassa straordinaria del trenta per cento . . . . I, 194

3. L'amministrazione del Fondo pel culto, cui dal Demanio siano stati assegnati i beni devolutigli dalla loro presa di possesso in esecuzione delle leggi ecclesiastiche del 1867, non può, nemmeno a titolo di rifazione di danni, essere obbligato a restituire i frutti dei beni così legalmente posseduti, fino a che non sia stata giudizialmente ammonita o diffidata per una diversa destinazione delle rendite stesse . . I, 555

V. *Beneficio ecclesiastico; Corte di Cassazione di Roma; Enti ecclesiastici e morali; Tassa-Svincolo.*

Foreste

V. *Elettorato (in genere).*

Frode e simulazione

Azione pauliana 3, 4, 7.
Causa del simulare 7, 8, 9.
Cessione di mobili 8.
Consilium fraudis, 7.
Creditori (Rappresentanza dei) 1.
Debitore (Atti del) 1, 2, 3, 4, 5.
Esecuzione mobiliare 8.
Eventus damni 7.
Fallito 3.
Fitto (Credito di) 8.
Giudizio 1, 2.
Inesistenza dell'atto 6.
Locatore 8.
Moratoria (Debito in) 3.
Nullità 3, 5.
Opposizione di terzo 2.
Parti simulanti 5.
Res inter alios acta 2.

Sentenza 2, 7.
Terzi 4, 5.

1. Il debitore, se, pei diritti e per le obbligazioni relative al suo patrimonio, rappresenta i suoi creditori negli atti e nei giudizi nei quali egli agisce facendo l'interesse e il vantaggio dei creditori stessi, non li rappresenta in quegli atti e in quei giudizi nei quali si proponga lo scopo di frodare e danneggiare le loro ragioni . . . . . II, 84

2. Non hanno pertanto efficacia, rimpetto ai creditori rimasti estranei al giudizio in frode le sentenze in esso pronunziate tra il debitore ed altri creditori; nè, per schivarne gli effetti pregiudiziali, hanno d'uopo i creditori non intervenuti al giudizio di proporre opposizione di terzo, che è rimedio facoltativo, bastando opporre la semplice eccezione della *res inter alios acta* . *id.*

3. L'azione revocatoria degli atti compiuti dal debitore fallito o in istato di moratoria, ancorchè promossa da uno solo dei creditori, non si circoscrive all'interesse soltanto di lui, e per la parte soltanto corrispondente all'ammontare del credito dell'attore, ma profitta a tutti i creditori concorrenti sul patrimonio del debitore, sia che si tratti di atti che la legge dichiara nulli, perchè li presume fatti in frode della massa dei creditori, giusta gli art. 707 e 709 del codice di commercio, sia che vengano in contestazione atti pei quali non si può sperimentare che la semplice azione pauliana . . . . *id.*

4. I creditori, per l'art. 1235 codice civile, possono impugnare, non solo gli atti veri fraudolenti bensì anche gli atti simulati; ma i diritti dei terzi sorti prima della trascrizione della domanda di revocazione sono in esso articolo regolati in riguardo agli atti fraudolenti, non a quelli simulati. . . . . II, 45

5. Le parti simulanti non possono eccepire contro i terzi la nullità dell'atto simulato, nè lo possono i creditori di esse parti che agiscono in loro nome e non *ex jure proprio*. . . *id.*

6. La simulazione importa inesistenza dell'atto giuridico. . . . . . II, 159

7. In tema di simulazione non può censurarsi la sentenza per avere questa applicato le regole che governano l'azione pauliana, e non quelle della simulazione, quando la corte abbia esaminata la questione appunto sotto il rapporto della simulazione, osservando che mancava la causa del simulare, e che questa era la principale dimostrazione che necessitava dare per proporre l'azione di simulazione, sebbene abbia poi soggiunto che nella celebrazione dell'atto mancava il *consilium fraudis* e l'*eventus damni*, dando così una ragione di più per respingere l'azione di simulazione . . II, 285

8. Promosso dal locatore giudizio di opposizione al pignoramento sui mobili dell'affittuario, per avergliene questi fatta cessione in soddisfazione di suo credito di fitti, e sollevata dal creditore pignorante l'eccezione di simulazione della cessione, non può ritenersi come causa congrua a simulare il solo dissesto finanziario dell'affittuario, poichè esso, anzichè costituire causa di fare atti simulati, ossia semplicemente apparenti, costituisce invece causa congrua di far degli atti serj, revocabili forse nell'interesse di qualche frodato, ma sempre veri ed effettivi, avendo l'affittuario interesse a mantenersi la benevolenza del locatore, e questi dal canto suo interesse ad assicurarsi il pagamento dei suoi crediti . . . . II, 310

9. In materia di simulazione illecita, mancata che sia la prova di una causa congrua e proporzionata di simulare, diventano inattendibili ed inconcludenti tutti gli indizj e le congetture addotte a giustificazione della simulazione. *id.*

V. *Cambiale; Contratto; Elettorato (in genere); Esecuzione mobiliare; Fallimento; Marito e moglie; Pignoramento; Rivocazione (Giudizio di); Servitù prediali; Tassa-Dazio consumo.*

Frutti

V. *Appalto; Interessi; Enti ecclesiastici e morali; Locazione; Possesso.*

Furto

V. *Corte dei conti.*

Garantia (Chiamata e giudizio in)

Azione principale 1.
Cassazione (Ricorso per) 2.
Interesse del garante pel garantito 2.
Proposizione rituale 1.

1. Non può sospendersi l'azione principale, matura a decisione, per attendere quella della chiamata in garantia, non matura ed anzi ritenuta irritualmente proposta . . . . I, 351

2. Il garante, avendo interesse all'accoglimento delle eccezioni perentorie opposte dal garantito, ben può da solo interporre ricorso per cassazione dalla sentenza che abbia condannato il garantito . . . . II, 292

Gestione di affari

Danni 1.
Giudicato penale 1.
Ingiuria pubblica 1.
Transazione 1.

1. Ove, in seguito a giudicato penale di condanna ai danni di più correi per ingiuria pubblica, l'offeso abbia in sede civile convenuto in giudizio uno dei coobbligati solidali chiedendo l'intero, e per l'intero abbia poi con esso transatto, ben può quest'ultimo, dopo di avere pagato, rivolgersi contro gli altri pel rimborso della loro quota della somma transatta, deducendo, non già la causa della transazione, ma quella dell' utile gestione di negozio . . . . . II, 193

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Giornale

V. *Contratto.*

Giudicato

V. *Cassazione ; Cosa giudicata ; Confini (Regolamento di).*

Giudizio civile

Appello 5, 6, 14, 16, 22, 23.
Atti giudiziali 11.
Assoluzione del convenuto 7.
Banca Romana 21.
Capitolo cattedrale 6.
Cassazione 10, 18.
Cause matrimoniali 15.
Chiamata in causa 24.
Conclusioni 3.
Condomini 24.
Confessione giudiziale 14.
Contendenti (Obbligo dei) 9.
Contestazione della lite 3, 13, 14.
Conversione di rito 5.
Convincimento del giudice 2.
Danni 1.
Documenti 2.
Domande 8, 23.
Domicilio eletto 12.
Eccezioni 8, 14, 16.
Formole 4.
Giudizio incensurabile 18.
Integrazione 10.
Istituto di credito (Rappresentanza di) 21.
Messa fuori causa 18.
Ministero pubblico 15.
Note aggiunte 8.
Notificazione di atti 12.
Primo grado 23.
Procedimenti formale e sommario 3, 4, 5.
Procuratore (Revocazione di) 12.
Quasi-contratto giudiziale 13.
Rappresentanza 6, 7, 21, 22.
Riassunzione di istanza 12, 19.
Rinuncia ad atti coattivi 1.
Riserva di ragioni 1.
Sentenza (Accettazione di) 19.
Sentenza (Motivazione di) 23.
Termini perentorj 11.
Ufficio comunale (Deposito di atti allo) 12.

1. Rinunziatosi dall'esattore delle imposte agli atti coattivi determinanti il giudizio in cui esso, quale convenuto, rimaneva soccombente, rettamente e senza alcuna contraddizione il giudice riserva alle parti l'esperimento in separata sede di ogni altro loro diritto o pretesa, ma intanto condanna esso rinunciante alle spese del giudizio in favore delle parti vittoriose . . . I, 351

2. I documenti, comunque o da chiunque prodotti, sono acquisiti agli atti; e bene può il giudice di merito su di essi adagiare il suo convincimento, benchè ne risulti discapito alla parte che li ha presentati . . . . . . I, 528

3. Nei giudizj a procedimento sommario la contestazione della lite ha luogo all'udienza mediante lo scambio delle comparse conclusionali, e prima che avvenga tale scambio o comunicazione l'attore può sempre ampliare e completare le proprie istanze . . . . . . II, 23

4. L'unica differenza, in quanto al termine di comparizione, fra la citazione col rito sommario e quella col rito formale, è che in quest'ultima il convenuto è citato a comparire entro il termine assegnato, ed in quella prima a comparire a udienza fissa . . . II, 84

5. Se l'appellante da sentenza pronunciata in procedimento formale ha citato a udienza fissa, non è nullo l'appello, ma soltanto ha diritto l'appellato di chiedere che il giudizio cominciato con procedimento sommario sia proseguito con quello formale . . . . *id.*

6. In giudizio promosso da un capitolo cattedrale, ove per tutta la durata del primo grado di giurisdizione sia stata riconosciuta nell'arciprete la legit-

tima rappresentanza dell' ente, non può più essere dedotta in appello l'eccezione d'illegittimità di persona per la mancata autorizzazione del capitolo. II, 88

7. La mancanza di autorizzazione nel rappresentante di un ente ad agire in giudizio non può mai portare l' assoluzione del convenuto dall'osservanza del giudizio, ma può solo indurre l'assegnazione di un termine al detto rappresentante ad avere giustificato di essersi procurata la voluta autorizzazione . . *id.*

8. Chiusa la discussione della causa, non possono proporsi nelle note dopo l'udienza domande od eccezioni non dedotte nelle conclusioni, ma solo argomenti e ragioni a sostegno delle domande e eccezioni già dedotte nelle conclusioni . . . . II, 96

9. E' obbligo della parte litigante di accertarsi della vera condizione giuridica del suo contraddittore . . II, 256

10 Cessa la ragione dell'integrazione del giudizio di cassazione quando la parte a cui non venne il ricorso notificato sia venuta spontaneamente a difendersi innanzi la corte di cassazione. II. 291

11. Gli atti giudiziali, ancorchè fatti avanti giudici incompetenti, hanno sempre l'efficacia d'interrompere la decorrenza dei termini perentorj e d'impedire la decadenza dal diritto che si è inteso di esercitare. . . . . . II, 321

12. Qualora una parte in causa abbia revocato il mandato al suo procuratore e ne abbia nominato un altro, in modo che tale sostituzione sia a cognizione della controparte, la quale, nel domicilio eletto presso il procuratore sostituito abbia già notificato altri atti giudiziarj, non si può, per riassumere la causa, in seguito all'esecuzione di un mezzo istruttorio, notificare la citazione o al domicilio eletto presso l'antico procuratore o con deposito presso l'ufficio comunale, se detto antico procuratore siasi rifiutato di ricevere la citazione, dichiarando all'usciere di non avere più la rappresentanza della persona convenuta. . . . . II, 367

13. Nel diritto odierno il quasi-contratto giudiziale ha soltanto l'efficacia di fissare l'obbietto della controversia, per limitare l'arbitrio delle parti, cui non è lecito dopo la contestazione proporre nuove domande, e di determinare anche i poteri del magistrato il quale deve giudicare secondo le deduzioni sino allora svolte. . . . . II, 375

14. La contestazione della lite impedisce all'attore che abbia sperimentato un'azione in giudizio di sperimentarne un'altra nello stesso procedimento, però il convenuto può proporre tutte le eccezioni che reputi utili per negare l'atto giuridico od il fatto su cui si fonda la domanda attrice e può proporle in momento diverso ed anche in grado d'appello, meno il caso in cui il giudicato, provvedendo sull' eccezione proposta, l'abbia respinta o pregiudicata, e salvo il caso della confessione giudiziale. II. 376

16. La legge del 28 novembre 1875, nel richiedere l'intervento del pubblico ministero nelle *cause matrimoniali*, comprende in questa espressione, sia le controversie relative alla validità e nullità del matrimonio, sia quelle di separazione personale dei conjugi . . II, 395

17. Il convenuto in giudizio può dedurre le eccezioni contrarie all'azione finchè dura il procedimento, e perciò anche per la prima volta in grado di appello . . . . II, 438

18. Non è censurabile in cassazione il convincimento del magistrato di merito, che un individuo, sebbene messo fuori causa dal giudice di prima istanza, abbia continuato a stare in giudizio anche in secondo grado . . . . II, 492

19. Chi riassume l'istanza contro l'erede della parte defunta nel corso del giudizio non compie nessun atto di accettazione rispetto alle sentenze già pronunziate, se nell'atto di riassunzione riproduca le domande contenute nell'istanza originaria che s'intende riassumere. . . . . II, 494

20. La parte che avanti il giudice di prima istanza abbia riconosciuto la legittima rappresentanza nell'avversario di un istituto di credito in liquidazione, convenuto, e abbia ottenuta la condanna dell'avversario medesimo, in detta qualità, non può disconoscergli in seguito il diritto ad appellare, quale rappresentante dell'istituto condannato . II, 512

21. La rappresentanza della gestione della liquidazione di un istituto di credito (nella specie, Banca Romana), quando tale liquidazione non sia governata da norme speciali, si estende a far valere in giudizio le ragioni dell'ente rappresentato . . . . *id.*

22. Ammessa la legittima rappresentanza in giudizio di una persona, il diritto dell'appello compete sempre al rappresentante, indipendentemente dalla notifica della sentenza al rappresentato. *id.*

23. Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di appello se non abbia emesso alcuna pronunzia sopra un'eccezione sollevata dalla parte nel primo grado di giudizio, e poscia non riprodotta e abbandonata nel giudizio d'appello . . . . II, 527

24. Quando l'azione giudiziale riguarda un immobile di comune proprietà, spetta all'attore e non al convenuto d'integrare il procedimento con la chiamata in causa di tutti i condomini. II, 537

V. *Competenza per materia; Comune; Gestione di affari.*

Giudizio di rinvio

V. *Rinvio (Giudizio di).*

Giudizio incensurabile

V. *Beneficenza; Competenza per territorio; Danno; Elettorato amministrativo; Esecuzione immobiliare; Feudalità; Giudizio civile; Giuramento; Graduazione (Giudizio di); Impiegati; Intervento in causa; Mandato; Medico; Perito e perizia; Possesso; Presunzioni; Prove (in genere); Provincia; Rivocazione (Giudizio di); Sentenza; Servitù prediali; Società; Spese giudiziali; Successione testamentaria; Tassa-Svincolo; Usi e consuetudini; Vendita.*

Giudizio penale

V. *Comune; Gestione di affari.*

Giuramento

Appello 1.
Cassazione 4.
Danni 4.
Debito (Estinzione di) 6.
Decisorio 3, 5, 9.
Documenti nuovi 2.
Formola 5, 7, 8.
Giudizio incensurabile 3, 4.
Interessi (Pagamento di) 9.
Prestazioni 1.
Riesame della causa 2.
Rifiuto 7, 8.
Sentenza (Notificazione di) 1.
Suppletivo 2, 4.
Termine 1.

1. La fissazione del giorno per la prestazione del giuramento prima del decorrimento del termine per appellare non può, ove si tratti di sentenza non esecutiva provvisoriamente, dare ragione di dolersi alla parte che ha appellato prima della notificazione della sentenza, ed ha potuto far valere il suo gravame prima di qualunque esecuzione . . . . II, 90

2. Dopo la prestazione del giuramento suppletorio possono essere prodotti nuovi documenti, ma non è dato al giudice riesaminare la causa sui medesimi elementi che già servirono a formare il suo convincimento . . . . . II, 189

3. E' incensurabile in cassazione lo apprezzamento del magistrato di merito intorno alla pertinenza e alla influenza di un giuramento decisorio pel giudizio sul merito della causa . . . . II, 313

4. E' un giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello col quale il magistrato di merito, apprezzando tutti gli elementi della compilata istruzione e gli altri atti del giudizio, deferisca il giuramento suppletivo al convenuto, anzichè all'attore, sul dedotto accordo che sarebbe intervenuto fra le parti sull'ammontare dei danni controversi. II, 428

5. Il principio di non doversi da colui che giura alterare le formula su cui il giuramento decisorio si deferisce non va inteso nel senso che incomba al giurante di limitarsi a rispondere con unica negativa o affermativa, seguendo *pedetentim* in maniera sacramentale la formula giuratoria, ma si concede che il giurante faccia nei confini dell'oggetto del giuramento le modificazioni degli obblighi che riconosce esistenti . II, 458

6. Chi deve giurare se il proprio debito sia estinto, o meno, può rispondere di averlo estinto solo in parte . . *id.*

7. Non si può, senza cadere in contraddizione, affermare nel medesimo tempo di non aversi una determinata formula sulla quale l'una delle parti avrebbe dovuto prestare il giuramento deferitole al seguito del subito interrogatorio, e ritenere poi che le risposte date avevano il significato di rifiuto al giuramento medesimo, rifiuto che si credeva derivasse dall'essersi allontanato il giurante dalla formula stabilita . II. 491

8. Se il giurante si allontani nelle sue risposte dalla formula del giuramento, il giuramento è illegalmente prestato, ma non può trarsi la conseguenza che si sia verificato il rifiuto del giurante a prestarlo, e quindi che abbia senz'altro a ritenersi giustificata la domanda della parte avversa . . . . *id.*

9. Prestatosi il giuramento decisorio dall'attore, col quale questi nega di aver ricevuto in pagamento dal convenuto una somma a titolo d'interessi scaduti, riesce inutile ogni altro esame diretto a constatare se il convenuto a

vesse pagato effettivamente quella somma . . . . II, 496

V. *Arbitro conciliatore ; Prove (in genere) ; Sentenza.*

Graduazione (Giudizio di)

Aggiudicatario (Pagamento dello) 12.
Appello 7, 10, 14.
Azione personale 1.
Cancelliere (Rifiuto del) 10.
Cassazione 4.
Compensazione 8.
Competenza per territorio 1.
Contestazione di credito 11.
Contratto giudiziale 5.
Controversia di cognizione 4, 5.
Conversione del rito 5.
Crediti (Cognizione e contestazione dei) 6, 7.
Crediti (Liquidazione dei) 8, 9.
Creditori ipotecarj 8, 11, 12.
Debitore espropriato 11.
Giudice graduatore 11.
Giudizio incensurabile 4.
Ipoteca (Grado di) 6, 7.
Note di collocazione 2, 3, 11, 12, 13.
Omologazione 8, 9, 14.
Opposizione di terzo 14.
Pagamento 8, 12.
Preferenza nel pagamento 3.
Rifiuto di spedizione 13.
Sentenza 13, 14.
Termine di 15 giorni 7.

1. E' personale l'azione contro gli ultimi creditori capienti, allo scopo di ottenere il pagamento di un credito utilmente graduato, e quindi proponibile, non dinanzi al tribunale che omologò lo stato di graduazione, ma nel foro del luogo ove il convenuto ha domicilio. II, 68

2. Le note di collocazione rappresentano il mezzo pratico per attuare lo stato di diritto determinato nella procedura di graduazione. . . . . . *id.*

3. Qualora le note di collocazione non abbiano il loro effetto per la inadempienza dei compratori, il diritto dei primi creditori deve reintegrarsi con un rimedio di legge esperibile contro i creditori provvisoriamente collocati . *id.*

4. Ritenutosi dai giudici di merito che, allora quando in un giudizio di graduazione svolgasi una controversia, la quale per sua natura è di cognizione, si verta in un giudizio di cognizione, altro non si ha che una illazione giuridica dalla premessa considerazione nella dichiarazione che in quel dato caso siasi in tema di giudizio di cognizione, nè si ha per nulla un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione . . II, 84

5. Prestatosi consenso dalle parti, in un giudizio di graduazione, alla semplice conversione del rito da sommario in formale, e convertitosi effettivamente in detto modo il procedimento, non per questo solo viene a perdere il giudizio stesso la propria natura od essenza, nè può invocarsi il contratto giudiziale inteso a far stabilire l'obbligo reciproco delle parti di seguire la procedura e i termini dei giudizj di cognizione. . *id.*

6. Il giudizio di graduazione non è ristretto a controversie riguardanti i gradi ipotecarj, ma necessariamente comprende anche quelle di cognizione sulla esistenza e validità dei crediti (r). II, 85

7. L'atto di appello contro sentenza di omologazione dello stato di graduazione va proposto entro il termine di 15 giorni, di cui all'art. 725 del codice di procedura civile, qualunque sieno le quistioni proposte e risolute, sia che riguardino unicamente il grado ipotecario, sia che invece si riferiscano all'esistenza o alla validità dei crediti contestati nel giudizio stesso di graduazione (r) . *id.*

8. L'eccezione di pagamento e di compensazione deve essere esaminata anche in sede di esecuzione, nè può essere il debitore rinviato alla liquidazione dei crediti in sede di graduazione, per ivi far valere le sue ragioni dimostrando che nulla deve . . . . II, 148

9. La liquidazione dei crediti, ai sensi dell'art. 717 del codice di procedura civile, succede alla sentenza di omologazione dello stato di graduazione, la quale pronunzia su tutte le quistioni proposte, e, divenuta che sia irrevocabile, forma stato di cosa giudicata, e null'altro può rimanere che un'operazione contabile in esecuzione della sentenza medesima: e, non essendo perciò più possibile elevare questione sull'esistenza dei crediti già ammessi od esclusi nella sentenza di omologazione, non può essere consentito al debitore di contestare i crediti irrevocabilmente ammessi in graduazione. *id.*

10. Se è vero che, per una ragione di economia e di speditezza, l'art. 725 del codice di procedura civile fa obbligo all'appellante nei giudizj di graduazione di far notificare il suo appello soltanto ai procuratori delle parti le cui collocazioni si contestano, e al debitore, il giudizio però non cessa di essere, in grazia di queste limitate notificazioni e citazioni, un giudizio universale comune a tutti i creditori ipotecarj iscritti, i quali, una volta comparsi e graduati, non possono ignorare gli appelli sopravvenuti

alla sentenza di omologazione a loro notificata, e non possono essere considerati come assolutamente estranei a quel giudizio che è sempre unico, e conserva sempre il carattere di comune a tutti i creditori iscritti . . . . . . II, 256

11. Stabilito, per speciale convenzione interceduta tra il debitore espropriato ed i creditori ipotecarj comparsi e rimasti insoluti nella graduazione, che una data somma rappresentante un credito contestato venga depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, salvo a farne assegnazione a favore dei creditori di rango posteriore nel caso di annullamento del credito, se il credito sia annullato, ed il debitore espropriato abbia, nonostante la convenzione, chiesto ed ottenuto l'assegnazione della somma depositata, possono bene i creditori ipotecarj immediatamente posteriori al credito annullato e rimasti incapienti opporsi di terzo alla sentenza che abbia ordinato il libero pagamento al debitore della somma depositata ed il rilascio della relativa nota di collocazione. . . . . II, 257

12. In giudizio di graduazione, se il cancelliere si rifiuti di spedire la nota di collocazione di un creditore non impugnato da alcun altro creditore e riconosciuto dall'aggiudicatario, non ha lo stesso creditore diritto d'istituire avanti il tribunale un giudizio contro il suddetto aggiudicatario, per ottenere da lui il pagamento del suo credito o un impiego fruttifero della somma corrispondente, ma deve seguire la via tracciata dall'art. 717 del codice di procedura civile . . . . II, 379

13. Merita censura la sentenza del magistrato di merito il quale sulla semplice asserzione del creditore, e senza che questi presentasse un provvedimento del giudice graduatore diretto a rifiutare l'ordine di spedizione di una nota di collocazione, ammette che fosse stata rifiutata dal cancelliere la spedizione della nota al creditore medesimo. *id.*

14. Il creditore ipotecario rimasto estraneo al giudizio di graduazione perchè non gli era stato regolarmente notificato il bando di vendita deve proporre le sue ragioni, non avanti il tribunale, ma dinanzi alla corte d'appello, se questa pure ha dovuto pronunziare sulla omologazione dello stato di graduazione, modificandolo per gli effetti della distribuzione del prezzo . II, 463

V. *Opposizione di terzo;* Solve et repete; *Tassa-Registro.*

Gratuito patrocinio

V. *Patrocinio gratuito.*

Immobili

Estensione 1.
Indicazioni 1.

1. Non è censurabile il magistrato di merito per aver detto che nella comparsa conclusionale di una delle parti erano con sufficiente precisione indicate le estensioni di alcuni immobili controversi, quando l'avversario non impugna le deduzioni contenenti quelle indicazioni. . . . . II, 477

V. *Atti di commercio; Danni; Domicilio; Esecuzione fiscale; Interrogatorio; Legato; Mandato; Pagamento; Vendita.*

Impiegati

Aspettativa 11.
Aumento di orario 9.
Aumento di stipendio 8.
Azione 2.
Brefotrofio 10.
Cauzione 6.
Comune 3, 11, 12.
Conservatorio delle projette 10.
Giubilazione 11.
Giudizio incensurabile 7.
Giunta provinciale amministrativa 4.
Lesione di diritto 7.
Licenziamento 4, 13.
Locazione d'opera 1.
Malattia 11.
Manicomio 10.
Monte di pietà 6.
Nomina 5.
Opera pia 4.
Organico di società ferroviaria 7, 8.
Ospedale 10.
Pensione 6, 12, 13.
Promozione 7.
Retribuzione 5.
Roma (Comune e opere pie di) 3, 10, 11, 13.
Stipendio 1, 2.
Strade ferrate (Società di) 7, 8.
Supplenza al grado superiore 2, 3.
Vedova e figli 12.
Venezia (Monte di pietà di) 6.
Vigili 3.

1. Anche lo stipendio d'un impiegato è, in sostanza, una retribuzione di opera locata . . . . I, 80

2. (S. U.) L'impiegato o funzionario inferiore ha l'obbligo di supplire a quello superiore che manchi; e tale obbligo, comechè insito all'accettazione dell'impiego, non può dar diritto a conseguire lo stipendio del grado superiore, e neppure azione in giudizio per ottenere una semplice ricompensa pel maggior lavoro sostenuto e per la supplenza. . I, 146

3. (S. U.) Ai termini del regolamento dei vigili della città di Roma, il vicebrigadiere che supplisca il brigadiere che manchi non ha diritto a conseguire durante la supplenza il maggior stipendio fissato nella tabella per coloro che hanno effettivamente conseguito il grado di brigadiere *(r)*. . . . . *id.*

4. (S. U.) Ai termini dell'art. 1 n. 12 della legge 1 maggio 1890 è di competenza della giunta provinciale amministrativa il ricorso col quale gli impiegati di un'opera pia chiedono la revoca del licenziamento ad essi dato, adducendo essere tale provvedimento in difformità di quanto prescrivono lo statuto e il regolamento dell'opera pia. I, 327

5. E' impiegato stipendiato chiunque, mediante una nomina della legittima autorità, è assunto a fungere in una branca qualsiasi di pubblico servizio, col corrispettivo di una retribuzione . I, 353

6. (S. U.) Spetta al potere amministrativo lo emettere l'atto d'imperio occorrente a pronunciare la perdita del diritto alla pensione e alla confisca, in linea di riparazione del danno, della cauzione di un impiegato di pio luogo (nella specie, del Monte di pietà di Venezia) destituito dall'amministrazione dello stesso pio luogo in applicazione dei suoi regolamenti . . . . I, 442

7. Sono insindacabili in sede di cassazione le affermazioni di fatto poste dal magistrato di appello a fondamento del suo giudizio di merito, che, cioè, per un impiegato ferroviario non siasi verificata la lesione da lui lamentata del diritto a conseguire determinati aumenti di stipendio, giusta l'organico di quella tra le cessate società esercenti le nostre strade ferrate ond'egli proveniva, inquantochè dall'applicazione fattagli dell'organico di quella fra le attuali società concessionarie, al cui servizio esso passò, abbia ottenuto vantaggio maggiore *(r)* . . . . II, 111

8. L'impiegato ferroviario, che da quella fra le attuali società concessionarie, ond'egli dipende, ha accettato una promozione di grado secondo i nuovi ordinamenti della medesima, non può più pretendere che gli si applichi, riguardo agli aumenti di stipendio, l'organico della cessata società esercente ond'esso proviene *(r)*. . . . . II, 112

9. L'impiegato ferroviario non può, insorgendo contro un aumento di orario, invocare l'osservanza della convenzione tacita sull'orario originario, o un aumento corrispondente di mercede; salvo a lui di ricorrere allo Stato contro il provvedimento dell'amministrazione conduttrice dell'opera sua *(r)*. . . *id.*

10. Il regolamento delle pensioni del 25 febbraio 1850 è speciale agli impiegati e familiari dell'Ospedale di S. Spirito in Roma, ed a quelli degli istituti dipendenti dall'ospedale medesimo come il brefotrofio e il conservatorio delle projette, e non può essere invocato dagli infermieri e dal personale di servizio del manicomio, ai quali non compete alcun diritto a pensione. . . . . . II, 244

11. L'art. 54 del regolamento sugli impiegati del comune di Roma non autorizza il comune a giubilare a suo talento gli impiegati comunali, messi in aspettativa unicamente perchè non siano stati da esso richiamati in servizio nel biennio; ma, quando il comune non creda di richiamare l'impiegato in servizio entro il biennio dell'aspettativa, e vuole collocarlo a riposo, deve far constare che l'impiegato trovasi nelle condizioni di malattia di cui all'art. 2 del regolamento sulle giubilazioni . . . II, 278

12. Il diritto alla pensione per parte della vedova e dei figli di un impiegato comunale si acquista al momento della morte di lui; e quindi la misura della pensione stessa è determinata dalle condizioni di famiglia in cui il godente la pensione si trova al momento di detto acquisto, nè può in seguito subire variazioni. . . . . II, 340

13. Gli impiegati delle opere pie ospitaliere di Roma, i quali siano licenziati o cessino dal servizio, non hanno diritto a conseguire una pensione vitalizia od indennità a carico delle stesse opere pie e in ragione della durata del loro servizio. . . . . II, 471

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Elettorato amministrativo.*

Imposte

V. *Competenza per materia; Corte di Cassazione di Roma; Tasse*

Indebito

Azione 1.
Conto illiquido 1.
Obbligazione naturale 2.
Pagamento 1.
Prescrizione (Rinuncia alla) 3.
Tassa 1.
Termini 1.

1. Il diritto a promuovere l'azione per riavere ciò che indebitamente fu pagato può solo reputarsi fuorcluso al debitore della tassa quando esso, a totale estinzione dello ammontare liquido e incontestato di questa, abbia pagato una somma maggiore di quella realmente dovuta ed abbia lasciato decorrere il termine utile per ripeterne la parte eccedente indebitamente sborsata; non già quando vi è ancora in corso un conto, e non vi è liquidazione definitiva della quantità di dare e di avere . . I, 461

2. A respingere l'azione d'indebito basta che il pagamento sia avvenuto per una obbligazione anche semplicemente naturale. . . . . . . II, 292

3. La rinunzia alla prescrizione fatta dal debitore a favore di colui al quale pagò il debito gli impedisce di poterla contro il medesimo invocare a fondamento dell'azione d'indebito . . . *id.*

V. *Competenza per valore; Sentenza.*

Infortunio

V. *Competenza per territorio; Danni.*

Ingiuria

V. *Danni; Gestione di affari.*

Insegnante

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Maestro.*

Interessi

Accollo di debito 1.
Commercio (Debito di) 2.
Compensativi 1.
Compra-vendita 1.
Condanna 2.
Decorrenza 2.
Esigibilità 2.

1. Se in un contratto di compra-vendita il pagamento del prezzo non avviene con lo sborso effettivo del danaro, ma con l'accollo che si fa al compratore di pagare un debito del venditore, gl'interessi compensativi, che suppongono sempre la mancanza di pagamento del prezzo convenuto, non sono dovuti al venditore, sebbene ancora l'acquirente debba pagare al creditore del venditore le somme accollatesi. . . . . II, 475

2. La condanna agli interessi sulla somma di debito dal giorno in cui la somma era divenuta esigibile, anzichè dal giorno della domanda, è una conseguenza legittima della natura commerciale del debito. . . . . . . II, 492

V. *Appalto; Contabilità dello Stato; Frutti; Giuramento; Mutuo; Sequestro conservativo; Strade ferrate; Tassa-Svincolo.*

Interrogatorio

Confessione 2, 4.
Domanda riconvenzionale 1.
Erede (Obbligazione dello) 3.
Estinzione di debito 4.
Fatto personale 2.
Immobili (Assegno, rivendicazione e trasferimento di) 1, 3.
Legato 3.
Pagamento di prezzo 1.
Prova per iscritto (Principio di) 4.
Prova testimoniale 4.
Risposta evasiva 2.
Scindibilità 4.

1. Erra in diritto la sentenza che, in tema di rivendicazione d'immobile, opponendosi dal possessore e convenuto di avere acquistato il fondo per convenzione verbale ed averne pagato il prezzo, e proponendosi dal convenuto stesso domanda riconvenzionale in subordine per la restituzione del prezzo, respinge in ordine alla riconvenzionale l'interrogatorio inteso a provare colla confessione dell'attore il pagamento del prezzo, nel concetto che tale mezzo istruttorio sia inammissibile per l'art. 1314 del codice civile . . . . II, 9

2. Il principio che una risposta evasiva ad un interrogatorio costituisce, se non un'implicita confessione, per lo meno un principio di prova per iscritto del fatto giuridico controverso, riceve applicazione solo quando si tratta di fatto personale al rispondente, e non già di quello non proprio, e di cui può avere avuto soltanto scienza . . II, 63

3. Dato un legato di somma, con obbligo nell'erede di dare al legatario una equivalente quantità d'immobili ereditarj, la determinazione e l'assegnazione degli immobili non fatta dal testatore dipende dall'accordo fra lo erede e il legatario, o, nel disaccordo, dalla sentenza del giudice; ed è per ciò inammissibile, in quanto ostacolato dall'articolo 1314 del codice civile, l'interrogatorio dedotto dall'erede al legatario e diretto a provare di avere il deducente già assegnato e trasferito al legatario una data quantità di beni con liberazione dalla obbligazione impostagli dal testatore . . . . II, 278

4. Se la parte convenuta in giudizio pel pagamento di un debito contratto dal suo dante causa, e interrogata in proposito, confessa che il suo dante causa ebbe veramente da quello dell'attore la somma della quale si domanda la restituzione, ma aggiunge che il debito era estinto in forza di patti speciali intervenuti tra lei e il dante causa dell'attore, non erra la corte di merito che scinde tale confessione, e trova nella prima parte di essa il principio di prova voluto dalla legge per l'ammissibilità della prova testimoniale . . . II, 496

V. *Espropriazione per causa di pubblica utilità.*

Intervento in causa

Estinzione di debito 4.
Giudizio di appello 1.
Giudizio di cassazione 1.
Giudizio di esecuzione 2.
Giudizio di primo grado 1.
Giudizio incensurabile 3, 5.
Rimborso di somme 4.
Rivendicazione 2.

1. La parte che non appella dalla sentenza del primo giudice il quale ammetteva l'intervento di altra parte nel giudizio, e in secondo grado propone domanda contro di essa intervenuta, non può quindi più dolersi in sede di cassazione che non siasi atteso alle sue eccezioni in proposito . . . . I, 111

2. All'interventore non è lecito mutare in giudizio di rivendicazione, nell'esclusivo suo vantaggio, un giudizio di mera esecuzione di aggiudicazione di fondo acquistato all'asta fiscale . . . II, 188

3. E' giudizio incensurabile del magistrato di merito quello relativo alla necessità di fare intervenire o meno una persona in un giudizio agitantesi fra due altre. . . . . II, 517

4. Non è necessario l'intervento di una persona ex-creditrice di una delle parti in una causa nella quale si contende unicamente sul diritto che ha l'altra parte ad essere rimborsata di una somma con la quale estinse il debito della parte già debitrice, in forza di un atto intervenuto unicamente fra le due parti in causa. . . . . II, 519

5. I giudici di merito, nel disporre di ufficio il provvedimento istruttorio dell'intervento in causa di una parte usano di una facoltà che non può andare soggetta a censura dinanzi alla corte di cassazione . . . . . II, 582

V. *Appello; Elettorato (in genere).*

Ipoteca

Amministratore dell'immobile 2.
Beneficio d'inventario 1.
Cancellazione 5, 6.
Cessione 3, 4.
Consenso del creditore 6.
Credito fondiario 3.
Creditore ereditario 1.
Dazj di consumo 5.
Decreto di tribunale 4.
Donna maritata 3.
Esattore comunale 5.
Estensione di obblighi di garante 5.
Garante (Diritti del) 6.
Giudiziale 1.
Giudizio di merito 4.
Maggiorenni e minorenni 1.
Nullità 1.
Permuta di grado ipotecario 4.
Surrogazione 3.
Terzo possessore 2.

1. (S. U.) La nullità dell'ipoteca giudiziale accesa da un creditore ereditario su di una eredità beneficiata spettante a maggiorenni e minorenni rimane sanata rispetto ai maggiorenni quando questi decadono dal beneficio dell'inventario . . . . I, 506

2. Per l'art. 2019 del codice civile, anche il terzo possessore, quando abbia interesse particolare e diretto a che venga nominato un amministratore all'immobile da lui rilasciato, ha facoltà di fare istanza per tale nomina. II, 215

3. Nel caso in cui la moglie avente ipoteca di primo grado su di un fondo di proprietà del marito abbia ceduto il suo grado al Credito Fondiario che abbia pur iscritto ipoteca su altri fondi, a decidere del diritto della moglie, ri-

masta perdente sul prezzo del fondo ipotecato, alla surrogazione nell'ipoteca del Credito Fondiario in base all'art. 2011 del codice civile ed in confronto di altro creditore avente ipoteca sugli stessi fondi di data precedente a quella del Credito Fondiario, non può prescindersi dalla ricerca sul punto se l'ipoteca anteriore sia rimasta intatta ed inalterata al sopraggiungere dell'iscrizione accesa dal Credito Fondiario, che per suo istituto non può nelle operazioni di mutuo prescindere dall'esigere la garanzia di prima ipoteca . . . . II, 310

4. E' giudizio incensurabile rimesso ai magistrati di merito quello che concerne la quistione se in un decreto di tribunale e nel relativo istrumento di mutuo, che poi si stipulò, si intese fare una cessione di ipoteca, ovveramente una semplice permuta fra il grado ipotecario di un creditore primo iscritto e il grado ipotecario di un creditore iscritto con rango posteriore . . . . II, 474

5. Non contiene alcun errore giuridico la proposizione con cui il magistrato di merito ritiene che la iscrizione ipotecaria consentita a favore di un esattore comunale per la riscossione dei dazj di consumo non possa essere cancellata colla scadenza del quinquennio per cui era stata assunta la esattoria, dovendo la medesima estendersi a garantire indistintamente tutti gli obblighi che derivano dalla natura e dal necessario svolgimento del contratto, i quali non potevano essere dal garante ignorati, perchè inerenti al contratto stesso e derivanti dalla legge sulla riscossione delle imposte in base a cui fu l'iscrizione ipotecaria acconsentita . II, 532

6. La cancellazione di una iscrizione ipotecaria consentita dal garante può ordinarsi, ove occorra, giudiziariamente, anche senza il consenso del creditore per non lasciare in balia di costui il libero esercizio dei diritti del garante stesso. . . . . *id.*

V. *Cappellania; Cassazione; Contratto; Danni; Dote; Enti ecclesiastici e morali; Esecuzione immobiliare; Fallimento; Graduazione (Giudizio di); Opposizione di terzo; Pagamento; Vendita.*

Isola

V. *Fiume.*

Istituti di beneficenza

V. *Beneficenza.*

Istituti di credito

V. *Cambiale; Giudizio civile.*

Lago

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Lavori pubblici

Appalto 1, 5 6, 7, 8, 12, 14.
Capitolato 2, 5, 10.
Cauzione (Svincolo di) 1.
Collaudo 1, 2, 3, 9.
Competenza amministrativa e giudiziaria 1, 2, 9.
Contabilità 8.
Conto 8.
Contratto 5.
Disegni 5.
Documenti 7.
Esecuzione 8.
Indennità 11, 12, 13.
Lavori maggiori 12, 13.
Manutenzione 14.
Materiali migliori 11.
Medico condotto 6.
Pagamento 2.
Sanità (Servizio di) 6.
Sentenza (Motivazione di) 11 12, 13.
Strada 2, 11.

1. L'appaltatore di opere pubbliche non ha diritto allo svincolo della cauzione finchè il verbale di collaudo non sia stato da lui firmato, non che approvato ed accettato dalla pubblica amministrazione. . . . . I, 129

2. (S. U.) *a*) Ove nel capitolato d'appalto per la costruzione di diversi tronchi di una strada siasi stabilito che la collaudazione finale della strada debba aver luogo sei mesi dopo l'ultimazione dell'ultimo tronco, manca l'appaltatore di azione per conseguire, prima del collaudo finale amministrativo dell'intera strada, il pagamento dell'importo dei tronchi ultimati, ancorchè collaudati . . . . I, 320

3. (S. U.) *b*) Diverso è il caso in cui siasi stabilito doversi ciascun tronco partitamente collaudare, accettare e pagare: nel qual caso ben può l'appaltatore, anche prima della finale collaudazione della strada, proporre azione giu-

diziaria per conseguire i crediti liquidati nei diversi verbali di collaudazione finale parziale; ed è competente l'autorità giudiziaria a giudicare in merito e ad accettare, se in conto del credito liquidato con la collaudazione siansi eseguiti e quali pagamenti. . . . . . . I, 320

4. (S. U.) Nessuna disposizione di legge o di regolamento vieta che le parti di un'opera si possano collaudare definitivamente, nè che gli interessati possano stabilire che la collaudazione avvenga parzialmente ed in maniera definitiva per ciascuna parte, quantunque nel capitolato si trovi pattuito il contrario. . . . . id.

5. L'art. 330 della legge sulle opere pubbliche, disponendo che i disegni delle opere ed il capitolato speciale d'appalto si considerino parte integrante del contratto, non vieta che questi necessarj documenti, in vece di riprodursi materialmente nel contratto, funzionino come annessi ed alligati alla relativa convenzione . . . . II, 201

6. L'obbligo imposto dal governo all'appaltatore d'opere pubbliche di far prestare il servizio sanitario e la cura agli operai dell'impresa che fossero stati feriti o cadessero malati nel servizio dell'impresa stessa riguarda anche quegli operai che sieno del luogo e che abbiano diritto alla cura gratuita del medico condotto, nè può perciò l'impresa ricusare al medico condotto il dovuto compenso per la prestata cura. . . . . II, 216

7. L'appaltatore di lavori pubblici non può pretendere che gli siano dalla amministrazione esibiti documenti non compresi fra quelli ch'essa deve per legge obbligarsi a comunicare, con espresso richiamo nel contratto. II, 307

8. Per disposizione della legge e del regolamento sui lavori pubblici e per patto nei relativi contratti, ove l'appaltatore che abbia da fare osservazioni e deduzioni concernenti la esecuzione delle opere non le riporti espressamente e specificatamente nel registro di contabilità, non sarà ammesso a far valere le relative sue eccezioni e pretese sul conto finale, e non potrà quindi farle valere avanti l'autorità giudiziaria. *id.*

9. Per un collaudo di lavori, al compimento del quale non sia stato nel contratto prefisso verun termine, non può l'appaltatore prefiggerne uno alla stazione appaltante con atto protestatorio, ma deve farlo stabilire dall'autorità giudiziaria . . . . *id.*

10. Giusta l'art. 342 della legge sui lavori pubblici, si richiede un ordine scritto per le varianti introdotte nei capitolati di appalto in corso di lavoro solo quando la variante sia fatta dall'appaltatore, non quando lo sia dall'amministrazione . . . . II, 371

11. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito, il quale omette di pronunciare sulla deduzione fatta da un appaltatore e relativa ad un'indennità che il medesimo domandava per essersi, in seguito a ordine della stessa amministrazione pubblica appaltante, adoperati nella costruzione di una strada materiali migliori di quelli previsti nel capitolato . . . . *id.*

12. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che rigetta, senza ragionarvi, la domanda d'indennizzo fatta da un appaltatore per essere stato costretto, in seguito alla soppressione di una linea stradale fatta dall'amministrazione, a compiere alcuni lavori con maggiori difficoltà e spese. *id.*

13. Difetta di motivazione la sentenza che sull'indennizzo domandato da un appaltatore per maggiori opere compiute respinge la domanda col dire semplicemente che quelle opere non erano necessarie . . . . *id.*

14. L'obbligo della manutenzione delle opere appaltate, fino a quando esse non siano compiute e consegnate, spetta all'appaltatore, non all'appaltante. II, 372

V. *Atti di emulazione.*

Legato

Cosa giudicata 2.
Immobili 1.
Oneri tributarj 1.
Quantità nell'asse creditario 2.
Somma 1.

1. Nel legato di una somma da pagarsi dall'erede con equivalente quantità di immobili ereditarj il valore di questi deve esser netto degli oneri tributarj . . . . II, 278

2. Per l'alinea dell'art. 841 del codice civile, quando la cosa legata non trovasi nel patrimonio del testatore nella somma determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova: il che può verificarsi nella esecuzione, nonostante che un giudicato abbia condannato gli eredi a pagare in genere il legato . . . . II, 327

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Domicilio; Enti ecclesiastici e morali; Interrogatorio; Successione testamentaria.*

Leggi (Interpretazione e applicazione delle)

Interesse pubblico 1.
Volontà delle parti 1.

1. Le parti non possono per volontà loro espressa o tacita vincere e disapplicare le disposizioni proibitive della legge, ordinate a tutela di un pubblico interesse . . . . II, 237

V. *Cassazione; Matrimonio; Regolamento; Tassa-Trenta per cento.*

Legnatico

V. *Pascolo e legnatico (Diritto di); Servitù civiche.*

Libri di commercio

Commercianti 2.
Esibizione 1.
Estratti autentici 3.
Facoltà del magistrato 1.
Materia commerciale 2.
Valore probatorio 2.

1. L'art. 28 del codice di commercio dà facoltà al magistrato di disporre l'esibizione dei libri e registri anche negli altri casi non indicati nell'articolo precedente . . . . II, 35

2. Non attribuisce un valore assoluto alla prova emergente dai libri di commercio il magistrato che, confutando le deduzioni di una parte la quale negava di essere commerciante e impugnava che l'affare in disputa fosse materia di commercio, dichiara che i libri dei commercianti, regolarmente tenuti, fanno piena prova tra commercianti in materia commerciale . . . . . . II, 386

3. Gli estratti autentici dei libri dei commercianti fanno prova in giudizio come gli originali . . . . *id.*

V. *Colonia.*

Locazione

Abiti (Manifattura di) 1, 2.
Anticipazione di fitto 7.
Azione redibitoria 1.
Cantina 4.
Compra-vendita 1.
Concedente (Obbligazioni del) 5.
Contratto (Effetti e interpretazione del) 6.
Decime 6.
Frutti (Percezione dei) 5.
Oggetti non appartenenti al conduttore 4.
Opera (Locazione di) 1, 2.
Pattuizioni 6.
Privilegio 4.
Riconsegna del fondo 3.
Sarto (Commissione di abiti al) 1, 2.
Stato della cosa locata 3.

1. La commissione di abiti manifatturati su misura non può equipararsi ad un contratto di compra-vendita di merce, per il quale trovasi disciplinata l'azione redibitoria, ma costituisce un contratto *sui generis*, in cui la locazione o prestazione d'opera prevale alla fornitura della merce; ed alla perfezione di tale contratto è sempre insita la condizione che gli abiti si attaglino bene al corpo della persona per cui sono stati confezionati *(n)* . . . . II, 4

2. Il sarto non può pretendere di essere liberato dalla sua obbligazione prima di aver messo in prova gli abiti alla persona del committente e prima che la completa confezione di essi sia riuscita di soddisfazione al committente stesso, o, in caso di capriccioso rifiuto, prima che la prova della buona ed acconcia confezione sia accertata da perito *(n)*. II, 5

3. La presunzione elevata dall'articolo 1586 del codice civile a danno del conduttore non può essere invocata a pregiudizio del locatore; nè è perciò il conduttore esonerato dall'obbligo della riconsegna al termine della locazione pel solo fatto che il locatore abbia ripreso il possesso del fondo senza far procedere alla compilazione dello stato descrittivo, a norma degli art. 1585 e 1586 . . . . II, 23

4. Il privilegio di cui all'art. 1958 n. 3 si estende anche alle botti di vino esistenti nel magazzino affittato ed adibito ad uso di cantina, anche se le botti stesse non appartengono al conduttore del magazzino, purchè però in questo caso il locatore abbia, nel momento in cui vennero introdotte nella cantina affittata, ignorato che esse erano di altri . . . . II, 236

5. Il godimento dell'affittuario e la tenuta percezione dei frutti sono il fatto del concedente obbligato per lo art. 1569 del codice civile a fargli godere la cosa locata . . . . II, 387

6. Non manca all'obbligo di desumere la volontà delle parti contraenti, non solo dal contesto delle succedute pattuizioni, ma pure dagli effetti che ne risultano, il magistrato che ricava la

natura ingenita di un contratto di affitto dalla condizione che, avvenendo da parte del possessore del fondo la reluizione della decima controversa, il capitale sborsato andasse tutto nelle mani del locante . . . . II, 888

7. Nessuna disposizione di legge vieta al conduttore di eseguire pagamenti anticipati nel fondo locato quand'anche si fosse convenuto che i medesimi dovessero effettuarsi a rate . . . . II. 530

V. *Acque private; Atti di commercio; Competenza per materia; Domicilio; Fallimento; Frode e simulazione; Pagamento ; Prova; Sentenza.*

Locazione d'opera

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria ; Danni; Locazione ; Impiegati.*

Madre

V. *Conto (Rendimento di).*

Maestro

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Elettorato (in genere); Elettorato amministrativo.*

Mandato

Assicurazione contro gli incendj del fondo ipotecato 2.
Compenso 1.
Credito fondiario 2.
Danni 2, 3.
Deliberazione di consiglio amministrativo 7.
Esercizio professionale 1.
Giudizio incensurabile 8.
Immobile (Compra di) 4.
Inadempimento 2, 3.
Mandante (Obblighi del) 1.
Mandatario (Diritti e facoltà del) 1, 5, 6.
Mutuo 2.
Rinuncia 3.
Terzi 7.
Vendita 4.

1. Il mandato, che può esser anche tacito, obbliga il mandante a corrispondere il compenso al mandatario, quando sia stato promesso; ed è pure il compenso, per regola, dovuto quando il mandato è relativo all' esercizio della professione del mandatario, dovendo intendersi in tal caso il mandato dato colla promessa della ricompensa per l'opera prestata . . . . . . I, 216

2. Ove il giudice di merito abbia ritenuto in fatto che per mandato tacito un istituto di credito fondiario mutuante abbia assunto l'obbligo di rinnovare alla scadenza l'assicurazione contro gli incendj del fondo ipotecato, ben'è dichiarata per non eseguita rinnovazione della polizza di assicurazione la responsabilità dell'istituto pei danni derivati al mutuatario dall'inesecuzione del mandato. . . . . II, 252

3. Quando manchi la regolare rinunzia al mandato da parte del mandatario la scienza che per avventura il mandante abbia avuta dell' inadempimento del mandato non franca il mandatario inadempiente dal rispondere delle conseguenze del fatto suo dannoso. II, 253

4. Quando una persona, facendo legittimamente e validamente uso di un mandato, vende un immobile del mandante, valida ed efficace è la compra di questo immobile da parte dell' acquirente . . . . II, 289

5. Dato un mandato con facoltà nel mandatario di sostituire altro mandatario, a cui dallo stesso mandante sia pure stato alternativamente e direttamente conferito il mandato, non occorre, per la validità degli atti compiuti nell'interesse del mandante, al mandatario sostituito, un nuovo mandato da parte del primo mandatario . . . . II, 295

6. Solo nel caso di sostituzione autonoma il mandato del primo mandatario al secondo richiede la forma del mandato primitivo. . . . . . . *id.*

7. La decisione del magistrato di merito, che in un mandato si contenga la legittima rappresentanza del mandante di fronte ai terzi, e che il mandato stesso sia conforme alla deliberazione di un consiglio amministrativo, richiesta per l'efficacia di tale mandato, è giudizio di fatto incensurabile in cassazione. II, 512

V. *Cambiale; Marito e moglie; Usciere.*

Manicomio

V. *Impiegati; Medico.*

Manomorta

V. *Tassa-Manomorta.*

Manoregia

Comuni (Rendita dei) 1.
Eccezioni di forma e di merito 2.
Esattore (Facoltà dell') 2.
Privilegio 2.
Ruolo 2.
Stato Pontificio (Provincia dell'ex-) 1.
Titolo esecutivo 1.

1. Nelle provincie dell' antico Stato Pontificio hanno tuttora efficacia le disposizioni concernenti la *manoregia*, e precisamente i §§ 1658 e 1659, nonchè i §§ 1, 6 e 17 dell'editto Gamberini; ed in tale procedimento privilegiato, esteso alla esazione dei canoni e corrisposte, ed a tutte le rendite dei comuni, costituisce titolo per l'azione esecutiva l'estratto dei preventivi, delle scritture, dei libri e dei registri dell'amministrazione . . . . II, 175

2. L'esattore possessore del ruolo può rinunciare alla procedura esecutiva della manoregia, e valersi del ruolo per ottenere la condanna del contribuente al pagamento della somma nel ruolo iscritta; e per evitare la condanna il contribuente può addurre contro l'esattore soltanto le eccezioni concernenti le formalità estrinseche del ruolo, rimanendo le ragioni di merito su l'insussistenza del debito riserbate al giudizio plenario contro il comune legittimo contraddittore. . . . . II, 176

V. *Enti ecclesiastici e morali; Monti di pietà e frumentarj.*

Marito e moglie

Affittuario di fondo 13.
Autorizzazione giudiziale 4, 5, 7, 8, 11, 15.
Autorizzazione maritale 4, 9, 12, 16.
Beni parafernali 13.
Cambiali (Girata di) 9.
Donazione 10.
Fidejussione 10.
Frode del terzo 8.
Giudizio 13.
Giudizio incensurabile 2.
Inabilitazione, 1, 12.
Mandato tacito al marito 13.
Mantenimento della famiglia 14, 16.
Marito (Debiti del) 3, 9.
Marito (Fidejussione del) 10.
Marito (Inabilitazione del) 12.
Marito (Obbligazione del) 7.
Mutuo 2, 3, 16.
Nullità di obbligazione 7.
Opposizione di interessi 2, 3, 5, 6, 11, 15.
Procedura per autorizzazione 11.
Prova testimoniale 3, 8.
Prove 9.
Sentenza 9.
Terzo 6, 8.

1. Il caso dell'inabilitazione del marito è implicitamente compreso nel disposto dell'art. 135 del codice civile; ed ha perciò la moglie dell'inabilitato piena capacità di fare gli atti enunciati nell'art. 134 *(r)*. . . . . II, 135

2. Sono apprezzamenti incensurabili del magistrato di merito quelli, che al momento della stipulazione di un mutuo contratto da una donna maritata non esistesse opposizione di interessi fra conjugi, e che in ogni modo il mutuante ignorasse assolutamente tale opposizione *(n)* . . . . II, 164

3. E' inconcludente la dimanda a stabilire la nullità per opposizione d'interessi fra conjugi del mutuo contratto dalla donna maritata, se non si vuol stabilire che il mutuante sapesse dovere il danaro del mutuo servire ad estinguere i debiti del marito (*n*) . . . *id.*

4. L'autorizzazione maritale o giudiziale alla donna maritata è richiesta per deferenza all'autorità del marito e per tutela dell' ordine e dell'indirizzo domestico che incombe al capo della famiglia, non per difetto di capacità giuridica nella donna (*n*) . . . . . . *id.*

5 L'opposizione di interessi che rende necessaria l'autorizzazione del magistrato deve essere sincrona, coeva e simultanea alla obbligazione, nel momento in cui si crea (*n*). . . . . *id.*

6. Al terzo contraente può legalmente opporsi il solo conflitto di interessi fra conjugi che deriva dalla forma estrinseca o dalla natura intrinseca della obbligazione stipulata; e di tale conflitto egli deve aver avuto scienza nel momento in cui si diè vita alla obbligazione (*n*) . . . . *id.*

7. Pel combinato disposto degli articoli 1106, 134 e 136 del codice civile la donna maritata non può senza l'autorizzazione del tribunale assumere in sè l'obbligazione del marito, e può per ciò impugnare di nullità l'obbligazione assunta in contravvenzione alla legge colla sola autorizzazione maritale. II, 171

8. La prova della contravvenzione alla legge può esser data dalla donna maritata con ogni mezzo, anche per testimonj, semprechè anche il terzo, in favore del quale la donna abbia assunto l'obbligazione per debiti del marito,

sia partecipe della frode fatta alla legge. . . . . II, 171

9. Erra in diritto la sentenza la quale, dopo aver ritenuto che le cambiali, in cui la donna maritata figurava come girante coll'autorizzazione maritale, apparivano in forma regolare per l'autorizzione data dal marito alla moglie per farne la girata, dichiara inutile scendere allo esame delle prove dedotte dalla donna maritata nell'intento di provare che la causa delle cambiali era il debito incontrato dal marito verso il creditore, e che coll'intelligenza di questo erasi fatta figurare la moglie, incontrando così una obbligazione cambiaria apparentemente valida per essere stata la girata autorizzata dal marito. . . *id.*

10. La moglie che dà ipoteca per un debito del marito non fa una donazione perchè nulla trasferisce a lui, nè attualmente nè irrevocabilmente; e, inoltre, la sua obbligazione non è senza causa. . . . . II, 205

11. Il tribunale nel dare l'autorizzazione per oompletare la capacità dei conjugi non occorre che segua, quando sorga una contrarietà d'interessi tra marito e moglie e si tratti di alienare le ragioni dotali, la procedura segnata dagli art. 799 e seguenti del codice di procedura civile, ma basta solamente che si attenga a quella prescritta dagli art. 778 e seguenti dello stesso codice. *id.*

12. L'art. 135 del codice civile è suscettivo d'interpretazione estensiva, ed in esso rientra anche il caso in cui il marito sia inabilitato: nel quale caso per ciò non è necessaria alla moglie l'autorizzazione del marito per compiere gli atti contemplati nel precedente articolo 134. . . . . II, 292

13. La moglie, per rivendicare a sè l'amministrazione e i frutti dei beni parafernali che per mandato tacito erano amministrati dal marito, non ha, rispetto a costui, bisogno di alcun giudizio, e rispetto ai debitori di redditi dei beni stessi (come, nella specie, all'affittuario di un fondo locato dal marito durante la sua amministrazione) basta la notificazione fatta loro di un semplice atto di diffida e di protesta, notificato anche a colui al quale il marito abbia locato quei fondi. . . . . II, 384

14. L'obbligo della moglie al mantenimento della famiglia è sussidiario a quello del marito e subordinato alla condizione che questi non ne abbia i mezzi . . . . II, 390

15. La opposizione d'interessi, esistente fra marito e moglie nel caso che questa debba contrarre un mutuo per soddisfare all'obbligo sussidiario del mantenimento della famiglia, richiede l'autorizzazione giudiziale. . . II. 390

16. A rendere valido un mutuo contratto dalla donna maritata in un caso nel quale occorreva l'autorizzazione giudiziale non basta il constatare ch'essa lo contrasse in conseguenza dell'obbligazione ex lege di contribuire al mantenimento della famiglia . . . . *id.*

V. *Cambiale; Filiazione.*

Matrimonio

Assenza 1, 2.
Codice civile italiano 2.
Condizione (Adempimento di) 3.
Data e effetti 3.
Impugnazione 1, 2.
Legge (Retroattività di) 2, 4.
Ministero pubblico 1.
Mutazioni nel contratto 4.
Ordine pubblico 1.
Terzi 4.

1. Il divieto contenuto nell'art. 113 alinea del codice civile d'impugnare il matrimonio contratto dal conjuge di un assente finchè dura l'assenza, essendo dettato per considerazioni di ordine pubblico, deve essere applicato anche quando non sia stato opposto e dedotto dalla parte convenuta, incombendo, ove consti il fatto dell'assenza, al pubblico ministero ed al tribunale od alla corte d'appello di provvedere che la legge del divieto si mantenga ferma nell'interesse generale a cui essa intende. II, 287

2. La disposizione dell'art. 113 alinea del codice civile, come disposizione d'interesse generale, spiega il suo impero anche nel caso in cui il matrimonio che vuolsi impugnare sia stato contratto prima dell'attuazione del codice civile italiano, e sotto una legislazione che permetteva di reclamare e pronunziare la nullità del secondo matrimonio, non ostante l'assenza del conjuge. . . *id.*

3. L'art. 1170 del codice civile, secondo cui la condizione adempiuta ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione, non trova congrua applicazione nelle convenzioni matrimoniali, dove la celebrazione del matrimonio non è solamente condizione, ma segna pure la data, da cui vogliono i contraenti che sortano esse il loro effetto; a differenza di tutti gli altri contratti condizionali, in cui la volontà delle parti è che essi abbiano effetto ed esecuzione dal giorno in cui sono stipu-

lati, se la condizione, a cui l'esistenza loro giuridica si è subordinata, venga a verificarsi . . . . II, 255

4. Il precetto dell'art. 1383 del codice civile impera e regola, nel suo alinea, i rapporti fra le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, ma non può applicarsi ai terzi, che con una di quelle parti contraendo sono tenuti ad osservare unicamente la legge, che al tempo del loro contratto governava la capacità delle persone o la condizione giuridica dei beni che formano l'oggetto del contratto . . . . II, 256

V. *Successione testamentaria.*

Mediatore

V. *Vendita.*

Medico

Giudizio incensurabile 1.
Manicomio 1.
Rinuncia a mercede 1.

1. Il magistrato di merito, il quale si convince che la domanda di un medico di un manicomio per ottenere il pagamento di mercede per l'opera da lui prestata non è fondata, perchè esso medico ebbe a rinunziare con rinunzia pura e semplice non condizionata a qualunque suo avere per siffatto titolo, e per conseguenza niega il preteso diritto di esso attore, motiva convenevolmente ed emette un giudizio incensurabile in cassazione. . . . . II, 474

V. *Acque private ; Competenza amministrativa e giudiziaria; Elettorato amministrativo ; Lavori pubblici; Prove (in genere); Sentenza.*

Mensa vescovile

V. *Fondo pel culto.*

Messa fuori di causa

V. *Giudizio civile.*

Messe

V. *Cappellania.*

Militare

V. *Corte dei conti ; Elettorato (in genere).*

Miniere

V. *Cave e miniere.*

Ministero pubblico

V. *Elettorato (in genere); Giudizio civile ; Manicomio.*

Minori

V. *Danni; Ipoteca.*

Mobili

V. *Competenza per materia; Domicilio ; Esecuzione fiscale; Fallimento ; Obbligazione ; Spoglio.*

Monastero

V. *Parrocchia.*

Monti di pietà e frumentarj

Denaro patrimoniale 1.
Giunta provinciale amministrativa 1.
Marche 1.

1. Il denaro patrimoniale dei monti di pietà e dei monti frumentarj nelle Marche, che sono istituti autonomi soggetti alla vigilanza della giunta provinciale amministrativa, non è denaro comunale propriamente detto, non essendo di spettanza del comune e non facendo parte del bilancio comunale (n) . I, 196

V. *Impiegati.*

Mora

Caso fortuito 3.
Colpa 1, 2, 3.
Costituzione 6.
Credito liquido 3.
Danni 1, 4.
Forza maggiore 3.
In liquidandis non fit mora *2, 3.*

Interessi 4, 5.
Liberanza 4.
Ritardo 1.
Sentenza 4.
Spese 5.
Usciere (Atti di) 6.

1. Se ogni mora implica un ritardo, non ogni ritardo costituisce la mora del debitore, e ad integrare il concetto della medesima, anche per debito commerciale, occorre la concorrenza del danno del creditore e della colpa del debitore (*r*) . . . . II, 148

2. Il favore della regola *in liquidandis non fit mora* è applicabile al debitore ogniqualvolta non gli si possa ascriver colpa per la ritardata o combattuta o difficoltosa liquidazione del suo debito (*r*) . . . . II, 151

3. Il giudice, per assolvere il suo compito allorchè sia chiamato a decidere della applicabilità della massima *in liquidandis non fit mora*, deve, non soltanto esaminare e stabilire se il credito controverso abbia il carattere della certezza nella sua esistenza, ma altresì indagare se la illiquidità del credito dipenda da forza maggiore o caso fortuito, ovvero da colpa del creditore o del debitore (*r*) . . . . *id.*

4. La sentenza contenente una semplice declaratoria generica, che giudica in favore degli attori il diritto ai danni da liquidarsi, non equivale di per sè a dichiarazione di certezza della esistenza obbiettiva dei danni medesimi, in guisa da far senz'altro decorrere dal dì della domanda gli interessi moratorj a carico del debitore; tanto più se detta sentenza abbia escluso nella specie il concorso degli estremi necessarj per accordare il provvedimento equitativo della liberanza o provvisionale . . . . *id.*

5. I criterj determinatori della condanna nelle spese del giudizio non sono i medesimi cui si debba attingere per l'attribuzione degli interessi di mora. *id.*

6. Per escludere che abbiano qualità od efficacia di costituzione in mora degli atti uscierili che possono equivalere a formali intimazioni, bisogna esaminarne il valore. . . . . . . II, 353

V. *Appalto; Danni; Esecuzione fiscale; Prescrizione.*

Moratoria

Accordo amichevole 1.
Minoranza dissenziente 1.

1. L'accordo amichevole concluso dal debitore con la maggioranza dei suoi creditori durante lo stato di moratoria vincola anche le minoranze dissenzienti (*n*) . . . . II, 70

V. *Frode e simulazione.*

Morte

Cassazione; Perenzione di istanza; Scrittura privata; Tassa-Registro.

Morte civile

Codice albertino 1.
Codice italiano 1.
Condanna alla galera 1.
Leggi pontificie 1.

1. Il condannato alla galera in vita sotto l'impero delle leggi pontificie perdeva ogni diritto, nè lo ha riacquistato per l'abolizione che i codici albertino e italiano hanno fatta della morte civile . . . . II, 492

Muro

Comunione 1.
Condotture 1.
Modificazioni e opere 1.

1. Sino a quando il proprietario di un edificio o di un fondo conserva egli solo il dominio esclusivo del muro contiguo al fondo altrui, egli ha piena libertà di fare nel muro stesso tutte le modificazioni e opere che meglio a lui talentano; e, se più tardi il vicino voglia valersi della facoltà di diventare comproprietario del muro, non può questi obbligarlo alla demolizione o modificazione delle opere costruite nel muro (nella specie, condotture), prima che la comunione del medesimo si stabilisse . . . . II, 47

Mutuo

Cartelle (Restituzione di) 3.
Cosa giudicata 1.
Credito fondiario 2, 3.
Estinzione 3.
Facoltà del mutuatario 3.
Interessi 1.
Istituto di credito 2, 3.
Nullità 1.

Obbligazioni (Emissione di) 3.
Risoluzione 1.

1. Se l'attore chiedeva la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento alla corresponsione degli interessi, ed il convenuto abbia opposto alla domanda il pagamento, nel termine, di tali interessi, può il convenuto, riprodottasi più tardi la domanda dell'attore in base alla scadenza del mutuo, impugnare di nullità il contratto, poichè non esiste su tale eccezione la cosa giudicata . . . . II, 376

2. Oltre agli istituti specialmente autorizzati, anche gli altri enti giuridici e i privati possono, nel trattar fra di loro un mutuo applicare la legge sul credito fondiario, la quale in tanto è per le parti obbligatoria in quanto esse l'abbiano espressamente fra di loro pattuita. II, 415

3. Non basta, per ritenere che sia ad un mutuo applicabile la disposizione della legge sul credito fondiario, la quale dà facoltà al mutuatario di estinguere il suo debito con la restituzione di quelle stesse cartelle che gli istituti autorizzati emettono e danno ai mutuatarj, il fatto che l'istituto contraente e non autorizzato all'esercizio del credito fondiario, abbia facoltà secondo lo statuto di emettere obbligazioni, e di avere il mutuatario accettato le dette obbligazioni quale valore del mutuo e di essersi convenuto che il mutuo si sarebbe estinto con rate annuali comprensive degli interessi e di parte del capitale. *id.*

V. *Contratto; Mandato; Marito e moglie; Società.*

Napoli e Napoletano

V. *Asse ecclesiastico; Demanj; Feudalità.*

Ne luminibus officiatur (Servitù)

V. *Servitù prediali.*

Notaro

Allegato 1.
Atti 1.

1. Le rigorose disposizioni degli art. 40, 43 e 44 della legge notarile 25 maggio 1879 non sono per analogia applicabili agli allegati degli atti notarili. II, 201

V. *Elettorato amministrativo; Tassa-Registro.*

Notificazione

Appello 6, 7.
Cassazione (Ricorso per) 5, 8, 9, 10.
Comparizione 2.
Curatore 10.
Dies a quo *11.*
Domicilio eletto 1, 6, 7, 10.
Domicilio reale 3.
Effetto conservativo 8.
Ente morale (Rappresentante di) 9.
Irregolarità 8.
Notificazioni precedenti 6.
Nullità 2, 4, 6.
Ordinanza 1, 3, 4.
Parte principale 5.
Parti 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
Procuratore 1, 3, 4.
Regolarità 8.
Sentenza 6, 7, 10, 11.
Spese giudiziali 1, 3.
Termini 5.

1. E' valida agli effetti dell'art. 367 del codice di procedura civile, e di decorrenza del termine a muovere opposizione, la notificazione della ordinanza per tassazione di spese giudiziali, che l'usciere nella sua relazione dice fatta alla parte, se avvenne mediante rilascio di copia dell'atto nel domicilio eletto da essa parte presso il suo procuratore e con consegna della copia suddetta nelle mani di persona dello studio di quest'ultimo *(n)* . . . . II, 58

2. Ogni vizio di nullità in ordine alla notificazione degli atti è sanata con la comparizione del citato, se non è proposta in tempo siffatta eccezione. II, 65

3. L'ordinanza di tassazione di spese non può validamente essere notificata alla parte nel suo domicilio reale, quando la parte stessa ha costituito procuratore nel giudizio, in esito al quale sorge l'incidente postumo di liquidazione delle spese *(r)* . . . . . . II, 95

4. Posta la nullità della notificazione dell'ordinanza eseguita alla parte invece che al procuratore, non può cominciare a decorrere il termine utile pel reclamo, e l'ordinanza non può acquistare forza di sentenza spedita in forma esecutiva. *id.*

5. La regolare notificazione del ricorso per cassazione alla parte principalmente interessata nella causa basta a salvare dalla decadenza dal termine a ricorrere verso la parte alla quale il ricorso sia stato notificato irregolarmente . . . . II, 171

6. Mancando l'elezione di domicilio presso una data persona, l'avere la parte notificata serbato silenzio sulla notificazione di precedenti sentenze fatta a

tale preteso domicilio non la priva del diritto di eccepire la nullità della notificazione della sentenza appellata, agli effetti della tempestività dell'appello. II, 189

7. La notificazione della sentenza di primo grado contenente la indicazione di un domicilio eletto diverso da quello già eletto precedentemente induce implicitamente nuova elezione di domicilio, ed abilita la controparte a far notificare in quest'ultimo la citazione d'appello (r) . . . . II, 193

8. La regolare notificazione del ricorso alla parte principalmente interessata a resistervi basta a salvare da decadenza dal diritto a ricorrere anche verso la parte cui sia stato irregolarmente notificato . . . . . . II, 198

9. La nullità della notificazione del ricorso per cassazione fatta al cessato rappresentante di un ente morale non può condurre all'effetto di rendere inammissibile il ricorsó, quando questo sia stato tempestivamente e in modo regolare notificato alle altre parti convenute nel giudizio di merito e resistenti in quello di cassazione . . . . . II, 243

10 La notificazione della sentenza al domicilio eletto presso il procuratore dalla persona assistita da curatore è inefficace a far decorrere nei riguardi del curatore il termine per il ricorso per cassazione, quando il curatore non abbia ancor esso eletto domicilio presso il procuratore della persona assistita. . . . . II, 256

11. Nel computo del termine per la notificazione della sentenza non si comprende il *dies a quo*. . . . . II, 529

V. *Appello; Citazione; Comune; Delegazione; Elettorato (in genere); Elettorato amministrativo; Esecuzione fiscale; Esecuzione mobiliare; Giudizio civile; Prova.*

Novazione

Animus novandi *1.*
Debito 4.
Debitore 4.
Delegazione di debitore 2.
Liberazione del primo debitore 1.
Prescrizione di garentia 2.
Presunzione 3.
Volontà 3.

1. La intenzione di compiere una novazione deve essere chiara e manifesta, benchè non espressa: è necessario, cioè, che si abbia l'intenzione di togliere la obbligazione esistente, liberando il primo debitore (*novazione primitiva*), non già di costituire accanto ad essa una obbligazione sussidiaria (*novazione cumulativa*), ritenendo entrambi i debitori. II, 442

2. Alla semplice delegazione di un nuovo debitore non implicante vendita, cessione o trasferimento di crediti o di altri diritti, non è applicabile la prescrizione annuale della garantia, di cui all'art. 1544 del codice civile. . . *id.*

3. La novazione non si presume; ma deve, invece, chiaramente risultare dall'atto la volontà di effettuarla. II, 455

4. Per potersi verificare la novazione di debito a debito è mestieri che il vecchio debito rimanga estinto; e, per potersi verificare novazione di debitore a debitore, il vecchio debitore dev'essere liberato. . . . . II, 535

V. *Delegazione.*

Nullità

V. *Cambiale; Citazione; Contratto; Domicilio; Donazione; Dote; Elettorato amministrativo; Esecuzione (in genere); Esecuzione fiscale; Frode e simulazione; Ipoteca; Marito e moglie; Mutuo; Notificazione; Possesso; Prova; Sentenza; Successione testamentaria; Tassa-Registro; Vendita.*

Obbligazione

Azione 1.
Contratto 5.
Creditore (Diritti del) 1.
Diniego 6.
Divisibilità 3.
Forma 2.
Giudice competente 2.
Inadempimento 4.
Legge 5.
Mobile (Consegna di) 1.
Pagamento 1.
Prova 6.
Solidarietà 1, 3.
Somma (Restituzione di) 3.
Valore (Restituzione di) 4.

1. Trattandosi di debito solidale, è al creditore consentito, non ostante abbia promosso la sua azione contro uno dei debitori solidali, di esercitare il suo diritto successivamente contro gli altri diversi debitori, fino a che non consegue il pagamento che gli è dovuto (*n*). I, 102

2. (S. U.) Il giudice del diritto emergente da un atto che abbia creato un vincolo giuridico è il giudice della forma

dell'atto medesimo donde il diritto si faccia derivare . . . . I, 420

3. Non è solidale ma divisibile il debito consistente nel pagamento di una somma di danaro dovuta semplicemente in linea di restituzione. . . . II, 295

4. Trattandosi della obbligazione di consegnare una cosa mobile, l'inadempimento si risolve di necessità nell'altra obbligazione di restituire il valore equivalente. . . . . II, 390

5. Una obbligazione derivante dalla legge non si snatura e non muta causa perchè la persona obbligata l'assuma espressamente per contratto . . . *id.*

6. Chi nega di avere un'obbligazione nega certamente del pari di dover fornire la prova di detta obbligazione che ritiene non esistere. . . . . II, 517

V. *Contratto; Danni; Fidejussione; Indebito; Mutuo; Prova; Ritenzione (Diritto di).*

Occupazione

V. *Fiume.*

Offerta reale

Conto inesatto 1.
Requisito 2.
Somma dovuta 2.
Volontà di pagare 1.

1. Se un individuo, tenuto al pagamento di una somma risultante da un conto, ritenga questo non esatto, deve offrire la somma che egli reputa dovuta e non limitarsi a dichiarare la sua buona volontà di pagare . . . II, 289

2. La legge non fa distinzione tra differenza tenue e grave, ma richiede come requisito necessario alla validità dell'offerta reale che questa debba comprendere l'intera somma o cosa dovuta. . . . . II, 314

V. *Enfiteusi; Pagamento;* Solve et repete.

Onorarj

V. *Elettorato (in genere).*

Opere pie

Autorità tutoria (Approvazione della) 2, 3.
Beneficenza (Istituto di) 1.
Bilancio consuntivo (Approvazione del) 4.
Culto (Pratiche di) 1.
Deliberazione amministrativa 2, 3, 4.
Deputazione provinciale 3, 4.
Diminuzione di patrimonio 4.
Istituzioni miste 1.
Patrimonio (Diminuzione o trasformazione di) 4.

1. Nella sanzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890 non si comprendono gl'istituti che hanno carattere e scopo di beneficenza; ma non vanno esenti da detta sanzione quelle istituzioni miste, nelle quali, sebbene in diversa misura, si riscontrano annesse pratiche di beneficenza e di culto . . . . . . I, 64

2. L'approvazione dell'autorità tutoria, per gli atti nei quali è necessaria, serve ad integrare la capacità giuridica dell'ente, e la mancanza di quell'approvazione rende imperfette e quindi invalide e ineseguibili le deliberazioni dei corpi o collegi amministrativi che rappresentano l'ente medesimo . . II, 321

3. Per gli atti dei quali, giusta la legge dei 3 agosto 1862 n. 753 sull'amministrazione delle opere pie, era necessaria l'approvazione dell'autorità tutoria, la deliberazione della deputazione amministrativa dell'ente interessato doveva essere affatto distinta dall'atto in quistione, e portare in sè la prova della ottenuta approvazione dell'autorità tutoria mediante il visto del presidente della deputazione provinciale. . . *id.*

4. Per l'art. 15 n. 4 della legge 3 agosto 1862 n. 753 sull'amministrazione delle opere pie, la deliberazione della deputazione amministrativa di un'opera pia, che importasse trasformazione o diminuzione di patrimonio, doveva esser approvata dalla deputazione provinciale; nè a ciò suppliva la posteriore approvazione del bilancio consuntivo, nel quale fossero notate le somme incassate in forza della deliberazione non approvata . . . . *id.*

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Elettorato amministrativo; Enti ecclesiastici e morali; Impiegati; Tassa-Dazio consumo.*

Opere pubbliche

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Comune; Danni; Lavori pubblici.*

Opposizione

V. *Pagamento.*

Opposizione di terzo

Appello 10.
Avente causa 6, 7.
Cassazione (Giudizio di) 2.
Condizioni 8.
Creditore 6.
Danno 4, 8.
Decorrenza del termine 3.
Esecuzione del giudicato 5.
Esecuzione immobiliare (Giudizio di) 9.
Graduazione (Giudizio di) 9.
Inammissibilità 2.
Ipoteca (Creditore con) 7, 9.
Lesione di diritto 8.
Parte in causa 8.
Pretore (Giudizio avanti) 1.
Ricorso 5.
Sentenza di primo grado 10.
Terzo (Qualità di) 6, 7.

1. L'opposizione di terzo avverso l'aggiudicazione di un immobile pronunziata dal pretore si deve promuovere avanti questo stesso magistrato . . . I, 401

2. Il giudizio in cassazione, che si limita alla competenza, non pregiudica la questione d'inammessibilità dell'opposizione di terzo fatta avverso una sentenza del giudice di merito . . . . . . *id.*

3. Il termine per proporre opposizione di terzo decorre dal giorno in cui l'opponente ebbe piena notizia del dolo o della collusione, e non dal giorno in cui ha potuto esso entrare in possesso del documento che prova il dolo o la collusione; e così dal giorno della scienza dimostrata dall'opponente coll'istanza per ottenere la copia legale del documento, e non dal giorno nel quale venne la copia rilasciata e potè con essa esser giustificato il fondamento dell'opposizione . . . . II, 20

4. Per l'esperibilità del rimedio straordinario della opposizione di terzo basta la possibilità del danno . . . II, 242

5. Per l'opposizione di terzo non occorre che sia nel ricorso indicato l'articolo di legge su cui essa fondasi; e l'opposizione è ammissibile anche dopo cominciata l'esecuzione del giudicato di condanna *inter alios* . . . . . . *id.*

6. Per regola, il creditore ha la qualità di avente causa del suo debitore, e come tale non può avvalersi del rimedio della opposizione di terzo contro la sentenza profferita in confronto del debitore . . . . II, 256

7. Il creditore ipotecario, in quanto fa valere il suo diritto reale d'ipoteca e difende la prelazione che da questo gli viene garantita, oltre ad essere avente causa del suo debitore, è anche terzo. *id.*

8. Per l'efficace esercizio del rimedio straordinario, ma sempre facoltativo, dell'opposizione di terzo, è indispensabile il concorso di questi due estremi:

a) che chi intende valersi di questo rimedio sia stato assolutamente estraneo al giudizio nel quale venne pronunziata la sentenza che si vuole da lui impugnare e non abbia fatto parte del giudizio medesimo neppure in modo indiretto;

b) che la sentenza, oltre ad aver di fronte a lui il carattere di *res inter alios acta*, offenda e pregiudichi un suo diritto e produca a lui un danno effettivo . . . . *id.*

9. Il creditore ipotecario, che ha ricevuto la notificazione del bando, è sempre parte citata tanto rispetto al giudizio di espropriazione, quanto rispetto al connesso e coevo giudizio di graduazione, e come parte citata non può mai dirsi assolutamente estraneo a tali giudizj, e non può per ciò proporre opposizione di terzo alle sentenze di primo o di secondo grado che omologano lo stato di graduazione . . . . *id.*

10. La opposizione di terzo fatta a sentenza pronunciata fra altre persone deve sempre portarsi innanzi al giudice di appello quando questi, provvedendo in merito al gravame, ebbe a confermare o riformare, sia pure parzialmente, la sentenza di prima istanza. . . II, 463

V. *Appello; Frode e simulazione; Graduazione (Giudizio di); Perenzione di istanza.*

Ospedale

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Danni; Impiegati.*

Pagamento

Assicurazione (Indennità di) 1.
Cartelle e coupons 5.
Cessione 1.
Credito fondiario (Istituto di) 5.
Creditore 4.
Datio in solutum *(Nullità della) 6.*
Delegazione 3.
Deposito 2.

Evizione 6.
Immobili (Fitti di) 3.
Impossibilità di pagare 1.
Incapacità ad esigere 1.
Indennità di sinistro 1.
Ipoteca (Credito con) 6.
Locazione d'immobili 3.
Offerta reale 2.
Opposizione 1, 2.
Pignoramento 1.
Rappresentante d'istituto 5.
Sequestro 1.
Surrogazione 4.
Terzo 4.

1. Se il creditore della indennità di un sinistro non è in grado di riceverne il pagamento dall'assicuratore, perchè contro di lui sono stati fatti atti legali di opposizione (come sequestri, pignoramenti o cessioni) che lo rendono incapace ad esigere, l'assicuratore non è obbligato sul proprio debito agli interessi di mora fin dalla liquidazione di questo, ma solo da quando, risolutesi tutte le questioni pendenti fra essi interessati, egli non sia tolto legalmente dall'impossibilità di adempiere alla propria obbligazione *(r)* . . . . II, 148

2. La legge, nel caso di opposizioni giudiziali, non impone al debitore l'obbligo assoluto di fare l'offerta reale e il deposito della somma dovuta; ma gli inibisce, invece, di pagare sotto la comminatoria del duplice pagamento . *id.*

3. Colui, il quale per delegazione fattagli dal locatore di un immobile esige il pagamento dei fitti dovuti dal conduttore, non può fare valere contro di quest'ultimo sui fitti medesimi alcun diritto in proprio, ma soltanto quegli stessi diritti che potrebbe sperimentare il locatore suo delegante . . . . . II, 384

4. Per potersi far luogo alla surrogazione di diritto, di cui all'art. 1253 n. 3 del codice civile, non è necessario che il terzo il quale paga abbia un vincolo personale e diretto verso il creditore . . . . II, 393

5. Chi, nella rappresentanza contrattualmente assunta di un istituto di credito fondiario, adempie all'obbligo accollatosi di soddisfare, anche con danaro proprio, i portatori delle cartelle estratte e dei *coupons* scaduti, vien surrogato legalmente nei diritti degli stessi portatori verso l'istituto mandante. *id.*

6. La nullità della *datio in solutum* importa il rinascimento del credito che si intese pagare colla *datio*, e col rinascimento del credito quello della primitiva qualità ipotecaria; e ciò sia che il fondo dato *in solutum* sia stato evitto da terzi con azione rivendicatoria, perchè non di dominio del debitore che lo dette *in solutum*, sia che sia stato evitto con azione ipotecaria, perchè, quantunque appartenente al debitore, fosse stato gravato di anteriore ipoteca a vantaggio di terzi . . . . II, 447

V. *Cambiale; Indebito; Graduazione (Giudizio di); Lavori pubblici; Ritenzione (Diritto di); Tassa-Bonificazione; Tassa-Registro; Vendita.*

Parrocchia

Beneficj 3.
Beni 1, 2, 3.
Censuazione 3.
Comune 8.
Congrua 5, 6, 7.
Decime 8.
Devoluzione 1, 2.
Dote o patrimonio 4.
Investiti 3.
Monastero 4.
Possesso 2.
Prescrizione quinquennale 7, 8.
Secolare 4.
Tassa di passaggio 5.
Toscana 4.
Usufrutto 5.

1. Per l'art. 11 della legge 7 luglio 1866 i beni delle parrocchie furono espressamente esclusi dalla devoluzione *(r)* . . . . I, 45

2. Per l'art. 11 della legge 7 luglio 1866 i beni delle parrocchie furono espressamente esclusi dalla devoluzione al demanio; e non può quindi tale legge costituire pel demanio titolo per invocare l'applicazione dell'art. 703 del codice civile *(r)* . . . . I, 46

3. La disposizione dell'art. 67 del regolamento 21 luglio 1866, secondo cui i beni dei benefizj parrocchiali continuano ad essere censiti a norma della legge 10 agosto 1862 nell'interesse ed in confronto degli investiti ed amministratori dell'ente morale, trova applicazione anche per le censuazioni di beni operate posteriormente alla legge del 15 agosto 1867. . . . . I, 85

4. Escluso che una data parrocchia sia stata unita a monastero per effetto dei provvedimenti emanati, dopo la restaurazione del governo granducale toscano, dalle autorità civili ed ecclesiastiche negli anni 1815, 1816 e 1819, e ritenuto che tale parrocchia abbia mantenuto sempre, anche dopo la ripristina-

zione del monastero, il carattere di parrocchia secolare, sufficientemente provvista di dote e patrimonio proprio, riescono alla parrocchia stessa inapplicabili i provvedimenti suddetti, nè può per ciò essa vantare alcun diritto sui beni al ripristinato monastero assegnati. I, 278

5. La congrua che si dà ai parroci aventi rendita inferiore ad annue lire 800 deve essa pure esser compresa nella denunzia per l'applicazione della tassa di passaggio dell'usufrutto . . I, 297

6. Il supplemento dato al parroco in virtù degli art 28 n. 4 della legge 7 luglio 1866, 2 della legge 14 luglio 1887, e 3 della legge 30 giugno 1892, non è un'elargizione od un sussidio temporaneo, ma costituisce la reintegrazione necessaria e intangibile della congrua parrocchiale . . . . I, 405

7. Il diritto alla congrua, costituendo questa un sussidio dato ai parroci in retribuzione dell'opera da essi prestata nell'amministrazione dei sacramenti, va soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 del codice civile, ultimo capoverso . . . . . . II, 464

8. Sostituita la congrua alle decime, ed addossatone il pagamento al comune, questo ne diviene debitore diretto, e può invocarsi per essa la prescrizione quinquennale. . . . . *id.*

V. *Possesso; Tassa-Fondiaria.*

Parroco

V. *Enti ecclesiastici e morali.*

Pascolo e legnatico (Diritto di)

V. *Competenza per materia; Sentenza: Servitù civiche.*

Passaggio (Servitù di)

V. *Servitù civiche; Servitù prediali.*

Patria potestà

Affari ereditarj 1.
Autorizzazione giudiziale 1.
Madre 1.
Transazione pei minori 1.

1. Trattandosi di un vero e proprio stralcio di un importante affare ereditario, concernente gli interessi di minori, per la sua liquidazione, come per una specie di transazione, occorre alla madre avente la patria potestà sui minorenni l'autorizzazione del tribunale. II, 438

Patrocinio gratuito

Ammissione provvisoria 1, 2, 6.
Appello 4.
Asta davanti al tribunale 3.
Attore 5.
Buon diritto 4.
Cassazione (Commissione di) 6.
Deposito per asta 3.
Enti morali 4.
Perizia calligrafica 7.
Povertà (Stato di) 4.
Presidente della commissione 1.
Urgenza (Casi di) 5.

1. Ai presidenti delle commissioni pel gratuito patrocinio è concesso di ammettere in via di urgenza, e in modo provvisorio, al suddetto beneficio, la sola parte citata, e non anche la parte attrice. . . . . I, 75

2. La nullità del decreto emesso dal presidente di una commissione pel gratuito patrocinio, che ammetteva a tale beneficio la parte attrice, non può essere sanata da deliberazione della stessa commissione . . . . *id.*

3. Il cancelliere del tribunale avanti il quale ha luogo un esperimento di asta non può opporsi alla esecuzione di una deliberazione della commissione pel gratuito patrocinio, da niuno impugnata nei modi e con le forme dalla legge stabilite, con la quale un individuo il quale intendeva di concorrere all'asta venne dispensato dal preventivo deposito richiesto dall'art. 672 del codice di procedura civile . . . . I, 427

4. Anche agli enti morali, sia nazionali sia stranieri, e benchè non aventi a scopo la carità o la istruzione dei poveri, può esser concesso il beneficio della gratuita clientela, quando consti del loro stato di povertà e del loro buon diritto . . . . II, 288

5. Il gratuito patrocinio, in via d'urgenza, può esser conceduto anche alla parte attrice allora che questa si trovi coartata dalle strettezze di un termine legale, specialmente se perentorio, come è quello per appellare o per ricorrere in cassazione. . . . . II, 321

6. Se pure dovesse riconoscersi irregolare l'ammissione provvisoria al beneficio dei poveri decretata dal presidente della commissione pel gratuito patrocinio presso la corte di cassazione nel caso

che la corte di appello, nel cui distretto fu emanata la sentenza da denunziarsi, risieda nella stessa località della suprema corte, non potrebbe mai tale irregolarità produrre il grave effetto della nullità e conseguente inammissibilità del proposto ricorso per cassazione. II, 321

7. Colui che ha ottenuto una sentenza ammissiva di una perizia calligrafica ha diritto, se è povero, di farsi ammettere, per eseguirla al gratuito patrocinio. II, 487

V. *Cassazione.*

Patronato

Cappellania 1.
Discendenti del fondatore 1.
Dote 1.
Possesso 1.
Svincolo 1.

1. Chi, nello svincolare e riprendere dalle mani del Demanio un fondo, dote di una cappellania, dichiarò di agire, non esclusivamente nel proprio interesse, ma per conto e nell'interesse di tutti i discendenti del fondatore, non può quindi impugnare in costoro medesimi il possesso in atto del patronato al tempo di soppressione dell'ente, per negare la parte loro dovuta del fondo dotalizio . . . . II, 129

V. *Beneficio ecclesiastico; Tassa-Successione.*

Pedaggi

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Pegno

Condizione risolutiva 2, 3.
Disposizione 2, 3.
Ipoteca (Credito con) 1.
Natura giuridica 1.
Riscatto 2.

1. Il debitore, che ha costituito il pegno sopra un credito garantito da ipoteca, può disporre del credito e dell'ipoteca purchè non leda il vincolo del pegno, la cui intrinseca natura consiste in una alienazione condizionata all'evento del non eseguito pagamento della somma per la quale fu costituito. II, 145

2. L'atto o contratto, col quale il debitore ha disposto della cosa data in pegno, non è nullo, ma necessariamente soggetto alla condizione risolutiva espressa o tacita se l'obbligazione non venga eseguita, sia mediante il riscatto per estinzione del debito pel quale fu costituito il pegno, sia mediante il consenso del creditore pignoratizio. II, 145

3. Il consenso prestato dal creditore pignoratizio fino dall'inizio della disposizione del credito, fatta dal debitore, impedisce l'avverarsi della condizione risolutiva tacita; ed è, in ogni caso, legittimo l'adempimento della obbligazione di liberar la cosa dal vincolo di pegno, anche se esso avviene nelle more del giudizio . . . . II, 146

V. *Fallimento.*

Pensione

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Corte dei conti; Impiegati.*

Perenzione

Appello 1.
Atti interruttivi 2.
Comparsa conclusionale 1.
Morte del convenuto 2.
Opposizione 1.
Rinvii della causa 2.

1. L'appellante od opponente non può esporre nell'atto di appello i soli motivi di merito o di rito relativi alla sentenza impugnata e riservarsi di dedurre la perenzione degli atti del primo giudizio nella conclusionale all'udienza. II, 65

2. I rinvii della causa sono atti interruttivi della perenzione anche nel caso in cui l'istanza debba riassumersi per la morte del convenuto avvenuta prima della scadenza del termine per comparire. . . . . II, 347

V. *Appello; Cambiale.*

Perito e perizia

Conto 2.
Giudizio incensurabile 1.
Insufficenza 3.
Istruzione 3.
Nuova (Perizia) 1, 3.
Sentenza (Motivazione di) 2.

1. Rientra nel giudizio incensurabile dei giudici di merito il riconoscere l'op-

portunità o meno di ordinare una nuova perizia. . . . . II, 281

2. Non difetta di motivazione, nè presenta alcuna perplessità la sentenza del magistrato di merito, la quale, ritenendo che da un conto presentato a un debitore questi avrebbe potuto rilevare benissimo l'ammontare del proprio debito, respinge la domanda di perizia, con la quale il debitore medesimo tendeva a provare che gli riusciva impossibile tale rilievo . . . . . . II, 289

3. Ritenuto il proposito nel giudice di merito di non volere decidere il soggetto principale della controversia, perchè una prima perizia manca di ogni criterio direttivo alla soluzione della quistione, e riconosciutasi la necessità di una più larga ed esauriente istruzione, riesce insufficiente ai bisogni della lite la nuova perizia la quale lasci permanente il dubbio che investe la materia del contendere, e non tracci ai nuovi periti un sicuro indirizzo per l'espletamento delle indagini affidate alla loro decisione . . . . II, 404

V. *Acque private; Competenza amministrativa e giudiziaria; Confini (Regolamento di); Danni; Danno temuto; Esecuzione immobiliare; Espropriazione per causa di pubblica utilità; Patrocinio gratuito; Prestazioni; Prove (in genere); Tassa-Fabbricati; Tassa-Registro.*

Permuta

V. *Dote; Ipoteca; Tassa-Successione.*

Pesca

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Peso pubblico

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Pignoramento

Creditore pignorato (Qualità e condizione del) 1, 2, 3.
Frode 2, 3.
Scrittura (Registrazione di) 4.
Spese 4.
Terzi (Presso) 1, 2, 3, 4.
Terzo pignorato (Facoltà, diritti ed eccezioni) 1, 2, 3, 4.
Vendita 4.

1. Nel pignoramento presso terzi il creditore pignorante è avente causa dal suo debitore allorquando si mette in suo luogo e vece a contestare la verità della dichiarazione fatta dal terzo pignorato, il quale può quindi opporre tutte le eccezioni che gli competerebbero se contro di lui agisse direttamente il debitore pignorato. . . . . II, 8

2. Fino a che non sorga controversia fra pignorante e terzo pignorato sulla verità della fatta dichiarazione, ovvero se il pignorante impugni come fatto in frode delle sue ragioni l'atto che il dichiarante invoca a sostegno dell'eccezione dedotta nella dichiarazione, sia pel suo contenuto, sia per la data, esso pignorante è terzo che agisce *jure proprio* ed in proprio nome . . . . *id.*

3. Quando la data dell'atto opposto dal terzo pignorato non viene impugnata per frode, il pignorante, verso cui nessun vincolo di obbligazione ha il terzo pignorato, si sostituisce in luogo e vece del suo debitore, ed è perciò a lui, del pari che al debitore, applicabile l'art. 1320, e non può invocare l'art. 1327 del codice civile. . . . . *id.*

4. Non può essere compresa nella liquidazione delle spese a carico del pignorante, soccombente verso il terzo pignorato, la cui esibizione in giudizio siasi resa necessaria per la giustificazione della emessa dichiarazione negativa di debito. . . . . *id.*

V. *Corte di Cassazione di Roma; Esecuzione fiscale; Esecuzione immobiliare; Esecuzione mobiliare; Pagamento.*

Polveri piriche

V. *Tassa-Polveri piriche.*

Pompe funebri

V. *Tassa-Registro.*

Possesso

Acqua demaniale (Corso di) 9.
Acquisto di frutti 17.
Beni ecclesiastici (Eversione dei) 19.
Buona fede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17.

Cassazione 21.
Convento soppresso 8.
Cosa giudicata 23.
Demanio 8, 9, 19.
Deposito 19.
Domanda giudiziale 7. 8.
Frutti 2, 3, 7, 8, 13, 17, 23.
Giudizio incensurabile 5, 16, 21.
Giudizj petitorio e possessorio 9, 10, 11.
Immissione 21, 22.
Legittimità 11.
Mala fede 13, 16, 23.
Manutenzione 10.
Migliorie 14.
Nullità di ordine pubblico 22.
Parrocchia 8.
Più attori 20.
Precarietà 15.
Proprietà 15, 17.
Prova 20.
Ritenzione (Diritto di) 14.
Sentenza (Contraddizione in) 20.
Sequestro 19.
Spoglio (Azione di) 12.
Titolo 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18.
Turbativa 9.

1. Perchè possa invocarsi l'applicazione dell'art. 703 del codice civile non basta una buona fede subbiettiva ed in qualsivoglia modo originata, ma occorre quella fondata su titolo abile a trasferire il dominio, di cui il possessore deve ignorare i titoli (r) . . . . . . I, 45

2. Perchè, ai termini dell'art. 703 del codice civile, possa il possessore convenuto in giudizio di rivendicazione esimersi dalla restituzione dei frutti precedentemente alla domanda, non basta la buona fede esclusivamente soggettiva ed in qualsivoglia modo originata, ma occorre la buona fede su titolo abile a trasferire il dominio, e di cui il possessore deve ignorare i vizj (r) . . I, 46

3. Per l'acquisto dei frutti ai sensi dell'art. 703 del codice civile non basta al possessore la buona fede come è comunemente intesa, ma gli occorre la buona fede legale, quale è definita dal codice stesso all'art. 701 . . . I, 209

4. E' possessore di buona fede, ai termini di legge, chi possiede come proprietario in forza di titolo abile a trasferire il dominio e che di questo titolo ignora i vizj . . . . *id.*

5. La questione di buona fede, posta in sapere se un possessore abbia o meno scienza dei vizj che infirmano il proprio titolo, non può altrimenti risolversi che col mezzo di estimazioni di fatto desunte dalle condizioni speciali della lite, e segnatamente dalla condizione individuale del possessore . . . . I, 209

6. L'art. 701 del codice civile per lo avveramento della buona fede, non soltanto sanziona la esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio, ma più ancora la ignoranza dei vizj che lo infirmano . . . . *id.*

7. Fa suoi i frutti percetti prima della giudiziale domanda, non qualunque possessore di buona fede il quale abbia una vaga e generica credulità di possedere legittimamente la cosa per ragione di dominio, ma quello soltanto che, possedendo come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale ignorava i vizj, ha potuto avere il ragionevole convincimento di percepire e consumare i frutti della cosa propria. . . . . I, 287

8. Per quanto nella presa di possesso del patrimonio di un soppresso convento il parroco non abbia protestato e dichiarato che la parrocchia si trovava unita al convento *aeque et principaliter*, e che quindi dovevano i beni della parrocchia separarsi dagli altri beni soppressi, ciò non importa nel Demanio quello stato giuridico di possessore di buona fede, che esclude l'obbligo della restituzione dei frutti percetti prima della domanda giudiziale . . . . *id.*

9. Non cumula il possessorio col petitorio la sentenza che trae dai documenti un semplice indizio sulla natura del terreno costituente la sponda di un corso d'acqua, e sul suo carattere demaniale, e ciò per escludere nell'attore per turbativa l'animo di tenerlo come cosa propria, e per applicare il principio di cui all'art. 690 del codice civile, ove è detto che il possesso delle cose, di cui non si può acquistare la proprietà, non ha effetto giuridico. . . . II, 22

10. In giudizio possessorio di manutenzione, l'essersi tentato dal convenuto di trasportare la disputa nel campo del petitorio non può alterare l'indole del giudizio possessorio, nè può impedire al pretore di decidere la sola quistione di possesso. . . . . II, 54

11. Non è estranea all'indole del giudizio possessorio di manutenzione la indagine sulla legittimità del possesso. *id.*

12. Per l'azione di spoglio basta un possesso qualunque, salvo l'applicazione dei principj « *vim vi repellere licet* », e « *qui continet non attentat* », ossia eccettuata la repressione « *incontinenti in ipso congressu* ». . . . . II, 111

13. Chi deve i frutti di un fondo da lui posseduto, non per averli indebitamente percetti, ma come debito incom-

bente al suo autore, inutilmente adduce che la sua buona fede non possa essere oscurata dalla mala fede di quest'ultimo . . . . II, 181

14. Il diritto di ritenzione presuppone due fatti: cioè, che siano accertati l'esistenza e il valore delle migliorie, e che sia accertato di non averle il debitore pagate (n) . . . . *id.*

15. Colui che possiede a titolo precario non può mai *referre quaestionem proprietatis* a colui che reclama la cosa concessa a titolo precario. . . II, 201

16. Sono incensurabili in sede di cassazione gli apprezzamenti del giudice del merito intorno agli estremi di fatto, se un possessore, della cui buona o mala fede si contende, conoscesse le pretensioni altrui, o se avesse scienza di possedere ingiustamente, e la determinazione della data da cui il possessore cominciò ad essere in mala fede . II, 388

17. La buona fede che la legge richiede nel possessore per l'acquisto dei frutti non è una qualsiasi ragionevole credenza di essere legittimo proprietario della cosa che li produce, ma quella opinione di proprietà che si fonda sopra un titolo atto a trasferire il dominio, per modo che dove non vi è titolo non può esservi possesso di buona fede. II, 471

18. Non vi ha titolo putativo atto a fare acquistare i frutti quando il titolo, su cui il possessore fonda la sua opinione di possederli come proprietario, gli sia apertamente contrario . . *id.*

19. Non è possesso di buona fede quello preso dal Demanio dello Stato in forza dell'art. 16 della legge del 7 luglio 1866, mentre tale possesso al Demanio concesso in virtù di detto articolo altro non è che un semplice deposito o sequestro che non muta minimamente la posizione giuridica delle parti contendenti . . . . *id.*

20. Non cade in contraddizione il magistrato di merito se, di fronte a più attori i quali sostengono essere dimostrato il loro possesso di immobili, ritiene per alcuni provato tale possesso, mentre per altri ritiene necessario di provarlo ulteriormente . . . . II, 477

21 Sfugge all'esame della corte di cassazione il giudizio col quale il magistrato di merito ritiene che un verbale d'immissione in possesso non contenesse alcuna effettiva e reale immissione, ma fosse insufficiente ad ottenere il possesso medesimo. . . . . II, 500

22 L'omissione delle formalità prescritte dall'art. 747 del codice di procedura civile per l'immissione in possesso non dà luogo ad una nullità di ordine pubblico che si possa elevare d'ufficio. . . . . II, 500

23. Non è più censurabile in cassazione una sentenza, del magistrato di merito perchè ritenne doversi una delle parti condannare al pagamento di alcuni frutti come possessore in malafede quando un precedente giudicato, confermato pure dalla corte di cassazione, aveva ritenuto l'esistenza della malafede . . . . II, 584

V. *Asse ecclesiastico; Atti amministrativi; Demanj; Fondo pel culto; Patronato; Prove (in genere); Servitù civiche; Servitù prediali; Usufrutto.*

Precario

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Possesso.*

Precetto

V. *Esecuzione (in genere); Prescrizione.*

Prefetto

V. *Acque pubbliche; Competenza amministrativa e giudiziaria; Comune; Elettorato amministrativo; Esattore; Esecuzione fiscale; Espropriazione per causa di pubblica utilità; Provincia; Strade e vie pubbliche; Tassa-Trenta per cento.*

Presa d'acqua (Servitù di)

V. *Servitù prediali.*

Prescrizione

Acquisitiva 3, 4, 5, 14.
Autore 14.
Azione ed eccezione 1.
Buona e mala fede 4, 5, 11, 13, 14.
Catasto (Dichiarazione al) 5.
Codice albertino 7.
Condominio 2.
Decennale 3.
Diritto canonico 13.
Eredi 14.
Estintiva 13, 11.
Giudizio di merito 5.

Illiquidità e incertezza del credito 6.
Interruzione 1, 8, 10, 12.
Ipoteca 3.
Mora (Costituzione in) 10.
Precetto (Efficacia del) 10.
Quinquennale 6.
Riconoscimento di debito 9.
Sentenza (Motivazione di) 5.
Transazione 1.
Trascrizione 3.
Trattative d'accordo 12.
Trentennale 7, 11.
Umbria (Leggi pontificie nella) 7.

1. (S. U.) Se le pretese spiegate da un figlio sopra la eredità paterna abbiano formato materia di transazione prima di venir tradotte in giudizio; e poi dagli eredi di lui siasi impugnata di nullità la stessa transazione, devesi ritenere dedotta in via di azione e non di eccezione la suddetta nullità, quando esso attore non siasi giovato del principio della perpetuità delle eccezioni per respingere la prescrizione trigenaria opposta alla dedotta nullità, ma abbia conchiuso che la prescrizione stessa era stata interrotta dalla intimazione delle lettere citatoriali . . . . . . I, 120

2. Anche il condominio può acquistarsi per usucapione . . . . II, 301

3. La prescrizione decennale è acquisitiva e, come la trentennale, nessuna influenza può avere rispetto a coloro che anteriormente alla trascrizione dell'acquisto avessero sul fondo iscritto delle ipoteche . . . . II, 352

4. Perchè si potesse acquistare per prescrizione in forza delle leggi pontificie occorreva la buona fede . II, 404

5. Per affermare la esistenza della mala fede in un possessore, agli effetti della prescrizione acquisitiva secondo le leggi pontificie, il magistrato di merito non può limitarsi a considerare un fatto unico ed equivoco, quale una dichiarazione fatta dal possessore medesimo all'ufficio dei catasto intorno all'appartenenza dei beni controversi, ma deve investigare e ponderare le circostanze più interessanti e influenti a stabilire una mala fede vera e positiva, inducente il peccato: senza di che incorre nel difetto di motivazione . . . . II, 404

6. La illiquidità di un credito non costituisce incertezza del diritto ad esigerlo, di modo che non può invocarsi per sospendere la prescrizione quinquennale . . . . II, 464

7. Non si applica l'art. 47 delle disposizioni transitorie del codice civile alla prescrizione che, incominciata nell'Umbria sotto l'impero delle leggi pontificie, siasi compiuta pel decorrimento di un trentennio sotto l'impero del codice albertino . . . . II, 492

8. Spetta a colui, il quale eccepisce l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione invocata dall'altra parte, il dare la prova di tale atto . II, 494

9. Il riconoscimento di un debito esclude l'intenzione di giovarsi della prescrizione . . . . II. 496

10. Venendo dichiarata l'inefficacia di un precetto soltanto in relazione alla procedura esecutiva per mancanza del titolo, esso tuttavia produce l'effetto di costituzione in mora del debitore e d'interruzione della prescrizione del debito . . . . II, 498

11. Sotto l'impero delle leggi pontificie anche per la prescrizione trentennaria o *longissimi temporis* occorreva il requisito della buona fede . II, 504

12. Secondo la legge 5 Cod. *de receptis arbitris*, le trattative di accomodo, importanti ricognizione del diritto, interrompevano la prescrizione in corso. . *id.*

13. Per diritto canonico, anche per la prescrizione estintiva, era necessaria la buona fede continuata per tutto il tempo occorrente al compimento di essa . . . . *id.*

14. La buona fede dell'autore si trasmette ai suoi eredi, sia che si tratti della prescrizione estintiva, sia che si tratti della prescrizione acquisitiva. *id.*

V. *Azione civile da reato; Cambiale; Cassazione; Competenza per territorio; Dote; Falso (Querela di); Feudalità; Fondo pel culto; Indebito; Novazione; Parrocchia; Rivendicazione; Sentenza; Servitù civiche; Servitù prediali; Tassa-Registro; Tassa-Successione; Tassa-Svincolo; Usufrutto.*

Prestazioni

Arbitro e perito 1.
Canone (Commutazione e liquidazione del) 1.
Sentenze appellabili 1.

1. In tema di commutazione di prestazioni fondiarie ai termini della legge 15 luglio 1887 n. 4727, e pel richiamo fatto in questa legge delle precedenti leggi 8 giugno 1873 n. 1389 e 29 giugno 1879 n. 4946, sono appellabili le sentenze che nel relativo procedimento pronunziano sulle contestazioni relative al diritto alla prestazione, e quelle pro-

nunciate in giudizj di ricusazione del perito o degli arbitri nominati; ma sono invece inappellabili le sentenze che pronunziano su quistioni relative alla commutazione e liquidazione del canone, anche se abbiano deciso quistioni di massima o di diritto, come quella impegnatasi sulla scelta del criterio di commutazione (r . . . . II, 77

Prestito-lotteria

V. *Tassa-Circolazione.*

Presunzioni

Giudizio incensurabile 1, 2.
Gravità, precisione e concordanza 1, 2.

1. Il vedere se gravi, precise e concordanti sono le presunzioni invocate dalle parti, è oggetto d'incensurabile apprezzamento del magistrato di merito . . . . II, 479

2. L'essere, ovvero no, precise, gravi e concordanti le diverse presunzioni di fatto sulle quali il giudice di merito fondò il suo convincimento, è una indagine che sfugge alla giurisdizione del Supremo Collegio . . . . . . II, 496

V. *Confessione; Danni; Domicilio; Elettorato (in genere); Fallimento; Novazione; Prove (in genere); Rinuncia; Vendita.*

Pretore

V. *Appello; Competenza per materia; Competenza per territorio; Competenza per valore; Esecuzione mobiliare; Opposizione di terzo; Prove (in genere); Prova testimoniale.*

Privativa

V. *Cave e miniere.*

Privilegio

V. *Competenza per materia; Corte di Cassazione di Roma; Enfiteusi; Esecuzione fiscale; Enti ecclesiastici e morali; Fallimento; Locazione; Manoregia; Ritenzione (Diritto di);* Solve et repete; *Tassa-Registro.*

Procuratore

V. *Giudizio civile; Notificazione.*

Proprietà

V. *Competenza per materia; Esecuzione immobiliare; Possesso; Prove (in genere); Sentenza; Servitù civiche; Servitù prediali; Strade e vie private; Trascrizione; Usufrutto.*

Prova testimoniale

Ammissibilità 2, 3, 5, 6, 21.
Atto scritto 2.
Cassazione 5.
Citazione 14.
Colpa e negligenza 20.
Danni 7.
Divisione 22, 23.
Eccezioni 3.
Esecuzione 27.
Esecuzione provvisoria 27.
Fatti articolati 8.
Fede dei testimonj 26.
Giudice (Facoltà del) 8, 16.
Giudizio incensurabile 5, 11, 21, 25.
Giudizio possessorio 11.
Inammessibilità 4, 12, 20.
Incidente 27.
Inizio degli esami 16.
Irrilevanza 11.
Locazione 12, 24.
Liste (Notificazione delle) 18, 19.
Notificazioni 9, 10, 14, 18, 19, 27.
Nullità 10.
Obbligazione divisibile 15.
Obbligazione solidale 15.
Obblighi del magistrato 26.
Possesso 22, 23.
Possesso di cose demaniali 11.
Pretore (Giudizio avanti) 1.
Proprietà 6.
Proroga 9, 13, 14.
Prova contro atto pubblico 20.
Prova scritta 3, 25.
Ricevuta 25.
Ricorso 14.
Rinvio (Notificazione del) 9, 10.
Rivendicazione d'immobile 6.
Scrittura e controscrittura 6, 7.
Sentenza (Notificazione di) 27.
Sequestro giudiziario 20.
Sospetto (Motivi di) 17.
Termini 1, 19, 27.

Tribunale (Giudizj avanti) 1.
Valore 12, 15, 22, 23.
Veridicità 17.

1. (S. U.) I termini di rigore stabiliti per gli esami testimoniali nei giudizj davanti i tribunali non sono applicabili in quelli pretoriali, e perciò decade dal diritto di far la prova testimoniale chi, ammesso dal pretore ad espletarla, non vi procede nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza *(r)* . . . . I, 48

2. Non può farsi luogo alla prova mediante testimoni per dimostrare fatti e circostanze estranee alla questione, o contrarie ed ampliative di quanto risulta dall'atto scritto . . . . I, 201

3. (S. U.) L'art. 1348 del codice civile, derogando alla regola della inammessibilità della prova testimoniale, stabilita dagli articoli precedenti, limita con rigore la eccezione alla impossibilità nella quale si sia trovato il creditore di procurarsi la prova scritta della obbligazione . . . . I, 512

4. (S. U.) L'inammessibilità della prova testimoniale si può opporre da chiunque vi abbia interesse, quali che siano le relazioni che corrono tra chi la chiede e chi la respinge . . . . *id.*

5. (S. U.) Il giudizio del magistrato di merito relativo alle circostanze di fatto che rendano ammissibile o meno una prova testimoniale non è censurabile in cassazione . . . . *id.*

6. (S. U.) *a)* Non è ammissibile la prova testimoniale in favore di un convenuto in un giudizio di rivendicazione d'immobile per dimostrare l'esistenza di una controscrittura con la quale il rivendicante si era spogliato dell'immobile acquistato dal convenuto in favore di un terzo che trasmise in seguito detto immobile allo stesso convenuto, quando questi non ebbe cura di farsi consegnare dal suo dante causa i titoli che giustificassero la sua proprietà sull'immobile, tra i quali titoli vi sarebbe stata la controscrittura. . . . . *id.*

7. (S. U.) *b)* Non si può provare in tal caso con testimoni nemmeno la soppressione fraudolenta della controscrittura, per farne oggetto di un'azione di risarcimento di danni . . . . . *id.*

8. Nella prova testimoniale può sempre il magistrato modificare od aggiungere ai fatti articolati dalla parte qualche altra circostanza, che, risultando dagli atti e dalle deduzioni delle parti, miri a meglio far raggiungere lo scopo della prova medesima *(n)* . . . II, 5

9. *a)* L'art. 241 del codice di procedura civile non trova applicazione quando, nel giorno fissato dalla ordinanza del giudice e indicato nella notificazione alle parti pel cominciamento degli esami, gli esami non abbiano avuto luogo, nè per la redazione di analogo verbale consti in modo alcuno che il rinvio d'ufficio per la udizione dei testimoni siasi disposto dal giudice nello stesso giorno fissato per gli esami in seguito alla comparizione o alla constatata assenza dei testimoni e della parte citata per gli esami stessi . . . . II, 17

10. *b)* In tal caso il provvedimento del rinvio di ufficio degli esami ad altro giorno deve essere notificato alle parti interessate sotto pena della nullità degli esami. . . . . *id.*

11. In giudizio possessorio di manutenzione costituisce insindacabile apprezzamento l'esclusione della rilevanza della prova testimoniale, non solo pel motivo che il terreno su cui la turbativa è avvenuta presumibilmente appartiene al patrimonio dello Stato, ma anche perchè tale prova è inidonea a dar risultati concludenti per essere diretta ad accertare semplici atti materiali di possesso, e non tutte quelle altre condizioni che dall'art. 686 del codice civile si richiedono perchè si abbia un possesso legittimo manutenibile . . II, 22

12. E' inammissibile, perchè cadente sopra valore indeterminato, la prova testimoniale diretta a dimostrare che il locatore, col riprendere il possesso del fondo, volle liberare il conduttore dall'obbligo della riconsegna . . . II, 24

13. Il pretore locale delegato ad assumere una prova testimoniale ha non solo facoltà di conceder proroga quando gli esami innanzi a lui sono già cominciati, ma anche prima che sia dato inizio agli esami stessi con la udizione dei testimoni . . . . II, 27

14. Ai termini dell'art. 246 del codice di procedura civile, la proroga deve esser chiesta al pretore o giudice delegato con atto di citazione notificato alla controparte, e non mediante semplice ricorso . . . . *id.*

15. La legge, vietando la prova testimoniale di una convenzione eccedente le lire 500, intende riferirsi alla natura dell'obbligazione nel modo in cui ha avuto origine ed è stata perfezionata fra le parti contraenti, e non alla modalità colla quale essa possa estinguersi dagli obbligati, se cioè sia solidale o divisibile *pro capite* . . . . II, 63

16. Non è prescritto a pena di nullità che il principio di una prova testimoniale debba farsi nell'ora fissata nel-

l'ordinanza, e possono invece aver cominciamento gli esami in ora posteriore a quella fissata, purchè si esegua nel giorno medesimo e nelle ore di ufficio . . . . II, 65

17. Non è vietato al giudice di apprezzare la veridicità del detto di un testimone, ancorchè la parte non abbia proposto contro di lui alcun motivo di sospetto. . . . . II, 90

18. Essendo l'esame dei testimoni unico, sebbene costituito e formato dalle deposizioni sia di quelli indotti a prova e sia di quelli indotti a riprova, è quindi obbligo dei procuratori delle parti, nei giudizj avanti il tribunale, di notificarsi reciprocamente le rispettive liste cinque giorni prima di quello stabilito dal giudice delegato per dare principio allo esperimento del disposto mezzo istruttorio; nè si consente a ciascuno di essi di fare la notificazione dei proprj testimoni cinque giorni prima di quello fissato per l'audizione di questi (n). II, 119

19. Nei giudizj avanti il tribunale le liste dei testimoni debbono notificarsi reciprocamente fra i procuratori delle parti cinque giorni prima dell'incominciamento dell'esame preso nel suo insieme, e non dal dì della loro escussione (r). II, 172

20. Merita censura la sentenza con cui il magistrato respinge la dimanda di prova testimoniale, tendente non solo a provare contro i verbali di sequestro giudiziario o di relativa consegna, ma anche a provare la colpa e negligenza del custode, col dire che l'art. 1341 del codice civile osta all'ammissione di una prova testimoniale impugnatrice di un atto pubblico, senza però giustificare l'esclusione dei fatti che miravano a detto secondo scopo . . . . . II, 174

21. Non è sindacabile dalla corte di cassazione l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale non ammette una prova testimoniale per la ragione che questa non potrebbe meritar fede, poichè su i fatti da provarsi il deducente si è contraddetto nel suo interrogatorio e nelle sue dichiarazioni al magistrato. . . . . II, 303

22. *a*) Il valore della controversia non è di ostacolo all'ammissione della prova testimoniale, ove si tratti di dimostrare mediante il fatto materiale del possesso di un fondo in qual modo siasi concretata una divisione, ed eseguita per più di trent'anni . . . . I, 303

23. *b*) Può per ciò, qualunque sia il valore in contesa, provarsi per testimoni che, eseguitasi la divisione di un fondo, una vasca in esso esistente sia rimasta in comune, ed in comune dai condividenti sia stata posseduta per più di trent'anni . . . . I, 303

24. Possono provarsi con testimoni le modificazioni apportate a una locazione commerciale posteriormente alla sua stipulazione . . . . II, 338

25 E' insindacabile per la corte di cassazione il giudizio del magistrato di merito intorno al valore di una ricevuta qual principio di prova scritta giustificante la verosimiglianza di un fatto che vuolsi provare con testimoni . *id.*

26. Il magistrato, che esamina una prova testimoniale, ha l'obbligo di dimostrare ciò che i testimoni abbiano detto, ma non quello di dimostrare che questi meritassero fede; dovendo ogni testimonianza essere creduta allorchè non sianvi ragioni di discredere, sulle quali soltanto esso ha il dovere di motivare . . . . II, 359

27. Intervenuto un incidente durante la esecuzione di una prova testimoniale, il termine stabilito dalla legge per l'esecuzione della medesima non riprende il suo corso dal giorno di notificazione della sentenza di prima istanza che pone fine all'incidente, ma dal giorno in cui detta sentenza diviene esecutiva o per passaggio in cosa giudicata o perchè munita della clausola di provvisoria esecuzione. . . . . II, 433

V. *Appalto; Cambiale; Danni; Esecuzione fiscale; Esecuzione mobiliare; Fallimento; Interrogatorio; Marito e moglie; Prove (in genere); Sentenza; Servitù prediali; Vendita.*

Prove (in genere)

Ammissione 4, 8.
Apprezzamento di merito 5.
Cassazione 6.
Colonia 8.
Contratto 4.
Documento 1, 4, 8, 12.
Giudizio anticipato 10.
Giudizio incensurabile 6, 7, 11, 13.
Giuramento 11.
Inammissibilità di fatto 9.
Incombente 2.
Irrilevanza 6.
Medici (Certificati) 3.
Mezzi istruttorj 10.
Perizia 7.
Possibilità del contrario 10.
Presunzioni 11.
Sentenza (Motivazione di) 8, 13.
Sufficienza 7.
Testimoni (Prova per) 7, 10, 13.
Titolo 2.
Valutazione 5.

1. E' grand'errore pel magistrato il dichiarare che, sol perchè siasi investigato sopra un ordine di prova, egli possa dispensarsi, o gli sia imposto di non occuparsi di altro ordine di prove che pur fecero parte della difesa di uno dei litiganti . . . . I, 109

2. La parola *incombente* nel linguaggio della pratica forense è il *carico* che una parte si assume di somministrare una prova, mentre il *titolo* è già una prova per se stesso . . . . . . *id.*

3. Non può trarsi la ragione di decidere unicamente da certificati medici impugnati dalla controparte. . II, 306

4. Il giudice, il quale trova dubbiezza nella prova documentale presentata, non può essere redarguito se abbia ammesso in sussidio una prova che, non vietata dalla legge, possa riuscire a dargli il più pieno convincimento del giudizio che deve pronunciare sulla portata di una data convenzione . . . . . . II, 336

5. Entra nell'apprezzamento dei giudici di merito la valutazione delle prove offerte in giudizio . . . . II, 397

6. Il vedere se un mezzo istruttorio sia rilevante o meno allo stato della causa costituisce un apprezzamento di fatto devoluto al magistrato di merito ed insindacabile in sede di cassazione. . . . . II, 471

7. Non si può in cassazione censurare il magistrato di merito per aver ritenuto che fra due mezzi di prova (orale e perizia) chiesti dalla parte, una sola (la orale) fosse sufficiente a provare il suo assunto . . . . II, 478

8. Non si può accusare di difetto di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, sulla richiesta di una prova relativa a più terreni che si reclamano come colonici, in base allo esame di tutti i documenti ammette la prova di fronte ad alcuni di quei terreni, tacendo per altri pei quali implicitamente si deve ritenere che abbia respinto la prova . . . . II, 479

9. I giudici di merito hanno la potestà di negare una prova per ragioni d'inammissibilità di fatto, le quali per più ragioni possono verificarsi. II, 496

10. Il giudice non può anticipare il giudizio sul merito del mezzo istruttorio, escludendo la prova testimoniale dei fatti articolati, non perchè smentiti dagli atti della causa, ma per la semplice possibilità del contrario di quanto si assumeva provare . . . . . . II, 497

11. Non è censurabile in cassazione il giudizio col quale il magistrato di merito riconosce che alcuni fatti costituiscono delle presunzioni gravi, precise e concordanti, in base alle quali ha ordinato un giuramento . . . . . II, 498

12. Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, sull'eccezione della parte tendente a dimostrare che il magistrato medesimo, dopo avere ordinato all'avversario l'esibizione di un documento che da questo non venne presentato, errò credendo di poterne fare a meno, osserva che quanto si voleva provare con quel documento risulta da un altro documento esibito dalla parte . . . . II, 512

13. E' un giudizio di mera estimazione, demandato all'incensurabile criterio del giudice di merito, quello con cui il magistrato di appello ritiene inattendibile una prova testimoniale perchè vaga, indeterminata, contraddittoria ed ambigua . . . . II, 582

V. *Appello; Cassazione; Colonia; Danni; Elettorato (in genere); Enfiteusi; Feudalità; Interrogatorio; Marito e moglie; Obbligazione; Possesso; Sequestro conservativo; Scrittura privata;* Ultra petita *(Vizio di).*

Provincia

Consiglio provinciale (Deliberazione del) 2.
Giudizio incensurabile 2.
Prefetto (Approvazione del) 1.
Sicurezza pubblica (Locali per la) 1.

1. La provincia è, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 sul personale di pubblica sicurezza, tenuta a fare le spese di affitto, non solo pei locali abbisognevoli all'ufficio centrale di questura, ma inoltre pei locali occorrenti alle sezioni stabilite nel capoluogo, e nelle quali può, giusta l'art. 4 della legge stessa, la questura esser divisa . . . . II, 249

2. E' giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, quello col quale il magistrato di merito ritiene una deliberazione di consiglio provinciale regolarmente approvata dall'autorità prefettizia, ai termini di legge, desumendolo da una serie di argomenti o presunzioni. . . . . II, 296

V. *Comizio agrario.*

Pupilli

V. *Contratto; Tutore.*

Quasi-contratto

V. *Giudizio civile; Sentenza.*

Quasi-delitto

V. *Danni.*

Querela di falso

V. *Falso.*

Reati

V. *Elettorato (in genere).*

Registro

V. *Tassa-Registro.*

Regolamento

Interpretazione 1.

1. Quando una disposizione di regolamento è così chiara da non consentire equivoci, la si deve applicare e non la si può interpretare . . . . . II, 340

V. *Danni.*

Rendimento di conto

V. *Conto (Rendimento di)*

Rendita

V. *Cappellania; Fondo pel culto.*

Residenza

V. *Elettorato (in genere).*

Responsabilità

V. *Appalto; Comune; Corte dei conti; Delitto e quasi-delitto; Esecuzione fiscale; Tassa-Dazio consumo.*

Revocazione

V. *Fallimento; Sequestro conservativo.*

Riassunzione d'istanza

V. *Giudizio civile.*

Ricchezza mobile

V. *Tassa-Ricchezza mobile.*

Rinuncia

Clausola contrattuale 2.
Presunzioni 2.
Riserva 1, 2.

1. Altro è il non fare una riserva, altro il fare una rinunzia di diritti. II, 65

2. La rinunzia ad un diritto non si può presumere; ma dall'esprimere o dal tacere una riserva può bene, in concorso di altre circostanze, trarre il giudice argomenti per illustrare ed interpretare una clausola contrattuale, e in ciò fare il giudice non viola alcuna legge . *id.*

V. *Giudizio civile; Mandato; Medico; Tassa-Svincolo.*

Rinvio (Giudizio di)

Amministratori (Colpa di) 1.
Appello 1.
Cassazione 1, 6, 9.
Comune 1.
Contraddizione alla corte di cassazione 1, 2, 3.
Contumacia 10.
Corte di Cassazione di Roma 2.
Domanda nuova 4.
Esame del merito 5.
Estromissione dal giudizio 5.
Giudice della sentenza cassata 7.
Materia 5, 8.
Motivi diversi di gravame 6.
Nullità 4.
Questione identica di diritto 2.
Questioni non risolute 7.
Questioni nuove di fatto 3.
Responsabilità 1.
Ricorso per cassazione (Ammessibilità di) 6.
Sentenza (Motivazione di) 4.
Società commerciali 1.
Spese 9.

1. (S. U.) La corte di merito in sede di rinvio, la quale dichiara la responsabilità solidale degli ultimi amministratori di una società caduta in fallimento, per colpe od omissioni commesse da precedenti amministratori, e da essa corte nel suo giudizio di estimazione qualifi-

cate continuative; non contraddice a quanto ritenne la corte di cassazione, dichiarando che la controversa responsabilità non potesse affermarsi prima di essersi accertata in fatto la esistenza delle colpe attribuite a detti ultimi amministratori, la loro gravità intrinseca e il rapporto fra le stesse colpe e le altre commesse dai loro predecessori . . . . I, 174

2. (S. U). Perchè siano competenti le sezioni unite della Cassazione di Roma a conoscere di un ricorso avverso una sentenza emessa in sede di rinvio, occorre che fra la sentenza pronunziata dal supremo collegio a sezione semplice e quella del giudice di rinvio esista difformità e contraddizione in ordine alla quistione di diritto che si riproduca identica col nuovo ricorso per cassazione, riproponendo gli stessi motivi di annullamento; nè può bastare che il ricorrente vi accenni con qualche osservazione. . . . . I. 298

3. (S. U.) Non può dirsi che resista alle massime affermate dalla corte di cassazione, che annullava la sentenza denunciata, il magistrato di rinvio, il quale, riproduce bensì lo stesso provvedimento che già esisteva nella sentenza cancellata, ma informando il proprio giudizio a condizioni di fatto del tutto nuove ed a principj di diritto che nulla hanno di comune con quelli già censurati dal Supremo Collegio . . . I, 350

4. Dichiarata in cassazione la nullità dell'appello interposto per un comune ad istanza del sindaco che aveva cessato dalle sue funzioni, ben può in sede di rinvio essere dedotta la nullità della notificazione della sentenza resa dai primi giudici, in quanto tale quistione, lungi dal riguardare una domanda nuova, sorge in dipendenza della decisione affermativa della nullità dell'appello, ed è correlativa e succedanea a quella pregiudiziale di tale nullità. . . . II, 80

5. Denunziata e cassata una sentenza unicamente in quanto essa omise di prendere in esame e di pronunziare sulla domanda di estromissione dal giudizio proposta dalla parte ricorrente, il magistrato di rinvio è soltanto chiamato a riparare a norma di giustizia a tale omissione, e non può occuparsi del merito della controversia deciso colla sentenza cassata . . . . II, 289

6. Non è inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza del magistrato di rinvio che si è conformato alla decisione del Supremo Collegio sulla questione da questo trattata nella sua sentenza di annullamento, se i motivi del nuovo gravame riguardino una diversa parte della causa . . . II, 381

7. Il giudice, la cui sentenza è stata cassata, perde ogni giurisdizione a conoscere della causa nella quale ha emesso la sentenza colpita da annullamento; e questo difetto di giurisdizione si estende, non solo alle quistioni già decise con la sentenza annullata, ma anche a tutte le altre non risolute e che restano ancora a definirsi, rimanendo la potestà di conoscere di tutta la causa devoluta, per virtù di legge, al magistrato cui la corte di cassazione ha rinviato l'esame della controversia. II, 401

8. Il giudizio del magistrato di rinvio è necessariamente circoscritto alla materia che la corte di cassazione gli ha demandata con la sentenza di rinvio. II, 404

9. Se nella sentenza di rinvio della corte di cassazione non vennero liquidate le spese, ma per semplice omissione la cifra fu lasciata in bianco, venendo poi questa stabilita dal magistrato di merito in grado di rinvio, tale suo giudizio non è censurabile in sede di cassazione . . . . *id.*

10. L'art. 489 del codice di procedura civile relativo alla contumacia è applicabile anche ai giudizj in grado di rinvio . . . . II, 479

V. *Tassa-Trenta per cento.*

Riscatto

V. *Enfiteusi; Pegno; Strade ferrate; Tassa Fondiaria.*

Riserva

V. *Giudizio civile; Rinuncia; Rivocazione (Giudizio di).*

Ritenzione (Diritto di)

Bicicletta 1, 2.
Deposito 1.
Obbligazione (Adempimento di) 2.
Pagamento di credito 1, 2.
Privilegio 1.

1. Rettamente applica gli art. 1863 e 1958 n. 7 del codice civile il magistrato che riconosce ad un meccanico, fino a pagamento della fattura del suo lavoro, lo *jus retentionis* su di una bicicletta da lui accomodata. . . . . . . II, 386

2. Giustamente si giudica non essere

dovuto risarcimento di danni a chi li lamenta per essersi l'artefice trattenuto fino a pagamento del proprio credito l'oggetto consegnatogli allo scopo di applicarvi il suo lavoro, se si ritenga imputabile allo stesso danneggiato la colpa della giacenza in altrui mani di esso oggetto, mentre egli avrebbe potuto evitarla col semplice adempimento della sua obbligazione. . . . . . . II, 886

Riunione di cause

Facoltà del magistrato 1.

1. La riunione delle cause è una facoltà concessa al magistrato dall'articolo 229 del regolamento generale giudiziario, e l'uso o diniego di essa non esorbita dal prudente arbitrio del magistrato stesso . . . . II, 408

Rivendicazione

Prescrizione 1.
Terzo 1.

1. Non è terzo rispetto al rivendicante di un fondo, e agli effetti della prescrizione, chi ha acquistato il fondo medesimo anche nell'interesse dello stesso rivendicante. . . . . II, 180

V. *Competenza per valore; Esecuzione fiscale; Interrogatorio; Intervento in causa; Prove (in genere).*

Rivendita

V. *Esecuzione fiscale.*

Rivocazione (Giudizio di)

Ammissione 2.
Appello (Giudizio di) 5.
Atto di coazione 1.
Documenti della causa 6.
Domanda 8.
Dolo e frode 3, 4, 5.
Errore di diritto 7.
Errore di fatto 1, 6, 7.
Giudizio incensurabile 2, 4, 8.
Pronuncia sul merito 5.
Riserva di ulteriori provvedimenti 6.
Testamento (Esame di) 7, 8.

1. L'errore, in cui si pretende incorso il magistrato di merito, nell'apprezzare le indicazioni contenute in un atto di coazione, può dar luogo ad un giudizio di revocazione, non di cassazione . . . . I, 409

2. Il vedere, se allo stato delle cose sia o no opportuno di giudicare con una stessa sentenza, tanto sull'ammissione della domanda di rivocazione, quanto sul merito della causa, è rimesso al prudente arbitrio del magistrato . II, 183

3. Il dolo di una delle parti in causa, perchè possa importare la revocazione di una sentenza che ne sia derivata, non consiste in qualsiasi accorgimento di difesa tendente ad occultare o dissimulare elementi contrarj al proprio assunto, nè nel presentare titoli adatti a far credere esistente un diritto o problematico o imaginario; ma si verifica allorchè con macchinazioni fraudolente e con capziosi artifizj una delle parti in causa abbia allegato fatti che sapeva esser falsi riuscendo a circonvenire l'avversario e ad ingannare il giudice. II, 257

4. La valutazione del dolo sfugge al sindacato della corte di cassazione. *id.*

5. Per la facoltà concessa al magistrato di appello dall'art. 492 del codice di procedura civile, quella cioè di avocare a sè il merito della causa e pronunziare anche su questo, allorchè ritenga la causa stessa già matura a decisione, la pronunzia di detto magistrato di appello, qualunque esso sia, non deve ritenersi come fatta in primo grado di giurisdizione, nè cessa dall'essere una sentenza pronunziata in grado d'appello e, come tale, per l'art. 494 di detto codice, suscettibile di revocazione. II, 368

6. E' in facoltà del magistrato adito in revocazione di riservare, ai sensi dell'art. 508 del codice di procedura civile, gli ulteriori provvedimenti sul merito della causa, quando lo stato della controversia non gli permetta di emetterli contemporaneamente alla ammissione della domanda di revocazione; ma per ammettere questa è sempre necessario di accertare l'esistenza dell'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata e risultante da un documento della causa, che se il precedente giudice avesse tenuto presente, non lo avrebbe commesso . . . . II, 444

7. Si ha un errore di fatto che può dar luogo a rivocazione, e non un errore di diritto, quando il magistrato di merito ritiene che compete ad un tale un diritto successorio, mentre un testamento, che il magistrato omette assolutamente di esaminare, attribuisce quel diritto ad altre persone . . . II, 517

8. E' un giudizio di fatto incensurabile

in sede di cassazione quello col quale il magistrato di merito, avanti a cui è portata una domanda di rivocazione, ritiene che nella sentenza impugnata con questo mezzo si tralasciò assolutamente di esaminare un testamento che era essenziale per la decisione della controversia, portandosi invece l'esame sopra altra materia . . . . II, 517

Roma

V. *Impiegati.*

Ruoli

V. *Manoregia; Tassa-Bonificazione.*

Ruoli esecutivi

Compilazione 1.
Comune (Entrate del) 1.
Pubblicazione 1.
Tasse e imposte 2.

1. Potendo un comune aver diritti di proprietà, tanto su fondi siti nel suo territorio comunale, quanto su fondi posti nella circoscrizione territoriale di altro comune, può anche in questo secondo caso formare e compilare i ruoli di riscossione, obbligatorj non solo per i cittadini suoi, ma anche per quelli degli altri comuni, quante volte la compilazione e pubblicazione segua in conformità di legge, e senza che a tempo debito siasi fatta opposizione . II, 175

2. L'art. 150 della legge comunale e provinciale, sotto la denominazione di *entrate*, comprende, tanto le tasse e le imposte dirette o indirette, quanto i proventi redditizj patrimoniali . . *id.*

V. *Falso (Querela di).*

Sanità pubblica

V. *Comune; Corte di Cassazione di Roma; Elettorato amministrativo; Lavori pubblici; Servitù prediali.*

Sarto

V. *Locazione.*

Scolo (Servitù di)

V. *Servitù prediali.*

Scrittura

V. *Pignoramento; Prova testimoniale.*

Scrittura privata

Coobbligati 2.
Crocesegno 1.
Data 4, 5.
Impugnazione 3.
Morte di un sottoscrittore 4.
Prova (Obbligo e forza della) 1, 2, 3.
Quietanze 5.
Registrazione 5.

1. Una scrittura privata non può costituire forza probante e nemmeno principio di prova per iscritto contro colui che, essendo illetterato, vi abbia apposto un segno di croce . . . . II, 68

2. La firma apposta da un solo non può nuocere agli altri che figurano coobbligati nella scrittura, quando questi ultimi non l'hanno scritta, nè sottoscritta, e in confronto di essi non ha l'atto neppure la virtù di principio di prova per iscritto . . . . *id.*

3. Quando, prodottasi una scrittura privata non riconosciuta, la parte contro cui si produce si limita a dichiarare di non riconoscerne il carattere, essa non si rende attrice, come sarebbe se opponesse la falsità della scrittura, ma oppone al producente l'obbligo di giustificare il proprio assunto, cioè di provare che lo scritto parte veramente da colui cui lo si attribuisce. . . . . II, 182

4. Legittimamente si ritiene divenuta certa rispetto ai terzi la data di una scrittura privata col giorno della morte di uno dei suoi sottoscrittori . II, 320

5. Sebbene talora si sia ritenuto che l'art. 1327 del codice civile, relativo alla data delle scritture, non possa riferirsi alle quietanze che per consuetudine non vanno ordinariamente registrate, cioè siano rilasciate alla scadenza dei debiti, deve però quell'articolo ritenersi applicabile a scritture che contengano dichiarazioni di diversa natura . . . II, 345

V. *Tassa-Registro; Tassa-Successione.*

Semina (Servitù di)

V. *Servitù civiche.*

Sentenza

Accettazione 17, 20, 28, 50.
Antecedente logico 59.
Appello 3, 14, 20, 28, 35.
Argomentazione delle parti 53, 58.
Atto introduttivo del giudizio 22.
Cassazione 3, 5, 28, 39, 40.
Cessione 44.
Codice albertino 65.
Codice italiano 65.
Conclusioni 4, 5, 14, 19, 22, 35.
Conclusioni orali di procuratore 7.
Conferma 48.
Consegna di titoli 10.
Consuetudini locali 44, 62.
Contestazione della lite 1.
Conto (Rendimento di) 64.
Contraddizioni 13, 23, 48, 56.
Contratto (Natura e clausole di) 44, 62.
Correzione 5, 40.
Cosa giudicata 18, 20, 49.
Danni (Giudizio di) 44.
Decisione 26, 15, 47.
Decisione (Data della) 54.
Definitiva 3.
Designazione erronea di giudice 40.
Dispositivo 38, 43, 59.
Domanda specifica 24.
Documenti 21, 60.
Eccezioni 8, 39, 48.
Edicola per giornali 1.
Elettorato 4, 8.
Esecutiva 3.
Fatti 23, 29, 61.
Formula « respinta ogni diversa istanza ed eccezione » 27.
Giudizio incensurabile 59.
Giuramento 64.
Impedimento di magistrato 26.
Inammissibilità di reclamo elettorale 8.
Indebito (Restituzione di) 11.
Locazione 44.
Miniere (Ricerche in) 44.
Medici (Certificati) 37.
Medici (Compenso di) 30.
Mezzi di impugnativa 3.
Mezzi di prova 37.
Mezzo istruttorio 40, 60.
Motivazione 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 33, 38, 43, 55, 59, 60.
Motivazione erronea 61.
Motivazione (Mancanza di) 35, 49, 52.
Motivazione (Obbligo della) 2, 8, 9, 10, 11, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 53, 58, 62, 63, 65.
Nome delle parti 6.
Note dopo discussione 14, 45.
Nullità 6, 19, 57.
Osservazioni difensive 7.
Pascolo (Diritto di) 10.
Prescrizione 49.
Proprietà 25.
Prova testimoniale 30, 41, 42, 56, 62, 65.
Pubblicazione 51.
Quasi-contratto giudiziale 1.
Questioni inutili 34.
Questioni non esaminate 11.
Questioni non proposte e non decise 16, 52.
Ragioni del decidere 9, 36.
Rigetto di domanda 63.
Rilascio dell'oggetto pignorato 28.
Rinuncia a sentenza di primo grado 48.
Sezione promiscua 51.
Sottoscrizione 45, 46, 47, 57.
Spese 17.
Surrogazione 15.
Tassa-Fabbricati 1.
Termine designato dal giudice 64.
Testamento 35.
Ultra-petita 64.
Usurpazione di terreno 62.

1. (S. U.) Manca di motivazione e viola il quasi-contratto giudiziale la sentenza che in tema di tassa fabbricati, contendendosi sul punto se una edicola per la vendita di giornali, al tempo in cui si procedette dall'agente delle imposte all'accertamento del reddito, pel suo modo di essere, potesse o meno ritenersi quale stabile costruzione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, e deducendosi dalla finanza di doversi, per la risoluzione della controversia, avere riguardo allo stato della edicola all'epoca dell'impugnato accertamento di reddito e della contestazione della lite, e non alle variazioni del primitivo stato eseguite arbitrariamente in pendenza di lite ed accertate dalla perizia, non si occupa di tale deduzione, ed in base alle risultanze della perizia dichiara l'edicola non soggetta all'imposta . . . . I, 81

2. I giudici di merito non hanno obbligo di pronunziarsi, nè di tenere conto se non di quelle questioni e deduzioni proposte dalle parti che siano influenti a risolvere la controversia, e non sono tenuti ad occuparsi di quelle altre che vi siano estranee e che non abbiano importanza decisiva . . . . . I, 201

3. Le sentenze pronunziate dal magistrato d'appello sono esecutive, ma non sono definitive od irretrattabili fino a quando o non sia trascorso il termine assegnato dalla legge per impugnarle col mezzo straordinario della cassazione, sen-

za che il ricorso sia stato interposto, o, se vi sia il ricorso, fino a quando non sia data la decisione in proposito, la quale può importare la continuazione della lite con effetti ancora incerti, ovvero sia formalmente data ed ammessa la rinunzia al presentato ricorso. I, 276

4. Alle sentenze della corte di appello in giudizj elettorali non è applicabile la disposizione di legge che richiede la inserzione delle conclusioni delle parti. I, 411

5. La omissione in una sentenza del tenore delle conclusioni delle parti dà adito al provvedimento di correzione, ai termini dell'art. 473 del codice di procedura civile, e non a un ricorso per cassazione . . . . *id.*

6. La inosservanza del n. 1 dell'art. 360 del codice di procedura civile, che prescrive dover la sentenza contenere il nome e il cognome delle parti, non porta a nullità. . . . . I, 515

7. Non è necessario che la sentenza riporti le conclusioni orali prese dai procuratori all'udienza o le osservazioni che non costituiscano delle vere e proprie comparse conclusionali, ma soli appunti difensivi di risposta. . . . *id.*

8. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in tema elettorale, sull'eccezione d'inammissibilità del reclamo sollevata da una delle parti, si limita semplicemente a respingerla senza motivazione, non ostante che l'eccezione fosse sostenuta da documenti. . . . . *id.*

9. (S. U.) Per soddisfare all'obbligo della motivazione non basta che il giudice di merito affermi il suo convincimento sopra i punti di fatto, ma occorre che indichi le ragioni del suo decidere . . . . I, 517

10. (S. U.) Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in un giudizio nel quale si tende ad ottenere la trasmissione di un diritto di pascolo e la consegna dei titoli relativi che diconsi già esibiti in un precedente giudizio tra le stesse parti, omette di indagare se detti titoli, come sopra già esibiti, sono quelli dei quali si domanda la consegna . . . . I, 525

11. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in una causa vertente intorno al diritto di domandare la restituzione dell'indebito, omette assolutamente di esaminare la quistione della decadenza dal diritto stesso, la quale era l'unica della controversia . . . . I, 551

12. Non ha una parte interesse a lamentarsi che il giudice di merito non abbia esaminato una quistione propostagli, allorchè il giudice medesimo abbia dichiarato di ritenerne la soluzione più favorevole alla parte stessa. II, 12

13. Non è contraddizione che faccia mancare la motivazione della sentenza quella che si riscontra in qualche frase poco esatta di questa, quando i concetti espressi riescono armonicamente corretti e giuridicamente esatti . . . . I, 551

14. Il giudice di appello non è obbligato ad esaminare con esplicita motivazione una osservazione fatta da una parte in una sua nota dopo discussione, quantunque autorizzata, se non fu su di essa formulata alcuna specifica conclusione . . . . II, 13

15. Se, pel caso che il magistrato non ritenga nella causa una surrogazione convenzionale di ragioni relative a un censo, sia dedotta anche la surrogazione legale ai sensi dell'art. 1253 n. 3 del codice civile, manca al dovere della motivazione il magistrato d'appello il quale, dopo di avere affermato di essersi inopportunamente seguite dai primi giudici le teorie della surrogazione legale, non indica alcun motivo giuridico di tale inopportunità, escludendo in sostanza la surrogazione legale unicamente perchè, a suo giudizio, non siavi surrogazione convenzionale. . . . . II, 37

16. Il difetto di motivazione presuppone una deduzione fatta dalle parti e trascurata dal giudice, malgrado che la stessa avrebbe potuto spiegare influenza nella decisione della controversia: e però non può mai sussistere difetto di motivazione in rapporto ad una quistione non proposta dinanzi al giudice di merito . . . . II, 60

17. Non induce acquiescenza il pagamento delle spese eseguito, non per accettare la sentenza d'appello, ma per evitarne l'esecuzione . . . . . . *id.*

18. Manca al debito della motivazione a riguardo della eccezione di cosa giudicata la sentenza che si astiene dal far menzione della precedente pronuncia, o ne ricorda soltanto la data, senza parlare delle quistioni con essa risolute. II, 97

19. La omessa trascrizione di una conclusione in sentenza può solo dar luogo all'applicazione dell'art. 473 del codice di procedura civile, ma non induce nullità, quando dalla motivazione risulta che i giudici di merito la tennero presente, e col dispositivo vi provvidero rigettando ogni contraria istanza. . . . . II, 111

20. Quando una sentenza contenga più capi, ed alcuno soltanto sia impu-

gnato con appello, s'intende che l'appellante abbia accettato gli altri, e su di questi formasi il giudicato . II, 119

21. I giudici di merito non hanno obbligo di riprodurre in sentenza tutti i documenti, e discorrerne partitamente uno ad uno . . . . II, 160

22. Il giudice sentenzia sulle comparse conclusionali delle parti, contenenti il fatto della causa, non che le loro ragioni e conclusioni, non sull'atto introduttivo del giudizio, sia di primo, sia di secondo grado . . . . . . II, 183

23. Cade in contraddizione la sentenza della corte di appello, la quale, dopo aver premesso che tra le parti non è controverso un fatto allegato dall'attore, conclude doversi tener ferma la sentenza del tribunale che si riservava di giudicare definitivamente allorchè si sarebbe data una maggiore istruzione su quel fatto. . . . . II, 197

24. Merita censura la sentenza del magistrato di merito che non fa alcuna parola sopra una domanda specifica dell'attore . . . . II, 198

25. Manca di motivazione la sentenza del magistrato di merito che omette qualunque esame sopra un titolo che l'attore invoca a giustificare la proprietà di una zona di terreno . . . II, 200

26. L'impedimento del magistrato più anziano e l'intervento del meno anziano a prendere parte alla deliberazione della causa può essere attestato in piedi della sentenza, od anche con certificato del cancelliere, col visto del presidente del tribunale o della corte; e nell'uno e nell'altro modo l'impedimento deve aversi per pienamente giustificato, e soddisfatto il voto della legge . . . . . II, 201

27. La formula della sentenza, con la quale viene respinta ogni diversa istanza od eccezione, importa pronuncia su qualunque altro capo specifico di conclusione . . . . *id.*

28. Non costituisce pel soccombente accettazione della sentenza di appello, che equivale a rinunzia al diritto di impugnarla per cassazione, il fatto di avere in forma amichevole rilasciato alla parte vincitrice, dietro accordo con questa, l'oggetto controverso, per evitare spese di esecuzione . . . . II, 225

29. Trattandosi di fatto negativo, il giudice di merito non ha l'obbligo di fare altra dimostrazione che quella di dichiarare la non esistenza della circostanza relativa. . . . . . . II, 226

30. Manca al debito della motivazione la sentenza che, sulla domanda promossa dal medico condotto contro il comune per essere compensato della maggiore opera prestata in seguito all'avvenuta riduzione del numero dei sanitarj del comune stesso, ammette l'attore a provare con testimoni che l'assunzione della maggiore opera venne dall'attore subordinata alla condizione di un maggior compenso, senza punto occuparsi delle deduzioni del comune intese a respingere come irrilevante ed inammissibile la dedotta prova, sia per non aver il comune contratto nei modi e nelle forme di legge alcun obbligo in proposito, sia per trovarsi la prova stessa in opposizione al contenuto in atti scritti, quali le deliberazioni consigliari e le ricevute degli stipendj rilasciate dall'attore . II, 242

31. Non può censurarsi per difetto di motivazione la sentenza di appello, sol perchè abbia essa serbato silenzio su di una deduzione non costituente capo di domanda proposta con conclusione speciale . . . . II, 272

32. Trasgredisce all'obbligo imposto dalla legge al magistrato di esaminare tutto ciò che cade in disputa con possibile importanza sulla decisione, e di manifestare in proposito il suo giudizio con ragioni concise di fatto e di diritto, la sentenza che omette assolutamente di motivare circa un punto dalle parti discusso e che, esaminato, avrebbe potuto essere influente alla decisione della controversia . . . . *id.*

33. Il magistrato di merito non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni dei patrocinatori delle parti. . . . . II, 288

34. I giudici non debbono nelle sentenze trattare quistioni inutili e da niuno dei litiganti sollevate . . . . II, 291

35. Dedotti specificamente più casi di nullità di un testamento, ove i giudici di primo grado abbiano accolto uno solo di essi e pronunziata perciò la nullità del testamento, manca al debito della motivazione la sentenza di appello che, andando in opposta sentenza, revoca il pronunziato dei primi giudici, in ordine al caso di nullità da essi esaminato, senza discutere gli altri casi di nullità riproposti integralmente colla comparsa conclusionale. . . . . II, 294

36. Il magistrato deve sempre esprimere il suo convincimento, non con semplici affermazioni, ma rilevando le ragioni decisive per le quali è venuto in una, anzichè in altra decisione, ed indicando gli elementi che gli servirono di base . . . . II, 295

37. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito, la quale, sull'eccezione sollevata dal convenuto intorno al valore probatorio di alcuni cer-

tificati medici e sulla natura estragiudiziale di essi, si limita a dire che il difetto fisico, volutosi dall'attore provare in base a quegli atti, risulta attestato da illustri professori sanitarj . . II, 306

38. Il dispositivo di una sentenza non può essere che il corollario delle considerazioni, e, quand'anche esso non contenga una dichiarazione espressa, se la disposizione emessa non può sussistere senza che sia ritenuto ciò che nelle considerazioni si trova giudicato, deve ritenersi implicita nel dispositivo la relativa dichiarazione . . . . . II, 313

39. E' inutile dolersi in sede di cassazione che la sentenza denunziata non contenga una considerazione la quale espressamente e direttamente colpisca una determinata eccezione, quando sul merito di quella abbia la sentenza medesima versato e, motivando, l'abbia rigettata . . . . II, 332

40. L'errore nella designazione del giudice incaricato di eseguire un mezzo istruttorio (nella specie, indicazione di un giudice appartenente ad una sezione di tribunale diversa da quella alla quale la corte di merito abbia rinviato la causa per giudicare in via definitiva) non costituisce mezzo di cassazione, ma può dare adito al rimedio avanti gli stessi giudici del merito. . . . . . II, 335

41. Per non venire meno all'obbligo della motivazione intorno ai risultati di una prova testimoniale, basta che il giudice esprima i motivi del proprio convincimento tratto dall'insieme della stessa prova, senza bisogno di motivare per ogni singolo testimone .. . II, 337

42. Non occorre una speciale motivazione da parte del magistrato di merito sulle proteste fatte da una delle parti, in tema di prova testimoniale, sulla inattendibilità dei fatti deposti da un testimone perchè nuovi . . . . . . *id.*

43. La motivazione e il dispositivo di una sentenza formano un insieme armonico che non si può disgiungere. II, 338

44. Manca di motivazione la sentenza emessa in un giudizio per danni intentato da chi concedeva la esplorazione e lavorazione di un permesso da lui ottenuto di eseguire delle ricerche minerarie contro il concessionario, principalmente per avere questi trascurato di chiedere a scadenza la necessaria proroga di detto permesso all'autorità amministrativa; se, contestandosi a quale delle parti dovesse spettare tale obbligo secondo la natura del contratto, il magistrato abbia in detta sentenza solamente affermato essere evidente trattarsi di vera cessione e non di semplice locazione, e quindi l'obbligo suddetto spettare al concessionario, anche in base a una consuetudine locale, che però la sentenza stessa non dice onde sia stata da essa desunta . . . . II, 343

45. Non è nulla una sentenza decisa entro il termine prefisso dal presidente del collegio alle parti per la presentazione di note dopo discussione, se la sottoscrizione della sentenza stessa è avvenuta dopo scaduto il termine suddetto . . . . II, 355

46. Non si può dire che vi sia decisione della causa finchè la sentenza non sia sottoscritta da tutti i giudici . *id.*

47. Fino a quando non sia avvenuta la sottoscrizione della sentenza, possono i giudici, per discutere nuovi argomenti, ritornare sulla decisione già presa in camera di consiglio . . . . *id.*

48. Cade in contraddizione il magistrato di appello, il quale, dopo avere, nella parte dimostrativa della sentenza, affermato che le parti in giudizio avevano rinunziato agli effetti della pronunzia del magistrato di primo grado, nella parte dispositiva conferma questa stessa pronunzia e ne ordina la esecuzione. . . . . II, 358

49. Non può dolersi di mancata motivazione sulla dedotta prescrizione la parte cui il magistrato ha risposto con la considerazione di non potersene egli occupare per l'ostacolo del giudicato. . . . . II, 359

50. Quando la sentenza di prima istanza riconosca un diritto certo e non controverso, e neghi poi per altre e distinte ragioni un maggiore o diverso diritto, l'accettazione della sentenza stessa nell'una parte non pregiudica il diritto d'impugnarla nell'altra . II, 375

51. Trattandosi di tribunale avente una sola sezione promiscua, è regolare la pubblicazione delle sentenze civili in udienza penale dopo cessata la trattazione degli affari penali . . . II, 401

52. Non può esservi insufficiente motivazione sopra una questione che il magistrato di merito non ha creduto o non ha potuto decidere . . . II, 408

53. Per soddisfare all'obbligo della motivazione non occorre che il magistrato risponda a tutte le argomentazioni delle parti . . . . II, 434

54. La forma involuta in cui in una sentenza sia indicata la data della sua decisione non ne produce la nullità, se da qualche attestazione del cancelliere ivi contenuta si tragga la certezza del giorno in cui la causa stessa fu decisa. . . . . II, 468

55. La poca esattezza di una ragione

addotta dal magistrato di appello a fondamento del suo giudizio non ne produce la nullità, se questo si sostenga anche su di altra ragione . . . II, 468

56. Una sentenza che a differenza di altre fra le stesse parti e sul medesimo oggetto di contendere ammette l'esaurimento di una prova testimoniale prima di decidere in merito, se per avventura può essere censurata per contraddittorietà di giudizio, certamente non può essere censurata per contraddizione nella sua motivazione . II. 474

57. E' nulla la sentenza di tribunale firmata da un giudice che non prese parte all'udienza nella quale fu spedita la relativa causa, in vece che da uno dei giudici che vi intervenne. . . II, 488

58. I limiti entro i quali è chiuso il dovere del giudice in ordine alla motivazione della sentenza, sono segnati dall'art. 360 n. 6 del codice di procedura civile e dall'art. 265 del regolamento generale giudiziario; nè può per ciò pretendersi che il giudice confuti tutti gli argomenti e tutte le ragioni che piace ai procuratori di addurre in difesa dei loro clienti. . . . . *id.*

59. E' estimazione di fatto incensurabile in cassazione quella relativa alla quistione se la motivazione di una sentenza sia ovvero no la premessa necessaria del dispositivo della medesima . . . . II, 492

60. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, sulla esibizione di alcuni documenti fatta dalla parte dopo che il magistrato aveva ordinato un mezzo istruttorio, tace, e respinge le istanze della parte esibente quando aveva obbligo di vedere se gli era lecito decidere la controversia, malgrado la disposta istruzione, su quei documenti. . . . . II, 494

61. Non può cassarsi una sentenza che decide esattamente sui fatti del giudizio, sebbene siano errate in diritto alcune ragioni addotte nella motivazione. . . . . II, 500

62. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito, la quale, chiamata a giudicare sull'usurpazione di un terreno, si limita a negarla, riformando la sentenza del primo magistrato, senza occuparsi dei criterj che quest'ultimo magistrato aveva desunti da una minuta analisi delle prove testimoniali, in relazione alle clausole del contratto, col quale una delle parti aveva all' altra venduto un immobile, al suo confine, ed alle consuetudini locali . . II, 522

63. Non merita censura la sentenza del magistrato di merito che, dopo avere ampiamente, nella parte motivata, esposto le ragioni che consigliano il rigetto di una domanda della parte, si limita poi nel dispositivo a rigettarla, indicandola, non specificatamente, ma insieme alle altre . . . . II, 524

64. Il termine entro cui si dispone il conto di un'amministrazione e il giuramento ordinato anticipatamente nel caso che il termine invano decorra, sono mezzi che il giudice di ufficio suole apporre, perchè simili sentenze, che in sostanza contengono un'obbligazione di fare, abbiano un'efficacia; e non vi è perciò luogo ad *ultra petita*, se gli enunciati termine e giuramento si dispongono malgrado che le parti non ne facciano domanda. . . . . II, 535

65. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in tema di controversa prova testimoniale relativa all'estinzione o meno di un debito avvenuta sotto l'impero del codice albertino, omette di vedere se alla specie debba applicarsi quel codice, oppure l'italiano, sebbene lungamente vi si fosse fermata nelle sue deduzioni la parte interessata . . . . II, 536

V. *Appello; Beneficenza; Compensazione; Contratto; Danni; Decime; Delegazione; Elettorato amministrativo; Elettorato (in genere); Espropriazione per causa di pubblica utilità; Feudalità; Fondo pel culto; Frode e simulazione; Giudizio civile; Giuramento; Graduazione (Giudizio di); Lavori pubblici; Marito e moglie; Mora; Notificazione; Opposizione di terzo; Perito e perizia; Possesso; Prescrizione; Prestazioni; Prove (in genere); Sequestro conservativo; Sequestro giudiziario; Servitù prediali; Società; Spese giudiziali; Strade e vie pubbliche; Tassa-Registro;* Ultra petita *(Vizio di).*

Separazione

V. *Esecuzione fiscale; Esecuzione mobiliare.*

Sequestro

V. *Pagamento; Possesso; Sequestro conservativo; Sequestro giudiziario.*

Sequestro conservativo

Assegnazione di credito 1.
Bestiame 3.
Capriccio o malo animo 2.
Colpa 2, 4.
Conto impugnato 3.
Credito 1, 5.
Danni 2, 4.
Dichiarazione di terzo 1.
Fatto illecito 4.
Inadempienza di contratto 3.
Interessi 1.
Prova 5.
Revocazione 4.
Sentenza (Motivazione di) 5.
Soccida 3.

1. Il creditore sequestrante, che abbia ottenuto una sentenza di assegnazione del credito che il proprio debitore aveva verso un terzo, insieme agli interessi convenzionali su detto credito sino al giorno della dichiarazione del terzo sequestratario, non può procedere contro quest'ultimo in via esecutiva anche per gl'interessi convenzionali posteriori, ma solo per quelli legali. II, 403

2. Non soltanto il capriccio o il malo animo, ma pure la colpa e la semplice imprudenza del procedente obbligano al risarcimento dei danni per un sequestro illegale. . . . . II, 413

3. Chiestosi ed ottenutosi sequestro di bestiame a base di un contratto di soccida violato, non può portarsi a convalidazione perchè colui contro il quale lo si è ottenuto, lungi di essere un socio minore infedele, sia debitore di somma diversa derivante da inadempienza di tutt'altro contratto, come da conto formato dal sequestrante e impugnato dall'avversario . . . . *id.*

4. Revocatosi un sequestro conservativo e ritenutosi che lo si fosse ottenuto mediante un fatto illegale e illecito, per essersi surrettiziamente presentato al pretore come *ratio petendi* un contratto di soccida simulato e insussistente, il magistrato che condanna il sequestrante al risarcimento dei danni non ha obbligo di motivare il proprio giudizio fino a qual punto il sequestrante fosse colpevole . . . . *id.*

5. Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito la quale, trattandosi di stabilire soltanto la sussistenza in genere di un credito che potesse autorizzare un sequestro conservativo, e non la cifra precisa del credito, ed essendosi riservato il giudizio definitivo, si limita ad un accenno sulle risultanze delle prove, avvalorato dall'esame del primo giudice, senza scendere a particolarità . . . . . II, 497

Sequestro giudiziario

Controversia pendente 1.
Sentenza (Motivazione di) 1.

1. Incorre nel difetto di motivazione la sentenza che, dopo avere censurato la sentenza di primo grado, e riconosciuto che una controversia esisteva, ed era sufficiente a potere ordinare il sequestro, ai sensi del n. 1 dell'art. 1875 del codice civile, non dice perchè non potesse dal presidente essere concesso. . . . . II, 11[illegible]

V. *Prova.*

Servitù civiche

Abolizione 8.
Collettività 5, 6.
Competenza giudiziaria 1.
Comune (Abitanti di un) 1, 5, 9.
Diritti (Natura dei) 3.
Enfiteusi (Canone di) 2.
Fidecommissario d'immobile 2.
Fondo privato 1, 9.
Giudizio di riconoscimento 10.
Ius serendi 4, 6.
Ius spicandi 7.
Legnatico (Diritto di) 9, 10.
Pascolo (Diritto di) 2, 9, 10.
Passaggio (Diritto di) 9.
Possesso 8.
Proprietà 4.
Scioglimento di promiscuità 10.

1. (S. U.) Il giudicare se un fondo di proprietà privata sia, ovvero no, soggetto ad una servitù a favore dei cittadini di un comune è di competenza dell'autorità giudiziaria. . . . I, 4[illegible]

2. Il fidecommissario di un immobile non riceve alcun pregiudizio dalla riserva, fatta dal magistrato di merito, di riduzione del canone, domandata dagli enfiteuti dello stesso immobile, per non poter godere di un diritto di pascolo, quando la definizione della controversia relativa alla riduzione suddetta dipende dalla futura definizione di altro giudizio da svolgersi tra il fidecommissario suddetto e i possessori delle

terre sulle quali si pretende il diritto di pascolo . . . . I, 526

3. Gli usi civici sono diritti naturali spettanti agli abitanti del comune, fuori commercio, e per ciò stesso inalienabili, imprescrittibili, e non suscettivi di rimaner estinti o pregiudicati dal fatto del principe o della università . II, 29

4. Le servitù civiche in genere, e quella di seminare in ispecie, appunto perchè servitù, suppongono necessariamente risiedere in altri la proprietà. *id.*

5. Se le servitù civiche appartengono collettivamente a tutta la popolazione di un comune, e tutti gli abitanti del medesimo possono usufruirne, ciò non importa che tutta la popolazione del comune collettivamente, ed in comune, abbia ad esercitarle; ma significa soltanto che ciascuno dei popolani possa nel suo proprio ed esclusivo interesse profittarne, senza che però ne impedisca agli altri abitanti il rispettivo ed eguale esercizio . . . . *id.*

6. In materia di *ius serendi* chi ha dissodato e seminato per parecchi anni una zona di terreno ha il diritto di farne proprj i prodotti (salvo l'obbligo della corrisposta al domino della terra), e di non esser spogliato della zona da lui posseduta sino a quando e per quanto ciò non sia richiesto dalla eguaglianza dei diritti degli altri popolani . . . *id.*

7. L'uso civico di spigolare, *ius spicandi*, costituisce un vero e proprio diritto, e non va confuso colla semplice permissione di far spigolare nei proprj campi, libera, spontanea e revocabile, sempreché piaccia al proprietario . *id.*

8. Per l'art. 1 della legge 24 giugno 1888 n. 5489 le servitù ivi riferite furono abolite nell'estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto; e lo stato di possesso era quello enunciato dall'elenco compilato e pubblicato nei modi e nelle forme della legge stessa . II, 246

9. Estinta la servitù di pascere e di legnare già goduta dagli abitanti di un comune, rimane pure estinta la servitù di passaggio attraverso un fondo privato, che i comunisti esercitavano *ab antiquo* per usare della suddetta servitù principale. . . . . II, 359

10. Scioltasi giudiziariamente la promiscuità di un terreno già posseduto in comune da due enti, uno di questi non può proporre un nuovo giudizio tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto di pascere e legnare sulla zona già assegnata all'altro ente. . II, 517

V. *Strade e vie private.*

Servitù prediali

Acque (Concessioni e derivazioni di) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
Altius non tollendi 19.
Azione negatoria servitutis 21.
Comune (Provvedimenti del) 18.
Destinazione del padre di famiglia 4.
Discontinuità 4.
Diritto comune e romano 13, 14.
Documenti 19.
Fabbricazione (Divieto di) 16, 19.
Finestre (Apertura di) 14.
Frode 20.
Giudizio incensurabile 3.
Irrigazione di prati 2.
Ne luminibus officiatur 19.
Opere visibili e permanenti 9, 11, 12.
Passaggio (Servitù di) 4.
Possesso 7, 22.
Presa d'acqua (Servitù di) 1, 2, 3.
Prescrizione 9, 11, 12, 22.
Proprietà (Diritto di) 13, 14.
Proprietario del fondo dominante 9, 10.
Proprietario del fondo servente 15.
Prova testimoniale 19.
Regolamenti locali 16, 17, 18.
Sanità pubblica (Tutela della) 17, 18.
Scolo (Servitù di) 5, 6, 7, 8.
Sentenza (Motivazione di) 19, 20, 21, 22.
Sorgente d'acqua 9, 11.
Stillicidio 13, 15.
Titolo 4, 12.
Trascrizione 20.
Vie pubbliche 16, 17.

1. (S. U.) L'art. 621 del codice civile, se dà facoltà a chi vi ha interesse di far stabilire la forma della derivazione dell'acqua per colui che ha diritto di usarne per un determinato servizio, vuole però che tale stabilimento sia fatto in modo che sia assicurato il diritto dell'utente per potere avere l'acqua necessaria a quel determinato servizio, e sia impedito l'eccesso . . . . I, 9

2. (S. U.) Non ponendo in dubbio una delle parti in causa che l'altra abbia diritto a usare dell'acqua di una roggia nella stagione jemale per l'irrigazione dei prati coltivati a marcita, e, non negandosi che con le opere suggerite dalla perizia giudiziale non sia provveduto per la lodevole irrigazione dei prati nella occorrenza dei forti geli e pei prati coltivati a marcita soggetti ad una graduale elevazione del terreno, viola l'articolo 621 del codice civile la sentenza, che alle lagnanze del proprietario, a-

vente il diritto ad usare dell'acqua, perchè sia mandato ai periti di modificare le proposte opere di stabilimento della forma di derivazione, che restando come erano proposte avrebbero leso il suo diritto ed impedito di poter derivare l'acqua necessaria nella stagione jemale ad una lodevole irrigazione, non dà ascolto e rigetta la istanza del proprietario suddetto, non perchè infondata in fatto e non sorretta dalla legge, ma perchè, allo stato attuale delle cose, non si hanno dati per calcolare il graduale elevamento dei prati coltivati a marcita, e perchè le gelate sono cosa incerta, e, potendo essere più o meno gravi, non possono i periti proporre opere opportune, ritenendo dover bastare al proprietario le opere proposte nello stato attuale dei luoghi e delle cose e provvedere esse abbastanza alla lodevole irrigazione dei terreni, salvo in avvenire a chiedere e fare adottare modificazioni alle opere progettate che saranno per rendersi necessarie . . . . . . I, 10

3. Non viola l'art. 621 del codice civile, ma emette un mero apprezzamento di fatto incensurabile, la sentenza, che, ritenendo le bocche di derivazione libere ed indisciplinate, dichiara mancare quella forma determinata nell'uso dell'acqua voluta dalla legge per potersi applicare la seconda parte del citato art. 621 . . . . I, 12

4. La servitù discontinua, quale quella di passaggio, non può ritenersi costituita per la sola destinazione del padre di famiglia; ma occorre il titolo, ossia la prova della intenzione delle parti interessate di volere costituita, o quanto meno mantenuta ferma la servitù . . . . II, 54

5. L'art. 536 del codice civile, che assoggetta i fondi inferiori a ricevere le acque che scolano naturalmente senza l'opera dell'uomo, si riferisce a qualunque acqua, e così anche alle acque piovane . . . . II, 140

6. Al principio che le acque pluviali che cadono sopra una via pubblica sono imprescrittibili nei rapporti tra i privati proprietarj dei fondi inferiori e superiori, e che cedono esse come *res nullius* a favore del primo occupante, escluso ogni obbligo da parte del proprietario del fondo superiore di trasmetterle al fondo inferiore, deve farsi eccezione quando dal proprietario inferiore si siano costituite opere visibili e permanenti per far derivare le acque stesse nei suoi fondi da fondi o luoghi superiori. . . . . II, 141

7. Trattandosi di acque pluviali scorrenti sulla pubblica via, ove manchino opere manufatte, permanenti e visibili da parte del proprietario del fondo inferiore per derivarle dal fondo superiore in cui esse si immettono, non può essere ammessa l'azione di turbativa di possesso da parte del proprietario del fondo laterale alla via per essersi questi appropriato il letame contenuto nelle acque suddette ed averle restituite alla via pubblica e quindi al fondo inferiore chiarificate . . . . II, 141

8. Le materie grasse che le acque trasportano si compenetrano e formano una massa con le acque stesse, nè possono costituire una qualche cosa distinta e separata . . . . *id.*

9. Per l'acquisto per prescrizione della servitù ai termini degli art. 540 e 541 del codice civile, è indifferente che le opere nel detto articolo indicate siano state eseguite dall'antico proprietario o dall'attuale possessore, bastando che la costruzione avvenga per fatto di colui che ha il possesso del fondo inferiore. . . . . II, 190

10. La servitù prediale, una volta imposta per l'uso e per l'utilità di un fondo, resta ferma, nonostante il mutare delle persone che lo posseggono, le quali tutte con eguale diritto profittano della servitù attiva stabilita ed acquistata sul fondo serviente . . . . *id.*

11. Per l'avveramento della prescrizione di cui all'art. 541 del codice civile non è sufficiente il possesso di trent'anni, ma occorre anche che per fatto del proprietario del fondo inferiore sieno state eseguite e terminate nel fondo superiore opere visibili e permanenti destinate a facilitare il corso e il declivio delle acque . . . . II, 192

12. Il solo decorrimento del trentennio non può pertanto considerarsi siccome legittimo titolo di acquisto della servitù, ma può divenirlo nella sola ipotesi che al possesso di trent'anni sia congiunta la seconda e più grave condizione che leggesi nell'art. 541 del codice civile . . . . *id.*

13. Sotto l'impero del diritto comune non era ammessa per legge la facoltà *jure proprietatis* di far piovere il tetto sulla proprietà altrui, e lo stillicidio sulla proprietà altrui, fu sempre considerata come vera servitù. . . II, 199

14. Sotto l'impero del diritto romano, il vicino che apriva finestre nel proprio muro usava della sua naturale libertà *jure proprietatis*, e correlativa a detta facoltà era quella del proprietario del fondo contiguo di oscurarle . . . *id.*

15. Il concetto giuridico della servitù

di stillicidio consiste e si attua completamente con la caduta *recte et stillatim* dell'acqua pluviale dal ciglio del tetto che copre l'edificio dominante fino a toccare la superficie del sottoposto fondo servente, senza estendersi al modo onde poi la medesima acqua caduta, spesso convogliata con altra, abbia esito, e senza impedire al proprietario del fondo servente di farvi le opere che non alterano lo stillicidio . . . . . . II, 423

16. Il divieto d'innalzare una fabbrica, di cui all'art. 571 del codice civile, non si applica ai fabbricati confinanti con vie pubbliche, sebbene più strette di tre metri, quando i regolamenti locali non contengano disposizioni particolari che determinino l'altezza dei fabbricati. II, 518

17. L'art. 84 del regolamento 9 ottobre 1889 per la tutela della igiene e sanità pubblica, il quale dispone che debba ritenersi causa d'insalubrità un edificio ad uso di abitazione se lo spazio scoperto tra le case sia minore della quarta parte delle facciate dei muri che lo ricingono, si riferisce al cortile di uno stesso edificio o ad una intercapedine tra più edificj, non mai ad edificj separati da una via pubblica . . . . *id.*

18. Mancando speciali regolamenti locali, il privato non può reclamare giudizialmente perchè l'autorità comunale non abbia preso dei provvedimenti tutelanti l'igiene di un determinato sito. *id.*

19. Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, in una controversia nella quale si agita il diritto o meno d'innalzare una fabbrica, ad una conclusione speciale, con la quale l'opponente sostiene che a favore di un suo fabbricato esistevano le servitù attive *altius non tollendi* e *ne luminibus officiatur*, le quali impedivano che l'altro proprietario innalzasse la propria fabbrica, chiedendo di provare ciò con testimoni in forza dell'art. 21 delle disposizioni transitorie del codice civile, risponde semplicemente col dire che l'opponente medesimo non aveva presentato alcun documento a sostegno della sua asserzione . . . . *id.*

20. Chi profitta di una condizione di cose a sè favorevole (mancanza di trascrizione dell'acquisto di servitù da parte del terzo), acquistando diritti sopra un immobile già precedentemente alienato al terzo), non è imputabile di frode. II, 581

21. Non difetta di motivazione la sentenza del magistrato di appello il quale, giudicando sopra un'azione *negatoria servitutis*, non emette alcuna pronunzia relativa alla proprietà del fondo servente, non ostante che il primo giudice ne avesse affermata nel dispositivo l'esistenza in una delle parti . . II, 587

22. Erra e difetta di motivazione la sentenza del magistrato di merito il quale dice che, per provare il diritto o meno ad una servitù in contestazione, non occorre tener conto della prescrizione acquisitiva del possesso della servitù, e non esamina i fatti sui quali potrebbe tale possesso fondarsi o meno. *id.*

V. *Danni; Espropriazione per causa di pubblica utilità; Trascrizione; Vendita.*

Sicurezza pubblica

V. *Provincia.*

Sila (Comuni della)

V. *Esecuzione fiscale.*

Simulazione

V. *Successione testamentaria; Tassa-Fabbricati; Tassa-Registro; Tassa-Successione.*

Socida

V. *Sequestro conservativo.*

Società

Acque (Consorzj di) 3.
Arbitro conciliatore 12.
Assemblea (Deliberazioni della) 11.
Autorizzazione dei socj 4.
Autorizzazione giudiziale 4, 6.
Cambiali (Assunzione di) 5.
Capitale (Aumento di) 8.
Commerciale e civile 13.
Compra vendita 1.
Conferimento 1.
Consorzj di acque 3.
Contratto o statuto sociale 7, 8, 11.
Di fatto 2, 13.
Diritto di preferenza 3.
Ente collettivo 9.
Giudizio incensurabile 7, 13.
Liquidazione 1, 5, 6, 9, 10, 12.
Mutui 3.
Operazioni nuove 4. 5.
Opposizione di socj 11.
Pubblicazioni 2.
Scioglimento 1, 12,

Sentenza 3.
Socj (Diritti, autorizzazioni e obbligazioni dei) 2, 4, 6.
Terzi 2.
Trasferimento di proprietà 1.
Vendita 1.
Versamento di quote 9.

1. Il conferimento del socio in una società non può parificarsi al contratto di compravendita, che differisce dal primo in quanto che con quello non si ha, come con la compravendita, il passaggio pieno, intiero e definitivo della proprietà . . . . I, 431

2. Ai termini dell'art. 99 del codice di commercio i socj che non hanno adempiuto alle pubblicazioni volute dalla legge, come accade nelle società di fatto, non possono opporre ai terzi ragioni emergenti dalla loro qualità di socj. II, 60

3. Non può dirsi che abbia male inteso l'art. 1698 del codice civile e le disposizioni che regolano i consorzj di acque e permettono l'entrata nei consorzj anche a condizioni disuguali, la sentenza che afferma esser illecita la società nella quale entrasse un socio il quale potesse vantare un diritto di preferenza tale da distruggere i diritti degli altri socj . . . . II, 200

4. Nel caso di scioglimento di società e durante lo stato di liquidazione non possono iniziarsi nuove operazioni, ma ben possono coll'autorizzazione dei socj o della maggioranza di essi, o dell'autorità giudiziaria, ove manchi l'accordo o non sia possibile una maggioranza, continuarsi le operazioni di commercio allo scopo di ridurre in danaro i valori della società col maggior utile possibile dei socj. . . . . II, 229

5. Il divieto dell'art. 201 del codice di commercio d'intraprendere veruna nuova operazione di commercio va inteso subordinatamente al fine della liquidazione ed in armonia con l'art. 208, per il quale il liquidatore può eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione, ed assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui ipotecarj, ed in generale eseguire gli atti necessarj alla liquidazione degli affari sociali (*n*). . . . . II, 230

6. Discordando i socj nell'apprezzamento delle operazioni del liquidatore, se nuove e vietate, o se attinenti alla liquidazione, spetta al giudice decidere, per modo che l'autorizzazione del magistrato, anzichè attributiva, è meramente declarativa (*n*) . . . . *id.*

7. E' apprezzamento di fatto la interpretazione del contratto sociale (*n*). II, 258

8. La disposizione del n. 4 dell'articolo 4 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del codice di commercio, approvato col regio decreto 14 dicembre 1882 n. 1113, non può esser intesa nel senso che, volendosi modificare un solo articolo dell'atto costitutivo o dello statuto, sia assolutamente necessario, per le preesistenti società, di uniformare per intero l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni del nuovo codice; ma deve essere intesa invece nel senso più razionale e più limitato, che, per la sola parte che si vuole modificata, sia obbligo della società di uniformarsi alle disposizioni del nuovo codice; e così, volendosi aumentare il capitale, basta che la società si uniformi a quelle disposizioni che hanno sostituito quelle dell'art. 156 del codice del 1865 (*n*). . . . . *id.*

9. Soltanto l'ente collettivo, mandante, e non ogni singolo socio, ha diritto di chieder conto ai liquidatori dell'esercizio della facoltà di reclamare il versamento in tutto o in parte delle pattuite quote sociali (*n*). . . . . *id.*

10. Pel combinato disposto del n. 10 dell'art. 89 e degli art. 158, 197 e 210 del codice di commercio, anche la deroga alla disposizione di quest'ultimo articolo, riguardo alla nomina dei liquidatori, è applicabile quando non sia stato altrimenti disposto nell'atto costitutivo o nello statuto sociale (*n*). *id.*

11. La facoltà, concessa a ciascun socio dall'art. 163 del codice di commercio, di far opposizione alle deliberazioni prese in assemblea, non è senza limiti, ma può esser utilmente esercitata soltanto contro quelle deliberazioni che si presentano manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto o alla legge, e quando la violazione, sia della legge, come del patto sociale, risulti evidente (*n*) . . . . *id.*

12. Dopo aver dichiarato lo scioglimento di una società commerciale, non può il magistrato nominare d'ufficio un arbitro conciliatore, allo scopo di esaminare gli atti e documenti della società e per conciliare le controversie sorte tra i socj in vece e prima di nominare un liquidatore di essa, giusta le dimande delle parti . . . . II, 372

13. Data l'esistenza di una società di fatto, le obbligazioni assunte dall'un socio vincolano anche l'altro socio; nè può discutersi in cassazione se si tratti di una società commerciale o civile, quando con apprezzamento incensurabile

i giudici di merito abbiano ritenuto che si tratti di società commerciale, che erasi fatta allo scopo di speculare (nella specie, di acquistare o rivendere il legname comprato in un bosco). . . . II, 499

V. *Cassazione; Società cooperativa; Società di mutuo soccorso; Società di tiro a segno; Strade ferrate; Tassa-Ricchezza mobile.*

Società cooperativa

V. *Tassa-Circolazione.*

Società di mutuo soccorso

Competenza giudiziaria 1.
Consiglio direttivo (Attribuzioni del) 3.
Sentenza (Contraddizione in) 3.
Statuto (Modificazione di) 3.
Sussidio (Diritto e misura di) 1, 2, 3.

1. E' competente l'autorità giudiziaria a statuire sull'essersi verificate o meno le condizioni in forza delle quali gli statuti di una società di mutuo soccorso riconoscono ai socj il diritto ad un sussidio, quando a tal proposito sorga controversia fra il socio che reclama il sussidio e la società. . . . . II, 584

2. Se la modificazione apportata allo statuto sociale di una società di mutuo soccorso sia trascritta dopo che un socio abbia acquistato il diritto ad un sussidio, non può tale diritto venir meno in forza della modificazione suddetta, qualora questa ne escludesse quel diritto . . . . *id.*

3. Non cade in contraddizione la sentenza che, dopo aver detto spettare all'autorità giudiziaria lo stabilire se il socio di una società abbia oppure no il diritto ad un sussidio, soggiunge che il deliberare la misura del sussidio ed il tempo dal quale dev'essere pagato rientra nell'attribuzione esclusiva del consiglio direttivo della società . . II, 585

Società di tiro a segno

Colpa 3.
Competenza giudiziaria 3.
Espropriazione per causa di pubblica utilità 2.
Indennizzi per servitù 2.
Poligoni (Proprietà di) 1.
Stato (Vigilanza e tutela dello) 1.

1. Le società di tiro a segno non sono semplici organi od ufficj dello Stato, ma hanno un'esistenza propria sotto la tutela e vigilanza dello Stato; per modo che i campi o poligoni del tiro, da esse costrutti, non sono di spettanza dello Stato, ma proprietà delle società stesse. . . . . I, 190

2. *a*) Le società mandamentali di tiro a segno sono, per l'art. 46 della legge 15 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, tenute ad indennizzare i proprietarj i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengono gravati di servitù ed a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. *id.*

3. *b*) Tale indagine, che non va in traccia di colpa, ma unicamente del rapporto di causa ed effetto, è di competenza dell'autorità giudiziaria . . . . I, 191

Solve et repete (Principio del)

Cassazione (Proposta in) 3.
Eccezione di ufficio 3.
Graduazione (Giudizio di) 1.
Imposte (Giudizio di) 3.
Liquidazione (Opposizione alla) 3, 4.
Offerta reale 4.
Privilegio 2.
Tassa-Registro 1.
Tassa-Svincolo 2.
Terzo possessore 2.

1. In tema di tassa di registro l'eccezione *solve et repete* non è opponibile ai creditori concorrenti in giudizio di graduazione, non essendo essi i debitori della tassa . . . . I, 92

2. In tema di tassa di svincolo l'eccezione del *solve et repete* può solo opporsi al debitore della tassa, e non al terzo possessore che, non tenuto personalmente al debito, sia stato escusso coll'azione reale pel privilegio accordato dall'art. 1962 del codice civile, esteso alla tassa di svincolo dalla legge 8 luglio 1870 . . . . I, 118

3. Nelle controversie d'imposta il precetto *solve et repete* facendo parte del diritto pubblico interno, se pur la pubblica amministrazione ometta di proporre l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione, ha il giudice il dovere di elevarla d'ufficio; e può l'eccezione stessa proporsi in ogni grado di giurisdizione, e così anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, senza che possa opporsi trattarsi di quistione nuova. I, 176

4. L'eccezione del *solve et repete* può opporsi anche nel caso in cui il giudizio

siasi promosso, non con opposizione ad ingiunzione, ma con domanda di convalida di offerta reale della tassa, fatta prima della notificazione dell'ingiunzione ed in via di opposizione alla liquidazione della tassa eseguita dal ricevitore . . . . I, 176

V. *Esecuzione fiscale; Tassa-Svincolo; Tassa-Trenta per cento.*

Sorgente

V. *Acque private; Servitù prediali.*

Spese giudiziali

Atti esecutivi 3.
Cassazione 1.
Compensazione 4.
Competenza giudiziaria 1.
Condanna 9.
Corte dei conti 1.
Esorbitanza di pretese originarie 6.
Giudizio incensurabile 2, 4, 5, 7, 8, 9.
Ordinanza (Necessità della) 3.
Ripartizione 5.
Sentenza 3.

1. (S. U.) Se la corte di cassazione, nel cassare una sentenza per incompetenza dell'autorità giudiziaria, rinvii la causa alla corte dei conti, rinviando anche i provvedimenti sulle spese, la stessa corte dei conti dovrà liquidare le spese anche del giudizio svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria . . . . . I, 292

2. E' insindacabile l'apprezzamento pel quale i giudici di merito siansi convinti dovere essere a carico dei soccombenti tanto le spese di secondo quanto quelle di primo grado. . . . . II, 8

3. Gli atti esecutivi per le spese di un giudizio non possono esser promossi in virtù della sola sentenza di condanna in genere, senza l'ordinanza di liquidazione divenuta esecutiva, essendo in tal caso il debito *certo*, ma non *liquido*. II, 95

4. Non può essere investito con ricorso per cassazione il criterio prudenziale con cui il magistrato di merito ha compensato le spese del giudizio. II, 181

5. La ripartizione delle spese del giudizio sfugge al sindacato della corte di cassazione. . . . . II, 157

6 Giustamente è condannato alle spese del giudizio chi in relazione alle esorbitanti sue pretese originarie è soccombente . . . . II, 308

7. I provvedimenti sulle spese del giudizio non possono formare materia di censura avanti il Supremo Collegio . . . . II, 492

8. Il valutare la concorrenza dei motivi che possano determinare la condanna delle parti alle spese del giudizio, è facoltà incensurabile del giudice di merito . . . . II, 530

9. Il criterio seguito dai giudici di merito nello stabilire la misura della condanna alle spese del giudizio, sfugge all'esame della corte di cassazione. II, 587

V. *Appello; Cassazione; Danni; Deposito; Elettorato (in genere); Esecuzione mobiliare; Fallimento; Mora; Notificazione; Pignoramento; Sentenza.*

Spigolatura (Servitù di)

V. *Servitù civiche.*

Spoglio (Azione di)

Custodia 1.
Indennità 1.
Mobili 1.
Usciere (Opposizione allo) 1.

1. Se un individuo soffre un violento spoglio di mobili, e per la sua opposizione all'usciere riesce necessario di esportare i mobili e di porli sotto custodia, riconosciutosi poi ingiusto lo spoglio, esso ha diritto ad indennità per la temporanea privazione dei mobili . II, 176

V. *Acque pubbliche.*

Stallaggio (Diritti di)

V. *Comune.*

Stato

V. *Compensazione; Competenza amministrativa e giudiziaria; Società di tiro a segno; Strade ferrate.*

Stato pontificio (Ex)

V. *Cave e miniere; Dote; Manomorta; Morte civile; Prescrizione.*

Stillicidio

V. *Servitù prediali.*

Stima

V. *Tassa-Registro.*

Strade e vie private

Competenza amministrativa e giudiziaria 2, 3.
Proprietà privata 1.
Ripristinazione 3.
Sanità pubblica 1.
Vicinale 1, 2, 3.

1. (S. U.) E' strada vicinale, non pubblica comunale, quella che è destinata per uso di privata proprietà o soggetta a servitù pubblica. . . . . . I, 204

2. (S. U.) E' competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione spiegata da uno degli utenti di una strada vicinale avente per oggetto la conservazione della strada stessa. . . . . . . *id.*

3. (S. U.) La ripristinazione delle vie vicinali di natura privata, od anche soggette ad uso pubblico, non è atto di autorità amministrativa, quando la chiusura sia stata disposta, non dall'autorità amministrativa, ma eseguita dal privato . . . . I, 346

Strade e vie pubbliche

Appalto 4.
Competenza amministrativa e giudiziaria 1.
Consiglio comunale 2.
Deputazione provinciale 2.
Manutenzione 1, 2, 3.
Prefetto (Autorizzazione del) 4.
Riparazione 1, 2, 3.
Sentenza 3, 4.
Spese (Ripartizione delle) 2, 3.
Strada comunale obbligatoria 4.
Utenti (Contribuzione degli) 2, 3.
Via vicinale 3.

1. (S. U.) Ai termini degli art. 30 e segg. della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, tutte le questioni concernenti l'obbligo dei proprietarj dei fondi o fabbricati adjacenti alle strade pubbliche o vicinali a concorrere, per l'utilità che essi ne ritraggono, alla spesa per la riparazione e manutenzione delle strade stesse sono esclusivamente devolute alla autorità amministrativa, rientrando nei criterj della pubblica amministrazione e non dell'autorità giudiziaria il valutare se o per quanto ed a chi riesca, in confronto della generalità degli abitanti o degli interessati, necessario od utile il traffico e l'esercizio di una determinata via. . . . . I, 121

2. (S. U.) Per gli art. 51, 52 e 54 della legge sulle opere pubbliche spetta al consiglio comunale, e in via definitiva alla deputazione provinciale, così il decidere se alcuno debba essere ovvero no incluso fra gli utenti tenuti a concorrere alla riparazione e conservazione delle strade, come il decidere sul riparto della spesa fra i diversi utenti . . . I, 122

3. (S. U.) L'ipotesi prevista dall'art. 53 della legge sulle opere pubbliche, di una sentenza giudiziale intervenuta nel riparto della prestazione fra gli utenti, non si riferisce nè può riferirsi alle questioni intorno ai criterj sulla utilità maggiore o minore di una via vicinale in rapporto ai proprietarj dei fondi posti lungo la via stessa, e quindi sulla quota maggiore o minore per la quale essi abbiano a contribuire nella spesa di riparazione o di manutenzione, ma riguarda bensì quistioni che riflettono i diritti degli interessati nei loro rispettivi rapporti o nei rapporti verso gli altri . . . *id.*

4. E' viziata per contraddizione la sentenza che, in tema d'appalto per la costruzione di una strada comunale obbligatoria, dopo aver narrato in fatto che il relativo contratto fu vistato dal sottoprefetto, ottenendo così quell'autorizzazione superiore che, ai termini dell'art. 164 della legge comunale e provinciale, lo rendeva esecutorio anche per parte del comune, e dopo aver considerato in dritto che trattavasi di contratto regolarmente formato, il quale è legge per ambedue i contraenti, si fa a richiamare le disposizioni degli art. 337 e 338 della legge sulle opere pubbliche per concludere che il contratto medesimo non è ancora esecutivo, perchè mancante dell'approvazione del prefetto, o del beneplacito del prefetto stesso alla consegna dei lavori. . . . . II, 153

V. *Comune; Lavori pubblici.*

Strade ferrate

Capitolato annesso alle convenzioni ferroviarie 4, 5.
Comuni (Consorzio di) 6.
Convenzioni ferroviarie 1, 2, 4.
Costruzione 4, 6.
Danni 1.
Esercizio 4, 6.
Ferrovie romane 1, 3.
Interessi su contributi comunali 6.
Linee (Qualità e categoria di) 4, 5.
Linee nuove 4, 6.

Riscatto 1, 3.
Società ferroviaria (Credito di) 6.
Stato 1, 3, 6.

1. Tra le obbligazioni assunte dallo Stato per effetto dell'art. 4 della convenzione dei 17 novembre 1873, approvata con la legge dei 29 gennaio 1880, con cui venne operato il riscatto delle ferrovie romane, non vi furono comprese quelle per danni dati dalla società delle stesse strade ferrate ed avvenuti durante il suo esercizio, in tempo posteriore al 9 marzo 1873, data della proposta di riscatto . . . . II, 102

2. Le convenzioni, le quali regolano le concessioni dell'esercizio delle ferrovie dello Stato o le materie ad esso attinenti, contenendo norme giuridiche d'interesse universale, costituiscono parte integrante della legge che le approva, e quindi hanno di vere e proprie leggi la virtù e l'efficacia *(r)* . . . . . . *id.*

3. Lo Stato, rispetto alla cessata Società delle ferrovie romane, non è un successore a titolo universale, ma è un contraente a titolo oneroso, il quale, per un prezzo determinato, parte in obbligazioni che si accollò, e parte in rendita iscritta, riscattò le ferrovie stesse *(n)*. . . . . *id.*

4. Nell'art. 74 del capitolato costituente allegato e parte integrante della convenzione 31 ottobre 1884, approvata con la legge del 27 aprile 1885, non facendosi alcuna distinzione tra le nuove linee, intorno a cui si dispone, sia in contemplazione della loro qualità o categoria, sia della legge che ne abbia autorizzata la costruzione, tutte rientrano per ciò le nuove linee nella lettera della sua disposizione, cioè a qualunque categoria appartengano, da qualunque legge prendano titolo ed origine, purchè linee, che, secondo il capitolato, si comprendano nella concessione dell'esercizio. . . . . II, 282

5. Il richiamo fatto dall'art. 75 del capitolato alla legge del 29 luglio 1879 intende a spiegare che è esso relativo unicamente alle ferrovie autorizzate con quella legge, non a designare il criterio, che, secondo quella legge, qualifica la categoria delle linee ferroviarie. . *id.*

6. Se una società ferroviaria assume la costruzione e l'esercizio d'una linea di strada ferrata dallo Stato o da un consorzio di comuni interessati, sul credito della medesima verso di quest'ultimi pel contributo a loro carico sono dovuti gli interessi commerciali, quantunque il relativo debito dei comuni stessi sia per questi civile . . . . . II, 373

V. *Competenza per territorio; Corte dei conti; Impiegati.*

Successione (in genere)

Stipulazione su futura successione 1.

1. Non ha alcuna efficacia giuridica una dichiarazione che importi stipulazione intorno ad una successione non ancora aperta (nella specie, di aver ricevuto una determinata somma in acconto di diritti spettanti in forza di una successione non aperta) . . . II, 346

V. *Dote.*

Successione testamentaria

Atto di liberalità 12.
Capitolo « cum esses » *11.*
Clausole testamentarie 1.
Conjuge superstite 19.
Diritto canonico 11.
Diritto romano 7.
Erede (Diritti dello) 9.
Eventualità di provenienza 19.
Femmina sotto il codice albertino (Diritti della) 2.
Giudizio incensurabile 8, 15, 18.
Incapacità di testare 14.
Infermità 14.
Interdizione 14.
Istituzioni alternativa e condizionale 16, 19.
Istituzione « Quamvis consentaneum » *11.*
Legatario 9.
Legittima 10.
Matrimonio (Convenzioni di) 12.
Nascituro 3, 4.
Nullità 11.
Ordine successivo 6.
Prelegato 12.
Riduzione 10.
Simulazione 12.
Sostituzione fidecommissaria 4, 6, 16, 17.
Sostituzione pupillare 7.
Sostituzione volgare 4, 5, 6, 7.
Successioni intestate 2.
Suicida 13.
Testamenti speciali 11.
Testamento (Formalità del) 11.
Testamento (Nullità di) 13.
Testimonj 11.

Volontà del testatore 8.
Testamento (Interpretazione del) 1, 8, 15, 18.

1. Il magistrato, col sussidio di fatti accertati, e col vagliare le clausole testamentarie, può rendere manifesta la volontà non chiaramente espressa dal testatore; ma non può coll'*ita sensit* improntarla, dispensandosi da un esame completo interpretativo della volontà del disponente . . . . I, 557

2. La disposizione dell'art. 947 del codice albertino non è applicabile nella successione testamentaria, essendo stata essa esclusivamente dettata per le successioni intestate . . . . . . II, 26

3. Nelle successioni testamantarie il non essere ancora concepito non costituisce incapacità a succedere, quante volte l'istituito col testamento sia un immediato nascituro da determinata persona vivente al tempo della morte del testatore . . . . II, 50

4. Il diritto alla eredità pel nascituro, se nasce vitale, è acquistato fino dal giorno dell'aperta successione; ma, se non nasce, l'istituzione rimane caduca, ed in questo evento, data la sostituzione, essa è volgare, non fidecommissaria *(r). id.*

5. Carattere proprio delle sostituzioni dirette o volgari è che il sostituito riceve l'eredità dalle mani stesse del testatore senza intermediario di chicchessia. . . . . *id.*

6. Nelle sostituzioni fedecommissarie, al contrario, al secondo erede restituisce l'eredità il primo, che l'ebbe con l'onere di conservarla per trasmetterla, e la nota perciò differenziale più importante tra la sostituzione volgare e la fedecommissaria consiste nell'esservi nella prima un solo gratificato, nella seconda due *con ordine successivo (r)* . . . . *id.*

7. Secondo il diritto romano una sola espressione valeva a comprendere ambo le sostituzioni, volgare e pupillare. *id.*

8. L'interpretazione della volontà del testatore è *in aestimati ne iudicis*, e costituisce apprezzamento incensurabile in cassazione . . . . II, 219

9. Nel caso del legatario che sia ad un tempo l'unico erede nominato, l'incompatibilità e l'inefficacia del legato traggono origine dalla prevalenza della qualità di erede, che nel diritto vigente, non solo attribuisce la proprietà, ma pur anche il possesso, rendendo inutili, inefficaci e d'impossibile esercizio i diritti conferiti col legato . . . II, 223

10. Nel caso di disposizioni testamentarie, circoscritte nei limiti stabiliti dalla legge, che lascino intieramente libera tanta parte di beni ereditarj quanta ne occorre per soddisfare alle ragioni del conjuge superstite, il disposto della legge avendo sortito il suo pieno effetto, l'usufrutto del conjuge si concreta sulla eredità senza che abbiasi a far riduzione a danno dell'erede o dei legatarj. . . . . II, 223

11. Secondo il diritto canonico, all'unica formalità richiesta dal capitolo *Cum esses*, e cioè che il morente esprima la sua volontà al proprio parroco in presenza di due o tre testimoni, si aggiunse in seguito come condizione imprescindibile che i detti testamenti potessero soltanto esser fatti da persone malate e defunte negli ospedali, ovvero nelle campagne o villaggi lontani più di tre miglia dai luoghi di residenza dei pubblici notari; ma non importava nullità della disposizione testamentaria la omissione della lettura da parte del notaio, alla presenza del testatore e dei testimoni, della volontà manifestata dal testatore stesso, giusta le istruzioni contenute nella istituzione « *Quamvis consentaneum* » di Benedetto XIV, e alle quali poteva supplirsi con equipollenti (*n*) . . . . II, 247

12. Contendendosi sulla efficacia di un assegno per anticipata successione e a titolo di prelegato ed antiparte, fatto da un genitore ad un figlio, ed eccepitasi la sua simulazione, deve il magistrato, agli effetti di questa, risolvere in modo chiaro e certo la insorta controversia, se detto assegno costituisca un semplice atto di liberalità giuridicamente perfezionato, ovvero una donazione facente parte integrale d'un contratto nuziale, e perciò una vera e propria convenzione matrimoniale. II, 320

13. Il testamento scritto dal suicida nel giorno stesso del suicidio non può *a priori* ritenersi nullo, come quello dell'alienato di mente, non essendo il suicidio per sè solo argomento di pazzia . . . . II, 327

14. Non trattandosi di testatore interdetto, perchè si ritenga l'incapacità di esso a disporre, occorre provare l'infermità mentale nel momento in cui scrisse il testamento; e tale prova incombe a chi eccepisce l'infermità di mente contro la presunzione di capacità in favore della validità del testamento. . . . . *id.*

15. Il giudice chiamato ad interpretare la clausola di un testamento, e il significato delle parole che la concretano, ha sovrana libertà di estimazione e piena potestà di prescegliere quella interpretazione che più armonizza con le altre

clausole dell'atto, e più risponde all'intenzione del testatore . . . . II, 401

16. Non vi è una sostituzione fedecommissaria, ma una sostituzione condizionale permessa dalla legge, nel caso in cui il testatore istituisca erede una persona sottoponendo tale istituzione alla condizione della morte di un'altra persona (*n*) . . . . II, 588

17. Perchè vi sia sostituzione fedecommissaria, occorre che il gravato abbia ricevuto la cosa come erede, che gli sia lasciata a titolo di proprietà, e che un tale diritto abbia a risolversi alla sua morte in pro del chiamato capace a raccogliere in quell'epoca (*n*) . . *id.*

18. Il vedere quale sia l'intelligenza di una clausola testamentaria, e quale sia stata la mente del testatore nel formularla, costituisce una questione di fatto demandata al sovrano apprezzamento del magistrato di merito (*n*). *id.*

19. E' valida l'istituzione alternativa di due eredi, la quale subordina la chiamata dell'uno all'eventualità della premorienza dell'altro (*n*) . . . . . *id.*

Surrogazione

V. *Cambiale*; *Ipoteca; Pagamento.*

Svincolo

V. *Beneficio ecclesiastico; Cappellania; Tassa-Svincolo.*

Tassa-Bollo

Capitale (Aumento del) 1.
Principale e suppletiva 1.

1. L'aumento annuale del capitale impiegato in una data impresa, non si deve, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, considerare come accessorio, ma come un capitale nuovo, e la tassa che lo colpisce è principale, non suppletiva . . . . I, 583

Tassa-Bonificazione

Ammortamento (Quote di) 2.
Carattere 1, 3.
Consorzio 1, 2, 3.
Pagamento (Obbligo del) 2.
Ruoli 2.

1. La tassa consorziale di bonifica ha carattere di onere reale, essendo nelle zone consociate la persona dei singoli possessori e proprietarj parte puramente fenomenica, mentre l'elemento stabile e duraturo che debbe fornir la materia al tributo è la terra . . . . . . II, 98

2. Trattandosi di pagamento di tributi consorziali e di quote di ammortamento, l'obbligo di soddisfarli comincia dal momento in cui i ruoli approvati passano in riscossione . . . . . *id.*

3. L'art. 15 della legge dei 6 agosto 1893 è dichiarativo, non innovativo delle leggi anteriori sull'indole verace del tributo consorziale . . . . *id.*

Tassa-Circolazione

Azioni sociali 2.
Banche popolari 2.
Capitale (Aumento e calcolo del) 2, 3.
Esecuzione 2.
Estinzione di titolo 1.
Fondo di riserva 2.
Liquidazione (Giudizio di) 3.
Prestito-lotteria (Obbligazioni di) 1.
Società cooperative 2.

1. La tassa di circolazione sulle obbligazioni di un prestito-lotteria emesso da un comune è dovuta fino alla loro estinzione mediante effettivo pagamento col ritiro del titolo rimborsato, e non soltanto fino al giorno della loro estrazione, anche dopo la quale essi conservano la loro commercialità e sono capaci di trasferimento (*n*). . . . I, 87

2. Per farsi luogo alla esenzione dalla tassa di circolazione, concessa dall'articolo 68 della legge sul bollo 13 settembre 1874 n. 2077, a favore delle banche popolari e delle altre società cooperative, finchè il capitale sociale non superi le lire cinquantamila, deve tenersi conto soltanto dell'importo delle azioni sociali e non anche del fondo di riserva (*n*) . . . . I, 161

3. Un giudizio che abbia per oggetto la liquidazione della tassa di circolazione sopra un aumento di capitale è un giudizio nuovo e non la prosecuzione di un giudizio anteriore, agitato fra le stesse parti, nel quale si trattava di vedere se vi era stato o no un aumento di capitale tassabile . . . . . I, 532

Tassa-Dazio consumo

Abbonamento 11.
Abbuono di dazio 3, 5.
Amministrazione pubblica 6.

Azione civile 10.
Azione pel pagamento del dazio 10.
Azione penale 10.
Beneficenze (Istituti di) 1.
Commissione centrale 2.
Comune aperto 1.
Contravvenzioni 6.
Danni 6.
Deficienza di merce 3.
Deposito 4.
Diritto pubblico 6.
Dogana 4.
Domanda di tassazione 8.
Frodi e contravvenzioni 6, 8, 10.
Generi consumati 7, 9.
Generi soggetti a tassa 7.
Magazzini generali 3, 4, 5.
Mancato accertamento 7.
Opere pie 1.
Responsabilità civile 6.
Vendita al minuto 8, 9.

1. Sono soggette al dazio di consumo le distribuzioni di generi che nei comuni aperti si fanno dagli istituti o stabilimenti, siano pur opere pie e di beneficenza pubblica, ai ricoverati, quando costoro sono ammessi e mantenuti mediante rette o pensioni determinate, che si pagano allo stabilimento, o dalle loro famiglie se abbienti, o dalle pubbliche amministrazioni se poveri. I, 114

2. (S. U.) Nelle attribuzioni speciali demandate dall'art. 2 della legge 8 agosto 1895 alla competenza della commissione centrale è compresa quella di risolvere anche questioni di diritto, interpretando la legge che la stessa commissione è chiamata ad applicare . . . . I, 214

3. (S. U.) Quando la merce ammessa in deposito nei magazzini generali si trovi poi deficiente, e tale deficienza non derivi o dal *calo naturale della merce* stessa o da un *constatato caso di forza maggiore* (nella specie, da avarie subite durante il trasporto marittimo delle merci) non è ammesso l'abbuono del dazio per l'avvenuta dispersione . I, 434

4. (S. U.) L'art. 8 della legge 17 dicembre 1882 sui magazzini generali si riferisce al solo ed unico contratto di deposito tra i magazzini ed i depositanti, e non ai rapporti con la dogana . *id.*

5. (S. U.) Nè la legge sui magazzini generali (dei 3 luglio 1871 n. 340, s. 2ª, e testo unico della legge 17 dicembre 1882) nè il relativo regolamento (sancito dal decreto reale del maggio 1873), e neppure l'art. 6 del decreto del 1° agosto 1875, hanno portato innovazioni di sorta circa le cause di abbuono per le deficienze delle merci nei magazzini di deposito, già stabilite dalla legge doganale generale. . . . . I, 434

6. (S. U.) La funzione diretta ad impedire le frodi e le contravvenzioni all'imposta del dazio di consumo costituisce materia di diritto pubblico, e gli atti che tendono a quella funzione (nella specie, illegale contestazione di contravvenzione da parte degli agenti) sono sottratti a qualsiasi indagine di responsabilità civile per danno contro la pubblica amministrazione . . . . I, 509

7. La percezione della tassa sul dazio consumo non è più possibile quando i generi che si vogliono soggetti a tassa non vennero precedentemente accertati nella loro qualità e quantità, nel tempo e nel modo prescritti dalla legge, secondo che si tratti di comune chiuso od aperto; e molto meno si può far luogo alla riscossione di tale tassa quando al momento della richiesta i generi sono stati consumati . . . . I, 530

8. Anche pei non esercenti negozio di rivendita, che peraltro vendono al minuto, vale la massima che non sia ammissibile la domanda di tassazione dopo la vendita e il consumo della merce, a meno che non vi sia frode da parte dei contribuenti o non vi sia stata impossibilità assoluta di procedere alla verificazione e tassazione del genere nel modo prescritto dalla legge . . . *id.*

9. Bene la corte di merito, ritenuta inammissibile la domanda di riscossione di una tassa di dazio consumo dopo che i generi erano stati consumati, tralascia ed omette del tutto l'indagine relativa agli estremi necessarj richiesti perchè possa dirsi verificata la vendita al minuto dei generi tassabili . . *id.*

10. L'azione penale per frode e quella conseguenziale civile per il danno relativo debbono sempre avere a fondamento la proponibilità dell'azione pel pagamento del dazio. . . . . *id.*

11. Sono elementi costitutivi dell'*abbonamento* al dazio consumo: a) il pagamento di un canone fisso, annuo o mensile, che non può aumentare o diminuire con l'aumento o con la diminuzione del quantitativo del genere tassabile che l'esercente introduca e consumi nel suo esercizio; b) la durata dell'abbonamento circoscritta ad un determinato periodo di tempo, ed al locale convenuto, nel quale periodo l'esercente può introdurre nel locale espressamente pattuito qualsiasi quantità di merce abbonata, rimanendo dispensato dall'obbligo della riduzione dei locali, e delle

dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può far ogni variazione . . . . . II, 301

V. *Competenza per materia; Corte di Cassazione di Roma; Ipoteca.*

Tassa-Esercenti commercio

V. *Cassazione.*

Tassa-Fabbricati

Accertamento (Tempo e variazioni dello) 3.
Affitto (Contratto di) 1, 2.
Edicola 3.
Perizia 2.
Reddito 1.
Simulazione 2.

1. *a*) Agli effetti della imposta sui fabbricati, il criterio di verità del reddito, che il fabbricato produce o può produrre nell'anno a cui l'accertamento si riferisce, è un criterio obbligatorio per il proprietario, mentre tale non è solo in riguardo all'agente e alle commissioni, che per via di rettificazione possono raggiungere il reddito vero, elevando quello che risulta dai contratti di affitto (*n*) . . . . I, 170

2. *b*) E' quindi inammessibile la perizia richiesta dal proprietario; ma non è tolto a quest'ultimo il diritto che il magistrato prenda in esame l'eccezione che la cifra della pigione apparente non corrisponda a quella veramente stabilita, per esser stata simulata dall'antecedente proprietario, di cui esso eccipiente, è successore a titolo particolare (*n*) . . . . *id.*

3. Erra la sentenza del magistrato di merito che, chiamato a decidere se un'edicola era o pur no soggetta alla imposta sui fabbricati a norma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, al tempo in cui l'agente dell'imposte la colpiva con la tassa, esamina invece la questione della tassabilità o meno dell'edicola suddetta, riportandosi al tempo posteriore, dopo ch'essa aveva subite delle variazioni . . . . I, 540

Tassa-Fondiaria

Catasto (Registro del) 1, 2.
Contribuente 1.
Esecuzione fiscale 2.
Proprietario 1.
Riscatto 2.

1. Quegli, normalmente, è il contribuente dell'imposta fondiaria il quale nello stesso tempo è proprietario del fondo tributario e come tale figura nei registri censuali. . . . . . . I, 475

2. Se il fondo espropriato per debito di imposte non sia segnato nei registri censuali a nome di colui che ne è proprietario, non all'intestatario, ma al proprietario, che è il vero contribuente, spetta il diritto di riscatto stabilito dall'art. 57 della legge del 20 aprile 1871, modificata con l'altra del 2 aprile 1893, sulla riscossione delle imposte dirette. *id.*

Tassa-Manomorta

Competenza giudiziaria 2.
Parroco (Supplemento di congrua al) 3.
Registro (Legge di) 1.

1. Alla tassa di manomorta è applicabile l'art. 135 della legge sul registro . . . . I, 176

2. Le controversie in materia di tassa di manomorta appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria . I, 294

3. Il supplemento legale dato al parroco è soggetto alla tassa di manomorta . . . . I, 405

Tassa Polveri piriche

Agente amministrativo 1, 2.
Competenza amministrativa 1.
Produzione (Attivazione della) 1, 2.
Ufficio tecnico (Convenzione collo) 2.

1. Agli effetti dell'art. 26 del regolamento per l'applicazione della legge sulle polveri piriche, il constatare ed il verificare in linea di fatto in qual giorno la produzione della polvere cominciò è compito demandato alla competenza amministrativa, e per essa al suo agente a ciò delegato; per modo che tutte le operazioni di constatazione ed accertamento rientrano nelle attribuzioni dell'agente, il quale, compiendole in conformità di legge, non trasmoda nè eccede i limiti della sua competenza, e quindi il suo operato non ha bisogno di autorizzazione preventiva o di ratifica . . . . I, 113

2. La convenzione, con la quale tra la ditta esercente il polverificio e l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico viene accertato, determinato e riconosciuto che l'attivazione della fabbricazione nel polverificio cominciò in un dato giorno, è convenzione valida e legale e rientra

nelle attribuzioni dell'agente; cosicchè l'amministrazione finanziaria deve rispettarla . . . . I, 113

Tassa-Registro

Acquiescenza alla liquidazione 20.
Aggiudicazione 1.
Annullamento di contratto 7.
Appalto 14.
Bestiami e prodotti agrarj 15.
Canone annuo 17.
Cessione 17.
Concessione 12, 13.
Conferimento in società 15.
Contravvenzione 23.
Controdichiarazione 6.
Denuncia di successione 23.
Deposito 16.
Dichiarazione 8.
Diritto dello Stato 3, 4, 19.
Enfiteusi 17.
Errore di tassazione 10.
Graduazione (Giudizio di) 19.
Ipoteca (Credito con) 19.
Liquidazione 8, 11, 20.
Misura e natura della tassa 11, 22.
Notaro (Atti di) 5.
Nullità 10, 23.
Opposizione alla liquidazione 21.
Opposizione a precetto 19.
Pagamento 20, 21, 23.
Pene 23.
Pompe funebri 14.
Prescrizione 2, 10.
Privilegio 19.
Proporzionale 1.
Restituzione 10, 18, 21.
Retrocessione 6.
Scritture private 5.
Sentenza 1, 9.
Servizio pubblico 12.
Simulazione 6.
Stima 3, 4, 9, 18.
Supplemento 1, 3, 4, 11, 20.
Tassa fissa e proporzionale 15, 16.
Trasferimento di proprietà 1, 12.
Trasferimento tra vivi 8.
Trasferimento per causa di morte 8.
Utile di bilanci 14.
Usufrutto (Consolidazione di proprietà in) 22.
Valore 17, 18.
Valutazione d'ufficio 8.
Vendita 7, 13, 15, 17.
Vincolo solidale 3, 4, 5.

1. *a)* La tassa proporzionale di registro per il trasferimento di proprietà, che effettua la sentenza di aggiudicazione di immobili, è sottoposta a condizione sospensiva finchè l'aggiudicazione preparatoria non divenga definitiva; e quando questa condizione si verifica per la dichiarata nullità dell'offerta di aumento, la tassa dovuta non è suppletiva di quella fissa esatta sulla sentenza che tale nullità ha dichiarata, ma principale e dovuta sulla sentenza di aggiudicazione . . . . I, 92

2. *b)* In tal caso la prescrizione della tassa è regolata dall'art. 123 della legge sul registro messo in rapporto con l'art. 124 della legge medesima . . . . *id.*

3. Nel caso del procedimento di stima, ai termini dell'art. 24 e seguenti della legge sul registro, il titolo che dà nascimento al diritto del Demanio di chiedere il pagamento della tassa suppletiva col vincolo solidale non è già la perizia, ma la convenzione, il cui atto scritto si presenta alla registrazione; e la stima non è altro che un semplice mezzo di completare quella più esatta determinazione di valore che dall'atto presentato alla registrazione non è specificato . . . . I, 101

4. Premesso regolarmente il procedimento di stima contro uno dei coobbligati solidali al pagamento della tassa di registro, la finanza ha diritto di rivolgersi per effetto del vincolo solidale anche contro gli altri condebitori rimasti estranei al procedimento, per l'esazione del supplemento dovuto in base ai risultati della perizia (*n*) . . . *id.*

5. L'obbligo solidale delle parti al pagamento della tassa di registro sussiste indistintamente così per gli atti notarili come per le scritture private. I, 102

6. In caso di simulazione contrattuale, se le parti contraenti *sponte* consentirono a fingere un trasferimento effimero ed apparente, garantendosi occultamente con una contro-dichiarazione, la tassa di trasferimento è sempre dovuta; e, quando la simulazione è svelata e proclamata da sentenza, non solo non si restituisce la tassa percetta, ma se ne percepisce una nuova sulla retrocessione, e sono dovute altresì tutte le tasse di passaggio del tempo intermedio. I, 158

7. Proclamandosi l'annullamento di un contratto di vendita per simulazione, gli effetti dell'annullamento si verificano *ex nunc*, e non si retrotraggono *ex tunc* . . . . I, 159

8. Nel disaccordo fra la dichiarazione di valore fatta dal contribuente e la valutazione fatta di ufficio dal ricevitore demaniale riguardo al pagamento di una tassa di registro, il procedimento per la liquidazione delle tasse dovute, sia

nei trasferimenti per atti fra vivi, sia per causa di morte, è procedimento di giurisdizione non volontaria, ma contenziosa . . . . I, 184

9. Se l'amministrazione finanziaria impugni il decreto con cui un pretore ha nominato due periti per la stima del valore controverso agli effetti della tassa di registro, la sentenza in questo nuovo stadio assume la forma e la sostanza di vero e proprio giudizio contenzioso, da portarsi in primo grado avanti il tribunale, e in secondo avanti la corte di appello . . . . I, 185

10. Nei casi di cui all'art. 11 della legge sul registro non può trovare applicazione la prescrizione stabilita dal n. 1 dell'art. 123 della legge stessa per l'azione di restituzione dovuta per errore di tassazione; riguardando tale prescrizione la restituzione dovuta per errore di tassazione, non quella dipendente dalla sopravvenuta sentenza dichiarante la nullità radicale dell'atto registrato. (*n*) I, 199

11. La differenza tra la tassa principale e quella di supplemento, secondo lo spirito della legge sulle tasse di registro, dipende principalmente dalla diversa causa originaria; nè può per ciò ritenersi suppletiva quella che non ha origine da rettifica di liquidazione (*n*). . . . . I, 276

12. *a)* Il contratto, mediante il quale un pubblico istituto (Stato, provincia, comune) concede l'esercizio di un pubblico servizio al privato (nella specie, acque potabili), con obbligo a quest'ultimo d'impiantarlo a sue spese e con facoltà di goderne gli utili per un determinato numero di anni, scorsi i quali l'opera intiera rimarrà per conto esclusivo del concedente, non contiene alcun trasferimento di proprietà immobiliare, nè può quindi tassarsi come tale dall'ufficio del registro . . . . . I, 396

13. *b)* La concessione suddetta non viene tramutata in compravendita pel solo fatto che l'istituto concedente si obbliga a indennizzare il concessionario con una determinata somma pel caso che voglia abbreviare il termine della concessione . . . . *id.*

14. Viola l'art. 40 della legge sul registro la sentenza del magistrato di merito, la quale stabilisce che in un contratto d'appalto di pompe funebri, fatto con una società, la tassa di registro debba, in forza di una convenzione fra il ricevitore del registro e la società, essere commisurata all'utile netto che risulti dai bilanci della società, applicando così i criterj dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . I, 429

15. La disposizione dell'art. 18 della legge 14 luglio 1887, che riduce da lire 2 a centesimi 50 la tassa proporzionale di registro sugli atti di vendita di bestiame e di prodotti agrarj, compreso il taglio di boschi, non si applica estensivamente a qualunque contratto mediante il quale un'impresa agraria possa giungere a formare i prodotti, e nemmeno agli atti di conferimento di animali in una società da parte del socio. I, 431

16. Il contratto di deposito propriamente detto, per cui il depositario ha l'obbligo di custodire e di rendere la cosa depositata al deponente, non è soggetto a tassa proporzionale, ma a quella fissa di cui all'art. 104 della tariffa annessa alla legge del 13 settembre 1874. I, 505

17. Agli effetti della tassa di registro, nella vendita di fondi enfiteutici si deve detrarre dal valore venale l'ammontare del canone annuo e del tributo fondiario a carico del direttario, avendo riguardo alla plusvalenza che ne risulta, non in relazione al valore lordo accertato dal perito, ma al prezzo della cessione dell'utile dominio . . . . I, 536

18. Anche quando nel procedimento di stima risulti un valore inferiore a quello che le parti si obbligarono di pagare e di ricevere o che in altro modo dichiararono nella convenzione, la tassa di registro resta sempre bene applicata ed è assurdo pretenderne la restituzione contro il valore stipulato o dichiarato . . . . I, 539

19. Non devesi esaminare in un giudizio nel quale si controverte sulla validità o meno di un precetto immobiliare, ma nel giudizio di graduazione, la quistione se lo Stato, il quale agisce come creditore espropriante per diritto di registro, privilegiato ai sensi dell'art. 1962 del codice civile, abbia la precedenza o meno sul credito ipotecario di un terzo; nè tale quistione può ostacolare il diritto dello Stato ad agire in via esecutiva . . . . I, 542

20. Ai termini dell'art. 132 della legge di registro il pagamento della tassa suppletiva importa accettazione ed acquiescenza alla liquidazione della tassa . . . . I, 553

21. La disposizione dell'art. 9 della legge di registro, relativa alla restituzione di una tassa liquidata in base ad errore, non è applicabile quando, prodottasi opposizione alla liquidazione della tassa, si esegue dopo la fatta opposizione il pagamento della tassa domandata . . . . I, 559

22. La tassa di consolidazione della nuda proprietà con l'usufrutto non può

dirsi suppletiva di quella pagata per l'atto con cui si operò il distacco dell'usufrutto dalla proprietà. . . . I, 559

28. La contravvenzione agli art. 70 e 100 della legge di registro, per i quali non si può dalle autorità giudiziarie esaminare le domande di coloro che fondano le loro pretese su di una successione, se prima non se ne giustifichino la denunzia e il pagamento delle rispettive tasse, non produce la nullità del giudizio, ma solo l'applicazione delle sanzioni penali ai funzionarj contravventori . . . . II, 477

V. *Competenza per materia; Scrittura privata; Tassa-Fondiaria; Tassa-Svincolo.*

Tassa-Ricchezza mobile

Annualità passive 7.
Atto pubblico nominativo 11.
Azioni 2.
Banca 8.
Bonificazione 6.
Capitale 2.
Commissioni amministrative 3, 4.
Competenza giudiziaria 1.
Consorzio 6.
Cooperativa di consumo 10.
Crediti 3.
Materia tassabile 5.
Operazioni commerciali 8.
Premio 2.
Reddito 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
Reddito civile 6.
Reddito commerciale 3, 6, 8.
Società 2, 6, 8, 9.
Società estera 9.
Tassabilità 1.
Terzi 8.
Testamento olografo 11.
Vendita 8.

1. (S. U.) In tema di tassa di ricchezza mobile le quistioni circa la tassabilità del reddito, comechè di puro diritto, sono devolute al giudizio del magistrato ordinario. . . . . I, 193

2. (S. U.) Se, avverandosi che una società anonima già costituita, allo scopo di aumentare il proprio capitale con la creazione di nuove azioni, le emetta con una eccedenza di valore, denominato *premio* in linguaggio commerciale, sicchè gli azionisti siano tenuti a versare una somma superiore al valore nominale delle azioni anzidette, questa eccedenza, o questo *premio*, deve considerarsi ricchezza capitale e non reddito di categoria B tassabile coll'imposta di ricchezza mobile a carico della società emittente . . . . I, 282

3. (S. U.) E' quistione di semplice estimazione di reddito, di competenza esclusiva delle commissioni amministrative, il vedere se alcuni crediti di un commerciante, originati da affari attinenti al commercio, abbiano continuato, nonostante i molti anni decorsi e le assunte garanzie ipotecarie, a formare parte del capitale destinato all'esercizio del commercio medesimo, ovvero abbiano assunta la figura di cespiti patrimoniali ad investimento fisso e fruttifero, per modo da non potersi ritenere compresi nell'accertamento del reddito industriale, in categoria B, e da essere invece assoggettati alla tassa in categoria A . . . . I, 326

4. (S. U.) Alle commissioni amministrative è deferito dalla legge così il giudizio sulla esistenza del reddito, come quello sulla specifica sua qualità, non potendosi giudicare della esistenza di un reddito senza rimontare al titolo o alla causa che lo produce . . . *id.*

5. In tema d'imposta di ricchezza mobile, la materia tassabile viene stabilita dalla natura del reddito, non dalla qualità della persona che ha diritto di percepirlo . . . . I, 358

6. Lo indennizzo dovuto ad una società commerciale da un consorzio di bonifica di terreni per l'uso di opere di bonifica costruite dalla prima, non costituisce un reddito di natura commerciale da classificarsi nella categoria B agli effetti della imposta di ricchezza mobile, ma un reddito di natura civile, appartenente alla categoria A . . *id.*

7. Per farsi luogo alla detrazione di annualità passive sulla entità di un reddito, è necessario che abbiano con questo un nesso intimo di mezzo e fine, un rapporto di causa ed effetto, e tale che il reddito non sarebbe in tutto o in parte esistito se l'obbligo delle annualità non si fosse costituito e contratto. I, 354

8. (S. U.) Non potendo le operazioni delle società anonime compiersi con la sola opera dell'uomo senza il concorso di capitali, si debbono tassare nella categoria B, e non in quella C, i redditi che una banca ritrae dalle operazioni di compra-vendita di valori per conto di terzi . . . . I, 357

9. Una società costituita all'estero, ma che abbia in Italia l'oggetto principale della sua impresa, deve ritenersi

che abbia la sua sede sociale nel regno, e come tale è soggetta alla tassa di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 lettera b. della legge 24 agosto 1877. . . I, 365

10. Le eccedenze attive sulla distribuzione dei generi ai socj in una cooperativa di consumo, costituiscono un reddito sottoposto alla tassa di ricchezza mobile (*n*). . . . . I, 381

11. Il testamento olografo, aperto e depositato presso notaio alla presenza del pretore, equivale ad atto pubblico nominativo, agli effetti della tassa di ricchezza mobile: donde i redditi che ne risultano sono tassabili alla stregua dell'art. 3 lettera *a* della legge dei 24 agosto 1877 (*n*) . . . . I, 413

V. *Competenza per materia*; Solve et repete *(Principio del).*

Tassa-Successione

Appello (Sentenza di) 9.
Asse ereditario 10, 11.
Attivo 5.
Atti a titolo gratuito e oneroso 6.
Data (Ricognizione di) 1.
Deduzione di debiti 1.
Divisione d'ascendente 4, 5, 6, 7, 10.
Divisione inter liberos *2, 3, 4, 5.*
Donazione 4.
Doppia tassa 12.
Evizione 8.
Passivo 5.
Patroni (Passaggio ai) 12.
Permuta 3.
Prescrizione 9.
Ripetizione 8.
Scrittura privata 1.
Simulazione 8.
Svincolo di beni 12.
Testamento 9.
Valore di fondi 11.

1. Perchè siano ammessi in deduzione dall'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte i debiti certi e liquidi, non basta che la data certa della scrittura privata risulti soltanto per il fatto della morte del sottoscrittore, come all'art. 1327 del codice civile, ma occorre che essa data risulti anteriormente alla morte del sottoscrittore, mediante la registrazione, come tassativamente vuole l'art. 53 della legge di registro (*n*). . . . . I, 84

2. Agli effetti della tassa di passaggio, la divisione fatta dal padre di famiglia *inter liberos* dell'intero suo patrimonio attivo e passivo, con riguardo alla sua futura successione, va regolata con le norme che disciplinano le trasmissioni per successione (*n*) . . I, 50

3. Perchè possa invocarsi il trattamento di favore di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1875 n. 2511 (serie 2ª) occorre che il primo trasferimento abbia avuto luogo a titolo oneroso; e non può quindi quel beneficio aver luogo nel caso di permuta avvenuta dentro i due anni del fondo ricevuto dal figlio per divisione *inter liberos* (*n*). . . . . . I, 51

4. L'istituto della divisione *inter liberos*, essendo sostanzialmente diverso per il suo carattere e per le conseguenze giuridiche dalla ordinaria donazione, non può assoggettarsi alla trattazione delle donazioni di fronte al registro. . I, 59

5. La divisione *inter liberos* importa la trasmissione e divisione del patrimonio ereditario, come se la successione si fosse aperta nel momento *causa mortis*, e nel suo complesso, cosicchè l'attività non si può in essa intendere senza dedurne la passività che ne è ugualmente parte integrante e iscindibile. . . *id.*

6. Nella divisione d'ascendente esula il concetto di titolo oneroso o gratuito, poichè il pagamento dei pesi ereditarj è un onere proprio dell'erede, non dipende da condizione espressa o tacita, ma è conseguenza legale dell'apprensione del patrimonio ereditario. . . . . . *id.*

7. Perciò non è applicabile l'art. 30 della legge di registro, ma deve considerarsi la trasmissione come avvenuta per successione . . . . *id.*

8. Rispetto agli eredi del compratore, la simulazione della vendita dichiarata per sentenza dopo l'apertura della successione non configura il caso della evizione della successione e non dà diritto alla ripetizione della tassa di successione legalmente percetta sui beni formanti oggetto del contratto simulato . . . . I, 159

9. In tema di tassa di successione, data l'impugnativa del testamento in via giudiziale, il termine per la prescrizione non decorre dalla pronunzia della sentenza d'appello, ma solo dal giorno in cui essa è divenuta definitiva ed irretrattabile *(n)* . . . . I, 276

10. *a)* E' dovuta la tassa di trasferimento sui fondi che, sebbene acquistati con denaro paterno, figurino intestati ad alcuni dei figli, e vengano da costoro, alla morte del comune genitore, trasferiti alla comunione ereditaria per essere compresi nella divisione in concorso degli altri coeredi *(r)*. . . . . . . I, 343

11. *b)* La tassa di trasferimento è in tal caso dovuta sull'intero valore dei fondi, e non sulla sola parte spettante ai ger-

mani dei figli acquirenti, ai quali erano i fondi intestati (r). . . . . . I, 344

12. Passando, con lo svincolo dei beni già destinati ad una fondazione di culto, i beni medesimi ai patroni, è dovuta da questi la doppia tassa di successione. . . . . I, 526

V. *Corte di Cassazione di Roma.*

Tassa-Svincolo

Accertamento 2, 3.
Beneficj 1, 6.
Beni 2.
Cappellanie 1, 4, 6.
Fondo pel culto 3.
Interessi 4, 5.
Investito 4.
Liquidazione 2, 3.
Opposizioni 8.
Presa di possesso 3.
Prescrizione 1, 2, 3, 9.
Solve et repete *8.*
Tassa-Registro 7.
Trasferimento 7.
Usufrutto 2, 4.

1. Negli svincoli delle cappellanie e beneficj ai termini della legge 3 luglio 1870 n. 5723 la prescrizione quinquennale della relativa tassa non può, in mancanza di domanda, cominciare a correre se non dalla liquidazione fatta d'ufficio dal ricevitore demaniale, anche nel caso in cui i beni dotalizj trovinsi presso colui che allo svincolo ha diritto . . . . I, 19

2. In materia di tassa di svincolo, ai termini della legge 3 luglio 1870, il termine per la prescrizione quinquennale della tassa medesima non può aver cominciamento dall'attuazione della legge o dalla cessazione dell'usufrutto spettante all'investito, ma bensì dal giorno in cui, domandato o verificato di diritto lo svincolo, siasi devenuto tra l'amministrazione demaniale e l'interessato all'accertamento e alla liquidazione del valore tassabile dei beni su cui è dovuta la tassa . . . . I, 83

3. Procedutosi dal Fondo pel culto alla presa di possesso ed all'accertamento e liquidazione del valore dei beni costituenti la dotazione dell'ente soppresso, è dalla data della presa di possesso e di tale accertamento che comincia a correre pel Demanio il termine quinquennale per la prescrizione della tassa di svincolo, non dalla liquidazione concreta della tassa medesima, che è pura operazione aritmetica, e dalla notificazione della relativa ingiunzione. I, 84

4. Gli interessi sulla tassa dovuta per lo svincolo dei beni delle cappellanie laicali, ai termini della legge 3 luglio 1870, anche nel caso in cui fino dalla data della legge abbiano i patroni conseguito il possesso dei beni dotalizj per cessazione dell'usufrutto dell'investito, sono, come interessi moratorj, dovuti solo dal giorno della liquidazione della tassa stessa. . . . . I, 95

5. Gli interessi sulla tassa di svincolo sono dovuti, non sull'intero ammontare di essa, ma sopra i tre quarti da pagarsi a rate, ed in vista appunto del concesso vantaggio del pagamento rateale . . . . *id.*

6. L'art. 135 della legge sul registro, che, in applicazione del precetto contenuto nell'art. 6 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, dichiara inammissibile l'opposizione all'ingiunzione senza il previo pagamento, riguarda anche la tassa di svincolo dei beneficj o cappellanie. . . . . I, 117

7. Le norme regolatrici della tassa sul registro debbono essere applicate a quella di svincolo, che è pure una tassa di trasferimento, solo in quanto le possano riuscire applicabili per la sua intrinseca natura. . . . . . . I, 125

8. Dietro la semplice ingiunzione fatta dal ricevitore del registro pel pagamento di una tassa di svincolo liquidata di ufficio, senza che lo svincolo stesso sia stato effettuato e senza che la liquidazione della tassa sia stata definitivamente stabilita, l'amministrazione finanziaria non può eccepire il privilegio fiscale del *solve et repete* alle opposizioni dell'intimato . . . . *id.*

9. La prescrizione quinquennale della tassa di svincolo incomincia a decorrere soltanto dalla liquidazione definitiva di quest'ultima, dopo la effettuazione dello svincolo . . . . *id.*

V. *Fondo pel culto;* Solve et repete *(Principio del).*

Tassa-Trenta per cento

Beneficj 1.
Capitolo 2, 3, 4.
Cassazione 4.
Demanio 4.
Distribuzioni corali 2.
Domanda nuova 4.
Investito 1.
Massa piccola 1, 2, 3.
Masse minori 4.
Questione di diritto 4.
Rinvio (Sentenza di) 4.

1. Quando, per riduzione del numero dei beneficj e per la mancanza degli investiti, le distribuzioni della massa piccola corale si fanno tra i soli beneficiati rimasti nel loro numero organico, operandosi l'attribuzione *jure proprio* di essi investiti e, cioè, pel *jus non decrescendi*, anzichè pel *jus accrescendi*, l'onere della tassa del 30 per 100 non passa ai beneficj rimasti. . . . I, 77

2. Le distribuzioni corali dipendenti dalla *massa piccola*, alle quali i canonici hanno diritto in corrispettivo della loro assistenza al coro, devono essere considerate come parte integrante del reddito di ciascun canonicato agli effetti della legge dei 19 luglio 1873, e sono sottoposte alla tassa del 30 per 100 non ostante che siano nominalmente intestate all'intero capitolo. . . . I, 360

3. La tassa del 30 per cento non è dovuta senz'altro sopra i beni di un capitolo costituenti la massa piccola, ma deve corrispondersi solo quando l'intero cespite, diviso tra gli enti rimasti conservati nel capitolo, importi per ciascun reddito una somma complessiva superiore alle annue lire 800, dovendosi su tale eccedenza soltanto prelevare la tassa, ai sensi dell'art. 25 della legge dei 19 luglio 1873 . . . . *id.*

4. Merita censura la sentenza del magistrato di rinvio che, in una controversia tra un capitolo ed il Demanio, nella quale il primo, con una domanda di merito, sostiene che il Demanio liquidò con criterj errati, in somma eccessiva, la tassa del 30 per cento sulle masse minori del capitolo, determinando però all'uopo due quistioni, una di diritto e l'altra di fatto, giudica che non possa il medesimo riproporre in appello detta questione di fatto, considerandola come domanda nuova pel motivo che sarebbe già stata abbandonata nel corso del giudizio . . . . I, 520

V. *Fondo pel culto.*

Tassa-Verificazione metrica

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Tasse (in genere)

Arretrati 3.
Capitale (Aumento di) 5.
Competenza giudiziaria 3.
Danni 3.
Esattore 3.
Illegittimità 2.
Ingiustizia 2.
Leggi d'imposta (Applicazione di) 4.
Patti cogli agenti 4.
Prefetto 3.
Riscossione 3.
Ruoli 1, 2.
Solve et repete *6.*
Tasse principale e suppletiva 5.

1. (S. U.) In materia di riscossione di imposte possono essere impugnati i ruoli prima che trascorrano i termini dopo i quali divengono esecutivi, e qualsiasi impugnazione posteriore non vale a togliere al ruolo la sua indeclinabile forza esecutiva . . . . I, 271

2. (S. U.) L'ingiustizia o l'illegittimità della tassa può discutersi dinnanzi l'autorità amministrativa o giudiziaria, all'effetto della cancellazione dai ruoli o della restituzione dell'imposta indebitamente percetta, ma non come ragione di impedimento alla forza esecutiva dei ruoli non impugnati a tempo opportuno . . . . *id.*

3. (S. U.) Le disposizioni emesse dal prefetto, in virtù della legge e regolamento per la riscossione delle imposte, relativamente alla decadenza dell'esattore inadempiente ed alla riscossione degli arretrati, sono emesse in applicazione della giurisdizione al prefetto affidata dalla legge nel pubblico interesse, e non possono per ciò indurre responsabilità della finanza, nè rendere contro questa esperibile un'azione di danni dinanzi all'autorità giudiziaria . . I, 286

4. Le leggi d'imposta, essenzialmente di ordine ed interesse pubblico, debbono essere applicate integralmente nei loro precetti, nè possono venire alterate da fatti o patti degli agenti deputati ad esigerla. . . . . I, 428

5. Non cade in contraddizione il magistrato di merito che, dopo di avere affermato esservi *tassa suppletiva allorchè viene rimaneggiata l'imposta per erroneo criterio direttivo della prima tassazione sullo stesso capitale*, ritiene che vi è tassa principale (come nella specie) quando si colpisce *l'aumento non denunziato del capitale precedentemente tassato* . . . . I, 592

6. L'eccezione del *solve et repete* può invocarsi in qualunque stadio del giudizio . . . . *id.*

V. *Cassazione; Competenza amministrativa e giudiziaria; Contumacia; Corte di Cassazione di Roma; Indebito; Parrocchia; Ruoli esecutivi.*

Teatro

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Telegrafo

V. *Comune; Elettorato amministrativo.*

Tentura (Diritto di)

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria.*

Termini

V. *Appello; Conto (Rendimento di); Contratto; Elettorato (in genere); Esecuzione fiscale; Giudizio civile; Giuramento; Graduazione (Giudizio di); Indebito; Notificazione; Prova testimoniale.*

Terratico

V. *Feudalità.*

Terzi

V. *Contratto; Delegazione; Dote; Esecuzione fiscale; Esecuzione mobiliare; Frode e simulazione; Mandato; Marito e moglie; Matrimonio; Opposizione di terzo; Pagamento; Pignoramento; Rivendicazione; Società; Trascrizione; Vendita.*

Terzi possessori (Diritti dei)

V. *Cambiale; Esecuzione immobiliare; Ipoteca;* Solve et repete *(Principio del); Vendita.*

Terzo (Opposizione di)

V. *Opposizione di terzo; Enfiteusi.*

Tesoriere

V. *Esattore.*

Testamento

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Enti ecclesiastici e morali; Rivocazione (Giudizio di); Successione testamentaria; Tassa-Successione.*

Tiro a segno

V. *Danni; Espropriazione per causa di pubblica utilità; Società di tiro a segno.*

Torrente

V. *Acque pubbliche.*

Toscana

V. *Asse ecclesiastico; Parrocchia.*

Transazione

Errore 1, 3.
Giudizio incensurabile 3.
Immobile 3.
Indebito 1.
Lesione « ultra dimidium » *2.*
Rinuncia a rettifica 3.

1. L'errore di calcolo, che, ai termini dell'art. 1772 codice civile, dev'essere corretto anche in una trascrizione come in ogni convenzione, è cosa ben diversa dal falso calcolo di tornaconto che ciascuna delle parti transingenti abbia potuto fare in quel reciproco dare ed accettare che forma il sostrato di una transazione, ma esiste in quanto il prodotto non corrisponda ai suoi fattori, e si traduce in un pagamento o in una ricezione d'indebito . . . . . II, 307

2. Anche nelle transazioni poteva aver luogo la lesione *ultra dimidium.* II, 505

3. E' incensurabile il giudizio col quale il magistrato di merito ritiene che con una transazione non siasi rinunziato dalle parti a domandare la rettifica di qualche errore nel quale era caduto colui che aveva misurato l'immobile, oggetto della transazione . II, 527

V. *Feudalità; Gestione di affari; Patria potestà; Prescrizione.*

Trascrizione

Acquirenti da persone diverse 7.
Indicazione delle parti 4, 5, 6.
Inefficacia 5, 6.
Note 3, 4.

Proprietà 1, 2.
Pubblicità 1, 2.
Scopo 1.
Servitù (Costituzione e rinunzia di) 8.
Terzi, 1, 2, 3, 5.
Trasferimento 4.
Vendita di area 8.

1. Scopo della trascrizione è quello di rendere palese *erga omnes*, mercè la pubblicità nell'interesse dei terzi, lo stato della proprietà considerata subbiettivamente ed obbiettivamente . . II, 291

2. La trascrizione, unica prova della certezza, libertà e pienezza del dominio rispetto ai terzi, deve esser eseguita nelle forme prescritte dagli art. 1937, 1938 e 1940 del codice civile . . . *id.*

3. Nel registro delle trascrizioni si riferiscono tutte le indicazioni contenute nelle note, ed al terzo non è fatto dovere dalla legge di esaminare i titoli originali. . . . . *id.*

4. Tra le indicazioni che debbono contenere le note per la trascrizione vi è quella del nome, cognome e paternità delle parti; e la inesattezza di tale indicazione nuoce alla validità della trascrizione, ove induca incertezza assoluta sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto . . . . *id.*

5. E' inefficace la trascrizione rispetto ai terzi quando la parte sia indicata non erroneamente, ma in modo da farla apparire precisamente altra da quella solo e notoriamente conosciuta negli atti della sua vita pubblica e civile . . . *id.*

6. L'art. 1940 del codice civile toglie efficacia, rispetto ai terzi, alla trascriscrizione contenente indicazioni tali che inducono assoluta incertezza sul trasferimento del diritto . . . . . II, 292

7. L'art. 1942 del codice civile non può trovare applicazione, nè può quindi farsi questione di priorità o prevalenza di trascrizione, nel caso in cui diversi acquirenti abbiano causa ciascuno da persone diverse. . . . . II, 419

8. Se il proprietario di un'area ne vende due porzioni a due diversi compratori, imponendo sulla seconda una servitù a favore del compratore della prima, l'atto col quale quest'ultimo rinunzia in seguito alla servitù, sebbene non trascritto, produce i suoi effetti anche di fronte al secondo compratore e agli aventi causa di quest'ultimo. II, 530

V. *Divisione; Servitù prediali; Vendita.*

Trasporto (Contratto di)

Arrivo della merce 1.
Convenzione di Berna 2.
Danni 1, 2, 3.
Destinatario (Azione del) 3.
Mittente (Azione del) 3.
Prezzo del trasporto 2.
Riconsegna della merce 1, 2, 3.

1. Il contratto di trasporto non ha termine con l'arrivo della merce al luogo di destinazione, ma con la riconsegna della merce al destinatario: quindi anche i danni verificatisi in tal termine, sebbene all'infuori della spedizione e del trasporto, esprimendo inadempimento del contratto, soggiacciono alla stessa legge del contratto (*n*). . . . II, 284

2. Per l'art. 40 della convenzione di Berna la responsabilità del vettore pel ritardo nella consegna della merce oltre i termini stabiliti per la spedizione e per il trasporto comprende anche i ritardi per cause posteriori, è graduabile in misura diversa a seconda che sia o pur no provato il danno e consiste nella perdita parziale o totale del prezzo del trasporto . . . . *id.*

3. L'azione pel risarcimento dei danni avvenuti prima della riconsegna della merce spetta solo al destinatario e non al mittente dopo l'arrivo e la consegna della merce . . . . *id.*

Tribunale

V. *Competenza per materia; Prova.*

Tutore

Donazione manuale 1.
Nascituri 1.
Pupilli 1.

1. Il tutore non può acquistare per donazione manuale in rappresentanza e nell'interesse dei nascituri possibili ed eventuali del suo pupillo. . . II, 290

Ultra petita (Vizio di)

Contratto (Esistenza ed esecuzione di) 1.
Danni (Risarcimento di) 1.
Prova (Domanda di) 2.

1. Giudica *ultra petita* il giudice che dichiara inesistente un contratto, quan-

do l'attore siasi limitato a chiedere la piena esecuzione del contratto stesso già in parte eseguito, ovvero, con la sua risoluzione, il risarcimento dei danni, e il convenuto siasi limitato a contrastare tali domande sul supposto della esistenza di esso contratto . . . . . . II, 384

2. Non giudica *ultra petita* il magistrato di merito che, senza disporre una prova domandata dalla parte in via subordinata, accoglie la sua deduzione principale, alla dimostrazione della quale tendeva la prova chiesta in via subordinata . . . . II, 477

V. *Elettorato (in genere).*

Umbria

V. *Prescrizione.*

Usciere

Attribuzione ex lege *1.*
Custode per i mobili 3.
Esecuzione immobiliare 2, 3.
Mandato 1, 2.

1. (S. U.) Non sono a confondere le attribuzioni che ha l'usciere direttamente dalla legge con le richieste che a lui fanno i privati per l'esercizio di quelle attribuzioni: le prime costituiscono come il contenuto della qualità ufficiale che riveste l'usciere, le altre annodano rapporti di mandato tra il richiedente e l'usciere, e, come conseguenza, creano eziandio altri rapporti di diritto con le persone che hanno parte nell'affare che forma il soggetto del mandato . . I, 1

2. (S. U.) Nella procedura di rilascio d'immobili l'usciere non agisce d'ufficio, ma a richiesta di parte; cosicchè, venendo tale richiesta fatta dall'aggiudicatario in espropriazione forzata, soggiace il richiedente alle regole del mandato . . . . *id.*

3. (S. U.) Le formalità, che, secondo l'art. 748 del codice di procedura civile, l'usciere compie nell'immettere l'aggiudicatario nel possesso dell'immobile, le compie sol perchè richiesto; ed è quindi l'aggiudicatario tenuto a corrispondere al custode nominato dall'usciere la dovuta indennità per la custodia dei mobili rinvenuti nell'immobile, salva la rivalsa verso chi fu ingiusta causa di esse . . . . *id.*

V. *Citazione; Mora; Spoglio.*

Usi e consuetudini

Atto di tolleranza 2.
Concessione 1.
Giudizio incensurabile 1.
Permissione 2.
Tolleranza 2.
Usi 1, 2.

1. E' in piena balìa del magistrato di merito, nella controversia se un fatto sia effetto di *concessione* o di *uso*, il convincersi che trattisi piuttosto di semplice concessione . . . . . . II, 225

2. L'uso di cui parla l'art. 1124 del codice civile, e ch'è ben'altra cosa che una permissione o un semplice compiacente atto di tolleranza, è quello di cui Ulpiano fa cenno con le parole « *ea quae sunt moris et consuetudinis* » e di cui lo stesso codice civile parla, fra le altre disposizioni, negli art. 1135 e 1505. . . . . *id.*

Uso

V. *Acque pubbliche.*

Usufrutto

Fedecommesso 2.
Possesso animo domini *2.*
Possesso di buona fede 2.
Prescrizione acquisitiva 1, 2.
Titolo (Inversione del) 2.

1. Colui che possiede determinati beni come usufruttuario non può acquistarli con prescrizione. . . . II, 457

2. Perchè possa aver luogo la prescrizione acquisitiva a favore di colui che possiede la metà dei beni di un disciolto fedecommesso per virtù di decreto di abolizione dello stesso, occorre l'inversione del titolo di usufruttuario, non bastando il possesso tenuto *animo domini* in piena buona fede. . . . *id.*

V. *Domicilio; Parrocchia; Tassa-Registro; Tassa-Svincolo.*

Vendita

Animali (Vizio di) 7.
Arbitrio di un terzo 9.
Area 10.
Caparra 3.
Cessionario del prezzo 1.
Colpa 3.

Commerciale 11.
Consuetudine 12.
Corpo e misura 6.
Danno 4.
Decadenza 8.
Domanda 8.
Edificazione (Servitù di non) 10.
Errore 3, 9.
Evizione 1, 5, 10.
Garanzia (Diritto di) 2.
Giudizio incensurabile 7, 12.
Immobile 1, 5, 6.
Interesse giuridico 4.
Ipoteca evizionale 5.
Massa 12.
Mediatore 4.
Mobili 12.
Nullità 3.
Peso 12.
Presunzione 6.
Prezzo 1, 2, 8, 9.
Prova testimoniale 11.
Ragioni del venditore 4.
Risoluzione 7.
Servitù 10.
Terzo 2.
Terzo possessore 5.
Trascrizione 10.

1. (S. U.) Il compratore di un immobile, il quale abbia sofferto evizione, ha diritto di sospendere il pagamento del residuo prezzo della vendita ; e questo diritto è opponibile anche al cessionario del prezzo residuale della vendita stessa. . . . . I, 517

2. (S. U.) La dichiarazione fatta dal compratore in un atto interceduto con un terzo, di esistere tuttavia l'obbligazione di pagare il prezzo residuale della vendita, non importa rinunzia al diritto di garenzia che gli deriva dagli art. 1482 e seguenti del codice civile . . . *id.*

3. Non potendo essere ritenuto responsabile di danno chi non è in colpa, non è tenuto a dare al compratore la doppia caparra, di cui all'art. 1217 del codice civile, il venditore che non sia in colpa per l'errore essenziale in cui sia caduto il compratore medesimo, in guisa da rendere nullo il contratto. II, 295

4. Il semplice mediatore nel senso dell'art. 31 del codice di commercio, non avendo interesse a far valere in giudizio le ragioni del venditore, non può eccepire che alcuni provvedimenti relativi all'esercizio del diritto di domandare la perizia e la vendita non siano stati allo stesso venditore della merce regolarmente notificati . . . . II, 325

5. Se l' acquirente di un immobile garantito, mediante ipoteca, da evizione trasmette ad altri l'immobile, ha diritto per l'art. 2126 del codice civile a far dichiarare giudizialmente, la sussistenza dell'ipoteca evizionale, indipendentemente da qualsiasi impugnativa per parte del terzo possessore e da qualsiasi molestia di evizione . . . . . . II, 352

6. L'essersi venduta porzione di un immobile a corpo e non a misura non è per sè solo motivo sufficiente a far ritenere che anche il resto dell'immobile sia stato venduto, quando tale eccedenza è superiore al triplo dell'estensione dell'immobile che si dichiara venduto. . . . . II, 476

7. Non è censurabile in sede di cassazione il convincimento del magistrato di merito che un vizio (nella specie, bolsaggine) di alcuni animali venduti, per motivo del quale il compratore domanda la risoluzione della vendita, fosse apparente e noto al compratore medesimo prima dell'acquisto . . . . . . II, 525

8. La decadenza, di cui all'art. 1478 del codice civile, relativa alla domanda di diminuzione del prezzo di una vendita già conchiusa, non è una di quelle decadenze che interessano l'ordine pubblico e che debbono rilevarsi d'ufficio dal magistrato. . . . . II, 527

9. L'arbitrio dato da due contraenti ad un terzo per la determinazione del prezzo di un immobile, del quale si stipula la vendita, non fa ostacolo a che si possa chiedere la correzione di errori materiali nei quali il terzo sia incorso nella misurazione dello immobile stesso. . . . . *id.*

10. Se un individuo vende porzione di un'area ad una porsona con la servitù attiva *non aedificandi* sull'altra porzione, e in seguito trasferisce quest'altra porzione, *con tutte le servitù attive e passive, apparenti e latenti*, ad un'altra persona, il primo compratore, che non trascriva il diritto alla suddetta servitù, non può convenire in seguito il venditore per evizione subita in seguito alla costruzione di un edifizio dal compratore della seconda porzione dell'area stessa . . . . II, 531

11. Per una vendita commerciale fra commercianti è ammessa anche la prova testimoniale . . . . II, 532

12. E' giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, quello in base al quale il magistrato di merito ritiene che una vendita di mobili è stata fatta a massa e non a peso, ed esclude l'esistenza di una pretesa consuetudine contraria. II, 537

V. *Competenza per valore; Contratto; Danni; Domicilio; Dote; Enfiteusi; Esecuzione fiscale; Ese-*

cuzione mobiliare; Interessi; Mandato; Pignoramento; Tassa-Dazio consumo; Tassa-Registro; Trascrizione.

Venezia

V. *Impiegati.*

Vie private e pubbliche

V. *Competenza amministrativa e giudiziaria; Confini (Regolamento di); Servitù prediali; Strade e vie private ; Strade e vie pubbliche ; Strade ferrate.*

Vigili

V. *Impiegati.*

Zolfo

V. *Cave e miniere.*

PRINCIPALI COMMENTI

A SENTENZE DI QUESTO VOLUME

Balzani dott. Pietro: *Sul diritto del contribuente di impugnare, agli effetti della imposta sui fabbricati, siccome simulati, gli affitti in corso* (I, 170-171).

Bonelli avv. Gustavo: *Sulle norme che, agli effetti della tassa di registro, disciplinano la divisione* inter liberos *fatta dal padre di famiglia con riguardo alla sua futura successione* (I, 51-56).

Bonelli avv. Gustavo: *Sulla presunzione di frode delle ipoteche giudiziali ottenute contro il fallito* (I, 371-373).

Buonvino avv. Michele: *Sulla validità del testamento fatto prima del suicidio* (II, 327-329).

Capucci avv. Pio: *Se l'errore professionale di un avvocato obblighi al risarcimento dei danni* (II, 347-350).

Direzione della Raccolta: *Sulla data delle scritture private per la deduzione, dall'asse ereditario soggetto alla tassa di successione, delle* attività apparenti, *rivendicate dai terzi cui appartengono* (I, 34-35).

Direzione della Raccolta: *Se il pagamento fatto all'atto della registrazione rompa il vincolo solidale fra le parti a scontare la vera e definitiva tassa dovuta* (I, 102-103).

Direzione della Raccolta: *Sulla prescrizione dell'azione di restituzione della tassa di registro indebitamente pagata, nei casi di errore di tassazione e di sentenza dichiarante la nullità dell'atto registrato* (I, 199-200).

Direzione della Raccolta: *Effetti della comparizione dell'appellato in rapporto alle nullità della citazione di appello* (II, 2-3).

Direzione della Raccolta: *Se il lavoro di un agente ferroviario possa equipararsi alla* merce *di cui parla l'art. 91, capoverso, del codice di procedura civile* (II, 13-14).

Eula avv. Luigi: *Se, prescrittasi l'azione penale per frode agli incanti, sia pure prescritta l'azione civile per l'annullamento del contratto fondato su causa illecita* (II, 213-214).

Gaetano avv. Giuseppe Paolo: *Se le eccedenze attive sulla distribuzione dei generi ai socj in una cooperativa di consumo costituiscano un reddito sottoposto alla tassa di ricchezza mobile* (I, 381-384).

Gaetano avv. Giuseppe Paolo: *Sull'oggetto del contratto di trasporto di merci; e sui limiti della responsabilità del vettore, giusta l'art. 40 della convenzione internazionale di Berna* (II, 284-285).

Galanti avv. Quintilio: *Sulla eleggibilità a consigliere comunale del fidejussore di un montista di luoghi pii soggetti alla vigilanza dell'autorità tutoria amministrativa* (I, 196-198).

Natali avv. Nunzio: *Sugli elementi costitutivi della sostituzione fidecommissaria* (II, 538-540).

Nespoli avv. Adolfo: *Natura ed effetti del riscatto delle ferrovie romane per opera dello Stato* (II, 103-106).

Pasquali avv. Gustavo: *Natura, norme e termini del contratto di commissione all'artefice di un'opera della quale questi debba somministrare anche la materia* (II, 4-6).

Quarta avv. Oronzo: *Confini tra la competenza del magistrato amministrativo e la competenza dell'autorità giudiziaria* (I, 66-71).

Quarta avv. Oronzo: *Delimitazione delle due competenze, giudiziaria ed amministrativa; e suo criterio differenziale, specie fra il Consiglio di Stato e la Suprema Corte di Cassazione* (I, 129-142).

Quarta avv. Oronzo: *Sulla massima della Corte di Cassazione di Roma, che*

il giudizio sulla legalità o meno degli atti e provvedimenti dell'autorità amministrativa aventi per oggetto un diritto, sotto il duplice aspetto di forma e di sostanza, rientra nelle esclusive attribuzioni dell'autorità giudiziaria (I, 225-257).

Riccardi avv. Giuseppe: *Sul* dies a quo *della prescrizione per il dippiù di tassa che risulti dovuto in base di variata devoluzione ereditaria, o per scoperta di testamento prima ignorato, o per dichiarazione di nullità del testamento che ha regolato il passaggio della eredità* (I, 276-279).

Riccardi avv. Giuseppe: *Se, agli effetti dell'art. 3 della legge 24 agosto 1877, il testamento olografo possa considerarsi come atto pubblico, per il fatto della pubblicazione con rogito notarile* (I, 413-415).

Rocco dott. Alfredo: *Se l'accordo amichevole concluso dal debitore con la maggioranza dei creditori durante la moratoria vincoli anche la minoranza dissenziente* (II, 70-75).

Rocco dott. Alfredo: *Se sia tassativa o dimostrativa la enumerazione degli atti di commercio di cui nell'art. 3 del codice di commercio* (II, 338-339).

Rodino avv. Luigi: *Se il fondo di riserva debba esser calcolato per la esenzione dalla tassa di circolazione conceduta a favore delle banche popolari e delle altre società cooperative* (I, 161-168).

Rodino avv. Luigi: *Sulle seguenti quistioni intorno alle società commerciali in istato di liquidazione:*

1° *Se possa continuarsi dai liquidatori un'azienda sociale, e, in caso affermativo, se sia all'uopo necessaria l'autorizzazione dei socj;*
2° *Come debba deliberarsi questa autorizzazione, a seconda delle varie specie giuridiche di società;*
3° *Se e quando possa ammettersi l'intervento dell'autorità giudiziaria* (II, 230-234).

Rodino avv. Luigi: *Su di alcune quistioni intorno alle società anonime e alla loro liquidazione:*

1° *L'apprezzamento di fatto nella interpretazione del contratto sociale;*
2° *Le società preesistenti al vigente codice di commercio e le modificazioni dei loro statuti;*
3° *L'azione contro i liquidatori;*
4° *Deroghe dello statuto sociale alla legge per la nomina dei liquidatori;*
5° *L'art. 163 del codice di commercio* (II, 258-271).

Rodino avv. Luigi: *Sui caratteri e sulle condizioni della cambiale domiciliata* (II, 396-399).

Rodino avv. Luigi: *Dell'azione di indebito arricchimento fra i condebitori di una cambiale* (II, 431-436).

FINE
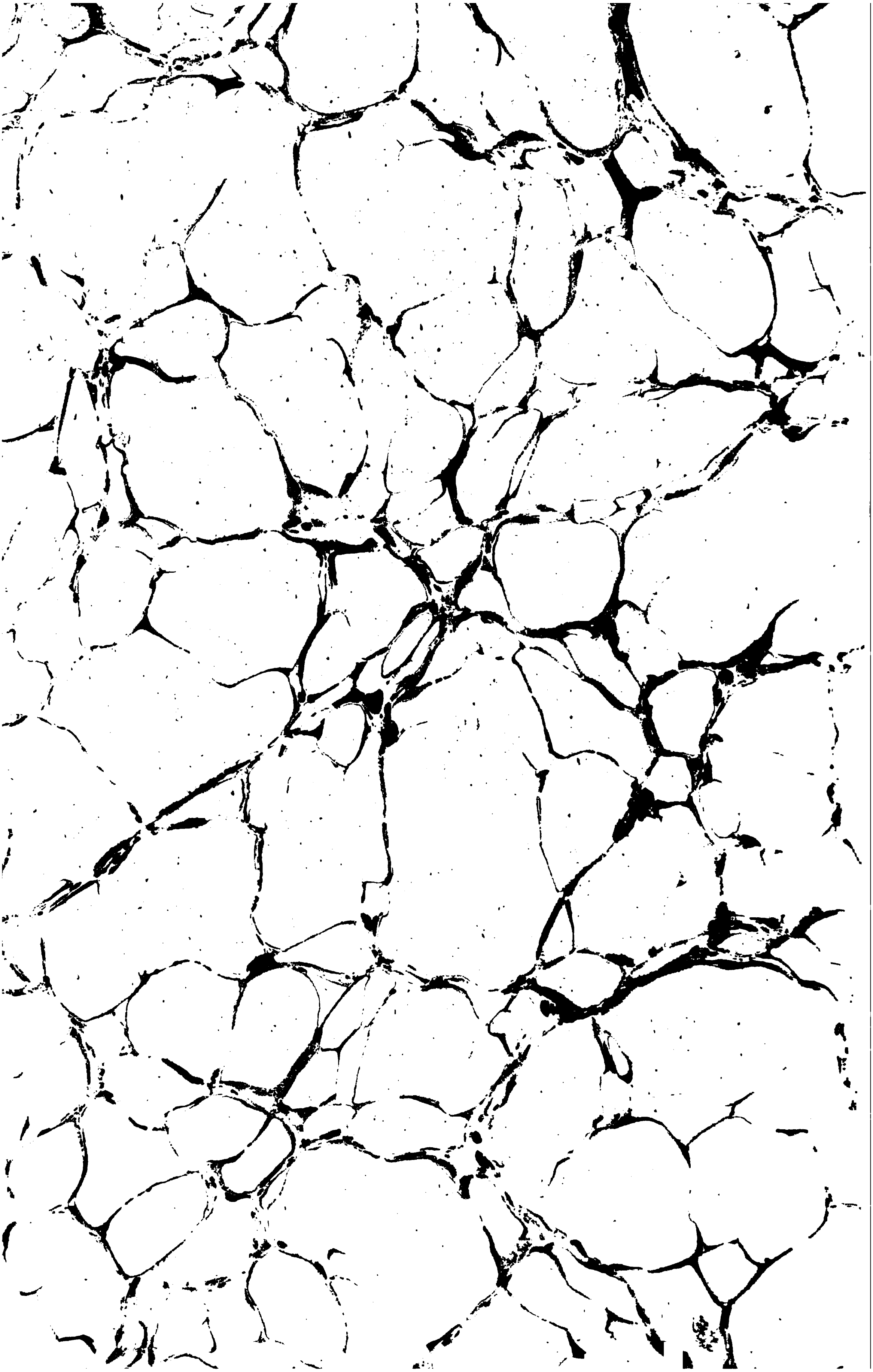
DEGLI INDICI DELL' ANNO XXII (1897) - MATERIA CIVILE
E DEL VOLUME.